COLLEZIONE CELERIFERA

DELLE

LEGGI, DECRETI, ISTRUZIONI E CIRCOLARI

PUBBLICATE NELL'ANNO 1866

ED ALTRE ANTERIORI

ANNO XLV

PARTE PRIMA

FIRENZE

ENRICO DALMAZZO EDITORE

1866

INDICE NUMERICO

DEGLI

ATTI DEL REGIO GOVERNO

pubblicati colla data dell'anno 1865

DALL'INAUGURAZIONE DEL REGNO D'ITALIA

2135, 1 febbraio. L. Proroga del termine stabilito per esentare dalla tassa di registro le affrancazioni contemplate nella legge 24 gennaio 1864, p. 262.
2136, 26 gennaio. L. Unificazione dell'imposta sui fabbricati, p. 258, 827 e 1030.
2137, 29 gennaio. D. Modificazione all'art. 10 del Regolamento 24 settembre 1864 per l'esecuzione della Legge 4 agosto 1861, N. 143, sulla Guardia Nazionale mobile, p. 331.
2138, 29 gennaio, L. Maggiori spese e spese nuove sui bilanci 1860-61 del Ministero dell'Interno, e sul bilancio 1862 di quelli dell'Istruzione Pubblica e dei Lavori Pubblici, p. 356.
2139, 29 gennaio. L. Maggiori spese e spese nuove in aggiunta a quelle stanziate sui bilancio 1861 ripartitamente fra il bilancio generale e quello delle Provincie napolitane, p 356.
2140, 26 gennaio. D. Istituzione di un posto di Delegato governativo presso la Società anonima per la vendita dei beni del Regno, p. 292.
2141, 1 febbraio. L. Maggiori spese sui bilanci 1861-62-63 del Ministero degli Affari Esteri, ed annullamento di un credito, p. 358.
2142, 26 gennaio. D. Rapporti fra la Guardia Nazionale e le Autorità militari, e norme pel servizio di piazza, p. 321.
2143, 7 febbraio. L. Modificazioni alla Legge sulle pensioni militari del 27 giugno 1850, ed alla tabella annessa, p. 324.
2144, 29 gennaio. D. e Relazione. Ampliazione all'art. 19 della Legge d'imposta sulla ricchezza mobile, p. 357.
2145, 29 gennaio. D. In Aosta è istituita una Scuola di mineralogia industriale, p. 398.
2146, 26 gennaio. D. A Riposto è istituita una Scuola di nautica e costruzione navale, p. 396.
2147, 1 febbraio. D. Proroga del termine fissato pel compimento delle operazioni affidate alla Commissione speciale per la revisione dei conti e per lo stralcio delle sciolte Amministrazioni Diocesane nelle Provincie Napolitane, p. 398.
2148, 1 febbraio. D. Modificazione al numero dei Membri necessario per la validità delle deliberazioni del Consiglio Superiore per gl'Istituti Militari, p. 399.
2149, 29 gennaio. L. Esecuzione del contratto di permuta di stabili per conto del Demanio con alcuni proprietari in Alessandria, p. 650.
2150, 12 febbraio. L. Spesa per costruzione di vetture cellulari pel trasporto dei detenuti, p. 655.
2151, 19 gennaio. D. Si sospendono gli assegni conceduti ad alcuni Ufficiali delle Università, e si riducono quelli dei Professori-Direttori delle Cliniche e degli Stabilimenti scientifici nelle Università stesse, p. 513 e 1447.
2152, 19 gennaio. D. Impiegati e Serventi negli stabilimenti scientifici della Università di Parma, p. 514.
2153, 7 febbraio. D. Impiegati e serventi negli Stabilimenti scientifici della Università di Messina, p. 515.
2154, 7 febbraio. D. Divisa per gli Avvocati, Procuratori e Patrocinatori che si presentano ad arringare avanti le Corti ed i Tribunali, p. 599.
2155, 29 gennaio, D. Il grande archivio degli atti civili e criminali di Bologna è posto sotto la immediata dipendenza del Ministero di Grazia e Giustizia, e ne è ricomposta la pianta organica, p. 651.
2156, 12 febbraio. L. Viene convalidato il D. 30 agosto 1863 per la unificazione dei dazi di esportazione su alcune merci, p. 548.
2157, 12 febbraio. D. Regolamento dei Commissariati Governativi presso le Società commerciali, industriali e finanziarie, p. 738-39.
2158-59, 19 febbraio. D. Convocazione di collegi elettorali, p. 394.
2160, 26 febbraio. D. e Relazione. Amnistia pei fatti avvenuti in Torino nel settembre 1864 ed in gennaio 1865, p. 417.
2161, 12 febbraio. D. Comuni che variano denominazione, p. 742.
2162, 29 gennaio. D. Pianta degl'Impiegati e dei serventi negli Stabilimenti scientifici della Università di Pavia, p. 651.

2163, 7 febbraio. D. Impiegati e serventi negli Stabilimenti scientifici della Università di Bologna, p. 929-30.
2164, 19 febbraio. D. Circoscrizione delle Camere di Commercio di Genova e Savona, p. 655.
2165, 21 febbraio. D. e Relazione, Applicazione e riparto della somma assegnata per le indennità a favore degl'Impiegati nell'Amministrazione centrale pel loro traslocamento a Firenze, e trasporto dei mobili ad uso degli uffizi, p. 546.
2166, 19 febbraio. L. Convenzione tra il Demanio e Michele Belloni per la costruzione di un ponte di chiatte sul Po nella località detta *La Stella*, in Provincia di Pavia, p. 743.
2167, 26 gennaio. D. Capitolato esecutivo della Convenzione colla Società anonima dei Canali italiani d'irrigazione (Canale Cavour), p. 644-45 e 1442.
2168, 26 febbraio. L. Affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia da tutti i vincoli derivanti dalla Legge Borbonica 13 gennaio 1817, p. 549, 262 e 349.
2169, 26 febbraio. D. Interesse dei Buoni del Tesoro a cominciare dal 1° marzo 1865, p. 552.
2170, 7 febbraio. D. Impiegati e serventi negli Stabilimenti scientifici della Università di Torino, p. 867.
2171, 8 febbraio. D. Ammissione e promozioni degli Impiegati nel Grande Archivio di Napoli, p. 868.
2172, 12 febbraio. D. Iscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico di una rendita a favore della Cassa Ecclesiastica, p. 870.
2173, 19 febbraio. D. Sono soppresse alcune Ispezioni tecniche serali nelle Provincie Parmensi, p. 871-72.
2174, 4 marzo. D. e Relazione. Istituzione di una medaglia commemorativa delle guerre combattute negli anni 1848, 1849, 1859, 1860 e 1861 per l'indipendenza e l'unità d'Italia, p. 553.
2175, 4 marzo. D. Commissione istituita per esaminar i titoli degli aspiranti alla medaglia commemorativa delle guerre combattute per l'indipendenza d'Italia, p. 555-56.
2176, 26 febbraio. D. Aumento del personale destinato al servizio delle navi tipo *Ancona* e *Re d'Italia*, p. 772.
2177, 26 febbraio. D. e Relazione. Assegno giornaliero di deconto da corrispondersi ai sott'ufficiali, caporali e soldati, p. 931.
2178, 12 febbraio. D. Il Comune di Rocca S. Casciano è dichiarato aperto per gli effetti della riscossione dei dazi di consumo, p. 871.
2179, 4 marzo. L. Spesa straordinaria per formare l'Istituto clinico e le Scuole anatomiche della Università di Napoli, p. 931.
2180, 26 febbraio. L. Ai postiglioni e stallieri che hanno nomina governativa viene estesa la Legge 14 aprile 1864 sulle pensioni degl'Impiegati civili, p. 773.
2181, 26 febbr. D. Si provvede per l'esame degli aspiranti all'iscrizione sull'albo degli Ingegneri, Architetti e Periti Giudiziari nelle Provincie Napolitane non muniti di diploma da Ingegnere laureato in una delle Scuole d'applicazione del Regno, p. 774.
2182, 26 febbraio. D. Accettazione delle cauzioni già prestate dai magazzinieri delle privative nelle Romagne, Marche ed Umbria, p. 775 e 886.
2183, 11 marzo. D. Indulto pei reati commessi da ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni, per reati di stampa, e contro le Leggi della Guardia Nazionale, p. 560.
2184, 20 febbraio. D. Classificazione e paghe degli operai e lavoranti addetti ai lavori interni delle Direzioni d'Artiglieria e del Genio Militare, p. 770 e 324.
2185, 26 febbraio. D. Facoltà al Ministro della Pubblica Istruzione di delegare alcune delle attribuzioni che gli appartengono direttamente ai Rettori delle Università ed ai Capi degl'Istituti d'Istruzione superiore, p. 776 e 876.
2186, 10 marzo. D. Cessano dal corso le monete d'argento di conio toscano, e si dispone pel loro ritiramento e cambio con monete decimali, p. 782.
2187, 26 febbraio. D. Occupazione per uso scolastico di parte del Convento dei PP. Domenicani in S. Angelo di Brolo, p. 776.

2188, 11 marzo. D. Ordinamento del Ministero della Marina, p. 782.

2189, 11 marzo. D. Casi in cui i decorati della medaglia dei *Mille* perdono il diritto di fregiarsene, p. 837.

2190, 12 febbraio. D. Inaugurazione in Torino della Sessione della Corte di Cassazione per l'anno giuridico 1865-66, p. 742.

2191, 19 gennaio. D. Prestito di 700 milioni di lire; iscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico di una rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1865, p. 737.

2192, 7 marzo. D. Il Comune di Giffoni-Valle-Piano è costituito in Sezione elettorale separata, p. 781.

2193, 11 marzo. D. In Macerata è istituita una succursale della Banca Nazionale. p. 783.

2194, 19 marzo. D. Vendita dei nuovi sigari da centesimi cinque, p. 933-34.

2195, 28 febbraio. D. e Relazione. Passaggio della Scuola Alunni Marinai in Napoli sotto la dipendenza del Ministero di Agricoltura e Commercio, p. 777 e 1162.

2196, 4 marzo. D. Regolamento pel corso farmaceutico, p. 778-79.

2197, 23 marzo. L. Sanatoria di matrimoni puramente ecclesiastici contratti da cittadini delle Provincie Meridionali, p. 788.

2198, 14 marzo. L. Dotazione immobiliare della Corona, e stabili che la compongono, p. 837.

2199, 4 marzo. D. Facoltà al Ministro della Pubblica Istruzione di confermare in ufficio gli Assistenti alle cliniche stati nominati per un tempo determinato, p. 836.

2200, 20 marzo. D. e Relazione. Razione di legna da corrispondersi ai Corpi dell'Esercito, p. 786.

2201, 26 marzo. D. Modo di presentare i ricorsi e le istanze alla Corte de'Conti in occasione del trasporto della medesima a Firenze, p. 844.

2202, 4 marzo. D. Facoltà di occupare per uso di Scuole pubbliche la casa dei PP. Teatini dell'Annunziata in Messina, p. 836.

2203, 26 marzo. L. Disposizioni circa la pensione degli ufficiali del disciolto Esercito delle Due Sicilie, p. 844.

2204, 18 marzo. L. Trattato di amicizia, commercio e navigazione colla Repubblica di Costa Rica, p. 897.

2205, 20 marzo. D. Personale addetto all'esercizio della ferrovia da Alessandria a Cavallermaggiore, p. 840.

2206-7, 20 marzo. D. Convocazione dei collegi elettorali di Cuorgnè e S. Severo.

2208, 29 marzo. L. Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato a tutto il 1865, p. 877.

2209, 26 febbraio. D. Modificazioni all'ordinamento dei Consolati e del Personale Consolare, p. 833.

2210, 26 febbraio. D. Assegnamenti locali da corrispondersi ad alcuni Ufficiali Consolari di prima categoria, p. 835.

2211, 23 marzo. D. Regolamento per eseguire la Legge sull'affrancamento del Tavoliere di Puglia, p. 1023 e 549.

2212, 26 marzo. L. Spesa da iscriversi sui bilanci passivi 1864-65 del Ministero di Finanze (acquisto di paranzelle e piroscafi per servizio doganale), p. 845.

2213, 26 marzo. L. Assegnamento da corrispondersi al Principe ereditario, p. 846.

2214, 26 marzo. L. Cessione allo Stato della stazione in Firenze delle ferrovie Livornesi presso la Porta a Prato, e dei terreni attigui, p. 846.

2215, 2 aprile. L. Unificazione legislativa e giudiziaria del regno, p. 707 e 1269-70.

2216, 23 marzo. D. Coltivazione delle miniere nella Provincia di Forlì, p. 842.

2217, 26 marzo. L. Modificazioni alla Legge del 20 giugno 1851 sulle pensioni militari della R. Marina, p. 848.

2218, 20 marzo. D. Radiazione di una corvetta e di un trasporto dal novero delle navi da guerra, p. 842.

2219, 20 marzo. D. Occupazione per uso civile del Monastero di Aracoeli in Siracusa, p. 842.

2220, 26 marzo. D. Presso le Magistrature Napolitane e Siciliane debbono presentarsi ai Cancellieri gli atti d'Usciere prima della loro notificazione, p. 854.

2221, 2 aprile. L. Trasporto agli esercizi successivi al 1862 di una somma rimasta

disponibile sul bilancio per detto anno del Ministero di Agricoltura e Commercio, e destinata al Museo Industriale di Torino, p. 860 e 1143.

2222, 29 marzo. L. Disposizioni relative al servizio dei Commissari di Leva, p. 859.

2223, 26 marzo. D. Personale addetto alla Scuola d'applicazione degli Ingegneri in Torino, p. 855.

2224, 26 marzo. D. Occupazione di parte del Monastero di Santa Maria di Gesù in Trapani per uso della Camera di Commercio, p. 848.

2225, 26 aprile. D. e Relazione. Disposizioni concernenti il Personale del Dazio-consumo in Livorno, p. 856.

2226, 2 aprile. L. Riscossione e versamento a favore dell'Erario dello Stato delle somme dovute dai Corpi morali in Sicilia pei compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche fino al soddisfacimento delle spese a tal fine anticipate sul bilancio dello Stato, p. 861 e 1151.

2227, 28 marzo. D. Stipendio dei portinai della Università di Torino, p. 839.

2228, 29 marzo. D. La carica d'Ispettore generale dei Bagni penali è soppressa, p. 860.

2229, 4 marzo. D. e Relazione. Denominazione dei R. Licei ed istituzione di una festa annuale letteraria da celebrarsi nei medesimi, p. 872.

2230, 2 aprile. D. Impiegati nella Biblioteca Palatina di Modena, p. 862.

2231, 29 marzo. D. Occupazione per uso civile d'una parte del Monastero di Montevergine in Siracusa, p. 860.

2232, 12 aprile. L. Continua in Torino la sede del Tribunale Supremo di Guerra fino al primo luglio 1866, p. 862.

2233, 25 marzo. D. Attribuzioni delegate dal Ministro della Pubblica Istruzione ai Rettori delle Università ed ai Capi d'altri Istituti, p. 876.

2234, 25 marzo. D. Occupazione per uso civile del Convento dei Frati Minori in Acireale, p. 843.

2235, 9 aprile. D. e Relazione. Provvisoria istituzione presso il Ministero della Marina di un Ufficio centrale per l'ordinamento del servizio meteorologico, p. 912, 483 e 1081.

2236, 12 aprile. L. Spesa straordinaria per acquisto di mobili, pesi e casse-forti ad uso degli Uffici delle Gabelle, p. 881.

2237, 26 marzo. D. e Relaz. Variazioni nelle Dogane e nel relativo Personale, p. 934.

2238, 6 aprile. D. e Relaz. È soppresso il posto d'Ispettore Generale di seconda classe nell'Amministrazione del Debito Pubblico, p. 911.

2239, 12 aprile. L. Maggiori spese e spese nuove autorizzate sui bilanci 1860-62-63, ed annullamento di crediti su quelli 1862-63 del Ministero dell'Interno, p. 882.

2240, 2 aprile. D. Aggiunte e modificazioni alla Pianta degl'Impiegati negli Stabilimenti scientifici della Università di Pisa, p. 911.

2241, 9 aprile. D. e Relaz. Aggiunte e modificazioni relative al servizio dei vaglia postali, p. 879.

2242, 12 aprile. D. e Relaz. Comuni dichiarati chiusi per gli effetti della riscossione dei dazi di consumo, p. 882.

2243, 12 aprile. Saggio delle monete di nuova fabbricazione; intervento di un Impiegato del Ministero di Agricoltura e Commercio, p. 884.

2244, 17 aprile. D. Commissione per gli esami del Corpo Sanitario Militare marittimo, p. 885.

2245, 30 marzo. D. Costo del sale comune da vendersi per uso delle fabbriche di soda e d'altri stabilimenti industriali, p. 952.

2246, 29 marzo. D. Regolamento per eseguire l'art. 25 della Convenzione 31 ottobre 1864 per la vendita dei beni demaniali, p. 904 e 909.

2247, 23 aprile. L. Disposizioni relative ai compromessi politici militari circa le interruzioni di servizio per causa politica, p. 887 e 1263.

2248, 20 marzo. L. Sono approvate alcune Leggi per l'unificazione amministrativa del Regno, e vengono accordati in proposito al Governo poteri eccezionali, p. 706. e 769. — Leggi sulla Sicurezza pubblica sulla Sanità pubblica, sull'istituzione del Consiglio di Stato, sul Contenzioso amministrativo e sulle Opere pubbliche. V. il Supplimento alla Celerif. 1865, N. 2248.

2277, 11 maggio. L. Maggiore spesa per provvista di materiale a dotazione di ospedali militari, p. 1118.

2278, 11 maggio. L. Maggiore spesa per acquisto di oggetti occorrenti a completare la dotazione di campagna delle Divisioni attive, p. 1118.

2279, 14 maggio. L. Riordinamento ed ampliazione delle ferrovie dello Stato, colla cessione di quelle governative, p. 1248. — *Suppl.* del 1865, N. 2279.

2280, 11 maggio. L. Prestito di 425 milioni di lire a favore delle Finanze nazionali, p. 892 e 1145-46.

2281, 11 maggio. D. Disposizioni per l'eseguimento del prestito di 425 milioni di lire, p. 892.

2282, 11 maggio. D. Modificazioni al Regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile, p. 830-31.

2283, 27 aprile. D. Ordinamento del servizio di sicurezza pubblica nella Toscana, p. 1080.

2284, 27 aprile. D. Soppressione dell'Ufficio di Questura esistente in Ferrara, ed istituzione nella stessa città di un Ufficio centrale di Sicurezza Pubblica, p. 1081.

2285, 11 maggio. L. Spesa per la fondazione di un'officina atta a produrre marche da bollo, francobolli postali e carte-valori, p, 1119, 1153 e 1856.

2286, 7 maggio. D. Nuovo riparto e conteggiamento di alcune indennità ed assegni ai varii Corpi dell'Esercito, p. 1115-16.

2287, 11 maggio. L. Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva militare sui nati nel 1845, p. 1119.

2288, 16 maggio. D. Minist. Prezzo d'acquisto alla pubblica sottoscrizione del prestito di 425 milioni di lire, p. 894.

2289, 7 maggio. D. Il servizio della Società marittima è posto sotto la dipendenza del Ministero dell'Interno, p. 1088.

2290, 11 maggio. L. Spesa straordinaria per pagamento di debiti lasciati dalla Casa Borbonica nell'Italia meridionale, p. 1123.

2291, 11 maggio. L. Spesa straordinaria per provvedere all'armamento delle Guardie Doganali, p. 1123.

2292, 11 maggio. L. Spese per riparazioni al tetto del Teatro Farnesiano in Parma, p. 1124.

2293, 11 maggio. L. Maggiore spesa per riparare alle conseguenze del naufragio de brik-barca *Sicilia*, p. 1124.

2294, 14 maggio. D. È prorogata la sessione parlamentare 1864-65, p. 1120.

2295, 23 aprile. D. Continua temporariamente in Torino la Commissione Consultiva di pesi e misure, p. 1080.

2296, 14 maggio. D. È soppressa la Direzione generale delle strade ferrate, ed è istituito un Commissariato generale di sindacato e sorveglianza della costruzione ed esercizio di quelle concesse all'industria privata, p. 1137.

2297, 11 maggio. L Stipendio dei Prefetti, e somma stanziata per le indennità di rappresentanza, p. 1124.

2298, 11 maggio. L. Stanziamento di una somma sul bilancio 1865 del Ministero dell'Interno per le spese di mantenimento dei dementi nei manicomi della Lombardia, p. 1125.

2299, 11 maggio. L. Maggiori spese e spese nuove nei bilanci 1861-62-63 del Ministero delle Finanze, ed annullamento di crediti, p. 1345.

2300, 11 maggio. L. Maggiori spese e spese nuove sui bilanci 1860-61 delle antiche Provincie e di altre, ed annullamenti di crediti su quelli del 1861, p. 1126.

2301, 11 maggio. L. Collocamento dei fili telegrafici fra Torino, Firenze e Napoli, ed approvazione della relativa spesa, p. 1127.

2302, 11 maggio. L. Spesa straordinaria per riparazioni ai guasti cagionati dalle inondazioni nelle Romagne nell'autunno del 1864, p. 1127-28.

2303, 11 maggio. L. Spese straordinarie per lavori di difesa e navigazione a fiumi, laghi e canali, p. 1128-29.

2304, 17 maggio. L. Spese straordinarie per nuove opere riflettenti il servizio di ponti e strade, p. 1159.

2305, 11 maggio. D. Vendita de'beni demaniali pel valore di lire 147,156. 86, p. 1129.

2306, 18 maggio. L. Spesa per costruzione di navi corazzate e ad elice, p. 1141.
2307, 21 maggio. L. La facoltà di procedere senza formalità d'incanti agli acquisti di cavalli all'estero viene pure estesa a tali acquisti nell'interno del Regno, p. 1142.
2308 e 2309, 25 maggio. L. Approvazione di contratti dell'Amministrazione Demaniale, p. 1147 e 1149.
2310, 25 maggio. L. Vendita della tonnara di Porto Paglia (Cagliari), p. 1150.
2311, 25 maggio. L. Regole per la distribuzione delle acque del Canale Cavour, p. 1150 e 2018.
2312, 25 maggio. L. Quali progetti di contratti debbano comunicarsi al Consiglio di Stato, e quali disposizioni abbiansi a registrare nell'Uffizio di riscontro della Corte de'Conti in Torino, p. 1144.
2313, 18 maggio. D. Iscrizione sul Gran Libro d'una rendita di L. 33.000,000, p. 1141.
2314, 27 aprile. D. Regolamento pel servizio scientifico della R. Marina, p. 1505.
2315, 27 maggio. D. e Relaz. Norme circa la riduzione proporzionale delle sottoscrizioni al prestito autorizzato colla Legge dell'11 maggio 1865, p. 1145-46.
2316, 25 maggio. D. Stabilimento ed amministrazione dell'officina governativa per la fabbricazione di francobolli postali, marche da bollo e d'altre carte-valori, p. 1153.
2317, 1° giugno. L. Viene esteso alle Marche ed all'Umbria, con alcune modificazioni, il Regolamento forestale vigente nella Sardegna, p. 1249-50 e 1272.
2318, 25 maggio. D. Regolamento per eseguire il titolo 2° della Legge d'imposta sui redditi della ricchezza mobile, p. 1089.
2319, 25 maggio. D. Regolamento per l'esecuzione della Legge di unificazione dell'imposta sui fabbricati, p. 1030, 258 e 827.
2320, 25 maggio. D. Regolamento per l'esecuzione dell'art. 4 della Legge sul conguaglio della imposta fondiaria, p. 1043.
2321, 8 giugno. D. Regolamento per l'esecuzione della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale, p. 1441. — V. Suppl. del 1865, N. 2321, Allegato A.
2322, 8 giugno. D. Regolamento per l'esecuzione della Legge sulla sanità pubblica, p. 1441. — V. Suppl. del 1865, N. 2322, Allegato C.
2323, 1 giugno. D. Regolamento per tutto ciò che concerne la esecuzione delle Leggi sul Consiglio di Stato, sulla Corte de'conti, e sui conflitti di giurisdizione, p. 1441. — V. Suppl. del 1865, N. 2323, Allegato D.
2324, 11 maggio. D. Occupazione per uso civile di un Convento a Girgenti, p. 1131.
2325, 11 maggio. D. Regolamento per eseguire la Legge sulla sistemazione delle entrate e delle spese relative ai compensi pei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860, p. 1131 e 861.
2326, 21 maggio. D. Soppressione del Tribunale militare di Brescia, p. 1142.
2327, 25 maggio. D. Ricostituzione presso il Museo Industriale dell'Accademia di Agricoltura di Torino col titolo *Società Reale di Agricoltura, Industria e Commercio*, p. 1143 e 1241.
2328, 1 giugno. D. e Relaz. Soprassoldo, razione di pane ed assegno per spese di bucato e barbiere ai sott'ufficiali, caporali e soldati d'ordinanza presso il Ministero della Guerra ed Uffici dipendenti, p. 157-58.
2329, 1 giugno. D. e Relaz. Il soprassoldo per gli Ufficiali, Sott'ufficiali e soldati distaccati nei villaggi della Sardegna viene esteso ai distaccamenti di truppa mandati nei villaggi d'ogni altra Provincia del Regno, p. 1158 e 2027.
2330, 2 giugno. D. Amnistia ai militari lombardi disertori dall'Esercito piemontese e dai Corpi della Marina dal mese di aprile 1848 a tutto marzo 1849, p. 1160 e 1446.
2331, 7 maggio. D. Concessione delle acque del canale di Sarno (Salerno) per le irrigazioni, p. 1238 e 1415.
2332, 30 aprile. D. Occupazione ad uso militare di un Convento a S. Gimignano, p. 1185.
2333, 30 aprile. D. e Relaz. Regolamento per la contabilità dei depositi di materiali delle stazioni navali all'estero, p. 1230.
2334, 28 maggio. D. Al Comandante in capo del primo Dipartimento marittimo sono conferite le attribuzioni già spettanti all'Ispettore Generale dei bagni penali, p. 1241.
2335, 1 giugno. D. Ai Prefetti vengono attribuite alcune facoltà circa il Personale delle Guardie dei boschi comunali ed altri, p. 1243.

2336, 18 maggio. D. Regolamento per l'esecuzione della Legge sulla pubblica sicurezza, p. 1057. — V. il Suppl. alla Celerif. 1865, N. 2248, allegato B.
2337, 25 giugno. L. e Relaz. Diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, loro durata e modo di esercitarli, p. 1217 e 1463.
2338, 25 giugno. Disposizioni regolamentarie per l'esecuzione della legge sui diritti spettanti agli autori, p. 1229 e 1463.
2339, 11 giugno. D. Si mandano pubblicare in Toscana alcuni articoli del Codice penale, in esecuzione dell'art. 123 della Legge di sicurezza pubblica, p. 1161 e 1329.
2340, 25 maggio. L. Alienazione di terreni proprii dello Stato situati in diversi Comuni della Toscana, p. 1243.
2341, 11 giugno. D. Disposizione provvisoria per l'esercizio delle funzioni del Ministero Pubblico in materia penale presso i Pretori, p. 1246.
2342, 15 giugno. D. e Relaz. Termine utile concesso per la registrazione senza penalità delle scritture e dei contratti verbali di affittamento da presentarsi per l'applicazione dell'imposta fondiaria e di quella sui fabbricati, p. 1256, 1555-56.
2343, 11 maggio. D. Disposizioni relative al Ricovero di mendicità del Borgo S. Donnino, p. 1239.
2344, 6 giugno. D. Sono stabiliti gli assegni da corrispondersi alla Compagnia Guardie del Corpo, p. 1244-45.
2345, 5 giugno. D. Assegni da corrispondersi alle Guardie Reali del Palazzo, p. 1245.
2346, 5 giugno. D. e Relaz. Ordinamento degl'Impiegati civili chiamati al disimpegno di servizi contabili dipendenti dal Ministero della Guerra, p. 1282 e 1481.
2347, 21 maggio. D Norme generali del servizio pei Comandanti del Genio di Dipartimento, p. 1240.
2348, 11 giugno. D. Disposizione eccezionale per formare le liste elettorali amministrative della Città di Firenze e d'altri Comuni circostanti, p. 1247 e 1358.
2349, 25 maggio. D. Fra i vari Ministeri è ripartita la riduzione della spesa complessiva a carico del bilancio passivo per l'anno 1865, p. 1281.
2350, 25 maggio D. sono Delegate ai Prefetti le nomine degli Amministratori e Direttori delle Opere Pie p. 1152 e 1200.
2351, 25 maggio. D. Al Comune di Stradella è conferito il titolo di Città, p. 1152.
2352, 25 maggio D. Definitiva confinazione tra il Comune di Lecce e quello di Novoli, p. 1156.
2353, 1 giugno. D. Occupazione di parte di un Convento in Paceco, p. 1160.
2354, 27 aprile. D. Modificazione al Personale esterno delle ferrovie esercitate dallo Stato, p. 1121.
2355, 22 giugno. D. Pubblicazione in Toscana dell'art. 435 del Codice penale per eseguire l'art. 123 della Legge di Pubblica Sicurezza, p. 1262.
2356, 11 giugno. D. Occupazione per uso civile del Convento di S. Paolino in Firenze, p. 1248.
2357, 11 giugno. D. Occupazione per uso civile del Convento di S. Martino in Firenze, p. 1256.
2358, 25 giugno. D. È approvato e pubblicato il Codice civile, colle disposizioni sul modo d'interpretare ed applicare le Leggi in generale, p. 1269.
2359, 25 giugno. L. Forme a seguirsi nelle espropriazioni per causa di utilità pubblica, p. 1761.
2360, 25 giugno. D. È approvato e pubblicato il Codice per la Marina mercantile, p. 1270.
2361, 25 giugno. D. Eseguimento degli art. 11, 14 e 16 della Legge sul Contenzioso amministrativo, p. 1441. — V. Suppl. del 1865, N. 2361, Allegato E.
2362, 10 luglio. D. Cessa il corso legale delle monete eroso-miste di Piemonte, e di alcune monete toscane, p. 1290. Circolare, p. 1374.
2363, 25 giugno. D. Ordinamento dell'Amministrazione delle Poste, p. 1578.
2364, 25 giugno. D. Approvazione del Codice di Commercio, p. 2105.
2365, 10 luglio. D. Ai Comuni di Casellina, Torri e S. Casciano è applicabile il R. Decreto 11 giugno 1865 relativo al termine stabilito per la formazione delle liste elettorali in diversi Comuni circostanti alla Città di Firenze, p. 1358 e 1247.

2366, 25 giugno. D. Pubblicazione del Codice di Procedura civile, p. 1351.
2367, 8 giugno. D. Occupazione per uso civile di un Convento a Sciacca, p. 1165.
2368, 15 giugno. D. In Napoli è aperto un Istituto Reale per la Marina Mercantile in sostituzione della Scuola pegli Alunni Marinari e della Sezione nautica dell'Istituto tecnico, p. 1162.
2369, 18 giugno. D. Viene ampliata la giurisdizione del Consolato Italiano in Seraievo (Bosnia), p. 1164.
2370, 18 giugno. D. Pubblicazione della Legge 20 novembre 1859, N. 3780, sui conflitti tra le Autorità giudiziarie ed amministrative, in tutte le Provincie in cui non è ancora in vigore, p. 1164.
2371, 15 giugno. D. Decorrenza della retribuzione mensuale alle Casse degl'invalidi della Marina mercantile, p. 1258.
2372, 15 giugno. D. Giunta di vigilanza presso ciascuno degl' Istituti industriali e professionali e Scuole speciali dipendenti dal Ministero di Agricoltura e Commercio, p. 1259.
2373, 18 giugno. D. Istituzione in Teramo d'una Succursale della Banca Nazionale, p. 1262.
2374, 18 giugno. D. Radiazione della corvetta *Caracciolo* dalla classificazione del regio naviglio, p. 1262.
2375, 22 giugno. D. e Istruz. In Firenze è istituita una Commissione per la verifica dei titoli relativi alle interruzioni di servizio sofferte da militari provenienti dagli Eserciti dei Governi provvisori del 1848 e 1849, p. 1263-64.
2376, 29 giugno. D. e Relaz. Aumento al capitale della Banca Nazionale, e disposizioni per l'ordinamento delle sedi della medesima, p. 1165, 1991 e 2044.
2377, 23 aprile. D. Prezzo dei barili per la vendita della polvere da mina e da cannone, p. 1238.
2378, 5 giugno. D. Amministrazione dei circondari idraulici della Val di Chiana, p. 1245.
2379, 15 giugno. L. Spesa straordinaria in acquisto di meccanismi per le manifatture nazionali dei tabacchi, p. 1261.
2380, 23 maggio. D. L'Istituto tecnico di Torino è ordinato ad Istituto industriale e professionale, p. 1241.
2381, 5 giugno. D. È riordinato il Personale addetto al servizio di bonificamento nella Toscana, p. 1287.
2382, 8 giugno. D. Regolamento per la Scuola di clinica ostetrica nella Università di Palermo, p. 1793.
2383, 8 giugno. D. Occupazione per uso scolastico di un Convento ad Agira, p. 1288.
2384, 18 giugno. D. Occupazione per uso scolastico di parte di un Convento in Acireale, p. 1289.
2385, 22 giugno. D. Modificazioni all'ordinamento del Ministero della Marina, p. 1289.
2386, 22 giugno. D. È istituito un Comando locale provvisorio di Marina militare con giurisdizione su tutto il Golfo della Spezia, ed è soppresso quello del Varignano, p. 1266.
2387, 25 giugno. D. Disposizioni regolative delle indennità di trasferta accordate al Personale applicato alla sorveglianza dell'esercizio delle strade ferrate, p. 1271 e 1841.
2388, 29 giugno. D. È soppressa l'Amministrazione del sito di Persano (Salerno), p. 1277.
2389, 2 luglio. D. e Relaz. Comuni dichiarati chiusi per gli effetti della riscossione del dazio consumo, p. 1278.
2390, 5 giugno. D. Si manda pubblicare il Regolamento pel governo dei boschi della Sardegna, modificato nel senso della Legge 1 giugno 1865, per la sua applicazione nelle Marche e nell'Umbria, p. 1230 e 1272.
2391, 28 giugno. D. Regolamento per l'esecuzione della Legge forestale 1° giugno 1865 nelle Marche e nell'Umbria, p. 1272, e 1249-50.
2392, 2 luglio. D. e Relaz. Condono delle ammende o multe incorse da contribuenti dei redditi della ricchezza mobile per le tardive dichiarazioni, p. 1279.
2393-4, 1 luglio. DD. Occupazione ad uso militare di un Convento a Firenze ed a Messina, p. 1277-78.

2395, 2 luglio. D. Revoca del R. Decreto che vietava l'esportazione della calce da costruzione dalle frontiere verso il territorio austriaco, p. 1290.

2396, 15 giugno. L. Variazioni e aggiunte alla Legge 13 luglio 1862 sulla privativa dei sali e tabacchi, p. 1313.

2397, 15 giugno. D. Si manda pubblicare una nuova edizione ufficiale della Legge 13 luglio 1862 sulla privativa dei sali e tabacchi, con le variazioni ed aggiunte sancita da quella del 15 giugno 1865, p. 1316.

2398, 15 giugno. D. Regolamento per l'esecuzione della Legge sulle privative de sali e tabacchi, p. 1537 e 1464.

2399, 15 giugno. D. Iscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico di una rendita a favore della Cassa Ecclesiastica, p. 1523.

2400, 29 giugno. D. e Relaz. Regolamento per le lotterie e le tombole, p. 1353.

2401, 28 giugno. È approvato l'atto 17 giugno 1865 contenente modificazioni alla concessione delle strade ferrate meridionali, p. 1352.

2402, 28 giugno. D. Pianta degl' Insegnanti, Impiegati e Serventi nell' Accademia Scientifico-Letteraria di Milano, p. 1353.

2403, 25 giugno. D. Il Comune di Bagno trasferisce nella terra di S. Piero la sede del suo capo-luogo, p. 1352.

2404, 23 luglio. D. La Direzione Generale del Contenzioso-finanziario è trasferta a Firenze, p. 1359.

2405, 10 luglio. D. La scuola industriale stabilita a Fabriano è riordinata a scuola speciale di meccanica e costruzioni, p. 1410-11.

2406, 20 luglio. D. Aumento al numero dei Membri della Commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia, p. 1412.

2407, 26 luglio. D. Il posto del titolare della Legazione Italiana a Madrid è ristabiliro nella qualità d'Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario, p. 1413.

2408, 16 luglio. D. Aggiunta di una Nota alla tabella n. 1 annessa al Regolamento per l'armamento delle navi dello Stato, p. 1411.

2409, 16 luglio. D. Da chi debbano proporsi i condoni e le riduzioni delle pene pecuniarie in materia d'imposta, p. 1359.

2410, 20 luglio. D. Competenze di bordo da corrispondersi agl'individui del Corpo Reale Equipaggi, p. 1412.

2411, 22 giugno. D. e Relaz. Il Museo stabilito nel Palazzo del Podestà in Firenze è trasformato in Museo Nazionale, e sono date disposizioni per l'ordinamento del medesimo, p. 1349.

2412, 26 luglio. D. Nuovi confini della Città di Firenze e di alcuni Comuni finitimi, p. 1360.

2413, 29 luglio. D. Sono prorogati i termini giuridici indicati negli art. 14 15 e 17 del Regolamento sul Contenzioso amministrativo, p. 1361.

2414, 8 giugno. D. Traslazione di sede e nuova denominazione del Comune di Castania, p. 1410.

2415, 22 giugno. D. Assegnazione temporaria delle rendite dell'Abbadia di Nuova Luce e di Scalis all'Ospedale di Santa Maria in Catania, p. 1442.

2416, 2 luglio. D. È modificato l'art. 29 del capitolato esecutivo della Convenzione per la costruzione ed esercizio del Canale Cavour, p. 1442 e 644-45.

2417, 25 maggio. D. Occupazione ad uso civile di un Convento a Barcellona Pozzo di Gotto, p. 1406.

2418, 10 luglio. D. Riordinamento del Battaglione di Figli di Militari in Racconigi e Maddaloni, e dell'istituto Garibaldi in Palermo, p. 1799.

2419, 16 luglio. D. e Relaz. Regolamento per gli esame di abilitazione degli aspiranti all'ufficio d'Insegnanti nelle classi superiori del Ginnasio, p. 1443.

2420, 16 luglio. D. Ai disertori delle Provincie Modenesi e Parmensi viene estesa l'amnistia concessa a quelli della Lombardia con R. Decreto 1° giugno 1865, p. 1446 e 1160.

2421, 16 luglio. D. Sono estese alle Provincie Siciliane le disposizioni del R. Decreto 6 dicembre 1863 sugli Archivi delle Provincie Napolitane, p. 1446.

2451, 10 luglio. D. Occupazione per uso civile di un Convento in Palermo, p. 1601.
2452, 24 agosto. D. Quadro del Personale contabile e tecnico d'Artiglieria, p. 1603.
2453, 24 agosto. D. Quadro del Personale tecnico del Corpo di Stato Maggiore, p. 1605.
2454, 19 agosto. D. e Relaz. Chiusura del cantiere militare di Livorno è soppressione del Comando Militare marittimo della stessa città, p. 1602.
2455, 26 luglio. D. Unione degli Uffici del Catasto all'Amministrazione delle Tasse e del Demanio, e ordinamento degli Uffici della stessa Amministrazione, p. 1634.
2456, 24 agosto. D. Quadro del Personale contabile del Genio Militare, e dei relativi Assistenti e Scrivani locali, p. 1606.
2457, 9 agosto. D. Occupazione ad uso civile di un Convento a Cesena, p. 1637.
2458, 24 agosto. D. Occupazione ad uso civile di un Convento a Carpi, p. 1608.
2459, 24 agosto. D. Occupazione ad uso civile di un Convento a Pieve di Cento, p. 1637.
2460, 25 agosto. D. Si provvede per lo sgravio o rimborso di quote o parti di quote inesigibili dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, p. 1609 e 2039.
2461, 3 settembre. D. e Relaz. Viene ridotto il prezzo del sale di Salsomaggiore, p. 1612.
2462, 7 settembre. D. Scioglimento della Camera dei Deputati, giorno stabilito per le nuove elezioni generali, e convocazione del Parlamento in Firenze, p. 1613.
2463, 24 agosto. D. Pianta degli Uscieri e dei Commessi presso gli Uffici di Sicurezza Pubblica, p. 1638.
2464, 24 agosto D. e Relaz. Statura degli uomini da assegnarsi all'arma di cavalleria, p. 1638.
2465, 9 aprile. D. Società anonima per la vendita dei beni demaniali; emissione di obbligazioni per gli effetti dell'art. 11 della Convenzione approvata con Legge del 24 novembre 1864, p. 1634.
2466, 1 settembre. L. Concessione a favore della città d'Ancona d'una derivazione di acqua dal fiume Musone, p. 1641.
2467, 1 settembre. D. e Relaz. Funzionario amministrativo chiamato a far parte del Consiglio d'Ammiragliato, p. 1642.
2468-69, 24 agosto. D. Occupazione d'una chiesa a Girgenti e di un Monastero a Reggio (Emilia) per uso militare, p. 1640.
2470, 24 agosto. D. Occupazione ad uso civile d'un Convento a Borgo S. Donnino, p. 1640.
2471, 1 settembre. D. e Relaz. Regolamento pei Consigli Provinciali Scolastici, p. 1665.
2472, 1 settembre. D. Taranto, Cotrone e Otranto sono tolte dal novero delle piazze forti, p. 1786.
2473, 15 agosto. D. Viene soppresso lo stipendio attribuito al posto di Presidente del Consiglio forestale, p. 1889.
2474, 7 settembre. D. Occupazione ad uso militare di un Convento a Reggio d'Emilia, p. 1678.
2475, 7 settembre. D. Quadro del Personale contabile e degli Scrivani locali dei magazzini dell'Amministrazione militare, p. 1678.
2476, 1 settembre. D. Sono soppresse le Divisioni militari di Cremona e Modena, p. 1672.
2477, 7 settembre. D. Personale contabile e Scrivani locali delle Sussistenze militari, p. 1840, 1282 e 1481.
2478, 7 settembre. D. Scelta dei Direttori dei Magazzini dell'Amministrazione militare, p. 1680.
2479, 7 settembre. L. Il Governo è autorizzato a porre a pubblico incanto la concessione della Salina di Volterra, p. 1681.
2480, 7 settembre. D. Nel caso di malattia epidemica o contagiosa è proibito ai Notai di abbandonare la propria residenza, p. 1642 e 1490.
2481, 24 agosto. D. e Relaz. Ordinamento della Scuola normale di Fanteria, p. 1807.
2482, 24 agosto. D. Ordinamento della Scuola normale di Cavalleria, p. 1812-13.
2483, 1 settembre. D. e Relaz. Ordinamento del Personale inferiore pel servizio dei magazzini e laboratori dell'Amministrazione militare, p. 1675.
2484, 7 settembre. D. Quadro del Personale contabile dell'Ufficio del Quartier-Mastro per l'Armata, e degli Scrivani locali, p. 1684.

2485, 1 settembre. D. e Relaz. È ristabilito il testo dell'art. 162 della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale, p. 1672.

2486, 13 agosto. D. Regolamento per le licenze temporarie agl'individui dei Corpi e delle Amministrazioni della Marina Militare, p. 1779.

2487, 24 agosto. D. Personale dei Funzionari per l'Amministrazione della Sicurezza Pubblica, p. 1783-84.

2488-89. 1 settembre. DD. Occupazione per uso civile di Monasteri a Lucca e San Giovanni in Bondeno, p. 1787.

2490, 3 settembre. D. e Relaz. Divieto d'ammettere alla Scuola d'applicazione per gl'Ingegneri coloro che non hanno compiuti gli studi e superati gli esami del corso universitario che apre l'adito alle scuole stesse, p. 1923.

2491, 3 settembre. D. e Relaz. Abilitazione degli studenti del corso di Matematiche pure nelle Università del Regno a cominciare lo studio della Fisica nel primo anno del corso medesimo, pag. 1925.

1492, 3 settembre. D. e Relaz. La Scuola d'applicazione di Milano conferisce agli allievi, che hanno superato gli esami, il diploma d'Ingegnere, d'Ingegnere civie, d'Ingegnere meccanico e di Architetto civile, p. 1926.

2493, 3 settembre. D. Condizioni colle quali i laureati in Medicina e Chirurgia possono conseguire la laurea in Storia Naturale, p. 1928.

2494, 1 settembre. D. e Relaz. Modificazione all'ultimo alinea dell'art. 38 del Regolamento universitario, p. 1921.

2495, 1 settembre. D. e Relaz. Sono chiamate alla sede del Governo in Firenze le tre Sezioni del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione, che attualmente siedono in Napoli, Palermo e Torino, p. 1787.

2496, 18 settembre. D. Iscrizione sul bilancio 1865 di L. 10,605,000 pel pagamento degl'Interessi delle obbligazioni emesse dal Governo a favore della Società per la vendita dei beni demaniali, p. 1850.

2497, 24 agosto. D. A chi possano affidarsi le attribuzioni di cui all'art. 26 del Regolamento sul contenzioso amministrativo nel caso di mancanza del Giudice ivi contemplato, p. 1784.

2498, 1 settembre. D. e Relaz. Regolamento per le scuole mezzane e secondarie, p. 1823-26.

2499, 18 settembre. D. Le Scuole Militari di Fanteria e quelle di Cavalleria sono riunite in un solo Istituto che assume il nome di *Scuola Militare di Fanteria e Cavalleria*, 1815-16 e 1953-54.

2500 a 2503, 18 settembre. DD. Sono variati i collègi elettorali di Rimini, Tricarico, Corleto e Langhirano, p. 1877-78.

2504, 18 settembre. D. e Relaz. Regolamento pel servizio telegrafico tecnico ed amministrativo, p. 1857.

2505, 7 settembre. D. e Relaz. Sono istituiti Commissari Ispettori a disposizione del Ministero dei Lavori Pubblici per l'alta sorveglianza del servizio delle ferrovie concesse all'industria privata, p. 1841.

2506, 1 settembre. D. e Relaz. Riapertura dei seminari, le cui scuole secondarie si trovano chiuse per disposizione del Governo o per fatto degli Ordinari Diocesani, p. 1789.

2507, 18 settembre. L. Spesa per sussidi ad emigrati politici ricoverati nel Regno, p. 1866.

2508, 18 settembre. D. Riparto fra le Provincie del Regno del contingente d'imposta sui redditi della ricchezza mobile per l'anno 1865, p. 1850 e 1907.

2509, 18 settembre. D. e Relaz. Attribuzioni a tutela della Cassa Pia Ecclesiastica nella Toscana deferite all'Economato Generale dei Benefizi vacanti, p. 1851.

2510, 18 settembre. D. Attribuzioni del Ministero di Agricoltura e Commercio e di quello dei Lavori Pubblici a riguardo del bonificamento delle paludi e delle irrigazioni, p. 1853.

2511, 18 settembre. D. Occupazione ad uso militare di un Monastero a Siracusa, p. 1811.

2512, 18 settembre. D. Ordinamento dei Piloti pratici nel porto di Brindisi, p. 1867.

2513, 18 settembre. D. Convenzione tra il Governo e la Società concessionaria della ferrovia Savona-Torino con diramazione da Cairo ad Acqui, p: 1847.
2514, 23 settembre. D. Convenzione internazionale per migliorare la sorte dei feriti in guerra, p. 1819.
2515. 23 settembre. D. Variazioni al Collegio elettorale di Lonato, p. 1877.
2516, 26 settembre. D. Occupazione ad uso militare di un Convento a Siracusa, p. 1928.
2517, 23 settembre. D. Variazioni al collegio elettorale di Verolanuova, p. 1878.
2518, 1 settembre. D. Riduzione della pianta degli Ufficiali ed Impiegati nel Ministero dei Lavori Pubblici, p. 1837.
2519, 18 settembre. D. Al Comune di S. Cataldo è conferito il titolo di Città, p. 1855.
2520, 5 ottobre. D. Min. I Comuni che perdettero l' Ufficio di Conservazione del Catasto sono autorizzati a far estrarre a proprie spese copia autentica delle mappe e catasti riferibili al proprio territorio, p. 1874.
2521, 1 ottobre. D. Divieto d' introdurre stracci provenienti da luoghi infetti dal colera, p. 1855 e 1908.
2522 1 ottobre, D. Indennità al Direttore dell'Officina governativa delle carte-valori in Torino, p. 1856, 1119 e 1153.
2523, 1 ottobre. D. Comune d'Intra dichiarato aperto per la riscossione del dazio-consumo p. 1856.
2524, 1 ottobre. D. Aumento al numero dei posti d'Ingegneri periti, e diminuzione di quello dei Computisti nell' Amministrazione Provinciale delle Tasse e del Demanio, p. 1871.
2525, 8 ottobre. D. e Relaz. Regolamento per la facoltà di Giurisprudenza, p. 1931-32.
2526, 8 ottobre. D. Come debbano farsi le notificazioni negli atti giudiziari all'Amministrazione Centrale della Guerra, p. 1937.
2527, 1 ottobre. D. e Relaz. Regolamento per servizio delle regie navi disarmate, in allestimento e in disponibilità, p. 2049.
2528, 1 ottobre. D. Soppressione del posto di Assistente al Museo archeologico dell' Università di Bologna, ed altri provvedimenti per l' Università stessa, p. 1872.
2529, 1 ottobre. D. Separazione della carica di Presidente della Sezione di Scienze medico-chirurgiche dell'Istituto di studi pratici e di perfezionamento di Firenze da quella di Commissario dell'Arcispedale di Santa Maria Nuova, ed altre disposizioni concernenti l'Istituto medesimo, p. 1872.
2530, 12 ottobre. D. Convenzione per la costruzione ed esercizio della ferrovia Potenza-Contursi-Eboli. p. 1875.
2531 a 2534, 19 ottobre. DD. Variazioni ai Collegi elettorali di Oneglia, Brindisi, Bari, Isernia, Napoli, (2°) Città Sant'Angelo, Teramo, Vasto, Potenza, Nizza, Monferrato, Empoli, Lonato, Firenze (3°), Pistoia Campagna, Rimini, Borghetto, Busto Arsizio, Pavullo, Domodossola, Lari, Pontedera, Montalcino, Atri e Boiano, p. 1879-80-81.
2535, 1 ottobre. D. Dotazione annua alle Deputazioni di Storia patria Modenese, Parmense e delle Romagne, 1873.
2536, 8 ottobre. D. Estremo confine occidentale del Compartimento marittimo di Porto Maurizio, p. 1873.
2537, 8 ottobre. D. Soppressione del posto di legatore da libri presso gli Archivi del Regno, p. 1856.
2538, 19 ottobre. D. Occupazione per utilità pubblica della chiesa del Convento di S. Domenico del Maglio in Firenze, p. 1937.
2539, 14 ottobre. D. Riordinamento dei Collegi militari d'istruzione e di educazione militare, p. 1938-39.
2540, 19 ottobre. D. Volontari del soppresso Personale Contabile del Genio Militare concorrenti al posto di Aiutante Contabile, p. 1938.
2541, 8 ottobre. D. Convenzione per la quale il Banco di Napoli, il Monte de' Paschi di Siena e la Cassa centrale di risparmio in Milano assumono l'esercizio del credito fondiario nelle Provincie continentali del Regno, p. 1957 e 1966.

2542, 19 ottobre. D. e Relaz. Nomina di una Commissione permanente per la revisione dei valori ufficiali delle merci per le dogane, e per introdurvi le occorrenti annuali variazioni, p. 1987.
2543, 19 ottobre. D. Traslazione della Ricevitoria provinciale da Noto a Siracusa, p. 1931.
2544-45, 19 ottobre. D. Variazioni ad alcuni collegi elettorali, p. 1877-78-79.
2546, 19 ottobre. D. Comuni compresi nelle Provincie di Catania, Messina e Palermo, nei quali non trovasi un numero di elettori bastevole a formare l'Ufficio Elettorale di presidenza secondo il prescritto della Legge 17 dicembre 1860, N. 4513, p. 1876.
2547-48-49-50-51, 19 agosto. Variazioni ad alcuni Collegi elettorali, p. 1879-80.
2552 al 2558, 1 e 8 ottobre. D. Variazioni ad alcuni Collegi elettorali, p. 1878-79.
2559 al 2573, 19 ottobre. D. Variazioni ad alcuni collegi elettorali, p. 1880-81.
2574, 1 ottobre. D. Limite delle somme per cui si possono rilasciare e pagare vaglia postali ordinari e telegrafici, p. 1929.
2575, 8 ottobre. D. Aumento al numero dei componenti il Consiglio degl'Istituti e Scuole industriali e professionali, p. 1930.
2576, 10 agosto. D. Occupazione ad uso militare di un Monastero in Firenze, p. 1921.
2577, 1 ottobre. D. Ordinamento delle Scuole tecniche e nautiche di Genova, p. 1956.
2578, 19 ottobre. D. Indennità da concedersi ai Professori e Dottori che sono dal Ministero di Pubblica Istruzione incaricati di qualche missione fuori della loro residenza, p. 1942.
2579, 19 ottobre. D. Facoltà nella quale può essere scelto il Direttore degli Studi nella Scuola Normale di Pisa, p. 1989.
2580, 19 ottobre. D. Sono accresciuti gli assegni fatti ai varii Ministeri pel trasporto della capitale a Firenze, p. 2014.
2581, 8 ottobre. D. Traslazione a Siracusa del R. Liceo già istituito in Noto, p. 1930.
2582, 19 ottobre. D. Istituzione di una Borsa di Commercio in Catania, p. 1968.
2583, 23 ottobre. D. È dichiarata onoraria la carica di Direttore e Presidente della Sezione di scienze fisiche e naturali nell'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze, ed è stabilito per detta Sezione un Sotto-Direttore collo stipendio di L. 2000, p. 1900.
2584, 23 ottobre. D. e Relaz. Regolamento per la facoltà medico-chirurgica nelle Università del Regno, p. 1972.
2585, 23 ottobre. D. e Relaz. Fusione della Banca Nazionale e della Banca Nazionale Toscana, e Statuto della nuova Banca d'Italia, p. 1991.
2586, 23 ottobre. D. Convenzione per la quale la Banca Nazionale assume il servizio di Tesoreria in tutto il Regno, p. 2009-10.
2587, 19 ottobre. D. Deposito degli spartiti d'opere teatrali nel Conservatorio musicale di Napoli o nella Biblioteca di Brera in Milano per l'effetto di cui nell'art. 40 della Legge sui diritti degli autori delle opere d'ingegno, p. 1989.
2388, 31 ottobre. D. Sono prorogati i termini stabiliti dalla Legge sui diritti degli autori per fare la dichiarazione prescritta dall'art. 40, p. 2103.
2589, 31 ottobre. D. Piante numeriche degl'Impiegati e serventi nelle Segreterie delle Università di Palermo, Catania e Messina, p. 2115.
2590, 31 ottobre. D. Nuova succursale della Banca Nazionale in Novara, p. 2017.
2591, 30 ottobre. D. Uffizi Postali autorizzati ad assicurare e spedirsi lettere con dichiarazioni di valori sino a L. 3000, p. 2017.
2592, 31 ottobre. D. e Relaz. Passaggio alla seconda categoria dei novemila uomini della classe 1844 muniti di congedo illimitato per esuberanza di contingente, p. 2116.
2593, 18 dicembre. D. Ordinamento dell'Amministrazione delle Poste, p. 225 - 1866.
2594, 25 ottobre. D. Specchio del Personale permanente della Scuola di Cavalleria, p. 129. — 1866.
2595, 15 novembre. D. Alle vedove ed orfani dei militari sono estese alcune regole sancite dal R. Decreto 28 agosto 1864 sulle pensioni degl'Impiegati civili, p. 2120.

2596, 15 novembre. D. È abrogato il R. Decreto dell'11 agosto 1851, relativo alle incette di nitri, p. 2110.
2597, 8 novembre. D. Nomina di una Commissione con incarichi relativi alla distribuzione delle acque del Canale Cavour, p. 2018.
2598, 26 novembre. D. Approvazione del Codice di procedura penale, p. 2105.
2599, 26 novembre. D. Sostituzione di alcuni articoli del Codice penale 20 novembre 1859, p. 2106.
2600, 30 novembre. D. Disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice di procedura civile, p. 2121.
2601, 8 novembre. D. È prorogata di tre giorni la convocazione del Parlamento, p. 2012.
2602, 15 novembre. D. Ordinamento dello stato civile in tutto il Regno, p. 2083.
2603, 8 novembre. D. Sono prorogati i termini delle diverse operazioni concernenti l'imposta fondiaria, quella sui fabbricati e quella sulla ricchezza mobile, p. 2012-13-14.
2604, 15 novembre. L. È autorizzata la promulgazione in tutto il Regno della Legge Consolare 15 agosto 1858, p. 2015.
2605, 23 ottobre. D. e Relaz. Aumento al numero dei Direttori degli Ospedali marittimi, p. 2214.
2606, 30 novembre. D. e Relaz. Disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile, p. 2127 e Celerif. 1866, p. 257.
2607, 30 novembre. D. Disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice di procedura penale, e tabella di rapporto degli articoli del Codice penale ivi citati con quelli del Codice penale Toscano, e di altre Leggi della Toscana, p. 2136 e Celerif. 1866, p. 125.
2608, 21 novembre. D. e Relaz. Ordinamento del Personale delle Amministrazioni del Debito Pubblico e della Cassa dei Depositi e Prestiti, p. 75 e 100 — 1866.
2609-10, 6 dicembre. DD. Convocazione di ventisei collegi elettorali. — *Sunto*.
2611, 6 dicembre, D. e Relaz. Correzione all'art. 135 del Codice di procedura civile, p. 2138.
2612, 6 dicembre. D. e Relaz. Norme per lo scambio delle patenti di capitano e padrone, e pel pareggiamento dei gradi nella Marina mercantile con quelli stabiliti dal nuovo Codice per la Marina, p. 14. — 1866.
2613, 15 novembre. D. e Relaz. Soppressione dei Comandi e degli Stati Maggiori delle Legioni 2ª e 13ª del Corpo dei RR. Carabinieri, e del Comando della Divisione dell'Arma stessa a Modena, p. 324. — 1866.
2614, 1 ottobre. D. Quadro organico dei Commissari governativi presso le Società commerciali, industriali e finanziarie, p. 2113.
2615, 1 ottobre. D. e Relaz. Stabilimenti di beneficenza della città di Modena che cessano di essere alla immediata dipendenza del Governo, e di essere dal medesimo sovvenuti, p. 97. — 1866.
2616, 8 novembre. D. Occupazione per uso civile di parte del Convento di S. Niccolò Tolentino, p. 2118.
2617, 21 novembre. D. Gli affari concernenti la Banca Nazionale e le Zecche sono attribuiti alla competenza del Ministero delle Finanze, p. 2121.
2618, 15 novembre. D. Occupazione per uso civile del Convento di S. Francesco al Prato in Pistoia, p. 2119.
2619, 8 novembre. D. Proroga del termine di cui all'art. 4 della Legge per l'abolizione degli usi e diritti di ademprivio e di cussorgia nella Sardegna, p. 2119.
2620, 26 novembre. D. Occupazione per uso militare di un Monastero a Siracusa, p. 77. — 1866.
2621, 21 novembre. D. Destinazione dei Tesorieri e dei Ricevitori generali e circondariali in seguito alla soppressione delle Tesorerie, p. 1. — 1866.
2622, 21 novembre. D. Cessa la carica d'Ispettore degli Asili infantili di Palermo, p. 2. — 1866.
2623, 26 novembre. D. Allibramento nel bilancio del Ministero delle Finanze di spese per garanzia d'interessi di società private esercenti ferrovie, p. 4. — 1866.

2624, 13 ottobre. D. Ruolo del Personale del Genio Civile e relativa spesa, p. 379. — 1866.

2625, 8 novembre. D. Modificazioni ed aggiunte al Regolamento per la contabilità del materiale della Marina, il quale è reso definitivo, p. 65. — 1866.

2626, 6 dicembre. L. Ordinamento giudiziario del Regno. p. 353, 377 e 481. — 1866.

2627, 6 dicembre. D. Regolamento pel gratuito patrocinio dei poveri, p. 78 e 481. — 1866.

2628, 6 dicembre. D. Disposizioni transitorie per l'attuazione nella Toscana delle Leggi sull'ordinamento giudiziario e sugli stipendi della Magistratura, p. 262 e 1223. — 1866.

2629, 10 dicembre. D. Articoli aggiunti al Regolamento 30 ottobre 1862 sulla polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie concesse alla industria privata, p. 83 e 84. — 1866.

2630, 26 novembre. D. Pianta del Personale del Ministero di Grazia e Giustizia, p. 327. — 1866.

2631, 15 novembre. D. Occupazione per uso civile di un Convento a Trapani, p. 225. — 1866.

2632, 26 novembre. D. È soppressa la Società Economica della Provincia di Abruzzo Citeriore, p. 289. — 1866.

2633, 17 novembre. D. e Relaz. Strade dichiarate nazionali a senso della Legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, art. 9, 10, 11 e 12, p. 69, 72 e 476. — 1866.

2634-35, 10 dicembre. DD. Sono convocati ventotto collegi elettorali. — *Sunto.*

2636, 14 dicembre. D. Numero dei Funzionari che dovranno essere addetti alle Corti, ai Tribunali, agli Uffizi del Pubblico Ministero ed alle Preture, p. 329, 330. — 1866.

2637, 14 dicembre. D. Numero, sedi e circoscrizioni territoriali dei Circoli per le Corti di assise e le Preture, p. 336-37.

2638-39, 26 novembre. D. Soppressione del Comune di Folzano che resta unito a quello di Nazzaro-Mella. — Ampliazione del Comune di Chiaravalle, p. 277-78. — 1866.

2640, 10 dicembre. D. Disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice di Commercio, p. 103. — 1866.

2641, 14 dicembre. D. Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario, p. 481 e 353. — 1866.

2642, 6 dicembre. D. Regolamento per l'esecuzione della Convenzione relativa al passaggio del servizio delle Tesorerie alla Banca Nazionale, p. 289. — 1866.

2643, 17 dicembre. D. Sono convocati sette collegi elettorali. *Sunto.*

2644, 6 dicembre. D. e Relaz. Istituzione di un Casellario giudiciale per l'accertamento degli antecedenti penali degli imputati e della loro recidiva, p. 263. — Circolari, pag. 272, 276 e 917. — 1866.

2645, 17 dicembre. D. Rettificazione all'art. 6, lettera *f* della Legge 14 maggio 1865 sul riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate, p. 161. — 1866.

2646, 17 dicembre. D. Convenzione per lo stabilimento ed esercizio d'una ferrovia a locomotiva sulla strada nazionale da Susa alla frontiera francese, p. 345-46. — 1866.

2647, 21 dicembre. D. Riserva circa l'esecuzione di R. Decreti relativi al passaggio delle Tesorerie alla Banca Nazionale, p. 301. — 1866.

2648-49-50, 29 novembre. D. Il Comune di Stra è unito al Comune di Vercelli. — Ingrandimento del Comune di Valduggia. — Il Comune di Piscinola è aggregato alla Città di Napoli, p. 278. — 1866.

2650, 29 novembre. D. Soppressione del Comune di Piscinola, e sua aggregazione alla città di Napoli. — *Sunto.*

2651, 26 novembre. D. La Direzione Compartimentale delle Poste in Ancona è soppressa, p. 102 — 1866.

2652, 21 novembre. D. Regolamento pel Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, p. 129. — 1866.

2653, 29 novembre. D. Occupazione per uso civile del Convento di S. Pietro in Cento, p. 102. — 1866.
2654, 21 novembre. D. Circoscrizione dei Circondari marittimi di Siracusa e Terranova, p. 144. — 1866.
2655, 6 dicembre. D. Istituzione d'una Succursale della Banca Nazionale a Cosenza, Girgenti e Salerno, p. 102. — 1866.
2656, 6 dicembre. D. Ordinamento del servizio di pilotaggio nello stretto di Messina, p. 298. — 1866.
2657, 10 dicembre. D. e Relaz. Modo di conteggiare la razione legna pel Corpo Fanteria Real Marina, p. 105. — 1866.
2658, 10 dicembre. D. e Relaz. Regolamento per la corrispondenza telegrafica nell'interno del Regno, p. 145 e 41. — 1866.
2659, 14 dicembre. D. Somma stabilita per la liberazione degli iscritti nella leva del 1845, p. 107. — 1866.
2660, 31 ottobre. D. Sono ridotte le malleverie a carico dei Ricevitori della Cassa Ecclesiastica, p. 332. — 1866.
2661, 19 dicembre. D. Sono create tre nuove Sezioni elettorali del collegio di Salò. — *Sunto.*
2662, 17 dicembre. D. Soppressione dell'Ufficio dello Stato civile per la Toscana, p. 88. — 1866.
2663, 25 dicembre. L. Esercizio provvisorio del bilancio durante il primo bimestre 1866, p. 380. — 1866.
2664, 17 dicembre. D. Soppressione di posti presso la Direzione delle tasse e del Demanio in Firenze pel servizio delle fabbriche civili, p. 87. — 1866.
2665, 21 novembre. D. e Relaz. Nuove attribuzioni affidate all'Ufficio di riscontro della Corte de'Conti presso la Direzione generale del Debito Pubblico, p. 100 e 75. — 1866.
2666, 14 dicembre. D. Disposizioni pel matrimonio dei militari o di coloro che sono assimilati ai militari, p. 20. — 1866.
2667, 17 dicembre. D. Cessa l'obbligo imposto al direttario dall'art. 14 della Legge 13 luglio 1857 sull'affrancamento delle enfiteusi perpetue, p. 88. — 1866.
2668, 19 dicembre. D. Il Comune di Orti è aggregato a Reggio, p. 280. — 1866.
2669-70, 19 dicembre. D. Il Comune di Ripaberarda è aggregato a quello di Castignano. — Il Comune di Montalto Tarugo è aggregato a quello di Fossombrone, p. 278. — 1866.
2571, 23 dicembre. D. Regolamento per eseguire la trascrizione degli atti relativi alle navi, p. 91. — 1866.
2672, 23 dicembre. D. Regolamento pei mediatori pubblici e pei sensali di commercio, p. 35. — 1866.
2673, 17 dicembre. D. Soppressione delle Sezioni temporanee delle cessate Tesorerie generali di Napoli e Palermo, p. 89. — 1866.
2674, 14 dicembre. D. Riduzione del Personale nel Ministero di Agricoltura e Commercio, p. 87. — 1866.
2675-76, 10 dicembre. D. I Comuni di Bagnara, Montorso, Pastene, Perillo e S. Marco a Monti sono aggregati a quello di S. Angelo a Cupolo. — I Comuni di Monteacuto, Montecalvo, Quintodecimo e S. Maria del Tronto sono aggregati a quello di Acquasanta, p. 78-79. — 1866.
2677-78, 10 dicembre. D. Parte del Comune d'Imola è aggregato al Comune di Mordano. Alcune borgate sono staccate dal Comune di Bagnone ed unite a quello di Filattiera, p. 279. — 1866.
2679-80, 10 dicembre. D. Alcune frazioni cessano di appartenere al Comune di Malalbergo e fanno parte del Comune di S. Pietro in Casale. — Due frazioni del Piano di Sorrento formano un distinto Comune sotto il nome di S. Agnello, p. 279. — 1866.
2681, 10 dicembre. D. È costituito il Comune di Ragusa inferiore, p. 279. — 1866.
2682, 19 dicembre. D. Il Capo-luogo del Comune di Roccadebaldi è trasferito a Crava, p. 279. — 1866.

2683, 17 dicembre. D. La frazione Boschi (Novellara) fa parte del Comune di Cadelbosco di sopra, p. 279. — 1866.
2684, 17 dicembre. D. Il Comune di Musiano è aggregato a quello di Pianoro, p. 280. — 1866.
2685, 17 dicembre. D. La borgata di S. Benedetto del Querceto passa sotto la dipendenza dal Comune di Roiano, p. 280. — 1866.
2686, 17 dicembre, D. Le borgate di Cavolo e Corneto passano sotto la dipendenza del Comune di Carpineti, p. 280. — 1866.
2687, 21 dicembre. D. e Relaz. Scioglimento dei Consigli delle Contribuzioni in Napoli ed in Palermo, p. 89. — 1866.
2688, 10 dicembre. D. Annullamento del R. Viglietto che fissa la quantità di munizioni da guerra da distribuirsi annualmente ai Corpi di regia truppa, p. 18. — 1866.
2689, 21 novembre. D. Regolamento pel Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione, p. 2. — 1866.
2690, 9 dicembre. — D. Condizioni per l'invio a Parigi d'un giovane chirurgo napolitano a perfezionarsi nella sua professione, p. 17. — 1866.
2691, 10 dicembre. D. Cauzione a prestarsi dai Cassieri degli Uffizi Postali di Torino e di Alessandria, p. 19. — 1866.
2692, 17 dicembre. D. e Relaz. Sono condonate le pene pecuniarie incorse per contravvenzioni alla Legge sul bollo 21 aprile 1862, relative ai libri e registri di commercio, p. 21. — 1866.
2693, 26 novembre. D. e Relaz. Regolamento per gli operai ed avventizi dei regii stabilimenti marittimi, p. 5. — 1866.
2694, 21 dicembre. D. Ordinamento uniforme in tutte le Provincie del servizio di spedizione e di vendita dei generi di privativa, p. 30 e 538. — 1866.
2695, 22 dicembre. D. Indennità a corrispondersi ai magazzinieri pel servizio di facchinaggio, pesatura e distribuzione dei generi di privativa, e per le spese di ufficio, p. 30. — 1866.
2696, 23 dicembre. D. e Relaz. I R. Carabinieri della leva 1845 possono contrarre la ferma d'anni otto d'ordinanza, p. 31. — 1866.
2697, 17 dicembre. D. Occupazione di un Convento a Trapani per uso dell'istruzione primaria, p. 23. — 1866.
2698, 17 dicembre. D. Impiegati e serventi nella R. Pinacoteca di Torino, p. 23. — 1866.
2699, 23 dicembre. D. Numero de'Notai assegnati ai nuovi Distretti di registro di Pinerolo, Perosa e Fenestrelle, p. 32. — 1866.
2700, 23 dicembre. D. Tariffa giudiziaria in materia civile, p. 577 e 641. — 1866.
2701, 23 dicembre. D. Tariffa giudiziaria in materia penale, p. 641 e 666. — 1866.
2702, 23 dicembre. D. Somme da aggiungersi o da togliersi al bilancio passivo del Ministero delle Finanze pel 1866 in causa del sospeso passaggio alla Banca Nazionale dei servizi di tesoreria, p. 346. — 1866.
2703, 28 dicembre. D. Variazione al collegio elettorale di Torricella Peligna, p. 280. — 1866.
2704-5, 6 dicembre. D. Soppressione delle Segreterie del Consiglio Forestale e del Consiglio di bonificazione ed irrigazione presso il Ministero di Agricoltura e Commercio, p. 16 e 17. — 1866.
2706, 30 dicembre. D. Quando abbia effetto il R. Decreto, col quale venne approvato il ruolo del Personale delle Direzioni del Debito Pubblico, p. 43. — 1866.
2707, 24 dicembre. D. e Relaz. Uniformità delle tasse telegrafiche terminali per gli Uffici Italiani, p. 42 e 145. — 1866.
2708, 23 dicembre. D. Occupazione per uso scolastico di un Monastero a Trapani, p. 113. — 1866.
2709, 23 dicembre. D. L'Istituto di agraria e veterinaria di Pisa rientra nella dipendenza del Ministero della Pubblica Istruzione, p. 94. — 1866.
2710, 30 dicembre. D. L'indennità annua per le Scuole reggimentali è abolita, p. 94 e 537. — 1866.
2711, 23 dicembre. D. Istituzione dell'Economato Generale dei benefizi vacanti per la

Sicilia, ed amministrazione di parecchi cespiti già affidata alla soppressa Direzione Generale dei rami e diritti diversi, p. 37 e 245. — 1866.

2712, 23 dicembre. D. Surrogazione all'art. 809 del nuovo Codice di commercio, p. 38. — 1866.

2713, 10 dicembre. D. Nuova denominazione del Comune di Roccavalleoscura, p. 19. — 1866.

2714, 17 dicembre. D. Dosso Baroardo, Ossalengo e Marzalengo formano il Comune di Tredossi, p. 24. — 1866.

2715, 17 dicembre. D. e Relaz. Modificazioni al Regolamento di disciplina militare per ciò che riguarda la punizione dei sotto-ufficiali, p. 24. — 1866.

2716, 23 dicembre. D. Regolamento per la polizia dei lavori nelle miniere, cave, torbiere ed officine metallurgiche, p. 39. — 1866.

2717, 30 dicembre. D. Comuni che costituiscono una Sezione elettorale del Comune di Soresina, p. 4. — 1866.

2718, 30 dicembre. D. Convocazione di dodici collegi elettorali. — *Sunto.*

2719, 14 dicembre. D. Cessa la giurisdizione del Tribunale militare della Divisione di Alessandria, p. 21. — 1866.

2720, 30 dicembre. D. Correzione di un errore incorso nell'art. 676 del R. Decreto N. 2599, contenente la sostituzione di alcuni articoli del Codice penale, p. 43. — 1866.

2721, 30 dicembre. D. Disposizioni per applicare le pene stabilite dall'art. 404 del Codice civile, p. 44. — 1866.

2722, 23 dicembre. D. Nuove Succursali della Banca Nazionale a Trapani ed Avellino, p. 41. — 1866.

2723, 23 dicembre. D. Nomina d'una Commissione Reale coll'incarico di promuovere e regolare l'invio all'Esposizione di Parigi (1867) dei prodotti industriali ed agrari, e delle opere d'arti nazionali, p. 110. — 1866.

2724, 30 dicembre. D. Personale addetto al Tribunale supremo di Guerra, ai Tribunali Militari ed al Pubblico Ministero presso i medesimi; stipendi assegnati; indennità di Cancelleria, p. 348. — 1866.

2725, 30 dicembre. D. Cessa la Giurisdizione dei Tribunali Militari di Perugia e Salerno, p. 45. — 1866.

2726, 30 dicembre. D. Riparto del contingente di prima categoria per la leva della classe 1845, p. 385-86. — 1866.

2727, 30 dicembre. D. Discipline riguardanti le Società anonime od in accomandita sottoposte al Codice di commercio, e soggette all'autorizzazione e vigilanza governativa, p. 113 e 122. — 1866.

2728, 30 dicembre. D. Riparto fra i Prefetti della indennità di rappresentanza, p. 95. — 1866.

2729, 30 dicembre. D. Sostituzione di due articoli al Regolamento sulla sanità pubblica, p. 95. 1866.

2730, 31 dicembre. D. Convenzione fra l'Italia e la Svizzera pel cambio di vaglia postali, p. 152. — 1866.

2731, 30 dicembre. D. Il Comune di Burago è aggregato a quello di Muscolino, p. 280. — 1866.

2732, 30 dicembre. D. Il Comune di Porta Ombriano è aggregato a quello di Ombriano, p. 280. — 1866.

2733, 30 dicembre. D. I Comuni di Colzano e Veduggio sono aggregati col nome di *Veduggio con Colzano*, p. 280. — 1866.

2734, 30 dicembre. D. Ardole S. Marino e Cà de'Quinzani sono aggregati al Comune di Godesco, p. 280. — 1866.

2735, 30 dicembre. D. I Comuni di Borgone e Prequartera sono riuniti col nome di *Ceppo Morelli*, p. 281. — 1866.

2376, 30 dicembre. D. Magna e Cisore fanno parte del territorio di Domodossola, p. 281. — 1866.

2737, 30 dicembre. D. Cadellacqua, Cazzimani e Guazzina formano un solo Comune col nome di *Cazzimani*, p. 281. — 1866.

2738, 30 dicembre. D. Il Comune di Mulargia fa parte di quello di Bordigali, p. 281. — 1866.

2739, 30 dicembre. D. Pagnarolo e Pieve Delmona formano un sol Comune, p. 281. — 1866.

2740, 30 dicembre. D. Il Cascinale di Vorpara è staccato dal Comune di Bastida Pancarana ed aggregato a quello di Somma, p. 281. — 1866.

2741, 30 dicembre. D. I Cascinali di Ruggieri e Cascina Bianca passano sotto la dipendenza del Comune di Ceresole, p. 281. — 1866.

2742, 30 dicembre. D. Gli ex-feudi Botti e Mangalaviti fanno parte del Comune di Alcara, p. 281. — 1866.

2743, 30 dicembre. D. Il podere Nunzio Bicchieri fa parte del territorio di Messina, p. 282. — 1866.

2744, 23 dicembre. D. Nuove attribuzioni affidate all'Ufficio distrettuale delle Miniere nella Sicilia, e disposizioni riguardo al Corpo Reale ed agli Uffici delle Miniere, p. 111. — 1866.

2745, 30 dicembre. D. e Relaz. Nuovo sistema per somministrare i viveri ai caporali e soldati in tempo di pace, p. 350. — 1866.

2746, 30 dicembre. D. Iscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico d'una rendita consolidata a favore della Cassa Ecclesiastica, p. 255. — 1866.

2747, 23 dicembre. D. Regolamento per l'esecuzione del R. Decreto N. 3711 portante istituzione del R. Economato Generale dei benefizi vacanti nella Sicilia, p. 245 e 37. — 1866.

2748, 30 dicembre. D. Personale addetto al governo, all'amministrazione, al culto ed all'insegnamento nella R. Militare Accademia. p. 256. — 1866.

2749, 23 dicembre. D. Stabilimento di linee ed Uffizi telegrafici fra le città più importanti, p. 41 e 145. — 1866.

2750, 10 dicembre. D. Variazioni all'ordinamento e nel personale delle Dogane, p. 85. — 1866.

2751, 14 dicembre. D. In Napoli sono soppressi i posti d'Impiegati alla Sezione Archivi ed alla Delegazione Leve, dipendenti dal Ministero della Guerra, p. 106. — 1866.

2752, 30 dicembre. D: Personale pel governo, amministrazione, istruzione religiosa, culto ed insegnamento nella Scuola militare di Fanteria e Cavalleria, p. 328, — 1866.

2753, 30 dicembre. D. Stipendio e vantaggi assegnati al personale addetto ai Collegi militari, p. 160. — 1866.

2753 *bis*, 30 dicembre. D. Ufficiali subalterni istruttori addetti in qualità di comandati alle Scuole normali di Fanteria e Cavalleria, p. 160. — 1866.

2753 *ter*, 23 dicembre. D. Convenzione telegrafica internazionale fra l'Italia ed i principali Governi d'Europa, p. 302. — 1866.

2753 *quater*, 23 dicembre. D. Approvazione del Regolamento per l'amministrazione dell'officina governativa delle carte-valori, p. 347. — 1866.

2753 *quinquies*, 23 dicembre. D. Occupazione ad uso militare di un Monastero a Guastalla, p. 255. — 1866.

INDICE CRONOLOGICO

DELLE MATERIE

CONTENUTE NEL VOLUME DELL'ANNO 1866

1865

27 gennaio. Circolare (N. 220) del Ministero di Finanze. Versamenti operati dai debitori dello Stato direttamente nelle Tesorerie, p. 751.

30 gennaio. Circolare del Ministero di Finanze. Disposizioni di massima per l'attuazione del R. Decreto 19 maggio 1864, N. 1783, sulla conversione delle decime ecclesiastiche in Sicilia, p. 751-52.

31 gennaio. Istruzioni por l'Ufficio di stralcio della soppressa Direzione Generale dei Rami e Diritti diversi, p. 843.

7 febbraio. Convenzione postale colla Repubblica di S. Marino, p. 1699.

9 febbraio. Circolare del Ministero di Finanze. Tassazione dei fabbricati demaniali; art. 10 della Legge di conguaglio dell'imposta fondiaria, p. 845.

14 febbraio. Circolare (N. 223) del Ministero di Finanze. Rendiconto annuale sull'andamento dei servizi demaniali, p. 846 e 942.

Circolare (N. 223) del Ministero di Finanze. Esattezza necessaria nei lavori di contabilità demaniale, p. 849.

18 febbraio. Circolare del Ministero di Finanze. Contabilità mensile dei proventi demaniali; versamenti degli Esattori fiscali, p. 850.

23 febbraio. Circolare del Ministero di Finanze. Formazione annuale dei ruoli delle somme devolute all'Erario per diserzione, suicidio o condanna di assoldati nell'Esercito e surrogati ordinari, p. 851.

Circolare (N. 225) del Ministero di Finanze. Imposta sui beni censiti od esenti, e su quelli censibili e non censiti nella Sicilia, p. 852.

25 febbraio. Circolare (N. 242-4) del Ministero di Finanze. Soluzione di dubbi sulla riscossione dei diritti di verificazione dei pesi e misure, p. 852.

(N. 226) del Ministero di Finanze. Diritto di lire 1 27 ai Conservatori delle Ipoteche nelle Provincie Napolitane e Sicule per la redazione delle note nelle iscrizioni e rinnovazioni d'ufficio, p. 853.

1 marzo. Circolare (N. 227) del Ministero di Finanze. Apertura degli esami di concorso per posti retribuiti nell'Amministrazione Demaniale, p. 854.

13 marzo. Circolare (N. 228-6) del Ministero di Finanze. Dilucidazione della Circolare 10 febbraio 1865 intorno alla sottoscrizione delle obbliganze per parte degli Agenti Demaniali, p. 855.

14 marzo. Circolare del Ministero di Finanze. Spese pei benefici di regio patronato devoluti al Demanio ed in sequestro, p. 856.

Circolare (N. 389) del Ministero di Finanze. Esazione dei diritti penali di Segreteria nelle Provincie Lombarde per versarli nelle Casse dei Ricevitori del Registro, p. 855 e 939.

15 marzo. Circolare (N. 229-7) del Ministero di Finanze. Tassazione degl'immobili demaniali destinati ad un pubblico servizio gratuito, p. 921.

17 marzo. Circolare (N. 230-8) del Ministero di Finanze. Multa del 6 per 100 da aggiungersi alle quote d'imposta fondiaria non anticipate, p. 922.

21 marzo. Circolare (N. 60) del Ministero di Marina. Permessi per la temporanea erezione sul lido del mare di capannelle e baracche balnearie, p. 1821-22.

28 marzo. Circolare (N. 232-9) del Ministero di Finanze. Imposte sugli immobili censiti già esenti dalla tassa fondiaria, p. 922 e 938.

10 aprile. Circolare del Ministero di Finanze. Invio degli stati riepilogativi delle spese di giustizia e di riscossione pagate dai Contabili Demaniali nelle Provincie Meridionali e Toscane, p. 922.

14 aprile. Circolare (N. 334) del Ministero di Finanze. Provvedimenti relativi alle Società industriali, commerciali e finanziarie; invio del Regolamento 12 febbraio 1865 e di prospetti statistici, p. 923 e 738-39.

15 aprile. Circolare del Ministero di Finanze. Inchiostro rosso da usarsi nel bollo delle carte da giuoco destinate all'estero, p. 923.

29 aprile. Circolare del Ministero di Finanze Norme per la contabilità dei prodotti delle cappellanie e dei benefici ecclesiastici in Sicilia, p. 924.

8 maggio, Circolare del Ministero di Finanze. Esatto adempimento degli art. 243 e 247 del Regolamento sulla contabilità generale, p. 925.
13 maggio. Circolare (N. 203-49) del Ministero di Finanze. Compilazione dei ruoli dei contribuenti all'imposta sulla ricchezza mobile, p. 925.
17 maggio. Convenzione telegrafica internazionale fra l'Italia e le principali Potenze di Europa, p. 302.
5 luglio. Convenzione telegrafica fra l'Italia e la Svizzera, p. 1610.
10 luglio. Circolare del Ministero di Agricoltura e Commercio. Statistica delle acque potabili, ed aggiunta di nozioni intorno ai bagni pubblici, p. 48.
14 luglio. Circolare (N. 21) del Ministero di Finanze. Pratiche a seguirsi nelle domande d'Impiegati per traslocazione, p. 50 e 63.
22 luglio. Circolare del Ministero di Finanze. Revoca della Circolare 28 marzo 1865 che sospendeva l'acquisto di rendite sul Gran Libro per conto di Corpi morali, p. 51.
1 agosto. Circolare (N. 22) del Ministero di Finanze. Autorizzazione dei versamenti attinenti alle entrate eventuali del Tesoro, p. 51.
2 agosto. Circolare (N. 22) del Ministero di Finanze. Come debba avvenire il soddisfacimento da parte degli Impiegati colpiti da pene pecuniarie di quelle somme per le quali non fosse il caso di ritenzione sullo stipendio; e procedimento da seguirsi per attenuare o rivocare le punizioni inflitte, p. 540.
24 agosto. Circolare (N. 171) del Ministero della Istruzione Pubblica. Discipline che regolano il prestito di libri e codici nelle Biblioteche pubbliche, p. 51.
25 agosto. (2454) D. Proroga dei termini conceduti col Decreto N. 2342 per la condonazione di penalità incorse per infrazione alle Leggi di registro e bollo, p. 884.
(2446) D. Proroga del termine per la presentazione dei reclami relativi agli errori materiali occorsi sui ruoli della tassa sulla ricchezza mobile, p. 885.
26 agosto. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Benefizi ecclesiastici; concessione dei Decreti di regio placito od *Exequatur*, p. 52.
1 settembre. D. Occupazione ad uso civile di un Monastero in Lucca, p. 540.
2 settembre. Circolare (N. 172) del Ministero della Pubblica Istruzione. Compilazione di stati di servizio di tutto il Personale dipendente dal Ministero, p. 53.
20 settembre. Circolare (N. 26) del Ministero di Finanze. Formalità da adempiersi da chi domanda il rilascio di Vaglia del Tesoro, p. 53.
26 settembre. Circolare (N. 27) del Ministero di Finanze. Disposizioni e schiarimenti per la chiusura dell'esercizio finanziario 1864, p. 54 e 1759.
28 settembre. Circolare del Ministero di Finanze. Gli Impiegati che non raggiungono in tempo la loro destinazione vanno soggetti alla perdita dello stipendio anco in pendenza dell'esito di istanze che dai medesimi si presentassero, p. 63 e 50.
1 ottobre. (2615) D. e Relaz. Stabilimenti di beneficenza della città di Modena che cessano di essere alla immediata dipendenza del Governo, e di essere dal medesimo sovvenuti, p. 97.
Circolare del Ministero di Finanze. Si prescrive la compilazione di un Elenco di tutte le pensioni vigenti al 31 dicembre 1865, ossia un riassunto dei conti correnti individuali delle pensioni tenuti dalle Agenzie del Tesoro, p. 162 e 189 e 760.
4 ottobre. Convenzione fra i Ministri delle Finanze, di Grazia e Giustizia, dell'Agricoltura e Commercio, ed i Delegati del Banco di Napoli, del Monte dei Paschi di Siena, e della Cassa centrale di risparmio in Milano per l'assunzione del Credito fondiario, p. 1330-31 e 1025.
7 ottobre. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Procedimenti per renitenza alla leva militare, p. 63.
13 ottobre. Circolare (N. 199) del Ministero di Finanze. Gestione degli stampati presso le Direzioni compartimentali delle Gabelle, p. 163-64.
15 ottobre. (2624) D. Ruolo del Personale del Genio Civile e relativa spesa, p. 379.
18 ottobre. D. Approvazione del Regolamento e successivi Programmi per l'istruzione industriale e professionale, p. 323.
19 ottobre. Circolare (N. 274-15) del Ministero di Finanze. Conguaglio dell'imposta fondiaria; rendita dei terreni provenienti da affitti, p. 1032.

1865

19 ottobre. Circolare (N.275-18) del Ministero di Finanze. Invio di stampati per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati, p. 1033.

22 ottobre. Circolare (N. 32) del Ministero di Finanze. I mandati di rimborso delle spese di riscossione e di Giustizia criminale possono spedirsi a favore dei Contabili senza la indicazione del loro nome e cognome, p. 166.

25 ottobre. (2594) D. Personale permanente della Scuola di Cavalleria, p. 129.

Circolare del Ministero di Finanze. Spiegazioni sul modo di redigere i prospetti delle prestazioni affrancabili, p. 1033.

29 ottobre. Circolare (N. 174) del Ministero della Pubblica Istruzione. Spiegazioni intorno al Regolamento per la facoltà di giurisprudenza, p. 167.

30 ottobre. Convenzione colla Svizzera pel cambio di vaglia postali, p. 152.

Circolare (N. 28) del Ministero di Finanze. Pagamento degli assegni agl'Impiegati collocati in disponibilità od in aspettativa, p. 64.

Circolare (N. 175) del Ministero di Pubblica Istruzione. Discipline per l'insegnamento dell'aritmetica nelle Scuole ginnasiali, p. 168.

31 ottobre. (2660) D. Sono ridotte le malleverie a carico dei Ricevitori della Cassa Ecclesiastica, p. 322.

Circolare del Ministero di Finanze. Discipline per istabilire i prezzi che servono di base agli incanti di beni demaniali e di regio patronato, p. 1034.

2 novembre. Atto pubblico relativo alla navigazione del Basso Danubio, p. 1131.

3 novembre. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Studi sovra un progetto di riduzione e circoscrizione delle Diocesi, p. 169.

Circolare (N. 248) del Ministero di Finanze. Alle Direzioni delle Tasse e del Demanio è obbligatorio l'abbonamento alla Gazzetta Ufficiale del Regno, p. 1035.

4 novembre. Circolare (N. 50) del Ministero dell'Interno. Somministranza di medicinali ai Guardiani delle Carceri, p. 170.

5 novembre. Circolare del Ministero di Finanze. Maneggio di fondi provinciali e di altri non erariali da parte delle Tesorerie Provinciali, p. 172.

6 novembre. Circolare del Ministero di Finanze. Norme per la intestazione e spedizione dei mandati di rimborso, p. 1035.

(Circolare (N. 176) del Ministero della Pubblica Istruzione. Regole per l'insegnamento della storia naturale nei Licei, p. 172.

Circolare (N. 178) del Ministero della Istruzione Pubblica. Ammessione eccezionale di uditori alle classi ginnasiali e liceali, p. 173.

8 novembre. (2625) D. Modificazioni ed aggiunte al Regolamento per la contabilità del materiale della Marina, il quale è reso definitivo, p. 65.

D. Statuti della R. Accademia Albertina di Belle Arti in Torino, p. 1217.

12 novembre. Circolare (N. 53) del Ministero dell'Interno. Indicazioni richieste nei certificati di povertà da rilasciarsi agli studenti dalle Giunte Municipali, p. 771.

Circolare (N. 200) del Ministero di Finanze. Invito da farsi per parte degli Agenti doganali ai viaggiatori affinchè dichiarino le merci soggette a dazio ed i generi di privativa di cui fossero portatori, p. 173 e 1691.

14 novembre. Circolare (N. 249) del Ministero di Finanze. La corrispondenza telegrafica governativa dee restringersi nei limiti del puro necessario, p. 1036.

Circolare N. 180) del Ministero della Pubblica Istruzione. Formazione di un registro per notarvi le assenze dei professori universitari, p. 174.

15 novembre. (2613) D. e Relaz. Soppressione dei Comandi e degli Stati Maggiori delle Legioni 2ª e 13ª del Corpo dei Carabinieri, e del Comando della Divisione dell'Arma stessa a Modena, p. 324.

(2631) D. occupazione per uso civile di un Convento a Trapani, p. 225.

Circolare del Ministero dell'Interno. Tesorieri Comunali morosi nel rendere i conti della loro gestione, p. 771.

Circolare del Ministero dell'Interno. Personale di custodia delle Carceri mandamentali, e dichiarazione delle Carceri *succursali*, p. 174.

16 novembre. Circolare del Ministero di Agricoltura e Commercio. Formazione dei verbali amministrativi di verificazione nei boschi, p. 54.

17 novembre. (2633) D. e Relaz. Strade dichiarate nazionali a senso della Legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, art. 9, 10, 11 e 12, p. 69, 72 e 476.

20 novembre. Circolare (N. 181) del Ministero della Pubblica Istruzione. Ispezioni scolastiche da farsi nei primi mesi dell'anno accademico, p. 177.

21 novembre. (2608) D. e Relaz. Ordinamento del Personale delle Amministrazioni del Debito Pubblico e della Cassa dei Depositi e Prestiti, p. 75 e 100.

(2621) D. Destinazione dei Tesorieri e Ricevitori generali e circondariali in seguito alla soppressione delle Tesorerie, p. 1.

(2622) D. Cessa la carica d'Ispettore degli asili infantili di Palermo, p. 2.

(2652) D. Regolamento pel Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, p. 129.

(2654) D. Circoscrizione dei Circondari marittimi di Siracusa e Terranova, p. 144.

(2665) D. e Relaz. Nuove attribuzioni affidate all'Ufficio di riscontro della Corte dei Conti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico, p. 100 e 75.

(2689) D. Regolamento pel Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione, p. 2.

Circolare del Ministero di Agricoltura e Commercio. Trasmissione di dati statistici relativi al servizio della verificazione dei pesi e misure nell'anno 1865, p. 177.

26 novembre. (2620) D. Occupazione per uso militare di un Monastero a Siracusa, p. 77.

(2625) D. Allibramento del bilancio del Ministero delle Finanze per garanzia d'interessi di società private esercenti ferrovie, p. 4.

(2630) D. Pianta del Personale del Ministero di Grazia e Giustizia, p. 327.

(2632) D. È soppressa la Società economica della Provincia di Abruzzo Citeriore, p. 289.

(2638-59) D. Soppressione del Comune di Folzano che resta unito a quello di Nazzaro-Mella. — Ampliazione pel Comune di Chiaravalle, p. 277-78.

(2631) D. La Direzione Compartimentale delle Poste in Ancona è soppressa, p. 102.

(2698) D. e Relaz. Regolamento per gli operai avventizi dei regii stabilimenti marittimi, p. 5.

27 novembre. Circolare (N. 55) del Ministero dell'Interno. Spesa pel Bollettino della Prefettura. — Destinazione di locali per gli Uffici delle Ispezioni forestali. — Osservanza delle Leggi sulla franchigia postale, p. 772.

Circolare del Ministero di Finanze. Disposizioni per far servire ancora per altro quinquennio i registri di conti correnti dei pensionati che sono tenuti dalle Agenzie del Tesoro di quelle Provincie che nel 1861 li avevano impiantati a forma del Regolamento di contabilità 7 novembre 1680, p. 1037.

28 novembre. Circolare (N. 53) del Ministero di Finanze. Sottoscrizione di mandati su crediti aperti in assenza dell'Ufficiale delegato, e quitanza dei mandati e dei vaglia a favore di pubblici Uffici in assenza del titolare effettivo della carica. Procure per la riscossione di stipendi e pensioni, ed anticipazioni per servizi ad economia, p. 177.

29 novembre. (2648-49-50) D. Il Comune di Stra è unito a quello di Vercelli. — Ingrandimento del Comune di Valduggia. — Il Comune di Piscinola è aggregato alla Città di Napoli, p. 278.

(2655) D. Occupazione per uso civile del Convento di S. Pietro in Cento, p. 102.

30 novembre. (2606) Decreto e Relaz. Disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile, pag. 2127 del 1865, e Celerif. del 1866, p. 257.

(2607) D. Disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice di procedura penale, e tabella di rapporto degli articoli del Codice penale ivi citati con quelli del Codice penale toscano e di altre Leggi toscane, p. 123 (V. il vol. del 1865, p. 2136).

(2606) D. e Relaz. Disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile, p. 257 (V. Celerif. del 1865, p. 2127).

Circolare (N. 54) del Ministero dell'Interno. Nozioni sui locali, mobili e spese di casermaggio dei Carabinieri, p. 773.

Circolare del Ministero di Guerra. Gli studenti in medicina e chirurgia inscritti

nella classe 1845 sono ammessi a proseguire i loro studi, come lo furono quelli della classe 1844, p. 733.

1 dicembre. Circolare del Ministero dell'Interno. Compilazione dei conti giudiziali del materiale esistente nelle Case penali, p. 179.

2 dicembre. Circolare del Ministero dell'Interno. Spese d'ufficio per le Delegazioni Mandamentali di Sicurezza Pubblica, p. 776.

4 dicembre. Circolare (N. 230) del Ministero di Finanze. Vigilanza sulla cassa dei Contabili Demaniali per impedire deficienze. p. 1038.

5 dicembre. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Compilazione di una Statistica giudiziaria civile e commerciale, p. 181.

Circolare del Ministero dell'Interno. Schiarimenti sull'assegnazione dell'alloggio agli Ufficiali in distaccamento nelle Provincie Meridionali per servizio di sicurezza pubblica d'una durata di tre mesi o meno, p. 776.

Circolare (N. 280-20) del Ministero di Finanze. Accertamento delle rendite dei fabbricati per l'unificazione dell'imposta, p. 182.

6 dicembre. (2609-10) DD. Convocazione di ventisei collegi elettorali. — *Sunto.*

(2611) D. e Relaz. Correzione all'art. 134 del Codice di procedura civile, p. 2138.

(2612) D. e Relaz. Norme per lo scambio delle patenti di capitano e padrone, e pel pareggiamento dei gradi nella Marina mercantile con quelli stabiliti dal nuovo Codice per la Marina, p. 14.

(2626) L. Ordinamento giudiziario del Regno, p. 353, 377 e 481.

(2627) D. Regolamento pel gratuito patrocinio dei poveri, p. 78 e 481.

(2628) D. Disposizioni transitorie per l'attuazione nella Toscana delle Leggi sull'ordinamento giudiziario e sugli stipendi della Magistratura, p. 262 e 1223.

(2642) D. Regolamento per l'esecuzione della Convenzione relativa al passaggio del servizio delle Tesorerie alla Banca Nazionale, p. 289.

(2644) D. e Relaz. Istituzione di un Casellario giudiciale per l'accertamento degli antecedenti penali degli imputati e della loro recidiva, p. 263. — Circolari, p. 272. 276 e 917.

(2655) D. Istituzione d'una Succursale della Banca Nazionale a Cosenza, Girgenti e Salerno, p. 102.

(2656) D. Ordinamento del servizio di pilotaggio nello Stretto di Messina, p. 298.

(2704-5) D. Soppressione delle Segreterie del Consiglio Forestale e de Consiglio di bonificazione ed irrigazione presso il Ministero di Agricoltura e Commercio, p. 16 e 17.

Dichiarazione concernente la tariffa pel cambio delle corrispondenze telegrafiche fra l'Italia, i Paesi Bassi ed il Belgio, p. 1609.

Regolamento per la Commissione permanente incaricata di rivedere e determinare annualmente i prezzi medii delle merci d'importazione e di esportazione, p. 753.

7 dicembre. Circolare (N. 182) del Ministero della Istruzione Pubblica, Raccolta e trasmissione di notizie da inserire nell'Annuario Scolastico, p. 182.

9 dicembre. (2690) D. Condizioni per l'invio a Parigi d'un giovane chirurgo napolitano a perfezionarsi nella sua professione, p. 17.

10 dicembre. (2629) D. Articoli aggiunti al Regolamento 30 ottobre 1862 sulla polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie concesse all'industria privata, p. 83 e 84.

(2631-35) DD. Sono convocati ventotto collegi elettorali. — *Sunto.*

(2640) D. Disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice di commercio, p. 103.

(2637) D. e Relaz. Modo di conteggiare la razione legna pel Corpo Fanteria Real Marina, p. 105.

(2638) D. e Relaz. Regolamento per la corrispondenza telegrafica nell'interno del Regno, p. 145 e 41.

10 dicembre. (2669-70) Il Comune di Ripaberarda è aggregato a quello di Castignano. — Il Comune di Montalto Tarugo è aggregato a quello di Fossombrone, p. 278.

(2675-76) D. I Comuni di Bagnara, Montorso, Pastene, Perillo e S. Marco a Monti sono aggregati a quello di S. Angelo a Cupolo. — I Comuni di Monteacuto, Mantecalvo, Quintodecimo e S. Maria del Tronto sono aggregati a quello di Acquasanta, p. 78-79.

(2677 e 78) D. Parte del Comune d'Imola è aggregato al Comune di Mordano. — Alcune borgate sono staccate dal Comune di Bagnone ed unite a quello di Filattiera, p. 279.

(2679-80) D. Alcune frazioni cessano di appartenere al Comune di Malalbergo e fanno parte del Comune di S. Pietro in Casale. — Due frazioni del Piano di Sorrento formano un distinto Comune sotto il nome di S. Agnello, p. 279.

(2681) D. È costituito il Comune di Ragusa inferiore, p. 279.

(2682) D. Il Capo-luogo del Comune di Roccadebaldi è trasferito a Crava, p. 279.

(2688) C. Annullamento del R. Viglietto che fissa la quantità di munizioni da guerra da distribuirsi annualmente ai Corpi di regia truppa, p. 18.

(2691) D. Cauzione a prestarsi dai Cassieri degli Uffizi Postali di Torino e di Alessandria, p. 19.

(2713) D. Nuova denominazione del Comune di Roccavalleoscura, p. 19.

(2750) D. Variazioni all'ordinamento e nel personale delle Dogane, p. 85.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Formazione delle terne da parte dei Consigli Comunali per la nomina dei Conciliatori istituiti col nuovo ordinamento giudiziario, p. 183.

11 dicembre. Circolare (N. 282-18) del Ministero di Finanze. Ricorsi dei contribuenti contro i ruoli provvisorii della prima rata dell'imposta sulla ricchezza mobile, p. 183.

Circolare (N. 286-21) del Ministero di Finanze. Nomina dell'Ingegnere governativo e del Delegato speciale che devono far parte della Giunta provinciale d'appello per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati, p. 184.

Circolare (N. 201) del Ministero di Finanze. Applicazione della pena disciplinare comminata dall'art. 110 del Regolamento per l'esecuzione della Legge sulle privative, p. 185.

12 dicembre. Circolare (N. 283-19) del Ministero di Finanze. Duplicazioni d'imposta sulla ricchezza mobile; necessità d'impedire le medesime nel 1865, e di togliere le conseguenze di quelle occorse nel 1864, p. 185.

Circolare (N.183) del Ministero della Istruzione Pubblica. Ispezioni sulle Scuole elementari: statistiche dell'istruzione primaria, p. 186.

Circolare (N. 184) del Ministero della Istruzione Pubblica. Riparto di sussidi alla Scuole ed ai Maestri elementari, p. 188-89.

13 dicembre. Circolare del Ministero di Finanze. Termine fisso ai Contabili Demaniali per fare i versamenti ai Ricevitori Circondariali delle Provincie Napolitane e Sicule, ed ai Tesorieri Provinciali, p. 1038.

Circolare del Ministero di Finanze. Somme offerte a titolo di transazione delle multe derivanti da contravvenzioni forestali, p. 1039.

Circolare (N. 185) del Ministero della Istruzione Pubblica. Non possono accogliersi le istanze per dispense o ripetizioni d'esami scolastici, p. 188.

14 dicembre. (2636) D. Numero dei Funzionari che dovranno essere addetti alle Corti, ai Tribunali, agli Uffizi del Pubblico Ministero ed alle Preture, p. 329-30.

(2637) D. Numero, sedi e circoscrizioni territoriali dei Circoli per le Corti di assise e le Preture, p. 336-37.

(2641) D. Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario, p. 481 e 353.

(2659) D. Somma stabilita per la liberazione degl'iscritti nella leva del 1845, pag. 107.

14 dicembre. (2666) D. Disposizioni pel matrimonio dei militari o di coloro che sono assimilati ai militari, p. 20.

(2674) D. Riduzione del Personale nel Ministero di Agricoltura e Commercio, p. 87.

(2719) D. Cessa la giurisdizione del Tribunale militare della Divisione di Alessandria, p. 21.

(2751) D. In Napoli sono soppressi i posti d'Impiegati alla Sezione Archivi ed alla Delegazione Leve, dipendenti dal Ministero della Guerra, p. 106.

Circolare del Ministero di Guerra. Supplemento di avvertenze agli art. 68, 78 e 97 dell'Elenco delle infermità ed imperfezioni esimenti dal militare servizio, p. 733-34.

15 dicembre. Circolare del Ministero dell'interno. Gestione delle quote d'ingaggio delle Guardie di Sicurezza Pubblica, p. 777.

Circolare del Ministero di Finanze. Liquidazione dei titoli dovuti pei locali privati già inservienti agli Uffici catastali direttivi od esecutivi, p. 1039.

16 dicembre. Circolare (N. 202) del Ministero di Finanze. Cauzione a darsi pel trasporto del sale in cabottaggio, p. 191.

Circolare del Ministero di Finanze. Elenchi suppletivi delle pensioni civili vigenti al 31 dicembre 1865, p. 189 e 162.

17 dicembre. (2643) D. sono convocati sette collegi elettorali. — *Sunto.*

(2645) D. Rettificazione all'art. 6, lettera *f* della Legge 14 maggio 1865 pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate, p. 161.

(2646) D. Convenzione per lo stabilimento ed esercizio d'una ferrovia a locomotiva sulla strada nazionale da Susa alla frontiera francese, p. 355-46.

(2662) D. Soppressione dell'Ufficio dello stato civile per la Toscana, p. 88.

(2664) D. Soppressione di posti presso la Direzione delle Tasse e del Demanio in Firenze pel servizio delle fabbriche civili, p. 87.

(2667) D. Cessa l'obbligo imposto al direttario dall'art. 14 della Legge 13 luglio 1857 sull'affrancamento delle enfiteusi perpetue, p. 88.

(2673) D. Soppressione delle Sezioni temporanee delle cessate Tesorerie generali di Napoli e Palermo, p. 89.

(2683) D. La frazione Boschi (Novellara) fa parte del Comune di Cadelbosco di sopra, p. 279.

(2684) D. Il Comune di Musiano è aggregato a quello di Pianoro, p. 280.

(2685) D. La borgata di S. Benedetto del Querceto passa sotto la dipendenza del Comune di Loiano, p. 280.

(2686) D. Le borgate di Cavola e Corneto passano sotto la dipendenza del Comune di Carpineti, p. 280.

(2692) D. e Relaz. Sono condonate le pene pecuniarie incorse per contravvenzioni alla Legge sul bollo 21 aprile 1862, relative ai libri e registri di commercio, p. 21.

(2697) D. Occupazione di un Convento a Trapani per uso dell'istruzione primaria, p. 23.

(2698) D. Impiegati e serventi nella R. Pinacoteca di Torino, p. 23.

(2714) D. Dosso Baroardo, Ossalengo e Marzalengo formano il Comune di Tredossi, p. 24.

(2715) D. e Relaz. Modificazioni al Regolamento di disciplina militare per ciò che riguarda la punizione dei sotto-ufficiali, p. 24.

D. Piano d'ingrandimento della città di Spezia, p. 107.

18 dicembre. (2593) D. Ordinamento dell'amministrazione delle Poste, p. 225.

Circolare (N. 281) del Ministero di Finanze. Disposizioni per liquidare l'aggio dei Contabili Demaniali, e ritenute pel 1866, p. 1040.

Circolare (N. 287-22) del Ministero di Finanze. Imposta sui fabbricati; errore occorso nella stampa del modulo *M*, p. 191.

19 dicembre. (2661) D. Sono create tre nuove Sezioni elettorali del Collegio di Salò. — *Sunto.*

19 dicembre. (2668) D. Il Comune di Orti è aggregato alla Città di Reggio, p. 280.
D. Costruzione di un viale intorno a Firenze sulla destra dell'Arno, p. 109 e 725.
Circolare (N. 57) del Ministero dell'Interno. Istruzioni per compilare i conti provinciali di cassa del 1865, e pel servizio di Tesoreria delle Aziende Provinciali, p. 777-78.

20 dicembre. Circolare (N. 23) del Ministero di Grazia e Giustizia. Sospensione della provvista dei beneficii di patronato laicale, p. 194.
Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Conservazione dell'asse ecclesiastico; procedimenti penali per trafugamento di oggetti, p. 194 e 209.
Circolare del Ministero di Marina. Abuso degli alloggi gratuiti goduti da' individui che non vi hanno diritto, p. 192.

21 dicembre. (2647) D. Riserva circa l'esecuzione dei R. Decreti relativi al passaggio del servizio delle Tesorerie alla Banca Nazionale, p. 301.
(2687) D. e Relaz. Scioglimento dei Consigli delle Contribuzioni in Napoli ed in Palermo, p. 89.
(2694) D. Ordinamento uniforme in tutte le Provincie del servizio di spedizione e di vendita dei generi di privativa, p. 30 e 538.
Circolare del Ministero di Finanze. I Capi d'Ufficio Demaniali residenti in case affittate debbono apportare la previa dichiarazione di *nulla osta* pel pagamento del fitto dei locali ad uso dello Stato, p. 1043.
Circolare del Ministero di Finanze. Scioglimento dell'Ufficio di stralcio della cessata Direzione generale dei Rami e diritti diversi in Palermo, p. 1044.

22 dicembre. (2695) D. Indennità a corrispondersi ai magazzinieri pel servizio di facchinaggio, pesatura e distribuzione dei generi di privativa, e per le spese d'ufficio, p. 30.
Circolare (N. 284) del Ministero di Finanze. Trasporto delle marche da bollo col mezzo della Posta; distinta di Circolari portanti i numeri di serie dal 270 al 283, p. 318.

23 dicembre. (2663) L. Esercizio provvisorio del bilancio durante il primo bimestre 1866, p. 380.
(2671) D. Regolamento per eseguire la trascrizione degli atti relativi alle navi, p. 91.
(2672) D. Regolamento pei Mediatori pubblici e pei Sensali di commercio, p. 33.
(2696) D. e Relaz. I R. Carabinieri della leva 1845 possono contrarre la ferma d'anni otto d'ordinanza, p. 31.
(2699) D. Numero de' Notai assegnati ai nuovi distretti di registro di Pinerolo, Perosa e Fenestrelle, p. 32.
(2700) D. Tariffa giudiziaria in materia civile, p. 577 e 641.
(2701) D. Tariffa giudiziaria in materia penale, p. 641 e 676.
(2702) D. Somme da aggiungersi o da togliersi al bilancio passivo del Ministero delle Finanze pel 1866 in causa del sospeso passaggio alla Banca Nazionale dei servizi di Tesoreria, p. 346.
(2708) D. Occupazione per uso scolastico di un Monastero a Trapani, p. 113.
(2709) D. L'Istituto di agraria e veterinaria di Pisa rientra nella dipendenza del Ministero della Pubblica Istruzione, p. 94.
(2711) D. Istituzione dell'Economato Generale dei benefizi vacanti per la Sicilia, ed amministrazione di parecchi cespiti già affidata alla soppressa Direzione Generale dei rami e diritti diversi, p. 37 e 245.
(2712) D. Surrogazione all'art. 509 del nuovo Codice di commercio, p. 38.
(2716) D. Regolamento per la polizia dei lavori nelle miniere, cave, torbiere ed officine metallurgiche, p. 39.
(2722) D. Nuove succursali della Banca nazionale a Trapani ed Avellino, p. 41.
(2723) D. Nomina d'una Commissione Reale coll'incarico di promuovere e regolare l'invio all'Esposizione di Parigi (1867) dei prodotti industriali ed agrari, e delle opere d'arte nazionali, p. 110.

1865

23 dicembre. (2744) D. Attribuzioni affidate all'Ufficio distrettuale delle Miniere nella Sicilia, e disposizioni riguardo al Corpo Reale ed agli Uffici delle Miniere, p. 111.
(2747) D. Regolamento per l'esecuzione del R. Decreto N. 2711 portante istituzione del R. Economato Generale dei benefizi vacanti nella Sicilia, p. 245 e 37.
(2749) D. Stabilimento di linee ed Uffizi telegrafici fra le città più importanti, p. 41 e 145.
(2753 *ter*) D. Convenzione telegrafica internazionale fra l'Italia ed i principali Governi d'Europa, p. 302.
(2753 *quater*) D. Approvazione del Regolamento per l'amministrazione della officina governativa delle carte-valori, p. 347.
(2753 *quinquies*) D. Occupazione ad uso militare di un Monastero a Gustalla, p. 255.
D. e Relaz. Riparto fra le varie Provincie d'una somma per sussidii stradali a Comuni e Consorzi, p. 721-22 e 724.
D. e Relaz. Il servizio ippico nel Regno è affidato al Ministero di Agricoltura e Commercio, e sono date istruzioni per l'Ispettorato generale, per la riscossione delle tasse di monta, per le esposizioni ippiche, per la distribuzione dei premii, e per l'approvazione dei cavalli-stalloni privati, p. 546, 548, 550 e 552.
Convenzione monetaria col Belgio, colla Francia e colla Svizzera, p. 1302.
Circolare (N. 285) del Ministero di Finanze. Invio dei nuovi Codici civile e di procedura civile agl'Impiegati Demaniali, p. 542.
24 dicembre. (2707) D. e Relaz. Uniformità delle tasse telegrafiche terminali per gli Uffici Italiani, p. 42 e 145.
25 dicembre. Circolare del Ministero dell'Interno. Istruzioni sul modo di compilare le Relazioni trimestrali della visita delle Carceri, p. 283 e 543.
26 dicembre. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Istituzione del *Casellario giudiciale* per l'accertamento degli antecedenti penali degl'imputati e della recidiva, p. 272 e 276.
D. Aggio da corrispondersi ai Ricevitori delle Tasse e del Demanio sulle riscossioni dei prodotti delle vendite di beni demaniali, p. 1044 e 1648.
Circolare (N. 34) del Ministero di Finanze. Provvisoria classificazione dell'entrate dello Stato per l'esercizio 1866, p. 195 e 1022.
27 dicembre. D. e Relaz. Assegni governativi a Comuni e Consorzi per l'esecuzione di opere idrauliche, p. 724.
Circolare del Ministero dell'Interno. Istituzione di un *Casellario giudiciale* per constatare le imputazioni e condanne di cittadini italiani, e d'un *Casellario centrale* per le persone straniere o d'incerta origine, p. 276.
28 dicembre. D. Variazione al collegio elettorale di Torricella Peligno, p. 280.
30 dicembre. (2708) D. Quando abbia effetto il R. Decreto col quale venne approvato il ruolo del Personale delle Direzioni del Debito Pubblico, p. 43.
(2710) D. L'indennità annua per le Scuole reggimentali è abolita, p. 94 e 537.
(2717) D. Comuni che costituiscono una Sezione elettorale del Comune di Soresina, p. 4.
(2718) D. Convocazione di dodici collegi elettorali. — *Sunto*.
(2720) D. Correzione di un errore incorso nell'art. 676 del R. Decreto N. 2599, contenente la sostituzione di alcuni articoli del Codice penale, p. 43.
(2721) D. Disposizioni per applicare le pene stabilite dall'art. 404 del Codice civile, p. 44.
(2724) D. Personale addetto al Tribunale supremo di Guerra, ai Tribunali Militari presso i medesimi; stipendi assegnati; indennità di cancelleria, p. 348.
(2725) D. Cessa la giurisdizione dei Tribunali Militari di Perugia e Salerno, p. 45.
(2726) D. Riparto del contingente di prima categoria per la leva della classe 1845, p. 385-86.
(2727) D. Discipline riguardanti le Società anonime od in accomandita sottoposte al Codice di commercio, e soggette all'autorizzazione e vigilanza governativa, p. 113 e 122.

1865

30 dicembre. (2728) D. Riparto fra i Prefetti delle indennità di rappresentanza, p. 95.
(2729) D. Sostituzione di due articoli al Regolamento sulla sanità pubblica, p. 95.
(2731) D. Il Comune di Burago è aggregato a quello di Muscolino, p. 280.
(2732 D. Il Comune di Porta Ombriano è aggregato a quello di Ombriano, p, 280.
(2733) D. I Comuni di Colzano e Veduggio sono aggregati col nome di *Veduggio con Colzano*, p. 280.
(2734) D. Ardole S. Marino e Cà de'Quinzani sono aggregati al Comune di Godesco, p. 280.
(2735) D. I Comuni di Borgone e Prequartera sono riuniti col nome di *Ceppo Morelli*, p. 281.
(2736) D. Vagna e Cisore fanno parte del territorio di Domodossola, p. 281.
(2737) D Cadellacqua, Cazzimani e Guazzina formano un solo Comune col nome di *Cazzimani*, p. 281.
(2738) D. Il Comune di Mulargia fa parte di quello di Bordigali, p. 281.
(2739) D. Pagnarolo e Pieve Delmona formano un sol Comune, p. 281.
(2740) D. Il Cascinale di Vorpara è staccato dal Comune di Bastida Pancarana ed aggregato a quello di Sommo, p. 281.
(2741) D. I Cascinali Ruggieri e Cascina Bianca passano sotto la dipendenza del Comune di Ceresole, p. 281.
(2742) D. Gli ex feudi Botti e Mangalaviti fanno parte del Comune di Alcara, p. 281.
(2743) D. Il Podere Nunzio Bicchieri fa parte del territorio di Messina, p. 282.
(2745) D. e Relaz. Nuovo sistema per somministrare i viveri ai caporali e soldati in tempo di pace, p. 350.
(2746 D. Iscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico d'una rendita a favore della Cassa Ecclesiastica, p. 255.
(2748) D. Personale addetto al governo, all'amministrazione, al culto ed all'insegnamento nella R. Militare Accademia, p. 256.
(2752) D. Personale pel governo, amministrazione, istruzione religiosa, culto ed insegnamento nella Scuola militare di Fanteria e Cavalleria, p. 328.
(2753) D. Stipendio e vantaggi al Personale addetto ai Collegi Militari, p. 160.
(2653 *bis*) D. Ufficiali subalterni e Ufficiali istruttori addetti in qualità di comandati alle Scuole normali di Fanteria e Cavalleria, p. 160.
D. Minist. Interessi delle somme depositate a frutto nelle Casse di depositi e prestiti, p. 45.
Istruzione ai Conservatori delle Ipoteche ed agli Agenti delle Tasse per l'eseguimento del nuovo sistema ipotecario, p. 195 e 1470.
31 dicembre. (2730) D. Convenzione fra l'Italia o la Svizzera pel cambio di vaglia postali p. 182.
D. Nuova cinta daziaria di Firenze dichiarata d'utilità pubblica, p. 117.
Trattato di commercio cogli Stati dello Zollverein, p. 563 e 566.
Circolare del Ministero di Finanze. Elenchi mensili delle pensioni iscritte e di quelle cancellate dalle Agenzie del Tesoro, p. 203 e 189.
Circolare del Ministero di Finanze. Pagamento dell'imposta sulla ricchezza mobile per parte degl'Impiegati, p. 1044.
Circolare (N. 288) del Ministero di Finanze. Le discipline che hanno fin qui regolata l'Amministrazione delle Tasse e del Demanio sono applicabili al nuovo Personale che va ad aggiungersi al preesistente, p. 1045 e 1468.

1866

2 gennaio. Circolare del Ministero di Marina. Regole a seguirsi del migliore andamento d'ogni ramo del servizio marittimo, pag. 203.
3 gennaio. Circolare (N. 203) del Ministero di Finanze. Assimilazioni di tariffa doganale, pag. 205 e 764.

1866

3 gennaio. Circolare (N. 204) del Ministero di Finanze. Anticipazioni che si concedono a Guardie Doganali sulla loro massa, pag. 206.

5 gennaio. Circolare (N. 289-23-15) del Ministero di Finanze. Soluzione di un dubbio intorno all'art. 45 del Regolamento per l'imposta sui fabbricati, e 38 del Regolamento pel conguaglio dell'imposta fondiaria, pag. 206.

Circolare (N. 290-24) del Ministero di Finanze. Spiegazioni all'art. 14 del Regolamento per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati, pag. 207.

6 gennaio. (2754) D. Correzione all'art. 344 del Regolamento generale giudiziario, N. 2641, pag. 46.

(2755) D. Cauzione a somministrarsi dagli Uscieri giudiziari, p. 46.

(2759) D. Soppressione dell'Ufficio del Contenzioso finanziario di Bologna, p. 380-81.

(2768) D. Riduzione delle indennità di rappresentanza pei Comandanti in capo dei primi Dipartimenti marittimi, p. 117.

(2769) D. Proroga del termine assegnato ai Procuratori dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria per prestare la malleveria, p. 96.

(2770) D. Disposizioni per dividere le pensioni fra le vedove e gli orfani dei militari dell'armata di mare, p. 352.

(2773) D. La borgata dei Cassinini è unita al Comune di Zinasco, p. 282.

(2774) D. Il Comune di S. Martino Sinzano è aggregato, in parte, ai Comuni di Collecchio, Parma e S. Pancrazio, p. 282 e 283.

(2775) D. Al Comune di Formia è conferito il titolo di Città, p. 382.

(2776) D. I Comuni di Marnate e Nizzolina sono riuniti col nome di Marnate, p. 282.

(2777) D. Occupazione di un Convento in Partanna, ad uso civile, p. 382.

R. Viglietto e Relazione. Sono assegnate le precedenze dei Personaggi di Corte nei servizi d'onore e di rappresentanza, p. 118-19.

7 gennaio. Circolare (N. 204) del Ministero di Finanze. Comunicazione agli Uffici Doganali del R. Decreto N. 2750, portante alcune modificazioni all'ordinamento e classificazione delle Dogane. — *Sunto* (Ved. alla pag. 85).

8 gennaio. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Eccitamenti e consigli alla Magistratura del nuovo Ministro Guardasigilli, pag. 208.

Circolare (N. 205) del Ministero di Finanze. Passaggio dei Sali, Tabacchi e delle Polveri da fuoco nei magazzini dell'Amministrazione Gabellaria, p. 209.

9 gennaio. (2761) D. e Relaz. Nuova proroga della Sessione Parlamentare 1865-66, p. 47 e 48.

10 gennaio. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Avvertenze riguardo alle passività a carico dell'asse ecclesiastico, p. 209 e 194.

Circolare (N. 28) del Ministero di Finanze. Discipline da osservarsi nei concorsi generali per ammessione di candidati nella Direzione delle Gabelle, p. 210.

Circolare della Direzione Generale delle Tasse e Demanio. Riparto della somma stabilita per l'imposta di ricchezza mobile 1865 cadente a carico delle Provincie antiche, Lombarde, Parmensi e Modenesi, p. 415-16.

12 gennaio. (N. 291-16-20-25) del Ministero di Finanze. Pubblicazione delle tabelle delle rendite derivanti dalla ricchezza mobile, imposta fondiaria e sui fabbricati, pag. 211.

Circolare del Ministero di Guerra. Determinazioni riguardo ai renitenti alla leva militare stati arrestati o costituitisi volontariamente, p. 754.

13 gennaio. (2762) D. Retribuzione da corrispondersi agli Ospedali marittimi, e ritenute da farsi sulle competenze degl'individui della R. Marina, p. 382.

(2763) D. Nuovo confine dei Comuni di Varzo e Trasquera, p. 282.

(2765) D. La borgata di Nigone è aggregata al Comune di Pieve S. Vincenzo, p. 283.

(2771) D. Designazione degl'Impiegati incaricati di ricevere le citazioni e rappresentare in giudicio l'Amministrazione della Guerra e gli Uffizi militari dipendenti, p. 120.

13 gennaio. (2772) D. Sono abolite le indennità di funzioni assegnate agli Ufficiali di bandiera nella Marina militare, p. 384.

(2778) L. Convenzione postale colla Grecia, p. 154.

14 gennaio. (2779) D. Modificazione al ruolo del personale addetto ai Gabinetti anatomici della Università di Napoli, p. 388.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. L'Episcopato Italiano è invitato ad eccitare i Parrochi alla scrupolosa osservanza della Legge sul matrimonio civile, p. 212.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Trasmissione di moduli per registri delle Cancellerie delle Preture, p. 213.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Avvertenze riguardo ai registri per le Segreterie dei Conciliatori, p. 214.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Matrimoni contratti da vedove ed orfani d'Impiegati; osservanza dell'art. 101 del R. Decreto sull'ordinamento dello Stato civile, p. 214 (Ved. la Circolare del 4 aprile 1866).

17 gennaio. Circolare (N. 251) del Ministero di Finanze. In quali casi i Direttori Demaniali possano delegare la loro firma ai Primi Segretari, p. 1180.

18 gennaio (2766) D. Riduzione delle indennità per le spese d'ufficio e le trasferte dovute ai Commissari, Sotto-Commissari ed Aiutanti Ingegneri addetti alle ferrovie meridionali, ed alle Calabro-Sicule, p. 390 e 474.

(2767) D. Riduzione delle indennità giornaliere per le trasferte del Personale tecnico addetto alla sorveglianza per la costruzione delle ferrovie private, p. 390.

(2780) D. Cessano le funzioni del Tribunale di Terza Istanza di Milano, p. 378.

(2787) D. Occupazione ad uso civile di un Convento ad Adernò, p. 120.

(2788) D. Sono aumentati gli assegni fatti ai Ministeri pel pagamento delle indennità di trasferta da Torino a Firenze agli Impiegati governativi, p. 121.

(2802) D. Occupazione del Monastero di Santa Teresa in Firenze, ad uso civile, p. 384 e 539.

Circolare (N. 5) del Ministero dell'Interno. Istruzioni circa alcuni provvedimenti d'ufficio e circa il rogito de'contratti interessanti l'Amministrazione Provinciale, p. 902.

19 gennaio. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Regole a seguirsi nella custodia degl'imputati di renitenza alla leva militare, p. 215

Circolare (N. 2) del Ministero dell'Interno. I condannati al carcere per contrabbando debbono considerarsi come persone sospette, p. 904.

Circolare (N. 3) del Ministero dell'Interno. Revisione dei ruoli della Guardia Nazionale, e formazione di un quadro statistico, pag. 903.

20 gennaio. Circolare (N. 4) del Ministero dell'Interno. Carteggio dei Ministeri ed altri Uffici colle Legazioni italiane ed estere, p. 905.

Circolare (N. 7) del Ministero di Finanze. Discipline riguardo alle petizioni degl'Impiegati dirette al Ministero di Finanze, pag. 1181.

Circolare del Ministero delle Finanze. Condono di pene pecuniarie per ommessa applicazione del bollo ai libri e registri di commercio, p. 1181.

Circolare (N. 186) del Ministero della Istruzione Pubblica. Imposta sui redditi della ricchezza mobile dovuta dagl'Impiegati governativi, p. 215.

21 gennaio. (2760) D. Interesse dei buoni del Tesoro a cominciare dal 23 gennaio 1866, p. 384.

(2781) D. Nel Napoletano e nel Siciliano rimane a carico d'ogni Provincia la spesa pel Personale e mantenimento degli Archivi Provinciali, p. 391 e 1474.

(2786) D. Nuova denominazione del Comune di Fiorenzuola, p. 123.

Circolare (N. 294-21) del Ministero di Finanze. Reclami presentati dopo la scadenza del termine utile contro le duplicazioni d'imposta sulla ricchezza mobile avvenuta pel 2° semestre 1864 nel ruolo d'uno stesso Comune, p. 216.

25 gennaio. (2789) D. Nella Pinacoteca di Torino sono congiunti gli Uffici d'Ispettore e di Direttore, p. 123.

1866

25 gennaio. D. e Relaz. Nomina di una Giunta superiore incaricata di preparare il programma del sesto Congresso internazionale di Statistica in Firenze, p. 523-26.
Circolare del Ministero di Agricoltura e Commercio. Variazioni all'inventario del materiale di verificazione dei pesi e misure, relative all'anno 1865, p. 216.
26 gennaio. Circolare del Ministero dell'Interno. Inservienti Comunali presso gli Uffici di Sicurezza Pubblica, p. 905.
Circolare del Ministero di Agricoltura e Commercio. Quali giorni debbano considerarsi festivi per gli effetti commerciali, p. 544.
27 gennaio. Circolare (N. 6) del Ministero dell'Interno. Richiesta di elementi per la migliore circoscrizione dei Comuni, p. 906.
Circolare (N. 35) del Ministero di Finanze. Spese di carta da bollo negli atti tra le pubbliche Amministrazioni ed i privati, p. 217.
Circolare (N. 187) del Ministero della Pubblica Istruzione. Esposizione di Parigi nel 1867. Redazione di rapporti sulla condizione presente degli studi, arti e industrie, e dei .progressi fatti dagli Italiani in tutte le scienze nell'ultimo ventennio, p. 217.
28 gennaio. (2782) D. Estensione e correzione degli articoli 353 e 678 del Codice di procedura penale, p. 316.
(2790) D. Distretti degli Uffici Commisariali per la vigilanza delle Società anonime ed in accomandita per azioni, p. 122 e 113.
(2791) D. Nomina d'una Commissione esaminatrice pel rilascio degli attestati d'idoneità ai Saggiatori del Marchio, p. 123.
(2792) D. Occupazione per uso civile di parte d'un Convento a S. Margherita Belice, p. 124.
(2793) D. Attribuzioni affidate all'Ufficiale di massa e matricola nel Corpo Fanteria Real Marina, p. 124.
(2804) L. Regolamento per l'esecuzione della Legge 15 novembre 1865, colla quale è promulgata in tutto il Regno la Legge Consolare del 15 agosto 1858, con alcune modificazioni, p. 417 e 453.
(2806) D. L'Amministrazione degli Stabilimenti demaniali di Mongiana è affidata ad un Ufficio speciale di direzione, p. 392-93.
29 gennaio. Circolare (N. 112-15) del Ministero di Finanze. Immissione in possesso degli utilisti nei fondi ecclesiastici censiti della Sicilia, p. 1182.
30 gennaio. Circolare (N. 7) del Ministero dell'Interno. Provvedimenti per la procedura contro i renitenti alla leva militare, p. 930.
31 gennaio. Notif. Obbligazioni al portatore (1849) cadute nella 34ª estrazione, p. 320.

1 febbraio. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Quesiti sulla convenienza di adottare una o più sedi della Corte di Cassazione, p. 218.
(2803) D. Regolamento pel mutuo soccorso dei barcaiuoli, e dei calafati e carpentieri nel porto di Genova, p. 554 e 558.
3 febbraio. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Distribuzione delle cause civili nelle Corti e nei Tribunali divisi in Sezioni, p. 219.
4 febbraio. (2993) D. La borgata di S. Giovanni Battista è staccata dal Comune di Novi, ed aggregata a quello di Concordia, p. 1159.
(2794) D. e Relaz. Determinazione del Quadro organico del Personale direttivo, amministrativo e di custodia dei Bagni penali, e modificazioni alle preesistenti disposizioni relative ai Penitenziari medesimi, p. 459.
(2799) D. Occupazione per uso civile d'un Convento a Cammarata, p. 125.
(2800) D. Occupazione per uso civile di un Convento in Adernò, p. 397.
Circolare (N. 295) del Ministero di Finanze. Contabilità dei diritti civili e penali dovuti dalle Cancellerie Giudiziarie, p. 1213.
Circolare (N. 296-26-17) del Ministero di Finanze. Quesiti sulla estensione delle attribuzioni delle Giunte e delle Commissioni provinciali d'appello per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati e pel conguaglio dell'imposta fondiaria, p. 220.

5 febbraio. Circolare (N. 206) del Ministero di Finanze. Spiegazioni alla tariffa doganale, pag. 221 e 205.

Circolare del Ministero di Finanze. Stati di temporalità degli enti morali di regio Patronato nella Sicilia, p. 1646 e 1654.

Circolare (N. 188) del Ministero della Pubblica Istruzione. Aspiranti agli esami pel conseguimento di Patenti Universitarie; certificato di buona condotta, p. 221.

6 febbraio. (2795) D. Proroga del termine stabilito per attivare il nuovo ordinamento del servizio delle privative, p. 125.

Circolare del Ministero dell'Interno. Richieste per trasporto di agenti di custodia delle Carceri giudiziarie, p. 907 e 908.

8 febbraio. (2796) D. Modificazioni al ruolo del Personale insegnante nella Militare Accademia, p. 347.

(2798) D. Il Comune di Cefala-Diana è aggregato a quello di Villafrati per le operazioni elettorali, pag. 462.

(2801) D. È prorogata al 1° maggio la soppressione del Comune di S. Martino Sinzano, pag. 282 e 283.

(2805). D. e Relaz. Sono posti a carico delle masse d'economia del Corpo Reale Equipaggi gli assegnamenti annui, stabiliti nel Decreto 22 febbraio 1863, per indennità di funzioni agli Ufficiali che coprono le cariche nel presente Decreto specificate, p. 397.

(2810) D. Stanziamento nel bilancio dello Stato del fondo occorribile pel versamento delle ritenute sugli stipendi degl'Impiegati governativi passati in servigio della Società ferroviaria dell'Alta Italia, p. 462.

D. Riduzione dello stipendio al Cancelliere della Corte di Cassazione ed al Segretario presso la Procura Generale della Corte medesima, p. 463.

Circolare del Ministero di Finanze. Repertorio a tenersi dai Funzionari delle Gabelle, p. 1183.

9 febbraio. Circolare (N. 207) del Ministero di Finanze. Appulso in Civitavecchia di piroscafi che fanno il cabottaggio, p. 222.

11 febbraio. (2808) D. e Relaz. Apertura degli esami per gli aspiranti ai gradi della Marina mercantile, e materie sulle quali dovranno i detti esami versare, p. 705 e 708.

(2817) D. e Relaz. Modificazioni all'ordinamento del Lotto pubblico, p. 464 e 999.

16 febbraio. Circolare (N. 8) del Ministero dell'Interno. Collocamento a riposo d'Impiegati che dal servizio Governativo passarono al Provinciale, p. 907.

Circolare del Ministero dell'Interno. Abolizione delle tasse e diritti fiscali per l'esercizio delle professioni sanitarie nelle Meridionali e nelle antiche Provincie, p. 1467.

Circolare (N. 299-27) del Ministero di Finanze. Istruzioni per l'appuramento della parte imponibile dei terreni e fabbricati in relazione alla Legge di conguaglio 14 luglio 1864, ed a quella sull'unificazione dell'imposta 26 gennaio 1865, p. 572.

Circolare (N. 208) del Ministero di Finanze. Trasporto di Sali, Tabacchi ed altri oggetti sulle ferrovie della Società dell'Alta Italia, pag. 222.

Circolare della Direzione Generale delle Tasse e del Demanio. Urgenza di approvare i quadri generali delle quote inesigibili sui ruoli della ricchezza mobile, p. 412-13.

Circolare della Direzione Generale delle Tasse e del Demanio. Quote inesigibili d'imposta di ricchezza mobile. — Osservazioni particolari per le Provincie, il cui subreparto del 1864, stabilito dal Prefetto, fu variato per Decreto Ministeriale del 23 settembre 1865, p. 413-14.

18 febbraio. (1764) D. Iscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico di una rendita a favore della Cassa Ecclesiastica, p. 389.

(2807) D. Sono soppresse le Direzioni compartimentali delle Poste a Cosenza e Brescia, p. 385.

18 febbraio. (2812) D. Occupazione per uso civile d'un Convento in Messina, p. 464.
D. Nomina del Consiglio delle Miniere istituito colla Legge del 20 novembre 1859, p. 801.
Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Registri in materia penale per le Cancellerie dei Tribunali Correzionali, p. 690, 353 e 481.
20 febbraio. Circolare (N 17) del Ministero degli Affari Esteri. Promulgazione della nuova Legge consolare estesa a tutto il Regno, p. 453 e 417.
Circolare (N. 298-18) del Ministero di Finanze. Risultanze dell'accertamento delle rendite provenienti dal conguaglio dell'imposta fondiaria, p. 398 e 793.
Circolare (N. 300-28) del Ministero di Finanze. Risultanze dell'accertamento delle rendite provenienti dalla unificazione dell'imposta sui fabbricati, p. 398.
Nota del Ministero di Finanze. Interpretazione dell'art. 8 della Legge 3 luglio 1864 sul Dazio-consumo, p. 981.
21 febbraio. Circolare del Ministero di Finanze. Rettifiche delle intestazioni catastali dei beni appartenenti ai Benefizi vacanti ed alle Corporazioni religiose soppresse, p. 1467 e 1471.
Circolare del Ministero di Finanze. Come debbansi distinguere i prodotti dei mobili venduti alle Provincie del Governo, p. 1468 e 1044.
22 febbraio. (2854) D. Assegni annui da corrispondersi ai Prefetti, Sotto-Prefetti e Questori di Sicurezza Pubblica per le spese d'ufficio, p. 469-70.
(2813) D. Occupazione per uso militare di un Convento in Bologna, p. 468.
(2818) D. Ai Commissari, ai Sotto-Commissari, Aiutanti Ingegneri ed Assistenti locali per la sorveglianza della costruzione delle strade ferrate Calabro-Sicule sono applicabili le indennità per trasferte e spese d'ufficio, e le assegnazioni mensili portate dal R. Decreto 21 ottobre 1863, p. 474 e 390.
Circolare del Ministero dell'Interno. Aggiunte alla Circolare 6 febbraio 1866 circa le richieste per trasporto di Agenti di custodia delle Carceri giudiziarie, pagine 907 e 908.
23 febbraio. Circolare (N. 9) del Ministero dell'Interno. Assegno fisso alle Prefetture, Sotto-Prefetture e Questure di Sicurezza Pubblica per le rispettive spese d'ufficio, — Bollettino delle Prefetture e norme circa la pubblicazione e compilazione del medesimo, p. 909 e 988.
Circolare (N. 10) del Ministero dell'Interno. Preventiva autorizzazione sovrana richiesta per l'acquisto d'immobili ed accettazione di lasciti e doni per parte di Comuni e Corpi morali, p. 223.
Circolare del Ministero dell'Interno. Certificati di vita che si rilasciano dai Sindaci ai Pensionari dello Stato, p. 982.
24 febbraio. Circolare (N. 297) del Ministero di Finanze. A quali esercizi debbano imputarsi le quitanze di Tesoreria, p. 575.
Circolare (N. 252) del Ministero di Finanze. Discipline riflettenti il servizio degl'Ispettori Provinciali delle Tasse dirette, p. 1467.
25 febbraio. (2809) D. Proroga del tempo utile per chiedere la facoltà di fregiarsi della medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza d'Italia, p. 193.
Circolare del Ministero dell'Interno. Redazione di una statistica delle Carceri giudiziarie per l'anno 1865, p. 627.
26 febbraio. Circolare (N. 15) del Ministero dell'Interno. Provviste di vestiario per le Guardie di Pubblica Sicurezza, p. 911 e 129.
Circolare del Ministero dell'Interno. Camera di disciplina pei Brigadieri nel Corpo dei Carabinieri, p. 913.
Circolare del Ministero di Finanze. Tenuta di un registro di corrispondenza nelle Agenzie delle Tasse, p. 1468.
27 febbraio. (2816) L. Esercizio provvisorio del bilancio dello Stato sino a tutto aprile 1866, p. 475.
28 febbraio. D. Conteggio del consolidato da alienare per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle altre prestazioni attive dovute da Corpi morali, p. 224 e 88.

1866

28 febbraio. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Presso quali Agenzie e Direzioni del Tesoro debbano farsi i pagamenti di spese fisse, p. 628.

...marzo. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Diritti di Cancelleria e Segreteria per atti in materia civile, p. 629 e 577.

1 marzo. (2824) D. Sono modificate le indicazioni contenute nei numeri 13, 22 e 24 dell'Elenco delle strade dichiarate nazionali, annesso al R. Decreto 17 novembre 1865, p. 476 e 69.

(2831) D. e Relaz. Comuni dichiarati chiusi per gli effetti della riscossione del dazio consumo, p. 477.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Vigilanza dei Prefetti sui Cappellani Inglesi non rivestiti di tale qualità, p. 576.

Circolare del Ministero dell'Interno. Temporaria sospensione di pagamenti per mancanza di fondi ad alcuni capitoli del bilancio dell'Interno, p. 913.

Circolare del Ministero di Finanze. Tenuta del conto corrente colla Società anonima per la vendita di beni demaniali, p. 1469.

2 marzo. Circolare (N. 209) del Ministero di Finanze. Assimilazione di tariffa doganale, p. 629.

4 marzo. (2819) D. Numero dei Membri della Commissione per l'esame degli aspiranti alla medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza d'Italia, p. 478.

(2820) D. Regolamento pel servizio dei telegrafi dello Stato, p. 865.

(2822) D. Nuova succursale della Banca Nazionale a Caltanissetta, p. 477.

(2829) L. Vendita di un podere annesso alla chiesa di Santa Maria in Fornò, p. 561.

(2845) D. e Relaz. Base stabilita per l'esazione dell'imposta fondiaria sui terreni e sui fabbricati pel 1866, coi relativi addizionali a favore dei Comuni e delle Provincie del Regno. p. 526, 529 e 1204,

Circolare (N. 303) del Ministero di Finanze. Esazione dell'imposta sui terreni e sui fabbricati pel 1866, ed applicazione delle sovrimposte, p. 529 e 526.

5 marzo. Circolare (N. 301) del Ministero di Finanze. Contabilità relativa agli emolumenti e diritti catastali incamerati, p. 630.

6 marzo. Circolare (N. 302) del Ministero di Finanze. Contratti all'asta pubblica nell'interesse dell'Erario; termini stabiliti per la pubblicazione degli avvisi d'asta e per la scadenza dei fatali, p. 632.

Circolare del Ministero di Finanze. Possono ammettersi le spese delle subaste e perizie derivanti dalle enfiteusi nella Sicilia, p. 1370.

7 marzo. Circolare del Ministero dell'Interno. Consegna all'appaltatore delle forniture carcerarie, delle opere di miglioramento e d'innovazione, e del materiale mobile acquistato e spese erariali. p. 633.

8 marzo. (2834) D. Alla Sicilia viene esteso il Decreto sulla concessione del R. Placito, p. 478, 37 e 245.

(2848) D. Sono richiamate in vigore per l'Università di Cagliari le disposizioni del Regolamento universitario riguardanti gli esami e le vacanze, p. 530.

D. e Relaz. Nomina d'una Commissione incaricata di sistemare il servizio semaforico sulle spiaggie del Regno, p. 562.

Circolare (N. 12) del Ministero dell'Interno. Da chi debba impartirsi il consenso al matrimonio degli esposti, p. 915 e 257.

9 marzo. Circolare. (N. 28) del Ministero di Finanze. Ritardi nella trasmissione delle contromatrici di vaglia del Tesoro agli Uffici di destinazione, p. 634.

Circolare dell'Economato Generale dei beneficii ecclesiastici. Spese di officiatura e di conservazione delle chiese parrocchiali, ed oneri spirituali dei beneficii parrocchiali, p. 635.

10 marzo. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Abuso degl'Impiegati nelle domande di proroghe a raggiungere le residenze loro assegnate, p. 635.

11 marzo. (2821) D. e Relaz. Convocazione degli uomini assentati pel contingente di seconda categoria della leva sulla classe 1844, e dispensa, sotto date condizioni, di quelli di prima categoria, p. 479.

(2823) D. Soppressione del Tribunale Militare della Divisione di Parma, p. 480.

(2826) D. Condono di pene ed abolizione dell'azione penale per infrazioni al servizio della Guardia Nazionale, p. 531.

(2849) D. Sono estese alle Scuole secondarie classiche e tecniche della città e provinciali di Cagliari le disposizioni contenute nell'art. 1 del Regolamento 1° settembre 1865, p. 531.

D. Prestito a premii convenuto dal Municipio di Milano colla Società del credito immobiliare italiano, p. 532.

12 marzo. Circolare (N. 8) del Comitato del Corpo dei R. Carabinieri. Arresto di latori d'armi proibite se sono persone sospette, p. 982.

13 marzo. (2827) L. Trattato di commercio colla Prussia e gli altri Stati dello Zollverein, pag. 563.

Circolare (N. 210) del Ministero di Finanze. Applicazione dell'art. 25 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale, p. 636.

14 marzo. Circolare (N. 211) del Ministero di Finanze. Pubblicazione del Trattato di commercio cogli Stati dello Zollverein, p. 566.

15 marzo. (2828) D. e R. Iscrizione dei porti del Regno alle classi 1ª, 2ª e 3ª designate dall'art. 144 della Legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, p. 566-67-68. (*Ved. una correzione alla pag.* 832.

Circolare (N. 13) del Ministero dell'Interno. Oggetti diversi d'interesse provinciale e comunale, p. 984.

16 marzo. Circolare (N. 36) del Ministero di Finanze. I mandati delle spese dello Stato non possono essere spediti che ai Tesorieri ed agli altri Contabili che debbono pagarli, nè essere allontanati dagli Uffici dei Tesorieri e dei Contabili anzidetti; ma in presenza loro debbono venir quitati dal titolare o dai loro rappresentanti nominati in essi mandati, p. 638.

Circolare del Ministero di Finanze. Proroga dei contratti pei Comuni per l'assicurazione del reddito daziario, p. 636 e 1362.

Circolare (N. 189) del Ministero della Pubblica Istruzione. Avvertenze sulla redazione di nuovi quadri statistici dell'istruzione secondaria, p. 639.

18 marzo. (2830) L. Cessioni e sequestri sugli stipendi e pensioni degl'Impiegati governativi. anteriori alle Leggi 14 aprile e 17 giugno 1864, p. 569.

18 marzo. (2846) L. È protratto a tutto il 1866 il termine di sei mesi stabilito nell'art. 4 della Legge sull'abolizione degli ademprivi e dei diritti di cussorgia nella Sardegna, p. 571.

D. Riparto della spesa pel mantenimento degli esposti nel 1866 fra i Comuni e le Provincie del Regno, p. 532-33.

D. Nuovi membri della Giunta superiore incaricata di preparare il programma del sesto Congresso internazionale di statistica, p. 525-26.

19 marzo. Lettera del Procuratore Generale di S. M. in Milano. Quesito sul bollo richiesto pei verbali di conciliazione dinanzi ai Pretori, p. 986.

20 marzo. Circolare del Ministero di Finanze. Sottoscrizione al Comitato Nazionale per coadiuvare le Finanze del Regno, p. 693.

21 marzo. Circolare del Ministero dell'Interno. Assegni per le spese d'ufficio ai funzionari di Pubblica Sicurezza, p. 986.

22 marzo. (2832) D. A chi debbano presentarsi le istanze di autorizzazione governativa per gli atti e contratti costituenti alienazione di beni mobili ed immobili appartenenti agl'Istituti Ecclesiastici del Regno, p. 536.

(2833) D. È soppresso il soprassoldo stabilito pel Direttore di spirito dallo specchio N. 2 annesso al R. Decreto 30 dicembre 1865 relativo al riordinamento della Scuola Militare di Fanteria e Cavalleria, p. 537.

D. Tassa da imporsi sugli esercenti commercio o industria nel territorio dipendente dalla Camera di Commercio di Torino, p. 537.

22 marzo. Circolare del Ministero dell'Interno. Ispezione uniforme alla contabilità delle Guardie di Pubblica Sicurezza, p. 986.

Circolare (N. 304-22) del Ministero di Finanze. Formazione dei ruoli definitivi per la riscossione della seconda rata dell'imposta di ricchezza mobile pel 1865, p. 399 e 793.

Circolare (N. 253) del Ministero di Finanze. Compilazione di un elenco d'iscrizioni ipotecarie accese in favore d'istituti ecclesiastici, p. 1470.

23 marzo. Circolare del Ministero di Finanze. Vigilanza sulla censuazione dei beni di Regio Patronato, p. 1471.

24 marzo. (2847) D. Minist. Proroga del termine per l'attivazione dell'organico dei Magazzini di spedizione e vendita dei generi di privativa, p. 538.

Circolare (N. 14) del Ministero dell'Interno. Disposizioni pel riparto della spesa pel mantenimento degli esposti nel 1866 fra i Comuni e le Provincie del Regno, p. 532-33 e 1978.

Circolare (N. 212) del Ministero di Finanze. Dichiarazioni a farsi di merci diverse contenute in un solo collo, p. 692.

Circolare (N. 213) del Ministero di Finanze. Soppressione di certificati d'origine fra l'Italia e gli Stati dello Zollverein, p. 693 e 563.

Circolare del Ministero di Finanze. Contribuzioni addebitate alla Cassa Ecclesiastica sui beni già passati al Demanio, p. 1471.

26 marzo. Convenzione col Principato di Monaco per l'estradizione dei malfattori p. 964-65.

Circolare del Ministero di Guerra. Certificati di penalità che si richieggono per le domande d'ammessione negli Uffici, Corpi ed Istituti dipendenti dall'Amministrazione della Guerra, p. 736 e 263.

27 marzo. Circolare del Ministero dell'Interno. Avvertenze per la compilazione delle contabilità trimestrali delle Case di pena, p. 694.

Circolare del Ministero di Finanze. Somme riscosse sull'esercizio 1856 per diritti di Cancelleria giudiziaria, p. 1646.

28 marzo. Circolare (N. 16) del Ministero dell'Interno. Condizioni ai quarantenanti poveri per conseguire il gratuito mantenimento nei lazzaretti, p. 987.

Circolare del Ministero dell'Interno. Spese delle Prefetture e Questure di Pubblica Sicurezza per l'abbuonamento ai giornali, p. 988.

Circolare (N. 37) del Ministero di Finanze. Incumbenti a praticarsi riguardo alle cessioni e sequestri delle pensioni e stipendi anteriori alle Leggi del 1864, p. 369 e 569.

31 marzo. (2850) D. Occupazione del Monastero di S. Silvestro in Firenze per concentrarvi le Monache Carmelitane Scalze, p. 538.

31 marzo. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Alienazione di beni ecclesiastici; consenso dell'Autorità governativa, p. 694.

Circolare del Ministero di Grazia a Giustizia. Spese d'ufficio pel 1866 assegnate alle Magistrature Giudiziarie, p. 695.

Circolare del Ministero di Finanze. Rettifiche delle intestazioni catastali dei beni appartenenti ad enti morali ecclesiastici ancora riconosciuti dallo Stato, p. 1471 e 1467.

2 aprile (2836) D. Modificazioni al Regolamento sull'organico delle Poste, p. 625.

(2855) L. Convalidazione del R. Decreto 25 luglio 1864, col quale furono aggiunte alla tariffa doganale alcune voci sugli olii bituminosi, p. 572 e 766.

D. È sciolta la Commissione sedente in Torino per l'esame delle domande di distintivo al valor civile, p. 624.

D. Nuova Commissione in Firenze incaricata di esaminare e riferire intorno alle azioni di valor civile, p. 624.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Norme per l'attivazione del registro generale delle indennità di trasferta e d'altre spese anticipate per atti in materia penale, p. 697.

1866

3 aprile. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Destinazione delle Case religiose occupate in forza della Legge 22 dicembre 1861, p. 697.

Circolare (N. 17) del Ministero dell'Interno. Disposizioni intese a scemar le spese per sussidi alla emigrazione straniera, p. 915.

Circolare (N. 18) del Ministero dell'Interno. Limitazione alla facoltà di concedere i mezzi di viaggio gratuito, p. 914 e 1663.

Circolare (N. 19) del Ministero dell'Interno. Pagamento delle indennità d'alloggio agli Ufficiali di Sicurezza Pubblica, e d'altre spese fisse, p. 915.

4 aprile. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Osservanza dell'art. 101 del R. Decreto sullo stato civile. — Matrimonio contratto da vedove od orfane d'impiegati provviste di pensione governativa, p. 755.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Indicazione della paternità delle parti litiganti negli estratti delle sentenze civili rimessi agli Uffici di Registro, p. 698.

D. Programmi delle materie sulle quali debbono versare gli esami degli aspiranti ai gradi della Marina mercantile, p. 705 e 708.

Circolare (307) del Ministero di Finanze. Dichiarazioni intorno al servizio delle tasse dirette e del catasto, p. 755.

5 aprile. D. Sono dichiarate d'utilità pubblica alcune opere da eseguirsi nella costruzione del gran viale che circonderà Firenze, sulla destra dell'Arno, p. 725.

Circolare (N. 20) del Ministero dell'Interno. Liquidazione delle spese arretrate riguardanti l'accasermamento dei Carabinieri e delle Guardie di Sicurezza Pubblica, p. 916.

Circolare del Ministero dell'Interno. Bilanci attivo-passivi delle Case di pena per l'esercizio 1866, p. 757.

6 aprile. Circolare del Ministero dell'Interno. Tassa sulla ricchezza mobile dovuta dagli Agenti di custodia nelle Carceri e nelle Case di pena, p. 757.

Circolare (N. 305) del Ministero di Finanze. Invio di Circolare della Direzione Generale del Tesoro sui mandati delle spese dello Stato, p. 638 e 758.

Circolare (N. 306) del Ministero di Finanze. Distribuzione agli Agenti Demaniali della nuove tariffa in materia penale; avvertenze sulla numerazione di parecchie Circolari della Direzione Generale delle Tasse e Demanio, p. 758.

7 aprile. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Gratuita distribuzione agli Uffici Governativi della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti, p. 856.

Circolare del Ministero di Finanze. Adozione nelle Agenzie del Tesoro di un modello N. 51 *bis* pei registri di spese fisse pel debito vitalizio, p. 759 e 1057.

Circolare del Ministero di Finanze. Parificazione dei versamenti per accelerare la contabilità mensile, p. 1472.

8 aprile. Circolare (N. 214) del Ministero di Finanze. Assimilazioni di tariffa doganale, p. 764.

9 aprile. (2835) D. Occupazione ad uso civile del Monastero della Crocetta di Firenze, p. 725.

(2837) D. Radiazione della corvetta l'*Aurora* dalla tabella per la classificazione del R. Naviglio, p. 726.

(2838) D. Occupazione per uso militare di un Convento in Guastalla, p. 733.

D. La Camera di Commercio di Milano impone una tassa sugli esercenti commercio ed industria, p. 726.

10 aprile. Circolare del Ministero dell'Interno. Spese dei locali per alloggio ed ufficio di Sicurezza Pubblica, p. 916 e 1657.

Circolare (N. 215) del Ministero di Finanze. Arresto di contravventori in materia doganale e gabellaria, quando non giustifichino la loro qualità di regnicoli, e l'esattezza del proprio nome, cognome, domicilio e professione dichiarati, p. 765.

Circolare (N. 308-23) del Ministero di Finanze. Nozioni sui redditi procedenti da titoli sul Gran Libro del Debito Pubblico, e soggetti alla tassa sulla ricchezza mobile, p. 764.

11 aprile. (2857) D. Nuove opere di difesa a Cremona per la difesa dello Stato, p. 539.
(2858) D. La costruzione di fortificazioni e fabbricati militari a Cremona è dichiarata d'utilità pubblica, p. 539.
Circolare (N. 216) del Ministero di Finanze. Dazio sul petrolio ed altri olii bituminosi, p. 572 e 766.
12 aprile. Convenzione telegrafica colla Turchia, che modifica alcune stipulazioni di quella 16 gennaio 1862, p. 1256.
Circolare (N. 21) del Ministero dell'Interno. Vantaggi derivanti dalla istituzione di un Casellario giudiciale, p. 917.
Circolare del Ministero di Finanze. Assegnamento sul Tesoriere centrale di vaglia del Tesoro a favore del Quartiermastro per l'Armata, e per fondi di massa delle Guardie Doganali riferibili agli esercizi 1866 e successivi, p. 766.
13 aprile. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Tasse per atti in materia penale spedite dal 1° gennaio al 31 marzo 1866, e non conformi alle prescrizioni della tariffa penale, p. 768.
Circolare del Ministero dell'Interno. Discipline pel gratuito trasporto dei Guardiani carcerarii, p. 767.
Circolare (N. 24) del Ministero di Finanze. Nozioni sui contribuenti soggetti alla tassa proporzionale sulla ricchezza mobile del 1865, p. 785 e 698.
Circolare (N. 24) del Ministero di Finanze. Nozioni sui contribuenti soggetti alla tassa proporzionale sulla ricchezza mobile pel 1865, p. 698 e 785.
14 aprile. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Domanda di elenchi per compilare l'Annuario Giudiziario, p. 704.
Circolare del Ministero di Finanze. Stralcio dagli attuali catasti dei fabbricati urbani già esenti da tassa, p. 1647.
15 aprile. (2797) D. Occupazione ad uso civile di un Convento in Catania, p. 802.
(2839) D. Ruolo normale degl'Impiegati nella Galleria delle pietre dure in Firenze, p. 802.
(2840) D. Durata del godimento dei posti gratuiti di fondazione *Ghislieri*, annessi al Collegio *Carlo Alberto* in Torino, per gli studenti delle Provincie, p. 803.
(2842) D. Eseguimento all'Atto di navigazione del Basso Danubio firmato dai Commisari d'Italia, Austria, Francia, Gran Bretagna, Prussia, Russia e Turchia, p. 1131.
17 aprile. Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici. Elementi per la compilazione di un Regolamento stradale, pag. 1973-74.
18 aprile. Circolare (N. 309-24) del Ministero di Finanze. Nozioni sui contribuenti soggetti alla tassa proporzionale della ricchezza mobile, p. 1647.
Circolare del Ministero di Finanze. Sommarie istruzioni pel servizio della conservazione del Catasto nel Compartimento Romano, riunito all'Amministrazione delle Tasse dirette, p. 1648.
19 aprile. (2841) D. Occupazione ad uso militare di un Convento a Bologna, p. 727.
(2851) D. Creazione di un Corpo di Piloti pratici a Siracusa, p. 727.
(2852) D. Ordinamento del Corpo dei Piloti pratici in Catania, p. 803.
(2853) D. Creazione di un Corpo di Piloti pratici nel porto di Trapani, p. 737.
(2866) D. Concorso dello Stato nella spesa per la ricostruzione della cattedrale di Nola, p. 770.
(2867) D. Occupazione ad uso civile del Convento di S. Domenico in Canicatti, p. 770.
D. Allargamento della via degli Avelli in Firenze, p. 726.
Dispaccio del Ministero di Finanze. Regolarizzazione dei versamenti dei diritti di Cancelleria non stati eseguiti a mani del Ricevitore del Registro, p. 1650.
20 aprile. Circolare del Ministero dell'Interno. Quesito sul pagamento di doti di beneficenza a donzelle nubende, p. 785.
Circolare del Ministero dell'Interno. Regole per la formazione di Piante delle Carceri giudiziarie, p. 786-87.

20 aprile. Circolare (N. 310-29) del Ministero di Finanze. Formazione dei ruoli ed esazione della imposta sui fabbricati pel 1866; multe comminate per mancata o infedele dichiarazione, p. 699 e 1367.

21 aprile. Circolare del Ministero di Finanze. Differenze risultanti fra la quota anticipata dai contribuenti per la tassa fondiaria 1865 e quella stabilita dal reparto definitivo, p. 988.

Circolare (N. 217) del Ministero di Finanze. Applicazione delle tasse di bollo doganale sui manifesti parziali, p. 768.

Circolare del Ministero di Finanze. Allibramento dei pensionisti a peso delle Prelature di regio Patronato in Sicilia, p. 1651.

Circolare del Ministero di Finanze. Si prescrive che i Notai delle Provincie Meridionali debbano alligare agli atti traslativi di proprietà urbane l'estratto della tabella *G.* invece dell'estratto del Catasto, p. 1651.

22 aprile. (2860) D. e Relaz. Sussidi per promuovere l'istituzione di Scuole per gli adulti, p. 729.

(2864) D. Istituzione presso il Consolato generale italiano in Egitto di un posto di medico governativo, p. 732.

(2880) D. Ruolo degl'Impiegati nel Museo nazionale di Napoli, nella officina dei papiri ercolanesi e negli scavi d'antichità nelle Provincie Napolitane, p. 803 e 806.

D. Elenco delle persone insignite di medaglia o distinte con menzione onorevole per aver cooperato nei lavori di statistica, p. 805.

Circolare del Ministero dell'Interno. Limitazione nelle spese per le Guardie Nazionali distaccate in servizio di pubblica sicurezza, p. 919.

24 aprile. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Domanda di notizie statistiche intorno ai giudizi capitali avvenuti presso ciascuna Corte d'Appello, p. 788.

Circolare del Ministero dell'Interno. Spiegazioni intorno all'esercizio dell'arte veterinaria, p. 1335.

25 aprile. Circolare (N. 38) del Ministero di finanze. Facoltà pei Consigli d'amministrazione dei Corpi d'Istituti dell'Esercito di chiedere ed ottenere la spedizione di vaglia del Tesoro, p. 789.

26 aprile. (2854) D. In quali casi possa il Segretario Comunale supplire il Sindaco ed i Consiglieri nell'adempimento di alcune formalità stabilite per gli atti relativi al matrimonio, p. 739.

(2875) L. Approvazione del R. Decreto N. 2481, col quale, a seguito delle nuove contribuzioni, fu ordinata una revisione straordinaria delle liste elettorali, p. 769.

(2881) D. Negli art. 1 e 3 del R. Decreto N. 2817 sull'ordinamento del Lotto pubblico, alla indicazione degli art. 8 e 15 del R. Decreto 5 novembre 1863, è sostituita quella degli art. 13 e 18 del Decreto stesso, p. 806 e 464.

(2883) D. e Relaz. Tutti gli uomini assentati pel contingente di seconda categoria della leva sulla classe 1844 sono incorporati nell'Esercito, p. 807.

D. e Relaz. E' à prescritta per gli aspiranti ai posti di Allievi nelle R. Scuole di Marina, p. 807.

D. Destinazione di libri già appartenenti ai Minori Osservanti di Bonorva, p. 994.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Ordinamento dello stato civile nelle Provincie Napolitane e Sicule; interpretazione della Legge sul bollo del 10 agosto 1862, p. 789.

Circolare del Ministero di Finanze. Indennità agli Amanuensi Demaniali per la formazione dei ruoli della imposta fondiaria nelle Provincie Meridionali, p. 1652.

27 aprile. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Verifiche periodiche degli atti e registri dello stato civile; in quali casi debba applicarsi la tariffa penale giudiziaria, p. 790.

Circolare del Ministero dell'Interno. Irregolarità che si verificano nei passaporti che vengono rilasciati ad emigranti per paesi esteri, p. 988.

Circolare (N. 24) del Ministero dell'Interno. Facilitazioni e discipline riguardo al commercio interno degli stracci, p. 989-90.

29 aprile. (2884) D. e Relaz. È aumentata la paga e modificata la corrispondenza del grado militare dei Medici di corvetta di seconda classe, p. 808.

(2899) D. Esame di concorso a due posti di aspiranti allievi nel Corpo Reale delle Miniere per essere inviati alla Scuola Imperiale di Parigi, p. 809.

(2902) D. Modificazione al R. Decreto del 14 gennaio 1864 sull'amministrazione del Banco di Napoli, p. 810.

(2910) D. Pianta del Personale del Ministero degli Affari Esteri, p. 810.

30 aprile. (2865) L. Esercizio provvisorio del bilancio sino a tutto luglio 1866, p. 740 e 1031.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Stipendio dei Commessi scrittori provvisori nelle Cancellerie; interpretazione della Legge sull'ordinamento giudiziario, p. 791.

Distinta delle obbligazioni al portatore (1834) comprese nella 64ª estrazione, p. 1760.

... maggio. Istruzioni del Ministero dei Lavori Pubblici. Somministranza di scorte ai procacci postali che trasportano fondi da uno ad altro Ufficio Postale, p. 1498.

1 maggio. (2872) L. Sono accordate al Governo del Re sino a tutto luglio facoltà straordinarie per ordinare le spese necessarie alla difesa dello Stato, p. 740 e 1031.

(2873) D. Prestito fatto al Governo del Re dalla Banca Nazionale, i cui biglietti sono considerati danaro sonante, e disposizioni concernenti la Banca stessa, il Banco di Napoli, di Sicilia, la Banca Nazionale Toscana, e la Banca Toscana di credito per l'industria ed il commercio d'Italia, p. 741 e 837.

D. Commissione unica in Livorno per esaminare gli aspiranti ai posti di Allievi nelle R. Scuole di Marina, p. 808.

Circolare del Ministero dell'Interno. Concorso della Guardia Nazionale al mantenimento dell'ordine pubblico, p. 857.

2 maggio. (2874) D. Cambio dei biglietti della Banca Nazionale con quelli dei Banchi di Napoli e Sicilia, p. 742.

Circolare (N. 311-19) del Ministero di Finanze. Formazione dei ruoli ed esazione della imposta fondiaria nelle Provincie Piemontesi e Liguri, p. 793.

3 maggio. (2870) D. Aumento al quadro organico del Commissariato della Marina Militare, p. 811.

(2871) D. Temporario aumento al quadro organico del Corpo Sanitario militare marittimo, p. 811.

(2876) D. Mobilizzazione di 50 Battaglioni della Guardia Nazionale per servizio di Guerra, p. 742-43.

(2878) D. Quadro organico dello Stato Maggiore Generale della R. Marina in tempo di guerra, p. 812.

(2879) D. Modificazione al ruolo organico del Corpo Fanteria Real Marina, p. 812.

(2885) D. Deroga temporaria all'art. 62 del Codice della Marina mercantile per gli aspiranti alle patenti di Capitano di lungo corso, di gran cabottaggio o di padrone, p. 745.

(2889) D. e Relaz. Regolamento pel servizio ed amministrazione del deposito della R. Marina in Taranto, p. 813.

(2890) D. e Relaz. Al comando locale della Marina militare istituito provvisoriamente alla Spezia con R. Decreto 22 giugno 1865 sono dati gli attributi e la posizione di Comando in capo di dipartimento marittimo, col titolo di *Comando in capo del Golfo della Spezia*, p. 815.

(2891) D. e Relaz. Al Magazzino dell'Arsenale d'Ancona sono date le facoltà ed applicate le regole amministrative e di contabilità vigenti nei magazzini marittimi, p. 818.

(2897-98) D. e Relaz. Concorso per esami agli allievi de'Licei governativi, comunali e privati, p. 819. — Regolamento, p. 821 e 1827.

1866

3 maggio. (2913) D. e Relaz. Costituzione di un'Armata navale col titolo di *Armata d'operazione*, p. 822 e 843.

(2923) D. Occupazione di due Conventi in Livorno per uso delle scuole elementari, p. 822.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Sono sospesi i congedi e le licenze ai funzionari della Magistratura, p 799.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Alla Magistratura è raccomandata la vigilanza più attiva per impedire i disordini, pag. 799.

Circolare (N. 39) del Ministero di Finanze. Uso dei biglietti della Banca Nazionale e loro effetto nelle Casse pubbliche, p. 800 e 860.

4 maggio. Circolare (N. 218) del Ministero di Finanze. Assimilazioni di tariffa doganale, p. 992.

Circolare del Ministero della Guerra. Determinazioni relative al ricevimento ed uso dei biglietti della Banca Nazionale presso le Amministrazioni, Corpi e Comandi Militari, p. 837 e 1336.

5 maggio. Cicorlare del Ministero dei Lavori Pubblici. Ispezioni e vigilanza per la buona conservazione delle strade pubbliche e delle vicinali, pag. 1974.

Circolare (N. 17) della Direzione Compartimentale del Lotto pubblico in Torino. Riscossioni, versamenti e pagamento di vincite in danaro o in biglietti della Banca Nazionale, p. 1271.

6 maggio. (2877) D. È regolato il corso dei biglietti della Banca Nazionale Toscana, p. 746 e 836.

(2882) D. e Relaz. Promozione in via eccezionale al grado superiore degli Ufficiali del Commissariato della Marina militare, p. 823.

(2886) L. Spesa straordinaria per opere di fortificazione e fabbriche militari dipendenti, p. 823.

(2892) L. Il Governo del Re è autorizzato a concedere l'esenzione dalle tasse ed imposte all'Associazione denominata *Consorzio Nazionale*, p. 824.

(2893) D. Sono richiamati ad effettivo servizio gli Ufficiali del soppresso Stato Maggiore dei porti ora in aspettativa, p. 824.

(2895) D. Temporario aumento al quadro organico del personale della Compagnia Infermieri, p. 824.

(2896) L. Lotteria d'immobili appartenenti alla duchessa Bevilacqua, p. 825.

(2900) D. Facoltà al Ministro della Marina di aumentare d'una o più Sezioni provvisorie le due Divisioni del Corpo Reale Equipaggi, p. 825.

(2901) D. Promozione eccezionale e limitata a grado superiore di Sott'ufficiali macchinisti in servizio effettivo nella R. Marina, p. 826.

(2903) D. e Relaz. Comuni dichiarati chiusi per gli effetti della riscossione dei dazi di consumo, p. 826.

(2925) D. Il Comune di Villarios trasferisce gli Uffici comunali e muta denominazione, p. 827.

D. Formazione di Corpi Volontari per cooperare coll'Esercito sul campo di battaglia, p. 746-47-48 e 888-89.

D. Riparto fre le Provincie di Genova e Porto Maurizio della spesa pel mantenimento degli esposti nel 1866, pag. 827.

D. Ammessione di Veterinari borghesi nel Corpo Veterinario militare, p. 828.

Circolare del Ministero di Agricoltura e Commercio. Presso il Museo industriale di Torino è aperto un corso di letture sul mezzo migliore d'impartire l'istruzione tecnica, pag. 858.

Circolare del Comitato del Corpo dei Carabinieri dei registri e stati per servizio di pubblica sicurezza, pag. 1244.

9 maggio. Circolare (N. 40) del Ministero di Finanze. Come debba farsi il controllo sull'uso dei biglietti e del numerario nelle pubbliche Casse, p. 860 e 800.

Circolare del Ministero di Finanze. Certificati di rendita sul Debito Pubblico degli Enti di regio Patronato in Sicilia, p. 1652.

9 maggio. Circolare del Ministero di Finanze. Censuazione di beni ecclesiastici in Sicilia, e notificazione in carta libera delle sentenze portanti condanne o multe per contravvenzioni alla Legge 10 agosto 1862, p. 1653.

10 maggio. (2911) D. In quali casi spettino indennità e competenze agli Ufficiali Generali ed agli Ufficiali non appartenenti allo Stato Maggiore, p. 828.

(2922) D. Maggiori e nuovi assegni ad alcuni Ufficiali Consolari di prima categoria, p. 829 e 417.

Circolare del Ministero dell'Interno. Divieto ai Funzionari e Impiegati di allontanarsi dal posto, ed obbligo agli assenti di farvi immediato ritorno, p. 1009.

Circolare (N. 312-30) del Ministero di Finanze, Imposta sui fabbricati; se possa applicarsi una multa per meno esatta dichiarazione, p. 793.

11 maggio. (2912) D. Facoltà di requisire pel servizio dell'Esercito cavalli e muli di privata proprietà, p. 830.

Circolare (N. 504) del Ministero di Finanze. Prescrizioni riguardo all'uso dei biglietti di banca nel pagamento delle Guardie Doganali, degl'impiegati e degli Operai nelle manifatture dipendenti dalla Direzione dolle Gabelle, p. 860.

Circolare del Ministero di Guerra. Disposizioni per eseguire il R. Decreto 6 maggio 1866 sulla formazione dei Corpi Volontari, p. 746-47-48.

12 maggio. (2894) L. Spesa per provvista di materiale per Ospedali militari, p. 831.

Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione. Nomina d'una Commissione incaricata di cooperare ed incoraggiare l'istituzione di scuole per gli adulti, p. 1045.

13 maggio. (2904) L. Spesa straordinaria pel pagamento di un cavo sottomarino venduto allo Stato dall'Amministrazione francese dei telegrafi, p. 831.

(2905) L. Costruzione ed esercizio della ferrovia Potenza-Contursi-Eboli, collo svincolo della rendita stata assegnata alla Società *Vittorio Emanuele*, p. 831.

(2906) L. Spesa straordinaria per riparare e rettificare la strada nazionale Sannitica nella Provincia di Campobasso, p. 832.

(2924) D. Sede temporanea, durante la stagione estiva, della Corte d'assisie, del Tribunale civile e correzionale, e della Pretura di Grosseto, p. 833.

(2926) D. Aumento provvisorio del Personale di Maggiorità nel Corpo Reale Equipaggi, p. 834.

(2928) L. Sono abrogate le disposizioni dell'art. 4 del Decreto della cessata Luogotenenza di Sicilia 15 dicembre 1860, sulla Guardia Nazionale, p. 834.

(3368) L. Modificazioni alla Legge sanitaria 30 giugno 1861, pag. 1985.

D. e Relaz. Graduatorie dei Funzionari della Magistratura giudicante e del Ministero Pubblico nelle Provincie Toscane, p. 1223.

14 maggio. Circolare del Ministero dell'Interno. Istruzioni pel pagamento delle indennità di via agl'indigenti forniti di trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi, p. 1010.

Circolare del Ministero dell'Interno. Quesito sulle privative a favore dei Comuni nelle Provincie Meridionali, pag. 1869.

Circolare (N. 41) del Ministero di Finanze. Mandati provvisori di pagamento che i Prefetti possono trovarsi nel caso di rilasciare sulle Casse governative, p. 861 e 1658.

Circolare del Ministero di Agricoltura e Commercio. Ai Verificatori è trasmessa una pubblicazione riflettente il servizio dei pesi e misure nelle varie Provincie del Regno, p. 920.

15 maggio. Circolare del Ministero di Finanze. Dichiarazioni a farsi delle quantità e specie di biglietti e polizze dati in pagamento alle Amministrazioni Militari, p. 862.

Circolare (N. 254) del Ministero di Finanze. Sospensione dei congedi agl'Impiegati nell'Amministrazione delle Tasse e del Demanio, p. 1653.

Circolare (N. 255) del Ministero di Finanze. Le proposte per sussidi periodici debbono dagl'Impiegati rassegnarsi al Segretario Generale, p. 1654.

Circolare del Ministero di Guerra. Norme per l'arruolamento dei Corpi Volontari capitanati dal Generale Garibaldi, p. 746-47-48.

1866

17 maggio. (2907) L. Al Governo del Re sono accordati, fino al 31 luglio 1866, poteri eccezionali per provvedere alla sicurezza interna dello Stato, p. 835 e 842.

2908 D. Sono pubblicati nella Toscana, in esecuzione della Legge 17 maggio 1866, alcuni articoli del Codice penale 20 novembre 1859, p. 835.

(2909) D. Sono modificati gli obblighi della Banca Toscana di credito per l'Industria e Commercio d'Italia, e viene esteso ai biglietti della Banca stessa il disposto del R. Decreto 6 maggio 1866, N. 2877, p. 836 e 746.

(2914) D. Viene regolato il modo di pagamento da farsi dalla Banca Nazionale al Tesoro del mutuo di cui nel R. Decreto 1° maggio 1866, ed è la Banca stessa autorizzata ad emettere biglietti da lire 10, p. 837 e 841.

(2921) D. Numero degli Uditori presso i Tribunali, e materie per gli esami di concorso, p. 837-38.

(2929) D. Occupazione per uso civile del Convento dei Dottrinari in Pontecorvo, p. 838.

(2930) D. Gli allievi del 2° anno di corso nella R. Militare Accademia possono in via eccezionale essere promossi a Sottotenenti nella fanteria, p 839.

(2933) L. Regole per l'istituzione e il cambiamento in modo permanente di fiere e mercati, p. 887.

(2935) L. Convenzione tra i Ministri delle Finanze e della Marina, contraenti a nome dello Stato, ed il signor Luigi Orlando per la locazione del R. Cantiere di Marina in Livorno, p. 994-95.

(2941) D. Occupazione di un Convento in Arezzo, p. 964.

D. Mezzi eccezionali per riempiere i quadri dei graduati nell'Esercito, p. 839.

D. Riammessione nell'Esercito di ex-Ufficiali che cessarono per volontaria dimissione dal servizio, p. 840.

Circolare (N. 26) del Ministero dell'Interno. Anticipazione di spese per la stampa delle sentenze penali, p. 1010.

19 maggio. (2915) D. A tutto giugno 1866 le cedole del Consolidato 5 per 100 al latore, scadenti il 1° luglio successivo, saranno ricevute come danaro contante in pagamento d'imposte e di altri debiti verso lo Stato; ed il pagamento del semestre interessi delle rendite nominative sarà effettuato, a cominciare dal 10 giugno 1866, dalle Casse del Debito Pubblico e dalle Tesorerie dello Stato, p. 840 e 740.

(2919) D. Modello dei biglietti da lire 10 da emettersi dalla Banca Nazionale, p. 841 e 837.

(2920) D. La Banca Nazionale Toscana è autorizzata ad emettere biglietti da lire 20 e da lire 50, e ad aumentare la categoria dei biglietti di lire 100, p. 841 e 976.

Circolare del Ministero di Finanze. Stati di temporalità degli enti morali di regio Patronato, nella Sicilia, p. 1654 e 1646.

20 maggio. (2918) D. In ogni capo-luogo di Provincia è istituita una Giunta di cinque Magistrati per dare il parere sulla convenienza di assegnare il domicilio coatto alle persone designate nell'art. 3 della Legge 17 maggio 1866, p. 842 e 893.

(2931) D. Alle vedove ed orfani dei militari nei Corpi Volontari Italiani sono applicate le Leggi sulle pensioni delli 27 giugno 1850 e 7 febbraio 1865, p. 842.

(2932) D. Competenze degl'Impiegati Civili chiamati al disimpegno dei servizi contabili dipendenti dal Ministero della Guerra, p. 998.

(2934) D. Il Comune di Polistena è dichiarato di quinta classe, ed aperto per la riscossione del dazio-consumo, p. 964.

(2937) D. Corso eccezionale aperto nella scuola di Fanteria e Cavalleria, p. 898 e 328.

(2938) D. Convenzione per costrurre una ferrovia da Cuneo a Bastia per Mondovì, p. 898-99.

(2938) D. Convenzione per costrurre una ferrovia da Cuneo a Bastia per Mondovì, p. 898.

20 maggio. (2940) D. Convenzione col Principato di Monaco per l'estradizione dei malfattori, p. 964.
(2948) D. Lo Stato Maggiore della seconda e terza squadra dell'Armata navale d'operazione sarà quello previsto per una squadra indipendente, p. 843 e 822.
(3010) D. Maggiori e nuove spese sul bilancio passivo 1866 della Guerra, p. 1227.
(3026) D. Maggiore spesa autorizzata al bilancio passivo 1866 del Ministero dell'Interno per spese di pubblica sicurezza, p. 1228.
Circolare (N. 9) del Comitato dei R. Carabinieri. Somministranza di scorte ai procacci postali che trasportano fondi da uno ad altro Ufficio Postale, p. 1497.
21 maggio. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Adempimento del disposto nell'art. 327 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, p. 862.
Circolare (N. 42) del Ministero di Finanze. Le Cedole del Debito Pubblico scadenti col 1° luglio 1866 sono ricevute come danaro sonante in pagamento d'imposte e d'altri debiti verso lo Stato, p. 875 e 840.
Circolare (N. 313) del Ministero di Finanze. Alle Società di mutuo soccorso non può applicarsi la tassa di mano-morta, p. 920.
Circolare (N. 18) della Direzione del Lotto in Torino. Disposizioni provvisorie sul versamento dei prodotti del Lotto, p. 864 e 860.
22 maggio. Circolare del Ministero dell'Interno. Rinnovazione dei Consigli sanitari ed aggiunta di nuovi individui, p. 1011.
Circolare (N. 190) del Ministero della Pubblica Istruzione. Coscritti delle ultime leve che dimenticarono l'istruzione ricevuta nelle scuole elementari, p. 1011.
23 maggio. Circolare del Ministero di Finanze. Trattamento da usarsi agl'Impiegati che prendono servizio nell'Esercito o nel Corpo dei Volontari, p. 1014 e 1022.
Circolare del Ministero di Guerra. Istruzioni ai Prefetti sul modo di eseguire la requisizione dei cavalli autorizzata con R. Decreto 11 maggio 1866, p. 830.
24 maggio. (2939) D. Convenzione per costrurre una ferrovia da Monza a Calolzio, p. 900 e 901.
Circolare (N. 43) del Ministero di Finanze. Pagamento delle cedole al portatore del consolidato 5 per 100 del 1° semestre 1866, p. 863 e 1276.
Circolare (N. 547) del Ministero di Finanze. Arruolamento d'Impiegati Doganali nell'Esercito e nel Corpo dei Volontari, p. 1014 e 1022.
25 maggio. Circolare (N. 28) del Ministero dell'Interno. Comunicazione ai difensori erariali presso le Direzioni del Contenzioso Finanziario di tutti i documenti e notizie relative alla lite vertente, p. 1015.
26 Maggio. Circolare del Ministero dell'Interno. Inconvenienti derivati dall'abuso nei dispacci telegrafici, p. 1247.
Circolare del Ministero di Agricoltura e Commercio. Convenienza di fondare depositi di merci e prodotti italiani presso i Regii Consoli nel Levante, p. 921.
27 maggio (2942) D. Somma che il creditore dee anticipare per la spesa degli alimenti del debitore sottoposto all'arresto personale, p. 897.
(2946) D. Pianta degl'Impiegati e dei serventi nella Segreteria della Università di Pavia, p. 999.
(2953) D. Chiamata di dieci battaglioni della Guardia Nazionale mobile per servizio di guerra, p. 929-30.
(2956) D. Vendita di stabili non destinati a far parte del patrimonio dello Stato, p. 1159.
(2959) D. La colonia di S. Leuzio è elevata a Comune conservando il nome di *San Leucio*, p. 1160.
(2960) D. e Relaz. Ammissione di Capitani mercantili nella qualità di Sottotenenti di vascello o di Piloti di terza classe nello Stato Maggiore Generale della R. Marina, p. 968.
(2962) D. Al Ministero delle Finanze sono attribuite l'autorizzazione e la sorveglianza governativa sulle società anonime in accomandita e per azioni, p. 970.

27 maggio. (2963) D. Al Ministero delle Finanze sono attribuiti gli affari concernenti il servizio dei pesi e misure, p. 973, 1002 e 1229.
(2966) D. Personale e discipline dell'Ufficio di Sindacato per l'ispezione alle società commerciali ed agli istituti di credito, p. 970, 113 e 1899.
(3011) D. Maggiori e nuove spese autorizzate sul bilancio passivo 1866 della Marina, p. 1228.
D. e Relaz. Viene eretto in Corpo morale l'Istituto educativo e di beneficenza per le Figlie dei Militari Italiani, avente la sua sede principale in Torino, p. 973.
28 maggio. Circolare del Ministero dell'Interno. Riparto della spesa per registri supplementari dello Stato civile, p. 1015.
31 maggio. (2943) D. Riduzione di Personale nell'Amministrazione Centrale della Guerra, pag. 974.

1 giugno. Circolare del Ministero dell'Interno. Istruzioni sulla tenuta del Protocollo generale degli Archivi delle Prefetture, p. 1641.
Circolare (N. 25) del Ministero di Finanze. Reclami contro i ruoli della ricchezza mobile 1865 per cessazione di reddito, p. 1046.
2 giugno. (2945) D. Modificazioni all'ordinamento del lotto pubblico, p. 999 e 464.
(2954) D. Aumento al quadro del Personale addetto ai Tribunali militari, p. 1001.
(2958) D. Giovani ammessi a sostenere gli esami di licenza ginnasiale e liceale, purchè abbiano pagata la doppia tassa, p. 1161.
(2961) D. Mutuo della Banca Nazionale allo Stato, pagabile con biglietti diversi, p. 975 e 1009.
Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Se i Cancellieri siano risponsabili delle irregolarità commesse nell'osservanza della tariffa civile in gennaio e febbraio 1866, p. 1016.
Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Informazioni per determinare il numero degli Scrivani presso le Corti d'Appello, i Tribunali e le Preture, p. 1016.
Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Informazioni sul Personale dei Commessi e Copisti nelle Segreterie Giudiziarie, p. 1018.
4 giugno. Circolare (N. 30) del Ministero dell'Interno. Compilazione degli stati delle distanze per l'applicazione della tariffa in materia penale. p. 1247, 641 e 676.
Circolare (N. 191) del Ministero della Pubblica Istruzione. Distribuzione di sussidi alle scuole primarie ed ai Maestri elementari, p. 1020.
5 giugno. Circolare (N. 31) del Ministero dell'Interno. Vigilanza sulle contravvenzioni alla Legge sul bollo per gli affissi pubblici stampati o manoscritti, p. 1272.
Circolare (N. 32) del Ministero dell'Interno. Invio agl'Impiegati del programma dell'opera *La Sicurezza pubblica nel Regno d'Italia*, p. 1216.
Circolare del Ministero della Guerra. Norme pel cambio dei biglietti bancarii di maggior valore in altri piccoli, oppure in numerario, p. 1336.
7 giugno. (2947) D. Ordinamento del Corpo dei Piloti pratici nel porto di Napoli, p. 1161.
(2964) D. La Banca Nazionale emette nuovi biglietti da lire 100, 50 e 20, p. 976 e 1300.
(2965) D. Chiamata sotto le armi delle classi 1842-43-45, seconda categoria, p. 977.
(2991) D. In Firenze viene istituita una Commissione consultiva di Belle Arti, p. 1163.
(2992) D. Regolamento della Commissione consultiva di Belle Arti delle Provincie di Firenze ed Arezzo, p. 1164.
(2994) D. Concorso per posti di Sottotenente nell'Arma di Artiglieria e nel Genio, pag. 975.
(2996) D. Regolamento per l'esecuzione della Legge che ordina il servizio consolare all'estero, p. 1057 e 417. — Tabella delle indennità di viaggio per le destinazioni di Europa, Africa ed Asia, p. 1360-61.

7 giugno. (3078) D. Al Liceo di Siracusa è data la denominazione di *Liceo Gargallo*, p. 1298.
8 giugno. Circolare del Ministero dell'Interno. È affidata la custodia delle prigioni alla Guardia Nazionale ed agl'Impiegati che hanno ingerenza in tale servizio, p. 1021.
10 giugno. (2977) D. Disposizioni relative al servizio dei pesi e misure affidato all'Amministrázione delle Tasse e Demanio, p. 1002.
(2997) D. Nuova delimitazione dei Comuni di Aquila e Camarda, p. 1166.
(2998) D. Occupazione per uso civile di un Collegio di Monache in Vittoria, p. 1231.
D. Formazione di un Corpo d'Intendenza Militare; d'un Personale contabile; di un Corpo Sanitario, Farmaceutico e Veterinario, e d'una Compagnia di sussidio al detto Corpo Sanitario, p. 977.
12 giugno. (2967) L. Discipline che regolano la coltivazione del riso. p. 978.
(3002) D. Annua indennità accordata per ispese d'ufficio all'Ufficiale del Genio Navale incaricato della direzione delle costruzioni navali del terzo dipartimento marittimo, p. 1166.
13 giugno. (2969) L. Gratuita concessione di bronzo fuori servizio pel getto di un gruppo equestre ad onore del Principe Ferdinando Duca di Genova. p. 1003.
(2970) D. La Banca Nazionale cangia i suoi biglietti superiori a L. 50 con marche da bollo per le cambiali da L. 15, 10 e 5, p. 979 e 1553.
14 giugno. (2957) D. e Relaz. Istituzione di una Scuola archeologica a Pompei per lo studio e illustrazione di quei monumenti, p. 1166.
(2968) D. Fabbricazione ed emissione di monete di bronzo da 10 centesimi per 16 milioni di lire, p. 979 e 1318.
(2973) D. Sono istituiti Tribunali militari presso i Corpi di Volontari stati concentrati, p. 980.
(2976) D. Aumento al Personale sanitario e religioso del bastimento-ospedale natante presso l'Armata d'operazione, p. 980.
(2983) L. Credito fondiario assunto dal Banco di Napoli, dal Monte de'Paschi di Siena, dalla Cassa centrale di risparmio in Milano, dalle Opere Pie di S. Paolo in Torino, e dalla Cassa di risparmio di Bologna, p. 1025, 1330-31 e 1619.
(2985) D. Nuovo reparto dei Consiglieri Provinciali della Toscana, al seguito delle circoscrizioni territoriali stabilito con R. Decreto 14 dicembre 1865, p. 1030, 353 e 481.
(2994) D. Pianta degl' Impiegati e serventi nella Segreteria della Università di Bologna, p. 1168.
(2995) D. Pianta degl'Impiegati e serventi nella Università di Pisa, p. 1169.
(2999) D. Occupazione ad uso scolastico di un Monastero a Catania, p. 1169.
(3001) D. Indennità per spese d'ufficio al Sotto-Ispettore navale delle costruzioni a Taranto, p. 1169.
(3003) D. Sostituzione all'art. 117 del Regolamento 8 giugno 1865 sulla sanità pubblica, riguardante l'arte del dentista, p. 1170.
(3009) D. Maggiore spesa autorizzata per l'acquisto di cavalli e muli per l'Esercito, p. 1170.
Circolare (N. 33) del Ministero dell'Interno. Invio di corrispondenze all'Esercito d'operazione contro l'Austria, p. 1131.
15 giugno. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Se il R. Decreto 22 marzo 1866 sia applicabile alle pratiche per alienazione di beni delle Fabbricerie, Confraternite, Cappellanie laicali, ecc., p. 536 e 2001.
(2971) D. A Bologna, Firenze, Genova, Livorno e Torino è aperto il cambio tra i biglietti della Banca Nazionale e le marche da bollo, p. 981.
(2972) D. Forma ed uso delle marche da bollo messe in circolazione dalla Banca Nazionale, p. 981.
(2974) D. Sono mobilizzati per servizio di guerra i battaglioni della Guardia Nazionale di Clusone e Sondrio, p. 1003.

15 giugno. (2986) D. Anzianità stabilita agli Allievi della Militare Accademia promossi a Sottotenenti, p. 1170.

16 giugno. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Corrispondenza delle Autorità Giudiziarie colle Militari presso l'Esercito d'operazione, p. 1021.

Circolare (N. 41) del Ministero di Finanze. Secondo quadro di provvisoria classificazione delle entrate dello Stato per l'esercizio 1866, p. 1022.

Circolare del Ministero di Finanze. Trattamento degl'Impiegati che prendono volontariamente servizio militare, p. 1022 e 1014.

17 giugno. (2975) D. Sono riuniti in legione i due battaglioni di Guardia Nazionale mobile di Clusone e Sondrio, p. 1003.

(3004) D. Riduzione della spesa annua del Personale delle Miniere e Cave, p. 1171.

(3005) D. Soppressione del posto d'Ispettore per le risaie nel lago e padule di Massaciuccoli, p. 1172.

(3024) D. Occupazione per uso civile di un Convento a Pistoia, p. 1172.

(3027) D. Maggiore spesa al bilancio 1866 del Ministero dell'Interno pel pagamento di assegni ai Militi a cavallo nelle Provincie Siciliane, p. 1229.

(3028) D. Sono indicate le somme colle quali sarà provveduto agli stipendi e indennità dovute agl'Impiegati, alle spese d'ufficio ed altre occorribili pel servizio dei pesi e delle misure durante il secondo semestre 1866, p. 1229-30.

(3048) D. La borgata del Rile, staccandosi dal Comune di Santa Giulietta, passa a far parte del Comune di Redavalle, p. 1254.

(3053) D. Il Comune di Sologno è soppresso e passa a far parte del Comune di Cattignaga, conservandone il nome, p. 1255.

(3098) D. Aggiunta di posti al ruolo organico del Personale del Ministero delle Finanze, p. 1300.

D. Regolamento sugli atti relativi allo Stato civile, e sui testamenti dei militari componenti l'Esercito ed i Volontari in tempo di guerra od in campagna, sia entro che fuori dei R. Stati, non che delle persone impiegate addette od al seguito delle stesso Esercito e dei mentovati Corpi, p. 1249 e 1254.

D. Destinazione di quadri e statue pervenute alla Cassa Ecclesiastica, p. 1004.

18 giugno. Circolare del Ministero di Finanze. Offerte allo Stato in sollievo delle spese per la guerra nazionale, p. 1022.

19 giugno. (3015) L. Cittadinanza italiana accordata al professore G. Maleschott, p. 1172.

D. Le truppe sono considerate sul piede di guerra rispetto all'avanzamento, p. 1255.

D. Il diritto di ritiro per anzianità di militare servizio è sospeso, p. 1255.

D. Esercito sul piede di guerra rispetto all'Amministrazione della giustizia penale, p. 1330.

20 giugno. (2974) D. e Relaz. Viene istituita in Firenze una Commissione delle prede, p. 1005.

(2978) D. Nomina del Principe Eugenio di Savoia Carignano a Luogotenente Generale durante l'assenza del Re dalla capitalo, p. 1004.

(2980) D. Nomina del Presidente e dei Membri componenti la Commissione delle prede, p. 1006.

(2981) D. e Relazione. Istruzioni a tutti gli Ufficiali comandanti l'Armata Navale, le squadre ed i bastimenti di operazione durante la guerra coll'Austria, pagina 1006.

(2988) D. La Banca Toscana di credito per l'industria e commercio è autorizzata ad emettere una determinata quantità di buoni di cassa da L. 20 e da L. 500, scemando quelli di L. 5000, pag. 1173.

(3000) D. Si estendono a tutti gl'individui ammessi al servizio temporaneo nella R. Marina, ed alle loro famiglie, le disposizioni delle Leggi sulle pensioni relative ai militari feriti o morti per ragione di servizio, p. 1173.

20 giugno. (3006) D. Convenzione telegrafica fra l'Italia e la Turchia, che modifica alcune stipulazioni della Convenzione del 16 gennaio 1862, pag. 1255.

(3007) Legge. Convenzione postale cogli Stati Uniti d'America, pagina 1231.

(3025) D. Pianta del Personale addetto alla Biblioteca della Università di Modena, pag. 1174.

(3037) D. e Relazione, Tassa di magazzinaggio per le merci depositate nei pubblici magazzini della città franca di Livorno, pag. 1235.

Proclama del Re ai Popoli d'Italia, pag. 961.

Reggio Proclama alla Guardia Nazionale del Regno, pag. 962.

Proclama del Generale Lamarmora all'Esercito Italiano, pag. 936.

Ordine del giorno del Generale Cialdini al quarto Corpo d'Armata, pag. 963.

Circolare (N. 219) del Ministero delle Finanze. Spiegazioni sovra taluni punti controversi nei giudizi contravvenzionali in materia di gabelle, p. 1023 e 1595.

Circolare (N. 220) del Ministero di Finanze. Norme sul modo di presentare le cauzioni prescritte pei Contabili delle privative, pag. 1048.

21 giugno D. Cauzione a prestarsi dagli spacciatori all'ingrosso dei generi di privativa, pag. 1590.

Proclami del Principe Eugenio di Savoia-Carignano agl'Italiani ed alla Guardia Nazionale, pag. 993-94.

22 giugno (2984) D. Qualità e quantità dei biglietti da emettersi dalla Banca Nazionale, pag. 1009 e 975.

23 giugno Circolare (N. 33) del Ministero dell'Interno. Rappresentanza delle Amministrazioni Provinciali e Comunali nei giudizi avanti il contenzioso finanziario, pag. 1271.

Circolare (N. 34) del Ministero dell'Interno. Vigilanza sulle falsificazioni dei biglietti di banca onde scoprirne gli autori, pag. 1498.

Circolare del Ministero di Finanze. Discipline per l'attivazione della nuova Direzione del Lotto in Bari, pag. 1273.

Circolare del Ministero di Guerra. Moduli e norme per la redazione degli atti di procura, di consenso e di autorizzazione dei militari ed altri in campagna, pag. 1254 e 1249.

24 giugno. (3016) I Tribunali militari territoriali continuano ad esercitare la loro giurisdizione per tutte le cause pendenti e per tutti i reati di loro competenza commessi prima della dichiarazione di guerra, pag. 1174.

(3029) D. e Relazione Piante degl'Impiegati e serventi nelle Segreterie delle Università di Catania e Messina, pag. 1236.

(3038) D. Aggio di riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia penale fatte in conto delle entrate dello Stato, pag. 1185 e 1243.

(3034) D. Aumento all'assegno annuale per le spese d'ufficio della Questura di Napoli, pag. 1237.

Circolare del Ministero dell'Interno. Eccitamento ad assicurare la calma ed a tutelare l'ordine pubblico durante la guerra coll'Austria, pag. 1048.

25 giugno. D. e Relazione. Viene reintegrata nei compatroni l'amministrazione del Collegio Comelli in Bologna, indicati dal fondatore nel suo testamento, p. 1237.

Circolare (N. 36) del Ministero dell'Interno. Denuncia ai Tribunali dei renitenti della Guardia Nazionale mobile, pag. 1272.

Circolare del Ministero dell'Interno. Indennità d'alloggio e spese d'Ufficio per Impiegati di Pubblica Sicurezza, pag. 1274.

26 giugno. Circolare del Ministero di Finanze, Indicazione della rendita dei beni rurali posseduti da Enti ecclesiastici, pag. 1050.

27 giugno. D. Ufficiali Istruttori temporanei che possono surrogare gli Ufficiali effettivi nelle Compagnie deposito, pag. 1175.

Circolare (N. 9) del Ministero d'Agricoltura e Commercio. Passaggio del servizio dei pesi e delle misure dal Ministero d'Agricoltura e Commercio a quello delle Finanze, pag. 1050, 973 e 1002.

27 giugno. (2987) L. Proroga sino a tutto dicembre 1866 dell'esercizio provvisorio del bilancio; e facoltà data al Governo di riscuotere le imposte, di eseguire la Legge sulle Corporazioni Religiose e sull'Asse ecclesiastico, di provvedere a riforme nell'ordinamento interno dei Ministeri ed Uffizi, di provvedere ai lavori di costruzione delle ferrovie. ecc., pag. 1031, 740, 835 e 842.

28 giugno. (2989) D. Il bollo d'origine della Posta militare sulle lettere terrà luogo del francobollo che sarà pagato dai destinatari delle lettere medesime, pagina 1175.

(2990 Legge. Il Governo del Re è autorizzato ad anticipare di sei mesi la leva di mare della classe 1846, pag. 1176.

(3008) Legge. Agli articoli 834 e 835 del Codice di procedura penale ne sono sostituiti altri di diverso tenore, pag. 1176.

(3012) Legge. Gerarchia ed assimilazione ai gradi militari del Corpo Sanitario dell'Esercito, pag. 1177.

(3013) Legge. Spesa straordinaria per l'eseguimento di opere idrauliche da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici pel 1866, pag. 1178.

(3014) Legge. Alla rete di strade nazionali nella Sicilia sono aggiunti nuovi tratti, pag. 1178.

(3017) Legge. Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva militare sui nati nell'anno 1846, pag. 1179.

(3018) D. Sono stabilite le tariffe per l'imposta sui dazi di consumo e sui generi di privativa, pag. 1186 e 1362.

(3019) Legge. Il Governo del Re è autorizzato a modificare, sotto date condizioni, la tariffa dei dazi doganali, pag. 1195.

(3020) D. Punizioni inflitte pei reati di contrabbando e contro le associazioni di contrabbandieri, pag. 1196.

(3021) D. Tasse sui passaporti, sulle vidimazioni e legalizzazioni degli atti, e sull'insegnamento, pag. 1199, 1364 e 1672.

(3022) D. Tasse sulle vetture pubbliche e private, e sulle persone di servizio, pag. 1200.

(3023) D. Norme per l'esazione dell'imposta fondiaria sui terreni e sui fabbricati, e di quella sui redditi della ricchezza mobile, pag. 1202 e 1031.

(3044) D. Pianta del Personale di Maggiorità nella R. Marina, Pag. 1239.

(3045) D. Aumento alla pianta organica dello Stato Maggiore Generale della R. Marina, pag. 1239.

(3046) D. Pianta degli Impiegati e serventi nella Segreteria della Università di Cagliari, pag. 1240.

(3047) D. Pianta degl'Impiegati e serventi nelle Segreterie delle Università di Sassari e Siena, pag. 1240,

(3049) Legge. Iscrizione nel bilancio passivo 1866 del Ministero di Finanze di una somma per acquisto di paranzelle in servizio delle Dogane, pag. 1313.

(3050) Legge. Delimitazione delle proprietà e permuta di alcuni locali dell'edificio di S. Giacomo fra il Demanio ed il Banco di Napoli, pag. 1241-42.

(3079) D. Occupazione per uso scolastico di un Convento in Catania, p. 1345.

Istruzioni del Ministero di Grazia e Giustizia per eseguire la tariffa civile e penale, pag. 1506 e 1554.

Istruzioni del Ministero di Finanze per l'eseguimento della tariffa penale, pagina 1554 e 641.

Circolare (N. 43) del Ministero di Finanze. Disposizioni per spedire e pagare i mandati di spesa dello Stato, i cui creditori debbono dar quietanza per atto pubblico, pag. 1051.

Circolare del Ministero di Finanze. Corso obbligatorio delle marche da bollo per cambiali da lire 5, 10 e 15, pag. 1051.

Circolare (N. 26) del Ministero di Finanze. Trasmissione del reparto e subreparto per Provincia, Comune o Consorzio del contingente d'imposta sui redditi della ricchezza mobile per l'anno 1865, pag. 1054.

28 giugno. Circolare (N. 221) del Ministero di Finanze. Rappresentanza nei giudizi dell'Amministrazione Gabellaria, pag. 1054.

Circolare (N. 19) della Direzione del Lotto Pubblico in Torino. Modificazione alle disposizioni contenute nella Circolare N. 18 sul versamento dei prodotti del Lotto Pubblico, pag. 1274.

29 giugno. (3114) D. Occupazione ad uso civile del Monastero dell'Itria a Trapani pagina 1473.

Circolare del Ministero degli Affari esteri. Istruzioni ai R. Consoli nell'attuale contingenza di guerra coll'Austria, pag. 1275.

Circolare del Ministero di Guerra. Norme riguardo all'aiuto da prestarsi ai Comitati di soccorso per l'assistenza ai feriti in guerra, pag. 1275.

Circolare (N. 20) della Direzione Compartimentale del Lotto in Torino. Prime norme per l'esecuzione del R. Decreto modificativo dell'ordinamento del Lotto pubblico, pag. 1055.

30 giugno. (3032) D. Sono dispensati temporariamente dal servizio della Guardia Nazionale gl'Impiegati addetti al servizio delle Poste, dei Telegrafi e delle Strade ferrate, pag. 1180.

(3033) Legge. Spesa per la costruzione d'una barca-porta di ferro pel bacino di raddobbo nell'Arsenale marittimo militare di Napoli, pag. 1242.

(3034) D. e Relazione. Ruoli per l'esazione dell'imposta sui terreni, sui fabbricati e sulla ricchezza mobile, con applicazione della sola metà del decimo di guerra, pag. 1204 e 1309.

(3040-41) D. Pianta degl'Impiegati e serventi nelle Segreterie delle Università di Genova e Modena, pag. 1296.

(3055) D. Occupazione ad uso militare di un Convento in Bologna, pag. 1243.

(3056) D. Riparto fra i Cancellieri Giudiziari ed i Ricevitori Demaniali dell'aggio sulle riscossioni delle pene pecuniarie e spese di giustizia, pag. 1243 e 1185.

(3115) D. Occupazione ad uso civile del Convento della Gancia in Palermo, pagina 1346.

(3212) D. Occupazione ad uso scolastico del Convento di Santa Trinita in Firenze, pag. 1697.

D. Riparto del servizio delle tasse dirette fra le tre prime Divisioni delle Tasse e del Demanio, pag. 1277.

Istruzioni per l'eseguimento delle disposizioni contenute nel Decreto 11 febbraio 1866 e relativo Regolamento circa il ricevimento di giuochi per tutte le estrazioni del Regno presso i Banchi delegati, pag. 1639.

Circolare (N. 46) del Ministero di Finanze. Pagamento delle cedole al portatore del consolidato 3 per 100 con biglietti di banca e fedi di credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia, pag. 1276 e 863.

1 luglio. (3035) D. Soppressione del Collegio Militare di educazione e d'istruzione secondaria in Asti, pag. 1180.

2 luglio. D. Formazione di squadre permanenti di ambulanza presso l'esercito combattente, composto di Ufficiali Sanitari borghesi e di Soccorritori volontari, pagina 1243.

Circolare del Ministero di Finanze. Aumento di una Divisione pel servizio delle tasse dirette alla Direzione Generale delle Tasse e Demanio, p. 1277.

3 luglio. Circolare del Ministero dell'Interno. Operazioni di cassa col mezzo della carta monetaria presso le Direzioni Carcerarie, pag. 1278.

Circolare del Ministero di guerra. Cautelle per la spedizione e pagamento dei mandati che debbono essere quitanzati per atto pubblico, pag. 1336 e 1081.

4 luglio. (3039) D. Aumento al ruolo organico del Corpo Sanitario militare marittimo, pag. 1244.

(3058) D. e Relazione di premii per la pittura da conferirsi ad artisti italiani, pag. 1314-15.

4 luglio. (3059) D. Regolamento pel concorso a quattro premii di pittura, p. 1315.

(3061) D. Maggiore spesa sul bilancio 1866 del Ministero di Guerra pel servizio d'Artiglieria, pag. 1244.

(3063) D. La Banca Nazionale Toscana aumenta la sostituzione dei biglietti da L. 20, 50 e 100, e quelli da L. 1000, pag. 1206.

(3073) D. Ruolo degl'Impiegati nella Galleria delle Statue e nella Palatina in Firenze, pag. 1316.

D. e Relazione. Aumento al numero degli Accademici della Crusca residenti in Firenze, pei quali non è più richiesta l'origine toscana, pag. 1257.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Vantaggi derivati dalla unificazione dei Codici e dalla uniforme applicazione delle Leggi in tutto il Regno, p. 1279.

Circolare (N. 47) del Ministero di Finanze. Disposizioni pel rilascio e la consegna delle quitanze di Tesoreria emesse per estinzione di mandati e di vaglia del Tesoro a favore dei Contabili dello Stato per rimborso delle spese di riscossione delle antrate e delle spese di giustizia criminale, pag. 1311.

Circolare (N. 222) del Ministero di Finanze. Assimilazioni di tariffa doganale, pag. 1311.

5 luglio. Circolare del Ministero di Guerra. Associazioni di donne pietose per venire in sollievo di militari feriti in guerra, pag. 1337.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Presentazione di domande pel richiamo di chierici dal militare servizio, pag. 1056.

6 luglio. Circolare del Ministero dell'Interno. Deposito di L. 10 presso le Prefetture del Regno onde aver notizie di Nazionali residenti nelle Americhe, p. 1499.

7 luglio. (3036) D. Soppressione degli Ordini e Corpi religiosi, p. 1153 e 1281.

(3042) D. quali atti e contratti interessanti l'Amministrazione marittima possono riceversi ed autenticarsi dagli Ufficiali del Commissariato di Marina, pagina 1245.

(3043) D. Somma stabilita per la liberazione degl'iscritti nella classe del 1846, p. 1245.

(3051) D. e Relazione. Pianta degl'Impiegati e serventi nella Segreteria della Università di Palermo, pag. 1297.

(3052) D. Pianta degl'Impiegati e serventi nella Segreteria dell'Università di Parma, pag. 1298.

(3060) D. Nuovo concorso a posti di sottotenenti di vascello e piloti di terza classe nello Stato Maggiore Generale della R. Marina, pag. 1259.

(3062) Legge. Affrancazione dal servizio militare e riassoldamento con premio, pagina 1209.

(3068) D. Proroga della sezione legislativa pel 1866 del Parlamento Nazionale, pagina 1245.

(3289) D. Iscrizione nel Gran Libro del Debito Pubblico della rendita di un milione di lire per completare l'introito di 425 milioni di lire autorizzato con Legge dell'11 maggio 1865, pag. 1865.

Circolare del Ministero dell'Interno. La spesa dell'annua verifica delle misure militari è considerata come spesa d'ufficio nelle Prefetture e Sotto-Prefetture, pagina 1337.

Circolare (N. 21) della Direzione compartimentale del Lotto in Torino. Avvertenze per l'esecuzione del R. Decreto modificativo dell'ordinamento del Lotto, e norme speciali ai Banchi delegati a ricevere giuochi per tutte le estrazioni del Regno. pag. 1338 e 1340.

8 luglio. (3074) D. Aumento ai due Reggimenti costituenti il Corpo di Fanteria Marina. pag. 1259.

9 luglio. Circolare del Ministero dell'Interno. Spesa di rimpatrio di Volontari Italiani a motivo della sospensione degli arruolamenti, pag. 1499.

10 luglio. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Atti di citazione provenienti dalla Francia; a quale Autorità Giudiciaria debbano trasmettersi, pag. 1342.

10 luglio. Circolare del Ministero dell'Interno. Norme a tenersi dagli Uffici di Sicurezza Pubblica nel rilascio di richieste per facilitare la compilazione della contabilità dei trasporti sulle ferrovie e sui piroscafi, pag. 1500.

Circolare (N. 192) del Ministero della Istruzione Pubblica. Richiesta di notizie sui manoscritti esistenti nelle Biblioteche pubbliche, pag. 1280.

Circolare (N. 193) Ministero della Pubblica Istruzione. Istituzione di una medaglia d'onore per gl'insegnanti elementari benemeriti, pag. 1343.

11 luglio. (3075) D. sono estese alle derrate coloniali le disposizioni dell'art. 72 delle Istruzioni doganali 30 ottobre 1862, pag. 1260.

(3076) D. Assegno di fondi sul Gran Libro del Debito Pubblico pel servizio di rendite a favore di titolari di piazze privilegiate, pag. 1260.

D. Destinazione d'un quadro d'Aurelio Lami pervenuto alla Cassa Ecclesiastica, pagina 1298.

Circolare (N. 38) del Ministero dell'Interno. Esenzione degli stranieri dall'alloggio militare, e da ogni prestazione o requisizione forzata, pag. 1344.

Circolare del Ministero dell'Interno. Conventi riconsciuti adatti per essere convertiti in case di pena, pag. 1295.

12 luglio. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Istruzioni per eseguire la Legge che sopprime le Corporazioni religiose, pag. 1290 e 1153. — Avvertenze per l'adempimento del prescritto dall'art. 13 della Legge 7 luglio 1866, pag. 1292.

Circolare (N. 37) del Ministero dell'Interno. Rassegna di rimando per la Guardia Nazionale mobile, pag. 1344.

Circolare (N. 223) del Ministero di Finanze. Disposizioni riflettenti i dazi di consumo, le privative, la tariffa doganale, e nuove pene sul contrabbando, pagine 1280 e 1186.

14 luglio. (3069) D. Ruolo degl'Impiegati nella Biblioteca di Parma, pag. 1246.

(3077) D. Ruolo degl'Impiegati nel Museo Nazionale di Firenze, pag. 1268.

(3086) D. e Relazione. Nuovi dazi doganali d'entrata e d'uscita, coll'obbligo di pagare in moneta metallica quelli d'importazione, pag. 1261, 1835 e 1480.

(3121) D. Regole per la registrazione degli atti e pel pagamento della tassa, pagine 1409 e 1537.

(3122) D. Disposizioni sulle tasse di bollo, sulla carta bollata e sulle marche da bollo, pag. 1378 e 1601.

Circolare (N. 288) del Ministero di Finanze. Invio d'una Circolare circa il controllo sull'uso dei biglietti del numerario nelle pubbliche casse, pag. 1362 e 860.

15 luglio. (3083) D. Ricostituzione del collegio elettorale di Volterra, pag. 1246.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Esenzione dalla tassa di bollo nei certificati che si presentano all'Ufficio dello stato civile da persone povere ad oggetto di matrimonio, pag. 1338.

16 luglio. (3099) D. Concorso per nuovi posti di sottotenente nell'Artiglieria, p. 1299.

17 luglio. (3071) D. Rapporti fra il Segretariato Generale presso il Ministero dell'Interno e le Direzioni della Sicurezza Pubblica, dell'Amministrazione Provinciale e Comunale, e delle Carceri, pag. 1299.

(3084) D. Qualità dei biglietti da L. 100, 50 e 20 da emettersi dalla Banca Nazionale, pag. 1300.

Circolare del Ministero di Finanze. Proroga dei contratti coi Comuni convenut per la riscossione del dazio-consumo governativo, pag. 1362.

Circolare (N. 48) del Ministero di Finanze. Ritenzione dell'aliquota dell'8 per 100 imposta per la ricchezza mobile, da farsi sulla parte imponibile degli stipendi, delle pensioni e degli altri assegni fissi personali dovuti dallo Stato pel secondo semestre 1866, pag. 1358.

18 luglio. (3064) D. e Relazione Provvedimenti amministrativi per reggere le Provincie Venete liberate dalla occupazione straniera, pag. 1207 e 1365.

(3080) D. Nomina del marchese N. Gioachino Pepoli a Commissario straordinario del Re per la Provincia di Padova. — *Sunto.*

18 luglio. (3081) D. Nomina di Antonio Mordini a Commissario straordinario del Re per la Provincia di Vicenza. — *Sunto.*

(3082) D. Il cav. Antonio Allievi è nominato Commissario straordinario del Re per la Provincia di Rovigo. — *Sunto.*

(3091) D. Entrata straordinaria nel bilancio 1866 del Ministero delle Finanze di 20 milioni di lire in nuove monete di bronzo, e spesa per la fabbricazione di tali monete, pag. 1346.

(3093) D. Facoltà di alienare pei bisogni dello Stato i capitali, le rendite ed altri beni mobili appartenenti alle Casse Ecclesiastiche, pag. 1317.

(3094) D. Facoltà alla Banca Nazionale di mettere in circolazione biglietti da L. 20 oltre il limite consentito dai suoi statuti, pag. 1317.

(3095) D. e Relazione. Nuova spesa aggiunta per l'adattamento ad uso di manifattura e deposito dei tabacchi dell'edifizio dei Santi Apostoli, ed opere a farsi nell'attuale fabbrica dei tabacchi di S. Pietro martire in Napoli, pag. 1317.

(3096) D. Aumento alla fabbricazione ed emissione di monete di bronzo da centesimi 10, pag. 1318.

(3097) D. Trasporto della linea doganale che comprende Gonzaga, Revere e Sermide, pag. 1319.

(3100) D. Iscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore della Cassa Ecclesiastica di una rendita in conto di proventi demaniali, pag. 1319.

(3106) D. Radiazione dal regio naviglio d'una corvetta a vela, pagina 1320.

Circolare del Ministero dell'Interno. Spese sull'esercizio 1866 pel servizio domestico e per le lavorazioni nelle carceri, pag. 1500.

Circolare (N. 317) del Ministero di Finanze. Tasse per spedizione a vidimazione dei passaporti, e per legalizzazione degli atti; marche d'esazione, p. 1364.

Circolare (N. 232) del Ministero di Finanze. Procedura doganale riguardo alla esportazione e cabottaggio di alcune merci colpite dal dazio d'uscita col Decreto 14 luglio 1866, pag. 1589.

19 luglio. (3065) D. Nelle Provincie Venete è pubblicata la Legge sulla intitolazione degli atti governativi, e quella sul modo di pubblicare, interpretare, ed applicar le Leggi, pag. 1211.

(3066) D. Temporaria amministrazione della giustizia nelle Provincie Venete, pag. 1212 e 1635-36.

(3067) D. Determinazioni riguardo ai Funzionari ed Impiegati nelle Provincie Venete che seguirono l'Armata Austriaca, pag. 1213.

20 luglio. Circolare (N. 1) del Ministero di Grazia e Giustizia. Regole a seguirsi per l'amministrazione della giustizia nelle Provincie Venete, pag. 1365.

21 luglio. (3070) D. Regolamento per l'esecuzione della Legge sulle Corporazioni religiose e sull'Asse ecclesiastico, pag. 1281, 1153 e 1483.

(3072) D. Nelle Provincie Venete è stabilito il corso legale delle monete decimali d'oro, degli scudi da cinque lire di conio nazionale, francese o belga, e delle valute divisionarie d'argento e di bronzo indicate nella Legge 24 agosto 1862, pag. 1268.

(3085) D. Linea doganale sulla destra del Po e del Mincio, e merci da esentarsi dal dazio d'entrata e d'uscita nel passaggio dal Veneto all'attuale territorio dello Stato e viceversa, pag. 1301 e 1374.

(3087) Legge. Convenzione monetaria col Belgio, colla Francia e colla Svizzera, pag. 1302.

(3101) D. Supplemento mensile durante l'imbarco accordato al Personale di bassa forza delle Compagnie Infermieri, che prestano servizio su navi destinate ad uso di ospedale, pag. 1320.

(3107) D. Aumento al quadro organico del Commissariato di Marina, p. 1308.

(3131) D. Mobilizzazione di due Battaglioni di Guardia Nazionale, pag. 1346.

D. Cassiere centrale in Firenze dell'Amministrazione del fondo per il Culto, pagina 1321

21 luglio. D. Istituzione di un secondo squadrone delle Giude dei Corpi Volontari, pagina 1269.

Istruzioni dell'Amministrazione del fondo per il Culto riguardanti il servizio finanziario, a tenore del Regolamento 21 luglio 1866, N. 3070, p. 1483 e 1281.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Quadri sommari semestrali prescritti dall'art. 149 del Regolamento giudiziario, pag. 1366.

22 luglio. Circolare (N. 32) del Ministero dell'Interno. Rimpatrio di emigrati appartenenti alle Provincie Venete, pag. 1501.

Circolare del Ministero dell'Interno. Visite periodiche delle farmacie, p. 1655.

23 luglio. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Provvista di benefici di patronato laicale; istanze di Placito o di *Exequatur*, pag. 1295.

25 luglio. (3104) D. e Relazione. Modificazione all'ordinamento, alla classificazione ed al ruolo organico delle Dogane, pag. 1404.

(3105) D. e Relazione Riparto delle sovrimposte provinciali e comunali del 1866 nelle Provincie Subalpine, pag. 1308.

(3113) D. Spese straordinarie sul bilancio 1866 del Ministero di Marina pel servizio semaforico e per l'acquisto d'un piroscafo, pag. 1408.

(3195) D. Viene assunto a carico dei redditi della Mensa Vescovile di Girgenti il contributo per la condotta delle acque di Recalmari in Girgenti, p. 1633.

D. e Relazione Maggiore spesa sul bilancio 1864 per la ricostruzione della strada nazionale da Genova alla Svizzera pel Sempione, pag. 1321.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Il Conciliatore supplente e viciniore debb'essere adito nel luogo di sua residenza, p. 1367.

Circolare del Ministero di Finanze. Formazione dei ruoli dei terreni e dei fabbricati pel 1866, e riparto delle sovrimposte provinciali e comunali fra le tre imposte dirette, pag. 1367.

26 luglio. Circolare (N. 42) del Ministero dell'Interno. Pagamento delle indennità dovute ai Pretori per ispezioni ai registri dello stato civile, pag. 1639.

Circolare (N. 318) del Ministero di Finanze. Aggiudicazioni di beni demaniali a favore della Società Italiana per le strade ferrate meridionali, p. 1501.

Circolare del Ministero di Finanze. Reparto delle sovraimposte provinciali e comunali del 1866 nelle Provincie Subalpine, pag. 1369.

Circolare (N. 322) del Ministero di Finanze. Osservanza della Legge 17 maggio 1866 sulle tasse per la istituzione di fiere e mercanti, pag. 1502.

27 luglio. Circolare del Ministero di Agricoltura e Commercio. Certificato d'origine richiesto per le merci italiane che transitano i paesi guerreggianti colla Prussia, onde fruire delle agevolezze stabilite dal Trattato di commercio collo Zolleverein, pag. 1369.

28 luglio. (3088) D. Nelle Provincie Venete è pubblicato lo Statuto del Regno Italiano, pag. 1309.

(3089) D. e Relazione. Cessa d'aver effetto nella Venezia il Concordato del 18 agosto 1855 stipulato dall'Impero d'Austria colla Santa Sede, pagina 1310.

(3090) D. e Relazione. Nelle Provincie Venete sono pubblicati la Legge ed il Regolamento sulla soppressione dei Corpi religiosi e sull'Asse ecclesiastico, pag. 1290 e 1153.

(3102) D. e Relazione. Agli individui, che scamparono al sommergimento delle navi *Re d'Italia* e *Palestro*, è accordato un trimestre di stipendio a titolo d'indennità per le perdite degli oggetti di corredo e di privata proprietà, p. 1473.

(3108) D. e Relazione. Prestito Nazionale di 350 milioni di lire, p. 1392 e 1488.

(3112) D. Citazioni e notificazioni nei giudizi che riguardano l'amministrazione del fondo per il Culto, a chi debbano farsi, p. 1322.

(3120) D. Come debbano redigersi gli atti di notorietà da presentarsi all'Amministrazione del Debito Pubblico, p. 1665.

(3123) D. Il comm. Quintino Sella è nominato Commissario straordinario del Re per la Provincia di Udine. — *Sunto.*

28 luglio. (3124) D. Il Marchese Rodolfo d'Afflitto è nominato Commissario straordinario del Re per la Provincia di Treviso. — *Sunto.*

(3125) D. Il cav. Antonio Allievi, Commissario del Re per la Provincia di Rovigo, è incaricato dell'amministrazione provvisoria dei Distretti Mantovani. — *Sunto.*

(3129) D. Tariffa dei diritti Sanitari marittimi, p. 1322.

(3132) D. Mobilizzazione di un Battaglione di Guardia Nazionale, p. 1347.

(3133) D. Aumento alla pianta dello Stato Maggiore Generale della R. Marina, pagina. 1347.

(3141) D. È convalidata l'istituzione autorizzata nel 1861 di Squadroni di Guardia Nazionale mobile a cavallo nelle Provincie di Basilicata e Bari, p. 1608.

(3142) D. e Relazione. Viene sciolta l'Armata d'operazione istituita col R. Decreto 3 maggio 1866, ed è costituita una Squadra di operazione composta di due Divisioni navali e di un servizio d'incrocicchiatori e trasporti, p. 1542.

(3143) D. Come si ottenga la facoltà di esercitare la professione d'Ingegnere, Architetto, Perito Agrimensore, Misuratore, Ragioniere e simili, p. 1408.

(3160) D. Spettano alle Provincie i diritti da pagarsi dai privati in ciascun Archivio Provinciale del Napolitano e della Sicilia, p. 1474.

Circolare (N 224) del Ministero di Finanze. Istruzioni intorno a nuovi dazi doganali d'entrata e d'uscita, pag. 1370.

Circolare (N 225) del Ministero di Finanze. Istruzioni per l'esportazione e importazione temporaria del bestiame per pascolo e lavoro, p. 1372.

Circolare (N 226) del Ministero di Finanze. Provvisoria sistemazione della linea doganale lungo il Po e lungo il Mincio, p. 1374.

Circolare del Ministero di Agricoltura e Commercio. Indagini sulla quantità di seme da bachi occorsa in ciascuna Provincia d'Italia, nel 1866, e proporzione tra il seme indigeno e quello estero adoperato, p. 1503.

30 luglio. Circolare del Ministero di Finanze. Modalità per l'approvvigionamento degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa, p. 1589.

31 luglio. (3120) D. Nuova emissione di biglietti della Banca Nazionale pel valore di venti milioni, pag. 1326.

(3109) D. Convenzione colla Società ferroviaria dell'Alta Italia per l'esecuzione ed esercizio di strade ferrate nella Venezia, p. 1323-24.

Circolare del Ministero di Finanze. Trasporti del numerario dello Stato e pagamenti in sospeso sulle strade ferrate del Regno, p. 1375.

Circolare (N. 321) del Ministero di Finanze. Invio agl'Impiegati Demaniali della Istruzione per l'eseguimento delle tariffe civile e penale, p. 1587.

Circolare (N. 168) del Ministero di Guerra. Riparto della tassa sulla ricchezza mobile per la parte che si riferisce agli stipendi dei Militari ed accessorii, e modo di effettuarne il pagamento mediante ritenenza sullo stipendio, p. 1710 e 1712.

N. Obbligazioni al portatore (1849) comprese nella 35ª estrazione, p. 1760.

1 agosto. (3110) D. Il corso obbligatorio dei biglietti della Banca Nazionale è esteso alle Provincie Venete, pag. 1327.

(3111) D. e Relaz. Nelle Provincie Venete è pubblicata la Legge sulla pubblica sicurezza, con alcune modificazioni e norme, pag. 1327.

(3116) D. e Relazione. Pianta degli Impiegati e serventi nella Segreteria della Università di Torino, pag. 1608.

(3118) D. Dichiarazione concernente la tariffa pel cambio delle corrispondenze telegrafiche fra l'Italia, i Paesi Bassi ed il Belgio, pag. 1609.

(3119) D. Convenzione telegrafica conchiusa colla Svizzera, pag. 1610.

(3128) D. Si mandano pubblicare nelle Provincie Venete le Leggi ed i Decreti relativi alla Guardia Nazionale, pag. 1347.

1 agosto. (3130) D. Nelle Venete Provincie sono publicate le disposizioni relative alla elezione e costituzione dei Consigli e delle Autorità comunali, pagine 1348, 1627 e 1996.

(3135) D. e Relaz. Nelle Provincie Venete l'età minore cessa coll'anno 21° compiuto, pag. 1611.

(3138) D. La vigilanza sull'istruzione primaria nelle Provincie Venete è affidata a Direttori Scolastici provinciali e a Direttori distrettuali, pag. 1355 e 1977-78.

(3145) D. Maggiore spesa per opere di fortificazioni, fabbricati, ecc. a difesa dello Stato, pag. 1474.

(3146) D. Maggiore spesa per armamento straordinario e spese pel servizio d'artiglieria, pag. 1475.

(3197) D. Il Comune di Lardera è soppresso e passa a far parte di quello di Cornovecchio (Milano), pag. 1666.

Circolare (N. 41) del Ministero dell'Interno. Sono da dedursi dagli stipendi delle persone e dagli altri assegni fissi, soggetti alla ritenuta per la ricchezza mobile, le pensioni sequestrate e le cedole a favore di terzi in forza di atti mantenuti in vigore dalle Leggi attuali, pag. 1655.

Circolare (N. 227) del Ministero di Finanze. Temporaria esportazione ed importazione dei grani e granaglie per la molitura, pag. 1591.

Circolare del Ministero di Finanze. Unione monetaria dell'Italia con la Francia, il Belgio e la Svizzera, 1376 e 1302.

2 agosto. (3103) D. I Luogotenenti generali che abbiano comandato in capo le Armi d'Artiglieria e del Genio durante una campagna militare possono aspirare al grado ed alla dignità di Generale d'Armata, pag. 1355.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Soluzione di un quesito sui consigli di famiglia convocati d'Ufficio, pag. 1504.

3 agosto. Circolare (N. 31) del Ministero di Finanze. Errori materiali occorsi nella Circolare 20 aprile 1866, N. 29, sulle multe comminate per mancata od infedele dichiarazione delle rendite dei fabbricati, pag. 1592 e 1367.

Circolare del Ministero di Finanze. Norme intorno ai giudizi contravvenzionali relativi al dazio di consumo, pag. 1593.

4 agosto. (3117) D. e Relazione. Provincie interessate alla conservazione e miglioramento del porto di Genova, pag. 1611.

(3126) D. Nella Venezia tutti i cittadini sono dichiarati uguali avanti la Legge, pag. 1329.

(3127) D. Nella Venezia è pubblicato il R. Decreto col Regolamento sull'esercizio dell'*Exequatur*, pag. 1329.

(3136) D. Il Commissario del Re in Padova amministra i Distretti di Dola, Mirano e Chioggia, pag. 1355.

(3137) D. Il Commissario del Re in Treviso amministra i Distretti di Noale e Mestre, pag. 1356.

(3147) D. e Relazione. Ruolo degli stipendi degli Ufficiali nella Biblioteca Marucelliana di Firenze, pag. 1543-44.

(3148) D. Nomina d'una Commissione consultiva di Belle Arti in Pavia e per la Provincia, pag. 1544.

(3155) D. Pianta del Personale del Ministero di Agricoltura e Commercio, pag. 1475.

(3162) D. Verificazione delle rendite di ogni Comune, Consorzio o contribuente per istabilire la quota del prestito nazionale, pag. 1476 e 1392.

Circolare (N. 45) del Ministero dell'Interno. Situazione contabile dei capitoli 35 e 64 del Bilancio 1865 del Ministero dell'Interno al chiudimento dell'esercizio finanziario, pag. 1656.

Circolare (N. 46) del Ministero dell'Interno. Locali ad uso d'ufficio e di alloggio dei Funzionari di Pubblica Sicurezza Capi d'Ufficio, pag. 1657 e 1748.

4 agosto. Circolare del Ministero di Finanze. Procedure esecutive a carico dell'Amministraz. Gabellaria per crediti verso lo Stato spettanti a privati, pag. 1553-54.
6 agosto. Circolare del Ministero dell'Interno. Avvertenze circa l'emissione di mandati di pagamento in via provvisoria, pag. 1658.
7 agosto. (3139) D. Mobilizzazione di un Battaglione di Guardia Nazionale, pag. 1356.
Circolare (N. 1) del Ministero di Finanze. Istruzioni per eseguire il Decreto 28 luglio 1866 concernente il prestito nazionale, pag. 1488.
8 agosto (3092) D. e Relaz. Pianta degl'Impiegati e serventi nella Segreteria della Università di Napoli, pag. 1478.
(3134) D. Il Distretto di Cologna è aggregato alla Provincia di Verona ed al Tribunale Provinciale di Vicenza, pag. 1356.
(3140) D. Il Battaglione N. 27 di Guardia Nazionale mobile farà parte della Legione costituita con R. Decreto 17 giugno 1866, pag. 1357.
(3144) D. Orario degli Uffici delle Ipoteche nei giorni feriali ed in quelli festivi, pag. 1479.
(3150) D. È prorogata la ferma in servizio dei Battaglioni di Guardia Nazionale mobilizzati per Decreto 3 maggio 1866, eccettuati quelli N. 163 e 164, pag. 1357 e 1479.
(3151) D. Nella Venezia sono abolite le pene corporali col bastone e colle verghe, pag. 1357.
(3152) D. Rettificazioni alle tabelle annesse al Decreto 14 luglio 1866 sui dazi doganali, pag. 1261 e 1480.
D. Nella Provincia di Vicenza è costituito e mobilizzato un Battaglione di Volontari della Guardia Nazionale. — *Sunto.*
Circolare (N. 2) del Ministero di Finanze. Epoca in cui deve essere compiuta la classificazione delle rendite — Personale necessario per eseguire i lavori riguardanti il prestito nazionale, pag. 1495.
Circolare del Ministero di Agricoltura e Commercio. Quesiti sull'ordinamento attuale del servizio dei trasporti di merci sulle ferrovie, pag. 1593.
10 agosto. (3153) D. È mobilizzato un Battaglione di Guardia Nazionale nel Circondario d'Oristano, *Sunto.*
Circolare del Ministero dell'Interno. Esame del Regolamento di polizia urbana e d'igiene pubblica, pag. 1658 e 2003.
Circolare (N. 228) del Ministero di Finanze. Istruzioni esecutive della Legge, N. 3020, del 28 giugno 1866, riguardante il contrabbando in materia di dogana, di privativa dei sali e tabacchi, e delle polveri da fuoco, pag. 1594.
11 agosto. (3149) D. Nella Venezia è pubblicato il Regolamento del 18 maggio 1865 sulla sicurezza pubblica, pag. 1544.
(3156) D. Il Commissario straordinario nella Provincia di Treviso incaricato dell'Amministrazione provvisoria del Distretto di San Donà. — *Sunto.*
(3157) D. L'avv. Giuseppe Zanardelli, Deputato al Parlamento Nazionale, è nominato Commissario straord. del Re per la Provincia di Belluno. — *Sunto.*
(3173) D. Nuovo ordinamento dell'Amministrazione del Banco di Napoli, pag. 1612 e 1702.
(3174) D. Il Banco di Napoli è autorizzato ad istituire una Sede in Firenze, pag. 1615.
Circolare (N. 324) del Ministero di Finanze. Abbonamento alle tasse di registro, bollo e ipoteche, per l'esecuzione della Legge 14 giugno 1866 sul Credito fondiario, pag. 1659.
Circolare del Ministero di Agricoltura e Commercio. Nomina di Sotto-Commissioni e Giunte per l'Esposizione di Parigi, pag. 1596.
12 agosto. Circolare del Ministero dell'Interno. Partecipazione dell'armistizio intervenuto fra l'Esercito Italiano e l'Austriaco, pag. 1597.
13 agosto. Circolare (N. 229) del Ministero di Finanze. Bollo di collaggio alle derrate coloniali spedite in cabottaggio, pag. 1597.

12 agosto. Circolare (N. 47) del Ministero dell'Interno. Sequestro dei biglietti della *Banca di complimenti e felicitazioni*, pag. 1660.

Circolare (N. 230) del Ministero di Finanze. Comunicazione del Decreto Luogotenenziale, col quale sono approvate talune variazioni nell'ordinamento e classificazione delle Dogane, e nel ruolo del Personale. — *V. il Decreto alla p. 1404.*

Circolare (N. 231) del Ministero di Finanze. Rettifiche alle tabelle A e B del Decreto 14 luglio 1869 sulla pubblicazione di nuovi dazi doganali, pag. 1597.

13 agosto. (3158) D. Nella Venezia sono abrogate le Leggi Austriache relative alla giurisdizione speciale per alcuni reati d'indole politica, pag. 1480.

(3159) D. Somma iscritta sul Bilancio 1866, delle Finanze a favore della Banca Nazionale, pag. 1545.

(3161) D. e Relaz. Sono ridotte di un decimo le multe incorse per mancata od infedele dichiarazione dei contribuenti all'imposta di ricchezza mobile sui fabbricati e fondaria, pag. 1545.

(3164) D. Nomina d'una Commissione Consultiva di Belle Arti in Napoli e per la Provincia, pag. 1546.

(3165) D. Nomina d'una Commissione Consultiva Conservatrice di Belle Arti in Siena per le Provincie di Siena e Grosseto, pag. 1547.

(3167) D. e Relaz. Osservanza nelle Provincie Venete dei Decreti e delle Tariffe sul servizio dei telegrafi. pag. 1547.

(3168) D. e Relaz. Indennità di funzioni ai Comandanti in 2a delle Divisioni del Corpo R. Equipaggi, pag. 1548.

(3175) D. Regolamento per la Borsa di Commercio di Bari, pag. 1666.

D. La Banca del Popolo in Firenze porta il capitale da uno a dieci milioni di lire, pag. 1616.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Schiarimenti sulla tenuta del Casellario giudiciale, pag. 1535 e 917.

Circolare (N. 49) del Ministero di Finanze Istruzioni ai Tesorieri sul modo di produrre i conti giudiciali suppletivi, pag. 1660.

Circolare (N. 325) del Ministero di Finanze. Ritenzione provvisoria del 5 per 100 per l'imposta della ricchezza mobile sulle mensili prelevazioni d'aggio e premio fatti ai Contabili, pag. 1661.

Circolare del Ministero di Agricoltura e Commercio. A quale Autorità spetti di proporre la tariffa dei pubblici mediatori, pag. 1598.

16 agosto. (3154) D. e Relaz. Ampliazione di precedente amnistia concessa per reati politici e di stampa, pag. 1549.

17 agosto. D. Formazione di un sesto Battaglione per ognuno degli ottanta Reggimenti di Fanteria, pag. 1541.

18 agosto. (3186) D. Regolamento per eseguire il Decreto sulle tasse di registro, pag. 1537 e 1409.

(3187) D. Disposioni per applicare le tasse di Bollo, pag. 1601 e 1713.

D. Nuovo piano edilizio per l'ingrandimento di Firenze, pag. 1550.

Circolare del Ministero di Finanze. Discipline a seguirsi riguardo ai sussidi per gravi danni negli stabili soggetti all'imposta fondiaria, pag. 1975.

19 agosto. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Formola del giuramento da prestarsi dagli Impiegati Giudiziari nelle Provincie Venete, pag. 1553.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Trasmissione di tabelle per la verifica dei registri dello Stato Civile pel 1865, pag. 1598.

20 agosto. Circolare del Fondo per il Culto. Riduzione dell'ufficiatura nelle chiese aderenti a Case religiose soppresse, pag. 1599.

Circolare (N. 3) del Ministero di Finanze. Applicazione delle aliquote del prestito nazionale e rotondamento delle cifre, pag. 1778.

21 agosto. (3180) D. Somma stanziata nel Bilancio 1866 del Ministero dei Lavori Pubblici per la conservazione e prosecuzione d'opere d'arte già costrutte od in corso di costruzione per la ferrovia di Savona, pag. 1481.

21 agosto. Circolare del Ministero di Agricoltura e Commercio. Diritto di bollo pei disegni presentati onde conseguire privative industriali, pag. 1600.

22 agosto. (3163) D. Nelle Provincie Venete sono pubblicate le Leggi vigenti in materia di stampa nel Regno d'Italia, pag. 1481.

(3169) D. Termine fissato per la presentazione delle opere d'arte al concorso della pittura in Firenze, pag. 1616.

(3170) D. Emolumento degli assistenti presso la Scuola Superiore normale di Pisa, pag. 1550.

(3193) D. e Relaz. Concorso per gli allievi dei Licei istituito col R. Decreto 3 maggio 1866. pag. 1617.

Circolare (N. 49) del Ministero dell'Interno. Le indennità d'alloggio godute dagli Impiegati civili e militari sono soggette alla ritenuta stabilita per l'imposta sulla ricchezza mobile, pag. 1746.

Circolare del Ministero di Agricoltura e Commercio. In quali casi si possano accettare offerte di transazione per contravvenzioni forestali, pag. 1662.

24 agosto. Circolare del Fondo per il Culto. Denunzie delle rendite degli enti e corpi morali ecclesiastici soggetti a quota di concorso, pag. 1662.

25 agosto. (3172) D. e Relaz. Nomina d'una Commissione d'inchiesta sullo stato del materiale della R. Marina, pag. 1616.

(3177) D. Regolamento per l'esecuzione della Legge che organizza il Credito fondiario, pag. 1619.

(3179) D. Nomina di una Commissione coll'incarico di elaborare una tariffa dei diritti di ostellaggio delle merci depositate sui moli, sui ponti e sulle banchine dei porti e darsene, a seconda delle diverse località, pag. 1669.

(3182) D. e Relaz. Nella Venezia sono abrogate alcune Leggi austriache sulla delegazione e ritenzione d'armi, pag. 1481.

(3184) D. Revoca del Decreto col quale sono mobilizzati due Battaglioni di Guardia Nazionale, pag. 1551.

(3185) D. e Relaz. Quali materie siano attribuite alla competenza del Ministero di Agricoltura e Commercio nelle Provincie Venete, pag. 1551.

(2189) D. Il Commissario del Re in Udine è provvisoriamente incaricato dell'Amministrazione della città e distretto di Portogruaro. — *Sunto.*

(3190) D. In Pisa è istituita una Commissione consultiva conservatrice di Belle Arti, pag. 1624.

26 agosto. Circolare (N. 48) del Ministero dell'Interno. Cautele nel concedere i fogli di via ed i mezzi di trasporto agl'indigenti, pag. 1663.

27 agosto. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Istruzioni per applicare le tariffe civile e penale, pag. 1505 e 1506.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Dispense civili da impedimenti di parentela e di età a contrarre matrimonio, pag. 1678.

Circolare (N. 7) del Ministero di Finanze. Attuazione della Legge 7 luglio 1866 sulla soppressione delle Corporazioni religiose, pag. 1679.

Circolare del Ministero di Finanze. Riduzione al decimo del loro ammontare delle ammende o multe incorse dai contribuenti, pag. 1842.

29 agosto. (3171) D. Sono esenti dalla tassa di registro gli atti e contratti stipulati entro il mese di settembre 1866 da Comuni, Consorzi e Provincie per eseguire od assicurare il pagamento del Prestito nazionale, pag. 1541.

(3176) D. Numero degli assistenti Giudiziari presso i Tribunali, pag. 1553.

(3183) D. La Banca Nazionale emette biglietti da L. 5 e provvede pel ritiro delle marche da bollo, pag. 1553.

(3191) D. Maggiori e nuove spese sul Bilancio 1866 del Ministero della Marina, pag. 1624.

(3192) D. e Relaz. Sono richiamate in osservanza le discipline che vigevano avanti la promulgazione del Regolamento 23 ottobre 1865 per la facoltà medico-chirurgica nelle Università, pag. 1625.

29 agosto. (3202) D. e R. Le incumbenze sul censimento Lombardo, già affidate ai soppressi Commissari distrettuali, sono attribuite agli Agenti delle Tasse, p. 1670.

(3234) D. e R. Modificazioni all'ordinamento del Ministero di Marina, p. 1698.

D. e Relaz. Maggiore spesa sul Bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici pel compimento di Lavori nella costruzione di un bacino di carenaggio, d'una darsena e di un ponte mobile nel porto di Livorno, pag. 1626.

30 agosto. (3233) D. Convenzione postale colla Repubblica di S. Marino, pag. 1699.

Circolare (N. 233) del Ministero di Finanze. Istruzioni sull'obbligo dei Capitani marittimi di esebire agli Agenti doganali il manifesto di carico della Dogana estera di partenza, pag. 1680.

Circolare del Ministero di Agricoltura e Commercio ai Pretori. Sono chieste notizie sulle operazioni concernenti i Demanii Comunali di Sicilia. pag. 1680.

Circolare del Ministero di Marina. I permessi per la temporanea erezione sul lido del mare di capannelle o baracche balnearie vanno soggetti a canone, pag. 1821-22.

31 agosto. Circolare del Fondo per il Culto. Norme per la sollecita attuazione del servizio finanziario relativo alla quota di concorso dovuta da Corpi ed Enti morali ecclesiastici, pag. 1681.

Circolare del Ministero dell'interno. Trasferta degli Ufficiali e Guardie di Sicurezza pubblica da pagarsi sul Bilancio delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle), pag. 1747.

Circolare (N. 330) del Ministero di Finanze. Modificazioni al capitolo 7 delle Istruzioni 4 maggio 1865 sull'Amministrazione delle Tasse e del Demanio, pag. 1780.

1 settembre. (3188) D. e Relaz. Prima formazione delle liste elettorali nelle Provincie di Rovigo, Padova, Vicenza, Treviso, Udine, Belluno, e nei territori temporariamente aggregati alle Provincie medesime, pag. 1627.

(3194) D. Il sig. Giorgio Tamaio è nominato membro della Commissione d'inchiesta sullo stato del materiale della R. Marina, in sostituzione dell'avvocato F. Crispi — *Sunto.*

(3205) D. e Relaz. All'Amministrazione delle Tasse è data facoltà di concedere sulle domande degli interessati, discarichi, riduzioni, bonifiche e moderazioni di tasse fondiarie, pag. 1671 e 1904.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Annessione di Scrivani e contabilità nelle Cancellerie Giudiziarie, pag. 1682.

2 settembre. (3200) D. Numero e forma dei biglietti da lire cinque emessi dalla Banca Nazionale, pag. 1628.

Circolare del Ministero dell'Interno. In forza dell'art. 48 delle disposizioni transitorie per l'applicazione del Codice civile, sono abrogate tutte le Leggi speciali dei cessati Governi sulla successione intestata dei trovatelli, ed in mancanza di successori legittimi la loro eredità si devolve allo Stato, pag. 1683.

Circolare (N. 51) del Ministero dell'Interno. Rimpatrio degl'individui appartenenti alle Provincie Venete libere, i quali erano già emigrati, pag. 1747.

3 settembre. Circolare (N. 50) del Ministero di Finanze. Pagamento delle cedole al portatore del consolidato 3 per 100 del semestre scadente al primo ottobre 1866, pag. 1684.

4 settembre. Circolare (N. 324) del Ministero di Finanze. Assimilazioni e spiegazioni della tariffa doganale, pag. 1685.

5 settembre. (3178) D. Sono accresciuti gli assegni fatti pel pagamento delle indennità di trasferta e delle spese pel trasporto dei mobili ed accessorii ad uso degli Ufficî governativi nel traslocamento della Capitale, pag. 1629.

(3207) D. Nella Venezia sono pubblicati la Legge e Decreto sui tiri a segno, pag. 1678.

(3209) D. Sono dichiarate Provinciali dieci strade nella Provincia di Modena, pag. 1733-34.

5 settembre. (3210) D. e Relaz. Assegni ed incoraggiamenti per gli studi di perfezionamento all'interno ed all'estero, pag. 1755.

Circolare del Ministero di Agricoltura e Commercio. Elezioni pel rinnovamento dei membri delle Camere di Commercio, pag. 1685.

6 settembre. Circolare del Fondo per il Culto. Cancellazione delle iscrizioni di privilegio e d'ipoteca a favore delle Corporazioni soppresse, pag. 1686.

Circolare del Ministero dell'Interno. Istruzioni relative ai contratti di affittamento di locali d'alloggio pei Funzionari di Pubblica Sicurezza, Capi d'Ufficio, pag. 1748.

Circolare del Ministero di Finanze. Trasmissione di un modulo stampato per redigervi l'inventario degli oggetti esistenti nelle Dogane, pag. 1686.

Circolare del Ministero di Finanze. Tasse per licenze di porto d'armi e di caccia nelle Provincie Venete, pag. 1687.

7 settembre. Circolare (N. 8) del Ministero di Finanze. Consistenza e valore dei beni rustici devoluti al Demanio in forza del R. Decreto sulla soppressione delle Corporazioni religiose, pag. 1687.

8 settembre. (3198) D. È rettificata la tabella *B* sulle tasse scolastiche annessa al Decreto 3021, pag. 1672 e 1767-68.

(3199) D. Maggiori spese autorizzate sul Bilancio del 1866 del Ministero della Marina, pag. 1634 e 1675.

(3201) D. Istruzioni sul modo di stabilire le quote individuali del prestito nazionale, pag. 1630 e 1676.

(3205) D. Spese straordinarie sul Bilancio del Ministero di Guerra, p. 1673.

(3213) D. Pianta degl'Impiegati e serventi negli Stabilimenti scientifici della Università di Cagliari, pag. 1701.

D. e Relaz. Nomina d'una Commissione con Ufficio di fare proposte e indagini per migliorare le condizioni dell'agricoltura in Italia, pag. 1634.

9 settembre. Circolare (N. 235) del Ministero di Finanze. Multe incorse per merci non dichiarate, e rinvenute nei bagagli dei viaggiatori, pag. 1691.

10 settembre. Circolare del Fondo per il Culto. Applicazione della Legge 7 luglio 1866; massimo della pensione ai Religiosi colpiti da grave ed insanabile malattia; modo di giustificare le infermità, pag. 1691.

Circolare (N. 53) del Ministero dell'Interno. Agevolezze al transito di regnicoli Italiani sulle ferrovie romane, pag. 1750.

Istruzione per l'eseguimento dei Decreti 14 luglio e 18 agosto 1866 sulle tasse di bollo, pag. 1713.

Istruzione per eseguire i Decreti 14 luglio e 18 agosto 1866 sulle tasse di registro, p. 1921 e 1537.

Circolare (N. 236) del Ministero di Finanze. Avvertenze per l'esecuzione del Decreto sulle tasse di registro, pag. 1542.

Circolare (N. 331) del Ministero di Finanze. Esenzione dalla tassa di registro degli atti concernenti il prestito nazionale interessanti i Comuni, i Consorzi e le Provincie, p. 1750.

11 settembre. Circolare (N. 332) del Ministero di Finanze. Sistemazione dei conti giudiciali per l'esercizio finanziario 1865, pag. 1782.

Circolare (N. 4) del Ministero di Finanze. Formazione dei registri per la riscossione del prestito nazionale, e norme speciali per le Provincie e Comuni che avranno assunto il pagamento della somma intiera loro assegnata, p. 1751.

12 settembre. (3196) D. e Relaz. Sino a nuova disposizione spetta ai Tribunali di Rovigo, Padova, Vicenza, Treviso, Udine e Belluno il conoscere gli appelli contro le decisioni pronunciate dalle Preture urbane e foresi, p. 1635.

(3204) D. Facoltativa abbreviazione dei termini stabiliti per compiere le operazioni preliminari alla compilazione delle liste elettorali nella Venezia, p. 1636.

(3206) D. Proroga della ferma di servizio a cinque Battaglioni della Guardia Nazionale mobile, p. 1637.

12 settembre. (3208) D. I conti preventivi e consuntivi dei Municipi Veneti sono approvati dalle rispettive Congregazioni Provinciali, p. 1674.

(3219) D. In Udine è creato un Istituto tecnico completo, p. 1674-75.

D. Graduatoria degli Uditori che riceveranno nomina ad Aggiunti giudiziari a tutto dicembre 1866, p. 1736.

D. e Relaz. Nomina di una Commissione incaricata di preparare un disegno di Legge sulla sanità pubblica, p. 1737.

Circolare (N. 237) del Ministero di Finanze. Applicazione del Decreto N. 3086, che modifica alcuni dazi doganali, p. 1692.

13 settembre. Circolare (N. 333) del Ministero di Finanze. Disposizioni transitorie per l'attuazione dei Decreti 14 luglio e 18 agosto 1866 sulle tasse di bollo, p. 1782.

Circolare (N. 2) del Ministero di Finanze. Provvedimenti pei dazi di consumo nei Comuni appaltati, p. 1693 e 1728.

14 settembre. Circolare del Fondo per il Culto. Giudizi vertenti delle Corporazioni soppresse; scadenza dei termini, pag. 1694.

Circolare (N. 56) del Ministero dell'Interno. Espressi per la trasmissione dei dispacci governativi, p. 1754.

Circolare del Ministero di Agricoltura e Commercio. Indennità dovute agli agenti forestali nelle Provincie Meridionali, p. 1843.

15 settembre. (3222) D. Sono dichiarate provinciali 23 strade nella Provincia di Pavia, pag. 1738-39-40.

(3239-40) D. In Perugia e Genova è istituita una Commissione consultiva conservatrice di Belle Arti, p. 1761-62 e 1163-64.

D. Sono soppressi gli articoli 55 e 56 degli statuti della Società generale di Credito mobiliare italiano in Firenze, p. 1701.

Circolare del Fondo per il Culto. Richiamo a talune avvertenze nel carteggio coll'Amministrazione del Fondo per il Culto, pag. 1694.

Circolare (N. 31) del Ministero di Finanze. Operazioni per la chiusura dell'esercizio finanziario 1865, p. 1695 e 1759.

Circolare (N. 334) del Ministero di Finanze. Distribuzione agli Agenti delle Tasse e del Demanio dei registri e stampati per l'attuazione dei Decreti sulle tasse di registro e bollo, p. 1817-18.

17 settembre. Circolare (N. 336) del Ministero di Finanze. Aggio d'esazione sul prodotto dei mobili ceduti alle Provincie o venduti all'asta pubblica, p. 1784.

Circolare del Ministero di Agricoltura e Commercio. Cooperazione delle Autorità Provinciali e Comunali per eccitare un numeroso concorso di produttori alla Esposizione di Parigi, p. 1696.

18 settembre. Circolare del Ministero di Finanze. Distribuzione del canone daziario ai Comuni chiusi fra la popolazione agglomerata e la sparsa, p. 1721.

Circolare del Ministero di Agricoltura e Commercio, Interpretazione degli articoli 19 e 54 del Regolamento sulle scuole speciali e tecniche, pag. 1722.

Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici. Obbligo di rimuovere le cause di insalubrità nella costruzione delle ferrovie e delle strade ordinarie, p. 1723-24.

19 settembre. (3211) D. Personale componente il Consiglio generale del Banco di Napoli, p. 1702 e 1612.

(3215-16) D. Premio accordato ai Comuni, Consorzi, Provincie e privati che assumessero o facessero assumere quote del prestito nazionale, p. 1637.

(3221) D. Ai Volontari addetti alla flottiglia del lago di Garda è applicato il Decreto sulla organizzazione dei Corpi Volontari, p. 1740.

(3229) D. Trasporto del Prospetto del Ministero di Agricoltura e Commercio a quello delle Finanze delle somme iscritte nel Bilancio passivo pel servizio dei pesi e delle misure durante il secondo semestre 1866, p. 1762.

(3230) D. Il prestito nazionale viene iscritto sul Gran Libro del Debito Pubblico, e si provvede per l'emissione delle cedole, per l'ammortimento e per le semestrali estrazioni, p. 1675.

19 settembre. D. Ampliazione di Firenze fuori le mura urbane, p. 1741.

D. Col giorno 25 settembre 1866 sono sciolti i Corpi dei Volontari, p. 1741.

20 settembre. Circolare del Ministero dell'Interno. Istruzioni sopra oggetti diversi riguardanti le Case di pena, p. 1785.

Circolare (N. 5-339) del Ministero di Finanze. Norme per la riscossione della prima rata del prestito nazionale, p. 1754.

Circolare del Ministero di Finanze. Nuovo modello dei quadri delle principali merci sdoganate, p. 1756.

21 settembre. (N. 200) del Ministero di Guerra. Ritenuta per la tassa della ricchezza mobile sugli assegni dipendenti dal Ministero di Guerra, e sostituzione dei paragrafi 3 e 4 della Circolare N. 168 del 31 luglio 1866, p. 1712 e 1710.

(3214) D. e Relaz. Le Colonie agricole già appartenenti a Corporazioni religiose soppresse sono conservate, p. 1762.

22 settembre. (3218) D. Premi assegnati ai Comuni, Consorzi e Provincie che si assumono quote del prestito nazionale, p. 1608.

(3223) D. Sono sciolti i Volontari Italiani addetti alla flottiglia del lago di Garda pag. 1742.

(3224) D. e Relaz. Adozione del tempo medio di Roma nel servizio dei convogli ferroviari, dei telegrafi, delle poste ecc. p. 1742.

(3231) D. La Banca Nazionale cambia le marche da bollo con biglietti inferiori alle L. 100. p. 1677.

(3232) D. La Banca Nazionale emette biglietti di Banca da L. 40 e da L. 25, pag. 1677.

(3241) D. Modificazioni alla pianta del Personale della sezione di scienze naturali e fisiche del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze, p. 1764.

(3241) D. In Sardegna sono istituite due Commissioni per la conservazione e ristauro dei monumenti ed oggetti di antichità e di Belle Arti, una nella Provincia di Cagliari, l'altra in quella di Sassari, pag. 1793.

Circolare (N. 6-340) del Ministero di Finanze. Soluzione dei reclami dei contribuenti contro le risultanze del riparto del prestito nazionale, pag. 1756.

Circolare del Ministero di Finanze. Cessa ogni effetto della Circolare 13 settembre 1866 sul dazio-consumo, p. 1728 e 1693.

23 settembre. Circolare del Ministero di Guerra. Disposizioni sul pagamento della tassa di registro pei contratti che interessano l'Autorità militare, a tenore del Decreto 11 luglio 1866, p. 1724.

24 settembre. (N. 58) del Ministero dell'Interno. Quadri numerici dei renitenti alla leva militare, p. 1901.

25 settembre. (3225) D. Segni caratteristici dei biglietti da L. 40 e da L. 25 emessi dalla Banca Nazionale, p. 1744.

Circolare (N. 57) del Ministero dell'Interno. Discipline sui cognomi da apporsi ai trovatelli, p. 1843.

Circolare (N. 59) del Ministero dell'Interno. Soluzione di alcuni dubbi sul rogito degli atti d'interesse comunale, pag. 1844.

Circolare del Ministero dell'Interno. Accertamento delle lesioni riportate dalle Guardie di Sicurezza Pubblica per causa di servizio, p. 1901.

Istruzioni per l'esecuzione dell'art. 18 del Decreto 8 settembre 1866, relativo al prestito nazionale, p. 1676 e 1630.

Istruzioni pegl'Impiegati delle Gabelle inviati nelle Provincie Venete, p. 1724.

26 settembre. (3227) D. Nelle Provincie Venete sono pubblicate le Leggi e Disposizioni sull'amministrazione delle Dogane e delle Privative, p. 1764.

(3228) D. Bollo doganale da applicarsi ai tessuti esteri pervenuti nelle Provincie Venete avanti il giorno della firma del Trattato di pace dell'Austria, p. 1765 e 1830.

Circolare del Ministero di Agricoltura e Commercio. Materie da inserirsi nel programma del primo Congresso delle Camere di Commercio, p. 1725.

27 settembre. Circolare (N. 60) del Ministero dell'Interno. Manoforte agli Agenti dell'Appalto generale del dazio-consumo governativo, p. 1902.

28 settembre. (3287) D. Prezzo del sale comune da vendersi ad uso esclusivo della soda o della riduzione dei minerali, pag. 1865.

Circolare del Fondo per il Culto. Ricostituzione del patrimonio delle Case religiose soppresse in esecuzione dell'art. 35 della Legge 7 luglio 1866, p. 1844.

Circolare (N. 52) del Ministero delle Finanze. Norme per la riscossione affidata ai Tesorieri provinciali e ricevitori circondariali, e per le operazioni di Tesoreria riguardo ai versamenti delle somme di prestito nazionale introitate da essi o dagli Agenti della riscossione, p. 1726.

Circolare (N. 337) del Ministero di Finanze. Rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie a favore delle Corporazioni religiose soppresse, p. 1785.

29 settembre. (3235) D. ai Comuni, Consorzi e Provincie è prorogato il termine loro stabilito per assumere il rispettivo ammontare del prestito nazionale, p. 1702.

(3243) D. e Relaz. Riparto del contingente di 46,000 uomini di prima categoria per la leva sui giovani nati nel 1846, p. 1794.

(3245) D. Sono dichiarate provinciali 17 strade nella Provincia di Como, pag. 1765-66-67.

(3255) D. e Relaz. Maggiore spesa nel Bilancio 1866 della Guerra per l'impianto d'una nuova fabbrica d'armi nell'Italia centrale, pag. 1795.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Esecuzione delle sentenze dei Conciliatori; quali atti d'Usciere competano ai serventi comunali, p. 1728.

30 settembre. Circolare (N. 338) del Ministero di Finanze. L'occupazione delle spiaggie marine dello Stato va soggetta a tributo, p. 1721-22.

1 ottobre. Circolare del Ministero dell'Interno. Fondazione d'Asili rurali per l'infanzia in tutta l'Italia, p. 1976.

Circolare del Ministero di Finanze. Nota delle pensioni rimaste insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio 1865, p. 1759.

Circolare (N. 238) del Ministero di Finanze. Soluzione di dubbi circa la confisca delle merci in contrabbando e dei mezzi di trasporto, allorchè la parte si rimette al giudizio dell'Amministrazione Gabellaria, p. 1759.

Circolare (N. 239) del Ministero di Finanze. Introduzione temporaria di bestiame per fiere e mercati; formalità relative, applicabili anche ai casi di pascolo e lavoro, p. 1786.

2 ottobre. Circolare del Ministero di Finanze. Pagamento di quote del prestito nazionale con vaglia del Tesoro, p. 1787.

Circolare (N. 7) del Ministero delle Finanze. Norme per la riscossione delle quote del prestito nazionale, p. 1787 e 1791.

Circolare (N. 8) del Ministero delle Finanze. Sudditi stranieri aventi diritto alla esenzione del concorrere al prestito nazionale, p. 1788.

Circolare (N. 9) del Ministero di Finanze. Compensazione delle quote variate per risoluzione di reclami contro le risultanze del riparto del prestito nazionale, p. 1788.

Circolare (N. 10) del Ministero di Finanze. Trasmissione di varii Decreti sul prestito nazionale, e norme per la loro esecuzione, p. 1823.

3 ottobre. (3238) D. Approvazione dei bilanci preventivi, e modificazioni circa il Personale del Banco di Napoli, p. 1744.

(3244) D. Nelle Venete Provincie sono pubblicate e messe in vigore le disposizioni sulle tariffe dei sali e tabacchi, p. 1796.

(3256) D. Sono determinate le tasse prescritte per gli esami d'ammessione e di licenza nelle Scuole tecniche, nei Ginnasi, nei Licei e negl'Istituti tecnici Governativi, e sono indicati gli Uffici nei quali dette tasse debbono versarsi, p. 1826.

(3349) D. Gratificazione ai Medici di corvetta ed ai Farmacisti di seconda classe nella Marina per la durata della guerra, p. 1985.

3 ottobre. Trattato di pace conchiuso tra l'Austria e la Francia, p. 1729.
Circolare del Ministero di Finanze. Commissione per regolare i diritti d'ostellaggi delle merci depositate nei porti, sui moli, ponti, banchine, ecc., p. 1903.
4 ottobre. (3249) D. e Relazione. Il Senato del Regno è convocato in Alta Corte di Giustizia per giudicare l'Ammiraglio Persano, p. 1745.
(3257) D. e Relazione. Istituzione di una Giunta esaminatrice per gli aspiranti alla licenza liceale, p. 1826.
Circolare (N. 61) del Ministero dell'Interno. Falsificazione di monete di bronzo pontificie ed italiane, p. 1902.
Circolare (N. 210) del Ministero di Finanze. Applicazione dell'Art. 50 del Regolamento doganale sulle merci in cabottaggio, p. 1790.
5 ottobre. (3265) D. Il numero dei biglietti da lire dieci della Banca Nazionale viene aumentato di altri due milioni, p. 1796.
(3270) D. È aumentato di 28 milioni di lire il conto corrente pel mutuo di 250 milioni fatto al Governo dalla Banca Nazionale, quale somma diventerà per intiero disponibile a favore del Tesoro quando il corso obbligatorio dei biglietti, ordinato col Decreto 1° agosto 1866, sia difatto applicato in tutte le Provincie Venete comprese nel trattato di pace coll'Austria, p. 1796.
Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Atti di notorietà da prodursi avanti i Pretori; art. 51 del Codice di procedura civile, p. 1790.
Circolare (N. 11) del Ministero delle Finanze. Altre norme per la riscossione delle quote pel prestito nazionale, p. 1791 e 1787.
6 ottobre. (3248) D. La Sezione temporanea della preesistita Depositeria generale di Toscana è soppressa, p. 1797.
(3254) D. Nella Venezia sono abrogate le disposizioni che richiedono un censo speciale per la nomina all'ufficio di Deputato Provinciale, p. 1797.
(3258) D. e Relazione. La squadra navale d'operazione costituita il 28 luglio 1866 è sciolta, p. 1797.
(3259) D. Al Comandante militare del cantiere di S. Bartolomeo nel golfo della Spezia è assegnata un'annua indennità di lire 200 per ispese d'ufficio, p. 1798.
(3260) D. e Relazione. Nomina d'una Commissione per regolare il servizio marittimo mercantile nelle Provincie Venete, p. 1767.
(3261) D. Ferma di otto anni per gli uomini provenienti dalla leva sui nati nel 1846 ammessi nell'Arma dei R. Carabinieri, e per gl'individui arruolatisi o che si arruoleranno nell'arma stessa, p. 1798.
(3266) D. Maggiore spesa per casuali sul bilancio 1866 della Marina, p. 1799.
(3267) D. Ordinamento della Direzione Generale dei Telegrafi ed Uffici dipendenti, p. 1829.
D. Sono sottoposte alla tariffa italiana le merci che fanno scalo da Venezia, p. 1746.
Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici. Istruzioni intorno all'esame dei progetti di strade comunali da approvarsi dalle Deputazioni Provinciali, p. 2002.
Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Osservanza dei Regolamenti intorno alle petizioni, e divieto delle raccomandazioni, p. 1791.
Circolare (N. 63) del Ministero dell'Interno. I Conservatorii e Ritiri di natura meramente laicale, indirizzati allo scopo esclusivo di beneficenza, d'istruzione o di altre opere di culto e di pietà, sfuggono alla sanzione della Legge che ha soppresso le Corporazioni religiose, e cadono sotto la tutela delle Deputazioni Provinciali a senso della Legge 3 agosto 1862, p. 1849.
Circolare (N. 194) del Ministero della Pubblica Istruzione. Tasse universitarie stabilite dal Decreto 28 giugno 1866, p. 1851, 1199 e 1672.
Circolare (N. 195) del Ministero di Pubblica Istruzione. Tasse scolastiche pagate dagli alunni che frequentano gl'Istituti governativi, p. 1851.
7 ottobre. (3236) D. e Relazione. Apertura di Comizi nelle Provincie Venete affinchè i cittadini vi dichiarino la loro volontà di unirsi al Regno d'Italia, p. 1770.

7 ottobre. Circolare (N. 241) del Ministero di Finanze. Spedizione di prodotti nazionali del suolo alla città franca di Venezia, p. 1853.

8 ottobre. Circolare del Ministero dell'Interno. Somme a pagarsi per spese d'ufficio della Sicurezza Pubblica anteriori al 1° gennaio 1866, p. 1903.

Circolare (N. 242) del Ministero di Finanze. Indennità di trasferta agli Agenti di Pubblica Sicurezza per assistenza alla forza doganale nelle perquisizioni domiciliari, p. 1853 e 1747.

9 ottobre. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Istruzioni relative all'esercizio del R. Placito e dell'*Exequatur* nella Venezia, p. 1853.

10 ottobre. (3246) D. Circoscrizione militare della Venezia e del territorio Mantovano, p. 1772.

(3247) D. Indennità di cancelleria e di trasferta agli Uffici d'Intendenza militare istituiti nei Paesi Veneti e nel territorio Mantovano, p. 1773.

(3250) D. Elenco di Decreti Reali, d'ordine amministrativo, e riguardanti il *fondo del dominio*, da pubblicarsi nella Venezia, p. 1773 e 1996.

(3262) D. La Presidenza delle Giudicature Provinciali di finanza nelle Venete Provincie è tolta agl'Intendenti di finanza, e viene demandata ai Presidenti dei Tribunali Provinciali, p. 1801.

(3263) D. Nelle Provincie Venete sono pubblicate le disposizioni che reggono l'ordinamento della Guardia Doganale, p. 1830.

(3264) D. Località in cui saranno istituite dogane lungo le nuove frontiere verso l'Impero Austriaco, e vie che debbono percorrere le merci sì nell'entrata che nell'uscita, p. 1799 e 1800.

(3268) D. Nella città di Padova è istituito un Tribunale Militare, p. 1810.

(3271) D. Per la Venezia e pel territorio Mantovano sono istituiti un Comando d'Artiglieria di dipartimento e tre Direzioni territoriali, p. 1830.

(3272) D. Per la Venezia e pel territorio Mantovano sono istituiti un Comando del Genio Militare di dipartimento e tre Direzioni, p. 1830.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Redazione di prospetti dettagliati dei depositi giudiziari spediti alle Casse di finanza di Venezia e Verona, p. 1792.

11 ottobre. D. La tariffa doganale italiana è applicata alle merci estere introdotte nella Venezia, p. 1817.

Circolare (N. 244) del Ministero di Finanze. Applicazione del Decreto 14 luglio 1866 in riguardo ai trattati colle Potenze estere, p. 1854.

Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione. Apertura ed avviamento di Scuole magistrali e normali maschili e femminili, p. 1977.

Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione. Convenienza di dare il maggiore impulso alla istruzione elementare ed a quella per gli adulti nelle nuove Provincie, p. 1977-78 e 1355.

12 ottobre. Circolare (N. 64) del Ministero dell'Interno. Osservanza dei doveri che riflettono il servizio della Guardia Nazionale, p. 1869 e 1919.

Circolare (N. 2) del Ministero di Finanze. Richiamo ai Comuni sui provvedimenti legislativi del dazio consumo promulgati con Decreto 28 giugno 1866, p. 1855.

Circolare del Ministero d'Agricoltura e Commercio. Nuova tariffa doganale nella Colombia (Nuova Granata), p. 1855.

Circolare del Ministero d'Agricoltura e Commercio. Membri componenti le Commissioni Compartimentali marittime incaricate di elaborare un progetto di tariffa dei diritti da pagarsi per ostellaggio delle merci nei porti, p. 1871 e 1669.

13 ottobre. (3251) D. Temporari provvedimenti riguardo all'amministrazione della giustizia civile nelle Provincie Venete, p. 1776 e 1996.

(3252) D. Sono ammessi all'esercizio del voto pel plebiscito nelle Provincie Venete gli emigrati e gl'Italiani che hanno combattuto nell'Esercito nazionale o nei Corpi Volontari, p. 1778.

13 ottobre. (3274) D. Sono dichiarate provinciali 28 strade nella Provincia di Ravenna, p. 1889-90.

(3275) D. Il conte comm. Giuseppe Pasolini è nominato Commissario del Re per la Provincia di Venezia. — *Sunto.*

(3276) D. Giulio Benso duca della Verdura, senatore del Regno, è nominato Commissario del Re per la Provincia di Verona. — *Sunto.*

(3280) D. Il comm. Deputato Enrico Guicciardi è nominato Commissario del Re per la Provincia di Mantova. — *Sunto.*

(3282) D. Nelle Provincie della Venezia e di Mantova è pubblicata la Legge elettorale politica, con una tabella suppletiva delle circoscrizioni elettorali per le nuove Provincie, p. 1802 e 1803.

(3288) D. e Relazione. Sono conferiti due premi agli autori delle migliori memorie italiane: una di matematiche, l'altra di scienze fisiche e naturali, p. 1865.

Circolare (N. 10) del Ministero di Finanze. Inventari per la presa di possesso dei beni delle Corporazioni Religiose soppresse, p. 1872.

14 ottobre. (3253) D. Trattato di pace fra l'Italia e l'Austria, p. 1729.

15 ottobre. (3322) D. e Relaz. Riordinamento gerarchico e modificazione agli stipendi ed alla pianta degli Ufficiali di Sicurezza Pubblica, p. 1986-87.

Istruzioni pel passaggio al Demanio dello Stato della proprietà dei beni disponibili e dell'amministrazione dei beni non disponibili della cessata Cassa Ecclesiastica, p. 1874.

16 ottobre. Circolare (N. 53) del Ministero di Finanze. Norme pel ricevimento delle somme versate dai Comuni, da Consorzi e dalle Provincie come Collettori garanti dello *scosso e non scosso* di quote sottoscritte dai contribuenti al prestito nazionale, p. 1879.

Circolare (N. 245) del Ministero di Finanze. Timbri nuovi ed uniformi di cui dovranno essere provvisti tutti gli Uffici delle privative, p. 1880.

17 ottobre. (3273) D. Sono approvate le tabelle A e B dei dazi di entrata per alcuni prodotti delle fabbriche esistenti nella cerchia della città franca di Venezia, e dei dazi speciali di uscita per alcune materie nazionali ivi destinate ad essere lavorate, p. 1857-58.

(3284) D. e Relazione. Nelle Provincie Venete sono pubblicate le Leggi ed i Regolamenti sulla Posta, p. 1810.

(3292) D. e Relaz. Viene modificata la circoscrizione delle Direzioni delle Tasse e del Demanio, p. 1891.

(3299) D. e Relazione. Compartimento Telegrafico in Venezia, e nuova pianta del Personale di carriera, p. 1866.

(3317) D. Condizioni per ammettere al tirocinio aspiranti maestri e maestre, p. 1953,

18 ottobre. (3283) D. e Relazione. Modificazioni all'ordinamento giudiziario nella Venezia, p. 1812 e 1969.

(3285) D. Nelle Provincie della Venezia e di Mantova sono pubblicati gli articoli del Codice, penale che colpiscono i reati di frode e gli attentati contro il libero esercizio del diritto elettorale, p. 1813.

Circolare del Ministero di Grazia Giustizia. Movimento dei processi penali presso le Corti di Cassazione, p. 1881.

19 ottobre. (3269) D. Nuova linea doganale lungo le frontiere delle nuove Provincie verso l'Impero d'Austria, p. 1831.

(3293) D. Professori straordinari nel R. Istituto tecnico superiore di Milano, p. 1893.

D. e Relazione. Al Municipio di Venezia ed al Comune di Vicenza è accordata la medaglia d'oro per fregiarne la loro bandiera, p. 1815-16.

D. Formalità doganali per le merci che entrano od escono dal fiume Po, p. 1817.

Circolare del Ministero dell'Interno. Provvedimenti riguardo ai disertori ungheresi, austriaci e pontificii, p. 1903.

20 ottobre. (3277) D. Parte del lago di Garda e territorio lungo le sponde soggetti a vigilanza doganale, p. 1831.
(3278) D. Emissione di nuove marche da bollo per la riscossione delle tasse stabilite dalle Leggi Austriache, p. 1836-37.
(3279) D. e Relaz. Sono ridotti alcuni dazi doganali d'uscita, p. 1835 e 1261.
(3281) D. Età richiesta a marinari piloti di altura ed a quelli di carico per conseguire le patenti di Capitano d'altura e di Padroni di cabotaggio, p. 1857.
(3290) D. Sono dichiarate provinciali undici strade nella Provincia di Cremona, p. 1894-95.
(3308) D. Sono dichiarate provinciali tredici strade nella Provincia d'Ancona, p. 1953-54.
D. Relazione. Maggiore spesa al capitolo 28, *Sicurezza Pubblica*, del bilancio dell'Interno pel 1866, p. 1894.
Circolare (N. 65) del Ministero dell'Interno. Quesito sulle tasse di bollo concernenti le deliberazioni dei Consigli Provinciali e Comunali, p. 1883.
Circolare (N. 246) del Ministero di Finanze. Formalità doganali per le merci estere che navigano sul fiume Po, p. 2015 e 1817.
Circolare (N. 247) del Ministero di Finanze. Riattivazione del Trattato di commercio e navigazione del 18 ottobre 1851 coll'Impero d'Austria, p. 1884-85.
Circolare (N. 248) del Ministero delle Finanze. Pubblicazione del nuovo ordinamento doganale nelle Provincie Venete, p. 1979.

21 ottobre. (3297) D. In seguito alla emissione di nuove marche da bollo nelle Provincie Venete sono date disposizioni pel ritiro di quelle fuori d'uso, p. 1838.

22 ottobre. Circolare del Ministero dell'Interno. Sono richiamati alle loro Diocesi i Vescovi che per ragioni di sicurezza pubblica furono da esse allontanati, pagine 1887 e 1901.
Istruzioni per eseguire il Decreto 1° settembre 1866 sui richiami fondiari, pagine 1904 e 1671.

23 ottobre. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Dubbio sul consenso degli ascendenti, colpiti d'incapacità civile al matrimonio dei discendenti, p. 1905.

24 ottobre. (3285) D. Sono prorogate le scadenze delle lettere di cambio dei biglietti a ordine ed altri effetti commerciali sottoscritti in favore del Tesoro dei privati nella Provincia di Palermo dal 15 settembre al 31 ottobre 1866, p. 1816.
(3291) D. Apertura d'un Istituto tecnico in Modica, p. 1896 e 1968.
(3305) D. Facoltà ai Commissari del Re nelle Provincie Venete di modificare parzialmente i collegi elettorali, p. 1842.
(3306) D. e Relaz. Riordinamento degli Uffici nell'Amministrazione centrale del Regno, p. 1955.
(3318) D. Pianta degl'Impiegati nella Biblioteca della Università di Bologna, pagine 1961-62.
D. e Relazione. Membri ordinari della Giunta esaminatrice per la licenza liceale, p. 1962 e 1826.
Circolare del Ministero dell'Interno. Convenienza di riordinare il servizio di sicurezza pubblica, p. 1907.
Circolare (N. 249) del Ministero di Finanze. Comunicazioni di Decreti per pubblicazioni di Legge e Regolamenti sul servizio delle Gabelle nella Venezia, p. 1868.
Circolare (N. 12) del Ministero di Finanze. Ruoli di riparto dell'onere contrattuale assunto pel pagamento del prestito nazionale, p. 1909.
Circolare del Ministero di Finanze. Osservanza dell'art. 13 della Legge 13 maggio 1862 sull'ordinamento della Guardia Doganale, p. 1883.

25 ottobre. (3298) D. Col giorno 1° novembre sono riscosse nelle Provincie Venete le tasse di navigazione e sanità marittima vigenti nel Regno d'Italia, p. 1838.
(3343) D. Agl'Impiegati e Funzionari civili dello Stato sono estese le disposizioni degli art. 208, 209 e 210 della Legge sull'ordinamento giudiziario, riguardanti l'inabilitazione, p. 1991.

25 ottobre. Circolare del Ministero di Finanze. Provvedimenti pei Comuni convenuti per la riscossione del dazio-consumo governativo, che non hanno accettato la proroga del contratto pel biennio 1867-68, p. 1910.

Circolare del Ministero d'Agricoltura e Commercio. In quali casi siano necessari gli esami d'ammissione negl'Istituti tecnici, p. 1911.

26 ottobre. Circolare del Ministero d'Agricoltura e Commercio. Variazioni nei programmi d'insegnamento richieste da alcuni Istituti tecnici, p. 1912.

27 ottobre. D. Bollatura doganale suppletoria pei tessuti pervenuti nelle Provincie Venete a tutto il giorno dell'ingresso delle Truppe Italiane, p. 1839 e 1765.

28 ottobre. Circolare del Ministero dell'Interno. Promozioni di Funzionari di Sicurezza Pubblica per servizi straordinari, p. 1913.

Circolare (N. 66) del Ministero dell'Interno. Spesa degli esposti; relazione sugli effetti del riparto stabilito pel 1866; nuove proposte di riparto per l'anno 1867, p. 1978 e 1843.

29 ottobre. Circolare (N. 250) del Ministero di Finanze. Bollatura suppletoria dei tessuti nelle Provincie Venete ed in quella di Mantova, p. 1975.

30 ottobre. (3296) D. Sono convocati i Collegi elettorali della Venezia, p. 1839 e 1842.

(3295) D. Chiusura della Sezione legislativa 1865-66 del Parlamento, p. 1839.

(3315) D. e Relaz. Istituzione di una Legione del Corpo dei R. Carabinieri, colla sede in Verona, p. 1962-63.

D. e Relazione. In Firenze è istituita una Scuola di contabilità coi metodi delle scritture pei bilanci per gli Ufficiali dell'Esercito e per gl'Impiegati dipendenti dal Ministero della Guerra, p. 1896.

Circolare (N. 67) del Ministero dell'Interno. Iscrizioni ipotecarie a favore di Opere Pie, e loro rinnovazioni secondo il Codice civile Italiano, p. 1914.

31 ottobre. Circolare del Ministero d'Agricoltura e Commercio. Importanza del commercio italiano coi porti dell'Equatore, p. 1916. — Esposizione internazionale di formaggi in Parigi nel dicembre 1866, p. 1917.

2 novembre. Circolare (N. 251) del Ministero di Finanze. Sono diminuiti alcuni dazi doganali di esportazione, p. 2018 e 1261.

Circolare del Ministero di Guerra. Incumbenti a praticarsi dai Volontari feriti aspiranti alla pensione, p. 1917.

3 novembre. (3319) D. È aumentato l'annuo assegno per le spese d'ufficio delle Prefetture, Sotto-Prefetture e Questure di Sicurezza Pubblica, p. 1964 e 469-70.

(3321) D. e Relazione. Sono soppresse le Direzioni compartimentali del Tesoro e gli Uffici di riscontro, p. 1965.

(3325) D. Maggiore spesa sul bilancio 1866 della Marina pel Corpo Reale Equipaggi, p. 1988.

(3326) D. Convenzione col R. Governo per altro pagamento anticipato della sovvenzione chilometrica alla Società delle Ferrovie Meridionali, p. 1989.

Circolare del Ministero d'Agricoltura e Commercio. Modificazioni ai quadri del Personale Insegnante negli Istituti e Scuole Tecniche, p. 1918.

4 novembre. (3300) D. Le Provincie Venete e quella di Mantova fanno parte del Regno d'Italia, p. 1840.

(3301) D. Sono reintegrati nei loro gradi e pensioni gl'Impiegati di nazionalità italiana privati d'impiego per cause politiche dal Governo Austriaco, p. 1840.

(3302) D. Amnistia pei reati commessi contro le leggi sulla stampa, sulla Guardia Nazionale, stato civile, caccia, foreste, pesi e misure, e per le contravvenzioni d'azione pubblica, p. 1841.

(3303) Sono soppressi nella Venezia i processi per contravvenzioni di finanza, p. 1841.

(3304) D. Sono condonate le pene pecuniarie incorse per contravvenzioni alle Leggi sul registro e sul bollo, p. 1842.

4 novembre. (3309) D. e Relaz. Amnistia ai militari di terra e di mare originari delle Provincie della Venezia e di Mantova colpevoli di diserzione, p. 1898 e 1841.

(3310) D. Spetta al Ministro d'Agricoltura e Commercio di esaminare le deliberazioni con cui le Camere di Commercio ed Arti impongono diritti, tasse e centesimi addizionali, p. 1898.

(3311) D. Rientrano nelle attribuzioni del Ministero di Agricoltura e Commercio gli affari concernenti le società anonime ed in accomandita per azioni, pagine 1899 e 2005.

(3313) D. e Relazione. Amnistía ai militari di terra e di mare che hanno disertato e prestato servizio sotto le bandiere austriache, p. 1900, 1898 e 1841.

(3314) D. Nella Venezia è pubblicata la legge che proibisce agli Stabilimenti e Corpi morali ecclesiastici e laicali di acquistare stabili ed accettare donazioni tra vivi senza l'autorizzazione governativa, p. 1900.

(3316) D. Gradi e stipendi nel Corpo Reale delle Miniere, p. 1967.

(3320) D. Insegnamenti, personale e spesa pel materiale scientifico nell'Istituto tecnico di Modica, p. 1968 e 1896.

(3323) D. Nella Venezia sono pubblicati il Codice penale militare, le Leggi sul reclutamento dell'Esercito, e quella sul sequestro degli stipendi degli Ufficiali, p. 1990.

(3646) D. Istruzioni per eseguire nelle Provincie Venete la Legge sulla soppressione degli Ordini e delle Corporazioni religiose, p. 1968.

5 novembre. Circolare (N. 68) del Ministero dell'Interno. Formazione e revisione dei ruoli della Guardia Nazionale mobile, p. 1919.

5 novembre. Circolare (N. 253) del Ministero di Finanze. Modificazione ad alcuni dazi speciali per la città franca di Venezia, p. 1979.

7 novembre. Circolare (N. 254) del Ministero di Finanze. Assimilazioni di tariffa doganale, p. 1979-80.

9 novembre. (3330) D. Istituzione di due Tribunali militari, uno a Verona, l'altro a Venezia p. 1900.

Circolare del Ministero d'Agricoltura e Commercio. Progetto di Regolamento per la disciplina ed economia interna degli Istituti tecnici, p. 1943-44.

10 novembre. D. Componenti la Sezione istituita presso il Tribunale d'appello di Venezia, p. 1969 e 1812.

Circolare del Fondo per il Culto. Deduzione dell'imposta di ricchezza mobile dalla quota di concorso, p. 1919.

Circolare (N. 71) del Ministero dell'Interno. Applicazione degli art. 12 e 14 della Legge comunale per l'aggregazione territoriale di Comuni, pagine 2002 e 906.

12 novembre. (3328) D. Modificazioni all'ordinamento e classificazione delle Dogane, ed alla pianta organica delle medesime, p. 1991.

D. e Relazione. Spese straordinarie per un primo approvvigionamento dell'Arsenale marittimo di Venezia, p. 1993.

(3324) D. Da quali porti ed in quale misura possano introdursi i tabacchi nella Sicilia, p. 1970.

Circolare (N. 341) del Ministero di Finanze. Condono di pene pecuniarie per contravvenzioni alle Leggi sul Registro e Bollo; eseguimento del Decreto 4 novembre 1866, p. 1920 e 1842.

Circolare (N. 342) del Ministero di Finanze. Iscrizioni ipotecarie; eseguimento dell'art. 38 del R. Decreto 30 novembre 1865; bollo, quesito, p. 1920.

Circolare (N. 256) del Ministero di Finanze. Rappresentanza dell'Amministrazione Gabellaria nei giudizi; osservanza della Legge e del Regolamento sul contenzioso amministrativo e finanziario, p. 1949 e 1054.

13 novembre. (3334) D. Sono reintegrati nel loro grado, impiego e pensione i militari nativi della Venezia e del Mantovano stati privati per causa politica, pagina 1970.

14 novembre. Circolare del Ministero di Finanze. Condono delle ritenute di stipendi ed aggi a cui furono sottoposti gl'Impiegati contabili delle privative nominati prima

del nuovo organico per difetto alla prestazione della cauzione in tempo utile, pagina 1980.

15 novembre. Circolare del Ministero dell'Interno. Quali siano i còmpiti del Governo, delle Autorità e dei privati nelle attuali contingenze politiche dell'Italia, p. 1981.

Circolare del Ministero dell'Interno. Istruzioni sul libero ritorno dei Vescovi alle loro diocesi, p. 1901 e 1887.

Circolare (N. 70) del Ministero dell'Interno. Modo di procedere pel versamento dei prodotti degl'immobili concessi a temporaneo uso delle varie Amministrazioni dello Stato, p. 2002.

Circolare (N. 72) del Ministero dell'Interno. Osservanza dell'art. 138 della Legge comunale e provinciale sulla formazione dei Regolamenti di polizia locale, pagine 2003 e 1658.

Circolare (N. 17) del Ministero di Finanze. Ricostituzione dei patrimoni delle Case religiose soppresse; esecuzione dell'art. 35 della Legge 7 luglio 1866, pagine 1983 e 1844.

19 novembre. Circolare (N. 1) del Fondo per il Culto. Accertamento del personale delle Case religiose soppresse per determinare le pensioni, p. 1950.

Circolare (N. 543-13) del Ministero di Finanze. Restituzione delle somme pagate pel prestito nazionale, che per la risoluzione dei reclami risultano non legalmente dovute; loro imputazione a carico dell'Erario, p. 2003.

22 novembre. (3332-33) D. Sono modificati i collegi elettorali Veneti N. 461 e 476, p. 1971.

(3336) D. e Relazione. Nelle Provincie Venete ed in quella di Mantova sono pubblicate le leggi sulle privative industriali, p. 2042.

(3337) D. Gli Economati generali dei benefizi vacanti in Parma e Modena sono soppressi, e le loro attività ed oneri sono devoluti a quelli di Milano e di Bologna, p. 1994-95.

(3338) D. Strade dichiarate provinciali nella Provincia di Cuneo, p. 2040-41.

(3339) D. Strade dichiarate provinciali nella Provincia di Sassari, p. 1995.

25 novembre. (3350) D. Ai Comuni è permesso di conservare a tutto l'anno 1867 i vigenti dazi di consumo sui generi non colpiti da tassa governativa, p. 2019.

(3351) D. Regolamento, per l'esecuzione della Legge e del Decreto 28 giugno 1866 sul dazio di consumo governativo e comunale, p. 2019.

26 novembre. Circolare (N. 257) del Ministero di Finanze. Facilitazioni per lo sdoganamento dei grani, granaglie ed avene, p. 2005.

Circolare del Ministero d'Agricoltura e Commercio. Sorveglianza sulle Società commerciali e sugli Istituti di credito, p. 2005 e 1899.

Circolare del Ministero di Guerra. Pagamento della gratificazione accordata ai Volontari Italiani, p. 2008.

27 novembre. (3415) D. e Relaz. Abrogazione dell'Editto 23 settembre 1866 del R. Commissario straordinario a Palermo, col quale venne proclamato lo stato d'assedio, p. 1971.

28 novembre. Circolare (N. 54) del Ministero di Finanze. Prestito nazionale; pagamento degli interessi del consolidato 5 per 100 pel semestre scadente il 1° gennaio 1867, p. 2008.

29 novembre. (3348) D. Il Parlamento Italiano è riconvocato pel giorno 15 dicembre, p. 1975.

Circolare del Ministero di Finanze. Le istanze degl'Impiegati finanziari nelle Venete Provincie debbono essere trasmesse a mezzo dei Capi degli Uffizi da cui dipendono, p. 2009.

Circolare (N. 196) del Ministero della Pubblica Istruzione. Sono istituite Conferenze scolastiche e Biblioteche magistrali, p. 2009-10. — Regolamento, p. 2010.

30 novembre. Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia. Conferimento della qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza ai capi-squadra e guardafili telegrafici, p. 2011.

1866

N° 1 della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI per l'anno 1866
(Assoc. per un anno: Firenze L. 15 - Per la Posta L. 16)

SOMMARIO

(N. 2621) REGIO DECRETO
inserto nella Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 1865.

Destinazione dei Tesorieri e dei Ricevitori generali e circondariali in seguito alla soppressione delle Tesorerie.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Reale Decreto del 23 ottobre 1865, n° 2586, che approva la convenzione stipulata fra lo Stato e la Banca Nazionale (nel Regno d'Italia) affinchè questa possa assumere il servizio di Tesoreria in tutto lo Stato, ecc.:

Art. 1. I titolari delle Tesorerie e quelli delle Casse dell'Amministrazione del Debito Pubblico, i quali per effetto del passaggio del servizio di Tesoreria alla Banca Nazionale cessino dalle loro funzioni e non sieno contemporaneamente collocati in altri impieghi dello Stato, saranno posti in disponibilità dal 1° gennaio 1866 secondo le norme stabilite dalla Legge dell'11 ottobre 1863, n° 1500. — Ved. Celerif. 1863, pag. 2705 e 2708.

Art. 2. I Ricevitori generali e circondariali, che nelle Provincie Napolitane e Siciliane esercitano funzioni di Tesorieri dello Stato, cesseranno dalle stesse il dì 1° gennaio 1866. — Da questo giorno continueranno unicamente nell'esercizio delle funzioni di Ricevitori delle imposte dirette. Essi continueranno a ricevere gli aggi stabiliti per il servizio delle imposte dirette, ed avranno inoltre l'assegno di disponibilità che, a termini della Legge 11 ottobre 1863, n° 1500, possa loro competere sullo stipendio ad essi fissato pel servizio di Tesoreria.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 21 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — Q. Sella.

(N. 2622) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 15 dicembre 1865.

Cessa la carica d'Ispettore pei quattro Asili infantili di Palermo.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Decreto prodittatoriale 27 settembre 1860, con cui venne istituita la carica di Ispettore pei quattro Asili infantili della Città di Palermo; visto essersi raggiunto lo scopo che si ebbe allora in mira coll'istituzione di uno speciale Ispettorato, e che oggi possono gli Asili predetti rientrare nelle condizioni normali di tutti gli altri stabilimenti di tal genere che sono nel Regno; sulla proposta del Ministro dell'Interno abbiamo decretato e decretiamo:

La carica d'Ispettore pei quattro Asili infantili di Palermo è abolita, rimanendo abrogato in questa parte il Decreto prodittatoriale 27 settembre 1860.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 21 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — Natoli.

(N. 2689) DECRETO MINISTERIALE

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 2 gennaio 1866.

Regolamento per il Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione.

Il Ministro della Pubblica Istruzione, visto il R. Decreto del 1° settembre ultimo scorso, con cui le tre Sezioni del Consiglio superiore di pubblica istruzione di Napoli, Palermo e Torino sono state chiamate alla sede del Governo in Firenze; in adempimento del disposto dall'art. 2 del Decreto suddetto ordina:

Il Regolamento per il Consiglio superiore di pubblica istruzione, annesso al presente e da Noi firmato, è approvato ed avrà il suo effetto a principiare dal giorno d'oggi.

Il presente Decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia.

Dato a Firenze il 21 novembre 1865. *Il Ministro* Natoli.

Regolamento per il Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione.

Art. 1. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione tiene ordinariamente tre sedute ciaschedun mese, a giorni determinati. Quando i bisogni del servizio lo richiedano, può esser convocato in via straordinaria dal ministro presidente o dal vice-presidente.

2. Le sue attribuzioni sono quelle conferitegli dalle Leggi 13 novembre 1859, 17 ottobre 1860 e 16 febbraio 1861.

3. Il Consiglio è ripartito nelle Sezioni seguenti:

Sezione prima. Affari generali o misti - Università - Scuole universitarie - Scuole d'applicazione per gl'ingegneri - Istituto superiore di perfezionamento - Scuole normali superiori - Scuole di veterinaria.

Sezione seconda. Insegnamento secondario classico e tecnico -. Convitti nazionali, o sussidiati dal Governo - Scuole italiane all'estero.

Sezione terza. Insegnamento elementare - Scuole normali per allievi maestri ed allieve maestre - Scuole e conferenze magistrali - Scuole serali e festive - Educandati femminili - Istituti dei sordo-muti - Asili d'infanzia.

4. Caduna di queste Sezioni sarà costituita di dieci consiglieri. Alla prima presiederà il vice-presidente del Consiglio; le altre saranno presiedute rispettivamente da un consigliere col titolo di Direttore. — Dei consiglieri 20 saranno ordinari, e 10 straordinari.

5. La composizione delle tre Sezioni si rinnoverà al 1° novembre d'ogni anno. Udito il parere del vice-presidente, il Ministro designerà i membri che dovranno comporle, ed i due consiglieri incaricati di presiedere la seconda e la terza.

6. Le proposte e le deliberazioni del Consiglio convocato in seduta plenaria per esser valide abbisogneranno della presenza di almeno sedici consiglieri. Per la validità delle deliberazioni di ciascheduna delle tre Sezioni sarà sufficiente la maggioranza dei membri presenti, purchè non siano meno di sei. — In caso di parità di voti, nelle sedute plenarie del Consiglio prepondererà quello del presidente o del vice-presidente; nelle tre Sezioni il voto de'consiglieri che le presiedono.

7. Trattandosi d'affari contenziosi o disciplinari di persone, le deliberazioni debbono esser prese a voti segreti. In tutte le altre questioni la votazione si farà per alzata e seduta, purchè non facciasi formale istanza almeno da cinque consiglieri perchè si deliberi in segreto.

8. La ripartizione degli affari da trattarsi sia direttamente dall'intero Consiglio, sia dalle sue Sezioni sarà fatta dal vice-presidente. — Saranno introdotte direttamente davanti all'intiero Consiglio tutte le pratiche urgenti, oppure riguardanti accuse contro funzionari della Pubblica Istruzione, o di conflitti di competenza tra Autorità scolastiche; le altre parti concernenti alcuno dei tre rami dell'insegnamento verranno mandate alla Sezione rispettiva.

9. Quando il Consiglio non sia diviso in Sezioni, caduna pratica sarà preventivamente esaminata o da una Giunta o da un consigliere relatore, eletto dal Consiglio, se si tratta di accuse contro funzionari della Pubblica Istruzione e dal vice-presidente negli altri casi. — Ogni pratica sottoposta all'esame delle Sezioni verrà prodotta all'intiero Consiglio da un relatore scelto a maggioranza di voti nel seno della Sezione cui essa fu trasmessa. Le relazioni dovranno esser fatte per iscritto e firmate dal relatore. — Una pratica avrà compiuto il suo corso presso il Consiglio quando su di essa sarà intervenuta una deliberazione del Consiglio a Sezioni unite.

10. Se il Ministro lo giudica opportuno, intervengono alle sedute plenarie del Consiglio gli Ispettori generali od il consultore, ma senza voto deliberativo. — Quando il Consiglio è chiamato a dare il suo parere intorno a progetti di leggi e di regolamenti o a prepararli, il vice-presidente potrà nominare nel seno dello stesso Consiglio Commissioni speciali per farne lo studio preparatario alle discussioni generali sotto la sua presidenza. — Lo stesso vice-presidente potrà chiamare nel seno delle medesime Commissio[illegible] persone il cui avviso sia reputato utile, ove però non torni d'aggrav[illegible] pubblico Erario.

11. Per l'esame dei libri e dei trattati destinati all'uso delle scuole normali inferiori, secondarie ed elementari, il Consiglio eleggerà nel suo seno una Commissione di cinque membri. Questa riferirà per iscritto al Consiglio ciascun bimestre. — Essa verrà rinnovata annualmente; ma i suoi membri potranno essere rieletti.

12. Si comunicheranno al Consiglio le relazioni annuali delle Autorità scolastiche, onde se ne valga per la sua relazione quinquennale intorno allo stato di ciascheduna parte dell'istruzione.

13. I verbali delle deliberazioni debbono sottoscriversi da chi presiede alla seduta e dal segretario, appena letti ed approvati dal Consiglio. — In assenza del vice-presidente, presiede alla seduta il consigliere più anziano.

14. L'uffiziale incaricato di adempiere l'uffizio di segretario presso il Consiglio, oltre ai verbali redatti in tanti paragrafi distinti quanti sono gli oggetti discussi, compilerà un elenco di ciascheduno di questi oggetti, che volta per volta trasmetterà per copia al Ministero.

15. Nessun verbale, nessuna relazione, deliberazione od estratto delle medesime potrà essere comunicato a persona estranea al Consiglio, senza permesso del Ministro.

Firenze, il 21 novembre 1865. *Il Ministro* NATOLI.

(N. 2623) REGIO DECRETO
inserto nella Gazzetta Uffiziale il 15 dicembre 1865.

Allibramento di spese per garanzia d'interessi di Società private esercenti ferrovie.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri dei Lavori pubblici e delle Finanze; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A cominciare dal 1° gennaio 1866 le assegnazioni per le spese di garanzia d'interessi di Società private, che esercitino ferrovie, saranno allibrate nella parte del bilancio passivo che riguarda il Ministero delle Finanze.

Art. 2. Il pagamento delle somme dovute per le garanzie di interessi indicate all'articolo precedente sarà eseguito a mezzo di mandato da spedirsi dal Ministero delle Finanze in appoggio della liquidazione che continuerà ad esser fatta a cura del Ministero dei Lavori pubblici.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 26 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — LA MARMORA. — S. JACINI. — Q. SELLA.

(N. 2717) REGIO DECRETO
inserto nella Gazzetta Uffiziale il 13 gennaio 1866.

costituiscono una Sezione elettorale del Comune di Soresina.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

·ticoli 61, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 di-
·° 4513, e la tabella ad essa Legge unita della circoscrizione

territoriale dei collegi elettorali; vedute le istanze dei Comuni, ecc., sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno abbiamo decretato e decretiamo:

I Comuni di Castelleone, Gombito, Frigolo, Fiesco, Montodine, Moscazzano, Ripalta Arpina, Ripalta Nuova, Ripalta Guerrina, Ripalta Vecchia, costituiranno d'ora in poi una Sezione del collegio elettorale di Soresina, n° 150, che si radunerà in Castelleone.

Ordiniamo ecc. — Dato in Firenze addì 30 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — CHIAVES.

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro della Marina il 26 novembre 1865.

Sire! L'ammissione, la disciplina ed il licenziamento degli operai avventizi nei Regi Stabilimenti marittimi vennero finora regolati o da consuetudini locali o da disposizioni emanate dagli antichi Comandanti generali delle cessate Marine o dagli attuali Comandanti in capo in seguito ad approvazione ministeriale.

Tali disparate ed incomplete norme in un servizio per sua natura delicato, trattandosi di relazioni fra Autorità militari ed operai borghesi, ha dato luogo a parecchi richiami, facendo nascere la necessità di sciogliere man mano quesiti parziali, locchè produsse sovente non lieve imbarazzo al regolare e sollecito procedere del servizio.

Per queste contingenze si rese evidente l'opportunità di stabilire norme precise, complete ed identiche per regolare l'ammissione, il servizio ed il licenziamento degli operai avventizi nei diversi stabilimenti marittimi dello Stato.

Affine però di far tesoro di quanto l'esperienza aveva insegnato in tale materia, nello scopo di prendere in considerazione le esigenze locali, e per allontanarsi il meno possibile da usi che per lunga abitudine aveano acquistato quasi forza di legge, il Riferente credette opportuno di far compilare un progetto di regolamento sul servizio in questione da caduno dei Comitati dei tre dipartimenti marittimi.

Dalla fusione dei lavori dei Comitati, prendendo da ognuno di essi le norme più generali e le migliori disposizioni, venne dal vostro Ministero compilato un progetto di regolamento, il quale con pochi miglioramenti e modificazioni fu approvato dal Consiglio d'Ammiragliato al cui esame è stato sottoposto.

Nell'ammissione al lavoro nei Regi stabilimenti marittimi si ebbe di mira specialmente: primo, di favorire gli operai che precedentemente resero servigi al paese, per cui si raccomandò di dare la preferenza ai militari congedati ed agli operai che servirono già negli stabilimenti dello Stato; in secondo luogo si procurò di evitare che persone inabili per età o per capacità professionale si ammettano o conserv.no a lavoro, e quindi si stabilirono regole fisse per le prove e la classificazione degli operai nuovamente ammessi, si determinò l'età minima per le varie specialità, in guisa da accertare la forza fisica necessaria ai differenti mestieri; si proibì l'avanzamento di classe per operai che abbiano oltrepassato il cinquantesimo anno di età, e si ammise la retrocessione di classe per quegli operai che per avanzata età, per inferma salute od altro motivo non avessero più le qualità fisiche necessarie per soddisfare al lavoro della classe in cui per la loro capacità professionale erano tempo addietro stati iscritti.

Si è creduto poi di lasciar adito al Governo di approfittare della esperienza ed abilità di antichi militari permettendo che questi, quantunque pensionati, possano essere ammessi a lavoro negli stabilimenti marittimi, determinando però che la loro mercede giornaliera non potrà mai essere superiore a due lire italiane.

Nelle norme pel servizio degli operai avventizi, oltre alla determinazione di un numero di ore di lavoro giornaliero proporzionato alla lunghezza del giorno nelle varie stagioni dell'anno, ed adeguato, per quanto possibile, alle abitudini medie dell'industria privata nei vari mestieri, oltre allo stabilimento di regole fisse per la disciplina nell'interno dei regi arsenali, cantieri ed officine, si procurò: anzitutto di regolare e favorire il lavoro a cottimo che vostra Maestà approvò con suo riverito Decreto del 3 marzo 1864, e che diede già egregi risultati nei lavori marittimi; in

secondo luogo, di stabilire le mercedi pei lavori straordinari fatti nei giorni festivi e nelle ore della notte per motivi d'urgenza, i quali per giustizia debbono essere più generosamente retribuiti dei lavori operati nelle ore ordinarie dei giorni non feriali; per terzo, di dare facoltà al Governo d'imbarcare sulle regie navi o di inviare in altri stabilimenti o località dello Stato gli operai avventizi di uno di essi, circostanze che pel moltiplicarsi dei congegni meccanici nell'arte militare marittima, e pell'aumentata mobilità delle flotte possono verificarsi assai più soventi che per lo passato: infine, si credette cosa equa di venire in soccorso di quegli operai che rimanessero ad essere feriti nei lavori eseguiti nell'interno degli stabilimenti marittimi cui sono addetti, accordando loro l'assistenza di un medico della Regia Marina e metà della mercede giornaliera durante la malattia che può derivare dalle ferite riportate, senza che però il soccorso possa prolungarsi al di là di quattro mesi.

Il licenziamento degli operai per diminuzione di lavoro negli stabilimenti marittimi venne informato alle stesse regole più sopra indicate per l'ammessione.

Il lavoro che il sottoscritto ha l'onore di presentare alla Maestà Vostra è il risultato dell'esperienza e degli studii degli uomini più competenti, e procurandosi in esso, senza ledere gli interessi dello Stato, di realizzare un sensibile miglioramento pella classe operaia che fu mai sempre oggetto di speciale ed affettuose cure per parte del cuore generoso di Vostra Maestà, il Riferente confida che vorrete degnarvi di onorarlo della Vostra Reale sanzione.

(N. 2693) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale l'8 gennaio 1866.

Regolamento per gli operai avventizi dei regii stabilimenti marittimi.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del nostro Ministro per gli affari della Marina; sentito il parere del Consiglio d'Ammiragliato, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'annesso Regolamento per gli operai avventizi dei regi stabilimenti marittimi, in data d'oggi, firmato d'ordine nostro dal nostro Ministro della Marina.

Art. 2. Il predetto Regolamento è applicato indistintamente a tutti i dipartimenti marittimi dello Stato, ed entra in pieno vigore al 1° gennaio 1866

Art. 3. Qualunque disposizione emanata sull'oggetto del presente Decreto rimane abrogata col 1° gennaio 1866.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 26 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — D. Angioletti.

REGOLAMENTO

Titolo I. — *Ammissione a lavoro.*

Art. 1. L'ammissione a lavoro degli operai borghesi negli stabilimenti della Regia Marina avviene per ordine del Comandante in capo del dipartimento marittimo in seguito a proposte dei Direttori dei lavori e nei limiti segnati dal Ministero, giusta gli articoli 211 e 212 del Regolamento 20 novembre 1862 sulla contabilità del materiale. Tali proposte devono essere compilate conformi al modello n. 1, e contenere tutte le indicazioni in esso specificate. Le autorizzazioni per ammissione di operai devono essere conservate negli archivi della competente direzione, dopo essere state comunicate all'Ufficio del Commissario ai lavori, e da esso vidimate per la registrazione.

2. Le domande di ammissione al lavoro dovranno essere dirette alle competenti direzioni. Fra tutti i richiedenti nei mestieri di battimazza, manuale o facchino, avranno la preferenza i congedati dal servizio militare. In tutti gli altri mestieri

avranno la preferenza gli operai militari della R. Marina congedati per fine di ferma, e poi gli operai licenziati per mancanza di lavoro da altri stabilimenti governativi, tenuto conto però della specialità del lavoro a cui si tratta di provvedere, e della rispettiva abilità degli operai.

3. Qualunque individuo aspiri ad essere ammesso a lavoro presso un arsenale o cantiere dovrà presentare i seguenti documanti debitamente legalizzati dalle Autorità locali competenti: — *a*) Certificato di nascita; — *b*) Certificato di buona condotta di data non anteriore di un mese; — *c*) Certificato del capo dello stabilimento od officina in cui l'individuo avesse prima lavorato: — *d*) Documento atto a dimostrare di avere adempito agli obblighi della leva sia di terra, sia di mare. — Per gli operai che fossero muniti di libretto non si esigerà la presentazione dei documenti *a*, *c* e *d*.

4. I sudetti documenti rimarranno presso la direzione a corredo della autorizzazione di ammissione a lavoro; i certificati *a*, *c* e *d* potranno essere restituiti agli individui licenziati, quando li richiedessero.

5. Gli operai ascritti alla leva di mare presenteranno invece dei certificati *a* e *c* i rispettivi libretti di matricola, i quali saranno quindi rimessi dalla Direzione al Commissario ai lavori per le debite annotazioni delle giornate di lavoro. Agli operai licenziati verranno restituiti i libretti.

6. I militari congedati potranno presentare a vece del certificato di nascita i rispettivi fogli di congedo che saranno tosto restituiti ai titolari, appena ricavate le occorrenti annotazioni. Ove da tali documenti risulti della buona condotta tenuta al servizio militare, potranno i medesimi supplire ai relativi certificati, purchè non abbiano data più antica di un anno.

7. Ogni operaio che non abbia precedentemente lavorato nello stabilimento prima di essere proposto per l'ammissione a lavoro dovrà subire un esperimento nel mestiere rispettivo, in seguito all'esito del quale, se favorevole, sarà determinata la classe cui merita d'essere ascritto. — A tale esperimento assisteranno il capo mastro dell'officina o l'assistente del genio navale e l'uffiziale preposto alla medesima, a seconda del genere di lavoro di cui si tratta, i quali ne riferiranno l'esito al direttore per mezzo di apposita dichiarazione, indicando la mercede di cui avranno giudicato meritevole l'operaio sperimentato. — Tali dichiarazioni saranno conservate unitamente alle autorizzazioni di ammissione a lavoro.

8. L'operaio che dallo esperimento risultasse non avere l'abilità richiesta per l'opera a cui si voleva destinare, non sarà ammesso, e gli saranno pagate le giornate di lavoro dell'esperimento fatto in ragione di quella mercede che gli sarà assegnata a norma dei risultati di detto esperimento.

9. Gli operai e garzoni nell'atto dell'ammissione debbono: — 1. Essere avvertiti che, ove non sia più necessaria l'opera loro, verranno licenziati col solo preavviso di giorni 15; — 2. Essere interpellati se già lavorarono in altro stabilimento della Regia Marina, diffidandoli che se in progresso di tempo si venisse a scoprire aver dessi lavorato in qualcheduno di detti stabilimenti, dai quali si fossero licenziati o fossero stati licenziati, e da loro ciò non fosse stato dichiarato, decadrebbero dal diritto di cui sopra, e sarebbero immediatamente licenziati; — 3. Essere interpellati se godono una pensione governativa, con diffidamento che sarebbero licenziati qualora risultasse non vera la dichiarazione.

10. I militari giubilati potranno essere ammessi a lavoro, però con una mercede giornaliera non superiore a lire 2.

11. Nessuno potrà essere ammesso in qualità di garzone con una mercede giornaliera se non abbia oltrepassata l'età di anni 12. — Nessuno potrà essere ammesso in qualità di operaio, se non abbia oltrepassata l'età d'anni 17; ed in qualità di facchino, se non abbia oltrepassata quella di anni 20. — Nessun facchino potrà essere ammesso negli stabilimenti marittimi, se avrà oltrepassato l'età d'anni 45.

12. Non potranno ammettersi garzoni senza mercede, i quali non abbiano oltrepassata l'età di anni 11. — I garzoni senza mercede saranno ammessi a seguito di autorizzazione dei direttori dei lavori, giusta il modello n. 2. — Sarà accordata la preferenza ai figli dei militari di Marina e degli operai borghesi ammessi a lavoro negli stabilimenti militari marittimi.

TITOLO II. — *Mercedi e pagamenti.*

13. Le mercedi giornaliere da corrispondersi agli operai e garzoni avventizi addetti ai lavori degli stabilimenti marittimi, saranno quelle stabilite per ogni classe e per ogni arte e mestiere dalla tabella n. 1 annessa al presente Regolamento. — In essa vengono determinati i limiti massimi a cui possono ascendere le mercedi di tutti i mestieri che si richiedono negli stabilimenti marittimi.

14. Le mercedi giornaliere fissate dalla tabella succitata saranno invariabili tutte le epoche dell'anno.

15. Le mercedi dovranno sempre essere pagate a mani degli individui che vi hanno diritto, colle norme prescritte del Regolamento per la contabilità del materiale in data 20 novembre 1862.

16. Nei casi in cui per passaggio dall'uno all'altro stabilimento, per licenziamento o per qualsiasi altro motivo, occorra di soddisfare qualche operaio della mercede ad esso dovuta, prima della formazione delle liste di pagamento, ciò sarà fatto in seguito ad invito della Direzione al Commissariato Generale, giusta il modello n. 5 Il pagamento di tale somma sarà eseguito in presenza dell'Ufficiale d'arsenale o del Commissario di turno alla rassegna degli operai.

17. Negli stabilimenti secondari l'invito sarà fatto dalla Sotto-Direzione al Commissario locale, il quale ordinerà al Quartier Mastro il relativo pagamento.

18. Agli operai che per qualsiasi motivo non fossero presenti al lavoro nel giorno dei pagamenti, saranno corrisposte le relative mercedi dal Quartier Mastro cinque giorni dopo, coll'intervento degli Ufficiali di Commissariato e di Arsenale che trovansi di turno alla rivista degli operai.

Titolo III. — *Operai a cottimo.*

19. Gli operai e garzoni, a seguito di ordine del competente direttore e previo avviso al Commissariato, possono essere impiegati in lavori a cottimo, giusta le tariffe stabilite dal Ministero.

20. Occorrendo di far lavorare a cottimo operai non ancora ammessi nei regi stabilimenti marittimi, sarà necessaria l'approvazione del comando in capo per la loro ammissione, e saranno perciò seguite le stesse norme d'ammissione degli operai a giornata, e dovranno essere ascritti ad una classe della rispettiva categoria, a seconda della capacità che avranno dimostrata nel subìto esperimento.

21. Gl'individui che lavorano a cottimo, i quali incorrano nelle punizioni per mancanze disciplinari all'articolo 52 del presente Regolamento, saranno considerati come operai a giornata, e saranno soggetti ad una multa da stabilirsi dal direttore per gli sciupi di materiali che potranno essere occasionati da cattiva lavorazione. Non potranno però incorrere nella retrocessione di classe.

Titolo IV. — *Orari.*

22. La durata giornaliera del lavoro negli arsenali e cantieri sarà la seguente:
Gennaio ore 8. — Febbraio 8 1[2. — Marzo 9 1[2. — Aprile 11. — Maggio 11 1[2. — Giugno 11 1[2. — Luglio 11 1[2. — Agosto 11. — Settembre 11. — Ottobre 9 1[2. — Novembre 8 1[2. — Dicembre 8.

23. I Comandanti in capo di cadun dipartimento marittimo fisseranno per ciascuno degli stabilimenti da essi dipendenti le ore per l'ingresso ed uscita degli operai, ed il tempo assegnato pel riposo sia fuori che dentro lo stabilimento, in guisa che le ore di lavoro vengano a risultare rispettivamente per ogni mese quelle stabilite all'articolo precedente.

24. Nel giovedì santo e nel natalizio di S. M., se non cade in giorno festivo, si lavorerà negli stabilimenti marittimi sino a mezzodì, e sarà corrisposta agli operai l'intiera paga.

25. Sarà concesso venti minuti per l'entrata degli operai. Trascorso quel tempo, sarà suonata la campana che avvisa del cominciamento del lavoro, e nessun operaio potrà più entrare nello stabilimento.

26. Agli operai addetti in qualità di scritturali alle diverse sezioni delle direzioni dei lavori, giusta l'articolo 249 dell'ordinamento 22 febbraio 1863, potrà essere accordato dai Direttori il permesso di entrare nello stabilimento o di uscire alle ore stabilite per gli impiegati degli uffizi. Essi in tal caso non avranno l'obbligo di passare alla rassegna degli operai. — Sarà cura dei Commissari ai lavori di accertarsi della loro presenza giornaliera negli uffizi a cui sono destinati. — Quegli individui che saranno impiegati in qualità di scritturali, quando non abbiano raggiunto il 22° anno di età, non potranno essere ascritti a quelle officine che appartengono alle arti marittime, e per le quali gli operai addettivi cadono sotto la leva marittima.

Titolo V. — *Lavori straordinari.*

27. Sono lavori straordinari tutti quelli a cui per urgenza si fa luogo sia nei giorni festivi, che nelle ore di giorni feriali non contemplate nella tabella dell'orario. — Per lavori straordinari nei giorni festivi gli operai non hanno diritto che alla cor-

responsione dell'ordinaria mercede giornaliera. — Per ogni due ore di lavoro allo infuori della giornata ordinaria, secondo le varie stagioni, sarà corrisposto un quarto della mercede giornaliera.

28. Occorrendo di lavorare un'intera notte, la mercede sarà di due giornate di lavoro; non si potrà però far lavorare lo stesso operaio il giorno successivo alla veglia dell'intera notte. — Per una intiera nottata di lavoro s'intende il tempo decorso dalla campana della sera a quella della mattina.

29. Le direzioni dovranno dare anticipato avviso al Commissario dei lavori, della disposizione data per lavori da compiersi in ore e giorni straordinari. Ove ciò non fosse possibile per urgenza del caso, vi sarà adempiuto al più presto.

30. Quando occorresse di spedire fuori della sede del dipartimento qualche operaio avventizio, verrà aumentata di una lira la rispettiva mercede giornaliera. — Se l'operaio sarà imbarcato per far parte dell'equipaggio di una nave da guerra, gli verrà corrisposta invece la razione viveri da marinaro, e riceverà la mercede anche nei giorni festivi. — I vantaggi sovra indicati non potranno essere concessi agli operai per un periodo di tempo maggiore di 45 giorni, senza una speciale disposizione ministeriale da emanarsi sulla proposta del Comando del dipartimento. — Gli operai non potranno ricusarsi di recarsi a dette condizioni a lavorare ove loro sarà ordinato, sotto pena di licenziamento in caso di rifiuto, salvo che adducessero ragioni per esimersene, le quali fossero riconosciute plausibili dai Direttori.

31. I Commissari di bordo alla fine d'ogni settimana pagheranno agli operai avventizi imbarcati le mercedi loro spettanti, a seconda della rispettiva classe specificata sul biglietto di destinazione, comprese le giornate di festa, prelevando le somme relative dalla cassa dei fondi di scorta. — Allo sbarco dell'operaio il Commissario di bordo rimetterà al Commissario generale uno stato dimostrativo delle somme pagate per mercedi e soprassoldi all'operaio medesimo. Tali somme verranno allora bonificate sulla lista di pagamento della rispettiva officina, per poter quindi essere prelevate dai fondi assegnati alla mano d'opera, e rimborsate alla cassa di bordo per parte del Quartier Mastro del dipartimento.

32. Gli operai comandati ai suddètti servizi straordinari dovranno essere muniti di un foglio di destinazione, giusta il modello n. 4, aggiuntavi la vidimazione del comando in capo del dipartimento.

Titolo VI. — *Avanzamenti.*

33. Gli avanzamenti degli operai e garzoni hanno luogo a scelta. Vengono autorizzati dai Direttori dei lavori, sentito il parere degli Ufficiali addetti alle officine, ed osservando che non venga mai oltrepassata la *mercede media* stabilita come massimo per cadun mestiere dai vigenti Regolamenti.

34. Nessun operaio potrà essere avanzato oltre la mercede stabilita al rispettivo mestiere come limite massimo.

35. Nessun operaio potrà essere avanzato di mercede dopo l'età di 50 anni, eccettuato il caso in cui taluno operaio venga prescelto a capo-squadra.

36. I garzoni non potranno essere promossi ad operai di 8ª classe, prima di aver compiuta l'età di 17 anni, e dovranno subire un esperimento per comprovare la loro abilità.

37. Da una promozione all'altra degli operai dovranno sempre trascorrere almeno sei mesi di continuato lavoro, e tali promozioni dovranno sempre aver luogo da una classe a quella immediatamente superiore.

38. Gli avanzamenti di garzoni per le varie loro classi potranno farsi anche sorpassando una classe.

39. Le autorizzazioni di avanzamento saranno fatte giusta il modello n. 5. Esse avranno sempre effetto dal primo giorno della successiva quindicina rispetto alla data nella quale verranno approvate dai direttori. Questi comunicheranno regolarmente tali autorizzazioni al Commissario ai lavori, e le faranno quindi conservare nell'archivio della Direzione.

Titolo VII. — *Doveri degli operai. — Punizioni.*

40. I Direttori dei lavori debbono vigilare perchè nelle ore di lavoro gli operai avventizi osservino strettamente i doveri della disciplina prescritti dai Regolamenti. — A tal uopo, ed affinchè gli operai medesimi abbiano conoscenza esatta dei principali obblighi che loro incombono e delle punizioni relative alle diverse mancanze, sarà tenuta affissa nelle officine degli stabilimenti una copia degli articoli 22, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 del presente Regolamento.

41. Gli operai dei seguenti mestieri debbono avere di loro proprietà, e conservare nello stabilimento dove lavorano, gli utensili descritti qui in appresso rispettivamente per ciascuna officina e per ciascuna classe di operai. — Dovranno essere licenziati quegli operai, che trascorsi otto giorni dal munito loro fatto di provvedersi degli occorrenti utensili, ne fossero sprovvisti.

Carpentieri di 1ª, 2ª, 3ª, 4ª *e* 5ª *classe:* — 1 Ascia, 1 Picozza, 1 Mazzola in legno, 4 Scalpelli di ferro assortiti, 1 Compasso non minore in lunghezza di 20 centimetri, 1 Misura metrica snodata, 1 Filo da segnare con recipiente pel sanguigno.

Carpentieri di 6ª *classe.* — 1 Ascia, 1 Picozza, 1 Mazzola in legno, 4 Scalpelli di ferro assortiti.

Carpentieri di 7ª *ed* 8ª *classe:* — 1 Ascia, 1 Picozza.

Garzoni carpentieri di qualunque classe: — 1 Ascia, 1 Picozza.

Stipettai di 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª *e* 6ª *classe:* — 1 Pialla a due ferri, 1 detta ad un ferro, 1 Pianozza a due ferri, 1 detta ad un ferro, 1 Sgrossino, 2 Spondarole, 1 Martello, 1 Punta da pulire, 1 Segnatoio.

Stipettai di 7ª *ed* 8ª *classe:* — 1 Pialla a due ferri, 1 detta ad un ferro, 1 Pianozza a due ferri, 1 detta ad un ferro, 1 Sgrossino, 1 Spondarola.

Falegnami d'artiglieria: — 1 Pialla a due ferri, 1 Detta ad un ferro, 1 Pianozza a due ferri, 1 detta ad un ferro, 1 Pialletta con ferro, 1 Sgrossino con ferro, 2 Spondarole con ferro, 1 Punta da pulire, 1 Segnatoio.

42. I Comitati dei dipartimenti, tenuto conto delle consuetudini dei varii paesi, potranno, ove il credano, diminuire il numero degli utensili di cui ogni operaio deve essere provvisto a termini dell'articolo precedente.

43. Gli operai, appena staccata la rispettiva bolletta di metallo alla porta dello stabilimento, dovranno recarsi alla rispettiva officina per consegnarla al capo-officina, e quindi recarsi immediatamente al lavoro.

44. Ogni capo officina è in obbligo di spedire all'ufficio della Direzione, cui appartiene, il rapporto degli operai mancanti non più tardi di un'ora dell'ingresso degli operai, e verrà punito in caso di ritardo.

45. Tutti gli operai avventizi tanto nelle officine, che a bordo dei regii legni, debbono rispetto ed obbedienza agli Uffiziali e sotto-uffiziali, dai quali si trovano per qualsiasi modo dipendenti. Essi hanno pure l'obbligo di ubbidire e rispettare gli operai di servizio o borghesi, a cui per la loro provata abilità e buona condotta viene sovente, a vece di sotto-uffiziali del Genio navale e della Maestranza, affidato l'incarico di capo-squadra per i dettagli dei lavori. Ogni capo-squadra deve conservare sopra di sè, per presentarlo quante volte gli vien richiesto dai capi-maestri, assistenti, ed uffiziali della competente direzione, un notamento degli operai che da lui dipendono.

46. Gli operai sono obbligati di osservare scrupolosamente tutte le disposizioni emanate dalle Autorità competenti pel buon ordine, disciplina e polizia negli stabilimenti marittimi.

47. Nessun operaio potrà lasciare il lavoro prima del segnale stabilito per indicare la sospensione o la cessazione del lavoro. — Gli operai per uscire dall'arsenale marceranno in riga due a due con alla testa i rispettivi capi di schiera di ogni officina.

48. Nessun operaio potrà abbandonare il proprio posto di lavoro senza un motivo plausibile, e senza un regolare permesso del capo-officina o del sotto-uffiziale che si trova preposto al lavoro.

49. Quando un operaio fosse colto da infermità, mentre trovasi al lavoro, il capo-officina lo farà prima visitare dal chirurgo di guardia, e poi ne avanzerà rapporto alla rispettiva Direzione, firmato dall'Ufficiale sanitario suindicato, che attesti essere l'operaio realmente malato. — Dietro questo rapporto sarà rilasciato dalla Direzione apposito biglietto di uscita, giusta il modello n. 6, dal regio stabilimento all'operaio infermo, il quale incorrerà nella perdita della mezza o intiera giornata secondo l'ora della sortita. — Il biglietto d'uscita dovrà essere trasmesso al Commissario ai lavori, perchè vi apponga il suo *visto* e ne prenda nota.

50. Per tutt'altra causa è vietato agli operai l'uscita dai regi stabilimenti nelle ore di lavoro. I Direttori possono però rilasciare loro biglietti d'uscita quando abbiano bisogno di assentarsi per casi urgenti, per motivi di famiglia. L'operaio in tal caso incorrerà nella perdita di mezza giornata, tre quarti od intera. Tali biglietti dovranno sempre essere trasmessi al Commissario ai lavori, onde essere muniti del suo *visto*.

51. È rigorosamente proibito agli operai di occuparsi, durante la giornata di lavoro, in cose estranee alle proprie incombenze.

52. I trasgressori delle regole disciplinari sopra enunciate, qualora le prime ammonizioni non bastassero per chiamarli al dovere, incorreranno graduatamente nelle seguenti pene: — 1. Nella privazione della mercede per non più di una giornata; — 2. Nella sospensione dal lavoro da tre a quindici giorni; — 3. Nella retrocessione di classe; — 4. Nel licenziamento.

53. L'assenza di un giorno dal lavoro, non giustificata al giudizio del direttore, sarà punita colla privazione di mezza giornata di mercede. — L'assenza non giustificata al giudizio del direttore per più di tre giorni durante un mese, sarà punita col licenziamento dal lavoro.

54. I Direttori e Sotto-Direttori dei lavori dovranno comunicare ai Commissari ai lavori le ritenute che debbono farsi sulle mercedi degli operai. — I Commissari ai lavori cureranno che sieno fatte tali ritenute.

55. In caso di malattia gli operai saranno obbligati a prevenirne il capo-officina ed a giustificare la loro assenza con certificato medico, legalizzato dal Municipio quando facciano ritorno al lavoro. — Potranno non essere riammessi gli operai che manchino allo adempimento di quanto precede.

56. Tutti gli operai sono obbligati di recarsi al lavoro anche nei giorni festivi ad ore straordinarie, quando ciò venga ad essi ordinato.

57. Gli operai puniti colla sospensione non prestano lavoro.

58. Le punizioni di cui all'art. 53 verranno inflitte dai direttori del lavoro.

59. Gli operai a cottimo, nei casi in cui per gli operai a giornata avesse luogo la retrocessione di classe, saranno puniti colla sospensione dal lavoro.

60. Gli operai e garzoni non potranno in modo alcuno e per qualsiasi motivo esimersi dalla visita, che, secondo le prescrizioni in vigore, dev'essere loro praticata sulla persona, in presenza dei guardiani, dagl'individui a ciò destinati, all'uscire dall'arsenale. — Colui al quale si rinvenisse un oggetto qualunque appartenente al Governo, sarà ritenuto a disposizione dell'ufficiale d'ispezione, per procedere quindi contro il colpevole a tenore di legge.

61. La perdita ed il deperimento di materiali e di utensili da lavoro appartenenti alla R. Marina, che si verificasse avvenuta per incuria degli operai, sarà dal capo-officina denunziata all'ufficiale preposto. — Questi ne farà rapporto per iscritto al Direttore, il quale disporrà presso il Commissariato generale acciò sulle mercedi spettanti agli operai medesimi sia effettuata la ritenuta del relativo importo, calcolandosi come nuovi i materiali od utensili guasti o smarriti. — Gli oggetti stessi verranno quindi, ove d'uopo, rimpiazzati con regolare richiesta, alla quale dovrà annettersi una dichiarazione del Direttore, vidimata dal Commissario ai lavori, constatante l'eseguita ritenzione del valore degli oggetti richiesti. In questo caso, dei materiali od utensili guasti sarà fatto ricupero per mezzo della competente Commissione di visita in seguito ad invito del Direttore. — Nei casi in cui la perdita dei materiali o di utensili fosse avvenuta per accidenti non prodotti da incuria degli operai, ne sarà redatto verbale per parte del capo-officina, od altro sotto-uffiziale incaricato, o capo-squadra, colla firma dell'ufficiale preposto, e colla vidimazione del Direttore. — Tale documento sarà allegato in appoggio alla richiesta pel rimpiazzo degli oggetti.

Titolo VIII. — *Gratificazioni.*

62. Agli operai avventizi, che lavorando negli stabilimenti marittimi rimanessero in qualsiasi modo feriti, sarà corrisposta la paga intiera per la giornata in cui fu ferito, e sarà poi corrisposta a titolo di gratificazione la metà della mercede giornaliera ad essi spettante per tutto il tempo che non potranno presentarsi al lavoro a datare dal giorno successivo a quello in cui loro avvenne di essere feriti, compresi i giorni festivi, e ciò dietro autorizzazione ministeriale a seguito di proposte dei Direttori dei lavori, da compilarsi a tenore del modello n. 7, e da trasmettersi per mezzo del rispettivo comando in capo al Ministero di Marina.

63. Tale beneficio non potrà essere esteso oltre a due mesi senza una speciale autorizzazione ministeriale. Ad ogni modo esso non potrà essere esteso al di là di quattro mesi.

64. Le proposte di cui all'art. 62 saranno corredate da un rapporto dal capo-officina, munito del *visto* dell'Uffiziale preposto, in cui venga, dallo stesso e da altri presenti al fatto, testimoniata la circostanza in cui l'operaio rimase ferito, cioè se trovavasi veramente a lavoro quando ciò avvenne, e se la ferita fu in conseguenza del lavoro stesso. — Si unirà anche un certificato, dal quale consti che un Uffiziale sanitario della Marina tenne dietro alla cura del ferito, e sia così accertato il vero numero di giornate che rimase inabile al lavoro. — Ove l'operaio ferito si trovasse ricoverato in un ospedale civile, basterà un certificato od una copia autentica del certificato anzidetto fatto da un Medico addetto all'ospedale medesimo.

65. Negli stabilimenti ove sono destinati a prestare servizio Uffiziali sanitari, l'operaio ferito, quando non fosse ricoverato in un ospedale, potrà valersi dell'assistenza di uno di detti uffiziali, il quale sarà tenuto a curarlo recandosi a visitarlo a domicilio. — I Direttori dovranno, ove d'uopo, prevenire il Medico capo per le occorrenti disposizioni.

66. Gli operai a cottimo, ove rimangano feriti lavorando, avranno pure la paga d'un giorno e la gratificazione di cui sopra, calcolate giusta le classi a cui vennero ascritti nell'atto dell'ammissione a lavoro.

TITOLO IX. — *Permessi d'assenza.*

67. I Direttori dei lavori hanno facoltà di accordare permessi di assenza agli operai avventizi fino al termine di due mesi, durante il quale essi perderanno la relativa mercede. — Rilasceranno ai medesimi un permesso in iscritto, perchè in qualunque evenienza possano essere riaccettati a lavoro allo spirare dell'avuta licenza, quando a ciò non osti la mancanza di lavoro.

68. Gli operai che dopo una licenza regolare non potessero essere riammessi per mancanza di lavoro, appena si farà luogo ad ammissione di operai nel relativo mestiere, avranno la preferenza dopo quelli che saranno stati licenziati per una delle cause indicate ai paragrafi *a*, *b* dell'articolo 74 durante il corso del loro permesso.

69. Quando gli operai fossero citati dai tribunali militari o civili a comparire nanti i medesimi per testimonianze relative a fatti avvenuti nello stabilimento ed a cose relative al medesimo, sarà loro permesso di recarvisi senza ritenzione di alcuna parte di mercede.

TITOLO X. — *Passaggi di officine e di stabilimenti.*

70. i Direttori dei lavori autorizzano i passaggi che essi credono convenienti di operai e garzoni da una officina ad un'altra. Occorrendo il passaggio tra due officine dipendenti da diverse direzioni, il passaggio stesso dovrà essere promosso dalla Direzione da cui dipende l'officina, alla quale vuolsi l'individuo destinare. — Nel primo caso le autorizzazioni del passaggio dovranno essere compilate a penna secondo il modello num. 8, e nel secondo caso, giusta il modello n. 9 in doppio originale.

71. Nello stesso modo avranno luogo i passaggi tra due stabilimenti, mediante fogli di partenza da compilarsi pure a penna, secondo il modello n. 4, che verrà pure usato per qualsiasi destinazione di operai avventizi.

72. Gli individui provenienti da un altro stabilimento marittimo o da una officina dipendente da altra Direzione, dovranno essere accompagnati da un estratto del ruolo della Direzione da cui dipendevano, colla data di ammissione, lavoro, punizioni ecc., e dai documenti presentati nell'atto dell'ammissione.

TITOLO XI. — *Licenziamento.*

73. Gli operai e garzoni avventizi possono volontariamente licenziarsi dal lavoro in qualunque epoca loro piaccia, senza dare preventivamente avviso di sorta.

74. Gli operai e garzoni avventizi potranno essere licenziati per le seguenti cause: — *a*) Per diminuzione di lavoro; — *b*) Per essere chiamati a prestare servizio militare; — *c*) Per punizione; — *d*) Per imperizia; — *e*) Per infermità.

75. La designazione degli individui da licenziarsi spetta interamente ai Direttori dei lavori. — In caso di licenziamento per diminuzione di lavoro, saranno licenziati di preferenza quelli meno anziani nella data di ammissione, avuto riguardo all'abilità e condotta.

76. Gli operai e garzoni avventizi, sia che si licenzino spontaneamente, sia che vengano congedati per deficienza di lavoro, potranno richiedere alla direzione un certificato del tempo di lavoro fatto e della condotta tenuta durante il medesimo. Tali certificati verranno rilasciati dai direttori e dai sotto-direttori negli stabilimenti secondari sovra carta bollata da centesimi 50.

77. Agli individui licenziati per punizione non potrà essere rilasciato il certificato del tempo di lavoro fatto, se non indicando pure il motivo del licenziamento.

78. Gli individui licenziati per punizione verranno subito soddisfatti delle mercedi loro spettanti fino al momento della significazione ad essi fatta dal capo-officina dell'ordine di licenziamento.

79. Presso ogni Direzione sarà tenuto un elenco secondo il modello n. 10, in cui verranno registrati i nomi di tutti gli operai e garzoni avventizi licenziati per punizione o per reati commessi.

80. Gli individui licenziati per qualsiasi motivo saranno cancellati dai ruoli del Commissariato a seguito di avviso della Direzione rispettiva, giusta il modello n. 11.

81. Gli operai licenziati per le cause di cui agli alinea *a* e *b* dell'art. 74, potranno essere riammessi appena se ne presenti il bisogno.

82. Gli individui che si licenziano spontaneamente non potranno essere riammessi a lavoro, che dopo sei mesi dalla data del licenziamento.

83. I Direttori competenti promuoveranno la retrocessione d'una o più classi per quegli operai i quali o per avanzata età, o per inferma salute, o per qualsiasi cagione non sieno meritevoli della classe ad essi assegnata.

Firenze, il 26 novembre 1865.

SPECCHIO *delle mercedi giornaliere assegnate ai diversi mestieri che si richiedono negli stabilimenti della Regia Marina.*

SPECIFICAZIONE DEI MESTIERI	DIREZIONE da cui dipendono	OPERAI DI								GARZONI DI				
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª
Fonditori	Costruzione													
Congegnatori . . .	Id.													
Tornitori in metallo.	Id.													
Fabbri-ferrai, calderai	Id.													
Carpentieri	Id.	5 00	4 50	4 00	3 50	3 00	2 50	2 00	1 50					
Calafati	Id.													
Modellisti in legno .	Id.													
Precisione.	Artiglieria													
Fabbri d'Artiglieria .	Id.													
Falegnami stipettai .	Costruzioni													
Trombe e bronzi . .	Id.													
Macchine per legnami	Id.													
Ramieri, ottonai . .	Id.													
Velieri, tappezzieri .	Armamenti			4 00	3 50	3 00	2 50	2 00	1 50	1 00	0 80	0 60	0 40	0 20
Pittori, indoratori o palombari (1) . . .	Id.													
Armaiuoli	Artiglieria													
Lattai, lanternai . .	Costruzioni													
Bozzellai, tornitori in legno, bottai . . .	Id.				3 50	3 50	2 50	2 00	1 50					
Cuoi e pelli	Artiglieria													
Attrazzatura, cordai.	Armamenti													
Segatori, remai . . .	Costruzioni					3 00	2 50	2 00	1 50					
Pirotecnici	Artiglieria													
Bracciali (2)	Costruzioni Armamenti Artiglieria						2 50	2 00	1 50					

(1) Il lavoro subacqueo viene pagato a parte come lavoro a cottimo.

(2) Potrà essere assegnata la 6ª classe ai soli capi d'una squadra di bracciali, quando a dirigere le squadre non sieno addetti operai di altri mestieri.

Non vi potrà essere un numero di bracciali della 6ª classe superiore al 5 per 0[0 del numero di bracciali.

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro della Marina il 6 dicembre 1865.

Sire! I principii ai quali è informato il Codice per la Marina mercantile rendono indispensabile, or che ne è imminente l'attuazione, che i molteplici gradi delle diverse marinerie del Regno abbiano ordinamento conforme alle sue disposizioni, e sia perciò operata, collo scambio delle antiche colle nuove patenti di grado dei capitani e padroni e dei costruttori navali, una equa e conveniente parificazione, con quella larghezza che or più che mai acconsentono le migliorate condizioni degli strumenti e delle carte che si adoperano nella navigazione, non che la scorta che hanno i naviganti nei fari onde ormai sono ovunque illuminate le coste marittime; sicchè divenne più agevole la corsa sui mari, e perciò meno astrusi dovrebbero essere i programmi per i gradi della Marineria mercantile.

E qui si pose mente come allo effettuamento di tale parificazione venivano a trovarsi in una stessa condizione, graduati di diverse Provincie, li quali, per gli ordinamenti e per le consuetudini da cui erano rette quelle marinerie, avevano conseguito gradi con diversità di esami, di requisiti, di limiti di navigazione, e di portata di bastimenti; ed inoltre eranvi altri i quali avendo riportate varie eccezioni alle primitive loro facoltà, il Codice ne sanciva la conservazione, rispettando in loro i diritti acquisiti.

Era quindi della maggiore evidenza che nella fusione dei gradi delle diverse marinerie d'Italia, avvenimento a dirsi unico quanto straordinario, si avessero a contemplare colla più giusta apprezziazione le rispettive posizioni dei graduati, presentando le medesime singolari particolarità, massime per quelli che ebbero a soddisfare a discipline più rigorose, ed a conoscenze più estese per raggiungerle, e nondimeno si trovano in condizioni meno vantaggiose relativamente ad altri graduati.

Epperò il riferente avvisò a ciò fosse provveduto a tali emergenti colla maggior giustizia distributiva per tutti, determinando le norme speciali che, a mente dell'art. 156 del succitato Codice, dovono essere a tale riguardo sancite per Regio Decreto, lo schema del quale ho l'onore di presentare a V. M. affinchè voglia degnarsi di apporvi, se così le piaccia, l'augusta sua firma.

(N. 2612) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 15 dicembre 1865.

Norme per lo scambio delle patenti di capitano e padrone, e pel pareggiamento dei diversi gradi nella Marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il nostro Decreto del 25 giugno 1865, n° 2360, col quale, in base alla Legge del 2 aprile anno medesimo, n° 2215, fu approvato il Codice per la Marina mercantile da avere esecuzione in tutte le Provincie del Regno col 1° gennaio 1866; visti gli articoli 26 e 58 del citato Codice, col primo de' quali sono stabilite due classi di Costruttori navali, una di 1ª e l'altra di 2ª, e coll'altro due categorie di Capitani, cioè Capitani di lungo corso e Capitani di grande cabottaggio, ed una sola categoria di Padroni; visto l'articolo 148 portante le condizioni per comandare battelli destinati alla pesca

illimitata ed all'estero; visto l'art. 156, col quale è data facoltà di provvedere con norme speciali per Decreto Reale allo scambio delle patenti di Capitano e Padrone, e per il conferimento delle patenti a quei Costruttori navali delle Provincie del Regno, nelle quali per l'esercizio di tale industria non vi era obbligo di patenti; considerando che lo scambio delle patenti porta di necessità il pareggiamento dei diversi gradi della Marineria mercantile con quelli stabiliti dal nuovo Codice; sulla proposta del nostro Ministro della Marina abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Saranno equiparati ai Capitani di lungo corso e muniti della relativa patente:

a) Gli attuali Capitani di 1ª classe, quelli di altura, quelli al gran corso e quelli altri che corrispondessero ai medesimi provenienti dalle cessate Marinerie;

b) I marinari piloti di altura, che abbiano fatto o che faranno con tare di trovarsi nelle condizioni fissate dagli antichi ordinamenti per divenire Capitani di altura;

c) Gli attuali Capitani di 2ª classe, e quelli che alla pubblicazione del presente Decreto si troveranno inscritti sulle matricole della gente di mare colla qualità di Capitano senza indicazione di classe, o con altra qualificazione corrispondente, secondo era in uso nelle Marinerie da cui provengono.

2. Saranno pure equiparati ai Capitani di grande cabottaggio e muniti della relativa patente:

a) Gli attuali Padroni di 1ª classe ed i Padroni che alla pubblicazione del presente Decreto si troveranno portati sulle matricole della gente di mare con qualificazione equivalente a quella di Padrone di 1ª classe, secondo era in uso nelle Marinerie da cui provengono;

b) I marinari piloti di cabottaggio, che abbiano fatto o che faranno constare di trovarsi nelle condizioni fissate dagli antichi ordinamenti per divenire Padroni di cabottaggio;

c) Gli attuali marinari autorizzati a navigare in qualità di secondi di bordo nei viaggi di lungo corso ed in quelli per i mari del Nord, del Baltico, e delle Isole Britanniche, a forma delle preesistenti disposizioni, a condizione che comprovino di avere esercitato tali funzioni con soddisfazione dei rispettivi loro Capitani.

Essi dovranno inoltre trovarsi nelle condizioni prescritte ai paragrafi *b*, *c*, *d* dell'art. 62 del Codice per la Marina mercantile.

3. Sono costituiti nella categoria dei Padroni e muniti della relativa patente:

Gli attuali Padroni di 2ª classe e quelli che alla pubblicazione del presente Decreto si troveranno sulle matricole della gente di mare con o senza indicazione di classe, o di qualificazione corrispondente, secondo era in uso nelle Marinerie da cui provengono, eccetto però quella di Padrone da pesca.

4. I Capitani ed i Padroni provenienti dalle Marinerie delle nuove Provincie, che non si trovassero ancora portati sulle attuali matricole della gente di mare, sempre chè non fossero decaduti da tale qualità, saranno inscritti sulle matricole medesime e provveduti delle relative patenti, purchè giustifichino i gradi che avevano nelle antiche marinerie colla produzione dei titoli corrispondenti, o mediante estratti dei registri o dei ruoli di equipaggio dei bastimenti che avessero comandato, e siano nelle condizioni prescritte ai paragrafi *b*, *c*, *d* dell'art. 62 del succitato Codice.

5. Saranno considerati come muniti della autorizzazione di comandare battelli per la pesca illimitata ed all'estero i marinari delle diverse Provincie del Regno, che alla pubblicazione del presente Decreto si troveranno abilitati a tale esercizio e quelli che colla denominazione di padroni di pesca, di padrone di pesca e traffico, e di marinaro padrone di pesca e traffico erano autorizzati a comandare battelli di pesca oltre i limiti che giusta il paragrafo 2° dell'art. 139 del citato Codice circoscrivono la pesca limitata.

6. Saranno considerati Costruttori navali di 1ª classe, e muniti della relativa patente, oltre gli attuali Costruttori navali di 1ª classe, i Costruttori che faranno constare di avere costruito navi di portata superiore a 150 tonnellate. — Saranno considerati Costruttori navali di 2ª classe e muniti della relativa patente, oltre gli attuali Costruttori navali di 2ª classe, i Costruttori che faranno constare di avere costruito navi della portata non minore di tonnellate 31 e non maggiore di 150. — Dovranno però comprovare le condizioni portate dai numeri 1 e 2 dell'art. 27 del citato Codice.

7. I Capitani e gli altri graduati contemplati nel paragrafo *a* dell'art. 1 del presente Decreto, ed i Costruttori navali di 1ª e di 2ª classe riceveranno senza pagamento di diritti le nuove patenti in iscambio di quelle o degli altri titoli di cui sono attualmente provveduti. — Per la spedizione delle patenti di grado in tutti gli altri casi previsti dal presente Decreto si applicheranno, secondo la specialità dei medesimi, i diritti portati dall'art. 19 della Legge 17 luglio 1861, n° 267, sulle tasse marittime. — Il presente Decreto avrà effetto al 1° gennaio del 1866, in cui entra in vigore il Codice per la Marina mercantile. — V. Celerif. 1861, pag. 2017, 2433 e 2445.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 6 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — D. ANGIOLETTI.

(N. 2704) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 1° gennaio 1866.

Soppressione della Segreteria del Consiglio Forestale presso il Ministero di Agricoltura e Commercio.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Decreto 14 agosto 1864, N. 1899; sentito il Consiglio dei Ministri sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari d'agricoltura e commercio abbiamo ordinato e ordiniamo:

Art. 1. A far tempo dal 1° gennaio 1866 è soppressa la Segreteria del Consiglio forestale installato presso il Ministero d'agricoltura e commercio. Le attribuzioni alla medesima affidate rientreranno fra quelle del Ministero stesso.

Art. 2. Al relativo Personale sarà provvisto nei termini della Legge 11 ottobre 1863, N. 1500. — V. Celerif. 1863, pag. 2705 e 2708.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 6 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — TORELLI.

(N. 2705) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 1° gennaio 1866.

E' soppressa la Segreteria del Consiglio di bonificazione ed irrigazione.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il nostro Decreto 11 settembre 1864, n. 1947; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposizione del nostro Ministro per gli affari d'agricoltura e commercio abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A far tempo dal 1° gennaio 1866 è soppressa la Segreteria del Consiglio generale di bonificazione ed irrigazione, istituito presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio. Le attribuzioni alla medesima affidate rientreranno fra quelle del Ministero stesso.

Art. 2. Al relativo Personale sarà provvisto nei termini della Legge 11 ottobre 1863, n. 1500. — V. Celerif. 1863, pag. 2705 e 2708.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 6 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE — Torelli.

(N. 2690) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 2 gennaio 1866.

Condizioni per l'invio a Parigi d'un giovane chirurgo napolitano a perfezionarsi nella propria professione.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il § 10 del Regolamento pel Collegio medico-chirurgo di Napoli, approvato con Reale Decreto del 9 novembre 1861; veduto l'estratto del testamento fatto dal dottor fisico Luigi Tortora, in data del 16 maggio 1744, depositato nell'archivio di Napoli, col quale testamento istituì erede il Sacro Monte della Misericordia di quella città col carico di impiegare il frutto di ducati *dieci mila* di capitale per mandare un giovane chirurgo a Parigi per meglio apprendere la propria professione; vedute le condizioni apposte dal testatore intorno alla nomina del surricordato giovane, da aver luogo in seguito a concorso, ed alla durata del tempo per cui esso avrebbe potuto godere del beneficio assicuratogli dal fondatore; vedute le norme stabilite dal surricordato testatore per gli esami del concorso, alcune delle quali non possono più essere mantenute per la mutata condizione dei tempi e delle cose; sulla proposizione del nostro Ministro dell'Interno, incaricato interinalmente del portafoglio della pubblica istruzione, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il paragrafo decimo della parte prima del Regolamento pel Collegio medico-chirurgico di Napoli, approvato con R. Decreto del 9 novembre 1861, è abrogato. — V. Celerif. 1862, pag. 593 e 2051.

2. Il legato fatto dal dottor fisico Luigi Tortora con testamento del 16 maggio 1744 è richiamato alla vera e primitiva sua natura, ed è quindi destinato ad inviare e mantenere per un triennio un giovane chirurgo a Parigi a perfezionarsi nella propria professione.

3. La scelta del giovane chirurgo sarà fatta per via di speciale concorso.

4. Per essere ammesso al concorso l'aspirante dovrà comprovare: — *a*) Di non aver meno di 24 anni di età; — *b*) Di essere nativo della città di Napoli o delle Provincie Napoletane e Siciliane; — *c*) Di avere compiuti tutti gli studi teorici e pratici. e di essere laureato in medicina e chirurgia; — *d*) Di essere chirurgo di professione. — Son esclusi dal concorso i forestieri quand'anche avessero ottenuta la naturalizzazione.

5. Le iscrizioni al concorso si riceveranno alla Segreteria della R. Università di Napoli.

6. Il concorso si farà nella Università medesima. Sarà pubblico e saranno annunziati nel giornale ufficiale il giorno e l'ora in cui il concorso avrà luogo.

7. Saranno giudici del concorso cinque professori della facoltà medico-chirurgica della Università di Napoli scelti dal rettore della Università stessa.

8. Il concorso consisterà nella presentazione di una dissertazione sopra un soggetto appartenente al ramo chirurgico ed in un esame orale La dissertazione dovrà essere stampata e presentata alla segreteria dell'Università per essere distribuita agli esaminatori.

9. In caso di parità di voti avrà preferenza il nativo della città di Napoli, e se la parità dei voti si verificasse fra cittadini e cittadini, o fra nativi delle Provincie Napoletane e Siciliane, la preferenza toccherà a chi meglio sia al possesso della lingua francese.

10. Il nome del vincitore nel corso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*. Esso riceverà dal Monte della Misericordia di Napoli, amministratore del legato Tortora, la somma di lire *cinquecento* che gli varrà pel viaggio e pel primo suo stabilimento in Parigi. In seguito riceverà a rate mensuali la somma annua di lire mille duecento settantacinque e la somma di lire *cinquecento* alla fine del triennio per le spese di ritorno.

11. Il giovane chirurgo godente del legato Tortora dovrà, durante la sua dimora in Parigi, comprovare ogni trimestre, con apposita attestazione da presentarsi al governo della Congregazione del Monte della Misericordia, gli studi a cui egli attende per perfezionarsi nella chirurgia. Mancando il giovane chirurgo a questa presentazione o constatando che esso non attende con zelo agli studi chirurgici, perderà il diritto alla continuazione del godimento della pensione mensuale ed alla percezione delle cinquecento lire assegnategli pel ritorno.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 9 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — NATOLI.

(N 2688) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 2 gennaio 1866.

Annullamento del R. Viglietto che fissa la quantità di munizioni da guerra da distribuirsi annualmente ai Corpi di regia truppa.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Regio Viglietto 14 marzo 1835 che fissa la quantità di munizioni da guerra da distribuirsi annualmente ai Corpi di regia truppa tanto per le occorrenze del servizio, quanto per le ordinarie esercitazioni; considerata la necessità di stabilire tal ramo di servizio sovra altre basi più consentanee

all'attuale ordinamento dello Stato e dell'Esercito; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: — Il R. Viglietto 14 marzo 1835, che fissa la quantità di munizioni da guerra da distribuirsi annualmente ai Corpi di regia truppa tanto per le occorrenze del servizio, quanto per le ordinarie esercitazioni, è annullato. — Speciali Istruzioni da emanarsi dal nostro Ministro della Guerra provvederanno in avvenire a tal ramo di servizio.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 10 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — A. PETITTI.

(N. 2691) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 2 gennaio 1866.

Variante al Quadro C *annesso al Regolamento Postale del* 18 *settembre* 1865.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto il nostro Decreto del 18 settembre ultimo scorso, col quale venne approvato il Regolamento per l'esecuzione del R. Decreto 25 giugno 1865; visto che nel quadro *C* annesso al Regolamento predetto, fra gli Uffizi Postali di 1ª classe, i di cui Cassieri sono tenuti a dare una straordinaria cauzione di lire 300 di rendita, è stato per errore sostituito l'Uffizio di Alessandria a quello di Torino; sulla proposizione del nostro Ministro pei lavori pubblici abbiamo decretato e decretiamo:

Agli Uffizi Postali di 1ª classe indicati nel quadro *C* del Regolamento approvato con R. Decreto del 18 settembre ultimo scorso, i di cui Cassieri sono tenuti a prestare una cauzione straordinaria di lire 6,000 in denaro oppure di lire 300 di rendita dello Stato, vuol essere aggiunto l'Uffizio di Torino, cancellando quello di Alessandria, il di cui cassiere dovrà prestare la cauzione stabilita per gli altri in lire 4,000 in denaro, ovvero in lire 200 di rendita.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 10 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — S. JACINI.

(N. 2713) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 7 gennaio 1866.

Nuova denominazione del Comune di Roccavalleoscura.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno abbiamo decretato e decretiamo:

Il Comune di Roccavalleoscura (Abruzzo Ulteriore 2°) è autorizzato ad assumere la denominazione di Rocca Pia.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 10 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — NATOLI.

(N. 2666) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 1° gennaio 1866.

Disposizioni pel matrimonio dei Militari o di coloro che sono assimilati ai Militari.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il nostro Decreto 15 novembre 1865, num. 2602, per l'ordinamento dello stato civile, il quale coll'articolo 69 si riporta pel matrimonio dei militari o di coloro che sono assimilati ai militari alle disposizioni contenute dagli articoli 9 e 53 del Regolamento di disciplina militare approvato col Regio Decreto del 30 ottobre 1859; ritenuto che il Decreto suddetto non trovasi inserto nella Raccolta degli Atti del Governo; sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, abbiamo decretato e decretiamo:

Pel matrimonio di militari o di coloro che sono assimilati ai militari saranno osservate le disposizioni contenute negli articoli 9 e 53 del Regolamento di disciplina militare superiormente citato, che sono del tenore seguente:

Articolo 9. — *Uffiziali e funzionari assimilati a grado militare.*

§ 29. Gl'infra indicati uffiziali e funzionari sono assimilati ai gradi seguenti, cioè: — al sottotenente: i medici aggiunti, i veterinari in 2° ed i farmacisti militari di 3ª classe; — Al luogotenente: i medici di battaglione, i veterinari in 1°, i farmacisti militari di 2ª classe ed i sotto-commissari di guerra aggiunti; — Al capitano: Il segretario del Consiglio superiore di sanità militare, i medici di reggimento, l'ispettore aggiunto di veterinaria, i cappellani e farmacisti militari di 1ª classe, ed i sotto-commissari di guerra; — Al maggiore: il medico divisionale, ed il commissario di guerra di 2ª classe; — Al luogotenente-colonnello: il medico capo, l'ispettore del Consiglio superiore di sanità militare, ed il commissario di guerra di 1ª classe; — Al colonnello: il presidente del Consiglio superiore di sanità militare e l'intendente militare.

§ 30. Gli uffiziali e funzionari summentovati devono obbedienza, rispetto e deferenza a tutti gli uffiziali superiori al grado cui sono rispettivamente assimilati. — Essi hanno diritto, quando sono in divisa e nell'esercizio delle loro funzioni, all'obbedienza dei sotto-uffiziali, caporali e soldati, ed in ogni circostanza al loro rispetto e deferenza: le mancanze e reati che questi commettessero contro di loro saranno punite come se fossero commesse contro uffiziali.

Articolo 53. — *Matrimoni dei militari.*

§ 195. Niun militare, nè assimilato a grado militare (salvo i militari in congedo illimitato, nelle condizioni richieste dalla legge sul reclutamento) può contrarre matrimonio senza il permesso del Re, emanato per organo del Ministero della guerra, se uffiziale od assimilato ad uffiziale, e del Ministro della Guerra, se di grado inferiore.

§ 196. Tale permesso non è conceduto ai graduati infradescritti, se non comprovino nel modo prescritto dalle leggi e regolamenti in vigore che l'uno o l'altro degli sposi, od ambedue insieme posseggono un reddito annuo, cioè: — Di lire 1,200 corrispondenti al capitale almeno di lire 24,000, se uffiziale od assimilato ad uffiziale; — Lire 500 corrispondenti al capitale di lire 10,000, se guardarme o sotto-uffiziale del Corpo dei Carabinieri Reali; — Lire 400 corrispondenti al capitale di lire 8,000, se sotto uffiziale di fanteria, cavalleria od artiglieria; — Lire 300 corrispondenti al capitale di lire 6,000, se semplice carabiniere.

§ 197. Il comandante di corpo nel dar corso alla domanda di matrimonio, esprimerà il suo parere sulla sua convenienza, e porgerà tutti gli schiarimenti atti a porre il Ministro in grado di pronunciare con cognizione di causa, ed impedire quelle unioni che possono riuscire di detrimento al servizio, od al decoro del carattere militare.

§ 198. Riguardo alle domande dei sotto-uffiziali, caporali e soldati, egli specificherà il numero totale degli ammogliati presenti al Corpo e di quelli della categoria o del grado stesso del richiedente.

§ 199. Gli uffiziali che contraessero matrimonio senza la voluta permissione incorrebbero nella rivocazione dell'impiego, a tenore della legge sullo stato degli uffiziali; i gendarmi verrebbero giubilati o riformati se vi avranno diritto, ed in caso contrario licenziati dal servizio, ed i sotto-uffiziali, caporali e soldati sarebbero mandati in un Corpo di disciplina quali semplici soldati, e provveduti di congedo assoluto tosto ultimata la loro ferma.

§ 200. Colui che nell'arruolamento volontario si fosse dichiarato celibe, e si riconoscesse ammogliato, verrà immediatamente congedato colla ritenenza dell'intiero assegnamento di primo corredo.

§ 201. I militari che dopo ottenutane l'autorizzazione abbiano contratto matrimonio, devono presentarne la fede autentica, che sarà unita a corredo delle variazioni matricolari.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 14 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — Cortese.

(N. 2719) REGIO DECRETO
inserto nella Gazzetta Uffiziale il 10 gennaio 1866.

Cessa la giurisdizione del Tribunale militare della Divisione d'Alessandria.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 3 della Legge in data 11 febbraio 1864, n. 1670, col quale si fa facoltà al Governo di riunire due od anche tre Divisioni sotto uno stesso Tribunale militare territoriale; sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Col primo gennaio prossimo venturo cesserà la giurisdizione del Tribunale militare della Divisione d'Alessandria.

Art. 2. La giurisdizione di tale Divisione sarà esercitata dal Tribunale militare territoriale di Torino.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 14 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — A. Petitti.

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro delle Finanze il 17 dicembre 1865.

Sire! L'Amministrazione centrale delle tasse e del demanio, cui è affidato il carico della applicazione delle Leggi di tassa sugli affari, e della riscossione delle imposte relative, fatta accorta dallo scarso introito ottenutosi nel decorso anno 1864 per tasse di bollo sui libri e registri di commercio che la disposizione dell'art. 24, n° 20 della Legge 21 aprile 1862, n. 586, non era debitamente osservata dalla generalità del ceto commerciale, provvide tosto con Circolare 18 marzo anno corrente, acciò che i funzionari dipendenti avessero ad esercitare a questo riguardo una più minuta e severa vigilanza, provvedendo eziandio, a senso dell'art. 42 di detta Legge, a frequenti e rigorose ispezioni dei libri e registri dei commercianti.

Ed affinchè questi e chiunque altro potesse avervi interesse fossero posti in avvertenza degli obblighi che loro impone la legge sul bollo, e delle conseguenze che ne deriverebbero a loro carico dall'inosservanza, fu disposto che alla menzionata Circolare fosse data la massima pubblicità, e furono sollecitate le Camere di Commercio ed Arti di tutte le Provincie del Regno a voler cooperare alla più scrupolosa osservanza della Legge suddetta da parte del ceto commerciale.

Tutti infatti i funzionari delle tasse e del demanio, e le Camere di Commercio corrisposero agli ordini ed agl'inviti loro fatti, ed i dati provvedimenti non mancarono di apportare vantaggiosi effetti per l'Erario dello Stato.

Molti negozianti che già prima trascuravano gli obblighi della Legge sul bollo furono solleciti a provvedersi di nuovi libri e registri ed a sottoporli al bollo prescritto, e diverse contravvenzioni vennero altresì rilevate e fatte riparare a termini di legge.

A questo riguardo però occorre di osservare che la Legge sul bollo nell'applicare la tassa ai libri e registri dei commercianti dovette presupporre necessariamente la loro esistenza e conformità, giusta le prescrizioni delle leggi commerciali, onde potesser far fede in giudizio, di modo che tanto nel caso che i negozianti dichiarino di non tenere i libri, quanto in quello che i libri da esso tenuti non siano conformi alle prescrizioni delle Leggi commerciali, manca ogni fondamento negli Agenti demaniali per rilevare le contravvenzioni.

Havvi quindi argomento a dubitare, e molte Direzioni demaniali e Camere di Commercio del Regno ne assicurano il riferente, che un numero assai considerevole di commercianti, anzichè assoggettarsi alle conseguenze penali per le loro trasgressioni della Legge sul bollo, preferiscono sottrarre alle ispezioni degli Agenti demaniali i loro libri e registri rinunciando per tal modo ai vantaggi che dalla istituzione dei libri commerciali può loro derivare ne'procedimenti giudiziari, ed arrecando un considerevole danno alle Finanze nazionali per la perdita dei relativi diritti di bollo.

Questo fatto, che grandemente turba l'andamento degli interessi del commercio e dell'industria, ed arreca danno alle Finanze a scapito eziandio dell'autorità morale della legge, sembra meritare tutta l'attenzione del Governo di Vostra Maestà, e reclamare uno speciale provvedimento che vi ponga riparo.

Avvisavano le anzidette Camere di commercio e Direzioni provinciali delle tasse e del demanio, che, ove i negozianti venissero autorizzati a riparare entro un dato termine alle contravvenzioni per ommessa bollatura dei libri e registri, verso pagamento de'soli diritti di bollo dovuti sui medesimi, e col condono delle pene pecunarie incorse, la maggior parte di essi si sarebbe affrettata a profittare di tale favorevole concessione, con reciproco considerevole vantaggio dell'Erario e del Commercio in generale.

È troppo evidente la utilità di un tale provvedimento, perchè occorra di essere dimostrata, epperò il riferente, sottoponendo alla Maestà Vostra uno schema di Decreto con cui viene accordata la remissione delle multe incorse per omessa bollatura de'libri e registri de'negozianti, La prega di volerlo munire della Reale sua firma. — V. Celerif. 1862, pag. 1409 e 1511; — 1865, pag. 894.

(N. 2692) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 5 gennaio 1866.

Sono condonate le pene pecuniarie incorse per contravvenzioni alla Legge sul bollo del 21 aprile 1862.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari delle Finanze; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione di questo nostro Decreto per contravvenzioni alle disposizioni della Legge sul bollo 21 aprile 1862, numero 586, relative ai libri e registri di commercio contemplati dal n. 20 dell'art. 24 di detta Legge, sono condonate, purchè entro novanta giorni ciascuna contravvenzione sia riparata mediante l'apposizione del competente bollo staordinario o *Visto per bollo.*

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 17 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE — Quintino Sella.

(N. 2697) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 5 gennaio 1866.

Occupazione per uso dell'istruzione primaria di un Convento a Trapani.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la Legge 22 dicembre 1861 sull'occupazione temporanea delle case religiose per il servizio civile o militare: sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato dell'Interno, incaricato interinalmente del portafoglio della pubblica istruzione, abbiamo decretato e decretiamo:

È fatta facoltà al nostro Ministro suddetto di occupare temporaneamente per uso dell'istruzione primaria il Convento di San Francesco da Paola in Trapani, provvedendo ai termini dell'art. 1 della cennata legge per quanto concerne il culto e la conservazione delle opere d'arte.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 17 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — Natoli.

(N. 2698) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 17 dicembre 1865.

Ruolo normale degli Impiegati e serventi della R. Pinacoteca di Torino.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il bilancio passivo del Ministero della Pubblica Istruzione; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il ruolo normale degl'Impiegati e serventi della Pinacoteca di Torino, annesso al presente Decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 17 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — Natoli.

Ruolo normale: 1 Direttore L. 5000, 1 Ispettore L. 3000, 1 Vice-Ispettore L. 3000, 1 Sotto-Ispettore L. 1700, 1 Restauratore de'quadri L. 2500, 1 Capo-Custode L. 1680, 1 Custode L. 1360, 3 Assistenti Custodi a lire 1200 cad., 1 Spazzino L. 400. Totale L. 22,240.

(N. 2714) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio 1866.

Dosso Baroardo, Ossalengo e Marzalengo formano il Comune di Tredossi.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 13 della Legge del 20 marzo 1865 sull'amministrazione comunale e provinciale, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I Comuni di Dosso Baroardo, Ossalengo e Marzalengo formeranno un solo nuovo Comune col nome di Tredossi.

Art. 2. Ciascuna delle tre frazioni del nuovo Comune di Tredossi manterrà separate le proprie rendite patrimoniali, e sopporterà le spese a ciascuno occorrenti per la manutenzione di strade di privata ragione.

Art. 3. Le attuali Amministrazioni degli anzidetti tre Comuni continueranno a funzionare fino a quando sarà costituita quella del nuovo Comune.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 17 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — Chiaves.

RELAZIONE.

Fatta a S. M. dal Ministro della Guerra il 17 dicembre 1865.

Sire! Quando la M. V. mi richiamava alla direzione delle cose della guerra una delle questioni del nostro ordinamento militare, della quale riconosceva il bisogno di preoccuparmi senza ritardo, fu quella della condizione dei sotto-uffiziali.

Gli avvenimenti straordinari, in mezzo ai quali si sviluppò e si accrebbe l'Esercito nazionale dal 1859 in poi, avevano dato occasioni a promozioni in così larga misura nella categoria dei sotto-uffiziali, che non potevano non rendere sensibilissimo il ristagno successivo dovuto sia alla cessazione di quelle cause straordinarie di movimento, sia alle riduzioni nei quadri che richiedevano le condizioni finanziarie del paese.

Conseguenza di tale condizione di cose si è che i sotto-uffiziali non trovando più nella carriera un compenso sufficiente ai gravi doveri della loro carica preferiscono rientrare nei proprii focolari allo scadere della loro ferma, depauperando così i quadri della bassa forza dell'elemento migliore.

Le promozioni ridotte alle proporzioni dei tempi normali, menomate, per giunta, temporaneamente dai richiami dall'aspettativa, non presentando più adunque una prospettiva sufficiente ai sotto-uffiziali onde indurli a proseguire nel servizio, occorreva studiare nuovi modi coi quali lo scopo potesse essere egualmente ottenuto.

E si presentava al riferente come il meglio atto quello di fare della carriera stessa del sotto-ufficiale una carriera da per sè, in cui l'individuo tolto dalla leva all'officina od all'agricoltura, anche fatta astrazione dal vantaggio dell'avanzamento, avesse dinanzi a sè un avvenire assicurato e tale che la sua antica professione, nell'andamento normale delle cose, fosse ben lungi dal potergli promettere nonchè guarentire.

Informato a tale concetto fu lo schema di legge sull'affrancamento militare che il riferente presentava al Parlamento nella sessione del 1865 colla speranza di vederlo approvato innanzi della sua chiusura, e sanzionato quindi della M. V., pubblicato ed attuato prima dell'anno corrente.

Assieme alla nuova legge e come complemento di essa il riferente si proponeva di sottoporre alla sanzione di V. M. alcuni altri provvedimenti diretti allo scopo stesso che, consultato il Comitato superiore delle varie Armi ed i Generali più eminenti dell'Esercito, erano stati riconosciuti come convenienti a rialzare la morale personalità dei sotto uffiziali, e guarentirne meglio la posizione ed a rilevarne il prestigio in faccia a se stessi, alla società ed ai loro subordinati.

Ma per circostanze che son note alla M. V. i lavori legislativi non poterono essere proseguiti nel 1865 come era per avventura necessario, e lo schema di legge sull'affrancamento militare, avendo avuto l'approvazione del Senato soltanto, era rimesso forzatâmente all'opera della nuova Legislatura.

In attesa però che siffatto provvedimento, creduto dal riferente della più alta importanza per l'avvenire del nostro Esercito, possa essere discusso ed approvato nei due rami del Parlamento, sarebbe suo intendimento promulgare quelle altre disposizioni che come esponeva poc'anzi gli dovevano andare annesse come un necessario complemento.

Siffatte disposizioni sono di due specie; le une riflettono una nuova gradazione nelle punizioni di sotto-ufficiali, le quali portando una modificazione dell'attuale Regolamento di disciplina vogliono essere promulgate per mezzo di un Decreto Reale; le altre riflettono soltanto alcune agevolezze e prerogative accordate ai sotto-uffiziali, per le quali è sufficiente un provvedimento ministeriale.

Nella speranza che la M. V., nell'interesse che porta ad una parte tanto benemerita dell'Esercito, voglia accordare la sua sovrana sanzione alle proposte del riferente, egli ne sottopone il progetto di Decreto alla firma reale riserbandosi di far oggetto di disposizioni ministeriali quegli altri provvedimenti che sono di minore importanza.

(N. 2715) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 12 gennaio 1866.

Modificazioni al Regolamento di disciplina militare per ciò che riguarda le punizioni dei sott'uffiziali.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visti i R. Decreti in data 30 ottobre 1859 e 25 febbraio 1864, coi quali sono approvati i Regolamenti di disciplina per le Armi di fanteria e di cavalleria; sulla proposta del Ministro della Guerra abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Alle disposizioni riguardanti le punizioni dei sotto-uffiziali, conte-

nute nel capo III dei Regolamenti di disciplina succitati, sono surrogate le qui annesse, firmate d'ordine nostro dal Ministro della Guerra.

Art. 2. Le nuove disposizioni andranno in vigore a datare dal 1° gennaio 1866.

Art. 3. È abrogata la parte dei suddetti Regolamenti del 30 ottobre 1859 e 25 febbraio 1864, e così quelle altre disposizioni attualmente in vigore, in quanto sieno contrarie al presente Decreto.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 17 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — A. PETITTI.

Modificazioni al Regolamento di disciplina militare.

Ai §§ 597, 608, 609, 610, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643 del Regolamento di disciplina per la fanteria, ed ai §§ 704, 715, 716, 717, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751 del Regolamento di disciplina per la cavalleria, sono surrogati i seguenti per quanto riguarda le punizioni dei sott'uffiziali, fermo restando quanto è in essi prescritto per ciò che possa riguardare il rimanente della bassa-forza.

§ 1° *bis.*

Le punizioni da infliggersi ai sott'uffiziali sono: — 1° La sospensione dell'uscita serale da 1 a 30 giorni; — 2° La sospensione dell'uscita serale da 31 a 60 giorni; — 3° La consegna in quartiere da 1 a 30 giorni; — 4° La consegna in quartiere da 31 a 60 giorni; — 5° La sala di disciplina semplice da 1 a 15 giorni; — 6° La sala di disciplina semplice da 16 a 30 giorni; — 7° La sala di disciplina di rigore da 1 a 15 giorni; — 8° La sala di disciplina di rigore da 16 a 30 giorni; — 9° La sospensione da grado da 1 a tre mesi; — 10° La retrocessione dal grado.

§ 2° *bis.*

Le punizioni n° 1, 2, 3 e 4 sono inflitte a tenore dei §§ 599 e 603 del Regolamento di disciplina per la fanteria, e §§ 706 e 710 di quello per la cavalleria. — Il sott'uffiziale a cui è inflitta la punizione n° 1 e 2, dopo l'appello serale dovrà rimanere in quartiere.

§ 3° *bis.*

La punizione n° 5 e 6 può essere inflitta da qualunque superiore, e la sua durata è fissata dal comandante del Corpo o da quell'uffiziale a lui superiore o comandante di piazza, se uffiziale superiore, che l'abbia inflitta. — Il sott'uffiziale che subisce la punizione n° 5 e 6 presterà servizio, attenderà a tutte le teorie ed istruzioni, e rimarrà rinchiuso nelle altre ore in una camera a ciò destinata.

§ 4° *bis.*

La punizione n° 7 e 8 può essere inflitta dal comandante del Corpo o da un uffiziale a lui superiore, o dal comandante di piazza, se uffiziale superiore; ove questi ultimi non ne fissino la durata, spetta al comandante di Corpo il farlo. — Il sott'uffiziale che subisce la punizione n° 7 e 8 sta rinchiuso in una camera a ciò destinata, possibilmente separata dalla sala di disciplina semplice, senza colloquio e non prestando servizio di sorta.

§ 5° *bis.*

Il sott'uffiziale che subisce la punizione n° 5, 6, 7 e 8 riceve sempre l'ordinario della mensa dei sott'uffiziali.

§ 6° *bis*.

Allorchè qualche sott'uffiziale sia punito colla sala di disciplina, il furiere della compagnia od altro sott'uffiziale in sua vece ne rilascia un viglietto al comandante della guardia di polizia che lo consegna all'ufficiale di picchetto; questi lo registra sul registro modello n° 49, e lo manda all'Ufficio di maggiorità. La guardia di polizia non riceve nella sala di disciplina alcun detenuto senza tale viglietto, eccettuate le circostanze straordinarie che non ammettano dilazione. — Il sott'uffiziale punito con la sala di disciplina si presenterà da se stesso, e può recar seco, oltre il cappotto, la coperta del proprio letto.

§ 7° *bis*.

Il sott'uffiziale a cui viene inflitta la punizione n° 8, dopo averla subìta, vien condotto dal furiere maggiore di settimana in una sala chiusa, ove si trovano riuniti i sott'uffiziali del suo grado. — L'aiutante maggiore in 1°, dato il comando di *guard'a voi*, dice: — *D'ordine del signor Colonnello il* (indicare grado e nome del punito) *viene avvertito al cospetto de'propri compagni d'arme che, ove avesse a commettere un'altra grave mancanza, sarebbe punito colla sospensione dal grado.*

§ 8° *bis*.

La punizione n° 9 è inflitta dal comandante del Corpo, previo il rapporto in iscritto dell'uffiziale nella cui dipendenza fu commessa la mancanza, e previe tutte le informazioni atte a constatare la verità e la gravità della mancanza commessa. Durante la punizione, il sott'uffiziale sospeso viene aggregato quale soldato ordinario ad un altro Corpo della propria armata, in altra stanza, e smette qualunque distintivo del proprio grado. — Quando un comandante di Corpo punisce un sott'uffiziale colla sospensione del grado, trasmette per la via gerarchica rapporto della punizione inflitta al comandante del dipartimento, il quale ordina a quale Corpo il sott'uffiziale sospeso debba prestare servizio durante la sospensione. — Mentre si sta attendendo l'ora detta disposizione del comandante di dipartimento, il punito starà alla sala di disciplina di rigore. — Il sott'uffiziale sospeso non è rimpiazzato nel suo Corpo, ma il tempo che passa in tale punizione non è computato nè per l'anzianità, nè per l'avanzamento.

§ 9° *bis*

La punizione della sospensione sarà inflitta per le mancanze gravi che non intaccano il carattere onesto ed elevato, per cui dee distinguersi un sotto-uffiziale.

§ 10° *bis*.

Il sott'uffiziale punito colla sospensione viene condotto dal furiere maggiore di settimana in una sala chiusa, ove si trovano riuniti i sott'uffiziali del proprio grado. L'aiutante maggiore in 1°, o in sua assenza quello di servizio, dato il *guard'a voi*, dice: — *D'ordine del signor* Colonnello *il* (grado e nome del punito) *viene sospeso durante* (durata della punizione) *dal proprio grado per* (mancanza commessa). *Questa punizione valga ad impedirgli di commettere altra grave mancanza, che darebbe luogo alla retrocessione del grado.*

§ 11° *bis*.

Quando il sott'uffiziale sospeso abbia terminato il tempo della punizione statagli inflitta, e che il comandante del Corpo, presso cui il sott'uffiziale sospeso prestò servizio, nulla abbia in contrario, rientrerà al proprio Corpo fregiato nuovamente de'suoi distintivi, e prendendo quel posto di anzianità

che gli compete a tenore del § 8 *bis*. — Qualora il comandante del Corpo ora detto avesse qualche cosa in contrario, ne riferirà per via gerarchica al comandante del dipartimento, il quale potrà prolungare sino al *maximum* la sospensione, od ordinare che presso il Corpo a cui appartiene l'individuo sospeso si riunisca una Commissione di disciplina, la quale, esaminati i nuovi atti del punito, giudichi se sia il caso di venire alla retrocessione definitiva dal grado. — Rientrando al Corpo il sott'uffiziale riammesso sarà presentato dal proprio comandante di compagnia al comandante del Corpo, il quale gli rivolgerà quelle ammonizioni che reputerà convenienti.

§ 12° *bis*.

La retrocessione ha luogo quando, essendosi esauriti gli altri mezzi disciplinari, o la natura della mancanza essendo tale da intaccare il carattere che deve distinguere un sott'uffiziale, si è reso immeritevole di più oltre rivestirne i distintivi. — Nulla resta innovato, per quanto riguarda tale punizione, a quanto è detto all'art. 193 del Regolamento di disciplina per la fanteria, ed all'art. 211 di quello per la cavalleria, tranne che il sott'ufficiale retrocesso fa sempre passaggio in un altro Corpo dell'Arma stessa, come verrà disposto in appresso, ed il procedimento della Commissione di disciplina, sempre per ciò che ha riguardo ai sott'uffiziali, sarà quale è prescritto dai §§ seguenti.

§ 13° *bis*.

La Commissione di disciplina prescritta dagli articoli precedenti sarà formata o presso la sede principale del Corpo, o presso quelle frazioni distaccate di cui faccia parte il colpevole, che riuniscano i necessari elementi. Essa consterà di sei membri: — 1 Maggiore *presidente*, 2 Capitani, 2 Luogotenenti, 1 Sottotenente — Uno degli uffiziali subalterni farà le veci di Segretario, come sarà prescritto dall'ordine di convocazione.

§ 14° *bis*.

I membri saranno comandati per anzianità come ad un servizio di primo turno. — Non potranno far parte della Commissione gli autori delle lagnanze e dei rapporti che diedero luogo alla convocazione, gli uffiziali della compagnia a cui appartiene il colpevole, e quelli che gli siano congiunti da parentela sino al secondo grado inclusivamente. — In caso di mancanza di uffiziali del grado prescritto, si supplirà per la formazione della Commissione con uffiziali di grado immediatamente inferiore. — Qualora poi, trattandosi del deposito o di una frazione distaccata, e non ostante l'ora detto provvedimento, il numero degli uffiziali presenti non bastasse a costituirla, sarà dal comandante di esso riferito al comandante della divisione territoriale o al comandante superiore del presidio, onde la Commissione sia completata con altri uffiziali, per quanto possibile, della stessa Arma. — Il comandante la divisione territoriale provvederà nel senso stabilito dall'alinea precedente, onde la Commissione possa riunirsi alla sede del deposito o del distaccamento al quale appartiene l'imputato.

§ 15° *bis*.

L'individuo sottoposto a Commissione di disciplina, al quale sarà comunicato l'elenco dei membri della Commissione di disciplina, potrà domandare che ne sia elimininato uno che sarà surrogato dal primo cui tocca per turno.

§ 16° *bis*.

La Commissione sarà convocata con ordine del giorno del comandante del Corpo, il quale trasmetterà al presidente i rapporti e documenti relativi ai

fatti ed alla condotta su cui si abbia a pronunziare, oltre ad un rapporto del comandante la compagnia sulla sua condotta in generale, sui mezzi di repressione già praticati, ed il foglio d'assento matricolare e delle punizioni.

§ 17° *bis.*

Le sedute della Commissione hanno luogo a porte chiuse, ed i militari, intorno a cui essa delibera, saranno chiamati ad esporre le ragioni che potrebbero avere ad addurre a propria discolpa. — La Commissione ha pure facoltà di chiamare a sè quegli uffiziali od altri militari, od invitare quelle persone estranee, da cui le potessero occorrere schiarimenti in proposito.

§ 18° *bis.*

La Commissione, esaminata prima ogni cosa, chiamerà nel suo seno l'individuo sottoposto alla Commissione, al quale il presidente darà cognizione dei fatti sui quali la Commissione è chiamata a pronunziare, invitandolo ad esporre quelle ragioni di fatto che possono essere addotte a sua discolpa. — Rinviato quindi l'individuo, si pronunzierà, seduta stante. — Ciascun membro ha voce deliberativa, che il presidente li inviterà a far conoscere per ordine inverso d'anzianità, dopo averli interrogati se sono abbastanza edotti di ogni circostanza, per poter pronunziare il loro voto con cognizione di causa. Il voto non potrà essere altro che *sì* o *no.*

§ 19° *bis*

Il presidente nel proporre la questione alla Commissione si varrà delle frasi seguenti: — *Al.....* (casato e grado) *deve essere applicata la punizione della retrocessione?*

§ 20° *bis.*

La deliberazione della Commissione, scritta dal Segretario, sarà firmata da tutti i membri, e quindi dal suo Presidente rassegnata al comandante del Corpo in un con tutti i documenti relativi. Tosto firmata la deliberazione, la Commissione s'intenderà sciolta.

§ 21° *bis.*

Ove la Commissione pronunzi un voto negativo, il comandante del Corpo stabilirà pel colpevole quelle altre punizioni che crederà convenienti. — Quando la Commissione risponda positivamente, o quando i voti sieno pari, il comandante del Corpo ne riferisce per la via gerarchica al comandante del Dipartimento, il quale pronunzia: ed ove la sua decisione sia per la retrocessione, designa il Corpo a cui l'individuo retrocesso deve fare passaggio. — La deliberazione della Commissione deve sempre essere registrata per sunto sullo stato delle punizioni dell'individuo. — Frattantochè si attenderanno le decisioni del Dipartimento, egli verrà sostenuto in punizione nel modo che ravviserà opportuno il comandante del Corpo.

Firenze, 17 dicembre 1865.

Visto d'ordine di S. M. — A. Petitti.

(N. 2694) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio 1866.

Ordinamento uniforme in tutte le Provincie del servizio di spedizione e di vendita dei generi di privativa.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la Legge sulla privativa dei sali e tabacchi; visto il Regolamento approvato col nostro Decreto 15 giugno 1865 per l'esecuzione della Legge medesima; visto il nostro Decreto 9 ottobre 1862 sull'ordinamento delle Direzioni, delle Ispezioni e Sotto-Ispezioni delle Gabelle; occorrendo di provvedere ad un ordinamento uniforme in tutte le Provincie dello Stato pel servizio di spedizione e di vendita dei generi di privativa; sulla proposta del Ministro delle Finanze abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Sono approvate le Tabelle firmate d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze, concernenti:

1. La sede e la circoscrizione dei magazzini di spedizione e di vendita e degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa nelle Provincie del Regno, nelle quali la privativa stessa è in vigore (Tabella *A*);

2. Il ruolo degli impiegati pei suddetti magazzini, coll'indicazione dei loro stipendi ed il numero degli spacciatori all'ingrosso (Tabella *B*);

3. Il numero degli impiegati e pesatori stabilito per ciascun magazzino (Tabella *C*);

4. Le cauzioni da prestarsi dai magazzinieri retribuiti a stipendio ed aggio (Tabella *D*).

Art. 2. Coll'attuazione di questo organico saranno soppressi gli Uffici che sotto diverse denominazioni sono presentemente incaricati della spedizione o della vendita dei generi di privativa.

Art. 3. Agli Impiegati, i quali non conseguissero un posto nel nuovo ruolo, saranno applicate le disposizioni della Legge 11 ottobre 1863, n° 1500 e del Regolamento annesso al nostro Decreto 25 detto mese, n° 1527.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 21 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — QUINTINO SELLA.

(N. 2695) DECRETO MINISTERIALE.

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 15 gennaio 1866.

Indennità a corrispondersi ai Magazzinieri pel servizio di facchinaggio, di pesatura e distribuzione dei generi di privativa, e per le spese d'Ufficio

Il Ministro delle Finanze, visto il Regolamento annesso al Reale Decreto 15 giugno 1865 per l'esecuzione della Legge sulle privative, determina:

Art. 1. I magazzinieri di spedizione e di vendita dei generi di privativa istituiti col Reale Decreto 21 dicembre 1865 godranno delle indennità a ciascuno assegnate nell'unito Prospetto per il servizio di facchinaggio, pesatura e distribuzione dei generi, e per le spese d'ufficio. Pel trasporto del danaro ai capi-luoghi di Circondario verrà provveduto con speciale disposizione. — Nel frattempo le spese di trasporto saranno rimborsate sovra nota del magazziniere.

Art. 2. Il nuovo ordinamento del servizio delle privative andrà in attività col primo marzo 1866.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte de'Conti, ed inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia.

Dato a Firenze il 22 dicembre 1865.

Il Ministro QUINTINO SELLA.

RELAZIONE

Fatto a S. M. dal Ministro della Guerra il 23 dicembre 1865.

SIRE. V. M. coi Regi Decreti 17 giugno 1859, 14 novembre 1860, 22 febbraio e 21 ottobre 1863, e 24 dicembre 1864 stabiliva che agli uomini assegnati nell'Arma dei Carabinieri Reali e provenienti dalle classi 1838 alla 1844 inclusa fosse computata nella rispettiva ferma di anni 8 in servizio d'ordinanza il tempo trascorso come allievi Carabinieri colla decorrenza della ferma stessa del giorno dell'assento al capoluogo di circondario, derogando per tal modo al dettato dell'art. 161 della Legge sul reclutamento dell'Esercito del 20 marzo 1854, il quale prescrive che gli allievi Carabinieri nel far passaggio a Carabinieri effettivi contrarre debbono una nuova ferma di anni 8 in servizio d'ordinanza, la quale incomincia a decorrere dal giorno in cui si effettua il detto passaggio, cessando però l'obbligo di terminare quella incontrata quale allievo. Simile eccezionale provvedimento fu suggerito dalla necessità di tenere non solo al completo, ma ben anco per aumentare quell'Arma, facilitandone il reclutamento.

Le esigenze per le quali V. M. degnavasi impartire all'Arma dei R. Carabinieri un simile beneficio non essendo per anco cessate, il riferente, in vista dei soddisfacenti risultati ottenuti, e nella necessità di tenere ognora al completo tale Arma, si fa a proporre a V. M. di volere applicare le medesime disposizioni anche per gli allievi Carabinieri della leva in corso sui nati nell'anno 1845, come pure che nel computo della ferma dei volontari che si arruolano o si arruoleranno per conto e nel corso di questa leva sia loro valutato sulla ferma di anni 8 il tempo dai medesimi trascorso nella qualità di allievi Carabinieri.

Pel caso che V. M. si degnasse di accogliere favorevolmente questa proposta, il riferente ha l'onore di presentarle, per essere munito dell'augusta sua firma, il relativo Decreto.

(N. 2696) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 1866.

I Carabinieri Reali della leva 1845 possono contrarre la ferma d'anni otto d'ordinanza.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 158 e 161 della Legge sul reclutamento dell'Esercito del 20 marzo 1854; visti i R. Decreti delli 17 giugno 1859, 14 novembre 1860, 22 febbraio e 21 ottobre 1863, e 24 dicembre 1864 intorno alla ferma di servizio dei Carabinieri Reali provenienti dalle leve sulle classi 1838 alla 1844 inclusa; considerata la necessità di agevolare il reclutamento dell'Arma dei Carabinieri Reali onde tenerla al numero stabilito, ecc.:

Gli uomini provenienti dalla leva sui nati nell'anno 1845, ammessi nell'Arma dei Carabinieri Reali, gli individui arruolatisi, o che si arruoleranno volontariamente nell'Arma stessa per conto di tale leva, a similitudine di quelli delle classi anteriori, dalla 1838 alla 1844 inclusa, contrarranno la sola ferma di anni 8 d'ordinanza, nella quale verrà computato il tempo da trascorrere come Allievi Carabinieri, decorrendo tale ferma dal giorno dell'assento al capo-luogo di Circondario per quelli di leva, e dalla data dell'incorporazione nell'Arma per i volontari.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — A. PETITTI.

(N. 2699) REGIO DECRETO
inserto nella Gazzetta Uffiziale il 17 gennaio 1866.

Numero de'Notai assegnati ai nuovi Distretti di registro di Pinerolo, Perosa e Fenestrelle nel Circondario di Pinerolo.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la tabella annessa al R. Editto 23 luglio 1822, colla quale alla Tappa d'insinuazione, ora Distretto del registro di Pinerolo, venne assegnato il numero di quindici Notai, ed il numero di sei a ciascuno dei Distretti di San Secondo e di Fenestrelle; visti i R. Decreti delli 13 maggio e 15 luglio 1862, n. 612 e 760, in virtù dei quali il Distretto di registro di Pinerolo fu ampliato coll'aggregazione del Distretto di San Secondo, meno il Mandamento di Perosa, che, unito a quello di Perrero, già annesso a quello di Fenestrelle, forma un nuovo Distretto di registro; ritenuto che in seguito delle suaccennate variazioni si è reso necessario di provvedere ad una nuova assegnazione del numero dei Notai in caduno dei Distretti come sopra modificati; sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, abbiamo decretato e decretiamo:

Nei Distretti di registro di Pinerolo, Perosa e Fenestrelle è assegnato il numero di Notai risultante dalla Tabella annessa a questo Decreto, vista d'ordine nostro dal Ministro Guardasigilli.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — CORTESE.

Distretto di Pinerolo.

Pinerolo città 6, Macello 1, Piscina 1, Buriasco 2, Abbadia 1, Bricherasio 2, Garzigliana 1, Osasco 1, S. Secondo 2, S. Germano 1. Totale N. 18.

Distretto di Perosa.

Perosa 2, Pinasca 1, Perrero 2. Totale N. 5.

Distretto di Fenestrelle.

Fenestrelle 2, Pragelato 1, Roure 1. Totale N. 4.

Firenze e Torino, 1866. — E. Dalmazzo editore. — Tipi della Stamperia Reale.

N° 2 della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI, per l'anno 1866
(Assoc. per un anno: Firenze, L. 15 - Per la Posta, L. 16)

SOMMARIO

(N. 2672) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 2 gennaio 1866.

Regolamento pei Mediatori pubblici e pei Sensali di commercio.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la Legge del 2 aprile 1865, n. 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare in tutte le Provincie del Regno il Codice di commercio Albertino con le modificazioni derivanti dalla Legge 8 agosto 1854 sui mediatori e sensali di commercio, e colle altre modificazioni accennate nella suddetta Legge, e di fare inoltre le disposizioni transitorie e le altre che fossero necessarie per la completa attuazione dello stesso Codice; visto il nostro Decreto del 25 giugno 1865, n. 2364, col quale si mandò pubblicare il nuovo Codice di commercio da avere esecuzione a cominciare dal 1° gennaio 1866; volendo provvedere al completo ordinamento dell'esercizio della mediazione in modo uniforme per tutte le Provincie del Regno; udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia, d'accordo con quello dell'Agricoltura e Commercio, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Disposizioni preliminari.

Art. 1. La professione di mediatore è libera. — La Legge però distingue i pubblici mediatori dai semplici sensali. — La qualità di pubblico mediatore è obbligatoria per gli agenti di cambio, facoltativa per gli altri sensali. —

Essa si acquista alle condizioni e nei modi stabiliti dal presente Decreto. — Il numero dei pubblici mediatori è illimitato. — Essi possono costituirsi in qualunque Comune del Regno. — I diritti, doveri e privilegi dei pubblici mediatori sono stabiliti dal nuovo Codice di commercio, lib. I, tit. III, capo II.

CAPO I. — *Delle condizioni necessarie per l'esercizio della pubblica mediazione.*

2. Non possono essere pubblici mediatori: — i minori e gli interdetti; — i falliti non riabilitati, non dichiarati scusabili e che non abbiano ottenuto un concordato; — I condannati ad una delle pene accennate nell'articolo 3 del Regio Decreto 30 novembre 1865, N. 2606; — I condannati ad una pena criminale, o ad una pena correzionale per furto, truffa, abuso di confidenza o reato contro la fede pubblica, salvo che siano stati riabilitati.

3. Per essere iscritto nel ruolo dei pubblici mediatori è necessario: — Avere per due anni almeno esercitata la professione di commerciante, o fatta per egual tempo presso un commerciante o un pubblico mediatore la pratica della specie in cui si vuole esercitare la mediazione; — Essere riconosciuto idoneo; — Prestare cauzione. — V. Celerif. 1865, p. 2121 e 2127.

4. Sono idonei: — Coloro che hanno per cinque anni almeno esercitata per proprio conto la professione di banchiere o di commerciante all'ingrosso della specie in cui vogliono esercitare la mediazione; — Coloro che superano l'esame d'idoneità nelle forme stabilite dai regolamenti locali, che sono fatti dalle Camere di commercio ed approvati dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. — Non possono essere riconosciuti idonei gli analfabeti e quelli che ignorano le operazioni dell'aritmetica inferiore.

5. Chi vuole esercitare la pubblica mediazione, deve farne domanda alla Camera di commercio, indicando la specie o le specie di mediazione che vuole esercitare, e presentare i documenti che giustifichino il concorso delle anzidette condizioni. — Spetta alla Camera di commercio, sentito l'avviso del Sindacato, dichiarare se vi sia luogo all'iscrizione del richiedente nel ruolo dei pubblici mediatori, e spedirgliene l'attestato.

6. Il ruolo dei pubblici mediatori si conserva presso la Camera di commercio. — Esso deve indicare il nome, cognome e la residenza dei mediatori, la data delle iscrizioni, la specie di mediazione per cui sono iscritti, i sunto delle relative deliberazioni, e le cauzioni prestate. — L'elenco de pubblici mediatori, di cui è cenno nell'art. 44 del nuovo Codice di commercio, è estratto da questo ruolo, e dev'essere vidimato dal presidente e segretario della Camera di commercio.

7. Nel caso di condanna del pubblico mediatore alla pena della sospensione o della interdizione dal suo uffizio, la Camera di commercio, a seguito dell'avviso che gliene sarà dato dal Procuratore del Re, farà eseguire sul ruolo e sull'elenco l'annotazione della sospensione o la cancellazione.

8. La qualità di pubblico mediatore si perde per le cause d'incapacità stabilite dall'articolo 2. — Spetta alla Camera di commercio ordinare la cancellazione dal ruolo dei pubblici mediatori che sono incorsi in alcuna delle accennate incapacità. — La cancellazione è fatta: — sulla richiesta del pubblico ministero nei casi di condanna a pena criminale o correzionale; — sulla richiesta del sindacato, ed anche d'uffizio, premesso però il parere del medesimo, e sentito sempre il mediatore, in tutti gli altri casi. — Contro la deliberazione della Camera di commercio è ammesso il ricorso al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

CAPO II. — *Della cauzione.*

9. La somma della cauzione per ciascuna specie di mediazione ed il modo di darla sono stabiliti per ogni Comune, secondo la sua importanza, con Decreto Ministeriale, premesso il parere della Camera di commercio, nei limiti però di lire cinquemila a trentamila per gli agenti di cambio, e di lire mille a cinquemila per gli altri mediatori.

10. Quegli che vuol esercitare la professione in più specie di mediazione pubblica, deve dare le cauzioni richieste per ciascuna di queste specie.

11. La cauzione del pubblico mediatore è vincolata per privilegio al pagamento: — 1° Delle indennità da lui dovute per cause dipendenti dall'esercizio delle sue funzioni; — 2° Delle pene pecuniarie incorse nello stesso esercizio.

12. Quando la cauzione sia mancata o diminuita per alcuna delle cause indicate nell'articolo precedente, il pubblico mediatore è tenuto a reintegrarla, e fino a tale reintegrazione non può esercitare le sue funzioni sotto le pene stabilite dal nuovo Codice di commercio. — In tale caso la Camera di commercio ordina al pubblico mediatore di reintegrare la cauzione nel termine di dieci giorni, decorso il quale, senza che la reintegrazione sia stata fatta, la Camerà farà eseguire sul ruolo e sull'elenco l'annotazione della sospensione. — L'annotazione sarà cancellata tostochè sia reintegrata la cauzione.

13. Il pubblico mediatore ha diritto alla riduzione della cauzione, quando cessa dall'esercizio di alcuna delle specie di mediazione a cui fu ammesso, e all'intero svincolamento quando cessa dall'esercizio della professione.

14. L'approvazione della cauzione, la riduzione e lo svincolamento della medesima sono pronunziati dalla Camera di commercio. — Le domande di riduzione e di svincolamento devono essere pubblicate nelle sale della Camera di commercio, del Municipio, della Borsa e del Tribunale di commercio, ed inserite per estratto nel giornale degli avvisi giudiziari. — Le opposizioni alla riduzione ed allo svincolamento devono farsi alla Segreteria della Camera di commercio. — Trascorsi tre mesi dal giorno della pubblicazione ed inserzione anzidetta, senza che siano state fatte opposizioni, la Camera pronunzia la riduzione o lo svincolamento. Quando siano fatte opposizioni, la cauzione rimane vincolata finchè non intervenga o desistenza dell'opponente, o sentenza di liberazione passata in giudicato o esecutiva provvisoriamente.

CAPO III. — *Della vigilanza dei pubblici mediatori.*

15. La vigilanza dei pubblici mediatori è affidata alla Camera di commercio.

16. Nelle Città dove è stabilita una Borsa di commercio, e negli altri Comuni dove sia reputato conveniente dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, sarà istituito per Decreto Ministeriale un Sindacato.

17. Il Sindacato è composto di pubblici mediatori. — Il loro numero è determinato dal detto Decreto Ministeriale, nei limiti di sei a diciotto, secondo l'importanza del Comune dove il Sindacato è costituito. — Un terzo dei membri del Sindacato deve essere scelto tra gli agenti di cambio, due terzi tra gli altri sensali. — I membri del Sindacato sono eletti a maggioranza assoluta di voti dall'assemblea generale dei pubblici mediatori, convocata dalla Camera di commercio e presieduta da un suo delegato. — Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessario l'intervento della metà almeno dei pubblici mediatori iscritti. Se alla prima convocazione non interviene la

metà degli iscritti, si farà una seconda convocazione: in questo caso l'assemblea delibera validamente, qualunque sia il numero dei presenti.

18. Il Sindacato elegge tra i suoi membri un presidente ed un vice-presidente, dei quali uno deve essere agente di cambio e l'altro sensale. — Il presidente ed il vice-presidente durano in uffizio per un biennio. — Gli altri membri si rinnovano per metà in ogni anno — Il presidente, vice-presidente e gli altri membri sono sempre rieleggibili.

19. Appartiene al Sindacato di — vigilare la condotta dei pubblici mediatori nell'esercizio delle loro funzioni; — vigilare che non escano dai limiti delle rispettive attribuzioni; — vigilare sulla retta tenuta dei loro libri, dei quali potrà a quest'uopo ordinare la presentazione; — denunziare alla Camera di commercio i contravventori alle Leggi e ai Regolamenti che riguardano l'esercizio della professione.

20. I corsi degli effetti pubblici e privati, dei cambi, dei noli, dei premi di assicurazione, dei prezzi delle merci e degli altri valori ammessi a far parte delle liste di Borsa, sono accertati, nelle forme stabilite da speciali Regolamenti, nell'uffizio del Sindacato, sotto la presidenza d'uno de'suoi membri per turno.

21. I libri dei pubblici mediatori defunti, o interdetti o cancellati dal ruolo, devono essere, a cura del Sindacato, depositati nella segreteria della Camera di commercio o del Municipio del luogo dove esercitavano le loro funzioni.

CAPO IV. — *Disposizioni generali e transitorie.*

22. Nei Comuni dove non esiste Camera di commercio o Sindacato de'pubblici mediatori, il Municipio ne esercita le attribuzioni.

23. Gli agenti di cambio e i sensali riconosciuti pubblici mediatori a norma delle Leggi anteriori conservano la loro qualità, e sono iscritti d'ufficio nel ruolo. — Essi sono però soggetti nel rimanente alle disposizioni degli articoli precedenti.

24. Nei luoghi dove secondo le leggi anteriori non esistevano pubblici mediatori, quelli che esercitavano pubblicamente la professione di agente di cambio o sensale, saranno iscritti nel ruolo senza esame d'idoneità, purchè abbiano le altre condizioni rispettivamente stabilite dal presente Decreto. — Essi dovranno fare la domanda dell'iscrizione nei sei mesi dall'attuazione del nuovo Codice di commercio; decorsi i sei mesi, non saranno più ammessi se non in conformità delle precedenti disposizioni.

25. I pubblici mediatori che secondo le Leggi anteriori non erano obbligati a dare cauzione, o erano obbligati a dare una cauzione minore di quella che sarà stabilita giusta il disposto dall'articolo 9, dovranno dare o completare la cauzione nei due anni dal giorno in cui le nuove cauzioni saranno determinate nei luoghi della loro residenza. — I pubblici mediatori che secondo le Leggi anteriori avessero data una cauzione maggiore, potranno domandarne la riduzione, osservato il disposto dall'articolo 14.

26. Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice di commercio cessano di aver forza le Leggi e i Regolamenti sulla professione dei mediatori, vigenti nelle diverse Provincie del Regno, e avranno forza le disposizioni del presente Decreto.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — CORTESE. — TORELLI.

(N. 2711) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio 1866.

Istituzione del R. Economato Generale dei benefizi vacanti per la Sicilia.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il nostro Decreto del dì 8 giugno 1862, n° 652, per cui fu ordinata l'istituzione del Regio Economato generale dei beneficii vacanti per le Provincie Siciliane; visto l'altro nostro Decreto del 15 agosto dello stesso anno, n° 783, per cui l'istituzione suddetta venne temporariamente prorogata, per darsi luogo alla definizione di alcune difficoltà che eransi incontrate circa i beni dei beneficii di regio patronato; considerando essere di necessità che l'istituzione dell'Economato nelle Provincie suddette non sia più oltre ritardata; sulla proposizione del nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il nostro Decreto del dì 8 giugno 1862, la cui osservanza fu temporaneamente sospesa per l'altro nostro Decreto del dì 15 agosto dello stesso anno, avrà esecuzione il dì 1° febbraio dell'imminente anno 1866, e con le modificazioni che saranno qui appresso segnate.

2. Resta attribuita all'Economato generale di Sicilia la cura e l'amministrazione di tutti quei beni che sono indicati nel suddetto nostro Regio Decreto del dì 8 giugno 1862. — Per i beni dei beneficii di regio patronato ci riserbiamo di emettere le nostre determinazioni, restando per ora in amministrazione presso il ramo di Finanze le temporalità relative.

3. È demandata all'Economato generale medesimo l'amministrazione attiva e passiva del fondo della Crociata in Sicilia, per tutte quelle incumbenze che furono affidate alla or soppressa Direzione generale dei rami e diritti diversi.

4. É similmente affidata all'Economato generale quella ingerenza, che sull'opera di Terrasanta in Sicilia era stata assegnata alla Direzione generale anzidetta dal Regio Decreto e relative Istruzioni dal 21 maggio 1852.

5. L'Economato generale invigilerà sull'amministrazione delle temporalità beneficiarie, quand'anche siano queste provvedute di titolari, ancorchè esse siano soggette al regio patronato. — Similmente invigilerà sull'amministrazione dei Seminari delle Maramme e di qualsivoglia altra istituzione di natura ecclesiastica; le norme, onde dovrà codesta vigilanza esercitarsi, verranno stabilite in un Regolamento che, d'ordine nostro, verrà emesso dal predetto nostro Guardasigilli. — V. Celerif. 1862, pag. 1812 e 2314.

6. La vigilanza sui patrimoni delle Case religiose, che sinora è stata da Noi affidata a speciali Delegati, resta commessa all'Economo generale, che all'oggetto potrà valersi dell'opera dei subeconomi o di altre persone, che a proposta dello stesso verranno destinate dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti. — V. Celerif. 1863, pag. 2194 e 2199.

7. Salve rimanendo le disposizioni contenute nel nostro Decreto del 26 luglio 1863, n° 1374, circa l'esercizio del diritto di Regio Placito, che viene esteso alle Provincie Siciliane col primo febbraio p. v., il rilascio effettivo dei beni al nuovo titolare investito sarà fatto dall'economo generale. — Gli stati di temporalità, quand'anche fossero rilasciati da una Direzione demaniale, saranno nel modo che finor si è praticato, approvati dal Ministero di

Grazia e Giustizia e Culti, ed inviati all'Economo generale, che ne consegnerà al nuovo investito una copia autentica.

8. Lo stipendio dell'Economo generale è di annue lire cinquemila.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — P. CORTESE.

(N. 2712) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 10 gennaio 1866.

Surrogazione all'articolo 509 *del nuovo Codice di commercio.*

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il nostro Decreto del 25 giugno 1865, n. 2364, col quale fu approvato il nuovo Codice di commercio, da aver esecuzione a cominciare dal 1° gennaio 1866; visto l'articolo 509 del detto Codice, il quale, determinando le avarie comuni, annovera fra esse nel numero 18: « I premi e « gl'interessi del cambio marittimo contratti per far fronte alle spese an- « noverate tra le avarie comuni, ed i premi di assicurazione di *questo cam-* « *bio marittimo*, o delle dette spese, come pure la perdita che dovesse « rimborsarsi al proprietario delle merci vendute durante il viaggio in un « porto di rilascio forzato per far fronte alle spese stesse »; considerando che le parole *di questo cambio marittimo* che si leggono nel riferito numero dell'articolo 509 del Codice di commercio, interpolate nella stampa del Codice medesimo, devono essere eliminate, poichè se è giusto che siano poste fra le avarie comuni *i premi di assicurazione* delle spese annoverate fra le dette avarie, quando colui che le ha fatte non se ne rimborsa con somma presa a cambio marittimo, ma aspetta di chiederne il rimborso nel luogo dello scaricamento, ed intanto fa assicurare il suo credito pei rischi che la nave può correre nella continuazione del viaggio, non è però ammessibile che colui il quale ha fatte le anzidette spese, e se ne è rimborsato con somme prese a cambio marittimo, per cui vengono a pesare sulla nave e sul carico non solamente il prestito a cambio marittimo, ma anche i premi e gl'interessi del detto prestito, possa nuovamente portare fra le avarie comuni i premi di assicurazione del prestito medesimo; considerando che le promesse osservazioni dimostrano pure che la congiuntiva *e*, la quale si legge nel riferito numero dell'art. 509 del nuovo Codice di commercio dopo le parole - *i premi e gl'interessi del cambio marittimo contratto per far fronte alle spese annoverate tra le avarie comuni*, - deve essere surrogata dalla disgiuntiva *o* per distinguere esattamente i due casi avanti accennati; udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, abbiamo decretato e decretiamo:

Al surriferito numero 18 dell'art. 509 del nuovo Codice di commercio approvato col nostro Decreto del 25 giugno 1865, n. 2364, è surrogato il seguente: « I premi e gl'interessi del cambio marittimo contratti per far « fronte alle spese annoverate tra le avarie comuni, o i premi di assicura- « zione delle dette spese, come pure la perdita che dovesse rimborsarsi al « proprietario delle merci vendute durante il viaggio in un porto di rilascio

« forzato per far fronte alle spese stesse ». — Nelle successive ristampe del detto Codice sarà modificata la lezione del n° 18 dell'articolo 509 conformemente al testo acchiuso nel presente articolo.
Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — CORTESE.

(N. 2716) REGIO DECRETO
inserto nella Gazzetta Ufficiale il 13 gennaio 1866.

Regolamento per la polizia dei lavori nelle miniere, cave, torbiere ed officine metallurgiche.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura e Commercio abbiamo decretato e decretiamo:
È approvato l'unito Regolamento per la polizia dei lavori delle miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche, annesso al presente Decreto, visto d'ordine nostro dal Ministro anzidetto.
Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — TORELLI.

Regolamento per la polizia dei lavori delle miniere.

Art. 1. Nelle Provincie in cui non è ancora in vigore la Legge mineraria del 20 novembre 1859, n° 3755, il Governo esercita, colle norme del presente Regolamento, una sorveglianza di polizia sui lavori delle miniere, cave, torbiere, sulla conservazione delle sorgenti d'uso sanitario e sulle officine destinate all'elaborazione con qualsiasi mezzo delle sostanze minerali e dei metalli. — Ved. Celefif. 1859, pag. 1793.

2. La vigilanza governativa è diretta a guarentire la sicurezza delle persone, degli edifizi, delle strade e dei corsi d'acqua, ed è esercitata sotto la dipendenza del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per mezzo del Consiglio e del Corpo Reale delle Miniere.

3. Gli Ingegneri delle miniere e altri pubblici funzionari a ciò delegati hanno diritto di visitare le miniere, le cave d'ogni genere e le officine mineralurgiche. I proprietari od esercenti hanno obbligo di agevolare loro tali visite e fornire i dati e le informazioni necessarie all'adempimento del loro uffizio. In caso di rifiuto, gli Ingegneri e Uffiziali delegati potranno invocare l'assistenza delle Autorità locali di polizia.

4. Gli Uffiziali delle miniere nelle loro visite, quando lo giudichino necessario, lasciano all'esercente un'istruzione scritta circa ai provvedimenti da osservarsi.

5. Le prescrizioni dell'Amministrazione, nell'interesse della pubblica sicurezza e salubrità, sono notificate agli esercenti per mezzo del Sindaco del Comune. — Se l'esercente trascura di uniformarvisi, l'adempimento di esse è provocato d'uffizio sotto la vigilanza dell'Ingegnere delle miniere ed a spese dell'esercente medesimo.

6. Non si possono fare scavi per estrazione di sostanze minerali sotto una zona di 20 metri dai cortili, giardini e luoghi cinti di muro, e di metri 100 dagli edifizi, ovvero dai canali e dalle sorgenti di privata spettanza, a meno che gl'interessati vi acconsentino, o che sia a spese del richiedente dimostrata, e dichiarata dall'Autorità giudiziaria la innocuità dei lavori. — Sulle istanze degli interessati l'Autorità giudiziaria potrà inibire od ordinare che siano in altro modo condotti gli scavi che mettono in pericolo cortili, giardini, edifizi, canali e sorgenti poste a distanze anche maggiori delle sovraccennate.

7. Non si possono fare scavi per estrazione di sostanze minerali sotto una zona di 20 metri dalle strade nazionali, provinciali e comunali, od in un terreno inclinato oltre il 30 p. 0[0 sovrastante o sottostante ad un pubblico passaggio, ovvero sotto una zona di metri 100 dalle strade ferrate, dai corsi d'acqua, canali e sorgenti di pubblica spettanza, senza una licenza del Sotto-Prefetto, il quale, dopo consultati gli Uffici tecnici, prescrive le cautele richieste dalla pubblica sicurezza. — Si potranno dal Prefetto inibire scavi a distanze anche maggiori delle sopra accennate, quanto la sicurezza del transito e dei pubblici corsi d'acqua lo richiegga. — Le disposizioni del presente articolo non derogano a quanto è prescritto dalle Leggi e Regolamenti speciali, circa ai lavori sulle spiagge marittime e presso i corsi d'acque e strade.

8. Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche ai trivellamenti che si facessero nelle adiacenze di una sorgente minerale o termale di uso sanitario.

9. Ogni esercente di miniere o cave sotterranee deve mantenere in duplice copia il piano con profili dei lavori eseguiti nelle medesime alla scala di 1 a 500. — Una copia di esso, messa annualmente al corrente, è conservata nell'Uffizio dell'Ingegnere delle miniere. — Ove non si riconosca sufficiente esattezza e chiarezza nel piano, il Prefetto ne potrà ordinare la rettifica, ed in caso di rifiuto, la formazione d'uffizio a spese dell'esercente.

10. È vietato far lavorare nei sotterranei adolescenti in età minore di anni dieci.

11. I lavori delle miniere o cave devono essere condotti secondo le regole d'arte, in guisa da provvedere efficacemente alla sicurezza e salute delle persone, e non compromettere la sicurezza degli edifizi, strade e corsi d'acqua.

12. Si devono tenere presso le miniere, cave e stabilimenti che ne dipendono, i mezzi di soccorso necessari in ragione del numero degli operai, della natura dei lavori o della loro situazione.

13. Allorchè la sicurezza delle persone, edifizi, strade e corsi d'acqua può essere in pericolo, il Prefetto o Sotto-Prefetto, sopra relazione dell'Ingegnere delle miniere, e udito l'esercente, può prescrivere le disposizioni occorrenti. — In caso di reclamo degli interessati, il Decreto del Sotto-Prefetto non è esecutorio, senza l'approvazione del Prefetto. — Contro i decreti del Prefetto vi è ricorso, non sospensivo, al Ministro, il quale delibera, sentito il Consiglio delle miniere.

14. Quando succedesse un avvenimento che cagioni gravi infortuni, o mettesse in pericolo imminente la sicurezza delle persone, edifizi, strade o corsi d'acqua, i direttori o i loro rappresentanti debbono tosto informarne il Sindaco e l'Ingegnere delle miniere. — In caso d'urgenza, il Sin-

daco dà i provvedimenti indispensabili, e le spese saranno a carico degli esercenti la miniera o cava, salvo il ricorso a chi di ragione. — Il Sindaco ha facoltà di richiedere utensili, cavalli ed ogni altro mezzo di soccorso agli esercenti miniere o cave vicine, i quali avranno diritto all'indennità di ragione.

15. Accadendo che i lavori di miniere, cave o torbiere vicine siano condotti in modo da mettere in pericolo la reciproca sicurezza, il Prefetto o Sotto-Prefetto, udito l'Ingegnere delle miniere e gli esercenti, potrà prescrivere il modo con cui debbono essere condotti i lavori al fine di ovviare ad ogni inconveniente. — Qualora gl'interessati non vi acconsentano, il Prefetto o Sotto-Prefetto avrà facoltà di inibirli in tutto od in parte. Simili disposizioni sono preventivamente applicabili alle miniere o cave che diversi proprietari volessero aprire in contiguità, sempre quando ne possa accadere pericolo reciproco. — In caso di reclamo degli interessati il Decreto del Sotto-Prefetto non è esecutorio senza l'approvazione del Prefetto. — Contro i Decreti del Prefetto si può nel termine di un mese ricorrere al Ministro, il quale delibera, sentito il Consiglio delle miniere.

16. Gli esercenti officine mineralurgiche sono sempre tenuti a uniformarsi ai provvedimenti che nell'interesse della pubblica sicurezza e salubrità, e dopo sentite le loro osservazioni, fossero decretati dal Prefetto. — Contro le disposizioni del Prefetto vi è ricorso al Ministro, il quale decide, sentito il Consiglio delle miniere.

Visto d'ordine di S. M. — TORELLI.

(N. 2722) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 13 gennaio 1866.

Nuova Succursale della Banca Nazionale a Trapani ed Avellino.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduta la deliberazione del Consiglio superiore della Banca Nazionale del 13 dicembre 1865; sulla proposta del Ministro d'Agricoltura e Commercio abbiamo decretato e decretiamo.

È approvata l'istituzione di una Succursale della Banca Nazionale in ciascuna delle città di Trapani e Avellino, in conformità della citata deliberazione.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — TORELLI.

(N. 2749) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 19 gennaio 1866.

Stabilimento di linee ed Uffizi telegrafici fra le città più importanti.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici di concerto con quello delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo.

1° Il Ministro dei Lavori Pubblici è autorizzato a stabilire linee ed Uffici telegrafici per le corrispondenze governative e private fra i vari delle città più importanti.

2° La tassa da prevalersi per queste corrispondenze sarà di centesimi cinquanta per ogni dispaccio semplice di venti parole aumentabile di venticinque centesimi ogni serie di 10 parole o frazioni di serie.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — S. JACINI.

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro dei Lavori Pubblici il 24 dicembre 1865.

Sire! Nella Convenzione fatta in Parigi il 13 aprile 1865, e ratificata il 17 maggio successivo, da attivarsi col primo del vicino gennaio, secondo il riverito Decreto della M. V. del 23 dicembre corrente, venne adottata ad unanimità da quasi tutti gli Stati d'Europa una grande semplificazione della contabilità telegrafica, stabilendo per tutti gli Uffici di ciascuno Stato una tassa uniforme, invece delle tasse variabili secondo le distanze dai confini che vi avevano dapprima. Tale misura facilita grandemente la tassazione dei dispacci e la contabilità, e sopprime il bisogno di voluminose tariffe da consultare. — V. Celerif. 1865, pag. 1857.

Affinchè però essa raggiunga completamente il suo scopo è d'uopo che sia generalizzata, applicandola cioè anche a quelle Amministrazioni che non aderirono finora alla Convenzione di Parigi, senza di che sussisterebbero per le loro corrispondenze gl'inconvenienti che cessarono per le altre.

La nostra Direzione dei telegrafi propose quindi anche per le relazione, cogli Stati e Società non aderenti di ammettersi una tassa, la quale senza presentare ribassi pei quali non sarebbevi reciprocità, risultasse uniforme e costituisse una media delle tasse che ora per varii Uffici si percepiscono. A questo principio si conformarono di già l'Algeria e la Tunisia, la Baviera, l'Egitto, l'Olanda, il Pontificio, la Russia, per tutte le sue stazioni dell'Europa e dell'Asia, la Turchia per le sue stazioni d'Europa, ed il Wirtemberg, ed il sottoscritto proporrebbe che vi si conformasse pure l'Italia.

Fatto quindi un calcolo delle tasse che esigonsi con le attuali tariffe ai vari Uffici italiani dai diversi confini, gli risultò la media di lire cinque, ed è questa la tassa unica che crederebbe potersi adottare in sostituzione a quella per zone attuali, il cui importo varia da lire 1 50 a lire 9.

Nella speranza che piaccia alla M. V. approvare la di lui proposta, ha l'onore di assoggettarle l'unito Decreto.

(N. 2707) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 12 gennaio 1866.

Uniformità delle tasse telegrafiche terminali per gli Uffici Italiani.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la Convenzione telegrafica fatta in Parigi il 13 aprile 1865, e ratificata il 17 maggio successivo; visto il principio in essa adottato di una

tassa telegrafica unica per ciascuno Stato; allo scopo di generalizzare tale semplificazione delle tariffe telegrafiche; sulla proposizione del nostro Ministro pei Lavori Pubblici d'accordo con quello delle Finanze, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Cominciando dal 1° gennaio 1866, alle tasse telegrafiche terminali portate dall'attuale tariffa pegli Uffici Italiani, per le corrispondenze con Stati e Società non aderenti alla Convenzione di Parigi, sarà costituita la tassa unica di lire cinque, da qualsiasi dei nostri confini a qualsiasi Ufficio italiano.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 24 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — S. JACINI.

(N. 2706) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 6 gennaio 1866.

Quando abbia effetto il R. Decreto col quale venne approvato il ruolo del Personale delle Direzioni del Debito Pubblico.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Il nostro Decreto del 21 novembre 1865, n. 2608, col quale venne approvato il ruolo del Personale della Direzione generale e delle Direzioni speciali del Debito Pubblico, coll'inclusione dei posti pel servizio delle Casse dei depositi e dei prestiti, comincierà ad avere effetto al principio del mese susseguente a quello in cui il Regio Decreto del 23 ottobre 1865, n. 2586, sarà convertito in Legge. — V. Celerif. 1865, pag. 2009-10.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — QUINTINO SELLA.

(N. 2720) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale l'11 gennaio 1866.

Correzione di un errore incorso nell'art. 676 *del R. Decreto N.* 2599.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il nostro Decreto del 26 novembre 1865, N. 2599, col quale gli articoli 437 442, 443, 444, 445. 463, 625, 634, 635, 649, 665, 672 e 676 del Codice penale del 20 novembre 1859, stati abrogati, furono sostituiti ai corrispondenti numeri gli articoli formulati nello stesso Decreto; visto il numero 1° dell'art. 676, che nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti fu stampato nei seguenti termini: « Se il reato è stato commesso nei fabbricati, nei recinti o nelle dipendenze, o nei fondi dei quali il padrone « dell'animale ucciso o maltrattato fosse proprietario, fittaiolo o socio colonico, la pena sarà da *un anno* a tre mesi di carcere »; ritenuto che nell'originale Decreto da Noi firmato, in luogo delle parole - la pena sarà da *un anno* a tre mesi di carcere - sta scritto - la pena sarà da *uno a*

tre mesi di carcere; sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e de'Culti, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

L'errore di stampa occorso nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti al numero primo dell'art. 676, formulato nel nostro Decreto del 26 novembre 1865, N. 2599, è rettificato di conformità all'originale dello stesso Decreto nei termini seguenti:

« Se il reato è stato commesso nei fabbricati, nei recinti o nelle dipen-« denze, o nei fondi dei quali il padrone dell'animale ucciso o maltrattato « fosse proprietario, fittaiolo o socio colonico, la pena sarà da uno a tre « mesi di carcere ». — Ved. Celerif. 1865, pag. 2106.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — Cortese.

(N. 2721) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale l'11 gennaio 1866.

Disposizioni per applicare le pene stabilite dall'art. 404 del Codice civile.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la Legge del 2 aprile 1865, n. 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il Codice civile e fare tutte le disposizioni che fosser necessarie per la completa attuazione dello stesso Codice; visto l'art. 404 del detto Codice civile, approvato col Nostro Decreto del 25 giugno 1865, n. 2358: udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Per l'applicazione delle pene stabilite nell'art. 404 del nuovo Codice civile, il Tribunale provvederà in Camera di consiglio.

2. Sull'istanza fatta dal Pubblico Ministero, il Presidente del Tribunale stabilisce il giorno in cui il contravventore dovrà comparire davanti il Tribunale per esporre le sue difese. Copia dell'istanza e del decreto sarà notificata allo stesso contravventore nella forma delle citazioni e nel termine stabilito del decreto medesimo.

3. Il convenuto può comparire personalmente o per mezzo di un mandatario munito di mandato generale o speciale, e può farsi assistere da un procuratore, e presentare uno scritto a sua difesa. Il mandato speciale può essere steso in fine dell'atto di citazione.

4. Il Tribunale, sentito il convenuto ove sia comparso, ed il Pubblico Ministero, pronunzia sulle istanze proposte dalle parti.

5. La sentenza del Tribunale non è soggetta ad opposizione. L'appello dalla medesima si deve proporre nel termine di 30 giorni dalla prolazione se le parti erano presenti, e, in difetto, dalla notificazione. L'appello per parte del convenuto è proposto con ricorso alla Corte presentato alla Cancelleria. Il cancelliere deve presentare, non più tardi del giorno successivo, il ricorso al Presidente, che stabilisce il giorno in cui la Corte pronunzierà in Camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero. Se il Procuratore del Re intende appellare dalla sentenza del Tribunale, trasmetterà direttamente

al Procuratore Generale una informazione contenente i motivi dell'appello Il Procuratore Generale, se crede fondato l'appello, farà la sua istanza al presidente della Corte, giusta le disposizioni dell'art. 2. Saranno osservate davanti la Corte d'Appello le norme di procedimento stabilite dagli articoli 3 e 4. — V. Celerif. 1865, pag. 1129 e 1463.

6. Sono nel rimanente applicabili ai giudizi per le contravvenzioni accennate nell'articolo 404 del nuovo Codice civile le norme stabilite dal nuovo Codice di procedura civile per gli affari da trattarsi in Camera di consiglio.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — CORTESE.

(N. 2725) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio 1866.

Cessa la giurisdizione dei Tribunali Militari di Perugia e Salerno.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 3 della Legge in data 11 febbraio 1864, n° 1670, col quale si fa facoltà al Governo di riunire due od anche tre Divisioni sotto uno stesso Tribunale militare territoriale; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Col giorno 15 gennaio prossimo venturo cesseranno le giurisdizioni dei Tribunali militari territoriali di Perugia e Salerno.

2. La giurisdizione della Divisione di Perugia sarà esercitata dal Tribunale militare territoriale di Firenze, e quella della Divisione di Salerno sarà esercitata dal Tribunale militare territoriale di Napoli.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — A. PETITTI.

DECRETO MINISTERIALE

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 4 gennaio 1866.

Interessi delle somme depositate a frutto nelle Casse dei depositi e prestiti.

Il Ministro delle Finanze, visti gli articoli 11 e 17 della Legge 17 maggio 1863, num. 1270, institutiva delle Casse dei depositi e dei prestiti; veduto il Regolamento approvato col R. Decreto del 25 agosto dello stesso anno, n° 1444; sentito il parere dei Consigli permanenti di Amministrazione delle varie Casse e della Commissione di vigilanza, determina:

Art. 1. L'interesse da corrispondersi per le somme che si depositeranno a frutto nelle Casse dei depositi e dei prestiti, dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre dell'anno 1866, è fissato come segue: — *a*) Nella ragione del 5 % per i depositi volontari dei privati, delle Casse di risparmio e degli altri Corpi morali e pubblici stabilimenti, e per quelli di surrogazioni militari; — (*b* Nella ragione del 4 % per i depositi di cauzione di contabili, degli impresari, affittuari e simili; — *c*) Nella ragione del 3 % per i depositi obbligatorii, giudiziari ed amministrativi.

Art. 2. L'interesse per le somme che le Casse daranno a prestito ai Corpi morali entro il periodo di tempo stabilito all'articolo precedente, è fissato nella ragione del 5 1/2 %.

Gli Amministratori delle Casse sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, 30 dicembre 1865. *Il Ministro* Q. Sella.

(N. 2754) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 17 gennaio 1866.

Correzione all'art. 344 del Regolamento generale giudiziario, N. 2641.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il nostro Decreto del 14 dicembre 1865, n° 2641, con cui venne approvato il Regolamento generale giudiziario per la esecuzione dei Codici di procedura civile e penale e della legge d'ordinamento giudiziario; veduto che per errore furono conservati nella stampa del Regolamento medesimo i capoversi 3° e 4° dell'articolo 344, che ne erano stati eliminati, e fu invece omesso nel capoverso 2° il richiamo, che di conformità era stato aggiunto, dell'art. 512 del Codice di procedura penale; sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, abbiamo decretato e decretiamo:

L'articolo 344 del Regolamento generale giudiziario approvato con Regio Decreto 14 dicembre 1865, n° 2641, eliminati i capoversi 3° e 4° ivi aggiunti per errore, è completato e rettificato come segue:

« Art. 344. Le sentenze e le ordinanze che prescrivono la scarcerazione « dell'imputato si eseguiscono a diligenza del Ministero Pubblico.

« L'ordine di rilascio è rispettivamente dato dal Procuratore Generale e « dal Procuratore del Re, salvo il disposto dall'articolo 512 del Codice di « Procedura Penale ».

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 6 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — De Falco.

(N. 2755) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 17 gennaio 1866.

Ammontare della cauzione a somministrarsi dagli Uscieri giudiziari.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la Legge 2 aprile 1865, n° 2215; visto l'art. 188 della Legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n° 2626; volendo determinare l'entità delle cauzioni da somministrarsi dagli Uscieri giudiziari in esecuzione del prescritto dal citato articolo; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

La cauzione che gli uscieri giudiziari, a termini dell'art. 188 della Legge 6 dicembre 1865, n° 2626, debbono somministrare in iscrizioni del Debito Pubblico dello Stato, è stabilita nella misura indicata dall'infrascritta tabella:

		Annua rendita da vincolarsi
Uscieri presso le Corti di Cassazione	L.	60
Uscieri presso le Corti d'Appello	»	60
Uscieri presso i Tribunali Civili e Correzionali e presso i Tribunali di commercio	»	50
Uscieri presso le Preture mandamentali ed urbane	»	25

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 6 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — DE FALCO.

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro dell'Interno il 9 *gennaio* 1866.

Sire! Il Ministero costituito con Reale Decreto del 31 spirato dicembre comprese tutte le gravità del còmpito che ha assunto e delle circostanze in cui lo assumeva.

Queste gl' impongono il debito di mostrare al paese con quale serietà di propositi voglia attendere all'adempimento del grave uffizio, e di annunziare perciò al primo suo presentarsi al Parlamento le basi essenziali del sistema che crede di seguire per soddisfare al principalissimo bisogno di provvedere alle condizioni della pubblica finanza.

I nuovi Ministri hanno cominciato l'esame delle numerose e gravi proposte, che i loro onorevoli predecessori avevano già presentate ai due Rami del Parlamento; ma per quanto rapidamente si voglia compierlo, lo studio coscienzioso di quelle, allo scopo di stabilire in quale parte vogliano accettarsi, in quale modificarsi, non potrebbe essere compiuto nel breve spazio di tempo che ci divide dal giorno in cui la Camera elettiva deliberò di radunarsi.

Era vivo desiderio del Ministero il potere, in omaggio a quel voto della Camera, presentarsi ad essa in tal giorno, preparato a quella doverosa esposizione; ma pensò che in miglior modo sarebbe provata la sua deferenza alla Rappresentanza nazionale ottenendo, con una breve proroga della riconvocazione del Parlamento, di affrettare la manifestazione completa, per quanto possibile, degli intendimenti del Governo, e la discussione che è pur desiderabile ne sia fatta quanto prima dinanzi al paese.

Avrebbe il Ministero potuto chiedere questa proroga alle Camere stesse, le quali ne avrebbero agevolmente comprese le gravi ragioni, ma un riguardo ai membri del Parlamento consigliava di evitare che, convenuti in Firenze da ogni parte d'Italia, avessero dovuto incontanente soffrire un ritardo, fosse pure di pochi giorni, all'intraprendimento dei gravi lavori parlamentari.

Egli è per queste considerazioni che il sottoscritto ha l'onore di proporre alla Maestà Vostra, a nome del Consiglio dei Ministri, di prorogare con suo Decreto al giorno 22 del corrente mese la riconvocazione dei due Rami del Parlamento, e confida che piacerà a Vostra Maestà di accordare a questa proposta la sua sovrana sanzione.

(N. 2761) REGIO DECRETO
inserto nella Gazzetta Ufficiale il 10 gennaio 1866.

Nuova proroga della Sessione 1865-66 del Parlamento Italiano.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno; udito il Consiglio dei Ministri; veduto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno, abbiamo decretato e decretiamo:

L'attuale sessione del Senato del Regno e della Camera dei Deputati è prorogata al ventidue del corrente mese di gennaio.

Ordiniamo ecc. — Dato a Torino addì 9 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — CHIAVES.

Firenze, 10 luglio 1865.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Statistica delle acque potabili, ed aggiunta di nozioni intorno ai bagni pubblici.

Il Consiglio Superiore di Sanità, al quale io mi feci un dovere di partecipare il piano e le pratiche da me intraprese per raccogliere i dati principali intorno alla condizione dei Comuni del Regno rapporto all'acqua potabile, approvando compiutamente il piano stesso, esprimeva il desiderio di un'aggiunta a farsi, nella quale io non posso che convenire, e questa riguarda i BAGNI PUBBLICI.

Perchè ben si vegga come quell'augusto Consesso motivò la sua proposta, citerò il brano relativo tolto dal rapporto steso dall'illustre Dottore Moleschot:

« Riguardare l'acqua sotto il triplice punto di vista della sua destinazione ad « acqua potabile, ad abbeverare il bestiame e ad alimentare i pubblici lavatoi, corri« sponde certamente alle più imperiose esigenze dell'igiene. Ciò nondimeno il rela« tatore non vorrebbe lasciar fuggire l'occasione di chiamar l'attenzione del Governo « su di un quarto bisogno, vale a dire quello di bagni generali per l'uomo. Avanti « al foro della scienza l'utilità di essi non richiede nessuna prova. Lo stato deplo« rabile per contra in cui si trovano quasi da per tutto in Italia gli Stabilimenti « per bagni marittimi, presi nel mare istesso, prova in modo stringente che altret« tanto non possa dirsi dell'attuazione presente di un bisogno che gli antichi abi« tanti d'Italia sapevano così bene apprezzare. In tutte le coste, in ogni paese dove « esiste un fiume, un lago, un ruscello che permettano l'esecuzione, dovrebbero sor« gere pubblici Stabilimenti balneari, che invitino gli abitanti di adottare almeno « per la buona stagione la salutare abitudine dei bagni generali. Se tali Stabilimenti, « come ordinariamente succede, si trasformassero in iscuole di nuoto, allora al van« taggio della pulizia e della coltura della pelle si aggiungerebbe quello di uno dei « più utili esercizi ginnastici. La Germania, l'Inghilterra ed alcune città d'Olanda e « della Svizzera hanno con ottimo successo eretto tali Stabilimenti, e dovunque venne « confermata la sperienza, che quello che l'aria pura delle montagne presta alla re« spirazione, il bagno freddo in acqua corrente o ondeggiante lo presta per la fun« zione della pelle. E questo vale per bisogni giornalieri di chi vuol conservare il « bene della salute. Ma sono poi innumerevoli i casi di malattie e di disposizioni « morbose, in cui al medico manca l'occasione di una delle più efficaci ordinazioni, « quando il paese dove esercita la sua arte è privo di stabilimenti balneari.

« Per riassumere, il relatore propone di ringraziare l'onorevole sig. Ministro di « Agricoltura, Industria e Commercio della comunicazione fatta a questo Superiore « Consiglio, rallegrandosi con S. E. della cura che ha voluto dedicare a così grave « e vitale argomento, cura che dovrà portare tanti frutti, perchè, nei limiti savia« mente tracciati, l'opera divisata dal Ministro per conoscere il male non può non « riuscire, e conosciuto il male, il rimedio non farà difetto. Inoltre il relatore pro« pone che nel far parte degli applausi del Consiglio e de'suoi augurii affinchè l'o« pera del Ministro d'Agricoltura ottenga i più attivi soccorsi dal ministero dell'In-

« terno, venga raccomandato al Governo di promuovere moralmente, e dove lo
« possa materialmente, l'erezione di Stabilimenti balneari, i quali sarebbero di im-
« mensa e di pubblica utilità ».

Il desiderio di restringere le ricerche a quanto io reputava strettamente necessario fece sì che non mi estendessi all'uso dell'acqua per pubblici bagni; i molti lavori che si condensano contemporaneamente sulle Autorità comunali e provinciali m'imponevano anche il maggior possibile laconismo; ma non solo posso ora convenire nell'opinione del Consiglio Superiore per l'importanza del quesito, ma l'accoglienza fatta dal maggior numero dei signori Prefetti a questo progetto, i lavori già avanzati in proposito, mi convinsero che avevano afferrata tutta l'importanza di quelle ricerche, e poteva far calcolo su di essi anche rapporto a questa nuova aggiunta. Epperò io mi rivolgerò in proposito ad essi ed ai Consigli di Sanità. Trattandosi che già molti Comuni hanno rassegnato le tabelle colle notizie richieste, l'aggiunta o nozioni relative al quesito intorno ai Bagni pubblici la raccomando più specialmente ai Consigli Sanitari. Essi potranno anzitutto indicare la condizione della città capoluogo di circondario, e siccome l'Italia ne annovera in oggi 193, nè havvi città di mediocre importanza che non sia compresa in tale novero, noi avremo già un dato positivo rapporto a tutti i centri principali di popolazione. Alle nozioni relative a que' centri potranno i membri dei Consigli, che hanno conoscenza esatta di altre località del circondario, aggiungere al Comune rispettivo anche quelle, rendendo così il ragguaglio il più possibile completo.

Quanto però importa anche rapporto a queste nozioni, si è che intorno ad esse pure i Consigli si formino il medesimo concetto, epperò non sarà inutile che spieghi meglio i quesiti a farsi.

Per bagni pubblici intendesi Bagni gratuiti, luoghi ove sia libero a chiunque il recarvisi; si escludono quindi quegli Stabilimenti che la speculazione privata esige e che anche nel complesso sono ben poca cosa. I bagni pubblici a' quali qui si allude sono que' luoghi, ove, sia per fortunata combinazione della località, la natura senza concorso dell'uomo offre il comodo agli abitanti di bagnarsi, ovvero tale vantaggio venne creato dall'opera dell'uomo.

Appartengono al primo caso i fiumi e stagni che ci prestano, e le rive dei laghi e del mare; appartengono ai secondi quegli stabilimenti che devono l'esistenza all'opera dell'uomo, perchè o derivò l'acqua appositamente, ovvero ne circoscrisse anche solo le località naturali con palafitte od altri modi, sì che il bagnarsi sia esente da pericoli.

Il quesito può quindi riassumersi come segue:

Havvi nella località luogo adatto per bagno pubblico? È desso sicuro? Naturalmente o per opera dell'uomo?

Il quesito così formulato riguarda la condizione presente; rapporto all'avvenire si risponderà al quesito:

È egli possibile creare un luogo o un bagno pubblico, senza che esiga mezzi sproporzionati alle risorse del Comune?

Questo contempla pure i due casi che, o si debba realmente creare il luogo adatto facendo venire con spesa l'acqua, ovvero che basti solo circoscrivere luoghi che già si prestano.

Se i quesiti così formulati non comprendono tutti i possibili casi, ne comprendono per certo il maggior numero. Pur troppo scarsi assai sono i provvedimenti finora presi, ed è per questa ragione che ogni anno l'Italia paga un triste tributo di vittime per annegamenti a' suoi laghi, fiumi e mari, di persone che, tratte dal prepotente bisogno di bagnarsi, ne'calori estivi periscono, mentre il maggior numero assai probabilmente non avrebbe incontrata quella fine, se si fossero presi i necessari provvedimenti alla tutela della sicurezza.

La Direzione della statistica, la quale con fatica, ma con successo sempre crescente, riunisce dati ed elementi positivi, ha potuto anche in proposito somministrarmi la prova di questa verità, che nessun uomo pratico poteva mettere in dubbio, ma della quale fin'ora si conoscevano i limiti.

Essa ha raccolto il numero delle vittime per *annegamenti fortuiti* (i delittuosi o volontari per suicidio formano altra categoria) avvenuti nel decorso anno 1864 per 56 provincie, ossia per la quasi totalità, mancando solo le tre Provincie di Milano, Palermo e Sassari. Questo numero sale a 877, e probabilmente non si scosterà dal mille, quando vi saranno i dati delle tre Provincie mancanti; infatti componendo esse unite una popolazione di quasi due milioni, facendosi la proporzione colle altre, si arriverebbe alla cifra di 964 per tutta Italia. Ma volendo attenersi strettamente alla cifra certa delle 56 Provincie, cioè a quella indicata di 877, la medesima statistica

reca il riparto anche per mesi. Ora ci risulta che nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre ne perirono 443, ossia più del doppio che negli altri otto mesi, e la ragione è indubbiamente quella delle bagnature; questa ragione diventa ancor più evidente dal sesso medesimo delle vittime; le donne stanno agli uomini in ragione di 2 a 7, perchè le donne si arrischiano meno. Per ultimo la statistica colle sue dettagliate cifre ci presenta, direbbesi, il termometro de' diversi paesi espresso ancora in vittime, poichè mentre nelle Provincie dell'alta Italia il mese di settembre non annovera quasi più vittime, ne contano invece le Provincie meridionali; il tutto a conferma del fatto che il bisogno di bagnarsi unito alla generale mancanza di precauzioni e provvedimenti è la causa principale di quelle sventure.

Ben vedesi pertanto quanto assennata è l'osservanza che faceva il Consiglio Superiore di Sanità di chiamare l'attenzione delle Amministrazioni anche su quell'argomento, ed io spero che i signori Prefetti ed i Consigli di Sanità provinciali e circondariali vorranno corrispondere al voto di quel Consesso, completando così un lavoro che in molte Provincie procede nel modo il più soddisfacente.

Prego porre la risposta a quei quesiti nella colonna *Osservazioni.*

Il Ministro Torelli.

Firenze, 14 luglio 1865.

Circolare (N 21, Div. 6) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale del Tesoro).

Pratiche a seguirsi nelle domande d' Impiegati per traslocazioni.

Dopo l'impianto della Amministrazione compartimentale del Tesoro, avvenuto col 1° gennaio 1864, pervennero non di rado al Ministero istanze di Impiegati traslocati da una in un'altra Provincia per motivi di servizio, i quali insistevano per essere restituiti al luogo d'onde uscivano.

Parimenti accadde spesso che impiegati, dopo avere ricevuta una nuova destinazione, indugiassero lungo tempo a recarvisi, o si facessero a chiedere per non raggiungerla il congedo straordinario di due mesi, od il collocamento in aspettativa per motivi di salute o di famiglia, che si riconobbero affatto insussistenti.

Sebbene a seconda dei casi il Ministero non abbia lasciato talvolta di procedere a termini del disposto coll' art. 51 del Regolamento disciplinare approvato col R. Decreto 13 dicembre 1863, N° 1582, e coll'art. 175 delle Istruzioni Ministeriali 1° luglio 1864, tuttavia si verificano ancora con qualche frequenza gli accennati abusi, che mettono l' amministrazione nell'impossibilità di provvedere colla voluta regolarità alle esigenze del servizio. — V. Celerif. 1864, pag. 961.

Nel disporre le traslocazioni lo scrivente ha procurato finora, e non lascierà di studiare anche in seguito, che siano possibilmente conciliati cogli interessi del servizio anche quelli particolari dei singoli funzionari; tuttavia dichiara francamente che nella destinazione del personale il pubblico interesse deve prevalere ad ogni interesse particolare, e che sarà proceduto rigorosamente verso gli impiegati che, poco soddisfatti della ricevuta destinazione, assumessero un contegno passivo e non dessero utili e zelanti prestazioni.

All' oggetto poi di evitare inutili corrispondenze i signori Direttori dovranno astenersi dal trasmettere al Ministero le istanze degli Impiegati per ottenere traslocazioni ove non siano sussidiate da condizioni talmente gravi ed urgenti da far supporre che possono meritare la considerazione del Governo.

Nei casi poi che gli impiegati traslocati, adducendo motivi di malattia o di famiglia indugiassero a recarsi al posto loro assegnato, o chiedessero il passaggio in aspettativa, i signori Direttori dovranno assumere sicure informazioni, ed occorrendo verificheranno essi stessi lo stato delle cose per riferire sotto la loro responsabilità, al Ministero.

Un esemplare della presente sarà trasmesso a ciascuno degli Impiegati dipendenti da codesta Direzione.

Pel Ministro, T. Alfurno.

Firenze, 22 luglio 1865.

Circolare (Div. 2) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale del Tesoro).

Revoca della Circolare 28 marzo 1865 che sospendeva gli acquisti di rendite sul Gran Libro per conto di Corpi morali.

Messa ora in grado la Direzione Generale del Tesoro di riprendere il servizio degli acquisti di rendite sul Gran Libro per conto dei Corpi Morali, stato sospeso momentaneamente colla Circolare del 28 marzo prossimo passato, questo Ministero revoca tale disposizione sospensiva, e mentre di conformità invita le Prefetture del Regno ad accettare quind' innanzi dalle amministrazioni dei Corpi Morali delle rispettive provincie le richieste per acquisti di rendite ed a darvi corso a norma della Circolare del Ministero dell' Interno N. 137, del giorno 10 settembre 1863, autorizza le Agenzie del Tesoro a provvedere a che novellamente vengano abilitate le Tesorerie provinciali e nelle Provincie Meridionali anche le Ricevitorie Circondariali, a ricevere le somme che fossero presentate per conto di Corpi Morali, allo scopo di ottenere Vaglia del Tesoro, secondo il progressivo N. 28 dell' Elenco annesso alla Circolare di questo Ministero (Tesoro) N. 14, del 7 gennaio anno corrente. — V. Celerif. 1865, pag. 342-43 e 951.

Per il Ministro, il Direttore Generale T. Alfurno.

Firenze, 1º agosto 1865.

Circolare (N. 21, Div. 5) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale del Tesoro).

Autorizzazione dei versamenti attinenti alle entrate eventuali del Tesoro.

Le Direzioni Compartimentali del Tesoro ebbero, dalla Circolare del 24 luglio 1863, N. 90, facoltà di autorizzare le Tesorerie dipendenti a ricevere e tenere provvisoriamente in deposito i versamenti delle entrate eventuali, finchè questo Ministero non ne avesse approvato regolarmente l'applicazione alla Direzione Generale del Tesoro. — V. Celerif. 1863, pag. 2292.

Dacchè l' art. 253 del Regolamento in vigore ha definitivamente assegnato alle Direzioni, ed in talune circostanze alle Agenzie, la facoltà di autorizzare tali versamenti con l' imputazione suddetta, si dee tenere non pure inutile la preventiva partecipazione al Ministero, ma anche impropria la condizione di *depositi provvisori*, che vi si apponesse differendone l' incasso tra' fondi dello Stato; perciocchè, quando non manchi l' autorizzazione dei Direttori, data in nome del Ministero, o quella degli Agenti del Tesoro in caso d' urgenza, possono essere ricevuti fin dalle prime come versamenti effettivi di proventi casuali.

La qualificazione di *deposito provvisorio* può soltanto essere necessaria quando l'Amministrazione o il contabile da cui provengono i versamenti, o le stesse Direzioni del Tesoro, non li considerassero come definitivi, o fossero incerti della loro conveniente applicazione, e per questa o qualsiasi altra causa bisognasse attendere e riferire al Ministero.

Queste dichiarazioni sono motivate da dubbi proposti da una Direzione intorno all' osservanza della Circolare Nº 90 dopo la pubblicazione del nuovo Regolamento di contabilità generale.

Pel Ministro, il Direttore Generale del Tesoro T. Alfurno.

Firenze, 24 agosto 1865.

Circolare (N. 171, Div. 2 e 3) del Ministero della Istruzione Pubblica.

Discipline che regolano il prestito dei libri e dei codici nelle Biblioteche pubbliche.

I prospetti trasmessi dai signori Bibliotecari, de' libri e manoscritti dati in prestito hanno convinto il Ministero come non in tutte le Biblioteche sieno state osservate, come si dovevano, le discipline prescritte a quel proposito. Si è veduto con dispiacere che tre e quattro e fino a dieci anni si sono fatti trascorrere lasciando i libri fuori della loro sede; si sono vedute prestate edizioni rare e vocabolari, e prestati manoscritti senza la permissione del Ministero.

I signori Bibliotecari non potevano ignorare:

1° Che le edizioni rare, le opere fornite di tavole di molto valore, gli atlanti, i vocabolari, e le opere di recentissima pubblicazione o d'uso giornaliero, non si prestano mai a chicchessia (Circolare 28 febbraio 1861 e 7 gennaio 1862);

2° Che i manoscritti non si prestano senza il permesso del Ministero (Circolare 5 gennaio 1863);

3° Che il prestito dei libri non può essere fatto per maggior tempo di venti giorni (Circolare 28 febbraio 1861), salvo quando si tratti di professori, pe' quali si può estendere la concessione ad un mese con facoltà al Bibliotecario di prorogarla per due volte (Circolare 5 gennaio 1863); — Ved. Celerif. 1861, pag. 907; 1862, pag. 435; — 1863, pag. 1214 e 1126.

4° Che nei quindici giorni precedenti alle vacanze autunnali di ciascuna Biblioteca devono dal Bibliotecario esser richiamati tutti i libri prestati (Circolare 28 febbraio 1861);

5° Che trascorso infruttuosamente il termine, il Bibliotecario deve rispondere della restituzione di que'libri dinanzi al Governo (Circolare suddetta); molto più de' manoscritti prestati di sua autorità.

I signori Bibliotecari pertanto, che non abbiano osservate quelle discipline, non possono reputarsi aggravati se il Ministero li tiene mallevadori dei libri dati fuori e non restituiti nel debito termine, e de' manoscritti da loro prestati senza permesso.

Sarà dunque cura de' Bibliotecari di non tardare a procurarsi la restituzione de'libri e de' manoscritti suddetti, rivolgendosi essi stessi alle persone che furono favorite del prestito ed adoprando i mezzi che crederanno più convenienti.

E poichè nell'aprirsi dell' anno scolastico le Biblioteche debbono essere in perfetto ordine e complete, tutti i Bibliotecari abbiano la compiacenza di trasmettere al Ministero entro il prossimo ottobre una nota de' libri o manoscritti che per mala ventura non fossero stati ancora restituiti, colla indicazione della data del prestito, e del nome della persona a cui fu fatto.

Per l' avvenire sarà cura de'Bibliotecari di trasmettere al Ministero ogni sei mesi (cominciando a decorrere il primo semestre dal primo giorno del prossimo novembre) una tabella di tali prestiti contenente: — 1° Il titolo del libro o del manoscritto prestato; — 2° Il nome della persona a cui fu fatto il prestito; — 3° La data del prestito; — 4° La data della restituzione.

Parlando ad uomini addottrinati e zelanti degli studi, quali sono i signori Bibliotecari, il sottoscritto non ha mestieri di avvertire come tutti questi provvedimenti non hanno per fine che l' integrità delle Biblioteche e la conservazione dei sussidi che ne derivano alla coltura nazionale.

Il Ministro NATOLI.

Firenze, 26 agosto 1865.

Circolare (Div. 2) del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Benefizi ecclesiastici; concessione dei Decreti di R. Placito od Exequatur.

Egli accade non infrequente il caso che, o per malizia o per trascuranza di quanti avrebbero stretto obbligo di denunciare all'Economato Generale le vacanze di beneficii, taluni di questi sfuggano all'esercizio della regalìa, e così non soltanto manchi una parte di quelle rendite, colle quali si provvede a molte spese ecclesiastiche ed a molteplici opere di carità e di beneficenza, ma ancora colla inosservanza della Legge s'abbia in danno, che viene a'beni componenti la dotazione dei beneficii dal passare successivamente dalle mani di uno a quelle d'altro titolare, che cercano trarne col minore dispendio il maggior utile possibile, senza che essi ricadano nell'intervallo di vacanza a mani di quella Autorità tutrice e disinteressata, la quale può colla scorta di inventarii e con altri idonei provvedimenti serbarne la integrità contro chi od abbia abusato o fosse per abusare d'un diritto di godimento dei frutti, a cui serve di riscontro l'obbligo della conservazione dell'asse patrimoniale.

Ad ovviare a siffatto inconveniente reputerebbe quindi acconcio questo Ministero che, rimanendo presso i Procuratori Generali il còmpito loro affidato dai Reali Decreti 5 marzo e 26 luglio 1863 e 12 luglio 1864 circa le concessioni di *R. Exequatur* o di R. Placito, fossero poi da questi inviati agli Economati Generali i relativi Decreti per l'occorrente partecipazione e rimessione agli interessati, sempre che tali Decreti riguardino provvista di beneficii di qualunque specie e natura; onde avverrebbe che l'Economato sempre avrebbe contezza delle disposizioni relative, e potrebbe quindi provvedere efficacemente agl'interessi dello affidatogli esercizio del

diritto di regalìa, nè alcun beneficiato potrebbe, senza il corso dell'Economato stesso, pigliare nei beneficii ingerenza veruna. — Ved. Celerif. 1864, pag. 1763 e 1765.

Lo scrivente è persuaso che i signori Procuratori Generali del Re ed i signori Economi Generali comprenderanno quanto sarebbe vantaggioso cosiffatto partito e di quanto facile attuazione a fronte degli sconci che ripararebbe, e che quindi, nella parte che rispettivamente li riguarda, daranno opera a che sia tosto mandato ad effetto.

Il Ministro P. Cortese.

Firenze, 2 settembre 1865.

Circolare (N. 172, Div. 3) del Ministero della Pubblica Istruzione.

Compilazione di Stati di servizio di tutto il personale dipendente dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Questo Ministero invitò più volte le Autorità preposte alla istruzione superiore a somministrare gli elementi per la compilazione d'un esatto stato di servizio di tutto il relativo Personale stipendiato dal R. Governo.

Molte soddisfecero lodevolmente alla richiesta: altre non usarono quella diligenza che il Ministero si riprometteva, dacchè o non inviavano gli stati di servizio di tutti i loro dipendenti, o li trasmisero incompleti, confusi, mancanti pure delle indicazioni principali. Giunsero perfino stati con ragguagli erronei, e dichiarati veri dall'Autorità scolastica.

La raccolta degli elementi anzidetti non è certo agevole nè breve, e il sottoscritto prevede gli ostacoli che si dovranno superare per compiere un tal lavoro. Tuttavia, fidando nello zelo intelligente di V. S. Ill., la prega d'adoprarvisi con solerzia per la parte che le tocca.

In conseguenza le invia parecchi esemplari dello specchio, su cui ciascun professore, impiegato o servente dovrà porre le notazioni che lo riguardano.

Ella curerà inoltre: 1° che queste siano scritte a caratteri intelligibili; 2° che sieno ben distinte le date dei decreti di nomina, assegnazione di stipendi, utili, ecc., onde si possano ravvisare il servizio dell'impiegato, gli uffici che sostenne, gli stipendi che godè, gli aumenti che ebbe. Gli stipendi poi vorranno dichiararsi pel loro annuo ammontare, senza diffalcarne la ritenuta. Ed ove al posto sia assegnato un altro utile, v. g. alloggio, indennità di lume e di legna, di propine, ecc., sarà mestieri che s'indichi in virtù di quale atto l'uffiziale ne infruisca.

Perchè finalmente non si rinnovi lo sconcio di notizie erronee, V. S. Ill. dovrà farsi presentare da cadun professore ordinario, straordinario, incaricato d'insegnamenti, impiegato e servente le proprie carte, su queste accertar la verità delle note dello specchio, e soggiuntevi occorrendo le necessarie avvertenze, munirlo della sua firma.

Il Ministro Natoli.

Firenze, 20 settembre 1865.

Circolare (N. 26, Div. 3) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro).

Formalità da adempiersi da chi domanda il rilascio di Vaglia del Tesoro.

Sovente accade di osservare nei Vaglia del Tesoro la mancanza dell'indicazione sulla provenienza del versamento e sull'uso da farsene, o la frase indeterminata « *da impiegarsi in servizio dello Stato* ». — V. Celerif. 1865, pag. 342-43 e 951.

Siccome per la regolarità e la chiarezza del servizio occorre in tutti i Vaglia l'indicazione del titolo preciso del passaggio del fondo, e siccome ciò serve pure ad evitare che sotto la formola di pubblico servizio sieno forse emessi Vaglia anche nell'interesse dei privati, per titoli non acconsentiti; così gli agenti del Tesoro che debbono rifiutare la dichiarazione di autorizzazione quando il titolo non sia contemplato nell'elenco annesso alla Ministeriale Circolare N° 14, del 7 gennaio 1865, salvo il caso di speciali separate autorizzazioni, non potranno impartirla quando nelle richiesta distesa da chi domanda la spedizione dei detti Vaglia non sia esplicitamente dichiarata la causa del passaggio del fondo. La stessa condotta sarà serbata da questo Ministero per autorizzazioni alla Tesoreria Centrale.

Ciò si prescrive agli Uffici del Tesoro per loro norma, e si comunica ai Ministeri, Prefetture e Sotto-Prefetture, affinchè abbiano a disporre l'osservanza da parte degli Impiegati addetti a prendere i Vaglia.

Pel Ministro, T. Alfurno.

Firenze, 16 novembre 1865.

Circolare (Div. 1) del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Formazione dei verbali amministrativi di verificazione nei boschi.

Sono a me pervenuti diversi verbali per verificazione forestali difettosi nella forma non solo, ma privi eziandio delle principali notizie che occorrono per giudicare sulla convenienza delle domande.

I detti verbali furono compilati da Guardaboschi.

Ora per le conseguenze che ne possono derivare, importando che gli atti di tal natura, a seconda i casi accertino chiaramente e con precisione sia le condizioni telluriche e climatologiche, sia il numero, la specie, lo stato di vegetazione delle piante, e tutti gli altri dati all'uopo necessari, ad ovviare che lo sconcio sopraddetto si rinnovelli, dispongo che le verificazioni per dissodamento, per diboscamento, per taglio d'alberi e per terreni in pendìo, come altresì la formazione dei verbali amministrativi relativi, sieno eseguiti nell'avvenire per lo meno da un Capo Guardia, e secondo le istruzioni date dal Ministero l'11 gennaio corrente anno. — V. Celerif. 1865, pag. 757.

Pel Ministro, Rocci.

Firenze, 26 settembre 1865.

Circolare (N. 27, Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro).

Disposizioni e schiarimenti per la chiusura dell'esercizio finanziario 1864.

L'unificazione del Bilancio dello Stato, congiunta a quella delle discipline di amministrazione e di contabilità del Bilancio medesimo, fatta avvenire coll'emanazione del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato e sul servizio del Tesoro, sancito dal Regio Decreto del 13 dicembre 1863, N. 1628, hanno felicemente remosse quelle cause che per gli esercizi precedenti al 1864 rendevano difficili e complicate le operazioni relative alla chiusura degli esercizi stessi. — V. Celerif. 1864, pag. 961.

Tuttavia perchè tutte le operazioni inerenti alla chiusura del detto esercizio 1864 siano puntualmente ed esattamente eseguite, il sottoscritto stima opportuno compendiare qui di seguito, con quei chiarimenti che possano più giovare all'uopo le varie disposizioni contenute nel rammentato Regolamento 13 dicembre 1863.

Cessazione della registrazione dei Decreti di apertura di credito e delle relative note di variazione.

1. Co' 20 settembre corrente il Ministero delle Finanze ha cessato di ammettere a registrazione *decreti di apertura di crediti e note di variazioni ai crediti aperti* a disposizione di Uffiziali delegati dai vari Ministeri sul Bilancio dell'anno 1864 (art. 285 del Regolamento).

Sono peró ammesse anche dopo il 20 settembre le note di variazioni ai crediti aperti, che avessero per scopo di regolarizzare pagamenti fatti e compresi nelle contabilità dei Tesorieri provinciali.

Compilazione e trasmissione delle note e delle somme rimaste disponibili sui crediti aperti al 31 ottobre 1865 e di quelle rimaste da pagare.

Decorso il venturo mese di ottobre verranno accertate nei modi prescritti dall'articolo 433 del suddetto Regolamento le somme rimaste disponibili sui crediti aperti, le quali, giusta il successivo articolo 434 si riterranno per complementare annullate senza bisogno di apposite note di variazioni; e le Direzioni compartimentali del Tesoro compileranno e trasmetteranno al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) le Note (Modello 63) delle somme rimaste disponibili, debitamente vidimate per segno di regolarità dai rispettivi Uffizii di riscontro.

Gli Uffiziali delegati invieranno non più tardi del 5 novembre ai rispettivi Ministri le Note delle somme non pagate richieste dall'articolo 435 dell'anzidetto Regolamento.

Termine pel ricevimento dai Tesorieri provinciali dei versamenti d'entrata dell'esercizio 1864.

2. A tutto il 30 settembre stante i Tesorieri provinciali cesseranno dal ricevere versamenti d'entrata dello Stato con applicazione al Bilancio attivo del 1864.

Durante peró il mese di ottobre continueranno a rilasciare sullo stesso esercizio 1864 le quitanze:

a) Di versamento delle entrate della Direzione generale del Tesoro;

b) Di fondo somministrato dai Ricevitori circondariali delle Provincie Napoletane e Siciliane ad esaurimento delle riscossioni proprie del 1864.

Le quitanze che i Tesorieri provinciali possono rilasciare nel corso del mese di ottobre in commutazione di mandati spediti dai Ministeri e dagli Uffiziali delegati sull'esercizio 1864, e per entrate diverse da quelle della mentovata Direzione generale del Tesoro, debbono essere, pel disposto dell'articolo 574 del Regolamento, staccate dal registro dell'esercizio 1865, sebbene detti mandati debbano far parte della contabilità d'ottobre stesso dell'esercizio 1864.

Resta quindi stabilito in quanto al Bilancio attivo, che la contabilità dell'esercizio 1894 vien chiusa:

a) A tutto settembre 1865 per i Contabili delle riscossioni d'entrate altre da quelle della Direzione generale del Tesoro:

b) A tutto ottobre successivo per le riscossioni delle entrate dell'anzidetta Direzione generale del tesoro.

Trasporto del debito e credito dei Contabili della riscossione al 30 settembre 1865 per l'esercizio 1864 nei Prospetti mensuali di entrata dell'ottobre 1865 per l'esercizio 1865.

Laonde nei Prospetti mensuali delle riscossioni e dei versamenti che i Contabili e le Amministrazioni provinciali, compartimentali, e centrali in adempimento delle disposizioni del capitolo III del Titolo VI del summenzionato Regolamento debbono presentare pel mese di ottobre e per l'esercizio 1865, dovranno essere trasportate le somme di cui essi Contabili appariranno debitori o creditori dai Prospetti mensuali di settembre volgente per l'esercizio 1864 (art. 244).

Dimostrazione delle partite di entrata della Direzione Generale del Tesoro pel 1864 e anni precedenti rimaste da riscuotere alla fine di ottobre 1865.

E gli Agenti del Tesoro al 1 di novembre compileranno la dimostrazione delle entrate della Direzione generale del Tesoro dell'esercizio 1864 e degli anni precedenti rimaste da riscuotere, e la trasmetteranno entro il 5 di novembre stesso alle ripettive Direzioni compartimentali del Tesoro, perchè possano formare il Prospetto generale in due esemplari da spedirsi non più tardi del 15 di novembre suddetto: uno al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro), e l'altro all'Ufficio di riscontro (art. 258 e 259).

Cessazione dell'ammissione a pagamento dei mandati spediti dai Ministeri sull'esercizio 1864. -- Cessazione dell'ammissione a pagamento dei mandati degli Uffiziali delegati spediti sul Bilancio 1864.

3. Al primo ottobre vegnente non sono più ammessi a pagamento sul Bilancio 1864:

a) Dal Ministero delle Finanze i mandati spediti dai vari Ministeri (art. 427);

b) Dalle Direzioni compartimentali del Tesoro i mandati spediti dagli Uffiziali delegati sui crediti aperti a loro disposizione e per rimborsazione di spese di riscossione e di giustizia criminale (art. 430).

Cessazione della spedizione dei mandati degli Agenti del Tesoro sull'esercizio **1864.**

Ugualmente dal 1 ottobre anzidetto gli Agiunti del Tesoro non rilasciano e non spediscono più pel pagamento ai Contabili della riscossione e ai Tesorieri provinciali mandati sul Bilancio 1864 per spese fisse 1864 e degli anni precedenti (art. 436).

Termine pel pagamento dei mandati di varia natura spediti sull'esercizio 1864.

Tutti i surriferiti mandati dei Ministeri, degli Uffiziali delegati e degli Agenti del Tesoro, siano essi *parziali* o *collettivi*, e in tutto od in parte pagati (come tutti i buoni del Tesoro e i vaglia del Tesoro) dell'esercizio 1864 debbono:

a) Se pagati dai Contabili particolari essere trasmessi entro il 16 ottobre ai Contabili principali;

b) Se pagati dai Contabili di riscossione non aventi obbligo di versare ai Contabili principali, farsi pervenire entro il 21 ottobre predetto ai rispettivi Tesorieri provinciali, i quali li comprenderanno nella contabilità propria insieme a quei mandati, buoni e vaglia che essi Tesorieri avranno estinti a tutto il 31 dello stesso mese di ottobre (articoli 428, 431 e 437).

Restituzione dei mandati degli Uffiziali delegati e degli Agenti del Tesoro rimasti inestinti al 31 *ottobre* 1865 *sull'esercizio* 1864.

Ad un medesimo tempo i contabili e i Tesorieri ritorneranno agli Agenti del Tesoro i mandati degli Uffiziali delegati e quegli degli Agenti stessi che fossero rimasti inestinti, affinchè, a norma degli articoli 433 e 439 del Regolamento, sieno i primi annullati, e rinnovati i secondi, occorrendo.

Appuramento dei conti correnti dei crediti aperti sul Bilancio 1864.

E gli Agenti del Tesoro nel dì 1 novembre trasmetteranno alle rispettive Direzioni compartimentali del Tesoro tutti i mandati degli Uffiziali delegati pagati e compresi nella contabilità di ottobre delle Tesorerie provinciali, non che gli altri rimasti inestinti e ritornati dai Contabili e dai Tesorieri, al fine le Direzioni stesse possano soddisfare alle prescrizioni del succitato art. 433, scaricando sui registri (Modello 24-112) i pagamenti avvenuti, ed eliminando da essi i mandati rimasti inestinti riavuti o non riavuti, dandone immediata partecipazione ai competenti Uffiziali delegati e agli Uffizi di riscontro, per norma a stabilire la somme disponibili e a compilare le note accennate agli articoli 433 e 435 del Regolamento surripetuto.

Revisione delle quietanze di fondi somministrati rilasciate per l'esercizio 1864 *ai Ricevitori circondariali del Napolitano e Siciliano a saldo del resto della gestione* 1864 *di essi Ricevitori.*

4. Non sarà frapposto alcun indugio dagli Agenti del Tesoro delle Provincie Napolitane e Siciliane a riconoscere se le quietanze di fondo somministrato, rilasciate dalla Tesoreria provinciale sull'esercizio 1864 a favore dei dipendenti ricevitori di circondario, pareggino perfettamente la totalità delle riscossioni di cui essi Ricevitori debbono essere addebitati pel detto esercizio 1864; e quando le quitanze preaccennate (rilasciate e da rilasciarsi per le fatte somministrazioni) ascendessero a somma minore della totalità delle riscossioni, cureranno perchè più presto possibile, e in ogni caso entro ottobre, sia versata ogni rimanenza, come del pari cureranno che siano rilasciate dalla Tesoreria provinciale le dovute quitanze di fondo somministrato sull'esercizio 1864.

Esame delle dichiarazioni di regolarità e delle quitanze di fondo somministrato, che per l'esercizio 1864 *verranno rilasciate ai Tesorieri provinciali.*

5. Al 1 di novembre prossimo venturo gli Agenti del Tesoro e i Tesorieri provinciali eseguiranno con ogni accuratezza le operazioni prescritte dall'articolo 575 del Regolamento sovraccennato.

Innanzi tutto, e prima della fine di ottobre entrante, debbono bene assicurarsi se le dichiarazioni di regolarità e quitanze di fondo somministrato ottenute a giustificazione dei pagamenti fatti per l'esercizio 1864, ed allibrati nei relativi Giornali d'entrata (Mod. N. 101 e 107), appartengano veramente all'esercizio 1864, ed ove risultasse che qualcuna appartenesse ad altro esercizio, sarà assolutamente d'uopo di diffalcarla tanto dal detto Giornale (Mod. 101), quanto dagli altri d'entrata e d'uscita (Mod. 102, 103, 107 e 108), e dalla Nota (Mod. 114), non che nel Prospetto (Mod. 118), nell'atto verbale di verifica (Mod. 10) e nel Conto mensuale (Mod. 128) dell'esercizio 1864, per riprodurla in aumento sui Giornali della relativa contabilità.

Ricognizione e sottrazione dai Giornali e dai documenti periodici di contabilità dei pagamenti per fondi somministrati dell'esercizio 1864 *non rimborsati al* 31 *ottobre* 1865, *e trasporto di essi in quelli dell'esercizio* 1865.

Quindi gli agenti del Tesoro e i Tesorieri provinciali medesimi riconosceranno colla più scrupolosa accuratezza se e quali *fondi somministrati* e quali titoli di spesa allibrati a credito dei Tesorieri fra il titolo *fondi somministrati* nei Giornali N. 102, 103 e 108 rimasero effettivamente ancora da rimborsare alla sera del 31 ottobre con quitanza di Tesoreria: e determinato il vero ammontare dei rimborsi da aversi a saldo dello stesso capo *fondi somministrati*, verrà l'ammontare stesso detratto dai mentovati Giornali N. 102, 103 e 108, dalla Nota N. 114, Prospetto (Mod. 118), dal Conto mensuale (Modello 128) e nell'Atto verbale (Modello 10) dell'esercizio 1864, e trasportato nella giornata stessa del 31 ottobre in quelli corrispondenti dell'esercizio 1865.

Sulla Nota (N. 114), sul Prospetto (N. 118), sul Conto mensuale (N. 128), e sull'Atto verbale (N. 10) relativi al mese di ottobre:

a) Dell'esercizio 1864 il diffalco del montare dei vari titoli dei fondi somministrati non rimborsati al 31 ottobre 1865 sarà operato riportando quelle sole somme per le quali siansi ricevute le corrispondenti quietanze, restando così implicitamente esclusi i titoli da rimborsare e facendone apposita menzione dove possa tornar più acconcio;

b) Dell'esercizio 1865 sarà riprodotta a credito dei Tesorieri provinciali nella parte dimostrativa dei pagamenti, e precisamente nello spazio intermedio fra i *fondi somministrati* e *le somme pagate in conto di mandati collettivi*, la somma complessiva dei surriferiti titoli di fondi somministrati non rimborsati, e sotto questa denominazione: *Pagamenti rimasti a rimborsare la sera del* 31 *ottobre* 1865 *sull'esercizio* 1864, *L.* . . . .

Nei Giornali (Mod. 102 e 103) dell'esercizio 1865 la totalità dei fondi somministrati pel 1864 non rimborsati a tutto ottobre 1865 verrà inscritta in apposita colonna fra quelle destinate per fondi somministrati, ugualmente intestata: *Pagamenti rimasti a rimborsare sull'esercizio* 1864, e sul Giornale (Mod. 108) la totalità di cotesti pagamenti è da comprendersi nella colonna delle *Somme pagate per lo Stato.*

Corredo dei Conti mensuali di specifica dei vari titoli di pagamenti per fondi somministrati rimasti da rimborsare per l'esercizio 1864 *e trasportati nella contabilità dell'esercizio* 1865.

Gli Agenti poi del Tesoro correderanno i Conti mensuali (N. 128) dell'esercizio 1865, che compileranno pel mese di ottobre e pei mesi posteriori, di un apposita specifica conforme l'allegato modulo, dimostrando la diversa natura dei pagamenti che sotto il titolo di *fondi somministrati* saranno rimasti da rimborsare alla chiusura dell'esercizio 1864, come le singole quietanze che di mese in mese veranno rilasciate a rimborsazione dei pagamenti anzidetti. ¡E quanti saranno gli esercizi cui codesti pagamenti non rimborsati si riferiranno, altrettante dovranno essere le summentovate specifiche.

Trasporto dai Giornali o documenti periodici di contabilità dell'esercizio **1864** *a quelli dell'esercizio* 1865 *delle carte contabili non rimborsate materialmente al* 31 *ottobre* 1865.

6. Alla sera del 31 ottobre 1865 debbesi altresì sottrarre dai Giornali (Modulo 102 e 108) dell'esercizio 1864 l'ammontare delle carte contabili da rimborsarsi ancora materialmente, per trasportarlo la stessa sera nei corrispondenti Giornali dell'esercizio 1865, includendo le relative somme con quelle che già fossero inscritte nell'esercizio 1865.

Coteste carte contabili verranno pur tolte dalla Nota (N. 114), dal Prospetto (N. 118), dal Conto mensuale (N. 128) e dall'Atto verbale (N. 10) dell'esercizio 1864, o saranno comulate colle altre dell'esercizio 1865 esistenti in cassa la sera del 31 ottobre.

E quindi l'Atto verbale di verificazione di cassa (Mod. 10) del 1 novembre 1865 per l'esercizio 1864 non conterrà più (al pari di tutti gli altri Prospetti e Conti) nè resti di fondi somministrati da essere rimborsati, nè carte contabili da rimborsarsi materialmente, ed offrirà la rimanenza o la deficienza di cassa (ossia il debito o il credito del Tesoriere provinciale) a pareggio delle regolari operazioni avvenute a tutto il 31 ottobre 1865.

Trasporto della rimanenza o deficienza di cassa (*debito o credito dei Tesorieri provinciali*) *dell'esercizio* 1864 *alla contabilità dell'esercizio* 1865.

7. Effettuato, come si accennò ai precedenti art. V e VI, sui Giornali dell'esercizio 1864 il diffalco dei pagamenti fatti a titolo di *fondi somministrati* e non per anco rimborsati alla sera del 31 ottobre 1865, e l'ammontare delle carte contabili da rimborsare materialmente, la somma restante dei pagamenti inscritti nei predetti Giornali debb'essere sottratta dalla totalità dei *versamenti ricevuti* per conto dello Stato, e registrata nei Giornali N. 101, 103 e 107.

Il risultamento di questa sottrazione costituirà il debito o il credito del Tesoriere provinciale a saldo delle operazioni di cassa dell'esercizio 1864, secondo che la totalità dei versamenti ricevuti sia maggiore o minore della totalità dei pagamenti scemati dei fondi somministrati rimasti da rimborsare. Se il risultato finale costituirà in debito il Tesoriere provinciale, il debito verrà inscritto il giorno 1 novembre nella speciale colonna dei Giornali (Modulo 101, 103 e 107), dell'esercizio 1865, senza rilasciare quitanza d'entrata o di fondo somministrato.

Se invece esso resultamento recasseun credito stesso sarà trasportato nella rispettiva colonna dei Giornali (N° 102, 103 e 108), facendolo ugualmente figurare fra le operazioni del giorno 1 novembre 1865.

Così il debito o il credito del Tesoriere provinciale per la chiusura dell'esercizio 1864 dovrà pur apparire in novembre 2865 nell'apposita sua sede, sulla Nota (Mod. 114), sul Prospetto (N. 118), sull'Atto di verificazione di cassa (N. 10) e sul Conto mensuale (N. 128) dell'esercizio 1865.

Modificazione dei Giornali e dei vari documenti di contabilità, avvenendo dopo la chiusura dell'esercizio 1864 *variazione alla rimanenza o deficienza di cassa trasportata all'esercizio* 1865.

E quando, avvenuta la chiusura dell'esercizio 1864, per rilievi fatti dall'Ufficio di riscontro nella revisione delle contabilità mensuali della Tesoreria, o per ricevimento di quietanze a rimborso di pagamenti compresi sotto il titolo di *fondi somministrati*, e trasportati, come rimasti da rimborsare, all'esercizio 1865, o per altra plausibile causa occorresse di modificare il risultamento finale di debito o credito del Tesoriere provinciale per l'esercizio 1864, riassunto nella contabilità dell'esercizio 1865, saranno fatte nel modo prescritto dall'articolo 678 del Regolamento in parola le necessarie indicazioni di aumento o di diminuzione nei Giornali, Nota, Prospetto, Conto mensuale e Atto di verificazione di cassa, che giusta i cenni superiormente dati, contener debbono quel finale risultamento.

Continuazione del pagamento dei mandati dei Ministeri sugli esercizi chiusi e scritturazione loro nella contabilità *dell'anno corrente.*

8. I mandati dell'esercizio 1864 spediti dai Ministeri e registrati alla Corte dei Conti, che rimasero a pagare ancora dopo il 31 ottobre 1865, a senso dell'articolo 52 del Regio Decreto 3 novembre 1861, N. 302, e degli articoli 429, 654 e 706 del più volte citato Regolamento, verranno, al pari di quelli degli esercizi precedenti, pagati sino a compimento del quinquennio, e saranno scritturati nella contabilità dell'esercizio che prende nome dall'anno in cui i mandati stessi vengono portati in uscita ne'conti de'Tesorieri provinciali, rendendo per essi distinti Conti mensuali cogli Elenchi (Mod. 120) e Nota recapitolativa (Mod. 124).

Continuazione del pagamento dei buoni del Tesoro e dei vaglia del Tesoro degli anni precedenti al 1865 *e scritturazione di essi nella contabilità dell'esercizio* 1865.

I buoni del Tesoro appartenenti agli esercizi 1864 e anteriori, e non prescritti a forma dell'art. 1 della Legge 4 aprile 1856, e dell'art. 487 del Regolamento di contabilità, ed i vaglia del Tesoro a qualunque anno anteriore al 1865 riguardino, che saranno pagati dopo il 31 ottobre 1865, dovranno essere compresi nelle contabilità mensuali dell'esercizio 1865 insino al termine di esso esercizio, e descritti in distinti elenchi dei Modelli N. 125 e 126 colla indicazione: *Anni precedenti.* — V. Celerif. 1861, pag. 2225 e 2273.

Compilazione delle note delle partite di spese fisse rimaste da pagare alla chiusura dell esercizio.

9. Compiuto l'allibramento nei Registri (Mod. 41 e 51), e su quelli che tenessero la vece del Registro (Mod. 51, dei mandati spediti dagli Agenti del Tesoro, stati pagati o compresi nella contabilità dei Tesorieri povinciali a tutto il 31 ottobre 1865, per *spese fisse* e per *debito vitalizio* (Pensioni), gli Agenti medesimi solleciteranno il più possibilmente la compilazione delle note (Mod. 64) delle partite rimaste a pagare a tutto ottobre 1865 per gli esercizi 1864 e precedenti, escluse quindi tutte quelle partite o porzioni di partite non più dovute ai titolari per qualunque siasi causa.

Esse Note, da spedirsi il 1 novembre venturo alle rispettive Direzioni del Tesoro, dovranno essere accuratamente compilate, riempiendo con ogni precisione tutte le colonne contenute nel Mod. 64, e saranno specialmente accertate le cifre da esporsi nella 16 colonna, e chiaramente svolti i motivi del non seguito pagamento da indicarsi nella colonna delle *osservazioni*.

Compilazione e spedizione delle note del debito vitalizio (pensioni) rimaste da pagare alla chiusura dell esercizio.

Rispetto poi alle note delle spese del debito vitalizio, gli Agenti del Tesoro, onde vedersi risparmiato altro lavoro che loro verrebbe richiesto pel servizio del Segretario generale di questo Ministero, avranno somma cura di descrivere le partite degli assegni insodisfatte secondo l'ordine delle serie, nelle quali sono classati i pensionati, e così quelle:

a) del Cap. N. 40 { della 1ª serie (pensioni militari)
della 2ª serie (pensioni civili)

b) del Cap. N. 154 { della 3ª serie (pensioni straordinarie diverse)
della 4ª serie (pensioni ai danneggiati politici)
della 5ª serie (pensioni ai mille di Marsala)

Coteste note (Mod. 64) dei capitoli 40 e 154, appena ultimate, saranno direttamente spedite dagli Agenti del Tesoro a questo Ministero delle Finanze (Segretariato generale), che, presa nota delle occorrenti notizie, le rimetterà alle competenti Direzioni del Tesoro per l'esecuzione del disposto dall'art. 442 del Regolamento di contabilità.

Spedizione delle suddette note delle partite delle spese fisse rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio.

Le Note per tutte le altre partite di *spese fisse* rimaste da pagare dovranno essere dagli Agenti del Tesoro trasmesse alle rispettive Direzioni del Tesoro, perchè queste possano farne riconoscere o determinare la esattezza loro dagli Ufflici di riscontro, e indi trasmetterle possibilmente entro il 5 novembre futuro riassunte nell'epilogo (Mod. 65) ai Ministeri competenti, perchè dar possano esecuzione alle operazioni indicate dall'art. 443 del suddetto Regolamento.

Avvertenze per la spedizione dei nuovi mandati di pagamento delle spese fisse e delle pensioni rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio.

10. Trascorso l'ottobre 1865, gli Agenti del Tesoro, per le *spese fisse* e per le *pensioni* degli anni 1864 e anteriori, rimaste da pagare, debbono, a termini degli art. 438 e 439 del Regolamento di contabilità, rilasciare nuovi mandati sull'esercizio 1865, colla distinzione di *anni precedenti.*

Tutti i mandati di essi Agenti spediti sull'esercizio 1864 anteriormente al 1 novembre 1865, e non pagati entro ottobre anzidetto, debbono esser ritirati dai Contabili detentori, per allegarli ai nuovi che occorresse di rilasciare: onde a tal fine gli Agenti medesimi dovranno subito ordinare ai mentovati Contabili di ritornarli all'Agenzia (insieme a quelli degli Uffiziali delegati) non più tardi dei termini fissati pel pagamento dagli articoli 431 e 437

Nessun nuovo mandato sarà rilasciato dagli Agenti del Tesoro pel pagamento delle partite relative al 1864 ed anni anteriori rimaste insoddisfatte, se non ne sia innoltrata domanda dai creditori e sia riconosciuta ammissibile, anche perchè :

a) Per le varie spese fisse (le partite) non sieno prescritte in forza delle speciali leggi civili delle rispettive Provincie

b) Per le spese del *debito vitalizio* non sia caso dell'applicazione degli articoli 30, 32 al 38 della Legge 14 aprile 1864, n° 1731, e dell'art. 15 dell'altra Legge del 7 febbraio 1865, n° 2143. — V. Celerif. 1864, p. 1153; — 1865, p. 524.

Nota del vaglia del Tesoro dell'esercizio 1864 *rimaste inestinte alla fine di ottobre* 1865, *e trasporto di essi nel registro* 65 *e nella contabilità dell'esercizio* 1865.

11. Al 1 di novembre 1865 gli Agenti del Tesoro procedono allo spoglio del registro (Mod. 80) d'iscrizione delle contromatrici dei vaglia del Tesoro da pagarsi dalle rispettive Tesorerie provinciali per gli esercizi 1864 e anteriori, e accertata anche col confronto delle contromatrici di essi vaglia, possedute dalle anzidette Tesorerie, la consistenza dei vaglia rimasti realmente da pagare dopo il 30 ottobre 1865:

1° Compilano la Nota (Mod. 82) prescritta dall'art. 518 del Regolamento di contabilità, e la trasmettono alla competente Direzione del Tesoro, che la farà pervenire a questo Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro (non più tardi del 10 di novembre anzidetto;

2° Riportano ad uno ad uno nel registro (Mod. 80) dell'esercizio 1865, sotto la Tesoreria da cui vennero rilasciati, colla promessa indicazione *vaglia del Tesore degli esercizi precedenti rimasti da pagare,* prescritta dall'art 519 del summenzionato Regolamento, tutti i vaglia del Tesoro rimasti insoddisfatti alla chiusura dell'esercizio 1864.

Continuazione dei Prospetti mensuali (*Modulo* 120) *e dei Conti mensuali* (*Modulo* 128) *dell esercizio* 1864 *fino al completo rilascio delle dichiarazioni di regolarità dei pagamenti fatti.*

12. Anche posteriormente al mese di ottobre 1865, e fino a che non sieno state rilasciate dagli Uffici di riscontro tutte le dichiarazioni di regolarità dei pagamenti eseguiti dalle Tesorerie provinciali per l'esercizio 1864, dovranno essere compilati e trasmessi al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro)

di mese in mese, contemporaneamente a quelli dell'esercizio 1865, i Prospetti di entrata e di uscita (Mod. 120) voluti dall'art. 649 del Regolamento di contabilità. In detti Prospetti si faranno pure risultare i debiti dei Tesorieri cessati dalle loro funzioni, finchè a scarico di essi continueranno ad emettersi dal Tesoriere centrale quitanze con applicazione all'esercizio 1864. Sarà poi dato avviso dell'epoca in cui avrà termine la spedizione delle quitanze su quell'esercizio.

Per conseguenza anche le Direzioni Compartimentali del Tesoro potranno richiedere dalle dipendenti Agenzie del Tesoro la continuazione dei Conti mensuali (N° 128) per l'esercizio 1864, finchè sia posto termine alle operazioni riflettenti l'esercizio stesso.

Che se però avvenisse che in qualche mese non fossero state rilasciate dichiarazioni di regolarità, o quitanze di scarico, in allora potrà bastare che le predette Direzioni compartimentali inviino al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) una dichiarazione negativa, come far dovrebbero le Agenzie del Tesoro verso le stesse Direzioni compartimentali.

Presentazione dei Prospetti e Specchi suppletivi (*Mod.* 121 *e* 122) *dell'Esercizio* 1864 *dopo l'ottobre* 1865.

13. Dopo spediti al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) i Prospetti (Mod. 121) e gli Specchi (Mod. 122) dei pagamenti disposti ed eseguiti in ottobre 1865, in seguito a mandati degli Uffiziali delegati e degli Agenti del Tesoro per l'esercizio 1844, le Direzioni compartimentali del Tesoro non avranno più a compilare e trasmettere alla predetta Direzione generale, se non che i Prospetti e gli Specchi supplementari comprendenti tutti i pagamenti riconosciuti regolari a completa giustificazione delle contabilità mensuali del surriferito esercizio 1864.

E perchè al più presto possibile possano esser presentati i Prospetti e gli Specchi di cui trattasi, vien fatta la più viva raccomandazione alle Direzioni compartimentali del Tesoro e alla Corte dei Conti, affinchè dieno o promuovono quelle più efficaci disposizioni che valgano a rimuovere gli ostacoli che impediscono o ritardano il rilascio delle cennate occorrenti dichiarazioni di regolarità.

Spedizione del 1° *ottobre* 1865 *dei mandati o dei decreti di apertura di crediti sul Bilancio* 1865 *pel pagamento di spese degli esercizi chiusi.*

14. Dopo il 30 settembre 1865, e mentre si stanno preparando le operazioni di trasporto all'esercizio 1865, i Ministeri possono, a termini dell'art. 698, spedire mandati e aprir crediti sul Bilancio 1865, *anni precedenti*, pel pagamento di spese relative al 1864 ed agli *anni anteriori*, ad eccezione di quelle per le quali abbisognassero nuove assegnazioni di fondi che non fossero ancora concedute.

Raccomandazione per il più sollecito ed esatto adempimento di tutte le operazioni pella rimborsazione dei mandati provvisorii per l'assestamento e il rendimento dei conti dell'esercizio 1864.

15. Le Direzioni compartimentali del Tesoro si daranno premura di rinnovare i più interessanti uffici presso quelle Amministrazioni che fossero ancora in debito di rimborsare titoli di pagamenti fatti per fondi somministrati dell'esercizio 1864, affinchè la spedizione delle corrispondenti quitanze possa farsi per tutti o almeno per la maggior parte dei titoli da rimborsare, e possa aver luogo abbastanza in tempo da scriturarle prima del 31 ottobre 1865.

Da ultimo il sottoscritto rivolge distinta preghiera ai Ministeri e a tutti gli Uffizi che hanno ingerenza nell'Amministrazione del Bilancio dello Stato per l'esercizio 1864, a procurare che con ogni sollecitudine ed esattezza siano eseguite le operazioni tutte che occorrono per la regolarizzazione e rimborsazione dei pagamenti fatti in via provvisoria, e per l'assestamento e la compilazione dei conti dell'esercizio suddetto.

Pel Ministro, il Direttore Generale T. Alfurno.

(Circolare N. 27)

Tesoreria Provinciale di

QUADRO *dei pagamenti fatti coi fondi dell'esercizio 186 sotto il titolo di Fondi somministrati, che si trapassarono all'esercizio 186 e che ora sono da rimborsarsi con quitanza di scarico sopra quest'ultimo esercizio.*

NATURA DEI PAGAMENTI	PAGAMENTI rimasti da rimborsare come da stato precedente		QUITANZE ricevute posteriormente		PAGAMENTI che restano da rimborsare	
Versamenti in numerario . . . L.						
Pagamenti fatti per conto						
Del Debito pubblico . . . . . . L.						
Del Ministero della Real Casa . »						
Della Cassa Ecclesiastica . . . . »						
Id. dei Depositi . . . . . »						
Mandati provvisorii pagati per conto dei Ministeri di						
Finanze . . . . L.						
Grazia, Giustizia e Culti . . . . »						
Estero . . . . »						
Istruzione pubblica . . . . »						
Interno . . . . »						
Lavori pubblici . . . . »						
Guerra. . . . . »						
Marina . . . . »						
Agricoltura, Industr. e Commer. »						

Addì

L'Agente del Tesoro

Firenze, 28 settembre 1865.

Circolare (Div. 6) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro).

Gli Impiegati che non raggiungono in tempo la loro destinazione vanno soggetti alla perdita dello stipendio anco in pendenza dell'esito di istanze che dai medesimi si presentassero.

In occasione dell' ultimo movimento di personale avvenuto nell'Amministrazione compartimentale del Tesoro, è occorso che, malgrado il disposto dalla Circolare di chi scrive del 14 luglio p. p., varie istanze d'Impiegati venissero ancora prodotte a questo Ministero, e direttamente da essi, o col mezzo delle rispettive Direzioni, tendenti ad ottenere o un cambiamento di destinazione, ovvero, a titolo di congedo, una proroga del termine loro fissato per raggiungerla. — V. Celerif. 1865, pag. 50.

Presentate siffatte istanze quasi alla vigilia della scadenza del termine predetto, ne conseguì che, sebbene subito respinte, gli Impiegati stessi non si trovarono al loro posto pel giorno stabilito, ma solo vi si recarono qualche tempo dopo.

Quantunque il tenore dell' art. 173 delle Istruzioni ministeriali del 1º luglio 1864 per la esecuzione del Regolamento disciplinare del 13 dicembre 1863 sia troppo esplicito per lasciar luogo a supporre che qualcuno dei signori Direttori compartimentali del Tesoro possa per avventura aver ommesso di disporre per la sospensione, od in altri termini per la trattenuta dello stipendio di quegli Impiegati durante tutto il tempo per cui senza assenso superiore ritardarono l' assunzione delle rispettive funzioni, pure il sottoscritto crede non inopportuno di richiamare su ciò la loro speciale attenzione e di soggiungere:

1º Che, ogniqualvolta occorra per l'avvenire di applicare tale disposizione, si dovrà sempre darne avviso al Ministero, salvo poi a questo di revocare al caso la sospensione, ossia di autorizzare il pagamento dello stipendio ritenuto agli impiegati, quando il ritardo da essi frapposto a raggiungere la destinazione fosse stato causato da impedimento insuperabile pienamente giustificato;

2º Che la prescritta ritenzione dello stipendio sarà da eseguirsi immancabilmente, ancorchè constasse che gli Impiegati avessero insinuato domanda per un congedo o per una proroga del termine stabilito per l' assunzione delle loro nuove incombenze od altrimenti per un cambio di destinazione, e non fossero ancora note le superiori decisioni in proposito.

In questo incontro lo scrivente, mentre raccomanda di bel nuovo ai signori Direttori la più stretta osservanza del contenuto nella surricordata Circolare a stampa, debbe inoltre invitarli a rammentare a tutti i dipendenti Impiegati il disposto dagli articoli 192 e 193 delle mentovate Istruzioni del 1º luglio 1864, a termini dei quali è lecito ad essi di rivolgersi direttamente, a seconda dei casi, al Ministero, o alle Direzioni compartimentali, allora soltanto che abbiano da muovere reclamo contro l' operato dei rispettivi Capi d' uffizio, poichè in tutti gli altri casi debbe seguirsi la vita gerarchica scrupolosamente, e le istanze che qui pervenissero non accompagnate da esse Direzioni saranno per conseguenza considerate come nulle e tutt' al più restituite senza alcun provvedimento.

Pel Ministro, T. Alfurno.

Firenze, 7 ottobre 1865.

Circolare (Div. 8) del Ministero di Grazia e Giustizia e de' Culti.

Procedimenti per renitenza alla leva militare.

Col giorno 22 agosto cesseranno di aver vigore le Leggi del 27 luglio 1862 e del dì 8 agosto 1863, colle quali era stata devoluta ai Tribunali Militari ed ai Consigli di Guerra marittimi la competenza ne' giudizi per renitenza alla Leva, sì di terra, che di mare; e per favoreggiamento alla renitenza o alla diserzione; e ritornò al Potere giudiziario comune la cognizione di tali reati. — V. Celerif. 1863, pag. 1548, 2146, 2208 e 2331.

Questo Ministero con Circolare del dì 1º maggio 1863 dava le istruzioni da seguirsi in cosiffatti procedimenti; e i Rappresentanti del Pubblico Ministero vorranno attenersi a quanto fu in esse prescritto. — V. Celerif. 1862, pag. 2009.

Ma rivolgeranno speciale l'attenzione sul § 2 di esse, che riguarda la *libertà provvisoria*. Spesso avviene infatti che renitenti, tornati a miglior consiglio, si presentino all'Autorità per soddisfare all'obbligo loro imposto dalla Legge. Altri per contrario,

perseverando nella latitanza, vengono man mano arrestati dalla forza pubblica. Ora per i primi il beneficio della libertà provvisoria anche senza cauzione non deve trovare ostacolo in riguardo alla fatta sottomissione; non così per gli altri, ai quali non dovrebbe essere accordata che mediante cauzione.

Il signor Ministro della Guerra ha poi fatto conoscere il desiderio che i renitenti i quali volontariamente si presentano, e quelli che vengono catturati, nell'intervallo che corre dalla presentazione o cattura al giudizio non siano collocati in carcere insieme a' malfattori, nè, in caso d'ammissione alla libertà provvisoria, siano lasciati esposti alle suggestioni dei tristi, ma vengono invece collocati presso un Corpo militare del Circondario, per essere preliminarmente educati alle militari discipline.

Il Guardasigilli pertanto, pienamente concorrendo nelle esposte cose, invita i Rappresentanti del Pubblico Ministero:

1º A voler proporre con maggior facilità la libertà provvisoria a favore dei renitenti che volontariamente si costituissero, qualora però a loro carico non vi sieno anche sospetti, indizi o imputazioni di reati comuni o di mala condotta;

2º A voler opinare negativamente pei renitenti arrestati, i quali non presentino cauzione, e non sieno di buona condotta;

3º Infine, a prendere gli opportuni concerti affinchè tanto gli uni quanto gli altri, ammessi o no al beneficio suddetto, quando non abbiano a loro carico veruna imputazione di reato comune, sieno avviati al Comandante militare del Circondario, il quale sarà tenuto a presentarli ad ogni richiesta dell'Autorità giudiziaria.

Pel Ministro, Eula.

Firenze, 30 ottobre 1865.

Circolare (N. 28, Div. 2) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro).

Pagamento degli assegni agli Impiegati collocati in disponibilità od in aspettativa.

L'articolo 15 della Legge 11 ottobre 1863, N. 1500, sulle disponibilità, sulle aspettative e sui congedi degli impiegati civili dello Stato, prescrive che gli assegni degli Impiegati che trovavansi allora in disponibilità per soppressione d'uffizi o per riduzione di ruoli organici debbono cessare al termine di tre anni da che il loro stipendio fu ridotto, eccetto per quelli che continuassero a prestare temporaneo servizio in un'Amministrazione qualunque dello Stato. — V. Celerif. 1863, pag. 2705 e 2708.

Pertanto le Agenzie del Tesoro ponno disporre il pagamento di tali assegni fino al 15 ottobre 1867, senza tema d'incorrere in alcuna irregolarità.

Non così egualmente puossi dire in riguardo a quegli Impiegati collocati in disponibilità per soppressione d'uffizio o riduzione di ruoli organici, oppure posti in aspettativa per infermità dopo il 16 ottobre, i quali a sensi dell'articolo 3 della legge succitata non possono rimanere in tale condizione oltre il termine di due anni.

Per questi vuolsi osservare come dalle iscrizioni esistenti nei prospetti di spese fisse alle relative partite non risulti fino a qual tempo duri il diritto negli Impiegati stessi al godimento dell'assegno di disponibilità o di aspettativa loro accordato, e come quindi possa ciò dar luogo ad indebiti pagamenti per parte delle Agenzie del Tesoro.

Ad evitare siffatti inconvenienti il sottoscritto stima opportuno d'interessare codesto Ministero a voler provvedere alla lacuna collo spedire alle rispettive Direzioni del Tesoro dei prospetti suppletivi, in cui sia indicata l'epoca precisa fino alla quale possono essere corrisposti gli assegni degli Impiegati collocati in disponibilità od in aspettativa per infermità dopo la pubblicazione della mentovata legge, e ad indicare per quelli, che potessero in progresso di tempo venire posti in simili condizioni, nelle note di variazione delle relative partite di spese fisse, il termine ultimo della durata dei rispettivi assegni, la quale occorre sia indicata nei decreti di collocamento in disponibilità o in aspettativa, giusta il disposto con l'art. 40 del Regolamento approvato col R. Decreto 25 ottobre 1863, Nº 1527. — V. Celerif. 1863, pag. 2708.

Le Direzioni e le Agenzie del Tesoro, ricevuti i prospetti e le note di cui sopra è cenno, praticheranno le necessarie annotazioni alle relative partite di spese fisse, e non potranno sotto loro responsabilità disporre simili pagamenti oltre il termine ivi indicato.

Pel Ministro, T. Alfurno.

Firenze e Torino, 1866. — E. Dalmazzo editore. — Tipi della Stamperia Reale.

N° 3 della COL[illegible]CELERIFERA DELLE LEGGI, per l'anno 1866
(Assoc. per un anno: Firenze, L. 15 - Per la Posta, L. 18)

Con questo foglio sono distribuiti gl'indici ed i frontispizi del volume e del supplimento per la Collezione del 1865. I Regii Decreti e le Circolari tuttora mancanti a cagione del trasferimento in Firenze del materiale tipografico verranno inserti nei prossimi fogli e colla voluta celerità.

Il Supplimento consta dei R. Decreti N. 2248, 2279, 2321, 2322, 2323 e 2361.

SOMMARIO

(N. 2625) REGIO DECRETO

inserito nella Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 1865.

Modificazioni ed aggiunte al Regolamento per la contabilità del materiale della Marina, il quale è reso diffinitivo.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il nostro Decreto del 20 novembre 1862 con cui si approvava un Regolamento provvisorio per la contabilità del materiale della Marina; sentito il Consiglio d'Ammiragliato; sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per la Marina abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regolamento provvisorio per la contabilità del materiale della Marina, approvato con Reale Decreto 20 novembre 1862, è reso definitivo con le modificazioni e le aggiunte contenute nei seguenti articoli:

Articolo addizionale 1 — (art. 18 del Regolamento).

È conservata nel Comandante in capo di dipartimento la facoltà di nominare, in seguito a proposta del Commissario generale, i guardiani di magazzino; tuttavia non potranno essere nominati tali che gl'individui accettati dal contabile principale. — V. Celerif. 1863, pag. 849.

Articolo addizionale 2 — (art. 23 del Regolamento).

All'art. 23 del Regolamento sarà sostituito il seguente:

Il contabile principale e i contabili particolari dispongono durante la giornata delle chiavi del rispettivo magazzino. Ogni sera ciascun contabile depone le dette chiavi nella stanza dell'Ufficiale che comanda la guardia dell'arsenale in un forziere che gli è assegnato in particolare, e di cui ritira la chiave. — Un duplicato di quest'ultima sta sempre attaccato alla parte esterna del forziere, sotto ai due sigilli dell'Aiutante generale e del Commissario generale. — Occorrendo un caso di forza maggiore che obbligasse all'apertura dei magazzini durante la notte, l'Uffiziale di vascello d'ispezione, coll'intervento del predetto Ufficiale di guardia, può rompere i sigilli e prendere quella chiave che fa di mestieri formando un relativo processo verbale. — Nei cantieri dove la guardia non è comandata da un Uffiziale, le chiavi del magazzino sono conservate dal contabile del magazzino stesso, il quale deve alloggiare in prossimità dello stabilimento.

Articolo addizionale 3 — (art. 59 del Regolamento).

La ricapitolazione degli oggetti nuovi fabbricati nelle officine, e consegnati ai magazzini per mezzo delle Commissioni di visita, dovrà essere formata dall'Uffiziale del Commissariato alla fine d'ogni quindicina, e non più in ciascun mese come prescriveva l'art. 59 del Regolamento.

Articolo addizionale 4 — (art. 67 del Regolamento).

Degli oggetti condannati e destinati alla vendita, che, secondo l'articolo 67 del Regolamento, sono custoditi in un separato magazzino, sarà fatto introito sovra uno speciale registro, sul quale il carico verrà costituito dal verbale di condanna formato dalla Commissione di visita, e quitato dal competente contabile particolare, e lo scarico del verbale di consegna all'aggiudicatario degli oggetti. — Tale scrittura starà tenuta per duplicato da ogni contabile particolare pe'materiali che lo riguardano, e dal Commissario alle provvisioni, il quale inoltre conserverà nel proprio Uffizio i suddetti titoli di carico e scarico. — I depositi degli oggetti condannati saranno distinti per ogni magazzino particolare, e la consegna degli oggetti venduti verrà eseguita per ogni deposito dall'Uffiziale del Commissario addetto alla rispettiva Commissione di visita, e dal contabile particolare. Il verbale di consegna sarà formato in doppio, sottoscritto dai consegnati, e quitato dal ricevente; uno dei due verbali starà a corredo della liquidazione della vendita.

Articolo addizionale 5 — (art. 145 del Regolamento).

Al Direttore competente è riservata la facoltà di determinare volta per volta, se la perdita di minuti oggetti avvenuta sulle navi, per accidenti della navigazionè, possa essere bastantemente giustificata dalla menzione fattane nel giornale di bordo, o se occorra invece la produzione di un particolare processo verbale.

Articolo addizionale 6 — (art. 84 del Regolamento).

All'art. 84 del Regolamento sarà sostituito quello seguente:

Accadendo che si richiedano materie od oggetti non esistenti nel magazzino, o quantità superiori a quelle che esistono, il contabile di magazzino noterà nella relativa colonna della richiesta le quantità che si possono somministrare, aggiungendo le opportune indicazioni per le quantità de'ma-

teriali mancanti. — Il capo di carico richiedente riporterà al Direttore la richiesta così modificata, e questi, se gli oggetti mancanti al magazzino hanno ad essere fabbricati nelle officine, darà subito gli ordini necessari; se invece debbono essere forniti dagli impresari o comprati ad economia, ne riferirà al Commissario generale perchè provveda immediatamente secondo i casi. — Il Direttore apporrà di nuovo il *visto* alla richiesta, restituendola al capo di carico che con essa, dopo quitanza, riceverà dal magazzino gli oggetti domandati. — Di siffatti inconvenienti sono risponsabili, ognuno per la sua parte e salva discolpa, il Commissario alle provvisioni, il Contabile principale, ed i Contabili particolari, i quali hanno tutti l'obbligo di avvertire e fare avvertire a cui tocca la mancanza di materie e di oggetti in magazzino. — Il modello della richiesta di materie ed oggetti sarà a tale effetto conforme a quello segnato colla lettera *A*, annesso al presente Decreto.

Articolo addizionale 7 — (art. 171 del Regolamento).

Ogni bastimento armato sarà provveduto del rispettivo *piano* o disegno, mercè di cui la Commissione instituita dall'art. 171 del Regolamento potrà accertarsi se niuna innovazione sia stata fatta, durante l'armamento, nell'ordine e negli interni spartimenti del bastimento stesso.

Articolo addizionale 8 — (art. 216 e 221 del Regolamento).

Il registro generale degli operai dell'arsenale, militari ed avventizi, (modello n° 20), è soppresso, ed il ruolo generale degli operai militari ed avventizi (modello n° 21) sarà riformato in modo che, oltre a servire come ruolino mensile di rivista, si presti anche alla registratura delle mercedi, giusta l'unito modello *B*.

Articolo addizionale 9 — (art. 232 e 235 del Regolamento).

L'entrata in arsenale dell'oggetto, che non potendo essere riparato a bordo di un bastimento, è necessario portare all'officina a terra, non sarà permessa che per ordine scritto (modello n° 23) emesso dal direttore competente, cui spetterà pure autorizzarne nel modo stesso l'uscita dopo dell'avvenuta riparazione.

Articolo addizionale 10 — (art. 272 del Regolamento).

Il Commissario alle provvisioni terrà in contraddittorio del Contabile principale la scrittura relativa alla contabilità del materiale che forma la provvisione dei magazzini, allo scopo di potere sindacare in qualunque tempo il libro mastro del contabile principale, ed accertarsi dell'esistenza del materiale. — Il nostro Ministro della Marina darà le norme per la tenuta di questa scrittura.

Articolo addizionale 11 — (art. 272 del Regolamento).

Il registro delle ricevute di magazzino (modello n° 3) prescritto dall'alinea *f* dell'articolo 272 del Regolamento sarà formato a matrice: e da questo il Contabile principale staccherà le ricevute che servono ai fornitori di titolo a conseguire il pagamento delle fatte provviste.

Articolo addizionale 12 — (art. 279 e 280 del Regolamento).

La ricapitolazione delle materie e degli oggetti di maggiore importanza esistenti in magazzino, che secondo il disposto dell'art. 279 doveva essere fatta dal contabile principale nei quindici giorni susseguenti a ciascun

mese, lo sarà invece nei quindici giorni che susseguono ad ogni trimestre. — La situazione generale di tutti i materiali esistenti in magazzino sarà formata e trasmessa al Ministero alla fine d'ogni semestre, anzichè per trimestre come prescriveva l'art. 280.

Articolo addizionale 13 — (art. 292 del Regolamento).

Revocata la disposizione transitoria contenuta nell'art. 292, rimane stabilito che la contabilità *a valore* del materiale della Marina sia tenuta in forma officiale. — Il nostro Ministro della Marina determinerà il tempo in cui dovrà avere effetto questa disposizione, e darà le regole per metterla in pratica, e per la conseguente tenuta della contabilità *per lavoro.*

Articolo addizionale 14.

Osservate durante l'anno le prescrizioni contenute negli articoli 95, 96 e 99 del Regolamento, tutti i materiali che al 31 dicembre di ogni anno, tempo in cui dev'essere chiuso l'esercizio di magazzino, risulterà dai registri di conto corrente che rimasero presso delle officine, niuna eccettuata, dovranno essere riversati nel magazzino generale, perchè tornando a far parte della provvisione di esso possano essere compresi nella somma del materiale esistente presso ciascun Dipartimento, la quale somma deve apparire nel resoconto annuale del contabile principale. — A tal effetto il Direttore competente e il Commissario ai lavori, senza pregiudizio del disposto dall'art. 99, procederanno nel detto tempo ad un accurato riscontro dei materiali esistenti presso ogni officina in confronto coi risultati del registro di conto corrente (modello n° 11). — Dell'esito di tale operazione sarà fatta dichirazione nel registro predetto, tenuto tanto dal capo officina, che dal Commissario ai lavori; registro che rimarrà chiuso dopo il riversamento nel magazzino del fondo residuo. — Questo fondo, sempre che il Direttore competente non giudichi diversamente, sarà al tempo stesso di nuovo ritirato dal magazzino mediante regolare richiesta sotto l'esercizio dell'anno successivo, e rappresenterà la prima partita di carico nella nuova contabilità del capo officina. — Il carico al magazzino del fondo riversato dalle officine sarà dato mediante verbale di provenienza della Commissione di visita per la seconda quindicina del mese di dicembre, attingendo i dati opportuni dal registro di conto corrente presso l'ufficio dei lavori.

Articolo addizionale 15.

Ogni bastimento armato, che trovisi in porto o in rada, provvisto della completa sua dotazione fissa e di consumo, dovrà supplire coi propri mezzi di maestranza e di materiali ai lavori di mantenimento o di riparazione che gli occorressero, nè potrà ricorrere all'arsenale che in casi straordinari, debitamente accertati, e sottoposti all'apprezzamento del Comandante in capo del Dipartimento. — È fatta eccezione pei lavori dei quali abbisognassero le macchine dei piroscafi, e che fosse dimostrato non poter essere compiti a bordo.

Articolo addizionale 16.

Ad ogni quantità e qualità di materiali custoditi, in qualsiasi modo, nei magazzini sarà applicato un cartello che indicherà la denominazione ed il numero dell'oggetto secondo il libro di nomenclatura, e la quantità esistente. Qualunque aumento o diminuzione sia fatto nella quantità del materiale indicato da un cartello dovrà inscriversi sul cartello medesimo per modo

che la cifra ultima che questo presenta dimostri la effettiva quantità esistente del materiale.

Articolo addizionale 17 — (art. 282 del Regolamento).

L'esercizio annuale di magazzino dovrà essere chiuso entro il mese di gennaio, ed il relativo resoconto sarà presentato non più tardi del mese di maggio dell'anno susseguente. — Ove quest' ultima prescrizione non sia osservata, il contabile principale potrà andar soggetto alla sospensione dello stipendio per quel tempo che secondo i casi si stimerà necessario.

Articolo addizionale 18.

A fine di abilitare il contabile principale a conoscere e dimostrare in qualunque tempo le quantità di materie prime, e d'oggetti esistenti nel magazzino generale, è stabilito che egli debba tenere un registro giornale secondo il modello *C* annesso al presente Decreto, in cui noterà, appena avvenga, qualsiasi movimento nei materiali anzidetti.

Articolo 19.

Sono abrogate tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento 20 novembre 1862, che si riferiscono allo intervento nell'amministrazione del materiale marittimo dell'Uffizio di Controllo stato soppresso col Regio Decreto 31 dicembre 1864.

Articolo 20.

Resta pure abrogato il nostro Decreto del 5 novembre 1863, ed ogni altra disposizione contraria al presente Decreto che avrà effetto dal 1° gennaio 1866, salvo però il disposto degli articoli 10 e 13, lo adempimento dei quali è rimesso al tempo che dal nostro Ministro della Marina sarà assegnato.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 8 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — D. Angioletti.

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro dei Lavori Pubblici il 17 novembre 1865.

Sire! Dopochè con savie Leggi fu sanzionato e messo in atto il principio d'unificazione dell'imposta nelle diverse parti del Regno, ne conseguì la necessità di provvedere del pari coll'unificazione della legislazione amministrativa, acchè tutti i Comuni e tutte le Provincie avessero a sostenere le spese obbligatorie degli stessi pubblici servizi; a questo scopo mirano appunto le varie Leggi che, approvate dai due Rami del Parlamento, la M. V. si degnò di sanzionare insieme unite nella Legge del 20 marzo 1865, N. 2248. — Ved. Suppl. del 1865, N. 2248.

La Legge parziale che regola il servizio delle opere pubbliche contiene, fra le altre disposizioni, le norme generali ed uniformi secondo le quali debbe essere in avvenire scompartito fra lo Stato, la Provincia, il Comune ed i privati il carico della manutenzione e sistemazione delle strade e dei conti, non che la spesa della costruzione, e del mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti, e quella infine per costruzione e mantenimento di porti, fari ed altre opere marittime. La Legge però si limita a formulare i principii generali delegando al Governo di V. M. l'incarico di applicarli, e

di stabilire con successivi Decreti Reali la ripartizione o classificazione delle opere suddette nelle diverse categorie dalla Legge medesima prestabilite.

Ora gli effetti economici della classificazione delle strade nazionali dovendo aver principio fin dal 1° gennaio 1866, il Riferente si onora di sottoporre intanto all'approvazione di V. M. il risultato degli esami fatti, a senso degli articoli 10, 11, 12 della ripetuta Legge sulle opere pubbliche, per separare le strade che debbono rimanere a carico dello Stato da quelle che debbano passare in altre classi inferiori, riservandosi di sottoporle successivamente i progetti di classificazione delle opere idrauliche e di quelle marittime, tosto raccolti i dati e gli elementi che a quest'effetto si rendono necessari.

Nell'art. 10 della Legge sono determinati in massima i caratteri, ovvero le qualità e il grado d'importanza che debbano avere le strade per essere conservate nella classe delle nazionali, e l'art. 11 stabilisce il principio che non possa essere nazionale, salvi alcuni casi speciali, quella strada la quale unisca due punti del territorio già collegati da una ferrovia.

Il Riferente pertanto avendo distinto sulla generalità delle attuali strade nazionali quelle che riunissero i più eminenti gradi d'interesse generale dello Stato, e non cadessero sotto la riserva stabilita dal susseguente art. 11, ne ha formato l'elenco prescritto dal successivo articolo 12.

Chiamate poscia le Rappresentanze provinciali ad emettere le deliberazioni di loro interesse, parecchie di queste hanno proposta l'aggiunta di alcune nuove strade, delle quali una parte soltanto fu riconosciuta ammessibile dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e dal Consiglio di Stato, e su questa minor parte il Riferente ha stimato doversi ancora fare qualche emendamento, per la ragione essenzialmente, che non ha creduto stare nella sua facoltà di comprendere nell'elenco delle strade nazionali altre linee all'infuori di quelle già considerate tali prima della nuova Legge, sembrando abbastanza esplicite a tale riguardo le parole dell'art. 12, che fanno soltanto facoltà al Governo di determinare quali delle strade esistenti od in corso di costruzione rimangano nazionali.

Se però il Riferente ha creduto di osservare, così operando, gli stretti limiti dal Parlamento assegnati al mandato del Governo, riconobbe d'altra parte come la rete delle strade nazionali rimanga imperfetta e difettosa, e come occorra di completarla con altre linee. In questo intendimento e per preparare le basi di nuove proposte da sottoporsi al potere legislativo a seconda dell'ultimo alinea del già citato art. 12, ha in questi giorni nominata una Commissione di uomini competentissimi coll'incarico di segnalare al Governo le lacune che tuttora si verificano nel nostro sistema delle strade nazionali.

Non avendo poi le condizioni sanitarie di alcune Provincie consentito di poter raccogliere i voti di tutte le Rappresentanze provinciali con quella sollecitudine che sarebbe stata necessaria, nè potendo certamente essere compiuti prima che si apra il nuovo esercizio finanziario (in cui debbe andare in esecuzione la nuova classificazione stradale) gli studi ordinati dal Ministero della Guerra per stabilire le linee di difesa militare dello Stato, dal risultato dei quali poter riconoscere con sicuro fondamento quali altre strade fossero per avventura da aggiungersi al novero delle nazionali sotto l'rispetto militare, il Riferente ha dovuto attenersi tanto più rigorosamente alle disposizioni restrittive dell'art. 10, limitando per ora la classificazione

delle strade nazionali a quelle sole linee, la cui qualificazione d'interesse nazionale fosse tale da non ammettere alcuna sorta di dubbio.

Piaccia adunque alla M. V. di apporre l'augusta sua firma al Decreto che il Riferente ha l'onore di sottoporle, con cui viene approvato l'elenco delle strade nazionali del Regno, ad eccezione di quelle della Sardegna e della Sicilia, per la classificazione delle quali è già provveduto colle speciali disposizioni dell'art. 86 della ridetta Legge.

(N. 2633) REGIO DECRETO

inserto* nella Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 1865.

Strade dichiarate nazionali a senso della Legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, art. 9, 10, 11 e 12.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduta la Legge sulle opere pubbliche che costituisce l'allegato *F* della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, per l'unificazione amministrativa del Regno; veduti gli articoli 9, 10, 11 dell'accennata Legge, che distinguono le strade ordinarie d'uso pubblico in nazionali, provinciali, comunali e vicinali, e determinano specialmente i caratteri e le condizioni che debbono riunire le strade della prima classe; veduto l'art. 12 della stessa Legge, col quale è fatta facoltà al Governo del Re di stabilire con Decreto Reale quali delle strade esistenti od in corso di costruzione rimangano nazionali secondo le norme stabilite nei precedenti articoli; sentiti i Consigli amministrativi delle Provincie dello Stato sulle strade da comprendersi nella classe delle nazionali; udito il parere del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato; ritenuto che per la classificazione delle strade nazionali nelle isole di Sardegna e di Sicilia è provveduto colle speciali disposizioni contenute nell'art. 86 della Legge medesima; sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Sono dichiarate nazionali le strade indicate nell'Elenco annesso al presente Decreto, visto d'ordine nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici *. — V. Suppl. alla Celerif. 1865, N. 2248 e 2321.

Il predetto Ministro ecc. — Dato a Firenze addì 17 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — S. Jacini.

---

* Sulla materia delle Acque, Ponti, Strade, ecc. leggasi la Raccolta di Provvedimenti emanati dal Ministero dei Lavori Pubblici, ed altri anteriori, stampata in Torino dall'editore Enrico Dalmazzo. — Due volumi in-8°, prezzo L. 15, franchi di Posta.

ELENCO *delle strade nazionali a senso dell'art.* **12** *della Legge del* **20** *marzo* **1865** *sulle opere pubbliche.*

DENOMINAZIONE E LIMITE di ciascuna strada	PROVINCIE e luoghi principali attraversati
1. Da Brescia al Tirolo Italiano per Rocca d'Anfo: Da Brescia al ponte sul Caffaro.	BRESCIA - Nave, Preseeglie, Vestone e Rocca d'Anfo.
2. Del Tonale: Da Bergamo al passo del Tonale, confine austriaco.	BERGAMO - Seriate, Trescorre, Lovere e Rogno. BRESCIA - Erbano, Edolo, Vezza e Passo del Tonale.
3. Dello Stelvio: Da Monza al giogo dello Stelvio.	MILANO - Arcore, Usmate. COMO - Cernusco, Lecco, Varenna, Bellano e Colico. SONDRIO - Delebio, Morbegno, Sondrio, Grosio, Bormio e S. Ranieri.
4. Dello Spluga: Da Colico alla vetta dello Spluga.	SONDRIO Verceia, Novate, Chiavenna, Campodolcino, e Pianazzo.
5. Da Milano a Lugano: Da Camerlata a Chiasso, confine svizzero.	COMO - Como e Borgovico.
6. Del Sempione: Da Arona al confine svizzero presso Iselle (Cantone Vallese).	NOVARA - Meina, Stresa, Ornavasso, Domodossola, Crevola e Dondo.
7. Da Arona alla Svizzera per Pallanza: Dalla strada precedente presso Gravellona al torrente Valmara confine svizzero (Canton Ticino).	NOVARA - Pallanza, Intra, Oggebbio, Cannobio e San Bartolomeo.
8. Da Torino a Casale sulla destra del Po: Da Torino a Casale.	TORINO - S. Mauro, Gassino e Brusasco. ALESSANDRIA - Murisengo, Montalero, ed Ozzano.
9. Da Alessandria al Gran San Bernardo, confine svizzero: Dall'incontro della strada da Torino a Genova presso Asti sino alla città di Chivasso. Da Ivrea alla vetta del Gran S. Bernardo.	ALESSANDRIA - Serravalle d'Asti, Montechiaro, Cocconato ed Aramengo. TORINO - Ivrea, Saint-Vincent, Aosta. Etroubles e St-Rhémy.
10. Da Aosta in Francia per il Piccolo San Bernardo: Da Aosta alla vetta del Piccolo San Bernardo, confine francese.	TORINO - St-Pierre, Lasalle, St-Didier La Thuille.
11. Da Susa in Francia per il Moncenisio: Da Susa alla vetta del Moncenisio, confine francese.	TORINO - Giaglione.
12. Da Susa in Francia per il Monginevro: Da Susa a Monginevro, confine francese.	TORINO - Exilles, Salbeltrand, Oulx e Cesana Torinese

DENOMINAZIONE E LIMITE di ciascuna strada	PROVINCIE e luoghi principali attraversati
13. Da Cuneo in Francia per il colle di Tenda: Da Cuneo al colle di Tenda, confine francese.	CUNEO - Borgo S. Dalmazzo, Robilante, Limone e La-Cà.
14. Da Cuneo in Francia per il colle dell'Argentera: Dal Borgo S. Dalmazzo al colle dell'Argentera:	CUNEO - Gajola, Demonte, Vinadio, Bersezio ed Argentera.
15. Di Valle Roia: Dal confine francese presso Ajrole a Ventimiglia.	PORTO-MAURIZIO - Baussi, Ajrole.
16. Dal Piemonte ad Oneglia: Da Fossano ad Oneglia.	CUNEO - La Trinità, Mondovì, Lesegno, Ceva ed Ormea. PORTO-MAURIZIO - Colla di Nava, Cesio, Castelvecchio ed Oneglia.
17. Da Ceva a Savona: Dalla strada precedente presso Ceva a Savona.	CUNEO - Priero. GENOVA - Millesimo, Carcare, Altare, Savona.
18. Del litorale: Dal confine francese presso Ventimiglia a Voltri. Da Genova a Spezia.	PORTO-MAURIZIO - Ventimiglia, S Remo, Porto Maurizio, Oneglia e Cervo. GENOVA - Alassio, Albenga, Savona, e Cogoleto, San Martino d'Albaro, Chiavari, Sestri-Levante e Recco.
19. Da Genova al Piemonte, detta Strada dei Giovi: Da Pontedecimo ad Arquata.	GENOVA - Busalla e Ronco. ALESSANDRIA.
20. Da Genova a Piacenza: Da Genova a Piacenza.	GENOVA - Staglieno, Bargagli, Torriglia e Montebruno. PAVIA - Ottone e Bobbio. PIACENZA - Rivergaro.
21. Da Cremona a Mantova: Da Cremona al confine mantovano presso Ospitaletto.	CREMONA - Piadena, Bozzolò.
22. Da Spezia a Cremona: Da Sarzana all'incontro della strada precedente presso Piadena.	GENOVA. MASSA-CARRARA - Aulla, Villafranca e Pontremoli. PARMA - Cisa, Berceto, Fornovo di Taro e Parma. CREMONA - Vico Belignano e S. Giovanni in Croce.
23. Da Spezia a Reggio: Dall'incontro della Strada di Toscana presso Caniparola sino a Reggio (Emilia).	MASSA-CARRARA - Caniparola, Fosdinuovo e Fivizzano. REGGIO - Ceserano e Castelnuovo dei Monti.
24. Da Livorno al confine mantovano: Da Lucca al confine mantovano.	LUCCA - Bagno a Corsena, Fornoli e Cardoso. MASSA-CARRARA - Gallicano, Castelnuovo di Garfagnana e Pieve a Fosciana.

DENOMINAZIONE E LIMITE di ciascuna strada	PROVINCIE e luoghi principali attraversati
	MODENA - Pieve Pelago, Pavullo e Formigine.
25. Dal Modense al Fiorentino per l'Abetone: Dalla strada precedente presso Pieve Pelago a Pistoia.	MODENA - Fiumalbo, Monte Abetone. FIRENZE - Boscolungo, Cutigliano e S. Marcello.
26. Da Firenze a Bologna: Dalla porta di S. Gallo di Firenze a quella di S. Stefano di Bologna.	FIRENZE - Vaglia, Cafaggiolo, Santa Lucia e Pietramala. BOLOGNA. - Mustano, Pianoro, Loiano, e Monghidoro.
27. Da Firenze a Forlì: Da Pontassieve all'incontro della strada ferrata presso Forlì.	FIRENZE - Dicomano, Rocca S. Casciano e Terra del Sole. FORLÌ.
28. Da Firenze ad Ancona. Da Montevarchi a Loreto.	AREZZO - Levane, Arezzo e Castiglion Fiorentino. UMBRIA - Passignano, Magione, Perugia, Spello, Colfiorito e Serravalle. MACERATA - Muccia, Tolentino, Macerata e Recanati. ANCONA - Loreto.
29. Da Fano al confine Romano: Da Fano al Ponte Felice sul Tevere.	PESARO-URBINO - Fossombrone, Cagli, Cantiano. UMBRIA - Sigillo, Foligno, Spoleto e Narni.
30. Dell'Umbria: Da Aquila al confine della Provincia con quella dell'Umbria verso Rieti, e quindi a Terni.	ABRUZZO ULTERIORE II - Antradoco, Borghetto, Cittaducale, Rieti e Terni.
31. Degli Abruzzi: Da Giulianova per Aquila a Sparanise.	ABRUZZO ULTERIORE I - Giulianova Teramo e Montorio. ABRUZZO ULTERIORE II - Pizzoli, Aquila, Popoli, Solmona e Castel di Sangro. MOLISE - Rionero, Isernia. TERRA DI LAVORO - Venafro e Calvi.
32. Da Popoli a Pescara: Da Popoli a Pescara.	ABRUZZO ULTERIORE II - Popoli. ABRUZZO CITERIORE - Chieti e Pescara.
33. Sannitica: Da Tremoli a Maddaloni.	TERRA DI LAVORO - Vallo e Ducenta. BENEVENTO - Pontelandolfo, San Lupo e Guardia S. Framondi. MOLISE - Larino, Casacalenda, Campobasso, S. Giuliano.
34. Delle Puglie: Da Foggia a Napoli.	CAPITANATA - Vallo di Bovino. PRINCIPATO ULTERIORE - Ariano, Grottaminarda, Avellino, Monteforte, Mugnano, Bajano. TERRA DI LAVORO - Marigliano e Cisterna. NAPOLI - Pomigliano.

DENOMINAZIONE E LIMITE di ciascuna strada	PROVINCIE e luoghi principali attraversati
35. Di Matera: Da Barletta ad Eboli.	TERRA DI BARI - Canosa, BASILICATA - Lavello, Barile, Rionero, Atella, Bella e Muro. PRINCIPATO CITRA - Laviano e Oliveto.
36. Delle Calabrie: Da Eboli a Reggio.	PRINCIPATO CITRA - Auleta, Polla, Sala. BASILICATA - Lagonegro, Lauria e Castelluccio. CALABRIA CITRA - Mormanno, Campotenese, Morano, Castrovillari, Spezzano, Cosenza, Rogliano e Carpanzano. CALABRIA U. II - Monteleone e Mileto. CALABRIA ULTRA I - Rosarno, Bagnara, Sicilia e Villa S. Giovanni.
37. Da Sapri al Jonio: Da Sapri all'incontro della ferrovia al golfo di Taranto presso Senise.	PRINCIPATO CITRA. BASILICATA - Lagonegro, Latronico, Chiaromonte.
38. Da Angitola a Soverato: Dall' Angitola a Soverato con prolungamento dal Pizzo alla Marina.	CALABRIA ULTRA II - S. Nicolao, Vallelunga, Chiaravalle.

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro delle Finanze il 21 novembre 1865.

SIRE! Per effetto delle disposizioni del Decreto 23 ottobre ultimo scorso col quale V. M. si degnò di approvare la Convenzione colla Banca Nazionale per affidare alla medesima il servizio di Tesoreria, si presenta ora la opportunità di praticare alcune riduzioni di Personale nell'Amministrazione del Debito Pubblico.

Mentre il riferente sta occupandosi d'una nuova generale organizzazione di detto ramo di servizio e di quello delle Casse dei depositi e prestiti, stimerebbe utile di provvedere sin d'ora a quelle modificazioni parziali che le già decretate riforme permettono di praticare immediatamente, anche in vista di procurare all'Erario una qualche economia di spesa.

Le attribuzioni affidate alla Banca Nazionale rendono quindi innanzi inutile l'opera dei Cassieri del Debito Pubblico e di una parte del Personale di questo ramo di servizio, che potrebbe essere meglio utilizzato in sussidio delle Casse dei depositi e prestiti, presso le quali si fa sentire da tempo il bisogno di qualche aumento di Impiegati.

Il riferente sarebbe inoltre di avviso di sopprimere le due Casse dei depositi e prestiti instituite nel 1863 presso le Direzioni compartimentali del Tesoro di Bologna e Cagliari, ed affidarne le incombenze alla Cassa centrale. — V. Celerif. 1865, pag 1991.

Tale provvedimento, stato proposto dalla stessa Commissione di vigilanza sarebbe consigliato dal fatto constatato della scarsità degli affari trattati finora dalle medesime e dal riflesso altresì che le incombenze proprie do queste Casse possono senza danno del pubblico essere benissimo disimpegnate dalla Cassa centrale, che pur di presente ha l'incarico di sorvegliarle e di dirigerle.

Senza pregiudizio pertanto delle riforme generali d'organizzazione, che verranno sottoposte all'approvazione del Parlamento, il riferente avrebbe concretate nello schema di Decreto che ha l'onore di rassegnare all'esame della M. V. invocandone l'approvazione, alcune disposizioni parziali di riforma più urgente, mercè le quali, oltre il provvedere meglio al servizio, si otterrebbe anche una economia nel bilancio dello Stato di lire 167,700.

(N. 2608) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 1865.

Ordinamento del Personale delle Amministrazioni del Debito Pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduti i nostri Decreti 25 agosto e 24 novembre 1861, 25 maggio 1862, 25 agosto e 20 settembre 1863, coi quali fu stabilito l'ordinamento dei posti presso gli Uffizi del Debito Pubblico e presso le Casse dei depositi e prestiti, e fissata la circoscrizione territoriale delle Casse medesime; veduto il R. Decreto 23 ottobre prossimo passato, col quale viene approvata la Convenzione fatta colla Banca Nazionale per affidare alla medesima il servizio di Tesoreria; sulla proposizione del Ministro delle Finanze abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Le Casse dei depositi e prestiti stabilite presso le Direzioni compartimentali del Tesoro in Bologna e Cagliari sono soppresse a cominciare dal 1° gennaio 1866. Le incumbenze già proprie di queste Casse saranno dallo stesso giorno affidate alla Cassa di Firenze.

2. Il ruolo del Personale della Direzione generale e delle Direzioni speciali del Debito Pubblico, colla inclusione dei posti per l'Amministrazione centrale e per le Amministrazioni provinciali delle Casse dei depositi e prestiti, è riordinato in conformità dell'unito elenco, visto d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze.

3. La distribuzione dei posti nelle Direzioni speciali del Debito Pubblico, tanto pel servizio del Debito Pubblico, come per quello delle Casse dei depositi e prestiti, sarà fatta con Decreto del Ministro delle Finanze.

4. Gl'Impiegati, i quali per effetto del riordinamento di cui all'art. 2 rimanessero in eccedenza ai posti del nuovo ruolo, saranno collocati in disponibilità a termini della Legge 11 ottobre 1863. — Ved. Celerif. 1863, pag. 2705 e 2708; — 1865, pag. 1991.

6. Le disposizioni di questo Decreto avranno effetto col 1° gennaio 1866.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 21 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — Quintino Sella.

Ruolo del personale della Direzione generale e delle Direzioni speciali del Debito pubblico, coll'inclusione dei posti pel servizio delle Casse dei depositi e prestiti.

GRADI E CLASSI	Stipendio annesso al posto	Servizio del Debito pubblico		Servizio delle Casse dei depositi e prestiti	
		No dei posti	Montare complessivo degli stipendi	No dei posti	Montare complessivo degli stipendi
	Direzione generale.				
Direttore	8,000	1	8,000	»	»
Ispettore generale . . .	6,000	»	»	1	6,000
Capi divisione di 1a classe	6,000	2	12,000	1	»
Capi divisione di 2a classe	5,000	2	10,000	1	5,000
Capi di sezione.	4,000	7	28,000	3	12,000
Segretari di 1a classe . .	3,500	5	17,500	2	7,000
Segretari di 2a classe . .	3,000	5	15,000	3	9,000
Applicati di 1a classe . .	2,200	8	17,600	4	8,800
Applicati di 2a classe . .	1,800	10	18,000	9	16,200
Applicati di 3a classe . .	1,500	17	25,500	10	15,200
Applicati di 4a classe . .	1,200	24	28,800	12	4,400
Uscieri	»	10	9,900	4	3,900
Bollatori	»	3	3,700	»	»
Totali		94	194,000	49	97,300
	Direzioni speciali.				
Direttori	6,000	2	18,000	»	»
Ispettori generali	6,000	»	»	1	6,000
Segretari capi	4,000	4	16,000	4	16,000
Capi di Sezione	3,500	4	14,000	4	14,000
Segretari di 1a classe . .	3,000	8	24,000	5	15,000
Segretari di 2a classe . .	2,500	8	20,000	5	12,500
Segretari di 3a classe . .	2,200	8	17,600	5	11,000
Segretari di 4a classe . .	2,000	9	18,000	6	12,000
Applicati di 1a classe . .	1,600	14	22,400	7	11,220
Applicati di 2a classe . .	1,400	16	22,400	9	12,060
Applicati di 3a classe . .	1,200	32	38,400	20	24,600
Uscieri	»	15	11,800	5	4,500
Bollatori	»	4	3,800	»	»
Agenti dei titoli	4,000	»	»	4	16,000
Totali	»	125	226,400	75	154,800

(N° 2620) REGIO DECRETO

Occupazione per uso militare di un Monastero in Siracusa.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il nostro Decreto 18 settembre u. s., n° 2511, ecc., con cui venne fatta facoltà al Ministero della Guerra di occupare temporariamente ad uso militare il Monastero di S. Benedetto in Siracusa; considerando essere in-

corso errore all'articolo unico del detto Decreto, ove si accenna doversi provvedere al concentramento dei monaci, mentre trattasi di monache; sulla proposta del nostro Ministro della Guerra abbiamo decretato e decretiamo:

Alle parole del Decreto suddetto *Provvedendo al concentramento dei monaci ivi esistenti*, si sostituiscano le seguenti: *Provvedendo al concentramento delle monache ivi esistenti.* — V. Celerif. 1865, pag. 1811.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 26 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — A. Petitti.

(N. 2627) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 1865.

Provvedimenti e discipline pel gratuito patrocinio dei poveri.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la Legge 2 aprile 1865, n. 2215, colla quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare la Legge per alcune modificazioni all'organico giudiziario del Regno, coordinandola alle altre Leggi dello Stato, ed a fare con Decreto Reale le disposizioni transitorie e quelle altre che siano necessarie per la completa attuazione delle Leggi da pubblicarsi; vista la Legge 6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario, per effetto della quale rimangono soppressi gli Uffizi degli Avvocati e Procuratori dei poveri retribuiti dall'Erario, attualmente esistenti; ritenuto essere necessario di provvedere al gratuito patrocinio dei poveri; udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il patrocinio gratuito dei poveri è un ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli Avvocati e dei Procuratori. — Presso ogni Tribunale civile e correzionale, ed ogni Corte d'Appello e di Cassazione è costituita una Commissione pel gratuito patrocinio.

2. La Commissione pel gratuito patrocinio è composta:

1. Di un membro del Corpo giudicante del Tribunale o della Corte, ovvero d'un antico Magistrato di pari grado, che è designato ogni anno dal Primo Presidente, e tiene la presidenza della Commissione. Egli non può intervenire nei giudizi riguardanti gli affari da lui esaminati in qualità di membro della Commissione;

2. Di un funzionario del Ministero Pubblico, addetto alla Corte od al Tribunale, che è designato ogni anno dal Procuratore Generale, ed esercita le funzioni di Relatore. Queste possono essere affidate dal Procuratore Generale anche ad un Uditore od Aggiunto, ma senza voto deliberativo;

3. Del Presidente della Camera di disciplina degli Avvocati, ed in sua assenza o mancanza di un Avvocato patrocinante da lui delegato o nominato dal Primo Presidente della Corte.

Un Vice-Cancelliere o Vice-Cancelliere aggiunto della Corte o del Tribunale esercita le funzioni di Segretario.

3. L'ammissione al gratuito patrocinio ha luogo nei giudizi civili, commerciali o d'altra giurisdizione contenziosa, negli affari di volontaria giurisdizione e nei giudizi penali.

4. Il gratuito patrocinio concesso per una determinata causa od affare

si ritiene esteso anche a tutti gli atti che vi si riferiscono, sieno essi di volontaria giurisdizione, amministrativi o di altro genere.

5. Non sono ammesse al gratuito patrocinio le cause per cessioni di crediti e ragioni altrui, salvochè la cessione apparisca indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

6. L'ammissione al gratuito patrocinio, tanto negli affari civili quanto pei penali, produce i seguenti effetti:

1. La difesa gratuita per la causa o per l'affare, a riguardo del quale ebbe luogo l'ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria, condannata nelle spese nelle cause civili, e nelle cause penali dove siavi costituzione di parte civile, in conformità dell'art. 31;

2. L'annotazione a debito delle tasse di registro, e l'uso della carta non bollata a tenore delle vigenti Leggi e dei Regolamenti relativi;

3. Gli atti giudiziari od amministrativi che sieno necessari per l'oggetto che diede luogo all'ammissione, sono fatti e ne è spedita copia senza percezione di diritto od altra spesa; e gli altri Ufficiali pubblici, il cui ministero sia all'uopo richiesto, i Notai ed i Periti debbono prestare l'opera loro gratuitamente, salva la ripetizione dalla parte condannata nelle spese, od anche dalla stessa parte ammessa al gratuito patrocinio, qualora per vittoria della causa, o per altre circostanze venisse a cessare in essa lo stato di povertà;

4. Sono anticipate dal pubblico erario, salvo il diritto di ripetizione come al numero precedente, le spese di viaggio e di soggiorno dei funzionari ed Ufficiali pubblici, che occorressero per gli oggetti di cui sopra, e così pure le spese di viaggio e di soggiorno, le spese sostenute dai periti, e quelle necessarie per l'udizione dei testimoni;

5. Si fanno gratuitamente nei giornali incaricati delle pubblicazioni giudiziarie le inserzioni, delle quali abbisognasse la stampa, per gli oggetti suddetti.

7. Nel caso indicato al n. 5 del precedente articolo l'inserzione ha luogo sulla presentazione di un ordine scritto del capo della Corte, del Tribunale o della Pretura, presso cui si tratta la causa o l'affare.

8. Tutti coloro che si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 9, non esclusi gli stranieri, sono ammissibili al beneficio del gratuito patrocinio. — Lo sono del pari per ugual titolo anche i corpi morali che abbiano a scopo la carità o l'istruzione pei poveri.

9. Le condizioni per essere ammesso al gratuito patrocinio sono: — 1. Lo stato di povertà; — 2. La probabilità dell'esito favorevole nella causa od affare. — Per tutti i corpi morali che hanno a scopo la carità o l'istruzione per i poveri supplisce alla prima condizione la ricognizione di questa loro qualità, da farsi a norma dell'art. 11. — Negli affari civili l'esistenza di amendue le condizioni è riconosciuta dalla Commissione pel gratuito patrocinio. — Nelle materie penali è richiesta soltanto la condizione di cui al n. 1, e l'ammissione al gratuito patrocinio si fa dal Capo della Magistratura, innanzi alla quale deve trattarsi la causa, o dal Presidente della Corte d'assise.

10. Sotto il nome di *povertà* non s'intende la nullatenenza, ma uno stato in cui il ricorrente sia inabilitato a sopperire alle spese della lite. — La povertà viene attestata mediante certificati emessi dal Sindaco del luogo dove il ricorrente ha il suo domicilio, e di quello eziandio della residenza,

quando l'uno sia disgiunto dall'altra. — Tuttavia le Autorità, alle quali spetta di esaminare e provvedere in ordine all'ammissione al gratuito patrocinio, possono, ed in caso di dubbio devono richiedere le altre giustificazioni e praticare le indagini, che ravvisino opportune a meglio chiarire la condizione della povertà.

11. Per gli effetti della ricognizione riguardante la qualità dei corpi morali, in ordine agli articoli 8 primo alinea e 9 primo alinea, gli amministratori dei medesimi sono obbligati ad indirizzare al Presidente della Commissione pel gratuito patrocinio la relativa domanda, unendovi i documenti atti a giustificare la qualità suddetta. — La ricognizione si fa per Decreto, con cui viene dichiarato essere il corpo morale nel novero di quelli che sono ammessi a godere del gratuito patrocinio. — Tale dichiarazione è valevole per qualunque causa che al corpo morale occorra d'intraprendere o sostenere davanti qualsiasi Corte, Tribunale, Pretura od altra giurisdizione, salvo il parere di merito da emettersi in ciascun caso a norma dell'art. 9. — Essa per altro non esime dall'obbligo, che alcuni corpi morali avessero per Legge, di munirsi in ciascuna causa della preventiva autorizzazione amministrativa.

12. L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause che debbono essere trattate avanti i Pretori od i Tribunali civili e correzionali viene fatta dalla Commissione presso il Tribunale, nel cui Circondario dovrà aver luogo il giudizio, od avanti cui sarà per discutersi la causa; e per quelle da trattarsi innanzi le Corti d'appello dalla Commissione esistente presso la Corte stessa.

13. Pei giudizi che debbono essere trattati avanti la Corte di cassazione l'ammissione suddetta è ordinata dalla Commissione istituita presso la Corte. — Nondimeno nei casi urgenti essa può intanto, e salve le ulteriori determinazioni della Commissione istituita presso la Corte di cassazione, farsi con ordinanza della Commissione istituita presso la Corte d'appello, nel cui distretto fu emanata la sentenza, che dà luogo al giudizio di cassazione.

14. L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause, che debbono essere trattate avanti altri Tribunali od Autorità per affari giudiziari, è concessa dalla Commissione presso la Corte d'appello, nel cui territorio trovansi le Autorità suddette.

15. La parte che vuole ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio, sia essa privata, o corpo morale, deve farne dimanda con ricorso, in carta libera, diretto al Presidente della Commissione pel gratuito patrocinio presso la Corte od il Tribunale, di cui negli articoli precedenti. — Il ricorso conterrà una chiara e precisa esposizione sia dei fatti, che delle ragioni e dei mezzi legittimi di prova, sui quali la parte instante intenderà di fondare la sua dimanda o la sua difesa. — Dovrà questo ricorso essere sottoscritto dalla parte, o da un Avvocato o Procuratore, e ad esso andranno uniti i documenti giustificativi della povertà e quelli concernenti il merito. — Qualora il ricorso fosse sottoscritto soltanto dalla parte, deve essere dalla medesima inviato al Presidente della Commissione per mezzo del Pretore.

16. Il ricorso coi relativi documenti viene dal Presidente della Commissione comunicato al Relatore.

17. La Commissione si aduna periodicamente nei giorni fissati dal Primo Presidente della Corte d'appello o rispettivamente di cassazione, ed in caso di urgenza, dietro invito del suo Presidente. — Il Relatore, completate ed

istrutte le domande in quanto occorra, ne fa rapporto alla Commissione. — Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, e registrate in apposito verbale.

18. Nei casi d'urgenza, il Presidente della Commissione può concedere in modo provvisorio alla parte citata l'ammissione al gratuito patrocinio, salvo a sottoporre l'affare alla Commissione nella prima adunanza.

19. Decretata l'ammissione al gratuito patrocinio, ha luogo la destinazione del Difensore officioso. — Nelle materie civili tale destinazione si fa dalla Commissione pel gratuito patrocinio. — Nelle materie penali e sa vien fatta dall'Autorità giudiziaria, davanti alla quale la causa deve essere trattata; salve le disposizioni del Codice di procedura penale intorno alla difesa officiosa.

20. La corrispondenza delle Commissioni pel gratuito patrocinio e del Difensore destinato con tutti i pubblici Ufficiali, i quali debbono rilasciare in carta libera copie, certificati e documenti di qualunque natura nell'interesse della causa od affare del povero, avrà luogo per mezzo del Procuratore Generale o del Procuratore del Re, secondochè la causa o l'affare stesso penda avanti la Corte d'appello o avanti i Tribunali o le Preture del distretto o circondario. — Degli atti rilasciati non si potrà fare uso estraneo alla causa per la quale furono domandati, ed i medesimi porteranno notati il nome delle parti, l'Autorità che ha fatto la richiesta e la data del Decreto d'ammissione al gratuito patrocinio.

21. L'ammissione al gratuito patrocinio giova per tutti i gradi di giurisdizione. — Tuttavia la parte che l'ottenne non può giovarsene per rendersi appellante, senza averne ottenuta nuova ammissione dalla Commissione istituita presso il Collegio a cui deve deferirsi l'appello.

22. Contro i provvedimenti dati dalle Commissioni presso i Tribunali, sia che ammettano, o neghino, o tolgano il beneficio dei poveri, si può ricorrere da qualunque parte interessata alla Commissione istituita presso la Corte d'appello, la quale provvederà, limitando le sue ispezioni alla probabilità dell'esito favorevole nella causa od affare. — Tale ricorso ha effetto sospensivo; potranno tuttavia in pendenza del ricorso compiersi nell'interesse del ricorrente, per mezzo degli Avvocati e Procuratori specialmente deputati, quegli atti d'urgenza, la cui omissione potesse recare a quello un irreparabile pregiudizio.

23. Il gratuito patrocinio è posto sotto la sorveglianza immediata del Procuratore Generale nel distretto di ciascuna Corte d'appello e dei Procuratori del Re nel Circondario di ciascun Tribunale e nel territorio delle Preture dipendenti. — Essi vegliano perchè le cause dei poveri siano diligentemente trattate, possono farsi render conto delle medesime e scorgendo qualche negligenza od altra mancanza, hanno altresì facoltà di promuovere i necessari provvedimenti. — Sulla loro richiesta le Corti d'appello ed i Tribunali civili e correzionali hanno rispettivamente il potere d'infliggere ai difensori negligenti, o che in altra guisa mancassero al loro ufficio, quelle pene disciplinari che fossero stabilite dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore nelle diverse provincie, a norma ed in conformità dei medesimi.

24. Gli Avvocati e Procuratari deputati alla difesa delle persone ammesse al gratuito patrocinio, non possono, sotto le pene prescritte dai rispettivi Regolamenti di disciplina, ricusare l'incarico senza grave e giustificato motivo, riconosciuto tale dalla Commissione istituita presso il Tribunale per le cause pendenti avanti al medesimo o alle Preture del Circondario, o da quella

istituita presso la Corte d'appello o di cassazione per le cause pendenti innanzi ad altre giurisdizioni.

25. L'Avvocato ed il Procuratore deputati all'officioso patrocinio devono trattare la causa secondo la propria scienza e coscienza. — Per l'effetto però della sorveglianza, di cui ai precedenti articoli, l'Avvocato ed il Procuratore specialmente incaricati del patrocinio sono tenuti di dare al Procuratore Generale od al Procuratore del Re rispettivamente ogni opportuno schiarimento che venisse loro richiesto su tutto ciò che abbia rapporto coll'andamento della causa, e di comunicarglie ne altresì gli atti se domandati, esclusa però questa comunicazione nel caso di opposizione d'interessi tra i rispettivi clienti. — Per gravi motivi il Procuratore Generale o il Procuratore del Re può provocare la destinazione d'un altro Avvocato o Procuratore in sostituzione di quelli già deputati all'officioso patrocinio. — La sostituzione di cui nel precedente alinea può eziandio aver luogo ove l'Avvocato od il Procuratore deputati al patrocinio giustifichino legittimi motivi per cui se ne debbano astenere, o ne possano essere dispensati.

26. Gli Avvocati ed i Procuratori deputati all'officioso patrocinio notificheranno al Procuratore Generale e rispettivamente al Procuratore del Re le sentenze ed i provvedimenti definitivi nelle cause che loro erano affidate, accennando la data del Decreto d'ammissione al gratuito patrocinio, il nome delle parti ed il dispositivo del giudicato; gli notificheranno del pari l'eventuale cessazione del patrocinio prima della sentenza, indicandone il motivo.

27. Se nel corso della causa l'assunto della parte ammessa al gratuito patrocinio non apparisse più fondato in ragione, se essa si vale di un Avvocato o Procuratore diverso da quello deputato dalla Commissione, ovvero se per essere cessate o risultate insussistenti le condizioni di povertà, la parte stessa non fosse più meritevole di continuare a goderne, o se finalmente per altri motivi risultasse evidente essere cessata ogni convenienza od obbligo di proseguire la causa, la parte contraria a quella ammessa al benefizio, gli Avvocati e Procuratori deputati al patrocinio, i Collegi e le Camere di disciplina ed anche il Pubblico Ministero possono chiedere al Presidente della Commissione da cui emanò il Decreto d'ammissione, la revoca del beneficio stesso. — Il Presidente comunica tali domande alla Commissione, la quale provvede con Decreto motivato, osservate le norme di cui nell'alinea dell'art. 17. Qualora dichiari la cessazione del gratuito patrocinio, il Decreto stesso sarà dai Collegi e dalle Camere sopra menzionati, o secondo i casi dall'Avvocato o Procuratore specialmente deputati al patrocinio, notificato con semplice atto al Procuratore della parte contraria, la quale potrà provvedersi nel modo prescritto dalle Leggi di procedura civile. — In questi casi, ove la parte contraria venga alla sua volta ammessa al benefizio surriferito, questa sarà sostenuta da Avvocati e Procuratori diversi da quelli che assistettero la parte esclusa

28. La condanna nelle spese contro la parte avversa a quella ammessa al benefizio dei poveri, va a favore dell'Erario dello Stato, che ne curerà direttamente il rimborso. Laddove però il medesimo non venga per questo modo rimborsato e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messo la parte difesa col beneficio del gratuito patrocinio in condizione da poter restituire le spese erogate per essa, questa sarà nel dovere di adempiere a tale rivalsa. — Nell'attribuzione delle spese all'Erario dello Stato men-

zionata di sopra, non entrano gli onorari dei Difensori, i quali vanno a loro particolare benefizio.

Disposizioni transitorie.

29. Gli Uffizi degli Avvocati e dei Procuratori dei poveri attualmente esistenti presso le Corti d'appello, e che restano disciolti per la nuova Legge d'ordinamento giudiziario, dovranno eseguire la consegna delle carte alla Commissione pel gratuito patrocinio nel termine di venti giorni.

30. Nelle Provincie dove esistevano gli Uffici di pubblica clientela, i termini giuridici in corso per le cause di persone che si trovano ammesse al gratuito patrocinio, saranno sospesi per giorni venti incominciando da quello in cui entrerà in osservanza la nuova Legge d'ordinamento giudiziario.

31. Le cause di persone ammesse al gratuito patrocinio, che si trovano pendenti avanti gli Uffizi della pubblica clientela, saranno continuate nello stato in cui si trovano, destinandosi dalla Commissione un Avvocato od un Procuratore per la difesa delle persone medesime.

32. Nelle città dove si trovano Uffizi di pubblica clientela, istituiti in origine con private fondazioni e che rimangono conservati in forza dell'articolo 280 della Legge d'ordinamento giudiziario, essi eserciteranno le attribuzioni che dalla presente Legge sono conferite alle Commissioni pel gratuito patrocinio.

33. Il presente Decreto entrerà in vigore col 1° gennaio 1866. — Nelle Provincie Toscane continueranno ad essere in vigore le disposizioni del Regolamento del 2 settembre 1839 concernenti le attribuzioni dell'Ufficio permanente di consultazione gratuita presso il Collegio degli Avvocati, in quanto non siano contrarie al disposto dalla presente Legge.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 6 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — CORTESE.

(N. 2629) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 1865.

Articoli aggiunti al Regolamento 30 ottobre 1862 sulla polizia, sicurezza e regolarità di esercizio delle ferrovie concesse all'industria privata.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 317 della Legge sulle opere pubbliche, allegato *F* della Legge 20 marzo 1865, n° 2248, per la unificazione amministrativa; visto il Regolamento 30 ottobre 1862, n° 1022, per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie; sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici; sentito il Consiglio di Stato, abbiamo ordinato ed ordiniamo:

È approvata l'unita Appendice vista d'ordine nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici e contenente articoli d'aggiunta al Regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie, ed una tabella delle multe graduali da infliggersi alle Società concessionarie di ferrovie per ritardi negli arrivi dei convogli e per altre infrazioni agli ordini e discipline stabilite dalle Leggi vigenti. — Ved. Celerif. 1863, pag. 433.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 10 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — S. JACINI.

Articoli di aggiunta al Regolamento del 30 ottobre 1862.

Art. 1. Ogni ritardo nella corsa e nell'arrivo dei convogli alle stazioni rispetto al tempo stabilito negli orari approvati dal Ministero, quando non provenga da cause di forza maggiore debitamente giustificate, e quando ecceda i limiti di tolleranza accordati, sarà soggetto ad una multa pecuniaria nella misura stabilita al capo 1° dell'unita tabella.

2. I ritardi soggetti a multa saranno accertati: — *a)* Nelle stazioni ultime in cui termina la corsa dei convogli; — *b)* In quelle ove concorrono parecchie linee, ed ove succedono coincidenze e cangiamenti di convogli; — *c)* In quelle promiscue di passaggio dall'una ad altra rete sociale.

3. Nello stabilire la misura del ritardo non si terrà conto del tempo perduto in partenza nelle stazioni *b* e *c* per aspettar l'arrivo dei convogli con cui deve aver luogo la coincidenza.

4. Le infrazioni agli ordini ufficialmente intimati direttamente dal Ministero, od in suo nome dal Commissario tecnico, alla Società e per essa alla Direzione dell'esercizio o della manutenzione della ferrovia, in applicazione delle prescrizioni del Regolamento 30 ottobre 1862, saranno soggette alle multe graduali stabilite dal capo 2° della tabella predetta.

5. Le contravvenzioni per ritardato arrivo dei convogli saranno accertate dai Sottocommissari, dai Delegati alle stazioni e dagli Ingegneri addetti ai Commissariati mediante apposito verbale, che sarà sottoscritto dal Capostazione, ed in caso di rifiuto da due testimoni.

6. Per le infrazioni di cui al precedente art. 4°, le Società incorreranno nella multa comminata tosto che sia trascorso il termine prefisso nell'atto d'intimazione, bastando il verbale di accertamento dell'Impiegato addetto al Commissariato incaricato dell'eseguimento per constatare la trasgressione.

7. L'importare delle multe sarà dal Governo ritenuto sulle sovvenzioni o sulle differenze dovute alla Società per guarentigie di prodotto accordate alla medesima sopra tutte, o sopra una qualsiasi linea compresa nella rete che alla Società stessa appartiene. — La somma ritenuta per multe sarà annualmente versata come prodotto eventuale nelle casse dello Stato.

8. Quando il Governo non dovesse pagare differenze alla Società, il provento delle multe sarà esatto nelle forme e nei modi soliti secondo le vigenti Leggi.

Visto d'ordine di S. M. — S. Jacini.

Tabella delle multe graduali da infliggersi alle Società delle ferrovie, di cui esse hanno l'esercizio, per ritardi negli arrivi dei convogli e per altre infrazioni agli ordini e discipline stabilite dalle vigenti Leggi e Regolamenti.

Capo I. — *Ritardo nell'arrivo dei convogli-viaggiatori.*

a) Per i convogli di viaggiatori *diretti* tollerando ogni ritardo non eccedente i 20 minuti primi dall'ora stabilita negli orari approvati dal Ministero, ogni altro maggiore ritardo porterà:

Dai 20 ai 30 minuti primi inclusivamente		L.	500
Dai 30 ai 40	»	»	» 750
Maggiore dei 40	»	»	» 1000

b) Per i convogli *omnibus*, tollerando ogni ritardo non eccedente i 25 minuti primi, ogni altro maggiore porterà:

Dai 26 ai 30 . . . . L. 200
Dai 30 ai 40 . . . . » 500
Dai 40 ai 50 . . . . » 700
Dai 50 in poi . . . . » 1000

c) Per i convogli *misti*, viaggiatori e merci sarà tollerato il ritardo di 15 minuti.

Ogni ritardo maggiore porterà:

Dai 15 ai 60 . . . . L. 200
Da un'ora in poi. . . . . » 500

d) Per le linee, il cui percorso totale è minore di 50 chilometri, il limite di tolleranza per ciascun caso precedentemente dichiarato sarà diminuito del quarto.

Capo II. — *Infrazioni agli ordini superiori.*

a) Per ogni cangiamento parziale o totale di orario nelle corse dei convogli senza la preventiva approvazione del Ministero, lire 200.

b) Per ogni trasgressione alla prima intimazione degli ordini officialmente comunicati alle Società dal Ministero o dai Commissari o Sotto-Commissari locali, relativamente alla sorveglianza, al movimento od al traffico, lire 100.

c) Occorrendo altra intimazione, la multa, dopo la seconda, sarà di lire 300.

d) Dopo la terza sarà di lire 1000.

e) Per ogni trasgressione agli ordini ed istruzioni relative alla manutenzione del piano stradale, dell'armamento e del materiale fisso di ogni genere, lire 500.

f) Dopo la 2ª intimazione la multa sarà di lire 1000.

Visto d'ordine di S. M. — S. Jacini.

(N. 2750) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 24 gennaio 1866.

Variazioni nell'ordinamento e nel Personale delle Dogane.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 3 del Regolamento doganale 11 settembre 1862, ed il Decreto 26 marzo 1865, N. 2237; sulla proposta del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvata l'unita tabella, firmata d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze, pel riordinamento e per modificazioni nel Personale di alcune Dogane. — V. Celerif. 1862, pag. 2689.

2. Tali variazioni avranno effetto col 1° febbraio 1866.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 10 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — Q. Sella.

TABELLA DELLE VARIAZIONI NELL'ORDINAMENTO E NEL PERSONALE DELLE DOGANE.

Direzione di Ancona. — È soppressa la dogana di II ordine, 1ª classe in Frangellino.

La dogana di II ordine, 1ª classe a Passo Correse, è ridotta alla 2ª classe dello stesso ordine.

Sono istituite a Narni presso la stazione della ferrovia una dogana di I ordine, 4ª classe, ed a Ponte Felice una dogana di II ordine, 3ª classe.

La dogana di Narni è dichiarata principale, e sono alla medesima aggregate le dogane di Orvinio, Scandriglia, Passo Correse, Montorso, Ponte delle Rie, S. Liberato, Passo di Giove, Alviano e Ponte Felice.

Vi saranno:

Per la dogana principale di Narni, 1 Ricevitore di 4ª classe, 2 Veditori, 3 Commessi e due Agenti subalterni.

Per la dogana di Passo Correse, 1 Ricevitore di 6ª classe, 1 Veditore ed un Commesso.

Per la dogana di Ponte Felice, un Ricevitore di 7ª classe ed un Commesso.

Sono assegnate per le spese d'ufficio L. 150 alla dogana di Narni, L. 100 alla dogana di Passo Correse, e L. 50 alla dogana di Ponte Felice.

È tolto l'Agente subalterno alla Dogana di II ordine, 1ª classe, in Osteria Nuova.

Direzione di Brescia. — È tolto un Commesso alla dogana di II ordine, 2ª classe, a Goito, ed è aggiunto un Commesso alla dogana di II ordine, 3ª classe, a Lugana.

L'assegno per spese d'ufficio è ridotto a L. 160 per Goito, ed è portato a L. 120 per Lugana.

Alla dogana di Goito ed alla dogana di II ordine, 2ª classe, a Ponte Caffaro è aggiunta una Visitatrice.

Direzione di Catania. — È tolto un Commesso alla dogana di II ordine, 3ª classse, in Avola, ed è aggiunto un Commesso alla dogana di I ordine, 3ª classe, in Siracusa.

Direzione di Livorno. — Il Commissario alle visite di 2ª classe alla sezione di Bocca del Porto della dogana di Livorno è ri dotto alla 4ª classe.

È tolto un Commesso alla dogana di II ordine, 3ª classe, a Bocca d'Arno, ed è aumentato un Commesso alla dogana di II ordine, 2ª classe, ad Avenza.

Direzione di Novara. — È aggiunta una Visitatrice alla dogana di II ordine, 3ª classe, in Fornasette.

Direzione di Orbetello. — La dogana di II ordine, 1º classe, a Castiglione della Pescaia è ridotta alla 3ª classe dello stesso ordine con due Commessi.

La dogana di II ordine, 3ª classe in Follonica, è elevata alla 1ª classe dello stesso ordine, con 1 Veditore, 3 Commessi ed un Agente subalterno.

La dogana di Follonica è dichiarata principale, e ad essa sono aggregate le dogane di Torremozza, di Torre delle Civette, di Torre San Rocco e di Castiglione della Pescaia.

L'assegno per le spese d'ufficio è ridotto a lire 150 per Castiglione della Pescaia, e portato a lire 300 per la dogana di Follonica.

Direzione di Palermo. — È tolto il Commesso alla dogana di II ordine, 3ª classe, in Mazzara del Vallo, ed è aggiunto un Commesso alla dogana di II ordine, 2ª classe, in Marsala.

Direzione di Salerno. — La dogana di II ordine, 3ª classe, in Vietri sul mare è elevata alla 2ª classe dello stesso ordine, e vi si aggiunge un Commesso. — L'indennità per le spese d'ufficio viene aumentata a lire 120.

Nell'organico vi saranno quindi: — 16 Ricevitori di 4ª classe; — 42 Ricevitori di 5ª classe; — 61 Ricevitori di 6ª classe; — 74 Ricevitori di 7ª classe; 17 Commissari alle visite di 2ª classe; — 8 Commissari alle visite di 4ª classe; — 340 Commessi di 3ª classe; — 113 Agenti subalterni di 4ª classe; — 21 Visitatrici di 3ª classe.

Visto d'ordine di S. M. — Q. Sella.

(N. 2674) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 1865.

Riduzione del Personale nel Ministero di Agricoltura e Commercio.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visti i nostri Decreti 14 settembre 1852, numero 841, ed 11 agosto 1863, numero 1457, con i quali venne stabilita la pianta numerica degli Impiegati del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio; visto l'altro nostro Decreto del 21 novembre 1865, numero 2617, in forza del quale il servizio delle Zecche passa a far parte delle attribuzioni del Ministero delle Finanze, e che si rende quindi necessario il trapasso di un competente numero d'impiegati; visti i nostri Decreti del 6 corrente, con i quali, a far tempo dal primo dell'entrante anno, vengono soppresse le Segreterie dei Consigli forestale e di bonificazione e irrigazione, istituite presso il Ministero predetto, e le relative attribuzioni passano a far parte di quelle dello stesso Ministero; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A far tempo dal 1° gennaio 1866 la pianta numerica del personale del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio rimane ridotta di un posto di Capo Divisione di 2ª classe, di un posto di Segretario di 1ª classe, e di un posto di Applicato di 1ª classe.

Art. 2. Sono aggiunti alla pianta suddetta un posto di Segretario di 2ª classe; due posti d'Applicati di 2ª classe, due posti d'Applicati di 3ª classe ed un posto d'Applicato di 4ª classe.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 14 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — Torelli.

(N. 2652) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 1865.

Soppressione di posti presso la Direzione delle tasse e del demanio in Firenze.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo:

Sono soppressi a far tempo dal 1° gennaio 1866 i posti istituiti presso la Direzione delle tasse e del demanio in Firenze pel servizio delle fabbriche civili, giusta la tabella annessa al nostro Decreto del 28 dicembre 1862, n° 1090.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 17 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — QUINTINO SELLA.

(N. 2662) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 24 dicembre 1865.

Soppressione dell'Ufficio dello stato civile per le Provincie Toscane.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il nostro Decreto 15 novembre ultimo scorso, n° 2602, col quale è provveduto al completo ordinamento dello stato civile in modo uniforme in tutte le Provincie del Regno per il 1° gennaio prossimo venturo; udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, e del Ministro della Istruzione pubblica, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto in appresso:

Art. 1. L'Ufficio dello stato civile per le Provincie Toscane rimane soppresso col 1° gennaio 1866.

Art. 2. Tutte le carte, registri e libri esistenti nel suddetto Ufficio saranno depositati presso l'Archivio di Stato in Firenze.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 17 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — CORTESE. — NATOLI.

(N. 2667) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 1865.

Cessa l'obbligo imposto al direttario dall'art. 14 della Legge 13 luglio 1857 sull'affrancamento delle enfiteusi perpetue.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la Legge 13 luglio 1857, n° 2307, la quale, nel provvedere all'affrancazione delle enfiteusi perpetue, o considerate come tali, impone all'articolo 14 l'obbligo ai direttarii di far seguire sui libri di catasto o censuari l'iscrizione del fondo a loro colonna in unione all'iscrizione in capo dell'utilista, di fare aggiungere nella colonna di questo la loro iscrizione in unione a quella del medesimo, e di fare inoltre trascrivere il loro titolo all'ufficio delle ipoteche: visti gli articoli 1 e 2 della Legge 2 aprile 1865, n° 2215, coi quali nell'autorizzare il Governo del Re a pubblicare il Codice civile del Regno d'Italia, gli fu data facoltà di fare le disposizioni transitorie e le altre che fossero necessarie per la completa attuazione dello stesso Codice, e di coordinamento colle altre Leggi dello Stato; visti gli articoli 30, 31 e 32 del nostro Decreto 30 novembre 1865, n° 2606, coi quali, provvedendosi all'affrancazione di tutte le enfiteusi costituite nelle diverse Provincie del Regno prima dell'attuazione del detto Codice civile,

non fu imposto l'obbligo ai direttarii di adempiere le formalità stabilite dalla suddetta Legge 13 luglio 1857; udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia Giustizia e dei Culti, abbiamo decretato e decretiamo:

L'obbligo imposto al direttario dell'articolo 14 della Legge 13 luglio 1857, n° 2307, di far seguire la trascrizione e le iscrizioni stabilite nello stesso articolo, cessa coll'attuazione del nuovo Codice civile, salvi i diritti anteriormente acquistati dai terzi, giusta la Legge medesima. — Ved. Celerif. 1865, pag. 2127; — 1857, pag. 615 e 1201.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 17 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — CORTESE.

(N. 2673) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 29 dicembre 1865.

Soppressione delle Sezioni temporanee delle cessate Tesorerie generali di Napoli e Palermo.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Reale Decreto del 3 novembre 1861, n° 303; sulla proposizione del Ministro delle Finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Le Sezioni temporanee delle cessate Tesorerie generali di Napoli e di Palermo sono soppresse a cominciare dal 1° gennaio 1866.

Art. 2. Il Direttore compartimentale del Tesoro di Napoli e quello di Palermo cureranno che sieno condotte a compimento le operazioni già attribuite alle soppresse Sezioni temporanee per la compilazione dei conti a tutto l'esercizio 1861. A questo scopo verranno aggregati alle Direzioni compartimentali del Tesoro di Napoli e di Palermo quel numero d'Impiegati in disponibilità che sarà reputato necessario al pronto compimento delle operazioni medesime.

Art. 3. Gl'Impiegati in attività di servizio che si trovano addetti alle Sezioni temporanee che vengono soppresse, saranno posti in disponibilità dal 1° gennaio 1866, secondo le norme stabilite dalla Legge dell'11 ottobre 1863, n° 1500. E quelli in disponibilità che vengano aggregati alle Direzioni del Tesoro di Napoli e Palermo riceveranno l'indennità stabilita dall'art. 8 della Legge medesima. — V. Celerif. 1863, pag. 2705 e 2708.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 17 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — QUINTINO SELLA.

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro delle Finanze il 21 dicembre 1865.

SIRE! Per Decreti Reali 28 agosto 1816 e 8 agosto 1833 s'instituirono due Consigli delle Contribuzioni dirette uno in Napoli e l'altro in Palermo.

Questi Consigli si componevano del Pubblico Ministero delle rispettive Gran Corti dei conti e dei Direttori provinciali delle Contribuzioni dirette che in Napoli e in Palermo avevano il titolo d'Ispettori generali.

Abolite nell'agosto 1862 le Corti dei conti di Napoli e Palermo, furono temporaneamente conservate le Sezioni del Contenzioso amministrativo già esistenti presso di quelle, e furono create in Napoli ed in Palermo Commissioni temporanee per la revisione dei conti anteriori al 1862.

Con Decreti Reali del 21 settembre 1862 si nominarono i componenti delle Sezioni provvisorie del Contenzioso e delle Commissioni temporanee suindicate, e fu stabilito che i Consigli delle Contribuzioni dirette, dei quali si ragiona, si componessero dei Procuratori generali delle dette Corti dei conti abolite, ch'erano rimasti incaricati dell'Uffizio del Pubblico Ministero presso le Sezioni provvisorie sopraindicate, e da due membri di ciascuna delle cennate Commissioni temporanee.

Le due Sezioni del Contenzioso amministrativo delle ripetute Corti dei conti furono soppresse colla Legge 20 marzo 1865, n° 2248 (allegato *E*).

Per effetto di questa soppressione i Consigli delle Contribuzioni dirette in Napoli ed in Palermo mancano dei rispettivi componenti, od almeno sono privi del loro presidente, se pure gli altri due membri tratti dalle Commissioni temporanee non sono ancora mancanti, sussistendo tuttavia la missione delle suddette Commissioni.

Ora e perchè sono stati soppressi i Corpi dai quali sin dalla loro origine dovevano per Legge essere scelti i componenti dei Consigli in discorso, e perchè le loro attribuzioni, escluse le consultive, sembravano repugnanti alle attuali nostre istituzioni, fu creduto opportuno di sentirsi l'avviso del Consiglio di Stato intorno alla continuazione della loro legale esistenza.

Questo supremo Consesso nella generale adunanza del 9 agosto 1685 per diverse savissime riflessioni portò opinione che i Consigli delle Contribuzioni dirette in Napoli ed in Palermo abbiano cessato di esistere.

Il riferente non può disconoscere l'utilità che traevasi dai consulti di questi Magistrati, tanto nell'interesse dell'Amministrazione, quanto dei reclamanti, ma potendosi sopperire a quest'incombenza dei detti Consigli per mezzo degli Uffici del Contenzioso finanziario, i quali sono appunto incaricati di dare alle varie Amministrazioni le consultazioni delle quali fossero richiesti, e d'altra parte, tanto per gli effetti naturali delle Leggi promulgate, quanto per avviare in ogni circostanza il servizio fondiario a quella uniformità di sistema che è tanto desiderata e tanto ragionevole e vantaggiosa, dividendo l'opinione esternata dal Consiglio di Stato, si reca ad onore di proporre alla Maestà Vostra con l'unito schema di Decreto la dichiarazione che i detti due Consigli sono sciolti, affinchè, ove alla Maestà Vostra non piacesse diversamente, si compiacesse di apporvi la sua Real firma.

(N. 2687) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 1865.

Scioglimento dei Consigli delle Contribuzioni in Napoli ed in Palermo.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visti gli articoli 3 del Decreto Reale 28 agosto 1816, e 4 e 5 dell'altro Regio Decreto 8 agosto 1833, coi quali s'istituisce un Consiglio delle Contribuzioni dirette in Napoli ed un altro in Palermo, composti entrambi dai Ministeri Pubblici delle rispettive Corti dei Conti e dei Direttori delle Contribuzioni dirette delle due Provincie; visto l'articolo 51 della Legge 14

agosto 1862, n° 800, che abolisce le dette Corti dei conti di Napoli e di Palermo, e conserva temporaneamente le Sezioni del Contenzioso amministrativo già esistenti presso di quelle; visto l'altro articolo 52 della suddetta Legge con cui furono create in Napoli e in Palermo Commissioni temporanee per la revisione de'conti anteriori al 1862; visti i Regii Decreti 21 settembre 1862, coi quali si provvide alla nomina dei componenti delle Sezioni provvisorie del Contenzioso, delle Commissioni temporanee pei conti, e dei Consigli delle Contribuzioni dirette surriferiti; visto l'articolo 15 della Legge 20 marzo 1865, n° 2248 (allegato *E*), per la quale furono soppresse le dette Sezioni del Contenzioso amministrativo delle abolite Corti dei conti in Napoli ed in Palermo; visto il parere del Consiglio di Stato, emesso in seduta del 9 agosto 1865; sulla proposizione del Ministro delle Finanze abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. I Consigli delle Contribuzioni dirette in Napoli ed in Palermo sono sciolti a cominciare dal 1° gennaio 1866. — V. Celerif. 1862, pagine 2385 e 2486.

Art. 2. Le carte e registri conservati negli archivi dei medesimi Consigli saranno consegnati ai rispettivi Uffici del Contenzioso finanziario di Napoli e di Palermo.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 21 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — QUINTINO SELLA.

(N. 2671) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 29 dicembre 1865.

Regolamento per eseguire la trascrizione degli atti relativi alle navi.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la Legge del 2 aprile 1865, n° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare in tutte le Provincie del Regno il Codice di commercio Albertino e il Codice per la marina mercantile, colle modificazioni accennate nella detta Legge, e fare le disposizioni necessarie per la completa attuazione degli stessi Codici; visti i Decreti del 25 giugno 1865, numeri 2360 e 2364, coi quali si mandò pubblicare i detti Codici da avere esecuzione a cominciare dal 1° gennaio 1866; volendo provvedere all'applicazione delle disposizioni riguardanti la trascrizione degli atti relativi alle navi; udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, d'accordo con quello della Marina, abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I. — *Della trascrizione degli atti traslativi o dichiarativi della proprietà delle navi.*

Art. 1. Chi richiede la trascrizione dell'atto di vendita di una nave deve presentarne all'Uffizio dell'Autorità marittima compartimentale dove è iscritta la nave due copie autentiche se si tratta di atto pubblico, e due esemplari se si tratta di scrittura privata. — Le sottoscrizioni delle scritture private debbono essere autenticate da Notaio od accertate giudizialmente. — Gli atti seguiti in paese estero debbono essere debitamente legalizzati. -- Ved. Celerif. 1865, pag. 1270 e 2105.

2. L'Autorità marittima compartimentale fa annotazione sopra un registro giornaliero (modulo n. 1) della fatta domanda di trascrizione. — Conserva nell'Uf-

fizio una delle copie o degli esemplari presentati, assegnandovi un numero d'ordine progressivo. — Restituisce l'altra copia od esemplare a chi richiede la trascrizione, indicandovi il giorno della seguita consegna e il numero d'ordine che gli venne assegnato giusta il modulo n. 10. — Questa dichiarazione deve essere datata e sottoscritta dall'Impiegato che riceve la domanda di trascrizione. — Gli atti saranno riuniti in volumi.

3. L'impiegato di cui è cenno nell'articolo precedente trascriverà immediatamente sulla matricola delle navi e nella colonna corrispondente alla nave cui si riferisce l'atto, un sunto delle principali disposizioni dell'atto medesimo e la data di esso. — Vi indicherà il giorno e l'anno in cui l'atto venne presentato, apponendovi la sua sottoscrizione. — La detta matricola sarà conforme al modulo n. 2.

4. Gli atti pubblici ricevuti nel Regno e le sentenze pronunziate dalle Autorità giudiziarie del Regno possono presentarsi per la trascrizione, quantunque non sia stata ancora pagata la tassa di registro cui il titolo è soggetto. — In tale caso però il richiedente deve presentare una terza copia al suddetto impiegato, la quale sarà da lui vidimata e trasmessa all'uffiziale incaricato della riscossione della detta tassa.

5. Se la vendita ha luogo in paese estero, il console deve far trascrivere l'atto sul registro mod. n. 3. — L'Uffizio del compartimento marittimo dove è iscritta la nave, appena ricevuta la copia autentica dell'atto di vendita trasmessagli dal console, la farà trascrivere sul registro modulo n. 2, conservando la copia nei volumi indicati nell'art. 2.

6. Gli amministratori della marina mercantile, e gli uffiziali consolari all'estero faranno annotazione sull'atto di nazionalità della seguita vendita conformemente al modulo n. 4.

7. Per la vendita di porzione della nave saranno osservate le stesse formalità indicate negli articoli precedenti.

8. Per la trascrizione delle sentenze che attribuiscono la proprietà della nave e per quella degli altri atti che trasferiscono tala proprietà, si osserveranno le norme stabilite dagli articoli 1, 2, 3 e 4.

Capo II. — *Della trascrizione del contratto di pegno.*

9. Se l'atto di pegno è fatto nel Regno, chi ne richiede la trascrizione deve uniformarsi alle disposizioni dell'art. 1. — Si osserveranno anche le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4.

10. Se l'atto di pegno è fatto all'estero, chi ne richiede la trascrizione deve presentare alla Cancelleria consolare del luogo dove si trova la nave due copie dell'atto in conformità delle disposizioni dell'art. 1. — La trascrizione si farà sul registro modulo n. 3, e saranno osservate le disposizioni dell'art. 2.

11. L'annotazione sulla matricola della nave sarà fatta in conformità del modulo n. 5.

Capo III. — *Della trascrizione del contratto di cambio marittimo.*

12. Chi richiede la trascrizione dell'atto di prestito a cambio marittimo, deve farne la domanda all'Autorità marittima compartimentale del luogo dove è stipulato l'atto medesimo, uniformandosi alle disposizioni dell'art. 1. — Se l'atto è stipulato in un compartimento diverso da quello dove è iscritta la nave, l'Amministrazione di marina deve registrare nel giornale modulo n. 1 la richiesta trascrizione e trasmettere copia dell'atto all'Amministrazione di marina del compartimento dove è iscritta la nave, e la detta Amministrazione farà eseguire le volute annotazioni sul registro n. 2 in conformità del modulo n. 6.

13. Se il prestito a cambio marittimo è fatto all'estero, chi richiede la trascrizione deve presentare alla cancelleria del consolato del luogo dove è stipulato, due copie dell'atto in conformità delle disposizioni dell'art. 1. — La trascrizione si farà sul registro modulo n. 3, e saranno osservate le disposizioni dell'articolo 5. — L'Uffizio del compartimento marittimo dove è iscritta la nave,

appena ricevuta la copia autentica dell'atto di cambio marittimo trasmessagli dal console, la farà trascrivere sul registro modulo n. 2, conservando la copia nei volumi indicati nell'art. 2.

14. Se il prestito a cambio marittimo è fatto in paese estero dove non abbia sede un uffiziale consolare, nè altri che ne faccia le veci, l'uffiziale consolare più vicino cui è trasmessa copia autentica del contratto, deve eseguirne la trascrizione sul registro modulo n. 3. — L'Uffizio del compartimento marittimo dove è iscritta la nave, appena ricevuta la copia autentica dell'atto di prestito a cambio marittimo trasmessagli dal Console, la farà trascrivere in conformità dell'ultimo capoverso dell'articolo 13.

15. La cancellazione delle annotazioni di pegno o di prestito a cambio marittimo sarà fatta sui relativi registri, con nota di annullamento conforme al modulo n. 7, in seguito al deposito fatto delle relative quitanze o sentenze. — Le sottoscrizioni apposte ai titoli prodotti per la cancellazione dovranno essere autenticate in conformità dell'art. 1. — Non si farà luogo alla cancellazione delle note di rascrizione quando gli atti relativi presentino dubbiezze.

CAPO IV. — *Della trascrizione dei contratti di costruzioni di navi.*

16. Chi richiede la trascrizione di un contratto per la costruzione di navi ed i relativi patti, spiegazioni, modificazioni, variazioni e rivocazione dei medesimi, deve farne la domanda all'Autorità del compartimento marittimo ove deve eseguirsi la costruzione, presentandone due copie od esemplari in conformità delle disposizioni dell'art. 1. — L'Amministrazione farà trascrivere sul registro modulo n. 8 la domanda, uniformandosi alle disposizioni dell'art. 2.

17. La trascrizione delle dichiarazioni o cessioni di partecipazione di una nave in costruzione per parte sia del committente, sia del costruttore che avesse impresa la costruzione per proprio conto, si farà nel registro modulo n. 8 del compartimento dove è stato trascritto il contratto o fatta la dichiarazione di costruzione, e saranno osservate le formalità stabilite nei detti articoli 1 e 2.

18. La trascrizione delle quietanze dipendenti dagli atti anzidetti deve essere fatta nei modi e nelle forme indicati nei precedenti articoli. — La parte richiedente la trascrizione delle dette quietanze deve presentare una terza copia od esemplare per servire al rilascio dell'atto di nazionalità della nave.

19. L'Autorità incaricata di rilasciare l'atto di nazionalità della nave può richiedere altri atti suppletivi quando l'atto di quietanza presenti dubbi ed incertezze, o quando non sia in accordo con le obbligazioni precedentemente stabilite dalle parti.

Disposizioni generali.

20. Gli estratti delle risultanze del registro matricola, o certificati delle fatte trascrizioni, si rilascieranno ai richiedenti giusta il modulo n. 9.

21. I titoli presentati per la trascrizione saranno custoditi tanto dall'Autorità marittima, quanto dall'uffiziale consolare all'estero in volumi separati secondo le seguenti categorie: — 1. I contratti di costruzione e cessione di partecipazione e loro quietanze. — 2. Quelli di vendita o altrimenti dichiarativi o traslativi di proprietà; — 3. Quelli di pegno; — 4. Quelli di prestito a cambio marittimo; — 5. Gli atti portanti risoluzione di pegno o di prestito a cambio marittimo. — I registri indicati coi moduli n. 2, 3 e 7 saranno provvisti delle rispettive rubriche alfabetiche.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — P. CORTESE. — D. ANGIOLETTI.

(N. 2709) REGIO DECRETO

L'Istituto di agraria e veterinaria di Pisa rientra nella dipendenza del Ministero della Pubblica Istruzione.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto del 28 novembre 1864, n° 347, col quale fu attribuito al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio l'Istituto di agraria e veterinaria della R. Università di Pisa; riconosciuta la convenienza che l'Istituto medesimo, il quale in forza del Decreto del Governo della Toscana del 31 luglio 1859 fa parte della Università di Pisa, sia governato dal Ministero di Pubblica Istruzione; sulla proposizione dei nostri Ministri Segretari di Stato per la Pubblica Istruzione, e per l'Agricoltura, Industria e Commercio abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto di agraria e veterinaria di Pisa, ora attribuito al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, passerà nuovamente sotto la dipendenza del Ministero di Pubblica Istruzione, a cominciare dal 1° gennaio 1866; al quale effetto sono trasferiti sul bilancio di questo i fondi che pel suddetto Istituto sono stanziati su quello del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — TORELLI. — NATOLI.

(N. 2710) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 26 gennaio 1866.

L'indennità annua per le Scuole reggimentali è abolita.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Regio Decreto 23 marzo 1852, che determina i vari assegnamenti da corrispondersi ai Corpi; visto il Regio Decreto 15 marzo 1860, che aumenta le paghe degli Ufficiali dell'Esercito, e stabilisce un soprassoldo per gli Ufficiali rivestiti di cariche speciali; visto il Regio Decreto 19 settembre 1861, col quale venne concesso uno speciale assegnamento alle masse di economia dei Corpi; visto infine il nostro Decreto in data d'oggi, con cui si dispone che le cariche di Direttore dei conti e di Ufficiale di massa e di matricola saranno date ad Ufficiali del grado di Capitano; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È abolita la indennità annua per le Scuole reggimentali. Alle spese relative alle Scuole si provvederà coi fondi delle masse d'economia.

Art. 2. I soprassoldi annessi alle cariche speciali cessano di gravitare sul bilancio della Guerra, e saranno a carico delle masse di economia. I medesimi saranno corrisposti: *a)* A tutti gli Ufficiali subalterni rivestiti di cariche speciali: *b)* Ai Capitani Aiutanti maggiori in 1°; *c)* Ai Capitani direttori dei conti, che non godono razioni di foraggio.

Art. 3. Il presente Decreto entrerà in vigore al primo gennaio 1866.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — A. PETITTI.

(N. 2728) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 23 gennaio 1866.

Proporzionale riparto fra i Prefetti della indennità di rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la Legge 11 maggio 1865, n. 2297, colla quale si è determinato che nel bilancio passivo del Ministero Interni, *Spese ordinarie*, sarà stanziata la somma di lire 300,000 per indennità di rappresentanza ai Prefetti del Regno, da ripartirsi per Decreto Reale; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Un'annua indennità di rappresentanza sarà accordata ai soli Prefetti delle Provincie di Napoli, Torino, Palermo, Milano, Genova, Firenze, Cagliari, Messina, Ancona, Livorno, Bologna, nelle proporzioni seguenti, cioè: Napoli L. 60,000; Torino L. 40,000; Palermo L. 30,000; Milano L. 25,000; Genova L. 20,000; Firenze L. 10,000; Cagliari L. 6,000; Messina L. 6,000; Ancona L. 6,000; Livorno 6,000; Bologna L. 6,000. — Totale L. 215,000.

2. Sarà posta a disposizione del nostro Ministro dell'Interno l'annua somma di lire 85 mila per rimborso ai Prefetti, ai quali non è accordata indennità di rappresentanza, di quelle spese alle quali possono essere obbligati in qualche circostanza per necessità e decoro del loro ufficio.

3. Tale rimborso non potendosi riferire che alle spese per le quali fosse riconosciuta la necessità, occorrerà la preventiva autorizzazione del nostro Ministro dell'Interno.

4. Le disposizioni del presente Decreto avranno vigore dal 1° gennaio 1866, restando abrogato quanto trovasi precedentemente stabilito in opposizione allo stesso.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — CHIAVES.

(N. 2729) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 23 gennaio 1866.

Sostituzione di due articoli al Regolamento sulla sanità pubblica.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del nostro Ministro dell'Interno; vista la Legge 20 marzo 1865 (n° 2248), Allegato *C*, abbiamo decretato e decretiamo:

Agli articoli 17 e 18 del Regolamento sulla sanità pubblica approvato con R. Decreto 8 giugno 1865 (n° 2322) sono sostituiti gli articoli seguenti:

« Art. 17. Pel più facile disimpegno del servizio sanitario interno, ciascun Sindaco sarà assistito da una Commissione municipale di sanità composta di otto membri nei Comuni dove la popolazione non sia minore di 10,000 abitanti, e di quattro nei Comuni di minore popolazione. La Commissione sanitaria sarà presieduta dal Sindaco.

« Art. 18. Il medico condotto del Comune, dove siavene uno soltanto, o il medico più aziano di condotta, dove siavene un maggior numero, farà parte della Commissione in qualità di segretario ». — Ved. Supplim. alla Celerif. 1865, N. 2248 e 2322.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — CHIAVES.

(N. 2769) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 23 gennaio 1866.

Proroga del termine assegnato ai Procuratori dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria per prestare la malleveria.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la Legge 27 ottobre 1860, n° 4380, colla quale fu fatta facoltà al Governo del Re di pubblicare nell'Emilia le Leggi correlative e necessarie all'uniforme e compiuta esecuzione del Codice di procedura civile e della Legge sull'ordinamento giudiziario; visti gli articoli 1 e 4 del Regio Decreto 5 dicembre 1860, n° 4462, coi quali, mandandosi pubblicare nelle suddette Provincie la Legge sulla professione di Procuratori del 17 aprile 1859, n° 3368, si fissò al 1° gennaio 1863 il termine ai Procuratori esercenti per prestare la prescritta malleveria; visti i Decreti 31 ottobre 1860 del Regio Commissario straordinario delle Marche, 5 novembre e 19 dicembre 1860 del Regio Commissario straordinario dell'Umbria ed il Regio Decreto 16 gennaio 1861, n° 4587, coi quali le disposizioni sovra riferite della Legge 27 ottobre 1860, n° 4380, e del Decreto 5 dicembre stesso anno, n° 4462, furono estese anche alle Provincie delle Marche e dell'Umbria; visti i Regi Decreti 14 dicembre 1862, n° 1027, 21 giugno 1863, n° 1322, e 11 gennaio 1865, n° 2130, coi quali il termine come sopra assegnato ai Procuratori esercenti nelle Provincie anzidette per prestare la malleveria, venne successivamente protratto a tutto l'anno 1863, a tutto il 1864, e quindi a tutto il 1865; sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e de'Culti, abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine fissato dall'articolo 4 del Regio Decreto 5 dicembre 1860, n° 4462, prorogato coi Regi Decreti 14 dicembre 1862, n° 1027, 21 giugno 1863, n° 1322 e 11 gennaio 1865, n° 2130 ai Procuratori esercenti nelle Provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria per prestare la prescritta malleveria, è prorogato a tutto il 1866. — V. Celerif. 1865, pag. 186.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 6 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — DE FALCO.

Firenze e Torino, 1866. — E. DALMAZZO editore. — Tipi della Stamperia Reale.

SOMMARIO

RELAZIONE

Fatta a S. M. il 1° ottobre 1865 dal Ministro dell'Interno.

Sire! Sino a tutto il 1864 pesava sul bilancio del Ministero dell'Interno un carico relativamente esorbitante di oltre a lire 400.000 annue pel mantenimento di vari istituti di beneficenza della città di Modena, che il cessato regime estense teneva alla immediata dipendenza del Governo, sia per vaghezza di dominio anche in oggetto d'interesse meramente locale, sia per mali intesi principii economici oramai sconfessati dalla esperienza e dalla dottrina dei più valenti.

Sebbene il Governo centrale non avesse tardato a rimarcare questa anomalia, la quale col perdurare ripeteva in parte gli errori del passato Governo, tuttavia fu una necessità materiale e politica il seguitare nell'antico sistema per tutto lo scorso quinquennio, avvegnachè fosse impossibile far scomparire d'un tratto un'estesa beneficenza che spande indubbiamente i suoi provvidi effetti su tante famiglie del popolo; nè altri vi fosse che in allora potesse o volesse sobbarcarsi a sì gran peso.

Oltre a ciò era necessario che qualche anno di prova in libero governo mettesse in luce, come infatti ha messo, dove esistesse il pregiudizio da estirpare e dove si manifestasse il bisogno di coltivare gli elementi buoni

che già esistevano o di portare i miglioramenti che la libertà vuole introdotti nella educazione di ogni ceto sociale.

Fu in tal modo che si fece manifesto da sè quanto il sistema di fornire la materia prima alle lavoratrici delle campagne per vendersene il ricavo ad opera del Governo fosse un concetto che, sebbene altrove ed in vari modi sperimentato, fu per altro universalmente tenuto e condannato quale un'utopia. Lo stesso dicasi dell'altra istituzione di raccogliere gli operai disoccupati in locali gratuiti e riscaldati nella stagione iemale, obbligandoli al lavoro, il quale ove riesca bene, attira una concorrenza dannosa all'operaio onesto e laborioso ma senza privilegi; ed ove come più spesso accade, riesca a male o non si pieghi alle vicende della moda, costituisce una produzione perennemente in perdita, e quindi un'altra utopia.

In quanto poi riguarda agli istituti educativi sentivasi il bisogno di sostituire un'educazione più solida, più inspirata all'attuale grado delle cognizioni, meno ingombra di pratiche religiose ridotte in gran parte ad un meccanismo incapace di giovare allo sviluppo intellettuale, e spesso nocivo allo sviluppo fisico.

Il manifestarsi della inopportunità delle prime istituzioni fece sì che anche nella stessa Modena sorgesse la convinzione dell'inutilità dei due stabilimenti denominati l'uno il *Magazzino-tele*, l'altro la *Casa di lavoro per i poveri*. Il dimostrato bisogno d'innovazione negli istituti educativi rese chiara la necessità di gravi modificazioni e di una tutela più forte ed interessata negli altri istituti che rimanevano a peso dello Stato, e cioè gli *Orfanotrofi di San Bernardino e San Filippo Neri*, non che l'*Educandato di San Paolo*.

Di simili germi si valse a momento opportuno il Governo di V. M. per consigliare la soppressione dei sovra citati stabilimenti manufatturieri e per spingere a laicalizzare i due istituti educativi, sottoponendoli alla vigilanza di una autorità elettiva gratuita e locale sotto all'influenza della Provincia e col concorso della medesima, esonerandone lo Stato.

Non fu senza gravi difficoltà facilmente prevedibili che si giunse ad un componimento che alleviasse in perpetuo lo Stato dall'onere ereditato dal Governo Estense. Ma è pur doveroso il dire che in questa complicata vertenza il Governo trovò i rappresentanti della Provincia di Modena perfettamente penetrati del bisogno di coadiuvare al miglioramento degli istituti, che spontaneamente si addossarono ed a quello eziandio di concorrere allo sgravio delle pubbliche finanze nello stesso tempo in cui si adoperarono energicamente, siccome a loro correva obbligo, per rendere meno oneroso che fosse possibile il carico che andava a deferirsi alla Provincia.

Compiute oramai le più importanti pratiche preliminari, che hanno relazione all'argomento, e convenutosi eziandio nel più grave degli accordi che rimaneva a stipularsi, cioè la eliminazione assoluta dai bilanci futuri anche della quota di sussidio che si era mantenuta nel bilancio del 1865, il Riferente ha la compiacenza di sottoporre alla M. V. il Decreto con cui si sanciscono per sommi capi gli accordi presi.

In tal guisa, nel mentre che gli istituti di beneficenza Modenesi fioriranno, come si spera, a nuova vita, si sarà anche ottenuta una novella non indifferente economia nel bilancio dello Stato ed eliminato in pari tempo il pretesto alla taccia di un parziale trattamento di favore a vantaggio di una sola Provincia a scapito delle altre.

(N. 2615) REGIO DECRETO

inserto nella Gazz. Uffiz. il 7 dicembre 1865.

Stabilimenti di beneficenza nella città di Modena che cessano di essere alla immediata dipendenza del Governo, e di essere dal medesimo sovvenuti.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del nostro Ministro dell'Interno; visto il bilancio passivo del 1865 pel Ministero dell'Interno; viste le deliberazioni 19 dicembre 1864, e 9 e 10 gennaio 1865 del Consiglio provinciale di Modena; avuto il parere del Consiglio di Stato, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli stabilimenti di beneficenza nella città di Modena denominati l'uno di *San Filippo Neri* e di *San Bernardino*, l'altro *Educandato femminile di San Paolo*, nonchè gli istituti denominati il *Magazzino-tele* e la *Casa di lavoro pei poveri* hanno cessato di essere alla immediata dipendenza del Governo e di essere sovvenuti dal medesimo per la quota di spesa superiore ai rispettivi loro redditi, salvi i temperamenti adottati pel solo anno 1865, onde rendere meno gravosa la cessazione del sussidio governativo.

2. La Provincia di Modena assume a suo carico lo stabilimento di San Filippo Neri e di San Bernardino, e l'Educandato di San Paolo, e fornisce all'uopo anche i mezzi che potessero occorrere al di là dei redditi speciali di ciascun istituto, colla facoltà d'introdurvi quelle modificazioni che potranno essere richieste dallo spirito dei tempi, nonchè praticare tutte le economie necessarie per ridurre quest'onere provinciale al minore contributo possibile — Il Magazzino-tele e la Casa di lavoro pei poveri sono soppresse, con riserva di surrogarli mediante un Ricovero di Mendicità, secondo le ulteriori deliberazioni dei Corpi competenti.

3. Alla medesima Provincia di Modena sono trasferiti gli oggetti mobili e gli attrezzi di ragione degli stabilimenti di San Filippo Neri e di San Bernardino. e di San Paolo, quali sono descritti nelle perizie redatte nei giorni 23, 25 e 29 dicembre 1864 dagli Uffiziali del Genio civile in concorso coi rappresentanti della Provincia, e del pari sono trasferite alla Provincia stessa le scorte e gli oggetti che già servivano al Magazzino-tele ed alla Casa di lavoro pei poveri. — La Provincia subentra eziandio nel possesso di tutti i fabbricati ora occupati dello stabilimento di San Filippo Neri e San Bernardino, e di San Paolo, nonchè degli edifici ed aree aggregate ed originariamente destinati ad uso degli stabilimenti medesimi, compresa la casa altre volte Manfredini, il locale dei Bagni, quello della Tipografia e la chiesa di San Paolo, coll'obbligo di conservarne la destinazione ed i profitti ad esclusivo vantaggio dei ripetuti due stabilimenti.

4. L'amministrazione di ciascuno dei due istituti è affidata ad un Corpo collegiale di tre membri, eletti dal Consiglio provinciale, che saranno rinnovati per terzo ad ogni anno e potranno essere riconfermati. — Ognuna delle due Amministrazioni presenterà, prima che spiri l'anno 1865, il rispettivo statuto organico alla nostra Sovrana sanzione.

Ordiniamo ecc. — Dato a Torino addì 1° ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — NATOLI. — Q. SELLA.

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro delle Finanze il 21 novembre 1865.

Sire! Giusta le norme del Regolamento disciplinare sull'amministrazione del Debito Pubblico del Regno, approvato con Reale Decreto 3 novembre 1861, n° 313 (articoli dal 623 al 634), la Corte dei conti ha stabilito degli Uffici di riscontro presso la Direzione generale e presso le Direzioni speciali del Debito Pubblico.

Questi Uffici adempiscono l'incarico speciale loro demandato dal Regolamento medesimo di verificare ed autenticare i certificati e le cartelle di rendita, senza prendere la menoma ingerenza od esercitare alcuna controlleria sugli ordini di pagamento che singolarmente vengono messi in corso dall'Amministrazione stessa e sui documenti estinti dai Cassieri e dalle Tesorerie dello Stato.

Dal sistema vigente consegue la necessità che, all'atto della produzione del conto giudiziale che viene compilato in fine d'anno dal Cassiere centrale del Debito Pubblico, la Corte dei conti verifichi e accerti la esistenza e la regolarità di tutti i titoli messi a corredo e a giustificazione del conto stesso, nel quale vengono comprese tutte le operazioni di entrata e di uscita relative all'amministrazione medesima.

La esperienza però fatta fin oggi ha dimostrato ad evidenza che un tale sistema non assicura praticamente quella severa tutela e regolarità di questo importante ramo di pubblico servizio, che il Governo della M. V. se ne riprometteva.

E ciò specialmente vuolsi accagionare alla mole di documenti che, essendo annessi al rendiconto annuale, ne rendono troppo intricato e difficile l'esame di revisione per parte della Corte dei conti, il quale esame non può necessariamente sfuggire ad uno dei due gravi inconvenienti, o di riuscire, cioè, sommario o non parziale su ciascun documento, come il bisogno sempre richiede, ovvero di riuscire tardo ed inutile allorchè si tratti di non poter riconoscere documenti presentati a giustificazione di certe spese determinate, le quali si ritengano pagate indebitamente, od il cui pagamento sia stato eseguito in un tempo molto anteriore.

Laonde il riferente si è adoperato con sollecitudine a trovar modo d'impedire gli abusi che potrebbero venir commessi a danno dell'Erario, ed ha riconosciuto l'urgenza d'introdurre un sistema di controllo certo, pronto ed opportuno a rilevare subitamente e con esattezza gli errori, le ommissioni e le deficienze di qualunque natura.

Gli studi fatti a questo proposito hanno comprovato l'opportunità di adottar appunto per l'Amministrazione del Debito Pubblico una maniera di riscontro conforme a quella messa già in atto con vero vantaggio per l'amministrazione del Tesoro mediante il Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Reale Decreto 13 dicembre 1863, n° 1628; ossia di commettere all'Ufficio di riscontro esistente presso la Direzione generale del Debito Pubblico le attribuzioni ed il còmpito medesimo affidato a quelli che esercitano il controllo alle Direzioni compartimentali del Tesoro (articoli 257 e 665 del citato Regolamento). — V. Celerif. 1861, p. 2225 e 2273.

Nè si crede che qualunque altro sistema possa riescire migliore, avvegnachè con questo appunto si delega all'Ufficio di riscontro la vigilanza immediata ed il controllo sopra tutte le carte di spesa dell'Amministrazione del Debito Pubblico, e la Corte dei conti può dare prontamente e con

piena sicurezza il suo giudizio sul rendiconto annuale, quando sa che gli annessi documenti furono già esaminati e riconosciuti dall'Ufficio di riscontro.

Le operazioni poi che concernono l'esame dei titoli *estinti*, sulle quali deve esser portato il giudizio del riscontro, debbono essere eseguite in contraddittorio dell'Amministrazione del Debito Pubblico, la quale ha modo così di operare anche per sua parte un più efficace controllo sugli esecutori dei pagamenti.

Fermata così l'attenzione del sottoscritto sopra tali materie, egli ha stimato conveniente di proporre in questa massima occasione una deliberazione in proposito dei capitali non riscossi entro il periodo di cinque anni dalla data della loro esigibilità, dei quali è stabilito col Regolamento approvato con Reale Decreto 25 agosto 1863, nº 1437 (articolo 185), che debba eseguirsi il versamento alle Casse di depositi e prestiti, in cui debbono trattenersi come fondi di valor nominale fino alla loro realizzazione.

Ritenuto che i detti capitali, qualora vadano soggetti a prescrizione, divengono necessariamente proprietà erariale, vuolsi disporre che, trascorso il termine di detta prescrizione, qual è stabilito dalle Leggi, senza che gli interessati abbiano comprovato il loro diritto di proprietà, i capitali medesimi vengano riversati nelle Casse dello Stato, come entrata eventuale del Tesoro. — V. Celerif. 1863, pag. 2737.

Il sottoscritto pertanto, considerando pure che siffatti provvedimenti tornano più che mai opportuni adesso che anche il servizio di Cassiere dell'amministrazione del Debito Pubblico sarà esercitato dalla Banca, non ha esitato di riunire entrambe le succitate disposizioni in uno schema di Decreto, che si onora di sottoporre a V. M., pregandola di volergli accordare la Sovrana sanzione.

(N. 2665) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 1865.

Nuove attribuzioni affidate all'Ufficio di riscontro della Corte dei conti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'Uffizio di riscontro della Corte dei conti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico eseguirà dal 1º gennaio 1866 anche il riscontro dei pagamenti che vengono fatti tanto per il servizio delle rendite e per gl'interessi delle obbligazioni, quanto per quello dell'estinzione e per altre contabilità affidate alla Direzione Generale medesima.

2. Le operazioni di riscontro indicate nell'articolo precedente saranno eseguite in contraddittorio della Direzione del Debito Pubblico nel mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti. Compiute le scritture dopo le operazioni di riscontro, i documenti giustificativi dei pagamenti stessi saranno ritirati dall'Ufficio di riscontro e consegnati alla Corte dei conti.

3. A cominciare dall'anno 1866, la contabilità del Debito Pubblico sarà tenuta distinta secondo le scadenze che si maturano in ogni anno. Nel conto annuale saranno dimostrate in modo separato le rate maturate secondo l'anno da cui derivano, sino a che ne avvenga la prescrizione.

4. I capitali non riscossi entro il periodo di cinque anni dalla loro esigibilità saranno versati nella Cassa dei depositi e dei prestiti.

5. Trascorso il periodo di prescrizione stabilito dalle Leggi senza che alcuno abbia giustificato il diritto di proprietà sui detti capitali, ne sarà riversato l'ammontare nelle Casse dello Stato come entrata eventuale del Tesoro.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 21 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — QUINTINO SELLA.

(N. 2651) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 23 dicembre 1865.

E' soppressa la Direzione compartimentale delle Poste in Ancona.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visti i nostri Decreti del 14 maggio 1863 e del 25 giugno 1865; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

La Direzione compartimentale delle Poste istituita nella città di Ancona con Decreto del 14 maggio 1863 è soppressa dal primo gennaio 1866.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 26 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — S. JACINI.

(N. 2653) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 23 dicembre 1865.

Temporaria occupazione del Convento di S. Pietro in Cento.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la Legge 22 dicembre 1861 e l'altra del 24 dicembre 1864, ecc.:

È fatta facoltà al nostro Ministro anzidetto di occupare temporaneamente il Convento di San Pietro in Cento, secondo le norme stabilite dalle citate Leggi.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 29 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — NATOLI.

(N. 2655) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 1865.

Istituzione d'una Succursale della Banca Nazionale a Cosenza, Girgenti e Salerno.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Viste le deliberazioni del Consiglio superiore della Banca Nazionale delli 15 e 29 novembre 1865; sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvata l'istituzione di una Succursale della Banca Nazionale in ciascuna delle città di Cosenza, Girgenti e Salerno, in conformità delle citate deliberazioni. — V. Celerif. 1859, pag. 1121.

Art. 2. Dette Succursali saranno rette secondo il disposto degli statuti approvati col nostro Decreto del 1° ottobre 1859, n° 3622.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 6 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — Torelli.

(N. 2640) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 20 dicembre 1865.

Disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice di commercio.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista le Legge del 2 aprile 1865, n° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare in tutte le Provincie del Regno il Codice di commercio Albertino con le modificazioni accennate nella detta Legge, e fare le disposizioni transitorie e le altre che fossero necessarie per la completa attuazione dello stesso Codice; visto il nostro Decreto del 25 giugno 1865, n° 2364, col quale si mandò a pubblicare il detto Codice di commercio, da aver esecuzione a cominciare dal 1° gennaio 1866; udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Per la continuazione dell'esercizio del commercio, impreso prima dell'attivazione del nuovo Codice di commercio, non è necessaria alla donna maritata ed al minore emancipato l'autorizzazione prescritta dagli articoli 4 e 7 del medesimo, se già era stata conseguita l'autorizzazione voluta dalle Leggi anteriori, o se, a norma di queste, non ne era richiesta alcuna. — Tuttavia anche il detto esercizio potrà in ogni tempo farsi cessare rispettivamente dal marito, dal genitore emancipante e dal consiglio di famiglia o di tutela a norma dell'articolo 10 del nuovo Codice.

2. Le società e le associazioni commerciali già esistenti al giorno dell'attuazione del nuovo Codice sono regolate dalle Leggi anteriori. — Se da queste Leggi non era richiesta la pubblicazione del contratto di società, si eseguiranno il deposito, la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione come è stabilito negli art. 158 e 161 del nuovo Codice, e i termini per adempiervi cominceranno a decorrere dal 1° gennaio 1866, salvi i diritti anteriormente acquistati.

3. Anche per le società commerciali già esistenti al giorno dell'attuazione del nuovo Codice si osserverà il disposto dell'articolo 163 di esso; e se trattasi di società in accomandita per azioni o di società anonima, i mutamenti indicati nel detto articolo dovranno inoltre essere autorizzati per Decreto Reale, quantunque la società esistesse senza tale autorizzazione per non essere richiesta dalle Leggi anteriori.

4. I diritti, compresi quelli di regresso, e gli obblighi relativi a cambiali anche proprie o secche emesse sotto l'impero della Legge generale di cambio 25 gennaio 1850, vigente nelle Provincie Lombarde, sono regolati dalla stessa Legge, salvo ciò che è disposto riguardo alla prescrizione dall'articolo 11

del presente Decreto. — Le azioni dipendenti dalle dette cambiali si promuoveranno però nelle forme stabilite dal nuovo Codice di procedura civile. — Pei protesti e per le forme estrinseche delle rivalse si osserveranno le disposizioni del nuovo Codice di commercio.

5. I contratti di vendita delle navi e quelli di pegno e di cambio marittimo sulle medesime, che hanno acquistato data certa prima dell'attuazione del nuovo Codice, e per i quali siano state adempiute le formalità stabilite dalle Leggi anteriori, continueranno ad avere i loro effetti giusta le dette Leggi. — La stessa regola si osserverà riguardo ai contratti per la costruzione delle navi, e riguardo alle dichiarazioni o cessioni di partecipazione delle navi in costruzione. — Se al giorno dell'attuazione del nuovo Codice le formalità stabilite dalle Leggi anteriori per i contratti e gli atti summenzionati non fossero ancora state adempiute, dovrà farsene la trascrizione e l'annotazione nelle forme rispettivamente stabilite dagli articoli 287, 288, 316 e 427 dello stesso Codice.

6. I privilegi acquistati sulle navi prima dell'attuazione del nuovo Codice conserveranno il loro grado anche riguardo ai privilegi acquistati sotto l'impero del detto Codice. — L'articolo 290 del nuovo Codice è applicabile anche ai privilegi acquistati prima della sua attuazione.

7. I procedimenti per le vendite delle navi si proseguiranno nelle forme stabilite dalle Leggi anteriori, se il pignoramento della nave od altro atto equivalente si trova già eseguito al 1° gennaio 1866.

8. I giudizi di distribuzione del prezzo delle navi cominciati prima dell'attuazione del nuovo Codice si proseguiranno nelle forme stabilite dalle Leggi anteriori. — V. Celerif. 1865, pag. 707 e 1269-70.

9. I termini per l'inammessibilità di azioni sono regolati dalla Legge vigente al tempo in cui accade l'avvenimento che dà luogo all'azione.

10. Nelle Provincie di Lombardia i giudizi di concorso dei creditori già aperti al 1° gennaio 1866 sulle sostanze di commercianti saranno proseguiti e condotti a termine secondo le disposizioni del Regolamento generale del processo civile. — Per le insinuazioni non ancora prodotte al 1° gennaio 1866 e per le liti da introdursi con gravami di priorità si osserveranno le forme del nuovo Codice di procedura civile. — Continueranno a spedirsi con semplice decreto dell'autorità giudiziaria le cause sopra *informazioni* ammesse dal curatore alle liti. — Le disposizioni transitorie che riguardano le cause civili pendenti, si applicano anche alle liti sopra insinuazioni contestate o relative ai gravami di priorità.

11. Nelle altre Provincie del Regno i fallimenti dichiarati prima dell'attuazione del nuovo Codice sono regolati dalle Leggi anteriori. — Tuttavia anche ai detti fallimenti sono applicabili gli articoli 579, 631, 654, 679 del nuovo Codice, e le disposizioni del medesimo sulla riabilitazione del fallito. — Ai detti fallimenti si applicano pure le disposizioni del libro III, *titolo* I, capo X del nuovo Codice, semprechè le sentenze e gli altri provvedimenti ivi indicati siano pronunziati dopo l'attuazione del medesimo.

12. Le disposizioni penali, cui il nuovo Codice di commercio si riferisce, sono quelle del Codice penale del 20 novembre 1859. — Nelle Provincie Toscane s'intendono surrogate alle dette disposizioni penali, in quanto non provvede il presente articolo, le disposizioni del Codice penale toscano in conformità della tabella annessa al presente Decreto e firmata d'ordine nostro dal Ministro Guardasigilli. — La pena della sospensione sarà sempre applicata anche in Toscana, come pena accessoria, ai pubblici mediatori, i quali

abusando del loro ufficio commettono delitti di competenza dei Tribunali correzionali o dei Pretori. — In caso d'inosservanza della sospensione, il condannato incorrerà nella pena del carcere fino a mesi sei, ferma stante la sospensione.

13. L'arresto personale accordato in materia commerciale prima della attivazione del nuovo Codice, non potrà aver luogo se non nei casi nei quali è permesso dal Codice stesso. — Ai debitori già arrestati sono altresì applicabi i tutti i benefizi del nuovo Codice. — Il minor termine da questo fissato per la durata si computerà in ogni caso dal giorno del seguìto arresto.

14. Le prescrizioni cominciate prima dell'attuazione del nuovo Codice, sono regolate dalle leggi anteriori. — Nondimeno le prescrizioni cominciate prima della detta attivazione e per le quali, secondo le Leggi anteriori, si richiederebbe ancora un tempo maggiore di quello fissato dal nuovo Codice, si compiranno col decorso del tempo fissato in esso, computato dal giorno dell'attivazione del medesimo.

15. In tutte le materie che formono il soggetto del nuovo Codice di commercio, dal giorno della sua attuazione cesseranno di aver vigore le Leggi ed i Regolamenti commerciali preesistenti, a cui il Codice stesso espressamente non si riferisca.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 10 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — Cortese.

Tabella *indicativa delle corrispondenze tra gli articoli del Codice penale del* 20 *novembre* 1859 *citati nel Codice di commercio e gli articoli del Codice penale toscano del* 20 *giugno* 1853.

Articoli del Codice di commercio	Articoli del Codice penale del 20 novembre 1859	Articoli corrispondenti del Codice penale toscano
Articolo 60	Articolo 42	Provvede l'art. 12 del Decreto cui è annessa questa tabella
Articolo 64	Articolo 32	Idem
Articoli 653 e 720	Art. 626, 628, 629, 631, 633	Privo di corrispondenza
Articolo 709	Articoli 629 e 630	Articolo 407

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro della Marina il 10 *dicembre* 1865.

Sire! Gli studi omai inoltrati che presso di questo Ministero si compiono affine di dare all'Amministrazione della Marina un ordinamento più adatto alle cresciute esigenze del servizio, hanno determinata la necessità di semplificare i modi di conteggio delle varie spettanze, di cui il foglio generale delle competenze è la dimostrazione.

Tra siffatte spettanze v'ha quella della razione legna, di cui gode la bassa forza del Corpo Fanteria di Marina, che pel modo diverso col quale è presentemente ripartita tra sotto-uffiziali, caporali e soldati, porta non poca complicazione nel conteggiarne l'importare.

A tale inconveniente è mestieri porre rimedio, e gli studi dell'anzidetto nuovo ordinamento hanno già risolta la questione al riguardo. Ora poichè il medesimo non è peranco portato a compimento, e poichè d'altronde nello appalto del casermaggio che col nuovo anno avrà luogo e durerà per cinque anni, quando cioè le nuove disposizioni saranno in vigore, è necessario comprendere le modificazioni e il modo di somministrare la razione legna, che devesi conteggiare nei fogli delle competenze, ragion vuole, che per ciò che ha rapporto alla spettanza suddetta, comincino ad attuarsi quei provvedimenti, all'adozione dei quali portarono gli studi come sovra intrapresi.

Per tali ragioni il riferente sottopone all'approvazione della Maestà Vostra l'unito schema di Decreto, col quale è dato un nuovo reparto alla competenza legna per la bassa forza della Fanteria di Marina, lusingandosi che vorrete munirlo dell'augusta vostra firma.

(N. 2657) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 26 dicembre 1865.

Modo di conteggiare la razione legna pel Corpo Fanteria Real Marina.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del nostro Ministro per la Marina abbiamo decretato e decretiamo:

A cominciare col 1° gennaio 1866 la razione di legna per il Corpo Fanteria Reale Marina sarà conteggiata sui fogli trimestrali delle competenze nella misura di chilogrammi 1 e 250 grammi per ogni giornata di presenza dei sotto-uffiziali, caporali e soldati.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 10 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — D. Angioletti.

(N. 2751) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 23 gennaio 1866.

In Napoli sono soppressi i posti d'Impiegati alla Sezione Archivi ed alla Delegazione Leve.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 2 del nostro Decreto del 18 dicembre 1864, n. 2062, portante riduzione della pianta numerica del Personale dell'Amministrazione centrale della Guerra; sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

I posti degli Impiegati addetti alla Sezione Archivi in Napoli ed alla Delegazione Leve in detta città sono soppressi a datare dal 1° gennaio 1866.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 14 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — A. Petitti.

(N. 2659) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 26 dicembre 1865.

Somma stabilita per la liberazione degl'inscritti nella leva del 1845.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 115 della Legge 20 marzo 1854; visto l'articolo 1 della Legge 11 maggio 1865, n° 2287, con la quale il Governo del Re è stato autorizzato ad operare una leva militare sui nati nell'anno 1845 in tutte le Provincie dello Stato; sulla proposta del nostro Ministro della Guerra abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

La somma necessaria per la liberazione degli inscritti appartenenti alla leva sulla classe 1845 è fissata in lire tre mila, oltre a lire duecento per fondi di massa e corredo.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 14 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — A. Petitti.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 21 gennaio 1866.

Piano d'ingrandimento della città di Spezia dichiarato d'utilità pubblica.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici; viste le deliberazioni del Consiglio Comunale di Spezia, in data 31 agosto 1864, 11 gennaio e 30 giugno 1865 per l'approvazione e dichiarazione di pubblica utilità di un piano regolatore d'ingrandimento di detta città; visti gli atti relativi, dai quali risulta dei concerti intervenuti tra l'Amministrazione municipale, la Direzione del Genio Militare della Spezia e l'Ufficio tecnico dei porti e spiaggie di Genova onde stabilire un piano d'ingrandimento di reciproca soddisfazione, le opere da eseguirsi lungo le spaggie del mare ed il riparto della spesa fra le varie Amministrazioni interessate; veduto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, manifestato in adunanza del 21 agosto 1865; veduta la Legge 25 giugno 1865, N. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità; udito il parere del Consiglio di Stato, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il piano regolatore per l'ingrandimento della città di Spezia, sottoscritto dagli Ingegneri Calderai, Prato e Porta, in data 31 maggio 1862, è approvato e dichiarato opera di pubblica utilità.

2. La parte di esso piano che fronteggia il mare sarà regolata dalle seguenti condizioni:

1. L'Amministrazione Comunale verserà nella Cassa dello Stato L. 180,000 quale costo complessivo del muro di sponda ed opere necessarie per sistemazione di condotti e regolarizzazione della complessiva superficie resa asciutta colle materie di rifiuto provenienti dagli scavi dell'Arsenale fra il ponte da sbarco ed il molino a vento, colla qual somma s'intendono anche compensate le finanze dello Stato del valore del terreno che si lascia al Comune, a norma del § 3 del presente articolo.

2. Rimane proprietà assoluta dello Stato una zona di metri 25 di larghezza a partire dal ciglio del muro di sponda, una zona per sede della nuova strada nazionale, giusta la misura dell'esistente, ed altra per la ubicazione di un binario permanente, non che tutta quell'area prospiciente la fronte del palazzo dell'Ammiragliato e compresa fra essa fronte ed il muro di sponda.

3. L'area che residuerà dalla sottrazione delle parti come sopra specificate in metri quadrati 53,420 circa, resterà di assoluta proprietà del Municipio, con facoltà di erigervi permanenti edifizi soltanto negli isolati laterali al palazzo dell'Ammiragliato e segnati colle lettere *C C* nel piano d'ingrandimento, rilevante in complesso a circa metri quadrati 6 mila, e nella restante parte rimane autorizzato esso Municipio di praticare *allées*, giardini, boschetti, e di acconsentirvi depositi temporenei di materiali con tettoie per uso del commercio e dell'industria.

4. Mediante il pagamento della suddetta somma di L. 480,000 da pagarsi dal Comune in rate di L. 48,000, a misura dell'avanzamento dei lavori, l'Amministrazione dello Stato dovrà portare a compimento la costruzione di essa calata ed accessorii, e le spese di suo mantenimento saranno sopportate dalle parti interessate a termini di Legge, considerato il lavoro come opera di porto.

3. Nella costruzione di fabbricati da esigersi fuori dell'attuale abitato della città saranno da osservarsi le seguenti prescrizioni:

1. I costruttori dovranno attenersi rigorosamente alle linnee e scompartimenti di case segnate nel piano;

2. I nuovi fabbricati avranno la loro fronte distesa nel modo indicato dal progetto lungo i due lembi della strada. Si eccettueranno gli edifizi che saranno eretti lungo le vie di circonvallazione ed il braccio di strada che dall'angolo N E dell'Arsenale va alla strada nazionale, appartenente al Ministero della Marina, i quali dovranno collocarsi colle loro fronti a metri tre dal ciglio di esse strade:

3. L'elevazione delle case non potrà essere minore di metri 15, nè superiofe a metri 21, compreso il cornicione e l'attico, i piani non potranno esser in maggior numero di cinque oltre il terreno;

4. Qualora i proprietari ed i successivi acquisitori dei terreni, che dovranno servir d'area ai nuovi edifizi e loro dipendenze, vogliano incaricarsi delle nuove costruzioni alle condizioni di cui sopra, avranno essi la preferenza, purchè pongano mano ai lavori entro anni cinque per le aree fuori delle antiche mura della città verso mare, ed entro dieci anni dalla data del Decreto d'approvazione per le altre aree e le proseguano senza interruzione. — In caso di rifiuto per parte di essi proprietari e di non adempimento a quanto sopra, la civica Amministrazione provvederà con fondi del Comune alle compre dei terreni per la formazione delle strade che saranno giudicate più necessarie e di quelle che dovranno servire di aree ai nuovi edifizi lungo le medesime, e conseguentemente i proprietari dovranno cedere alla Città i loro terreni giusta le Leggi generali, e la Città venderà ai costruttori le aree ad essi rispettivamente necessarie.

4. Il Comune aprirà le diverse strade in ragione dell'importanza loro rispettiva.

5. L'Amministrazione civica costrurrà a proprie spese un acquedotto sotto le strade per sfogo delle acque pluviali, ed a proprie spese procederà pure alla pavimentazione ed all'illuminazione.

6. Qualora i proprietari di uno stesso isolato non potessero andare intesi fra loro per regolare le quistioni d'interessi dipendenti da irregolarità di linee, di confini o da ristrettezza di appezzamenti compresi in uno stesso isolato, il Municipio, esperite le vie amichevoli ed allo scopo di promuovere la erezione di case di un medesimo isolato con forma rettangolare e quadrata, esproprierà in qualunque tempo quelle striscie che avessero minori dimensioni di metri dieci per metri dodici, sia che un solo o più lotti di esse fronteggiano le strade; quelle striscie di terreno saranno cedute al proprietario o proprietari immediatamente contigui a tali appezzamenti, e che avranno necessità di portare a forme regolari i loro fabbricati, i quali avessero già fatto domanda di fabbricare e garantito con relativo deposito in danaro gli effetti di questa disposizione, onde nessuna spesa abbia a sopportare il Municipio. — V. Celerif. 1865, pag. 1761.

7. Per l'occupazione di private proprietà e pei corrispondenti appezzamenti verranno seguite le norme stabilite dalla Legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica in data 25 giugno 1865, n° 2359.

Il Ministro ecc. — Dato a Firenze il 17 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — S. JACINI.

REGIO DECRETO

Costruzione di un viale intorno a Firenze sulla destra dell'Arno.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici; vista la deliberazione del 2 agosto 1865, colla quale il Consiglio comunale di Firenze approvando la costruzione di grandi viali intorno alla parte di città alla destra dell'Arno, secondo il progetto dell'ingegnere cav. Poggi in data del 15 maggio 1865, domanda che l'esecuzione di questo progetto sia dichiarata opera d'utilità pubblica nei modi ed agli effetti derivanti dalla Legge del 25 giugno 1865, n° 2359; veduto il voto emesso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in adunanza del 23 settembre 1865; veduta la Legge dei 25 giugno 1865, n° 2359, che regola le espropriazioni per causa di utilità pubblica; udito il parere del Consiglio di Stato; considerando che l'evidente necessità di ampliare la città di Firenze giustifica pienamente l'utilità e la convenienza del progetto Poggi col quale, mentre si accresce decoro alla città, si provvede alla indispensabile demolizione delle mura attuali, e si creano intorno alla città nuove aree fabbricabili, decreta:

Art. 1. È dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di un nuovo viale intorno alla parte della città di Firenze posta sulla destra dell'Arno secondo il progetto dell'ingegnere architetto cav. Poggi, del 15 maggio 1865, colle modificazioni in esso adottate dal Consiglio comunale nella citata deliberazione del 2 agosto 1865.

2. Per le occupazioni e le stime degli edifizi e dei terreni di privata proprietà, occorrenti per l'esecuzione del progetto medesimo, si applicheranno le norme stabilite dalla citata Legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità. — Ved. Celerif. 1865, pag. 1761.

3. Il Ministro ecc. — Dato a Torino addì 19 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — S. JACINI.

(N. 2723) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio 1866.

Nomina d'una Commissione Reale temporanea coll'incarico di promuovere e regolare l'invio all'Esposizione Universale di Parigi (1867) dei prodotti industriali ed agrari, e delle opere d'arti nazionali.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduti i Decreti Imperiali del 22 giugno 1863 e 1° febbraio 1865, coi quali è stabilito che al 1° maggio 1867 sarà aperta nella città di Parigi un'Esposizione universale dei prodotti dell'agricoltura, dell'industria e delle belle arti; veduto il relativo Regolamento deliberato dalla Commissione imperiale, ed approvato dall'Imperatore il 12 luglio 1865; considerata la convenienza che le industrie e le Belle Arti Italiane siano poste in condizione di pigliar parte ad essere rappresentate a quella Mostra mondiale; seguendo gl'inviti che in tal rispetto vennero fatti al nostro Governo da quello di Francia; sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio una Commissione Reale temporanea, la quale avrà l'incarico di promuovere e regolare l'invio dei prodotti industriali e agrari e delle opere d'arti nazionali all'Esposizione Universale anzidetta, e di fare gli studi occorrenti a chiarire i progres i fatti in seguito alle esposizioni ch'ebbero luogo in Parigi, Firenze e Londra negli anni 1855, 1861 e 1862, non che a dare nuovo e più efficace stimolo a maggiori avanzamenti. — La composizione di detta Commissione Reale e le norme con cui essa dovrà procedere nel disimpegno del proprio uffizio faranno l'oggetto di ulteriori nostre disposizioni.

2. In ogni Distretto camerale vi sarà una Sotto-Commissione composta di 5, 7 o 9 membri che ciascuna Camera di Commercio e d'Arti eleggerà anche fuori del proprio seno. — Quando la speciale importanza industriale od agraria di qualche luogo il richiedesse, la Camera potrà delegare una parte delle sue attribuzioni ad una Giunta locale composta di tre individui.

3. Per l'ammessione delle opere d'arte all'anzidetta Esposizione eserciteranno le attribuzioni di Sotto-Commissione le Istituzioni di belle arti che appresso:

La Reale Accademia di Belle Arti di Bologna nelle Provincie di Ancona, Aquila, Ascoli, Bologna, Campobasso, Chieti, Ferrara, Foggia, Forlì, Macerata, Pesaro, Ravenna e Teramo;

La Reale Accademia di Belle Arti di Firenze nelle Provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Perugia, Pisa e Siena:

La Reale Accademia di Belle Arti di Genova nelle Provincie di Cagliari, Genova, Massa, Porto-Maurizio e Sassari;

La Reale Accademia di Belle Arti di Milano nelle Provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Modena, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio d'Emilia, e Sondrio;

Il Reale Istituto di Belle Arti di Napoli nelle Provincie di Avellino, Bari, Benevento, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Lecce, Napoli, Potenza, Reggio di Calabria e Salerno;

La Reale Commissione di Antichità e di Belle Arti di Palermo nelle Provincie di Caltanissetta, Girgenti, Palermo e Trapani;

La Reale Accademia Petoritana di Messina nelle Provincie di Catania, Messina e Siracusa;

La Reale Accademia Albertina di Torino nelle Provincie di Alessandria, Cuneo, Novara e Torino.

4. Per l'invio all'esposizione di collezioni illustrate, di vini e di cotoni e di lavori geologici concernenti le miniere dell'Elba e della Sicilia, sono rispettivamente conferite le attribuzioni di Sotto-Commissione alla Società enologica istituita in Torino presso il Museo industriale italiano, alla Commissione dell'esposizione dei cotoni in Napoli e agli Uffici delle Miniere di Firenze e di Caltanissetta rispettivamente.

5. Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio avrà facoltà di delegare presso ciascuna Sotto-Commissione e Giunta locale un Commissario ordinatore, il quale potrà intervenire alle adunanze della Sotto-Commissione o Giunta, ed esercitarvi il diritto di voto nelle deliberazioni. Esso nelle adunanze prenderà posto subito dopo il presidente.

6. Con particolari Decreti del nostro Ministro anzidetto sarà provveduto a quanto occorre per la pronta e compiuta esecuzione del presente Decreto, riservato ciò che riguarda le spese ad ulteriori provvedimenti da emanare per Legge.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — TORELLI.

(N. 2744) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 26 gennaio 1866.

Nuove attribuzioni affidate all'Ufficio distrettuale delle Miniere nella Sicilia, e disposizioni riguardo al Corpo Reale ed agli Uffici delle Miniere.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il nostro Decreto del 28 febbraio 1864, nº 1699, concernente la circoscrizione degli Uffizi delle Miniere; sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il servizio della vigilanza ai così detti *Calcaroni*, istituito nelle Provincie Siciliane con rescritto del 5 marzo 1851, fa parte delle attribuzioni dell'Uffizio distrettuale delle Miniere stabilito nelle Provincie medesime.

2. È parimente attribuito a simili Uffizi distrettuali il servizio della Consulta per gli affari di Miniere, stabilita nelle Provincie Toscane col motuproprio del 22 giugno 1844.

3. Gli Uffizi distrettuali delle Miniere sono incaricati, sotto la dipendenza della Direzione della statistica generale, di tutti i lavori statistici relativi alle miniere, cave, torbiere, sorgenti, minerali ed officine mineralurgiche. Gli stessi Uffici sono incaricati dei lavori preparatorii per la compilazione delle carte geologiche del Regno.

4. Gl'ingegneri distrettuali sono tenuti in fin di ciascun anno a presentare al Ministero una relazione particolareggiata sull'andamento del servizio e sul progresso dell'industria mineraria nel rispettivo distretto; tali relazioni verranno inserte nel bollettino industriale.

5. Potrà il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio destinare temporaneamente Uffiziali delle Miniere a dare lezione presso istituti o scuole di mineralogia e metallurgia.

6. Il numero e la sede degli Uffizi delle Miniere, il distretto territoriale assegnato a ciascun Uffizio, e le relative indennità di spese sono determinati dall'annesso quadro *A*, visto d'ordine nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

7. Il Corpo Reale delle Miniere è stabilito in conformità del pure annesso quadro *B*, visto dall'anzidetto Ministro.

8. Le spese occorrenti a norma dei detti due quadri saranno prelevate sul Capitolo 12 del Bilancio del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio 1866, e sul Capitolo corrispondente negli anni successivi.

9. Il Ministro anzidetto provvederà alle occorrenze speciali d'ogni servizio per mezzo d'istruzioni diramate ai singoli capi, e disporrà per l'attuazione degli articoli 6 e 7 dal primo gennaio 1866.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — Torelli.

Quadro A.

SEDE degli Uffizi distrettuali	Provincie componenti i Distretti	Indennità per spese d'uffizio ed accessorie
Firenze	Ispezione generale	1,800 »
Ancona	Ancona, Aquila, Ascoli, Bologna, Campobasso, Chieti, Ferrara, Foggia, Forlì, Macerata, Pesaro, Ravenna e Teramo	1,600 »
Cagliari	Cagliari e Sassari	1,600 »
Caltanissetta	Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani	1,600 »
Firenze	Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Perugia, Pisa e Siena	1,600 »
Genova	Genova, Massa e Porto-Maurizio	1,600 »
Milano	Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Modena, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio di Emilia e Sondrio	1,600 »
Napoli	Avellino, Bari, Benevento, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Lecce, Napoli, Potenza, Reggio di Calabria e Salerno	1,600 »
Torino	Alessandria, Cuneo, Novara e Torino	1,600 »
		L. 14,600 »

Quadro B.

1	Ispettore di seconda classe	*Stipendio*, L.	6,000 »
1	Ingegnere capo di prima classe	»	5,000 »
1	Ingegnere capo di seconda classe	»	4,000 »
4	Ingegneri di prima classe	»	3,200 »
4	Ingegneri di seconda classe	»	3,800 »
4	Ingegneri di terza classe	»	2,400 »
2	Aiutanti di prima classe	»	2,200 »
3	Aiutanti di seconda classe	»	1,600 »
4	Aiutanti di terza classe	»	1,200 »
5	Allievi aiutanti	»	720 »
1	Referendario permanente nel Consiglio delle Miniere.	»	3,600 »
1	Addetto al Consiglio	»	1,800 »
2	Allievi ingegneri all'estero.	»	1,200 »
15	Allievi d'Istituti di mineralogia e metallurgia, i quali per via di concorso acquistino diritto ad un posto in simili istituti. Indennità fissa in ragione di lire.	»	400 »
4	Supplementi a quattro Ufficiali attendenti più specialmente ai lavori delle carte geologiche a lire 1,000 ciascuno	»	1,000 »

(N. 2708) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 21 gennaio 1866.

Temporaria occupazione per uso scolastico di un Monastero a Trapani.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la Legge 22 dicembre 1861 sull'occupazione temporanea delle case religiose per servizio militare o civile; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

È fatta facoltà al predetto nostro Ministro di occupare temporaneamente, per uso delle Scuole di Trapani, il Monastero di Santa Elisabetta in detta città, provvedendo, a termini dell'articolo 1° della citata Legge, per quanto concerne il culto, la conservazione delle opere d'arte e l'alloggio delle religiose ivi esistenti.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — Natoli.

(N. 2727) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 23 gennaio 1866.

Discipline riguardanti le Società anonime od in accomandita sottoposte al Codice di commercio, e soggette all'autorizzazione e vigilanza governativa.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Codice di Commercio del Regno pubblicato con nostro Decreto 25 giugno 1865, n° 2364; visto i Reali Decreti 11 agosto 1863, n° 1448, 11 gennaio 1864, n° MLXII, e 10 dicembre 1865, n° 2640, non che il Decreto del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio del 22 marzo 1865, n° MDLXXVI concernenti le Società soggette all'autorizzazione e conse-

guente vigilanza governativa; sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le domande di autorizzazione delle Società anonime od in accomandita per azioni sottoposte dal Codice di Commercio all'autorizzazione governativa debbono essere indirizzate al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per mezzo degli Uffizi commissariali, accompagnate: 1. Dalla scrittura privata o pubblica con cui la Società si è costituita; 2. Dalla lista delle sottoscrizioni fatte, controfirmata dai promotori; 3. Dalla dichiarazione dei promotori da cui risulti dell'entità dei versamenti fatti e della Cassa ove trovansi depositati i fondi; 4. Infine del processo verbale della deliberazione dell'assemblea generale prescritta dall'articolo 136 del Codice di commercio.

2. Le Società in accomandita con azioni nominative costituitesi prima che entrasse in vigore il nuovo Codice di Commercio per i cambiamenti che volessero introdurre nei loro Statuti, dovranno presentare nel modo indicato nell'articolo precedente la loro domanda accompagnata da copia autentica dell'analoga deliberazione e del loro atto costitutivo.

3. L'atto di costituzione della Società dovrà essere depositato, trascritto e affisso presso la Cancelleria del Tribunale di commercio unitamente al Decreto Reale di approvazione dentro quindici giorni da quello della pubblicazione del Decreto medesimo; dal qual giorno decorrerà pure il termine prefisso dall'articolo 161 per la inserzione dell'estratto nei giornali degli annunzi giudiziari. Copia autentica del detto atto dovrà essere trasmessa contemporaneamente all'Uffizio commissariale.

4. Le Società per le quali è prescritta l'autorizzazione Governativa, sono dal giorno in cui l'hanno ottenuta, invigilate dal Governo per mezzo degli Uffizi commissariali del distretto dove hanno la loro sede principale o stabilimenti succursali, e concorreranno nelle spese commissariali in proporzione della loro importanza. Alla stessa vigilanza sono pure sottoposte le Società in accomandita con azioni nominative che legalmente esistevano prima della pubblicazione del Codice di commercio.

5. Le Amministrazioni delle Società sono tenute a regolare per esercizi annuali ed a presentare agli azionisti il resoconto della gestione, il quale a cura delle Amministrazioni medesime sarà pubblicato almeno per estratto nel giornale destinato agli annunzi legali del distretto ove la Società ha la principale sua sede. Nelle loro pubblicazioni le Società dovranno sempre distinguere dal capitale nominale il capitale sottoscritto, e quello realmente versato. Nel Prospetto annuale da pubblicarsi le Società di assicurazione indicheranno i premi riscossi, i rischi assunti, e quelli estinti e decaduti.

6. La vigilanza del Governo sopra le Società anonime o accomanditarie con azioni estere, che siano abilitate a fare il commercio nello Stato, ha luogo così nell'interesse degli associati, assicurati ed azionisti, come delle Regie Finanze e dei terzi, ed è esercitata per mezzo degli Uffizi commissariali anzidetti, ai quali dovranno essere rivolte le istanze e comunicazioni, che le medesime trovinsi nel caso di indirizzare al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

7. Il Commissario veglia all'esecuzione e osservanza delle Leggi generali dello Stato e dello Statuto speciale delle Società senza assumere in verun caso ingerimento nell'Amministrazione economica delle medesime. Esso è l'immediato rappresentante del Governo presso le Società stesse, e per di lui mezzo devono aver luogo le relazioni ordinarie fra questo e quello. Le

Società dovranno comunicare al Commissario tutti i documenti e prospetti che esso giudicherà necessari al pieno esercizio delle sue funzioni. Il Commissario avrà il diritto di esaminare i registri sociali, e di far procedere a verificazioni di cassa.

8. Il Commissario avrà facoltà di assistere a tutte le Assemblee generali delle Società, dovrà intervenirvi quando gliene sia fatta instanza dalle Amministrazioni sociali, o da un numero notevole di azionisti, associati od assicurati, e tutte le volte che lo richieda l'importanza speciale degli affari da trattarsi. Le Amministrazioni sociali dovranno comunicare per tempo al Commissario l'avviso di convocazione delle Assemblee generali unendovi l'ordine del giorno indetto per le medesime. Dovranno pure trasmettergli sollecitamente i verbali delle prese deliberazioni. Nei casi nei quali giudichi contrarie alle Leggi, agli Statuti sociali, e alle disposizioni Governative le deliberazioni delle Assemblee, il Commissario dovrà invitare la Società a sospenderne l'esecuzione, riferendone immediatamente al Ministero.

9. Tuttavolta che il Commissario riceva lagnanze di azionisti, associati o assicurati, regolarmente firmate dagli interessati, o che abbia potuto concepire serii dubbi intorno alla gestione sociale, farà convocare il Consiglio di amministrazione ed interverrà all'adunanza per esaminare se tali lagnanze o dubbi abbiano qualche fondamento, riferendone in caso affermativo al Ministero, il quale, se lo reputerà necessario, potrà autorizzare la convocazione dell'Assemblea generale degli azionisti, ed a fissare l'ordine del giorno; riservato in ogni cosa il diritto ai reclamanti di guarentire i loro interessi per la via dei tribunali. Nel caso di contestazione fra l'assicurato, associato o azionista e la Società, potrà il Commissario, sulla richiesta di una delle parti, interporsi per un amichevole componimento.

10. Il Commissario veglia a che l'emissione dei valori di circolazione, come pure l'emissione di azioni e di obbligazioni sociali e la conversione dei certificati o titoli provvisori in titoli definitivi, proceda con tutta regolarità e sotto l'osservanza delle necessarie cautele. Tali titoli dovranno sempre essere staccati da un registro a matrice e regolarmente numerati. Essi portano la controfirma del Commissario ogni qualvolta sia specialmente prescritta dai Decreti di autorizzazione. Il Commissario veglia all'esatta osservanza delle Leggi concernenti le tasse fiscali, riferendone al Ministero per le occorrenti comunicazioni alla finanza nel caso di riconosciuta irregolarità. Veglia a che le pubblicazioni che si fanno dalle Società siano in perfetta relazione colle Leggi, Regolamenti e cogli Statuti sociali, e che non si ritardino od omettano quelle prescritte. A questo effetto qualsiasi loro pubblicazione debbe essere trasmessa senza dilazione al Commissario. Ritira, al chiudersi dell'esercizio finanziario, il resoconto della gestione economica delle Società vigilate. Rispetto più specialmente alle Società godenti di qualche speciale privilegio, garantite o sussidiate dallo Stato, veglia ancora a che la Società adempia con puntualità ed esattezza agli impegni contratti col Governo.

11. La sorveglianza delle Società amministratrici di Tontine e di altre Associazioni mutue di assicurazione, si estenderà più particolarmente alle polizze di assicurazione, le quali dovranno essere staccate da un libro a matrice tenuto in perfetta regola e firmato dal direttore responsabile residente nello Stato; ed alle operazioni di impiego delle somme riscosse dalle Società, il quale dovrà farsi senza ritardo e in perfetta conformità di quanto sta prescritto nei rispettivi Statuti.

12. Circa alle Assicurazioni mutue sulla vita (*Tontine*) il Commissario esigerà rigorosamente che gli acquisti di cartelle del Gran Libro siano fatti nel periodo di tempo fissato dallo Statuto, e che nel giorno stesso dello acquisto vengano le cartelle depositate presso l'Amministrazione del Debito Pubblico, per essere poi intestate alle diverse tontine dopo ricevuta la tabella di ripartizione. Esigerà che al fine di ciascun anno vengagli consegnato uno stato di tutti gli associati rispetto ai quali si verificò difetto di pagamento delle annualità, e di quelli deceduti, indicando le somme state pagate da ciascuno nel corso della tontina; esigerà pure uno stato annuale dei supplementi stati pagati in ritardo, indicando l'epoca del pagamento. Veglierà che il registro a matrice delle quietanze corrisponda alle quietanze-figlie rilasciate agli associati, e che i conti degli associati siano tenuti in corrente, ed in piena evidenza; e curerà che per nessun titolo siano riscosse somme maggiori di quelle acconsentite dai patti sociali.

13. In ordine alle Società di Assicurazioni marittime, il Commissario esigerà dalla direzione che gli venga consegnato trimestralmente lo specchio dimostrativo degli utili e delle perdite, con annotazioni sull'impiego dei primi, e del modo con cui si è provvisto alle seconde. Venendo sporti richiami per ritardato risarcimento di sinistri, il Commissario inviterà la Direzione a convocare l'Assemblea per deliberare un primo versamento non minore di un decimo del capitale sociale, riferendo al Ministero l'esito del fatto ufficio.

14. La vigilanza delle Succursali e delle Agenzie sociali è esercitata semplicemente sulla gestione giornaliera; il Commissario però tiene a tal riguardo corrispondenza diretta col Commissariato del distretto dove la Società ha la sua sede principale.

15. Il Commissario tiene regolarmente l'elenco delle Società anonime aventi sede nel proprio distretto, procurandosi dalle varie Amministazioni gli elementi che occorrono. Esso informa il Ministero delle variazioni che le Società estere operanti dello Stato siano state autorizzate ad introdurre nei loro Statuti, come pure delle deliberazioni delle Assemblee generali e delle pubblicazioni fatte all'estero, che possono interessare gli azionisti, associati o assicurati italiani. In fine di ogni anno ragguaglia il Ministero dell'andamento del servizio, chiamando all'uopo l'attenzione del Governo sopra i miglioramenti legislativi e regolamentali che possano ravvisarsi opportuni nell'interesse del commercio, delle industrie e delle arti, e sopra quei provvedimenti che possano avviare al più efficace e sicuro svolgimento dello spirito di associazione commerciale.

16. Occorrendo verificazioni straordinarie od ispezioni alle Casse di risparmio, di anticipazione, e a simili altre istituzioni a dipendenza del Ministero di Agricoltura e Commercio, i signori Prefetti si prevarranno dell'opera del Commissario distrettuale in quanto non credano promuovere dal Ministero l'invio di speciale Delegato.

17. La vigilanza esercitata dai Commissari dipendenti dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio sulle Società ferroviarie si limita all'andamento amministrativo delle medesime, considerate come Società commerciali, quella dipendente dal Ministero dei Lavori pubblici è regolata da altre e speciali disposizioni.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — Torelli.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 21 gennaio 1866.

Nuova cinta daziaria di Firenze dichiarata opera d'utilità pubblica.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici; vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze in data del 2 settembre 1865, colla quale per i motivi esposti nella relazione di una Commissione straordinaria, si stabilisce l'attivazione di una linea daziaria provvisoria per la parte della città posta a destra dell'Arno, secondo il progetto dell'Ingegnere comunale Del Sarto del 26 agosto 1865, e si delibera pure di domandare che tale opera sia dichiarata di pubblica utilità, nei modi ed agli effetti deriventi dalla Legge del 25 giugno 1865, nº 2359; visti gli atti relativi, dai quali risulta essere stata pubblicata questa deliberazione, sanzachè per parte degli interessati sia stata mossa opposizione veruna; visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici emesso in adunanza del 16 dicembre 1865; vista la Legge del 25 giugno 1865, nº 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità; udito il parere del Consiglio di Stato; considerando come nelle attuali condizioni della città di Firenze, sia urgente e necessario lo stabilimento di una nuova linea daziaria per la parte della città posta a destra dell'Arno, e sia d'altronde conveniente stabilire soltanto una linea provvisoria; considerando come a questo duplice scopo opportunamente corrisponda la linea adottata nella sopracitata deliberazione, decreta:

Art. 1. È dichiarata opera di pubblica utilità l'esecuzione dei lavori occorrenti per la formazione della nuova cinta daziaria, che il Consiglio comunale di Firenze, nella sua adunanza del 2 settembre 1865, deliberava di attivare provvisoriamente sulla destra dell'Arno, seguendo le linee in essa deliberazione indicate, ed in conformità al progetto dell'Ingegnere comunale Del Sarto del 26 agosto 1865, annesso al presente Decreto.

2. Per le espropriazioni di privata proprietà, che si richiederanno per l'esecuzione di questa nuova cinta, saranno applicate le norme stabilite dalla citata Legge 25 giugno 1865, nº 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica. — V. Celerif. 1865, pag. 1761.

3. Il Ministro ecc. — Dato a Firenze addì 31 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — S. Jacini.

(N. 2768) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 22 gennaio 1866.

Riduzione delle indennità di rappresentanza pei Comandanti in capo dei tre primi Dipartimenti marittimi.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Regio Decreto in data 24 maggio 1863, che fissa le indennità di rappresentanza ai Comandanti in capo del primo e secondo Dipartimento; visto il Regio Decreto in data 26 marzo 1863, che fissa la indennità di

rappresentanza al Comandante del terzo Dipartimento; sulla proposta del nostro Ministro della Marina abbiamo decretato e decretiamo:

Le indennità di rappresentanza per i Comandanti in capo del primo, secondo e terzo Dipartimento marittimo sono ridotte all'annua somma per ciascuno indicata nel seguente elenco, con effetto a partire dal primo gennaio 1866: Comando in capo del primo e secondo Dipartimento marittimo, lire 7200; — Comando in capo del terzo Dipartimento marittimo, lire 3600.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 6 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — D. Angioletti.

Relazione *a S. M. dal Prefetto di Palazzo, Gran Mastro delle cerimonie, intorno alle precedenze dei Personaggi di Corte nei servizi d'onore e di rappresentanza, del 6 gennaio 1866.*

Maestà, dacchè per fare onoranza alle Provincie annesse e per dare amministrazione propria alle Case dei vostri augusti Figli furono da V. M. create nuove cariche di Corte, si venne di giorno in giorno manifestando il bisogno di stabilire fra i Personaggi tutti che hanno l'onore di circondare l'augusto Vostro Trono una ragionata gerarchia, nella quale, dandosi a ciascheduno il rango che gli può competere, si evitino differenze ed inconvenienti che sarebbero certamente assai sgradevoli alla M. V.

Per stabilire in modo positivo tale gerarchia riguardo ai nuovi Impiegati, dovevano servire di guida dapprima i Regi Decreti di creazione dell'attuale Corte degli anni 1849, 1850 e 1853, quindi i Regolamenti relativi ai Governatori e Mastri di cerimonie sanciti con Decreto Reale del dì 6 settembre 1863, e la successiva lettera circolare del Prefetto di Palazzo, diramata d'ordine Sovrano in Napoli il 10 gennaio dell'anno seguente; ed è appunto sulle basi di tali provvedimenti che il riferente ha l'onore di rassegnare a V. M. lo stato dei Funzionari di Corte, disposti secondo l'ordine ed il rango che parve più decoroso e adatto alle rispettive loro attribuzioni e rilevanza, supplicando la bontà Vostra di volerlo prendere ad attento esame e di approvarlo coll'augusta sua sanzione.

La disposizione dei Personaggi, quale è in esso stato riferita, è quella stessa che era stata concertata col Generale Della Rocca e col compianto vostro Ministro, e che dopo una speciale conferenza colla M. V. fu poi colla suaccennata Circolare attuata in Napoli sì e come era uniformemente praticato nelle altre Provincie del Regno.

Il vostro Prefetto, sommessamente attendendo le determinazioni di V. M., ha l'onore di sottoporre alla di lei augusta firma il relativo *Biglietto* collo *Stato* che ne dipende.

Il Riferente Di Breme.

REGIO BIGLIETTO

Al Prefetto di Palazzo Gran Mastro delle cerimonie di Corte.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Essendo nostra mente che ciascuno dei Personaggi addetti alla nostra Persona e Corte abbia nei servizi di onore e di rappresentanza quel rango che gli si addice, giusta la carica di cui egli è rivestito, ordinammo al

nostro Prefetto di Palazzo, Gran Mastro delle cerimonie, di presentarci uno *Stato* gerarchico dei medesimi, che ne determini in modo positivo le rispettive precedenze. Ora tale *Stato* da lui rassegnatoci essendo pienamente conforme alle nostre sovrane intenzioni, l'abbiamo approvato ed approviamo, e diciamo al prenominato nostro Prefetto di firmarlo d'ordine nostro e di unirlo al presente, mandando a lui ed a chi spetti di osservarlo e farlo rigorosamente osservare.

Firenze, addì 6 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE.

Stato *dei Funzionari di Corte, disposto secondo l'ordine ed il rango che da Sua Maestà viene loro assegnato nei servizi d'onore e di rappresentanza.*

Servizio di Sua Maestà.

1. I tre alti Funzionari, cioè il Prefetto di Palazzo; il Primo Aiutante di campo; il Ministro della R. Casa, — eguali di rango, prendono posto a seconda della rispettiva loro anzianità di nomina.
2. Il Gran Cacciatore di S. M.
3. L'Ispettore generale delle Regie Scuderie.
4. Gli Aiutanti di campo di S. M.
5. I Governatori dei Regi Palazzi — prendono posto dopo l'Aiutante di campo di servizio presso S. M. nel solo luogo della loro giurisdizione quando intervengono personalmente.
6. Il Sovrintendente generale, reggente il Ministero della R. Casa — è assimilato per rango agli Aiutanti di campo di S. M., e prende posto immediatamente dopo i medesimi.
7. Il Primo Ufficiale d'ordinanza di S. M.
8. Il Segretario dei comandi immediati.
9. Il Primo Mastro di cerimonie.
10. Gl'Intendenti generali locali — nei soli luoghi della loro giurisdizione, ed intervenendo personalmente.
11. I Mastri di cerimonie — nei soli luoghi della loro destinazione, i quali in servizio cedono il passo agli Ufficiali d'ordinanza di servizio presso S. M.
12. Gli Uffiziali d'ordinanza di S. M.
13. I Cerimonieri di Corte.

NB. I Direttori locali delle Regie Caccie;
Gl'Ispettori locali delle Regie Scuderie;
I Vice Governatori dei Regii Palazzi piglieranno rango coi Mastri di cerimonie a seconda della loro anzianità di nomina, ed in caso di parità, a seconda dell'età maggiore.

Servizio dei RR. Principi.

Il Primo Aiutante di campo di S. A. R. il Principe Umberto;

Il Gran Mastro della Casa di S. A. R. la Duchessa di Genova. — Intervenendo personalmente, prendono posto dopo l'Aiutante di campo di servizio presso S. M., e prima del Governatore locale.

Gli Aiutanti di campo delle LL. AA. prendono rango dopo quelli di S. M. che non sono di servizio e precedono il 1° Ufficiale d'ordinanza di S. M.

Il Governatore di S. A. R. il Duca di Genova prende posto cogli Aiutanti di campo delle LL. AA. RR.

Gli Ufficiali d'ordinanza dei R. Principi;

I Cavalieri d'accompagnamento di S. A. R. la Duchessa di Genova si collocano dopo gli Ufficiali d'ordinanza di S. M. che non sono di servizio.

Firenze, addì 6 gennaio 1866.

D'ordine di S. M. — Il Prefetto di Palazzo Di Brême.

(N. 2771) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 26 gennaio 1866.

Designazione degl'Impiegati incaricati di ricevere le citazioni e rappresentare in giudizio l'Amministrazione della Guerra e gli Uffizi Militari dipendenti.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduta la Legge 11 dicembre 1864, n° 2032, che ordina il trasferimento della capitale del Regno a Firenze; veduto in nostro Decreto del 20 aprile 1865, n° 2251, contenente disposizioni provvisorie intorno alla notificazione degli atti giudiziari all'Amministrazione centrale della Guerra; veduto l'articolo 185 del Regolamento per l'esecuziono del Codice di procedura civile approvato con nostro Decreto del 14 dicembre 1865, n° 2641; sulla proposta del nostro Ministro della Guerra abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le notificazioni delle citazioni dirette contro l'Amministrazione centrale della Guerra debbono essere fatte in Firenze, ed è designato il Segretario generale a rappresentare legalmente la medesima. Resta perciò abrogato il disposto del menzionato nostro Decreto del 20 aprile 1865. —

Art. 2. Nelle diverse località del Regno, ove siede l'Autorità giudiziaria davanti la quale sono promosse le cause contro l'Amministrazione della Guerra, sono designati a rappresentare la medesima ed a ricevere le notificazioni delle citazioni i titolari delle Direzioni del Genio militare, non che quelli degli arsenali ed altri stabilimenti d'Artiglieria e di Stato Maggiore per le liti riferentesi al materiale del Genio, d'Artiglieria e di Stato Maggiore, e i Capi d'Ufficio d'Intendenza militare, di Dipartimento, Divisione, Sotto-Divisione e Presidio per le quistioni relative al materiale dei magazzini dell'Amministrazione militare, sussistenze, carreggio, acquisto e vendita cavalli, ospedali ed altro. — V. Celerif. 1865, pag. 887.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 13 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — I. Pettinengo.

(N. 2787) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 15 febbraio 1866.

Temporaria occupazione ad uso civile di un Convento in Adernò.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduta la Legge del 22 dicembre 1861, e l'altra del 24 dicembre 1864 sull'occupazione temporanea delle Case religiose per servizi sì militari che civili; sulla proposizione del nostro Ministro dell'Interno abbiamo decretato e decretiamo:

È fatta facoltà al nostro Ministro anzidetto di occupare temporaneamente ad uso civile, secondo le norme dalle citate Leggi stabilite, quella metà del Convento di S. Agostino in Adernò, che cominciando dalla scala guarda a mezzodì, curando che i frati possano per una nuova scala, da costruirsi a spese del Municipio concessionario del detto locale, accedere all'altra metà del Convento volta a tramontana, che ad essi è lasciata.
Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 18 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Chiaves.

(N. 2788) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 15 febbrajo 1866.

Sono aumentati gli assegni fatti ai Ministeri pel pagamento delle indennità di trasferta da Torino e Firenze agl'Impiegati governativi.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la Legge 11 dicembre 1864, colla quale venne approvata la spesa di sette milioni di lire pel trasferimento della capitale da Torino a Firenze; visto il nostro Decreto 11 dicembre 1864, n° 2056, col quale il fondo anzidetto fu inscritto sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici; visti i nostri Decreti 21 febbraio 1865, n° 2165, e 19 ottobre 1865, n° 2580, coi quali fu prelevata dai sette milioni stanziati nel bilancio dei Lavori pubblici la somma di 1,737,855 lire e 59 centesimi, e ripartita sui bilanci degli altri Ministeri per sopperire al pagamento delle indennità di trasferta degli impiegati, e della spesa per trasporto, adattamento e completamento del mobilio ed accessori ad uso degli Uffizi dell'Amministrazione centrale; attesochè i precedenti calcoli delle indennità agli Impiegati riuscirono in alcuni casi inferiori alla spesa reale, ed occorse di chiamarne nella sede del Governo un maggior numero del previsto; attesochè ogni spesa relativa al mobilio, e specialmente l'allestimento degli archivi deve sostenersi coi fondi posti a disposizione di ciascun Ministero, ed importa quindi che essi siano in misura corrispondente al bisogno rappresentato; sulla proposta del nostro Ministro delle Finanze di accordo col Ministro dei Lavori Pubblici, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli assegnamenti fatti agli infra indicati Ministeri coi riparti stabiliti dai Reali Decreti 21 febbraio e 19 ottobre 1865, ed inscritti nella parte straordinaria del bilancio 1865 per il pagamento delle indennità di trasferta agli Impiegati, e della spesa per il trasporto dei mobili ed accessorii ad uso degli Uffizi dell'Amministrazione centrale, sono accresciuti delle seguenti somme:

Ministero delle Finanze, capitolo 116 del bilancio 1865. .	L.	100,000.	»
Ministero dell'Estero, capitolo 18 del bilancio 1865 . . .	»	10,000.	»
Ministero dell'Interno, capitolo 79 del bilancio 1865 . . .	»	82,000.	»
Ministero della Marina, capitolo 77 del bilancio 1865. . .	»	12,000.	»
Ministero di Grazia e Giustizia, capitolo 34 del bilancio 1865.	»	18,000.	»
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, capitolo 40 del bilancio 1865	»	5,619.	55
Totale	L.	227,619.	55

2. Il fondo di lire 3,262,144. 41 rimasto assegnato al capitolo 58 del bilancio 1865 del Ministero dei Lavori Pubblici per le spese del trasporto della capitale da Torino a Firenze sarà diminuito di una somma eguale a quella nuovamente distribuita in vari Ministeri come nel precedente articolo, e resterà così ridotto a lire 3,034,524. 86.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 18 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. Scialoia.

(N. 2790) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 15 febbraio 1866.

Distretti degli Uffici Commissariali per la vigilanza delle Società anonime ed in accomandita per azioni.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto l'articolo 156 del Codice di commercio; veduto il nostro Reale Decreto del 30 dicembre 1865 concernente le Società autorizzate; sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, reggente il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, abbiamo decretato e decretiamo:

Gli Uffici commissariali per la vigilanza sulle Società anonime ed in accomandita per azioni hanno sede in Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo e Torino, ed il distretto territoriale di ciascuno di essi è determinato dall'annesso quadro, firmato d'ordine nostro dal Ministro anzidetto. — V. Celerif. 1865, pag. 113.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 28 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Berti.

Quadro dei Distretti degli Uffici Commissariali.

Sede degli Uffici	Provincie componenti i loro Distretti
Bologna . . .	Ancona, Aquila, Ascoli, Bologna, Campobasso, Chieti, Ferrara, Foggia, Forlì, Macerata, Pesaro, Ravenna e Teramo.
Cagliari . . .	Cagliari e Sassari.
Firenze . . .	Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Perugia, Pisa e Siena.
Genova . . .	Genova, Massa e Porto Maurizio.
Milano. . . .	Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Modena, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio d'Emilia e Sondrio.
Napoli. . . .	Avellino, Bari, Benevento, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Lecce, Napoli, Potenza, Reggio di Calabria e Salerno.
Palermo . . .	Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani.
Torino. . . .	Alessandria, Cuneo, Novara e Torino.

(N. 2786) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 16 febbraio 1866.

Nuova denominazione del Comune di Fiorenzuola (Piacenza).

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Fiorenzuola (Piacenza) in data 12 dicembre 1865; sulla proposta del nostro Ministro dell'Interno abbiamo decretato e decretiamo:

Il Comune di Fiorenzuola, nella Provincia di Piacenza, è autorizzato ad assumere la denominazione di Fiorenzuola d'Arda.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 21 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Chiaves.

(N. 2789) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 15 febbraio 1866.

Nella Pinacoteca di Torino sono congiunti gli uffici d'Ispettore e di Direttore.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il ruolo normale della Pinacoteca di Torino approvato con nostro Decreto del 17 dicembre 1865, n° 2698; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'ufficio d'Ispettore della Pinacoteca di Torino è congiunto con quello di Direttore.

2. Il Direttore della Pinacoteca suddetta avrà lo stipendio di lire quattro mila oltre all'alloggio.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 25 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Berti.

(N. 2791) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 16 febbraio 1866.

Nomina di una Commissione esaminatrice pel rilascio degli attestati d'idoneità ai Saggiatori del Marchio.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il nostro Decreto in data 9 novembre 1861, n° 326; visto il Regolamento per l'Ufficio dei saggi approvato con R. Decreto 29 dicembre 1861, n° 407; sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione reggente il Ministero di Agricoltura e Commercio, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Alla Commissione delle monete, instituita con nostro Decreto del 9 novembre 1861, n° 326, per quanto riguarda il rilascio degli attestati di idoneità ai Saggiatori del Marchio, è sostituita una Commissione esaminatrice composta di tre membri che saranno all'evenienza dei casi nominati dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. — Ved. Celerif. 1862, pag. 117, 181 e 193.

Art. 2. La ripetizione dei saggi, di cui è parola all'articolo 24 del Regolamento per l'Ufficio dei saggi, approvato con R. Decreto del 29 dicembre 1861, n° 407, sarà fatta da due Saggiatori dell'Ufficio stesso, assistiti dal Verificatore.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 28 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Berti.

(N. 2792) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 18 febbraio 1866.

Occupazione per uso civile di parte d'un Convento a S. Margherita Belice.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduta la Legge del 22 dicembre 1861, e l'altra del 24 dicembre 1864 sulla occupazione temporanea delle case religiose per servizi sì militari che civili; sulla proposta del nostro Ministro dell'Interno abbiamo decretato e decretiamo:

È fatto facoltà al nostro Ministro anzidetto di occupare temporaneamente per uso civile le stanze terrene del quarto corridoio del Convento dei PP. Riformati in Santa Margherita Belice, e propriamente di quello che guarda nel Corso Maggiore di detto Comune, uniformandosi in tutto alle norme stabilite dalle Leggi innanzi citate.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 28 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Chiaves.

(N. 2793) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 16 febbraio 1866.

Attribuzioni affidate all'Ufficiale di massa e matricola nel Corpo Fanteria Real Marina.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visti i nostri Decreti in data 21 marzo 1861 e 10 agosto 1865 sull'ordinamento del Corpo Fanteria Reale Marina; visti i Regi Decreti 30 dicembre 1865, relativi ai Corpi dell'Esercito; sulla proposta del nostro Ministro della Marina, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La carica di Ufficiale di matricola in ciascun Reggimento del Corpo Fanteria Real Marina è soppressa, e le attribuzioni ad essa inerenti sono concentrate nell'Ufficiale di massa, il quale prenderà la denominazione di *Uffiziale di massa e matricola*, e potrà avere il grado di Capitano.

Art. 2. I soprassoldi annessi alle cariche speciali cessano di gravitare sul Bilancio della Marina, e saranno posti a carico della massa di economia, come pure le spese per le scuole reggimentali.

Art. 3. Il presente Decreto entrerà in vigore dal 1° febbraio p. v.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 28 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — D. Angioletti.

(N. 2799) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzettta Uffiziale il 22 febbraio 1866.

Occupazione per uso civile d'un Convento a S. Agostino in Cammarata.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la Legge del 22 dicembre 1861, e l'altra del 24 dicembre 1864 sulla occupazione temporanea delle case religiose per servizi civili e militari; sulla proposizione del nostro Ministro dell'Interno abbiamo decretato e decretiamo:

È fatta facoltà al nostro Ministro anzidetto di occupare temporaneamente per uso civile il pian terreno del Convento di S. Agostino in Cammarata, esclusi i locali in detto piano addetti al culto divino o indispensabili ai religiosi per l'abitazione del piano superiore, conformandosi alle norme stabilite dalle citate Leggi.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 4 febbraio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Chiaves.

(N. 2795) DECRETO MINISTERIALE

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 18 febbraio 1866.

Proroga del termine stabilito per attivare il nuovo ordinamento del servizio delle privative.

Il Ministro delle Finanze, visto il Regolamento annesso al R. Decreto 15 giugno 1865 per l'esecuzione della Legge sulle privative; visto il R. Decreto 21 dicembre 1865, n° 2694. sull'ordinamento uniforme in tutte le Provincie dello Stato del servizio di spedizione e di vendita dei generi di privativa, determina quanto segue:

È prorogato al 1° aprile 1866 il termine stabilito dal Ministeriale Decreto 22 dicembre 1865, n° 2695, per l'attivazione del nuovo ordinamento del servizio delle privative. — Ved. alla pag. 30.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei conti, ed inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia.

Firenze, 6 febbraio 1866.

Il Ministro Scialoia.

(N. 2607) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 1865.

Disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice di procedura penale, e Tabella di rapporto degli articoli del Codice penale ivi citati con quelli del Codice penale toscano e di altre Leggi della Toscana.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la Legge del 2 aprile 1865, N. 2215, ecc. (*Ved. il volume del 1865, pag. 1136*).

Disposizioni speciali per la Toscana.

Art. 12. Salvo il disposto del successivo articolo 17, in tutti i casi ed agli effetti pei quali il Codice di procedura penale richiama la distinzione dei crimini, delitti e contravvenzioni, devono considerarsi come corrispondenti:

a) Ai crimini, i reati che nel Codice penale toscano sono colpiti dalle pene dell'ergastolo e della casa di forza;

b) Ai delitti di competenza dei Tribunali correzionali, i reati che nello stesso Codice sono puniti col carcere superiore a tre mesi, con l'esilio particolare superiore a tre mesi, con la multa superiore a lire 300, e con le pene proprie dell'interdizione dal pubblico servizio o dall'esercizio di una professione che richieda matricola, quando però queste debbono infliggersi sole e non cumulate alle pene comuni;

c) Ai delitti di competenza dei Pretori e alle contravvenzioni, i reati che sono puniti col carcere fino a tre mesi, con la multa fino a lire 300, e con la riprensione giudicale nel Codice penale toscano e nel Regolamento di polizia punitiva. in quella parte in cui, dopo la pubblicazione ed in virtù dell'articolo 122 della vigente Legge sulla sicurezza pubblica, possa rimanere in vigore.

Art. 13. Agli articoli ed alle disposizioni del Codice penale del 20 novembre 1859, a cui è fatto rinvio in varie sedi del Codice di procedura penale, ed in quanto già non resti provveduto col presente Decreto, s'intenderanno surrogati pel corrispondente concetto le disposizioni e gli articoli del Codice penale toscano e delle altre Leggi vigenti in Toscana, in conformità della Tabella annessa al presente Decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro Guardasigilli.

Art. 14. Le norme sull'assorbimento e sulla cumulazione delle pene, di cui agli articoli 72, 73, 74 e 75 del Codice penale toscano, continuarono a rimanere in vigore non ostante le diverse disposizioni del Codice di procedura penale.

Art. 15. Il disposto dell'art. 149, § 1 del Codice penale toscano sarà applicabile anco ai Giurati.

Art. 16. Nei casi previsti dagli articoli 271, 272, 273, 274 e 277 del Codice penale toscano, se il testimone o Perito innanzi al Giudice di procédura penale sia stato sentito senza giuramento, non si potrà in alcun caso applicare il *maximum* delle pene ivi stabilite.

Art. 17. La libertà provvisoria di cui nell'articolo 205 del Codice di procedura penale non sarà ammissibile per gl'imputati di reato punibile coll'ergastolo o colla casa di forza.

Art. 18. Nei casi previsti dall'art. 497 del Codice di procedura penale, se i Giurati avranno riconosciuto che esistono circostanze attenuanti, la Corte, trattandosi di reato punibile colla pena dell'ergastolo, applicherà la pena della casa di forza dai ventuno ai venticinque anni, e trattandosi di reato punibile con altre pene, non potrà mai applicare il *maximum* delle medesime.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 30 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — P. CORTESE.

Tabella indicativa *delle corrispondenze tra gli articoli del Codice penale del 20 novembre 1859, citati nel Codice di procedura penale, e gli articoli del Codice penale e delle altre Leggi vigenti nelle Provincie di Toscana.*

ARTICOLI del Codice di procedura penale	ARTICOLI del Codice penale del 20 novembre 1859	ARTICOLI corrispondenti del Codice penale e delle altre Leggi vigenti in Toscana
Articolo 9.......	Articoli 190, 191, 192 e 193......	Privi di corrispondenza.
	Articoli 268 e 269	Pubblicati in Toscana colla Legge del 5 luglio 1860, N° 4142.
	Articolo 471.....	Articoli 109, 111 § 2, 112 § 2, 127 (Codice penale).
Articoli 205, 256, 437...........	Articolo 13, primi cinque numeri..	Articolo 13, lettere *a* e *b* (Codice penale) sostituito dal Decreto del Governo della Toscana del 10 genn. 1860
Articolo 21......	Art. 13, numero 6	Privo di corrispondenza quanto alla durata della pena.
Articolo 26......	Articolo 117.....	Privo di corrispondenza.
Articolo 34......	Art. 5, 6, 7, 8 e 9	Articoli 4, 5, 6, 7 e 9 (Codice penale).
Articoli 66, 206..	*Capo* 3°, *Titolo* VIII, *Libro* 2°.......	La sezione I del Capo fu pubblicata in Toscana con i Regii Decreti degli 11 e 22 giugno 1865, numeri 2339 e 2355. — Alle sezione II corrispondono gli articoli 41, 42, 43 e 44 del Regolamento di polizia punitiva del 20 giugno 1853. — Alla sezione III corrispondono l'articolo 204, citato Regolamento di polizia punitiva, e gli articoli del Codice penale, che minacciano la pena accessoria della sottoposizione alla vigilanza della polizia.
Articolo 102.....	Articolo 308.....	Articolo 21 citato Regolamento di polizia punitiva.
Articolo 105.....	Articoli 482 e 483	Articoli 291 e 292 (Codice penale).
Articoli 117, 603.	Articolo 487.....	Articolo 293 (Codice penale).
Articolo 133.....	Articoli 538 e 539	Articolo 326, § 1, num. 1 e 2 (Codice penale).
Articolo 159.....	Articolo 307.....	Articolo 149, § 2 (Codice penale).

ARTICOLI del Codice di procedura penale	ARTICOLI del Codice penale del 20 novembre 1859	ARTICOLI corrispondenti del Codice penale e delle altre Leggi vigenti in Toscana
Articoli 172, 179 e 299.........	Articoli 365, 366, 367, 369 e 370	Articoli 272, 273, 277 e 149, § 1 (Codice penale).
	Articolo 373.....	Provvede l'articolo 16 del Decreto cui è annessa questa tabella.
Articolo 178.....	Articoli 306 e 360	Articoli 149, § 1, e 256 (Codice penale).
Articolo 206 alinea	Articolo 45......	Provvede l'articolo 17 del Decreto cui è annessa questa tabella.
Articolo 228.....	Articolo 26, primi quattro numeri	Art. 13, lettere *c* e *d* (Codice penale) sostituito dal Decreto del Governo della Toscana del 10 gennaio 1860.
Articoli 267, 515.	Articolo 88......	Articolo 37, § 2 (Codice penale).
Articolo 285.....	Articoli 25 e 374.	Privi di corrispondenza agli effetti per cui sono citati nel Codice di procedura penale.
Articolo 326.....	Articolo 345.....	Articolo 244 (Codice penale).
Articolo 330.....	Articoli 685, 686 e 687.........	Corrispondono, dove non provvede la Legge di Pubblica Sicurezza, le disposizioni del citato Regolamento di polizia punitiva.
Articolo 520.....	Articolo 111.....	Provvede l'articolo 14 del Decreto cui è annessa questa tabella.
Articolo 589.....	Articolo 15......	Privo di corrispondenza.
Articolo 594.....	Articolo 67......	Articolo 71 (Codice penale) e 9 del Regolamento di polizia punitiva.
Articolo 600.....	Articolo 182.....	Privo di corrispondenza.
Articolo 635....	Articolo 580.....	Articoli 32, 33 e 34 della Legge degli Avvocati e Procuratori del 2 settembre 1839.
Articolo 809.....	Articolo 198.....	Articoli del Codice penale 184 § 2, 192, 196 secondo i casi.
Articolo 803.. ..	Articoli 199 e seguenti	Articoli 183, 184 § 1, 190 § 1, 360 (Codice penale).
Articolo 833.....	Articolo 147.....	Privo di corrispondenza.
Articoli 834, 836.	Articoli 19, 25 e 39	Id.
Articolo 846.....	Articolo 136.....	Id.
Articoli 252 e 440	Articolo 684.....	Articolo 63 (Codice penale) in quanto si riferisce a circostanze attenuanti del fatto.

Firenze e Torino, 1866. — E. Dalmazzo editore. — Tipi della Stamperia Reale.

N° 5 della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI, per l'anno 1866
(Assoc. per un anno: Firenze, L. 15 - Per la Posta, L. 16)

SOMMARIO

(N. 2594) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 1° dicembre 1865.

Nuovo Specchio del Personale permanente della Scuola di Cavalleria.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Regio Decreto del 24 agosto 1865, col quale venne riordinata la Scuola normale di Cavalleria; sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

È abrogato lo Specchio del Personale permanente della Scuola anzidetta stato approvato col succitato Decreto, e ad esso viene sostituito lo Specchio approvato col presente Decreto, e d'ordine nostro firmato dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 25 ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — A. Petitti.

(Lo Specchio *di cui sopra trovasi inserto nella Gazzetta Ufficiale del Regno* N. 309, *del 1° dicembre* 1865*).*

(N. 2652) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 1865.

Regolamento organico del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduta la Legge sulla Pubblica Sicurezza, che costituisce l'allegato *B* della Legge 20 marzo 1865; sentito il parere del Consiglio di Stato: sulla proposizione del Ministro dell'Interno, abbiamo approvato ed approviamo l'annesso Regolamento organico del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, firmato d'ordine nostro dal Ministro dell'Interno, colle Tabelle al medesimo unite.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 21 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — Natoli.

REGOLAMENTO

CAPITOLO I. — *Costituzione del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.*

Art. 1. Le Guardie di Pubblica Sicurezza sono costituite in compagnie ed in drappelli. La forza di ciascuna compagnia e di ciascun drappello sarà determinata dal Ministero dell'Interno.

2. Lo stato della forza, i gradi e le paghe del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza sono stabiliti nell'annessa tabella N. 1.

3. Per essere ammesso nel Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza occorrono i seguenti requisiti: — *a*) Di avere compiuto 24 anni di età e di non oltrepassare i 32; — *b*) Di essere sano e robusto, e di avere la statura non inferiore a 1, 60 centimetri; — *c*) Di saper leggere e scrivere; — *d*) Di essere celibe, o vedovo senza prole, di non aver subito condanne criminali o correzionali, di non essere stato espulso dall'Esercito o da altri pubblici uffizi, e di aver serbato onorata condotta. — Fra le Guardie di Pubblica Sicurezza saranno di preferenza scelti i soldati di prima categoria in congedo illimitato e gli inscritti di seconda categoria. In tal caso il loro servizio sarà calcolato come fatto sotto le bandiere.

4. Coloro che, riconosciuti idonei, sono ammessi a far parte del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, contraggono una ferma pel servizio d'anni 6. — All'atto della sottomissione presteranno il giuramento di fedeltà innanzi al Prefetto od al Questore di Pubblica Sicurezza. Di ciò sarà compilato apposito verbale.

5. A titolo d'ingaggiamento ciascun graduato o guardia, ad eccezione dei Comandanti, ha diritto ad un premio di L. 150. — Questo premio sarà dal Governo anticipato alle casse di amministrazione di massa in ragione di annue L. 25 per individuo, e verrà corrisposto ai graduati o guardie allorchè abbiano compiuta la ferma contratta di anni 6.

6. Se il graduato o la Guardia di Pubblica Sicurezza sia autorizzato, per motivi a lui particolari, ad abbandonare il servizio prima di aver compiuta la ferma, o venga espulso, licenziato o inviato ai Cacciatori Franchi, non avrà diritto ad alcuna quota d'ingaggio. — Qualora poi il graduato o la Guardia abbia, per ragioni di ferite riportate o per malattie croniche contratte per causa del servizio, a lasciare il Corpo prima di aver compiuta la ferma di anni 6, avrà diritto ad un premio di L. 50 quando abbia servito oltre un anno, di L. 100 se abbia prestato servizio oltre 4 anni, e di L. 150 se oltrepassato questo periodo. — In caso di morte del graduato o della guardia spettera agli eredi il medesimo premio.

7. I Comandanti, i Marescialli d'alloggio ed i Brigadieri saranno nominati con Decreto del Ministro dell'Interno. — La nomina dei sotto-brigadieri, appuntati e guardie è riservata ai Prefetti.

8. Anche i Comandanti, i Marescialli di alloggio e gli altri graduati sono considerati quali agenti della Sicurezza Pubblica, a sensi dell articolo 6 della Legge 20 marzo 1865. — V. Suppl. alla Cel. rif. 1865, N. 22 8.

9. I Prefetti potranno ordinare il cambio di residenza nella Provincia dei brigadieri, sotto-brigadieri, appuntati e guardie secondo lo esigerà il buon andamento del servizio. — I Prefetti ed i Questori hanno facoltà di accordare licenza per un termine non maggiore di giorni otto.

10. Le promozioni nel Corpo avranno luogo nel seguente modo: — *a*) I Comandanti verranno scelti fra i più intelligenti, onesti ed operosi Marescialli d'alloggio. — *b*) Non potrà essere nominato Maresciallo d'alloggio chi non abbia servito due anni con lode col grado di brigadiere. — *c*) I sotto-brigadieri che abbiano prestato lodevole servizio in tale qualità, almeno per un anno, possono essere promossi a brigadieri. — *d*) Sulla proposta dei Sotto-Prefetti, Questori e Delegati di Pubblica Sicurezza, il Prefetto promuoverà gli appuntati a sotto-brigadieri, e le guardie ad appuntati nella compagnia o drappello della Provincia,

quando tanto gli uni come le altre contino un servizio, nelle rispettive qualità, di un anno almeno, senza che siano stati puniti più di due volte in via disciplinare.

CAPITOLO II. — *Della disciplina.*

11. Il Corpo delle Guardie dipende superiormente dal Ministero dell'Interno, dai rispettivi Prefetti, Sotto-Prefetti, Questori ed in loro vece dai Delegati di Pubblica Sicurezza in attività di servizio, ed immediatamente dai Comandanti e graduati in via gerarchica. — Quando le altre Autorità abbiano bisogno di questa forza per l'esecuzione delle Leggi o conservazione della tranquillità pubblica, ne faranno richiesta all'Autorità di Pubblica Sicurezza da cui dipendono le guardie.

12. Debbono le Guardie una intiera subordinazione ai rispettivi loro capi; esse non possono chiedere ragione dei servizi a cui vengono comandati, nè prendersi licenza, sotto verun titolo o pretesto, di allontanarsi dagli ordini ricevuti. — Debbono i graduati alla loro volta usare imparzialità e modi convenienti ed urbani coi subalterni.

13. Qualunque istanza che le guardie o graduati volessero inviare al Ministero, al Prefetto o ad altre Autorità dovrà essere trasmessa in via gerarchica. — Non potranno mai i graduati e le Guardie reclamare contro i propri superiori pria di avere scontata la pena a cui fossero condannati.

14. È vietato assolutamente alle Guardie di esercitare qualsiasi ramo di commercio o d'industria, nè direttamente nè per interposte persone. È del pari vietato loro di chiedere o ricevere mancie per qualsiasi titolo, anche per un motivo indipendente dal loro uffizio.

15. Porranno cura in particolar modo le guardie di non adoperare parole provocatrici, di non percuotere, insultare o esercitare violenza sia contro le persone che debbono essere arrestate, sia contro altre. — Dovranno in tutti i casi usare modi urbani non disgiunti da temperata fermezza; avere i debiti riguardi verso gli altri agenti della forza pubblica, nè dar mai soggetto a reclami. — È severamente proibito l'ubbriacarsi, il contrarre debiti, il giuocare, il trattenersi in pubblici stabilimenti, se non per servizi comandati.

16. Non è obbligatorio il saluto fra i militari dell'Esercito e le Guardie di Pubblica Sicurezza.

17. Non possono mai le Guardie fare uso delle armi se non quando sia indispensabile per la necessaria difesa, e negli altri casi determinati dalla Legge di Pubblica Sicurezza, e secondo le norme dalla medesima prescritte.

18. I Comandanti determineranno l'ora in cui presso ciascuna compagnia o drappello si farà l'appello serale delle Guardie, le quali hanno l'obbligo di trovarsi presenti a detto appello, nè potranno dopo il medesimo abbandonare la caserma, quando non siano comandate per ragione di servizio.

19. Ogni mese le Guardie saranno passate in rassegna. Si compie la rassegna a cura dei Comandanti di compagnia, ed a cura dei Marescialli d'alloggio nelle altre località ove questi hanno sede. Per gli altri drappelli la rassegna verrà eseguita dal Delegato di Pubblica Sicurezza, a cui ne darà il carico l'Autorità politica. — Scopo della rassegna sarà di constatare la presenza delle Guardie, lo stato della tenuta degli oggetti di corredo e delle armi. — I Prefetti spediranno copia dei relativi rapporti al Ministero.

CAPITOLO III. — *Doveri delle Guardie.*

20. I principali doveri dei graduati e delle guardie consistono: — 1. Nell'eseguire tutti i servizi che verranno loro affidati; — 2. Nelle girate delle pattuglie di giorno e di notte per il mantenimento dell'ordine pubblico; — 3. Nel vegliare all'osservanza delle disposizioni della Legge in data 20 marzo 1865 sulla Pubblica Sicurezza, e specialmente degli articoli 9, 34 35, 41, 42, 46, alinea 52, 53, 54, 55, 57, 65, 68, 69, 84, 85 e 110, non che su gli oziosi, vagabondi, persone sospette e sulle prostitute; — 4. Nell'accorrere, prestar opera efficace in

occasione d'incendi e di altri disgraziati avvenimenti, e nell'assistere in caso di pericolo le persone che ne richiedono l'intervento; — 5. Nell'adoperarsi a comporre i dissidi onde impedire gli scandali e disordini.

21. Conformemente al prescritto dall'art. 18 della Legge 20 marzo 1865 sulla Pubblica Sicurezza, debbono le Guardie indirizzare rapporto all'Autorità politica intorno a quanto hanno operato e riferire il risultato delle loro investigazioni. — Questi rapporti dovranno narrare i fatti in modo chiaro e con veracità, ed essere sottoscritti dagli agenti che hanno il debito di compilarli.

22. Le Guardie non potranno per qualsiasi ragione essere destinate a servizi estranei a quelli inerenti alla istituzione del Corpo.

Capitolo IV. — *Pene.*

23. Le infrazioni alle Leggi, ai Regolamenti, ed alla disciplina saranno punite colle seguenti pene: - 1. Coll'ammonizione; - 2. Coll'arresto nella sala di disciplina estensibile a giorni 40; - 3. Colla sospensione temporanea dell'ufficio e dello stipendio; — 4. Colla perdita e retrocessione del grado; - 5. Coll'espulsione dal Corpo; - 6. Coll'incorporazione nei Cacciatori Franchi.

24. Sono punite secondo il Codice penale militare dai Tribunali militari: - 1. La diserzione qualificata, cioè coll'esportazione d'armi dal Corpo; - 2. L'insubordinazione al superiore accompagnata da minaccie e vie di fatto.

25. Sono puniti coll'ammonizione e cogli arresti nella sala di disciplina, secondo le circostanze: - 1. L'inesattezza e la negligenza nel disimpegnare il proprio dovere, o nel render conto ai superiori delle mancanze dei subalterni; - 2. L'assenza non autorizzata; - 3. Introdurre nella caserma, senza plausibile motivo, persone estranee al Corpo, l'introduzione indebita nella caserma, od il traffico di commestibili, vino ed altro; - 4. I modi ingiuriosi verso un subalterno, ed ogni abuso, anche lieve, di autorità a suo riguardo; - 5. Il tener tresche scandalose, l'intolleranza ed i modi sconvenienti verso chiunque, e in generale ogni mancamento alla disciplina.

26. Sono puniti con gli arresti nella sala di disciplina, colla sospensione temporanea nell'ufficio e nello stipendio, colla perdita e retrocessione del grado: - 1. Le mancanze accennate nel precedente articolo se accompagnate da circostanze aggravanti o dalla recidiva; - 2. L'ubbriacarsi, il contrarre debiti che non possono soddisfarsi, il giuoco illecito, il trattenersi in pubblici stabilimenti se non per servizio comandato; - 3. La trascuranza nella conservazione delle armi e del vestiario; - 4. L'abuso di autorità presso chicchessia.

27. Giusta l'art. 20 della Legge 20 marzo 1865 sulla Pubblica Sicurezza, si puniscono colla pena della espulsione dal Corpo i graduati o le Guardie che accettino una retribuzione o regalo, la trascuranza sopra un verbale, il rifiuto di compiere i loro doveri, o l'omissione volontaria dei medesimi.

28. Sono puniti coll'incorporazione nei Cacciatori Franchi per terminare la ferma, o per un tempo anche minore. secondo le circostanze: - 1. Il graduato o Guardia ch'abbia violato il segreto; - 2. I recidivi nel disordine, reputati incorreggibili con sole pene disciplinari; - 3. La istigazione alla diserzione od alla insubordinazione; - 4. L'insubordinazione grave non accompagnata da minaccie nè da vie di fatto; - 5. La violazione degli arresti, il dar prove di viltà in servizio; - 6. L'assenza non autorizzata oltre le 48 ore; - 7. La vendita o l'imprestito delle armi, e degli oggetti componenti la divisa senza speciale autorizzazione; - 8. Il contrarre matrimonio durante il servizio; - 9. Il rifiuto a compiere i propri doveri, quando il non prestarvisi, può essere cagione di disordine od interrompere il buon andamento del servizio.

29. Il Comandante di compagnia, il Maresciallo, il Brigadiere ed il Comandante di drappello possono infliggere la pena dell'ammonizione e degli arresti nella sala di disciplina fino a giorni 10, riferendone al Sotto-Prefetto, Questore o Delegato di Pubblica Sicurezza. - Gli arresti in sala di disciplina oltre i 10 giorni saranno ordinati dal Sotto-Prefetto, Questore o Delegato di Pubblica Sicurezza, riferendone

al Prefetto. - Ove la punizione, per ragione della gravità della mancanza, abbia a protrarsi oltre i giorni 20, se ne farà rapporto al Prefetto, il quale solo ha la facoltà di infliggere il massimo della pena.

30. La sospensione temporanea dello stipendio alla Guardia, Appuntato, Vice-Brigadiere e Brigadiere potrà venire inflitta dal Sotto-Prefetto, Questore o Delegato di Pubblica Sicurezza riferendone al Prefetto che ne determinerà la durata. - Per le Guardie non potrà eccedere i giorni 20. - La sospensione priva anche il graduato dei distintivi del grado. Essa non può durare più di due mesi, nel qual tempo il graduato percepirà la paga di semplice Guardia, e ne dovrà prestare il servizio.

31. Le mancanze disciplinari commesse dai Comandanti e Marescialli d'alloggio potranno essere punite colla sospensione degli uffici per la durata non maggiore di due mesi, che potrà infliggere il Prefetto, informandone il Ministero. — I Comandanti ed i Marescialli sospesi hanno l'obbligo di compiere quei servigi che saranno loro comandati dall'Autorità superiore, e percepiranno durante la sospensione solo metà dello stipendio.

32. Quantunque le Guardie ed i graduati restino sospesi dalla paga per pene inflitte, conforme è stabilito nei precedenti articoli, pure il Governo corrisponderà sempre per intiero lo stipendio, dovendosi versare le ritenute per il tempo della sospensione nella cassa d'economia per essere erogate secondo le norme prescritte dall'art. 40.

33. La perdita o retrocessione nel grado è ordinata dal Ministero dell'Interno, sulla relazione del Prefetto, se si tratta di Comandanti, Marescialli d'alloggio o Brigadieri. È ordinata dal Prefetto, se si tratta di Vice-Brigadieri od Appuntati. — Il graduato retrocesso non può essere ripristinato nel grado che dopo sei mesi almeno di condotta irreprensibile. — Tutte le punizioni saranno annotate in apposito registro.

34. In ogni capo-luogo di Provincia avrà sede un Consiglio di disciplina, incaricato di dare ragionata deliberazione allorchè si tratta di gravi inflizioni disciplinari, punibili colla espulsione dal Corpo o coll'invio ai Cacciatori Franchi. - Questo Consiglio è presieduto dal Prefetto o dal Questore, o da chi ne fa le veci, ed è inoltre composto di due Ufficiali dell'Esercito destinati dal Comandante del luogo ove risiede il Consiglio, di un Consigliere di Prefettura e di un Delegato di Pubblica Sicurezza estratto a sorte. - Un impiegato della stessa amministrazione, annualmente scelto dal Prefetto, compirà le funzioni di Relatore e Segretario senza voto.

35. I due Ufficiali dell'Esercito prenderanno posto nel Consiglio di disciplina immediatamente dopo quello del Consigliere di Prefettura. - Avendosi a riunire il Consiglio, il Prefetto della Provincia ne darà avviso in tempo opportuno all'Autorità militare competente.

36. Il Consiglio delibererà sentito personalmente l'imputato nelle sue difese. Le deliberazioni saranno approvate dal Ministero dell'Interno, al quale si invierà perciò una copia di tutto il processo

37. Per l'invio ai Cacciatori Franchi dei graduati o Guardie, per il loro debito di massa, vestiario e corredo, si osserveranno le disposizioni emanate nelle Circolari 15 maggio e 12 agosto 1863. -- V. Celerif. 1863, pag. 1635 e 1646.

38. Se contro un graduato od una Guardia sia spiccato mandato di cattura, come imputato di reato punibile con pena del carcere o maggiore, il Prefetto ordinerà la sospensione infino che sia noto l'esito del processo. - La condanna a qualsiasi pena trae seco di pien diritto l'espulsione dal Corpo. - Nel tempo in cui il graduato o la Guardia è sottoposta a processo, il Prefetto potrà accordargli un sussidio, che poi si verrebbe a diffalcare dallo stipendio non percepito. Nel caso che in giudizio l'imputato risultasse innocente, gli verranno corrisposti gli arretrati in ragione soltanto della metà dello stipendio, quante volte però venga riammesso in servizio. - Quand'anche dai Tribunali siano assoluti, il Prefetto ne riferirà tosto al Ministero, il quale si riserba di prendere quelle deliberazioni che crederà più opportune nell'interesse del decoro e della disciplina del Corpo.

CAPITOLO V. — *Ricompense.*

39. Le azioni segnalate di coraggio ed i servizi straordinari saranno titoli di preferenza in occasione di promozioni.

40. In ogni Provincia saranno raccolte, per cura e sotto responsabilità dei Questori Delegati di Pubblica Sicurezza in una cassa di economia, tutte le somme che verranno ritenute ai Graduati e Guardie, in conseguenza delle pene inflitte dagli articoli 30, 31 e 32 del presente Regolamento. – I medesimi Questori o Delegati, in ogni semestre, verificate le somme esistenti in cassa, ne riferiranno al Ministero, per mezzo della Prefettura, proponendo la erogazione fra i graduati e le Guardie che siensi distinte con atti di valore e nella osservanza della disciplina.

41. Giusta l'art. 23 della Legge 20 marzo 1865 intorno alla Pubblica Sicurezza, le Guardie ed i graduati che in adempimento dei loro doveri avessero diritto ad onorificenze o rimunerazioni, saranno in tutto pareggiate ai militari, colle norme vigenti per l'Esercito. – Saranno quindi accordati i seguenti premi per i qui appresso specificati arresti, cioè:

Per un militare dichiarato disertore		L. 25
Per un iscritto dichiarato renitente		» 50
Per un fuggitivo dalle galere		» 50
Per un fuggitivo dalle carceri condannato oltre 20 anni		» 30
Per un fuggitivo dalle carceri condannato a pena inferiore		» 10
Per l'arresto di un contumace condannato alle galere od al carcere	da 1 a 5 anni	» 6
	da 5 a 10 anni	» 10
	da 10 a 20 anni	» 15
	oltre i 20 anni	» 30
Per l'arresto di un contumace condannato alla galera perpetua		» 30
Per un condannato a morte		» 40

42. I graduati o Guardie hanno inoltre diritto ai premi che sono stabiliti da disposizioni speciali per le contravvenzioni di finanze, per contravvenzioni alla caccia, ed alle leggi per i pesi e misure, o per altri rami di servizio. — Questi premi, come quelli indicati nel precedente articolo, saranno ripartiti senza distinzione di grado fra gli agenti di Pubblica Sicurezza che eseguirono l'operazione, che dà diritto ai premi stessi.

43. Il Prefetto, qualora abbiano luogo segnalate azioni di coraggio, potrà, indipendentemente dagli articoli precedenti, riferire al Ministero, proponendo in favore dei graduati o delle Guardie una straordinaria gratificazione.

44. Allorquando i graduati e le Guardie abbiano ad essere comandate per il buon ordine in occasione di feste da ballo od altre, promosse da appaltatori o da privati, saranno rimunerati in lire 3 per individuo se la festa non è protratta oltre la mezzanotte, e di lire 5 per ciascuno se duri più oltre. — La rimunerazione verrà anticipata da coloro che promuoveranno le festa all'Uffizio di Pubblica Sicurezza, che ne fa il riparto nella guisa che crederà piu conveniente, riferendone al Prefetto.

CAPITOLO VI. — *Indennità per le traslocazioni e per le trasferte.*

45. In caso di mutamento di residenza per ragioni di servizio, sono gratuitamente accordati ai graduati e Guardie ed alle loro mogli e figli i mezzi di trasporto in terza classe sulle ferrovie e piroscafi, non che il trasporto gratuito dei loro mobili estensibili per i celibi fino al peso di chilogrammi trenta, e per gli ammogliati fino al peso di chilogrammi sessanta. — Saranno inoltre accordate le indennità di 1 50 ai celibi, e lire 3 agli ammogliati o vedovi con prole per ogni giornata di viaggio sulle ferrovie o piroscafi. — Il giorno è calcolato per 24 ore, e le frazioni eccedenti il quarto verranno computate per intiero. — Se il tramutamento di residenza avviene per ragioni affatto particolari, le spese relative saranno a carico dell'individuo.

46. Quando i graduati e le Guardie traslocati fossero costretti a viaggiare per le strade ordinarie, in mancanza delle ferrovie o piroscafi, sarà loro corrisposta una indennità ai celibi di centesimi 20 per ogni chilometro di strada ordinaria, e di centesimi 35 agli ammogliati o vedovi con prole.

47. Quantunque per principio generale le Guardie debbano essere destinate ai servizi interni nei siti ove hanno l'ordinaria loro residenza, pur tuttavia quando il Ministero lo autorizzi, potranno venir destinate: — 1. In un altro drappello per prestarvi sussidio; — 2. In un Comune ove non siavi drappello, e dove addivenga necessaria la presenza delle Guardie per fatti speciali come in occasione di fiere e feste, ovvero quando la pubblica sicurezza sia gravemente turbata; - 3. In servizio di colonna mobile per l'inseguimento ed arresto di malfattori.

48. Nel primo caso del precedente articolo verrà loro corrisposto, a titolo di indennità, il rimborso delle spese di casermaggio, quando venga provato che non venne ad essi fornito. - Negli altri due casi spetterà un'indennità giornaliera di lire 1 alla Guardia, e di lire 1 50 ai graduati, la quale sarà corrisposta dai Prefetti sull'apposito fondo. — In tutti i casi preveduti nel precedente articolo verrà accordato alle Guardie e graduati il posto gratuito sulle ferrovie e sui piroscafi, e nel caso segnato al n. 1 dello stesso articolo, sarà concessa inoltre l'indennità per le vie ordinarie siccome è stabilito dall'art. 46 del precedente Regolamento.

49. Il servizio di semplice pattuglia, anche fatto fuori del Comune di ordinaria residenza, e così qualunque altro servizio da quelli indicati nel precedente articolo, non darà diritto ad alcuna indennità.

50. Sarà in facoltà dell'Autorità di Pubblica Sicurezza di affidare alle Guardie l'accompagnamento dei mentecatti, fanciulli e donne, o il portare lettere urgenti per servizio d'ordine pubblico, quando non si potesse fare uso dell'arma dei Regi Carabinieri. Questo servizio darà diritto alla indennità ed ai mezzi di trasporto secondo le norme stabilite dall'art. 45 del presente Regolamento. — Se dovranno accompagnarsi prostitute, l'indennità verrà pagata coi fondi sanitari; se mentecatti, dalla famiglia dei medesimi; e quando questa non potesse per mancanza di mezzi, verrà pagata dai Comuni ove i mentecatti hanno domicilio legale.

51. Le precedenti disposizioni non sono applicabili ai Comandanti, per i quali il Ministero si riserba di determinare il compenso secondo i casi.

Catitolo VII. — *Pensioni.*

52. I graduati e Guardie hanno diritto di essere collocati a riposo e di conseguire la pensione: — *a*) Quando hanno compiti 30 anni di servizio, ovvero 65 anni di età con 15 anni di servizio; — *b*) Quando dopo 15 anni di servizio siano divenuti per infermità inabili a continuarlo od a riassumerlo; — *c*) Quando dopo 15 anni di servizio fossero dispensati dal servizio, e quando dopo il tempo medesimo fossero collocati in disponibilità per soppressione o riduzione del Corpo.

53. La misura della pensione, cui hanno diritto i graduati e Guardie, è determinata dalla tabella annessa alla Legge 20 marzo 1865 intorno alla Sicurezza Pubblica, pure inserta sotto il n. 2 nel presente Regolamento. — In essa tabella è del pari stabilita la misura della pensione spettante alle vedove ed ai figli dei graduati e Guardie di Pubblica Sicurezza.

54. Il collocamento a riposo sarà dato indistintamente con Decreto Ministeriale, tanto per i Comandanti, Marescialli d'alloggio e Brigadieri, come per gli altri graduati e Guardie.

55. Rimangono applicabili al Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza: — *a*) Le disposizioni dei titoli II e V della Legge 14 aprile 1864 per le pensioni degli Impiegati civili; — *b*) E quelle contenute nel relativo Regolamento approvato con Decreto 24 aprile stesso anno, N. 1747. - V. Celerif. 1864, p 1153 e 1819.

56. Fra le cause che la Legge per le pensioni degli Impiegati civili contempla per la perdita del diritto al conseguimento della pensione, si intenderanno comprese per il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza pure quelle della espulsione dal Corpo e dell'arruolamento nei Cacciatori Franchi.

57. Conformemente al disposto del 3° alinea dell'art. 23 della Legge 20 marzo

1865 sulla sicurezza pubblica, i diritti a pensioni che spettano alle Guardie ed alle loro famiglie per ferite, malattie, o per morte incontrate in servizio, saranno regolati colle norme stabilite per l'Esercito dalla Legge 27 giugno 1850, dal Regio Decreto 15 agosto 1852 e dalla Legge 7 febbraio 1865. — V. Celerif. 1865, pagina 324.

58. Le domande per far valere i diritti a pensione per ferite o malattie incontrate in servizio saranno presentate al Comandante di compagnia o drappello, di cui da ultimo faceva parte il richiedente, e le medesime verranno corredate di tutti i documenti prescritti dal R. Decreto in data 15 agosto 1852. — Il Comandante di compagnia o drappello trasmetterà le domande ed i relativi documenti al Questore, Sotto-Prefetto o Delegato di 1ª classe della Sicurezza Pubblica.

59. In presenza del Questore, Sotto-Prefetto o Delegato di Pubblica Sicurezza, e coll'intervento del Comandante di compagnia o drappello, e di un Impiegato dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza che faccia le veci di Segretario, la Guardia richiedente sarà sottoposta ad una visita di due medici civili, addetti possibilmente ad un pubblico stabilimento. — I medici rilascieranno un certificato nel quale siano indicate tutte le circostanze volute dall'art. 7 del precitato R. Decreto 15 agosto 1852. — V. Celerif. 1852, pag. 689.

60. Quando il risultato della visita sia favorevole al richiedente, ovvero dubbioso, la domanda, coi documenti e col parere del Questore, Sotto-Prefetto o Delegato di Pubblica Sicurezza, sarà comunicata al Prefetto della Provincia. — Il Prefetto farà procedere in sua presenza alla visita del richiedente per mezzo di altri due medici civili, scelti fra quelli addetti ad un pubblico stabilimento, coll'assistenza di un Consigliere di Prefettura e di un Delegato di Pubblica Sicurezza, il quale adempirà all'incarico di Segretario. — Indi lo stesso Prefetto trasmetterà al Ministero dell'Interno il certificato e verbali di visita ed i documenti comunicatigli, col suo parere.

61. Le vedove e le famiglie delle Guardie morte in causa di servizio, per far valere i loro titoli al conseguimento della pensione o sussidio, dovranno presentare domanda al Prefetto della Provincia in cui prestava servizio il defunto, corredandola dei documenti richiesti dal Regio Decreto 15 agosto 1852. — Il Prefetto, esaminati la domanda ed i documenti coll'intervento di un Consigliere di Prefettura e di un Delegato di Pubblica Sicurezza, li accompagnerà al Ministero dell'Interno, col suo parere.

62. Prima di statuire in ordine alle domande presentate dalle Guardie e dalle loro famiglie per conseguire pensione o sussidio in causa di ferite, malattie o di morte incontrate in servizio, il Ministero dell'Interno comunicherà la pratica al Consiglio superiore di sanità militare per il suo parere.

Capitolo VIII. — *Divisa ed armamenti.*

63. La divisa, gli oggetti di piccolo corredo e l'armamento dei graduati e Guardie sono stabiliti nell'annessa tabella n. 3, e nei disegni modelli *A* e *B*. — Nella medesima tabella è fatta distinzione degli oggetti che sono a carico delle Guardie e di quelli cui provvede il Governo.

64. I graduati e le Guardie debbono sempre indossare la divisa ed aver cura che sia tenuta in modo decente. Nei primi sei mesi dalla data dell'ammissione, le Guardie potranno essere autorizzate a vestire la divisa di allievo stabilita nella suddetta tabella. — I Comandanti, sotto la propria responsabilità, potranno permettere che le Guardie vestano alla borghese quando lo richieggano ragioni di servizio, o ne facciano speciale domanda le Autorità di Pubblica Sicurezza. — Questa autorizzazione si farà con ordine scritto del Comandante, e non potrà valere che per il solo servizio che l'ha motivata.

65. In caso di travestimento le Guardie debbono essere munite dell'ordine suddetto, vidimato e timbrato dall'Ufficio di Pubblica Sicurezza per farsi all'uopo riconoscere.

66. Saranno a carico dei graduati e delle Guardie tutte le spese per riparazioni alle armi, quando il deterioramento delle dette armi venga fatto indipen-

dentemente dal servizio. — Il Governo compenserà ai medesimi il deterioramento dei propri oggetti, ogni qualvolta si possa provare che questo ebbe luogo per cagione di servizio.

CAPITOLO IX. — *Casermaggio ed ordinario.*

67. Le Guardie di Pubblica Sicurezza saranno possibilmente accasermate.

68. Le spese per affitto dei locali di caserma, per le riparazioni ed il servizio di casermaggio sono intieramente a carico dei Comuni dove risiedono le Guardie, come prescrive la Legge del 20 marzo 1865 intorno alla Pubblica Sicurezza.

69. Vi sarà una caserma in ciascuna località ove verrà raccolta la compagnia o drappello; e questo sistema possibilmente sarà anche adottato dove gli uffizi di Questura si suddividono in sezioni.

70. Le caserme dovranno essere poste nel sito più adatto per sorvegliare la città, per quanto è possibile esenti da ogni comunicazione ad estranei e provviste di due uscite. Esse dovranno contenere un numero di stanze adatte ad alloggiare tutte le Guardie che compongono la compagnia o drappello. — Il Comandante o Capo-posto, avrà due camere, una da letto e l'altra di servizio. — Vi sarà nella caserma una sala di riunione per l'istruzione del drappello o compagnia. — Un'altra sala per la mensa comune. — Una cucina adattata. — Una camera per il magazzino del vestiario e delle armi. — Una o due camere di disciplina per le Guardie in punizione. — Due camere di sicurezza, una per gli uomini e l'altra per le donne detenute, quando non siasi già provveduto con altri appositi locali.

71. Nelle principali stazioni vi sarà nelle caserme una camera che servirà per posto di guardia. — Una legnaia. — Un celliere. — Una fontana od un pozzo provvisto di buona acqua ed a sufficienza con tutto l'occorrente per attingerla. — In mancanza del pozzo o fontana nel medesimo locale, il Comune dovrà provvedervi a sue spese, mediante il trasporto in caserma dell'acqua occorrente. — Si farà ogni opera perchè vi sia annesso un cortile, il quale possa servire agli esercizi militari, ed alla scuola delle armi ed alla ginnastica.

72. Ogni caserma avrà sulla porta esterna lo stemma di S. M. colla leggenda: *Guardie di Pubblica Sicurezza*, che sarà provvisto a spese del Comune.

73. Ove non fosse possibile, per mancanza di locale, o per cause di ordine e di disciplina, provvedere dell'alloggio in caserma una parte degli agenti di una compagnia o drappello, i Comuni hanno l'obbligo, a proprie spese, di procurare loro alloggio fuori di caserma, o pagare un'indennità corrispondente all'ordinario prezzo di pigione; se trattasi di un Comandante, Maresciallo o Capo posto, in ragione di due camere, e di una sola, se trattasi di una guardia o di altro graduato.

74. Gli oggetti di casermaggio che i Comuni hanno l'obbligo di somministrare per ogni graduato o Guardia sono quelli descritti nell'annessa tabella n. 4. — La fornitura dei medesimi avrà luogo dietro richiesta delle Autorità di Pubblica Sicurezza, le quali ne daranno consegna con inventario ai Comandanti di compagnia e drappello che ne sono responsabili della conservazione.

75. Le Guardie ed i graduati, compresi i Brigadieri, riuniti in compagnia o drappello sono obbligati al vitto in comune. — Si fa solo eccezione per gli ammogliati e per i vedovi con prole. — Ove presso qualche drappello non fosse attuabile la detta prescrizione, per circostanze speciali, i Questori e i Delegati di Pubblica Sicurezza potranno accordar loro la dispensa finchè durino i medesimi impedimenti.

76. Ogni individuo rilascierà sul soldo una ritenuta straordinaria in ragione di lire 5 mensili. Di questa ritenuta sarà formata un'apposita massa per ogni individuo, fino alla concorrenza di lire 30, i cui fondi non potranno essere impiegati che nelle anticipazioni delle spese occorrenti per l'ordinario. — L'amministrazione di questi fondi verrà affidata ai Comandanti sotto la sorveglianza dei Questori e Delegati di Pubblica Sicurezza.

77. I Questori o i Delegati di Pubblica Sicurezza, d'accordo coi Comandanti, stabiliranno le quantità e qualità delle razioni e dei pasti, le ore in cui avranno luogo i medesimi, i modi più opportuni per la provvista dei commestibili, e determine-

ranno inoltre, al principio di ciascun mese, a quanto debba ammontare la spesa giornaliera del rancio per ogni individuo. — La spesa giornaliera verrà inscritta in apposita nota che verrà dipoi affissa in caserma, perchè le Guardie ne possano prendere notizia.

78. Alla fine di ogni mese, tenuto conto dei giorni di presenza all'ordinario di ciascuno individuo e della somma stabilita cui dovrà concorrere ognuno, si determinerà la spesa che dev'esser prelevata sulla paga, avendo cura di non toccar la massa, di cui è detto nell'art 76.

79. Gl'individui assenti per servizio, od ammalati, oltre le 24 ore, non dovranno concorrere alla spesa d'ordinario. — La parte di coloro che sono in licenza va a profitto della massa comune.

80. In caso di traslocazione di graduati o Guardie riceveranno dai Comandanti di compagnia o drappello il fondo della massa d'ordinario, che dovrà dai medesimi essere scrupolosamente rimessa al Comandante del posto in cui saranno destinati. — Questa somma dovrà risultare sulla copia del conto di assestamento, fondo, massa, vestiario.

Capitolo X. — *Disposizioni diverse.*

81. I graduati o Guardie che cadono in infermità, dovranno, se la malattia dura oltre i tre giorni, essere trasportati allo spedale a cui saranno destinati.

82. Le spese di trasporto, come pure la retribuzione dovuta all'ospedale sono a carico dell'infermo, e vengono soddisfatte col fondo delle ritenute che si farà sullo stipendio a cura dei Questori o Delegati di Pubblica Sicurezza.

83. La retribuzione dovuta ai bass'uffiziali e Guardie di Pubblica Sicurezza sarà per una metà a carico dello Stato, e per l'altra a carico dei Comuni in cui prestano l'opera loro, siccome stabilisce l'art. 23 della Legge 20 marzo 1865 sulla pubblica sicurezza.

84. Il Ministero potrà, oltre la pianta stabilita, accordare un maggior numero di Guardie, quando i Municipi chiedano questo aumento per ragioni affatto particolari, e si obblighino a pagare tutta la spesa.

85. Occorrendo di variare il numero delle Guardie di Pubblica Sicurezza assegnato ad un Comune, il Prefetto deve avvertirne il Comune stesso, perchè comprenda l'aumento di spese nel suo bilancio. — Si dovrà dare notizia al Comune dei motivi per cui si è decretato l'aumento, onde l'amministrazione comunale sia in grado di addurre le ragioni in contrario. — Il Prefetto non può in nessuna guisa aumentare o diminuire la forza assegnata ai Comuni, senza averne avuta l'approvazione del Ministero.

86. In fine di ogni anno il Prefetto deve comunicare al Comune lo stato di presenza delle guardie ch'ebbero compenso pel servizio prestato nel territorio del Comune. — Ove questo numero sia, nel suo complesso totale, inferiore di oltre un decimo di quello che importerebbe il numero delle Guardie attribuite al Comune, si sarà luogo a benefizio di questo ad una riduzione proporzionale della sua quota.

87. In ogni caserma vi sarà un'istruzione delle Guardie che dovrà estendersi alla calligrafia, aritmetica ed allo studio e spiegazione delle Leggi tutte, Regolamenti e Circolari della Pubblica Sicurezza. — I Prefetti destineranno per queste lezioni un impiegato dell'amministrazione a cui il Ministero, dietro apposita proposta, concederà una retribuzione. — Saranno inoltre le Guardie ammaestrate alla scuola di bastone e della baionetta, nel maneggio delle armi e sugli esercizi militari. Gl'istruttori saranno scelti nelle compagnie o drappelli, quando vi si possa trovare l'individuo adatto; in caso diverso i signori Prefetti si rivolgeranno all'Autorità militare perchè deleghi qualcuno a questo ufficio.

88. In ciascuna compagnia o drappello sarà dall'Autorità che presiede compilato un Regolamento locale in cui si determineranno i seguenti servizi: — 1. Pattuglie e perlustrazioni ordinarie e straordinarie; — 2. Servizio dei teatri, spettacoli, incendi o di altre funzioni che potrebbero aver luogo nelle diverse località; — 3. Servizio intorno alle caserme, e delle Guardie—piantoni; determineranno le ore delle

scuole, gli esercizi militari, gli ordini e la pulizia dei locali, le riviste periodiche ed altre prescrizioni relative.

STATO *della forza dei gradi e degli stipendi assegnati al Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.*

GRADO	Numero	Stipendio per grado	MONTARE totale delle spese
Comandante maggiore	1	3,000 »	3,000 »
Comandante di compagnia 1ª classe	2	2,500 »	5,000 »
Id. 2ª classe	3	2,000 »	6,000 »
Id. 3ª classe	9	1,500 »	13,500 »
Marescia1i d'alloggio	49	1,200 »	58,800 »
Brigadieri	129	1,000 »	129,000 »
Sotto-brigadieri	276	900 »	248,400 »
Appuntati	355	800 »	292,000 »
Guardie	3617	720 »	2,604,240 »
TOTALE GENERALE	4451		3,359,940 »

Pensioni.

INDICAZIONE dei GRADI	AMMONTARE DELLA PENSIONE ACCORDATA		
	Per 25 anni di servizio	Per 25 anni di servizio	Per 30 anni di servizio
Comandante maggiore	750 »	1,500 »	2,250 »
Comandante di compagnia di 1ª classe	625 »	1,250 »	1,875 »
Id. di 2ª classe	500 »	1,000 »	1,500 »
Id. di 3ª classe	375 »	750 »	1,125 »
Maresciallo d'alloggio	300 »	600 »	900 »
Brigadiere	250 »	500 »	750 »
Sotto-Brigadiere	225 »	450 »	675 »
Appuntato	200 »	400 »	600 »
Guardia ed Allievo	180 »	360 »	540 »

Alla vedova del defunto senza prole, il terzo della pensione che sarebbe spettata al marito.

Alla vedova del defunto con prole, la metà.

Agli orfani durante la minorità (1), la metà ripartibile fra coloro che sono ancora minori di età, sino a che non siano tutti maggiorenni.

(1) Sono considerati come orfani quelli la madre dei quali passa a seconde nozze.

Vestiario per il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

Comandante Maggiore.

Tunica di panno turchino, abbottonata sul davanti a due righe, con nove bottoni di composizione bianca, bombati — paramani quadrati e colletto alto, aperto sul davanti, dello stesso panno — fioraggio doppio, tessuto in argento al colletto, della lunghezza di centimetri 17 e dall'altezza di centimetri 3, e fioraggi ai paramani come sopra, della lunghezza di centimetri 13 e dell'altezza di centimetri 3 — contro-spalline in galloncino d'argento filettato cremisi.

Pantaloni di panno bigio, con filetto cremisi (pistagne).

Kepy di feltro finissimo, con imperiale, visiera, zoccolo e bordo di cuoio nero inverniciato, adorno ai quattro lati di una pistagna d'argento — galloncino d'argento all'estremità superiore corrispondente al grado di Maggiore — coccarda nazionale tessuta in seta — cappietto, stemma reale e nappa d'argento — tela incerata pel cattivo tempo.

Berretto di panno turchino, simile a quello della tunica, adorno ai quattro lati di pistagna di panno bleu celesti — zoccoli e visiera di cuoio inverniciato — stemma reale tessuto in argento sul davanti — distintivo corrispondente al grado di Maggiore in argento all'estremità inferiore.

Cordelline d'argento della lunghezza di due metri, con tre cordoni che cingono il braccio sinistro, e tre fiocchi, uno sopra e gli altri due sotto, attaccati a due piastre intrecciate d'argento che adornano la parte sinistra dello stomaco. Dalla spalla sinistra pende un cordone in quattro che, passando sotto la spallina, passa sulla schiena e viene a fermarsi doppio sullo stomaco — una coda del cordone resta assicurata alla bottoniera della tunica.

Spalline d'argento, corrispondenti al grado di Maggiore dell'armata.

Cravatta di lana nera, con orlo bianco all'estremità superiore.

Guanti di pelle bianca per parata, e di pelle nera nelle altre occasioni.

Cappotto di panno turchino simile a quello della tunica, abbottonato sul davanti a due righe con cinque bottoni uguali a quelli della tunica — colletto rivolto e paramani quadrati, filettati all'estremità di panno bleu celeste — fioraggi al colletto, simili a quelli della tunica — pistagne al di dietro, con filetto bleu celeste e con tre bottoni — quattro bottoni all'estremità inferiore del cappotto.

Cinturino di cuoio nero verniciato, trapuntato di seta cremisi, foderato di pelle color cremisi, con placca d'ottone sormontata da uno stemma reale d'argento, sull'estremità inferiore del quale è scritto: *Sicurezza Pubblica.*

Sciabola e dragona come gli Uffiziali di linea.

Comandante di prima classe.

Tunica come quella del Comandante Maggiore, meno i fioraggi sui paramani.

Pantaloni come sopra.

Kepy come sopra, con galloncino in argento a tre righe all'estremità superiore, corrispondente al grado di Capitano.

Berretto come sopra, con tre filetti in argento, corrispondenti al grado di Capitano.

Cravatta, guanti, cordelline, cinturino, cappotto come quelli del Comandante Maggiore.

Spalline d'argento, corrispondenti al grado di Capitano.

Sciabola e dragona come quella degli Uffiziali di linea.

Comandante di seconda classe.

Tunica, pantaloni, cravatta, guanti, cinturino, cordelline, cappotto e sciabola, come quelli del Comandante di prima classe.

Kepy, berretto e spalline, come quelli del Comandante di prima classe, coi distintivi corrispondenti al grado di Luogotenente.

Comandante di terza classe.

Tunica, pantaloni, cravatta, guanti, cinturino, cordelline, cappotto e sciabola, come quelli del Comandante di seconda classe.

Kepy, berretto e spalline, come sopra, coi distintivi corrispondenti al grado di Sottotenente.

Maresciallo d'alloggio.

Tunica come quella dei Comandanti — fioraggi semplici all'estremità del colletto, della lunghezza di 8 centimetri e dell'altezza di centimetri 3.

Pantaloni come quelli dei Comandanti.

Kepy come sopra — un galloncino d'argento dell'altezza di 2 centimetri all'estremità superiore — adorno ai quattro lati di cordoncino in seta bleu ed argento — nappa in seta bleu ed argento misti.

Berretto come sopra, senza cordoncino d'argento all'estremità inferiore.

Cravatta come sopra.

Guanti di pelle bianca per parata, e di cotone bianco nelle altre occasioni.

Cappotto come sopra, con fioraggi all'estremità del colletto, uguali a quelli della tunica.

Cinturino di cuoio verniciato nero, foderato di pelle cremisi, e trapuntato di seta cremisi, con borsa dello stesso cuoio, placca come quella dei Comandanti.

Cordelline come quelle dei Comandanti intrecciate con un filo in seta bleu.

Spalline e dragona conformi a quelle dei Marescialli d'alloggio dei Carabinieri.

Brigadiere.

Tunica conforme a quella del Maresciallo d'alloggio. con galloncino d'argento dell'altezza di un centimetro all'estremità inferiore del colletto — galloni doppi in argento, uno a due righe dell'altezza di 4 centimetri, ed uno di una sola riga dell'altezza di 2 centimetri, cuciti traversalmente di sopra ai paramani della tunica, filettati in color cremisi.

Pantaloni, berretto e cinturino come quelli dei Marescialli d'alloggio, e così:

Cravatta e guanti per tutti gli altri graduati e Guardie.

Cordelline di seta bleu della stessa lunghezza di quelle del Maresciallo, frammischiate di due fili d'argento, con fiocchi d'argento, spalline intrecciate dello stesso colore.

Kepy come sopra, con galloncino d'argento ad occhio di pernice all'estremità superiore. dell'altezza di 2 centimetri, cappietto e stemma di pakfond inargentato, coccarda nazionale in seta, nappa di lana color bleu, adorna ai quattro lati di pistagna in seta bleu, tela incerata pel cattivo tempo, e soggoli di cuoio inverniciato nero con fibbiette.

Cappotto eguale a quello del Maresciallo, meno i fioraggi al colletto, distintivi ai paramani cuciti traversalmente come quelli della tunica, cappuccio a posticcio.

Dragona di seta bleu con fiocco misto in oro, come quelli dei Carabinieri Reali.

Sotto-Brigadiere.

Tunica come quella del Brigadiere, con un solo gallone in argento a due righe, dell'altezza di centimetri quattro.

Kepy uguale a quello del Brigadiere.

Cappotto come quello del Brigadiere, coi distintivi ai paramani simili a quelli della tunica.

Cordelline, le stesse che del Brigadiere, ma i fiocchi saranno per un quarto frammischiati di fili d'argento.

Dragona di seta bleu.

Appuntato.

Tunica come sopra, con galloncino d'argento ad occhio di pernice attorno ai paramani, dell'altezza di 2 centimetri, filettato in cremisi.

Cappotto come quello del Sotto-Brigadiere, col distintivo sui paramani eguale della tunica.

Cordelline in seta bleu, come quelle del Sotto-Brigadiere.
Kepy come quello del Sotto-Brigadiere, con un galloncino all'estremità superiore in seta bleu.
Giubba come la mezza tunica dell'allievo.

Guardia.

Tunica, kepy, cordelline, giubba e cappotto come quelli dell'appuntato, meno i distintivi. All'estremità degli angoli del colletto della tunica il numero d'argento. Il galloncino al colletto della tunica sarà di seta bianca, tanto per gli Appuntati che per le Guardie.

Allievi.

Giubba di panno turchino abbottonata sul davanti ad una sola riga, con numero sette bottoni, colletto alto, aperto sul davanti, con un galloncino in seta bianca dell'altezza di un centimetro all'estremità inferiore del colletto. Falde della lunghezza di centimetri 14.
Pantaloni, berretto, cravatta, cappotto e guanti come quelli della Guardia.
Pantaloni e giubba di tela secondo il modello prescritto per il R. Esercito.

Guardia Marittima.

Giubbetto di panno turchino a due file con sette bottoni di metallo bianco bombati, risvolte al colletto ed ai paramani dello stesso panno, pistagna al colletto ed ai paramani di panno bleu celeste, iniziali all'estremità del bavero S. P. ricamate in seta bianca.
Pantaloni, berretto, cinturino e cappotto come quelli della Guardia.
Fazzoletto di lana nera al collo (i graduati potranno averlo in seta).
Cappello di feltro nero inverniciato, con nastro nero di seta, portante la leggenda — *Guardia di Pubblica Sicurezza* — in seta bianca.
Camicia di lana bleu celeste per l'inverno, e di tela dello stesso colore per l'estate, con colletto rivolto sul giubbetto, filettato all'estremità con un galloncino di seta bianca.
Pantaloni di cotone turchino (per estate)
Distintivi pei graduati al giubbetto, secondo il grado, come gli altri graduati — alla camicia, filetto d'argento al bavero.

Piccolo corredo.

2 Giubbe di tela, 2 Pantaloni di tela, 3 Camicie, 3 Mutande, 2 Paia scarpe, 1 Libretto, 4 Spazzole, 2 Pettini, 1 Lustrino in legno pei bottoni.

Armamento a carico del Governo.

Carabina con baionetta guernita in ferro.
Revolvers con canna della lunghezza interna, compreso il cilindro, di 15 centimetri.
Pistola con canna della lunghezza interna di centimetri 11 1|2 col calcio guernito in ottone.
Spada da Maresciallo d'alloggio, guernita in bianco.
Sciabola da Brigadiere e Sotto-Brigadiere, guernita in ottone.
Daga per gli Appuntati, Guardie ed Allievi.
Giberna per Brigadieri, Sotto-Brigadieri e Guardie, di cuoio nero, sopra della quale una granata di pakfond.
Cinturino di cuoio nero con placca per i soli allievi.
Fodero di baionetta di cuoio nero, uncino di ferro, cappa e puntale in ottone.
Cinghia da carabina di cuoio nero con fibbia e bottoncino in ottone.
20 Cartucce da *revolvers*, 20 cartucce da carabina, 20 cartucce da pistola. 1 cavastracci da carabina, 1 cavastracci da pistola, 1 montapiastre, 2 guardavitone, 1 turacciolo, 1 cacciavite, 1 caccianoce, 1 cacciacamminetto, 1 copricamminetto, 1 spilla da camminetto, 1 manico da camminetto.

Tabella per la durata del vestiario.

	Anni	Mesi
Cappotto	3	»
Tunica	1	6
Mezza tunica di panno	1	»
Pantaloni di panno	1	»
Giubba di tela	»	6
Scarpe	»	6
Camicie	»	4
Mutande	»	4
Kepy	1	6
Berretto	1	»
Spalline	3	»
Guanti	»	3
Cravatta	»	6
Cinturino	1	»

Oggetti di casermaggio.

Per l'Ufficio.

1° La camera destinata ad uso d'ufficio del Comandante la stazione delle Guardie di Pubblica Sicurezza sarà provveduta di una tavola di legno, tiretto e serratura a chiave; quattro sedie impagliate, ed un armadio di legno verniciato ad olio con serratura a chiave per riporvi le carte ed i registri.

Per la caserma.

2° Per ogni graduato e Guardia sarà provveduto un letto ad una sola piazza se celibe, vedovo od ammogliato non convivente colla moglie; a due piazze, se colla moglie.

Ogni letto sarà composto di un lettiera e di due cavalletti in ferro ed assi verniciati ad olio color verde a due riprese, un pagliariccio, un materasso, un capezzale, due lenzuola, due coperte di lana, un copriletto di bordato o di altra simile stoffa a colori, un tavolino con cassetto, una sedia, una panca, una rastrelliera per l'armamento, un porta-mantello di ferro, un porta-catino di ferro con brocca e catino, un asciugamani di tela, un cassettone od armadio per gli effetti di vestiario, un candelliere d'ottone, una scopa ogni due mesi.

Il letto, sia desso in ferro o formato di cavalletti in ferro e d'assi, dovrà esser lungo non meno di metri due e largo metri uno.

Il paglericcio dovrà parimente essere lungo e largo come il letto, alto centimetri 35 e ripieno di foglie di grano turco, da cambiarsi con altre nuove una volta all'anno; e se per assoluta mancanza di esse in alcune località non si potesse fare a meno di riempirlo di paglia, dovrà questa essere di buona qualità e cambiate per intero ogni tre mesi.

Il materasso di lana di buona qualità deve essere lungo e largo come il letto, e del peso di chilogrammi 15.

Il capezzale pure di lana di buona qualità deve pesare chilogrammi 2.

Le lenzuola di buona tela casalinga, lino o canapa di media finezza, escluso il cotone, dovranno esser lunghe metri 3 e larghe 1,70 per i letti ad una piazza, e pei letti a due piazze larghe metri 2,20.

Le coperte saranno lunghe da metri 2,50 a metri 2,70, e larghe quelle pei letti ad una piazza metri 1,70, quelle pei letti a due piazze metri 2,10, ed essere del peso le prime di chilogrammi due e mezzo, le seconde di chilogrammi 3.

La cucina sarà fornita di tavole, marmite e vasi di rame stagnati in numero proporzionale alla forza stabilita nella caserma, di una o due padelle, una scopa al mese, di uno o due mastelli, asse trinciante, due secchie, d'una tina per l'acqua, mastello per la sciacquatura di cucina, due mestole di legno, un mortaio in ferro o pietra, una forchetta grande in ferro, un coltello trinciante, una mezza luna, una schiumarola in ferro, una piccola scure, capifuoco necessari, molle e paletta da

fuoco, un soffietto, uno staccio, una rastrelliera pei piatti, due tondi ed una posata per individuo.

La stagnatura degli oggetti di cucina dovrà essere effettuata ogni qualvolta se ne verificherà il bisogno ed in seguito ad invito del Comandante della stazione.

Sale di disciplina e di sicurezza.

3° La camera di sicurezza e quelle di disciplina debbono essere munite di tavolozzo proporzionato al locale, delle necessarie tinozze cerchiate in legno con coperchio per uso dei detenuti, una secchia cerchiata in castagno senza ferro nè pel manico nè per altre parti, altro secchio egualmente tutto di legno per l'acqua occorrente.

Nelle camere di sicurezza vi saranno inoltre i ceppi oppure alcune catene fisse al muro con braccia-piede e solito lucchetto.

Tanto nelle camere di disciplina che in quelle di sicurezza vi saranno anco per ciascuna tre coperte di lana, caduna dell'ampiezza capace a coprire due individui, le quali coperte dovranno essere mantenute pulite, riparate, e quando rese inservibili surrogate a richiesta del Comandante.

Illuminazione.

4° Ogni caserma sarà provveduta delle occorrenti lanterne nei corridoi e nelle scale a seconda delle località ed in ragione del bisogno comune, le quali lanterne dovranno mantenersi accese tutta la notte.

L'olio da provvedersi dal Comune dovrà esser d'olivo puro o di noce, di buona qualità mercantile, scevro dalla morchia, atto a bruciare senza far fumo, o tramandare odore disgustoso, e la manutenzione di esso verrà regolata nel modo seguente:

Pei mesi di gennaio, febbraio e marzo, ottobre, novembre e dicembre grammi 90 per ogni lume;

Pei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre grammi 60 per ogni lume.

Corpi di guardia.

5° Nella stessa guisa verrà dai Comuni provvisto all'illuminazione dei corpi di guardia anche isolati e staccati dalle caserme, che in qualche località venissero stabiliti nell'interesse dell'ordine pubblico.

Questi corpi di guardia saranno inoltre provveduti di tutti gli occorrenti oggetti, dietro richiesta del Comandante.

6° Le lenzuola dovranno essere cambiate e spurgate due volte al mese nell'estate ed una al mese nell'inverno, e gli asciugamani una volta per settimana. I materassi ed i capezzali, non che le coperte ed i paglioricci, dovranno essere spurgati una volta ogni anno, non che battuti e cardati i materassi e capezzali.

Il cambio delle lenzuola, degli asciugamani, e, quando occorra, delle coperte, dovrà esser fatto nelle caserme per cura dei Comuni che avranno il carico del trasporto alle caserme, e viceversa.

(N. 2654) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 26 dicembre 1865.

Circoscrizione dei Circondarii marittimi di Siracusa e Terrannova.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la Legge 2 aprile 1865, n° 2215; vista la tabella n° 1 annessa al Codice della marina mercantile, approvato con Regio Decreto 23 giugno 1865 da aver esecuzione in tutte le Provincie del Regno a cominciare dal 1° gennaio 1866, la quale porta la divisione del territorio marittimo; attesochè la

circoscrizione che ivi è fatta del Circondario marittimo di Siracusa (Compartimento marittimo di Catania), è determinata da Siracusa incluso a Terranova escluso, e quella del Circondario di Terranova da Siracusa escluso a Licata escluso; visto che per tale circoscrizione un tratto di territorio rimane sotto due giurisdizioni; visto il verbale della Commissione incaricata di proporre i limiti della circoscrizione marittima, dal quale si rileva evidente l'avvenuto errore di stampa; sulla proposizione dei nostri Ministri della Marina, e di Grazia e Giustizia abbiamo decretato e decretiamo:

La circoscrizione territoriale dei Circondari marittimi di Siracusa e di Terranova si deve ritenere come segue, cioè:

Siracusa — da Siracusa incluso a Pachino pure incluso;

Terranova — da Pachino escluso a Licata pure escluso.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 21 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — D. ANGIOLETTI. — P. CORTESE.

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro dei Lavori Pubblici il 10 dicembre 1865.

SIRE! La rete dei telegrafi elettrici trovandosi estesa a tutti gl'inciviliti paesi abbraccia parecchi Stati ed Amministrazioni diverse.

Al buono ordinamento e semplicità di quel servizio, interessa che sia dovunque retto da norme uniformi, col che se ne rende più facile l'uso agli impiegati cui è affidato ed al pubblico.

Vennesi perciò ad accordi per le relazioni reciproche, e benchè si tenesse libera ogni Amministrazione di stabilire pel suo servizio interno quelle misure che meglio credeva, pure affine di viemmeglio assicurare la desiderata uniformità, quasi tutte adottarono anche per le interne corrispondenze la maggior parte delle stesse regole concertate di accordo per quelle internazionali.

Ben si vede di fatto quale difficoltà produrrebbe l'avere due sistemi diversi, uno per l'interno e l'altro per l'estero, e come facilmente potessero venire sbagli e confusioni. Dietro questo principio venne redatto il Regolamento dei telegrafi dello Stato per l'interno, emanato il 17 aprile 1859, che era quasi una riproduzione della Convenzione stipulatasi fra il Belgio, la Francia e la Lega Austro-Germanica il 30 giugno 1858, poscia generalmente adottata.

Riunitisi pressochè tutti gli Stati d'Europa in Parigi nello scorso febbraio, conclusesi il 13 aprile una nuova Convenzione, scopo precipuo della quale era di estendere in quanto potevasi l'uniformità ammessa per le norme del servizio anche alle tariffe e d'introdurre quei mutamenti che dalla fatta esperienza eransi riconosciuti utili e necessari.

L'Italia nel prender parte alla compilazione vi sostenne ed appoggiò le massime più atte a favorire, con facilitazioni d'ogni genere, questo potente aiuto della civiltà odierna, accordando l'uso delle cifre segrete e dell'espresso ai privati, sui quali due punti gli Stati contraenti eransi riservata libera la decisione ribassando le tasse, stipulando a tale proposito convenzioni speciali e più favorevoli ancora con alcune estere Amministrazioni che hanno maggiori relazioni con l'Italia.

Ora dai cangiamenti posti alla Convenzione di Bruxelles, la necessità ne consegue di modificare anche il nostro interno Regolamento conformandolo alle nuove condizioni di comune consenso stipulate.

Il sottoscritto si occupò quindi della redazione di un nuovo Regolamento interno analogo quasi interamente alla Convenzione di Parigi, eccettochè approfittando della libertà conservatasi da ciascun Stato di provvedere per le interne corrispondenze al modo che stimava più conveniente oltre all'avere ammesso anche per queste le cifre segrete e gli espressi, mantennesi ai privati il diritto di ottenere la precedenza pagando tripla la tassa, e quello di abbuonamenti per alcune corrispondenze speciali, dalle quali due misure l'esperienza ci ha dimostrato l'utilità e convenienza e si volle continuare nell'interno a restituire le tasse pagate per le risposte non giunte, locchè non ha luogo per le corrispondenze cogli Stati aderenti alla Convenzione di Parigi.

Nella fiducia che piaccia a V. M. approvare il Regolamento che si ha l'onore di assoggettarle, La si prega di onorare dell'augusta sua firma il qui unito Decreto.

(N. 2658) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 1865.

Regolamento per la corrispondenza telegrafica nell'interno dello Stato.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici; veduta la nuova Convenzione fattasi a Parigi fra vari Stati d'Europa, compresa l'Italia, abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso Regolamento da osservarsi per la corrispondenza telegrafica nell'interno del Regno, firmato d'ordine nostro dal Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, restando con ciò abolito il precedente Regolamento e Tariffa approvati con nostro Decreto 17 aprile 1859.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 10 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — S. Jacini.

REGOLAMENTO

MISURE GENERALI.

Art. 1. Cominciando dal giorno primo di gennaio 1866, sarà da osservarsi per la corrispondenza telegrafica nell'interno dello Stato il presente Regolamento in sostituzione a quello 17 aprile 1859, che rimane quindi abolito. — Le corrispondenze cogli altri Stati e con società all'estero si regoleranno a tenore delle convenzioni stipulate con essi.

2. Gli uffici telegrafici presteranno servizio secondo gli orari seguenti: — 1° Orario permanente; — 2° Orario di giorno completo; — 3° Orario di giorno limitato; — 4° Orario speciale.

Gli uffici a orario permanente resteranno sempre aperti giorno e notte senza interruzione. — Quelli a orario completo saranno aperti tutti i giorni dell'anno senza eccezione: — *a*) Dal 1° aprile a tutto settembre, dalle 7 antimeridiane alle 9 pomeridiane; — *b*) Dal 1° ottobre a tutto marzo, dalle 8 antimeridiane alle 9 pomeridiane.

Quelli a orario di giorno limitato saranno aperti tutti i giorni anche festivi ad eccezione delle domeniche: — Dal 1° aprile a tutto settembre, dalle ore 8 antimeridiane alle 2 pomeridiane, e dalle 5 alle 7 pomeridiane. — Dal 1° di ottobre a tutto marzo, dalle ore 9 antimeridiane alle 2 pomeridiane, e dalle 4 alle 7 pomeridiane. — Nelle domeniche, dal 1° aprile a tutto settembre dalle 6 antimeridiane alle 12; e dal 1° ottobre a tutto marzo, dalle 9 antimeridiane alle 12. Gli uffici a orario speciale saranno aperti nelle ore in cui lo esigerà il servizio speciale cui sono addetti, come sarebbe di ferrovie, sorveglianza civile o militare e simili; e le amministrazioni dalle quali dipendono dovranno far conoscere il loro orario e le variazioni di esso alla direzione telegrafica del compartimento in cui sono. Le ore di tutti gli uffici telegrafici saranno regolate su quelle del tempo medio della capitale.

3. Gli uffici che non hanno servizio permanente non possono dar la chiusura prima di aver ricevuto i dispacci dei quali fosse loro stato annunziato l'invio, e trasmessi tutti i loro proprii, sia a destinazione, sia ad altro ufficio, il quale possa prontamente inoltrarli.

4. I dispacci sono *interni*, *internazionali* e *transitanti*. — *Interni* sono quelli che in tutta la loro percorrenza non toccano altre linee telegrafiche se non se quelle di proprietà dello Stato. — *Internazionali* quelli che devono percorrere in parte linee di proprietà dello Stato ed in parte linee di Stati esteri. Pegli effetti della contabilità saranno considerati come internazionali anche quelli scambiati fra uffici dello Stato ed uffici di società private. — Diconsi *transitanti* quei dispacci che vengono scambiati fra due uffizi esteri, i quali non fanno che attraversare le linee dello Stato senza arrestarvisi. — Tutti i dispacci, sieno interni, internazionali o transitanti, saranno classificati nell'ordine seguente: — *a*) Dispacci di Stato, vale a dire: per l'interno, quelli che emaneranno dal Capo dello Stato, dai ministri, dai comandanti in capo delle forze di terra o di mare, dalle altre Autorità civili o militari designate dai Mi-

nisteri, e quelli degli agenti diplomatici o consolari dei governi coi quali si abbiano convenzioni telegrafiche; per l'estero, quelli dichiarati di Stato in codeste convenzioni medesime; — *b*) Dispacci di servizio, quelli esclusivamente destinati al servizio dei telegrafi all'interno od all'estero; — *c*) Finalmente dispacci privati.

NORME PEL RICEVIMENTO.

Dispacci di Stato

5. I dispacci di Stato dovranno portare il bollo od il suggello dell'ufficio mittente, salvo che la firma dell'autorità trasmittente sia conosciuta dagli impiegati che li ricevono — Possono essere composti in cifre od in lettere secrete in tutto od in parte. — Gli uffici telegrafici non potranno rifiutarsi alla loro trasmissione o comunicazione, limitandosi a notificare le irregolarità che credessero riscontrarvi alla Direzione compartimentale dalla quale dipendono.

Dispacci di servizio.

6. Non si avrà alcun riguardo ai dispacci di servizio che si ricevessero in altre lingue che quelle italiana o francese.

7. I dispacci di servizio emanati dai capi dell'amministrazione telegrafica potranno essere in cifra od in lettere secrete al tutto od in parte.

Dispacci privati.

8. Qualunque privato avrà diritto di far trasmettere dispacci, salvo il caso contemplato all'articolo 15.

9. I dispacci potranno essere estesi in italiano od in francese. Quelli in altre lingue si considereranno come in cifre segrete, e quindi, a tenore dell'articolo 11, dovranno essere raccomandati. — Le lingue da usarsi con l'estero saranno quelle stabilite nelle convenzioni concluse nei varii Stati e società.

10. I dispacci privati in linguaggio ordinario non potranno contenere nè costruzioni, nè abbreviazioni inusitate.

11. I dispacci privati, purchè raccomandati, possono comporsi in cifre o in lettere secrete secondo le norme appresso indicate (articolo 13).

12. La minuta del dispaccio deve essere scritta leggibilmente, in caratteri che abbiano il loro equivalente nel quadro regolamentare dei segni telegrafici, e che sieno in uso nel paese dove è presentato il dispaccio. — Il testo deve essere preceduto dall'indirizzo e susseguito dalla firma. — L'indirizzo deve portare tutte le indicazioni necessarie per assicurare la consegna del dispaccio a destinazione. In ogni caso tutte le conseguenze della insufficienza dell'indirizzo stanno a carico del mittente. — Qualsiasi interlineatura, rinvio, raschiatura o aggiunta deve essere approvata da chi ha firmato il dispaccio o dal suo rappresentante.

13. Nei dispacci privati, che sono composti in lettere o cifre secrete, l'indirizzo e la firma devono essere scritti in linguaggio ordinario. — Il testo può essere o interamente in cifra, o parte in cifra, e parte no. In questo ultimo caso la parte in cifra deve essere tutta di seguito, senza parole di linguaggio ordinario interposte, e collocata fra due parentesi che la separino dal testo ordinario precedente e susseguente. Il dispaccio non può, d'altra parte, contenere che un solo tratto in cifra. — Il testo in cifra deve essere composto esclusivamente di lettere dell'alfabeto o esclusivamente di cifre arabiche. Se è diviso in gruppi, questi devono essere separati da punti, da virgole o da lineette.

14. Per l'estero i dispacci in cifre possono accertarsi solo quando sieno scambiati fra Stati che ammettono questa corrispondenza secreta, avendo facoltà del resto di libero transito su tutte le linee degli Stati aderenti all'ultima convenzione di Parigi.

15. Il Governo si riserva la facoltà di arrestare la trasmissione di qualsiasi dispaccio privato che sembrasse pericoloso per la sicurezza dello Stato, o che fosse contrario alle leggi del paese, all'ordine pubblico o ai buoni costumi, con obbligo di avvertire subito il mittente. — Questo controllo può farsi in qualsiasi ufficio telegrafico di partenza, intermedio o di arrivo, salvo il ricorso all'amministrazione centrale, che decide senza appello.

16. Sarà sempre in facoltà del governo di sospendere il servizio della telegrafia per un tempo indeterminato, sia in modo generale, sia soltanto sopra certe linee o per certe specie di corrispondenze, del che sarà tosto dato avviso al pubblico. Si restituiranno in tal caso le somme percepite per dispacci già presentati e che non poterono aver corso.

17. **Nell'interno hanno franchigia soltanto i dispacci spediti da S. M. il Re e dalle persone della Reale famiglia, o firmati per loro ordine dagli aiutanti di campo, governatori ed uffiziali d'ordinanza, e quelli relativi ad affari d'ufficio spediti dai ministri segretari di Stato e dal ministro della Casa del Re, o firmati per essi dai loro segretari o dai direttori generali di una Amministrazione presso i Ministeri. — Per l'estero nessun dispaccio di Stato è esente da tassa.**

18. I dispacci relativi al servizio telegrafico sono trasmessi in franchigia tanto all'interno che all'esterno. Saranno considerati come di servizio i bullettini riassuntivi scambiati dalla commissione pegli studi ed osservazioni meteorologiche con ufficii del Regno, e con esteri Stati che accordino una concessione reciproca.

19. In massima generale le tasse pagansi anticipate da chi presenta i dispacci, meno le poche eccezioni indicate agli articoli 20, 30, 36, 51 e 52.

20. saranno ricevuti a credito considerati come di Stato i dispacci dei funzionari governativi specialmente indicati dai Ministeri dai quali dipendono, nei limiti della facoltà ad essi conferita. L'importo di questi dispacci dovrà essere soddisfatto o mensilmente presso gli uffici telegrafici dai funzionari che li avranno trasmessi, o trimestralmente da ciascun Ministero. — Potranno pure accertarsi a credito i dispacci di quelle altre persone od autorità che venissero designate dalla Direzione generale.

21. La tassa pei dispacci semplici, vale a dire che non passano le 20 parole, scambiati fra uffici interni distanti uno dall'altro non più di cento chilometri, sarà di una lira e venti centesimi; in tutti gli altri casi sarà uniformemente di due lire e quaranta centesimi; — Per ogni serie di dieci parole o frazione di serie, la tassa aumenta di sessanta centesimi nel primo caso e di una lira e venti centesimi nel secondo. — Pei dispacci internazionali le tasse si computano, anche pel tratto che percorrono sulle linee dello Stato, secondo le tariffe e le norme stabilite nelle convenzioni coi varii paesi, applicandole dai punti di partenza e d'arrivo sino al confine, poi da confine a confine degli Stati pei quali transitano.

22. Si concederà l'abbuonamento di una metà delle tasse appartenenti allo Stato, alle Camere di commercio del Regno pei bullettini di borsa. — Si abbuonerà un terzo delle tasse per le corrispondenze interne relative al servizio dei piroscafi e messaggerie a corse periodiche, ed ai giornali per le comunicazioni di notizie politiche e di borsa. — Per quelle dei giornali sarà da fissarsi un dato numero di telegrammi e di parole da trasmettersi ogni giorno, od ogni tanti giorni, da un dato ufficio ad un altro. Non si farà alcun benifico se nei giorni stabiliti non vi sarà dispaccio. o se sarà più breve del convenuto. Per le parole che eccedessero il numero fissato dovranno pagarsi all'atto della presentazione le tasse fissate dall'articolo 21. — Le tasse pegli abbuonamenti saranno da pagarsi anticipatamente di mese in mese quando sia determinato il numero dei dispacci e delle parole: in caso diverso di volta in volta all'atto della presentazione.

23. Per l'applicazione delle tasse si osserveranno le regole seguenti:

1° Si computerà nel numero delle parole tutte ciò che il mittente avrà scritto sulla minuta perchè venga trasmesso;

2° Le parole riunite con una lineetta o separate da un'apostrofe si computeranno pel numero di parole che contengono; la massima lunghezza di una parola resta fissata a sette sillabe; l'eccedenza sarà computata come un'altra parola;

3° Le lineette, gli apostrofi, i segni di punteggiatura, le virgolette, le parentesi e gli alinea non saranno computati; — Le parole sottolineate conteranno come due: qualunque segno che l'apparecchio deve indicare con parole si computerà pel numero di esse che per ciò si saranno dovute adoperare;

4° Ciascuna lettera o cifra scritta isolatamente si conterà per una parola;

5° Il computo delle parole per dispacci in cifre o in lettere segrete si stabilisce nella maniera seguente: — Si sommano tutte le cifre, lettere o segni impiegati nel testo in cifra. Il totale diviso per cinque dà per quoziente il numero di parole che esse rappresentano: l'eccedenza è contata per una parola; — Per ottenere il numero totale delle parole del dispaccio vi si aggiungono le parole in linguaggio ordinario dell'indirizzo, della firma e del testo, se n'è il caso. Se ne fa il computo secondo le regole ordinarie. Sono contati per una cifra i punti, le virgole e le linee di divisione che entrano nella formazione dei numeri;

6° Si computeranno nel numero delle parole tassabili: l'indirizzo, le indicazioni sul mezzo di trasporto fuori delle linee telegrafiche (posta od espresso), sulla raccomandazione, sull'indirizzo a varii destinatari, sul far proseguire o simili, nonchè la firma, tutto ciò insomma che verrà trasmesso dal mittente;

7° I nomi propri delle città e delle persone, i nomi di luoghi, piazze, strade, ecc.

i titoli, prenomi, particelle e qualifiche saranno contati pel numero delle parole adoperate per esprimerli;

8. Il nome dell'ufficio di partenza, la data, l'ora ed i minuti della presentazione saranno trasmessi d'ufficio al destinatario.

24. Qualunque dispaccio rettificativo, complementare, e generalmente qualunque comunicazione scambiata da un privato con un ufficio telegrafico in occasione di un dispaccio trasmesso o in corso di trasmissione, viene tassato secondo le regole degli articoli precedenti. — Così il destinatario di un dispaccio ordinario o raccomandato potrà chiedere la rettificazione dei passi che gli sembrano dubbi, pagando: 1º il prezzo di un dispaccio semplice per la domanda; 2º Il prezzo di un dispaccio proporzionale alla lunghezza del passo da ripetersi. Se la ripetizione dimostrerà che il servizio telegrafico aveva snaturato il senso del dispaccio, le tasse anzidette saranno tosto rimborsate dall'ufficio d'arrivo. — Se però il mittente di un dispaccio raccomandato constata un errore nel dispaccio di ritorno, e ne chiede la rettificazione, questa verrà trasmessa gratuitamente dall'ufficio d'origine, a meno che l'errore si riconosca provenuto dal fatto del mittente.

25. Quando un dispaccio possa andare alla sua destinazione per più vie, si esigeranno le tasse portate dalla meno costosa.

26. Per quei dispacci, dei quali dovranno consegnarsi parecchie copie in uno stesso luogo di destinazione, oltre alla tassa relativa si pagherà un supplemento di 50 centesimi per ciascun esemplare in più da consegnarsi. — Ciascuna di queste copie non dovrà avere che l'indirizzo della persona cui è destinata, a meno che il mittente abbia richiesto il contrario.

27. I dispacci che saranno da comunicarsi a più destinatari in varii uffici, saranno considerati e pagati come altrettanti dispacci per ciascuna destinazione.

28. Si potrà spedire un dispaccio ad un dato destinatario, coll'indirizzo per varii uffici di un medesimo Stato, ponendovi l'indicazione *far proseguire* (*faire suivre*). — In tal caso gli uffici che lo ricevono lo trasmettono successivamente a ciascuno degli indirizzi che porta, ed anche a quello ulteriore che venisse indicato nell'ultimo di essi, fino a che si trovi il destinatario. Allorchè siavi la indicazione *far proseguire* ed un solo indirizzo, si trasmette ad essa il dispaccio e s'inoltra a quel secondo che venisse ivi additato. — Se non si trova mai il destinatario, neppure all'ultimo indirizzo, si tiene il dispaccio in deposito.

29. Chiunque, giustificando tale sua domanda, può chiedere che i dispacci i quali arrivassero ad un ufficio telegrafico per essergli consegnati nel raggio di distribuzione di questo ufficio, gli sieno rispediti all'indirizzo che egli indicherà ed alle condizioni degli articoli 28 e 30.

30. Le trasmissioni ulteriori dei dispacci da *far proseguire*, o da spedirsi al destinatario ad altro indirizzo, si tassano come tanti dispacci interni, e se ne fa pagar l'importo al destinatario.

31. Il mittente di qualsiasi dispaccio ha la facoltà di raccomandarlo, pagando per ciò doppia tassa. — Quando un dispaccio è raccomandato, l'ufficio di destinazione trasmette, per via telegrafica, allo stesso mittente la riproduzione integrale della copia spedita al destinatario, accompagnata dalla doppia indicazione dell'ora precisa della consegna e della persona nelle cui mani fu fatta. — Se non potè farsi la consegna, a questo doppio avviso si sostituisce l'indicazione delle circostanze che la impedirono ed i ragguagli necessari affinchè il mittente possa far proseguire, se n'è il caso, il suo dispaccio. — La trasmissione del dispaccio di ritorno si effettua con priorità sugli altri dispacci dello stesso grado. — Il mittente di un dispaccio raccomandato può farsi indirizzare il dispaccio di ritorno in un punto qualunque del territoriodegli Stati aderenti all'ultima convenzione di Parigi, somministrando le indicazioni necessarie. — La raccomandazione è obbligatoria pei dispacci composti in cifre o in lettere secrete, come si disse all'art. 11.

32. Il mittente d'un dispaccio interno potrà dichiararlo *urgente*, pagando perciò il triplo della tassa.

33. Qualunque mittente può affrancare la risposta che richiede al suo corrispondente, inscrivendo dopo il testo e prima della firma la indicazione *risposta pagata*. La tassa che si riscuote è quella di una risposta semplice. — Il mittente può del resto pagare una risposta di più che 20 parole, indicando *risposta pagata di.... parole;* od anche chiedere *risposta pagata illimitata*, facendo un deposito di guarentigia della tassa che potrà importare. — Se una risposta ha meno parole di quelle per le quali fu pagata, non si restituisce la differenza della tassa. — Se la lunghezza della risposta eccederà il numero delle parole fissato dal richiedente, quello che la presenta dovrà pagare il maggior importo di essa. — Il dispaccio di origine deve comprendere nel preambolo la indicazione *risposta pagata*, e la risposta deve pure con

tenere nel preambolo la indicazione *risposta pagata al* N.°.... e dare anche l'ufficio di provenienza, se non è quello stesso che l'ha richiesta. Tali indicazioni non entrano nel novero delle parole tassate.

34. Si può farsi indirizzare la risposta in un punto qualunque del territorio degli Stati aderenti all'ultima convenzione di Parigi. — Ove col dispaccio stesso o con un dispaccio ulteriore, giunto in un tempo utile, non siasi data alcuna indicazione speciale, la risposta viene trasmessa all'ufficio di origine per essere consegnata a destinazione a cura di quest'ufficio. — Le tasse delle risposte pagate e dei dispacci di ritorno, da dirigersi sopra un punto diverso del luogo di origine del dispaccio primitivo, si calcolano secondo la tariffa, che è applicabile fra il punto di spedizione della risposta o del dispaccio di ritorno ed il punto della sua destinazione.

35. Qualunque risposta che non sia presentata entro gli otto giorni dopo la data del dispaccio primitivo, non sarà più accettata come risposta pagata dall'ufficio che deve spedirla. — Se la risposta non è arrivata entro dieci giorni pei dispacci interni, il mittente della domanda potrà reclamare la tassa depositata. — Trascorsi i dieci giorni ne saranno accordati altri venti per reclamare questa tassa, dopo i quali sarà ritenuta a favore dell'Amministrazione. — Pei dispacci internazionali, scambiati con Amministrazioni aderenti alla convenzione di Parigi, non si restituisce mai la tassa pagata per le risposte, dando invece avviso con un dispaccio di servizio che non vennero presentate. Questo dispaccio sarà comunicato al mittente.

36. I dispacci ordinari, cioè non raccomandati, da spedirsi per la posta o per espresso o da depositarsi *fermi in posta*, secondo la indicazione del mittente, s'inviano dall'ufficio telegrafico di arrivo, se è per posta, come lettere ordinarie senza affrancazione, se è per espresso, contrattandone il prezzo più ristretto possibile, e notandolo sulla coperta del dispaccio per norma del destinatario. L'ufficio sarà garante pel pagamento della spesa, ma senza anticiparla, a meno di assoluta necessità. — L'ufficio di origine non esige perciò alcuna tassa suppletiva, quindi si pagano dal destinatario tanto le spese di posta che di espresso. — Se rifiuta il dispaccio, queste ultime vengono soddisfatte dall'ufficio che le comprende fra le spese d'ordine. — Pei dispacci raccomandati da spedirsi per la posta o fermi in posta, l'ufficio di origine riscuote le seguenti tasse supplementari: — Un mezzo franco per ogni dispaccio da depositarsi fermo in posta nelle località proviste di ufficio telegrafico, o da spedirsi per posta entro i limiti dello Stato; — Un franco per ogni dispaccio da spedirsi fuori di questi limiti, nel territorio degli Stati aderenti alla convenzione di Parigi; — due franchi e mezzo per ogni dispaccio da spedirsi ad altri territori. L'ufficio di arrivo gli imposta come lettere affrancate e raccomandate; — Il mittente di un dispaccio raccomandato può anche affrancarne il trasporto oltre le linee telegrafiche col mezzo di espresso, depositando una somma determinata dall'ufficio d'origine, salvo liquidazione ulteriore, quando l'ammontare delle spese incontratesi verrà notificato con un dispaccio di servizio; — Per l'estero l'uso dell'espresso limitasi a quegli Stati che se ne incaricano ed alle condizioni da essi fissate.

37. Prima che siasi cominciata la trasmissione di un dispaccio qualunque, il mittente od un suo incaricato potrà ritrarlo dietro consegna della ricevuta che gli sarà stata rilasciata. — La tassa incassata non si restituisce. Se il dispaccio venne arrestato in tempo utile, si restituiscono soltanto le spese eventuali relative alla consegna a domicilio, come pure quelle che si riferirebbero al pagamento della risposta o della raccomandazione. — Se il mittente vuol ritirare il dispaccio prima che l'ufficio d'origine lo abbia interamente trasmesso, deve presentare per iscritto la domanda d'annullamento, la quale si annette all'originale che rimane presso l'ufficio. — Quando il dispaccio fu già trasmesso, il mittente non può domandare l'annullamento se non mediante un dispaccio, di cui egli paga la tassa, indirizzato al capo dell'ufficio di arrivo; paga egualmente la risposta se desidera d'essere informato per via telegrafica del seguito che ha avuto la sua domanda.

38. Le amministrazioni e gli uffici telegrafici prendono i necessari provvedimenti per diminuire, quanto è possibile, il numero dei dispacci di servizio che godono del privilegio dell'invio gratuito. — Le informazioni che non abbiano carattere d'urgenza, sono chieste e somministrate colla posta.

39. Gli originali, le copie dei dispacci, le strisce dei segnali o documenti analoghi saranno conservati per due anni a contare dalla loro data, con tutte le precauzioni per assicurare il segreto. — Passato questo tempo, ove circostanze speciali per alcuni documenti nol vietino, si potranno distruggere.

40 Gli originali e le copie dei dispacci non possono essere comunicati che al mittente o al destinatario, dopo esserne constatata l'identità. — Il mittente e il destinatario hanno diritto di farsi rilasciare delle copie certificate uniformi al dispaccio

che hanno trasmesso o ricevuto, purchè sia entro due anni della loro data; indichino questa data con precisione, e paghino la tassa di un mezzo franco per ogni copia.

41. In caso d'errore nella tassazione, i mittenti dovranno completare le tasse pagate in meno, e saranno loro rimborsate quelle che avessero pagate in più.

TRASMISSIONE.

42. La trasmissione dei dispacci avrà luogo nell'ordine del loro grado e della loro presentazione dai mittenti, o del loro arrivo negli uffici intermedi o di destinazione, osservando le seguenti regole di precedenza; — *A.* Dispacci di Stato; — *B.* Dispacci di servizio dei telegrafi; — *C.* Dispacci privati urgenti; — *D.* Dispacci privati ordinari.

Saranno considerati come dispacci urgenti quelli che vennero dichiarati tali dal mittente, e pei quali ripagò la tassa tripla, come si disse all'art. 32. Tali dispacci avranno la precedenza sugli altri privati interni. — I capi degli uffici intermedi potranno però intercalare nella trasmissione i telegrammi di pari categoria diretti ad uffici molto vicini, quando credano che l'interesse del servizio lo richieda, o possano farlo senza grave danno di quelli diretti a più lontane destinazioni.

43. Un dispaccio incominciato non può essere interrotto per dar luogo ad una comunicazione di ordine superiore se non in caso di urgenza assoluta. — Fra due uffici in relazione diretta i dispacci dello stesso grado si trasmettono in ordine alternativo. — Si può tuttavia derogare a questa regola, nell'interesse della velocità delle trasmissioni, sulle linee che hanno lavoro continuo o che sono servite da apparati speciali.

44. Il Governo s'impegna di prendere tutte le disposizioni necessarie per assicurare il secreto delle corrispondenze e il regolare loro invio, ma dichiara di non assumere nessuna responsabilità pel servizio della telegrafia.

45. Allorchè si produrrà una interruzione delle comunicazioni dopo accettato un dispaccio, l'ufficio, al di là del quale la trasmissione sarà impedita, lo spedirà potendo, per altra via telegrafica più lunga, o se non vi ha mezzo di far ciò, ne porrà d'ufficio alla posta una copia, o lo trasmetterà col convoglio più prossimo indirizzandolo secondo i casi, o all'ufficio più vicino che potrà continuare l'innoltro per mezzo del telegrafo, o all'ufficio cui è destinato, che lo tratterà come se gli fosse giunto col telegrafo. Ristabilite appena le comunicazioni, l'ufficio che inviò il dispaccio per la posta o per la ferrovia, lo spedirà anche telegraficamente, indicando nel preambolo che il dispaccio viene spedito per *ampliazione*, a meno che gliene fosse stato precedentemente annunziato il ricevimento.

46. Nel caso che un dispaccio si mandi per una via più lunga e costosa, non si esigerà alcun supplemento di tassa.

RESTITUZIONE DI TASSE.

47. Pei dispacci interni si restituisce al mittente la tassa di qualsiasi dispaccio, la cui trasmissione non siasi effettuata

48. Si restituisce la tassa dei dispacci raccomandati che siano giunti con ritardo maggiore che per la posta o con tali errori di trasmissione da non aver potuto manifestamente raggiungere il loro intento, eccetto il caso in cui tali inconvenienti dipendano dal servizio di posta o di espresso, o da quello di amministrazioni telegrafiche, le quali rifiutino il rimborso.

49. Qualsiasi reclamo deve essere presentato entro tre mesi dal ricevimento, sotto pena di decadenza. — Questo termine è esteso a dieci mesi per le corrispondenze scambiate con paesi posti fuori d'Europa.

CONSEGNA.

50. Ove sia desiderio del mittente che la consegna non abbia luogo se non in mani proprie del destinatario, egli deve farne cenno nell'indirizzo. — All'ufficio di arrivo questa indicazione è accuratamente riprodotta sulla sovracoperta del dispaccio, ed il fattorino riceve le istruzioni necessarie per conformarvisi.

51. I dispacci telegrafici possono essere indirizzati a domicilio, fermi in posta o fermi all'ufficio telegrafico. — Quelli indirizzati a domicilio, o fermi in posta nel luogo stesso dove trovasi l'ufficio telegrafico, si consegnano o si spediscono a destinazione secondo l'ordine del loro ricevimento. — I dispacci indirizzati a domicilio o fermi in posta in altro luogo che quello dove trovasi l'ufficio telegrafico, vengono immediatamente, secondo la domanda del mittente, spediti alla loro destinazione per posta o per mezzo più rapido, ove l'amministrazione dell'ufficio destinatario ne disponga. — L'ufficio telegrafico d'arrivo è in diritto d'impiegare la Posta:

1° Se il dispaccio non porta indicazione di un altro mezzo di trasporto richiesto dal mittente;

2° Quando si tratta di un trasporto da pagarsi da un destinatario che avesse anteriormnte rifiutato il pagamento di spese della stessa natura.

52. Quando un dispaccio è portato a domicilio e sia assente il destinatario, potrà essere consegnato ai membri adulti della sua famiglia, ai suoi impiegati, locatari ed ospiti, eccetto che il destinatario abbia designato, per iscritto, un delegato speciale, o che il mittente abbia richiesto che la consegna non si faccia se non in mani proprie del destinatario. — Quando il telegramma è indirizzato *fermo in ufficio* non sarà consegnato che al destinatario od al suo delegato. — I dispacci che non possono essere consegnati a destinazione, si riporteranno all'ufficio, dopo averne lasciato avviso al domicilio del destinatario, per essergli consegnati a sua richiesta. — I dispacci non reclamati in capo e sei settimane, verranno annullati. — La stessa norma si applica ai dispacci indirizzati *fermi in ufficio*. — In tutti i casi in cui sia da fare qualche riscossione, il dispaccio non si rilascia al destinatario, se non che verso il pagamento della tassa dovuta.

53. I messaggeri o fattorini hanno obbligo di ritirare ricevuta dei dispacci che consegnano. È loro assolutamente proibito il richiedere mancie sotto qualunque pretesto.

54. Quando non si rinvenga il destinatario di un dispaccio. e l'ufficio d'arrivo abbia ragione di sospettare che sia stata commessa una alterazione nella trasmissione dell'indirizzo, spedisce all'ufficio d'origine un avviso di servizio nella forma seguente: — *N°* (del dispaccio) *di* (nome nel mittente) *indirizzato a* (nome del destinatario) *via* (indicazione di strada) *N°* (indicazione del numero delle casa), *destinatario sconosciuto.*

L'indirizzo dato in quest'avviso di servizio deve essere la riproduzione testuale di quello ricevuto. — L'ufficio d'origine verifica la esattezza dell'indirizzo e non risponde all'ufficio di arrivo, se non nel caso cui siavi un errore di servizio da correggere. — Riscontrando esatto l'indirizzo, si comunica l'avviso al mittente, il quale non potrà completare, rettificare o confermare l'indirizzo che mediante un dispaccio privato.

Firenze, il 10 dicembre 1865. *Visto d'ordine di S. M.* — JACINI.

(N. 2730) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 25 gennaio 1866.

Convenzione tra l'Italia e la Svizzera pel cambio di vaglia postali.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 5° dello Statuto del Regno; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Presidente del Consiglio, nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione pel cambio di vaglia postali conchiusa tra l'Italia e la Svizzera e sottoscritta in Firenze addì 30 ottobre 1865, le cui ratificazioni furono ivi scambiate il 24 dicembre stesso anno.

Ordiniamo ecc. — Dato in Firenze addì 31 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — ALFONSO LA MARMORA.

CONVENZIONE

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute!

Una Convenzione sullo scambio dei vaglia postali tra l'Italia e la Svizzera essendo stata conchiusa e sottoscritta dai rispettivi Plenipotenziari in Firenze

addì trenta del mese di ottobre del corrente anno mille ottocento sessantacinque, Convenzione del tenore seguente:

Convention pour l'échange des mandats de Poste entre l'Italie et la Suisse.

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse ayant reconnu l'utilité de régler au moyen d'une nouvelle Convention l'échange des mandats de Poste entre l'Italie et la Suisse, ont nommé pour leurs Plénipotentiares à cet effet, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, M. le chevalier docteur Étienne Jacini, Grand Officier de son Ordre des Saints Maurice et Lazare, son Ministre Secrétaire d'État pour les Travaux Publics;

Le Conseil fédéral de la Confédération Suisse, M. Jean Baptiste Pioda, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près de Sa Majesté le Roi d'Italie; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Des envois de fonds pourront avoir lieu par la voie de la Poste, tant de l'Italie et des Bureaux italiens à l'étranger pour la Suisse, que de la Suisse pour l'Italie et pour les Bureaux italiens à l'étranger. Ces envois s'effectueront au moyen de mandats spéciaux, dits mandats d'articles d'argent sur l'étranger, tirés par des Bureaux de Poste d'Italie sur des Bureaux de Poste de la Suisse et réciproquement.

2. La propriété de ces mandats sera transmissible par voie d'endossement. Leur payement une fois effectué ne pourra donner lieu à aucun recours, soit contre l'Administration qui aura émis le mandat, soit contre celle qui l'aura payé.

3. Les droits à percevoir sur les sommes d'argent expédiées au moyen de mandats de Poste sont fixés à dix centimes par dix francs, ou fraction de dix francs jusqu'à la somme de cent francs. Pour le sommes au dessus de cent francs on ajoutera un droit de vingt centimes de cinquante francs en cinquante francs, ou fraction de cinquante francs. Cette taxe sera répartie par moitié entre les deux Administrations des Postes de l'Italie et de la Suisse.

4. Il est formellement convenu que les mandats délivrés en exécution de l'article premier ne pourront, sous aucun prétexte et à quelque titre que ce soit, être soumis à une taxe quelconque en sus de celle fixée par l'article 3.

5. Les sommes encaissées par chacune des deux Administrations en échange de mandats d'articles d'argent, dont le montant n'aura pas été réclamé par les ayants-droit dans le délai de huit années, à partir du jour du versement des fonds, sont définitivement acquises à l'Administration qui aura délivré ces mandats.

6. Les deux Administrations de l'Italie et de la Suisse établiront d'un commun accord la limite de la somme des mandats; elles désigneront les Bureaux qui seront admis à délivrer et payer les mandats, et règleront toutes les mesures de détail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution des stipulations de la présente Convention. Il est entendu que les mesures susdites pourront être modifiées par les deux Administrations toutes les fois que, d'un commun accord, elles en reconnaîtront la nécessité.

7. Seront abrogées, à partir du jour de la mise à exécution de la présente Convention, toutes stipulations ou dispositions antérieures concernant les

mandats d'articles d'argent entre le Royaume d'Italie et la Confédération Suisse.

8. La présente Convention sera mise à exécution a partir du jour dont les deux parties conviendront. Elle demeurera obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

9. Cette Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leur armes.

Fait à Florence, en double expédition, le 30 octobre de l'an de grâce 1865.

S. Jacini. — J. B. Pioda.

Noi avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare. In fede di che noi abbiamo firmato di nostra mano le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il nostro reale sigillo. Dato a Firenze addì 26 novembre 1865, e del Regno nostro il decimosettimo.

VITTORIO EMANUELE. — Alfonso La Marmora.

(N. 2778) LEGGE

inserta nella Gazzetta Ufficiale il 31 gennaio 1866.

Eseguimento della Convenzione postale conchiusa colla Grecia.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione alla Convenzione postale conchiusa colla Grecia il 5|17 novembre 1864, e le cui ratifiche furono scambiate addì 13 gennaio 1865.

Ordiniamo ecc. — Data a Firenze addì 13 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. La Marmora.

CONVENZIONE

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione per le corrispondenze postali tra l'Italia e la Grecia essendo stata conchiusa e sottoscritta in Atene addì 5|17 novembre 1864;

Convenzione del tenore seguente:

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi des Hellènes, égalément animés du desir de resserrer les liens d'amitié et de bon voisinage qui unissent les deux

pays, et de régler au moyen d'une nouvelle convention le service des correspondances entre l'Italie et la Grèce sur des bases plus liberales et plus avantageuses aux habitants des deux pays, ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, M. Dominique Pes de San Vittorio comte de la Minerva, commandeur de son Ordre royal des Saints Maurice et Lazare, et des Ordres du Christ et de la Conception du Portugal, décoré de l'Ordre impérial du Medijdié ottoman de 3e classe et de celui de Pie IX de 2e classe, son ministre résident auprès de Sa Majesté le Roi des Hellènes;

Sa Majesté le Roi des Hellènes, M. Théodore Léonardos, officier de son Ordre royal du Sauver, commandeur de l'Ordre royal des Saints Maurice et Lazare d'Italie, de l'Ordre de Sainte Anne et de Saint Stanislas de la 2e classe de Russie, directeur général de l'Administration des Postes de Sa Majesté hellénique;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Il y aura entre l'Administration des Postes du royaume d'Italie et l'Administration des Postes du royaume de Grèce un échange périodique et régulier de dépêches pour la transmission réciproque de lettres, échantillons de marchandises, journaux et imprimés de toute nature originaires des Etats respectifs, ou provenant des pays auxquels les Administrations des deux parties contractantes servent ou pourront servir d'intermédiaire.

2. L'échange de ces dépêches aura lieu soit au moyen des paquebots italiens et helléniques naviguant entre les ports des deux pays, soit au moyen des paquebots de poste français et autrichiens en vertu des conventions conclues ou à conclure par la suite entre le royaume d'Italie ou de la Grèce d'une part, et la France et l'Autriche d'autre part.

3. L'Administration des Postes d'Italie prendra à sa charge les frais résultant du transport par les paquebots naviguant sous pavillon italien entre les ports des deux pays de toutes les correspondances qui seront expédiées au moyen de ces paquebots tant de l'Italie pour la Grèce, que de la Grèce pour l'Italie. — De son côté l'Administration des Postes helléniques prendra à sa charge les frais résultant du transport par les paquebots naviguant sous pavillon grec entre les parts des deux pays de toutes les correspondances qui seront expédiées tant de la Grèce pour l'Italie, que de l'Italie pour la Grèce au moyen des paquebots.

4. Le prix de transport par mer des correspondances qui seront échangées, entre l'Italie et la Grèce au moyen des paquebots-poste respectifs sera calculé à raison de 60 centimes par 30 grammes de lettres, poids net, et de 50 centimes par kilogr. d'échantillons et d'imprimés, aussi poids net, sans tenir compte de la distance existante entre le port d'embarquement et le port de débarquement.

5. Les frais résultant du transport en dépêches closes de correspondances qui seront expédiées de l'Italie pour le Grèce au moyen des paquebots français ou des paquebots autrichiens seront à la charge de l'Administration italienne. — Réciproquement les frais résultant du transport en dépêches closes des correspondances qui seront expédiées de la Grèce pour l'Italie au moyen de ces mêmes paquebots seront entièrement à la charge de l'Administration hellénique.

6. Il est entendu toutefois que les frais de transport en dépêches de correspondances qui seront expédiées de part et d'autre, c'est-a-dire de l'Italie en Grèce, et de la Grèce pour l'Italie au moyen des paquebots français ou autrichiens, seront acquittés entièrement par celle des deux Administrations qui aura obtenu de la France ou de l'Autriche des conditions plus avantageuses dans les prix de transport. — Dans ce cas celle des deux Administrations qui aura soldé la totalité de ces frais portera en compte à l'autre Administration la quote-parte respective conformément aux stipulations de l'article 5.

7. Lorsque les paquebots employés par l'Administration des Postes d'Italie ou par l'Administration des Postes de Grèce pour le transport des correspondances internationales seront des bâtiments nationaux de proprieté de l'État, ou des bâtiments frétés ou subventionnés par l'État, ils seront exempts dans les ports

des deux pays, tant à leur entrée qu'à leur sortie, de tous les droits de tonnage, de navigation et de port, ainsi que des droits de transit et de douane sur le charbon destiné a leur consommation. — Ils jouiront aussi de tout les égards et de toutes les facilités réclamées par l'importance du service qui leur est confié. Ils ne pourront, à aucun titre, être détournées de leur destination, ni être sujets à saisies, arrêts, *embargo* ou arrêt de prince.

8. Les paquebots des deux Administrations pourront entrer dans les ports des deux États, ou en sortir à toute heure du jour ou de la nuit; ils pourront embarquer et débarquer des espèces d'or et d'argent, ainsi que des passagers de quelque nation qu'ils puissent être, sous la condition que les capitaines de ces paquebots se soumettront aux règlements sanitaires, de police et de douane de ces ports, concernant l'entrée et la sortie des voyageurs et des marchandises.— Toutefois les passagers admis sur ces paquebots qui ne jugeraient pas à propos de descendre à terre pendant la relâche dans un des ports susdits, ne pourront être soumis à la formalité du *visa* de leurs passeports.

9. En cas de sinistres ou d'avaries survenues dans le cours de leur navigation aux paquebots des deux nations régulièrement employés au transport des correspondances par les Administrations respective, les deux parties contractantes s'engagent à donner réciproquement à ces bâtiments tous les secours et toute l'assistance que leur position réclamera, et à faire exécuter par leurs arsénaux aux prix des tarifs de leurs établissement toutes les réparations qui seront dans les limites des moyens de ces établissements.

10. Il est défendu aux commandants des paquebots employés au transport des dépêches des deux Administrations de se charger d'aucune lettre en dehors de ces dépêches, excepté toutefois les dépêches officielles émanant des agents diplomatiques des deux nations et adressées à leurs Gouvernements.

11. L'Administration des Postes d'Italie se réserve la faculté de régler l'itinéraire ainsi que les jours et les heures de départ et d'arrivée des paquebots entretenus, frêtés ou subventionnés par le Gouvernement italien. — Réciproquement l'Administration des Postes grecques se réserve la même faculté à l'égard des services maritimes établis par le Gouvernement hellénique. — Les deux administrations seront tenues à se donner avis en temps utile des modifications qu'elles jugeraient nécessaires d'introduire dans l'itinéraire ou l'horaire des paquebots respectifs.

12. Il est entendu que les communications intérieures d'un port à l'autre du royaume d'Italie au moyen des paquebots grecs, et d'un port à l'autre du royaume de Grèce par les paquebots italiens, ne pourront avoir lieu qu'autant que le permettent les lois des deux pays ou les traités en vigueur.

13. L'affranchissement des lettres ordinaires, c'est-à-dire non chargées, qui seront expédiées de l'Italie pour la Grèce et de la Gréce pour l'Italie, est facultatif. Les envoyeurs pourront à leur choix en payer le port d'avance jusqu'à destination, ou le laisser à la charge des destinataires.

14. La taxe à percevoir sur les lettres internationales qui seront échangées entre l'Italie d'une part et la Grèce d'autre part, soit au moyen des paquebots italiens ou helléniques, soit au moyen des paquebots autrichiens, est fixée a 60 centimes (65 *leptas*) par dix grammes ou fraction de 10 grammes. — Cette taxe est fixée a 80 centimes (*leptas* 90) aussi pour 10 grammes ou fraction de 10 grammes, lorsque les lettres seront échangées entre l'Italie et la Gréce au moyen des paquebots-poste français:

15. Il est convenu que dans le cas où l'une des deux Administrations viendrait à obtenir une réduction dans le prix renvenant aux Administrations des Postes de France et d'Autriche pour le transport des dépêches closes au moyen de leurs paquebots, ou si par la suite les deux Gouvernements contractants auraient apporté quelque réduction dans les tarifs intérieurs respectifs, une réduction correspondante serait apportée d'un commun accord aux taxes fixées par l'article précédent tant pour les lettres internationales que pour celles qui transitent par leur territoire.

16. Des lettres chargées pourront être expédiées de l'un des deux États pour l'autre et autant que possible à destination des pays auxquels les deux Administrations servent ou pourront servir d'intermédiaire. — Toute lettre chargée expédié de l'Italie en Grèce et de la Grèce en Italie supportera au départ en sus de la taxe établie pour son affranchissement un droit fixe de 50 centimes (55 *leptas*).

17. Les échantillons de merchandises n'ayant par eux-mêmes aucune valeur marchande et les épreuves corrigées qui seront expédiées de l'Italie pour la Grèce et vice-versa, soit au moyen des paquebots des deux parties contractantes, soit au moyen des paquebots autrichiens, supporteront la taxe des lettres ordinaires par chaque port simple de 40 grammes ou fraction de 40 grammes. — Les objets de même nature qui seront expédiés au moyen des paquebots français seront soumis à la même taxe des lettres ordinaires.

18. Les journaux et imprimés de toute nature, y compris les livres reliés, expédiés de l'un des deux États pour l'autre, devront être affranchis jusqu'à la destination moyennant une taxe de 10 centimes (10 *leptas*) par 40 grammes ou fraction de 40 grammes, sans égard à la voie employée pour leur transmission.

19. Pour jouir de la modération de port dont aux articles précedents, les échantillons de marchandises, les journaux et les imprimés devront être placés sous bande ou de manière à ce que l'on puisse facilement les reconnaître. — Ils ne devront porter aucune écriture ou signe à la main, soit intérieurement, soit extérieurement, si ce n'est la signature de l'envoyeur et l'adresse du destinataire. — Les échantillons de marchandises et les épreuves d'imprimerie qui ne réuniraient pas ces conditions ou qui n'auront pas été affranchis, seront soumis à la taxe des lettres ordinaires, et les imprimés n'auront pas cours, mai seront restitué aux envoyeurs autant qu'il sera possible.

20. Des échantillons, de marchandises et des imprimés sous bande pourront être expédiés sous chargement de l'Italie pour la Grèce et de la Grèce pour l'Italie. — Tout paquet de ces objets que l'on voudra assujétir à la formalité du chargement supportera au départ, en sus des taxes applicables aux échantillons et imprimés en vertu des articles 17 et 18 de la présente Convention, un droit fixe de 50 centimes (55 *leptas*).

21. Les taxes perçues sur les lettres ordinaires et chargées, sur les échantillons de marchandises, et sur les imprimés en vertu des articles 14, 16, 17, 18 et 20 précédents, seront acquises entièrement à l'office envoyeur.

22. Pour les correspondances affranchies originaires des États empruntant l'intermédiaire de l'Italie à destination de la Grèce, ainsi que pour les correspondances non affranchies originaires de la Grèce à destination de ces États, l'Administration des Postes italiennes payera à l'Administration des Postes helléniques, savoir: — Pour chaque lettre affranchie n'excédant pas le poids de 40 grammes le somme de 10 centimes; — Pour chaque paquet d'imprimés affranchi n'excédant pas 40 grammes la somme de 02 centimes; — Pour les lettres non affranchies originaires de la Grèce à destination des États précités, l'Administration des Postes italiennes, en sus de la taxe de 10 centimes mentionnée ci-dessus, remboursera à l'Administration des Postes helléniques les frais résultant du transport par mer de ces lettres à payer par la Grèce conformément aux stipulations des articles 4 et 5 de la presente Convention.

23. L'Administration des Postes helléniques payera à l'Administration des Postes italiennes pour les correspondances affranchies originaires de la Grèce à destination des États auxquels l'Italie sert d'intermédiaire, ainsi que sur les correspondances non affranchies originaires de ces États à destination de la Grèce, savoir:

1. Pour toute lettre affranchie originaire de la Grèce la somme de 10 centimes par 10 grammes ou fraction de 10 grammes, et pour tout paquet d'imprimés affranchi la somme de 02 centimes par 40 grammes ou fraction de 40 grammes pour le transit sur le territoire italien;

2. La taxe ou les taxes étrangères payées par l'Administration des Postes italiennes aux Administrations des Postes des États précités;

Pour les correspondances non affranchies originaires de ces États à destination de la Grece les mêmes taxes ci-dessus mentionnées, indépendamment du remboursement des frais de transport par mer qui sont à la charge de l'Administration italienne en vertu des articles 4 et 5 de la présente Convention.

Il est bien entendu que les conditions d'affranchissement des correspondances ci-dessus mentionnées, les taxes et les pays étrangers qui empruntent l'intermédiaire de l'Italie seront désignées dans un tableau qui sera annexé au Règlement pour l'exécution de la Convention.

24. Il est formellement convenu que les lettres, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature qui seront livrés de part et d'autre affranchis jusqu'à destination en vertu de la présent Convention, ne pourront être frappés à quelque titre que ce soit dans le pays de destination d'une surtaxe ou droit quelconque.

25. L'affranchissement des correspondances de toute nature pourra s'effectuer dans les deux pays au moyen des timbres-postes respectifs.

26. Lorsque le montant des timbres-postes, dont une lettre est revêtue, sera inférieur à la taxe établie pour opérer l'affranchissement, cette lettre devra être considérée comme non affranchie et traitée en conséquence sous déduction de la valeur des timbres-postes insuffisamment employés. — Les objets sous bande admis au bénéfice d'une modération de taxe moyennant affranchissement obligatoire seront, en cas d'affranchissement insuffisant, dirigés sur leur destination grevés du montant de l'insuffisance du port qui aurait dû être payé par l'envoyeur. — Il est entendu toutefois que l'envoi des objets ci-devant mentionnés á leur destination n'aura lieu que par le moyen des paquebots italiens et helléniques naviguant entre les ports des Etats respectifs.

27. Dans le cas où une lettre ou un autre objet chargé viendrait à s'égarer, celle des deux Administrations, sur le territoire de laquelle la perte aura eu lieu, payera à l'autre, à titre de dédommagement à l'envoyeur, la somme de 50 francs. — Les deux Administrations toutefois ne seront tenues au paiement de ladite indemnité qu'autant que la réclamation sera faite dans les trois mois qui suivront la date du dépôt de chargement.

28. Les correspondances de toute nature mal dirigées seront renvoyées de part et d'autre pour le prix auquel elles auront été originairement comptées. — Les correspondances pour destinataires ayant changé de résidence seront livrées de part et d'autre grevées de la taxe qui aurait dû être payée par les destinataires.

29. Les correspondances refusées par les destinataires ou adressées à des personnes inconnues seront conservées pendant trois mois dans les bureaux de destination. Passé ce terme, elles seront renvoyées aux Administrations respectives. — Celles qui auront été livrées en compte seront rendues pour le prix et port auquel elles auront été originairement comptées.

30. Les Administrations des Postes des deux parties contractantes n'admettront dans les dépêches échangées entre elles en vertu de la présente convention aucune lettre contenant soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou tout autre objet précieux sujet aux droits de douane.

31. La correspondance officielle relative au service des Postes, les pièces de comptabilité et le rebuts seront livré reciproquement en franchise.

32. Des sommes d'argent pourront être déposées dans les Bureaux de Poste de l'Italie et de la Grèce pour être payées dans les Bureaux des Postes des Etats respectifs au moyen de mandats de poste.

33. Pour l'émission de ces mandats le déposant devra payer une taxe de 40 centimes par 40 francs ou fraction de 40 francs. — Cette taxe sera répartie par moitié entre l'Administration des Postes d'Italie et l'Administration des Postes de Grèce. — Les dispositions contenues dans le présent article et dans l'article précédent seront mises à exécution aussitôt que le système de la transmission d'argent par des mandats de poste sera introduit dans l'intérieur du royaume de Grèce.

34. Le Gouvernement italien et le Gouvernement grec s'engagent à faire transporter gratuitement sur le territoire des États respectifs les dépêches closes que

les Bureaux de Poste des deux pays pourront avoir à échanger avec des Bureaux de Poste étrangers, à la condition toutefois que le transport de ces dépêches puisse s'effectuer avec les moyens ordinaires dont disposent les deux Administrations, et que les pays étrangers qui profiteront de la gratuité de ce transport accordent en réciprocité le même privilège pour les correspondances en transit à travers leur territoire. — En cas contraire le prix de transport est fixé à 40 centimes par chaque 30 grammes di lettres, poids net, et à la somme de 50 centimes par chaque kilogramme d'imprimés, aussi poids net.

35. Le Gouvernement italien s'engage à faire transporter en dépêches closes par les paquebots-poste italiens naviguant dans la Mediterranée les correspondances que les Bureaux de Poste grecs pourront avoir à échanger avec les Bureaux de Poste grecs ou étrangers établis dans les ports où toucheront ces paquebots. — L'Administration des Postes grecques paiera à l'Administration des Postes italiennes la somme de 60 centimes par 30 grammes de lettres, poids net, et d'un franc par kilogramme d'échantillons et d'imprimés, aussi poids net, qui seront contenus dans ces dépêches.

36. Le Gouvernement grec s'engage aussi de son coté à faire transporter en dépêches closes par les paquebots-poste grecs naviguant dans la Méditerranée les correspondances que les Bureaux de Poste italiens pourraient avoir à échanger avec les Bureaux italiens ou étrangers établis dans les ports où toucheront ces paquebots aux mêmes conditions établies à l'article précedent.

37. Il est entendu que le poids des correspondances de toute nature tombées en rebut ainsi que celui des feuilles d'avis et d'autres feuilles de comptabilité résultant de l'échange des correspondances en dépêches closes et qui sont mentionnées dans les articlee 4, 34, 35 et 36, ne sera pas compris dans le poids des lettres, échantillons, journaux et imprimés de toute nature sur lequel devront être assis les prix de transport fixés par lesdits articles.

38. A la fin de chaque mois les deux Administrations dresseront les comptes pour la transmission des correspondances et des sommes à payer au moyen des mandats sur la poste dans le cas prévu dans le dernier paragraphe de l'article 33. — Lesdits comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, seront soldés par celle des deux Administration qui résulterait débiteur.

39. Les deux Administrations désigneront d'un commun accord les Bureaux par lesquels devra avoir lieu l'échange des correspondances, et ceux qui seront autorisés à émettre et à payer les mandats dont il est question dans l'art. 32; elles arrêteront la forme des comptes et toute autre mesure de détail et d'ordre nécessaire pour assurer l'exacte exécution de la presente Convention. — Il est entendu que les mesures désignées ci-dessus pourront être modifiées par les deux Administrations toutes le fois que d'un commun accord elles en reconnaîtront la nécessité.

40. La présente Convention aura effet et valeur à partir du jour dont les Administrations des Postes des deux pays conviendront. — Elle demeurera obligatoire pendant une année. Passé ce terme, elle durera d'année en année jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre une année à l'avance son intention d'en faire cesser les effets.

41. Cette Convention sera ratifié et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les plénipotentiares respectifs ont signé la présente Convention, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Athènes le cinq (dix-sept) novembre 1864.

Noi, avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione postale, ed approvandola in ogni sua parte, l'abbiamo accettata, confermata e ratificata, come per le presenti l'accettiamo, confermiamo e ratifichiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il nostro reale sigillo.

Dato dal R. palazzo di Firenze addì 18 marzo l'anno del Signore 1865, e del Regno nostro il decimosesto.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di S. M. il Re, A. La Marmora.

(N. 2753) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 15 febbraio 1866.

Stipendio e vantaggi assegnati al Personale addetto ai Collegi militari.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il nostro Decreto in data 14 ottobre 1865, ecc.

Il Personale pel governo e per l'amministrazione e quella pel culto, per l'istruzione religiosa e per l'insegnamento nei Collegi militari d'istruzione secondaria, gli stipendi ed i vantaggi loro assegnati e l'assimilazione a'gradi militari dei membri dei Personali ora detti, che non fanno parte dell'Esercito, saranno conformi ai due specchi annessi al presente Decreto d'ordine nostro sottoscritti dal Ministro della Guerra, e s'intenderanno sostituiti agli specchi n° 1 e 2 annessi al succitato Regio Decreto a datare dal 1° febbraio 1866.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — A. Petitti.

(*I due* Specchi *di cui nel presente Decreto sono inserti nella Gazzetta Ufficiale del Regno N. 46*).

(N. 2753 *bis*) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 15 febbraio 1866.

Ufficiali subalterni ed Ufficiali istruttori addetti in qualità di comandati alle Scuole normali di Fanteria e Cavalleria.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visti i R. Decreti in data 24 agosto 1865, relativi ai riordinamenti, ecc.:

Art. 1. A modificazione degli specchi annessi ai prementovati nostri Decreti, gli Uffiziali subalterni di compagnia o di squadrone, nonchè gli Uffiziali istruttori delle scuole normali di Fanteria e di Cavalleria stabiliti dagli specchi anzi accennati cesseranno di far parte del personale permanente delle scuole stesse, e saranno alle medesime addetti in qualità di comandati.

Art. 2. Il presente Decreto avrà effetto dal 1° febbraio 1866. Nulla è innovato nelle altre disposizioni contenute nei mentovati nostri Decreti 24 agosto 1865, in quanto non siano contrarie alle presenti determinazioni.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — A. Petitti.

Firenze e Torino, 1866. — E. Dalmazzo editore. — Tipi della Stamperia Reale.

N° 6 della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI per l'anno 1866
(Assoc. per un anno: Firenze L. 15 - Per la Posta L. 16)

SOMMARIO

(N. 2645) REGIO DECRETO

Rettificazione all'art.* 6, *lettera f della Legge 14 maggio 1865 sul riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la Legge 14 maggio 1865, n° 2279, per il riordinamento e l'ampliazione delle strade ferrate del Regno colla cessione di quelle governative; considerando essere incorso errore nella stampa di detta Legge per l'inserzione nella Raccolta Ufficiale, essendosi all'art. 6, lettera *f*, ommessa la congiunzione *e* fra le parole dicenti *a favore dell'industria privata*, e le altre *di quelle Provincie e Comuni*; sulla proposta del Presidente del Consiglio, e c.

Alle parole dell'articolo 6, lettera *f* della citata Legge 14 passato maggio, dicenti *a favore della industria privata di quelle Provincie e Comuni* si sostituiscano le seguenti: *a favore dell'industria privata e di quelle Provincie e Comuni*. — V. Suppl. alla Celerif. 1865, N. 2279.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 17 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — A. LA MARMORA — Q. SELLA — S. JACINI.

Firenze, 1º ottobre 1865.

Circolare (Div. 2) del Ministero delle Finanze
(Contabilità Generale e Pensioni).

Si prescrive la compilazione di un Elenco di tutte le pensioni vigenti al 31 dicembre 1865, ossia un Riassunto dei conti correnti individuali delle pensioni tenuti dalle Agenzie del Tesoro.

Il poter determinare con esattezza il numero e l'ammontare annuo delle pensioni che pagar si debbono sul bilancio dello Stato, e riconoscere l'aumento o la diminuzione del carico che proviene per effetto delle pensioni, che tuttodì si iscrivono e cessano, è cosa di sommo momento pel Ministero.

Quando il Ministero provvedeva direttamente al pagamento delle pensioni, tornavagli facile l'aver sempre presenti le occorrenti notizie; ma ora che col nuovo Regolamento di contabilità generale, per viste del più ampio decentramento, venne attribuita alle Agenzie del Tesoro la facoltà di spedire mandati pel suddetto titolo, e di dar seguito in molti casi a variazioni che non sono note al Ministero, ne viene di conseguenza che debbono dalle stesse richiamarsi i dati, che valgono a far conoscere la situazione delle pensioni non solo, ma anche l'ammontare dei pagamenti eseguiti.

E per risparmiare alle Agenzie il lavoro della comunicazione individuale di tutti i pensionati, il Ministero colla Circolare del 10 gennaio 1865 erasi limitato a chiedere complessivamente per ogni Agenzia il numero e l'importo delle pensioni; ma i risultamenti ottenuti con tali mezzi non corrisposero allo scopo, attesa la discordanza che si ebbe a riscontrare tra le dette comunicazioni e le risultanze dei registri del Ministero. — V. Celerif. 1866, pag. 189.

Altro mezzo quindi non rimane fuorchè quello *di richiamare* da tutte indistintamente le Agenzie un succinto elenco di tutte le partite di pensioni che al 31 dicembre del volgente anno saranno accesse sui loro registri, e colla scorta di questo fare i debiti confronti colle pensioni vigenti a tutto lo stesso giorno, giusta le risultanze dei libri del Ministero, onde fare scomparire le differenze che verranno riconosciute.

Questo lavoro nella maggior parte delle Agenzie sarà di poca importanza, ma in alcuna di esse pel maggior numero delle pensioni iscritte non potrebbe essere eseguito in pochi giorni, dimodochè stimasi opportuno di ordinarlo fin d'ora, acciò possa essere compiuto senza alterare il rimanente servizio e senza obbligare le Agenzie stesse ad una occupazione straordinaria.

Restano perciò incaricate le Direzioni del Tesoro di provvedere ed invigilare che dalle Agenzie da loro dipendenti sia subito posto mano alla compilazione dell'Elenco come sopra prescritto, il quale viene ad essere come il Riassunto dei conti correnti individuali, in guisa che al 31 dicembre p. v. sia definitivamente ultimato e trasmesso a questo Ministero (Segretariato Generale, Divisione 2ª, Ufficio Pensioni) non più tardi del 5 gennaio 1866.

Gli stampati che all'uopo vengono trasmessi colla presente si prestano a che ciò sia eseguito nel tempo che resta fino al 31 dicembre, perchè le somme debbono farsi a piè d'ogni pagina senza riportarle nella successiva, ma si trasportano invece in fogli separati (Riepilogo dei totali) per quindi riassumere nell'apposita recapitolazione anche le somme del riepilogo.

È facile il rilevare come il fatto del dovere iscrivere nuove pensioni, e cancellare le già iscritte non altera la compilazione dell'Elenco, imperocchè per le nuove iscrizioni basterà aggiungerle in fine e per le cessazioni non occorrerà altro che di depennare la pensione cessata nella pagina dell'Elenco in cui fosse già stata compresa, rettificando il totale della pagina stessa, senza punto modificare la somma delle altre pagine che sono fra loro indipendenti.

Una sola avvertenza bisogna avere però, cioè quella di non dare all'Elenco il numero progressivo di cui alla colonna nº 1 se non dopo che sia ultimato l'Elenco stesso, attendendo per ciò fare il 31 dicembre, onde nel detto numero progressivo non abbiano a succedere interruzioni.

Nel richiedere questo lavoro si è pure riconosciuto, che con molta facilità potevano raggiungersi altri due scopi importantissimi, cioè l'uno di conoscere il domicilio di tutti i pensionati, l'altro di avere classificato secondo le distinzioni fatte dalla Legge 18 dicembre 1864, nº 2034, il numero e l'ammontare annuo delle pensioni; e perciò vennero introdotte nel detto Elenco le opportune colonne che dovranno essere con tutta diligenza riempiute e sommate, servendo ciò anche a riprova di tutta l'operazione. — V. Celerif. 1865, pag. 97 e 98.

Devesi inoltre segnalare che l'Elenco colla presente disposto deve essere fatto separatamente per ogni serie di pensione, come può facilmente desumersi dalle indicazioni introdotte negli stampati, e così si dovranno avere tanti Elenchi e conseguenti riepiloghi e ricapitolazioni, quante sono le serie delle pensioni, cioè:

Serie 1ª *Pensioni militari*
» 2ª » *civili*
» 3ª » *straordinarie diverse*
» 4ª » *straordinarie pei danneggiati politici*
» 5ª » *straordinarie pei Mille di Marsala.*

Gli stampati che si trasmettono sono in tale quantità da servire ad ogni Agenzia per la minuta e per due copie quando le Direzioni credessero per loro utile di ritenerne una; e pel caso che non bastassero gli stampati destinati per ciascuna Agenzia, se ne spedisce pure una sufficiente quantità ad ogni Direzione, onde provvedano al bisogno.

Questo Ministero si riserva di far conoscere come si dovrà procedere per notificare indipendentemente dagli Elenchi disposti colla presente, le pensioni che si dovranno iscrivere o cancellare dopo il 31 dicembre per concessioni o cessazioni avvenute in detto giorno o precedentemente, come pure del modo da tenersi per la continuazione di questi Elenchi dal 1° gennaio 1866 in avanti.

Sembra inutile aggiungere maggiori spiegazioni, mentre dalla semplice ispezione degli stampati risultano le norme che seguir debbono le Agenzie nella compilazione dei ripetuti Elenchi, ma però si daranno ben di buon grado tutti gli schiarimenti che verranno richiesti in proposito, ed anzi si raccomanda alle Direzioni ed alle Agenzie a non esitar punto di fare quesiti a questo Ministero quando avessero il minimo dubbio od incertezza sul modo di compilarli.

Le Direzioni del Tesoro sono pregate di favorire ricevuta della presente, ed un cenno delle disposizioni date per l'esecuzione di quanto è disposto colla medesima.

Pel Ministro, G. Finali.

Torino, 13 *ottobre* 1865.

Circolare (N. 99, Div. 4) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Gestione degli stampati presso le Direzioni compartimentali delle Gabelle.

Colla Circolare 10 luglio 1865, n. 182, si sono diramate le istruzioni per la distribuzione e per il rendiconto dei registri soggetti al bollo di riscontro, ordinando tale servizio in modo da constatare a rigore di cifra l'impiego fatto di ciascuna bolletta e di ciascun foglio di registro. — V. Celerif. 1865, p. 1383-84.

Ora rimane da regolare la gestione degli stampati in genere sotto il doppio punto di vista di avere una base per controllarne le somministrazioni e l'ulteriore movimento, e di presentare gli elementi per rilevare all'occorrenza con precisione il consumo che se ne fa presso ogni Ufficio.

Queste nozioni additano che, come deve rendersi conto a tutto rigore dei bollettari e dei registri che si adoperano per somministrare i mezzi di prova dell'adempimento di obblighi portati dalle Leggi, dai Regolamenti, da contratti o da disposizioni speciali, altrettanto non è necessario che, a normale andamento di cose, si faccia, riguardo agli altri stampati.

Le annotazioni da tenersi per questi non debbono mirare che a fornire gli elementi per criteri di controllo od anche per una verificazione esatta e di dettaglio nel caso che il consumo fattone emerga superiore ai bisogni cui si doveva sopperire.

Colle annesse istruzioni viene uniformemente riordinato negli accennati sensi il metodo di gestione degli stampati, che dovrà presso ogni Direzione attuarsi col primo gennaio 1866.

Le Direzioni compartimentali delle Gabelle provvederanno all'esecuzione della presente.

Pel Ministro, Cappellari.

Istruzione *per la gestione degli stampati presso le Direzioni compartimentali delle Gabelle.*

Classificazione delle stampe.

Art. 1. Coll'art. 6 della Istruzione 10 luglio 1865, n. 182, si sono distinti in cinque sezioni i libri, registri e stampati occorrenti all'Amministrazione dalle Gabelle secondo i cinque rami principali di tale servizio — *dogane, privative, dazi di consumo, guardie doganali, contabilità delle Direzioni.* In quest'ultima sezione si comprenderanno anche quegli altri stampati, che sono tuttora in uso presso le Direzioni compartimentali in forza di disposizioni non espressamente abrogate, ovvero che furono in qualche maniera adattati a servire per l'esecuzione di nuove disposizioni, riguardo alle quali non furono espressamente stabiliti appositi modelli. — V. Celerif. 1865, pag. 1383-84.

Prontuario delle stampe.

2. Il Ministero diramerà alle Direzioni un Prontuario, nel quale distintamente per ogni sezione saranno annotati gli stampati che sono in uso generale di tutte le Direzioni. Tale prontuario deve essere corredato di un esemplare d'ogni stampato e presentare le seguenti nozioni: 1. Numero progressivo degli stampati per ogni sezione; 2. Denominazione colla quale viene distinto ogni stampato; 3. Qualità della carta sù cui deve imprimersi; 4. Qualità della stampa con cui deve imprimersi; 5. Disposizione dalla quale è portato; 6. Le osservazioni che potesse occorrere di fare. Ogni Direzione vi aggiungerà nello stesso modo quelli in uso speciale presso la medesima, ed una copia di tale aggiunta, corredata d'un esemplare d'ogni stampato in essa notato, la trasmetterà al Ministero. Il prontuario sarà tenuto in perfetto corrente, annotandovi tutte le modificazioni che mano mano s'introdurranno negli stampati, aggiungendovi quelle di nuova adozione col relativo tipo, e cancellando quelli che verranno soppressi, citandovi di contro nella colonna *Osservazioni* la relativa disposizione.

Gestione dei magazzini.

3. Nulla viene rinnovato riguardo la fornitura degli stampati. La gestione ed il magazzino dei medesimi sono specialmente affidati ad un computista, che per tale servizio disimpegna le incumbenze di economo sotto la speciale sorveglianza e corresponsabilità del Capo-computista, tanto se la Direzione riceve le somministrazioni direttamente dal fornitore, come se le vengono fatte da altre Direzioni.

L'economo deve aver cura che il magazzino sia costantemente provveduto degli stampati che occorrono in quantità corrispondente ai bisogni degli Uffici a cui deve provvedere e nei limiti da questi segnati.

Richiesta per la somministrazione ai fornitori.

4. Occorrendo di provvederne, se la somministrazione deve esser fatta direttamente dal fornitore, se ne fa la richiesta *modello* 1 che porta: *a)* un numero d'ordine che continua progressivamente per tutto l'anno; *b)* la Direzione che fa la domanda; *c)* la data; *d)* l'intestazione - *Stampato di cui si commette la somministrazione al fornitore tipografo . . . . .*; *e)* il numero progressivo; *f)* la sezione cui appartiene lo stampato; *g)* il numero del modello; *h)* la denominazione dello stampato; *i)* il numero delle pagine stampate per ogni foglio (fogliato di ciascuna stampa); *l)* la quantità da distinguersi in *libri bollettari, registri, fogli sciolti,* e questi distinti in *teste* e *interni*; *m)* la qualità in *carta, lineatura, legatura*; *n)* il prezzo della *carta, stampa, lineatura, legatura*; *o)* le *osservazioni* pei richiami che occorresse di fare al contratto.

Formalità per la regolarità della formazione.

5. La richiesta firmata dal computista economo viene presentata al Capo computista, il quale se non ha osservazioni in contrario, vi appone la formula - *Veduto, si registri e si mandi al fornitore tipografo .... per la somministrazione,*

si sottoscrive e la passa alla definitiva approvazione del Direttore compartimentale, il quale se non ha eccezioni la dà colle parole *visto ed approvato* colla sua firma. Ad evitare che si abbia a corrispondere un prezzo proporzionalmente superiore pel fatto che per ogni specie si ordini un numero minore di quello che come unità di quantità ha servito di base nel fissare i prezzi di somministrazione, si procurerà di attenersi alle unità stesse secondo i contratti in corso. Le domande approvate dal Direttore, prima di essere spedite, vengono trascritte nel registro *mod.* 2. La registrazione di ogni richiesta è firmata dall'Economo e dal Capo computista.

Somministrazione per parte dei fornitori.

6. Il fornitore somministra gli ordini stampati, riproducendo con questo la richiesta *mod.* 1 con corrispondente cenno. L'economo procede ad una verificazione sommaria degli stampati consegnati, e rilascia al fornitore un'attestazione interinale di ricevimento, colla riserva di procedere ad una più dettagliata verificazione e di fare, dopo riconosciuti i risultamenti di questa, a tergo della richiesta l'attestazione definitiva per l'ammissione alla liquidazione. Riscontrandosi delle deficienze e delle irregolarità, se ne dà partecipazione al fornitore nelle vie brevi affinchè vi ripari.

Attestazioni di ricevimento.

7. Corrispondendo esattamente le somministrazioni alle richieste, o dopo che l'appaltatore avrà riparato alle emerse deficienze o irregolarità, gli si restituirà il foglio di richiesta con corrispondente attestazione firmata dall'Economo e dal Capo computista, ritirando l'attestazione interinale rilasciata al momento della consegna. Della somministrazione si fa cenno nel registro delle ricerche *mod.* 2 con indicazione del giorno in cui fu rilasciata l'attestazione di ricevimento.

Condizioni pel pagamento.

8. I fogli di richiesta muniti di tale attestazione costituiscono il mezzo di prova a favore del fornitore per essere pagato del suo credito. Dovranno essere uniti alla domanda di pagamento, corredati d'un esemplare d'ognuno degli stampati forniti. I pagamenti sono disposti o proposti dalle Direzioni secondo le loro attribuzioni ed i termini del contratto.

Richieste per somministrazioni ad altri Uffici.

9. Dovendo la richiesta esser fatta alla Direzione incaricata a provvedere a tale servizio anche per altre, l'Economo presenta un foglio di richiesta secondo il *mod.* 3 al Capo computista, che non avendo eccezione lo sottopone all'approvazione del Direttore compartimentale e viene poi spedito. La Direzione somministratrice spedisce alla richiedente i domandati stampati ritornando la richiesta che, munita di attestazione di ricevimento, viene rispedita alla Direzione stessa. Lo stesso metodo viene tenuto dagli Uffici colle Direzioni da cui dipendono per gli stampati da queste loro forniti.

Registro di carico e scarico pei magazzini.

10. Gli stampati sono distribuiti nel magazzino in modo che sieno distinti per sezione e numero dei modelli. Per ogni Sezione si tiene un registro di caricamento e per ogni specie di stampati un foglio speciale secondo il *modello n.* 4, registrandosi mano mano tutti quelli che s'introducono nel magazzino e quelli che ne escono, i primi allo appoggio delle attestazioni di ricevimento rilasciate ai fornitori od alle Direzioni mittenti, i secondi all'appoggio delle richieste degli Uffici cui si somministrano. Col 31 dicembre di quest'anno si procederà alle verificazioni delle rimanenze in magazzino, le quali formeranno la prima partita di carico di questo registro.

Pratiche pei bollettari e registri da sottoporsi a bollo di riscontro.

11. Per i bollettari e registri da sottoporsi a bollo di riscontro l'Economo presenta al Capo computista la specifica (foglio di consegna) *modello* 1 della Istru-

zione 10 luglio 1865, nº 182 (art. 3), e colla medesima, in seguito all'esecuzione delle discipline portate dall'Istruzione stessa, si dà scarico pel magazzino delle stampe, dei bollettari e rigistri passati alla bollatura, dopo la quale li assume in carico nella speciale gestione di quelli muniti di bollo di riscontro per tenerne le scritturazioni e renderne conto nei modi stabiliti dall'Istruzione. Per gli altri stampati gli Uffici ne faranno le domande ed annotazioni di ricevimento mano mano che occorrono facendovi corrispondere cronologicamente le annotazioni di scarico — V. Celerif. 1865, pag. 1383-84.

Verificazione per la regolarità della gestione.

12. Nelle verificazioni del magazzino non occorre che di sottrarre per ogni stampato il totale dello scarico dal carico per rilevare il residuo ed assicurarsi se a questo corrisponda la rimanenza esistente nel magazzino. Riscontrandosi delle differenze si procederà ad un regolare atto di verificazione.

A chi spetti il farle.

13. Verificazioni saltuarie ne verranno fatte tante dal Direttore come dal Capo computista, e questo poi ne farà una abbastanza estesa alla fine d'ogni anno per accertarsi se la gestione degli stampati proceda regolarmente. Se da questa verificazione si rilevassero abusi, disordini od anche semplici inconvenienti, sarà riferito dal Capo computista l'emergente al Direttore compartimentale per le occorrenti misure.

Torino, 13 ottobre 1865.

(Segue il PRONTUARIO *dei bollettari, registri ed altri stampati presso le Direzioni compartimentali delle Gabelle).*

Firenze, 22 ottobre 1865.

Circolare (N. 32, Div. 6) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro).

I mandati di rimborso delle spese di riscossione e di giustizia criminale possono spedirsi a favore dei Contabili senza la indicazione del loro nome e cognome.

Ebbe occasione lo scrivente di conoscere che non in tutte le Provincie del Regno viene osservato un procedimento uniforme dai Capi di servizio delle rispettive Amministrazioni nella spedizione de' mandati di rimborso delle spese di riscossione, e di quelle di giustizia criminale anticipate dai Contabili delle entrate.

Taluni ritengono che gli accennati mandati da spedirsi senza che occorrano aperture di crediti, debbono essere intestati coll'indicazione nominativa dei Contabili, che erano titolari degli Uffizi da cui venne eseguito il pagamento delle spese in parola.

Altri invece spediscono i mandati di tale natura colla semplice indicazione degli Uffizi dove i pagamenti stessi furono eseguiti, ommettendo di far menzione nei mandati medesimi dei Contabili che vi erano preposti.

A sostegno del procedimento seguito dai primi si adduce la necessità che i Tesorieri provinciali abbiano contezza del titolare, a favore del quale essi sono tenuti di spedire le quietanze di versamento, in cui sono da commutarsi i mandati di rimborso, ed in appoggio dell'altro sistema i Capi di servizio delle Amministrazioni delle Provincie pongono innanzi l'espediente di sfuggire alle difficoltà che conseguono dai frequenti mutamenti dei titolari degli Uffizi, dove avvengono i pagamenti delle spese congeneri.

E poichè l'art. 371 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, nel prescrivere il modello da usarsi nella spedizione dei mandati di rimborso non stabilisce espressamente quale procedimento debba essere attuato in proposito, lo scrivente per conciliare il compito dei Tesorieri provinciali colle difficoltà suaccennate, reputa opportuno di determinare che anco nelle Provincie sia adottato il sistema seguito dai Ministeri nella spedizione dei mandati di rimborso sulla Tesoreria centrale del Regno. — V. Celerif. 1864, pag. 961.

Laonde nell'ammettere che i mandati di rimborso delle spese di riscossione e di

quelle di giustizia criminale siano da spedirsi dagli Uffiziali a ciò delegati a favore dei Contabili colla indicazione soltanto dell'Uffizio, da cui fu eseguito il pagamento, lo scrivente ravvisa necessario di prescrivere che un mandato di questa natura, quando sia ammesso a pagamento, la competente Direzione del Tesoro ne avvisi l'Uffiziale delegato, affinchè le trasmetta *una* nota (Mod. *A*), nella quale venga indicato il *Cognome*, *Nome* e *Qualifica* del Contabile, a favore del quale dovrebbe essere spedita la quietanza di versamento.

Questa nota sarà unita al mandato, il quale avrà il suo corso, e così saranno spedite le quietanze in capo di chi ha veramente diritto al rimborso.

Chi scrive, nel recare a conoscenza dei Ministeri della Corte dei conti e delle Direzioni compartimentali del Tesoro la massima adottata, li prega di dare conformi istruzioni ai dipendenti Uffiziali per assicurarne l'esecuzione.

Per il Ministro, il Direttore Generale T. Alfurno.

Mod. A.

Esercizio 186 — BILANCIO

il — 186

Nota *dei Mandati emessi a favore dei Contabili delle entrate, che qui uniti si trasmettono al Tesoriere Provinciale di per essere commutati in quietanze di versamento, secondo l'ordine.*

CONTABILI CUI SPETTA IL RIMBORSO	NUMERO		IMPORTO di ciascun Mandato		*Osservazioni*
	del Capitolo	del Mandato			

***Firenze*, 29 *ottobre* 1865.**

Circolare (N. 174, Div. 3) del Ministero della Istruzione Pubblica.

Istruzioni intorno al nuovo Regolamento per la facoltà di Giurisprudenza.

Nel comunicare a V. S. Ill.ma il nuovo Regolamento per la facoltà giuridica, il sottoscritto pensa di chiamar l'attenzione di lei su alcuni punti del medesimo, e di darle analoghe istruzioni:

1º Quantunque il progresso della civiltà abbia necessariamente ampliato i confini della legislazione e della scienza, pure buon numero delle disposizioni dei Codici dell'età nostra continuano a trovar riscontro, ed hanno la loro fonte nel diritto romano, il quale, anzichè sciènza speciale staccata dal diritto universale è a considerarsi come base del diritto stesso. Partendo da questo principio, s'è ora voluto che l'insegnamento del diritto romano, spogliato della parte meramente storica, di cui più non si incontrano vestigia nelle istituzioni moderne, nè potrà innovarsi per l'avvenire, proceda nel corso della facoltà di fianco al gius civile patrio. Quindi alle

istituzioni di diritto romano, assegnate al primo anno di studio, s'unì la comparazione del diritto patrio vigente, e si prescrisse, che negli anni secondo e terzo diansi ad un tempo lezioni di diritto romano e di Codice Civile. I Professori delle due materie dovranno impertanto ordinare d'accordo i loro insegnamenti, sì che l'uno serva all'altro di lume, e torni più agevole ai giovani il raffrontare i due diritti.

2º S'è creduto opportuno di stabilire che il diritto canonico più non s'insegni col metodo di monografie speciali, secondo le varie materie di cui consta, ma lo si porga invece sotto forma d'istituzioni, che, sebbene in compendio, ne dichiarino l'intera teoria. Dovrà però darsi maggiore sviluppo a quelle parti, la cui conoscenza è di massima importanza, vuoi per il giureconsulto, vuoi per l'uomo politico, quali sono la podestà della Chiesa, le relazioni sue collo Stato, i limiti delle attribuzioni dell'uno e dell'altra, la materia beneficiaria, la materia matrimoniale.

3º Si riconobbe l'utilità grande dello studio del diritto internazionale; in conseguenza si prescrisse di consecrare un intero biennio alle lezioni di questo diritto, *sì pubblico che privato e marittimo*. Il quale insegnamento dovrà eziandio coordinarsi colla *Storia dei trattati*, quella in ispecie che riguarda l'Italia.

4º L'insegnamento complessivo del diritto e della procedura penale verrà affidato al Professore od incaricato che per l'addietro dettava il diritto penale; ed al Professore od incaricato della procedura civile e penale s'affiderà quello di procedura civile e ordinamento giudiziario.

5º La S. V. Ill.ma provvederà affinchè siano con sollecitudine compilati i programmi degl'insegnamenti in cui occorrono modificazioni, tenuto conto delle osservazioni fatte nei precedenti numeri 1º, 2º e 3º.

6º V. S. provvederà inoltre a che gli alunni contemplati nel secondo alinea dell'art. 19 del Regolamento nuovo, abbiano modo di fare il corso della procedura civile e penale com'era prescritto dal Regolamento or abolito, quando non siavi alcun privato insegnante autorizzato per siffatta materia e delle provvidenze date informerà il Ministero. — V. Celerif. 1865, pag. 1931-32.

Il Ministro NATOLI.

Firenze, 30 ottobre 1865.

Circolare (N. 175, Div. 4) del Ministero della Istruzione Pubblica.

Istruzione per l'insegnamento dell'aritmetica nelle Scuole ginnasiali.

Perchè l'insegnamento dell'aritmetica ne'ginnasi proceda nel miglior modo possibile, e sia proporzionato allo studio che si fa di essa nelle scuole elementari, poi ne'licei, il sottoscritto pensa di dare alla S. V. Ill. le seguenti istruzioni:

1º I Professori d'aritmetica nei ginnasi baderanno innanzitutto che il loro insegnamento riassuma e compia gli studi d'aritmetica che si fanno nelle scuole primarie, e ad un tempo serva di preparazione allo studio delle matematiche elementari ne'licei.

2º Supponendosi ragionevolmente che, quando i giovinetti dagli studi elementari passano ai ginnasiali, siano capaci d'intendere le ragioni delle cose; ed essendo conforme ai più sani principii d'istruzione che nulla si faccia loro imparare se non per via d'insegnamento, cosicchè s'avvezzino per tempo al raziocinio, dovrà l'aritmetica nei ginnasi insegnarsi in modo che non si enunci veruna regola senza dimostrarla.

3º I Professori cureranno che tali dimostrazioni siano possibilmente semplici, e non isolate come in un trattato di geometria euclidea costituito da una serie di teoremi, ma logicamente derivanti l'una dall'altra, di guisa che formino un insieme di dottrine ben connesso.

4º Ad ottenere che l'insegnamento ginnasiale dell'aritmetica raggiunga il suo scopo, di condurre gradatamente i giovanetti a poter ricevere le gravi istruzioni del liceo, dovrà quello ridursi ai punti più essenziali, omettendo le parti (verbigrazia le potenze e le radici) che potranno essere studiate più tardi con maggior frutto.

5º E per lasciare ai Maestri libertà d'ordinare le loro lezioni secondo le proprie vedute didattiche, il tempo di cui possono disporre e le capacità degli alunni, si accennano qui soltanto i titoli delle materie che dovranno insegnare nel quinquennio del corso:

I anno — Le prime quattro operazioni sui numeri intieri nel sistema decimale, e le prime nozioni sulle frazioni;

II anno. — I conteggi con numeri concreti, e la regola del tre semplice con numeri intieri;

III anno. — La divisibilità dei numeri e le frazioni ordinarie;
IV anno. — La regola del tre semplice e composta, e la divisione in parti proporzionali a numeri dati;
V anno. Le frazioni decimali.
V. S. Ill. è pregata di procurare l'adempimento di queste Istruzioni.

Per il Ministro, Bianchi.

Firenze, 3 *novembre* 1865.

Circolare del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti ai Prefetti ed ai Procuratori Generali presso le Corti d'Appello.

Studi sovra un progetto di riduzione e circoscrizione delle Diocesi.

Le Diocesi vescovili di un regno possono essere considerate sotto l'aspetto della loro personalità civile, dell'assegnazione, del possesso e dell'amministrazione dei beni, e sotto l'aspetto della giurisdizione meramente ecclesiastica.

Nei rapporti della loro personalità civile, le Diocesi, come qualsiasi altro ente morale, vanno soggette alla Legge, e alla potestà civile: la Legge quindi potrebbe riconoscerne alcune e ad alcune altre negare la personalità, modificarne la circolazione, regolare il possesso dei loro beni.

Nei rapporti della giurisdizione ecclesiastica la Legge civile non può esercitare alcuna inframettenza, ed è costretta a lasciare all'autorità ecclesiastica il pensiero di coordinare i suoi provvedimenti con quelli della potestà territoriale.

Partendo da queste idee conformi al principio della separazione della Chiesa dallo Stato, il sottoscritto avrebbe in animo di iniziare studi diretti a rilevare se sia necessaria e possibile una nuova circoscrizione delle Diocesi vescovili del Regno più conforme ai bisogni del tempo e al nuovo assetto amministrativo delle Provincie.

Le nuove Diocesi che venissero stabilite, sarebbero le sole riconosciute dalla Legge civile, e sole otterrebbero un'assegnazione nel riordinamento del patrimonio ecclesiastico.

Però male raggiungerebbe il suo scopo, se il sottoscritto presumesse d'intraprendere da solo gli occorrenti studi, e non venisse confortato da quelle persone che, poste a capo delle Provincie del Regno, ne conoscono i bisogni e le speciali condizioni morali, economiche e topografiche. Egli è perciò che lo scrivente si determinò di rivolgersi alla S. V. Ill.ma colla preghiera di mettere a contributo il suo senno e la sua esperienza per concretare un progetto di circoscrizione delle Diocesi vescovili della Provincia, a cui la S. V. è preposta.

I criteri che debbono guidare la S. V. Ill.ma nel suo lavoro sono abbastanza indicati dalle condizioni attuali del Regno e dai desiderii manifestati dalla pubblica opinione, senza che vi sia bisogno di partitamente esporli. Basti lo accennare il principale di questi criteri quale è quello suggerito dalla necessità di una ragionevole riduzione delle Diocesi attuali.

Il tipo di un riordinamento diocesano sarebbe pel sottoscritto quello che facesse concordare la circoscrizione delle Diocesi vescovili colla circoscrizione amministrativa provinciale. Qualche Provincia del Regno e alcuni Stati d'Europa ben organati danno un mirabile esempio di questo tipo.

Ma in Italia si danno condizioni speciali che possono fortemente sconsigliare dal seguire un esclusivo concetto nel riordinamento delle circoscri-

zioni diocesane. Tradizioni antiche e potenti, il rispetto dovuto ad *insigni basiliche* o da postulati storici, malagevolezze di comunicazioni, densità di popolazione ed altre circostanze speciali insieme ed eccezionali possono determinare la conservazione di due o più Diocesi in una sola Provincia. Può altresì darsi che in qualche parte d' Italia la diversità del rito esiga che una frazione di una Provincia sia annessa ad una Diocesi posta in altra Provincia amministrativa.

In ogni modo (prosegue il Guardasigilli) il sottoscritto lascia all' alto senno e al prudente criterio della S. V. Ill.ma il valutare tutte le circostanze speciali della Provincia, affinchè le peculiari condizioni morali e materiali dei luoghi siano saviamente contemperate colle tendenze prevalenti della pubblica opinione e coi bisogni del tempo che vogliono una circoscrizione diocesana più vasta e più ragionevole all' attuale.

In quanto alla forma del lavoro, lo scrivente desidera che mediante un conveniente quadro ogni Diocesi presenti: 1° nominativamente ciascun comune, mandamento e circondario di cui la Diocesi stessa dovrebbe comporsi, e colla rispettiva popolazione; 2° il numero delle Chiese parrocchiali e succursali; 3° il numero dei sacerdoti che sarebbero compresi nella nuova Diocesi in via approssimativa e per quanto è possibile il conoscerlo; 4° se data la necessità di più Diocesi nella Provincia convenga riconoscere nei rapporti civili e dotare altrettanti Seminarii, ovvero riconoscerne un solo che comprenda le diverse Diocesi.

Avvertirà di leggieri la S. V. Ill.ma come questo lavoro sia urgente, perchè possa essere per avventura considerato nel promesso e imminente riordinamento dell' asse ecclesiastico, e come sia in sommo grado delicato. Quindi è che il sottoscritto desidererebbe vivamente che la S. V. Ill.ma si occupasse personalmente di questo lavoro e prendesse le necessarie misure per compierlo sollecitamente e per evitare ogni indiscrezione.

Il Ministro P. Cortese.

Torino, 4 novembre 1865.

Circolare (N. 50, Div. 9) del Ministero dell' Interno alle Prefetture.

Somministranza di medicinali ai Guardiani delle Carceri.

Nell' esaminare i quadri trimestrali, la cui formazione venne prescritta colla Circolare 14 settembre ultimo scorso, questo Ministero ebbe a riconoscere non senza sorpresa come in una delle principali Carceri giudiziarie la somministranza di medicinali fatta ai Guardiani a senso dell'art. 55 del Capitolato sia stata retribuita colla diaria pattuita a termine di contratto per ogni Guardiano infermo ammesso al regime dietetico (V. Celerif. 1865, pag. 1892.

Una tale pratica trovasi in aperta opposizione collo spirito e colla lettera del Capitolato, e basterà a persuadersene lo esaminare gli articoli 43, 55 e 99 del Capitolato 20 luglio 1862 e 20 maggio 1863. Il primo stabilisce che il vitto e trattamento dei malati sia eziandio somministrato agli Agenti di custodia infermi nel carcere, secondo le ordinazioni dei Dottori curanti: l'art. 55 obbliga l'Impresa a somministrare tutti i *medicinali* ed i mezzi di *cura* e di *preservazione*, che non solo pei malati, ma altresì per la *salute in generale* dei ditenuti nelle carceri e degli *Agenti di custodia* i

Medici ed i Chirurghi siano per ordinare: l'art. 99 infine nello stabilire che si corrisponda all'Appaltatore un prezzo determinato per ogni giornata di presenza di ciascun detenuto sano e malato, e di ciascun *Agente di custodia infermo* dichiara che con detto prezzo rimane pagato l'importo delle razioni di pane a somministrarsi al detto personale di custodia, e di *quant'altro risulta* dal Capitolato.

Ora dal reciproco confronto delle disposizioni sancite cogli articoli sovraccitati se ne deduce evidentemente:

1. Che non basta la somministranza di medicinali e mezzi di cura e di preservazione ai Guardiani per essere dichiarati *infermi*, essendo indispensabile che concorra l'ammessione dei medesimi al trattamento e vitto dei malati ossia al regime dietetico;

2. Che solo quando ha luogo l'ammessione suddetta l'Impresa ha diritto pei Guardiani al pagamento della diaria quale adeguato compenso per la maggiore spesa che le impone la somministranza del vitto speciale;

3. Che per la somministranza di medicinali, mezzi di cura e di preservazione ai Guardiani non ammessi al vitto dietetico ed ordinata nell'interesse della salute in generale (art. 55) l'Impresa non ha diritto a retribuzione o compenso di sorta, facendo parte di quelle il di cui pagamento trovasi di già compreso nel prezzo della giornata di presenza, e che vedonsi riassunte all'art. 99 colle parole « *e quant'altro risulta dal Capitolato* », come sarebbe a dire del casermaggio, dei cappotti per le ronde, del mobilio per l'ufficio del Capo-Guardiano e simili;

4. Che dall'obbligo della gratuita somministranza di medicinali, mezzi di cura e preservazione ai Guardiani non ammessi al trattamento dei malati non può esimersi l'Impresa facendogliene l'art. 55 un obbligo tassativo.

Sebbene vogliasi credere che l'avvenuto pagamento di medicinali eseguitosi contrariamente allo spirito del Capitolato sia un fatto isolato e non riprodottosi in altro Carcere, nondimeno il sottoscritto reputa conveniente ad ogni buon fine di richiamare su questo particolare l'attenzione dei signori Prefetti, affinchè nessune altre norme abbiansi a tenere nel caso in discorso tranne quelle che formano argomento di queste avvertenze.

Con questa opportunità il sottoscritto deve porgere invito ai signori Prefetti onde vogliano disporre affinchè, quante volte siano per verificarsi in qualche Carcere giornate di presenza di Agenti di custodia ammessi al trattamento dei malati, abbia a farsene espressa menzione nel quadro trimestrale prescritto dalla Circolare sovra citata con indicare alla colonna *Osservazioni* di riscontro ai rispettivi Carceri il numero delle giornate consunte dagli Agenti suddetti.

Gradirà il sottoscritto di ottenere un cenno di ricevimento della presente e di conoscere quale sistema siasi finora tenuto in codesta Provincia per la somministranza dei discorsi medicinali agli Agenti di custodia.

Pel Ministro, G. Boschi.

Firenze, 5 *novembre* 1865.

Circolare (Div. 6) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro).

Sul maneggio di fondi provinciali e di altri non erariali da parte della Tesoreria Provinciale.

La Banca Nazionale (già Sarda) deve assumere gratuitamente dal 1° gennaio 1866 il servizio di Tesoreria in tutto lo Stato.

Questo servizio deve però comprendere unicamente il maneggio del danaro che appartenga allo Stato, esclusi di conseguenza i fondi provinciali e quegli altri pure non erariali, che da alcune Tesorerie provinciali sono attualmente incassati e pagati per conto di Amministrazioni provinciali o particolari.

Siccome i signori Prefetti hanno la vigilanza di tali fondi, il sottoscritto li prega a voler provvedere affinchè le singole Amministrazioni interessate eleggano un Tesoriere al quale affidare il maneggio dei proprii fondi, non potendo più questi esser compresi nei conti che la Banca dovrà tenere per gli incassi e le spese che sarà per fare nell'interesse del Tesoro dello Stato.

Egli non fa però alcuna opposizione che, a seguito di particolari convenzioni da stipularsi colle Amministrazioni provinciali o altre interessate, la Banca stessa assuma il maneggio di detti fondi particolari, purchè non ne apparisca il montare nei conti dell'Azienda del Tesoro.

In ogni modo però, e comunque le Amministrazioni stesse intendano di provvedere a questo bisogno, conviene che esse dispongano di ritirare al più tardi nel 20 dicembre prossimo il danaro e i depositi di propria ragione, che esse tenessero nelle Tesorerie dello Stato.

E necessariamente nello stesso giorno, cessando lo Stato di avere maneggio alcuno di tali fondi speciali, dovrà, a cura delle Amministrazioni medesime, essere reintegrato il Tesoro di quelle somme che in linea provvisoria ed eccezionale fossero state da esso anticipate.

Della consegna del denaro e delle carte contabili, il 20 dicembre detto sarà compilato atto verbale in tre originali col concorso del signor Prefetto, e ove occorra, anche del rappresentante l'Amministrazione interessata, dell'Agente del Tesoro e del Tesoriere provinciale.

Un esemplare dell'atto verbale sarà trattenuto dalla Prefettura per l'Amministrazione speciale, un altro si conserverà dal Tesoriere a proprio discarico, e il terzo sarà dall'Agenzia inviato alla Direzione compartimentale del Tesoro affinchè lo trasmetta a questo Ministero.

Nel caso in cui un'Amministrazione speciale confidasse il maneggio dei propri fondi, ora esistenti nella Tesoreria dello Stato, a un cassiere diverso da quello che venne ad assumere l'incarico per un'altra Amministrazione della stessa Provincia, si farà atto verbale separato ugualmente nel numero di tre esemplari.

Le Direzioni compartimentali e le Agenzie del Tesoro, come le Tesorerie provinciali, sono informate di quanto devono adempire in siffatto argomento.

Voglia il signor Prefetto adoperarsi per l'intera esecuzione di quanto è detto nella presente, sempre che si verifichi nel territorio di sua giurisdizione il fatto di cui si tratta.

Il Ministro Q. SELLA.

Firenze, *6 novembre 1865.*

Circolare (N. 176, Div. 4) del Ministero dell'Istruzione Pubblica.

Discipline per l'insegnamento della storia naturale nei licei.

In ordine alla pubblicazione del nuovo Regolamento per le scuole secondarie volendo il sottoscritto provvedere al migliore governo degli studi di storia naturale nei licei, e risolvere alcuni dubbi che nei prossimi anni potrebbero sorgere sulla applicazione del Regolamento stesso, crede di trasmettere alla S. V. Ill.ma le istruzioni seguenti:

1º Delle parti in cui, a norma del programma, dividesi la storia naturale; dovrà nel primo anno di corso insegnarsi la botanica, nel secondo la zoologia. La fisica terrestre, la geologia e la mineralogia, come quelle che richiedono il sussidio della geometria, della fisica e della chimica, saranno riservate al terzo anno, nel quale gli allievi debbono essere già abbastanza istruiti in tali scienze. — V. Celerif. 1865, pag. 1825-26.

2º Gli allievi del terzo corso liceale che al fine del prossimo anno scolastico vorranno prender l'esame di licenza, e quelli del secondo corso che vi si presenteranno al termine dell'anno seguente, dovranno prepararsi sull'intero programma di storia naturale.

3º Affinchè però possano, senza sprecar tempo e danaro, essere provvisti della necessaria istruzione prima di presentarsi al detto esame, i professori di storia naturale nei licei dovranno nell'anno imminente svolgere agli allievi del terzo corso l'intero programma, e nell'anno successivo agli alunni del corso medesimo spiegare le parti loro mancanti per compiere il programma.

4º Passati detti due anni, lo studio della storia naturale prenderà per tutti gli alunni il suo corso regolare, come è prescritto dai paragrafi 1 e 2 di queste istruzioni. — Le S. V. Ill.ma è pregata di curare che esse siano adempiute.

Per il Ministro, BIANCHI.

Firenze, 6 *novembre 1865.*

Circolare (N. 178, Div. 4) del Ministero della Istruzione Pubblica.

Ammissione eccezionale di uditori alle classi ginnasiali e liceali.

La disciplina scolastica, che è parte rilevantissima dell'insegnamento secondario, non si può mantenere negli Istituti di tal natura se tutti i giovani non attendano in ugual modo al corso degli studi, e non abbiano pari doveri. Quindi le Leggi ed i Regolamenti scolastici prescrissero di non accogliere nelle classi ginnasiali e liceali se non gli alunni promossi negli esami, che si sottomettono agli obblighi di studente, escludendo quelli che volessero frequentarle soltanto come uditori.

Una eccezione unica fu fatta a tal regola nell'art. 224 della Legge 13 novembre 1859 per quei giovani che, avendo superato l'esame di licenza ginnasiale, vennero respinti negli esami d'ammessione.

Nell'interesse del pubblico insegnamento il sottoscritto prega V. S. Ill.ma di ricordare ai Capi degli Istituti d'istruzione secondaria, come fuori della notata eccezione, non si debba permettere ai giovani di frequentare nella sola qualità di uditori le classi ginnasiali e liceali; e di vegliare attentamente che tale prescrizione sia osservata.

Il Ministro NATOLI.

Torino, 12 *novembre* 1865.

Circolare (N. 200, Div. 2) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Invito da farsi per parte degli Agenti doganali ai viaggiatori, onde dichiarino le merci soggette a dazio ed i generi di privativa di cui fossero portatori.

Colla Circolare nº 53, del 1º ottobre 1863, questo Ministero diramava istruzioni sul modo di eseguire la visita ai bagagli dei viaggiatori nello intento di conciliare l'osservanza delle Leggi sulle Gabelle coi riguardi dovuti ai cittadini, nazionali o stranieri, non sospetti di fraudolenti speculazioni. — V. Celerifera 1863, pag. 2573.

In appendice all'accennata Circolare, e per la più retta ed uniforme applicazione delle vigenti prescrizioni, il sottoscritto crede opportuno di dettare le seguenti norme:

1. Gli Agenti delle Dogane prima di procedere alla visita dovranno sem-

pre interpellare i viaggiatori, che entrano nello Stato, se ritengano merci soggette a dazio o generi di privativa, e più specialmente tabacco.

2. A tal uopo dovranno ricordare ai viaggiatori, che la Legge punisce con pene proporzionatamente assai gravi anco le piccole partite di tabacco di contrabbando, attesochè ogni quantità inferiore di un chilogramma viene calcolata per la multa come un intiero chilogramma.

3. Se il viaggiatore risponde che ha generi sottoposti a dazio, o tabacco, o polvere da sparo, oppure che lascia agli Impiegati doganali di riconoscere se ve ne siano nel suo bagaglio, si esigeranno i diritti sulla quantità che sarà riconosciuta esistente, purchè non si tratti di quantità di tabacco eccedente la facoltà dell'Ufficio, nel qual caso occorre chiedere pel daziato il permesso alla Direzione compartimentale delle Gabelle.

4. Se il viaggiatore nega d'aver oggetti sottoposti a dazio o generi di privativa, e che mercè la visita se ne scoprissero di esistenti, oltre il pagamento dei diritti, si applicheranno le multe a rigor di legge anco pel tabacco, che portasse per proprio uso personale ed immediato, quando la quantità complessiva di questo superasse li 125 grammi.

Non si farà pagar dazio pel tabacco da fiuto contenuto nella propria tabacchiera, e pei sigari contenuti nel porto-sigaro usuale.

Il Ministro Q. SELLA.

Firenze, 14 novembre 1865.

Circolare (N., 180, Div. 3) del Ministero dell'Istruzione Pubblica.

Formazione di un Registro per notarvi le assenze dei Professori Universitari.

Mossa dal dover suo di vegliare al buon andamento degli studi universitari, il sottoscritto con lettera circolare del 6 febbraio ultimo, invitava i Rettori delle Università ed i Capi degli Istituti superiori a trasmettergli regolarmente al termine di ciaschedun trimestre dell'anno accademico uno specchio esatto delle assenze dei Professori. — V. Celerif. 1865, pag. 2143.

Non tutti i detti funzionari prestaronsi a tale compito con solerzia. Alcuni lo fecero in modo imperfettissimo; altri lo trascurarono affatto. Non potè quindi il Ministero conoscere la diligenza o la negligenza degli Insegnanti universitari nel soddisfare ai loro doveri.

Importa che questo inconveniente non si rinnovi nell'anno entrante. A mantenere ferma nelle Università la disciplina scolastica, a radicare nei giovani il rispetto alle idee d'ordine ed al principio d'autorità, è d'uopo che i signori Professori non vengano meno nello zelo dell'insegnare, e che sia prontamente ammonito qualunque di loro agli interessi propri posponga gli impegni assunti collo Stato.

La S. V. Ill.ma è pregata pertanto a curare che sin da principio dell'imminente anno scolastico notinsi in apposito registro le assenze dei Professori dalle lezioni loro assegnate e i motivi di queste assenze. Ella non ometterà poi di mandar copia di tale registro al Ministero in fine d'ogni trimestre.

Pel Ministro, **BIANCHI.**

Torino, 15 *novembre* 1865.

Circolare (Div. 9) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Personale di custodia delle Carceri mandamentali,
e dichiarazione delle Carceri succursali.

Con lettera circolare del 30 giugno ultimo, n° 28, venne fra l'altro fatto eccitamento a' signori Prefetti onde promuovere dalle Giunte municipali le proposte riguardanti le nuove nomine o la conferma degli Agenti di custo-

dia delle Carcerri mandamentali; ma fu parimente nello stesso tempo dal sottoscritto ritenuto che tali proposte non avrebbero potuto essere definitivamente avanzate alle rispettive Prefetture se prima dai Consigli comunali, nella imminente sessione, non si fossero allogati i fondi necessari a sostenere le nuove spese addossate a' Comuni dalla Legge del 20 marzo p. p., n° 2248. — V. Celerifera 1865, pag. 1559, 1822 e 2019.

Oggi però chiuse e presso a chiudersi le sessioni autunnali di detti Consigli, il Ministero non crede inutile fare nuovo ricordo ai signori Prefetti, perchè spingano le Giunte medesime a non frapporre indugio di sorta alla presentazione delle proposte come sopra, a' termini dello art. 54 del Regolamento dell' 8 giugno approvato col Decreto Reale n° 2321, in modo che le Prefetture si abbiano il tempo di pronunziare sulle stesse anche prima del termine perentorio del 31 dicembre p. v. — V. Supplemento alla Celerifera 1865, N. 2248 e 2321.

E siccome è da prevedersi che taluni degli Agenti attualmente in servizio stabile presso le Carceri mandamentali verranno a trovarsi fuori posto, sia perchè i Municipi non ne proporranno la conferma, sia perchè gli stessi Agenti, non volendo perdere la qualità governativa, non troveranno convenienza di rimanere come stipendiati dai Comuni, o non vorranno accettare nuovi patti sulla paga ed altre competenze; così si dichiara sin da ora, che i medesimi col cadere dei 31 dicembre p. v. si troveranno nello stato di disponibilità con l'assegno concesso dalla Legge dell'11 ottobre 1863, e in quella misura che loro consente il periodo di tempo passato in servizio dello Stato. — V. Celerif. 1863, pag. 2705 e 2708.

Se al Ministero intanto interessa conoscere con qualche anticipazione i nomi degli Agenti confermati nelle funzioni, non che i nomi di quelli nuovi nominati, è di suprema necessità poi si sappiano qual. Agenti sieno stati esclusi, e che devono perciò far parte del personale in disponibilità a partire dal 1° gennaio 1866.

Epperò, dovendosi anche occupare il sottoscritto delle pratiche per mettere in regola la sorte di costoro, i signori Prefetti, non più tardi del 31 dicembre p. v. mese, son pregati di spedire al Ministero uno stato per la rispettiva Provincia ripartito in tre categorie come appresso:

Nella prima si annoteranno tutti gli Agenti di custodia delle Carceri mandamentali rimasti senza collocazione, e con la indicazione del mandamento del cui carcere lasciarono il servizio. Per essi deve farsi constare:

a) Il motivo pel quale non vennero confermati, se, cioè per poco lodevole condotta tenuta nello esercizio delle loro funzioni, o per mancato aggiustamento col Municipio per nuove condizioni offerte e non accettate, o per altra ragione;

b) Se sieno in salute, robusti ed atti a servire in Carcere di una certa importanza;

c) In caso sieno ritenuti inabili, se, una volta che trovansi in istato di disponibilità, abbiano diritto ad un collocamento a riposo per aversi una quota di pensione o una indennità a' sensi della Legge del 14 aprile 1864, n° 1731, e se preferiscano farne domanda pria della scadenza del biennio di disponibilità; — V. Celerif. 1864, pag. 1153 e 1819.

d) Indicare quale località intendano scegliere sia per soggiornarvi, sia per dimorarvi definitivamente, e ciò all'oggetto di sapersi dove far corrispondere il pagamento di assegno di disponibilità, e mandare la disposizione di richiamo al servizio attivo per quelli che ne saranno giudicati abili.

Nella seconda categoria si noteranno i nomi degli Agenti affatto nuovi nominati con l'indicazione del rispettivo Mandamento.

E finalmente nella terza si faranno conoscere al Ministero gli Agenti confermati, e che quindi pel fatto della loro conferma cessano di appartenere al personale di custodia carcerario governativo, intendendosi volontariamente dimissionari.

Si avverte che il Ministero riterrà come Agenti, a' quali sarà applicabile la misura della disponibilità, tutti coloro che sono muniti di un Decreto registrato alla Corte dei conti. Gli allievi Guardiani saranno rimandati puramente e semplicemente con la sola restituzione della massa, e salvo ad esser ricollocati in servizio anche in concorrenza cogli Agenti in disponibilità in altre Carceri dello Stato. Gli attuali Agenti provvisorii o diurnisti s'intende che non fruiranno de'vantaggi de'primi, nè delle promesse fatte a'secondi, restando *ipso facto* col 31 dicembre p. v. cancellati dal ruolo provvisorio del personale di custodia delle Carceri mandamentali.

E per evitare degli equivoci si ripete, a più ampia spiegazione delle istruzioni comunicate con la Circolare dell'8 giugno ultimo, n° 28 di sopra citata, che a' termini dell'art. 116 della Legge 20 marzo 1865, e articoli 53, 54 e 55 del Regolamento del susseguente giugno, devono essere ritenute Carceri *mandamentali*, per le quali è data alle Giunte la facoltà della proposta del personale di custodia, tutte quelle dove non esiste nè un Tribunale collegiale, nè una Direzione carceraria con apposito personale, a mente del Reale Decreto del 13 marzo 1861, nè sia stata preventivamente dichiarata *succursale* dal Governo, secondo venne cennato nel § 1° delle ripetute Istruzioni del 30 giugno p p. — V. Celerif. 1865, pag. 1822 e 2019.

All' oggetto i signori Prefetti, ove credessero che taluna Carcere mandamentale, per rilevante numero de' detenuti e alla custodia de' quali si è obbligati a tenervi un personale eccedente due Guardiani, debba esser ritenuta temporaneamente come *succursale*, allora se ne provocherà sollecitamente la dichiarazione dal Ministero anche per via telegrafica, mentre una tardiva proposizione potrebbe ingenerare degli imbarazzi e al Ministero e ai Municipi.

Il sottoscritto fa assegnamento sullo zelo de'signori Prefetti, perchè al cadere del volgente anno questo interessante ramo di pubblico servizio si trovi del tutto regolato e sia in funzione il nuovo sistema sul personale di custodia delle Carceri mandamentali; ed ha fiducia che, cessando col 1° gennaio 1866 di gravare sul capitolo allogato per ispese del personale carcerario in attività di servizio gli stipendi dei Guardiani che lascieranno le funzioni nelle dette Carceri mandamentali, il Ministero riceverà a tempo opportuno gli stati richiesti, per così essersi al caso di non fare sperimentare un lungo ritardo al pagamento degli averi di questi ultimi Agenti, loro dovuti come assegno di disponibilità, e di poter altresì ricollocare, subito come si presenteranno le opportunità di vacanze, i giudicati abili a riassumere il servizio in Carcere di qualche importanza.

Il Direttore generale G. Boschi.

Firenze, 20 novembre 1865.

Circolare (N. 181, Div. 4) del Ministero della Istruzione Pubblica.

Ispezioni scolastiche da farsi nei primi mesi dell'anno accademico.

Al buon governo degli istituti ed alla maggiore prosperità degli studi ognun vede quanto conferiscano le ispezioni, da cui insegnamento e disciplina hanno regola ed impulso. Perciò la Legge 13 novembre 1859 saviamente dispose che i R. Provveditori non pure sorveglino all'amministrazione degli istituti, ma badino altresì che questa proceda coordinata in ciascuna materia, che l'insegnamento vi si dia conforme ai programmi, e riesca in ogni sua parte efficace e compiuto.

Ma talora o non tutti gli istituti d'una Provincia si visitarono, o non quante volte il bisogno lo richiedeva, ovvero solo in fin dall'anno scolastico, allorchè, se potevasi conoscere quant'erasi fatto, non era più tempo di dare consigli o provvidenze all'uopo.

È quindi mente del sottoscritto che fin dai primi mesi dell'anno accademico i R. Provveditori imprendano il loro giro d'ispezione agli istituti della provincia, sì che possano prima della fine del mese di maggio visitare gli istituti governativi, i comunitativi, i seminarii o collegi vescovili d'istruzione secondaria, e le scuole tenute dalle Corporazioni religiose. — V. Celerif. 1859, pagina 1425.

V. S. Ill.ma comprenderà senz'altro l'importanza di tale uffizio, e saprà adempierlo con intelligenza e solerzia. Al chiudersi d'ogni trimestre poi Ella dovrà inviare al Ministero un quadro pari a quello qui unito per modulo, colle indicazioni che vi si chiedono, accennando inoltre quali istituti allo scorcio del trimestre restino a visitarsi.

Il Ministro Natoli.

Firenze, 21 novembre 1865.

Circolare (Div. 2) del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Trasmissione di dati statistici relativi al servizio della verificazione dei pesi e misure nell'anno 1865.

Abbisognando prontamente a questo Ministero alcuni dati relativi al servizio della verificazione dei pesi e delle misure in questo volgente anno, interesso V. S. a farmi tenere, fornito delle corrispondenti indicazioni, l'annesso modulo nel termine perentorio di un mese a partire dalla data della presente.

Devo avvertirla che per lo ammontare dei diritti di verificazione basterà senz'altro riportare nella corrispondente colonna del modulo medesimo il totale, che risulta dai ruoli già compilati in seguito della verificazione periodica del corrente esercizio.

Fidando nella solerzia e diligenza dei signori Verificatori, il Ministero ritiene che questo breve lavoro gli perverrà nel termine stabilito, e che non lascierà nulla a desiderare per chiarezza di cifre ed esattezza nelle indicazioni.

Non si ritiene superfluo di prevenire i signori Verificatori, non essere intendimento del Ministero esonerarli colla presente richiesta dall'obbligo della compilazione dell'annuale quadro statistico, sul quale anzi mi riserbo a richiamare l'attenzione dei Verificatori medesimi nella occorrenza dello invio che loro sarà fatto dei relativi moduli.

Per il Ministro, Rocci.

Firenze, 28 novembre 1865.

Circolare (N. 33, Div. 6) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale del Tesoro).

Sottoscrizione dei mandati sui crediti aperti in assenza dell'Uffiziale delegato, e quitanza dei mandati e dei vaglia a favore di pubblici Uffizi in assenza del titolare effettivo della carica. — Procure per la riscossione di stipendi e pensioni, ed anticipazioni per servizi ad economia.

Consta a questo Ministero come già più d'una volta il servizio dell'emissione dei mandati di pagamento sui crediti aperti abbia corso pericolo in taluna località di rimanere per qualche tempo interrotto nella occasione che, assente l'Uffiziale delegato alla loro spedizione, nessuno trovavasi a cui fosse stato previamente deferito l'espresso incarico di sottoscrivere quei mandati in vece sua.

E parimenti consta a chi scrive essere avvenuto ad alcuni Uffizi di aver bisogno di riscuotere mandati e vaglia del Tesoro per affari di servizio, intestati agli Uffizi stessi ovvero alla carica del funzionario loro normalmente proposto, mentre non presente o impedito per malattia od altro il Presidente, il Direttore o il Capo titolare effettivo di essa carica per poter quitare personalmente, l'assenza o l'impedimento suo era tale da escludere benanco la possibilità che da lui si rilasciasse per ognuna di codeste occorrenze la dichiarazione di autorizzazione ad esigere all'Uffiziale chiamato a far da Dirigente.

A termini dell'art. 300 del vigente Regolamento sulla contabilità generale dello Stato e sul servizio del Tesoro in data del 13 dicembre 1863, nessuno potrebbe sottoscrivere mandati di pagamento, se non nel caso che ne avesse ricevuto speciale incarico in forma del Decreto, da comunicarsi al *visto* della Corte dei conti del Regno o de' suoi Uffizi di riscontro.

Così pure, a'sensi dell'altro art. 404 del Regolamento medesimo, al quale si riporta poi anche il successivo art. 516 alla riscossione di mandati o vaglia a favore di un funzionario Capo d'Uffizio assente od impedito, ancorchè non intestato per nome, non è abilitato l'Uffiziale che gli succede immediatamente in grado, o che trovasi designato a sostituirlo, se non sia fornito d'una dichiarazione di esso Capo d'Uffizio che ne lo autorizzi esplicitamente per ogni mandato o vaglia di cui debba farsi l'esazione, dovendo tale dichiarazione esservi unita. — V. Celerif 1864, pag. 961.

Tuttavia, stante l'urgenza di dare un qualche provvedimento, che valga ad allontanare quind'innanzi gli inconvenienti pratici suavvertiti, ed a sanare in pari tempo le contabilità delle Tesorerie, che si trovassero in sospeso a motivo di difetti in esse per avventura rilevati dagli Uffizi di riscontro, in conseguenza delle diverse interpretazioni date da taluni funzionari agli anzidetti articoli, il sottoscritto, in pendenza che emani un nuovo Regolamento di contabilità, nel quale possa esser tenuto calcolo anche delle modificazioni che l'esperienza ha dimostrato necessarie alle disposizioni degli articoli medesimi, e siano all'uopo fissate norme stabili e precise, d'accordo colla Corte dei conti, è venuto nella determinazione di transitoriamente stabilire intanto in via affatto eccezionale quanto segue:

1º Quando trattasi di Reggenze accordate per decreti regii o ministeriali, potrà bastare che venga data comunicazione di tali decreti agli Uffizi di riscontro colla precisa indicazione del giorno dell'assunzione delle funzioni da parte dei Reggenti, perchè sia riconosciuta nei medesimi anche la qualità d'Uffiziali delegati all'emissione dei mandati sui crediti aperti, e la facoltà di far quietanza per conto degli Uffizi che rappresentano.

Attesa però la responsabilità che gli Uffiziali delegati e i Capi d'Uffizio hanno verso il Governo, non potendo assolutamente ammettersi che possano poi trovarsi per avventura autorizzati a firmare mandati e quietanze due funzionari nel tempo stesso, torna necessario che gli Uffizi di riscontro abbiano notizia certa e legale non solo del giorno in cui l'incarico di firmare comincia ad adempiersi da persona diversa, come sopra si disse, ma eziandio di quello in cui si riprende dall'Uffiziale delegato o dal Capo di Ufficio.

Laonde deve rimanere ben inteso che siano da spedirsi i mandati e da eseguirsi le riscossioni esclusivamente dal Reggente in fino che non sia regolarmente fatto noto al competente Uffizio di riscontro che il titolare effettivo riassuma le sue funzioni.

2º Nei casi d'assenza o di impedimento imprevisto e di breve durata, ove non possa al tempo farsene comunicazione dallo stesso titolare all'Uffizio di riscontro, è indispensabile che la medesima si faccia dal funzionario che per regola organica lo sostituisce, in guisa che l'Uffizio di riscontro sia sempre avvisato previamente di ogni mutamento della persona che sottoscrive i mandati o le quietanze di somme da impiegarsi in ispese di servizio.

3º Pei mandati e i vaglia del Tesoro però emessi in testa non di un Uffizio, ma della persona del suo Capo, sebbene non indicato nominativamente, siccome essi potrebbero riguardare importi a questo ultimo spettanti esclusivamente, così sarà sempre necessaria di volta in volta la dichiarazione di autorizzazione prescritta dall'art. 404 del Regolamento di contabilità in vigore.

Soltanto poichè in passato è accaduto non di rado che si disponessero in testa dei Capi, dei Direttori e dei Presidenti degli Uffizi e delle Magistrature non solo i pagamenti delle somme loro dovute personalmente (come si prega di fare per l'avvenire), ma altresì quelli delle somme destinate a far fronte ai bisogni del servizio, viene per tale riflesso acconsentito che possa ritenersi bastevole quella autorizzazione che da alcuni Prefetti già si sarebbe data in massima prima d'ora, mediante apposito Decreto, ai rispettivi Consiglieri delegati di Prefettura, e che altri Capi d'Uffizio potrebbero egualmente aver già data al funzionario di grado più elevato da essi

dipendente, di quitare cioè fino a diversa disposizione tutti i mandati ed i vaglia che si fossero tratti a favore della carica da loro coperta.

S'intende del resto che il suddetto Decreto d'autorizzazione dovrà essere stato unito al primo mandato o vaglia riscosso dal funzionario a favore del quale il Decreto fu emesso, e che al medesimo debba poi essere fatto riferimento sui mandati e vaglia successivi, conformemente a quanto trovasi prescritto dall'art. 335 del citato Regolamento di contabilità per la riscossione a mezzo di un'unica persona degli stipendii dei varii individui addetti ad una Magistratura.

In questa occasione, avendosi motivo per supporre che, col mezzo di stipulazione di procure per la riscossione degli stipendii o delle pensioni, da qualcuno si tenti di eludere il disposto della Legge del 14 aprile 1864 che ne vieta la cessione, lo scrivente Ministero di concerto sempre colla Corte dei conti del Regno dispone:

Che per la riscossione delle pensioni non si debbano ammettere procure aventi valore per un determinato periodo di tempo, occorrendo presentare tanti atti separati quanti sono i pagamenti da farsi, ovvero un atto solo senza limite di tempo, il quale abbia valore finchè non sia legalmente revocato;

Che per la riscossione degli stipendi, i quali nel luogo di residenza degl'Impiegati possono esigersi anche col mezzo di *bianco-segni*, non siano da ammettersi procure fuori del caso di assenza, previsto dall'art. 269 del detto Regolamento di contabilità, in data del 13 dicembre 1863, essendo necessario anche in questo caso che nella procura non sia espressa determinazione di tempo;

Che in simili casi di procura si abbia sempre da indicare nel mandato che la somma è esigibile *con quietanza del titolare o del Procuratore*, ritenuto inoltre che le procure debbono essere speciali e in forma autentica.

Finalmente essendosi osservato come da qualche Amministrazione siansi spediti mandati di anticipazione per servizi ad economia sovra semplici previsioni di un futuro bisogno, possibile bensì, ma affatto eventuale entro l'anno, chi scrive deve ricordare che di regola generale le anticipazioni possono essere disposte per spese e lavori ad economia allora soltanto che si sia già manifestato il bisogno di quelle spese e di quei lavori.

Imperciocchè, quantunque non intendasi di escludere in taluni casi la previsione più o meno prossima e più o meno certa dell'eventualità di alcune spese, pur nondimeno egli è evidente che, ove si usi facilità nello emettere mandati di anticipazione, può derivarne l'inconveniente che il danaro pubblico passi inutilmente nelle mani di coloro a cui si fa l'anticipazione e rimanga presso di quelli per lungo tempo, prima che giunga effettivamente la necessità di farne uso. Inoltre si impegnano senza vantaggio le somme assegnate ai capitali del bilancio, esponendo l'Amministrazione al pericolo di non aver fondi disponibili per gli ulteriori bisogni del servizio.

E la detta irregolarità può d'altronde esser causa che non sia poi possibile la reddizione del conto al termine di quattro mesi dalla fatta anticipazione; mentre d'altra parte invece, quando è conceduta agli Uffiziali delegati la facoltà di dare anticipazioni, i mandati possono senza inconvenienti di sorta essere spediti allorchè occorra prontamente porre mano ai lavori o si manifesti in modo certo la necessità della spesa.

Il Ministro Q. SELLA.

Torino, 1° dicembre 1865.

Circolare (Div. 8) del Ministero dell'Interno.

Compilazione dei conti giudiziali del materiale esistente nelle Case penali.

Nel compilare il conto generale che deve riassumere e rappresentare alla Corte dei conti le gestioni dei contabili del materiale sull'esercizio 1862, il Ministero dell'Interno avendo esaminato i singoli Rendiconti speciali sotto il rapporto che hanno coll'Esercizio anteriore e coi conti della cassa, ha trovato che molti di essi, o non riportano esattamente al principio dell'Esercizio i valori degli oggetti che sussistevano alla fine dell'anno precedente, o non riproducono nella colonna delle nuove provviste la cifra integrale delle spese che la Direzione locale di per sè direttamente, o col concorso del Ministero, ha eseguite per acquisto di materie che fanno oggetto della contabilità del materiale.

Si comprende come in quell'anno essendo stato dato alle Case penali un nuovo Regolamento, abbiano potuto aver luogo meno esatte interpretazioni sul modo di eseguire le disposizioni.

Sarebbe quindi lungo lavoro lo specificare alle singole Direzioni i punti in cui gli inventari abbisognano di essere rettificati, modificati ed avvaloratì di documenti giustificativi.

Ma siccome i Contabili a quest' ora hanno dovuto farsi idee chiare e precise sul sistema di contabilità introdotto dal Regolamento generale, il sottoscritto crede sufficiente che si ritornino alle Direzioni i conti di quell'esercizio perchè siano diligentemente riveduti, e perchè ancora col mezzo di appositi stati di confronto, i cui modelli sono uniti alla presente nota, si dimostri che gli inventari sono nella voluta armonia di rapporti col resoconto precedente e coi conti delle spese dell'annata.

Lo stato nº 1 pel caso che vi esista differenza fra i lavori delle rimanenze consegnate nel conto del 31 dicembre 1861, ed i lavori ripresi in caricamento al 1º gennaio 1862; esso vale a dimostrare che quella differenza proviene dalle disposizioni del nuovo Regolamento carcerario, o da un estimo più preciso che siasi dovuto fare di talune materie.

Gli stati nº 2, nº 3, nº 4 devono far constare che tutti gli oggetti acquistati nel corso dell'anno 1862, non esclusi quelli che sono stati pagati direttamante dal Ministero, e quelli ancora che sono stati introdotti a titolo gratuito, e figurano integralmente negli inventari.

Le piccole differenze fra il prezzo con cui l' oggetto venne rappresentato sui registri di magazzino al momento della sua introduzione, ed il prezzo che fu poscia realmente pagato e scritto sui registri di cassa, saranno enunciate in apposita colonna sugli stati predetti, affinchè il Ministero possa giudicare della opportunità, c del modo di appianarle.

Per la esatta e completa compilazione del lavoro il sottoscritto trova necessario di specificare le sequenti norme,, che vogliono essere diligentemente osservate:

1. A corredo di ogni inventario si pongono gli stati trimestrali prescritti dall'art. 552 del Regolamento generale, non che i verbali di eliminazione degli oggetti consunti od alienati, e le bollette di carico o di uscita per ciascuno degli inventari che riguardano le manifatture. — Sui verbali si farà cenno della destinazione datasi agli oggetti alienati, ed a quelli ancora, che non ritenendo più la qualità di mobili, di vestiario ecc., pure non restarono totalmente senza valore, e furono altrimenti usati in pro dello stabilimento. — Sugli stati trimestrali che riguardano le manifatture, nello spazio delle annotazioni si aprirà una colonna, dove a canto di ogni cifra possa citarsi con inchiostro rosso il numero d' ordine della bolletta da cui la cifra è stata desunta. — Cotali bollette saranno poscia registrate sopra un elenco mediante due colonne, l'una delle quali esprima in ordine progressivo il numero indicativo di ciascuna bolletta, l'altra i valori portati dalla bolletta stessa. — Il totale dei valori dell' elenco deve essere uno, ed identico col totale degli stati trimestrali del materiale, e col totale dell' inventario. — Anche i lavori di riparazione che sono iscritti dal Direttore nelle bollette di carico e di uscita devono essere compresi negli Stati trimestrali, e quindi riepilogati nell'inventario dei manufatti.

2. Delle due colonne, che negli stati trimestrali del materiale sono destinate a significare i valori degli oggetti scritti in uscita, l'una deve esprimere la somma di cui si sdebita il Contabile per causa del deperimento o dell'estrazione dell'oggetto; l'altra deve rappresentare il prezzo od il rimborso che fu pattuito per la sua alienazione. — Se si tratta di cose che hanno mutato valore nel passare dall'uno all'altro inventario, la cifra da scriversi in esito nella colonna dei valori d'acquisto o d'introduzione deve rappresentare non più il costo primitivo dell' oggetto, ma solamente il valore con cui trovasi inscritto sull'inventario della gestione di cui si rende conto.

3. Le riduzioni o gli aumenti che si fanno talvolta sul valore di alcuni manufatti non debbono mai alterare sui registri il prezzo di costo, che dura sempre invariabile. In tali circostanze il Direttore emette una bolletta che designa gli aumenti od i ribassi da eseguirsi, e che dal Contabile si inscrive nelle colonne del caricamento, o nella colonna delle uscite, a seconda dei casi.

4. Sul quadro giudiziale, secondo il Modello nº 98, le materie manufatte vogliensi rappresentare col prezzo di costo piuttostochè con quello di vendita, affinchè non avvenga che per effetto delle riduzioni o degli aumenti fatti nel prezzo di quelle materie, resti distrutta l'esattezza dei rapporti aritmetici fra le diverse colonne del Rendiconto. — Nello spazio delle osservazioni si inscriverà il valore di vendita dei manufatti esistenti alla fine della gestione, ed il valore delle materie che esistevano in corso di lavorazione presso le diverse officine.

5. Ove si venga a riconoscere che taluno degli oggetti non fu iscritto dal Contabile del materiale nella propria gestione, la Direzione porrà rimedio a questa lacuna producendo inventari addizionali, ed elenchi trimestrali suppletivi senza di-

struggere gli esistenti. — A corredo del conto giudiziale di modello nº 98 devono unirsi tutti gli inventari designati dal Regolamento, benchè taluni di essi siano per riuscire negativi di valore. Nella colnnna delle osservazioni si farà cenno della causa che produce quella vacuità di cifre.

6. Gli errori di calcolo sugli inventari e sui conti trimestrali si potranno correggere scrivendo con inchiostro di color rosso altra cifra di sopra, od a canto a quella che si manifesta erronea.

7. Purchè l'oggetto sia stato assunto in caricamento dal Contabile, non si farà luogo a riforma, ossia a trasposizione di cifra da uno ad altro inventario, o da uno ad altro stato trimestrale, se per errore quell'oggetto non fu iscritto nel posto che più propriamente gli competeva.

8. Se le modificazioni o le correzioni a farsi sugli inventari venissero a produrre nei sommari cifre diverse da quelle che attualmente trovansi inscritte nel conto giudiziale riassuntivo secondo il modello nº 98, in tal caso questo conto riassuntivo dovrà surrogarsi con un altro che sia pure munito della firma del Contabile titolare in segno di adesione e di accettazione dei nuovi valori che vi sono esposti.

9. È cosa evidente che, mediante le correzioni fatte a luogo opportuno, resta eliminata la necessità di quelle annotazioni con cui taluno dei Contabili ha voluto rendere ragione del poco accordo fra i conti suoi proprii e quelli del suo predecessore, o fors'anche fra le parti stesse componenti il conto della sua gestione.

10. Finalmente si raccomanda di porre somma cura, acciò non s'incorra in errori di calcolo, e che non vi esistano lacune per omissione di cifre, di firme, di documenti e di altre indicazioni dimandate dallo stampato, od altrimenti necessarie per la chiarezza e per la validità del conto preso il Magistrato che deve pronunziare il giudizio di liberazione.

Il Direttore Generale G. Boschi.

Firenze, 5 dicembre 1865.

Circolare (Div. 1ª) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Compilazione di una statistica giudiziaria civile e commerciale.

Non più tardi del 31 gennaio prossimo le Autorità giudiziarie devono aver compilata e trasmessa a questo Ministero la Statistica dei lavori in materia civile e commerciale compiuti nel cadente anno.

Al fine di maggiormente regolare questo ramo di servizio, stima opportuno il sottoscritto di rendere avvertite le Autorità stesse che il modo da seguirsi nello invio delle relative tabelle è il seguente:

Quelle delle Corti e dei Tribunali dovranno trasmettersi dai rispettivi Presidenti, autenticate da loro e dai capi di Pubblico Ministero.

Quelle del Pubblico Ministero e dell'Avvocheria de'poveri rispettivamente dai signori Procuratori generali e Procuratori del Re, e dagli Avvocati dei poveri.

Quelle delle Giudicature di mandamento o Preture, direttamente da'signori Procuratori del Re del rispettivo circondario.

Quando avvenga che nelle statistiche delle Corti o dei Tribunali si abbia ad ommettere qualche tabella per mancanza di materia a riempirla, dovrà farsene espressa menzione nella nota di accompagnamento.

Si raccomanda vivamente l'osservanza delle Istruzioni annesse alla Circolare del 17 dicembre 1864, Div. 7ª. — V. Celerif. 1865, pag. 142 e 297.

Che se in qualche Uffizio mancassero o le dette Istruzioni, o alcuno dei necessarii moduli a stampa, si prega di farne avvertito in tempo questo Ministero, che li provvederà.

Intanto si avvisa che per la dimostrata difficoltà di far concordare nei quadri per la statistica delle Corti e dei Tribunali delle Provincie Napolitane e Siciliane le indicazioni relative alle cause iscritte sul ruolo generale con quelle delle cause iscritte sul ruolo di udienza, si possono ommettere tutte le indicazioni relative alle cause iscritte sul ruolo generale, contemplate ai numeri 1, 2, 44, 50, 56 e 60 delle Istruzioni succitate.

Pel Ministro, Eula.

Firenze, 5 dicembre 1865.

Circolare (N. 19, Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Accertamento delle rendite dei fabbricati per l'unificazione dell'imposta.

Il Ministero è informato che alcune Commissioni di Sindacato, non facendosi una idea ben esatta dello scopo a cui mira la Legge ed il Regolamento sull'unificazione della tassa sui fabbricati, ritengono erroneamente che per determinare la cifra della rendita sui fabbricati stessi, basti loro di attenersi per norma e criterio assoluto alla cifra di detta rendita risultante dai Registri catastali.

Onde ovviare alle gravi conseguenze che da ciò ne potrebbero avvenire, il sottoscritto reputa opportuno di osservare che la rendita catastale è molto diversa della effettiva, che deve essere ora dichiarata, che quando anche la rendita censuaria dei fabbricati fosse risultata da consegne o da perizie estimali del reddito effettivo, cotai riveli e cotai calcoli si riferiscono ad epoca più o meno lontana, ma certamente a tempi in cui il prezzo d'affitto dei fabbricati non era così elevato come lo è ora in generale, e che perciò fallace sarebbe il criterio basato su tale dato per indicare l'attuale reddito effettivo dei fabbricati.

Questo reddito deve essere determinato colle norme indicate nella Legge, nel Regolamento, e nelle Circolari diramate in argomento, e non altrimenti, nè sarà mai raccomandato abbastanza alle Commissioni di non discortarsene, perchè si possa ottenere una giusta e proporzionata ripartizione della tassa in parola.

Pel Ministro, G. Finali.

Firenze, 7 dicembre 1865.

Circolare (N. 182, Div. 1) del Ministero della Istruzione Pubblica.

Raccolta e trasmissione di notizie da inserire nell'Annuario scolastico.

La pubblicazione dell'Annuario scolastico, che dovrebbe esser fatta almeno nel mese di gennaio, per lo addietro si ritardò a motivo che non tutte le Autorità scolastiche delle Provincie furono sollecite ad inviare al Ministero le note delle variazioni succedute durante l'anno precedente nelle scuole e negli stabilimenti da loro dipendenti. È quindi necessario che sia posto riparo a tale irregolarità, che non è senza inconvenienti. Il perchè il sottoscritto si volge alle autorità scolastiche delle singole Provincie per invitarle a raccogliere e trasmettere prontamente al Ministero le notizie di cui abbisogna, cioè:

I signori Presidenti dei Consigli provinciali scolastici, le variazioni succedute nel personale dei Consigli medesimi;

I signori Rettori delle Università e i Direttori delle Scuole d'applicazione e degli altri Istituti di studii superiori, le variazioni succedute nel personale delle Facoltà, cioè dei Presidi, Professori, Direttori degli Stabilimenti, delle Cliniche, degli Assistenti, dei Serventi, ecc.

I signori Provveditori, le variazioni succedute nel personale dei Licei, Ginnasi e delle Scuole tecniche, regie o comunali.

I signori Ispettori, le variazioni succedute nel personale sì direttivo che insegnante delle Scuole nor ali e magistrali, degli Istituti dei sordo-muti, e degli Educandati femminili, e nelle relative notizie statistiche.

Nel compilare tali notizie le Autorità scolastiche vorranno tenersi con iscrupolosa esattezza nell'Annuario del 1864-65, che loro fu trasmesso, cioè seguirne l'ordine che vi si è tenuto, ripetendo la denominazione degli istituti, degli uffici, delle cattedre e degli incarichi, mutando i nomi e prenomi delle persone che occorresse e completando le notizie statistiche.

Qualora poi nel citato Annuario si fossero scoperti errori, sia nelle notizie storiche e statistiche, sia nella designazione degli Uffizi, cattedre od incarichi, sia nei nomi e prenomi del personale, ovvero s'incontrasse alcuna ommissione importante, il sottoscritto prega le Autorità stesse d'accennarglieli, e di proporgli inoltre quei miglioramenti che l'esperienza loro suggerisse.

Pel Ministro, Bianchi.

Firenze, 10 dicembre 1865.

Circolare (Div. 5ª) del Ministero di Grazia e Giustizia e de' Culti.

Formazione delle terne da parte dei Consigli Comunali per la nomina dei Conciliatori istituiti col nuovo Ordinamento giudiziario.

In esecuzione della Legge 2 aprile 1865, nº 2215, Sua Maestà, nell'udienza del 9 corrente dicembre, ha sanzionato la nuova Legge sull'Ordinamento giudiziario.

Al titolo 2º, capo 1º sono istituiti per tutto il Regno i Conciliatori che già si trovano nelle Provincie Napoletane e Siciliane le funzioni dei quali, puramente onorifiche, sono:

Comporre le controversie, quando ne siano richiesti;

Giudicare le controversie ed esercitare le altre attribuzioni che loro sono deferite dalla Legge. — V. Celerif. 1865, pag. 707 e 1269-70.

In ogni Comune vi ha un Conciliatore; ed in quelli in cui, per ragione di popolazione o per altre cause, un solo Conciliatore sia insufficiente, può esserne stabilito un numero maggiore. Essi durano in carica tre anni, e sono nominati dal Re sulla proposta dei rispettivi Consigli comunali, fatta mediante la presentazione di tre candidati, aventi l'età d'anni 25, dimoranti nel Comune, ed iscritti nelle liste degli elettori comunali. Possono però essere confermati.

Attesochè la nuova Legge sull'Ordinamento giudiziario andrà in vigore per tutto il Regno col primo gennaio 1866, così il Guardasigilli invita i signori Prefetti ad impartire sollecitamente le opportune disposizioni, acciò dai Consigli comunali della Provincia siano senza indugio formate le terne di sopra. Queste dovranno poi essere trasmesse ai R. Procuratori, i quali le invieranno per via gerarchica a questo Ministero.

Il Guardasigilli confida che i signori Prefetti, ravvisando l'urgenza del provvedimento, metteranno ogni impegno dal canto loro perchè le terne siano formate regolarmente e trasmesse al più presto.

Pel Ministro, EULA.

Firenze, 11 dicembre 1865.

Circolare (N. 18) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Ricorsi dei contribuenti contro i ruoli provvisorii della prima rata dell'imposta sulla ricchezza mobile.

Alcuni Direttori delle Tasse e del Demanio hanno fatto il quesito, se l'avviso che essi debbono dare al Sindaco della trasmissione fatta all'Agente della riscossione dei ruoli provvisorii di ricchezza mobile, del quale avviso si parla nel modello di Decreto posto a tergo del ruolo, debba servire per gli effetti dell'art. 110 del Regolamento 25 maggio scorso; nel qual caso essi dubitano se sarebbe opportuno, trattandosi di ruolo provvisorio, l'ammettere i reclami di cui è parola all'art. 112 del suddetto Regolamento. — V. Celerif. 1865, pag. 1089.

Siccome tale dubbio potrebbe sorgere anche in altri Direttori, oltre quelli che già lo espressero, così il sottoscritto, anche per conservare la necessaria uniformità di procedimento in tale importante materia, stima opportuno di indicare ai signori Direttori la via che essi debbono seguire.

Non può essere posto in dubbio che le prescrizioni del citato articolo 110 si riferiscano soltanto al ruolo definitivo che dovrà essere posto in riscossione alla metà del venturo mese di giugno, quindi la pubblicazione dell'avviso di Modulo *R*, di cui è parola in quell'articolo, per parte del Sindaco non può aver luogo che alla metà di maggio. Ciò si deduce essenzialmente anche dall'art. 111 del Regolamento dove si parla del pagamento della 1ª rata dell'imposta del 1865, prescrivendone il tempo, e la misura, senza indicare un nuovo avviso alcuno per parte del Sindaco.

Ma se non debbono i Sindaci pubblicare l'avviso di Modulo *R*, sarebbe tuttavia utile ed opportuno che notificassero ai contribuenti che il ruolo trovasi in mano dell'Agente della riscossione, e possono prendere conoscenza del medesimo e presentare i loro reclami al Direttore contro gli errori materiali che il medesimo può contenere. Se poi qualche Sindaco non credesse di dovere pubblicare apposito avviso, i contribuenti potranno conoscere per mezzo degli Agenti della riscossione l'ammontare della loro imposta, imperciocchè dovranno essere dai medesimi avvertiti nello stesso modo che lo sono quando si procede alla riscossione dell'imposta fondiaria.

I ricorsi dei contribuenti contro gli errori materiali del ruolo provvisorio potranno essere presentati al Direttore delle Tasse sino a che non sia reso esecutorio il ruolo definitivo, senza però che essi possono mai sospendere la riscossione della 1ª rata d'imposta. Tali ricorsi daranno luogo, secondo le vigenti norme, a quei compensi che possono occorrere, e che in ogni caso verrebbero effettuati nello stesso ruolo definitivo.

Con queste spiegazioni ha fiducia il sottoscritto che possa essere tolta ogni incertezza intorno a tale argomento; e che quindi i signori Direttori procederanno con tutta sicurezza nell'esame dei ricorsi che fossero loro presentati intorno ai ruoli provvisorii.

Il Ministro Q. Sella.

Firenze, 11 dicembre 1865.

Circolare (N. 21, Div. 1) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Nomina dell'Ingegnere governativo e del Delegato speciale che devono far parte della Giunta provinciale d'appello per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati.

Con Decreto Ministeriale in data d'oggi furono designati l'Ingegnere governativo ed il Delegato speciale che, a termini dell'articolo 14 della Legge 26 gennaio 1865, Nº 2136, e dell'art. 46 del relativo Regolamento, devono far parte della Giunta provinciale d'appello per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati. — V. Celerif. 1865, pag. 258.

Nel render noto il contenuto del detto Decreto, il sottoscritto prega i signori Ingegneri capi ed i Direttori delle Tasse e del Demanio di notificare al signor Prefetto della Provincia il nome di colui che, a termini del Decreto stesso, deve in loro assenza, supplirli in seno della Giunta provinciale d'appello.

Per le Provincie di Arezzo, Ascoli, Ferrara, Grosseto, Livorno, Lucca, Pesaro-Urbino, Porto-Maurizio, Ravenna e Sondrio, i rispettivi Direttori delle Tasse e del Demanio faranno senza ritardo la scelta dell'impiegato che deve essere membro della Giunta d'appello come Delegato speciale, e la notificheranno ai signori Prefetti in un con quella del supplente.

Indi daranno di ogni cosa notizia al Ministero.

I signori Prefetti si compiaceranno di significare al sottoscritto se per parte della Deputazione provinciale furono nominati i due membri che devono far parte della Giunta d'appello.

Pel Ministro, G. Finali.

DECRETO MINISTERIALE.

Nomina dell'Ingegnere governativo e del Delegato speciale che devono far parte della Giunta provinciale d'appello per l'applcazione dell'imposta sui fabbricati.

Il Ministro delle Finanze, visto l'articolo 14 della Legge 26 gennaio 1865, N. 2136, per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati; visto l'articolo 46 del Regolamento per l'esecuzione della Legge stessa, approvato con Decreto Reale del 25 maggio 1865, Nº 2319; visto il Reale Decreto dell'8 novembre ultimo, Nº 2603, col quale furono prorogati i termini entro i quali si devono compiere le operazioni per l'esecuzione della legge stessa; presi gli opportuni concerti col signor Ministro dei lavori pubblici per quanto concerne la scelta dell'Ingegnere governativo, e del suo supplente, che deve far parte della Giunta provinciale d'appello, ha determinato e determina quanto segue:

1º Sarà membro della Giunta provinciale d'appello l'Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di ciascuna Provincia, ed avrà per supplente quello degli Impiegati dell'Ufficio che, dopo l'Ingegnere capo, sia maggiore in grado. — Però per le Provincie di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo e Torino, invece dell'Ingegnere capo del Genio civile, sarà membro della Giunta provinciale d'appello il Capo dell'Ufficio speciale pel servizio dei fabbricati demaniali, ed avrà per supplente quello degl'Impiegati dell'Ufficio stesso che, dopo il Capo, sia maggiore in grado.

2º Sarà membro della Giunta provinciale d'appello come Delegato speciale del Ministro delle finanze il Direttore delle Tasse e del Demanio della Provincia, ed avrà

per supplente, od il Segretario capo della Direzione, o l'Ispettore provinciale, od un Ispettore di circolo, da designarsi dal Direttore. — Però per le Provincie di Arezzo, Ascoli, Ferrara, Grosseto, Livorno, Lucca, Pesaro-Urbino, Porto-Maurizio e Ravenna, che non hanno Direzione propria, e per la Provincia di Sondrio, la cui Direzione delle Tasse e del Demanio ha sede in Morbegno, sarà membro della Giunta provinciale d'appello, come Delegato speciale, l'Ispettore della Provincia od un Ispettore di Circolo, ed avrà per supplente od un Ispettore di Circolo, od un Sotto-Ispettore. da designarsi dal Direttore.

Dato a Firenze addì 11 dicembre 1865.

Il Ministro Q. Sella.

Firenze, 11 dicembre 1865.

Circolare (N. 201, Div. 2) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale delle Gabelle).

Applicazione della pena disciplinare comminata dall'art. 110 del Regolamento per l'esecuzione della Legge 15 giugno 1865 sulle privative.

Rispondendo a taluni dubbi insorti sull'applicazione della pena disciplinare comminata dall'art. 110 del Regolamento per la esecuzione della Legge 15 giugno 1865 sulle privative, a carico dei rivenditori di sali e tabacchi, questo Ministro dichiara:

1º Che essendo i rivenditori suddetti dipendenti dalle Direzioni delle Gabelle, possono i Direttori compartimentali sospenderli, in caso di contravvenzione al predetto articolo, dal loro esercizio pel tempo determinato dall'art. 34 del Regolamento 9 ottobre 1864. — V. Celerif. 1864, p. 1313; — 1865, pag. 1537 e 2023.

2º Che per conciliare le disposizioni di Legge cogli interessi del pubblico servizio, allorchè in un Comune esiste una sola rivendita, potranno i predetti signori Direttori, nella mira di non lasciare gli abitanti sprovvisti di generi, alla sospensione degli esercenti, che contravvenissero per la prima volta all'art. 110 del citato Regolamento, sostituire una severa ammonizione, avvertendoli contemporaneamente, che, in caso di recidiva, sarebbe contro di loro irremissibilmente applicata la pena della destituzione, giusta la seconda parte del predetto articolo.

Ciò si reca a notizia delle Direzioni compartimentali delle Gabelle per la relativa osservanza.

Il Direttore Generale Cappellari.

Firenze, 12 dicembre 1865.

Circolare (N. 19, Div. 2ª) del Ministro delle Finanze
(Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Duplicazioni d'imposta sulla ricchezza mobile. — Necessità d'impedire le medesime nel 1865 e di togliere le conseguenze di quelle occorse nel 1864.

Uno degli argomenti, che dà luogo a più fondato lamento ai contribuenti all'imposta di ricchezza mobile, è stato quello di talune duplicazioni di tassa che hanno avuto luogo nei ruoli del 2º semestre 1864, essendosi taluni contribuenti avveduti di essere iscritti per lo stesso reddito in diversi Comuni, quando legalmente non erano più in tempo di ottenere di essere cancellati dai ruoli in cui erano indebitamente iscritti.

Per gli articoli 25 e 26 della Legge 14 luglio 1864, le modificazioni alle tabelle formate dalle Commissioni di sindacato, tanto per l'ammontare dei redditi, che per la iscrizione d'un contribuente per tutto o per parte del suo reddito nelle tabelle del Comune o Consorzio, non potevano essere portate che dalle Commissioni d'appello; e trascorso il termine assegnato dalla Legge stessa per poter ereclamare in appello, i contribuenti erano irrevocabilmente iscritti, e i redditi loro attribuiti erano divenuti redditi definitivi ed a niuno era dato di poterli variare. Trattandosi poi d'una imposta per contingenti non avrebbe potuto il Potere esecutivo togliere alcuna partita ai redditi determinati per un Comune o Consorzio, senza danno di questo; mentre non era pronunciato il giudizio delle autorità, sulle quali sole la Legge rimesse la competenza a giudicare. — V. Celerif. 1864, pag. 1543, 1796 e 1820.

In causa di tali disposizioni esplicite di Legge, ed i Direttori delle Tasse e del Demanio, ed il sottoscritto furono sempre costretti di respingere i reclami loro presentati, per ottenere che lo stesso reddito non venisse che una sola volta tassato.

Ma nel respingere tali reclami era più dolente il sottoscritto di non avere dalla

Legge un mezzo che togliesse un ingiusto trattamento, che a taluni era toccato o per avere trascurato di esaminare le tabelle dei redditi di diversi Comuni, all'epoca della loro pubblicazione, o perchè in buona fede avevano creduto che qualche Commissione di sindacato avrebbe prestato fede all'asserzione di avere dichiarato in altro Comune, o perchè non potevano supporre di essere stati iscritti d'uffizio in tabelle di Comuni diversi da quello in cui avevano fatta la dichiarazione.

Quantunque l'imposta del 1865 si riferisca agli stessi redditi del 1864, modificati però secondo le rettificazioni volute dalla Legge 11 maggio scorso, pure per tale anno il sottoscritto ritiene per fermo che niuna duplicazione d'imposta possa aver luogo :

1º Perchè i contribuenti che già sanno di essere stati iscritti nel 1864 in più luoghi per lo stesso reddito, avranno fatta domanda di rettificazione; e se questa non venisse loro concessa, non mancheranno di ricorrere in appello;

2º Perchè gli art. 67 e 78 del Regolamento 25 maggio scorso stabilirono che per le iscrizioni d'ufficio di nuovi contribuenti, sieno esse fatte dall'Agente delle tasse o dalle Commissioni di sindacato, debba darsi avviso ai contribuenti stessi, i quali se sapranno di essere iscritti in altro Comune potranno ricorrere in appello.

Ad ottenere anche con maggiore sicurezza l'intento di evitare pel corrente anno duplicazioni d'imposta, è necessario che i signori Direttori compilino una nota delle duplicazioni occorse nell'anno precedente, e su questa presentino reclamo innanzi alle Commissioni d'appello, siano provinciali, siamo centrali, secondo i diversi casi, corredando il reclamo del proprio avviso.

Invigileranno poi con ogni cura perchè il giudizio delle Commissioni d'appello sia puntualmente eseguito nelle tabelle dei redditi, innanzi alla compilazione dei ruoli definitivi.

Allorquando per giudizio delle Commissioni sia stabilito il luogo in cui sia dovuta l'imposta del 1865, siccome questa si stabilisce agli stessi redditi sui quali si pagò l'imposta del 1864, così anche per quest'ultimo anno si giungerebbe a conoscere legalmente il luogo in cui l'imposta è dovuta; e quindi sarebbe tolta la difficoltà che non potevasi prima superare.

In conseguenza di questo giudizio e pel rispetto che devesi necessariamente avere alla più stretta giustizia, devesi procedere a riparare al danno arrecato ai contribuenti che furono costretti a ripetuto pagamento d'imposta per l'anno 1864.

A tal fine appoggiati ai giudizi delle Commissioni d'appello, i signori direttori dichiareranno inesigibili le quote dell'imposta del 1864, che furono indebitamente riscosse o che non sono dovute dai contribuenti, considerandosi la duplicazione come errore materiale, ed ordineranno il rimborso di quelle che furono già versate.

Queste quote inesigibili saranno poi come le altre aggiunte al contingente provinciale del 1865, e portate nei ruoli definitivi del corrente anno.

Il Ministro Q. Sella.

Firenze, 12 dicembre 1865.

Circolare (N. 183, Div. 1ª) del Ministero della Istruzione Pubblica.

Ispezioni sulle Scuole elementari — Statistiche dell'istruzione primaria.

Questo Ministero prima d'ora avvertì come sia da alcun tempo trascurata l'Istruzione 28 febbraio 1862, che fissa i doveri degli Ispettori delle scuole primarie, e come non pochi di essi mutino il proprio uffizio, essenzialmente didattico, in uno puramente amministrativo. Tal modo di procedere torna svantaggiosissimo all'istruzione pubblica elementare. — V. Celerif. 1862, pag. 1249.

Se il progresso di questa in alcune regioni d'Italia è in buona parte dovuto alla solerzia degli Ispettori, le loro cure non avrebbero avuto sì facili resultamenti ove si fossero limitate a carteggi dal capo-luogo, più o meno efficaci. Ma profittarono col recarsi ch'essi fecero in ogni angolo delle Provincie, riconoscendo sul luogo i bisogni de' Comuni, le condizioni delle Scuole, l'attitudine degli insegnanti; rappresentando alle Giunte municipali ciò che pel bene dell'istruzione prestar doveano, incuorando i maestri zelanti e capaci, ammonendo i mediocri.

L'Istruzione citata stabilisce al § 16 che in dette visite abbiasi ad impiegare la maggior parte dell'anno, sì che resta agli Ispettori spazio sufficiente a compilare le relazioni, i riassunti statistici, ad accertarsi per mezzo delle Autorità amministrative e scolastiche dell'adempimento delle istruzioni loro e dei concerti presi durante le visite, e ad appoggiare eziandio ai Superiori scolastici od amministrativi quelle disposizioni che, da loro credute utili, avessero a provar ostacolo nell'applicarle.

Sonovi inoltre specificati il modo con cui gli Ispettori hanno a determinare le visite da farsi, il tempo da impiegarvisi, le forme dell'esecuzione.

È da ultimo loro assegnata per queste visite un'indennità, la quale, se varia secondo le varie leggi dell'istruzione, è però mai sempre competente, di guisa che il Ministero ha diritto di esigere che i signori Ispettori adempiano pienamente i doveri, per cui tale indennità è concessa.

Impertanto, a ciò ottenere, il sottoscritto gli avvisa che, in tempo opportuno, per l'avvenire si farà dal Ministero lo spoglio delle visite da loro compiute e del tempo destinatovi, poi si daranno gli ordini per una giusta riduzione delle relative indennità a tutti quelli che non v'avessero speso più della metà dell'anno.

Le visite in discorso offriranno agli Ispettori anche il mezzo d'attingere ogni sorta d'informazioni, e di prendere le note necessarie alla compilazione dei quadri statistici, i quali importa che d'or innanzi siano non solo conformi ai moduli prescritti, ma porgano inoltre uno specchio fedele delle condizioni materiali e morali d'ogni e singola scuola o istituto, e complessivamente dei diversi rami dell'insegnamento pubblico e privato.

Il sottoscritto crede dover insistere su ciò, in vista dell'esito poco soddisfacente che ebbero le indagini ordinate per l'anno 1862-63. Le inesattezze e le lacune che presentarono le tabelle inviate al Ministero, furon tali da non assicurare ai risultamenti fatti di pubblica ragione quella fiducia che in tal genere di lavori è universalmente richiesta. Le imperfezioni più gravi risguardarono l'istruzione elementare, quella appunto che il R. Governo intende di far oggetto d'investigazioni più accurate, sia per esercitare il diritto che gli compete di tutelarla, sia per conoscerne i vizi da combattere,

Altro difetto incontrato in taluni dei quadri statistici, e che per l'avvenire vuolsi con ogni cura evitare, è la riproduzione delle cifre dell'anno precedente. Tale negligenza toglie all'amministrazione centrale gli elementi per formarsi un giusto criterio intorno al progresso degli studi nelle singole provincie e compartimenti del Regno.

Così pure, mentre interessava il Ministero di stabilire su dati precisi quale fosse la frequenza degli alunni nelle scuole durante le stagioni invernale ed estiva, sapendosi che specialmente nei Comuni rurali l'istruzione nell'estate cessa, gli mancò nella più parte dei casi ogni mezzo di confortare una tale supposizione colle dimostrazioni numeriche. Molti Ispettori infatti o non diedero indicazioni che per una delle due stagioni, o ripeterono per amendue le stesse cifre, o finalmente nell'assegnare alla stagione invernale la frequenza maggiore, non ne addussero i motivi.

Parte essenziale dell'istruzione di un popolo sono eziandio le scuole private. Alle indagini su questo ramo dell'insegnamento, troppo fin qui trascurate, le Autorità scolastiche avranno da rivolgere le loro cure. Le difficoltà di penetrare negli istituti privati, e di ottenere i ragguagli richiesti, anzichè di remora, dovranno servire d'incitamento per gli Ispettori a superarle, ed a colmare così le lacune nelle relative pagine della statistica, sempre però conservando tutto il rispetto alla libertà degli individui e delle famiglie.

Nelle colonne delle spese, mentre tra i vari titoli notaronsi quelle del personale, non poche volte si tralasciarono le altre pel titolo, non meno importante, del materiale

Lo accennare a cotesti difetti dei quadri statistici compilati nel passato, è come tracciare la via da tenersi nella compilazione dei nuovi, è manifestare le idee del ministero intorno al modo col quale debbonsi dai signori Ispettori condurre le indagini, e coordinare i fatti.

Si procurerà infine che ogni notizia sia il risultato di visite appositamente fatte sui luoghi, e di sindacati aperti all'intento di chiarire intiera la verità. Così sarà bene di premunirsi contro le cifre che la millanteria dei privati o l'interesse de' Municipii producessero talvolta a giustificare o nascondere la loro inerzia. Il maestro che non dà lezioni, il Comune che non ha scuole, o le ha insufficienti, o non quali si convengono, i parenti che non provvedono all'educazione dei figli, ogni cosa, per quanto dolorosa, dev'essere rivelata all'Amministrazione superiore, la quale dal canto suo si propone d'affrontare una pubblicità non manca da servili compiacenze o da malinteso amor proprio nazionale.

A conservare quanto di meglio finora si compie per l'istruzione primaria, a emendare i difetti che l'esperienza vi notò, a distribuire più equamente il benefizio della scuola fra le diverse popolazioni, a costrurre insomma su salde e larghe fondamenta la educazione del popolo, le indagini statistiche giovano mirabilmente.

A quest'effetto, oltre ad un volume contenente il censimento del 1861, ossia la popolazione di diritto e di fatto, si trasmettono ai signori Ispettori nuovi e più acconci moduli, con invito d'attenersi d'ora in poi esclusivamente ai medesimi.

E riferendosi del resto anche alla Circolare 30 luglio 1864, N° 151, il sottoscritto prega i Consigli provinciali scolastici di vegliare dal canto loro sull'adempimento delle date istruzioni. — V. Celerif. 1864, pag. 1719.

Per il Ministro, Bianchi.

Firenze, 13 dicembre 1865.

Circolare (N. 185, Div. 4) del Ministero della Istruzione Pubblica.

Non possono accogliersi le istanze per dispense o ripetizione d'esami scolastici.

La prosperità degli studi nelle scuole d'ogni specie e lo attendervi seriamente da parte della gioventù, non si possono ottenere ove non sia ordinato un regolare sistema di esami, ai quali tutti senza verun privilegio debbano sottomettersi.

I regolamenti scolastici non avrebber ragione d'esistere, se, anzichè mirare al fine del miglioramento della istruzione con norme fisse e costanti, venissero modificati con frequenti eccezioni per l'interesse d'uno o d'altro individuo. Il derogarvi spesso, anche per cause di menoma importanza, apre il varco ad abusi che viziano qualunque amministrazione. Ond'è che il Sottoscritto, nel debito suo di tutelare la fedele ed invariabile esecuzione d'essi Regolamenti, avverte la S. V. Ill.ma che le istanze per dispensa o ripetizione d'esami fuori del tempo stabilito non possono accogliersi, nè dar luogo a provvidenze per cui si derogasse alle attuali scolastiche discipline.

Ella vorrà dar la maggiore pubblicità a tale dichiarazione, sì che, aspettando concessioni che il Ministero non crede giusto nè utile il fare, i giovani non abbiano a soffrir danno nel corso de'loro studi.

Per il Ministro, Bianchi.

Firenze, 12 dicembre 1865.

Circolare (N. 184, Div. 5ª) del Ministero della Istruzione Pubblica.

Riparto di sussidi alle Scuole ed ai Maestri elementari.

Con Decreto 31 p. p. ottobre questo Ministero ha ripartito a favore delle Scuole e dei Maestri elementari il fondo delle lire *cinquecentomila* poste per questo oggetto a sua disposizione, riservandone solo una piccola parte per quei speciali bisogni cui, o fu già provveduto, o sarà da provvedere.

Comunicando ai signori Prefetti, ai Presidenti dei Consigli provinciali ed ai R. Ispettori tale Decreto, coll'annessavi tabella di riparto, il Ministro li interessa a procedere nel modo indicato nel Decreto stesso alla distribuzione della somma assegnata alla Provincia, tenendo presenti le norme ed i principii in proposito additati nella Circolare del 7 luglio 1863, N° 138. — V. Celerif. 1863, pag. 2091.

Come apparisce dal Decreto sopracitato, in quest'anno si è adottato il sistema di far anticipare il pagamento della somma ai signori Prefetti, i quali, approvato che sarà il riparto, vorranno disporre il pagamento ai signori Maestri, o Comuni, avvertendo però per questi ultimi che il relativo mandato non sarà spedito se non allora che consti che sia stato provveduto a quei bisogni delle Scuole, per i quali il sussidio fu concesso.

DECRETO MINISTERIALE.

Riparto di sussidi alle Scuole ed ai Maestri elementari.

Il Ministro della Pubblica Istruzione, visto lo stanziamento fatto al capitolo 26 del bilancio passivo del corrente anno per sussidi ai Comuni meno agiati ed ai Maestri più meritevoli, ed in generale allo scopo di promovere l'incremento della istruzione popolare, decreta:

1° A favore di ciascheduna delle Provincie del Regno è accordata la somma indicata nella unita Tabella, da ripartirsi fra i Comuni più bisognosi ed i Maestri più meritevoli.

2° Il riparto sarà fatto dal Consiglio provinciale scolastico, e sottoposto alla Deputazione provinciale amministrativa per quelle osservazioni che credesse di farvi, e sarà indi notificato al Ministero.

3° Tali somme saranno pagate a mano dei signori Prefetti, i quali daranno al Ministero la dimostrazione dell'erogazione, di conformità al riparto di cui al precedente articolo 2.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei conti.
Dato a Firenze addì 31 ottobre 1865.

Pel Ministro, Bianchi.

Riparto *fra le Provincie del Regno del fondo di L.* 500,000 *inscritto nel Bilancio passivo dello Stato per sussidio alle Scuole ed ai Maestri elementari per l'anno* 1866.

PROVINCIE	SOMMA accordata nel 1865	PROVINCIE	SOMME accordata nel 1865
		Riporto...	
Abruzzo Citer. (Chieti).	8,190. »	Macerata	6,000. »
Abruzzo Ult. I (Teramo)	6,200. »	Massa Carrara.........	3,000. »
Abruzzo Ult. II (Aquila)	8,700. »	Messina	9,890. »
Alessandria..........	10,000. »	Milano	6,000. »
Ancona	5,500. »	Modena	4,000. »
Arezzo	6,450. »	Molise (Campobasso)...	9,330. »
Ascoli.................	5,500. »	Napoli	8,390. »
Basilicata (Potenza)....	12,600. »	Novara	11,000. »
Benevento............	9,190. »	Palermo................	14,000. »
Bergamo	7,000. »	Parma	3,500. »
Bologna	5,000. »	Pavia	10,000. »
Brescia	7,000. »	Pesaro e Urbino......	5,000. »
Cagliari	10,000. »	Piacenza	4,000. »
Calabr. Citer. (Cosenza)	12,380. »	Pisa	5,660. »
Calabr. Ulter. I (Reggio)	7,900. »	Porto Maurizio........	4,500. »
Calab. Ult. II (Catanzaro)	10,770. »	Princip. Ulter. (Salerno)	17,890. »
Caltanissetta	5,000. »	Princip. Ulter. (Avellino)	13,920. »
Capitanata (Foggia)....	11,510. »	Ravenna	4,000. »
Catania	11,040. »	Reggio	3,500. »
Como	8,000. »	Sassari................	9,000. »
Cremona	5,500. »	Siena	6,500. »
Cuneo	7,000. »	Siracusa	6,300. »
Ferrara	3,500. »	Sondrio	8,000. »
Firenze	12,100. »	Terra di Bari (Bari)....	7,870. »
Forlì...................	5,500. »	Terra di Lavoro (Ca-	
Genova	11,000. »	serta)..........	14,220. »
Girgenti..............	6,260. »	Terra d'Otranto (Lecce	12,210. »
Grosseto	5,500. »	Torino	10,000. »
Livorno	2,750. »	Trapani	5,500. »
Lucca.................	3,570. »	Umbria	9,000. »
Da riportarsi...		Totale generale	463,320. »

Firenze, 16 dicembre 1865.

Circolare (Div. 2) del Ministero delle Finanze.

Elenchi suppletivi delle pensioni vigenti al 31 dicembre 1865.

Mentre veniva ordinata colla Circolare del 1º ottobre ultimo scorso la compilazione dell'elenco delle pensioni vigenti al 31 dicembre di quest'anno da ultimarsi in detto giorno, era fatta riserva di manifestare il procedimento da tenersi riguardo alle partite di pensione da inscrivere o cancellare dalle rispettive Agenzie del Tesoro dopo chiuso il detto elenco, in seguito a concessioni o cessazioni anteriori.

Infatti lo scopo principale dell'accennata disposizione, quello cioè di poter far un confronto tra il numero e l'ammontare annuo delle pensioni inscritte sui registri delle Agenzie e quello risultante dai registri del Ministero, non sarebbe raggiunto, se le Agenzie si limitassero a dare partecipazione delle pensioni che avessero iscritte a tutto il detto giorno 31 dicembre; perchè rimarrebbero così escluse quelle che in base ai prospetti spediti dal Ministero, od alle situazioni di partite trasmesse da altre Agenzie, od agli estratti di partite comunicati dalle Direzioni del Tesoro, avrebbero dovuto inscrivere durante l'anno 1865, e non fosse stato possibile il farlo pel ritardo arrivo dei ricordati documenti, o di altri simili atti. — Ved. alla pag. 162.

Per l'istesso motivo debbonsi pur anco dedurre dalle pensioni comprese nell'surriferito elenco, siccome vigenti al 31 dicembre 1865, tutte quelle cessate nell'anno 1865 e delle quali fu disposta la cancellazione con documenti portanti la data dello stesso anno, e che non pervennero alle Agenzie in tempo per chiudere le pertite di pensione durante l'anno medesimo.

In conseguenza di ciò, le Agenzie del Tesoro notificheranno a questo Ministero in aggiunta all'elenco prescritto colla Circolare 1º ottobre ultimo scorso, secondo le norme contenute nella medesima, ma servendosi però degli stampati qui uniti:

a) Le pensioni che dal 1º gennaio 1866 in avanti iscriveranno sui propri registri per effetto di disposizioni anteriori a detto giorno;

b) Le partite di pensione, che parimenti in seguito a comunicazioni precedenti il 1º gennaio 1866, dovranno chiudere sui propri registri da esso giorno in poi.

Le date, che servono a far conoscere se le pensioni debbano o no comprendersi in detti elenchi suppletivi, sono quelle che dagli Uffizi dai quali parte *in origine* la comunicazione, vengono date ai rispettivi documenti; così, per esempio, nel caso in cui le Direzioni trasmettono alle Agenzie gli estratti voluti dall'art. 356 del Regolamento di contabilità, la data che ha da servir di regola non è già quella dell'estratto, ma bensì l'altra portata dal prospetto del Ministero, che è pur quella del certificato d'iscrizione: parimenti pei casi previsti dall'art. 349, e pei casi simili, dovrà prendersi norma dalla data dell'avviso dell'Agenzia, e non già dall'estratto della Direzione. — V. Celerif. 1864, p. 961.

Perciò le Direzioni del Tesoro nel trasmettere tanto alle altre Direzioni, quanto alle dipendenti Agenzie gli estratti delle partite di pensione, vi dovranno indicare le date delle partecipazioni onde hanno avuto origine gli estratti medesimi.

Come si è detto di sopra, saranno pel resto da seguire le prescrizioni della citata Circolare; e così dovranno farsi tanti elenchi, quante sono le serie delle pensioni cessate od inscritte: soltanto vengono soppressi i riepiloghi e le recapitolazioni dei totali, non avendosi motivo di mantenerli per questi elenchi suppletivi.

Occorrono però delle avvertenze speciali per collegare questi elenchi suppletivi coi precedenti, e per metterne i risultati in relazione colle situazioni mensili delle pensioni. Così si osserverà che la numerazione da farsi nella colonna Nº 1 dell'elenco suppletivo delle pensioni inscritte, dovrà essere in continuazione a quella dell'eguale colonna dell'elenco fatto il 31 dicembre.

Nella prima linea delle colonne 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell'elenco suppletivo delle pensioni inscritte dovranno riportarsi i totali risultanti dalle corrispondenti colonne della recapitolazione dell'elenco 31 dicembre, onde sommarsi assieme colle cifre che vengono esposte nell'elenco suppletivo.

Per la compilazione dell'elenco delle pensioni cessate scorgesi da sè che la numerazione progressiva della prima colonna dovrà incominciare dal Nº 1. Le cifre esposte nelle colonne 8, 10 e seguenti fino a tutto la 17 debbono essere sommate in fine dell'elenco.

Nella colonna 16 della minuta dell'elenco 31 dicembre dovrà indicarsi il corrispondente numero progressivo di annullamento, di cui alla colonna Nº 1 dell'elenco delle pensioni cessate; e similmente nella colonna Nº 18 di questo si farà cenno del numero d'iscrizione che fu dato nell'elenco 31 dicembre alle pensioni che ora cessano.

Onde mettere i risultati di questi elenchi in relazione coi prospetti delle situazioni mensili, le Agenzie del Tesoro alla fine di gennaio 1866 faranno un prospetto sup-

pletivo di situazione, al 31 dicembre 1865, nelle colonne 2ª e 3ª del quale esporranno le cifre delle colonne 18 e 19 del prospetto di situazione che avranno fatto come di solito pel mese di dicembre 1865; e nelle colonne successive indicheranno le variazioni in aumento e diminuzione secondo gli elenchi suppletivi disposti colla presente, come pure le somme necessarie per rettificare le situazioni precedenti, in modo che le cifre risultanti alle colonne 18 e 19 sieno per ogni serie di pensioni perfettamente identiche a quelle che si otterranno sottraendo le cifre delle colonne 1 e 8 dell'elenco delle pensioni cessate, da quelle delle colonne stesse dell'elenco suppletivo delle pensioni iscritte dopo il 31 dicembre, in seguito a partecipazioni anteriori al detto giorno.

Tanto gli elenchi suppletivi, che i prospetti suppletivi di situazione delle pensioni dovranno pervenire a questo Ministero (Segretariato generale, Divisione 2ª, Ufficio Pensioni) non più tardi del 15 febbraio prossimo venturo.

Qui unita si spedisce una sufficiente quantità di stampati per la relativa distribuzione alle dipendenti Agenzie.

Questo Ministero si riserva di far conoscere con altra Circolare come dovrà procedersi per notificare le partite di pensione iscritte o cancellate dalle Agenzie del Tesoro dal 1º gennaio 1866 in poi, in base a partecipazioni date dopo il 31 dicembre 1865, ed intanto gradirà avere un cenno di ricevuta della presente, e dei provvedimenti che le Direzioni avranno dati per la sua esecuzione.

Pel Ministro, G. FINALI.

Firenze, 16 dicembre 1865.

Circolare (N. 202) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Cauzione da darsi pel trasporto dei sali in cabottaggio.

L'art. 60 del Regolamento sulle privative 15 scorso giugno stabilisce che i sali che si trasportano in cabottaggio da un punto all'altro della Sicilia o della Sardegna, o che si spediscono da queste nelle altre isole o nel continente, devono essere accompagnati da bolletta di cauzione, che non può essere rilasciata senza il permesso del Direttore Generale delle Gabelle. — V. Celerif. 1865, p. 1313 e 1537.

L'articolo stesso determina che in tali casi la cauzione debba essere data pel prezzo di vendita del sale secondo le tariffe e per le relative multe.

A togliere alcuni dubbi che si sono sollevati sulle multe da applicarsi, si dichiara che le medesime sono quelle stabilite dall'art. 35 della nuova legge sulle privative.

Epperciò per le deficienze che in confronto di detta bolletta si accertassero al luogo di destinazione, quando non sia avvenuta avaria comprovata nei modi stabiliti dal suddetto Regolamento, sarà dovuto il prezzo di vendita della quantità di sale mancante oltre il calo di tolleranza del due per cento, più una multa di centesimi 50 per ogni chilogramma.

Va da sè che, ove venisse a constare del contrabbando del sale trovato mancante, si dovranno applicare in confronto dei colpevoli le multe stabilite pel contrabbando di detto genere.

Il Ministro Q. SELLA.

Firenze, 18 dicembre 1865.

Circolare (N. 22, Div. 1) del Ministero delle Finanze.

Imposta sui fabbricati. — Errore materiale occorso nella stampa del modulo M.

Nella stampa del modulo *M* (*Notificazione della seconda pubblicazione delle tabelle delle rendite*), che a quest'ora sarà pervenuto ai signori Sindaci, è occorso un errore materiale, dove è detto che i reclami debbono essere *stesi su carta da bollo da centesimi cinquanta*.

Siccome, a termine delle Legge, i reclami relativi alla imposta sui fabbricati, presso la Giunta provinciale d'appello, o presso la Commissione centrale, contro le decisioni delle Commissioni di Sindacato, possono essere estesi su carta libera, è d'uopo che i signori Sindaci facciano correggere a mano le dette notificazioni, sostituendo le parole *su carta libera* a quelle *su carta da bollo da centesimi cinquanta*.

Il sottoscritto raccomanda ai signori Sindaci, nell'interesse dei loro amministrati, di non omettere tale correzione.

Pel Ministro, G. FINALI.

Firenze, 20 dicembre 1865.

Circolare del Ministero della Marina agl' Impiegati dipendenti.

Abuso degli alloggi gratuiti goduti da individui che non vi abbiano diritto.

Animato dal più vivo desiderio di vedere nella Marina regnare in ogni ramo la più esemplare moralita e quello spirito di economia che deve seguirsi in ogni pubblica Amministrazione, sin dal mio giungere al Ministero, come conosce la S. V., portavo tra le altre la mia attenzione sull' abuso degli alloggi gratuiti, goduti da individui che non vi avevano diritto sia occupando stabili demaniali, sia con pagamento di un annuo fitto gravitante sul bilancio della Marina.

Raccolti dalle diver e Direzioni del Genio gli elenchi di questi alloggi, rilevavo che circa 600 camere di pertinenza del Demanio erano indebitamente occupate, mentre quasi 6000 lire di fitto venivano pagate annualmente per locali d' Ufficio in siti ove gli stabili demaniali suddetti erano sufficienti a racchiuderli.

La Circolare del 20 luglio, numero 740, richiamando sopra un così gravissimo sconcio tutta l' attenzione della S. V., le indicava le norme più proprie a conciliare gli interessi dello Stato con quelli dei militari ed impiegati meritevoli di speciale riguardo, ingiungendole che per il primo ottobre ultimo scorso tutti i locali demaniali in consegna alla Marina, e indebitamente occupati dovessero trovarsi sgombri.

Non potendo accettare la maggior parte delle proposte che mi si facevano dalle Commissioni istituite all'uopo dalla suddetta Circolare, il 9 andante, fui obbligato di ordinare senz' altro alla S. V. che per il primo gennaio prossimo venturo cessasse definitivamente ogni abuso circa gli alloggi indebitamente goduti, e che i locali esuberanti agli stretti bisogni della Marina venissero per la detta epoca consegnati alla finanza.

Alcuni reclami pervenutimi in seguito di questa ultima disposizione mi obbligano a dichiararle che dopo gli usati riguardi ed i preavvisi dati nessuna eccezione potrò tollerare al mio ultimo ordine, poichè a nessuno è lecito disporre per commiserazione o personali riguardi dei beni dello Stato, e perchè non è morale il permettere una permanente ingiustizia a vantaggio di pochi, favoriti non da altro titolo che da un'abusiva consuetudine. — V. Celerif. 1864, pag. 1145.

Il Ministro D. Angioletti.

Nei fogli N. 12 e seguenti di questa Collezione saranno inserti i due Regolamenti giudiziari, N. 2626 e 2641; le Tariffe civile e penale, N. 2700 e 2701; ed il Regolamento per l'esecuzione della Legge sui Consolati Italiani all'estero, N. 2804.

Il Supplimento alla *Collezione Celerifera delle Leggi e Decreti* del 1865 consta dei R. Decreti N. 2248, 2279, 2321, 2322, 2323 e 2361.

Firenze e Torino, 1866. — E. Dalmazzo editore. — Tipi della Stamperia Reale.

N° 7 della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI, per l'anno 1866
(Assoc. per un anno: Firenze, L. 15 - Per la Posta, L. 16)

SOMMARIO

(N. 2809 REGIO DECRETO

Proroga del tempo utile per chiedere la facoltà di fregiarsi della medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza ed unità d'Italia.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il nostro Decreto in data 4 marzo 1865, col quale fu instituita una medaglia commemorativa delle guerre combattute per l'indipendenza e l'unità d'Italia; considerata la convenienza di prorogare il tempo utile stabilito dall'articolo 6 del Decreto precitato per la presentazione delle domande per ottenere la dichiarazione di autorizzazione a fregiarsi della medaglia suddetta; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato, ecc.:

Il tempo utile per la presentazione delle domande per ottenere la dichiarazione di autorizzazione a fregiarsi della medaglia commemorativa delle guerre combattute per l'indipendenza e l'unità d'Italia, stabilito dall'articolo 6 del Regio Decreto 4 marzo 1865, è prorogato a tutto il mese di agosto del volgente anno 1866. — V. Celerif. 1865, pag. 553.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 25 febbraio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — I. PETTINENGO.

Firenze, 20 dicembre 1865.

Circolare (N. 22, Div. 2) del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Sospensione della provvista dei benefici di patronato laicale.

Dopo il ritiro del progetto di Legge sull'asse ecclesiastico avvenuto in sullo scorcio della passata legislatura, questo Ministero con Circolare dell'8 maggio ultimo (3ª Div., nº 8425), mitigando il rigore della generale sospensione delle provviste dei benefici, ammetteva, fra alcune poche, un'eccezione a riguardo dei beneficii soggetti a diritto di patronato laicale, fosse attivo o passivo, purchè effettivamente e regolarmente esperito o dai patroni od a favore di patroni. — V. Celerif. 1865, pag. 1010.

Ora questa eccezione in favore dei patroni cessando di avere motivo di essere conservata dopo la presentazione del nuovo disegno di legge, che riserva in loro favore determinata parte dei beni costituenti la dote di quei beneficii, lo scrivente crede conveniente di rivocare quella eccezione, per conseguenza determina, che da ora innanzi non sia più dato corso a veruna istanza di *Exequatur* o R. Placito a provviste di benefici per questo solo titolo che siano essi di patronato, ferme rimanendo del resto le altre poche eccezioni ammesse da detta Circolare.

Il Ministro P. Cortese.

Firenze, 20 dicembre 1865.

Circolare (Div. 2) del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Conservazione dell'asse ecclesiastico. — Procedimenti penali per trafugamento di oggetti.

Venne a notizia di questo Ministero che, a seguito della presentazione alla Camera dei Deputati del progetto di Legge sull'asse ecclesiastico, si siano preparati od incominciati atti di trafugamento di effetti mobili di valore e specialmente di oggetti preziosi di spettanza di enti che sarebbero soppressi colla anzidetta Legge.

Come già lo scrivente dichiarava nelle precedenti due Circolari del 22 febbraio 1864 e del 2 ottobre 1865, importa assai che venga assolutamente impedita ogni distrazione di detti oggetti, affinchè la Legge di soppressione non venga frustrata circa le poprietà mobiliari, che possono interessare anche le arti italiane, e non dia occasione a vergognosi furti. — V. Celerif. 1864, pag. 701; — 1866, pag. 209.

Egli è perciò che il sottoscritto, traendo argomento dai fatti già lamentati e facendo appoggio sulla tutela che spetta al Governo di esercitare sulle proprietà degli enti morali ecclesiastici, indirizza alle S. S. le seguenti norme, raccomandandone la rigorosa esecuzione:

1º Ogni qual volta si abbia notizia che si stiano preparando od incominciando, ovvero siansi consumati atti di trafugamento di beni, di effetti mobili e di oggetti preziosi di qualsiasi natura, come pure di altri oggetti che, sebbene individualmente per loro propria natura siano mobili, come gli utensili delle fabbriche, le macchine e gli animali addetti alla coltura di un fondo, i quadri, le statue, sono tuttavia dalla Legge dichiarati immobili per la loro destinazione, e che questi beni risultino di spettanza di Stabilimenti ed Istituti ecclesiastici e religiosi, si porgerà subito formale denuncia del fatto alla autorità giudiziaria pel procedimento in via penale.

2º Nei casi anzidetti si ordinerà immediatamente una ispezione locale onde constatare tutti gli oggetti mobili di pertinenza dell'Istituto, sottoponendo a speciale interrogatorio gli amministratori od amministratrici ed esaminando per il necessario raffronto e sindacato i libri di amministrazione e d'inventario preesistenti. Ove gli effetti fossero già stati esportati, la ispezione si farà tanto nella sede dello Istituto, quanto nel luogo ove fossero stati nascosti.

3º Di ogni cosa sarà redatto apposito inventario o verbale, specificando la natura dei diversi effetti e specialmente i preziosi, colla designazione mano a mano del rispondente valore. Quando la sottrazione riguardi immobili per destinazione, come quadri, statue e somiglianti oggetti, si designerà altresì il danno cagionato alla proprietà immobiliare.

4º Gli oggetti sui quali avvenne o si ha sospetto di trafugamento saranno ritirati e depositati presso un pubblico uffizio, o messi sotto suggello, qualora si creda opportuno per assicurarne il procedimento.

5º Si trasmetterà per originale o per copia il detto inventario o verbale al Ministero, onde possa poi valere di necessario riscontro nello addivenirsi alla presa di possesso.

6º Dovrà, infine, promuoversi con ogni sollecitudine e col massimo rigore il procedimento penale tanto contro gli autori, quanto e segnatamente contro i complici ricettatori del trafugamento. *Il Ministro* P. Cortese.

Firenze, 26 dicembre 1865.

Circolare (N. 34, Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro).

Provvisoria classificazione delle entrate dello Stato per l'esercizio 1866.

Il bilancio dell'entrata pel 1866 non essendo definitivamente fissato, perchè non ancora discusso ed approvato nelle forme volute dalle leggi, non potè del pari addivenirsi alla formazione del quadro definitivo di classificazione delle entrate riferibili a quell'esercizio.

Tuttavia, ad oggetto di porre gli Agenti della percezione delle imposte e delle altre rendite dello Stato, ed i Tesorieri provinciali in grado di dare una retta applicazione alle entrate che non tarderanno a riscuotere in conto del 1866, il sottoscrittto, seguendo quanto si è praticato nello scorso anno, e tenendo per base il progetto di bilancio testè presentato al Parlamento nazionale, ha disposto la formazione di un quadro di provvisoria classificazione dalle entrate relative al suddetto esercizio, nel quale sono indicati bensì i capitoli ed articoli cui vogliono essere applicate le entrate, ma si ommise la indicazione delle relative somme, ed ha il pregio di trasmetterlo qui unito alle Amministrazioni centrali ed alle Direzioni compartimentali del Tesoro, pregandole di averlo per norma infino a che non ve ne possa essere sostituito uno definitivo, al che sarà provveduto tosto seguita l'approvazione del bilancio, — V. Celerif. 1865, p. 521.

Pel Ministro, T. Alfurno.

MINISTERO DELLE FINANZE

(Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Istruzioni ai Conservatori delle Ipoteche ed agli Agenti delle Tasse e del Demanio per l'eseguimento del nuovo sistema ipotecario.

Del 30 dicembre 1865.

CAPO I. — *Registri prescritti dal Codice civile per il servizio ipotecario.*

Art. 1. Il nuovo Codice civile prescrive per gli Uffizi ipotecarî i seguenti registri:

1. Registro generale, ossia d'ordine (modello 60);
2. Registro per le trascrizioni (modello 63);
3. Registro per le iscrizioni soggette a rinnovazione (modello 61);
4. Registro per le iscrizioni non soggette a rinnovazione (modello 61);
5. Registro per le annotazioni (modello 62).

2. Il registro generale, ossia d'ordine, serve per registrarvi, al momento della consegna e per ordine numerico, la presentazione delle note e dei titoli relativi alle formalità d'iscrizione, rinnovazione, trascrizione od annotazione ai termini dell'art. 2071 del Codice civile. Questo registro serve pure per allibrare in riscossione le tasse, tanto principali che suppletive, esatte per le formalità ipotecarie di ogni specie. — Il registro per le trascrizioni è destinato alla letterale copiatura delle note, che ai termini dell'art. 1937 del Codice civile accompagnano i titoli di cui è richiesta la trascrizione. — Il registro per le iscrizioni soggette a rinnovazione è destinato alla trascrizione letterale delle note delle iscrizioni soggette ad essere rinnovate. — Il registro per le iscrizioni non soggette a rinnovazione è de-

stinato alla simile trascrizione letterale delle note di iscrizioni, che, giusta l'art. 2004 del Codice civile, non sono soggette a rinnovazione. — Nel registro per le annotazioni possono farsi gli annotamenti di ogni specie, e così i subingressi, le variazioni di domicilio, le cancellazioni parziali o totali, ed ogni altro annotamento commesso ai Conservatori all'appoggio dei titoli che vengono loro depositati. La trascrizione delle annotazioni fatta in questo registro potrà tener luogo di quella che gli articoli 1931, 1945, 1994. 1995 e 2038 del Codice civile prescrivono doversi fare in margine o in calce delle iscrizioni e trascrizioni, purchè in margine o in calce delle iscrizioni e trascrizioni vengano fatti gli opportuni richiami alla pagina ed al volume del registro delle annotazioni.

3. Relativamente ai detti registri i Conservatori dovranno osservare le prescrizioni del Codice civile, e più specialmente quelle dell'articolo 2073, avvertendo inoltre per il registro generale: — *a)* che il chiuso giornaliere dovrà occupare per se solo un'intera casella; — *b)* che il numero d'ordine dovrassi rinnovare ogni anno; — *c)* che le tasse dovute per le annotazioni dovranno portarsi in riscossione il giorno stesso in cui vengono richieste, salvo a farne la restituzione quando le annotazioni non possano aver luogo: — *d)* che occorrendo ai Conservatori di effettuare la restituzione di tasse già allibrate in entrata per annotamenti non potuti eseguirsi per causa di irregolarità riscontrate negli atti presentati, la somma restituita sarà portata in detrazione alla data corrente, con richiamo alla partita già esistente nel registro generale. Per simili detrazioni non occorre l'autorizzazione dell'Uffizio direttivo, ognorachè nella colonna delle osservazioni, le parti, o coloro che hanno richiesta l'annotazione, emettano una ricevuta da essi firmata dei titoli e delle tasse che vengono restituiti.

CAPO II. — *Registri diversi che si debbono tenere dai Conservatori*

4. Gli Uffizi delle Ipoteche debbono inoltre avere gl'infraindicati registri:
1. Repertorio dei debitori (modello 64);
2. Repertorio dei creditori (modello 66);
3. Repertorio per le trascrizioni (modello 65);
4. Tavola alfabetica dei debitori, creditori e delle persone a favore delle quali o contro le quali si operano le trascrizioni (modello 67);
5. Rubrica alfabetica dei cognomi;
6. Registro dei diritti d'Uffizio;
7. Campione delle tasse ipotecarie (modello 7).

5. I repertori dei debitori e dei creditori sono destinati a ricevere, sotto il nome delle persone debitrici e creditrici, l'indicazione delle iscrizioni e delle annotazioni che le concernano. — Nel repertorio delle trascrizioni dovranno indicarsi le trascrizioni e le relative annotazioni sotto il nome tanto della persona a cui favore la formalità si eseguisce, quanto di quella contro cui la formalità stessa ha luogo.

6. Nei detti repertorii si dovrà destinare una pagina per ogni individuo. — Sarà però in facoltà dei Conservatori, ognorachè prevedano che la pagina non possa essere intieramente consumata per un solo individuo durante una lunga serie di anni, di destinare per i repertori dei debitori e dei creditori una sola pagina per due individui, dividendola in due conti mediante una linea orizzontale in inchiostro. — I Conservatori non dovranno confondere in uno stesso conto più individui quantunque cointeressati. Le donne maritate o vedove vi saranno portate sotto il cognome paterno che sarà il

primo indicato e vi saranno successivamente notati anche i cognomi e nomi del marito o mariti. Per le indicazioni da portarsi nei repertorii relative a una singola formalità si dovrà impiegare una sola linea. — Quando lo spazio assegnato ad un conto sarà esaurito, si aprirà un nuovo conto al repertorio corrente, nel quale saranno portate le indicazioni delle formalità posteriori con vicendevole rimando da un conto all'altro del tenor seguente: *Vedi il conto al Vol. . . . . . n.° . . . . . . Continuazione del conto n° . . . . . de Vol . . . . .* — Nel caso si dovesse continuare il conto ad altra pagina, e molte delle iscrizioni già accese fossero per effetto delle annotazioni rese di niun valore, sarà pure in facoltà dei Conservatori di annullare mediante una o due linee verticali in inchiostro, la prima parte del conto nei repertori dei creditori e dei debitori, facendo rivivere le indicazioni delle iscrizioni sussistenti col riportarle nel medesimo ordine nel nuovo conto. — Nei repertori dei debitori e dei creditori corrisponde all'indicazione di ciascuna iscrizione una casella specialmente destinata per le annotazioni. In questa casella non si debbono descrivere più di tre o quattro annotazioni. — Accadendo che un maggior numero di annotazioni dovesse indicarsi, relative ad una stessa iscrizione, le ulteriori annotazioni saranno indicate nella prima casella in bianco cogli opportuni richiami.

7. La tavola alfabetica serve per indicare gli individui per i quali trovasi aperto apposito conto nei repertorii. Nell'impianto di questa tavola i Conservatori seguiranno l'ordine alfabetico. — A quest'effetto verrà destinato quel numero di volumi che possa, per caduna lettera d'alfabeto, essere sufficiente per lunghissimo tempo. Nel riparto delle lettere dell'alfabeto e nelle suddivisioni, i Conservatori terranno per norma la maggiore o minore frequenza con cui i diversi cognomi avranno dovuto indicarsi nelle tavole ora in uso. Per quegli Uffizi, per i quali la popolazione del Distretto ipotecario eccede i 200,000 abitanti, i Conservatori potranno tenere tre tavole alfabetiche di una sola; la prima per il repertorio dei debitori, la seconda per il repertorio dei creditori, la terza per il repertorio delle trascrizioni.

8. La rubrica alfabetica dei cognomi serve per facilitare la ricerca nelle tavole alfabetiche. I Conservatori formeranno la detta rubrica valendosi di un registro fuori d'uso, ed attenendosi al modello allegato alla presente.

9. Per allibramento delle tasse nel registro generale, e per i registri indicati ai n. 6 e 7 dell'art. 4, per i quali non si sono cambiati i modelli, dovranno osservarsi le prescrizioni fatte dal Regolemento per l'esecuzione della Legge 6 maggio 1862 sulle tasse ipotecarie approvato col R. Decreto potante la stessa data e il n° 594, ferme, quanto all'allibramento delle tasse dovute per le annotazioni, le disposizioni dell'art. 3, lettere C. e D. della presente Istruzione. — V. Celerif. 1862, pag. 1467.

10. Tutti i registri prescritti coll'art. 4, ad eccezione della rubrica, dovranno essere cifrati ai termini dell'art. 15 della Circolare stampata 6 giugno 1863, n° 59. — V. Celerif. 1863, pag. 1756 e 1706.

CAPO III. — *Prescrizioni diverse.*

11. Appena seguita la consegna di una o più note, o di titoli, o di atti per iscrizioni, trascrizioni o annotazioni, i Conservatori dovranno dar ricevuta all'esibitore sopra un foglietto (mod. 92) dei titoli e delle carte ricevute e delle somme depositate. Nella ricevuta saranno indicati in tutte lettere li numero d'ordine del registro generale e le somme depositate.

12. Per non portare una sensibile difformità nella tenuta degli archivi esistenti nei diversi Uffizi ipotecari del Regno, i Conservatori dovranno custodire i titoli e le note che si conservano in Ufficio in appositi volumi o filze con le classazioni seguenti:

1. Volume o filza dei titoli relativi alle iscrizioni non soggette a rinnovazione;
2. Volume o filza dei titoli relativi alle iscrizioni soggette a rinnovazione;
3. Volume o filza dei titoli prodotti a giustificazione dei richiesti annotamenti;
4. Volume o filza dei titoli relativi alle trascrizioni;
5. Volume o filza delle note delle iscrizioni non soggette a rinnovazione;
6. Volume o filza delle note delle iscrizioni soggette a rinnovazione e delle rinnovazioni.
7. Volume o filza delle note delle trascrizioni.

Ciascuna delle suindicate specie di filze o volumi formerà una serie a sè, e a ciascun volume della serie sarà dato un numero d'ordine progressivo. — Le filze o i volumi delle note si comporranno indistintamente di 200 note, e le filze o volumi dei titoli comprenderanno i titoli presentati in un regolare periodo di tempo, come sarebbe un mese, un trimestre, un semestre od un anno, e si comporranno possibilmente di un numero di fogli non minore di 300, nè maggiore di 500. — In margine di ciascuna nota o titolo sarà indicato il volume e il numero sotto cui la relativa formalità figura eseguita sul registro particolare. — La spesa occorrente per la legatura dei volumi, o per l'acquisto delle filze sarà a carico dei Conservatori ai termini dell'art. 8 del R. Decreto 24 agosto 1862, n° 801. — Ved. Celerifera 1862, pag. 2401, 2171 e 1570.

13. Per le iscrizioni d'uffizio (articolo 1985 del Codice civile) i Conservatori dovranno compilare apposita nota, la quale rimarrà in Uffizio. — In margine della iscrizione si scriverà sul relativo registro di formalità: *Iscrizione d'Uffizio*. — Le tasse per le iscrizioni d'Uffizio ed il prezzo della carta bollata da impiegarsi per la nota, saranno dai Conservatori esatte dai richiedenti la trascrizione, contemporaneamente a quelle dovute per quest'ultima formalità.

14. I Conservatori, ai quali venissero richieste trascrizioni od annotazioni sulla presentazione di titoli e di note non scritte in regolare carta da bollo, non potranno astenersi dall'eseguire le richieste formalità, ma dovranno contemporaneamente compilare il processo verbale di contravvenzione, di cui all'art. 35 della Legge sul bollo 21 aprile 1862, n° 586. — I Conservatori però dovranno astenersi dall'eseguire le formalità delle trascrizioni, iscrizioni od annotazioni che loro venissero chieste all'appoggio di un titolo non registrato, e per il quale fosse dalla Legge sul registro prescritta la registrazione entro un termine fisso o prima di farne uso, eccettochè il titolo fosse un atto pubblico ricevuto nel Regno, od una sentenza pronunziata da un'Autorità giudiziaria del Regno. — In caso di trascrizione o iscrizione richiesta all'appoggio di sentenze o di atti pubblici non registrati, appena eseguita la formalità i Conservatori dovranno vidimare e trasmettere, contro ricevuta, all'Uffizio competente per la registrazione, la terza nota che debbe essere loro consegnata dai richiedenti la formalità (art. 1946 e 1994 del Codice civile). — Quando l'Uffizio competente per la registrazione dell'atto o della

sentenza avesse sede fuori del distretto della conservazione, i Conservatori faranno pervenire la nota al Ricevitore per mezzo della Direzione. — I Ricevitori del registro, ricevendo la detta nota, dovranno tosto riconoscere se l'atto o la sentenza si trovi già registrato e indicare nella nota stessa la data e il numero del registro dell'eseguita formalità. — Ove l'atto o la sentenza non fosse stato ancora registrato, i Ricevitori riconosceranno se il tempo utile per la registrazione sia o non decorso, e provvederanno tosto, o appena spirato il tempo utile, per il ricupero delle tasse e pene pecuniarie a norma delle veglianti Istruzioni, facendo a suo tempo sulla nota menzione dell'eseguita formalità. — Tanto le note, quanto le ricevute saranno dai Ricevitori e Conservatori rispettivamente custodite in Ufficio e debitamente classate. — Le disposizioni di quest'articolo relative alle note d'iscrizione o trascrizione di titoli non registrati, saranno applicabili alle copie degli atti traslativi o dichiarativi della proprietà delle navi e agli atti di pegno di cui agli articoli 4 e 9 del R. Decreto 23 dicembre 1865, n° 2671. — V. Celerif. 1866, pag. 91; — 1862, pag. 1409 e 1641.

15. Per agevolare ai Procuratori del Re la sorveglianza che è loro demandata dal capoverso dell'art. 1984 del Codice civile, i Ricevitori del registro di mano in mano che attenderanno alla registrazione degli atti, descriveranno sopra lo stato (modello 93) e colle indicazioni dal medesimo prescritte, gli atti che dànno luogo alle ipoteche legali contemplate dagli articoli 1982, 1983 e 2089 del detto Codice, e lo trasmetteranno al fine d'ogni trimestre al Procuratore del Re del Tribunale civile del Distretto. — I Conservatori poi forniranno ai Procuratori del Re tutte quelle notizie e schiarimenti che dai medesimi venissero loro chiesti in ordine alle dette ipoteche.

16. Perchè col tempo i Ricevitori del Registro abbiano gli elementi necessari senza ricorrere agli Uffizi delle Ipoteche per riscontrare l'esattezza delle denunzie di successione e di manomorta rispetto ai crediti ipotecari, si stabilisce l'impianto negli Uffizi del Registro di una tavola alfabetica dei creditori (modello 68) e la tenute degli elenchi dei crediti.

17. I Conservatori nell'eseguire le formalità ipotecarie dovranno descrivere sopra distinti elenchi (modello 94) e colle indicazioni nei medesimi segnate tutte le iscrizioni, cancellazioni od annotazioni di subingresso riflettenti crediti certi delle persone domiciliate nei diversi Distretti degli Uffizi del Registro, e trasmetteranno tali elenchi nei primi dieci giorni successivi a ciascun trimestre alla propria Direzione, accompagnandoli con uno stato descrittivo (modello 95). — In detti elenchi dovranno descriversi anche le iscrizioni, le quali venissero annotate di subingresso, cancellate o ridotte qualunque sia il tempo in cui sieno state accese prima o dopo il 1° gennaio 1866. — Quando l'annotazione di subingresso seguisse a favore di una persona domiciliata in un Distretto del Registro diverso da quello nel quale risiede il creditore originario, il Conservatore dovrà riportare eziandio nell'elenco concernente l'Uffizio della residenza del creditore sostituito, l'iscrizione e le relative annotazioni.

18. La Direzione restituirà al Conservatore lo stato descrittivo munito di ricevuta, e distribuirà gli elenchi ai rispettivi Uffizi di Registro sia direttamente, sia per mezzo delle altre Direzioni. — In quei luoghi in cui il servizio delle Tasse di Registro è diviso in più Uffizi, gli elenchi saranno trasmessi al Ricevitore delle tasse per le successioni.

19. I Ricevitori, valendosi dello stesso stampato modello (modello 94) formeranno pure trimestralmente un elenco dei crediti che risultassero dalle

sentenze e dagli atti presentati per la registrazione e di quelli che apparissero dalle denunzie di successione, semprechè tali crediti non si trovassero già compresi negli elenchi dei Conservatori. — Per i crediti riflettenti persone domiciliate nel Distretto di altri Uffizi di Registro i Ricevitori formeranno altrettanti distinti elenchi, e ne faranno l'invio alla Direzione. — Per l'invio e il recapito di questi elenchi si osserveranno le norme stabilite dagli art. 17 e 18.

20. Risultando dagli atti, dalle sentenze e dalle denunzie di successione che un credito fosse stato estinto, ridotto, ceduto o trasferito, il Ricevitore dovrà far cenno della seguita estinzione, riduzione, cessione o trasferimento nell'apposita colonna a riscontro dell'articolo iscritto. — Ove il credito non fosse per anco iscritto negli elenchi, e si trattasse semplicemente di crediti ridotti, ceduti, o trasferiti, al cenno di cui sopra, si farà precedere la iscrizione dei crediti sugli elenchi compilati dal Ricevitore.

21. Di mano in mano che gli elenchi perverranno ai Ricevitori, verranno annotati nel registro di corrispondenza, e quindi insieme a quelli da essi compilati, e che devono rimanere nel loro Uffizio, saranno cartolati e cuciti in volumi non maggiori di fogli 300. — A ciascun volume sarà dato un numero d'ordine progressivo ed un numero progressivo sarà dato parimente agli articoli degli elenchi secondo l'ordine in cui questi saranno inseriti nei volumi.

22. Cartolati gli elenchi, i Ricevitori riporteranno nella tavola per ordine alfabetico dei cognomi i creditori risultanti dagli elenchi, ed a riscontro di ciascun creditore indicheranno nella apposita colonna il volume, il foglio e il numero dell'elenco nel quale il credito trovasi iscritto. — Tra un cognome e l'altro dovrà lasciarsi un conveniente spazio onde possano per gli ulteriori crediti o per le successive annotazioni, nell'interesse di una stessa persona, eseguirsi gli ulteriori richiami agli elenchi. — Nella compilazione degl'elenchi, nell'impianto e nella tenuta della tavola si osserveranno, in quanto siano applicabili, le disposizioni dell'art. 6, alinea 2° e 4°, e dell'articolo 7.

23. La tenuta della tavola per parte dei Ricevitori, e l'invio degli elenchi per parte dei Conservatori non dispensano gli uni e gli altri dal chiedere e dal somministrare rispettivamente notizie intorno ai crediti ipotecari, e i Ricevitori, specialmente per i creditori anteriori al 1. gennaio 1866, dovranno continuare ad attingere informazioni agli Uffizi delle Ipoteche. — I Ricevitori dovranno lasciar prender visione della tavola e degli elenchi agli Agenti speciali e ai Membri delle Commissioni di sindacato per la imposta sui redditi di ricchezza mobile, tuttavolta ne venissero richiesti. — In quei luoghi in cui il servizio delle tasse di Registro è diviso in più Uffizi, il Ricevitore delle Tasse per le successioni dovrà parimente dar visione della detta tavola e degli elenchi agli altri Ricevitori.

24. Le note delle iscrizioni che occorrano nell'interesse della Amministrazione delle Tasse e del Demanio saranno compilate dagli Agenti contabili in doppio originale sul modello 96 e trasmesse alle Direzioni. — Le Direzioni faranno pervenire le note agli Uffizi delle Ipoteche dopo di averle esaminate e vidimate. — Le Direzioni ricevendo di ritorno i doppi delle note munite del certificato di eseguita iscrizione, li annoteranno nel registro modello 45 prescritto dall'art. 78 dell'Istruzione 4 maggio 1863, e li rivolgeranno agli Agenti contabili, i quali in margine degli articoli del campione, sotto cui figura il credito in un coi diritti di bollo dovuti in ripetizione, in-

dicheranno la data dell'iscrizione e l'Uffizio in cui è seguita. — I doppi suddetti saranno dagli Agenti contabili debitamente classificati e custoditi. — Relativamente alle pene pecuniarie e spese di giustizia avvertiranno i Ricevitori che l'ipoteca legale accordata allo Stato dal n° 5 dell'art. 1969 del Codice civile si estende solo a queste ultime, epperciò indipendentemente dalla iscrizione che fosse stata presa a tenore dei citati numero ed articolo, altra ne dovranno accendere ai termini del successivo art. 1970 per garantire la riscossione delle pene pecuniarie, tenendo presente il disposto dell'art 1986 del detto Codice. — V. Celerif. 1863, pag. 1981 e 2021.

25. Entro il mese di giugno di ogni anno i Conservatori delle Ipoteche dovranno trasmettere alla Direzione altrettanti stati (modello 97) delle iscrizioni prese a favore delle Amministrazioni dello Stato, e da rinnovarsi nell'anno successivo, quante sono le diverse Amministrazioni, dalle quali furono richieste. La Direzione invierà alle diverse Amministrazioni gli stati rispettivi, e quanto alle iscrizioni richieste dall'Amministrazione delle Tasse e del Demanio compilerà un estratto del relativo stato, che rivolgerà ai rispettivi Contabili per la rinnovazione di quelle iscrizioni che fosse necessario di conservare. — Per le iscrizioni riguardanti Uffizi posti fuori del suo Circolo la Direzione invierà l'estratto alle Direzioni competenti.

26. I conservatori terranno affissa nel sito più apparente del loro Uffizio una tabella degli emolumenti che la legge loro accorda, affinchè gli interessati possano prenderne visione.

27. I Conservatori non potranno rilasciare, nè lasciar prendere alle parti neanche semplici memorie in iscritto delle iscrizioni ed altre formalità risultanti dai loro registri.

28. Gli Uffizi delle Ipoteche dovranno rimanere aperti al Pubblico in ciascun giorno dalle ore nove antimeridiane alle quattro pomeridiane senza interruzione. — L'orario sarà affisso alla porta d'ingresso dell'Uffizio.

CAPO IV. — *Disposizioni transitorie.*

29. I privilegi e le ipoteche che, secondo le leggi anteriori, furono iscritte senza determinazione di una somma di danaro, o senza specifica designazioni degli immobili, dovendo, a mente del 1° capoverso dell'art. 38 del R. Decreto 30 novembre 1865, n° 2606, essere nuovamente iscritte entro un biennio dell'attuazione del nuovo Codice e nelle forme e colle indicazioni dal medesimo stabilite, i Conservatori nei primi sei mesi dell'anno 1866 faranno lo spoglio dei privilegi e delle ipoteche accese nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato che si trovano nella condizione suaccennata le descriveranno in separati elenchi giusta l'art. 25, che trasmetteranno alla Direzione. — Le Direzioni provvederanno a termini del citato articolo per la trasmissione dei detti elenchi alle altre Amministrazioni dello Stato e per le nuove iscrizioni che possono occorrere nell'interesse dell'Amministrazione delle Tasse e del Demanio. — Le Direzioni avranno inoltre presenti nell'interesse dell'Amministrazione delle Tasse e del Demanio le altre disposizioni transitorie del mentovato R. Decreto. — V. Celerif. 1865, pagine 2121 e 2127.

30. Rimane proibito dal 1° giorno dell'anno 1866 di fare uso dei registri di modello antico, ad eccezione di quelli specificati ai n. 6 e 7 dell'art. 4. — I registri di consegna, di deposito o d'ordine, quelli d'iscrizioni e trascrizioni non ultimati e che vanno ad essere fuori d'uso col 1° gennaio 1866

dovranno esser chiusi dal Conservatore con apposita dichiarazione, munita della propria firma autentica col bollo d'Uffizio. — La numerazione dei nuovi registri delle iscrizioni soggette a rinnovazione e quella dei nuovi registri di trascrizioni proseguirà con la numerazione dei registri di modello antico. — Per il rilascio delle ricevute, di cui all'art. 11, i Conservatori si varranno sino a totale loro esaurimento delle bollette del soppresso libro delle ricevute (modello 26).

31. Il registro di entrata che col 1° gennaio 1866 va a rimanere fuori d'uso, sarà dai Conservatori provvisoriamente mantenuto per notarvi tutte le partite in riscossione relative agli annotamenti presentati anteriormente al 31 dicembre 1865, e rimasti sospesi per qualsiasi causa. Al termine di ciascun mese o in ogni occasione di verificazione di cassa, il prodotto che ne risulterà sarà notato sul nuovo registro d'ordine e di entrata per formare il totale generale degli incassi.

32. Sino a nuovo provvedimento i Conservatori continueranno ad esigere i diritti portati dal R. Decreto 22 novembre 1863, n° 1551, in quanto questi siano applicabili alle formalità che debbono eseguire in dipendenza del nuovo sistema ipotecario. — V. Celerif. 1864, pag. 123 e 225.

Torino, il 30 dicembre 1865.

Il Direttore Generale SACCHI.

(Allegato)

RUBRICA ALFABETICA *dei Cognomi iscritti sulle tavole alfabetiche dei debitori, creditori e delle persone in favore delle quali o contro le quali si operano le* trascrizioni.

Cognomi	Numeri		Cognomi	Numeri		Cognomi	Numeri	
	del volume	della pagina		del volume	della pagina		del volume	della pagina

NB. **Gli Uffici delle Ipoteche i quali terranno tre tavole avranno altresì tre rubriche alfabetiche.**

Firenze, 31 dicembre 1865.

Circolare (Div. 2) del Ministero delle Finanze.

Elenchi mensili delle pensioni iscritte e di quelle cancellate dalle Agenzie del Tesoro.

Colle Circolari 1° ottobre e 16 dicembre cadente venne provveduto per la compilazione dell'elenco delle pensioni vigenti a tutto quest'anno.

Ora è d'uopo soggiungere il modo di tenere, perchè in continuazione di detto Elenco sia notificato a questo Ministero ciò che si opera dalle Agenzie del Tesoro pel servizio delle pensioni; avvegnachè, se i prospetti mensili dimostranti la situazione delle pensioni bastano a dare il riassunto delle operazioni eseguite, non offrono il mezzo di fare i confronti necessarii per rilevare le cause delle differenze, che si riscontrano coi risultati dei registri qui tenuti. — V. Celerif. 1866, p. 162 e 190.

Perciò le Agenzie del Tesoro formeranno mensilmente, per ciascuna serie di pensioni, un Elenco delle pensioni che avranno iscritte nei propri registri, ed un Elenco di quelle che per qualsiasi causa avranno cancellate nel mese, seguendo le norme tracciate colla prima delle citate circolari, e servendosi degli stampati uniti alla presente.

Tali elenchi, che fanno seguito a quelli prescritti colle ripetute circolari, serviranno alle Agenzie per fare i prospetti dimostranti la situazione delle pensioni, a giustificare le cifre in essi esposte, e saranno compiuti e diligentemente sommati per l'ultimo giorno di ogni mese; perciò le Agenzie, ogni qual volta procedono ad iscrivere o cancellare una partita di pensione sui propri registri, dovranno prenderne nota sugli Elenchi stessi.

Entro i primi cinque giorni di ogni mese le Agenzie del Tesoro spediranno alla Direzione del Tesoro il prospetto della situazione delle pensioni pel mese precedente, accompagnato da due copie dei detti Elenchi delle pensioni iscritte e di quelle cessate.

Le Direzioni del Tesoro non più tardi del giorno 10 successivo spediranno a questo Ministero *(Segretariato Generale, Div. 2ª, Uffizio Pensioni)*, di mano in mano che loro perverranno dalle dipendenti Agenzie, il Prospetto di situazione delle pensioni ed *una sola* copia degli Elenchi, senza bisogno di una speciale accompagnatoria, a ciò bastando la postilla predisposta a piedi della prima pagina del Prospetto.

Quando accada che da qualcuno dei suddetti Uffizi non possa adempiersi nel tempo stabilito alle fatte prescrizioni, dovrà esserne riferito al Ministero, esponendo i motivi dell'impedimento.

Le Agenzie e le Direzioni del Tesoro restano dispensate dall'inviare i Prospetti mensili prescritti dagli articoli 353 e 354 del Regolamento di contabilità, eccettuato quello per l'Uffizio di Riscontro, che continuerà ed essere fatto e spedito dalle competenti Direzioni del Tesoro sul Mod. n° 53. — V. Celerif. 1864, p. 961.

Tanto gli stampati pel Prospetto di situazione delle pensioni, quanto quelli per gli Elenchi, verranno dal Ministero forniti alle Direzioni, affinchè possano distribuirli alle Agenzie.

Stimasi superfluo dare maggiori spiegazioni ad Uffizi cui debbe già essere famigliare un tale lavoro per l'esecuzione delle suaccennate Circolari; ma solo si aggiunge che gli Elenchi delle pensioni iscritte si fanno seguito di mese in mese, formando così un solo documento riferibilmente ad ogni serie di pensioni, e che altrettanto avviene degli Elenchi delle pensioni cessate: però gli Elenchi del mese di gennaio si rannodano con quelli suppletivi ordinati colla seconda delle suddette Circolari.

Pel Ministro, G. Finali.

Firenze, 2 gennaio 1866.

Circolare del Ministero della Marina alle Autorità marittime.

Regole a seguirsi pel migliore e più celere andamento d'ogni ramo di servizio marittimo.

Con Decreto in data di ieri l'altro S. M. degnavasi chiamarmi nuovamente all'alto onore di reggere il Dicastero della Marina. Nel passare ciò a conoscenza di tutte le Autorità, e di tutti i Corpi della Marina istessa, credo opportuno di riepilogare le norme che sinora mi hanno guidato nel dirigere questo importantissimo ramo della pubblica amministrazione, e che intendo di continuare a seguire con quella maggiore energia, e quella più grande fiducia risultanti dalla maggiore conoscenza degli uomini e delle cose.

Nell'andamento generale del servizio vi è un metodo di condotta agevole e sicuro, che evita tutti gli equivoci, che non rende necessario un accentramento dannoso che attutisce qualsiasi reclamo; voglio dire, la osservanza scrupolosa delle Leggi e dei Regolamenti in vigore. Questa condotta è la sola che possa assicurare un avvenire glorioso ad un Corpo militare, e da essa esorto tutti i miei dipendenti a non allontanarsi mai.

Le tradizioni di andamento discrezionale e famigliare, già esistenti nelle piccole frazioni che costituirono l'attuale Marina dello Stato, non possono più applicarsi oggi in un grande corpo formato di elementi di recente fusione. Una sola debb'essere la Legge, uguale per tutti. Le eccezioni per privati riguardi non debbono tollerarsi in un Governo libero; manca quindi al suo dovere chi accoglie domande o fa proposte in opposizione della legge comune. Se una disposizione legislativa o regolamentare non risponde alle esigenze del servizio, s'impugni la massima da chi ne ha il dovere, ed io accoglierò sempre con piacere simili proposte fatte pel pubblico interesse, e se riconosciute utili, nè proporrò la variante al potere competente; ma fintantochè ciò non avvenga, le prescrizioni vigenti debbono eseguirsi scrupolosamente: la loro elastica interpretazione è sinonimo dell'arbitrio.

Le circostanze in cui versano le Finanze dello Stato, mi obbligano a richiamare sull'amministrazione la più seria attenzione delle Autorità marittime. Io ritengo che non si provvede all'interesse della Nazione con promuovere ed adottare quelle malintese e facili economie, che tendono ad indebolire la forza della nostra marina, od anche semplicemente ad arrestarne lo sviluppo; credo invece che si debba raggiungere lo scopo facendo in guisa che ogni ramo del servizio marittimo costi il meno possibile; che ogni servizio non assolutamente necessario venga soppresso, e che qualunque spesa non indispensabile sia inesorabilmente respinta.

Nel mentre quindi proporrò al Parlamento nazionale quel piano organico che, in seguito agli studi fatti, mi sembra più opportuno ad assicurare al paese la forza marittima che gli abbisogna, ed a questa forza la vigilanza tecnica ed amministrativa necessaria, intendo che tutti i miei dipendenti sieno profondamente convinti: che a nessuno è lecito disporre del patrimonio e del denaro pubblico per considerazioni personali; che nissuna spesa può farsi che non sia prevista nel bilancio approvato dal Parlamento ed altrimenti che nei limiti e nei modi voluti dalle leggi e degli organici in vigore; che di ogni spesa si dee dare esatto, chiarissimo e sollecito conto, e che ogni economia possibile debb'essere realizzata.

L'occupazione indebita di stabili demaniali, l'impiego a servizio privato di Personale stipendiato dal Governo, la concessione di gratificazioni non guadagnate per merito reale, l'ammissione ad impiego od a lavoro di gente incapace, la mancanza di assiduità al proprio ufficio ed altro di simile, è sempre sciupo intollerabile del pubblico denaro.

Mentre desidero di vedere nella marina spinto al più alto grado il nobile sentimento dello spirito di Corpo, vorrei però che ognuno si rammentasse che gl'interessi di un corpo, quanto quelli degli individui che lo compongono, non possono mai essere esaminati indipendentemente dagli interessi del paese, dovendo questi andare innanzi ad ogni altra considerazione.

Convinto che la più rigorosa disciplina deve sempre regnare nei Corpi tutti della marina, invito i capi a bene inculcarne i principii generali nella mente dei loro subordinati. La disciplina deve basarsi sulla giustizia imparziale, sull'esemplare moralità, e sulla reciproca stima ed affetto.

La mancanza che si asconde o che si tollera per commiserazione od altro personale riguardo, è germe funesto di demoralizzazione, di arbitrio e d'indisciplina.

Perchè però questi miei intendimenti possano produrre pronti ed utili frutti, faccio assegnamento sulla cooperazione efficace, coscienziosa e costante di tutte le Autorità da questo Ministero dipendenti, alle quali in particolare sono rivolte queste mie parole. Io desidero adunque vivamente che ognuno abbia il coraggio della propria responsabilità; il sistema del discaricarsi è il più pernicioso fra tutti. Ognuno debb'essere sicuro di avere il mio appoggio quando si attenga ai principii che più sopra ho accennato, e che non possono venire disconosciuti da chiunque sia amante sincero della patria.

Gli egregi elementi di cui si compone la nostra Marina, le forti tradizioni delle sue gesta antiche e recenti; il sentimento personale del dovere comune a tutti i suoi membri, che per molto tempo tenne luogo di Leggi e di Regolamenti precisi; le prove di buon volere che mi ebbi, dacchè mi fu dato l'onore di stare a capo della Marina, mi fanno sperare bene dell'avvenire; amo però di dichiarare che molto rimane a farsi, e che sarò severissimo verso coloro, se ve ne sono, i quali volessero

la continuazione di funesti pregiudizi o di falsi sistemi, poggiati su riguardi personali che di fronte all'interesse pubblico debbonsi assolutamente condannare.

Il Ministro D. Angioletti.

Firenze, 3 gennaio 1866.

Circolare (N. 203) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Assimilazioni e spiegazioni di tariffa doganale avvenute nel quarto trimestre dell'anno 1865.

Si notificano agli Uffizi ed ai singoli Impiegati doganali le assimilazioni e spiegazioni di tariffa date nel quarto trimestre dell'anno 1865.

Pel Ministro, Cappellari.

Al repertorio.

Botti di legno fasciate con lamina di metallo per ormeggio di bastimenti. — V. *Merci od oggetti di incerta assimilazione* (Categoria XV).

Cordoni telegrafici composti di metallo, di fili e di tessuto di materia vegetale incatramata. — Vedi *Merci od oggetti d'incerta assimilazione* (Categoria XV).

Acciaio preparato e predisposto per far lime. — Quando per la forma ed altri speciali caratteri sia evidentemente destinato a formar lime. — Ved. *Lime di ogni qualità* (Categoria XVI).

Semi di zucca. — Non essendo specialmente nominate, nè di esclusivo uso per la medicina. — V. *Semenze di ravizzone e di ricino* (semenze diverse) (Categoria III).

Farina di panico. — Sul riflesso che nel rimando del *Panico* alle semenze diverse non è fatta distinzione tra quello in grana od in polvere. — V. *Panico o scagliola* (Categoria III).

Agorai di legno comune coloriti, verniciati o dipinti. — V. *Mercerie di legno* (Categoria XV).

Sommacco tritato. — Sebbene non ridotto assolutamente in polvere, nè macinato. — V. *Ceneri per tinta e per concia macinati* (Categoria I).

Estratto di malt. — Liquido che si presenta come specialità per guarire molte malattie, ma che in sostanza non è che birra di qualità superiore. — Ved. *Birra* (Categoria I).

Liquido Bortin, a cui vuolsi dall'autore attribuire la proprietà di concime, essendo un composto di solfato di ferro, di solfato di ammoniaca, di gallato o tannato di ferro — V. *Prodotti chimici non nominati* (Categoria II).

Legno maccinato imbianchito e preparato in pasta per far carta. — V. *Vegetali filamentosi imbianchiti e preparati in pasta per far carta* (Vegetali filamentosi grezzi (Categoria VIII).

Avvertenze.

In conformità del principio stabilito colla Circolare N. 159, del 7 marzo 1865, pel quale *le merci,* che dalla tariffa convenzionale sono imposte *a peso,* debbono sdaziarsi *a netto od a bordo* secondo le norme segnate dalla *tariffa generale*, si dichiara che per dispensare dalla bollatura *i tessuti in pezzi*, il cui dazio principale *d'ogni pezzo non ecceda i cent.* 30, giusta la Circolare N. 18 del 14 marzo 1863, si debba tale dazio commisurare *in base alla tariffa generale.* — Ved. Celerif. 1865, pag. 791.

Le pelli di agnello, altre, si cancelleranno dall'elenco annesso alla Circolare N. 188 del 1865, e saranno considerate esenti da dazio, *quando sieno crude,* giusta le spiegazioni (a) della nota 32 della ristampa della tariffa. — V. Celerif. 1865, pag. 1342 e 2021.

Firenze, 3 gennaio 1866.

Circolare (N. 204) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Intorno alle anticipazioni che si concedono a Guardie doganali sulla loro massa.

È occorso a questo Ministero di osservare, che dalle Direzioni Compartimentali delle Gabelle, dai signori Ispettori e Sotto-Ispettori e dai Comandanti di Luogotenenza si fanno frequentemente anticipazioni a Guardie doganali, che, o per fatto di servizio o per loro affari particolari, ed il più sovente per chiamata ai Consigli di leva, si allontanano dalla rispettiva residenza.

Siffatte anticipazioni sono affatto contrarie allo spirito e alla lettera dei Regolamenti.

La Guardia che è tramutata per fatto di servizio viene compensata delle maggiori spese che fosse al caso d'incontrare colle indennità fissate dall'art. 59 del Regolamento 13 novembre 1862, nè ha bisogno d'una anticipazione di soldo. Alla Guardia poi che per affari particolari si assenta, dietro permesso, dal posto, non compete nessuna indennità, come non compete indennità alle Guardie chiamate ai Consigli di leva, essendo questo un obbligo inerente alla propria condizione di cittadino, ed a cui sapevano di dover soddisfare, anche prima di essere ammessi nel Corpo doganale. — V. Celerif. 1863, pag. 441 e 539.

Qualora poi per casi speciali si rendesse indispensabile di fare anticipazioni, queste non potranno consentirsi che dai Superiori sotto ai cui ordini la Guardia presta servizio, ed in quella misura che lo stato della massa respettiva potesse permetterlo; non mai dai Superiori del Corpo residenti nella località per le quali transita o soggiorna la Guardia in congedo.

I signori Direttori Compartimentali, i signori Ispettori e Sotto-Ispettori ed i Comandanti di Luogotenenza vorranno per l'avvenire attenersi strettamente a quanto superiormente è disposto, onde non esporsi a dovere reintegrare del proprio la massa del Corpo di quelle perdite, che derivassero dalla soverchia arrendevolezza nel concedere siffatte anticipazioni.

Il Direttore Generale CAPPELLARI.

Firenze, 5 gennaio 1866.

Circolare (N. 23-15) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Soluzione di dubbio intorno all'art. 45 del Regolamento per l'imposta pei fabbricati, e 38 del Regolamento pel conguaglio dell'imposta fondiaria.

Da qualche Commissione di Sindacato fu mosso il dubbio se, dopo fatta la prima pubblicazione delle tabelle, e nel periodo di tempo che corre tra questa e la seconda pubblicazione, della quale parlano gli articoli 45 del Regolamento per l'imposta sui fabbricati, e 38 del Regolamento pel conguaglio nelle Provincie di Piemonte e Liguria, possano le Commissioni modificare i giudizi da esse registrate nelle tabelle medesime, riprendendo, ove d'uopo, in esame le rendite di tutti i contribuenti; ovvero se debbano limitarsi al riesame delle rendite dei contribuenti che abbiano presentato reclamo. — V. Celerif. 1865, p. 1043 e 1593.

Il sottoscritto crede necessario di rendere nota la soluzione data a tale quesito, per norma di tutte le Commissioni di Sindacato del Regno.

Il primo paragrafo sì dell'art. 45, come dell'art. 38 avanti ricordati dichiara che la Commissione, trascorsi i giorni destinati alla pubblicità delle tabelle, fisserà definitivamente la rendita di ciascun contribuente.

Non facendosi con questa disposizione distinzione alcuna tra il contribuente che abbia reclamato e quello che non abbia reclamato, debbe intendersi che la Commissione potrà fissare definitivamente la rendita di *tutti i contribuenti.*

D'altra parte che così debba intendersi il disposto dei citati articoli di Regolamento, lo si evince maggiormente da quanto si trova dichiarato nel paragrafo secondo di entrambi gli articoli stessi. Ivi infatti è detto che. ancorchè non fossero state fatte osservazioni, saranno di nuovo le tabelle pubblicate. Niuno scopo avrebbe in tal caso questa nuova pubblicazione, quando la Commissione non avesse facoltà di riesaminare, ed ove d'uopo, variare le rendite prima stabilite, all'infuori del caso di reclamo.

Quindi non può dubitarsi che possano le Commissioni nell'accennato periodo di tempo rivedere il primitivo loro giudizio.

Nè potrebbe essere altrimenti, non essendo ragionevole che siasi voluto privare le Commissioni della facoltà di valersi dei nuovi elementi e delle nuove indicazioni che, dopo la prima pubblicazione, siano per avventura venute a loro mani. A contribuenti rimarrà sempre il diritto di reclamare avanti le Giunte Provinciali di appello, qualora lo credessero necessario nel loro interesse.

Nel fare pertanto le suespresse dichiarazioni, il sottoscritto raccomanda alle Commissioni di Sindacato di approfittare dei giorni che loro rimangono prima dell'epoca in cui debbono le tabelle delle rendite essere per l'ultima volta pubblicate, onde esse viemeglio assicurarsi della esattezza dei giudizi inregistrati.

Pel Ministro, G. Finali.

Firenze, 5 *gennaio* 1866.

Circolare (N. 24) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Spiegazioni all'art. 14 del Regolamento per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati.

Appena pubblicato il Regolamento per l'esecuzione della Legge d'unificazione dell'imposta sui fabbricati del 26 gennaio 1865, fu da qualcheduno obbiettato che l'art. 14 di esso non fosse in armonia col disposto dall'art. 2 della Legge, e che venisse a danno dei possessori di fabbricati a restringerne il significato. — V. Celerif. 1865, pag. 258, 827, 1709 e 2047.

A dimostrare la perfetta consonanza tra la Legge ed il Regolamento, il Ministero emanava la Circolare del 5 settembre scorso, N. 255-12.

In essa si è ad evidenza dimostrato che coll'art. 14 del Regolamento altro non si fece che chiarire e spiegare l'articolo 2 della Legge, come era instituto del Regolamento di fare, perchè fosse uniformemente applicata.

È lieto il sottoscritto di poter riconoscere che la grande maggioranza delle Commissioni di Sindacato si è strettamente attenuta alle spiegazioni date col citato articolo 14 del Regolamento. Solo alcune di esse, persistendo a veder contraddizione tra la Legge ed il Regolamento, ritennero come *rurali* fabbricati che devono come *urbani* considerarsi.

Gli Agenti delle Tasse hanno tenuto conto di siffatte decisioni, e ne interporranno a tempo opportuno appello presso le Giunte provinciali.

Il sottoscritto non dubita punto che le Giunte provinciali d'appello sieno per correggere le accennate decisioni, e confida che mercè della autorità loro attribuita, la Legge avrà uniforme applicazione in tutte le Provincie del Regno; ma reputa suo dovere di richiamare la loro attenzione sulla questione, affinchè, nella ristrettezza del tempo in cui devono soddisfare al loro cômpito, possano fin d'ora farsene un giusto criterio per poter poi con maturità di consiglio emettere i loro giudizi.

Per norma delle Giunte si unisce alla presente un congruo numero d'esemplari della Circolare 5 settembre.

Il Ministro A. Scialoia.

Firenze, 8 gennaio 1866.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Eccitamenti e consigli alla Magistratura del nuovo Ministro Guardasigilli.

Chiamato dalla fiducia del Re all'alto onore di reggere il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, io sento il bisogno di rivolgere innanzi tutto alcune parole alle SS. VV. per esprimervi liberamente il mio pensiero.

A me cui toccò la ventura di correre il doppio arringo del foro e della Magistratura non accade venirvi innanzi con programmi o dichiarazioni di principii: principii e programmi si riassumono tutti pel Magistrato nella coscienza del diritto, nella osservanza scrupolosa delle leggi, nel culto religioso della giustizia. Una sola cosa voglio qui aggiungere, ed è che nei reggimenti liberi il sacerdozio della giustizia assume un carattere ancor più augusto e solenne, sicchè la retta amministrazione della stessa costituisce e raffigura la più salda e sostanziale guarentigia delle libere istituzioni. Sarebbe quindi grande calamità o l'arbitrio dell'uomo sostituito all'indeclinabile impero della legge, o la benchè minima offesa all'indipendenza del Potere giudiziario; ed io invigilerò attentamente che l'un male o l'altro non abbia mai a lamentarsi.

Ma perchè l'azione della giustizia proceda libera, secura ed efficace, fa d'uopo che nei Magistrati e negli Uffiziali tutti dell'Ordine giudiziario il sentimento schietto e profondo del dovere si elevi alle regioni serene, ove non giungono le lotte, le passioni, le ire partigiane.

Ispecial mandato degli Uffiziali del Pubblico Ministero è quello di attendere ed invigilare alla rigorosa osservanza delle leggi. Rappresentanti del Potere esecutivo dello Stato presso le Autorità giudiziarie, essi soddisfaranno rettamente al loro còmpito ricordandosi che sono, pel loro ufficio, i propugnatori dei grandi interessi della giustizia; che un Governo libero e leale questo solo richiede, e deve richiedere, che le leggi tutte siano esattamente osservate, e scrupolosamente eseguite; che in fine la giustizia vuole essere imparzialmente amministrata, con fermezza, con sollecitudine, con energia, poichè, se debole o tarda, svigorisce gli Stati, e non è giustizia, o è inefficace.

I nuovi tempi e le mutate condizioni dell'ordinamento giudiziario trarranno seco nuovi e più gravi doveri pel Pubblico Ministero.

È per fermo un gran fatto si è ultimamente compito: quello della unificazione legislativa. Ad eccezione del Codice penale, che vorrà essere pur esso prestamente rifatto ed unificato, l'Italia non ha ormai che le stesse leggi, gli stessi Magistrati, gli ordini e le forme medesime di giudizi.

Ma questo fatto immenso nella storia del nazionale risorgimento conviene pure che si riduca all'atto con l'aiuto de'metodi e de'procedimenti più acconci per renderlo operativo e fecondo. Ed è qui che il concorso delle SS. VV. acquista un'importanza grandissima. Trattasi di attuare ed applicare nuovi codici e nuovi ordini giudiziari destinati a cessare la varietà delle istituzioni e delle discipline, che ritraevano il tipo delle scadute autonomie. Trattasi di diffondere e volgarizzare nel foro e nella coscienza pubblica i pregi, lo spirito e gl'intendimenti delle nuove leggi e de'nuovi istituti, che, compiendo l'unità morale della Nazione, ne renderanno vieppiù salda e perpetua quella politica. Ora a tutto questo mal si riescirebbe, se la Magistratura non porgesse a tutti lo esempio della intelligenza e dell'applicazione severa dei nuovi codici, dell'amore e dello zelo operoso per concorrere all'attuazione ed al compimento dell'unità della legislazione e della uniformità della giurisprudenza.

Ben s'intende che agli esordii delle nuove istituzioni un vasto campo ci si schiuderà dinanzi di dubbie intepretazioni, d'incerte applicazioni, di questioni molteplici nel trapasso dall'antico sistema al nuovo. Sarà ufficio delle SS. VV. di rischiarare quei dubbi, di spianare queste difficoltà, ed anche di raccogliere e prender nota di tutto quello che potesse lasciar desiderare schiarimenti o indirizzi superiori.

Con siffatti modi concorreremo tutti con concordia d'intenti a raggiungere il supremo scopo che abbiamo comune, di rendere sempre più rispettabile e rispettata l'azione della giustizia, di conciliare credito e reverenza alle nuove istituzioni ed a' depositari tutti del Potere giudiziario, e di far sentire universalmente i benefizi di una giustizia imparziale e indipendente, e di un Governo informato a principii di ordine e di libertà, che mira con sincerità di propositi al bene ed al progresso della Nazione.

Il Ministro Giovanni De Falco.

Firenze, 8 gennaio 1866.

Circolare (N. 205, Div. 2ª) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale delle Gabelle).

Passaggio dei sali, tabacchi e delle polveri da fuoco nei Magazzini dell'Amministrazione Gabellaria.

L'articolo 44 della Legge sulle privative attribuisce agli scopritori il valore dei generi di contrabbando sequestrati, e verificati utili, secondo il prezzo che verrebbe determinato dal Ministero delle Finanze, la relativa ripartizione agli eventi diritto, per l'articolo 153 del Regolamento 15 giugno 1865, Nº 2393, non può sostanzialmente eseguirsi, in modo definitivo, fino a che la perdita del genere non sia stata pronunziata dal Giudice competente, od il contravventore siasi rimesso alla decisione amministrativa. — V. Celerif. 1865, pag. 1464 e 1537.

Le disposizioni però della Circolare 2 aprile 1863, Nº 22, e le indicazioni contenute nel modello di ricevuta, che vi è unito, per cui i generi sequestrati devono essere presi dai Magazzinieri in caricamento dei conti in natura e versati nei magazzini o nelle fabbriche dello Stato nel trimestre in cui ebbe luogo il fermo, potrebbero produrre l'inconveniente che non si potesse dar eseguimento ad una sentenza del Tribunale, che emanasse dopo il trimestre stesso e pronunciasse l'assolutoria dello imputato, mandando a restituirgli il genere che ha formato oggetto della contravvenzione. — V. Celerif. 1863, pag. 1239.

Ad evitare pertanto siffatto inconveniente, si dispone che i sali, tabacchi e le polveri, cadute in contravvenzione, rimangano in deposito presso i rispettivi contabili fino al trimestre in cui venga ultimata la procedura per la punizione del contravventore e faccia passaggio nei conti delle contravvenzioni il fascicolo degli atti processuali.

Dovrà quindi modificarsi, mediante scritturazione a mano, la dichiarazione delle bollette di ricevuta, conforme al modello annesso alla Circolare surricordata del 2 aprile 1863, cambiandovi la dicitura: *i quali generi*, ecc., con quest'altra: *i quali generi restano in deposito per essere presi in caricamento nei conti del trimestre in cui sarà terminata la procedura.*

Le Direzioni delle Gabelle, incaricate delle provviste dei libri di bollette e dei registri doganali, faranno praticare, dopo ultimati i libri già preparati, le relative modificazioni a sensi di quanto sopra.

Il Direttore Generale CAPPELLARI.

Firenze, 10 gennaio 1866.

Circolare (N. 321, Div. 1ª) del Ministero di Grazia e Giustizia e de' Culti.

Avvertenze riguardo alle passività a carico dell'asse ecclesiastico.

Sapendo come, in aspettazione di prossima soppressione, talune Corporazioni religiose ed i Titolari ed Amministratori di altri Enti morali ecclesiastici tentino o per iscopo di privato lucro o per ispirito di ostilità politica di aggravare di passività i beni dei quali sono ancora in possesso, senza curarsi della osservanza di quelle discipline ond'essi sono vincolati a tutela della integrità e della conservazione dell'asse delle dotazioni rispettive, questo Ministero crede opportuno di fare avvertire come una speciale disposizione del nuovo progetto di legge sulla soppressione delle Corporazioni religiose, presentato al Parlamento il giorno 13 del passato dicembre, dichiari espressamente (art. 29) quanto segue:

« Non saranno riconosciuti i debiti, gli oneri e qualsiasi altra passività, se non « siano stati contratti secondo le leggi ed i regolamenti vigenti in ciascuna Provin- « cia e per ciascun Corpo od Ente morale soppresso, e se i relativi titoli non abbiano « acquistato data certa.

« Si eccettuano i debiti per somministrazioni dell'ultimo anno, in quanto siano « verisimili e corrispondenti ai bisogni di ciascun Corpo od Ente morale, e risultino « o dai registri del Corpo od Ente morale medesimo, o dai libri dei negozianti o som- « ministratori.

« Questi debiti dovranno essere denunziati all'Autorità delegata per la presa di « possesso dei beni entro sei mesi dalla pubblicazione di questa Legge, altrimenti « rimarranno estinti ».

Ei sarà quindi opportuno che le SS. LL. in ogni evenienza, e singolarmente i signori Prefetti, anche col mezzo di apposite pubblicazioni, pongano in sullo avviso

il pubblico, affinchè sia tolta ogni lusinga di poter far frode alla legge futura coi riprovevoli mezzi suindicati, e siano gli incauti prevenuti dal pericolo di non vedere riconosciuti i loro crediti, quando mancasse al Corpo morale la debita autorizzazione per poter legittimamente assumere la corrispondente passività.

Sarebbe opportuno eziandio che, pigliando occasione da ciò, si trovasse modo di accennare nel tempo stesso che identiche misure sarebbero applicate per le indebite alienazioni, e che, quanto ai Religiosi od Amministratori, s'incorre pur anche non lieve responsabilità a tenore della disposizione seguente dello art. 45 del progetto preindicato:

« Il trafugamento, la sottrazione o l'occultamento di qualunque oggetto o docu-
« mento spettante alle Case religiose, Congregazioni od Enti morali suindicati, sarà
« punito con una multa da lire 100 a lire 1000 a carico dei contravventori e dei com-
« plici; e colla perdita dello assegnamento, della pensione, dell'usufrutto o della por-
« zione di proprietà che potesse spettare al contravventore, medesimo, oltre alle altre
« pene stabilite dalle vigenti leggi ». — Ved. pag. 194.

Il Ministro G. Di Falco.

Firenze, 10 gennaio 1866.

Circolare (N. 28) Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Discipline da osservarsi nei concorsi generali per ammessione di candidati nella Direzione delle Gabelle.

Si è rilevato che presso alcune Direzioni Compartimentali delle Gabelle nel concorso generale tenutosi nel p. mese di giugno, nè i candidati che vi furono ammessi. nè le Commissioni incaricate di assistere e sorvegliare i candidati stessi durante l'esame hanno adempiuto esattamente ai loro doveri. Anzi gli abusi in qualche Direzione verificatisi posero il Ministero nella dolorosa necessità di annullare per le Direzioni stesse il detto concorso e di far luogo a misure disciplinari a carico tanto dei candidati, che di quegl'Impiegati che per mala intesa indulgenza dimenticarono il geloso mandato che furono chiamati a compiere.

È necessario che le Direzioni abbiano presente, che lo scopo dei concorsi generali è di conoscere in modo certo e sicuro l'attitudine e il grado d'istruzione e di conoscenza delle Leggi e dei Regolamenti che possiede ciascun candidato.

Ad evitare però che si ripetano i lamentati inconvenienti, stimo utile di aggiungere alcune prescrizioni a quelle già altra volta impartite per tali concorsi:

I. Il Direttore Compartimentale nello intento che la sala degli esami sia sufficientemente vigilata potrà aggiungere ai membri della Commissione designati dall'articolo 16 della Circolare 1° novembre 1863, N° 55, quel numero di Segretari e Sotto-Segretarii ed in mancanza di questi di Computisti che egli credesse necessarii perchè almeno due membri della Commissione si trovino costantemente nella sala, e non se ne allontanino per qualunque motivo senza esser prima stati costituiti da altri due membri. — Al Direttore stesso spetterà però sempre la saltuaria sorveglianza della sala; e del modo con cui sarà stata questa esercitata si farà cenno nel processo verbale. — V. Celerif. 1863, pag. 2781.

II. I candidati dovranno essere disposti in modo che non possano comunicare fra loro, nè con persone estranee; ed è preciso dovere dei membri della Commissione di far cessare qualunque comunicazione od altra irregolarità che fosse da essi rilevata.

III. I Candidati non potranno intrattenersi con chicchessia nè fuori nè entro la sala degli esami. — In questa non potrà aver accesso per qualsiasi motivo alcun'altra persona oltre i candidati stessi ed i membri della Commissione. — I Candidati non potranno uscire dalla sala, che per brevi momenti in causa di urgente bisogno e collo speciale permesso di chi assiste all'esame.

IV. Dopo incominciata la seduta non potranno introdursi nella sala nè cibi, nè libri, nè alcun'altra cosa. — Il Direttore disporrà però che in detta sala siano messi a disposizione dei candidati i vocabolari e le Raccolte delle Leggi.

V. All'esterno della sala saranno posti un Brigadiere ed un comune della Guardia Doganale, i quali dovranno vigilare che nessuno estraneo entri nella medesima, che non vi si introducano oggetti dal di fuori, e che i Candidati quando ne escono col permesso non abbiano con chicchessia comunicazioni. — Essi riferiranno alla Commissione sulle irregolarità che avessero rilevate, e specialmente se qualche Candidato si fosse fermato a parlare con altre persone, ed avesse ricevuto indebite comunicazioni.

VI. Potranno essere dichiarati nulli tanto gli elaborati che portassero indizi di origine comune, quanto quelli di coloro che dal processo verbale risultasse avere avuto tra loro o con altri comunicazioni.

VII. Il processo verbale deve contenere una chiara e precisa indicazione del modo in cui venne tenuto il concorso, e di ogni rilievo emerso a ciascun membro della Commissione, come pure delle osservazioni che i Candidati presentassero e delle relazioni che facessero gli agenti della Guardia Doganale.

Alle ore 8 antimeridiane del giorno che sarà stabilito per l'esame, il Direttore Compartimentale accompagnato dagli altri impiegati componenti la Commissione si recherà nella sala destinata per gli esami e presenterà ai Candidati il piego dei tema, che dovrà sino a quel momento conservare gelosamente e sotto la sua personale responsabilità presso di sè. — Farà dai membri della Commissione e dai Candidati riconoscere l'integrità e la incolumità dei sigilli, e poscia aprirà il piego tagliando la carta in modo che i sigilli rimangano ancora inalterati. — Il piego contenente i temi e la carta su cui sono essi scritti saranno poi unita al processo verbale.

IX. Gli elaborati non dovranno contenere alcuna annotazione, nè il cordoncino o filo che servisse ad unire diversi fogli dovrà essere fermato col bollo della Direzione, nè presentare altre indicazioni, da cui possa desumersi da chi o dove furono fatti. — Ogni elaborato deve comunicarsi coll'enunciazione dell'epigrafe, la quale deve ripetersi su ogni foglio dello elaborato stesso e sulla busta che, chiusa col suggello del Candidato e con quello della Direzione, deve contenere il nome, cognome e qualità del Candidato stesso. — Qualunque infrazione a questa disposizione può dar luogo all'annullamento dell'esame.

X. Alle ore 4 pomeridiane saranno ritirati dai Candidati gli elaborati nello stato in cui si trovano e verranno messi in un piego chiuso e suggellato a cera lacca col suggello della Direzione e con quello particolare del Direttore. In altro piego chiuso e suggellato nello stesso modo si riuniranno le schede. — Anche di ciò sarà fatta menzione nel processo verbale che dovrà essere steso e firmato, seduta stante, dai membri della Commissione e da tutti i Candidati.

XI. Chiuso il verbale il Direttore prima di abbandonare la sala racchiuderà i detti pieghi ed il processo verbale in altra busta chiusa a tre sigilli di cera lacca, che farà subito consegnare all'Ufficio postale colla opportuna richiesta, perchè sia spedita *in via raccomandata* a questo Ministero.

Il Direttore, gli altri membri della Commissione ed i Candidati saranno, ciascuno per la parte che li riguarda, tenuti risponsabili della esatta osservanza di queste disposizioni, ed il Ministero farà luogo in confronto dei trasgressori alle più gravi misure di censura.

La presente dovrà essere letta ai Candidati prima che abbia principio il concorso.

Il Direttore Generale CAPPELLARI.

Firenze, 12 gennaio 1866.

Circolare (N. 16-20-25, Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Pubblicazione delle Tabelle delle rendite derivanti dalla ricchezza mobile, imposta fondiaria e sui fabbricati.

Avvenne in qualche località che taluna Commissione di Sindacato, non avendo terminati i suoi lavori, non abbia fatto pubblicare nell'epoca stabilita le tabelle delle rendite, e che quindi sieno state pubblicate più tardi, o non lo sieno ancora state.

Ad ovviare agli inconvenienti che potrebbero derivare da tale stato di cose, il sottoscritto fa facoltà ai Signori Direttori delle Tasse e del Demanio di concertare colle Commissioni in ritardo le due pubblicazioni delle Tabelle delle rendite in quei più stretti limiti che l'incalzare del tempo esige, ma in modo che non sia ritardata le definizione dei ricorsi in appello nel termine stabilito del Decreto Reale comunicato colla Circolare dell'8 novembre, N° 17. — V. Celerif. 1865, pag. 2012-13-14.

Sia però ben inteso che dovrà essere lasciato ai contribuenti un tempo congruo per la presentazione dei reclami in appello, e di ciò dovrà essere fatta menzione nella seconda pubblicazione delle Tabelle.

I signori Direttori, presi gli opportuni concerti colle Commissioni di Sindacato, le faranno, occorrendo, coadiuvare dagli Agenti delle Tasse, affinchè non si abbiano a lamentare ulteriori ritardi, e le operazioni si compiano regolarmente.

I signori Prefetti, resi avvertiti d'ogni cosa dalla Direzione delle Tasse, vorranno richiedere i Sindaci dei Comuni interessati di fare sulle notificazioni delle pubblicazioni delle tabelle l'occorrente modificazione.

Intanto le Commissioni e le Giunte provinciali di appello comincieranno ad adempiere il loro mandato per quei Comuni e Consorzi le cui tabelle sieno state pubblicate a tempo, riservando per ultimo la definizione dei ricorsi riflettenti i Comuni e Consorzi, la pubblicazione delle cui tabelle abbiano avuto luogo fuori tempo.

I signori Direttori riferiranno al più presto possibile al Ministero intorno ai concerti presi con ciascuna Commissione.

Il Ministro A. SCIALOIA.

Firenze, 14 gennaio 1866.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti agli Ordinari Diocesani.

L'Episcopato Italiano è invitato ad eccitare i Parroci alla scrupolosa osservanza della Legge sul matrimonio civile.

Poste in vigore col nuovo anno le nuove Leggi sul matrimonio e sullo stato civile, furono queste accolte ed osservate dalle popolazioni senza venirne perturbamento alcuno alla coscienza dei fedeli, od alle consuetudini dei cittadini, i quali ben compresero come la riforma portata nella legislazione matrimoniale fosse il più largo omaggio reso a quei principii di libertà che reggono lo Stato, dappoichè rivendicava alla Podestà civile il governo del matrimonio considerato sotto l'aspetto di una grande instituzione sociale, ed abbandonava il compimento del rito religioso ad una sanzione d'ordine più elevato, che mette capo sull'indistruttibile sentimento religioso delle popolazioni. — V. Celerif. 1865, pag. 2083.

Ad ottenere siffatti risultati contribuì con opera efficace buona parte dell'Episcopato del Regno, che formandosi una giusta ragione degli intendimenti del Governo circa le nuove disposizioni che debbono regolare il contratto civile del matrimonio, dettò sicure norme ai Parrochi perchè avessero piena esecuzione le Leggi del Regno e nello stesso tempo fossero tutelati i veri e puri interessi della Religione cattolica. Ma furonvi Parrochi, che, o per meno esatta cognizione delle nuove Leggi, o per intempestivo zelo confusero la ragione ecclesiastica con la ragion civile, travisarono il concetto dell'attuale riforma, e con improvvido linguaggio cercarono di suscitare imbarazzi al Governo e di promuovere pubblici commovimenti.

Egli è certamente a deplorare che ciò sia accaduto: tanto più che ove si abusasse della ignoranza o della semplicità di parte della popolazione per indurla a non curare la osservanza delle forme civili del matrimonio, si porterebbe grave ed incalcolabile danno nello stato delle famiglie.

Il Governo del Re è ben fermo nel proposito di voler rispettate le Leggi del Regno, al qual uopo farà ricorso a tutti quei mezzi efficaci che le Leggi medesime saranno per suggerirgli. Però ad evitare dispiacevolissimi conflitti, il sottoscritto mentre rende merito a quelli tra gli Ordinari diocesani che coadiuvarono alla completa esecuzione delle nuove Leggi in materia sì importante, e mentre li prega di far aperti ai loro confratelli tutti quegli argomenti onde la loro coscienza d'Ordinarii e di cittadini fu indotta a tale atto, senza che ne temessero offese le più strette ragioni delle Leggi ecclesiastiche, si è deliberato di rivolgersi a tutti gli Ordinarii diocesani del Regno per esprimere loro gli intendimenti del Governo circa il soggetto di cui si tratta, e pregarli a procedere concordi in argomento a cui van congiunti i più preziosi interessi civili e religiosi.

Egli confida che gli Ordinarii medesimi si rivolgeranno con apposita pastorale ai Parrochi, e forti della loro autorità, li inviteranno a tener ben distinta la separazione tra i rapporti spirituali ed i rapporti civili nel matrimonio, che loro dimostreranno come la novella istituzione, rispettando appieno le credenze ed i riti della Religione cattolica, provvede unicamente a tutelare diritti e doveri che lo Stato ha obbligo di regolare colle sue Leggi, e che infine li inviteranno a tener gran riguardo che per fatto loro non si scindano gli animi, non si indeboliscano le persuasioni dei credenti, non venga turbata la pace delle famiglie e la tranquillità pubblica, essendo fermo proponimento del Governo di non tollerare qualunque atto che fosse contrario alle Leggi dello Stato, o che potesse dare argomento a discordie, a scandali od a disordini.

Il sottoscritto nutre fiducia che l'Episcopato del Regno, animato da sincero zelo per la Religione, e dal rispetto alle Leggi, vorrà apprezzare l'invito che gli vien mosso e si darà ogni premura per secondarlo.

Il Ministro G. DE FALCO.

Firenze, 14 gennaio 1866.

Circolare (Div. 7) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Trasmissione di moduli per Registri delle Cancellerie delle Preture.

Il sottoscritto rimette ai signori Procuratori del Re il modulo unito, che deve servire per il registro dei verbali d'udienza di cui al N° 1 dell'art. 192 del Regolamento 14 dicembre 1865, N° 2641, e nel tempo stesso vi unisce altrettante copie di esso, quante sono le Cancellerie delle Preture dipendenti. — V. Celerif. 1866, pag. 214.

Mentre non dubita che le indicazioni contenute nel modulo annesso mostrino a sufficienza e con tutta chiarezza quelle che vi devono essere riportate, il sottoscritto poi si riserva di trasmettere altri moduli a stampa per i registri delle Cancellerie delle Preture, e di dare quelle maggiori istruzioni che si ravviseranno opportune per ottenere maggiore uniformità nell'attivazione delle leggi, e disposizioni regolamentarie emanate.

Egli confida che nell'attivazione di questo e degli altri registri prescritti non s'incontreranno difficoltà, e che occorrendo saranno di leggeri risolte dai signori Procuratori del Re. Intanto egli crede necessario fissare le norme seguenti:

1° Che i registri di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 192 già citato, e gli altri prescritti colli numeri 1, 2, 3, 4 e 7 del successivo articolo 274, si compongono colla riunione degli atti originali scritti su fogli separati a seconda delle varie specie che ivi sono indicate;

2° Che per contro nel registro di cui al N° 2 dell'art. 192, e nell'altro al N° 5 dell'art. 274, i verbali a redigersi devono essere scritti gli uni di seguito agli altri;

3° Gli atti o verbali originali ripartiti come sopra e formanti registro, debbono portare tutti un numero d'ordine progressivo ed indicare quanti allegati vi sono annessi;

4° Oltre al numero d'ordine ora accennato si dovrà poi anche dare un numero progressivo in caduno mezzo foglio di ciascun registro, comprendendo in questa enumerazione anche gli allegati;

5° Tutti i registri, non esclusi quelli delle circolari, dovranno essere muniti di un indice cronologico degli atti che vi sono inserti, fatta eccezione di quelli di cui alli numeri 1 e 2 dell'art. 192;

6° In ogni Cancelleria si dovrà formare inoltre un indice generale alfabetico per le ricerche degli atti che potessero occorrere, riportandovi tanto il cognome dell'attore quanto quello del convento (se l'atto è in materia contenziosa), la sua natura, il numero del volume, l'anno cui si riferisce e la pagina. — Questo indice potrà anche essere tanto distinto per cadun registro e per cadun anno;

7° Alfine di ogni anno tutti i registri, comprese le circolari, devono essere fatti riunire in volumi regolari, a meno che a causa del ristretto numero degli atti non sia altrimenti provvisto dai signori Procuratori del Re;

8° I Pretori nell'eseguire le visite mensili alla contabilità col confronto degli atti e nella redazione dei relativi verbali giusta le prescrizioni della Tariffa civile, dovranno pure indicare, se i registri sono tenuti regolarmente ed apporre il loro *visto* all'ultimo atto di caduno di essi, indicando il numero complessivo delle pagine esistenti in ciascun volume al giorno di tale vidimazione;

9° I Procuratori del Re veglieranno acciò le fatte prescrizioni siano scrupolosamente osservate ed a tale scopo potranno ordinare ai Cancellieri la presentazione dei registri all'occasione delle verifiche trimestrali, e dovranno anche eseguire l'ispezione ogni volta che occorrano trasferte nei Capi-luoghi di Mandamenti *per atti in materia penale*;

10° Venendo loro proposti dubbi sull'interpretazione a darsi a qualunque disposizione relativa all'andamento delle Cancellerie, per cui manchi a loro avviso un'esplicita prescrizione di Legge, dovranno riferirne ai rispettivi Procuratori generali.

Compiegata alla presente, il sottoscritto rimette pure copia di Circolare diramata ai Pretori, relativa ai registri delle Cancellerie dei Conciliatori per opportuna norma.

Per il Ministro, EULA.

Firenze, 14 gennaio 1865.

Circolare (Div. 3) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Avvertenze riguardo ai Registri per le Cancellerie dei Conciliatori.

Nel trasmettere ai signori Pretori gli uniti moduli del Registro degli avvisi per le conciliazioni, onde ne vogliano curare la sollecita trasmissione ai Sindaci dei Comuni esistenti nella loro giurisdizione, il sottoscritto invita le SS. LL. a volerli avvertire:

1° Che ai termini dell'art. 173 del Regolamento 14 dicembre 1865, N° 2641, devono essere provveduti a spese dei Comuni i moduli a stampa occorrenti per la loro formazione, e che non potrebbero essere vidimati a senso dell'articolo 177 del Regolamento medesimo, ove fossero composti con carta o moduli differenti;

2° Che gli altri registri prescritti alle lettere *b*, *d*, *e* dell'art. 175 devono essere formati con carta di buona qualità ed avente le dimensioni che furono stabilite per la legge sul bollo all'art. 5, cioè millimetri 307 d'altezza e 425 di larghezza. — I fogli di caduno di tal registri dovranno linearsi come fu determinato in tale articolo;

3° Che tali registri devono essere riuniti a fascicoli ben cuciti, e se ne devono formare regolari volumi di mano in mano che il numero dei fogli impiegati sia ravvisato sufficente, avvertendo solo che non siano per eccedere i centocinquanta fogli;

4° E finalmente che nelle Cancellerie dei Conciliatori si deve formare un indice alfabetico con indicazione dei cognomi e nomi degli attori e dei convenuti, della natura degli atti, della pagina e del volume in cui si trovano.

Di queste avvertenze dovranno i signori Giudici farsi carico all'occasione delle verifiche dei registri e delle vidimazioni, prima che vengano depositati in archivio a senso dell'art. 179 del più volte citato Regolamento. — V. alla pagina precedente.

Per il Ministro, Eula.

Firenze, 16 gennaio 1866.

Circolare (Div. 6) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Matrimoni contratti da vedove ed orfane d'Impiegati. — Osservanza dell'art. 101 del R. Decreto sull'ordinamento dello stato civile.

Il Ministero delle Finanze ha fatto presente al Guardasigilli come di sovente accada che le vedove ed orfane d'Impiegati nel passare rispettivamente ad altre nozze o a marito continuano a percepire la pensione, di cui sono provviste, con danno dell'Erario dello Stato, e ciò perchè all'Uffizio delle pensioni nel Ministero stesso non fu notificato l'avvenuto matrimonio, o quanto meno lo fu dopo trascorso un termine tale da non permettergli di sospendere in tempo utile il pagamento della pensione. — V. Celerif. 1865, p. 2083.

Il Decreto Reale per l'ordinamento dello stato civile in data 15 novembre 1865, ha previsto l'inconveniente segnalato dal Ministero delle Finanze e vi ha provveduto colla disposizione contenuta nell'articolo 101 del Decreto stesso. Affinchè però in avvenire non si ripeta un simile fatto è indispensabile che gli Ufficiali dello stato civile osservino indeclinabile la disposizione suddetta, informando senza ritardo il Pretore del matrimonio che la vedova od orfana d'Impiegato hà contratto.

Conseguentemente il Guardasigilli invita le SS. LL. a volere chiamare gli Ufficiali dello stato civile all'osservanza dell'articolo 101 del Decreto 15 novembre succitato, avvertendoli che nelle notificazioni dallo stesso prescritte dovranno comprendervi anche i matrimoni contratti dalle orfane d'Impiegati.

Vorranno in pari tempo le SS. LL. far conoscere ai signori Pretori che nelle notificazioni che loro vengano fatte di matrimoni contratti da vedove ed orfane d'impiegati sono tenuti a darne partecipazione entro i primi quindici giorni d'ogni trimestre agli Agenti del Tesoro.

Per il Ministro, Eula.

Firenze, 19 gennaio 1866.

Circolare (Div. 7) del Ministero di Grazia e Giustizia e de' Culti.

Regole a seguirsi nella custodia degl'imputati di renitenza alla Leva militare.

Con Circolare del 7 ottobre ultimo scorso, il Guardasigilli, dietro intelligenze prese col Ministero della Guerra, invitava gli Uffiziali del Pubblico Ministero a prendere gli opportuni provvedimenti affinchè gl'imputati di renitenza alla Leva nell'aspettativa del giudizio non fossero ditenuti nelle carceri civili quando non avessero a loro carico veruna imputazione di reato comune, ma venissero invece tutti indistintamente compresi quelli non ammessi alla libertà provvisoria, avviati al Comandante militare del Circondario, per essere da questi custoditi e presentati ad ogni semplice richiesta del Potere Giudiziario. — V. Celerif. 1866, pag. 63.

Ora parecchie Autorità politiche e militari hanno chiamato l'attenzione del Governo riguardo alle difficoltà che s'incontrano per accordare la custodia preventiva fuori carcere ai ritenuti giudicabili dai Tribunali sedenti nei Capi-luoghi di Circondario ove non è stanziata truppa, e sugli inconvenienti che derivano dal custodire nelle caserme coloro che dovettero essere arrestati, e che per essere quasi tutti avversi all'ubbidienza delle leggi è a temersi che si rendano di nuovo latitanti.

Ravvisando fondate le premesse osservazioni, il Ministero di Giustizia e quello della Guerra, allo scopo che non siano del tutto abbandonati a se stessi quei renitenti che furono ammessi alla libertà provvisoria in vista della loro buona condotta e presentazione volontaria, e che i renitenti catturati o di condotta sospetta vengano posti nell'impossibilità di sottrarsi al giudizio che li attende, hanno concordemente adottate le seguenti misure.

Saranno avviati al Comandante militare soltanto i renitenti ammessi alla libertà provvisoria. Se nel capo-luogo del Circondario non trovasi di stanza alcun Corpo di truppa, il Comandante provvederà, previi concerti col sig. Procuratore del Re presso il Tribunale che deve giudicare, acciocchè vengano accompagnati al Comandante del Circondario viciniore per essere aggregati al Corpo di truppa stanziato nel paese più prossimo alla sede del Tribunale. Quelli invece arrestati, e non ammessi alla libertà provvisoria, dovranno tenersi a disposizione dell'Autorità giudiziaria e custodirsi nelle carceri civili, separatamente per quanto è possibile dagl'inquisiti di reati comuni, eccetto che nel Circondario esistano carceri od altri luoghi di detenzione dipendenti dall'Autorità militare in cui possono essere rinchiusi senza pericolo di fuga. In quest'unico caso saranno anche costoro consegnati, come i primi, al Comandante del Circondario.

Il sottoscritto, nel partecipare agli Uffiziali del Pubblico Ministero queste disposizioni in modifica delle antecedenti, li prega a farne curare l'esatta osservanza nella parte che li riguarda, ed usare la massima diligenza per la più pronta definizione delle cause relative ai renitenti.

Per il Ministro, Eula.

Firenze, 20 gennaio 1866.

Circolare (N. 186, Div. 1) del Ministero della Istruzione Pubblica.

Imposta sui redditi della ricchezza mobile dovuta dagl'Impiegati Governativi.

Il Ministero delle Finanze ha notificato a questo dell'Istruzione Pubblica, che molti Impiegati da esso dipendenti sono in ritardo al pagamento dell'imposta sulla ricchezza mobile.

Spiace al sottoscritto che Impiegati, i quali sono dal Governo preposti all'educazione della gioventù, e che dovrebbero perciò sempre essere di buon esempio agli altri cittadini, si rendano renitenti al pagamento di un'imposta votata dai grandi Poteri dello Stato, e diano così prova di disobbedienza alle Leggi e di non curanza dei proprii doveri. Il perchè il sottoscritto si rivolge alle Autorità scolastiche, affinchè vogliano rammentare ai loro dipendenti il dovere che ad essi corre di regolarmente pagare le tasse stabilite dalle Leggi.

Il Ministro Berti.

Firenze, 21 gennaio 1866.

Circolare (N. 21) del Ministro delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Reclami presentati dopo la scadenza del termine utile contro duplicazioni d'imposta sulla ricchezza mobile avvenuta pel 2° trimestre 1864 nel ruolo di uno stesso Comune.

Alcuni Direttori delle Tasse e del Demanio hanno rappresentato essere occorso il caso di duplicazioni d'imposta sui redditi di ricchezza mobile avvenute pel 2° semestre 1864 nel ruolo di uno stesso Comune, contro le quali i contribuenti non poterono ricorrere entro il termine utile, perchè, esaminata la tabella O al momento della pubblicazione, ed anche il ruolo, e trovatisi inscritti per la quota loro rispettiva in giusta misura stabilita, non pensarono a scorrerli da capo a fondo, non essendo loro nato neppure il dubbio di potere esservi inscritti una seconda volta; e perchè per altra parte gli avvisi di pagamento delle quote duplicate non sarebbero stati per varie cause recapitati nelle grandi città, ove principalmente ebbero luogo le accennate duplicazioni, se non dopo trascorso il termine utile pel reclamo.

Dopo che colla Circolare 12 dicembre scorso, numero 19, si autorizzarono i Direttori a dichiarare inesigibili le quote inscritte in più di un Comune al nome di uno stesso contribuente e per lo stesso reddito, non si potrebbe usare diverso trattamento ai contribuenti inscritti due volte nello stesso Comune; quindi anche per essi deve venire autorizzato il rimborso delle quote indebitamente pagate, senza aver riguardo alla avvenuta scadenza del termine utile pel reclamo.

Il sottoscritto, per queste considerazioni, e ad evitare lagnanze e reclami che non sarebbero del tutto infondati, dappoichè, giusta a quanto vien riferito, il reclamo in tempo utile non potè aver luogo per parte dei contribuenti, per fatto indipendente dalla loro volontà, autorizza i signori Direttori a dichiarare inesigibili, e provvedere per rimborso delle quote d'imposta sulla ricchezza mobile relative al 2° semestre 1864, che risulteranno indebitamente pagate per effetto di duplicazioni occorse nella tabella e nel ruolo di uno stesso Comune, ancorchè contro di esse non siasi reclamato che dopo trascorso il termine fissato di giorni 45 dalla pubblicazione dell'avviso di cui nell'articolo 89 del Regolamento 14 agosto 1864, N. 1884, e nel Regio Decreto del 25 agosto 1865. — V. Celerif. 1864, pag. 1796 e 2194.

Nel caso che gli articoli duplicati ascendano a diversa somma, dovrassi dichiarare inesigibile quello che sarà stato annullato dalle Commissioni di Sindacato nella revisione testè da esse compiuta dei redditi del 1864 per servire di base al riparto della imposta del 1865.

Anche per queste partite poi si seguiranno le norme prescritte nel R. Decreto 25 agosto 1865, N. 2460, per le quote inesigibili. — V. Celerif. 1865, pag. 609 e 2039.

Pel Ministro, G. Finali.

Firenze, 25 gennaio 1866.

Circolare (Div. 2) del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Variazioni all'inventario del materiale di verificazione dei pesi e misure relative all'anno 1865.

In esecuzione di quanto è disposto dall'art. 139 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. Decreto 13 dicembre 1863, N. 1628, dovendosi nel primo trimestre di ogni anno trasmettere ai due rami del Parlamento i prospetti delle variazioni in aumento o diminuzione avvenute nel materiale degli Uffici di verificazione dei pesi e delle misure, durante l'anno antecedente, il sottoscritto richiama a questo proposito l'attenzione dei signori Verificatori sulla Circolare 19 aprile 1865, N. 1889, colla quale furono ad essi tracciate le norme per la formazione e spedizione di tali prospetti, invitandoli a tosto allestire i medesimi pel decorso anno 1865 in quattro esemplari, di cui uno rimarrà all'Ufficio di verificazione, e gli altri tre saranno spediti al Ministero, non omettendo di farli munire del *visto* del signor Prefetto o Sotto-Prefetto del rispettivo Circondario.

Nel prospetto che si attende, i signori Verificatori porteranno il prezzo totale del materiale al 31 dicembre 1864, ricavandolo dal prospetto relativo allo stesso anno, gli aumenti o le diminuzioni occorse durante l'anno 1865; cosicchè il totale in più od in meno dovrà rappresentare il valore reale del materiale appartenente all'Ufficio al 31 dicembre 1865. — V. Celerif. 1864, pag. 961; — 1865, pag. 763.

Questo Ministero intende che tale lavoro gli sia trasmesso entro un mese dalla data della presente, e confida che i signori Verificatori ne cureranno la compilazione in modo soddisfacente e tale che non debba occorrere di doverlo rimandare loro per rettificazioni, come avvenne per i prospetti relativi all'anno 1864.

Per il Ministro, Rocci.

Firenze, 27 gennaio 1866.

Circolare (N. 35) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro).

Spese di carta di bollo negli atti tra le pubbliche Amministrazioni ed i privati.

È avvenuto il caso che taluna delle Amministrazioni dello Stato abbia ordinato dei pagamenti in rimborso di spese di carta bollata, occorsa nella stipulazione di qualche contratto celebrato fra un pubblico Uffizio e private persone.

Quantunque lo scrivente debba ritenere che tali spese siano state solamente anticipate, perchè a norma dell'articolo 102, capitolo 3° del Regolamento di contabilità generale, debbono esse andare a carico de'particolari contraenti, pure egli ha osservato che potrebbe avverarsi il caso di qualche ommissione nel procurare al Tesoro dello Stato il rimborso dello importo della carta bollata, con indebito suo aggravio. — V. Celerif. 1864, pag. 961.

Ad ovviare pertanto a tali inconvenienti lo scrivente, nel ricordare a tutte le pubbliche Amministrazioni il disposto dal sovra citato articolo 102 del Regolamento, stimerebbe conveniente che l'economo degli Uffici, ove ricorre la occasione di far uso di carta bollata, ne tenesse un sufficiente numero di fogli, facendoli figurare come danaro che realizzerebbe in effetto a misura che vengono stipulati gli atti contrattuali.

Adunque se venga da cotesto . . . . . . riconosciuta l'opportunità dello espediente proposto, esso è pregato di adottarlo prontamente, e di provvedere che lo seguano anche gli Uffizi da esso dipendenti.

La quale cosa se torna utile per la semplificazione che reca, evita pure il pericolo che venga indebitamente aggravato il Tesoro dello Stato, e impedisce le osservazioni che la Corte dei Conti è stata costretta di fare più volte su tale argomento.

Pel Ministro, T. Alfurno.

Firenze, 27 gennaio 1866.

Circolare (N. 187, Div. 1) del Ministero della Istruzione Pubblica.

Esposizione universale di Parigi nel 1867. Redazione di rapporti sulla condizione presente degli studi, arti e industrie, e dei progressi fatti dagl'Italiani in tutte le scienze nell'ultimo ventennio.

Il Ministro della Pubblica Istruzione in Francia propose all'Imperatore che nella Mostra universale delle arti e delle industrie stabilita farsi a Parigi nell'anno venturo fosse rappresentata anche l'opera dell'ingegno nelle scienze e nelle lettere, ed avvisò che il modo più acconcio a recare in atto la sua proposta fosse una serie di rapporti, ciascuno dei quali dimostrasse con pienezza e sincerità la condizione presente degli studi in Francia ed i progressi ivi fatti nei varii ordini di essi nell'ultimo ventennio.

Questi rapporti, la cui compilazione sarà naturalmente affidata ai più illustri scienziati e letterati francesi, dovranno porre in chiaro i resultati più notevoli che si ottennero nelle scienze matematiche, fisiche e naturali, nelle morali e politiche, e per ciò che concerne le lettere studiare di quanto elle conferirono all'incremento della generale coltura. Compilati tutti con un medesimo intendimento, essi formeranno un bell'insieme, da cui si parrà quale e quanta negli ultimi venti anni passati fu l'opera della Francia nel progresso intellettuale e morale, ed uniti a quelli sopra i miglioramenti delle varie industrie, daranno una misura esatta e compiuta del progresso civile di lei.

Il predetto Ministro ha poi invitato ad eguale opera le altre Nazioni di modo che la grande mostra francese, non pure ritragga e metta a confronto i progressi fatti nelle arti e nelle industrie da tutti i paesi civili; ma sia come uno specchio della civiltà universale. Di che le varie Nazioni prendendo a vicenda incitamento ed esempio, sorgeranno ben presto nuovi elementi di più efficace coltura.

L'Italia, che in mezzo alle vicissitudini politiche le più avverse agli studi ha mantenuto pur sempre viva la fiamma del sapere, e contribuito in ogni parte all'incremento delle scienze e delle lettere, non può non rispondere all'invito del Governo francese.

Ed affinchè la S. V. possa farsi chiaro e preciso concetto del modo con cui debbe essere condotta l'opera proposta dal Ministro dell'Istruzione in Francia, stimo opportuno inviarle copia della relazione di lui all'Imperatore e della lettera al Commissario Generale per la esposizione del 1867.

La chiara fama di V. S. ed il provato suo amore alla Patria italiana mi fanno sperare ch'Ella accetterà di buon grado l'incarico, che io con questa le offro, di scrivere un rapporto, ecc.

Quand'Ella mi avrà fatto certo della sua accettazione, io le darò avviso del giorno in cui i Relatori dovranno trovarsi insieme per fermare le norme generali da eseguire nei loro lavori.

Il Ministro Berti.

Firenze, . . . febbraio 1866.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Quesiti sulla convenienza di adottare una o più sedi della Corte di Cassazione.

La Camera dei Deputati nella seduta del 21 febbraio 1865 votava un ordine del giorno accettato dal Ministero, col quale invitava il Governo a studiare e presentare nella ventura sessione un progetto di Legge intorno all'unità o pluralità ed alla sede della Corte di Cassazione, o per altro diverso ordinamento della Suprema Magistratura del Regno.

Il Guardasigilli, nell'intento di corrispondere al voto della Camera, ha convocata una Commissione di eminenti Giureconsulti, e proposta al loro esame una serie di quesiti sul difficile argomento per valersi della autorevole loro opera a prepararne la risoluzione. Ma desiderando egli che questa grave questione, la quale ritrae una speciale importanza dalle condizioni politiche delle varie parti d'Italia, venga discussa col massimo studio e colla maggiore ampiezza, e che la Magistratura ed il Foro vi portino il valido concorso della loro dottrina e della loro esperienza, rimette alle SS. LL. copia dei suddetti quesiti, e Le prega di volerne formare subbietto di speciale disamina e di far pervenire a questo Ministero il loro avviso e le loro osservazioni.

Le SS. LL. potranno all'oggetto medesimo invitare i componenti delle Corti cui appartengono e le Camere di Disciplina degli Avvocati; ben sicuro il sottoscritto che ciascuno vorrà con sollecitudine ed amore prestare la sua opera alla soluzione di questo importante problema giuridico, che riflette ad un tempo le guarentigie supreme della giustizia e i maggiori e più vivi interessi del paese.

Il Ministro G. De Falco.

Quesiti proposti dal Ministro Guardasigilli alla Commissione istituita con Decreti Ministeriali delli 25 giugno 1865, e 12 gennaio 1866 per preparare un progetto di Legge intorno all'ordinamento della Corte di Cassazione, o di altra Suprema Magistratura del Regno.

1. La questione intorno alla Suprema Magistratura del Regno, commessa all'esame del Governo coll'ordine del giorno votato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 21 febbraio 1865, è essa pregiudicata dalla pubblicazione dei nuovi Codici che si fondano sul sistema della Cassazione?

2. Il Magistrato Supremo del Regno sarà esso un Tribunale di terza istanza, che giudichi ad un tempo del fatto e del diritto, ed in questo caso quali temperamenti e quali modificazioni sarà d'uopo introdurre nelle Leggi di procedura?

3. O vi sarà invece una Corte di Cassazione istituita per l'esatta osservanza delle Leggi, e per conoscere delle sentenze delle Autorità giudiziarie col solo oggetto se siano o no conformi alla Legge?

4. Questo Tribunale di Cassazione dovrà essere unico per tutto il Regno?

5. Potrà essere almeno diviso in sezioni stabilite in sedi diverse, le quali rinnovandosi in ogni anno possano ad un tempo avvicinare la giustizia ai litiganti, e mercè l'avvicendamento stesso di coloro che le compongono mantenere l'uniformità della giurisprudenza?

6. Ove la Cassazione sia divisa in sezioni istituite in sedi diverse, ciascuna di esse avrà eguali attribuzioni o ne verranno riserbate alcune a quella che è stabilita nella sede del Governo, la quale sezione vorrà considerarsi come il centro di tutte le altre?

7. Qualora la Cassazione sia unica, dovrà di necessità essere istituita nella sede del Governo e del Parlamento, o potrà meglio stabilirsi in altro luogo del Regno?

8. Se la Cassazione sarà unica, l'unificazione dovrà essere ordinata ed attuata subito, o converrà meglio conservare per alcun tempo le Corti Supreme attualmente esistenti, se non altro per risolvere gli affari pendenti e giudicare dei ricorsi che si riferiscono alle precedenti legislazioni?

9. Sia unica o moltiplice o divisa in sezioni, quale sarà l'ordinamento della Corte di Cassazione, e quali le sue attribuzioni, sì nelle materie civili, che nelle materie penali?

10. La Cassazione, nel caso di violazione di Legge, potrà essa stessa emendare l'errore di diritto, o dovrà rinviare l'esame della causa ad altra Corte o Tribunale di grado eguale a quello, che ha pronunciato il giudizio annullato?

11. Questo rinvio dovrà essere ordinato in tutti i casi, ovvero ve ne sarà qualcuno nel quale la Corte di Cassazione potrà essa stessa emendare l'errore?

12. Nel caso di un secondo ricorso per gli stessi motivi, sarà egli dato alla Corte di Cassazione a sezioni riunite di risolvere definitivamente la quistione di Legge e di farne essa stessa l'applicazione alla causa; ovvero dovrà rimandar questa ad altra Corte o Tribunale per essere giudicata secondo il principio di diritto definitivamente risoluto?

13. L'errore di fatto, che ha dato luogo ad erronea applicazione di Legge, potrà essere mai riguardato come motivo di annullamento?

14. Fra le attribuzioni della Corte di Cassazione vi sarà pur quella di pronunciare in materia civile sulle domande per annullamento promosse d'Ufficio dal Pubblico Ministero nell'interesse della Legge, e quale sarà l'effetto di tale annullamento?

15. Apparterrà alla Cassazione la stessa facoltà di pronunciare in materia penale sulle domande di annullamento promosse d'Ufficio dal Pubblico Ministero nell'interesse della Legge, e quale sarà l'effetto di tale annullamento?

16. Quali altre attribuzioni spetteranno alla Corte di Cassazione specialmente in materia di confilttti di giurisdizione; di conflitti di attribuzione; di azione civile contro una Corte od i suoi componenti; di ricusazione; di remissione di causa da una ad un'altra Corte per motivi di sicurezza pubblica o di sospicione legittima?

Firenze, 3 febbraio 1866.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Distribuzione delle cause civili nelle Corti e nei Tribunali divisi in Sezioni.

Alcune Autorità giudiziarie, riferendo a questo Ministero le difficoltà sorte sulla applicazione dell'art. 210 del Regolamento generale giudiziario, ritennero che la distribuzione per sorteggio delle cause formali tra le Sezioni di una Corte o Tribunale debba farsi, non già dopo l'iscrizione della causa al ruolo di spedizione, ma prima di tale iscrizione e di seguito all'annotazione della causa nel *Libro delle registrazioni* prescritto dall'art. 199 dello stesso Regolamento.

Si osservò che l'art. 202 del detto Regolamento stabilisce che la risoluzione degli incidenti spetta al Presidente della Sezione cui la causa è assegnata, il quale può pure delegarla ad uno dei Consiglieri o Giudici della Sezione medesima; che perciò l'assegnazione delle cause per sorteggio deve di necessità aver luogo prima degli atti di istruzione che le riguardano, e non dopo l'istruzione a ruolo di spedizione, la quale ha per effetto di chiudere l'istruzione medesima.

Il sottoscritto riconoscendo tutta la esattezza dell'accennata osservazione, crede che debba attribuirsi a mero errore materiale la equivoca e non esatta disposizione del sopra citato articolo 210; errore scusabile nel tradurre in atto un nuovo sistema di procedura, in un periodo brevissimo, nel quale Codici civili e penali, ordinamento giudiziario e regolamenti venivano in una sola volta rifatti.

Si osservò inoltre che la disposizione del primo capoverso dell'art. 210, secondo il quale il Presidente deve dividere le cause in parti eguali al numero delle Sezioni, seguita letteralmente potrebbe riescire poco equa per la distribuzione del lavoro, e poco opportuna per la sollecita spedizione delle cause, sopraccaricando le Sezioni pro-

miscue di una soverchia mole di affari. Per lo che vuolsi riconoscere nel Presidente la facoltà di determinare la proporzione in cui le cause devono essere assegnate per sorteggio alle dette Sezioni, o escludendo queste da alcuni sorteggi, o fissando per esse in alcun sorteggio un numero di cause proporzionalmente minore di quello che viene a spettare alle altre Sezioni.

Occorrendo quindi modificare, specialmente per quanto riguarda il tempo in cui deve farsi il sorteggio delle cause, le disposizioni del Regolamento generale giudiziario, il sottoscritto è venuto nel proposito di sostituire agli articoli 210, 211 e 226 del Regolamento giudiziario i seguenti col corrispondente numero:

« Art. 210. La distirbuzione delle cause formali fra le Sezioni è fatta a sorte dal Presidente nella prima pubblica udienza di ciascuna quindicina, sulla presentazione del *Libro delle registrazioni* fattagli dal Cancelliere.

« A tale effetto il Presidente divide in parti eguali al numero delle Sezioni le cause indicate nel detto Libro, secondo l'ordine col quale vi sono annotate, e poste in una urna, dopo averle piegate, tante schede numerate progressivamente, quante sono le Sezioni del Tribunale, ne fa il sorteggio.

« Le cause comprese nella prima parte apparterranno alla Sezione designata dal numero della prima scheda estratta, e così di seguito.

« Compiuto il sorteggio, il Presidente nota nel *Libro delle registrazioni* la Sezione cui ciascuna causa è assegnata.

« Art. 211. Se nel Tribunale vi sono Sezioni promiscue, la proporzione in cui le cause saranno assegnate per sorteggio alle dette Sezioni è determinata dal Presidente, tenuto conto delle udienze civili che le Sezioni medesime dovranno tenere nella quindicina.

« Art. 226. Per l'esecuzione di quanto è stabilito nell'art. 179 del Codice di procedura, ogni Tribunale ha un registro intitolato *Ruolo di udienza*, nel quale sono inscritte le cause estratte dal ruolo di spedizione per essere portate all'udienza.

« Quando il Tribunale sia diviso in Sezioni, vi saranno tanti ruoli d'udienza quante sono le Sezioni civili e promiscue.

« L'estrazione delle cause per essere inscritte nel ruolo di udienza si fa dal Presidente del Tribunale, e nel caso di più Sezioni dal Presidente della Sezione cui le cause sono assegnate, sulla presentazione del ruolo di spedizione fattagli dal Cancelliere.

« Nell'iscrizione nel ruolo d'udienza devono avere possibilmente la precedenza le cause sommarie, quelle d'urgenza, le commerciali e le contumaciali ».

Prima però di tradurre in atto i proposti articoli, lo scrivente desidera di conoscere il pregevole avviso delle SS. LL. Ill.me sui medesimi, e prega inoltre le SS. LL. di fare obbietto di nota ogni questione o altra difficoltà che potrà sorgere per avventura nell'attuazione del Regolamento giudiziario, e di riferirgli tutte le osservazioni cui lo stesso possa dar luogo, od i bisogni giornalieri della pratica suggerire come subbietto di emendamenti, modificazioni o aggiunte al Regolamento, affinchè profittando di questi suggerimenti della esperienza possa il detto Regolamento venire, ove ne sia il caso, con un solo Decreto modificato e perfezionato il più che sia possibile.

Essendo intanto necessario rimuovere gli ostacoli che vanno opponendosi nel regolare procedimento dell'istruzione e spedizione delle cause, il sottoscritto è di avviso che possano le SS. LL. Illme regolare sin da ora la distribuzione delle cause nei sensi degli articoli sovra proposti, e dare analoghe istruzioni ai signori Presidenti del Tribunale che dipendono dalle rispettive Corti d'Appello.

Il Ministro G. De Falco.

Firenze, 4 febbraio 1866.

Circolare (N. 26-17, Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Quesito sull'estensione delle attribuzioni delle Giunte e delle Commissioni Provinciali d'appello per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati e pel conguaglio dell'imposta fondiaria.

Fu sollevato il dubbio se le Giunte e le Commissioni Provinciali d'appello debbano limitarsi ad ammettere o respingere i reclami che loro vengono presentati contro le rendite determinate dalle Commissioni di Sindacato, ovvero se, secondo il proprio apprezzamento, possono fissare una rendita diversa da quella stabilita dalla Commissione di sindacato, o chiesta dal reclamante.

Giusta la giurisprudenza, il Magistrato d'appello non ha limiti nell'esercizio della sua autorità; esso conosce indipendentemente dall'apprezzamento del Magistrato giudicante.

Nè certamente potrebbe ammettersi che il Legislatore, nell'istituire le Giunte e le Commissioni Provinciali d'appello per la definizione dei reclami contro l'operato delle Commissioni di sindacato, abbia voluto far prevalere altro principio.

Ed invero, in questioni controverse, come quelle relative all'accertamento delle rendite dei contribuenti, possono essere egualmente lontane dal vero tanto le apprezzazioni delle Commissioni di sindacato, come quelle del reclamante.

Ed è appunto ufficio delle Giunte e delle Commissioni Provinciali d'appello il ricercare, mediante opportune indagini, e mediante un giusto apprezzamento d'ogni circostanza, la rendita vera, o quella che come tale possa ritenersi.

Ora se le Giunte e le Commissioni d'appello dovessero limitarsi alla reiezione od all'ammessione del reclamo, accadrebbe soventissimo che esse sanzionassero uno stato di cose che abbiano riconosciuto non essere conforme a verità. Il che ognun vede quanto poco corrisponda alla missione affidata alle Giunte ed alle Commissioni di appello.

Non sarà infine fuor di luogo l'accennare, che il dubbio insorse anche nell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile pel 1864, e che fu chiarito nel suespresso senso.

Pel Ministro, G. Finali.

Firenze, 5 febbraio 1866.

Circolare (N. 206, Div. 1) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale delle Gabelle).

Spiegazioni ed assimilazioni di tariffa doganale occorse nel mese di gennaio.

Si notificano agli Uffizi ed ai singoli Impiegati doganali le spiegazioni ed assimilazioni di Tariffa occorse nel mese di gennaio u. s., con avvertenza di renderne informato il Commercio.

Pel Ministro, Cappellari.

Alle Note. — Orologi d'oro e d'argento, quantunque non compresi nella Tariffa doganale alla Categoria XVII, devono ritenersi soggetti alle disposizioni della Nota 88 al pari degli altri oggetti ivi indicati (Nota 88).

Avvertenza. — A rettifica della Circolare N. 203 del 3 gennaio ultimo scorso - *Semi di zucca* - V. *Acini* al repertorio. — V. alla pag. 205.

Firenze, 5 febbraio 1866.

Circolare (N° 188, Div. 1ª) del Ministero della Istruzione Pubblica.

Aspiranti agli esami pel conseguimento di Patenti universitarie; certificato di buona condotta.

Con R. Decreto ed annesso Regolamento del 6 dicembre ultimo scorso sono state stabilite alcune norme per rendere più facile, celere e sicura la conoscenza degli antecedenti giudiziari dei cittadini.

Il sottoscritto stima opportuno di chiamare la particolare attenzione delle SS. VV. Illme. intorno a tali norme, affinchè abbiano a trarne il maggiore profitto, avvertendo sovrattutto che ai *Certificati di buona condotta*, che sono tenuti di presentare gli aspiranti agli esami per il conseguimento delle diverse specie di Patenti, che nella cerchia delle rispettive attribuzioni sono rilasciate dalle Autorità scolastiche, vuolsi d'ora in poi sostituire *il certificato giudiziario di penalità* che secondo quanto è stabilito dall'art. 18 del citato Regolamento, sarà rilasciato dal Tribunale, nel cui territorio giurisdizionale è nata la persona, al nome della quale deve essere steso il Certificato.

Il Ministro Berti.

Firenze, 9 febbraio 1866.

Circolare (N. 207, Div. 1ª) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Appulso in Civitavecchia di piroscafi che fanno il cabottaggio.

Il signor Ministro delle Finanze, facendo uso della facoltà demandatagli dall'articolo 48 del Regolamento doganale, ha permesso che i piroscafi nazionali e quelli delle estere Nazioni, che sono ammessi all'esercizio del cabottaggio, possano nei loro viaggi tra Genova, Livorno e Napoli toccare il porto di Civitavecchia senza che le merci nazionali sovr'essi caricate abbiano perciò a perdere questo loro carattere. — V. Celerifera 1862, pag. 2689.

Perchè le merci nel suindicato modo trasportate goder possano il summenzionato favore dovrà emergere tanto dai documenti doganali, da cui fossero accompagnate quanto dal manifesto essere state le medesime imbarcate in un porto del Regno a destinazione d'altro pure del Regno senza che abbiano subito veruno scambio od alterazione nei tragitti o nelle fermate, e che a Civitavecchia non siano state mosse da bordo del piroscafo.

Il Direttore Generale Cappellari.

Firenze, 16 febbraio 1866.

Circolare (N. 208, Div. 3) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Trasporto di sali, tabacchi ed altri oggetti sulla ferrovia della Società dell'Alta Italia.

Come è noto a cotesta Direzione in forza della convenzione stipulata il 30 giugno 1864 per la cessione delle strade ferrate alla Società dell'Alta Italia, approvata con Legge dell'11 maggio 1865, N° 2279, i sali, i tabacchi tanto in foglia che lavorati, le polveri da fuoco e qualunque altro genere ed oggetto di spettanza delle Finanze, trasportati sulle prementovate ferrovie, non devono andar soggetti che al pagamento della tassa ordinaria stabilita colla tariffa speciale annessa alla convenzione predetta (annesso B) corrispondente alla metà della tariffa generale approvata con Reale Decreto del 25 settembre 1860; ed inoltre nello scopo di agevolare l'applicazione di siffatta disposizione, la Società dell'Alta Italia ha consentito che la riduzione della metà della tassa ordinaria sia puranco estesa a quella fissa. — V. Suppl. alla Celerif. 1865, N. 2279.

Però onde regolare in modo uniforme il servizio inerente a tali trasporti, sia che i medesimi vengano eseguiti in via economica o per mezzo di appaltatori, di concerto colla Società delle ferrovie dell'Alta Italia, è stato convenuto:

1. Che qualunque spedizione di sali, tabacchi, polveri da fuoco ed altri oggetti, il cui trasporto debba essere fatto sulla prementovata ferrovia, debba essere accompagnato da una dichiarazione conforme al modello qui unito.

2. Che tale dichiarazione debba essere presentata insieme ai generi in questione alla stazione della ferrovia di partenza, senza del che essi sarebbero tassati a tariffa intera, quantunque diretti ai magazzeni dello Stato.

3. Che eguale dichiarazione debba pure essere rilasciata per i sacchi, casse ed altri recipienti o furgoni vuoti, che hanno servito al trasporto dei generi, nel caso in cui si vollessero rispedire ai magazzeni di spedizione, tanto per parte dell'Amministrazione che degli appaltatori, stante che anche a questi oggetti viene estesa la tariffa speciale di cui è quistione.

4. Che per i generi ed oggetti che fossero spediti dalle altre Provincie

e che per giungere a destino dovessero percorrere o transitare anche su d'una parte della rete ferroviaria dell'Alta Italia, si dovrà pure emettere a dichiarazione predetta per essere presentata alla prima stazione cui devono esser consegnati i generi ed oggetti predetti.

5. La dichiarazione predetta, la quale vale solo a comprovare che i generi ed altri oggetti sono di proprietà dello Stato, non esclude l'emissione delle bollette od altri recapiti amministrativi. — In tale dichiarazione si dovrà accuratamente indicare il numero e la qualità dei continenti, la natura delle merci o generi, il loro peso brutto e peso netto.

6 Questa dichiarazione serve per ogni sorta di spedizione; si dichiarano abrogate quelle ch'erano precedentemente in uso, appena ne sarà esaurita la scorta.

7. A maggior intelligenza s' indicano qui sotto le principali linee delle strade ferrate della Società dell'Alta Italia: — (1) La linea da Torino a Genova (2) La linea da Alessandria ad Arona, compreso il servizio della navigazione sul Lago Maggiore. — (3) La linea da Alessandria, Piacenza — (4) La linea da Torino a Cuneo e Saluzzo. — (5) Il servizio di navigazione sul lago di Garda. — La linea da Torino al Ticino presso Buffalora per Vercelli e Novara (7) La linea da Valenza a Vercelli per Casale. — (8) La linea da Torino a Susa. — (9) La linea da Torino a Pinerolo, da Mortara a Vigevano, da Savigliano a Saluzzo, da Acqui ad Alessandria, da Chivasso a Ivrea, da Cava d'Alzo a Novara, da Biella a Santhià; (10) La linea da Milano al confine Veneto fra Peschiera e Desenzano per Treviglio, Bergamo Coccaglio e Brescia. — (11) La linea da Bergamo a Lecco. — 12) La linea da Milano a Camerlata. — (13) La linea da Treviglio a Coccaglio — (14) La linea da Milano al Ticino presso Buffalora con diramazione da Rhò a Sesto Calende. — (15) La linea da Milano a Piacenza per Lodi, con diramazione verso Pavia fino al Gravellone. — (16) La linea da Treviglio a Cremona per Crema. — (17) La linea da Piacenza a Bologna per Parma, Reggio e Modena. — 18) La linea da Bologna a Pistoia per Vergato. — (19) La linea da Bologna per Ferrara a Ponte Lago Scuro. — (20) La linea da Milano a Pavia.

8. I Direttori compartimentali a ciò incaricati dalle vigenti istruzioni disporranno per la stampa e la provvista delle dichiarazioni in questione a foggia di bollettario a madre-figlia.

9. I Direttori delle manifatture dei tabacchi, quelli delle saline, i magazzinieri delle privative ed in generale tutti i contabili che si trovassero nel caso di dover fare spedizioni a mezzo delle strade ferrate della prementovata Società, dovranno strettamente conformarsi alle presenti disposizioni, sotto pena, in caso di trasgressione, di sottostare in proprio al pagamento della maggiore tassa che sarebbe riscossa dagli agenti delle ferrovie.

Il Direttore Generale CAPPELLARI.

Firenze, 23 *febbraio* 1866.

Circolare (Div. 5) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Preventiva autorizzazione sovrana richiesta per l'acquisto d'immobili ed accettazione di lasciti e doni da parte dei Comuni e Corpi morali.

Essendosi da questo Ministero, in vista della gravità dell'argomento, sottoposta a nuovo esame presso il Consiglio di Stato la questione se o meno

dopo la pubblicazione della nuova Legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865 dovesse ritenersi ancora in vigore la Legge del 5 giugno 1850 che prescrive la necessità della autorizzazione Sovrana, previo parere del Consiglio di Stato, per tutti i Corpi morali che vogliono procedere all'acquisto di immobili, od all'accettazione di lasciti o doni da parte dei privati; il prefato Consiglio nell'adunanza a Sezioni riunite, tenuta il 18 gennaio p. p., ha dichiarato in via di massima, che deve effettivamente ritenersi in vigore la predetta Legge del 1850, e per conseguenza che anche i Comuni e le Provincie non potranno procedere ad acquisti di immobili, nè all'accettazione di lasciti e doni senza esservi in precedenza autorizzati con Regio Decreto, presentito il Consiglio di Stato.

Mentre i signori Prefetti del Regno dovranno uniformarsi pel tratto avvenire a questa decisione che il Ministero scrivente adotta, si rende pur necessario di regolarizzare in conformità della medesima anco le pratiche e le deliberazioni che intorno a tale materia avessero avuto luogo nelle Provincie e nei Comuni dal 1° luglio 1865 fino al presente, e per le quali sotto l'influenza di norme direttive diverse, non fosse intervenuta quella Reale sanzione che può interessare come formalità sostanziale la validità dei contratti impegni di fronte ai terzi.

Vorranno quindi compiacersi i signori Prefetti di riprodurre a questo Ministero anche tutte quelle pratiche che fossero state respinte nel concetto che, di fronte alla nuova Legge comunale, più non ricorresse il bisogno di questa preventiva approvazione.

Per il Ministro, Alasia.

DECRETO MINISTERIALE

Conteggio del consolidato da alienare per l'affrancazione delle enfiteusi.

Il Ministro delle Finanze, veduti gli articoli 11, 12 e 13 del Regio Decreto del 31 marzo 1864, numero 1725, sullo affrancamento dei canoni enfiteutici e delle altre prestazioni attive dovute ai Corpi morali, determina;

Dal 1° marzo stante, e fino a diversa disposizione, il saggio secondo il quale le Casse dei depositi e dei prestiti dovranno conteggiare il consolidato 5 per 100 da alienare per le affrancazioni suddette, viene dalle lire 69 in cui fu stabilito col precedente Decreto ministeriale del 24 agosto 1864, limitato in lire 67 per ogni 5 di rendita. — V. Celerif. 1864, pag. 897.

Firenze, addì 28 febbraio 1866.

Pel Ministro, G Fanall.

Firenze e Torino, 1866. — E. Dalmazzo editore. — Tipi della Stamperia Reale.

Nei fogli N. 12 e seguenti di questa Collezione saranno inserti i due Regolamenti giudiziari, N. 2626 e 2641; le Tariffe civile e penale, N. 2700 e 2701; ed il Regolamento per l'esecuzione della Legge sui Consolati Italiani all'estero, N. 2804.

SOMMARIO

(N° 2631) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 16 dicembre 1865.

Temporaria occupazione del Convento dei Cappuccini in Trapani.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la Legge 22 dicembre 1861 sulla occupazione temporanea di case religiose pel servizio sì militare che civile; sulla proposta del Ministro dell'Interno abbiamo decretato e decretiamo:

È fatta facoltà al Ministro dell'Interno di occupare temporaneamente per uso civile il Convento dei PP. Cappuccini in Trapani, provvedendo, ai termini dell'articolo 1 di detta Legge, per quanto concerne il culto, la conservazione delle opere d'arte, e l'alloggiamento dei religiosi ivi esistenti.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 15 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — NATOLI.

(N. 2593) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 25 novembre 1865.

Ordinamento dell'Amministrazione delle Poste nel Regno d'Italia.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il nostro Decreto del 25 giugno decorso; sulla proposizione del Ministro pei Lavori Pubblici abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

È approvato l'annesso Regolamento, visto d'ordine nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici, per l'esecuzione del Regio Decreto 25 giugno decorso sull'ordinamento dell'Amministrazione delle Poste, che avrà effetto dal 1° gennaio 1866. — V. Celerif. 1865, pag. 1378.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 18 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — S. JACINI.

REGOLAMENTO

TITOLO I. — DEGLI UFFIZI DELLE POSTE.

Capo I. — *Classificazione degli Uffizi.*

Art. 1. L'Amministrazione delle Poste nelle Provincie dello Stato si compone di Direzioni compartimentali e di Uffizi.

2. Le Direzioni compartimentali sono istituite per dirigere ed invigilare l'andamento del servizio degli uffizi compresi entro un determinato perimetro territoriale, che prende il nome di Compartimento.

3. Gli uffizi eseguiscono il doppio esercizio della spedizione e distribuzione delle corrispondenze e del rilascio e pagamento dei vaglia.

4. Gli uffizi delle Poste si distinguono in tre classi secondo la loro importanza misurata dalla rendita, dal lavoro e dalle condizioni speciali di ciascuna località.

5. Gli uffizi di 1ª e 2ª classe sono serviti da impiegati a stipendio fisso, e vengono stabiliti in città capo-luoghi di Provincia. — Gli uffizi di 3ª classe sono serviti da impiegati retribuiti con premio proporzionale sul doppio criterio della rendita e del lavoro.

6. Niun uffizio di 2ª classe potrà essere elevato alla prima se non ha sede in un capo-luogo di Provincia e non ha una rendita di 50 mila lire annue. — Sarà tuttavia in facoltà dell'Amministrazione di elevare alla 2ª classe quegli uffizi di 3ª non situati in città capoluoghi di Provincia, nei quali la rendita abbia raggiunta la cifra di 8 mila lire annue. — Gli uffizi di 2ª classe non situati in città capo-luoghi di Provincia, la cui rendita scendesse al disotto di lire otto mila, saranno ridotti alla 3ª classe. — Tanto nell'elevazione degli uffizi a classe superiore, quanto nella loro riduzione ad altra inferiore, la rendita verrà calcolata sulla media dell'ultimo triennio.

7. Oltre alle tre classi di uffizi sovr'accennate, sono istituiti uffizi mobili sulle strade ferrate e sui piroscafi, che assumono la denominazione di uffizi ambulanti. — Tali uffizi sono serviti da impiegati di 1ª categoria, sotto la direzione e la vigilanza di altri che prendono il titolo di Capi-linea.

Capo II. — *Direzioni compartimentali.*

8. La istituzione e la soppressione delle Direzioni compartimentali hanno luogo per Decreto Reale.

9. Le Direzioni compartimentali si compongono di tre uffizi distinti: Segreteria; Computisteria e Verificazione; Cassa.

10. L'uffizio di segreteria tiene la corrispondenza per tutti gli affari del Compartimento, esclusi quelli relativi alla computisteria e verificazione, e presso il medesimo si conservano: — 1º I ruoli di tutti gl'impiegati addetti al Compartimento a qualunque categoria appartengano; — 2º Un esemplare di tutti i contratti che interessano il servizio del Compartimento; — 3º Una copia dell'orario di tutti gli uffizi; — 4º Le tabelle relative al movimento e trasporto dei dispacci; — 5º La statistica delle corrispondenze impostate e distribuite, e dei francobolli e segnatasse, nonchè delle lettere senza indirizzo o con indirizzo imperfetto prevenute alla Direzione, ed il loro esito.

11. L'uffizio di computisteria e di verificazione è incaricato della scritturazione regolare dell'Amministrazione del Compartimento e della relativa corrispondenza; al medesimo sono pure domandate la revisione dei conti di tutti gli uffizi per prodotti e per vaglia le operazioni relative ai rifiuti e all'economato, cui spetta di provvedere gli oggetti necessari alle varie parti del servizio di tutto il Compartimento.

12. L'uffizio di cassa è destinato a ricevere i fondi derivanti dai prodotti delle corrispondenze e dal servizio dei vaglia dell'intiero compartimento, a ripartirli nuovamente in sovvenzione agli uffizi che ne fanno dimanda, e a tenere il relativo conteggio colla cassa centrale pel servizio dei vaglia. L'uffizio di cassa è incaricato parimente della custodia e delle somministrazioni dei francobolli agli uffizi.

Capo III. — *Uffizi.*

13. L'istituzione e la soppressione degli uffizi di 1ª, di 2ª e di 3ª classe, e di quelli ambulanti, si fa per Decreto ministeriale.

14. Gli uffizi di 1ª classe sono divisi in sezioni dette: — 1º Arrivo e partenza; — 2º Distribuzione; — 3º Francatura; — 4ª Raccomandazioni ed assicurazioni; —

5ª Cassa e dei Vaglia; — 6ª Computisteria e corrispondenza. — Queste sezioni possono anche essere ridotte a minor numero secondo l'importanza dell'uffizio e la speciale distribuzione dei locali.

15. Nella sezione di arrivo e partenza si compiono tutte le operazioni relative al ricevimento e alla spedizione delle corrispondenze.

16. Alla sezione di distribuzione è affidato l'incarico della consegna e del ricapito delle corrispondenze ai loro destinatari. — Dalla sezione di distribuzione dipende il servizio dei portalettere.

17. La sezione di francatura eseguisce la vendita dei francobolli a minuto. — Gl'impiegati della sezione di francatura debbono fornire al pubblico tutte le notizie di cui fossero richiesti circa il peso delle corrispondenze e le tasse relative. — A questa sezione incumbe pure l'incarico delle associazioni ai giornali.

18. La sezione delle raccomandazioni ed assicurazioni riceve le lettere ed i pieghi raccomandati od assicurati da spedirsi, e consegna quelli in arrivo osservando le prescrizioni stabilite dalle speciali istruzioni.

19. La sezione di cassa concentra le entrate degli uffizi, ne eseguisce i versamenti, emette e paga i vaglia, custodisce le provviste dei francobolli, e ne fa la distribuzione alla sezione di francatura ed ai rivenditori autorizzati.

20. La sezione di computisteria compila i conti mensili ed annuali dell'uffizio, forma i bilanci delle spese, vigila sulle operazioni delle sezioni di arrivo e partenza e della cassa nei modi prescritti, e tiene la corrispondenza relativa a tutti gli affari dell'uffizio.

21. Negli uffizi di 2ª classe il lavoro è eseguito promiscuamente da tutti gl'impiegati che vi sono addetti. — Negli uffizi di 3ª classe tutte le operazioni si compiono dal titolare, ed in di lui assenza da quelle persone che egli crederà di delegare sotto la intiera sua responsabilità.

TITOLO II. — DEL PERSONALE.

Capo I. — *Designazione ed applicazione del personale.*

22. Il personale dell'Amministrazione delle Poste è composto di — 1º Impiegati a stipendio fisso; — 2º Impiegati retribuiti con premio proporzionato alla rendita ed al lavoro; — 3º Agenti subalterni.

23. Gl'impiegati a stipendio fisso si distinguono in due categorie: — Appartengono alla 1ª categoria gl'impiegati che percorrono una carriera distinta per gradi, godono di uno stipendio in relazione ai medesimi, e prendono i titoli di Direttori di Compartimento; Direttori ed Ispettori; Ufficiali; Alunni. — Gl'impiegati della 2º categoria non hanno carriera di gradi, ricevono uno stipendio proporzionato alle rispettive loro residenze, che aumenta in ragione di tempo, e si chiamano aiutanti.

24. Gl'impiegati retribuiti sul doppio criterio della rendita e del lavoro sono di una sola categoria, e si chiamano Commessi.

25. Gli agenti subalterni sono di varie classi, secondo lo stipendio loro assegnato, e prendono le denominazioni di brigadieri, messaggeri, portalettere, serventi.

26. Gl'impiegati a stipendio fisso sono addetti agli uffizi di 1ª e 2ª classe ed a quelli ambulanti nel numero che verrà determinato con Decreto ministeriale. — I direttori sono destinati a reggerli; gli ufficiali, gli alunni e gli aiutanti a servirli.

27. Gl' impiegati retribuiti sul doppio criterio della rendita e del lavoro sono titolari degli uffizi di 3ª classe.

28. Gli agenti subalterni che prendono il titolo di brigadieri, portalettere e serventi, sono applicati agli uffizi di 1ª e 2ª classe. I messaggeri sono incaricati dell'accompagnamento e consegna dei dispacci lungo le ferrovie e sulle carrozze erariali.

Capo II. — *Ammissione agl'impieghi dell'Amministrazione.*

29. Il primo grado degl'impieghi a stipendio fisso di 1ª categoria è l'alunnato — L'ammissione dell'alunnato ha luogo per mezzo di esame di concorso.

30. Le qualità richieste per essere ammesso all'esame di concorso per l'alunnato sono le seguenti: — 1º Essere regnicolo; — 2º Avere compiuto il 18º anno e non eccedere il 25º; — 3º Essere dotato di robusta complessione e di ottima vista; — 4º Aver sempre tenuta una buona condotta, e non aver sofferta alcuna condanna; — 5º Poter giustificare i mezzi del proprio decente mantenimento durante l'alunnato, ed essere in grado di prestare la cauzione fissata.

31. Il Ministero è solo giudice della opportunità di bandire il concorso per la nomina di alunni, ed in tal caso ne informa il pubblico mediante avviso nella *Gazzetta Uffiziale del Regno.* — L'avviso fisserà il giorno ed il luogo dell'esame, lo precederà di tre mesi, ed indicherà il numero dei posti, pei quali si apre il concorso.

32. Coloro che intendono di concorrere ai posti di alunno dovranno farne la domanda al Ministero e trasmettere, un mese prima del giorno fissato per l'esame, i seguenti documenti: — 1º Fede di nascita; — 2º Certificato degli studi fatti; — 3º Certificato medico, che attesti avere il candidato le qualità fisiche accennate all'articolo 30; — 4º Certificato di buona condotta; — 5º Attestato del padre o di altra persona conosciuta ed autorevole che assicuri all'aspirante i mezzi di mantenersi decentemente durante l'alunnato, in qualunque località debba risiedere, e di prestare la cauzione. — Tali documenti saranno presentati all'ufficio locale di posta, che ne darà ricevuta, e li trasmetterà direttamente raccomandati d'uffizio al Ministero, il quale si riserva di far conoscere a ciascun candidato, se sia ammesso all'esame.

33. Uno speciale Regolamento stabilirà il metodo ed il programma per gli esami di ammessione alla 1ª categoria.

34. L'ammesione ai posti di aiutanti ha luogo per esame d'idoneità. — Le qualità richieste sono: — 1º Essere regnicolo; — 2º Aver compiuto il 18º anno, e non eccedere il 30º; — 3º Essere del luogo ove si deve prestar servizio, od avervi stabile domicilio; — 4º Avere sempre tenuta una buona condotta e non aver sofferta alcuna condanna; — 5º Essere di robusta complessione, ed avere ottima vista; — 6º Essere in grado di prestare la malleveria stabilita.

35. L'ammissione degli aiutanti viene proposta dai direttori compartimentali al Ministero in ragione dei bisogni del servizio e dopo assunte le opportune informazioni sulla condotta dei candidati. — L'esame d'idoneità ha luogo presso la Direzione compartimentale, o l'uffizio cui debbono essere applicati. — Qualora il numero dei postulanti fosse maggiore di quello dei posti vacanti, saranno ammessi quelli i quali avranno fatto miglior prova nell'esame.

36. L'esame degli aiutanti comprenderà: — 1. Una composizione in italiano; — 2. La dimostrazione delle quattro operazioni aritmetiche; — 3. Gli elementi di geografia e più partitamente quella del rispettivo compartimento postale; — 4. Un saggio di calligrafia e di lettura francese. — Il direttore compartimentale giudicherà secondo i casi, se l'esame debba essere tutto in iscritto, o in parte verbale. — In ogni caso il verbale dell'esame sarà trasmesso col giudizio degli esaminatori al Ministero per le sue determinazioni.

37. Il candidato riconosciuto idoneo viene ammesso a servire in prova gratuita per un periodo di tempo non maggiore di cinque mesi, dopo il quale, sull'attestazione d'idoneità rilasciata dal titolare dell'uffizio riceve la nomina regolare di aiutante collo stipendio assegnato alla località, nei termini dell'articolo 59.

38. I Commessi titolari degli uffizi di 3ª classe sono nominati sulla proposta del direttore compartimentale in seguito ad informazioni dal medesimo assunte presso le Autorità locali, e presso la Prefettura della Provincia.

39. Per essere nominato commesso è necessario: — 1. Essere regnicolo; — 2. Aver compiuta l'età maggiore; — 3. Aver sempre tenuta una buona condotta, e godere la pubblica fiducia; — 4. Essere in grado di prestare la malleveria prescritta, e di somministrare inoltre la fideiussione di persona notoriamente responsabile. — Sono preferiti coloro i quali siano del luogo o vi abbiano stabile residenza, ed esercitino una industria od un commercio conciliabile col decoro dell'Amministrazione e colla speciale natura pel servizio postale, come ad esempio i farmacisti, droghieri, rivenditori di generi di privativa, e simili.

40. Sono pure ammesse a concorrere ai posti di commessi le donne che riuniscano le qualità indicate dall'articolo precedente e siano vedove, figlie o sorelle nubili d'impiegati defunti che abbiano servito nell'Amministrazione delle Poste.

41. Nel caso di creazione di un ufficio, il candidato che avrà ottenuta la preferenza, dovrà immediatamente recarsi, a proprie spese, presso l'uffizio di Posta designato dalla Direzione compartimentale, per ivi istruirsi durante alcuni giorni nelle operazioni postali. — Ciò fatto, e riportata una dichiarazione d'idoneità per parte del titolare dell'uffizio suddetto, il candidato verrà nominato reggente, ma non potrà conseguire la nomina definitiva se non avrà prestata la cauzione prescritta, e somministrata la fideiussione richiesta.

42. Gl'impiegati dell'Amministrazione centrale (Ministero) potranno far passaggio alla 1ª categoria dell'Amministrazione delle Poste, e quelli dell'Amministrazione delle Poste sono ammessi a far passaggio al Ministero. — In tal caso il collocamento degli impiegati seguirà in ragione del grado e della rispettiva anzianità nel medesimo. — Il grado è determinato dalla misura dello stipendio.

43. Gli aiutanti ed i commessi, escluse le donne, potranno sino all'età di 35 anni far passaggio alla 1ª categoria, presentandosi agli esami di pubblico concorso per gli alunni. — A tal uopo dovranno farne domanda per mezzo della rispettiva Direzione compartimentale, quando il Ministero abbia pubblicato l'avviso, di cui all'art. 31. —

Quelli che riuscissero approvati riceveranno la nomina di alcuni, ma continueranno nell'esercizio delle rispettive funzioni, conservandone lo stipendio o la retribuzione in fino a tanto che non saranno nominati uffiziali di 4ª classe.

44. Gl'impiegati della 1ª categoria, che desiderassero di localizzarsi, possono far passaggio alla 2ª categoria e venir nominati aiutanti nei seguenti casi: — 1. Quando ne facciano espressa domanda per la via gerarchica, indicando l'uffizio presso il quale intendono di essere localizzati; — 2. Vi siano posti vacanti nel ruolo degli aiutanti assegnati a ciascun uffizio.

45. Gl'impiegati in disponibilità di altre Amministrazioni per essere ammessi aiutanti dovranno non eccedere l'età di 45 anni, e riunire le condizioni stabilite dai §§ 1, 4, 5 e 6 dell'articolo 34.

46. L'ammissione degli agenti subalterni ha luogo alle condizioni che seguono: — 1. Essere regnicolo; - 2. Aver compiuta l'età maggiore, e non eccedere quella di 30; 3. Saper leggere e scrivere correttamente, fare le 4 operazioni di aritmetica, e conoscere sufficientemente la lingua francese per leggere gl'indirizzi delle lettere; — 4. Aver sempre tenuta una buona condotta; — 5. Non essere affetto da alcuna malattia o difetto fisico, compresa la miopia; essere finalmente di robusta complessione atto alla fatica, poter lavorare in piedi, alzare e trasportare gruppi, pacchi e viaggiare sulle ferrovie; — 6. Essere in grado di prestare la cauzione stabilita, e pei portalettere, di provvedersi la divisa entro il termine fissato. — Sarà data la preferenza a coloro che riunendo le qualità sovra indicate avranno inoltre prestato servizio militare, ed ottenuto il congedo assoluto. — Per questi il limite di età è protratto fino a 35 anni.

47. Le domande per ottenere impieghi subalterni nelle Poste devono essere corredate della fede di nascita, del certificato medico e dell'attestato di buona condotta.

48. Gl'impiegati della 1ª categoria, ad eccezione degli alunni, sono nominati e revocati con Decreto Reale. — Gli alunni, gli aiutanti, i commessi e gli agenti subalterni sono nominati e revocati con Decreto ministeriale.

Capo III. — *Promozioni degl'Impiegati della 1ª categoria.*

49. L'avanzamento negl'impieghi della 1ª categoria ha luogo in ragione di anzianità, e sempre al grado od alla classe immediatamente superiore.

50. Potranno tuttavia essere promossi fuori turno quegl'impiegati, i quali avranno prestati importanti servizi, ovvero che si saranno specialmente distinti per attitudine e diligenza. — Queste promozioni non potranno eccedere il terzo dei posti vacanti in ciascun anno e saranno specialmente annunziate sul bullettino postale con indicazione delle cause che le avranno determinate.

51. Non potrà farsi luogo al passaggio dal grado di uffiziale di 1ª classe a quello di direttore di 3ª classe, se l'uffiziale da promuoversi non avrà l'attitudine necessaria a coprire il posto cui verrà destinato e la cauzione richiesta. — La prova dell'attitudine sarà desunta dalle note degli stati di servizio e dalle dichiarazioni dei rispettivi superiori.

52. La nomina al grado di direttore compartimentale sarà fatta a scelta del Ministro.

53. Le promozioni nel personale subalterno hanno luogo per turno di anzianità calcolata fra gli agenti di una stessa categoria e località. — Potranno pure essere promossi fuori turno e sulla proposta del rispettivo direttore compartimentale quegli agenti subalterni, che si saranno resi benemeriti per notevole zelo e speciale operosità nelle loro attribuzioni.

54. I portalettere e i serventi potranno essere nominati o promossi messaggeri e brigadieri quando ne abbiano l'attitudine e ne sia fatta proposta dalla rispettiva Direzione compartimentale.

55. È ammesso il passaggio della categoria dei serventi a quella dei portalettere, quando sia richiesta dalle convenienze del servizio. — I portalettere, i quali per incapacità fisica od intellettuale non fossero più in grado di compiere le proprie attribuzioni, o che ne facessero essi stessi domanda, saranno collocati fra i serventi, e riceveranno lo stipendio assegnato a questi ultimi, secondo la classe cui vengono aggregati.

Capo IV. — *Stipendi e retribuzioni.*

56. Gli impiegati di 1ª categoria e gli agenti subalterni sono provvisti di uno stipendio fisso, determinato dal Regio Decreto organico del 25 giugno 1865, il quale varia secondo i gradi e le classi di questi.

57. Lo stipendio degl'impiegati della 2ª categoria (aiutanti) è fissata in relazione delle respettive residenze, e si accresce in ragione di tempo. — I quadri *A* e *B*, an-

nessi al presente Regolamento, indicano respettivamente le città e la classe degli aiutanti a ciascuna assegnate, nonchè la progressione degli aumenti di stipendio per ciascuna classe.

58. Gli aiutanti regolarmente ammessi nel modo stabilito dall'art. 37, e dopo trascorso il periodo di prova, ivi pure accennato, riceveranno lo stipendio assegnato alla località ove debbono prestare servizio. — Tre mesi prima che sia compiuto il quinquennio dal giorno della loro nomina, le rispettive Direzioni compartimentali dovranno proporre al Ministero, con elenco nominativo, la concessione di aumento loro dovuto.

59. La concessione del 1º stipendio agli aiutanti, nonchè gli aumenti quinquennali si fanno alla scadenza dei trimestri regolari. La medesima ha luogo per Decreto ministeriale, di cui viene rilasciato un estratto all'interessato.

60. Gl'impiegati della 1ª categoria che, dietro loro domanda, faranno passaggio alla 2ª, e gl'impiegati in disponibilità che verranno nominati aiutanti, qualora avessero uno stipendio od un assegnamento maggiore del *maximum* dello stipendio fissato per gli aiutanti a seconda delle diverse residenze, dovranno rinunziare alla parte che supera il *maximum* suddetto, e non avranno più titolo a verun aumento quinquennale, qualunque possa essere la durata dei loro ulteriori servizi.

61. Se invece gl'impiegati suddetti avessero uno stipendio inferiore al *maximum* di quello fissato per gli aiutanti, in tal caso essi lo riterranno per intero, e, dopo cinque anni dalla loro nomina, riceveranno in aumento la somma necessaria, perchè il loro stipendio sia ragguagliato a quella delle quote fissate dal quadro *B*, che sarà immediatamente superiore allo stipendio medesimo.

62. I commessi degli uffizi di 3ª classe sono retribuiti in base al doppio criterio della rendita e del lavoro. — La rendita degli uffici si compone del prodotto netto delle tasse delle lettere e stampe, campioni, ecc.; di quello della vendita dei francobolli nel rispettivo distretto, cioè tanto per opera dell'uffizio stesso, come per mezzo dei rivenditori ai quali esso li somministra; del valore dei segnatasse; delle tasse sui vaglia emessi dell'interno e dell'estero, e del premio sulle associazioni ai giornali. — Sono elementi del lavoro: — 1º Il numero dei vaglia di qualunque somma e per qualsivoglia destinazione emessi e pagati; — 2º Il numero dei dispacci formati per l'interno o per l'estero, e quelli ricevuti; — 3º Le ore di servizio notturno. — Per servizio notturno s'intende quello prestato dalle 5 di sera alle 7 del mattino nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, e dalle 8 di sera alle 5 di mattina durante gli altri mesi dell'anno. — Le frazioni di ora sono considerate come ore intiere. — Pei dispacci formati e ricevuti e pel servizio notturno eseguito durante un lasso di tempo maggiore di sei mesi lo assegno è ridotto alla metà. Non si tien conto dei dispacci formati o ricevuti, nè del servizio di notte eseguito per un tempo minore di un mese. — Oltre a ciò i commessi ricevono il 2 per cento sulla vendita dei francobolli.

63. La liquidazione delle retribuzioni dei commessi titolari degli uffizi di 3ª classe viene eseguita sulla media delle rendite accertate e del lavoro eseguito durante il triennio precedente. — La liquidazione sarà fatta per cura di ciascun titolare e quindi riveduta dalla rispettiva Direzione compartimentale, che dovrà trasmetterne le relative proposte al Ministero nella prima quindicina del mese di febbraio dell'anno in cui deve essere posta in atto la liquidazione.

64. Le liquidazioni proposte dalle Direzioni compartimentali saranno rivedute dal Ministero, e quindi verranno approvate con Decreto ministeriale, da pubblicarsi nel bullettino mensile. — Le retribuzioni così liquidate dureranno per tre anni.

65. Il commesso titolare di un uffizio di nuova creazione riceverà la retribuzione in lire 150 annue. — Trascorso un anno dalle creazione dell'uffizio, verrà liquidata per cura della Direzione compartimentale e proposta al Ministero la retribuzione regolare sulla rendita e sul lavoro dell'anno medesimo. — Approvata la retribuzione e pubblicata nel bullettino, verrà corrisposta dal principio del trimestre regolare successivo, e durerà fino alla revisione triennale delle retribuzioni di tutti gli uffizi.

66. Potrà tuttavia essere straordinariamente rinnovata la liquidazione per le retribuzioni di quegli uffizi, nei quali si fosse accennato un aumento della metà della rendita o del terzo del lavoro. Questa rinnovazione però non potrà aver luogo se non è trascorso un anno dalla liquidazione normale; dovrà essere chiesta dall'interessato alla Direzione compartimentale, e da questa proposta al Ministero nei modi accennati agli articoli precedenti. — L'aumento di retribuzione che sarà concesso decorrerà dal 1º giorno del successivo trimestre regolare.

TITOLO III. — DELLE ATTRIBUZIONI DEGL' IMPIEGATI.

Capo I. — *Impiegati di Ia categoria.*

67. Il direttore compartimentale è il capo di tutto il servizio del Compartimento ed il mediatore ordinario di tutte le disposizioni ministeriali riguardanti il servizio e gl'impiegati. — Tutti gli impiegati di qualunque grado addetti agli uffizi di ogni classe compresi nel Compartimento dipendono direttamente dal direttore compartimentale.

68. Il direttore di un Compartimento corrisponde col Ministero, coi direttori e titolari degli uffizi da lui dipendenti, nonchè cogli altri direttori compartimentali per gli affari interessanti altri Compartimenti. — Corrisponde pure direttamente colle Autorità provinciali e comunali e coi Capi locali di altri servizi che hanno sede nel rispettivo Compartimento. — La corrispondenza cogli altri Ministeri, colle Amministrazioni postali estere, colle Direzioni generali governative o di Amministrazioni sociali ferroviarie o di credito è riservata al Ministero (Direzione generale delle Poste) cui debbono i direttori compartimentali rivolgersi, anche per rispondere alle comunicazioni ricevute, salvi i casi d'urgenza.

69. Le principali attribuzioni dei direttori compartimentali sono le seguenti: — 1° Sopraintendere al regolare andamento del servizio nel proprio Compartimento, e curare la esatta osservanza delle leggi, regolamenti e discipline in vigore; — 2° Comunicare cui spetta gli ordini del Ministero, ed assicurarne l'eseguimento; — 3. Riferire al Ministero i fatti più importanti avvenuti nel compartimento; — 4. Proporre i cambiamenti ravvisati opportuni nelle varie parti del servizio del proprio compartimento; — 5. Concertare i servizi di trasporto dei dispacci, riferirne al Ministero, e provvedere nei casi di urgenza; — 6. Ordinare e regolare le spese e il loro pagamento secondo le istruzioni; — 7. Compilare i bilanci annuali; — 8. Compilare e trasmettere nei mesi di giugno e dicembre un rapporto semestrale sopra ogni parte del servizio loro fidato.

70. Hanno facoltà: 1° di ammettere negli uffizi agenti giornalieri per supplire a straordinari bisogni del servizio; — 2. Di accordare permessi straordinari di assenza nel limite di otto giorni; — 3. Di sospendere dal servizio qualunque impiegato, in caso di grave mancanza e nei sensi dell'art. 199; — 4. Di infliggere ammende fino a L. 20. — In tutti questi casi il direttore compartimentale dovrà rendere avvisato il Ministero di ciascuna delle disposizioni surriferite.

71. Il direttore compartimentale provvederà nelle forme stabilite dalle leggi e dalle istruzioni all'aprimento delle lettere senza indirizzo o con indirizzo imperfetto, ed al loro invio ai mittenti od ai destinatari, secondo i casi. — Gli è però fatta facoltà di delegare tali operazioni ad uno degli impiegati superiori della Direzione compartimentale. — Dovrà essere tenuta esatta nota del numero delle lettere aperte, di quelle spedite, e delle altre rimaste inesitate, con indicazione degli oggetti e documenti che in esse si rinvenissero, ed un doppio di questa nota sarà mandata in fine di mese al Ministero.

72. Gl'ispettori sono addetti alle Direzioni compartimentali per eseguirvi le viste di ispezione agli uffizi. — il loro numero varia secondo l'estensione del Compartimento ed il numero degli uffizi di cui si compone.

73. Tutti gli uffizi d'ogni Compartimento devono essere visitati almeno una volta all'anno per cura degli ispettori addetti alla Direzione. — Il direttore compartimentale determina le epoche nelle quali deve aver principio il turno d'ispezione, e se debba eseguirsi continuatamente o a più riprese secondo le circostanze. — Egli deve pure fissare l'intinerario che l'ispettore dovrà seguire, e questi ha obbligo di corrispondere di tempo in tempo col direttore compartimentale per tenerlo ragguagliato dell'andamento del turno d'ispezione, trasmettergli le relazioni degli uffizi visitati, e perchè egli possa sempre conoscere approssimativamente presso quali uffizi si trovano gl'ispettori in visita. — I direttori compartimentali avranno anche cura di ordinare visite salutarie per conoscere all'improvviso le condizioni degli uffizi.

74. Oltre il giro ordinario saranno pure eseguite visite straordinarie nei seguenti casi: — 1. Di morosità nei pagamenti per parte dei titolari degli uffizi; — 2. Di sospetto di malversazione, soppressione di corrispondenze, falsificazione od alterazione di vaglia e simili; — 3 Di pertinace negligenza per parte d'un titolare nello adempimento delle proprie attribuzioni; — 4. In tutti gli altri casi in cui possa essere creduta opportuna la vista. — A compiere siffatte visite saranno delegati preferibilmente impiegati degli uffizi di 1a o di 2a classe, viciniori a quello che deve essere visitato, sia nello scopo di rendere minori le spese della visita, sia perchè queste riescano più pronte e quindi più efficaci.

75. Nei casi di visite straordinarie il direttore compartimentale dovrà subito darne avviso al Ministero, informandolo dei motivi che vi hanno dato luogo, e trasmettergli poscia a suo tempo il rapporto dell'ispettore. Circa le visite annuali, la Direzione compartimentale avvertirà il Ministero quando esse hanno principio, e trasmetterà i rapporti complessivamente quando sia terminato l'intiero giro, fatta eccezione pei casi cui circostanze speciali richiedessero comunicazioni più sollecite.

76. È dovere degli ispettori di tenere esatta nota delle irregolarità osservate in ogni ufficio, di comunicarsele reciprocamente, e di portare su di essa la loro speciale attenzione in occasione di nuova visita agli uffizi medesimi, onde accertarsi se i titolari siano stati solleciti di porvi riparo. — Devono parimente esaminare ogni parte del servizio dell'uffizio presso cui eseguiscono la loro missione, istruire i titolari, ed assumere esatte confidenziali informazioni sulla loro condotta, abitudini, contegno col pubblico, e condizioni di famiglia.

77. Presso di ogni Direzione compartimentale dovrà essere tenuto un registro, in cui siano descritti per ordine alfabetico gli uffizi del Compartimento, e al lato di ciascuna venga presa nota dell'epoca di ogni visita e dei principali rilievi occorsi, in guisa che si possa ad ogni nuova ispezione far confronto colla precedente e riconoscerne il frutto.

78. È espressamente vietato agli ispettori di ricevere alloggio o vitto dal titolare o dagli altri impiegati dell'uffizio in cui ha luogo la visita, ovvero di accettare qualsiasi altro servizio che possa in qualunque modo menomare la loro libertà d'azione e pregiudicare alla imparzialità del severo e scrupoloso sindacato loro commesso.

79. Indipendentemente alle visite ordinarie e straordinarie gli ispettori sono pure specialmente incaricati: — 1. Di assistere alle operazioni di passaggio di amministrazione in caso di cambiamento del titolare di uffizi di 1ª classe, e di quegli altri pei quali il Ministero od il direttore compartimentale credessero di ordinarlo; — 2. Di presenziare colla maggior frequenza le operazioni di arrivo e di partenza negli uffizi di prima classe, nello scopo di vigilare sulla fissazione del debito all'uffizio di distribuzione, sul discarico delle lettere mal dirette od indebitamente tassate; per tutelare in ogni modo la regolarità delle operazioni di controllo, e per esaminare se il servizio delle diverse sezioni eseguito regolarmente è debitamente invigilato.

80. Durante quei periodi nell'anno nei quali non ha luogo alcuna visita, gl'ispettori devono rivedere le note delle visite fatte nell'anno precedente per prepararsi ad eseguire con frutto le future e compiere inoltre quelle altre funzioni che loro saranno affidate dal direttore compartimentale.

81. I direttori, qualunque sia la loro classe, sono adibiti nelle seguenti funzioni: — 1. Di reggere le sezioni di segreteria, computisteria e verificazione, e quella di cassa presso le Direzioni compartimentali. — 2. Di capi degli uffizi di 1ª e di 2ª classe, o delle sezioni degli uffizi di 1ª. In questo caso però è necessario che siano di classe inferiore a quella del direttore capo dell'uffizio.

82. Il direttore più anziano presso una Direzione compartimentale, escluso quello della cassa, è incaricato di sostituire il Direttore compartimentale nei casi di assenza o di altro qualsiasi impedimento.

83. I direttori capi di uffizi di 1ª e di 2ª classe presiedono e curano il regolare andamento del proprio uffizio, e ne sono risponsabili moralmente se si tratta di uffizi di 1ª classe, nei quali la responsabilità materiale è accollata ai capi delle singole sezioni, e materialmente per gli uffizi di 2ª classe, i quali non sono divisi in sezioni.

84. Spetta ai direttori di invigilare sulla condotta degl'impiegati da essi dipendenti in tutto ciò che può interessare il servizio ed il decoro dell'Amministrazione. È pure nel loro còmpito di studiare i miglioramenti che si possono introdurre tanto nelle operazioni interne quanto nel trasporto dei dispacci ed in ogni altra parte del servizio, e di riferirne alla rispettiva Direzione compartimentale per le ulteriori sue provvidenze.

85. Negli uffizi di 1ª classe il direttore regge la sezione di computisteria, ed invigila il servizio di tutte le altre sezioni, assistendovi frequentemente e visitandole all'improvviso. Egli è pure incaricato di una speciale vigilanza sulle sezioni di arrivo e partenza e di cassa, nella prima delle quali deve trovarsi di persona nei momenti dei principali arrivi, o farvisi rappresentare per gli altri onde compiere le operazioni relative alla fissazione del debito alla distribuzione, allo scarico delle lettere mal dirette e simili, e nella seconda ha obbligo di eseguire frequenti ed improvvise verifiche. — Spetta a lui pure di ricevere i reclami del pubblico, farvi ragione o riferirne, secondo i casi, alla Direzione compartimentale.

86. Negli uffizi di 2ª classe i direttori debbono prendere parte attiva e continua alle operazioni di servizio, dirigere personalmente i lavori degli altri impiegati, e

sopratutto rivolgere tutta la loro attenzione sul servizio delle raccomandazioni ed assicurazioni, nonchè su quello dei vaglia.

87. Gli uffiziali sono impiegati che lavorano sotto la dipendenza immediata dei direttori. — Le loro attribuzioni variano secondo i diversi uffizi cui sono applicati. — Negli uffizi di 1ª classe gli uffiziali di 1ª e di 2ª classe potranno essere destinati a reggerne le diverse sezioni; e ad ognuna di esse ne saranno pure addetti uno o più, secondo i bisogni del servizio, in guisa che le operazioni più importanti possano essere da essi compiute.

88. Gli alunni sono impiegati non retribuiti, che coadiuvano gli uffiziali nelle loro incumbenze, ed apprendono sotto la loro direzione il servizio.

89. I capi-linea degli uffizi ambulanti sono impiegati preposti alle Direzioni ed alla vigilanza degli uffizi ambulanti. — I capi linea dovranno avere un grado non inferiore a quello di uffiziale di 1ª classe. — Non si potranno stabilire capi-linea alla cui sorveglianza non siano affidate almeno due linee di ambulanti.

90. I capi-linea e gli uffizi ambulanti dipendono direttamente dal Ministero, il quale dà loro gli ordini per mezzo della Direzione compartimentale, ove ha sede il capo-linea. — Gl'impiegati degli uffizi ambulanti dovranno però nei loro viaggi deferire agli ordini, che, in casi di urgenza, i direttori compartimentali della linea da essi percorsa crederanno di dover loro impartire, avvisandone immediatamente il Ministero.

91. I capi-linea esercitano la loro autorità su quelle linee che verranno a ciascuno assegnate con Decreto ministeriale, ed avranno la loro residenza presso gli uffizi succursali, posti alla stazione di uno dei punti centrali donde partono gli ambulanti cui sono preposti.

92. Il personale di ogni uffizio ambulante si compone di uffiziali e serventi, in quel numero che sarà determinato con Decreto ministeriale per ciascuna linea. — Tanto gli uffiziali che i serventi vengono destinati dal Ministero.

93. I capi-linea sono tenuti di eseguire una o due corse settimanali su ciascuno degli ambulanti alle loro cure affidati, e devono inoltre compiere tutte quelle altre corse che ravvisano necessarie nell'interesse del servizio.

94. I capi-linea debbono assistere frequentemente alle operazioni preparatorie, che hanno luogo alle stazioni prima della partenza dei convogli, coi quali viaggiano uffizi ambulanti. — Curano inoltre e sorvegliano le spedizione dei dispacci degli uffizi succursali avviati col mezzo de' messaggieri o dei capi-convoglio delle ferrovie.

95. È dovere dei capi-linea di accertarsi con ogni mezzo, se le operazioni che si compiono sugli uffizi ambulanti hanno luogo colla voluta regolarità, specialmente quelle che hanno tratto alla esatta direzione delle corrispondenze, ed agli scambi internazionali. — Venendo a riconoscere irregolarità od inesattezza tanto sugli uffizi ambulanti, come nelle operazioni degli uffizi corrispondenti, ne fanno oggetto di speciale rapporto al Ministero.

96. Oltre ai rapporti speciali di cui sovra, i capi-linea dovranno trasmettere ogni mese al Ministero un dettagliato rapporto sull'andamento del servizio delle linee affidate alla immediata loro sorveglianza. Nei rapporti mensili dovranno far conoscere il grado di attitudine, di zelo é di attività dei loro dipendenti.

97. I capi-linea assegnano un turno di servizio agli impiegati. Uno specchio indicante questo turno deve essere affisso nell'uffizio succursale della stazione. — È severamente vietato agli impiegati di cambiar turno di servizio senza espressa licenza del capo-linea.

98. I capi-linea ripartiscono, per quanto è possibile, le attribuzioni agli impiegati addetti agli uffizi ambulanti, in guisa che, in caso di reclamo, l'Amministrazione possa riconoscere chi vi abbia dato origine. Il rapporto giornaliero contiene l'indicazione degli impiegati in servizio.

99. In caso di accidente sulla strada ferrata, il capo-linea deve trasportarsi sul luogo del disastro, approfittando all'uopo dei treni speciali che potessero essere spediti, e, colà giunto, prenderà sotto la propria responsabilià quei provvedimenti suggeriti dalle circostanze ed atti ad assicurare il servizio delle corrispondenze.

100. Per cura dei capi linea sarà tenuto un registro memoriale, sul quale si scriveranno le disposizioni superiormente emanate in ordine agli uffizi ambulanti. Questo registro rimarrà all'ufficio succursale della stazione. Gl'impiegati addetti agli uffizi ambulanti dovranno prendere visione giornalmente, nè sarà valido il pretesto d'ignoranza qualora alcuna delle disposizioni emanate rimanesse inosservata.

101. I capi-linea sono responsabili delle irregolarità del servizio sempre quando siano prodotte da difetto di vigilanza o di previdenza nel promuovere i provvedimenti necessari a migliorare uno stato di cose dannoso al servizio, ovvero qualora abbiano tenuti nascosti dei fatti, che loro incumbeva di far conoscere all'Amministrazione.

102. Gli uffiziali hanno obbligo di recarsi all'uffizio succursale presso la stazione per ivi attendere alla preparazione dei fogli di avviso, alla tenuta dei registri ed a quelle scritture le quali vengono concentrate nella residenza del capo-linea. — Debbono inoltre prendere parte al lavoro preparatorio che ha luogo sugli ambulanti e all' uffizio succursale prima della partenza dei treni.

103. Nei casi di assenza di un impiegato per malattia o per regolare licenza, il capo-linea provvede alla di lui surrogazione temporaria, destinando in sua vece uno degli impiegati di altra linea che si trovi in riposo, ed in casi di urgenza potrà sceglierne uno dall'uffizio succursale della stazione. Mancando anche questi, ricorrerà alla Direzione compartimentale del luogo ove egli risiede per eccezionali provvidenze. — Avvenendo però il caso dell'impedimento improvviso di un impiegato degli ambulanti durante il viaggio, sarà richiesto l'uffizio di 1ª o di 2ª classe viciniore di provvedere alla prosecuzione della corsa, somministrando un impiegato del proprio personale.

704. L'ultimo giorno di cadun mese i capi-linea dovranno spedire al Ministero lo specchio degli impiegati che prestarono servizio durante il mese su ciascuna linea cui sono preposti.

Capo II. — *Impiegati di 2ª categoria.*

105. Gli impiegati di 2ª categoria (aiutanti) sono incaricati delle operazioni di servizio materiale sotto la direzione e la vigilanza degli impiegati di 1ª categoria. — Sono addetti alle Direzioni compartimentali, ed agli uffizi di 1ª e di 2ª classe, e possono anche essere chiamati in servizio presso il Ministero.

106. Presso le Direzioni compartimentali gli aiutanti sono incaricati della copiatura e tenuta dei registri, della spedizione della corrispondenza, delle addizioni, della separazione dei vaglia e delle lettere rifiutate, e delle operazioni materiali di economato.

107. Negli uffizi di 1ª classe gli aiutanti compiono le seguenti attribuzioni che variano secondo le diverse sezioni: — Nella sezione di arrivo e partenza gli aiutanti sono incaricati della separazione delle corrispondenze e del casellamento, ma non potrà mai essere loro affidata la responsabilità del servizio di uno stradale; — Nella sezione di distribuzione gli aiutanti devono eseguire tutte le operazioni di separazione, casellamento e distribuzione, in guisa che basti la direzione e la vigilanza del capo, e di uno o più sotto-capi scelti fra gl'impiegati della 1ª categoria; — Nella sezione di francatura gli aiutanti non possono essere occupati che nella vendita dei francobolli a minuto e nelle operazioni relative alle associazioni ai giornali; — Nella sezione delle raccomandazioni ed assicurazioni non possono essere applicati aiutanti; — Nella sezione di cassa e dei vaglia spetterà agli aiutanti la classazione e la ricerca degli avvisi dei vaglia, il pagamento di questi, nonchè la compilazione delle note specifiche dei vaglia emessi e pagati; — Finalmente presso la computisteria e segreteria gli aiutanti saranno incaricati della preparazione dei fondi d'avviso, della tenuta dei registri, della copiatura e della spedizione della corrispondenza. — In ognuna di tutte le attribuzioni anzidette l'opera degli aiutanti dovrà sempre essere specialmente diretta ed invigilata dagli impiegati di 1ª categoria addetti alle rispettive sezioni.

108. Negli uffizi di 2ª classe gli aiutanti debbono compiere tutte le operazioni sotto la responsabilità del capo e sotto la direzione e la vigilanza di uno o più impiegati di 1ª categoria secondo l'importanza dell'uffizio medesimo. — Negli uffizi ove si trovano più impiegati di 1ª categoria le operazioni relative alle raccomandazioni ed alle assicurazioni sono a questi esclusivamente demandate.

Capo III. — *Agenti subalterni.*

109. I brigadieri sono agenti incaricati di invigilare i portalettere nella distribuzione delle corrispondenze a domicilio, e nella vuotatura delle cassette per l'impostazione sussidiaria. — Spetta pure ai medesimi l'esecuzione di ogni altra speciale incumbenza, che il direttore o il rispettivo capo di sezione credessero opportuno di loro affidare.

110. La nomina dei brigadieri viene fatta in ragione del numero dei portalettere nelle seguenti proporzioni: — Nelle città ove sono più di dieci portalettere, e meno di venti, è destinato un brigadiere di 2ª classe; — Da venti a trenta portalettere un brigadiere di 1ª ed altro di 2ª classe; — Da trenta a sessanta portalettere un brigadiere di 1ª e tre di 2ª classe; — Oltre i sessanta un brigadiere di 1ª ed altro di 2ª classe ogni venti portalettere.

111. I brigadieri di 1ª classe prendono gli ordini dal direttore e dal capo dell'uf-

fizio che sopraintende al servizio dei portalettere. — I brigadieri di 2ª classe dipendono da quelli di 1ª.

112. Essi dovranno trovarsi presenti in uffizio nelle ore in cui i portalettere attendono alla cerna delle lettere da distribuirsi.

113. Spetta ai brigadieri l'ispezione giornaliera dei portalettere, e di vegliare a che i medesimi, quando sono in servizio, indossino sempre la divisa prescritta, e siano puliti della persona ed in ogni parte del loro vestiario.

114. Ad ogni distribuzione dei portalettere i brigadieri dovranno percorrere un giro che sarà mutato ogni giorno, invigilando se i singoli portalettere adempiono con esattezza alle proprie incumbenze.

115. Venendo a riconoscere che qualche portalettere in servizio si ferma nei luoghi pubblici o per via, o chiede la mancia ai destinatari delle lettere, il brigadiere ne informerà immediatamente il capo dell'uffizio.

116. I brigadieri invigileranno che i portalettere in giro custodiscano nelle rispettive bolgette le lettere di cui sono latori, a meno che non trattisi di pacchi voluminosi o di giornali, i quali non vi capiscano.

117. In caso di lagnanze relative al servizio dei portalettere il brigadiere dovrà appurare personalmente se il richiamo abbia origine da colpa del portalettere.

118. L'impiegato preposto al servizio dei portalettere dovrà accertare colla massima cura se le lettere indistribuite, e perciò restituite dai portalettere, portino a tergo l'indicazione dei motivi, e non sieno effetto di colpevole trascuranza dei portalettere. — A questo uopo si delegherà sovente il brigadiere pel recapito di quelle lettere, i cui destinatari si credono reperibili.

119. È obbligo dei brigadigri di assicurarsi personalmente se le lettere che vengono recapitate sono distribuite ai destinatari e senza ritardo.

120. Il brigadiere, il quale, conoscendo una qualche irregolarità a carico di alcuno dei portalettere, ommettesse di informare il direttore od il capo dell'uffizio, potrà essere sospeso dall'impiego e licenziato in caso di recidiva.

121. I messaggieri sono incaricati dell'accompagnamento e della consegna dei dispacci lungo le strade ordinarie e quelle ferrate.

122. I messaggieri in servizio sono posti sotto la immediata dipendenza dei titolari degli uffizi dei luoghi di partenza e di arrivo, e debbono pure essere deferenti agli ordini che durante il servizio fossero loro impartiti da quelli della linea percorsa.

123. I messaggieri sono responsabili dei dispacci che loro vengono affidati, e debbono perciò riscontrarli esattamente quando li ricevono, e prima di rimettergli ai respettivi uffizi.

124. Il servizio dei messaggieri si eseguisce alternativamente e giusta il turno stabilito dalla Direzione compartimentale, che lo fa conoscere al Ministero. — I messaggieri non possono esimersene se non nel caso di ottenuto permesso, o di impedimento legalmente constatato. — È vietata ogni surrogazione o variazione di turno non consentita superiormente.

125. È severamente proibito ai messaggieri di trasportare lettere, stampe o carte manoscritte fuori dei dispacci loro affidati. — I messaggieri che fanno servizio sulle ferrovie non debbono permettere a chiunque, sotto verun pretesto, l'ingresso nella vettura loro assegnata, nè servirsene per trasportar gruppi, merci od altri oggetti oltre quelli loro rimessi dagli uffizi postali per altri uffizi.

126. I messaggieri che prestano servizio sulle vetture erariali non possono deviare dallo stradale loro prefisso, salvo nei casi di assoluta necessità. — Debbono vegliare a che i postiglioni eseguiscano il loro dovere, talchè la corsa si compia nel termine stabilito dall'orario, tranne i casi di forza maggiore, che dovranno essere giustificati mediante certificati dell'Autorità del luogo ove si verificò l'impedimento. — Possono ritenere la corsa, e la mancia quando per colpa del postiere o de' suoi dipendenti il servizio non è fatto debitamente.

127. In caso di aggressione della vettura, i messaggieri devono difendere, per quanto sta in loro, i dispacci e gli altri oggetti ad essi affidati, ed è loro obbligo di fare immediata relazione dell'accaduto alle Autorità giudiziarie e politiche del luogo, nonchè al capo dell'uffizio al momento dell'arrivo.

128. I messaggieri devono trovarsi all'uffizio di Posta all'ora stabilita per ricevere i dispacci. — Nel caso di grave indisposizione o di altro legittimo impedimento, che non permettesse al messaggiere di eseguire la corsa, egli dovrà darne avviso all'uffizio di Posta in tempo utile, perchè si possa provvedere al servizio.

129. I messaggieri che viaggiano nelle vetture erariali devono usare i maggiori riguardi ai viaggiatori, ma non possono aderire alla domanda di fermare il legno fuori dei luoghi prefissi.

130. I messaggieri, che in conseguenza del turno di servizio, si trovano in riposo,

devono presentarsi all'uffizio delle Poste all'ora indicata dal titolare del medesimo per ricevere gli ordini che loro incorresse d'impartire.

131. I portalettere sono incaricati della distribuzione delle corrispondenze a domicilio, e della vuotatura delle cassette postali, nelle città ove questa non è eseguita da speciali agenti in forza di contratto.

132. Oltre alla distribuzione delle corrispondenze ordinarie, i portalettere sono pure incaricati del recapito a domicilio delle lettere e pieghi raccomandati, che portano l'indirizzo del destinatario o di cui la residenza è conosciuta. — Le cautele e le formalità per la consegna di siffatte lettere sono stabilite dalle istruzioni generali.

133. I portalettere devono trovarsi all'uffizio alle ore precise che sono fissate dal capo della distribuzione negli uffizi di 1ª classe e dal direttore negli altri uffizi. — Una speciale tabella approvata dal direttore è affissa nella stanza dei portalettere indicherà il giro a ciascuno assegnato, e le variazioni che al medesimo si dovessero ordinare. — Nella distribuzione delle lettere dovrà essere esattamente eseguito il giro fissato dalla tabella suddetta.

134. È proibito ai portalettere: — 1. Di consegnare lettere a credito; — 2. Di fare il servizio senza la bolgetta; — 3. Di distribuire lettere mancanti del bollo d'arrivo o con francobolli non annullati; — 4. Di distribuire corrispondenze che non siano loro consegnate dal capo; — 5. Di distribuire o far distribuire le corrispondenze nella propria abitazione e nello stesso uffizio di Posta; — 6. Di leggere o lasciar leggere da altri i giornali o le stampe che devono distribuire; — 7. Di lasciar leggere l'indirizzo delle lettere da persone cui non ispettino, tranne il caso che l'indirizzo stesso fosse poco intelligibile o scritto in lingua straniera; — 8. Di fumare in servizio o vestire altri abiti che quelli di divisa: come pure di trasportare fardelli, cassette od altro che sia estraneo alle incombenze postali; — 9. Di accompagnarsi per via con alcuno quando sono in servizio, come pure di trattenersi a discorrere o di fermarsi nei caffè, nelle osterie, od altri pubblici stabilimenti; — 10. D'incaricare altre persone della distribuzione delle corrispondenze loro affidate; — 11. Di chiedere mancie sotto qualunque titolo; — Di riprendere una lettera stata aperta dal destinatario, quantunque suggellata. — Sono eccettuate le lettere aperte per conformità di nome, le quali potranno riprendersi a cura di chi le avesse aperte e corredate della firma di esso, colla dichiarazione: — *Aperta per conformità di nome e cognome.* — 13. Di far consegna delle lettere a persone alle quali non siano destinate, salvi i casi previsti dall'istruzione generale.

135. La levata delle lettere dalle cassette sarà eseguita dai portalettere od agenti a ciò destinati dal direttore, il quale fisserà il giro e l'orario per questo servizio.

136. È vietato ai portalettere od agenti incaricati del servizio sopraindicato: — 1. Di variare il loro giro; — 2. Di soffermarsi per via; — 3. Di consegnare a chicchessia il sacco o la cassetta delle lettere; — 4. Di entrare durante il loro giro nei caffè, nelle osterie od in qualsiasi altro luogo.

137. Il giro dev'essere eseguito nel più breve termine possibile, e nelle città, ove sono cassette meccaniche, la vuotatura deve essere fatta colla massima attenzione, perchè non si guasti il meccanismo.

138. Qualora si trovasse alcuna cassetta rotta o guasta, il vuota-cassette dovrà darne immediato avviso al capo dell'uffizio di arrivo e partenza, acciò possa ordinare la pronta riparazione.

139. I serventi sono agenti subalterni, posti sotto gli ordini dei direttori e dei rispettivi capi d'uffizio.

140. I serventi sono incaricati: — 1. Della pulizia dell'uffizio; 2. Della bollatura e dell'annullamento dei francobolli; — 3. Della formazione materiale dei dispacci; — 4. Del carico o scarico delle vetture pel trasporto dei dispacci; — 5. Di accompagnare, occorrendo, i dispacci alle stazioni delle ferrovie e da queste agli uffizi; — 6. Finalmente di eseguire tutto quanto viene loro ordinato dal direttore e dai rispettivi capi d'uffizio.

141. I serventi devono trovarsi al loro posto alle ore fissate dal direttore o dal capo dell'uffizio e rimanervi il tempo stabilito, non assentandosi senza averne ottenuto il permesso.

142. La pulizia dell'uffizio si farà in quelle ore che il direttore o il capo dell'uffizio ravviseranno convenienti, perchè non venga disturbato il lavoro degli impiegati. — In qualunque ora però essa abbia luogo, dovrà sempre assistervi un impiegato.

143. I serventi non potranno mai assere impiegati in servizi particolari nella casa del direttore o di altri impiegati.

Capo IV. — *Commessi.*

144. I commessi sono i titolari degli uffizi di 3ª classe, ed eseguiscono tutte le operazioni di servizio nei modi stabiliti dai Regolamenti e dalle istruzioni in vigore.

145. I commessi hanno facoltà sia di farsi surrogare in caso di malattia o di altra assenza dai membri della loro famiglia, o da quelle altre persone nelle quali avranno fiducia, dopo di averle notificate alla Direzione compartimentale e averne ricevuta l'autorizzazione. — Tanto nell'un caso però, quanto nell'altro i commessi sono personalmente ed integralmente responsabili delle operazioni dei loro coadiutori e surroganti, e rimane a loro carico la spesa dell'aiuto o della surrogazione. — L'aiuto prestato ad un commesso, o la di lui surrogazione in caso di assenza, non conferisce alcun diritto verso l'Amministrazione delle Poste.

146. Tranne le persone autorizzate a sussidiare o surrogare il commesso, niuno può entrare negli uffizi delle Poste, ed i titolari devono impedire l'ingresso a chicchessia.

147. In caso di decesso o di cessazione del servizio per qualsiasi motivo, le persone autorizzate a supplire il titolare dovranno assumere la gerenza dell'uffizio in fino a tanto che non sia altrimenti provveduto.

TITOLO V. — della disciplina interna.

Capo I. — *Ordine gerarchico fra gli Impiegati.*

148. L'ordine gerarchico degl'impiegati è fissato dal rispettivo grado. — Non avvi preminenza fra gl'impiegati dello stesso grado, salvo nel caso che uno di questi faccia le veci di capo.

149. La subordinazione è il primo dovere dell'impiegato. — La medesima consiste nell'obbedire prontamente ed esattamente agli ordini che si ricevono, e nello usare verso i capi quella deferenza che è dovuta al grado di cui sono rivestiti, ed alle funzioni che esercitano. — Reciprocamente i capi degli uffizi verso i loro dipendenti, questi fra di loro, e tutti verso il pubblico devono usare di quella urbanità di modi, che oltre all'essere comandata dalle regola della civile educazione, è per essi uno speciale dovere d'uffizio.

150. I delegati alle visite d'ispezione, sì ordinarie che straordinarie, rappresentando sempre il Ministero o la Direzione compartimentale, da cui ricevettero il loro mandato, dovranno, qualunque sia il loro grado, essere sempre obbediti da tutti gl'impiegati dell'uffizio, presso il quale esercitano la propria missione.

151. Gl'impiegati che intendono contrarre matrimonio devono darne partecipazione al Ministero per la via gerarchica, indicando il nome e cognome della sposa.

152. I congiunti fino al grado di cugino germano non possano far parte di uno stesso uffizio di 2ª classe. — Potranno però ammettersi nelle Direzioni compartimentali e negli uffizi di 1ª classe, purchè siano collocati in sezioni diverse. — In niun caso però il cassiere di una Direzione compartimentale o di un uffizio di 1ª classe potrà essere congiunto al capo della sezione di computisteria.

Capo II. — *Carteggio ufficiale.*

153. I soli direttori compartimentali corrispondono in via ordinaria col Ministero. — Gl'ispettori, i direttori, e i commessi corrispondono col direttore compartimentale, e tra di loro, per tutto ciò che concerne il servizio da uno ad altro uffizio. — Gli uffiziali e gli impiegati di qualsiasi categoria corrispondono col rispettivo capo d'uffizio.

154. Gl'impiegati in missione si regolano quanto alla corrispondenza, secondo le speciali istruzioni ricevute.

155. Verranno respinte ai mittenti le lettere, i memoriali od altre rappresentanze di qualunque genere, che fossero spedite al Ministero dagli impiegati di qualsiasi grado, senza passare per le mani del direttore compartimentale, salva soltanto la eccezione di cui all'articolo seguente.

156. Potrà tuttavia qualunque impiegato rivolgere direttamente al capo dell'Amministrazione quelle comunicazioni strettamente riservate, che per speciali circostanze non giudicasse potere senza inconveniente significare ad altri. — Similmente dovrà ogni impiegato rivolgersi direttamente al Ministero nei casi d'urgenza, ma dovrà contemporaneamente farne avvertita la rispettiva Direzione compartimentale.

157. I direttori compartimentali nel rassegnare al Ministero le domande memoriali, reclami o proposte di qualsivoglia natura, siano esse procedenti dagl'impiegati dell'Amministrazione, o da persone estranee alla medesima, dovranno sempre accompagnarle del proprio parere motivato. — Tale disposizione si estende pure alla corrispondenza dei direttori e dei commessi verso il direttore compartimentale.

Capo. III. — *Residenza e permessi di assenza.*

158. Tutti gli impiegati dell'Amministrazione di qualunque grado e categoria sono obbligati di risiedere nella località loro assegnata.

159. Gli impiegati di 1ª categoria sono a disposizione dell'Amministrazione, e devono recarsi a quelle destinazioni che loro vengono assegnate nel termine prefisso sotto pena d'immediata dispensa del servizio. — Gl'impiegati di 2ª categoria sono inamovibili, tranne il caso di spontanea loro domanda quando questa sia conciliabile cogl'interessi e le condizioni del servizio.

160. Niuno può assentarsi dal luogo della propria residenza se non ne ha ottenuta licenza in iscritto dal Ministero o dalla Direzione compartimentale. — I direttori di Compartimento che dovessero assentarsi dalla loro residenza per un tempo maggiore di tre giorni, ne avvertiranno tosto il Ministero.

161. Nel caso di malattia o di grave impedimento non preveduto, l'impiego che si assenta dovrà renderne immediatamente avvertito il proprio capo d'ufficio, e quando l'assenza si protragga oltre i tre giorni, questi dovrà informarne il direttore compartimentale.

162. Quando le condizioni del servizio il consentono, sarà accordato a tutti gl'impiegati un annuo congedo, che non potrà però eccedere venti giorni. — Trascorso questo termine, se l'impiegato non si è restituito al suo posto, gli sarà ritenuto lo stipendio per ogni giorno di assenza non autorizzata.

163. Sono accordati dal Ministero i congedi ordinari ai direttori compartimentali, e quelli straordinari oltre il limite di otto giorni a tutti gli altri impiegati. — I direttori compartimentali accordano i congedi ordinari agl'impiegati e loro dipendenti e ne informano il Ministero colla trasmissione di un quadro che li comprenda tutti; e ne indichi le epoche e la durata. — I congedi possono essere accordati in qualunque mese dell'anno. È anzi opportuno che negli uffizi di 1ª classe il turno de' congedi sia compilato in guisa che dessi vengano egualmente ripartiti durante le quattro stagioni dell'anno.

164. Le domande di congedo straordinario devono contenere il parere motivato del rispettivo capo di uffizio e del direttore compartimentale. — Si dovrà inoltre indicare la durata del congedo che si richiede, il luogo ove si deve recare il congedato, e, trattandosi del titolare di un uffizio o del capo di una sezione, la persona incaricata di surrogarlo durante l'assenza.

165. Nessun capo di servizio può rifiutarsi di trasmettere alla propria superiorità le domande di congedo che gli vengono rivolte, annotandole del suo parere.

166. Nella prima decade di ciascun mese le Direzioni compartimentali dovranno compilare un quadro delle assenze di ogni impiegato di qualunque categoria e grado e trasmetterlo al Ministero. — Il detto quadro indicherà il nome e cognome dell'impiegato, il grado o qualità, l'uffizio cui è addetto, i giorni cui fu assente, il motivo dell'assenza.

Capo IV. — *Dell'orario.*

167. Ogni impiegato è tenuto di prestare un servizio non minore di otto ore al giorno. — L'orario degli impiegati è fissato dal rispettivo direttore ed approvato dalla Direzione compartimentale.

168. I direttori debbono vigilare affinchè tutti gl'impiegati osservino rigorosamente l'orario loro prescritto, dandone essi stessi l'esempio.

169. Qualora un impiegato si assentasse dall'uffizio senza averne ottenuta licenza, o non adempiesse con esattezza l'orario fissato, il direttore dovrà per la prima volta ammonirlo richiamandolo al suo dovere, e, dove ricada nella stessa mancanza, ne avvertirà la Direzione compartimentale.

170. Negli uffizi in cui ha l'uogo il servizio di notte, questo sarà possibilmente alternato fra gli impiegati in modo che niuno di essi venga soverchiamente aggravato.

171. Negli uffizi di 1ª classe e in quelli altri ove il personale permette di stabilire una doppia muta di servizio, niuno potrà cambiare con altri le ore di servizio assegnategli senza che ne abbia riportata preventiva autorizzazione dal capo di sezione o dal direttore.

Capo V. — *Del giuramento.*

172. Il giuramento prescritto dalle leggi generali viene prestato all'epoca della prima nomina ad impiego retribuito. — I modi e la formola del giuramento sono indicati dalle relative istruzioni.

Capo VI. — *Cauzioni.*

173. Gl'impiegati e gli agenti subalterni dell'Amministrazione delle Poste sono tenuti a prestare una cauzione. — Sono eccettuati da questa obbligazione i soli direttori compartimentali.

174. Le cauzioni sono di due sorta: ordinarie e straordinarie. — La cauzione ordinaria è quella che deve essere prestata da tutti indistintamente gl'impiegati ed agenti dell'Amministrazione; la cauzione straordinaria è quella che alcuni soltanto fra gl'impiegati debbono somministrare in aggiunta alla cauzione ordinaria.

175. Gl'impiegati che hanno obbligo di prestare una cauzione straordinaria sono:

1. I cassieri delle Direzioni compartimentali e degli uffizi di 1ª classe; — 2. I direttori capi degli uffizi di 2ª classe; — 3. I capi delle sezioni degli uffizi di 1ª classe.

176. Le cauzioni tanto ordinarie che straordinarie si danno in contanti mediante deposito nella Cassa dei depositi e prestiti, ovvero in cedole del Debito Pubblico debitamente vincolate a favore dell'Erario. — Le operazioni relative al versamento del contante nella Cassa dei depositi e prestiti. ed al vincolo delle cedole debbono essere fatte a cura dell'interessato, ma lo possono eziandio per opera della rispettiva Direzione compartimentale.

177. La cauzione ordinaria e quella straordinaria degli impiegati ed agenti dell'Amministrazione delle Poste sono determinate dal quadro *C* annesso al presente.

178. Gl'impiegati di 1ª categoria dovranno prestare la intiera cauzione ordinaria dopo avere subito l'esame per l'ammessione all'alunnato. — Non potrà essere rilasciato il Decreto di nomina ad alunni se non avranno presentato alla registrazione del Ministero le cedole debitamente vincolate dal Debito Pubblico, ovvero le cartelle del deposito della corrispondente somma nella Cassa dei depositi e prestiti. — Il tempo utile per la prestazione della cauzione è fissato ad un mese dall'avviso della loro ammessione. Trascorso quel termine si riterrà che abbiano rinunziato all'impiego. — È pure concesso un mese di tempo agli aiutanti ed agli agenti subalterni, dopo il quale, se avranno adempito a tale obbligo, riceveranno il Decreto di nomina; in caso diverso saranno considerati demissionari. — I commessi titolari degli uffizi di 3ª classe devono prestare la loro cauzione prima di entrare in carica. Nei casi ove ciò non potesse eseguirsi, riceveranno il titolo di reggenti e non avranno la nomina definitiva di titolari finchè non abbiano soddisfatto all'obbligo della cauzione. — Durante la reggenza non hanno diritto che ai due terzi della retribuzione. — Trascorso un trimestre senza che abbiano prestata la cauzione, saranno considerati demissionari.

179. Per la prestazione della cauzione straordinaria è accordato un tempo di tre mesi dalla data dell'ordine di destinazione. — Agl'impiegati, nei quali trovandosi nei gradi stabiliti per coprire posti che richiedano la cauzione straordinaria, non adempiano quest'obbligo nel termine suddetto, sarà ritenuto lo intiero stipendio infine a tanto che non vi abbiano provveduto. — Qualora la ritenenza abbia durato per sei mesi, l'impiegato potrà essere dispensato dal servizio ed ammesso a far valere i suoi titoli al conseguimento della pensione o dell'indennità che gli possa spettare a termini di legge.

180. Le cartelle della Cassa dei depositi e prestiti, nonchè le cedole del Debito Pubblico formanti le cauzioni tanto ordinarie che straordinarie degli impiegati, saranno trasmesse dall'interessato alla Direzione compartimentale che ne prende nota, e da questa al Ministero ove si tiene il registro generale delle cauzioni — Compiute siffatte registrazioni, cedole e cartelle vengono restituite per mezzo della rispettiva Direzione compartimentale all'impiegato proprietario.

181. La restituzione dei depositi e lo svincolo delle cedole costituenti cauzioni ordinarie vengono decretati dopo sei mesi dacchè l'impiegato avrà cessato d'appartenere all'Amministrazione. — Per le cauzioni straordinarie l'autorizzazione, di cui è caso, ha luogo dopo il rendiconto dei conti nei modi stabiliti dalle Leggi generali di contabilità dello Stato.

182. Gl'impiegati di 1ª categoria, i quali otterranno di far passaggio alla 2ª, potranno dopo sei mesi dalla nomina al nuovo impiego chiedere la liberazione della parte della loro cauzione ordinaria, che supera quella fissata per gli aiutanti. — Per la cauzioni straordinarie si eseguirà il prescritto dell'alinea dell'articolo precedente.

183. Oltre la cauzione fissata dal quadro *B*, i commessi titolari degli uffizi di 3ª classe saranno richiesti di presentare un fideiussore, il quale si obblighi di tenere mallevata l'Amministrazione dell'opera del commesso per una somma che non può mai essere minore di quella che costituisce in media il valore complessivo dei depositi per vaglia durante due decadi. — L'atto di fideiussione sarà fatto nei modi legali

per opera di Notaio ed in presenza di testimoni, e l'Amministrazione sarà in facoltà di richiedere più firme per sua maggior guarentigia, e, se lo crede assolutamente necessario, anche una iscrizione ipotecaria sui beni del fideiussore.

184. L'obbligazione del fideiussore cessa come per la cauzione dopo il rendimento dei conti della gestione del commesso, nel termine e nei modi stabiliti dalle Leggi generali.

Capo VII. — *Delle spese d'uffizio.*

185. Ai direttori compartimentali, ai direttori capi degli uffizi di 1ª e 2ª classe, ai cassieri, ed ai capi-linea degli uffizi ambulanti è assegnata un'annua indennità per le spese d'uffizio. — I commessi titolari degli uffizi di 3ª classe non hanno diritto ad alcuna indennità per le spese d'ufficio, le quali sono a loro carico.

186. Nelle spese d'uffizio si contemplano: — 1. Gli oggetti di cancelleria; — 2. L'illuminazione; — 3. Il riscaldamento; — 4. Le minute provviste. — Il quadro *D* annesso al presente indica gli oggetti compresi in ciascuna delle quattro categorie suindicate.

187. Qualora l'indennità stabilita per un uffizio resultasse insufficiente, il titolare presenterà nel mese di dicembre la nota delle spese fatte alla Direzione compartimentale, e questa ne riferirà al Ministero colle sue osservazioni e proposte. — Il Ministero poi determinerà se sia da accordarsi un aumento per l'avvenire ed in quale misura. — In niun caso potrà essere accolta la domanda di rimborso per le spese fatte in eccedenza della indennità fissata.

188. Le pigioni ed il mobilio dei locali per le Direzioni di Compartimento e per gli uffizi di 1ª e 2ª classe sono a carico dell'Amministrazione. — Le pigioni ed il mobilio degli uffizi di 3ª classe sono a carico dei commessi titolari dei medesimi.

189. I contratti di affitto dei locali destinati alle Direzioni compartimentali ed agli uffizi di 1ª e di 2ª classe sono stipulati dai rispettivi titolari in nome e per conto dell'Amministrazione, nei termini del modello stabilito e quindi approvati con Decreto ministeriale. — Il pagamento delle pigioni deve essere convenuto alla scadenza di trimestri regolari.

190. Nessun impiegato dell'Amministrazione delle Poste, fatta eccezione per quelli contemplati dall'art. 21 del Regio Decreto 25 giugno 1865, ha diritto all'alloggio gratuito, ovvero ad alcuna indennità per alloggio. Solamente i portinai degli uffizi di 1ª classe, quando le circostanze del servizio lo richiedano, possono essere provveduti di alloggio senza che ne ridondi loro alcun titolo ad indennità in caso di passaggio ad altre incumbenze.

191. Nei casi di passaggio di un uffizio dalla 2ª alla 3ª classe, il titolare che assume la gestione dell'uffizio ridotto, ha diritto di fare acquisto a prezzo d'estimo dei mobili, che formavano la dote dell'uffizio prima della sua riduzione. — I mobili non acquistati dal titolare sono venduti nei modi stabiliti dalle Leggi generali, ed il prodotto viene incassato a profitto dell'Erario.

Capo VIII. — *Divisa.*

192. La divisa per gli impiegati di 1ª categoria dell'Amministrazione delle Poste è fissata con Decreto Reale. — Quella per gli impiegati di 2ª categoria e per gli agenti subalterni è stabilita con Decreto ministeriale.

193. L'uso della divisa è obbligatorio pei portalettere in servizio.

194. Sono accordati 15 giorni al portalettere per provvedersi della divisa secondo il modello approvato. — Trascorso quel termine senza che il portalettere abbia vestita la divisa, il direttore ne ordinerà d'ufficio la somministrazione, di cui anticiperà il pagamento con denaro della cassa, e ne opererà il rimborso in due rate, mediante ritenenza sullo stipendio del portalettere dei due mesi successivi. — Così sarà pure eseguito nei casi di rappezzatura o di rinnovamento di qualche parte della divisa.

195. Gli agenti addetti alla vuotatura delle cassette, nonchè i messaggieri in servizio di accompagnamento dei dispacci sulle ferrovie o sulle vetture erariali dovranno portare un distintivo consistente nel berretto di panno turchino con venatura rossa e colla leggenda in mezzo — *R. Poste* — in argento.

Capo IX. — *Punizioni.*

196. Gl'impiegati delle Poste di qualunque categoria, nonchè i commessi degli uffizi di 3ª classe, e gli agenti subalterni che mancano ai proprii doveri, sono soggetti alle seguenti punizioni: — Monito, Ammenda, Ritenenza dello stipendio, Sospensione, Esclusione temporanea all'avanzamento, Licenza.

197. Il monito è applicato per le mancanze di non grave momento e che si commettono per la prima volta.

198. Le domande variano da lire una a cinquanta. — I direttori compartimentali possono infliggere ammende fino a lire venti. Le ammende per somme maggiori sono applicate dal Ministero.

199. La sospensione dall'impiego è pronunziata in via ordinaria, e dai direttori compartimentali nei casi di gravissime mancanze che richiedono un provvedimento di urgenza. Questi devono darne avviso immediato al Ministero, il quale statuisce sulla misura, e ne fissa la durata.

200. Sono privati dello stipendio con obbligo d'intervenire all'ufficio, ovvero sospesi dalle loro funzioni da quindici giorni a tre mesi: — 1. Gl'impiegati colpevoli di negligenze gravi ed abituali, o d'insubordinazione al loro superiore; — 2. Gl'impiegati ai quali fosse attribuibile il disguido o lo smarrimento di una o più lettere raccomandate ed assicurate; — 3. Gl'impiegati degli uffizi ambulanti ed il messaggere, allorquaudo avendo abbandonata la loro carrozza, il treno parte senza di essi; — 4. Gl'impiegati che diano luogo a fondati reclami per gravi mancanze di rispetto od anche di urbanità verso il pubblico; — 5. Gl'impiegati ed i titolari di uffizi di 3ª classe, nella cui gestione si verifichi una deficenza non imputabile a malversazione.

201. Sono esclusi temporaneamente dall'avanzamento gl'impiegati che si fossero resi colpevoli di recidività in alcuna delle mancanze accennate dall'articolo precedente.

202. È licenziato dall'impiego quello fra gl'impiegati di qualsiasi categoria: — 1. Che per la sua cattiva condotta offende il decoro dell'Amministrazione; — 2. Che avrà distrutto o sottratta una lettera, un giornale od uno stampato qualunque; — 3. Che avrà violato il segreto delle corrispondenze; — 4. Che avrà riscosso maliziosasamente una tassa eccedente quella fissata dalla Legge; — 5. Che in qualuque modo si sarà appropriata una parte delle entrate dell'Amministrazione, o nella cui gestione si sarà verificato un vuoto di cassa non imputabile a semplice negligenza. — Le punizioni suddette saranno applicate senza pregiudizio delle maggiori pene, cui potranno essere sottoposti secondo le leggi generali dello Stato.

203. Oltre alle mancanze accennate all'articolo precedente sarà pure licenziato quell'aiutante: — 1. Che nel corso di un anno avrà subìto due sospensioni per le cause indicate ai §§ I, 2 e 4 dell'art. 200; — 2. Che per dichiarazione del proprio capo di uffizio convalidata dal parere analogo del direttore compartimentale, risulti incapace fisicamente o moralmente di prestare il servizio cui è destinato.

204. Tutte le punizioni saranno descritte nel bullettino mensile delle Poste con indicazione del nome, cognome e grado degli impiegati licenziati dal servizio, nonchè della mancanza che avrà motivato il licenziamento.

205. Il valore delle ammende sarà devoluto all'erario, e a questo fine gli uffizi, presso i quali si trovano gli impiegati puniti, dovranno darsene carico nel rendiconto del mese in cui furono inflitte.

Capo X. — *Premi.*

206. Gl'impiegati che si distingueranno per lavori straordinari saranno premiati:
1º Con menzione onorevole nel bollettino mensile;
2º Con gratificazione;
3º Con promozioni per merito.

207. La menzione onorevole potrà essere accordata anche a quelli Impiegati, che senza avere fatti lavori straordinari abbiano eseguite lodevolmente attribuzioni superiori al loro grado.

208. Le gratificazioni non si accorderanno ad epoche determinate, ma soltanto in occasione di lavori veramente straordinari.

Disposizioni generali.

209. È rigorosamente vietato di fumare in uffizio. L'impiegato che fosse colto in contravvenzione a questo divieto, sarà sottoposto per la prima volta ad un'ammenda, e in caso di recidività sarà sospeso.

210. Negli uffizi di Posta è d'obbligo l'uso della lingua italiana tranne coi forestieri.

Disposizioni transitorie.

211. Gli attuali commessi aiuto che saranno nominati aiutanti, gli attuali serventi e i portalettere avranno sei mesi di tempo utile per somministrare la metà della cauzione prescritta dal quadro C, ed altri sei mesi per completarla. — Trascorso questo termine senza che vi abbiano soddisfatto saranno, licenziati.

212. Gli attuali corrieri conserveranno il titolo, il grado e lo stipendio di cui sono in possesso, e saranno adibiti nel servizio di messaggieri od in quelle altre incumbenze che l'Amministrazione credesse di loro affidare.

213. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente Regolamento, di cui verrà conservato un esemplare in ogni uffizio di Posta, ed un altro sarà consegnato a ciascun impiegato al momento della sua ammessione in servizio.

Il presente Regolamento avrà effetto dal 1º gennaio 1866.

Firenze, addì 18 settembre 1865.

Visto d'ordine di S. M. — S. Jacini.

Quadro *A*.

Uffizi Postali cui sono addetti Aiutanti di 1ª classe.

UFFIZI	COMPARTIMENTO	UFFIZI	COMPARTIMENTO
Firenze	Firenze	Napoli	Napoli
Genova	Genova	Palermo	Palermo
Milano	Milano	Torino	Torino

Uffizi Postali cui sono addetti Aiutanti di 2ª classe.

UFFIZI	COMPARTIMENTO	UFFIZI	COMPARTIMENTO
Bologna	Bologna	Livorno (Toscana)	Firenze
Catania	Messina	Lucca	Firenze
Ferrara	Bologna	Messina	Messina

Uffizi Postali cui sono addetti Aiutanti di 3ª classe.

UFFIZI	COMPARTIMENTO	UFFIZI	COMPARTIMENTO
Acqui	Alessandria	Catanzaro	Cosenza
Alba	Torino	Cento	Bologna
Alessandria	Alessandria	Cerignola	Bari
Ancona	Ancona	Cesena	Bologna
Aosta	Torino	Crema	Brescia
Aquila degli Abruzzi	Chieti	Cremona	Brescia
Arezzo	Firenze	Chiavari	Genova
Arona	Alessandria	Chiavenna	Milano
Ascoli Piceno	Ancona	Chieri	Torino
Asti	Alessandria	Chieti	Chieti
Avellino	Napoli	Città di Castello	Firenze
Avezzano	Chieti	Codogno	Milano
Bari	Bari	Como	Milano
Barletta	Bari	Cortona	Firenze
Benevento	Napoli	Cosenza	Cosenza
Bergamo alta	Brescia	Cotrone	Cosenza
Bergamo bassa	Brescia	Cuneo	Torino
Biella	Alessandria	Desenzano	Brescia
Bra	Torino	Domodossola	Alessandria
Brescia	Brescia	Empoli	Firenze
Brindisi	Bari	Fabriano	Ancona
Cagliari	Cagliari	Faenza	Bologna
Caltagirone	Messina	Fano	Ancona
Caltanissetta	Palermo	Fermo	Ancona
Camerino	Ancona	Foggia	Bari
Campobasso	Chieti	Forlì	Bologna
Capua	Napoli	Fossano	Torino
Carrara	Genova	Fuligno	Firenze
Casale	Alessandria	Gaeta	Napoli
Casalmaggiore	Brescia	Gallarate	Milano
Caserta	Napoli	Gallipoli	Bari
Cassino	Napoli	Gerace	Cosenza
Castellamare di Stabia	Napoli	Grosseto	Firenze
Castrovillari	Cosenza	Girgenti	Palermo

UFFIZI	COMPARTIMENTO	UFFIZI	COMPARTIMENTO
Iglesias	Cagliari	Potenza (Basilicata)	Cosenza
Imola	Bologna	Prato in Toscana	Firenze
Intra	Alessandria	Racconigi	Torino
Isernia	Chieti	Ravenna	Bologna
Ivrea	Torino	Reggio dell'Emilia	Bologna
Jesi	Ancona	Reggio di Calabria	Cosenza
Lanciano	Chieti	Rieti	Firenze
Lecce	Bari	Rimini	Bologna
Lecco	Milano	Rossano	Cosenza
Lodi	Milano	Salerno	Napoli
Loreto	Ancona	Saluzzo	Torino
Lucera	Bari	S. Pier d'Arena	Genova
Lugo	Bologna	S. Remo	Genova
Macerata	Ancona	S. Severo	Bari
Massa-Carrara	Genova	S. Margherita Ligure	Genova
Mirandola	Bologna	S. Maria Capua Vetere	Napoli
Modena	Bologna	Sarzana	Genova
Modica	Messina	Sassari	Cagliari
Molfetta	Bari	Savigliano	Torino
Mondovì-Breo	Torino	Savona	Genova
Mondovì-Piazza	Torino	Siena	Firenze
Montelone	Cosenza	Sinigaglia	Ancona
Mortara	Alessandria	Siracusa	Messina
Monza	Milano	Solmona	Chieti
Narni	Firenze	Sondrio	Milano
Noto	Messina	Sora	Napoli
Novara	Alessandria	Spezia	Genova
Novi Ligure	Alessandria	Spoleto	Firenze
Oneglia	Genova	Susa	Torino
Orvieto	Firenze	Taranto	Bari
Osimo	Ancona	Teramo	Chieti
Pallanza	Alessandria	Terni	Firenze
Parma	Bologna	Tortona	Alessandria
Pavia	Alessandria	Trani	Bari
Perugia	Firenze	Trapani	Palermo
Pesaro	Ancona	Urbino	Ancona
Pescia	Firenze	Vallo della Lucania	Napoli
Piacenza	Bologna	Varallo	Alessandria
Pinerolo	Torino	Varese (Lombardia	Milano
Pisa	Firenze	Vasto	Chieti
Pistoia	Firenze	Ventimiglia	Genova
Pontedera	Firenze	Vercelli	Alessandria
Portici	Napoli	Vigevano	Alessandria
Portoferraio	Firenze	Voghera	Alesandria
Porto-Maurizio	Genova	Volterra	Firenze

QUADRO *B.* — *Progressione dello stipendio degli Aiutanti.*

1ª Classe — Stipendio	. . . .	L. 1,200
Dopo 5 anni	. . . .	» 1,440
» 10 »	. . . .	» 1,680
» 15 »	. . . .	» 1,920
» 20 »	. . . .	» 2,160
» 25 »	. . . .	» 2,400
2ª Classe — Stipendio	. . . .	L. 1,000
Dopo 5 anni	. . . .	» 1,200
» 10 »	. . . .	» 1,400
» 15 »	. . . .	» 1,600
» 20 »	. . . .	» 1,800
» 25 »	. . . .	» 2,000

3ª Classe — Stipendio	. . . .	L. 800
Dopo 5 anni	. . . .	» 960
» 10 »	. . . .	» 1,120
» 15 »	. . . .	» 1,280
» 20 »	. . . .	» 1,440
» 25 »	. . . .	» 1,600

Quadro *C. — Cauzioni.*

Cauzioni ordinarie.

Impiegati di 1ª categoria	L. 1,200	.	L. 60	di rendita.
Impiegati di 2ª categoria	» 800	.	» 40	id.

Agenti subalterni.

Brigadieri . } Messaggeri . }	L. 400	.	L. 20	id.
Portalettere . } Serventi . . }	» 200	.	» 10	id.

Cauzioni straordinarie.

Cassieri delle Direzioni compartimentali di Firenze, Milano, Napoli, Palermo e Torino	L. 12,000	.	L. 600	di rendita.
Per gli altri, meno Brescia e Cagliari	» 8,000	.	» 400	id.
Per Brescia e Cagliari	» 4,000	.	» 200	id.

Uffizi di prima classe.

Capi delle sezioni (esclusa la cassa) .	L. 2,500	.	L. 125	id.
Capi di più sezioni riunite	» 3,000	.	» 150	id.
Cassieri degli uffizi d'Alessandria, Bologna, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo	» 6,000	.	» 300	id.
Gli altri	» 4,000	.	» 200	id.

Uffizi di seconda classe.

Titolari	L. 3,000	.	L. 150	id.

Uffizi di terza classe.

Titolari — il sesto del prodotto dell'uffizio, in guisa però che la cauzione non sia mai inferiore a L. 200.

Quadro *D.*

NOTA *degli oggetti compresi nelle spese d'uffizio attribuite ai titolari degli Uffizi di 1ª e 3ª classe (Art. 186).*

Spese di segreteria.

Carta bianca per minute. — Carta di diverse qualità, cioè di stato, lineata, ecc. Carta per lettere di gabinetto. — Buste. — Penne, porta-penne, lapis. — Calamai. Temperini, forbici, ecc. — Inchiostro, sabbia. — Ostie, ceralacca fina per la corrispondenza. — Calendari di Gabinetto. — Gomma elastica.

Illuminazione.

Olio vegetale e minerale. — Candele. — Gaz. — Candellieri. — Lampade. — Tubi di cristallo. — Stoppini. — Mantenimento e pulizia dei lumi a gaz.

Riscaldamento.

Acquisto di legna e carbone, ecc. — Segatura del combustibile. — Riparazioni alle stufe. — Spazzatura dei camini.

Minute spese.

Acquisto, mantenimento e bucato delle tovaglie. — Pulizia e bucato delle tende e tendine. — Inchiostro da stampa di varie qualità, acquisto e mantenimento dei cuscinetti. — Spese per porto d'acqua e combustibile. — Recipienti per olio, acqua, catini, porta-catini, bottiglie, bicchieri, ecc. — Acquisto di scope, spugne, ecc. — Pulizia dei locali e siti adiacenti all'uffizio.

(N. 2747) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 4 febbraio 1866.

Regolamento per l'esecuzione del R. Decreto N. 2711 portante l'istituzione del R. Economato Generale dei benefizi vacanti nella Sicilia.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposizione del nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

È approvato l'unito Regolamento, visto d'ordine nostro dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti per l'esecuzione del nostro Decreto d'oggi stesso, portante la istituzione del Regio Economato Generale dei benefici vacanti nelle Provincie Siciliane. — Ved. alla pag. 37.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — Cortese.

REGOLAMENTO

Attribuzioni ed incarichi dell'Economo Generale.

Art. 1. Il regio diritto di possesso e di amministrazione dei benefici vacanti nelle Provincie Siciliane è esercitato da un Economo Generale. — V. alla pagina 37.

2. L'Economo Generale concentrerà presso sè l'amministrazione di tutti quei benefici vacanti, di cui è cenno nel Regio Decreto del 23 dicembre 1865, nº 2711, ed inoltre di tutte quelle opere ed istituzioni che gli sono state attribuite dallo stesso Regio Decreto, e dall'altro del dì 8 giugno 1862, nº 625, in quelle parti in cui non è stato abrogato o modificato. Egli reggerà l'Amministrazione secondo le norme espresse in questo Regolamento, e secondo le istruzioni che gli verranno date dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

3. È ugualmente affidata all'Economo Generale la cura di invigilare direttamente e per mezzo di subeconomi sull'amministrazione dei benefici pieni, maggiori o minori di ogni specie, anche soggetti a Regio Patronato, delle chiese, delle pie istituzioni annesse alle medesime, che non sieno d'indole laicale, dei seminari, delle maramme, ed altro di simil genere, affinchè non accadano irregolarità o malversazioni, e sieno osservati esattamente gli ordini ed i regolamenti che sull'oggetto saranno posti in vigore nelle Provincie Siciliane. — V. Celerif. 1862, pag. 1812 e 2314.

4. L'Economo Generale invigila che nessuno beneficiato sia messo in possesso di una prebenda beneficiaria, ove non abbia pria ottenuto il Regio Placito a sensi del Regio Decreto del 26 luglio 1863, nº 1774, che è stato esteso alle Provincie Siciliane, od il Regio *Exequatur*, ai termini dell'altro Regio Decreto del 5 marzo 1863, nº 1169. — La concessione e quindi la presentazione del Regio Placito non sarà necessaria quando sia intervenuta la concessione del Regio *Exequatur*. L'Economo Generale si farà presentare copia autentica del Regio Placito o del Regio *Exequatur*, e la conservazione negli atti del suo ufficio. — Pei benefici di regia nomina collativa, e pei quali non occorre impartizione di Regio Placido o di Regio *Exequatur*, l'Economo Generale si farà presentare il Regio Decreto di nomina, ed ove sia stata rilasciata la regia cedola. — V. Celerif. 1863, pag. 1045-46, 2194 e 2199.

5. La consegna della temporalità di un beneficio sarà fatta dall'Economo Generale, per ora, nei modi che erano in uso presso la cessata Direzione Generale dei rami e diritti diversi pei benefici di Regio Patronato, formando all'uopo uno stato di temporalità con la descrizione della parte attiva e passiva, indicando la natura e la consistenza delle rendite, e dei pesi, ed i nomi dei debitori e dei creditori, e tutte le altre occorrenti particolarità. — Sarà allegato a tale stato l'inventario delle scritture che verranno consegnate al nuovo investito, e l'inventario di tutta la sostanza mobile ed immobile del beneficio, con la descrizione dei beni e delle case del beneficio medesimo, distesa da un perito nei modi regolari con tutte le indicazioni di pratica, e la perizia altresì delle riparazioni fatte o da farsi. — Tutti i detti atti saranno firmati dall'Economo Generale, il quale richiederà la corrispondente ricevuta dal nuovo investito, che sarà riguardata, come atto di suo accontentamento per tutti gli effetti di Legge.

6. Ove la compilazione dello stato di temporalità e dei relativi allegati sia stata fatta, pei benefici di Regio Patronato, da una Direzione demaniale, presso cui i beni sono per ora rimasti in amministrazione, l'Economo Generale, conservando presso sè lo stato che gli verrà trasmesso dal Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, ne consegnerà al nuovo investito una copia conforme da lui firmata e col sigillo del suo Ufficio, e ne richiederà ricevuta, come nel precedente articolo fu disposto.

7. I Pretori, i Sindaci, i Notari, ed in genere tutti i pubblici funzionari, che per ragione del loro ufficio abbiano notizia della vacanza di un beneficio, o dell'assunzione di esso per parte di chi non avesse ottenuto la Regia nomina, od il Regio Placito, o la Regia esecutoria, dovranno denunziare il fatto all'Economo Generale o al subeconomo locale, salvo rimanendo ciò che è disposto nell'art. 10 del Regio Decreto del 26 luglio 1863.

8. L'Economo Generale raccoglie per mezzo dei subeconomi i frutti netti di tutti i benefici vacanti, li custodisce nella cassa dell'Economato, e li tiene a disposizione del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

9. Ove l'Economo Generale od i subeconomi incontrassero resistenza od opposizione ad esercitare il loro ufficio, e specialmente ad assumere il possesso dei benefici vacanti, ed altresì dei pieni pei casi di sequestro, potranno invocare ed ottenere, sia dal pubblico Ministero, sia dai Giudici locali, il necessario appoggio legale, anche con l'uso dei mezzi coattivi.

10. L'Economo Generale deve tenere presso sè un elenco di tutti i benefici e di tutte le chiese esistenti nelle Provincie a cui è proposto, nonchè di tutte le cappellanie non laicali, e di tutte le altre istituzioni di natura ecclesiastica. — Di ciascuno di cotesti enti morali sarà espressa la rispettiva rendita, con la specificazione degli oggetti che la costituiscono, unendovi, se sia possibile, i relativi atti e documenti di fondazione ed erezione. — Sarà in tale elenco indicato se il beneficio sia soggetto a patronato privato, o comunale, o regio; se sia provveduto di titolare, o sia vacante, indicando la data della provvista o della vacanza, ed il nome dell'attuale provvisto o dell'ultimo titolare. — Un tale elenco gli servirà per esercitare più efficacemente la vigilanza, di cui è parola nell'articolo 3 di questo Regolamento. — Simile elenco egli dovrà procurarsi dei benefici di Regio Patronato, i maggiori o minori, benchè al presente siano tenuti in amministrazione dal Demanio, per poter sugli stessi esercitare, quando son pieni, la vigilanza che gli compete. — Una copia di cotesto elenco sarà trasmessa al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

11. L'Economo Generale terrà pure un registro ausiliario del detto elenco, nel quale s'indicheranno le variazioni annuali che occorreranno nello stato dei benefici, e le rettificazioni che fosse mestieri introdurvi. Cotesto registro ausiliario servirà a rinnovare il prospetto od elenco al termine di un quinquennio. — A tal uopo egli richiederà ai subeconomi esatte notizie dei benefici e di tutte le altre istituzioni ecclesiastiche del rispettivo circolo subeconomale, e curerà che ogni Subeconomo tenga nei dovuti modi il rispettivo elenco, di cui sarà cenno nei successivi articoli di questo Regolamento.

12. Ove all'Economo Generale consti di qualche irregolarità o malversazione nell'amministrazione di un beneficio, o di qualche inosservanza degli ordini e dei regolamenti veglianti in tale materia, sarà sua cura di promuovere gli opportuni provvedimenti di conservazione, di cautela e di repressione, di cui sarà fatto cenno in proseguo, salvo ad invocare, ove occorra, l'intervento dell'Autorità Giudiziaria.

13. L'Economo Generale presenterà nel mese di ottobre di ciascun anno al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti il bilancio attivo e passivo della sua amministrazione, e lo accompagnerà con analoga relazione, corredata degli opportuni documenti

14. Alla scadenza di ciascun esercizio finanziario, l'Economo Generale presenterà

pure al predetto Ministro, accompagnandolo con sua relazione, il conto consuntivo del suo esercizio, corredato di tutti i documenti necessari a giustificare le risultanze attive e passive.

15. Nella formazione del bilancio e del conto consuntivo, l'Economo Generale si atterrà possibilmente alle norme vigenti per le contabilità dello Stato, ed a quelle altre che verranno determinate dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

16. Insieme al bilancio attivo e passivo, l'Economo Generale presenterà una relazione annuale sui bisogni delle Provincie poste sotto la sua amministrazione, in cui particolarmente indicherà gli usi, a cui potrebbero essere più convenientemente applicati i frutti disponibili dei benefici vacanti da lui amministrati, e ciò secondo le norme stabilite nell'art. 2 del Regio Decreto del 26 settembre 1860.

17. Dovrà altresì l'Economo Generale, al termine di ogni mese, rassegnare al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti lo stato mensile della cassa dell'Economato, che indichi gli introiti e gli esiti, con quegli schiarimenti che crederà più opportuni.

18. L'Economo Generale corrisponde col Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti e con ogni altra pubblica autorità per gli affari attinenti all'esercizio delle sue funzioni.

Ufficio dell'Economo Generale.

19. L'Economo Generale delle Provincie Siciliane è nominato dal Re sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti. — Egli risiede in Palermo. — Presso lui è un Ufficio a cui sono addetti gli Impiegati che verranno specificati più sotto.

20. L'Economo Generale e gli Impiegati del suo Ufficio non si considerano come Impiegati dello Stato. — Il loro stipendio e gli assegni per le spese di Ufficio rimangono a carico dei fondi dell'Economato Generale. — Però tanto l'Economo Generale, quanto gli Impiegati del suo Ufficio godono gli stessi vantaggi degli Impiegati dello Stato così in attività, come in istato di disponibilità, di aspettativa o di riposo.

21. All'Ufficio dell'Economo Generale saranno addetti per ora gl'Impiegati seguenti, il cui numero potrà essere aumentato o diminuito secondo che si riconoscerà opportuno:

1 Segretario capo, 1 Segretario di 1ª classe, 1 Segretario di 2ª classe, 1 Cassiere, 1 Applicato di 1ª classe, 1 Applicato di 2ª classe, 1 Applicato di 3ª classe, 1 Applicato di 4ª classe, 2 Commessi, 1 Usciere, 1 Inserviente. — Essi godranno degli stipendi indicati nella tabella annessa al presente Regolamento.

22. Tutti i predetti Impiegati saranno nominati dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, sentito l'Economo Generale.

23. Un Regolamento di servizio interno, formato dall'Economo Generale ed approvato dal predetto Ministro, determinerà le attribuzioni di ciascuno dei detti impiegati.

24. Il Cassiere dovrà fra 40 giorni dalla data della sua nomina presentare una cauzione o in rendita inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico, ovvero in fondi, liberi da privilegi od ipoteche. Nel secondo caso il valore dei fondi offerti per la cauzione dovrà essere maggiore almeno di un terzo del capitale richiesto, ove la cauzione fosse data in rendita iscritta. — L'ammontare della detta cauzione non potrà mai oltrepassare la quarta parte della rendita netta che l'Amministrazione dell'Economato Generale potrà probabilmente dare in un anno. — La cauzione provvisoria che darà il Cassiere di prima nomina sarà non minore di lire diecimila.

25. La cauzione definitiva sarà determinata sopra proposta dell'Economo Generale, dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti. Se dopo un biennio d'esperimento si troverà che la rendita netta dell'Amministrazione dell'Economato Generale sia maggiore di quella approssimativamente presa per determinare l'ammontare della cauzione, il Cassiere sarà tenuto a dare un supplemento di cauzione, sino a ragguagliare il quarto della rendita netta della predetta Amministrazione. All'incontro se risultasse che la rendita netta sia minore, il Cassiere avrà il diritto di richiedere che la cauzione da lui data sia ridotta nella suddetta proporzione.

26. Il Cassiere dell'Economato Generale soggiacerà a tutti gli obblighi ed a tutte le discipline in vigore pei contabili delle Amministrazioni dello Stato.

27. Per le spese d'Ufficio vien fatto all'Economato Generale un provvisorio assegnamento di lire duemila, che potrà essere aumentato o diminuito, secondo che emergerà dal resoconto delle spese stesse, che dovrà essere dall'Economo Generale rassegnato al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, insieme al bilancio attivo e passivo di ogni anno.

Attribuzioni ed incarichi dei Subeconomi.

28. I Subeconomi esercitano nei distretti a cui sono preposti, e sotto la dipendenza dell'Economo Generale, quegli Uffici che sono loro assegnati da questo Regolamento,

secondo le norme espresse dal medesimo ed in quelle apposite istruzioni che saranno loro ulteriormente diramate.

29. I Subeconomi vengono nominati dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, sopra proposta dell'Economo Generale. — L'Economo Generale proporrà al ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti una circoscrizione subeconomale, che verrà da questi provvisoriamente stabilita.

30. I Subeconomi in nome e per mandato dell'Economo Generale prenderanno possesso di tutti gli stabili, cespiti e beni mobili ed immobili di qualsivoglia natura, spettanti ai benefici vacanti, o in qualsiasi altro modo ridotti sotto l'Amministrazione dello Economato, esclusi per ora quelli di Regio Patronato, e li amministreranno nelle forme prescritte da questo Regolamento o dalle istruzioni che loro verranno ulteriormente diramate. — Essi potranno altresì procedere a sequestri e ad altri atti provvisionali di sicurezza, sopra autorizzazione delle Autorità competenti.

31. A tale oggetto ciascun Subeconomo formerà un elenco di tutti i benefici, chiese e di ogni altra istituzione ecclesiastica che sia nel rispettivo distretto subeconomale, indicando di ciascuna temporalità la rendita relativa, con un cenno particolareggiato degli oggetti che la costituiscono, e con tutte le altre indicazioni che sono accennate nell'articolo 10 di questo Regolamento. — Di tale elenco trasmetteranno copia allo Economo Generale, per la compilazione dell'elenco generale, di cui fa cenno il predetto articolo.

32. Ai Subeconomi spetta di usare ogni diligenza per essere informati della vacanza di ogni specie di benefici. Conosciuta una vacanza sia per fatto proprio, sia per denunzia delle autorità indicate nell'art. 7 di questo Regolamento, essi ne prenderanno subito possesso se il beneficio sia di competenza dell'Economato Generale, e ne riferiranno tosto all'Economo Generale con una relazione, nella quale indicheranno la causa della vacanza, se pér morte, per promozione, per rinuncia o per qualsiasi altro titolo: indicheranno altresì il giorno preciso dell'avvenuta vacanza, specificando se il beneficio vacante sia di libera collazione o soggetto a patronato, e se di regia nomina per ragion di regalìa.

33. Quando un Subeconomo, o per fatto proprio o per denunzia delle predette Autorità, sia venuto in cognizione che un individuo abbia preso possesso di un beneficio senza essere munito di R. Decreto di nomina, o di Regio Placito o di Regia esecutoria, dovrà tosto riferirne all'Economato Generale per quelle disposizioni che questi crederà di dare o di promuovere sull'oggetto.

34. Nel modo stesso, se un Subeconomo abbia notizia di uno dei casi di cui è cenno nell'art. 12 di questo Regolamento, mentre si affretterà a renderne, per gli opportuni provvedimenti, consapevole l'Economo Generale, procederà intanto a quelle misure di conservazione e di repressione, che sono per Legge consentite.

35. Nel mese di gennaio di ciascun anno i Subeconomi dovranno trasmettere allo Economo Generale il resoconto dell'amministrazione annuale, corredato da documenti giustificativi, ed accompagnato da uno stato di cassa, giusta le speciali istruzioni. — Indicheranno altresì le spese che dovranno sostenersi nell'anno seguente per averne l'approvazione dell'Economo Generale.

36. I Subeconomi verseranno nella cassa dell'Economato Generale in Palermo, od in quelle altre che venissero designate, tutte le somme che esigeranno in nome e nell'interesse dell'Economato medesimo, al più tardi fra un mese dall'eseguita esazione; sotto pena, in caso di mancanza dei versamenti, di pagare un interesse dell'otto per cento, e potranno anche essere dimessi, salvo all'Economato Generale tutte le azioni di Legge. — Essi non potranno in verun caso tenere nella loro cassa una somma maggiore di lire mille.

37. I Subeconomi saranno tenuti a prestare una cauzione in rendita inscritta sul gran Libro del debito pubblico, con valida ipoteca su beni liberi, corrispondente all'ammontare della media di un quarto del reddito brutto approssimativo dei beni che potessero essere affidati alla loro amministrazione. — Quando la cauzione venga data su beni stabili, questi dovranno avere un maggior valore equivalente ad un terzo della cauzione stessa.

38. Sino a che non sia conosciuto lo ammontare approssimativo della media dei proventi di ciascun Subeconomato, i Subeconomi dovranno prestare una cauzione provvisoria non minore di lire mille. — Tale cauzione dovrà essere prestata da ciascun Subeconomo entro il termine di 40 giorni dalla data della sua nomina, sotto pena d'essere immediatamente dichiarati rinunziatari dell'Ufficio.

39. I Subeconomi sono inoltre soggetti a tutti gli obblighi ed a tutte le discipline vigenti pei contabili delle Amministrazioni dello Stato.

40. I Subeconomi, oltre allo adempimento a tutti gli incarichi commessi loro nel presente Regolamento, siccome verrà più sotto specificato e nelle speciali istruzioni

che verranno loro diramate, dovranno prestarsi a qualsivoglia richiesta venisse loro fatta dall'Economo Generale.

41. La sede dei Subeconomi sarà dove essi hanno il loro domicilio reale, o dove loro torni più opportuno, purchè sia nel territorio del Subeconomato a loro commesso. La loro sede però fissata di accordo coll'Economo Generale non potrà essere cambiata senza espressa di lui licenza, sotto pena di destituzione.

42. Per l'amministrazione dei benefici vacanti di qualunque natura è assegnato ai Subeconomi un premio dell'otto per cento dello effettivo introito delle rendite annuali occorrenti, quando non eccedono le lire 8,000; del cinque per cento dalle lire 8,000 alle lire 16,000; del due per cento dalle lire 16,000 sino alle lire 32,000: l'uno per cento dalle lire 32,000 alle lire 50,000: il mezzo per cento sopra ogni somma maggiore di rendita.

43. Con tale emolumento i Subeconomi dovranno sostenere le spese tutte d'Ufficio, di contabilità, di trasporti di denaro, di locali e simili. — Essi dovranno a loro spese provvedersi gli stampati che loro occorreranno, secondo i modelli che loro saranno trasmessi dall'Economo Generale.

44. Se l'amministrazione di un beneficio dura oltre un anno, pel tempo successivo all'anno le rendite del beneficio saranno calcolate per la metà pel computo delle provvisioni anzidette.

45. I Subeconomi riceveranno inoltre un indennizzo di spese per gli atti di sequestro e d'immissione in possesso del beneficio a favore del provvisto, secondo una tariffa che sarà stabilita dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti. — Le spese per gli atti di sequestro saranno a carico del beneficio: le spese per l'immissione in possesso saranno a carico del nuovo investito.

46. I Subeconomi non avranno diritto ad altri proventi oltre gli emolumenti anzidetti. — Essi saranno risponsabili delle riscossioni non fatte e di tutti i danni, spese ed interessi derivanti dallo inadempimento degli obblighi da loro contratti con l'assunto Ufficio.

Della presa di possesso e degli atti relativi.

47. Appena verificata la vacanza di un beneficio, il Subeconomo prenderà d'ufficio possesso di tutti i beni spettanti al vacante beneficio, sieno mobili ed immobili, e ne formerà lo stato descrittivo e compilerà la lista di carico per la esazione delle rendite, giusta il modello che sarà stabilito dall'Economo Generale. — L'atto di presa di possesso, lo stato descrittivo e la lista di carico si distenderanno in doppio, dovendo rimanerne una copia negli atti dell'Economo Generale, e l'altra in quelli del rispettivo Subeconomato.

48. Nello stato descrittivo si farà constare con tutta esattezza, ed occorrendo anche mercè perizia, lo stato in cui si sieno trovati i beni, le fabbriche, le scorte, i mobili, gli arredi, le suppellettili del beneficio e delle chiese. — Si farà constare altresì se il beneficiato titolare del vacante beneficio abbia ricevuto qualche anticipazione dai fittabili e dai castaldi, o dai reddittuari, restando salve all'Amministrazione tutte le ragioni ed azioni per l'indennizzamento o risarcimento o rimborsó verso il titolare stesso o i costui eredi. — La ricognizione delle fabbriche ecc. e la compilazione dello stato descrittivo si farà seguire in presenza ad in contradditorio del titolare stesso, se la vacanza non sia avvenuta per morte, o dei costui eredi quando, avvertiti del giorno e dell'ora, vorranno intervenirvi: altrimenti vi si procederà d'ufficio, accennando nell'atto l'invito fatto ai medesimi.

49. Ove dall'atto della presa di possesso o dallo stato descrittivo e della previa ricognizione delle fabbriche e dei beni del beneficio risulti qualche riparazione o risarcimento a carico del titolare o dei costui eredi, il Subeconomo ne darà agli stessi notizia, e si prefiggerà loro un breve termine per far eseguire le richieste riparazioni, che dovranno essere poi collaudate da un perito, o per rimborsare l'Amministrazione delle somme alla stessa dovute.

50. In questo caso il Subeconomo potrà promovere, nelle forme di Legge, il sequestro anche sui beni ed effetti appartenenti al titolare dal vacante beneficio ed a tutte quelle misure che varranno ad assicurare i diritti dell'Economato.

51. Simili misure potrà e dovrà promuovere il Subeconomo, ove fosse pericolo di trafugamento delle rendite del beneficio, o di qualsiasi pertinenza dello stesso.

52. Se il titolare o i costui eredi si obbligheranno ad eseguire le riparazioni o i risarcimenti o i rimborsi, di cui è cenno nell'art. 49, a collaudazione di perito, mediante idonea cauzione o deposito dell'importo, verranno loro rilasciati, nelle forme di Legge, gli effetti che avranno potuto essere sequestrati, benchè non appartenenti al beneficio.

53. L'atto di presa di possesso e gli altri atti relativi saranno fatti per ministero di Usciere, affine di rendere spedito, autentico e legale l'atto di esecuzione.

54. Il notamento dei beni, dei nomi dei deliberatari e dei Comuni ove essi hanno domicilio, della causa del debito, delle somme dovute al beneficio e delle altre occorrenti indicazioni, come pure gli estratti da formarsene per ciascun Comune ove hanno domicilio i debitori, sarà firmato dall'Economo Generale o dal Subeconomo, e sarà notificato come atto amministrativo ai debitori, perchè riconoscano e paghino all'Amministrazione le somme che dovevano al titolare. — La stessa notificazione sarà fatta ai Procuratori od altri Agenti del titolare del vacante beneficio, intimando loro di rendere i conti e di presentare il notamento dei resti ad esigere.

55. Qualora la rendita del beneficio consistesse in prestazione di natura decimale, la presa di possesso sarà notificata al pubblico mediante analogo avviso da affiggersi nei luoghi soliti delle pubblicazioni nei rispettivi Comuni, e questa notificazione avrà l'effetto che l'antica citazione per editto, che in simili casi era dalle Leggi consentita.

56. Sono soggetti alla presa di possesso ed all'esercizio della regalìa i benefici di Patronato particolare quando siano collativi, in qualunque modo si verifichi la loro vacanza.

57. Nel caso di vacanza di una parrocchia, la cui rendita non ecceda le annue L. 452, e non sia sufficiente a pagare l'assegnamento che dovrà, secondo gli usi in vigore, corrispondersi all'Economo Spirituale, ed a soddisfare gli altri pesi, non si procederà a sequestro, ma, preso possesso del beneficio, la rendita della parrocchia, sopra l'autorizzazione dell'Economo Generale, sarà rilasciata interamente all'Economo Spirituale, che dovrà renderne conto quando la parrocchia sarà provveduta, o anche prima, ove l'Economo Generale creda di richiederlo.

58. Le spese occorrenti per la presa di possesso e sequestro ed atti relativi saranno anticipate dalle somme esistenti in cassa; e saranno a carico dei frutti del beneficio. — Le spese degli atti che dovessero praticarsi sulle istanze e nello interesse delle parti opponentisi all'esercizio della regalìa, dovranno essere anticipate dalle parti stesse.

59. Il sequestro, a cui resteranno sottoposti i beni del beneficio in virtù della presa di possesso, sarà sciolto sulla presentazione del Regio Decreto di nomina o del Regio placito o della Regia esecutoria, dallo Economo Generale, il quale immetterà nel possesso il novello investito secondo quello che nei precedenti articoli è stato stabilito.

60. Ridotta la temporalità di un beneficio sotto l'Amministrazione Economale, i Subeconomi, al cui Ministero è propriamente demandata la locale amministrazione, dovranno tenere diligente cura dei beni e delle rendite di ciascun beneficio vacante di cui avranno preso possesso, rendendone esatto conto all'Economo Generale distintamente per ciascun beneficio, e rimettendo allo stesso, come fu sopra prescritto, i rispettivi frutti.

61. I Subeconomi dovranno particolarmente vegliare allo stato delle fabbriche e dei fondi ed alla conservazione dei boschi, se ve ne sieno, ritenuto che dei boschi e di qualsivoglia albero non potranno fare eseguire o permettere alcun taglio, se non previa licenza dell'Economo Generale e nei modi voluti dalla Legge.

62. Dovranno parimente porre ogni cura al miglioramento dei fondi e dei boschi, ed in caso d'affitto vigilare la condotta degli affittuari, perchè non avvenga malversazione, nè scapito alcuno nelle rendite dei benefici.

63. Spetterà ai Subeconomi l'esigere ai termini fissi le rendite tutte dei benefici, e l'adempiere ai pesi dei medesimi, secondochè ne consterà dall'atto di possesso, dovendo essi in generale prendersi ogni cura a fine di promuovere gli interessi dei benefici medesimi.

64. I Subeconomi dovranno notificare all'Economo Generale le riparazioni che occorressero alle fabbriche ed ai fondi dei benefici, le quali dovranno, previa l'autorizzazione dell'Economo Generale, darsi ad appalto e con tutte le cautele che possano più efficacemente prevenire le spese soverchie.

65. Sarà obbligo dei Subeconomi di riferire all'Economo Generale tutto ciò che possa riuscire di vantaggio o di danno dei benefici, da loro amministrati, per avere dal medesimo le opportune istruzioni. Perciò gli notificheranno se qualcuno offra permute conveniente ai benefici, se altri tenti nuocere ai fondi ed alle ragioni dei medesimi, se qualche debitore cerchi sottrarsi al pagamento del capitale, degli interessi, ecc.

66. Nell'intervallo della vacanza di un beneficio saranno permesse le sole spese pei seguenti titoli ai Subeconomi:

a) Per imposte, livelli e canoni passivi arretrati; — *b)* Per le riparazioni urgenti ed indispensabili alle case ed agli edifizi; — *c)* Per la coltura dei fondi; — *d)* Per l'onorario dei Vicari od Economi Spirituali, dove si tratti di parrocchie, e nella somma

che sarà fissata. — Nessun'altra spesa è permessa se non quando ne sia dimostrata la necessità e la convenienza, e dopo ottenuto l'assenso dell'Economo Generale.

67. Per gli aggiusti di rata tra gli eredi del titolare defunto con l'Amministrazione, o col titolare stesso se il beneficio non sia vacato per morte, il Subeconomo dovrà attendere le disposizioni dell'Economo Generale. — Le norme che si seguiranno sull'oggetto saranno le seguenti: — I frutti e le rendite di qualunque specie saranno ripartite a proporzione del tempo in cui durò il diritto all'usufrutto, principiando dal 1° gennaio fino al 31 dicembre inclusivamente, e si frazioneranno per dodicesimi; il che si farà altresì dei pesi, compreso il diritto di emolumento del Subeconomo e le spese di amministrazione. — Poi si terrà conto dei mesi dell'anno in cui il beneficio sarà stato pieno o vacante. — Con tale norma saranno regolati gli accordi od aggiusti di rata anche per giorno, a modo di frutti civili. — Se si tratti di rendita olearia o di altra di simil natura che fosse biennale, dovrà unirsi l'annata fertile all'infeconda, e frazionarla però in ventiquattresimi, facendosi lo stesso pei pesi, come sopra fu detto. — Lo stesso avrà luogo per le selve cedue e pei boschi, i cui tagli non avvengono in ogni anno in egual misura. — Queste norme si seguiranno per gli aggiusti di rata anche fra due titolari che si succedessero senza intervallo nel godimento di un beneficio.

68. Consegnata al Subeconomo la lista di carico, giusta l'art. 47 di questo Regolamento, le esazioni saranno giorno per giorno notate sulla lista medesima. — Il Subeconomo dovrà trasmettere entro dieci giorni dalla riscossione all'Economo Generale uno stato, giusta il modulo da stabilirsi, delle esazioni fatte, notando il corrispondente numero della partita iscritta sulla lista. — L'Economo Generale dovrà contrapporre l'esazione sulla lista che terrà presso di sè. — Il Subeconomo che non trasmetta lo stato delle esazioni entro l'anzidetto termine, sarà soggetto ad una multa di lire cinque per ogni cinque giorni di ritardo. Potrà anche essere dimesso, se il ritardo sia oltre un mese.

69. I fondi rustifici od urbani di un beneficio saranno dati in affitto, vietandosi, tranne i casi di dimostrata utilità o di necessità, che sieno tenuti in economia.

70. Gli affitti dei fondi anzidetti dovranno farsi mediante asta pubblica, eccetto quelli, la cui rendita resultante da una perizia recente o dal precedente ultimo contratto, non ecceda le L. 200. — Col metodo stesso si potrà continuare l'affitto di quelle prestazioni annue di un beneficio che sono solite ad affittarsi.

71. Tutti gli affitti stipulati mediante asta od a trattative private, devono essere approvati dall'Economo Generale.

72. Sei mesi prima che spiri l'affitto in corso, per cura dell'Economo Generale e dei Subeconomi si faranno conoscere le condizioni del nuovo affitto per mezzo di manifesti da affiggersi e da pubblicarsi nel giornale della Provincia o del Circondario autorizzato a tali pubblicazioni. — Ove occorrano nuove condizioni, dovranno queste essere dai Subeconomi sottoposte previamente all'approvazione dell'Economo Generale.

73. La durata degli affitti, così dei fondi rustici come degli urbani, sarà determinata nei singoli casi dall'Economo Generale: in massima non deve eccedere i quattro anni. — Per un tempo maggiore di sei anni dovrà l'Economo Generale rassegnare il progetto al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, ed attendere da lui le occorrenti disposizioni.

74. L'affitto delle selve cedue sarà fatto per tanti anni, quanti sono necessari ad osservare l'ordine e la quantità dei tagli, giusta la distribuzione e la pratica costantemente seguita nei luoghi ove sono le selve.

75. La subasta sarà preceduta dai due manifesti con l'intervallo almeno di otto giorni fra il primo ed il secondo. In essi saranno espresse le indicazioni necessarie a far conoscere lo stabile, il prezzo di affitto da servir di base all'asta, e le altre condizioni del contratto, ed il giorno della subasta, che non dovrà oltrepassare il quindicesimo giorno dalla data del primo manifesto. — Nei manifesti sarà altresì indicato in qual altro giorno si procederebbe alla subasta nel caso che nel giorno stabilito la subasta fosse deserta, o non si avessero offerte maggiori del prezzo per cui si apre l'incanto.

76. I manifesti a cura dei Subeconomi che piglieranno gli opportuni concerti coi Sindaci, saranno affissi nel Comune ove sono siti i beni, ed in quello ove il Subeconomo ha la sua sede. — Inoltre saranno pubblicati nel giornale della Provincia, o del Circondario autorizzato a simili pubblicazioni, quando l'annuo canone, che deve servir di base all'incanto, ecceda L. 1000 pei fondi rustici, e L. 500 pei fondi urbani.

77. Tutte le offerte di affitto che si facessero prima del giorno dell'asta dovranno essere presentate a quell'ufficio presso cui deve aver luogo l'incanto. — Queste offerte

devono essere accompagnate dalla cauzione accennata al seguente art. 78. In questo caso l'incanto sarà aperto sulla offerta più vantaggiosa che fosse presentata. — Quando prima del giorno dell'asta si presentassero offerte ad un Subeconomo, questi, ove ne sia il tempo, dovrà trasmetterle all'Economo Generale per avere le occorrenti disposizioni.

78. La subasta sarà tenuta innanzi al Subeconomo, quando l'Economo Generale non disponga diversamente. — Laddove si trattasse della locazione di un fondo, di macchine, mulini e simili, il cui fitto od estaglio eccedesse la cifra di L. 4000 all'anno, in tal caso la subasta dovrà aver luogo in Palermo innanzi all'Economo Generale. — In tal caso chi offre deve garantire la sua offerta col deposito di un valore uguale alla decima parte del fitto su cui si apriranno gli incanti. Dalle L. 4,000 alle L. 20,000 tal deposito sarà del cinque per cento sulla eccedenza.

79. Nell'incanto si accenderanno successivamente tre candelette, ed a quello sulla cui offerta (che dovrà essere sempre maggiore del prezzo su cui fu aperta la subasta) sarà estinta una candeletta vergine, dopo la consumazione delle tre prime, verrà fatta l'aggiudicazione dello affitto, mediante verbale sottoscritto da chi avrà presieduto alla subasta e dall'aggiudicatario.

80. Ove nel giorno stabilito non si avesse alcuna offerta, o l'offerta presentata non fosse maggiore del prezzo annunziato per base, fattosi il debito verbale, la subasta sarà tenuta in quell'altro giorno che venne significato nel manifesto, ai termini del precedente art. 75. — Che se avvenga che anche in questo secondo esperimento non potesse aver luogo la subasta, l'Economo Generale potrà dare l'autorizzazione a procedersi all'affittamento a trattativa privata. — In questo caso ove l'affittamento ecceda la durata di un quadriennio, o porti un annuo canone superiore alle L. 2,000, dovrà essere approvato il contratto dal Ministro dei Culti.

81. Ove la subasta, di cui nei precenti articoli abbia avuto luogo, non sarà ammesso che il solo additamento non inferiore del sesto sulla somma per cui fu fatta l'aggiudicazione. — Le offerte di tale aumento dovranno esser prodotte nell'ufficio in cui la subasta si è celebrata entro il termine di quindici giorni dalla data della stessa, salvo il diritto all'Economo Generale di protrarre questo termine, ove occorra, ma non al di là di altri dieci giorni.

82. A tale oggetto, immediatamente dopo il seguìto incanto, e dieci giorni almeno prima della scadenza dei detti giorni quindici, sarà pubblicato un secondo manifesto nei modi sopra accennati, in cui si conterrà, oltre le altre indicazioni, il giorno in cui scade il termine per le offerte dell'aumento del sesto, tenendo ragione anche della proroga, ove sia stata accordata. — Quegli che intende fare lo aumento deve contemporaneamente presentare la cauzione di cui al precedente art. 78.

83. Ove fosse stata presentata nel termine stabilito un'offerta d'aumento non inferiore al sesto, l'ufficio che procedette all'asta deve pubblicare nei modi sopra stabiliti un avviso per nuova asta. L'avviso, oltre alle indicazioni di cui all'art. 75, dovrà accennare il giorno e l'ora in cui si terrà il nuovo incanto, il prezzo per cui fu l'affitto aggiudicato nell'asta precedente, l'aumento offerto e la dichiarazione che l'aggiudicazione che si farà nel nuovo incanto sarà definitiva.

84. Il nuovo incanto sarà celebrato con le formalità prescritte pel primo. — Se non sarà fatta offerta maggiore, l'aggiudicazione si farà a favore di chi ebbe fatto l'aumento. — Questa aggiudicazione è definitiva.

85. Il verbale di definitiva aggiudicazione servirà di titolo ad ambedue le parti contraenti per obbligare l'altra a tutti gli effetti di Legge, ed in particolar modo alla stipulazione del corrispondente contratto, salva sempre l'approvazione dell'Economo Generale.

86. Gli affitti dei fondi rustici debbono esser fatti con la condizione che i fitti od estagli sieno pagati in denaro contante. — Ogni fittavolo sarà tenuto a dare una idonea cauzione sopra beni stabili, ovvero presentare un coobligato solidale solvibile. — Per circostanze particolari, come sarebbe quella della modicità del fitto, potrà il fittavolo essere dispensato dall'obbligo della cauzione, previa autorizzazione dell'Economo Generale. — Per modico affitto si può ritenere la somma annua di L. 300.

87. Tutte le spese per gli atti preparatori alla subasta, per la stipulazione del contratto, per tasse e per ogni altro simile oggetto dovranno cadere a carico del fittavolo.

88. In casi particolari, ed in ispecie quando si tratti di rinnovare affitti a favore degli attuali coloni od affittuari, l'Economo Generale potrà autorizzare affittamenti a trattative private, ogni qualvolta la rendita risultante da una recente stima o dall'ultimo affitto o dalle nuove offerte non ecceda L. 5000 annue, risulti dal nuovo contratto un aumento sul canone precedente, e non possa ragionevolmente sperarsi dallo incanto condizioni migliori. Quando l'annua rendita risultante in taluno dei modi

anzidetti superi le L. 500, l'Economo Generale dovrà farsi autorizzare dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti per stipulare contratti di affitto a trattative private. — Parimenti in casi particolari l'Economo Generale potrà disporre che l'aggiudicazione definitiva segua al primo incanto, senza ammissione di aumento. Di ciò però dovrà farsi espresso cenno nel manifesto d'asta.

89. Se i fitti dei fondi si pagano in derrate, in granaglie od altre cose in natura, i subeconomi procederanno alla vendita delle medesime al maggiore offerente, e mediante una sola candeletta, a pronti contanti; ritenuto che il prezzo non debba essere al di sotto di quello corrente in quel giorno nella piazza, come dovrà risultare dalla mercuriale di quel luogo e di quel giorno.

90. Tal vendita non potrà eseguirsi dai Subeconomi senza averne ottenuta l'approvazione dell'Economo Generale sulla opportunità del tempo.

91. Nel caso di rimpiego di capitali spettanti a benefici vacanti, lo antico mutuatario o debitore dovrà pagare i detti capitali nelle mani del Subeconomo mercè polizze girate all'Economo Generale con condizione del rinvestimento. Il Subeconomo dopo aver rilasciate le debite quitanze a colui che paga, dovrà inviare le polizze all'Economo Generale, che gliene accuserà ricevuta.

92. Una volta pervenute le polizze all'Economo Generale, questi ne comprerà tanta rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico, intestata al beneficio a cui si appartiene, e ne invierà il titolo al Subeconomo che ha cura di quel beneficio, perchè ne tenga conto negli atti di sua gestione. — Le frazioni dei capitali anzidetti che non possono essere impiegate in acquisto di rendita sul Gran Libro, saranno altrimenti impiegate dall'Economo Generale per conto del beneficio stesso, sino a che possa con le stesse acquistarsi una somma di rendita.

93. È nella esclusiva attribuzione dello Economo Generale d'iniziare giudizi concernenti i benefici vacanti, e di continuare a dirigere quelli già incoati, salvo restando ai Subeconomi l'obbligo loro ingiunto dal precedente art. 65, e di promuovere in caso di urgenza, dalle competenti Autorità, anche nel corso di un giudizio, quelle misure di conservazione o di repressione che fossero richieste dalla specialità di circostanze locali, dandone immediatamente avviso all'Economo Generale.

94. Sarà cura dell'Economo Generale di promuovere la censuazione di quei beni che giusta la Legge del 10 agosto 1862, nº 743, devono essere soggetti alla concessione enfiteutica. — A tale oggetto i Subeconomi nello stato descrittivo dei beni di ogni beneficio vacante dovranno far rilevare se vi sieno fondi colpiti dalla Legge suddetta, se si sia dal titolare del vacante beneficio adempiuto alle prescritte notizie ed altre formalità; e nell'affermativa indicheranno, ove possa loro riuscire, in quale stato si trovino le relative pratiche. — Le stesse indagini saranno poste in opera dai Subeconomi pei fondi dei benefici provveduti di titolare od appartenenti ad altre istituzioni ecclesiastiche, e riferiranno all'Economo Generale se alcun fondo sia stato occultato o in qualsiasi altro illegal modo sottratto all'azione della Legge.

Norme per la vigilanza sulla temporalità de' benefici in sede piena.

95. La vigilanza dell'Economato Generale sui beni dei benefici in sede piena si estende su tutti i benefici di qualunque natura essi sieno, ancorchè soggetti a Regio Patronato. — La stessa vigilanza si estende su tutte le istituzioni di natura ecclesiastica, per le quali non sia luogo a vacanza, come sui patrimoni delle chiese, delle cappellanie ecclesiastiche, dei seminari, delle maramme e di altri istituti di simil genere.

96. Perchè possa l'Economo Generale esercitare una tal vigilanza, ed anche per rendere indenne il Patrimonio Ecclesiastico pel caso in cui questo possa cadere sotto l'Amministrazione dell'Economato, ogni titolare di beneficio ed ogni rappresentante di chiese o di istituzione ecclesiastica, ed in generale la parte più diligente, dovrà, tra quindici giorni dopo conchiuso l'affitto di un fondo qualsiasi del beneficio o ente morale ecclesiastico, darne conoscenza all'Economo Generale, manifestandone la durata, la somma del fitto e tutte le altre condizioni. — L'Economo Generale esaminerà se nell'affitto conchiuso sieno state osservate le condizioni richieste dalle Leggi e dalle speciali norme della Polizia Ecclesiastica di Sicilia, ed ove nulla abbia ad opporre, manifesterà la sua approvazione. Ove all'incontro trovi delle irregolarità in contravvenzione alle Leggi ed alle norme suddette, ne farà rapporto al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti per le superiori determinazioni. — Gli affitti che siano stati approvati dall'Economo Generale secondo le consuetudini locali, non potranno essere dallo stesso impugnati o disconosciuti, quando l'Amministrazione del beneficio verrà devoluta all'Economato Generale.

97. Ove all'Economo Generale constasse della cattiva amministrazione del patri-

monio di un beneficio o di altra istituzione ecclesiastica per inettezza, negligenza o colpa del titolare o dell'amministratore, ne farà rapporto al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, il quale, sulla proposta dell'Economo Generale, potrà disporre che al titolare o amministratore si aggiunga come deputato ordinatore il Subeconomo o altra persona che verrà dal Ministro specialmente all'uopo delegata, salvo a deferire al Subeconomo l'intera amministrazione del patrimonio nei casi che richiedessere un tal provvedimento. — In questi casi il Subeconomo, soddisfatti i pesi, e ritenuto per sè un premio per la sua gestione, che sarà fissato dall'Economo Generale, in ogni caso non mai eccedente quello stabilito dell'articolo 42, consegnerà i sopravanzi netti al titolare o rappresentante del beneficio o della chiesa.

98. L'Economo Generale potrà intervenire in tutti i giudizi che, durante la sede piena di un beneficio, venissero agitati tra il titolare ed i terzi, purchè tali giudizi riguardino la proprietà beneficiaria.

99. Ove si tratti di alienazione di un fondo o rendita appartenente ad un beneficio o Corpo morale ecclesiastico, per cui restano in vigore le formalità prescritte dal Regio Decreto del 1° dicembre 1833, il relativo progetto dovrà essere sottoposto all'esame dell'Economo Generale, il quale darà il suo avviso. — Le sovrane determinazioni che verranno in seguito emesse, saranno partecipate all'Economato Generale per prendere nota nei suoi registri.

100. Per l'esercizio della vigilanza sui patrimoni delle corporazioni religiose, l'Economo Generale si atterrà alle norme speciali che all'uopo sono state stabilite dalla sovrana risoluzione presa nell'udienza del 26 luglio 1865, salva rimanendo la suprema ingerenza del Giudice della Regia Monarchia nei termini entro cui fu stabilita nelle norme suddette; senonchè in modificazione degli articoli 32, 33 e 39 delle norme medesime, nei casi di dubbio sulla interpretazione delle norme stesse, l'Economo Generale può direttamente rivolgersi al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

101. Le somme provenienti dall'Amministrazione della Crociata, detratte le spese di Amministrazione, e gli stipendi degli Impiegati dei ramo, saranno versate dal tesoriere della Crociata stessa, nei debiti modi, nella Cassa dello Economato Generale, dalla quale verranno soddisfatti i pesi che per superiori disposizioni si trovano o verranno gravati sui sopravanzi medesimi. — L'Economo Generale procurerà di tenere un conto a parte di tali proventi.

102. Le somme provenienti dall'opera di Terrasanta, la cui suprema vigilanza, delegata temporaneamente al Giudice della regia Monarchia con Decreto del 31 ottobre 1865. è stata demandata all'Economo Generale, saranno tenute in conto a parte. — All'esercizio di tal vigilanza egli si atterrà alle istruzioni approvate col Regio Decreto del 21 maggio 1852, per tutte quelle parti che erano state demandate alla cessata Direzione Generale dei rami e diritti diversi.

Disposizioni transitorie

103. L'Economo Generale, appena posto nel servizio del suo ufficio, prenderà contezza di tutti i benefici che si trovassero vacanti, e si farà scadere i conti da coloro che ne hanno sinora tenuta l'amministrazione chiudendo la giustificazione di tutti gli esiti che da loro siensi potuti fare. Essi saranno obbligati a versare nella Cassa dell'Economato Generale le somme che si troveranno presso loro per conto del beneficio amministrato, e di cui resulteranno debitori; avranno diritto a ritenere la mercede, o stipendi, o premio che proveranno sia loro stato concesso per la stessa Amministrazione.

104. Gl'impiegati che saranno addetti all'Ufficio dell'Economato Generale, verranno preferibilmente scelti dalla classe di coloro che trovansi in disponibilità, e riceveranno fino alla definitiva loro nomina dai fondi dello Economato la differenza di soldo tra lo assegnamento di disponibilità e lo stipendio loro assegnato in corrispondenza alla pianta dell'Ufficio dell'Economato Generale.

105. Sino alla definitiva o provvisoria nomina dei Subeconomi, l'Economo Generale potrà avvalersi dell'opera di delegati o suddelegati del Giudice della Regia Monarchia, al quale egli potrà opportunamente nei singoli casi rivolgersi.

Visto d'ordine di S. M. — CORTESE.

Tabella degli stipendi.

Economo Generale	L.	5,000
Segretario Capo	»	4,000
Segretario di 1ª classe	»	3,500
Segretario di 2ª classe	»	2,800
Cassiere	»	2,500
Applicato di 1ª classe	»	2,200
Id. 2ª id.	»	1,800
Id. 3ª id.	»	1,500
Id. 4ª id.	»	1,200
Commesso	»	1,000
Commesso	»	1,000
Usciere	»	800
Inserviente	»	600
Spese d'Ufficio	»	2,000
Totale	L.	29,900

(N. 2753) REGIO DECRETO

Occupazione temporaria ad uso militare di un Monastero a Guastalla.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la Legge 22 dicembre 1861 sull'occupazione temporaria, ecc.

È fatta facoltà al Ministero della Guerra di occupare temporariamente ad uso militare il Monastero delle Cappuccine di Guastalla, provvedendo a termini dell'articolo 1° della Legge suddetta a ciò che riguarda il culto, la conservazione delle opere d'arte e l'alloggiamento delle monache ivi esistenti.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — A. Petitti.

(N. 2746) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 1° febbraio 1866.

Iscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico di una rendita consolidata a favore della Cassa Ecclesiastica.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visti gli articoli 1, 2 e 3 della Legge 21 agosto 1862, n° 794, pel passaggio al Demanio dello Stato dei beni immobili spettanti alla Cassa Ecclesiastica; ritenuto che la rendita netta dei beni della Amministrazione della Cassa Ecclesiastica dell'antico Regno Sardo, non che delle Marche, dell'Umbria e delle Provincie Napoletane, passati al Demanio dello Stato, ammonta alla somma di lire 6,659,784. 89, come risulta dalle dichiarazioni apposte ai relativi elenchi dal nostro Ministro delle Finanze e dal nostro Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; ritenuto che in correspettivo di tale passaggio coi precedenti nostri Decreti in data 28 agosto, 9 e 30 ottobre, 11 dicembre 1864, e 15 giugno 1865, ni 1903, 1958, 1993, 2068 e 2399, non sarebbe stata iscritta che una complessiva rendita di sole lire cinque milioni e duecento cinquanta mila; volendo provvedere alle istanze della Cassa

Ecclesiastica per un maggiore abbuonconto, riservando la determinazione della somma definitiva dopo che la Commissione di sorveglianza della Cassa Ecclesiastica avrà espresso il suo parere, conforme è stabilito all'articolo 17 del Regolamento approvato col Decreto del 25 settembre 1862, n° 855; sulla proposizione dei Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia e dei Culti; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Ministro delle Finanze è autorizzato a fare inscrivere sul Gran Libro del Debito Pubblico dello Stato una rendita consolidata del 5 per cento intestata a favore della Cassa Ecclesiastica dello Stato, per lire 1,400,000 attribuibile per le antiche Provincie dello Stato, delle Marche e dell'Umbria in lire 670,000, e per le Provincie Napoletane in lire 730,000 in acconto del correspettivo dei beni già passati al Demanio dello Stato.

Art. 2. Pel servizio di esse rendite da inscriversi nel corrente semestre con decorrenza dal 1° luglio 1865, è fatto sulla Tesoreria centrale dello Stato l'annuo assegno di lire 1,400,000. — V. Celerif. 1862, p. 2577-78.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — CORTESE. — QUINTINO SELLA.

(N. 2748) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 13 febbraio 1866.

Personale addetto al governo, all'amministrazione, culto ed insegnamento nella R. Militare Accademia.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il nostro Decreto in data 23 novembre 1862, con cui venivano approvati gli specchi, le paghe ed i vantaggi del personale addetto alla Reale Militare Accademia; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra abbiamo decretato e decretiamo:

Il personale pel governo e per l'amministrazione, e quello pel culto, per l'istruzione religiosa e per l'insegnamento nella Regia Militare Accademia gli stipendi ed i vantaggi loro assegnati, e l'assimilazione ai gradi militari dei membri de' Personali ora detti, che non fanno parte dell'Esercito, saranno conformi ai due specchi annessi al presente Decreto, d'ordine nostro sottoscritti dal Ministro della Guerra, e s'intenderanno sostituiti agli specchi numeri 1 e 2, annessi al succitato Regio Decreto, a datare dal 1° febbraio 1866. — V. Celerif. 1862, pag. 817-18.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — A. PETITTI.

(I due SPECCHI *di cui nell'annesso R. Decreto sono inserti nella Gazzetta Ufficiale del Regno, N. 44).*

Il Supplimento alla *Collezione* del 1865 consta dei R. Decreti N. 2248, 2279, 2321, 2322, 2323 e 2361.

Firenze e Torino, 1866. — E. DALMAZZO editore. — Tipi della Stamperia Reale

N° 9 della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI per l'anno 1866
(Assoc. per un anno: Firenze L. 15 - Per la Posta L. 16)

SOMMARIO

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro di Grazia e Giustizia il 30 *novembre* 1865 *sulle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile.*

Sire! La Legge del 2 aprile che autorizza il Governo di V. M. a pubblicare varii Codici, nell'art. 2 gli accorda eziandio la facoltà di fare le disposizioni transitorie. Ora per ciò che riguarda il Codice civile, un progetto di legge transitoria già venne elaborato dal mio onorevole predecessore commendatore Pisanelli e comunicato ai funzionari giudiziari del Regno, che furono solleciti nel trasmettere le loro osservazioni, frutto di accurato e profondo esame.

Colla scorta di questi elementi la Commissione nominata da V M., sulla proposta del mio onorevole predecessore Commend. Vacca, che pochi mesi prima si consacrò col massimo zelo alla revisione del Codice civile, compilò uno schema di disposizioni transitorie, che reputo meritevoli della Sovrana sanzione.

L'esposizione dei principii che servirono di guida alla Commissione paleserà i motivi pei quali il riferente dà la sua adesione al lavoro della medesima.

Allorchè s'intraprende la compilazione di una legge transitoria, la prima indagine che si presenta, è quale ne debba essere l'estensione e quale il metodo a seguirsi.

Siccome nella formazione di un Codice, così in quella di una legge qualunque, se il legislatore per amore di escludere ogni dubbio, non deve discendere ai casi particolari invadendo per tal modo l'uffizio del Giudice e il campo della giurisprudenza; non deve neppure risalire a massime astratte e troppo generali che la dottrina insegna, sviluppa e perfeziona.

Altri eccessi sono ugualmente da evitarsi in una Legge transitoria. Quando la legislazione civile viene gravemente modificata, molti sono i casi in cui sorge il dubbio, se la nuova Legge ovvero la precedente si abbia ad applicare per non offendere i diritti acquistati. La soluzione di tali dubbi vuol essere generalmente abbandonata al senno dell'Autorità giudiziaria che ha la nobile missione di applicare la legge rettamente e di tutelare i diritti del cittadino. Tutto al più il legislatore può sanzionare la soluzione di certe controversie che implicano molti e gravi interessi, e intorno alle quali già ebbero a pronunziarsi con voto quasi unanime la dottrina e la giurisprudenza.

Non mancano però altri oggetti che è saggio regolare in una legge transitoria. Così talvolta può essere conveniente di porre in armonia il presente col passato, estendendo a questo i benefizi della nuova Legge senza scapito

di alcuno. Parimente, quantunque massime universalmente ricevute determinino l'efficacia della nuova Legge riguardo allo stato delle persone, alle capacità e ai diritti che ne derivano, incerti casi tuttavia l'equità consiglia di rendere meno violenta la transizione, e riesce opportuno di dare norme speciali per le tutele e le interdizioni già sussistenti al tempo dell'attuazione del nuovo Codice.

Inoltre vi sono riforme che rimarrebbero sterili ed inefficaci per un lungo periodo d'anni, se il Legislatore non rivolgesse l'attenzione anche al passato e non imponesse l'adempimento di nuove condizioni per la conservazione di diritti precedentemente acquistati. Se questa facoltà è riconosciuta nel Legislatore anche da coloro che condannano qualunque effetto retroattivo della Legge, egli però deve usarne con prudenza per non aggravare di troppo la condizione dei cittadini e porre con facilità a repentaglio i loro diritti.

Per ultimo in mancanza di un nuovo Codice penale è necessario stabilire quali siano le conseguenze civili delle condanne penali: e per la completa unificazione della legislazione civile è d'uopo provvedere allo scioglimento delle sostituzioni fedecommessarie e dichiarare redimibili le enfiteusi già costituite in tutte le Provincie del Regno.

Le premesse considerazioni generali rendono agevole il dar ragione delle singoli disposizioni contenute nel qui unito schema, epperciò il riferente limiterà il discorso alle principali.

Sarebbe incongruo e contrario al pubblico bene di mantenere ad un tempo in vigore diverse leggi circa i modi di acquistare o di perdere le qualità di cittadino. Laonde coll'articolo 1° si estendono le disposizioni del nuovo Codice civile a coloro che secondo le leggi anteriori hanno perduto la cittadinanza e desiderano riacquistarla, come pure alla moglie ed ai figli minori dello straniero, che ha acquistato la cittadinanza secondo le leggi anteriori, o di colui che acquistò la cittadinanza in paese estero prima dell'attuazione di detto Codice.

Giusta le leggi tuttora vigenti può accadere che, indipendentemente da condanna penale, taluno incorra nella perdita del godimento dei diritti civili, ritenendo tuttavia la qualità di cittadino. Questo fatto anomalo che il nuovo Codice saggiamente non riconosce, viene a scomparire anche nei casi verificatisi anteriormente in forza dell'articolo 2°.

Se la legislazione di un paese deve costituire un complesso armonico, ciascun ramo di essa ha però il suo peculiare subbietto e i suoi razionali confini, la cui violazione genera sempre confusione e spesso è occasione di disposizioni censurabili o di erronee interpretazioni. Obbedendo a questo concetto fondamentale, il Codice civile italiano abbandona al Codice penale l'uffizio di determinare le conseguenze delle pene in ordine alla condizione giuridica dei condannati. Ma finchè non vi si provvegga con un nuovo Codice penale, è necessità riempiere tale lacuna con una particolare disposizione.

Ora qual è il miglior fra i veri sistemi che furono adottati o si possono proporre in questo argomento? Non occorre nemmeno ragionare della morte civile che, riprovata con voce unanime dai cultori della scienza, nella stessa Francia fu abolita con Legge 31 maggio 1854. La privazione dei diritti civili sancita dal Codice albertino pare essa pure esorbitante, ed è censurata dai profondi pensatori. La civiltà dei nostri tempi non tollera che si aggravi la condizione del copevole e lo si privi di diritti preziosi (che propriamente naturali e non civili si dovrebbero denominare), senzachè la necessità della difesa sociale imperiosamente lo esiga; molto meno poi tollera che quelle

incapacità, i cui effetti ricadono per intero su persone innocenti. Per altra parte vi sono diritti, il cui esercizio riguarda i più vitali interessi dello Stato o della famiglia, e che perciò non si possono accordare a chi se ne rende immeritevole con fatti che turbano gravemente l'ordine e la sicurezza sociale. Inoltre la natura stessa delle pene più gravi non permette che al condannato si conservi la libera amministrazione e la piena disponibilità dei suoi beni.

A tutte accennate le esigenze sembra soddisfare l'articolo 3, secondo cui le condanne alle pene di morte, dell'ergastolo e dei lavori forzati a vita traggono la perdita dei diritti politici, della potestà patria e maritale, e la interdizione legale del condannato, il quale può disporre dei suoi beni solo per testamento. Questa disposizione, che segna un nuovo passo nella via della unificazione legislativa, è essenzialmente la riproduzione del diritto ora vigente nelle Provincie Napoletane e Siciliane.

Dal momento che il citato articolo più non ammette certe incapacità civili, ragion vuole che le medesime cessino eziandio pei condannati precedentemente al 1° gennaio 1866, come si dichiara nell'articolo 5.

Anche per ciò che riguarda l'assenza, vi sono differenze tra il nuovo Codice e le leggi attuali, e tali differenze sono gravi specialmente nelle Provincie Lombarde, ove il sistema attualmente ricevuto può riassumersi nella deputazione di un curatore per gli assenti e nella dichiarazione di morte dei medesimi. Le difficoltà che possono presentarsi in questo argomento, sono previste e risolte dall' art. 5.

Non si può affermare che la podestà civile rivendichi il pieno esercizio dei suoi diritti, se non vengono sottoposte alla cognizione dei Magistrati civili tutte le cause matrimoniali, e così quelle eziandio che siano pendenti davanti le Autorità Ecclesiastiche al giorno dell'attuazione del nuovo Codice. Del resto è inconcusso il principio, che le nuove Leggi sulla competenza si debbono applicare anche ai giudizi già cominciati. Ma affinchè non possa mai dubitarsi quale sia il Magistrato davanti il quale si dee portare la causa pendente davanti l'Autorità ecclesiastica, l'articolo 6 contiene la norma da osservarsi in tutti i casi.

Secondo l'articolo 3 della Legge sarda 6 dicembre 1837 le disposizioni relative alle indagini sulla paternità non sono applicabili ai figli nati prima dell' osservanza del Codice Albertino. L'articolo 7 dello schema in discorso conferma l'accennata regola, e la estende ai figli solo concepiti e alle indagini sulla maternità. E per verità è conforme a ragione, che la prova di un fatto, da cui derivono diritti ed obbligazioni, sia retta dalla legge sotto il cui impero quel fatto ebbe luogo. — V. Celerif. 1837, pag. 2.

Gli articoli 9, 10, 11 e 17 dichiarono immediatamente applicabili in tutti i casi le disposizioni del nuovo Codice relative all'esercizio della patria podestà, all'usufrutto legale spettante ai genitori ed alla emancipazione dei figli. Per rendere tuttavia meno aspro il passaggio si conserva talvolta ai genitori l'usufrutto per un anno dopo la maggior età o l'emancipazione dei figli.

Così pure gli articoli 12 e seguenti applicano le disposizioni del nuovo Codice alle tutele gia aperte al giorno dell'attuazione del medesimo, conservando però in uffizio i tutori attuali e dichiarando ferme le cauzioni da essi date e le ipoteche competenti sui loro fondi, finchè il consiglio di famiglia non abbia altrimenti provveduto.

L'interdizione già pronunziata non può di diritto convertirsi in semplice inabilitazione: è indispensabile l'intervento dell'autorità giudiziaria, che è reso agevole dall'articolo 18.

L'articolo 1 della Legge sarda 3 maggio 1857 stabilisce che saranno liquidate le piazze di speziale e di farmacista, rinviando le norme della liquidazione ad una futura legge speciale che finora non fu emanata. Continuando pertanto a sussistere dette piazze, di cui non è parola nel Codice civile italiano, anche dopo la sua attuazione rimarranno in vigore le leggi attuali che ne determinano la natura e le regolano come beni, giusta l'articolo 20 dell'unito schema. — V. Cel. rif. 1857, pag. 369 e 372.

Affinchè tutte le successioni che siano per aprirsi dopo l'attuazione del Codice italiano, siano da questo per intero regolate, l'articolo 22 dichiara prive di effetto le rinunzie delle femmine e dei professi religiosi: essi però, in conformità del capoverso dell'articolo 28, dovranno conferire ciò che abbiano ricevuto in occasione della rinunzia.

In alcune Provincie del Regno, secondo le leggi attuali, sono validi certi testamenti per atto privato, quantunque non siano scritti, datati e sottoscritti di mano del testatore. Ora se la legge in vigore al tempo del fatto testamento è quella che ne regola la forma estrinsica, è però da evitarsi che sotto l'impero del nuovo Codice si facciano e sortano il loro effetto testamenti dal medesimo non approvati. Un mezzo prudente di conciliazione è in proposito adottato dall'articolo 23.

Il divieto di qualsivoglia sostituzione fidecommessaria per l'avvenire non provvede pienamente agli interessi economici del Regno, se ad un tempo, non si sciolgono quelle già sussistenti. L'articolo 24 soddisfa a questo bisogno che, preferendo il sistema seguito dal Parlamento subalpino, riserva la proprietà della metà dei beni al primo o ai primi chiamati, nati o concepiti al 1° gennaio 1866. E l'articolo 25 garantisce l'adempimento dei pesi inerenti ai disciolti fedecommessi o maggioraschi.

Ogni qualvolta in Italia e fuori si variò la quantità della porzione legittima, o si conferì il diritto di conseguirla a persone che prima ne erano escluse, è sorto il dubbio da qual legge dovesse dipendere la riduzione delle donazioni divenute perfette anteriormente all'introdotta riforma. L'aticolo 27, seguendo l'esempio di altre leggi transitorie, dà la preferenza all'opinione per la quale generalmente si pronunziarono gli scrittori ed i magistrati. Ma se la riduzione delle donazioni, che divennero perfette prima dell'attuazione del nuovo Codice, è regolata dalle leggi anteriori, l'articolo 28 le dichiara soggette a collazione secondo le norme di esso Codice.

I quattro successivi articoli dal 29 al 32 riguardano un argomento, su cui leggi moltiformi si trovano in vigore nelle varie provincie, e di esse leggi estendono a tutto il Regno quelle disposizioni che, senza urtare contro il rispetto dovuto ai diritti acquistati, rispondono ai bisogni ed alle aspirazioni delle odierne società.

Il Codice italiano non respinge il contratto di enfiteusi, ma approva un' enfiteusi rimodernata, scevra cioè da'suoi vizi antichi e purificata da ogni elemento feudale e fedecommessario. Ora il legislatore, senza tema di violare la giustizia, può troncare ad un tratto le vocazioni di un determinato ordine di persone contenute negli atti di enfiteusi: egli però non ha il potere di cancellarne gli altri vizi, riformando radicalmente le enfiteusi già costituite. L'unica cosa che rimane per conciliare l'interesse pubblico coi diritti dei privati, si è quella di giungere alla abolizione delle enfiteusi antiche, ossia non conformi al nuovo Codice, dichiarandole tutte redimibili mediante un adequato compenso al direttario.

Il Codice italiano estende a molti atti la necessità della trascrizione, e vuole

che un'assoluta publicità e specialità siano le basi del sistema ipotecario. È questa una delle parti in cui la nuova legislazione maggiormente differisce dalle precedenti. Ora se da un canto sarebbe cosa utile rinnovare anche il passato ed informarlo al nuovo ordine giuridico, dall'altro canto si assoggetterebbero i cittadini ad un peso troppo grave, e si porrebbe a cimento una enorme quantità di diritti. Saggiamente adunque l'articolo 33 non sottopone alla formalità della trascrizione gli atti che hanno acquistata data certa e sono divenuti efficaci riguardo ai terzi prima dell'attuazione del Codice italiano.

Ma i vantaggi derivanti dalla pubblicità e dalla specialità dei privilegi e delle ipoteche sono talmente cospicui, che i cittadini non possono lagnarsi se il legislatore impone loro un peso per non procrastinare eccessivamente gli effetti benefici dell'importante riforma. A questo scopo provedono sette articoli dello schema dal 36 al 43. Col 1° gennaio 1867 non vi saranno più privilegi nè ipoteche occulte, e col 1° gennaio 1868 cesseranno di essere generali tutti i previlegi e tutte le ipoteche. I privilegi e le ipoteche iscritti senza determinazione di una somma di danaro o senza specifica designazione degli immobili devono essere nuovamente iscritti colle indicazioni stabilite dal nuovo Codice.

I privilegi, le ipoteche e le prenotazioni che non siano iscritte contro il possesore dell'immobile al giorno dell'attuazione del nuovo Codice, entro un biennio devono essere nuovamente iscritte anche contro il detto possessore, giusta le norme stabilite dal Codice medesimo. Questa disposizione non si applica alle Provincie toscane, in cui tutte le iscrizioni furono di recente rinnovate coll'indicazione del terzo possessore, giusta le Leggi 17 marzo e 8 luglio 1860. — V. Celerif. 1860, pag. 985 e 1044.

Trascorsi i termini sopra enunciati, l'ipoteca che, giusta le Leggi anteriori, colpisce beni futuri, non ha effetto e non prende grado sui beni posteriormente acquistati dal debitore, se non a misura che è sui medesimi iscritta. Tutte le iscrizioni prese prima dell'attuazione del nuovo Codice debbono rinnovarsi nel termine massimo di quindici anni. Anche i privilegi e le ipoteche competenti secondo le Leggi anteriori possono essere ridotti nei casi e per le cause espresse nel nuovo Codice.

Non occorre soffermarsi intorno agli articoli 44, 45, 46 e 47, che riguardono i giudizi pendenti di purgazione e di spropriazione forzata, l'arresto personale già accordato od eseguito contro i debitori, e le prescrizioni cominciate prima dell'attuazione del nuovo Codice.

Una materia di cui non si occupa, nè dovea occuparsi il nuovo Codice civile è la conservazione degli atti pubblici e privati e la spedizione delle copie dei medesimi. I metodi per tal oggetto sono diversi secondo le varie Provincie del Regno, in alcune delle quali è tuttora in vigore il sistema dell'insinuazione, ed in altre quello così detto dell'archiviazione. Ora finchè non sia unificata anche questa parte della legislazione, è necessità mantenere in osservanza le Leggi ed i Regolamenti attuali. A scanso di ogni dubbio ciò è dichiarato nel capoverso dell'ultimo articolo.

Questi brevi cenni bastano a palesare l'importanza delle disposizioni contenute nell'unito schema. Se la M. V. si degnerà di approvarle e di apporvi la sua alta sanzione sempre maggiori saranno i benefizi che si attendono dall'attuazione del Codice civile italiano.

(Il Regio Decreto N. 2606, annesso a questa Relazione, trovasi inserto alla pag. 2127 del precedente volume).

(N. 2628) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre 1865.

Disposizioni transitorie per l'attuazione nella Toscana delle Leggi sull'ordinamento giudiziario e sugli stipendi della Magistratura.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la Legge 2 aprile 1865, n. 2215, colla quale il Governo del Re è autorizzato ad estendere alle Provincie Toscane la Legge sull'ordinamento giudiziario 13 novembre 1859, e la Legge sugli stipendi della Magistratura del 20 dello stesso mese, colle modificazioni occorrenti; ed a fare con Reale Decreto le disposizioni transitorie e le altre necessarie per la completa attuazione delle Leggi medesime; vista la Legge 6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario e sugli stipendi; ritenuto essere necessario emanare alcune disposizioni transitorie speciali per l'attuazione nelle Provincie Toscane della suddetta Legge; udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Ministro di Grazia, Giustizia e de'Culti abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Avranno vigore in Toscana in occasione del riordinamento giudiziario, oltre le disposizioni transitorie che si leggono al titolo finale della Legge organica, anche le norme seguenti.

2. Gli attuali Segretari e Commessi dei Presidenti, e dei Procuratori generali presso le Corti d'appello Toscane, i Commessi dei Procuratori del Re ed i Cancellieri, aventi la qualità di Avvocato o l'abilitazione agli impieghi maggiori dell'Ordine giudiziario, potranno, in occasione del primo riordinamento, esser nominati a posti di Pretori, Giudici di Tribunali civili e correzionali, e Sostituiti Procuratori del Re. — I medesimi, ancorchè in quella occasione vengano destinati ad un impiego di cancelleria o segreteria, saranno ammessi a progredire nella Magistratura a norma della Legge nuova, anche prima di avere l'esercizio da questa stabilito, conservando i diritti di carriera loro attribuiti dalle precedenti Leggi.

3. I Cancellieri e Coadiutori che fossero laureati in legge, ed avessero già lodevolmente disimpegnato funzioni interinali di Pretore, potranno nel primo riordinamento essere nominati a posti di Pretore e lo potranno essere anche in seguito.

4. Coloro che all'attivazione della Legge nuova fossero già abilitati agli impieghi minori dell'Ordine giudiziario, potranno esser dispensati dall'esame di idoneità prescritto al n. 2 dell'art. 160 della Legge organica. — Quelli poi che avessero più volte disimpegnato funzioni interinali di Coadiutore, o che fossero stati o si trovassero addetti alle Corti, ai Tribunali ed alle Preture della Toscana nella qualità di Coadiutori provvisori, potranno senz'altro essere nominati a posti di Vice-Cancellieri nei Tribunali civili e correzionali, od a quelli di Cancellieri o Vice-Cancellieri nelle Preture.

5. Gli attuali copisti addetti alle Corti, ai Tribunali ed Uffizi giudiziari della Toscana potranno in occasione del primo ordinamento ed anche in seguito esser nominati ai posti che si renderanno vacanti nelle Cancellerie e nelle Segreterie, purchè abbiano un esercizio di copista uguale al tempo dell'alunnato e di altre cariche stabilito per tali uffizi.

6. Tutti gli altri copisti, aiuti copisti e copisti aggregati, che non fossero destinati come uscieri, potranno essere applicati alle Cancellerie delle Corti, dei Tribunali civili e correzionali e delle Preture in quel numero che sarà

richiesto dai bisogni del servizio colle norme prescritte dagli articoli 282 e 284 della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Gl'Impiegati di cancelleria ed i copisti attuali della Toscana saranno reputati idonei per essere nominati uscieri.

7. Gli Avvocati e Procuratori della Toscana, i quali aspirassero a funzioni giudiziarie, ed al tempo in cui sarà attuata la nuova Legge organica non avessero le condizioni d'esercizio dalla medesima stabilite per esservi assunti, dovranno sostenere l'esame prescritto dall'art. 23 della Legge sull'ordinamento giudiziario.

8. Per le assise da tenersi dopo l'attuazione della Legge sull'ordinamento giudiziario, prima che sia formata la lista permanente indicata dall'art. 96, e siasi proceduto alle conseguenti operazioni, la deputazione provinciale formerà una lista provvisoria di giurati, e ne farà la scelta fra tutti gli elettori politici del circolo. — Il numero dei giurati sarà proporzionato alla popolazione del circolo, a tenore dell'art. 97 della Legge sull'ordinamento giudiziario.

9. La stessa deputazione provinciale formerà pure provvisoriamente la lista dei giurati supplenti, a tenore dell'art. 100 della surriferita Legge.

10. Le liste provvisorie contemplate nei due precedenti articoli saranno rimesse ai Presidenti dei Tribunali a termini degli articoli 96 e 100, e serviranno di base alle operazioni contemplate dall'art. 106 e seguenti della citata Legge.

11. Il presente Decreto entrerà in vigore col 1° gennaio 1866. — Sarà nel frattempo provveduto al riordinamento del Personale nelle Provincie Toscane, in conformità della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Ai funzionari attuali che vengono nominati presso le nuove magistrature ed uffizi fino al 31 gennaio 1866, non saranno in questa occasione applicabili le disposizioni dell'art. 263 della suddetta Legge, ma il riparto ed assegnamento degli stipendi si farà tra essi secondo le norme dell'art. 261.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 6 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — CORTESE.

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro Guardasigilli il 6 *dicembre* 1865 *sulla istituzione di un* Casellario giudiziale *per l'accertamento degli antecedenti penali degli imputati e della recidiva.*

SIRE! Mentre, per viemeglio consolidare la unificazione del Regno, il Governo di Vostra Maestà dà opera ad introdurre in tutte le Provincie le stesse leggi civili e penali, e provvede con nuove norme e con ordini più convenienti alla buona amministrazione della giustizia, sembra al referente che sia opportuno momento per attuare una riforma, intorno alla quale già da tempo erano pervenute istanze e proposte, e che per via indiretta è destinata a giovare potentemente all'applicazione delle leggi.

Affinchè la repressione penale possa raggiungere i suoi fini, dev'essere proporzionata non solamente alla gravezza del male commesso dal reo, ma anche alla maggiore o minore perversità dell'animo suo. Epperò in quella guisa che, generalmente parlando, sarebbe atto di eccessiva severità infliggere il massimo grado della pena a chi avesse per la prima volta violato

una Legge, sarebbe d'altra parte pericolosa indulgenza il non tener conto dei reati precedenti e delle pene già subìte, e rimaste pur troppo insufficienti contro un'indole pertinace e malvagia. Di qui le sanzioni comprese in ogni codice penale, intorno alla recidiva degli imputati; sanzioni però le quali allora soltanto sono giuste ed efficaci quando esista un metodo celere e sicuro per accertar le precedenti imputazioni e condanne; per guisa che celerità di indagine e sicurezza di esito sono in questo caso condizioni di giustizia.

Ora i metodi attualmente in vigore nelle varie Provincie del Regno per conoscere se un imputato di reato abbia già precedentemente subìto condanne penali, non sono in generale nè solleciti, nè sicuri nei loro risultamenti. Solo vuolsi accennare come fino dal 1858 sia stato introdotto con plauso nelle provincie meridionali un ben inteso sistema, che in parte è fondato sul medesimo principio che informa quello oggi proposto all'approvazione di Vostra Maestà, senza però presentarne tutti i vantaggi. Nel resto del Regno poi le discipline vigenti si limitano a disporre che le condanne giudiziarie siano annotate in appositi registri presso le autorità stesse che le preferirono, e solo in certi casi siano partecipate alle autorità superiori e di pubblica sicurezza. Ma egli è evidente che per conoscerle è necessario che l'autorità procedente abbia notizia dei luoghi dove l'imputato tenne domicilio, affinchè possa chiedere ai Tribunali competenti il certificato penale; la qual notizia, che pur è fondamentale per stabilire se esista o no recidiva, riesce del tutto incerta; poichè nella più parte dei casi dipende dalla volontà degli imputati il somministrarla o il nasconderla. Nè questo è loro difficile; perchè in tanto movimento di pubblici affari, in tanta facilità e rapidità di comunicasioni, non è raro che taluno, dopo aver commesso un reato e subìta la pena, si trasporti in lontane Provincie, e per occultare il suo fallo ed evitare il carico della recidiva tenga celato il nome dei luoghi che furono testimoni della sua vergogna.

La difficoltà è poi molto maggiore allorchè si tratta di vagabondi ed oziosi, senza professione e senza domicilio; i quali, tramutandosi continuamente da luogo a luogo, possono ricominciare dappertutto una nuova serie di reati, protetti dal mistero che avvolge il loro passato; sicchè potè talora la persistenza nelle azioni illecite esser creduta il primo trascorso di una vita rimasta fino a quel giorno intemerata.

A questo difetto radicale, pel quale col sistema sin qui vigente rimane sempre incerto se si conoscano tutti senza eccezione i reati precedentemente commessi da un imputato, si aggiungeva l'altro della lentezza nell'ottenere da tutti e singoli i Tribunali che si devono interpellare la risposta sull'esito, delle indagini fatte ne' loro registri; per guisa che non di rado accadeva che la detenzione preventiva dell'imputato riuscisse insensibilmente protratta per questo solo motivo.

Già da quindici anni è stato introdotto nei tribunali di Francia, sulla proposta dell'illustre scrittore e magistrato Bonneville, un metodo, ora mai ben noto, col titolo di *Cahier judiciaire*, che fondandosi sulla idea semplice e logica di localizzare le annotazioni delle sentenze penali in un dato centro, per ivi consultarle al bisogno, ha fatto scomparire d'un tratto il vizio capitale del metodo anteriore, che è la incertezza sul numero delle precedute condanne, anzi la incertezza se un imputato sia veramente, come viene asserito, scevro da anteriori imputazioni; ed ha insieme fatto scomparire anche l'altro difetto della lentezza nel far le ricerche, e ottenerne il risultato. Il centro poi dove s'avessero a localizzare o far convergere le annotazioni, parve naturale di

stabilirlo, non già nel Tribunale di quel circondario in cui fosse stato commesso il reato od avesse domicilio il reo, bensì nel Tribunale di quello in cui l'imputato *è nato.* Allorchè pertanto taluno viene condannato, dee spedirsi un estratto della sentenza al Tribunale di quel Circondario, nel quale il condannato *ebbe i natali;* e quivi, mano mano, vengono a raccogliersi tutti gli estratti delle successive sentenze contro il medesimo. Con questo metodo egli è evidente che quando all'autorità interessi di conoscere gli antecedenti penali di taluno, non ha che ad indirizzare la domanda al Tribunale del Circondario di *nascita*, per averne un certificato sul quale sono riferite tutte senza eccezione le sentenze anteriori di condanna, qualunque sia l'autorità giudiziaria che le abbia proferite.

Disposizioni apposite poi provvedono a far affluire al medesimo centro di deposito anche le sentenze pronunziate all'estero contro i sudditi dello Stato; stabilita così la reciprocità delle comunicazioni, e conseguito il concorso reciproco internazionale nella repressione dei reati.

Tale è la base fondamentale del nuovo metodo, che il referente ha l'onore di proporre alla sanzione di Vostra Maestà, con tutte quell'aggiunte regolamentari che valgono a provvedere a talune non infrequenti eventualità, p. e., a quella d'esser l'imputato un suddito estero, o d'essere ignoto il luogo di nascita, o supposto il nome, e così via.

Ma accanto a questa riforma, la quale concerne la base o il principio che regola le annotazioni giudiziali, ne venne in Francia attuata un'altra che concerne la forma esteriore di esse, e che è destinata ad assicurarne il buon risultato. Quando infatti non si fosse fatto altro che concentrare le annotazioni, senza innovare ad un tempo il metodo di scriverle in registri o volumi, si sarebbero per avventura aggravati piuttosto che eliminati gl'inconvenienti. Dovendosi, cioè, registrare più centinaia di nomi nei soliti volumi, era a temersi che ad onta di ogni espediente riuscisse quasi affatto impossibile di conservare un rigoroso ordine alfabetico; sicchè poi i medesimi nomi dovessero cercarsi in più volumi secondo l'ordine del tempo, risalendo fino agli anni giovanili degl'imputati; donde finalmente la lentezza e la fatica delle ricerche, e la poca esattezza de'certificati (pur troppo attestata da non pochi esempi) e da ultimo un molesto ingombro di spazio nelle Cancellerie, dove que'grossi e numerosi volumi debbono essere conservati per lungo corso di anni, infino a che duri la possibilità di avervi a fare delle ricerche.

Tutti questi inconvenienti e pericoli vanno a scomparire col metodo già attivato in Francia, di stendere gli estratti delle sentenze non più sopra registri, ma sopra fogli staccati, assai consistenti, di forma e dimensione prestabilita, da riunirsi in perfetto ordine alfabetico, entro cassette mobili. Egli è manifesto che a questo modo tutte le sentenze che in più parti del Regno venissero proferite contro un medesimo individuo, verrebbero a trovarsi riunite. ne' fogli d'estratto, le une accanto alle altre, qualunque pur fosse la distanza di tempo che le separasse; epperò il conoscere quante volte, e come, e dove, un imputato avesse già subìto condanne, sarebbe opera di un istante.

Quest'applicazione, di cui vedesi fatto uso specialmente nelle biblioteche e nei musei, e che di recente venne introdotta, con Regolamento approvato da Vostra Maestà, nella tenuta del ruolo della popolazione (con forme necessariamente diverse), doveva però essere circondata da molteplici guarentigie e controllerie. Una sola obbiezione infatti, che veramente meritasse seria considerazione, venne addotta contro la proposta instituzione da talune delle Autorità alle quali era stata trasmessa per esame e parere; quella di un non

trascurabile pericolo di spostamento o di sottrazioni di fogli o cartellini. Ma il referente, benchè sia assicurato che in Francia siffatto inconveniente non si è mai verificato nei quindici anni dacchè quel sistema è in vigore, applicò tuttavia lo studio a trovare dei mezzi pratici di controlleria su cui poter riposare con tranquillità; e non dubita di affermare che l'aggiunta ora fattavi di un *Prontuario cronologico* e di un *Repertorio nominativo*, nei quali con brevissime parole vengono registrati i cartellini, basterà ad allontanare ogni pericolo e darà in ogni caso il mezzo pronto e sicuro per rinnovare immediatamente i cartellini mancanti. Il qual miglioramento ed altri non pochi, relativi al modo di eseguire le annotazioni ed all'ordinamento del servizio che vi è congiunto, autorizzano a confidare che i vantaggi molteplici, non esclusi quelli di economia, che già si verificarono in Francia, avranno luogo più largamente da noi.

Nè è da credere che tali vantaggi abbiano a riferirsi unicamente alla amministrazione della giustizia penale; molti ne avrà la pubblica amministrazione in genere, poichè la conoscenza esatta degli antecedenti giudiziari può servire non poco anche al migliore andamento di altri rami al pubblico servizio. Così nella formazione delle liste elettorali e di quelle dei giurati, nella accettazione od esclusione dei surroganti militari, nell'ammissione a pubblici impieghi, nella concessione di patenti e licenze per l'esercizio di qualunque ufficio, impiego o professione per cui sia necessario di conoscere qual grado di fiducia si possa accordare al privato, in tutto ciò la pubblica amministrazione può trarre profitto con celerità e sicurezza dal Casellario giudiziale. Oltre di che rendendosi accessibili anche ai privati le notizie che ne risultano, in quanto possono interessare la contrattazione civile, è ovvio che ne avranno giovamento gli affari privati nei reciproci rapporti dei cittadini.

Le disposizioni relative al modo pratico di porre in attività il nuovo sistema, scaturiscono spontanee dalla stessa sua indole; e il regolamento non fa che svolgere ne'suoi particolari il principio consacrato dal Decreto proposto alla sanzione di V. M. Anche la trasformazione de'registri attuali in cartellini, almeno per un certo periodo di tempo, è imprescindibile, poichè senza di essa si protrarebbero per lunga serie di anni gli inconvenienti attuali, anzi si aggraverebbero per la coesistenza de'due sistemi. E per toccare anche della spesa occorrente, la parte che dovrà essere sostenuta dall'erario (provvista di cartellini, spesa di trascrizione, ecc.) entra nella classe delle spese d'ufficio, e sarà poi in breve tempo ricuperata mercè l'introito delle tasse relative alla emissione de'certificati giudiziari, l'uso de'quali dovrà generalizzarsi non poco; per guisa anzi da potersi credere che col tempo daranno luogo ad un non lieve provento. La parte poi delle spese necessarie, che consiste in acquisto di mobili pel primo impianto, potrà essere sostenuta da Comuni in conformità della legge d'ordinamento giudiziario.

Del rimanente il maggior e più nobile vantaggio procederà dalle più accelerate istruzioni delle cause e dalla abbreviata detenzione preventiva; compensi ben calcolabili e duraturi.

Per le premesse considerazioni il referente non dubita che V. M., a cui tanto sta a cuore la pronta, retta ed umana amministrazione della giustizia, vorrà degnarsi di apporre la sua firma all'unito Decreto, destinato ad apportarvi i più grandi beneficii; convinto che la instituzione del Casellario giudiziale diverrà sempre più un vivo bisogno de'governi civili, come quello che di sua natura è un ausiliario potente del diritto penale privato e pubblico, e della energica e giusta amministrazione dello Stato.

(N. 2644) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 21 dicembre 1865.

Istituzione d'un Casellario giudiziale per l'accertamento degli antecedenti penali degli imputati e della loro recidiva.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del nostro Ministro Guardasigilli, Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È instituito in ogni Tribunale correzionale un *Casellario giudiziale*, in cui saranno conservate in estratto, per le occorrenti ispezioni e certificazioni, tutte le seguenti decisioni divenute irrevocabili, concernenti persone nate nel territorio soggetto alla giurisdizione del Tribunale medesimo:

1° Le sentenze colle quali un imputato è dichiarato colpevole di reato criminale o correzionale o di furto di campagna, senza distinzione se siano proferite da giudizi penali ordinari, militari o marittimi, purchè il reato sia preveduto dal Codice penale comune; e senza distinzione se siano proferite in contraddittorio od in contumacia, eccettuate solo, in quest'ultimo caso quelle dei Tribunali e dei Pretori, alle quali si fosse fatta opposizione;

2° Le ordinanze e sentenze di non farsi luogo a procedimento, tranne quelle che furono proferite perchè il fatto non è provato o non costituisce un reato, e quelle per le quali è stato pronunziato il provvedimento accennato nell'articolo 604 del Codice di procedura penale:

3° I provvedimenti delle Corti e dei Tribunali contro minori d'anni quattordici, che hanno commesso, senza discernimento, un crimine od un delitto;

4° I Decreti di condono, diminuzione o commutazione di pene criminali e correzionali per grazia sovrana, ed anche di amnistia e di indulto, quando ne sia fatta applicazione a persona determinata;

5° I Decreti di riabilitazione ottenuti dai condannati.

2. È instituito nel Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti un *Casellario centrale*, in cui saranno conservate in estratto, per le occorrenti ispezioni e certificazioni, tutte le decisioni delle specie annoverate nell'articolo precedente che si riferiscono a persone *straniere* o di *origine sconosciuta*.

3. È approvato l'unito Regolamento, visto d'ordine nostro dal Ministro Guardasigilli, per la esecuzione del presente Decreto.

4. La spesa occorrente per la formazione e per l'esercizio del *Casellario giudiziale* e del *Casellario centrale*, verrà sostenuta coi fondi per le spese d'uffizio rispettivamente delle Autorità giudiziarie e del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Disposizione speciale per la Toscana.

5. Per l'applicazione dell'articolo 1, in quanto si tratti di decisioni proferite secondo il Codice penale toscano del 20 giugno 1853, varranno le norme di ragguaglio portate dall'art. 12 del Regio Decreto 30 novembre decorso, numero 2607. — V. Celerif. 1865, pag. 2136; — 1866, pag. 125.

6. Il presente Decreto avrà esecuzione a cominciare dal 1° gennaio 1866.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 6 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — Cortese.

Regolamento *per la esecuzione del Reale Decreto* **6** *dicembre* **1865**, *numero* **2644**, *sulla istituzione del Casellario giudiziale.*

Art. 1. Il Casellario è composto di cartellini aventi la forma e dimensione indicata nel modello numero 1, sui quali a caratteri chiari e facilmente leggibili si noteranno: 1° Il cognome, nome e soprannome, se vi è, della persona a cui il cartellino si riferisce; 2° il nome del padre ed il cognome e nome della madre, col cenno se vivi o defunti; 3° il giorno, mese ed anno di nascita; 4° il luogo preciso della nascita, indicato per Comune, Circondario e Provincia; 5° il cenno se la persona di cui si tratta è celibe o coniugata e con chi, o vedova; 6° il luogo dell'ultimo domicilio; 7° la professione; 8° i connotati e segni principali della persona; 9° l'estratto della decisione o sentenza col titolo del reato e la qualità della condanna o le altre essenziali indicazioni a norma dei casi, il nome dell'Autorità che l'ha proferita, la data di essa e il numero del registro generale. — Il certificato di nascita e gli altri documenti necessari ad accertare quanto sopra verranno richiesti d'ufficio ed uniti agli atti; quando già non ne facessero prova i precedenti certificati di penalità od altri documenti esistenti nel processo.

2. I cartellini si conservano in posizione verticale ed in ordine rigorosamente alfabetico, cioè con riguardo tanto alla lettera iniziale, quanto alle ulteriori componenti il cognome e nome, entro adatte cassette mobili, quadrilunghe e solide, aperte superiormente ed in modo che, scorrendoli, possa facilmente leggersi il nome e l'anno scritti nella prima linea a grossi caratteri. Le cassette non devono essere più lunghe di centimetri 30; ed in esse il passaggio da una lettera dell'alfabeto all'altra ed anche da una sillaba iniziale all'altra è segnato da interposti cartoni alquanto sporgenti portanti l'indicazione delle lettere o sillabe iniziali relative.

3. Le cassette contenenti i cartellini portano esteriormente l'indicazione delle lettere o delle sillabe iniziali a cui quelli contenuti si riferiscono e vengono disposte e custodite nel loro ordine alfabetico dal Cancelliere del Tribunale, in apposito armadio, chiuso a chiave, in una camera non accessibile al pubblico. La custodia e le operazioni inerenti al Casellario possono però anche affidarsi ad altro impiegato stabile e giurato.

4. Le donne maritate o vedove si notano col cognome di nascita, posto però un cartellino di richiamo anche nella lettera corrispondente al cognome del marito. I cognomi doppi od aventi particella separata si notano nella lettera che corrisponde all'uso comune di pronunziarli, posto però un cartellino di richiamo anche nell'altra lettera. Lo stesso ha luogo riguardo a coloro che hanno assunto un pseudonimo e ne fanno ordinariamente uso.

5. Se nel luogo indicato da un imputato come sua patria non si trovasse alcuna fede di nascita, e le verificazioni a tal uopo istituite non conducessero alla scoperta del vero luogo di nascita, per una causa qualunque, il cartellino che lo concerne viene steso in tre esemplari, uno pel Tribunale correzionale del Circondario in cui da una delle Autorità designate nell'articolo 1 del Regio Decreto 6 dicembre 1865, numero 2644, fu proferita la sentenza o decisione, uno pel Tribunale correzionale nel cui territorio giurisdizionale l'imputato si asserisce nato, e il terzo per l'ufficio del Casellario centrale presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Si farà in ognuno di essi un breve cenno del motivo. — V. Celerif. 1866, pag. 77 e 272.

6. Se l'imputato asserisce d'ignorare affatto il luogo di nascita, o se egli

benchè naturalizzato nel Regno, sia nato all'estero, il cartellino viene egualmente steso in tre esemplari, di cui uno si spedisce nel primo caso al Tribunale dell'ultimo ordinario domicilio, e nel secondo caso al Tribunale dove fu prestato il giuramento. Gli altri due esemplari si spediscono come nel precedente articolo.

7. Lo stesso si osserva relativamente ai sudditi stranieri; ed una copia della sentenza viene pure trasmessa al Ministero di Grazia e Giustizia, che la comunicherà al Governo estero secondo le convenzioni esistenti.

8. In relazione al disposto degli articoli 5, 6 e 7 il Casellario centrale è diviso in due sezioni, l'una per gli individui *stranieri*, e l'altra per quelli *d'origine sconosciuta*.

9. I trovatelli si ritengono nati, fino a prova contraria, nel comune in cui furono trovati od in cui esiste l'ospizio al quale furono esposti. Conosciuto il vero luogo di nascita, si faranno, occorrendo, le debite rettificazioni nei cartellini e nel Casellario.

10. Ciascun cartellino dev'essere steso al più tardi entro quindici giorni dopo che una decisione tra quelle annovarate nell'art. 1 del Decreto 6 dicembre 1865, n° 2644, è divenuta irrevocabile. — L'incarico di stendere i cartellini appartiene di regola al Cancelliere dell'Autorità che ha proferita la decisione. — Quanto ai Decreti di grazia e di riabilitazione dei condannati appartiene al Cancelliere che ha fatta sulla sentenza l'annotazione prescritta dal Codice di procedura penale e pei Decreti di amnistia e d'indulto al Cancelliere della Corte che ha pronunziata la declaratoria di ammissione del condannato od imputato a goderne. — Ved. alla pag. 263.

11. Se la sentenza o decisione concerne più persone, si deve formare per ciascuna di esse un cartellino separato, fattovi però cenno della connessione colle altre, ed indicato anche il loro luogo di nascita. — Per la redazione di ciascun cartellino, quale estratto di sentenza, compete alla Cancelleria un diritto di 50 centesimi a carico delle persone che vi sono contemplate.

12. Redatto il cartellino secondo il modello N° 1, mediante la ispezione degli atti e de'documenti, il Cancelliere ne fa annotazione in margine alla sentenza o decisione; indi appone sul cartellino la data: *Dalla Cancelleria del .... in .... addì ....* ed il cenno: *Per estratto conforme*, colla sua firma. Vi nota eziandio in caratteri spiccati a destra superiormente l'anno in cui fu proferita la decisione, e se trattisi di persona già altra volta condannata, vi aggiunge sotto la parola *Recidivo*. Presenta quindi il cartellino al Pubblico Ministero presso l'Autorità a cui è addetto, od al Pretore.

13. Il Pubblico Ministero o il Pretore, riconosciuta e confermata col *visto* la esattezza del cartellino, lo spedisce al Procuratore del Re del Tribunale nel cui territorio si trova il luogo di nascita della persona a cui si riferisce, ovvero, se è il caso, all'Ufficio del Casellario centrale. — Per questa e per le altre trasmissioni di cui è cenno nel presente Regolamento, si fa uso della nota a stampiglia (modello N° 2), la quale firmata dal ricevente sarà rimandata e riunita quindi agli atti del processo.

14. Pervenuto il cartellino al Procuratore del Re, deve questi annotarlo in un *Prontuario cronologico*, formato come nel modello N° 3, ed appostovi il suo *visto*, lo passa al Cancelliere del Tribunale per la definitiva collocazione nel Casellario.

15. Il Cancelliere registra per prima cosa il cartellino in un *Repertorio alfabetico di controlleria*, riportandovi il cognome e nome della persona a cui si riferisce, il nome del padre, il cognome e nome della madre, il luogo

di nascita, il nome dell'Autorità che ha proferita la decisione e la data e numero di essa; il tutto come dal modello N. 4, fatte le debite ricerche per riempire, occorrendo, le colonne 2ª e 3ª. — Ciò eseguito, colloca il cartellino nella cassetta e nel posto che corrisponde con tutta esattezza all'ordine alfabetico; e trattandosi di *recidivo* lo unisce al cartellino od ai cartellini antecedenti che devono già esistere al medesimo nome ed essere già notati anche nel *Repertorio*. L'unione si fa collocandoli entro una sola copertina di carta colorata, conforme al modello N. 2, osservato l'ordine cronologico delle decisioni in essi riportate e numerandoli di conformità in serie progressiva. Sulla copertina si scrive il nome e cognome. Se poi la persona non è recidiva, il cartellino unico riceve il Nº 1.

16. Le disposizioni degli articoli 14 e 15 valgono anche per il funzionario incaricato della tenuta del Casellario centrale nel Ministero di Grazia e Giustizia, salve le speciali istruzioni che lo riguardano.

17. Importando ad una pubblica Autorità, per oggetto di servizio, di conoscere gli antecedenti giudiziari di taluno, deve indirizzare la sua ricerca al Procuratore del Re del Tribunale, nel cui territorio giurisdizionale l'individuo è noto. Ove non sorgano eccezioni, il Procuratore del Re ordina il rilascio del certificato di penalità al Cancelliere del Tribunale, il quale, fatte le debite ricerche nel Casellario, col sussidio del Repertorio di controlleria, stende il certificato secondo il modello N. 6, osservando nel riportare più decisioni o sentenze l'esatto ordine cronologico, da controllarsi colle annotazioni del Repertorio. In forma di avvertenza è tenuto di indicare sul certificato, colla scorta del Registro prescritto all'art. 20, se, e quale Autorità abbia già chiesto il certificato al nome della stessa persona. — I Giudici Istruttori addetti al medesimo Tribunale possono rivolgersi direttamente al Cancelliere per avere i certificati occorrenti per gli atti che stanno istruendo, e quando ne risulti che da altre Autorità o da altri Giudici Istruttori sia stata fatta somigliante domanda, come è detto di sopra, devono mettersi in comunicazione per la eventuale riunione delle istruttorie o per conoscerne il risultato, e valersene per ogni effetto di Legge. — Ogni volta che verranno levati cartellini dal Casellario per stendere i certificati si inserirà al loro posto un segno sporgente. — La spedizione dei certificati deve essere fatta colla maggior sollecitudine e non mai oltre il termine di giorni tre dal ricevimento della domanda.

18. Anche i privati possono ottenere, per motivi degni di riguardo, o per soddisfare ad una prescrizione di Legge, la emissione di certificati di penalità al nome proprio o di un terzo. La domanda motivata dev'essere fatta al Procuratore del Re del Tribunale, nel cui territorio giurisdizionale è nota la persona al nome della quale dev'essere steso il certificato; e sulla medesima si procede giusta l'articolo 17. La domanda deve essere in carta da bollo, unitovi un secondo foglio in bianco parimenti da bollo per il certificato.

19. Nei casi previsti dagli articoli 5, 6 e 7, le domande di certificati interessanti le Autorità pubbliche, giusta l'articolo 17, si faranno direttamente all'*Ufficio del Casellario centrale* presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Le domande dei privati all'incontro, di cui tratta l'articolo 18, si presenteranno parimenti motivate al Procuratore del Re competente per il domicilio dell'istante. Il Procuratore del Re, trovandole ammissibili, le trasmette al detto ufficio, il quale spedisce al medesimo il certificato per la consegna alla parte.

20. Tanto dai Cancellieri dei Tribunali, quanto dal funzionario incaricato pel Casellario centrale si tiene un Registro dei certificati spediti a richiesta sia d'ufficio che di parte, formato come nel modello n° 7.

21. Allorchè nella redazione di cartellini o certificati, od in altro modo qualunque, si venga a scoprire che taluno figuri già nel Cassellario, ma con nome diverso, si eseguiranno le occorrenti rettificazioni, fattone cenno nel Repertorio di controlleria. I cartellini rettificati si collocano al posto corrispondente al nome vero, mantenuto però un cartellino di richiamo a quello del nome primitivo.

22. I cartellini di persone mancate ai vivi vengono di mano in mano eliminati e distrutti. A tal uopo i direttori degli stabilimenti penali e delle case di pena sono tenuti di notificare al Procuratore del Re competente pel luogo di nascita od all'ufficio del Casellario centrale, a norma dei casi, la morte d'individui che sono in istato di pena. Le famiglie stesse dei condannati, all'oggetto che la loro riputazione non resti macchiata per la esistenza di cartellini nel Casellario, al nome d'individui congiunti, possono chiederne la distruzione, notificando e comprovando la morte di essi. Nel Repertorio di controlleria però i nomi dei defunti non vengono cancellati, ma nella colonna delle osservazioni si scrive la parola *defunto* col *visto* del Procuratore del Re.

23. Similmente debbono essere eliminati i cartellini relativi alle imputazioni, sulle quali fosse stato emesso il provvedimento indicato nell'articolo 604 del Codice di procedura penale, e quelli di condanne annullate in seguito a revisione di processo. A questo effetto i Cancellieri delle Corti e dei Tribunali eseguiscono, nei casi suindicati, le trasmissioni stabilite dal presente Regolamento.

24. Il Procuratore del Re deve procedere ogni trimestre ed anche a periodi più brevi od improvvisamente, a una minuta visita del Casellario, valendosi del Prontuario cronologico e del Repertorio di controlleria col sussidio dei quali verrà constatato se sia regolarmente tenuto. Nota ogni inesattezza o mancanza e ne ordina la correzione immediata nel processo verbale da redigersi per ogni visita e nota eziandio, veduto il Registro indicato nell'articolo 20, quante domande di certificati siano pervenute dopo l'ultima visita, e se vi sia stata data risposta nel termine stabilito. Il verbale viene indi sollecitamente trasmesso al Procuratore generale colle proposte che fossero del caso. Per le visite al casellario centrale provvede direttamente il ministro Guardasigilli od un suo delegato.

25. Verrà tosto intrapresa in tutti i Tribunali la trasformazione degli attuali registri alfabetici in cartellini, incominciando dal 1° gennaio 1856 per tutte le condanne per crimini o delitti, ed escluse quelle in materia di polizia. Prima però di eseguire la redazione dei cartellini si premetterà, avuto riguardo all'età dei condannati, la ricerca della fede di morte al nome dei medesimi, con lettera ai sindaci od ai parrochi giusta il modello n° 8. La risposta è stesa in calce al foglio stesso da rimandarsi. Se la risposta è dubbia, la persona si considera tuttora vivente. — In ogni caso si ometterà la formazione dei cartellini al nome di coloro che avrebbero già raggiunta l'età di anni 70. — Per le altre Autorità e decisioni indicate nell'articolo primo del R. Decreto 6 dicembre 1865, non si farà spoglio de' registri anteriori, e i cartellini relativi verranno formati e collocati nel Casellario solo a datare dal 1° gennaio 1866.

26. La trasformazione dei registri in cartellini si farà per modo che le

singole partite nominali risultanti dai registri siano trascritte sopra altrettanti cartellini anche se si riferiscono al medesimo individuo, osservato, per quanto è possibile, il disposto dell'articolo primo del presente Regolamento ed omessi i nomi delle persone defunte. A tergo di ogni cartellino si indicherà il volume e foglio del registro da cui fu ricavato. Indi i cartellini redatti colle norme superiormente tracciate verranno dal Procuratore del Re trasmessi di otto in otto giorni colle norme stabilite nell'articolo 12 alle sedi a cui sono destinati. — Siffatta trasformazione dovrà eseguirsi colla massima celerità ed esattezza sotto la speciale vigilanza dei Procuratori generali.

Disposizioni transitorie.

Continueranno ad osservarsi le norme vigenti nelle singole provincie del Regno circa le richieste e spedizioni di certificati di penalità, fedine, fedi di specchietto o di perquisizione in quanto si riferiscano a decisioni anteriori al 1° gennaio 1856. Lo stesso avrà luogo anche per tempo posteriore fino a che non sia stato reso noto dal Ministero con pubblico avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* che le operazioni prescritte dagli articoli 25 e 26 siano state compiute per i singoli Tribunali, rispetto ai quali da quel giorno in avanti, e per il periodo indicato nell'articolo 25 le richieste e spedizioni de'certificati relativi alle imputazioni contemplate nel Regio Decreto 6 dicembre 1865 seguiranno colle norme stabilite dal presente Regolamento, e così fino a tanto che le dette operazioni non siano compiute in tutte il Regno.

Le norme fin qui vigenti continueranno eziandio ad osservarsi in avvenire per tutti gli oggetti non contemplati dal Regio Decreto succitato.

Firenze, 6 dicembre 1865.

Visto d'ordine di S. M. — P. CORTESE.

Firenze, 26 *dicembre* 1865.

Circolare (Div. 7) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Istituzione del Casellario giudiziale per l'accertamento degli antecedenti penali degl'imputati e della recidiva.

Col Regio Decreto 6 corrente mese, N. 2644, che si include in un coll'annessavi Relazione e col Regolamento di ugual data, venne provveduto ad un bisogno ormai fattosi urgente nell'amministrazione della giustizia, mercè la introduzione di un nuovo metodo per rendere più celere e più sicuro l'accertamento della recidiva degli imputati. Questo metodo, intorno al quale le LL. SS. ebbero anche occasione di manifestare il loro parere, quasi unanimemente favorevole, ha ricevuto il nome di *Casellario giudiziale*, come quello che più da vicino ne designa la natura; e si fonda sulla concentrazione nel Tribunale *del luogo di nascita*, di tutti gli antecedenti giudiziali che colpirono persone giudicate nel Regno. Non è mestieri spender parole per dimostrare l'importanza di questa riforma a chi già per lunga esperienza deve conoscere quali lacune, imperfezioni e lentezze traessero seco i metodi generalmente in vigore nelle varie Provincie; il migliore de'quali, attuato nelle Provincie meridionali fin dall'anno 1858, pur non aveva che in parte i vantaggi di quello che ora viene introdotto. — V. Celerif. 1866, pag. 263.

Tali vantaggi però, che si riassumono nella celerità dell'indagine e nella sicurezza dell'esito, dipenderanno principalmente dal modo con cui le Autorità lo manderanno ad effetto; perocchè se dai Cancellieri non venisse adoperata la più scrupolosa esattezza nella compilazione de'cartellini, nella loro ordinata disposizione entro al Casellario, nelle registrazioni di controlleria e nella materiale custodia di sì geloso deposito, tutto il sistema diverrebbe vizioso. Come di ogni nuova applicazione, così anche di questa i frutti non si possono ottenere se non a condizione che vi concorra la più diligente vigilanza e la continua cooperazione di coloro che son chiamati a metterla in atto.

Ora, quantunque le disposizioni del Regolamento siano chiare e precise, e il sottoscritto ben sappia di poter confidare sulla diligenza e sul savio criterio de'funzionari incaricati di eseguirle, nondimeno ama di dare taluni cenni di schiarimento per istruzione più circostanziata:

1. La prima operazione a farsi è quella della formazione od impianto del Casellario. Essa riguarda due periodi: quello anteriore al 1° gennaio 1866 e il posteriore. Egli è ovvio per altro che l'invio de'cartellini può attuarsi e verrà attuato col nuovo anno per le decisioni che dal 1° gennaio in avanti passeranno in cosa giudicata (benchè proferite anteriormente) indipendentemente dalla trascrizione degli arretrati. L'una operazione infatti può andar disgiunta dall'altra e compiersi parallelamente; e la trascrizione potrà ultimarsi in tempo più o meno breve secondo i Tribunali e secondo l'entità della spesa, che perciò potrà ripartirsi in periodi diversi.

Intanto però vorranno le LL. SS. disporre che vengano immediatamente stampati i modelli che vanno uniti al Regolamento. Quanto a quelli segnati coi numeri, 1, 2, 5 e 8, provvede per ora direttamente questo Ministero, attesa la copiosa distribuzione da farsene e la esattezza che dev'essere adoperata ne'cartellini, sia per la qualità della carta, sia per le dimensioni. Questa esattezza di dimensioni è indispensabile, perchè i cartellini sono destinati non solamente al Casellario del Tribunale che ha proferita la decisione, se la persona a cui si riferisce è nata nel suo territorio giurisdizionale, ma anche al Casellario de' Tribunali diversi, secondo i diversi luoghi di nascita, e devono inserirsi in ordine alfabetico nelle cassette a ciò destinate, insieme con cartellini procedenti da altri Tribunali. Oltre di che uno de'vantaggi del Casellario è quello di prestarsi alla separazione di uno in più, od alla riunione di più in uno, secondo che un Tribunale venisse diviso, o più Tribunali venissero riuniti: epperò siccome in queste ipotesi non ci sarebbe che da riformare i Casellari, distribuendo o riunendo i cartellini, è ovvio che debbono essere di forma e dimensione perfettamente uguale.

Questo Ministero pertanto ha fatto pratiche colla tipografia Eredi Botta, in Firenze, perchè volesse assumersi la provvista generale di detti modelli, sul riflesso che quanto più vasta fosse l'impresa demandata ad una medesima tipografia, tanto più basso sarebbe riuscito il prezzo. E sembrando infatti che il prezzo stabilito dalla tipografia Botta raggiunga il limite minimo possibile, il sottoscritto invia per ora colla presente i quattro modelli suindicati nel numero notato in calce. Il pagamento dei modelli che si uniscono e di quelli che occorreranno in seguito, verrà fatto colle somme assegnate per spese d'Ufficio, al qual uopo e pei successivi invii di modelli le SS. LL. faranno le richieste alla tipografia suddetta.

Quanto agli altri modelli, pei quali non militava l'anzidetta ragione, basterà notare che tanto il *Prontuario* N. 3, quanto il *Repertorio* N. 4, e il *Registro*

dei certificati N. 7 dovranno essere facili a maneggiarsi; al qual fine (oltre che per minore aggravio di lavoro di chi dee tenerli) furono prescritte annotazioni che occupano una sola linea per ogni partita individuale.

Un volume di media grossezza potrà pertanto bastare per più migliaia di nomi. Nel Repertorio alfabetico la spezzatura della rubrica in sillabe iniziali ne agevolerà il rinvenimento.

Gioverà osservare che il modello N. 2 può servire anche a più cartellini ad un tempo, purchè siano tutti relativi a persone comprese nel medesimo processo e nate nel medesimo circondario.

Appena poi occorre di soggiungere che nella spedizione i cartellini non dovranno mai essere ripiegati, ma tenuti distesi entro buste (*enveloppes*) di conveniente dimensione.

2. Oltre la provvista de'modelli, dovrà farsi tosto anche quella delle cassette, con richiesta ai Comuni che dovranno somministrarle, come dovranno a suo tempo somministrare altresì gli armadi, ove ne siano richiesti, a norma degli articoli 268 e 269 della Legge d'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, N. 2626. Le cassette saranno solide, e cioè di grosso cartone o di legno. La larghezza sarà alcun poco maggiore di quella de'cartellini, affinchè sia facile il levarli ed il rimetterli al posto; l'altezza invece potrà essere di qualche centimetro minore, affinchè riesca agevole il far la ricerca del cartellino domandato, ed il levarlo; la lunghezza poi non sarà maggiore di trenta centimetri, perchè non riescano troppo pesanti quando siano ripiene.

Calcolato che ogni millimetro di lunghezza contenga *cinque* cartellini, le cassette potrebbero contenerne circa 1500 ciascuna, epperò in 30 cassette (dato che per certe lettere dell'alfabeto ne occorra più d'una), starebbero circa 45000 cartellini; numero cospicuo e bastevole per un esteso Casellario, in uno spazio certamente ristretto.

Siccome poi il numero delle cassette necessarie non potrà essere conosciuto che dopo la operazione di spoglio e trascrizione de'registri in cartellini, e allora soltanto potrà determinarsi la cifra media de'cartellini occorrenti per ogni anno, e quindi anche delle cassette, così la dimensione dell'armadio da costruirsi verrà stabilita dopo ultimata tale operazione, e se ne farà allora soltanto la richiesta ai Comuni. Provvisoriamente le cassette si collocheranno in altro idoneo armadio già esistente in Ufficio, salvo anche destinarlo definitivamente a questo uso, quando non fosse indispensabile per altro. L'armadio avrà una profondità poco maggiore della lunghezza delle cassette, e sarà diviso in più palchi alla portata dell'uomo, l'inferiore de'quali verrà destinato alla custodia de'repertori, modelli, stampiglie, cassette di scorta. ecc. Dovrà essere munito d'imposte aventi robuste chiavi, e non si lascerà aperto se non quando sia presente il funzionario incaricato della custodia.

3. Per eseguire la trascrizione delle partite dai registri verranno destinati funzionari fidati e intelligenti, che agiranno sotto la direzione del Cancelliere. Eseguita per ogni partita individuale, in quanto occorra, la operazione indicata nell'art. 25 del Regolamento, mediante spedizione della ricerca partata dal modello N. 8, si apporrà un segno di convenzione di fianco alla relativa partita nel registro; eseguita finalmente la trascrizione, si scriverà in margine la parola *trascritto*, e ciò allo scopo di ovviare al pericolo di omissione o di duplicati di partite, e di poter utilizzare il Casellario di mano in mano che si viene formando.

I Procuratori del Re invigileranno personalmente alla esatta esecuzione di questa importantissima operazione.

Del resto è ovvio che le annotazioni nel *Prontuario cronologico* non sono necessarie per le partite che si trascrivono dai registri, chè non avrebbero scopo. Il Prontuario non sarà attuato che per i cartellini relativi alle decisioni divenute irrevocabili dal 1° gennaio 1866 in avanti.

È invece necessario che tutti i cartellini, ancorchè relativi a partite anteriori trascritte dai registri, siano notati nel *Repertorio di controlleria;* esclusi quelli, ben inteso, che riguardano persone nate in territorio soggetto ad altro Tribunale, dovendo essi spedirsi alla sede competente, giusta l'articolo 13 del Regolamento.

L'operazione preliminare della trascrizione vuol essere inoltre distinta dalla ordinaria redazione de'cartellini, in ciò che per quelli trascritti dai registri non valgono le norme della seconda parte dell'art. 11.

Gioverà finalmente notare che, quanto ai condannati anteriormente al 1° gennaio 1856 provvede lo scrivente rivolgendosi ai Ministeri della Marina e dell'Interno, onde interessarli a dare conformi istruzioni ai Direttori delle case di pena, dai quali pertanto perverranno alle dovute sedi i cartellini già compilati, evitato così ai Cancellieri un lavoro non lieve.

4. Di grande importanza è la conservazione del Casellario.

Non trascureranno i funzionari che ne hanno l'incarico veruna diligenza o cautela che giovi a mantenere il Casellario e il Repertorio di controlleria in perfetta correlazione. A tal uopo faranno frequenti confronti e prove, poichè, sebbene non sia da supporsi che coll'esatta osservanza degli articoli 2, 3 e 17 del Regolamento abbiano ad accadere spostamenti o smarrimenti di cartellini, e benchè a riparare al fatto sia in pronto il rimedio del richiamo di duplicati colla scorta del Repertorio, e massime coi cenni delle colonne 2ª e 3ª del medesimo, nondimeno gioverà pervenirne il bisogno, ripetendo frequentemente le ispezioni e convincendosi con ogni mezzo che i cartellini siano tutti ed in perfetto ordine nel Casellario, anche indipendentemente dalle visite d'Ufficio ordinate dall'articolo 24. Per evitare poi che accrescendosi il numero di cartellini, e quindi la mole del Casellario, se ne renda più difficile la custodia, non si dovrà aspettare che le notizie sulla morte delle persone contemplate nei medesimi arrivino solo quando la diligenza de'Direttori degli stabilimenti penali, o l'interesse particolare delle famiglie le abbiano suggerite; ma sarà bene che di tanto in tanto i Cancellieri, scorrendo il repertorio e tenendo conto dell'età delle persone in esso registrate (ed è appunto a tal uopo che fu prescritto di notare nella 5ª colonna l'anno di nascita), spediscano, col *visto* de'Procuratori del Re, le note del modello N. 8 ai Direttori di stabilimenti penali, Sindaci o Parrochi, a norma dei casi, e con riguardo al periodo anteriore o posteriore al 1° gennaio 1866. — Ved. alla pagina 288.

Il sottoscritto per altro non ommette di rivolgersi fin d'ora ai suoi colleghi dell'Interno e della Marina, affinchè siano date istruzioni ai Direttori de'bagni e case di pena per l'invio delle notizie di decesso di persone condannate.

Un'ultima osservazione è da farsi riguardo alla formazione de'cartellni da porsi nel Casellario, che cioè la diligenza e prontezza nella esecuzione degli articoli 10 al 15 sono tanto più imprescindibili, in quanto che in caso di ritardo potrebbe accadere che un individuo condannato a pena di breve durata, od a pena pecuniaria, venisse sottoposto a nuovo processo ancor prima che il cartellino del precedente fosse stato posto nel Casellario, ed ottenesse così un certificato negativo, contro verità. Perciò poi, allorchè nelle visite periodiche verranno rilevate colpevoli negligenze o ritardi, i Procuratori Ge-

nerali, sopra rapporto dei Procuratori del Re o d'Ufficio, a termini dell'articolo 24, potranno promuovere misure disciplinari.

5. E per quanto finalmente concerne il rilascio di certificati, poichè uno de'benefizi del nuovo sistema consiste appunto nel risparmio del tempo notevole e della fatica manuale che da prima era imposta a chi doveva fare le indagini e stendere i certificati, è ben giusto che si abbia ad esigere dai Cancellieri non solamente la massima precisione, ma anche la massima celerità. E perciò nel Regolamento è stato prescritto che i certificati debbono essere stesi e spediti entro tre giorni al più dalla comunicazione della domanda al Cancelliere. Anche di ciò avranno i Procuratori del Re cura specialissima nelle visite prescritte dall'art. 24, o sopra rapporti de'Giudici istruttori e de'Pretori. Come altresì è di grande importanza che sia tenuto esattamente il registro de'certificati (a sussidio del quale gioverà aggiungere una rubrica alfabetica dei nomi in esso contenuti), affinchè le istruttorie che fossero ad un medesimo tempo pendenti vengano tosto conosciute dai Giudici per loro norma. Nel caso poi di domande dei privati si potrà esigere, per ovviare ad ogni sorpresa od errore, che essi medesimi facciano constare del luogo di nascita.

Queste sono le principali istruzioni che al sottoscritto parve utile di comunicare; ma il Ministero si affida ancor più allo zelo e alla saggezza delle LL. SS., persuaso che vorranno prendersi a cuore una così utile innovazione. Frattanto in relazione alle disposizioni transitorie del Regolamento, attenderà di conoscere di mese in mese, incominciando dal 1° marzo p. v., e sino a nuova disposizione, dai signori Procuratori Generali, quanto sarà stato fatto, e come saranno proceduti i lavori nella esecuzione del Regio Decreto, del Regolamento e della presente Circolare, di cui verrà data comunicazione anche ai Giudici istruttori, Cancellieri e Segretari.

Avvertiranno per ultimo le LL. SS. che tutto il carteggio relativo al Casellario dovrà essere tenuto colla Divisione VII^a, Sezione 1^a di questo Ministero (Affari penali e di grazia).

Pel Ministro, Ecla.

Torino, 27 *dicembre* 1865.

Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti ed ai Direttori delle Carceri di pena e delle Carceri giudiziarie.

Instituzione di un Casellario giudiziale per constatare le imputazioni e condanne di cittadini italiani, e d'un Casellario centrale per le persone straniere o d'incerta origine.

Con Sovrano Decreto del 6 dicembre corrente fu approvata la instituzione in ogni Tribunale correzionale di un *Casellario giudiziale* per constatare in modo celere e sicuro tutte le imputazioni e condanne, da cui siano colpite persone nate nel Regno, e di un *Casellario centrale* nel Ministero di Giustizia e Grazia e dei Culti per eguale accertamento intorno a persone straniere, o di origine sconosciuta.

L'art. 22 del Regolamento per la esecuzione del Regio Decreto su ricordato dispone che i cartellini, dei quali si compone il Casellario, saranno eliminati e distrutti, allorchè le persone a cui si riferiscono cessino di vivere, ed a questo fine ingiunge alle Direzioni delle Case penali di notificare la morte,

quando avvenga, d'individui che siano in istato di pena al Procuratore del Re del Tribunale, nel cui territorio nacquero se regnicoli, ed al Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti se stranieri, o di origine sconosciuta.

Il sottoscritto tiene per fermo, che i signori Direttori delle Case di pena abbiano già fatto attenzione alla nuova incumbenza, che loro arreca la instituzione del Casellario giudiziale: tuttavia non tralascia di raccomandare che vi adempiano con premurosa esattezza, ed affinchè l'annullamento dei cartellini si effettui veramente a riguardo della persona morta in istato di pena, procureranno che l'atto di notificazione del decesso da spedirsi, secondo i casi, al Procuratore del Re, ed al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, contenga tutte, o quanto meno, le principali caratteristiche enunciate dall'art. 1° del Regolamento di sopra citato. E siccome non pochi condannati si trovano a scontar la pena nelle Carceri giudiziarie, quando accada la morte di alcuno di costoro, l'Autorità dirigente la Carcere giudiziaria, in cui il decesso si verifichi, dovrà mandare eguale circostanziato annunzio, a norma dei casi, al Procuratore del Re, od al Ministero di Grazia e Giustizia.

Avvertano bensì le Autorità dirigenti Carceri giudiziarie, che dovranno adempiere all'obbligo della partecipazione di morte, sempre che il detenuto defunto avesse incominciato la espiazione della pena inflittagli per sentenza divenuta irrevocabile, mentre, se la sentenza di condanna fosse ancora soggetta ad appello, ed il detenuto si trovasse piuttosto in istato di custodia che di pena, apparterrà al Procuratore del Re, nel cui territorio giurisdizionale la carcere sia situata, a mandar l'annunzio della morte agli Uffizi competenti.

Con questo non s'intende fatta innovazione all'obbligo imposto alle Direzioni delle Case di pena dall'art. 440 del Regolamento generale del 13 gennaio 1862. di annunziare al Ministero dell'Interno (Direzione Generale delle Carceri) la morte, quando accada, dei condannati, ed anzi da ora in avanti, nell'adempiere a codesto dovere, aggiungeranno la dichiarazione di aver pure soddisfatto alle prescrizioni dell'art. 22 del Regolamento pel Casellario giudiziale. Sta egualmente fermo il disposto dell'art. 23 del Regolamento generale per le Carceri giudiziarie del 27 gennaio 1861, e, nell'adempiervi, le Autorità dirigenti codeste Carceri, se il defunto si trovasse in istato di pena, aggiungeranno esse pure la dichiarazione qui sopra raccomandata ai Direttori delle Case penali. — V. Celerif. 1861, pag. 1057 e 1169; — 1862, pag. 849 e 925.

Pel Ministro, G. Boschi.

SUNTO DI REGII DECRETI

inserti nella Gazzetta Ufficiale li 19, 22, 29, 30 dicembre 1865; 25, 28, 29 gennaio; 8, 9 e 26 febbraio 1866.

(N. 2638) REGIO DECRETO.

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno, ecc., abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Comune di Folzano è soppresso ed unito a quello di S. Nazzaro Mella.

Art. 2. Nel più breve termine possibile sarà provveduto all'elezione del nuovo Consiglio comunale, riformando però le attuali liste elettorali del Comune di Folzano in conformità del 2° alinea dell'art. 17 della Legge, ed intanto l'amministrazione del soppresso Comune di Folzano è deferita all'attuale Consiglio comunale di S. Nazzaro Mella, che ne curerà gli interessi a termini di Legge, senza però prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del nuovo Consiglio.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze il 26 novembre 1865.

(N. 2639) REGIO DECRETO.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, ecc., abbiamo decretato e decretiamo:
A partire dal 1° gennaio 1866 il Comune di Chiaravalle (Ancona) è ampliato della porzione di terreno ora appartenente a Jesi, che partendo dal fosso Guardengo al ponte dei Fiorini giunge al fiume Esino lungo la strada che separa la colonia Fantoni dalla proprietà dei fratelli Ferdinando e Gaetano Carotti, in conformità di deliberazione del suo Consiglio comunale.
Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 26 novembre 1865.

(N. 2648) REGIO DECRETO.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, ecc., abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. Il Comune di Cassine di Stra è soppresso ed unito a quello di Vercelli, ritenendo separato il proprio bilancio.
Art. 2. Nel più breve termine possibile sarà provveduto per la riforma delle liste elettorali del comune di Cassine di Stra, nel senso che siano cancellati tutti quegli elettori che non pagano il censo richiesto dall'alinea 4 dell'art. 17 della Legge predetta. — Intanto l'amministrazione del soppresso Comune di Cassine di Stra è deferita all'attuale Consiglio comunale di Vercelli, che ne curerà gl'interessi a termini di Legge.
Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 29 novembre 1865.

(N. 2649) REGIO DECRETO.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, ecc., abbiamo decretato e decretiamo:
Le borgate Bertagnina. Campiano, Orsanvenzo con Selva, Rastiglione, San Bernardo con Strona e Valpiana, sono staccate dal Comune di Cellio ed unite a quello di Valduggia. — La nuova linea di confine tra gli accennati Comuni sarà quella descritta in rosso colle lettere *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G* nel tipo planimetrico dell'ingegnere Fassò di Novara, in data 7 gennaio 1862, che sarà d'ordine nostro vidimato dal Ministro predetto.
Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 29 novembre 1865.

(N. 2650) REGIO DECRETO.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, ecc., abbiamo decretato e decretiamo:
Dal 1° gennaio 1866 il Comune di Piscinola sarà soppresso ed aggregato alla città di Napoli, e cessando perciò di far parte del Circondario di Casoria, sarà unito a quello di Napoli.
Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 29 novembre.

(N. 2669) REGIO DECRETO

Visto l'art. 13 della Legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, ecc., abbiamo decretato e decretiamo:
Dal 1° gennaio 1866 il Comune di Ripaberarda sarà soppresso ed aggregato al Comune di Castignano.
Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 10 dicembre 1865.

(N. 2670) REGIO DECRETO.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, ecc., abbiamo decretato e decretiamo:
A partire dal 1° gennaio 1866 il Comune di Montalto Tarugo sarà soppresso ed aggregato a quello di Fossombrone.
Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 10 dicembre 1865.

(N. 2675) REGIO DECRETO.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, ecc., abbiamo decretato e decretiamo:
I Comuni di Bagnara, Montorso, Pastene, Perillo e S. Marco a' Monti sono soppressi ed aggregati a quello di S. Angelo a Cupolo a cominciare dal 1° gennaio 1866.
Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 10 dicembre 1865.

(N. 2676) REGIO DECRETO.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, ecc., abbiamo decretato e decretiamo:
A partire dal 1° gennaio 1866 i Comuni di Monteacuto, Montecalvo, Quintodecimo, S. Maria del Tronto sono soppressi ed aggregati a quello di Acquasanta, ritenute, per quanto riflette il Comune di S. Maria, le condizioni apposte nella deliberazione 6 marzo ultimo.
Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze il 10 dicembre 1865.

(N. 2677) REGIO DECRETO.

Visto l'art. 14 della Legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865; ecc., abbiamo decretato e decretiamo:
Dal 1° gennaio 1866 la parte della parrocchia di Bubano, che ora appartiene al Comune di Imola, sarà invece aggregata al Comune di Mordano.
Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 10 dicembre 1865.

(N. 2678) REGIO DECRETO.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, ecc., abbiamo decretato e decretiamo:
Le borgate Roccasigillina, Cavallana, Fusignano e Gigliana sono staccate dal Comune di Bagnone ed unite a quello di Filattiera, a partire dal 1° gennaio 1866.
Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 10 dicembre 1865.

(N. 2679) REGIO DECRETO.

Veduto l'articolo 15 della Legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, ecc., abbiamo decretato e decretiamo:
Dal 1° gennaio 1866 le tre frazioni di Gavoseto, Cenacchio e Maccaretola cessando di appartenere al Comune di Malalbergo, faranno parte del Comune di S. Pietro in Casale.
Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 10 dicembre 1865.

(N. 2680) REGIO DECRETO.

Visto l'art. 15 della Legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, ecc., abbiamo decretato e decretiamo:
Dal 1° gennaio 1866 le frazioni di Sant'Agnello e di Trasaella, distaccandosi dal Comune di Piano di Sorrento, costituiranno un distinto Comune sotto il nome di Sant'Agnello.
Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 10 dicembre 1865.

(N. 2681) REGIO DECRETO.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, ecc., abbiamo decretato e decretiamo:
La frazione dell'attuale Comune di Ragusa, denominata Ragusa inferiore, è costituita in Comune distinto, conservando la stessa sua denominazione di *Ragusa inferiore*. — Il nostro Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto, e d'attendere a tutti i provvedimenti necessari per la delimitazione dei territori dei predetti due Comuni.
Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 10 dicembre 1865.

(N. 2682) REGIO DECRETO.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Roccadebaldi in data 14 maggio 1865, ecc., abbiamo decretato e decretiamo:
Il capoluogo del Comune di Roccadebaldi è trasferito nella borgata Crava.
Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 10 dicembre 1865.

(N. 2683) REGIO DECRETO.

Visto l'articolo 15 della Legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, ecc., abbiamo decretato e decretiamo:
Dal 1° gennaio 1866 la frazione Boschi, cessando di appartenere al Comune di Novellara, farà parte del Comune di Cadelbosco di sopra.
Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 17 dicembre 1865.

(N. 2684) REGIO DECRETO.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, ecc., abbiamo decretato e decretiamo:
A partire dal 1° gennaio 1866 il Comune di Musiano è soppresso ed aggregato a quello di Pianoro, alle condizioni contenute nell'accennata deliberazione del Consiglio comunale di Musiano.
Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 17 dicembre 1865.

(N. 2685) REGIO DECRETO.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, ecc., abbiamo decretato e decretiamo:
A partire dal 1° gennaio 1866 la borgata S. Benedetto del Querceto cessa di far parte del Comune di Monterenzo e passa sotto la dipendenza del Comune di Loiano.
Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 17 dicembre 1865.

(N. 2686) REGIO DECRETO.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, ecc., abbiamo decretato e decretiamo:
A partire dal 1° gennaio 1866 le borgate Cavola e Corneto, in Provincia di Reggio nell'Emilia, cessano di far parte del Comune di Toano per passare sotto la dipendenza del Comune di Carpineti.
Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 17 dicembre 1865.

(N. 2668) REGIO DECRETO.

Visto l'art. 13 della Legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, ecc., abbiamo decretato e decretiamo:
Dal 1° gennaio 1866, il Comune di Orti sarà soppresso ed aggregato alla città di Reggio.
Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 19 dicembre 1865.

(N. 2703) REGIO DECRETO.

Veduti gli articoli 64, 65, 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513, e la tabella ad essa Legge unita della circoscrizione territoriale dei collegi elettorali, ecc., abbiamo decretato e decretiamo:
I Comuni di Torricella-peligna, Fallascoso e Montenerodomo, che sin qui fecero parte della sezione detta di *Gessopalena*, del collegio elettorale di Gessopalena, n. 5, costituiranno d'ora in poi una sezione del collegio medesimo, che avrà sede in Torricella-peligna.
Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 28 dicembre 1865.

(N. 2731) REGIO DECRETO.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, ecc., abbiamo decretato e decretiamo:
Il Comune di Burago è soppresso ed aggregato a quello di Muscolino, sotto le condizioni contenute nelle deliberazioni comunali.
Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865.

(N. 2732) REGIO DECRETO.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, ecc., abbiamo decretato e decretiamo:
Il Comune di Porta Ombriano è soppresso ed aggregato a quello di Ombriano.
Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865.

(N. 2733) REGIO DECRETO.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, ecc,, abbiamo decretato e decretiamo:
Il Comune di Colzano è soppresso ed aggregato a quello di Veduggio. — Il nuovo Comune così costituito assumerà la denominazione di Veduggio con Colzano.
Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865.

(N. 2734) REGIO DECRETO.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, ecc., abbiamo decretato e decretiamo:
I Comuni di Ardole San Marino e Cà de' Quinzani sono soppressi ed aggregati a quello di Godesco.
Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865.

(N. 2735) REGIO DECRETO.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, ecc., abbiamo decretato e decretiamo:
I due Comuni di Borgone e Prequartera sono soppressi e riuniti in un solo, che avrà la denominazione di Ceppo Morelli.
Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865.

(N. 2736) REGIO DECRETO.

Visto l'art. 14 della Legge dei 20 marzo ultimo sull'amministrazione comunale e provinciale, ecc., abbiamo decretato e decretiamo:
I Comuni di Vagna e di Cisore sono soppressi e passano a far parte del territorio della città di Domodossola.
Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865.

(N. 2737) REGIO DECRETO.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, ecc., abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. I Comuni di Cadellacqua, Cazzimani e Guazzina (Milano) sono soppressi e riuniti in un solo, che avrà la denominazione di Cazzimani, ed il capoluogo nel sito detto *La Sacchella.*
Art. 2. Nel più breve termine possibile si procederà all'elezione del nuovo Consiglio comunale, in base alle attuali liste amministrative debitamente approvate, ed intanto l'amministrazione dei tre soppressi Comuni è deferita all'attuale Consiglio comunale di Cazzimani, che ne curerà gl'interessi, senza però pregiudicare l'azione del nuovo Consiglio.
Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865.

(N. 2738) REGIO DECRETO.

Visto l'art. 13 della Legge del 20 marzo 1865 sull'amministrazione comunale e provinciale, ecc., abbiamo decretato e decretiamo:
Il Comune di Mulargia, cessando di avere separata esistenza, passa a far parte del Comune di Bordigali.
Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865.

(N. 2739) REGIO DECRETO.

Visto l'art. 13 della Legge del 20 marzo 1865 sull'amministrazione comunale e provinciale. ecc., abbiamo decretato e decretiamo:
Il Comune di Bagnarolo, cessando di avere separata esistenza, passa a far parte del Comune di Pieve Delmona, giusta le succennate deliberazioni.
Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865.

(N. 2740) REGIO DECRETO.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, ecc., abbiamo decretato e decretiamo:
Il cascinale Volpara è staccato da Comune di Bastida Pancarana e dal Circondario di Voghera, ed aggregato al Comune di Sommo ed al Circondario di Pavia.
Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865.

(N. 2741) REGIO DECRETO.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, ecc., abbiamo decretato e decretiamo:
I Cascinali Ruggieri e Cascina Bianca cessano di far parte del Comune di Monteu-Roero per passare sotto la dipendenza di quello di Ceresole.
Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865.

(N. 2742) REGIO DECRETO.

Visto l'articolo 15 della Legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, ecc., abbiamo decretato e decretiamo:
Gli ex-feudi Botti e Mangalaviti, cessando di appartenere al Comune di Longi, passeranno a far parte del Comune di Alcara.
Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865.

(N. 2743) REGIO DECRETO.

Visto l'art. 13 della Legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, ecc., abbiamo decretato e decretiamo:

La parte del territorio di Calvaruso, che ora costituisce il podere del nominato Nunzio Bicchieri, e ch'è contemplata nelle sue accennate deliberazioni, farà parte del territorio di Messina.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865.

(N. 2773) REGIO DECRETO.

Visto l'art. 15, alinea, della nuova Legge sull'amministrazione comunale e provinciale in data 20 marzo 1865, ecc., abbiamo decretato e decretiamo:

La borgata detta dei *Cassinini* cessa di far parte del Comune di Dorno e viene unita a quello di Zinasco.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 6 gennaio 1865.

(N. 2774) REGIO DECRETO.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, ecc., abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Comune di San Martino Sinzano è soppresso, e l'attuale suo territorio resta aggregato, in parte, ai Comuni di Collecchio, Parma e San Pancrazio, al quale ultimo viene pure annessa quella porzione di territorio del Comune di Vigatto, ora facente parte della parrocchia di Vigheffio, che trovasi dal torrente Baganza divisa dall'attuale suo capo-luogo di Vigatto, — Ved. alla pag. 283 il R. Decreto N. 2801.

2. La nuova linea di confine che, in conseguenza della soppressione del Comune di San Martino Sinzano, avranno quelli di Collecchio, Parma e S. Pancrazio sarà la seguente:

Pei Comuni di Collecchio e S. Pancrazio il nuovo confine sarà la strada di Lomignano, incominciando dal Cavo Mardo e prolungandosi fino alla postale per poscia seguire per la strada detta a Casa Balestrieri sino all'incontro della strada di Vigheffio e da questa per la strada di S. Antonio sino al torrente Baganza.

Pei Comuni di Parma e S. Pancrazio il nuovo confine sarà il canale Cinghio dalla Baganza sino alla strada detta *Villetta*, il fosso divisionario fra i beni posseduti da Luigi Lagorio e quelli del Demanio e dell'avvocato D'Allay-Marinelli, nel tratto che corre dalla strada or citata all'oratorio di San Pellegrino eretto presso la postale nuova di Fornovo tra questo e la postale, la strada di proprietà Lagorio e il tratto della postale stessa allo stradello suddetto sino alla strada denominata della *Bassa*, e questa medesima strada sino all'incontro colla strada di Vicofertile.

3. Nel più breve termine possibile le rappresentanze dei tre Comuni di Collecchio, Parma e S. Pancrazio procederanno allo stabilimento sul luogo dei confini, di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 6 gennaio 1866.

(N. 2776) REGIO DECRETO.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, ecc., abbiamo decretato e decretiamo:

I Comuni di Marnate e Nizzolina sono riuniti in un solo colla denominazione di Marnate.

Ordiniamo, ecc. — Dato in Firenze addì 6 gennaio 1866.

(N. 2763) REGIO DECRETO.

Sulla proposta del nostro Ministro dell'Interno abbiamo decretato e decretiamo:

Il nuovo confine territoriale dei Comuni di Varzo e Trasquera è fissato quale risulta dal tipo planimetrico dell'ingegnere Protasi in data 25 febbraio 1863, e da vidimarsi di ordine nostro dal Ministro predetto, sotto le modificazioni seguenti:

Debbono far parte del territorio di Varzo tutto quanto l'Alpe di Veia e la regione circostante al lago Davino, e da quel lato il confine tra il territorio di Varzo e quello di Trasquera sarà determinato dalla linea che partendo dal Pizzo di Valgranda e seguendo la cresta della montagna segnata nel tipo Protasi fra la regione del lago Davino a quella dell'Alpe Valli va a terminare al torrente Cairasca inferiormente ed alla distanza di metri 600 dal punto di confluenza del rio Davino col torrente. In conseguenza il versante della detta montagna verso il lago Davino e verso il successivo rio sino allo sbocco nel Cairasco sarà tutto in territorio di Trasquera, fermo rimanendo in tutto il resto, quale fu proposto dall'ingegnere Protasi, il confine ter-

ritoriale fra i due Comuni, e ferma sempre la esclusiva proprietà a favore di quello di Trasquera in tutto il terreno comunale compreso fra la suddetta nuova linea di confine e quella stata proposta dallo stesso ingegnere Protasi, che verrebbe a trovarsi situata nel territorio di Varzo.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 13 gennaio 1866.

(N. 2765) REGIO DECRETO.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, ecc., abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La borgata Nigone cessa di far parte del Comune di Castelnuovo ne'Monti e viene aggregata a quello di Pieve S. Vincenzo.

Art. 2. Il capo-luogo di quest'ultimo Comune è trasferito nella borgata di Ramiseto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 13 gennaio 1866.

(N. 2801) REGIO DECRETO.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, ecc., abbiamo decretato e decretiamo:

È prorogata al 1° maggio prossimo l'esecuzione del R. Decreto 6 gennaio scorso, n. 2774, relativo alla soppressione del Comune di S. Martino Sinzano in Provincia di Parma. — Ved. alla pag. 282.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 8 febbraio 1866.

Torino, 25 *dicembre* 1865.

Circolare (Div. 9) del Ministero dell'Interno alle Autorità dirigenti le Carceri del Regno.

Istruzioni sul modo di compilare le Relazioni trimestrali di visita alle carceri.

Le istruzioni, che prima d'ora si impartirono da questo Ministero circa le relazioni trimestrali di visita alle carceri, prescritte dall'art. 25 del Regolamento generale 27 gennaio 1861, non bastarono ancora per ottenere il desiderato intento; e le molte irregolarità che i Funzionari dirigenti commettono tuttora, sia nel procedere alla visita, sia nel compilarne il verbale, hanno persuaso lo scrivente della necessità di ripetere nuove norme in proposito, le quali riusciranno tanto più utili, ora che le carceri mandamentali, dove appunto si verificano maggiori inesattezze, in forza del nuovo organamento giudiziario, stanno per acquistare un'importanza che finora non ebbero.

Ed innanzi tutto le Autorità dirigenti devono convincersi che la visita trimestrale colla relazione a farsene, siccome quella che serve a mantenere costantemente informato il Potere centrale sull'andamento di tutto il servizio carcerario, è un incombente di essenziale entità nell'amministrazione relativa, e che perciò è stretto dovere di chi vi procede di esguirlo con tutta la diligenza ed accuratezza possibile.

Quindi vuolsi in primo luogo ritenere che l'unico modello ammesso, sul quale dovranno redigersi i verbali di visita, è quello prescritto dalla Circolare ministeriale del 25 ottobre 1864, ed ogni altro modello s'intenderà soppresso; e tuttavolta che l' Autorità dirigente se ne trovi mancante, non ha che da rivolgerne domanda alla rispettiva Prefettura, la quale ne provvederà sempre ed a misura del bisogno quantitativo di esemplari, occorrente.

Prima pagina.

Venendo poscia alle indicazioni che devono riempire il verbale, essenziale cura del Funzionario incaricato si è quella di corrispondere colle medesime

a tutte le designazioni nel relativo modello contenute, nessuna ommessa, avendo tutte la rispettiva loro importanza, e così, a partire dalla prima pagina, indicati la Provincia, il Circondario, ed il Comune cui appartiene il carcere, e la qualità di questo, se cioè circondariale, succursale o mandamentale, non che la data della relazione, si dovrà sempre esprimere il cognome, il nome e la qualità del Funzionario che procede alla visita, e se in persona o per delegazione, e di chi lo assiste.

A tale proposito è necessaria un'avvertenza: - A termini del Regolamento generale, l'amministrazione delle carceri è affidata all'Autorità superiore amministrativa: cioè nei Capi-luogo di Provincia ai Prefetti, i quali sopraintendono ancora a quelle di tutta la Provincia, nei Capi-luogo di Circondario ai Sotto-Prefetti, e nei Capi-luogo di Mandamento ai Sindaci; spetta perciò a questi soli Funzionari di procedere alla visita, o se altri vi supplisce non può farlo che per delegamione dei medesimi, e dovrà perciò farsene in tal caso espresso cenno nell'intestazione del verbale come già si è detto.

Non occorre di avvertire che si eccettuano tutte quelle carceri, per le quali il Ministero, attesa la loro importanza, ha nominato una Direzione apposita, la quale naturalmente fra le altre attribuzioni ha pur quella di procedere in proprio alla visita trimestrale, e di compilarne la relazione.

Si è poi notato che in molti luoghi, particolarmente nelle carceri mandamentali, l'Autorità che procede alla visita si fa assistere o dai Membri della Commissione visitatrice, o dal Giudice locale; ora questa pratica è irregolare, imperocchè la visita trimestrale è un atto da compiersi individualmente dal Prefetto, Sotto-Prefetto, Direttore, Sindaco o da chi per essi, quali Ufficiali del Governo, rappresentanti, l'Autorità dirigente, e rivestiti di potere esecutivo; ed esclude perciò l' intervento della Commissione visitatrice, le cui attribuzioni del Regolamento sono consultive e di mero controllo, senza che abbia parte esecutiva nell'amministrazione del carcere, e così parimente del Giudice, non avente ingerenza diretta nella amministrazione delle carceri.

Si avverte poi che l'Autorità procedente alla visita, oltre all'Impiegato di Segreteria per la compilazione materiale del verbale, deve esigere dalla impresa, in via ordinaria, l'intervento del suo rappresentante, quando la presenza di lui torni utile, sia per rispondere agli appunti che l'Autorità dirigente trovasse di fare sovra qualsiasi parte del servizio, sia per fornire quelle spiegazioni che occorressero sull'andamento del medesimo; tale intervento sarà pur esso notato nella intestazione del verbale.

Ciò peraltro non toglie che il Funzionario dirigente il carcere possa eseguire la visita anche senza un tale intervento, tanto più quando credesse opportuno di non richiederlo allo scopo di rendere più liberi i detenuti nel rispondere alle interpellanze che loro si muovessero sul modo di esecuzione del servizio, potendo talvolta la presenza dell'appaltatore influire sulla sincerità delle relative risposte. — V. Celerif. 1861, pag. 1057 e 1169.

Nel quadro indicante il movimento dei detenuti durante il trimestre, si dovranno segnare esattamente gli esistenti, gli entrati ed usciti, ed i rimasti, distinti per sesso e condizione giuridica, cioè in imputati e condannati, affinchè l'Autorità superiore, che verifica i verbali, possa formarsi un esatto e preciso criterio sull'entità della popolazione, che ordinariamente occupa un determinato carcere.

Dovendo poi i detenuti di passaggio trattenersi in massima nelle camere di sicurezza, di cui è provvista ogni stazione dei Reali Carabinieri, a termini della Circolare ministeriale 13 giugno 1863, n.° 11423, ed essendo nella mede-

sima preveduti alcuni casi di eccezione alla regola generale, così per quei carceri dove si trovino detenuti transitanti in forza di qualcuna di tali eccezioni, l'Autorità, che compila il verbale, dovrà sempre distinguerli con speciale indicazione in margine pel predetto quadro del movimento, accennando eziandio ai motivi che giustificano tale pratica eccezionale, e se questa sia stabile, o straordinaria, e ciò mediante annotazione da farsi a calce della prima pagina del verbale. — V. Celerif. 1865, pag. 1312 e 1468

Non vorrà egualmente ommettersi in detto quadro la designazione del personale di custodia addetto al carcere, tanto nel numero, che nella qualità rispettiva, dati questi indispensabili per conoscere se l'Impresa provvede il quantitativo di effetti di casermaggio occorrente, ed inoltre per constatare se l'agente od agenti di custodia hanno, o non, diritto al casermaggio, trovandosi fra questi ultimi gli agenti provvisorii, denominati diurnisti, non provveduti di nomina stabile, ma stipendiati ad un tanto per ogni giornata, in cui sonvi detenuti presenti in carcere; e così pure per la Toscana i cursori o uscieri delle Preture, che funzionassero da custode del carcere.

Seconda e terza pagina.

La seconda e terza pagina dei verbali sono quelle, la cui compilazione è maggiormente trascurata ed imperfetta; di fatti molte volte manca in esse ogni indicazione; molte altre non v'ha che il nome del fornitore, ed altre volte ancora si accenna o il quantitativo delle razioni somministrate nel trimestre, o l'ammontare complessivo delle medesime, o gli effetti di casermaggio esistenti nelle carceri, o tutt'altra cosa.

Per ciò si avverte che in queste due pagine l'Autorità che procede alla visita, dovrà indicare categoricamente ad ogni designazione delle varie parti di servizio nelle medesime contenute, il modo col quale l'Impresa carceraria lo disimpegna valendosi dei soli avverbi *bene*, *mediocremente*, *male ;* e se una determinata parte di servizio non viene eseguita, si esprimerà tale concetto nella colonna delle osservazioni semplicemente colle parole *non eseguita*, indicandone peraltro il motivo.

Si terrà poi calcolo del *Nota Bene* che si legge a calce della terza pagina del verbale, per l'aggiunta di quelle forniture che non fossero indicate nel verbale, ma eseguite dall'Impresa.

Quarta e quinta pagina.

Vengono la quarta e quinta pagina destinate all'inventario degli effetti di casermaggio e vestiario ad uso dei detenuti, e per queste non si saprebbe abbastanza raccomandare alle Autorità che procedono alla visita, di por mente alle denominazioni delle varie colonne, ciascuna delle quali ha la sua importanza, e di corrispondere precisamente alle medesime nel riferirvi le cifre degli effetti esistenti tanto in carcere presso i detenuti, quanto nei magazzini dell'Impresa, affinchè il complesso di questo inventario possa rappresentare con tutta verità la consistenza effettiva e reale d'ogni categoria di articoli, al principio del trimestre, il consumo, l'annullamento, o l'uscita avvenutane, e le nuove provviste eseguite durante il medesimo, ed infine la vera rimanenza in istato di servibilità allo scadere del trimestre.

A tale riguardo il sottoscritto crede necessaria un'avvertenza : molte Autorità dirigenti credono che la visita trimestrale per ciò che riguarda gli effetti di casermaggio e vestiario debba limitarsi a quelli che trovano in carcere o presso i detenuti, e delle risultanze di questi soli fanno riferimento nell'inventario, Ora tale credenza è erronea; imperocchè, siccome l'Impresa car-

ceraria, a termini del suo capitolato, oltre gli effetti in uso giornalmente in carcere presso i detenuti ed i guardiani, deve sempre avere un fondo di riserva di simili effetti in magazzino, onde provvedere agli opportuni cambi ed espurghi, e ad ogni altra possibile occorrenza del servizio, perciò il Funzionario che procede alla visita, deve estendere la sua ispezione anche a tali consistenze di riserva, sia che il magazzino relativo si trovi nell'interno del carcere, sia che l'appaltatore lo tenga in locale estraneo, per riferire poi i risultati nell'inventario e precisamente alle colonne 6.ª e 7.ª

Altra avvertenza circa tale inventario si presenta ancora opportuna. L'articolo 5º del capitolato, mentre mette l'obbligo all'Impresa di provvedere a ciascun detenuto sano un fondo di letto composto di due cavalletti e di due tavole, la dispensa da tale fornitura per tutte quelle carceri, dove sono pavimenti di legno e giacitoi infissi, che tengano vece di fondi di letto.

In analogia a tale prescrizione a calce della prima pagina dell'inventario si legge una postilla relativa ai due primi articoli, cioè alle *lettiere* ed ai *fondi di letto*, nella quale è detto che la mancanza di simili effetti dovrà sempre essere giustificata colla dichiarazione di esistenza nel carcere di pavimenti in legno, o giacitoi infissi; invece questa giustificazione si tralascia quasi sempre, in guisa che molte volte stando al verbale si rileverebbe la mancanza di oggetti, che per condizione dei locali non sono necessari. Epperò sarà eziandio cura speciale dell'Autorità, che procede alla visita, di non incorrere mai in tale omissione, la quale ha per conseguenza di trarre in inganno l'Autorità superiore che verifica i verbali sui bisogni del rispettivo carcere, e sulla condotta dell'Impresa.

Parimente si osserva che, sebbene il vigente Capitolato prescriva che gli effetti-vestiario da provvedersi dall'Impresa devono essere in doppio numero di quello dei detenuti che popolano ordinariamente un determinato carcere, tuttavia tale disposizione deve intendersi subordinata a quella contenuta negli articoli 248, 291 e 292 del Regolamento generale, in forza delle quali non tutti i detenuti devono vestire gli abiti penali; epperò l'Autorità dirigente nel compilare l'inventario degli effetti ad uso dei detenuti, prima di cominciare quello del vestiario, avrà cura di indicare sempre nel verbale il numero dei detenuti che col *suo assenso* indossano i propri abiti, ciò che servirà di norma sicura alla Prefettura, od al Ministero, che verifica i verbali, per stabilire il vero e proporzionato quantitativo di vestiario che occorre, e per constatare dalle relative risultanze se l'Impresa vi abbia o non provveduto.

Sesta pagina.

Per l'inventario degli effetti ad uso dei Guardiani, contenuto nella pagina 6ª del verbale, si fanno le stesse raccomandazioni di quelle per i detenuti, almeno le due ultime, soggiungendo invece che ogni qualvolta si verifica d'assoluta mancanza di effetti di tale casermaggio, l'Autorità che procede alla visita, deve sempre indicare se la medesima è imputabile all'Impresa, ovvero si tratti di Agenti di custodia, i quali non vi abbiano diritto, perchè pernottanti in carcere, a termini dell'articolo 13 del Capitolato 20 luglio 1862, e 14 di quello 20 maggio 1863, od ai quali non sia dovuto perchè semplici diurnisti, o custodi provvisorii, come già prima si è avvertito. —

Quanto all'inventario dell'armamento dei Guardiani, costituente la seconda parte della pagina 6ª del verbale, non si fa altra osservazione fuorchè quella generica di usare le dovute esattezze nelle indicazioni.

Settima pagina.

La pagina 7ª è riservata per le richieste di oggetti occorrenti pel servizio come abbastanza chiaramente lo accenna la sua attestazione, ciò non ostante molte Autorità non vi badano e soventi volte accade di vedere nei verbali delle domande di effetti, od anche di riparazioni in tutt'altro sito che quello loro destinate, e quindi si raccomanda a chi procede alla visita di valersi esclusivamente della pagina 7ª per l'oggetto di che si tratta, anche per facilitare all'Autorità superiore l'esame dei verbali, non ommettendo mai di indicare a lato di caduna richiesta la destinazione degli oggetti ed i motivi che la giustificano, per le quali indicazioni v'hanno due espresse colonne.

Ottava ed ultima pagina.

Viene ora l'ultima pagina del verbale. Gran parte dei Funzionari che procedono alla visita, credendo forse tal parte del verbale superflua, la lasciano in bianco; ma questo Ministero non la ritiene per tale, e desidera che nella medesima si iscrivano con eguale precisione, che nelle altre le indicazioni sulle varie parti di servizio ivi designate, avvertendo che la terza colonna intestata *Osservazioni e richiami in proposito* deve esclusivamente riservarsi alle osservazioni e richiami che riflettono tali rami di servizio, e non ad altro oggetto.

Un'ultima osservazione vuolsi ancora fare, ed è che molte Autorità dirigenti appongono la loro firma, di cui deve sempre esser munito il verbale di visita od in fine della prima pagina, o nella penultima, e talora anche in più luoghi; quando invece la relazione di visita non costituendo che un solo atto, e non dovendosi intendere compiuto che con tutta l'ottava pagina dell'attuale modello, si è in calce della medesima, ed in nessuno altro sito che il Funzionario da cui si procedette alla visita, deve apporre la sua firma, autenticandola sempre col bollo del suo Ufficio, che talvolta vien pure dimenticato.

Il sottoscritto col diramare le dettagliate istruzioni finora esposte a tutte indistintamente le singole Autorità dirigenti le carceri, tanto di Circondario che succursali e di mandamento, nutre fidacia che le medesime sapranno valersene, perchè d'ora in avanti la compilazione dei verbali di visita trimestrale alle carceri riesca più regolare ed esatta in modo che si eviti per quanto sia possibile ogni ulteriore osservazione, tanto per parte della rispettiva Prefettura che di questo Ministero. — V. Celerif. 1863, pag. 1665.

Il sottoscritto fa viva raccomandazione a tutte le Autorità dirigenti, che riceveranno le presenti istruzioni, perchè vogliano farsi impegno di esaurire le pratiche aventi tratta alla visita trimestrale, e di trasmetterne il verbale relativo alla Prefettura colla massima sollecitudine, affinchè la medesima, dopochè se ne sarà servito per l'adempimento delle incombenze affidatele, come accenna la Circolare ministeriale del 6 ottobre 1864, numero 93, possa fare l'invio di tutte, debitamente corredata del prescritto elenco complessivo a questo Ministero, entro il termine stabilito dall'articolo 25 del Regolamento generale 27 gennaio 1861, od in quello che meno se ne allontani, dovendosi ritenere come cosa fuori di dubbio, che l'utilità pratica da ricavarsi dalle relazioni di visita trimestrale, sta in ragione diretta della prontezza, colla quale le medesime vengono eseguite e trasmesse all'Autorità superiore.

Il Direttore generale G. Boschi.

Firenze, 20 *febbraio* 1866.

Circolare (N° 28, Div. 1) del Ministero delle Finanze
(Direzione generale delle Tasse e del Demanio).

Risultanze dell'accertamento delle rendite provenienti dall'unificazione dell'imposta sui fabbricati.

Ricevuta la presente Circolare, gli Agenti delle Tasse porranno subito mano alla formazione di un quadro di conformità al modulo qui tracciato.

Quando non avessero ancora ricevuto dalle Giunte provinciali d'appello le Tabelle delle rendite e gli altri documenti, di cui è cenno all'articolo 57 del Regolamento, potranno riempire il quadro fino alla colonna 10, servendosi dell'esemplare delle Tabelle presso di loro rimasto. — V. Celerif. 1865, pag. 258, e 827 e 1030.

Per le Agenzie formate da più Consorzi, il quadro sarà totalizzato distintamente per Consorzio, ed indi riepilogato, affinchè si abbiano per l'Agenzia in una sola cifra le risultanze di ciascuna colonna.

La colonna 7 sarà riempita in cotesta Direzione secondo i relativi dati resultanti dalle Tabelle di stralcio dell'estimo dei fabbricati da quello dei terreni.

Gli Agenti delle Tasse, compilato nel modo divisato il quadro, lo trasmetteranno alla Direzione, la quale, riconosciutolo regolare, e riempita la colonna 7, come sopra si è detto, ne formerà un riepilogo per Provincia, in guisa che presenti le risultanze complessive di ciascuna Agenzia: e lo invierà al Ministero coi quadri parziali redatti dagli Agenti delle Tasse.

Il sottoscritto raccomanda alle Direzioni ed agli Agenti delle Tasse di mandare ad effetto, colla massima sollecitudine ed accuratezza quanto è nella presente ordinato.

Pel Ministro, G. FINALI.

Quadro delle risultanze dell'accertamento delle rendite dei fabbricati 1866.

Colonna 1. Consorzi o Comuni isolati.
» 2. Comuni componenti il Consorzio.
» 3. Numero dei contribuenti.

Numero dei capi imponibili:

» 4. Opifizi.
» 5. Altri fabbricati.
» 6. Totale.
» 7. Estimo o rendita dei fabbricati secondo gli attuali catasti.

Totale della rendita in ciascun Comune:

» 8. Dichiarata dai contribuenti.
» 9. Proposta dall'Agente delle tasse.
» 10. Fissata dalla Commissione di Sindacato.
» 11. Rendita risultante in seguito alla definizione dei reclami in appello.
» 12. Rendita netta imponibile in relazione alle somme della col. 11.
» 13. Osservazioni.

Firenze e Torino, 1866. — E. DALMAZZO editore. — Tipi della Stamperia Reale.

N° 10 della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI per l'anno 1866
(Ass. per un anno: Firenze, L. 15 - Per la Posta, L. 16)

SOMMARIO

(N. 2632) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 19 dicembre 1865.

Soppressione della Società Economica dell'Abruzzo Citeriore.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto il Decreto del cessato Governo delle Due Sicilie in data 26 marzo 1817; veduto il nostro Decreto 14 agosto 1864; vedute le reiterate delibezioni del Consiglio provinciale di Abruzzo Citeriore; sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società Economica della Provincia di Abruzzo Citeriore è soppressa.

Art. 2. I redditi della suddetta Società saranno destinati al mantenimento di un Istituto di agronomia e di agrimensura.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 26 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — Torelli.

(N. 2642) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 1865.

Regolamento per l'esecuzione della Convenzione relativa al passaggio del servizio delle Tesorerie alla Banca Nazionale.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il R. Decreto del 23 ottobre 1865, numero 2586; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposizione del Ministro delle Finanze abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

È approvato l'unito Regolamento, visto d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze, per l'esecuzione della Convenzione in data 23 ottobre 1865, colla quale a cominciare dal 1° gennaio 1866 venne affidato alla Banca Nazionale (nel Regno d'Italia) il servizio di Tesoreria in tutto lo Stato.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 6 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — Quintino Sella.

REGOLAMENTO

CAPO I. — *Del servizio di Tesoreria.*

Art. 1. A cominciare dal 1° gennaio 1866 la Banca Nazionale eserciterà in ogni capoluogo di Provincia le funzioni di tesoriere dello Stato e quelle di cassiere del Debito Pubblico, delle Amministrazioni delle Casse dei depositi e prestiti, e della Cassa Ecclesiastica, giusta le norme contenute nel presente Regolamento e in quello sulle contabilità generali, approvato con R. Decreto del 13 dicembre 1863, n° 1628. — A partire dallo stesso giorno le Tesorerie provinciali dello Stato cesseranno dal maneggio dei fondi delle Provincie e di altri enti morali estranei allo Stato e non indicati nell'art. 3 della Convenzione colla Banca in data 23 ottobre 1865.

2. Le firme dei funzionari che saranno incaricati di servizi attinenti alla Tesoreria saranno fatte conoscere dal Ministero delle Finanze alla Banca, e da questa a quello. — V. Celerif. 1864, pag. 961.

3. I pagamenti saranno fatti e i versamenti saranno ricevuti per parte della Banca nell'interesse del Tesoro durante 5 ore di ogni giorno feriale.

4. I delegati del Ministero delle Finanze avranno facoltà di esaminare la regolarità delle scritture della Banca che riflettono l'interesse del Tesoro, ma non potranno in alcun modo ingerirsi nel movimento e nelle operazioni di cassa.

5. I giorni nei quali un delegato della Banca riceve gl'incassi e fa i pagamenti indicati nell'art. 3 della Convenzione 23 ottobre 1865 nei capoluoghi di Circondario, saranno stabiliti d'accordo col Ministero delle Finanze, e fatti conoscere al pubblico con un avviso che verrà affisso all'albo pretorio e alla porta della residenza dell'uffizio presso cui il delegato stesso deve fare le operazioni suddette.

6. Per i versamenti delle entrate fatti dai contabili e dai debitori diretti verso il Tesoro, nei capoluoghi di Circondario, il delegato della Banca rilascierà ricevuta, la quale sarà registrata e munita del *visto* dell'Uffiziale governativo che verrà designato dal Ministro delle Finanze. — Un elenco delle ricevute state registrate nella giornata sarà da questo Uffiziale trasmesso nella sera all'agenzia del Tesoro della Provincia. — L'agente del Tesoro provvederà immediatamente affinchè sieno rilasciate le quietanze di Tesoreria prescritte dal Regolamento di contabilità generale. — Queste quietanze, dopo registrazione all'agenzia del Tesoro, saranno dalla Banca ritirate e consegnate alle parti quando presentino le ricevute rilasciate dai suoi delegati nei Circondarii. — Quelle che non verranno ritirate al capoluogo di Provincia saranno consegnate dal delegato della Banca nel capoluogo del Circondario al termine della decade successiva.

7. Per i versamenti per acquisto di buoni del Tesoro all'ordine, che verranno fatti nei capoluoghi di Circondario, la Banca rilascierà ricevute speciali da registrarsi e vidimarsi dall'Uffiziale governativo. — Nell'elenco indicato all'articolo precedente l'Uffiziale comprenderà in modo distinto le dette ricevute. — Dell'ammontare di esse l'agenzia del Tesoro provvederà, perchè la Banca rilasci in capo della Banca stessa unica quietanza di Tesoreria per acquisto di buoni del Tesoro all'ordine delle persone che saranno da essa indicate. — L'interesse su questi buoni decorrerà dalla data della quietanza di Tesoreria. — I buoni saranno consegnati a cura della Banca agli acquirenti verso ritiro delle proprie ricevute. — Questi buoni

del Tesoro saranno pagabili alla scadenza in un capoluogo di Provincia, o al termine della decade in cui avvenne la scadenza, nel capoluogo del Circondario ove fu fatto il versamento.

8. Il passaggio delle somme, che nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato saranno versate in una Provincia per essere pagate in un'altra, sarà eseguito a mezzo di speciali buoni nominativi della Banca. — I delegati della medesima riceveranno eziandio nei capiluoghi di Circondario versamenti per passaggio di fondi ai capoluoghi di Provincia, verso ricevuta da registrarsi e vidimarsi dall'Ufficiale governativo, il quale ne trasmetterà un elenco alla Banca nella sera dell'eseguita registrazione. — In appoggio alla nota dell'Uffiziale governativo la Banca rilascierà i buoni speciali che saranno consegnati verso restituzione della ricevuta dei propri delegati.

9. Gli Ufficiali dello Stato residenti nei capoluoghi di Provincia, che ricevano somme per essere più tardi impiegate in servizio dello Stato, dovranno depositarle presso la Banca, la quale aprirà con essi conti particolari per eseguire pagamenti dietro ordini, purchè non inferiori alla somma di L. 500. — Lo stesso si farà dagli Ufficiali residenti nei capoluoghi di Circondario per le somme di cui non abbiano bisogno nella decade.

Capo II. — *Scritture di Tesoreria.*

10. La Banca terrà in ciascuna Provincia un registro di entrata e un altro di uscita. — Nel registro di entrata allibrerà le quietanze di Tesoreria, a misura che sono rilasciate. — Nel registro di uscita allibrerà i pagamenti fatti per estinzione di mandati e di buoni del Tesoro.

11. Alla sera di ciascun giorno la Banca consegnerà all'agenzia del Tesoro un elenco delle quietanze rilasciate nella giornata, dimostrato per capi di entrata. — All'elenco saranno unite le contro-matrici delle quietanze medesime.

12. Nella sera di ciascun giorno l'Agenzia trasmetterà direttamente al Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro) un prospetto riepilogativo per capi di entrata dell'elenco ricevuto dalla Banca. — Trasmetterà pure contemporaneamente un prospetto dei mandati consegnati alla Banca per il pagamento distintamente per Ministero e per natura di essi. — Anche i mandati estinti dai contabili della riscossione per spese fisse e debito vitalizio e da essi versati come denaro contante nei capoluoghi di Provincia, saranno compresi negli elenchi dei mandati che le Agenzie del Tesoro inviano alla Banca e nel prospetto suddetto.

13. La Direzione generale della Banca trasmetterà ciascun giorno al Ministero delle Finanze un prospetto degl'incassi che le constano fatti a tutto il giorno precedente, tenendo distinti quelli relativi ai buoni del Tesoro; nello stesso prospetto comprenderà l'ammontare dei mandati di pagamento, che alla data del prospetto medesimo le risultino ricevuti in consegna, come pure l'ammontare dei buoni scaduti in quel giorno. — In ogni prospetto sarà dimostrato il fondo a disposizione del Ministro delle Finanze. — Il Direttore generale del Tesoro, riconosciuta l'esattezza del prospetto, rilascierà il *bene stare.*

14. Però ad ottenere il fondo che rimane effettivamente a disposizione del Ministro delle Finanze dal fondo di cui all'articolo precedente si diffalcherà l'ammontare della somma in bronzo monetato, che sarà riconosciuto esistere nelle casse della Banca in più di un milione di lire.

15. Nel giorno successivo all'arrivo nella sede del Governo dei prospetti riepilogativi per capi di entrata sarà portato l'ammontare di essi a debito della Banca nel conto corrente del Tesoro. — E nel giorno stesso dell'arrivo sarà portato a credito della Banca l'ammontare dei prospetti dei mandati consegnati. — Si porterà pure a credito della Banca l'ammontare dei buoni del Tesoro nel giorno della scadenza.

16. Quando un mandato, dopo essere stato consegnato alla Banca, venga ritirato dall'Agente del Tesoro, si riporterà la relativa somma a credito del Tesoro.

CAPO III. — *Del conto definitivo della Banca.*

17. Alla sera del 10, 20 e ultimo di ogni mese la Banca consegnerà alle Agenzie del Tesoro i recapiti pagati nella decade accompagnati da elenchi, e ove occorra, da note ricapitolative, fatti in doppio esemplare, cioè: — *a)* I mandati spediti direttamente dall'Amministrazione centrale, divisi per Ministero, con nota ricapitolativa; — *b)* I mandati pagati sul conto speciale del Tesoro; — *c)* I buoni del Tesoro estinti notando distintamente l'importare del capitale da quello degli interessi; — *d)* I mandati spediti da Uffiziali delegati su crediti aperti e quelli per rimborso di spese di riscossione e di giustizia criminale, distinti per qualità di mandati e per Ministero. Vi sarà unita una nota ricapitolativa; — *e)* I mandati di spese fisse spediti dalle Agenzie del Tesoro, distinti per Ministero, con nota ricapitolativa; — *f)* I mandati spediti dalle Agenzie del Tesoro per le spese del debito vitalizio.

18. L'Agenzia del Tesoro, riconosciuta la concordanza dei recapiti cogli elenchi, ne darà ricevuta sovra l'esemplare degli elenchi che restituisce alla Banca.

19. Non più tardi del secondo giorno successivo a quello della consegna fattane dalla Banca, l'Agente del Tesoro trasmetterà cogli elenchi, colle note ricapitolative e colle quietanze:

1. Al Ministero delle Finanze: — *a)* I mandati spediti dall'Amministrazione centrale; — *b)* Quelli pagati sul conto speciale del Tesoro; — *c)* I buoni del Tesoro.

2. Alla Direzione compartimentale del Tesoro da cui dipende: — *a)* I mandati spediti da Ufficiali delegati su crediti aperti e quelli per le spese di riscossione e di giustizia criminale; — *b)* I mandati spediti dalle Agenzie per spese fisse e per il debito vitalizio.

20. Il Ministero delle Finanze e le Direzioni compartimentali del Tesoro, ricevuti i ricapiti, li invieranno immediatamente cogli elenchi e colle note ricapitolative alla Corte dei conti e agli Uffizi di riscontro, secondo la natura dei recapiti stessi, perchè, fattone esame, vengano rilasciate le occorrenti dichiarazioni di regolarità per servire di discarico ai termini del Regolamento di contabilità generale. — Le dette dichiarazioni di regolarità tanto dalla Corte dei conti, quanto dagli Uffizi di riscontro saranno consegnate alla Banca col mezzo del Ministero delle Finanze. — La Banca per la formazione del conto mensile dovrà ricevere, non più tardi del 20 del mese successivo a quello in cui furono eseguiti i pagamenti, le dichiarazioni di regolarità e la restituzione dei documenti che eventualmente fossero riconosciuti irregolari.

21. In ciascun mese la Direzione generale della Banca trasmetterà al Ministero delle Finanze il conto definitivo delle operazioni fatte in tutte le

Provincie dal giorno primo all'ultimo del mese precedente. — Questo conto dovrà dimostrare:

1. Nell'entrata: — *a*) Il resto di cassa alla fine del mese a cui il conto si riferisce, determinato dalla dichiarazione della Corte dei conti; — *b*) Gli interessi in conto dei diversi capi di entrata e quelli per buoni del Tesoro.

2. Nell'uscita: — *a*) I pagamenti fatti per l'ammontare che risulta dalle dichiarazioni di regolarità secondo le varie nature di pagamento. Vi saranno unite le dichiarazioni di regolarità date alla Banca dalla Corte dei conti e dagli Uffizi di riscontro; — *b*) Il resto attivo dell'Erario alla fine del mese a cui il conto si riferisce.

Il Direttore generale del Tesoro, riconosciuto che il conto corrisponde coi registri del Ministero delle Finanze, lo vidimerà e lo trasmetterà coi documenti alla Corte dei conti.

22. La dichiarazione che sarà emessa dalla Corte dei conti determinerà il resto attivo dell'Erario, di cui la Banca deve darsi debito nel conto del mese immediatamente successivo. — Questa dichiarazione sarà dalla Corte dei conti inviata al Ministero delle Finanze che, tenutane nota, la trasmetterà alla Banca.

Capo IV. — *Delle operazioni dell'Uffizio contabile del Ministero delle Finanze.*

23. Al 31 dicembre 1865, a cura dell'Agenzia del Tesoro, sarà fatto presso ciascuna Tesoreria il verbale di verificazione di Cassa per accertare il debito del Tesoriere in numerario e di carte contabili. — I risultamenti totali di ciascun verbale uniti a quello della verificazione alla Tesoreria centrale e ai residui debiti dei Tesorieri anteriormente cessati costituiranno il resto di Cassa al 31 dicembre 1865. — La Direzione generale del Tesoro, alla quale saranno inviati i verbali di verificazione, allibrerà a debito di ciascun Tesoriere la somma, di cui nel verbale risulterà debitore verso il Tesoro.

24. Il numerario esistente nelle Tesorerie al 31 dicembre 1865 sarà versato nel giorno stesso alla Banca, la quale rilascierà per l'ammontare di esso buoni a vista sulla sua sede di Firenze al nome del contabile centrale di cui nell'articolo seguente. — Le carte contabili saranno dalle Agenzie del Tesoro inviate alle rispettive Direzioni compartimentali per essere trasmesse al Ministero delle Finanze.

25. Un Uffiziale contabile centrale presso il Ministero delle Finanze sarà incaricato di ricevere i buoni rappresentanti le somme in numerario formanti parte del fondo di Cassa di ciascuna Tesoreria al 31 dicembre 1865. Al medesimo sarà pur dato debito delle carte contabili comprese nel fondo medesimo, che saranno riconosciute regolari, e di tutti i versamenti che saranno fatti in appresso a conto o a saldo dei debiti dei Tesorieri cessati. — Questo contabile per l'ammontare dei buoni della Banca, e delle carte contabili, che gli verranno consegnate, rilascierà quietanze a favore dei rispettivi Tesorieri, che serviranno a discarico dei loro conti.

26. I buoni, di cui all'art. 24, saranno dal contabile centrale immediatamente consegnati alla Banca (sede di Firenze) a credito del Tesoro, ritirandone quietanza di Tesoreria. — Le somme e i mandati, che perverranno al contabile centrale in rimborso delle carte contabili di cui ha ricevuto debito, e quelle che riceverà a conto o a saldo dei debiti dei Tesorieri cessati verso il Tesoro, saranno da esso versate alla Banca a credito del Tesoro ritirandone quietanza di Tesoreria. — Per i versamenti specificati

nel presente articolo il contabile centrale terrà un conto speciale che intitolerà *Direzione generale del Tesoro — Resto di cassa al 31 dicembre* 1865.

27. Il contabile centrale pagherà i debiti di Cassa al 31 dicembre 1865 sul conto speciale di cui all'articolo precedente, ricevendo i fondi dalla Banca col mezzo di ordini del Ministro delle Finanze, che saranno da lui quitati e che serviranno di scarico alla Banca presso la Corte dei conti.

28. Il contabile centrale sarà pure incaricato del pagamento per gli acquisti di cambiali, per provvista di fondi all'estero e di altre operazioni che gli venissero commesse dal Ministro delle Finanze. — I fondi occorrenti per tali operazioni saranno somministrati dalla Banca al contabile centrale dietro ordini del Ministro delle Finanze. i quali quitati dal contabile centrale saranno dalla Banca portati a debito del Tesoro e le serviranno di discarico presso la Corte dei conti.

29. Le somme in danaro e quelle in mandati, che perverranno al contabile centrale in rimborso delle spese anticipate coi fondi ricevuti dalla Banca saranno da lui riversate alla Banca stessa a credito del Tesoro, ritirandone quietanza di Tesoreria. — Per le operazioni indicate in questo e nel precedente articolo il contabile centrale terrà un altro conto speciale intitolato — *Direzione generale del Tesoro — Fondi somministrati.*

30. Le somme che il contabile centrale riscuoterà in pagamento degli ordini, di cui all'articolo 28, saranno da lui riversate alla Banca in conto corrente e ne disporrà con assegni che, per esser validi, dovranno essere controsegnati dal Direttore generale del Tesoro.

Capo V. — *Del servizio del Debito Pubblico.*

31. La Banca è tenuta ad eseguire il pagamento delle rendite del Debito Pubblico, dei capitali e dei premii nei capoluoghi di Provincia e in quelli di Circondario, nei giorni di pagamento.

32. Un conto speciale di debito e credito sarà aperto dalla Banca alla Direzione generale del Debito Pubblico. In esso si porterà a debito della Banca l'importare dei mandati spediti in suo favore, e a credito quello dei pagamenti eseguiti. — Dieci giorni prima della scadenza di una rendita il Ministro delle Finanze fornirà alla Banca fondi in somma non inferiore ai due terzi di quella che fu pagata nello Stato pel servizio della rendita stessa nel semestre precedente. Il rimanente della somma occorrente sarà provveduto prima dell'esaurimento del fondo anticipato.

33. Il pagamento delle rendite nominative del consolidato 5 e 3 per 0[0 continuerà ad eseguirsi secondo le discipline attualmente in vigore, sino a che il disposto dall'articolo 5 della Convenzione sia approvato per Legge. — La Direzione generale del Debito Pubblico dovrà a tale effetto far pervenire alla Banca, almeno 20 giorni prima della fine del dicembre prossimo, gli estratti di ruolo delle rendite nominative, il cui pagamento venga a scadere col primo del successivo gennaio. Gli estratti di ruolo saranno compilati per Provincia e corredati delle occorrenti formole di quietanze. Ugualmente si procederà per le successive scadenze. — Gli estratti di ruolo che, al momento del passaggio alla Banca del servizio del Debito Pubblico, si troveranno ancora esistenti presso le diverse Casse e Tesorerie. i cui articoli di credito non siano stati compiutamente esauriti, saranno consegnati alla Banca Nazionale.

34. Allorchè sia approvato per Legge l'art. 5 della Convenzione, la Direzione generale del Debito Pubblico, un mese prima d'ogni scadenza se-

mestrale del consolidato 5 e 3 p. 0/0, farà chiudere i registri delle traslazioni, dei tramutamenti e dei trasferimenti, per ciò che concerne le iscrizioni nominative. Indi formerà altrettanti prospetti quante sono le Direzioni presso le quali la rendita è iscritta nominativamente e quante sono le categorie del consolidato, e quelle dei debiti inclusi separatamente nel Gran Libro. — I detti prospetti, i quali conterranno per ogni rendita il numero ordinale d'iscrizione, l'intestazione, la quantità, la competenza semestrale, il luogo del pagamento, saranno autenticati col *visto* del Direttore generale del Debito Pubblico, del Capo dell'Ufficio di riscontro e del Direttore generale della Banca. — Per le iscrizioni al portatore, per cui si fanno operazioni di tramutamento o altre nell'ultimo mese del semestre, la decorrenza della rendita partirà dal semestre successivo.

35. I prospetti delle rendite saranno spediti in quattro originali: tre di essi saranno ritirati respettivamente dalla Direzione generale del Debito Pubblico, dalla Banca, e dal capo dell'Uffizio di riscontro; il quarto sarà trasmesso al Ministero delle Finanze. — Prospetti consimili saranno spediti alle successive scadenze semestrali, per le iscrizioni accese o cancellate dopo la consegna del precedente prospetto.

36. Quando si debba attuare l'art. 5 della Convenzione saranno restituiti alla Direzione generale del Debito Pubblico, accompagnati dalle relative formule di quietanza, gli estratti di ruolo di cui all'art. 33, affinchè vengano riassunte in appositi prospetti distintamente, per Direzione e per categoria di debito, le iscrizioni delle rendite le cui rate semestrali siano scadute e non prescritte. — Per l'ammontare di tali rendite saranno somministrati i fondi alla Banca. Questa però al cessare della Convenzione sarà obbligata a restituire allo Stato, colle norme che verranno stabilite, i fondi delle rendite scadute e non pagate nè prescritte a quell'epoca. — Questi prospetti saranno formati anch'essi in quadruplice originale per lo scopo di cui all'articolo precedente.

37. Nel corso d'ogni semestre la Direzione generale del Debito Pubblico trasmetterà alla Banca con appositi elenchi le indicazioni delle iscrizioni, il cui certificato sia stato dichiarato smarrito, o sulle quali siasi fatta opposizione ai termini degli articoli 30 e 32 della Legge 10 luglio 1861, perchè se ne prenda nota nei prospetti rispettivi per la sospensione del pagamento delle rate semestrali. — Nel caso di smarrimento del certificato d'iscrizione, di controversia nel diritto a succedere e in quello di fallimento o di cessione di beni, il pagamento delle rate semestrali non potrà aver luogo se non mediante autorizzazione della Direzione generale. — Quando l'iscrizione sia stata annullata, il pagamento delle rate semestrali scadute prima della nuova iscrizione si eseguirà sulla esibizione di appositi buoni, rilasciati dalla Direzione generale e dati in nota alla Banca. — Allorchè l'esecuzione forzata ha luogo senza il deposito del certificato d'iscrizione, il pagamento delle rate semestrali scadute si eseguirà esclusivamente sulla esibizione dei buoni rilasciati dall'Amministrazione del Debito Pubblico.

38. Il pagamento delle rendite al portatore e quello delle rendite nominative, le cui iscrizioni non siano state comprese nei prospetti semestrali, come pure il rimborso dei capitali e il pagamento dei premii, seguirà secondo le discipline stabilite nei Regii Decreti del 28 luglio 1861, e del 3 novembre dello stesso anno, e nelle Istruzioni ministeriali del 1° giugno 1864. — V. Celerif. 1861, pag. 1556, 1646, 1729, 2225, 2273; — 1865, pag. 516 e 2121.

39. In ogni mese la Banca trasmetterà alla Direzione generale del Debito Pubblico le cedole estinte ed annullate, le quietanze per le rendite nominative non comprese nei prospetti semestrali, gli ordini e le altre carte contabili per i pagamenti eseguiti nel mese precedente, accompagnandoli con appositi elenchi e con nota recapitolativa, conformemente alle prescrizioni contenute nelle istruzioni ministeriali, di cui al precedente articolo. — La nota recapitolativa sarà trasmessa in doppio esemplare. — I pagamenti saranno descritti distintamente per direzione, per categoria di debito, per serie, per semestre, e per servizio. — Le risultanze dei pagamenti fatti nel Regno potranno essere trasmesse dalla Banca alla Direzione generale del Debito Pubblico con elenco unico, o distintamente in altrettanti elenchi quante sono le sedi di essa. — Il riscontro delle operazioni fatte dalla Banca sarà eseguito a' termini dell'art. 2 del R. Decreto 21 novembre 1865. — Il discarico alla Banca sarà dato dalla Direzione generale del Debito Pubblico, e dall'Uffizio di riscontro appiedi della nota recapitolativa.

40. Per i pagamenti eseguiti all'estero per conto del Tesoro dello Stato si compierà pure il riscontro come è detto all'articolo precedente. — La contabilità di questi pagamenti sarà regolata mediante scrittura a debito e a credito nel conto della Direzione generale del Debito Pubblico colla Banca.

41. Entro il mese di gennaio di ogni anno la Banca renderà alla Direzione generale del Debito Pubblico conto degl'incassi e dei pagamenti fatti durante l'annata precedente, coi resti attivi al principio e alla fine dell'anno.

42. La Banca sarà tenuta di segnalare alla Direzione generale del Debito Pubblico le rendite le cui rate semestrali non siano state riscosse pel corso di 30 anni continui, per l'annullamento delle relative iscrizioni, ai termini dell'art. 37 della Legge 10 luglio 1861. — V. Celerif. 1861, pag. 1556.

Capo VI. — *Del servizio per l'Amministrazione delle Casse dei depositi e prestiti.*

43. La Banca è tenuta in ogni capoluogo di Provincia a ricevere i versamenti e i depositi in contanti e a fare i pagamenti per le amministrazioni delle Casse dei depositi e prestiti. — La consegna dei mandati alla Banca ed il loro pagamento si faranno come pel Tesoro. Però i mandati che eccedano L. 10,000 saranno consegnati e pagati soltanto nei capoluoghi di Provincia ove ha sede una delle Amministrazioni delle Casse dei depositi e prestiti.

44. Per ogni riscossione che la Banca eseguirà, sarà data quietanza da staccarsi da apposito registro a matrice e contromatrice, la quale avrà valore dal giorno in cui venne registrata dall'agente del Tesoro. — La Banca trasmetterà ogni giorno all'Amministrazione della Cassa centrale le contromatrici delle quitanze rilasciate.

45. Le quietanze da convertirsi in polizze di deposito saranno dalla agenzia del Tesoro ritirate coi documenti, rilasciandone ricevuta provvisoria che sarà annullata all'atto della consegna delle polizze. — Le quietanze e i documenti si trasmetteranno dalla Agenzia del Tesoro alle Amministrazioni delle Casse cui riguardano.

46. Per le entrate e le uscite la Banca avrà un conto unico coll'Amministrazione della Cassa centrale, che sarà tenuto e riconosciuto giornalmente fra le due Amministrazioni colle norme stabilite pel conto del Tesoro. — Esso conto sarà alimentato in guisa di avere sempre una rimanenza attiva

non inferiore all'un per cento dell'ammontare del movimento totale di entrata e di uscita dell'anno precedente.

47. In principio di ogni mese la Direzione generale della Banca trasmetterà all'Amministrazione della Cassa centrale il conto degli incassi e dei pagamenti fatti nel mese precedente, coi ricapiti giustificativi. — L'Amministrazione della Cassa centrale, riconosciuta la regolarità dei documenti uniti al conto mensile, trasmetterà i mandati e le altre carte contabili alle Casse cui riguardano per le occorrenti registrazioni, e rilascierà alla Banca dichiarazioni di discarico, le quali saranno viste dall'Amministratore della Cassa centrale e dal Capo dell'Uffizio di Riscontro. — Siffatte dichiarazioni serviranno di corredo al conto annuale.

Capo VII. — *Del servizio delle Casse Ecclesiastiche di Torino e di Napoli.*

48. La Banca riceverà i versamenti ed eseguirà i pagamenti che riguardano le Casse Ecclesiastiche di Torino e di Napoli. — Per queste operazioni sarà tenuto dalla Banca un conto unico col Ministero di Grazia e Giustizia, seguendo le norme stabilite per le Amministrazioni delle Casse dei depositi e prestiti, e quelle altre speciali che sieno determinate d'accordo col Ministero di Grazia e Giustizia e la Direzione generale della Banca. — Anche questo conto sarà mantenuto sempre con una rimanenza attiva.

Capo VIII. — *Disposizioni varie.*

49. Non vi ha luogo a indennità alla Banca finchè la moneta divisionaria in argento al titolo di 835 millesimi coniata nel Regno non ecceda sei lire per ogni abitante.

50. Quando vi sono due esercizii aperti, si compileranno elenchi, conti, prospetti e dichiarazioni di regolarità separatamente per ciascun esercizio.

51. I mandati spediti dai Ministeri e dagli Uffiziali delegati su crediti aperti saranno assegnati per il pagamento unicamente nei capoluoghi di Provincia, e in quelli di Circondario. — I mandati per ispese fisse e per il debito vitalizio potranno continuare ad essere assegnati per il pagamento anche fuori dei capiluoghi di Provincia e di Circondario, quando il pagamento debba eseguirsi dai contabili di riscossione.

52. I possessori di buoni del Tesoro e di certificati di iscrizioni nominative non vincolate al pagamento personale, che desiderino di essere pagati in un capoluogo di Provincia diverso da quello su cui furono assegnati, ne presenteranno domanda alla Direzione generale della Banca.

53. Speciali istruzioni potranno esser date dalle Amministrazioni governative interessate nel servizio di Tesoreria per assicurarne la regolarità del passaggio alla Banca e del successivo andamento.

54. Tre mesi prima che si compisca l'anno prossimo saranno, ove occorra, concertate fra il Ministro delle Finanze e la Banca le modificazioni che si ravvisasse opportuno d'introdurre al presente Regolamento.

55. Viene derogato al R. Decreto del 28 luglio 1861, n. 158, e ai Regolamenti approvati coi R. Decreti del 3 novembre dello stesso anno, n. 313, del 25 agosto 1863, n. 1444, e del 13 dicembre dello stesso anno, n. 1628, in tutto quello che vi possa essere di contrario alle disposizioni contenute nel presente Regolamento. — V. Celerif. 1863, pag. 1585 e 2740.

Firenze, il 6 dicembre 1865.

Visto d'ordine di S. M. — Q. Sella.

(N. 2656) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 1865.

Ordinamento del servizio di pilotaggio nello stretto di Messina.

Del 6 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il capo V del Codice per la Marina mercantile, che tratta dei Piloti pratici locali; sulla proposta del nostro Ministro della Marina abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Per la navigazione nello stretto di Messina vi saranno due stazioni di Piloti; in Torre di Faro una, nel porto di Messina l'altra. La congiungente della punta del Pizzo in Calabria alla Grotta in Sicilia sarà la linea d divisione per entrambe.

2. Il Corpo dei Piloti nello stretto consterà di Capi-piloti, Piloti pratici ed Allievi-piloti. Il personale addetto alla stazione della Torre di Faro non potrà eccedere, oltre il Capo, N. 48 Piloti e 16 Allievi-piloti. Quello di Messina non potrà eccedere, oltre il Capo, N. 32 Piloti ed 8 Allievi-piloti.

3. Il personale del pilotaggio è sotto la dipendenza del Capitano del porto, il quale, in caso di controversia per mercedi o per qualsiasi altra circostanza non contemplata nel presente Regolamento, decide nei limiti della giurisdizione, che gli è conferita dal Codice per la Marina mercantile.

4. L'uso dei Piloti pratici è facoltativo per i bastimenti di qualunque bandiera, sotto l'osservanza delle disposizioni, dalle quali è regolato questo servizio.

5. Le barche e tutti gli attrezzi occorrenti pel servizio del pilotaggio dovranno essere provveduti e mantenuti a spese del Corpo dei Piloti. Le barche saranno sempre in istato di servibilità, ed in condizione di poter essere armate almeno di otto remi. Ogni barca sarà segnata da un numero progressivo, e nel sortire per servizio farà uso dei distintivi prescritti dalla Capitaneria di porto.

6. I Piloti pratici, quando si rechino per esercitare le loro funzioni a bordo di un bastimento in arrivo, andranno esenti dall'obbligo di condurre seco una guardia di sanità, purchè i medesimi abbiano prestato il giuramento prescritto per l'esercizio di tale qualità. Tuttavia il Pilota-capo dell'imbarcazione prima di recarsi incontro ad un bastimento scoperto dovrà avvertirne l'Ufficio di sanità del porto, ed al ritorno farà al medesimo la sua relazione circa le operazioni eseguite e sulle comunicazioni che avessero avuto luogo.

7. Il servizio del pilotaggio, sia al faro, che a Messina, sarà regolato per turno secondo le norme che verranno stabilite dalla Capitaneria del porto.

8. La mercede ai Piloti pratici, quando siano richiesti della loro opera, è fissata come segue:

PER OGNI BASTIMENTO che peschi	BASTIMENTI	
	nazionali	esteri non assimilati ai nazionali
Da piedi francesi *uno* (m. 0,32 a *dieci* (m. 3,25) diritto fisso	25 »	37 50
Da piedi francesi *dieci* e *tre pollici* (m. 3,33) a *dodici* (m. 3,90) proporzione per ogni piede (m. 0,22)	3 »	4 50
Da piedi francesi *dodici* e *tre pollici* (m. 3,98) a *quattordici* (m. 4,55) proporzione per ogni piede (m. 0,32)	3 50	5 26
Al disopra di piedi *quattordici* e *tre pollici* (m. 4,63) proporzione per ogni piede (m. 0,32)	4 »	6 »

La mercede come sopra stabilita è determinata dalla linea d'immersione effettiva, la quale sarà valutata sulla ruota di poppa. Nel determinare tale mercede, le frazioni quando non raggiungano la metà, saranno calcolate per un mezzo piede, e per un piede intero se la superano. Dalla Torre del Faro al porto di Messina si computa un pilotaggio. Dal porto di Messina sboccando Torre del Faro col rimanere il bastimento in franchia nei paraggi delle mortelle e Bagnara, similmente si computa un pilotaggio. Dalla parte di mezzogiorno, prendendo il pilota al di là della lanterna di San Rainiero sui paraggi di Reggio, Punta Pellero e Scaletta, si computa un pilotaggio. Se poi si prende al di qua di detta lanterna, il pilotaggio sarà calcolato per metà entrando il bastimento in porto. Per quel bastimento che sortendo dal porto di Messina si dirigerà per mezzogiorno prendendo il Pilota si computa mezzo pilotaggio. Per quel bastimento che venendo da tramontana imboccando Torre di Faro, passando la lanterna di San Rainiero, e lasciato in franchia nei paraggi di Reggio, Punta Pellero e Scaletta, sarà computato un pilotaggio. Viceversa se venendo dalla parte di mezzogiorno, prenda il Pilota prima di sorpassare la lanterna di San Rainiero, e sbocchi lo stretto passando la lanterna di Torre di Faro, si faccia lasciare in franchia nei Paraggi di mortelle e Bagnara, si computa un pilotaggio. Se poi i Piloti verranno licenziati dai Capitani avendo appena sorpassati i limiti delle due lanterne, il pilotaggio s'intenderà sempre per compiuto, e quindi sarà pagata intera la mercede. L'opera che i Piloti presteranno a quei bastimenti che, ancorati lungo la riviera della Grotta al porto, intenderanno entrare in esso, si calcolerà per mezzo pilotaggio.

9. Nel caso che il bastimento non potesse afferrare il porto od i limiti prefissi, secondo viene espresso nel succitato articolo 8, per venti contrari o per correnti, ed il Capitano trattenesse a bordo più della giornata uno dei Piloti pratici, gli si dovrà corrispondere il vitto e la mercede giornaliera di lire 5 oltre quella pel pilotaggio sopra stabilito.

10. Se il bastimento avrà chiamato il Piloto pratico soltanto per parlamentare, o per fare avvisare in città gl'interessati nel carico, senzachè

abbia avuto luogo altra operazione, sarà dovuta la mercede per un mezzo pilotaggio.

11. Mediante la mercede stabilita dalla precedente tariffa, uno dei Piloti pratici avrà l'obbligo di assistere all'ormeggio del bastimento quando si metterà in andana.

12. Se il Capitano volesse che il bastimento fosse ormeggiato dai Piloti stessi, questi non potranno rifiutarvisi, ma saranno in diritto, oltre la mercede dovuta pel pilotaggio, di conseguire una proporzionata retribuzione per la barca e per gli uomini che occorressero al compimento di tale operazione. In caso di contestazione, la predetta retribuzione sarà determinata dal Capitano del porto.

13. Se per circostanza qualunque che potesse impedire al bastimento la temporanea entrata nel porto, e la barca pilota fosse necessitata a lasciarlo fuori di esso, allorchè sarà cessato l'impedimento, è obbligo dei Piloti di riprenderlo e ancorarlo in porto, e ciò senza nulla pretendere oltre del primitivo pilotaggio.

14. Le mercedi percepite per ogni pilotaggio, prelevatene lire due pel Capo-pilota, verranno divise in parti eguali a tutto l'equipaggio, riserbandone sempre una parte, la quale per metà andrà a favore del Pilota comandante la barca (come all'art. 17), e l'altra metà per la manutenzione della barca e suoi attrezzi.

15. L'ammissione nel Corpo dei Piloti pratici ha luogo per concorso, e si richiedono le seguenti condizioni: 1. Aver compiuta l'età d'anni 24; 2. Essere di robusta costituzione; 3. Appartenere alle matricole della gente di mare e contare almeno tre anni di navigazione; 4. Far prova di buona condotta mediante certificato della competente autorità, e di non essere stato condannato a pena criminale od anche correzionale per furto, truffa, falso, od altro reato contro la fede pubblica; 5. Subire apposito esame dinanzi ad una Commissione costituita dal Capitano di porto. I Piloti pratici sono nominati dal Capitano di porto e sono tratti dagli Allievi-piloti secondo la loro sede di anzianità nel Corpo. Gli Allievi-piloti sono pure nominati dal Capitano di porto secondo le risultanze dell'esame a concorso.

16. I Capi-piloti sono scelti dal Capitano del porto fra coloro che risulteranno più idonei e di irreprensibile condotta, e sono sottoposti all'approvazione del Ministero di Marina. Per mancanze o negligenze in servizio commesse da un Capo-pilota, il Capitano di porto proporrà la sospensione o la rimozione di lui al prefato Ministero.

17. Ciascuna barca sarà comandata da un pilota prescelto dal Capitano del porto, sulla proposta del Capo-pilota, fra quelli che ne saranno più meritevoli per buona condotta e maggior conoscenza del mestiere. L'equipaggio della barca è posto sotto la dipendenza di detto Pilota padrone di barca.

18. I Piloti pratici saranno soggetti nell'esercizio delle loro funzioni alla disciplina verso gl'impiegati del porto e della sanità marittima, non che a quella del loro Capo. Essi dovranno essere rispettosi verso i Capitani, tanto nazionali che esteri; e mancando ai suddetti doveri, o commettendo altre trasgressioni in servizio, saranno puniti secondo le prescrizioni del citato Codice per la Marina mercantile.

19. L'Ufficio della Capitaneria del porto terrà un ruolo matricolare dei Piloti pratici, nel quale saranno pure notate le punizioni e pene incorse per mancanza nel loro servizio.

20. I Piloti pratici avranno stabile domicilio, quelli di Messina in detta

località, e quelli a Torre del Faro pure in quest'ultimo luogo, e non potranno allontanarsene, neppure momentaneamente, senza previo permesso della Capitaneria del porto.

21. Qualora uno dei Piloti pratici, col permesso della Capitaneria di porto, prendesse imbarco sopra un bastimento allo scopo di pilotarlo per le coste circonvicine, dovrà prima della sua partenza farsi supplire da un altro individuo pratico per tutto il tempo che resterà assente; questi peraltro dovrà essere di soddisfazione del Capo pilota, il quale lo presenterà al Capitano di porto per la sua approvazione.

22. Il Capo-pilota è particolarmente incaricato di mantenere il buon ordine e la disciplina nel Corpo. Esso dovrà vigilare onde sia puntualmente eseguito il servizio, ed in caso che vengano ad avverarsi degl'inconvenienti ed abusi, è in obbligo di riferirne immediatamente alla Capitaneria del porto.

23. Se qualche bastimento per danni o investimento sofferti avrà bisogno dell'aiuto dei Piloti, dovrà farne richiesta al Capo-pilota, il quale, a norma del bisogno, gli assegnerà quel numero di barche col proprio equipaggio corrispondente alla fatica a farsi, ed egli stesso vi invigilerà per la pretta esecuzione del lavoro. Il compenso che sarà corrisposto per tale straordinaria opera, prelevata la spesa per fitto di barcaccie, attrezzi ed altro che vi potesse occorrere, sarà ripartito nel medesimo modo come la mercede ordinaria del pilotaggio; prelevando pel Capo-pilota, invece delle due lire, la doppia parte che spettar deve a ciascun altro adibito al lavoro

Disposizione transitoria.

Gl'individui che attualmente fanno parte del Corpo dei Piloti a Massina e Torre del Faro saranno confermati, cioè i Piloti ordinari e soprannumeri diverranno Piloti pratici, i marinari alla voga e supplenti Allievi-piloti. Il presente avrà effetto il 1° gennaio dell'anno 1866.

Ordiniamo ecc. — Dato in Firenze addì 6 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — D. ANGIOLETTI.

(N. 2647) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 22 dicembre 1865.

Riserva circa l'esecuzione di R. Decreti relativi al passaggio del servizio delle Tesorerie alla Banca Nazionale.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni contenute nei seguenti Reali Decreti:

1° 23 ottobre 1865, n° 2586, col quale è approvata la Convenzione stipulata nello stesso giorno colla Banca Nazionale per il servizio di tesoreria in tutto lo Stato;

2° 21 novembre 1865, n. 2621, con cui si provvede al collocamento in disponibilità dei Tesorieri provinciali e dei Cassieri del Debito Pubblico;

3° 6 dicembre 1865, n. 2642, col quale è approvato il Regolamento

per l'esecuzione della Convenzione, di cui nel precedente R. Decreto 23 ottobre 1865;

Comincieranno ad aver effetto un mese dopo che il R. Decreto suddetto del 23 ottobre p. p., n. 2586, relativo al passaggio alla Banca Nazionale del servizio di tesoreria sia convertito in Legge. — V. Ce erif. 1865, p. 1991, 2209-10 e 2121; — 1866, pag. 1 e 289.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 21 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — Q. SELLA.

(N. 2753 *ter*) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 17 febbraio 1866.

Convenzione telegrafica internazionale conchiusa tra l'Italia, Amburgo, l'Annover, l'Austria, Baden, la Baviera, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Grecia, i Paesi-Bassi, il Portogallo, la Prussia, la Russia, la Sassonia, la Spagna, Svezia e Norvegia, la Svizzera, la Turchia, ed il Wurtemberg.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno; sentito il Consiglio de'Ministri; sulla proposta del Presidente del Consiglio, nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione telegrafica internazionale conchiusa tra l'Italia, Amburgo, l'Annover, l'Austria, Baden, la Baviera, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Grecia, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Prussia, Russia, Sassonia, Spagna, Svezia e Norvegia, Svizzera, Turchia, ed il Wurtemberg, e sottoscritta in Parigi addì 17 maggio 1865, le cui ratificazioni furono ivi scambiate il 14 agosto stesso anno.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — LA MARMORA.

CONVENZIONE

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute!

Una Convenzione telegrafica internazionale fra l'Italia, l'Austria, il Gran Ducato di Baden, la Baviera, il Belgio, la Danimarca, la Spagna, la Francia, la Grecia, Amburgo, l'Annover, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Prussia, la Russia, la Sassonia, Svezia e Norvegia, la Confederazione Svizzera, la Turchia ed il Wurtemberg essendo stata conchiusa e sottoscritta dai rispettivi Plenipotenziarii in Parigi addì 17 maggio 1865;

Convenzione del tenore seguente:

Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et Bohême, Son Altesse Royale le Grand Duc de Bade, Sa Majesté le Roi de Bavière, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi de Danemark, Sa Majesté la Reine des Espagnes, Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté le Roi des Hellènes, la Ville libre de Hambourg, Sa Majesté le Roi de Hanovre, Sa Majesté le Roi des Pays Bas, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté

l'Empereur de toutes les Russies, Sa Majesté le Roi de Saxe, Sa Majesté le Roi de Suede et de Norvège, la Confédération Suisse, Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, Sa Majesté le Roi de Wurtemberg, également animés du désir d'assurer aux correspondances télégraphiques, échangées entre leurs Etats respectifs, les avantages d'un tarif simple et réduit, d'améliorer les conditions actuelles de la télégraphie internationale, et d'établir une entente permanente entre leurs États, tout en conservant leur liberté d'action pour les mesures qui n'intéressent point l'ensemble du service, ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie: M. le Chevalier Constantin Nigra, etc.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi d'Hongrie et de Bohême: M. le prince Richard de Metternich-Winneburg, etc.

Son Altesse Royale le Grand Duc de Bade: Son Conseiller intime actuel, M. le Baron Ferdinand Alesina de Schweizer, etc.

Sa Majesté le Roi de Bavière: M. le Baron Auguste de Wendland, etc.

Sa Majesté le Roi des Belges: M. le Baron Eugène Beyens, etc.

Sa Majesté le Roi de Danemark: M. le comte Léon de Moltke-Hvitfeldt, etc.

Sa Majesté la Reine des Espagnes: M. Alexandre Mon, etc.

Sa Majesté l'Empereur des Français: M. Edouard Drouyn de Lhuys, etc.

Sa Majesté le Roi des Hellènes: M. Phocion Roque, etc.

La Ville libre de Hambourg: M. Jean Hermann Heeren, etc.

Sa Majesté le Roi de Hanovre: M. le Baron Charles de Linsingen, etc.

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas: M. Léonard Antoine Lightenwell, etc.

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves: M. le Vicomte de Païva, etc.

Sa Majesté le Roi de Prusse: M. le Comte Henry, Louis, Robert de Goltz, etc.

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies: M. le Baron André de Budberg, etc.

Sa Majesté le Roi de Saxe: M. le Baron Albin Léo de Seebach, etc.

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège: M. Georges, Nicolas, Baron Adelsward, etc.

La Confédération Suisse: M. Kern, etc.

Sa Majesté l'Empereur des Ottomans: Esseïd Mouhammed Djémil Pacha, etc.

Sa Majesté le Roi de Wurtemberg: M. le Baron Jean Auguste de Waechter, etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus d'appliquer aux correspondances télégraphiques des Etats contractants le dispositions ci-après:

TITRE I. — Du réseau international.

Art. 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à affecter au service télégraphique international des fils spéciaux en nombre suffisant pour assurer une rapide transmission des dépêches. Ces fils seront établis dans le meilleures conditions que la pratique du service aura fait connaître. Les villes entre lesquelles l'échange des correspondances est continu ou très-actif seront successivement et autant que possible, reliées par des fils directs, de diamètre supérieur, et dont le service demeurera dégagé du travail des bureaux intermédiaires.

2. Entre les villes importantes des Etats conctractants, le service est, autant que possible, permanent, le jour et la nuit, sans aucune interruption.

Les Bureaux ordinaires, à service de jour complet, sont ouverts au public : du 1er avril au 30 septembre, de 7 heures du matin à 9 heures du soir ; du 1er octobre au 31 mars, de 8 heures du matin à 9 heures du soir ; les heures d'ouverture des Bureaux à service limité sont fixées par les Administrations respectives des Etats contractants. L'heure de tous le Bureaux d'un même Etats est celle du temps moyen de la capitale de cet Etat.

3. L'appareil Morse reste provisoirement adopté pour le service des fils internationaux.

TITRE II. — De la correspondance.

Section I. — *Conditions générales.*

4. Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toutes personnes le droit de correspondre au moyen des télégraphes internationaux.

5. Elles s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le secret des correspondances et leur bonne expédition.

6. Les Hautes Parties contractantes déclarent toutefois n'accepter, à raison du service de la télégraphie internationale, aucune responsabilité.

Section II. — *Du dépôt.*

7. Les dépêches télégraphiques sont classées en trois catégories :

1° Dépêches d'Etat : celles qui émanent du Chef de l'Etat, des Ministres, des Commandants en chef des forces de terre ou de mer, et des Agents diplomatiques ou Consulaires des Gouvernements contractants. Les dépêches des Agents consulaires qui exercent le commerce ne sont considérées comme dépêches d'Etat que lorsqu'elles traitent d'affaires de service.

2° Dépêches de service : celles qui émanent des Administrations télégraphiques des Etas contractants, et qui sont relatives, soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par lesdites Administrations.

3° Dépêches privées.

8. Les dépêches d'Etat ne sont admises comme telles que revêtues du sceau ou du cachet de l'Autorité qui les expédie. L'expéditeur d'une dépêche privée peut toujours être tenu d'établir la sincérité de la signature dont la dépêche est revêtue.

9. Toute dépêche peut être rédigée en l'une quelconque des langues usitées sur le territoire des Etats contractants. Chaque Etat reste libre de désigner, parmi les langues usitées sur son territoire, celles qu'il considère comme propres à la correspondance télégraphique. Les dépêches d'Etat et de service peuvent être composées en chiffres on en lettres secrètes, soit en totalité, soit en partie : les dépêches privées peuvent aussi être composées en chiffres ou en lettres secrètes, lorsqu'elles sont échangées entre deux Etats contractants qui admettent ce mode de correspondance, et dans les conditions déterminées par le Règlement de service dont il est fait mention à l'article 54 ci-après. La réserve mentionnée dans le paragraphe ci-dessus ne s'applique pas aux dépêches de transit. Les dépêches en langage ordinaire ne peuvent contenir ni combinaisons de mots, ni constructions, ni abréviations inusitées.

10. La minute de la dépêche doit être écrite lisiblement, en caractères qui aient leur équivalent dans le tableau réglementaire des signaux télégraphiques et qui soient en usage dans le pays où la dépêche est présentée.

Le texte doit être précédé de l'adresse et suivi de la signature. L'adresse doit porter toutes les indications nécessaires pour assurer la remise de la dépêche à destination. Toute interligne, renvoi, rature ou surcharge doit être approuvé du signataire de la dépêche ou de son représentant.

SECTION III. — *De la transmission.*

11. La transmission des dépêches a lieu dans l'ordre suivant: 1° Dépêches d'Etat; 2° Dépêches de service; 3° Dépêches privées. Une dépêche commencée ne peut être interrompue pour faire place à une communication d'un rang supérieur qu'en cas d'urgence absolue. Les dépêches de même rang sont transmises par le Bureau de départ dans l'ordre de leur dépôt, et, par les Bureaux intermédiaires, dans l'ordre de leur réception. Entre deus bureaux en relation directe, les dépêches de même rang sont transmises dans l'ordre alternatif. Il peut être toutefois dérogé à cette règle, dans l'intérêt de la célérité des transmissions sur les lignes dont le travail est continu ou qui sont desservies par des appareils spéciaux.

12. Les Bureaux dont le service n'est point permanent ne peuvent prendre clôture avant d'avoir transmis toutes leurs dépêches internationales à un bureau permanent. Ces dépêches sont immédiatemente échangées, à leur tour de réception, entre les Bureaux permanents des différents Etats.

13. Chaque Gouvernement reste juge, vis-à-vis de l'expéditeur, de la direction qu'il convient de donner aux dépêches, tant dans le service ordinaire, qu'au cas d'interruption ou d'encombrement des voies habituellement suivies.

14. Lorsqu'il se produit, au cours de la transmission d'une dépêche, une interruption dans les communications télégraphiques, le bureau, à partir duquel l'interruption s'est produite, expédie immédiatement la dépêche par la poste ou par un moyen de transport plus rapide, s'il en dispose. Il l'adresse, suivant les circonstances, soit au premier Bureau télégraphique en mesure de la réexpédier par le télégraphe, soit au bureau de destination, soit au destinataire même. Dès que la communication est rétablie, la dépêche est de nouveau transmise par la voie télégraphique, à moins qu'il n'en ait été précédemment accusée réception.

15. Tout expéditeur peut, en justifiant de sa qualité, arrêter, s'il en est encore temps, la transmission de la dépêche qu'il a déposée.

SECTION IV. — *De la remise à destination.*

16. Les dépêches télégraphiques peuvent être adressées, soit à domicile, soit *Poste restante*, soit *Bureau télégraphique restant*. Elles sont remises ou expédiées à destination dans l'ordre de leur réception. Les dépêches adressées à domicile ou poste restante, dans la localité que le bureau télégraphique dessert, sont immédiatement portées à leur adresse. Les dépêches adressées à domicile ou poste restante, hors de la localité desservie, sont, suivant la demande de l'expéditeur, envoyées immédiatement à leur destination par la poste, ou par un moyen plus rapide, si l'Administration du Bureau destinataire en dispose.

17. Chacun des Etats contractants se réserve d'organiser, autant que possible, pour les localités non desservies par le télégraphe, un service de transport plus rapide que la poste; et chaque Etat s'engage, envers les autres, à mettre tout expéditeur en mesure de profiter, pour sa correspon-

dance, des dispositions prises et notifiées, à cet égard, par l'un quelconque des autres Etats.

18. Lorsqu'une dépêche est portée à domicile et que le destinataire est absent, elle peut être remise aux membres adultes de sa famille, à ses employés locataires ou hôtes, à moins que le destinataire n'ait désigné, par écrit, un délegué spécial, ou que l'expéditeur n'ait demandé que la remise n'ait lieu qu'entre les mains du destinataire seul. Lorsque la dépêche est adressée Bureau restant, elle n'est délivrée qu'au destinataire ou à son délégué. Si la dépêche ne peut être remise à destination, avis est laissé au domicile du destinataire, et la dépêche est rapportée au Bureau, pour lui être délivrée sur sa réclamation. Si la dépêche n'a pas été réclamée au bout de six semaines, elle est anéantie. La même règle s'applique aux dépêches adressées Bureau restant.

Section V. — *Du contrôle.*

19. Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'arrêter la transmission de toute dépêche privée qui paraîtrait dangereuse pour la sécurité de l'Etat, ou qui serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, à charge d'en avertir immédiatement l'expéditeur. Ce contrôle est exercé par les Bureaux télégraphiques extrèmes ou intermédiaires, sauf recours à l'Administration centrale qui prononce sans appel.

20. Chaque Gouvernement se réserve aussi la faculté de suspendre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une manière générale, soit seulement sur certaines lignes et pour certaines natures de correspondances, à charge par lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Gouvernements contractants.

Section VI. — *Des archives.*

21. Les originaux et les copies des dépêches, les bandes de signaux ou pièces analogues sont conservés dans les archives des Bureaux au moins pendant une année, à compter de leur date, avec toutes les précautions nécessaires au point de vue du secret. Passé ce délai on peut les anéantir.

22. Les originaux et les copies des dépêches ne peuvent être comuniqués qu'à l'expéditeur ou au destinataire après constatation de son identité. L'expéditeur et le destinataire ont le droit de se faire délivrer des copies certifiées conformes de la dépêche qu'ils ont transmise ou reçue.

Section VII. — *De certaines dépêches spéciales.*

23. Tout expéditeur peut affranchir la réponse qu'il demande à son correspondant. Il peut se faire adresser cette réponse sur un point quelconque du territoire des Etats contractants. Faute d'indication fournie dans la dépêche même ou par une dépêche ultérieure arrivée en temps utile, la réponse est transmise au Bureau d'origine pour être remise à destination par les soins de ce bureau. Lorsque la réponse n'a pas été présentée dans les huit jours qui suivent la date de la dépêche primitive, le Bureau destinataire en informe l'expéditeur par une dépêche qui tient lieu de réponse. Toute réponse présentée après ce délai est considérée et traitée comme une nouvelle dépêche.

24. L'expéditeur de toute dépêche a la faculté de la recommander. Lorsqu'une dépêche est recommandée, le Bureau de destination transmet, par la voie télégraphique, à l'expéditeur même, la reproduction intégrale de la

copie envoyée au destinataire, suivie de la double indication de l'heure précise de la rémise et de la personne entre les mains de laquelle cette remise a eu lieu. Si la remise n'a pu être effectuée, ce double avis est remplacé par l'indication des circonstances qui se sont opposées à la remise, et par les renseignements nécessaires pour que l'expéditeur puisse faire suivre sa dépêche, s'il y a lieu. La transmission de la dépêche de retour s'effectue par priorité sur les autres dépêches de même rang. L'expéditeur d'une dépêche recommandée peut se faire adresser la dépêche de retour sur un point quelconque du territoire des Etats contractants, en fournissant les indications nécessaires, comme en matière de réponse payée.

25. La recommandation est obbligatoire pour les dépêches composées en chiffres ou en lettres secrètes.

26. Lorsqu'une dèpêche porte la mention *faire suivre*, sans autre indication, le Bureau de destination, après l'avoir présentée à l'adresse indiquée, la réexpédie immédiatement, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse qui lui est désignée, au domicile du destinataire; il n'est toutefois tenu de faire cette réexpédition que dans les limites de l'Etat auquel il appartient, et il traite alors la dépêche comme une dépêche intérieure. Si aucune indication ne lui est fournie, il garde la dépêche en dépôt. Si la dépêche est réexpédiée, et que le second Bureau ne trouve pas le destinataire à l'adresse nouvelle, la dépêche est conservée par ce bureau. Si la mention *faire suivre* est accompagnée d'adresses successives, la dépêche est successivement transmise à chacune des destinations indiqués, jusqu'à la dernière, s'il y a lieu, et le dernier Bureau se conforme aux dispositions du paragraphe précédent. Toute personne peut demander, en fournissant les justifications nécessaires, que les dépêches qui arriveraient à un Bureau télégraphique, pour lui être remises dans le rayon de distribution de ce Bureau, lui soient réexpédiées à l'adresse qu'elle aura indiquée ou dans les conditions des paragraphes précédents.

27. Les dépêches télégraphiques peuvent être adressées: soit à plusieurs destinataires dans des localités différentes; soit à plusieurs destinataires dans une même localité; soit à un même destinataire, dans des localités différentes, ou à plusieurs domiciles dans la même localité. Dans les deux premiers cas, chaque exemplaire de la dépêche ne doit porter que l'adresse qui lui est propre, à moins que l'expéditeur n'ait demandé le contraire. Les dépêches à destination de plusieurs Etats doivent être déposées en autant d'originaux qu'il y a d'Etats différents.

28. Dans l'application des articles précédents, on combinera les facilités données au public pour les réponses payées, les dépêches recommandées, les dépêches à faire suivre, et les dépêches multiples.

29. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre ler mesures que comportera la remise à destination des dépêches expédiées, de la mer, par l'intermédiaire des sémaphores établis ou à établir sur le littoral de l'un quelconque des Etats qui auront pris part à la présente Convention.

TITRE III. — Des taxes.

Section I. — *Principes généraux.*

30. Les Hautes Parties contractantes déclarent adopter, pour la formation des tarifs internationaux, les bases ci-après:

La taxe applicable à toutes le correspondances échangées par la même

voie entre les Bureaux de deux quelconques des Etats contractants sera uniforme. Un même Etat pourra, toutefois, être subdivisé, pour l'application de la taxe uniforme, en deux grands divisions territoriales au plus. Les Etats contractants se réservent d'ailleurs toute liberté d'action à l'égard de leurs possessions ou de leurs colonies situées hors d'Europe.

Le *minimum* de la taxe s'applique à la dépêche dont la longueur ne dépasse pas vingt mots. La taxe applicable à la dépêche de vingt mots s'accroit de moitié par chaque série indivisible de dix mots au dessus de vingt.

Le franc est l'unité monétaire, qui sert à la composition des tarifs internationaux.

Le tarif des correspondances échangées entre deux points quelconques des Etats contractants doit être composé de telle sorte que la taxe de la dépêche de vingt mots soit toujours un multiple du demi franc.

Il sera perçu pour un franc: En Autriche, 40 kreuzer (valeur autrichienne); dans le Grand Duché de Bade, en Bavière et en Wurtemberg, 28 kreuzer; en Danemark, 35 skillings; en Espagne, 0, 40 écu; en Grèce, 1, 11 drachme; en Hanovre, Prusse, Saxe, 8 silbegros; dans les Pays Bas, 50 cents; en Portugal, 192 reis; en Russie, 25 copeks; en Suède, 72 ares; en Norvège, 22 skillings.

31. Le taux de la taxe est établi d'Etat à Etat de concert entre les gouvernements extrêmes et les gouvernements intermédiares. Le tarif immédiatement applicable aux correspondances échangées entre les Etats contractants est fixé conformément aux tableaux annexés à la présente Convention. Les taxes inscrites dans ces tableaux pourront, toujours et à toute époque, être réduites d'un commun accord entre tel ou tel des gouvernements intéressés; mais toute modification d'ensemble ou de détails ne sera exécutoire qu'un mois au moins après sa notification.

Section II. — *De l'application des taxes.*

32. Tout ce que l'expéditeur écrit sur la minute de sa dépêche, pour être transmis, entre dans le calcul de la taxe, sauf ce qui est dit au paragraphe 7 de l'article suivant.

33. Le maximum de longueur d'un mot est fixé à sept syllabes, l'excédant est compté pour un mot. Les expressions réunies par un trait d'union sont comptées pour le nombre de mots qui servent à les former. Les mots séparés par un apostrophe sont comptés comme autant de mots isolés. Les noms propres de villes et de personnes, les noms de lieux, places, boulevards, etc...... les titres, prénoms, particules et qualifications sont comptés pour le nombre de mots employés à les exprimer. Les nombres écrits en chiffres sont comptés pour autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq chiffres plus un mot pour l'excédant. Tout caractère isolé, lettre ou chiffre, est compté pour un mot; il en est de même du souligné. Les signes que les appareils expriment par un seul signal (signes du ponctuation, trait-d'union, apostrophes, guillemets, parenthèses, alinéas) ne sont pas comptés. Sont toutefois comptés pour un chiffre: les points, les virgu es et les barres de division qui entrent dans la formation des nombres.

34. Le compte de mots s'établit de la manière suivante, pour les dépêche en chiffres ou en lettres secrètes: tous les caractères, chiffres, lettres ou signes, employés dans le texte chriffré son additionnés. Le total divisé par cinq donne pour quotient le nombre de mots qu'il représente, l'excédant

est compté pour un mot. On y ajoute, pour obtenir le nombre total des mots de la dépêche, les mots en langage ordinaire de l'adresse, de la signature et du texte, s'il y a lieu. Le compte en est fait d'après les règles de l'article précédent.

35. Le nom du Bureau de départ, la date, l'heure, et la minute du dépôt sont transmis d'office au destinataire.

36. Toute dépêche rectificative, complétive, et généralement toute communication échangée avec un bureau télégraphique à l'occasion d'une dépêche transmise ou en cours de transmission, est taxé conformément aux règles de la présente Convention, à moins que cette communication n'ait été rendue nécessaire par une erreur de service.

37. La taxe est calculée d'après la voie la moins coûteuse entre le point de départ de la dépêche et son point de destination. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à éviter, autant qu'il sera possible, les variations de taxe qui pourraient résulter des interruptions de service des conducteurs sous-marins.

SECTION III. — *Des taxes spéciales.*

38. La taxe de recommandation est égale à celle de la dépêche.

39. La taxe des réponses payées et dépêches de retour à diriger sur un point autre que le lieu d'origine de la dépêche primitive, est calculée d'après le tarif qui est applicable entre le point d'expédition de la réponse ou de la dépêche de retour et son point de destination.

40. Les dépêches adressées à plusieurs destinataires, ou à un même destinataire, dans des localités desservies par des Bureaux différents, sont taxées comme autant de dépêches séparées. Les dépêches adressées, dans une même localité, à plusieurs destinataires, ou à un même destinataire à plusieurs domiciles, avec ou sans réexpédition par la poste, sont taxées comme une seule dépêche; mais il est perçu, à titre de droit de copie, outre les droits de poste, s'il y a lieu, autant de fois un demi-franc qu'il y a de destinations moins une.

41. Il est perçu, pour toute copie délivrée conformément à l'art. 22, un droit fixe d'un demi-franc par copie.

42. Les dépêches recommandées, à envoyer par la poste ou à déposer poste restante, sont affranchies, comme lettres chargées, par le bureau télégraphique d'arrivée. Le Bureau d'origine perçoit les taxes supplémentaires suivantes: Un demi-franc par dépêche à déposer poste restante, dans la localité desservie, ou à envoyer par la poste, dans les limites de l'Etat qui fait l'expédition; un franc par dépêche à envoyer, hors de ces limites, sur le territoire des Etats contractants; deux francs et demi par dépêche à envoyer au delà. Les dépêches non recommandées sont expédiées comme lettres ordinaires par le Bureau télégraphique d'arrivée. Les frais de poste sont acquittés, s'il y a lieu, par le destinataire, aucune taxe supplémentaire n'étant perçue par le bureau d'origine.

43. La taxe des dépêches à échanger avec les navires en mer, par l'intermédiaire des sémaphores, sera fixée conformément aux règles générales de la présente Convention, sauf, pour ceux des Etats contractants qui auront organisé ce mode de correspondance, le droit de déterminer, comme il appartiendra, la taxe afférente à la transmission entre les sémaphores et les navires.

SECTION IV. — *De la perception.*

44. La perception des taxes a lieu au départ. Sont toutefois perçus à l'arrivée sur le destinataire: 1° La taxe des dépêches expédiées, de la mer, par l'intermédiaire des sémaphores; 2° La taxe complémentaire des dépêches à faire suivre; 3° La taxe complémentaire des réponses payées dont l'étendue excéde la longueur affranchie; 4° Le frais de transport, au delà des bureaux télégraphiques, par un moyen plus rapide que la poste, dans les Etats où un service de cette nature est organisé. Toutefois, l'expéditeur d'une dépêche recommandée peut affranchir ce transport moyennant le dépôt d'une somme qui est determinée par le bureau d'origine, sauf liquidation ultérieure. La dépêche de retour fait connaître le montant des frais déboursés. Dans tous les cas où il doit y avoir perception à l'arrivée, la dépêche n'est délivrée au destinaire que contre paiement de la taxe due.

SECTION V. — *Des franchises.*

45. Les dépêches relatives au service des télegraphes internationaux des Etats conctractants sont transmises en franchise sur tout le réseau des dits Etats.

SECTION VI. — *Des détaches et remboursements.*

46. Est restituée à l'expéditeur, par l'Etat qui l'a perçue, sauf recours contre les autres Etats, s'il y a lieu, la taxe de toute dépêche dont la transmission télégraphique n'a pas été effectuée.

47. Est remboursée à l'expéditeur par l'Etat qui l'a perçue, sauf recours contre les autres Etats, s'il y a lieu, la taxe intégrale de toute dépêche recommandée qui, par suite d'un retard notable ou de graves erreurs de transmission, n'a pu manifestement remplir son objet, à moins que le retard ou l'erreur ne soit imputable à un Etat ou à une compagnie privée qui n'aurait pas accepté les dispositions de la présente Convention.

48. Toute réclamation doit être formée, sous peine de déchéance, dans les trois mois de la perception. Ce délai est porté à dix mois pour les correspondances échangées avec des pays situés hors d'Europe.

TITRE IV. — DE LA COMPTABILITÉ INTERNATIONALE.

49. Les Hautes Parties contractantes se doivent réciproquement compte des taxes perçues par chacune d'elles. Les taxes afférentes aux droits de copie et de transport au delà des lignes sont dévolues à l'Etat qui a délivré les copies ou effectué le transport. Chaque Etat crédite l'Etat limitrophe du montant des taxes de toutes les dépêches qu'il lui a transmises, calculées depuis la frontière de ces deux Etats jusqu'à destination. Ces taxes peuvent être réglées de commun accord, d'après le nombre des dépêches qui ont franchi cette frontière, abstraction faite du nombre des mots et des frais accessoires. Dans ce cas, les parts de l'Etat limitrophe et de chacun des Etats suivants, s'il y a lieu, sont déterminées par des moyennes établies contradictoirement.

50. Les taxes perçues d'avance pour réponses payées et recommandations sont réparties, entre les divers Etats, conformément aux dispositions de l'article précédent, les réponses et les dépêches de retour étant traitées, dans les comptes, comme des dépêches ordinaires qui auraient été expédiees par l'Etat qui a perçu. Lorsque la transmission n'a pas eu lieu, la taxe est acquise à l'office qui l'a perçue, sauf les droits de l'expéditeur.

51. Lorsqu'une dépêche quelle qu'elle soit, a été transmise par une voie différente de celle qui a servi de base à la taxe, la difference de taxe est supportée par l'office qui a détourné la dépêche.

52. Le règlement réciproque des comptes a lieu à l'expiration de chaque mois. Le décompte et la liquidation du solde se font à la fin, de chaque trimestre.

53. Le solde résultant de la liquidation est payé en monnaie courante de l'Etat au profit duquel ce solde est établi.

TITRE V. — Dispositions générales.

Section I. — *Des dispositions complèmentaires.*

54. Les dispositions de la présente Convention seront complétées, en ce qui concerne les règles de détails du service international, par un règlement commun qui sera arrêté de concert entre les Administrations télégraphiques des Etats contractants. Les dispositions de ce règlement entreront en vigueur même temps que la présente Convention; elles pourront être, à toute époque, modifiées d'un commun accord par lesdites Administrations.

55. L'Administration de l'Etat où, en vertu de l'article 56 ci-après, aura eu lieu la dernière conférence, sera chargée des mesures d'exécution relatives aux modifications à apporter, d'un commun accord au règlement. Toutes les demandes de modifications seront adressées à cette Administration, qui consultera toutes les autres, et, après avoir obtenu leur assentiment unanime, promulguera les changements adoptés, en fixant la date de leur application.

Section II. — *Conférences et communications réciproques.*

56. La présente Convention sera soumise à des révisions périodiques, ou toutes les Puissances qui y ont pris part seront représentées. A cet effet des conférences auront lieu successivement dans la capitale de chacun des Etats contractants, entre les délégués des dits Etats. La première réunion aura lieu en 1868, à Vienne.

57. Les Hautes Parties contractanctes, afin d'assurer par un échange de communications régulières, la bonne administration de leur service commun, s'engagent à se transmettre réciproquement tous les documents relatifs à leur administration intérieure, et à se communiquer tout perfectionnement qu'elles viendraient à y introduire. Chacune d'elles enverra directement à toutes les autres:

1° Par le télégraphe: La notification immédiate des interruptions qui se seraient produites sur son territoire, ou sur les lignes des Etats et des compagnies privées auxquels elle servira d'intermédiaire, pour leur correspondance avec chacun des Etats contractants;

2° Par la poste: La notification de toutes les mesures relatives à l'ouverture de lignes nouvelles, à la suppression de lignes existantes, aux ouvertures, suppressions et modifications de service des bureaux compris sur son territoire ou sur le parcours des lignes télégraphiques des Etats et Compagnies désignés au paragraphe précédent. Au commencement de chaque année un tableau statistique du mouvement des dépêches, sur son réseau, pendant l'année écoulée, et la carte de ce réseau, dressée et arrêtée au 31 décembre de la dite année; enfin ses circulaires et instructions de service, au fur et à mesure de leur publication.

58. Une *Carte officielle des relations télégraphiques* sera dressée et publiée par l'Administration Française, et soumise à des révisions périodiques.

SECTION III. — *Des réserves.*

59. Les Hautes Parties contractantes se réservent respectivement le droit de prendre, séparément entre elles, des arrangements particuliers de toute nature, sur les points du service qui n'intéressent pas la généralité des Etats, notamment: sur la formation des tarifs; sur l'adoption d'appareils ou de vocabulaires spéciaux, entre des points et dans des cas déterminés; sur l'application du système des timbres-dépêche; sur la perception des taxes à l'arrivée; sur le service de la remise des dépêches à destination; sur l'extension du droit de franchise aux dépêches de service qui concernent la météorologie et tous autres objets d'intérêt public.

SECTION IV. — *Des adhésions.*

60. Les Etats qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique à celui des Etats contractants au sein duquel la dernière conférence aura été tenue, et par cet Etat à tous les autres. Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention.

61. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à imposer, autant que possible, les règles de la présente Convention aux Compagnies concessionnaires des lignes télégraphiques terrestres ou sous marines, et à négocier, avec les Compagnies existantes, une réduction réciproque des tarifs, s'il y a lieu. Ne seront compris, en aucun cas, dans le tarif international: 1° Les Bureaux télégraphiques des États et des Compagnies privées qui n'auront point accepté les dispositions réglementaires uniformes et obligatoire de la présente Convention; 2° Les Bureaux télégraphiques des Compagnies des chemins de fer ou autres exploitations privées, situées sur le territoire continental des États contractants ou adhérents, et pour lesquels il y aurait une taxe supplémentaire.

SECTION V. — *De l'éxécution.*

62. Le présente Convention sera mise à exécution à partir du premier janvier 1866 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé, et jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en serait faite.

63. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris en vingt expéditions le 17 mai 1865.

Tableaux *de taxe fixée pour servir à la formation des tarifs internationaux en exécution de l'article 31 de la Convention signée à Paris à la date de ce jour.*

A.— Taxes terminales.

(La taxe terminale est celle qui revient à chaque Etat pour les correspondance en provenance ou à destination de ses Bureaux)

DÉSIGNATION des ETATS	INDICATION DES CORRESPONDANCES	TAXE	*Observations*
Autriche.	Pour les correspondances échangées avec tous les Etats contractants.	Fr. 3 »	Pour toute dépêche qui traverse l'Etats de l'Union Austro Germanique, cette taxe est commune avec ces Etats.
Bade . . .	Pour les correspondances qui traversent les Etats de l'Union Austro-Germanique	3 »	Idem
	Pour toutes les autres.	1 »	
Bavière .	Pour les correspondances qui traversent les Etats de l'Union Austro-Germanique	3 »	Idem
	Pour toutes les autres.	1 »	
Belgique .	Pour le correspondances échangées avec le Danemark, la Norvège, la Russie et la Suéde.	1 50	
	Pour toutes les autres.	1 »	
Danemark	Pour toutes ses correspondances. . . .	1 50	
Espagne .	Pour les corrospondances échangées avec le Danemark, l'Italie, la Norvége, la Suéde et les Etats composant l'Union Austro-Germanique à l'exception de la Prusse.	3 »	
	Pour toutes les autres.	2 50	
France . .	Pour les correspondances echangées avec le Danemark, la Grèce, la Norvège, la Russie, la Suède, la Turquie d'Europe et les Etats composant l'Union Austro-Germanique.	3 »	
	Pour toutes les autres y compris celles échangées avec les Pays Bas et le Wurtemberg.	2 »	
Grèce . . .	Pour toutes ses correspondances . . .	1 »	
Hanovre .	Pour toutes ses correspondances . . .	3 »	Taxe commune avec les autres Etats de l'Union.
Italie . .	Pour toutes ses correspondances . . .	3 »	
Norvège .	Pour toutes ses correspondances . . .	2 »	
Pays Bas .	Pour le correspondances qui traversent les Etats de l'Union.	3 »	
	Pour les correspondances échangées avec l'Italie et la Suisse par la Belgique et la France.	0 50	Idem
	Pour toutes les autres.	1 »	
Portugal.	Pour toutes ses correspondances. . . .	1 »	
Prusse . .	Pour les correspondances qui traversent les Etats de l'Union.	3 »	
	Pour toutes les autres.	2 50	Idem
Russie (d' Europe).	Pour les correspondances échangées avec tous les Etats contractants à l'exception		

DÉSIGNATION des ÉTATS	INDICATION DES CORRESPONDANCES	TAXE	*Observations*
	de la Turquie. . . . . Fr.	5 »	La taxe est portée à 8 fr. pour les station du Caucase.
Saxe . . .	Pour toutes ses correspondance. . . .	3 »	Taxe commune avec les autres Etats de l'Union.
Suède. . .	Pour toutes ses correspondances. . . .	3 »	
Suisse. . .	Pour toute ses correspondances. . . .	1 »	
Turquie (d' Europe).	Pour les correspondances échangées avec tous les Etats contractants. à l'exception de la Russie.	4 »	Principautés de Serbie et de Moldo - Valachie non comprises.
Wurtemberg et Hohenzollern.	Pour les correspondance qui traversent les Etats de l'Union.	3 »	
	Pour les correspondance échangées avec la France, l'Italie et la Suisse. . . .	1 »	La taxe de 1 fr. pour la France est commune avec les autres Etats de l'Union.

B. — Taxe de transit.

(La taxe de transit est celle qui a chaque Etat pour le correspondances qui traversent son territoire).

DÉSIGNATION des ÉTATS	INDICATION DES CORRESPONDANCES	TAXE	*Observations*
Autriche.	Pour toutes les correspondances et dans toutes les directions . . . . . . Fr.	3 »	Pour toute dépêche qui traverse les Etats de l'Union Austro-Germanique, cette taxe est commune avec ces Etats.
Bade . . .	Pour les correspondances qui traversent les Etats de l'Union Austro-Germanique dans toutes les directions . . .	3 »	Idem
Bavière. .	Pour les correspondances qui traversent les Etats de l'Union dans toutes les directions	3 »	Idem
	Pour toutes les autres	1 »	
Belgique.	Pour les correspondances échangées par la France entre les Pays Bas d'une part l'Italie et la Suisse de l'autre.	0 50	
	Pour toutes les autres correspondances et dans toutes les directions	1 »	
Danemark	Pour toutes les correspondances et dans toutes les directions (lignes sous-marines comprises)	1 50	
Espagne .	Pour les correspondances en provenance ou à destination du Danemark, de l'Italie, de la Norvège, de la Suède et des		

Désignation des États	INDICATION DES CORRESPONDANCES	TAXE	*Observations*
	Etats composants l'Union Austro-Germanique, à l'exception de la Prusse. Fr.	3 »	
	Pour les correspondances échangées entre la France et le Portugal	2 »	
	Pour toutes les autres correspondances .	2 50	
France . .	Pour les correspondances échangées; . . 1° Entre l'Italie d'un parte, et l'Espagne et le Portugal d'autre part; 2° Entre la Belgique et les Pays Bas d'une part, et d'autre part tous les autres Etats par les frontières d'Allemagne, d'Italie et de Suisse . .	2 »	
	Pour toutes les autres correspondances, dans toutes les directions	3 »	Le transit de l'île de Corse est fixé à un franc.
Grèce. . .	. . . .	. . .	Pas de transit.
Hanovre .	Pour toutes les correspondances, et dans toutes les directions	3 »	Taxe commune avec les autres Etats de l'Union.
Italie . . .	Pour toutes les correspondances échangées entre les frontières d'Autriche, de la France et de Suisse	1 »	
	Pour toutes les correspondances échangées entre les mêmes frontiéres et la frontière Ottomane (ligne sous-marine comprise)	3 »	
Norvège. .	. . . .	. . .	Pas de transit.
Pays Bas .	Pour toutes les correspondances, dans toutes les directions	3 »	Taxe commune avec les autres Etats de l'Union.
Portugal.	. . . .	. . .	Pas de transit.
Prusse. . .	Pour les correspondances qui traversent les Etats de l'Union.	3 »	Taxe commune avec les autres Etats de l'Union.
	Pour toutes les autres correspondances, dans toutes les directions.	2 50	
Russie (d'Europe).	Pour toutes les correspondances, dans toutes les directions à l'exception de la Turquie d'Europe	5 »	La Convention ne s'appliquant qu'à l'Europe, il n'est pas fait mention du transit vers l'Asie.
Saxe . . .	Pour toutes les correspondances, dans toutes les directions	3 »	Taxe commune avec les autres Etats de l'Union.
Suède . . .	Pour toutes les correspondances, dans toutes les directions lignes (sous-marines comprises)	3 »	
Suisse . .	Pour tous les correspondances, dans toutes les directions.	1 »	

DÉSIGNATION des ETATS	INDICATION DES CORRESPONDANCES	TAXE	*Observations*
Turquie (d' Europe)	Pour les correspondances en provenance ou à destination de la Grèce	3 »	Principautés de Serbie et de Moldo-Valachie non comprises.
Wurtemberg et Hohenzollern. . .	Pour toutes les correspondances, dans toutes les directions	3 »	Taxe commune avec les autres Etats de l'Union.

Noi, avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo promettendo di osservarla e di farla osservare inviolabilmente. In fede di che noi abbiamo firmata di nostra mano le presenti Lettere di ratificazione, le quali saranno depositate a Parigi e terranno luogo di ratificazioni per ciascheduna delle Potenze segnatarie della detta Convenzione, e vi abbiamo fatto apporre il nostro Reale Sigillo. Dato in Torino addì 11 agosto 1865, e del Regno nostro il decimosettimo.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di Sua Maestà il Re, Alfonso La Marmora.

(N. 2782) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 10 febbraio 1866.

Estensione e correzione degli articoli 353 *e* 678 *del Codice di procedura penale.*

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduti gli articoli 353 e 678 del Codice di procedura penale approvato col nostro Decreto 26 novembre 1865, i quali sono del tenore seguente:

Art. 353. Potranno appellare dalle sentenze proferite dai Pretori, ai Tribunali correzionali:

« 1° L'imputato, allorchè si tratti di delitti, ovvero si tratti di contrav-
« venzioni, per le quali siasi inflitta la pena degli arresti »;

« 2° *Il Pubblico Ministero presso il Pretore quando avrà richiesta*
« *l'applicazione di una delle pene suddette, e l'imputato sarà stato as-*
« *solto, oppure si sarà dichiarato non farsi luogo a procedimento.*

« La stessa facoltà è accordata al Pubblico Ministero presso il Tribunale
« che deve conoscere dell'appello, non ostante il silenzio o l'acquiescenza
« del Pubblico Ministero presso il Pretore ».

« 3° La parte civile e l'imputato per ciò che riguarda la somma dei
« danni semprechè quella domanda ecceda le lire trenta.

« La disposizione dell'articolo 400 si applica all'appello delle sentenze « preparatorie od interlocutorie dei Pretori ».

« Art. 678. L'accusato che avrà domandato la Cassazione non potrà es- « sere condannato a una pena che, o per la durata o pel genere, sia su- « periore a quella statagli inflitta colla sentenza impugnata, tranne il caso « che non vi sia stata domanda di Cassazione per parte del Pubblico Mi- « nistero »;

Ritenuto che il Codice di procedura penale del 20 novembre 1859, il quale deferiva alla competenza dei Pretori le sole contravvenzioni, stabiliva al n° 1 dell'articolo 341, che l'imputato potesse appellare allorchè fosse stato condannato alla pena degli arresti od a pena pecunaria di lire 20, e soggiungeva quindi al n° 2, che il Pubblico Ministero può appellare quando avesse richiesta l'applicazione di una delle pene suddette e l'imputato fosse stato assolto, oppure si fosse dichiarato non farsi luogo a procedimento;

Che nel nuovo Codice di procedura penale essendosi attribuita la cognizione di alcuni delitti ai Pretori, fu per mero errore letteralmente riferito nell'articolo 353 del medesimo il disposto del numero 2 dell'articolo 341 del suddetto Codice, senza parlare dell'appello del Pubblico Ministero in caso di delitti;

Che però essendo concessa la facoltà di appellare all'imputato, allorchè trattasi di delitti, l'economia dei giudizi richiede che la medesima spetti pure al Pubblico Ministero, e non consente venga negata a questo ultimo, quando si tratta di delitti, una facoltà che gli spetta per le semplici contravvenzioni;

Ritenuto quanto all'articolo 678, che il medesimo riproduce la disposizione già contenuta nell'articolo 663 del Codice di procedura penale del 20 novembre 1859, solo essendosi sostituita la frase - *tranne il caso che* - all'altra frase equipollente - *semprequando non* - che leggevasi in detto articolo 663;

Che la particella - *non* - la quale fu conservata nell'articolo 678 del nuovo Codice dopo la frase - *tranne il caso che* - è evidentemente un errore tipografico, il quale darebbe alla locuzione sostituita un senso affatto contrario al significato che aveva la locuzione primitiva, a cui venne sostituita;

Udito il Consiglio dei Ministri, sulla proposta del nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti abbiamo decretato e decretiamo:

Gli articoli 353 e 678 del Codice di procedura penale, approvato con Reale Decreto 26 novembre 1865, numero 2598, devono estendersi e sono corretti come segue:

« Art. 353. Potranno appellare dalle sentenze proferite dai Pretori ai Tribunali correzionali:

« 1° L'imputato, allorchè si tratti di delitti, ovvero si tratti di contravvenzioni per le quali siasi inflitta la pena degli arresti;

« 2° *Il Pubblico Ministero presso il Pretore quando si tratti di delitti od allorchè, trattandosi di contravvenzione, abbia chiesta l'applicazione della pena degli arresti e l'imputato sia stato assolto, oppure siasi dichiarato non farsi luogo a procedimento.*

« La stessa facoltà è accordata al Pubblico Ministero presso il Tribunale,

che deve conoscere dell'appello non ostante il silenzio o l'acquiescenza del Pubblico Ministero presso il Pretore.

« 3° La parte civile e l'imputato per ciò che riguarda la somma dei danni semprechè quella domanda ecceda le lire trenta.

« La disposizione dell'articolo 400 si applica all'appello delle sentenze preparatorie od interlocutorie dei Pretori.

« Art. 678. L'accusato che avrà domandato la Cassazione non potrà essere condannato ad una pena che o per la durata o pel genere sia superiore a quella statagli inflitta colla sentenza impugnata, tranne il caso che vi sia stata domanda di Cassazione per parte del Pubblico Ministero. »

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 28 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — De Falco.

Firenze, 16 *novembre* 1865.

Circolare (Div. 1) del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Formazione dei verbali amministrativi di verificazione nei boschi.

Sono a me pervenuti diversi verbali per verificazioni forestali difettosi nella forma non solo, ma privi eziandio delle principali notizie che occorrono per giudicare sulla convenienza delle domande.

I detti verbali furono compilati da Guardaboschi.

Ora, per le conseguenze che ne possono derivare, importando che gli atti di tal natura, a seconda i casi, accertino chiaramente e con precisione sia le condizioni telluriche e climatologiche, sia il numero, la specie, lo stato di vegetazione delle piante, e tutti gli altri dati all'uopo necessari, ad ovviare che lo sconcio sopradetto si rinnovelli, dispongo che le verificazioni per dissodamento, per diboscamento, per taglio d'alberi e per terreni in pendìo. come altresì la formazione dei verbali amministrativi relativi, sieno eseguiti nell'avvenire per lo meno da un Capo Guardia, e secondo le Istruzioni date dal Ministero l'11 gennaio corrente anno. — V. Celerif. 1865, pag. 250.

Pel Ministro, Rocci.

Torino, 22 *dicembre* 1865.

Circolare (N. 284, Div. 7) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Trasporto delle marche da bollo col mezzo della Posta.

A prevenire gl'inconvenienti ai quali la Finanza potrebbe andare incontro facendo eseguire da imprese private il trasporto delle marche da bollo, questo Ministero interessò quello dei Lavori Pubblici, perchè tale incarico venisse affidato all'Amministrazione delle Poste.

Vi aderì il prefato Dicastero, e con ordine del giorno inserito al N.° 261 del Bollettino postale nel mese di novembre 1865 ha prescritto che gli Uffici di Posta ricevano *in franchigia chiusi e raccomandati* i pieghi contenenti le carte-valori di cui sovra.

In conseguenza il sottoscritto, nel mentre rende avvertiti i dipendenti Funzionari che a partire dal 1° gennaio prossimo la spedizione delle marche da bollo dovrà farsi col mezzo della Posta, stima opportuno d'aggiungervi le seguenti avvertenze:

§ I. Gli Uffici dell'Amministrazione delle Tasse e del Demanio che, ai termini delle Istruzioni 7 maggio e 30 novembre 1862 sono tenuti a fare spedizioni di marche da bollo, ne formeranno un piego diligentemente chiuso in busta, applicandovi il suggello dell'Uffizio, e scrivendovi sopra dalla parte opposta al suggello le parole *Marche da bollo* colla leggenda accennata dagli articoli 16 e 36 dell'Istruzione 30 novembre. Si unirà all'esterno del piego lo stato modulo 23, che deve accompagnare la spedizione, e vi si apporranno quindi le fascie coll'indirizzo, avvertendo che la fascia deve rivolgere tanto il piego, quanto lo stato di spedizione.

Il piego così formato verrà rimesso all'Uffizio di Posta per essere spedito in franchigia *raccomandato*, osservate le formalità che per le *raccomandazioni* sono prescritte dall'art. 12 del Regolamento sulla franchigia postale approvato col Regio Decreto 30 gingno 1864, N.° 1822. — V. Celerif. 1862, pag. 1479, 1541; — 1863, pag. 340; — 1864, pag. 1669 e 2041.

§ II. Gli Uffici del Bollo ordinario, quando loro occorre di fare vistose spedizioni delle carte-valori di cui trattasi, avranno cura di suddividerle in diversi pacchi di facile maneggio: a ciascun pacco si darà un numero d'ordine progressivo che dovrà essere scritto sopra la busta, e oltre la leggenda sapraddetta vi si annoterà eziandio il numero e la qualità delle marche da bollo contenute. Lo stato di spedizione, sul quale si dovrà inscrivere lo inventario dei pacchi, verrà unito a quello portante il N.° 1, e saranno consegnati tutti assieme nell'Uffizio di Posta.

§ III. Si raccomanda di usare nella confezione dei pieghi ogni possibile diligenza onde non si abbiano a guastare le marche, ripiegandone ove d'uopo i fogli nelle linee traforate, e avvertendo specialmente di servirsi di carta ben consistente per formare le buste dei pieghi.

§ IV. Gli Uffizi dell'Amministrazione delle Tasse e del Demanio si prevarranno con parsimonia della facilitazione lore accordata. Quindi, salvo il caso d'uno straordinario ed imprevisto smercio, resta ferma la massima che i distributori primari non debbono fare in ogni anno più di due domande di marche da bollo (art. 14 e 15 dell'Istruzione Ministeriale 7 maggio 1862);

§ V. Nei pacchi contenenti marche da bollo è assolutamente proibito l'includere non solamente carte o lettere particolari, ma anche corrispondenze in oggetti di servizio. — I Funzionari che contravvenissero al presente divieto, oltre all'applicazione delle multe comminate dall'art. 10 della Legge 4 dicembre 1864, N.° 2034, saranno puniti con misure disciplinari. — Si rammenta che nei casi di sospetto d'infrazione alla proibizione sopraddetta, gli Uffiziali delle Poste hanno diritto di sottoporre i pieghi al trattamento stabilito dagli articoli 29 e 30 del Regolamento 30 giugno 1864, ed art. 38 dell'altro Regolamento 7 dicembre stesso anno, numeri 1822 e 2044. — V. Celerif. 1864, pag. 2502, 2478 e 2537.

Queste poche avvertenze si ritengono sufficienti per assicurare la regolarità del servizio; che se l'esperienza fosse per dimostrare necessaria qualche altra disposizione, i signori Direttori sono pregati di formarne oggetto di analoga proposta al Ministero per quei provvedimenti che saranno del caso.

Il Direttore Generale SACCHI.

DISTINTA *delle Circolari portanti i precedenti numeri di serie dal* **270** *al* **283.**

N.° della serie gener.	N.° della serie partic.	Data	Divisione	Oggetto
270	17	17 ottobre 1865	1	Imposta fabbricati - Rendite provenienti da affittamenti.
271	14	18 » »	1	Conguaglio imposta fondiaria - Invio di stampati.
272	15	18 » »	1	Imposta ricchezza mobile - Invio stampati.
273	16	19 » »	1	Imposta fabbricati - Prospetto dei resultati dello stralcio dell'estimo.
274	13	19 » »	1	Conguaglio imposta fondiaria - Rendita dei terreni proveniente da affitti.
275	18	19 » »	1	Imposta fabbricati - Invio di stampati.
276	16	25 » »	2	Imposta ricchezza mobile - Ruoli provvisori per la riscossione della prima rata d'imposta.
277	19	1 novembre »	1	Imposta fabbricati - Fabbricati già esenti da imposta.
278	—	3 » »	2	Tasse che le Camere d'Arti e di Commercio sono autorizzate ad imporre.
279	17	8 » »	2	Imposta ricchezza mobile - Comunicazione del R. Decreto di proroga 8 novembre.
280	20	5 » »	1	Imposta fabbricati - Accertamento delle rendite.
282 (18)	18	11 dicembre »	2	Imposta ricchezza mobile - Ricorsi dei contribuenti.
283 (19)	19	12 » »	2	Imposta ricchezza mobile - Duplicazioni di imposta.

NOTIFICANZA DELLA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Obbligazioni al portatore create colla Legge 26 marzo 1849 (Legge 4 agosto 1861, Elenco D, numero 5) comprese nella 34ª estrazione che ha avuto luogo in Torino il 31 gennaio 1866:

Numeri delle cinque prime obbligazioni estratte con premio.

Il N°	595,	estratto	il 1°,	ha vinto il premio	di L.	36,865
»	8002	id.	il 2°	id.	di »	11,060
»	1827	id.	il 3°	id.	di »	7,375
»	18,258	id.	il 4°	id.	di »	5,900
»	6,612	id.	il 5°	id.	di »	1,280

(Seguono i numeri delle 240 susseguenti obbligazioni estratte senza premio, inserti nella Gazzetta ufficiale del Regno, N. 33, del 2 febbraio 1866).

Firenze e Torino, 1866. — E. Dalmazzo editore. — Tipi della Stamperia Reale.

D' imminente pubblicazione

GUIDA TEORICO-PRATICA

DEI

CONCILIATORI E LORO CANCELLIERI

CONTENENTE

1. **Nozioni preliminari** filosofiche e storiche concernenti la giustizia elementare e l'istituto dei **Giudici Conciliatori.**

2. **Commenti** di tutti gli articoli relativi desunti dall'attuale **Codice** italiano di **Procedura civile**, dal **Regolamento generale giudiziario**, e dall'**Ordinamento giudiziario.**

3. **Formulario** sistematico degli **atti** dipendenti dal duplice ufficio della **Conciliazione** e della **Giurisdizione contenziosa** coll'applicazione ai medesimi degli articoli della Tariffa Giudiziaria, corredato di note illustrative

PER CURA DELL'AVVOCATO

ALESSANDRO TADDEI

GIUDICE NEL TRIBUNALE CIVILE E CORREZIONALE DI SAVONA

Un volume di circa 400 pagine in-8° grande, di bel formato e di elegante edizione

L'ampio sviluppo della materia cui accenna il semplice titolo di quest'opera basta per raccomandarla caldamente a tutti i Conciliatori e Cancellieri, non che agli uomini del Foro e della Magistratura.

Ai Segretari Comunali poi noi la raccomandiamo in modo particolarissimo, facendo loro conoscere che, oltre alla suddetta immediata utilità di trovare nell'opera in discorso le norme tutte regolatrici delle nuove loro funzioni di Cancellieri dei Conciliatori, l'Autore si occupò anche in modo speciale della loro condizione come Segretari Municipali, e propose, a seguito dei riflessi desunti dalla moltiplicità e natura delle incumbenze ad essi affidate dalle Leggi diverse, attuabili riforme tendenti a migliorare la sorte loro.

Prezzo L. 5, franco di posta a destinazione

Dirigersi con lettera franca e vaglia postale in Firenze alla Stamperia Reale, via della Condotta, ed all'Ufficio della *Rivista Amministrativa del Regno*, via dei Servi, N. 42, secondo piano. — In Torino, alla Stamperia Reale.

11 C. C.

(N. 2660) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 1865.

Sono ridotte le malleverie a carico de Ricevitori della Cassa Ecclesiastica.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la Legge 29 maggio 1855, n. 878; visti i Decreti dei Regi Commissari generali straordinari per le Provincie dell'Umbria e delle Marche in data 11 dicembre 1860, e 3 gennaio 1861; visto il Reale Decreto 8 dicembre detto anno, n. 394, col quale furono instituiti Uffizi d'ispezione e Ricevitorìe pel servizio della Cassa Ecclesiastica nell'Umbria e nelle Marche: vista la tabella *D*, unita al Decreto stesso, delle malleverie da prestarsi dai detti Ricevitori; considerato che allo stato attuale delle cose, e per la comprovata diminuzione delle riscossioni che hanno luogo nelle Ricevitorìe della Cassa Ecclesiastica a seguito della attuazione della Legge 21 agosto 1862, n. 794, e 24 gennaio 1864, n. 1326, ne resulterebbe una notevole sproporzione tra le malleverie dagli stessi Ricevitori richieste, ed il caricamento che i medesimi possono incontrare verso la Cassa Ecclesiastica; ritenuta la convenienza di ridurre siffatte malleverie a proporzioni che meglio corrispondano alla ragione delle diverse Ricevitorìe; sulla proposizione del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le malleverie stabilite col quadro *D* annesso al R. Decreto 8 dicembre 1861, num. 394, saranno, a partire dal primo gennaio 1866, ridotte alle proporzioni segnate nell'unito specchio visto d'ordine nostro dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, disposizione questa che sarà pure applicata alle speciali ricevitorie della Cassa Ecclesiastica di Genova, Torino, Cagliari, Sassari ed Oristano. — V. Celerif. 1862, pag. 1729 e 1095.

Art. 2. Quando per l'applicazione o la cessazione di una qualche riscossione certa e continuativa, la media dei prodotti d'una Ricevitorìa venisse ad aumentarsi, od a diminuire, la relativa malleveria potrà, sulla proposizione del Direttore generale della Cassa Ecclesiastica, essere con Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti aumentata o ristretta alla somma fissata per la classe alla quale in ragione delle riscossioni la Ricevitorìa si troverà appartenere.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 31 ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — Cortese.

TABELLA *delle malleverie da prestarsi dai Ricevitori della Cassa Ecclesiastica dello Stato.*

INDICAZIONE della classe delle Ricevitorie	LIMITI delle riscossioni sulle quali sono stabilite le malleverie	AMMONTARE delle malleverie
1	Sino a L. 15,000	1,500
2	da » 15,000 a 30,000	2,500
3	da » 30,000 a 40,000	3,000
4	da » 40,000 a 60,000	4,000
5	da » 60,000 a 80,000	5,000
6	da » 80,000 a 100,000	6,000
7	da » 100,000 a 130,000	7,500
8	da » 130,000 a 160,000	9,000
9	da » 160,000 a 200,000	12,000
10	da » 200,000 a 300,000	14,000
11	da » 300,000 a 600,000	20,000
12	da oltre » 600,000	25,000

(N. 1712 *Suppl.*) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 1866.

Approvazione del Regolamento e successivi Programmi per l'istruzione industriale e professionale.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il titolo IV della Legge 13 novembre 1859, concernente l'istruzione tecnica ed il Regolamento approvato col Regio Decreto 19 settembre 1860; visti i nostri Decreti del 9 novembre 1862 e 14 agosto 1864 riguardanti il Consiglio delle Scuole dipendenti dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; il Decreto del 14 agosto 1864 relativo ai programmi d'insegnamento industriale e professionale; l'altro de'23 maggio 1865, con cui è stato fondato in Torino presso il Museo industriale italiano un Istituto tecnico normale; e infine quello del 15 giugno stesso anno, concernente le Giunte locali di vigilanza presso le Scuole anzidette; sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Regolamento per l'istruzione industriale e professionale annesso al presente Decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministero di Agricoltura e Commercio è approvato. — *V. la Gazzetta Ufficiale, N. 40 e seg. del* 1866.

Art. 2. È abrogato il Regolamento approvato con Reale Decreto del 19 settembre 1860 nella parte concernente gl'Istituti tecnici, ed ogni altra disposizione contraria al presente Decreto. — V. Celerif. 1860. pag. 1560.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 18 ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — Torelli.

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro della Guerra il 15 novembre 1865.

Sire! Fra le economie ravvisate possibili senza danno del servizio vi è quella di una diminuzione nel numero delle Legioni del Corpo dei Carabinieri Reali, fatta gradatamente ed a tempo opportuno mercè la soppressione di alcuni Comandi e rispettivi Stati Maggiori delle Legioni stesse.

In tale concetto il sottoscritto comprendeva nelle spese ordinarie del Bilancio del Ministero della Guerra pel corrente anno soli 10 di quei Comandi anzichè 14 come esistevano e tuttora esistono, riservandosi ad attuare la riduzione quando potesse farsi senza portare perturbazione nel servizio di Pubblica Sicurezza.

Sembrando ora al sottoscritto fattibile di sopprimere i Comandi e Stati Maggiori della 2ª Legione (Genova) e 13ª Legione (Ancona), ne fa rispettosa proposta alla Maestà Vostra.

Eliminando dette due Legioni ed immettendone le Divisioni, compagnie e luogotenenze nella 1ª Legione (Torino), 4ª Legione (Milano), 5ª Legione (Bologna) e 6ª Legione (Firenze), si può ottenere che i comandanti di queste abbiano sotto la propria dipendenza tutta la forza del Corpo che si trova sul territorio del Dipartimento militare in cui hanno sede, meno due lievi eccezioni che occorre ammettere per le cause che sto per dire.

Compongono attualmente la Divisione di Pavia (che fa parte della 2ª Legione) la compagnia di Pavia e quella di Voghera: la 1ª ha sotto di sè le luogotenenze di Corteleona e di Vigevano; la seconda quella di Bobbio. La Divisione di Pavia così composta comprende tutto il territorio della Prefettura di tal nome. Stando rigorosamente alla circoscrizione dei Dipartimenti militari verrebbe ad appartenere alla 1ª Legione (Torino) la compagnia di Voghera e la luogotenenza di Vigevano, perchè quei territori appartengono al 1° Dipartimento, rimarrebbero addette alla 4ª Legione (Milano), perchè sul territorio del 2° Dipartimento, la compagnia di Pavia con la luogotenenza di Corteleona. Ora, siccome la Prefettura è centro del servizio d'istituzione dell'Arma dei Carabinieri, sarebbe di nocumento al servizio che l'Uffiziale superiore in grado che non vi ha sede non potesse estendere il suo comando su tutto il territorio della Prefettura medesima, ed è perciò che il riferente crede opportuno che sia conservata alla Divisione di Pavia, la quale passa alla 4ª Legione (Milano), la compagnia di Voghera e la luogotenenza di Vigevano, benchè si trovino in altro Dipartimento militare.

Per le stesse ragioni si lascerebbe alla compagnia di Massa-Carrara, che entra a far parte della 6ª Legione (Firenze) la luogotenenza di Pontremoli, non ostante che questa si trovi nel territorio del 4° Dipartimento militare.

Tenuto dunque a base dello scompartimento delle Legioni, che fanno servizio nelle Provincie dell'alta e della media Italia, che ognuna (meno le accennate eccezioni) si estenda sul territorio tutto del Dipartimento militare, in cui il comando di esse ha sede, viene ad accadere che la compagnia di Piacenza, appartenente ora alla Divisione di Parma, debb'essere annessa alla 4ª Legione (Milano), per lo che la Divisione di Parma da annettersi alla 5ª Legione (Bologna) rimarrebbe con la sola compagnia del capoluogo, e così non potrebbe più sussistere, e dovrebbe sopprimersi; se non che essendo Parma capoluogo di una Divisione militare, sembra miglior consi-

glio sopprimere la Divisione dell'Arma a Modena e conservare quella di Parma, alla quale verrebbero aggregate le compagnie di Modena e Reggio.

Nel nuovo scompartimento delle Legioni sopraddette sarebbe inoltre ravvisato opportuno di portare alla Spezia il Comando di compagnia che dallo scompartimento annesso al Regio Decreto 4 agosto 1861 venne stabilito in Chiavari, e di sopprimere la luogotenenza di Portoferraio, creandone in sua vece una a Città di Castello.

Come in principio dicevasi, si dovrà procedere ad altre soppressioni, ed è in vista di ciò che non si deverrebbe per ora ad assegnare un nuovo numero d'ordine alle Legioni che conserverebbero quello che attualmente hanno.

Sire! La proposta soppressione dei due Comandi e degli Stati Maggiori di due Legioni, non che della Divisione di Modena apporta un non lieve risparmio all'Erario senza che il servizio di Pubblica Sicurezza sia per risentirne danno, e perciò il sottoscritto, fidente che la M. V. vorrà sanzionarlo coll'augusta sua firma, le sottopone lo schema di Decreto, pel quale sarebbe tradotta in atto.

(N. 2613) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 4 dicembre 1865.

Soppressione dei Comandi e degli Stati Maggiori delle Legioni 2ª e 13ª del Corpo di Carabinieri Reali, e del Comando della Divisione dell'Arma stessa a Modena.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visti i nostri R. Decreti in data 24 gennaio e 4 agosto 1861, e 18 giugno 1862 relativi all'organamento ed allo scompartimento del Corpo dei Carabinieri Reali; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Al 1° dell'anno 1866 sono soppressi i Comandi e gli Stati Maggiori delle Legioni 2ª (Genova) e 13ª (Ancona) del Corpo dei Carabinieri Reali. È pur soppresso all'epoca stessa il Comando della Divisione di detto Corpo avente sede a Modena.

Art. 2. Le Divisioni, compagnie e luogotenenze che compongono le Legioni soppresse passano sotto la dipendenza delle Legioni 1ª (Torino), 4ª (Milano), 5ª (Bologna) e 6ª (Firenze).

Art. 3. Lo scompartimento delle oradette 1ª, 4ª, 5ª e 6ª Legioni rimane stabilito secondo che apparisce dallo specchio annesso al presente Decreto, d'ordine nostro firmato dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 15 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — A. Petitti.

Nuovo scompartimento delle Legioni 1ª (Torino), 4ª (Milano), 5ª (Bologna), e 6ª (Firenze) del Corpo dei Carabinieri Reali.

Divisioni	Compagnie	Luogotenenze
1ª Legione (Torino)		
1. Torino	1. Torino *interna*	Diretta
		1. Pinerolo
	2. Torino *esterna*	Diretta
		2. Ciriè
		3. Moncalieri
		4. Chivasso
		5. Susa
	3. Ivrea	Diretta
		6. Cuorgnè
		7. Aosta
2. Cuneo	4. Cuneo	Diretta
		8. Saluzzo
	5. Mondovì	Diretta
		9. Alba
		10. Ceva
3. Novara	6. Novara	Diretta
		11. Arona
		12. Pallanza
	7. Vercelli	Diretta
		13. Livorno
		14. Biella
4. Genova	8. Genova	Diretta
		15. S. Mart. d'Albaro
		16. S. Pier d'Arena
	9. Savona	Diretta
		17. Albenga
	10. Spezia	Diretta
		18. Chiavari
	11. Oneglia	Diretta
		19. San Remo
5. Alessand.	12. Alessand.	Diretta
		20. Acqui
		21. Tortona
		22. Novi
	13. Casale	Diretta
		23. Asti
4ª Legione (Milano)		
1. Milano	1. Milano *interna*	Diretta
		1. Melegnano
	2. Milano *esterna*	Diretta
		2. Abbiategrasso
		3. Lodi
	3. Monza	Diretta
		4. Gallarate
	4. Bergamo	Diretta
		5. Zogno
		6. Clusone
		7. Treviglio
2. Brescia	5. Brescia *interna*	Diretta
		8. Salò
		9. Breno
	6. Brescia *esterna*	Diretta
		10. Castiglione
		11. Chiari
		12. Verolanuova
3. Cremona	7. Cremona	Diretta
		13. Soresina
		14. Crema
	8. Casalmaggiore	Diretta
		15. Bozzolo
4. Como	9. Como *interna*	Diretta
		16. Varese
	10. Como *esterna*	Diretta
		17. Lecco
	11. Sondrio	Diretta
		18. Tirano
5. Pavia	12. Pavia	Diretta
		19. Corteolona
		20. Vigevano
	13. Piacenza	Diretta
		21. Ponte dell'Olio
		22. Firenzuola
	14. Voghera	Diretta
		23. Bobbio
5ª Legione (Bologna)		
1. Bologna	1. Bologna *interna*	Diretta
		1. Bologna *esterna*
	2. Bologna *esterna*	Diretta
		2. Imola
	3. Ferrara	Diretta
		3. Ferrara *esterna*
		4. Cento
		5. Comacchio

Divisioni	Compagnie	Luogotenenze
2. Forlì	4. Forlì	Diretta 6. Cesena 7. Rimini
	5. Ravenna	Diretta 8. Lugo 9. Faenza
3. Parma	6. Parma	Diretta 10. Parma *esterna* 11. Borgo S. Donnino
	7. Modena	Diretta 12. Mirandola 13. Pavullo
	8. Reggio	Diretta 14. Guastalla
4. Ancona	9. Ancona	Diretta 15. Sinigaglia 16. Fabbriano
	10. Pesaro	Diretta 17. Urbino 18. Cagli
5. Macerata	11. Macerata	Diretta 19. Tolentino 20. Camerino
	12. Ascoli	Diretta 21. Fermo
6ª Legione (Firenze)		
1. Firenze	1. Firenze *interna*	Diretta 1. S. Maria Novella
	2. Firenze *esterna*	Diretta 2. Pontassieve 3. Bor. S. Lorenzo
1. Firenze	3. Pistoia	4. Rocca S. Casciano Diretta 5. San Miniato
	4. Arezzo	Diretta 6. San Giovanni 7. Borgo San Sepolcro 8. Cortona
2. Livorno	5. Livorno	Diretta 9. Piombino
	6. Pisa	Diretta 10. Pontedera 11. Volterra
	7. Lucca	Diretta 12. Pescia 13. Pietrasanta
	8. Massa	Diretta 14. Pontremoli 15. Castel Nuovo di Garfagnana
3. Siena	9. Siena	Diretta 16. Colle 17. Montepulciano
	10. Grosseto	Diretta 18. Orbetello 19. Massa Marittima
4. Perugia	11. Perugia	Diretta 20. Città di Castello 21. Orvieto 22. Fuligno
	12. Spoleto	Diretta 23. Rieti 24. Terni

(N. 2630) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre 1865.

Pianta del Personale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visti Decreti 20 gennaio 1861, n. 4626; 1° aprile 1861, n. 4696; 16 ottobre 1861, n. 277; 23 febbraio 1862, n. 481; 17 luglio 1862, n. 827, e 24 dicembre 1864, n. 2082, coi quali venne stabilita la pianta del Personale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposizione del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e de'Culti, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La pianta del Personale dell'Amministrazione centrale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti è stabilita in conformità dell'unita tabella, vista d'ordine nostro dal Guardasigilli.

2. È fatta facoltà al Ministro anzidetto di delegare ai Direttori capi di Divisione, per la parte che concerne gli affari di Grazia e Giustizia, la firma di quegli atti che sono di semplice istruzione o di sola esecuzione di deliberazioni già prese, non che la firma dei mandati.

3. Sono provvisoriamente conservati in attività di servizio i funzionari inferiori al grado di Capo Sezione che attualmente fanno parte del Ministero suddetto, quantunque eccedano il numero fissato con la nuova Pianta. Ma nei gradi summentovati non saranno fatte nuove nomine nè promozioni se non a misura che, nei gradi e nelle classi rispettive, sia il numero dei funzionari medesimi ridotto a quello stabilito con l'unita tabella, però senza eccedere i fondi disponibili.

4. Tutte le precedenti disposizioni risguardanti la pianta del Personale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti sono abrogate.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze il 26 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — Cortese.

Tabella del Personale.

1 Ministro, 1 Segretario generale, 1 Direttore generale dei Culti, 4 Direttori capi di Divisione di 1ª classe, 4 Direttori capi di divisione di 2ª classe, 15 Capi sezione, 15 Segretari di 1ª classe, 15 Segretari di 2ª classe, 26 Applicati di 1ª classe, 26 Applicati di 2ª classe, 26 Applicati di 3ª classe, 27 Applicati di 4ª classe, 2 Uscieri capi a L. 1,200, 20 Uscieri a L. 1,000, 3 Inservienti a L. 800, 1 Inserviente a L. 600.

(N. 2752) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 14 febbraio 1866.

Personale pel governo, amministrazione, istruzione religiosa ed insegnamento nella Scuola militare di Fanteria e Cavalleria.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il nostro Decreto in data 18 settembre 1865, con cui la Scuola militare di Fanteria, e la Scuola militare di Cavalleria vennero riunite in un solo istituto col nome di Scuola militare di Fanteria e Cavalleria; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra, abbiamo decretato e decretiamo:

Il Personale pel governo e per l'amministrazione e quello pel culto, per l'istruzione religiosa, e per l'insegnamento nella Scuola militare di Fanteria e Cavalleria, gli stipendi ed i vantaggi loro assegnati, e l'assimilazione a'gradi militari dei membri dei personali oradetti, che non fanno parte dell'Esercito saranno conformi ai due specchi annessi al presente Decreto d'ordine nostro sottoscritti dal Ministro della Guerra, e si intenderanno sostituiti agli specchi numeri 1 e 2, annessi al succitato Regio Decreto, a datare dal 1° febbraio 1866. — V. Celerif. 1865, pag. 1815-16 e 1953-54.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — A. Petitti.

(Gli Specchi accennati in questo Decreto veggonsi inserti nella terza pagina della Gazzetta ufficiale del Regno, N. 15).

(N. 2636) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 16 dicembre 1865.

Numero dei Funzionari che dovranno essere addetti alle Corti, ai Tribunali, agli Uffizi del Pubblico Ministero, ed alle Preture del Regno.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la Legge 2 aprile 1865, numero 2215, colla quale il Governo del Re fu autorizzato a determinare con Decreto Reale il numero dei funzionari ed uffiziali che dovranno essere addetti alle Corti, ai Tribunali ed alle Giudicature, ed a dare nello stesso modo le necessarie disposizioni transitorie: vista la Legge 6 dicembre 1865, numero 2626, sull'ordinamento giudiziario, udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il numero dei funzionari che dovranno essere addetti alle Corti, ai Tribunali, agli Uffizi del Pubblico Ministero ed alle Preture del Regno è determinato nelle unite Tabelle, viste d'ordine nostro dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

2. I funzionari, i posti od uffizi dei quali siano soppressi per effetto della Legge sull'ordinamento giudiziario rimarranno, senza bisogno di altro speciale Decreto, collocati in disponibilità a datare dal 1° gennaio 1866. — Rimarranno parimente collocati di pieno diritto in disponibilità dalla stessa data i funzionari meno anziani presso ogni Corte, Tribunale od Uffizio che eccedessero il numero fissato nelle unite tabelle; essi continueranno per altro a prestare servizio cogli attuali averi, come funzionari in soprannumero presso lo stesso Corpo od Uffizio pel corso dei due anni stabiliti dall'articolo 3 della Legge 11 ottobre 1863, numero 1500, salva la facoltà della loro applicazione ai termini dell'articolo 281 della Legge sull'ordinamento giudiziario, e salva inoltre pei Consiglieri d'Appello la loro destinazione a comporre le Corti d'Assise nei circoli ove hanno sede le Corti d'Appello, giusta l'articolo 8 della Legge 31 gennaio 1864, numero 1710, stato in tal parte richiamato nel citato articolo 281. — Le disposizioni del precedente capoverso si applicano pure ai Presidenti di Sezioni delle Corti ed ai Vice-Presidenti dei Tribunali meno anziani, rimasti fuori pianta per soppressione di Sezioni, i quali continueranno a servire cogli attuali averi presso lo stesso Collegio o quell'altro a cui siano applicati pel corso di due anni, esercitando rispettivamente le funzioni di Consiglieri o Giudici in soprannumero, conservati però gli attuali loro gradi ed anzianità. L'anzianità è determinata dalla precedenza di categoria; nella stessa categoria si computa dal giorno in cui il funzionario l'ha ottenuta; in parità di data è regolata dal servizio precedente.

3. Un elenco emanato per Decreto del Ministro della Giustizia indicherà i funzionari, che sopra le basi stabilite nell'articolo precendente rimangono in soprannumero presso ogni Corpo od Uffizio.

4. Fino a che non siano collocati in pianta o cessino dal servizio i funzionari in soprannumero indicati nel primo e secondo capoverso dell'articolo 2 in caso di vacanze che si verificassero nei gradi loro spettanti e nei limiti delle rispettive graduatorie, non potranno aver luogo nomine in capo di altre persone. Non potranno neppure tali nomine aver luogo nei detti gradi fuori delle rispettive graduatorie, quando i funzionari in soprannumero ne abbiano fatta domanda, salvo sempre il disposto degli articoli 10 e 18 della Legge 11 ottobre 1863 sopra citata — V. Celerif. 1863, pag. 2705.

5. Sarà provveduto con altro Decreto Reale per la circoscrizione giudiziaria delle Provincie Toscane. Nulla è per ora innovato quanto alla circoscrizione giudiziaria delle altre Provincie del Regno, e restano perciò ferme le disposizioni sospensive contenute nell'articolo 2 del Regio Decreto 20 novembre 1859, numero 3788, e nel Regio Decreto 10 maggio 1862, numero 609, nella parte in cui riflettono il territorio della Provincia di Pavia. — V. Celerif. 1859, pag. 2842; — 1862, pag. 1300 e 1605.

6. Finchè non siasi provveduto per Legge al riordinamento dei Tribunali di commercio nelle Provincie dell'Emilia, Marche ed Umbria, i Presidenti di detti Tribunali attualmente esistenti in quelle Provincie, come pure i Cancellieri ed altri Impiegati di Cancelleria presso i medesimi, provveduti di stipendio, continueranno a riceverlo sulla base delle Leggi ora vigenti.

7. Il presente Decreto andrà in osservanza in tutto il Regno contemporaneamente alla Legge sull'ordinamento giudiziario.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 14 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — Cortese.

TABELLA *A*. — Personale delle Corti di Cassazione.

SEDE	Sezioni	Primi Presidenti	Presidenti di Sezione	Consiglieri	Procuratori generali	Avvocati generali	Sostituiti procuratori generali	Cancellieri	Vice-cancellieri	Vice-cancellieri aggiunti	Segretari
Firenze. . . .	2	1	1	8	1	1	1	1	1	1	1
Napoli	2	1	1	16	1	1	4	1	2	1	1
Palermo . . .	2	1	1	12	1	1	»	1	1	1	1
Torino	2	1	1	16	1	1	5	1	2	1	1

TABELLA *B.* — Personale delle Corti d'appello.

SEDE	Sezioni	Primi Presidenti	Presidenti di sezione	Consiglieri	Procuratori generali	Avvocati generali	Sostituiti Procuratori generali	Sostituiti Procuratori generali Aggiunti	Cancellieri	Vice-cancellieri	Vice-Cancellieri Aggiunti	Segretari	Sostituiti segretari	Sostituiti segretari Aggiunti
Cagliari	1	1	»	13	1	»	5		1	3	1	1	3	1
Casale	2	1	1	13	1	1	5		1	3	1	1	2	1
Genova	2	1	1	15	1	1	6	5	1	3	1	1	2	1
Torino	3	1	2	25	1	2	8		1	5	2	1	5	2
Brescia	2	1	1	17	1	1	5		1	3	1	1	3	1
Milano	3	1	2	22	1	2	6	3	1	5	1	1	4	2
Ancona { Sezione Ancona	1	1	»	9	1	»	4		1	2	1	1	2	»
Ancona { » Macerata	1	»	1	7	»	1	2		»	2	1	»	1	1
Ancona { » Perugia	4	»	1	8	»	1	3	5	»	2	1	»	1	1
Bologna	2	1	1	17	1	1	5		1	3	1	1	3	1
Parma { Sezione Modena	1	1	1	9	»	1	2		»	2	1	»	2	1
Parma { » Parma	1	»	»	9	1	»	3		1	2	1	1	1	1
Aquila	2	1	1	19	1	1	4		1	4	10	1	3	6
Catanzaro	2	1	1	19	1	1	4		1	4	11	1	3	7
Napoli { Sezione Napoli	6	1	5	57	1	5	15	12	1	10	20	1	9	15
Napoli { » Potenza	1	»	1	12	»	1	2		»	3	5	»	2	4
Trani	3	1	2	25	1	2	5		1	6	9	1	4	6
Catania	1	1	»	9	1	»	3		1	4	3	1	3	3
Messina	1	1	»	8	1	»	3		1	4	2	1	3	2
Palermo	3	1	2	36	1	2	8	3	1	6	»	1	6	2
Firenze	2	1	1	17	1	1	5	2	1	4	2	1	3	1
Lucca	1	1	»	12	1	»	3		1	4	1	1	2	1

Osservazioni. I Sostituiti Procuratori Generali devono essere diminuiti per ciascuno dei gruppi suindicati di un numero corrispondente a quello dei Sostituti Procuratori Generali aggiunti.

TABELLA *C.* — Personale dei Tribunali civili e correzionali.

SEDE	Numero delle Sezioni	Presidenti	Vice-Presidenti	Giudici	Procuratori del Re	Sostituiti Procuratori del Re	Cancellieri	Vice-Cancellieri	Vice-Cancellieri aggiunti	Segretari
Acqui	1	1	»	4	1	1	1	1	1	1
Alba	1	1	»	4	1	1	1	1	1	1
Alessandria	1	1	»	6	1	2	1	2	1	1
Ancona	1	1	»	8	1	2	1	3	2	1
Aosta	1	1	»	4	1	1	1	1	1	1
Aquila	2	1	1	9	1	2	1	4	6	1
Arezzo	2	1	1	9	1	2	1	3	3	1
Ariano	1	1	»	4	1	»	1	2	4	1
Ascoli-Piceno	1	1	»	5	1	1	1	2	1	1
Asti	1	1	»	6	1	1	1	3	1	1
Avellino	2	1	1	10	1	2	1	4	6	1
Avezzano	1	1	»	4	1	»	1	2	3	1
Bari	2	1	1	10	1	2	1	6	4	1
Benevento	2	1	1	9	1	2	1	5	5	1
Bergamo	2	1	1	11	1	4	1	5	3	1
Biella	1	1	»	4	1	1	1	1	1	1
Bobbio	1	1	»	2	1	»	1	1	»	1
Bologna	2	1	1	13	1	4	1	6	4	1
Borgotaro	1	1	»	2	1	»	1	1	»	1
Bozzolo	1	1	»	4	1	»	1	1	1	1
Breno	1	1	»	3	1	»	1	1	1	1
Brescia	3	1	2	13	1	4	1	5	4	1
Busto Arsizio	1	1	»	4	1	»	1	1	2	1
Cagliari	2	1	1	10	1	2	1	3	3	1
Caltagirone	1	1	»	4	1	»	1	1	2	1
Caltanissetta	2	1	1	9	1	3	1	4	5	1
Camerino	1	1	»	3	1	»	1	1	1	1
Campobasso	1	1	»	6	1	1	1	3	5	1
Casale	1	1	»	7	1	2	1	3	1	1
Cassino	2	1	1	9	1	2	1	4	6	1
Castelnuovo di Garfagnana	1	1	»	2	1	»	1	»	1	1
Castiglione delle Stiviere	1	1	»	4	1	»	1	1	1	1
Castrovillari	1	1	»	5	1	1	1	3	6	1
Catania	2	1	1	9	1	3	1	6	3	1
Catanzaro	2	1	1	9	1	2	1	4	5	1
Chiavari	1	1	»	4	1	1	1	1	1	1
Chieti	1	1	»	5	1	1	1	3	3	1
Como	1	1	»	9	1	2	1	3	3	1
Cosenza	2	1	1	11	1	3	1	6	5	1
Crema	1	1	»	4	1	»	1	1	1	1

SEDE	Numero delle Sezioni	Presidenti	Vice-Presidenti	Giudici	Procuratori del Re	Sostituiti Procuratori del Re	Cancellieri	Vice-Cancellieri	Vice-Cancellieri aggiunti	Segretari
Cremona	1	1	»	6	1	2	1	3	1	1
Cuneo	1	1	»	6	1	2	1	3	1	1
Domodossola	1	1	»	2	1	»	1	1	»	1
Fermo	1	1	»	4	1	1	1	2	1	1
Ferrara	1	1	»	7	1	2	1	3	2	1
Finalborgo	1	1	»	2	1	»	1	1	1	1
Firenze	4	1	3	16	1	5	1	7	4	1
Forlì	1	1	»	7	1	2	1	4	2	1
Genova	3	1	2	13	1	5	1	4	3	1
Gerace	1	1	»	4	1	»	1	3	5	1
Girgenti	1	1	»	7	1	2	1	3	4	1
Grosseto	1	1	»	6	1	2	1	2	2	1
Isernia	1	1	»	5	1	1	1	3	6	1
Ivrea	1	1	»	5	1	2	1	2	1	1
Lagonegro	1	1	»	4	1	»	1	3	3	1
Lanciano	2	1	1	9	1	3	1	5	6	1
Lanusei	1	1	»	3	1	»	1	1	1	1
Larino	1	1	»	4	1	»	1	2	6	1
Lecce	2	1	1	9	1	3	1	5	4	1
Lecco	1	1	»	4	1	1	1	1	1	1
Livorno	1	1	»	6	1	2	1	3	1	1
Lodi	1	1	»	6	1	1	1	2	1	1
Lucca	2	1	1	9	1	2	1	3	2	1
Lucera	3	1	2	15	1	4	1	7	7	1
Macerata	1	1	»	6	1	1	1	2	2	1
Massa Carrara	1	1	»	3	1	1	1	2	1	1
Matera	1	1	»	4	1	»	1	2	4	1
Melfi	1	1	»	5	1	1	1	2	4	1
Messina	2	1	1	9	1	3	1	4	2	1
Milano	4	1	3	20	1	7	1	8	2	1
Mistretta	1	1	»	3	1	»	1	1	1	1
Modena	1	1	»	7	1	2	1	3	1	1
Modica	1	1	»	4	1	1	1	2	2	1
Mondovì	1	1	»	4	1	1	1	2	1	1
Monteleone	1	1	»	5	1	1	1	2	5	1
Montepulciano	1	1	»	3	1	»	1	1	2	1
Monza	1	1	»	4	1	1	1	2	1	1
Napoli	8	1	7	36	1	14	1	16	16	1
Nicastro	1	1	»	4	1	»	1	2	4	1
Nicosia	1	1	»	3	1	»	1	1	2	1
Novara	1	1	»	5	1	1	1	3	1	1
Novi Ligure	1	1	»	3	1	»	1	1	1	1
Nuoro	1	1	»	4	1	1	1	2	1	1
Oneglia	1	1	»	2	1	»	1	1	1	1

SEDE	Numero delle Sezioni	Presidenti	Vice-Presidenti	Giudici	Procuratori del Re	Sostituiti Procuratori del Re	Cancellieri	Vice-Cancellieri	Vice-Cancellieri aggiunti	Segretari
Oristano	1	1	»	6	1	2	1	2	2	1
Orvieto	1	1	»	2	1	»	1	1	»	1
Palermo	3	1	2	18	1	6	1	8	6	1
Pallanza	1	1	»	3	1	»	1	1	1	1
Palmi	1	1	»	4	1	1	1	2	4	1
Parma	1	1	»	8	1	2	1	4	2	1
Patti	1	1	»	3	1	»	1	1	2	1
Pavia	1	1	»	6	1	1	1	2	1	1
Pavullo	1	1	»	2	1	»	1	1	1	1
Perugia	1	1	»	9	1	3	1	3	2	1
Pesaro	1	1	»	4	1	1	1	2	1	1
Piacenza	1	1	»	7	1	2	1	3	2	1
Pinerolo	1	1	»	4	1	1	1	2	1	1
Pisa	1	1	»	7	1	2	1	3	2	1
Pistoia	1	1	»	3	1	1	1	2	1	1
Pontremoli	1	1	»	2	1	»	1	1	»	1
Portoferraio	1	1	»	3	1	»	1	1	1	1
Potenza	2	1	1	10	1	2	1	4	3	1
Ravenna	1	1	»	7	1	2	1	3	2	1
Reggio (Calabria)	1	1	»	6	1	2	1	3	4	1
Reggio (Emilia)	1	1	»	7	1	2	1	3	1	1
Rieti	1	1	»	3	1	»	1	1	2	1
Rocca S. Casciano	1	1	»	2	1	»	1	1	»	1
Rossano	1	1	»	4	1	»	1	2	3	1
Sala Consilina	1	1	»	4	1	»	1	2	3	1
Salerno	3	1	2	15	1	4	1	7	7	1
Salò	1	1	»	3	1	»	1	1	1	1
Saluzzo	1	1	»	4	1	1	1	2	1	1
Sant'Angelo de'Lombardi	1	1 1	»	4	1	1	1	3	4	1
Santa Maria Capua Vetere	3	1 1	2	14	1	4	1	7	6	1
San Miniato	1	1	»	3	1	1	1	1	1	1
San Remo	1	1	»	3	1	»	1	1	1	1
Sarzana	1	1	»	3	1	»	1	1	1	1
Sassari	2	1	1	8	1	3	1	3	2	1
Savona	1	1	»	3	1	»	1	1	1	1
Sciacca	1	1	»	4	1	»	1	2	2	1
Siena	1	1	»	6	1	1	1	3	1	1
Siracusa	1	1	»	5	1	2	1	3	2	1
Solmona	1	1	»	4	1	»	1	2	3	1
Sondrio	1	1	»	4	1	1	1	1	1	1
Spoleto	1	1	»	6	1	2	1	3	1	1
Susa	1	1	»	3	1	»	1	1	1	1

SEDE	Numero delle Sezioni	Presidenti	Vice-Presidenti	Giudici	Procuratori del Re	Sostituiti Procuratori del Re	Cancellieri	Vice-Cancellieri	Vice-Cancellieri aggiunti	Segretari
Taranto...........	1	1	»	6	1	1	1	3	3	1
Tempio...........	1	1	»	2	1	»	1	1	1	1
Teramo...........	2	1	1	8	1	2	1	5	4	1
Termini Imerese ..	1	1	»	7	1	2	1	5	3	1
Torino............	5	1	4	20	1	8	1	8	2	1
Tortona...........	1	1	»	3	1	»	1	1	1	1
Trani.............	2	1	1	9	1	2	1	5	4	1
Trapani...........	2	1	1	8	1	3	1	4	3	1
Urbino............	1	1	»	3	1	1	1	2	1	1
Vallo della Lucania	1	1	»	4	1	»	1	2	4	1
Varallo...........	1	1	»	2	1	»	1	1	»	1
Varese............	1	1	»	4	1	1	1	1	1	1
Vercelli..........	1	1	»	6	1	2	1	3	1	1
Vigevano..........	1	1	»	4	1	1	1	2	1	1
Voghera	1	1	»	4	1	1	1	2	1	1
Volterra	1	1	»	3	1	»	1	1	1	1

(Ved. la Tabella D *nella pagina seguente)*

TABELLA *E.* — Personale giudiziario dei Mandamenti e Comuni.

Pretore . . . . N° 1645
Cancelliere . . . . » 1645
Vice-Cancellieri . . . . » 1500

Cioè per ogni Pretura, 1 Pretore, 1 Cancelliere.

Osservazioni. I Vice-Cancellieri saranno nominati soltanto in proporzione del bisogno entro i limiti del numero stabilito, ed applicati alle varie Preture in numero d'uno o più, secondo le esigenze del servizio. Vi saranno inoltre: 1° In ogni mandamento, uno o più Vice-Pretori mandamentali o comunali, a termini dell'art. 34 della Legge organica. 2° In ogni Comune, uno o più Conciliatori, a termini dell'art. 27 della Legge medesima.

TABELLA *F.* — Personale delle Preture Urbane.

Sede		Pretori	Cancellieri	Vice-Cancell.
Bologna	N°	1	1	1
Firenze	»	1	1	2
Genova	»	1	1	1
Livorno	»	1	1	1
Milano	»	1	1	2
Torino	»	1	1	2

NB. I funzionari delle Preture urbane sono parificati in grado e stipendio a quelli delle altre Preture, e sono compresi nella stessa graduatoria.

TABELLA *D.* — Personale dei Tribunali di Commercio.

SEDE	Numero delle Sezioni	Presidenti	Vice-Presidenti	Giudici	Giudici supplenti	Cancellieri	Vice-Cancellieri	Vice-Cancellieri aggiunti
Ancona...........	1	1	»	4	4	1	1	1
Bari delle Puglie...	1	1	»	3	3	1	1	»
Bologna...........	1	1	»	5	5	1	1	1
Cagliari...........	1	1	»	4	4	1	»	»
Catania...........	1	1	»	5	5	1	»	»
Chiavari...........	1	1	»	4	4	1	»	»
Ferrara...........	1	1	»	4	4	1	»	»
Foggia...........	1	1	»	4	4	1	»	»
Fuligno...........	1	1	»	3	3	1	»	»
Genova...........	2	1	1	10	12	1	3	1
Milano...........	2	1	1	10	12	1	3	1
Messina...........	1	1	»	5	5	1	1	»
Monteleone........	1	1	»	3	3	1	»	»
Napoli...........	2	1	»	10	12	1	3	1
Novi Ligure.......	1	1	»	3	3	1	»	»
Palermo...........	1	1	»	8	8	1	1	»
Pesaro...........	1	1	»	3	3	1	»	»
Porto Maurizio.....	1	1	»	3	3	1	»	»
Rimini...........	1	1	»	3	3	1	»	»
San Remo...........	1	1	»	4	4	1	»	»
Sassari...........	1	1	»	4	4	1	»	»
Savona...........	1	1	»	4	4	1	»	»
Sinigaglia........	1	1	»	3	3	1	»	»
Torino...........	2	1	1	10	12	1	4	1
Trapani...........	1	1	»	4	4	1	»	»

(N. 2637) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 16 dicembre 1865.

Circoscrizioni territoriali dei Circoli per le Corti di assise e le Preture.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il num. 6 dell'art. 1° della Legge 2 aprile 1865, numero 2215, ecc.:

Art. 1. Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei Circoli per le Corti di Assise e delle Preture, di cui nella suddetta Legge del 6 corrente mese, sono determinati nella conformità apparente delle tabelle annesse al presente Decreto, firmato d'ordine nostro dal Guardasigilli.

Art. 2. Nulla per ora è innovato quanto alla circoscrizione attuale delle Corti d'Appello e dei Tribunali civili e correzionali in Toscana.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 14 dicembre 1865.

TABELLA *A* — Delle Preture di Toscana.

CORTI di Appello	TRIBUNALI civili e correzionali	SEDI e denominazioni delle Preture	COMUNI che dipendono da ciascuna Pretura	POPOLAZIONI
Firenze	Firenze...	Firenze città 1ª.. Id. 2ª.. Id. 3ª.. Id. 4ª..	Quartiere S. Croce Id. S. M. Novella Id. S. Spirito Id. S. Giov.	144346
		Firenze campagna	Fiesole Bagno a Ripoli Galluzzo Legnaia	39646
		Sesto	Sesto Brozzi	19713
		Campi	Campi Calenzano Signa	22602
		Lastra a Signa...	Lastra a Signa Casellina Torri	18655
		Borgo S. Lorenzo	Borgo S. Lorenzo Vicchio	20953
		San Casciano....	San Casciano Montespertoli Barberini di Val di Elsa	29043
		Figline	Figline Incisa Reggelio	22847
		Marradi.........	Marradi Palazzuolo	11310
		Pontassieve	Pontassieve Pelago Rignano	23654
		Dicomano	Dicomano Londa San Godenzo	9431
		Prato (città).....	Prato	35634

CORTI d'Appello	TRIBUNALI civili e correzionali	SEDI e denominazioni delle Preture	COMUNI che dipendono da ciascuna Pretura	POPOLAZIONE
Firenze	Firenze ...	Prato (campagna).	Montemurlo Cantagallo Mercatale di Vernio Carmignano	19393
		Scarperia........	Scarperia S. Pietro a Sieve Vaglia Barberino di Mugel.	20671
		Greve...........	Greve	10497
		Firenzuola.......	Firenzuola	8790
	Pistoia....	Pistoia 1ª........	Porta al Borgo	28468
		Id. 2ª	Porta Carratica Porta Lucchese Porta S. Marco Lamporecchio	28314
		Id. 3ª	Marliana Tizzana Montale Serravalle	24542
		S. Marcello......	S. Marcello Cutigliano Piteglio Sambuca	13943
	S. Miniato.	S. Miniato.......	San Miniato Montopoli	18346
		Empoli.....	Empoli Capraia e Limite Montelupo Cerreto Guidi Vinci	35286
		Fucecchio.......	Fucecchio Santacroce Castelfran. di Sotto S. Maria a Monte Montecalvoli	25164
		Castelfiorentino ...	Castelfiorentino Certaldo Montaione	23503

CORTI d'Appello	TRIBUNALI civili e correzionali	SEDI e denominazioni delle Preture	COMUNI che dipendono da ciascuna Pretura	POPOLAZIONE
Firenze	**Montepulc.**	**Montepulicano ...**	**Montepulciano** **Chianciano**	**15055**
		Pienza	**Pienza** **S. Quirico** **Castiglion d'Orcia**	**7467**
		Sinalunga........	**Sinalunga** **Torrito** **Trequanda**	**16330**
		Radicofani.......	**Radicofani** **Abadia S. Salvatore** **Pian Castagnaio** **S.Casciano di Bagni**	**13907**
		Chiusi...........	**Chiusi** **Cetona** **Sarteano**	**12778**
	Arezzo....	**Arezzo 1a........**	**Capolona** **Subiano** **Porzione rurale di Arezzo al nord delle vie fiorentina ed anconitana, e la porzione della città settentrionale alla linea da Porta San Lorenzino a Porta Calcitrone**	**18815**
		Arezzo 2a........	**La porzione del Comune di Arezzo meridionale alla linea delle vie fiorentina ed anconitana e quella meridionale tra le Porte San Lorenzino e Collitrone**	**23830**
		Poppi...........	**Poppi** **Pratovecchio** **Stia** **Castel S. Nicolò** **Montemignaio**	**19568**

CORTI d'Appello	TRIBUNALI civili e correzionali	SEDI e denominazioni delle Preture	COMUNI che dipendono da ciascuna Pretura	POPOLAZIONE
Firenze	Arezzo....	Bibbiena	Bibbiena Ortignano Raggiolo Castelfocognano Chitignano Chiusi in Casentino Talla	16044
		Cortona	Cortona	25032
		Castiglion Fiorent.	Castiglion Fiorent.	12085
		Foiano	Foiano Marciano Lucignano	13842
		Monte S. Savino..	Monte S. Savino Civitella	13165
		Montevarchi	Montevarchi Bucine Castiglion Fibocchi Castiglion Ubertini Laterina Pergine	21066
		S. Giovanni.....	S. Giovanni Terranova Cavriglia Castelfr. di Sopra Loro Pian di Seo	25252
		Pieve S. Stefano.	Pieve S. Stefano Sestino Badia Tedalda Caprese	11264
		S. Sepolcro......	S. Sepolcro Anghiari Monterchi Monte Santa Maria Tiberina	21036
	Siena	Siena 1ª.........	Siena Masse di S. Martino Masse di Città	31345

CORTI d'Appello	TRIBUNALI civili e correzionali	SEDI e denominazioni delle Preture	COMUNI che dipendono da ciascuna Pretura	POPOLAZIONE
Firenze	Siena.....	Siena 2a..........	Monteroni Sovicille Monteriggioni Castelnuovo Berardenga	22096
		Colle............	Colle Casole	12047
		Poggibonsi......	Poggibonsi S. Gimignano	14874
		Radda..........	Radda Castellina Gaiole	11095
		Chiusdino.......	Chiusdino Monticiano Radicondoli	10029
		Montalcino......	Montalcino Murlo Buonconvento	13276
		Asciano.........	Asciano Rapolano S. Giovanni d'Asso	12926
	Grosseto ..	Grosseto........	Grosseto	6582
		Giuncarico......	Giuncarico Gavorrano Castiglione della Pescaia	9432
		Massa marittima.	Massa Montieri	16028
		Orbetello........	Orbetello Monte Argentario	9121
		Pitigliano.......	Pitigliano Sorano	9038
		Manciano.......	Manciano	4238
		Arcidosso.......	Arcidosso Castel del Piano Cinigiano	15720

CORTI d'Appello	TRIBUNALI civili e correzionali	SEDI e denominazioni delle Preture	COMUNI che dipendono da ciascuna Pretura	POPOLAZIONE
Firenze	Grosseto ..	Santa Fiora.....	Santa Fiora Roccalbenga	9378
		Roccastrada	Roccastrada Campagnatico	12132
		Scansano........	Scansano Magliano	7169
		Isola del Giglio ..	Giglio	1788
	Rocca San Casciano	Rocca S. Casciano	Rocca S. Casciano Portico di Romagna Dovadola Terra del Sole	12980
		Bagno	Bagno Sortano Berghereto	10454
		Modigliana	Modigliana Tredozio	9221
		Galeata	Galeata Santa Sofia Premilcuore	9398
	Lucca	Lucca (città)	Lucca	32151
		Lucca (campagna)	Lucca	33284
		Capannori 1ª (1)	Capannori	21683
		Capannori 2ª (1).	Compito Villa Basilica	23803
		Borgo a Mozzano.	Borgo a Mozzano Pescaglia Bagni di Lucca	24288
		Pescia	Pescia Uzzano Montecarlo Vellano	25945
		Pietrasanta......	Pietra Santa	11704
		Serravezza	Serravezza Stazema	14227

(1) La sede di queste due Preture sarà nella città di Lucca.

CORTI d'Appello	TRIBUNALI civili e correzionali	SEDI e denominazioni delle Preture	COMUNI che dipendono da ciascuna Pretura	POPOLAZIONE
Firenze	Lucca	Barga...........	Barga Coreglia	11461
		Monsumanno....	Monsummano Montecatini	12053
		Borgo a Buggiano	Borgo a Buggiano Massa Cozzile	12405
		Viareggio........	Viareggio	17344
		Camaiore........	Camaiore	15813
	Livorno...	Livorno 1ª	Terziere S. Marco	34521
		Id. 2ª......	Id. S. Leopol.	35500
		Id. 3ª......	Id. del Porto	26450
	Pisa......	Pisa 1ª..........	Pisa (città)	25091
		Id. 2ª	Id. (campagna)	25966
		Id. 3ª	Bagni S. Giuliano Vecchiano	22637
		Vico Pisano. ...	Vico Pisano Bientina Calcinaia	17502
		Rosignano maritt.	Rosignano Riparbella Orciano Castellina marittima	12440
		Pontedera.......	Pontedera Capannoli Ponsacco Palaia	24620
		Cascina.........	Cascina	17986
		Lari............	Lari S. Luce Lorenzane Chianni	15624

CORTI d'Appello	TRIBUNALI civili e correzionali	SEDI e denominazioni delle Preture	COMUNI che dipendono da ciascuna Pretura	POPOLAZIONE
Firenze	Pisa	Peccioli.........	Peccioli Laiatico Terricciuola	10898
		Fauglia	Fauglia Collesalvetti	14433
	Volterra ..	Volterra	Volterra Montecatini di Val di Cecina	17416
		Pomarance......	Pomarance Castelnuovo	10958
		Campiglia maritt.	Campiglia Suvereto Sassetta Monteverdi	10770
		Piombino	Piombino	3283
		Fitto di Cecina...	Castagneto Guardistallo Montescudaio Casale Bibbona	13404
	Portoferraio	Portoferraio	Portoferraio Lungone Rio	13522
		Marciana marina.	Marciana	6818

(Ved. la Tabella *B nella pagina seguente.)*

TABELLA *C.* — Preture urbane.

CORTI D'APPELLO	TRIBUNALI civili e correzionali	SEDI delle Preture urbane	PRETURE che le compongono
Firenze......	Firenze.....	Firenze	Firenze città 1ª Id. 2ª Id. 3ª Id. 4ª Firenze campagna
Lucca	Livorno......	Livorno	Livorno 1ª Id. 2ª Id. 3ª

TABELLA *B.* — **Circolo delle Corti d'Assisie di Toscana.**

DISTRETTI Corti d'appello	CAPI-LUOGHI di Circolo	TRIBUNALI civili e correzionali compresi nel Circolo	POPOLAZIONE di ciascun Circolo
Firenze......	Firenze......	Firenze Pistoia Rocca San Casciano San Miniato	696804
	Siena........	Siena Montepulciano	192925
	Arezzo	Arezzo	220999
	Grosseto	Grosseto	110626
Lucca	Lucca	Lucca	256197
	Pisa.	Pisa Volterra	243028
	Livorno......	Livorno Portoferraio	116811

(N. 2646) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 21 dicembre 1865.

Convenzione per lo stabilimento ed esercizio d'una ferrovia a locomotiva sulla strada nazionale da Susa alla frontiera francese.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la domanda dei signori Brassey, Fell e compagnia per ottenere dal Governo italiano la facoltà di costruire una strada ferrata da Susa alla frontiera francese; vista la concessione in data 4 passato novembre stata fatta dal Governo francese alla Società medesima di stabilire una ferrovia sulla strada imperiale, N° 6, della frontiera d'Italia a St-Michel; visto il parere dato da una speciale Commissione tecnica instituita per l'esame della domanda suddetta, ed il risultato delle esperienze fatte sul sistema di esercizio della strada proposta; sentito il Consiglio di Stato; sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici; ritenuta la facoltà concessa dall'art. 6, lettera *f* della Legge 14 maggio corrente anno, N. 2279; sulla proposta, ecc.:

È approvata la convenzione stipulata sotto la data del 12 corrente dicembre 1865 tra il Ministro dei Lavori Pubblici ed i signori Brassey, Fell e Compangia per lo stabilimento di una ferrovia a locomotiva sulla strada nazionale da Susa alla frontiera francese, e per lo esercizio della medesima sino al giorno in cui sarà intrapreso il regolare servizio della strada ferrata dall'Italia in Francia per il Moncenisio.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 17 dicembre 1865.

Convenzione *per la concessione all'industria privata della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata da Susa al confine francese per il Moncenisio.*

Art. 1. I signori conte Carlo Arrivabene e Teodoro Desbrière nella qualità di mandatari speciali del signor John Barraclough Fell per la ragione sociale Brassey, Fell, e Compagnia, come da atto rogato a Londra nel 21 novembre 1865 dal pubblico notaio John Venn, e registrato a Firenze sotto la data dell'undici corrente al registro 22, foglio 87, numero 6030, si obbligano di costrurre e di esercitare a tutte loro spese, rischio e pericolo una strada ferrata da Susa al confine francese per il Moncenisio sotto la osservanza delle condizioni dichiarate nell'annesso quaderno d'oneri e delle prescrizioni contenute nella Legge e Regolamenti vigenti per il servizio delle ferrovie in quanto non sono contrarie ad esso quaderno d'oneri.

Art. 2 A garanzia dell'obbligo assunto hanno i predetti signori fatto constare, mediante esibizione della bolletta di ricevuta rilasciata dalla Cassa dei depositi e prestiti colla data del 9 corrente ed al numero 383, d'aver in adempimento del disposto dall'articolo 45 del detto quaderno d'oneri, depositato nella Cassa di Firenze per conto dei signori Brassey, Fell e Compagnia, la rendita di lire seimila in cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia.

Art. 3. La presente convenzione non sarà nè definitiva, nè valida se non dopo approvata a termini di Legge.

Fatta, letta e sottoscritta in doppio originale a Firenze oggi 12 dicembre 1865.

Il Ministro dei Lavori Pubblici Stefano Jacini.

I rappresentanti la Casa Brassey, Fell *e* Compagnia, Carlo Arrivabene e Teodoro Desbrière.

(N, 2702) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 1865.

Somme da aggiungersi o da togliersi al Bilancio passivo del Ministero delle Finanze pel 1865 in causa del sospeso passaggio alla Banca Nazionale dei servizi di Tesoreria.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduta la Legge in data d'oggi, con cui è autorizzato l'esercizio provvisorio del Bilancio per il primo bimestre dell'anno 1866 e lo stanziamento in quello delle somme occorrenti per il servizio di tesoreria; visto il Regio Decreto del 21 dicembre 1862, numero 2647, con cui furono revocati i R. Decreti del 24 ottobre e 21 novembre 1865, numero 2586; sulla proposta del Ministro delle Finanze, abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Sono aggiunte alla parte passiva del progetto del Bilancio di previsione per l'esercizio 1866 del Ministero delle Finanze le somme toltevi per effetto del passaggio alla Banca del servizio di tesoreria e di cassiere delle Amministrazioni del Debito Pubblico e delle Casse dei depositi e prestiti, che, a termini del R. Decreto del 13 ottobre 1865, doveva eseguirsi col 1° gennaio 1866. — V. Celerif. 1866, pag. 1, 75 e 100.

Art. 2. Sono eliminate dal progetto di Bilancio suddetto le somme ivi proposte nella parte straordinaria per spese locali e mobili pel servizio di tesoreria nei capiluoghi di Circondario, e per gli assegni di disponibilità ai tesorieri provinciali.

Art. 3. Le somme di cui ai due articoli precedenti e i capitoli ai quali esse si riferiscono sono stabilite nella unita Tabella, vista d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — QUINTINO SELLA.

(*Segue la* Tabella delle somme da aggiungersi o da togliersi al Bilancio passivo del Ministero delle Finanze per l'anno 1866 in causa del sospeso passaggio alla Banca dei servizi di tesoreria col confronto al relativo progetto già presentato alla Camera elettiva, *inserta nella Gazzetta Ufficiale del Regno, N°* 338).

(N. 2753 *quater*) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 21 febbraio 1866.

Approvazione del Regolamento per l'Amministrazione della officina governativa delle carte-valori.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il nosto Decreto del 25 maggio 1865, n° 2316, col quale si è provveduto per l'amministrazione dell'Officina delle carte-valori; volendo stabilire i doveri del Personale addetto all'Officina medesima, e le norme con le quali si dovrà effettuare il pagamento delle spese inerenti all'esercizio dell'Officina stessa; sentito il parere del Consiglio di Stato; sulla proposta del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito Regolamento per l'esecuzione del Reale Decreto 25 maggio 1865, n° 2316, il quale avrà effetto col 1° gennaio 1866. — V. Celerif. 1865, pag. 1153.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — QUINTINO SELLA.

(*Segue il Regolamento per l'esecuzione del Real Decreto* 25 *maggio* 1865 *col quale, si è provveduto per l'amministrazione dell'Officina governativa delle carte-valori, inserto nella Gazzetta ufficiale del Regno, N.* 52).

(N. 2796) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 21 febbraio 1866.

Modificazioni al Personale pel culto, istruzione religiosa ed insegnamento presso la Militare Accademia.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il nostro Decreto in data 30 dicembre 1865, con cui venivano approvati gli specchi, le paghe ed i vantaggi del Personale addetto alla Regia

Militare Accademia; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra abbiamo decretato e decretiamo:

Allo specchio n° 2, annesso al succitato Real Decreto, relativo al Personale pel culto, per l'istruzione religiosa e per l'insegnamento presso l'anzidetta Regia Militare Accademia, sono fatte le seguenti modificazioni: *a)* Soppressa la carica di Professore titolare pel disegno di paese; *b)* Ridotto a tre il numero dei Professori aggiunti per le matematiche, e soppresse le cariche di Professori aggiunti per la fisica, la chimica, le lettere italiane, il disegno architettonico e quello di paese; *c)* Sono pure soppresse le cariche de'Professori aggiunti militari. Tali modificazioni avranno effetto a datare dal 1° marzo venturo. — Ved. alla pag. 256.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 8 febbraio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — I. PETTINENGO.

(N. 2724) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 2 febbraio 1866.

Personale addetto al Tribunale supremo di Guerra, ai Tribunali Militari ed al Pubblico Ministero presso i medesimi; stipendi assegnati; indennità di Cancelleria.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 4 della Legge 1° ottobre 1859 approvativa di un nuovo Codice penale militare; visti gli articoli 296, 299, 300, 275, 280 e 283 di detto Codice che prescrivono l'instituzione di un Tribunale supremo di Guerra, e di un Tribunale militare permanente in ogni capoluogo di Divisione militare territoriale, e viene assegnato il Personale civile addetto al Pubblico Ministero ed alle Segreterie presso i medesimi; visto il Regio Decreto in data 18 agosto 1861, con cui viene instituito un Tribunale militare permanente in ogni capoluogo di Divisione militare territoriale; vista la Legge 11 febbraio 1864, portante modificazione al Codice penale militare; visti i Reali Decreti in data 18 febbraio, 27 ottobre 1864, 21 maggio, 14 e 30 dicembre 1865, con cui vennero soppressi i Tribunali militari territoriali di Cremona, Modena, Livorno, Piacenza, Forlì, Brescia, Alessandria, Perugia e Salerno; visti i Reali Decneti 18 e 31 dicembre 1864, con cui venne approvato il quadro del Personale addetto al Tribunale supremo di Guerra, ai Tribunali militari territoriali, e sono conservati in eccedenza alla pianta i Funzionari ed Impiegati addetti ai Tribunali di Guerra in forza della Legge 24 dicembre relativa alla repressione del brigantaggio nelle Provincie Napoletane; considerata la necessità di ridurre il Personale addetto all'Amministrazione della giustizia penale militare in seguito alla cessazione della Legge sul brigantaggio e della diminuzione dei Tribunali militari; sulla propossta, ecc.

Art. 1. Il quadro graduale numerico del Personale addetto al Pubblico Ministero presso il Tribunale supremo di Guerra e presso i Tribunali militari territoriali degli Uffiziali istruttori e Sostituiti istruttori, e del Personale addetto alla Segreteria dei detti Tribunali militari, non che gli stipendi loro rispettivamente assegnati, saranno tali che appariscono dallo specchio n° 1 annesso al presente Decreto d'ordine nostro firmato dal Ministro della Guerra.

2. L'annua indennità fissata per il Presidente ed i Giudici del Tribunale

supremo di Guerra continuerà ad essere quella stabilita dal Regio Decreto 28 giugno 1863, cioè per il Presidente a lire 2,500, e per ciascuno dei Giudici a lire 1,500. — V. Celerif. 1863, pag. 1923-24.

3. Le spese d'Ufficio del Tribunale supremo di Guerra, dei Tribunali militari territoriali e degli Uffizi fiscali ai medesimi addetti, già regolate dai Reali Decreti 17 ottobre 1860 e 20 ottobre 1861, sono approvate nelle somme indicate a ciascun Tribunale militare nell'unito prospetto, n° 2, d'ordine nostro firmato dal nostro Ministro della Guerra.

4. Il disposto col presente Decreto avrà effetto col giorno 1° di gennaio dell'anno prossimo 1866, e s'intenderanno per esso abrogate tutte le preesistenti contrarie disposizioni.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — A. Petitti.

Specchio N. 1 *del personale addetto al Tribunale supremo di Guerra, ai Tribunali militari ed al Pubblico Ministero presso i medesimi, e relativo stipendio assegnatogli.*

N.	Qualifica	Stipendio
1	Avvocato Generale militare.	L. 12,000
1	Sostituito Avvocato Generale militare	» 7,000
2	Idem	» 6,000
1	Idem	» 5,000
4	Avvocati Fiscali militari.	» 6,000
5	Idem	» 5,000
5	Idem	» 4,000
4	Sostituiti Avvocati Fiscali militari	» 3,500
6	Idem	» 3,000
8	Idem	» 2,500
8	Idem	» 2,000
4	Uffiziali Istruttori	» 800
10	Idem	» 700
3	Uffiziali sostituiti istruttori	» 500
3	Idem	» 400
1	Segretario presso il Tribunale supremo di Guerra. .	» 4,000
1	Segretario dell'Ufficio dell'Avvocato Generale militare.	» 3,500
1	Segretario Archivista.	» 3,000
5	Segretari	» 3,000
5	Idem	» 2,500
5	Idem	» 2,200
12	Sostituiti Segretari.	» 2,000
12	Idem	» 1,800
12	Idem	» 1,500
2	Scrivani	» 1,800
23	Idem	» 1,500
23	Idem	» 1,200

a) Gli Avvocati Fiscali militari di Genova, Napoli, Ancona e Messina eserciteranno anche le funzioni di Uditori di Marina.

b) Il Sostituito Segretario più anziano presso ciascun Tribunale rimane incaricato della Segreteria dell'Avvocato Fiscale.

NB. Il personale suddetto sarà ripartito fra i Tribunali, a seconda dei bisogni del servizio, e giusta gli ordini del Ministro della Guerra.

Specchio N. 2. — *Prospetto delle indennità di cancelleria stabilite al Tribunale supremo di Guerra ed ai Tribunali militari territoriali.*

Tribunale supremo di Guerra	L.	6,000
Tribunale militare di Torino	»	2,500
Id. di Milano	»	2,000
Id. di Napoli	»	1,600
Id. di Parma	»	1,500
Id. di Bologna	»	1,500
Id. di Firenze	»	1,500
Id. di Palermo	»	1,000
Id. di Genova	»	1 000
Id. di Ancona	»	1,000
Id. di Chieti	»	1,000
Id. di Catanzaro	»	1,000
Id. di Bari	»	1,000
Id. di Messina	»	1,000
Id. di Cagliari	»	600

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro della Guerra il 30 *dicembre* 1865.

Nella viva e costanté sollecitudine a pro di quell'Esercito, che è decoro e vanto della Patria Italiana, la M. V. portando la sua attenzione sul vitto dei caporali e soldati, riconobbe il bisogno di migliorarne le condizioni, ed impedire che l'incarimento delle derrate alimentarie obbligasse o a menomare la razione, o ad aumentare la ritenenza, assottigliando ancora quella già sì tenue porzione del soldo che è pagata alla mano, e far cessare il grave inconveniente che frazioni dello stesso Corpo, solo perchè stanziati in luoghi diversi, avessero un diverso ordinario.

Volendo perciò la M. V. assicurare alla truppa in ogni tempo ed in ogni luogo un vitto uniforme, sano ed abbondante, determinava con Decreto del 30 ottobre 1859, che il medesimo gli venisse somministrato direttamente per cura dell'Amministrazione militare, e con successivo Decreto del 19 settembre 1861 statuiva non solo che il pane da truppa, che dapprima era acquistato sui fondi d'ordinario, fosse somministrato a carico dell'Erario; ma che alcune altre spese che prima cadevano a carico dell'ordinario stesso. venissero sopportate invece dalla massa d'economia, alla quale per ciò veniva fatto uno speciale assegno.

Non poteva sfuggire alla M. V. che in taluni anni la spesa sarebbe stata maggiore, e perciò determinava che in allora vi si facesse fronte collo stanziamento in bilancio della occorrente somma per sopperire alla eccedente spesa; ma nutrivasi speranza che in anni di più abbondante raccolto il prezzo dei generi subisse tale diminuzione da potere equipararsi alla spesa non solo, ma anche produrre tali economie, che in parte valessero a compensare la maggiore spesa degli anni decorsi.

Però tale speranza andò col fatto fallita, essendochè fu d'uopo d'allora in poi stanziare nei bilanci un assegnamento di circa 5 centesimi per individuo onde far fronte al maggior costo della razione.

Preoccupata dall'importanza di sì gravi spese, l'Amministrazione dovette rivolgere le sue cure ed i suoi studii ad indagarne le ragioni.

Per attuare le benefiche intenzioni della M. V., il solo mezzo che fosse possibile onde non incagliare o compromettere il servizio era di ripartir la provvista in grandi imprese per dipartimento o per divisione; ma questo sistema impediva di poter trar profitto del minor costo dei viveri in molte località.

Il Riferente perciò credette opportuno che si facessero studii ed esperimenti per riconoscere se mantenendo intatte nello spirito e nell'essenza le intenzioni della M. V., pur si potesse ottenere un favorevole risultato a pro dell'Erario: e dopo di aver ordinato che si ripristinassero le masse d'ordinario nei Corpi, e prescritto che la razione avesse ad essere sempre e dovunque uguale per tutti, stabilì pure, in via d'esperimento, che buona parte dei Corpi avessero essi stessi a provvedere per proprio conto all'acquisto dei viveri, persuaso che, mettendo in immediato contatto i produttori coi consumatori, e togliendo così di mezzo gli intermediarii speculatori, sarebbesi certo ottenuto non lieve vantaggio.

L'esito dei fati esperimenti, mentre chiarì l'esattezza delle previsioni, constatò pure che vi hanno parecchie località in cui il prezzo delle derrate è sì elevato che, durandovi a lungo di presidio la truppa, i disavanzi si elevano a tal somma da non lasciare speranza di potere risarcirsene colle economie posteriori.

Per rimediare a sì fatto inconveniente, due sono i mezzi che si presenterebbero: o stabilire un assegno suppletivo per il maggior costo dei viveri alla truppa che si trovi in certe determinate località, come si pratica presso altre Nazioni, o stanziare in bilancio una somma a calcolo, per sussidiare quelle masse d'ordinario che avessero incontrato dei forti debiti.

Però il primo di questi sistemi nella pratica attuazione riuscirebbe inapplicabile, inquantochè in questa mirabile trasformazione dell'Italia, in cui ogni giorno s'aprono nuove strade, si avviano nuove industrie e nuovi commerci, si migliorano le comunicazioni ed i rapporti fra città e città, fra Provincia e Provincia, egli è agevole il vedere come anche i prezzi dei generi seguendo le fasi di questo esplicamento della civiltà, abbiano a cambiarsi radicalmente nelle varie parti della Penisola; così che sarebbe difficile lo stabilire a priori, in modo certo, quali siano i presidi in cui abbiasi a concedere questo soprassoldo.

Il secondo sistema invece mentre riuscirebbe allo stesso scopo, sarebbe di più facile attuazione.

Mosso da tali considerazioni il Riferente ha l'onore di sottoporre all'augusta firma della M. V. l'annesso Decreto, il quale sancirebbe appunto i principii sovra sviluppati.

(N. 2745) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 29 gennaio 1866.

Revoca del R. Decreto 30 *ottobre* 1859, *che determinava in massima il modo di somministrare i viveri ai caporali e soldati in tempo di pace.*

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il nostro Decreto 30 ottobre 1859, col quale era sancito in massima che i viveri alle truppe fossero somministrati direttamente dall'Amministrazione militare; considerando che per essere cessate in parte le circostanze anormali che consigliarono l'attuazione di tale sistema, puossi ora

ottenere lo stesso scopo, di far cioè che la truppa riceva in ogni tempo ed in ogni luogo un vitto uniforme, sano ed abbondante con minore aggravio all'Erario; considerando che in alcune località dello Stato la truppa non potrà però, a causa dell'eccessivo caro dei generi, procacciarsi la razione regolamentare con l'assegno prelevabile dalla paga dei caporali e soldati, e quindi le rispettive masse di ordinario dovrebbero incontrare notevoli disavanzi senza aver mezzo di ripararli; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È rivocato il nostro Decreto 30 ottobre 1859, col quale era determinato che in massima i viveri, anche in tempo di pace, fossero somministrati ai caporali e soldati per cura dell'Amministrazione militare.

2. In occasione però di campi e nelle circostanze straordinarie in cui la truppa, per essere in colonna mobile o per altri motivi, fosse nell'impossibilità di procurarsi direttamente i viveri, continueranno questi ad essere somministrati per mezzo dell'Amministrazione militare.

3. In tempo di pace i Corpi provvederanno direttamente all'acquisto dei generi occorrenti pel rancio colle norme stabilite dai Regolamenti in vigore.

4. È stabilito un assegno da stanziarsi annualmente sul bilancio della Guerra al capitolo *Pane e viveri* per sussidiare le masse ordinarie di quei Corpi che avessero sulle medesime incontrati dei debiti.

5. Il nostro Ministro della Guerra ripartirà ogni anno tale somma con Decreto Ministeriale sulle masse d'ordinario di quei Corpi che risulteranno in disavanzo, proporzionatamente al disavanzo stesso.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — A. Petitti.

(N. 2770) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 28 gennaio 1866.

Norme per la divisione delle pensioni fra le vedove e gli orfani dei militari dell'Armata di mare.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 39 della Legge 20 giugno 1851 sulle pensioni per l'Armata di mare; sulla proposta del nostro Ministro della Marina, abbiamo decretato e decretiamo:

Sono estese alle vedove ed agli orfani dei militari dell'Armata di mare le disposizioni contenute nel nostro Decreto 28 agosto 1864, n. 1901, col quale furono fissate le norme per la divisione della pensione fra le vedove e gli orfani degli Impiegati civili nel caso vivano separati. — V. Celerifera 1864, pag. 1819).

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 6 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — D. Angioletti.

Firenze e Torino, 1866. — E. Dalmazzo editore. — Tipi della Stamperia Reale.

Nº 12 della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI per l'anno 1866
(Ass. per un anno: Firenze, L. 15 - Per la Posta, L. 16)

SOMMARIO

(N. 2626) LEGGE

inserta nella Gazzetta Uffiziale il 12 dicembre 1865.

Ordinamento giudiziario del Regno d'Italia.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la Legge 2 aprile 1865, n. 2215, colla quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare la Legge per l'estensione alle Provincie Toscane dell'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859, e della Legge sugli stipendi della Magistratura del 20 dello stesso mese, costituente l'allegato *C*, e la Legge per alcune modificazioni all'organico giudiziario del Regno, costituente l'allegato *D*, colle modificazioni necessarie per coordinarle fra loro e con altre Leggi dello Stato; udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, abbiamo decretato e decretiamo sull'ordinamento giudiziario quanto segue:

TITOLO I. — DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI.

Capo I. — *Delle Autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia.*

Art. 1. La giustizia, nelle materie civili e penali, è amministrata: — Da Conciliatori; — Da Pretori; — Da Tribunali civili e correzionali; — Da Tribunali di commercio; — Da Corti d'appello; — Da Corti di assise; — Dalla Corte di cassazione. — La giurisdizione pei reati militari e marittimi è regolata da Leggi speciali.

2. Presso le Corti ed i Tribunali civili e correzionali è stabilito un Ufficio del Pubblico Ministero. — Le funzioni di Pubblico Ministero presso i Pretori sono esercitate nei modi e nei casi determinati dalla Legge.

3. Presso ogni Pretura, Tribunale e Corte vi ha un Cancelliere e vi possono essere Vice-Cancellieri. Presso i Tribunali e le Corti vi possono essere anche Vice-Cancellieri Aggiunti. — Negli Uffici del Pubblico Ministero vi sono Segretari e possono anche esservi Sostituti Segretari e Sostituti Segretari Aggiunti a norma della presente Legge e delle relative tabelle.

4. Ad ognuna delle Autorità giudiziarie indicate nell'art. 1, è pure addetto il numero di Uscieri richiesto dai bisogni del servizio.

5. Alle Autorità giudiziarie possono essere applicati, a norma della presente Legge, Aggiunti Giudiziari ed Uditori.

6. Sono Funzionari dell'Ordine Giudiziario gli Uditori, i Conciliatori, i Pretori, i Vice-Pretori mandamentali e comunali, gli Aggiunti giudiziari, i Giudici di ogni grado dei Tribunali e delle Corti, i Membri del Pubblico Ministero, i Cancellieri, i Vice-Cancellieri, e Vice-Cancellieri Aggiunti, i Segretari, i loro Sostituti ed Aggiunti. — Sono Uffiziali addetti all'Ordine Giudiziario gli Uscieri.

7. Il numero, le residenze e le circoscrizioni territoriali delle Autorità giudiziarie accennate negli articoli precedenti, come pure il numero dei funzionari addetti a ciascuna di esse, sono determinati da apposite tabelle, viste d'ordine nostro dal Ministro della Giustizia e da pubblicarsi con Regio Decreto. — Le suddette tabelle, dopo la loro pubblicazione, non potranno mutarsi, salvo che per Legge.

Capo II. — *Norme generali circa la nomina e l'ammissione alle funzioni giudiziarie e l'esercizio di esse.*

8. I Funzionari dell'Ordine Giudiziario sono nominati dal Re sulla proposta del Ministro della Giustizia, salvo per gli Uditori il disposto dell'art. 19. — Gli Uscieri sono nominati dal Ministro della Giustizia.

9. Per essere ammesso a funzioni od uffizi giudiziari è necessario:

1. Essere cittadino del Regno;
2. Avere l'esercizio dei diritti civili;
3. Non trovarsi in alcuno dei casi d'incapacità contemplati dall'art. 87 della presente Legge;
4. Riunire le altre condizioni richieste dalla medesima Legge per le varie funzioni e pei diversi uffizi.

Chi riunisce le condizioni per la nomina ad un determinato posto, le conserva per la carriera avvenire anche nel caso di nomina ad un posto inferiore.

10. I Funzionari dell'Ordine giudiziario e gli Uscieri, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento nel rito prescritto dai Regolamenti e con la formula seguente: *Giuro d'essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le Leggi del Regno, e di adempiere da uomo d'onore e di coscienza le funzioni che mi sono affidate.* — Il giuramento non è necessario nei casi di tramutamento collo stesso grado.

11. I Funzionari giudiziari debbono assumere l'esercizio delle loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data della registrazione alla Corte dei Conti del Decreto di nomina o destinazione. — Il Ministro della Giustizia può abbreviare o prorogare per giuste cause il termine anzidetto, ma la proroga non può essere maggiore di altri giorni trenta. — Allorchè per ragioni di servizio il Ministro della Giustizia abbia ordinato che il Funzionario tramutato o promosso continui ad esercitare il precedente suo ufficio, i termini anzidetti decorrono dal giorno in cui cessi tale esercizio.

12. Il Funzionario che contravviene al disposto dall'articolo precedente, s'intende aver rinunziato all'impiego, e non può essere riammesso nella carriera che mediante un nuovo Decreto di nomina.

13. Ogni Funzionario dell'Ordine Giudiziario ed Usciere deve dimorare nel Comune ove ha sede la Pretura, il Tribunale o la Corte presso cui esercita le sue funzioni; e non può assentarsene senza una licenza ottenuta ai termini dei Regolamenti. — Non sono sottoposti a quest'obbligo i Vice-Pretori, i quali non rivestano ad un tempo la qualità di Uditori. — I contravventori alle disposizioni di questo articolo sono soggetti a provvedimenti disciplinari, e possono essere privati pure dello stipendio per un tempo corrispondente all'assenza illecita.

Capo III. — *Delle incompatibilità e delle esenzioni.*

14. I Funzionari dell'Ordine Giudiziario e gli Uscieri non possono essere Sindaci, Assessori o Segretari comunali, nè occupare altri pubblici impieghi od uffici amministrativi, ad eccezione di quelli di Consigliere comunale o provinciale, nè esercitare la mercatura od altra professione qualunque. — Questa disposizione però non è applicabile ai Conciliatori ed ai Giudici di commercio. — I Vice-Pretori, che non siano Uditori, possono pure esercitare la professione di Avvocato, Procuratore o Notaio, ed essere anche Segretari dei Comuni o di altre pubbliche amministrazioni.

15. Non possono far parte contemporaneamente come Giudici della stessa sezione nelle Corti e nei Tribunali i parenti e gli affini sino al quarto grado inclusivamente. Sono nulli gli atti che avessero luogo col loro concorso.

16. I Funzionari dell'Ordine Giudiziario e gli Uscieri sono esenti da qualunque pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare.

Capo IV. — *Del tirocinio per le funzioni giudiziarie.*

17. Il tirocinio per le funzioni giudiziarie, escluse quelle di Cancelleria e Segreteria, ha luogo nella qualità di Uditore. — Per l'ammissione al tirocinio, oltre le condizioni generali prescritte all'art. 9, si richiedono pure quelle speciali di cui nei seguenti articoli.

18. Per essere nominato Uditore è necessario:

1. Aver conseguito la laurea in legge in una Università italiana;
2. Aver vinto la prova di un concorso.

19. Questo concorso ha luogo in iscritto avanti una Commissione esaminatrice, nominata dal Ministro della Giustizia, nei lunghi e nei modi determinati dai Regolamenti. — Quegli che ha vinto la prova del concorso, è nominato Uditore con Decreto Ministeriale.

20. Gli Uditori sono dal Ministro della Giustizia destinati alle diverse Corti, Tribunali ed Uffizi, avuto riguardo ai bisogni ed alle convenienze del servizio.

21. Gli Uditori sono tenuti di frequentare l'Ufficio al quale trovansi addetti, di assistere alle udienze delle Corti o dei Tribunali e di attendere a quei lavori che sieno loro affidati dal Capo dell'Uffizio o da chi ne fa le veci. — Gli Uditori, oltre le speciali attribuzioni che loro sono conferite dalla presente Legge, hanno qualità per essere assunti alle funzioni di Pubblico Ministero nelle Preture, quando vi siano assegnati dal Procuratore Generale. — I medesimi possono altresì, dopo sei mesi di tirocinio, e quando la necessità del servizio lo richiede, essere destinati con Regio Decreto ad esercitare le funzioni di Vice-Pretori.

22. L'Uditore deve sottoporsi ad un esame pratico non prima di un anno, se aspira alla carica di Pretore, non prima di tre, se a quella di Aggiunto giudiziario. Egli conserva la qualità di Uditore e continua ad esercitarne le funzioni anche dopo l'esame, fino a diversa destinazione.

23. L'esame pratico ha luogo contemporaneamente per tutto il Regno, innanzi a Giunte speciali formate annualmente nelle città sedi di Corti di appello; deve sostenersi in iscritto ed a voce, e versa sulla pratica giudiziaria. — Quando per gravi ragioni l'esame non possa aver luogo contemporaneamente in tutte le città sovrindicate, il Ministro della Giustizia può prorogarlo per un termine che non ecceda sei mesi. — Le relative norme sono stabilite nel Regolamento. — All'Uditore che lo abbia superato viene rilasciato un certificato d'idoneità che attesti il grado dell'approvazione ottenuta.

24. Nessuno può esser nominato Aggiunto giudiziario senza essere stato prima Uditore, ed aver compiuto l'età di anni venticinque e senza l'adempimento delle altre condizioni richieste dalla presente Legge.

25. Gli Aggiunti giudiziari sono con Regio Decreto assegnati ai Tribunali Civili e Correzionali nel numero richiesto dai bisogni della giustizia, avuto specialmente riguardo a quelli dell'Uffizio del Pubblico Ministero, e ad altre considerazioni e circostanze di servizio. — Il numero degli Aggiunti giudiziari non potrà mai eccedere quello che sia stabilito con apposito Regio Decreto per tutto il Regno.

26. Gli Aggiunti giudiziari votano nelle cause delle quali sono relatori, e, quando sia impedito uno dei Giudici, anche nelle altre. — Possono inoltre, senza pregiudizio di quanto è prescritto all'articolo 188, essere applicati con Decreto Ministeriale agli Uffizi del Pubblico Ministero presso i Tribunali per esercitarne tutte le funzioni.

TITOLO II. — DEI GIUDICI.

Capo I. — *Dei Conciliatori.*

27. In ogni Comune vi ha un Conciliatore. — Nei Comuni in cui per ragione di popolazione o per altre cause un solo Conciliatore è insufficiente, può esserne stabilito un numero maggiore.

28. Le funzioni del Conciliatore sono:

1. Comporre le controversie quando ne sia richiesto;
2. Giudicare le controversie ed esercitare le altre attribuzioni che gli sono deferite dalla Legge.

29. I Conciliatori sono nominati dal Re sulla proposta dei rispettivi Consigli Comunali, fatta mediante la presentazione di tre candidati.

30. Le funzioni del Conciliatore sono puramente onorifiche e servono di merito per ottenere pubblici impieghi, quando concorrano i requisiti di Legge. — Nelle solenni cerimonie egli prende posto immediatamente dopo il Sindaco. — Egli dura in Ufficio tre anni e può essere confermato.

31. In mancanza o impedimento del Conciliatore supplisce temporaneamente il Conciliatore viciniore non impedito dello stesso Mandamento, e in suo difetto il Pretore. In questo caso le sentenze del Pretore sono inappellabili.

32. Presso i Conciliatori compiono le funzioni di Cancellieri i Segretari Comunali od i loro Sostituti. — In caso di loro mancanza od impedimento, il Conciliatore provvede ugualmente anche senza la loro assistenza.

33. Per essere nominato Conciliatore è necessario:

1. Avere l'età di anni 25;
2. Dimorare nel Comune;
3. Essere iscritto nelle Liste degli Elettori Comunali.

Capo II. — *Dei Pretori e Vice-Pretori.*

34. In ogni Mandamento havvi un Pretore. — Nelle città la cui popolazione non sia minore di quaranta mila abitanti, e dove siano stabilite più Preture, possono pure,

con R. Decreto da inserirsi negli Atti del Governo, e sopra domanda dei Consigli Comunali, essere istituite Preture urbane pei Giudizi penali. — Alle Preture possono essere addetti uno o più Vice-Pretori. Può nominarsi inoltre un Vice-Pretore per ciascun Comune che non sia Capo-luogo di Mandamento. — Le sue funzioni possono congiungersi a quelle del Conciliatore.

35. I Pretori compiono, nei limiti assegnati dalle Leggi le funzioni:

1. Di Giudici in materia civile e commerciale;
2. Di Giudici in materia penale;
3. Di Ufficiali di Polizia giudiziaria.

Esercitano inoltre, nei modi stabiliti dalle leggi, la giurisdizione volontaria e le altre attribuzioni loro deferite. I Pretori urbani, nelle città dove siano istituiti, esercitano le funzioni di Giudici in materia penale entro i limiti della competenza e del territorio dei Pretori delle stesse città, escluse le funzioni di Uffiziali di Polizia giudiziaria.

36. I Vice-Pretori coadiuvano il Pretore nel compimento delle sue funzioni, ove il numero degli affari lo richieda. — Ne'casi di mancanza o d'impedimento del Pretore, il Vice-Pretore più anziano ne esercita le funzioni. — I Vice-Pretori Comunali esercitano nel proprio Comune le funzioni di Uffiziali della Polizia giudiziaria, che nel Codice di Procedura penale sono attribuite ai Sindaci, come altresì tutte le altre cui siano chiamati da particolari disposizioni legislative.

37. In mancanza od impedimento del Pretore e del Vice-Pretore supplisce temporariamente il Pretore o Vice-Pretore del Mandamento più vicino nella circoscrizione territoriale dello stesso Tribunale. — Quando i bisogni del servizio siano per consigliare un provvedimento immediato, il Presidente del Tribunale, sulla richiesta del Procuratore del Re, può destinare a supplire temporariamente al Pretore o Vice-Pretore mancante od impedito, un Uditore od altro Vice-Pretore del territorio dipendente dalla sua giurisdizione.

38. Mancando od essendo impediti i Pretori e Vice-Pretori urbani, ne esercitano le funzioni gli altri Pretori o Vice-Pretori residenti nello stesso Comune, per turno e secondo le norme contenute nel Regolamento. — Il disposto dal capoverso dell'articolo precedente è pure applicabile alla supplenza delle Preture urbane.

39. Per essere nominato Pretore si richiede un tirocinio non minore di un anno in qualità di Uditore, e l'esame pratico indicato dall'art. 23. — Possono altresì essere nominati Pretori:

1. I Vice-Pretori Mandamentali laureati in Legge, dopo quattro anni di esercizio;
2. I laureati in Legge, dopo cinque anni di esercizio effettivo dell'avvocatura avanti i Tribunali o le Corti;
3. I Procuratori laureati in Legge, dopo otto anni di esercizio effettivo avanti le Corti o i Tribunali nella qualità di Capi di Ufficio;
4. I Notai laureati in Legge, dopo otto anni di effettivo esercizio della loro professione. — Tuttavia i Vice-Pretori, di cui al nº 1, gli Avvocati che non abbiano un esercizio effettivo di sette anni, i Procuratori e Notai debbono, prima di essere nominati, sottoporsi ad un esame di abilitazione, conforme a quello prescritto dall'art. 23, e riportarne l'approvazione. — Nessuno può essere nominato Pretore prima di aver compito l'età di anni venticinque.

40. Possono essere nominati Vice-Pretori Mandamentali i laureati in Legge che abbiano l'età di anni ventuno ed i requisiti necessari per essere ammessi all'esercizio dell'avvocatura, come pure i Notai esercenti da tre anni, fermo quanto agli Uditori il disposto dall'art. 37 della presente Legge. — Per essere nominato Vice-Pretore Comunale sono necessari i requisiti prescritti dall'art. 33.

Capo III. — *Dei Tribunali civili e correzionali.*

41. Vi ha un Tribunale civile e correzionale in ciascuno dei Comuni designati in apposita tabella.

42. Ai Tribunali civili e correzionali appartiene:

1. Giudicare in materia civile in prima istanza ed in appello di tutte le cause loro deferite dalle Leggi;
2. Esercitare le funzioni di Tribunale di commercio dove questo non esiste;
3. Giudicare in materia penale in Prima Istanza ed in appello dei reati loro deferiti dalle Leggi;
4. Esercitare tutte le altre attribuzioni che ad essi sono dalle Leggi assegnate.

43. In ogni Tribunale uno dei Giudici è incaricato per ciascun anno con Decreto Reale dell'istruzione delle cause penali. Occorrendo il bisogno possono, pure per Decreto Reale, essere applicati all'Ufficio d'istruzione anche altri Giudici e gli Aggiunti giudiziari. — Le funzioni degl'Istruttori, quand'anche esercitate da Giudici

inamovibili, sono sempre revocabili. — I Giudici istruttori possono essere temporariamente destinati ad un Tribunale diverso da quello di cui fanno parte, qualora per istraordinarie circostanze il bisogno del servizio lo richieda.

44. I Tribunali civili e correzionali possono per Decreto Reale, ove la necessità del servizio lo richieda, e lo acconsenta il numero del Personale, esser divisi in più Sezioni. Nei Tribunali divisi in più Sezioni sono in ogni anno designati per Reale Decreto i Giudici che debbono comporre ciascuna Sezione. Lo stesso Decreto designa le Sezioni alle quali sono devoluti gli affari civili, gli affari correzionali, e gli appelli in materia correzionale e di polizia, ovvero gli uni e gli altri promiscuamente.

45. Nei Tribunali divisi in più Sezioni il Presidente presiede alla Sezione prima; le altre Sezioni sono presiedute da Vice-Presidenti od anche provvisoriamente da Giudici anziani.

46. I Tribunali civili e correzionali giudicano col numero invariabile di tre votanti.

47. Mancando od essendo impedito il Presidente di una Sezione, ne fa le veci il Giudice anziano della Sezione stessa. Il Presidente del Tribunale, nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, è supplito dai Vice-Presidenti secondo l'ordine dell'anzianità, ed in mancanza di essi dal Giudice anziano del Tribunale.

48. Quando per mancanza o legittimo impedimento dei Magistrati, una delle Sezioni del Tribunale non si trovi in numero legale per giudicare, il Presidente può intervenire egli stesso, ovvero destinare un Giudice od un Aggiunto di un'altra Sezione. Qualora poi tutti questi funzionari siano mancanti o impediti, il Presidente, o chi ne fa le veci, richiederà per sedere nel Tribunale un Pretore dello stesso Comune, secondo l'ordine delle Preture, e qualora questi pure sia impedito, assente o mancante, un Vice-Pretore del Comune se laureato in leggi, ed in suo difetto, il Pretore più vicino non impedito. — Rimane sempre vietato l'intervento in ciascuna Sezione di più d'un Aggiunto giudiziario o di più di un supplente estraneo al Corpo del Tribunale.

49. Essendo mancante un Giudice istruttore, il Presidente delega uno dei Giudici del Tribunale a farne le veci. — La stessa disposizione ha luogo quando sia impedito il Giudice istruttore e non sia sufficiente ai bisogni del servizio il sussidio degli Aggiunti giudiziari.

50. Per essere Giudice di un Tribunale civile e correzionale si richiede l'età non minore di anni venticinque. — Possono essere nominati Giudici dei Tribunali civili e correzionali:

1. I Sostituti Procuratori del Re ed i Pretori, dopo un anno di esercizio;
2. Gli Aggiunti giudiziari, dopo due anni di esercizio;
3. I laureati in Legge, dopo sette anni di esercizio effettivo dell'avvocatura o dopo dieci anni di esercizio della professione di Procuratore avanti le Corti ed i Tribunali. — Per essere nominato Vice-Presidente è necessario essere stato Giudice di un Tribunale civile e correzionale almeno per un anno.

51. Per essere nominato Presidente di Tribunale civile e correzionale è necessario avere l'età di anni trenta ed essere stato Giudice di Tribunale o Sostituto Procuratore del Re per anni sei, o Vice-Presidente per anni due, ovvero per anni dieci avvocato esercente avanti le Corti o per egual tempo professore di Leggi in una Università dello Stato, salvo il disposto dall'articolo 137 della presente Legge.

Capo IV. — *Dei Tribunali di commercio.*

52. Vi ha un Tribunale di commercio in ciascuno dei luoghi designati nella tabella.

53. Ove il bisogno della giustizia lo richieda, possono ancora istituirsi altri Tribunali di commercio con Decreto reale, sentito il Consiglio Provinciale e il Consiglio di Stato.

54. I Tribunali di commercio giudicano in Prima Istanza ed in appello delle cause loro deferite dal Codice di commercio e dalle altre Leggi, ed esercitano pure quelle attribuzioni che sono ad essi demandate.

55. Ogni Tribunale di commercio è composto di un Presidente, di Giudici ordinari e di Supplenti, scelti tutti nel ceto dei commercianti. — Ove particolari circostanze locali nell'interesse del pubblico servizio lo esigano, può nominarsi Presidente o Vice-Presidente di Tribunale di commercio un Magistrato, od un Avvocato, che abbia le qualità richieste per essere Presidente o Vice-Presidente di Tribunale e civile e correzionale. — I Tribunali di commercio possono anche essere divisi in più Sezioni; nel quale caso la prima Sezione sarà presieduta dal Presidente e le altre da Vice-Presidenti. Per la formazione delle Sezioni si osservano le norme prescritte pei Tribunali civili e correzionali.

56. Il Presidente, i Giudici ed i Supplenti del Tribunale di commercio sono nominati dal Re, sulle proposte fatte dalle rispettive Camere di commercio.

57. Le Camere di commercio fanno la proposta mediante la formazione di una lista di nomi, il cui numero sia triplo di quello dei membri da nominarsi.

58. Mancando od essendo impedito il Presidente di una Sezione, ne fa le veci il Giudice anziano della Sezione stessa. — Il Presidente del Tribunale, nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, è supplito dai Vice-Presidenti secondo l'ordine dell'anzianità, in mancanza di essi dal Giudice anziano del tribunale, ed in caso di anzianità pari dal decano di età. — In caso di mancanza o di impedimento dei Giudici ordinari, questi vengono surrogati dai Supplenti.

59. I membri dei Tribunali di commercio durano in ufficio tre anni. — Ogni anno un terzo dei Giudici ordinari e dei Supplenti scade dall'uffizio ed è rinnovato. — Tale rinnovazione si fa per ordine di anzianità; e fra coloro che hanno nomina contemporanea decide la sorte. — Essi possono essere proposti e nominati di nuovo, ed immediatamente per altri tre anni; trascorso il secondo triennio possono essere proposti e nominati soltanto dopo un anno di intervallo.

60. Le funzioni dei membri dei Tribunali di commercio sono meramente onorifiche. — Quando per altro il Presidente o Vice-Presidente sia un Magistrato, egli avrà il grado, lo stipendio e gli onori competenti ai Presidenti o Vice-Presidenti dei Tribunali civili e correzionali.

61. I Tribunali di commercio giudicano col numero invariabile di tre votanti

62. Ove per difetto di Giudici ordinari e Supplenti un Tribunale di commercio non possa esercitare le sue funzioni, si dichiarerà con Regio Decreto da pubblicarsi nella Raccolta delle Leggi, che la sua giurisdizione è provvisoriamente devoluta al Tribunale civile e correzionale del Circondario. — Con altro Decreto, da pubblicarsi nello stesso modo, sarà stabilito il giorno in cui il Tribunale di commercio riprenderà le sue funzioni.

63. Per essere eletto membro di un Tribunale di commercio è necessario aver compiuto l'età di anni venticinque, essere commerciante, o in difetto dell'attualità di esercizio del commercio averlo esercitato onorevolmente per dieci anni continui.

Capo V. — *Delle Corti d'appello.*

64. Vi ha una Corte d'appello nei luoghi designati nella relativa tabella.

65. In ogni Corte d'appello vi è un primo Presidente che presiede alla prima sezione. — Ciascuna delle altre è presieduta da un Presidente di sezione. — I Giudici delle Corti di appello hanno il titolo di Consiglieri.

66. Le Corti di appello conoscono:

1. In materia civile: *a*) delle cause giudicate in Prima Istanza dai Tribunali civili e correzionali e di commercio, ovvero dagli Arbitri nei limiti della competenza di essi Tribunali; *b*) degli affari di volontaria giurisdizione loro deferiti dalle Leggi;
2. In materia penale: *a*) degli appelli dalle sentenze proferite dai Tribunali civili e correzionali; *b*) dei casi di sottoposizione ad accusa nelle cause che spettano alla cognizione delle Corti d'assise, e degli altri deferiti al loro giudizio dalle Leggi di procedura penale. — Esercitano inoltre le altre attribuzioni loro dalla Legge assegnate.

67. Le Corti d'appello giudicano invariabilmente col numero di cinque votanti nelle cause civili, con quello di quattro nelle cause per gli appelli correzionali.

68. La Sezione d'accusa è in ciascuna Corte composta di cinque membri oltre ad uno o più supplenti, ove il bisogno lo richieda. I membri ed i supplenti della Sezione d'accusa possono anche far parte delle altre Sezioni. — La Sezione d'accusa giudica col numero invariabile di tre votanti. — Il lavoro viene distribuito tra i componenti la Sezione di accusa in modo regolare ed invariabile da determinarsi con Regolamento.

69. In ogni anno un Decreto Reale designa i Presidenti ed i Consiglieri che fanno parte di ciascuna Sezione, come pure il Presidente ed i membri che compongono la Sezione d'accusa, ed i supplenti, e la Sezione che deve, promiscuamente cogli affari civili, occuparsi degli appelli in materia correzionale. — È applicabile anche alle Corti d'appello il disposto dalla prima parte dell'art. 44.

70. Mancando od essendo impedito il Presidente di una Sezione, ne fa le veci il Consigliere anziano della medesima. — Il primo Presidente, nelle funzioni che gli sono specialmente attribuite, è supplito dai Presidenti di Sezione, secondo l'ordine dell'anzianità, ed in mancanza di questi dal Consigliere anziano della Corte.

71. Quando in una Sezione manca per legittimo impedimento il numero dei magistrati necessari per giudicare, il primo Presidente, quando non creda d'intervenire

egli stesso, lo compie coi Consiglieri applicati ad altre Sezioni. — In mancanza di essi è chiamato a supplire il Presidente del Tribunale civile e correzionale o l'anziano dei Vice-Presidenti, rimanendo però sempre vietato l'intervento in ciascuna Sezione di più di un supplente estraneo al Corpo della Corte.

72. Per essere nominato Consigliere di una Corte di appello è necessario aver l'età di trent'anni ed essere stato Presidente o per anni due Vice-Presidente, ovvero per anni sei Giudice di Tribunale civile e correzionale, oppure per anni dieci Avvocato esercente avanti le Corti, o per egual tempo professore di leggi in una Università dello Stato, salvo il disposto dall'articolo 137 della presente Legge.

Capo VI. — *Delle Assise e dei Giurati.*

Sezione I. — *Delle Corti d'Assise.*

73. Le Corti d'assise siedono nei Comuni designati in apposita tabella. — Ogni distretto di Corte d'appello comprende uno o più circoli di Corte d'assise. — Si può ordinare con Decreto Reale la formazione di due o più Corti d'assise in un medesimo circolo, anche in Comune che non sia capo-luogo, se il bisogno lo richieda.

74. Le Corti d'assise conoscono e giudicano, con l'intervento dei Giurati, dei reati assegnati alla loro competenza dal Codice di procedura penale, nei modi e limiti da questo stabiliti.

75. In principio d'ogni anno giuridico sono con Regio Decreto designati i Presidenti e i Giudici delle assise. Il primo Presidente della Corte d'appello ha sempre facoltà di presiedere alla Corte d'assise.

76. Ogni Corte d'assise è composta d'un Presidente, scelto fra i Consiglieri della Corte d'appello e di due Giudici del Tribunale civile e correzionale del luogo ove sono tenute le assise. — Può esservi aggiunto come supplente un altro Giudice dello stesso Tribunale.

77. Nei Circoli di assise, dove per l'abbondanza delle cause le sessioni si debbano protrarre per più quindicine, possono essere designati due Presidenti. Ciascuno di essi terrà alternativamente i dibattimenti, secondo l'ordine che sarà determinato dal primo Presidente della Corte d'appello nel ruolo da esso formato d'accordo col Procurato e generale, per le cause da spedirsi nel periodo di ogni turno trimestrale.

78. Il Presidente o Giudice che abbia atteso all'istruzione del processo, o che abbia concorso a pronunziare l'accusa di cui è giudizio, non può far parte della Corte di assise.

79. Mancando od essendo impedito il Presidente o i Presidenti delle assise, essi vengono surrogati dai Consiglieri designati dal primo Presidente della Corte d'appello, inteso il Procuratore generale. — Se la mancanza del Presidente o dei Presidenti derivi da morte o da collocamento a riposo od in aspettativa, si provvede alla loro surrogazione per Decreto Reale. — Fino a che questo non intervenga, si provvede temporariamente nel modo indicato nella prima parte di questo articolo.

80. Mancando od essendo impedito prima dell'apertura della sessione taluno dei Giudici, egli è surrogato dal Giudice del Tribunale, che viene designato dal primo Presidente della Corte d'appello. Ove poi la mancanza o l'impedimento avvenga nel corso della sessione, questa designazione è fatta dal Presidente della Corte di assise. — Qualora i Giudici assegnati al servizio della Corte d'assise non possano essere surrogati da altri Giudici del Tribunale nel modo sovra espresso per essere tutti impediti, sono suppliti da altri Giudici del Tribunale più vicino nel distretto della Corte d'appello, destinati a tale uffizio dal primo Presidente.

81. Il Pubblico Ministero presso le Corti di assise è rappresentato dal Procuratore generale personalmente, o da uno de'suoi Avvocati generali, Sostituti o Sostituti Aggiunti. — Il Procuratore generale può eziandio commettere tali funzioni all'Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale civile e correzionale, nella cui giurisdizione sono convocate le assise. Può anche delegare personalmente il Procuratore del Re od un di lui Sostituto.

82. Le funzioni di Cancelliere delle Corti d'assise sono esercitate, nei Comuni ove ha sede una Corte d'appello, dal Cancelliere o dai Vice-Cancellieri della medesima, e negli altri Comuni dal Cancelliere o dai Vice-Cancellieri del Tribunale civile e correzionale, ovvero da coloro che possono ai termini della presente Legge essere assunti a farne le veci.

83. Le Assise si tengono ordinariamente ogni trimestre nei Comuni capo-luogo di circolo; possono però essere straordinariamente convocate in ogni tempo, con Decreto del primo Presidente della Corte d'appello, sia nel capo-luogo, sia in qualunque altro Comune del circolo.

Sezione II. — *Dell'elezione dei Giurati e della formazione delle liste.*

abrogato

84. Per essere Giurato si richiede il concorso delle seguenti condizioni:
1. Saper leggere e scrivere;
2. Avere non meno di trenta, e non più di settant'anni compiuti;
3. Essere elettore politico.

85. Non possono essere iscritti sulle liste dei Giurati:
1. I Ministri del Re;
2. I Segretari generali e i Direttori generali dei Ministeri;
3. I Prefetti delle Provincie ed i Sotto-Prefetti dei Circondari;
4. I funziona i dell'Ordine Giudiziario e gli Uscieri;
5. I Ministri di qualunque Culto;
6. I Militari in attività di servizio.

86. I Senatori del Regno ed i Membri della Camera dei Deputati sono dispensati dall'uffizio di Giurato.

87. Non possono essere Giurati coloro:
1. Che furono condannati a pene criminali;
2. Che furono condannati per falso, furto, truffa, appropriazione indebita, vagabondaggio od attentato ai costumi;
3. Che sono in istato d'accusa o di contumacia o sotto mandato di cattura;
4. Che sono in istato di fallimento dichiarato e non riabilitati, e coloro che sono nello stato d'interdizione o inabilitati.

88. In ogni Comune si forma una lista generale degli individui aventi la residenza nel territtorio Comunale, nei quali concorrano i requisiti necessari per essere eletti giurati. Questa lista è permanente.

89. In ogni Comune vi è una Commissione, composta del Sindaco o di chi ne fa le veci, che ne ha la presidenza e di due Consiglieri che sono eletti ogni anno dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta di voti, insieme a due altri Consiglieri incaricati di supplire ad essi. — La Commissione così composta, prima della metà di agosto di ciascun anno, procede alla revisione della lista generale: vi cancella i nomi degli individui che sono defunti, o che hanno in qualunque modo perduto l'idoneità richiesta; e vi aggiunge i nomi di coloro che hanno acquistato l'idoneità.

90. La lista riveduta dalla Commissione è pubblicata alla porta della casa Comunale, e, dopo la seguita pubblicazione, resta affissa nell'Uffizio dell'Amministrazione Comunale, con facoltà a chiunque di prenderne cognizione.

91. Coloro che si credono indebitamente iscritti od omessi nella lista predetta, e tutti gli altri cittadini godenti del diritto elettorale nel Comune, possono presentare i loro richiami alla Giunta municipale entro dieci giorni dalla pubblicazione prescritta dall'articolo precedente. — La Giunta municipale dà le sue deliberazioni sui richiami entro i dieci giorni successivi.

92. La lista riveduta dalla Commissione, i ricorsi dei reclamanti e le relative deliberazioni della Giunta municipale sono immediatamente trasmesse al Sotto-Prefetto, il quale p onuncia sui fatti richiami. Questi, raccolte le opportune informazioni dalle autorità locali, può aggiungere d'uffizio alla lista i nomi di coloro che sono stati a suo giudizio indebitamente omessi, e cancellare quelli indebitamente inscritti, udita prima la Giunta municipale. — Premesse tali operazioni, il Sotto-Prefetto procede alla definitiva approvazione della lista generale, ed il suo Decreto è pubblicato, prima che finisca il mese di settembre, in ogni Comune colla tabella delle rettificazioni.

93. Coloro che credono di avere fondato motivo per contraddire alle decisioni del Sotto-Prefetto od a lagnarsi di denegata giustizia, possono promuovere la loro azione dinanzi alla Corte d'Appello, notificando al Sotto-Prefetto, sotto pena di nullità, la loro domanda entro dieci giorni dalla pubblicazione menzionata nell'articolo precedente, qualunque sia la distanza. — La causa è decisa sommariamente in via d'urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di procuratore e sulla relazione che n'è fatta in udienza pubblica da uno dei Consiglieri della Corte, sentita la parte od il suo difensore, e sentito pure il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali.

94. Le liste approvate a termini dell'articolo 92, sono immediatamente trasmesse al Prefetto, il quale per ogni circolo delle assise forma una lista generale per ordine alfabetico di tutti i Giurati.

95. In ogni Provincia vi è una Commissione composta del Presidente del Consiglio provinciale, di due Consiglieri del medesimo come membri ordinari, e di altri due come supplenti, eletti gli uni e gli altri dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta di voti. — Prima che scada il mese di novembre di ciascun anno, la Commissione così composta esamina la lista generale dei Giurati di ciascun circolo e per

via di eliminazione riduce alla metà il numero degli iscritti, eccedente quello dei Giurati assegnati, a norma dell'art. 97, ai diversi circoli. Così ridotta la lista, è trasmessa al Prefetto, il quale, sentito il Consiglio di Prefettura, ne elimina la restante metà.

96. Le liste così ridotte sono dal Prefetto trasmesse ai Presidenti dei Tribunali delle città, capo-luogo di circolo, nelle quali debbono tenersi ordinariamente le assise, come pure ai Presidenti degli altri Tribunali compresi nello stesso circolo di Corte d'assise.

97. La lista annuale dei Giurati sarà: — Pel circolo di Napoli di 800; — Pel circolo di Milano di 500; — Pei circoli di Bologna, Firenze, Genova, Palermo e Torino di 400; — Pei circoli di Brescia, Catania, Livorno e Messina di 300, e se vi siano più Corti di 200 per ciascuna di esse; — Per tutti gli altri di 200 per ciascuna Corte.

98. Qualora un circolo consti di circondari dipendenti da diverse Provincie, il numero dei Giurati assegnato dall'articolo 97 al circolo stesso, sarà ripartito fra i circondari appartenenti alle diverse Provincie, nella proporzione che verrà stabilita con Regio Decreto in ragione delle rispettive popolazioni.

99. Se la lista generale di ciascun circolo comprende solo il numero d'individui assegnati al medesimo, ovvero un numero minore, sono questi destinati tutti a prestar servizio come giurati presso la Corte d'assise nell'anno seguente. — Se però il numero fosse inferiore a 100, il circolo s'intende temporariamente aggregato al circolo viciniore, che viene designato con Reale Decreto in ciascun anno, e finchè ne dura il bisogno.

100. Oltre la lista dei Giurati ordinari menzionata negli articoli antecedenti, ne vien fatta un'altra di Giurati supplenti per ciascun circolo delle assise. — A tale scopo la Commissione provinciale ed il Prefetto procedono alla formazione della lista dei Giurati supplenti, eliminando nelle forme stabilite all'articolo 95 dalla lista permanente del Comune in cui sederà la Corte, gl'inscritti eccedenti il numero dei Giurati supplenti richiesti. — Questa lista conterrà il seguente numero di Giurati: — Pel circolo di Napoli 200; — Pel circolo di Milano 150; — Pei circoli di Bologna, Firenze, Genova, Palermo e Torino 100; — Per quelli di Brescia, Catania, Livorno e Messina 80; — Per gli altri 60.

101. La lista annuale dei Giurati e dei supplenti sta sempre affissa nel vestibolo della sala d'udienza del Tribunale civile e correzionale.

102. Occorrendo il bisogno nel corso dell'anno, le Commissioni provinciali ed i Prefetti devono, a richiesta del primo Presidente della Corte d'appello, accrescere, forme stabilite, d'un numero da determinarsi secondo le esigenze del servizio dal Presidente stesso, le liste dei Giurati ordinari, ed a richiesta del Presidente del Tribunale quella dei Giurati supplenti.

103. Laddove nel corso dell'anno siavi bisogno di istituire una o più Corti d'assise straordinarie nei circoli indicati nei due ultimi capoversi dell'articolo 97, si procede all'accrescimento delle relative liste nel modo prescritto dall'articolo precedente.

104. Qualora le Commissioni comunali e provinciali trascurino di procedere nei tempi prefissi alle operazioni loro commesse dagli articoli 89, 95 e 100, sono queste eseguite per cura del Sotto-Prefetto o dal Prefetto. — Nel caso che si trovi sciolto il Consiglio comunale o provinciale, le operazioni stesse sono eseguite dal Commissario governativo delegato ad amministrare il Comune, o dal Prefetto.

105. Ove le assise abbiano a tenersi in più Comuni dello stesso circolo, si formano nel modo stabilito all'articolo 100 altrettante liste di Giurati supplenti, quanti saranno i Comuni in cui sederanno le Corti.

106. Dieci giorni prima dell'apertura delle assise il Presidente del Tribunale civile e correzionale residente nel capoluogo del circolo, in una delle udienze pubbliche del Tribunale, previa lettura del decreto di convocazione, estrae trenta nomi dalla lista annuale dei Giurati ordinari. Le persone i cui nomi sono così estratti debbono prestare il servizio per le cause da spedirsi nella sessione. — Estrae quindi dieci nomi dalla lista dei Giurati supplenti, e questi sono tenuti a prestare servizio per tutta la sessione pel caso di mancanza o d'impedimento dei Giurati ordinari. — Il Cancelliere stende il processo verbale della estrazione, il quale è sottoscritto dal Presidente, dai due Giudici che vi hanno assistito, e dal Cancelliere stesso, sotto pena di nullità.

107. Quando in uno stesso circolo sono stabilite due o più Corti d'Assise, si fanno nel modo prescritto dall'articolo precedente tante estrazioni di Giurati ordinari e supplenti quante sono le Corti.

108. I Presidenti delle Corti d'assise distribuiscono gli affari da spedirsi nel corso di ogni sessione in guisa che i Giurati estratti a sorte ed inscritti, giusta i due precedenti articoli, nella lista dei Giurati di servizio, non debbano intervenire alle se-

dute della Corte d'assise per un termine maggiore di 15 giorni. — Incominciato però col loro intervento un dibattimento, non possono esserne dispensati, qualunque ne sia la durata. — Le estrazioni a sorte contemplate nei detti articoli 106 e 107 sono rinnovate secondo le esigenze del servizio.

109. Quando le assise si tengano straordinariamente in qualche Comune che non sia capo-luogo del circolo, la estrazione dei Giurati ordinari sarà fatta nella forma stabilita dall'articolo 106, dal Presidente del Tribunale civile e correzionale del luogo in cui dovrà sedere la Corte, il quale avrà cura di far conoscere i trenta nomi estratti dalla lista generale dei Giurati ordinari ai Presidenti che sono chiamati a fare da tale lista una simile estrazione. — Il Presidente estrae successivamente altri dieci nomi d'individui aventi la residenza nel Comune, e questi sono i Giurati supplenti.

110. Coloro che hanno prestato il loro servizio durante una sezione della Corte d'assise, come Giurati ordinari o come supplenti, non sono più chiamati, ove le esigenze del servizio lo consentano, alle sessioni che si tengono nella rimanente parte dell'anno.

Sezione III. — *Della composizione definitiva del Giurì.*

111. L'avviso del giorno in cui hanno principio le assise è recato individualmente a ciascuno dei Giurati estratti a sorte, come negli articoli 106, 107 e 109, per cura del Presidente del Tribunale civile e correzionale. — I Giurati sì ordinari che supplenti devono trovarsi presenti alla prima e ad ogni altra seduta della Corte d'assise, a meno che ne siano dalla medesima dispensati.

112. Il Presidente della Corte d'assise 24 ore prima dell'udienza, fa dare al pubblico ministero ed all'accusato comunicazione dell'intera nota de' Giurati ordinari e supplenti, estratti a sorte pel servizio della sessione.

113. Se nel giorno stabilito per la trattazione di ciascun affare non vi sono trenta Giurati ordinari presenti, questo numero è compiuto coi Giurati supplenti già estratti a sorte, a termini dell'alinea dell'art. 106 e dell'art. 109, secondo l'ordine della loro estrazione. — In mancanza di detti supplenti già designati, il Presidente della Corte d'assise fa l'estrazione di altri nomi dalla lista contemplata nell'articolo 100, finchè il prescritto numero sia compiuto. — I Giurati estratti continuano a prestare servizio, anche per le cause fissate pel rimanente periodo della quindicina, tranne il caso che cessi la mancanza che ha dato luogo alla estrazione. Per le cause, che saranno trattate nelle successive udienze, seguirà la comunicazione prescritta dall'articolo precedente; ma per quelle fissate pel giorno seguente basta che segua nel giorno stesso della estrazione. Per le assise straordinarie a cui accenna l'articolo 109, i Giurati mancanti sono suppliti mercè l'estrazione a sorte di altri Giurati domiciliati nel Comune ove siede la Corte.

114. Nella stabilita udienza, avutasi, previo appello nominale, la presenza di trenta Giurati ordinari o supplenti, il Presidente pone nell'urna i loro nomi.

115. Il Presidente fa poscia ritirare gli stessi Giurati nella stanza per essi destinata: indi a porte chiuse, ed in presenza del Pubblico Ministero e dell'accusato, assistito dal proprio difensore, procede all'estrazione a sorte dei quattordici Giurati necessari pel giudizio.

116. Il pubblico ministero e gli accusati possono ricusarli, senza addurre motivi, sino a che rimangono nell'urna tanti nomi che, uniti a quelli estratti e non ricusati, raggiungono il numero di quattordici. — Il Pubblico Ministero deve dichiarare prima degli accusati se ricusi o no il giurato estratto. — Egli peraltro non può mai ricusare oltre la metà del numero eccedente i quattordici. — La ricusa deve essere fatta al momento dell'estrazione.

117. Se vi sono più accusati, essi possono accordarsi fra loro per esercitare in comune o separatamente il diritto di ricusa, come nell'articolo precedente. — In mancanza di tale accordo preventivo, la sorte regolerà fra essi l'ordine nel quale saranno ammessi a ricusare, ed in questo caso i Giurati estratti e ricusati da uno nell'ordine suespresso, s'intendono anche ricusati per gli altri, sino a che sia esaurito il numero delle ricuse permesse. — Se l'accordo tra più accusati riguarda una parte soltanto delle ricuse, le altre sino al numero stabilito possono da ciascuno di essi farsi nell'ordine che verrà fissato dalla sorte.

118. I due ultimi Giurati estratti a sorte sono i supplementari pel dibattimento che sta per aprirsi.

119. Coloro che malgrado la notificazione loro fatta della stabilita udienza, non si trovano presenti, o venendo estratti a sorte per comporre il numero prescritto dei Giurati; rifiutano di assumere l'incarico, sono condannati ad una multa dalle lire trecento alle mille, con sentenza della Corte di assise proferita prima di aprire il dibattimento.

120. I Giurati che si assentano prima che sia determinato il dibattimento, ovvero che per loro colpa rendono impossibile la deliberazione del Giurì o la regolare sua dichiarazione, oltre alla multa prescritta all'articolo precedente, sono condannati al rifacimento delle inutili spese cagionate all'Erario pubblico, e ai danni ed interessi verso le parti.

121. Coloro che, essendo stati condannati per la loro mancanza all'udienza, giustificano entro il termine di giorni quindici successivi all'intimazione della sentenza l'impossibilità in cui sieno stati di obbedire al precetto, sono dalla Corte esonerati dagli effetti della condanna. Se prima che siasi presentata istanza per questa esonerazione, la sessione della Corte d'assise è stata chiusa, l'istanza medesima è portata davanti alla Corte d'appello, Sezione degli appelli correzionali, e da essa giudicata sulla semplice lettura del ricorso e dei relativi documenti. In ambi i casi deve essere sentito il Pubblico Ministero.

Capo VII. — *Della Corte di Cassazione.*

122. La Corte di Cassazione è istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi.

123. La Corte di Cassazione conosce:

1° In materia civile e commerciale dei ricorsi per annullamentto delle sentenze pronunciate in grado di appello;

2° In materia penale dei casi di annullamento delle sentenze inappellabili o in grado di appello, proferite dalle Corti, dai Tribunali e dai Pretori e degli atti d'istruzione che le abbiano precedute. — Pronunzia inoltre negli altri casi che le sono deferiti dalle leggi.

124. Le regole speciali sulla competenza e sulle discipline della Corte di Cassazione e le altre sue attribuzioni sono determinate dalle leggi di procedura, dalle leggi particolari e dai regolamenti che la riguardano.

125. La Corte di Cassazione è composta di un primo Presidente, di un Presidente di Sezione e di Consiglieri. — Si divide in due Sezioni, la prima per le materie civili, la seconda per le materie penali.

126. Il primo Presidente presiede alla prima Sezione ed anche all'altra, ove lo stimi conveniente, alle adunanze solenni ed alle udienze a Sezioni unite nei casi determinati dalla legge. — La composizione annuale delle Sezioni è stabilita con Decreto Reale al principio dell'anno giuridico.

127. La Corte di Cassazione in ciascuna Sezione giudica col numero invariabile di sette membri. — Mancando in una sezione il numero dei votanti, viene completato coi Consiglieri dell'altra sezione. — Per le deliberazioni a sezioni unite la votazione ha luogo in numero dispari, non minore di quindici.

128. Per esser nominato Consigliere della Corte di Cassazione è necessario essere stato membro di una Corte d'appello per anni sei, o Presidente d'un Tribunale civile e correzionale per lo stesso tempo, oppure per anni dodici avvocato esercente o per egual tempo Professore di leggi in una Università dello Stato, salvo il disposto dall'articolo 137 della presente Legge.

TITOLO III. — DEL MINISTERO PUBBLICO.

Capo I. — *Della costituzione del Ministero Pubblico.*

129. Il Pubblico Ministero è il rappresentante del Potere esecutivo presso l'Autorità giudiziaria, ed è posto sotto la direzione del Ministro della Giustizia.

130. Le funzioni di Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione e presso le Corti d'appello sono esercitate da Procuratori generali, presso i Tribunali civili e correzionali da Procuratori del Re. — I Procuratori generali compiono le loro funzioni personalmente, o per mezzo di Avvocati Generali, di Sostituti Procuratori Generali o di Sostituti Procuratori Generali aggiunti. — I Procuratori del Re le compiono personalmente o per mezzo di Sostituti od Aggiunti giudiziari.

131. Le funzioni di Pubblico Ministero presso le Corti di assise si esercitano nel modo stabilito dall'art. 81 della presente Legge.

132. Le funzioni del Pubblico Ministero presso le Preture sono esercitate da Aggiunti giudiziari, da Uditori, da Vice-Giudici, da Delegati di Pubblica Sicurezza che vi sieno stati dai rispettivi capi specialmente addetti, ed in loro mancanza, impedimento od essenza, dal Sindaco del Comune, il quale può surrogarvi il Vice-Sindaco o un membro del Consiglio municipale da lui destinato, ovvero anche il Segretario comunale od il suo Sostituto. — Se il funzionario incaricato di rappresentare il Pubblico Ministero non interviene alle udienze, sebbene debitamente avvisato, il Pretore

assumerà per esercitarne provvisoriamente le funzioni un Avvocato, un Notaio od un Procuratore residente nel mandamento.

133. I funzionari del Pubblico Ministero presso le Corti ed i Tribunali sono scelti fra i membri delle Corti e dei Tribunali e fra i Pretori. — Possono pure scegliersi fra gli Aggiunti giudiziari dopo il biennio, fra gli Avvocati ed i Professori, i quali abbiano almeno i requisiti per essere nominati Pretori, o membri di Tribunale civile e correzionale, fra i funzionari di Magistratura chiamati presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ed altresì fra i laureati in legge impiegati nel Ministero di Grazia e di Giustizia e fra quelli che abbiano già esercitato le funzioni di Pubblico Ministero presso Uffizi di Contenzioso finanziario, ovvero presso Tribunali militari, dopo un tempo di applicazione uguale almeno a quello prescritto pel tirocinio degli Aggiunti.

134. Il Ministro della Giustizia ha facoltà di applicare temporariamente i Sostituti ai varii Uffizi del Pubblico Ministero presso le diverse Corti e i Tribunali nel numero richiesto dal bisogno del servizio.

135. Le carriere della Magistratura giudicante e del Ministero Pubblico sono parallele e distinte.

136. I Procuratori generali sono pareggiati in grado ai primi Presidenti, gli Avvocati generali ai Presidenti di Sezione, i Sostituti Procuratori generali ai Consiglieri delle Corti, i Sostituti Procuratori generali aggiunti ed i Procuratori del Re ai Presidenti di Tribunale, ed i Sostituti Procuratori del Re ai Giudici dei Tribunali civili e correzionali.

137. I funzionari del Ministero Pubblico, in via d'eccezione, possono essere trasferiti nella Magistratura giudicante, purchè, rispetto al tempo, abbiano le condizioni richieste dalla presente legge per la nomina ai diversi Uffici. A questo effetto vien loro eziandio computato il tempo passato negli Uffici del Ministero Pubblico al ragguaglio di quello fissato pei Giudici di Tribunale. Per la nomina a Consigliere della Corte di Cassazione sono necessari nove anni di esercizio in un Uffizio di Pubblico Ministero, sei dei quali in qualità di Sostituto Procuratore generale.

138. In mancanza od impedimento del Procuratore generale o del Procuratore del Re, regge l'Uffizio l'Avvocato generale o il Sostituto anziano, quando il Ministro della Giustizia non abbia delegato un altro. — In mancanza od impedimento di alcuno dei membri del Pubblico Ministero ne esercita temporariamente le funzioni davanti le Corti l'ultimo Consigliere non impedito; davanti ai Tribunali civili e correzionali l'Aggiunto giudiziario addetto all'Ufficio, ed in caso pure di sua mancanza od impedimento, il Giudice meno anziano del Tribunale, o quello che venga destinato dal presidente di concerto col Procuratore del Re, salvo che il Ministro della Giustizia non abbia all'uopo destinato altro Consigliere, Giudice od Aggiunto.

Capo II. — *Delle attribuzioni del Pubblico Ministero.*

139. Il Pubblico Ministero veglia all'osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, dei corpi morali e delle persone che non abbiano la piena capacità giuridica, provocando a quest'uopo nei casi d'urgenza quei provvedimenti conservatorii che siano necessarii; — promuove la repressione dei reati; — fa eseguire i giudicati in conformità dell'articolo 144; ha pure azione diretta per far eseguire ed osservare le leggi d'ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, sempre chè tale azione non sia ad altri pubblici Uffiziali attribuita.

140. In materia penale il Ministero Pubblico procede per via di azione. — Nelle materie civili dà il suo parere, o procede anche per via di azione nei casi rispettivamente determinati dalla legge. — Può inoltre chiedere facoltà di parlare e conchiudere tutti gli altri affari che si trattano nelle pubbliche udienze, ogni qualvolta lo ravvisi conveniente nell'interesse della giustizia.

141. Un Uffiziale del Ministero Pubblico assiste a tutte le udienze delle Corti e dei Tribunali civili e correzionali. — In mancanza del suo intervento l'udienza non è legittima.

142. Il Ministero Pubblico fa le opportune requisitorie per l'ordine delle udienze.

143. Il Ministero Pubblico presso la Corte di Cassazione assiste alle deliberazioni per le decisioni delle cause civili. — Presso le Corti d'Appello ed i Tribunali non può assistere alla votazione nelle cause civili o penali. — Dee peraltro intervenire a quelle deliberazioni che riguardano l'ordine ed il servizio interno.

144. La esecuzione delle sentenze in materia penale è promossa dal Pubblico Ministero, secondo le disposizioni del Codice di procedura penale. — Nelle cause civili il Pubblico Ministero fa eseguire d'uffizio le sentenze, in quanto interessino l'ordine pubblico.

145. Il Ministero Pubblico interviene alle assemblee generali delle Corti e dei Tribunali nel modo indicato all'art. 193. — Esercita poi in materia disciplinare quelle attribuzioni che gli sono deferite dalla presente legge.

146. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello esercita nel distretto di essa un'azione direttiva ed una superiore vigilanza sugli Ufficiali del Pubblico Ministero, come pure sulla polizia giudiziaria e sugli Ufficiali della medesima — La direzione della Polizia giudiziaria in ciascun Circondario viene anco esercitata dal Procuratore del Re.

147. Il Ministero Pubblico sopraintende alla polizia delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali, in conformità delle leggi.

148. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione richiede nell'interesse della legge l'annullamento delle sentenze nei casi e nei modi stabiliti dalle leggi di procedura.

149. Occorrendo di far rappresentanze, sia per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, sia per oggetti relativi al servizio o alla disciplina, il Procuratore Generale o il Procuratore del Re richiede, ed il Presidente della Corte o del Tribunale convoca un assemblea generale; questa delibera sulle requisitorie che le sono presentate.

150. Nella prima udienza del mese di gennaio di ciascun anno il Procuratore Generale ed il Procuratore del Re rendono conto in pubblica udienza all'assemblea generale della Corte e del Tribunale, a cui sono rispettivamente addetti, del modo con cui la giustizia fu amministrata in tutta la circoscrizione territoriale della Corte e del Tribunale. Notano quindi in Camera di Consiglio gli abusi che fossero invalsi, e fanno le requisitorie che giudicano convenienti pel bene del servizio, sulle quali la Corte od il Tribunale deve deliberare.

151. I membri del Pubblico Ministero hanno nell'esercizio delle loro funzioni il diritto di richiedere direttamente la forza armata.

TITOLO IV. — DELLE CANCELLERIE E DELLE SEGRETERIE.

Capo I. — *Dei Cancellieri.*

152. Presso ogni Corte, Tribunale e Pretura vi ha un Cancelliere. Vi possono essere anche Vice-Cancellieri e presso le Corti ed i Tribunali Vice-Cancellieri aggiunti a norma della presente Legge e della relativa Tabella.

153. I Cancellieri e Vice-Cancellieri e quelli che ne fanno le veci assistono i Giudici nelle udienze e nell'esercizio delle loro funzioni, contrassegnandone le firme; ricevono gli atti giudiziari e pubblici concernenti il loro uffizio; eseguiscono le registrazioni degli atti, li conservano in deposito e ne rilasciano le copie e gli estratti a termini delle leggi di procedura.

154. I Cancellieri, o coloro che ne fanno le veci, percepiscono, a norma delle tariffe e dei regolamenti, i diritti di Cancelleria che siano stabiliti per ciascun atto, provvedono e vegliano all'osservanza delle leggi di bollo e registro e di ogni istruzione relativa, ed esercitano pure nel servizio interno delle Corti, dei Tribunali e delle Preture e sugli Uscieri quelle attribuzioni che loro siano deferite.

155. I diritti originali di cancelleria, i quali a termini delle vigenti tariffe, debbano riscuotersi per gli atti di qualsiasi natura, sono devoluti al Tesoro dello Stato, riservato soltanto ai Cancellieri, od a chi ne fa le veci, il dieci per cento, a norma di quanto viene determinato nei relativi regolamenti.

156. I diritti di semplice copia e quelli d'indennità di viaggio appartengono ai Cancellieri coll'obbligo di sostenere, secondo l'ordine qui indicato, gli oneri seguenti:

1º Di sopperire alle spese d'ufficio per la Cancelleria ed a quelle occorrenti per le sale d'udienza quanto alle Preture;

2º Di retribuire gli scrivani necessari al servizio delle Cancellerie rispettive, in quel numero e modo che sarà stabilito dal regolamento;

3º Di provvedere pure e di retribuire gli scrivani che fossero necessari alle segreterie del Pubblico Ministero, presso le Corti od i Tribunali. — Qualora l'importare dei diritti percetti in un anno non basti a supplire alle spese sovraccennate, vi provvede sussidiariamente il Governo; ma in questo caso la retribuzione degli scrivani è diminuita di un quinto. — Quando invece l'ammontare dei diritti di copia ecceda l'importare delle spese contemplate ai numeri 1, 2, 3 o di quelle che siano altrimenti già state dal Governo irrevocabilmente imposte ai Cancellieri, l'eccedente sarà assegnato per una parte ai Cancellieri stessi, per un'altra agl'impiegati di Cancelleria e scrivani a titolo di retribuzione straordinaria ed in ragione dei servizi prestati; e un'altra parte infine sarà destinata o sopperire a spese straordinarie di servizio, secondo quanto verrà stabilito nel regolamento. — Saranno pure nel rego-

lamento od apposito Regio Decreto stabilite le ulteriori norme pel numero, per l'assunzione in servizio, e retribuzione degli scrivani, per la loro ammissibilità alla carriera delle Cancellerie e per l'esecuzione d'ogni altra parte di quest'articolo.

157. Il Ministro della giustizia ha facoltà di applicare i funzionari di Cancelleria alle Corti, ai Tribunali e alle Preture nel numero richiesto dai bisogni del servizio purchè non si ecceda mai quello complessivo determinato nella tabella.

158. Nei casi di assoluta urgenza o di necessità di servizio il primo Presidente della Corte d'Appello, di concerto col Procuratore generale, ed i Presidenti dei Tribunali, di concerto coi Procuratori del Re, possono nel rispettivo distretto o circondario destinare temporariamente e finchè non sia altrimenti provvisto, un Vice-Cancelliere o Vice-Cancelliere aggiunto da una Pretura ovvero da un Tribunale ad altra Pretura o Tribunale, oppure alla Corte.

159. Verificandosi presso un'autorità giudiziaria il caso di mancanza od impedimento del Cancelliere o di Vice-Cancellieri, possono anche essere assunti per le relative funzioni Vice-Cancellieri o Sostituti Segretari addetti ad altra Autorità giudiziaria del luogo, oppure alunni di Cancelleria che abbiano sostenuto favorevolmente l'esame d'idoneità, ovvero notai esercenti. — I notai e gli alunni di Cancelleria, prima di procedere ad alcun atto, prestano il giuramento prescritto dai Regolamenti.

160. Per essere nominato all'ufficio di Cancelliere o Vice-Cancelliere presso le Preture o di Vice-Cancelliere aggiunto presso i Tribunali è necessario:

1º Aver compiuto gli anni ventuno;

2º Aver subìto con successo un esame di idoneità a norma del Regolamento;

3º Avere fatto il tirocinio di alunnato prescritto, secondo i gradi, dal Regolamento stesso. — Sono dispensati dall'esame quelli che già avessero superato il concorso pei posti di Uditore o fossero stati funzionari giudiziari.

161. Per essere ammesso all'ufficio di Cancelliere o Vice-Cancellieri presso i Tribunali, o di Vice-Cancelliere aggiunto presso le Corti di Appello, si richiede l'età di anni venticinque: è necessario inoltre avere i requisiti prescritti dall'articolo precedente e quelli altresì che, relativamente al tirocinio e al tempo di esercizio, sieno determinati dal Regolamento.

162. Possono essere nominati Cancellieri di una Corte d'Appello purchè abbiano compiuto l'età di anni trenta:

1º I laureati in legge che abbiano esercitato funzioni giudiziarie nella Magistratura giudicante o nel Pubblico Ministero pel corso di quattro anni;

2º I Segretari d'un ufficio di Procuratore generale ed i Cancellieri dei Tribunali, dopo quattro anni di funzione se laureati, e dopo sei anni se non laureati. — A Vice-Cancellieri delle Corti di appello e Vice-Cancellieri Aggiunti della Corte di Cassazione possono essere nominati i laureati in legge che abbiano esercitato funzioni giudiziarie per anni due, i Sostituti Segretari dei Procuratori generali, i Vice-Cancellieri Aggiunti delle Corti di Appello, i Segretari dei Procuratori del Re, i Vice-Cancellieri dei Tribunali, i Cancellieri delle Preture, purchè abbiano compito l'età di anni venticinque.

163. Per essere nominato Cancelliere della Corte di Cassazione si richiedono l'età di anni trenta e la laurea in legge. È necessario ancora avere esercitato funzioni giudiziarie nella Magistratura giudicante o nel Ministero Pubblico per anni otto, o la professione di Avvocato innanzi alle Corti od ai Tribunali per anni dieci, ovvero essere stato Vice-Cancelliere della Corte di Cassazione, Cancelliere di una Corte d'Appello o Segretario nell'Ufficio della Procura generale presso la Corte di Cassazione per anni quattro. — Possono essere nominati Vice-Cancellieri della Corte di Cassazione i laureati in legge dell'età di anni venticinque, che abbiano esercitato funzioni giudiziarie per anni due o l'avvocatura per anni cinque, ovvero che sieno stati Vice-Cancellieri di una Corte d'appello, Segretari o Sostituti Segretari d'una Procura generale per anni tre.

164. Possono essere nominati ad uffizi di Cancelleria i funzionari del Ministero della giustizia, purchè abbiano i requisiti prescritti ai numeri 1 e 2 dell'articolo 160, o gli equivalenti ivi determinati, e l'età richiesta per le diverse funzioni. — Il servizio prestato nel Ministero è equiparato, per gli effetti del tempo, a quello prestato negli uffici di Cancelleria e segreteria. — Pei posti indicati nell'articolo 163 è necessaria la laurea in leggi.

Capo II. — *Dei Segretari.*

165. Presso ogni Ufficio del Pubblico Ministero vi ha un Segretario, e vi possono essere pure Sostituti Segretari e Sostituti Segretari Aggiunti, a norma della tabella.

166. I Segretari del Pubblico Ministero sopraintendono alla Segreteria dell'Uffizio, assistono il capo in tutti quegli atti nei quali la Legge richiede il loro intervento, e

compiono quelle funzioni che vengono loro delegate dal medesimo o da chi ne fa le veci. — I Sostituti Segretari e i Sostituti Segretari Aggiunti coadiuvano i Segretari nelle funzioni anzidette.

167. Ai funzionari delle Segreterie del Pubblico Ministero sono applicabili le disposizioni dell'articolo 157.

168. In caso di mancanza od impedimento del Segretario o dei Sostituti Segretari ed Aggiunti può esser destinato a farne le veci un Vice-Cancelliere Aggiunto del Tribunale o della Corte, cui è addetto l'Uffizio del Pubblico Ministero. — Sono pure estese ai Capi del Pubblico Ministero pei bisogni delle rispettive Segreterie le disposizioni di cui all'art. 158, al quale scopo i Procuratori generali ed i Procuratori del Re provvederanno di concerto coi primi Presidenti delle Corti e coi Presidenti dei Tribunali.

169. Per essere nominato Segretario del Procuratore del Re, ovvero Sostituto-Segretario o Sostituto-Segretario Aggiunto negli Uffizi del Pubblico Ministero, è necessario aver subìto un esame di idoneità nei modi che saranno determinati nel Regolamento, ed aver fatto quel tirocinio di alunnato che sarà dal medesimo prescritto. — Sono dispensati da questo esame coloro che già avessero superato il concorso pei posti di Uditore, o fossero stati funzionari giudiziari. — Si richiede inoltre l'età di anni venticinque per la nomina a Segretario, e quella di ventuno per la nomina a Sostituto Segretario e Sostituto Segretario Aggiunto.

170. Per esser nominato segretario dell'uffizio del Procuratore generale presso le Corti d'Appello o presso la Corte di Cassazione si richiedono, oltre l'età di anni venticinque le condizioni prescritte dall'art. 133.

171. Può essere anche nominato Segretario dell'Uffizio del Procuratore generale presso una Corte d'Appello chi abbia esercitato l'uffizio di Sostituto Segretario presso un Procuratore generale o di Segretario presso un Procuratore del Re per anni quattro, e per anni due quando si tratti di laureati in legge, ovvero le funzioni di Cancellerie d'un Tribunale per anni due.

172. Le prescrizioni dell'art. 164 sono applicabili anche ai posti di Segreteria negli Uffizi del Pubblico Ministero, ferma la condizione della laurea pel posto di Segretario del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

TITOLO V. — DEGLI USCIERI.

173. Ogni Corte, Tribunale e Pretura ha un numero d'Uscieri proporzionato alle esigenze del servizio e da determinarsi con Decreto Reale. — Presso i Conciliatori fanno l'ufficio d'Usciere gli inservienti comunali.

174. Gli Uscieri sono obbligati di dimorare ove siedono le Corti, i Tribunali ed i Pretori a cui sono addetti, e non possono allontanarsene senza speciale permesso, salvo per causa di servizio, sotto pena di sospensione.

175. Gli Uscieri delle Corti e dei Tribunali fanno esclusivamente gli atti propri del loro ministero per gli affari di competenza della Corte o del Tribunale a cui appartengono nel Comune di loro residenza. — Quelli delle Preture esercitano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza della Pretura a cui sono addetti, in tutto il mandamento. — Gli uni e gli altri possono, salve le dette riserve, esercitare indistintamente gli atti propri del loro ministero per tutta la circoscrizione territoriale della Corte, del Tribunale e della Pretura da cui dipendono.

176. In materia penale, ed in caso di necessità, i Procuratori Generali presso le Corti di appello hanno facoltà di ordinare che gli Uscieri si trasferiscano ad esercitare le loro funzioni in tutta l'estensione del distretto della Corte d'appello.

177. Gli Uscieri debbono compiere nelle Corti, nei Tribunali e nelle Preture, a cui sono addetti dai regolamenti o da particolari istruzioni, ed uniformarsi nell'esercizio delle loro funzioni a tutte quelle speciali discipline, che vengono dai medesimi regolamenti prescritte.

178. È obbligo degli Uscieri di tenere un esatto repertorio di tutti gli atti del loro ministero tanto per le materie civili, che per le penali, nella forma prescritta dai regolamenti e sotto le pene ivi stabilite. — Essi debbono notare in calce di ogni atto i diritti percetti.

179. Il Ministro della Giustizia può ordinare che gli Uscieri addetti ad una stessa Autorità giudiziaria pongano in comune i loro proventi od una parte proporzionale dei medesimi.

180. Gli Uscieri non possono ricusare il loro ministero, quando ne siano richiesti, sotto pena della sospensione, oltre al risarcimento dei danni ed interessi verso chi di ragione.

181. L'Usciere che per negligenza ha trascurato di eseguire gli atti del suo ministero

di cui ebbe l'incarico, o non li ha eseguiti regolarmente, è soggetto ad una pena pecuniaria estensibile a lire trecento, oltre ai danni ed interessi verso chi di ragione.

182. L'Usciere che ha tralasciato di eseguire egli stesso gli atti a lui commessi, valendosi dell'opera di altre persone, è condannato ad una pena pecuniaria di lire cento, estensibile a lire mille, oltre ai danni ed interessi di cui sopra, salve le maggiori pene stabilite dal Codice penale.

183. Gli Uscieri che hanno ecceduto scientemente i limiti delle proprie attribuzioni, sono puniti con una pena pecuniaria estensibile a lire cinquecento, e, secondo i casi, colla sospensione, salve le maggiori pene sancite dal Codice penale.

184. Le pene stabilite dalla presente legge sono pronunciate dalle Corti e dai Tribunali anche in via disciplinare, sentito prima l'Usciere, salvo in questo caso, quanto ai provvedimenti del Tribunale, il richiamo nella forma prescritta pei procedimenti disciplinari.

185. Nei casi d'impedimento o mancanza degli Uscieri presso le Corti, i Tribunali e le Preture possono i Presidenti od i Pretori valersi dell'opera di altri Uscieri, e commettere loro gli atti occorrenti. — Nei casi di urgenza e nell'impossibilità di avere altro Usciere, i Pretori hanno pure facoltà di commettere l'atto occorrente ad un inserviente comunale. — Inoltre nei casi d'impedimento o di mancanza degli Uscieri addetti ad una Corte, ad un Tribunale, o ad una Pretura, e quando siavi urgenza di provvedere al servizio, i Presidenti, di concerto col Pubblico Ministero, possono assumere e destinare temporiamente altro Usciere del proprio distretto o circondario, ovvero commetterne le funzioni o l'atto ad un alunno effettivo di Cancelleria, che presterà giuramento.

186. I Pretori, coll'annuenza del Procuratore del Re, possono autorizzare gli inservienti delle Comunità, i quali abbiano idoneità sufficiente, ad eseguire per le cause civili fuori del capo-luogo di mandamento le citazioni verbali, contemplate nel codice di procedura civile. — Gl'inservienti così autorizzati, prima di assumere tali funzioni, prestano giuramento.

187. Per essere nominato Usciere è necessario:

1° Avere l'età d'anni ventuno compiti;

2° Avere dato saggio di capacità nel modo stabilito dai regolamenti.

188. Gli Uscieri, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, debbono somministrare una cauzione in iscrizioni sul Debito Pubblico dello Stato per la concorrenza della rendita determinata nella Tabella.

TITOLO VI. — DISPOSIZIONI COMUNI AI TRIBUNALI E ALLE CORTI, AI FUNZIONARI DELL'ORDINE GIUDIZIARIO ED AGLI USCIERI.

CAPO I. — *Delle Assemblee generali delle Corti, dei Tribunali e dell'unione di più Sezioni.*

189. Le Corti ed i Tribunali si riuniscono in Assemblea generale ogni volta che si tratti:

1° Di repressione disciplinare riguardo ai Giudici;

2° Di deliberazioni sovra materie d'ordine e di servizio interno e che interessino l'intiero corpo della Corte e del Tribunale;

3° Di dare al Governo pareri richiesti sopra disegni di leggi od altri oggetti di pubblico interesse;

4° D'intendere la relazione di cui nell'articolo 150.

190. Le Assemblee generali sono convocate dal Presidente della Corte o del Tribunale o da chi ne fa le veci.

191. Il Pubblico Ministero può richiederne la convocazione con requisitoria motivata a tenore dell'art. 149. — La convocazione ha luogo eziandio sulla proposta d'una Sezione della Corte o del Tribunale.

192. L'Assemblea generale è formata dalla riunione di tutte le Sezioni della Corte o del Tribunale, e non è legittimamente costituita se non intervengono i due terzi dei membri. — Nel tempo delle ferie, divenendo urgente la convocazione di un'Assemblea generale, basta a formarla l'intervento di tutti i membri presenti al servizio.

193. Il Pubblico Ministero interviene alle Assemblee generali per mezzo del suo capo o di chi ne fa le veci. — Nell'Assemblea che ha luogo nella prima udienza di gennaio a norma dell'art. 198, e nelle funzioni solenni intervengono tutti i membri che compongono l'Uffizio. — Il Ministero Pubblico assiste alle deliberazioni, salvo che si tratti di pronunciare pene di disciplina. — Ha voto deliberativo ed individuale nel caso previsto dal n° 3 dell'art. 189.

194. È disteso in apposito registro il processo verbale di ogni deliberazione delle assemblee generali. — Il primo Presidente della Corte trasmette copia del processo verbale al Ministro della Giustizia, e per lo stesso fine i presidenti dei Tribunali la trasmettono al primo Presidente della Corte, ed il Procuratore del Re al Procuratore generale.

CAPO II. — *Delle ferie e dell'annuale tornata delle Corti e dei Tribunali.*

195. Le Corti ed i Tribunali hanno novanta giorni di ferie in ciascun anno, nei modi e nei tempi determinati dal regolamento. — Ogni Giudice e Funzionario del Pubblico Ministero non può avere più di giorni quarantacinque.

196. Nel corso delle ferie non può essere sospesa o interrotta la spedizione degli affari penali.

197. Pel tempo delle ferie si provvede al servizio, come è prescritto nel regolamento.

198. Nella prima udienza del mese di gennaio di ciascun anno tutti i membri delle Corti e dei Tribunali si riuniscono in assemblea generale e pubblica per udire la lettura del Regio Decreto che compone le sezioni, e della relazione di cui all'articolo 150 della presente Legge.

CAPO III. — *Dell'inamovibilità e della inabilitazione all'ufficio.*

199. I funzionari dell'Ordine giudiziario che hanno, a termini dell'articolo 69 dello Statuto, acquistato l'inamovibilità, non possono essere privati del loro grado, o sospesi, nè posti, senza il loro consentimento, in disponibilità, in aspettativa o riposo, anche con pensione, salvo nei casi previsti dalla presente Legge, e secondo le forme in essa prescritte. — Possono bensì per l'utilità del servizio essere tramutati, da una Corte o da un Tribunale ad altra Corte o Tribunale, con parità di grado e di stipendio.

200. Se il tramutamento di un Giudice inamovibile ha luogo senza che ne abbia fatto la domanda e senza promozione, il Giudice tramutato ha diritto ad una indennità, la quale è determinata dal Regolamento.

201. Venendo ridotto il numero dei membri d'una Corte o d'un Tribunale, la riduzione fra quelli inamovibili cade, in ciascun grado soppresso, sui membri meno anziani, i quali restano in disponibilità per essere riammessi in uffizio della prima vacanza, salva per essi e per ogni altro funzionario l'osservanza delle Leggi relative alle pensioni, alle aspettative ed alle disponibilità. — In caso di soppressione di una Corte o di un Tribunale rimangono in disponibilità i membri che ne facevano parte, sotto le avvertenze preaccennate.

202. I Giudici inamovibili che hanno compiuto l'età di anni settantacinque sono dispensati da ulteriore servizio per Regio Decreto, salva ogni loro ragione alla pensione di riposo o ad indennità a termine di legge.

203. Se per infermità o per debolezza di mente, un giudice inamovibile non può più adempiere convenientemente ai doveri della sua carica, viene dispensato dall'impiego.

204. Si fa luogo alla destinazione di un Giudice inamovibile:

1º Se è stato condannato a pena criminale, quando anche non sia stata aggiunta alla condanna la interdizione degli uffizi pubblici;

2º Se è stato condannato a pena correzionale pei reati di falso, furto, truffa, appropriazione indebita, od attentato ai costumi.

205. Può farsi luogo alla destituzione ovvero alla rimozione dall'impiego di un Giudice inamovibile:

1º Se sia stato condannato a pena correzionale;

2º Se sia stato posto in accusa per reato importante pena criminale o correzionale, e la sentenza abbia unicamente per l'estinzione dell'azione penale pronunciato l'assolutoria, o dichiarato non farsi luogo a procedimento;

3º Se abbia ricusato di adempiere ad un dovere del proprio uffizio impostogli dalle leggi o dai regolamenti;

4º Se abbia dato prova di abituale negligenza, ovvero con fatti gravi abbia compromesso la propria riputazione o la dignità del Corpo cui appartiene;

5º Se sia stato per la terza volta condannato a pene disciplinari.

206. La destituzione o la rimozione dall'impiego per le cause espresse nei precedenti articoli 203, 204 e 205 è ordinata con Decreto Reale, previa declaratoria conforme della Corte di Cassazione a Sezioni unite. — Il Giudice destituito non può più essere riammesso ad esercitare funzioni giudiziarie. — I casi nei quali alla destituzione può essere congiunta la perdita della pensione sono determinati dalla Legge sulle pensioni. — V. Celerif. 1864, pag. 1153 e 1819.

207. L'istanza per la declaratoria della Corte di Cassazione è promossa dal Pubblico Ministero presso la medesima Corte, e si procede a norma della Sezione prima, § 3 del seguente capo quinto.

208. Ogni funzionario, condannato a pene correzionali, eccettuate le pecuniarie, è inabilitata all'esercizio delle sue funzioni, anche in pendenza d'appello, fino a che la sentenza sia stata riparata coll'assolutoria o colla dichiarazione di non essere luogo a procedimento, o ne siano pienamente cessati gli effetti.

209. Il funzionario, contro cui sia emesso mandato di cattura, è inabilitato all'esercizio delle sue funzioni sino a giudizio definitivo.

210. Durante l'inabilitazione non decorre lo stipendio del funzionario, ma gliene vengono corrisposti gli arretrati quando il processo sia definito senza condanna, purchè non sia intervenuto decreto di sospensione. — Il Ministro della Giustizia può concedere al funzionario inabilitato od alla sua famiglia un assegno alimentare non eccedente metà dello stipendio.

211. Le disposizioni degli artigoli 208 e 209 sono applicabili anche agli Uscieri. Quelle dell'art. 210 si applicano soltanto agli Uscieri tuttora provveduti di stipendio.

212. I funzionari collocati a riposo, dispensati, rimossi o destituiti dall'impiego, conservano il diritto alla pensione, qualunque sia la formola adoperata nel decreto di rimozione, tranne i casi previsti dagli articoli 32, 33 e 34 della Legge sulle pensioni.

Capo V. — *Della disciplina giudiziaria.*

Sezione I. — *Disciplina dei Giudici.*

213. Il Giudice che non osserva il segreto delle deliberazioni, o compromette in qualunque modo la sua dignità o la considerazione dell'ordine a cui appartiene, ovvero altrimenti contravviene ai doveri del suo ufficio, è soggetto a provvedimenti disciplinari.

§ 1. — *Dei provvedimenti disciplinari.*

214. I provvedimenti disciplinari sono:
1º L'ammonizione;
2º Le pene disciplinari.

A. — *Dell'ammonizione.*

215. L'ammonizione consiste nel rimostrare al Giudice il Mandamento commesso e nell'avvertirlo di non più ricadervi. — La facoltà di applicare l'ammonizione è esercitata da chi è investito del diritto di sorveglianza.

216. Il ministro della Giustizia esercita l'alta sorveglianza su tutte le Corti, i Tribunali e i Giudici dello Stato, e può ammonirli. — Egli può chiamare a sè ogni Giudice, affinchè risponda sui fatti ad esso imputati. Il Giudice deve comparire nel termine che gli viene prefisso.

217. La Corte di Cassazione ha il diritto di sorveglianza su tutte le Corti d'Appello e su tutti i Tribunali e le Preture. — Ogni Corte d'appello ha lo stesso diritto sui Tribunali e sulle Preture del suo distretto. — Ogni Tribunale civile e correzionale ha parimente lo stesso diritto sulle Preture e sui Conciliatori compresi nella sua circoscrizione territoriale.

218. Il primo Presidente della Corte di Cassazione ha la sorveglianza su tutti i Giudici della Corte, dei Tribunali e delle Preture del suo distretto. — Il Presidente d'ogni Tribunale civile e correzionale ha la sorveglianza su tutti i Giudici del Tribunale e delle Preture, compresi nella circoscrizione del Tribunale stesso.

219. In ogni Sezione delle Corti e dei Tribunali il Giudice che presiede ha la sorveglianza, durante l'udienza e le deliberazioni, su tutti i Giudici che la compongono.

220. L'ammonizione è applicata d'uffizio o sull'istanza del Pubblico Ministero. — Essa ha luogo a voce o per iscritto secondo le circostanze.

B. — *Delle pene disciplinari.*

221. Le pene disciplinari sono:
1º La censura;
2º La riprensione;
3º La sospensione dall'ufficio o dallo stipendio.

222. Le censura è una dichiarazione formale della mancaaza commessa e del biasimo incorso.

223. La riprensione ha luogo quando alla censura viene aggiunta l'intimazione al Giudice di presentarsi davanti la Corte od il Tribunale per essere ripreso. — Ove il Giudice non ubbidisca all'intimazione, è immediatamente pronunciata la sospensione.

224. La sospensione dall' ufficio non può essere pronunciata per un tempo minore di quindici giorni, nè maggiore di un anno, ed importa la privazione dello stipendio per la sua durata. — La sospensione può anche essere pronunciata al solo effetto della privazione dello stipendio, fermo l'obbligo di adempiere i doveri di uffizio. — In quest' ultimo caso essa non produce interruzione di servizio per gli effetti di legge.

225. La facoltà di applicare le pene disciplinari è esercitata da chi è investito della giurisdizione disciplinare.

226. Nelle materie disciplinari la Corte di Cassazione ha giurisdizione sui propri membri, eccettuato il primo Presidente. — Ha pure giurisdizione su tutti i Giudici delle Corti d'Appello, dei Tribunali e delle Preture, ogni volta che le Corti ed i Tribunali cui spetterebbe ricusino od ommettano, o non siano in grado di esercitarla.

227. Le Corti d' Appello hanno giurisdizione in materia disciplinare sui propri membri, eccettuati i primi Presidenti, i quali sono sottoposti in quella della Corte di Cassazione.

228. Le Corti d' Appello hanno anche giurisdizione sovra i Giudici dei Tribunali, sui Pretori e sui Conciliatori del loro distretto nei casi previsti dall' alinea dell' articolo 226.

229. Ogni Tribunale ha giurisdizione sovra i propri membri, eccettuato il Presidente, il quale è sottoposto a quella della Corte d'appello. — Il Tribunale civile e correzionale ha pure giurisdizione sui Pretori e Conciliatori della sua circoscrizione.

§ 2. — *Dell'azione e del procedimento disciplinare.*

230. L'azione disciplinare si esercita indipendentemente da ogni azione penale e civile che proceda dal medesimo fatto. Essa si estingue colla dimissione debitamente accettata.

231. L'azione disciplinare dinanzi alle Corti ed ai Tribunali è promossa dal Pubblico Ministero, anche sull' eccitamento di chi è investito del diritto di sorveglianza. — Essa è promossa con rappresentanza motivata diretta al Presidente, colla quale si richiede la chiamatai del Giudice incolpato dinanzi alla Corte od al Tribunale per addurre le sue difese.

232. Il Presidente con ordinanza prescrive al Giudice di presentarsi dinanzi alla Corte o al Tribunale in un termine non minore di cinque giorni. — La rappresentanza del Pubblico Ministero e l' ordinanza del Presidente debbono essere notificate al Giudice incolpato nella forma che è dal Presidente stabilita.

233. L'incolpato deve presentarsi personalmente. Può tuttavia la Corte o Tribunale per giusti motivi e sulla di lui domanda autorizzarlo a presentare le sue difese in iscritto.

234. Gi affari disciplinari si trattano a porte chiuse senza intervento di difensori.

235. La deliberazione deve aver luogo immediatamente dopo la discussione, sentito il Pubblico Ministero e l'incolpato, che ha l'ultimo la parola. Essa è motivata e sottoscritta da tutti i Giudici che vi hanno parto, e resa nota all'incolpato per cura del Presidente.

236. Può la Corte o il Tribunale prima della deliberazione ordinare maggiori indagini. Saranno queste assunte in termine non maggiore di quindici giorni, e nei dieci giorni successivi dovrà emanare la deliberazione definitiva, osservato il disposto degli articoli 232, 233, 234 e 235.

237. I termini di cui negli articoli 235 e 236 sono doppi allorchè il giudizio deve aver luogo dinanzi alla Corte di Cassazione.

238. Le deliberazioni dei Tribunali civili e correzionali in materia di disciplina sono trasmesse dal Presidente del Tribunale al primo Presidènte della Corte d'appello e dal Procuratore del Re al Procuratore Generale colle rispettive osservazioni. Il Procuratore Generale trasmette al Ministro della Giustizia le deliberazioni emanate.

§ 3. — *Della revisione e dell'esecuzione delle deliberazioni in materia disciplinare.*

239. Delle deliberazioni dei Tribunali in materia disciplinare il Giudice incolpato od il Pubblico Ministero può chiedere la revisione alla Corte d'Appello con ricorso motivato, da presentarsi al Presidente del Tribunale nel termine di giorni otto dalla notificazione. Il Presidente del Tribunale trasmette il ricorso colle carte relative al primo Presidente della Corte, e si procede avanti di questa secondo le norme stabilite nella precedente sezione.

240. Si può ricorrere alla Corte di Cassazione per la revisione delle deliberazioni delle Corti d'Appello per incompetenza, o per eccesso di potere, o per violazione delle forme prescritte dalla Legge. La domanda in questi casi dev'essere fatta nei

modi e nel termine prescritti dall'articolo precedente, e si osservano quanto al procedimento le regole ivi richiamate.

241. Tutte le deliberazioni in materia di disciplina devono essere trasmesse al Ministro della giustizia. L'esecuzione si fa coll'annotare in apposito registro il nome del Giudice sottoposto a pene disciplinari; ed inoltre trattandosi della riprensione o della sospensione, il Presidente chiama il Giudice avanti la Corte od il Tribunale nel giorno che viene prefisso, ed a porte chiuse lo riprende siccome è stato prescritto, ovvero gli intima d'astenersi, pel tempo indicato nella deliberazione, dallo esercizio delle sue funzioni o gli significa la privazione dello stipendio.

Sezione II. — *Disciplina del Pubblico Ministero.*

242. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha la sorveglianza dei membri del suo Uffizio. I Procuratori generali presso le Corti d'Appello hanno la sorveglianza di tutti gli uffiziali del Ministero Pubblico del distretto della Corte a cui appartengono. I Procuratori del Re hanno la sorveglianza di tutti gli Uffiziali del Pubblico Ministero del loro circondario.

243. Gli uffiziali del Pubblico Ministero possono essere ammoniti o censurati dai Ministro della Giustizia o da coloro cui spetta la sorveglianza, giusta l'articolo precedente. Il Ministro della Giustizia può inoltre chiamarli innanzi a sè, acciocchè rispondano sui fatti ad essi imputati, e sospenderli dalle loro funzioni. Quanto ai Procuratori generali la sospensione non può aver luogo che per Decreto Reale.

244. La sospensione non può essere pronunciata per un tempo minore di quindici giorni, nè maggiore di un anno. Sono applicabili ad essa le altre disposizioni dell'articolo 224.

245. L'Autorità giudicante non può esercitare censura sugli ufficiali del Pubblico Ministero, salve le attribuzioni dei Presidenti per la polizia delle udienze. Ogni qual volta gli Uffiziali del Pubblico Ministero nell'esercizio delle loro funzioni si dipartano dai doveri della loro carica, o ne compromettano l'onore, la delicatezza e la dignità, le Corti devono farne rappresentanza al Ministro della giustizia, ed i Tribunali al primo Presidente e al Procuratore Generale presso le Corti di appello.

Sezione III. — *Disciplina delle Cancellerie e delle Segreterie.*

246. Il Cancelliere della Corte di Cassazione è posto sotto la soveglianza del primo Presidente della Corte e del Procuratore generale presso la medesima. I primi Presidenti ed i Procuratori generali delle Corti d'Appello hanno la sorveglianza sopra tutti i Cancellieri del distretto. Il Presidente del Tribunale civile e correzionale ed il Procuratore del Re hanno la sorveglianza sopra il Cancelliere del rispettivo Tribunale, ed invigilano eziandio sopra tutti i Cancellieri dei Pretori compresi nella circoscrizione dello stesso Tribunale. Il Presidente del Tribunale di commercio ha la sorveglianza sul Cancelliere del suo Tribunale. I Pretori ed i Conciliatori invigilano sopra i rispettivi Cancellieri.

247. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha sorveglianza sul Personale di Segreteria del proprio Ufficio. I Procuratori Generali presso le Corti d'Appello hanno la sorveglianza sui funzionari di Segreteria di tutto il distretto, i Procuratori del Re sopra quelli del rispettivo Ufficio.

248. I Vice-Cancellieri ed i Sostituti Segretari, come pure i Vice-Cancellieri ed i Sostituti Segretari Aggiunti sono sottoposti alla sorveglianza sovra indicata ed a quella dei Cancellieri e Segretari da cui dipendono.

249. Il Ministro della Giustizia può sospendere i Cancellieri i Vice-Cancellieri, i Segretari e i Sostituti Segretari, come pure gli Aggiunti dalle loro funzioni per un tempo non minore di quindici giorni, nè maggiore di un anno. Le disposizioni dell'articolo 224 sono applicabili anche alla sospensione di funzionari di Cancelleria e Segreteria.

Sezione IV. — *Disciplina degli Uscieri.*

250. Gli Uscieri della Corte di Cassazione sono posti sotto la sorveglianza del primo Presidente della Corte e del Procuratore generale presso la medesima. — I primi Presidenti ed i Procuratori generali delle Corti d'Appello hanno la sorveglianza sovra tutti gli Usceri del distretto della Corte. Il Presidente e il Procuratore del Re hanno la sorveglianza sovra gli Usceri del Tribunale civile e correzionale e dei Pretori compresi nella circoscrizione territoriale del Tribunale stesso. I Pretori ed i Conciliatori hanno la sorveglianza sui rispettivi Uscieri.

251. Il diritto di sorveglianza attribuisce la facoltà di ammonire e riprendere gli Uscieri, e di provocarne od ordinarne secondo i casi la sospensione o la destituzione a termini dell'articolo 253.

252. Le violazioni dei doveri d'uffizio commesse dagli Uscieri e indicate negli articoli 181, 182 e 183 dalla presente Legge possono essere punite anco in via disciplinare a norma dell'articolo 184.
253. Spetta al Ministro della Giustizia il decretare secondo i casi la sospensione e la destituzione degli Uscieri. — La sospensione non può essere pronunciata per un tempo minore di giorni quindici, nè maggiore d'un anno, e sono applicabili ad essa le disposizioni dell'articolo 224, in quanto si tratti di Uscieri provveduti di stipendio. — Questa sospensione può essere decretata anche dai primi Presidenti e dai Procuratori generali delle Corti per un tempo non maggiore di giorni trenta: nel qual caso dovrà da essi farsene immediato rapporto al Ministro della Giustizia.

TITOLO VII. — DELLE ANZIANITÀ E DELLE MISSIONI.

254. L'anzianità dei funzionari si computa dalla data della nomina in ciascun grado, ed in caso di nomina contemporanea da quella dei gradi precedenti, secondo l'ordine gerarchico. Essa è calcolata sul loro complesso per tutto il Regno. — L'anzianità degli Uditori ed Aggiunti giudiziari si computa secondo il grado dell'approvazione ottenuta. A pari grado si ha riguardo all'età.
255. I funzionari i quali, giusta le disposizioni dell'articolo 137, passano a grado pari dal Ministero Pubblico nella Magistratura giudicante, o da questo a quello, recano nel nuovo posto l'anzianità che avevano nel grado e nella categoria corrispondente della carriera, dalla quale escono.
256. I funzionari che dalla Magistratura giudicante o dal Ministero Pubblico sono chiamati od applicati al Ministero della Giustizia, conservano pel caso di ritorno alla precedente carriera, o di nomina ad un posto parificato, la loro posizione anteriore ed i diritti agli aumenti di stipendio che loro sarebbero spettati nella medesima. — La stessa disposizione si applica a quelli che passano temporariamente negli Uffici di Cancelleria e Segreteria.
257. Il tempo passato in aspettativa per motivi di salute od in disponibilità non importa interruzione di servizio all'anzianità. Nel caso di aspettativa per motivi di famiglia, di sospensione dall'ufficio e di inabilitazione seguita da condanna, si deduce col servizio il tempo decorso in tale stato. — Il funzionario dispensato da ulteriore servizio, o collocato a riposo sopra sua domanda, qualora sia riammesso in ufficio, ricongiunge il servizio anteriore e può essere reintegrato col Decreto di nomina nella categoria cui apparteneva. — Nel caso di destituzione l'anzianità ed il servizio precedente non sono calcolati al funzionario riammesso in servizio, se non quando col Decreto di nomina sia stato rivocato quello di destituzione.
258. È data facoltà al Governo di destinare in via di missione temporaria per Regio Decreto:
1° I Consiglieri, Avvocati generali e Sostituti Procuratori Generali delle Corti di Cassazione alle funzioni di primi Presidenti e Procuratori Generali delle Corti d'Appello;
2° I Consiglieri, sostituiti Procuratori generali Aggiunti delle Corti d'Appello alle funzioni di Presidenti e Procuratori del Re dei Tribunali civili e correzionali. I funzionari destinati a tali missioni conservano lo stipendio, il grado, l'anzianità e gli onori del Corpo al quale appartenevano. Nella firma degli atti usano del loro precedente titolo, aggiungendo la qualifica della missione avuta.

TITOLO VIII — DEGLI STIPENDI E DELLE INDENNITÀ.

259. Gli stipendi a tutti i funzionari dell'Ordine Giudiziario sono corrisposti dall'Erario dello Stato, e fissati nelle somme indicate per ciascun grado nell'annessa tabella.
260. I funzionari amovibili possono essere chiamati a reggere un posto od un uffizio superiore a quello da essi occupato. In tale caso essi continuano a percepire lo stipendio annesso al posto del quale erano investiti, e può essere loro dato un assegnamento temporaneo di reggenza col Decreto di nomina o destinazione, semprechè gli emolumenti totali sieno inferiori allo stipendio congiunto al posto effettivo,
261. Gli stipendi sono per ciascun grado assegnati e divisi fra i funzionari, in ragione di anzianità, secondo le proporzioni fissate per le singole categorie. Le frazioni risultanti nella divisione sono riunite alla categoria inferiore.
262. Gli aumenti di categoria nel medesimo grado si concedono in ragione dell'anzianità di servizio nel grado stesso, con Decreto Reale promosso dal Ministro della Giustizia, entro due mesi dal giorno in cui si rese vacante il posto nella categoria superiore.

163. A quelli che ottengono la prima nomina o la promozione ad un determinato grado, non può essere assegnato che lo stipendio minimo stabilito pel grado stesso, eccetto il caso che si trovassero già in un altro impiego nell'Ordine giudiziario, o nel Ministero di Grazia e Giustizia, retribuito con uno stipendio superiore.

264. I Consiglieri e funzionari del Pubblico Ministero addetti alle Corti d'Appello delegati alle Corti d'Assise fuori della città residenza della Corte, ricevono durante la sessione, e pel giorno antecedente e successivo, un'indennità di lire dieci al giorno oltre le spese di viaggio. I Giurati che si trasferiscano a più di due chilometri e mezzo dalla loro residenza, possono domandare un'indennità di quattro lire al giorno, oltre le spese di viaggio.

265. I Vice-Pretori che suppliscono al Pretore mancante, hanno diritto, pel tempo in cui sono vacanti, la sede e lo stipendio, ad una indennità corrispondente ad un terzo od alla metà dello stipendio minimo stabilito pei Pretori. Se la mancanza dipende da aspettativa per causa di salute, il calcolo si fa sulla parte di stipendio che rimane disponibile. Avvenendo la supplenza per inabilitazione del Pretore, la indennità non può concedersi fino a che dall'esito del giudizio definitivo risulti se lo stipendio potesse considerarsi vacante.

266. Le indennità pei Pretori e Vice-Pretori viciniori chiamati a temporarie supplenze a norma degli articoli 37 e 43, e per gli altri funzionari destinati a missioni temporarie fuori del luogo di loro residenza, sono regolate dalle norme generali vigenti per gli impiegati dello Stato in missione, e possono anche determinarsi nel Decreto di nomina o destinazione, a norma delle circostanze.

TITOLO IX. — DEI LOCALI E MOBILI, E DELLE SPESE D'UFFICIO.

267. Tutte le spese riguardanti i locali, i mobili e le relative riparazioni per la Corte di Cassazione e per le Corti d'Appello sono a carico dell'Erario delle Stato e alle medesime provvede il Governo.

268. Le spese necessarie pel primo stabilimento delle Corti d'Assise e dei Tribunali civili e correzionali e di Commercio, e quelle di provviste di mobili, di riparazioni e di annua pigione dei locali sono a carico dei Comuni componenti il territorio del circolo o del circondario in ragione delle rispettive popolazioni, e debbono in caso di bisogno anticiparsi dal Comune in cui ha sede la Corte o il Tribunale, salvo il regresso verso chi spetta.

269. Le spese necessarie pel primo stabilimento delle Preture e quelle di provviste dei mobili, di riparazioni e dell'annua pigione dei locali sono a carico dei Comuni del Mandamento in ragione delle rispettive popolazioni, e debbono in caso di bisogno anticiparsi dal Comune in cui ha sede la Pretura, salvo il regresso verso chi spetta.

270. La spesa per lo stabilimento dell'Uffizio del Conciliatore ed ogni altra relativa è sostenuta da ciascun Comune in cui è stabilito il Conciliatore.

271. Le spese d'uffizio per le Corti ed i Tribunali, compresi gli Uffizi del Ministero Pubblico, sono determinate con Decreto Reale e proposte nel bilancio passivo del Ministero della Giustizia. Tali spese sono assegnate ed amministrate nel modo determinato dal Regolamento o da apposite istruzioni. Quando il Governo non abbia direttamente applicato a ciascun Corpo od Ufficio il necessario numero d'inservienti, i quali godano attualmente di assegni o di pensioni a carico dello Stato, nel determinare le spese d'ufficio sarà tenuto conto in modo separato e distinto della somma occorrente a retribuire siffatto personale.

TITOLO X. — DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

272. Gli attuali funzionari dell'Ordine giudiziario, benchè non riuniscano le condizioni prescritte dalla presente Legge, sono mantenuti nelle rispettive cariche ed uffizi conservati nella medesima. Ciò si applica anche agli Uscieri e Cursori, i quali non sono tenuti a prestare la cauzione, finchè non vengano promossi ad una carica, per la quale si esiga una cauzione superiore a quella richiesta pel posto attuale.

273. La condizione della laurea, nei casi in cui è richiesta dalla presente Legge, non sarà necessaria a coloro i quali al tempo in cui furono poste in esecuzione le Leggi 13 novembre 1859 e 17 febbraio 1861, già esercitavano funzioni giudiziarie nelle varie Provincie del Regno. — V. Celerif. 1859, p. 1617; — 1861, pag. 638 e seguenti.

274. Coloro che avessero già esercitato od esercitassero funzioni giudiziarie, od avessero occupato presso il Ministero di Grazia e Giustizia cariche corrispondenti in quanto alla carriera o maggiori di quelle accennate nelle suddette Leggi giudiziarie, o nella presente, potranno esser promossi alle nuove cariche quand'anche non riuniscano le condizioni di tempo e di funzioni richieste dalla presente Legge.

A tale effetto si terrà calcolo per essi anche in avvenire degli Uffizi anteriormente sostenuti.

275. Gli attuali Sostituti del Procuratore generale, i quali continuino a rimanere addetti ad uffici superiori del Pubblico Ministero, finchè esercitino ivi funzioni corrispondenti a quelle di cui ora sono investiti, conserveranno la loro posizione, quantunque il numero ecceda quello fissato dalla pianta. — Saranno pure applicabili ai medesimi le disposizioni dell'articolo precedente.

276. Agli Uditori nominati anteriormente all'attuazione della presente Legge, e a quelli che al tempo di tale attuazione avranno la qualità di abilitati agli impieghi maggiori dell'Ordine giudiziario, o di alunni di giurisprudenza, ovvero si troveranno altrimenti in una posizione corrispondente a quella degli Uditori, non saranno applicabili le disposizioni degli articoli 17 al 24. — I medesimi potranno perciò essere senz'altro nominati Aggiunti giudiziari ed anche esser promossi a funzioni superiori purchè contino complessivamente un periodo di tirocinio, compreso quello della prima pratica, uguale al tempo prescritto dai citati articoli. — Gli alunni di giurisprudenza delle Provincie Napoletane, quando abbiano compiuto il tirocinio a norma della presente Legge, saranno in quelle Provincie di preferenza chiamati ai posti di Giudice di Tribunale e Sostituto Procuratore del Re.

277. I Giudici soprannumerari nelle Provincie Napoletane sono pareggiati agli Aggiunti giudiziari, ma saranno di preferenza chiamati ai posti di Giudice di Tribunale e Sostituto Procuratore del Re.

278. I Segretari o Cancellieri che abbiano l'effettivo esercizio del Notariato al tempo in cui entra in vigore la presente Legge, lo conserveranno fino a che il Ministro della Giustizia per ragioni di pubblico servizio non disponga altrimenti.

279. I Corpi e gli Uffizi giudiziari non esercenti giurisdizioni speciali e non contemplati dalla presente Legge, sono soppressi. — I funzionari appartenenti ai medesimi conserveranno i loro titoli alla carriera giudiziaria in conformità delle norme finora vigenti. — V. Celerif. 1859, pag. 1656, — 1862, pag. 2033 e 2477.

280. Sono conservati cogli attuali assegnamenti, che furono instituiti in origine con private fondazioni per prestare ai poveri la gratuita clientela.

281. I funzionari, i posti od Uffizi dei quali venissero, in conseguenza della Legge 31 gennaio 1864, numero 1710, di quella del 2 aprile 1865, numero 2215, e della presente, ridotti o soppressi, potranno essere conservati presso lo stesso Corpo od Uffizio, ovvero applicati ad altri, anche in eccedenza di pianta, coll'assegnamento di Legge, ferme a loro riguardo le disposizioni delle Leggi sulle pensioni e sulle disponibilità, e le disposizioni altresì, quanto ai Consiglieri d'Appello, dell'articolo 8 della suindicata Legge 31 gennaio 1864, numero 1710.

282. Gli attuali Commessi delle Cancellerie e Segreterie nelle Provincie Napoletane e Siciliane, i copisti, aiuti copisti e copisti aggregati delle Provincie Toscane, come pure i custodi ed inservienti delle Provincie suddette e delle Lombarde, sono mantenuti cogli stipendi od assegni che ora percepiscono, finchè non vengano altrimenti collocati. A tale effetto essi saranno equiparati agl'impiegati degli Uffici di stralcio contemplati nell'articolo 17 della Legge 11 ottobre 1863, numero 1500. Tuttavia gli stipendi dei Commessi delle Provincie Napoletane e Siciliane, e dei copisti, aiuti copisti e copisti aggregati nelle Toscane, saranno diminuiti di un quinto, il quale sarà distribuito in ogni bimestre a quelli fra di essi che dimostrassero maggiore solerzia ed assiduità al lavoro. Questa distribuzione si farà per gl'Impiegati dei Tribunali e delle Preture da un'apposita commissione composta dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore del Re e dal Giudice istruttore, per quelli delle Corti, dal primo Presidente e Procuratore generale di concerto fra loro.

283. Al servizio che ora si presta dal suddetto personale, si provvederà in seguito secondo le norme prescritte dalla presente Legge. — I Commessi attuali potranno, qualora siano riconosciuti idonei, essere nominati ai posti che si renderanno vacanti nelle Cancellerie e Segreterie, anche se non abbiano i requisiti prescritti dalla presente Legge. — V. Celerif. 1863, pag. 2705 e 2708; — 1864, pag. 771 e 870.

284. Presso le Autorità giudiziarie, alle quali vengono applicati Commessi od altri impiegati che servivano nelle Cancellerie o Segreterie, i Cancellieri rilasceranno a favore dell'Erario, sui proventi indicati nell'articolo 156, dedotte le spese d'ufficio, una somma corrispondente alla retribuzione minima di altrettanti scrivani quanti sono gli applicati, entro i limiti nelle piante organiche da stabilirsi per gli scrivani.

285. Quando presso alcuna delle Corti di Cassazione del Regno tuttora conservate non venga in eccedenza alle piante stabilite ed in forza della facoltà concessa al Governo dall'articolo 281, applicato quel numero di funzionari per cui possano aver luogo le riunioni delle Sezioni col numero di membri stabilito dall'articolo 127 della presente Legge, basterà per la riunione delle stesse Sezioni, e per la decisione a

classi unite l'intervento di undici membri. A raggiungere questo numero saranno chiamati all'uopo, secondo l'ordine d'anzianità, Presidenti di Sezione, ovvero in caso di loro mancanza od impedimento, Consiglieri d'Appello, i quali non abbiano preso parte nella causa a decidersi. — V. Celerif. 1865, pag. 707 e 1269-70.

286. Per l'applicazione dell'articolo 254 tutti i funzionari che avranno nomina o promozione di grado dal 1° gennaio 1866 in avanti, saranno compresi per ciascun grado in una classificazione generale ed unica per tutto il Regno. Essi conseguiranno gli aumenti di stipendio dopo i funzionari indicati nel capoverso seguente. I funzionari attuali e quelli da nominarsi fino al 31 dicembre 1865 rimangono distinti in altrettante graduatorie, quanti sono i riordinamenti del personale giudiziario, avvenuti successivamente nelle varie Provincie del Regno. Essi sono mantenuti, per gli effetti dell'anzianità, nelle graduatorie delle stesse Provincie, anche in caso di tramutamento in Provincie, il cui riordinamento sia avvenuto in epoca diversa. Queste graduatorie saranno approvate per Regio Decreto, entro tre mesi dall'attuazione della presente Legge. Gli aumenti di stipendio si concederanno a misura che si renda vacante un posto in ciascuna graduatoria. Allorchè in una di esse sia esaurito il numero dei funzionari aventi diritto all'aumento, questo sarà dato al più anziano dei funzionari di categoria inferiore compresi nell'altre graduatorie.

287. I funzionari dell'Ordine giudiziario, i quali al tempo in cui sarà attuata la presente Legge, avranno uno stipendio od uno assegno maggiore di quello che ora resta attribuito al loro grado od alla loro categoria, o che cessi in forza della presente Legge, continueranno a goderne fino a che ottengono uno stipendio normale pari o superiore. La stessa disposizione si osserverà riguardo agli Uditori applicati con assegno alle giudicature di Lombardia pel tempo in cui duri tale loro destinazione. — I Presidenti e Procuratori del Re aventi lo stipendio di lire seimila lo conservano anche nel caso di promozione a posti di Consigliere d'Appello o Sostituto Procuratore generale a titolo di assegno personale per la eccedenza, prendendo posto nell'ultima categoria. — Per gli effetti di questo articolo è derogato all'articolo 7 della Legge sui cumuli degli impieghi, 19 luglio 1862, N. 722. Le disposizioni della prima parte di questo articolo si applicano anche agli Uscieri aventi stipendio. Gli Uscieri o Cursori di Lombardia e di Toscana lo conserveranno peraltro soltanto fino al 30 giugno 1866, ad eccezione degli Uscieri delle Corti, pei quali continuerà anche in seguito, ridotto a L. 600. Cessando dall'Uffizio essi saranno equiparati agli Impiegati in disponibilità, computandosi per la pensione od indennità soltanto il tempo del servizio stipendiato dallo Stato.

288. Gli attuali Giudici di Tribunale, Sostituiti Procuratori del Re e Giudici di Mandamento di ultima categoria otterranno l'aumento di stipendio in forza della presente Legge, secondo l'anzianità loro nelle graduatorie in cui si trovano collocati, per un terzo del loro numero col 1° gennaio 1866, per un altro terzo col 1° gennaio 1867, e pel residuo terzo col 1° gennaio 1868. A quelli che saranno nominati ai posti corrispondenti negli anni 1866 e 1867 saranno assegnati gli stipendi indicati nella Legge 20 novembre 1859, numero 3782.

289. Nelle Provincie in cui già trovansi in vigore le Leggi 13 novembre 1859 e 17 febbraio 1861 circa le Corti d'Assise, la scelta dei Giurati, il loro numero e la composizione delle liste, saranno per tutte le operazioni da farsi anteriormente al tempo dell'attuazione della presente Legge osservate le disposizioni ora vigenti.

290. Sarà provveduto con Regi Decreti a ciò che riguarda le circoscrizioni territoriali, le piante organiche e la compiuta esecuzione della Legge 2 aprile 1865 della presente. Sarà pure provveduto con Regio Decreto a quanto riguarda la difesa officiosa delle persone e dei Corpi morali ammessi al beneficio dei poveri, le norme d'ammissione, le condizioni e gli effetti del gratuito patrocinio.

291. La presente Legge andrà in vigore in tutto il Regno col 1° gennaio 1866. — Con questo giorno gli attuali Corpi giudiziari ed i funzionari che ad essi appartengono, assumeranno rispettivamente le denominazioni stabilite dalla presente Legge, e l'esercizio delle corrispondenti attribuzioni fissate dai nuovi Codici.

292. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative contrarie alla presente Legge. Continueranno per altro ad osservarsi in tutto ciò che nons ia previsto dalla presente Legge ed in quanto siano tuttora applicabili i provvedimenti speciali e transitorii dati per le varie provincie del Regno in occasione de'seguiti riordinamenti giudiziarii, come pure le disposizioni che siano in vigore in materia di competenze disciplinari delle Autorità giudiziarie sugli Avvocati e Procuratori. Questi rimangono nella medesima condizione in cui si trovano per le Leggi che hanno vigore nelle varie Provincie del Regno.

Ordiniamo ecc. — Data a Firenze addì 6 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE — Cortese.

TABELLA DEGLI STIPENDI DEI FUNZIONARI DELL'ORDINE GIUDIZIARIO.

Corte di Cassazione.

Carica	Quota	Stipendio
Primo Presidente e Procuratore Generale		L. 15,000
Presidente di Sezione ed Avvocato Generale		» 12,000
Consiglieri e Sostituiti Procuratori Generali		» 9,000
Cancelliere		» 6,000
Vice-Cancellieri	1|2 —	» 3,000
	1|2 —	» 2,500
Vice-Cancellieri Aggiunti		» 1,800
Segretario del Procuratore Generale		» 4,000

Corti d'Appello.

Carica	Quota	Stipendio
Primo Presidente e Procuratore Generale		L. 12,000
Presidenti di Sezione ed Avvocati Generali	1|2 —	» 9,000
	1|2 —	» 8,000
Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali	1|4 —	» 7,000
	1|4 —	» 6,000
	1|4 —	» 5,000
Sostituti Procuratori Generali Aggiunti (1)	1|2 —	» 5,000
	1|2 —	» 4,000
Cancellieri	1|5 —	» 4,500
	1|5 —	» 4,000
	1|5 —	» 3,500
	2|5 —	» 3,000
Vice-Cancellieri	1|4 —	» 2,200
	1|4 —	» 2,000
	2|4 —	» 1,800
Vice-Cancellieri aggiunti	1|2 —	» 1,200
	1|2 —	» 1,000
Segretari del Procuratore Generale	1|5 —	» 3,500
	1|5 —	» 3,000
	3|5 —	» 2,500
Sostituti Segretari del Procuratore Generale	1|5 —	» 1,800
	1|5 —	» 1,600
	1|5 —	» 1,400
	2|5 —	» 1,200
Sostituti Segretari Aggiunti	1|4 —	» 1,000
	1|4 —	» 900
	2|4 —	» 800

Tribunali Civili e Correzionali.

Carica	Quota	Stipendio
Presidenti e Procuratori del Re (2)	1|2 —	L. 5,000
	1|2 —	» 4,000
Vici-Presidenti		» 3,600
Giudici e Sostituti Procuratori del Re (3)	1|5 —	» 3,500
	1|5 —	» 3,000
	3|5 —	» 2,500
Aggiunti Giudiziari (4)		» 1,200

(1) I Sostituti Procuratori Generali Aggiunti formano coi Procuratori del Re una stessa graduatoria, e gli stipendi sono ripartiti fra tutti per metà secondo l'anzianità rispettiva.

(2) Vedi pei Procuratori del Re l'osservazione fatta pei Sostituti Procuratori Generali Aggiunti.

(3) I Giudici dei Tribunali civili e correzionali incaricati della istruzione penale, od applicati all'Ufficio d'istruzione ricevono oltre lo stipendio un'indennità in ragione di annue L. 400.

(4) Gli stipendi degli Aggiunti Giudiziari saranno pagati su quelli dei Giudici di Tribunale e Sostituti Procuratori del Re che si lascieranno vacanti.

Cancellieri (1)	1/5 — L.	3,000
	1/5 — »	2,600
	1/5 — »	2,400
	2/5 — »	2,200
Vice-Cancellieri	1/5 — »	1,800
	1/5 — »	1,600
	1/5 — »	1,400
	2/5 — »	1,200
Vice-Cancellieri Aggiunti	1/4 — »	1,000
	1/4 — »	900
	2/4 — »	800
Segretari o Procuratori del Re	1/5 — »	1,800
	1/5 — »	1,600
	1/5 — »	1,400
	2/5 — »	1,200

Preture.

Pretori	1/4 — L.	2,200
	1/4 — »	2,000
	2/4 — »	1,800
Cancellieri	1/5 — »	1,800
	1/5 — »	1,600
	1/5 — »	1,400
	2/5 — »	1,200
Vice-Cancellieri	1/4 — »	1,000
	1/4 — »	900
	2/4 — »	800

(1) I Presidenti e i Vice-Presidenti legali, come pure i funzionari delle Cancellerie dei Tribunali di commercio, sono parificati a quelli dei Tribunali civili e correzionali, e sono compresi nelle stesse graduatorie.

(N. 2780) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 1866.

Cessano le funzioni del Tribunale di terza Istanza di Milano.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 5 della Legge del 2 aprile 1865, n° 2215, il quale prescrive che con Decreto Reale sarà designato il tempo in cui dovranno cessare le funzioni del Tribunale di 3ª Istanza di Milano, avuto riguardo al metodo di procedura civile vigente in Lombardia; visto l'articolo 19 della Legge transitoria per l'attuazione del Codice di procedura civile in data del 30 novembre 1865, n° 2600, che segna il procedimento a seguirsi per la prosecuzione delle cause pendenti o che fossero portate in 3ª istanza; sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, abbiamo decretato e decretiamo:

Col primo febbraio 1866 cesseranno le funzioni del Tribunale di 3ª Istanza di Milano. — V. Celerif. 1865, pag. 2121 e 2127.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 18 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — G. DE FALCO.

(N. 2624) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 16 dicembre 1865.

S. M. approva il ruolo del Personale del Genio Civile.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il ruolo del Personale del Genio Civile stato approvato con Decreto Reale del 25 luglio 1861, numero 148; vista la Legge 20 marzo u. s., numero 2248, allegato *F*; considerando come l'importo complessivo degli stipendi portati in quel ruolo essendo stato ridotto per l'esercizio corrente a lire 2,400,000, ne risulti la necessità di corrispondenti riduzioni nel medesimo; ritenuta la convenienza altresì di un nuovo ruolo del predetto Personale, il quale nella misura dei fondi stanziati nel bilancio serva a sicura base del riparto cui accennano l'articolo 369 e seguenti della Legge 20 marzo corrente anno, sovra indicata; sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il ruolo del Personale del Genio Civile importante, per il corrente anno, una spesa in complesso di lire 2,400,000, in conformità dell'annesso quadro, vidimato d'ordine nostro dal suddetto Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici.

Ordiniamo ecc. — Dato a Torino addì 15 ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — S. JACINI.

Ruolo del Personale del Genio Civile.

Ispettori di 1ª classe . . .	12	L. 7,000	L. 84,000
Detti di 2ª » . . .	20	» 6,000	» 120,000
Ingegneri capi di 1ª classe	40	» 5,000	» 200,000
Detti di 2ª » .	50	» 4,000	» 200,000
Ingegneri di 1ª classe	80	» 3,200	» 256,000
Detti di 2ª »	100	» 2,800	» 280,000
Detti di 3ª » .	150	» 2,400	» 360,000
Ingegneri allievi	100	» 1,000	» 100,000
Aiutanti di 1ª classe . . .	50	» 2,200	» 110,000
Detti di 2ª »	80	» 1,600	» 128,000
Detti di 3ª »	100	» 1,400	» 140,000
Assistenti misuratori . . .	180	» 1,200	» 216,000
Impiegati d'ordine	80	« 1,000	» 80,000
			L. 2,274,000
Somma a calcolo per gli assegni ai custodi e sottocustodi dei canali ed argini, ed agli Impiegati tecnici ed amministrativi che prestano servizio negli Uffici del Genio civile, non compresi in alcuna delle classi che precedono.			» 126,000
		Totale	L. 2,400,000

(N. 2663) LEGGE

inserta nella Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 1865.

Approvazione dell'esercizio provvisorio del Bilancio dello Stato durante il primo bimestre 1866.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato, durante il primo bimestre del 1866, a riscuotere le rendite, tasse ed imposte di ogni genere, in conformità delle Leggi in vigore, a smaltire i generi di privativa demaniale secondo le tariffe vigenti nel 1865, ed a pagare nella misura stabilita dal Progetto di bilancio pel 1866 presentato al Parlamento le spese ordinarie dello Stato e le straordinarie che non ammettano dilazione, e quelle che dipendono da Leggi od obbligazioni anteriori. Con Decreto Reale saranno però ristabilite in bilancio le somme dipendenti dal servizio di Tesoreria, che ne furono tolte col Progetto di bilancio pel 1866.

Art. 2. Resta ferma la facoltà accordata al Ministro delle Finanze coll'articolo 2 della Legge 21 dicembre 1864, n° 2065, di emettere buoni del Tesoro fino alla somma complessiva di 200 milioni, la cui decorrenza non sia maggiore di un anno, a quell'interesse che il Governo crederà più opportuno, e che dovrà esser noto al pubblico. — V. Celerif. 1865, pag. 122.

Ordiniamo ecc. — Data a Firenze addì 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — QUINTINO SELLA.

Ved. gli *Atti del Parlamento Italiano*, Sessione del 1865-66, Camera dei Deputati, N. 35, 46. 49 al 54 (Sedute delli 12, 18, 20 e 21 dicembre 1865). — Senato del Regno, N. 16 (Seduta del 22 dicembre 1865).

(N. 2759) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 7 febbraio 1866.

Soppressione dell'Ufficio del Contenzioso Finanziario di Bologna.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Regio Decreto 9 ottobre 1862, N° 915; sulla proposizione del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'Ufficio del Contenzioso Finanziario di Bologna è soppresso a datare dal giorno 1° del mese di febbraio prossimo venturo.

Art. 2. Le Provincie comprese nel compartimento dell'Ufficio medesimo sono aggregate al compartimento della Direzione generale del Contenzioso Finanziario di Firenze per tutti gli effetti del Regio Decreto 9 ottobre 1862, N° 915. — V. Celerif. 1863, pag. 148 e 266.

Art. 3. Il ruolo organico e la distribuzione del Personale e gli assegni per le spese di cancelleria nei cinque Uffizi di Firenze, Torino, Milano, Napoli e Palermo sono stabiliti secondo le Tabelle *A* e *B* unite al presente Decreto, visto d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 6 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. SCIALOIA.

Tabella *A.*

RUOLO ORGANICO *degli Uffici del Contenzioso-finanziario.*

Direttore Generale	Posti N. 1
Direttori di prima classe	» 2
Direttori di seconda classe	» 2
Sostituiti Direttori di prima classe	» 3
Idem di seconda classe	» 3
Idem di terza classe	» 3
Idem di quarta classe	» 4
Idem di quinta classe	» 4
Causidici di prima classe	» 1
Idem di seconda classe	» 1
Idem di terza classe	» 1
Sostituiti Causidici di prima classe	» 1
Idem di seconda classe	» 1
Idem di terza classe	» 2
Applicati di prima classe	» 4
Idem di seconda classe	» 6
Idem di terza classe	» 6
Idem di quarta classe	» 6
Uditori	» 9
Uscieri	» 3
Uscieri	» 3
Uscieri	» 4
Totale dei posti	N. 70

Tabella *B.*

DISTRIBUZIONI *del Personale e degli assegni per spese d'ufficio.*

Firenze	Torino	Milano	Napoli	Palermo	Totale
1 Direttore Generale	1 Direttore	1 Direttore	1 Direttore	1 Direttore	5 Direttori
4 Sostituiti Direttori	4 Sostituiti Direttori	4 Sostituiti Direttori	4 Sostituiti Direttori	2 Sostituiti Direttori	17 Sostituiti Direttori
1 Causidico	1 Causidico	1 Causidico	»	»	2 Causidici
1 Sostituito Causidico	2 Sostituiti Causidici	1 Sostituito Causidico	»	»	4 Sostituiti Causidici
4 Applicati	5 Applicati	4 Applicati	6 Applicati	3 Applicati	22 Applicati
2 Uditori	2 Uditori	2 Uditori	2 Uditori	1 Uditore	9 Uditori
3 Uscieri	2 Uscieri	2 Uscieri	2 Uscieri	1 Usciere	10 Uscieri
Spese d'Uff.	*Spese d'Uff.*	*Spese d'Uff.*	*Spese d'Uff.*	*Spese d'Uff.*	*Spese d'Uff.*
L. 1800	L. 2000	L. 1400	L. 1200	L. 800	L. 7200

(N. 2775) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 29 gennaio 1866.

Al Comune di Formia (Caserta) *è conferito il titolo di Città.*

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto il voto del Municipio di Formia (Caserta) per ottenere il titolo di città a quel Comune, con l'annessa deliberazione d'istituire ogni anno nel nostro giorno natalizio due maritaggi di L. 100 caduno a favore delle donzelle povere ed orfane; vista l'approvazione a siffatta deliberazione della Deputazione provinciale di Terra di Lavoro; sulla proposizione del nostro Ministro dell'Interno, abbiamo decretato e decretiamo:

Al Comune di Formia è conferito il titolo di Città.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 6 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — CHIAVES.

(N. 2777) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 29 gennaio 1866.

Temporaria occupazione del Convento del Carmine in Partanna.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Viste le Leggi 22 dicembre 1861 e 24 dicembre 1864 sulla occupazione temporanea delle Case religiose per servizio sì militare che civile; sulla proposizione del nostro Ministro dell'Interno abbiamo decretato e decretiamo:

È fatta facoltà al nostro Ministro suddetto d'occupare temporaneamente per uso civile il Convento del Carmine in Partanna (Provincia di Trapani) secondo le norme stabilite dalle Leggi suaccennate.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 6 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — CHIAVES.

(N. 2762) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 6 febbraio 1866.

Retribuzioni da corrispondersi agli Ospedali marittimi, e ritenute da farsi sulle competenze degl'individui della R. Marina.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visti i Regi Decreti in data 13 ottobre 1851, 10 dicembre 1854, e 20 gennaio 1861, nonchè quello del 31 dicembre 1864, coi quali sono determinate le retribuzioni da corrispondersi agli ospedali, e le ritenute da farsi sulle competenze degli individui della R. Marina, che vi sono ricoverati; sulla proposizione del Ministro per la Marina abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli assegnamenti da corrispondersi alle Amministrazioni degli ospedali marittimi per la cura dei militari di bassa-forza ivi ricoverati sono come appresso stabiliti: — *a*) Centesimi 82 per ogni giornata di ammalato ognora che la media degli ammalati ricoverati durante il trimestre oltrepasserà i

duecento al giorno; — b) Centesimi 85 quando gli ammalati siano in numero maggiore di cento e non altrepassino i duecento; — c) Centesimi 92 ogni qualvolta il quantitativo degli infermi non sarà maggiore di cento: — d) Lire una al giorno per ogni ammalato, qualunque ne sia il numero, curato a bordo delle R. navi. — Qualora però la spesa per gli ammalati curati a bordo fosse per risultare superiore agli assegnamenti concessi allo spedale, il soprappiù sarà mediante la debita giustificazione rimborsato all'Amministrazione; — e) Lire cinque saranno corrisposte in più per la cura d'ogni individuo di bassa-forza affetto da malattia sifilitica.

2. Per ogni giornata di cura di Ufficiale saranno corrisposti agli ospedali i seguenti assegnamenti: Ufficiale Ammiraglio L. 5; Ufficiale Superiore L. 3; Capitano L. 2 50; Subalterno L. 2: — Centesimi 75 in più per la cura di ogni Ufficiale affetto da malattia sifilitica

3. Sarà corrisposta alle Amministrazioni una indennità di centesimi cinquanta per ogni giornata di infermiere presente presso gli ospedali a terra in compenso della spesa cui soggiacciono per il loro mantenimento.

4. Oltre i suddetti assegnamenti è pure concessa una indennità giornaliera di centesimi otto per ogni ammalato curato negli ospedali a terra ed a bordo, ed uguale indennità per ogni infermiere, da sopperire alle spese inerenti alla manutenzione del materiale d'ospedale.

5. Per compensare l'Erario delle spese causate dalla cura degli ammalati saranno operate sulle loro competenze le seguenti ritenute:

1° Agli individui del Corpo R. Equipaggi, compresa la Maestranza ed il Personale di bassa-forza addetto alle macchine, cesserà, durante il loro ricovero negli ospedali sì a terra che a bordo delle regie navi, ogni competenza ad eccezione degli assegnamenti dovuti come paga, e del soprassoldo sulla medaglia al valor militare.

2° I sotto-ufficiali del Corpo Fanteria R. Marina, compresi i capi e sotto-capi musica, nonchè i sotto-ufficiali della compagnia infermieri curati negli ospedali a terra saranno assoggettati alla ritenenza di centesimi ottanta al giorno sul loro prestito: ai caporali, soldati e musicanti di detto Corpo, nonchè ai caporali e soldati infermieri sarà ritenuto l'intiero prestito. — Cesserà inoltre a tutti ogni altra competenza ad eccezione del deconto del suindicato soprassoldo sulla medaglia. — Quando poi i suddetti individui del Corpo Fanteria R. Marina, musicanti e compagnia infermieri fossero curati negli ospedali di bordo, conserveranno l'intiero prestito, il deconto ed il ridetto soprassoldo sulla medaglia, e sarà loro ritenuta la razione viveri.

A tutti gli individui di bassa-forza dei Corpi della R. Marina in qualsiasi ospedale curati per malattia sifilitica sarà di più ritenuta per la cura la somma determinata dall'art. 1.

6. La ritenzione sulla paga degli Ufficiali ricoverati negli ospedali sarà uguale alle quote rispettivamente determinate nell'art. 2, se trattasi di Ufficiali in attività di servizio e di Ufficiali Ammiragli e Superiori in disponibilità od in aspettativa; se trattisi di Ufficiali di grado inferiore in aspettativa, sarà ritenuta la sola metà di esse.

7. I funzionari ed impiegati della R. Marina, cui è fatta facoltà di curarsi negli ospedali militari, dovranno corrispondere per ogni giornata di cura gli assegnamenti stessi stabiliti dall'art. 2 del presente Decreto, giusta la loro assimilazione a grado militare, e saranno ai medesimi applicate le disposizioni contenute nell'articolo precedente.

8. Resta abrogata ogni disposizione che sia contraria al presente Decreto, il quale avrà effetto dal 1° gennaio 1866.
Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 13 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — D. ANGIOLETTI.

(N. 2772) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 29 gennaio 1866.

Abolizione della indennità di funzioni assegnata agli Ufficiali di bandiera.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Regio Decreto 22 febbraio 1863, e la tabella che gli fa seguito; sulla proposta del Ministro della Marina abbiamo decretato e decretiamo:
L'indennità di funzioni di lire 300 annue agli Ufficiali di bandiera della Regia Marina sancita dal succitato nostro Decreto e contemplata nella tabella che gli fa seguito, rimane abolita a datare dal 1° gennaio 1866. — — V. Celerif. 1863, pag. 1777.
Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 13 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — D. ANGIOLETTI.

(N. 2802) REGIO DECRETO

Occupazione temporaria del Monastero di Santa Teresa in Firenze.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta nel Ministro Segretario di Stato per l'Interno, ecc.:
È autorizzata l'occupazione temporaria del Monastero di Santa Teresa nella città di Firenze in via di Borgo alla Croce, per destinarlo ad uso di carcere preventivo provvisorio, provvedendo a termini dell'art. 1 della suddetta Legge, in quanto concerne il culto, la conservazione d'oggetti d'arte ed il concentramento delle Monache Carmelitane ivi esitenti.
Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 18 gennaio 1866.

(N. 2760) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 1866.

Interesse dei Buoni del Tesoro a cominciare dal 23 gennaio 1866

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'art. 2 della Legge del 23 dicembre 1865, n. 2663; sulla proposizione del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo:
L'interesse dei Buoni del Tesoro, che il Governo è autorizzato ad alienare, è fissato, a cominciare dal 23 gennaio corrente, al cinque per cento per i Buoni aventi una scadenza di tre mesi, al sei per cento per quelli aventi una scadenza di quattro a sei mesi, ed al sette e mezzo per cento per quelli aventi una scadenza da sette a dodici mesi.
Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 21 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. SCIALOIA.

SOMMARIO

(N. 2807) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 10 marzo 1866.

Soppressione delle Direzioni compartimentali delle Poste a Cosenza e Brescia.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici; visti i Regii Decreti 19 marzo 1864, 14 maggio 1863 e 25 giugno 1865, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Le Direzioni compartimentali delle Poste istituite nelle città di Cosenza con Decreto del 19 marzo 1864, e di Brescia con Decreto del 14 maggio 1863 sono soppresse dal 1° aprile venturo. — V. Celerif. 1865, pag. 1378.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 18 febbraio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — S. Jacini.

(N. 2726) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 23 gennaio 1866.

Riparto del contingente di prima categoria per la leva dell'anno 1845.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la Legge 14 maggio 1865, N° 2287; visto l'articolo 9 della Legge organica sul reclutamento, in data 20 marzo 1854; sulla proposta del nostro Ministro della Guerra abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Il riparto del contingente di quarantasei mila uomini di 1ª categoria per la leva sui giovani nati nell'anno 1845 è stabilito come dalla qui annessa tabella, firmata d'ordine nostro dal Ministro della Guerra. — V. Suppl. alla Celerif. 1855, pag. 1.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — A. Petitti.

TABELLA indicante il riparto del contingente di 1ª categoria

Il totale degl'inscritti su cui cade il riparto del contingente essendo di **215,219**, *la proporzione tra il contingente di 1ª categoria e gl'inscritti è di* **21. 37** *per cento.*

INDICAZIONE dei CIRCONDARI	TOTALE inscritti dedotti i capi-lista	CONTINGENTE di 1ª categoria	INDICAZIONE dei CIRCONDARI	TOTALE inscritti dedotti i capi-lista	CONTINGENTE di 1ª categoria
Abbiategrasso	1130	241	Caserta	2699	577
Acireale	850	182	Casoria	1338	286
Acqui	973	208	Castellamare di Stabia	1645	352
Alba	1266	271	Castelnuovo Garfagnana	397	85
Albenga	468	100	Castiglione delle Stiviere	722	154
Alcamo	666	142	Castroreale	820	175
Alessandria	1317	281	Castrovillari	1024	219
Alghero	364	78	Catania	1861	398
Altamura	859	184	Catanzaro	1146	245
Ancona	2468	527	Cefalù	799	171
Aosta	807	172	Cento	353	75
Aquila degli Abr.	932	199	Cerreto Sannita	686	147
Arezzo	2230	477	Cesena	890	190
Ariano	721	154	Chiari	677	145
Ascoli-Piceno	918	196	Chiavari	1330	284
Asti	1519	325	Chieti	1006	215
Avellino	1592	340	Cittaducale	561	120
Avezzano	829	177	Clusone	544	116
Bari delle Puglie	2582	552	Comacchio	321	69
Barletta	2165	463	Como	2409	515
Benevento	832	178	Corleone	517	111
Bergamo	2146	459	Cosenza	1694	362
Biella	1313	281	Cotrone	546	117
Bivona	534	114	Crema	809	173
Bobbio	381	81	Cremona	1461	312
Bologna	3003	642	Cuneo	2001	428
Borgo S. Donnino	707	151	Faenza	710	152
Borgotaro	320	68	Fermo	999	214
Bovino	420	90	Ferrara	1477	316
Breno	570	122	Fiorenzuola	696	149
Brescia	1708	365	Firenze	4405	941
Brindisi	1022	218	Foggia	1208	258
Cagliari	1289	275	Forlì	736	157
Caltagirone	809	173	Fuligno	665	142
Caltanissetta	797	170	Gaeta	1151	246
Camerino	528	113	Gallarate	1497	320
Campagna	845	181	Gallipoli	1033	221
Campobasso	814	174			
Casale Monferr.	1344	287			
Casalmaggiore	963	206			

INDICAZIONE dei CIRCONDARI	TOTALE inscritti dedotti i capi-lista	CONTINGENTE di 1ª categoria
Genova	2584	552
Gerace	1039	222
Girgenti	1758	376
Grosseto	888	190
Guastalla	570	122
Iglesias	475	102
Imola	606	130
Isernia	1026	219
Isola dell'Elba	142	30
Ivrea	1823	390
Lagonegro	1107	237
Lanciano	923	197
Lanusei	551	118
Larino	823	176
Lecce	1167	249
Lecco	1247	267
Levante	687	147
Livorno	694	148
Lodi	1548	331
Lomellina	1317	281
Lucca	2475	529
Lugo	757	162
Macerata	1925	411
Massa Carrara	719	154
Matera	831	178
Mazzara del Vallo	731	156
Melfi	850	182
Messina	2154	460
Milano	3541	757
Mirandola	585	125
Mistretta	489	105
Modena	1136	243
Modica	1209	258
Mondovì	1619	346
Monteleone di Calabria	1004	215
Montepulciano	746	159
Monza	1764	377
Napoli	6029	1288
Nicastro	791	169
Nicosia	694	148
Nola	893	191
Noto	556	119
Novara	2000	427
Novi Ligure	819	175
Nuoro	565	121
Oristano	1093	234
Orvieto	447	96
Ossola	356	76
Ozieri	361	77
Palermo	3919	838
Pallanza	662	141
Palmi	1004	215
Paola	824	176
Parma	1241	265
Patti	756	162
Pavia	1333	285
Pavullo nel Frignano	641	137
Penne	877	187
Perugia	2052	439
Pesaro	1011	216
Piacenza	1290	276
Piazza Armerina	696	149
Piedimonte d'Alife	428	91
Pinerolo	1399	299
Pisa	1862	398
Pistoia	995	213
Pontremoli	308	66
Porto Maurizio	530	113
Potenza	1564	334
Pozzuoli	600	128
Ravenna	878	188
Reggio dell'Emilia	1635	349
Reggio di Calabria	1200	256
Rieti	812	174
Rimini	844	180
Rocca S. Casciano	389	83
Rossano	610	130
Sala Consolina	735	157
Salerno	2519	538
Saló	587	125
Saluzzo	1533	328
Sant' Angelo dei Lombardi	899	192
S. Bartolomeo in Galdo	392	84
S. Miniato	1014	217
S. Remo	656	140
Sansevero	1130	341
Sassari	792	169
Savona	911	195
Sciacca	517	110
Siena	1289	275
Siracusa	773	265
Solmona	680	145

INDICAZIONE dei CIRCONDARI	TOTALE inscritti dedotti i capi-lista	CONTINGENTE di 1ª categoria	INDICAZIONE dei CIRCONDARI	TOTALE inscritti dedotti i capi-lista	CONTINGENTE di 1ª categoria
Sondrio	1168	250	Treviglio	1066	228
Sora.	1341	287	Urbino.	1277	273
Spoleto	725	155	Vallo della Lucania	887	190
Susa	802	171	Valsesia	321	69
Taranto	1224	262	Varese	1430	306
Tempio Pausania	281	60	Vasto	826	177
Teramo	1163	249	Vercelli	1206	258
Termini Imèrese	1142	244	Vergato	484	103
Terni	643	137	Verolanuova . .	517	110
Terranova di Sicilia	504	108	Voghera	1116	239
Torino.	4379	936	Volterra	566	120
Tortona	615	131			
Trapani	807	172			
			TOTALE . .	215,219	46,000

(N. 2779) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 2 marzo 1866.

Modificazione al ruolo del Personale addetto ai Gabinetti anatomici della R. Università di Napoli.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la Pianta numerica provvisoria degl'Impiegati e dei serventi negli Stabilimenti scientifici della Regia Università di Napoli, approvata con Regio Decreto del 30 luglio 1863, n. 1389; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono soppressi un posto di Preparatore ed il posto d'inserviente nel Gabinetto di anatomia comparata della Regia Università di Napoli, ed è invece instituito un secondo posto di Coadiutore collo stipendio di L. 1334, a cominciare dal 1° prossimo febbraio.

2. E pure soppresso il posto di Custode presso il Gabinetto di anatomia patologica della medesima Università, ed è invece istituito un secondo posto di servente collo stipendio di L. 500, a cominciare dal 1° febbraio prossimo venturo.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 14 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — BERTI.

(N. 2764) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 7 febbraio 1866.

Iscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico di una rendita a favore della Cassa Ecclesiastica.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduta la Legge 24 agosto 1862, numero 794, che prescrive il passaggio al Demanio dello Stato dei beni immobili devoluti o da devolversi alla Cassa Ecclesiastica verso correspettivo di proporzionale rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico; vedute le disposizioni transitorie di cui all'articolo 30 del Regolamento annesso al Reale Decreto 25 settembre 1862, numero 855, in forza delle quali le vendite dei suddetti beni immobili, già autorizzate o per le quali sieno seguite trattative prima della Legge succitata, possono compiersi a cura dell'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica nel modo e colle forme anteriormente in vigore, ed il passaggio di quei beni al Demanio s'intende effettuato sulla base della rendita corrispondente al capitale ricavato dalla vendita, e da iscriversi sul Gran Libro; veduti i Reali Decreti delli 4 febbraio e 10 luglio 1864, 12 febbraio e 26 luglio 1865, coi quali, in compenso di corrispondenti capitali versati al Tesoro, furono già autorizzate le iscrizioni di una rendita di lire 17,500 col primo, di lire 13,000 col secondo, di lire 12,000 col terzo, e di lire 30,250 col quarto a favore della Cassa Ecclesiastica dello Stato; ritenuto che un successivo versamento di lire 240,000 fu fatto il 1° gennaio 1866 dall'Amministrazione delle Cassa Ecclesiastica nella Tesoreria provinciale di Torino in conto *Proventi demaniali - Esercizio* 1865, quale ricavo di vendite di beni effettuate, sotto le condizioni contemplate dalle suavvertite transitorie disposizioni; sulla proposta del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È autorizzata l'iscrizione nel Gran Libro del Debito Pubblico in aumento al consolidato 5 per 0|0 di una rendita di lire 12,000 con decorranza di godimento dal 1° gennaio 1866 (*).

Art. 2. Per tale rendita sarà emesso dalla Direzione generale del Debito Pubblico corrispondente certificato in favore dell'Amministrazione della Cassa Ecclesiastica dello Stato.

Art. 3. Pel servizio della rendita, di cui agli articoli precedenti, è fatta, sulla Tesoreria centrale del Regno, cominciando dal 1° gennaio 1866, l'annua assegnazione di lire 12,000.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 18 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. Scialoia.

(*) *Nella Regia Stamperia di Firenze* (via Condotta) *si vende la seguente Collezione:* Cassa Ecclesiastica - Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari edite e inedite riguardanti la medesima. — *Due volumi in formato tascabile, che si trasmettono franchi di porto mediante vaglia postale di L. 5.*

(N. 2766) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 5 febbraio 1866.

Riduzione delle indennità per le spese d'ufficio e le trasferte dovute ai Commissari. Sotto-Commissari ed Aiutanti Ingegneri addetti alle Ferrovie Meridionali ed alle Calabro-Sicule.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il nostro Decreto del 21 ottobre 1863, nº 1528, con cui sono approvati i due Regolamenti per il definitivo ordinamento della sorveglianza e del sindacato alla costruzione ed all'esercizio delle strade ferrate concesse all industria privata; vista la tabella *A* annessa ai citati Regolamenti, relativa alle indennità per le spese d'Ufficio e di trasferta accordate al Personale addetto alla sorveglianza tecnica per la costruzione delle ferrovie suddette; ritenuto che pei lavori in corso per la costruzione delle linee comprese nella rete concessa alla Società delle ferrovie meridionali nelle Provincie Napoletane dopo la estensione presa dai tronchi in esercizio, e per essere scemate le circostanze eccezionali che rendevano difficile e costoso l'accesso ai lavori, manca la ragione per conservare per la detta rete le differenze portate dalla succitata tabelle *A*; sulla proposizione del nostro Ministro, ecc.

Art. 1. Le indennità giornaliere per le trasferte dovute ai Commissari e Sotto-Commissari ed Aiutanti Ingegneri addetti alla sorveglianza della costruzione delle strade ferrate comprese nella rete concessa alla Società delle ferrovie meridionali, nelle Provincie Napoletane, sono ridotte alla tassa stabilita per le ferrovie delle Provincie centrali e settentrionali, stabilite nella tabella *A* annessa ai due Regolamenti approvati col nostro Decreto 21 ottobre 1863, nº 1528. — V. Celerif. 1863, pag. 2833 e 2842.

Art. 2. Le indennità per spese d'Ufficio assegnate ai Sotto-Commissari ed Aiutanti Ingegneri addetti alla sorveglianza predetta, non che le assegnazioni mensili degli assistenti locali, verranno pure ridotte alla stessa misura di quella stabilita nella suddetta tabella *A* per le ferrovie nelle Provincie centrali e settentrionali.

Art. 3. Per la rete delle ferrovie Calabro-Sicule è mantenuto l'ammontare delle indennità predette e delle assegnazioni agli assistenti locali, com'è portato nella suindicata tabella per le linee delle Provincie Napoletane e Siciliane.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 18 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — S. Jacini.

(N. 2767) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 5 febbraio 1866.

Riduzione delle indennità giornaliere per le trasferte del Personale tecnico addetto alla sorveglianza per la costruzione delle ferrovie private.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il nostro Decreto del 21 ottobre 1863, nº 1528, con cui sono approvati i due Regolamenti per il definitivo ordinamento della sorveglianza e

del sindacato alla costruzione ed all'esercizio delle strade ferrate concesse all'industria privata; vista la tabella *A* annessa ai citati Regolamenti relativi all'indennità per le spese d'Ufficio, e di trasferte accordate al Personale addetto alla sorveglianza tecnica per la costruzione delle suddette ferrovie; ritenuto che per lo sviluppo preso delle linee di strade ferrate attualmente in costruzione e per la frequenza delle gite che dal Personale tecnico si debbono eseguire, importa di meglio regolare la misura delle indennità relative onde siano corrisposte in modo equo ed uniforme ai diversi funzionari che vi hanno diritto; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le indennità giornaliere per trasferte stabilite nella tabella *A*, annessa ai due Regolamenti approvati col nostro Decreto del 21 ottobre 1863, nº 1528, saranno dovute per quei soli giorni in cui l'Impiegato pernotti fuori dalla sua residenza ordinaria. — V. Celerif. 1863, pag. 2833 e 2842.

Art. 2. Quando non vi sia pernottazione fuori residenza, le indennità suddette saranno ridotte alla metà delle somme iscritte nella tabella suddetta.

Art. 3. Per il trasferimento a distanza minore di dieci chilometri, andata e ritorno, non sarà dovuta l'indennità giornaliera.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 18 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — S. Jacini.

(N. 2781) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 1866.

Nel Napoletano e nel Siciliano rimane a carico d'ogni Provincia la spesa pel Personale e mantenimento degli Archivi provinciali.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visti gli articoli 172, 174, 243 e 244 della Legge comunale e provinciale in data 20 marzo 1865, nº 2248 (1), allegato *A*; sentiti i Consigli delle Provincie Napoletane e Siciliane in cui sono Archivi Provinciali; avuto il parere del Consiglio di Stato; sovra relazione e proposta del Ministro dell'Interno abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La spesa pel Personale e pel mantenimento degli Archivi Provinciali nel Napoletano e nel Siciliano, compresi gli Archivi suppletorii, stata sino al 31 dicembre 1865 a carico del così detto *Fondo Comune*, sarà dal 1º gennaio 1866 a carico d'ogni singola Provincia.

Art 2. Gl'Impiegati ed i Commessi dei mentovati Archivi faranno dal 1º gennaio 1866 parte degl'Impiegati e Commessi dell'Amministrazione della Provincia rispettiva.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 21 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Chiaves.

---

(1) *Ved. il Supplemento alla* Collezione Celerifera delle Leggi, Decreti, ecc., *anno* 1865, *N.* 2248.

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro delle Finanze il 28 gennaio 1866.

Sire! Dappoichè la M. V. col Regio Decreto 21 dicembre 1862, N. 1068, ordinava che lo stabilimento di Mongiana cessasse di far parte del servizio di Artiglieria, l'Amministrazione del medesimo venne assunta, a termini delle vigenti Leggi, dal Ministero delle Finanze.

Le indagini e le esperienze fatte nei testè decorsi tre anni chiarirono che se anche sotto il Governo delle Due Sicilie quello stabilimento non diede alcun beneficio netto effettivo, la sua gestione in economia non può riescire che estremamente gravosa alle Finanze del Regno d'Italia.

Oltre di che è conforme non meno ai principii della scienza economica che al voto ripetutamente espresso dal Parlamento, che il Governo non debba farsi gestore d'imprese industriali.

Nondimeno i gravi interessi della popolazione di quei paesi, e specialmente del Comune di Mongiana, che sorse appunto col sorgere dello stabilimento, la quale da circa un secolo vive quasi esclusivamente dei lavori a cui porge alimento quella industria, non permisero la chiusura di tutte le officine. Ma gli studi fatti sul luogo da un'apposita Commissione, e dagli uomini tecnici che furono preposti alla Direzione dello stabilimento, persuadono che il medesimo potrebbe rendere un discreto beneficio qualora ne venisse assunta la gestione della privata industria. A tal uopo, non essendo compresi gli stabilimenti industriali fra i beni la cui alienazione fu autorizzata colla Legge 21 agosto 1862, N. 793, occorre una Legge speciale, di cui il sottoscritto riservasi di presentare il progetto, e vi è motivo di sperare che nella stessa occasione si potrà combinare anche la concessione del bacino di lignite di Agnana, giusta quanto fu disposto col Regio Decreto 3 maggio 1863, N. 1253. Perocchè quel combustibile potrà utilmente impiegarsi dall'assuntore delle officine di Mongiana nel trattamento del minerale della miniera di Pazzano. — V. Celerif. 1863, pag. 1568.

Se non che durante il tempo necessario per le operazioni di stima e delimitazione delle proprietà da alienarsi per la definizione di alcune controversie pendenti, per l'approvazione della Legge, e per le pratiche di vendita, è indispensabile di provvedere a'sensi dei Regolamenti in vigore, alla custodia ed amministrazione di quelle proprietà demaniali ed al servizio dello stabilimento di Mongiana in quanto è strettamente necessario per non chiuderlo e non lasciarlo deperire.

Trattandosi pertanto di beni e di servizi affatto speciali e tecnici, il sottoscritto, anche dietro l'esperienza fatta ne'decorsi tre anni, crede opportuno l'affidarli ad una Direzione speciale, non prestandosi convenientemente al bisogno il Personale d'Amministrazione Demaniale. E ciò gioverà pure a meglio assicurare la esattezza, ed affrettare il compimento delle operazioni di stima e delimitazione sopraccennate.

Qualora la M. V. approvi questi concetti, il riferente la prega di apporre l'augusta sua firma all'annesso schema di Decreto.

(N. 2806) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 1866.

L'amministrazione degli Stabilimenti demaniali di Mongiana è affidata provvisoriamente ad un Ufficio speciale di direzione.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Regio Decreto 21 dicembre 1862, N. 1068, art. 1, per cui lo stabilimento di Mongiana cessò di far parte del servizio d'Artiglieria; visto il Regio Decreto 20 dicembre 1858, N. 5457, per l'Amministrazione dei boschi addetti alle ferriere di Mongiana e Ferdinandea; visto il Regio Decreto 3 maggio 1863, N. 1253, con cui fu ordinata la cessazione dei lavori nel bacino di lignite di Agnana, e il passaggio di esso al Ministero delle Finanze, perchè ne procuri la concessione alla privata industria; considerando come nell'interesse tanto delle finanze quanto delle popolazioni occupate nell'industria di Mongiana e sue dipendenze sia necessario di procurarne il passaggio alla privata industria; visto l'art. 14 del Regolamento Generale per la contabilità dello Stato approvato con Regio Decreto 23 dicembre 1863, N. 1628; sulla proposta del Ministero delle Finanze; sentito il Consiglio di Stato, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

CAPO I. — *Servizio della Direzione e ruolo del Personale.*

Art. 1. L'Amministrazione degli stabilimenti Demaniali di Mongiana è affidata provvisoriamente ad un Ufficio speciale di Direzione, e comprende: — *a*) Tutti i mobili ed immobili delle fonderie ed affinerie di ferro appartenenti al Demanio ed esistenti in Mongiana e Ferdinandea, le case di abitazione per impiegati ed operai colle loro dipendenze; — *b*) La fabbrica d'armi di Mongiana con tutto il materiale mobile applicato alla medesima; — *c*) La miniera di ferro di Pazzano con gli attrezzi ed utensili annessi, come pure la casa di abitazione ivi esistente ad uso degli impiegati ed operai; — *d*) La miniera di lignite di Agnana; — *e*) I boschi demaniali denominati Santa Maria, San Michele, Dinami, Archiforo, Fallò, Bosco di Stilo e Boscherello Regio; — *f*) Il magazzino e la Casa demaniale in Pizzo.

2. Sono approvate le annesse tabelle vidimate d'ordine nostro dal Ministero delle Finanze, concernenti: — 1° Il ruolo degli impiegati della Direzione e gli stipendi annui dei medesimi (tabella *A*); — 2° Le retribuzioni da assegnarsi al personale a giornata addetto agli stabilimenti (tabella *B*).

3. Il personale che verrà addetto agli stabilimenti, giusta le tabelle *A* e *B*, in nessuna epoca e per nessuna circostanza avrà diritto a ricompense per cessazione del lavoro o a successivi collocamenti in impiego, e neppure acquisterà nuovi o maggiori diritti di quelli che avesse già presentemente alla pensione.

4. La Direzione dei Reali Stabilimenti di Mongiana dipende dal Ministero delle Finanze. — Spetta alla medesima: — *a*) Di amministrare i beni demaniali accennanti all'art. 1; — *c*) Definisce tutte le questioni relative ai dettagli del servizio, uniformandosi ai Regolamenti; — *d*) Presenta nelle epoche che verranno stabilite il bilancio preventivo della gestione e i conti consuntivi della medesima; — *e*) Assume nei limiti delle occorrenze del servizio il personale a giornata, assegnando le retribuzioni in conformità della tabella B; — *f*) Conviene il prezzo dei lavori a cottimo; — *g*) Assegna al

personale gli alloggi annessi agli stabilimenti; — *h*) Propone all'approvazione del Ministero le tariffe per le vendite degli oggetti fabbricati; — *i*) Procede alla vendita dei prodotti a prezzo di tariffa, da effettuarsi all'atto della consegna, salve le eccezioni che venissero dal Ministero autorizzate; — *k*) Provvede nelle forme volute dal Regolamento sulla contabilità generale dello Stato alla stipulazione di tutti i contratti attivi e passivi concernenti il servizio e le proprietà di cui all'art. 1, quando il contratto abbia luogo all'asta pubblica per un valore non eccedente le 10,000 lire, ovvero a partiti privati se per un valore non eccedente le lire 4000. — *l*) Provvede direttamente sui crediti aperti in suo capo dal Ministero delle Finanze ed osservando le norme stabilite nella sezione II del capo V del titolo VII del Regolamento 13 dicembre 1863, N. 1628, sulla contabilità generale dello Stato, al pagamento delle spese derivanti da atti approvati dal Ministero o dal Direttore medesimo nei limiti delle sue attribuzioni; — *m*) Consulta il Direttore del Contenzioso finanziario di Napoli ogni qualvolta gli occorrono dubbi legali nelle trattazioni concernenti l'amministrazione a lui affidata.

7. I contratti che si fanno negli Uffici della Direzione devono essere stipulati avanti il Direttore o chi ne fa le veci, e sono ricevuti dal Segretario a da altro pubblico officiale a tale scopo destinato.

8. Saranno resi esecutorii dal Ministero i contratti stipulati dalla Direzione quando la somma complessiva, od il valore della cosa cadente in contratto superi le lire 5,000 se si tratta di contratto stipulato previa asta pubblica, le lire 2,000 per contratti stipulati in seguito a licitazione privata, ed infine lire 300 per quelli conchiusi a trattativa privata. — Ogni altro contratto è reso esecutorio dal Direttore.

9. È in facoltà del Direttore: — 1° Di stare in giudizio sì attivamente che passivamente nelle cause concernenti i beni demaniali da lui amministrati, e ciò tanto direttamente quanto per mezzo di patrocinatori legali o di impiegati da esso dipendenti; — 2° Di transigere nelle controversie concernenti i beni mobili, quando il valore della cosa controversa non superi le lire 500; — 3° Di concedere per una sol volta ai debitori verso gli stabilimenti da lui diretti dilazioni al pagamento o sospensione di atti esecutivi per un termine non maggiore di sei mesi, esigendo le cautele richieste dall'interesse del Demanio, e purchè concorrano motivi di speciale riguardo, e la somma non ecceda le lire 1,000; — 4° Di autorizzare la restituzione di somme indebitamente percette e non eccedenti le lire 500, richiedendo il parere dell'Ufficio del Contenzioso in Napoli; — 5° Di far eseguire ad economia le opere di riparazione, quando la spesa non superi le lire 300.

10. Per stabilire i limiti di competenza dal Direttore, la spesa deve essere calcolata in complesso per le opere di ogni natura da eseguirsi entro una determinata epoca attorno allo stesso fabbricato o edifizio, e non già distintamente secondo le varie opere o parte di opera in cui la riparazione potesse essere divisa.

11. Nei casi di urgenza tale che dal ritardo possa derivare all'Amministrazione un danno irreparabile, il Direttore, senza riguardo ai limiti delle facoltà accennate nei precedenti articoli 6 e 9, deve dare i provvedimenti necessari di ogni natura, riferendone però immediatamente al Ministero.

CAPO III. — *Del Contabile.*

12. Il contabile è incaricato: — *a*) Di esigere i proventi dello Stabilimento di conformità agli ordini del Direttore, e di farne versamento nelle

Casse del Tesoro per la parte eccedente la cauzione di cui all'articolo seguente: — *b*) Di eseguire i pagamenti delle spese autorizzate, valendosi delle somme che a tale effetto gli vengono anticipate per mezzo di appositi mandati spediti in suo favore dal Direttore dello Stabilimento; — *c*) Della custodia dei magazzini di materie e della relativa contabilità secondo le istruzioni speciali che verranno emanate.

13. Esso presta una cauzione nei modi prescritti pei Contabili demaniali, e nei rapporti è a questi parificato e sottoposto alle ispezioni e verificazioni che verranno praticate dagli Ispettori del Demanio e delle Tasse, o da altri funzionari che venissero all'uopo designati dal Ministro delle Finanze.

CAPO IV. — *Disposizioni speciali per il servizio tecnico.*

14. Ogni gestione speciale in cui si divide il servizio, viene affidata sotto responsabilità del Direttore ad un Capo-servizio dal medesimo prescelto. — Secondo l'importanza dei lavori, il Capo-servizio potrà essere un Capo-officina, un Controllore o semplicemente un operaio.

15. Negli stabilimenti e loro dipendenze potranno eseguirsi lavori di commissione tanto governativa, che privata. — Per le Commissioni di privati sarà in facoltà del Direttore di ripetere dai committenti una cauzione bastevole a garantire le Finanze dello Stato da ogni perdita eventuale.

16. Il Ministero approva le lavorazioni da eseguirsi durante l'anno per ogni ramo di servizio. — Sarà però in facoltà del Direttore accettare commesse di privati non contemplate nelle lavorazioni approvate dal Ministero fino a lire 500 per oggetti non descritti nella tariffa, e sino a lire 4000 per oggetti designati nella medesima, purchè la spesa rimanga nei limiti del bilancio di cui all'articolo 4, lettera *c*.

17. I lavori saranno eseguiti a cottimo e distinti per singole operazioni, a meno che non sia richiesto diversamente da esigenze speciali di servizio.

18. L'escavazione delle miniere, qualora venisse autorizzata dal Ministero, non potrà farsi che di conformità ad un piano di lavorazione approvato dal Direttore, sentito, occorrendo, il parere dell'Ingegnere delle miniere del distretto di Napoli.

19. Dal Ministero delle Finanze, previo concerto col Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e si provvederà al servizio forestale prescrivendo le norme da eseguirsi per la coltivazione dei boschi, fissando la pianta del Personale forestale e determinandone le attribuzioni.

CAPO V. — *Disposizioni transitorie.*

20. Nel termine di quattro mesi, a datare dall'attuazione del presente Regolamento, il Direttore provvederà che sieno compilati gli inventari dei beni mobili ed immobili cadenti nell'Amministrazione di Mongiana, e dovrà indi curare che siano sempre mantenuti al corrente di conformità al prescritto del Regolamento generale di contabilità.

21. Il Ministero dello Finanze provvederà con speciali istruzioni all'adempimento del presente Regolamento.

22. Il presente Decreto unitamente alle annesse tabelle andrà in attività col 1° marzo 1866, e da tale epoca rimarranno abrogate tutte le disposizioni di Decreti e Regolamenti anteriori contrarie a quelle in esso contenute.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 28 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. Scialoia.

TABELLA *A* (Vedi art. 2).

Nº d' ordine	CARICA	Nº	STIPENDI	TOTALE spesa
1	Direttore	1	a lire 4,000	4,000
2	Segretario.	1	» 1,400	1,400
3	Contabile	1	» 1,800	1,800
4	Computista	1	» 1,200	1,200
5	Capo-officine.	2	» 2,300 » 2,300	4,600
6	Controllori	2	» 1,800 » 1,800	3,600
7	Scrivani	2 1	» 1,100 » 1,000	3,200
				19,800

NB. Gl'Impiegati, meno il Direttore, che per ragioni di servizio dovessero trasferirsi in luoghi compresi nelle dipendenze della Direzione a distanza maggiore di 10 chilometri dalla loro residenza, avranno diritto ad una indennità giornaliera di L. 5, escluso ogni altro compenso.

TABELLA *B* (Vedi art. 2).

Prospetto delle categorie e dei salari del Personale impiegato a giornata nei R. Stabilimenti di Mongiana.

Nº d' ordine	CATEGORIE	MERCEDE DELLE GIORNATE di quattro quarti			
		Extra	1ª classe	2ª classe	3ª classe
1	Custodi magazzinieri	3 50	3 »	2 50	1 50
2	Inservienti	»	2 »	1 50	1 »
3	Artefici diversi	4 »	3 »	2 »	1 50
4	Minatori	3 »	2 55	2 »	1 30
5	Mulattieri e bovari	»	»	»	2 55
6	Manuali	»	2 »	1 50	1 10
7	Donne e ragazzi	»	1 »	» 85	» 50

NB. Le giornate di lavoro si computano a quarti; non si tien conto delle frazioni inferiori ad un quarto di giornata.

(N. 2800) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 1866.

Temporaria occupazione per uso civile di un Convento in Adernò.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduta la Legge del 22 dicembre 1861, e l'altra del 24 dicembre 1864 sull'occupazione temporanea delle Case religiose ad usi civili e militari; sulla proposta del Ministro dell'Interno abbiamo decretato e decretiamo:

È fatta facoltà al nostro Ministro anzidetto di occupare temporaneamente per uso civile, secondo le norme dalle citate Leggi stabilite, metà del Convento delle Scuole Pie in Adernò, lasciando alla rimanente metà il refettorio, la cucina e i comodi a questa annessi.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 4 febbraio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — CHIAVES.

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro della Marina l'8 febbraio 1866.

Sire! Considerazioni identiche a quelle che io ho avuto l'onore di sottoporre all'alto apprezzamento della M. V nell'udienza del 28 gennaio ultimo scorso mi consigliano ora a proporvi di estendere al Corpo Reale Equipaggi la disposizione di far gravitare sulla massa di economia le spese relative agli assegnamenti che vengono corrisposti agli Ufficiali, che coprono le diverse cariche speciali per l'amministrazione delle due Divisioni del Corpo medesimo, come pure le somme necessarie alle Scuole così dette Reggimentali.

Il concentramento però delle attribuzioni dell'Ufficiale di matricola nell'Ufficiale di massa non sarebbe possibile in detto Corpo. Troppo elevato è il numero dei militari che ne costituiscono le Divisioni, perchè un solo Ufficiale possa essere in grado di bene disimpegnare le funzioni delle due cariche riunite. Laonde io devo astenermi dal farne la proposta alla M. V., pregandola invece a voler porre la augusta sua firma al Decreto che sancisce soltanto le disposizioni anzidette.

(N. 2805) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio 1866.

Sono posti a carico delle Masse d'economia del Corpo Reale Equipaggi gli assegnamenti annui, stabiliti nel Decreto 22 febbraio 1863, per indennità di funzioni agli Ufficiali che coprono le cariche nel presente Decreto specificate.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Regio Decreto in data 22 febbraio 1863, che riguarda l'ordinamento della Marina; visto quello del 30 dicembre relativo ai Corpi dell'Esercito; sulla proposta del nostro Ministro della Marina abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Cesseranno di gravitare sul bilancio della Marina, e saranno posti

a carico delle Masse di economia del Corpo Reale Equipaggi gli assegnamenti annui stabiliti dalla tabella che fa seguito al sovracitato nostro Decreto del 22 febbraio 1863 per indennità di funzioni agli Ufficiali che coprono le cariche speciali seguenti, cioè:

a) Di Aiutante Maggiore in 1°;
b) Detto in 2°;
c) Di Direttore dei conti;
d) Di Ufficiale d'Amministrazione;
e) Detto di massa e vestiario;
f) Detto di matricola.

Art. 2. Verranno pure messe a carico della Massa economia le spese relative alle Scuole delle due divisioni del Corpo Reale Equipaggi anzidetto.

Art. 3. Le presenti disposizioni andranno in vigore a partire dal 1° marzo prossimo venturo. — V. Celerif. 1863, pag. 1777; — 1866, pag. 94 e 124.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 8 febbraio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — ANGIOLETTI.

Firenze, 20 *febbraio* 1866.

Circolare (N. 18, Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Risultanze dell'accertamento delle rendite provenienti dal conguaglio dell'imposta fondiaria.

Attenendosi alle norme tracciate nella Circolare a stampa in data d'oggi, N. 28, relativa all'imposta sui fabbricati, gli Agenti delle Tasse formeranno uno stato di conformità al modulo tracciato retro alla presente, che trasmetteranno al più presto possibile alla Direzione. — Ved. alla pag. 182.

Le Direzioni delle Tasse e del Demanio formeranno un riassunto per Provincia degli stati compilati dagli Agenti, attenendosi esse pure alle norme tracciate nella citata Circolare, e lo invieranno cogli stati parziali al Ministero.

Il sottoscritto raccomanda alle une ed agli altri di usare la massima sollecitudine in siffatto lavoro.

Per il Ministro, G. FINALI.

Quadro delle risultanze dell'accertamento delle rendite fondiarie.

Colonna 1. Consorzi o Comuni isolati.
» 2. Comuni componenti il Consorzio.
» 3. Numero dei contribuenti.
» 4. Rendite nette dichiarate dai contribuenti.
» 5. Rendite nette proposte dall'Agente delle Tasse.
» 6. Rendite nette fissate dalle Commissioni di sindacato.
» 7. Rendite nette risultanti in seguito ai giudizi delle Commissioni provinciali d'Appello.
» 8. Osservazioni.

Firenze, 22 marzo 1866.

Circolare (N. 22, Div. 2) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Formazione dai ruoli destinati per la riscossione della seconda rata dell'imposta di ricchezza mobile pel 1865.

1. Il Regolamento 25 maggio 1865, nº 2318, determinava il modo da seguirsi nel subriparto e nella applicazione dell'imposta di ricchezza mobile pel 1865 in relazione alle modificazioni portate dalla Legge 11 maggio scorso. Non era però in quel Regolamento indicato il modo pratico di procedere alla riscossione della prima rata dell'imposta, accennandovisi soltanto all'art. 111 che si sarebbe pagato il doppio di ciò che era portato dai Ruoli per l'imposta spettante al secondo semestre 1864, coll'aggiunta del 10 per cento.

Da questa disposizione poteva restar dubbio, se i Ruoli del 2º semestre 1864 servir dovessero alla riscossione della prima rata del 1865, operatovi l'aumento aritmetico indicato dall'art. 111 sulla somma d'imposta; oppure se si dovessero formare nuovi Ruoli provvisorii. Fu riconosciuta la necessità di attenersi al secondo sistema, e colla Circolare nº 16 del 25 ottobre ne fu prescritto il modo esemplificato negli annessivi quadri. — Ved. Celerif. 1865, pag. 1089 e 2039.

Ora dovendosi procedere alla compilazione dei Ruoli definitivi, bisogna nelle operazioni relative, ordinate nel Regolamento, tener conto di ciò che fu fatto per la formazione dei Ruoli provvisorii; e per questo fatto, per suggerimento dell'esperienza e per circostanze non prevedibili al tempo in cui fu fatto il Regolamento, conviene alquanto modificare il sistema prestabilito per la formazione dei ruoli definitivi. Queste modificazioni riguardano specialmente i quadri annessi al Regolamento, nei quali occorre:

1º Tener conto delle somme d'imposta e di sovrimposta già portate nei Ruoli provvisorii;

2º Liquidare i compensi per quei contingenti comunali o consorziali che, in seguito alla risoluzione dei reclami dei Comuni contro i contingenti del 1864, vennero variati dal Decreto Ministeriale 23 settembre 1865;

3º Lasciar luogo al riparto a norma del prescritto dell'art. 2 del Ministeriale Decreto, 29 dicembre ultimo, della somma dovuta dalle Provincie antiche, Lombarde, Parmensi e Modenesi, in rimborso di spese provinciali sostenute durante tutto il 1865 dall'Erario nazionale.

2. Benchè l'esperienza, che hanno acquistata a quest'ora gli Agenti delle Tasse nelle varie operazioni che si esigono per la distribuzione di questa imposta, renda, per avventura, meno necessarie minute spiegazioni, tuttavia perchè sia dovunque rigorosamente osservato lo stesso ed uniforme metodo, il sottoscritto stima opportuno di andar ricordando sommariamente le disposizioni applicate fin qui, di dar ragione delle aggiunte e dei cambiamenti, che si credette necessario introdurre, affine di scansare ogni possibilità d'errore, e di chiarire preventivamente quei dubbi, che potessero sorgere nella pratica compilazione dei Ruoli definitivi, cui è necessario senz'indugio por mano.

3. Innanzi tutto però è da premettersi che il principio adottato per l'esazione del 1865 si è che la medesima debba aver luogo in due distinte rate, ciascuna delle quali sia portata in apposito Ruolo; di guisa che l'Agente della riscossione deve rendere conto distintamente di ciascuna rata. Da ciò deriva che il Ruolo definitivo che ora debbesi preparare, deve contenere l'imposta erariale dell'intero anno, e quindi la somma da pagarsi per la seconda rata non deve essere quella dell'intero anno diminuita della somma pagata nella prima rata; ma bensì quella dell'intero anno diminuita della somma portata nel Ruolo provvisorio della prima rata.

4. Attenendosi alle istruzioni precedentemente emanate intorno alla fissazione definitiva delle quote inesigibili sui Ruoli del secondo semestre 1864, sia per difetto dei contribuenti, sia per l'eccedenza dell'imposta sul ventesimo dei redditi, le Direzioni delle Tasse e del Demanio devono avere innanzi tutto completati i quadri Modello A^1 e B^1 (Vedi Allegato I) per giungere alla determinazione del contingente colle quote di reimposizione, che solo s'intende essere il vero contingente finale che ora trattasi di ripartire. — V. alla pag. 412.

5. Siccome venne stabilito, che anche il riparto di queste quote inesigibili debba farsi unicamente in proporzione di quanto manca nella somma dei contingenti, dedotte le tasse fisse, a raggiungere il decimo dei redditi del 1864; così per quelle Provincie in cui, anche indipendentemente dalle medesime, l'aliquota d'imposta principale già raggiunge per tutti i consorzi quel limite, non occorrerà per ora procedere alla operazione suindicata, se non per quanto riguarda il Modello A^1.

I contingenti finali così risultanti pei Consorzi o Comuni isolati saranno immediatamente comunicati all'Agente delle Tasse del Distretto ove si trovano compresi.

6. Parimenti verranno comunicate, per quei consorzi che ebbero i loro contingenti del 1864 modificati dal Ministerial Decreto 23 settembre scorso, le quote da difalcarsi od aggiungersi all'imposta del 1865; le quali quote debbono risultare dall'apposito quadro redatto in conformità di quanto fu prescritto nella nota 16 febbraio corrente nº 3097 (Vedi Allegato II). — V. alle pagine 413-14.

7. Nel mentre che presso le Direzioni si eseguiscono le suddette operazioni, gli Agenti delle Tasse si occuperanno della compilazione della matrice del Ruolo, avvertendo che questa deve riferirsi all'imposta di tutto l'anno e non alla sola seconda rata. Quindi essendo definitivamente inscritti nelle Tabelle *O* ed *O*1 tutti i contribuenti, ed essendo già resi dopo il giudicato delle Commissioni d'appello invariabili i redditi sui quali verrà a cadere l'imposta proporzionale, gli Agenti stessi seguendo le norme tracciate nell'art. 103 del Regolamento daranno subito mano a riempire le prime cinque colonne della matrice (Modello *N*) (Vedi Allegato III), avendo cura di distinguere con qualche segno particolare nella colonna delle osservazioni gli articoli riferentisi ad Ufficiali di grado non superiore a Maggiore, i quali abbiano il solo stipendio, e di cui devesi tener conto a parte per riportarne il numero totale per Comune nella colonna 4 del Quadro 2º, Modello *P*. e formeranno dappoi i totali per ogni pagina delle colonne 3, 4, 5, che verificheranno colla più grande attenzione, prima di riportarli nella ricapitolazione pel totale generale, essendo le cifre di quelle colonne le basi principali del riparto. E qui giova osservare che, siccome i redditi soggetti all'imposta del 1865 trovansi divisi in due tabelle, è necessario che nel formare la matrice si presti la maggior attenzione possibile, affinchè non accadano duplicazioni d'iscrizioni od indebite esclusioni. Per evitare simili inconvenienti occorre:

1º Che nell'iscrivere i contribuenti nella matrice si segua per quanto è possibile lo stretto ordine alfabetico.

2º Che nelle tabelle *O* del 1864 siano posti i numeri dei corrispondenti articoli delle tabelle *O*1, e contro gli articoli di queste ultime tabelle sieno posti i numeri dei loro corrispondenti nelle tabelle *O*; di guisa che si possa agevolmente riconoscere se i redditi di un dato contribuente furono variati nell'ultimo accertamento, e quali sieno i contribuenti che furono per la prima volta assoggettati all'imposta.

3º Che nella colonna delle osservazioni della matrice contro ogni articolo siano indicati i corrispondenti numeri delle tabelle *O* ed *O*1, per potere in ogni caso rintracciare su tali tabelle l'articolo stesso.

8. Eseguita tale operazione per ciascun Comune compreso nel rispettivo distretto, gli Agenti delle Tasse per potere suddividere il contingente consorziale tra i Comuni del Consorzio, compileranno i quadri indicati nello stampato di Modello *P* (Vedi Allegato IV).

Dapprima inscriveranno nel quadro 2° del suddetto stampato:

Nella colonna 1ª la denominazione dei Comuni isolati o dei Consorzi;

Nella colonna 2ª quella dei Comuni che costituiscono il Consorzio;

Nella colonna 3ª il numero dei contribuenti del Comune, esclusi gli Ufficiali di grado non superiore a Maggiore, che non abbiano altro reddito che lo stipendio.

Nella colonna 4ª il numero degli Ufficiali suddetti.

Nella colonna 5ª il numero totale dei contribuenti.

Nelle colonne 6, 7 e 8 i risultati ordinatamente ottenuti alle colonne 3, 4 e 5 della matrice Modello *N*.

9. Fatta la somma per Consorzi di tutti questi dati, innanzi di proceder oltre, passeranno a determinare nel quadro n° 1, posto nella prima pagina dello stesso stampato di Modello *P*, l'ammontare dell'imposta fissa e della proporzionale di ciascun Consorzio o Comune isolato.

A tal fine s'inscriveranno:

Nella colonna 1ª la denominazione dei Comuni isolati o dei Consorzi.

Nella colonna 2ª il numero totale dei contribuenti, desumendolo dalla colonna 5ª del quadro 2°.

Nella colonna 3ª i redditi soggetti a Tassa proporzionale, desumendoli dalla colonna 8ª dello stesso quadro 2°.

Nella colonna 4ª il contingente aumentato dalle quote di reimposizione, assegnato a ciascun Consorzio o Comune isolato, quale venne indicato dal Direttore delle Tasse.

Nella colonna 5ª l'ammontare dell'imposta fissa, calcolando che ciascun contribuente debba pagare lire due.

Nella colonna 6ª la differenza fra il contingente (colonna 4ª) e l'imposta fissa calcolata come sopra (colonna 5ª).

Nella colonna 7ª il rapporto tra la differenza suddetta ed il reddito soggetto a Tassa proporzionale, che resulterà dal dividere la differenza (colonna 6ª) pel reddito (colonna 3ª).

Nella colonna 8ª l'imposta fissa individuale, la quale sarà di lire due, se il rapporto indicato alla colonna 7ª supera il 4 per °|₀, e di lire una se lo stesso rapporto è inferiore od eguale a quell'aliquota.

Nella colonna 9ª l'ammontare definitivo dell'imposta fissa, che si ottiene moltiplicando il numero dei contribuenti (colonna 2ª) per l'imposta fissa individuale (colonna 8ª).

Nella colonna 10ª l'ammontare dell'imposta proporzionale. E qui giova avvertire che quando il rapporto indicato alla colonna 7ª non è superiore al 10 per °[o del reddito, allora l'imposta proporzionale sarà stabilita dalla differenza che passa fra il contingente (colonna 4ª) e l'imposta fissa (colonna 9ª); ma se il rapporto suddetto supera il 10 per °[o, in tal caso l'imposta proporzionale sarà uguale ad un decimo del corrispondente reddito imponibile (colonna 3ª).

Nella colonna 11ª la parte di contingente che, eccedendo il 10 per °[o del reddito (colonna 3ª), non può essere distribuita per l'art. 30 della Legge 14 luglio 1864. — V. Celerif. 1864, pag. 1543 e 1820.

Nella colonna 12ª la quota da aggiungersi o da diffalcarsi dall'ammontare della tassa proporzionale (colonna 10ª) per liquidare definitivamente i contingenti del 1864, che subirono qualche variazione pel Decreto 23 settembre scorso. Tale quota, come fu già avvertito, dev'essere comunicata dal signor Direttore delle Tasse e del Demanio.

Nelle colonna 13ª l'ammontare definitivo dell'imposta proporzionale che si otterrà aggiungendo o sottraendo dalle quote della colonna 10 quelle inscritte nella colonna 12ª.

Quand'anche col risultato in tal maniera ottenuto l'aliquota d'imposta proporzionale venisse ad oltrepassare il 10 per °[o del reddito, esso dovrà tuttavia tenersi fermo ed invariato, trattandosi qui di un debito, che i contribuenti del Comune hanno verso l'erario, e che si riferisce all'imposta del secondo semestre 1864.,

10. Completato in tal guisa il quadro n° 1, gli Agenti delle Tasse si troveranno in grado di proseguire nella compilazione del quadro 2° per tutte le 7 colonne che riguardano l'imposta erariale. Moltiplicheranno a quest'uopo per l'imposta individuale fissa, ritrovata nella colonna 8ª (quadro 1°), il numero dei contribuenti delle colonne 3 e 4 (quadro 2°) di ciascun Comune, e ne inscriveranno i prodotti alle relative colonne 9ª e 10ª. La somma dei totali di queste due colonne deve corrispondere all'imposta fissa della colonna 9ª, quadro 1°.

Divideranno in seguito l'ammontare dell'imposta proporzionale (colonna 13ª, quadro 1°) per il totale dei redditi (colonna 3ª dello stesso quadro); ed ottenuta così l'aliquota di imposta erariale passeranno a moltiplicare per la medesima i redditi dei vari Comuni compresi nel Consorzio (colonna 6 e 7, quadro 2°), inscrivendone i pro dotti nelle colonne 11 e 12.

Si porteranno i totali parziali delle due colonne suddette di ciascun Comune nella colonna 13ª, e la somma di questa dovrà poi corrispondere all'imposta proporzionale della colonna 13ª, quadro 1°.

Nella colonna 14ª si segnerà la somma dell'imposta fissa (colonna 9ª) e della proporzionale (colonna 11ª), in ragione della quale dovranno distribuirsi le sovrimposte Comunali e Provinciali secondo il prescritto dell'art. 8 della Legge 11 maggio 1865.

Nella colonna 15ª sarà portato il totale generale dell'imposta erariale (colonne 10, 12 e 14).

Nella colonna 19ª si inscriverà l'aliquota d'imposta fissa individuale indicata alla colonna 8ª del quadro 1°, aumentata del 4 per °|₀.

Nella colonna 20ª si noterà l'aliquota d'imposta erariale proporzionale già ottenuta superiormente, anche essa però aumentata del 4 per °|₀ — V. Celerif. 1865, pag. 827, 258 e 830-31.

11. Compiute tutte le operazioni indicate nei precedenti articoli, l'Agente delle Tasse farà tenere lo stampato di Modulo *P* al Direttore delle Tasse e del Demanio, e si accingerà tosto a preparare le intestazioni dei contribuenti nei Ruoli, seguendo lo stesso ordine già osservato nella matrice.

12. Il Direttore delle Tasse verifica ed occorrendo corregge i dati contenuti negli stampati di mod. *P* di mano in mano che gli pervengono, quindi trascrive nel quadro di modulo *P*1, da tracciarsi a mano per ogni Provincia, conformemente all'allegato n° 5, l'ammontare dell'imposta soggetta a sovrimposta in ogni Consorzio o Comune isolato, quale si trova nello stampato *P*, alla colonna 14 del quadro 2.

13. Prima di proceder oltre nell'indicare le varie operazioni da eseguirsi per completare il quadro 2, deve il sottoscritto fermare l'attenzione dei signori Direttori delle Tasse intorno al modo di determinare le quote di sovrimposta da aggiungersi alla tassa di ricchezza mobile, tanto a favore della Provincia, come dei Comuni.

L'art. 106 del Regolamento indica la via da seguirsi per raggiungere questo scopo. Con quella disposizione però espressa in termini generali non si intese, nè poteva intendersi di limitare la libertà, che conservarono fino al 1° luglio 1865 i Comuni e le Provincie di stabilire ad arbitrio la quota parte dei loro redditi da mettersi a carico di quest'imposta.

Non fu che alla detta epoca che, andando in vigore la nuova Legge comunale e provinciale, quella libertà dovette cessare; e d'allora solo incomincia l'obbligo di repartire egualmente le sovrimposte tanto

sull'imposta fondiaria urbana e rurale, quanto sulla parte dell'imposta di ricchezza mobile, che non deve esserne esente per disposizione speciale di legge. Or giova avvertire che i Bilanci del 1865, che stabilirono la sovrimposta alle tasse dirette, furono non solo votati, ma anche per sei mesi intieri eseguiti, quanto all'imposta fondiaria, prima che entrasse in attività la nuova legge comunale e provinciale, e quindi allo stato attuale delle cose non possono le deliberazioni prese dalle Amministrazioni comunali e provinciali intorno alle sovrimposte del 1865, essere emendate e cessare d'avere il loro pratico compimento, appunto per la ragione che le medesime furono adottate e necessariamente eseguite in gran parte innanzi che la legge sull'amministrazione provinciale e comunale e quella per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile pel 1865, fossero in vigore.

Laonde i signori Prefetti, ai quali spetta regolare le Amministrazioni comunali e provinciali, indicheranno ai Direttori delle Tasse colla maggiore premura possibile, quali sono le Amministrazioni che votarono una somma speciale da sovrimporre alla ricchezza mobile, e a quanto ascende tale somma; quali sono le Amministrazioni che vollero esentare la tassa di ricchezza mobile dalle sovrimposte; e quali le Amministrazioni che stabilirono di gravare ugualmente le imposte dirette, ed a quanto ascende la somma della sovrimposta.

I Direttori delle Tasse eseguiranno puntualmente ciò che venne dalle Amministrazioni stesse stabilito, e che loro sarà indicato dal Prefetto, ed in conseguenza nel primo caso comprenderanno nella matrice la somma fissata dalle Amministrazioni stesse, nel secondo caso non distribuiranno veruna somma, nel terzo caso eseguiranno il reparto della sovrimposta tra la fondiaria e la ricchezza mobile, e poi distribuiranno nella matrice la somma toccata a quest'ultima imposta, come prescrive l'art. 106 del Regolamento.

In quest'ultimo caso però debbono eseguirsi le prescrizioni dell'articolo 106, ancorchè l'intera sovrimposta fosse già stata distribuita tutta e riscossa sui ruoli della fondiaria; imperocchè ai contribuenti della fondiaria potrà scontarsi il di più pagato nel 1865 nei ruoli fondiari del 1866.

14. Il Direttore delle Tasse, ottenuto che abbia per l'intera Provincia l'ammontare totale dell'imposta soggetta a sovrimposte sul quadro *P1*, tracciato a mano, come fu già avvertito di sopra, lo trascrive nel frontispizio al luogo indicato, e sotto al medesimo trascrive pure l'ammontare della sovrimposta provinciale determinato nella maniera indicata precedentemente.

Mercè i dati sopra accennati, dividendo l'ammontare della sovrimposta provinciale per l'imposta soggetta a sovrimposta, otterrà per quoziente l'aliquota di sovrimposta provinciale, che segnerà nel frontispizio stesso, e che poscia trasporterà nella intestazione della colonna 17 del quadro 2° dello stampato modulo *P* di ciascun Uffizio delle Tasse della Provincia.

15. Colla nota litografata 10 gennaio scorso, allegato VI, dandosi comunicazione del Ministeriale Decreto 29 dicembre 1864, col quale era approvata la tabella di riparto fra le Provincie antiche, lombarde, parmensi, e modenesi della somma di L. 1,530,978. 69, di cui all'articolo 106 del Regolamento, si prescriveva ai signori Direttori delle Tasse e del Demanio delle stesse Provincie di procedere senza indugio al subriparto per Consorzi e Comuni isolati della quota rispettivamente a ciascuna attribuita. — V. alle pagine 415-16.

In essa nota però non si credette necessario di aggiungere alcuna particolare spiegazione intorno ai contingenti, che dovevano servire di base in quel riparto, perchè, trattandosi di una somma che non poteva essere altrimenti considerata se non come un'aggiunta alla sovraimposta provinciale, parve che i contingenti da assumersi per base dovessero essere gli stessi, sui quali verrebbero a cadere le altre sovrimposte provinciali e comunali, ossia i contingenti veramente definitivi, e comprendenti perciò anche le quote di reimposizione.

Ma così non venne intesa da alcune Direzioni. Queste procedettero al subriparto stesso o sui contingenti della colonna 6, o su quelli della colonna 13 dello stampato *B*1 relativo al subriparto, senza pensare che la successiva ripartizione delle quote inesigibili poteva, quando vi fosse qualche Consorzio nella Provincia, in cui l'aliquota già raggiungesse indipendentemente da queste il 10 p. 0|0 del reddito, alterare il rapporto generale che deve esistere in una stessa Provincia fra le sovrimposte provinciali e l'imposta soggetta a sovrimposta.

16. Per togliere adunque questi inconvenienti, e per l'importanza e l'utilità che vi è di seguire ovunque lo stesso sistema, il sottoscritto reputa utile di prescrivere che anche il riparto di detta quota venga formato sopra questo quadro, modello *P*, ove la colonna 18 è appunto destinata a tale uso.

Per le suddette Provincie, in conseguenza, i Direttori delle Tasse nell'addivenire all'operazione indicata nell'articolo precedente, troveranno pure, come nell'annesso modulo *P*1 esemplificato, l'aliquota relativa alla quota, di cui è caso, e che trascriveranno poi nel luogo

indicato alla colonna 18. Formata poi la somma delle due aliquote parziali, ossia l'aliquota complessiva, la noteranno immediatamente al di sopra delle due colonne sotto la parola *provinciali*.

17. I Direttori completeranno inoltre il quadro 2° dello stampato di modulo *P* di ciascuna delle dipendenti Agenzie, inserendovi:

Nella colonna 16 le sovrimposte comunali determinate come all'articolo 13;

Nelle colonne 17 e 18 l'ammontare della sovrimposta provinciale, e della quota di rimborso allo Stato, che si otterranno moltiplicando per le aliquote rispettive già portate nelle intestazioni l'imposta della colonna 14;

Nella colonna 21 l'aliquota della sovrimposta comunale, per ottenere la quale si dividerà la sovrimposta stessa (colonna 16) per l'imposta soggetta a sovrimposta (colonna 14).

18. Il Direttore avrà cura che in ogni Comune le aliquote d'imposta e di sovrimposta abbiano il numero di cifre che è necessario, affinchè, moltiplicate rispettivamente per il reddito soggetto a tassa proporzionale, e per l'imposta soggetta a sovrimposta, diano per prodotto sino al centesimo l'imposta proporzionale, e le sovrimposte provinciali e comunali.

19. Ultimate e verificate tutte le operazioni necessarie a compiere il quadro 2° dello stampato *P*, il Direttore delle Tasse lo autenticherà, e trasmetterà immediatamente all'Agente delle Tasse.

20. Appena l'Agente delle Tasse abbia ricevuto autenticato dal Direttore lo stampato suddetto di mod. *P*, inscriverà nel frontispizio della matrice, desumendoli dal quadro 2° dello stampato stesso, tutti i dati nel medesimo indicati, e che sono necessarii alla formazione della matrice. Quindi, valendosi delle aliquote d'imposta e sovrimposte già notate nel frontispizio, determinerà l'ammontare dell'imposta e delle sovrimposte di ciascun contribuente.

21. L'imposta fissa è dovuta da tutti i contribuenti; e verrà notata, nella somma indicata alla lettera *a*) del frontispizio, nella colonna 6 della matrice per quelli che sono soggetti a sovrimposta, e nella colonna 7 per i soli Ufficiali di grado non superiore a Maggiore, che abbiano unicamente lo stipendio.

Per ottenere l'ammontare della tassa proporzionale di ciascun contribuente si moltiplicheranno per l'aliquota *b*) indicata nel frontispizio, i redditi imponibili delle colonne 3 e 4, e s'inscriveranno i prodotti rispettivamente così ottenuti nelle colonne 8 e 9.

Eseguiti i totali parziali delle colonne 5 e 10, si noterà nella colonna 11 la somma delle imposte delle colonne 6 e 8, la quale è soggetta alle sovrimposte. Per ottenere poi la parte delle medesime, spettante a ciascun contribuente, si moltiplicherà la cifra della colonna 11, ordinatamente per le due aliquote della lettera *c*) del frontispizio, inscrivendone i prodotti nelle colonne 12 e 13. Qui giovi osservare che due aliquote distinte sono necessarie per la distribuzione delle sovrimposte, al fine di potere colle matrici stesse soddisfare alle esigenze della Legge elettorale, 17 dicembre 1860, la quale coll'art. 2° prescrive che a formare il censo elettorale debbono concorrere le imposte dirette aumentate delle sovrimposte provinciali e non delle comunali. — V. Celerif. 1861, pag. 1 e seguenti.

Nella colonna 14 sarà segnato l'ammontare totale delle imposte e sovrimposte risultante dalla somma delle cifre inscritte nelle colonne 10, 12 e 13; nella colonna 15 l'ammontare delle multe; e finalmente nella colonna 16 l'ammontare totale di ciò che è dovuto da ciascun contribuente. Non avendo avuto luogo in quest'anno veruna riduzione di multe rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 19 della Legge 14 luglio 1864, e per la determinazione delle medesime, si osserveranno le norme contenute nell'art. 30 della Circolare 13 maggio 1865, n° 203-49. — V. Celerif. 1864, pag. 1543, 1796 e 1820.

22. Compilata così la matrice, gli Agenti delle Tasse, che, a norma di quanto fu indicato nell'articolo 11, avranno già ricopiato collo stesso ordine nel ruolo, modello Q (allegato VII), le intestazioni dei contribuenti compresi nella matrice, vi trascriveranno pure ordinatamente nelle colonne 4, 5, 6 e 7 i risultati che nella matrice compaiono alle colonne 5, 14, 15 e 16.

Inscriveranno poi nella colonna 2 il numero d'ordine, che già corrispondeva a ciascun contribuente nella colonna 2 del ruolo provvisorio, e nella colonna 8 la quota già portata a suo carico nella colonna 11 dello stesso ruolo provvisorio, avendo cura di distinguere con qualche segno particolare ciascun articolo di mano in mano che le relative quote saranno state trasportate nel ruolo definitivo.

Per potere però trasportare nel ruolo definitivo le partite del ruolo provvisorio, di cui si è ora parlato, è necessario che gli Agenti delle Tasse prendano concerti cogli Esattori presso i quali trovansi i Ruoli provvisori, e che quindi si stabilisca o di cedere momentaneamente il Ruolo provvisorio all'Agente delle Tasse, o che questo si rechi all'Ufficio di esazione per fare il necessario spoglio, secondo che i signori Direttori stimeranno più opportuno per vantaggio del

servizio, tenendo conto delle diverse circostanze che si possono presentare.

23. La differenza fra le cifre delle colonne 7 e 8 si noterà nella colonna 9, quando la cifra della colonna 7 sia superiore a quella della colonna 8; quando invece fosse inferiore, la differenza, si segnerà allora nella colonna 10. In ogni pagina della matrice e del ruolo si farà il totale delle colonne che vi sono comprese.

24. Negli appositi stampati di modello N[1] (allegato VIII), e di modello Q[3] (allegato IX) si riepilogheranno i totali di ciascuna pagina, formando così un riassunto che dia il totale generale delle colonne per l'intiero Comune. Questi riassunti debbono essere annessi rispettivamente alla matrice e al ruolo; e se questi sono formati di diversi quaderni, si riuniranno all'ultimo quaderno.

25. Per l'evidenza della contabilità, e per la liquidazione ultima della imposta e delle sovrimposte dovute per l'intiero anno 1865, è necessario, prima di procedere a completare il frontispizio definitivo, di depurare il ruolo provvisorio delle quote, o non esatte, o da restituirsi, perchè a carico di contribuenti che ottennero legalmente di essere esentati totalmente dal loro pagamento.

26. Avendo avuto cura, come fu detto nel precedente articolo n° 22 di notare con un segno particolare gli articoli tassati del ruolo provvisorio che vennero mantenuti anche nel ruolo definitivo, egli è evidente che le quote suddette, di cui deve depurarsi il ruolo provvisorio, corrisponderanno all'ammontare totale di quelle dei vari articoli non contraddistinti.

Gli Agenti delle Tasse quindi, in un quadro di modello Q^4 da tracciarsi a mano, conformemente all'allegato X, ricopieranno per ordine tutti gli articoli suddetti in forma d'elenco, riportando nelle varie colonne le cifre che troveranno nelle colonne corrispondenti del ruolo provvisorio. Eseguita quest'operazione, e formati i relativi totali delle tre colonne 4, 5 e 6, moltiplicheranno ciascuno di essi per $\frac{100}{104}$ affine di trovare le imposte fisse e proporzionali e le sovrimposte depurate del 4 per 100, e ne inscriveranno i resultati immediatamente sotto ai medesimi, come si vede nel modulo esemplificato (Allegato suddetto).

27. Siccome poi nel frontispizio dei Ruoli sono distinte le sovrimposte comunali dalle provinciali, bisognerà ancora suddividere la quota

come sopra trovata nella colonna 6, la quale corrisponde alle due sovrimposte riunite, in due parti proporzionali alle aliquote di sovrimposta provinciale e comunale, che si trovano nel frontispizio del ruolo provvisorio, affine di poter determinare le quote parziali delle due sovrimposte, che erano messe a carico di questi articoli dell'elenco. Determinati così per gli articoli riportati sull'elenco i totali parziali dell' imposta fissa e proporzionale, delle sovrimposte comunali e provinciali senza il 4 per °|₀, si sottrarranno questi totali dalle quote poste nella colonna 1ª del quadro del frontespizio del ruolo provvisorio corrispondenti ai numeri 3, 4 e 5. Le differenze, che se ne otterranno, rappresenteranno le quote legalmente esatte od esigibili nel ruolo provvisorio, le quali si trasporteranno nella colonna 2ª, del quadro del frontispizio del ruolo definitivo ai numeri 1 *a*) *b*), 4 e 5.

Nella colonna 1ª dello stesso quadro si segneranno le imposte e sovrimposte, come venne eseguito per la matrice; nella colonna 3ª la differenza fra la colonna 1 e 2; nella colonna 4ª l'ammontare del 4 per °|₀ relativo alle cifre della colonna 3ª; e finalmente nella colonna 5ª il totale.

28. Verificandosi il caso che taluna delle sovrimposte siasi già portata nel ruolo provvisorio in una cifra maggiore di quella che sarebbe dovuta per l'intiera annata, la differenza suddetta fra le col. 1 e 2 riuscirà allora in senso negativo, e dovrà quindi inscriversi nella col. 3 preceduta dal segno — (*meno*), come pure precedute dallo stesso segno s'inscriveranno le altre cifre, che ne conseguono, nelle colonne 4 e 5.

Nell'allegato XI si è riportato un modulo esemplificato riferibile a questo caso, formolandolo sull'ipotesi più probabile, che avesse luogo rispetto alla sovrimposta comunale.

Esso varrà a fissare con maggior precisione le idee, e faciliterà la considerazione delle diverse conseguenze che ne derivano.

I totali intanto del nº 7 per le col. 3, 4 e 5, dovendo risultare dalla somma delle varie quote col segno algebrico rispettivo, è facile il vedere come corrispondano alle differenze fra l'ammontare complessivo dei totali dei nⁱ 2 e 5 e le quote corrispondenti al nº 6.

Di qui la conseguenza che mentre il credito dell'erario sopra questo ruolo è rappresentato dalla somma di L. 420 + 11. 40, parte spettantegli dei centesimi di riscossione, quello della provincia L. 10 e quello del comune in L. 3, 80, per parte a lui dovuta sui centesimi di riscossione, che in tutto costituirebbero un carico di L. 445, 20, l'am-

montare complessivo del ruolo non raggiunge che la cifra di L. 395. 20. Affine di ristabilire la eguaglianza fra queste cifre manca cioè una somma di L. 50, corrispondente alla col. 3ª del n° 6 del frontispizio, che non si riscuote sul ruolo di cui si tratta, ma che è quella esatta in più del dovuto sul ruolo provvisorio a favore del Comune. Una tale somma, dovendo essere restituita all'agente della riscossione, verrà notata al n° 10 del frontispizio del ruolo, e addizionata colla somma del totale generale n° 9, col. 5, formerà il carico del contabile.

Analogamente dovrebbe operarsi quando si trattasse della sovrimposta provinciale; del che però il sottoscritto ritiene non siasi per verificarne alcun caso.

I signori Prefetti terranno conto di questa circostanza essenzialissima nella compilazione del Decreto d'approvazione del Ruolo, e si atterranno a quanto è indicato nell'apposita avvertenza posta in fine del modello di decreto stesso.

29. Attenendoci alle prescrizioni dell'art. 108 del Regolamento ed al disposto del Regio Decreto 8 novembre 1865 gli Agenti delle Tasse, invieranno ai rispettivi Direttori le matrici, i ruoli ed i quadri Q^4, e questi esamineranno accuratamente le operazioni tutte eseguite dagli Agenti, seguendo poi quanto è prescritto dall'articolo 109 del Regolamento. — V. Celerif. 1865, pag. 2012-13-14.

30. Il quadro Q^4 autenticato dal Direttore verrà con suo Decreto trasmesso all'Agente della riscossione, perchè restituisca le somme indebitamente riscosse, ritirandone ricevuta per suo scarico. All'appoggio poi di tali ricevute e di apposite dichiarazioni per coloro che non pagarono veruna somma, gli Agenti della riscossione otterranno dal Direttore delle Tasse lo sgravio delle somme inscritte nel quadro Q^1.

31. Il sottoscritto riconosce come non sieno semplici le operazioni indicate nella presente Circolare, e come ristretti sieno i termini assegnati alla loro esecuzione. Ma egli fa pieno assegnamento nell'esperimentata attività ed oculatezza degli Agenti delle Tasse, degli Ispettori e Sotto Ispettori e dei Direttori; i quali senza dubbio riconosceranno alla loro volta che nulla è prescritto di superfluo e d'ozioso; ma tutto era richiesto dalla necessità della più rigorosa giustizia nella misura delle pubbliche gravezze; e quindi non dubita che le prescrizioni emanate non abbiano ad essere puntualmente eseguite.

I signori Direttori però invigileranno l'esatta esecuzione delle prescrizioni suddette; per la qual cosa è necessario che gl'Ispettori e Sotto-Ispettori, presi i necessari ordini dai Direttori, e ben penetrati dell'importanza della loro missione, si rechino nelle diverse Agenzie ad esaminare i lavori intrapresi ed a provvedere che essi sieno conformi agli esempi allegati alla presente Circolare.

Il Ministro A. Scialoja.

(Allegato D).

Firenze, 16 febbraio 1866.

Nota Circolare (N. 3079) della Direzione generale delle Tasse e del Demanio.

Urgenza di approvare i Quadri generali delle quote inesigibili sui ruoli della ricchezza mobile.

Approssimandosi il tempo della formazione dei ruoli definitivi per la riscossione della seconda rata dell'imposta del 1865 sui redditi della ricchezza mobile, è urgente che si provveda all'approvazione dei quadri generali delle quote accertate inesigibili sui ruoli del 1864, dovendo il loro ammontare andare in aumento dei contingenti dell'annata successiva nelle proporzioni ed ai termini di legge.

I signori Direttori sono pertanto pregati, al ricevere della presente, di dare tosto le occorrenti disposizioni, perchè gli accennati quadri siano qui trasmessi non più tardi del 28 corrente.

Ma siccome si prevede che forse per alcuni Uffici di riscossione non si saranno ancora ricevute le relative domande, e che la massima parte di quelle pervenute dagli altri Uffici potranno essere incomplete o parziali soltanto, il sottoscritto stima opportuno di prescrivere che i quadri suddetti si debbano nullameno compilare, iscrivendovi i soli articoli già riconosciuti e decretati inesigibili nelle debite forme, salvo a provvedere in appresso per le altre quote che fossero ulteriormente accertate e sistemate. Non sarebbe senza inconvenienti, che nei ruoli del 1865 non potesse venir liquidato, almeno per la massima parte, l'ammontare delle quote inesigibili riferibili al secondo semestre 1864; specialmente se venga pel 1866 sostituito il sistema di quota a quello di contingente, come venne proposto.

Stima il sottoscritto quasi superfluo avvertire e raccomandare, che nei quadri generali suddetti non siano iscritte se non quote la cui inesigibilità sia bene accertata. Quelle quote poi per le quali non esistono ancora domande debitamente approvate non dovranno iscriversi, eccetto quelle risultanti da regolari decreti a termini della Circolare 24 novembre 1865, N° 246-54.

Per semplificare e rendere uniforme e più spedita l'operazione in discorso si prescrive, che i ridetti quadri comprendano le quote definitivamente accertate a tutto il 20 del volgente mese; per quelle che saranno approvate posteriormente sarà provveduto in seguito.

L'urgenza di questo lavoro, da compilarsi colla massima diligenza ed accuratezza, si manifesta da sè evidentemente; epperò il sottoscritto non dubita punto di ricevere i quadri di cui si tratta nel termine prescritto. Aggiungesi però essere necessario che nella colonna delle osservazioni dei medesimi si indichino le aliquote che hanno servito di base alla compilazione dei ruoli del 1864, tanto per la parte erariale, che per le sovrimposte ed i relativi centesimi di riscossione, giacchè senza tali dati il Ministero non potrebbe convenientemente riscontrare la esattezza del lavoro, ossia se le tangenti caricate allo Stato nei quadri suddetti stiano in giusto rapporto colle aliquote di cui sovra, confrontate coll'ammontare complessivo delle quote inesigibili da repartirsi, ed iscritte alla colonna 7 dei quadri medesimi.

Di mano in mano che perverranno al Ministero i quadri richiesti colla presente, saranno tosto esaminati; e riconosciutane la regolarità, saranno senz'indugio approvati e restituiti ai signori Direttori, i quali, a termini della Circolare 27 agosto 1865, dovranno procedere immantinenti a completare il modulo A^1, ed a fare il reparto sul modulo B^1, e del resultato ottenuto daranno comunicazione insieme agli altri dati, di cui all'art. 106 del Regolamento 25 maggio 1865, agli Agenti incaricati della formazione dei ruoli non più tardi del 30 marzo prossimo venturo.

I signori Direttori, che riceveranno la presente prima del 20 corrente, ne daranno un cenno di ricevuta a ritorno di corriere; quelli che la ricevessero più tardi daranno siffatto avviso per telegrafo.

Pel Ministro, G. Finali.

(Allegato II)

Firenze, 16 febbraio 1866.

Nota Circolare (N. 3097) della Direzione generale delle Tasse e del Demanio.

Quote inesigibili d'imposta di ricchezza mobile. — Osservazioni particolari per le Provincie il cui subreparto del 1864, stabilito dal Prefetto, fu variato per Decreto Ministeriale del 23 settembre 1865.

Facendo seguito alla nota litografata in data d'oggi, N. 3079, il sottoscritto pregiasi di avvertire che se la liquidazione delle quote inesigibili pel disposto dell'art. 30 della Legge 14 luglio 1864 non offre alcuna difficoltà per la gran maggioranza dei consorzii, e non si rendono quindi necessarie generali istruzioni al riguardo, ben altrimenti intricata potrebbe presentarsi per quegli altri, i quali ebbero i propri contingenti in diverso senso modificati dal Ministeriale Decreto 23 settembre p. p.

Può, a cagion d'esempio, essersi verificato il caso, che in un dato consorzio, pel riparto del contingente stabilito dal Prefetto, l'aliquota d'imposta non abbia raggiunto il 5 0|0 del reddito, mentre che avrebbero superato questo limite quando si fosse ripartito il contingente definitivo modificato dal Ministro. Se, in questa ipotesi, l'intiera quota corrispondente alla differenza fra i due contingenti si volesse addebitare al consorzio per reimporla unitamente al contingente del 1865, si andrebbe evidentemente contro la legalità e la giustizia. Il debito reale del consorzio non può essere rappresentato che da quanto mancava per raggiungere il 5 0|0 e non oltre. Benchè dunque non apparente dai ruoli, esiste qui una vera quota inesigibile, che è importante di mettere in evidenza, dovendo essere ripartita a carico della intiera Provincia. — V. Celerif. 1864, pag. 1543 e 1820.

Altri casi, e in senso contrario, possono essere avvenuti, i quali si spiegano meglio dagli esempi riportati nell'annesso quadro, ma il sottoscritto si limitò ad accennarne uno, affine di dimostrare la necessità di procedere in tutti i casi ad una chiara liquidazione tanto dei debiti o dei compensi da assegnarsi ai consorzi, quanto delle quote inesigibili da mettersi a carico della Provincia.

Ad ottenere questo scopo servirà il quadro annesso, la cui compilazione non sembra che possa presentare difficoltà di sorta, le quote da inscriversi nelle diverse colonne essendo resе evidenti dalle stesse intestazioni.

Una copia del medesimo dovrà poi essere trasmessa al Ministero a corredo del quadro generale delle quote inesigibili, che dovrà comprendere nella colonna 10 anche le quote perdute per eccedenza del contingente oltre il 5 per 0|0, le quali risultano dalla colonna 9 dell'annesso quadro pei contingenti variati in seguito alla risoluzione dei reclami dei Comuni, e dal quadro 1°, colonna 11 del modulo R^1, pei contingenti che non subirono variazione.

Trattandosi di un lavoro che non eccederà forse mai una sola pagina, non si è creduto necessario di distribuire degli appositi stampati, e si lascia al signor Direttore la cura di farli tracciare a mano.

Pel Ministro, G. Finali.

QUADRO per la liquidazione dei contingenti del 1864 e delle quote inesigibili [illegible] disposto dell'art. 30 della Legge 14 luglio 1864, nei casi in cui vennero modificati [illegible] Decreto ministeriale i contingenti stabiliti dai Prefetti.

CONSORZI o COMUNI ISOLATI i cui contingenti vennero modificati col minist. Decreto 23 sett. 1865	REDDITI soggetti a tassa proporzionale del 1864	Contingente stabilito dal Prefetto	AMMONTARE DELLA TASSA		Eccedenza sul ventesimo dei redditi	Contingente modificato dal Ministro	Ammontare della tassa proporzionale, in base al contingente (col. 7) dedotte le tasse fisse (col. 4)	Eccedenza sul ventesimo dei redditi da portarsi a carico della Provincia colle quote inesigibili	DIFFERENZ[illegible] fra le col. 5[illegible]	
			fissa	proporzionale					In più da compensarsi al consorzio	In meno [illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Castiglione	100000	6200	1000	5000	200	5400	4400	»	600	»
S. Marino .	100000	6200	1000	5000	200	6100	5000	100	»	»
Caratino .	100000	5000	1000	4000	»	6100	5000	100	»	[illegible]
Proglio . .	100000	5000	1000	4000	»	5800	4800	»	»	[illegible]
Caroto . .	100000	6200	1000	5000	200	7000	5000	1000	»	»
Pigna . . .	100000	3200	1000	2200	»	34000	2400	»	»	[illegible]
Rapi. . . .	20000	640	50	590	»	620	570	»	20	»

(Allegato VI)

Firenze, 10 gennaio 1866.

Circolare (N. 801) della Direzione Generale delle Tasse e del Demanio.

Riparto della somma stabilita per l'imposta di ricchezza mobile 1865 *cadente a carico delle Provincie antiche, Lombarde, Parmensi e Modenesi.*

In coerenza alla disposizione contenuta nell'art. 106 del Regolamento, venne con Ministeriale Decreto 29 dicembre 1864, approvata la tabella di riparto fra le Provincie Antiche, Lombarde, Parmensi, e Modenesi della somma di L. 1,530,978, cent. 69, di cui al capitolo 2°, articolo 2° del Bilancio attivo 1865, a titolo di rimborso per spese provinciali, che furono durante tutto il 1865 sopportate dallo Stato. Affrettandosi a dare comunicazione al Direttore di   del citato Decreto e dell'annessa tabella il sottoscritto lo prega contemporaneamente a voler procedere senza indugio al subriparto per Consorzi e Comuni isolati della quota in essa risultante per la Provincia di   affine di essere, in tempo utile, in grado di trasmetterne i parziali risultati ai singoli Agenti delle tasse, i quali debbono comprenderli nei ruoli definitivi dell'imposta di ricchezza mobile 1865.

Il Segretario Generale G. FINALI.

DECRETO MINISTERIALE.

Riparto della somma stabilita per l'imposta di ricchezza mobile 1865 cadente a carico delle Provincie antiche, Lombarde, Parmensi e Modenesi.

Veduto il capitolo 2°, art. 2° del Bilancio delle entrate del 1865, il cui esercizio venne autorizzato colla Legge 29 marzo 1865, N° 2208; veduto l'articolo 106 del Regolamento approvato con Regio Decreto 25 maggio 1865, N° 2318, determina:

Art. 1. La somma di L. 1,530,978. 69, di cui al sopracitato capitolo ed articolo del bilancio attivo, è ripartita tra le Provincie Antiche, Lombarde, Parmensi e Modenesi, in ragione dei rispettivi contingenti d'imposta pel 1865 col nostro Decreto 18 settembre 1865, come risulta dall'annessa tabella di reparto.

Art. 2. I Direttori provinciali delle Tasse e del Demanio delle Provincie suddette ripartiranno le suddette somme di ciascuna Provincia in ragione dei contingenti consorziali e comunali, e provvederanno perchè le medesime sieno comprese nei ruoli definitivi dell'imposta di ricchezza mobile 1865.

Firenze, addì 29 dicembre 1865.

Il Ministro Q. SELLA.

N° d'ordine del ruolo definitivo 1	N° d'ordine del ruolo provvisorio	COGNOME, NOME, Paternità, Professione o qualità e residenza DEI CONTRIBUENTI 2	Reddito soggetto a tassa proporzionale 3	Totale delle imposte e sovrimposte 4	Multe 5	Totale generale 6	Quota già portata nel ruolo provvisorio 7	Differenza fra le col. 7 e 8 da riscuotersi dall'Erario 8	Differenza fra le col. 7 e 8 da restituirsi ai contribuenti 9	Annotazioni di pagamento e quitanza N. 10	Data 11	Montare 12
6	5	Elliot Gaetano. .	2163 75	210 78	»	210 78	95 68	115 10	»			
7	11	Gozzini Cesare. .	766 87	76 90	»	76 90	41 86	35 04	»			
8	7	Società dei lanificii di Alessio Spaccalancia ecc.	3220 »	440 14	»	440 14	253 62	186 52	»			
9	8	Società anonima di assicurazione contro gl'incendi	6870 »	935 74	»	935 74	537 16	398 58	»			
10	10	Cicogna Antonio, ecc.	»	2 93	»	2 93	3 45	»	0 52			
			13020 62	1666 49	»	1666 49	931 77	735 24	0 52			

Ved. alla pagina 480 il SOMMARIO *dei fogli 14 e 15.*

(N. 2804) LEGGE

inserta nella Gazzetta Ufficiale il 6 marzo 1866.

Regolamento per l'esecuzione della Legge 15 novembre 1865, colla quale è promulgata e resa esecutoria, con alcune modificazioni, la Legge consolare del 15 agosto 1858 in tutte le Provincie del Regno.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la Legge del 15 novembre 1865, numero 2604, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a promulgare e rendere esecutoria con Decreto Reale in tutte le Provincie del Regno la Legge consolare del 15 agosto 1858, colle modificazioni richieste dalle nuove esigenze del servizio e dalle Leggi di unificazione; udito il Consiglio dei Ministri, sulla proposta del nostro Ministro degli Affari esteri, di accordo con quello di Grazia e Giustizia e dei Culti, Noi abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

TITOLO I. — DELL'ORDINAMENTO DEI CONSOLATI.

Art. 1. Il Personale dei Consolati è diviso in due categorie: la prima di Agenti inviati, la seconda di Agenti locali. — La pianta del Personale consolare di prima categoria e gli stipendi rispettivi sono fissati dall'annessa tabella *A*. — Gli assegnamenti locali sono designati nella tabella *B*.

2. Gli Ufficiali consolari di prima categoria saranno destinati ai Consolati designati nella tabella *B*. — Potrà tuttavia il Governo, quando gl'interessi dello Stato lo richiedano, destinare ad altri Consolati Ufficiali consolari di prima categoria, e disporre in altro modo degli assegnamenti di cui nella tabella *B*, purchè non se ne accresca l'ammontare complessivo, nè si aumenti il numero degli Ufficiali stipendiati come nella tabella *A*.

3. L'erezione o la soppressione dei Consolati si fa con Decreto Reale. — L'erezione o la soppressione delle Agenzie consolari si fa con Decreto del Ministero, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

4. Il Personale di prima categoria si compone:
1° Di Consoli generali di prima e seconda classe;
2° Di Consoli di prima e seconda classe;
3° Di Vice-Consoli di prima, seconda e terza classe.

Tutti sono nominati dal Re sulla proposta del Ministro per gli Affari esteri. — Devono essere cittadini italiani. — Non possono esercitare il commercio. — Percepiscono stipendio personale, un assegnamento locale, una quota-parte delle tasse consolari e le indennità fissate dalla presente Legge. — Hanno diritto alla pensione di riposo secondo la Legge relativa.

5. Il Personale di seconda categoria è composto di Consoli generali, di Consoli, di Vice-Consoli e di Agenti consolari senza distinzione di classe. — I Consoli generali e Consoli sono nominati dal Re sulla proposta del Ministro per gli Affari esteri. — I Vice-Consoli e gli Agenti consolari sono nominati dai Consoli generali e Consoli, previa approvazione del Ministero. —

Possono essere sudditi esteri. — Percepiscono solamente le tasse consolari secondo il prescritto dell'articolo 6. — V. Celerif. 1865, pag. 2015.

6. Le tasse che si riscuotono negli Uffici consolari, a tenore della tariffa annessa alla presente Legge, sono distribuite nel modo seguente:

Negli Uffici retti da Consoli di prima categoria. — Spetta all'Erario: sulle tasse percette per atti notarili, il 75 per 0[0; sulle tasse riscosse per altri atti di qualsiasi natura, l'85 per 0[0; sui diritti di copia, il 5 per 0[0. — Al Console generale o Console; sulle tasse percette per atti notarili, il 20 per 0[0; sulle tasse riscosse per gli altri atti, il 10 per 0[0; sui diritti di copia, il 90 per 0[0. — Al Vice-Console più anziano; su tutte indistintamente le tasse percette nel Consolato, il 5 per 0[0. — Negli Uffici retti da Vice-Consoli di prima categoria sotto la dipendenza del Console. — Spetta all'Erario: sulle tasse percette per atti notarili, il 75 per 0[0; su quelle riscosse per altri atti, l'85 per 0[0; sui diritti di copia il 5 per 0[0. — Al Vice-Console capo d'Ufficio: sulle tasse percette per atti di qualsiasi natura, il 5 per 0[0; sui diritti di copia, l'85 per 0[0. — Al Console capo del distretto: sulle tasse percette per atti notarili, il 20 per 0[0; su quelle riscosse per ogni altro atto, il 10 per 0[0: sui diritti di copia, il 10 per 0[0. — Nei Consolati retti da Consoli di seconda categoria spetta all'Erario su tutte le tasse indistintamente il 10 per 0[0, al Console il 90 per 0[0. — Nelle Agenzie consolari dipendenti da Consoli di prima categoria spetta all'Erario su tutte le tasse indistintamente il 25 per 0[0, all'Agente consolare il 60 per 0[0, al Console il 10 per cento, al Vice-Console il 5 0[0. — Nelle Agenzie consolari dipendenti da Consoli di seconda categoria spetta all'Erario il 10 per 0[0, al Console il 30 per 0[0, all'Agente consolare il 60 per 0[0.

7. Lo stipendio personale decorre dalla data della nomina, purchè l'eletto si trovi al suo posto nel termine che sarà fissato dal Ministero con apposito Decreto. — L'assegnamento locale e la partecipazione alle tasse consolari hanno luogo dal giorno in cui l'Ufficiale consolare assume l'esercizio delle sue funzioni.

8. Un'indennità per le spese necessarie di viaggio viene accordata agli Ufficiali consolari della prima categoria nei modi e limiti determinati dal Regolamento. — Essa ha luogo nei casi di prima nomina o di traslocazione ed in quegli altri di regio servizio non contemplati dalla tariffa.

9. Morendo in attività di servizio un Ufficiale consolare di prima categoria, sarà provveduto a spese dello Stato pel ritorno della famiglia in patria.

10. Agli Ufficiali consolari di prima categoria infra indicati viene concessa nei casi di prima nomina o di traslocazione un'indennità di primo stabilimento fissata come segue:

Nei paesi transatlantici:

Ai Consoli generali	L. 10,000
Ai Consoli	» 8,000
Ai Vice-Consoli capi d'Ufficio . .	» 3,000

In tutti gli altri paesi:

Ai Consoli generali	L. 8,000
Ai Consoli	» 6,000
Ai Vice-Consoli capi d'Ufficio . .	» 2,000

Nei casi di promozione da Console a Console generale nella stessa residenza non si fa luogo ad aumento di indennità a tale titolo.

11. L'indennità di cui all'articolo precedente sarà pagata contemporaneamente alla nomina o traslocazione. Non s'intenderà però acquistata se non

in cinque anni dalla data della nomina o traslocazione, cioè metà nel primo anno, e metà in rate eguali nei quattro anni successivi. — L'anno incominciato si avrà per compiuto, sempre quando l'Ufficiale consolare siasi recato al luogo destinato. — Laddove avvenga la traslocazione nel corso del quinquennio, dovrà l'indennità del nuovo stabilimento essere proporzionalmente diminuita. — V. Celerif. 1858, pag. 881 e 901.

12. In caso di morte d'un Ufficiale consolare in attività di servizio, o di suo collocamento a riposo per ragione di malattia, e per altre cause non imputabili a sua colpa, non si farà luogo alla restituzione dell'indennità che non fosse ancora acquistata a di lui beneficio. — Dovrà farsi la restituzione negli altri casi e secondo le norme di computo stabilite nell'articolo precedente.

13. Le spese dei locali necessari al servizio consolare, quelle di cancelleria, di amanuensi e di commessi, di uscieri ed inservienti d'Ufficio, di conservazione e riparazione della bandiera e dello stemma nazionale, sono a carico dei titolari degli Uffici consolari.

14. Sono a carico dello Stato e vengono rimborsate ai Consoli le seguenti spese:

1° Quelle di acquisto della bandiera e dello stemma nazionale;

2° Quelle degli interpreti di seconda categoria e delle guardie nei paesi nei quali è concesso ai Consoli l'esercizio della giurisdizione contenziosa, sempre quando siano preventivamente autorizzate dal Ministero per gli Affari esteri;

3° Quelle di posta per le lettere e pieghi di servizio;

4° Quelle di sussidio e di ritorno in patria dei nazionali indigenti o naufraghi nei luoghi e limiti fissati dal Regolamento.

5° Tutte le altre spese che per ragione di servizio siano state dal Ministero per gli Affari esteri preventivamente ordinate od autorizzate, ovvero, fatte in casi urgenti, siano state dallo stesso Ministero approvate.

15. Gli aspiranti al posto di Applicato volontario nella carriera consolare dovranno essere laureati in Legge od altrimenti abilitati all'esercizio dell'avvocheria o delle funzioni giudiziarie, ed essere inoltre dichiarati idonei in apposito esame secondo le norme che saranno determinate dal Regolamento. — Il numero degli Applicati volontari non potrà eccedere l'ottava parte del numero complessivo dei Consoli di prima categoria. — Agli Applicati volontari destinati presso i Consolati all'estero potrà essere corrisposto un annuo assegnamento locale, che verrà fissato per Decreto Reale sul fondo a tal uopo stanziato sul bilancio

16. Presso ai Consolati ai quali i trattati o gli usi consentono l'esercizio di una giurisdizione contenziosa, civile o penale, può, quando ne sia riconosciuta la necessità, essere destinato un Ufficiale dell'Ordine giudiziario per coadiuvare il Console nell'amministrazione della giustizia. — Questo Ufficiale durante il suo soggiorno all'estero assume il titolo di Console aggiunto; conserva tuttavia la sua anzianità nella carriera giudiziaria, della quale continua a far parte come se fosse addetto ad uno dei Tribunali dello Stato. — Lo stipendio personale gli sarà corrisposto secondo il suo grado; egli avrà inoltre diritto ad un annuo assegnamento locale come dalla tabella *B*, e ad un'indennità di L. 3000 che gli sarà pagata a titolo di primo stabilimento nell'occasione della sua prima nomina, od in caso di traslocazione da un consolato ad un altro. — Gli saranno pure applicate le disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 11 e 12 della presente Legge.

17. Quando il movimento degli affari ne dimostri la necessità, può il Governo destinare presso i Consolati esercenti la giurisdizione, nel limite delle somme a tal uopo stanziate in bilancio, Impiegati speciali per coadiuvare il Console nell'esercizio delle sue funzioni. Questi Impiegati non acquisteranno alcun diritto alla carriera consolare, ma conserveranno i diritti e l'anzianità della propria carriera dalla quale uscissero.

18. In caso di assenza, di vacanza o di impedimento, il Console sarà supplito dal Vice-Console, e, in difetto di questo, dalla persona che sarà a tal fine designata a tenore del Regolamento.

19. Si provvederà con Regolamento da approvarsi per Decreto Reale a quanto riguarda la circoscrizione territoriale dei singoli Consolati, l'ammessione ed il trattamento degli interpreti di prima categoria, l'ammessione nella carriera consolare, il computo del servizio per istabilire l'anzianità, la progressione nei gradi, le discipline degli Ufficiali consolari, le reggenze i congedi e la tenuta della contabilità.

TITOLO II.

Capo I. — *Delle attribuzioni dei Consoli.*

20. I Consoli esercitano funzioni amministrative, ed in caso di delegazione, eziandio diplomatiche. Rivestono pure la qualità di Notai, di Ufficiali dello stato civile rispetto ai nazionali ed anche di Giudici entro i limiti dei trattati, degli usi e delle Leggi locali, uniformandosi alla presente Legge ed alle altre Leggi del Regno.

21. I Consoli vegliano all'osservanza dei Trattati, alla tutela degl'interessi dello Stato, al mantenimento del rispetto dovuto alla bandiera nazionale.

22. Tengono ragguagliato il Governo del Re di tutto ciò che può essere di pubblica autorità in ordine principalmente alla navigazione, al commercio, all'industria ed alla pubblica salute.

23. Assistono e proteggono i nazionali, tutelano i loro interessi, specialmente se assenti, ed esercitano verso di essi gli atti d'amministrazione permessi dalle Leggi ed usi locali.

24. Tengono aperto nell'Ufficio consolare un registro per l'iscrizione dei nazionali dimoranti del distretto. — L'inscrizione è fatta gratuitamente se avviene entro il termine di sei mesi, in difetto darà luogo al pagamento di una tassa eguale a quella che sarebbe da ciascuno dovuta per ottenere il suo passaporto. — A richiesta degli inscritti il Console ne spedisce loro il certificato. — In margine del registro sarà presa annotazione dei fatti o documenti producenti la perdita della cittadinanza e dei diritti civili od una restrizione nell'esercizio dei medesimi.

25. I Consoli fanno nel limite degli usi e delle convenzioni diplomatiche tutti gli atti conservatori nel caso di decesso di un italiano, o di un naufragio di un bastimento nazionale nel distretto del loro Consolato.

26. I Consoli compiono rispetto alla Marina mercantile gli atti che sono loro attribuiti dal Codice di commercio, dal Codice per la Marina mercantile, dalla presente Legge, e dalle altre Leggi o Regolamenti. — Infliggono pene disciplinari per le infrazioni di disciplina commesse dai marinai dei bastimenti mercantili.

27. Invigilano a che i capitani e gli equipaggi di bastimenti mercantili osservino le Leggi, i Regolamenti ed i pubblici Trattati.

28. Vidimano, ed, ove d'uopo rilasciano e confermano le patenti di sanità. — Accordano passaporti ai nazionali, li concedono pure agli esteri nei casi previsti dai Regolamenti, e vidimano i passaporti nazionali ed esteri.

29. I Consoli esercitano riguardo ai nazionali le funzioni di Ufficiali di stato civile uniformandosi alle Leggi del Regno, salve le eccezioni e le disposizioni stabilite dalla presente Legge. — Ricevono in tale qualità, quando ne siano richiesti, gli atti di nascita, di matrimoni e di morte dei cittadini italiani, e le dichiarazioni relative alla cittadinanza, osservando le forme prescritte, e ne trasmettano entro tre mesi copia autentica al Ministero degli Affari esteri. — Possono anche ricevere, ove le Leggi, gli usi o consuetudini locali lo permettano, gli atti di matrimonio fra un italiano ed una straniera.

30. Ricevono pure in deposito copia autentica degli atti di nascita o di morte fatti durante il viaggio dai Capitani o Patroni dei bastimenti nazionali, e la trasmettono al Ministero degli Affari esteri entro tre mesi.

31. L'inscrizione degli atti di stato civile si fa sovra uno o più registri per doppio, a norma di quanto verrà disposto dal Ministero degli Affari esteri. — Le pubblicazioni degli atti di matrimonio devono in qualsiasi caso essere inscritte sovra un registro distinto.

32. La vidimazione dei registri, nelle forme prescritte dall'articolo 357 del Codice civile, è fatta dal Console o da altro Ufficiale da lui delegato.

33. I registri saranno chiusi dal Console il 1° di gennaio di ogni anno mediante apposita dichiarazione scritta e sottoscritta immediatamente dopo l'ultimo atto. — Uno degli originali sarà depositato negli archivi del Consolato, l'altro verrà spedito al Ministero degli Affari esteri nel termine di tre mesi.

34. Il registro delle pubblicazioni e gli allegati contemplati nell'articolo 361 del Codice civile, dopo essere stati vidimati dal Console, verranno conservati negli archivi del Consolato, ove saranno custoditi coi registri originali, che devono rimanere depositati negli archivi stessi.

35. Qualunque annotazione sopra un atto già inscritto nei registri, quando sia legalmente ordinata, si farà dal Console in margine dell'atto stesso a richiesta delle parti interessate. Il Console ne trasmetterà inoltre entro tre mesi copia autentica al Ministero degli Affari esteri, il quale ne darà comunicazione al Ministero della Giustizia.

36. Oltre alle pubblicazioni che a termine degli articoli 70 e 100 del Codice civile debbono farsi nel Regno, due altre pubblicazioni saranno fatte anche presso il Consolato in due domeniche successive. — L'atto resterà affisso alla porta della Cancelleria nell'intervallo tra l'una e l'altra pubblicazione e per sei giorni successivi, e dovrà indicare davanti a quale Ufficiale dello stato civile sarà celebrato il matrimonio.

37. Il Console potrà per cause gravi dispensare dalla seconda pubblicazione.

38. Il Governo potrà, con Reale Decreto da inserirsi nella Raccolta ufficiale delli Leggi e dei Decreti, delegare ai Consoli residenti in lontani paesi la facoltà di dispensare per cause gravissime:

1° Da ambedue le pubblicazioni che devono farsi nella residenza del Consolato, mediante però la presentazione di un atto di notorietà conforme al disposto del primo capoverso dell'articolo 78 del Codice civile;

2° Dalle pubblicazioni da farsi nel Regno, purchè gli sposi risiedano da oltre un anno nel distretto del Consolato;

3° Dall'impedimento dell'età di cui all'articolo 55 del Codice civile.

39. Il matrimonio dev'esser celebrato nella casa consolare, e pubblicamente innanzi al Console del distretto nel quale uno degli sposi abbia il domicilio o la residenza, osservate nel resto le altre formalità prescritte dal Codice civile.

40. In caso di rifiuto del Console di procedere alle pubblicazioni, ovvero di celebrare il matrimonio, le parti che lo credono ingiusto presentano alla Cancelleria consolare un ricorso, il quale nei modi ordinari sarà trasmesso al Procuratore del Re presso il Tribunale del luogo di domicilio del reclamante, onde promuova dal Tribunale in Camera di consiglio i provvedimenti opportuni. — Il Decreto del Tribunale verrà collo stesso mezzo trasmesso al Console, che lo farà notificare agli interessati. — Nei paesi tuttavia nei quali è concesso ai Consolati l'esercizio della giurisdizione contenziosa, le parti si provvederanno direttamente nanti il Tribunale consolare.

41. Quando vi siano opposizioni alla celebrazione del matrimonio, le medesime saranno risolte dal Tribunale del luogo di domicilio dello sposo, salvo che questo risieda in uno dei paesi nei quali è concesso ai Consolati l'esercizio della giurisdizione contenziosa, nel qual caso l'opposizione sarà portata nanti il Tribunale consolare. — I Tribunali consolari sono pure competenti a giudicare sovra le domande di rettificazione degli atti di stato civile, stati ricevuti dai Consoli del distretto rispettivo.

42. Le disposizioni degli articoli 29 e seguenti relative alle funzioni concernenti lo stato civile sono pure applicabili ai Regii Agenti diplomatici. — Con Regolamento da approvarsi per Reale Decreto saranno determinate le altre norme che i Consoli dovranno seguire nell'esercizio delle funzioni di Ufficiali dello stato civile.

43. I Consoli rilasciano certificati di vita ai nazionali ed anche agli esteri quando ne debbano far uso nello Stato.

44. I Consoli esercitano rispetto ai nazionali le funzioni di Notai uniformandosi al Codice civile ed al Codice di commercio per le disposizioni nei medesimi contenute, salve le eccezioni di cui infra. — Negli atti che ricevono esprimono in lettere e senza abbreviature l'anno, mese, giorno e luogo, come anche le somme cadenti nell'obbligazione, liberazione o disposizione qualunque; e gli atti stessi, previa lettura, ed ove d'uopo spiegazione fattane alle parti, sono da queste e dai testimoni, nel numero stabilito dalle Leggi, sottoscritti o sottosegnati, e muniti infine della firma del Console. — Le copie degli atti devono essere scritte nella stessa forma degli originali. — Un Regolamento prescriverà le altre cautele che dovranno i Consoli osservare nelle loro funzioni notarili, e le norme per la tenuta e conservazione delle minute. — I Consoli possono anche ricevere gli atti in cui le parti od una di esse siano estere, purchè non vi ostino le Leggi o gli usi locali, ovvero si tratti di affari vertenti o di beni situati nello Stato, ed in questo debbano gli atti stessi aver la loro esecuzione.

45. Negli atti ricevuti dai Consoli i testimoni debbono avere i requisiti prescritti dalle Leggi dello Stato.

46. I Consoli ricevono i testamenti pubblici e quelli in forma segreta osservando le forme prescritte dal Codice civile, salve le eccezioni stabilite dalla presente Legge.

47. L'apertura dei testamenti segreti deve farsi dal Console, osservando nel resto le formalità prescritte dall'articolo 915 del Codice civile.

48. Venendo depositato un testamento olografo, il Console lo riceverà se presentato dal testatore, e farà risultare della consegna mediante pro-

cesso verbale che sarà sottoscritto da lui, dal testatore e da due testimoni — La carta contenente il testamento sarà unita al processo verbale di consegna e sarà con esso custodita.

49. Sull'istanza di chiunque creda avervi interesse il Console riceverà pure in deposito, in presenza di due testimoni, il testamento olografo di qualsiasi Italiano che abbia cessato di vivere, facendone risultare mediante processo verbale in conformità al disposto dell'articolo 912 del Codice civile. — La carta in cui si contiene il testamento sarà vidimata in calce di ciascun mezzo foglio dai due testimoni e dal Console. — Il processo verbale di deposito sarà sottoscritto dal richiedente, dal Console e dai testimoni.

50. Venendo chiesto dal testatore il ritiro del testamento segreto o del testamento olografo stato depositato come all'articolo 48, il Console, dopo essersi particolarmente accertato dell'identità della di lui persona, stenderà processo verbale della restituzione in presenza del testatore stesso e di due testimoni. — Il processo verbale sarà sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal Console.

51. Il Console trasmetterà al Ministero degli Affari esteri copia autentica del testamento pubblico, dell'atto di consegna, di quello di apertura e pubblicazione del testamento ricevuto in forma segreta, e del processo verbale di deposito del testamento olografo contemplato nell'articolo 912 del Codice civile, e nell'articolo 49 della presente Legge.

52. I protesti per mancanza di accettazione o di pagamento delle lettere di cambio e dei biglietti all'ordine potranno essere fatti dal Console stesso o col mezzo di altra persona quando ciò sia conforme agli usi del paese, purchè non manchi in ogni caso la presenza di due testimoni.

53. I Consoli vidimano, quando ne siano richiesti, i libri di commercio a norma di quanto è prescritto dall'articolo 18 del Codice di commercio.

54. Le dichiarazioni di cui agli articoli 944, 955 e 1444 del Codice civile potranno, quando l'erede si trovi all'estero, riceversi negli Uffici consolari, e copia dell'atto verrà trasmessa per mezzo del Ministero degli Affari esteri a quello di Grazia e Giustizia, per essere unita ai registri della Cancelleria della Pretura nel cui distretto si è aperta la successione od è seguìto lo scioglimento della comunione.

55. I Consoli rilasciano copie autentiche degli atti da essi ricevuti, e di ogni atto o scrittura che venga depositata presso di essi.

56. Rilasciano traduzioni dalla lingua italiana o dalla francese in quella del paese ove risiedono, e viceversa, di atti e documenti che loro vengono a tal fine presentati.

57. Legalizzano gli atti e documenti spediti nello Stato ove risiedono, quando sono destinati a far fede avanti le Autorità nazionali, e quelli spediti dalle Autorità nazionali quando son destinati a far fede avanti le Autorità estere, previa, quanto agli ultimi, la legalizzazione del Ministero per gli Affari esteri, o dell'Autorità da lui delegata.

58. Si adoperano se richiesti, onde comporre amichevolmente le contestazioni insorte fra nazionali, e fra questi e sudditi esteri.

59. Giudicano come arbitri, quando ne sia loro deferita la cognizione, le contestazioni vertenti fra nazionali, purchè preceda un compromesso col quale le parti rinunzino ad ogni appello ed autorizzino il Console a procedere come compositore amichevole senza formalità di giudizio, e non vi ostino le Leggi del luogo. La sentenza verrà firmata dal Console, che ne

potrà rilasciare copia esecutoria quando essa debba essere eseguita nello Stato.

60. I Consoli esercitano, in materia di leva e rispetto ad altri pubblici servizi, tutte quelle attribuzioni che sono o saranno loro deferite nelle Leggi e Regolamenti del Regno.

61. Oltre alle attribuzioni specificate nel presente capo, i Consoli eserciteranno pure tutte quelle altre attribuzioni giurisdizionali di cui nel capo seguente.

62. I Cancellieri che fossero nominati con Reale Decreto presso le Legazioni del Re all'estero, avranno le stesse attribuzioni e le stesse facoltà concesse ai Consoli dalla presente Legge.

63. I Vice-Consoli di prima categoria preposti alla direzione dei Vice-Consolati, compiono sotto la dipendenza dei Consoli del distretto in cui sono stabiliti, tutte le funzioni attribuite ai Consoli stessi, salve le eccezioni stabilite nella presente Legge.

64. Gli Agenti consolari, oltre le funzioni che verranno loro attribuite dai Regolamenti o commesse dai Consoli, esercitano anche le seguenti:

1° Nei casi e nei limiti di cui all'articolo 25 procedono alle misure conservatorie le più urgenti, dandone tosto avviso al Console;

2° Compiono gli atti di cui agl'articoli 23, 26, 27, 57 e 59, osservate le regole ivi prescritte per i Consoli;

3° Spediscono certificati di vita, e vidimano i passaporti a norma degli articoli 28 e 43.

4° Ricevono le procure alle liti e quelle speciali per un contratto od altro atto, come pure quelle per intervenire alle deliberazioni dei consigli di famiglia e simili, gli atti di consenso o di autorizzazione dei genitori ed ascendenti a favore di discendenti, del marito a favore della moglie, le cauzioni di stare in giudizio nelle materie penali, le testimoniali di attestazione, e gli atti di cauzione degli economi deputati nei giudizi di graduazione.

Capo II. — *Del modo di esercitare la giurisdizione in quei paesi ed in quei casi in cui i trattati o gli usi ne acconsentano l'esercizio.*

Sezione I. *Disposizioni generali.*

65. In quei paesi ed in quei casi in cui i trattati o gli usi acconsentano ai Consolati una giurisdizione riguardo ai nazionali, i medesimi la eserciteranno nei limiti degli stessi trattati ed usi, ed in conformità delle disposizioni che seguono.

66. La giurisdizione è volontaria o contenziosa, civile o penale, ed è esercitata dai Consoli o dai Tribunali consolari, secondo i casi e nei luoghi accennati dalla presente Legge.

67. I Tribunali consolari saranno soltanto istituiti in quei paesi, nei quali sia, per riguardo ai nazionali, indistintamente concesso l'esercizio di una giurisdizione contenziosa, civile o penale.

68. Il Tribunale consolare è composto del Console o di chi ne fa le veci che ne è il Presidente, e di due Giudici.

69. Il Console sceglie al principio d'ogni anno fra le persone residenti nel distretto consolare, e preferibilmente fra gli Italiani, quel numero di Giudici e di Giudici supplenti, che ravviserà necessario per il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. — L'elenco dei Giudici e dei Sup-

plenti sarà pubblicato nella sala d'udienza del Tribunale, e con apposito Decreto consolare sarà fissato il loro turno di servizio durante l'anno.

70. I Giudici ed i Supplenti, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, ove non osti il culto religioso che professano, giureranno a mani del Console stesso « di mantenere il segreto delle deliberazioni, e di adempiere con onore e coscienza, secondo le Leggi dello Stato, l'ufficio di Giudice ».

71. Ove per qualunque ragione non si possa comporre o radunare il Tribunale consolare, il Console ne eserciterà le attribuzioni, facendone menzione in capo degli atti.

72. Il Vice-Console compie le funzioni di Cancelliere del Console e del Tribunale consolare. — In sua mancanza od impedimento, qualora si tratti di atti ai quali il Console non possa procedere da solo, questi designerà altra persona a farne le veci, la quale presterà a sue mani giuramento « di esercitare fedelmente le funzioni commessegli e di osservare il segreto « negli atti in cui è richiesto ».

73. Il Console provvede per l'esecuzione delle proprie sentenze e di quelle del Tribunale consolare.

74. Le citazioni, le intimazioni, le notificazioni e le esecuzioni potranno essere fatte dall'Ufficiale incaricato delle funzioni di Cancelliere, ovvero da quell'altra persona che a tal uopo verrà dal Console deputata, la quale, ove non osti il Culto religioso che professa, prima di intraprenderle, presterà giuramento « di eseguirle fedelmente ».

75. Nessuno potrà essere ammesso ad esercitare l'Ufficio di patrocinatore o di difensore nanti i Consolati se prima non ne avrà ottenuta l'autorizzazione del Console, salvo il ricorso al Ministero degli Affari esteri in caso di rifiuto. Gli aspiranti a tale ufficio dovranno far constare della loro capacità e moralità nelle forme che saranno indicate dal Regolamento.

SEZIONE II. — *Della competenza della procedura civile e commerciale.*

76. I Consoli giudicano di quelle controversie che loro siano particolarmente attribuite dalle Leggi, dai Trattati o dagli usi ricevuti.

77. Essi giudicano inappellabilmente le controversie che sorgono fra gli individui componenti gli equipaggi dei bastimenti nazionali di commercio, riguardo ai salari, agli alimenti ed a qualsiasi altra obbligazione dipendente dalla navigazione; come pure quelle riguardanti le somministranze da farsi dai capitani o dai patroni ai marinai lasciati a terra. — Giudicano pure senza appello quelle altre controversie di qualunque, natura il cui valore non ecceda le lire 500, sorte fra nazionali, o nelle quali questi sieno convenuti, ove però in questo secondo caso non ostino gli usi diversamente nei vari paesi introdotti.

78. Le controversie di cui all'articolo precedente, se eccedono le lire 500 sono di competenza del Tribunale consolare.

79. Sono però sempre riservate ai Tribunali del Regno le cause riguardanti lo stato civile delle persone, salva ai Consoli ed ai Tribunali consolari la cognizione di tali questioni in via incidentale, nel qual caso gli effetti della sentenza saranno limitati alla specie decisa.

80. Ogni domanda sarà inoltrata con un ricorso presentato al Console, contenente il nome, il cognome, la condizione e la dimora dell'attore; il cognome, il nome, la dimora del convenuto, e l'enunciazione sommaria della

domanda, dei mezzi e dei titoli sui quali si fonda. Il ricorso sarà sottoscritto dall'attore o dal suo mandatario.

81. Potrà tener luogo di tale ricorso anche una informativa od una esposizione fatta al Console od altro Ufficiale consolare, purchè quando sia fatta verbalmente venga ridotta in iscritto e firmata dall'esponente o dal suo mandatario. — Qualora l'esponente non sappia scrivere, basterà la firma dell'Ufficiale consolare, il quale però dovrà farne menzione nell'atto.

82. Sovra il ricorso, sull'informativa o sull'esposizione di cui all'articolo precedente, il Console ordinerà che le parti compaiano avanti di lui o del Tribunale consolare secondo i casi, e nel luogo, giorno ed ora che crederà di fissare, avuto riguardo alle distanze ed alle circostanze. — Quando vi sia urgenza, il Console potrà ordinare che le parti compaiano immediatamente. — Il suo Decreto sarà esecutorio non ostante opposizione od appello.

83. Il ricorso, l'informativa, o la esposizione, e i documenti all'appoggio saranno notificati per copia al convenuto, a diligenza dell'attore per mezzo degli Ufficiali indicati nell'art 74. — Se però i documenti saranno voluminosi, potranno lasciarsi depositati nell'Ufficio consolare, ove sarà data comunicazione al convenuto.

84. La notificazione sarà fatta alla persona del convenuto. Non trovandosi il medesimo, si farà alla sua dimora abituale, e la copia dell'atto da notificarsi sarà rimessa ai congiunti o famigliari, ed in loro assenza o mancanza sarà affissa alla porta del Consolato. — Pei marinari e passeggeri è considerato come dimora il bordo del bastimento su cui trovansi imbarcati. — Quando risulti che il convenuto abbia risieduto nel distretto consolare e che non vi abbia più dimora conosciuta al momento in cui si deve eseguire la notificazione, questa si eseguirà mediante affissione alla porta del Consolato.

85. La persona incaricata delle notificazioni stenderà sull'originale la sua relazione, nella quale dovrà indicare l'ora, il giorno, il mese, l'anno, il luogo ed il modo in cui seguì la notificazione. — La relazione sarà sottoscritta, e vi sarà menzionata la qualità dell'Ufficiale. — Potrà supplire alla medesima relazione una ricevuta della persona cui venne rimesso l'atto, fatta sovra apposito registro o sull'originale, e nella conformità che verrà stabilita dal Regolamento.

86. Le parti compariranno personalmente o per mezzo di mandatario speciale o generale avanti al Console od al Tribunale consolare, nel luogo, giorno ed ora indicati nel decreto di citazione.

87. Il Console o il Tribunale consolare, ove lo credano necessario, potranno ordinare alle parti di comparire personalmente all'udienza che verrà fissata. — L'ordine sarà notificato al mandatario od anche alle parti personalmente quando lo si ravvisi conveniente.

88. Se importa che venga sentita personalmente una delle parti, la quale si trovi nell'impossibilità di comparire per malattia o per altro grave motivo, il Console si porterà sul luogo o delegherà un Giudice od un Ufficiale Consolare, od altra persona a ricevere, coll'assistenza di chi faccia le funzioni di Cancelliere, le risposte della parte impedita, redigendone processo verbale, che sarà sottoscritto o sottosegnato dagli intervenuti. — La parte avversaria vi potrà assistere personalmente o per mezzo di mandatario.

89. All'udienza fissata l'attore presenta il ricorso, l'informativa, o la esposizione di cui negli articoli 80 e 81. — Il convenuto, comparendo, presenta la risposta colle conclusioni motivate, ed unisce i documenti in ap-

poggio. Questa risposta sarà presentata per doppio originale, uno dei quali verrà rimesso all'attore. — Ove il convenuto non presenti risposta scritta, si supplirà redigendo in apposito processo verbale quella che avrà fatta a voce.

90. Nei luoghi nei quali le consuetudini o le circostanze ne dimostrino la convenienza, potranno le parti essere obbligate a presentare il ricorso di cui all'articolo 80, e la risposta di cui all'articolo 89 in altrettanti originali quanti sono gli interessati.

91. Il Console od il Tribunale consolare, sentite le osservazioni orali delle parti e le loro deduzioni e definitive conclusioni, se giudicheranno sufficientemente istruita la causa, pronunzieranno la sentenza nella stessa seduta, ovvero, quando la natura dell'argomento lo richiedesse, rimetteranno la prolazione ad altra udienza.

92. La sentenza dovrà contenere il nome, il cognome e la dimora delle parti, le loro conclusioni, i motivi del giudicato, il dispositivo e la data. Ogni sentenza verrà scritta per estesa e sarà firmata dai Giudici che l'hanno proferita e dal Cancelliere. — Le cautele per la conservazione delle sentenza saranno stabilite dal Regolamento.

93. Se la causa non è sufficientemente istruita, il Console o il Tribunale consolare manda alle parti di fare gli opportuni atti di istruzione, fissando una nuova udienza per l'ultimazione del giudizio.

94. Ogni atto d'istruzione, che non debba seguire alla presenza del Tribunale avrà luogo col mezzo del Console.

95. Qualora occorra di procedere all'esame di testimoni, se i medesimi saranno nazionali e non si presenteranno volontariamente, verranno citati per decreto del Console, il quale decreto indicherà il luogo, il giorno e l'ora della comparizione, e sarà intimato a termine degli articoli 74, 84 e 85. — Se non obbediranno al decreto di citazione, incorreranno una pena pecuniaria estensibile a lire cento, da pronunciarsi immediatamente dal Console o Tribunale consolare innanzi a cui pende la causa, e potranno anche essere tradotti colla forza, laddove i trattati e gli usi lo consentano. — Giustificando però qualche legittimo impedimento, potranno dallo stesso Console o Tribunale essere esonerati della pena loro inflitta.

96. Se i testimoni non sono nazionali, il Console ricorrerà ai mezzi in uso nel paese della sua residenza onde procurare di farli comparire all'udienza per mezzo dell'Autorità da cui dipendono.

97. I testimoni, prima di deporre, presteranno giuramento in questi termini: — « *Giuro chiamando Dio in testimonio della verità di quanto dichiaro* ». — Qualora il culto religioso professato da un testimonio ostasse alla prestazione del giuramento, si procederà ciò non ostante alla sua audizione, facendone menzione nell'atto.

98. Prestato il giuramento, o fatta la menzione di cui all'alinea dell'articolo precedente, il testimonio deve dichiarare:

1° Il suo nome, cognome, condizione, età e dimora:

2° Se è parente od affine d'una delle parti, e in qual grado;

3° Se è creditore, o debitore, o famigliare od altrimenti addetto al servizio d'una delle patri.

99. Le disposizioni degli articoli 95 e seguenti sono pure applicabili ai periti.

100. Se sarà necessaria l'opera d'interpreti, il Console potrà nominarne uno d'ufficio, il quale, prima di assumere le sue funzioni, dovrà prestare

il seguente giuramento: — *Giuro di adempiere fedelmente e secondo la mia coscienza, l'ufficio d'interprete che mi viene conferito* ». — Se il culto religioso da lui professato lo impedisce di prestar giuramento in questa od in altra forma, se ne farà menzione nel processo verbale, e si ammetterà tuttavia ad esercitare il suo ufficio.

101. Le sentenze, qualora non siano proferite in presenza delle parti, o de' loro mandatarii, sono notificate nei modi prescritti dagli articoli 74, 83, 84 e 85. — La prolazione in presenza delle parti o dei loro rappresentanti, o la notificazione terrà luogo di precetto esecutivo, e l'esecuzione delle sentenze stesse verrà fatta coi mezzi in uso nel paese ove furono proferite.

102. I Tribunali consolari potranno pronunnziare l'arresto personale nei casi previsti dalle leggi dello Stato in materia civile e commerciale.

103. Alle sentenze contumaciali pronunziate dai Consoli o dai Tribunali consolari potrà farsi opposizione mediante ricorso da presentarsi entro i tre giorni successivi a quello della notificazione. — Nel caso per altro in cui il condannato in contumacia non sia nel luogo ove è stabilito il Consolato, ed in quello pure contemplato nell'ultimo capoverso dell'art. 84, il termine per presentare l'opposizione sarà fissato nella sentenza a norma dell'art. 82.

104. In seguito all'opposizione si procederà avanti al Console od al Tribunale consolare nelle forme sommarie sopra indicate.

105. Le sentenze dei Tribunali consolari sono inappellabili quando il valore della causa non eccede le lire 1,500. — Quando il valore della causa eccede tal somma ha luogo l'appello alla Corte di Genova per le sentenze state pronunziate dai Tribunali consolari sedenti in Africa, escluso l'Egitto. Per quelle pronunziate dai Tribunali consolari sedenti in Egitto ed in tutti gli altri paesi nei quali i Consoli esercitano una giurisdizione contenziosa, civile o penale, l'appello sarà portato nanti la Corte di Ancona.

106. La parte che vorrà appellare dovrà dichiarare l'appello nell'Ufficio consolare entro dieci giorni dalla prolazione, se questa seguì in presenza delle parti o dei loro rappresentanti, in caso diverso dalla notificazione della sentenza, ed introdurlo entro il termine di quattro mesi, salvo alla parte contraria il diritto di prevenirlo. — Il detto termine per introdurre l'appello sarà tuttavia esteso a sei mesi pei paesi fuori d'Europa a ponente del Capo di Buona Speranza ed a levante dl Capo Horn, e ad un anno per tutti gli altri, salvo però sempre all'appellato il diritto di prevenzione. — La dichiarazione d'appello conterrà elezione di domicilio nel luogo ove siede la Corte che deve gudicare, e in difetto le notificazioni da farsi all'appellante saranno fatte al Procuratore generale presso la Corte stessa, senza che siavi d'uopo di alcuna prorogazione di termine in ragione delle distanze. — La dichiarazione suddetta sarà notificata all'altra parte negli otto giorni successivi alla sua data.

107. Le sentenze definitive dei Tribunali consolari, riflettenti lettere di cambio, biglietti a ordine, conti liquidati o altre obbligazioni risultanti da scritture autentiche o riconosciute, possono essere nella stessa sentenza dichiarate esecutorie provvisoriamente, non ostante opposizione od appello anche senza cauzione. — Negli altri casi i Tribunali consolari potranno nella stesa sentenza ordinarne l'esecuzione non ostante appello od opposizione, mediante cauzione.

108. La parte che vorrà far eseguire una sentenza mediante cauzione, presenterà al Console un ricorso indicante la cauzione stessa. — Il Console ordinerà alle parti di comparire avanti di lui a luogo, giorno ed ora fissi,

per provvedere sul ricevimento della cauzione. — Il ricorso ed il decreto saranno notificati nella forma prescritta dagli articoli 74, 83, 84 e 85.

109. La cauzione sarà prestata mediante deposito dell'ammontare della condanna nella cassa del Consolato, o mediante fideiussione, riconosciuta idonea dal Console, di persona solvibile, ovvero anche mediante deposito in detta cassa di un valore rappresentativo del valore reale, giudicato sufficiente dello stesso Console. — Qualora il deposito sia fatto in titoli del debito pubblico si osserverà il disposto dell'art. 330 del Codice di procedura civile.

110. Le liti vertenti avanti i Consoli od i Tribunali consolari possono risolversi anche con transazioni fatte per atto di consenso avanti uno dei Giudici.

Sezione III. — *Della competenza e della procedura penale.*

111. I reati commessi da Italiani in quei paesi, nei quali i trattati o gli usi permettono ai Consoli l'esercizio della giurisdizione, saranno giudicati secondo le leggi dello Stato.

112. Il Console è giudice delle contravvenzioni commesse da Italiani nel distretto del Consolato, ovvero a bordo di legni mercantili sotto bandiera nazionale.

113. I Tribunali consolari sono giudici dei delitti commessi da Italiani nel distretto del Consolato, ovvero a bordo di legni mercantili sotto bandiera nazionale.

114. Il giudizio sopra i crimini è attribuito alle Corti d'Assise di Genova o di Ancona rispettivamente seconda le distinzioni stabilite nell'art. 105.

115. Il Console adempie le funzioni d'Istruttore per tutti i reati commessi da Italiani nel suo distretto, ovvero a bordo di legni mercantili sotto bandiera nazionale, fermo del resto il disposto dell'art. 439 e seguenti del Codice per la marina mercantile. — Procede in seguito a querela o denunzia, ovvero d'ufficio.

116. Quando si tratti di contravvenzioni o di delitti, e il Console non creda necessari atti d'istruzione, potrà citare senz'altro l'incolpato a comparire innanzi a lui, o davanti al Tribunale consolare.

117. La persona offesa può costituirsi parte civile. — Se non dimora nel luogo della residenza del Console, è tenuta ad eleggervi domicilio mediante dichiarazione a farsi nell'Ufficio consolare, altrimenti non può opporre il difetto di notificazione di alcun atto di istruzione.

118. Il Console avuta notizia di qualche crimine o delitto rispetto ai quali sia opportuna una visita locale, si trasferirà tosto col Cancelliere od altra persona assunta a farne le veci sul luogo del reato, onde accertarlo mediante processo verbale; sequestrerà tutti gli oggetti che potranno servire all'istruzione; farà le visite e perquisizioni al domicilio, alla dimora od allo stabilimento dell'imputato. — Gli oggetti sequestrati saranno deposti nell'Ufficio consolare, e se ne farà descrizione a processo verbale sottoscritto dal Console e dal Cancelliere.

119. Nel caso di ferita o di morte, il Console si farà assistere da un Ufficiale sanitario, il quale, previo giuramento a mente dell'art. 99, visiterà le ferite od il cadavere, e farà apposita relazione che, sottoscritta dal medesimo, dal Console e dal Cancelliere, verrà inserita nel processo verbale.

120. Il Console, per quanto sarà possibile, interrogherà sul luogo del reato,

i testimoni tanto a carico quanto a difesa, senza che siavi bisogno di citazione.

121. Potrà, avuto riguardo alla natura dei fatti accertati, ordinare con suo decreto l'arresto dell'imputato, da eseguirsi nei modi usati nel paese ove risiede. — L'imputato però non sarà posto in istato d'arresto se non nei casi seguenti:

1° Di crimine;

2° Di delitto portante pena del carcere, purchè l'incolpato non sia iscritto come capo o come gerente di uno stabilimento commerciale.

122. Potrà l'imputato essere ammesso a libertà provvisoria con ordinanza del Console nei casi e alle condizioni stabilite dal codice di procedura penale, purchè offra cauzione di presentarsi ad ogni richiesta ed elegga domicilio nel luogo ove siede il Tribunale Consolare. — La cauzione sarà fissata dal Console. — Se vi è parte civile, il Console nel fissarne la somma avrà riguardo all'indennità presunta. — L'imputato può per povertà essere dispensato dalla cauzione nei casi previsti dalle Leggi di procedura penale. — Il solo imputato potrà fare opposizione alle ordinanze emanate a senso di questo articolo, e l'opposizione sarà portata davanti il Tribunale consolare.

123. L'imputato è interrogato ogniqualvolta il Console lo stimi conveniente per l'istruzione. — Se l'imputato è arrestato, l'interrogatorio deve farsi entro le ventiquattro ore. — Se è libero, viene citato a comparire al giorno ed ora fissata per decreto del Console. — Gli viene fatta ostensione delle scritture e degli altri oggetti sequestrati, affinchè dichiari se li riconosce.

124. I testimoni, se nazionali, sono citati a comparire a giorno ed ora certa; se stranieri si osserverà il disposto dall'art. 96 della presente Legge. — I corpi di reato e gli oggetti che possono servire alla prova del reato, saranno loro presentati affinchè dichiarino se li riconoscono.

125. I testimoni ed i periti giureranno a norma degli articoli 297 e 298 del Codice di procedura penale, e saranno del resto loro applicati gli articoli 96, 98 e 99 della presente Legge.

126. Saranno pure osservate le disposizioni degli articoli 80, 84, e 88 ogniqualvolta occorra d'innoltrare domande o di eseguire citazioni e notificazioni ai querelanti, denuncianti, testimoni, periti, imputati, fideiussori, od altre persone.

127. Compiuta l'istruzione, il Console riferirà la causa al Tribunale consolare, perchè, a seconda dei fatti e delle prove, siano in Camera di Consiglio prenunziati i provvedimenti d'istruzione suppletiva, di trasmissione, di rinvio o di non farsi luogo, accennati dalle leggi di procedura penale.

128. Quando si tratterà di crimini e vi saranno sufficienti indizi di reità, la trasmissione degli atti sarà fatta al Procuratore generale presso la Corte d'appello competente.

129. Pronunziata l'accusa ed ordinato il rinvio avanti la Corte, il Procuratore generale ne darà tosto avviso al Console per mezzo del Ministero, affinchè l'accusato venga, se detenuto, tradotto nello Stato, e sieno trasmessi i corpi di reato.

130. Nei giudizi instituiti davanti al Console od al Tribunale consolare, il giorno dell'udienza verrà fissato per decreto del Console, coll'intervallo di tre giorni almeno fra la citazione e l'udienza, se il convenuto risiederà nel luogo in cui è stabilito il Consolato. Se non vi risiederà, il decreto fisserà il termine per la comparizione, avuto riguardo alle distanze.

131. Il citato dovrà comparire personalmente ogni qual volta si tratti di delitti punibili col carcere. — Negli altri casi potrà comparire per mezzo di mandatario speciale, salvochè il Tribunale abbia ordinato il suo personale intervento.

132. Il Console ha la polizia dell'udienza. — Durante la medesima l'ingresso della sala sarà lasciato libero, eccettuati i casi in cui ragioni di moralità o di ordine pubblico richiedano altrimenti.

133. Si procederà all'udienza nell'ordine seguente: — Fatta lettura dei processi verbali e delle relazioni di visita e perizia, i testimoni di carico e di difesa presteranno giuramento, e saranno sentiti; le oggezioni proposte contro i medesimi saranno giudicate; sarà data lettura delle deposizioni scritte di quei testimoni, i quali o per la loro lontananza o per qualche altra legittima causa non potranno comparire; i testimoni renitenti potranno essere condannati e costretti a comparire, conformemente all'articolo 95. Sarà fatta ostensione ai testimoni ed alle parti di tutti gli oggetti che potranno servire all'accusa ed alla difesa; la parte civile sarà sentita; l'imputato e la parte civilmente risponsabile proporranno le loro difese; sarà permessa la replica alla parte civile, ma l'imputato o il suo difensore avrà sempre l'ultimo la parola; la sentenza sarà pronunziata immediatamente o rimessa alla prima udienza, che non potrà essere differita oltre il terzo giorno. — La sentenza farà menzione dell'osservanza delle dette formalita; sarà motivata, e nel caso di condanna vi saranno citati gli articoli della Legge applicata, i quali articoli dovranno essere letti all'udienza. — Se l'imputato è assolto, viene immediatamente posto in libertà, e qualora si trovasse in istato di libertà provvisoria con cauzione, questa viene restituita.

134. Se all'udienza il Tribunale riconoscerà che il fatto imputato abbia i caratteri di crimine, e stimerà che non occorrano ulteriori atti d'istruzione, provvederà a termini degli articoli 127 e 128, ordinando ad un tempo l'arresto dell'imputato. — Se invece ravviserà la necessità di atti ulteriori, rimetterà al Console il compimento dei medesimi.

135. Se il Tribunale riconoscerà che il reato costituisca una semplice contravvenzione, pronunzierà tuttavia sul medesimo.

136. Le condanne contumaciali in materia correzionale e contravvenzionale si avranno come non avvenute, se il condannato avrà fatto opposizione per dichiarazione nell'Ufficio consolare entro gli otto giorni successivi alla notificazione della sentenza stessa, fatta a lui in persona, od alla sua dimora reale od al domicilio eletto, e qualora non si conosca la sua dimora, alla notificazione fatta, mediante affissione alla porta del Consolato. — Il Tribunale potrà, avuto riguardo alla distanza dell'ultima dimora, ed alla maggiore o minore facilità delle comunicazioni, prorogare nella stessa sentenza il termine utile per far opposizione.

137. Nei giudizi per contravvenzioni, se vi sarà parte civile, la cui domanda ecceda il valore di lire 500, il Console rimetterà la medesima a provvedersi in via civile, ed intanto statuirà sulla contravvenzione.

138. Le sentenze dei Consoli sono inappellabili, e contro di esse non si dà nemmeno ricorso in cassazione.

139. L'appello dalle sentenze proferite dai Tribunali consolari sarà portato avanti la Corte d'appello di Genova o di Ancona, secondo le distinzioni stabilite dall'art. 105.

140. Dalle sentenze contumaciali non potrà il condannato interporre appello, dovendo a questo procedere sempre il giudizio di opposizione.

141. La facoltà d'appellare apparterrà:

1° Al condannato;

2° Al Pubblico Ministero presso la Corte competente a giudicare in appello;

3° Alla parte civile ed all'imputato pei soli danni od interessi civili, quando la somma domandata ecceda le lire 1,500 — L'appello sarà però ammissibile, quand'anche la somma proposta per i danni ed interessi fosse minore di lire 1,500 ogni qual volta siavi pure appello relativamente all'azione penale per parte del Pubblico Ministero o dell'imputato.

142. L'appello sarà interposto per dichiarazione a farsi nella cancelleria del Tribunale consolare, che ha pronunziato la sentenza, entro il termine di giorni cinque dalla sua prolazione in presenza delle parti o dei loro rappresentanti: qualora la sentenza sia stata pronunziata in assenza di alcuno di essi, il termine sarà di giorni dieci dalla notificazione fatta personalmente od alla dimora.

143. La dichiarazione d'appello sarà sottoscritta dall'appellante o dal mandatario speciale.

144. Qualora contemporaneamente alla dichiarazione d'appello non siano stati dedotti anche i motivi di gravame, verranno i medesimi addotti entro il termine di giorni dieci successivi con apposito ricorso firmato come all'articolo precedente. — Il ricorso o la dichiarazione d'appello conterranno inoltre l'elezione del domicilio in Ancona od in Genova secondo le distinzioni stabilite nell'articolo 105, e potranno anche contenere la nomina di un difensore.

145. Il Procuratore Generale interporrà l'appello per mezzzo di una rappresentanza contenente i motivi di gravame, al fine di ottenere dalla Corte stessa la citazione dell'imputato. — Copie della rappresentanza e del decreto di citazione dovranno essere notificate all'imputato entro sei mesi successivi alla prolazione della sentenza.

146. Il ricorso dell'imputato o la rappresentanza del Pubblico Ministero saranno notificati alla parte civile, affinchè possa, se lo crede, intervenire nel giudizio, nel qual caso farà elezione di domicilio nel luogo ove siede la Corte. — La parte civile, quando interponga appello, ha pure lo stesso obbligo quanto all'imputato.

147. Le citazioni e le notificazioni nel giudizio d'appello saranno esclusivamente fatte al domicilio eletto, e, in difetto, alla porta della Corte. — Al condannato però che si trovi in carcere, saranno ivi fatte le occorrenti notificazioni ed intimazioni.

148. Qualora nel giudizio d'appello si annulli una sentenza perchè il fatto costituisce un crimine, la Corte delegherà uno de'suoi membri per fare gli atti che si presenteranno ulteriormente necessari all'istruzione della causa, e la causa verrà quindi riferita alla Sezione di accusa.

149. In caso di rinvio avanti il Tribunale per il giudizio, se l'imputato già trovasi nello Stato, od in viaggio per esservi tradotto, la causa sarà portata avanti il Tribunale del luogo dove siede la Corte, senza necessità di alcun altro provvedimento.

150. Ogni sentenza portante condanna a pena corporale proferita dalla Corte o dal Tribunale in caso di rinvio, sarà pubblicata alla porta dell'Ufficio consolare nel cui distretto fu commesso il reato.

151. I Tribunali consolari potranno applicare pene di polizia anche ai rei

di più reati ed ai ricidivi, purchè non si tratti di reati dello stesso genere.

152. Quando il condannato è capo o gerente di uno stabilimento commerciale od industriale, i Consoli ed i Tribunali consolari potranno nella stessa sentenza sostituire alla pena del carcere o degli arresti quella della multa o dell'ammenda, e ciò indipendentemente dalle pene pecuniarie che potessero essere inflitte colla sentenza medesima. — La stessa facoltà è accordata ai Consoli ed ai Tribunali consolari, quando si tratti di donne, di minori, ed in tutti i casi in cui la pena del carcere non ecceda tre mesi. — La condanna alla pena dell'esilio locale importerà l'allontanamento dal territorio compreso nel distretto del Consolato, senza pregiudizio delle facoltà concesse dall'art. 172.

153. I Consoli trasmetteranno entro un mese al Ministero degli Affari esteri copia di ogni sentenza pronunziata in materia penale, sì da essi che dai Tribunali Consolari, per essere trasmessa al Procuratore Generale presso la Corte competente — Trasmetteranno altresì ogni sei mesi un quadro delle pene pecuniarie; il prodotto delle medesime è devoluto all'Erario.

154. Ogni capitano di bastimento nazionale, diretto ad uno dei porti dello Stato, il quale ricusi di ottemperare alle richieste del Console pel trasporto da farsi, a mente della presente Legge, di un condannato o di un imputato, e dei corpi di reato od altri oggetti necessari alla procedura, incorrerà in una multa non maggiore di lire 1,000, da pronunziarsi dal Console stesso, salvo appello alla Corte competente. — Il Capitano potrà inoltre essere, con decreto del Ministro della Marina, interdetto dal comando di qualunque bastimento portante bandiera nazionale, per un tempo non minore di tre mesi, nè maggiore di un anno. — I Capitani non saranno tenuti a ricevere a bordo imputati o condannati in numero superiore alla quinta parte dell'equipaggio delle loro navi.

155. Le spese di giustizia penale occorrenti nei paesi ove si esercita la giurisdizione saranno anticipate dallo Stato. Se vi è parte civile in causa, essa deve anticipare le spese fatte a sua istanza e nel solo di lei interesse civile. Le indennità dovuta ai Capitani pei trasporti, di cui all'articolo precedente, od ai Consoli pel mantenimento degli arrestati, salvo il rimborso dai condannati, saranno pagate appena seguito l'approdo e la consegna nello Stato, secondo le norme da stabilirsi nel Regolamento.

156. Gli Agenti consolari informeranno i Consoli da cui dipendono d'ogni reato commesso nel circondario, ovvero a bordo di un legno nazionale mercantile; riceveranno le denuncie e le querele, e le trasmetteranno al rispettivo Console. — Redigeranno in ogni caso i processi verbali, sequestreranno gli oggetti che potranno servire all'istruzione, e riceveranno a titolo di semplice notizia le dichiarazioni dei testimoni e di qualunque individuo in istato d'arresto. — Tuttavia non potranno procedere ad arresti personali od a visite e perquisizioni nel domicilio, nella dimora o nello stabilimento degli incolpati, se non in caso di flagrante reato o in virtù d'una delegazione speciale del Console.

Sezione IV. — *Della giurisdizione volontaria.*

157. I Consoli possono anche nell'interesse dei nazionali procedere a quegli altri atti di volontaria giurisdizione che siano dalle leggi autorizzati; pei medesimi atti i Consoli sono investiti di tutte quelle facoltà che vengone as-

segnate ai Pretori ed ai Presidenti di Tribunale, e i Tribunali consolari avranno quelle accordate ai Tribunali civili o di commercio.

158. L'esercizio della giurisdizione di cui all'articolo precedente è subordinato però ai trattati ed agli usi. In mancanza di trattati o di usi, si avranno per validi nello Stato gli atti di tutela, di amministrazione o conservatorii, cui i Consoli in prevenzione delle Autorità del paese, od in difetto di provvedimenti per parte delle medesime avessero proceduto nell'interesse di minori o di altre persone non aventi la libera disponibilità dei loro beni. — Lo stesso avrà luogo anche quando si tratti d'interessi di altre persone nei casi d'urgenza o sull'istanza delle parti. — Nel concorso di simultanei provvedimenti per parte dell'Autorità locale, si darà tuttavia la preferenza a quelli dei Consoli per gli effetti che siano destinati a conseguire nello Stato.

159. Sono però riservati ai Magistrati sedenti nello Stato:

1° I provvedimenti relativi alle adozioni ed alle legittimazioni;

2° Le omologazioni, approvazioni od autorizzazioni di quelle deliberazioni, di quei contratti od atti qualunque che riguardano beni immobili esistenti nello Stato o diritti guarentiti sovra essi. Potranno tuttavia in questi casi i Consoli o Tribunali consolari ricevere l'atto che si deve omologare, approvare od autorizzare, procedere alle esplorazioni ed a tutti gli altri atti preliminari od incumbenti preparatori indicati, richiesti o loro altrimenti delegati.

160. Il tutore nominato e dimorante all'estero provvede anche agli interessi del minore nello Stato. — L'ufficio però del medesimo cessa dal giorno della notificazione della revoca qualora il minore ritornato nello Stato venga sottoposto a nuova tutela.

161. L'accettazione della tutela è obbligatoria ai nazionali pel tempo della loro residenza nel distretto del Consolato, salvi i motivi di scusa stabiliti dal Codice civile.

162. Ove risieda nel distretto del consolato un nazionale, il quale si trovi in condizione di essere sottoposto ad interdizione o ad inabilitazione, il tribunale consolare provvede secondo le norme stabilite nel lib. I, tit. X, cap. 2° e 3° del Codice civile. I provvedimenti relativi potranno essere anche provocati d'ufficio dal Console. — La sentenza d'interdizione o d'inabilitazione è notificata alla parte ed affissa per un mese alla porta del Consolato.

163. La vendita di beni esistenti all'estero e spettanti a persone che non ne possano disporre liberamente, si farà nei modi e colle formalità possibili nel paese in cui deve aver luogo. — I tribunali consolari possono pure in conseguenza dispensare, secondo le circostanze, dalla formalità degl'incanti, ristrettivamente ai beni suddetti.

164. Il ricorso contro le provvidenze dei Consoli e dei Tribunali consolari per gli atti contemplati in questa sezione e l'appello dalle medesime, quando sono ammessibili a tenore delle Leggi dello Stato, sono portati avanti la Corte di Genova o di Ancona, secondo le distinzioni stabilite dall'art. 105 della presente Legge. Se ne farà la dichiarazione e la notificazione nei termini e modi prescritti dall'art. 106. — Le provvidenze che fanno oggetto dei richiami sono ciò nullameno esecutorie, oltre i casi previsti dalle Leggi, ogniqualvolta il Console o il Tribunale consolare stimino di prescriverne la provvisoria esecuzione con o senza cauzione.

165. Con apposito Regolamento sarà provveduto al modo di tenere i registri delle tutele e delle cure, prescritti dall'articolo 343 del Codice civile.

SEZIONE V. — *Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.*

166. Le Leggi dello Stato saranno osservate dai Consoli e dai Tribunali consolari in tutto ciò per cui non sia altramente statuito dai trattati, dalle consuetudini e dalla presente Legge. — Qualora vi sia impossibilità di osservare le forme prescritte dalle Leggi dello Stato, ne sarà fatta menzione nei singoli atti.

167. Non saranno però ammesse altre nullità di forme fuorchè quelle che lasciano assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto delle istanze, sul luogo e sul termine per comparire, ovvero che concernono l'assenza dell'atto.

168. Per le sentenze e decreti pronunziati in virtù delle disposizioni delle tre sezioni precedenti avrà luogo il ricorso in cassazione a termini delle Leggi dello Stato, salvo il disposto dell'articolo 138.

169. Quando sopravvenute mutazioni ed altre gravi circostanze lo richiedano, il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, potrà con Reale Decreto da inserirsi nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti, modificare le norme di competenza e di procedura stabilite nel capo II della presente Legge.

170. I Vice-Consoli di prima categoria, preposti alla direzione di uffici dipendenti, non potranno nè instituire nè convocare alcun Tribunale consolare. Occorrendo di procedere ad atti demandati ai medesimi Tribunali i Vice-Consoli suddetti rimetteranno le parti al Tribunale consolare del distretto.

171. I Tribunali dello Stato possono indirizzare rogatorie ai Consoli ed ai Tribunali consolari, e viceversa possono questi rivolgersi tanto ai Tribunali dello Stato, quanto agli altri Tribunali consolari italiani, per l'esecuzione dei propri giudicati e provvedimenti. — I Consoli sono pure autorizzati ad eseguire le commissioni rogatorie che vengono loro indirizzate da Tribunali stranieri, al fine di procedere a visite, perizie ed esami di testimoni, ed a ricevere dichiarazioni di nazionali stabiliti o di passaggio nel distretto del Consolato.

172. Colla presente Legge nulla è innovato riguardo ai Regolamenti di polizia ed ai provvedimenti di sicurezza, che, secondo le circostanze, possano i Consoli fare e prescrivere nei limiti dei trattati e degli usi vigenti nei paesi di loro residenza.

TITOLO III. — DEI DIRITTI DI CANCELLERIA ED ALTRI DOVUTI PER GLI ATTI A FARSI NEI CONSOLATI.

173. I diritti da pagarsi ai Consolati sono determinati dalla tariffa annessa alla presente Legge. — Ogni altra riscossione è vietata.

174. Tali diritti si dividono in due classi secondo la residenza dei Consoli. — Quelli di prima classe sono dovuti nei Consolati fuori d'Europa, in quelli del Mar Nero, del Danubio e del Mare di Azow. — I diritti di seconda classe sono dovuti in tutti gli altri Consolati.

175. Sono a carico di chi ne fa istanza le spese occorrenti per l'esecuzione del disposto nell'articolo 142 del Codice di procedura civile. — Perciò l'istante verserà in una delle casse dello Stato a titolo di anticipato e definitivo pagamento la somma di L. 16 se la trasmissione o l'intimazione deve effettuarsi per mezzo di un Consolato dove si riscuotono i diritti di prima

classe, ovvero la somma di L. 10, se per mezzo di un Consolato nel quale si esigono diritti di seconda classe. — Tale pagamento non è obbligatorio per le persone e per gli enti morali godenti del beneficio dei poveri, salva ragione di rimborso all'Erario nei casi e modi previsti dalle Leggi direttive dello stesso beneficio. — V. Celerif. 1858, pag. 861 e 901.

176. I Consoli spediscono e legalizzano gratuitamente:

1. Tutti gli atti e le copie dei medesimi per servizio dello Stato;

2. Quelli richiesti da Autorità estere là dove esista uguale trattamento a favore dei nazionali;

3. Quelli di cui abbisognano gli inscritti al servizio militare di terra e di mare per tutto ciò che è relativo al servizio medesimo;

4. Quelli necessari a nazionali indigenti;

5. Quegli altri per cui l'obbligo della spedizione gratuita venga stabilito da apposito Reale Decreto o da Regolamento.

177. In tutti i casi in cui si fa luogo a riscossioni di tassa, ovvero quando vengono rilasciati atti gratuiti, i Consoli indicheranno sugli atti stessi e annoteranno in apposito registro l'ammontare della tassa riscossa, ovvero il motivo della spedizione gratuita.

178. Una copia degli articoli del presente titolo e della tariffa starà permanentemente affissa in ogni Ufficio consolare.

Disposizioni generali e transitorie.

179. Gli atti fatti e le sentenze pronunziate nel Regno non potranno essere ammessi ed eseguiti negli Uffici consolari, se non sono stati legalizzati dal Ministero degli Affari Esteri o dai funzionari da esso a ciò delegati. — Similmente gli atti e le sentenze consolari non possono venire ammessi dalle Autorità del Regno, se prima non sono stati legalizzati dal Ministero degli Affari esteri, ovvero dai Funzionari a ciò delegati.

180. Le disposizioni della presente Legge riguardanti i nazionali, sono pure applicabili ai protetti italiani nel limite dei trattati e conformemente alle consuetudini.

181. Nel Levante e fuori d'Europa, quando sia richiesta dal voto dei nazionali, e quando il Governo la ravvisi conveniente, potrà essere stabilita presso i Consolati una Rappresentanza della colonia da rinnovarsi per mezzo di elezioni, dietro le norme di speciali Regolamenti da approvarsi con Decreti Ministeriali. — V. Celerif. 1865, pag. 2015.

182. Finchè dureranno in carica gli attuali titolari, saranno conservate come *maggiori assegnamenti* le allocazioni sotto qualunque denominazione di cui godono alcuni Ufficiali consolari di seconda categoria.

183. La presente Legge entrerà in vigore a partire dal 1° di aprile 1866, e dallo stesso tempo cesserà, non ostante qualunque consuetudine in contrario, l'esazione di qualsiasi tassa relativa al servizio consolare, la quale non sia stabilita dalla presente Legge o portata dall'annessa tariffa; s'intenderà pure abrogata ogni altra disposizione di Legge o Regolamento, come pure ogni contraria consuetudine che fosse invalsa negli Uffici consolari.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 28 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. LA MARMORA. — DE FALCO.

V. gli *Atti del Parlamento Italiano*, Sessione del 1864-65, Camera dei Deputati, sedute delli 20 e 28 aprile 1865. — Senato del Regno, sedute delli 31 gennaio, 31 marzo, 19 e 20 aprile 1865.

Tabella A

RUOLO *del Personale consolare di 1ª categoria e stipendi relativi.*

Numero degli Ufficiali	Gradi	Stipendio di ciascun grado e classe	Totali per ogni grado e classe	Annotazioni
7	Consoli generali di 1ª classe .	8,000.	56,000.	
10	detti di 2ª id. . .	6,000.	60,000.	
12	Consoli di 1ª classe.	4,500.	54,000.	
14	detti di 2ª id.	4,000.	56,000.	
16	Vice-Consoli di 1ª classe . . .	3,000.	48,000.	
20	detti di 2ª id.	2,500.	50,000.	
21	detti di 3ª id.	2,000.	42.000.	
3	Giudici addetti ai Consolati in Levante	»	12,000.	
12	Applicati volontari	senza stipendio		
115		Totale L.	378,000.	

Tabella B

Assegnamenti locali per gli Ufficiali consolari di 1ª categoria.

Numero dei Consolati	Residenza	Quota dell'assegnamento al Console	Quota dell'assegnamento ai Vice-Consoli	Annotazioni
1	Alessandria. . . . . L.	28,000	4,000	
	Id.	»	4,000	
2	Algeri.	10,000	2,500	
	Id. (*Bona*)	»	5,000	
	Id. (*La Calle*)	»	4,000	
3	Amburgo.	11,000	2,500	
4	Anversa	9,000	»	
5	Atene	9,000	»	
6	Barcellona	11,000	2,000	
	Id. (*Valenza*)	»	4,000	
7	Bairut	11,000	2,500	
	Id. (*Aleppo*)	»	7,000	
	Id. (*Cipro*).	»	6,000	
	Id. (*Damasco*)	»	7,000	
8	Belgrado.	15,000	3,000	
9	Berdianska.	10,000	»	
10	Buenos Ayres	24,000	5,000	
	Id.	»	5,000	
11	Bucarest	20,000	4,000	
12	Cairo	15,000	4,500	
	Id. (*Suez*)	»	9,000	
	A riportarsi L.	173,000	81,000	

Numero dei Consolati	Residenza	Quota dell'assegnamento al Console	Quota dell'assegnamento ai Vice-Consoli	Annotazioni
	Riporto L.	173,000	81,000	
13	Caracas	22,000	5,000	
14	Cette	7,000	»	
15	Chambéry	7,000	2,000	
16	Corfù	10,000	»	
17	Costantinopoli	18,000	3,000	
	Id.	»	3,000	
	Id. (*Varna*)	»	5,500	
18	Elseneur	»	6,000	
19	Galatz	11,000	3,000	
	Id. (*Ibraila*)	»	6,000	
	Id. (*Sulina*)	»	6,000	
20	Gibilterra	10,000	2,500	
21	Lima	»	14,000	
22	Lione	9,000	2,000	
23	Liverpool	12,000	2,500	
	Id. (*Cardiff*)	»	5,000	
	Id. (*Newcastle*)	»	5,000	
24	Lugano	10,000	2,000	
25	Malaga	7,000	»	
26	Malta	9,000	2,500	
27	Marsiglia	14,500	2,500	
	Id.	»	2,500	
28	Melbourne	21,000	5,000	
29	Montevideo	22,000	5,000	
30	Nizza	9,000	2,000	
31	Nuova Orleans	22,000	5,000	
32	Nuova York	19,000	4,500	
33	Odessa	13,000	3,000	
34	Parigi	8,000	2,500	
35	Rio Janeiro	20,000	6,000	
	Id. (*Bahia*)	»	13,000	
36	Rosario	18,000	»	
37	San Francisco	22,000	5,000	
38	Scutari	12,000	3,000	
	Id. (*Vallona*)	»	7,000	
39	Serajevo	13,000	»	
40	Smirne	12,000	2,500	
	Id.	»	2,500	
	Id. (*Candia*)	»	5,500	
	Id. (*Metelino*)	»	5,500	
41	Tangeri	11,000	»	
42	Tolone	9,000	2,000	
43	Tripoli	9,000	»	
44	Tunisi	15,500	2,500	
	Id. (*Goletta*)	»	5,500	
	Id. (*Susa*)	»	6,000	
	Al Giudice in Costantinopoli	8,000	»	
	Id. in Alessandria	8,000	»	
	Id. in Tunisi	6,000	»	
	A 12 Applicati volontarii	»	20,000	
	Totale L.	597,000	274,000	

Totale generale L. 871,000.

TARIFFA

dei diritti di cancelleria ed altri dovuti per gli atti a farsi nei Consolati.

(Ved. alla pag. 452 le *Avvertenze comuni alle singole Sezioni*).

N.º d'ordine	NATURA DELL'ATTO	Base della riscossione	Diritti da pagarsi prima classe	Diritti da pagarsi seconda classe
	Sezione I.			
	Atti dello stato civile (1)			
1	Copia d'atto di nascita o di morte	per ogni atto	3. »	2. »
2	Copia d'atto di riconoscimento di figlio naturale. .	idem	6. »	4. »
3	Copia d'atto di nascita al quale sia aggiunta menzione di riconoscimento o di legittimazione di figlio naturale o di atto di adozione . . .	idem	6. »	4. »
4	Copia d'atto di matrimonio.	idem	6. »	4. »
5	Copia d'atto di matrimonio che comprenda atto di riconoscimento di figlio naturale	idem	9. »	6. »
6	Affissione d'atto di pubblicazione di matrimonio. . . .	idem	1. 50	1. »
7	Certificato di seguìta pubblicazione di matrimonio e di niuna opposizione	idem	1. 50	1. »
8	Copia di processi di trascrizione dei decreti e degli atti che vengono soltanto inseriti nei volumi degli allegati.	idem	3. »	2. »
9	Copia di atti e documenti inseriti nei volumi degli allegati.	pel 1º foglietto per ogni fogl. in più	3. » 2. »	2. » 1. 50
10	Traduzione da lingua straniera di documenti relativi allo stato civile.	pel 1º foglietto per ogni fogl. in più	5. » 3. »	3. » 2. »
11	Per qualsiasi altro certificato, o dichiarazione concernente lo stato civile.	per ogni atto	3. »	2. »
	Sezione II.			
	Atti della giurisdizione civile e commerciale			
12	Atti di consenso, di emancipazione, di adozione - istan-			

N.º d'ordine	NATURA DELL'ATTO	Base della riscossione	Diritti da pagarsi prima classe	seconda classe
	ze - citazioni - ingiunzioni - offerte reali - opposizioni - dichiarazioni - memoriali - atti di riconoscimento di scritture - nomina di Periti - deposito di processi verbali di perizia, di relazione di periti ed interpreti - ricusazione di Giudici o di Periti - rivocazione d'arbitri - accettazione o rinuncia di eredità e di comunione coniugale - verbali di conciliazione, di non comparizione delle parti, ovvero di rifiuto a rispondere - atti di cauzione - deposito ed affermazione di sentenze arbitrali - prestazione di giuramento - cedole o decreti del Console - convenzioni giudiziali - mandato esecutivo per ispese - atti d'appello, ed ogni qualunque atto non ispecificato relativo alla giurisdizione civile o commerciale. Minute ed originali (2).	pel 1º foglietto per ogni fogl. in più	6. » 3. 50	4. » 2. 50
13	Sentenze ed ordinanze interlocutorie	pel 1º foglietto per ogni fogl. in più	6. » 3. 50	4. 2. 50
14	Sentenze definitive nei casi in cui si fa luogo a diritto proporzionale	diritto fisso diritto proporz.e	10. » 1. o/o	6. » 1. o/o
15	Sentenze definitive nei casi in cui non si fa luogo a diritto proporzionale.	pel 1º foglietto per ogni fogl. in più	10. » 3. 50	6. » 2. 50
16	Notificazione, rimessione o affissione di qualsiasi atto.	pel 1º foglietto per ogni fogl. in più	6. » 3. 50	4. » 2. 50
17	Inchieste ed interrogatorii seguiti fuori d'udienza - visite sui luoghi - trasferte di giustizia - apposizione, rimozione o ricognizione di sigilli - apertura di porte - sequestro o pignoramento di mobili - consigli di famiglia - assistenza ad incanti e simili.	per ogni vacazione	12. »	8. »
18	Copia degli atti di giurisdizione civile e commerciale.	per ogni foglietto	3. 50	2. 50

N.° d'ordine	NATURA DELL'ATTO	Base della riscossione	Diritti da pagarsi prima classe	Diritti da pagarsi seconda classe
	Sezione III. *Atti di giurisdizione penale.*			
19	Querele presentate dalle parti - denuncie - citazioni - significazioni - intimazioni - inchieste - processi verbali di esami di testimoni - cedole - decreti - ordinanze - sentenze - processi verbali di visite locali - atti di deposito di documenti - atti di malleveria - deposito di somme versate a tal titolo o dell'ammontare delle pene pecuniarie - liberazioni e quitanze - decreto di tassazione per ispese processuali - atti di appello ed ogni altro atto sulla giurisdizione penale non ispecificato. Minuta ed originale (2).	pel 1° foglietto per ogni fogl. in più	1. 50 1. »	1. 50 1. »
20	Notificazione - intimazione alle parti - affissione degli atti contemplati nel § 19 .	pel 1° foglietto per ogni fogl. in più	1. 50 1. »	1. 50 1. »
21	Trasferte sui luoghi - perizie ed esami *fuori d'udienza* nel luogo di residenza dell'Ufficiale consolare	per ogni vacazione	10. »	6. »
22	Copie od estratto degli atti di giurisdizione penale . .	per ogni foglietto	1. »	1. »
	Sezione IV. *Atti notarili* (3 e 4)			
23	Compromesso, nomina e revoca di arbitri	per ogni atto in minuta od in brevetto	12. »	8. »
24	Ristabilimento di comunanza coniugale - scioglimento di società senza liquidazione - sequestri convenzionali - ed ogni altro atto bilaterale o collettivo non ispecificato del ministero del notariato.	per ogni atto	15. »	10. »
25	Mandato generale in minuta od in brevetto	idem	12. »	8. »
26	Mandato speciale - revoca,			

N.o d'ordine	NATURA DELL'ATTO	Base della riscossione	Diritti da pagarsi prima classe	Diritti da pagarsi seconda classe
	proroga, ratifica, scarica o conferma di mandato - consenso a matrimonio - consenso a radiazione d'ipoteca - toglimento di sequestri - protesto (5) - avallo - atti di notorietà - ratifica o ricognizione di contratti (6), e generalmente ogni atto unilaterale qui non denominato del ministero del notariato.	idem	9. »	6. »
27	Procura alle liti da rimettersi in originale alle parti.	idem	5. »	3. »
28	Vendita di immobili e di mobili tanto all'asta pubblica che altrimenti (7) - locazione, cessione, annullazione o prolungazione di affittamento (8) - costituzione di rendite (9) - permuta (10) - cessione di ragione qualunque - donazione fra vivi.	sino a L. 500 diritto fisso	10. »	6. »
		sulle somme eccedenti sino a L. 20,000	1. o/o	1. o/o
		oltre le L. 20,000 e sino a L. 100,000 e non oltre	1/2 o/o	1/2 o/o
29	Contratti di società (11), - modificazioni, continuazione e scioglimento di società con liquidazione, - contratti di matrimonio (12), - divisione, - transazione, - obbligo, - mutuo, - quitanza o liberazione, - proroga di obbligazioni, - cessione di beni a creditori, - cauzione o malleveria, - liquidazione e divisione di comunanza. .	sino a L. 500 diritto fisso	10. »	6. »
		sulle somme eccedenti sino a L. 20,000	1/2 o/o	1/2 o/o
		oltre le L. 20,000 e sino a L. 100/m e non oltre	1/4 o/o	1/4 o/o
30	Certificato di proprietà, . . .	sino a L. 1,000 diritto fisso	10. »	6. »
		sulle somme ecced. sino a L. 20,000	1/4 o/o	1/4 o/o
		oltre L. 20,000 e sino a L. 100,000 e non oltre	1/8 o/o	1/8 o/o

N.º d'ordine	NATURA DELL'ATTO	Base della riscossione	Diritti da pagarsi prima classe	seconda classe
31	Rendiconto e liberazione di gestione di tutela - concordato.	per ogni atto	30. »	20. »
32	Testamento pubblico - atto di presentazione o apertura di testamento segreto, - processo verbale di deposito di testamento olografo, - processo verbale di ritiro di testamento segreto o di testamento olografo	per ogni atto	20. »	15. »
33	Autenticazione di sottoscrizioni apposte a scritture private.	per ogni atto	6. »	4. »
34	Promessa di matrimonio . .	idem	10. »	8. »
35	Certificati di vita per riscossione di rendite, di pensioni annuali (13) o di somme qualunque	oltre le L. 1,000 da L. 500 a L. 1,000 al disotto di L. 500	5. » 3. » 1. 50	5. » 3. » 1. 50
36	Certificato di vita per ogni altro motivo non ispecificato	per caduno	5. »	5. »
37	Processo verbale di deposito di scrittura privata (14) o di qualsiasi altro atto o documento	pel 1º foglietto per ogni foglietto in più	8. » 3. 50	6. » 2. 50
38	Inventario ed ogni altro processo verbale non ispecificato del ministero notarile.	per ogni vacazione	12. »	8. »
39	Per ogni altro atto notarile non ispecificato	pel 1º foglietto per ogni foglietto in più	6. » 3. 50	4. » 2. 50
40	Copia di qualsiasi atto del ministero notarile (15). . .	per ogni foglietto	3. 50	2. 50
	Sezione V.			
	Atti relativi alla navigazione (16).			
41	Spedizioni (17) di un bastimento che ha operato il suo scaricamento ed il suo caricamento nello stesso porto, o l'uno o l'altro sol-			

N.° d'ordine	NATURA DELL'ATTO	Base della riscossione	Diritti da pagarsi prima classe	seconda classe
	tanto, sia completo che parziale (18)			
42	Spedizioni (17) di un bastimento facente scalo con operazioni di commercio. Se ha già pagato i diritti intieri in un Consolato, pagherà in caduno degli altri porti della stessa circoscrizione consolare	diritto proporzionale per ogni tonnellata fino alle 300 (19)	» 30	» 20
43	Spedizioni (17) di un piroscafo che fa un servizio regolare in caduno dei porti sulla linea che percorre (20)	diritto proporzionale per ogni tonnellate fino alle 300 (19)	» 15	» 10
44	Spedizioni (17) di bastimenti a vela od a vapore addetti al commercio di cabotaggio sulle coste estere	diritto proporzionale per ogni tonnellata fino alle 300 (19)	» 10	» 10
	Se di portata minore di 20 tonnellate	per ogni approdo	» 50	» 50
	Se di portata maggiore di 20 tonnellalé	per ogni tonnellata eccedente le 20 fino alle 300 (19)	» 05	» 05
45	Battelli addetti esclusivamente alla pesca del corallo o del pesce (21)	diritto fisso per ogni mese incominciato	1. »	1. »
46	Spedizioni (17) di un bastimento a vela od a vapore in approdo volontario, il quale non abbia sbarcato od imbarcato nè mercanzie nè passeggieri.	se al disotto di tonnellate 50	2. 50	2. 50
		se dalle tonnellate 51 alle 200	5. »	5. »
		oltre le tonnellate 200	10. »	10. »
	Se ha imbarcato o sbarcato passeggieri senza fare altre operazioni di commercio (18) pagherà, oltre il diritto graduale	per ogni passeggiere imbarcato o sbarcato (25)	1. 50	1. 50

N.° d'ordine	NATURA DELL'ATTO	Base della riscossione	Diritti da pagarsi prima classe	seconda classe
47	Menzione sul ruolo dell'imbarco o sbarco di passeggieri quando il bastimento a vela od a vapore ha fatto altre operazioni di commercio (18)	per ogni passeggiere imbarcato o sbarcato (25)	1. »	1 »
	Se l'imbarco o lo sbarco di passeggieri ha luogo sovra bastimenti addetti unicamente al commercio di cabotaggio sulle coste estere.	per ogni passeggiere imbarcato o sbarcato (25)	» 50	» 50
48	Disarmo (22) armamento o riarmamento (23) di un bastimento a vela od a vapore	diritto proporzionale per ogni tonnellata sino alle 300 (19)	» 30.	» 20.
49	Certificato di approdo forzato e della sua durata ad un bastimento a vela od a vapore	per ogni certificato	1. »	1. »
50	Compilazione del manifesto di entrata o di uscita quando è richiesto	diritto graduale per ogni bastimento al disotto di 20 tonnellate	3. »	2. »
		da tonnellate 21 a 100	5. »	3. »
		oltre tonnelle 100	10. »	6. »
51	Relazione straordinaria (24) del Capitano, con o senza esame di marinai o di passeggieri.	pel 1° foglietto	12. »	8. »
		per ogni foglietto in più	4. 50.	3. »
52	Variazione al ruolo di equipaggio (25)	per ogni marinaio sbarcato od imbarcato	1. »	1. »
53	Certificato di visita di un bastimento	per ogni certificato	4. 50.	3. »
54	Addizione di fogli al giornale di navigazione ovvero al ruolo di equipaggio . .	per ogni foglio	3. »	2. »
55	Surrogazione del ruolo di equipaggio in caso di smarrimento (26).	per ogni ruolo	3. »	2. »

N.o d'ordine	NATURA DELL'ATTO	Base della riscossione	Diritti da pagarsi prima classe	Diritti da pagarsi seconda classe
56	Surrogazione di un giornale nautico in caso di perdita (26)	per ogni giornale	7. 50.	5. »
57	Surrogazione di un passavanti compreso il ruolo d'equipaggio (26)			
	Se il bastimento è di portata inferiore alle 30 tonnellate	diritto fisso	8. »	5. »
	Se è di portata maggiore.	idem	15. »	10. »
58	Vidimazione della patente di sanità o rettificazione delle carte di bordo o di altri documenti quando è necessaria dopo la rimessione delle spedizioni	per ogni vidimazione o rettificazione	3. »	2. »
59	Convenzione di arruolamento dell'equipaggio	per ogni convenzione	7. 50	5. »
60	Permesso a marinai nazionali d'imbarcarsi su bastimenti esteri	per ogni permesso	1. »	1. »
61	Sostituzione di un capitano o patrone di bastimento (27).	sino a 20 tonnell.e	5. »	5. »
		oltre le 20 tonnelle.	10. »	10. »
62	Ordinanza del Console in materia marittima, - omologazione di un regolamento d'avarie, - processo verbale di prestazione di giuramento di periti (28) ed atto di abbandono di un bastimento o di mercanzie . . .	pel 1o foglietto	6. »	4. »
		per ogni foglietto in più	4. 50	3. »
63	Contratto di noleggio	sino a L. 1,000 diritto fisso	6. »	4. »
		per ogni somma eccedente le lire 1,000 sino a L. 100,000 e non oltre, diritto proporzionale	1/4 %	1/4 %
64	Compilazione di una polizza di carico	per ogni esemplare	1. »	» 50
65	Compilazione di una polizza o contratto di assicurazione marittima	idem	15. »	10. »

N.° d'ordine	NATURA DELL' ATTO	Base della riscossione	Diritti da pagarsi prima classe	Diritti da pagarsi seconda classe
66	Annullamento o modificazione del detto contratto .	per ogni atto	7. 50	5. »
67	Contratto di prestito a tutto rischio o di prestito sovra mercanzie preveduti dall'art. 331 del Codice di commercio	sulle prime lire 1,000 diritto fisso	6. »	4. »
		sulle somme eccedenti sino a lire 20,000	1|2 °|o	1|2 °|o
		sulle somme eccedenti le lire 20,000 sino a L. 100,000 e non oltre.	1|4 °|o	1|4 °|o
68	Vendita agli incanti di mercanzie nel caso preveduto dall'art. 331 del Codice di commercio, di un bastimento ovvero di una sola porzione del medesimo, di navicelli, di attrezzi di mare o di altri oggetti descritti nell'inventario del bastimento.	sino alle L. 1,000 diritto fisso	10. »	6. »
		sulle somme eccedenti sino a L. 100,000 e non oltre	1. °|o	1. °|o
69	Vendita per contratto di un bastimento ovvero di una sola porzione del medesimo, di navicelli o attrezzi di mare o di altri oggetti descritti nell'inventario del bastimento	sino alle L. 1,000 diritto fisso	10. »	6. »
		per ogni somma eccedente non però oltre le L. 100,000	1|2 °|o	1|2 °|o
70	Diritto di deposito sulle somme provenienti da avanzi di naufragio	per ogni 100 lire (29)	» 10.	» 10.
71	Copia, - copia collazionata, - estratto letterale ed analitico, - registrazione letterale (30), - pubblicazione per affisso di processi verbali o di altri documenti relativi alla navigazione .	per ogni foglietto	3. 50	2. 50

N.° d'ordine	NATURA DELL'ATTO	Base della riscossione	Diritti da pagarsi prima classe	Diritti da pagarsi seconda classe
	Sezione VI. *Atti amministrativi.*			
72	Passaporti a persone agiate Id. a persone non agiate .	per caduno idem	10. » 1. »	10. » 1. »
73	Vidimazione (31) di passaporti stranieri	idem	3. »	3. »
74	Patente di sanità per un bastimento estero	per caduna	8. »	6. »
75	Vidimazione di una patente di sanità di un bastimento estero	idem	6. »	5. »
76	Iscrizione a registro dei nazionali e protetti nel caso prescritto dall'art. 24 della Legge	per ogni inscrizione tassa eguale a quella del passaporto		
77	Patente di protezione	per caduna	6. »	4. »
78	Certificato di nazionalità . .	per caduno	5. »	3. »
79	Certificato di sanità per merci.	idem	6. »	5 »
80	Certificato di sanità per passeggieri	idem	2. »	1. »
81	Vidimazione di un manifesto o di qualsiasi altro documento di un bastimento estero, quando è richiesto.	idem	8. »	5. »
82	Certificato d'origine, di destinazione o di sbarco Se le merci per cui si chiede il certificato hanno un valore inferiore a L. 300. Se hanno un valore superiore	 per caduno idem	 4. » 8. »	 3. » 5. »
83	Scarico di bollette a cauzione e di transito	per ogni atto	8. »	5. »
84	Legalizzazione (32) di atti concernenti lo stato civile. . . .	per ogni legalizz.	4. »	3. »
85	Legalizzazione di qualsiasi altro atto o documento . .	idem	6. »	5. »
86	Certificato concernente le leggi e le consuetudini nazionali	per caduno	6. »	5. »

N.° d'ordine	NATURA DELL' ATTO	Base della riscossione	Diritti da pagarsi prima classe	seconda classe
87	Permesso di soggiorno quando è necessario	idem	1. 50	1. »
88	Dichiarazione di niuna opposizione o *nulla osta* . . .	idem	3. »	2. »
89	Per qualsiasi certificato, dichiarazione o vidimazione d'ordine amministrativo, non ispecificata nella presente sezione	idem	3. »	2. »
	Sezione VII.			
	Atti diversi.			
90	Deposito di somme di danaro, valori, mercanzie ed altri oggetti mobili (33)	per ogni atto di deposito diritto fisso (34)	7. 50	5. »
		sul montare della somma in danaro o del valore estimato	2. °/o	2. °/o
91	Quietanza del deponente a favore del console (35) . .	per caduna	5. »	3. »
92	Deposito di registri, documenti, piani, e di qualsiasi carta o scritto.	per ogni atto	7. 50	5. »
93	Consegna, ricupero di documenti o registri in Consolato	per ogni atto	4. 50	3. »
94	Gli atti di cui al § precedente se sono accompagnati da un inventario descrittivo di cadun documento	per ogni foglietto	4. 50	3. »
95	Traduzione certificata conforme (36).	pel 1° foglietto	9. »	6. »
		per ogni foglietto in più	6. »	4. »
96	Per esso verbale qualunque nei casi non ispecificati dalla presente tariffa	pel 1° foglietto	7. 50	5. »
		per ogni foglietto in più	4. 50	3. »
97	Decreti, certificati, dichiarazioni od autorizzazioni non preveduti come sopra . . .	per ogni atto	3. »	2. »
98	Copia - copia collazionata - estratto analitico - registrazione letterale (30) - pubblicazione per affisso di documenti od atti qualunque			

N.° d'ordine	NATURA DELL' ATTO	Base della riscossione	Diritti da pagarsi prima classe	seconda classe
	in tutti i casi non ispecificati nella presente tariffa .	pel 1° foglietto	4. 50	3. »
		per ogni foglietto in più	3. »	2. »
99	Copie in lingua straniera . .	pel 1° foglietto	7. 50	5. »
		per ogni foglietto in più	4. 50	3. »
100	Assistenza di Ufficiali consolari o di interpreti alle udienze, interrogatorii, visite giudiziarie, apposizione o rimozione di sigilli, sequestri, pignoramenti, incanti, ed altri simili atti che si compiono davanti o col ministero dei Tribunali locali ovvero di altre Autorità estere.	per ogni vacazione	18. »	12. »
101	Indennità per le spese di trasferta del Console generale, del Console, del Vice-Console, degli interpreti, dei fungenti le veci di Cancelliere, di altri Ufficiali Consolari subalterni o delle guardie del Consolato (37)	Il montare delle spese incontrate		
102	Indennità di soggiorno (38) del Console Generale o Console	per ogni giorno	24. »	18. »
103	Indennità di soggiorno del Vice-Console, dell'Interprete, del fungente funzioni di Cancelliere o di qualsiasi altro Ufficiale consolare.	per ogni giorno	15. »	12. »
104	Indennità di soggiorno delle guardie o di altre persone addette al servizio del Consolato.	per ogni giorno	10. »	8. »

Annotazioni

(1) Le minute degli atti dello stato civile non danno luogo a riscossione di tassa.

(2) Il diritto di minuta ossia originale non sarà riscosso per gli atti che le parti depongono o che compilano esse stesse quando vi sono autorizzate.

(3) Il diritto proporzionale per ogni atto accessorio di un atto precedentemente stipulato davanti il Console non sarà dovuto che per la parte del capitale in accrescimento del capitale primitivo, e se non vi è accrescimento si riscuoterà un diritto fisso di lire 10.

(4) Il *minimum* del diritto di qualsiasi atto notarile non potrà mai essere inferiore a quello che si pagherebbe per la copia dell'atto stesso.

(5) Se il protesto è fatto per più lettere di cambio tratte sulla stessa persona si riscuoterà L. 1. 50 per ogni lettera oltre il diritto della prima. Per ogni altra presentazione e per le indicazioni *per pagarla al bisogno* sarà eziandio riscosso il diritto di L. 3.

(6) La ratifica di contratti fatti per iscrittura privata o davanti Autorità estere dà luogo al pagamento della stessa tassa che sarebbe dovuta pel contratto stesso.

(7) Sul valore ricavato.

(8) Sul valore della locazione durante un anno.

(9) Sulla rendita moltiplicata per 20 se è perpetua e per 10 se è vitalizia od eccedente gli anni dieci, e sopra un capitale eguale alla rendita accumulata se dessa è costituita per dieci anni o meno.

(10) Sul valore dell'immobile più importante.

(11) Sul capitale sociale.

(12) Sul valore della dote. Se non vi è dote si esige soltanto il diritto fisso.

(13) I certificati di vita per gl'individui godenti d'una pensione dello Stato di annue lire 500 o meno saranno rilasciati gratuitamente senza distinzione di condizione delle persone.

(14) Se la scrittura privata che si deposita racchiude alcuno dei contratti contemplati nei §§ 28 e 29 della presente tariffa si esigeranno i diritti dai medesimi paragrafi rispettivamente fissati.

(15) Per gli atti che essendo, stati preparati dal Consolato ad istanza di qualcuno, vengono poscia ricusati in seguito a mutato consiglio, si esigerà il diritto fissato dal § 40.

(16) Gli atti relativi alla navigazione non specificati in questa sezione pagheranno i diritti enunciati nelle altre sezioni della tariffa. -- Nelle operazioni fatte dal Console o da un suo Delegato, relative ad un naufragio, non si fa luogo a percezione veruna di diritti, salvo il disposto dal § 70 della presente tariffa ed il rimborso delle spese di trasferta e di soggiorno quando abbiano avuto luogo.

(17) Sotto questa denominazione è compreso l'insieme delle formalità e degli atti ordinari che possono essere richiesti agli Ufficiali consolari in occasione dell'arrivo o della partenza di un bastimento, cioè: 1. Relazione del Capitano all'arrivo quando non ha per oggetto di *appuntare* o stabilire avarie temute o seguite; 2. Certificato d'arrivo o di partenza; 3. Rapporto intorno allo stato sanitario; 4. Vidimazione del giornale nautico o del ruolo di equipaggio; 5. Vidimazione o legalizzazione dei manifesti di entrata o di uscita; 6. Dichiarazione di semplice approdo; 7. Deposito e processi verbali di deposito di ogni atto compilato dal Capitano per causa di diserzione, in occasione di crimine o delitto, di una nascita, di un decesso, deposito di testamento, d'inventario fatto in mare, non che degli oggetti descritti nell'inventario; 8. Rimessione o vidimazione di una patente di sanità; 9. Atto di deposito e di cauzione di somme destinate alle spese di rimpatrio, di malattia, di sepoltura di marinai lasciati a terra; 10. Certificato qualunque domandato dall'Autorità locale per concedere la permissione di uscita ad un bastimento.

(18) Non sono considerate operazioni di commercio: 1. Il mandare la lancia a terra, il consegnare e ricevere lettere ed anche semplici mostre; 2. Il rifornirsi di qualsiasi provvisione e attrezzo di bordo necessario al compimento del viaggio; 3. Lo sbarco per forza maggiore di passeggieri in un porto che non sia quello di destinazione; 4. Lo sbarco e rimbarco di merci per la riparazione della nave, il trasbordo sopra un altra in caso d'innavigabilità della prima, e la vendita delle merci avariate; 5. Il semplice contratto di noleggio quando l'operazione relativa debba effettuarsi in altro porto.

(19) Il diritto proporzionale non è dovuto in nessun caso per le tonnellate eccedenti le 300 tanto dai bastimenti a vela quanto dai piroscafi. -- Le tasse di tonnellaggio non sono dovute più d'una volta al mese nello stesso porto d'approdo.

(20) I piroscafi che non fanno un servizio regolare sono soggetti al pagamento dei diritti stabiliti dai §§ 41 e 42.

(21) Tali battelli non sono soggetti alla vidimazione delle carte di bordo fuorchè nei casi di primo approdo e di partenza definitiva da un porto e sono esenti dal pagamanto di qualsiasi diritto per tale titolo.

(22) Sotto questa denominazione sono comprese le seguenti formalità ed atti: dichiarazione di disarmo; atto di deposito e vidimazione delle carte di bordo; annotazione e vidimazione del giornale di bordo e dell'atto di proprietà; copia degli atti menzionati da rimettersi al Capitano.

(23) Sotto questa denominazione sono compresi i seguenti atti e formalità: Dichiarazione di armamento o di riarmamento; rilascio e registrazione d'un ruolo d'equipaggio, d'un passavanti provvisorio e d'un giornale di bordo; qualunque altro atto o formalità compresa nelle *spedizioni*.

(24) La relazione del Capitano all'arrivo è considerata come straordinaria sempre quando ha per oggetto di *appuntare* o di stabilire avarie temute o seguite.

(25) Pei marinai colpiti da infortunio o per altre persone imbarcate o sbarcate sia in virtù d'ordine del Console, sia gratuitamente e per umanità del Capitano, il diritto non è dovuto.

(26) Sulla dichiarazione asseverata e sottoscritta dal Capitano in capo dell'atto rimesso in surrogazione.

(27) Nel diritto fissato sono compresi la relativa annotazione sul ruolo di equipaggio e gli atti che occorressero per tale sostituzione.

(28) Se l'intervento dei periti è seguito dalla stipulazione di un atto in Consolato, la menzione di prestazione di giuramento sarà inserta in capo all'atto stesso e non darà luogo a pagamento di verun diritto speciale.

(29) Le frazioni non si calcolano se inferiori a L. 50.

(30) Codesta registrazione si riferisce soltanto agli atti che non sono stati stipulati nell'Ufficio consolare.

(31) La tassa per la vidimazione dei passaporti non potrà esigersi più d'una volta nel periodo di un anno.

(32) La legalizzazione fatta dal Console di un atto stipulato nel proprio Ufficio consolare, o quella di un atto fatto o legalizzato da un Agente consolare da lui dipendente, non dà luogo a riscossione di diritto. — Ove lo stesso atto sia presentato nel medesimo tempo alla legalizzazione del Console in più copie, l'intero diritto è dovuto per la prima copia, e le altre saranno soltanto passibili della metà dello stesso diritto.

(33) Sono soggetti al diritto di deposito tutti i fondi ed effetti di privata proprietà, che o per volontà degli interessati o per necessità imposta dalla Legge passano nelle mani dei Consoli, purchè sia stato compilato il relativo atto di deposito.

(34) Il diritto fisso si riscuote all'atto che si fa il deposito; quello proporzionale non si esige se non quando il deposito viene ritirato.

(35) L'atto di ritiro del deposito non dà luogo al pagamento di alcuna tassa.

(36) Per la traduzione degli atti concernenti lo stato civile si percevono i diritti fissati dal § 10.

(37) La nota di tali spese, che gli Agenti consolari dovranno mantenere nei più stretti limiti, sarà asseverata dal Console quando le spese lo riguardano personalmente, e sarà da esso Console vidimata ogni qual volta le spese saranno relative ai suoi dipendenti.

(38) I Magistrati incaricati di coadiuvare i Consoli nell'amministrazione della giustizia sono equiparati ai Consoli stessi nei casi in cui si tratta di determinare la quota d'indennità di soggiorno.

Avvertenze comuni alle singole sezioni.

(*a*) I Consoli veglieranno a che negli Uffici consolari da essi dipendenti non siano riscossi diritti più elevati di quelli descritti nella presente tariffa. — Occorrendo qualche atto al quale non possa essere applicato alcuno degli articoli della tariffa, i Consoli sono tenuti a spedirlo gratuitamente, salvo ad informarne tosto il Ministero per gli affari esteri, aggiungendovi le proprie osservazioni sulla convenienza di una rettificazione o addizione da farsi sulla tariffa medesima.

(*b*) Per gli atti consolari tassati in foglietto, questo sarà calcolato in ragione di venticinque linee per pagina, e di dodici sillabe per linea. — Il foglietto è di due pagine. L'intiero diritto è dovuto per ogni foglietto cominciato.

(*c*) Le vacazioni sono di tre ore. Tuttavia il diritto intiero è dovuto per ogni vacazione, quando, incominciata non durasse tutto il tempo determinato. — Non è dovuto alcun diritto per le minute dei processi verbali stesi durante le vacazioni.

(*d*) Le indennità accennate agli articoli 101, 102, 103 e 104 spettano esclusivamente agli Ufficiali in detti articoli designati.

(*e*) Per tutti gli atti consolari il diritto di copia è dovuto per ogni copia rilasciata.

(*f*) Gli atti che si rimettono in originale od in brevetto vengono inscritti nei registri gratuitamente.

(*g*) Nel diritto degli atti consolari non sono comprese le spese dei Periti, Liquidatori, Medici, Chirurghi, quelle di magazzinaggio ed altre qualsiansi estranee al Consolato, le quali vengono soddisfatte a parte secondo gli usi e le Leggi del Paese e le decisioni del Console.

Firenze, 20 febbraio 1866.

Circolare (N. 17) del Ministero degli Affari esteri.

Promulgazione della nuova Legge consolare estesa a tutto il Regno.

Valendosi dell'autorizzazione che gli era stata conferita dal Parlamento, il Governo del Re ha testè promulgata la nuova Legge consolare prescrivendone l'esecuzione in tutte indistintamente le Provincie del Regno. Qui uniti ora se ne trasmettono esemplari ad uso di codesto Consolato e degli Uffici dipendenti.

L'esperimento che pel corso di circa sett'anni si fece della Legge consolare del 15 agosto 1858, avendo, salve poche eccezioni, dimostrata la pratica utilità delle singole sue disposizioni, il mandato del Ministero doveva necessariamente limitarsi ad introdurre nella medesima le modificazioni richieste dalle nuove esigenze del servizio, ovvero dalle Leggi di unificazione state recentemente pubblicate. Quindi è che ponendo in confronto l'antica con la nuova Legge, di leggieri si scorge che poche sono, e di non grande importanza, le modificazioni in questa introdotte. — V. Celerif. 1865, pag. 2015.

Siffatte modificazioni sono di due specie: le une di semplice dicitura rese necessarie dalle diverse denominazioni adottate nei nuovi Codici, le altre più essenziali richieste dalla necessità di coordinare le disposizioni della Legge consolare con quelle dei codici stessi, ovvero dalle ampliate esigenze di un più esteso servizio, che non potevano essere contemplate dalla Legge del 15 agosto 1858.

Tacerò delle prime che non toccano che alla forma, limitandomi ad accennare brevemente quelle più importanti che toccano alla sostanza della Legge, affinchè i signori Consoli possano più facilmente formarsi un'idea precisa del divario che corre fra l'antica e la nuova Legge.

Art. 4, nuova Legge.

Non essendosi mantenuto, nella Legge sulle pensioni degli Impiegati civili del 14 aprile 1864, il beneficio che l'art. 4 della Legge del 15 agosto 1858 aveva accordato agli Ufficiali consolari di prima categoria, quello cioè di considerare nel computo della pensione il numero degli anni passati in Levante, o fuori di Europa, come se fosse maggiore del quinto, il Ministero si fece carico di esaminare se il mandato conferito al Governo del Re colla Legge del 15 novembre 1865 potesse autorizzarlo a ripristinare quel beneficio. Dietro maturo esame però desso dovette convincersi che non si poteva, senza ledere le prerogative del Parlamento, ristabilire il privilegio in questione stato tolto con apposita e recentissima Legge, ed ha in conseguenza ritenuto doversi mettere in armonia con quanto dispone la Legge sulle pensioni degl'Impiegati civili, il tenore dell'ultimo capoverso dell'articolo 4 della nuova Legge consolare. — Ved. Celerif. 1864, pag. 1153 e 1819.

Art. 5.

Noterò brevemente che coll'articolo 5 della nuova Legge vennero denominati « Agenti consolari » gli Ufficiali che la Legge del 1858 designava col titolo di « Delegati consolari ». Questa variante era necessaria per evitare inconvenienti gravi che la denominazione di Delegati consolari, sebbene più logica e più razionale, aveva sollevato in alcuni paesi nei quali si pretendeva di considerare questi Ufficiali come aventi un grado inferiore a quelli che dalle altre Potenze sono comunemente designati col titolo di *Agenti consolari*. I signori Consoli dovranno quindi invitare gli attuali Delegati consolari posti sotto la loro dipendenza ad assumere il titolo di Agenti consolari, e ad esigerne le prerogative. Questi però continueranno ciò non ostante a valersi degli stemmi e sigilli antichi fintantochè possano essere provvisti di sigilli e stemmi conformi al titolo che la nuova Legge loro conferisce. — V. Celerif. 1864, pag. 884 e 904.

Art. 6.

In quest'articolo fu introdotta una modificazione la quale avrà per effetto di migliorare non poco le condizioni economiche dei Consoli, e specialmente di quelli che esercitano la giurisdizione, ed avendo l'amministrazione di numerose colonie, incassano proventi di qualche considerazione. Accordando ai Consoli di prima categoria il 90 0|0 sui diritti di copia, il Governo del Re ha creduto di compiere un atto di giustizia togliendo di mezzo un inconveniente gravissimo, quello cioè per cui crescendo il movimento degli affari e l'importanza di un Consolato, la condizione economica del titolare, in vece di migliorare, veniva ad essere deteriorata per il proporzionale aumento delle spese d'ufficio, di locali e di personale da lui stipendiato.

Art. 10.

Con quest'articolo venne assegnata un'indennità di primo stabilimento anche ai Vice-Consoli capi d'Ufficio dipendenti, ai quali verrà in avvenire corrisposta in occasione di prima nomina o di traslocazione. L'istituzione di Vice-Consoli capi d'ufficio non contemplata dalla Legge consolare del 1858, divenne indispensabile dopo che, costituitosi il Regno d'Italia, si riconobbe la necessità di provvedere regolarmente al servizio consolare anche in località di ordine secondario, dove non era sufficiente l'opera di semplici Agenti consolari, ma che però non avevano bastevole importanza per rendere necessaria l'erezione di nuovi Consolati.

Instituiti i Vice-Consolati, ragioni di giustizia richiedevano che gli Ufficiali di prima categora ad essi preposti fossero pure provveduti di una indennità di primo stabilimento corrispondente alle esigenze della loro posizione.

Art. 15.

L'articolo 15 della nuova Legge, a differenza di quanto era stabilito dall'articolo 16 della Legge 1858, prescrive come condizione indispensabile per l'ammissione nella carriera consolare, che gli aspiranti non solo siano dichiarati idonei in apposito esame, ma che debbano altresì esser laureati in legge, od altrimenti abilitati all'esercizio dell'avvocheria e delle funzioni giudiziarie. L'esperienza ha pur troppo dimostrato che alcuni fra gli alunni che in questi ultimi tempi furono ammessi a percorrere la carriera consolare, sebbene abbiano felicemente subito apposito esame, e possiedano un corredo di cognizioni legali sufficiente a ben esercitare negli uffici ordinari le funzioni consolari, non hanno la totalità degli studi indispensabili a quelli che vengono chiamati a compiere il loro ufficio nei paesi, nei quali è consentito ai Consoli l'esercizio della giurisdizione contenziosa.

Essendo una sola la carriera consolare senza distinzione di luoghi, ogni Ufficiale deve possedere l'abilità necessaria per soddisfare all'aspettazione del Governo dovunque questo lo chiami ad esercitare le funzioni inerenti al suo grado. Il Governo ha motivo di credere che questo risultato si potrà più facilmente ottenere quando tutti gli Ufficiali consolari abbiano regolarmente compiuto gli studi legali in alcuna delle Università del Regno.

Art. 16.

Scopo di quest'articolo fu quello di fissare legalmente e rendere regolare la posizione degli Ufficiali dell'ordine giudiziario, che il Governo del Re ha creduto opportuno di destinare in sussidio ai Consoli per l'esercizio delle funzioni giudiziarie nei principali centri, nei quali i titolari dei Consolati sopraffatti da altre gravi incumbenze mal potrebbero reggere al cómpito di provvedere nel tempo stesso al regolare andamento dell'amministrazione della giustizia.

Art. 29 e seguenti.

Avendo il nuovo Codice civile all'articolo 368 accordato ai cittadini che si trovano fuori del Regno, la facoltà di far ricevere dai Regi Agenti diplomatici e

consolari gli atti di nascita, di matrimonio e di morte, rendevasi necessario di modificare quelle fra le disposizioni dello stesso codice civile, che non potevano essere osservate nei Consolati, di rendere loro più facile l'applicazione di dette disposizioni semplificando le formalità di minore importanza, e di dare al Governo il potere di delegare ai Consoli alcuna delle facoltà che nello Stato sono riservate al Re, ed alla Autorità giudiziaria. Ciò venne eseguito cogli articoli 29, 30 e seguenti. I due primi enunciano i doveri dei Consoli come Ufficiali dello stato civile. L'articolo 31 attribuendo al Ministero degli Affari Esteri la facoltà di designare quali dei Consoli debbano inscrivere gli atti di stato civile sovra un solo registro, e quali debbano inscriverli sopra altrettanti registri distinti secondo la natura degli atti stessi, deroga al disposto del Codice civile, ed a quello dell'articolo 44 del Regio Decreto del 15 novembre 1865, che ne forma parte integrante.

Art. 33, 34, 35.

Gli articoli 33, 34, 35 attribuiscono ai Consoli alcune facoltà, che nello Stato sono riservate all'Autorità giudiziaria.

Art. 36.

L'articolo 36 prescrive un modo speciale di fare le pubblicazioni degli atti di matrimonio. Mentre secondo l'art. 72 del Codice civile è sufficiente che l'atto resti affisso nell'intervallo tra la prima e seconda pubblicazione e per tre giorni successivi, l'articolo 36 della Legge consolare ha invece prescritto che l'atto stesso resti affisso alla porta della Cancelleria nell'intervallo fra l'una e l'altra pubblicazione, e per sei giorni successivi. Questa differenza è consigliata dalla considerazione che se nei luoghi, dove nello Stato si affiggono le pubblicazioni matrimoniali, è maggiore l'affluenza del popolo nei giorni di domenica, in quei giorni invece i cittadini che sono all'estero, si astengono dal recarsi agli Uffici consolari, che rimangono chiusi. Era pertanto necessario di estendere la durata delle pubblicazioni ad un maggior numero di giorni feriali per raggiungere lo scopo che si è prefisso il legislatore nell'ordinarle.

Art. 37.

L'articolo 37 accorda al Console una facoltà che nello Stato è riservata al Procuratore del Re.

Art. 38.

L'articolo 38 attribuisce al Governo del Re il potere di accordare ai Consoli alcune delle facoltà, che nello Stato sono riservate al Re, od al Procuratore Generale. Questo potere sarà dal Governo esercitato soltanto in quei casi in cui la grande lontananza dallo Stato, od una notevole diversità di clima lo rendono necessario.

Art. 40.

L'articolo 40 ha per oggetto di agevolare di cittadini che si trovano all'estero, il mezzo di provvedersi contro il rifiuto del Console, di celebrare il loro matrimonio, quando lo credano ingiusto.

Art. 41.

L'articolo 41 determina, ad esclusione di ogni dubbio, nanti qual Tribunale debbano essere risolte le opposizioni alla celebrazione del matrimonio, e fissa la competenza dei Tribunali consolari a giudicare sulle domande di rettificazione degli atti di stato civile.

Il Regolamento per l'esecuzione della nuova Legge consolare, e le Istruzioni relative daranno alle prescrizioni concernenti l' importante argomento dell'esercizio delle funzioni di stato civile quel maggiore sviluppo che sarà necessario, perchè non manchino ai Consoli quei lumi che possono loro servire di guida in questa delicata materia.

Art. 48, 49, 50.

Il nuove codice civile riconoscendo coll'art. 774 la validità del testamento olografo, prescrive agli articoli 912 e 922 l'intervento del Pretore così nel caso in cui il testamento si depositi dopo la morte del testatore, come in quello in cui il testamento, dopo eseguito il deposito, viene ritirato dal testatore stesso. Questa formalità non potendo essere eseguita presso i Consolati, era indispensabile derogarvi, ed è appunto quanto si fece cogli articoli 49 e 50, mentre coll'art. 48 si è provveduto al modo di provvedere nel caso in cui qualche cittadino voglia depositare presso il Console il proprio testamento olografo.

Art. 52.

Il disposto di questo articolo ha per oggetto di legalizzare l'uso invalso presso alcuni Consolati di far presentare per mezzo di agenti subalterni alla residenza del trattario le lettere di cambio od i biglietti all'ordine, che debbano essere protestati per mancanza di pagamento o di accettazione.

Art. 63 *e* 170.

Questi articoli determinano le attribuzioni dei Vice-Consoli capi d'ufficio, che non esistevano quando si emanò la Legge consolare del 15 agosto 1858.

Art. 69.

Secondo gli articoli 45 e 46 della Legge del 15 agosto 1858 il Tribunale consolare era composto del Presidente e di due Giudici nominati al principio di ogni anno dal Console, il quale poteva pure nominare due Giudici supplenti.

Costituitosi il Regno d'Italia, e cresciuto il movimento degli affari giudiziari nei Consolati, l'esperienza dimostrò che in alcune località due soli Giudici, e due supplenti, non avrebbero potuto, senza gravissimo onere e senza trascurare i propri interessi, esercitare per un anno intero le funzioni giudiziarie loro affidate. Era quindi necessario di rimediare a questo inconveniente, e tale fu l'oggetto dell'articolo 69, il quale lascia al prudente arbitrio del Console la scelta, al principio di ogni anno, di quel numero di Giudici e di supplenti che ravviserà necessario per il regolare andamento dell'amministrazione della giustizia.

Art. 75.

Il disposto di questo articolo fu suggerito dal desiderio di porre i Consoli in grado di poter escludere dall'esercizio del patrocinio nanti i loro tribunali le persone che non abbiano l'abilità necessaria per esercitare sì nobile ufficio, ovvero ne siano indegne pei loro precedenti o per la loro cattiva condotta.

Art. 77.

Quest'articolo che corrisponde agli articoli 53 e 54 della Legge del 15 agosto 1858, contiene una variante circa la competenza dei Consoli. — Avendo il nuovo Codice di procedura civile estesa la competenza dei Pretori alle cause non eccedenti il valore di L. 1500, il Governo del Re ha creduto di dover pure estendere la competenza dei Consoli alle cause, il cui valore non eccede le L. 500. Esso non esitò ad ammettere questa innovazione; imperocchè, sebbene non vi sia perfetta analogia di condizioni, poichè tali sentenze dei Consoli sono inappellabili, mentre contro quelle dei Pretori è sempre ammesso l'appello, i cittadini all'estero avranno però vantaggio, potendo con maggiore prontezza, ed anche con minore dispendio, far giudicare sul luogo le loro cause non eccedenti il valore di L. 500.

Art. 79.

Una importante differenza rilevasi tra l'articolo 79 della Legge attuale e l'articolo 56 della Legge antica, da cui il medesimo fu desunto. Col suddetto articolo 56 eransi sottratte alla cognizione dei Consoli, e dei Tribunali consolari, le quistioni che riflettevano lo stato civile delle persone, e la qualità ereditaria,

riservando le medesime ai Tribunali dello Stato, ossia i Consoli ed i Tribunali consolari potevano bensì conoscere di esse, ma solo in via incidentale, e gli effetti delle sentenze loro in tali materie erano limitate ai casi decisi.

L'articolo 79 della Legge attuale riproducendo la stessa disposizione, la limita alle questioni di stato civile, nè più fa parola di quelli riflettenti la qualità ereditaria.

La ragione di codesta differenza conviene ricercarla nelle diverse disposizioni del codice albertino, con cui la Legge consolare sarda del 1858 trovavasi in relazione, e del codice italiano al quale la Legge attuale deve corrispondere. Secondo l'articolo 989 del codice albertino chi era stato dichiarato erede con una sentenza di un Magistrato d'appello o di un Tribunale, era riputato erede verso tutti i creditori e legatari della successione. Di qui la necessità di dichiarare che i Consoli ed i Tribunali consolari potevano solo conoscere in via incidentale della qualità ereditaria, e che l'effetto della loro decisione era limitato alla specie decisa. Ma il codice italiano non riproduce più quella disposizione. Le sentenze che pronunciano la qualità ereditaria di un individuo sono equiparate alle altre sentenze in genere, e dovendo perciò gli effetti delle medesime essere determinati secondo le norme generali della cosa giudicata, si trovano già per la loro essenza limitate al caso deciso, nè più occorreva una espressa disposizione, perchè le sentenze dei Consoli e dei Tribunali consolari si debbano intendere limitate allo stesso caso. La necessità di questa limitazione adunque non esisteva che per le sole sentenze che si pronunciano sullo stato civile, ed a ciò appunto provvede l'articolo 79 della nuova Legge.

Art. 66 *della Legge* 15 *agosto* 1858.

L'obbligo imposto ai Consoli dall'articolo 66 della Legge del 15 agosto 1858 fu tolto dalla nuova Legge. L'esperienza ha dimostrato esser difficile che chi deve giudicare come Console, o prender parte al giudizio come Presidente del Tribunale consolare, possa tentare un amichevole componimento tra le parti, senza lasciare in qualche modo traspirare quale sia la sua opinione rispetto alle loro ragioni. La soppressione di quest'obbligo non deve tuttavia essere considerato come un divieto, anzi dovranno i Consoli tentare la conciliazione ogni qualvolta credano che questo tentativo sia per avere utile risultato, massime nei casi in cui l'esperimento possa farsi da un Ufficiale non chiamato a giudicare.

Art. 90.

Quest'articolo ha per oggetto di legalizzare l'uso invalso in alcuni paesi, per accordo fra i Consolati delle diverse Potenze, di obbligare le parti a presentare i ricorsi e le risposte in altrettanti originali quanti sono gl'interessati.

Art. 105.

Gli stessi motivi che consigliarono il Governo ad estendere la competenza dei Consoli alle cause non eccedenti il valore di L. 500, gli suggerirono di dichiarare inappellabili le sentenze dei Tribunali consolari quando il valore della causa non eccede le L. 1500. Collo stesso articolo è stato determinato che l'appello delle sentenze dei Tribunali consolari sia portato nanti la Corte di Genova o di Ancona, secondo i luoghi in cui furono pronunciate, mentre secondo la Legge del 1858 la Corte di Genova era sola competente a giudicare in appello le sentenze di tutti i Tribunali consolari. Le Corti di Genova e di Ancona furono preferite per semplici ragioni di convenienza e di economia. La piazza di Genova ha più frequenti relazioni cogli scali di Barberia, mentre quella d'Ancona trovasi in più diretti rapporti coll'Egitto, e cogli altri paesi d'Oriente, e ha quindi maggiori facilitazioni per la traduzione degli accusati, offrendo altresì migliori convenienze alle parti che nelle cause civili si credano gravate dalle sentenze dei Tribunali consolari.

La Corte d'Ancona fu poi preferita ad altre per le quali avrebbero militato eguali e forse migliori ragioni, perchè essa, e quella di Genova essendo soggette, alla stessa Corte di cassazione, avrà così il vantaggio d'identica giurisprudenza.

Art. 112 *e* 113.

L'aggiunta fatta ai corrispondenti articoli 90 e 91 della Legge del 15 agosto 1858 per attribuire al Console il giudizio delle contravvenzioni, ed ai Tribunali consolari il giudizio dei delitti commessi a bordo di legni mercantili, sotto bandiera nazionale, era necessaria per mettere d'accordo la Legge consolare col disposto degli articoli 433, 434 e 440 del nuovo Codice per la marina mercantile.

Art. 152.

La facoltà troppo estesa stata concessa dall'articolo 131 della Legge del 1858 di sostituire nella stessa sentenza alla pena del carcere e degli arresti quella della multa e dell'amenda, fu dall'articolo 152 della nuova Legge limitata ai casi in cui il condannato sia capo o gerente di uno stabilimento commerciale ed industriale, si tratti di donne o di minori, ovvero la pena del carcere non ecceda tre mesi.

L'ultimo capoverso di detto articolo ha per iscopo di attribuire ai Tribunali consolari un mezzo legale di allontanare dal distretto consolare i delinquenti, quando lo credano necessario.

Art. 160.

Secondo il disposto dell'articolo 246 del nuovo Codice civile dovendo essere nominato un solo tutore, qualunque sia il numero dei figli, il tenore dell'articolo 160 della Legge del 1858 dovette essere messo in armonia colle disposizioni del Codice civile.

Toccate così le principali modificazioni introdotte nella nuova Legge consolare, accennerò ai signori Consoli, che il Governo del Re avrebbe desiderato di modificare più estesamente la tariffa annessa alla Legge stessa, sia aumentando alcune tasse riconosciute troppo tenui, sia diminuendone altre che l'esperienza ha dimostrato eccessivamente gravose.

Sarebbe pure stato suo desiderio di profittare della circostanza per imporre una nuova tassa personale e progressiva secondo la condizione dei contribuenti a carico degl'Italiani e protetti dimoranti nei paesi nei quali è concesso ai Consoli l'esercizio della giurisdizione contenziosa, e ciò non tanto per compensare in qualche parte lo Stato dei sacrificii che incontra onde provvedere al servizio consolare in quei paesi, quanto nell'interesse delle Colonie stesse, affine di fornirle legalmente di mezzi economici a scopi di utilità. Ma dopo esame diligente del testo della Legge del 15 novembre 1865, nonchè della relazione della Commissione della Camera dei Deputati, che ne accompagnò la presentazione a quel ramo del Parlamento, il Governo del Re non giudicò d'avere sufficiente latitudine di mandato, e quindi si astenne dallo stabilire nuove tasse, ed anche dall'alterare le fissate dall'antica tariffa, e si limitò a determinare i diritti dovuti per le copie degli atti di stato civile, che non poterono essere contemplati nella tariffa annessa alla Legge del 15 agosto 1858, a diminuirne taluni che erano evidentemente vessatorii, a chiarire i dubbi che l'applicazione fattane pel corso di circa sette anni aveva sollevato, ed a togliere infine alcune inconvenienze che eransi manifestate sopratutto nella tassazione delle copie di taluni atti, riservandosi però di presentare più tardi al Parlamento apposito progetto di legge per introdurre nella tariffa consolare le nuove riforme necessarie o convenienti.

Accennato sommariamente il concetto delle modificazioni introdotte nella nuova Legge consolare, io conchiuderò invitando i signori Consoli a fare un studio diligente ed accurato della nuova legislazione, onde porsi in grado di corrispondere, coll'esatto e legale adempimento delle funzioni loro conferite, alla fiducia che il Governo e la Nazione in essi ripongono.

Vogliano i signori Consoli segnarmi tosto ricevuta della presente Circolare e degli annessi esemplari della nuova Legge consolare, ecc.

Il Ministro A. La Marmora.

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro della Marina il 4 febbraio 1866.

Sire! Nel confrontare la spesa che sopporta l'Erario pel mantenimento dei condannati ai lavori forzati con quella per l'amministrazione e sorveglianza dei medesimi, si ebbe a rilevare una sproporzione tale in quest'ultima, che fissò in particolar modo l'attenzione del riferente.

Ove però si voglia por mano ad una riforma, si presentano subito una quantità di problemi di un ordine elevatissimo, pei quali mal si potrebbe toccare al sistema attuale senza risolverli.

Il Governo di V. M. nel bisogno di provvedere al nuovo Codice penale, preoccupandosi di una questione sociale di un interesse di primo ordine, il sistema cioè e la scala delle pene, affidava ad un'apposita Commissione il mandato di studiarlo, per quindi far luogo alla riforma delle Carceri e dei Penitenziari.

Mentre adunque si procede con tutta alacrità in tali studi, il riferente prese ad esame se, in attesa di una riforma radicale, non era possibile fare sin d'ora delle economie sopra una categoria di spese, le quali, già eccessive, minacciano, con l'aumento dei condannati, di crescere in proporzione.

In seguito di questo esame ha riconosciuto che si può apportare a tali spese una notevole riduzione, senza compromettere la sicurezza dei Penitenziari, e si può ricavarne un'economia di lire 105,570. dedotti gli assegnamenti di disponibilità e di aspettativa del Personale che rimane fuori pianta.

Questa economia si ottiene proporzionando i gradi del Personale superiore dei bagni alla importanza pei servizi cui è proposto, non che il numero dei guardiani alle condizioni locali di ciascun Penitenziario, e sopprimendo alcune cariche soverchie; come pure tutte quelle competenze che non sono giustificabili, cioè l'indennità di rappresentanza ai Direttori dei bagni centrali, e quella di alloggio agli Uffiziali, essendo essi provveduti di paghe superiori, e quelle di ogni altro Corpo della Marina.

Altri risparmi si procurarono a sgravio del bilancio dello Stato, passando a carico delle masse di economia dei bagni penali le spese di Ufficio dei Direttori, di provvista e riparazione di catene, ed utensili di cucina ed altre riguardanti la pulizia interna dei luoghi penali. Per rinforzare poi queste masse di economia e renderle capaci di sostenere i nuovi carichi, si avvisò ad assegnare alle medesime i proventi già attribuiti ai guardiani sulle giornate di lavoro dei condannati che si concedono alle Amministrazioni estranee alla Marina, appaltatori d'opere, ed altri che ne fanno richiesta.

Percorrendo intanto le riforme che saranno per effettuarsi tanto riguardo al sistema dei Penitenziari, come al loro passaggio ad altro Dicastero che vi abbia più attinenza di quello della Marina, trasformandone l'Amministrazione in modo da corrispondere meglio ai bisogni economici e sociali della Nazione, il riferente ha l'onore di presentare a V. M. lo schema di Decreto, il quale modifica i quadri organici del Personale d'amministrazione e di custodia dei bagni penali, e addossa alle masse d'economia dei medesimi, diverse spese finora sopportate dall'Erario.

Nutre fiducia che la M. V. voglia degnarsi dare a questo provvedimento la sua sovrana sanzione, prendendo il medesimo decorrenza dal 1° marzo prossimo venturo.

(N. 2794) REGIO DECRETO
inserto nella Gazzetta Ufficiale il 23 febbraio 1866.

Determinazione del Quadro organico del Personale direttivo, amministrativo e di custodia dei Bagni penali, e modificazioni alle preesistenti disposizioni relativi ai Penitenziari medesimi.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Regio Decreto 19 settembre 1860, col quale venne fatto un nuovo ordinamento ai bagni penali del settentrione in Terraferma e nell'isola di Sardegna, e fissato il Personale di direzione, d'amministrazione e di custodia di essi Penitenziari; visto il Regio Decreto 5 dicembre suddetto anno, relativo ai bagni di Portoferraio e di Ancona; visti i Regi Decreti 11 agosto e 20 novembre 1861, concernenti i luoghi di pena nelle Provincie meridionali del Continente e della Sicilia; visto il Regio Decreto 5 ottobre 1862 d'istituzione in Longone (isola d'Elba) di un bagno penale pei condannati ai lavori forzati; visto infine i nostri Decreti 20 maggio 1863, numeri 1279 e 1280, coi quali furono ridotte le indennità di *rappresentanza* e quelle per *spese d'Ufficio* assegnate ai Direttori dei bagni centrali; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Marina abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Alle tabelle graduali numeriche del Personale direttivo, amministrativo, e di custodia dei bagni penali del Regno, attualmente in vigore, è sostituita quella che va annessa al presente Decreto, firmata d'ordine nostro dal Ministro della Marina.

2. È soppressa la carica di *Relatore* presso i Consigli d'Amministrazione delle singole Direzioni centrali, non che la classe di Capitani Sotto-Direttori a lire 3600 annue.

3. Le attribuzioni inerenti alla carica di Relatore saranno disimpegnate dal Consiglio di Amministrazione nel modo che segue: — *a)* Le proposte per le materie da trattarsi in Consiglio verranno fatte a voce dal Direttore Presidente, e per iscritto dagli Uffiziali membri incaricati dei diversi rami del servizio; — *b)* La chiave della *Cassa principale,* ch'era affidata al Relatore, sarà tenuta dal membro più elevato in grado, od, a parità di grado, dal più anziano; — *c)* La chiave della *Cassa sussidiaria,* che era del pari affidata al relatore, sarà tenuta dal Commissario Controllore, il quale condividerà la responsabilità del numerario e delle operazioni contabili coll'Uffiziale Direttore dei conti, ritenitore dell'altra chiave.

4. I Consigli d'Amministrazione centrali saranno composti: — del Direttore, *Presidente*; — di due Capitani od Uffiziali subalterni, *membri*; — dell'Uffiziale Direttore dei conti, *Segretario.*

5. Sono abolite le indennità di rappresentanza ai Direttori centrali.

6. Alle spese d'Ufficio, che prima gravitano sul bilancio della marina, verrà provveduto coi fondi delle masse d'economia delle singole Direzioni centrali nelle seguenti proporzioni: — Alle Direzioni centrali dei bagni settentrionali e meridionali del continente, lire 600 annue per ognuna; — Alle Direzioni centrali dei bagni della Sardegna, dell'Adriatico e della Sicilia, lire 400 annue per ognuna; — Alle Direzioni succursali aventi un numero di forzati 800 e più, lire 150 annue per ognuna; — a tutte le altre di minore importanza, lire 100 annue per ognuna.

7. All'attuazione del presente Decreto saranno per intiero versati alle masse di economia i centesimi 36 che le Amministrazioni estranee alla Marina, gli appaltatori e le persone private sono tenuti di pagare, oltre la mercede convenuta, per ogni giornata di lavoro dei condannati loro concessi.

8. Cesserà pure la indennità d'alloggio fissata a carico del bilancio della marina, per l'Ufficialità dei bagni.

9. Nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei condannati, gli Uffiziali ed altri, addetti all'Amministrazione, godranno dell'alloggio in natura in quegli stabilimenti penali in cui esisteranno locali all'uopo disponibili. — Il ripartimento degli alloggi sarà fatto, a seconda delle esigenze del servizio, dai rispettivi Direttori centrali, che ne sono responsabili.

10. Il premio di riassoldamento ai guardiani, di cui all'art. 44 del Regio Decreto 19 settembre 1860, verrà corrisposto coi fondi delle masse di economia, e non più con quelli dell'Erario. — V. Celerif. 1860, pag. 1714.

11. Le spese per provvista e riparazione delle catene dei condannati, per l'interna pulizia dei bagni penali, per gli utensili di cucina ed altri oggetti necessari al servizio dei Penitenziari medesimi, non che quelle relative al culto, già a carico del Bilancio della Marina, saranno pure sopportate dalle masse di economia.

12. Il presente Decreto avrà effetto dal 1° marzo corrente anno. — Nulla è innovato circa le altre disposizioni contenute nei summentovati nostri Decreti, in quanto non sieno contrarie alle presenti determinazioni. [1]

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 4 febbraio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — D. ANGIOLETTI.

TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE

Forza numerica	GRADO E QUALITA'	PAGA ANNUA Minimo	PAGA ANNUA Massimo
2	Colonnelli, caduno	»	6600
3	Luogotenenti-colonnelli	»	5000
5	Maggiori	»	4000
15	Capitani di 1ª classe	»	3300
14	Capitani di 2ª classe	»	2800
28	Luogotenenti	»	2000
33	Sottotenenti	»	1600
45	Scritturali	1200	1600
14	Primi Contabili, *Custodi*	1000	1200
92	Contabili	800	1200
110	Capi-Guardiani	800	900
196	Guardiani di 1ª classe	600	650
196	Guardiani di 2ª classe	»	560
792	Guardiani di 3ª classe	»	540

AVVERTENZE

a) Il riparto, fra i diversi Penitenziari marittimi, del Personale tanto direttivo ed amministrativo, quanto di custodia, sarà fatto per disposizione ministeriale, ed a

seconda della maggiore o minore importanza dei Penitenziari medesimi, fermo rimanendo il disposto dell'art. 41, 2º alinea del Regio Decreto 19 settembre 1860, relativo all'aumento o diminuzione del Personale di custodia in base alle esigenze del servizio.

b) I Colonnelli saranno preposti alla Direzione dei bagni centrali del settentrione e del mezzogiorno continentale.

c) I Luogotenenti-colonnelli avranno la direzione dei Penitenziari centrali della Sardegna, dell'Adriatico e della Sicilia.

d) I maggiori verranno in massima destinati a dirigere i bagni succursali, la cui popolazione ecceda il numero di 800 condannati.

e) I Capitani di prima classe saranno chiamati a dirigere tutti gli altri bagni secondari, ed uno di essi destinato presso ciascuna delle Direzioni centrali.

f) Ai Capitani incaricari della direzione dei Penitenziari marittimi di 600 ad 800 condannati verrà corrisposto annualmente un soprassoldo di lire 300 a carico del Bilancio Marina.

g) Sono conservate al Personale di custodia la indennità vestiario di lire 18, 25 annue, fissata dai preesistenti Decreti, nonchè la razione viveri stabilita con Sovrano Rescritto 11 settembre 1864. — V. Celerif. 1864, pag. 2250.

(N. 2798) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 1866.

Il Comune di Cefala Diana è aggregato al Comune di Villafrati per le operazioni concernenti la nomina del Deputato.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduta la Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, N. 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei collegi elettorali, ecc., abbiamo decretato e decretiamo:

Il Comune di Cefala Diana, Provincia di Palermo, appartenente al collegio elettorale di Corleone, n. 303, è aggregato al Comune vicino di Villafrati per le operazioni concernenti la nomina del Deputato al Parlamento Nazionale.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 8 febbraio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Chiaves.

(N. 2810) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale l'11 marzo 1866.

Stanziamento nel bilancio dello Stato del fondo occorribile pel versamento delle ritenute sugli stipendi degli Impiegati governativi passati in servizio della Società ferroviaria dell'Alta Italia.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la Legge 14 maggio 1865, N. 2279, pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno colla cessione di quelle governative; attesochè per l'art. 31 del capitolato annesso alla Convenzione 30 giugno 1864, conchiusa colla Società delle strade ferrate lombarde e dell'Italia Centrale, il Governo è obbligato a versare nella Cassa-pensioni della Società acquisitrice delle ferrovie una somma corrispondente alle ritenute che, a datare dal 1º luglio 1856, vennero effettuate sugli stipendi degl'Impiegati ammessi al beneficio della pensione e passati al servizio della Società; considerato

che coll'art. 12 della precitata Legge è data facoltà di provvedere con Decreto Reale allo stanziamento nel bilancio dello Stato del fondo occorribile pel versamento delle anzidette ritenute; verificato che l'importo delle ritenzioni operate sugli stipendi del mentovato Personale dal 1° luglio 1856 a tutto il 31 maggio 1865 rileva a L. 212,795 14; sulla proposta del Ministro delle Finanze, d'accordo col Ministro dei Lavori Pubblici, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri abbiamo decretato e decretiamo:

È stanziato il fondo di lire 212,795, e cent. 14 nella parte straordinaria del bilancio 1865 del Ministero delle Finanze, e da iscriversi in apposito capitolo sotto il numero 148 *quater*, e colla denominazione *Versamento delle ritenute operate sugli stipendi degli Impiegati governativi passati in servizio della Società ferroviaria dell'Alta Italia.*

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 8 febbraio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. Scialoia. — S. Jacini.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 12 marzo 1866.

Riduzione dello stipendio al Cancelliere della Corte di cassazione ed al Segretario presso la Procura Generale della Corte medesima.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la Legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, n. 2626, la quale, in modo uniforme, determina gli stipendii dovuti ai funzionari dell'ordine giudiziario, e stabilisce ugualmente per i Cancellieri delle Corti di cassazione quello di L. 6,000, e per i Segretari delle Procure Generali presso le medesime l'altro di L. 4,000; considerato che tra gli attuali Cancellieri e Segretari delle Corti di cassazione del Regno rattrovansi quelli della Corte di cassazione sedente in Torino, i quali alla base della cessata Legge del 20 novembre 1859, n. 3782, si ebbero il primo lo stipendio di L. 8,000 col carico dello stipendio ai commessi spedizionieri, ed il secondo lo stipendio di L. 4,200 col carico dello stipendio ad uno scrivano; avuto riguardo a che la citata Legge del 6 dicembre 1865 determina il fondo e provvede al modo di retribuire gli scrivani che fossero necessarii alle Cancellerie ed alle Segreterie del Pubblico Ministero presso le Corti ed i Tribunali, per lo che se da un lato cessa il carico al Cancelliere ed al Segretario della Corte di cassazione di Torino di retribuire ulteriormente i cennati commessi e scrivano, dall'altro non ha più ragione di esistere lo stipendio in maggior proporzione finora loro assegnato; sulla proposizione, ecc.:

Lo stipendio di L. 8000, che attualmente consegue il Cancelliere alla Corte di cassazione sedente in Torino, Adami avv. Luciano, non che quello di L. 4,200 che di presente perceve il Segretario presso la Procura Generale della medesima Corte, Bellono cavaliere Edoardo, a norma della citata Legge 6 dicembre 1865, è ridotto pel primo a L. 6000, e pel secondo a L. 4000, con che però cessi a di costoro riguardo il rispettivo carico del pagamento ai commessi spedizionieri e scrivano, imposto per la cessata Legge del 20 novembre 1859; qual pagamento sarà regolato in conformità delle prescrizioni contenute nell'anzidetta Legge 6 dicembre ultimo. — Tale disposizione avrà effetto a partire dal 1° gennaio 1866.

L'anzidetto nostro Ministro Guardasigilli è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto. — Dato a Firenze addì 8 febbraio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — G. De Falco.

(N. 2812) SUNTO DI REGIO DECRETO

Temporaria occupazione per uso civile d'un Convento in Messina.

Veduta la Legge 22 dicembre 1861, e l'altra del 24 dicembre 1864, ecc.
È fatta facoltà al nostro Ministro dell'Interno di occupare temporaneamente ad uso civile, secondo le norme dalle citate Leggi stabilite, quella parte del Convento di Sant'Agostino in Messina che, trovandosi in cattivo stato, è rimasta abbandonata dalla famiglia religiosa esistente nel rammentato Convento.
Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 18 febbraio 1866.

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro delle Finanze l'11 febbraio 1866.

Sire! Nel breve periodo di tempo trascorso da che venne riordinata l'Amministrazione del Lotto, si è già fatta palese la utilità di modificazioni che risguardano la economia del pubblico servizio, e il vantaggio dell'Erario, ond'io non frapposi indugio ad apprestare i provvedimenti compresi nel progetto di Decreto che mi onoro di sottoporre alla sanzione della M. V.

Talune disposizioni di questo Decreto intendono ad una migliore distribuzione del Personale negli Uffici direttivi del lotto, e ad agevolare il servizio di quel ramo di pubblica entrata; altre riguardano la entità e forma del giuoco: tutte collimano al fine di conseguire un'economia di spesa superiore a 206 mila lire. Le principali modificazioni all'ordinamento del lotto approvato col R. Decreto 5 novembre 1863 consistono, in riguardo agli Uffici, nella soppressione della Direzione compartimentale di Bologna, e nella istituzione di una Direzione a Bari. — V. Celerif. 1863, p. 2820, 2828 e 2674.

La facilità delle comunicazioni tra l'alta Italia e la centrale permette di aggregare senza inconveniente alle Direzioni di Milano e di Firenze, il territorio assegnato alla Direzione di Bologna; e d'altra parte pel notevole aumento del giuoco del lotto nelle Provincie Napoletane non è più possibile alla Direzione di Napoli di sopraintendere da sola, e colla voluta regolarità al servizio commessole in sì vasta estensione di paese, dove si contano N. 581 banchi, e dove la malagevolezza delle comunicazioni stradali impedisce le ispezioni e le verifiche presso i contabili, d'onde cagione gravissima di abusi e d'inconvenienti.

Una Direzione a Bari che comprenda le Provincie al di là dell'Appennino provvede ai bisogni del servizio, nè toglie che nella ricomposizione dell'organico delle Direzioni si consegua un risparmio di lire 85,400, come lo prova il confronto del quadro *A* annesso al presente Decreto coi ruoli portati dal Decreto 5 novembre 1863.

Mercè la istituzione di archivi succursali presso le Direzioni delle Tasse, i Ricevitori più lontani dalla sede delle Direzioni del lotto potranno, in conformità dell'art. 8 del Decreto del 1863, eseguire il deposito delle matrici dei giochi, in tempo utile, ciò che a molti di essi particolarmente nelle Provincie meridionali, ed in alcune stagioni dell'anno, per difetto di facili cor-

rispondenze colla Direzione compartimentale, rendevasi malagevole, con danno dell'Erario.

Colle modificazioni alla tariffa dei giuochi si ebbe in mira di affrettare la uniformità di sistema in tutto il Regno, di diminuire il numero delle giuocate, di scemare la concorrenza delle combinazioni di giuoco maggiormente preferite senza utile della finanza, di combattere il giuoco clandestino.

Fra le rimanenti disposizioni del progetto di Decreto, quella compresa nell'art. 1 è richiesta per evitare reclami e contestazioni rinnovatesi finora per la dubbia interpretazione dell'art. 22 del Decreto 5 novembre 1863; le altre contenute negli articoli 7 ed 8 hanno fondamento nella convenienza di opporre ostacoli al giuoco clandestino, senza che però le condizioni stesse fatte dalla Finanza ai giuocatori servano d'incentivo maggiore ad abitudini che le sole necessità imperiose dell'Erario costringono il Governo a mantenere. La disposizione dell'art. 7 era poi stata riservata coll'art. 3 del Decreto organico 5 novembre 1863.

Per queste considerazioni il Riferente confida che la M. V. vorrà degnarsi di munire dell'augusta sua firma il presente Decreto.

(N. 2817) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 15 marzo 1866.

Sono stabilite alcune modificazioni all'ordinamento del Lotto pubblico.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la Legge 27 settembre 1863, n. 1483; visti i R. Decreti 5 novembre 1863, n. 1534, e 3 dicembre stesso anno, n. 1563; sulla proposta, ecc.:

Art. 1. La tabella di composizione delle Direzioni del Lotto e la pianta organica del Personale di quella Amministrazione, stabilite col detto R. Decreto 5 novembre 1863, n. 1534, vengono riformate giusta i quadri *A*, *B* annessi al presente e visti d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze.

2. Presso le Direzioni delle Tasse e del Demanio, che verranno designate dal Ministro delle Finanze, saranno stabiliti degli archivi succursali per depositarvi, a termini dell'art. 8 del R. Decreto 5 novembre 1863, le prime matrici dei giuochi raccolti nelle Provincie più lontane dalla sede della Direzione del Lotto. — Le formalità a tal uopo prescritte dagli articoli 72 e 73 del Regolamento 3 dicembre 1863 saranno compiute dalle Direzioni delle Tasse e del Demanio come sovra designate. — Quelle poi prescritte dal successivo art. 75 saranno eseguite dal Prefetto, dal Sindaco e dal Direttore delle Tasse e del Demanio del luogo, in cui è stabilito l'archivio succursale, i quali funzionari procederanno eziandio ai confronti, di cui nell'articolo 77 del Regolamento stesso.

3. Il registro su cui vengono descritti i giuochi sarà modificato secondo il modello unito al presente. — La trascrizione dei giuochi, di cui all'art. 15 del Decreto organico, sarà fatta sopra due copie-giuochi, delle quali una sarà ritenuta dal Ricevitore, e l'altra trasmessa alla Direzione. — Le dette copie e gli altri stampati ad uso dei Ricevitori saranno provvisti a loro spese.

4. La tariffa del giuoco annessa al Regio Decreto 5 novembre 1863 è modificata secondo la tabella *C* vista d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze. — V. Celerif. 1863, pag. 2674, 2820 e 2828.

5. L'aggio di riscossione ai Ricevitori del Lotto sopra qualunque somma eccedente le L. 60,000 è fissato nella misura del 3 per cento.

6. L'alterazione nei numeri vincitori e nella promessa, di cui è cenno nell'art. 23 del R. Decreto 5 novembre 1863, darà sempre luogo al rifiuto della vincita, quand'anche non vi concorresse dolo e provenisse da semplice correzione. — Saranno perciò in diritto i giuocatori di non accettare biglietti che contenessero qualche alterazione o correzione sia nei numeri giuocati che nelle promesse.

7. Presso i Banchi di Lotto, che saranno dal Ministro delle Finanze specialmente designati per ogni Direzione, saranno ricevuti giuochi per tutte le estrazioni che si effettuano nel Regno.

8. I giuochi, che in ciascun compartimento si riceveranno per le estrazioni degli altri compartimenti, potranno solo farsi sulle sorti di *ambo*, *terno* e *quaterno;* il prezzo di ogni biglietto non potrà essere inferiore ad una lira. — Le disposizioni del presente Decreto andranno in vigore col primo luglio 1866.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze l'11 febbraio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. Scialoja.

A. — QUADRO *numerico del Personale delle Direzioni del Lotto pubblico.*

GRADO		Classe	Numero dei posti per grado	Soldo assegnato a ciascuna classe	Rilevare della spesa per classe	Assegnazioni ai Direttori per spese d'ufficio
6	Direttori.	1a	2	6,000	12,000	Al Diret. di Bari L. 3,500
	Id.	2a	2	5,500	11,000	» di Firenze » 4,000
	Id.	3a	2	5,000	10,000	» di Milano » 4,300
1	Primo Ispettore .	unica	1	5,500	5,000	» di Napoli » 6,000
6	Primi Segretari. .	1a	3	4,000	12,000	» di Palermo » 4,000
	Id.	2a	3	3,500	10,500	» di Torino » 3,000
20	Ispettori	1a	6	4,000	24,000	
	Id.	2a	6	3,500	21,000	Totale L. 24,800
	Id.	3a	8	3,000	24,000	
7	Segretari.	1a	2	2,800	5,600	
	Id.	2a	2	2,500	5,000	
	Id.	3a	3	2,200	6,600	
27	Sotto-Ispettori . .	1a	4	2,800	11,200	
	Id.	2a	8	2,500	20,000	
	Id.	3a	15	2,200	33,000	
350	Commessi	1a	32	2,000	64,000	
	Id.	2a	45	1,800	81,000	
	Id.	3a	55	1,600	88,000	
	Id.	4a	65	1,400	91,000	
	Id.	5a	70	1,200	84,000	
	Id.	6a	83	1,000	83,000	
45	Bollatori-Inserv. .	1a	6	1,000	6,000	
	Id.	2a	15	900	13,500	
	Id.	3a	24	800	19,200	
462					Totale spesa L. 740,600	

B. — QUADRO *di composizione delle Direzioni del Lotto pubblico.*

PROVINCIE assegnate a ciascun compartimento di Direzione	Personale assegnato a ciascuna Direzione									
	Direttore	Primo Ispettore	Primo Segretario	Ispettori	Segretari	Sotto-Ispettori	Commessi	Totale degli Impiegati	Bollatori Inservienti	Totale generale del Personale
Direzione di Bari										
Bari - Lecce - Foggia - Campobasso - Aquila - Chieti - Teramo.	1	»	1	3	1	4	47	57	6	63
Direzione di Firenze										
Firenze - Siena - Arezzo - Grosseto - Livorno - Pisa - Lucca - Perugia - Ascoli - Macerata - Ancona - Pesaro ed Urbino Forlì - Ravenna - Bologna - Ferrara - Massa Carrara	1	»	1	3	1	4	40	50	6	56
Direzione di Milano										
Milano - Pavia - (solo il circond.) - Como - Sondrio - Bergamo - Brescia - Cremona - Modena - Reggio - Parma - Piacenza	1	»	1	3	1	4	50	60	6	66
Direzione di Napoli										
Napoli - Caserta - Benevento - Avellino - Salerno - Potenza - Cosenza - Catanzaro - Reggio.	1	1	1	4	2	7	118	134	12	14
Direzione di Palermo										
Palermo - Trapani - Girgenti - Caltanissetta - Siracusa - Catania - Messina.	1	»	1	4	1	5	76	88	9	97
Direzione di Torino										
Torino - Novara - Pavia (Circondario di Bobbio - Voghera e Mortara) - Alessandria - Genova - Porto Maurizio - Cuneo	1	»	1	3	1	3	19	28	6	34
Totale	6	1	6	20	7	27	350	417	45	46

C. — TARIFFA pel giuoco del Lotto pubblico.

SORTI	PREMIO MINIMO per ciascuna sorte in pezzi da lire 5	PREZZI in ragione del premio
Per ogni estratto semplice	1	» 40
Per ogni estratto determinato	1	» 08
Per ogni ambo	1	» 02
Per ogni terno	50	» 05
Per ogni quaterno	600	» 05

Gli aumenti sulle singole combinazioni non si potranno fare che per quantità uguali o multiple delle misure sovrastabilite; le frazioni si riterranno di nessun effetto.

APPENDICE

Prezzo minimo di ciascun biglietto (art. 10 del Decreto 5 novembre 1863).

Il prezzo minimo di ciascun biglietto è fissato come segue:

Per le Provincie Toscane, dell'Emilia, delle Marche, dell'Umbria e Lombarde . . . . Centesimi 50
Id. Napoletane . . . . » 40
Id. Siciliane . . . . » 20

Per le antiche Provincie è conservato l'attuale minimo prezzo di lire una.

Il prezzo minimo come sovra stabilito potrà essere, nell'interesse del servizio, elevato dalle Direzioni del Lotto nei giorni più prossimi all'estrazione.

Limite delle promesse pei giuochi d'estratto (art. 11 del Decreto suddetto).

La somma entro cui dovranno contenersi le promesse pei giuochi d'estratto sopra ciascuno dei 90 numeri è fissato come segue, cioè:

Per la Direzione di Bari a pezzi 30,000
Id. di Firenze — 45,000
Id. di Milano — 50,000
Id. di Napoli — 50,000
Id. di Palermo — 30,000

La somma come sopra rispettivamente assegnata a ciascuna Direzione verrà ripartita in parti uguali fra l'estratto semplice e le cinque combinazioni di estratto determinato di ciascun numero.

(N. 2813) REGIO DECRETO

Temporaria occupazione per uso militare d'un Convento in Bologna.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la Legge 22 dicembre 1861 sull'occupazione temporaria di case religiose per causa di pubblico servizio sì militare che civile; vista la Legge

24 dicembre 1864, colla quale sono prorogate fino al 1° luglio 1866 le disposizioni della Legge suddetta; sulla proposta del nostro Ministro della Guerra abbiamo decretato e decretiamo:

È fatta facoltà al Ministero della Guerra di occupare temporaneamente ad uso militare il Convento dei Padri Serviti in Bologna, provvedendo a termini dell'art. 1 della Legge suddetta a ciò che riguarda il culto, la conservazione delle opere d'arte e l'alloggiamento dei monaci ivi esistenti.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 22 febbraio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — I. PETTINENGO.

(N. 2811) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 14 marzo 1866.

Assegni annui da corrispondersi ai Prefetti, Sotto-Prefetti e Questori di Sicurezza Pubblica per le spese d'ufficio.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Ritenuta la opportunità e convenienza di riformare il sistema attualmente in vigore per la esecuzione ed il pagamento delle *spese d'ufficio* delle Prefetture, Sotto-Prefetture e Questure di Pubblica Sicurezza, in modo che tale ramo di servizio rimanga invariabilmente assicurato in tutte le sue parti mediante l'assegnamento complessivo di L. 542,900 proposto nel bilancio dell'Interno per l'anno 1866 e già stabilito dalla tabella annessa al Reale Decreto del 6 giugno 1863, n. 1330; sulla proposta del nostro Ministro dell'Interno abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A partire dal 1° gennaio 1866 saranno corrisposti ai Prefetti, Sotto-Prefetti e Questori di Pubblica Sicurezza del Regno assegni annui per le rispettive *spese d'ufficio* nelle proporzioni fisse ed invariabili determinate dall'annessa tabella la quale sarà firmata d'ordine nostro dal Ministro dell'Interno. — Ved. alla pagina 95.

2. Mediante tali assegni, da pagarsi a dodicesimi mensili ed anticipati sull'apposito fondo inscritto nel bilancio del Ministero dell'Interno, i predetti funzionari dovranno provvedere per proprio conto esclusivo a tutte le occorrenze dei servizi delle *spese d'ufficio*, e lo Stato rimarrà estraneo alla relativa gestione materiale.

3. Sul fondo complessivo di L. 542,900 destinato per le mentovate spese rimarrà a disposizione del Ministero dell'Interno una quota di L. 7,200 per sopperire al pagamento di compensi a causa di lavori straordinari di assoluta necessità che si verificassero lungo l'anno in alcuni Uffizi.

4. È abrogato, dall'anzidetta epoca del 1° gennaio 1866, il nostro Decreto del 6 giugno 1863, N. 1330. — V. Celerif. 1863, pag. 1198 e 2105.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 22 febbraio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — CHIAVES.

TABELLA degli assegnamenti per le spese d'ufficio delle Prefetture, Sotto-Prefetture e Questure di Sicurezza Pubblica

PREFETTURE	SOTTO-PREFETTURE	QUESTURE	Assegno annuale alle		
			Prefetture	Sotto-Prefetture	Questure
Abruzzo Citeriore-Chieti	— —	—	4,300	»	»
	Lanciano	—	»	1,600	»
	Vasto	—	»	1,600	»
Abruzzo Ultra 1° - Teramo . . .	— —	—	4,500	»	»
	Penne	—	»	1,000	»
Abruzzo Ultra 2° - Aquila. . . .	— —	—	6,000	»	»
	Avezzano . . .	—	»	1,300	»
	Cittaducale. . .	—	»	600	»
	Solmona. . . .	—	»	700	»
Alessandria . .	— —	—	6,000	»	»
	Acqui.	—	»	2,200	»
	Asti	—	»	2,300	»
	Casale	—	»	2,300	»
	Novi	—	»	1,300	»
	Tortona	—	»	1,500	»
Ancona	— —	—	5,200	»	»
Arezzo	— —	—	3,600	»	»
Ascoli.	— —	—	3,600	»	»
	Fermo	—	»	1,900	»
Basilicata-Potenza	— —	—	4,500	»	»
	Lagonegro . . .	—	»	1,200	»
	Matera	—	»	1,000	»
	Melfi	—	»	1,300	»
Benevento . . .	— —	—	3,300	»	»
	Cerreto	—	»	800	»
	S. Bartol. in Galdo	—	»	800	»
Bergamo. . . .	— —	—	8,000	»	»
	Clusone	—	»	1,700	»
	Treviglio . . .	—	»	1,600	»
Bologna. . . .	— —	—	7,000	»	»
	Imola	—	»	1,200	»
	Vergato	—	»	900	»
		Bologna.	»	»	3,500
Brescia	— —	—	8,500	»	»
	Breno	—	»	1,600	»
	Castiglione. . .	—	»	1,500	»
	Chiari	—	»	1,200	»
	Salò	—	»	1,500	»
	Verolanuova . .	—	»	1,300	»
Cagliari	— —	—	5.000	»	»
	Iglesias	—	»	900	»
	Lanusei	—	»	1,500	»
	Oristano	—	»	1,800	»

PREFETTURE	SOTTO-PREFETTURE	QUESTURE	Assegno annuale alle		
			Prefetture	Sotto-Prefetture	Questure
Calabria Citeriore-Cosenza . . .	— —	—	6,200	»	»
	Castrovillari . .	—	»	1,100	»
	Paola	—	»	900	»
	Rossano	—	»	800	»
Calabria Ultra 1°-Reggio. . . .	— —	—	3,200	»	»
	Gerace	—	»	900	»
	Palme	—	»	1,100	»
Calabria Ultra 2°-Catanzaro . .	— —	—	5,200	»	»
	Cotrone	—	»	1,000	»
	Monteleone. . .	—	»	1,200	»
	Nicastro	—	»	900	»
Caltanissetta .	— —	—	3,000	»	»
	Piazza	—	»	800	»
	Terranova . . .	—	»	700	»
Capitanata-Foggia	— —	—	5,000	»	»
	Bovino	—	»	900	»
	Sansevero . . .	—	»	1,200	»
Catania	— —	—	5,200	»	»
	Acireale	—	»	900	»
	Caltagirone. . .	—	»	900	»
	Nicosia	—	»	900	»
		Catania .	»	»	1,800
Como	— —	—	8,500	»	»
	Lecco	—	»	2,100	»
	Varese	—	»	2,400	»
Cremona . . .	— —	—	6,200	»	»
	Casalmaggiore. .	—	»	1,600	»
	Crema	—	»	1,500	»
Cuneo	— —	—	5,800	»	»
	Alba	—	»	1,800	»
	Mondovì. . . .	—	»	2,200	»
	Saluzzo	—	»	2,300	»
Ferrara	— —	—	6,400	»	»
	Cento.	—	»	900	»
	Comacchio . . .	—	»	1,000	»
Firenze	— —	—	11,000	»	»
	Pistoia	—	»	1,400	»
	Rocca S. Casciano	—	»	900	»
	San Miniato . .	—	»	1,200	»
		Firenze .	»	»	4,000
Forlì	— —	—	4,000	»	»
	Cesena	—	»	1,400	»
	Rimini	—	»	1,500	»
Genova	— —	—	7,500	1,200	»
	Albenga	—	»	1,500	»
	Chiavari. . . .	—	»	1,500	»
	Levante	—	»	»	»

PREFETTURE	SOTTO-PREFETTURE	QUESTURE	Assegno annuale alle Prefetture	Sotto-Prefetture	Questure
Genova	Savona . . .	—	»	1,700	»
		Genova .	»	»	4,000
Girgenti. . . .	— —	—	3,300	»	»
	Bivona	—	»	1,100	»
	Sciacca	—	»	900	»
Grosseto. . . .	— —	—	3,600	»	»
Livorno	— —	—	4,400	»	»
	Isola d'Elba . .	—	»	800	»
		Livorno.	»	»	2,200
Lucca.	— —	—	5,200	»	»
Macerata . . .	— —	—	3,800	»	»
	Camerino . . .	—	»	1,300	»
Massa - Carrara .	— —	—	3,200	»	»
	Castelnovo di Garfagnana . . .	—	»	1,400	»
	Pontremoli . . .	—	»	1,400	»
Messina	— —	—	4,200	»	»
	Castroreale . . .	—	»	900	»
	Mistretta. . . .	—	»	800	»
	Patti	—	»	800	»
		Messina.	»	»	2,200
Milano	— —	—	11,000	»	»
	Abbiategrasso. .	—	»	2,000	»
	Gallarate . . .	—	»	1,900	»
	Lodi	—	»	1,900	»
	Monza.	—	»	2,200	»
		Milano .	»	»	6,500
Modena	— —	—	5,000	»	»
	Mirandola . . .	—	»	1,100	»
	Pavullo	—	»	1,200	»
Molise-Campobasso	— —	—	4,500	»	»
	Isernia	—	»	1,400	»
	Larino	—	»	1,000	»
Napoli	— —	—	11.000	»	»
	Casoria	—	»	1,500	»
	Castellamare . .	—	»	1,600	»
	Pozzuoli. . . .	—	»	1.000	»
		Napoli .	»	»	5,500
Novara	— —	—	6,000	»	»
	Biella	—	»	2,100	»
	Ossola	—	»	1,300	»
	Pallanza . . .	—	»	1,500	»
	Valsesia. . . .	—	»	1,100	»
	Vercelli	—	»	2,000	»
Palermo	— —	—	10,000	»	»
	Cefalù	—	»	800	»
	Corleone	—	»	900	»
	Termini. . . .	—	»	1,200	»
		Palermo.	»	»	5,000

PREFETTURE	SOTTO-PREFETTURE	QUESTURE	Assegno annuale alle Prefetture	Sotto-Prefetture	Questure
Parma	— —	—	5,300	»	»
	Borgo S. Donnino	—	»	1,400	»
	Borgotaro . . .	—	»	1,400	»
Pavia	— —	—	5,800	»	»
	Bobbio	—	»	900	»
	Lomellina . . .	—	»	2,000	»
	Voghera. . . .	—	»	1,800	»
Pesaro - Urbino - Pesaro . . .	— —	—	4,000	»	»
	Urbino	—	»	1,600	»
Piacenza . . .	— —	—	3,700	»	»
	Fiorenzuola . .	—	»	1,600	»
Pisa	— —	—	4,500	»	»
	Volterra. . . .	—	»	1,100	»
Porto Maurizio .	— —	—	2,800	»	»
	San Remo. . .	—	»	1,100	»
Principato Citeriore - Salerno .	— —	—	6,000	»	»
	Campagna. . . .	—	»	1,200	»
	Sala . . . , .	—	»	1,100	»
	Vallo.	—	»	1,000	»
Principato Ulteriore - Avellino .	— —	—	5,800	»	»
	Ariano	—	»	1,300	»
	S.Angelo de'Lomb.	—	»	1,200	»
Ravenna . . .	— —	—	3,600	»	»
	Faenza	—	»	1,300	»
	Lugo.	—	»	1,300	»
Reggio - Emilia .	— —	—	4.800	»	»
	Guastalla . . .	—	»	1,300	»
Sassari	— —	—	3,200	»	»
	Alghero. . . .	—	»	1,100	»
	Nuoro	—	»	1.200	»
	Ozieri	—	»	1,100	»
	Tempio	—	»	700	»
Siena	— —	—	3,800	»	»
	Montepulciano .	—	»	900	»
Siracusa . . .	— —	—	3,200	»	»
	Modica	—	»	900	»
	Noto	—	»	800	»
Sondrio. . . .	— —	—	4,200	»	»
Terra di Bari-Bari	— —	—	4,600	»	»
	Altamura . . .	—	»	1,000	»
	Barletta. . . .	—	»	1,400	»
Terra di Lavoro - Caserta . . .	— —	—	6,200	»	»
	Gaeta	—	»	1,100	»
	Nola.	—	»	1,000	»
	Piedimonte. . .	—	»	800	»
	Sora	—	»	1,200	»

PREFETTURE	SOTTO-PREFETTURE	QUESTURE	Assegno annuale alle		
			Prefetture	Sotto-Prefetture	Questure
Terra d'Otranto - Lecce. . . .	— —	—	4,200	»	»
	Brindisi. . . .	—	»	1,000	»
	Gallipoli. . . .	—	»	1,200	»
	Taranto. . . .	—	»	1,100	»
Torino	— —	—	8,500	»	»
	Aosta	—	»	2,200	»
	Ivrea.	—	»	2,300	»
	Pinerolo. . . .	—	»	1,800	»
	Susa.	—	»	1,700	»
		Torino .	»	»	5,000
Trapani. . . .	— —	—	3,200	»	»
	Alcamo. . . .	—	»	900	»
	Mazzara. . . .	—	»	700	»
Umbria - Perugia.	— —	—	7,500	»	»
	Fuligno. . . .	—	»	1,500	»
	Orvieto	—	»	1,700	»
	Rieti.	—	»	1,800	»
	Spoleto	—	»	1,800	»
	Terni.	—	»	1,800	»
					»
		Totale .	319,800	476,200	39,700

RIEPILOGO

Prefetture	L.	319,800
Sotto-Prefetture	»	476,200
Questure	»	39,700
Somma a disposizione del Ministero per compenso di lavori straordinari	»	7,200
Totale generale. . .	L.	542,900

(N° 2818) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 17 marzo 1866.

Sono applicabili al Commissario, ai Sotto-Commisari, Aiutanti Ingegneri ed Assistenti locali per la sorveglianza della costruzione delle strade ferrate Calabro-Sicule le indennità per trasferte, per ispese d'ufficio e le assegnazioni mensili portate dal R. Decreto 21 ottobre 1863.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il nostro Decreto del 21 ottobre 1863, N. 1528, con cui si sono approvati i due Regolamenti per il definitivo ordinamento della sorveglianza

e del sindacato alla costruzione delle strade ferrate concesse all'industria privata; vista la tabella *A* annessa ai citati Regolamenti, relativa alle indennità per le spese d'ufficio e di trasferte accordate al Personale addetto alla sorveglianza tecnica per la costruzione delle ferrovie suddette; visto il nostro Decreto del 18 gennaio corrente anno, N. 2766; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono applicabili al Commissario, ai Sotto-Commissari, agli Aiutanti Ingegneri ed Assistenti locali per la sorveglianza della costruzione delle strade ferrate calabro-sicule le indennità giornaliere per trasferte, quelle per spese d'ufficio, e le assegnazioni mensili portate dagli articoli 1 e 2 dell'anzidetto nostro Decreto. — V. Celerif. 1863, pag. 2833 e 2842.

Art. 2. È conseguentemente derogato al disposto dall'articolo 3 del Decreto medesimo. — V. alla pagina 390.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 22 febbraio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — S. JACINI.

(N. 2816) LEGGE

inserta nella Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 1866.

Esercizio provvisorio del Bilancio dello Stato sino a tutto aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato sino a tutto il mese di aprile 1866 a riscuotere le entrate, tasse ed imposte di ogni genere, in conformità delle Leggi in vigore, a smaltire i generi di privativa demaniale secondo le tariffe vigenti nel 1865, ed a pagare nella misura stabilita dal progetto di bilancio pel 1866 presentato al Parlamento con le modificazioni posteriori, le spese ordinarie dello Stato e le straordinarie che non ammettano dilazione, e quelle che dipendono da Leggi od obbligazioni anteriori.

Art. 2. È confermata la facoltà accordata al Ministro delle Finanze coll'articolo 2 della Legge 21 dicembre 1864, N. 2065, di emettere buoni del Tesoro fino alla somma complessiva di 200 milioni, la cui decorrenza non sia maggiore di un anno, a quell'interesse che il Governo crederà più opportuno, e che dovrà essere noto al pubblico. — V. Celerif. 1865, pag. 122 e 123.

Ordiniamo ecc. — Data a Firenze addì 27 febbraio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. SCIALOIA.

V. gli *Atti del Parlamento*, Sessione 1865-66: Camera dei Deputati, sedute delli 22 gennaio; 8, 16 e 26 febbraio (N. 87, 143 al 202). — Senato del Regno, seduta del 27 febbraio 1866 (N. 40).

(N. 2824) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 1866.

Sono modificate le indicazioni contenute nei numeri 13, 22 *e* 24 *dell'Elenco delle strade dichiarate nazionali, annesso al R. Decreto* 17 *novembre* 1865, *N.* 2633.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Nello scopo di determinare con più precisione i limiti e l'andamento delle strade nazionali indicate sotto i numeri 13, 22 e 24 dell'Elenco approvato con nostro Decreto del 17 novembre 1865 (1); sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici abbiamo decretato e decretiamo:

Le indicazioni contenute ai numeri 13, 22 e 24 del citato Elenco saranno modificate nella conformità seguente:

Numero d'ordine	Denominazione delle strade	Limiti di caduna strada	Provincie e luoghi principali attraversati
13	Da Cuneo in Francia per il colle di Tenda.	Da Cuneo per il colle di Tenda al confine francese.	CUNEO — Borgo S. Dalmazzo, Robilante, Limone, La-Cà, Tenda e S. Dalmazzo.
22	Da Spezia a Cremona.	Da Sarzana all'incontro della strada precedente presso Piadena.	GENOVA — MASSA-CARRARA — Aulla, Villafranca e Pontremoli. PARMA — Cisa, Berceto, Fornovo di Taro e Parma. CREMONA — Vico Belignano, Casalmaggiore e S. Giovanni in Croce.
24	Da Livorno al confine mantovano.	Da Lucca al confine mantovano.	LUCCA — Bagno a Corsena, Fornoli e Turrite di Cardoso. MASSA-CARRARA — Gallicano, Castelnuovo di Garfagnana, Pieve a Fossiano e Monte delle Radici. MODENA — Pieve a Pelago, Pavullo, Formigine, Modena e Mirandola.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 1° marzo 1866.

VITTORIO EMANUELE. — S. JACINI.

(1) *Ved. il presente volume alla pagina* 69.

(N. 2822) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 21 marzo 1866.

Istituzione d'una Succursale della Banca Nazionale a Caltanissetta.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduta la deliberazione del Consiglio Superiore della Banca Nazionale del 21 febbraio 1866; sulla proposta del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata l'istituzione di una Succursale della Banca Nazionale nella Città di Caltanissetta, in conformità della citata deliberazione.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 4 marzo 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. SCIALOIA.

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro delle Finanze il 1° marzo 1866.

Sire! Vari Comuni convenuti col Governo per la riscossione del dazio di consumo e ritenuti aperti o per ragione della rispettiva popolazione agglomerata, inferiore ad ottomila abitanti, o per altri legittimi motivi, stretti dal bisogno di nuove risorse per sopperire alle crescenti spese della Civica Amministrazione, inoltrarono domanda a questo Ministero ond'essere dichiarati chiusi, offerendo a tale effetto alle Finanze un congruo aumento al loro canone precedentemente pattuito, in corrispettivo dei maggiori vantaggi inerenti al nuovo metodo di percezione.

Siccome l'invocato cambiamento di qualifica torna in favore non solamente degli interessi municipali, ma eziandio di quelli dello Stato, giacchè gli offerti aumenti di canone, ravvisati accettabili da questo Ministero, ascendono alla somma di L. 3750, il riferente crede che, a tenore dell'art. 5° della Legge daziaria 3 luglio 1864, convenga annuire alle predette domande, ed a tal fine ha l'onore di proporre alla firma di V. M. l'unito progetto di Decreto.

(N. 2831) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 29 marzo 1866.

Comuni dichiarati chiusi per gli effetti della riscossione del dazio-consumo.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 4 e 5 della Legge sui dazi di consumo del 3 luglio 1864, N. 1827; visto il nostro Decreto del 30 stesso mese, N. 1868; sulla proposizione del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo:

Sono dichiarati chiusi per gli effetti della riscossione dei dazi di consumo i Comuni nominati nella unita tabella vidimata d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze. — V. Celerif. 1864, pag 1537, 1569 e 1594.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 1° marzo 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. SCIALOIA.

Tabella dei Comuni che vengono dichiarati chiusi.

Avellino (Avellino), dal 1° giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente Decreto.
Olevano nel Tusciano (Salerno), idem.
Panni (Bavino), idem.
San Gregorio di Catania (Catania), idem.

(N. 2819) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 17 marzo 1865.

Numero dei Membri della Commissione per l'esame degli aspiranti alla medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza d'Italia.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il nostro Decreto in data 4 marzo 1865, col quale fu istituita la Commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla medaglia commemorativa delle guerre combattute per l'indipendenza e l'unità d'Italia; visto il nostro Decreto in data 20 luglio 1865, col quale venne aumentato il numero dei Membri di tale Commissione; considerata la convenienza di aumentare il numero dei detti Membri, acciocchè la Commissione ripetuta possa sempre con maggiore facilità e sollecitudine procedere nel còmpito statole affidato; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra abbiamo decretato e decretiamo:

Il numero dei membri della Commissione, istituita con Regio Decreto 4 marzo 1865 per l'esame dei titoli degli aspiranti alla medaglia commemorativa delle guerre combattute per l'indipendenza e l'unità d'Italia, sarà di venticinque. — V. Celerif. 1865, pag. 1412.

Ordiniamo ecc. — Dato a Torino addì 4 marzo 1866.

VITTORIO EMANUELE. — I. PETTINENGO.

(N. 2834) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 21 marzo 1866.

Alla Sicilia viene esteso il R. Decreto sulla concessione del R. Placito.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 7 del Regio Decreto 23 dicembre 1865, N° 2711, col quale fu definitivamente provveduto allo stabilimento dell'Economato Generale dei benefizi vacanti nelle Provincie Siciliane; sulla proposizione del nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Il Regio Decreto del 12 luglio 1864, N. 1848, con cui è fatta un'aggiunta all'articolo 1° del Regolamento sulla concessione del R. Placito, viene esteso eziandio alle Provincie Siciliane. — V. Celerif. 1864, pag. 1763 e 1765; — 1866, pag. 37 e 245.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 8 marzo 1866.

VITTORIO EMANUELE. — DE FALCO.

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro della Guerra l'11 marzo 1866.

Sire! È voluto dai Regolamenti, è nell'interesse dell'Esercito, forma un desiderio generale del Paese, ed è anche un impegno formalmente assunto in faccia al Parlamento dal Governo di V. M., che gli uomini di seconda categoria ricevano una elementare istruzione, ed acquistino le abitudini della militare disciplina.

Degli uomini di seconda categoria non peranco esercitati nelle armi sonovi quelli delle classi 1842, 1843 e 1844, ma perchè il chiamarli tutti alle esercitazioni sarebbe opera malagevole, ed insieme di troppo gravosa alla pubblica finanza, così il rispettoso Riferente avrebbe prescelto il partito di chiamarvi in quest'anno quelli soltanto della classe 1844; e vi si sarebbe determinato sul riflesso che, essendo dessi i più lontani dal tempo per ricevere il congedo assoluto, sono appunto quelli che, secondo lo spirito del Regolamento vigente, vi debbono per i primi essere chiamati.

Per conciliare l'interesse diretto dell'Esercito con quello dell'Erario, e con quello pur anche dei singoli cittadini, il Riferente ha creduto che dalla convocazione meritassero essere dispensati tutti coloro i quali avessero in un modo od in un altro di già prestato eventualmente un servizio non minore di due mesi.

Negli anni decorsi avvenendo sempre le operazioni della leva in modo che gl'inscritti della prima categoria giungessero ai Corpi militari cui erano assegnati, nei mesi più utili per le esercitazioni ordinarie, o per quelle da farsi nei campi, ne venne quasi di necessità, che si omettesse la chiamata alla istruzione degli uomini di seconda categoria; ma poichè in quest'anno siano state protratte le operazioni della levata sulla classe 1845, e di presente i Corpi militari trovinsi in grado di attendere a simile istruzione, e così è che al rispettoso Riferente sia parso conveniente e doveroso di profittarne.

Quando alla M. V. piacesse secondare questi intendimenti, ed accoglierne le proposte di esecuzione, il Riferente avrebbe l'onore di sottoporre alla Real firma il relativo Decreto.

(N. 2821) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 18 marzo 1866.

Convocazione degli uomini assentati pel contingente di seconda categoria della leva sulla classe 1844, e dispensa, sotto date condizioni, di quelli di prima categoria.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 69 della Legge sul reclutamento 20 marzo 1854; visto l'art. 2 della Legge 13 luglio 1857; visti i §§ 1101, 1102, 1103 del Regolamento per l'esecuzione della suddetta Legge 20 marzo 1854; sulla proposta del nostro Ministro della Guerra abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Tutti gli uomini stati assentati pel contingente di seconda categoria della leva sulla classe 1844, sono convocati pel 10 aprile prossimo, onde ricevere, durante il corso di due mesi, gli elementi della disciplina e della istruzione militare. — Ved. Suppl. alla Cclerif. 1855, pag. 1.

2. Saranno dispensati definitivamente dalla chiamata tutti coloro i quali essendo partiti da inscritti di prima categoria, furono cancellati dai ruoli

dei Corpi come divenuti *esuberanti* in essa, o ne furono cancellati in soddisfazione dei loro gravami; e semprechè tanto gli uni quanto gli altri prima di passare nella seconda categoria fossero stati sotto le armi almeno per due mesi; e definitivamente se ne intenderanno pur dispensati quanti avessero già prestato servizio nella qualità di volontari con ferma eccezionale. — S'intenderanno per lo contrario dispensati provvisoriamente, e quindi tenuti a concorrere nelle riunioni successive di altre classi, quelli di loro che per giustificata causa di salute non potessero concorrervi adesso, non meno che quelli i quali nel dì della pubblicazione del presente Decreto, di già si trovassero all'estero muniti di regolare passaporto.

3. Il nostro Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, e di dare gli ordini e le istruzioni sul modo di eseguirlo.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 11 marzo 1866.

VITTORIO EMANUELE. — I. PETTINENGO.

(N. 2823) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 21 marzo 1866.

Soppressione del Tribunale Militare della Divisione di Parma.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'art. 3 della Legge 11 febbraio 1864, n° 1670, col quale viene fatta facoltà al Governo di riunire due od anche tre Divisioni sotto uno stesso Tribunale militare; sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1° Dal giorno 1° aprile prossimo venturo cesserà la giurisdizione del Tribunale Militare Territoriale della divisione di Parma.

Art. 2° La giurisdizione della Divisione di Parma sarà esercitata dal Tribunale Militare di Bologna, e quella di Piacenza dal Tribunale di Milano.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 11 marzo 1866.

VITTORIO EMANUELE. — I. PETTINENGO.

SOMMARIO

Ved. alla pagina 544 il Sommario *dei fogli 16 e 17:*

(N. 2641) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 1865.

Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la Legge del 2 aprile 1865, N. 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il Codice di procedura civile e ad estendere a tutto il Regno il Codice di procedura penale del 20 novembre 1859, e la Legge dell'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859 colle modificazioni indicate nella stessa Legge 2 aprile 1865 e con quelle altre che avesse riconosciuto necessarie, e a fare tutte le disposizioni necessarie per la completa attuazione dei Codici e della Legge suddetti; visti i nostri Decreti del 25 giugno, 26 novembre e 6 dicembre 1865, numeri 2366, 2598 e 2626, coi quali si mandarono a pubblicare il Codice di procedura civile, il Codice di procedura penale e la Legge dell'ordinamento giudiziario da aver esecuzione in tutto il Regno a cominciare dal 1° gennaio 1866; udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e di Giustizia, e dei Culti, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'annesso Regolamento generale giudiziario, visto d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli per l'esecuzione del Codice di procedura civile, del Codice di procedura penale e della Legge sull'ordinamento giudiziario.

2. Il suddetto Regolamento andrà in osservanza in tutto il Regno il giorno primo gennaio 1866.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 14 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — Cortese.

REGOLAMENTO GENERALE GIUDIZIARIO

TITOLO I. — DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.

CAPO I. — *Disposizioni disciplinari.*

Sezione I. — *Dell'abilitazione alla carriera giudiziaria e agli Uffizi di Cancelleria e di Segreteria.*

§ 1. — *Degli Uditori e degli Aggiunti giudiziari.*

Art. 1. Il numero degli Uditori in tutto il Regno è determinato con Decreto Reale.

2. Per l'esecuzione del prescritto dall'articolo 18, n° 2 della Legge di ordinamento giudiziario è nominata annualmente nella città destinata dal Ministro della Giustizia una Commissione composta di funzionari giudiziarii, di professori di diritto, e di avvocati patrocinanti.

3. Il concorso si apre con Decreto Ministeriale, che si pubblica mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e in quella degli annunzi giudiziari presso ciascuna Corte d'appello, e affissione nella sala d'ingresso delle Corti e dei Tribunali civili e correzionali. — Nel Decreto è espresso il numero dei posti di Uditore pei quali è aperto il concorsò, con indicazione del termine entro il quale i concorrenti devono presentare la loro domanda e dei giorni entro cui il concorso dovrà aver luogo.

4. Gli aspiranti al concorso presentano la loro domanda corredata dei documenti giustificativi dei requisiti prescritti dagli articoli 9 e 18, n° 1° della suddetta Legge al Procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione risiedono. Questi, raccolte informazioni sulla condotta e fama degli aspiranti, le trasmette al Procuratore Generale, il quale, completate le domande e le informazioni, in quanto occorra, spedisce al Ministro della Giustizia un elenco delle istanze con un cenno del risultato delle informazioni. — Il Ministro determina quali fra i richiedenti debbano essere ammessi all'esame, e ne dà comunicazione al Procuratore Generale, il quale avverte tanto gli ammessi quanto gli esclusi con avviso individuale.

5. I lavori per il concorso sono eseguiti avanti un Comitato istituito presso ciascuna Corte d'appello, composto di due membri della Corte designati dal primo Presidente, e di un funzionario del Ministero Pubblico delegato dal Procuratore Generale. Un Sostituto Segretario della Procura Generale compie le funzioni di Segretario del Comitato. — La Presidenza è devoluta a quello dei membri che abbia la precedenza per grado ed anzianità. A parità di grado fra il funzionario della Magistratura giudicante e quello del Pubblico Ministero presiede quello della Magistratura giudicante.

6. Il concorso ha luogo in tre giorni distinti, e versa sopra cinque quesiti o tesi distribuiti nel seguente modo: nel primo giorno sul diritto civile, nel secondo sul diritto commerciale e sulla procedura civile, nel terzo sul diritto e sulla procedura penale.

7. Le tesi sono formolate da due fra i membri della Commissione di cui nell'articolo 2° che verranno designati dal Ministro della Giustizia. Essi le trasmettono al Ministro suddetto, il quale le fa porre in tre buste chiuse e sigillate contenenti ciascuna la materia da trattarsi in un giorno coll'indirizzo al Comitato esaminatore di ogni distretto. Queste buste chiuse in altro soprainvolto sono spedite ai Procuratori Generali presso le Corti d'appello che le rimettono, chiuse come le hanno ricevute, al Presidente del Comitato.

8. Nel giorno stabilito per l'esame, in presenza di tutti i membri del Comitato e degli aspiranti, il Presidente, previo l'appello nominale dei concorrenti, apre la busta contenente le tesi da trattarsi in quel giorno, senza romperne i sigilli, appone la sua firma e fa apporre quella del Segretario a ciascuna delle tesi, e le detta agli aspiranti; poi consegna le buste e le schede originali delle tesi al Segretario del Comitato. — Di tutte queste operazioni si fa esatta menzione nel processo verbale da redigersi a tenore dell'articolo 10.

9. Gli aspiranti, dopo scritte le tesi, le presentano al Segretario del Comitato che ne verifica la esattezza e le sottoscrive; quindi si ritirano al posto a ciascuno di essi assegnato, scrivono di propria mano le risposte alle tesi, e le sottoscrivono, poi le consegnano al Comitato dopo averle chiuse e sigillate. Sulla coperta apporranno l'indicazione del giorno dell'esame e della sede del Comitato.

10. Finchè le risposte non siano consegnate, gli aspiranti non possono conferire nè tra essi nè con estranei, nè consultare alcuna opera legale, tranne i Codici ed i testi delle Leggi dello Stato. — Nella sala degli esami sono sempre presenti i membri del Comitato o la più parte di essi, e vegliano all'osservanza delle prescrizioni anzidette. — Di tutto quanto avviene durante il tempo dell'esame il Segretario redige processo verbale sottoscritto da lui e dal Presidente.

11. Gli scritti degli aspiranti sono posti in un piego che viene sigillato dal Presidente del Comitato alla loro presenza, ed è trasmesso al Procuratore Generale insieme alle schede originali e rispettive buste, da riporsi in diverso involto coi processi verbali. — Il Procuratore Generale spedisce tutto al Ministro della Giustizia. — Il Ministro convoca la Commissione di cui nell'articolo 2°, e le comunica tutti gli atti e scritti. — La Commissione verifica la regolarità delle operazioni e delibera sul merito degli scritti di ciascun candidato.

12. Ogni membro della Commissione dispone di nove voti, e s'intendono approvati quegli aspiranti che abbiano ottenuto i due terzi della totalità dei voti.

13. Tutte le operazioni concernenti gli esami e le relative deliberazioni della Commissione sono consegnate in appositi processi verbali nei quali è indicato il numero di voti ottenuto da ciascun aspirante, con aggiunta delle osservazioni circa il rispettivo merito comparativo che gli Esaminatori stimeranno acconcie a far meglio apprezzare i gradi di distinzione tra gli esaminati. — I processi verbali e gli scritti

degli aspiranti sono trasmessi al Ministero della Giustizia con una tabella in cui si classificano gli aspiranti secondo il numero dei voti ottenuti.

14. La nomina degli Uditori è fatta dal Ministro della Giustizia nei limiti dei posti vacanti. Se il numero dei concorrenti approvati dalla Commissione superi quello dei posti disponibili, la preferenza è data a quelli che ottennero maggior numero di voti favorevoli, e in caso di parità di voti saranno preferiti i più anziani di laurea o d'età. — Quelli tra i concorrenti approvati che non potranno, per insufficienza di posti, essere subito nominati Uditori, saranno nominati nell'ordine indicato nella tabella ai posti che si rendessero vacanti entro l'anno ed anche successivamente, qualora non vi fossero aspiranti con maggiori gradi di approvazione.

15. Per l'esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli 22 e 23 della suddetta Legge, le Giunte speciali ivi menzionate saranno composte di un Presidente di Sezione e due Consiglieri d'appello scelti dal primo Presidente, e un Avvocato generale e un sostituto Procuratare generale designati dal capo del Ministero pubblico presso la Corte d'appello. — Le funzioni di Segretario saranno compiute da un Vice-Cancelliere destinato dal primo Presidente.

16. Le Giunte speciali sono formate il 1º d'aprile, e cominciano le operazioni degli esami degli Uditori il 15 dello stesso mese. — La loro composizione è resa pubblica con Decreti dei primi Presidenti che si pubblicano all'aprirsi della prima loro seduta.

17. Gli Uditori devono, non più tardi del 1º di aprile, presentare la domanda di ammissione all'esame alla Cancelleria della Corte del distretto in cui si trovino destinati. — Il Segretario della Giunta forma un elenco per ordine alfabetico dei nomi degli Uditori che hanno presentata domanda di ammissione all'esame, e lo rimette insieme alla domanda stessa al Presidente della Giunta, il quale ne commette la disamina a uno dei membri della Giunta medesima.

18. Per l'esame suddetto il primo Presidente, di concerto col Procuratore Generale, formola ogni anno, prima della convocazione della Giunta speciale, tre distinte fattispecie giuridico-contenziose per ciascuna delle materie civile, commerciale, e penale. — Ciascuna serie delle dette fattispecie, trascritte in apposito registro segreto, è designata con una delle lettere *A*, *B*, *C*; e le singole fattispecie d'ogni serie sono controssegnate con uno dei numeri 1, 2 e 3.

19. L'esame si compie in tre giorni consecutivi. — In ciascuno dei giorni fissati per l'esame il Presidente della Giunta, in pubblica seduta, e alla presenza dei candidati, fa porre in un'urna distinta con una delle predette tre lettere alfabetiche tre schede, su ciascuna delle quali è scritto uno dei detti numeri. — Ogni candidato estrae dall'urna una scheda e la rimette al Presidente, il quale verifica nel registro la fattispecie corrispondente al numero estratto, e ne fa consegnare al candidato una copia da esso sottoscritta. — Terminate le estrazioni e le consegne dei temi estratti, i candidati formolano le quistioni che nella proposta fattispecie costituiscono la materia della causa, le discutono e le risolvono in forma di sentenza secondo le norme prescritte dai Codici di procedura. — A tale effetto si osservano le disposizioni degli articoli 9 e 10, e ogni candidato deve compiere e rimettere il lavoro entro sei ore. — Le stesse operazioni si rinnovano nei due giorni successivi.

20. Il quarto giorno dell'esame il Segretario della Giunta legge i tre lavori di ciascun candidato, intorno i quali i membri della Giunta gli indirizzano le obbiezioni che stimano opportune, ed esso vi risponde a voce.

21. Agli esami degli Uditori, indipendentemente dal prescritto nell'ultimo capoverso dell'articolo 23 della Legge di ordinamento giudiziario, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 di questo Regolamento.

22. In caso di mancanza di uno o più membri delle Commissioni e delle Giunte speciali si fa luogo alla loro surrogazione nel modo rispettivamente stabilito per la loro nomina.

23. Le deliberazioni delle Commissioni e delle Giunte speciali devono prendersi in segreto con intervento di tutti i loro membri ed a maggioranza di voti.

§ 2. — *Del Personale di Cancelleria e di Segreteria.*

24. L'ammissione di alunni a senso dell'articolo 159 della Legge di ordinamento giudiziario, nelle Cancellerie delle Corti, dei Tribunali e delle Preture, in cui se ne riconosca il bisogno, e la determinazione del loro numero, spetta ai primi Presidenti, e ai Procuratori Generali. — Per gli alunni da applicarsi ai Tribunali e alle Preture saranno sentiti rispettivamente i Presidenti ed i Pretori. — Gli alunni non hanno diritto a veruna retribuzione.

25. Per essere ammesso alunno è necessario:

1. Avere compiuta l'età d'anni diciotto;

2. Non trovarsi in alcuno dei casi d'incapacità previsti dall'articolo 87 della Legge di ordinamento giudiziario;

3. Sostenere con successo un esame scritto di calligrafia, di lingua italiana, e di aritmetica davanti una Commissione composta di due Consiglieri o Giudici delegati dal Capo della Corte o del Tribunale, e di un funzionario del Ministero Pubblico incaricato dal Capo dell'Ufficio. — Il Cancelliere della Corte o del Tribunale fa le funzioni di Segretario, può dirigere domande agli aspiranti, e ha voto consultivo.

26. Per essere ammesso l'aspirante presenta la domanda al primo Presidente, nel cui distretto giurisdizionale ha la sua dimora, e vi unisce i documenti atti a provare le condizioni prescritte ai num. 1 e 2 dell'articolo precedente. — La domanda è comunicata al Ministero Pubblico, il quale assume esatte informazioni sulle condizioni di famiglia, sulla condotta morale e sullo stato di salute del ricorrente, e, a seguito di queste, dichiara, in fine della domanda, se la medesima sia o no ammissibile. Il Capo del Collegio provvede in senso della dichiarazione, e, se ne sia il caso, fissa il giorno per l'esame dell'aspirante.

27. La nomina degli scrivani indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 156 della succitata Legge, appartiene per tutte indistintamente le Cancellerie e Segreterie al primo Presidente, previo accordo col Procuratore Generale, sulla proposta del Capo della Cancelleria o Segreteria alla quale si riferisce la nomina, sentito, ove ne sia il caso, il Presidente del Tribunale e il Pretore.

28. Per poter aspirare alla nomina di scrivano è necessario:

1. Aver fatto per un anno almeno il tirocinio in qualità di alunno in una Cancelleria;

2. Presentare un certificato di diligenza e regolare condotta rilasciato dal Cancelliere presso il quale fu fatto il tirocinio;

3. Sostenere un esame in iscritto sopra tre quesiti desunti dalle disposizioni dei Codici di procedura, e del presente Regolamento, relative al servizio di Cancelleria. — La formazione dei quesiti e il giudizio sulle risposte ai medesimi spetta ad una Commissione composta nel modo indicato al nº 3 dell'art. 25. — Gli aspiranti alla nomina di scrivano presso una Cancelleria sia di Tribunale, sia di Pretura sono esaminati dalla stessa Commissione. — Gli Scrivani, Commessi, Copisti, Diurnisti o altri amanuensi, che il 1º gennaio 1866 si trovino da un tempo non minore di sei mesi addetti alla Cancelleria o Segreteria di un'Autorità giudiziaria, possono essere nominati scrivani, purchè entro tutto il mese di giugno successivo sostengano l'esame sovra prescritto, non si trovino in alcuno dei casi di incapacità previsti dall'articolo 87 della Legge di ordinamento giudiziario, e presentino un certificato di diligenza e regolare condotta rilasciato dal Cancelliere o Segretario presso il quale prestarono l'opera loro. — Quando i bisogni del servizio lo richiedano, i Cancellieri possono essere autorizzati dal primo Presidente a valersi, durante il suddetto termine di sei mesi, come per lo innanzi, dell'opera dei detti Scrivani, Commessi, Copisti, Diurnisti, od altri amanuensi.

29. La domanda per ammissione all'esame di cui nel precedente articolo è presentata, secondo i casi, coi documenti ivi prescritti, al primo Presidente, o al Presidente perchè sia fissato il giorno dell'esame.

30. Nel giorno dell'esame ogni membro della Commissione forma e pone in un'urna tre quesiti, come al nº 3 dell'art. 28. — Fatta l'estrazione dei tre quesiti ai quali deve rispondere l'aspirante, si procede nel modo prescritto dagli articoli 9 e 10.

31. Gli aspiranti alla qualità sia d'alunno, sia di scrivano, il cui esame sia approvato, ne ricevono analogo certificato sottoscritto da tutti i membri della Commissione, e lo presentano per gli ulteriori provvedimenti al primo Presidente della Corte, dalla quale dipende la Cancelleria in cui chiedono l'ammissione.

32. La retribuzione degli Scrivani, menzionata nel già citato capoverso dell'articolo 156 della Legge di ordinamento giudiziario, è mensilmente di L. 30 a 50 per quelli delle Cancellerie delle preture, di L. 40 a 60 per quelli delle Cancellerie dei Tribunali, e di L. 50 a 70 per quelli delle Cancellerie delle Corti. — Gli Scrivani presso le Segreterie del Ministero Pubblico sono equiparati rispettivamente agli Scrivani delle Cancellerie dei Tribunali e delle Corti. — Il quantitativo della retribuzione entro i limiti sovraccennati è determinato dal primo Presidente di concerto col Procuratore Generale, sentito il Cancelliere o il Segretario.

33. L'esame d'idoneità per gli aspiranti agli Uffizi di Cancelleria o di Segreteria, di cui negli articoli 160 nº 2, e 169 della succitata Legge, ha luogo davanti una Commissione composta di due membri giudicanti della Corte d'appello designati dal primo Presidente e di un funzionario del Pubblico Ministero destinato dal Procuratore Generale. — Il Cancelliere della Corte compie le funzioni di Segretario, può dirigere domande agli aspiranti e ha voto consultivo.

34. Per essere ammesso all'esame d'idoneità, di cui nell'articolo precedente, si richiede, a senso del nº 3 dell'articolo 160, della prima parte dell'articolo 169, e della parte finale del precedente articolo 156 della surriferita Legge:

1. Un tirocinio non minore di tre anni in qualità di alunno, o di due in qualità di scrivano in qualunque Cancelleria;

2. Un certificato di diligenza e regolare condotta rilasciato dal Cancelliere o Segretario presso il quale ebbe luogo il tirocinio.

35. L'esame è scritto e verbale. — Per le domande di ammessione all'esame d'idoneità, e per il modo di procedere all'esame scritto, che ha luogo prima dell'esame verbale, si osservano, in quanto sono applicabili, le precedenti disposizioni relative agli esami degli aspiranti alla nomina di Scrivani. — Se il candidato è approvato nell'esame scritto si passa all'esame verbale, nel quale ciascun membro della Commissione interroga per un quarto d'ora sulle stesse materie dalle quali si devono desumere i quesiti per l'esame scritto. — Dell'esito dell'esame si fa dal Cancelliere processo verbale soscritto da tutti i membri della Commissione. — Il Presidente del Tribunale ne trasmette copia al primo Presidente, il quale fa prendere le opportune annotazioni in apposito registro, e poi la rimette al Procuratore Generale che la fa depositare nell'archivio del suo uffizio. — Il risultato dell'esame è notificato dal Cancelliere all'esaminato al quale, se lo chieda, consegna copia del processo verbale.

36. Se l'aspirante alla nomina a Cancelliere o Vice-Cancelliere presso i Tribunali o Vice-Cancelliere aggiunto presso le Corti di appello abbia la qualità di Cancelliere o Vice-Cancelliere di Pretura, o di Vice-Cancelliere aggiunto presso i Tribunali, l'esercizio di tale uffizio per due anni equivale alle condizioni richieste dalla parte finale dell'art. 161 della Legge di ordinamento giudiziario. — In mancanza di tale qualità si richiede un tirocinio di quattro anni in qualità di scrivano in una Cancelleria di Corte o di Tribunale, e un certificato del Cancelliere presso cui ebbe luogo il tirocinio, che faccia fede dell'operosità, diligenza e buona condotta dell'aspirante.

Sezione II. — *Del giuramento e dell'ingresso in funzioni.*

37. Prima che scada il termine stabilito dall'articolo 11 della Legge di ordinamento giudiziario, le persone menzionate nell'articolo 10 della stessa Legge devono prestare il giuramento ivi prescritto. — Esse prestano nuovo giuramento ogni volta che ricevono una destinazione per la quale sono chiamate ad esercitare funzioni diverse, od ottengono una promozione a un grado superiore.

38. I primi Presidenti e i Procuratori Generali delle Corti prestano giuramento davanti il Ministro della Giustizia, o quell'Autorità giudiziaria che sia da esso delegata. — I Presidenti dei Tribunali e i Procuratori del Re prestano giuramento davanti il primo Presidente della Corte d'appello da cui dipendono. — Gli altri Magistrati giudicanti delle Corti e dei Tribunali e Uffiziali del Ministero Pubblico e gli Uditori prestano giuramento avanti la Corte o Tribunale a cui appartengono. — I membri dei Tribunali di commercio prestano giuramento davanti la Corte d'appello da cui dipendono, la quale può all'uopo delegare il Tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione siede il Tribunale di commercio. — I Pretori prestano giuramento avanti il Tribunale civile dal quale dipendono, che può delegare all'uopo il Pretore viciniore. — I Vice-Pretori e i Conciliatori prestano giuramento davanti il Pretore del rispettivo mandamento. — I Cancellieri, Vice-Cancellieri, e Vice-Cancellieri aggiunti, i Segretari, Sostituti Segretari, e Sostituti Segretari Aggiunti, e gli Uscieri prestano giuramento avanti l'Autorità giudiziaria alla quale sono addetti.

39. I funzionari menzionati nei capoversi dell'articolo precedente prima di prestare il giuramento presentano la copia autentica dell'atto di loro nomina debitamente registrata alla Corte dei Conti; e il Presidente o il Pretore fissa il giorno in cui si dovrà prestare il giuramento. — Potrà tuttavia farsi luogo alla prestazione del giuramento ancorchè non sia presentata la copia autentica dell'atto di nomina, quando per motivi d'urgenza il Ministro della Giustizia ne abbia dato l'autorizzazione.

40. Per il ricevimento dei funzionari che devono assumere l'esercizio dell'Ufficio si osservano le norme seguenti:

1. I primi Presidenti e Procuratori Generali, accompagnati al palazzo della Corte dal Cancelliere, vi sono ricevuti all'ingresso esterno dal Consigliere e Sostituto Procuratore Generale anziani e, preceduti da un Usciere colla mazza, sono introdotti nella sala delle udienze ove la Corte si trova riunita in seduta solenne. — In occasione dei detti ricevimenti assiste nella sala una guardia d'onore in divisa di parata.

2. I Presidenti di Sezione e gli Avvocati Generali sono ricevuti all'ingresso delle

sale del palazzo da un Consigliere, da un Sostituto Procuratore Generale, e dal Cancelliere, e preceduti da un Usciere sono accompagnati nella sala delle udienze.

3. I Consiglieri e i Sostituti Procuratori Generali sono annunziati da un Usciere ricevuti all'ingresso della sala d'udienza e in essa introdotti dal Cancelliere.

4. I Sostituti Procuratori Generali Aggiunti sono annunziati da un Usciere e introdotti da un Vice-Cancelliere nella sala d'udienza. — Le norme segnate al n° 1 si osservano, per quanto sono applicabili, nei Tribunali, in occasione del ricevimento dei Presidenti e dei Procuratori del Re. — Le norme indicate ai n.i 2 e 3 si applicano rispettivamente per il ricevimento dei Vice-Presidenti, e dei Giudici e Sostituti Procuratori del Re; e quelle fissate dal n° 4 si osservano per il ricevimento dei Pretori e Vice-Pretori.

5. I Cancellieri delle Corti e dei Tribunali sono annunziati e introdotti da un Usciere.

6. Tutti gli altri funzionari sono annunziati da un Usciere. — Nelle dette occasioni il Funzionario si presenta col capo coperto vestendo le divise con toga prescritte per le sedute solenni. — In tutti i casi in cui il ricevimento dei funzionari non segue dinanzi all'intiero collegio, il cerimoniale sovra prescritto ha luogo nella sala d'udienza della prima sezione.

41. Introdotto il funzionario nella sala d'udienza come nell'articolo precedente il Ministero Pubblico, al quale il Decreto di nomina dovrà essere prima comunicato, domanda in nome del Re la lettura del Decreto medesimo, la prestazione del giuramento, o nei casi espressi nelle due prime parti dell'articolo 38 la lettura del processo verbale di giuramento, e l'ammessione del funzionario ad assumere l'esercizio del suo Uffizio; la Corte o il Tribunale riconosciuta l'autenticità del Decreto di nomina provvede in conformità della requisitoria del Ministero Pubblico. — Nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 39 si dà lettura dell'autorizzazione ministeriale.

42. Il funzionario che deve giurare, legge a chiara voce, stando in piedi, la formola del giuramento stabilita dalla Legge di ordinamento giudiziario. — Prestato il giuramento, o letto il processo verbale di quello già prestato, il Presidente dichiara immesso il funzionario nell'esercizio del suo Ufficio.

43. Il Cancelliere o chi ne faccia le veci stende in apposito registro processo verbale della prestazione del giuramento, della dichiarazione d'immessione in possesso e dell'assunzione delle funzioni, e ne fa risultare con certificato in fine del Decreto di nomina. — Una copia del processo verbale è rassegnata al Ministro della Giustizia e un'altra è trasmessa al Ministero Pubblico.

Sezione III. — *Della residenza.*

44. I funzionari dell'Ordine giudiziario e gli Uscieri devono, per assentarsi dal luogo di loro residenza, ottenere la permissione secondo le disposizioni seguenti.

45. Non possono darsi permissioni di assenza, oltre le ferie od i congedi annuali che ne tengono luogo, salvo per circostanze straordinarie e per gravi motivi.

46. Le permissioni di assenza per tempo non maggiore di trenta giorni possono concedersi nel corso dell'anno.

1° Dai primi Presidenti, ai membri della Corte rispettiva, a quelli dei Tribunali che ne dipendono, e ai funzionari o Uscieri dipendenti dai suddetti Corpi giudiziari:

2° Dai Procuratori Generali ai membri del rispettivo Ufficio, a quelli degli Uffici del Ministero Pubblico presso i Tribunali del distretto della Corte, ai funzionari dipendenti dagli Uffizi medesimi, ai Pretori, ai Cancellieri ed altri funzionari, e agli Uscieri addetti alle Preture.

47. Le permissioni di assenza per tempo non maggiore di giorni dieci nel corso dell'anno, si possono concedere

1° Dai Presidenti dei Tribunali ai membri di essi, e ai funzionari e Uscieri che vi sono addetti;

2° Dai Procuratori del Re ai membri del loro Ufficio, ai funzionari che ne dipendono, ai Pretori, ai Cancellieri, Vice-Cancellieri ed Uscieri addetti alle Preture.

48. Le permissioni di assenza ai Giudici Istruttori si concedono, nei limiti rispettivamente indicati nei due articoli precedenti, dai primi Presidenti e dai Presidenti, previo accordo coi Procuratori Generali e coi Procuratori del Re. — Se non vi sia accordo tra il Presidente ed il Procuratore del Re, pronuncierà il primo Presidente, previo accordo col Procuratore Generale, e in caso di dissenso tra questi pronuncerà il Ministro della Giustizia.

49. I Pretori possono concedere permissioni di assenza per giorni cinque agli Uditori, ai Cancellieri, Vice-Cancellieri e Uscieri addetti alla rispettiva Pretura, e per giorni trenta ai Conciliatori del loro distretto.

50. Ogni funzionario che concede permissioni di assenza deve tenere a calcolo i congedi già dati da altro funzionario inferiore o superiore, e limitare la nuova permissione al tempo che ancora avanzi al compimento del termine complessivo di trenta giorni.

51. I funzionari ai quali è data facoltà di concedere permissioni di assenza possono assentarsi dalla propria residenza per tempo eguale a quello entro cui è circoscritta rispettivamente la detta facoltà. — Prima però di assentarsi devono darne partecipazione al rispettivo superiore immediato.

52. Le permissioni di assenza per tempo maggiore di trenta giorni, o per recarsi all'Estero, si concedono dal Ministro della Giustizia.

53. Nel concedere permissioni di assenza si può prescrivere che la loro durata si computi in tutto o in parte nelle ferie assegnate al funzionario, o nel congedo che si dà annualmente ai funzionari e Uscieri, a'quali non commettono ferie. — Le permissioni di assenza possono sospendersi, abbreviarsi, o rivocarsi dal concedente o dall'Autorità superiore.

54. La domanda di permissione di assenza deve esprimerne il motivo, il tempo pel quale si chiede, e il luogo ove il funzionario intende recarsi, ed è rassegnato in via gerarchica. — Il superiore immediato del richiedente nel trasmetterne la suddetta domanda al superiore cui appartiene il concedere la permissione, vi unisce il proprio avviso e quello del Ministero Pubblico nel caso previsto dall'articolo 48 del presente Regolamento.

55. Il funzionario che ha ottenuto una permissione di assenza deve usarne entro un mese dalla sua data: trascorso questo termine la permissione non ha più effetto, ma potrà essere confermata sopra nuova domanda. — Chi ha ottenuto la permissione deve dichiarare in fine di essa il giorno della partenza e quello del ritorno alla residenza, e rimandarla al suo Superiore diretto per essere rinviata all'Autorità concedente.

56. I Capi di collegio e del Ministero Pubblico si comunicano a vicenda le permissioni concedute, indicandone la durata.

57. I funzionari che hanno facoltà di dare permissioni di assenza devono tenere un registro, nel quale si notano le permissioni concedute, i motivi che ne hanno determinata la concessione, la loro durata, il luogo in cui il petente ha dichiarato di recarsi, e la data della partenza e del ritorno in residenza. — Un estratto di questo registro deve trasmettersi

A. Dai Pretori ai Procuratori del Re alla fine di ogni mese;

B. Dai Presidenti dei Tribunali e dai Procuratori del Re al primo Presidente e al Procuratore Generale rispettivamente, alla fine de'mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre;

C. Dai primi Presidenti e dai Procuratori Generali alla fine d'ogni semestre al Ministro della Giustizia. — Gli estratti trasmessi dal funzionario inferiore al suo superiore immediato sono trascritti nel registro tenuto da quest'ultimo. — Se durante, rispettivamente, il mese, il trimestre, o il semestre non siasi conceduta alcuna permissione di assenza, in luogo dell'estratto di cui sopra si trasmette un certificato negativo.

58. Se un funzionario od ufficiale si assenta irregolarmente dalla residenza, i capi d'Ufficio ne informano tosto in via gerarchica il Ministro della Giustizia. — Tale prescrizione si osserva anche quando l'impiegato essendo in residenza interrompe il servizio. Se però l'interruzione sia cagionata da una malattia non eccedente la durata di giorni dieci, basta che ne sia fatto cenno alla fine del trimestre nell'attestazione di servizio prescritta negli articoli 57 e 59.

59. La malattia non è scusa valevole per l'impiegato che abbandoni la residenza senza permesso, o che non vi si restituisca alla scadenza dell'ottenuta permissione. — Nel secondo caso l'impiegato dovrà tosto dar notizia del sopraggiuntogli impedimento, e trasmetterne le occorrenti attestazioni al suo superiore immediato, il quale, assunte informazioni sulla verità dell'allegato impedimento, ne riferirà in via gerarchica al Ministro della Giustizia. — I Presidenti, i Procuratori del Re e i Pretori in fine degli estratti o dei certificati negativi prescritti dall'art. 57 attesteranno sotto la loro responsabilità che tutti i funzionari non compresi nell'elenco dei congedi, e della cui assenza irregolare o interruzione di servizio non abbiano già informato, non si allontanarono dalla residenza e prestarono non interrotto servizio nel corso rispettivamente del mese o del trimestre. — Tale disposizione si applica egualmente agli estratti o certificati dei primi Presidenti e Procuratori Generali, i quali in essi segnaleranno inoltre al Ministro le irregolarità o mancanze al servizio che avranno rilevate delle attestazioni loro trasmesse dai Presidenti e Procuratori del Re, e promuoveranno gli opportuni provvedimenti.

60. La privazione dello stipendio, nel caso previsto dal 2° capoverso dell'articolo 13 della Legge di ordinamento giudiziario, è ordinata con Decreto del Ministro della Giustizia comunicato al funzionario contravventore, e agli Uffici di contabilità, ed è eseguita sulle prime rate di stipendio che gli si dovrebbero corrispondere.

Sezione IV. — *Della corrispondenza, delle petizioni, e delle proposte per promozioni o tramutamenti.*

61. I soli primi Presidenti e Procuratori Generali corrispondono per regola ordinaria col Ministro della Giustizia e con gli altri Capi di Dicastero. — Tutti gli altri funzionari giudiziari corrispondono col rispettivo superiore immediato, osservate le norme di gerarchia stabilite dalla Legge di ordinamento giudiziario, e dal presente Regolamento nella sezione precedente. — Ogni argomento di corrispondenza deve trattarsi in dispaccio separato.

62. I funzionari di cui nel primo capoverso dell'articolo precedente corrispondono direttamente coi Ministri:

1° Se debbano rispondere a dispacci diretti ad essi dai Capi di Dicastero;

2° Se così sia prescritto da speciali Leggi, Regolamenti o Istruzioni;

3° Se si tratti di avvenimenti dei quali, per la natura e importanza loro, occorra che ne sia più prontamente informato il Governo. — In questo caso però i funzionari suddetti informano contemporaneamente il loro superiore immediato;

4° Se ciò sia assolutamente richiesto da motivi eccezionali od urgenti o specialissimi concernenti la persona del funzionario;

5° Se siano decorsi quaranta giorni dalla trasmissione di una domanda in via gerarchica senz'aver ricevuto riscontro alla medesima.

63. Le petizioni che in qualunque modo hanno per oggetto la carriera del richiedente, devono essere stese in carta bollata, scritte e sottoscritte dal medesimo. — In capo di esse devono scriversi il nome, cognome e luogo di nascita del richiedente, la qualità e il Corpo od Ufficio giudiziario cui il medesimo è addetto. — Nella petizione devono essere esposti in modo chiaro, preciso, e breve l'oggetto della domanda e le circostanze atte ad appoggiarla. Vi si potrà unire copia in carta libera, autenticata dal rispettivo capo diretto, dei documenti che si credano utili allo scopo, facendone un elenco in fine della petizione.

64. A margine dei dispacci e delle petizioni si deve accennare per sunto l'oggetto del dispaccio o della petizione, la data e il numero del dispaccio cui si risponde, con quelle altre indicazioni che siano annotate e richieste a margine del dispaccio medesimo. — Se l'oggetto del dispaccio sia relativo alla contabilità delle Cancellerie, alla contabilità centrale, alla spedizione di mandati, alla statistica giudiziaria alla Cassa Ecclesiastica, se ne farà espresso cenno tanto a margine del dispaccio o della petizione quanto sulla soprascritta del piego.

65. I primi Presidenti e i Procuratori Generali, prima di trasmettere al Dicastero competente le varie corrispondenze e petizioni, esamineranno se sieno conformi alle sovra espresse avvertenze, indi le accompagneranno col loro avviso sul merito delle medesime.

66. Le proposte per nomine, promozioni e tramutamenti concernenti il Personale dei funzionari dell'Ordine giudiziario e degli Uscieri del distretto di ogni Corte, saranno combinate e sottoscritte dal primo Presidente e dal Procuratore Generale. — A questo effetto le proposte di cui nell'articolo 29 della Legge d'ordinamento giudiziario sono dal Sindaco trasmesse al Procuratore del Re, il quale le rassegna al Procuratore Generale.

67. La trasmissione delle dette proposte al Ministro della Giustizia sarà fatta: — dal primo Presidente, se riflettono i funzionari o Uscieri indicati nell'articolo 46, numero primo, nell'articolo 48, e nel capoverso dell'articolo 66 del presente Regolamento; — dal Procuratore Generale, se sieno relative ai funzionari e Uscieri menzionati nel numero secondo del succitato articolo 46. — I primi Presidenti e i Procuratori Generali si comunicano a vicenda i provvedimenti del Governo relativi alle fatte proposte, e ne danno rispettivamente partecipazione agli interessati, e alla Corte od Ufficio cui presiedono.

68. In caso di disparere tra il primo Presidente ed il Procuratore Generale intorno ad una o più proposte, ognuna forma e sottoscrive la propria, e, previa reciproca comunicazione, la trasmette al Ministro accompagnata dalle sue osservazioni sul punto di dissenso.

69. La corrispondenza ufficiale dei primi Presidenti, Presidenti di Assise, Presidenti dei Tribunali, Giudici istruttori, Pretori, Procuratori Generali, e Procuratori pel Re e loro Sostituti in missione, è esente dai diritti postali e telegrafici nei cas

e alle condizioni stabilite dai R. Decreti 30 ottobre 1862 e 30 giugno 1864, numeri 948 e 1822. — V. Celerif. 1862, pag. 2811; — 1864, pag. 1669 e 2041.

SEZIONE V. — *Delle matricole e delle informazioni personali.*

70. Qualunque funzionario dell'Ordine giudiziario ed Usciere, in occasione della sua prima nomina, deve, entro due mesi dall'immissione in possesso, presentare al suo superiore diretto, per triplice originale, uno stato in carta libera diviso in colonne che indichino:

1º Il suo cognome e nome;

2º Il luogo e la data di sua nascita;

3º Il domicilio principale anteriore alla nomina;

4º Lo stato di famiglia, cioè se celibe, ammogliato o vedovo, se con prole o senza, il numero delle persone della famiglia, ed il luogo di nascita della moglie;

5º Lo stato di fortuna:

6º Gli uffizi o la professione esercitati primi della nomina, ed il tempo del relativo esercizio;

7º Le osservazioni. — Lo stato sarà datato e sottoscritto.

71. Uno degli originali dello stato di cui nell'articolo precedente, qualunque sia l'Autorità giudiziaria alla quale venga presentato, deve tosto trasmettersi alla Cancelleria della Corte d'appello, ove sarà inserto in apposito registro formato nel modo prescritto dal precedente articolo. — Tale registro sarà diviso in tre parti distinte, destinate, la prima per i funzionari della Magistratura giudicante, la seconda per i funzionari del Ministero Pubblico, la terza per i funzionari delle Cancellerie e delle Segreterie. Gli stati personali degli Uscieri saranno trascritti in separato registro. — I rimanenti due originali dello stato saranno trasmessi l'uno al Ministro della Giustizia e l'altro al Procuratore Generale nella cui Segreteria si osserverà il disposto del presente articolo.

72. In caso di promozione o tramutamento, o di qualunque altro cambiamento nella posizione del funzionario, se ne farà espressa menzione nel registro; e quando per effetto della promozione o del tramutamento il funzionario debba passare nel distretto giurisdizionale di altra Corte d'appello, un estratto di tutte le indicazioni contenute nel registro medesimo sarà comunicato alla Cancelleria di quest'ultima Corte per essere trascritto nell'eguale registro ivi esistente.

73. La condotta pubblica di ogni funzionario delle Preture e dei Tribunali, e Usciere, la capacità sua assoluta e relativa, e la sua diligenza nel disimpegno delle sue funzioni, faranno oggetto di periodiche informazioni consegnate in appositi stati caratteristici da rassegnarsi al Ministro della Giustizia. — A questo effetto si osserveranno le norme seguenti:

A. I Pretori alla fine di ogni trimestre dell'anno trasmetteranno per duplicato al Presidente e al Procuratore del Re del Tribunale da cui dipendono, le informazioni sui funzionari e Uscieri addetti alla Pretura.

B. I Presidenti dei Tribunali e i Procuratori del Re alla fine di ogni semestre trasmetteranno, egualmente per duplicato, al primo Presidente e al Procuratore Generale le stesse informazioni sui funzionari e Uscieri addetti tanto al Tribunale e all'Uffizio del Ministero Pubblico, quanto alle Preture del loro distretto giurisdizionale. — I primi Presidenti e i Procuratori Generali entro il mese di gennaio di ogni anno rassegneranno al Ministro della Giustizia le suddette informazioni col loro parere. — Le informazioni saranno in ambi gli originali sottoscritte dal Presidente, dal Procuratore del Re, dal primo Presidente e dal Procuratore Generale. In caso di dissenso ognuno di essi scriverà separatamente le proprie informazioni e le trasmetterà al proprio Superiore immediato.

74. Per la formazione degli stati caratteristici prescritti dal precedente articolo si farà uso di prospetti secondo il modulo stabilito dal Ministro di Giustizia. — Gli stati che si trasmettono dai Pretori possono scriversi su carta non stampata, osservate le prescitte dimensioni: tutti gli altri devono avere le colonne intestate a stampa.

75. Indipendentemente dalle periodiche informazioni anzidette, le Autorità alle quali ne incumbe la trasmissione devono informare in via gerarchica il Ministro della Giustizia di ogni speciale fatto che richieda la pronta attenzione del Governo circa la condotta di tutti i loro subordinati.

SEZIONE VI. — *Degli Uscieri.*

76. Per l'esecuzione del prescritto dall'articolo 187, numero secondo della Legge di ordinamento giudiziario è stabilita in ciascuna sede di Tribunale civile una commissione composta:

A. Del Presidente del Tribunale, il quale nei Tribunali divisi in sezioni può affidarne la Presidenza a un Vice-Presidente;

B. Di un Giudice designato dal Presidente:

C. Del Procuratore del Re o di un suo Sostituto da esso incaricato;

D. Di un Avvocato patrocinante scelto dal Presidente;

E. Di un Procuratore Capo scelto dal Procuratore del Re.

I membri elettivi e i funzionari delegati sono designati ogni volta occorra di riunire la Commissione. — Alle adunanze della Commissione interviene il Cancelliere o un Vice-Cancelliere del Tribunale che stende in apposito registro i processi verbali delle deliberazioni.

77. Le domande per ammissione all'esame di abilitazione all'uffizio di Usciere sono dirette con ricorso in carta bollata al Presidente del Tribunale del domicilio dell'aspirante, e corredate dell'atto di nascita, e del certificato di non trovarsi in alcuno dei casi d'incapacità previsti dall'articolo 87 della Legge di ordinamento giudiziario. — A tali domande si provvede dal Presidente nel modo stabilito dal capoverso dell'articolo 26.

78. L'esame è scritto e verbale. — L'esame scritto avrà per tema la redazione di due determinati atti propri del ministero degli Uscieri. — In quest'esame che precederà l'esame verbale, si terrà anche conto dell'ortografia, della calligrafia, e della lingua. — L'esame verbale verserà sulle materie che riguardano il ministero degli Uscieri. — Questo esame durerà almeno mezz'ora.

79. L'aspirante che sostiene con buon successo l'esame non acquista verun titolo, ma una semplice abilitazione al posto di Usciere.

80. Per l'esecuzione del prescritto dall'articolo 188 della Legge di ordinamento giudiziario ogni Usciere presenta, insieme al Decreto di sua nomina, il certificato di aver vincolato una rendita del Debito Pubblico dello Stato fino a concorrenza della rendita prescritta per la malleveria. — Se vi sia urgenza che l'Usciere assuma l'esercizio delle sue funzioni, basterà per ammettervelo che dimostri di avere fatto il deposito della rendita all'Amministrazione del Debito Pubblico.

81. In caso di morte dell'Usciere o di cessazione per altra causa dall'ufficio, lo svincolamento della rendita ipotecata per la malleveria non potrà aver luogo prima che, trascorsi sei mesi dalla cessazione, la medesima sia stata annunciata nel giornale Ufficiale per gli annunzi giudiziari, e pubblicata per il corso di un mese con affissione nella sala d'ingresso della Corte, del Tribunale o della Pretura, ove l'Usciere esercitò ultimamente le sue funzioni. Se ha successivamente esercitato le sue funzioni in giurisdizioni diverse, l'annunzio sarà inserito nel giornale di ciascuna giurisdizione, e indicherà il luogo in cui ha cessato tale esercizio. — Le opposizioni alla dimanda di svincolamento saranno fatte davanti al Cancelliere del Tribunale, nella cui giurisdizione l'Usciere cessò di esercitare il suo ufficio. — Lo stesso Tribunale, se non sianvi opposizioni o queste sieno state rigettate, sentito il ministero Pubblico, provvede sulla domanda di svincolamento.

82. Il Repertorio che a termini dell'articolo 178 dell'anzidetta Legge devono avere gli Uscieri si divide in due volumi o fascicoli, uno per le materie civili, l'altro per le materie penali. — Ciascun volume del Repertorio dee tenersi nella forma, e colle norme prescritte dal Ministro della Giustizia. — Il Repertorio degli Uscieri dei Tribunali di Commercio deve tenersi nella forma prescritta per il Repertorio in materia civile degli Uscieri delle altre Autorità giudiziarie.

83. La sorveglianza per la regolare tenuta del Repertorio è affidata ai Procuratori Generali e ai Procuratori del Re, secondo che si tratti di Uscieri addetti alle Corti o ai Tribunali civili e correzionali e di Commercio. Quanto al Repertorio degli Uscieri delle Preture la sorveglianza è affidata ai Pretori e ai Procuratori del Re. — I suddetti funzionari esaminano ogni mese il Repertorio, e vi appongono in fine dell'ultima annotazione il loro visto rispettivamente.

84. In ogni Cancelleria di Corte, di Tribunale civile e correzionale, o di Commercio e di Pretura si terrà un libro in carta non bollata, in cui si dovranno registrare tutti gli atti eseguiti dagli Uscieri in materia civile. — Questo libro sarà numerato e firmato in ogni foglio dal Procuratore generale o dal Procuratore del Re o da un loro sostituto da essi delegato o dal Pretore, secondochè trattisi di Uscieri presso le Corti, presso i Tribunali o presso le Preture, e dovrà contenere le indicazioni prescritte pel Repertorio degli Uscieri, in materia civile.

85. Gli Uscieri dovranno far registrare i loro atti nella Cancelleria della Corte del Tribunale, o della Pretura cui trovansi addetti, non più tardi del terzo giorno successivo a quello in cui li avranno eseguiti. Questo termine sarà raddoppiato qualora gli atti si eseguissero dagli Uscieri fuori del mandamento in cui ha sede l'autorità giudiziaria cui sono addetti. — Il Cancelliere o Vice-Cancelliere da esso de-

putato, eseguendo la registrazione, dovrà fare risultare dell'esecuzione di questa formalità sull'atto stesso, indicandovi il numero d'ordine del libro, la data della registrazione, e dovrà apporvi la sua firma ed il sigillo d'Ufficio. Questa registrazione si eseguirà senza pagamento di tassa. — Gli Uscieri che ometteranno o ritarderanno di far registrare i loro atti, o contravverranno in altro modo alle disposizioni di questo articolo, saranno sottoposti a pene disciplinari.

86. Gli Uscieri devono eseguire senza indugio le avute commissioni, e in caso di impossibilità di pronta esecuzione debbono riferirne e giustificarne i motivi al Pretore, o al Presidente, o primo Presidente loro superiore diretto. — Gli Uscieri hanno diritto di esigere che l'atto da eseguire contenga l'indicazione precisa dell'abitazione della persona alla quale deve farsi la notificazione.

87. Se sorga sulla forma dell'atto o sul modo e luogo della sua esecuzione qualche divergenza tra il richiedente e l'Usciere, questi può volere una richiesta precisa, della quale sarà fatta nel Repertorio alla colonna delle osservazioni speciale menzione sottoscritta dalla parte. — Quanto alle citazioni per atto formale l'Usciere ha inoltre diritto di volere che la parte richiedente la citazione gli consegni scritte e sottoscritte le indicazioni stabilite dall'articolo 134 del Codice di procedura civile. Se la parte non sappia scrivere, l'Usciere potrà pretendere che le indicazioni suddette gli siano date alla presenza del Conciliatore o del Sindaco.

88. Gli Uscieri danno, se richiesti, ricevuta alle parti delle Commissioni e carte avute, indicandone l'anno, il mese, il giorno e l'ora.

89. Per gli altri speciali doveri degli Uscieri provvede il presente Regolamento nei titoli II e III.

90. Se avvenga che il Procuratore Generale riconosca assolutamente necessaria per speciali esigenze del servizio cui non si possa altrimenti provvedere la trasferta di un Usciere della Corte fuori dell'ordinaria sua residenza, prima di provvedere a termini dell'articolo 176 della Legge di ordinamento giudiziario, prenderà gli opportuni concerti col primo Presidente, affinchè il servizio della Corte non abbia a rimanere incagliato per l'assenza di uno dei suoi Uscieri.

Sezione VII. — *Dell'annuale ripartizione del Personale giudicante.*

91. Per l'esecuzione delle prescrizioni degli articoli 44 e 69 della Legge di ordinamento giudiziario, i primi Presidenti, entro il mese di novembre, sentito il Procuratore Generale, trasmettono al Ministro della Giustizia un progetto di composizione delle Sezioni delle Corti e dei Tribunali, della Sezione d'accusa, e delle Corti di assise per il successivo anno giuridico, indicando quale sezione della Corte d'Appello dovrà occuparsi promiscuamente delle cause civili e degli appelli in materia correzionale; e quanto ai Tribunali divisi in Sezioni, quale di esse dovrà attendere esclusivamente o promiscuamente alle cause civili e ai giudizi correzionali. — In questo progetto si comprendono le proposte per la surrogazione o la conferma dei giudici istruttori delle cause penali a termini dell'articolo 48 della Legge di ordinamento giudiziario, e per la nomina, ove sia il caso, dei Giudici delegati all'istruzione dei giudizi di graduazione a mente dell'articolo 708 del Codice di procedura civile.

92. Per l'esecuzione del disposto negli articoli 55 e 56 della suddetta Legge si osserveranno le norme seguenti:

A. Entro la seconda quindicina di novembre le Camere di commercio formano ogni anno le liste prescritte dall'art. 57 della Legge dell'ordinamento giudiziario, e le trasmettono per mezzo del loro Presidente al primo Presidente della Corte d'appello da cui dipende il Tribunale di commercio al quale son riferibili le liste medesime;

B. Ricevute le suddette liste, il primo Presidente le trasmette al Ministro della Giustizia unitamente a un progetto di scelta fra i triplici candidati indicati nella lista, sentito il Procuratore Generale;

C. Se un Tribunale sia diviso in Sezioni, il suo Presidente, all'epoca indicata alla lettera *A*, trasmette un progetto di composione di ciascuna Sezione al primo Presidente, il quale lo rassegna al Ministro colle variazioni che riconoscesse convenienti, sentito il Procuratore Generale;

D. Il triennio fissato dall'articolo 59 della succitata Legge per la durata in ufficio dei membri dei Tribunali di commercio, ha principio col primo del mese di gennaio e termina a tutto il mese di dicembre.

93. Nel caso previsto dal secondo inciso del capoverso secondo del suddetto articolo 59, l'estrazione a sorte ivi prescritta si fa alla scadenza del triennio dal Presidente del Tribunale di commercio o da chi ne faccia le veci, in pubblica udienza e il Cancelliere ne fa risultare con processo verbale che, debitamente sottoscritto da esso e dal Presidente, è trasmesso in copia autentica al primo Presidente della Corte d'appello del distretto.

Sezione VIII. — *Delle ferie.*

94. Le ferie annuali stabilite dall'art. 195 della Legge di ordinamento giudiziario cominciano il 7 agosto, e finiscono il 4 novembre. — Però quanto alla Sardegna esse cominciano il 2 aprile, e hanno fine il 30 giugno: e quanto alla Sicilia sono divise in due periodi eguali, di cui il primo comincia il 17 aprile e termina il 31 maggio, e il secondo ha principio il 21 settembre, e finisce il 4 novembre.

95. Il tempo delle ferie è ripartito dai primi Presidenti e dai Presidenti tra i membri delle Corti e dei Tribunali civili e correzionali, e dai Procuratori Generali, e Procuratori del Re tra i loro Sostituti nella misura prescritta dal capoverso dell'articolo sopraccitato e nel modo che sarà richiesto dalle esigenze del servizio.

96. Le tabelle di ripartizione delle ferie dei Tribunali, così tra i funzionari giudicanti, come tra quelli del Ministero Pubblico, sono compilate secondo il formulario stabilito dal Ministro di Giustizia, e si trasmettono in quattro esemplari rispettivamente ai primi Presidenti e ai Procuratori Generali, debitamente sottoscritte, un mese prima che abbiano principio le ferie.

97. I primi Presidenti e i Procuratori Generali esaminano se sia necessaria qualche variazione nelle tabelle, e ne trasmettono un esemplare da essi rispettivamente firmato al Ministro della Giustizia venti giorni, almeno, prima del cominciamento delle ferie accompagnandolo con le opportune proposte. — Contemporaneamente alla detta trasmissione rassegnano pure le tabelle di ripartizione delle ferie tra i membri della Corte e dell'Uffizio della Procura Generale da essi rispettivamente formate, per la necessaria approvazione delle une e delle altre.

98. I primi Presidenti ed i Procuratori Generali dopochè le tabelle dei Tribunali sieno state approvate dal Ministro della Giustizia, ritenuto ciascuno di essi un esemplare di tutte, restituiscono rispettivamente il quarto esemplare ai Presidenti e ai Procuratori del Re col cenno della seguita approvazione e delle variazioni introdotte. — Nelle Corti, nei Tribunali, e negli Uffizi del Ministero Pubblico in cui il numero del personale e le esigenze del servizio non consentano che alcuni loro membri partecipino alle ferie annuali nel tempo o nella misura stabiliti, i primi Presidenti e i Procuratori Generali possono loro concedere, a seguito di domanda fatta in via gerarchica, un corrispondente congedo nel corso dell'anno, osservate le norme della rispettiva competenza stabilite nella sezione III del presente capo.

99. Ai Pretori, ai funzionari delle Cancellerie e Segreterie, e agli Uscieri possono, nei modi e colle avvertenze di cui nel precedente articolo, essere accordati congedi dai primi Presidenti e dai Procuratori Generali. — Questi congedi saranno accordati di regola nel tempo delle ferie giudiziarie, e sempre nel solo caso che il servizio non abbia a rimanere interrotto durante l'assenza del concessionario, la quale non potrà eccedere i giorni trenta.

100. Se accada nel tempo delle ferie che, per qualunque caso, il personale in servizio nelle Corti, nei Tribunali o negli Uffici del Ministero Pubblico venga a diminuirsi in modo che più non basti ai bisogni del servizio, i primi Presidenti e rispettivamente i Procuratori Generali, sovra proposta, se sia il caso, dei Presidenti e dei Procuratori del Re, hanno facoltà di richiamare al loro posto uno o più tra i funzionari in ferie, salvo in appresso a compensarli nel modo stabilito nell'art. 98. — A quest'effetto ogni funzionario prima di assentarsi dalla residenza deve dichiarare, in un registro tenuto all'uopo nelle Cancellerie e Segreterie, il luogo in cui possa essere diretto il suddetto richiamo. — La disposizione di quest'articolo si applica eziandio alle persone indicate nell'art. 99.

101. Dopochè le tabelle di cui nel capoverso dell'articolo 97 saranno state approvate, i primi Presidenti designeranno i funzionari che nel tempo delle ferie comporranno le Sezioni della Corte e le Corti d'assise. Alla composizione delle Sezioni dei Tribunali provvederanno i loro Presidenti.

102. Nel tempo delle ferie l'istruzione delle cause sarà continuata. — Le udienze delle Corti e dei Tribunali sono destinate primieramente alla spedizione degli affari penali, a senso dell'articolo 196 della Legge di ordinamento giudiziario, e secondariamente alla spedizione delle cause civili d'urgenza o contumaciali, di quelle commerciali, e di tutte le altre per le quali la Legge prescrive il procedimento sommario. — Le udienze saranno non meno di tre per settimana.

Sezione IX. — *Delle udienze, della loro polizia, e dell'orario delle Cancellerie.*

103. I Pretori devono tenere ogni settimana almeno tre udienze pubbliche destinate, due alla spedizione delle cause civili, e una ai dibattimenti in materia penale. I giorni e le ore delle sedute sono stabiliti in apposita tabella da tenersi sempre

affissa nella sala d'ingresso della Pretura. Gli altri giorni non festivi saranno più specialmente destinati al compimento degli atti d'istruzione civile e penale, e di giurisdizione volontaria. — Nei mandamenti in cui siano stabiliti Pretori urbani, questi tengono cinque udienze per ogni settimana, e gli altri Pretori attendono in tutte tre le udienze della settimana alla spedizione delle cause civili. — Le udienze pubbliche non dureranno meno di ore quattro.

104. I Tribunali devono riunirsi in seduta non meno di tre giorni in ogni settimana. — Le sedute sono dal Presidente ripartite tra gli affari civili e i giudizi penali, in ragione dei bisogni del servizio. — Se il Tribunale è diviso in Sezioni, la sezione correzionale ne tiene non meno di quattro.

105. Insieme al progetto di ripartizione delle Sezioni, di cui nell'articolo 91, il primo Presidente, sentito il Ministero Pubblico, trasmette al Ministro della Giustizia l'elenco delle udienze per il corso dell'anno successivo, il quale, approvato che sia, si tiene continuamente affisso nella sala d'udienza.

106. Le sedute dei Tribunali tra l'udienza pubblica e la Camera di Consiglio devono durare almeno cinque ore, cominciando sempre coll'udienza pubblica.

107. Se alcuno dei giorni della settimana stabiliti nel Decreto menzionato nel precedente articolo sia festivo nel luogo ove ha sede il Pretore, o il Tribunale, l'udienza di quel giorno s'intende rimandata al primo tra i giorni non compresi in esso Decreto.

108. Se i bisogni del servizio lo richiedano, i Pretori, anche sull'eccitamento del Ministero Pubblico, e i Presidenti fissano nel corso dell'anno udienze straordinarie con Decreti che ne indichino il numero, e la natura degli affari che vi si dovranno trattare.

109. Le Corti d'assise tengono le sedute in ciascun giorno della settimana ad eccezioni dei giorni festivi e del lunedì, salvo il prescritto dell'articolo precedente.

110. Nelle pubbliche udienze tutti distintamente i funzionari dell'Ordine giudiziario, gli Avvocati, i Procuratori e loro Sostituti, e gli Uscieri che vi sono addetti devono vestire le divise a ciascun grado e qualità assegnate nel capo V, sezione I, § I, e sezione II del presente titolo.

111. Nelle udienze dei Tribunali i funzionari del Ministero Pubblico siedono a una tavola posta sulla linea e a destra della tavola del Tribunale: nelle materie penali essi parlano stando in piedi, e quando pronunciano le loro conclusioni si coprono il capo. — Il Presidente quando pronuncia le sentenze in materia penale si tiene egualmente a capo coperto. — Gli Uditori che assistono alle udienze pubbliche siedono a lato del Ministero Pubblico, a capo scoperto. — La tavola del Cancelliere è collocata a uno dei lati della tavola del Tribunale in prossimità del seggio del Presidente.

112. Gli Avvocati patrocinanti e i Procuratori, avuta dal Presidente la facoltà di parlare, arringano in piedi ed a capo scoperto.

113. Le disposizioni di questa Sezione sono comuni alle Corti di appello in quanto vi siano applicabili.

114. Spetta al primo Presidente il determinare i giorni e le ore in cui la Sezione d'accusa deve adunarsi in ogni settimana.

115. Le Autorità giudiziarie possono, in caso di necessità, richiedere l'assistenza della forza pubblica del luogo alle loro udienze.

116. Fuori dell'ingresso delle sale d'udienza delle Autorità giudiziarie starà sempre affissa una tabella nella quale saranno trascritti in stampa a grandi caratteri gli articoli 619 e 620 del Codice di procedura penale.

117. Le Cancellerie delle Corti d'appello, dei Tribunali, e delle Preture si terranno aperte nelle ore stabilite dal rispettivo Capo, che non saranno meno di otto in ciascun giorno della settimana, tranne i festivi, nei quali basteranno tre ore.

118. Le disposizioni contenute nella presente sezione si osservano anche nel tempo delle ferie in quanto sono applicabili.

CAPO II. — *Della legalizzazione degli atti.*

119. La legalizzazione delle firme dei funzionari dell'Ordine giudiziario, dei Notai e dei Conservatori delle Ipoteche può essere fatta soltanto dal Ministro della Giustizia, dai primi Presidenti delle Corti, e dai Presidenti dei Tribunali civili e correzionali.

120. La legalizzazione spetta al Ministro della Giustizia per la firma dei suddetti funzionari ed Ufficiali in tutto il Regno; ai primi Presidenti delle Corti e ai Presidenti dei Tribunali per quelle dei Funzionari ed Ufficiali della rispettiva giurisdizione.

121. Gli atti da spedirsi all'estero prima di essere sottoposti alla legalizzazione del Ministro degli Affari esteri, devono essere legalizzati dal Ministro della Giustizia. —

Però nei luoghi in cui la detta legalizzazione sia dal Ministro degli Affari esteri delegata ad un'Autorità amministrativa, la legalizzazione del primo Presidente della Corte d'appello tiene luogo di quella del Ministro della Giustizia. — A questo fine i primi Presidenti e in loro mancanza i funzionari che li rappresentano, trasmettono la loro firma alla suddetta Autorità amministrativa.

122. Le disposizioni dei precedenti articoli sono comuni ai Presidenti di Sezioni separate delle Corti d'appello.

123. Il diritto dovuto per le legalizzazioni è determinato dalla tariffa e fa parte dei proventi di Cancelleria.

CAPO III. — *Delle indennità - dell'esazione degli stipendi - del riparto dei proventi di Cancelleria e del maneggio delle spese d'Uffizio.*

Sezione I. — *Della indennità.*

124. I Funzionari dell'Ordine giudiziario hanno diritto a indennità per le spese di viaggio in occasione di tramutamento, alle condizioni e nei limiti stabiliti da speciali provvedimenti (R. Decreto 24 maggio 1863, nº 1278).

125. Per conseguire il pagamento dell'indennità di cui nel precedente articolo, il Funzionario che vi ha diritto, dopochè sia giunto alla sua nuova destinazione deve presentarne la nota in doppio, da esso firmata, conforme al formulario stabilito dal Ministro di Giustizia, al suo Superiore immediato, dal quale è trasmessa al Ministero della Giustizia, previa vidimazione in conferma dell'esattezza delle indicazioni nella detta nota contenute. — V. Celerif. 1863, pag. 1590, 1936, 2699 e 2405.

126. Nessuna indennità al suddetto titolo è dovuta, non solo quando la destinazione data al Funzionario fu da esso domandata, ma anche quando il medesimo abbia chiesto di essere destinato nel Circondario o nella Provincia ove si trova il luogo assegnatogli, e quando abbia genericamente chiesto di essere tolto dall'attuale sua residenza.

127. I Funzionari medesimi in occasione di speciali missioni fuori dell'ordinaria loro residenza, ad essi affidate dal Governo per affari legislativi o amministrativi, hanno diritto a indennità per le spese di viaggio e di soggiorno alle condizioni e nelle misure stabilite dai relativi provvedimenti (Regi Decreti 14 settembre 1862 e 25 agosto 1863, num. 840 e 1446). — Ved. Celerif. 1862, pag. 2585.

128. I suindicati Funzionari che per l'istruzione delle cause in materia penale debbano trasferirsi a una distanza maggiore di cinque chilometri dalla ordinaria loro residenza hanno diritto a indennità per le spese di viaggio e di soggiorno, nelle misure stabilite dalla tariffa. — Questo diritto compete anche agli Uscieri che per speciali motivi debbano accompagnare il Funzionario giudiziario.

129 Per ottenere il pagamento delle indennità di trasferta stabilite dall'articolo precedente, il Cancelliere della Pretura, del Tribunale, o della Corte cui appartiene il Funzionario, e l'Usciere, che si sono trasferiti fuori di residenza, forma una nota che indichi, in distinte colonne, il nome e la qualità di ciascun Funzionario od Uffiziale trasferitosi, la distanza percorsa sia sulle ferrovie, sia sulle vie ordinarie, il giorno della partenza e quello del ritorno, il procedimento che ha motivato la trasferta, e i motivi speciali che determinarono l'accompagnamento dell'Usciere. — La nota avrà anche un'ultima colonna per le osservazioni.

130. La suddetta nota deve essere vidimata dal Ministero Pubblico, ed è resa esecutoria con Decreto dell'Autorità giudiziaria. — A tale effetto, se si tratti di trasferta fatta da un Uffizio di Pretura, o dall'Uffizio d'Istruzione, la vidimazione e il Decreto esecutorio si fanno rispettivamente dal Procuratore del Re e dal Presidente del Tribunale; e, se si tratti di trasferta di funzionari appartenenti o addetti a una Côrte di Appello, la vidimazione si appone dal Procuratore Generale e il Decreto esecutorio emana dal primo Presidente. — Quando il viaggio del Funzionario trasferitosi per l'istruzione delle cause penali siasi fatto in tutto o in parte sopra piroscafi della Marina mercantile nazionale, nelle cui tariffe, per convenzioni stipulate col Governo, sia stabilita una diminuzione di prezzo dei posti in favore dei Pubblici Funzionari dello Stato, devono i Capi cui spetta di vidimare e di rendere esecutorie le suaccennate note, limitare l'indennità di viaggio al solo prezzo del posto effettivamente sborsato.

131. Le note di cui sopra sono dal Cancelliere trascritte in apposito registro per essere a suo tempo comprese nella nota delle spese della procedura relativa: indi sono presentate per il pagamento all'Agente locale del Tesoro. — L'Agente suddetto fa le sue osservazioni sulle note che crede eccessive od irregolari; ma se il Presidente persiste nel Decreto emanato, l'Agente eseguisce il pagamento mediante ricevuta del Cancelliere, salvo, se lo riconosca indebito, a promuoverne il rimborso.

Sezione II. — *Dell'esazione degli stipendi.*

132. Per poter conseguire il pagamento dello stipendio ogni impiegato giudiziario deve, in occasione di sua nomina, o tramutamento, trasmettere, in via gerarchica, al Ministero della Giustizia, copia del processo verbale di cui nell'articolo 43 del presente Regolamento.

133. Gli stipendi si pagano a seguito di mandati individuali o collettivi. — Le Corti e i Tribunali possono delegare con speciale deliberazione la persona sulla cui quitanza potranno essere pagati i mandati collettivi.

134. Ogni altra norma relativa a tali pagamenti è stabilita dalle Leggi e dai Regolamenti sulla contabilità generale dello Stato.

Sezione III. — *Del riparto dei proventi di Cancelleria.*

135. Il dieci per cento riservato dall'articolo 155 della Legge di ordinamento giudiziario ai Cancellieri, se vi siano Vice-Cancellieri o Vice-Cancellieri Aggiunti è ripartito nel modo seguente: — una metà è devoluta al Cancelliere, l'altra metà è ripartita per proporzioni uguali tra ciascuno dei Vice-Cancellieri e Vice-Cancellieri Aggiunti; — se vi sia un solo Vice-Cancelliere, o Vice-Cancelliere Aggiunto tre quarti spettano al Cancelliere e un quarto al Vice-Cancelliere, o Vice-Cancelliere Aggiunto.

136. Per l'esecuzione del disposto dell'articolo 156 della Legge di ordinamento giudiziario è stabilita in ogni Corte e in ciascun Tribunale una Commissione composta dei Capi del Collegio e del Ministero Pubblico, e del Cancelliere.

137. Tutti indistintamente i diritti di copia e d'indennità di viaggio menzionati nel suddetto articolo sono annotati in apposito registro tenuto da un Vice-Cancelliere, o da altro Funzionario di Cancelleria destinato dal Presidente. — Il registro deve indicare in distinte colonne la natura della copia, il nome della parte che l'ha richiesta, lo scopo del viaggio, la data dell'esazione del diritto o dell'indennità, e la somma esatta. — Il registro è aperto nel gennaio ed è chiuso nel dicembre di ogni anno, previa vidimazione del Ministero Pubblico.

138. La Commissione procederà annualmente alla ripartizione dei diritti di Cancelleria indicati nel predetto articolo, osservate le norme seguenti:

A. Proporrà al Ministero in somma fissa il fondo necessario per le spese di Cancelleria;

B. Preleverà la somma occorrente per la retribuzione mensuale degli scrivani sia di Cancelleria, sia di Segreteria;

C. Sul fondo restante preleverà un decimo per le spese straordinarie di Cancelleria, comprese quelle per la manutenzione dei mobili della Cancelleria medesima;

D. Dal sopravanzo sarà prelevato il quarto da assegnarsi in tutto o in parte, a titolo di gratificazione. agli scrivani e alunni di Cancelleria che abbiano nel corso dell'anno dato prova di maggiore operosità e diligenza; e il fondo rimanente sarà ripartito tra il Cancelliere, i Vice-Cancellieri, e i Vice-Cancellieri Aggiunti nelle proporzioni stabilite dall'articolo 135.

139. La destiuazione e il riparto dei diritto di copia e d'indennità di viaggio relativamente alle Cancellerie delle Preture, spettano alla Commissione del Tribunale da cui le medesime dipendono, la quale vi procede colle norme sopra stabilite, sentiti prima in iscritto il Pretore e il suo Cancelliere.

140. Le operazioni indicate nell'articolo 138 alle lettere *A* e *B* si compiono al principio di gennaio; quelle prescritte nelle lettere *C* e *D* sono eseguite alla fine di dicembre.

Sezione IV. — *Dell'amministrazione dei fondi per le spese d'Ufficio.*

141. Sono considerate spese d'Ufficio quelle che occorrono:

A. Per acquisto di oggetti di cancelleria o di scrittoio per le udienze e per ciascuno dei Funzionari giudicanti del Collegio, o per quelli del Ministero Pubblico;

B. Per stampe, registri e simili;

I registri da provvedersi sulle spese d'Ufficio delle Corti e dei Tribunali sono tutti quelli che dai Codici di procedura, dal presente Regolamento, o da altri speciali provvedimenti non sono posti a carico personale dei Cancellieri.

C. Per combustibile e lumi ad uso delle Corti e dei Tribunali;

D. Per illuminazione dei locali, nolo di vetture, apparati ed altre simili spese di rappresentanza in occasione di pubbliche festività o di solenni riunioni dei Collegi;

E. Per associazioni alla Gazzetta Ufficiale e per acquisto di libri legali;

F. Per salari a portieri, inservienti o altre persone di servizio nominate dai rispettivi Capi di Collegio, se non siano destinati e salariati direttamente dal Governo;

G. Per manutenzione e piccole riparazioni ai mobili e ai locali ad uso dei Collegi: e generalmente per tutte le spese eventuali richieste indispensabilmente e in misura proporzionata nell'interesse del servizio.

142. Il pagamento degli assegni si fa a trimestri maturati con mandati in capo del Presidente, del Procuratore Generale o del Procuratore del Re, dai quali sono quitanzati.

143. Le spese d'Ufficio sono amministrate da uno dei membri del Collegio, o dell'Ufficio del Ministero Pubblico all'uopo delegato dal Capo, sotto la sua direzione e sorveglianza.

144. Le somme destinate alle spese d'Ufficio sono depositate presso il Cancelliere o Segretario, il quale eseguisce i pagamenti nella misura dei *buoni* che sono spediti per ogni spesa parziale dall'amministratore, e ne tiene registro.

145. L'amministratore delle spese d'Uffizio rende conto, alla fine d'ogni trimestre, al Collegio od Ufficio cui appartiene, della sua gestione.

146. Se nel corso dell'anno l'Amministratore sia cambiato, quello che cessa rende il conto al nuovo incaricato della gestione.

147. La somma assegnata per le spese d'Ufficio non può essere in alcun modo oltrepassata. — Nel caso che si verifichi un sopravanzo, il medesimo sarà impiegato in quegli usi che saranno determinati dal Collegio o dall'Ufficio.

148. Alle spese d'Ufficio delle Preture si provvede nel modo stabilito nella sezione III del presente capo.

CAPO IV. — *Delle statistiche giudiziarie.*

149. In ciascun mese di febbraio e di luglio il Cancelliere d'ogni Pretura, Tribunale, o Corte forma, sotto la direzione del suo Capo, un quadro statistico sommario di tutti gli affari civili e penali trattati nel semestre precedente. — Il quadro in doppio originale è trasmesso dai Pretori in via gerarchica e dai Presidenti dei Tribunali direttamente al primo Presidente, il quale dopo averlo esaminato e fatto, occorrendo, correggere, appone la sua firma a ciascuno degli originali, dei quali ne invia uno nelle epoche suddette al Ministero della Giustizia colle osservazioni che stimi convenienti, e ordina il deposito dell'altro originale negli Archivi della Corte.

150. In principio dell'anno in ogni Pretura, Tribunale, o Corte d'Appello, si forma la statistica generale di tutti indistintamente i lavori civili e commerciali, sia contenziosi, sia di giurisdizione volontaria, dei lavori penali eseguiti nel corso dell'anno precedente. — Un'eguale statistica è formata dei lavori di ciascun Ufficio del Ministero Pubblico.

151. Le tavole statistiche si desumono dai registri di Cancelleria prescritti dal presente Regolamento, e da quelli altri che fossero con speciali provvedimenti stabiliti.

152. Le annuali statistiche generali si formano in due originali dai Cancellieri e Segretari sotto la direzione e la dipendenza dei Pretori, dei Procuratori del Re, e dei Procuratori Generali.

153. I Pretori esaminano e fanno, se occorra, rettificare la statistica compilata dal loro Cancelliere, e, previa vidimazione, la trasmettono al Procuratore del Re entro tutto il mese di gennaio. — Il Procuratore del Re, esaminate le statistiche delle Preture e quelle formate dal Cancelliere del Tribunale e dal proprio Segretario, previe le rettificazioni che occorressero, appone a tutte la sua vidimazione e trasmette ambi gli originali al Procuratore Generale entro tutto il mese di febbraio. — Il Procuratore Generale, verificata la regolarità e l'esattezza delle predette statistiche e di quella formata dal Cancelliere della Corte e dal proprio Segretario, premessa la vidimazione di tutte, rassegna uno degli originali di esse al Ministro della Giustizia, e fa depositare l'altro originale nell'Archivio del suo Ufficio.

154. Le speciali norme da osservarsi nella formazione delle statistiche sono date con particolari istruzioni del Ministro della Giustizia, comunicate ai Cancellieri dal Ministero Pubblico.

155. Oltre quanto è prescritto nel presente capo i Cancellieri e i Segretari formano quegli altri quadri statistici che siano prescritti dal Ministro della Giustizia, o che vengano richiesti dai Presidenti dei Tribunali o delle Corti o dai Capi del Ministero Pubblico.

CAPO V. — *Delle divise della Magistratura e degli Avvocati e Procuratori.*

SEZIONE I. — *Delle divise della Magistratura.*

156. La Magistratura fa uso di due distinte divise: una con toga per le pubbliche sedute e udienze; l'altra con abito a spada per presentarsi individualmente in forma ufficiale e solenne.

§ 1. — *Delle divise con toga.*

157. Le divise di tutti indistintamente i funzionari della Magistratura giudicante e del Ministero Pubblico si compongono di zimarra nera, con cintura di seta guernita di nappine, toga di lana nera con maniche rialzate e annodate alle spalle con cordoni, tôcco, ossia berretto nero, e collare di tela batista.

158. La qualità e il grado rispettivo dei suddetti funzionari sono determinati dai distintivi seguenti:

A. La zimarra di tutti i membri giudicanti e del Ministero Pubblico, delle Corti di cassazione e di appello è di seta: quella degli stessi funzionari dei Tribunali e dei Pretori è di lana;

B. La cintura dei suindicati funzionari delle Corti è rossa con nappine d'oro: quella dei funzionari dei Tribunali è turchina con nappine di seta eguale nelle adunanze ordinarie, e d'argento nelle circostanze solenni; e quella dei Pretori è nera con nappine simili di seta;

C. I cordoni per le Corti sono d'oro, per i Tribunali d'argento, per i Pretori di seta nera;

D. Il tôcco per le Corti è di velluto fregiato in oro, per i Tribunali e per i Pretori è di seta fregiato d'argento;

E. Il tôcco del primo Presidente e Procuratore Generale della Corte di cassazione è fregiato di tre galloni, quello del Presidente di Sezione e Avvocato Generale della cassazione, dei primi Presidenti di Corti d'appello e Procuratori Generali presso le stesse Corti, dei Presidenti e Procuratori del Re dei Tribunali è fregiato di due galloni, quello dei Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di cassazione, dei Presidenti di Sezione e Avvocati Generali delle Corti d'appello e dei Vice-Presidenti dei Tribunali è fregiato di un gallone, quello dei Consiglieri d'appello, e Sostituti Procuratori Generali presso le Corti d'appello, dei Giudici e Sostituti Procuratori del Re, è fregiato di un cordone, e quello dei Pretori è fregiato di un filetto. Il tôcco dei Sostituti Procuratori Generali Aggiunti è fregiato di un cordoncino d'oro.

159. Le divise degli Aggiunti Giudiziari e degli Uditori consistono nella toga di lana nera, tôcco di seta, guernito di un filetto d'argento quanto agli Aggiunti, di seta per gli Uditori, e collare di tela batista.

160. Il Cancelliere della Corte di cassazione vestirà le medesime divise che sono stabilite per i Consiglieri della Corte stessa, eccetto che le nappine della cintura e i cordoni delle maniche saranno di seta, e il tôcco avrà un filetto d'oro. — Le divise dei Cancellieri, Vice-Cancellieri e Vice-Cancellieri Aggiunti delle Corti d'appello e dei Tribunali consistono nella toga di lana nera, nella zimarra di lana e cintura di seta nera con nappine e cordoni di seta rossa per i Cancellieri, Vice-Cancellieri, e Vice-Cancellieri Aggiunti delle Corti, nel tôcco di velluto per questi e di seta per quelli dei Tribunali fregiato di cordone di seta, e nel collare di tela batista.

161. Nelle riunioni solenni le divise per le Corti di cassazione e di appello si modificano nel modo seguente:

A. Tutti i funzionari giudiziari appartenenti o addetti alle Corti di cassazione e d'appello vestono la toga rossa, di velluto per i primi Presidenti, i Presidenti di Sezione, i Procuratori e Avvocati Generali, i Consiglieri e i Sostituti Procuratori Generali di cassazione, di panno per i Consiglieri, gli Avvocati Generali, i Sostituti Procuratori Generali e i Sostituti Procuratori Generali Aggiunti delle Corti d'appello e per i Cancellieri delle suddette Corti.

B. La toga dei primi Presidenti e dei Procuratori Generali delle Corti di cassazione e d'appello, del Presidente di Sezione e Avvocato Generale di cassazione è con batalo e strascico. Per questi ultimi lo strascico è più corto di quello dei primi Presidenti e Procuratori Generali. — La toga e il batalo del primo Presidente e del Procuratore Generale di cassazione sono soppannati di ermellino; il batalo dei primi Presidenti e Procuratori Generali delle Corti d'Appello, del Presidente e dell'Avvocato Generale di cassazione è egualmente soppannato di ermellino.

C. Le maniche delle toghe di velluto sono soppannate di raso rosso per i funzionari giudicanti, e nero pei funzionari del Ministero Pubblico. — Le maniche delle toghe di panno sono soppannate, pei funzionari giudicanti e del Ministero Pubblico,

di velluto colla distinzione sovra indicata, e pei Cancellieri di seta rossa. — Le maniche della toga dei Sostituti Procuratori Generali Aggiunti sono soppannate di raso nero.

162. Gli Uscieri in servizio alle udienze delle Corti e dei Tribunali vestono tunica lunga fino al ginocchio di panno nero tutta abbottonata con una fila di bottoni lisci di seta, fascia alta dodici centimetri, serrata alla persona sul dietro con fibbie, collare liscio di tela batista, calzoni corti con calze di lana, mantelletto di panno lungo quanto la tunica e tôcco di lana nera. — Gli Uscieri delle Corti hanno calze e mantelletto di coloro rosso e la fascia di seta rossa; gli altri hanno calze, mantelletto e fascia di color nero, e questa di lana.

163. Le Corti hanno una mazza e bastoni per gli Uscieri; i Tribunali hanno bastoni. — Quella e questi si custodiscono a cura rispettivamente dei primi Presidenti e dei Presidenti dei Tribunali; si collocano sulle tavole della Corte o del Tribunale in tempo delle pubbliche udienze, e si portano avanti dagli Uscieri quando la Corte o il Tribunale esce in pubblico.

164. Ogni Funzionario giudicante o del Ministero Pubblicó, nell'atto che esercita individualmente le sue funzioni giudiziarie fuori dell'ordinaria sua sede, si fregia ad armacollo sotto l'abito di una fascia di seta, alta dodici centimetri, rossa se appartiene a una Corte, turchina se è un membro di un Tribunale o di una Pretura, terminata in ambi i casi con nappine di seta di colore uguale alla fascia. — La fascia dei funzionari del Ministero Pubblico è soppannata di seta nera.

165. Nelle circostanze indicate nell'articolo precedente l'Usciere porta al collo appesa a una catenella una medaglia, sulla quale è incisa l'indicazione della Corte, del Tribunale, o della Pretura a cui è addetto. — Per gli Uscieri delle Corti la catenella e la medaglia sono dorate. — Per gli Uscieri dei Tribunali e delle Preture la catenella e la medaglia sono argentate. — Gli uni e gli altri ne fanno uso anche quando assistono alle pubbliche udienze.

§ 2.° — *Dell'abito a spada.*

166. Tutti indistintamente i funzionari dell'Ordine giudiziario, quando si presentano individualmente in forma officiale, e solenne, vestono

A. Abito, pantaloni e corpetto di color nero:

L'abito è a taglio dritto e ad una fila di nove bottoni, con falde distese, finte orizzontali alle tasche con tre bottoni posti orizzontalmente sotto le finte e fiorone in ricamo in mezzo a queste.

L'abito di tutti i membri giudicanti e del Ministero Pubblico della cassazione, dei primi Presidenti, Presidenti di Sezione, Procuratori Generali e Avvocati Generali delle Corti d'appello è di velluto con rovescio di raso alle falde; per tutti gli altri funzionari è di panno, côn collaretto, paramani e finte di tasche di velluto, e rovescio alle falde, di seta per tutti i funzionari delle Corti d'appello, e di panno per quelli dei Tribunali e delle Preture.

I pantaloni sono di panno con gallone lungo la cintura esteriore. Il gallone è in oro per il primo Presidente e Procuratore Generale di cassazione, tessuto in argento con striscia d'oro per i primi Presidenti e Procuratori Generali delle Corti d'appello, e per il Presidente di sezione e Avvocato Generale della Cassazione; d'argento per i Presidenti di Sezione e Avvocati Generali delle Corti d'appello; di seta con striscia d'oro nel mezzo per i Consiglieri e Sostituti Procuratori Generali di cassazione; e di seta nera per tutti gli altri funzionari delle Corti, dei Tribunali e delle Preture.

Il corpetto ha una fila di bottoncini, ed è di raso per tutti i membri giudicanti e del Ministero Pubblico delle Corti; di panno per tutti gli altri funzionari delle Corti, dei Tribunali e delle Preture.

I bottoni dell'abito e del corpetto sono di metallo dorato, convessi e colle insegne dell'Autorità giudiziaria sormontate dalla corona reale, il tutto in rilievo e velato su fondo brunito;

B. Cravatta e guanti bianchi e stivaletti di cuoio verniciato;

C. Cappello arricciato di feltro nero con nappa tricolore italiana, assicurata da grovigliola d'oro e d'argento alternati.

Il cappello è contornato da un giro di piuma bianca per i primi Presidenti e Procuratori Generali, nera per gli altri membri giudicanti e del Ministero Pubblico delle Corti, e per i Presidenti e Vice-Presidenti dei Tribunali e Procuratori del Re; il cappello di tutti gli altri funzionari delle Corti e dei Tribunali è senza piuma;

D. Spada ad elsa di metallo dorato con impugnatura di madreperla, e l'elsa a mezza coccia rovesciata, sulla cui parte esteriore forbita lo stemma reale in rilievo e velato, coronato e attorniato di rami d'olivo.

La guaina della spada è di cuoio nero verniciato con puntale dorato, ed è appesa a cinturino di panno nero affibbiato sotto l'abito.

167. L'abito della Magistratura ha ricami e guarnizioni in oro ed in argento distribuiti come segue:

A. I ricami per i membri giudicanti e del Ministero Pubblico di cassazione rappresentano rami di quercia intrecciati con rami d'olivo in oro e argento alternati, e per gli stessi funzionari delle Corti d'appello consistono in due rami d'olivo fruttati uno d'oro e uno d'argento.

I ricami sono sovrapposti per tutti i suddetti funzionari al collaretto, ai paramani e alle finte delle tasche dell'abito, che ha, fra i due bottoni al taglio della vita, un fiorone corrispondente. Le finte di tasche dell'abito dei Sostituti Procuratori Generali Aggiunti sono fregiate, invece del ricamo, di una doppia bacchetta intrecciata d'oro e d'argento.

I primi Presidenti e i Procuratori Generali aggiungono un ricamo sotto le finte delle tasche, lungo lo spaccato dell'abito sul petto, e tutto attorno alle tasche.

Il Presidente di Sezione e l'Avvocato Generale della cassazione aggiungono il ricamo sotto le finte delle tasche.

I funzionari di Cancelleria delle Corti e di Segreteria dei Procuratori generali hanno al collaretto il ricamo conforme a quello del Corpo giudiziario cui appartengono, e alle finte delle tasche e ai paramani hanno una bacchetta, a tre giri per i Cancellieri di cassazione, a due giri per quelli delle Corti d'appello e ad un giro per i Vice-Cancellieri, Vice-Cancellieri Aggiunti, e i Segretari del Ministero Pubblico; i Sostituti Segretari e i Sostituti Segretari Aggiunti hanno alle tasche e ai paramani un cordoncino in argento;

B. I membri giudicanti e del Ministero Pubblico dei Tribunali hanno i ricami di un solo ramo d'olivo con foglie d'argento, frutti e gambo d'oro;

I Presidenti e i Procuratori del Re hanno il ricamo sul collaretto, sui paramani e sulle finte di tasche;

I Vice-Presidenti hanno il ricamo sul collaretto e sui paramani, e una doppia bacchetta sulle finte di tasche;

I Giudici dei Tribunali e i Sostituti Procuratori del Re hanno il ricamo sul collaretto e un doppio cordoncino sui paramani e sulle finte, ricamato per i primi in oro, per i secondi in argento.

I Cancellieri dei Tribunali hanno sul davanti del collaretto due mazzetti, uno per parte, di rami d'olivo con foglie d'argento e frutti d'oro, con bacchetta semplice attorno al collaretto e ai paramani e cordoncino in ricamo alle finte di tasche. I Vice-Cancellieri, Vice-Cancellieri Aggiunti, e i Segretari del Procuratore del Re hanno una bacchetta al collaretto.

C. I membri giudicanti e del Ministero Pubblico delle Corti di cassazione e d'appello e i Presidenti dei Tribunali e i Procuratori del Re hanno attorno alle maniche dell'abito, al luogo ove giunge il risvolto dei paramani, un cordoncino in ricamo, d'oro per il Corpo giudicante, d'argento pel Ministero Pubblico.

D. I Pretori hanno al collaretto il ricamo stesso dei membri dei Tribunali, con bacchetta attorno ai paramani e cordoncino in ricamo alle finte di tasche.

I Cancellieri delle Preture hanno bacchetta al collaretto, cordoncino d'oro ai paramani e d'argento alle finte di tasche.

I Vice-Cancellieri delle Preture hanno al collaretto due cordoncini, uno d'oro e l'altro d'argento, uno d'oro ai paramani e uno d'argento alle finte.

168. I funzionari giudiziari, in caso di collocamento a riposo, in aspettativa, o in disponibilità, hanno il diritto di portare la divisa ufficiale corrispondente al titolo e grado o alla qualità che abbiano conservato.

169. Le divise stabilite nella presente sezione, le mazze e i bastoni indicati nell'articolo 163, e le medaglie menzionate nell'articolo 165 saranno conformi ai modelli stabiliti dal Ministro di Giustizia.

Sezione II. — *Delle divise degli Avvocati e dei Procuratori.*

170. Nelle pubbliche udienze delle Corti e dei Tribunali gli Avvocati patrocinanti indossano le seguenti divise: — Toga di lana nera alla foggia di quella prescritta per i funzionari giudiziari, ma abbottonata sul davanti con maniche orlate di un gallone di velluto nero, rialzate e annodate sulle spalle con cordoni e nappine di seta nera; hanno il tôcco di seta nera fregiato di un gallone di velluto nero; e il collare di tela batista.

171. I Procuratori vestono toga di lana nera, abbottonata sul davanti, con maniche rialzate e annodate sulle spalle con cordoni di lana nera; hanno tôcco di seta nera senza gallone, e collare di tela batista.

TITOLO II. — DISPOSIZIONI RELATIVE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

CAPO I. — *Dei Conciliatori.*

172. Le funzioni attribuite ai Conciliatori e gli atti di loro giurisdizione sia volontaria, sia contenziosa, possono compiersi anche nei giorni festivi.

173. I Conciliatori tengono le ordinarie loro udienze nella casa Comunale o in quell'altra che sia dal Municipio destinata; ma, in caso d'urgenza, possono sentire le parti e provvedere sulle loro istanze nella propria abitazione, tenendone aperte le porte quando non si tratti di semplice conciliazione.

174. In caso di mancanza o impedimento del Segretario Comunale, e di chi ne faccia le veci, e in mancanza delle persone indicate nell'articolo 159 della Legge sull'ordinamento giudiziario, il Conciliatore assume, per le funzioni di Cancelliere, qualunque persona maggiore di età che abbia capacità sufficiente e non sia esclusa dall'esercizio dei pubblici Uffizi, la quale presta giuramento a norma dell'articolo 311 del presente Regolamento.

175. Nelle Cancellerie dei Conciliatori si tengono i registri seguenti:

a) Registro per annotarvi gli avvisi menzionati nell'articolo 4 e la non seguita comparizione delle parti in senso dell'articolo 5 del Codice di Procedura, e per iscrivervi le menzioni di cui è cenno nel successivo articolo 6;

b) Registro dei processi verbali di conciliazioni per somme non eccedenti le lire 30;

c) Registro dei processi verbali di conciliazioni per somme eccedenti le lire 30;

d) Registro per i processi verbali, le ordinanze, i semplici atti e le dichiarazioni di cui è menzione nelle sezioni 1, 2, 3, capo 6, titolo 4 del libro 1° del Codice suddetto;

e) Registro per gli originali delle sentenze e dei provvedimenti indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 460 del medesimo Codice.

176. I processi verbali, le ordinanze. i semplici atti, e le dichiarazioni da iscriversi nei registri menzionati alle lettere *a*, *b*, *c* e *d* del precedente articolo devono contenere la precisa indicazione dei nomi e cognomi delle parti, la sostanza dei provvedimenti dati, o dei fatti stabiliti, la data, e le sottoscrizioni del conciliatore e del Cancelliere.

177. I Registri di cui nell'articolo precedente devono, prima che se ne faccia uso, essere numerati e firmati in fine dell'ultimo foglio dal Pretore, previa indicazione del numero di fogli in esso contenuti. — Tra un atto e l'altro non possono lasciarsi interstizi, e se occorrono cancellazioni il Cancelliere ne fa menzione in fine dell'atto prima che vi si appongano la data e le sottoscrizioni.

178. I Registri sopra prescritti sono somministrati in carta libera a spese dei Comuni, ad eccezione di quello indicato alla lettera *C* dell'articolo 175. — Quando occorra di rinnovare alcuno di tali registri, il Pretore, prima di vidimarne un nuovo, verificherà se il precedente sia stato tenuto in modo regolare, e rimostrerà occorrendo al Cancelliere le incorse irregolarità, delle quali farà apposito cenno nel registro medesimo. — Allo stesso fine il Pretore può sempre farsi presentare i registri in corso.

179. Ogni registro determinato deve depositarsi nell'archivio comunale — Di tale deposito è fatta in principio del registro nuovo espressa menzione con dichiarazione sottoscritta dal Conciliatore, dal Sindaco e dal Cancelliere.

180. Per ogni processo verbale di riuscita conciliazione e per ogni sentenza del conciliatore è dovuto al Cancelliere il diritto fisso stabilito dalla tariffa giudiziaria.

181. Quando l'Ufficio di Conciliatore è esercitato dal Pretore, sono ad esso e al suo Cancelliere applicabili le disposizioni che precedono. — Però le udienze ordinarie, di cui nell'art. 173 del presente Regolamento, si tengono nella sede della Pretura.

182. Il processo verbale di conciliazione nel caso previsto nella parte prima dell'articolo 7 del Codice di Procedura è scritto su carta libera; nel caso menzionato nel capoverso dell'articolo medesimo l'atto suddetto è soggetto alle Leggi sul bollo e sul registro. — V. Celerif. 1862, pag. 1345, 1393, 1409 e 1541.

183. Tutti gli altri atti, provvedimenti, e sentenze dei Conciliatori sono esenti da ogni tassa. — Sono similmente scritti su carta libera, e non soggiacciono alla tassa di registro i provvedimenti e le sentenze del Pretore relativi alla competenza dei Conciliatori nei casi espressi dagli articoli 108, 456 e 457 del Codice di procedura.

CAPO II. — *Delle citazioni e degli atti relativi.*

184. Negli atti di citazione davanti i Pretori si deve fissare per la comparizione del convenuto uno dei giorni stabiliti a mente dell'articolo 103 per le ordinarie udienze

civili, salvo se, per motivi speciali d'urgenza, abbia il Pretore autorizzata la citazione per un giorno diverso.

185. Gli Ufficiali ed Agenti ai quali, a mente del capoverso 2° dell'articolo 138 del Codice di procedura, devono notificarsi le citazioni dirette contro le Amministrazioni dello Stato, sono designati in apposito Decreto Reale (R. Decreto 25 giugno 1865). — V. Celerif. 1865, pag. 1441, ed il Suppl. del 1865, N. 2361.

186. L'avviso prescritto dal 6° capoverso dell'articolo 139 del suddetto Codice deve contenere l'indicazione del nome e cognome dell'attore e del convenuto, dell'autorità davanti la quale il convenuto è citato e la firma dell'Usciere. — Le stesse indicazioni devono contenersi nel sunto dell'atto di citazione prescritto nel 2° capoverso dell'articolo 141 di esso Codice.

187. Nei casi indicati dagli articoli 142 e 143 del medesimo Codice l'Usciere deve unire alla copia dell'atto di citazione da consegnarsi al Ministero Pubblico una nota contenente: — l'indicazione del Tribunale davanti il quale la persona citata deve comparire; — Il nome e cognome e la residenza dell'attore e del convenuto, con designazione, ove il secondo sia militare, del corpo cui appartiene. — Questa nota è dal Ministero Pubblico trasmessa insieme alla copia dell'atto di citazione al Ministro degli Affari esteri, o, secondo i casi, al Comandante Militare del Circondario o a quello del Dipartimento marittimo.

188. Nei casi di citazione per pubblici proclami a senso dell'articolo 146 del predetto Codice, l'autorizzazione è chiesta con ricorso all'Autorità giudiziaria competente. — Il ricorso è consegnato al Cancelliere, il quale entro le ventiquattro ore lo presenta al Ministero Pubblico per le sue conclusioni, dopo le quali il ricorso è dal Cancelliere rassegnato al Presidente che deputa un Giudice per farne relazione in Camera di Consiglio nel giorno fissato nello stesso Decreto. — Le conclusioni del Ministero Pubblico, il Decreto del Presidente, e quello del Tribunale o della Corte d'appello, che provvede sulla domanda di autorizzazione, sono scritti in fine del ricorso.

189. Nei casi previsti dall'articolo 154 del medesimo Codice la domanda per abbreviazioni di termini e per citazione in via sommaria è scritta in fine dell'atto originale di citazione.

190. L'atto di dichiarazione di residenza o di elezione o dichiarazione di domicilio di cui negli articoli 158 n° 2, e 159 n° 2 del Codice di procedura deve essere in forma autentica o per scritto privato debitamente autenticato.

191. Qualunque atto di Usciere deve esprimere il giorno, mese, anno, e, secondo i casi, l'ora in cui è eseguito, e indicare la persona ad istanza della quale si fa la notificazione.

CAPO III. — *Dei Pretori.*

192. Ogni Pretura si terranno per le materie contenziose i seguenti registri:

1° Registro dei Processi verbali di udienza nel quale si noteranno:

A. l'ora in cui sarà aperta l'udienza;

B. Gli affari trattati nel corso dell'udienza;

C. I provvedimenti dati, con indicazione se la loro pubblicazione fu fatta in presenza di tutte le parti o in assenza di alcuna;

D. Ogni altro incidente dell'udienza, compresa la menzione prescritta dall'articolo 427 del Codice di procedura;

E. L'ora cui sarà chiusa l'udienza;

F. Le sottoscrizioni del Pretore e del Cancelliere, o di chi ne faccia le veci, appena l'udienza sarà terminata.

2° Registro dei processi verbali delle cause: in esso saranno riferiti tutti i fatti e le dichiarazioni di cui è parola nella sezione I, capo V, titolo IV, libro 1 del detto Codice, e che non devono notarsi in altri registri.

In questo registro si scrivono anche i processi verbali di conciliazione indicati nell'articolo 417 e le ordinanze indicate nell'articolo 438 del medesimo Codice.

3° Registro di processi verbali diversi, il quale deve contenere i processi verbali degli esami, le relazioni dei periti, gli atti di visita sul luogo, gli atti di giuramento delle parti e dei periti, e tutti gli altri atti spettanti al contenzioso per i quali non siano prescritti registri speciali.

4° Registro delle sentenze, nel quale si scriveranno in fogli distinti gli originali delle sentenze, e a margine di esse la dichiarazione della eseguitane pubblicazione indicando l'udienza in cui ebbe luogo, e se le parti siano o no state presenti alla pubblicazione medesima. — In fine o in margine degli originali delle sentenze si fa menzione delle copie di esse rilasciate in forma esecutiva, indicandone la data, e il nome della parte richiedente la copia. — Se questa è rilasciata a seguito dell'auto-

rizzazione menzionata nel 2° capoverso dell'art. 557 dell'anzidetto Codice, si osserva inoltre il prescrttto in fine del 3° capoverso dell'articolo medesimo. -- I registri, di cui ai numeri 1 e 2, prima di essere messi in uso saranno vidimati in margine di ciascun foglio da un Giudice del Tribunale civile da cui dipende la Pretura, all'uopo delegato dal Presidente. Il vidimante noterà in tutte lettere sull'ultimo foglio di ciascun dei registri il numero dei fogli di cui è formato.

193. In ogni udienza i Pretori devono di regola spedire le cause nell'ordine seguente:

1° Quelle per le quali siansi abbreviati i termini in applicazione dell'articolo 154 del Codice di procedura;

2° Quelle iniziate con citazione per biglietto;

3° Quelle state rinviate in precedenti udienze;

4° Tutte le altre che potranno spedirsi nella stessa udienza.

194. Se alla udienza fissata nella citazione il Pretore non possa per qualunque motivo udire le parti darà atto alle medesime della loro comparizione, e rimanderà la causa all'udienza immediatamente successiva. — Del rinvio si farà menzione nel registro dei processi verbali di udienza, e ciò basterà perchè nella seguente udienza venga dichiarata la contumacia della parte che non vi sia comparsa.

195. La contumacia della parte non comparsa non può essere dichiarata prima che sia trascorsa un'ora dall'apertura dell'udienza, o dall'ora indicata nell'atto di citazione.

196. Nel caso previsto dall'articolo 421 dello stesso Codice, la rimessione degli scritti e documenti alla Cancelleria dovrà farsi entro le ore ventiquattro dalla data dell'ordinanza di cui nell'articolo medesimo. — Se la consegna si ometta da alcuna delle parti, la sentenza è pronunciata sulle carte e sui documenti depositati dall'all'altra parte: se tutte le parti abbiano omessa la consegna, la sentenza non può essere pronunziata se non preceda nuova citazione, o volontaria comparizione delle parti.

197. Quando il Pretore, valendosi della facoltà che gli è data dall'articolo sovracitato, rimandi la pronunciazione della sentenza a una delle prossime udienze, la pronuncia non potrà essere differita oltre la quarta udienza successiva.

198. La pubblicazione prescritta dall'articolo 437 di esso Codice si fa mediante lettura dei nomi, cognomi, e domicilio o residenza delle parti, e del dispositivo della sentenza. — Fatta la pubblicazione il Cancelliere appone alla sentenza la data e la propria sottoscrizione; immediatamente dopo nota nel registro prescritto dall'articolo 192, numero 1° del presente Regolamento se tutte le parti siano state presenti alla pubblicazione, indicando, ove occorra, il nome e cognome degli assenti.

CAPO IV. — *Dei Tribunali Civili e Commerciali.*

Sezione I. — *Dell'istruzione.*

199. Nelle Cancellerie dei Tribunali civili e commerciali vi sarà un registro intitolato *Libro delle registrazioni*, destinato a far fede dei depositi prescritti dagli articoli 158, 159, 166, 393, 394 e 395 del Codice di Procedura. — Questo libro, da rinnovarsi annualmente, contiene in distinte colonne, oltre un numero d'ordine progressivo:

1° Il nome e cognome del Procuratore comparente;

2° Il nome e cognome e la residenza della parte da esso Procuratore rappresentata, con indicazione se la medesima sia attrice, convenuta, interveniente o chiamata in causa;

3° Il nome e cognome e la residenza della parte contraria;

4° La data e la forma del mandato, di cui verrà depositata la copia;

5° La data dell'atto di citazione e della intimazione del medesimo, col cognome dell'Usciere da cui fu eseguita;

6° La data delle conclusioni presentate dalle parti nelle cause a udienza fissa e della fattane comunicazione, giusta il prescritto degli articoli 390 e 412 dello stesso Codice;

7° La indicazione se la causa sia di prima istanza o di appello, formale o sommaria, civile o commerciale;

8. La distinta indicazione della natura, forma, e data dei documenti depositati nel corso del giudizio, i nomi e cognomi delle persone alle quali sono relativi, e la data della loro produzione, comunicazione e restituzione. — In questa colonna i Procuratori apporranno la loro sottoscrizione, la quale servirà di ricevuta;

9° Le osservazioni.

200. Le comparse, oltre le indicazioni prescritte dall'articolo 162 del suddetto Codice, devono contenere in principio la designazione dell'Autorità giudiziaria avanti

la quale è istruita la causa, e esprimerne la natura civile o commerciale, formale o sommaria.

201. Per la risoluzione degli incidenti, il Presidente può valersi della facoltà che gli è data dall'articolo 186 del medesimo Codice, sia con delegazioni parziali per speciali cause e atti, sia con delagazioni mensili per qualunque causa e atto d'istruzione. — Tanto in caso di delegazione quanto se le attribuzioni di cui nell'articolo ora citato siano esercitate dal Presidente, il medesimo fissa in principio dell'anno giuridico uno o più giorni della settimana per le udienze d'istruzione da tenersi ad ora determinata in una delle sale del Tribunale che sarà indicata, salvo le udienze straordinarie da concedersi nei casi di maggiore urgenza. — I Decreti di delegazione mensile e di designazione dei giorni o delle ore delle udienze si terranno affissi nella sala d'ingresso del Tribunale.

202. Nei Tribunali divisi in più sezioni, le delegazioni di cui nell'articolo precedente si fanno dai rispettivi capi di esse: la designazione del giorno delle udienze è fatta per tutte le sezioni dal Presidente del Tribunale, sentiti i Vice-Presidenti.

203. L'esecuzione degli atti d'istruzione indicati negli art. 217, 222, 230, 252, 272 e 284 del Codice di procedura, e ogni altro atto di simile natura, stati ammessi per accordo delle parti, spetta al Giudice stesso che li ha ammessi, e, se siano stati ammessi dal Presidente, al Giudice che venga da esso appositamente delegato: se l'ammissione ha luogo per sentenza, la delegazione del Tribunale è fatta nella persona del Giudice Relatore, o, in caso di mancanza o impedimento di esso, in persona del giudice stato incaricato, a termini del secondo capoverso dell'articolo 359 del predetto Codice, di compilare la sentenza.

204. Gli atti d'istruzione cominciati da un Giudice delegato dal Presidente, saranno dal medesimo compiuti anche se sia terminata la durata della delegazione. — Se la delegazione sia fatta dal Tribunale per una speciale operazione riflettente l'istruzione, ogni altro incidente di mera istruzione e i provvedimenti di urgenza che nel corso dell'operazione delegata possano occorrere, devono proporsi davanti lo stesso Giudice. — La delegazione cessa qualora il Giudice passi ad altra Sezione.

205. I provvedimenti d'istruzione si danno nell'udienza in cui è proposto l'incidente, o al più tardi nel giorno successivo.

206. Tali provvedimenti, oltre le indicazioni prescritte dall'articolo 362 del Codice di procedura, devono contenere il tenore delle domande e opposizioni, e l'indicazione se il provvedimento sia dato presenti o assenti i Procuratori.

207. I Procuratori, a'quali debba farsi la notificazione di cui nel primo capoverso dell'articolo 367 del citato Codice, ne sopportano in proprio la spesa.

208. Se, nel caso previsto dall'articolo 273 del suddetto Codice, la parte, cui incumbe, non faccia il prescritto deposito delle spese, l'anticipazione ne può essere fatta da qualunque altra parte interessata, salva ragione ad esserne rimborsata.

209. Per le autenticazioni prescritte dagli articoli 369 e 397 del Codice anzidetto, il Cancelliere percepisse la parte di diritto di copia determinata dalla tariffa.

210. Nei Tribunali divisi in Sezioni il Presidente, sulla presentazione degli atti fattagli dal Cancelliere a termini dell'articolo 178 del Codice di procedura, prescrive col Decreto indicato nello stesso articolo che la relazione della causa debba essere fatta da uno dei Giudici, da designarsi, oppure dalle parti. La distribuzione delle cause formali fra le Sezioni è indi fatta a sorte dal Presidente in pubblica udienza. — A tale effetto egli divide in parte eguali al numero delle Sezioni le cause iscritte nel ruolo di spedizione secondo l'ordine col quale vi sono annotate, e poste in un'urna, dopo averle piegate, tante schede numerate progressivamente, quante sono le Sezioni del Tribunale, ne fa l'estrazione. — Le cause comprese nella prima porzione apparterranno alla Sezione designata dal numero della prima scheda estratta, e così di seguito. — Compiuta l'estrazione, il Presidente segna nel ruolo di spedizione la Sezione cui ciascuna causa è toccata in sorte, e nelle cause in cui abbia prescritto che la relazione debba farsi da uno dei Giudici designa la persona del Giudice relatore. — La tabella delle cause come sopra distribuite deve affiggersi nella sala d'ingresso del Tribunale non più tardi del giorno successivo a quello dell'estrazione.

211. Il sorteggio previsto dall'articolo precedente, non ha luogo nel caso previsto dall'articolo 217. — La causa, la cui iscrizione a ruolo fu rinnovata, è sull'ordine verbale del Presidente assegnata alla Sezione, avanti alla quale fu già una prima volta recata. Di tale disposizione deve farsi menzione nel ruolo di spedizione a margine dell'iscrizione o delle iscrizioni relative alla causa.

212. Le cause a udienza fissa sono trattate davanti la Sezione o le Sezioni che, a seconda delle esigenze del servizio, sono espressamente designate ogni semestre con Decreto del Presidente, che si tiene affisso nella sala d'ingresso del Tribunale. — Se

più siano le Sezioni designate, la distribuzione ha luogo tra esse per settimana, principiando dalla prima e proseguendo con ordine successivo, osservata però la disposizione dell'articolo seguente. — Il prescritto della prima parte del presente articolo si osserva per la spedizione degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio.

213. Le cause e gli affari assegnati a una Sezione sono invariabilmente trattati davanti la medesima fino a sentenza od ordinanza definitiva.

214. L'iscrizione delle cause prescritta dagli articoli 173 e 390 del Codice di procedura si fa in un registro denominato *Ruolo generale di spedizione*, diviso in colonne che devono contenere le annotazioni seguenti:

1º Il numero d'ordine progressivo di ogni iscrizione;

2º Il numero della causa nel libro delle registrazioni;

3º La data della iscrizione;

4º Il nome e cognome, la residenza o il domicilio delle parti, il nome e cognome del rispettivo Procuratore;

5º Il nome e cognome del Procuratore che chiede l'iscrizione;

6º La data del primo e dell'ultimo atto della causa:

7º L'oggetto della causa, e, se si tratti di giudizio d'appello, la data della sentenza appellata e la menzione dell'Autorità giudiziaria che l'ha proferita;

8º La data della notificazione dell'iscrizione fatta per cura del Procuratore dell'istante a quello della parte contraria;

9º La Sezione del Tribunale, alla quale la causa è stata assegnata;

10º La data della sentenza o del provvedimento emanati in seguito all'iscrizione a ruolo, o della comparsa che diede luogo alla cancellazione dell'iscrizione;

11º Il cognome del Giudice che sia stato nominato relatore.

Presso i Tribunali civili incaricati delle funzioni di Tribunale di commercio il suddetto registro ha una colonna suddivisa per annotarvi la natura civile o commerciale della causa. — Il registro ha inoltre una colonna per le osservazioni a cui possa dar luogo la iscrizione, e specialmente la indicazione dell'obbligo di comunicare la causa al Ministero Pubblico in applicazione dall'articolo 346 del predetto Codice.

215. Per ottenere l'iscrizione a ruolo il Procuratore istante deve presentare al Cancelliere, insieme agli atti della causa, una nota colle indicazioni prescritte ai numeri 4, 5, 6, e 7 dell'articolo 214, coll'avvertenza inoltre, nei casi previsti dal succitato articolo 346 del Codice di procedura, dell'obbligo e del motivo della comunicazione della causa al Ministero Pubblico. — Il Cancelliere fa risultare sugli atti dell'eseguita iscrizione.

216. La notificazione dell'iscrizione prescritta dall'ultimo capoverso dell'articolo 173 del detto Codice deve farsi entro due giorni dalla sua data, con biglietto in carta libera, da un'Usciere che ne scrive sugli atti la relazione. — Questa è presentata dal Procuratore istante al Cancelliere, che ne prenda nota alla colonna ottava del ruolo di spedizione.

217. L'iscrizione nel ruolo di spedizione deve rinnovarsi allorchè, a seguito di una sentenza interlocutoria, la causa è nuovamente in istato di essere recata a decisione. — Il Procuratore, a richiesta del quale ha luogo le rinnovazione, deve dichiarare che la causa fu già assegnata ad una Sezione, ed il Cancelliere ne fa menzione nella colonna delle osservazioni. I contravventori sono puniti con ammenda di lire cinque a venti. — La rinnovazione dell'iscrizione è notificata alla forma dell'articolo precedente.

218. Verificandosi il caso previsto nel primo capoverso dell'articolo 174 del Codice di procedura, il Cancelliere, sulla presentazione della nuova comparsa che il Procuratore che l'ha sottoscritta deve fargli non più tardi del giorno successivo a quello della notificazione alla parte contraria, cancella la iscrizione precedentemente fatta, mediante apposita indicazione sul ruolo di spedizione alla colonna delle osservazioni e a margine della comparsa medesima. — Il Procuratore che contravviene alla suddetta prescrizione, incorre nell'ammenda di lire venti.

219. Il Presidente può ordinare la cancellazione dal ruolo delle cause iscrittevi fuori dei casi e termini stabiliti dal Codice di procedura, e di quelle la cui iscrizione non risulti notificata entro il termine stabilito dall'articolo 216.

220. La cancellazione della causa dal ruolo di spedizione avrà luogo se le parti, e per esse i loro Procuratori, dichiarino che la medesima fu transatta, o che, per esservi trattati per accordo, se ne voglia sospendere la decisione.

221. La comparsa conclusionale prescritta dall'articolo 176 del Codice di procedura deve contenere, oltre quanto è stabilito in esso articolo, le indicazioni ordinate nell'articolo 200 del presente Regolamento. — In margine all'atto conclusionale si noteranno la data dell'atto di citazione o delle comparse da cui sono desunte le

conclusioni col richiamo al numero delle pagine in cui sono formulate. — Nell'atto conclusionale si premetterà una succinta narrazione del soggetto della controversia, indi saranno esposti distintamente i motivi di fatto e di diritto che appoggiano l'assunto del concludente; e per ultimo si formoleranno chiaramente le conclusioni e le prove di cui si chieda l'ammissione.

222. Nei giudizi per procedimento formale i Procuratori delle parti, nel fare il deposito degli atti prescritto dall'articolo 177 del detto Codice, vi uniranno una copia in carta libera, debitamente sottoscritta, del rispettivo atto conclusionale, per uso del Presidente, ed una copia per uso del Ministero Pubblico se si tratti di cause nelle quali le sue conclusioni sieno necessarie. — Il Presidente può prescrivere nel Decreto di cui nell'articolo 178 dello stesso Codice, che sia distribuita eguale copia delle conclusioni a ciascuno dei Magistrati componenti la sezione del Tribunale avanti cui pende la causa. — Ogni contravvenzione a queste prescrizioni dà luogo all'applicazione dell'ultimo capoverso dell'ora citato articolo del Codice.

223. Per l'esecuzione del prescritto dagli articoli 277 e 352 del Codice di procedura gli atti e i documenti della causa, salve le prescrizioni di cui nei detti articoli, devono da ciascuna parte ordinarsi in due separati fascicoli contenenti, l'uno gli atti tutti della causa, comprese le sentenze e gli altri provvedimenti emanati nel corso dell'istruzione, l'altro i documenti in causa prodotti. — Ciascun fascicolo deve avere una particolare coperta, sulla quale devono scriversi rispettivamente le parole *Atti* o *Documenti*, ed è formato un indice di ciascun atto o documento con indicazione della relativa pagina del fascicolo. — I due fascicoli sono raccolti entro una coperta comune, sulla quale sono indicati:

A. I nomi e cognomi delle parti e dei loro Procuratori, con specificazione della qualità, nella quale ciascuna parte è in giudizio;

B. La natura della causa, se cioè civile o commerciale, formale o sommaria, in prima istanza od in appello;

C. La data della prima citazione e quella dell'iscrizione a ruolo di spedizione;

D. L'Autorità giudiziaria dalla quale pende il giudizio.

224. La nota delle spese, da unirsi a termini dei sovra citati articoli del Codice di procedura, ai predetti due fascicoli, indica in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento per ciascuna partita all'articolo della tariffa, dal quale si desume, ed ha lateralmente una colonna in bianco per le eventuali rettificazioni. — In essa nota si comprendono tutti gli atti dell'istruzione inclusivamente all'udienza e all'inventario; e se vi sia un contumace, vi si notano separatamente le spese cagionate dalla contumacia. — Per le spese posteriori si osserva il disposto dell'articolo 378 del predetto Codice.

225. Copia dei due indici, di cui nell'articolo 223, primo capoverso del presente regolamento, è da ciascuna delle parti presentata al Cancelliere, il quale, riconosciutane l'esattezza, la sottoscrive e ne fa restituzione alle parti stesse, alle quali serve per ricevuta dei fatti depositi.

226. Per l'esecuzione di quanto è prescritto nell'articolo 179 del mentovato Codice ogni Tribunale ha un registro intitolato *Ruolo d'udienza*, nel quale sono iscritte le cause estratte dal ruolo di spedizione per essere portate all'udienza. — Nell'iscrizione sul ruolo d'udienza devono avere possibilmente la precedenza le cause sommarie, quelle d'urgenza, le commerciali, e le contumaciali. — Quando il Tribunale sia diviso in Sezioni, vi saranno tanti ruoli d'udienza quante sono le Sezioni civili e promiscue.

227. Nei giudizi formali in materia commerciale l'estrazione delle cause dal ruolo di spedizione per essere recate in quello d'udienza potrà farsi appena la loro iscrizione sarà rimasta ferma. — Si osserveranno nel resto le prescrizioni dell'articolo precedente in quanto siano applicabili.

228. Nei ruoli d'udienza, dei quali sarà dal Cancelliere rimessa copia al Ministero Pubblico, si farà cenno in apposita colonna di quelle cause in cui lo stesso Ministero Pubblico sarà sentito nelle sue conclusioni. — Pubblicati ed affissi i ruoli, i Procuratori dovranno senza indugio indicare al Cancelliere le cause che fossero già transatte o altrimenti terminate, o nelle quali fossero iniziate trattative di accordo.

229. Se alcuna delle parti chieda che per ragione di connessione o di litispendenza due cause pendenti davanti lo stesso Tribunale siano unite e decise con una sola sentenza, il Presidente udite tutte le parti interessate, potrà ordinare l'unione; in questo caso, se le due cause saranno già iscritte a ruolo, la spedizione delle medesime avrà luogo seguendo l'ordine della prima iscrizione. — Il Presidente potrà anche senza prescrivere l'unione, ordinare che le due cause sieno chiamate alla stessa udienza, affinchè il Tribunale possa giudicare della loro connessione; e in questo caso il Tribunale pronuncierà, se vi sarà luogo, l'unione, e deciderà le due

cause con una sola sentenza. — Nei casi previsti dal presente articolo, se il Tribunale sia diviso in Sezioni, il Presidente dispone che le cause siano decise dalla Sezione alla quale è assegnata la causa che abbia la precedenza nell'ordine del ruolo. — Se le cause si trovino assegnate alla stessa Sezione, il Presidente di essa provvede a norma del primo capoverso di questo articolo. — I Procuratori delle parti devono chiedere il provvedimento di cui sopra almeno tre giorni prima che la causa sia recata all'udienza, altrimenti possono essere puniti con ammenda estendibile a lire 50.

230. Nei giudizi a udienza fissa la parte che vuol far dichiarare la contumacia dell'altra parte, deve giustificare all'udienza d'aver adempiuto alle prescrizioni degli articoli 134, 154 e 390 del Codice di procedura. Trascorsa un'ora dall'apertura dell'udienza, l'Usciere chiama se vi sia chi rappresenti la parte non comparsa; non essendovi chi risponda alla chiamata, il Tribunale dà atto alla parte comparente della contumacia della parte contraria, facendone constare dal processo verbale d'udienza. — Questa disposizione si applica ai giudizi commerciali sia formali sia sommari nel caso previsto dall'articolo 407 del Codice suddetto.

231. Il prescritto dal primo capoverso dell'articolo 156 del predetto Codice si osserva davanti i Tribunali civili quando esercitano le funzioni di Tribunale di commercio.

232. Il contumace che voglia valersi del diritto concessogli dall'articolo 386 del Codice di procedura, deve costituire il suo Procuratore, e rimettere alla Cancelleria la copia del mandato e gli originali o le copie dei documenti offerti in comunicazione. — Nei giudizi formali il contumace fa notificare la sua comparsa al Procuratore della parte contraria. Se la causa sia già stata discussa all'udienza, esso dovrà presentare la suddetta comparsa col relativo atto di notificazione al Presidente, il quale, con provvedimento in fine della comparsa, sospende la prolazione della sentenza, e dichiara riaperto il giudizio. — Nei giudizi a udienza fissa il contumace consegna la sua comparsa al Cancelliere che la presenta subito al Presidente, il quale, con provvedimento come sopra, fissa la nuova udienza a cui dovranno comparire le parti. Il Cancelliere comunica al Procuratore dell'altra parte la copia della suddetta comparsa sulla quale trascrive il provvedimento del Presidente, e consegna al Procuratore del nuovo comparso la copia delle conclusioni della parte che comparve alla prima udienza.

233. Le Autorità giudiziarie non possono sentire private informazioni relative alle cause pendenti avanti di esse, nè ricevere memorie concernenti le stesse cause se non per mezzo della Cancelleria. — I contravventori sono sottoposti a provvedimenti disciplinari.

Sezione II. — *Dei giudizi di distribuzione, subastazione, e graduazione.*

234. Nei giudizi di distribuzione del danaro ricavato dalla esecuzione mobiliare le domande dei creditori opponenti e intervenienti, a mente degli articoli 651, 652 e 653 del Codice di procedura, sono raccolte dal Cancelliere in apposito volume. — In questo volume si inseriscono anche i processi verbali di comparizione dei creditori davanti il Pretore, e i provvedimenti da esso dati. — In caso di rimessione delle parti davanti il Tribunale civile, a termini del secondo capoverso dell'articolo 652 del suddetto Codice, il Cancelliere trasmette immediatamente il volume sovra prescritto alla Cancelleria del Tribunale. Le spese di trasmissione sono anticipate dalla parte istante.

235. Nel processo verbale prescritto nell'articolo 669 del Codice di procedura i nomi dei creditori, ai quali furono fatte le notificazioni devono dall'Usciere essere indicati secondo l'ordine delle rispettive iscrizioni ipotecarie. Le contravvenzioni a questa disposizione sono punite coll'ammenda di lire venti. — Per l'effetto di cui nella prima parte del presente articolo, il Procuratore del creditore istante deve rimettere all'Usciere un elenco dei creditori nell'ordine anzidetto.

236. Per ogni giudizio di graduazione il Cancelliere raccoglie per ordine di presentazione' in un volume, le domande di collocazione, e le istanze e opposizioni degli interessati. — In tale volume si comprendono gli stati delle ipoteche, un estratto della sentenza di vendita, lo stato di graduazione, i processi verbali di comparizione delle parti davanti il Giudice delegato, e i provvedimenti dati da esso fino alla chiusura definitiva del giudizio.

237. I creditori menzionati nell'articolo 714 del predetto Codice devono notificare per semplice atto d'Usciere la loro comparizione agli interessati acciò possano prendere cognizione delle loro domande, e contraddirvi, occorrendo, all'udienza in cui sarà spedita la causa.

238. Se la natura o il numero delle nuove questioni sollevate all'udienza menzionata all'articolo 716 del Codice di procedura, richieda una più matura discussione, il Tribunale può rimandare la causa ad altra udienza determinata; e ordinare, ove d'uopo, il deposito nella Cancelleria dei documenti nuovi. — In tale caso il Tribunale può anche ordinare alle parti di ricomparire davanti il Giudice delegato, per l'effetto di cui nell'articolo 713 dello stesso Codice.

239. In caso di appello dalle sentenze pronunciate nei giudizi menzionati nella presente sezione, il Cancelliere, sull'istanza dell'appellante, e previa anticipazione delle spese occorrenti, trasmette alla Cancelleria dell'Autorità giudiziaria superiore tutti gli atti della procedura presso lui esistenti, unitamente a quelli che fossero presso la parte istante, che dovrà a tal uopo fargliene la consegna. — Se l'appello riflette solamente alcun capo della sentenza, l'appellante farà, a proprie spese, estrarre copia di quegli atti che abbiano relazione coi capi appellati, e ne farà produzione nel giudizio d'appello.

240. Nel caso e per gli effetti di cui nell'articolo 726 del Codice di procedura, la comparizione dei Procuratori avrà luogo mediante citazione per biglietto in carta libera a istanza di una delle parti. — Nel dare i provvedimenti in esso articolo menzionati il Giudice delegato accerta pure le spese indicate nella prima parte dell'articolo 714 del medesimo Codice.

241. Quando nei giudizi di distribuzione, subastazione, o graduazione, occorra di sentire il Ministero pubblico, fissata l'udienza di spedizione della causa, gli sarà, cinque giorni almeno prima dell'udienza stessa, data Comunicazione dal Cancelliere di tutti gli atti che i Procuratori delle parti dovranno avere depositato il giorno innanzi nella Cancelleria.

242. Nei giudizi di graduazione e di distribuzione la delegazione di un Giudice continua fino alla definizione del giudizio.

Sezione III. — *Delle appellazioni.*

243. Nei casi previsti dagli articoli 492 e 493 del Codice di procedura, quando la continuazione della causa spetta o è rinviata all'Autorità giudiziaria che pronunciò in primo grado d'istanza, la causa si prosegue tra i Procuratori già costituiti dalle parti, senza che si faccia luogo ad alcuna nuova citazione delle parti stesse, salvo se debba riassumersi l'istanza secondo le disposizioni del libro I, titolo IV, capo I, sezione VII, § 1° del Codice medesimo. — Se la sentenza confermata sia definitiva e non occorrano per la sua esecuzione ulteriori provvedimenti, l'ufficiale incaricato dell'esecuzione sarà anche munito della copia in forma esecutiva della sentenza pronunciata in appello, e farà, nel precetto di cui negli articoli 563, 577 e 659 dello stesso Codice, espressa menzione della medesima e della seguitane notificazione.

Sezione IV. — *Delle udienze.*

244. Gli Uscieri incaricati del servizio delle udienze devono avvisare i Procuratori delle parti, con biglietto in carta libera, delle cause da spedirsi in ciascuna udienza almeno un giorno prima di quello stabilito per la spedizione. — Per questo avviso percepiscono da ciascuna parte il diritto fisso stabilito nella tariffa.

245. La domanda per abbreviazione di termini e spedizione d'urgenza di una causa deve farsi dopo l'iscrizione delle medesima nel ruolo di spedizione, con ricorso al Presidente, il quale provvede con decreto motivato.

246. Se nel giorno stabilito per la spedizione delle cause a udienza fissa non vi fosse udienza, le medesime s'intenderanno rimandate al primo giorno di udienza immediatamente successivo. — Lo stesso potrà farsi, se così ordini il Presidente, quando nell'udienza fissata per la spedizione delle anzidette cause, alcune di esse non si siano potute spedire. — Se si tratti di cause ordinarie, le medesime, nei casi suindicati, s'intenderanno rimandate alla prima delle successive udienze destinate per la spedizione delle cause ordinarie. Potranno anche spedirsi alla prima udienza destinata per le cause a udienza fissa, se per quel giorno non sianvi a ruolo cause di tale natura.

247. Fuori dei casi espressi nell'articolo precedente, la spedizione di una causa chiamata all'udienza potrà solo rimandarsi ad altra udienza, se sieno consenzienti le parti, o concorrono gravi motivi. — Se il rinvio è ordinato, la spedizione della causa avrà luogo ad altra udienza determinata secondo il numero d'iscrizione che le compete; e chi ha dato causa al rinvio può essere condannato nelle spes erelative. — L'assenza dell'avvocato di una delle parti, od anche di tutti gli Avvocati delle parti dall'udienza, non è motivo sufficiente di rinvio. Potrà però dal Presidente concedersi alla parte che ne faccia la domanda, un termine per far distribuire al

giudici e comunicare alla parte contraria la disputa od una memoria. In tal caso questa avrà un termine uguale per rispondervi. — Si fa di tutto menzione nel foglio d'udienza.

248. Ogni Tribunale e ogni Sezione di esso ha un registro intitolato *Foglio d'udienza*, numerato in ogni pagina dal Presidente o Vice-Presidente della rispettiva Sezione, con indicazione in fine per esteso del numero dei fogli di cui si compone, e colla firma di chi lo ha numerato. — In questo registro si notano:

A. I nomi dei Giudici e dell'Ufficiale del Ministero Pubblico presenti all'udienza;

B. L'ora in cui principia la seduta e quella in cui è aperta la pubblica udienza;

C. Un cenno sommario degli affari trattati, delle istanze verbali fatte dalle parti all'udienza coi relativi provvedimenti, delle conclusioni del Ministero Pubblico, e di ogni altro incidente della seduta;

D. L'ora in cui il Presidente chiude l'udienza e leva la seduta.

Se il Ministero Pubblico fa qualche rappresentanza sull'ordine dell'udienza, il tenore della rappresentanza, e del provvedimento cui abbia dato luogo, è riferito nel processo verbale. — Il rappresentante del Ministèro Pubblico può altresì richiedere che s'inserisca testualmente nel processo verbale qualunque altra osservazione che ravvisi del caso.

249. Il processo verbale d'ogni udienza è in fine della seduta firmato dal Presidente e dal Cancelliere, senza che si possa lasciare sul registro alcuno spazio in bianco.

250. Il Cancelliere non può rilasciare alcun estratto del foglio d'udienza ad uso privato senza l'autorizzazione del Presidente, dal quale l'estratto sarà vidimato.

251. Le cause sono, d'ordine del Presidente, chiamate all'udienza dall'usciere di servizio secondo l'ordine stabilito nell'estratto del ruolo d'udienza affisso nella sala d'ingresso del Tribunale. — È però in facoltà del Presidente di variare parzialmente, per gravi ragioni, l'ordine di chiamata delle cause, specialmente nel caso di momentanea assenza dall'udienza dei difensori delle parti. Dell'uso di tale facoltà e dei motivi della variazione è fatta menzione nel foglio d'udienza.

252. Alla chiamata delle cause i Procuratori devono sempre presentarsi al Tribunale, in difetto possono essere condannati all'ammenda di lire dieci. — Se nessuna delle parti si trovi presente, il Presidente ordina che la causa sia cancellata dal ruolo: di quest'ordine il Cancelliere prende nota nel foglio d'udienza. — Può però il Presidente sospendere l'ordine della cancellazione e permettere che la causa si spedisca, se sia possibile, nella stessa udienza dopochè siano discusse tutte le altre cause iscritte nel ruolo d'udienza.

253. Le cause cancellate dal ruolo possono nuovamente, sull'istanza della parte più diligente, esservi iscritte, e quindi spedirsi secondo il numero che sarà loro assegnato nella nuova iscrizione.

254. Il Giudice o l'Ufficiale del Ministero Pubblico che si trovino nel caso previsto nella prima parte dell'articolo 119 del codice di procedura, o che vogliano astenersi in senso del capoverso dell'articolo medesimo, devono farne la dichiarazione al momento della chiamata della causa alla cui discussione non devono o non vogliono intervenire. — Il Tribunale delibera immediatamente con provvedimento consegnato nel foglio d'udienza. — Se la causa di ricusazione o di astensione è ammessa, il presidente sospende l'udienza, e integra subito il numero dei Giudici nel modo stabilito dall'art. 48 della Legge di ordinamento giudiziario, o richiede la presenza all'udienza di un altro Ufficiale del Ministero Pubblico: e qualora ciò non possa aver luogo prontamente, rimanda la causa ad altra prossima udienza determinata, e fa chiamare le altre cause. — Di tutto ciò si fa menzione nel foglio d'udienza.

255. Nel caso previsto dalla prima parte dell'articolo 349 del Codice di procedura, le parti, dopo che sia terminata la relazione, possono chiedere al Presidente il permesso di dar lettura al Tribunale di uno o più documenti o atti della causa. — Quando, nel caso menzionato nel capoverso dell'articolo medesimo, la causa sia rimandata ad altra udienza, non è necessario che a questa intervengano i Giudici presenti alla prima udienza.

256. Nelle cause formali, se alcuna delle parti creda che le conclusioni lette all'udienza dalla parte contraria non siano conformi a quelle prese prima che l'iscrizione a ruolo sia rimasta ferma a senso del capoverso 2° dell'articolo 174 del Codice di procedura, deve farne la dichiarazione prima che s'intraprenda la discussione della causa. — L'incidente è tosto risoluto dal Tribunale, il cui provvedimento si nota nel foglio d'udienza, e indi se ne fa menzione nella sentenza.

257. Nelle pubbliche udienze gli Avvocati e i Procuratori non possono parlare se prima non ne hanno ottenuta facoltà dal Presidente, al quale devono sempre rivolgere la parola, senza introdurre alcun dialogo tra di loro. — Il Presidente chiama all'ordine coloro che oltrepassassero i termini di una decente e ordinata discussione;

elimina le oziose digressioni e le inutili questioni; vieta le interruzioni, e quando riconosce che la causa è sufficientemente discussa e chiarita, fa cessare le dispute. — Il Presidente può anche fissare le quistioni sulle quali, a seguito della esposizione del fatto, dovrà aggirarsi la pubblica discussione.

258. Il Ministero Pubblico dà sempre oralmente le sue conclusioni. — Nelle cause a udienza fissa o nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 346 del succitato Codice può riservarsi di conchiudere in una successiva udienza, che è fissata dal Presidente nel limite stabilito dall'ultimo capoverso dell'art. 178 del Codice stesso. — Di tale riserva e del relativo provvedimento è fatta espressa menzione nel foglio d'udienza.

259. Le conclusioni del Ministero Pubblico pongono fine alla pubblica discussione. Le parti hanno però facoltà di trasmettere immediatamente al Presidente semplici note, delle quali è data lettura al Tribunale all'aprirsi della deliberazione segreta. — Qualora dopo la discussione della causa all'udienza sorga il bisogno di ulteriori chiarimenti, il Presidente può far chiamare nella Camera di Consiglio i Procuratori o gli Avvocati delle parti per essere sentiti dal Collegio.

260. Nel caso previsto dall'articolo 379 del detto Codice, le parti espongono a voce all'udienza le rispettive ragioni che sono riferite in forma di processo verbale nel foglio d'udienza. — Tanto il provvedimento col quale il Presidente rimette le parti davanti il Tribunale, quanto quello con cui il Tribunale statuisce sulla opposizione, sono scritti di seguito l'uno all'altro in fine del ricorso in opposizione.

Sezione V. — *Delle sentenze.*

261. Le deliberazioni del Tribunale si prendono in Camera di Consiglio o nella sala delle udienze a porte chiuse. — Per i semplici provvedimenti che occorra di dare durante la discussione della causa, basta che i Giudici esprimano sotto voce il loro voto al Presidente.

262. Appartiene al Presidente di formulare le questioni, sulle quali il Tribunale deve deliberare. — Ogni Giudice può chiedere al Presidente di mettere ai voti una determinata questione; se il Presidente non aderisce, il Tribunale delibera.

263. Nessun Giudice può essere interrotto nel momento in cui esprime il suo voto. — Il solo Presidente ha diritto di richiamare alla questione da esso posta ai voti il Giudice che se ne allontani. — Nessuno dei votanti può manifestare, prima del suo turno, la propria opinione.

264. Qualora in un Tribunale vi sia un numero di Giudici maggiore di quello richiesto per giudicare si astengono i meno anziani. Quando però uno di questi fosse il relatore voterà egli invece dell'ultimo che altrimenti avrebbe dovuto votare.

265. Terminata la votazione, il Presidente stende il dispositivo della sentenza, lo sottoscrive e lo rimette al Giudice che, a termini dell'ultimo capoverso dell'art. 359 del Codice di procedura, è incaricato della compilazione dei motivi. — Nella compilazione dei motivi delle sentenze devono separarsi le questioni di fatto dalle questioni di diritto; si enunciano gli articoli di Legge, sui quali la sentenza è fondata, e si fa un cenno conciso dei principii generali del diritto che avranno influito sulla decisione, senza estendersi a confutare tutti gli argomenti addotti in contrario dai patrocinatori delle parti, e senza invocare l'autorità degli scrittori legali.

266. I motivi della sentenza sono dal Giudice incaricato stesi di seguito al dispositivo e indi presentati al Presidente, il quale dopo averne data lettura al Tribunale e avervi scritto a margine l'oggetto del giudizio per opportuna guida nella formazione delle statistiche annuali prescritte nel capo IV, titolo I del presente Regolamento, li sottoscrive unitamente al compilatore, e li consegna al Cancelliere. — Il Cancelliere scrive immediatamente l'originale della sentenza, e lo presenta al Presidente il quale, verificatane la perfetta concordanza colla minuta, lo fa sottoscrivere da tutti i votanti. — Quello tra essi che avrà compilato i motivi della sentenza aggiungerà alla propria sottoscrizione la parola *estensore*.

267. L'enunciazione nelle sentenze dei nomi delle parti, prescritta dall'articolo 360 del Codice di procedura, deve anche esprimere la rispettiva qualità loro di attore, di convenuto principale, di interveniente o di chiamato in causa, di appellante o di appellato.

268. Il Cancelliere, appena pubblicata la sentenza all'udienza giusta il prescritto dall'articolo 366 del suddetto Codice, ne partecipa per mezzo dell'Usciere di servizio il dispositivo ai Procuratori delle parti con semplice avviso in carta libera. — Per tale avviso è dovuto al Cancelliere ed all'Usciere il diritto fisso stabilito dalla tariffa.

269. Nel caso previsto dall'articolo 844 del Codice di procedura il Cancelliere del

Tribunale che ha pronunciato una sentenza d'interdizione o inabilitazione passata in giudicato, previa affissione e trascrizione dell'estratto nel registro prescritto da esso articolo, ne rimette al Procuratore del Re tante copie quanti sono gli altri Tribunali dipendenti dalla stessa Corte d'appello oltre una copia in più. — Il Procuratore del Re ne trasmette una copia a ciascun Procuratore del Re del distretto, ed una copia al Procuratore Generale da cui dipende; questi ne fa stendere e ne trasmette un esemplare a ognuno degli altri Procuratori Generali presso le Corti d'appello dello Stato, e ciascun di essi ne fa stendere e ne trasmette un esemplare a ogni Procuratore del Re da esso dipendente. — Se si tratti di sentenza proferita da una Corte di appello, il Cancelliere della Corte rimette al Procuratore Generale tanti esemplari dell'estratto suddetto quanti sono i Capi del Ministero Pubblico presso le Corti d'appello dello Stato, i quali ne fanno uguale trasmissione ai Procuratori del Re del proprio distretto.

270. Le sentenze proferite in materia di ricusazione dei Giudici e degli Uffiziali del Ministero Pubblico devono contenere il nome e cognome del ricorrente, del suo Procuratore, e del Magistrato ricusato, i motivi e il dispositivo della sentenza, la sua data, e le sottoscrizioni dei Giudici che l'hanno proferita. — La sentenza è scritta di seguito alla risposta fatta dal Magistrato ricusato in fine del ricorso, giusta il disposto dell'articolo 125 del Codice di procedura, ed è conservata nella Cancelleria in apposito volume. — La sentenza non è soggetta a verun diritto di registro, è per copia in carta libera comunicata dal Cancelliere al Magistrato ricusato, ed è notificata da un Usciere ai Procuratori delle parti.

271. Le correzioni delle sentenze dei Tribunali, nel caso previsto dal primo capoverso dell'articolo 473 del succitato Codice, sono decretate dal rispettivo Presidente, il quale, in caso di dissenso tra le parti, provvede nella forma stabilita nel capoverso dell'articolo 181, e nell'articolo 184 del medesimo Codice.

272. I Tribunali di Commercio possono ammettere nella liquidazione delle spese gli onorari dei Procuratori nella misura loro attribuita presso i Tribunali civili. — Possono anche, secondo la natura delle cause, comprendere nella tassazione l'onorario dovuto all'Avvocato per le conclusioni da esso firmate e per la disputa.

273. Le disposizioni contenute in questa e nelle precedenti sezioni del presente capo sono comuni alle Corti d'appello, in quanto siano applicabili.

CAPO V. — *Dei Cancellieri.*

274. I Cancellieri dei Pretori devono tenere i seguenti registri, oltre quelli prescritti dall'articolo 192 del presente Regolamento:

1° Registro degli atti di Cancelleria sottoposti alla tassa di registro;

2° Registro degli atti di Cancelleria esenti dalla tassa di registro;

3° Registro degli atti commerciali.

In questo registro si inseriscono gli atti di emancipazione, le autorizzazioni ai minori emancipati per esercire il commercio, i processi verbali di deposito delle sentenze degli arbitri di cui nell'articolo 24 del Codice di procedura, gli originali delle sentenze degli arbitri, i Decreti che le rendono esecutorie, e qualunque altro atto che per disposizione di legge si debba depositare nelle suddette Cancellerie;

4° Registro degli atti di apposizione e di rimozione dei sigilli;

5° Registro per le accettazioni e le rinunzie delle eredità, a senso degli articoli 944 e 955 del Codice civile;

6° Registro dei Decreti sopra ricorso.

In questo registro diviso in colonne, si notano:

A. Il nome e cognome e la residenza del ricorrente;

B. Il nome e cognome e la residenza della parte contro la quale è dato il ricorso;

C. L'oggetto in compendio della domanda;

D. Il tenore e la data del provvedimento emanato.

7° Registro delle circolari;

8° Registro della corrispondenza del Pretore colle Autorità giudiziarie ed amministrative;

9° Registro delle lettere ricevute dalle Autorità ora indicate.

I registri menzionati in questo e nei precedenti numeri 7 e 8 hanno ciascuno una rubrica, nella quale a lato del rispettivo numero progressivo di ogni atto ne sono indicati la data e l'oggetto e i nomi dell'Autorità da cui emana e a cui è indirizzato. — In aggiunta ai suindicati registri i Cancellieri delle Preture devono tenere i registri prescritti dall'articolo 343 del Codice civile. — La spesa dei registri prescritti in questo articolo e nell'articolo 192 del presente Regolamento è a carico del Can-

celliere. — Quanto alle Preture alle quali sia assegnata un'annua somma per le spese d'ufficio, si provvederà col relativo fondo alla tenuta dei registri indicati ai numeri 7, 8 e 9.

275. I Cancellieri dei Tribunali civili devono tenere i seguenti registri, oltre quelli prescritti dagli articoli 199, 214, 226 e 248 del presente Regolamento:

1º Registro dei provvedimenti d'istruzione dati dal Presidente e dai Giudici delegati;

2º Registro delle distribuzioni fatte dalla Cancelleria al Presidente o al Giudice Delegato e al Ministero Pubblico. — In questo registro si notano in distinte colonne:

A. Il nome e cognome del Procuratore che fa la distribuzione;

B. Il nome e cognome delle parti;

C. La data della rimessione delle carte alla Cancelleria:

D. Il numero dei volumi distribuiti con relazione all'inventario unito agli atti:

E. Il giorno della comunicazione delle carte fatta dalla Cancelleria al Ministero Pubblico, e della restituzione fattane da questo alla Cancelleria;

F. Il giorno della comunicazione delle carte fatta dalla Cancelleria al Presidente o Giudice Delegato, e della restituzione fattane da questo alla Cancelleria;

G. Il giorno della restituzione delle carte al Procuratore che ne fece la distribuzione.

Nelle colonne *E* e *F* s'indicherà il Funzionario giudiziario al quale fu fatta la comunicazione; — Nella colonna *G* il Procuratore apporrà la sua firma;

3º Registro nel quale saranno inseriti gli originali delle sentenze dopo la loro pubblicazione. — Questo registro avrà una rubrica dei nomi per ordine alfabetico di tutte le parti, e delle pagine in cui si trovano le relative sentenze. — A margine di ogni sentenza si farà distinta menzione delle copie spedite in forma esecutiva con indicazione della data relativa, osservato, ove sia il caso, il prescritto in fine del 3º capoverso dell'articolo 557 del Codice di procedura;

4º Registro degli originali delle sentenze di deliberamento, e degli atti soggetti alla tassa di registro, colla debita rubrica;

5º Registro dei processi verbali, nel quale saranno inserti i processi verbali degli esami de'testimoni, gli atti di giuramento delle parti e dei periti e le costoro relazioni, i processi verbali di verificazione di scritture e accertamento della falsità di documenti, i processi verbali di visita sul luogo, e tutti gli altri atti di Cancelleria spettanti all'istruzione delle cause, per i quali non siano prescritti speciali registri;

6º Registro delle opposizioni alle sentenze contumaciali per gli effetti voluti dall'articolo 561 del Codice di procedura. — In questo registro il Procuratore dell'opponente farà sommariamente annotare l'opposizione, il nome e cognome delle parti e del rispettivo Procuratore, e le date della sentenza e dell'opposizione;

7º Registro degli offerenti agli incanti.

In questo registro si notano distintamente colle rispettive date i depositi e le dispense di cui nell'articolo 672 del suddetto Codice;

8º Registro delle domande di collocazione e dei relativi documenti, il cui deposito è prescritto dall'art. 709 del medesimo Codice.

Il ritiramento delle produzioni sarà notato in questo registro;

9º Raccolta dei giudizi di graduazione, e di distribuzione del danaro ricavato dalle esecuzioni mobiliari.

I particolari volumi formati a mente degli articoli 234 e 236 del presente Regolamento, dopo la loro chiusura e dopo la spedizione del mandato di pagamento e delle note di collocazione, sono raccolti in una serie progressiva di volumi.

Gli originali dei mandati e delle note di collocazione sono inserti nell'istesso volume;

10º Registro delle istanze per purgazione delle ipoteche, e pei relativi provvedimenti;

11º Registro delle interdizioni e inabilitazioni;

12º Registro degli estratti delle sentenze di interdizione o inabilitazione, di cui nell'articolo 844 del Codice di procedura;

13º Registro dei provvedimenti del Presidente in materie di speciale sua competenza a termini del Codice civile;

14º Registro dei provvedimenti sovra ricorso menzionati nell'articolo 50 del Codice di procedura.

In questo registro si trascrivono i ricorsi, le conclusioni del Ministero Pubblico e i Decreti relativi ai ricorsi medesimi.

Il registro è munito di rubrica;

15º Registro delle presentazioni e delle restituzioni dei ricorsi.

Il registro è diviso in colonne per notarvi:

A. Il nome e cognome del Procuratore sottoscritto al ricorso;

B. La data della presentazione del ricorso;

C. Il nome e cognome e la residenza della parte ricorrente:

D. L'oggetto della domanda:

E. La data delle conclusioni del Ministero Pubblico;

F. La data del provvedimento del Tribunale;

G. La data della rimessione del Decreto originale e dei documenti alla parte ricorrente;

16º Registro delle delegazioni fatte a ciascun Giudice sia dal Presidente, sia dal Tribunale.

Il nome di ciascun Giudice vi sarà scritto in foglio distinto per ordine d'anzianità; di fronte a ciascun nome vi saranno apposite colonne che indicheranno le varie specie di delegazioni individuali, cioè le nomine a relatore della causa, le designazioni a compilatore delle sentenze, le deputazioni per atti d'istruzione fatte dal Presidente, sia mensili, sia per atti speciali, e dal Tribunale per determinati atti di istruzione. — Ogni colonna avrà un numero d'ordine parzialmente progressivo ed esprimerà la data di ciascuna delegazione. — Anche quando il Tribunale sia diviso in Sezioni vi sarà un solo registro delle delegazioni: però i nomi dei Giudici vi saranno iscritti nell'ordine della sezione alla quale appartengono. — Questo registro dovrà rinnovarsi al cominciare di ogni anno giuridico;

17º Registro delle deliberazioni del Tribunale in assemblea generale;

18º Registro in cui si inseriranno gli atti di giuramento dei pubblici Funzionari, degli Avvocati, dei Procuratori, e di altre persone rispetto alle quali non sia prescritto un registro speciale;

19º Registro in cui saranno riunite in volume le circolari indirizzate al Tribunale;

20º Registro delle circolari diramate dal Presidente;

21º Registro in cui si riuniranno per ordine di data le lettere ricevute dalle Autorità superiori;

22º Registro della corrispondenza del Presidente con le varie Autorità e Dicasteri;

23º Registro intitolato *Materie e provvedimenti diversi;*

In questo registro saranno notati o inseriti tutti gli atti per i quali non sia assegnato altro speciale registro. — I registri indicati nei primi 15 numeri di quest'articolo non compreso il nº 13, e negli articoli 199, 214, 226 e 248 sono a carico del Cancelliere.

276. Ciascuno dei registri menzionati nei numeri 19, 20, 21 e 22 del precedente articolo deve avere una speciale rubrica nella quale a lato del rispettivo numero progressivo sono indicate la data e l'oggetto dell'atto e i nomi delle Autorità da cui l'atto emana, e a cui è indirizzato.

277. I Cancellieri dei Tribunali di commercio devono tenere:

1º Il libro delle registrazioni, il ruolo generale di spedizione e il registro ossia foglio d'udienza prescritti dagli articoli 199, 214 e 248.

2º I registri prescritti nei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 17, 19, 21 e 23 dell'art. 275.

3º Registro per gli atti ed estratti di cui negli articoli 4, 10, 11 e 14 del Codice di commercio.

4º Registro per la trascrizione degli estratti dei contratti di società, di cui negli articoli 158, 160, 161 e 163 del detto Codice.

5º Registro delle parafrazioni e vidimazioni dei libri di commercio, prescritto dall'articolo 19 del Codice stesso.

6º Rubrica dei fallimenti.

Il Cancelliere nota in essa rubrica il corso delle operazioni di ciascun fallimento. — Per ogni procedura di fallimento, cominciando dalla dichiarazione di cui nell'articolo 544 del Codice di commercio, si formano distinti volumi, nei quali si inseriscono tutti gli atti e processi verbali relativi, escluse le sentenze.

7º Registro per gli atti relativi al commercio marittimo, che, a termini del Codice di commercio, devono farsi e depositarsi nella Cancelleria.

8º Registro dei depositi.

9º Registro per le domande in separazione per le graduazioni e distribuzioni indicate negli articoli 304 a 308 del predetto Codice. — La spesa dei registri sovra prescritti è a carico del Cancelliere.

278. I Cancellieri delle Corti d'appello devono tenere i registri prescritti per i Cancellieri dei Tribunali civili, ad eccezione di quelli indicati nei numeri 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 275. La disposizione finale dell'articolo 277 si applica ai Cancellieri delle Corti d'appello.

279. In tutte le Cancellerie si deve tenere un registro, sul quale si notano per ordine progressivo le domande per la spedizione delle copie delle sentenze e di qualunque altro atto. — Il Cancelliere nella spedizione seguirà l'ordine delle domande, dando però la precedenza alle copie delle sentenze state dichiarate esecutorie provvisoriamente, e di quelle pronunziate in seguito a dichiarazione d'urgenza. — Nelle copie il numero delle linee e delle sillabe non potrà essere minore di quello determinato dalla Legge sul bollo.

280. Ogni Cancelliere deve tenere a sue spese un registro dei diritti esatti per conto dello Stato, nella forma prescritta dal Ministro delle Finanze. — Terrà inoltre gli altri registri prescritti da Leggi o Regolamenti speciali.

281. L'ordine interno delle Cancellerie dei Tribunali e delle Preture sarà determinato dai primi Presidenti, sentito il Ministero Pubblico, previa proposta trasmessa dai Pretori e dai Presidenti dei Tribunali civili ai Procuratori Generali per il necessario loro avviso, e dai Presidenti dei Tribunali di commercio trasmessa direttamente ai primi Presidenti delle Corti d'appello. — Le disposizioni relative alle Cancellerie delle Corti saranno combinate tra i primi Presidenti e i Procuratori Generali, e formeranno oggetto di appositi Decreti dei primi Presidenti.

CAPO VI. — *Delle pene.*

282. Nei casi previsti dagli articoli 59, 60, 61, 66, 170, 176 e 287 del Codice di procedura, e in ogni altro caso in cui per disposizione dello stesso Codice o del presente Regolamento si faccia luogo all'applicazione di una pena disciplinare alle persone menzionate nell'ora citato articolo 60, l'incolpato è citato con semplice biglietto in Camera di Consiglio davanti il Tribunale o la Sezione alla quale fu assegnata la causa in cui sia stata commessa la contravvenzione, o, secondo i casi, davanti il Presidente, e invitato a proporre nella stessa udienza le proprie difese. — Il Tribunale o rispettivamente il Presidente fa ritirare l'incolpato e delibera nella medesima seduta; la sentenza od ordinanza è immediatamente notificata all'incolpato dal Cancelliere, il quale ne fa menzione in fine della pronuncia. — Se l'incolpato non si presenta, il Tribunale o il Presidente pronuncia in sua contumacia, e la sentenza o l'ordinanza gli è notificata nel modo sovra prescritto, per gli effetti menzionati nell'articolo 62 del suddetto Codice.

283. Per l'applicazione delle pene sancite dagli articoli 239 e 243 dello stesso Codice si osserveranno le norme seguenti:

A. Nei casi menzionati nell'articolo 239 se il testimone non comparisce alla prima o alla seconda citazione, il Giudice procedente, sulla presentazione della relazione dell'Usciere dell'eseguita notificazione, e dopochè sia trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la comparizione del testimone, gli infligge la pena incorsa. — Se il testimone comparso a seguito della prima o seconda citazione, o condotto dalla forza pubblica, ricusi di giurare o di deporre, senza addurre legittime ragioni, il Giudice procedente lo ammonisce ad obbedire alla Legge, e, quando persista nel rifiuto, applica immediatamente la pena. — In ambi i suddetti casi il Giudice può sospendere la pronunciazione della condanna finchè sia compiuto l'esame degli altri testimoni presenti.

B. Nel caso previsto dall'art. 243 l'ammenda ivi comminata è inflitta dopochè, a seguito di avvertimento dato dal Giudice dell'obbligo di astenersi da interrogazioni dirette e da interruzioni, il testimone sia tuttavia stato interrogato dalle parti o dai loro Procuratori, o interrotto nella sua deposizione.

284. Nel caso previsto dall'art. 63 del Codice medesimo, l'Autorità giudiziaria può, in coerenza del precedente articolo 61, infliggere al Procuratore sottoscritto alla scrittura la pena della sospensione.

285. In tutti i casi suespressi si estende in apposito registro processo verbale, e di seguito a questo la sentenza o l'ordinanza. La spesa del registro è a carico del Cancelliere. — Copia della sentenza o dell'ordinanza che abbia inflitta una pena pecuniaria è dal Cancelliere trasmessa all'esattore, in conformità delle prescrizioni contenute nelle istruzioni del Ministero delle Finanze (Istruzioni 12 aprile 1865). — V. Celerif. 1865, pag. 395 e 717.

286. Le contravvenzioni dei Concellieri e Vice-Cancellieri, degli Uscieri e dei Procuratori alle disposizioni del presente Regolamento, per le quali non sia stabilita una pena speciale sono punite dai Pretori e dai Presidenti con ammenda da lire 5 a lire 50. — Per il procedimento si osserva il prescritto negli articoli 282 e 285.

287. Gli scrivani, i commessi ed altri impiegati che, a termini dell'articolo 28, fossero stati provvisoriamente conservati presso le Cancellerie, possono, in caso di violazione dei loro doveri d'ufficio, essere puniti dal Presidente o dal Pretore colla privazione dello stipendio da cinque giorni a un mese, salva facoltà al primo Presidente di applicare pene più gravi.

288. Le pene, di cui nei precedenti articoli, possono, nei limiti suespressi, applicarsi direttamente dai Procuratori del Re e dai Procuratori Generali, quanto al personale di Segreteria dei loro uffici.

CAPO VII. — *Della Corte di cassazione.*

Sezione I. — *Norme speciali di procedura.*

289. Le notificazioni e gli avvisi prescritti dagli articoli 525, 529, 531, 537 del Codice di Procedura, relativi a ricorsi o controricorsi sottoscritti da più Avvocati tutti residenti nel Comune ove ha sede la Corte di cassazione, si fanno a quello tra essi che primo ha sottoscritto il ricorso. — Se alcuno soltanto degli Avvocati sia residente nel suddetto Comune, le notificazioni e gli avvisi sono significati ad uno di essi, osservata la norma sovra stabilita. — Se nessuno dei soscrittori del ricorso o controricorso risieda nel predetto Comune si osserva il prescritto del capoverso dell'articolo 524 dello stesso Codice, e in questo caso gli atti di notificazione e gli avvisi saranno dal Cancelliere inviati col mezzo della Posta all'Avvocato cui sono diretti, facendone constare con annotazione in un registro a ciò destinato.

290. Se il ricorso o il controricorso siano diretti contro più persone rappresentate da diversi Avvocati, o se la parte abbia fatto il deposito di carte o documenti con espressa dichiarazione che debbano rimanere nella Cancelleria, le carte e i documenti presentati non potranno essere comunicati, ma se ne dovrà solamente permettere la visione, a meno che, nel primo caso, la comunicazione sia domandata da persona munita di richiesta anche per semplice lettera sottoscritta da tutti gli Avvocati delle parti cui deve farsi la comunicazione. — Nel secondo caso le parti interessate potranno chiedere copia delle carte e dei documenti depositati, a spese di chi li ha presentati.

291. Fatta, a termini dell'articolo 534 del suddetto Codice, la nomina del Relatore, il ricorso e le carte annesse sono per cura della Cancelleria comunicate al Ministero Pubblico, dal quale sono restituite alla Cancelleria, se si tratti di affari urgenti entro quindici giorni, e nelle cause ordinarie entro giorni trenta da quello della avuta comunicazione. — Il Cancelliere nelle ventiquattro ore ne fa la trasmissione al Relatore.

292. Nel caso previsto dall'articolo 528 del Codice di Procedura il ricorso non è ammesso alla discussione contraddittoria, e la dichiarazione d'inammissibilità è fatta, previe conclusioni del Ministero Pubblico, con provvedimento motivato, col quale il ricorrente è condannato alla perdita della somma depositata, a termini dell'articolo 521 dello stesso Codice.

293. La relazione della causa deve prepararsi in iscritto entro i termini rispettivamente stabiliti dall'articolo 291. — Seguita all'udienza la pubblica discussione e la votazione della sentenza, il Relatore deve entro giorni otto presentare alla Cancelleria i motivi e il dispositivo della sentenza, sottoscritti da esso, dal Presidente, e dal Cancelliere.

294. Sono considerati affari urgenti e iscritti d'Ufficio nel ruolo relativo:

A. Le requisitorie del Ministero Pubblico;

B. Le cause che interessano lo Stato;

C. Le cause civili o commerciali in cui sia stato pronunziato l'arresto personale della parte ricorrente;

D. I ricorsi in materia elettorale;

E. Gli affari disciplinari;

F. Gli affari in cui per disposizione di Legge sia prescritta speciale celerità.

295. Le copie delle sentenze per le notificazioni sono spedite o autenticate dal Cancelliere.

Sezione II. — *Della Cancelleria.*

296. Nella Cancelleria si devono tenere, a spese del Cancelliere, i registri seguenti:

1° Registro per l'iscrizione degli affari civili:

Questo registro diviso in colonne contiene l'annotazione prescritta dall'art. 527 del Codice di Procedura, e tutte le altre che occorrono per accertare esattamente l'introduzione e il corso di ciascun affare, le notificazioni, le comunicazioni, le presentazioni e restituzioni dei documenti, e i provvedimenti emanati, la data della

trasmissione prescritta dall'articolo 548 del detto Codice, e della ricevuta di essa trasmissione per parte del Cancelliere dell'Autorità giudiziaria alla quale è stata fatta;

2º Ruolo delle cause chiamate in spedizione;

3º Ruolo delle cause da spedirsi in via d'urgenza;

4º Ruolo delle cause da giudicarsi a Sezioni unite;

5º Registro per i processi verbali di udienza;

6º Registro per i processi verbali di udienza a Sezioni unite, e delle assemblee generali;

7º Minutaro delle sentenze civili;

8º Registro dei Decreti e provvedimenti;

I Registri indicati ai numeri 1, 2 e 5 devono essere vidimati su ciascun foglio da un Consigliere delegato dal primo Presidente, con indicazione in fine del registro del numero dei fogli di cui si compone. — Oltre i suddetti registri il Cancelliere deve tenere quegli altri registri che siano prescritti da Leggi o Regolamenti speciali, o che siano riconosciuti necessari per il buon andamento del servizio.

297. La Cancelleria deve tenersi aperta al pubblico dalle ore otto del mattino alle quattro pomeridiane. — Nei dì festivi si chiude alle dodici ore meridiane.

298. Le contravvenzioni del Cancelliere o dei Vice-Cancellieri sono punite con ammenda o multa di lire 25 a 300. — Queste pene sono applicate dalla Corte d'Ufficio o sull'istanza del Ministero Pubblico, osservato il disposto degli articoli 282 e 285 del presente Regolamento.

Disposizioni generali.

299. Per tutto ciò cui non provvede il capo VII si osserveranno per la Corte di cassazione le disposizioni degli altri capi del presente titolo e del precedente, in quanto siano applicabili.

300. Nei casi previsti dal secondo capoverso dell'articolo 136 del Codice di Procedura, l'attore che promuove la nomina del curatore speciale al convenuto, deve anticipare le spese necessarie per gli atti occorrenti nella causa, salvo se esso promovente sia ammesso al beneficio della gratuita clientela, nel qual caso tutti gli atti si fanno a debito.

301. Nel caso previsto dall'articolo 208 del detto Codice e in ogni altro caso analogo la richieste da uno ad altro Tribunale dello Stato si fanno nella sentenza, che prescrive la richiesta operazione, o per lettere requisitorie sottoscritte dal Presidente e dal Cancelliere.

302. Nel caso previsto dal primo capoverso dell'articolo 211 del medesimo Codice, il Giudice che ha proceduto all'atto ne tassa le spese, e rilascia l'ordine di pagamento, la cui copia tiene luogo di sentenza spedita in forma esecutiva contro la parte a cui istanza si è proceduto all'atto.

303. I provvedimenti menzionati negli articoli 50 e 778 del Codice di procedura, eccettuate le sentenze, sono sottoscritti dal Presidente e dal Cancelliere.

304. Nei giorni festivi, oltre gli atti giudiziari espressamente indicati nei capoversi primo e secondo dell'articolo 42 del Codice di Procedura, si possono, a senso del terzo capoverso del medesimo articolo, dare tutti i provvedimenti di urgenza, ed eseguire gli atti ai medesimi relativi, e specialmente i provvedimenti e gli atti contemplati negli articoli 182 e 185 secondo capoverso, 444 capoverso, 578, 624 capoverso, 772, 774, 847, 856, 921, 924, e 930 capoverso del Codice di Procedura. La parte cui importi di ottenere in giorno festivo un provvedimento o l'esecuzione di un atto giudiziario, ne propone la domanda all'Autorità giudiziaria competente con ricorso motivato. — La suddetta Autorità, assunte, ove sia d'uopo, stragiudiziali informazioni, provvede con Decreto.

305. Le copie in forma esecutiva delle sentenze e dei provvedimenti menzionati nei numeri 1 e 2 dell'articolo 554 dello stesso Codice devono munirsi del sigillo della Corte, del Tribunale, o del Pretore che ha pronunciata la sentenza, o di quello del collegio cui appartiene il Giudice delegato che ha emanato il provvedimento.

306. Le copie in forma esecutiva degli atti contrattuali devono essere munite del sigillo del Notaio da cui sono spedite.

307. Nelle copie dei provvedimenti indicati negli articoli 245, 267, 288, ultimo capoverso, e 377 secondo capoverso del Codice di procedura, e nell'articolo 302 del presente Regolamento, il Cancelliere, invece della spedizione in forma esecutiva, dichiarerà, prima di autenticarla, che la copia è spedita a senso di quello tra i succitati articoli che faccia al caso.

308. Ciascuna autorità giudiziaria ha due sigilli, uno a rilievo, ed uno ad incavo in conformità dei modelli stabiliti dal Ministro della Giustizia. — Il Conciliatore però fa uso del sigillo comunale.

309. Le conclusioni del Ministero Pubblico, sovra istanze proposte con ricorso, devono darsi nel termine stabilito dall'ultimo capoverso dell'articolo 178 del medesimo Codice.

310. Le copie delle sentenze, delle comparse, e di qualunque altro atto che debbansi spedire dai Cancellieri, dai Procuratori, o dagli Uscieri devono essere scritte in modo chiaro e correttamente; in difetto, il Presidente o il Pretore fa spedire altre copie a spese del Cancelliere, del Procuratore o dell'Usciere.

311. Nei casi previsti dagli articoli 159 della Legge di ordinamento giudiziario e 174 del presente Regolamento la persona assunta per le funzioni di Cancelliere presta, davanti l'Autorità giudiziaria da cui è assunta, il giuramento *di adempiere da uomo d'onore e di coscienza le funzioni che le sono affidate.*

TITOLO III. — DISPOSIZIONI RELATIVE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

CAPO I. — *Dell'ordine generale del servizio e della trattazione degli affari penali.*

312. Nei casi previsti dalla prima parte dell'articolo 38 della Legge di ordinamento giudiziario, l'esercizio della giurisdizione penale sarà assunto per ogni causa dal Pretore o Vice-Pretore nel cui distretto giurisdizionale sia stato commesso il reato osservato il disposto della prima parte dell'articolo 103 del presente regolamento.

313. Per l'oggetto di cui nell'articolo 56 del Codice di Procedura penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria devono indicare esattamente nei rapporti prescritti dall'articolo 101 di esso Codice, nelle denuncie querele, o nei processi verbali i nomi e cognomi, la paternità e il domicilio dei querelanti o denuncianti, degli imputati e dei testimoni, e trasmettere senza indugio ogni cosa al Procuratore del Re, al quale devono fornire, anche dopo tale trasmissione, distinta notizia delle maggiori nozioni acquistate nell'interesse della scoperta della verità.

314. Se ad un Uffizio d'istruzione penale siano, a senso dell'articolo 43 della Legge di ordinamento giudiziario, applicati uno o più giudici, la direzione, la corrispondenza, e la distribuzione degli affari appartengono al Giudice istruttore, il quale può sempre richiamare a sè l'intiero processo o un atto qualunque, e incaricarne un altro Applicato.

315. In ogni occasione di riunione della Sezione d'accusa il Procuratore Generale dà comunicazione alla medesima delle informazioni trasmessegli dai Procuratori del Re in esecuzione del prescritto nel numero 4 dell'articolo 42 del Codice di procedura penale.

316. Quando la Sezione d'accusa, valendosi delle facoltà concesse dagli articoli 432, 448 e 449 del Codice di Procedura penale, abbia nominato un Consigliere per far le veci d'istruttore, questi dovrà assistere al rapporto del Pubblico Ministero di cui nel detto articolo 449, se anche non facesse più parte della Sezione d'accusa, salvo che sia impedito.

317. In esecuzione del prescritto dall'ultimo capoverso dell'articolo 68 della Legge di ordinamento giudiziario, il servizio tra i componenti la sezione d'accusa si fa per turno, nell'ordine e nel periodo di tempo determinati dal primo Presidente in principio dell'anno giuridico, con Decreto di cui è data lettura nell'assemblea generale menzionata nell'articolo 198 della detta Legge.

318. I Procuratori del Re, i Giudici Istruttori, e i Pretori cureranno che gli atti delle procedure riguardanti diversi reati siano, possibilmente, tenuti separati e distinti per ogni reato.

319. Nelle cause di competenza delle Corti d'Assise le carte devono essere ordinate in modo che le deposizioni dei testimoni sieno scritte in fogli separati e distinti dai processi verbali e rapporti, dalle note informative, dalle denuncie, querele, perizie sentenze e ordinanze, e dagli interrogatorii degl'imputati, dai certificati di nascita di criminalità, di condotta, e di altri simili atti e documenti di cui la Legge permette la lettura, i quali devono formare un volume separato da rimettersi ai Giurati giusta il disposto dell'articolo 498 del medesimo Codice.

320. I fogli degli atti preliminari e delle produzioni devono numerarsi: i Cancellieri e i difensori devono dichiararne il numero.

321. Ogni volume deve avere una coperta sulla quale sia indicato il nome e cognome e la qualità della parte cui le produzioni appartengono, con dichiarazione se siano state presentate volontariamente o sequestrate d'ufficio; e se la presentazione sia seguita dopo la formazione del ruolo, con indicazione del numero al quale la causa trovasi iscritta.

322. Ad ogni volume degli atti della procedura deve unirsi l'indice degli atti e delle produzioni che vi si comprendono. — L'eleneo degli oggetti costituenti corpo

di reato, e la nota delle spese del procedimento devono unirsi al volume contenente la sentenza e l'atto d'accusa.

323. Agli atti della procedura deve unirsi un certificato da cui risulti se l'imputato abbia già subìto altre procedure penali, e nel caso affermativo si unisce, occorrendo, copia dell'intervenuta sentenza od ordinanza. — Nel certificato suddetto non si farà cenno delle imputazioni relativamente alle quali sia emanato il provvedimento di cui nell'articolo 604 del Codice di procedura; al quale effetto il Cancelliere, sulla presentazione del provvedimento stesso, ne farà annotazione nei relativi registri alla colonna esprimente l'esito del giudizio. — Deve inoltre unirsi il compendio del processo, ossia una breve esposizione del fatto, colla indicazione succinta delle prove raccolte, delle fonti da cui sono tratte, e dei corrispondenti fogli del processo. — Nei casi previsti dall'articolo 240 del suddetto Codice si deve anche unire agli atti il certificato di nascita.

324. Il ruolo delle cause d'appello davanti le Corti e delle cause correzionali e d'appello davanti i Tribunali da recarsi ai dibattimenti si forma di quindici in quindici giorni dal capo della Corte o del Tribunale, sentito il Ministero Pubblico. — Nelle cause d'appello la nomina del Relatore a termini degli articoli 362 e 416 del Codice di Procedura è fatta dai suddetti capi contemporaneamente al Decreto di formazione del ruolo con Decreti stesi negli atti di ciascuna causa.

325. Il ruolo, firmato dall'Autorità che lo ha decretato, e vidimato dal Ministero Pubblico, è pubblicato a diligenza del Cancelliere almeno tre giorni prima che cominci la quindicina cui si riferisce, mediante affissione di copia nella sala di accesso a quella delle udienze.

326. Le disposizioni dei due precedenti articoli non si applicano nei casi previsti dagli articoli 46, 621 e 622 del Codice di Procedura.

327. Nella nota dei testimoni il Ministero Pubblico deve comprendere solo quelli il cui numero appaia con fondamento indispensabile all'accertamento della verità. — Se nella suddetta nota e in quella dell'imputato e della parte civile occorra di comprendere persone che per Legge si possano sentire solamente per somministrare semplici indicazioni o schiarimenti, tale circostanza vi dovrà essere espressamente indicata.

328. La citazione degl amministratori comunali al solo scopo di accertare le qualità morali degli imputati non deve farsi se non in casi eccezionali. — Nei casi ordinari tale accertamento desumersi dai processi verbali e da altri documenti di cui sia permessa la lettura all'Udienza, o dalle deposizioni dei testimoni interrogati sui fatti ascritti all'imputato od accusato.

329. L'imputato non ammesso al beneficio dei poveri deve, nell'atto di presentare la nota dei testimoni da esaminarsi a sua difesa, depositare alla Cancelleria l'ammontare delle spese occorrenti per le citazioni, notificazioni, e indennità di cui nell'art. 566 dello stesso Codice, nella somma provvisoriamente tassata dal Cancelliere per ogni testimone. — Se nasca contestazione sulla tassa, il Presidente pronuncia. — La tassa è stesa in fine della nota dei testimoni e fa fede dell'eseguito deposito.

330. La citazione dei testimoni così dell'accusa come della difesa è ordinata dal Presidente con Decreto che si eseguisce a diligenza del Ministero Pubblico.

331. Nelle cedole di citazione deve tenersi conto delle distanze e devono trascriversi gli articoli del Codice relativi al caso di inobbedienza del testimone al precetto di comparire.

332. Il Decreto di citazione colla trascrizione predetta è rimesso al Ministero Pubblico con un numero di stampati uguale a quello delle persone da citarsi. — L'Usciere notifica ad ogni testimone una copia del Decreto valendosi dei detti stampati, e stende la sua relazione sull'originale esprimendovi anche l'ora della fatta notificazione, il tutto a termini degli articoli 164, e 165 del detto Codice.

333. Se occorra di citare quali testimoni o di chiamare in giudizio, quali imputati non carcerati, Carabinieri Reali, altri militari in attività di servizio, preposti delle gabelle, o impiegati di qualunque amministrazione dello Stato, l'Autorità giudiziaria, salvo il caso previsto dall'articolo 479 del mentovato Codice, deve darne preventivo avviso ai rispettivi Capi acciò diano le occorrenti disposizioni per la loro comparizione e acciocchè la loro assenza dal posto od ufficio cui sono addetti non pregiudichi il servizio ad essi affidato.

334. Se, per qualunque impedimento, non possa incominciarsi un dibattimento nel giorno stabilito, il Presidente lo rinvia ad altro giorno prossimo, che si notifica alle parti, ai difensori, e ai testimoni a diligenza del Cancelliere, il quale fa risultare di ogni cosa con processo verbale sottoscritto da lui e dal Presidente.

335. I testimoni chiamati ai dibattimenti devono trovarsi tutti presenti al momento dell'apertura dell'udienza. — Se però si tratti di causa che debba necessariamente occupare più di una seduta e i testimoni sieno molti, il Presidente previo accordo

col Ministero Pubblico, provvede affinchè in ogni seduta ne comparisca una parte soltanto, prescrivendo le opportune cautele onde gli altri non assistano alla discussione nelle udienze alle quali non siano chiamati a comparire.

336. Le richieste alla Forza Pubblica perchè gli accusati siano condotti all'udienza sono fatte dal Ministero Pubblico: quelle relative alla Polizia delle udienze sono fatte dal Presidente o dal Ministero Pubblico, giusta la distinzione di cui nell'articolo 619 del detto Codice.

337. I membri della Corte d'appello o del Tribunale entrano a prendere posto nella sala d'udienza dopochè gl'imputati sono in essa introdotti e il pubblico vi è stato ammesso.

338. Le cause sono spedite secondo l'ordine del ruolo. — Il Presidente può tuttavia, sentito il Ministero Pubblico, accordare la precedenza a quelle che per sopraggiunte circostanze richiedessero una più pronta spedizione, se ciò possa farsi senza cagionare maggiori spese per il soggiorno dei testimoni fuori dell'ordinaria loro residenza.

339. Data lettura delle liste dei testimoni e fatto l'appello dei medesimi, il Presidente, prima di farli ritirare nella camera ad essi destinata, invita le parti a proporre i motivi di ripulsa, che possono preliminarmente decidersi, e sovra di essi il collegio statuisce immediatamente.

340. È vietato ai difensori d'interrompere il Ministero Pubblico, e di dare alcun suggerimento all' imputato o ai testimoni nel corso degl'interrogatorii, e di fare segni di approvazione o di disapprovazione intorno alle loro risposte.

341 Se il testimone od il perito chiamato in giudizio chiede una indennità, chi presiede al dibattimento ne fa la tassazione in fine dell'atto a termini della relativa tariffa.

342. I dibattimenti che non possono compiersi in una sola udienza si continuano nel giorno immediatamente successivo, salvo se sia festivo.

343. I Presidenti delle Corti o dei Tribunali, i Pretori e gli Ufficiali del Ministero Pubblico vegliano alla compilazione dei processi verbali di udienza giusta le prescrizioni contenute nel capo IV delle disposizioni generali del libro II del Codice di procedura, e affinchè da essi risulti l'adempimento di tutte le formalità prescritte dalla Legge.

344 (*). Le sentenze e le ordinanze che prescrivono la scarcerazione dell'imputato si eseguiscono a diligenza del Ministero Pubblico. — L'ordine di rilascio è rispettivamente dato dal Procuratore Generale o dal Procuratore del Re. — Se la scarcerazione sia prescritta con sentenza proferita a seguito di pubblico dibattimento, l'ordine di rilascio dell'imputato od accusato presente all'udienza è dato dal Presidente subito dopo la pronunciazione della sentenza, ed è tosto eseguito dalla forza pubblica sulla consegna che le verrà fatta dal Ministero Pubblico di un certificato del Cancelliere che assiste all'udienza, da rimettersi al capo guardiano delle carceri. — Se però il Ministero Pubblico abbia, prima che la sentenza sia stata pronunciata, fatto conoscere al presidente che l'imputato o l'accusato è colpito da imputazione di altro reato per cui può farsi luogo al carcere preventivo, o che deve ancora scontare in tutto o in parte una pena afflittiva già precedentemente pronunciata, il Presidente nel proferire la sentenza dichiara non farsi luogo al rilascio dell' imputato per l'una o l'altra delle dette cause, e il Ministero Pubblico lo fa ricondurre nelle carceri. Di tale dichiarazione è fatta menzione nel processo verbale d' udienza.

345. Nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 323 del Codice di Procedura, il Presidente, sottoscrivendo la minuta della sentenza, fa menzione della causa che ha impedita la firma mancante.

346. Appena pronunciata la sentenza, i corpi di reato sono nuovamente sigillati, salva restituzione a chi di ragione, scaduti i termini per l'appello o per il ricorso in cassazione, o terminati i relativi giudizi. — Gli atti delle procedure terminate con

---

(*) *Tenore del Regio Decreto 6 gennaio* 1868:

L'articolo 334 del Regolmento generale giudiziario approvato con Regio Decreto 14 dicembre 1865, n° 2641, eliminati i capoversi 3° e 4° ivi aggiunti per errore, è completato e rettificato come segue:

« Art. 344. Le sentenze e le ordinanze che prescrivono la scarcerazione dell'imputato si eseguiscono a diligenza del Ministero Pubblico.

« L'ordine di rilascio è rispettivamente dato dal Procuratore Generale e dal Procuratore del Re, salvo il disposto dell'articolo 512 del Codice di procedura penale.

sentenza sia della Sezione d'accusa, sia della Corte d'assise o di appello sono rimandati, con una copia della sentenza medesima, alla cancelleria del Tribunale in cui ebbe luogo l'istruzione.

CAPO II. — *Della trattazione degli affari davanti le Corti d'assise.*

347. Per le formazioni del ruolo delle cause da recarsi davanti le Corti d'assise, si osservano le norme seguenti:

A. Nel caso previsto dal capoverso dell'articolo 75 della Legge di ordinamento giudiziario, il ruolo è formato dal primo Presidente, sentito il Ministero Pubblico.

B. Nel caso previsto dall'articolo 77 della detta legge, i due Presidenti delle assise formano un progetto di ruolo. Tale progetto è presentato al primo Presidente che provvede a norma del detto articolo 77.

C. negli altri casi il ruolo è formato e sottoscritto dal Presidente delle assise d'accordo col Procuratore generale, dal quale è vidimato. — Se vi è dissenso tra il Presidente delle assise e il Procuratore Generale, il primo Presidente provvede a richiesta dal Procuratore Generale.. — Il ruolo è pubblicato a diligenza del Cancelliere almeno cinque giorni prima che si apra la sessione con affissione nella sala d'accesso a quella delle udienze della Corte d'assise e della Corte di appello.

348. Il Procuratore generale fa le occorrenti requisitorie al primo Presidente per la convocazione delle assise sia ordinarie, sia straordinarie, a mente dell'articolo 33 della legge di ordinamento giudiziario.

349. Per l'esecuzione dell'articolo 106 della detta Legge, i nomi dei giurati iscritti nella lista annuale sono a cura del Cancelliere del Tribunale trascritti in altrettante schede di colore diverso per i Giurati ordinari e per i supplenti. — Le schede, previa verificazione, sono in pubblica udienza riposte in due urne, le quali, appena fatte le estrazioni dei trenta Giurati ordinari e dei dieci supplenti, sono sigillate coll'impronto del Tribunale, a cui si unisce una lista di carta colle sottoscrizioni del Presidente e del Cancelliere.

350. Se fra i quaranta Giurati designati dalla Corte, a termini dell'articolo succitato, alcuno sia morto o divenuto per qualunque causa incapace, il Presidente del Tribunale, sentito il Ministero Pubblico, procede nella stessa seduta all'estrazione di altri nomi in surrogazione dei mancanti. Il Cancelliere ne fa risultare dal processo verbale.

351. L'elenco dei Giurati estratto a sorte è trasmesso al Presidente delle assise unitamente all'elenco e all'urna contenente i nomi dei supplenti designati nella lista annuale. — Il Cancelliere nota di contro a ciascun nome dei Giurati supplenti l'indicazione della rispettiva abitazione, che accerta col mezzo delle Autorità politiche e comunali.

352. Nel caso previsto dall'articolo 113 della detta Legge, il Presidente della Corte d'assise estrae dall'urna in pubblica udienza i nomi necessari e fa nuovamente apporre i sigilli all'urna che in fine della sessione, è restituita alla Cancelleria del Tribunale.

353. Nelle successive sessioni, per l'esecuzione del già citato articolo 106 della ridetta Legge, riaperte le urne in pubblica udienza, il Presidente del Tribunale vi aggiunge i nomi di coloro che, o furono condannati alla multa in esecuzione dei successivi articoli 119 e 120 di essa legge, o non poterono prestare servizio nella sessione precedente, o che sebbene lo abbiano prestato, debbano per le esigenze del servizio essere nuovamente chiamati.

354. L'avviso prescritto dall'articolo 111 della Legge di ordinamento giudiziario, è recato da un usciere, di regola, cinque giorni prima dell'apertura della sessione. — L'avviso contiene l'ordine di presentarsi nel luogo e giorno e nell'ora indicati, osservate nel resto le forme prescritte per le citazioni dei testimoni. — Quanto ai giurati supplenti estratti a norma dell'articolo 113 primo capoverso della stessa legge, l'avviso è recato con semplice biglietto da un usciere o da un agente della forza pubblica destinato dal Presidente.

355. Nel giorno fissato i giurati si riuniscono nella sala ad essi assegnata, alla quale non può aver accesso alcuna persona estranea alla Corte. — All'ora stabilita, e dopochè il Ministero Pubblico abbia preso posto nella sala d'udienza, vi sono introdotti i giurati: indi la Corte fa il suo ingresso nella sala.

356. Gli ingressi interni della sala d'udienza sono custoditi dai Carabinieri Reali, e gli esterni della Guardia Nazionale o dalla Truppa. Questa e quelli eseguiscono gli ordini del Presidente o del Ministero Pubblico, giusta la distinzione di cui nell'articolo 619 del Codice di Procedura.

357. Il Presidente procede all'appello nominale dei giurati ordinarie e, in caso di assenza o di dispensa di alcuni di essi, all'appello dei supplenti a termini dell'ar-

ticolo 113 della legge di ordinamento giudiziario. — Si considerano assenti coloro che non abbiano risposto all'appello nominale o non si siano presentati al Presidente prima che gli altri Giurati sieno rientrati nella loro sala.

358. Le domande dei Giurati per dispensa del servizio sono indirizzate anche verbalmente al Presidente della Corte d'assise.

359. Sopra le domande di cui nell'articolo precedente, sulle cause d'incapacità, e su tutti gli incidenti relativi alla formazione del giurì della Sessione, la Corte statuisce in pubblica udienza, prima di cominciare il dibattimento, con una o più sentenze motivate, sentito il Ministero Pubblico.

360. Quanto ai Giurati morti o colpiti da incapacità permanente la Corte pronuncia la loro cancellazione dalla lista annuale; e rispetto ai Giurati la cui dispensa proviene da cause temporarie o contro i quali siansi applicati gli articoli 119 e 120 dell'anzidetta Legge, la Corte ordina il ricollocamento dei loro nomi nell'urna nel modo prescritto dall'articolo 353 del presente regolamento.

361. La ricusazione di cui nell'articolo 116 della detta Legge è ammessibile finchè all'estrazione di un primo nome non è succeduta l'estrazione di un secondo, e così di seguito.

362. Se gli accusati non si accordano intorno all'ordine della ricusazione a mente dell'articolo 117 della stessa Legge, il Cancelliere pone nell'urna i loro nomi, e l'accusato il cui nome è estratto dal Presidente esercita per il primo il diritto di ricusazione, e così di seguito.

363. Compiuta l'estrazione di cui nell'articolo 115 della medesima Legge, i trenta Giurati sono richiamati nella sala d'udienza. — Il Cancelliere legge i nomi dei 14 Giurati estratti, e questi prendono posto, secondo l'ordine della loro estrazione, al banco per essi destinato, il quale è disposto in maniera che ciascun Giurato possa vedere in volto gli accusati.

364. La designazione del capo dei Giurati, prevista dall'articolo 501 del Codice di Procedura Penale, seguirà in presenza della Corte, del Pubblico Ministero, degli accusati e dei loro difensori prima dell'apertura dell'udienza col mezzo di schede, e il Giurato scelto a capo siederà al posto del primo estratto. — Tale designazione può farsi nella Camera delle deliberazioni dei Giurati, se nel corso di esse sopravvenga un impedimento al loro capo: in questo caso la Corte deve esserne tosto informata.

365. Se nella medesima udienza si debba spedire più d'una causa, si procede, prima dell'apertura dell'udienza stessa, a tante estrazioni quante sono le cause da spedirsi. — I giurati estratti per le cause successive devono rimanere in una sala segregata da ogni comunicazione fino alla chiamata della causa, per la quale furono estratti. — Quelli che non sieno stati estratti, e quelli che, terminato il giudizio cui furono chiamati, non abbiano più a intervenire nelle cause successive sono per quel giorno licenziati. — Se nel giorno dell'estrazione la causa per cui questa fu fatta non sia chiamata, la medesima deve rinnovarsi nella successiva udienza a cui la causa è stata rimandata.

366. Aperta la sala al pubblico, il Presidente, dopochè l'Usciere di servizio avrà annunciato che l'udienza è aperta, avvertirà le parti e i loro difensori di nulla permettersi contro il rispetto dovuto alle Leggi e di astenersi da ogni inutile discussione.

367. Le questioni di cui negli articoli 494, 495 e 496 del Codice di Procedura sono rimesse al capo dei giurati previa sottoscrizione del Presidente e del Cancelliere.

368. Nel tempo della deliberazione dei Giurati i due supplenti rimangono ai loro posti senza comunicare con alcuna persona.

369. Spetta alla Corte il giudicare del caso in cui per sopravvenuto impedimento ad un giurato debba sostituirglisi il supplente.

370. L'abbruciamento delle schede prescritto dall'articolo 504 del citato Codice è fatta dal capo in presenza degli altri Giurati prima di rientrare nella sala d'udienza.

371. Se vi sia dissenso fra le parti sul contenuto nel processo verbale d'udienza nel caso previsto dall'articoto 517 del detto Codice, la controversia è definita dalla Corte.

372. Il Cancelliere redige processo verbale di ogni operazione relativa alla formazione della lista dei Giurati della sessione e alla composizione definitiva del giurì, vi nota i nomi dei Giurati assenti o impediti, le fatte istanze, gl'incidenti elevati, le deliberazioni emanate, le ricusazioni fatte, e fa speciale menzione dei Giurati, i cui nomi debbano, a norma dei precedenti articoli, essere ricollocati nell'urna dei Giurati della lista annuale.

373. Nella Camera delle deliberazioni dei Giurati, oltre l'istruzione stampata di cui nell'8° capoverso dell'articolo 498 del Codice di Procedura, è anche posto sulla

tavola uno stampato nel quale sono trascritti a grandi caratteri gli articoli 499, 500, 501, 502, 503, 504, 506 e 508 del Codice di Procedura, e gli articoli 364, 369 e 370 del presente Regolamento.

374. Indipendentemente dalle richieste che possono esser fatte nell'interesse dell'ordine e della sicurezza, in tutta la durata delle assise deve sempre stare in servizio nel locale ove ha sede la Corte un corpo di Guardia Nazionale in tenuta di parata, o in mancanza di essa un corpo di truppa.

CAPO III. — *Della trattazione degli affari penali davanti la Corte di Cassazione.*

375. Entro le ventiquattro ore dalla ricevuta degli atti e dei documenti del processo trasmessi alla Corte di cassazione, giusta il disposto dall'articolo 660 del Codice di Procedura penale, il Cancelliere ne dà avviso all'ufficiale del Ministero Pubblico che ne fece la trasmissione.

376. Il registro prescritto dall'articolo 661 del Codice di Procedura penale è vidimato nel modo prescritto dall'articolo 296 del presente Regolamento. — In questo registro devono iscriversi per ordine di data e di numero, nell'atto della consegna alla Cancelleria dei ricorsi e documenti, tutti gli affari in materia penale.

377. Per l'avviso da darsi agli Avvocati a termini dell'articolo 661 del detto codice si osserva il disposto dell'articolo 289 di questo regolamento.

378. Trascorso il termine stabilito dagli articoli 661 capoverso, 662 e 663 dello stesso Codice il Cancelliere presenta gli atti e i documenti al primo Presidente che deputa un relatore e stabilisce il giorno dell'udienza che è notificato a termini dell'articolo 666.

379. Se la domanda per cassazione sia proposta contro il Ministero Pubblico o da esso nel solo interesse della legge a termini del capoverso dell'articolo 642 del codice di Procedura, o si tratti di domanda di revisione nei casi determinati nel libro II, titolo X, capo II del detto Codice, il Cancelliere, appena gli sono dal Ministero Pubblico restituiti gli atti, li presenta al primo Presidente acciò provveda in conformità dell'articolo precedente.

380. Oltre al registro prescritto dal già citato articolo 661 dello stesso Codice deve tenersi nella Cancelleria un ruolo di distribuzione degli affari urgenti.

381. Si considerano affari urgenti:

A. Quelli nei quali fu pronunciata la pena capitale;

B. I ricorsi contro le sentenze della Sezione d'accusa;

C. Le requisitorie del Ministero Pubblico.

L'iscrizione sul ruolo d'urgenza è fatta a seguito di decreto motivato del primo Presidente.

382. Gli affari urgenti sono chiamati all'udienza e giudicati secondo l'ordine della loro iscrizione. — Il Presidente della sezione penale può tuttavia, anche per eccitamento del primo Presidente o istanza del Procuratore Generale, dare la precedenza a quello tra gli affari urgenti del quale più importi la pronta decisione.

383. Per l'oggetto di cui nell'articolo 687 del Codice di Procedura, se si tratti di annullamento di sentenza preferta da un Consiglio di disciplina della Guardia Nazionale, la copia della sentenza di cassazione è trasmessa al Relatore del Consiglio medesimo.

384. In materia di conflitti di giurisdizione si osservano, riguardo ai ricorsi da indirizzarsi alla Corte di cassazione, le regole stabilite dal libro terzo, titolo quarto del detto Codice per i conflitti sottoposti alla cognizione delle Corti d'appello e dei Tribunali correzionali.

CAPO IV. — *Dei Cancellieri.*

385. La trasmissione degli atti di Procedura Penale dal Ministero Pubblico alle Corti e ai Tribunali, ai rispettivi Presidenti e membri e viceversa si fa per mezzo della Cancelleria che ne tiene apposito registro.

386. Quando pervengano alle Cancellerie delle Corti o dei Tribunali corpi di reato in denaro od oggetti preziosi, ne sarà fatta pronta ricognizione in presenza del Ministero Pubblico, previa verificazione dell'integrità dei sigilli esistenti sugl'involti nei quali sieno contenuti: indi si procederà a nuovo sigillamento. — Uguale verificazione si farà per ogni altro corpo di reato qualora si rinvengano rotture o alterazioni ai sigilli. — In ambi i casi si forma processo verbale da unire al procedimento.

387. I Cancellieri notano in apposito registro i corpi dei reati, il nome e cognome della persona cui appartengono e quello dell'imputato, se siano noti, le trasmissioni che occorra di farne alle Corti o ai Tribunali e le restituzioni fatte alle parti o ai loro mandatari. In corrispondente colonna del registro la parte o chi la rappresenta

apporrà la sua firma o, se non può scrivere, ne sarà fatta menzione. — Le restituzioni si fanno o a seguito di domanda in carta libera e di ordinanza dell'Autorità giudiziaria competente, o, quando non vi sia contestazione, d'ufficio coll'annuenza del Ministero Pubblico e per mezzo della forza pubblica.

388. I corpi di reato non possono rimuoversi dalle Cancellerie tranne nei casi dichiarati dalla Legge. — Non ne è permessa la visione a chicchessia se non vi consenta il Ministero Pubblico; e nel caso si osservano le formalità sopra prescritte dall'articolo 386.

389. I mandati e le ordinanze di cattura si trasmettono dai Cancellieri in doppia copia al Ministero Pubblico che ne cura la esecuzione.

390. Le sentenze e ordinanze della sezione d'accusa della Camera di Consiglio, e del Giudice istruttore sono senza indugio notificate al Ministero Pubblico a diligenza del Cancelliere della Corte o del Tribunale, il quale fa constare di tale notificazione in fine di esse e in apposito registro.

391. Il Cancelliere deve dare pronto avviso al Ministero Pubblico, e ai difensori, dell'interrogatorio dato all'accusato a mente dell'articolo 456 del Codice di Procedura, e ne fa annotazione in fine dell'atto relativo.

392. Il Cancelliere trasmette avviso in iscritto al difensore scelto dall'accusato, o designato dall'Autorità giudiziaria, della seguita nomina, e ne fa constare con annotazione negli atti della Procedura.

393. Gli atti e le carte unite al processo, e i corpi di reato rimangono nella Cancelleria a disposizione dei difensori per il termine di giorni dieci da quello dell'avviso menzionato nell'articolo 391. — Le copie che sieno chieste a mente dell'articolo 463 del Codice di Procedura sono spedite dal Cancelliere della Corte d'assise entro altri dieci giorni, salvo abbreviazione o proroga del detto termine conceduta dal Presidente delle assise. — Spedite le copie, gli atti del processo rimangono a disposizione del Presidente medesimo.

394. Nelle cause correzionali avanti i Tribunali o in appello avanti le Corti, gli atti devono stare nella Cancelleria a Disposizione dai difensori che ne avranno libera visione fino a cinque giorni anteriori a quello stabilito per la spedizione della causa.

395. Tre giorni prima dell'udienza fissata per la spedizione di ogni causa il Cancelliere ne dà avviso per iscritto ai difensori.

396. Il Cancelliere deve notare in apposito registro, secondo l'ordine della rispettiva data, ogni domanda di estratti o di copie di sentenze e di altri atti compilati e depositati nella Cancelleria. — Le copie riflettenti processi di cognizione della Corti d'assise si spediscono dal rispettivo Cancelliere.

397. Il Cancelliere della Corte d'assise stende e distribuisce all'aprirsi del dibattimento ad ogni Giudice e Giurato una copia dei capi di accusa, delle generalità degli accusati, e delle liste dei testimoni.

398. Le parti che vogliono copia di tutto o parte dei processi verbali e delle dichiarazioni scritte dei testimoni ne fanno in iscritto la richiesta, della quale è dal Cancelliere fatta espressa menzione nella copia della medesima.

399. I Cancellieri devono notificare ai custodi delle carceri il tenore delle sentenze e ordinanze relative a persone detenute acciò ne sia fatta annotazione sui relativi registri.

400. Oltre i registri menzionati nel presente titolo, e quelli prescritti da leggi e regolamenti speciali, i Cancellieri delle Preture, dei Tribunali e delle Corti d'appello devono rispettivamente tenere i registri seguenti:

1° I Cancellieri delle Preture devono tenere;

a) Registro generale delle cause penali;
b) Registro degli atti d'istruzione, delle delegazioni, e delle richieste;
c) Registro d'inserzione dei processi verbali delle udienze;
d) Registro d'inserzione delle sentenze;
e) Registro d'inserzione delle dichiarazioni di appello o di ricorso in cassazione;

I Cancellieri delle Preture urbane devono tenere i registri di cui alle lettere *a*, *c*, *d* ed *e*.

2° I Cancellieri dei Tribunali devono tenere:

a) Registro generale delle cause penali;
b) Registro degli appelli dalle sentenze dei Pretori;
c) Registro generale del Giudice istruttore;
d) Registro delle richieste;
e) Registro d'inserzione dei processi verbali delle udienze;
f) Registro d'inserzione delle sentenze;

g) Registro d'inserzione delle dichiarazioni di appello o di ricorso in cassazione.

3° I Cancellieri delle Corti d'appello devono tenere:

a) Registro generale della Sezione d'accusa;

b) Registro d'inserzione delle sentenze della Sezione d'accusa;

c) Registro dei processi correzionali in appello dalle sentenze dei Tribunali;

d) Registro d'inserzione dei processi verbali delle udienze d'appello correzionale;

e) Registro d'inserzione delle sentenze d'appello correzionale;

f) Registro d'inserzione delle dichiarazioni di ricorso in cassazione dalle sentenze della Sezione d'accusa, e da quelle di appello correzionale.

4° I Cancellieri delle Corti d'assise devono tenere:

a) Registro generale delle Corti d'assise;

b) Registro dei processi verbali d'udienza;

c) Registro d'inserzione delle sentenze;

d) Registro d'inserzione delle dichiarazioni di ricorso in cassazione.

I registri indicati in questo e nei precedenti articoli sono tenuti a spese del Cancelliere in conformità del modulo stabilito dal Ministro della Giustizia.

401. I Procuratori Generali e i Procuratori del Re verificano ogni mese se i registri dei processi verbali delle udienze sieno stesi e firmati in conformità del prescritto dal Codice di Procedura; fanno, di concerto col capo del rispettivo collegio, le occorrenti avvertenze al Cancelliere, e appongono ai registri regolarmente tenuti il *visto*, esprimendone la data. — I Procuratori del Re vigilano alla regolare tenuta dei processi verbali di udienza delle Preture.

CAPO V. — *Degli Uscieri.*

402. In ogni Collegio giudiziario è destinato presso le Sezioni incaricate dei giudizi penali uno o più Uscieri per il servizio interno delle udienze, e per le citazioni e altre incumbenze. — Uno di essi si presenta ogni giorno all'ora assegnatagli all'ufficio del Ministero Pubblico per riceverne le commissioni occorrenti.

403. Gli Uscieri comprendono in una sola relazione la notificazione agli accusati della sentenza di rinvio e dell'atto di accusa.

404. Gli Uscieri di servizi devono trovarsi al luogo delle sedute un'ora prima di quella stabilita per la udienza. Essi hanno preciso dovere d'impedire qualunque concerto fra i testimoni prima che siano sentiti, e mantegono, sotto gli ordini del Presidente, il buon ordine e il silenzio nelle udienze.

405. Quando la Corte o il Tribunale entra nella sala d'udienza, un Usciere l'annunzia ad alta voce, e quando si ritira nella Camera di Consiglio precede il Collegio fino alla porta, e rimane nella sala agli ordini del Ministero Pubblico.

406. In tutto ciò che non è previsto da questo capo e che vi abbia relazione, gli Uscieri devono uniformarsi alle altre norme e discipline contenute nel presente Regolamento.

Disposizione finale.

407. Dal primo gennaio 1866 i regolamenti, istruzioni, circolari, e altro qualunque provvedimento anteriore, relativi a materie contemplate dal presente Regolamento, sono abrogati.

Firenze, 14 dicembre 1865. *V. d'ordine di S. M. — Il Ministro* CORTESE.

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro di Agricoltura e Commercio il 25 gennaio 1866 per la nomina della Giunta superiore ordinatrice della sesta sessione del Congresso internazionale di Statistica in Firenze.

Sire! Fin dal 1853 gli studiosi delle discipline statistiche per invito d'un illustre scienziato statuirono di raccogliersi a periodici Congressi, nei quali a mano a mano intervennero anche i Delegati ed i Commissari governativi dei vari Stati d'Europa al nobilissimo scopo di dare alle Statistiche Ufficiali un indirizzo uniforme, e di condurre di questa guisa con un metodo veramente scientifico l'osservazione dei fatti civili e sociali.

Codeste adunanze di studiosi, che così acquistavano il carattere e il titolo di Congressi internazionali di statistica, furono invitate con lungo desiderio ed ospitate di liete onoranze nelle più cospicue capitali d'Europa, come ben sa la M. V., dacchè il Governo dell'antico Regno di Sardegna e quello del Regno d'Italia inviarono a Brusselle, a Parigi, a Londra ed a Berlino Commissioni che rappresentassero gli studi italiani di statistica, e facessero conoscere quel che da noi si è fatto di ufficiale su tale argomento, e concorressero a stabilire coi Commissari degli altri Governi gli accordi per promovere il progresso delle istituzioni statistiche.

Nel 1863, sedendo il Congresso internazionale a Berlino, alcuni Governi e fra gli altri quello d'Italia, per nobile gara di civiltà, mostrarono desiderio d'accogliere nei loro Stati la successiva riunione degli statistici. L'Italia fu preferita, il che non è per lei piccolo argomento d'onore, e testè venne formalmente significato al Governo di V. M. che l'adunanza del Congresso internazionale di statistica nel 1866 verrà celebrato. giusta l'invito còrsone, nella capitale del Regno.

Questa nuova prova di simpatia e di rispetto, che l'Europa civile dà all'Italia ricostituita, è per fermo di lietissimo augurio, e al Governo di V. M. riesce ora più gradita perchè non solo spera di veder accorrere al sesto convegno degli statistici gli uomini più illustri e più autorevoli negli studi sociali, ma anche perchè ha la fiducia che nessuno dei Governi soliti a farsi rappresentare nelle altre tornate del Congresso vorrà mancare a un invito fatto a nome della scienza e della civiltà e accettato con tanto favore di voti dalla Presidenza del Congresso Berlinese.

Il Governo di V. M. è ora in debito di dare quelle disposizioni che sono indispensabili perchè la solennità scientifica che si celebrerà fra pochi mesi in Firenze riesca degna del nostro Paese, fruttuosa per le nostre istituzioni e rispondente all'aspettazione d'Europa.

Grave certamente è questo cômpito. Se gl'Italiani precedettero, come in molte altre discipline civili, così anche nelle statistiche, tutti gli altri popoli Europei, essi però, durante il lungo periodo delle influenze straniere, tenuti lontani dalle prove della vita politica, furono costretti di studiare i fatti civili nel campo ristretto delle esperienze municipali o private. Gli è solo nei vostri Stati aviti, e sotto il Regno dell'augusto vostro Genitore, che gli studi statistici ridivennero di ragion pubblica, e le istituzioni, che li riguardavano, si allargavano poscia a tutta Italia, gli è appena qualche anno, colla costituzione dell'unità nazionale. Per quanto il vostro Governo abbia cercato di promuovere diligentemente le indagini statistiche, la brevità del tempo toglie ogni speranza di poter gareggiare nella copia dei lavori e delle pubblicazioni con quegli Stati che già da lunghissima serie d'anni aggiungono alla vasta esperienza della vita civile il beneficio di una larga pubblicità. Perciò il Governo di V. M. si propone di rivolgersi alle Accademie e alle Società di studiosi, che abbondano in Italia più che in alcun paese del mondo, affinchè, sia con lavori speciali, sia con invio di apposite Deputazioni, concorrano a crescere onore e fruttuosità alla nuova solennità scientifica.

Ma intanto è necessario procedere subito a costituire una Giunta abbastanza numerosa di pubblici ufficiali e di studiosi, la quale si pigli il carico di preparare le materie per le future discussioni del sesto Congresso, che dovrà trattare e risolvere le questioni proposte nel Congresso precedente, e lasciare in eredità altri studi ed altri quesiti al Congresso successivo.

Le cinque adunanze che fin qui ebbero luogo furono sempre dai Governi

che le ospitarono, accolte con quella benevolenza che merita non solo l'alto scopo, a cui esse mirano, ma anche la condizione speciale dell'intervento di delegati governativi, che da tutte le parti d'Europa e fin dall'America convengono in un benaugurato intento di concordia civile. Gli è perciò che, ad esempio di quel che si fece in Inghilterra e in Prussia, il Governo pregherebbe V. M. a concedere che la Presidenza generale del Congresso Fiorentino fosse assunta dall'augusto vostro Figlio Primogenito, il quale così continuerà anche nelle arti della pace le gloriose tradizioni della vostra Dinastia.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 10 febbraio 1866.

Nomina di una Giunta superiore incaricata di preparare il Programma del sesto Congresso internazionale di Statistica.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduta la deliberazione colla quale l'Ufficio del quinto Congresso internazionale di statistica sceglieva la Capitale del Regno d'Italia per sede del VI Congresso statistico; veduta la convenienza di dare fin d'ora le opportune disposizioni affinchè questo Convegno riesca degno della Nazione e corrisponda al fine scientifico che si propone; sulla proposta del nostro Ministro d'Agricoltura e Commercio abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È costituita sotto la presidenza del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio una Giunta superiore incaricata di preparare il programma del VI Congresso internazionale di statistica, e di fare le proposte necessarie ad agevolarne i lavori.

Art. 2. La Giunta è composta delle persone comprese nell'unito Elenco firmato d'ordine nostro dal Ministro d'Agricoltura e Commercio.

Art. 3. È fatta facoltà al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio di scegliere tra i membri della Giunta la persona che debba supplirlo in sua assenza. — *Ved. la Gazzetta Ufficiale del Regno N. 41.*

Il Ministro, ecc. — Dato a Firenze addì 25 gennaio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — BERTI.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 10 febbraio 1866.

Nomina del Principe UMBERTO DI SAVOIA *a Presidente Generale del sesto Congresso internazionale di Statistica.*

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduta la deliberazione dell'Ufficio del quinto Congresso internazionale di statistica, che sceglie la città di Firenze a sede della sua sesta sessione; volendo dare un attestato dell'interesse che prendiamo all'incremento degli studi statistici; sulla proposta del nostro Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio abbiamo decretato e decretiamo:

Il nostro amatissimo figlio Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, è nominato Presidente generale della sesta sessione del Congresso internazionale di Statistica che si adunerà nel corrente anno a Firenze.

per queste imposte la stessa distribuzione che pel 1865, e che su tale base quindi si dovessero distribuire le sovrimposte provinciali e comunali.

Di questa facoltà pertanto potrebbe valersi il Governo di V. M. per determinare la tangente delle sovraimposte comunali e provinciali da applicarsi alla imposta sui terreni pel 1866.

Ma qui si aveva un'altra difficoltà.

Il contingente dell'imposta di ricchezza mobile pel 1865 fu diviso, come è dalla relativa Legge stabilito, tra le Provincie ed indi tra i Comuni isolati ed i Consorzi.

Da ciò deriva che nei Comuni riuniti in consorzio non sarebbe possibile distribuire, in base all'ammontare delle tre imposte dirette, i centesimi addizionali a favore dei Comuni e delle Provincie; imperocchè mancherebbe uno degli elementi della ripartizione, quale si è il contingente comunale della imposta di ricchezza mobile.

Per avere detto elemento converrebbe attendere che sieno compiute tutte le operazioni per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile pel 1865, e per la distribuzione del contingente consorziale fra i Comuni componenti il consorzio. Quest'operazione non potrebbe compiersi se non dopo che sieno definiti i reclami in appello, e quindi non prima del mese di aprile.

Intanto, appena compiute le operazioni dello stralcio, non conviene ritardare la formazione dei ruoli dell'imposta sui terreni, non solo nell'interesse dello Stato, ma eziandio nell'interesse dei Comuni e delle Provincie per la necessità che hanno, quest'ultime specialmente, di avere i mezzi di far fronte ai loro impegni.

A superare ogni difficoltà ed a provvedere nello stesso tempo a che le Provincie ed i Comuni possano effettivamente avere tutti i mezzi sui quali hanno calcolato per far fronte ai loro impegni, pare al referente sia opportuno di applicare provvisoriamente alle due imposte sui terreni e sui fabbricati l'intiera somma di centesimi addizionali dalle Provincie e dai Comuni votati pel 1866, salvi in seguito i necessari compensi che saranno determinati dal riparto della somma medesima a norma di quanto dispone la vigente Legge sull'amministrazione provinciale e comunale.

Allo scopo di dare effetto ai divisati provvedimenti, il referente ha l'onore di rassegnare alla M. V. l'unito schema di Decreto, affinchè, ove lo approvi, si degni munirlo della reale sua firma.

(N. 2845) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 29 marzo 1866.

Base stabilita per l'esazione dell'imposta fondiaria sui terreni e sui fabbricati pel 1866, coi relativi addizionali a favore dei Comuni e delle Provincie del Regno.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Considerata l'impossibilità di procedere, pei compartimenti di Lombardia, Parma-Piacenza, ex-ducato di Modena, Toscana, ex-Pontificio, Napoli, Sicilia e Sardegna, alla formazione dei ruoli per l'imposta sui terreni pel 1866 fino a che non siano compiute le operazioni di stralcio dell'estimo dei fabbricati da quello dei terreni; considerata l'impossibilità di procedere, per le Provincie di Piemonte e Liguria, alla formazione dei ruoli dell'imposta sui

terreni 1866, non essendo ancora compiute le operazioni prescritte dalla Legge 14 luglio 1864, num. 1831, per la formazione dei ruoli dell'imposta stessa pel 1865; considerato che i ruoli del 1866 per l'imposta sui fabbricati non potranno essere compiuti prima del mese di maggio p. v., nè posti in riscossione prima del successivo mese di giugno; considerata la impossibilità, a fronte dello stato dei lavori per l'applicazione delle imposte dirette del 1866, di ripart re proporzionalmente a ciascuna imposta le sovrimposte provinciali e comunali, come è disposto dall'art. 230 della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale; sulla proposta del Ministro delle Finanze, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Pei compartimenti di Lombardia, Parma-Piacenza, ex-ducato di Modena, Toscana, ex-Pontificio, Napoli, Sicilia e Sardegna, la imposta fondiaria sui terreni e sui fabbricati pel 1866, coi relativi addizionali a favore dei Comuni e delle Provincie, sarà provvisoriamente esatta in base ai ruoli del 1865. — Per le Provincie di Piemonte e Liguria la imposta stessa pel 1866, coi relativi addizionali a favore dei Comuni e delle Provincie, sarà provvisoriamente esatta, pei terreni in base ai ruoli raddoppiati del secondo semestre 1864; e pei fabbricati in base ai ruoli dell'imposta stessa del 1865. — Le somme in tal modo esatte saranno imputate nei pagamenti che dovranno farsi in base ai ruoli definitivi per lo stesso esercizio 1866.

2. I centesimi addizionali compresi nei ruoli del 1864 e del 1865 a favore dello Stato per rimborso di talune spese, che ora sono passate a carico delle Provincie, saranno versati nelle Casse provinciali in conto delle quote di sovrimposta provinciale, che verranno stabilite nei ruoli definitivi del 1866.

3. Nei ruoli definitivi per l'imposta sui terreni e per quella sui fabbricati saranno provvisoriamente ripartite le sovrimposte comunali e provinciali resultanti dalle somme complessive stanziate nei bilanci comunali e provinciali del 1866, salvi a suo tempo i debiti compensi.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 4 marzo 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. SCIALOIA.

Firenze, 4 marzo 1866.

Circolare (Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Esazione dell'imposta sui terreni e sui fabbricati pel 1866, ed applicazione delle sovrimposte provinciali e comunali.

Si comunica ai signori Prefetti ed ai signori Sindaci, ai signori Direttori delle Tasse e del Demanio ed agli Agenti delle Tasse un R. Decreto, col quale è stabilita la base su cui debbe farsi provvisoriamente l'esazione delle imposte sui terreni e sui fabbricati del 1866. Nello stesso Decreto viene determinato il modo di ripartire le sovrimposte provinciali e comunali sui ruoli che saranno compilati per la definitiva riscossione delle imposte stesse nel 1866.

Il tenore stesso della sovrana disposizione e la relazione che la precede abbastanza chiaramente indicano le operazioni ad eseguirsi, senza bisogno di alcun commento.

Credesi non di meno utile di avvertire che il versamento alle Provincie dei centesimi di rimborso o di fondo comune, prescritto dell'art. 2 dell'unito R. Decreto, importando per parte degli Agenti della riscossione uno speciale conteggio allo scopo di stabilire su ciascuna somma esatta quale sia la parte che rappresenta

quei centesimi addizionali, sarà necessario che i signori Direttori diramino prontamente agli Agenti stessi, che da loro dipendono, una ben chiara ed esemplificata istruzione per dimostrare come tale conteggio consista in una semplice proporzione, i termini della quale sono l'ammontare complessivo del carico risultante dal ruolo, la somma complessiva cui ascendono gli accennati centesimi ed infine la somma esatta, per conoscere la parte esatta di tali centesimi che si dee versare nella Cassa della Provincia.

Di questa somma poi e di quella che sarà anche versata per conto della sovrimposta provinciale, si terrà conto nei versamenti che avranno luogo in seguito alla riscossione che sarà fatta in base ai ruoli definitivi pel 1866.

Disporranno pertanto i signori Direttori perchè a tempo opportuno gli Agent delle Tasse si rechino presso ciascun Ufficio d'esazione del proprio Distretto a controllare l'esatto adempimento delle due operazioni, delle quali si tratta.

Il Ministro A. SCIALOIA.

(N. 2848) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale l'8 aprile 1866.

Sono richiamate in vigore per l'Università di Cagliari le disposizioni del Regolamento generale universitario riguardanti il tempo degli esami e delle vacanze.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto il nostro Decreto in data 4 aprile 1863, n. 1216, col quale si stabilisce il tempo delle vacanze e quello degli esami per la R. Università di Cagliari; veduta la proposta fatta al Ministero della Pubblica Istruzione dal Consiglio sopra le scuole della Provincia di Cagliari, di rimettere le vacanze maggiori, tanto delle scuole universitarie, quanto delle secondarie classiche e tecniche, allo stesso tempo stabilito dai vigenti Regolamenti per tutte le altre Università e scuole del Regno; veduta la deliberazione, conforme a questa proposta, presa dal Consiglio accademico della Università di Cagliari, nella sua adunanza del 5 febbraio p. p.; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono richiamate in vigore per la Università di Cagliari le disposizioni contenute nel capo 1° del Regolamento generale universitario, approvato col nostro Decreto 14 settembre 1862. — V. Celerif. 1862, pag. 2161, 2641 e seguenti.

Art. 2. Anche per l'anno scolastico corrente le vacanze maggiori per la suddetta Università avranno luogo nei mesi di maggio e giugno; e dal 15 al 30 aprile si terrà pure la solita sessione per gli esami speciali. — La seconda sessione di esami, che doveva tenersi nei mesi di luglio e agosto, avrà luogo invece nel tempo stabilito dalle disposizioni ora richiamate in vigore quanto agli esami speciali, e a quelli di ammissione. Gli esami di laurea si daranno nella sessione del prossimo aprile. — È abrogata ogni disposizione contraria al presente Decreto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 8 marzo 1866.

VITTORIO EMANUELE. — BERTI.

(N. 2826) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 14 marzo 1866.

Condono di pene ed abolizione dell'azione penale per infrazioni al servizio della Guardia Nazionale.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposizione dei Ministri dell'Interno, e di Grazia e Giustizia; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È accordato un generale condono ai graduati e militi della Guardia Nazionale del Regno di tutte le pene portate da sentenza di condanna dei Consigli di disciplina anteriori alla pubblicazione del presente Decreto, e che non abbiano ancora ricevuta perfetta esecuzione.

Art. 2. È pure accordata l'amnistia per tutte le infrazioni commesse dai graduati e militi prima della promulgazione del presente Decreto, per le quali sarebbero soggetti a procedimento innanzi ai Consigli di disciplina.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 11 marzo 1866.

VITTORIO EMANUELE. — CHIAVES. — DE FALCO.

(N. 2849) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale l'8 aprile 1866.

Sono estese alle Scuole secondarie classiche e tecniche della Città e Provincia di Cagliari le disposizioni contenute nell'art. 1 del Regolamento 1° settembre 1865.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto il nostro Decreto 11 ottobre 1863, col quale stabilivasi il tempo delle vacanze maggiori per le scuole secondarie classiche e tecniche della città e provincia di Cagliari; veduta la proposta fatta al Ministero della Pubblica Istruzione dal Consiglio sopra le scuole della Provincia di Cagliari di rimettere le vacanze maggiori tanto delle scuole universitarie, quanto delle secondarie classiche e tecniche allo stesso tempo stabilito dai vigenti Regolamenti per tutte le altre Università e scuole del Regno; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Saranno osservate anche per le scuole secondarie classiche e tecniche della città e provincia di Cagliari le disposizioni contenute nell'articolo 1 del Regolamento per le scuole mezzane approvato con R. Decreto 1° settembre 1865. — Ved. Celerif. 1865, pag. 1825-26.

Art. 2. Il presente anno scolastico si chiuderà tuttavia col 31 aprile prossimo, e solo gli esami di riparazione saranno differiti all'apertura del nuovo anno nel modo stabilito dal Regolamento sopra citato.

Art. 3. Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente Decreto.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 11 marzo 1866.

VITTORIO EMANUELE. — BERTI.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 1866.

Prestito a premi convenuto dal Municipio di Milano colla Società del credito immobiliare italiano.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposizione del nostro Ministro per gli Affari dell'Interno; visto il nostro Decreto del 14 dicembre 1859, con cui venne autorizzata una lotteria di 18 milioni di lire, per la formazione di una nuova piazza fronteggiante il duomo di Milano; visti i verbali del Consiglio comunale di Milano in data 14 settembre e 28 dicembre 1865, in cui si deliberò di sostituire all'ultima giuocata di detta lotteria un prestito a premii di lire 5 milioni stipulato colla Società del credito immobiliare dei Comuni e delle Provincie d'Italia; visti i Decreti di approvazione per parte della Deputazione provinciale di Milano in data 7 novembre 1865 e 19 gennaio 1866; visto il R. Decreto 27 settembre 1863, n. 1484; udito il parere del Consiglio di Stato, abbiamo decretato e decretiamo:

Il Comune di Milano è autorizzato a sostituire all'ultima giuocata della lotteria come sovra autorizzata un prestito a premii di lire 5 milioni, convenuto colla Società del credito immobiliare dei Comuni e delle Provincie d'Italia. — V. Celerif. 1860, pag. 1772; — 1863, pag. 2674.

Il Ministro ecc. — Dato a Firenze addì 11 marzo 1866.

VITTORIO EMANUELE. — CHIAVES.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 2 aprile 1866.

Riparto della spesa pel mantenimento degli esposti nel 1866 *fra i Comuni e le Provincie del Regno.*

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno; veduto l'articolo 237 della Legge 20 marzo 1865, allegato *A*, relativo alla spesa di mantenimento degli esposti; vedute le deliberazioni e proposte dei Consigli provinciali, e quelle in via d'urgenza adottate dalle Deputazioni delle infra indicate Provincie; sentito il Consiglio di Stato, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La spesa pel mantenimento degli esposti per l'anno 1866 sarà sopportata nella proporzione di tre quarte parti dalla Provincia e di una quarta parte dai Comuni nelle Provincie di Alessandria, Cuneo, Novara, Torino, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Pavia e Sondrio.

2. La spesa stessa sarà sopportata nella proporzione di una metà dalla Provincia e dell'altra metà dai Comuni nelle Provincie di Abruzzo Citeriore, Abruzzo Ulteriore 1°, Abruzzo Ulteriore 2°, Basilicata, Calabria Ulteriore 1ª, Calabria Ulteriore 2ª, Capitanata, Molise, Napoli, Principato Citeriore, Principato Ulteriore, Terra di Bari, Terra di Lavoro, Terra di Otranto, Catania, Girgenti e Siracusa.

3. Sarà sopportata la detta spesa nella proporzione di un terzo dalla Provincia e di due terzi dai Comuni, nelle Provincie di Cagliari, Sassari, Arezzo,

Firenze, Grosseto, Lucca, Pisa, Ancona, Ascoli, Bologna, Ferrara, Macerata, Pesaro-Urbino, Umbria, Modena, Massa-Carrara, Parma e Reggio d'Emilia.

4. Il riparto della quota complessiva spettante ai Comuni verrà eseguito da ciascuna Deputazione provinciale sulla base della popolazione di ciascun Comune risultante dall'ultimo censimento ufficiale.

5. Apparterrà alla stessa Deputazione provinciale di stabilire in ciascuna Provincia le epoche ed i modi di versamento delle quote dovute dai singoli Comuni.

Il Ministro ecc. — Dato a Firenze addì 18 marzo 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Chiaves.

Firenze, 24 marzo 1866.

Circolare (N. 14) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Disposizioni pel riparto della spesa pel mantenimento degli esposti nel 1866 fra i Comuni e le Provincie.

In esecuzione dell'articolo 237 della Legge 20 marzo 1865 sull'amministrazione comunale e provinciale venne firmato da S. M., nell'udienza del 18 corrente, il Regio Decreto con cui è determinata la proporzione da seguirsi nel riparto della spesa di mantenimento degli esposti per l'esercizio 1866, messa a carico dei Comuni e delle Provincie per effetto della cennata Legge. — V. Suppl. alla Celer f. 1865, N. 2248.

Con lo stesso Decreto, che fu sanzionato dietro il parere del Consiglio di Stato, e il cui tenore è qui in calce riferito, si stabiliscono ancora le norme pel subriparto fra i Comuni della quota loro complessivamente assegnata, e si attribuiscono alle rispettive Deputazioni provinciali facoltà necessarie per l'eseguimento delle relative disposizioni.

Benchè la chiarezza di queste sia tale da non richiedere spiegazioni, tuttavia mi farò ad aggiungere alcune dichiarazioni quanto ai motivi che le dettarono, perchè meglio se ne comprenda l'intendimento, e si conosca la ragione per la quale non poterono essere assecondate talune proposte dei Consigli provinciali.

Queste proposte infatti diversificavano assai fra di loro, sia nella proporzione con cui si voleva ripartita la spesa in discorso fra i Comuni e le Provincie, sia nel criterio con cui credevasi subripartita fra Comuni la quota loro assegnata. E tali discrepanze non pure si verificano nei Consigli di quelle Provincie già soggette a legislazioni per ciascuna di esse rispettivamente diverse, ma altresì nei Consigli di quelle Provincie le quali in passato erano regolate da una Legge medesima.

Al cospetto delle quali discordanti proposte da parte delle Rappresentanze Provinciali dovette necessariamente il Governo preoccuparsi anzitutto delle seguenti questioni, cioè: — (*a* Se il Decreto Reale da emanarsi avesse a provvedere in modo uniforme per tutte le Provincie in quanto alla ripartizione della spesa fra esse ed i Comuni; — *b*) In quale ragione dovesse contribuire la Provincia od in quale i Comuni; — *c*) Qual criterio si avesse a seguire nel subripartire tra i Comuni la quota loro complessivamente assegnata.

Or si è considerato che l'articolo 237 della detta Legge 20 marzo 1865 ha il carattere di un provvedimento transitorio, affine di lasciare a studi

avvenire la difficile scelta del sistema migliore di regolare questa spesa; che diffatti non si è tale spesa annoverata fra quelle normali, di cui la nuova Legge fa carico ai Comuni ed alle Provincie, e che appunto in vista delle diverse condizioni delle varie Provincie d'Italia non fu formulata in quell'articolo una prescrizione che fissasse in modo uniforme per tutte le parti del Regno la rispettiva quota di contributo delle Provincie e dei Comuni;

Che, essendo questi gli intenti del legislatore, il provvedimento transitorio attribuito al potere esecutivo dovesse scostarsi il meno possibile dall'attuale stato di cose, purchè in sostanza si raggiungano i fini della legge, i quali sono di sollevare dalla spesa di che si tratta, il bilancio dello Stato, e di ripartirla in debite proporzioni sulle Provincie e sui Comuni, avuto pure in mira, per quanto si può, il vantaggio dell'uniformità;

Che, ammessi questi principii, non era il caso di provvedere in modo uniforme alla ripartizione della spesa in tutte le Provincie dello Stato. ma la ragione proporzionale dovesse essere quella emergente per una parte delle condizioni locali in cui si trovano le Provincie, e per l'altra dalle varie Leggi da cui questo servizio è oggi governato;

Che l'opposto interesse delle Provincie e dei Comuni, il quale si manifesta, vuoi nell'influenza degli usi e dei sistemi in vigore, vuoi nelle varietà delle deliberazioni dei Consigli provinciali, ha dimostrato non potere il Governo limitarsi a stabilire in astratto la quota di concorso dei Comuni e delle Provincie, e molto meno deferire alle Rappresentanze provinciali interessate il subriparto delle quote comunali, ma dovere stabilire esso medesimo le norme di riparto col solo sussidio delle deliberazioni consultive dei Consigli Provinciali e dell'avviso del Consiglio di Stato;

Che finalmente il criterio di riparto, oggi adottato nella maggior parte del Regno, essendo quello della popolazione, non pareva il caso, attesa la provvisorietà del provvedimento, di scostarsene, dappoichè esso è tale che offre dei risultati pronti ed abbastanza sicuri, quand'anche non fossero talora del tutto equi e proporzionali alla provenienza degli esposti.

Muovendo da siffatte considerazioni, sulle quali furono d'accordo il Ministero ed il Consiglio di Stato, e passando alla loro applicazione, si è adottato pel riparto della spesa, fra le varie Provincie e fra queste ed i Comuni, una norma differente, secondochè differente si era ed è la speciale legislazione dalla quale è oggi retto il servizio degli esposti, procurando di accordare colla medesima, per quanto fosse possibile, le disposizioni portate dalla nuova Legge.

Così è che per le Provincie antiche e lombarde, per le quali tutta la spesa degli esposti gravitava in passato sul pubblico erario (il quale poi ne aveva la rifusione dalle Provincie) si è fatta cadere la parte maggiore della spesa stessa sulla Provincia, e la parte minore sopra i Comuni, essendosi considerato che questi ultimi nessun peso ebbero sin qui per tale servizio.

Ed allo scopo egualmente di non scostarsi troppo dalle anteriori discipline si è stabilito per le Provincie Napolitane e Siciliane che la spesa sia fatta per una metà dalla Provincia e per l'altra metà dai Comuni.

E furono invece gravati di maggior quota i Comuni nelle Provincie dell'Isola di Sardegna, in quelle della Toscana, dell'Emilia, delle Marche, Romagne ed Umbria, giacchè appunto i Comuni furono quivi soliti finora a sopportare tale carico in maggior proporzione che non le Provincie.

Per le stesse sopraccennate considerazioni fu determinata l'entità della popolazione come l'unico criterio da cui debbasi procedere nel sub-ripartire

fra i Comuni di ciascuna Provincia la quota loro complessivamente attribuita, e si è creduto di non poter meglio affidare che alle Deputazioni provinciali il compimento di questa operazione, per modo che ad esse appartenga lo stabilire la tangente da sopportarsi da ciascun Comune, ed il fissare l'epoca ed il modo di pagamento. Sul qual proposito è appena da notare due cose: l'una il debito che loro incumbe di conseguenza, cioè di pubblicare le tabelle del subriparto e le relative determinazioni; l'altra il diritto che rimane nei Comuni di reclamare presso le Deputazioni stesse, ed in appello presso la superiore Autorità per riparare gli errori o le irregolarità.

Il R. Decreto di che si tratta non contempla tutte le Provincie del Regno, ma quelle soltanto che in esso sono nominativamente indicate. Per le poche altre che vi mancano non si è potuto provvedere, perchè non si fecero pervenire in tempo, o non ancora pervennero affatto, le deliberazioni volute dall'art. 237 più volte citato della Legge 20 marzo 1865. Il Governo si riserva quindi di supplirvi con un altro Decreto.

Mi resta ora di parlare di alcune questioni, che, per avere attinenza alla materia e per essere state mosse da alcune rappresentanze provinciali, importa risolvere ad appianamento delle insorte difficoltà, e sono:

1. Se debba durare nelle antiche Provincie del Regno l'obbligazione imposta alle Opere pie dalle Regie Patenti del 15 ottobre 1822 pel concorso nella spesa degli esposti, ovvero abbiano quelle Patenti a considerarsi come implicitamente abrogate in questa parte, dopo la nuova competenza passiva stabilita dalla nuova Legge; — V. Celerif. 1822, pag. 271.

2. Se debbano o no ritenersi per sussistenti gli obblighi speciali che in alcune Provincie, e particolarmente nella Italia centrale, incumbevano a certi Comuni di fare in proprio la spesa di che si tratta, o di sopperirvi con particolari contributi;

3. Infine se sussistano le obbligazioni inerenti ad alcuni ospizi o spedali di ricoverare, mantenere ed allevare gli esposti di dati Comuni e di date circoscrizioni più o meno estese; e se i Comuni e le divisioni territoriali che si trovassero in questo caso possano essere esenti dal concorrere nella spesa, od almeno esentati in proporzione.

La risposta negativa circa le prime due questioni non può esser dubbia.

Riguardo alla prima si deve considerare che il carico delle opere pie, sia esso per effetto delle Regie Patenti del 15 ottobre 1822, sia per altre disposizioni legislative, è contrario alla prescrizione dell'art. 237 della Legge provinciale e comunale, la quale, se da una parte tende ad esonerare lo Stato dalla spesa del mantenimento degli esposti, non può dirsi che dall'altra non abbia voluto anche liberare le pie fondazioni dalle contribuzioni che loro avessero potuto essere per lo innanzi imposte, non per volontà dei testatori, ma per fatto del legislatore, fatto che la Legge nuova evidentemente colpisce ed abroga.

Riguardo alla seconda deve dirsi altrettanto, cioè che sono cessati gli obblighi speciali di quei Comuni i quali in alcune Provincie provvedevano da sè unicamente al servizio di proprii esposti; dacchè la Legge ha stabilito una comunione di spese più consentanea alla natura del servizio, il quale, se in gran parte si comincia localmente e specialmente in quei luoghi dove le comunicazioni sono difficili, ha spesso però il suo compimento negl'istituti e nei pii stabilimenti centrali o sparsi per la Provincia.

Affermativa debbe per contro essere la risposta sulla terza questione, in quanto che gli ospizi di carità, i quali principalmente ed anche indirettamente

contribuiscono alla cura, al mantenimento, all'educazione ed alla istruzione degli esposti, sono, secondo i loro titoli diversi di fondazione o di dotazione, istituzioni generali o locali, create a benefizio di alcuna Città o Provincia o di qualche altra divisione territoriale o antico Stato d'Italia, ed in tal qualità egli è facile il comprendere che il loro concorso debba operare nelle proporzioni del contributo a favore di tutti o di alcuni di tali enti morali, secondo la volontà dei fondatori; cosicchè è giusto ne derivi un discarico a pro di quei Comuni a vantaggio dei quali le dette pie fondazioni furono istituite.

Tali sono le dichiarazioni che mi occorre fare per l'esecuzione del R. Decreto in discorso. Non rimane altro se non di portarle a notizia dei signori Prefetti, onda vogliano darne comunicazione al Consiglio ed alle Deputazioni provinciali non che ai Consigli comunali per quanto li potrà riguardare.

Sarà dato un cenno di ricevimento della presente, ed a suo tempo verrà fatta trasmissione di un rapporto sul modo con cui siansi adempiute le premesse disposizioni.

Pel Ministro, Alasia.

(N. 2832) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 30 marzo 1866.

A chi debbano presentarsi le istanze di autorizzazione governativa per gli atti e contratti costituenti alienazione di beni mobili ed immobili appartenenti agl'Istituti Ecclesiastici del Regno.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 434 del Codice civile che prescrive i beni degl'Istituti Ecclesiastici non potersi alienare senza l'autorizzazione governativa; viste le deliberazioni del Consiglio di Stato; sulla proposizione del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le istanze di autorizzazione governativa per gli atti e contratti di qualunque specie costituenti alienazione di beni mobili ed immobili, che appartengano a qualsiasi Istituto Ecclesiastico del Regno, devono essere presentate all'Economato Generale del distretto, dove ha sede il Corpo morale contraente, per parte di chi ne abbia l'amministrazione. — A tali atti e contratti appartengono le vendite, le permute, le concessioni di enfiteusi o di rendita, le affrancazioni volontarie di censi o canoni, le costituzioni di servitù passive o le rinuncie a servitù attive, le transazioni, gli atterramenti di piante di alto fusto, le costituzioni d'ipoteca, i consensi alla cancellazione d'iscrizioni ipotecarie, le esazioni ed impieghi di capitali, e le locazioni di beni immobili eccedente il termine di nove anni.

2. L'Economato Generale rimetterà con avviso motivato la istanza al competente Procuratore Generale del Re, il quale a sua volta, raccolte le necessarie informazioni in merito, la trasmetterà al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti accompagnata da apposito parere, e da tutti i documenti correlativi.

3. Sopra tale rapporto il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti provvederà alla concessione o al diniego della chiesta autorizzazione.

4. La deliberazione del Ministero dovrà essere preceduta dal voto del Consiglio di Stato quando per motivate ragioni di urgenza o di evidente

utilità, vogliasi la dispensa dai pubblici incanti per vendita di beni mobili od immobili di un valore eccedente le L. 500. — Dovrà eziandio precedere il voto del Consiglio di Stato quando si tratti di vendita ai pubblici incanti di beni per un valore capitale eccedente le L. 8,000, oppure di alcuno degli altri atti e contratti indicati allo alinea dell'articolo 1° che riguardino un valore eccedente la somma suaccennata.

5. È delegata ai Procuratori Generali, sentito lo avviso conforme dell'Economato Generale, la facoltà di autorizzare la vendita, previo esperimento dell'asta pubblica, di beni, e lo atterramento di piante di alto fusto per un valore non eccedente le L. 500, come pure di autorizzare, entro i limiti della somma sovra designata, gli altri atti e contratti indicati allo alinea dell'articolo 1°.

6. Ogni procedimento o disposizione anteriore contraria alle norme sancite nel presente nostro Decreto rimane abrogata, tranne che nelle Provincie Meridionali, dove avranno tuttavia pieno vigore in argomento le disposizioni dei R. Decreti del 1° dicembre 1833 per i casi ivi previsti.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 22 marzo 1866.

VITTORIO EMANUELE — De Falco.

(N. 2833) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 29 marzo 1866.

È soppresso il soprassoldo stabilito pel Direttore di spirito dallo specchio N. 2 annesso al R. Decreto 30 dicembre 1865, relativo al riordinamento della Scuola Militare di Fanteria e Cavalleria.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Reale Decreto 30 dicembre 1865, con cui venivano approvati gli specchi, paghe e vantaggi del Personale addetto alla Scuola militare, ecc.:

È soppresso il soprassoldo di annue lire 800 stabilito pel Direttore di Spirito dallo specchio num. 2 annesso al mentovato Reale Decreto, relativo al Personale pel culto e per l'insegnamento presso la Scuola militare di Fanteria e Cavalleria, continuando tuttavia il predetto Direttore di Spirito ad essere incaricato delle funzioni di professore titolare per le lettere italiane. — V. Celerif. 1866, pag. 94.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 22 marzo 1866.

VITTORIO EMANUELE. — I. Pettinengo.

(N. 1730 *Suppl.*) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 1866.

Tassa da imporsi sugli esercenti commercio e industria nel territorio dipendente dalla Camera di Commercio e d'Arti di Torino.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto l'articolo 31 della Legge 6 luglio 1862, n. 680; veduta la deliberazione della Camera di Commercio di Torino in data 11 dicembre pros-

simo passato; veduto il nostro Decreto 10 agosto 1865, n. 2441; sentito il parere del Consiglio di Stato; sulla proposta del Ministro delle Finanze, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Camera di Commercio e d'Arti di Torino è autorizzata ad imporre un'annua tassa sugli esercenti commercio ed industria nel territorio dipendente dalla medesima.

2. Detta imposta, il cui ammontare sarà stabilito sulla base dei bilanci annuali della Camera debitamente approvati, verrà ripartita in ragione dei redditi industriali desunti dalla tabella dei redditi formata per l'applicazione della tassa di ricchezza mobile.

3. Restano esclusi dalla tassa camerale gli esercenti industriali e commerciali, i di cui redditi netti non oltrepassano la cifra di L. 300.

4. Lo spoglio dei redditi suddetti sarà fatto a cura e spesa della Camera presso gli Agenti delle Tasse i quali dovranno autenticarlo, e saranno, a cura e spesa della Camera stessa formati appositi ruoli di riscossione, i quali diventeranno esecutorii dopo che siano stati approvati dal Prefetto e pubblicati.

5. Il Regolamento da redigersi per l'esecuzione del presente Decreto sarà sottoposto al *visto* del Ministro delle Finanze innanzi che venga applicato.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 22 marzo 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. SCIALOIA.

(N. 2847) DECRETO MINISTERIALE

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 1866.

Proroga del termine per l'attivazione dell'organico dei Magazzini di spedizione e vendita dei generi di privativa.

Il Ministro delle Finanze, visto il Regio Decreto 21 dicembre 1865, n. 2694, sull'ordinamento dei magazzini di spedizione e di vendita dei generi di privativa, determina quanto segue:

È ulteriormente prorogato al primo del p. v. mese di maggio il termine stabilito dal Ministeriale Decreto 21 dicembre 1865, n. 2694, per la attivazione dell'organico dei magazzini di spedizione e di vendita dei generi di privativa. — Ved. alla pagina 30.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia.

Dato a Firenze addì 24 marzo 1866.

Il Ministro A. SCIALOIA.

(N. 2850) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 10 aprile 1866.

Temporaria occupazione del Monastero di S. Silvestro in Firenze.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno; viste le Leggi del 22 dicembre 1861, n. 384, e 24 dicembre 1864,

n. 2077; visto il nostro Decreto Reale del 18 gennaio ultimo, col quale abbiamo autorizzata l'occupazione temporaria del Monastero di Santa Teresa nella città di Firenze per destinarlo ad uso di carcere preventivo provvisorio; abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzata l'occupazione temporaria del Monastero di S. Silvestro nella città di Firenze per concentrarvi le monache Carmelitane Scalze che devono per effetto del succitato nostro Decreto del 18 gennaio sgombrare il Monastero di Santa Teresa, provvedendo a termini dell'articolo 1 della suddetta Legge in quanto concerne il concentramento delle Monache Benedettine di San Silvestro. — Ved. alla pag. 384.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì il 31 marzo 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Chiaves.

(N. 2857) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 16 aprile 1866.

Nuove opere di fortificazione a Cremona per la difesa dello Stato.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Essendoci stata rappresentata la necessità, per assicurare la difesa dello Stato, di munire di opere di fortificazione la città di Cremona; sulla proposta del Ministro della Guerra; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La città di Cremona sarà munita di nuove opere di fortificazione per essere posta in grado di concorrere alla difesa generale dello Stato.

Art. 2. Il Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 11 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Pettinengo.

(N. 2858) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 16 aprile 1866.

La costruzione di fortificazioni e fabbricati militari a Cremona è dichiarata d'utilità pubblica.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il nostro Decreto in data d'oggi riferentesi alle nuove opere di difesa da costruirsi attorno la città di Cremona; vista la Legge 25 giugno 1865 sulla espropriazione per causa di utilità pubblica; sulla proposta del nostro Ministro della Guerra abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È dichiarata opera di utilità pubblica la costruzione di opere di fortificazioni e fabbricati militari occorrenti attorno la città di Cremona. Le espropriazioni e i lavori dovranno effettuarsi in sei mesi dalla data del presente.

Art. 2. Il Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 11 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Pettinengo.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale l'11 aprile 1866.

Temporaria occupazione del Monastero di S. Micheletto in Lucca.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la Legge 22 dicembre 1861 sull'occupazione temporanea di case religiose per pubblici servizi sì civili che militari; sulla proposta del Ministro dell'Interno abbiamo decretato e decretiamo:

È data facoltà al Ministro dell'Interno di occupare temporaneamente per uso civile il Monastero di San Micheletto delle Francescane in Lucca, provvedendo a' termini dell'articolo 1 della Legge suddetta per ciò che riguarda il culto, la conservazione delle opere d'arte e l'alloggiamento delle religiose ivi esistenti.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 1° settembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — G. Lanza.

Torino, 30 settembre 1864.

Circolare del Ministero di Finanze (Direzione Generale del Tesoro).

Le polizze e fedi di credito del Banco di Napoli sono ricevute in conto di tasse nelle Provincie Napolitane e Sicule dalle Casse pubbliche.

Per le disposizioni regolamentarie del Banco di Napoli, le polizze e fedi di credito del Banco medesimo erano ricevute in pagamento di tasse dalle Casse pubbliche delle Provincie Napolitane e Siciliane. Quando il Banco suddetto fu ordinato sopra novelle basi e fu sottratto dalla dipendenza di questo Ministero, avrebbe potuto il Ministero medesimo contromandare le disposizioni anzidette, ma se ne astenne, perchè, com'è ricordato nel pregevole foglio di cotesta Direzione di contro indicato (23 settembre 1864, N. 2541) fu convenuto che le predette Casse pubbliche dovessero seguitare a ricevere in pagamento di tasse le polizze e fedi di credito del Banco di Napoli. Ritiene il sottoscritto che nessuna speciale disposizione avesse dovuto emanarsi per continuare un sistema che risultava da precedenti statuizioni, ed anzi è a notizia dello scrivente che le pubbliche Casse non hanno mai fatto difficoltà a ricevere le fedi suddette in pagamento di tasse.

Però il foglio suddetto di cotesta Direzione farebbe dubitare che un qualche agente della percezione le abbia rifiutate, nel qual caso si prega cotesta Direzione a specificare dove e come sia ciò avvenuto, per richiamare l'Agente della percezione che vi ha mancato alla osservanza delle prescrizioni generali che si crede superfluo ripetere a tutti gli altri Esattori.

Pel Ministro, T. Alfurno.

Firenze, 2 agosto 1863.

Circolare (N. 22, Div. 6) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro).

Come debba avvenire il soddisfacimento da parte degli Impiegati colpiti da pene pecuniarie di quelle somme per le quali non fosse il caso di ritenzione sullo stipendio, e procedimento da seguirsi per attenuare o revocare le punizioni inflitte.

Nell'art. 343 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato e sul servizio del Tesoro in data del 13 dicembre 1863, ove è preveduto il caso di Im-

piegati che per trasgressioni di servizio venissero ad essere colpiti da pene pecuniarie, trovasi stabilito in qual modo si debba procedere alle ritenzioni che superiormente si ordinassero sullo stipendio degli Impiegati medesimi. — V. Celerif. 1864, pag. 941.

Però non sempre si presenta la convenienza o la possibilità di far luogo alle predette ritenzioni di stipendio, poichè vi sono degli Impiegati retribuiti ad aggio solamente, e vi ha poi qualche servizio speciale, come il postale, per il quale ogni trasgressione anche di poco momento importando che venga punita, e subito, mal si presterebbe a piccole ammende, tanto più se frequenti, il procedimento additato nel surriferito articolo di Regolamento, che arrecherebbe un troppo grave disturbo agli Uffizi, quando pure non si dovesse eziandio considerare che simili punizioni, consistenti in una multa ben tenue per una volta soltanto, perdono la loro efficacia se occorra attendere la scadenza del mese per farle subire a chi vennero inflitte.

Inoltre può accadere talvolta che si pronunzi una punizione per mancanze che possono poscia venir giustificate in tutto od in parte, per cui sia giusto condonare o ridurre la pena, come per esempio per la protratta assenza di un Impiegato dal proprio posto oltre il termine del congedo ottenuto, quando la si provasse cagionata da forza maggiore, e come tale fosse ammessa dalla competente superiorità.

E parimenti potrebbe eziandio per avventura verificarsi che il Decreto di punizione di un Impiegato non emanasse o non venisse abbastanza in tempo intimato all'Uffizio che deve curarne l'esecuzione, per potersi far luogo a quelle ritenzioni che fossero state con esso determinate.

Ove adunque si tratti di adottare una misura di rigore, che equivalga a ritenzione di stipendio, a carico di Contabili retribuiti ad aggio, ritenuto il disposto dell'ultimo alinea del detto art. 343, il quale, proibendo che le somme ritenute vengano introitate come entrate dello Stato, prescrive che costituir debbano invece un'economia sul relativo capitolo di Bilancio passivo, saranno da osservarsi le norme seguenti:

Quantunque l'aggio sulle riscossioni di un anno non si possa veramente determinare *a priori*, pure non si debbe per questo rimandare alla fine dell'anno stesso la esecuzione del provvedimento, perchè codesto ritardo scemerebbe d'assai l'efficacia alla misura disciplinare che si intende d'infliggere, e perchè se l'aggio non si può prestabilire in cifra precisa, si può peraltro presumere approssimativamente a quanto sarà per ammontare.

L'aggio di Contabili venendo considerato quale spesa di esazione e come tale prelevato in somma approssimativa, o direttamente dai Contabili stessi sui fondi che conservano in cassa delle entrate riscosse, o dietro mandato delle Amministrazioni competenti, queste con un Decreto da comunicarsi all'Uffizio di riscontro del compartimento fisseranno all'uopo senz'altro in proporzione l'importo da ritenersi per punizione.

Che se anche le Amministrazioni stimassero che dovesse corrispondere perfettamente l'ammontare della multa ad una data porzione del vero importo dell'aggio spettante al Contabile sulle esazioni, con un opportuno cenno in quel Decreto si potrà provvedere, perchè della differenza tra la cifra della ritenzione effettuata in anticipazione e la cifra di quella effettivamente risultante da eseguirsi dopo conosciute le riscossioni avvenute, sia tenuto calcolo a suo tempo, e si trovi in grado l'Uffizio di riscontro di farne il controllo nell'atto di ammettere a favore del Contabile il rimborso delle spese di esazione.

Riguardo al servizio postale, per il quale come sopra si disse l'esperienza ha dimostrato utilissimo il sistema delle piccole ammende di immediato soddisfacimento, non essendo a queste applicabile l'ultimo alinea del già citato art. 343 del Regolamento di contabilità, che riguarda unicamente le ritenzioni, esse potranno venir riscosse dalla stessa Amministrazione delle Poste, e per semplificazione di lavoro conteggiate fra i prodotti eventuali di quel ramo, anzichè essere considerate come entrate della Direzione Generale del Tesoro.

Del resto, quanto alle ritenzioni propriamente dette, qualora le giustificazioni che venissero offerte da un Impiegato colpito da un Decreto di punizione fossero tali da consigliare una modificazione o il condono intero della pena pecuniaria a lui inflitta, l'Autorità ch'ebbe a rilasciare il Decreto originario, che la determinò, sarà tenuta di spedire un altro Decreto atto a modificare o revocare gli effetti del precedente, e di farlo conoscere a tale intento allo stesso Uffizio cui venne comunicato quest'ultimo.

Accadendo poi finalmente che per qualche eventuale circostanza l'ordine di ritenzione sullo stipendio di un Impiegato per un dato mese non venisse in tempo utile intimato alla competente Direzione del Tesoro, che per conseguenza l'Agenzia del Tesoro della provincia senza trattenuta alcuna rilasciasse il corrispondente mandato e venisse questo riscosso, e che intanto l'Impiegato o passasse a formar parte di altra Amministrazione, o fosse destinato ad un Uffizio contabile retribuito ad aggio, allora, riuscendo impossibile il diffalco della somma indebitamente esatta dallo stipendio di un mese successivo, l'importo della multa pecuniaria, che avrebbe dovuto formare un'economia al capitolo di Bilancio destinato al pagamento di esso stipendio, sarà da considerarsi per un debito qualunque del detto Impiegato verso lo Stato, e come tale sarà da versarsi in Tesoreria quale entrata eventuale della Direzione Generale del Tesoro.

Il Ministro Q. SELLA.

Torino, 23 *dicembre* 1865.

Circolare (N. 285, Div. 7) del Ministèro delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio):

Invio dei nuovi Codici civile e di procedura civile agl'Impiegati Demaniali.

Non volendo l'Amministrazione tralasciare mezzo alcuno che possa facilitare ai suoi Impiegati lo studio della nuova legislazione, così necessario per amministrare bene i diversi rami d'imposta non che il Demanio dello Stato, ha determinato di provvedere loro i nuovi Codici civile e di procedura civile del Regno d'Italia, preceduti dalle relazioni del Ministro Guardasigilli, annesse ai Reali Decreti 25 giugno di loro approvazione, e susseguiti dalle disposizioni transitorie contenute nei Decreti Reali del 30 novembre p. p., N.i 2600 e 2606. — V. Celerif. 1865, pag. 2121 e 2127.

Il sottoscritto, avendo in conseguenza disposto per la trasmissione a ciascuna Direzione di un competente numero dei detti Codici, si affretta di prevenirne i signori Direttori, affinchè, trattenuti 3 esemplari per uso del proprio Ufficio, si compiacciano distribuirne un esemplare a ciascuno dei dipendenti Ispettori, Sott'Ispettori, Ricevitori del Registro, Bollo e Demanio, ed Agenti delle Tasse; prima della distribuzione si dovranno munire del bollo a umido dell'Ufficio di Direzione.

Tanto le Direzioni, quanto gli Uffici dipendenti avranno cura di descrivere i Codici nell'inventario dell'Ufficio, e riterranno che i medesimi sono di proprietà dell'Amministrazione e non degli Impiegati, per cui vi sono applicabili le disposizioni della Circolare a stampa 26 marzo 1865, N° 192. — V. Celerif. 1865, pag. 926.

Il Direttore Generale SACCHI.

Torino, 25 dicembre 1865.

Circolare (Div. 9) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Sono trasmesse alcune norme sul modo di compilare le relazioni trimestrali di visita alle carceri.

Questo Ministero, viste le molte irregolarità che generalmente ancora si commettono nella compilazione dei verbali di visita trimestrale dalle Autorità dirigenti le carceri tanto di Circondario, che succursali e di Mandamento, ma particolarmente di queste ultime, ha creduto opportuno di far tracciare nuove norme relative in minuto dettaglio, facendone oggetto di speciale e distinto invio a caduna di esse, affinchè loro siano di sicura scorta nel disimpegno di tale incombenza

Epperò il sottoscritto ne trasmette un competente numero di copie a codesta Prefettura, con incarico di distribuirle in conformità dell'annesso elenco.

Questa Direzione Generale ebbe poi campo di osservare come taluni Uffici di Prefettura, forse non ancora abbastanza persuasi della vera importanza dei verbali di visita di che si tratta, anzichè sottoporli ad un serio e ponderato esame a misura che loro pervengono dalle rispettive Autorità dirigenti le carceri della Provincia, trascorsili sommariamente, e senza rendersi conscii delle condizioni in cui versa cadun carcere, e dei bisogni relativi, ne riferiscono imperfettamente le risultanze sull'elenco complessivo di cui, a termini della Circolare ministeriale del 6 ottobre 1864, N. 93, devono corredare l'invio dei verbali al Ministero, accennando per lo più come regolare il servizio di quel carcere, sul cui verbale di visita non si contiene alcuna richiesta. Epperciò gli elenchi in tal modo compilati ben lungi dal corrispondere all'uso cui devono servire ,quello cioè di rappresentare a colpo d'occhio al Ministero, senza obbligarlo ad ulteriori investigazioni, in qual modo l'Impresa di fornitura adempia ai suoi impegni per cadun carcere, e quali siano i provvedimenti adottati dall'Amministrazione per supplire alle sue mancanze, ove siavene, e per indennizzare in tal caso l'Erario del minor servizio eseguito, il più delle volte invece, si riducono ad una semplice e superflua classificazione dei verbali, e se il Ministero vuol rendersi conto della vera condizione in cui si trovi il servizio economico delle carceri, deve nuovamente esaminarli uno per uno, a fine di conoscerne le rispettive risultanze. — V. Celerif. 1861, pag. 1057 e 1169.

Il sottoscritto prega perciò codesta Prefettura di tenere nel dovuto conto tale avvertenza, e di persuadersi, che la mancanza di richieste nei verbali di visita non è per sè prova certa di regolarità di servizio, essendo suo stretto dovere di supplire quando occorra alle ommissioni delle Autorità dirigenti con indagare dai dettagli del verbale i bisogni in cui si trova un determinato carcere, onde potervi provvedere in modo conveniente ed a norma del capitolato, anche quando l'Autorità locale non faccia alcuna domanda; e per contro un tale accurato esame è pur necessario per moderare e modificare le richieste. che talora si leggono nei verbali, di oggetti o non prescritti dal capitolato, e quindi non a carico del fornitore, od eccedenti il reale bisogno del servizio, o altrimenti non necessari.

Un'altra raccomandazione si vuol fare a codesta Prefettura, ed è quella di adoprarsi in ogni miglior modo da canto suo, perchè le relazioni trimestrali siano inviate al Ministero colla possibile sollecitudine, ed entro il termine che meno si discosti da quello stabilito nell'art. 25 del Regolamento

generale, ripetendosi ciò che già molte altre volte si è avvertito, vale a dire che la utilità pratica di tali relazioni scema in ragione diretta del ritardo che si frappone nell'eseguirle e trasmetterle all'Autorità superiore.

Il sottoscritto nutre fiducia che codesta Prefettura, cui deve stare a cuore il regolare andamento del servizio carcerario, farà di tutto perchè i desiderii di questo Ministero, in ordine alle relazioni di visita trimestrale che ne costituiscono parte essenzialissima, siano soddisfatti, e così lo scopo cui mirano le medesime sia pienamente raggiunto.

Il Direttore Generale G. Boschi.

Firenze, 26 gennaio 1866.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio alle Camere di Commercio ed Arti.

Quali giorni debbano considerarsi festivi per gli effetti commerciali.

Mi affretto comunicare a codesta Camera, che il Ministero di Grazia e Giustizia, al quale fu comunicata la sua rappresentanza rispetto ai giorni che per gli effetti commerciali, debbono ritenersi festivi, mi ha risposto testé come concorra pienamente nell'avviso espresso da questo Ministero, che il legislatore colla locuzione di *giorni festivi*, di cui fa uso in alcune disposizioni di Legge, ha voluto esclusivamente accennare ai giorni che sono dichiarati tali dalla Religione dello Stato. E poichè coll'art. 15 del R. Decreto 10 dicembre 1865, N. 2640, furono abrogati tutti i Regolamenti e le Leggi preesistenti, non vi è dubbio che l'eguale favore che in Toscana era accordato alle feste ebraiche ha dovuto venir meno coll'attuarsi del nuovo Codice di Commercio. Lo stesso Ministero soggiunge che nell'interesse dei rapporti commerciali sarebbe a desiderarsi che non vi fosse differenza di giorni festivi fra le varie parti del Regno, cosa che non può per ora ottenersi, giacchè la soppressione di feste nelle antiche Provincie non ebbe luogo per effetto di Legge civile, ma bensì per Decreto dell'Autorità religiosa in seguito ad accordi col Governo. — V. Celerif. 1866, pag. 103.

Pel Ministro, Rocci.

SOMMARIO

N° 18 della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI per l'anno 1866
(Assoc. per un anno: Firenze L. 15 - Per la Posta L. 16)

Ved. alla pagina 576 il SOMMARIO *del presente foglio.*

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro della Guerra e da quello dell'Industria e Commercio il 23 dicembre 1865.

Sire! Con R. Decreto del 31 marzo 1864 V. M. ordinò che al 1° gennaio 1865 il servizio de'cavalli-stalloni allora dipendente dal Ministero della Guerra passasse a far parte delle attribuzioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Circostanze indipendenti da due Ministeri avendo impedito che tale disposizione fosse prontamente eseguita, V. M. con novello Decreto del 28 dicembre 1864 prescrisse che tale passaggio di attribuzione fosse prorogato fino al primo dell'anno 1866.

Ora per dare esecuzione a quest'ultima disposizione, mi onoro di sottoporre alla sua approvazione le istruzioni ed i Regolamenti che dovranno reggere tale servizio d'ora innanzi, imperciocchè il solo fatto del passaggio di esso dal Ministero della Guerra a quello dell'Agricoltura porta implicitamente un cambiamento di sistema nell'andamento di esso, dovendosi a provvidenze esclusivamente protezioniste sostituire un sistema di maggior libertà.

Ma indipendentemente da ciò parmi che più alte considerazioni abbiano indotto V. M. a disporre tale trapasso di competenze e sopra di ogni altra quella di trovar modo con un oculato sistema, di venire man mano sostituendo all'azione del Governo quella più profittevole dell'industria privata.

Ed a rendere progressivamente attuabile un tale concetto, senza dare alla produzione cavallina una di quelle repentine scosse che paralizzano talvolta per lungo tempo la intrinseca bontà di un'innovazione, tendono appunto tutte le disposizioni che costituiscono il novello organamento.

Con esso viene soppressa la Direzione Generale, la quale, se aveva ragione di esistere quando un tale servizio faceva parte di un grande Ministero, sarebbe un'anomalia, aggregata ad un Ministero che andò man mano abolendo tutte le direzioni generali che esistevano per altri servizi. Nè a tale soppressione è estraneo il desiderio di realizzare qualche economia. Infatti la Direzione Generale costava allo Stato lire 55,000 circa; l'Ispettorato Generale al contrario, che verrebbe alla stessa sostituito, non per amministrare, ma per sorvegliare l'andamento della parte tecnica del servizio, non costerebbe che lire 16,700.

Ma ciò che più diversifica l'attuale dal precedente ordinamento, si è lo stabilire la monta a pagamento, lo accordare premii di concorsi ai proprietari dei migliori stalloni, e premii d'incoraggiamento ai migliori allevatori di giumente e di puledri, e infine l'approvazione dei cavalli-stalloni dei privati. Col porre la monta a pagamento si raggiungono parecchi risultati: quello, ad esempio, di eliminare dalle monte le cavalle che il proprietario non crede potere essere quasi sicuramente fecondate, e che ora manda non recandogli ciò alcun aggravio; di potere in modo più certo tener dietro ai risultati della monta; di rendere possibile l'industria degli stalloni privati, ora resi impossibili dalla gratuita prestazione di quelli del Governo; e non ultimo, poi di mettere lo Stato in condizioni d'incominciare a aiutare l'industria privata, senza suo aggravio, poichè egli vi ha certezza che il prodotto della monta supererà d'assai la somma che per la prima volta viene stanziata in bilancio per conferire premii di concorso e premii di distinzione.

Come lo accordare tali premii, e come l'approvare e dichiarare atti a dare la monta gli stalloni dei privati sia uno spingere efficacemente l'industria privata a sostituirsi all'azione governativa, parmi cosa tanto evidente da non meritare speciali schiarimenti.

Nella fiducia d'avere quindi interpretato e svolto il concetto di V. M. La prego a voler munire della sua approvazione il qui unito Decreto e gli annessi Regolamenti.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 28 marzo 1866.

Il servizio ippico del Regno è affidato al Ministero di Agricoltura e Commercio, e sono date istruzioni per l'Ispettorato generale, per la riscossione delle tasse di monta, per le esposizioni ippiche, per la distribuzione dei premi, e per l'approvazione ed autorizzazione dei cavalli-stalloni privati.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visti i nostri Decreti 31 marzo e 28 dicembre 1864; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta dei Ministri della Guerra e di Agricoltura, Industria e Commercio abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Col primo gennaio 1866 il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio assume la suprema direzione di tutto il servizio ippico del Regno.

2. I fondi occorrenti alle spese richieste dal servizio suddetto saranno inscritte nel bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio: dal quale in conseguenza verranno spiccati gli ordini relativi di pagamento,

3. Sarà pure stanziata nel bilancio del detto Ministero la somma di lire centomila da impiegarsi in soccorsi all'industria cavallina.

4. Quanto all'attuale Personale militare addetto ai Depositi cavalli-stalloni nulla è innovato fino ad ulteriori disposizioni.

5. La Direzione Generale dei Depositi cavalli-stalloni è sciolta. È istituito col 1° gennaio 1866 nella capitale del Regno un Ispettorato Generale dei servizi ippici, il cui personale coi relativi stipendi è fissato nella tabella, firmata d'ordine nostro dal nostro Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, che fa seguito al presente Decreto.

6. Finchè il Personale dei Depositi cavalli-stalloni resterà militare, le relative mutazioni saranno fatte dal Ministero della Guerra, previo accordo con quello d'Agricoltura, Industria e Commercio.

7. Le disposizioni disciplinari relative al Personale militare dei detti depositi spetteranno esclusivamente al Ministero della Guerra.

8. L'acquisto degli stalloni, la loro riforma, il loro mantenimento, la provvista di tutti gli oggetti occorrenti al servizio dei Depositi e a quanto concerne i locali necessarii pei medesimi, non che tutte le disposizioni riguardanti il servizio stesso saranno di esclusiva spettanza del Ministero per l'Agricoltura, Industria e Commercio.

9. La monta degli stalloni dei Depositi sarà data a pagamento giusta la tariffa portata dalla tabella, firmata d'ordine nostro dal nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, che fa seguito al presente Decreto.

10. Le istruzioni colle quali vengono determinate le attribuzioni dell'Ispettorato Generale, il Regolamento per l'esazione delle tasse di monta non che

quello per l'approvazione governativa degli stalloni privati, per l'ordinamento delle esposizioni e per le concessioni dei premii e dei soccorsi agli allevatori saranno firmati d'ordine nostro dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, ecc.

Firenze, 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — TORELLI. — PETITTI.

Tabella N° 1.

Personale organico dell'Ispettorato Generale dei servizi ippici del Regno coi relativi stipendi.

Numero	Qualità	Osservazioni	Annuo stipendio	
			Individuale	Complessivo
1	Ispettore Generale .	» »	8000	8000
1	Segretario	Di prima classe. .	3500	3500
1	Applicato	Di prima classe. .	2200	2200
2	Applicati	Di quarta classe .	1200	2400
1	Usciere	» »	600	600
			Totale	16700

Tabella N° 2.

Tariffa dei prezzi della monta per gli stalloni dei depositi governativi.

Puro sangue inglese . . . . *Tassa per ogni cavalla salita* L. 20 »
Orientale e mezzo sangue inglese . . . . » 10 »
Altre razze . . . . » 5 »

Regolamento per la riscossione della tassa di monta.

Art. 1. A seconda delle disposizioni contenute nell'art. 9 del R. Decreto del 23 dicembre 1865, i proprietari di cavalle che vorranno sottoporle alla monta degli stalloni governativi dovranno produrre la ricevuta dell'anticipato pagamento della tassa di monta, nelle proporzioni specificate dalla tabella N. 2.

2. Il versamento della tassa di monta sarà fatto al Sindaco del Comune in cui verrà stabilita una stazione di monta, ed è nel momento di tale versamento, che il proprietario dovrà dichiarare il numero delle cavalle che intende sottoporre alla monta, non che la categoria degli stalloni che richiede per ognuna.

3. Eseguita tale dichiarazione, il Sindaco rilascierà, in ragione della somma ricevuta e delle cavalle dichiarate, tante ricevute da distaccarsi da apposito registro, conforme al modulo che segue, quante sono le tasse pagate per ciascuna categoria e per ciascuna cavalla.

4. Colla consegna di tali ricevute al guarda-stalloni della stazione, avrà il proprietario il dritto di far coprire tante cavalle, sino al terzo salto, da uno stallone di sua scelta della categoria indicata dalla bolletta di pagamento, quante saranno le bollette esibite. — Il rifiuto di una cavalla di andare al salto dopo il primo, non dà diritto a maggiore tolleranza per le altre.

5. Quei proprietarii di cavalle che desiderassero avere uno stallone esclusivamente e intieramente a loro disposizione, dovranno versare, nel modo sopra accennato, una tassa corrispondente al prezzo di monta di trenta cavalle, ed alla categoria dello stallone domandato.

6. Eseguita la monta delle cavalle presentate, il Comandante il deposito, se la monta è avvenuta presso il deposito, o il guarda-stalloni capo della stazione di monta, rilasceranno certificati di monta eseguita, parziali per ciascuna cavalla, indicandovi il numero corrispondente della bolletta presentata e la categoria a cui apparteneva il cavallo-stallone, dal quale fu montata. Tali certificati saranno vidimati dal Sindaco.

7. Dieci giorni prima che le stazioni di monta incomincino a funzionare, ciascun Comandante di deposito curerà di far giungere ai Sindaci dei Comuni ove le stazioni di monta saranno attivate, un elenco dei cavalli destinati a ciascuna con l'indicazione della categoria alla quale ogni cavallo appartiene.

8. Il registro sul quale i Sindaci dovranno segnare le somme ricevute, e dal quale dovranno distaccare le bollette da rilasciarsi ai proprietari delle cavalle, sarà a madre e figlia e si dividerà inoltre in tre parti, ciascuna delle quali di diverso colore. — La parte *verde* sarà usata per le tasse di monta dei cavalli di prima categoria (lire 20). — Quella *rossa* per le tasse di monta dei cavalli di 2ª categoria (lire 10). — Quella *bianca* per le tasse di monta dei cavalli di 3ª categoria (lire 5).

9. I Sindaci dei Comuni nei quali saranno stazioni di monta cureranno di versare prontamente nelle casse delle rispettive Esattorie i prodotti delle tasse di monta, e alla chiusura delle stazioni invieranno alle medesime esattorie i registri madre.

10. Tutte le bollette di pagamento raccolte dai Direttori e dai Guarda-stalloni, ordinate per categorie e per stazioni, saranno inviate al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio dai Direttori dei depositi, i quali per altro faranno prima conoscere a ciascuna delle esattorie nelle cui casse furono versate tasse di monta, la cifra risultante dalle liquidazioni delle bollette presentate ad ognuna delle rispettive stazioni.

11. Ciascuna Esattoria, confrontato l'effettivo versamento con le somme indicate dalle ricevute distaccate dal registro madre, e non avendo osservazioni a fare, trasmetterà al Direttore del deposito il suddetto registro, e il Direttore del Deposito farà di ciò informato il Sindaco della stazione al quale apparteneva.

12. Sono revocate tutte le disposizioni contenute nel Regolamento di monta le quali fossero contrarie a quanto viene disposto dal presente Regolamento.

Firenze, 23 dicembre 1865.

Visto d'ordine di S. M. — TORELLI.

Comune di *N° della Bolletta* Il signor ha pagata L. per tassa di monta di una cavalla che presenterà nella stazione di ad uno stallone di categoria il IL SINDACO	**Tassa di monta dei cavalli-stalloni dello Stato**	**Comune di** *N° della Bolletta* Il sottoscritto Sindaco del suddetto comune ha ricevuto la somma di L. dal signor il quale ha così diritto di far coprire una sua cavalla da uno stallone di categoria, alla stazione di monta in dipendente dal deposito cavalli-stalloni di A il IL SINDACO

Regolamento per le esposizioni ippiche e per la distribuzione dei premii.

Art. 1. In ogni anno si faranno due esposizioni ippiche. Queste avranno luogo in due delle sei zone determinate dall'articolo susseguente.

2. Le sei zone territoriali menzionate nell'art. 1 saranno così composte: — La prima delle Provincie di Torino, Alessandria, Genova, Porto Maurizio, Cuneo, Novara, Milano, Como, Sondrio, Bergamo, Brescia, Cremona e Pavia; — La seconda, delle Provincie di Piacenza, Parma, Reggio (Emilia), Modena, Ferrara, Bologna, Ravenna, Forlì, Urbino, Pesaro, e Macerata; — La terza, delle Provincie di Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Firenze, Siena, Grosseto, Arezzo, Perugia, Ancona, Ascoli-Piceno, Aquila, Teramo e Chieti; — La quarta, delle Provincie di Campobasso, Foggia, Benevento, Caserta, Avellino, Napoli, Salerno, Potenza, Bari, Lecce, Cosenza, Catanzaro, e Reggio di Calabria; — La quinta, delle Provincie dell'isola di Sicilia; — La sesta, delle Provincie dell'isola di Sardegna.

3. Il tempo in cui dovranno eseguirsi tali esposizioni sarà determinato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

4. Ai migliori espositori saranno accordati alcuni premii a titolo di concorso, altri a titolo d'incoraggiamento. Il numero di tali premii e il loro importo saranno fatti conoscere un mese prima dell'epoca stabilita per le esposizioni.

5. I premii a titolo di concorso saranno accordati ai proprietarii dei migliori stalloni. — Quel proprietario di stalloni che concorrono al premio dovrà produrre tali prove dalle quali sia dimostrato avere questi già prestato un utile servizio di monta. Il premio-concorso sarà accompagnato da un certificato del premio accordato, e in esso saranno minutamente specificati tutti i connotati dello stallone premiato. Inoltre il cavallo sarà per ordine del Giurì di cui appresso, munito di un segno indelebile, indicante l'anno in cui fu premiato.

6. I premii a titolo d'incoraggiamento saranno accordati agli espositori proprietari delle migliori madri seguite dal puledro, e dei migliori prodotti di due, di tre o di quattro anni, figli di stalloni dei depositi o di stalloni privati approvati.

7. Oltre i premii a titolo di concorso e di incoraggiamento potranno essere rilasciati certificati di menzione onorevole ai più distinti espositori quando il numero dei meritevoli di premio superasse quello dei premii disponibili.

8. Tanto i certificati di cui all'art. 5 quanto quelli dell'art. 7 saranno rilasciati dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio sovra proposta del Giurì e saranno a seconda dell'annesso modulo.

9. Gli stalloni o i prodotti già premiati ad una esposizione non possono ottenere più alcun premio in altra esposizione, ma soltanto menzioni onorevoli che confermino il premio precedente.

10. I premii ai migliori stalloni dovranno essere limitati a quelli soli che avranno prestato il servizio di monta nella zona in cui ha luogo la esposizione. — Le menzioni onorevoli possono estendersi a tutti.

11. La decretazione dei premii sarà fatta da un Giurì nominato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio sulle proposte delle Prefetture. Non è determinato il numero dei componenti, ma vi dovrà essere almeno un rappresentante per ciascuna delle Provincie componenti la zona. Il Ministero potrà sempre inviarvi un suo speciale rappresentante a presiederlo. Quando ciò non avvenga, il Giurì stesso nominerà il suo Presidente.

12. I premii e le menzioni onorevoli saranno conferiti a maggioranza di voti. In caso di parità, il voto del Presidente sarà quello che indicherà la maggioranza.

Firenze, 23 dicembre 1865.

MODULO DI CUI ALL'ARTICOLO 8°

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

ESPOSIZIONE IPPICA
DEL 18.....

ZONA CAVALLINA N°...

Generalità dell'espositore premiato	Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio:	Connotati del cavallo o cavalla premiata
Nome Cognome Patria Età Professione	Visto il voto emesso dal Giurì ippico, nominato col Ministeriale Decreto dei e composto dei signori Non avendo osservazioni in contrario al verbale compilato dal sig. e approvato dal predetto Giurì Conferisce al signor	Nome Razza Altezza metri Età Mantello Marche o segni particolari

Il Direttore Capo di Divisione IL MINISTRO

Regolamento per l'approvazione e per l'autorizzazione dei cavalli-stalloni privati.

Art. 1. L'approvazione dei cavalli-stalloni dei privati sarà fatta da speciali Commissioni nominate dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, sulla proposta del Prefetto di ciascuna Provincia, e presiedute da un Delegato del suddetto Ministero.

2. Le Commissioni di cui sopra non saranno composte di meno di tre individui, nè di più di sette, compreso il Delegato governativo.

3. Coloro che intenderanno di sottoporre all'approvazione uno o più cavalli-stalloni, dovranno darne avviso alla Prefettura non più tardi del 15 febbraio, dichiarandosi disposti a condurre i loro cavalli in quel luogo che sarà indicato dalla Prefettura.

4. Le Commissioni, esaminati attentamente i cavalli presentati, emetteranno su ciascuno di questi un ragionato avviso che sarà per sommi capi chiaramente riassunto nei processi verbali delle loro sedute che verranno compilati da un funzionario comunale della località in cui le Commissioni furono chiamate a pronunciare giudizio. — La designazione di tale funzionario sarà fatta dal Sindaco.

5. La classificazione dei cavalli-stalloni rinvenuti degni di approvazione sarà fatta in due categorie. — In cavalli-stalloni *approvati* e in cavalli-*stalloni* solamente *autorizzati*.

6. Il voto della Commissione sarà chiaramente espresso in un attestato ministeriale, che verrà rilasciato al proprietario di ciascuno stallone approvato od autorizzato. Tale attestato sarà conforme all'annesso modulo *(Ved. questo modulo nella pagina seguente)*.

7. I proprietari dei cavalli approvati potranno ricevere un premio a titolo di concorso nei modi consentiti dal Regolamento per le esposizioni e per le premiazioni. Al contrario gli stalloni solamente autorizzati non potranno essere ammessi a premii di concorso, nè di distinzione.

8. L'approvazione e l'autorizzazione non è valida che per un anno. Volendo farla confermare dovranno i cavalli-stalloni venire ripresentati alle Commissioni.

9. Qualora le Commissioni reputino conveniente di confermare la decisione precedente, o di convertire l'approvazione in sola autorizzazione, ne faranno una nota speciale a tergo del precedente attestato, la quale, firmata da tutti i componenti della Commissione, verrà munita del bollo del Comune in cui fu presentato il cavallo-stallone.

10. Le Commissioni incaricate dell'approvazione dei cavalli-stalloni saranno ogni due anni o rinnovate o confermate.

Firenze, 23 dicembre 1865.

Visto d'ordine di S. M. — Torelli.

Istruzioni *che dovranno servire di norma all'Ispettore Generale del servizio ippico del Regno nei suoi rapporti col Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio pel retto andamento del servizio stesso.*

Art. 1. L'Ispettore Generale eserciterà la superiore sorveglianza su l'andamento di tutti i servizi ippici dello Stato corrispondendo unicamente in proposito col Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;

2. Acquisterà i cavalli-stalloni occorrenti ai depositi, d'incarico del suddetto Ministero e sotto l'osservanza delle norme prescritte dai vigenti Regolamenti per la contabilità dello Stato;
3. Proporrà al Ministero tutte le modificazioni che troverà convenienti riguardo alla circoscrizione ed alla residenza dei depositi cavalli-stalloni;
4. Farà al Ministero motivate proposte delle riforme che reputerà necessarie negli stalloni dei depositi;
5. Distribuirà gli stalloni depositi nelle rispettive stazioni di monta;
6. Compilerà la statistica delle monte e dei prodotti degli stalloni dei depositi;
7. Terrà in corrente un registro degli stalloni dei depositi ed un registro degli stalloni approvati, e controllerà le variazioni sì degli uni che degli altri;
8. Proporrà al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio i luoghi dove tenersi esposizioni cavalline ed i membri dei giurì per la distribuzione dei premii;
9. Terrà un registro dei premii distribuiti agli allevatori ed ai proprietari di stalloni approvati ed autorizzati.

Firenze, 23 dicembre 1865.

Visto d'ordine di S. M. — Torelli.

(Stemma Reale)

REGNO D'ITALIA

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

SERVIZIO IPPICO.

La Commissione della Provincia di . . . . incaricata dell'approvazione e dell'autorizzazione dei cavalli-stalloni dei privati, nella seduta del . . . . . ha emesso un voto del tenore seguente:

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, visto il voto della Commissione suddetta, dichiara che il cavallo-stallone contro descritto è servizio di monta per tutte le Provincie del Regno, ed in prova di ciò rilascia il presente *Attestato*. Dato a Firenze il *Il Direttore Capo di Divisione* Il Ministro	**Connotati dello stallone** **Nome** **Razza** **Altezza** **Età** **Mantello** **Segni particolari** **Nome del proprietario.**

(N. 2803) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 3 marzo 1866.

Regolamenti pel mutuo soccorso dei barcaiuoli, e dei calafati e carpentieri nel porto di Genova.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 5 della Legge 29 maggio 1864, n. 1797; sentito il Consiglio di Stato; sulla proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica reggente il Ministero di Agricoltura e Commercio, abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati gli uniti Regolamenti per il mutuo soccorso dei barcaiuoli e dei calafati e carpentieri del porto di Genova, visti d'ordine nostro dal Ministro predetto.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 1° febbraio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — BERTI.

REGOLAMENTO

per il mutuo soccorso dei barcaiuoli del porto di Genova

CAPO I. — *Natura e scopo della Società. — Ammessione ed esclusione dei Soci.*

Art. 1. In esecuzione della Legge 29 maggio 1864 è istituita una Società di Mutuo Soccorso per l'Arte dei barcaiuoli del porto di Genova. — Essa ha per iscopo di promuovere il benessere morale e materiale degli aggregati all'Arte suddetta. — V. Celerif. 1864, pag. 1317.

2. Per godere dei vantaggi di tale istituzione si richiede il pagamento di una tassa di ammessione e d'una quota mensile.

3. La tassa d'ammessione è fissata a lire 60 per ognuno che dal primo gennaio del 1865 in appresso avrà ottenuto la licenza dalla Capitaneria di esercitare il mestiere di barcaiuolo nel porto. E pure stabilita una tassa di lire 40 pel passaggio nelle squadre per lo sbarco dei passeggeri di essi nuovi iscritti e di quegli altri battellanti denominati *tollerati* che al 31 dicembre 1864 si trovavano già muniti di licenza e numero al gozzo, dalla Capitaneria. — La quota mensile è fissata in lire 1 da corrispondersi da caduno dei barcaiuoli, tanto da quei già al presente autorizzati dalla Capitaneria di maneggiare un gozzo con numero nel porto, quanto da coloro che lo saranno in appresso, non che dai conducenti delle piatte delle case di commercio di cui all'articolo 4 del Regolamento 11 dicembre 1864, che devono essere inscritti alla Capitaneria dopo di avere soddisfatto la tassa d'ammissione. — V. Celerif. 1865, pag. 200.

4. I fondi che al 31 dicembre 1864 esistevano in cassa, vanno a beneficio dell'intiera Società. I fondi stessi consistono: — *a*) Nella cartella del Debito Pubblico, n° 4504 (R. Editto 24 dicembre 1819) dell'annua rendita di lire 28 92; — *b*) Nel valore e utili relativi d'un pontone da sbarco (saldate le passività) che al 31 dicembre 1864 apparteneva alla soppressa Arte privilegiata. — A beneficio dell'intiera Società vanno pure tutte quelle proprietà che venissero in appresso riconosciute di spettanza dell'Arte soppressa. — V. Celerif. 1833, pag. 1.

5. In considerazione del trapasso nella cassa di mutuo soccorso di quanto era posseduto dalla soppressa Arte, ai barcaiuoli di essa che al presente trovansi iscritti nelle squadre per lo sbarco dei passeggieri, la quota mensile sarà ridotta a 60 centesimi. — Dal pagamento di detta quota mensile andranno esenti quelli fra gli attuali battellanti denominati *tollerati*, che al presente avranno compiuto

65 anni d'età, nè avranno perciò diritto alcuno a sovvenzioni dalla Associazione di Mutuo Soccorso. — I giovani di essa soppressa Arte, di cui all'articolo 3, n° 1 del Regolamento 11 dicembre 1864, non sono tenuti al pagamento della tassa d'ammissione all'età di 21 anno quando avranno diritto al gozzo col numero proprio.

6. Il pagamento delle quote mensili sarà fatto a trimestri scaduti nei primi dieci giorni susseguenti, e verrà segnato all'atto dal Cassiere sul libretto personale di ogni barcaiuolo che deve esserne munito a proprie spese dalla Commissione d'amministrazione. — Il pagamento della tassa di ammissione dei nuovi barcaiuoli e conducenti di piatte, e di quella pel passaggio nelle squadre verrà fatto all'atto del passaggio o dell'iscrizione presso la Capitaneria, la quale non accorderà nè l'uno nè l'altro se prima non sia giustificato siffatto pagamento. — Per la regolarità dei conti ogni nuova ammissione o passaggio avrà sempre luogo negli ultimi giorni del mese datando dal 1° del susseguente alla domanda.

7. Sarà escluso dalla Associazione colla perdita di ogni diritto, compresa la tassa d'ammissione e quella pel passaggio nelle squadre dei passeggieri, quello fra i soci che incorrerà nelle condanne del 1° paragrafo dall'art. 14, e nella assenza protratta contemplata dall'articolo 16 del Regolamento 11 dicembre 1864 riguardante la polizia marittima del porto di Genova per quanto concerne i barcaiuoli.

Capo II. — *Sorveglianza ed amministrazione della Società.*

8. La Società è posta sotto la diretta sorveglianza della Capitaneria del porto si e come è già prescritto dal più volte citato Regolamento 11 dicembre 1864.

9. Sotto la detta sorveglianza essa è amministrata da una Commissione composta: — *a*) Dei tre capi dei barcaiuoli, fra cui la Capitaneria sceglierà il presidente; — *b*) Di un delegato per ognuna delle 12 squadre dei barcaiuoli destinati al servizio dello sbarco dei passeggieri.

10. Ogni biennio verranno cambiati per metà i delegati delle squadre, di cui nessuno può rimanere in carica più di 4 anni consecutivi, nè essere rieletto a delegato che dopo trascorsi due anni dall'epoca che cessò da quella carica. — La Capitaneria designerà quei delegati che dopo il biennio dovranno cessare dalle loro funzioni, coll'avvertenza per altro che nei quattro anni ognuna delle 12 squadre proceda una volta alla elezione dei propri delegati.

11. La Capitaneria fisserà l'epoca e le norme dell'elezione. — I soci in alfabeti non potranno essere eletti.

12. La Commissione eleggerà nel suo seno un Segretario ed un Cassiere.

13. È data facoltà alla Capitaneria di sospendere qualunque dei componenti la Commissione amministrativa, anche di rimuoverlo, con obbligo di provvedere pel suo rimpiazzo secondo le norme stabilite, quando non adempia con soddisfazione ai doveri del suo mandato, manchi frequentemente alle riunioni della Commissione, cessi di esercitare il mestiere di barcaiuolo, o si assenta dal porto per uno spazio maggiore di tre mesi, come anche se venisse processato per reati di sangue, e di quelli contemplati nell'articolo 14 del Regolamento 11 dicembre 1864.

Capo III. — *Delle adunanze.*

14. Le adunanze della Società si distinguono in ordinarie e straordinarie.

15. Le ordinarie hanno luogo in gennaio di ciascun anno. — Le straordinarie sono fissate dalla Commissione, previo permesso della Capitaneria del porto, e potranno anche aver luogo sulla istanza di 20 soci dietro domanda motivata e firmata dai medesimi, previo sempre il permesso della sullodata Capitaneria. — Nell'adunanza ordinaria del mese di gennaio avrà luogo la resa dei conti per parte della Commissione, e vi si tratterà dei singoli interessi della Società.

16. Le deliberazioni della Società saranno valide, purchè intervenga almeno un quinto dei soci. — Qualora per mancanza di numero si dovesse procedere ad una seconda adunanza, le deliberazioni saranno valide, qualunque sia il numero dei soci. — In caso di deserzione, provvede la Capitaneria del porto.

Capo IV. — *Della Commissione.*

17. Incombe alla Commissione d'amministrazione: — *a*) Di ricevere e verificare le domande per sussidi, accertandosi se fondate o dolose; fissarne la quota secondo le prescrizioni del presente Regolamento ed i fondi disponibili; ordinarne il pagamento al Cassiere; — *b*) Curare l'incasso delle quote mensili e delle tasse di ammissione; — *c*) Il maneggio, l'impiego fruttifero, colle debite cautele di garanzia dei fondi d'avanzo; — *d*) Di far tenere al corrente le scritturazioni di conteggio, tanto della propria amministrazione, quanto dei libretti personali dei barcaiuoli; — *e*) Di formare a capo di ogni anno un bilancio delle spese e delle entrate presuntive; — *f*) Fissare la rimunerazione da concedersi ai capi dei barcaiuoli; all'amanuense per le scritturazioni presso la Capitaneria del porto e tutte le altre spese qualsiansi, come di stampati, cartoleria, ecc.; — *g*) Dare tutti i provvedimenti in genere per la gestione amministrativa del mutuo soccorso, secondo le circostanze e i mezzi pecuniarii. — Nessuna delle decisioni della Commisione nel presente articolo indicate, nonchè qualunque altra deliberazione, sarà valida ed esecutoria, senza che sia munita del *Visto* del Capitano del porto.

18. La Commissione d'amministrazione si adunerà settimanalmente almeno una volta, e sarà convocata dalla Capitaneria. — Deciderà sulle pratiche vertenti, e farà sempre mettere al corrente i libri di cassa. — A trimestre scaduto la Commissione in apposita adunanza procederà all'assestamento e verifica dei conti e alla verifica della Cassa, sotto la sorveglianza del Capitano del porto o di un Ufficiale della Capitaneria da esso delegato. — Nel registro dei verbali delle sedute saranno esattamente segnate le sue deliberazioni rese valide dalla presenza di 7 de' suoi membri, fra cui uno almeno dei capi dei barcaiuoli.

Capo V. — *Del Presidente.*

19. Il Presidente interviene a tutte le adunanze ed ha voto deliberativo.

Rilascia i biglietti o vaglia di soccorso, come pure i mandati di pagamento approvati dalla Commissione, salvi i casi d'urgenza, di cui renderà ragione nella prima adunanza della Commissione stessa.

20. Il Presidente alla fine dell'anno sociale fa compilare dal Segretario il rendiconto morale, e dal Cassiere quello finanziario, e li presenta all'adunanza ordinaria generale del mese di gennaio.

Capo VI. — *Del Cassiere e del Segretario.*

21. Il Cassiere è incaricato della riscossione e dei diritti di ammessione e delle quote mensili dei soci, rilasciandone quietanza sui relativi libretti; nonchè dei pagamenti che gli verranno ordinati per mezzo di mandati sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

22. Al Cassiere spetta il Governo della cassa: egli è responsabile degli introiti e dei pagamenti e non potrà percepire, nè pagare alcuna somma senza essere a ciò autorizzato da una deliberazione della Commissione amministrativa. — Esso deve tenere in ordine i libri del *dare* e dell'*avere* della Cassa la quale sarà munita di due chiavi, di cui una sarà custodita da lui e l'altra dalla Capitaneria. — La cassa non potrà mai essere aperta che alla presenza della Commissione amministrativa, e nella circostanza d'urgenza alla presenza di due membri della medesima, di cui uno dei capi dei barcaiuoli.

23. Il Segretario assiste a tutte le adunanze, e ne stende i relativi verbali.

24. Custodisce le carte riguardanti la Società; controssegna gli atti emanati dalla Commissione, non che i mandati di pagamento.

Capo VII. — *Del fondo sociale.*

25. Il fondo sociale è specialmente destinato a sovvenire i soci in caso di malattia.

26. Il socio infermo che intende usufruire del sussidio dovrà porgere domanda al Presidente, corredata da fede medica che attesti la natura della malattia e la probabile sua durata.

27. Il sussidio non è accordato per tutte quelle malattie guaribili nello spazio di tre giorni.

28. Non ha diritto al sussidio quel socio, la cui malattia provenga da rissa provocata, da abuso di vino e liquori e da altra qualunque causa immorale.

29. I soci avranno diritto a sussidio per infermità dopo cinque anni di effettuato e non interrotto pagamento delle quote mensili ed al soccorso per impotenza al lavoro dopo otto anni di tale pagamento. — I componenti la soppressa Arte dei barcaiuoli del porto, che al primo del 1865 facevano parte delle squadre per lo sbarco dei passeggieri, potranno ottenere il sussidio o soccorso di cui sopra senza la retribuzione dei cinque od otto anni consecutivi.

30. Il sussidio per gli infermi non potrà essere maggiore di lire 1 al giorno per i tre primi mesi, decorsi i quali, verrà ridotto dalla Commissione amministrativa secondo la gravità della malattia e le altre circostanze speciali. — Il soccorso per i vecchi ed impotenti al lavoro non eccederà centesimi 60 al giorno, da stabilirsene l'ammontare dalla Commissione, secondo i casi.

31. Il socio infermo e inabile al lavoro ricoverato in uno stabilimento di pubblica carità, non avrà diritto al sussidio o al soccorso; solo potrà ottenere una sovvenzione che non eccederà mai i 30 centesimi al giorno.

32. I soci infermi, impotenti e quelli che si trovino al servizio militare sia di terra che di mare sotto la bandiera nazionale, durante l'infermità, l'impotenza al lavoro e il servizio militare, non saranno tenuti al pagamento delle quote mensili. — Quanto agli infermi ed ai militari l'interruzione nel pagamento delle quote mensili non sarà computata a scapito dei diritti di cui è oggetto all'articolo 29.

33. Il socio che pendente il mese susseguente al trimestre spirato non avrà soddisfatto le relative quote mensili, sarà punito dalla Capitaneria colle pene stabilite dall'articolo 7 della Legge 29 maggio 1864 nel 1° alinea. — Se dopo due mesi non effettuerà tale pagamento, sarà considerato come recidivo e passibile delle pene del 2° alinea dell'articolo suddetto. — Se risulterà moroso pendente tre mesi, gli verrà tolta dalla Capitaneria la licenza ed il numero del gozzo, oltre alla perdita di ogni diritto di rimborsi e sovvenzioni verso l'Associazione del Mutuo Soccorso, compresa la tassa d'ammissione e quella pel passaggio nelle squadre dei passeggieri.

34. La vedova ed i figli dei soci morti che non abbiano contribuito pendente otto anni consecutivi al mutuo soccorso, non potranno ripetere da questo alcuna indennizzazione di qualunque genere per le quote o tasse pagate dal defunto. — Se questi avrà soddisfatto pendente otto anni al pagamento di cui sopra, la Commissione amministrativa ha la facoltà, secondo le circostanze, secondo i fondi disponibili e le condizioni della famiglia, di concedere ai figli superstiti, se minori di anni 14, una sovvenzione nel limite di 40 centesimi al giorno per tutta la famiglia e per un tempo non maggiore di 4 anni dopo il decesso del padre. — Cesserà tale sovvenzione in quel periodo di 4 anni, se l'ultimo dei figli maschi superstiti avrà intanto raggiunto l'età di 16 anni.

Capo VII. — *Disposizioni generali.*

35. I soci sono tenuti di frequentare le scuole serali ed hanno obbligo espresso di mandare la loro prole all'insegnamento elementare della città. — Pari obbligo incumbe alle vedove sussidiate dalla Associazione, sotto pena, in caso d'inobbedienza, della perdita del sussidio. — Il Presidente e i membri della Commissione sono tenuti di adoperarsi con tutti i mezzi per l'adempimento d'un tale dovere, di cui si terrà il debito conto nella applicazione del Regolamento.

36. A perpetua onoranza e ricordo del donatore sarà tenuto un apposito registro per iscrivere i nomi di coloro che faranno offerte alla Società in denaro od altri oggetti.

37. In tutti i casi non contemplati dal Regolamento provvederà la Capitaneria del porto a cui la Commissione dovrà in ogni emergenza aver ricorso.

V° d'ordine di S. M. — Berti.

REGOLAMENTO

pel mutuo soccorso dei calafati e dei carpentieri nel porto di Genova

---

Capo I — *Natura e scopo della Società. — Ammissione ed esclusione dei Soci.*

Art. 1. In esecuzione della Legge 29 maggio 1864 è istituita una Società di Mutuo Soccorso per l'Arte dei calafati e carpentieri del porto di Genova. Essa ha per iscopo di promovere il benessere morale e materiale degli aggregati alle Arti suddette. — V. Celerif. 1864, pag. 1317.

2. Per godere dei vantaggi di tale istituzione si richiede il pagamento d'una tassa d'ammissione e di una quota mensile.

3. La tassa d'ammissione è fissata a 100 lire per ogni maestro calafato e carpentiere che dal primo del gennaio 1865 in appresso avrà ottenuto la licenza dalla Capitaneria di esercitare la sua Arte nel porto. — La quota mensile sarà di L. 1 da corrispondersi da caduno dei calafati e carpentieri, tanto da quelli esistenti nel porto prima del 31 dicembre 1864, quanto da coloro che in appresso verranno dalla Capitaneria iscritti in quelle Maestranze.

4. I fondi che al 31 dicembre 1864 esistevano in cassa vanno a beneficio dell'intiera Società. — I fondi stessi consistono:

Per i calafati: — *a*) Nella cedola del Debito Pubblico, certificato n° 20689, Legge 10 luglio 1861, della rendita di L. 20; — *b*) In altra cedola come sopra, n° 45938, della rendita di L. 5.

Per i carpentieri: — 1° Nella cedola del Debito Pubblico, certificato n° 45939, Legge 10 luglio 1861, della rendita di L. 5; — 2° In un capitale di lire italiane 1,166, 67 dato a mutuo a Ginocchio Paolo, eredi suoi, debitamente ipotecato il 15 giugno 1835, e rinnovata l'ipoteca li 6 maggio 1863 all'Ufficio di Genova; — A beneficio dell'intiera Società vanno pure rispettivamente tutte quelle proprietà e fondi che venissero in appresso riconosciuti di spettanza delle due Arti soppresse.

5. I garzoni di queste Arti di cui all'art. 3 ultimo alinea del Regolamento 11 dicembre 1864, che al primo del 1865 avranno raggiunta l'età di 12 anni, non sono tenuti al pagamento della tassa di ammissione quando dalla Capitaneria verranno ascritti come maestri lavoranti nel porto. — Dal pagamento della quota mensile andranno esenti i carpentieri e calafati che nella loro iscrizione alla Capitaneria dopo il primo del 1865 avranno raggiunta l'età di 55 anni, nè avranno perciò diritto alcuno a sovvenzioni dalla Associazione di Mutuo Soccorso. Essi calafati e carpentieri per altro sottostaranno al pagamento della tassa di ammissione all'atto dell'iscrizione ridotta per loro da 100 a L. 70.

6. Il pagamento delle quote mensili sarà fatto a trimestre scaduto nei primi dieci giorni susseguenti e verrà segnato all'atto del Cassiere sul libretto personale di ogni calafato e carpentiere che deve esserne munito, a proprie spese, dalla Commissione d'amministrazione. — Il pagamento della tassa di ammissione dei nuovi iscritti calafati e carpentieri verrà fatto all'atto dell'iscrizione presso la Capitaneria, la quale non accorderà questa se prima non sia giustificato quello. — Per la regolarità dei conti ogni nuova ammissione avrà sempre luogo negli ultimi giorni del mese datando dal primo del susseguente alla domanda.

7. Sarà escluso dalla Associazione colla perdita di ogni diritto, compresa la tassa d'ammessione, il calafato e carpentiere che incorra nelle condanne dell'articolo 13, e nell'assenza protratta contemplata dall'art. 14 del Regolamento 11 dicembre 1864 riguardante la polizia marittima del Porto di Genova. — Se però pendente la sua assenza avrà fatto corrispondere senza interruzione e conforme al presente Regolamento le quote mensili alla Associazione di Mutuo Soccorso conserverà ogni diritto verso la stessa. — V. Celerif. 1865, pag. 200 e seguenti.

Capo II. — *Sorveglianza ed amministrazione della Società.*

8. La Società è posta sotto la diretta sorveglianza della Capitaneria del porto si e come è prescritto dal precitato Regolamento 11 dicembre 1864.

9. Sotto la detta sorveglianza essa è amministrata da una Commissione speciale e separata per ognuna di queste due maestranze, e composta: — *a*) Dei due capi della propria maestranza di cui uno verrà dalla Capitaneria destinato a Presidente; — *b*) Da sei delegati per ognuna delle rispettive Maestranze.

10. Ogni biennio verranno cambiati per metà i delegati di caduna maestranza di cui nessuno può rimanere in carica più di 4 anni consecutivi, nè essere rieletto a Delegato che dopo trascorsi due anni dall'epoca che cessò da quella carica. — La Capitaneria designerà quei delegati che dopo il biennio dovranno cessare dalle loro funzioni.

11. La Capitaneria fisserà l'epoca e le norme dell'elezione. — I soci analfabeti non potranno essere eletti.

12. La Commissione elegge nel suo seno un Segretario ed un Cassiere.

13. È data facoltà alla capitaneria di sospendere qualunque dei componenti la Commissione di amministrazione, anche di rimuoverlo, con obbligo di provvedere al suo rimpiazzo, secondo le norme stabilite, se non adempiesse con soddisfazione ai doveri del suo mandato, se frequentemente mancasse alle riunioni della Commissione, se cessasse di esercitare il proprio mestiere nel porto, se da questo si assentasse per più di tre mesi, se si trovasse sotto processo per reati di sangue e per quelli contemplati nell'articolo 14 del Regolamento 11 dicembre 1864.

Capo III. — *Delle adunanze.*

14. Le adunanze della Società si distinguono in ordinarie e straordinarie.

15. Le adunanze ordinarie hanno luogo in gennaio di cadun anno. — Le straordinarie sono fissate dalla Commissione previo permesso della Capitaneria del porto, e potranno anche aver luogo sull'istanza di dieci soci dietro domanda motivata e firmata dai medesimi, previo sempre il permesso della sullodata Capitaneria. — Nell'adunanza ordinaria del mese di gennaio avrà luogo la resa dei conti per parte della Commissione, e vi si tratterà dei singoli interessi della Società.

16. Le deliberazioni della Società saranno valide, purchè intervenga almeno un quinto dei soci. — Qualora per mancanza di numero si dovesse procedere ad una seconda adunanza, le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei soci. — In caso di deserzione provvede la Capitaneria del porto.

Capo IV. — *Della Commissione.*

17. Incumbe alla Commissione di amministrazione: — *a*) Di ricevere, verificare le domande per sussidi, accertandosi se fondate o dolose, fissarne la quota, secondo le prescrizioni del presente Regolamento, ed i fondi disponibili, ordinarne il pagamento al Cassiere; — *b*) Curare l'incasso delle quote mensili e delle tasse di ammessione; — *c*) Il maneggio, l'impiego fruttifero colle debite garanzie dei fondi d'avanzo; — *d*) Di far tenere al corrente le scritturazioni di conteggio tanto della propria amministrazione, quanto dei libretti personali degli artieri; — *e*) Di formare a capo di ogni anno un bilancio delle spese e delle entrate presumibili; — *f*) Fissare (se ve ne sarà d'uopo) la rimunerazione da concedersi ai capi delle rispettive Maestranze, allo scritturale, e tutte le altre spese qualsiasi, come di stampati, cartolerie ecc., — *g*) Dar tutti i provvedimenti in genere per la gestione amministrativa del Mutuo Soccorso, secondo le circostanze e i mezzi pecuniari. — Nessuna delle decisioni della Commissione nel presente articolo indicate, nonchè qualunque altra deliberazione sarà valevole ed esecutoria senza il visto del Capitano del porto.

18. La Commissione di amministrazione si adunerà ogni qual volta occorra e sarà convocata dalla Capitaneria. — Deciderà sulle pratiche vertenti e farà sempre mettere al corrente i libri di cassa. — A trimestre scaduto la Commissione procederà allo assestamento e alla chiusura dei conti, e alla verifica di cassa, in apposita adunanza sotto la superiore vigilanza del Capitano del porto o di un Ufficiale della Capitaneria da esso delegato. — Nel registro dei verbali delle sue sedute saranno esattamente segnate le sue deliberazioni rese valide dalla presenza di quattro dei suoi otto membri, compreso però tra i primi almeno uno dei capi.

CAPO V. — *Del Presidente.*

19. Il Presidente interviene a tutte le adunanze ed ha voto deliberativo. — Rilascia i biglietti o vaglia di soccorso come pure i mandati di pagamento approvati dalla Commissione, salvo i casi di urgenza, di cui renderà ragione nella prima adunanza della Commissione stessa.

20. Il Presidente alla fine dell'anno sociale fa compilare dal Segretario il rendiconto morale e dal Cassiere quello finanziario, e li presenta all'adunanza generale ordinaria del mese di gennaio.

CAPO VI. — *Del Cassiere e del Segretario.*

21. Il Cassiere è incaricato della riscossione dei diritti di ammessione e delle quote mensili dei soci, rilasciandone quietanza sui relativi libretti, nonchè dei pagamenti che gli verranno ordinati per mezzo di mandati sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

22. Al Cassiere spetta il Governo della cassa; egli è risponsabile dei pagamenti e degli introiti, e non potrà pagare, nè percepire alcuna somma senza essere a ciò autorizzato da una deliberazione della Commissione amministrativa. — Esso deve tenere al corrente i libri del *dare* ed *avere* della cassa munita di due chiavi, una delle quali sarà da lui custodita, l'altra dalla Capitaneria — La cassa non potrà mai essere aperta che alla presenza della Commissione amministrativa, e nelle circostanze di urgenza alla presenza di uno almeno dei capi della rispettiva Maestranza.

23. Il Segretario assiste a tutte le adunanze e ne stende i relativi verbali.

24. Custodisce le carte riguardanti la Società, controssegna gli atti emanati dalla Commissione, non che i mandati di pagamento.

CAPO VII. — *Del fondo sociale.*

25. Il fondo sociale è specialmente destinato a sovvenire i soci in caso di malattia.

26. Il socio infermó che intende usufruire del sussidio dovrà porgere domanda al Presidente corredata di fede medica che attesti la natura della malattia e la probabile sua durata.

27. Il sussidio non è accordato per tutte quelle malattie guaribili nello spazio di tre giorni.

28. Non ha diritto al sussidio quel socio la cui malattia provenga da rissa provocata, da abuso di vino e liquori, o da altra qualunque causa immorale.

29. I calafati e carpentieri avranno diritto al sussidio per infermità dopo tre anni di effettuato e non interrotto pagamento delle quote mensili ed a soccorso per impotenza al lavoro dopo otto anni di tale pagamento. — Sarà conservata l'anzianità d'iscrizione a quelli fra i maestri calafati che facevano parte della Società di Mutuo Soccorso fra i calafati volontariamente costituita nel 1862, conchè i fondi da essa attualmente posseduti cedano a benefizio della nuova istituzione.

30. Il sussidio per gli infermi non potrà essere maggiore di lire 1 50 al giorno per i primi tre mesi, decorsi i quali il sussidio verrà ridotto a lire 1 al giorno. — Il soccorso per i vecchi ed impotenti al lavoro non eccederà lire 0 50 al giorno, da stabilirsene l'ammontare dal Consiglio amministrativo secondo i casi.

31. Sono esenti dal pagamento delle quote mensili: — *a*) Gl'infermi pendente il tempo che saranno ricoverati in un pubblico stabilimento o sussidiati dalla Associazione di Mutuo Soccorso; — *b*) Gli impotenti al lavoro: — *c*) I calafati e carpentieri che trovansi al servizio militare di terra o di mare sotto la bandiera nazionale. — Per i contemplati alle lettere *a*, *c* la interruzione nel pagamento delle quote mensili non sarà imputata a scapito dei diritti di cui è oggetto all'articolo 29.

32. Il socio che pendente il mese susseguente al trimestre spirato non avrà soddisfatto le relative quote mensili, verrà punito dalla Capitaneria colle pene stabilite dall'articolo 7 della Legge 29 maggio 1864 nel 1° alinea. — Se dopo due mesi non effettuerà tale pagamento sarà considerato come recidivo e passibile delle pene del 2° alinea dell'articolo succitato. — Se risulterà moroso pendente tre mesi, gli verrà tolta dalla Capitaneria la licenza di esercitare la propria arte nel porto, oltre alla perdita di ogni diritto di rimborso e sovvenzioni verso il Mutuo Soccorso, compresa la tassa di ammessione.

33. La vedova ed i figli dei carpentieri morti che non abbiano contribuito durante otto anni consecutivi al Mutuo Soccorso non potranno ripetere da questo alcuna indennizzazione di qualunque genere per le quote e tasse pagate dal defunto. — Se questo avrà soddisfatto pendente gli otto anni consecutivi al pagamento di cui sopra, la Commissione amministrativa ha la facoltà, secondo le circostanze e secondo i fondi disponibili e la condizione della famiglia, di concedere alla stessa una piccola regalia, se il defunto all'epoca della sua morte avrà lasciato figli superstiti minori di anni quattordici.

Capo VIII. — *Disposizioni generali.*

34. I soci sono tenuti di frequentare le scuole serali ed hanno obbligo espresso di mandare la loro prole all'Insegnamento elementare della città. — Il Presidente e i membri della Commissione sono tenuti di adoperarsi con tutti i mezzi per l'adempimento di un tale dovere, di cui si terrà il debito conto nell'approvazione del Regolamento.

35. A perpetua onoranza e ricordo del donatore sarà tenuto un apposito registro per iscrivere i nomi di coloro che faranno offerte alla Società in denaro od altri oggetti.

36. In tutti i casi non contemplati dal presente Regolamento provvederà la Capitaneria del porto, a cui la Commissione dovrà in ogni emergenza aver ricorso.

Visto d'ordine di S. M. — Berti.

(N. 2829) LEGGE

inserta nella Gazzetta Ufficiale il 19 marzo 1866.

Vendita del podere annesso alla chiesa di Santa Maria in Fornò, Provincia di Forlì.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato, ecc.:

Art. 1. È approvata la vendita del podere annesso alla chiesa di Santa Maria in Fornò, Provincia di Forlì, deliberato al signor Giovanni Foschini con verbale 15 novembre 1864, a rogito Miserocchi, per il prezzo di lire L. 12,307. — V. Celerif. 1864, pag. 481 e 897.

Art. 2. Il suddetto prezzo, prelevato il capitale occorrente alla affrancazione, giusta la Legge 24 gennaio 1864, n. 1637, del censo costituito a credito dell'Orfanotrofio di Sant'Anna in Forlì per provvedere ai restauri della chiesa di Santa Maria in Fornò, verrà erogato nell'acquisto di cartelle di

rendita pubblica italiana. Le cartelle acquistate saranno intestate al Demanio dello Stato con l'annotazione che la rendita è assegnata alle spese di culto e di mantenimento della detta chiesa.

Ordiniamo ecc. — Data a Firenze il 4 marzo 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. SCIALOIA.

V. gli *Atti del Parlamento Italiano*, Sessione del 1865-66, Camera dei Deputati, N. 204 (Sedute delli 19 dicembre 1865, 15 e 27 febbraio 1866). — Senato del Regno, N. 12 e 14 (Sedute delli 21 novembre 1865; 10, 16 e 18 dicembre 1865).

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro della Marina l'8 marzo 1866.

Sire! La M. V. decretava nell'anno 1863 la riunione di una Commissione incaricata di proporre una istituzione di osservatorii semaforici sulle spiaggie del Regno. Una quistione di tanta importanza non potevasi risolvere senza raccogliere prima moltissimi dati che mettessero in grado i membri componenti quella Commissione di decidere sul miglior modo di organizzare quel servizio in Italia.

D'altra parte in Francia ed in Inghilterra, ove il servizio semaforico trovavasi istituito già da gran tempo, studiavasi pure allora di migliorarlo a seconda i nuovi bisogni del commercio e della navigazione, epperciò le nozioni richieste non poterono subito venir trasmesse alla Commissione, il cui lavoro non potè quindi progredire con la sollecitudine che sarebbe stata desiderata.

Sopravvenuto poi il trasferimento della capitale e con esso vari cambiamenti nelle destinazioni dei membri della Commissione stessa, questa non potè più riunirsi, e così venne del tutto interrotto lo studio di siffatta questione. Intanto l'importanza dell'istituzione dei semafori, riguardata dal triplice punto di vista militare, commerciale e finanziario, è tale, da non permettere altro ritardo alla piena sua esecuzione. Infatti, sistemato siffatto servizio lungo le coste, si potrà in tempo di guerra sorvegliare l'intero litorale, comunicare ordini agli incrociatori, e segnalare tosto la presenza del nemico su di uno piuttosto che su di un altro punto, cooperando così alla difesa delle coste stesse: si soddisferà ai bisogni del commercio, fornendo agli armatori e commercianti il mezzo di conoscere per tempo l'arrivo delle navi nei porti, e di comunicare con le medesime in mare durante la navigazione costiera; e finalmente si potrà attendere più facilmente alla polizia del litorale ed alla repressione del contrabbando, sorvegliando le navi che approdano in luoghi poco frequentati, e trasmettendone subito avviso ai bastimenti addetti alla polizia della navigazione.

Queste osservazioni ed i continui reclami che dalle Camere di commercio pervengono, hanno convinto maggiormente il sottoscritto del bisogno sempre più urgente di vedere sistemato in Italia il servizio semaforico.

D'accordo perciò coi Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze, lo scrivente propone alla M. V. di ricostituire una nuova Commissione che debba risolvere di fatto la questione.

Lo scrivente si lusinga che la M. V., compresa dall'assoluta necessità di provvedere a questo servizio, si degnerà porre l'augusta sua firma al qui unito schema di Decreto.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 20 marzo 1866.

Nomina d'una Commissione incaricata di sistemare il servizio semaforico sulle spiaggie del Regno.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del nostro Ministro della Marina abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

All'uopo di sistemare un servizio semaforico sulle spiaggie del Regno, è nominata apposita Commissione che sarà composta dei signori: — Cav. Ernesto D'Amico, Direttore Generale dei telegrafi, Presidente; — Cav. Ernesto Ponzio Vaglia, Direttore compartimentale, per parte del Ministero dei Lavori Pubblici; — Cav. Francesco Rondanini, Capo-Divisione al Ministero delle Finanze. — E per parte del Ministero della Marina, Cavaliere Ferdinando Acton, Capitano di fregata; — Cav. Paolo Cottrau, Luogotenente di vascello.

Il prefato Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Firenze addì 8 marzo 1866.

VITTORIO EMANUELE. — D. Angioletti.

(N. 2827) LEGGE

inserta nella Gazzetta Ufficiale il 15 marzo 1866.

Trattato di commercio fra l'Italia, la Prussia, la Baviera, la Sassonia, il Gran Ducato di Baden e gli altri Stati dello Zollverein.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione al Trattato di commercio conchiuso tra l'Italia da una parte, e dall'altra la Prussia, la Baviera, la Sassonia ed il Granducato di Baden, stipulando questi Stati tanto a nome proprio, quanto a nome degli altri Stati componenti l'Associazione doganale tedesca *(Zollverein)*, sottoscritto in Berlino addì 31 dicembre 1865, e le cui ratificazioni furono ivi scambiate addì 12 marzo 1866.

Ordiniamo ecc. — Data a Firenze addì 13 marzo 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Alfonso La Marmora.

TRATTATO DI COMMERCIO FRA L'ITALIA E LO ZOLLVEREIN

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute!

Un Trattato di commercio essendo stato conchiuso tra l'Italia da una parte, e dall'altra la Prussia, la Baviera, la Sassonia, ed il Gran Ducato di Baden, stipulando questi Stati tanto in nome proprio quanto in nome degli altri Stati componenti l'Associazione doganale tedesca (Zollverein), sottoscritto in Berlino dai rispettivi Plenipotenziarii addì 31 del mese di dicembre dell'anno 1865; Trattato del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia da una parte, e Sua Maestà il Re di Prussia, Sua Maestà il Re di Baviera, Sua Maestà il Re di Sassonia, e Sua Altezza Reale il Granduca di Baden, stipulando tanto a nome proprio e rispettivamente per gli altri Paesi e parti di Paesi sovrani compresi nel sistema delle dogane e d'imposte della Prussia, cioè: il Granducato di Luxemburgo, i distretti del Granducato di Mecklemburgo, Rossow, Netzeband e Schoenberg, il Principato di Birckenfeld del Granducato di Oldenburgo, il Ducato di Anhalt, i Principati Waldeck e di Pyrmont, il Principato di Lippe ed il Gran Balliato di Meisenhein del Langraviato di Assia; quanto in nome degli altri membri dell'Associazione germanica di dogane e di commercio *(Zollverein)*, cioè: la Corona di Annover tanto per Essa che per il Principato di Schaumburg-Lippe, e la Corona di Wurtemberg, l'Elettorato di Assia, il Granducato di Assia tanto per sè che per il Balliato di Homburg, del Langraviato di Assia; gli Stati formanti l'Associazione di dogane e di commercio di Turingia, cioè: il Granducato di Sassonia, i Ducati di Sassonia-Meiningen, di Sassonia-Altenburg, di Sassonia Coburg e Gotha, i Principati di Schwarzburg-Rudolstad e di Schwarzburg Sondershausen, di Reuss linea primogenita, e di Reuss linea cadetta, il Ducato di Brunswick, il Ducato d'Oldenburg, il Ducato di Nassau e la Città libera di Francoforte d'altra parte, volendo regolare le relazioni commerciali fra l'Italia e gli Stati dello Zollverein, hanno a tale oggetto nominato a loro Plenipotenziarii, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia: Il signor Giulio Camillo conte di Barral di Monteauvrard, suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso Sua Maestà il Re di Prussia: e

Sua Maestà il Re di Prussia: Il signor Otto Edoardo Leopoldo conte di Bismarck-Schoenhausen, suo Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri;

Sua Maestà il Re di Baviera: Il signor Luigi Massimiliano conte di Montgelas, suo Ciambellano, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso Sua Maestà il Re di Prussia.

Sua Maestà il Re di Sassonia: Il signor Carlo Adolfo conte di Hohenthal, suo Consigliere attuale privato, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso Sua Maestà il Re di Prussia;

Sua Altezza Reale il Granduca di Baden: Il signor Giovanni barone di Turckheim, suo Ciambellano, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso Sua Maestà il Re di Prussia.

I quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, ed averli trovati in buona e in debita forma, hanno convenuto i seguenti articoli:

Art. 1. I sudditi degli Stati dello Zollverein in Italia, ed i sudditi di Sua Maestà il Re d'Italia negli Stati dello Zollverein, sia che vi si stabiliscano o vi risiedano temporariamente, vi godranno relativamente all'esercizio del commercio e delle industrie gli stessi diritti della Nazione più favorita, e non saranno soggetti ad alcuna imposta più elevata o diversa di quella che sarà stabilita pei sudditi della Nazione più favorita sotto tali rapporti.

2. I prodotti del suolo e dell'industria d'Italia che saranno importati nello Zollverein, ed i prodotti del suolo e della industria degli Stati dello Zollverein che saranno importati in Italia, destinati per consumazione, deposito, riesportazione o transito, saranno sottoposti allo stesso trattamento, e sovratutto non saranno assoggettati a diritti nè più elevati, nè diversi di quelli che saranno stabiliti per i prodotti della Nazione più favorita sotto tali rapporti.

3. All'esportazione verso l'Italia non saranno riscossi nello Zollverein, ed all'esportazione verso lo Zollverein non saranno riscossi in Italia diritti di uscita diversi o più elevati di quelli che si riscuoteranno alla esportazione dei prodotti medesimi verso il Paese più favorito a tale riguardo.

4. Le merci d'ogni specie provenienti dall'uno dei due territorii, od ivi dirette, saranno reciprocamente esenti nell'altro da qualsiasi diritto di transito.

5. Ogni favore, immunità, riduzione di tariffa dei diritti d'entrata e di uscita, che l'una delle Alte Parti contraenti accorderà ad una terza Potenza, sarà immediatamente e senza condizione estesa all'altra. — Inoltre, niuna delle Parti contraenti assoggetterà l'altra ad alcuna proibizione d'importazione o di esportazione, che non sia nello stesso tempo applicata a tutte le altre Nazioni. — La disposizione che precede relativamente alle proibizioni di uscita non deroga altrimenti agli obblighi che gli atti della Confederazione Germanica impongono agli Stati Tedeschi componenti lo Zollverein.

6. Per quanto riguarda le marche o etichette delle merci, o del loro imballaggio, i disegni o le marche di fabbrica o di commercio, i sudditi di ognuno degli Stati contraenti godranno rispettivamente nell'altro la stessa protezione accordata ai nazionali.

7. Il presente trattato entrerà in vigore otto giorni dopo lo scambio delle ratifiche. Tuttavia la disposizione dell'art. 6 non avrà effetto che quattro mesi dopo tal termine.

Il presente Trattato rimarrà in vigore fino al 30 giugno 1875. Nel caso in cui niuna delle Parti contraenti avesse annunciato, dodici mesi prima dello spirare di questo termine, la sua intenzione di farne cessare gli effetti, resterà obbligatorio per un anno a partire dal giorno in cui l'una o l'altra delle Alte Parti contraenti l'avrà denunciato.

8. Il presente Trattato sarà ratificato, e le ratifiche saranno scambiate a Berlino il più presto che si potrà.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari l'hanno sottoscritto, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Berlino il 31 dicembre 1865.

Noi, avendo veduto ed esaminato il qui sovrascritto Trattato di commercio, ed approvandolo in ogni e singola sua parte, lo abbiamo accettato, ratificato e confermato, come per le presenti lo accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarlo e di farlo inviolabilmente osservare. In fede di che Noi abbiamo firmato di nostra mano le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il nostro reale sigillo.

Date a Firenze addì 18 del mese di febbraio, l'anno del Signore 1866, e del Regno nostro il decimosettimo.

VITTORIO EMANUELE. — A. La Marmora.

V. gli *Atti del Parlamento Italiano*, Sessione 1865-66: Camera dei Deputati, N. 215 e 216 (Sedute delli 16, 28 febbraio, e 3 marzo 1866). — Senato del Regno, N. 51 e 52 (Sedute delli 3, 6 e 8 marzo 1866).

Firenze, 14 marzo 1866.

Circolare (N. 211, Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Pubblicazione del Trattato di commercio cogli Stati dello Zollverein.

Con Legge del 13 andante mese è stato approvato un Trattato di commercio conchiuso tra il Regno d'Italia e gli Stati dello Zollverein.

In virtù di esso i prodotti del suolo e della industria d'Italia e dello Zollverein sono reciprocamente ammessibili agli stessi vantaggi e trattamento, che sono assicurati alla Nazione più favorita.

Tutte le agevolezze adunque stabilite dai precedenti Trattati colla Francia, col Belgio, ecc. sono applicabili sotto le stesse condizioni alle merci d'origine o di provenienza dagli Stati dello Zollverein.

A termini poi dell'art. 7 del Trattato dovendo esso entrare in vigore otto giorni dopo lo scambio delle ratifiche, e questo scambio essendosi effettuato nel giorno 12 andante, così sarà esecutorio in tutto il Regno a cominciare dal 20 corrente marzo.

Pel Ministro, il Direttore Generale CAPPELLARI.

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro dei Lavori Pubblici il 15 marzo 1866.

Sire! A compimento parziale della riserva espressa nella Relazione con cui in data 17 novembre 1865 invocava la sanzione della classifica delle strade nazionali, il Riferente ha l'onore di rassegnare ora alla regale vostra firma il Decreto che approva la classifica dei porti del Regno, quale risulta dagli annessi tre elenchi.

Essa classifica si è cercato conformarla scrupolosamente alle norme segnate dagli articoli 184 e 185 della Legge 20 marzo 1865, allegato *F*, nè fu omesso di raccogliere i voti dei Consigli menzionati nell'anzidetto articolo 185, e dei quali si tenne il debito conto subordinatamente alle tassative prescrizioni della Legge precitata, eppertanto il Riferente non dubita della Sovrana vostra sanzione.

(N. 2828) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 18 marzo 1866.

Iscrizione dei porti del Regno alle classi 1ª, 2ª e 3ª designate dall'art. 184 della Legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduti gli articoli 184 e 185 della Legge sulle opere pubbliche, allegato *F* della Legge 20 marzo 1865, n. 2248; sentiti i Consigli provinciali interessati per quanto riguarda i porti di terza classe; avuto il parere, ecc. :

È approvata la iscrizione dei porti del Regno alle classi 1ª, 2ª e 3ª designate dal precitato art. 184 della Legge 20 marzo 1865, allegato *F*, quale risulta dai tre Elenchi al presente annessi, visti d'ordine nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici.

Il predetto Ministro ecc. — Dato a Firenze addì 15 marzo 1866.

VITTORIO EMANUELE. — F. JACINI.

ELENCO DEI PORTI DI PRIMA CLASSE.

Indicazione dei Porti	*Enti interessati*
1. Porto d'Ancona	Comune e circondario di Ancona, provincie di Ancona e Perugia.
2. Porto di Brindisi . . .	Comune e circondario di Brindisi, provincia di Terra d'Otranto.
3. Porto di Cagliari . . .	Comune, circondario e provincia di Cagliari.
4. Porto di Genova (colla spiaggia di Sanpierdarena)	Comune e circondario di Genova, provincie di Alessandria, Novara, Milano, Torino, Pavia e Piacenza.
5. Porto di Livorno . . .	Comune e circondario di Livorno, provincie di Livorno, Pisa, Firenze, Arezzo e Siena.
6. Porto di Messina . . .	Comune, circondario e provincia di Messina.
7. Porto di Napoli	Comune e circondario di Napoli; provincie di Napoli, Terra di Lavoro, Principato Ulteriore e Benevento.
8. Porto di Palermo . . .	Comune e circondario di Palermo, provincie di Palermo e Caltanissetta.

ELENCO DEI PORTI DI SECONDA CLASSE.

Indicazione dei Porti	Provincia cui appartiene ciascun Porto	Classe cui si assimilano i lavori interessanti il commercio
1. Porto di Baia	Napoli	»
2. Porto Conte	Sassari.	IV
3 Porto di Cotrone . . .	Calabria Ultra 2ª	»
4. Porto di Gaèta. . . .	Terra di Lavoro	IV
5. Porto di Goro	Ferrara	IV
6. Porto di Longone. . .	Livorno	IV
7. Porto di Manfredonia .	Capitanata	IV
8. Marina di Marciana . .	Livorno	IV
9. Porto di Milazzo . . .	Messina	IV
10. Porto di Orecchie di Porco (Capo Palinuro) . . .	Principato Citeriore . . .	IV
11. Porto di Nisida (Isola) .	Napoli	»
12. Porto di Ponza.	Terra di Lavoro	»
13. Porto di Port'Ercole . .	Grosseto	IV
14. Porto di Portoferraio .	Livorno	IV
15. Porto di Porto Fino . .	Genova	IV
16. Porto di Porto Venere (colle stazioni delle Grazie e del Fezzano) . .	Genova	IV
17. Porto di Rio Marina. .	Livorno	IV
18. Porto di Tortoli . . .	Cagliari	IV
19. Porto di Vada	Pisa.	»

ELENCO DEI PORTI DI TERZA CLASSE

Indicazione dei porti	Enti interessati
1. Porto di Bari	Comune, circondario e provincia di Bari
2. Porto di Bosa	Comune di Bosa, circondario di Oristano, provincie di Cagliari e Sassari.
3. Porto di Castellammare Stabia	Comune e circondario di Castellammare, provincia di Napoli.
4. Porto di Catania . . .	Comune, circondario e provincia di Catania.
5. Porto Corsini	Comune e circondario di Ravenna, provincie di Ravenna, Bologna e Ferrara.
6. Porto di Gallipoli. . .	Comune e circondario di Gallipoli, provincia di Terra d'Otranto.
7. Porto di Girgenti, . . .	Comune di Porto d'Empedocle e Girgenti, circondario di Girgenti, provincie di Girgenti e Caltanissetta.
8. Porto di Licata. . . .	Comune di Licata, circondario di Girgenti, provincie di Girgenti e Caltanissetta.
9. Porto di Marsala . . .	Comune, circondario e provincia di Trapani.
10. Porto di Molfetta . . .	Comune di Molfetta, circondario di Barletta, provincia di Bari.
11. Porto di Oneglia . . .	Comune di Oneglia, circondario e provincia di Porto Maurizio.
12. Porto di Ortona . . .	Comune di Ortona, circondario di Lanciano, provincia di Abruzzo Citeriore.
13. Porto di Porto Maurizio.	Comune, circondario e provincia di Porto Maurizio.
14. Porto di Porto Torres .	Comune di Porto Torres e di Sassari, circondario e provincia di Sassari.
15. Porto di Reggio . . .	Comune e circondario di Reggio, provincia di Calabria Ultra prima.
16. Porto di Rimini . . .	Comune e circondario di Rimini, provincia di Forlì.
17. Porto di Salerno . . .	Comune e circondario di Salerno, provincia di Principato Citeriore.
18. Porto di San Remo , .	Comune e circondario di San Remo, provincia di Porto Maurizio.
19. Porto di Santa Venere .	Provincie di Calabria Ultra 1ª, Calabria Ultra 2ª, Calabria Citer. (legge 25 luglio 1864, nº 1891).
20. Porto di Savona . . .	Comune e circondario di Savona, provincie di Genova, Cuneo, Torino ed Alessandria.
21. Porto di Sinigallia . .	Comune di Sinigallia, circondario e provincia di Ancona.
22. Porto di Siracusa. . .	Comune, circondario e provincia di Siracusa.
23. Porto di Taranto . . .	Comune e circondario di Taranto, provincia di Terra d'Otranto.
24. Porto di Terranova (Sardegna)	Comune di Terranova, circondario di Tempiò, provincia di Sassari.
25. Porto di Trapani . . .	Comune, circondario e provincia di Trapani.
26. Porto di Viareggio . .	Comune e circondario di Viareggio, provincia di Lucca.

(N. 2830) LEGGE

inserta nella Gazzetta Ufficiale il 27 marzo 1866.

Cessioni e sequestri degli stipendi e pensioni degl'Impiegati governativi anteriori alle Leggi delli 14 aprile e 17 giugno 1864.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Le cessioni ed i sequestri degli stipendi, anteriori alle Leggi 14 aprile e 17 giugno 1864, numeri 1731 e 1807, da queste Leggi vietati, non sortiranno effetto tranne per gli arretrati e per la parte di rata in corso di maturazione a tempo della promulgazione dell'una e dell'altra delle accennate Leggi. — Le cessioni e i sequestri delle pensioni anteriori alle Leggi stesse conservano la loro giuridica efficacia. — Sarà però sempre salva l'autorità della cosa giudicata dopo la pubblicazione delle menzionate Leggi e prima della pubblicazione della presente Legge. — Ved. Celerif. 1864, pag. 1153, 1169, 1377 e 1819.

Ordiniamo ecc. — Data a Firenze addì 18 marzo 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. Scialoia.

V. gli *Atti del Parlamento Italiano*, Sessione 1865-66, N. 238, 239 e 240 (Sedute delli 19 dicembre 1865; 26 febbraio e 12 marzo 1866). — Senato del Regno, N. 14 (Sedute delli 21 novembre, 7 e 18 dicembre 1865).

Firenze, 28 *marzo* 1866.

Circolare (N. 37, Div. 5) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro).

Incumbenti a praticarsi riguardo alle cessioni ed ai sequestri delle pensioni e degli stipendi anteriori alle Leggi del 1864.

In pendenza delle deliberazioni del Parlamento, ed in seguito alle disposizioni contenute nelle due Circolari di questo Ministero delli 6 maggio e 19 giugno 1865, furono versate nelle Casse dei depositi e prestiti, a cura degli Agenti del Tesoro, e per conto dell'Amministrazione del Tesoro, le somme ritenute sulle pensioni civili e militari per effetto di cessioni o sequestri anteriori alle Leggi del 14 aprile e 17 giugno 1864, n. 1721 e 1807, quando le medesime per ciascun pensionato giungevano al valore di lire cento. — V. Celerif. 1864, pag. 1153, 1819, 1377 e 1169.

Ora colla Legge del 18 corrente mese di marzo, n° 2830, che trovasi pubblicata nella Gazzetta ufficiale del Regno del giorno 27 stesso mese, viene stabilito che le cessioni ed i sequestri delle pensioni anteriori alle precitate Leggi del 1864 conservano la loro giuridica efficacia.

Eppercið dovendo aver luogo la restituzione dei depositi a favore dei rispettivi cessionari o sequestrati, questo Ministero comunica alla Cassa centrale dei depositi e prestiti, giusta il disposto con l'art. 123 del Regolamento annesso al R. Decreto del 25 agosto 1863, n. 1446, essere attualmente cessata la causa dei depositi stessi, e la invita a provvedere pel rilascio a mezzo delle Casse da essa dipendenti dei *mandati di rimborso* delle somme

depositate, e di quelli di pagamento dei relativi interessi. — V. Celerif. 1863, pag. 1590 e 2495.

All'oggetto poi che le operazioni al riguardo demandate agli Uffizi del Tesoro seguano con procedimento uniforme, il sottoscritto dispone quanto segue:

1° I Tesorieri provinciali descriveranno in appositi elenchi in duplo, conformi al modello qui unito, le polizze di deposito per le rate d'ogni cession e o sequestro di pensioni spedite dalle Casse dei depositi e prestiti, e li consegneranno unitamente alle polizze medesime agli Agenti del Tesoro.

2° Gli Agenti del Tesoro, verificata l'esattezza di questi elenchi colla scorta dei registri in uso per le spese del debito vitalizio, e del registro mod. 88 prescritto dall'art. 381 del vigente Regolamento di contabilità, vi apporranno la loro firma, tratterranno un esemplare per ogni eventuale bisogno di successive ispezioni, e trasmetteranno l'altro colle polizze alle preposte Direzioni compartimentali del Tesoro. — V. Celerif. 1864, pag. 961.

3° Le Direzioni del Tesoro trasmetteranno gli elenchi colle polizze alle rispettive Casse dei depositi e prestiti, invitandole ad emettere i mandati di rimborso dei depositi relativi, e di pagamento degli interessi decorsi a favore dei singoli cessionari o sequestranti.

4° Le rate di cessioni o di sequestri di pensioni già scadute, e non ancora depositate nelle Casse dei depositi e prestiti, perchè inferiori a lire cento, e quelle successive saranno liberamente soddisfatte sopra mandati degli Agenti del Tesoro intestati ai cessionari o sequestranti.

5° Gli Uffiziali del Tesoro dovranno por mente alla eccezione contenuta nella suddetta Legge interpretativa del 18 marzo 1866, nel senso che deve rimanere salva l'autorità della cosa giudicata dopo la pubblicazione delle menzionate Leggi del 1864, e prima della pubblicazione della Legge medesima del 18 marzo 1866. Di conseguenza non dovranno comprendere negli elenchi suddetti per la restituzione gli importi e le polizze di quelle rate di pensioni cedute o sequestrate, che giacessero in deposito presso le Casse dei depositi e prestiti, e per le quali nel suddetto intervallo di tempo fossero intervenute decisioni dell'Autorità giudiziaria, dovendo per esse avere effetto la cosa giudicata.

Del resto si osserva che non occorrono disposizioni per l'esecuzione della Legge suddetta del 18 marzo 1866 nella parte che si riferisce alle cessioni ed ai sequestri degli stipendi, essendo stato prima d'ora per essi provveduto in conformità della emanata interpretazione legislativa.

Gli Uffizi del Tesoro vorranno prestarsi con tutta alacrità ed esattezza allo adempimento delle presenti disposizioni, che vengono comunicate anche alla Cassa centrale dei depositi e prestiti, ai Ministeri ed alla Corte dei Conti (1).

Per il Ministro, T. Alfurno.

---

(1) Nella Stamperia Reale di Firenze (via Condotta) si vende un fascicolo contenente le Leggi, Decreti e Circolari sulle disponibilità, aspettative, congedi, stipendi e pensioni degl'Impiegati civili, e sugli assegnamenti alle loro vedove ed orfani, seguiti da varii Provvedimenti correlativi, e da un Prontuario di liquidazione col regguaglio degli stipendi fissi agli aggi ed altri proventi dei Contabili Demaniali, depurati dalle spese d'ufficio calcolate in base del Regio Decreto N. 1747, emanato il 24 aprile 1864. — Seconda edizione. — *Centesimi 60 franco mediante vaglia postale.*

ELENCO *delle somme giacenti in deposito nella Cassa dei depositi e prestiti di provenienti da sequestri o cessioni di pensioni civili e militari anteriori alla Legge del 14 aprile e 17 giugno 1864, e che sono da restituire con mandati a favore dei singoli sequestranti o cessionari a norma della Legge del 18 marzo 1866.*

Numero progressivo	COGNOME, NOME e DOMICILIO		Ritenzioni eseguite e versate nella Cassa dei depositi e prestiti			Annotazioni
	del pensionato civile o militare	del sequestrante o cessionario	Numero e Data delle Polizze	Importo		
				Parziale	Totale per ogni cessione o sequestro	

(N. 2846) LEGGE

inserta nella Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 1866.

È prorogato a tutto il 1866 il termine di mesi sei stabilito nell'art. 4 della Legge sull'abolizione degli ademprivi e dei diritti di cussorgia nella Sardegna.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Il termine di sei mesi, di cui è parola nell'art. 4° della Legge 23 aprile 1865, n° 2252, è prorogato a tutto l'anno 1866. — V. Celerif. 1865, pagine 889 e 1449.

Ordiniamo ecc. — Data a Firenze il 18 marzo 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Berti.

Ved. gli *Atti del Parlamento Italiano*, Sessione 1865-66, Camera dei Deputati, N. 204 (Sedute delli 12 dicembre 1865, 16 e 27 febbraio 1866). — Senato del Regno, N. 51 e 52 (Sedute delli 3, 6 ed 8 marzo 1866).

(N. 2855) LEGGE

inserta nella Gazzetta Ufficiale l'8 aprile 1866.

Convalidazione del R. Decreto 25 luglio 1864, col quale furono aggiunte alla tariffa doganale le voci petrolio, olio di schisto *ed* asfalto grezzi.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È convalidato il R. Decreto 25 luglio 1864, n. 1872, col quale si è disposto che nella tariffa generale delle dogane alla categoria seconda siano da aggiungersi le seguenti voci e dazi:

Petrolio ed olio di schisto bituminoso ed asfalto grezzi, per 100 chilogrammi, esenti.

Detti rettificati, depurati, raffinati, ecc., L. 2, compresi i diritti accessorii. — V. Celerif. 1864, pag. 1768.

Art. 2. Cominciando dal 1° maggio 1866 il dazio stabilito nell'articolo precedente è portato a L. 6.

Ordiniamo ecc. — Data a Torino addì 2 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. Scialoia. — Chiaves.

Firenze, 16 *febbraio* 1866.

Circolare (N. 27, Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Istruzioni per l'appuramento dell'imponibile dei terreni e fabbricati in relazione alla Legge di conguaglio 14 luglio 1864, ed a quella sulla unificazione della imposta 26 gennaio 1865.

Per quanto si debba ritenere che secondo le norme date, e cogli aiuti somministrati alle Direzioni ed Agenzie delle Tasse, l'operazione dello stralcio dell'estimo dei fabbricati urbani da quei catasti in cui formavano un sol corpo di censimento coi terreni, sia seguìta colla massima accuratezza; tuttavia non è da presumersi che nessuna area e relativo estimo dei fabbricati soggetti alla Legge di unificazione d'imposta siano rimasti nel catasto dei terreni, e viceversa che nessuna area, la quale dovea rimanere fra l'imponibile dei terreni, sia andata compresa nello stralcio.

Per esempio, non è infrequente in qualsiasi catasto il caso di aree censite come terreni coltivi, occupate in progresso di tempo da fabbricati urbani, i quali poi non siano stati censiti come tali; come pure non è infrequente il caso di fabbricati urbani diruti o demoliti e non radiati dal Catasto.

I relativi possessori nel primo caso andrebbero soggetti al riparto del contingente rimasto a carico dei terreni ad un tempo ed alla imposizione della quota sulla rendita dei fabbricati da essi denunziata; nell'altro caso sfuggirebbero all'uno ed all'altro carico.

Oltre di che poi si ha la non presumibile perfezione assoluta della operazione di stralcio per tutte quelle aree di fabbricati, che hanno un accatastamento oltre quello dei fabbricati stessi, e sono confuse fra i terreni senza citazione di numeri e di articoli correlativi; come pure per tutte

quelle case che, in virtù delle preesistenti leggi d'imposta riguardate come rurali, erano parificate ai terreni, e che all'incontro pel disposto della nuova Legge 26 gennaio 1865 debbono passare alla condizione di imponibili all'urbano.

Riguardo all'estrazione di siffatte partite, il temperamento sospensivo, di cui agli articoli 5 e 6 della Circolare litografata 8 agosto 1864, N° 242|14, fu consigliato dall'un canto dalla urgenza dei risultati sommari dell'operazione di stralcio, al fine di riuscire in tempo alla formazione dei ruoli della fondiaria pel corrente esercizio; dall'altro dalla presunta poca sicurezza che gli operatori dello stralcio abbiano tutti e sempre saputo e potuto distinguere al primo aspetto quali fabbricati dovessero ritenere come urbani; per la qual cosa lo sceveramento definitivo di dette aree e case si lasciò subordinato alle dichiarazioni, ed ai reclami che ne avrebbero fatto gl'interessati a termini dell'art. 76 del Regolamento 25 maggio, N° 2319. — Ved. Celerif. 1865, pag. 827, 1030, 1043 e 1089.

Ora, essendo in via di pubblicazione i risultati dello stralcio, ed in via di formazione i ruoli pel riparto del contingente residuato da detto stralcio a carico dei terreni, siamo al punto in cui naturalmente le sovraccennate imperfezioni si renderanno sensibili, e provocheranno da parte dei contribuenti nell'interesse proprio, da parte degli Agenti delle Tasse nell'interesse dell'Erario, ricorsi per le opportune rettificazioni.

A dare norma per siffatti reclami, e coerentemente alla riserva fatta all'art. 76 del Regolamento si danno ora le seguenti istruzioni:

1. Equivale ad un errore materiale di censimento il fatto che uno stabile la cui rendita sia stata dichiarata ed introdotta fra l'imponibile dei fabbricati, continui a figurare nel catasto dei terreni, ed esser conseguentemente soggetto al riparto del relativo contingente: come all'incontro equivale ad errore materiale il fatto che un fondo imponibile non soggiaccia nè alla tassa prediale, nè a quella dei fabbricati.

2. I contribuenti hanno diritto di domandare e di ottenere che venga liberato un loro stabile dalla duplice imposta, mediante radiazione dello stabile medesimo dal censimento rustico.

3. I reclami saranno distesi su carta da bollo di centesimi 50, e rivolti alle Direzioni provinciali delle Tasse e del Demanio per mezzo degli Agenti delle Tasse.

4. I reclami non saranno presi in considerazione se non dimostrino concludentemente la identità del fondo, che si pretende compreso in ambidue i censimenti, e soggetto alla duplice imposta.

5. Nelle Provincie dotate di catasti topografici, e nelle quali siasi ottemperato al disposto del N° 5 dell'art. 11 del sopra citato Regolamento, la identità del fondo si riterrà dimostrata, quando il reclamo sia accompagnato da un certificato ed estratto catastale, che mettano in evidenza e col mezzo della figura, e col numero parcellario o di mappa, che la partita oggetto del reclamo accesa nei due censimenti riferisca allo stesso fondo.

6. Nelle Provincie dotate di catasti meramente descrittivi, oltre i certificati catastali, abbisogneranno ricognizioni locali, raffronti e constatazioni tecniche. Siffatti mezzi stanno a spesa del reclamante: il Governo s'incarica delle verificazioni e controlli che occorra di fare nell'interesse dell'Erario.

7. I documenti catastali che faccia uopo produrre a giustificazione del reclamo saranno rilasciati in carta semplice e gratuitamente, salvo il caso in cui il relativo emolumento fosse devoluto a chi li rilascia: come, p. e.,

gli estratti topografici nelle Provincie Romane pei tre quinti della relativa tariffa a favore dei Periti d'Ufficio.

8. Le Direzioni delle Tasse e del Demanio, quando ritengano dimostrata concludentemente la giustizia del reclamo, autorizzeranno la radiazione dal rustico della corrispondente partita.

9. Tali radiazioni non produrranno l'effetto di sgravio sul ruolo della fondiaria, se non nell'esercizio successivo a quello in cui la radiazione venne autorizzata. Il diritto però di rimborso delle tasse indebitatamente pagate risalirà al giorno in cui furono presentati il reclamo e i titoli giustificativi. Alla fine di ciascun mese i Direttori delle Tasse dovranno trasmettere al Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio) uno stato dei disgravi conceduti in seguito a reclami debitamente prodotti e verificati, perchè ne sia autorizzato il corrispondente rimborso agli interessati.

10. Le radiazioni dal catasto dei terreni dipendentemente dai reclami contro il risultato dello stralcio producono una diminuzione del contingente prediale, per quella quantità che sarebbe andata soppressa, se l'ente per cui avviene la radiazione, fosse stato compreso nel primitivo stralcio.

11. I possessori all'incontro degli stabili, che in seguito di essere stralciati dagli attuali catasti sfuggono all'una ed all'altra fondiaria, come p. e. le aree dei fabbricati urbani, i quali tuttochè rovinati o demoliti hanno continuato a figurare in catasto come esistenti, o come i giardini ed orti accessori, la cui rendita non sia stata contemplata nella dichiarazione della rendita dei fabbricati urbani inerenti, debbono entro due mesi dalla pubblicazione delle tabelle di stralcio farne denuncia all'Agente delle Tasse, sotto pena d'incorrere nella multa comminata dall'art. 8 della Legge 26 gennaio 1865.

Corre poi sempre l'obbligo agli Agenti delle Tasse d'investigare e denunciare tali stabili, e proporre la introduzione in quel catasto cui appartengono, e la soggezione alla tassa che li riguarda, oltre la multa che potesse occorrere; vige sempre del pari l'obbligo nei medesimi di provocare d'ufficio le correzioni per qualsiasi altro errore materiale più propriamente detto, che incontri loro di avvertire nei Catasti, tanto se risulti a danno dell'Erario, come se a danno dei contribuenti. — V. Celerif. 1865, pag. 258

12. Il processo e le formalità per la reintroduzione nel catasto rustico delle aree dei fabbricati urbani non più esistenti sono le stesse, che per l'accatastamento dei fondi incensiti. I piccoli giardini ed orti, che non siano suscettivi di una utenza e di una rendita separata da quelle dei fabbricati, di cui sono accessorii, quando siano stati dichiarati insieme ai fabbricati medesimi per effetto della nuova Legge sull'unificazione dell'imposta sui fabbricati, dovranno essere anch'essi radiati dal catasto dei terreni.

13. Saranno eccitati i contribuenti alla osservanza di quanto superiormente li riguarda, mediante pubblici avvisi da affiggersi per cura delle Direzioni provinciali delle Tasse in ogni Capo-luogo di Comune; e ciò sarà praticato appena ricevuta la presente nelle Provincie che hanno i Catasti rustico ed urbano distinti, o nelle quali sia seguita la pubblicazione delle tabelle di stralcio; dove poi non sia per anco avvenuta siffatta pubblicazione, l'avviso di cui sovra avrà luogo contemporaneamente alla medesima.

Crede superfluo il sottoscritto di far riflettere ai signori Direttori, Ispettori ed Agenti delle Tasse come dall'esatto e rigoroso adempimento delle presenti disposizioni dipenda specialmente quel grado di appuramento di dati, che, in opere statistiche di tanto interesse sulle quali si fonda la

distribuzione della imposta, suggella il corrispettivo degli studi, delle cure e delle spese ingenti costate al Governo, per cui confida che lo zelo e l'operosità loro supplirà all'occorrenza al difetto dei contribuenti.

Il sottoscritto attende partecipazione delle conseguenti operazioni, a cominciare dalla pubblicazione degli avvisi sovra indicati, nei quali saranno tracciati i diritti e gli obblighi dei contribuenti.

Pel Ministro, G. Finali.

Torino, 24 febbraio 1866.

Circolare (N. 297, Div. 6) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

A quali esercizi debbano imputarsi le quitanze di Tesoreria.

Più volte si è dovuto riconoscere che alcuni Tesorieri usano di dare alle quitanze che rilasciano ai Contabili di riscossione, sia per versamenti in effettivo numerario che in cambio di mandati di rimborso, imputazioni ad esercizi diversi da quelli che si propongono dagli stessi Contabili.

A far cessare tale pratica la Direzione Generale del Tesoro, con sua Circolare manoscritta del 23 gennaio ultimo scorso, Divisione 5ª, Sezione 1ª, diretta alle Direzioni compartimentali del Tesoro, ha formalmente prescritto a'suoi Tesorieri di dare alle quitanze in discorso l'imputazione a quello dei due esercizi che sarà indicato dal Contabili a favore dei quali è rilasciata la quitanza, oppure dalle rispettive Direzioni Demaniali.

Nel far ciò noto agl Impiegati tutti dell'Amministrazione, si prescrive specialmente ai Contabili di voler sempre e con tutta precisione indicare sulle fatture dei loro versamenti l'esercizio finanziere al quale intendono che sia imputata la quitanza di Tesoreria, e di riconoscere quindi se il Tesoriere si attenne alla datagli indicazione, riclamandone in caso contrario la pronta rettifica.

Lo stesso dovranno eseguire le Direzioni quando loro occorra di far commutare con quitanze di Tesoreria in conto entrate i mandati di rimborso delle spese d'amministrazione e di giustizia, ponendo mente che l'esercizio finanziario sul quale è tratto ed ammesso il mandato, non porta la necessità di doversi imputare sullo stesso esercizio la corrispondente quitanza di concambio, poichè queste due operazioni di contabilità non hanno alcun nesso di scrittura tra di loro rispetto al bilancio dello Stato.

Quindi, non appena l'Ispettore si sarà messo in giro per l'assestamento dei conti annuali, la Direzione non dovrà più richiedere quitanze sull'esercizio cui si riferisce il conto che si sta per assestare, ed in ogni caso si dovrà pure astenere dal richiedere quitanze sovra un esercizio se non è certa che possano essere dal Tesoriere rilasciate prima della chiusura del medesimo.

Onde sanare poi per quanto è possibile le erronee applicazioni di quitanze occorse durante gli anni 1863, 1864 e 1865, ciascun Direttore ne riferirà nei singoli casi e per ciascun Uffizio a questo Ministero, attenendosi però alle disposizioni pria d'ora date in ispeciali consimili contingenze.

Sarà in fine singolar cura delle Direzioni d'instare per la sollecita parificazione mensile de' prospetti dei versamenti colle scritture dei Tesorieri, affinchè si possano tosto conoscere le differenze e gli errori occorsi, e portarvi un pronto ed efficace riparo.

Non dovendo dopo si precisi ordini mai più ripetersi per lo avvenire gli inconvenienti sinora lamentati, laddove nuovi errori si rimarcassero nell'imputazione di esercizio nelle quitanze rilasciate dai Tesorieri ed accettate dai Contabili, non potranno i nuovi inconvenienti che ascriversi a colpa di questi ultimi o delle Direzioni, secondochè gli uni o le altre non avranno puntualmente eseguite le prescrizioni sovra contenute.

Il Direttore Generale Sacchi.

Firenze, 1° marzo 1866.

Circolare (Div. 1) del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti (Direzione Generale per gli Affari di Culto).

Vigilanza dei Prefetti sui Cappellani Inglesi non rivestiti di tale qualità.

Dal Ministero degli Affari Esteri è stata comunicata al sottoscritto, con preghiera di dare le convenienti disposizioni, una Nota ad esso diretta nei seguenti termini dalla Legazione inglese residente in Firenze: « È stato « referito al Governo di Sua Maestà dal Vescovo di Londra, che persone. i « cui antecedenti non resistono all'investigazione, qualche volta si presen- « tano come Cappellani inglesi in varie contrade del continente Europeo, « ed allo scopo di impedire tali scandali, che sono ingiuriosi al carattere « della Chiesa e della Nazione inglese, Sua Signoria ha suggerito che i Go- « verni delle estere Nazioni sieno richiesti a non ammettere nessun Cap- « pellano inglese della Chiesa d'Inghilterra, eccetto quelli che possono essere « addetti alle Missioni o Consolati britannici, ad ufficiare in tale qualità, a « meno che possa produrre dal Vescovo di Londra una licenza o certificato « della sua onoratezza e idoneità ad adempiere ai doveri di Ministro della « Chiesa inglese.

« Il Governo di Sua Maestà concorre interamente nelle viste del Vescovo « di Londra, e in conformità di ciò io ebbi istruzione di sottometterle al « Governo di Sua Maestà il Re d'Italia, e di cercare la di lui cooperazione « onde mandarle ad effetto ».

Il sottoscritto, nello scopo di corrispondere a questa richiesta, invita i signori Prefetti a prendere, entro i limiti delle loro competenze, i provvedimenti opportuni, affinchè sia soddisfatto questo desiderio del Governo inglese.

Il Ministro G. De Falco.

SOMMARIO

Ved. alla pagina 640 il Sommario *dei fogli 19 e 20.*

(N. 2700) REGIO DECRETO
inserto nella Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 1865.

Approvazione della Tariffa giudiziaria in materia civile.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la Legge del 2 aprile 1865, n° 2215, colla quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il nuovo Codice civile e di procedura civile, e di fare inoltre le disposizioni transitorie e le altre che fossero necessarie per la completa attuazione degli stessi Codici; visti i nostri Decreti del 25 giugno 1865, numeri 2358 e 2366, coi quali si mandò pubblicare i detti Codici da aver esecuzione a cominciare dal 1° gennaio 1866; visto l'articolo 6 della suddetta Legge 2 aprile 1865, col quale fu stabilito che il Governo del Re presentasse alla prossima Sessione parlamentare quelle modificazioni che avesse stimato d'introdurre in ordine alle tariffe vigenti dei diritti giudiziari che fossero richieste dall'attuazione delle nuove Leggi; udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, abbiamo decretato e decretiamo:

La tariffa in materia civile annessa al presente Decreto, e firmata d'ordine nostro dal Ministro Guardasigilli, è approvata ed avrà esecuzione coll'attuazione dei nuovi Codici civile e di procedura civile. La detta tariffa sarà presentata nella corrente Sessione al Parlamento.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — Cortese.

PARTE PRIMA

TITOLO I. — DEI DIRITTI DOVUTI AI CANCELLIERI DEI CONCILIATORI ED AGLI INSERVIENTI DI COMUNE, DEGLI ONORARI DEI PERITI, E DELLE INDENNITÀ AI TESTIMONI ED ALLE PARTI NELLE CAUSE AVANTI GLI STESSI CONCILIATORI.

1. (Art. 6 e 7 Cod. proc. civ., e 180 Regolam. gen. giudiziario). Per ogni processo verbale di riuscita conciliazione, qualunque sia il numero delle parti intervenute, L. » 50.

2. (Art. 456 e 460 Cod. p. c., e 180 Regol.). Per ogni sentenza portante decisione della causa ovvero incompetenza del Conciliatore, L. » 60.

3. (Art. 7, 459 e 461 Cod. p. c.; Art. 556 e 557 id.). Per ogni copia d'atti o di processi verbali e spedizione di processi verbali di conciliazione o di sentenze, e per ogni facciata a senso del successivo n. 240, L. » 20.

Quando la copia avrà la forma esecutiva, compreso l'obbligo delle annotazioni nei registri dalla Legge prescritte, sarà dovuto dippiù il diritto di L. » 25.

4. (Art. 627 Cod. pr. c.). Per il verbale di vendita degli effetti mobili pignorati, il bando onde annunciare la medesima al pubblico, e per le relative copie, non che occorrendo per la relazione di perizia enunciata nell'art. 628 del Codice di procedura civile, la metà dei dritti attribuiti al Cancelliere del Pretore delegante di cui ai numeri 25, 26, 28 e 79, titolo II di questa Tariffa.

Gli atti tutti in questo numero enunciati saranno estesi in carta da bollo.

5. (Art. 847 e 861 Cod. p. c.). Per il verbale di apposizione di sigilli assieme al Conciliatore, e quello di rimozione dei medesimi, la metà del dritto fissato pei Cancellieri del Pretore, come ai numeri 50 e 65 del titolo II di questa Tariffa.

6. (Art. 4, 135, 453 e 459 id.). Per ogni notificazione di avvisi per conciliazione, citazione di parti, testimoni e periti, per biglietto o oralmente quanto ai testimoni, e per ogni notificazione di sentenze, od altro atto, spetterà agli inservienti comunali il dritto fisso di L. » 30.

Qualora i medesimi dovessero trasferirsi fuori dell'abitato del Comune ad una distanza dalla sede della casa comunale maggiore di due chilometri e mezzo, il diritto sarà aumentato di L. » 30.

Le copie delle sentenze da notificarsi saranno spedite dai Cancellieri, e quelle degli avvisi dagli inservienti comunali, i quali, mediante il diritto come sovra stabilito, nulla di più potranno esigere.

7. Per qualunque perizia che occorrerà innanzi dei Conciliatori;

Se i Periti sono coltivatori o semplici artigiani, il diritto sarà determinato dal Conciliatore nel limite non minore di centesimi cinquanta, nè maggiore di lire due, avuto riguardo alle circostanze della causa.

Se i Periti fossero Agrimensori, Misuratori, Geometri, Architetti, od esercitassero altre arti liberali, il diritto sarà fissato dallo stesso Conciliatore colla norma suaccennata nel limite non minore di lire due, nè maggiore di lire quattro.

8. Ai testimoni che dovranno essere esaminati non sarà dovuta alcuna indennità.

Potranno tuttavia i Conciliatori, allorchè si tratterà di persone che ritraggono dal lavoro giornaliero la loro sussistenza, accordare ad esse un'indennità non minore di centesimi cinquanta, nè maggiore di lire tre, tenendo conto della loro mercede giornaliera e del tempo che avranno impiegato.

L'ammontare delle tasse accordate a tre testimoni esaminati potrà essere ammesso in ripetizione nella definitiva liquidazione delle spese.

9. Per la presenza delle parti o dei loro mandamentari ad ogni udienza dei Conciliatori, potranno questi, semprechè le une e gli altri risiedano ad una distanza dal Comune dove quelli hanno sede, maggiore di cinque chilometri, e gli ultimi non rappresentino parti in esso Comune residenti, portare in tassa una somma da centesimi cinquanta a lire tre, in proporzione adeguata alle speciali circostanze che si presentassero ed alla condizione delle persone, purchè le vacazioni siano state dai Conciliatori ammesse all'udienza.

Queste vacazioni non potranno mai in qualunque caso essere maggiori di due.

Oltre i dritti sopra contemplati non potranno i Cancellieri dei Conciliatori, nè gli inservienti comunali esigere veruna altra somma per qualsiasi atto di loro competenza.

TITOLO II. — DEI DIRITTI SPETTANTI AI CANCELLIERI DEI PRETORI, NON CHE DEGLI SCRITTI DELLE PARTI NELLE CAUSE INNANZI LE PRETURE.

CAPO I. — *Diritti dei Cancellieri di Pretura.*

Sezione I. — *Atti relativi all'istruzione delle cause e sentenze.*

10. (Art. 121 Cod. p. c.). Per il deposito nella Cancelleria dell'atto di ricusazione del Pretore proposta da una delle parti, L. » 75.

11. (Art. 124 id). Per la comunicazione dell'atto di ricusazione al Pretore, L. » 25.

12. (Art. 125 id.) Per ricevere la risposta del Pretore, formare il fascicolo delle carte, e trasmettere le medesime al Presidente del Tribunale, L. » 50.

13. (Art. 136 Cod. pr. c.; 225 Cod. civ.). Per la nomina d'un Curatore al convenuto ed ai figli soggetti alla patria potestà nel caso di conflitto d'interessi tra questi ed il loro padre, L. » 50.

Nel caso questa nomina fosse fatta con ordinanza in corso di causa, sarà esatto il diritto fissato per la medesima da questa Tariffa al n. 16.

14. (Art. 416 del Cod. pr. c.) Per la comunicazione degli scritti presentati dalle parti e per ciascuna delle medesime a cui viene eseguita, L. » 50.

15. (Art. 419 Cod. p. c.). Per la comunicazione di documenti, qualunque ne sia il numero, L. » 25.

Se fra i medesimi vi fossero scritture originali comunicate per copia dalle parti, per ognuna di esse scritture, compresa la collazione da farsene dal Cancelliere, sarà esatto il diritto di L. » 50.

16. (Art. 418 e seguenti id.). Per i processi verbali d'istruttoria, di esami, giuramenti, relazioni di perizia e di arbitri, verificazione di scritture, e per qualsivoglia altro processo verbale delle cause, per le ordinanze ed anche pei semplici rinvii delle cause medesime, sarà dovuto per ogni facciata di scritturazione il diritto:

Nelle cause di un valore inferiore alle lire 100, L. » 30.

In tutte le altre di L. » 50.

Se il processo verbale include l'esame di qualche testimonio, il giuramento, o la relazione di un perito, il giuramento di alcuna delle parti, o la verificazione di una scrittura, sarà dovuto al Cancelliere per ogni testimonio, giuramento e perizia, oltre al diritto di scritturazione quello di L. » 30.

Se la relazione di perizia è presentata per iscritto, oltre alla tassa per il verbale e quella ora fissata, nulla sarà dovuto.

(Art. 72 e 80 id.). Il valore della causa resta determinato dalla dimanda che fece l'attore, e qualunque sia la scritturazione del processo verbale, delle ordinanze o del rinvio, sarà sempre dovuto il diritto sovra stabilito per una facciata.

Nessun diritto speciale è dovuto per le dichiarazioni di residenza, o le elezioni o dichiarazioni di domicilio da riferirsi sommariamente nel processo verbale della causa o nel processo verbale d'udienza a termine degli articoli 416 o 565 del Codice di procedura civile.

17. (Art. 429 e 939 Cod. p. c.). Per il processo verbale d'accesso sul luogo sarà dovuto il diritto a rata di vacazione.

18. (Art. 436 id.). Per ogni conciliazione o sentenza nelle cause inferiori alle lire cento, L. 1. — In tutte le altre, L. 2.

Per le sentenze e conciliazioni nelle cause superiori alle lire cento quando eccedano le quattro facciate, oltre al dritto fisso di lire due sarà pure dovuto per caduna facciata di eccedenza il diritto di scritturazione in L. » 50.

19. Per ogni certificato relativo all'istruzione delle cause od a qualunque altro oggetto, L. » 50.

Sezione II. — *Atti relativi alla esecuzione dei giudicati.*

20. (Art. 329, 330, 331 e 433 id.). Per ogni atto di cauzione, qualunque sia il numero delle persone che la prestano, sarà dovuto il diritto, purchè la scritturazione non ecceda quattro facciate.

Per somme minori di lire cinquecento, L. 2.

Per ogni altra maggior somma, L. 3.

Per ogni facciata eccedente le quattro, sará inoltre dovuto il diritto di scritturazione di L. ».50.

21. (Legge sulla Cassa dei Depositi e Prestiti 30 giugno 1857, n. 2256). Per eseguire il deposito delle cartelle del Debito Pubblico e del danaro nella Cassa dei Prestiti e Depositi, oltre la occorrente spesa, compresa quella di posta per le Cancellerie nella di cui residenza non siavi la Cassa anzidetta, sarà dovuta la somma di L. 1 50. — V. Celerif. 1857, pag. 570 e 801.

22. (Art. 615 Cod. p. c.). Per le dichiarazioni del terzo pignorato nelle cause inferiori alle lire cento, L. » 50.

In ogni altra consimile dichiarazione, L. 1.

Se la scritturazione dell'atto eccederà le due facciate, e si tratterà di causa superiore alle lire cento, sarà inoltre dovuto il diritto di scritturazione per ogni facciata eccedente in L. » 50.

23. (Art. 578, 587, 610, 622, 624, 627 e 633 id.). Per ogni Decreto di autorizzazione onde procedere all'immediato pignoramento e qualunque altro relativo al medesimo, non che alla vendita degli oggetti pignorati, L. » 50.

24. (Art. 604, 650, 744, 747, 923 e 930 id.). Per ricevere dall'Usciere i verbali di consegna di beni mobili, di rilascio di immobili, e dagli Uffiziali incaricati della vendita anche il relativo verbale col danaro pignorato e ricavato dalla vendita assieme agli oggetti d'oro e di argento, compresa la dichiarazione da estendersi in calce dei verbali:

Se il prezzo ricavato non supera le lire cento cinquanta, L. 1.

Se il prezzo fu superiore, L. 3.

Per il deposito dei verbali di pignoramento e di sequestro, L. » 50.

I diritti ora fissati dovranno essere pagati o spediti contemporaneamente alla trasmissione da colui che la eseguisce.

25. (Art. 628 Cod. p. c.). Per la relazione di perizia delle gioie, oggetti d'oro e d'argento ed altri da vendersi, compreso il giuramento del Perito, L. 2.

Se la scritturazione eccederà le quattro facciate, sarà inoltre dovuto per ogni facciata eccedente il diritto di L. » 50.

26. (Art. 629 id.). Per la formazione del bando onde annunciare al pubblico la vendita dei beni mobili, L. 1 50.

Per caduna delle copie occorrenti alle notificazioni e pubblicazioni non potrà dai Cancellieri essere esatto *diritto di copia* che ecceda i centesimi trenta; queste copie però dovranno portare oltre alla firma del Cancelliere anche il *visto*, la *data* e la *firma* del Pretore o del Conciliatore, e ciò anche quando la vendita sia stata delegata a Cancellieri o Notai residenti fuori del Capoluogo di Pretura.

27. (Art. 630 id.). Per l'inserzione dell'estratto del bando nel giornale degli annunzi giudiziari, oltre la carta bollata, la spesa dell'inserzione, il bollo del giornale, ed i diritti postali, ove occorra, L. 1.

28. (Art. 641 id). Per il verbale d'incanto e di vendita sarà dovuto il diritto a rata di vacazione.

29. (Art. 652 e 653 id., 234 del detto Regol.). Per il processo verbale contenente lo stato di assegnamento e di ripartizione, coll'obbligo al Cancelliere di raccogliere in apposito volume le dimande dei creditori opponenti ed intervenienti; se la scritturazione non eccede due facciate, L 1 50.

Per ogni facciata in eccedenza, L. » 50.

Nel caso di rimessione delle parti ad udienza fissa innanzi il Tribunale civile, sarà dovuto per la trasmissione del detto volume alla Cancelleria del Tribunale il diritto di L. » 75.

30. (Art. 654 Cod. p. c.). Per ogni mandato di pagamento rilasciato a cadun creditore, L. 1.

31. (Art. 572, 602, 605, 611, 616, 619, 620, 624, 627, 653 e 883 id.). Pei provvedimenti, processi verbali, ordinanze e sentenze nei casi contemplati dagli articoli sovra citati ed altri analoghi, saranno dovuti gli stessi diritti enunciati ai numeri 16 e 18 del presente titolo colla distinzione ivi stabilita.

32. (Art. 902, 903 e 906 id.). Per ogni verbale di offerta reale di pagamento e di deposito, L. 3.

Qualora la scritturazione eccedesse le due facciate, sarà inoltre dovuto per ciascuna facciata eccedente il diritto di L. » 50.

Sezione III. — *Atti diversi e di giurisdizione volontaria.*

33. (Art. 473 id.). Per eseguire le correzioni di qualsiasi natura in margine ed alla fine delle sentenze, tanto nel caso in cui debba farsene constare col mezzo di processo verbale sottoscritto dalle parti che senza, con indicazione del Decreto o della sentenza che le abbia ordinate, L.75. »

34. (Art. 944 e 955 Cod. civ.). Per gli atti di rinuncia ad eredità o di accettazione con beneficio d'inventario, L. 1.

Questo diritto si esige per caduna delle persone, nell'interesse delle quali è fatta l'accettazione o la rinuncia.

35. (Art. 955 e 1933, n. 2 Cod. civ.). Per le note da presentarsi all'Ufficio delle Ipoteche onde operare la trascrizione dell'atto di accettazione con beneficio d'inventario, oltre al diritto di copia dell'atto medesimo, L. 1.

36. (Art. 955 e 981 id.). Per l'inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari tanto della dichiarazione di accettazione di eredità col beneficio di inventario, che della nomina del Curatore ad una eredità giacente, sarà dovuto lo stesso diritto di cui al n. 27.

37. (Art. 1983 e 2002 id.; 795 del Cod. di pr. c.). Per le note d'iscrizione o di rinnovazione d'ipoteca, L. 2.

38. (Art. 1991 Cod. civ.). Per ogni dichiarazione o certificato rilasciato a richiesta delle parti su le note d'iscrizione di ipoteca dietro sentenza non stata ancora registrata, e comprovante che le note vi sono conformi, L. » 50.

Per la formazione dei vari esemplari delle note a rimettersi agli Uffizi ipotecari non è dovuto ai Cancellieri alcun diritto di copia.

39. (Art. 65 e 66 della Legge sul registro, 21 aprile 1862, num. 585). Per ogni iscrizione al repertorio di sentenze ed altri atti soggetti alla registrazione, comprese le annotazioni volute dalla Legge, L. » 20. — V. Celerif. 1862, pag. 1345 e 1393.

40. Per ogni ricerca nella Cancelleria di atti anteriori ad un anno, e per ogni anno a cui si estenda, L. » 25.

Per dar visione agli interessati, o di chi ne faccia richiesta, degli atti medesimi o di altri esistenti in ufficio, L. 1.

Se la visione dura più di un'ora è dovuto per caduna delle ore eccedenti il diritto di L. » 50.

41. (Art. 208, 266, 331, 405 ed altri del Cod. p. c.; 607 Cod. comm.). Per tutti gli atti i quali saranno delegati ai Pretori ed ai Cancellieri di Pretura, esigeranno questi ultimi gli stessi diritti attribuiti dalla presente Tariffa ai Cancellieri dei Tribunali, salvo per quanto riflette le indennità di trasferta e di soggiorno menzionate nella parte III di questa tariffa, che saranno sempre uguali quand'anche i Pretori e i Cancellieri dovessero trasferirsi fuori della loro residenza per gli atti anzidetti.

42. (Art. 12, 74, 81, 209, 311, e 3112 Cod. p. c.; 4 Cod. comm.). Per ogni consiglio di famiglia o di tutela relativo a nomina d'arbitri, a consenso per matrimonio, adozione od emancipazione, e ad autorizzazione per esercire il commercio, L. 6.

Ad eccezione del diritto sovra fissato, nulla sarà dovuto per ogni altro consiglio di famiglia o di tutela, menzionato nei titoli VIII, titolo IX, capo II, titolo X, capo II e III del libro I del Codice civile, ed in ogni altra disposizione di Legge che possa avervi relazione.

43. (Art. 63 Cod. civ.). Per il consenso a matrimonio dato dai genitori, ed in caso di discordia dal solo padre, nonchè dall'adottante, se l'atto è fatto dinnanzi al Pretore, L. 2 50.

44. (Art. 181 id.). Per il riconoscimento di un figlio naturale, se l'atto è fatto ugualmente avanti il Pretore, L. 3.

45. (Art. 251 ultimo capov. Cod. civ.). Per il provvedimento riguardo all'allontanamento del figlio dalla casa paterna, L. 3.

46. (Art. 311 e 312 id.). Per l'atto di emancipazione accordata dal padre, e per caduno dei figli emancipati, L. 4.

47. (Art. 981 id.). Per la nomina di un Curatore ad una eredità giacente, L. 3.

48. (Art. 12 Cod. p. c.). Per la nomina di arbitri in surrogazione a quelli già stati eletti dalle parti, L. 1 50.

49. (Art. 24 id.). Per il verbale di deposito nella Cancelleria della Pretura della sentenza in originale degli arbitri assieme all'atto di compromesso, compreso il Decreto del Pretore col quale viene resa esecutiva la sentenza medesima, L. 3.

Per gli altri depositi, di cui è cenno negli articoli 282, 284 e 303 del Codice civile, questo diritto sarà dovuto, ma colla diminuzione di un terzo.

50. (Art. 847, 853 e 862 id.; 562 e 575 ed altri analoghi Cod. comm.). Per ogni apposizione di sigilli, descrizione di oggetti sui quali non possono i sigilli essere apposti, o che sono necessari all'uso delle persone che trovansi in casa, compresi i provvedimenti d'urgenza per le cose che possono deteriorarsi, non che per la verificazione nel caso di rottura previsto dall'art. 862 controcitato;

Se l'operazione richiede un tempo minore di ore tre, L. 6.

Qualora debba impiegarsi un tempo maggiore sarà dovuto il diritto a rata di vacazione.

51. (Art. 852 Cod. p. c.). Per i provvedimenti relativi alle note testamentarie ed altre carte rinvenute in occasione di apposizione di sigilli e nel caso previsto dal capoverso dell'articolo controcitato, L. 2 50.

52. (Art. 859 Cod. p. c.; id. 587 Cod. comm.). Per il provvedimento col quale viene ordinata la rimozione dei sigilli, L. 3.

53. (Art. 796, 875, 898 Cod. p. c.). Per il provvedimento col quale l'erede beneficiato, il Curatore di una eredità giacente, e l'erede presuntivo degli assenti sono autorizzati alla vendita dei beni mobili dell'eredità, L. 1 50.

54. (Art. 881 e 899 id.). Per ogni Decreto di approvazione della transazione fatta tanto dall'erede beneficiato, quanto dal curatore di una eredità giacente, L. 3.

55. (Art. 897 id.). Per l'atto di giuramento prestato dal Curatore di una eredità giacente prima di prendere ingerenza nell'amministrazione, L. 3.

56. (Art. 918 id.). Per il verbale di collazione di una copia d'atto pubblico, qualunque sia la durata del tempo impiegatovi, L. 3.

57. Per ogni Decreto di nomina di uno o più periti *in materia non contenziosa* tanto dietro ricorso degli interessati. che sulla semplice istanza dei medesimi od altri per essi, L. 1.

58. Per ogni relazione di perizia od atto di asseverazione della medesima *in materia parimente non contenziosa*, qualunque sia la durata del tempo impiegatovi o la lunghezza della relazione tanto se venga fatta da uno, che da più periti assieme, L. 3.

59. Per ogni atto di notorietà od attestazione giudiziale, esclusi quanto ai primi quelli menzionati negli articoli 78 e 80 del Codice civile.

Se il numero degli attestanti sarà minore di tre, L. 2.

Per ogni altro numero eccedente, L. 3.

60. (Art. 4 Cod. comm.). Per l'atto di autorizzazione ai minori emancipati sì maschi che femmine onde poter esercitare il commercio, L. 3.

61. (Art. 10 id.) Per l'atto di revoca della autorizzazione anzidetta, L. 3.

62. (Art. 330 e 331 id.). Per il Decreto di autorizzazione del Capitano di una nave a prendere somma a cambio marittimo, a prendere danaro in prestito sul corpo della nave, dare in pegno o vendere merci, ed altri provvedimenti relativi, L. 2 50.

63. (Art. 338, 339 e 340 Cod. comm.). Per l'asseverazione della deliberazione e per la dichiarazione del Capitano della nave od altro bastimento di mare susseguita dalla conferma dell'equipaggio, circa la perdita di merci, avarìa, naufragio od approdo forzato.

Se gli esaminati, compreso il Capitano, non eccedono il numero di tre, L. 2.

Per ogni altro numero eccedente, L. 3.

64. (Art. 85, 105, 522 e 524 Cod. comm.). Per la nomina di uno o più Periti e per ricevere la loro relazione o l'atto di asseverazione della medesima nei casi accennati negli articoli controcitati saranno dovuti gli stessi diritti di cui ai numeri 57 e 58 di questo titolo.

65. (Art. 861 Cod. pr. c.). Per il verbale di rimozione di sigilli se viene consumato un tempo minore di ore due, L. 4.

Qualora venga impiegato un tempo maggiore, si esigerà il diritto a rata di vacazione.

66. (Art. 588 e 637 Cod. comm.). Per l'assistenza all'inventario del fallito, se viene consumato un tempo minore di ore due, L. 4.

Ove venga impiegato un tempo maggiore, si esigerà il diritto a rata di vacazione.

Abbenchè l'inventario del fallito segua subito dopo la rimozione di sigilli, sarà

sempre dovuto il diritto sovra fissato per quest'ultima operazione, la quale deve essere fatta con verbale separato.

67. (Art. 818, 916, 919, 920, 921, 925, 926 e 927 Cod. pr. c.). Per ogni Decreto del Pretore emanato dietro o senza ricorso, sarà esatto il diritto di cui al n. 23 del presente titolo.

Se a termini dell'articolo 925 del Codice di procedura civile si dovesse procedere a sommarie informazioni, sarà dovuto pel relativo processo verbale il diritto di cui al n. 16, avuto riguardo alla somma per cui si dimanda il sequestro.

68. (Art. 292 e 293 Cod. c.; 795 e 929 Cod. proc. c.). Per l'atto di cauzione da darsi dal tutore, dall'erede presuntivo dell'assente, non che dalla persona che chiede il sequestro quando venga in quest'ultimo caso prescritta.

E per eseguire il deposito delle cartelle del Debito Pubblico o del danaro nella cassa dei Prestiti e Depositi, saranno esatti gli stessi diritti menzionati ai numeri 20 e 21.

69. (Art. 816, 817, 818, 827, 875 ed altri del Cod. p. c.). Per la formazione del bando nelle vendite di cui negli articoli controcitati, e l'inserzione dell'estratto del medesimo nel giornale degli annunzi giudiziari, saranno esatti gli stessi diritti di cui ai numeri 26 e 27.

70. (Art. 825 ed altri analoghi detto Codice). Per gli atti relativi ad incanti e vendite di beni immobili di minori, altra persona o corpo morale, saranno esatti gli stessi diritti attribuiti ai Cancellieri dei Tribunali, come al n. 135 di questa Tariffa.

71. (Art. 816, 875 ed altri id.). Per il verbale degli incanti e vendite di beni mobili di minori od altra persona qualsiasi, sarà dovuto il diritto a rata di vacazione.

Se però il prezzo ricavato non oltrepassa le lire cinquecento il diritto da esigersi non potrà eccedere le lire cinque.

72. (Art. 831 e 672 Cod. p. c.). Per i depositi e le dispense enunciate nell'art. 672 sovra citato, sarà dovuto per ciascuno degli offerenti all'incanto il diritto, L. » 50.

73. (Art. 831 e 678 id.). Per l'atto di dichiarazione, quando occorra a termini di Legge, della persona per cui fu fatto l'acquisto con accettazione simultanea da parte di questa, ovvero col contemporaneo deposito dal dichiarante di un mandato speciale per quest'oggetto anteriore alla vendita, L. 2.

Se l'accettazione della terza persona seguisse con atto separato, sarà dovuto un ugual diritto per la medesima di L. 2.

74. (Art. 831 e 679 Cod. p. c.). Per l'inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari della nota contenente le indicazioni di cui nell'articolo 679 sovra citato, oltre la carta bollata, le spese d'inserzione ed i diritti postali, L. 1. 50.

75. (Art. 831 e 680 id.). Per l'atto di aumento del sesto, L. 1.

76. (Art. 819 id.). Per la nomina del Perito onde fare la stima dei beni mobili da vendersi, L. 1.

77. (Id.) Per la relazione di perizia dello stesso Perito, compreso il giuramento, sarà dovuto il medesimo diritto di cui al n. 25.

78. (Art. 886 id.). Per gli atti d'inventario sarà dovuto il diritto a rata di vacazione.

Sezione IV. — *Diritti di copia in forma semplice ed in forma autentica.*

79. (Art. 435, 437, 438, 439 ed altri del Cod. p. c., non che altre disposizioni di Legge). Per qualunque copia ed estratto di sentenza, ordinanze, provvedimenti, processi verbali ed ogni altro atto giudiziario, per ogni facciata avente il prescritto numero di linee e di sillabe, L. » 30.

80. Per l'autentica di ogni copia di bando per vendita di beni mobili od immobili, nel caso fosse stampato sarà dovuto il *diritto di copia* di L. » 20.

81. (Art. 556 e 557 Cod. p. c.). Per ogni copia rilasciata in forma esecutiva coll'obbligo delle annotazioni in registro dalla Legge prescritte, oltre il diritto ordinario *di copia*, sarà dovuto anche il diritto fisso *di originale* in L. 1.

CAPO II. — *Diritti per gli scritti delle parti nelle cause innanzi ai Pretori.*

82. (Art. 440 Cod. p. c.). Per ogni scritto presentato il Pretore potrà ammettere in tassa un diritto a favore della parte che ne fece la presentazione, da lire due a lire dieci, secondo la necessità e la gravità delle ragioni fatte valere, ed avuto riguardo alla natura della causa ed alla condizione delle persone.

Gli scritti ammessi in tassa non potranno di regola in ogni causa, abbenchè siavi stata pronunziata più di una sentenza, eccedere il numero di due per ciascuna delle parti, compreso in quanto all'attore l'atto di citazione sebbene sia sottoscritto dall'Usciere.

In quelle cause soltanto, in cui il Pretore li abbia creduti veramente necessari, potrà tassarne tre, ma non mai di più.

I Pretori nelle sentenze definitive dovranno indicare in modo distinto la somma ammessa per gli scritti tassati e l'altra delle spese della causa coll'indennità stata accordata alle parti a termini del susseguente n. 396.

Non è ammesso in ripetizione verun diritto di scritturazione o di copia se non che per ciò che è dovuto ai Cancellieri od agli Uscieri.

TITOLO III. — DIRITTI DOVUTI AI CANCELLIERI DEI TRIBUNALI CIVILI E DI COMMERCIO.

CAPO I. — *Atti relativi all'istruzione delle cause ed alla esecuzione delle sentenze, ordinanze, ecc.*

83. (Art. 121, 122, 123, 124 e 125 Cod. p. c.). Per ricevere l'atto di ricusazione, farne la consegna al Giudice od Ufficiale del Pubblico Ministero ricusato, e ricevere la sua risposta, oltre il *diritto di copia*, L. 1 50.

84. (Art. 127 e 346, n. 7, id. 270 Regol.). Per la sentenza pronunziata in Camera di consiglio sulla ricusazione, L. 3.

85. (Art. 129 Cod. p. c.). Per l'atto di appello da riceversi dal Cancelliere, L. 1.

86. (Art. 129 id.). Per riunire in fascicolo tutte le carte relative al giudizio di ricusazione e farne la trasmissione al Cancelliere della Corte di appello, L. 1 50.

87. (Art. 136 id.). Per la nomina di un Curatore speciale al convenuto fatta dal Presidente nel caso di cui nell'articolo sovra citato, L. 1.

88. (Art. 146 e 152 id.). Per il Decreto del Tribunale che autorizza la citazione per pubblici proclami, compresa la comunicazione del ricorso al Pubblico Ministero da sentirsi in proposito, L. 2.

89. (Art. 158, 159, 390 e 395 Cod. p. c., e 232 Regol.). Per ogni costituzione di Procuratore nei procedimenti formali, qualunque sia il numero dei clienti rappresentati, con deposito nella Cancelleria dell'originale o della copia autentica del mandato e degli atti di dichiarazioni di residenza o di elezione e dichiarazione di domicilio delle parti, coll'obbligo delle annotazioni nel registro enunciato nell'articolo 199 del Regolamento, L. 1.

Ugual diritto sarà dovuto per la comparizione di ciascun Procuratore delle parti nei giudizi sommari, nei quali all'udienza fissata devono far consegna alla Cancelleria dell'originale o della copia autentica del mandato, non che degli atti di dichiarazione di residenza, o di dichiarazione o elezione di domicilio delle parti medesime.

90. (Art. 110, 113, 158, 159, 166, 167, 280, 393, 394, 395, 412, 665, 706, 730 e 739 detto Codice, 232 e 238 Regol.). Per ogni documento depositato nella Cancelleria, oltre il mandato e l'atto di dichiarazione di residenza, o di dichiarazione o elezione di domicilio, coll'obbligo della prescritta annotazione nel detto registro e negli atti, e per ciascuna causa.

Se per comunicazione, L. » 25.

Se per sola visione, con facoltà agli interessati di farne l'ispezione e di raffrontarne le copie cogli originali, L. » 50.

Un volume di atti contenente una continuata procedura coi relativi titoli prodotti e regolarmente affogliati si ha per un solo documento.

Nei giudizi sommari per la consegna alla Cancelleria del mandato e degli atti di dichiarazione surriferiti sarà dovuto per ogni Procuratore il solo diritto di L. » 50.

91. (Art. 136, 158. 159, 168, 170, 337, 380, 381, 382 e 383 Cod. p. c.; 964 Cod. civ., e 230 Regol.). Per il certificato del Cancelliere allo scopo previsto negli articoli controcitati, e per ogni altro certificato relativo all'istruzione delle cause da spedirsi sugli atti e coll'obbligo delle prescritte annotazioni, L. » 50.

Essendovi più di un contumace, il diritto è aumentato di cent. 25 pel secondo e per ogni altro citato e non comparso.

92. (Art. 125, 154, 172, 185, 180, 301, 106, 312, 385, 664, 672, 680, 755 e 800 Cod. p. c., e 232 Regol.). Per ogni provvedimento o *Decreto* del Presidente che delega un Giudice per riferire in camera di consiglio sui motivi di ricusazione fissando il giorno per la pronunziazione della sentenza; che abbrevia i termini della citazione, e contemporaneamente abbrevia pure i termini per rispondere, e per qualunque altro atto di istruzione; che permette la citazione delle parti in via sommaria; che permette ad alcuna delle parti di ritirare dal Giudice relatore i suoi atti con prefissione di un termine per farne la restituzione; che delega un Giudice per procedere alla istruzione dietro querela di falso; che ordina la restituzione dell'originale all'interessato, e la sostituzione della copia nel processo verbale dell'esame; che permette al Cancelliere di rilasciare copia dei documenti impugnati esistenti in deposito nella Cancelleria; che surroga nel caso di legittimo impedimento l'Usciere destinato per una notificazione a contumaci; che nomina un Perito per procedere alla stima dei beni da subastarsi; che dispensa gli offerenti all'incanto dal deposito del decimo del prezzo d'incanto dei lotti pei quali voglia offerire; che concede uguale dispensa alla persona faciente l'aumento non minore del sette sul prezzo della vendita; che provvede sull'istanza verbale del debitore arrestato nel caso in cui sia seguito coll'assistenza del Cancelliere; che stabilisce il giorno in cui il marito debba comparire personalmente davanti il Tribunale per esporre i motivi del rifiuto dell'autorizzazione; che sospende la prolazione della sentenza nei giudizi contumaciali dichiarando riaperto il giudizio, e per ogni altro provvedimento consimile sarà dovuto il diritto di L. » 60.

93. (Art. 172, 181, 182, 183, 184, 189, 192, 199, 204, 206, 208, 209, 215, 217, 222, 230, 231, 233, 241, 246, 248, 251, 252, 259, 260, 263, 266, 268, 272, 274, 276, 277, 284, 285, 287, 289, 290, 302, 321, 322, 323, 328, 375, 377, 591, 473, 664, 681, 717, 722, 732 ed altri analoghi Cod, p. c.). Per ogni provvedimento od ordinanza data dal Presidente o dal Giudice delegato sopra istanza di una delle parti con citazione dell'altra, oppure d'ufficio:

Se l'ordinanza conterrà puramente e semplicemente

a) L'abbreviazione di termini per rispondere o per qualunque atto d'istruzione (Art. 172);

b) La surrogazione del Giudice delegato nominando altro Giudice a sostituirlo in qualche atto relativo alla esecuzione delle prove (210);

c) La fissazione di altro giorno per l'esecuzione della prova o per la trasferta del Presidente o Giudice all'abitazione della parte, del testimonio o del perito per ricevere le dichiarazioni (215);

d) La fissazione dell'udienza o del giorno per l'interrogatorio (217, ultimo capoverso); per la prestazione del giuramento (222, ultimo capoverso); del luogo, giorno ed ora per la comparizione dei testimoni (233); del giorno in cui l'esame deve farsi all'udienza (248); del luogo, giorno ed ora per l'accesso (274); del giorno ed ora per la presentazione della relazione da farsi dal Perito con designazione o non del Cancelliere della Pretura per riceverla (276); del giorno ed ora in cui la parte dovrà scrivere sotto la sua dettatura (290, secondo capoverso);

e) L'esecuzione dell'esame dei testimoni sul luogo a cui si riferiscono le disposizioni (231);

f) La proroga dell'esame ad altro giorno (241);

g) La concessione d'una proroga durante il termine dell'esame (246);

h) La commissione del Cancelliere di una Pretura per ricevere la relazione di uno o più periti (266);

i) La prosecuzione in via formale del giudizio cominciato con procedimento sommario (391);

Il diritto sarà di L. » 60.

Se conterrà qualunque altra disposizione tanto d'accordo delle parti che dietro autorità dalla Legge accordata al Presidente od al Giudice delegato, purchè la scritturazione non ecceda le due facciate, L. 1.

Per ogni facciata eccedente sarà dovuto il diritto di L. » 50.

Nel caso qualcuna delle dette ordinanze si trovasse riferita in un processo verbale per cui il Cancelliere percepisce un diritto fisso, ovvero un diritto di vacazione, nulla sarà particolarmente dovuto.

94. (Art. 50 Cod. p. c.). Per la trascrizione in apposito registro delle dette ordinanze sarà dovuto per caduna facciata il *diritto di copia* in L. » 15.

95. (Art. 170, 177 e 180 id.). Per l'ordinanza del Presidente contro il Procuratore che non abbia restituito i documenti, o non abbia eseguito il deposito o la restituzione degli atti nel termine dalla Legge stabilito. L. 1 50.

96. (Art. 170 id.). Per la sentenza del Tribunale contro del Procuratore anzidetto per gli effetti di cui nell'articolo sovra citato, L. 3.

97. (Art. 51, 53, 207, 211, 212, 219, 242, 248, 251, 281, 288, 292, 293, 294, 303, 304, 306, 223, 808, 811, 838. 840, 920 e 925 id.). Per ogni processo verbale da stendersi alla presenza del Tribunale sia in pubblica udienza che a porte chiuse, ovvero d'innanzi il Presidente od il Giudice delegato ad accertamento di qualsiasi incumbente o mezzo di prova, previsto ed ammesso negli articoli di Legge in margine indicati, e per qualunque altro atto di simile natura, ordinato per sentenza od ordinanza o consentito dalle parti nei procedimenti sì formali che sommari e di materie speciali, ed anche in esecuzione di giudicati e non espressamente in questo numero contemplato, il diritto sarà regolato come segue:

Se fra la discussione e la redazione dei verbali non si eccederà la durata di un'ora, lire 1 50.

In caso di più lunga durata di tempo sarà tassato il diritto a rata di vacazione.

Ad un tal fine il Presidente od il Giudice delegato noteranno in margine del verbale la durata del tempo impiegato.

Se nello stesso processo verbale sarà compresa qualche operazione, la quale avrebbe potuto essere fatta con processo verbale separato, non sarà dovuto un diritto speciale per la medesima, ma bensì un solo diritto per il processo verbale principale.

98. (Art. 1364, 1375 e 1377 Cod. civ. 226, 227, 228, 324 e 326 Cod. p.(c. . Per ogni atto di giuramento da prestarsi dalle parti:

Se il verbale non eccede due facciate di scritturazione, L. 1 50.

Per ogni facciata di eccedenza, L. » 50.

99. (Art. 265, 266. 269, 276, 277, 293, 307 e 664 id.). Per ogni relazione di perizia, se scritta dal Cancelliere col prescritto numero di linee e di sillabe, purchè la scritturazione non ecceda le due facciate, L. 1 50.

Per ogni facciata in eccedenza si esigerà il diritto di L. » 50.

Se verrà rimessa già estesa dai Periti su carta da bollo, a termini di Legge, sarà dovuta la sola metà del diritto di scritturazione suaccennato, oltre a quello di lire una per il processo verbale di presentazione, L. 1.

Mediante il diritto sopra stabilito nulla sarà dovuto al Cancelliere per il *visto acciò non si varii* da apporsi ad ogni piano, pianta o tipo formato dai Periti dietro commissione dell'Autorità giudiziaria o di consenso delle parti da rimanere annessi alle relazioni di perizia.

100. (Art. 211, 245, 267, 288 secondo capoverso e 293 id.). Per ogni provvedimento dato dal Presidente o dal Giudice delegato in margine od a piedi degli atti al riguardo dell'indennità dovuta ai testimoni, dell'onorario dei Periti, delle spese dovute in rimborso ai depositari di scritture, e dell'onorario per assistere alla verificazione, L. » 25.

Se qualcuno di questi Decreti sarà motivato, L. » 50.

101. (Art. 211, 405, 266, 276, 664, 744, 747, 890, 891 e 893 Cod. pr. c.). Per la inserzione nei registri della Cancelleria dei processi verbali originali stati ricevuti e compilati per delegazione ed autenticati da altri Cancellieri, come pure di quelli relativi alla consegna di beni mobili, al rilascio dei beni immobili ed alle divisioni giudiziarie, e quindi trasmessi alla Cancelleria, L. » 75.

La spesa della trasmissione per via postale sarà dall'Ufficiale mittente anticipata con diritto di rimbosso verso le parti.

102. (Art. 65, 284, 292, 301, 306, 310, 374, 615, 691, 881 id., e 2019 Cod. civ.). Per ogni processo verbale od atto di Cancelleria compilato senza intervento dell'Autorità giudiziaria e colla sola presenza delle parti o di alcuna di esse, qualunque sia il numero degli interessati che vi ebbero a prender parte cioè: dichiarazione fatta dall'editore di un giornale o da un tipografo legalmente esercente, di obbligarsi a stampare, senza anticipazione di spesa, i bandi ed altri atti giudiziari nell'interesse delle persone ammesse al beneficio dei poveri - deposito della scrittura che deve verificarsi - verificazione di scrittura per parte dei periti - dichiarazione della parte di voler proporre la querela di falso - deposito delle spese occorrenti pel relativo procedimento - restituzione dell'originale e sostituzione della copia del processo verbale dell'esame - restituzione ai depositari dei documenti trasportati - deposito e rilascio di somme per spese di Procuratore - dichiarazione fatta dal terzo debitore di somme dovute e dal ritentero di oggetti mobili - deposito della somma stabilita dai Tribunali per le spese occorse in dipendenza dell'istanza per la rivendita - deposito di parere di giureconsulti per omologazione di transazione - dichiarazione di rilascio di immobili fatto da un terzo possessore; e per qualsiasi altro atto da riceversi dal solo Cancelliere e superiormente non indicato; quando non si eccedano due facciate di scritturazione, L. 1.

Per ogni facciata eccedente, L. » 50.

Oltre al diritto sovra fissato, per ogni documento da rimanere depositato nella Cancelleria sarà dovuto quello di L. » 50.

103. (Art. 173, 179, 383, 390 e 412 Cod. p. c., e 215 del Regolamento). Per la prima iscrizione di ogni causa sul *ruolo generale di spedizione* compreso l'obbligo delle prescritte annotazioni in registro e sugli atti, e d'ogni altra operazione prescritta dal Regolamento e relativa alla spedizione della causa all'udienza, L. 2 50.

104. (Art. 217 e 253 detto Regol.). Per le successive iscrizioni collo stesso obbligo ed incumbenze suaccennate, L. 1 50.

105. (Art. 174 primo capoverso Cod. proc. civ., e 218, 219, 220, 252 del Regolamento). Per la cancellazione della causa dal ruolo sia a termini di Legge od ordinata dall'Autorità giudiziaria, che a richiesta e di consenso delle parti, qualunque sia il numero dei Procuratori intervenuti e comprese le annotazioni sul ruolo e sugli atti, L. » 50.

Se la cancellazione dal ruolo viene operata d'ufficio a seguito di sentenza del Tribunale toccante il merito della controversia, per cui cessa l'effetto dell'iscrizione e devesi questa rinnovare, non sarà dovuto alcun diritto.

106. (245 del Regol.). Pel Decreto motivato del Presidente sopra ricorso *perchè una causa sia dichiarata* d'urgenza, L. 1.

107. (Art. 390 e 412 Cod. p. c., e 232 ultimo capoverso del Regol.). Per ogni comunicazione e consegna di comparsa conclusionale da farsi ai Procurator delle parti, L. » 25.

108. (Art. 390, 400 e 412 Cod p. c.). Per la vidimazione delle comparse conclusionali delle parti colla menzione delle postille aggiunte e per caduna parte che abbia rimesso gli atti, L. » 50.

109. (Art. 222 del Regolamento). Per la distribuzione al Presidente e Membri del Tribunale non che al Pubblico Ministero della copia in carta libera dei rispettivi atti conclusionali delle parti nei giudizi formali e per ognuna di esse, L. » 25.

110. (Art. 247 id.). Per la distribuzione ai Giudici della disputa o di una memoria, per ciascuno di essi, L. » 50.

111. (Art. 177, 178 Cod. p. c.; 223 e 225 del Regol.). Per ricevere dai Procuratori delle parti gli atti della causa, ed i relativi documenti, riuniti in due fascicoli distinti e separati col rispettivo indice per doppio assieme alla nota delle spese, farne la comunicazione al Pubblico Ministero, quando la Legge vuole che debba essere sentito, e quindi la presentazione al Presidente onde stabilisca se la relazione della causa all'udienza sia fatta o da uno dei Giudici da lui commesso o dalle parti e nel primo caso farne la consegna al Giudice commesso e nel secondo la restituzione ai Procuratori de-

positanti, coll'obbligo delle annotazioni in registro e della disamina prescritta dalla Legge per ogni Procuratore che ne abbia fatto il deposito, L. 1.

112. (Art. 177, 352, 390 a 400 Cod. p. c.; 223 e 225 del Regol.). Per ricevere gli stessi atti e documenti nel modo accennato al numero precedente dagli anzidetti. Procuratori appena finita la discussione e farne la rimessione al Giudice relatore ed al Tribunale, coll'obbligo parimente delle prescritte annotazioni nel registro, per ogni Procuratore che li avrà rimessi, L. 1.

113. (Art. 247 id.). Per ogni rinvio della spedizione della causa ad altra udienza di consenso delle parti o per altro motivo, trascritto sul foglio d'udienza, tranne i casi previsti negli articoli 246, 254 e 258 del Regolamento, e nell'art. 349 capoverso del Codice di procedura civile, L. 1.

Se durante la seduta il Tribunale, dietro eccezioni delle parti, darà qualche provvedimento da inserirsi nel foglio d'udienza, sarà dovuto il diritto di L. 2 50.

114. (Art. 250 id.). Per ogni estratto del foglio d'udienza da spedirsi ad un privato con autorizzazione del Presidente sarà dovuto il *diritto di copia* di cui al n. 194.

In prova *dell'autorizzazione* l'estratto sarà vidimato dal Presidente.

115. (Art. 360 Cod. p. c.). Per ogni sentenza che contenga soltanto provvedimenti d'istruttoria, i quali non pregiudicano il merito della causa, quelle ad esempio che ordinano la prosecuzione di un giudizio sommario nella via formale (391), la comparizione personale delle parti (401), la nomina d'ufficio di Periti od arbitri Conciliatori quando le parti non furono d'accordo nella loro scelta (402), la nomina del Perito a termini dell'art. 666, n. 1, la prescrizione di maggior pubblicazione dell'ordinanza, la rinnovazione di altra udienza dell'incanto in ribasso di prezzo nel caso di stima rimasta senza offerta (675 Codice di procedura civile), L. 2 50.

116. (Id.) Per qualunque altra sentenza pronunziata sopra quistioni di merito o per risoluzione di incidenti sia nel corso dell'istruzione che in definizione dalla medesima, come anche nei giudizi esecutivi e nelle materie speciali (*tranne quelle di vendita*) sì interlocutoria che definitiva, in contraddittorio od in contumacia, se non eccederà otto facciate di scritturazione, L. 5.

Per ogni facciata in eccedenza, L. » 50.

117. (Art. 268 del Regolamento). Per ogni estratto del dispositivo delle sentenze pubblicate all'udienza giusta il prescritto dall'art. 366 del Codice di procedura civile da parteciparsi ai Procuratori delle parti con avviso in carta libera quando però sia dai dai medesimi richiesto, sarà dovuto un diritto fisso *di copia* in L. » 30.

118. (Art. 65 della Legge sul registro 21 aprile 1862, n. 585). Per l'iscrizione sul repertorio di ogni atto, provvedimento o sentenza, *soggetti a tassa di registro* coll'obbligo della menzione e delle indicazioni previste dalla Legge controcitata, L. 20.

119. (Art. 182, 329, 330, 363, 731, 795, 929 e 934 Cod. p. c.). Per ogni atto di cauzione e di sottomissione con cauzione:

Se la scritturazione non eccede due facciate, L. 3.

Per ogni facciata eccedente, L. 0 50.

120. (Legge sulla Cassa dei prestiti 30 giugno 1857, n° 2256, - 627 Cod. p. c.). Per eseguire il deposito delle cartelle del Debito Pubblico e del danaro nella Cassa dei prestiti e depositi sarà dovuto il diritto di cui all'art. 21 del titolo 1° di questa tariffa.

121. (Art. 379 id. e 260 del Regol.). Per il provvedimento del Presidente in calce della nota delle spese dovute alle persone indicate nell'art. 103 del Codice di procedura civile, L. 1.

Ugual diritto è dovuto pel provvedimento col quale il Presidente nel caso di opposizione del debitore rimette le parti davanti il Tribunale qualora non siagli riuscito di conciliarle, comprese le rispettive ragioni riferite in forma di processo verbale pel foglio d'udienza.

Se però la scritturazione di questo processo verbale fosse maggiore di una facciata sarà dovuto, oltre il diritto sopra specificato, quello di centesimi cinquanta per ogni facciata eccedente.

122. (Art. 260 id.). Per il provvedimento del Tribunale il quale statuisce sull'opposizione all'ammontare delle dette spese, L. 1 50.

123. (Art. 301 Cod. pr. c.). Per le lettere requisitorie del Tribunale nel caso previsto dall'art. 208 del Codice di procedura civile ed in altro analogo, L. 1 25.

124. (Art. 473 Cod. p. c. e 271 del Regol.). Per ogni decreto del Presidente da conservarsi nel registro *materie e provvedimenti diversi*, che d'accordo delle parti ordina la correzione da farsi alle sentenze, L. » 75.

125. (Art. 473 Cod. p. c.). Per l'esecuzione delle dette correzioni tanto nel caso in cui debba farsene constatare col mezzo di processo verbale sottoscritto dalle parti che con indicazione del decreto o della sentenza che le abbia ordinate, L. 1 50.

126. (Art. 557 id.). Per il provvedimento del Presidente con cui autorizza il rilascio di *una nuova copia in forma esecutiva* di atti giudiziali o contrattuali in contraddittorio od in contumacia delle parti regolarmente citate, L. 2.

127. (Art. 556 id., 123 del Regol., 150 del R. Decreto 15 novembre 1865, n. 2602). Per la legalizzazione fatta dal Presidente del Tribunale civile ed autenticata dal Cancelliere dell'atto contrattuale spedito in forma esecutiva, L. 2.

Per ogni altra legalizzazione di firma fatta dallo stesso Presidente, L. » 50.

128. (Art. 561 id. Cod. e 275 n° 6 del Regol.). Per ogni annotazione in registro delle opposizioni a sentenze contumaciali, L. » 50.

129. (Art. 561 detto Cod., 2919 Cod. c.). Per ogni certificato da rilasciarsi dal Cancelliere a senso degli articoli in margine citati e per ogni altro di cui ne venga fatta richiesta al Cancelliere e che non appartenga alla istruzione delle cause, L. 1.

130. (Art. 666, 689 e 732 Cod. p. c.). Per la sentenza che ordina la spropriazione forzata od il reincanto o che ammette la richiesta d'incanto nel giudizio di purgazione sarà dovuto lo stesso diritto di cui al n° 116 per le sentenze in merito.

131. (Art. 666, 667, 681, 689, 733 e 827 Cod. p. c.; art. 296 e 297 Cod. comm.). Per la formazione del bando per la vendita in via di spropriazione forzata od in giudizio di purgazione degli immobili e per la vendita dei beni immobili dei minori non che delle navi pignorate qualora la scritturazione non ecceda i due fogli ossia quattro facciate, L. 5.

Per ogni facciata in eccedenza, L. » 50.

132. (Art. 669, 681, 690, 729 e 733 del Cod. p. c.). Per ricevere dall'Usciere il processo verbale constatante l'esecuzione degli atti dalla Legge voluti, e dal creditore istante i documenti enunciati nell'articolo 669, ed il tutto riunire nel volume degli atti di subastazione coll'obbligo di darne visione agli interessati, L. 2.

133. (Art. 684 id.). Per la verificazione della nota delle spese ordinarie del giudizio di subastazione e di quelle anche straordinarie nel caso previsto dall'ultimo alinea dell'articolo sopracitato, stata presentata dal procuratore del creditore istante e la liquidazione delle medesime a termini di Legge, L. 1 50.

Se la nota eccederà due facciate di scritturazione, sarà inoltre per ogni facciata in eccedenza dovuto il diritto di L. » 50.

134. (Art. 672, 692 e 736 id., e art. 275, n° 7 del Regol.). Per l'iscrizione di ciascuna persona ammessa ad offerire agli incanti nel relativo registro, L. » 60.

135. (Art. 674, 682, 685, 692, 736 e 877 di detto Cod. p. c.). Per ogni sentenza di vendita saranno dovuti i diritti determinati come segue, cioè:

Se il prezzo degli immobili venduti non eccederà la somma di L. 500, L. 5;
sino a L. 1,000, L. 7 50;
sino a L. 2,000, L. 10:
sino a L. 5,000, L. 15;
sino a L. 10,000, L. 25;
sino a L. 25,000, L. 40;
sino a L. 50,000, L. 60.

Per qualunque somma maggiore non si potrà eccedere il diritto di L. 80.

Quando la vendita avrà luogo in più lotti, ogni compratore pagherà il diritto del lotto acquistato sulla base e secondo la premessa gradazione.

Ove taluno degli oblatori si renda compratore di più lotti distinti, si esigerà un solo diritto sull'ammontare complessivo del prezzo riunito degli stessi lotti.

136. (Art. 685 Cod. p. c.). Per curare la trascrizione della sentenza di vendita nell'Ufficio delle Ipoteche, *oltre il diritto di copia della sentenza*, si esigerà pure quello

di originale per ogni nota da presentarsi al Conservatore a mente degli articoli 1932, nº 4, e 1937 del Codice civile, in L. 1.

137. (Art. 678 e 692 Cod. pr. c.). Per la dichiarazione del Procuratore esercente presso il Tribunale di aver fatto l'acquisto per una terza persona con accettazione simultanea da parte di questa, ovvero col contemporaneo deposito di un mandato speciale per questo oggetto anteriore alla vendita, L. 3.

Se l'accettazione della terza persona avesse luogo per atto separato sarà ugualmente dovuto pel medesimo lo stesso diritto sopra fissato.

138. (Art. 679 e 692 Cod. p. c.). Per la nota da inserirsi nel giornale degli annunzi giudiziari al riguardo dell'aumento del sesto o per qualsiasi altra nota da inserirsi per cura del Cancelliere, ove la scritturazione non ecceda due facciate, L. 2.

Per ogni facciata di eccedenza, L. » 50.

Oltre la carta bollata, il diritto di posta e quello d'inserzione.

139. (Art. 680 e 692 id.). Per ogni atto di aumento del sesto con costituzione di un Procuratore, quando la scritturazione sia minore di due facciate, L. 2.

Per ogni facciata di scrittura eccedente, L. » 50.

140. (Art. 2089 Cod. c.; Art. 710, nº 2, 731 e 795 Cod. di p. c.). Per ciascuna nota d'iscrizione d'ipoteca a sensi degli articoli sopracitati e di altra qualsiasi disposizione di legge, L. 1.

141. (Art. 1991 Cod. c.). Per ogni certificato da apporsi sulle note d'iscrizioni d'ipoteca derivanti da sentenze non state ancora registrate in conformità dell'articolo sopracitato, L. » 50.

142. (Art. 728 id.). Per il decreto del Presidente sul ricorso dell'acquirente onde procedere al giudizio di purgazione delle ipoteche gravitanti sull'immobile acquistato, L. 1.

143. (Art. 48, 156, 666 nº 5, 709, 714 e 715 Cod. p. c.). Per ogni domanda di collocazione nei giudizi di graduazione con deposito dell'originale e della copia autentica del mandato e dei documenti giustificativi, coll'obbligo delle prescritte annotazioni pel registro e di darne visione agli interessati, L. 1 50.

Per ogni documento prodotto oltre il mandato, L. » 50.

144. (Art. 710 e 739 Cod. p. c.). Per la consegna al Giudice delegato di tutti gli atti, documenti e carte relative alla procedura della graduazione, comprensivamente le prescritte annotazioni nel registro, L. 3.

145. (Art. 711, 714 e 715 id.). Per la scritturazione dell'originale stato di graduazione e di supplementaria collocazione particolare, colla data del deposito fattone dal Giudice delegato in Cancelleria per ogni facciata, L. » 50.

146. (Art. 712 e 717 id.). Per le notificazioni da farsi dal Cancelliere con biglietto ai Procuratori del debitore e dei creditori comparsi, non che ai compratori, in conformità degli articoli sopracitati e per ciascuno degli interessati, cui si darà l'avviso, L. » 25.

147. (Art. 712 id.). Per la visione dello stato di graduazione a darsi a ciascun interessato, L. » 50.

Qualora l'ispezione che sia per farne uno degli interessati ecceda la durata di un'ora sarà dovuto il diritto di L. 1.

148. (Art. 712 e 716 id.). Per le osservazioni, istanze ed eccezioni proposte in iscritto, oltre il diritto per ogni nuovo documento che venisse prodotto, e portato dal nº 143, sarà dovuto quello di L. » 50.

149. (Art. 713 e 726 Cod. p. c.). Per il processo verbale di discussione avanti il Giudice delegato si esigerà il diritto fissato al nº 97.

150. (Art. 716 id.). Per la nota di liquidazione fatta dal Cancelliere delle spese del giudicio di graduazione coll'obbligo di darne visione alle parti, per le prime due facciate di scritturazione, L. 2 50.

Per caduna delle facciate successive sará dovuto il diritto di L. » 50.

Lo stesso diritto sarà dovuto per ogni nota particolare delle spese relative alla collocazione dei creditori comparsi da liquidarsi e vidimarsi dal Cancelliere.

151. (Art. 241 del Regol.). Per la comunicazione all'Ufficio del Pubblico Ministero, quando è prescritta dalla Legge, di tutti gli atti della procedura e degli interessati

compersi nel giudicio di graduazione, comprese le prescritte annotazioni in registro, L. 1 25.

152. (Art. 716 Cod. p. c., e Art. 236 detto Regol.). Per la consegna degli stessi atti al Giudice delegato onde farne la relazione al Tribunale nel giorno dell'udienza fissata, L. 1 25.

153. (Art. 716 Cod. p. c.). Per la sentenza di omologazione si esigerà il diritto come al n. 116.

154. (Art. 717 id.). Per il processo verbale di deposito della liquidazione concordata fra le parti o formata da un liquidatore coll'obbligo di darne visione alle parti richiedenti che vi abbiano interesse, L. 2.

155. (Art. 717 e 726 id.). Per la spedizione di ogni nota di collocazione ai creditori, L. 1 50.

156. (Art. 723 Cod. p. c.). Per l'atto di obbligazione passato dai creditori di restituire la somma avuta dal compratore a norma della sentenza definitiva dello stato di graduazione:

Se con cauzione, L. 3;

Se senza, L. 2.

CAPO II. — *Materia di volontaria giurisdizione, procedimenti ed atti diversi.*

157. (Art. 316, 779, 780, 781, 793, 794, 798, 799, 811 ultimo capoverso, 836, 845, 876, 878, 881, 898 capoverso e 899 Cod. p. c.; art. 136, 224, 235, 236, 237, 292, 293, 299, 301, 319, 1405, 1406 e 2039 Cod. c.). Per ogni Decreto sopra ricorso degli interessati emanati dal Tribunale in Camera di Consiglio, sentito o non il Pubblico Ministero:

Se il provvedimento sarà soltanto preparatorio, L. 2.

Se definitivo, L. 3.

In questo diritto vi è compreso il decreto del Presidente che ordina la comunicazione delle carte al Pubblico Ministero e delega il Giudice per riferire colla comunicazione delle carte all'uno ed all'altro.

Se la parte interessata dopo le conclusioni scrittte del Pubblico Ministero intendesse di ritirare la domanda senza provvedimento del Tribunale, in questo caso sarà dovuto il diritto di L. 1 50.

Oltre ai diritti sovra specificati sarà dovuto anche quello di trascrizione enunciato al n. 172, la quale avrà pur luogo parimente nel caso di ritiro della dimanda.

158. (Art. 249 Cod. c.). Per il decreto del Tribunale che autorizza il trasferimento della sede del consiglio di famiglia in altro mandamento, L. 1.

159. (Art. 905 Cod. p. c.). Pel decreto del Tribunale sull'instanza con ricorso del debitore per la designazione del luogo dove debba farsi il deposito della somma o della cosa offerta, L. 2.

160. (Art. 782 capoverso, 806 1° capoverso, 807, 808, 811 1ª parte, 838, 914, 915, 916, 918 e 920 Cod. p. c.). Per ogni decreto a darsi dal Presidente sopra ricorso nelle materie di speciale sua competenza e nei casi dalla Legge contemplati.

Se il procedimento sarà preparatorio, L. » 60.

Se definitivo, L. 1.

161. (Art. 221 e 222 Cod. c.). Per ogni provvedimento dato con decreto dal Presidente, sentito il Ministero Pubblico, nei casi di richiami tra padre e figlio previsti dalla Legge, L. 1.

162. (Art. 1405 e 1406 Cod. c.) Per qualunque processo verbale, onde accertare la necessità ed utilità della chiesta alienazione della dote o della permuta dell'immobile dotale, col relativo consenso della moglie, sarà dovuto il diritto di cui al n. 97.

163. (Art. 109 Cod. p. c.). Per la presentazione in Cancelleria del ricorso, col quale si richiede il regolamento della competenza con deposito dei documenti, compresa la comunicazione a farsene al Pubblico Ministero e la consegna al Tribunale, L. 1.

Oltre a questo diritto sarà pur dovuto quello di cui al n. 90 per ogni documento prodotto colla distinzione ivi accennata.

164. (Art. 111 id.). Per il provvedimento del Tribunale, col quale non si reputa fondata la dimanda della parte ricorrente, L. 2.

165. (Art. 111 Cod. p. c.). Per il Decreto col quale assieme ad esso si ordina la notificazione del ricorso alla parte avversaria onde possa presentare il controricorso, e si stabilisce il termine per la notificazione e la presentazione del controricorso, L. 1.

166. (Art. 113 id.). Per la presentazione nella Cancelleria del controricorso cogli annessi documenti sarà dovuto lo stesso diritto di cui al n. 163, oltre quello per ogni documento prodotto come al n. 90.

167. (Art. 114 id.). Per la sentenza che provvede definitivamente sulla detta dimanda sarà dovuto lo stesso diritto di cui al n. 116.

168. (Art. 797, 810, 815, 841, 846, 884, 900 e 945 Cod. p. c., e Art. 584 Cod. c.). Per gli atti d'istruzione e le sentenze che possono occorrere nei giudizi enunciati negli articoli sopracitati saranno dovuti gli stessi diritti rispettivamente fissati nel capo I di questo titolo.

Per la trasmissione della sentenza irrevocabile che pronunzi la nullità del matrimonio da farsi dal Cancelliere all'Ufficio di Stato civile del Comune in cui fu celebrato, sarà dovuto il diritto di L. » 75.

169. Per la parafrazione di documenti, libri o scritti di qualsiasi natura tanto a termini di Legge che debba farsi per ordine di qualche Autorità giudiziaria, o nel corso delle cause e per quelle eseguite nell'interesse od a richiesta dei privati, quando la Legge *non abbia prescritto doversi fare senza costo di spesa*, sarà dovuto per la prima firma il diritto di L. » 25.

E per ogni altra sui fogli successivi L. » 5.

170. (Art. 844 Cod. c.). Per la visione ed esame degli estratti delle sentenze che pronunciano l'interdizione o l'inabilitazione e la revoca dell'una o dell'altra, trascritte senza costo di spesa nell'apposito registro da tenersi nella Cancelleria ed affisse nella sala pubblica d'aspetto, L. » 60.

(Art. 8 e 9 del R. Decreto 15 nov. 1865, n. 2602). Ugual diritto sarà pure dovuto per i certificati negativi e per quelli comprovanti la conformità degli estratti rilasciati dagli Ufficiali dello Stato civile coi registri custoditi negli archivi dei Tribunali civili. — V. Celerif. 1865, pag. 2083.

171. Per la ricerca di un atto qualunque di data anteriore ad un anno, e per ogni anno cui si estenda, L. » 50.

Per la visione degli atti o registri in materia civile esistenti in Cancelleria sarà dovuta la tassa fissata nei due capoversi del n. 40.

172. (Art. 50 Cod. p c., e Art. 275 n. 14 del Regol.). Per la trascrizione nell'apposito registro dei ricorsi menzionati nell'articolo sopracitato del Codice di procedura civile delle conclusioni del Ministero Pubblico e dei Decreti relativi ai ricorsi medesimi sarà dovuto per ogni facciata il *diritto di copia* in L. » 15.

173. Per il Decreto del Tribunale che ordina la iscrizione nel catalogo dei Procuratori esercenti o dei Sostituti Procuratori:

Pei primi, L. 3.

Per gli altri, L. 2.

174. Per ogni atto di giuramento da prestarsi a termini di Legge da un Avvocato, un Procuratore o da altro Funzionario sarà esatto il diritto di L. 1 50.

Dal pagamento di questa tassa giudiziaria non sono esenti gli impiegati del Governo che hanno uno stipendio fisso, qualunque ne sia l'ammontare.

CAPO III. — *Giudizi di fallimenti ed atti speciali in materia commerciale.*

175. (Art. 544 e 545 Cod. di Comm.). Per la dichiarazione di fallimento, sia che venga accompagnata dal deposito del bilancio, che corredata dalla indicazione dei motivi che impediscono al fallito di fare questo deposito:

Nel primo caso, L. 2 50.

Nel secondo, L. 2.

176. (Art. 546, 547, 548, 561, 568, 570, 571 e 574 id.). Per le sentenze di dichiarazione di fallimento e dell'epoca in cui ebbe luogo la cessazione dei pagamenti - di ammissione del fallito ad intervenire in causa - di surrogazione del Giudice delegato - di nomina definitiva dei sindaci o confermativa dei primi in ufficio - di dispensa di

alcuno di essi o di surrogazione di altri - di aggiunzione di uno o più sindaci definitivi e surrogazione di alcuni di essi sull'istanza dei creditori o del fallito, L. 2 50.

177. (Art. 550, 601, 602 e 615 e 637 Cod. comm.). Per ogni inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari d'un estratto di sentenza e per ogni altra inserzione di avvisi nello stesso giornale, oltre la carta bollata, i diritti postali e quelli d'inserzione, L. 1.

178. (Art. 549, 570, 601, 602, 615 e 637 Cod. comm.). Per ogni avviso da darsi con lettera del Cancelliere al Pretore, ai sindaci, ai creditori ed altri interessati, L. » 25.

179. (Art. 560, 565, 572, 573, 576, 578, 583, 590, 594, 598 e 608 id.). Per ogni ordinanza del Giudice delegato se attinente all'istruzione del giudizio, L. » 60.

Se definitiva o nei casi in cui è ammesso il richiamo o ricorso al Tribunale per riparazione, L. 1.

180. (Art. 584 id.). Pel deposito del bilancio formato o rettificato dai sindaci nella Cancelleria del Tribunale, L. 1.

181. (Art. 599 id.). Per ogni certificato del Cancelliere sulle note d'iscrizioni ipotecarie richieste dai sindaci per constatare la loro qualità, L. » 50.

182. (Art. 605 e 714 Cod. comm.). Per ogni estratto di documento, carte e titoli a sensi degli articoli sopra citati sarà dovuto il *diritto di copia* come al n. 194.

183. (Art. 567, 602, 604, 615, 617, 620, 630, 638, 639, 642, 643, 644, 645, 649, 650 Cod. comm. e Art. 405 Cod. p. c.). Per ogni processo verbale di adunanza dei creditori da aver luogo sotto la presidenza del Giudice delegato, qualunque sia l'oggetto della deliberazione, cioè - sulla formazione dello stato dei creditori presunti e sulla nomina dei nuovi sindaci - sulla verificazione dei crediti - sul'a formazione del concordato - sul rendiconto definitivo dei sindaci al fallito nel caso di concordato - sulla verificazione di nuovi crediti prodotti dopo la sentenza di condanna, o bancarotta fraudolenta, o portante annullamento o risoluzione del fatto concordato, e formazione di un nuovo - sulla conservazione o surrogazione dei sindaci - sopra la amministrazione o conservazione dei sindaci, o sulla surrogazione di altri ad essi - sul soccorso da accordarsi al fallito ed alla sua famiglia sopra l'attivo del fallimento - sul consenso al concordato in favore di uno o più di soci soltanto in caso di fallita di una società di commercio - sull'autorizzazione ai sindaci di continuare ad amministrare e far valere il patrimonio del fallito - sul rendiconto annuale dell'amministrazione de'sindaci - sul rendiconto definitivo dei medesimi, presente o legalmente chiamato il fallito - come pure per il processo verbale di presentazione dei libri onde estrarne ciò che ne riguarda la controversia; se per la loro compilazione non si eccederà la durata di un'ora, L. 1 50.

Per una più lunga durata di tempo sarà dovuto il diritto di vacazione.

Il Giudice delegato annoterà in tal caso in margine del verbale il tempo impiegatovi.

184. (Art. 600 Cod. comm.). Per la formazione dello stato dei creditori, e per ogni creditore ivi compreso sarà dovuto il diritto di L. » 50.

Oltre a questo diritto ne sarà dovuto un altro consimile per ogni nota dei creditori da rimettersi, coi rispettivi titoli, in Cancelleria indicante le somme delle quali ne propongono il credito

185. (Art. 606 Cod. comm.). Per la dichiarazione da porsi sopra ogni titolo di credito a senso dell'articolo sopra citato, nel caso sia stato ammesso in tutto o in parte vidimata dal Giudice delegato, L. » 25.

187. (Art. 107 Cod. comm.). Per ogni atto di giuramento da prestarsi da ciascun creditore nelle mani del Giudice delegato sulla verità e realtà della somma per cui fu ammesso il suo credito, L. 1.

187. (Art. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 id.). Per la registrazione degli estratti di atti di autorizzazione al commercio, di revoca di tale esercizio, di contratto di matrimonio fra persone commercianti, e di domanda di separazione di beni, da essere affissi nella sala del Tribunale, L. 1.

188. (Art. 158, 160 e 161 id.). Per il processo verbale di deposito e successiva trascrizione in apposito registro dell'*estratto* dell'atto costitutivo delle società in nome collettivo, e di quelle in accomandita semplice, e *per intiero* dell'atto costitutivo della società in accomandita per azione e delle società anonime col relativo Decreto Reale di approvazione, da essere gli uni e gli altri affissi nella sala del Tribunale, oltre il

diritto di copia per la trascrizione in centesimi quindici per caduna facciata di scritturazione come al precedente numero 172 sarà dovuto quello *di originale* in L. 1.

Ugual diritto sarà dovuto per ogni altro deposito e trascrizione di cui negli articoli 163, 168 e 172 del Codice di commercio.

189. (Art. 286, n. 6 Cod. comm.). Per il processo verbale di deposito del duplicato delle memorie, prospetti e fatture sottoscritte dal Capitano o dall'armatore relativamente alle somministrazioni per le riparazioni della nave, L. 1 25.

190. (Art. 330 e 331 Cod. comm.). Per la autorizzazione da darsi dal Tribunale al Capitano di una nave per prendere somme a cambio marittimo, prendere danari a prestito sul corpo della nave, dare in pegno o vendere merci, non che, in difetto di domanda del Capitano, dare nel secondo caso gli opportuni provvedimenti al riguardo, L. 2.

191. (Art. 338, 339 e 340 id.). Per l'asseverazione della deliberazione e per la dichiarazione del Capitano della nave od altro bastimento di mare, susseguita dalla conferma dell'equipaggio, circa la perdita di merci, avaria, naufragio od approdo forzato.

Se gli esaminati, compreso il Capitano, non eccedono il numero di tre, L. 2.

Per qualunque numero maggiore, L 4.

192. (Art. 85, 105, 522 e 524 id.). Per la nomina di uno o più periti da farsi dal Presidente per gli effetti di cui negli articoli sopracitati, L. 1.

193. (Art. 524 id.). Per la omologazione da darsi dal Tribunale dello stato di ripartizione delle perdite e dei danni fatto da detti periti, L. 2.

CAPO IV. — *Diritti di copia in forma semplice ed in forma esecutiva.*

194. Per qualunque copia ed estratto di sentenze, ordinanze, provvedimenti, decreti, processi verbali, ed ogni altro atto giudiziario non che degli atti dello stato civile, per ogni facciata avente il prescritto numero di linee e di sillabe sarà dovuto il diritto di L. » 30.

195. (Art. 369 e 397 Cod. p. c., e art. 209 del Regol.). Per le copie delle sentenze e delle ordinanze da notificarsi, quando saranno spedite dai Procuratori, sarà dovuto al Cancelliere, per la collazione delle medesime coll'originale e per l'autentica da apporsi alla fine di esse, *il diritto di copia* per ogni facciata scritta secondo il disposto del numero precedente in L. » 10.

Ove le dette copie fossero composte di più di un foglio di carta da bollo, il Cancelliere dovrà in margine di ogni foglio da numerarsi apporvi anche la sua sottoscrizione. Il procuratore che prescelga di spedire le copie delle sentenze ed ordinanze da notificarsi, sarà pure tenuto di spedire le copie di quelle relative alle persone ammesse al beneficio della clientela gratuita, e non potrà richiederle alla Cancelleria.

196. Per l'autentica di ogni copia stampata il *diritto di copia* dovuto al Cancelliere sarà calcolato sul numero delle pagine di cui è composto l'originale.

197. (Art. 556 e 557 Cod. p. c.). Per ogni copia rilasciata in forma esecutiva coll'obbligo delle annotazioni in registro dalla Legge prescritte, *oltre il diritto ordinario di copia*, sarà dovuto anche un *diritto fisso di originale*:

Se di sentenze, in L. 1 50.

Se di ordinanze e di atti ai quali sia dalla Legge attribuito il carattere esecutivo, in L. 1.

TITOLO IV. — DEI DIRITTI DEVOLUTI AI CANCELLIERI DELLE CORTI D'APPELLO.

198. I Cancellieri delle Corti d'appello, per gli atti che occorrono farsi presso le medesime esigeranno gli stessi diritti stabiliti pei Cancellieri dei Tribunali con l'aumento del quinto, salvo per le iscrizioni nel repertorio, il di cui diritto sarà eguale a quello enunciato nel n. 118, e per la spedizione delle copie dagli stessi Cancellieri e l'autentica di quelle da notificarsi spedite dai Procuratori nella misura infra spiegata.

199. (Art. 126 Cod. p. c.). Per il decreto della Corte sopra ricorso della parte che rimette la causa ad altro Tribunale nel caso accennato nell'articolo sopra citato, L. » 3.

200. (Art. 130 capoverso Cod. p. c.). Per la restituzione al Cancelliere del Tribunale degli atti del giudizio di ricusazione coll'avviso a darsi del tenore della sentenza pronunziata, L. 2.

201. (Art. 786 e 346, n. 7, capoverso, Cod. pr. c.). Per la presentazione in Cancelleria del ricorso assieme ai documenti per chiedere l'autorizzazione dell'azione civile contro le Autorità giudiziarie e funzionari enunciati nell'art. 786 avanti citato, compresa la comunicazione al Pubblico Ministero, L. 1 50.

202. (Art. 787 Cod. pr. c.). Pella sentenza in Camera di Consiglio, colla quale il ricorso è rigettato, L. 5.

203. (Art. 788 id.). Per il decreto col quale l'autorizzazione è concessa e si ordinerà che copia di esso e del ricorso sia notificata al capo del Tribunale, al Giudice od uffiziale del Pubblico Ministero, L. 1 50.

204. (Art. 792 id.). Per la sentenza con cui dopo udite le difese del Capo del Tribunale, del Giudice od Uffiziale del Pubblico Ministero, la domanda dell'attore è rigettata od ammessa, sarà dovuto lo stesso diritto come ogni altra sentenza.

205. (Art. 941 id.). Per gli atti e sentenze occorrenti nel giudizio di delibazione onde darsi la forza esecutiva alle sentenze ed ai provvedimenti di sequestro delle autorità straniere si esigeranno gli stessi diritti come in altro giudizio.

206. (Art. 945 id.). Per il decreto *affermativo o negativo* di permissione da rendersi dalla Corte in Camera di Consiglio per la esecuzione di sentenze o provvedimenti delle anzidette Autorità risguardanti atti di istruzione da farsi nel Regno compresa la comunicazione delle carte al Pubblico Ministero, L. 4.

Se fosse solamente preparatorio, L. 2.

Nel caso si proceda d'ufficio per richieste diplomatiche, e non siavi nel giudizio la presenza di alcuna parte interessata, non sarà esatto alcun diritto.

207. (Art. 67 Cod. c.). Per il provvedimento della Corte senza intervento nè di Procuratori nè di difensori in caso di richiami contro il rifiuto di consenso al matrimonio, L. 3.

208. (Art. 200 id.) Per il parere della Corte *di potersi* o *non potersi fare luogo alla dimandata legittimazione, comprese le informazioni* ed il passaggio degli atti al Ministero pubblico, L. 6.

209. (Id.) Per la trascrizione in apposito registro del Decreto Reale che accorda la legittimazione sarà dovuto il *diritto di copia* per caduna facciata di scritturazione in L. » 15.

210. (Art. 213 id.). Per l'atto di consenso all'adozione da riceversi dal Cancelliere della Corte di Appello e per ciascun adottato, L. 6.

211. (Art. 215 e 216 id.). Per il decreto della Corte col quale si omologa o non l'atto di adozione comprese le assunte informazioni

Se affermativo, L. 6.

Se negativo, L. 4.

212. (Art. 2074 id.) Pel provvedimento della Corte onde far levare i registri dall'Ufficio del Conservatore delle Ipoteche, L. 3.

213. Pel decreto da emettersi dalla Corte per la iscrizione nel catalogo degli Avvocati, L. 5.

Idem dei Procuratori, L. 4.

Idem degli Architetti L. 5.

Idem dei periti calligrafi, L. 3.

214. Per l'atto di giuramento da prestarsi dai suddetti Avvocati, Procuratori, Architetti e Periti calligrafi, L. 3.

215. Per qualunque copia ed estratto di sentenze, ordinanze, provvedimenti, decreti, processi verbali ed ogni altro atto giudiziario e per ogni facciata avente il prescritto numero di linee e di sillabe, L. » 50.

216. (Art. 369 e 397 Cod. p. c. e Art. 209 del Regol.) Per le copie delle sentenze e delle ordinanze da notificarsi quando saranno spediti dai Procuratori, sarà dovuto al Cancelliere per la collazione delle medesime coll'originale e per l'autentica da apporsi alla fine di essi il diritto di copia per ogni facciata scritta secondo il disposto del numero 240, L. » 25.

Le stesse norme stabilite nei due capoversi del n. 195 saranno parimente osservate dai Cancellieri delle Corti e dai Procuratori esercenti presso le medesime.

TITOLO V. — DEI DIRITTI DOVUTI AI CANCELLIERI DELLE CORTI DI CASSAZIONE.

217. (Art. 526, 529 e 531 Cod. p. c., e Art. 296, n. 1 del Regol. gen. giudiz.). Per l'iscrizione nel registro degli affari civili di ogni ricorso in cassazione presentato dalla parte ricorrente assieme alle carte e documenti annessi, L. 2.

Mediante questo diritto nulla sarà dovuto per le annotazioni nello stesso registro del ricorso di adesione a quello di cassazione e del controricorso che venissero presentati.

218. (Art. 526, 527 e 530 Cod. p. c., e art. 296, n. 1, del Regol. sudd.) Per ogni documento presentato, oltre il mandato speciale ed il certificato del deposito fatto dalla parte ricorrente coll'obbligo della comunicazione dei primi all'Avvocato della parte cui fu notificato il ricorso ed occorrendo della sola visione, comprese le annotazioni prescritte nel detto registro, L. » 60.

Il fascicolo degli atti della causa vertita avanti l'Autorità giudiziaria che pronunziò la sentenza impugnata e quello dei documenti quando trovinsi debitamente cuciti, affogliati e muniti del respettivo indice, formano respettivamente un solo documento al pari del mandato e del certificato del fatto deposito.

La copia della sentenza quantunque unita ad uno dei detti fascicoli sarà considerata come un documento, ma per l'elenco delle carte presentate dalla parte ricorrente, nonchè pel ricorso di adesione a quello di cassazione, non sarà esatto alcun diritto.

Il diritto di centesimi sessanta suindicato sarà colle norme sovra espresse parimente dovuto per ogni documento presentato dalla parte controricorrente coll'obbligo della comunicazione a darsene all'Avvocato di quella ricorrente.

219. (Art. 525 Cod. p. c.) Per il decreto della Corte col quale si autorizza la notificazione del ricorso per pubblici proclami compresa la comunicazione a farsene al Pubblico Ministero, L. 3.

220. (Art. 527 e 528 Cod. p. c.) Per ogni dichiarazione comprovante la presentazione del ricorso contro la sentenza impugnata spedita a richiesta delle parti interessate, L. 1.

Ugual diritto sarà anche dovuto per il certificato di non presentazione del controricorso e di ogni altro relativo all'istruzione della causa.

221. (Art. 532 id.) Per il decreto del Presidente che abbrevia i termini stabiliti negli articoli 526 e 531 del Codice di procedura civile, L. » 80.

222. (Art. 245 e 299 del Regol.) Per il *decreto motivato* dello stesso Presidente col quale manda inscrivere la causa sui ruoli d'urgenza, L. 1.

223. (Art. 291 id.) Per la comunicazione del ricorso e delle carte annesse al Pubblico Ministero per le sue conclusioni o trasmissione quindi dell'uno e dell'altre al relatore, L. 1 50.

224. (Art. 537 e 551 Cod. p. c., e Art. 289 del Regol.) Per ciascun avviso da darsi dal Cancelliere agli Avvocati per mezzo degli uscieri o da inviarsi col mezzo della posta, L. » 50.

225. (Art. 528 Cod. p. c., e Art. 292 del Regol.) Per ogni provvedimento motivato di non ammissibilità del ricorso senza discussione contraddittoria.

Se contro una sentenza di un Pretore, L. 1 50.
Id. di un Tribunale, L. 3.
Id. di una Corte d'appello, L. 6.

226. (Art. 541 e 542 Cod. p. c.) Per ogni sentenza sia d'accoglimento che di rigetto del ricorso in cassazione

Se contro una sentenza di un Pretore, L 10.
Id. di un Tribunale, L. 15.
Id. di una Corte d'appello, L. 25.

227. (Art. 541 id.) Per la liquidazione delle spese, L. 3.

228. (Art. 268 e 299 del Reg.) Per la partecipazione dell'estratto delle sentenze proferite all'udienza da darsi agli Avvocati delle parti con semplice avviso in carta libera, purchè ciò sia richiesto, sarà dovuto il *diritto di copia* in L. » 50.

229. (Art. 551 Cod. p. c.) Pel provvedimento sull'ammissione della renunzia fatta da una parte al suo ricorso in cassazione

Se di sentenza di Pretore, L. 1 50.
Id. di Tribunale, L. 3.
Id. di Corte d'appello, L. 6.

230. (Art. 552 Cod. p. c.) Per il decreto del Presidente col quale si autorizza la comunicazione ad una parte delle carte e documenti presentati dall'altra, e si stabilisce il termine per la restituzione, L. 1 25.

231. (Art. 109, 111, 114, 785, 787, 788 e 792 id.) Per gli atti e sentenze che possono occorrere nei giudizi per il regolamento delle competenze e per l'autorizzazione dell'azione civile contro le Autorità giudiziarie ed i pubblici funzionari saranno dovuti gli stessi diritti che spettano ai Cancellieri delle Corti d'appello con l'aumento di un quinto.

232. Per il decreto della Corte col quale si ammette un Avvocato al patrocinio innanzi della medesima, L. 6.

233. Pel relativo atto di giuramento da prestarsi dall'Avvocato, L. 4.

234. Per la ricerca di un atto qualunque di data anteriore ad un anno e per ogni anno a cui viene estesa, L. » 45.

235. (Art. 360 Cod. p. c., e art. 295 del Regol.) Per qualunque copia di atti e sentenze spedita ed autenticata dal Cancelliere e per l'autentica delle copie da notificarsi che saranno spedite dagli Avvocati delle parti, saranno dovuti gli stessi diritti stati attribuiti ai Cancellieri delle Corti d'appello come ai numeri 215 e 216 colle stesse norme nell'ultimo numero richiamate.

236. Per ogni iscrizione sul repertorio sarà dovuto lo stesso diritto fissato nel numero 118.

TITOLO VI. — DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI A TUTTI I CANCELLIERI.

237. Per tutti gli atti occorrenti nei giudizi che non siano espressamente contemplati nella presente tariffa i Cancellieri esigeranno i diritti dovuti per gli atti della stessa natura fatta solo eccezione per quelli che sono dichiarati esenti da tassa.

238. Sono *diritti di originale* tutti quelli per ciascun atto indicati nella stessa tariffa, e *di copia* quelli espressamente come tali ivi precisati.

239. Nella scritturazione degli atti originali dovrà osservarsi il numero di linee e di sillabe fissato nell'articolo immediatamente successivo, e per la prima facciata il diritto sarà sempre dovuto qualunque sia il numero delle linee che trovansi scritte.

Per l'ultima però il diritto non sarà dovuto se la scritturazione non eccede le linee otto senza tener calcolo delle sottoscrizioni.

La stessa norma nel primo caso sovra accennato sarà mantenuta riguardo al diritto di copia nella scritturazione della prima facciata, ma il diritto dell'ultima facciata non si potrà percepire se non siansi scritte più di dieci linee.

240. Nelle copie di qualunque sentenza od altro atto qualsiasi, senza alcuna eccezione, il numero delle sillabe per ogni linea, non sarà minore di *sedici*, nè potrà essere maggiore di venticinque a termini dell'articolo 15 della Legge sul bollo 21 aprile 1862, n. 586, calcolate sul foglio intiero. — V. Celerif. 1862, pag. 1409 e 1451.

241. I Cancellieri non possono pretendere alcun diritto per qualunque copia la quale venga richiesta ad uso e nell'interesse di un'Amministrazione dello Stato, ovvero a termini di Legge debba essere spedita d'ufficio in carta libera tanto per la registrazione degli atti come per qualsiasi altro uso.

Per ciò che si riferisce ai registri che sono prescritti in carta da bollo dovranno i segretari tener conto delle sole pagine e delle linee impiegate nella scritturazione degli atti e nelle occorse annotazioni, nè potranno esigere somme maggiori. Non sarà però ripetibile la spesa di bollo nei casi in cui siano i registri posti a loro carico dal regolamento od altre prescrizioni successive.

Per il repertorio degli atti soggetti a registro la spesa di bollo è compresa nella tassa ad essi accordata.

242. Dovranno i Cancellieri in margine di ogni atto originale e di ogni copia spedita annotare distintamente i diritti percepiti.

243. I Cancellieri prima di procedere ad un atto avranno il diritto di pretendere

dalla parte istante il deposito approssimativo dei diritti di originale, di copia o della carta bollata non solamente dello stesso atto a cui procedono, ma anche di quelli che ne possono essere la necessaria conseguenza.

La mancanza del deposito non esclude la responsabilità dei Cancellieri di essere tenuti in proprio dell'ammontare dei diritti spettanti all'Erario.

Lo stesso diritto loro competerà in occasione di richieste di copie.

244. È imposto ad ogni Cancelliere l'obbligo della spedizione, senza anticipazione di sorta, di ogni copia che possa essere spedita nell'interesse di persone od enti morali ammessi al beneficio della clientela gratuita. I Procuratori officiosi saranno però obbligati a fare ai Cancellieri apposita richiesta per scritto nella quale indicheranno il numero delle copie richieste e la data del Decreto che accordò il patrocinio gratuito.

TITOLO VII. — DEI DIRITTI DOVUTI AGLI USCIERI, CUSTODI E GUARDIANI.

CAPO I. — *Uscieri presso i Pretori.*

245. (Art. 132, 133 e 42 Cod. p. c.) Per ogni citazione fatta con semplice biglietto ed anche verbalmente quanto ai testimoni, L. » 25.

246. (Art. 132, 134, 141 e 631 id.) Per ogni citazione fatta con atto formale, notificazione, sentenze, ordinanze e provvedimenti, di precetto per l'esecuzione sopra i beni mobili, di sequestro, e di pignoramenti presso terzi o di qualunque siasi altro atto, comprese le vidimazioni per consegna della copia dell'atto al portinaio della casa o vicino d'abitazione od al Sindaco, e gli altri obblighi dalla legge imposti, nonchè per ciascuna pubblicazione, affissione e deposito in pubblici uffici, L. » 50.

247. (Art. 141, 142 e 143 id.) Per ogni consegna d'atto di citazione al Pubblico Ministero presso il Tribunale civile sarà dovuto il diritto di L. » 50.

248. (Art. 141 e 630 Cod. pr. c.) Pel sunto di detti atti e l'estratto di qualche bando da inserirsi nel giornale degli annunzi giudiziari, L. » 60.

249. (Art. 503, 598, 602, 606 e 930 Cod. p. c., e 294 Cod. comm.). Per ogni verbale di pignoramento, sequestro o ricognizione di beni mobili e frutti già pignorati e sequestrati, compresa, occorrendo, la aggiudicazione:

Se per somme non eccedenti le L. 100, L. 3.

Per ogni altra somma superiore, L. 4.

Se nel secondo caso la durata dell'atto sará di oltre ore quattro e mezzo, il diritto per il tempo impiegato in più verrà esatto a rata di vacazione, purchè però risulti in capo al verbale, e colla data, anche dell'ora in cui fu cominciato ed in fine di esso, prima delle sottoscrizioni, dell'ora in cui fu ultimato. — Queste indicazioni dovranno essere fatte in cifre ed in tutte lettere, e non presentare alcuna alterazione.

Qualora l'atto riuscisse infruttuoso per mancanza di mobili o frutti, ovvero il debitore od altri per esso pagasse la somma dovuta primachè l'operazione fosse incominciata, sarà ugualmente dovuto il diritto come sovra fissato.

250. (Art. 604, 609 e 930 Cod p. c.) Pel deposito nella Cancelleria della Pretura del verbale di pignoramento o di sequestro e per il deposito del danaro, titoli di credito, gioie ed oggetti d'oro e d'argento da lui pignorati, L. » 50.

Questa tassa non è dovuta se trattasi di pignoramenti nei quali il credito principale non eccede le lire cento.

251. (Art. 627, 628 e 629 Cod. p. c.) Per la relazione di perizia, la formazione del bando onde annunciare la vendita al pubblico, e l'autentica delle copie qualora fossero stampate, sarà dovuto all'Usciere la metà dei diritti fissati pei Cancellieri delle Preture ai numeri 25, 26 e 80 del titolo II di questa tariffa.

252. (Art. 641 id.) Per la vendita agli incanti dei beni mobili pignorati, qualunque sia il tempo impiegato in meno di ore due, L. 2.

Se venisse consumato un tempo maggiore, il dippiù sarà a rata di vacazione.

253. (Art. 659 id.) Per l'atto di precetto per l'esecuzione sopra i beni immobili colle indicazioni prescritte dall'articolo sopracitato, L. 2.

254. (Art. 825 id.) Per l'assistenza in caso di vendita di immobili coll'obbligo di fornire le candele, L. 3.

Se la durata dell'incanto non avrà ecceduto un'ora, sarà dovuto la sola metà di questo diritto.

255. (Art. 902 e 906 Cod. pr. c.) Per gli atti di offerta reale e di deposito, qualunquesia il tempo impiegato in meno di ore due, L. 2.

Se si occuperà un tempo maggiore, il diritto sarà in ragione di vacazione.

256. (Art. 259 Cod. comm.) Per ogni atto di protesto di lettera di cambio e biglietto a ordine in danaro o in derrate, L. 2.

Oltre questo diritto sarà pur dovuto *quello di copia* per la trascrizione in apposito registro dei protesti per intero, giorno per giorno, e per caduna facciata, L. » 15.

257. (Art. 732 Cod. p. c.) Per l'arresto di un debitore, compreso il relativo verbale. L. 15.

258. (Art. 755 id.) Per la vacazione innanzi al Pretore od al Presidente del Tribunale civile quando il debitore domanda di essere sentito, compresa la scritturazione del provvedimento nel verbale se venga fatta dall'usciere, L. 2.

259. (Art. 759 e 760 id.) Per la consegna dell'arrestato al custode delle carceri, *comprese le copie* del verbale che dovranno essere redatte, L. 5.

260. (Art. 764 id.) Per l'atto di ritenzione del debitore in carcere tanto per il verbale che per le copie occorrenti, il diritto complessivo di L. 4.

261. (Art. 742 id.) Per il verbale di consegna di beni mobili sarà dovuto lo stesso diritto di cui al n. 249.

262. (Art. 745 id.) Per il verbale di rilascio di beni immobili qualunque sia il loro valore, L. 5.

263. (Art. 744 e 747 id.) Per il deposito di ciascuno di detti verbali di consegna di beni mobili e di rilascio di beni immobili nella Cancelleria della Pretura, L. » 50.

264. (Art. 861 id.) Per l'assistenza a tutti gli atti per cui l'usciere sarà richiesto dal Cancelliere del Pretore e del conciliatore procedente, sarà dovuto il diritto di vacazione in ragione del tempo impiegato.

(Art. 641 id.) Lo stesso diritto competerà al banditore per l'assistenza agl'incanti di beni mobili.

265. Per le copie dell'atto di citazione e di ogni altro atto da notificarsi che ai termini del Codice di procedura possono spedirsi dagli uscieri, purchè dalla presente tariffa non comprese già nel diritto come sopra assegnato, sarà dovuto per ogni facciata di scritturazione a senso dei numeri 240 e 289, L. » 20.

266. Per ogni iscrizione d'atti nel repertorio, purchè in calce della specifica si faccia constare del relativo numero d'iscrizione, L. 10.

Questo diritto non sarà dovuto quando l'usciere avrà fatto la citazione per biglietto in carta libera.

267. Quando per gli atti del loro ministero gli uscieri dei Pretori dovranno trasferirsi fuori del capoluogo di loro residenza a distanza maggiore di un chilometro sarà ad essi corrisposta un'indennità in compenso delle spese di viaggio, di trasporto e di cibaria per ogni chilometro di distanza, di L. » 30.

Per i chilometri percorsi onde restituirsi alla residenza non è dovuta alcuna indennità, ed in caso di più atti si osserva il disposto del n. 286.

CAPO II. — *Uscieri presso i Tribunali civili.*

268. Per ogni notificazione di comparse, atti conclusionali, decreti ed ordinanze relative alla istruzione delle cause non che qualsiasi altro atto di simile natura da eseguirsi da Procuratore a Procuratore, L. » 25.

(Art. 244 e 268 del Regolamento giudiz., e 366 del Codice di procedura civile). Per la notificazione ai Procuratori dell'avviso indicante le cause da spedirsi in ciascuna udienza almeno un giorno prima di quello stabilito per la spedizione, non che dell'avviso del Cancelliere con cui partecipa ai medesimi il dispositivo delle sentenze pubblicate all'udienza giusta il prescritto dall'art. 366 del Codice di pr. civile L. » 10.

Nelle città, la di cui popolazione, dietro l'ultimo censimento, eccede le 250 mila anime, questi diritti saranno aumentati della metà.

269. (Art. 251 del Regol.) Per la chiamata di ogni causa e per l'assistenza alla udienza;

Per ciascuno dei Procuratori, L. » 40.

270. Per l'assistenza agli incanti qualunque sia il tempo impiegato ed il numero dei lotti comprese le candele, L. 4 ».

Ove però la durata degli incanti non ecceda un'ora sarà dovuta la sola metà del diritto.

271. Per l'assistenza agl'incanti di navi od altri bastimenti da mare, barche, scialuppe e simili di qualunque portata sieno, comprese le candele, L. 3 ».

Se la durata degli incanti non eccederà un'ora, saranno solamente dovuti i due terzi del diritto.

272. Per ogni iscrizione d'atti al repertorio e per ogni copia che a termini di Legge gli Uscieri dei Tribunali civili possono spedire, sarà dovuto il diritto uguale a quello fissato per gli Uscieri di Pretura, come ai numeri 265 e 266.

Il dritto di repertorio però non sarà dovuto quando l'Usciere avrà fatto delle citazioni per biglietto in carta libera, ovvero delle citazioni e notificazioni da Procuratore a Procuratore e delle intimazioni di avvisi agli stessi Procuratori.

273. Per la loro trasferta fuori della residenza, come nel capo precedente al numero 267, sarà dovuta per ogni chilometro di distanza, escluso il ritorno ed osservato il prescritto alli numeri 267 e 286, la somma di L. » 35.

274. Per tutti gli atti di competenza degli Uscieri presso i Tribunali civili contemplati nel capo precedente, e pei quali in questo non sia stato ad essi assegnato un diritto particolare, avranno dessi gli stessi diritti stati attribuiti agli Uscieri dei pretori coll'aumento della metà.

CAPO III. — *Uscieri presso i Tribunali di commercio.*

275. Per l'atto di protesto di una lettera di cambio e di un biglietto all'ordine in danaro o in derrate, L. 3.

Per la trascrizione dello stesso atto in registro apposito, a mente dell'art. 262 del Codice di commercio e per caduna facciata, L. » 15.

Lo stesso diritto spetterà agli Uscieri presso i Tribundli civili facienti funzioni di Tribunali di commercio.

276. In tutti gli altri atti enunciati nei capi primo e secondo di questo titolo che possono fare gli Uscieri dei Tribunali di commercio, competeranno loro gli stessi diritti stabiliti per gli Uscieri dei Tribunali civili, ferma rimanendo anche per essi la tassa contemplata nel numero 268 per la notificazione di tutti gli atti occorrenti nella istruttoria delle cause, sia che vengano fatte al domicilio eletto o dichiarato, che a'Procuratori o nella Cancelleria del Tribunale.

CAPO IV. — *Uscieri presso le Corti d'appello.*

277. Per la chiamata delle cause ed assistenza all'udienza, sarà dovuto lo stesso diritto fissato al numero 269 per gli Uscieri dei Tribunali coll'aumento della metà.

278. Per tutti gli altri atti del loro ministero avranno i medesimi diritti stabiliti per gli Uscieri dei Tribunali aumentati del terzo, ad eccezione del dritto d'iscrizione al repertorio, e di quello di copia che saranno dovuti nella stessa somma fissata ai numeri 265, 266 e 272.

279. Per la loro trasferta fuori della residenza sarà dovuta per ogni chilometro di distanza, come nei precedenti numeri 267, 273 e 286 l'indennità di L. » 40.

CAPO V. — *Uscieri presso le Corti di cassazione.*

280. (Art. 524, 525, 531, 546, 551 1ª parte; 784 e 786 Cod. pr. c.). Per ogni notificazione:

Se eseguita agli Avvocati, nel domicilio eletto nel ricorso e nel controricorso, o nella Cancelleria della Corte, L. 1.

Se alla parte L. 1. 50.

281. (Art. 537 e 551 Cod. p. c., e 289 Regol.) Per ogni avviso spedito dal Cancelliere da darsi agli Avvocati delle parti in conformità degli articoli avanti citati, L. » 50.

282. (Art. 393 Regol.) Per ogni chiamata di causa all'udienza compresa l'assistenza alla medesima qualunque sia il numero degli Avvocati delle parti, L. 1.

283. (Art. 525 Cod. p. c.) Per le copie di ogni atto che, a termini di Legge, si possono spedire dagli Uscieri anzidetti, saranno dovuti per ogni facciata aventi il prescritto numero di linee e di sillabe, L. » 30.

284. Per l'iscrizione di ogni atto nel repertorio sarà lo stesso diritto come al numero 268, L. » 10.

285. Per la loro trasferta fuori della loro residenza alla distanza accennata nel numero 269 sarà dovuto per ogni chilometro di distanza, L. » 60.

CAPO VI. — *Disposizioni comuni a tutti gli Uscieri.*

286. Quando gli Uscieri faranno più atti nella stessa gita e nello stesso giorno non potranno esigere che una sola tassa di trasferta, la quale si dovrà da essi ripartire su tutti gli atti in proporzione del loro numero e delle varie distanze percorse, seguendo le norme che verranno indicate con speciali istruzioni.

Nel calcolo delle distanze si dovrà tener conto di quelle minori che si sarebbero dovute percorrere e non di quelle effettivamente seguite quando non vi sia stata una legittima causa.

Per determinare le singole distanze, gli Uscieri dovranno attenersi agli *stati* compilati giusta le prescrizioni della tariffa penale, e non potranno tener conto di quelle maggiori che esistessero per recarsi a punti staccati dai centri delle borgate, parrocchie ed altre frazioni portate negli *stati* medesimi.

287. Mediante i diritti assegnati agli Uscieri nel presente titolo nulla potranno i medesimi pretendere per la scritturazione constatante le formalità di notificazione e di intimazione sull'originale e sulle copie.

288. Quando gli Uscieri delle Corti e dei Tribunali si trasferiranno fuori della propria dimora per fare atti che a termini di legge possono eseguire in concorso tra di loro e gli Uscieri di Pretura non potranno percepire nè per trasferta nè per l'atto maggiori diritti di quelli accordati agli Uscieri addetti all'Autorità giudiziaria più vicina al luogo in cui l'atto deve compiersi, salvo le speciali destinazioni delle Corti o dei Tribunali, nel qual caso potranno percepire i diritti come sovra loro rispettivamente attribuiti.

La Commissione nominativa dovrà contenere la natura e qualità dell'atto e la designazione del luogo in cui l'atto deve eseguirsi, e ne verrà fatta espressa menzione nell'atto medesimo.

289. Nel computo dei diritti di copia non sarà compresa l'ultima facciata se non contiene almeno otto linee di scritturazione, oltre la sottoscrizione, ma la prima, qualunque sia la scritturazione, sarà sempre computata per intiero.

Lo stesso numero di linee e di sillabe prescritte pei Cancellieri sarà osservato anche per gli Uscieri.

CAPO VII. — *Capi guardiani, custodi e testimoni negli atti di pignoramento ed altri.*

290. (760 Cod. p. c.) Per la trascrizione della sentenza che deve eseguire il custode delle carceri nel registro e per la inserzione della copia del verbale di arresto, L. 2.

291. (771 capov. Cod. civ.) Pel versamento nella Cassa dei prestiti e depositi delle somme pagate dal debitore, L. 1.

292. (722 e 776 capov. Cod. civ.) Per le dichiarazioni del creditore da farsi nel registro, e inserzione nel medesimo dell'atto di consenso, onde sia posto in libertà il debitore arrestato, e per la copia della detta dichiarazione, per ogni operazione, L. » 50.

293. (594, 603, 752 Cod. p. c.) Per quanto concerne l'indennità dovuta ai testimoni negli atti di pignoramento, di sequestro e di arresto, ed il salario dovuto ai custodi degli oggetti pignorati o sequestrati, sarà eseguito il disposto degli articoli del Codice di procedura civile controcitati.

Tale indennità non potrà essere superiore a lire una e centesimi cinquanta quando non siano state impiegate nell'atto più di ore quattro, e potrà elevarsi a somma

maggiore nel caso di cui abbia durato più a lungo, con che però non si eccedano per cadun giorno le lire tre.

Quando ai custodi non potrà mai eccedere le lire due per caduna giornata, e dovrà ridursi alla metà quando si trattasse di un termine che avesse ecceduto i giorni quaranta.

PARTE SECONDA

TITOLO I. — DEGLI ONORARI DEGLI AVVOCATI PRESSO LE CORTI DI CASSAZIONE, DI APPELLO, E DEI TRIBUNALI CIVILI.

294. Gli onorari degli Avvocati ripetibili dalla parte condannata alle spese sono determinati dall'Autorità giudiziaria, tenuto conto del valore della causa, dello studio e del tempo che può essere stato necessario all'avvocato per compilare le comparse, prepararsi all'arringa, o adempire altrimenti il proprio ministero negli atti in cui il suo intervento sia richiesto od autorizzato dalla Legge, fermo in ogni caso il disposto dall'art. 376 del Codice di procedura civile.

Le Autorità giudiziarie presso le quali esiste una Camera di disciplina degli Avvocati, debbono sentire il parere della Camera stessa prima di pronunziare sui detti onorari.

295. Sono pure determinati colle stesse norme gli onorari dovuti agli Avvocati per i pareri loro commessi in forza della Legge.

296. Quando occorra di determinare gli onorari nei rapporti dell'Avvocato col suo cliente, si osserveranno altresì le norme stabilite nei due numeri precedenti.

TITOLO II. — DEGLI ONORARI DEI PROCURATORI A ANTI I TRIBUNALI CIVILI E LE CORTI D'APPELLO.

CAPO I. — *Degli onorari dei Procuratori presso i Tribunali civili.*

SEZIONE 1ª — *Cause formali.*

297. Per diritto di disamina delle carte e dei documenti sui quali poggia l'azione e l'eccezione, e per le informazioni preventive, che il Procuratore deve assumere tanto dal cliente che dall'Avvocato riguardo all'andamento della causa, compresa la redazione *della parte sostenziale* dell'atto di citazione da consegnarsi all'Usciere a termini dell'articolo 87 del Regolamento generale giudiziario, L. 10.

Questo dritto viene assegnato sia al Procuratore dell'attore che a quello del convenuto, e non è dovuto che una sola volta per ogni causa sebbene nel corso della medesima siano intervenute nuove persone e si propongano nuove dimande.

Non sarà nemmeno dovuto allorchè si tratterà solamente di ripigliare l'istanza, ovvero la dimanda non avrà altro oggetto che la ricognizione e la verificazione di una scrittura.

Occorrendo che il primo Procuratore costituito sia rivocato o surrogato, non sarà ammesso in tassa a carico della parte soccombente nelle spese che un solo diritto *di disamina e di informazione.*

298. Per ogni costituzione di Procuratore tanto dell'attore che del convenuto, qualunque sia il numero dei clienti rappresentati con deposito nella Cancelleria del mandato per originale o per copia, e degli atti di dichiarazione di residenza e di elezione o dichiarazione di domicilio, e dei documenti di cui ne fu offerta la comunicazione (art. 158 e 159 del Codice di procedura civile), L. 5.

Mediante questo diritto i Procuratori restano compensati per la formazione del fascicolo degli atti della causa e di quello dei documenti: per prendere in comunicazione dalla Cancelleria i documenti e restituirli o prenderne solamente visione; per ritirare, quando occorra, gli atti della causa nel caso previsto dall'articolo 180 del

detto Codice, e restituirli; e per farsi infine spedire dalla Cancelleria qualunque certificato relativo alla istruzione della causa.

299. Per ottenere dal Presidente

a) L'abbreviazione dei termini per la citazione, per rispondere e per qualunque altro atto d'istruzione (articoli 154, 172 e 185);

b) Il permesso di ritirare gli atti della causa dal Giudice delegato (180);

c) La deputazione o la surrogazione di un Usciere destinato per qualche notificazione ai contumaci (385);

d) La sospensione della prolazione della sentenza e la dichiarazione di riapertura del giudizio (232 del Regolamento generale giudiziario),

ed altri provvedimenti consimili per cui non necessita nè il contraddittorio della parte avversaria nè alcun rinvio, L. 1.

Se si tratterà invece di ottenere

e) La nomina di un curatore speciale al convenuto non comparso (136);

f) La proroga ai periti per la presentazione della relazione ed altri provvedimenti analoghi per cui occorra un ricorso, L. 2.

300. Per ogni comparsa contenente la risposta del convenuto (164), la replica dell'attore e la controreplica del convenuto (165) perchè versino sul merito della quistione e svolgano i mezzi e le prove dell'azione e della difesa colle analoghe conclusioni, L. 5.

Se la comparsa non fu redatta da altro legale e per la moltiplicità delle produzioni e la gravità della questione siasi nella redazione della medesima dovuto impiegare un tempo eccedente quello di una vacazione, il Tribunale potrà ammettere in tassa un diritto maggiore con che però non si ecceda il doppio della tassa sopra fissata.

In questo caso il Procuratore, dopo la sua sottoscrizione, dovrà far constare di avere impiegato più di una vacazione nel compilare le comparse medesime.

301. Se la comparsa contiene

a) Le deliberazioni delle parti sul risultamento dei processi verbali di qualsiasi mezzo di prova dei quali deve prodursene copia in causa a mente dell'ultimo capoverso dell'art. 211 del Codice suddetto;

b) La proposta dei mezzi di prova da svolgersi per la verificazione della scrittura stata contestata (284);

c) La deduzione delle prove in falso che intende far valere la parte la quale impugnò il documento e la risposta relativa della parte avversaria (304);

d) Le osservazioni sul conto che si vuole impugnare con indicazione distinta delle partite impugnate e con istanza per la citazione a comparire davanti il Presidente per la nomina di un Giudice delegato (322);

e) E la proposta delle ragioni da farsi valere nell'interesse del contumace comparso prima della prolazione della sentenza definitiva (386) è dovuto al Procuratore il diritto di L. 5.

302. Per ogni comparsa che contenga

a) Il reclamo da un'ordinanza del Presidente o del Giudice delegato riguardo alla risoluzione di qualche incidente o del Giudice delegato per l'esecuzione di una prova (185 e 209);

b) I motivi di ricusazione dei periti (255);

c) La dimanda in corso di causa per la verificazione e la ricognizione di una scrittura (282);

d) La presentazione del conto dell'esatto e dello speso, corredato dai documenti giustificativi (319);

e) La nota specifica per la liquidazione dei frutti e le osservazioni della parte contraria (328);

f) Le giustificazioni per l'ammissione dell'idoneità della cauzione e le relative osservazioni della parte avversaria (329);

g) La perenzione d'istanza (340);

h) La rinunzia agli atti del giudizio, l'accettazione e la revoca della medesima (343 e 344);

i) E l'adesione all'opposizione ed alla rivocazione di una sentenza (479 e 502) sarà dovuto il diritto di L. 1, 50.

303. Per ogni comparsa contenente

a) La dichiarazione che la parte è pronta a prestare con giuramento, ovvero lo riferisce, lo revoca o dispensa la parte avversaria dal prestarlo (221);

b) L'interpellanza alla parte se voglia o non servirsi del documento impugnato con protesta che, ove se ne voglia servire, proporrà la querela di falso (298);

c) La risposta della parte interpellata con deposito del mandato speciale nel caso affermativo, a meno che la parte non abbia sottoscritto la comparsa (299);

d) E per ogni altra comparsa nella quale si chiede solamente la comunicazione, la restituzione e la visione di qualche documento, si fa qualche istanza di semplice istruzione e si eseguisce qualsiasi notificazione da farsi da Procuratore a Procuratore; — Sarà dovuto il diritto di L. 1, 50.

304. Nessun diritto è assegnato al Procuratore per depositare nella Cancelleria ulteriori documenti offerti in corso di causa per la visione e comunicazione, per prenderli in comunicazione e farne la restituzione.

305. Per l'assistenza alle udienze d'istruzione innanzi al Presidente od al Giudice delegato (art. 201 del Regolamento) L. 1, 50.

Se l'ordinanza emanata sarà preceduta da una discussione per la quale siasi dovuto impiegare un tempo non minore di due ore e mezzo, L. 5.

In quest'ultimo caso sul margine del verbale che deve redigersi o dell'ordinanza che si fosse scritta di seguito od a parte, il Presidente od il Giudice delegato farà risultare dell'eccedenza del tempo sovra indicato; in mancanza del che sarà solamente assegnato il primo diritto.

306. Per assistere alla risposta della parte ad un interrogatorio (218), alla prestazione di un giuramento dalla parte (226), curare la citazione dei testimoni e dei periti (259 e 291), depositare nella Cancelleria qualche documento di cui debba farsene constare apposito processo verbale relativo all'accertamento dello Stato ed identità di scritture e documenti impugnati (303 ed altri articoli analoghi) ed assistere finalmente all'atto di cauzione che si prestasse dalla parte (329);

Sarà dovuto il diritto di L. 1, 50.

307. Per la formazione del conto a rendersi da una parte (320), L. 5.

Se sarà riconosciuto che per tale compilazione si renderà indispensabile l'impiego di un tempo maggiore di ore due, a vece della tassa ora fissata, potrà essere ammesso nella liquidazione delle spese il diritto a rata di vacazione.

Nell'atto della sottoscrizione il Procuratore dovrà far espressa menzione della durata del tempo da lui impiegato.

308. Per proporre la querela di falso con deposito del mandato speciale (301) quando la parte non abbia sottoscritto la comparsa di cui nell'art. 298, L. 1, 50.

309. Per ottenere l'iscrizione della causa al *Ruolo generale di spedizione*, coll'obbligo di rimettere alla Cancelleria la nota contenente le indicazioni volute dall'articolo 215 del Regolamento giudiziario generale, curarne la notificazione e fare alla Cancelleria le occorrenti dichiarazioni, L. 2, 50.

310. Per una seconda ed ulteriore iscrizione allo stesso ruolo, L. 1. 25.

311. Per le comparse conclusionali da notificarsi da un Procuratore all'altro (176) sarà dovuto lo stesso diritto di cui al nº 300.

Per le comparse conclusionali nel caso di rimessione delle parti ad udienza fissa sia per disaccordo nella risoluzione di incidente, che in seguito a reclamo dall'ordinanza che lo risolse, o da quella del Giudice delegato con cui furono dati dei provvedimenti sull'esecuzione di una prova (185 e 209) L. 2, 50.

312. Per il deposito nella Cancelleria degli atti della causa e dei documenti nella conformità prescritta dagli articoli 223 e 225 del Regolamento assieme alla nota delle spese, da farsene la comunicazione, quando occorra, al Pubblico Ministero, ovvero la consegna al Presidente col ritiro dei medesimi nel caso abbia quest'ultimo prescritto che la relazione della causa debba esser fatta dalle parti, L. 1, 50.

313. Per la formazione dell'inventario od indice tanto nel fascicolo degli atti che in quello dei documenti, L. 1.

Il diritto di cui al numero precedente, e quello ora accennato, non saranno dovuti quando si tratti di rimessione della causa ad udienza fissa per la risoluzione di incidente o per richiami da ordinanze.

314. Per la compilazione della nota delle spese in conformità dell'articolo 224 del detto Regolamento, quando non ecceda le due facciate di scritturazione, L. 1, 50.

Per ogni facciata eccedente, L. » 30.

Questo diritto sarà diminuito della metà allorchè si tratterà di nota di spese relative alla risoluzione di incidente od a richiamo da ordinanza del Presidente o del Giudice delegato per cui havvi rimessione della parte ad udienza fissa.

315. Per l'assistenza alla spedizione della causa, L. 5.

Se la relazione della causa e la disputa della medesima sarà fatta dal Procuratore per mancanza di Avvocato, il Tribunale tenendo conto della gravità della causa e delle questioni trattate, potrà ammettere che tale diritto sia aumentato di cinque o dieci ed anche di quindici lire, avendo però anche riguardo alla condizione delle parti.

Il diritto ora indicato non potrà essere aumentato quand'anche la discussione cominciata in una udienza debba protrarsi ad un'altra.

316. Se nel giorno stabilito per la spedizione della causa non vi fosse udienza spetterà al Procuratore, L. » 75.

Ugual diritto gli sarà anche dovuto allorchè la spedizione di una causa chiamata all'udienza verrà senza essere stata discussa, rimandata ad altra udienza sia di consenso dalle parti o per gravi motivi.

Se poi il Tribunale non ebbe tempo a spedirla ed il rinvio ebbe luogo dopo che l'udienza sarà stata protratta più di ore cinque, L. 5.

Questi diritti non spetteranno al Procuratore quando il rinvio sia stato ordinato per qualche sua omissione od altre cause a lui particolari.

317. Per diritto di spedizione, L. 5.

Questo diritto è dovuto per una sola volta in ciascuna causa dopochè sia emanata una sentenza definitiva od interlocutoria sul merito tanto al Procuratore dell'attore che a quello del convenuto.

Mediante questo diritto i Procuratori rimangono compensati per il tempo che devono impiegare nel corso della istruzione onde procurare le ulteriori occorrenti notificazioni e citazioni, oltre quelle suindicate; per ottenere dalla Cancelleria la spedizione degli atti e delle copie; e per dare al loro cliente i necessari avvisi.

Se i clienti sono residenti fuori del Comune dove siede il Tribunale civile avanti cui si trattò la causa, il diritto di spedizione sarà aumentato della metà.

Sezione 2ª — *Cause sommarie.*

318. Per diritto di disamina ed informazioni coll'obbligo di redigere la *parte sostanziale* dell'atto di citazione e rimetterla all'Usciere sarà dovuto il diritto di L. 5.

319. Per ottenere dal Presidente il permesso della citazione in via sommaria (154); il provvedimento di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 232 del registro generale; ed ogni altro provvedimento consimile per cui non sia necessario il contraddittorio della parte avversaria nel bisogno di ricorso, sarà dovuto per cadun atto o provvedimento di diritto di L. 1.

Ugual diritto sarà parimente dovuto per ottenere dal Presidente qualunque altro provvedimento per cui occorra il ricorso senza il contraddittorio della parte.

320. Per l'iscrizione della causa al *Ruolo generale di spedizione* prima dell'udienza sono anche dovuti i diritti di cui ai numeri 309 e 310.

321. Per ogni comparsa conclusionale compreso l'obbligo della consegna alla Cancelleria del mandato per originale o per copia e degli atti di dichiarazione di residenza o di dichiarazione od elezione di domicilio, L. 5.

322. Per l'assistenza alla spedizione della causa:

Se viene pronunciata una sentenza definitiva o interlocutoria sul merito, L. 5.

Se tutt'altra sentenza, L. 2, 50.

Qualora la natura della causa abbia resa necessaria una discussione che siasi protratta oltre le ore due e non sia intervenuto un Avvocato, il Tribunale potrà ammettere in tassa per la medesima la somma di L. 5.

Per ogni rinvio della causa sarà osservato il disposto del n. 316.

323. Per assistere all'udienza nel caso di risposta ad interrogatorii, prestazione di giuramento od altre operazioni relative all'istruzione della causa con rinvio ad altra udienza L. 2, 50.

Se alla stessa udienza in cui hanno luogo queste operazioni, le parti, dopo il compimento delle medesime, prenderanno le loro conclusioni sulle quali venga ad essere pronunziata una sentenza, sarà dovuto il diritto di assistenza alla spedizione di cui nel precedente numero 322, e qualora ne sia il caso, quello pure di disputa di cui nello stesso numero colla distinzione ivi accennata.

Se la causa dopo di essere stata chiamata alla udienza venisse rimandata ad altro giorno con annotazione del rinvio nel foglio d'udienza, sara dovuto il diritto di cui al n. 316, e colle distinzioni in esso stabilite.

324. Per la formazione dell'inventario od indice dei due fascicoli degli atti e documenti non che della nota delle spese saranno dovuti i diritti di cui ai numeri 313 e 314.

Nessun diritto rimane dovuto per riunire in fascicolo gli atti della causa ed i documenti anzidetti.

325. Per diritto di spedizione sarà dovuto quello di cui al n. 317 colla diminuzione della metà, osservate le norme ivi stabilite.

326. Per le cause sommarie non sono dovuti ai Procuratori altri diritti che quelli stabiliti in questo capo, tranne i diritti per le copie e gli atti che debbono seguire fuori dell'udienza alla presenza e coll'intervento di un Giudice delegato, per cui saranno osservate le disposizioni delle sezioni I, V e VI del presente capo.

Sezione 3. — *Esecuzione di giudicati ed atti relativi.*

327. Per assistere all'udienza innanzi al Presidente del Tribunale civile onde ottenere l'ordinanza di autorizzazione al rilascio di una seconda copia in forma esecutiva, compreso l'obbligo della redazione *della parte sostenziale* dell'atto di citazione, L. 2, 50.

Lo stesso diritto resta pure assegnato al Procuratore il quale comparisce a nome della parte citata per aderire alla dimanda o contraddire (art. 557 Cod. p. c.).

328. Per curare la notificazione dei titoli esecutivi contro il defunto agli eredi del medesimo (560), L. 1, 50.

329. Per ottenere dal Cancelliere il certificato dell'esistenza di opposizione o di appello contro qualche sentenza (561), L. 1.

330. Per assistere la parte terza nella dichiarazione dei mobili ritenuti o somme dovute (614), L. 1, 50.

Se venisse fatta dal Procuratore come mandatario speciale (615), L. 2.

331. Per ogni nota da consegnarsi all'Ufficio delle Ipoteche onde ottenere la trascrizione dell'atto di precetto per l'esecuzione sopra i beni immobili (659), L. » 75.

Se la scritturazione eccederà due facciate sarà inoltre per caduna di esse dovuto il diritto di L. » 20.

332. Per chiedere con ricorso al Presidente del Tribunale la nomina di un perito per la stima dei beni da subastarsi (663), L. 1, 50.

333. Per la inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari dell'estratto dell'istanza per la d tta stima (664), L. 1, 50.

334. Per l'atto di offerta di qualunque creditore iscritto per i beni da subastarsi prima della nomina del perito, da sottoscriversi dal Procuratore (664) compreso il deposito del mandato e dell'atto relativo, L. 2, 50.

Se l'offerta del prezzo sarà fatta dallo stesso Procuratore che ha domandata la perizia, non sarà dovuta che la tassa di cui al n. 332.

335. Per eseguire il deposito nella Cancelleria, assieme al mandato, dei titoli e documenti enunciati nell'atto di citazione per promuovere la vendita (665), L. 1, 50.

336. Per ottenere dal Presidente l'ordinanza colla quale stabilisce l'udienza per l'incanto (666, n. 3), L. 1, 50.

337. Per curare la notificazione della sentenza di spropriazione e la prescritta annotazione della medesima in margine della trascrizione del precetto (666) è dovuto un solo diritto di L. 2, 50.

338. Per far eseguire la stampa del bando, le notificazioni, pubblicazioni ed affissioni comprese le indicazioni da darsi agli Uscieri a termine dell'articolo 235 del Regolamento, ed il deposito degli esemplari del giornale e del certificato delle ipoteche di cui nell'articolo 669 del detto Codice è pure dovuto un solo diritto in L. 5.

339. Per l'autentica delle copie del bando stampato, e per ciascuna di esse L. » 30.

340. Per l'inserzione dell'estratto del bando nel giornale degli annunzi giudiziari (668), L. 1.

341. Per esegnire nella Cancelleria il deposito di cui negli articoli 672 e 677 compreso, occorrendo, il ritiro, L. 1, 50.

342. Per assistere all'incanto a nome del creditore istante qualunque sia il prezzo dello stabile venduto (articoli 672, 674, 675, 690 e 692), L. 5.

Se l'incanto durerà più di ore tre, questo diritto sarà aumentato della metà.

Se il Tribunale ordinerà la rinnovazione dell'incanto ad altra udienza, non sarà dovuto che il diritto di L. 2, 50.

343. Per offerire all'incanto per conto del creditore istante o di altra persona dichiarata o da dichiararsi (674):

Se lo stabile venduto non eccede le lire 1000, L. 5.

Sino a L. 5000, L. 10.

Sino a L. 10,000, L. 15.

per ogni maggior somma il diritto non potrà essere superiore a L. 20.

344. Per la dichiarazione della persona per conto della quale fu fatto l'acquisto, compreso, occorrendo, il deposito del mandato speciale (678), L. 1, 50.

345. Per l'aumento del sesto sul prezzo della vendita con costituzione di Procuratore (680), L. 2.

I diritti di cui alli tre numeri precedenti non possono essere ammessi in ripetizione se non che a carico delle persone rappresentate.

346. Per depositare nella Cancelleria i titoli comprovanti l'adempimento delle condizioni della vendita (691), L. 1, 50.

347. Per la notificazione al Procuratore del creditore della dichiarazione d'aver appellato o voler appellare da sentenza in causa di separazione di bene immobili (704), L. 1, 50.

348. Per ogni domanda di collocazione sul prezzo della vendita coi documenti giustificativi e col mandato per originale o per copia, compreso il deposito di ogni cosa in Cancelleria (709 e 714), L. 5.

349. Per esaminare nella Cancelleria le dimande e i documenti prodotti (709).

Se la disamina avrà durato meno di un'ora, L. 1, 50.

Se più di un'ora senza eccedere le due, L. 3.

Se avrà durato un tempo maggiore, L. 5.

350. Per esaminare lo stato di graduazione, proporre le osservazioni, eccezioni ed istanze nell'interesse dei loro clienti e produrre nuovi documenti (712), L. 5.

351. Per comparire davanti il Giudice commesso (713 e 726) quando la discussione non sia stata protratta oltre le ore tre, L. 5.

Per ogni maggior tempo si esigerà il diritto di vacazione.

Il Giudice commesso dovrà in margine del processo verbale notare il tempo impiegato, in difetto del che non si potrà eccedere il diritto sovra fissato.

352. Per la notificazione che il creditore comparso dopo lo stato di graduazione debbe fare della sua comparizione agli interessati onde possano contraddire alla sua dimanda (714), L. 1, 50.

353. Per assistere all'udienza per l'omologazione dello stato di graduazione (716):

Se non vi sono contestazioni, L. 2, 50.

Se vi sono contestazioni L. 5.

Il Tribunale secondo le circostanze e la gravità delle questioni potrà ammettere in tassa il diritto per la disputa fatta dal Procuratore sino a L. 10.

354. Per concertare d'accordo colle parti o dei loro rappresentanti la liquidazione dei rispettivi crediti davanti il Giudice delegato (717), sarà dovuto a ciascun Procuratore il diritto a rata di vacazione semprechè nel verbale redattosi si faccia dal Giudice constare del tempo impiegato o se ne faccia menzione nel margine.

355. Per la formazione del progetto di liquidazione dei singoli crediti a presentarsi nel congresso avanti il Giudice potrà essere da questo sul conforme avviso degli intervenuti ammessa una tassa da lire cinque a lire venti a favore del Procuratore dell'istante, e in caso di contestazione sarà fissata dal Tribunale, con che però non si eccedano le lire venticinque.

356. Per ottenere dal Giudice commesso la nomina di un perito onde procedere alla liquidazione del credito delle parti (717), L. 1.

357. Per la disamina della liquidazione depositata dal perito nella Cancelleria, comprese le memorie da prendersi dal Procuratore (717), L. 2, 50.

358. Per ottenere dal Cancelliere la nota di collocazione nel caso di liquidazione d'accordo delle parti, ovvero nel caso non siavi reclamo contro la liquidazione del perito, L. 1, 50.

359. Per ottenere dal Giudice delegato la cancellazione delle iscrizioni delle ipoteche relative ai crediti estinti, la riduzione per eguale concorrenza dell'ipoteca legale iscritta a favore della massa dei creditori e la cancellazione delle iscrizioni dei debitori decaduti e di quelli non collocati in grado utile, comprese le indicazioni da darsi all'Usciere per l'atto di citazione (721 e 722) è dovuto un diritto complessivo di L. 5.

360. Per l'istanza del compratore onde ottenere dal Tribunale che il prezzo della vendita sia pagato ai creditori privilegiati o ipotecari evidentemente anteriori e certi (723), L. 2, 50.

Pari diritto sarà dovuto per consimile istanza fatta da qualunque interessato per ottenere il detto provvedimento dallo stesso Tribunale (724).

361. Per ogni comparsa conclusionale che occorra nelle cause di subastazione ed altri correlativi e per assistere alle udienze sono dovuti gli stessi diritti assegnati per le cause sommarie.

Nei giudizi di esecuzione non è dovuto ai Procuratori alcun diritto di spedizione.

Per gli altri atti che occorressero e non indicati nei numeri precedenti si prenderà norma dalle altre prescrizioni analoghe e relative alle materie contenziose.

SEZIONE 4ª — *Procedimenti ed atti speciali.*

362. Per ogni ricorso e controricorso onde far regolare la competenza, compreso il deposito nella Cancelleria dei documenti e l'obbligo di curare le prescritte notificazioni alle parti interessate (articoli 110, 111, 112, 113, e 114 del Codice di procedura civile), L. 5.

363. Per l'atto di ricusazione contenente i motivi ed i mezzi di prova coll'obbligo della presentazione del mandato speciale (art. 121, 122 e 123 detto Codice), L. 5.

364. Per l'atto d'appello contro le sentenze di ricusazione col deposito in Cancelleria dei documenti, L. 5.

365. Per ogni ricorso da presentarsi al Tribunale, al Presidente od al Giudice delegato nelle materie che sono l'oggetto dei procedimenti speciali contemplati nel libro III del Codice di procedura civile, compreso quello onde ottenere l'apertura del giudizio di graduazione ad istanza dell'acquirente che voglia procedere alla purgazione dell'immobile acquisito, L. 3.

Se per la compilazione di tali ricorsi si dovrà impiegare un tempo maggiore di ore due sarà regolato il diritto a rata di vacazione.

366. Per l'assistenza quando occorra all'udienza del Tribunale in cui dovrà trattarsi la spedizione di qualcuno degli affari di cui sopra, L. 5.

367. Per gli atti risguardanti il giudizio di purgazione degli immobili saranno dovuti gli stessi diritti stabiliti per il giudizio di subastazione nella sezione III.

368. Per il ricorso dato onde ottenere il Regolamento della competenza compresa la produzione dei relativi documenti, L. 5.

SEZIONE 5ª — *Vacazioni.*

369. Le vacazioni dei Procuratori sono di ore due, ed il diritto per ognuna di esse è di L. 5.

Le prescrizioni contenute ai numeri 405, 406, 407, 408 e 409 di questa tariffa sono anche applicabili a queste vacazioni.

370. Il diritto di vacazione, oltre ai casi specialmente contemplati nella sezione III, è dovuto:

a) Per l'assistenza degli esami davanti un Giudice delegato comprensivamente alla proposta delle eccezioni di sospetto contro ai testimoni, alle deduzioni intese a comprovarli, agli interrogatorii presentati al Giudice esaminante e generalmente tutto ciò che debbe riferirsi al verbale dell'esame;

b) Per l'intervento agli accessi giudiziali;

c) Per l'assistenza ai verbali relativi alla discussione di conti, alla verificazione delle scritture, ed all'istruzione per la falsità dei documenti, eccettuati gli atti specialmente contemplati nelle precedenti sezioni, e per l'assistenza ad ogni operazione di perizia purchè questa segua alla presenza del Giudice delegato;

Se non havvi la presenza del Giudice il diritto di vacazione non è ammesso in tassa a carico della parte condannata;

d) Per l'assistenza alle operazioni del Notaio commesso per la divisione.

SEZIONE 6ª — *Diritti di scritturazione e di copia.*

371. Per ogni facciata di scritturazione negli originali delle comparse presentate in corso di causa, oltre l'onorario rispettivamente stabilito nella sezione I è dovuto il diritto di L. » 15.

Le facciate scritte devono contenere non meno di venticinque linee e queste non meno di *sedici sillabe* calcolate a termini dei precedenti numeri 239, 2º capoverso e 240.

Questo diritto non è però dovuto per la scritturazione di qualunque ricorso da presentarsi al Tribunale, al Presidente ed al Giudice delegato, e neppure per le dispute degli Avvocati o per osservazioni che si presentassero in carta libera tanto all'udienza del Tribunale che dopo la chiusura della medesima.

372. Per le copie che a termini di legge possono spedire i Procuratori e devono essere da loro autenticate, sarà dovuto per ogni facciata avente il numero di linee e di sillabe prescritto nel numero precedente L. » 25.

373. Per le copie di sentenze e di ordinanze da notificarsi che possono i Procuratori spedire, ma devono essere autenticate dai Cancellieri a termini di Legge, competerà per caduna facciata avente il numero di linee e di sillabe fissato più sopra, il diritto di L. » 20.

374. Alla scritturazione delle comparse originali e delle copie di cui ai tre numeri precedenti sono applicabili le disposizioni contenuti nei numeri 239 e 240 del libro IV della parte I di questa tariffa.

CAPO II. — *Degli onorari dovuti ai Procuratori avanti le Corti d'appello.*

SEZIONE UNICA.

375. Per le cause di competenza delle Corti d'appello i Procuratori esigeranno gli stessi diritti stabiliti per i Procuratori innanzi ai Tribunali civili coll'aumento di un quinto.

376. Per le copie di cui è cenno al numero 373, e per caduna pagina di scritturazione, L. » 25.

377. Per il ricorso di cui si chiede l'autorizzazione di poter esercitare l'azione civile contro i Giudici ed altri Uffiziali pubblici, compreso il deposito in Cancelleria del mandato speciale e dei documenti all'appoggio della dimanda, L. 5.

PARTE TERZA

PERITI, ARBITRI, INTERPRETI, TRADUTTORI, INDENNITÀ AI TESTIMONI ED ALLE PARTI, INDENNITÀ DI TRASFERTA AI FUNZIONARI ED UFFIZIALI DELL'ORDINE GIUDIZIARIO, E TASSE DI VACAZIONE.

TITOLO I.

ONORARI DEI PERITI, NOTAI, DEPOSITARI, INTERPRETI E TRADUTTORI.

378. L'onorario dei periti per le operazioni a cui procedono dietro Commissione delle Autorità giudiziarie nelle materie civili, sarà regolato per ogni vacazione nel modo che segue:

a) Agli ingegneri idraulici, architetti civili, professori di chimica e dottori di altre scienze, ed ai notai, L. 5.

b) Ai liquidatori od arbitri periti, geometri, estimatori giurati, calligrafi, farmacisti, droghisti, veterenari patentati, ed assaggiatori d'oro, d'argento, L. 4.

c) Agli altri periti, L. 2.

Nelle cause personali e mobiliare di competenza dei Pretori, il di cui valore non ecceda le lire cinquecento, l'onorario dei periti indicati alle lettere *a* e *b* sarà ridotto del quarto. — L'onorario dei periti sarà dovuto parimente a rata di vacazione anche pel tempo che avranno essi dovuto impiegare nell'eseguimento delle loro incumbenze fuori della presenza del Giudice e delle parti.

379. Nel caso di trasferta dal luogo di residenza alla distanza maggiore di due chilometri e mezzo spetterà ai medesimi, in compenso delle spese di trasporto e di cibaria per ciascun chilometro percorso, tanto nell'annata che nel ritorno.

A quelli enunciati nella lettera *a*, L. » 60.
A quelli enunciati nella lettera *b*, L. » 50.
Ed a quelli enunciati nella lettera *c*, L. » 30.

Per le distanze a percorrersi sulle ferrovie l'indennità accordata ai periti enunciati alla lettera *a* sarà corrispondente alla spesa per un posto di prima classe, e quella ai periti enunciati alle lettere *b* e *c* per uno di seconda.

380. Quando siasi oltrepassata la distanza di chilometri cinque dal luogo di residenza, l'indennità per trasferta ed altre spese non potrà essere minore

Pei periti della lettera *a*, di L. 9.
Per quelli della lettera *b*, di L. 7.
Per quelli della lettera *c*, di L. 5.

381. Le indennità ora accennate in caso di trasferta a distanza maggiore di 5 chilometri non potranno mai eccedere il doppio della somma fissata col numero precedente, quando l'operazione debba seguire nel distretto della Pretura in cui ha residenza il perito delegato o richiesto, oppure deve seguirè in alcuno dei distretti di quelle confinanti colla Pretura medesima.

382. Per ogni giornata *di permanenza* fuori del Comune ove risiedono spetterà ai periti indicati.

Nella lettera *a*, L. 6.
Nella lettera *b*, L. 4, 50.
Nella lettera *c*, L. 3.

383. Nel calcolo dei giorni per le indennità *di permanenza* non sarà mai tenuto conto di quello in cui saranno state incominciate le operazioni delegate, e neppure di quelli in cui non si fosse eseguito alcun atto.

La stessa norma dovrà applicarsi quando si tratterà di operazioni che sieno state rimandate e riprese con nuova trasferta.

Non sarà neppure dovuta indennità *di permanenza* per il giorno del ritorno se dal verbale redattosi o dalla relazione fatta non consti dell'ora in cui si pose termine all'operazione nel giorno precedente, e che *si dovette pernottare in luogo....* (che dovrà indicarsi) *non essendo più possibile il fare ritorno alla residenza senza grave disagio.*

384. Nelle operazioni eseguite alla presenza del Giudice il numero delle vacazioni dei periti sarà regolato dall'annotazione, che esso dovrà apporre in margine d'ogni processo verbale indicando la durata del tempo stato impiegato nel soggiorno sul luogo e nell'andata e nel ritorno.

In quelle che saranno occorse fuori della presenza del Giudice e delle parti sarà obbligo dei periti di dichiarare in fine della loro relazione il numero delle vacazioni consumate, le quali, secondo le circostanze, potranno essere dall'Autorità giudiziaria ridotte a quello più equo che ravvisassero di ammettere, tenendo conto della natura delle affidate incumbenze e del tempo che a loro avviso sarebbe stato necessario di impiegare, quando si fosse usata la voluta sollecitudine e diligenza.

385. Sarà assegnata ai periti una sola vacazione per la prestazione del giuramento e per il deposito della relazione di perizia. Questa vacazione non sarà però dovuta o solo per metà quando il giuramento od il deposito segua congiuntamente alle operazioni.

Se per la redazione della relazione di perizia del Cancelliere, nel caso contemplato dall'art. 265 del Codice di procedura civile, verrà impiegato un tempo maggiore di un'ora, la tassa sarà regolata a rata di vacazione in conformità dell'annotazione che sarà tenuto il Cancelliere di fare in margine del processo verbale.

Mediante i diritti come sopra assegnati non competerà ai periti alcun altra somma in compenso di qualsiasi spesa che potesse da lor venir fatta per mano d'opera tanto nell'eseguimento delle perizie, che nella scritturazione della loro relazione.

386. Pel ricorso al Presidente ed al Giudice delegato onde ottenere una proroga per la presentazione della relazione quando sarà stato da loro sottoscritto, L. 1.

377. I Notai per le operazioni relative alle divisioni giudiziali saranno corrisposti a rata di vacazione egualmente che per le perizie.

388. Per gli atti di vendita dei *beni mobili* pignorati e di quelli spettanti ai minori, per gl'inventari giudiziali e per le copie ed estratti dai processi verbali di divisione, di cui possono le parti far richiesta, giusta l'articolo 893 del Codice di Procedura civile, prima della trasmissione del verbale originale alla Cancelleria dell'Autorità giudiziaria delegante, spetteranno ai Notai i diritti stabiliti in questa tariffa pei Cancellieri delle Preture.— Quanto alla vendita dei *beni immobili* dei minori saranno assegnati ai Notai i diritti fissati pei Cancellieri dei Tribunali.

389. I depositari di documenti pel loro intervento alle operazioni relative alla verificazione di scritture o falsità di documenti, o per altra causa qualsiasi, saranno corrisposti a rata di vacazione secondo la qualità del loro ufficio ragguagliandosi i Notai ai Cancellieri dei Tribunali civili, oltre il diritto di copia nel caso contemplato dall'articolo 288 del Codice di procedura, ferma rimanendo per tutti i depositari in generale la disposizione del 1° capoverso del precedente numero 378, allorchè si tratterà di giudizio per azioni personali e mobiliari innanzi ai Pretori, il di cui valore non ecceda le lire 500.

390. Nel caso di trasferta dei depositari dal luogo di loro residenza a distanza maggiore di chilometri due mezzo, sarà loro corrisposto in compenso delle spese *di trasporto e di cibaria* per ciascun chilometro percorso tanto nell'andata che nel ritorno, e per *la permanenza* in luogo.

Ai Cancellieri delle Corti, dei Tribunali, ai conservatori delle ipoteche, agli Ufficiali del registro, ed ai Notai le tasse medesime che sono fissate dai numeri precedenti per i periti classificati sotto la lettera *a*.

Ai Cancellieri delle Preture, agli archivisti, ai Segretari e Cadastrari Comunali le tasse fissate per i periti classificati sotto la lettera *b*.

391. Riguardo ai depositari non contemplati nella presente tariffa sarà applicata alla tassa infra stabilita per i testimoni.

392. La tassa stabilita per i testimoni sarà pure applicata per gli interpreti ai sordi ed ai muti, ed a chiunque sia chiamato in giudicio a rispondere personalmente di fatti a lui noti, o per altro motivo qualsiasi, o per servire da interprete a persone delle quali il Giudice procedente non conosca la lingua.

393. Ai traduttori di atti o scritti in lingua straniera sarà corrisposto un onorario a seconda della difficoltà della lingua e del carattere per ciascuna facciata da lire due a lire cinque.

La facciata si compone di venticinque linee da diciotto a venti sillabe caduna, e quando l'ultima di esse eccederà le 12 linee, l'onorario sarà dovuto per intiero; nel caso contrario sarà tassata per la sola metà, purchè ecceda le linee cinque, in caso diverso nulla sarà dovuto.

La tassa sarà determinata dal Presidente o dal Giudice mediante annotazione che deve farsi in margine del processo verbale, con ordine di pagamento in conformità dell'art. 267 del Codice di Procedura Civile.

Per le indennità di *trasferta* e di *permanenza* saranno ragguagliati ai periti indicati nella lettera *b* del nº 378.

TITOLO II. — INDENNITÀ AI TESTIMONI ED ALLE PARTI NELLE CAUSE INNANZI LE CORTI, I TRIBUNALI E LE PRETURE.

394. I testimoni chiamati a deporre nelle cause civili, purchè ne facciano istanza, terminata la loro deposizione, avranno diritto ad una indennità, la quale sarà determinata dal Giudice procedente, avuto riguardo al loro stato e professione, non che ad altre circostanze.

Il *maximum* di tale indennità sarà di lire sei per ciascuna giornata occupata dal testimonio per recarsi in luogo e per fare la sua deposizione, ed il *minimum* di lire una oltre le spese di trasferta per andata e ritorno in ragione di centesimi quindici per ogni chilometro percorso.

Per le cause di competenza dei Pretori di qualunque natura e valore siano, non si potrà accordare un'indennità maggiore di lire tre, nè minore di centesimi cinquanta, oltre le spese di andata e ritorno nel modo sovra stabilito.

395. Nel caso di trasferta delle parti nelle cause innanzi alle Corti ed ai Tribunali per l'esecuzione di atti in cui fosse necessaria la loro personale presenza, le medesime avranno diritto ad una indennità nella liquidazione delle spese, giusta le norme stabilite nel primo capoverso del nº 394.

396. Quando le parti compariscano personalmente alle udienze avanti i Pretori potrà essere portato in tassa, secondo la natura delle cause e la condizione delle persone, un diritto da lire una a quattro, purchè ad ogni volta le somme siano state dai detti Pretori ammesse, e se ne faccia risultare dal verbale d'istruttoria.

Questo diritto potrà essere esteso sino alle lire otto, quando le parti risiedono ad una distanza dal Capo-luogo della Pretura maggiore di chilometri quindici.

Queste indennità non potranno però mai eccedere per caduna causa le lire dodici nel primo caso, e le lire ventiquattro nel caso previsto dal capoverso che precede, e non possono accordarsi ai mandatari.

TITOLO III. — INDENNITÀ PER LE TRASFERTE DEI FUNZIONARI ED UFFIZIALI GIUDIZIARI.

397. Per la trasferta di un membro della Corte di appello o del Tribunale, e dei rispettivi Cancellieri fuori della città in cui risiede la Corte od il Tribunale, le parti dovranno soddisfare le occorrenti spese per i convenienti mezzi di trasporto.

E per ogni giornata *impiegata nella esecuzione degli atti opportuni* fuori del luogo della loro residenza, od in contemplazione delle altre spese causate dalla trasferta, i membri delle Corti e dei Tribunali avranno diritto ad una indennità di L. 10.

Ai Cancellieri e loro sostituiti saranno dovute L. 8.

Se però tra il viaggio ed il soggiorno non si sarà impiegato un tempo maggiore di ore sei, l'indennità anzidetta sarà dovuta per metà.

Non sarà dovuta alcuna indennità a senso dei capoversi che precedono tanto per il primo giorno di viaggio, quanto per quello del ritorno, se nei giorni medesimi non si sarà proceduto a qualcuna delle operazioni ad esaurirsi.

Per il pagamento delle indennità di trasferta dovute ai Procuratori del Re e loro Sostituiti quando credessero necessario di procedere a vis te straordinarie ai registri di Stato Civile, si osserveranno le stesse norme di cui nel susseguente nº 400.

Le asse saranno pure a carico dei Comuni, ma dovranno però essere munite del visto del Procuratore Generale, ed il pagamento dovrà essere ordinato dal Presidente della Corte d'appello.

398. Per la trasferta dei Pretori, Vice-Pretori e dei loro Cancellieri a distanza maggiore di cinque chilometri, tanto per la trasferta come per le altre spese occorrenti sarà dovuto per indennità complessiva:

Ai Pretori, L. 10.

Ai Vice-Pretori ed ai Cancellieri e loro Sostituti, L. 8.

Tale indennità è sempre dovuta per intiero, e qualunque sia il tempo impiegato negli atti, se questi sono eseguiti a distanza maggiore di chilometri dieci.

399. Se nell'esaurimento degli atti non si saranno impiegate più di ore quattro, e la distanza del Capo-luogo, sebbene maggiore di cinque, tuttavia non eccede i dieci chilometri, saranno dovute.

Ai Pretori, L. 8.

Ai Vice-Pretori ed ai Cancellieri loro sostituiti, L. 6.

400. Se la trasferta ha luogo ad una distanza maggiore di due chilometri, e minore di cinque, qualunque sia la durata degli atti, saranno dovute le indennità stabilite nel precedente numero 399.

Nei casi in cui dai Segretari Comunali non si presentassero all'Ufficio di Pretura i registri dello Stato Civile, e quindi si rendessero necessarie le trasferte dei Pretori per eseguirne le ispezioni prescritte dall'articolo 126 del Regio Decreto 15 novembre 1865, n° 2602, saranno dovute ai Pretori le tasse accordate per le trasferte in materia penale (articoli 40 a 47 della tariffa relativa). — V. Celerif. 1865, pag. 2083.

Le somme per questi ad essi dovute saranno pure determinate osservando le norme prescritte dalla tariffa penale, e pagate dai singoli Comuni nell'interesse dei quali furono eseguite.

401. Non sarà dovuta alcuna indennità di trasferta se gli atti si sono eseguiti a distanza minore di due chilometri; e neppure per le trasferte di cui nei precedenti numeri se nel giorno in cui si son fatte non si è proceduto ad alcun atto.

Se però i funzionari sopra indicati dovranno rimanere fuori della loro residenza *più di ore ventiquattro*, e dal verbale redattosi risulta essersi dovute impiegare più di quattro vacazioni nello esaurimento delle operazioni od atti occorrenti oltre al tempo necessario per il viaggio, saranno dovute per il giorno successivo:

Ai Pretori, L. 7.

Ai Vice-Pretori, Cancellieri o Sostituti, L. 5.

Uguale indennità sarà accordata per tutti gli altri giorni che potessero essere necessari alla ultimazione degli atti.

402. Gli Uscieri, quando accompagneranno le Autorità giudiziarie cui trovansi addetti, ovvero il Cancelliere delle medesime, avranno le stesse indennità di trasferta contemplate nei rispettivi capi del titolo VII, parte 1ª di questa tariffa.

Uguale tassa sarà accordata nel caso in cui l'Usciere della Pretura accompagnerà il Cancelliere del Conciliatore nel processo verbale di rimozione di sigilli.

403. Se nella redazione degli atti si saranno impiegate più di ore quattro, gli Uscieri avranno diritto ad un'indennità di *soggiorno* in L. 1. 50.

Quando poi negli atti medesimi si fossero eccedute le ore otto, il diritto di *soggiorno* sarà di L. 3.

Queste prescrizioni dovranno essere osservate per fissare le indennità ad accordarsi quando negli atti si impiegassero più giorni consecutivi.

404. Per ogni vacazione impiegata negli atti eseguiti coll'intervento dei Funzionari od Ufficiali dell'Ordine giudiziario sono dovute come diritti *di originale* le seguenti tasse:

Per gli atti eseguiti nelle cause pendenti avanti le Corti d'appello o per affari di esclusiva loro competenza, L. 8.

Per quelli di competenza dei Tribunali civili, sebbene delegati ai Pretori o loro Cancellieri, L. 6.

Se gli atti sono relativi a cause di competenza dei Pretori, e per quelli che sono nelle attribuzioni dei loro Cancellieri, L. 4.

Per gli atti eseguiti dagli Uscieri delle Corti e dei Tribunali, L. 3.

Per quelli eseguiti dagli Uscieri addetti alle Preture, L. 2.

Gli Uscieri non hanno diritto a tassa di vacazione se non nei casi in cui è ad essi espressamente accordata colle prescrizioni fatte al titolo VII, parte I di questa tariffa, e con essa non potrà mai essere percepita anche la tassa di *soggiorno* o *permanenza*.

TITOLO IV. — DISPOSIZIONI COMUNI ALLE PARTI E TITOLI PRECEDENTI.

405. Le vacazioni impiegate nella compilazione o redazione degli atti sono di due ore caduna.

Il tempo impiegato nel viaggio non potrà mai essere computato nel calcolo delle medesime.

406. Il diritto di vacazione non si divide che per metà, e trascorsa l'ora si esige il diritto per intero.

Occorrendo di eseguire più atti in un solo giorno, non sarà dovuta che una sola tassa per indennità di trasferta anche quando seguissero in luoghi diversi, e sarà ripartita sugli atti in proporzione del loro numero.

L'indennità di trasferta sarà pure ridotta a termini del capoverso che precede quando la domanda degli atti si fosse fatta dalle parti in tempo utile perchè si potessero eseguire in uno stesso giorno.

407. Gli atti per i quali deve essere esatta la tassa di vacazione dovranno portare in capo, coll'indicazione del giorno e del luogo, anche quella de l'ora in cui si saranno incominciati, e nella chiusura l'indicazione di quella in cui ebbero termine.

408. Non si potranno mai portare in tassa più di cinque vacazioni per cadun giorno.

409. Negli atti pei quali si esige tassa a rata di vacazione per tutta la durata del tempo impiegato in esso non può essere percepita altra tassa qualsiasi ad eccezione di quelle dei provvedimenti che emanassero dall'Autorità giudiziaria procedente.

Per quelli invece per i quali la tassa di vacazione è stabilita solo quando la loro durata eccede un determinato spazio di tempo si applica prima la tassa fissata per l'atto, e *per il tempo eccedente* quella di vacazione oltre ai diritti per i provvedimenti che vi fossero inclusi.

410. Non è lecito ai Funzionari, agli Ufficiali ed altri indicati in questa tariffa di esigere diritti maggiori di quelli in essa stabiliti sotto le pene comminate nella parte seguente.

PARTE QUARTA

NORME DI CONTABILITÀ PER LA PERCEZIONE DEI DIRITTI DI CANCELLERIA, DEGLI USCIERI E DEI PROCURATORI. — DISPOSIZIONI GENERALI E PRESCRIZIONI PENALI.

TITOLO I. — DIRITTI DI CANCELLERIA.

CAPO I. — *Percezioni, registro a matrice, responsabilità e Cancellieri assenti.*

411. Tutti i diritti che, a termini di questa tariffa, sono dovuti per gli atti eseguiti nelle materie di competenza delle Corti di cassazione, d'appello e d'assise, dei Tribunali civili e correzionali, di Commercio e delle Preture saranno riscossi dai rispettivi Cancellieri a termini delle prescrizioni contenute in questo titolo anche per conto del Tesoro dello Stato per quelli *di originale*, che, a termini dell'articolo 155 della Legge 6 corrente dicembre, n° 2626, sull'ordinamento giudiziario sono a lui devoluti.

412. Per la riscossione di tali diritti e di qualsiasi altra somma pagata a mani dei Cancellieri, loro Sostituti od altri Impiegati dai medesimi incaricati, si dovrà tenere un *registro quitanze a madre e figlia* in carta libera conforme al modulo n° 1 che va annesso.

413. Nessuna somma, qualunque ne sia l'ammontare ed a qualsiasi titolo venga rimessa, potrà essere ricevuta dai Cancellieri o da altri per essi senza che sia immediatamente iscritta su tale registro, e ne sia pure contemporaneamente spedita quitanza firmata dal percipiente e staccata dalla stessa *matrice*, nella quale fu eseguita l'iscrizione. Sono comprese in questa disposizione tutte le somme che i Cancellieri esigono per trasferte, per copie, per carta bollata, per tasse di registro, d'ipoteca, per spese di posta, diritti d'Usciere ed altre di ogni sorta nelle materie civili anche in fin di causa quando trattasi di persone ammesse al beneficio dei poveri, non che le somme tutte che si percepiscono *per gli atti in materia penale* anche quando vengono sborsate dagli Uffici Demaniali.

414. I diritti e tutte le altre somme percepite per gli atti di cancelleria dovranno inoltre essere annotati in calce o nel margine degli atti medesimi e delle copie che ne vengono spedite accennando in tutte lettere la somma esatta, come pure il numero d'ordine e la data della quitanza spedita. Questa nota dovrà indicare anche distintamente quando si è esatto *per originale*, *per bollo*, *per copia*, *per trasferta*, ecc., ed essere firmata dal percipiente.

415. Non potranno riunirsi in una sola quitanza più somme riscosse per atti diversi abbenchè seguiti nell'interesse di una stessa parte e nello stesso giorno; quando però si tratterà di più copie di uno stesso atto rilasciate ad una stessa parte basterà la spedizione di una sola quitanza, purchè il numero d'ordine di questa sia riportato su tutte le copie spedite in un col ammontare di ciascuna di esse.

416. Le iscrizioni delle somme fatte nel registro a matrice ed a margine degli atti dovranno essere in ogni parte corrispondenti fra loro e colle quitanze staccate e rimesse ai privati. Non potranno essere variate od alterate con cancellature, abrasioni o simili, ma dovranno linearsi in modo sempre intelligibile le parole o cifre a correggersi e sostituirvi le altre con postille; ed in caso ciò non possa agevolmente eseguirsi, si dovrà annullare la quitanza *matrice* ritenendovi annessa la *figlia* ed iscriversi la somma in una delle quitanze successive.

417. Spettano al Tesoro dello Stato le somme tutte che si percepiscono per diritti di cancelleria, fatta eccezione di quelli esatti per le copie degli atti che si rimettono alle parti o loro rappresentanti, e di quelli che nelle varie disposizioni della parte prima di questa tariffa sono pure indicati in modo preciso come *diritti di copia*.

Sono pure devolute ai Cancellieri le indennità di trasferta.

418. Le somme spettanti al Tesoro dello Stato dovranno essere dai Cancellieri riscosse o prima o contemporaneamente alla redazione degli atti pei quali sono dovute, ed iscriversi a termini delle prescrizioni contenute nei precedenti numeri 413 e 414 riportandole in somma complessiva coll'indicazione *per diritti di originale* nel registro di cui al nº 412.

419. I Cancellieri sono responsabili di tutti i diritti dovuti tanto per gli atti originali, quanto per quelli di copia e per le indennità di trasferta, e dovranno perciò darsene carico a registro giusta la prescrizione del numero precedente anche quando non fossero stati effettivamente sborsati dalle parti o dai loro rappresentanti, e sopperire in proprio alle somme mancanti.

Sono pure responsabili dei diritti che si fossero omessi per intiero ed anche solo in parte.

420. Le somme iscritte a registro per *diritti di originale* e quelle per *diritti di copia* ed *indennità di trasferta* dovranno essere riportate nelle rispettive colonne ed addizionate di pagina in pagina fino alla fine di cadun mese.

Delle somme spettanti all'Erario non potranno i Cancellieri valersi per uso loro privato od altro qualsiasi, ma dovranno essere custodite sotto la loro responsabilità sino a che non abbiano eseguito il versamento, e dovranno essere rappresentate ad ogni richiesta che loro si facesse dal Pubblico Ministero, dai Pretori e dagli Ispettori demaniali.

421. Quando sorga dubbio se un diritto sia o non dovuto, i Cancellieri dovranno riferire immediatamente ai rispettivi rappresentanti del Pubblico Ministero od ai Pretori, e si atterranno alle Direzioni che loro saranno date, salvi i provvedimenti definitivi per parte delle Autorità competenti.

422. I Cancellieri che avessero ricevuti gli atti senza il contemporaneo pagamento dei diritti dovuti saranno tenuti di anticipare del proprio, oltre ai diritti stessi, anche le spese occorrenti per bollo ed altre onde agire in ripetizione a senso deg'i articoli 103 e 379 del Codice di procedura civile.

423. Nelle Cancellerie delle Cor i, dei Tribunali e delle Preture per l'effetto di cui all'art. 28 del Regio Decreto 6 dicembre, nº 2627, sarà tenuto un registro che dovrà vidimarsi dal Procuratore del Re e sarà conforme al modulo annesso alla presente tariffa sul quale verranno notate tutte le cause riflettenti le persone od enti morali ammessi al beneficio della clientela gratuita.

Ogni qual volta a termini degli articoli 167 e 173 del Codice di procedura civile occorrerà la comunicazione di documenti o la iscrizione della causa sul *ruolo generale di spedizione* i Cancellieri esamineranno i singoli volumi ed accerteranno il numero dei fogli impiegati e degli atti eseguiti, e ne faranno l'iscrizione sul registro suddetto indicando in ciascuno di essi e con numero d'ordine distinto la data, la natura e le singole tasse spettanti all'Erario ed alla Cancelleria, le tasse anticipate ed ogni altra somma ripetibile.

424. Pronunziata la sentenza definitiva se si fa luogo al rimborso delle spese a termini dell'articolo succitato, dovranno i Cancellieri compilare in carta libera la nota delle spese occorse e dei diritti ora accennati, estraendole dal registro suddetto e riscontrandole colle risultanze degli atti.

Tale nota e con essa anche gli atti ed il registro dovranno essere presentati al Ricevitore del registro d l distretto onde, riscontratane l'esattezza, vi apponga il suo visto o vi faccia procedere le opportune rettificazioni.

425. I Cancellieri non potranno rimettere alle parti interessate gli atti medesimi prima che abbiano dichiarato con regolare verbale di riconoscere l'esattezza delle note suddette, ed in caso di contestazione siasi dal Presidente pronunciato a termini di Legge.

426. Scaduto il termine di Legge per l'appello della sentenza pronunciata i Cancellieri dei Tribunali e delle Preture dovranno instare immediatamente per ottenere il rilascio dell'ordine di pagamento (art. 379 d l Codice di procedura civile), e quindi nel termine di giorni dieci spedire un semplice avviso alla parte che è tenuta al rimborso delle spese, prefiggendole un termine non maggiore di giorni quindici ad eseguirne il versamento con diffidamento che, trascorso detto termine, si procederà a termini di Legge.

427. Non comparendo la parte nel termine prefisso a pagare l'intera somma a suo carico, i Cancellieri nei cinque giorni successivi faranno procedere ad atto di precetto, e quindi entro giorni quindici agli atti esecutivi nelle forme prescritte, e trattandosi di esecuzione su stabili nel termine di giorni trenta.

428. I Cancellieri che avessero trascurato di iscrivere a registro le tasse dovute dalle persone ammesse al gratuito patrocinio, o che non avessero presentato al Ricevitore Demaniale i volumi degli atti e le parcelle a redigersi, o che altrimenti non avessero ottemperato esattamente e nei termini sopra fissati a tutte le altre prescrizioni loro fatte cogli articoli 423 e seguenti sino al 433 saranno tenuti in proprio al pagamento delle somme dovute all'Erario.

I Cancellieri saranno sempre responsabili in proprio per tali omissioni anche quando avessero voluto affidare tale parte di servizio ai loro Sostituti od a' scrivani.

429. Ove si trattasse di sentenza portata in appello alla Corte del Tribunale od a questo dalla Pretura, il Cancelliere presso l'Autorità giudiziaria che pronunziò in prima istanza dovrà sospendere ogni invito ed ingiunzione e rimettere la nota al Cancelliere della Corte o Tribunale che deve pronunziare onde provveda a suo tempo ed a termini delle precedenti disposizioni.

430. Trattandosi di parte che risieda in Comune distante più di venti chilometri del Capo-luogo ove ha residenza il Cancelliere che deve far eseguire gli atti, i termini sopra indicati potranno essere prorogati dal Procuratore del Re a seconda delle circostanze, con che però non abbia a trascorrere un tempo maggiore di mesi due.

431. Le somme riscosse dovranno essere dai Cancellieri iscritte immediatamente nel registro di cui sopra al nº 412 per essere versate cogli altri proventi in corso;

quelle esatte per tasse di bollo e di registro dovranno essere rimesse agli Uffici Demaniali senza ritenzione di decimo. Di tutto dovrà farsi nota al registro di cui al nº 425 nella colonna *Osservazioni*.

432. Ove dai Cancellieri siensi eseguite le prescrizioni contenute negli articoli precedenti e non ostante non abbiano potuto conseguire il pagamento di quanto era dovuto, sarà loro debito di rimettere copia autentica della parcella e della sentenza in forma esecutiva all'Ufficio Demaniale per quelle provvidenze che ravviserà opportune.

433. Sono pure tenuti i Cancellieri di rimettere ai Ricevitori del Registro ed agli Ispettori Demaniali il registro di cui al nº 425 per quei rilievi che crederanno necessari nell'interesse dell'Erario.

Detti funzionari avranno pure diritto di richiedere ai Cancellieri, ai Procuratori ed ai privati la comunicazione degli atti delle cause quando credano opportuno di esaminarli.

434. Gli Uscieri che richiesti di rimettere avvisi ed eseguire precetti o pignoramenti non vi avessero proceduto nel termine, che all'occorrenza sarà fissato dal Procuratore Generale, dal Procuratore del Re o dal Pretore, incorreranno nella pena infra stabilita al nº 467 alla lettera *b*, e saranno pure tenuti al rimborso verso il Cancelliere delle somme, che per il frapposto ritardo egli avesse dovuto sborsare in proprio.

435. Gli Uscieri non hanno diritto ad anticipazione di spese di trasferta od altre tasse per gli atti di cui sopra se non nel caso in cui si ottenga dalle parti il pagamento delle somme dovute: le sole indennità dovute ai testimoni saranno anticipate dall'Erario.

436. Nelle cause d'interdizione e di inabilitazione che saranno state promosse dal Pubblico Ministero in conformità degli articoli 326 e 339 del Codice Civile le spese per esse occorrenti saranno ripetibili dai tutori e curatori delle persone interdette ed inabilitate nel di cui interesse furono i detti giudizi istituiti, e per l'ordinanza di pagamento da rilasciarsi dal Presidente dietro istanza del Procuratore del Re ed ogni altra operazione in proposito saranno applicabili le norme tracciate nei numeri precedenti.

L'opposizione che potesse essere fatta dai tutori e dai curatori contro la nota delle spese, la quale sarà dettagliata, come quella delle cause dei poveri, nella istanza anzidetta, dovrà proporsi in contraddittorio del Cancelliere o dell'Agente Demaniale incaricati della riscossione, e sarà sentito nelle sue conclusioni il Pubblico Ministero.

437. Quando venga richiesto un Notaio a fare le veci del Cancelleria assente od impedito, questi retribuirà del proprio il Notaio che lo ha surrogato, e sui diritti di Cancelleria non potranno essergli dovute se non che le quote spettanti al Cancelliere medesimo.

CAPO II. — *Verifiche mensili e trimestrali, stati mensili ed annuali, versamenti e cessazione dall'Ufficio.*

438. La percezione delle tasse è posta sotto la sorveglianza del Pubblico Ministero e dei Pretori e degli Ispettori Demaniali.

439. I Pretori dovranno sempre vegliare perchè sieno esattamente osservate le prescrizioni tutte della presente tariffa per ciò che si riferisce alle loro Cancellerie.

Al fine di cadun mese dovranno passare ad esame le tasse tutte che saranno state riscosse, verificando avanti ogni cosa l'esattezza delle fatte addizioni e quindi col riscontro degli atti e dei registri accertarsi se non ne sieno state ommesse, o se le percezioni fatte sieno state superiori od in somma minore di quanto è stabilito, e se l'ammontare delle percezioni medesime devolute all'Erario si trovi realmente a mani dei Cancellieri.

Riscontrando delle eccedenze nelle fatte percezioni dovranno ordinarne la restituzione a chi di diritto, riportandone ricevuta a tergo della quitanza *matrice* ove risulti che sieno stati omessi diritti dovuti all'Erario dovranno ordinarne l'immediata iscrizione a registro, e tanto nell'uno che nell'altro caso dovranno accertarsi che le fatte prescrizioni sieno state eseguite dai Cancellieri.

Con apposito verbale a redigersi i Pretori dovranno far constare dell'esattezza delle addizioni, dell'ammontare dei diritti spettanti all'Erario ed alla Cancelleria, dell'esistenza delle somme a versarsi, dei versamenti eseguiti colla data ed il numero delle quitanze, non che delle irregolarità tutte che si fossero rilevate.

Di questi verbali sarà rimessa copia al Procuratore del Re nei primi tre giorni del mese successivo, e gli originali dovranno conservarsi in ufficio colle copie degli stati mensili ed annuali di cui infra al n. 449.

440. Nei primi otto giorni successivi ad ogni trimestre i Cancellieri delle Corti dovranno presentare il registro delle quitanze al rispettivo Procuratore Generale; quelli dei Tribunali civili e correzionali, dei Tribunali di commercio e delle Preture dovranno presentarli al Procuratore del Re, i quali dovranno richiedere la contemporanea visione di tutti quegli atti e registri di Cancelleria che credessero opportuno di riscontrare.

Nelle verifiche trimestrali si dovrà esaminare non solo se il registro è tenuto regolarmente e se vi furono alterazioni od altre irregolarità, ma più ancora ricercare se consti di abusi od ommissioni per parte dei Cancellieri, se dai Pretori ne sia stato tenuto conto nei verbali redatti a termini del numero precedente, se le addizioni furono fatte regolarmente e quale sia stato l'ammontare delle percezioni per diritti di originale, quale per le copie e le trasferte assieme riunite.

441. Di tali verifiche si farà risultare con verbale redatto sullo stesso registro nella facciata a tergo dell'ultima quitanza rilasciata nel trimestre scaduto, e si farà constare nel tempo stesso dei versamenti eseguiti e della data e dei numeri d'ordine delle quitanze.

Copia di questi verbali sarà dai Procuratori Generali e dai Procuratori del Re trasmessa immediatamente al ministero di grazia e giustizia.

442. I Procuratori del Re potranno, quando concorrano giuste cause, delegare le verifiche trimestrali ora accennate per le Cancellerie delle Preture ai rispettivi Capi od ai Pretori vicinori, ma non potranno usare di tale facoltà per due trimestri consecutivi rispetto ad una sola Pretura.

Appena seguite le verifiche delegate, le copie dei verbali redatti saranno rimesse ai Procuratori del Re e da questi trasmesse al Ministero di Grazia e Giustizia, accennando i motivi che determinarono la delegazione.

443. Al fine di ogni mese, e non più tardi del quinto giorno di quello susseguente, i Cancellieri, prelevato il decimo delle somme devolute al Tesoro dello Stato, che dovranno ripartire a termine dell'articolo 135 del Regolamento 14 dicembre 1865, numero 2641, verseranno il rimanente novanta per cento agli Uffici dei Ricevitori delle Tasse di Registro del loro distretto; ommettendo di eseguire tale versamento nel termine prefisso i Cancellieri incorreranno di pien diritto nella pena pecuniaria di *lire dieci*.

I Procuratori Generali, i Procuratori del Re ed i Pretori veglieranno affinchè questa disposizione venga puntualmente osservata. Essi dovranno pure ordinare il versamento delle Tasse percepite ogni volta che i proventi per speciali circostanze eccedessero il limite ordinario, o che speciali motivi rendessero a loro avviso necessaria tale disposizione.

I Cancellieri dovranno ottemperare senza ritardo alle avute prescrizioni, ed in caso di rifiuto dovranno riferirne senza ritardo al Ministero di Grazia e Giustiza per le provvidenze opportune a senso del susseguente n. 467, lettera *a*.

Le spese di trasferta per le verifiche trimestrali e per i versamenti agli Uffici del Registro quando occorressero, e quelle per le provviste dei moduli a stampa necessari tanto per i registri di percezione, quanto per gli stati mensili ed annuali devono considerarsi come spese d'Ufficio a carico dei Cancellieri.

444. I versamenti dei diritti spettanti al Tesoro dello Stato saranno fatti dai Cancellieri *in conto proventi delle Tasse e del Demanio*, mantenendo la distinzione di esercizio in relazione cioè all'anno in cui tali diritti sono stati riscossi.

445. Alla scadenza di ciascun mese e nei primi dieci giorni successivi i Cancellieri formeranno uno stato conforme al modulo n. 3, indicando in *caricamento* le riscossioni fatte durante il medesimo ed in *scaricamento* i versamenti eseguiti al Ufficio

del Registro, non che le somme che ritenessero tuttora relative ai proventi del mese stesso o di quelli anteriori.

Tale *stato* dovrà essere dai Cancellieri trasmesso *direttamente* al Ministero di Grazia e Giustizia (contabilità delle Cancellerie giudiziarie) e dovranno unirsi a corredo le quitanze riportate dai Ricevitori delle Tasse di Registro.

446. L'esercizio finanziario per i Ricevitori del Registro cominciando col 1 di gennaio e terminando col 31 dicembre di cadun anno, tanto per le riscossioni che per i versamenti, dovranno perciò i Cancellieri provvedere perchè anche i proventi riscossi durante il mese di dicembre di ogni anno siano versati prima che scada l'ultimo giorno di esso.

447. Quando avvenisse che al fine del mese di dicembre qualche Cancelliere rimanesse in debito od in credito verso l'Erario sull'esercizio scaduto ne dovrà fare la ripresa nello *stato mensile* successivo.

448. Spirato il termine finanziario ora accennato, ossia *entro i primi dieci giorni* del mese di gennaio di ogni anno ciascun contabile dovrà formare il *conto dell'Amministrazione* della Cancelleria a cui è addetto per tutto l'esercizio chiuso valendosi del modulo n. 4 annesso.

Tale conto dovrà presentarsi ai Procuratori Generali dai Cancellieri presso le Corti di cassazione e d'appello; ai Procuratori del Re dai Cancellieri dei Tribunali civili e criminali e di quelli di Commercio; ai Pretori dai Cancellieri di loro ufficio, e verificatane l'esattezza dovrà essere vidimato e quindi senza ritardo trasmesso al Ministero di Grazia e Giustizia (Contabilità delle Cancellerie giudiziarie).

449. Una copia autentica degli *stati mensili* prescritti alli numeri 445 e 446, non che del *conto annuale*, di cui nel numero precedente e nei termini con essi prefissi, dovrà pure essere trasmessa dai Cancellieri al rispettivo ufficio di riscontro, ed altra dovrà ritenersi in Cancelleria colle altre carte relative alla contabilità.

450. Nei primi dieci giorni del mese di gennaio di cadun anno dovranno i Cancellieri trasmettere al Ministero di Grazia e Giustizia uno stato ricapitolativo delle spese d'Ufficio da essi incontrate.

A tale scopo essi dovranno tenere un registro in carta libera e vidimato dal Pretore in caduna pagina, in cui dovranno annotare giorno per giorno e distintamente le spese fatte, indicandone le cause e l'ammontare, ed il numero d'ordine delle quitanze riportate.

451. In caso di cessazione d'esercizio per traslocazione od altra causa qualsiasi, i registri, le carte contabili e tutte le istruzioni e note relative a questo servizio dovranno essere annotate in regolare inventario a redigersi e consegnate al successore, od a chi sarà dall'Autorità superiore incaricato di reggere provvisoriamente la Cancelleria.

Quest'inventario sarà firmato dal Cancelliere cessante o da chi legalmente lo rappresenti e da quello che fu nominato in sua vece, e sarà redatto in tre originali, uno dei quali sarà trasmesso al Ministero di Grazia e Giustizia dal Cancelliere che subentra, l'altro dovrà essere da lui conservato in ufficio, ed il terzo rimesso al Cancelliere che cessa.

Nel tempo stesso sarà formato tra i due Cancellieri, coll'intervento del Pubblico Ministero o del Pretore, il *conto di cassa* e si farà la consegna del danaro e delle carte contabili che resteranno così affidate alla responsabilità del Cancelliere che assume l'ufficio. Questo conto si farà pure in tre originali da unirsi all'inventario suddetto.

TITOLO II. — PERCEZIONE DEGLI USCIERI, REPERTORI E NORME DI SORVEGLIANZA E DI CONTABILITÀ.

452. Tutti gli atti in materia civile che gli Uscieri siano richiesti di eseguire dovranno essere dai medesimi iscritti nel repertorio che sono in obbligo di tenere conforme al modulo prescritto dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Sono comprese in queste prescrizioni le notificazioni di atti da Procuratore a Procuratore, le chiamate delle cause all'udienza, le assistenze ad atti eseguiti dai

Cancellieri, dai Giudici commessi e dai Pretori, le citazioni a biglietto, le rimessioni d'avvisi ed altri *di qualunque natura* purchè sieno tali da far luogo in qualche modo a percezione di tassa anche minima.

Nel repertorio stesso si dovranno pure riportare le somme dovute od esatte per indennità di trasferta, per atti e per copie.

453. Tanto a margine degli atti originali, quanto delle copie rimesse alle parti dovranno gli Uscieri sempre fare esatta menzione del numero d'iscrizione a repertorio, non che delle tasse percepite, indicando in modo distinto la data dell'atto e le somme riscosse per carta bollata, per trasferta, per copia e per diritti degli atti originali, di vacazione, d'assistenza ed altri tutti. La somma totale deve indicarsi in tutte lettere e deve essere firmata dall'Usciere.

Le tasse per iscrizione a repertorio devono essere comprese fra quelle di originale.

454. Per gli atti che vengono dagli Uscieri depositati in Cancelleria non che per le citazioni a biglietto e per le rimessioni di avvisi, dovranno, quando ne sieno richiesti, rilasciare senza costo di spesa una quitanza alle parti in cui sieno indicati la natura dell'atto eseguito, il cognome e nome dell'instante, e delle persone in odio della quale si è proceduto o che fu citata, il numero di repertorio e la somma riscossa, colla data e firma del percipiente.

455. Il repertorio di cui al precedente n. 452 deve comporsi di fogli presentati al bollo straordinario ed in numero approssimativamente sufficiente per l'anno a cui è destinato e deve formarsi di essi un volume regolare.

Ciascun mezzo foglio dovrà essere numarato e vidimato dal Procuratore Generale nelle Corti, dal Procuratore del Re per i Tribunali civili e correzionali e per quelli di Commercio, e dai Pretori per quello degli Uscieri addetti ai loro uffici. Sull'ultimo foglio si dovrà apporre speciale annotazione da cui consti della data della vidimazione e del numero dei fogli.

Qualora un repertorio siasi terminato prima della fine dell'anno dovrà farsi uso di un repertorio supplementare che dovrà essere legato e vidimato nel modo sopra indicato.

456. Gli Uscieri addetti ad ogni Corte, Tribunale o Pretura potranno tenere un solo repertorio per gli atti civili comune a tutti.

Se gli Uscieri terranno separatamente i loro repertori, essi ne potranno rispettivamente prendere visione onde accertarsi dell'esattezza delle fatte registrazioni, salvo sempre quanto è prescritto all'art. 179 della Legge 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario. — Ved. alle pag. 353 e 481.

457. Le somme iscritte a repertorio debbono essere addizionate al fine di caduna pagina e le addizioni debbono essere chiuse al fine di cadun mese indicando in tutte lettere il totale delle fatte riscossioni, distinto per le trasferte e per le altre tasse.

Al fine di cadun trimestre si dovrà riportare i totali dei proventi dei due primi mesi a calce dell' ultimo e formare così la somma complessiva delle riscossioni trimestrali.

Nei primi cinque giorni del mese di gennaio di cadun anno dovranno gli Uscieri presentare i loro repertori al Cancelliere, il quale redigerà verbale di presentazione e di chiusura nella pagina ove si trova l'ultima iscrizione, farà constare dello stato in cui si trovano, e delle alterazioni od irregolarità che si fossero commesse dopo le verifiche, e li terrà depositati in archivio.

458. I Primi Presidenti ed i Procuratori Generali presso le Corti, i Presidenti ed i Procuratori del Re presso i Tribunali, ed i Pretori eserciteranno la più severa sorveglianza sugli Uscieri per assicurare la regolare tenuta dei repertori e la quotidiana e fedele registrazione dei diritti, e daranno all'uopo tutte quelle disposizioni che ravviseranno opportune a fine di impedire le frodi e le ommissioni, e nel caso venissero queste a commettersi dovranno riferirne tosto in via gerarchica per le determinazioni del Ministero di Grazia e Giustizia.

459. I Cancellieri delle Corti, dei Tribunali e delle Preture dovranno ogni quindici giorni farsi presentare dagli Uscieri i repertori per esaminare se siano regolarmente tenuti, se le registrazioni siansi fatte esattamente ed i diritti segnati sieno conformi alla tariffa; nel caso affermativo vi apporranno il loro visto colla data e firma, ed in-

caso contrario informeranno delle commissioni od irregolarità rinvenute il Capo della Corte, del Tribunale od il Pretore, ed eziandio il Procuratore Generale od il Procuratore del Re, secondo che trattasi di Uscieri addetti ad una Corte o ad un Tribunale.

460. Alla fine di ogni trimestre gli Uscieri formeranno per doppio originale lo stato dei loro proventi nei tre mesi precedenti, secondo il modulo prescritto, indicandovi lo stipendio nel caso ne fossero provvisti.

Questo stato sarà sottoscritto da tutti gli Uscieri di ciascuna Corte, Tribunale o Pretura, sarà stampato giusta il suddetto modulo.

461. Tale stato dovrà dagli Uscieri nei primi tre giorni successivi alla scadenza di cadun trimestre essere presentato ai Cancellieri, che dovranno esaminarlo attentamente ed accertarsi della sua esattezza, confrontandolo coi repertori e col registro di Cancelleria prescritto dall'articolo 84 del Regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865, n. 2641. — Ved. alle pagine 353 e 481.

Dovranno i Cancellieri ordinare le rettifiche od aggiunte che ravvisassero necessarie e farne rapporto quando sorgano contestazioni; ove si riscontri regolare sarà da essi vidimato e quindi consegnato immediatamente al Procuratore Generale, al Procuratore del Re od al Pretore del Collegio od Ufficio cui appartengono, e dai quali saranno del pari esaminati, ed occorrendo verranno ordinate quelle correzioni che ravviseranno necessarie, e quindi vi apporranno il loro *Visto*.

462. Gli stati trimestrali dei proventi degli Uscieri addetti alle Preture saranno entro due giorni dalla consegna fattane dagli Uscieri, trasmessi dai Pretori al Procuratore del Re, il quale fattane revisione per accertarne le regolarità, li manderà unire allo stato trimestrale dei proventi degli uscieri del Tribunale, e farà col corredo dei medesimi compilare entro i cinque giorni successivi e per doppio originale uno *stato collettivo* e *riassuntivo* dei proventi degli Uscieri del Tribunale e delle Preture da esso dipendenti.

Gli stati trimestrali degli Uscieri del Tribunale e delle Preture saranno conservati nell'archivio della Cancelleria del Tribunale, e lo *stato riassuntivo*, come sopra compilato e sottoscritto, sarà da lui rimesso senza ritardo al Procuratore Generale per le ulteriori provvidenze.

TITOLO III. — PERCEZIONI DEI DIRITTI ED ALTRE SOMME DOVUTE AI PROCURATORI, E DEPOSITI FATTI A LORO MANI DAI PRIVATI PER LE SPESE OCCORRENTI NELLE CAUSE AD ESSI AFFIDATE.

463. I Procuratori devono riportare sul margine od a calce degli atti da essi redatti o firmati, o dai loro Sostituti, le somme percepite per gli atti medesimi per diritti loro dovuti, per bollo e per scritturazione o copia.

464. Non è lecito ai Procuratori di ritenere per difetto di pagamento delle somme loro dovute le scritture ricevute dai clienti e neppure gli atti di lite, pei quali essi abbiano anticipate le spese.

I clienti però non potranno pretenderne la restituzione prima che non siasi proceduto all'assestamento del loro debito, e d'accordo col Procuratore od in caso di contestazione avanti il Presidente della Corte o del Tribunale competente.

Della convenzione seguita d'accordo si farà constare mediante annotazione a calce della nota scritta nel registro di cui al numero seguente. La liquidazione delle spese avanti il Presidente si farà sulla presentazione della nota che verrà redatta dal Procuratore in un cogli atti della causa e del registro medesimo quando venga richiesto.

465. I Procuratori devono tenere un registro di *Dare* ed *Avere* numerato e vidimato in cadun foglio dal Presidente del Tribunale o da un Giudice commesso, con menzione nell'ultimo di essi del numero dei fogli e della data della seguita vidimazione.

In tale registro dovranno i Procuratori iscrivere giorno per giorno le somme tutte che loro verranno rimesse dai clienti ed annotarvi pure le somme da essi dovute o per anticipazioni o per spese fatte o per tasse di atti eseguiti.

466. I Primi Presidenti delle Corti ed i Presidenti dei Tribunali potranno richiedere la presentazione del registro medesimo ogni qualvolta si tratti di liquidazione di spese in contraddittorio del cliente e del Procuratore. Uguale diritto spetterà pure alle Corti e Tribunali quando fossero chiamati a pronunziare ed al Pubblico Ministero ogni qual volta ravvisi opportuno di dare le sue conclusioni.

La presentazione di tale registro dovrà sempre essere richiesta ogni qual volta il cliente non comparisca personalmente, e quando non venga eseguita dovrà la domanda essere rimessa avanti la Corte o Tribunale competente. In questo caso tutte le spese del giudicio saranno a carico del Procuratore che vi avrà dato luogo.

TITOLO IV. — PRESCRIZIONI PENALI E DISPOSIZIONI GENERALI.

CAPO I. — *Prescrizioni penali.*

467. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente tariffa sono accertate con processo verbale. Esse sono punite:

a) Colla sospensione e colla destituzione secondo le circostanze, quando sieno state violate le prescrizioni contenute alli numeri 413, 415, 420 e 443.

b) Colla pena pecuniaria da lire dieci a lire cento quando non sieno state osservate quelle contenute nei numeri 3, 6, 29, 69, 79, 80, 94, 172. 209, 219, 235, 240, 241, 242, 249, 251, 265, 272, 273, 276, 286, 371, 372, 373, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 406, 414, 421, 439, 452 e 465.

c) Con ammenda da lire cinque a lire cinquanta tutte le violazioni alle altre prescrizioni di questa tariffa.

La sospensione sarà pronunziata dal Ministro di Grazia e Giustizia, ed anche dai Procuratori Generali per ciò che riflette gli Uscieri, osservato il disposto dell'art. 253 della Legge 6 dicembre 1865, n. 2626.

468. Le pene pecuniarie di cui alle lettere *b* e *c*, e quelle altre indicate in seguito saranno pronunziate in Camera di Consiglio previa citazione con semplice avviso, sull'istanza del Pubblico Ministero e sentito il contravventore, dalla Corte o dal Tribunale presso cui è in ufficio il funzionario.

469. Trattandosi di contravvenzioni commesse da Procuratori dovranno essere denunciate dal Pubblico Ministero alle Corti od al Tribunale che deve pronunziare in merito della causa negli atti della quale furono commesse, osservate le norme sopra accennate.

Le contravvenzioni commesse dai Cancellieri ed Uscieri addetti alle Preture saranno giudicate dal Pretore sulle istanze del Procuratore del Re o di chi fa le veci di Pubblico Ministero presso la Pretura medesima e sentiti i funzionari.

470. I Cancellieri che avessero omesso di iscrivere nel *registro quitanze* i diritti spettanti all'Erario da loro percepiti, oltre alla pena comminata dall'art. 467 alla lettera *a*, incorreranno pure in una pena pecuniaria uguale al triplo dell'ammontare della somma dovuta per caduna delle tasse non iscritte. Questa pena non potrà essere mai minore di lire cinque per caduna tassa che risulterà omessa.

471. In caso di recidiva e salva in ogni caso l'applicazione delle pene comminate dal Codice penale nel caso che i fatti rilevati costituissero alcuno dei reati in esso previsti, la multa comminata dal numero suddetto alla lettera *b* non sarà mai minore di lire trenta per caduna contravvenzione, e di lire quindici quella contemplata dallo stesso numero alla lettera *c*.

CAPO II. — *Disposizioni generali.*

472. I Cancellieri ed i Procuratori capi d'ufficio sono responsabili delle contravvenzioni che si fossero commesse alle prescrizioni della presente tariffa dai loro Sostituti e dagli Scrivani, ai quali avessero affidata la redazione degli atti e delle copie o la percezione delle Tasse.

473. Non ostante la responsabilità dei Cancellieri e Procuratori, di cui al numero precedente, qualora risulti che una contravvenzione sia l'opera esclusiva di un Sostituito o Scrivano, saranno pure questi direttamente passibili delle pene comminate, ed ove sia accertato che il Cancelliere o Procuratore non abbia potuto prevederla, nè impedirla, egli potrà esserne esonerato.

474. I Cancellieri richiesti di autenticare le copie spedite dai Procuratori a termini degli articoli 369 e 397 del Codice di procedura civile dovranno verificare eziandio se

esse siene redatte a termini dei numeri 240 e 371, e riscontrando che non presentino il numero di linee e di sillabe ivi prescritte, dovranno rifiutarle, a meno che dal Procuratore capo non vi sia scritta a calce, di tutto suo pugno, la dichiarazione che la Tassa dovuta è ridotta nei limiti fissati, e questa dichiarazione sia da lui firmata e giustificata colla presentazione del registro prescritto al numero 465, dal quale risulti che la somma portata in riscossione fu ridotta come sopra.

Contravvenendo a questa prescrizione. il Cancelliere incorrerà nella pena pecuniaria, di cui al numero 467 alla lettera *b*, oltre a quella incorsa dal Procuratore stesso

475. Qualunque Ufficiale pubblico, al quale fosse presentato od altrimenti pervenisse alcun atto o copia che, dovendo avere le annotazioni di Tasse prescritte dalla presente tariffa, mancasse tuttavia della medesima, o che fosse altrimenti in contravvenzione o le altre prescrizioni punite a senso degli articoli precedenti, dovrà tosto darne avviso al Procuratore del Re presso al Tribunale civile e correzionale, nel cui distretto ha residenza il Funzionario o Procuratore, inviandogli, ove sia possibile e senza danno delle parti, l'atto o la copia medesima per le ulteriori provvidenze.

476. I Procuratori dovranno pure rimettere allo stesso Procuratore del Re gli atti degli Uscieri pei quali si fossero percepite Tasse indebite, o quanto meno darne avviso, indicando la somma pagata ed il numero di loro repertorio.

477. È dovere dei Procuratori e dei privati di presentare ad ogni richiesta del Pubblico Ministero gli atti e le quitanze portanti le tasse da essi sborsate ai Cancellieri ed agli Uscieri, ed in caso di rifiuto saranno puniti con ammenda da lire 5 a lire 25.

Le Corti, i Tribunali ed i Pretori non potranno ammettere nella liquidazione delle spese tasse che non siano state scritte dai percipienti e firmate a margine degli originali e delle copie, e per quelle dei Cancellieri dovranno pure essere presentate a giustificazione del pagamento le quitanze spedite o staccate dal *registro* di cui al numero 412. — In caso di smarrimento della quitanza *figlia*, il Cancelliere dovrà spedirne altra *per duplicato* su carta a bollo, facendone annotazione a margine della matrice, e per tale spedizione avrà diritto a *tassa di copia* in L. 1.50.

478. Gli Uscieri che notificassero copie di atti in contravvenzione alle prescrizioni di questa tariffa, si renderanno essi pure passibili della pena di cui al precedente numero 467, lettera *b*.

479. Gli Ispettori demaniali nel procedere alle visite degli atti delle Cancellerie verificheranno ad un tempo se le tasse spettanti all'Erario siano state esatte regolarmente ed iscritte nel registro quitanze.

Verificheranno pure se i versamenti furono fatti regolarmente, ed in caso rilevassero contravvenzioni, ne faranno risultare con processo verbale a trasmettersi al Procuratore del Re per le ulteriori provvidenze.

480. Dal Ministro di Grazia e Giustizia verranno all'uopo ordinate anche delle visite straordinarie alle Cancellerie per esaminare la tenuta dei registri, la percezione dei diritti e la contabilità relativa.

Le spese di trasferta occorrenti ai delegati per tali visite e per le verificazioni straordinarie che fossero commesse dai Procuratori del Re a Pretore estraneo alla residenza dei Cancellieri, saranno sopportate dal Tesoro dello Stato.

Ove però dalla verifica risultino commesse irregolarità nelle percezioni o nei versamenti, o che non si osservarono le prescrizioni date coi regolamenti e colle speciali istruzioni, o con circolari che fossero diramate per la tenuta dei registri, le spese delle visite fatte saranno a carico dei Cancellieri.

481. Le prescrizioni della presente tariffa saranno applicate senza pregiudizio di quanto spetta all'Erario per tasse di registro o possa essere dovuto dalle parti per diritti d'archivio, tasse notarili e simili portate da Leggi speciali o Regolamenti che non siano derogati.

Tutte le tariffe per atti giudiziari in materia civile tanto di contenziosa, quanto di volontaria giurisdizione, sono derogate a partire dal 1 gennaio 1866. Sono pure derogati i Regolamenti relativi alla loro percezione, non che le circolari ed istruzioni che contenessero disposizioni contrarie alla presente.

Firenze, 23 dicembre 1865.

Visto d'ordine di S. M. — Il Ministro P. CORTESE.

Elenco dei Moduli annessi alla Tariffa civile.

Modulo N. 1. Registro a matrice per i proventi delle Cancellerie delle Corti, Tribunali civili e correzionali, di commercio e delle Preture.
» 2. Registro delle spese occorse nelle cause riflettenti persone od enti morali ammessi al beneficio della gratuità clientela.
» 3. Stato delle riscossioni e dei versamenti per diritti di cancelleria.
» 4. Conto delle riscossioni e versamenti pei proventi di cancelleria devoluti all'Erario dello Stato che si rende dal Cancelliere per l'anno 186....

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 25 aprile 1866.

È sciolta la Commissione per l'esame delle domande di distintivo al valor civile.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduti i nostri Decreti delli 30 aprile 1851 e 10 maggio 1858; veduta la Legge dell'11 dicembre 1864, nº 2033; considerato che tanto per la traslocazione del Governo in altra sede, quanto nell'interesse del servizio è necessario che la Commissione sopra le domande di distintivo al valor civile sia diversamente costituita, ed ordinata; sulla proposta del Ministro dell'Interno abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione attualmente sedente in Torino per l'esame delle domande di distintivo al valore civile è sciolta. — Con altro Decreto sarà provveduto alla formazione di un'altra Commissione.

Il Ministro ecc. — Dato in Torino addì 2 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE. — CHIAVES.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 25 aprile 1866.

Nuova Commissione in Firenze incaricata di esaminare e riferire intorno alle azioni di valor civile.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto il nostro Decreto del 30 aprile 1851, e quello in data d'oggi col quale fu sciolta la Commissione già sedente in Torino per l'esame delle domande di distintivo al valore civile, con riserva di provvedere alla formazione di una nuova; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Commissione permanente incaricata di esaminare e riferire intorno alle azioni di valor civile ha sede in Firenze. — Essa è costituita di sette membri cioè: — 1º Del Generale d'Armata Comandante Generale del Dipartimento di Firenze, Presidente; — 2º Del Prefetto della Provincia, Vice-Presidente; — 3º Del Presidente del Comitato dell'Arma dei Reali Carabinieri; — 4º Del Generale Comandante la Guardia Nazionale di Firenze; — 5º Del Sindaco; — 6º Di un Consigliere di Stato; — 7º Di un membro del Consiglio Provinciale.

2. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza, almeno, di 4 membri. — Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta. Nel caso di parità di voto, il Presidente avrà la preponderanza.

3. Alla Commissione è addetto, in qualità di Segretario-Relatore, ma senza voce deliberativa, un impiegato del Ministero dell'Interno di grado non inferiore a quello di Segretario; — Il medesimo sarà nominato per Decreto del nostro Ministro dell'Interno.

4. Nel caso di assenza, o di impedimento del Prefetto, o del Sindaco, ne faranno le veci rispettivamente il Consigliere delegato, o l'Assessore più anziano nell'ordine di età o di nomina. — Intervenendo il Consigliere delegato, le funzioni di Vice

Presidente saranno, ove d'uopo, esercitate dal membro della Commissione più anziano.

5. Il Presidente del Comitato dell'Arma dei Reali Carabinieri potrà farsi rappresentare dal Comandante locale di detta Arma.

Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Dato in Torino addì 2 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE. — CHIAVES.

(N. 2836) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 25 aprile 1866.

Modificazioni al Regolamento sull'organico delle Poste approvato con R. Decreto del 18 settembre 1865.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici; visto il Decreto 25 giugno 1865; visto il Regolamento approvato col Decreto del 18 settembre 1865; sentito il parere del Consiglio di Stato; abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Gli articoli 21, 26, 37, 53, 63, 70, 87, 90, 94, 103, 174, 175, 176, 177, 178, 180 e 181 del Regolamento approvato con Decreto del 18 settembre 1865 sono soppressi. — In sostituzione dei detti articoli sono approvati quelli sotto descritti, visti e firmati d'ordine nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici.

Ordiniamo ecc. — Dato a Torino addì 2 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE. — CHIAVES. — S. JACINI.

MODIFICAZIONI

al Regolamento postale approvato con Regio Decreto del 18 settembre 1865.

Art. 21. Gli Uffizi di 2ª classe sono quelli nei quali il lavoro è eseguito promiscuamente da tutti gli impiegati che vi sono addetti. — Possono esisterne parecchi in una stessa città quando l'importanza di essa lo esiga, ed essere anche stabiliti presso le stazioni di ferrovia per le sole operazioni di cambio e di diramazione dei dispacci senza contatto col pubblico. — In ambo i casi prendono il titolo di Succursali e vengono distinti da un numero d'ordine progressivo. — Le attribuzioni degli Uffizi succursali sono determinate da speciali ordinamenti secondo le circostanze ed i bisogni del servizio. — Negli Uffizi di 3ª classe tutte le operazioni si compiono dal titolare ed in di lui assenza da quelle persone che egli crederà di delegare sotto la intiera sua responsabilità.

Art. 26. Gl'impiegati a stipendio fisso e gli alunni sono addetti agli Uffizi di 1ª e di 2ª classe nel numero che verrà determinato con Decreto Ministeriale.

Art. 37. Il candidato al posto di aiutante viene ammesso a servire in prova gratuita per un periodo di tempo non minore di un anno, nè maggiore di due, dopo il quale riceve la nomina regolare di aiutante collo stipendio assegnato alla località nei termini dell'articolo 59.

Art. 53. Non è ammesso il passaggio degli Agenti subalterni agli impieghi di 1ª e di 2ª categoria, salvo nel caso previsto dall'art. 29. — Le loro promozioni hanno luogo per turno di anzianità calcolata fra gli Agenti di una stessa categoria e località. — Possono però essere promossi fuori turno quegli Agenti subalterni che si saranno resi benemeriti per notevole zelo e speciale operosità nelle loro attribuzioni.

Art. 63. La liquidazione delle retribuzioni dei commessi titolari degli Uffizi di 3ª classe viene eseguita sulla media della rendita accertata e del lavoro eseguito durante il triennio precedente. — Non sono ammesse frazioni di decine; se al disotto di lire cinque verranno abbandonate, e la somma totale sarà dedotta alla decina inferiore, se di lire cinque o al disopra saranno completate portando la cifra totale alla decina superiore. — La liquidazione sarà fatta per cura di ciascun titolare e quindi

riveduta dalla rispettiva Direzione Compartimentale, che dovrà trasmetterne le relative proposte al Ministero nella prima quindicina del mese di febbraio dell'anno in cui deve essere posta in atto la liquidazione.

Art. 70. Hanno facoltà: — 1° Di ammettere negli Uffizi Agenti giornalieri per supplire a straordinari bisogni del servizio; — 2° Di accordare permessi straordinari di assenza pel limite di otto giorni, ed i permessi ordinari annuali nel limite di venti giorni; — 3° Di sospendere dal servizio qualunque impiegato in caso di grave mancanza e nei sensi dell'art. 199; — 4° Di infliggere ammende fino a lire venti. — In tutti questi casi il Direttore Compartimentale dovrà rendere avvisato il Ministero delle disposizioni surriferite.

Art. 87. Le attribuzioni degli Uffiziali variano secondo i diversi Uffizi cui sono applicati. — Negli Uffizi di 1ª classe possono essere destinati a reggerne le diverse sezioni, e ad ognuna di esse ne saranno pure addetti uno o più secondo i bisogni del servizio in guisa che le operazioni più importanti siano da essi compiute. — Negli Uffizi di 2ª classe potranno essere destinati titolari ovvero esservi applicati sotto la immediata dipendenza del capo.

Art. 90. I Capi-linea e gli Uffizi ambulanti dipendono direttamente dal Ministero e ne ricevono gli ordini per mezzo della Direzione Compartimentale nel cui distretto hanno sede. — I Capi-linea dovranno, tranne i casi d'urgenza, rispondere e far tutte le loro comunicazioni al Ministero per la via della Direzione Compartimentale medesima. — I Direttori Compartimentali delle linee percorse da Uffizi ambulanti potranno in casi d'urgenza impartire gli ordini che crederanno opportuni agli Impiegati degli Uffizi medesimi, ma dovranno darne immediato avviso al Ministero.

94. I Capi-linea, quando non sono in viaggio, debbono assistere alle operazioni preparatorie, che hanno luogo alle stazioni prima della partenza dei convogli coi quali hanno corso Uffizi ambulanti.

Art. 103. Nei casi di assenza di un impiegato per malattia o per regolare licenza, il Capo-linea provvede alla di lui surrogazione temporaria destinando in sua vece uno degli Impiegati di altra linea che si trovi in riposo, ed in casi di urgenza potrà sceglierne uno dell'Uffizio succursale della stazione, dandone immediato avviso alla Direzione Compartimentale. Mancando anche questi ricorrerà alla Direzione Compartimentale del luogo ove egli risiede, per eccezionali provvidenze. — Avvenendo però il caso dell'impedimento improvviso di un Impiegato degli ambulanti durante il viaggio, sarà richiesto l'Uffizio di 1ª o di 2ª classe viciniore di provvedere alla prosecuzione della corsa somministrando un Impiegato.

Art. 174. Le cauzioni sono di due sorta: ordinarie e straordinarie. — La cauzione ordinaria è quella che deve essere prestata da tutti indistintamente gl'Impiegati ed Agenti dell'Amministrazione; la cauzione straordinaria è quella che alcuni soltanto degli Impiegati debbono prestare per le speciali attribuzioni loro demandate.

Art. 175. Gl'Impiegati che hanno obbligo di prestare una cauzione straordinaria sono: — 1° I Cassieri delle Direzioni Compartimentali e degli Uffizi di 1ª classe; — 2° I Titolari degli Uffizi di 2ª classe; — 3° I Capi delle sezioni degli Uffizi di 1ª classe, eccettuati soltanto i Capi degli Uffizi di Computisteria.

Art. 176. Le cauzioni tanto ordinarie che straordinarie si danno mediante depositi nella Cassa dei depositi e prestiti, ovvero con certificati del Debito Pubblico debitamente vincolati a favore dell'Erario. — Le operazioni relative ai depositi od al vincolo dei certificati debbono essere fatte a cura dell'interessato, ma possono anche esserlo per opera della rispettiva Direzione Compartimentale.

Art. 177. La cauzione ordinaria e quella straordinaria degli Impiegati ed Agenti dell'Amministrazione delle Poste sono determinate dal quadro *C* annesso al presente. — Nelle somme fissate per le cauzioni straordinarie s'intende compreso il montare di quelle ordinarie.

Art. 178. Gl'Impiegati di prima categoria dovranno prestare la intiera cauzione ordinaria dopo aver subito l'esame per l'ammessione all'alunnato. — Non potrà essere loro rilasciato il Decreto di nomina ad alunni se non avranno presentato alla registrazione della rispettiva Direzione Compartimentale i titoli vincolati per la loro cauzione. — Il tempo utile per la prestazione della cauzione è fissato ad un mese dalla data dell'avviso della loro ammessione. Trascorso quel termine, si riterrà che abbiano rinunciato all'Impiego. — È pure concesso un mese di tempo agli Aiutanti ed agli Agenti subalterni, dopo il quale se avranno adempito a tale obbligo, riceveranno il Decreto di nomina, in caso diverso saranno considerati demissionari. — I Commessi titolari degli Uffizi di 3ª classe devono prestare la loro cauzione prima di entrare in carica. Nei casi ove ciò non potesse eseguirsi, riceveranno il titolo di Reggenti, e non avranno la nomina definitiva di titolari finchè non abbiano soddisfatto all'obbligo della cauzione. — Durante la reggenza non hanno diritto che ai

due terzi della retribuzione. — Trascorso un trimestre senza che abbiano prestata la cauzione saranno considerati demissionari.

Art. 180. Le polizze della Cassa dei depositi e prestiti non che i certificati del Debito Pubblico formanti le cauzioni tanto ordinarie che straordinarie degl'Impiegati, saranno trasmesse dall'interessato alla Direzione Compartimentale che ne prende nota e li restituisce quindi al proprietario. — Compiute siffatte operazioni, la Direzione Compartimentale spedirà al Ministero, ove si tiene il Registro generale delle cauzioni, un elenco indicante gli estremi dei titoli vincolati.

Art. 181. Lo svincolo dei titoli costituenti cauzioni ordinarie viene decretato dopo sei mesi dacchè l'Impiegato avrà cessato di appartenere all'Amministrazione; per le cauzioni straordinarie dopo il rendimento dei conti nei modi stabiliti dalle Leggi generali di contabilità dello Stato.

Firenze, addì 2 aprile 1866. *Visto d'ordine di S. M.* — S. Jacini.

Torino, 25 febbbraio 1866.

Circolare (Div. 9) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Redazione di una statistica delle Carceri giudiziarie per l'anno 1865.

In conformità di quanto si è operato per gli anni 1863 e 1864, anche pel 1865 il sottoscritto deve occuparsi della statistica del movimento avvenuto in detto anno nella popolazione detenuta nelle Carceri giudiziarie del Regno; ed è per tale scopo, ch'egli con la presente nota ai signori Prefetti e Sotto-Prefetti rimette i consueti moduli a stampa con un proporzionato numero di esemplari della presente Circolare con invito a diramarla ai Sindaci incaricati della direzione delle Carceri nei Mandamenti compresi nei rispettivi Circondari, ritenendo presso di sè gli esemplari occorrenti per la statistica delle Carceri da essi direttamente amministrate. Ai Direttori speciali i detti esemplari vengono trasmessi direttamente e contemporaneamente da questo Ministero.

A questo stesso Ministero vorranno essere restituiti perfettamente adempiti, entro un mese dal ricevimento della presente nota, direttamente quelle riguardanti le Carceri, la cui direzione è affidata a Direttori speciali, e per mezzo delle rispettive Prefetture e Sotto-Prefetture quelle concernenti le Carceri amministrate dai Sindaci, raccomandando che non si ripetano i ritardi avvenuti pei quadri statistici precedenti con incaglio rincrescevole nel compimento di questo importante lavoro.

Richiamate anche per la compilazione della statistica del 1865 le norme contenute nelle Circolari del 16 marzo 1864, e del 25 febbraio 1865, il sottoscritto, all'oggetto di ovviare agl'inconvenienti notati nei quadri relativi agli anni 1863 e 1864, crede opportuno di aggiungere le seguenti avvertenze:

1. La statistica del 1865 deve collegarsi con quella del 1864, e perciò il modello n. 1 deve presentare nelle colonne 8 e 9 la popolazione distinta per sesso, che trovavasi nelle singole Carceri nel dì 31 dicembre 1864, e questa, perchè le rispettive Autorità dirigenti non cadano in qualche sbaglio, fu per cura del Ministero inscritta nel detto modello alle colonne 8 e 9 nelle cifre risultanti dalla statistica del 1864.

2. Le colonne 30 e 31 del modulo n. 1 dovranno comprendere i decessi di detenuti avvenuti negli spedali estranei alle Carceri, indicando a parte nella colonna delle osservazioni il numero di questi decessi.

3. Saranno incaricati gli Ufficiali sanitari addetti al Carcere d'indicare nella colonna delle osservazioni, o con foglio a parte, in modo conciso e affatto sommario le malattie principali che dominarono nello stabilimento durante l'anno 1865, le loro cause, ed il numero degli ammalati curati nelle infermerie delle Carceri.

4. Sotto la colonna 38 del modulo n. 1 si noterà il numero delle giornate passate dai singoli detenuti negli ospedali estranei al Carcere. È ben inteso che questa annotazione è richiesta soltanto per quelle Carceri che non hanno infer-

meria interna, per cui i malati debbono trasferirsi negli ospedali estranei per esservi curati.

5. Prima di ritornare a questo Ministero i quadri riempiuti vorranno i signori Prefetti e Sotto-Prefetti assicurarsi mediante diligente esame e controllo, che i medesimi sieno esatti, e collocate le cifre secondo le date istruzioni, e che le giornate di presenza consunte nelle infermerie carcerarie e negli ospedali estranei sieno nel numero conformi alle risultanze dei registri, e il totale delle giornate di detenzione corrisponda a quello risultante dalle contabilità liquidate con i fornitori.

6. Nelle colonne 26 e 27 del modulo n. 1 deve mettersi il solo numero di coloro che son mandati ad espiare la pena o nei bagni marittimi, o nelle speciali case di pena, o nella Reclusione militare, o al domicilio coatto. Tutti quei condannati che per eccezione passano ad espiare la pena in altre Carceri giudiziarie, e i condannati di transito diretti alla loro destinazione debbono essere annotati nelle precedenti colonne 24 e 25.

7. Ove nel corso del 1865 vi sieno stati nel Carcere condannati a morte, o la condanna fu eseguita, il numero di questi individui deve notarsi nelle colonne 30 e 31 del modulo n. 1 fra i detenuti usciti per morte, indicando però nella colonna delle osservazioni il numero di questi condannati che subirono l'estremo supplizio; o la condanna non fu eseguita nel corso dell'anno 1865 e si trovarono presenti in Carcere al 31 dicembre dell'anno 1865; in tal caso se pende il giudizio di cassazione si noteranno nelle colonne 11 e 12 del modulo n. 2, e se la sentenza era esecutoria si noteranno nelle colonne 23 e 24 dello stesso modulo n. 2, facendone notazione nella colonna delle osservazioni.

8. Per le Carceri in cui fu esercita qualche lavorazione dovrà esprimersi a parte quanto ne fu il prodotto in lire e centesimi, quale parte siasi devoluta al Governo, e quale ai detenuti.

Confida il sottoscritto che attenendosi a queste avvertenze e spiegazioni, ed alle istruzioni sopraindicate, i signori Funzionari cui incumbe, e quelli che debbono dirigere la compilazione di questo lavoro statistico vi porranno tutta la diligenza necessaria perchè abbia a riuscire esatto e non soggetto a rinvii.

Il Direttore Generale G. Boschi.

Firenze, 28 *febbraio* 1866.

Circolare (Div. 8) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Presso quali Agenzie o Direzioni Compartimentali del Tesoro debbano farsi i pagamenti di spese fisse.

Giusta l'articolo 330 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, nessun pagamento di spesa fissa può ordinarsi da una Agenzia del Tesoro, senza che essa abbia ricevuto lo estratto per l'impianto della partita, e la situazione dei pagamenti già stati fatti dall'altra Agenzia, se il creditore trovavasi pria in altra Provincia. — V. Celerif. 1864, pag. 961.

Ora il Guardasigilli ha riconosciuto che moltissime inutili sollecitazioni si fanno a questo Ministero, dopo che il medesimo ha già effettuato l'invio dei Prospetti alla Direzione Compartimentale del Tesoro, i quali contengono i nomi, cognomi e qualità dei creditori, lo stipendio annuo e tutte le altre condizioni, alle quali fosse vincolata la spesa fissa da pagarsi, mentre le sollecitazioni di che trattasi, dovrebbero direttamente rivolgersi all'Agenzia del Tesoro residente nel Capoluogo della Provincia, ovvero alla Direzione suddetta, la quale provvederà come di regola, e quando ne sia il caso promuoverà subito dal Ministero le disposizioni convenienti.

Chi scrive non dubita che i signori Primi Presidenti e Procuratori Generali del Re vorranno quind'innanzi rivolgersi alla Agenzia o Direzione suenunciata per rendere più agevole il regolare andamento del servizio, anche perchè, col non attenersi a siffatta prescrizione, vien meno lo scopo che si vuole raggiungere, quello cioè, che sieno soddisfatti con maggiore prontezza i pagamenti reclamati.

Per il Ministro, Borgatti.

Firenze, . . . marzo 1866.

Cicolare (Div. 3) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Diritti di Cancelleria e Segreteria per atti in materia civile.

Consta allo scrivente che presso alcune Corti e Tribunali i Cancellieri, interpretando erroneamente le disposizioni dei numeri 413 e 422 della Tariffa civile, hanno introdotto l'abuso di riscuotere durante le udienze ed alla presenza dei Collegi, mentre si trattano le cause, le tasse dovute dai Procuratori per le cancellazioni del ruolo, per ogni comunicazione e consegna di comparse conclusionali, per la vidimazione di esse e per ogni rinvio od altro simile provvedimento. — Ved. Celerif. 1866, pag. 577.

Il sottoscritto dovrebbe mettere in dubbio l'onestà dei Procuratori, se avesse a supporre che essi vogliono rifiutarsi al pagamento delle tasse dovute o defraudare le Cancellerie dei diritti ad esse spettanti, ogni qualvolta ne siano richiesti dopo terminate le udienze medesime; epperciò, non potendosi ammettere che nelle aule della giustizia si facciano cose che possano in qualche modo essere meno convenienti al decoro della Magistratura, invita la S. S. a voler provvedere affinchè, nel caso fosse per verificarsi tale abuso, abbia assolutamente ed immediatamente a cessare.

La S. S. vorrà poi prevenire i Cancellieri, i quali per disposto del n. 419 della Tariffa sono risponsabili delle tasse devolute all'Erario, che ove credessero in alcuni casi o per speciali circostanze di persone poter correre pericolo di danno, sta a loro garanzia il prescritto dal n. 243, il quale accorda ad essi il diritto di esigere dai Procuratori o dalle parti interessate il deposito preventivo delle somme che possano essere dovute, tanto per gli atti richiesti, quanto per quelli che ne sono la necessaria conseguenza; che in ogni caso, e quando i Procuratori od i privati non si prestassero immediatamente alle richieste per diritti dovuti, essi possono rifiutarsi alla redazione degli atti, e che per quelli eseguiti hanno facile il mezzo di ottenerne il rimborso, ottemperando alle prescrizioni degli articoli 103 e 379 del Codice di procedura civile.

Il sottoscritto non dubita che le denunciate irregolarità siano per cessare immediatamente, e confida nella ben nota saggezza della S. S. che ove se ne rilevassero altre di uguale natura, vorrà tosto provvedere, onde sia tutelato il decoro dell'Amministrazione della giustizia e assicurato nel tempo stesso l'interesse dell'Erario.

Il Ministro G. De Falco.

Firenze, 2 marzo 1866.

Circolare (N. 209, Div. 1) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale delle Gabelle).

Spiegazioni ed assimilazioni di Tariffa doganale del febbraio 1866.

Si notificano agli Uffici ed ai singoli Impiegati Doganali le spiegazioni ed assimilazioni di Tariffa occorse nel mese di febbraio ultimo.

Pel Ministro, Cappellari.

Al Repertorio.

PELLI MAROCCHINATE — In appendice alla Circolare n. 61 del 9 ottobre 1862, si dichiara, che per *marocchinate* si devono ritenere le pelli di natura analoga a quella dei marocchini, e che, oltre ai caratteri di già indicati, hanno ricevuto la *preparazione e la concia a secco* (Categoria VII). — V. Celerif. 1863, pag. 1351.

LANTERNE A FARO — Formate di apparecchio lenticolare e di movimento meccanico — V. *Macchine* e *Meccaniche* — *Altre non nominate* (Categoria XV).

Alla Tariffa delle tare.

In base all'art. 4 e nel concorso delle circostanze e condizioni ivi previste, è in facoltà dell'importatore di richiedere lo sdoganamento *a peso netto reale delle merci accompagnate con bolletta a cauzione*, quand'anche nella medesima ne sia accennato soltanto *il peso lordo* (Art. 4).

Alla Tariffa convenzionale.

Avvertenza.

Nella Tariffa convenzionale annessa alla Circolare N. 78 del 6 febbraio 1864, a pagine 82 ed alla voce *Girasole* — aggiungasi — « (*Lacca muffa - Stracci saturati di girasole*) — (*Maurelle*) ».

A pagina 106 — sopprimasi la voce — « *Morella* ».

A pagina 109 — tra i *generi per tinta e per concia*, e precisamente dopo il Sommacco macinato, aggiungasi l'articolo

LACCA MUFFA . . . . . | 100 kil. | L. 2 » | — | esente. | —

NB. Eguali correzioni saranno da eseguirsi sulla Tariffa convenzionale annessa a quella generale ristampata. — V. Celerif. 1865, pag. 697 e 801.

Torino, 5 marzo 1866.

Circolare (N. 301, Div. 6) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Contabilità relativa agli emolumenti e diritti catastali incamerati.

Non è a dubitarsi che ciascun Direttore avrà prima d'ora adottate le precauzioni necessarie onde assicurare alle Finanze gli emolumenti incamerati coll'articolo 11 del Regio Decreto 26 luglio p. p., n. 2455. Nell'intento però di rendere ovunque uniformi i modi d'incasso e versamento degli accennati proventi si prescrive quanto segue:

1. Gli Agenti delle Tasse e gli altri Funzionari dell'Amministrazione, i quali a tenore delle Leggi e Tariffe in vigore sono autorizzati ad esigere gli emolumenti e dritti sovrammenzionati dovranno scrupolosamente notare in apposito cartolaro o registro tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse in dipendenza del servizio catastale loro affidato. — V. Celerif. 1865, pag. 1634 e 1853.

Il cartolaro o registro sovra prescritto dovrà essere giornalmente e regolarmente addizionato di pagina in pagina coi debiti riepiloghi in fine d'ogni mese.

Gli Agenti dovranno rilasciare regolare ricevuta di qualsiasi dritto a piedi degli atti rilasciati. Faranno ricevuta nel separato stampato (mod. 15) qualora si tratti di semplici visioni o di altre ricerche, alle quali non segue il rilascio di atto di sorta. Tale ricevuta conterrà la causa specifica dei diritti dovuti secondo la natura dell'atto rilasciato ed i corrispondenti articoli della Tariffa, ed il numero progressivo del cartolaro sotto cui fu annotata la somma riscossa.

Entro il giorno 27 d'ogni mese, ed ogni volta che il montare delle fatte riscossioni ecceda le L. 400, gli Agenti delle Tasse e gli altri Funzionari che le riscossero dovranno farne l'integrale versamento alla cassa del locale Ricevitore del Registro, accompagnandolo con un elenco in doppio esemplare di tutti gli atti,

visioni o ricerche che diedero luogo all'esazione dei dritti col corrispondente montare di ciascuno dei medesimi.

2. Il Ricevitore del Registro darà ricevuta al versante a piedi di un doppio dell'elenco predetto e tratterà l'altro doppio in Ufficio registrando ad introito la somma riscossa al Giornale (mod. 5), in distinta colonna da intestarsi *Emolumenti e dritti catastali incamerati.* — Colla stessa distinzione il Ricevitore noterà tali riscossioni nei suoi conti mensili (mod. 42), e la Direzione farà lo stesso nel prospetto generale (mod. 43), portando la somma nella apposita colonna N. 20. — Il Ricevitore del Registro dovrà poi versare alla Tesoreria le somme riscosse in massa con tutti gli altri prodotti del suo Ufficio senza alcuna distinzione, avvertendo altresì che tale specie d'introiti vuol sempre essere applicata all'Esercizio dell'anno corrente al tempo in cui ne segue il versamento alla sua cassa.

3. Entro i primi 2 giorni d'ogni mese gli Agenti delle Tasse e gli altri Funzionari indicati all'art. 1 invieranno alla rispettiva Direzione, che ne accuserà loro la ricevuta, il doppio dell'elenco degli atti e dritti restituitogli dal Ricevitore del Re istro munito della quietanza prescritta col precedente art. 2 e la Direzione ne farà confronto col carico datosi dal Ricevitore del Registro nel conto mensile (mod. 42). — Il doppio dell'elenco prodotto dall'Agente delle Tasse sarà dalla Direzione conservato per far procedere a quelle verificazioni e confronti che l'Amministrazione giudicherà necessario fare eseguire sì presso gli Uffici di riscossione, che presso le Agenzie delle Tasse.

4. Tutte le somme dagli Agenti delle Tasse ed altri Funzionari riscosse dal 1° settembre p. p. in poi per emolumenti e dritti della specie che non fossero state finora passate alle casse dei Ricevitori del Registro od alle Tesorerie dovranno essere immediatamente versate alle prime nel modo prescritto dall'articolo 1 della presente. — Le somme che fossero state versate direttamente alle Tesorerie dovranno essere dagli Agenti delle Tasse ed altri Funzionari giustificate alla Direzione mediante produzione delle relative quietanze, delle quali la Direzione stessa terrà e darà conto nei modi prescritti per i versamenti dei debitori diretti. — Alle predette quietanze di Tesoreria gli Agenti delle Tasse uniranno un elenco descrittivo dei singoli atti pei quali furono riscossi gli emolumenti e i dritti componenti la somma versata, e questo elenco sarà del pari dalla Direzione trattenuto per gli effetti previsti dall'alinea dell'art. 3. — Qualora gli Agenti delle Tasse ed altri Funzionari non avessero notate in regolare registro o cartolaro gli emolumenti e dritti componenti le somme di cui è parola in questo articolo, dovranno farne ora l'immediata registrazione.

5. In quelle Provincie nelle quali la contabilità di tali dritti ed emolumenti è regolata da discipline ed istruzioni normali, gli Agenti delle Tasse ed altri Funzionari continueranno ad osservarle per quanto non sono contrarie alla presente.

6. I Ricevitori del Registro che in talune località riuniscono le funzioni di Agenti delle Tasse dovranno completamente uniformarsi alle prescrizioni fatte colla presente agli Agenti delle Tasse, tenendo cioè lo speciale registro o cartolaro degli emolumenti catastali riscossi ed inviandone un elenco alla Direzione, colla sola differenza che delle somme riscosse si daranno alla fine d'ogni mese carico nel giornale mod. 5 del proprio Uffizio.

7. Qualsiasi abuso che fosse stato o sarà commesso dagli Agenti delle Tasse ed altri Funzionari che hanno il carico di riscuotere e versare per conto dell'Erario gli emolumenti e diritti catastali in discorso, darà luogo alle pene disciplinari dell'Amministrazione oltre a quelle stabilite dalle Leggi comuni in caso di concussione o di sottrazione di danaro dello Stato.

Il Direttore Generale SACCHI.

Torino, 6 marzo 1866.

Circolare (N. 302, Div. 4) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio.

Contratti all'asta pubblica nell'interesse dell'Erario. — Termini stabiliti per la pubblicazione degli avvisi d'asta e per la scadenza dei fatali.

Fra le varie massime fissate dal titolo 2° del Regolamento in vigore sulla Contabilità generale dello Stato circa la stipulazione dei contratti, cui si dee procedere col mezzo dei pubblici incanti, è specialmente a notarsi quella stabilita all'art. 69 per cui è prescritto che gli avvisi d'asta deggiano pubblicarsi 15 giorni prima di quello fissato per gl'incanti e per la conseguente aggiudicazione.

Questa disposizione eminentemente provvida a tutela degl'interessi Erariali dovrebb'essere con tutto rigore osservata come quella che è diretta a favorire e promuovere per quanto sia possibile gli utili effetti della concorrenza all'asta; ed è tanto vera l'importanza di essa, che il precitato articolo attribuisce ai soli Ministri le facoltà di modificarla nei casi eccezionali in cui l'interesse del servizio lo richiegga. — V. Celerif. 1864, pag. 961.

Ciò non ostante, rincresce il dirlo, le Direzioni Provinciali in genere e con esse gli altri Uffizi cui sono delegati i procedimenti d'asta per conto delle Finanze non sono abbastanza penetrati della somma importanza della cosa, troppo frequenti essendo i casi in cui questo Ministero chiamato all'approvazione dei contratti, che sono il risultato degl'incanti, scorge violata col fatto una tale prescrizione senzachè gli Uffizi procedenti si curino quanto meno di darne, se non legittima, almeno compatibile ragione.

Nè qui si arrestano le irregolarità in tal parte di servizio, poichè non di rado gli Uffizi abbreviano a loro talento anche la decorrenza dei fatali, ossia il periodo di tempo assegnato dall'art. 84 del citato Regolamento per migliorare il prezzo delle aggiudicazioni preparatorie, senza por mente che questo termine stabilito pure in 15 giorni è tassativo come l'altro, e non riducibile che in forza di un provvedimento Ministeriale.

Questi abusi sono troppo gravi e contrari al buon regime della cosa pubblica perchè il Ministero possa dispensarsi dal frenarli; e se per lo addietro ebbe talvolta in qualche modo a tollerarli, perchè spintovi o da riguardi alla moltiplicità di servizi che vennero man mano aggregandosi alle Direzioni Provinciali o dall'imperiosità dei particolari fatti relativi alle singole contrattazioni, ha ora il dovere di reprimerli in modo assoluto, sia per mantenere rispetto alla Legge, sia per allontanare il pericolo di troppo facili danni al patrimonio dello Stato.

Richiamando perciò tutti i funzionari ed Uffizi dipendenti da quest'Amministrazione Centrale all'esatta e rigorosa osservanza in genere di tutte le discipline stabilite nel succitato Regolamento in materia di pubblici incanti, e segnatamente riguardo ai termini per la pubblicazione degli avvisi d'asta e per la decorrenza dei fatali, il sottoscritto, in relazione anche alle osservazioni già a buon diritto fatte al riguardo delle Magistrature cui la Legge domanda il sindacato degli atti dell'Amministrazione, pone tutti in avvertenza che quind'innanzi non sarà più in tale materia usata la menoma tolleranza, e che perciò qualora per un difetto qualunque derivante da manifesta e formale trasgressione di Legge fosse il Ministero costretto a respingere non approvato un contratto qualsiasi, porrà a carico assoluto ed esclusivo del trasgressore tutte le spese del viziato procedimento e lo renderà inoltre contabile di tutte le conseguenze che possano legittimamente derivare da tal fatto rispetto alle Finanze.

Non sarà però difficile ai Funzionari suddetti di evitare questa grave ma necessaria penalità, purchè meglio ponderando in avvenire le già citate disposizioni disciplinari, da cui a niuno è lecito scostarsi, ritengano in massima:

1. Che il termine di 15 giorni fissato per intervallo tra la pubblicazione degli avvisi e l'esperimento dell'asta deve essere inteso nel senso che gl'incanti non seguano che nel giorno immediatamente successivo a quello in cui scade

di fatto il periodo suddetto, e ciò per il noto assioma *dies termini non computatur in termino.*

2. Che l'osservanza del termine stesso è obbligatoria non solo per le pubblicazioni dell'avviso nel luogo ov'è l'Uffizio che procede, ma eziandio per quelle che a maggior pubblicità delle aste deggiono operarsi in altre Città e Comuni del Regno.

E poichè il rispetto a queste forme essenziali non vuolsi mai disgiungere dalle varie eventualità di ritardo, cui a senso del più volte citato Regolamento possono soggiacere i procedimenti d'asta per fatti indipendenti dall'Amministrazione, così a necessaria tutela degli interessi erariali è stretto dovere dei Funzionari d'iniziare le pratiche relative agli incanti almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti, onde il relativo procedimento possa regolarmente compiersi non ostante qualunque incidente di forma che è sempre forza di prevedere.

Quando poi per circostanze veramente eccezionali non derivanti da incuria o da negligenza dei Funzionari stessi nascesse qualche caso isolato in cui il bene del servizio richiedesse l'abbreviazione dei termini suddetti tanto per la pubblicazione degli avvisi, quanto per la decorrenza dei fatali, il Ministero non si rifiuterà mai di autorizzarla sulle motivate proposte delle Direzioni Provinciali.

Per la precisa osservanza di quanto è nella presente contenuto, il sottoscritto fa pieno assegnamento sulle vigili cure dei signori Direttori, e va persuaso che mercè di esse il Ministero non avrà a trovarsi nella forzata e disgustosa condizione di applicare le penalità qui sopra accennate.

Il Direttore Generale SACCHI.

Torino, 7 marzo 1866.

Circolare (Div. 9) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Consegna all'Appaltatore delle forniture carcerarie delle opere di miglioramento e di innovazione, e del materiale mobile acquistato a spese erariali.

La Circolare 26 agosto ultimo scorso, nel prescrivere al capo V, parte prima, che ogni qualvolta con autorizzazione ministeriale si eseguiscano opere di miglioramento e di innovazione, che non siano a carico dell'Appaltatore delle forniture carcerarie, come altresì ogni qual volta si acquisti a spese erariali materiale mobile, si debba dare delle une e dell'altro consegna all'Appaltatore suddetto, indica i modi a tenersi, e le formalità a seguirsi nel procedere a tali consegne.

Se non che, dal numero insignificante pervenuto finora al Ministero dei verbali, con cui vengono eseguite le consegne precitate, essendo lecito supporre che nella maggior parte dei casi passi inosservata una tale prescrizione, il sottoscritto, nello scopo, sia di assicurarne il regolare adempimento, sia di evitare agli Uffici del Genio civile il maggior lavoro proveniente dalla consegna succedanea alla operazione del collaudo, ed alle Prefetture ed al Ministero stesso il maggior carteggio, che sarebbe una conseguenza inevitabile dell'inosservanza delle prescrizioni suddette, reputa conveniente di prescrivere che la consegna all'Appaltatore delle forniture carcerarie e delle opere e del materiale mobile debba seguire contemporaneamente all'operazione del collaudo, al quale dovrà in conseguenza sempre intervenire l'Appaltatore delle forniture carcerarie, od il suo rappresentante per riceverne la consegna: quando questi si rifiuti d'intervenirvi, la consegna si intenderà data in contumacia

I verbali di consegna all'Appaltatore predetto (modelli G ed *H* della raccolta annessa alla Circolare predetta) dovranno sempre essere uniti a corredo del certificato di collaudo, e l'inosservanza di questa norma avrebbe per conseguenza di ritardare i provvedimenti pel pagamento delle opere e del materiale, poichè in tale evenienza dovrebbe il Ministero di necessità rinviare i certificati di collaudo per farvi aggiungere i verbali preaccennati.

In questa circostanza il sottoscritto raccomanda a quelle Prefetture, che ancora non hanno dato in tutto od in parte eseguimento alle disposizioni impartite colla Circolare 4 novembre ultimo scorso, di non frapporvi maggiori indugi, essendo cosa di sommo interesse il sistemare la contabilità degli inventari, avvertendo di rispondere negativamente nel caso che alcuna fra le sovraddette disposizioni non sieno loro applicabili. — V. Celerif. 1866, pag. 170.

Gradirà il sottoscritto di ricevere un pronto cenno di ricevimento della presente, della quale si trasmette un numero sufficiente di esemplari per essere distribuiti agli Uffizi di Sottoprefettura, non che a quelli del Genio Civile.

Il Direttore Generale G. Boschi.

Firenze, 8 *marzo* 1866.

Circolare (N° 28, Div. 3) del Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro).

Ritardi nella trasmissione delle contro-matrici di Vaglia del Tesoro agli Uffici di destinazione.

L'articolo 516 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato del 13 dicembre 1863 prescrive che i Tesorieri non possano pagare Vaglia del Tesoro, se prima non abbiano ricevute le corrispondenti contromatrici, colle quali i Vaglia debbono essere confrontati. — V. Celerif. 1864, pag. 961.

Ma talvolta è accaduto che le contromatrici furono trattenute dagli Uffici, ai quali incombeva di farne la spedizione ai Tesorieri incaricati del pagamento dei Vaglia. È avvenuto eziandio che, al verificarsi di simili casi, qualche Agenzia del Tesoro ha ricusato di prestarsi alla domanda del titolare del Vaglia di richiamare la contromatrice dall'Ufficio, presso il quale la medesima era indebitamente trattenuta.

È censurabile la condotta dell'Ufficio che ritarda la spedizione delle contro-matrici, ed è pure irregolare quella dell'altro che rifiuta di richiamarle; dappoichè il primo impedisce l'estimazione dei Vaglia, l'altro concorre a mantenerne l'impedimento, con disturbo e danno dei titolari, con incaglio del servizio, con discredito dell'Amministrazione.

Affinchè tutti gli Uffizi, cui sono demandate tali attribuzioni, debbano seguire un procedimento uniforme, ed insieme per evitare ai possessori dei Vaglia le molestie ed i danni derivanti dall'altrui negligenza, il sottoscritto dispone quanto segue:

1° Le Agenzie Provinciali del Tesoro, e gli Uffici Circondariali che ne fanno le veci, dovranno spedire immancabilmente all'Ufficio di destinazione le contro-matrici dei Vaglia del Tesoro nello stesso giorno in cui questi furono emessi.

2° I Tesorieri Provinciali, sulla presentazione di un Vaglia del Tesoro, del quale non avessero ricevuta ancora la contro-matrice, pregheranno il titolare a rivolgersi con esso all'Agente del Tesoro.

3° Gli Agenti del Tesoro, verificato previamente, sul registro mod. 80 e fra'proprii atti, non essere in fatto pervenuta la contro-matrice, desumeranno i segni distintivi del Vaglia, richiameranno in giornata la contro-matrice dall'Ufficio che avrebbe dovuto spedirla, e contemporaneamente ne daranno avviso a questo Ministero.

Le Direzioni del Tesoro sono incaricate di invigilare per l'esatto adempimento delle premesse disposizioni.

Pel Ministro, **il Direttore Generale T. Alfurno.**

Torino, 9 marzo 1866.

Circolare (N. 48) dell'Economato Generale dei benefizi ecclesiastici per le antiche Provincie del Regno.

Spese di officiatura e di conservazione delle chiese parrocchiali, ed oneri spirituali dei benefizi parrocchiali.

Con dispaccio del 7 marzo corrente il Ministro di Grazia e di Giustizia e dei Culti mi commette di richiamare da ciaschedun Parroco od Economo spirituale delle antiche Provincie continentali del Regno una precisa distinta:

a) Delle spese incumbenti attualmente a carico di ciaschedun Parroco pel mantenimento della chiesa parrocchiale e delle succursali, non che per l'ufficiatura delle medesime;

b) Degli oneri spirituali attualmente incumbenti a carico di ciaschedun benefizio parrocchiale.

Nel caso poi in cui il Parroco contribuisca soltanto in parte nelle spese di conservazione e di ufficiatura della chiesa parrocchiale e delle sussidiarie, occorrerà indicare i cespiti ossia i fonti donde si ritraggono i mezzi a sopperire alle rimanenti spese.

In adempimento di questo incarico, io prego pertanto la S. V. M. R. di procacciarmi con qualche sollecitudine una nota, in cui sieno indicate distintamente e con chiarezza e precisione la natura, l'entità e la provenienza delle spese che si desidera di conoscere come sovra, relativamente all'ufficiatura ed alla manutenzione di codesta chiesa parrocchiale e delle sue succursali; e gli oneri spirituali che sono a carico di codesto benefizio parrocchiale.

I signori Parrochi essendo ammessi a godere la franchigia postale con questo generale Ufficio mediante lettera e piego fasciati, voglia la S. V. M. R. inviare le chieste notizie in un piego fasciato coll'indirizzo al R. Economo generale di Torino, apponendo in un angolo della fascia il suo cognome e la sua qualità di Parroco di codesto luogo, e sia anche compiacente di aggiungere alle notizie di cui è parola, il titolo sotto cui sono eretti codesto benefizio parrocchiale e le sue succursali, ed il Comune, il Mandamento e Circondario da cui dipende codesto luogo.

Persuaso che la S. V. M. R. vorrà colla sua cortesia corrispondere pienamente alla fattale richiesta, non omettendo d'indicare anche in modo distinto e preciso i fondi delle rendite, colle quali si provvede in tutto o in parte alle suddette spese d'officiatura e conservazione della chiesa parrocchiale, e delle succursali, indipendentemente dal di lei concorso, le ne porgo in anticipazione distinti ringraziamenti.

Il R. Economo Generale Fenolio.

Firenze, 10 marzo 1866.

Circolare (Div. 4) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Abuso nelle domande di proroghe di periodo a raggiungere le residenze assegnate agl'Impiegati.

L'articolo 11 della Legge sull'ordinamento giudiziario, nel prescrivere il termine assegnato a ciascun funzionario per raggiungere il proprio posto, dà facoltà al Ministero di prorogarlo eccezionalmente quando la domanda sia fondata su giuste cause.

Ora si è dovuto rilevare che ben di rado i funzionarii raggiungono le loro residenze senza chiudere proroga, e spesso attendono per farne la domanda gli ultimi giorni del periodo loro assegnato, mettèndo così il Ministero nella necessità di concederla o di provocare un nuovo Decreto di nomina.

Il Guardasigilli, volendo che le disposizioni di Legge siano esattamente osservate, invità le SS. LL. Ill.me di far conoscere a tutti i loro dipendenti, essere suo intendimento, che i funzionarii dell'ordine giudiziario si mostrino quind'innanzi più solleciti nel raggiungere le residenze cui sono destinati, avendo il Ministero stabilito di non accordare proroghe di periodi, che nei soli casi in cui siano richieste per motivi importanti, ben giustificati e dichiarati tali dai Capi delle Autorità Giudiziarie, che fanno la trasmissione delle istanze.

Si augura il sottoscritto, che i funzionari tutti da esso dipendenti metteranno a profitto le avvertenze di sopra notate. Così si otterrà il doppio vantaggio di veder prontamente rimpiazzati i posti, la cui vacanza prolungata è di danno all'amministrazione della giustizia, e di far cessare le frequenti istanze per proroghe di periodo, le quali bene spesso non essendo giustificate da motivi meritevoli di accoglienza, sono a considerarsi un deplorabile abuso. *Il Ministro* G. De Falco.

Firenze, 13 *marzo* 1866.

Circolare (N. 210, Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Applicazione dell'art. 25 delle disposizioni preliminari della Tariffa doganale.

Per agevolare le contrattazioni commerciali si prescrive:

a) Che il termine da assegnarsi alle bollette di cauzione (Mod. n° 8) per temporaria importazione dei campioni, di cui l'art. 25 delle disposizioni preliminari alla Tariffa, potrà fissarsi dalle Dogane sino a tre mesi, con facoltà ai Direttori Compartimentali di prorogarlo per un egual periodo, quando ne sia fatta domanda e ne sia provato il bisogno;

b) Che la riesportazione di tali campioni possa anche effettuarsi per una Dogana diversa da quella per la quale furono importati, purchè la medesima sia abilitata ad attestare l'uscita delle merci di transito, giusta la Tabella *C* annessa al R. Decreto 16 ottobre 1862, n° 911. — V. Celerif. 1863, pag. 241; — 1862, pag. 2689.

Il Direttore Generale Cappellari.

Firenze, 16 *marzo* 1866.

Circolare (Div. 2) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Proroga di un anno dei contratti coi Comuni per l'assicurazione del reddito daziario.

I contratti dal Governo conchiusi con diversi Comuni di codesto Circondario a riguardo del dazio di consumo dello Stato scadono colla fine dell'anno in corso.

Si dovrebbero quindi predisporre le pratiche a fine di rinnovare cotesti contratti per altro triennio, tenendo conto degli aumenti normali secondo i risultamenti della esperienza.

Ma essendo stato presentato alla Camera Elettiva un progetto di legge, che estende il dazio ad altri generi, non sarebbe opportuno codesto rinnovamento de'contratti per la durata di tre anni; e perciò è desiderio del Ministero che possano essere prorogati sino a dicembre 1867, quelli che presentemente sono in vigore, riserbando al tempo in cui il potere legislativo avrà pronunciato sul suddetto disegno di legge di fare le opportune trattative non solo per tener ragione delle disposizioni legislative che potranno essere date, ma anche per preparare per lo avvenire nuovi contratti.

Pei Comuni adunque che intendessero di approfittare della disposizione suindicata, basterà che il signor Sindaco, dopo di averne riportato il consenso dal Consiglio Comunale, aggiunga una postilla alla vigente scrittura di contratto, da cui risulti che ne viene protratta l'efficacia fino alla fine dell'anno prossimo. Questa postilla verrà accompagnata da una dichiarazione di accettazione per l'interesse del Governo, che la S. V. è colla presente autorizzata ad emettere, riservandosi poi il Ministero di adempiere alle formalità prescritte dalla Legge e dal Regolamento sulla contabilità generale dello Stato quando gli sarà trasmesso in doppio originale un elenco nominativo di tutti i Comuni che avranno prorogato il rispettivo contratto.

Ma potrebbe essere che tra i Comuni che hanno assicurato al Governo un minimo di provento e la divisione delle eccedenze depurate dalle spese, siavi taluno che preferisca ora conchiudere un contratto di abbuonamento, aumentando del dieci all'incirca per cento il canone pattuito a minimo. In tal caso sarà mestieri far luogo ad una nuova stipulazione da redigersi, secondo le norme precedentemente stabilite, sugli esemplari di contratto che in conveniente numero sono uniti alla presente. Anche per queste sostituzioni di contratto il Ministero riservasi di far conoscere la sua definitiva approvazione, al quale effetto gli si dovrà far tenere una copia autentica in carta libera della nuova stipulazione.

Il sottoscritto, affidando alla S. V. il disimpegno delle operazioni necessarie onde provvedere all'assetto del dazio di consumo anche pel prossimo anno, confida che vi si accingerà con tutto lo zelo, all'intento di procurare che in tutti i Comuni convenuti del suo Circondario abbia a continuarsi sotto gli auspici della Comunale Amministrazione la gestione dell'imposta, poichè riuscirebbe doloroso al sottoscritto di trovarsi nella necessità di ricorrere ad altri mezzi meno accetti ai contribuenti all'uopo di assicurare l'incasso dei redditi daziari.

Egli attende poi di essere informato, non dopo la fine del prossimo maggio, del risultato che avranno ottenuto gli offici che la prego di far tosto pervenire alle Amministrazioni Comunali interessate, e gradirà frattanto un cenno sul ricevimento della presente.

Il Ministro A. Scialoia.

Firenze, 16 marzo 1866.

Circolare (N. 36, Div. 4) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro).

I mandati delle spese dello Stato non possono esser spediti che ai Tesorieri e agli altri Contabili che debbono pagarli, nè essere allontanati dagli Uffici dei Tesorieri e dei contabili anzidetti; ma in presenza loro debbono venire quitati dai titolari o dai loro rappresentanti nominati in essi mandati.

È invalsa l'abitudine in alcune Amministrazioni dello Stato di far ritirare dai Tesorieri e dagli altri Contabili, incaricati del pagamento, i mandati di stipendi, di spese d'Ufficio e d'altro, al fine di poterli far quietare dai singoli titolari, e rimetterli poi, così quietati, ai Tesorieri o ai Contabili anzidetti per ottenere l'effettivo contante del relativo ammontare.

Ciò è vietato dagli articoli 399 e 400 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato e sul servizio del Tesoro del 13 dicembre 1863. I quali articoli stabiliscono che i titolari dei mandati (ovvero coloro quivi nominati che dovessero dare quitanza per essi) si presentino in persona ai Tesorieri o agli altri Contabili che debbono pagare i mandati stessi, e stendano la ricevuta della somma ripettivamente dovuta in presenza di chi paga.

Lo scopo di siffatte disposizioni è esclusivamente quello di assicurare vieppiù la regolarità delle ricevute e dei pagamenti, e di guarentirne la responsabilità che ai Tesorieri ed ai Contabili predetti deriva dall'art. 412 del succitato Regolamento.

E l'improvvida arrendevolezza dei Tesorieri e degli altri Contabili a mantenere quella abitudine ha dato luogo a non pochi casi di *ricevute false* e di *irregolari pagamenti*, che, riconosciuti da questo Ministero, dovette necessariamente farli escludere dalla contabilità dei Tesorieri e addebitarne i Contabili cui riguardavano.

A voler perciò che non abbiano a rinnovarsi tali inconvenienti, i quali potrebbero tornare di grave danno all'interesse dei Contabili ed anche delle finanze nazionali, ove i primi non avessero modo di reintegrare il Tesoro degli indebiti pagamenti fatti, è d'uopo che siano rigorosamente osservate le discipline stabilite nel rammentato Regolamento di contabilità in vigore per la esecuzione dei pagamenti dei mandati di spese a carico dello Stato.

Eppertanto il sottoscritto debbe di nuovo ricordare il divieto che coll'antipenultimo capoverso della Circolare di questo Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro), in data 26 giugno 1861, n° 32, venne fatto perchè si spedissero i mandati di spesa soltanto ai Contabili che dovevano pagarli, e perchè questi non permettessero che fossero allontanati dai loro Uffizi, dovendo le persone che debbono riscuotere e dar quietanza dei detti mandati presentarsi ad essi e, in presenza dei medesimi, far le rispettive quietanze, — V. Celerif. 1861, pag. 1452.

Nè l'ottemperare a tali disposizioni può riuscire di grave molestia pei Funzionari e per gl'Impiegati in generale, e neppure può essere di pregiudizio o d'imbarazzo del pubblico servizio, quand'essi vogliano approfittare della facoltà loro conceduta dagli articoli 335 e 336 del surripetuto Regolamento di contabilità, delegando cioè, nei modi prescritti dagli articoli medesimi e colle avvertenze date alla Circolare del Ministero delle Finanze (Direzione delle Tasse del Tesoro) del 1° aprile 1862, n° 57, una sol per-

sona per ogni Corpo o Dicastero, cui piaccia commettere di riscuotere gli assegni di tutti, e di dar quietanza per tutti sui corrispondenti mandati. — V. Celerif. 1862, pag. 1026.

È quindi fatta particolare raccomandazione ai Ministeri di tener modo perchè immanchevolmente sortano il loro effetto le soprindicate disposizioni.

Sarà poi special cura degli Agenti del Tesoro di vegliare sui Tesorieri, acciò estinguano, nelle forme letteralmente prescritte, le diverse qualità dei mandati di spese dello Stato, senzachè però sia negato ai Tesorieri stessi e agli altri Contabili pagatori, quando concorrano speciali circostanze da non poter far altrimenti per l'effettuazione del pagamento, la *ricevuta in foglio separato*, permessa dall'art. 407 del summenzionato Regolamento di contabilità generale. — V. Celerif. 1864, pag. 961.

Il Direttore Generale T. ALFURNO.

Firenze, 16 marzo 1866.

Circolare (N° 189, Div. 4) del Ministero della Istruzione Pubblica.

Avvertenze sulla redazione di nuovi Quadri statistici dell'Istruzione secondaria.

Un primo lavoro statistico intorno gl'Istituti d'Istruzione secondaria classica e tecnica (anno scolastico 1862-63) testè eseguito per cura di questo Ministero, e del quale sarà inviato un esemplare a V. S. Ill.ma, ha posto in chiaro l'insufficienza dei quadri fin qui usati per raccogliere le notizie che a siffatti Istituti si riferiscono.

Parecchi furono i difetti che la esperienza venne dimostrando, primo de'quali la mancanza di un quadro speciale per gli Istituti dove vien data contemporaneamente un'istruzione diversa, o dove si accolgono convittori. Perciò quasi sempre è accaduto che tali Istituti venissero tante volte descritti, quanti erano gli insegnamenti che s'impartivano in essi, oppure fossero considerati come *alunni* di Scuole secondarie anco i giovanetti raccolti ne'Convitti, ne'quali non ha luogo che il solo corso elementare.

Non essendo quindi rispondenti all'uopo quadri così fatti, questo Ministero ha disposto di sostituirne altri, ordinandoli in tre distinte serie *A*, *B*, *C*, delle quali la 1ª debba servire pei Convitti con insegnamento sì elementare che secondario classico, tecnico o speciale (comprendendo perciò, fra questi, anche i Seminari); la 2ª per gli Istituti in cui si danno diversi corsi dall'elementare al superiore, purchè vi sia incluso anche il secondario o tecnico; la 3ª infine per gli altri Istituti esclusivamente destinati ad una sola istruzione, come ginnasi, licei o scuole tecniche.

Questo Ministero ha fiducia che, ove le Autorità scolastiche provinciali si prestino con ogni cura alla compilazione delle nuove tavole statistiche, adoperando la maggior diligenza nel raccogliere i dati richiesti, si potrà avere intera conoscenza di tutti gli Istituti del Regno, de'quali tratta la presente Circolare; giacchè non soltanto quelli che debbono la propria esistenza a pubbliche Amministrazioni e che ricevono l'indirizzo dai programmi ufficiali, ma ben anche gli altri assai numerosi, sparsi nei grandi centri come nei comuni rurali, nati per iniziativa privata e regolati con libere norme, dovranno fornire la propria parte di notizie.

Il sottoscritto prega vivamente le Autorità scolastiche provinciali della loro cooperazione, sulla quale fa pieno assegnamento per rendere efficace la nuova inchiesta, intesa in singolar modo a conoscere le vere condizioni intellettuali del Paese.

Il Ministro BERTI.

AVVERTENZE.

Ciascuna delle tre serie di quadri distinte colle lettere *A*, *B*, *C*, comprende altri quadri, i quali devono servire esclusivamente per le notizie di cui in appresso:

Modello N° 1 — *Stato degli Alunni.* — Età degli Alunni. Tasse scolastiche. Stato degli Alunni. Esito degli esami. *Stato sanitario dei Convittori* (quest'ultimo quadro inserito soltanto nella serie *A* non è richiesto che pei Convitti).

Modello N° 2. — *Stato del Personale.* — Personale direttivo ed insegnante. Condizione morale degl'Insegnanti nel corso dell'anno scolastico. Personale per l'amministrazione e servizio.

Modello N° 3. — *Stato economico.* Modello *Appendice.* Quesiti sulle condizioni particolari a ciascun Istituto. — L'ultima tavola *Appendice* non si dovrà compilare ogni anno come le altre, ma solo dopo un certo periodo d'anni, salvo per quegli Istituti che si andranno successivamente fondando, sui quali si daranno le notizie fino dal primo anno di loro esistenza. Egli è perciò indispensabile che le Autorità scolastiche provinciali si adoperino per corredarla di tutti i dati, accompagnandola, ove occorra, con particolari annotazioni.

Pel quadro N° 3, *Stato economico*, è necessario fare alcune osservazioni, sulle quali si chiama l'attenzione delle mentovate Autorità.

Per non rendere questa tavola soverchiamente lunga si sono ommesse certe indicazioni, le quali possono tornare opportune soltanto per pochi Istituti. Esse sono principalmente le seguenti, a cui dovranno rispondere con speciali note da farsi nello stesso quadro le Autorità scolastiche di quelle Provincie dove si trovano Istituti nelle condizioni ora avvertite.

1. Indicare approssimativamente il valore delle pigioni dei locali occupati dall'Istituto e dagli Insegnanti, qualora abbiano essi diritto all'alloggio gratuito, esponendone la cifra nella colonna delle spese e segnando in quella delle osservazioni il proprietario dei locali stessi.

2. Indicare egualmente il valore approssimativo dei generi in natura forniti allo stabilimento, notando di contro il nome del somministratore.

3. Si darà conto anche delle spese straordinarie e colla cifra, e coll'indicare a quale uso vennero erogate e con quali mezzi vi si supplì. — Nella colonna delle *entrate* non devono figurare se non le somme di cui lo stabilimento può disporre, Quindi per l'Istituto che, godendo di una sovvenzione pagata dal Governo, dal Comune, ecc., ha l'obbligo di rinunziare ad essi l'importo delle tasse, non si deve tener calcolo nelle attività che dell'assegnamento conferitogli, e non già delle quote che ei fa rimborsare, le quali vanno a diminuzione del contributo governativo o comunale.

4. Nella somma pagata dall'Erario, dalla Provincia o dal Comune, devono andare compresi anche i sussidi a favore degli insegnanti e degli alunni, facendo opportuna menzione nelle annotazioni.

5. Delle tasse scolastiche si porrà nella colonna delle *entrate* soltanto quella parte di esse che resta ad esclusivo benefizio degli Istituti (provinciali, comunali o privati), e che forma quindi parte integrante del Bilancio. Per quelle somme invece provenienti tuttavia dalle tasse, che vengono rilasciate agli Insegnanti come propine o versate nelle casse dello Stato, della Provincia o del Comune, se ne farà cenno nelle osservazioni, indicando il rispettivo modo di erogazione.

6. Verificandosi entrate straordinarie, oltre a farne la debita registrazione del titolo e della somma, si dovrà in nota dichiarare le cause da cui ebbero origine, la natura e il fine di esse.

7. Verificandosi fra il montare delle *spese* e quello delle *entrate* una differenza qualsiasi, si dovrà avvertire con ogni precisione la causa dell'avanzo o del disavanzo, la durata probabile della condizione anormale, e, ove occorra, il mezzo per toglierla.

SOMMARIO

Ved. alla pagina 704 il Sommario *dei fogli 21 e 22.*

(N. 2701) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 1865.

Approvazione della Tariffa giudiziaria in materia penale.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la Legge del 2 aprile 1865, n° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato ad estendere a tutto il Regno il Codice di procedura penale del 20 novembre 1859, con le modificazioni accennate nella stessa Legge e fare inoltre le disposizioni transitorie, e le altre che fossero necessarie alla completa attuazione dello stesso Codice; visto il nostro Decreto del 26 novembre 1865, n° 2598, col quale si mandò pubblicare il detto Codice, da avere esecuzione a cominciare dal 1° gennaio 1866; visto l'articolo 6 della suddetta Legge 2 aprile 1865, col quale fu stabilito che il Governo del Re presentasse alla prossima Sessione parlamentare quelle modificazioni che avesse stimato d'introdurre in ordine alle tariffe vigenti dei diritti giudiziari che fossero richieste dalla attuazione delle nuove Leggi; udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Guardasigilli, ecc.:

La tariffa in materia penale annessa al presente Decreto, e firmata d'ordine nostro dal Ministro Guardasigilli è approvata, ed avrà esecuzione coll'attuazione del detto Codice di procedura penale. La detta tariffa sarà presentata nella corrente Sessione al Parlamento.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — Cortese.

TARIFFA IN MATERIA PENALE

Disposizioni generali.

Art. 1. Sotto la denominazione di *Spese di giustizia* in materia penale sono comprese:

1° Le indennità ai testimoni pel loro viaggio e soggiorno;

2° Gli onorari, le vacazioni e le indennità di viaggio e di soggiorno da accordarsi ai medici, chirurghi, veterinari, levatrici, flebotomi, periti, interpreti, traduttori ed ai pubblici o privati depositari di atti e scritture;

3° Le indennità agli Uffiziali di giustizia quando, a termini del Codice di procedura penale, sia necessaria la loro trasferta per procedere ad atti di istruttoria;

4° I diritti di Cancelleria;

5° I diritti degli Uscieri;

6° Le spese di custodia di sigilli, di animali ed altri oggetti sequestrati;

7° Le spese per disotterramento e trasporto di cadaveri e per altre operazioni ordinate dalle Autorità giudiziarie ed aventi per iscopo la ricerca, la prova e la punizione dei crimini, delitti e contravvenzioni, non che quelle di stampa ed altre occorrenti a facilitare la ricognizione di un imputato o di un cadavere;

8° Le spese straordinarie ed imprevedute che potessero essere richieste dalla Procedura nelle istruzioni penali;

9° Le spese fatte per la difesa degli imputati od accusati nei limiti fissati dal successivo articolo III;

10ª Le spese di stampa e di esecuzione delle sentenze;

11° Le indennità di trasferta e di soggiorno ai Presidenti delle Corti di assise fuori della città capoluogo in cui siede la Corte d'appello, ai Procuratori Generali e loro Sostituti che v'intervengono ed ai Giurati.

2. Non sono da comprendersi fra le spese di giustizia;

1° Le spese di sepoltura dei condannati, quelle di trasporto, esposizione, custodia e sepoltura di persone defunte o trovate morte sulla pubblica via od altrove;

2° Le spese di traslocamento degli imputati od accusati, quelle del porto di lettere o di pacchi per l'istruzione delle cause, del trasporto degli atti del procedimento e degli oggetti sequestrati che possono servire all'accusa od alla difesa, e finalmente le spese di estradizione degl'imputati, accusati o condannati;

3° Le spese per gli alimenti ed altri soccorsi assolutamente necessari ai detenuti in viaggio, siano essi imputati, accusati o condannati.

3. Le spese enunciate ai numeri 1. 2, 3, 6, 7 e 8 dell'articolo 1 saranno anticipate dall'Erario dello Stato nei casi di cui nella prima parte dell'articolo 562, e nel capoverso dell'articolo 563 del Codice di procedura penale, salvo per le vacazioni dovute ai Cancellieri quali pubblici depositari quanto è prescritto nel successivo articolo 49. — Nei casi contemplati dal primo capoverso del citato articolo 562 e dalla prima parte dell'articolo 563 le spese degli atti fattisi saranno anticipate dalla parte offesa o danneggiata che si sarà costituita parte civile. — Potrà anticiparle anche l'Erario quando la povertà della parte civile venga a comprovarsi legalmente. — Le spese di cui al numero 9 dello stesso articolo 1 saranno soddisfatte dagli imputati od accusati, salvo per quelli ammessi al gratuito patrocinio il disposto dell'articolo 6, numero 4 del Regio Decreto 6 dicembre 1865, numero 2627, e del 2° capoverso dell'articolo 112 della presente tariffa. — Quelle di cui al numero 4 non saranno mai anticipate dal pubblico Erario nè anche quando fossero dovute per atti eseguiti a richiesta o delegazione dei Tribunali militari. — Quelle di cui al numero 5 non verranno nemmeno dallo stesso Erario anticipate — Potranno solamente essere accordate, a titolo di *sussidio*, delle indennità agli Uscieri per i diritti loro dovuti e per le trasferte da essi eseguite per citazione, notificazioni ed altri atti di uguale natura ad essi affidati. — A tale riguardo saranno osservate le prescrizioni contenute negli articoli 168, 169 e seguenti di questa tariffa. — Quelle finalmente di cui ai numeri 10, e 11 del ridetto articolo 1 saranno sempre anticipate e sostenute dall'Erario tranne a riguardo dell'esecuzione delle sentenze i diritti di Cancelleria, dei quali come sovra si è detto, non ne sarà mai fatta l'anticipazione. — V. pag. 358 e 481.

4. Tutte le spese menzionate nell'articolo 1 dal numero 1 al numero 9 inclusivamente saranno ripetibili tanto contro i condannati e le persone civilmente responsabili del resto, a mente dell'articolo 568 del Codice di procedura penale, quanto contro i querelanti nel caso di desistenza dalla loro querela, a termini degli articoli 116 e 117 dello stesso Codice, ovvero nel caso di assolutoria dell'imputato o di declaratoria di *non essere luogo* a procedere giusta l'articolo 564 del medesimo Codice. — Quelle di cui ai numeri 10 e 11 saranno a carico dell'Erario senza diritto di ripetizione.

5. Le spese di trasferta e di soggiorno dei Funzionari e pubblici Uffiziali; le indennità ai testimoni e periti derivanti da procedimenti in materia civile nei casi previsti dal Codice civile ad istanza del Pubblico Ministero nell' interesse della Legge; quelle per le contravvenzioni agli atti dello stato civile: e finalmente quelle di simile natura derivanti da ogni altro procedimento per misure disciplinari promosso dallo stesso Pubblico Ministero, sono regolate dalle stesse norme prescritte dalla presente tariffa in quanto all'ammontare di esse ed al modo di ordinarne il pagamento.

TITOLO I. — SPESE DI GIUSTIZIA RIPETIBILI.

CAPO I. — *Delle indennità che si possano accordare ai testimoni.*

6. Non sarà corrisposta alcuna indennità ai testimoni residenti nel luogo in cui saranno esaminati o ad una distanza non maggiore di due chilometri e mezzo. — Tuttavia i testimoni che devono trarre di giorno in giorno la propria sussistenza dal loro lavoro, industria e commercio, avranno diritto ad indennità, semprechè l'esame cui dovettero intervenire sia per privarli del necessario sostentamento. — Chi ha commercio con bottega od in qualsivoglia altro modo, non potrà ripetere indennità se ha moglie, socio, commesso o garzone che supplisca alla sua assenza:

essa non sarà neppure accordata agli operai che tengono al servizio lavoranti o garzoni.

7. Tale indennità pei minori di anni quattordici dell'uno o dell'altro sesso sarà di centesimi quaranta ogni giorno; per le donne non minori di anni quattordici di centesimi sessanta; per tutti gli altri di lire una; e dovrà ridursi alla metà per coloro che non saranno trattenuti in Ufficio a causa dell'esame per un tempo maggiore di ore tre. — Le Autorità giudiziarie potranno richiedere ai testimoni un certificato del Sindaco da cui risulti che si trovano nella condizione prevista dai due capoversi dell'articolo precedente, a meno che dessa non sia loro nota per speciali informazioni, nel qual caso dovrà farsene constare nell'ordinanza di pagamento rilasciata a termini dell'articolo 137. — I certificati saranno rilasciati in carta libera e senza costo di spesa.

8. Ai testimoni di ogni qualità e condizione residenti ad una distanza maggiore di quella stabilita nell'articolo 6 sarà dovuta tanto per l'andata quanto per il ritorno un'indennità di viaggio ragguagliata al prezzo dei posti di terza classe sulle ferrovie se vi si troveranno a portata ed in quanto potrano profittarne, e di centesimi sette per ogni chilometro delle altre strade che dovranno percorrere. — A coloro che dai luoghi oltremarini dovranno recarsi in terraferma e viceversa sarà pur dovuta un'indennità pel tragitto ragguagliata al prezzo stabilito pei secondi posti dei passeggieri sui bastimenti a vapore incaricati del servizio postale.

9. I testimoni contemplati nell'articolo precedente avranno pure diritto all'indennità di una lira per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare per il viaggio — Avranno inoltre diritto ad un'indennità di lire una e centesimi cinquanta per ogni giornata di soggioro nel luogo dell'esame. Questa indennità verrà loro parimente corrisposta se saranno trattenuti in viaggio da forza maggiore. In questo caso dovranno ottenere dal Pretore o dal Sindaco un certificato in carta libera comprovante la cagione del soggiorno forzato durante il viaggio.

10. Le indennità accennate nell'articolo 7 e nel precedente non potranno mai essere cumulate. Quella di una lira per i giorni di viaggio non sarà accordata quando i testimoni non sono costretti a stare assenti dalla loro residenza per più di ore otto. Ove però si tratti di quelli accennati nei due capoversi dell'articolo 6, l'Autorità giudiziaria oltre all'indennità di trasferta potrà anche accordare una tassa di centesimi cinquanta.

11. Ai Sotto Ufficiali e soldati in attività di servizio chiamati a far testimonianza non sarà dovuta indennità di viaggio, oltre quella stabilita dai Regolamenti militari o di marina che li risguardano. Agli Ufficiali invece di qualunque grado saranno pagate le indennità prescritte da questa tariffa per i testimoni ordinari senza poter cumulare con esse quelle stabilite dai Regolamenti medesimi.

12. L'indennità accordata ai testimoni non sarà anticipata dal pubblico Erario se non quando saranno stati citati od altrimenti chiamati ad istanza di un'Autorità giudiziaria, del Pubblico Ministero o per un ordine d'Ufficio, salvo quanto è prescritto dall'articolo 17.

13. I testimoni citati sull'istanza della parte civile avranno diritto alle indennità sovra stabilite, le quali saranno loro pagate dai Cancellieri, colla somma presso di essi depositata, su tassa in modo regolare spedita dal Capo del Collegio o dal Pretore, e che dovrà conservarsi in Cancelleria, salvo il diritto di rimborso che possa a quello competere a termini di Legge contro il condannato. — Qualora la parte civile fosse ammessa al beneficio dei poveri, le spese relative saranno anticipate dal pubblico Erario. — Pei testimoni a difesa degli imputati o degli accusati, sarà osservato quanto è prescritto nel capo X di questa tariffa.

14. La tassa delle indennità di viaggio e di soggiorno sarà aumentata della metà pei minori di anni quattordici e per le donne minori di anni ventuno, quando sieno accompagnate nel viaggio e nel soggiorno dal padre o dalla madre o dal marito o da un parente prossimo, semprechè alcuna di tali persone non fosse pure stata citata come testimonio, oppure con esse non sieno intervenute altre persone residenti nella stessa borgata, parrocchia o frazione di Comune. — L'identità delle persone ora accennate e la loro qualità di parenti dovrà essere accertata con un certificato nel modo segnato all'articolo 9, senza di che non si farà luogo ad aumento della tassa anzidetta (*NB.* Il contenuto in quest'articolo sarà trascritto nella cedola di citazione dei testimoni, onde non ne possano allegare ignoranza).

15. Non è dovuta alcuna indennità alle guardie campestri nè per la rimessione o trasmissione dei loro verbali, nè per la traduzione avanti l'Autorità competente delle persone arrestate secondo l'obbligo loro imposto dagli articoli 60 e 61 del Codice di Procedura Penale. — Ciò nondimeno le dette guardie chiamate fuori del mandamento nella di cui cerchia trovasi il Comune di loro residenza, sia per essere sentite

come testimoni nei casi in cui non avessero steso verbale, sia per dare schiarimenti sui fatti narrati nei loro verbali, avranno diritto alle indennità accordate ai testimoni ordinari. — Lo stesso si osserverà quando saranno chiamate al Capoluogo di Mandamento ove non avessero la loro residenza per fare testimonianza di fatti estranei alle loro funzioni. — Le disposizioni di questo articolo sono applicabili ai Carabinieri Reali, alle Guardie di Pubblica Sicurezza, doganali e forestali ed altri impiegati delle Amministrazioni.

16. Per facilitare l'accertamento delle indennità di trasferta i Prefetti, quando non sia già redatto, faranno stendere dagli Ingegneri provinciali uno *stato* delle distanze in chilometri che separano ciascun Comune dal capoluogo del Mandamento, e da quelli dove hanno sede il Tribunale Correzionale e la Corte d'appello. — Gli stessi Prefetti faranno inoltre compilare dalle Giunte di ogni Comune, col mezzo di apposita deliberazione, altro *stato* delle distanze che separano ogni borgata, parrocchia od altra qualsiasi frazione di territorio che dipende da un Capoluogo di Comune tutto assieme riunito, ovvero concorre a formarlo, prendendo per base nell'ultimo caso la borgata, parrocchia o frazione dove esiste la casa comunale. — Le giunte anzidette faranno anche constare delle distanze che separano le dette località dai Comuni limitrofi, e se le medesime trovansi in senso opposto a quello del Comune da cui dipendono in direzione del capoluogo di Pretura, di Tribunale e della Corte d'appello. — Nella formazione di questo secondo *stato* le Giunte Comunali dovranno farsi carico delle sole borgate, parrocchie o frazioni staccate che comprendano un numero di abitanti non minori di cento individui; nel caso si tratti di territori in cui si trovi un numero ragguardevole di case, ville o cascinali a varie distanze, dovranno farsi divisioni speciali nello *stato* suddetto, indicandoli per vallate o monti o per regione a modo da formarsi un complesso di abitanti non minore di cento e non maggiore di duecentocinquanta, ed indicarsi la distanza dal punto approssimativamente più centrale. — Quando non si abbia un numero di abitanti maggiore di cento per caduna di tali regioni o vallate, non si terrà conto di altra distanza fuor quella del Comune, della parrocchia o della borgata cui essi appartengono. — Gli stati originali saranno conservati negli Uffici di Prefettura. — Copia autentica del primo sarà depositata nelle Cancellerie delle Corti d'appello ed assise, pei Tribunali correzionali, delle Preture di Mandamento ed urbane, e del secondo nelle sole Cancellerie delle Preture da cui dipendono i detti Comuni, e negli Uffici del Pubblico Ministero. Tanto l'uno che l'altro di tali stati dovranno essere muniti del *visto* del Procuratore del Re, della data, firma e timbro d'Ufficio. — Copia di entrambi sarà a cura dei detti Prefetti trasmessa al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, non che a quello delle Finanze, ed altra sarà rimessa alle Direzioni Demaniali ed agli Agenti incaricati del pagamento e della verificazione delle spese di giustizia.

17. Non è accordata l'indennità se non ai testimoni che ne fanno la dimanda, la quale dovrà essere accennata nel mandato a rilasciarsi. — Ai testimoni che sieno stati citati non potrà essere accordata la tassa quando non si presentino nel giorno ed all'ora prefissa, oppure non producano la cedola di citazione munita di relazione regolare. — Non potrà mai essere accordata indennità ai privati che abbiano sporte denuncie o querele, nè quando siano sentite durante l'istruttoria delle cause, nè quando sieno chiamate all'udienze. — Queste cedole dovranno conservarsi in fascicoli con numero progressivo da rinnovarsi in cadun anno, e trasmettersi agli Uffici Demaniali, giusta il prescritto cogli articoli 163 e 164.

CAPO II. — *Degli onorari e delle vacazioni dei Medici, Chirurghi, Veterinari, Flebotomi, delle Levatrici, dei Periti, Interpreti e Traduttori.*

18. Gli onorari e le vacazioni dei Medici, Chirurghi, Flebotomi e delle Levatrici per le operazioni che occorressero a richiesta degli Ufficiali di Giustizia e di Polizia giudiziaria nei casi previsti dal Codice di procedura penale, saranno regolati come segue in ragione del Comune dove hanno la loro residenza.

19. Queste residenze sono distinte in due categorie: — La prima si è quella del capoluogo di residenza di un Tribunale civile o correzionale. — La seconda è quella di ogni altro Comune.

20. Ciascun Medico e Chirurgo riceverà:

1° Per ogni visita e relazione, compresa la prima medicazione ove occorra, in un luogo di

1ª categoria l'onorario di . . . . L. 3;
2ª categoria quello di . . . . . . « 2;

2° Per le sezioni dei cadaveri o per qualunque siasi altra operazione peritale, più difficile di una semplice visita e richiedente un tempo maggiore di ore due ma non eccedente le quattro, compresa la relazione, in un luogo di

1ª categoria l'onorario di . . . . L. 6;
2ª categoria l'onorario di . . . . » 4;

3º Qualora nell'eseguire le sezioni dei cadaveri e nelle altre operazioni peritali si eccedessero le ore quattro, oltre all'onorario come sopra loro attribuito, riceveranno per ogni vacazione in eccedenza. cioè quelli di

1ª categoria . . . . L. 3;
2ª categoria . . . . » 2;

4º Per l'assistenza ai pubblici dibattimenti all'oggetto di raccogliere dalla bocca degli imputati od accusati, e dalle indicazioni dei testimoni, nuovi elementi per rispondere a questi sui punti non rilevati dalla istruzione preparatoria, e dare contemporaneamente degli schiarimenti sulle precedenti relazioni, sarà dovuta tassa di vacazione in proporzione del tempo impiegato. Caduna vacazione sarà per quelli di

1ª categoria. . . . . L. 3,
2ª categoria , ... » 2;

Ugual diritto sarà pure dovuto a quei Medici, e Chirurghi, i quali verranno chiamati per assistere ai dibattimenti onde dare il loro giudizio sullo stato di mente degli imputati od accusati, o su qualsiasi altra circostanza necessaria alla discussione della causa, compresevi le relazioni che dovessero fare sia verbalmente che per iscritto.

21. Le vacazioni di cui è cenno nel precedente e negli articoli successivi sono di due ore, e nel calcolo delle medesime non sarà mai computato il tempo impiegato nell'andata e nel ritorno, — Il diritto di vacazione non si divide che per metà; trascorsa un'ora ed un quarto sarà dovuto il diritto intiero. — Per ogni giornata non potranno essere assegnate più di quattro vacazioni.

22. La durata delle operazioni, di cui al numero 2 dell'articolo 20, sarà comprovata per mezzo di certificati dei Pretori od Ufficiali di polizia giudiziaria, intervenuti agli atti del processo, e la stessa cosa dovrà osservarsi per la durata ed il numero delle vacazioni. — Questi certificati serviranno di base alla tassa, e saranno scritti appiè della Relazione dei Medici e Chirurghi. — Per le vacazioni, di cui al numero 3 dello stesso articolo 20, i certificati saranno stesi dal Presidente in margine dei verbali di udienza. — Allorchè non verrà assegnata che una sola vacazione, basterà che l'indicazione del tempo impiegato sia fatta nel verbale.

23. Oltre i diritti sovra stabiliti sarà rimborsato il prezzo delle somministrazioni necessarie per le operazioni su lista specificata degli oggetti impiegati, che dovrà presentarsi, e con indicazione del loro valore, quantità o peso. — Questa lista dovrà essere munita del debito *visto* dell'Autorità giudiziaria incaricata dell'istruttoria delle cause o dell'esecuzione del relativo incumbente, la quale dovrà respingere le spese non necessarie e quindi inserirla agli atti processuali. — Ove alle operazioni che motivano tali spese sia intervenuto il Pubblico Ministero, il detto *visto* sarà da lui apposto collo stesso obbligo di cui sopra.

24. Non si possono comprendere fra le spese di giustizia le somme dovute per le cure usate, sia dopo la prima medicazione, che dopo le visite ordinate d'Ufficio per servire all'istruzione del procedimento.

25. Quando per la natura e qualità delle ferite o percosse od altre lesioni può bastare il giudizio di un solo Medico o Chirurgo, le Autorità giudiziarie si asterranno dall'assumerne un numero maggiore, altrimenti saranno responsabili in proprio dell'eccedenza di spesa da loro causata al pubblico Erario. — I Pretori si atterranno al riguardo alle istruzioni che loro verranno date dai Procuratori del Re ed alle richieste che ricevessero dalle altre Autorità giudiziarie.

26. Allorchè i Medici e Chirurghi reclameranno qualche vacazione oltre l'onorario delle operazioni, di cui al numero 1 dall'articolo 20, la tassa sarà rilasciata dal Presidente della Corte d'appello se si tratta di processura delegata ad uno dei Consiglieri, in ogni altro caso dal Presidente del Tribunale nel cui distretto fu eseguito l'atto che dà luogo alla tassa. — Tanto nell'uno che nell'altro caso dovrà sentirsi il Pubblico Ministero, il quale coll'esame degli atti dovrà accertarsi della durata dei medesimi e della loro opportunità, e fare quindi quelle osservazioni e riduzioni che ravviserà opportune, apponendovi il suo *visto*, la *data* e la *firma*. — Lo stesso *visto* sarà anche necessario quando per ogni altra operazione i detti Medici e Chirurghi reclameranno più di una vacazione, e quando si saranno chiamati più Periti ad una sola operazione (articoli 25 e 30).

27. Ai Veterinari muniti di regolare diploma per esercitare la loro professione, i quali fossero chiamati tanto per dare il loro giurato giudizio nell'istruzione per iscritto, che ai pubblici dibattimenti, saranno accordati i quattro quinti degli stessi onorari e delle vacazioni come ai Medici ed ai Chirurghi. — Ai Flebotomi ed alle Levatrici, nei casi in cui prestano il loro Ufficio per alcuna delle operazioni sopra

menzionate in mancanza di Medici e Chirurghi, spetteranno i tre quinti dei diritti assegnati a questi ultimi. — Nel resto sarà ad essi applicabile il disposto degli articoli 23, 24, 25 e 26.

28. Gli onorarii degli altri Periti saranno regolati altresì in ragione del Comune deve tengono la loro residenza secondo le categorie stabilite nell'articolo 19 ed in quello seguente.

29. Per ogni vacazione, compresavi sempre la relazione, sono assegnate le seguenti somme, cioè:

1º Ai Professori di chimica ed altre scienze, Architetti, Ingegneri, Notai, Liquitori e Ragionieri, sia gli uni che gli altri muniti della dovuta patente o diploma, nei luoghi di

1ª categoria . . . . L. 3. »
1ª Id. . . . . » 2. »

2º Ai Misuratori, semplici Agrimensori ed Estimatori, Saggiatori d'oro e d'argento, Farmacisti, Droghisti, Tipografi, Calligrafi, Fotografi ed altre persone non nominate nel numero precedente state adoperate per l'Ufficio di Liquidatori o Ragionieri, in mancanza di simili professionisti debitamente approvati, nei luoghi di

1ª categoria . . . . L. 2. 50
2ª categoria . . . . » 2. »

3º Agli altri Periti siano dessi operai, coltivatori o maniscalchi, ovvero esercitino altra arte o mestiere, nei luoghi di

1ª categoria . . . . L. 1. 50
2ª Id. . . . . » 1. »

Qualunque però sarà il tempo impiegato in una operazione dai Periti indicati in quest'articolo, sarà sempre ai medesimi corrisposto l'onorario di una vacazione per intiero.

30. L'indennità da accordarsi ai medesimi, giusta l'articolo 29, sarà sempre ragguagliata in ragione della loro qualità, e non mai delle funzioni ed operazioni ad essi affidate.

31. I Periti dovranno presentare una nota specificata delle somministrazioni che hanno fatte, e se dovettero valersi dell'aiuto di facchini o mercenari, il salario di questi sarà soddisfatto secondo gli usi locali, dopochè le Autorità giudiziarie si saranno accertate della necessità e della durata di tale aiuto. — Le note saranno sempre redatte nel modo indicato dall'articolo 23 e si osserveranno le altre disposizioni ivi determinate.

32. Le prescrizioni contenute negli articoli 21, 22 e 25 devono pure essere applicate per ciò che si riferisce agli altri periti. — Oltre a ciò se le Autorità giudiziarie potendo servirsi d'un perito d'ordine inferiore avranno richiesto un altro d'ordine superiore saranno risponsabili in proprio dell'eccedenza di spesa causata al pubblico Erario.

33. Quando i periti indicati nell'art. 29 reclameranno più di una vacazione, la tassa dovrà essere approvata nel modo accennato all'art, 26.

34. Qualunque possa essere l'operazione dimandata ai Farmacisti, non potranno mai essere tassati come Professori di chimica.

35. Gli Interpreti riguardo alle tasse sono pareggiati ai Periti di cui nell'articolo 29, nº 3.

36. Le traduzioni fatte per iscritto saranno pagate per ogni facciata di venticinque linee da sedici a venti sillabe per ogni linea in ragione di lire una e centesimi cinquanta. — In quanto alla prima pagina sarà dovuto l'intiero diritto qualunque sia il numero delle linee dello scritto tradotto; ma circa l'ultima non sarà dovuto se la scritturazione non eccederà le dieci linee.

37. Allorquando i Medici e Chirurghi, Veterinari, Flobotomi, Levatrici e Periti tutti enunciati negli articoli precedenti, saranno obbligati a trasferirsi alla distanza di più di due chilometri e mezzo dalla loro residenza, oltre la tassa fissata pei loro onorari e vacazioni, avranno diritto alle stesse indennità di viaggio e di soggiorno nel modo determinato per i testimoni.

38. In tutti i casi in cui i Medici e Chirurghi ed altre persone mentovate nell'articolo precedente saranno chiamate o avanti il Giudice Istruttore od ai dibattimenti solo per dare degli schiarimenti sulle loro precedenti relazioni, fatta eccezione del caso previsto nel nº 3 dell'art. 20, saranno loro accordate le sole indennità che spettono ai testimoni. — La stessa norma sarà osservata allorchè i Medici e Chirurghi e le altre persone sunnominate faranno le loro relazioni definitive in dipendenza od in correlazione alle precedenti.

39. La disposizione dell'art. 17 sarà anche applicabile alle persone di cui nel presente capo, e nel decreto di pagamento dovrà sempre farsi constare della natura delle operazioni da loro eseguite, nonchè del tempo stato da essi impiegato.

CAPO III. — *Delle trasferte agli Ufficiali di giustizia ed ai depositari e delle vacazioni a questi ultimi.*

40. Gli Ufficiali di Giustizia, compresi i rispettivi Cancellieri e Segretari, nonchè le Autorità giudiziarie militari ed i loro Segretari, nei casi in cui, a termini del Codice di procedura penale, *sarà necessaria la loro trasferta*, riceveranno senza alcuna distinzione le seguenti indennità:

1º Per le spese di viaggio e di cibaria purchè si trasferiscano *ad una distanza maggiore di cinque chilometri* dalla loro residenza, lire sei per ogni giorno aumentato di un quarto quando la detta distanza superi i chilometri venti.

2º Per le spese di soggiorno, *ove questo abbia luogo*, lire cinque per ogni giornata. — Pel computo dei chilometri di cui al nº 1, non si potranno cumulare le distanze percorse nell'andata e nel ritorno, ma si terrà conto della sola andata; e perciò nel caso in cui il luogo dove deve eseguirsi la trasferta si trovasse ad una distanza inferiore ai cinque chilometri, loro non competerà alcuna indennità di viaggio e di cibaria.

41. Quando il viaggio, di cui al nº 1 dell'articolo precedente, sarà stato fatto in tutto od in parte su piroscafi della Marina mercanti e nazionale, nelle cui tariffe per convenzioni stipulate col Governo sia stabilita una diminuzione di prezzo dei posti in favore dei pubblici Funzionari dello Stato, l'indennità sarà regolata nel modo prescritto dall'art. 130 del Regolamento generale giudiziario.

42. Gli Ufficiali di Giustizia i quali, esauriti gli opportuni incumbenti, si restituiranno nella stessa giornata alla residenza, non potranno pretendere che la sola indennità di trasferta in lire sei od in lire sette e centesimi cinquanta secondo la distanza percorsa senza alcun diritto di soggiorno. — Se per la moltiplicità degli atti da eseguirsi sul luogo sarà necessario che il loro ritorno alla residenza si effettui nel giorno immediatamente successivo competerà ai medesimi l'indennità di due trasferte senza poter pretendere nemmeno alcun diritto di soggiorno — Quando per circostanze eccezionali o per le grandi distanze a percorrere saranno stati impiegati nel viaggio diversi giorni (del che si dovrà far constare in modo preciso dagli atti del processo) competeranno agli Ufficiali giudiziari tante indennità di trasferte quanti sono i giorni realmente impiegati sì per l'accesso, che per il recesso in proporzione della distanza percorsa. — L'indennità di *soggiorno* di cui nell'articolo 40 non sarà mai dovuta se non quando gli Ufficiali anzidetti saranno obbligati a soffermarsi sul luogo un giorno intiero oltre quello di partenza e quello del ritorno, per modo che se gli Ufficiali di Giustizia saranno stati assenti dalla loro residenza per due soli giorni, avranno diritto a due tasse di trasferta; se tre giorni avranno diritto a due tasse di trasferta ed una di soggiorno; se quattro giorni avranno diritto a due tasse di trasferta e due di soggiorno, e così di seguito.

43. Per qualsiasi causa non potranno mai cumularsi due indennità di trasferta in uno stesso giorno e nemmeno l'indennità di trasferta con quella di *permanenza* o *soggiorno* fuori dei casi accennati nell'articolo precedente.

44. Ogni qualvolta le trasferte di cui negli articoli precedenti avranno luogo in qualche borgata, parrocchia o frazione di territorio dipendente dal Comune nella di cui cerchia furono eseguite le operazioni delle viste giudiziarie, dovrà di ciò farsene cenno nella tassa a rilasciarsi, e prendesi per base invariabile la distanza determinata nello *Stato* formato in esecuzione del disposto dell'art. 16, niun caso fatto delle maggiori distanze che si fossero percorse per accedere a qualchè località dipendente dalle frazioni medesime.

45. Le Autorità giudiziarie, dalle quali fu eseguita la trasferta, non avranno diritto a reclamare le spese che avessero fatto, onde pagare qualche guida da esse impiegata pel viaggio. — Per gli atti eseguiti fuori del Capoluogo di residenza, ma a distanza minore di cinque chilometri, sarà osservato il prescritto dell'art. 72.

46. Gli Uscieri quando accompagneranno le Autorità giudiziarie fuori della loro residenza per compiere qualche atto di loro ufficio, avranno le stesse indennità che sono accordate ai testimoni. — Ma se si trasferiranno per fare atti del proprio ministero da soli avranno invece le indennità fissate nell'art. 88.

47. I Pretori di Mandamento quando si recheranno a fare le visite dei registri dello stato civile prescritte dal Regio Decreto 15 novembre 1865, nº 2602, sia per omessa presentazione dei registri per parte dei Segretari comunali, sia per delegazione dei Procuratori del Re, in Comunità distanti dalla loro residenza più di quattro chilometri avranno le stesse indennità di trasferta e di soggiorno previste dal precedente articolo 40, che dovranno essere pagate dallo stesso Comune nell'interesse del quale ebbe luogo la trasferta. — In queste trasferte non sarà necessario l'intervento nè dei Cancellieri nè degli Uscieri. — Alle medesime sono applicabili le disposizioni di cui negli art. 41 e 43.

— I Procuratori del Re ed i loro Sostituti che, a termini del citato Decreto, procederanno, quando il bisogno lo richieda, ad una verificazione straordinaria dei detti registri in Comuni siti alla distanza suaccennata dalla loro residenza, avranno pure le indennità di trasferta sovra indicate coll'aumento del quarto. — In queste trasferte non sarà nemmeno necessario l'intervento nè del Segretario nè dell'Usciere, e saranno applicabili ugualmente le disposizioni dei detti articoli 41 e 43 e dei numeri 397 e 400 della tariffa civile.

48. Allorquando in conformità del disposto dal Codice di Procedura penale riguardo al crimine di falso e nei casi previsti dagli articoli 698 e 699, i Cancellieri, i Notai, gli Uscieri e altri depositari pubblici o privati o terze persone per essi dovranno trasferirsi avanti il Giudice istruttore od il Pretore per presentare atti impugnati come falsi o carte da scrivere di confronto, saranno ai medesimi accordate le seguenti indennità per le spese di viaggio, purchè la distanza dal luogo, dove devono recarsi, sia maggiore di due chilometri e mezzo da quello dove tengono la residenza, e per il soggiorno che dovessero fare nel luogo dove si compie l'operazione, cioè:

1° Ai Cancellieri dei collegi e delle Preture, ai Notai e depositari pubblici, fra i quali ultimi sono compresi i Segretari comunali, le stesse indennità accennate nell'art. 42, colla distinzione ivi prescritta pel viaggio riguardo alla distanza maggiore di due miriametri;

2° Agli Uscieri, ai depositari privati ed alle terze persone inviate a vece di questi ultimi e dei Depositari pubblici, le stesse indennità concesse ai testimoni nel capo I di questo Regolamento. — I depositari pubblici avranno sempre il dirito di fare in persona il trasporto e la rimessione delle carte, senza che possano essere obbligati a confidarle a terze persone.

49. I Cancellieri, i Depositari pubblici e gli Uscieri, oltre le indennità di viaggio e di soggiorno sovra stabilite, ne avranno ancora un'altra per ogni vacazione da essi impiegata cioè:

I Cancellieri delle Corti, Tribunali, Preture, Notai ed altri pubblici depositari . . . . L. 3. »
Gli Uscieri . . . . » 1. 50

L'importare di queste vacazioni sarà dal pubblico Erario solamente anticipato ai Notai ed ai pubblici Depositari, ma non ai Cancellieri ed agli Uscieri che avranno il diritto di ripeterlo dai condannati alla fine dei procedimenti, con obbligo però ai primi di iscriverlo fra i *diritti di originale*, devoluti all'Erario medesimo come ogni altro provento. — A queste vacazioni è parimente applicabile il disposto dai precedenti articoli 21, 22 e 33.

CAPO IV. — *Dei diritti di Cancelleria.*

50. Ai Cancellieri delle Corti di cassazione, d'appello o di assise dei Tribunali correzionali e delle Preture spettano, secondo i casi, diritti fissi, diritti di copia e di indennità.

51. I diritti di copia non saranno riscossi contemporaneamente alla spedizione se non quando essa venga richiesta o dalla parte civile o dall'imputato od accusato che ne facciano dimanda a loro spese. — Qualora la parte civile o l'imputato od accusato si trovassero in stato di povertà debitamente comprovata, i Cancellieri sono tenuti di spedire le copie che saranno riconosciute necessarie. — Il Pubblico Ministero ha diritto di richiedere tutte le copie di atti che possono essergli necessarie nell'interesse del servizio. — In nessun caso il pubblico Erario sarà tenuto di anticipare le relative spese, le quali però saranno sempre e tutte ripetibili in fine del giudizio dai condannati.

52. Ogni copia dovrà contenere venticinque linee per facciata e sedici sillabe per linea. Il dritto per ogni foglio di due facciate è stabilito nello stato annesso alla presente tariffa. — Qualunque sia il numero delle linee stato scritto nel primo foglio di due facciate, spetterà ai Cancellieri l'intiero diritto stabilito; ma quello dell'ultimo non sarà ad essi dovuto se non saranno state scritte più di dieci linee, non tenuto conto della data e firma da lui apposta.

53. Per gli estratti che i Cancellieri sono obbligati a spedire in conformità del Codice di procedura penale e per essere rimessi al Pubblico Ministero ed ai Direttori Demaniali, per la riscossione delle pene pecuniarie o per altri usi d'ufficio, siano o non spediti in forma esecutiva, è dovuto il diritto apparente dallo stato anzidetto. — Questo diritto è nel novero di quelli di *copia*.

54. Per ogni certificato di penalità spedito dai Cancellieri ai privati che ne abbiano fatto richiesta, sarà esatto il diritto portato dallo stato anzidetto. — Se la scritturazione del medesimo, a causa delle molteplici imputazioni esistenti a carico di colui che lo riguarda, eccederà una facciata col *diritto d'originale* sovradetto sarà pure

esatto quello di centesimi cinquanta per ogni facciata in eccedenza. — Quest'ultimo diritto non potrà però esigersi se la scritturazione delle facciate eccedenti non sarà maggiore di linee dieci, non tenuto conto delle sottoscrizioni. — Per lo stesso certificato sarà inoltre dovuto per ogni decennio a cui dovrà estendersi la *ricerca* nei registri penali, a causa dell'età della persona cui si riferiscono, il diritto di *originale* di centesimi cinquanta. — Passato il terzo anno il diritto sarà dovuto come se fosse un intiero decennio. — La tassa di *ricerca* accennata nei due capoversi che precedono è dovuta soltanto per gli anni anteriori al 1856, ai quali non si estende il Casellario giudiziale istituito col Regio Decreto 6 dicembre 1865, nº 2644.

55. Tutti i certificati, copie ed estratti di ogni sorta in materia penale, prima di farsene la consegna alla parte richiedente, dovranno essere dai Cancellieri presentati al *visto* degli ufficiali del Pubblico Ministero presso il collegio da cui quelli dipendono, i quali ne faranno prendere nota in apposito registro da tenersi presso il loro Ufficio. — Un tale obbligo di registrazione è comune ai Pretori per le copie, estratti e certificati da rilasciarsi dai loro Cancellieri; il *visto* dovrà essere apposto da essi colla data e bollo d'ufficio.

56. Ogni qualvolta un processo in materia criminale, correzionale o di polizia dovrà essere trasmesso a qualsiasi Tribunale, Corte od al Ministero di Grazia e Giustizia, sarà spedito colle relative carte e documenti per originale, ad eccezione dei verbali d'udienza, delle sentenze ed altri atti che devono rimanere in appositi registri nelle Cancellerie a termini dell'art. 400, lettera *c* del Regolamento generale giudiziario, i quali vi saranno uniti per copia. — Il Ministero occorrendo potrà richiedere anche per copia od estratti alcuni atti solamente dei detti processi.

57. In tutti i casi in cui si farà la trasmissione delle carte di un processo i Cancellieri dovranno unirvi un elenco delle medesime, com'è prescritto dall'art. 66) del codice di Procedura penale, e la copia della parcella delle spese anticipate dall'Erario e dei diritti dovuti, compresi quelli di Cancelleria.

58. Per l'assistenza agli atti menzionati negli articoli 588 e 589 del Codice di procedura penale, la trascrizione del processo verbale di esecuzione e la dichiarazione da farsi all'Ufficiale dello Stato Civile è accordata ai Cancellieri delle Corti di assise l'indennità apparente dallo stato anzidetto. — Questa indennità verrà compresa fra le spese a ripetersi, ma non sarà mai anticipata dal pubblico Erario. — Per l'oggetto anzidetto il Cancelliere si recherà in una casa od in altro luogo che gli sarà designato dall'Autorità amministrativa donde possa vedere l'esecuzione.

59. Per lo stato di liquidazione ossia *per la parcella delle spese* del procedimento dovuto secondo i diversi casi previsti nell'articolo 4, sarà accordato ai Cancellieri il diritto enunciato nello stato succitato al nº 48. — Per le copie che ne spediranno spetteranno ai Cancellieri i diritti apparenti dallo stesso stato al nº 8. — Gli originali di queste parcelle, dopo che saranno state debitamente approvate dal Capo del Collegio o dal Pretore, saranno conservati nelle Cancellerie riunendosi in apposito volume. — Le medesime avranno un numero d'ordine progressivo per ogni anno.

60. I Cancellieri dovranno tenere sotto la sorveglianza del Pubblico Ministero un registro *in carta bollata*, in cui sarà aperto per ogni affare un conto particolare alle parti civili, che avranno fatto il deposito prescritto dall'articolo 565 del Codice di procedura penale. — In tale registro e colle stesse norme dovranno pure essere iscritti i depositi fatti per i giudizi di contravvenzione enunciati nell'articolo 2 della Legge 26 gennaio 1865, nº 2134, nei quali le Provincie ed i Comuni, non che i consorzi delle une e degli altri sono tenuti ad anticipare le spese che possono occorrere per l'istruttoria dei relativi procedimenti penali, e sono perciò considerati quali parti civili. — In questo registro che sarà numerato e vidimato in ciascun foglio dagli Ufficiali del Pubblico Ministero per quanto riguarda le Corti ed i Tribunali, e dal Pretore per quanto concerne le Cancellerie mandamentali, i Cancellieri annoteranno esattamente le somme ricevute e quelle pagate. — Terminato il montare del primo deposito se ne potrà esigere un secondo, ma per la gestione dei medesimi non spetterà alcun diritto ai Cancellieri. — V. Celerif. 1865, pag. 393, 717 e 1012.

61. Tutte le tasse ed i decreti di pagamento delle spese fatte per qualsiasi motivo a richiesta della parte civile devono essere rilasciate a carico di essa, e pagate a suo nome dal Cancelliere colle somme depositate, facendo di ciò espressa menzione sulle ordinanze e sulle tasse, ed iscrivendo di mano in mano con numero progressivo i pagamenti sul registro prescritto dall'articolo precedente.

62. Gli estratti, le copie e gli atti che i Cancellieri e gli Uscieri rispettivamente faranno negli affari, di cui nell'articolo 60, si dovranno pagare sopra note particolari seguite da un decreto rilasciato dal Presidente del Collegio o dal Pretore.

63. Le tasse ed i decreti dovranno avere un numero d'ordine progressivo in corrispondenza col registro e numero di cui agli articoli 60 e 61 e se ne formerà per

ciascuno di essi un apposito fascicolo da conservarsi nella Cancelleria a giustificazione della contabilità dei Cancellieri.

64. Terminate le cause con una decisione, la quale abbia la forza della cosa giudicata rispetto alla parte civile, i Cancellieri dovranno nel termine di giorni dieci invitarla per iscritto a presentarsi per avere restituzione delle somme non impiegate, avvisandola che in caso di negligenza saranno versate alla *cassa di depositi e prestiti*. — Ove nel termine di giorni trenta successivi all'avviso avuto la parte civile o chi per essa non si presenti a ritirare le somme anzidette, saranno dal Cancelliere depositate nella cassa suaccennata. — Prima di ritirare le somme da restituirsi la parte avrà diritto a farsi presentare dai Cancellieri le tasse ed i decreti di cui all'articolo 63. Questo diritto spetterà sempre al Pubblico Ministero od al Pretore quando crederanno opportuno di riscontrarne l'esattezza e regolare tenuta.

65. Per le somme state impiegate nel pagamento delle spese la parte civile, la quale non sarà stata succombente, ne otterrà il rimborso sulla presentazione della nota in carta bollata, che verrà fatta dal Cancelliere, munita del *visto* del Pubblico Ministero e resa esecutoria con provvedimento del Presidente del Collegio o del Pretore stesso appiè della medesima, nel quale prefiggerà un termine pel pagamento alla parte condannata. — Per la nota ed il relativo decreto sarà dovuto lo stesso diritto espresso nello stato annesso a questa teriffa.

66. Per i verbali, gli atti e le scritture che i Cancellieri debbono fare sotto il dettato o l'ispezione dei Pretori di Mandamento, dei Giudici istruttori, dei Tribunali correzionali e delle Corti, non che per gli originali delle sentenze e delle ordinanze, e per gli altri atti che debbono compilare e registrare in conformità del disposto dal Codice di procedura penale, essi esigeranno i diritti fissati nello stato annesso.

67. Se per ciascuno degli atti previsti dai numeri 105, 106, 107 e 108 dello stato medesimo occorre di impiegare più di due ore, i Cancellieri esigeranno invece del diritto fisso in detti numeri un eguale dritto per ciascun'ora impiegata nella formazione degli atti, purchè nel corpo dei medesimi si faccia risultare dell'ora in cui furono cominciati e di quella in cui ebbero compimento, senza comprendere nel tempo consumato per l'atto quello impiegato nell'andata e nel ritorno. — In difetto di tale menzione non si potrà esigere che il solo diritto fissato nello stato, nè si potrà supplire a tale formalità con annotazione od in altro modo, però il Cancelliere intervenuto all'atto incorrerà nell'ammenda di lire cinque.

68. Allorchè gli atti e verbali enunciati ai numeri 26, 27, 38 46, 72, 81, 82, 110, 114, 115 e 120 del ridetto stato conterranno più di due facciate di scritturazione, i Cancellieri esigeranno centesimicinquanta per ogni facciata eccedente. — L'ultima facciata dell'atto non sarà compresa nella tassa se non contiene almeno dieci linee di scritturazione.

69. Gli originali che saranno tassati in proporzione di scrittura, dovranno contenere almeno venticinqne linee per facciata e sedici sillabe per linea. — Il Cancelliere che formerà la nota definitiva delle spese dovrà ridurre e compensare la quantità delle linee e delle sillabe che trovansi mancanti tanto negli atti originali che nelle copie, oltre il numero stabilito. — Contravvenendo a questa disposizione incorrerà nella pena pecuniaria da lire dieci a lire cinquanta, ed in caso di recidiva potrà estendersi a lire cento e non sarà mai minore di lire venticinque.

70. Se un' operazione, un esame, una perizia, un interrogatorio, un confronto e qualunque altro atto di simile natura si protrae per più sedute, saranno dovuti altrettanti dritti separati, quanti saranno i verbali che il Cancelliere avrà disteso per la continuazione del medesimo atto.

71. Tuttavolta che una sentenza, un' ordinanza soggetta a tassa, un mandato di cattura o di comparizione, un verbale disteso a termini dell'articolo 532 del Codice procedura penale, un' ordinanza di libertà provvisoria, un atto di sottomissione e di cauzione, un' ordinanza prevista dall' articolo 524 dello stesso Codice, una trascrizione di decreto di grazia, di amnistia, e di indulto, ed una declaratoria di ammissione a questo od a quella comprenderanno più interessati, sarà dovuto per uno di essi il dritto rispettivamente fissato nel detto stato, e per ciascuno degli altri la sola metà dello stesso dritto. — Il totale sarà ripartito in porzioni uguali fra tutti gli interessati.

72. Allorchè, per procedere a qualcuno degli atti previsti dalla presente tariffa, dovranno i Giudici istruttori, i Pretori, i Cancellieri e loro Sostituti trasportarsi a distanza minore di cinque chilometri, ma fuori del capoluogo di loro residenza, avranno dritto ad una tassa *a loro favore* in lire cinque per caduno. — Questo diritto non sarà però ripetibile dall'Erario, ma solo dai condannati alla fine dei giudizi.

73. Nei casi in cui qualche atto d'istruzione od un processo dovesse essere riformato o rifatto in seguito ad annullamento, si esigeranno i diritti rispettivamente fis-

sati per gli atti da riformarsi, salvo quanto è prescritto nei due capoversi del susseguente art. 109, ed il disposto dall'art. 850 del Codice di procedura penale, e salvo che sia altrimenti ordinato.

74. I dritti degli atti, delle ordinanze e sentenze relativi alla libertà provvisoria quelli di copia posti dalla legge a carico degli imputati od accusati, quelli di sottomissione con cauzione, quelli delle visioni e delle copie richieste, quelli degli atti d'ufficio e di tutti gli altri relativi a grazie, amnistie, indulti, riabilitazioni o condoni di pene, saranno pagati dai richiedenti ai Cancellieri nello stesso tempo in cui ne faranno la dimanda. — Sono eccettuati da questa disposizione generale gli atti relativi ai decreti di grazia, alle amnistie, agli indulti ed ai condoni di pena che riflettono i ditenuti.

75. I dritti suenunciati dovranno essere dai Cancellieri iscritti nel *registro quitanze* cogli altri proventi di loro ufficio devoluti all'Erario, e saranno ad essi applicabili in caso di omissione le pene comminate dai numeri 413, 419 e 467 della tariffa civile. — Anche nei casi di desistenza dalle querele saranno tenuti sotto la propria responsabilità di esigere le spese delle processure ed iscriverle a registro come le precedenti. Ove però la parte si ricusi di farne il pagamento dovrà tuttavia riceversi l'atto, salvo a procedere in ripetizione a termini delle disposizioni successive. Del rifiuto si dovrà far constare nel verbale di desistenza.

76. Non sarà dovuto alcun dritto per gli atti di cui si tratta nel libro III, titolo IV e VIII del Codice di procedura penale. — Per le richieste, delegazioni, o commissioni accompagnate dalle prescritte note ed istruzioni, per le notificazioni, trasmissioni, presentazioni di ricorsi, atti o memorie, per le visioni, le cedole, i decreti, le ordinanze di citazione, prefissione o proroghe d'udienza non tassate espressamente e specificatamente per le ordinanze di semplice istruzione, di annullamento di procedura, di comparizione personale, di nomina di relatore, e di decisione a porte chiuse od in generale per ogni atto ed ogni operazione che non siasi espressamente numerata e fissata nella presente tariffa coll'indicazione degli articoli corrispondenti del Codice di procedura penale, sarà dovuta per caduno di tali atti una tassa fissa *di originale* in lire una e centesimi cinquanta per quelli seguiti avanti le corti di cassazione, di lire una per quelli seguiti avanti le Corti d'appello, e di centesimi sessanta per quelli seguiti avanti le altre Autorità giudiziarie. — Gli stessi diritti sonuo dovuti se gli atti seguono avanti i Cancellieri delle Autorità ora accennate o vengono da essi eseguiti. —È vietato ai Cancellieri di esigere altri o maggiori diritti di quelli assegnati dalla presente tariffa, sia a titolo di pronta spedizione, sia come gratificazione o per altra qualsiasi causa a loro favore o per altri d'ufficio o estranei ed in caso di contravvenzione saranno puniti colla sospensione o destituzione a seconda dei casi, e salve le pene maggiori a termini del Codice penale.

CAPO V. — *Dei diritti degli Uscieri.*

77. Gli Uscieri presso le Corti, i Tribunali correzionali e le Preture esercitano negli affari penali le loro funzioni in conformità del disposto dagli articoli 175 e 177 della Legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1765, n° 2286.

78. I Procuratori Generali i quali, a termini dell'art. 176 della detta Legge sull'ordinamento giudiziario hanno facoltà nei casi di urgenza di ordinare che gli Uscieri si trasferiscano ad esercitare le loro funzioni in tutta l'estensione della Corte d'appello per atti penali, dovranno in tali occasioni munire gli stessi Uscieri di una commissione nominativa, la quale conterrà l'indicazione della natura dell'atto e la designazione del luogo in cui dovrà essere eseguito. — La commissione dovrà sempre essere menzionata nell'atto al quale l'Usciere procederà.

79. Gli Uscieri ehe si trasferiranno fuori del rispettivo distretto senza avere avuto la commissione nominativa prescritta dal precedente articolo incorreranno di pien dritto nella perdita delle tasse ed indennità che loro sarebbero state dovute, e saranno inoltre puniti con ammenda da lire dieci a lire cinquanta.

80. Gli Uscieri sono autorizzati ad esigere:

1° Per ogni citazione, notificazione, significazione, intimazione ed ingiunzione nei casi previsti dal Codice di Procedura penale e dalla Legge sull'ordinamento giudiziario L. 0. 40;

2° Per ciascuna pubblicazione ed affissione L. 0. 40;

3° Per l'originale dell'atto di citazione avanti il Pretore previsto dall'articolo 332 del Codice anzidetto nel solo caso in cui sia stato esteso dagli Uscieri senza che vi esista il Decreto di citazione del Pretore medesimo, e contenga tutti i requisiti voluti dall'articolo suddetto L. 1. 50.

Quest'ultima tassa non sarà ripetibile che dalla persona ad istanza della quale

si sarà redatto l'atto dall'Usciere. — Per qualunque altro atto non sarà dovuto alcun diritto.

81. Nel caso in cui debba eseguirsi una notificazione ad un difensore di più accusati o la pubblicazione ed affissione di una copia di sentenza concernente più persone, gli Uscieri non potranno esigere che un solo diritto per ciascuno di tali atti senza aver riguardo al maggior o minor numero degli imputati accusati o condannati.

82. Mediante i diritti suaccennati gli Uscieri sono compensati di ogni scritturazione che devono apporre sugli originali e sulle copie, onde indicare le formalità dalla Legge volute riguardo alla notificazione od altra operazione qualsiasi, e non potranno nemmeno pretendere alcun diritto di copia quando l'atto ad essi rimesso per la notificazione sarà autenticato dal Cancelliere, o sarà stampato intieramente coll'autentica di quest'ultimo, ovvero gli saranno stati consegnati altrettanti stampati quanti sono i testimoni a citarsi tanto per l'istruzione dei procedimenti che pei dibattimenti, non che per gli imputati ovvero i difensori degli accusati da citarsi parimente per comparire agli stessi dibattimenti.

83. Allorchè si tratterà di significare sentenze ed ordinanze di rinvio, atti di accusa o requisitorie del Pubblico Ministero, liste di testimoni e note di giurati, opposizioni a sentenze, appelli o ricorsi per cui non sia stata rimessa agli Uscieri la copia già fatta ovvero stampata, i medesimi riceveranno per ogni facciata di venti cinque linee e sedici sillabe per linea *il diritto di copia* di centesimi quindici. — La prima facciata sarà pagata come intera all'Usciere qualunque sia il numero delle linee scritte, ma per l'ulima sarà osservato il disposto dall'articolo 68.

84. Nel caso accennato nell'articolo precedente le relazioni delle significazioni delle sentenze o di altri atti i quali per la loro natura debbono registrarsi nella Cancelleria si faranno dagli Uscieri sulla copia autenticata dal Cancelliere che loro sarà rimessa dal Pubblico Ministero o da qualunque altra parte richiedente. Quelle che si riferiscono alle cedole o Decreti di citazione, mandati di comparizione, liste di testimoni, note di Giurati, od altri atti aventi per oggetto l'istruzione della procedura saranno fatte dagli Uscieri sugli originali. — Le copie di dette sentenze ed atti, salvo quanto si è detto nell'articolo 82 e nella prima parte dell'articolo precedente, saranno fatte dagli Uscieri e presentate al *visto* del Cancelliere, il quale non dovrà apporvelo se non quando le riconosca scritte con carattere chiaro ed in modo corretto. — Contravvenendo a questa prescrizione incorreranno in una pena pecuniaria da lire cinque a lire venticinque.

85. Occorrendo di intimare uno stesso atto a più accusati od imputati detenuti nelle stesse carceri e coinvolti in una stessa processura il diritto stabilito al numero 1 dell'articolo 80 sarà per la prima volta loro pagato per intiero, e per ogni altra intimazione o notificazione successiva solamente per metà.

86. Nel caso in cui la citazione non potesse aver luogo perchè la persona da citarsi sia morta o non dimori più nel luogo indicato sarà accordato ugualmente all'Usciere lo stesso diritto di cui nel numero 1 del citato articolo 80 oltre a quello di trasferta portato dall'articolo 88 se la distanza sarà maggiore di quella fissata in quest'ultimo articolo, purchè siensi uniformati a quanto è prescritto nei numeri 2 e 3 dell'articolo 165 del Codice di procedura penale. — Quando si venisse in seguito a riconoscere che la persona indicata come residente altrove teneva invece la sua residenza nel Comune, l'Usciere sarà in obbligo di ripetere l'atto, nè avrà più diritto ad alcuna tassa od indennità, e potrà inoltre essere condannato da una pena pecuniaria da lire cinque a lire venticinque in caso di giustificata negligenza.

87. Nessun diritto è concesso agli Uscieri

1° Per l'avviso da darsi ai Giurati ordinari e supplenti a termini dell'articolo 354 del Regolamento generale giudiziario;

2° Per l'avviso ai difensori di cui è parola nell'articolo 395 del detto Regolamento e che per mezzo loro fosse fatto ad essi pervenire;

3° Per le note dei Giurati che notificano al Pubblico Ministero 24 ore prima dell'udienza a termini dell'articolo 112 della Legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865 anzidetta.

88. Quando gli atti indicati ai numeri 1 e 2 dell'articolo 80 saranno fatti nei Comuni ove risiedono gli Uscieri, questi non potranno esigere alcun diritto di trasferta, a meno che il luogo in cui essi debbono recarsi, si trovi alla distanza di più di due chilometri e mezzo dal capoluogo. — Non potranno neppure esigere diritto di trasferta per gli atti da essi eseguiti in materia penale quando li compiano in occasione di trasferte per atti in materia civile pei quali sia ad essi rimborsata la dovuta indennità. — Se devono trasferirsi a distanza maggiore, e quando eserci-

teranno le loro funzioni nelle altre Comunità, oltre i diritti loro accordati dai numeri 1 e 2 del detto articolo 80 gli Uscieri esigeranno anche un diritto di centesimi venti per ogni trasferta di due chilometri e mezzo, tenuto calcolo della distanza percorsa tanto nell'andata che nel ritorno. — La riunione di questa distanza non potrà essere ammessa se non quando dalla loro residenza al luogo in cui devono trasferirsi essi abbiano a percorrere due chilometri e mezzo, in guisa che tra l'andata ed il ritorno si raggiunga quella complessiva di cinque chilometri. — Le frazioni superiori ai cinque chilometri non saranno tenute a calcolo se non vengono a raggiungere due chilometri e mezzo, computando la distanza percorsa nel modo anzidetto. Nelle trasferte di cui è cenno in quest'articolo gli Uscieri non potranno mai reclamare il diritto della giornata di *viaggio* e neppure quella di *soggiorno o permanenza*.

89. Se gli Uscieri faranno più atti nella stessa gita e nello stesso giorno dovranno ripartire il diritto di trasferta proporzionalmente alla distanza di ciascuno su tutti gli atti originali secondo il quadro contenuto nel mod. numero 1 annesso alla presente tariffa.

90. Gli Uscieri non possono allontanarsi dal Capoluogo di loro residenza per eseguire atti di loro Ufficio tanto in materia civile che penale senza averne dato *personalmente* avviso al Pubblico Ministero, e quelli dei Mandamenti al Pretore da cui dipendono. Contravvenendo i medesimi a questa prescrizione incorreranno nell'ammenda di lire cinque. — Le Autorità giudiziarie ora accennate useranno la massima attenzione acciò per gli atti che possono compiersi nello stesso giorno, luogo o direzione sia incaricato un solo e medesimo Usciere. — Qualora per la negligenza degli Uscieri o per non aver indicato con esattezza i luoghi ove dovevano trasferirsi, il pubblico Erario od i privati venissero a sopportare un'eccedenza di spesa, oltre all'applicazione della pena pecunaria sopra stabilita, gli Uscieri stessi sopporteranno in proprio la parte di spesa eccedente.

91. Gli Uscieri esigeranno inoltre per la chiamata delle cause e l'assistenza all'udienze, quando la durata di queste non ecceda le ore due

1° Presso le Corti di cassazione . . . . L. 2. 50
2° Presso le Corti d'appello . . . . « 2. «
3° Presso i Tribunali correzionali . . . . . . « 1. 50
4° Presso i Pretori . . . . « 1. 20

E per ciascun'ora eccedente le due prime la tassa sarà aumentata della metà con che però non abbia mai ad eccedere del doppio di quella ora fissata qualunque sia stata la durata delle udienze per cadun giorno. — Questa tassa sarà divisibile fra tutte le cause che saranno trattate in ciascuna udienza; per quelle che avessero richiesta una discussione di più giorni le tasse si esigeranno in proporzione dei giorni impiegati, ma nella somma fissa sopra stabilita, sebbene le singole udienze avessero durato più di due ore. — Le somme per questo titolo dovute agli Uscieri saranno ripetibili soltanto in caso di condanna dall'imputato colle altre spese di giustizia.

92. Quando la Corte od il Tribunale crederà necessaria la presenza di due Uscieri al servizio dell'udienza, ognuno di essi riceverà il diritto accordato dall'articolo precedente, e sarà fatta menzione nella nota delle spese dell'ordine dato dal Presidente a tale riguardo.

93. Gli Uscieri non possono esigere alcun diritto od indennità che non sia indicata in questa tariffa, ed in caso di contravvenzione a questa disposizione saranno passibili di pena pecuniaria da lire dieci a lire cento oltre a quelle più gravi quando si trattasse di reato previsto dal Codice penale. — Il Pubblico Ministero ed i Pretori dovranno inoltre provvedere per l'immediata restituzione delle somme indebitamente percepite.

94. Gli Uscieri dovranno eseguire personalmente le commissioni che loro saranno date, ed in caso di giustificato impedimento dovranno rimetterle ad un altro Usciere che sarà destinato dal Presidente della Corte o Tribunale, e secondo i casi dal Pubblico Ministero rispettivamente presso questi Collegi, ovvero dal Pretore, sotto pena di un'ammenda da lire 5 a 25, e dei danni ed interessi, senza pregiudizio delle altre pene di cui nell'articolo 355 del Codice penale.

95. I medesimi dovranno eseguire gli atti che loro saranno richiesti nel termine che sarà loro prefisso dall'Autorità che li avrà ad essi affidati, ed in caso di giustificato legittimo impedimento dovranno riferirne immediatamente, sotto pena della sospensione che verrà pronunziata dalla Corte o dal Tribunale. — Incorreranno nella stessa pena della sospensione quando rifiutassero di fare i servigi ai quali sono obbligati presso le Corti, i Tribunali correzionali ed i Pretori, e della destituzione quando in seguito a nuova ingiunzione loro fatta persistessero nel rifiuto.

96. Gli Uscieri avranno l'obbligo della tenuta di un repertorio in carta bollata giusta le norme stabilite nel titolo 2 parte IV colli numeri 452, 453 e seguenti della tariffa civile.

97. Ogni contravvenzione all'articolo precedente sarà punita colle stesse norme stabilite dalla tariffa succitata nel titolo 4°; parte IV. Saranno inoltre ai medesimi applicabili le altre disposizioni degli articoli 260 e 261 di questa tariffa.

98. Gli Uscieri avranno diritto alla tassa di centesimi dieci per ciascuna inscrizione nel repertorio, la quale sarà soltanto ripetibile dalle parti o dai condannati.

99. Quando saranno richiesti a procedere a qualche atto che esiga la loro assistenza ed il loro Ministero, non previsto nel presente capo essi esigeranno il diritto in ragione di vacazioni colle seguenti distinzioni. Nelle Comunità destinate alla loro residenza

Gli Uscieri delle Corti . . . . L. 2. »
Quelli dei Tribunali e delle Preture . . . . » 1. 50

Fuori delle Comunità destinate alla loro residenza i detti diritti saranno duplicati.

100, Il disposto dall'articolo 21 di questo Regolamento sarà applicabile alle vacazioni enunciate nell'articolo precedente.

101. Le indennità attribuite agli Uscieri allorchè accompagnano l'Autorità giudiziaria, che si muove dal proprio Ufficio, sono quelle determinate dall'articolo 46.

CAPO VI.

Della custodia dei sigilli, animali ed altri oggetti sequestrati, che possono servire all'istruzione dei procedimenti.

102. Nei casi in cui sia necessario di proporre un custode ai sigilli, quando il Giudice procedente non avrà creduto a proposito di affidarli ad abitanti della casa in cui fossero apposti, sarà accordata al custode nominato d'Ufficio per ciascuno dei primi dodici giorni, nei luoghi di

1ª Categoria . . . . L. 1. »
2ª Id. . . . . » » 75

Qualora la custodia si protraesse per oltre dodici giorni, per ogni altro dei giorni successivi, la tassa ora stabilita sarà ridotta dal terzo quando non ecceda il termine di giorni quaranta, e della metà per tutti quelli successivi.

103. Al custode che venisse destinato agli oggetti menzionati nell'articolo 605 del Codice di procedura penale, ogni qual volta la custodia per qualche giusto motivo non si sarà potuta affidare al Cancelliere a termine dello stesso articolo, la tassa per la custodia dovrà sopportarsi dagli interessati o da chi vi avrà dato causa, e non sarà anticipata dall'Erario a meno che tale provvidenza non sia emanata esclusivamente nell'interesse del pubblico servizio.

104. Le spese di conservazione degli oggetti e di mantenimento di animali sequestrati saranno tassate dal Giudice in conformità degli usi locali; però le tasse spedite non potranno essere soddisfatte senza che siano presentate al *visto* del Procuratore Generale se l'istruttoria è fatta da un Consigliere di Corte d'appello e dal Procuratore del Re per tutte le altre, previa disamina degli atti processuali. — Quando risulti da tale disamina che usando maggiore sollecitudine o diligenza od altrimenti provvedendo potevano essere ridotte a somma minore, la tassa da anticiparsi dall'Erario dovrà essere ridotta alla somma medesima. e quanto risulterà dovuto in eccedenza sarà a carico dei Funzionari che vi avranno dato causa. — Quelle occorse per il trasporto degli oggetti sequestrati non potranno tassarsi dal Giudice, ma saranno anticipate dai Comuni in conformità del successivo articolo 129.

105. La custodia degli oggetti sotto sequestro non potrà mai essere affidata a donne e neppure a persone che non abbiano compiuta l'età di anni ventuno, o che per qualsiasi altra causa sieno pareggiate ai minori.

CAPO VII.

Delle spese per disotterramento e trasporto di cadaveri e per altre operazioni ordinate dalle Autorità giudiziarie, ed aventi per scopo la ricerca, la prova e la punizione dei crimini e delitti e delle contravvenzioni, comprese le spese di fotografie e stampa per avvisi al pubblico onde facilitare la ricognizione di un imputato o di un cadavere.

106. Le spese di disotterramento di cadaveri saranno pagate, secondo la tassa fissata per gl'incaricati delle inumazioni dai Comuni dove vengono eseguite queste

operazioni, su mandato del Giudice procedente o del Pretore. — In mancanza di tassa speciale si osserveranno gli usi locali. — Lo stesso si farà quando occorresse di trasportare qualche cadavere da una località all'altra per eseguirne la sezione od altra operazione relativa all'istruzione del processo.

107. Le materie impiegate per la disinfettazione dei cadaveri saranno rimborsate conformemente alla tassa stabilita al farmacista od altra persona che le avrà somministrate, sulla nota spedita e munita del *visto* nel modo indicato nell'articolo 23.

108. Se per facilitare la ricognizione di un imputato o di un cadavere l'Autorità giudiziaria incaricata dell'istruzione del processo crederà indispensabile fare eseguire fotografie o stampare avvisi al pubblico, la spesa relativa sarà soddisfatta al fotografo o tipografo di ciò incaricato sulla nota da lui presentata, come è prescritto dall'articolo 23, mediante tassa dell'Autorità procedente sulla base della tariffe stabilite per i privati e per gli avvisi d'asta in materia civile, fatta riduzione del quinto sull'ammontare complessivo della spesa. — La nota del fotografo o del tipografo dovrà essere annessa agli atti del processo e compresa nella parcella delle spese.

CAPO VIII. — *Delle spese straordinarie ed imprevedute richieste nella procedura delle cause penali.*

109. Nel caso in cui l'istruzione di una procedura penale richiedesse spese straordinarie e non previste dal presente Regolamento, esse potranno essere fatte coll'autorizzazione motivata dal Giudice procedente sotto la sua responsabilità personale, e col carico di informarne immediatamente il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti. — Se per il modo irregolare con cui si fossero distribuiti gli atti delle processure, o per esser questi stati scritti con carattere non abbastanza chiaro ed intelligibile, il Procuratore del Re od il Giudice Istruttore crederanno necessario che se ne debbano fare le copie, dovranno riferirne alla Camera di Consiglio, la quale potrà ordinare tutte quelle che riconoscerà opportune. — La spesa di tali copie sarà a carico del Cancelliere che vi avrà dato causa e ripetibile dal medesimo su mandato rilasciato dal Giudice istruttore in esecuzione dell'ordinanza emanata, salvo quanto è prescritto dall'articolo 73.

110. Sono anche annoverate fra le spese straordinarie quelle di stampa delle sentenze di rinvio, degli atti di accusa, delle liste dei testimoni e note dei Giurati da notificarsi agli accusati, il di cui numero per ogni processo sia maggiore di trenta e vi sieno più capi d'accusa. — Le sentenze di rinvio e gli atti di accusa, quand'anche riflettano un numero minore di accusati potranno parimente essere stampate allorchè saranno voluminosi ed il Pubblico Ministero ravviserà ciò indispensabile per la pronta amministrazione della giustizia. — La spesa di stampa sarà in questi due casi anticipata dall'Erario per la sola parte di essa che verrà determinata preventivamente, ed alla medesima dovrà aggiungersi dalla Cancelleria la somma che sarebbe occorsa ove si fosse valsa dell'opera di scrivani. — La stampa non potrà essere ordinata ed eseguita prima che siasi ottenuta l'autorizzazione del Ministero di Grazia e Giustizia al quale dovrà dal Procuratore Generale essere fatto apposito rapporto, e tale autorizzazione ottenuta dietro richiesta per iscritto di quest'ultimo il primo Presidente nella città dove siede la Corte d'appello e negli altri luoghi i Presidenti delle Corti di assise con loro Decreto, che dovrà essere esteso appiè della copia autentica o dell'originale degli atti e scritti anzidetti, ordineranno la stampa dei medesimi e provvederanno in seguito per il pagamento della somma occorrente e nei limiti determinati.

CAPO IX. — *Delle spese per la difesa degli imputati ed accusati.*

111. Le spese per la difesa degli imputati ed accusati indicate al numero 9 dell'articolo 1 di questa tariffa consistono nella notificazione della lista dei testimoni, nella loro citazione e nell'indennità da accordarsi ai medesimi.

112. I testimoni anzidetti avranno diritto alle indennità stabilite nel capo I del presente titolo, le quali saranno loro pagate dai Cancellieri sulle somme state presso di essi depositate dagli imputati ed accusati con regolare tassa spedita dal Capo del Collegio o dal Pretore come ai testimoni del Pubblico Ministero. — Le somme depositate si iscrivono nel *registro quitanze* (numero 413 della tariffa civile) coll'indicazione *per deposito* ...... senza però portarle in colonna; le tasse spedite come sopra si riuniscono alla nota che sarà redatta delle spese occorse e sulla medesima sarà riportata la dichiarazione della parte, o di chi avrà fatto il deposito per essa, che questo fu esaurito per intiero o che fu restituita la somma residua. Questi documenti si conserveranno in Cancelleria fra le carte relative alla contabilità (numero

449 della tariffa civile) e vi si uniranno anche le quitanze degli Uscieri per i diritti loro dovuti. — Nel caso in cui la povertà degli imputati od accusati sarà stata legalmente accertata, le indennità ai testimoni saranno anticipate dall'Erario nel modo stabilito per quelli citati ad istanza del Pubblico Ministero; e per i diritti degli Uscieri si eseguirà quanto si è detto nell'articolo 3 della presente tariffa.

113. Le stesse norme prescritte nel capo I del presente titolo per i testimoni del Pubblico Ministero saranno osservate per quelli a difesa.

TITOLO II. — DELLE SPESE DI GIUSTIZIA NON RIPETIBILI.

CAPO I. — *Delle spese di esecuzione delle sentenze.*

114. Le spese di esecuzione delle sentenze criminali saranno anticipate dai Procuratori Generali sulle note che verranno ad essi presentate e quindi rimborsate ai medesimi dal Ministero di Grazia e Giustizia. — Le indennità per il relativo verbale e la dichiarazione da farsi all'Ufficiale dello stato civile, assegnata al Cancelliere della Corte di assise nello stato annesso al presente Regolamento non saranno mai anticipate dall'Erario. — Per quanto riflette la stampa, pubblicazione ed affissione delle sentenze mentovate nell'articolo 23 del Codice penale la spesa relativa, la quale non deve essere annoverata nei diritti di cui è cenno al numero 5 dell'articolo 1 di questa tariffa, sarà pagata integralmente agli Uscieri sulla nota che dovranno presentare corredata della quitanza del tipografo e che munita del *visto* del Procuratore generale quando la riconosca regolare dovrà essero decretata dal Presidente della Corte. — Il numero delle copie a stamparsi dovrà essere in prevenzione determinato dal Procuratore Generale e limitato a quanto sarà riconosciuto necessario per la pubblicazione e notificazione a termini di Legge.

CAPO. II. — *Delle indennità di trasferta ai Presidenti delle Corti d'assise, ai Procuratori Generali e loro Sostituti ed ai Giurati.*

115. Ai Consiglieri delle Corti di appello designati alle funzioni di Presidenti delle Corti di assise fuori della città capoluogo in cui siede la Corte d'appello, ai Procuratori Generali o loro Sostituti deputati ad intervenirvi, ed ai Giurati che si trasferiranno ad una distanza maggiore di due chilometri e mezzo dalla loro residenza, oltre le indennità di *soggiorno* stabilite nella Legge sull'ordinamento giudiziario, saranno accordate le seguenti per la loro trasferta, cioè:

1º Ai Presidenti delle Corti d'assise, ai Procuratori Generali o loro Sostituti, quando si troveranno alla portata delle ferrovie, ovvero potranno profittare dei piroscafi della marina nazionale mercantile, nelle di cui tariffe per convenzioni stipulate col Governo sia stabilita una diminuzione di prezzo dei posti in favore dei pubblici funzionari dello Stato, avranno diritto ad un indennità ragguagliata al prezzo stabilito pei primi posti, e quando dovranno percorrere altre vie, centesimi venticinque per ogni chilometro tanto nell'andata che nel ritorno.

2º Ai Giurati, qualunque sia il mezzo di cui debbano servirsi per recarsi alla residenza della Corte di assise centesimi dieci per ogni chilometro percorso nell'andata ed altrettanto nel ritorno.

116. Oltre all'indennità di viaggio stabilita dall'articolo precedente per i Magistrati ed i Giurati non potranno i medesimi esigerne verun'altra per trasporto di bagaglio od altra spesa qualsiasi.

117. A termini dell'articolo 456 del Codice di procedura penale potendo il Presidente del Tribunale correzionale procedere all'interrogatorio degli accusati, e potendo a termini dell'articolo 2 del Regio Decreto 20 marzo 1864, numero 1723, essere commesso ad uno dei Giudici dello stesso Tribunale destinato a far parte delle Corti di assise, i presidenti di queste ultime, a meno che il servizio della giustizia assolutamente non richieda la loro trasferta per tale oggetto, dovranno astenersi dal recarsi nel capoluogo del Circolo delle dette assise anteriormente all'epoca fissata per l'apertura dei dibattimenti. — Ved. Celerif. 1864, pag. 870.

118. Le indennità di *soggiorno*, salvo il caso speciale accennato nell'articolo precedente, non è dovuta ai Magistrati delle assise se non dal giorno antecedente a quello in cui comincierà la sessione o *quindicina* sino al giorno in cui finisce, a meno che per l'ora tarda della chiusura dell'udienza si fosse dovuta protrarre la partenza al giorno successivo, al quale in tal caso dovrà estendersi l'indennità. — Quando due o più sessioni saranno le une alle altre consecutive, la detta indennità di *soggiorno* non è dovuta nell'intervallo che corre fra le medesime, a meno che non vi passi uno spazio così breve da non poter far ritorno in residenza.

119. La stessa norma dell'articolo precedente sarà osservata anche riguardo a quei Giurati che per non aver fatto dimanda di esenzione nel termine di una sessione continuassero il servizio in quelle successive.

120. Ai Giurati, purchè si trasferiscano ad una distanza maggiore di venti chilometri, oltre all'indennità accordata dal numero 2 dell'articolo 115, sarà pure dovuta quella di lire quattro per la giornata di viaggio quando non fosse possibile recarsi al capoluogo nel giorno stesso fissato per l'udienza ed all'ora stabilita. — L'indennità di lire quattro non potrà mai essere accordata se si trovino alla portata di valersi delle ferrovie. — Qualora il Presidente della Corte d'assise, per la distanza a cui trovasi il Giurato dalla residenza di essa Corte, riconoscesse non essergli stata sufficiente una sola giornata di viaggio, potrà accordargli l'indennità in ragione di quelle altre che saranno riconosciute necessarie e che dovranno essere indicate in modo preciso nella tassa.

121. I Giurati senza distinzione fra ordinari o supplenti, i quali risiedono nel capoluogo del Circolo delle assise, allorchè dovranno rimanere chiusi più di ore sedici in Camera di Consiglio per deliberare, avranno diritto alla stessa indennità di lire quattro che è concessa a quelli che hanno la loro residenza al di là di due chilometri e mezzo dal detto capoluogo quando ne facciano richiesta, e giusta il prescritto dall'articolo 264 della Legge di ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, numero 2626.

122. Allorchè per urgente necessità di servizio ed a termine dell'articolo 158 della Legge ora citata un Vice-Cancelliere di Pretura o Tribunale, d'accordo tra il primo Presidente ed il Procuratore Generale, sarà stato chiamato alle funzioni di Cancelliere presso alcuna delle Corti di assise fuori della propria residenza, gli verranno accordate le stesse indennità di trasferta e di soggiorno enunciate nel capo III di questa tariffa, semprechè la sua assenza dall'Ufficio a cui è addetto non ecceda i giorni cinque; nel caso che la permanenza sia protratta oltre questo termine, se ne dovrà fare rapporto al Ministero di Grazia e Giustizia per gli opportuni provvedimenti.

TITOLO III. — DELLE SPESE CHE NON DEVONO COMPRENDERSI TRA QUELLE DI GIUSTIZIA.

CAPO I. — *Delle spese di sepoltura dei condannati, e di quelle di trasporto, esposizione, custodia, e sepoltura di persone defunte o trovate morte sulle pubbliche vie o altrove.*

123. Le spese di sepoltura dei condannati saranno a carico dei Comuni sempre quando le famiglie dei defunti non abbiano reclamato i cadaveri. — Per queste spese spetta ai Comuni il dovuto regresso contro gli eredi.

124. Saranno parimente a carico dei Comuni il trasporto, l'esposizione, la custodia e la sepoltura delle persone trovate nel loro territorio morte sulla pubblica via od altrove. — Nel solo caso accennato nel capoverso dell'articolo 106, le spese di trasporto dei cadaveri saranno anticipate dal pubblico Erario.

CAPO II. — *Delle spese di traslocamento degl'imputati od accusati, e di estradizione dei medesimi e dei condannati, e delle spese di trasporto degli atti, dei processi e degli oggetti che possono servire di prova.*

125. Gli imputati od accusati saranno tradotti per mezzo dei Carabinieri Reali in conformità dei Regolamenti che risguardano questi ultimi. — Tuttavia se circostanze straordinarie richiederanno un diverso modo di traduzione, potrà questo eseguirsi in quella guisa che sarà indicata dagli Uffiziali di Giustizia con richieste motivate. — Le richieste saranno unite per originale o per copia autenticata dagli Uffiziali, che daranno l'ordine, a ciascuna nota di spese da presentarsi da coloro che avranno eseguito il trasporto.

126. Allorquando il modo straordinario di traduzione sarà ordinato d'Ufficio o richiesto dall'imputato od accusato a causa dell'impossibilità di poter profittare del modo ordinario, la medesima si dovrà comprovare per mezzo del certificato di un medico o di un chirurgo. Questo certificato sarà menzionato nella richiesta e vi resterà annesso.

127. Le richieste per la somministrazione dei mezzi di trasporto saranno indirizzate ai Sindaci che provvederanno nel miglior modo possibile. — Essi faranno fronte coi fondi del Comune alle occorrenti spese, le quali verranno loro rimborsate dal Ministero degli interni a norma dei vigenti Regolamenti.

128. Gli imputati od accusati potranno sempre farsi trasportare in vettura a proprie spese, sottomettendosi alle cautele che secondo i casi verranno prescritte.

129. La traduzione degli imputati od accusati all'udienza nell'interno della città dove devono essere giudicati, si potrà eseguire tanto a piedi che col mezzo di vetture chiuse. — Dovrà però essere sempre eseguita con quest'ultimo mezzo in quelle città ove esiste un'impresa particolare in virtù di appalto stipulato collo Stato. — Le spese che all'occorrenza potessero essere occasionate dalla traduzione in vettura di detti imputati ed accusati saranno, sulla richiesta fattane dal Comandante l'Arma dei Carabinieri Reali, anticipate dai Comuni, i quali ne verranno rimborsati nel modo accennato nell'art. 127.

130. I processi e gli oggetti che possono servire all'accusa saranno trasportati dai Carabinieri Reali, o quando traducono gli imputati od accusati, ovvero per mezzo della loro corrispondenza. — Se gli oggetti non potessero a cagione del loro peso o volume essere trasportati dai Carabinieri Reali, ne sarà effettuato il trasporto mediante richiesta per iscritto del Giudice o del Pubblico Ministero col mezzo delle vetture pubbliche, ed in qualunque altro modo più economico, osservate le convenienti cautele per la sicurezza degli oggetti. — La richiesta enuncierà il peso e la natura degli oggetti che debbono trasportarsi ed il giorno in cui essi debbono arrivare al loro destino; la medesima resterà annessa alla nota da presentarsi dalla persona incaricata del trasporto. — Questa richiesta sarà indirizzate al Sindaco il quale è incaricato di provvedere nel modo prescritto nell'art. 127. — Nel caso previsto nel precedente capoverso di quest'articolo, non che dal detto articolo 127 si indirizzerà inoltre un'altra richiesta in iscritto al Comandante della stazione dei Carabinieri Reali, affinchè provveda per la occorrente scorta; le due richieste saranno rimesse al Comandante, il quale è incaricato di far rimettere al Sindaco quella che a lui è diretta. — Le spese di trasporto saranno anticipate dai Comuni. — Le spese pel trasporto di piante e di altri oggetti caduti in contravvenzione e sequestrati, quando non si possano affidare alla custodia dei proprietari, saranno anche anticipate dai Comuni, salvo ad ottenerne il rimborso nel modo suindicato.

131. Se per eseguire ordini superiori relativi alla traduzione degli imputati od accusati da un carcere ad un altro posti in diverse città o luoghi, si rendessero necessari mezzi straordinari di trasporto, come per esempio la posta, le diligenze od altri consimili, le spese che i Carabinieri dovessero fare a tale scopo lungo la via, verranno loro rimborsate dal Ministero dell'Interno sulla presentazione della loro nota specificata a cui dovranno unire gli ordini che avranno ricevuti, nonchè le quitanze particolari per le spese che ammettono un tale modo di prova. — In questo caso la richiesta non sarà fatta all'Autorità locale, ma ai Carabinieri. — Se questi ultimi non avessero fondi sufficienti per far fronte alle spese, il Giudice che ordina il trasporto farà una richiesta al Sindaco locale onde loro provveda quella somma che potrà essere necessaria. — Sull'ordine di trasporto si dovrà fare menzione del montare della anticipazione loro fatta. — Arrivando al luogo della loro destinazione i Carabinieri faranno definitivamente regolare dal Giudice avanti cui comparisce l'imputato, la spesa da loro incontrata onde ottenerne il rimborso dal Ministero suddetto e fare la restituzione del fondo avuto dal Sindaco locale. — Eccettuati i veri casi d'urgenza non si impiegheranno i mezzi straordinari di trasporto menzionati in quest'articolo se non dopo esserne stato riferito al Ministero di Grazia e Giustizia.

132. Per l'estradizione degli imputati, accusati o condannati saranno eseguite le stesse norme sopra prescritte e le spese relative saranno, quando ne sia d'uopo, anticipate dai Comuni i quali ne verranno rimborsati nella maniera accennata nell'art. 127.

CAPO III. — *Degli alimenti ed altri soccorsi assolutamente necessari agl'imputati od accusati durante il loro trasporto.*

133. Gli alimenti ed altri soccorsi assolutamente necessari agli imputati od accusati durante il loro trasporto, saranno loro somministrati nelle carceri o case di detenzione dai Comuni che si trovano lungo il cammino. Questa spesa sarà iscritta colle altre ordinarie delle carceri. — Nei Comuni dove non esistono carceri, i Sindaci provvederanno perchè si facciano agli imputati od accusati le somministrazioni degli alimenti e delle altre cose loro necessarie; il rimborso ne sarà fatto nel modo stabilito per le spese di trasporto.

TITOLO IV. — DEL RIMBORSO DELLE SPESE PER L'ESAZIONE DELLE MULTE ED AMMENDE.

134. Le spese per l'esazione delle multe od ammende pronunciate nei casi previsti dal Codice penale e dal Codice di procedura penale, saranno regolate secondo le norme prescritte dalla tariffa pei procedimenti civili. — Le sole indennità di trasferta che fossero dovute ai Cancellieri ed agli Uscieri, anche quando sieno chiamati ad assisterli, e le tasse ai testimoni saranno anticipate dall'Erario, salvo quanto è prescritto al successivo art. 228, e al nº 435 della tariffa civile. — Tutti gli altri diritti di Cancelleria al pari di quelli per gli atti fatti nelle altre cause civili nell'interesse dello Stato, non saranno mai ripetibili se non che in fin di lite e dai privati quando questi vengano condannati, oppure dopo ultimati gli atti esecutivi quando siasi a questi proceduto. — L'Erario avrà il diritto di rimborso dell'anticipazione di queste spese, secondo le regole di diritto, contro le parti condannate.

135. Le stesse norme prescritte nella prima parte del precedente articolo saranno osservate, quanto alla tassa, negli atti promossi per ottenere la restituzione delle somme state depositate nella cassa dei prestiti e depositi per cauzioni penali. — Per la riscossione di tutte le somme anticipate dallo Stato come per le altre al medesimo dovute per le cause fatte nel suo interesse in materia civile, dovranno i Cancellieri osservare le prescrizioni contenute nei numeri 423, 424, 425 e seguenti della tariffa civile sotto le pene comminate dal successivo nº 467, e sotto la loro responsabilità come al nº 428 della tariffa medesima.

TITOLO V. — DEL PAGAMENTO E DEL RICUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE.

Capo I. — *Del modo di pagamento.*

136. L'anticipazione delle spese enunciate nei titoli I e II della presente tariffa, nei casi in cui sia a carico del pubblico Erario, sarà fatta dall'Amministrazione delle Tasse e del Demanio per mezzo degli Agenti demaniali e dei Cancellieri delle Preture nei Mandamenti ove non furono stabiliti tali uffici, e dai Cancellieri stessi o da quelli dei Tribunali e delle Corti nel caso previsto dall'articolo 159, capoverso secondo, e dai Procuratori Generali per quelle di cui all'art. 114. — Però se i procedimenti rifletteranno le dogane, le gabelle, i dazi ed il marchio dell'oro e dell'argento, la medesima sarà eseguita dai ricevitori di ciò incaricati per parte delle rispettive Amministrazioni. — Le spese fattesi nell'interesse delle parti civili e quelle nei procedimenti risguardanti le Provincie ed i Comuni, non che i consorzi delle une e degli altri, in cui a termini dell'articolo 2 della Legge 26 gennaio 1865, nº 2134, corre obbligo ai medesimi di farne l'anticipazione, saranno pagate dai Cancellieri colle somme presso di loro depositate nel modo prescritto dagli articoli 60, 61 e seguenti di questa tariffa. — La stessa cosa sarà eseguita per le spese di difesa quando gli imputati od accusati avranno fatto presso i detti Cancellieri l'occorrente deposito in conformità del disposto dall'articolo 329 del detto Regolamento generale giudiziario. — Le spese di trasferta per le verifiche ai registri dello stato civile per parte dei Procuratori del Re e dei Pretori saranno pagate dai ricevitori dei Comuni nell'interesse dei quali hanno luogo. — Ved. Celerif. 1865, pag. 395.

137. Il pagamento dell'indennità ai testimoni e periti, di cui è cenno nei capi I, II e IX del titolo 1° di questa tariffa sia che vengano prodotti dalla parte civile, dal Pubblico Ministero o dalla difesa, o siano stati chiamati d'ufficio ai dibattimenti innanzi alle Corti od ai Tribunali correzionali, sarà fatto su tassa del Presidente che avrà diretto i dibattimenti medesimi. — In ogni altro caso sarà fatto su tassa dei membri della sezione d'accusa, dei Giudici Istruttori, o dei Pretori, sia che procedano d'ufficio alle informazioni o perizie, sia che loro ne sia stata affidata l'istruzione, salvo circa ai medici, chirurghi ed altri periti, quando è prescritto negli articoli 26 e 33.

138. Le spese di trasferta enunciate nel capo III, titolo anzidetto quando saranno eseguite dai Pretori, dal Giudice Istruttore, o dal Procuratore del Re, dai rispettivi Cancellieri e Segretari, non che dagli Uscieri si pagheranno su decreto del Presidente del Tribunale correzionale. — La stessa cosa sarà osservata al riguardo delle trasferte fatte dai Pretori di mandamento per le verifiche dei registri dello stato civile.

139. Se le trasferte saranno state fatte dai Procuratori del Re per le verifiche straordinarie ai registri medesimi, o dai Presidenti e membri della sezione d'accusa, dai Procuratori Generali, loro Sostituti e dai Presidenti del Tribunale correzionale

saranno pagate sul decreto del Primo Presidente della Corte d'appello, di cui fanno parte o da cui dipendono. — Alle Autorità giudiziarie di cui nell'art. 138 spetterà il rilasciare i decreti pel pagamento delle indennità delle trasferte e vacazioni ai depositari pubblici o privati di cui è cenno negli articoli 48 e 49, salvo che si debba loro accordare più di una vacazione, nel qual caso l'approvazione della tassa dovrà essere fatta dal Presidente del Tribunale o della Corte.

140. Il pagamento delle spese di custodia accennate negli articoli 102 e seguenti pel capo VI, titolo I, sarà fatto per decreto del Presidente della Corte o del Tribunale secondo che si tratti di processura istrutta da un Consigliere o da un Giudice o Pretore e qualunque sia la somma stata accordata alle persone ivi contemplate, osservate però le prescrizioni contenute negli articoli medesimi. — Quello delle spese di cui nei capi VII e VIII sarà fatto sulla tassa delle rispettive Autorità giudiziarie che le avranno ordinate, tanto se procedano d'Ufficio che per delegazione.

141. Le indennità di trasferta di cui nel capo II, titolo II, da accordarsi ai Magistrati delle assise, ed occorrendo, al Vice-Cancelliere della Corte d'appello designato a fungervi le veci di Cancelliere, saranno pagate con decreto del Primo Presidente della Corte d'appello da cui dipende la Corte d'assise. — Quelle finalmente nello stesso capo enunciate da darsi ai Giurati, saranno pagate con ordinanza del Presidente della Corte d'assise a cui saranno intervenuti.

142. A tutte le tasse e decreti mentovati nel precedente articolo, dovrà precedere, come fu prescritto per quelle menzionate nell'articolo 130 del Regolamento generale giudiziario, il *visto* del Pubblico Ministero presso il Tribunale o la Corte il di cui Presidente deve rilasciarle. — Sono però escluse da questa disposizione le tasse che riflettono i testi e periti menzionati nella prima parte del medesimo, i giurati, i medici, i chirurghi e gli altri periti di cui nel primo capoverso di esso articolo quando viene loro accordato non più di una vacazione, i depositari pubblici e privati allorchè le vacazioni ai primi concesse non siano maggiori di una. — Insorgendo qualche contestazione sull'ammontare delle note della strasferta e delle altre tasse o pel *visto negativo* del Pubblico Ministero o per altra causa, la medesima, trattandosi di note o tasse da rilasciarsi dai Presidenti del Tribunale correzionale, sarà risolta dal Tribunale in Camera di Consiglio e sentito il Pubblico Ministero. — Tanto a questo che al funzionario od alla parte interessata spetterà il diritto all'appello avanti la Corte in Sezione d'accusa.

143. Trattandosi di note o tasse approvate con Decreto dei Presidenti di Corte d'appello, le contestazioni saranno portate al giudicio della Corte in Sezione d'accusa, che pronunzierà in modo definitivo.

144. Nel Decreto, oltre le indicazioni state prescritte dall'articolo 129 del Regolamento generale giudiziario per le tasse in occasione di trasferte speciali, da applicarsi anche per quelle dei testimoni, periti ed altre persone a di cui favore sono spedite, si dovrà far risultare.

a) Della natura della causa che diede luogo alla tassa, spiegando se sia di giurisdizione ordinaria o di altra qualsiasi;

b) Del tempo impiegato in quanto alla perizia, testimonianza od altro atto;

c) E degli articoli della tariffa in forza dei quali la tassa è dovuta. — Nel caso in cui il segreto della procedura esiga che si taccia la natura del reato, basterà far risultare dalla tassa che il reato appartiene alla giurisdizione ordinaria o ad altra, oppure che si tratta di contravvenzione alle dogane, alle gabelle, al dazio ed al marchio. — Ved. alle pagine 353 e 481.

145. Se un testimonio si trova nell'impossibilità di fare le spese della sua trasferta, gli sarà spedito dal Presidente del Tribunale correzionale del luogo di sua residenza, ed in mancanza di esso dal Pretore del Mandamento, un mandato provvisorio a conto di ciò che potrà spettargli per la sua indennità.

146. Il Presidente del Tribunale od il Pretore dovranno dare immediato avviso della spedizione del mandato all'Autorità avanti la quale il testimonio è citato a comparire. — Un avviso identico all'Agente demaniale del luogo dovrà essere dato da quello che avrà pagata la tassa e dovrà inoltre nell'atto del pagamento far menzione dell'acconto in margine od appiè della copia della cedola di citazione. — La somma accordata in acconto non dovrà sorpassare il montare dell'indennità dovuta per l'andata al luogo in cui deve seguire l'esame. Il testimonio che non presenterà all'Autorità procedente la copia di citazione, non riceverà se non l'indennità dovuta pel suo ritorno. — Trattandosi di testimonio residente all'estero il mandato di pagamento sarà spedito dal Console del luogo, e l'avviso prescritto da quest'articolo sarà da lui dato al Ministero di Grazia e Giustizia, che lo comunicherà immediatamente all'Autorità giudiziaria avanti la quale il testimonio è chiamato a comparire. — La somma occorrente e nei limiti accennati dal secondo capoverso sarà portata in conto delle spese del Ministero medesimo.

147. Gli Agenti Demaniali incaricati del pagamento delle tasse avranno diritto, come per quelle delle trasferte giudiziarie, di cui è cenno nel citato articolo 131 del Regolamento generale giudiziario, di fare anche le loro osservazioni sovra tutte le altre accennate in questa tariffa.. — Se i funzionari che le rilasciarono persistono nel Decreto emanato, gli Agenti ne eseguiranno il pagamento mediante ricevuta degli interessati, salvo a promuoverne il rimborso quando lo riconoscano indebito, uniformandosi al disposto del successivo articolo 165.

148. I funzionari giudiziari che avranno rilasciate le tasse e gli Ufficiali del Pubblico Ministero che vi avranno apposto il *visto* saranno sempre responsabili di ogni abuso od eccedenza nelle medesime, e ciò solidariamente colle parti che le hanno riscosse, salvo il loro regresso contro di esse. — In caso di contestazione pronunzierà il Tribunale in Camera di Consiglio se la tassa fu rilasciata da un Pretore, o dal Giudice Istruttore o dal Presidente, e la Corte in sezione d'accusa se da uno de'suoi membri, salvo il diritto all'Appello ed al ricorso in cassazione a seconda dei casi. — L'istanza verrà promossa dall'Agente demaniale che ne sarà incaricato.

149. I mandati, di cui non sarà stato richiesto il pagamento entro due mesi dalla loro data e da quella degli atti pei quali sono dovute le tasse o le indennità, non potranno più essere esatti. Sono eccettuate da questa disposizione le tasse per indennità di trasferta dovute ai Pretori e loro Cancellieri e quelle per più vacazioni ai Periti, per le quali il termine utile per la riscossione sarà di sei mesi.

150. I mandati rilasciati sull'Erario nei casi previsti dal capoverso dell'articolo 563 e degli articoli 565 e 566 del Codice di procedura penale dovranno enunciare che non vi è parte civile in causa. o che tanto la parte civile che l'imputato od accusato hanno comprovato la loro indigenza, a meno che i testimoni sieno stati citati ad istanza del Pubblico Ministero, usando della facoltà che gli è concessa dal detto articolo 566.

151. Il pagamento delle tasse per trasferte giudiziarie, che a termini del citato articolo 131 del Regolamento generale giudiziario viene eseguito dagli Agenti demaniali al Cancelliere, potrà farsi egualmente al Segretario del Pubblico Ministero, purchè il Presidente del Collegio abbia espresso questa facoltà nel Decreto che ordinò il pagamento della tassa relativa alla trasferta di quest'ultimo.

152. Ogni altra tassa sarà pagata mediante ricevuta della parte a cui spetta, la quale dovrà apporvi il suo nome e cognome, e se questa è illetterata, si richiederà la presenza di due testimoni che si sottoscriveranno appiè della tassa medesima, salvo quanto è prescritto nella prima parte del successivo articolo 159 o sieno pagati alla presenza del Pretore e portino il *visto* di cui nel successivo art. 154. Se il luogo dell'esame del testimonio o del perito non è quello in cui risiede l'Agente Demaniale incaricato del pagamento delle spese di giustizia, il mandato dovrà essere pagato dal Cancelliere del Mandamento alla presenza del Pretore appena finita la deposizione.

153. Onde eseguire tali pagamenti i Cancellieri dovranno valersi dei proventi di loro Ufficio e spettanti all'Erario, e nel caso fossero insufficienti potranno richiedere all'Agente demaniale una somma in anticipazione non superiore alle lire cinquanta. — I mandati pagati dai Cancellieri saranno ricevuti e scontati dagli Agenti demaniali tanto in pagamento di tasse di registro, quanto a conto dei versamenti mensili e delle tasse o somme dovute in materia penale.

154. I Pretori dovranno sorvegliare che i pagamenti fatti dai loro Cancellieri siano eseguiti nelle somme integrali da essi fissate ai testimoni, periti, ecc., ed a giustificazione dell'adempimento per parte loro a tale obbligo saranno tenuti di apporre a margine od a calce dei mandati la dichiarazione *visto pagarsi al . . . . . . la somma di . . . . .* indicandovi il cognome ed il nome di chi riceve la tassa e la somma *in tutte lettere*. Questa dichiarazione sarà firmata dal Pretore. — La stessa dichiarazione dovrà apporsi a qualsiasi altro mandato per spese di Giustizia, che debba spedirsi nei modi dianzi accennati e sia pagato dai Cancellieri delle Preture.

155. I mandati di pagamento oltre all'essere spediti con moduli a stampa dovranno poi essere scritti in carattere nitido, senza alcuna cancellazione, raschiatura, correzione od altra qualsiasi alterazione, e quando occorresse qualche errore dovranno essere rifatti prima che sieno firmati dall'Autorità giudiziaria, o dalle persone a favore delle quali furono spediti o dai testimoni. Gli spazi intermedi negli stampati, che dovessero rimanere in bianco, saranno dai Cancellieri chiusi con linea in nero per modo che non vi si possano riportare indicazioni o cifre.

156. È vietato alle Autorità giudiziarie di apporre la loro firma su mandati che fossero in contravvenzione alle prescrizioni dell'articolo precedente, ed i Cancellieri che le avessero in qualunque modo violate incorreranno di pien diritto nella perdita delle somme che avessero sborsate ed in una pena pecuniaria di lire dieci. — Quando

si presentino dubbi sulle tasse da accordarsi i Pretori dovranno riferirne ai Procuratori del Re ed attenersi alle istruzioni che loro verranno date.

157. I mandati di pagamento che mancassero di alcuna delle indicazioni prescritte non saranno ammessi in rimborso dagli Agenti demaniali, i quali dovranno prima richiedere le opportune rettifiche ai Cancellieri che li avranno autenticati o pagati. — Quelli che fossero in contravvenzione all'articolo 155, o mancassero dell'annotazione prescritta dall'articolo 154, non potranno essere pagati nè ammessi in rimborso, e non potranno neppure restituirsi ai Cancellieri od ai privati a favore dei quali si fossero spediti.

158. Gli Agenti demaniali ai quali fosse presentato qualche mandato in contravvenzione agli articoli 154 e 155 saranno tenuti di farne constare con processo verbale, e quindi per mezzo della direzione informarne senza grave ritardo il Procuratore del Re, da cui dipende la Pretura o l'Ufficio che lo avrà spedito, unendovi copia del verbale redatto, acciò promuova contro i funzionari l'applicazione delle pene incorse nel caso vi si riscontrassero gli estremi di reati previsti dal Codice penale. — Gli stessi Agenti dovranno per parte loro esaurire gli atti opportuni per la riscossione delle pene incorse a termini dei precedenti articoli.

159. I mandati devono essere riscossi *personalmente* dai privati e dai funzionari ai quali furono rilasciati o da persona da essi incaricata *con dichiarazione scritta e firmata* a tergo dei mandati medesimi, salvo quanto è prescritto all'art. 151 di questa tariffa. — I mandati in capo a persone illetterate dovranno essere riscossi personalmente. — L'obbligo del pagamento dei mandati potrà pure dai Procuratori generali e dai Procuratori del Re essere imposto ai Cancellieri delle Corti, dei Tribunali e delle Preture nei casi in cui per speciali circostanze si ravvisasse opportuno e di minore aggravio dei privati che avessero residenza fuori del capo luogo, con che però ne sia dato preventivo avviso al Direttore delle Tasse e del Demanio della Provincia e non vi sia dissenso per parte sua. — In caso di dissenso dovrà esserne fatto rapporto al Ministero di Grazia e Giustizia per gli opportuni provvedimenti a prendersi di concerto con quello delle Finanze.

160. Tutti i mandati che saranno spediti dai Presidenti delle Corti e dei Tribunali, o dai Consiglieri, dai Giudici e dai Pretori incaricati dell'istruzione dovranno essere iscritti *per ordine di data* nel registro di cui all'art. 131 del Regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865, nº 2641. — La *data* che deve servire di norma per l'iscrizione dei mandati è quella stessa degli atti per l'esecuzione dei quali si resero necessarie e furono richieste le tasse. — Quelle per le indennità di trasferta dei Consiglieri e Giudici Istruttori potranno essere iscritte anche sotto la data del giorno successivo al ritorno, ma dovrà farsi cenno di ciò nella colonna *osservazioni*. — Le somme dovute ai Pretori e Cancellieri per le loro trasferte dovranno essere senza ritardo iscritte nel registro di loro Ufficio come è prescritto nel precedente capoverso, ed in quello del Tribunale alla data dell'ordinanza del Presidente; a questa data si iscrivono pure quelle accordate ai Presidenti delle Assise, ai Procuratori Generali o loro Sostituti ed ai Giurati. — Il registro accennato in quest'articolo sarà conforme al modulo nº 12 annesso alla presente, e prima di essere posto in uso dovrà essere enumerato e quindi vidimato in cadun mezzo foglio dal Procuratore Generale e dal Procuratore del Re.

161. Le iscrizioni che sarano fatte sul registro accennato nell'articolo precedente dovranno portare le indicazioni tutte richieste dal modulo, e non potrà lasciarsi fra esse alcuno spazio in bianco. — Sulle tasse spedite dovrà riportarsi il numero d'ordine di tale registro e la data dell'iscrizione. — Le contravvenzioni a questo ed al precedente articolo sono punite con ammenda di lire dieci.

162. Appena ultimata l'audizione dei testimoni e l'esaurimento delle operazioni che possono dar luogo a spedizione, i Cancellieri mandamentali dovranno presentare al Pretore il registro di cui sopra, il quale, esaminate le fatte iscrizioni, apporrà sulla linea immediatamente successiva all'ultima di essa il *visto chiuso il.... col numero.... per la somma di.....* — I Cancellieri che non presentassero tale registro al Pretore incorreranno all'ammenda di lire cinque.

163. Tutti i Cancellieri dovranno ritirare dai periti e testimoni le cedole di citazione loro rimesse dagli Uscieri e conservarle con numero d'ordine a corredo delle fatte spedizioni dei mandati a termini dell'articolo 17 della presente tariffa.

164. Le cedole accennate nell'articolo precedente, non che un estratto autenticato dal Pretore del registro indicato nell'art. 160, dovranno essere trasmessi agli agenti demaniali alfine di cadun mese e non più tardi del quinto giorno di quello successivo valendosi di modulo a stampa conforme al nº 13 di quelli annessi. — Gli Agenti Demaniali faranno il riscontro delle tasse pagate con quelle iscritte; essi potranno richiedere anche la comunicazione del registro suddetto e dei repertorii penali degli

Uscieri, e riscontrando irregolarità od abusi nella spedizione dei mandati ne faranno risultare con apposito verbale a rimettersi in copia per mezzo della Direzione demaniale al Procuratore Generale od al Procuratore del Re per le opportune provvidenze.

165. Sorgendo dubbio che una tassa sia indebita, eccessiva o simulata gli agenti demaniali, *anche quando ne avessero già sborsato l'ammontare*, ed avessero omesso di fare le loro osservazioni a senso dell'articolo 147, saranno *sempre* in dritto di agire in ripetizione contro le Autorità giudiziarie che ne avranno ordinato il pagamento, ed in ogni caso dovranno riferirne senza ritardo alla Direzione demaniale che potrà, ove lo ravvisi opportuno, rivolgersi al Procuratore Generale onde sieno assunte accurate informazioni, ed occorrendo si possa provvedere e riferirne al Ministero di Grazia e Giustizia. — Il risultato delle informazioni da assumersi dovrà essere notificato all'Ufficio riferente per opportuna norma.

166. Per ciò che si riferisce alle Cancellerie delle Corti e dei Tribunali il *visto giornaliero* di cui all'articolo 162 sarà apposto dai Segretari del rispettivo Procuratore Generale o Procuratore del Re, e questi potranno anche dare tale incarico ad uno dei Sostituti Cancellieri della Corte o Tribunale, purchè però le esigenze del servizio permettano che tale Sostituto non abbia ad essere occupato contemporaneamente in affari penali o nella spedizione delle tasse relative.

167. Gli estratti del registro prescritto dall'articolo 160 ultimo capoverso, i quali devono spedirsi a termini dell'articolo 164 agli Agenti demaniali alfine di ciascun mese, saranno per le Corti ed i Tribunali autenticati dal Segretario del Pubblico Ministero. — Il registro medesimo dovrà poi essere da tutti i Cancellieri presentato al *visto* del Procuratore Generale o del Procuratore del Re in occasione delle visite trimestrali prescritte al nº 440 della tariffa civile, i quali, fatte le osservazioni che occorressero, apporranno la data e la loro firma sulla linea successiva all'ultima iscrizione fattavi.

CAPO II. — *Sussidi accordati agli Uscieri per gli atti eseguiti.*

168. Tutti gli atti eseguiti dagli Uscieri in materia penale pei quali si fa o potrebbe farsi luogo a percezione di qualsiasi diritto od indennità a termini di questa tariffa devono essere iscritti giornalmente nel repertorio prescritto dall'art. 96 quando anche si fossero eseguiti in località estranea al distretto dell'Autorità giudiziaria a cui sono addetti.

169. Il repertorio sarà conforme al modulo stabilito dal Ministero di Grazia e Giustizia, e vi si dovranno riportare tutte le somme riscosse nelle colonne ad esse assegnate e tutti i diritti e le indennità che possono essere dovute, e di cui nell'articolo precedente, di qualunque natura essi sieno.

170. Per la tenuta dei repertorii in materia penale, per le verificazioni a farsi ai medesimi e per gli *stati* a trasmettersi dovranno gli Uscieri osservare le prescrizioni tutte contenute nel titolo II, parte IV della tariffa civile sotto le pene comminate in essa al nº 467.

171. Le indennità di trasferta accennate nella prima parte dell'art. 46 saranno sempre anticipate dall'Erario.

172. Tutti gli altri diritti ad essi devoluti e le altre indennità di trasferta ammesse a loro favore dalla presente tariffa saranno ripetibili soltanto nella liquidazione finale a carico dei condannati ad eccezione di quelle accennate nell'articolo precedente e poste a carico di coloro che richiedono gli atti.

173. Gli Uscieri i quali con i proventi da essi percepiti per atti di loro ufficio di qualunque natura sieno tanto in materia civile che penale, e collo stipendio che fosse loro assegnato non vengano a conseguire annualmente, quelli delle Preture lire 800, quelli dei Tribunali lire 1000, e quelli delle Corti lire 1200, potranno ottenere un'indennità a titolo di *sussidio* pei diritti penali accennati nel precedente articolo.

174. Quest'indennità dovrà però essere ristretta a modo, che riunita ai proventi suddetti ed allo stipendio, quando ne avessero, non si eccedano le somme determinate per cadun Usciere in proporzione dell'ufficio a cui è addetto. — Quando gli Uscieri delle Preture saranno incaricati eseguire atti di loro ufficio nei mandamenti viciniori per assenza od impedimento dei loro colleghi, le tasse loro dovute per atti in materia penale saranno sempre rimborsate per intero. — Le indennità di trasferta però dovranno essere calcolate tenendo conto delle sole distanze portate dalla tabella esistente nell'ufficio di Pretura da cui dipende la località dove l'atto fu eseguito. — Nel caso accennato dal primo capoverso che precede, gli atti che gli Uscieri eseguissero in materia civile dovranno pure essere iscritti sui loro repertorii civili, e computarsi nel determinare la somma loro dovuta a senso degli art. 173, 176, 185, e 186.

175. L'indennità da corrispondersi agli Uscieri di ciascuna Corte, Tribunale o Pretura essendo accordata in compenso dei servigi prestati nell'interesse dello Stato anche in materia civile, e come *sussidio* per gli atti eseguiti in materia penale non potrà mai eccedere la somma complessiva, che per gli atti stessi potrà essere riscossa, per cui quand'anche l'ammontare dei diritti medesimi riunito agli altri proventi da essi percepiti per altri atti di loro ufficio non fosse sufficiente, non dovrà mai essere ad essi accordata una somma maggiore. — Le tasse che fossero dovute per atti in materia civile fatti nell'interesse dello Stato, e che gli Uscieri sono tenuti di eseguire gratuitamente, non potranno mai essere portate in ripetizione se non che a carico dei privati quando vengano condannati al rimborso, eccettuate le spese di trasferta e dei testimoni a senso dell'articolo 134.

176. I proventi esatti dagli Uscieri in materia civile o penale dovranno computarsi collettivamente per tutti gli Uscieri di ciascuna Corte, Tribunale o Pretura senza tener conto se riscossi dall'uno o dall'altro di essi, dovendosi ritenere come se ponessero in comune gli introiti. — Le indennità saranno pure assegnate complessivamente a favore di tutti e non ai singoli individui.

177. Dalla somma dei dritti esatti in materia civile e penale si dovranno dedurre le pensioni ed i sussidii che con decreto ministeriale sieno stati imposti agli Uscieri a favore dei loro predecessori od alla famiglia di questi, e ciò in proporzione del trimestre.

178. L'indennità da corrispondersi agli Uscieri non costituisce per essi un dritto verso l'erario, ma è un compenso assegnato esclusivamente a quelli che hanno esigui introiti tenendo anche conto del numero degli atti che compiono, delle somme che percepiscono dalle parti per le trasferte eseguite, della loro solerzia nell'adempimento dei loro doveri e della loro condotta.

179. Spetta ai Procuratori Generali presso le Corti il determinare l'ammontare delle indennità da accordarsi a termini degli articoli precedenti, ed il rilasciare gli ordini di pagamento sulle casse dello Stato. — Il Ministro di Grazia e Giustizia potrà sulla proposta dei Procuratori Generali accordare in fine di cadun anno maggiori sussidi agli Uscieri di Mandamento e dei Tribunali che, non ostante quelli già accordati, non avessero raggiunta la somma determinata coll'art. 173, in modo però da non potersi mai in complesso eccedere la somma medesima.

180. Cogli stati trimestrali dei proventi in materia civile e penale, che dagli Uscieri delle Corti dovranno essere rimessi ai Procuratori Generali a termini dell'articolo 170 di questa tariffa e delli numeri 460 e 461 di quella civile, si dovrà compilare per doppio originale uno *stato riassuntivo*, giusta il modulo determinato dal Ministero di Grazia e Giustizia.

181. Dai risultati degli *stati riassuntivi* trasmessi dai Procuratori del Re a termini del n° 462 della tariffa civile, e da quello compilato come all'articolo precedente, si determina l'indennità da assegnarsi agli Uscieri, e se ne iscrive la somma che verrà stabilita nell'apposita colonna degli *stati* medesimi.

182. Gli ordini di pagamento saranno pure rilasciati con moduli conformi a quelli stabiliti come sopra, ed il pagamento delle somme assegnate sarà eseguito dagli Agenti demaniali o dai Cancellieri delle Preture a termini degli articoli 151 e 152, osservando le stesse norme stabilite per le altre spese.

183. A tergo degli ordini rilasciati in esecuzione dell'articolo precedente si dovranno stendere gli estratti dello *stato riassuntivo* nelle parti relative a ciascuno di essi ed a loro giustificazione nella revisione a farsene dalla Corte dei conti o da chi per essa.

184. Se per ogni Tribunale o Pretura non vi sarà che un Usciere, il mandato di pagamento dell'indennità sarà a lui intestato e la quietanza sarà da lui spedita. — In ogni altro caso l'ordine di pagamento sarà spedito a favore degli Uscieri della Corte, Tribunale o Pretura, e sarà esigibile mediante quietanza del Cancelliere. — Ove gli Uscieri non convenissero circa il modo di dividere l'indennità loro assegnata verrà determinato dal Pretore, dal Procuratore del Re o dal Procuratore Generale tenuto conto del numero e dell'ammontare degli atti, delle trasferte eseguite in materia penale, non che del servizio prestato alle udienze e delle esazioni che ciascuno di essi avesse fatte per altri atti.

185. Gli Uscieri delle Preture potranno richiamarsi dalla data provvidenza al Procuratore del Re. — Se qualcuno di essi o per cattiva condotta, o per poca diligenza o per altra causa se ne fosse reso immeritevole potrà essere escluso dal partecipare all'indennità, ed a questo fine i Pretori e i Procuratori del Re dovranno fare le opportune proposte in occasione della trasmissione degli stati trimestrali.

186. Le indennità da accordarsi come *sussidio* devono ripartirsi a rate trimestrali ed in base all'articolo 173, per cui riunite ai proventi non potranno mai eccedere

per ciascun Usciere di Pretura le lire 200, per quelli di Tribunale le lire 250 e lire 300 per quelli delle Corti. — L'eccedenza dei proventi esatti in un trimestre sarà tenuta a calcolo nel fissare l'indennità nei trimestri successivi dello stesso anno, e ne sarà quindi fatto riporto nello stato riassuntivo.

187. I dritti degli uscieri in materia civile si considereranno sempre esatti, quantunque non lo fossero stati, fatta eccezione di quelli che si riferiscono ad atti eseguiti nell'interesse dello Stato o di persone o corpi morali ammessi alla gratuita clientela o di altri casi nei quali l'esazione sia per legge rimandata alla fine delle cause.

188. Le somme dovute per indennità di trasferta tanto in materia civile che penale saranno segnate in repertorio in apposita colonna; però nel formare il complessivo ammontare di tutte le percezioni da esse fatte onde fissare la somma che potrà essere anticipata a termini degli articoli 173 e 174 le somme riscosse per indennità di trasferta per atti in materia civile non vi saranno calcolate.

189. Gli Uscieri che avessero omesso di iscrivere a repertorio alcuno degli atti da essi eseguiti o non vi avessero riportate con esattezza tutte le tasse percepite oltre alla pena incorsa a termini dell'articolo 170, dovranno essere esclusi dal partecipare a qualsiasi indennità, e la quota ad essi spettante resterà devoluta all'Erario. — In tal caso per determinare la quota a lui voluta si prende base dal numero degli Uscieri e come se ne spettasse una porzione uguale a ciascuno.

190. In caso si rilevasse che uno stesso Usciere avesse di nuovo omesso di iscrivere a repertorio o negli stati alcuni degli atti da lui eseguiti non potrà più essere ammesso ad alcun *sussidio* per atti in materia penale, e potrà inoltre essere punito colla sospensione o destituzione a seconda delle circostanze.

191. Non ostante i *sussidi* accordati agli Uscieri colle disposizioni contenute negli articoli precedenti, essi avranno tuttavia dritto di conseguire alla fine delle cause penali le tasse loro dovute, semprechè dai Cancellieri o dagli Agenti Demaniali se ne possa ottenere la riscossione dai condannati o dai loro fideiussori.

192. I dritti accennati nel precedente articolo riscossi o ricevuti dai Cancellieri dovranno essere rimessi agli Uscieri ed iscritti a repertorio fra i proventi del mese in corso. — In caso di omessa iscrizione i Cancellieri incorreranno nella pena pecuniaria di lire dieci oltre a quelle più gravi in corso di reato previsto dal Codice penale.

193. I Procuratori Generali faranno conservare nel loro ufficio uno dei due originali degli *stati riassuntivi* dei proventi degli Uscieri. — L'altro originale degli stessi *stati* sarà trasmesso al Ministero di Grazia e Giustizia unendovi una tabella portante il quadro complessivo dei proventi e spese relative in ciascun distretto di Corte.

CAPO III. — *Della liquidazione, riscossione e riparto delle spese di giustizia dovute all'Erario, ai Cancellieri ed agli Uscieri.*

194. I Cancellieri presso le Autorità giudiziarie che avranno pronunziate le sentenze ed ordinanze definitive sulle processure in materia penale, o che avranno ricevuto l'atto di desistenza, dovranno nel termine di giorni dieci redigere uno stato di liquidazione, ossia una nota di tutte le spese di giustizia, che sono ripetibili a termini di questa tariffa, valendosi delle note o parcelle unite agli atti, e confrontandole cogli atti medesimi. — Le note per tal modo redatte dovranno conservarsi in ufficio in originale e giusta le prescrizioni dell'art. 59.

195. Le note accennate nel precedente articolo devono contenere l'indicazione:

a) Del nome, cognome, figliazione, patria e luogo dell'ultimo domicilio dei debitori;

b) Dello stato di loro fortuna risultante dal processo;

c) Della data della sentenza, ordinanza od atto di desistenza;

d) Dell'Autorità giudiziaria da cui fu pronunziato il provvedimento, od innanzi a cui ebbe luogo la desistenza;

e) La distinta dei diritti dovuti a ciascun ufficiale ed in rimborso all'Erario nazionale per le spese anticipate per testi, periti, trasferte;

f) Quelli devoluti allo stesso Erario per diritti di Cancelleria, fatta eccezione del decimo riservato ai Cancellieri colla Legge sull'ordinamento giudiziario;

g) Le tasse di bollo.

196. Nelle stesse note si dichiarerà inoltre se la sentenza di condanna nelle spese sia solidaria o per disposizione espressa della sentenza, ovvero in forza delle leggi e regolamenti in vigore. — Nei casi di ammissione alla libertà provvisoria s'indicherà pure nella nota anzidetta se vi fu deposito di somma o se la cauzione fu personale

e prestata da un terzo, ed in questo caso si indicherà il suo cognome, nome, paternità e domicilio, come anche la data dell'atto di cauzione e la somma a cui essa si estende.

197. Le note redatte nel modo prescritto dagli articoli precedenti saranno dai Cancellieri presentate nel termine stesso fissato dall'articolo 194 al Pubblico Ministero od a chi lo rappresenta presso l'Autorità giudiziaria che ha pronunciata la condanna, il quale dovrà riconoscere coll'esame degli atti se sono regolari, ordinando le correzioni od aggiunte che riconoscerà opportune, e vi apporrà quindi il suo *visto*.

198. Tali note saranno rese esecutorie sull'istanza dello stesso Pubblico Ministero con un decreto steso appiè delle medesime dai Presidenti dei rispettivi Collegi e dai Pretori, i quali dovranno fare un'esatta verificazione di ciascun diritto annotato, ridurre a giusta tassa le somme eccedenti e cancellare quelle che non fossero legalmente dovute.

199. Per facilitare la liquidazione delle spese e la formazione degli *stati* i Cancellieri di Mandamento o dei Tribunali correzionali sono obbligati di stendere una nota delle spese per tutti i processi istrutti colla loro assistenza e che dovranno essere sottomessi alla decisione del Tribunale o della Corte. — Questa nota sarà annessa al volume degli atti del procedimento tosto che essi saranno terminati e prima che siano trasmessi all'Autorità superiore, e vi si dovranno comprendere *in modo distinto e per cadun atto* tutte le spese che durante l'istruzione fossero state anticipate dall'Erario, ed indicare distintamente tutti i diritti ripetibili come all'articolo 194, sotto pena di un'ammenda di lire 10 in caso di omissione.

200. Quando l'istruzione si farà da vari Pretori per delegazione, i Cancellieri rispettivi dovranno aggiungere alla nota delle spese la parte che li concerne, nel modo indicato nell'articolo precedente.

201. Il Cancelliere della Corte, del Tribunale o del Pretore che avrà pronunziato la sentenza od ordinanza definitiva dovrà comprendere nello stato generale delle spese prescritto dall'articolo 194, quelle che risultano dalle note parziali menzionate negli articoli 199 e 300 unifornandosi nel resto alle norme stibilite dallo stesso articolo 194.

202. In occasione di appello dalle sentenze dei Pretori o dei Tribunali correzionali, se la sentenza definitiva dell'Autorità superiore avrà confermata quella appellata, oppure avrà solamente ridotta la pena, la nota generale delle spese dovrà essere fatta dal Cancelliere dell'Autorità giudiziaria che avrà emanato la sentenza portata in appello. — Qualora invece la pena inflitta nella stessa sentenza venga ad essere aumentata in appello, la nota generale anzidetta dovrà in tal caso essere fatta dal Cancelliere dell'Autorità giudiziaria che avrà pronunziato in secondo grado.

203. In entrambi i casi accennati dall'articolo precedente dovranno i Cancellieri formare una sola nota, a termini dell'articolo 194, e comprendere in essa le spese tutte tanto del primo che del secondo giudicio. — A quest'effetto i Cancellieri de- Pretori e dei Tribunali correzionali, in occasione della trasmissione degli atti per l'appello, vi uniranno la nota delle spese occorse nella spedizione del processo distinta come è cenno nel precedente articolo 199, e viceversa, i Cancellieri della Corte o del Tribunale correzionale col ritorno degli atti, cui sarà annessa copia della sentenza in conformità del disposto dall'articolo 329 del Codice di procedura penale, vi uniranno ugualmente la nota delle spêse cui diede luogo il giudicio di appello.

204. Per la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia accertate come negli articoli precedenti si osserveranno le prescrizioni tutte contenute nel capo che segue. — Per la riscossione di quelle riservate agli Agenti Demaniali e di cui nel capoverso dell'art. 206 si osserveranno dai Cancellieri le speciali istruzioni che verranno date dal Ministero delle Finanze. — Le somme dovute ai difensori per i loro onorari saranno da essi riscosse, osservando le prescrizioni per le altre cause in materia civile.

CAPO IV. — *Della riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia.*

205. I Cancellieri che per disposto degli articoli 154 e 155 della Legge di ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n° 2626, sono incaricati della percezione delle tasse spettanti all'Erario per atti in materia civile, vengono pure pareggiati agli Agenti delle Finanze per quanto si riferisce alla riscossione delle spese di giustizia e delle altre somme devolute al Tesoro dello Stato per le pene pecuniarie portate dalle sentenze ed ordinanze definitive pronunziate dalle Autorità giudiziarie o dovute a seguito di desistenza.

206. I Cancellieri in esecuzione dell'obbligo loro imposto coll'articolo precedente dovranno perciò concorrere cogli Agenti delle Finanze alla riscossione delle multe e

spese di giustizia, osservando le disposizioni stabilite dagli articoli seguenti. — Agli agenti demaniali resta esclusivamente riservata la riscossione delle somme dovute a seguito di oblazione, di quelle dovute per multe e spese dei Funzionari dell'Ordine giudiziario e delle altre tutte non comprese nel precedente articolo e che per qualsiasi titolo possano essere dovute a seguito di sentenza od altrimenti in applicazione dei Codici vigenti e dei Regolamenti speciali, a termini della Legge 26 gennaio 1865, nº 2134. — Gli stessi Agenti demaniali potranno pure essere incaricati della riscossione di multe e spese portate dalle sentenze pronunciate dall'Autorità giudiziaria, quando per speciali circostanze ciò fosse riconosciuto opportuno dal Procuratore Generale o dal Procuratore del Re o dal Direttore Demaniale, previo concerto fra loro, ed in caso di dissenso dal Ministero delle Finanze.

207. Ciascun Cancelliere è specialmente incaricato delle riscossione delle pene pecuniare e delle spese di Giustizia portate da sentenza od ordinanza emanata in modo definitivo tanto in materia civile che penale dall'Autorità giudiziaria presso la quale esercita le sue funzioni. — I Cancellieri di Pretura potranno pure essere incaricati dai Procuratori del Re della riscossione di quelle che fossero dovute da persone residenti nel loro Mandamento, sebbene portate da sentenze od ordinanze proferite dal Tribunale e dai Pretori appartenenti alla stessa Corte di appello, oppure dai Tribunali e dalle Preture che appartengano ad altra Corte quando ne sieno richiesti. — Uguale facoltà spetta ai Procuratori Generali per le sentenze delle Corti d'appello e d'assise.

208. Non sono comprese fra quelle accennate nei precedenti articoli:

1º Le pene pecuniarie, per contravvenzioni ai regolamenti nell'interesse di una Provincia, di un Comune, o di un consorzio di più Provincie o di più Comuni;

2º Le pene pecuniarie, indennità e spese relative per contravvenzioni alle Leggi ed ai Regolamenti sopra le dogane, le gabelle ed i dazi;

3º Le pene pecuniarie, indennità e spese per contravvenzioni alle Leggi sul marchio dell'oro e dell'argento, e sui consorzi d'acqua;

4º Le pene pecuniarie e sopratasse comminate dalle varie Leggi sulle imposte dirette quand'anche fossero dovute per effetto di sentenza proferita in giudizio civile o penale;

5º Le indennità dovute ai privati, ai Comuni od alle Opere pie per qualsiasi causa.

209. I Cancellieri dovranno tenere un registro da numerarsi e vidimarsi dai Direttori Demaniali, e che verrà loro dai medesimi trasmesso. In esso iscriveranno altrettanti *articoli di credito*, quanti sono i condannati non solidariamente tenuti, di mano in mano che sarà scaduto il termine prefisso per l'appello dalle sentenze ed ordinanze, e ciò quand'anche avessero eseguito il pagamento delle spese e delle multe od ammende dovute. — In caso di desistenza iscriveranno articolo di credito contro la parte che vi è tenuta nel giorno stesso in cui fu ricevuta la sua dichiarazione. — Ciascuna iscrizione dovrà portare un numero progressivo ed il richiamo al numero d'ordine della nota delle spese di cui all'articolo 59 ultimo capoverso e quello della sentenza od ordinanza. — Trattandosi di sentenze od ordinanze portate in appello e confermate, i Cancellieri dovranno eseguire le iscrizioni degli *articoli* sotto la data della rimessione degli atti loro fatta dal Pubblico Ministero o dal Pretore.

210. Nell'eseguire le iscrizioni degli *articoli di credito* dovranno i Cancellieri riportare tutte le indicazioni accennate nei moduli a stampa, e qualora vi siano persone tenute solidariamente al pagamento od altrimenti responsabili pei debitori dovranno indicarle nel contesto od in calce dell'iscrizione ond'essere compresa negli *avvisi di pagamento*, di cui al successivo articolo 214. — Faranno inoltre constare della pena sussidiaria del carcere pronunziata dalla sentenza e quando non vi fosse determinata indicheranno applicabile l'articolo 67 del Codice penale e per le Provincie Toscane l'articolo 71 del Codice penale in vigore, e 9 del Regolamento di polizia punitiva annesso al Decreto 20 giugno 1853. — Ved. Celerif. 1852, pag. 454.

211. Si dovrà pure dai Cancellieri indicare nel margine la data della fatta iscrizione, l'epoca in cui si compirà la prescrizione delle pene pecuniarie, gli atti eseguiti per la riscossione e la data dell'esazione col numero di quitanza nel registro prescritto dal nº 412 della tariffa civile.

212. In fine di ciascuna iscrizione od *articolo* si dovrà pure indicare il cognome, il nome, la qualità e residenza degli scopritori della contravvenzione per cui è dovuta la pena pecuniaria per gli effetti di cui all'articolo 3 della Legge 26 gennaio 1865, nº 2134. — V. Celerif. 1865, pag. 395.

213. Le iscrizioni delle pene pecuniarie e spese di giustizia eseguite secondo il disposto degli articoli precedenti non potranno essere dai Cancellieri per qualsiasi causa variate nè per aumentare l'ammontare, nè per diminuirlo o per correggervi errori,

occorsi, salve le mutazioni derivanti dall'esazione o dall'annullamento parziale del debito che sia stato legalmente autorizzato. Quando venisse a risultare che per circostanze impreviste o per errore occorso la somma notata fosse inferiore al dovuto i Cancellieri dovranno iscrivere a registro un apposito *articolo supplementare*, con un cenno di richiamo a quello cui si riferisce e con nota relativa a margine di questo.

214. Nei cinque giorni successivi alla fatta iscrizione degli *articoli di credito* e non più tardi del giorno decimoquinto dopo che le sentenze od ordinanze saranno divenute irrevocabili, se pronunciate dall'Autorità cui sono addetti, i Cancellieri che non abbiano ancora riscosso dalle parti quanto è a loro carico, dovranno spedire a mezzo d'Usciere ai debitori iscritti un *avviso di pagamento* valendosi del modulo nº 14, e prefiggendo un termine non maggiore di giorni *dieci*. — Gli Uscieri richiesti notificheranno per copia l'*avviso* medesimo valendosi di altro simile stampato che loro verrà rimesso; la notificazione dovrà essere da essi eseguita sollecitamente e non più tardi del quinto giorno dopo che ne avranno avuta richiesta dai Cancellieri, e ne faranno constare mediante relazione scritta e firmata a tergo dell'originale, che deve conservarsi in Cancelleria a senso dell'art. 248. — Contravvenendo a queste prescrizioni gli Uscieri incorreranno nell'ammenda di lire dieci.

215. Se il debitore lasciasse trascorrere il termine di giorni *dieci* prefissogli in virtù dell'articolo precedente senza eseguire il pagamento dell'intera somma da lui dovuta, il Cancelliere dovrà estrarre copia in forma esecutiva della sentenza od ordinanza portante la pena pecuniaria incorsa e quindi far seguire regolare notificazione di essa e della nota delle spese con formale precetto, che non sborsando la somma dovuta nel termine di giorni *quindici*, si procederà agli atti esecutivi nei modi prescritti dal Codice di Procedura civile. — Quando non si abbiano a riscuotere multe od ammende, ma si tratti di sole spese di giustizia, si osserveranno le stesse norme; in questo caso però si farà notificare alle parti debitrici soltanto la nota delle spese medesime resa esecutoria a termini dell' articolo 198.

216. Se gli atti di riscossione si dovranno fare da altro Cancelliere per incarico del Procuratore Generale o del Procuratore del Re a termini del capoverso all'articolo 207, dovranno sempre essere a lui rimessi contemporaneamente agli atti gli stampati per gli avvisi occorrenti, le copie in forma esecutiva delle sentenze, tutte le copie occorrenti delle parcelle e la dichiarazione se fu assunta l'iscrizione ipotecaria. — Tale trasmissione dovrà eseguirsi nel temine di giorni quindici ed essere accompagnata da un elenco per doppio originale, uno da ritenersi coi titoli dal Cancelliere incaricato e l'altro da restituirsi immediatamente colla relativa quitanza che dovrà essere da quest'ultimo rilasciata *a scarico* della Cancelleria mittente, salvo il disposto dell'articolo 257.

217. I Cancellieri che a termini del primo capoverso all'articolo 207 sieno stati esonerati dal curare la riscossione delle multe e delle spese dovranno tuttavia ottemperare alla prescrizione dell'articolo 209, iscrivendone a registro apposito *articolo di credito* nel termine ivi fissato, con annotazione della data della trasmissione, della data della ricevuta *a scarico* prescritta dall'articolo precedente, e finalmente dell'indicazione dell'avuto pagamento della quota loro spettante per le copie od altri atti quando venga eseguito dal Cancelliere incaricato. — Ricevuta ed iscritta la somma, il credito sarà annullato nel modo prescritto dal secondo capoverso dell'articolo 219. — Le contravvenzioni alle disposizioni contenute in questo articolo e nel capoverso del precedente saranno punite con ammenda di lire dieci.

218. Venendo fatta opposizione alle notificazioni contemplate negli articoli precedenti ed agli atti di pignoramento eseguiti, i Cancellieri dovranno riferirne immediatamente alle Direzioni Demaniali del distretto in cui hanno residenza, comunicando alle medesime i necessari documenti, ed attenderanno le istruzioni che loro saranno impartite.

219. Le somme dovute per pene pecuniarie e spese di giustizia, appena esatte, saranno in presenza delle persone che ne hanno eseguito il pagamento iscritte immediatamente nel *registro a matrice* prescritto al numero 412 della tariffa civile, e saranno ad esse rilasciate le *quitanze figlie* e con queste sarà loro rimessa gratuitamente una nota delle spese, che si fossero aggiunte a quelle contenute nella parcella notificata, quando venga richiesta. — Nell'eseguire tale iscrizione si porteranno nelle quitanze fra i *diritti di originale*, quanto è dovuto per gli atti eseguiti dalle varie Cancellerie *in somma complessiva*, fra i *diritti di copia* quanto è dovuto al Cancelliere incaricato della riscossione; fra le *tasse di bollo* quanto è dovuto a questo titolo, e finalmente per *multe e spese a versarsi e ripartirsi* la somma residua, compresi i diritti di copia agli altri Cancellieri ed i diritti degli Uscieri. — Di tali percezioni si farà annotazione a margine degli *articoli* nel registro delle iscrizioni a senso del precedente articolo 211 che sarà firmata dal Cancelliere, e quindi sarà annullata l'iscrizione mediante una linea diagonale su di essa.

220. È vietato ai Cancellieri di ricevere dai debitori somme in deposito od in acconto del loro debito o sospendere gli atti esecutivi senza esservi autorizzati dal 'rocuratore Generale, o dal Procuratore del Re previo concerto col Direttore delle 'asse e del Demanio a termini degli articoli 237 e 238, eccettuato il caso che l'esaione dell'acconto sia il risultato degli atti esecutivi. — I Cancellieri non potranno erò rifiutarsi di ricevere da un debitore nullatenente l'ammontare della somma da ui dovuta per multa od ammenda onde esimersi dalla pena corporale sussidiaria, nche quando l'offerta di pagamento fosse fatta da una terza persona. — Quando osse già stata fatta la trasmissione dei documenti al Procuratore del Re od al Preore a termini dell'articolo 242, i Cancellieri dovranno parimente accettare il paganento delle somme suddette e riferirne immediatamente al Procuratore Generale od l Procuratore del Re per gli opportuni provvedimenti.

221. Quando fosse trascorso il termine prefisso coll'atto di precetto a termini del'articolo 215 senzachè dai debitori si fosse eseguito il pagamento delle somme doute, i Cancellieri dovranno nei cinque giorni successivi far procedere a pignoranento dei mobili, e quindi instare per la vendita di essi prima che siano trascorsi ltri giorni venti.

222. Il Cancelliere che avesse trascurato di dare esecuzione alle prescrizioni fattegli oll'articolo precedente o coll'articolo 215 sarà risponsabile in proprio della intera omma dovuta per multe od ammende e per spese di giustizia, a meno che non gli ia stata accordata qualche proroga e si faccia luogo all'applicazione dell'articolo 58, salvo al medesimo il diritto di agire in proprio e per subingresso contro il lebitore.

223. Gli Uscieri che non avessero eseguiti gli atti loro richiesti nei termini stabiiti cogli articoli 215 e 221, salvo il caso di giustificato legittimo impedimento, saanno puniti colla sospensione da uno a sei mesi; in caso di recidiva saranno puniti olla destituzione. — Non sarà considerato impedimento legittimo l'avere eseguito ltri atti di loro ufficio. — I Cancellieri dovranno iscrivere sui repertori degli Uscieri e richieste nel giorno medesimo in cui furono da essi fatte, e tale iscrizione sarà rova sufficiente a loro scarico.

224. Quando gli atti di pignoramento eseguiti dagli Uscieri risultassero infruttuosi, ssi dovranno procurarsi ed inserire nei loro verbali un certificato da rilasciarsi lall'Amministrazione comunale dal quale risulti della insolvibilità del debitore contro cui hanno proceduto. — Gli Uscieri sono dispensati di procedere agli atti di ignoramento quando i debitori sieno *notoriamente* insolvibili anche per tenue somma, tale insolvibilità sia conosciuta dal Pretore o dal Cancelliere. — In questo caso Cancellieri dovranno richiedere all'Amministrazione comunale il certificato sopra ccennato e riportare dal Pretore la dichiarazione di cui nell'articolo seguente.

225. I verbali ed i certificati accennati nell'articolo precedente dovranno presenarsi al Pretore del mandamento in cui furono eseguiti, il quale assumerà ancora ccurate stragiudiziali informazioni onde accertare se il debitore ritenga mobili o stabili: in caso affermativo inviterà il Cancelliere a far procedere su di essi, ed in caso negativo apporrà in margine od in fine del verbale la dichiarazione da *informazioni assunte non constò che il* . . . . . . (indicando il cognome ed il nome del debitore) *possieda mobili o stabili,* e vi aggiungerà la data e la sua firma.

226. Per guarentire alle Finanze la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese che ascendono in complesso a lire 20 e più, e non sieno state pagate nel termine prefisso coll'*avviso* di cui articolo 214, il Cancelliere incaricato dell'esecuzione deve prendere iscrizione d'ipoteca sugli immobili del debitore tuttavolta che il valore dei beni mobili posseduti dal medesimo non sia sufficiente a far fronte alle spese dovute ed a quelle d'esecuzione, purchè però l'iscrizione stessa non fosse già stata assunta dall'Autorità giudiziaria nel corso dell'istruzione del procedimento che diede luogo alla condanna.

227. Appena ricevuta dal Conservatore delle Ipoteche una delle note munite del certificato d'iscrizione, il Cancelliere dovrà riportare sul Registro di cui all'articolo 209, ed a margine dell'*articolo di credito* la menzione della seguita iscrizione.

228. Le tasse e le indennità di trasferta dovute agli Uscieri per avvisi, notificazioni di sentenze, ordinanze o parcelle, per precetto, atti esecutivi ed altre relative alle riscossioni delle multe e spese di giustizia non saranno anticipate dall'Erario, ma saranno ripetibili soltanto dai condannati e dalle persone responsabili per essi, ad eccezione della tassa che fosse dovuta ai testimoni agli atti di pignoramento.

229. Tuttavolta che esistano depositi a titolo di cauzione o somme di denaro sotto sequestro e di spettanza dei debitori, che sieno sufficienti al rimborso di quanto è dovuto, essi potranno comparire personalmente od a mezzo di mandatario onde si proceda alla liquidazione delle spese in suo contradditorio, ed in tal caso se ne

farà risultare con verbale alla presenza del Pretore o del Presidente, dai quali sarà pronunziata la risoluzione del sequestro e si ordinerà la restituzione della somma residua che verrà eseguita dal Cancelliere, il quale dovrà essere munito di speciale mandato dalla parte, semprechè si tratti di somme esistenti presso la Cassa dei depositi e prestiti.

CAPO V. — *Dei versamenti delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia, e del riparto delle somme dovute ai Cancellieri ed agli Uscieri.*

230. Le somme per multe od ammende e per tassa di bollo, tasse a periti e testimoni, indennità di trasferta ed altre spese anticipate state riscosse dai Cancellieri, ed iscritte a termini dell'articolo 219, saranno versate *senza alcuna ritenzione di decimo* agli Agenti demaniali al fine di cadun mese o nei primi cinque giorni di quello successivo quando in complesso non oltrepassino le lire trecento. — Quando le somme riscosse eccedano le lire trecento dovranno essere versate nel termine di giorni cinque dalla data dell'ultimo pagamento, e contravvenendo a questa disposizione incorreranno nell'ammenda di lire dieci per ogni cinque giorni di ritardo. — Il Ministero delle Finanze provvederà con speciali disposizioni al riparto fra gli Agenti demaniali ed i Cancellieri dell'*aggio* sulle riscossioni delle pene pecuniarie e delle spese anticipate.

231. Il versamento delle somme accennate nel precedente articolo sarà accompagnato da un elenco in doppio originale conforme al modulo che sarà prescritto dal Ministero delle finanze, e portante tutte le indicazioni ivi richieste. — Le somme vi saranno notate separatamente per cadun debitore e distinguendo le pene pecuniarie da quanto fu pagato in anticipazione dall'Erario, o è dovuto per atti originali e per bollo; esse verranno addizionate in fin di pagina in entrambi gli originali, e vi si indicherà in tutte lettere l'ammontare complessivo del versamento fatto colla data e firma del Cancelliere che lo eseguisce. — Gli Agenti demaniali rilasceranno ricevuta a margine o a piedi di quello dei due elenchi che verrà restituito allo stesso Cancelliere a suo scarico, e nel tempo stesso indicheranno il volume, il numero d'ordine ed il foglio in cui fu eseguita l'iscrizione. — Queste menzioni saranno dai Cancellieri riportate a margine degli *articoli di credito* nel registro prescritto dall'articolo 209, indicando pure il numero d'ordine degli elenchi restituiti che dovranno conservarsi riuniti in separato fascicolo.

232. Le somme dovute all'Erario per diritti di Cancelleria sugli atti penali ed altri relativi alla fattane riscossione verranno iscritte nel *registro quitanze* come *diritti di originale* e saranno dai Cancellieri versate all'Ufficio di Registro cogli altri proventi da essi esatti a termini del numero 443 della tariffa civile. — In tali somme verranno compresi *tutti i diritti* dovuti per gli atti penali ed altri eseguiti contro il condannato senza distinguere se fatti per delegazione o per propria competenza da altri Uffici giudiziari, e neppure se sieno spediti od eseguiti da altri Cancellieri. — Il decimo accordato dall'articolo 155 della Legge 6 dicembre 1865, numero 2626, e l'*aggio* di cui nel secondo capoverso dell'articolo 230 dovendo servire di compenso per la riscossione, saranno devoluti al Cancelliere che l'avrà fatta, per essere impiegati nelle spese d'Ufficio e nella parte residua ripartiti a senso dell'articolo 135 del Regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865, numero 2641.

233. I diritti di copia dovuti al Cancelliere saranno iscritti a termini del capoverso dell'articolo 219 fra i proventi del mese in corso, e quelli spettanti ad altri Cancellieri saranno ai medesimi trasmessi nel termine di giorni quindici dalla fatta riscossione e con vaglia postale dedotta la spesa a ciò occorrente. — Le bollette dell'Ufficio postale e le quitanze, che dovranno essere spedite dai Cancellieri e staccate dal loro registro a matrice, saranno inserte ai documenti relativi alla riscossione medesima a giustificazione del funzionario incaricato, osservando il prescritto dal successivo articolo 248.

234. I diritti dovuti agli Uscieri per gli atti di loro Ufficio compresi quelli di esecuzione saranno ai medesimi rimessi contro ricevuta, che dovrà pure inserirsi colle altre di cui nel precedente articolo. — Ove si tratti di Uscieri addetti ad altri Uffici le tasse dovranno trasmettersi ai Cancellieri degli Uffici medesimi nel termine e nel modo stabilito dallo stesso articolo. — I Cancellieri non potranno consegnare alcuna somma agli Uscieri anche contro ricevuta se contemporaneamente non si sono accertati, che ne fu eseguita l'iscrizione a repertorio.

235. I Cancellieri saranno sempre responsabili in proprio delle somme delle quali non giustificassero il pagamento agli aventi diritto, nel termine stabilito dall'articolo 233, ed incorreranno nell'ammenda di lire cinque per ogni quindici giorni di ritardo nell'eseguirlo.

236. Quando si trattasse di pene pecuniarie incorse per contravvenzioni alle quali fosse applicabile il disposto dell'articolo 3° della Legge 26 gennaio 1865, numero 2134, i Cancellieri dovranno fare di ciò speciale menzione nei due elenchi trasmessi all'Agente demaniale ed inserirvi a spese del dibitore la copia del verbale e della sentenza pronunciata, e di quegli altri documenti che fossero richiesti.

CAPO VI. — *Domande e concessioni di proroghe, ricorsi in grazia, ed espiazione del carcere o degli arresti in via sussidiaria.*

237. Se il debitore a cui fu notificato *l'avviso di pagamento*, vorrà fare istanza per ottenere una dilazione o l'autorizzazione ad eseguire il pagamento a rate da stabilirsi, dovrà presentarla per iscritto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il suo debito e quel più breve termine che gli possa occorrere per provvedervi. — Il Cancelliere però non potrà, accettando tal ricorso, sospendere gli atti esecutivi se nel caso sia da lui giustificata la sua solvibilità con certificati di catasto e d'ipoteche, o quando, non possedendo che beni mobili sia da lui presentata una persona garante e notoriamente conosciuta come solvibile e residente nel Mandamento. — In quest'ultimo caso il sigurtà dovrà presentarsi personalmente e, con verbale a redigersi, prestare sottomissione di soddisfare in proprio al debito ed alle spese quando non fosse accordata la chiesta dilazione, o che dal debitore principale si lasciasse trascorrere il termine prefisso. — Quando già si fosse proceduto ad atto di pignoramento e si abbiano con esso guarentigie sufficienti, basterà che il sigurtà si obblighi al pagamento nel caso che la dilazione sia accordata.

238. Il ricorso presentato a termini dell'articolo precedente dovrà essere dal Cancelliere trasmesso nel termine di tre giorni al Procuratore del Re, od al Procuratore generale se si tratta di esecuzione di sentenza di Corte d'appello, unitamente a copia del verbale di sottomissione, della parcella delle spese e di un estratto della sentenza di condanna, e ciò a spese del debitore instante. — Il Procuratore Generale od il Procuratore del Re, quando riconoscano che le offerte garanzie o la constata solvibilità del condannato assicurano il pagamento delle somme dovute all'Erario, esprimeranno il loro avviso indicandone i motivi colla nota stessa con cui comunicheranno gli atti ricevuti al Direttore demaniale del loro distretto. — Il Direttore demaniale quando concorra nell'avviso espresso lo indicherà nella nota colla quale farà restituzione degli atti medesimi onde possa accordarsi la dilazione; in caso di dissenso dovrà riferirne al Ministero delle Finanze che provvederà sul ricorso presentato, ed in modo definitivo. — Eseguita la trasmissione, il Cancelliere dovrà sospendere gli atti esecutivi, anche quando già si fossero iniziati, fino a che non gli sieno state comunicate le superiori disposizioni e fino a che sia trascorso il termine che si fosse accordato. — V. Celerif. 1864, pag. 1913.

239. I Cancellieri non potranno sospendere il corso degli atti esecutivi, anche quando da alcuno dei debitori si giustificasse di aver presentato ricorso in grazia, a meno che per speciali circostanze ciò fosse loro prescritto dal Procuratore Generale o dal Procuratore del Re, o dal Direttore demaniale a senso dell'articolo 1 lettera *b* del Regio Decreto 14 agosto 1864, numero 1897, ed articolo 8, numero 1 di quello in data 17 luglio 1862, numero 760. — Le sospensioni accordate dovranno essere immediatamente notificate all'altra Autorità che avrebbe avuto uguale facoltà; esse non potranno rinnovarsi nè eccedere mai i termini fissati nell'articolo 256.

240. Quando a seguito di ricorso in grazia presentato, si fosse ordinata la sospensione degli atti, e fossero trascorsi mesi due dall'accordata sospensione senza che si conosca la provvidenza emanata, i Cancellieri dovranno rivolgersi al Procuratore del Re, il quale richiederà direttamente al Ministero di Grazia e Giustizia le opportune direzioni. — V. Celerif. 1862, pag. 2151 e 2522.

241. Presentandosi dal condannato non ditenuto il Decreto di grazia, il Cancelliere non potrà tenerne conto per la sospensione degli atti finchè non sia giustificata l'esecuzione del prescritto dall'articolo 827 del Codice di procedura penale e pagata la tassa di cui alli numeri 32 e 33 dello stesso annesso alla presente tariffa. — La stessa norma si osserva nei casi d'amnistia o d'indulto per ciò che si riferisce all'esecuzione delle prescrizioni contenute negli articoli 830 e 831 del Codice stesso.

242. Esauriti gli atti prescritti dagli articoli 214, 215 e 221 quando sia realmente constatata l'insolvibilità dei debitori di pene pecuniarie, i Cancellieri dovranno entro giorni tre iscriverli nella rubrica alfabetica di cui al secondo capoverso dell'articolo 253, e quindi rimettere i documenti indicati ai numeri 2, 4, 5, 8 e 9 dell'articolo 248 al Pubblico Ministero od al Pretore, ai quali spetta il curare l'esecuzione della sentenza, ed in caso di omissione incorreranno nell'ammenda di lire dieci; quando lasciassero trascorrere il termine utile e la pena venisse a prescriversi, saranno tenuti in proprio verso l'Erario al pagamento delle pene pecuniarie.

243. La rimessione degli atti ora accennata dovrà esser fatta con apposita nota scritta *in doppio originale* e nella quale sia indicato, che viene eseguita per le provvidenze opportune onde abbia luogo l'espiazione della pena sussidiaria e si accenni la data in cui questa sarebbe prescritta. — Uno degli originali della nota dovrà restituirsi al Cancelliere a suo scarico munita di ricevuta colla data e firma del rappresentante il Pubblico Ministero o del Pretore, e verrà inserta nel relativo fascicolo a senso dell'articolo 248. — Gli atti accennati nel precedente articolo dovranno essere restituiti nel termine di trenta giorni, ed i Cancellieri dovranno farne richiesta quando fosse trascorso inutilmente. — Delle eseguite trasmissioni si dovrà fare annotazione a margine dell'*articolo di credito*.

CAPO VII. — *Verifiche periodiche e straordinarie e disposizioni generali.*

244. I Procuratori Generali, i Procuratori del Re, i Direttori ed Ispettori demaniali ed i Pretori sono in debito di sorvegliare all'esatta applicazione delle prescrizioni contenute nella presente tariffa. — Ove insorgano divergenze fra le Autorità giudiziarie e le demaniali, dovranno riferirne in via gerarchica ai rispettivi Ministeri.

245. I Cancellieri delle Corti e dei Tribunali dovranno allo scadere di ciascun bimestre e nei primi dieci giorni del mese successivo presentare ai rispettivi Procuratori generali o Procuratori del Re il registro prescritto dall'articolo 209 onde procedere al riscontro delle fatte iscrizioni e rilevare:

1° Se tutti gli *articoli di credito* portati dalle sentenze, ordinanze od atti di desistenza vi furono annotati, e se ciò fu eseguito nel termine prescritto, in quale numero nel bimestre e quale la somma totale dovuta;

2° Quanti sono quelli riscossi nel bimestre scaduto, e per quale somma;

3° Quanti sono quelli rimasti ad esigersi, e quale la somma complessiva dovuta;

4° Quanti *articoli* siensi esatti che si riferiscono ai mesi anteriori, quale la somma percepita per essi; quale il residuo a riscuotersi e quanti gli *articoli* relativi.

246. Nell'eseguire la verifica prescritta coll'articolo precedente, i Procuratori Generali ed i Procuratori del Re dovranno pure far risultare dal verbale se le iscrizioni nel *registro quitanze* (n° 412 della tariffa civile) sieno state fatte regolarmente e se le multe o ammende, le spese anticipate dall'Erario, e quelle di bollo sieno state versate all'Ufficio del registro nei termini fissati dall'articolo 230, e nella somma integrale riscossa.

247. Gli stessi funzionari dovranno riconoscere e far constare se sieno stati iscritti a registro i diritti di copia, se trasmessi agli aventi diritto le somme loro dovute per atti eseguiti, e se gli atti di esecuzione e le quitanze sieno regolarmente tenute nel registro prescritto dall'articolo seguente. — I verbali di cui negli articoli precedenti dovranno essere riuniti in speciale registro con numero d'ordine progressivo e di esso si farà un cenno a calce dell'ultima iscrizione di cadun bimestre. Questa menzione sarà firmata dal Cancelliere.

248. I Cancellieri dovranno pure tenere riuniti in altrettanti fascicoli quanti sono gli *articoli di credito* iscritti, tutti i documenti che devono giustificare l'esecuzione da essi data alle prescrizioni della presente tariffa per la riscossione delle multe ed ammende e delle spese, e così:

1° La copia della parcella colla relazione di notificazione per parte dell'Usciere;

2° L'avviso di pagamento pure colla relazione d'Usciere;

3° La nota d'iscrizione ipotecaria;

4° La copia di sentenza in forma esecutiva colla relazione di notificazione e precetto.

5° Il verbale di pignoramento;

6° Il verbale di vendita;

7° I vaglia postali e le quitanze ritirate dai Cancellieri ed Uscieri. E se gli atti eseguiti furono infruttuosi;

8° La deliberazione municipale con a calce la dichiarazione del Pretore;

9° La nota di trasmissione dei documenti al Procuratore del Re (art. 243).

249. I fascicoli di cui nell'articolo precedente porteranno lo stesso numero d'ordine progressivo degli *articoli di credito*, ai quali si riferiscono, ed in essi si riuniranno anche le note, richieste, ricorsi, atti di opposizione ed altri documenti di uguale natura, che dovranno essere numerati e cuciti alla coperta onde impedirne la confusione o lo smarrimento.

250. Le verifiche prescritte per ciò che risguarda i Cancellieri mandamentali saranno eseguite nel termine prefisso e per cadun bimestre dal Pretore, il quale dal verbale a redigersi come all'articolo 245 dovrà far cenno dei rilievi fatti sui singoli punti accennati in esso e nei due articoli successivi.

251. I Cancellieri nel giorno successivo alla data del verbale di verifica dovranno trasmettere al Direttore demaniale colla copia del verbale anche un elenco conforme al modulo che loro sarà rimesso dal medesimo. In esso saranno notate tutte le iscrizioni eseguite nei due mesi scaduti nel registro presentato alla verifica, indicando in margine le somme riscosse, che si riferiscono agli *articoli di credito* in esso riportati. — Uniranno pure altro elenco delle riscossioni fatte dei crediti iscritti nei mesi antecedenti, e nel tempo stesso vi faranno annotazione di quelli riconosciuti inesigibili; di questi ultimi non si terrà più alcun conto negli elenchi da trasmettersi nei bimestri successivi.

252. I Procuratori del Re ed i loro sostituti in occasione di trasferte penali nelle Preture dovranno pure verificare la tenuta del registro e dei fascicoli prescritti dagli articoli 209, 247 e 248, ed esaminare la liquidazione delle singole partite: essi potranno anche a tale scopo ordinare la presentazione in Ufficio del Registro stesso e documenti relativi. — In caso di contravvenzioni o di trascuranza tanto per parte del Cancelliere che del Pretore, dovrano prontamente riferirne all'Autorità superiore per le provvidenze opportune, e nel tempo stesso promuovere l'applicazione delle pene incorse.

253. I Cancellieri sono tenuti di trasmettere immediatamente al Direttore demaniale tutti gli atti e documenti che loro verranno richiesti tanto per originale che per copia od estratto, salvo a ripeterne l'ammontare delle parti condannate. — Essi sono del pari tenuti di ottemperare alle prescrizioni tutte che loro fossero fatte dalla stessa Autorità, onde assicurare la percezione delle multe e delle spese, o per riprendere gli atti negli anni successivi quando potesse presumersi che un qualche debitore fosse divenuto solvibile. — A quest'effetto i debitori di spese di giustizia riconosciuti insolvibili dovranno essere di mano in mano iscritti dai Cancellieri su apposita rubrica alfabetica e con indicazione del cognome, nome, paternità, età e residenza col richiamo al numero di registro d'iscrizione e della somma dovuta.

254. Se si tratterà di pene pecuniarie pronunziate per alcuna delle contravvenzioni indicate nell'articolo 208, i Cancellieri dovranno rimetterne gli estratti alle Autorità chiamate a rappresentare le Amministrazioni onde possano provvedere per il ricupero come di diritto. — Trattandosi di contravvenzioni per le quali sia ammessa l'oblazione, rimetteranno gli atti relativi alla Direzione Demaniale per le ulteriori provvidenze, unendovi una nota in doppio originale per gli effetti di cui agli articoli 206 e 243.

255. È vietato ai Cancellieri ed agli Uscieri di redigere ricorsi nell'interesse dei condannati, di ingerirsi a loro favore od altrimenti transigere su multe e spese da essi dovute, sebbene non venga loro corrisposta alcuna somma. — Contravvenendo a queste disposizioni saranno puniti con multa da lire trenta a lire centocinquanta e colla sospensione estensibile a mesi sei, salva l'applicazione delle pene più gravi in caso si trattasse di reato previsto dal Codice penale e del capoverso dell'articolo 76 di questa tariffa.

256. Quando per speciali e gravi circostanze d'Ufficio o per cause imprevedibili i termini prefissi dagli articoli 194, 214, 215 e 221 per la formazione delle parcelle per l'ingiunzione e per gli atti esecutivi fossero riconosciuti realmente insufficienti i Cancellieri delle Corti, prima che i termini stessi sieno scaduti, dovranno rivolgere per iscritto, domanda di proroga al Procuratore Generale e quelli dei Tribunali e delle Preture al Procuratore del Re, i quali, tenuto conto delle varie circostanze che dovranno indicarsi nella nota di riscontro, provvederanno come crederanno del caso, dandone avviso al Direttore demaniale. — Però il termine per la liquidazione delle spese, per l'iscrizione dell'*articolo di credito*, e la spedizione degli avvisi non dovrà mai in complesso eccedere i giorni sessanta, ed il precetto e gli atti esecutivi sino al pagamento non saranno mai protratti oltre i tre mesi successivi. — Non potrà mai accordarsi sospensione di atti coattivi quando il termine per la prescrizione delle pene pecuniarie fosse prossimo a compiersi.

257. Il Cancelliere che sarà o per diritto o per delegazione incaricato di provvedere alla riscossione delle multe e spese contro un imputato che avrà cambiato domicilio o residenza, dovrà rimettere i titoli accennati nell'articolo 216 nel termine ivi fissato.

258. Tanto nel caso di opposizione per parte del debitore (articolo 218, quanto in quello di ricorso per dilazione (articolo 237 e 239) o di proroga accordata a senso

dell'articolo 256, o finalmente per necessità di fare le occorrenti ricerche per conoscere il domicilio dell'imputato, i termini fissati dagli articoli 214, 215, 221 e 257 per caduno degli atti esecutivi si intenderanno sospesi e cominceranno nuovamente a decorrere a carico dei Cancellieri dal giorno della risoluzione definitiva della contestazione, della scadenza dei termini fissati o della trasmissione degli atti.

259. I Cancellieri che si trovassero nell'impossibilità di ottenere la riscossione delle somme dovute sui mobili del debitore, e quindi riconoscessero indispensabile il procedere all'espropriazione degli stabili di sua spettanza, dovranno riunire i titoli occorrenti, e rimetterli alla Direzione Demaniale che ne darà l'incarico ad altro agente delle finanze. Il Cancelliere terrà nota di tale trasmissione, ed appena ricevuto il riscontro procederà alla cancellazione dell'*articolo di credito* nel modo prescritto dall'ultimo capoverso dell'articolo 219, a meno che non riceva istruzioni in contrario. — I Cancellieri son pure tenuti di rimettere alle Direzioni demaniali i fascicoli che si riferiscono ad *articoli di credito* riconosciuti inesigibili, quando ne fossero richiesti allo scopo di esaminarli o di far procedere a nuovi atti contro i debitori o chi per essi, osservando però il disposto dell'articolo 243.

CAPO VIII. — *Pene per le contravvenzioni e procedimento relativo. Visite straordinarie, ispezioni demaniali, annullamento degli* articoli di credito, *e disposizioni transitorie.*

260. Le contravvensioni alle prescrizioni della presente tariffa, per le quali non sia stabilita una pena speciale saranno punite con ammenda da lire cinque a lire cinquanta. — In caso di recidiva la pena non potrà mai essere minore di lire quindici e si potrà estendere alle lire cento, salvo sempre il caso che il fatto costituisca reato a termini del Codice penale, e sieno applicabili le disposizioni del medesimo.

261. Per l'applicazione e la riscossione delle pene pecuniarie incorse a termini delle prescrizioni contenute nei capi I, II, III, IV, V, VI e VII di questo titolo saranno applicabili le disposizioni contenute nel titolo VIII della Legge sul registro 21 aprile 1862, numero 585. — Per l'applicazione delle pene a tutte le altre contravvenzioni alle prescrizioni della presente tariffa si osserveranno le stesse norme stabilite col numero 468 della tariffa civile. — V. Celerif. 1862, pag. 1345 e 1393.

262. Onde guarentire l'interesse dell'Erario e nel tempo stesso assicurare l'esatta applicazione delle fatte prescrizioni, il Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti potrà, quando lo crederà opportuno, mandare ispettori, scelti nell'ordine giudiziario a visitare le Cancellerie e fare ogni verificazione relativa alle spese di giustizia ed altri atti giudiziari, alle procedure ed udienze delle Corti, Tribunali e Pretori, non che ai repertori degli Uscieri. — I Procuratori Generali presso le Corti di appello, quando gravi cause non permettano ritardo, avranno la stessa facoltà di cui sopra coll'obbligo di darne immediata partecipazione al Ministero; la ispezione non potrà durare più di giorni otto quando non sia emanata dal Ministero una speciale providenza al riguardo.

263. Gli Ispettori accennati nella prima parte dell'articolo precedente riceveranno le stesse indennità che sono accordate agli Impiegati in missione. — Quelli che per incarico dei Procuratori Generali si trasferiranno ad una distanza maggiore di cinque chilometri, avranno diritto alle indennità determinate nel capo III, titolo I della presente tariffa, secondo le distinzioni ivi stabilite relativamente alle distanze e la tassa sarà spedita dal primo Presidente della Corte di appello, previo il *visto* del Pubblico Ministero, e dovrà essere dal Cancelliere della stessa Corte annotata nel registro accennato all'articolo 160.

264. Gli Ispettori procederanno alle verificazioni loro commesse coll'intervento del Cancelliere, e quando lo ravvisino opportuno, coll'intervento anche del Pubblico Ministero se si tratterà di Cancellerie di Tribunale, e del Pretore se di Mandamento. Dovrà essere redatto verbale per doppio originale, uno dei quali sarà inserto nel fascicolo dei verbali bimensili, di cui al precedente articolo 247, e l'altro trasmesso al Ministero od al Procuratore Generale che avrà ordinata la verifica unendovi speciale rapporto in cui sieno riassunti per sommi capi i fatti rilievi.

265. Gli Ispettori demaniali nel procedere alle verifiche degli atti di Cancelleria dovranno estendere le loro operazioni a tutto quanto si riferisce all'applicazione delle prescrizioni contenute nella presente tariffa tanto per la spedizione, registrazione e pagamento delle tasse ed indennità accordate, quanto per l'ammontare delle somme portate dalle tasse medesime.

266. Gli stessi Ispettori sono pure incaricati di sorvegliare all'esecuzione per parte dei Cancellieri delle prescrizioni tutte relative alla riscossione delle pene pecuniarie ed alle spese di giustizia, e di rilevare tutte le contravvenzioni che si fossero commesse curando l'applicazione delle pene incorse e che si riconosceranno comprese nella prima parte dell'articolo 261.

267. Gli Ispettori demaniali dovranno accertarsi della regolare iscrizione nel *registro a matrice* (articoli 412 e 413 della tariffa civile) di tutte le somme riscosse dai Cancellieri per multe e spese di giustizia, se sieno state versate nei termini prescritti quelle dovute all'Erario, e se sieno state rimesse agl'aventi diritto quelle dovute ad altri funzionari.

268. Allo scopo di cui negli articoli precedenti gli Ispettori demaniali avranno diritto di prendere visione di tutti gli atti e registri esistenti in Cancelleria relativi alle materie penali. — I Cancellieri sono tenuti di rimettere agli Ispettori che si presentano nei loro Uffici tuti gli atti e registri che loro verranno richiesti, fatta solo eccezione delle processure che non siano ancora ultimate: essi dovranno giustificare colla presentazione dei registri e delle note di riscontro, la trasmissione ad altri Uffici di quelle che non esistessero in Cancelleria od in archivio, e dare tutte quelle indicazioni che venissero richieste nel caso si verificassero mancanti atti relativi a tasse. — Le contravvenzioni alle prescrizioni di quest'articolo saranno punite con multa non minore di lire cinquanta ed estensibile a lire trecento.

269. Non potranno i Cancellieri permettere a chicchessia di esportare atti d'istruttoria nelle materie penali, e neppure processure ultimate, fosse anche coll'obbligo di pronta restituzione fuori dei casi previsti per Legge, a pena di incorrere nella multa di lire 100, salva l'applicazione delle pene portate dal Codice penale quando si verifichi sottrazione.

270. Gli Ispettori potranno procedere alle verifiche anche senza l'intervento del Cancelliere; essi faranno constare con verbale delle irregolarità sulle quali avranno chiamata l'attenzione dei funzionari, e con altro separato di tutte le contravvenzioni rilevate. Il primo di questi verbali dovrà essere inserto nel registro prescritto dall'articolo 247 col numero d'ordine susseguente a quello dell'ultimo bimestre e potrà essere redatto per doppio originale. — Copia di tali verbali dovrà essere rimessa ai Procuratori del Re tutta volta che si abbia a procedere a termini del capoverso dell'articolo 261. Un estratto delle ordinanze emanate dovrà essere rimesso al Direttore demaniale entro giorni dieci dopo che saranno state pronunziate.

271. Rilevandosi dagli Ispettori demaniali delle irregolarità od abusi nella spedizione delle tasse a danno dell'Erario, ne riferiranno immediatamente alla Direzione da cui dipendono, la quale dovrà darne parte al Procuratore Generale, e nel tempo stesso riferirne al Ministero delle Finanze onde possano di concerto con quello di Grazia e Giustizia essere prese le opportune provvidenze.

272. Rilevando gli stessi Ispettori, che dai Cancellieri non si fossero esatte nei termini prescritti le somme dovute, dovranno senz'altro darne carico ai medesimi facendone constare dal verbale e promovendone la sollecita riscossione a mezzo degli Agenti Demaniali. — Essi dovranno pure accertare se per parte degli Uscieri siensi commesse irregolarità od omissioni a danno dell'Erario, e denunciare le relative contravvenzioni promovendo l'applicazione delle pene per quelle cui fosse applicabile la prima parte dell'articolo 261.

273. Gli *articoli di credito* iscritti nel registro prescritto dall'articolo 209, dei quali non siasi potuto ottenere il rimborso, non saranno annullati se non nel caso in cui sia decorsa la prescrizione, o che il condannato sia morto in istato d'insolvibilità. La morte deve accertarsi dal Cancelliere mediante certificato in carta libera, che a sua richiesta verrà rilasciato dall'Ufficiale di Stato civile, o da chi per esso; l'insolvibilità con dichiarazione della Giunta Municipale.

274. L'annullamento verrà ordinato dopo le verifiche degli Ispettori demaniali e sulle proposte dei medesimi per le Cancellerie delle Corti e dei Tribunali a richiesta del Pubblico Ministero con sentenza della Sezione d'accusa, o con ordinanza della Camera di Consiglio, e per le Cancellerie mandamentali con Decreto del Pretore su richiesta del Procuratore del Re. — La proposta di annullamento coll'indicazione del cognome e nome del debitore o dei singoli numeri d'ordine del registro accennato dovrà risultare dal verbale di cui all'articolo 270.

275. Nelle Provincie Napoletane e Siciliane sulle multe inflitte a'Notai si continuerà ad attribuire un terzo delle medesime a favore delle Camere Notarili del rispettivo distretto, fatta deduzione del decimo a favore dell'Erario.

276. Qualora le multe inflitte ai Notai fossero dovute in seguito a denuncia per cui si facesse luogo alla partecipazione a favore degli scovritori, a termini dell'articolo 8 della Legge 26 gennaio 1865, numero 2134; in questo caso si comincierà dal prelevare il quarto loro spettante, e quindi si assegnerà alla Camera Notarile il terzo della rimanente, fatta la deduzione stabilita dall'articolo precedente.

277. Le prescrizioni della presente tariffa per la riscossione delle multe ed ammende e delle spese di giustizia poste a carico dei Cancellieri saranno applicabili soltanto a quelle che si riferiscono alle processure ultimate con sentenze ed ordinanze

che saranno pronunciate dal 1º luglio 1866 in poi, ed agli atti processuali nei quali sarà intervenuta desistenza a partire dal giorno medesimo.

278. Sono derogate tutte le altre prescrizioni sinora in vigore nelle varie Provincie dello Stato, che sieno contrarie alle presenti.

Firenze, 23 dicembre 1865.

STATO DEI DIRITTI DOVUTI AI CANCELLIERI

delle Corti di cassazione e d'appello, dei Tribunali correzionali e delle Preture

Numero d'ordine	Articoli del Codice di Procedura penale	Designazione degli atti tassati	Diritti dovuti ai Cancellieri delle Corti di Cassazione	delle Corti di Appello	dei Tribunali	delle Preture
1	830	Amnistia (*vedi* Indulto, nº 34).				
2	—	Appellazione (*vedi* Dichiarazione, nº 20).				
3	—	Cauzione (*vedi* Sottomissione, nº 100).				
4	—	Certificato (*vedi* Deposito, nº 15).				
5	—	Certificato di penalità . . . . *Oltre a questo diritto sarà, secondo i casi previsti dall'articolo 54 della tariffa, dovuto quello di scritturazione e di ricerca.*	1 50	1 20	1 »	1 »
6	—	Confronto (*vedi* Ricognizione, nº 81).				
7	—	Copie di sentenze, verbali ed ogni altro atto penale per ciascun foglio di due facciate aventi il prescritto numero di linee e di sillabe . . . . Vedansi le avvertenze contenute nell'articolo 52 della tariffa.	1 20	1 20	» 60	» 60
8	—	Quando nelle copie si farà uso di fogli stampati, il diritto sarà dovuto solo per metà, semprechè però la parte stampata sia tale da oltrepassare dei due terzi la scritturazione, altrimenti la tassa sarà dovuta per intero.				
9	—	Per ogni autentica di copie quando sieno stampate sarà dovuto il diritto di . . . . Quest'ultimo diritto è assimilato a quello di *copia*, e devoluto al Cancelliere.	» »	1 »	» 75	» »
10	—	Declaratoria (*vedi* Indulto, Remissione, ni 34 e 75).				
11	834	Decreto o cedola di citazione delle parti con abbreviazione di termine. Questo diritto sarà dovuto soltanto per i decreti rilasciati a richiesta della parte civile. Le copie di questo decreto saranno fatte in carta da bollo dagli Uscieri dietro quella spedita in tal modo dal Cancelliere.	» »	» »	» »	» 50

Numero d'ordine	Articoli del Codice di Procedura penale	Designazione degli atti tassati	Diritti dovuti ai Cancellieri delle Corti di Cassazione	delle Corti di Appello	dei Tribunali	delle Preture
12	349, 352, 360, 361, 372, 389, e 391	DECRETO di citazione o di prefissione d'udienza nei casi d'istanza della parte civile.	» »	1 50	1 »	» 50
		Le copie di questo decreto saranno fatte nel modo accennato al numero precedente.				
13	551	Nel caso di cui nel controcitato articolo sarà dovuto il diritto fissato al nº 45 per il mandato di comparizione, cioè	» »	1 25	1 »	» 80
		In ogni altro caso nulla è dovuto per il decreto di citazione.				
14	—	DENUNCIA o dichiarazione (*vedi* Querela nº 69).				
15	356, 404, 659, 660, 661, 698, 699 e 702	DEPOSITO nella Cancelleria dei motivi d'appello, del ricorso in cassazione, di scritture e registri, compresa la ricevuta od il certificato di deposito ed ogni annotazione sui registri da farsi dai Cancellieri, occorrendo.	1 50	» 75	» 60	» 50
		Nel caso in cui venga fatto nella Cancelleria il deposito dei documenti per la cauzione a termini dell'articolo 218 del Codice di procedura penale, questo diritto sarà duplicato.				
16	—	DESISTENZA (*vedi* Querela nº 69).				
		DICHIARAZIONE fatta nella Cancelleria per atto particolare e separato.				
17	111, 222, 271,	Di elezione di domicilio	» »	1 »	» 75	» 50
18	110	Di costituzione di parte civile. . .	» »	2 »	1 50	1 50
		Quando vi fosse cauzione per parte dello straniero (*vedasi* il nº 101).				
19	114	Di revoca di quest'ultima dichiarazione.	» »	1 »	» 75	» 50
20	215, 261, 356, 401, 637, 761	Di interposizione, di appello o di opposizione	» »	1 »	» 75	» 50
		Oltre il diritto di deposito dei motivi di appello presentati alla Cancelleria come al nº 15.				
21	648	Di domanda per cassazione	» »	4 »	2 50	1 50
		Oltre il diritto di deposito del ricorso in cassazione fatto nella Cancelleria come al nº 15.				
22	271, 359, 379, 411, 632, 633, 634, 658, 752	Di elezione o nomina d'ufficio di un difensore o condifensore, se fatta con atto separato	1 50	1 »	» 75	» 50
		In tutti i casi suaccennati qualunque sia il numero dei dichiaranti sarà dovuto un solo diritto				

Numero d'ordine	Articoli del Codice di Procedura penale	Designazione degli atti tassati	Diritti dovuti ai Cancellieri			
			delle Corti		dei Tribunali	delle Preture
			di Cassazione	di Appello		
		purchè la dichiarazione abbia luogo in un solo atto. In caso diverso, sarà dovuto il diritto sovra fissato.				
		DICHIARAZIONE fatta avanti il Giudice che procede o nella Cancelleria.				
23	457, 460, 461	Di voler proporre una domanda di nullità	» »	1 »	» »	» »
24	714, 715, 716	Di volere impugnare per falso un documento	» »	1 50	1 25	1 »
25	714	Se il documento è impugnato per falso nel dibattimento, la dichiarazione verrà inserita nel verbale d'udienza, e non darà luogo ad alcun diritto particolare				
26	85, 171 a 175, 336, 697, 754, 787, 790, 791	Esame per ciascuna persona	» »	1 50	1 25	1 »
27	91, 92	Nei casi previsti da questi due articoli il diritto sarà aumentato di un quinto, cioè:	» »	1 80	1 50	1 2[illegible]
28	179	L'avvertimento prescritto da quest'articolo sarà enunciato nel verbale di esame e ne farà parte per regolare la tassa.				
29	—	Qualora debbasi stendere verbale separato del rifiuto di un testimonio di dire la verità, sarà dovuto il diritto in.	» »	1 »	» 75	» [illegible]
30	—	ESTRATTI di sentenze nei casi previsti dal Codice di procedura penale, o spediti a richiesta delle parti od altrimenti necessari . .	1 20	1 20	» 60	» [illegible]
31	—	Quando l'estratto sorpasserà due facciate, sarà dovuto il soprappiù in ragione di scritturazione ragguagliata alla metà del diritto delle copie per ogni mezzo foglio di due facciate come al nº 7. Il diritto tanto degli estratti che della scritturazione maggiori di due facciate è equiparato a quello di *copia*.				
32	828, 829	GRAZIE (annotazione del reale Decreto di grazia in margine della sentenza originale	» »	1 50	1 25	1 »
33	—	Lo stesso diritto sarà dovuto per la detta annotazione nei casi di commutazione o diminuzione di pena o di ambedue assieme. Allorquando si tratterà di grazie riflettenti ditenuti, non sarà dovuto alcun diritto.				

Numero d'ordine	Articoli del Codice di Procedura penale	Designazione degli atti tassati	Diritti dovuti ai Cancellieri delle Corti di Cassazione	di Appello	dei Tribunali	delle Preture
34	831	Indulto (declaratoria d'ammissione pel medesimo e per l'amnistia).				
		Se è riferibile ad un crimine . .	» »	6 »	» »	» »
		Se è riferibile ad un delitto. . .	» »	8 »	» »	» »
		Se è riferibile ad una contravvenzione	» »	1 50	» »	» »
		Se è riferibile a pena criminale.	» »	6 »	» »	» »
		Se è riferibile a pena correzionale	» »	8 »	» »	» »
		Se è riferibile a pena di polizia.	» »	1 50	» »	» »
		Si osserveranno le norme stabilite dall'articolo 12 del Codice di procedura penale per determinare la natura del reato, secondo la quale la tassa è regolata.				
35	—	Per la trascrizione in margine della sentenza e dell'ultimo atto del procedimento sarà dovuto lo stesso diritto anunciato al n° 32. Quanto è prescritto nell'alinea dell'articolo 33 è applicabile quando si tratta di indulti che rimettono ditenuti.				
36	—	Ingiunzione (*vedi* Ordinanza n° 50).				
37	—	Iscrizione in falso (*vedi* Dichiarazione n° 24).				
38	73, 231, 236, 237, 456, 543, 590, 704, 783, 789	Interrogatorio dell'imputato, dell'accusato o del condannato, quand'anche ricusasse di rispondere od allegasse la incompetenza del Giudice, per ogni verbale che ne sarà esteso	» »	1 50	1 25	1 »
39	456, 755, 783	La dichiarazione di ricusazione e la nomina di difensore fatta nell'atto d'interrogatorio non daranno luogo ad alcun diritto.				
40	—	Lettura (*vedi* Verbale o Riabilitazione ni 122, 123 e 76).				
41	—	Liberta' provvisoria (*vedi* Ordinanza, n° 50).				
42	—	Liquidazione delle spese (*vedi* Nota, n° 48).				
43	—	Liquidazione dei danni ed interessi (*vedi* Sentenza n° 96).				
44	71 ed altri articoli relativi; 79 ed altri articoli relativi; 74, 176 178, 180, 181, 183, 224, 395, 446 e 449	Mandato di cattura e di arresto .	» »	1 50	1 25	1 »
		La duplice copia da spedirsi dai Cancellieri, a termini dell'articolo 389 del Regolamento generale giudiziario, sarà tassata in proporzione della scritturazione a norma dell'articolo 7.				

Numero d'ordine	Articoli del Codice di Procedura penale	Designazione degli atti tassati	Diritti dovuti ai Cancellieri delle Corti di Cassazione		dei Tribunali	delle Preture
			di Cassazione	di Appello		
45	—	Mandato di comparizione	» »	1 25	1 »	1 »
		Qualora questi mandati fossero rilasciati in seguito ad apposita ordinanza, non sarà dovuto alcun diritto che quello sovrastabilito.				
46	608, 609	Manifesto prescritto dai contronotati articoli	» »	1 80	1 50	1 »
		Il diritto delle copie da affiggersi sarà dovuto in conformità della tassa stabilita dal nº 7.				
47	609	L'inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari si farà con una nota, per la quale sarà dovuta la metà del diritto fissato pel-l'originale cioè:	» »	» 90	» 75	» 50
48	—	Nota delle spese ripetibili dai condannati, compreso il decreto d'ingiunzione spedito ad istanza della parte civile.	2 50	2 50	2 50	1 50
		Per il provvedimento enunciato nell'articolo 65 della tariffa sarà dovuto il diritto.	» »	1 »	0 75	» 50
		Le copie delle medesime da spedirsi per notificazione alle parti o per essere rimesse alla Direzione demaniale, siccome devono essere scritte su fogli in parte stampati saranno tassate in conformità del nº 8.				
49	—	Opposizione (*vedi* Dichiarazione nº 20).				
50	120	Ordinanza colla quale, in difetto di domanda della parte privata o di desistenza dalla querela, si dichiara non farsi luogo a procedere	» »	» »	» 75	» 50
51	123	Che prescrive l'arresto d'un contravventore agli ordini del Giudice procedente e lo condanna agli arresti od all'ammenda, compreso il decreto di citazione, qualora questo abbia avuto luogo .	» »	2 »	1 50	1 »
52	170,29 , 526	Che accorda un salvocondotto quando non fa parte dell' ordinanza di citazione	» »	1 »	» 75	» »
		Essa sarà annotata in apposito registro.				
53	176	Che pronuncia un'ammenda contro un testimone o perito che citato non sia comparso	» »	» 75	» 60	» 50
		Gli estratti dell'ordinanza da essere notificata al condannato				

Numero d'ordine	Articoli del Codice di procedura penale	Designazione degli atti tassati	Diritti dovuti ai Cancellieri delle Corti di Cassazione	Diritti dovuti ai Cancellieri delle Corti di Appello	dei Tribunali	delle Preture
		saranno tassati in conformità del nº 30.				
54	177	Che assolve il testimonio dall'ammenda non darà luogo a diritto alcuno.				
55	185, 223	Che revoca il mandato di cattura nei casi preveduti dagli articoli controcitati	» »	» 75	» 60	» »
56	228	Che ordina la restituzione della cauzione. . . . . Quest'ordinanza sarà annotata in apposito registro.	» »	1 »	» 75	» »
57	238	Che pronunzia sulla ricusazione di un interprete quando non faccia parte dell'atto d'interrogatorio .	» »	» 75	» 60	» »
58	698, 699, 701	Che prescrive la presentazione od il trasporto di scritture o registri contenenti scritture impugnate per falso o che debbono servire di comparazione	» »	» 75	» 60	» 50
59	851	Che condanna ad un'ammenda l'ufficiale pubblico che abbia ricusato di firmare un'atto	» »	1 25	1 »	» 80
60	341, 316, 317	Colla quale un pretore di mandamento prescrive nuovi incumbenti e destina a tale effetto un'altra udienza	» »	» »	» »	» 50
61	212, 237, 249, 251, 252, 253, 255, 259, 706	Emanata tanto dalla Corte e dal Tribunale che dalla Camera di Consiglio e dal Giudice istruttore nei casi contemplati dagli articoli controcitati, compresa la dovuta annotazione nel registro. .	» »	» 75	» 60	» »
62	782	Non sarà dovuto alcun diritto per l'ordinanza che rimanda semplicemente il processo al Giudice istruttore, nè per quelle di commissione allo stesso Giudice istruttore o al Pretore.				
63	616	Che prescrive la pubblicazione del manifesto, la vendita o restituzione d'effetti sequestrati, salvo il caso previsto nell'articolo 607 del Codice di procedura penale .	» »	1 »	» 75	» 50
64	291	Colla quale prima d'aprire il dibattimento si rimanda la causa ad altra udienza	» »	1 25	1 »	» 50
65	—	Qualora la sospensione sia pronunziata durante il dibattimento, o siasi dichiarato doversi procedere oltre, se ne farà menzione nel verbale d'udienza e non sarà do-				

Numero d'ordine	Articoli del Codice di Procedura penale	Designazione degli atti tassati	Diritti dovuti ai Cancellieri delle Corti di Cassazione	di Appello	del Tribunali	delle Preture
		vuto che il diritto fissato per questo.				
66	524	Colla quale il Presidente accorda all'accusato un nuovo termine per presentarsi nel caso di contumacia	» »	1 50	» »	» »
67	228, 778	D'intimazione o di ingiunzione per l'esecuzione della sentenza. . . .	» »	1 25	1 »	» »
		Nessun diritto sarà dovuto per l'ordinanza emanata nel caso enunciato nell'articolo 604 del Codice di procedura penale.				
68	—	Perquisizione (*vedi* Verbale, nº 106).				
69	100, 102, 103, 104, 106, 108	Querela, contro-querela, denunzia o dichiarazione. Quando l'assistenza del Cancelliere sarà richiesta, qualunque sia il numero dei querelanti sentiti simultaneamente, sarà dovuto il diritto di.	» »	2 »	1 50	1 »
70	116, 117	L'atto di desistenza o di istanza per la prosecuzione del procedimento, compresa la relativa ordinanza o decreto, darà luogo al diritto di	» »	1 50	1 »	» 75
71	—	Registraziono (*vedi* Grazie nº 32).				
72	157, 158	Relazione di periti per cadun atto, quand'anche contenga la semplice asseverazione	» »	1 50	1 25	1 »
73	—	La relazione presentata per iscritto dal perito darà luogo al diritto in proporzione della scritturazione per ogni facciata in	» »	» 20	» 20	» 20
		Al riguardo di questo diritto sarà osservato quanto è prescritto dal 2º capoverso dell'articolo 54 di questa tariffa.				
74	159	Nel caso di rifiuto del perito menzionato nel controcitato articolo, sarà dovuto pel verbale	» »	1 »	» 75	» 50
75	603	Remissione della metà della pena per l'ordinanza o la declaratoria sovra la relativa domanda che dovrà inserirsi originalmente alla minuta della sentenza, ogni cosa compresa.	» »	2 »	1 50	1 »
76	834, 835, 847	Riabilitazione. Parere della Sezione di accusa favorevole o non, compresa la dovuta annotazione nel registro.	» »	5 »	» »	» »
77	844	Trascrizione del regio Decreto di riabilitazione in margine dell'originale della sentenza di condanna.	» »	2 »	1 50	» »

Numero d' ordine	Articoli del Codice di Procedura penale	Designazione degli atti tassati	Diritti dovuti ai Cancellieri delle Corti di Cassazione	di Appello	dei Tribunali	delle Preture
78	844	Per la lettura in pubblica udienza del detto Regio Decreto di riabilitazione e pel deposito del medesimo nella Cancelleria.	• •	1 25	1 •	• •
79	—	Ricerca di sentenze, documenti ed ogni altr'atto di Cancelleria compresa la tassa per visione	2 •	1 50	1 25	• •
		Nel caso la visione durasse più di un'ora si esigerà la tassa come al primo capoverso del successivo nº 129.				
80	—	Ricevuta (*vedi* Deposito, nº 15).	• •	1 •	• 75	• 50
81	241, 243, 244	Ricognizione di un imputato tra più persone ancorchè riesca infruttuosa, per ogni atto	• •	1 50	1 25	1 •
82	245	Per ogni atto e confronto nel caso previsto dal controcitato articolo.	• •	1 50	1 25	1 •
83	752, 753, 755, 757, 758	Ricusazione per l'atto che il Cancelliere sia richiesto d'estendere.	• •	• 75	• 50	• •
84	—	Rivelazione (*vedi* Interrogatorio, nº 38).				
85	—	Salvocondotto (*vedi* Ordinanza, nº 52.				
		Non sarà dovuto alcun diritto quando farà parte dell'ordinanza di citazione.				
86	418	Sentenza od ordinanza della sezione di accusa a cui il Cancelliere deve dare lettura delle carte.				
		Se è definitiva in conformità degli articoli 216 alinea, 264, 265, 434, nel caso che l'opposizione sia stata fatta dalla parte civile, e 437, ovvero in via d'appello nei casi di libertà provvisoria o di ricusazione	• •	3 •	• •	• •
87	—	Se non è definitiva come nei casi previsti negli articoli 430, 432, 435, 436, 448 e 452, la sola metà.	• •	1 50	• •	• •
88	—	Il semplice ordine di trasmissione dei corpi di reato alla Cancelleria non andrà soggetto a tassa.				
89	—	Il diritto per l'ordinanza di cattura o di comparizione è compreso in quello fissato per la sentenza di ammissione dell'accusa.				
90	—	Tanto nell'uno che nell'altro caso, quando la scritturazione della sentenza riflettente un solo imputato eccede le quattro facciate, per ognuna di esse in eccedenza sarà dovuto il diritto di	• •	• 40	• •	• •

Numero d' ordine	Articoli del Codice di Procedura penale	Designazione degli atti tassati	Diritti dovuti ai Cancellieri delle Corti di Cassazione	di Appello	dei Tribunali	delle Preture
		Nel caso di più imputati il diritto della maggiore scritturazione non sarà dovuto, ma si farà luogo all'aumento prescritto dall'articolo 71 di questa tariffa.				
91	323, 325, 388 e 392.	SENTENZA pronunziata in prima istanza previo dibattimento pubblico od a porte chiuse, tanto in contraddittorio che in contumacia, compresi tutti gli obblighi del Cancelliere per la relativa causa.				
		Se la sentenza è definitiva. cioè fra quelle contemplate negli articoli 39?, 394, nel caso di applicazione della pena 397, 511, 515, 516, 621 1ª parte, 622 1ª parte e 623 e nel caso sia rigettata la domanda a senso dell'ultima capoverso dell'art. 667	10 »	8 »	6 »	» »
		Per le sentenze delle Corti di cassazione che annullino in tutto od in parte quelle portate al suo giudizio non sarà dovuta alcuna tassa.				
92	—	Se non è definitiva, cioè se prescrive soltanto il rinvio di cui negli articoli 394 e 395, o di procedere ulteriormente, giusta il disposto dell'articolo 419.	» »	3 »	2 »	» »
93	363, 390, 392, 323, 325, 418	Pronunziata in giudizio di appello o di opposizione tanto in contraddittorio, quanto in contumacia, compresi tutti gli obblighi imposti al Cancelliere per la relativa causa.				
		Se definitiva nei casi previsti dagli articoli 364 alinea, 365 alinea, 366 alinea, 367 e 419 alinea.	» »	6 »	4 »	» »
94	—	Se non è definitiva come pei casi previsti dagli articoli 364, 365, 366 e 419 1ª parte	» »	3 »	2 »	» »
		La dichiarazione che la contumacia è legalmente incorsa non darà luogo a tassa particolare e farà parte della sentenza.				
95	281, 316, 317, 342 a 347, 352, 621	SENTENZA definitiva del Pretore, si in contraddittorio che in contumacia, emanata dietro il verbale di dibattimento.	» »	» »	» »	3 »

Numero d'ordine	Articoli del Codice di Procedura penale	Designazione degli atti tassati	Diritti dovuti ai Cancellieri delle Corti di Cassazione	delle Corti di Appello	dei Tribunali	delle Preture
96	390 ultimo capoverso, 569, 570, 571, 577	Qualunque provvedimento circa il risarcimento dei danni ed interessi contenuto nella stessa sentenza che statuisce sul reato, anche quando fosse accordata una provvisione, non aumenterà il diritto fissato per le sentenze ai numeri 91, 93 e 95. Se la liquidazione dei danni ed interessi avrà luogo in giudizio separato, ovvero la provvisione sarà stata accordata in giudizio anche separato, saranno dovuti pei relativi atti e giudicati i diritti fissati dalla tariffa civile in vigore.				
97	292, 293, 295, 635, 636, 637, 702, 706 alinea 720, 753, 755, 759, 761, 776, 850	Sentenza od ordinanza pronunziata senza pubblico dibattimento ed in via di disciplina nei casi previsti dai controindicati articoli, sì in contraddittorio, che in contumacia, in primo ed in secondo grado.	» »	7 »	5 »	» »
98	—	Occorrendo di sentire testimoni in Camera di Consiglio saranno dovuti i diritti fissati per gli esami scritti coll'aumento della metà.				
99	—	L'ordine di arresto o di traduzione di un testimonio renitente sarà tassato come un mandato di comparizione.				
100	205, 208, 217, 218, 219, 657	Sottomissione con cauzione per la libertà provvisoria, tanto se passata dall'imputato che da terza persona . . . . Ove la sottomissione non sia accompagnata da cauzione, sarà dovuta la sola metà di questo diritto. Queste tasse devono essere pagate alla Cancelleria alla data stessa dell'atto.	» »	2 50	2 »	1 50
101	112	Dello straniero che si costituisce parte civile	» »	2 »	1 50	1 »
102	574	Della persona offesa o danneggiata per la esecuzione della sentenza proferita in contumacia.	» »	1 25	» »	» »
103	613	Dell'imputato per la restituzione d'oggetti a lui spettanti. . . . . . Quest'ultimo diritto sarà duplicato nel caso che vi sia congiunta la cauzione.	» »	1 25	1 »	» 80

Numero d' ordine	Articoli del Codice di Procedura penale	Designazione degli atti tassati	Diritti dovuti ai Cancellieri delle Corti di Cassazione	di Appello	dei Tribunali	delle Preture
104	148, 610, 611	VENDITA di effetti all'incanto. Si applicherà la tariffa civile.				
105	121, 122, 124 a 131, 134, 137, 142, 336, 695, 696, 708, 787	VERBALE di visita dei luoghi per accertare le traccie apparenti di un reato, di visita di un cadavere o ferito, di dissotterramento, ecc.	» »	3 »	2 50	1 50
106	142, 147, 708	Di visita domiciliare e perquisizione.	» »	3 »	2 50	1 50
107	196	Di visita di un imputato colpito da mandato di cattura che alleghi di essere ammalato, compresa la relazione del perito, gli ordini relativi ed anche l'interrogatorio, qualora ne sia il caso.	» »	1 80	1 50	1 25
108	709, 710, 711, 713	Di verificazione nel caso di falsificazione.	» »	1 80	1 50	1 25
109	711	Non sarà dovuto alcun diritto per la descrizione delle monete o di altri oggetti e la trasmissione accennata nell'articolo controcitato.				
110	151	Di semplice presentazione, descrizione o deposito di oggetti che possono servire a convinzione .	» »	1 50	1 25	1 »
111	719	Avente per oggetto di assicurare l'identità di un documento a termini dell'articolo controcitato . L'ordinanza di sospensione della causa menzionata nello stesso articolo non darà luogo a tassa.	» »	» »	» »	1 »
112	148, 606	Comprovante la restituzione di oggetti che possono servire di convinzione, qualora il verbale sia stato separatamente da ogni altro atto tassato, escluso però il caso contemplato dall'articolo 607 del cod. p. p.	» »	1 50	1 25	1 »
113	148, 610, 611	Di vendita (*vedi* Vendita, nº 104).				
114	701	Comprovante la levata di una scrittura autentica dal suo posto, con surrogazione di una copia collazionata.	» »	» »	1 25	» »
115	802, 803	Contenente la detenzione od il sequestro illegale di una persona ed i relativi provvedimenti . . .	» »	» »	1 25	1 »
116	532	Comprovante che l'accusato non si è presentato nè trovasi in arresto.	» »	» 60	» »	» »
117	271, 281, 316, 317	Del dibattimento all'udienza per cadauna causa, compresa la nomina ove occorra di un difensore d'ufficio a termini dell'articolo				

Numero d'ordine	Articoli del Codice di Procedura penale	Designazione degli atti tassati	Diritti dovuti ai Cancellieri delle Corti di Cassazione	di Appello	dei Tribunali	delle Preture
		271, nº 2 controcitato ed il decreto di citazione	8 »	6 »	5 »	4 »
118	271, 281, 316, 317	Qualora dal principio dell'udienza sino alla prolazione della sentenza inclusivamente siansi impiegate più di due ore, sarà dovuto per cadauna ora eccedente, il diritto in	» »	3 »	2 50	2 »
		Il diritto per la prima ora dopo le due sarà dovuto qualunque sia stato il tempo consumato, ma nelle altre successive non sarà dovuto sè non sarà stata consumata più di mezz'ora.				
		In questo caso i cancellieri dovranno far constare dal verbale dell'ora in cui cominciò il dibattimento e di quella in cui ebbe fine.				
		In mancanza di ciò non potranno esigere che il puro diritto sovra stabilito.				
		Tutte le istanze, richieste, opposizioni, dichiarazioni o provvedimenti che occorressero relativamente alla causa durante il dibattimento ed incluse nel verbale suddetto non daranno luogo a diritto maggiore di quello sovra fissato per lo stesso verbale.				
119	621, 622, 624, 625, 627	Comprovante tumulti od altri reati menzionati nei controcitati articoli	» »	1 50	1 25	1
		L'ordine di arresto darà luogo allo stesso diritto come il mandato di cattura.				
120	705, 707	Comprovante il ripristinamento, la cancellazione, la riforma, la restituzione ed il rimando di atti dichiarati falsi e presentati per comparazione	» »	1 50	1 25	1
121	781	Comprovante la trasgressione del confino, dell'esilio locale o degli ordini relativi	» »	» »	2 50	1 50
122	630, 631	Di lettura fatta ad un imputato od accusato ditenuto del verbale di dibattimento, quando non sia stato presente all'udienza o ne sia stato allontanato	» »	2 50	1 50	1
123	654	Di lettura all'imputato od accusato ditenuto della dimanda di cassazione fatta dal Ministero Pub-				

Numero d'ordine	Articoli del Codice di Procedura penale	Designazione degli atti tassati	Diritti dovuti ai Cancellieri delle Corti di Cassazione	di Appello	dei Tribunali	delle Preture
		blico o dalla parte civile, compresa la scelta che dal ditenuto si farà di un difensore......	» »	1 50	1 »	1 »
124	588, 589	Di esecuzione di una sentenza di condanna alla pena di morte..	» »	15 »	» »	» »
125	—	Se l'esecuzione si farà in conformità dell'articolo 15 del Codice penale, sarà dovuta la metà del diritto sovra fissato, cioè:....	» »	7 50	» »	» »
126	Materie speciali	Di asseverazione di verbale....	» »	» »	» »	1 »
127	Idem	Di oblazione qualsiasi........	» »	» »	» »	1 50
128	47, 88	Di esecuzione di una sentenza che prescrive un'ammonizione, una sottomissione o la consegna di un reo minore ai suoi parenti con sottomissione di questi...	» »	2 »	1 50	1 »
129	583	Visione degli atti della procedura che sarà presa nella Cancelleria dopo emanata la sentenza.... Se la visione dura più di un'ora e per tutto il tempo successivo, la tassa sarà portata al doppio di quella fissata. Per ogni altra visione di processi permessa all'accusato od all'imputato per mezzo del suo difensore avanti il dibattimento e dopo il ricorso in cassazione, non sarà dovuto alcun diritto.	2 »	1 50	1 25	1 »

Modello N° 1.

Montare dei diritti degli Uscieri regolati secondo il tempo impiegato, ed il numero delle citazioni, notificazioni, intimazioni, ecc. ecc.

	Chilometri	2 1/2	5	7 1/2	10	12 1/2	15
1° Per un atto solo di citazione, intimazione, ecc.	Diritto fisso	» 40	» 40	» 40	» 40	» 40	» 40
	Diritto di trasferta	» 20	» 40	» 60	» 80	1 »	1 20
	Totali. . .	» 60	» 80	1 »	1 20	1 40	1 60
2° Due intimazioni o citazioni, ecc. fatte nella stessa gita e nel medesimo luogo. Per ciascun atto	Diritto fisso	» 40	» 40	» 40	» 40	» 40	» 40
	Diritto di trasferta	» 10	» 20	» 30	» 40	» 50	» 60
	Totali. . .	» 50	» 60	» 70	» 80	» 90	1 »
3° Tre intimazioni, ecc. fatte nella stessa gita e nel medesimo luogo. Per ciascun atto	Diritto fisso	» 40	» 40	» 40	» 40	» 40	» 40
	Diritto di trasferta	» 07	» 14	» 20	» 27	» 34	» 40
	Totali. . .	» 47	» 54	» 60	» 67	» 74	» 80

Nota. — L'Usciere che in una medesima gita fa successivamente più citazioni, intimazioni, ecc. in diverse Comunità, dovrà ripartire fra tutti gli atti eseguiti il diritto di trasferta, cominciando dal primo Comune, e così di seguito; per esempio, se partendo dal Comune A fa due intimazioni nel Comune B ed una terza nel Comune C, il diritto di trasferta da A a B sarà ripartito ugualmente fra tutte tre le intimazioni, e quello di trasferta da B a C sarà applicato all'intimazione fatta in quest'ultimo paese.

INDICE DEI MODULI ANNESSI ALLA TARIFFA PENALE

— N. 9. Tassa per trasporto di carte impugnate per falsità o destinate a servire di comparazione.
— N. 10. Tassa per trasferta giudiziaria.
— N. 11. Parcella delle spese di giustizia ripetibili, in materia penale.
— N. 12. Registro generale delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate per atti in materia penale (*).
— N. 13. Estratto del registro generale delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate per atti in materia penale.
— N. 14. Avviso di pagamento.

Firenze, 18 *febbraio* 1866.

Circolare (Div. 3) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Registri in materia penale per le Cancellerie dei Tribunali correzionali.

Il Guardasigilli si pregia trasmettere alle SS. LL. i moduli a stampa infra designati dei registri in materia penale, prescritti tenersi nelle Cancellerie dei Tribunali correzionali dall'art. 387, e dal N. 2 dell'art. 400 del Regolamento generale giudiziario, cioè: — 1° Registro generale della Cancelleria; — 2° Registro degli appelli dalle sentenze dei Pretori; — 3° Registro generale del Giudice Istruttore; — 4° Registro dei corpi di reato; — 5° Registro delle richieste. — Ved. alle pagine 353 e 481.

(*) *Le* Avvertenze *annesse al Registro N. 12 sono concepite come segue:*

1ª Questo registro deve essere vidimato dal Procuratore Generale e dal Procuratore del Re, e numerato in caduna pagina.

2ª Le iscrizioni vi si fanno appena spedita la tassa ed alla data stessa dell'atto cui si riferisce.

3ª Il numero progressivo nelle colonne numeri 1 ed 11 comincia al 1° gennaio e termina al 31 dicembre di cadun anno.

4ª Nella colonna n° 5 quando si tratta di tasse spedite ad Autorità od Ufficiali dell'ordine giudiziario si aggiunge la qualità.

5ª In quelle ai numeri 7 e 15 l'indicazione si porta mediante una linea obliqua (|) e queste si sommano in fine di caduna pagina riportandone il numero complessivo nelle pagine successive fino alla fine di ciascun anno.

6ª Il totale della 4ª colonna del n° 14 deve portare la somma complessiva accordata ad una stessa persona e che sarà dettagliatamente indicata nelle tre altre dello stesso numero. Se in alcuna di queste non si dovesse iscrivere somma si mette il segno (»).

7ª Il totale dell'8ª colonna del n° 16 si forma alla *chiusura giornaliera* sommando tutte le tasse iscritte nello stesso giorno nelle altre sette colonne dello stesso numero.

8ª La *chiusura giornaliera* si fa tirando una linea intero sotto l'ultima iscrizione di cadun giorno fino all'8ª colonnetta del n° 16 e scrivendo sulla linea immediatamente successiva le parole: *Visto chiuso il* . . . (s'indica la data) *col n°*. . . (e qui si riporta l'ultimo della colonna n° 1) *per la somma di* . . . (si riporta il totale di cui nell'avvertenza che precede). Articoli 162 e 166 della Tariffa penale.

9ª Nella colonna *Osservazioni*, n° 17, si tien conto del rimborso fatto al Cancelliere che avrà anticipate le tasse, delle eccezioni e decreti in contrario, e di quanto altro possa occorrere. — Il rimborso si annota scrivendo sulle linee delle ultime tasse rimesse all'Ufficio Demaniale in cadun giorno o mese: *ricevuto dall'Ufficio Demaniale di* . . . *l'ammontare delle tasse portate dal n°* . . . *al n°* . . . (quelli indicati nella colonna n° 1) *nella somma di* . . . colla data e firma del Cancelliere.

10ª Questo registro deve essere lineato, legato ed affogliato prima di essere presentato al Procuratore Generale od al Procuratore del Re per la parafrazione di cui all'avvertenza prima, e deve formarsi per intero con moduli a stampa dell'altezza di centimetri 43 e di larghezza 62, e con carta di buona qualità.

Sarà la S. S. compiacente dare le necessarie disposizioni perchè tali registri vengano prontamente messi in esecuzione e siano regolarmente tenuti (1).

Per il Ministro, Borgatti.

Torino, 24 marzo 1863.

Circolare del Ministero di Agricoltura e Commercio alle Camere di Commercio ed Arti.

Vantaggi derivanti dalla condizionatura delle sete e dall' adozione dei pesi e delle misure metriche nello scambio di merci fra le diverse Provincie.

Una delle più importanti Case di Commercio e di Banca di Torino ha richiamato l'attenzione di questo Ministero sulle difficoltà che un più facile e immediato scambio di merci fra le diverse Provincie d'Italia incontra nella difformità di pesi e delle misure. Ciò rende assai difficile il giudicare prontamente della convenienza di comprare le merci in un luogo anzichè in un altro.

Simigliante inconveniente si nota soprattutto nel Commercio delle sete, e la poca frequenza di operazioni su di esse fa sì, che alcune volte, come è avvenuto non è guari, si fanno venire in Torino sete napoletane, acquistandole in Lione.

Il sottoscritto crede opportuno l'invitare le Camere di Commercio dell'Italia meridionale a prendere in considerazione questo fatto, il quale prova quali danni esse stesse abbiano a sopportare dal non essere in relazioni più dirette ed immediate colle altre Provincie.

Comunque l'esecuzione della Legge sulla introduzione del sistema metrico decimale nelle dette Provincie sia stata differita fino al 1° del prossimo luglio, pure, a parere del sottoscritto, è interesse del commercio di applicarlo il più prestamente che sia possibile nelle operazioni commerciali. Avviene non di rado che, sebbene negli atti pubblici e negli atti ufficiali non s'indichino altri pesi e misure e monete, che quelle stabilite dalla legge, pure nel fatto e nella pratica si continui a contrattare sugli antichi sistemi metrici e monetari, e da ciò nascono difficoltà a più rapide operazioni.

È avviso del sottoscritto che le Camere di Commercio possano molto agevolare a conseguire questo fine, promuovendo per tutti i modi la desiderata uniformità.

Uno di tali modi è quello di non permettere che nei *listini* dei prezzi si enuncino i prezzi altrimenti che col sistema metrico decimale, e col nuovo sistema monetario. E per avventure le Camere di Commercio possono a ciò provvedere.

Quanto poi riguarda più specialmente le sete, il sottoscritto crede che possa molto giovare a dare uno sviluppo al loro Commercio la istituzione della *condizione delle sete*, ed anche del loro *saggio*. — Il prezzo variando secondo il numero del filo ed il suo stato igrometrico, è evidente che un ufficio, dove queste due condizioni delle merci sarebbero stabilite, agevolerebbe le transazioni.

Le Camere di Commercio sono autorizzate dalla Legge di loro fondazione del 6 luglio 1862 a istituire di somiglianti Uffizi, ed alcune di esse ne cavano un provento assai largo, il quale rende o inutile o meno grave il bisogno di ricorrere a tasse sul Commercio pel mantenimento delle Camere stesse, e degl'istituti che da loro dipendono.

Il sottoscritto vedrebbe con piacere dotate dai detti Uffizi le Camere di Commercio di quelle piazze, ove sono più importanti le operazioni in sete. Ed invita quelle Camere che intendessero porsi all'opera a chiedere alle Camere di Commercio di Milano e di Torino tutte le indicazioni a ciò necessarie, potendo esse fornirgliele largamente.

Oltre a questi provvedimenti più generali non mancheranno altri che potranno aiutare ad un più largo svolgimento del commercio serico in coteste Provincie, e le Camere di Commercio non trascureranno di studiarli per applicarli, quando il possano, e per chiedere la cooperazione di questo Ministero se sia necessario.

Di questo solo desidera il sottoscritto, che le Camere di Commercio sien fatte certe,

---

(1) *Nella Tipografia Reale di Firenze* (via Condotta) *si trovano tutti i Moduli giudiziari prescritti dai nuovi ordinamenti, e tutti quelli che prima esistevano alla cessata tipografia di* Enrico Dalmazzo *di Torino. Se ne spedisce* gratis *il Catalogo a semplice richiesta.*

ed è che esse troveranno sempre in questo Ministero le migliori disposizioni per favorire l'incremento delle diverse industrie che hanno in Italia condizioni di vita non non ancora del tutto sviluppate.

Il Ministro Manna.

Torino, 9 novembre 1863.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio alle Camere di Commercio ed Arti.

Istruzioni relative alla risoluzione dei reclami dei contribuenti ed alla esazione delle tasse camerali.

Alcune Camere di Commercio e d'Arti del Regno si sono rivolte a questo Ministero per sapere, se l'opposizione promessa da alcuno dei contribuenti sottoposti ad una tassa camerale contro la quota loro attribuita ne sospenda l'esazione fino a ragione conosciuta, e se l'opposizione medesima, notificata alle Camere, le obblighi a farsi attrici in giudizio per la risoluzione della vertenza.

Sebbene istruzioni congeneri sieno state comunicate ad alcune Commerciali Rappresentanze del Regno, non crede inutile il sottoscritto di ritornare sullo stesso argomento, e di riassumere qui le principali avvertenze che a quest'oggetto si riferiscono.

I ruoli dei sottoposti alle tasse camerali sono compilati a cura delle Camere con i dati raccolti per mezzo delle amministrazioni comunali e delle Direzioni dei Tributi governativi, e in genere con tutti gli altri mezzi giudicati convenienti all'uopo. Tostochè i ruoli sieno compiuti, vengano sottoposti all'approvazione della Prefettura locale; e successivamente con pubblico manifesto sono avvisati i contribuenti dentro qual termine ed in qual luogo i ruoli medesimi sieno resi ostensibili agli interessati.

In detto manifesto è stabilito un secondo termine, dentro il quale è data facoltà agli interessati, che si credono lesi, di rivolgere istanza per iscritto alla Camera allo scopo di ottenere l'esonero o la riduzione della tassa.

Decorso questo secondo termine, la Camera, in regolare adunanza prende in via amministrativa cognizione dei reclami avanzati, accoglie quelli che reputa fondati su ragioni di equità o di giustizia, e rigetta gli altri.

Le risoluzioni prese sui reclami sono notificate agli interessati, e sono eseguite sul ruolo le corrispondenti rettificazioni; dopo di che il ruolo addiventa esecutorio, e viene quindi consegnato agli Esattori.

Ogni ulteriore opposizione per parte del contribuente contro le risoluzioni della Camera e contro la tassazione fatta nel ruolo non ne sospende la percezione; e dall'opponente stesso deve essere promossa giudicialmente dinanzi al Tribunale del luogo o dinanzi a quello che ne fa le veci.

Generalmente poi la percezione delle tasse camerali viene regolata con le stesse norme e con gli stessi principii, con cui va regolata la percezione delle stesse tasse governative. Il sottoscritto infine non ha d'uopo di rammentare come sieno da tenersi presenti i provvedimenti sanzionati dal Regio Decreto del 15 ottobre 1863, e solamente per ovviare ad ogni possibile dubbiezza, che potesse sorgere circa all'interpretazione di alcune delle disposizioni ivi contenute, crede bene di avvertire qui per incidenza che le cauzioni, prestate allo Stato dagli Esattori e dai Percettori governativi, non si estendano a guarentire gli interessi delle Camere. — V. Celerit. 1863, pag. 2647.

Per il Ministro, A. Ciccone.

Firenze, 24 marzo 1866.

Circolare (N. 212, Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Dichiarazioni a farsi di merci diverse contenute in un solo collo.

È sorto il dubbio se la disposizione dell'art. 23 della Circolare nº 78 del 6 febbraio 1864, e quella contenuta nell'altra Circolare nº 209, del 2 andante mese, con cui si stabiliva che il Commercio potesse essere dispensato dal dichiarare il peso netto delle merci importate, fossero, o meno, applicabili anche quando si trattava di diverse specie di merci passibili di diversi diritti e racchiuse nello stesso collo. — V. Celerit. 1865, pag. 697, 801 e 817.

A scioglimento di tale dubbio si dichiara, che in base tanto all'art. 21 del Trattato Italo-Franco, che all'art. 24 del Regolamento doganale, nei casi suddetti debba la Dogana richiedere che l'importare specifichi il peso netto delle merci, senza di che mancherebbe la base per istabilire il dazio sulla specie che si riscontrasse mancante. Quindi la facilitazione accordata di poter notificare il peso lordo al confine, è limitata al caso in cui i colli contengano una sola qualità di merce. — Vedi alla pagina 629.

Tanto si partecipa alle Direzioni ed Uffici dipendenti ad opportuna norma ed esecuzione.

Il Direttore Generale Cappellari.

Firenze, 24 marzo 1866.

Circolare (N. 213, Div. 1) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale delle Gabelle).

Soppressione dei certificati d'origine fra l'Italia e gli Stati dello Zollverein.

Per concerti passati tra il Governo d'Italia e quello di Prussia nella applicazione del Trattato di commercio del 31 dicembre 1865, approvato con Legge 13 andante mese, le merci di origine o produzione tanto Italiana, che degli Stati dello Zollverein potranno reciprocamente ammettersi al trattamento convenzionale senza obbligo di essere accompagnate dai certificati di origine. — Ved. alla pag. 563.

Tale agevolezza per parte dell'Italia dovrà estendersi a tutti i paesi a cui è stato applicato il Trattato di commercio Italo-Franco, con ciò però che la provenienza diretta od indiretta delle merci dagli Stati favoriti sia regolarmente accertata.

Tanto si partecipa alle Direzioni ed agli Uffici dipendenti per la relativa esecuzione.

Pel Ministro, Cappellari.

Torino, 26 marzo 1866.

Circolare (Div. 7) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Sottoscrizione al Comitato Nazionale *per coadiuvare le Finanze del Regno.*

Mi affretto a comunicare ai signori Impiegati dipendenti da questa Direzione Generale il dispaccio infra trascritto del signor Ministro delle Finanze sul proposito del Consorzio Nazionale.

Al dispaccio del signor Ministro non mi occorre aggiungere parola, a meno che sia per ricordare con compiacimento come gl'Impiegati dell'Amministrazione delle Tasse e del Demanio si trovino sempre fra i primi ogni qualvolta vi è un'opera generosa da compiere o un nobile fine da conseguire.

Il Direttore Generale Sacchi.

Torino, 20 marzo 1866.

Circolare (Div. 1) del Ministero delle Finanze.

Sottoscrizione al Comitato Nazionale *per coadiuvare le Finanze del Regno.*

Il Consorzio Nazionale formatosi coll'intendimento di recare sollievo ai bisogni dello Stato è tale evidente manifestazione dello spirito pubblico in Italia che non occorre esaltarne il merito perchè tutti contribuiscano ad un'opera che non ha riscontro nella storia di altri paesi.

Il sottoscritto ha già potuto apprezzare i patriotici sentimenti da cui sono animati i pubblici Funzionari che appartengono al Ministero che ha l'onore di reggere, epperò confida che anche in questa circostanza concorreranno nella misura delle loro

forze al contributo spontaneo della Nazione. Ma in ciò non deve essere ombra di pressione, e non deve mancare all'opera il precipuo suo pregio che è quello della spontanea e della piena libertà.

I signori Direttori Generali e Capi d'Ufficio della Amministrazione finanziaria ricorderanno agli Impiegati che a tenore del Manifesto del Comitato Centrale di Torino, in data 4 marzo corrente, le sottoscrizioni a favore del Consorzio Nazionale si raccolgono dai Comitati istituiti nei Comuni e nel Capoluogo di Provincia; che le offerte devono essere incondizionate riguardo al modo del loro impiego, e che i versamenti delle somme o la consegna delle rendite seguir devono nelle sedi o nelle succursali della Banca Nazionale, della Banca di Toscana e del Banco di Napoli.

Il Ministro Scialoia.

Torino, 27 marzo 1866.

Circolare (Div. 8) del Ministero dell'Interno.

Avvertenze per la compilazione delle Contabilità trimestrali delle Case di pena.

Sul punto che i Contabili delle Case penali stanno per dare al Ministero gli Elenchi della gestione del 1° trimestre 1866, il sottoscritto trova opportuno di trasmettere alle Direzioni le seguenti istruzioni, nello scopo che le contabilità di ogni trimestre siano compilate in guisa che ne riesca agevole il reciproco controllo, e col mezzo di esse, anche l'esame dei conti giudiziali dell'esercizio.

A) I Contabili di Cassa devono bene specificare sugli Elenchi il numero o la misura, la qualità ed il valore degli oggetti che fanno parte della Contabilità del materiale ed uniranno agli Elenchi delle spese anche i conti delle somministranze tenuti dall'Ispettore Economo in conformità del modello n. 53.

B) Il Contabile del materiale avvertirà:

1° Chi siano trasmessi (quand'anche negativi di valore) tutti gli Elenchi indicati dall'articolo 552 del Regolamento generale, e che ogni Elenco sia munito delle prescritte dichiarazioni circa la regolarità ed esattezza delle cifre. — V. Celerif. 1866, pag. 1057.

2° Che gli Elenchi delle materie prime e dei manufatti siano accompagnati dalle bollette di carico e di scarico, non che da uno stato riepilogativo, nel quale s'inscriva il numero d'ordine ed il valore complessivo di ciascuna di esse, e che per mezzo di apposita dichiarazione del Direttore consti esservi pienamente rappresentate tutte e singole le bollette che figurano nel registro-matrice.

3° Che delle due colonne, le quali in ogni Elenco esprimono il valore degli oggetti estratti dai magazzini, oppure consunti, l'una esponga il valore di cui il Contabile era addebitato sullo inventario per l'oggetto stesso, e di cui perciò si sdebita, la altra esprima la somma che lo stabilimento ha ricavato nello espropriarsi di quell'oggetto, in guisa che le cifre di questa seconda colonna siano quelle che poscia hanno a figurare nello stato dei proventi (modello n. 66) sotto i capitoli correlativi.

Colla opportunità il sottoscritto invita i signori Direttori degli stabilimenti, ove ne sia il caso, a voler provvedere che si dia sollecita opera alla revisione dei conti del materiale relativi al 1862, affinchè il Ministero possa effettuare la presentazione di essi alla Corte dei conti.

Il Direttore Generale G. Boschi.

Firenze, 31 marzo 1866.

Circolare (Div. 2) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Alienazione di beni ecclesiastici; consenso dell'Autorità Governativa.

Il nuovo Codice civile, informato al duplice concetto della separazione della Chiesa dallo Stato, e dell'alta tutela, che a quest'ultimo si appartiene sugli enti morali nel medesimo esistenti, ha disposto coll'articolo 434, che all'alienazione dei beni ecclesiastici

debba precedere l'autorizzazione del Governo. Per effetto di tale principio questo Ministero ritiene che siffatta autorizzazione, nei rapporti civili, debba venire concessa esclusivamente dalla Potestà civile, senza avere alcun riguardo alla esistenza ed al difetto di quella preventiva approvazione dell'Autorità Ecclesiastica, che fosse a tal uopo prescritta in alcune provincie del Regno.

Per stabilire pertanto in modo uniforme per tutto il Regno le norme emergenti da questo generale concetto e togliere le differenze che a questo riguardo esistevano nelle diverse Provincie italiane, il sottoscritto ha sottoposto alla firma di S. M. il Reale Decreto, del quale trasmette copia alla S. S.

Dalle disposizioni, che si leggono nel citato Reale Decreto, la S. S. rileverà agevolmente come questo Ministero siasi preoccupato non solo di non trascurare alcuna delle guarentigie, che possono assicurare l'efficacia dell'assunta vigilanza sulla conservazione del patrimonio ecclesiastico, ma ben anco di provvedere affinchè nei casi di alienazione l'autorizzazione necessaria venisse concessa colla maggiore sollecitudine possibile e con quei metodi di discentramento, dei quali si è esperimentata la utilità a riguardo di Regio *Exequatur* e di Regio Placito.

Siccome poi le norme ora sancite in materia di alienazione di beni ecclesiastici erano già vigenti nelle Provincie meridionali per molte di cosiffatte contrattazioni, così per queste non si è creduto d'introdurre alcuna innovazione, mantenendo in osservanza le disposizioni dei Reali Decreti del 1° dicembre 1833, le quali non hanno finora dato luogo a richiami ed hanno per contrario offerto degli utili risultamenti.

Il Ministro G. De Falco.

***Firenze*, 31 *marzo* 1866.**

Circolare (Div. 4) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Spese d'ufficio pel 1866 assegnate alle Magistrature Giudiziarie del Regno.

Col Regio Decreto del 22 del volgente mese furono determinati gli assegni per le spese d'ufficio del 1866 a quelle fra le Magistrature giudiziarie del Regno, per le quali siffatte spese sono a carico esclusivo dell'Erario.

Il Guardasigilli trasmette alla S. S. Ill:ma un estratto di quel Decreto nella parte che specialmente la riguarda, affinchè possa averne notizia e parteciparlo agli Uffici da Lei dipendenti.

Nel tempo stesso egli crede conveniente di far conoscere le determinazioni prese sovra alcuni dubbi che gli vennero proposti da vari Capi della Magistratura, intorno alle spese delle quali è parola. Si è domandato al Ministero:

1° Da chi debbano essere sostenute le spese d'ufficio per le Commissioni di gratuito patrocinio dei poveri istituite presso le Corti ed i Tribunali in virtù del R. Decreto 6 dicembre 1865, n. 2627;

2° Se spetti alle Corti ed ai Tribunali il determinare preventivamente gli usi pei quali deve essere adoperata la somma che dal Governo viene loro assegnata a titolo di spese d'ufficio; ovvero se i Capi dei Collegi possano essi stessi, direttamente e senza avere udito il Collegio, disporre in quel miglior modo che credono della somma stessa, salvo il rendimento del conto che alla fine di ogni trimestre deve farsi dall'amministratore, a sensi dell'art. 145 del Regolamento giudiziario;

3° Se il conto trimestrale delle spese d'ufficio debba rendersi dal Consiglie e Economo alle Sezioni riunite della Corte, oppure alla prima Sezione, cioè la civile;

4° Finalmente se, a fronte degli articoli 145 e 147 del Regolamento, occorra ancora la trasmissione a questo Ministero dei rediconti delle spese d'ufficio che, ai termini della Circolare ministeriale 18 maggio 1863, era prescritta nel gennaio di ciascun anno per l'annata precedente. — V. Celerif. 1863, pag. 1613.

Sul primo punto il Ministero, considerando che secondo il disposto dell'art. 20 del R. Decreto che istituisce le Commissioni pel gratuito patrocinio, spetta ai Procuratori Generali ed ai Procuratori del Re il mantenere la corrispondenza delle medesime, sia

cogli altri Uffici pubblici, sia colle parti, e che pel compimento di siffatto incarico debbono far uso della propria Cancelleria sia per la compilazione e la copia dei relativi atti, sia per la custodia di essi e per la tenuta degli opportuni registri; ha determinato che le spese d'ufficio per le Commissioni di gratuito patrocinio debbano essere sostenute dagli Uffizi del Pubblico Ministero. E di questa risoluzione si ebbe il debito riguardo nello stabilir l'ammontare delle spese d'ufficio assegnate ai Procuratori Generale ed ai Procuratori del Re. — V. alle pagine 78, 353, 377 e 481.

Sul secondo punto è da premettere che per lo passato il Governo assegnava una somma per ispese d'Ufficio ad ogni Collegio; che il Collegio convocato in assemblea generale determinava l'uso al quale la somma stessa doveva essere destinata, e che il bilancio presuntivo per tal modo formato veniva approvato dal Ministero di Grazia e Giustizia. Questo sistema venne, non v'ha dubbio, dal nuovo Regolamento giudiziario modificato. Ma se si pon mente alle disposizioni sancite dagli art. 142 e seguenti di leggieri si scorge che le modificazioni introdotte non risguardano sostanzialmente se non l'ingerenza del Governo nell'amministrazione dei fondi assegnati ai Collegi per spese di ufficio, e non già il modo da seguirsi nella loro distribuzione nelle diverse categorie del bilancio preventivo, secondo i bisogni di ciascun Collegio. Si volle, per così dire, emancipare i Corpi e gli Uffizi giudiziari da quella specie di tutela che loro era imposta, lasciando loro libera ed intera l'amministrazione della somma a ciascuno di essi assegnata, colla sola condizione che essa non fosse in alcun modo oltrepassata.

La disposizione del resto, in forza della quale i Collegi giudiziari raccoglievansi in generale assemblea per formare il loro bilancio presuntivo interno, non era che quella generale, la quale stabiliva di « doversi le Corti ed i Tribunali riunire in assemblea generale per deliberare intorno alle materie d'ordine e di servizio interno, e che interessano l'intero Corpo ». Ora, essendo questa disposizione ripetuta nella nuova Legge sull'ordinamento giudiziario, ne risulta che nulla deve ritenersi innovato in questa materia al precedente sistema.

Evidentemente poi le Corti ed i Tribunali, come Corpi collegiali, non possono provvedere all'esecuzione del bilancio preventivo. Essi, di necessità, debbono limitarsi ad assegnare a ciascheduna categoria di spesa una somma complessiva, senza discendere a più minuti particolari e ad una più particolareggiata distribuzione.

A ciò appunto provvide l'art. 143 del Regolamento giudiziario, affidando l'amministrazione dei fondi per le spese di ufficio ad uno dei Membri del Collegio, sotto la direzione e vigilanza del Capo. Così, a cagione di esempio, il Collegio determina il numero dei portieri ed inservienti ed il salario con cui debbono essere retribuiti, ed il Capo poi provvede alla nomina: il Collegio dichiara in genere la somma da impiegarsi negli oggetti di cancelleria, nei libri legali, ecc., ed il Capo indica in seguito più specialmente di quali oggetti e di quali libri si debba fare acquisto, in quanto il Collegio non abbia egli stesso deliberato condizioni speciali.

Sul terzo quesito, osservando che l'art. 145 del Regolamento vuole, che il conto si renda al Corpo o Collegio, e che il rendiconto delle spese di ufficio è indubbiamente una materia che interessa tutto l'intiero Corpo della Corte e del Tribunale, il Ministero non pone in dubbio che i conti si debbano rendere alle Sezioni riunite in assemblea generale.

Sull'ultimo punto è necessario di considerare che se per effetto delle disposizioni del nuovo Regolamento giudiziario, per le quali i Collegi hanno la piena amministrazione delle spese di ufficio, è cessato il bisogno dell'invio al Ministero dei *resoconti documentati*, quale richiedevasi dalla Circolare 18 maggio 1863, sussiste però sempre la necessità in cui il Ministero si trova di conoscere, se l'assegno fissato sia proporzionato ai bisogni, e di determinare con cognizione di causa l'ammontare del nuovo assegno. Epperò si crede necessario che i Collegi ed Uffici, nella prima quindicina di gennaio di ciascun anno, trasmettano al Ministero, nelle vie gerarchiche, copia autentica dei processi verbali di approvazione dei conti dell'annata precedente resi a sensi dell'art. 145 del Regolamento, e li accompagnino con un riassunto del conto annuale, dal quale risulti la spesa complessivamente occorsa, e la sua differenza in più o in meno col fondo assegnato.

Queste sono le disposizioni che il Ministero crede di emettere sui dubbi proposti, e che stima opportuno di far conoscere alla S. S. affinchè voglia curarne la esecuzione; ed appena gli occorre di dichiarare, che negli assegni fatti col R. Decreto di cui si unisce un estratto, non sono comprese le spese di cancelleria che l'art. 156 della Legge sull'ordinamento giudiziario mette a carico dei Cancellieri, secondo le norme stabilite dall'art. 138 del Regolamento.

Il Ministro G. De Falco.

Firenze, 2 aprile 1866.

Circolare (Div. 3) del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Norme per l'attivazione del Registro generale delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate per atti in materia penale.

Coll'articolo 160 della tariffa penale recentemente distribuita alle Autorità e Cancellerie giudiziarie fu stabilito il modulo pel registro prescritto dall'art. 131 del Regolamento generale, ed allo scopo di ottenere la maggior possibile esattezza nei dati statistici occorrenti e nel tempo stesso guarentire l'interesse dell'Erario, si prescrissero cogli articoli successivi le norme per l'iscrizione immediata delle tasse spedite, per la *chiusura giornaliera* del registro, per la trasmissione degli estratti mensili agli Agenti demaniali e per le verifiche trimestrali. — V. alle pag. 353, 377 e 481.

Il sottoscritto, mentre è persuaso che tutte le Autorità giudiziarie vorranno procurare che le spese da anticiparsi dall'Erario non eccedano i limiti fissati, nutre poi anche fiducia che i Cancellieri useranno la maggiore possibile diligenza in questa parte delle loro attribuzioni, evitando a se stessi le spiacevoli conseguenze, nelle quali potrebbero incorrere in caso di trascuranza o di irregolarità che avessero commesse.

Siccome però la ritardata distribuzione della tariffa, resa inevitabile da speciali ed impreviste circostanze, potrebbe lasciar dubbio se le tasse spedite nei mesi trascorsi debbano ancora essere riportate sul registro di cui sopra, ed osservarsi le altre prescrizioni pure accennate, il sottoscritto si rivolge alle SS. LL. pregandole di dare sollecitamente le opportune disposizioni acciò sia formato immediatamente il registro coi moduli a stampa prescritti, e vi sieno quindi senza ritardo riportate tutte le tasse spedite dal 1° gennaio fino al giorno dell'attivazione, e nel tempo stesso li prega di rendere avvertiti i Cancellieri che nello stato mensile da trasmettersi alla fine del corrente aprile, a termini dell'art. 164, dovranno riportare eziandio l'indicazione di tutte le tasse spedite nei tre mesi ora scaduti, e che vi dovranno unire tutte le cedole di citazione ritirate a termini dell'art. 163.

Appena sia ultimata la trascrizione delle tasse colle richieste addizioni e riporti di somme, si apporrà sul registro il *visto chiuso* ...... di cui agli art. 162 e 166 della tariffa, indicandovi la data in cui fu presentato per tale formalità, e quindi si proseguirà nei giorni successivi l'osservanza di tale disposizione.

Le SS. LL. vorranno pure invitare i Cancellieri a valersi nella spedizione delle tasse di moduli conformi a quelli stabiliti dalla tariffa medesima, ed avvertirli che per le indennità di trasferta di cui all'art. 129 del Regolamento generale, fu sostituito al modulo ivi tracciato quello al n° 10 della tariffa, che parve meglio rispondere alle formole comunemente adottate e lo renda più uniforme a tutte le altre tasse.

Lo scrivente confida che le SS. LL. vorranno usare anche nell'attivazione delle prescrizioni della tariffa penale lo zelo e la perspicacia che lo distingue, e che presentandosi dubbi nella sua applicazione vorranno dare ai funzionari dipendenti le istruzioni opportune, e farne rapporto in via gerarchica a questo Ministero ogni qualvolta possa essere necessario ad agevolare il buon andamento del servizio ed evitare il danno dell'Erario e dei privati.

Per il Ministro, Borgatti.

Firenze, 3 aprile 1866.

Circolare (Div. 1) del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Destinazione delle Case religiose occupate in forza della Legge 22 dicembre 1861.

Nell'intento di giovare ad ogni maniera di pubblici servigi coi mezzi che erano consentiti dalla Legge 22 dicembre 1861, il Governo non fu restio a promuovere, sempre quando n'ebbe richiesta e conobbe conveniente l'uso cui si voleano destinare, la occupazione di case religiose, singolarmente quando la domanda muovesse dal disegno di apprestare i comodi necessari alla Amministrazione militare, di procurare lo sviluppo

di instituti comunali o provinciali di beneficenza o di pubblica istruzione, oppure di sopperire alle gravissime emergenze di pubblica salute, quando alcune parti dello Stato furono o minacciate o travagliate dall'invasione del colera. — V. Celer. 1862, p. 313.

Però, come può essere accaduto nel frattempo che, per mutata condizione di cose, siano venute meno le esigenze che dapprima diedero origine a siffatti provvedimenti, e che quindi i locali stessi o siano stati distratti ad altri usi, oppure tornino inutili allo scopo, per cui vennero primamente occupati, il sottoscritto crede opportuno lo avere in proposito sollecite, precise e confidenziali informazioni.

Quindi è che, trasmettendo al signor Prefetto un elenco degli edifizi che vennero già occupati in codesta Provincia per servizi di pubblica utilità, lo si prega a pigliare contezza della destinazione o mantenuta o data oggidì ai locali in discorso, soggiungendo al riguardo quelle maggiori avvertenze che parranno opportune sia per utilizzare nel miglior modo possibile i locali stessi, sia per impedire che vengano inutilmente sciupati.

Pel Ministro, Castelli.

Firenze, 4 aprile 1866.

Circolare (Div. 3) del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Indicazione della paternità delle parti litiganti negli estratti delle sentenze civili rimessi agli Uffici di Registro.

Il Ministero delle Finanze riferisce che negli estratti delle sentenze trasmessi agli Uffici di Registro dai Cancellieri, viene sovente omessa l'indicazione della paternità delle parti, la qual mancanza arreca non lievi difficoltà all'esazione delle rispettive tasse, alcune delle quali anzi vanno talvolta perdute a motivo della irreperibilità dei debitori.

Sebbene il Codice di procedura civile ed il Regolamento generale giudiziario non prescrivano l'indicazione della paternità delle parti nelle sentenze civili, l'adempimento di questa formalità viene espressamente imposto ai Cancellieri dall'art. 21 del Regio Decreto 4 maggio 1862, nº 595, per gli estratti delle sentenze che debbono trasmettere ai Ricevitori del Registro, alloraquando le parti non consegneranno loro entro il termine fissato per la denunzia, l'importo delle tasse dovute. Quindi è che il sottoscritto prega il signor Procuratore Generale a provvedere che l'accennata disposizione sia esattamente osservata dai Cancellieri, ai quali poi torna agevole l'adempiervi, potendo interpellarne le stesse parti se comparse personalmente, o desumere la loro paternità dai mandati dei rispettivi Procuratori. — V. Celerif. 1862, pag. 1393 e 2483; — 1866, pag. 481.

Pel Ministro, Borgatti.

Firenze, 13 aprile 1866.

Circolare (Nº 24, Div. 2) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Nozioni sui contribuenti soggetti alla tassa proporzionale sulla ricchezza mobile del 1865.

Al ricevimento della presente i signori Agenti delle tasse porranno tosto mano alla formazione di una tabella, conforme all'annesso modulo, nella quale inscriveranno, per ciascun Comune, il numero dei contribuenti soggetti alla tassa *proporzionale* sulla ricchezza mobile del 1865, che sono compresi nelle varie serie, a seconda dell'entità del rispettivo reddito imponibile.

Il numero dei contribuenti, ascritto a ciascuna serie, sarà desunto dalle matrici dei ruoli (Mod. N), la cui scritturazione debbe essere a quest'ora compiuta, a norma del disposto della Circolare Nº 22, § 7.

La forma semplice della tabella dispensa dall'entrare in minute spiegazioni circa al modo di compilarla; epperò il sottoscritto si limiterà ad avvertire:

1º Che nella tabella non debbono affatto figurare i contribuenti soggetti alla sola tassa fissa, perchè aventi redditi imponibili non superiori a L. 250;

2º Che il complessivo *imponibile*, il quale deve determinare la classificazione dei

singoli contribuenti nelle diverse serie o colonne della tabella, si è quello risultante dalla colonna 5 della matrice, *accresciuto delle prime L. 250 imponibili.*

Le tabelle saranno direttamente trasmesse al Ministero entro il corrente aprile.

Pel Ministro, G. Finali.

(*Segue la* Tabella *indicante il numero dei Contribuenti alla Tassa sulla ricchezza mobile del 1865, compresi in varie serie a seconda dell'entità del reddito imponibile*).

Firenze, 20 aprile 1866.

Circolare (N° 29, Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Formazione dei ruoli ed esazione dell'imposta sui fabbricati.

Le Direzioni delle Tasse riceveranno un competente numero di stampati, per la formazione dei ruoli dell'imposta sui fabbricati 1866. Esse provvederanno perchè sieno adempiute le seguenti prescrizioni:

1. Siccome i ruoli stessi devono essere formati dagli Agenti delle Tasse, ne sarà fatta loro la distribuzione, pigliando per regola il numero dei contribuenti nei Comuni componenti ciascuna Agenzia, risultante dal quadro ordinato colla Circolare del 20 febbraio ultimo, n° 28. — Ved. alla pag. 398.

Ne sarà però tenuta nell'Ufficio di Direzione una scorta per provvedere ad ogni occorrenza.

2. Il ruolo si compone di quattro fogli diversi. — Il modulo P ha nella prima pagina il frontispizio, nelle altre pagine le caselle per iscrivervi i contribuenti colla rispettiva tassa. — Il modulo P1 è l'intercalare, e quindi le quattro pagine portano esse pure le caselle per iscrivervi i contribuenti. — Il modulo P2 serve per la ricapitolazione nelle prime tre pagine, e contiene nell'ultima la chiusa del ruolo. — Ed in fine il modulo P3 è il foglio intercalare del precedente, e quindi le quattro pagine servono esclusivamente per la recapitolazione.

3. La prima operazione che devono compiere gli Agenti delle tasse, appena abbiano ricevuto dalla Giunta provinciale d'appello le tabelle delle rendite, è quella di esaminare se per avventura la rendita fissata dalla Commissione di sindacato, o dalla Giunta d'appello, fosse per qualche contribuente inferiore a quella dichiarata. In questo caso gli Agenti suddetti (purchè non esistano domande di riduzione fatte dai contribuenti stessi durante il corso delle operazioni per l'accertamento delle rendite, per motivo di errori materiali in cui fossero incorsi nella dichiarazione) dovranno ritenere siccome rendita imponibile, non già quella fissata dalla Commissione di sindacato o dalla Giunta d'appello, ma quella dichiarata dal contribuente; imperocchè non era in facoltà delle Commissioni e delle Giunte di diminuire la rendita dai contribuenti stessi dichiarata. Quando però esistano dimande di rettificazione, come si accennava, fondate su errori materiali incorsi nella dichiarazione, si terrà conto di esse per determinare se la rendita accertata dalla Commissione o dalla Giunta sia o no minore di quella dichiarata dal contribuente.

4. Nei casi in cui debbasi assumere la rendita dichiarata o rettificata dal contribuente, invece di quella determinata dalla Commissione o Giunta — i quali casi giova ritenere siano rarissimi — dovrà la rendita stessa essere ridotta al netto, mediante la deduzione del terzo o del quarto, secondo che si riferisca ad opificio od altro fabbricato; e la differenza che sarà per risultare fra questa rendita dichiarata o rettificata ridotta al netto, e quella minore risultante dalle colonne 21 e 22 della tabella, accrescerà la rendita imponibile del Comune indicata nelle colonne medesime.

5. Riporteranno in seguito i detti Agenti la rendita imponibile totale resultante dalle colonne 21 e 22 della tabella di ciascun Comune, accresciuta, secondo i casi, nel modo enunciato di sopra, nell'apposito quadro del frontispizio del ruolo, riducendo però quella della colonna 22 a 2|3; come è prescritto dall'alinea 1° dell'art. 59 del Regolamento.

6. Applicando quindi l'aliquota del 13,75 per cento, comprendente l'imposta principale ed il decimo di guerra, alla rendita complessiva riportata nel frontispizio del ruolo, troveranno la imposta erariale in principale col relativo decimo di guerra da inscriversi al n° 1 del frontispizio medesimo.

7. Indi traccieranno a mano, di conformità al modulo annesso al Regolamento, e spediranno debitamente riempita la tabella modulo *Q* alla Direzione; e questa

farà loro conoscere la tangente delle sovrimposte comunale e provinciale da descriversi ai ni 2 e 3 del frontispizio. La Direzione stabilirà questa tangente, attenendosi alle norme indicate nella Circolare a stampa del 4 marzo 1866, nº 4954. — Ved. alle pag. 526 e 529.

8. Riconosciuta la somma di sovrimposta che pel 1866 deve andare a carico dei fabbricati, la Direzione, che a seconda di quanto è detto al nº 13 della Circolare 22 marzo p. p., nº 22, avrà già conosciuto quale era la sovrimposta, che realmente doveva pagarsi dai fabbricati per il 1865, porrà tale somma in confronto con quella che allo stesso titolo fu di fatto nel 1865 esatta; e per l'ammontare delle differenze in più od in meno che ne risulteranno, aumenterà o diminuirà la somma di sovrimposta sui fabbricati pel 1866. — V. alla pag. 399.

9. Contemporaneamente a queste operazioni:

a) La Direzione dovrà determinare quale sia la somma complessiva d'imposta fondiaria che nel 1865 non fu esatta per qualsiasi motivo di scarico, rilascio o moderazione, e dividendola proporzionatamente tra l'imposta dei terreni e quella dei fabbricati dell'anno stesso, stabilirà la reimposizione che deve comprendersi nei ruoli dei fabbricati pel 1866. — Questa disposizione però non riguarda le Provincie di Piemonte e Liguria nè la Lombardia di vecchio censo, dove l'imposta sui fabbricati pel 1865 fu riscossa non già secondo le resultanze del reparto d'un contingente, ma colla quota normale del 12,50 per 100. — È qui giovi avvertire, che essendo pel 1866 applicata la imposta per aliquota fissa sui fabbricati in tutto il Regno, nel 1867 non avrà luogo sui fabbricati alcuna reimposizione.

b) In quelle fra le Provincie Meridionali, nelle quali sui ruoli dell'imposta fondiaria del 1865 non poterono essere compresi i centesimi addizionali del così detto *fondo comune*, la Direzione stabilirà la parte di tale carico che spettava ai fabbricati, prendendo per base l'imposta principale dai fabbricati medesimi in tale anno dovuta.

c) Nelle Provincie di Lombardia, dovendo nel 1866 essere rimborsata all'Erario la parte di spese del dominio anteriori al 1860 che ancora non gli furono pagate, giusta quanto appare dal Cap. 52 del Bilancio passivo del 1866, verrà quanto prima comunicata alle singole Direzioni la quota parte di tali spese che deve andare a carico della rispettiva Provincia. — Le Direzioni ripartiranno tale quota fra i terreni ed i fabbricati, in ragione della rispettiva imposta.

10. La somma di reimposizione, quella del fondo comune, ed infine la quota per spese arretrate del dominio, come è detto alle lettere *a*, *b*, *c* dell'articolo precedente, saranno, ripartitamente per Comune, dalle Direzioni comunicate agli Agenti delle Tasse.

11. Gli Agenti delle Tasse inscriveranno nel frontespizio del ruolo al luogo stabilito per la reimposizione la cifra di essa. — Sotto la parola *reimposizione* scriveranno le parole *fondo comune del 1865* o *rimborso di spese di dominio arretrate*, secondo che si tratta delle Provincie Meridionali o della Lombardia, portando le relative cifre sotto quelle della reimposizione, nel modo che appare dal frontispizio esemplificato annesso alla presente.

12. Prima d'iscrivere nel frontispizio del ruolo la somma corrispondente al *fondo comune*, come sopra è detto, gli Agenti le aumenteranno del 3 per 100 per le spese di riscossione, a norma della Legge 14 luglio 1864, nº 1831. Tale aumento non occorre pel rimborso delle *spese di dominio* in Lombardia, atteso il sistema di riscossione colà vigente, a termini dell'articolo 7 della Legge di conguaglio. — V. Celerif. 1864, pag. 1549 e 2474.

13. L'ammontare del 3 per cento per le spese di riscossione da inscriversi al nº 4 del frontispizio, deve essere calcolato sul totale segnato colla lettera *A*, eccetto pei Comuni dei compartimenti di Lombardia, Modena e Toscana, pei quali non sarà liquidato alcun diritto di percezione, non essendo in questi compartimenti la riscossione eseguita da Agenti retribuiti dal Governo, come è disposto dal citato articolo della Legge di conguaglio in data 14 luglio 1864, nº 1831. — Anche negli altri compartimenti, quando la Provincia od il Comune riscuotano la sovraimposta per mezzo di Agenti propri, siccome questa non deve figurare nel ruolo, così non vi può essere iscritta alcuna spesa di riscossione, la quale deve essere liquidata soltanto sulla imposta e sovraimposta riscossa da Agenti erariali.

14. Colle tre somme totalizzate sulla linea segnata colle lettere (*a*), (*b*), (*c*) saranno formate le aliquote per ogni lira di rendita da indicarsi nel quadretto che sta in fine del frontispizio, e colle quali deve essere determinata la imposta di ciascun contribuente. — Per loro norma gli Agenti delle Tasse troveranno in fine della presente un frontispizio del ruolo esemplificato.

15. L'ammontare delle ammende o multe non può essere descritto nel frontispizio del ruolo se non dopo che esse sieno state liquidate per ciascun contribuente;

e perciò l'ammontare delle multe stesse deve essere desunto dalla ricapitolazione del ruolo.

16. Le ammende o multe dovranno determinarsi in base all'imposta in principale, cioè al 12 1|2 per cento, che deve colpire la differenza risultante tra la rendita da ciascun contribuente dichiarata e la rendita fissata dalla Commissione di sindacato, o dalla Giunta d'appello.

17. È qui opportuno rammentare la disposizione dell'alinea dell'art. 29 del Regolamento, pel quale non si fa luogo alla multa, quando si tratti di fabbricati non affittati, se la differenza per la rendita dichiarata e l'accertata non ecceda la proporzione di 1|4.

18. Giova pure notare che non è indifferente che il ragguaglio sia fatto colla somma determinata dalla Commissione o dalla Giunta, ovvero con quella dichiarata dal contribuente: ad esempio se un contribuente avesse dichiarato lire 650 di rendita, e dopo il giudizio della Giunta provinciale la sua rendita fosse determinata in lire 833, la differenza di lire 183 sarebbe maggiore di 1|4, se si ragguaglia alla rendita dichiarata, ma non è maggiore di 1|4, se si ragguaglia alla rendita accertata dalla Commissione o dalla Giunta. Per determinare se la differenza ecceda il 1|4, o no, gli Agenti faranno il ragguaglio colla somma stabilita dopo gli accertamenti; e quindi nella ipotesi indicata, il contribuente non sarebbe soggetto a multa.

19. A colpo d'occhio possono gli Agenti discernere i contribuenti che non hanno fatta dichiarazione, imperocchè per essi non deve trovarsi somma alcuna nelle colonne 8, 9 e 10 della tabella; e pertanto per avere l'ammenda o multa dei contribuenti medesimi, basterà che l'Agente delle Tasse triplichi la imposta risultante dalla applicazione del 12 1|2 per cento alla rendita netta a quei contribuenti attribuita.

Quando un contribuente abbia dichiarato in somma vera la rendita d'un suo fabbricato, sebbene l'avesse iscritta nella colonna 10, come derivante da fabbricati esenti, che poi la Commissione o la Giunta non ritennero tali, non si farà luogo ad applicazione di multa.

20. Per gli altri contribuenti, la cui rendita sia stata accertata in somma maggiore di quella dichiarata, occorre che gli Agenti delle Tasse tengano presenti i seguenti quattro casi, vale a dire:

1º Contribuenti, la cui rendita complessiva provenga esclusivamente da fabbricati affittati;

2º Contribuenti, la cui rendita complessiva provenga esclusivamente da fabbricati non affittati;

3º Contribuenti, la cui rendita provenga in parte da fabbricati dati in affitto, ed in parte da fabbricati non dati in affitto;

4º Contribuenti, che nella dichiarazione dei propri fabbricati ne abbiano ommesso qualcuno.

21. Nel primo caso gli Agenti delle Tasse devono anzitutto ridurre la differenza tra la somma dichiarata e quella accertata di 1|3 o di 1|4, secondochè si tratti di opifici, o di altri fabbricati. Quando a formare la rendita complessiva concorressero nello stesso tempo opifizi ed altri fabbricati, allora la riduzione del 1|3 o del 1|4 si deve fare partitamente per ciascun ente. Sulla differenza così ridotta al solo imponibile, calcoleranno la imposta in principale: e moltiplicando per 3 quest'imposta, avranno l'ammenda o multa da inscriversi nel ruolo.

22. Nel 2º caso gli Agenti delle Tasse devono anzitutto confrontare la rendita complessiva dichiarata, risultante dalle colonne 8, 9 e 10 con quella risultante dalle colonne 17 e 18 della tabella; e quando questa differenza ecceda il 1|4 della rendita dichiarata, allora, essendovi luogo all'applicazione della multa, procederanno come si è detto nel 1º caso, ossia ridurranno a rendita imponibile la differenza; applicheranno alla medesima la aliquota del 12 1|2 per cento, ed avuta in tal modo l'imposta, non avranno che a moltiplicarla per tre per istabilire la ammenda o multa. — Laddove dal confronto delle rendite complessive dichiarate ed accertate non venga a risultare una differenza maggiore del quarto, converrà esaminare se questa differenza per avventura esistesse fra la rendita dichiarata e la accertata separatamente per ciascun fabbricato; e nel caso affermativo, si procederà per quella sola partita, per la quale la rendita accertata superasse di più di un quarto la rendita dichiarata, alle operazioni di sopra indicate per determinare la multa correlativa al fabbricato stesso.

23. Nel 3º e nel 4º caso quando la differenza tra la rendita complessiva dichiarata e quella complessiva accertata sia maggiore del 1|4, la multa si liquiderà sulla differenza complessiva; quando sia minore del quarto, l'ammenda o multa si liquiderà separatamente sulla imposta relativa alla differenza tra ciascuna rendita dichiarata ed accertata; imperciocchè pei fabbricati dati in affitto havvi sempre luogo a

multa qualunque sia la differenza fra la rendita dichiarata e l'accertata; come pure vi ha sempre luogo all'applicazione della multa pei fabbricati di cui fu ommessa la dichiarazione. — Riducendo poi di un terzo o di un quarto, secondo i casi, la differenza complessiva o parziale, si avrà la norma per determinare l'imposta e la relativa multa, come fu sopra spiegato.

24. Compiuti che siano i ruoli, gli Agenti delle Tasse li trasmetteranno alla Direzione, insieme alle relative tabelle delle rendite. — La Direzione colla scorta delle tabelle esaminerà i ruoli, e li rettificherà, occorrendo; ma siccome è d'uopo che le cifre sieno nitide e ben chiare, e non presentino correzioni, così, occorrendo di ritoccare qualche cifra, la Direzione dovrà sostituire al foglio ritoccato, altro foglio, in cui trascriverà gli articoli esistenti nel foglio pria eliminato; oppure scriverà con inchiostro rosso le cifre sostituite alle altre, le quali però debbono sempre restare leggibili. Ma in questo caso nel margine del foglio si porrà una nota firmata dal Direttore, che constati la variazione fatta. — Eseguita siffatta operazione, le tabelle delle rendite saranno restituite agli Agenti delle tasse.

25. Il Direttore munirà della propria firma ciascuna pagina del ruolo, e lo invierà al Prefetto; questi lo renderà esecutorio secondo la formola che si trova nella 4ª pagina dello stampato modulo P², e lo trasmetterà al Sindaco del Comune cui il ruolo riguarda. — I signori Prefetti avvertiranno i Direttori delle tasse del giorno in cui i ruoli sono stati inviati ai Sindaci. — La Direzione a sua volta ne avviserà gli Agenti della riscossione.

26. I signori Sindaci, appena ricevuti i ruoli, li dovranno depositare nell'ufficio del Comune, dandone avviso ai contribuenti mediante pubblicazione della notificazione modello *R*, che sarà loro distribuito per cura della Direzione delle tasse. — Dopo 30 giorni dacchè il ruolo fu depositato, i signori Sindaci faranno in calce di esso la dichiarazione dell'eseguito deposito, e lo consegneranno all'Agente della riscossione, facendosene rilasciare ricevuta.

27. Gli Agenti della riscossione che nel termine ora indicato non ricevessero il ruolo, ne daranno immediatamente avviso al Direttore delle Tasse, il quale provocherà dalla Prefettura le disposizioni occorrenti perchè ne sia effettuata la consegna.

28. Gli Agenti della riscossione, appena ricevuto il ruolo, emargineranno su di esso le esazioni fatte in conto del 1866 in base al ruolo del 1865. — Non riuscirà loro difficile siffatta operazione, imperocchè o il ruolo della imposta sui fabbricati pel 1865, sul quale fu fatta provvisoriamente la riscossione, era separato da quello delle terre, ed allora accrediteranno a ciascun contribuente nel novello ruolo la intera somma provvisoriamente esatta su quella dell'anno anteriore; o il ruolo del 1865 era complessivo per le terre e per le case, ed in questo caso potranno anche accreditare a ciascun contribuente l'intera somma dallo stesso fino allora pagata. In questo caso gli Agenti della riscossione, pel loro proprio interesse, terranno conto di questo accreditamento, per non ripeterlo in tutto o in parte sui ruoli della imposta prediale. — Eseguita questa operazione, procederanno colle norme solite, ed alle scadenze solite in ciascun compartimento, alla esazione del residuo dovuto.

29. Le Direzioni disporranno perchè gli Agenti delle Tasse, quando visiteranno gli uffici della riscossione per gli effetti di cui all'ultimo paragrafo della Circolare a stampa 4 marzo corrente, nº 4954, verifichino profondamente se le emarginazioni delle somme provvisoriamente esatte siano state debitamente eseguite dagli Agenti della riscossione. — V. alle pag. 529 e 526.

Il sottoscritto raccomanda alle Direzioni, agli Agenti delle Tasse, e agli Esattori di usare nei lavori loro spettanti la massima accuratezza. Gli Ispettori e Sotto-Ispettori poi porteranno particolare attenzione e vigilanza su questo servizio; trattandosi non solamente di dare l'ultima mano alla riscossione d'una nuova imposta, ma anche di regolare definitivamente una contabilità, che finora fu giocoforza condurre su basi provvisorie.

Il Ministro A.° Scialoja.

Provincia *di* — **Comune** *di*

IMPOSTA SUI FABBRICATI PER L'ANNO 1866

RUOLO

FRONTESPIZIO

1. Rendita netta imponibile dei fabbricati già soggetti ad imposta o non censiti (1ª categoria) ... L.	250,160. 30
2. Rendita netta imponibile (ridotta a 2/3) dei fabbricati che non erano soggetti ad imposta, perchè esenti (2ª categoria) ... »	1,170. 20
Totale ...	251,330. 50

		Imposta e sovraimposta		
		Erariale	Provinciale	Comunale
1. Imposta erariale in principale e relativo decimo di guerra alla ragione del 13, 75 per cento...	34,557. 91	34,557. 91		
2. Sovraimposta provinciale ...	3,644. 15		3,644. 15	
3. Sovraimposta comunale ...	15,220. 00			15,220. 00
Totale ... A	53,422. 06			
4. Ammontare del 3 per cento per le spese di riscossione ...	1,602. 66	1,602. 66		
5. Reimposizione ... 180. 20; Fondo comune pel 1865, *oppure* Rimborso di spese arretrate del dominio ... 604. 00	784. 20	784. 20		
	55,808. 92	(*a*) 36,944. 77	(*b*) 3,644. 15	(*c*) 15,220. 00
6. Ammende e multe ...	75. 00	75. 00		
Totale ... L.	55,883. 92	37,019. 77		

Aliquote per ogni lira di rendita	Centesimi
Dell'imposta erariale (*a*) ...	14, 699,678
Della sovraimposta provinciale (*b*) ...	1, 449,943
Della sovraimposta comunale (*c*) ...	6, 005,774
Aliquota complessiva ...	22, 205,395

Firenze, 14 aprile 1866.

Circolare (Div. 3) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Richiesta di elenchi per compilare l'Annuario Giudiziario.

Affinchè questo Ministero possa procedere in tempo e con tutta la possibile esattezza alla consueta compilazione dell'Annuario Giudiziario, il sottoscritto trasmette alla S. S. le unite tabelle statistiche, con preghiera di volerle far riempire di tutte quelle necessarie indicazioni, che si riferiscono agli affari trattati da cotesto Tribunale e dalle Preture da esso dipendenti, partendo dal 1º gennaio fino al 31 dicembre dello scorso anno 1865.

La prega in pari tempo di favorirgli i seguenti Prospetti generali del personale, quale risulterà di fatto il giorno 15 aprile corrente, cioè:

1º L'elenco generale dei membri del Tribunale e della R. Procura, e di tutto il personale di Cancelleria e di Segreteria, degli Uscieri, Portieri, ecc., disposti ognuno in ordine di anzianità nel rispettivo grado.

2º L'elenco dei componenti ogni Classe, o Sezione, nel modo stesso in cui fu fatto l'Annuario dell'anno passato.

3º L'elenco dei Pretori, vice-Pretori, Cancellieri e loro Sostituiti, Commessi, Uscieri, ecc. di ogni Uffizio di Pretura.

In tutti questi elenchi dovranno indicarsi per ogni funzionario i gradi accademici, i titoli di nobiltà, le onorificenze onde fosse ciascun insignito. — Per ultimo chi scrive prega caldamente la S. S. che i detti elenchi gli siano al più presto trasmessi ed in ogni caso non più tardi del 30 corrente, con la indicazione sulla coperta: *Uffizio di statistica — Annuario Giudiziario.*

Tutti gli elenchi saranno scritti in fogli separati e autenticati dalla S. S. per guarentirne la esattezza.

Per il Ministro, Borgatti.

SOMMARIO

N° 23 della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI, per l'anno 1866
(Assoc. per un anno: Firenze, L. 15 - Per la Posta, L. 16)

SOMMARIO

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro della Marina l'11 febbraio 1866.

Sire! Mentre si attende alla compilazione del Regolamento per la esecuzione del Codice della Marina mercantile entrato in vigore il 1° del corrente anno, si rende necessario di provvedere a quella parte di esso Codice che concerne gli esami per conseguire le patenti di *capitano*, *padrone*, *costruttore navale* e *macchinista* dei piroscafi.

Per uniformare ai principii liberali della nuova Legge i sistemi ch'erano in vigore su questa materia, si ebbe in mira di portare da una parte i programmi di esame a livello dei progrediti bisogni sociali e della scienza nautica, spogliandola di quella teoretica astratta che non è indispensabile allo esercizio della professione; e si avvisò d'altra parte a trovar modo d' agevolare alla Marineria il mezzo di compiere allo esame senza obbligarla ad assentarsi di troppo dal propio Circondario marittimo, stabilendo che gli esami avessero luogo in tutti quelli compartimenti nei quali fosse possibile convocare le Commissioni nanti cui devono esser prestati.

La presidenza di queste Commissioni fu conferita al Capitano di porto per essere egli il capo della gente di mare, e per la circostanza che a lui è specialmente affidato l'esame sulla legislazione commerciale, marittima e sanitaria: per cui nella sua posizione non gli si addiceva d'intervenirvi come semplice membro. D'altra parte l'esame sulle materie tecniche per i diversi gradi e professioni fu assicurato dallo intervento dell'Ufficiale di vascello, del Professore di nautica, dello Ingegnere navale e dell'Ufficiale macchinista della Regia Marina.

In queste Commissioni fu anche introdotta la classe graduata della Marineria mercantile, come già si era sperimentato con successo nelle antiche Provincie per gli esami dei costruttori navali.

Per rendere proficua la creazione degli Istituti nautici superiori, e per attirare la marineria e gli artieri marittimi a frequentarli, si è divisato di esentare dall'obbligo dello esame dinanzi alla suddetta Commissione coloro i quali faranno constare di aver riportato la idoneità nello esame dell'ultimo anno dei corsi negli Istituti predetti. Si è però convenuto col Dicastero da cui dipendono, che in cotali esami debba intervenire uno speciale delegato del Ministero della Marina.

Accennati così i principii che il Riferente si propose per far luogo al suddetto provvedimento, si augura che V. M., approvandone il concetto, si degni sancire il relativo schema di Decreto che ha l'onore di presentarle.

(N. 2808) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 6 marzo 1866.

Apertura di esami per gli aspiranti ai gradi della Marina mercantile, e materie sulle quali dovranno versare i detti esami.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 27 e 62 del Codice in vigore per la Marina mercantile, i quali prescrivono un esame teorico-pratico per conseguire le patenti di costruttore navale e Capitano e Padrone della Marina mercantile; visto l'articolo 69 del citato Codice relativo alle condizioni per esercitare l'arte di macchinista in 1° ed in 2° a bordo delle navi a vapore; visto l'articolo 461 del Codice medesimo, col quale è data facoltà al Governo di provvedere con disposizioni regolamentari alla sua esecuzione; sulla proposta del nostro Ministro della Marina abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli esami degli aspiranti alla qualità di Costruttori navali, di Capitani e Padroni della Marina mercantile, e di Macchinisti in 1° ed in 2° a bordo dei piroscafi, saranno aperti in marzo e settembre di ogni anno in quei capo-luoghi di compartimento marittimo nei quali sia possibile costituire le Commissioni esaminatrici. — Tali capoluoghi verranno designati con apposita pubblicazione fatta dal Ministro della Marina.

2. Le Commissioni esaminatrici saranno composte:

Pei Capitani e Padroni: — Del Capitano di porto, Presidente. — Di un Ufficiale di vascello di grado non inferiore a Luogotenente di vascello di prima classe. — Di un Professore di matematica. — Di due Capitani di lungo corso.

Pei Costruttori di prima e seconda classe: — Del Capitano di porto, Presidente. — Di un Ufficiale del Genio navale di grado non inferiore a Sotto-Ingegnere di prima classe. — Di un Professore di matematica. — Di due Costruttori mercantili di prima classe.

Pei Macchinisti in primo ed in secondo: — Del Capitano di porto, Presidente. — Di un Ufficiale del Genio navale di grado non inferiore a Sotto-Ingegnere di prima classe. — Di un Ufficiale macchinista della Regia Marina. — Di due Macchinisti in 1° della Marina mercantile.

3. Le materie su cui dovranno versare gli esami per i Costruttori navali di prima e seconda classe, per i Capitani e Padroni, e per i Macchinisti in 1° ed in 2° sono enunciate nell'elenco annesso al presente Decreto, d'ordine nostro firmato dal Ministro della Marina. — Saranno le medesime svolte in appositi programmi da pubblicarsi dal Prefato Ministro.

4. Gl'individui della gente di mare, i quali avranno compiuto i corsi presso un Istituto nautico superiore governativo, e comproveranno la idoneità riportata nell'esame dell'ultimo anno dei corsi stessi, saranno esonerati dall'obbligo di prestare l'esame dinanzi alle Commissioni contemplate nel precedente art. 2, ed otterranno la patente o la abilitazione nella Marineria mercantile corrispondente al genere di studi cui si saranno rispettivamente applicati. — Gli aspiranti alle patenti di costruttore navale dovranno però giustificare di trovarsi nelle condizioni prescritte ai numeri 1 e 2 dell'articolo 27 del Codice per la Marina mercantile; e coloro che aspirano alle patenti di Capitano o di Padrone dovranno parimente comprovare di essere nelle condizioni contemplate alle lettere A, B, C, D dell'art. 62 del Codice suddetto.

5. Gli aspiranti saranno ammessi agli esami dalle Capitanerie di porto, secondo le istruzioni che verranno date dal Ministro della Marina.

6. La tassa di ammessione agli esami è regolata per le diverse qualità, eccetto i Macchinisti, dalla Legge 17 luglio 1861 sulle tasse marittime.

7. Quelli che fossero dichiarati non idonei in un primo esame, presentandosi in altra tornata dovranno rinnovare il pagamento della tassa di ammessione. — Sarà invece valevole il primo pagamento della tassa per quelli che fossero rimandati ad altro esame.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 11 febbraio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — D. ANGIOLETTI.

Elenco *delle materie da servire allo svolgimento dei programmi per gli esami degli aspiranti ai gradi della marina mercantile.*

Pei Capitani di lungo corso.

Esame verbale: — 1. Navigazione. - 2. Astronomia nautica. - 3. Elementi di geografia descrittiva. - 4. Nozioni di meteorologia. - 5. Manovra della nave. - 6. Elementi di macchine a vapore.- 7. Codice di commercio. - 8. Leggi e Regolamenti della marina mercantile e sanità marittima.

Esame scritto: — 1. Calcoli di navigazione. - 2. Calcoli di astronomia. - 3. Componimento italiano.

Nel programma di navigazione sarà compreso qualche problema di aritmetica.

Pei Capitani di gran cabotaggio.

Esame verbale: — 1. Navigazione. - 2. Definizioni di astronomia. - 3. Maneggio del sestante ed ottante. - 4. Elementi di geografia descrittiva. - 5. Osservazioni praiche di meteorologia. - 6. Manovra pratica della nave.- 7. Nozioni di codice di commercio. - 8. Leggi e Regolamenti della Marina mercantile e Sanità marittima.

Esame scritto: — 1. Calcoli di navigazione. - 2. Calcolo di latitudine e di declinazione magnetica. - 3. Componimento italiano.

Nel programma di navigazione sarà compreso qualche problema di aritmetica.

Pei Padroni.

Esame verbale: — 1. Principii di navigazione. - 2. Manovra pratica. — 3. Leggi e Regolamenti di navigazione.

Esame scritto: — 1. Punto di stima. - 2. Tenuta del giornale di bordo.

Sarà stabilito un esame volontario pei Capitani di lungo corso, di cui sarà fatta menzione nella patente, ed esso avrà riguardo a maggiori conoscenze di astronomia, a principii di diritto internazionale ed a principii di meccanica.

Pei Costruttori navali di prima classe.

Esame verbale: — 1. Aritmetica, geometria, trigonometria piana. - 2. Principii di geometria descrittiva ed elementi di meccanica. - 3. Nozioni sulla teoria della nave. - 4. Costruzione navale. - 5. Nozioni sulle macchine a vapore marine e loro influenza sulle costruzioni. - 6. Materiali in uso per le costruzioni navali. - 7. Regolamenti commerciai e marittimi relativi alle costruzioni ed ai cantieri.

Esame scritto: — 1. Componimento italiano. - 2. Disegno lineare. - 3. Calcoli di costruzione navale.

Pei Costruttori navali di seconda classe.

Esame verbale: — 1. Aritmetica pratica. - 2. Principii di meccanica. — 3. Pratica di costruzioni navali. - 4. Materiali impiegati nelle costruzioni navali. - 5. Regolamento dei cantieri.

Esame scritto: — 1. Componimento italiano. - 2. Elementi di disegno lineare.

Sarà stabilito pei Costruttori di prima classe un esame volontario, di cui sarà fatta menzione nella patente, ed esso avrà riguardo alla geometria analitica ed a maggiori conoscenze di geometria descritiva, di meccanica e di calcoli di costruzione navale.

Pei primi Macchinisti.

Esame verbale: — 1. Nozioni d'aritmetica, geometria e meccanica.- 2. Nozioni di fisica generale e fenomeni caloriferi. - 3. Applicazione delle nozioni anzidette alla trasmissione di movimento nelle macchine. - 4. Definizione dei diversi sistemi di macchine marine. — 5. Condotta, conservazione ed avaria delle macchine. - 6. Doveri del macchinista.

Esame scritto: — 1. Componimento italiano. - 2. Disegno lineare. - 3. Calcoli relativi alle macchine.

Far constare di avere prestato lodevole servizio per un anno in una officina meccanica, o a bordo di un piroscafo nel servizio delle macchine.

Pei secondi Macchinisti.

Esame verbale: — 1. Descrizione della macchina a vapore. - 2. Condotta della macchina e dei fuochi. - 3. Doveri del macchinista di guardia.

Esame scritto: — 1. Scrivere al dettato. - 2. Principii di disegno lineare.

Far constare di conoscere il mestiere dell'operaio aggiustatore o calderaio.

Firenze, 11 febbraio 1866.

V. d'ordine di S. M. — D. Angioletti.

DECRETO MINISTERIALE

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 12 aprile 1866.

Programmi delle materie sulle quali debbono versare gli esami degli aspiranti ai gradi nella Marina mercantile.

Il Ministro della Marina, inerendo al disposto dall'art. 3 del R. Decreto in data 11 febbraio ora scorso, n. 2808 della Raccolta ufficiale, relativo agli esami di grado per la Marina mercantile; sentito il Consiglio d'Ammiragliato, decreta:

Le materie enunciate nell'Elenco annesso al succitato Decreto, sulle quali devono versare gli esami per i Costruttori navali, per i Capitani o Padroni e per i Macchinisti della Marina mercantile, sono svolte nei seguenti Programmi:

PROGRAMMI

Costruttori navali di prima classe.

ESAME VERBALE

Programma I. — *Aritmetica, geometria e trigonometria.*

1. Operazioni elementari sui numeri intieri, sulle frazioni, sui numeri frazionari e sulle frazioni decimali.

2. Conversione dei pesi, delle misure antiche e straniere in pesi e misure decimali e viceversa.

3. Regole di proporzione e soluzione di alcuni problemi di proporzione diretta od inversa.

4. Formazione dei quadrati e dei cubi dei numeri intieri o frazionari ed estrazioni delle radici quadrate e cubiche.

5. Definizioni di geometria piana: punto, linee rette e curve, angoli, poligoni rettilinei e mistilinei.

6. Principali proprietà delle figure simili: scale geometriche e riduzione di disegni dall'una all'altra scala.

7. Area delle figure piane rettilinee; area del circolo, dei segmenti e settori di esso; modo di trovare per approssimazione l'area dei poligoni mistilinei.

8. Definizioni relative alla geometria solida, angoli diedri e poliedri; prismi e piramidi intiere e tronche, del cilindro, del cono e della sfera.

9. Regole per ottenere il volume dei solidi regolari; regole per misurare il volume approssimativo dei solidi terminati da superficie curve.

10. Linee trigonometriche di un arco minore di un quadrante. Ripetizione dei valori e cangiamento di segno di queste linee: quando la seconda estremità dell'arco passa negli altri quadranti.

11. Relazioni fra le linee trigonometriche appartenenti allo stesso arco. — Data una delle quattro linee trigonometriche di un arco seno, coseno, tangente e contangente, trovare le altre tre. — Uso pratico delle tavole per trovare le linee trigonometriche di un arco.

12. Enumerazione dei casi realmente diversi che possono presentarsi nella risoluzione dei triangoli rettilinei rettangoli, e dei triangoli rettilinei obliquangoli ed applicazione dei principii alla soluzione di questi casi.

Programma II. — *Elementi di geometria descrittiva e meccanica.*

1. Modo di rappresentare i punti, le linee ed i piani con due proiezioni ortogonali. Piani di proiezioni.
2. Traccie d'una retta. — Trovare la distanza fra due punti dati. — Per un punto dato condurre una retta parallela ad una retta data. — Per un punto dato condurre un piano parallelo ad un piano dato.
3. Trovare l'intersezione di due piani dati. — Trovare l'intersezione di una retta con un piano. — Condurre per un punto dato una retta perpendicolare ad un piano dato.
4. Ricerca degli angoli che due piani dati fanno tra loro. — Trovare gli angoli che due rette fanno tra di loro.
5. Rappresentazione grafica d'un parallelepipedo, d'una piramide, di un prisma retto od obliquo a base poligonale data. — Rappresentazione di un cilindro retto, d'un cono retto, d'un cilindro obliquo, d'un cono obliquo.
6. Che cosa s'intenda per forza dell'equilibrio, del moto e della velocità: definizione del peso specifico e del peso assoluto dei corpi; come l'uno dall'altro si deducono, quando si conosce il volume d'un corpo.
7. Che cosa s'intenda per centro di gravità; metodo pratico per trovare i centri di gravità delle superficie rettilinee o mistillinee, e dei solidi di figura qualunque.
8. Principio della leva, relazioni in cui la potenza sta alla resistenza nei diversi generi di leve-pressioni esercitate sul fulcro nei diversi casi.
9. Del piano inclinato e del cuneo; relazione in cui la potenza vi sta alla resistenza.
10. Dell'argano e del torno: descrizione della forza di queste macchine, sia in uso nei bastimenti, che per le manovre di forza a terra; relazione in cui la potenza vi sta alla resistenza.
11. Delle carrucole: descrizione delle diverse combinazioni di esse maggiormente in uso; relazione in cui la potenza vi sta alla resistenza.
12. Della forza dell'uomo: sforzo ch'esso è capace di esercitare, sollevando pesi a mano, traendo sopra una fune orizzontale o verticale, e lavorando alla barra di un argano o d'un torno.
13. Degli attriti: diversi generi di essi; dati d'esperienza sul rapporto fra l'attrito e la pressione; aumento di potenza ch'essi rendono necessario nelle macchine accennate nei numeri precedenti.
14. Rigidità delle funi: in qual ragione debba essere aumentata la potenza negli argani e nei sistemi di carrucole, per superare questo genere di resistenza.
15. Dati pratici sulla resistenza alla trazione ed alla compressione dei materiali in uso nelle costruzioni navali: in qual ragione varii la resistenza d'un solido col variare le sue dimensioni.
16. Della resistenza d'un solido prismatico incastrato od appoggiato alle sue estremità, dati sperimentali su questo caso: influenza della lunghezza, larghezza ed altezza del solido sulla sua resistenza.

Programma III. — *Nozioni sulla teoria della nave.*

1. Nomenclatura dei diversi pezzi che compongono un bastimento montato in legno torto e qual parte di essi venga delineata nei piani.
2. De' tre piani di un bastimento: tracciamento nel piano longitudinale d'elevazione della chiglia, dei dritti di poppa e prora, della distribuzione della membratura delle diverse linee di tontura e dei ponti; tracciamento dell'arcaccia e della ghibra (sperone).
3. Tracciamento simultaneo del piano orizzontale e del verticale: tracciamento del piano dei ponti della sezione maestra; delle linee di acqua e delle sezioni in traverso a proravia ed a poppavia della sezione maestra; tracciamento dell'arcaccia e dello specchio di poppa in ambi questi piani.
4. Delle forme: loro posizioni sul piano verticale; tracciamento di esse in rabattimento ed in proiezione nel piano orizzontale; loro impiego nella costruzione.

5. Calcoli relativi alla carena di un bastimento — Volume della carena, e peso dell'acqua spostata — Scale di solidità — Centro di carena: quale sia la posizione più vantaggiosa di questo punto nelle diverse specie di bastimenti.

6. Modo di calcolare la superficie della velura — Centro di velura, modo di calcolarlo — Quale sia la posizione più vantaggiosa di questo punto — Posizione degli alberi che vi corrisponde.

7. Del tonnellaggio, come venga calcolato, date le dimensioni principali di un bastimento a termini dei Regolamenti vigenti nei Regi Stati — Inversamente determinare le dimensioni da adottarsi per ottenere un bastimento di un dato numero di tonnellate.

8. Come si argomenti per approssimazione il carico che un bastimento sarà capace di portare — Modo di determinarlo con esattezza dopo il varo.

9. Dell'a stabilità: in qual proporzione essa varii col variare del baglio e della lunghezza di un bastimento — Effetto del rinforzo esteriore (*soufflage*), suoi vantaggi ed inconvenienti — Della zavorra e dei suoi effetti — Metodo sperimentale per riconoscere in un bastimento pronto a far vela se esso abbia la stabilità necessaria.

10. Delle qualità nautiche dei bastimenti: porto della vela; celerità di cammino; dolcezza dei movimenti di rollio e di beccheggio; andar bene di bulina; facilità nel governare; finalmente prontezza nelle evoluzioni — Influenza delle dimensioni e forme dei bastimenti sulle qualità nautiche di essi.

11. Rapporto fra le tre dimensioni principali della carena che l'economia della forza motrice ha reso spediente di adottare nella costruzione dei piroscafi — Come siano determinate; conosciuto il dislocamento totale di un bastimento a vapore.

12. Come sia composto l'esponente di carico di un piroscafo — Peso delle macchine; peso del combustibile; pesi di armamento; peso delle mercanzie, uomini ed oggetti che è destinato a trasportare — Quale peso di scafo ne risulti, e quali dimensioni debbano in conseguenza darsi al bastimento.

13. Alberatura e velatura dei bastimenti a vapore — Superficie di vele che loro si compete, avuto riguardo alla loro destinazione; posizione da darsi al centro velico.

14. Dimensioni del timone nelle navi a vela e nei piroscafi.

PROGRAMMA IV. — *Costruzione navale e pratica della costruzione.*

1. Tracciamento alla sala dello scafo — Formazione delle seste — Metodo per rilevare i quartabuoni di tutte le parti della membratura, dei forcacci, degli scalmi da poppa, degli apostoli e delle forme.

2. Preparazione dello scalo di costruzione: lavorio della chiglia e controchiglia e come si uniscano i diversi pezzi che la compongono: del brione, come sia unito alla chiglia ed al diritto di prora — Mezzo di farne senza, quando non si trovi legname da conformazione a ciò adattata.

3. Coste della membratura: avvertenze nel lavorarle, come ne vengono messi insieme e collegati i diversi pezzi: operazione per inalzare al suo sito ciascuna di esse: collocamento di puntelli: con qual modo si rettifica la posizione delle coste; collocamento delle forme.

4. Formazione dell'arcaccia e sua unione col diritto di poppa: come venga inalzata a sito: lavoro del diritto e contraddiritto di prora: unione di essi cogli apostoli ed inalzamento del tutto: scalini delle cubie.

5. Delle incinte: quale ne sia lo scopo e la più vantaggiosa posizione: tracciamento di esse sul fianco del bastimento, ed esecuzione delle medesime: distribuzione del bordaggio inferiormente ed al disopra delle incinte: modo di eseguirlo.

6. Del paramezzale, del fasciame interno, in qual modo i diversi corsi di esso debbano essere distribuiti: dei bagli, come siano legati colla murata: dormienti e trincarini; dei bracciuoli in legno ed in ferro: delle ghirlande, loro numero e posizione.

7. Dei ponti: delle installazioni della coperta: boccaporti, argani, bitte, anelli, spine e caviglie pella manovra: grue delle àncore ed apparecchi per dar fondo: delle lande: lavorio e collocamento di esse e delle loro forramenta: proporzioni ed installazioni del timone.

8. Della chiodagione e pernagione: de'diversi sistemi in uso: delle caviglie, vantaggi e inconvenienti di ciascun sistema: del calafataggio, pittura e fasciamento in rame.

9. Degli alberi e pennoni, lavorio di essi, quando sono in un sol pezzo — Alberi e pennoni composti di vari pezzi: forma e lavorio delle gabbie e delle barre di velaccio: in qual modo il piede dell'albero sia fissato sul fondo della cala: cunei degli alberi nella coperta.

10. Del varo dei bastimenti: come debba essere preparato lo scalo per il varo; della avanticala; descrizione dell'invasatura; precauzioni da prendersi in questa operazione.

11. Dei mezzi adottati nella costruzione dei piroscafi per ovviare alla tendenza di essi ad inarcarsi: liste di ferro e forche diagonali collocate sull'interno della membratura, come siano lavorate e messe a sito.

Programma V. — *Nozioni sulle macchine a vapore marine, e loro influenza nelle costruzioni.*

1. Descrizione succinta dei principali sistemi di macchine a vapore marine adottate per battelli a ruote e per battelli ad elica, inconvenienti e vantaggi di ognuno di questi sistemi.

2. Descrizione succinta delle caldaie nelle macchine marine tubulari ed a gallerie — Loro pronto deperimento, quali ne siano le cause, modo di rimediarvi, trombe ed apparecchi per l'estrazione del salino.

3. Descrizione dei diversi mezzi di propulsione adottati: ruote a pale fisse, ruote a pale mobili; propulsori ad elica; vantaggi ed inconvenienti dei vari sistemi di propulsori.

4. Dei paramezzali delle macchine: come siano formati e collocati a seconda dei diversi generi di essi; dei bagli delle macchine e delle ruote, bracciuoli e strali in ferro che li rinforzano; dei tamburi e delle barche da tamburo; loro sistema di costruzione.

5. Della piattaforma delle caldaie: del modo di formare la coperta sovra di esse, delle carboniere e loro parstie; modo di costruirle.

6. Delle diverse aperture nel fondo e nei fianchi dei piroscafi situate sotto alla linea di galleggiamento, come debbono essere fatte perchè non dieno luogo a vie d'acqua.

Programma VI. — *Materiale in uso nelle costruzioni navali.*

1. Dei legnami: diverse specie di legname ordinariamente impiegate nelle costruzioni: della quercia, varie sue provenienze e relative qualità di ciascuna; modo di ricettare la quercia pelle costruzioni navali — Misura e classificazione dei pezzi — Caratteri da'quali si riconoscono i diversi difetti della quercia.

2. Del cerro, dell'olmo e del larice — varie loro provenienze e qualità, loro impiego nelle costruzioni, loro difetti ed in qual modo si riconoscono.

3. Del pino: sue diverse qualità e provenienze, quale sia l'impiego di questo legno nelle costruzioni — pino per l'alberatura; a che se ne riconosca la buona qualità, quali ne siano i difetti.

4. Scelta dei legnami nelle foreste, quali difetti si possono riconoscere dall'ispezione delle piante non atterrate: requisiti necessari alle medesime — dimensioni e conformazione — dell'abbattimento e conversione di esse in foresta.

5. Modo di formare il quadro dell'assortimento di legname necessario alla costruzione di un bastimento d'una data classe.

6. Del ferro, qualità ch'esso deve avere per potere essere impiegato nelle costruzioni navali: mezzi per saggiarlo; ferro dolce e ferro agro; come si riconosca la qualità del ferro alla frattura.

7. Del rame, del bronzo, dell'ottone: caratteri e qualità del rame fino; composizione del bronzo e dell'ottone corrispondentemente all'uso a cui sono destinati.

8. Dei cordami: diverse qualità di canape che vi si impiegano per manovre fisse e correnti; preparazione e filatura del canape; in qual modo ed in che proporzione il filo venga imbibito di catrame; formazione e commettimento dei condoni; scorciamento che ne deve risultare; formazione ed uso dei cordaggi commessi due volte.

9. Della velatura; delle diverse qualità di tela che nella medesima s'impiegano.

10. Delle àncore: delle gòmene e delle catene. Essendo data la larghezza del bastimento od il tonnellaggio del medesimo, indicare le dimensioni ed il peso, tanto delle àncore che delle gòmene e catene che allo stesso corrispondono.

PROGRAMMA VII. — *Regolamento dei cantieri.*

1. Della inscrizione fra la gente di mare degli operai impiegati al lavoro della costruzione dei bastimenti.
2. Obblighi del costruttore verso l'Autorità marittima prima d'intraprendere la costruzione di un bastimento, e prima del varo del bastimento dopo averle compita.
3. Cosa s'intenda per cantieri navali mercantili; quali siano le discipline che li reggono, e chi ne abbia la giurisdizione di polizia
4. Dei contratti per la costruzione delle navi, delle modificazioni, variazioni e rivocazioni dei medesimi.
5. Obblighi del costruttore dipendenti dal contratto di costruzione; come il contratto possa sciogliersi, da chi ed in quali casi.
6. Come deve procedere il costruttore prima e dopo la costruzione di un bastimento intrapresa per proprio conto.
7. Delle dichiarazioni di associazione di terzi nella proprietà del bastimento costruito per conto proprio del costruttore.
8. Della trascrizione nei registri dell'Autorità marittima dei contratti di costruzioni e degli ulteriori atti di modificazioni e variazioni, e di quelli di cessione od associazione nella proprietà.
9. Degli atti di quietanza relativa al prezzo della intrapresa costruzione e delle formalità a cui vanno soggetti.

ESAME SCRITTO.

Composizione italiana — Il candidato dovrà scrivere una lettera od un rapporto commerciale giusta un tema dato dalla Commissione esaminatrice.

Disegno lineare — Il candidato dovrà eseguire un piccolo disegno, riducendo un disegno da una scala ad un'altra; ovvero deducendolo dalle dimensioni date dalla Commissione o da un oggetto pure presentato dalla Commissione; ed oltre a ciò presenterà alla Commissione il disegno completo dello scafo di una nave da lui eseguito coi calcoli relativi, e darà intorno a quello ed a questi tutte le spiegazioni che la Commissione stessa potrebbe richiedergli.

Calcoli di architettura navale — Fornendo la Commissione i dati necessari, il candidato dovrà calcolare lo spiazzamento oppure l'altezza del metacentro latitudinale, oppure la superficie di velatura, oppure il centro velico di una nave.

Costruttori navali di seconda classe.

ESAME VERBALE.

PROGRAMMA I. — *Aritmetica pratica ed elementi di disegno.*

I numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del programma N. 1 dei costruttori di prima classe.

PROGRAMMA II. — *Principii di meccanica.*

I numeri 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del programma N. 2 dei costruttori navali di prima classe.

PROGRAMMA III. — *Pratica di costruzione navale.*

I numeri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del programma N. 4 dei Costruttori di prima classe limitati alle esigenze delle navi inferiori di 150 tonnellate.

PROGRAMMA IV. — *Materiali impiegati nelle costruzioni.*

I numeri 1, 2, 3, 6, 7 e 10 del programma N. 6 dei Costruttori di prima classe.

PROGRAMMA V. — *Regolamento dei cantieri.*

Come pei costruttori di prima classe.

ESAME SCRITTO.

Composizione italiana — Il candidato scriverà una lettera semplice in cui dumanderà materiali che gli occorrono, ovvero farà una ricevuta di oggetti o danari.

Principio di disegno lineare — La Commissione farà eseguire dal candidato alcuni dei principali problemi del disegno grafico, come innalzare perpendicolari, condurre parallelle, costrurre angoli e misurarli, e tracciare una scala, giusta una proporzione data.

Capitani di lungo corso.

ESAME VERBALE.

Programma I. — *Navigazione stimata.*

1. Definizione dei cerchi principali della sfera terrestre.
2. Proprietà dell'ago magnetico — Declinazione ed inclinazione dell'ago — Influenza del ferro sull'ago — Descrizione della bussola e verifiche necessarie.
3. Deriva — Definizione della deriva — Sua misura — Solcometri — Ampolla a labbra — Correzioni relative.
4. Correzione delle corse — Modo di calcolare, data la apparente e viceversa.
5. Correnti — Influenza della corrente sulla corsa — Correzioni da farsi alla corsa per causa delle correnti.
6. Riduzione delle rotte — Triangolo di riduzione — Latitudini crescenti — Passare dall'allontanamento alla differenza di longitudine — Parti meridionali — Medio parallelo — Proporzione analoga.
7. Descrizione, uso e maneggio del quartiere di riduzione.
8. Esporre tutte le proporzioni che si hanno dalla trigonometria in un triangolo rettilineo rettangolo.
9. Carte idrografiche — Carta piana, sua costruzione — Carta ridotta e proiezione del marcatore, sua costruzione.
10. Risoluzione grafica di qualunque problema di navigazione sulla carta ridotta.

Programma II. — *Astronomia nautica.*

1. Definizioni dei principali cerchi della sfera celeste e rispettivi poli.
2. Sistema planetario — Differenti posizioni della sfera — Rotazione annua e diurna.
3. Degli astri — Stelle fisse, pianeti, costellazioni, satelliti, fasi della luna, ecclissi.
4. Posizioni degli astri — Altezza, distanza zenitale, azzimutto, amplitudine, declinazione, distanza polare, ascensione retta, angolo orario, latitudine e longitudine.
5. Del tempo — Definizioni del tempo medio, solare, sidereo — Equazione del tempo — Tempo astronomico e tempo civile — Conversione del tempo in grado e viceversa — Conversione del tempo da un lato ad un altro — Conversione del tempo vero in tempo medio e viceversa.
6. Strumenti a riflessione — Descrizione dell'ottante e del sestante — Uso e maneggio di detti istromenti — Errori e correzioni — Orizzonte artificiale e suo impiego.
7. Correzione delle altezze osservate — Depressione — Refrazione — Parallasse — Semidiametro — Come si corregge l'altezza del sole, della luna, d'un pianeta, d'una stella fissa.
8. Maneggio delle effemeridi — Modo di trovare i dati pei calcoli astronomici con le differenze prime — Casi in cui si ricorre alle differenze seconde, e modo di procedere.
9. Del cronometro, uso e maneggio — Stato del cronometro — Variazione diurna — Confronti — Modi diversi di regolare il cronometro — Rapportare lo stato del cronometro da un meridiano all'altro — Giornale del cronometro.
10. Metodi diversi per determinare la latitudine della nave, con l'altezza meridiana del sole — Con l'altezza della polare — Con due altezze del sole e l'intervallo trascorso — Con una altezza del sole e l'angolo orario.
11. Metodi diversi per determinare la longitudine della nave — Col mezzo del cronometro ed un'altezza del sole — Istante propizio — Con l'altezza d'una stella fissa — Con due altezze corrispondenti del sole.

12. Metodi per determinare la declinazione dell'ago magnetico — Della bussola di rilevamento, e della bussola azzimuttale — Metodo delle amplitudini — Metodo dell'azzimutto del sole.

13. Delle maree — Dimostrazione del fenomeno — Stabilimento del porto — Modo di calcolare l'alta e la bassa marea.

14. Esporre il teorema fondamentale del triangolo sferico, ed indicare tutte le proporzioni relative al triangolo sferico rettangolo.

15. Esporre le proporzioni che risultano quando in un triangolo sferico dal vertice di un angolo si conduce un arco perpendicolare sul lato opposto — Ed il modo di servirsi delle relative formole per la risoluzione di triangoli sferici.

16. Esporre i modi di risolvere i rimanenti problemi relativi al triangolo sferico, dati i tre lati o i tre angoli o dati due lati e l'angolo compreso, o due angoli ed il lato adiacente — Indicare la risoluzione de'casi dubbi.

Programma III. — *Elementi di geografia descrittiva.*

1. Definizioni di geografia.
2. Descrizione generale dell'Europa.
3. Id. dell'Asia.
4. Id. dell'America.
5. Id. dell'Africa.
6. Id. dell'Oceania.

NB. Queste descrizioni si aggireranno principalmente sulla parte marittima e commerciale.

Programma IV. — *Nozioni di meteorologia.*

1. Della temperatura e del termometro — Varie scale termometriche e passaggio dall'una all'altra.

2. Della pressione atmosferica e del barometro — Varie scale barometriche e passaggio dall'una all'altra — Modo di osservazione — Correzioni a farsi — Aneroide.

3. Costituzione fisica dell'atmosfera — Igrometro — Pluviometro.

4. Dei venti — Alisei e mossoni — Venti di terra e di mare.

5. Della nebbia — pioggia e neve — Elettricismo atmosferico — Fulmine — Parafulmine.

6. Dei temporali — Degli uragani — Dei ricloni — Loro origine e corso.

7. Arcobaleno — Crepuscolo — Aurore boreali — Magnetismo terrestre — Stelle cadenti.

8. Osservazioni meteorologiche e giornale del Maury.

Programma V. — *Manovra della nave.*

1. Della nave — Definizione del centro di gravità, del centro di volume, del metacentro, degli assi di rotazione, dell'equilibrio di stabilità.

2. Delle vele — Come agisce il vento sulle vele — Come si decompone l'effetto delle vele — Effetto delle vele rispetto al centro di gravità della nave — Equilibrio tra le vele di poppa e quelle di prua — Centro velico.

3. Del timone — Azione del timone — Effetto arrancando e rinculando — Effetto nei luoghi di corrente — Indicare l'angolo più vantaggioso per le evoluzioni.

4. Del modo di alberare un bastimento.

5. Del modo di attrazzare l'alberatura di una nave mercantile.

6. Grossezza delle sartie e degli stralli — Del peso e del numero delle àncore — Del numero, della grossezza e della lunghezza delle catene — Dei principali oggetti di ricambio da imbarcarsi — Delle trombe, e del modo di usarle.

7. Dello stivaggio — Distribuzione del carico secondo le sue diverse qualità — Della zavorra pel bastimento vuoto — quantità e sistemazione.

8. Bastimento all'àncora — Diversi modi di ormeggiarsi — Condizioni per la scelta del sistema di ormeggiamento — Precauzioni nei cattivi tempi — Disposizioni in caso che si ara o si rompono gli ormeggi — Casi che forzano un bastimento ad investire sulla costa — Manovra da farsi in questi casi, e precauzioni relative.

9. Mettere alla vela — Precauzioni prima della partenza — Preparativi necessari — Diversi modi di far vela — Far vela con vento gagliardo.

10. Della panna — Diversi modi di mettersi in panna — Scelta del sistema migliore — Salvamento di un uomo caduto in mare — Far servir .

11. Cambiamento di mare — Virare in prua — Virare in poppa — Salto di vento a collo.

12. Cattivi tempi in mare — Diversi sistemi di cappa — Cappa migliore — Come prendere terzaroli con vento gagliardo — Come serrare o fare una vela con vento gagliardo — Inferire una vela con vento fortunale — Modo di fuggire un temporale — Bastimento ingavonato — Alleggerire il carico e tagliare l'alberatura — Come si sostiene un cattivo tempo — Trombe marine.

13. Incagli ed abbordi — Manovra da farsi per rimettere a galla un bastimento incagliato — Manovra per evitare gl'incontri di bastimenti — Modo di abbattere un bastimento in carena.

14. Avarie e rimorchi — Avarie nelle manovre fisse — Avaria all'alberatura od alle vele — Modo di rimediare a dette avarie in alto mare od in luoghi privi di risorse — Perdita del timone e modo di ripararvi — Falle ad acqua — Incendio a bordo — Soccorsi possibili ad un bastimento in pericolo — Prendere e lasciare il rimorchio — Navigare con un bastimento a rimorchio.

15. Degli arrivi — Modo di scandagliare — Precauzioni negli atterraggi — Ancorare in una rada — Ancorare in un porto — Ancorare con cattivo tempo — Ancorare con un piroscafo.

PROGRAMMA VI. — *Elementi di macchina a vapore.*

1. Indicare quali sono le macchine a vapore impiegate nella navigazione — Macchine a ruote — Macchine ad elica — Descrizione delle parti principali della macchina.

2. Come si produce il vapore e come agisce.

3. Precauzioni necessarie per la conservazione delle caldaie — Estrazione — Estrazione continua — Valvole di sicurezza - Esplosioni.

4. Dell'economia del combustibile — Espansione — Modo di regolare l'espansione — Uso della macchina in aiuto delle vele — Viceversa, uso delle vele in aiuto della macchina.

PROGRAMMA VII. — *Codice di commercio.*

1. Degli agenti di cambio e dei sensali in genere — Degli armatori.

2. Dei contratti commerciali in genere.

3. Della vendita e del pegno — Del sequestro.

4. Delle cambiali: loro accettazione, girata, estinzione, protesto, prescrizione.

5. Contratto di noleggio — Arruolamenti e salari — Del nolo — Contratti con passeggeri — Cambi marittimi.

6. Delle assicurazioni — Obblighi dell'assicurato e dell'assicuratore.

7. Delle avarie — Dell'abbandono e del getto — Del ricupero.

8. Della prescrizione relativa alla proprietà della nave, ai materiali, all'abbandono, al cambio marittimo, all'assicurazione, ecc.

9. Del fallimento e della competenza in materia commerciale.

PROGRAMMA VIII. — *Leggi e Regolamenti della marina mercantile e sanità marittima.*

1. Obbligo dell'iscrizione marittima e doveri verso la leva.

2. Doveri verso le Autorità marittime e consolari — Verso i bastimenti da guerra nazionali ed esteri.

3. Delle carte di bordo — Del giornale di navigazione — Del giornale di boccaporto — Del ruolo di equipaggio, variazioni da notarvisi — Patenti sanitarie.

4. Doveri del Capitano verso l'equipaggio — Disciplina di bordo — Igiene navale — Alimenti — Sbarco in porto estero, od imbarco, di un individuo dell'equipaggio — Imbarco o sbarco di un passeggiero — Doveri dei passeggieri.

5. Del contrabbando — Contrabbando negli Stati esteri — Del contrabbando di guerra — Generi considerati tali — Rischio e penali — Doveri del Capitano verso la dogana.

6. Doveri del Capitano che naviga sotto scorta — Dei porti o piazze bloccate — Della rottura del blocco — Polizia del mare — Della bandiera nazionale.

7. Doveri del Capitano per lo stato civile — Nascite, morti, scomparizioni, testamenti.

8. Dei reati marittimi in genere — Della loro distinzione in crimini, delitti e contravvenzioni — Doveri del Capitano in caso di un reato a bordo — Potere disciplinare del Capitano.

9. Della giurisdizione penale marittima mercantile e della competenza.

10. Dei doveri del Capitano relativamente al servizio sanitario.

ESAME SCRITTO.

PROGRAMMA I. — *Calcoli di navigazione.*

1. Problemi di aritmetica ed uso delle tavole dei logaritmi.

2. Ridurre praticamente un dato numero di rotte servendosi delle tavole.

3. Data la corsa e la distanza nautica, ed il punto di partenza, trovare il punto di arrivo.

4. Dato il punto di partenza e quello di arrivo, trovare la corsa e la distanza.

5. Correggere il punto stimato quando si è avuta la latitudine osservata.

6. Dato il rilevamento e la distanza della nave da un punto della costa, trovare la posizione geografica del bastimento.

7. Dati i rilevamenti di due punti conosciuti della costa, trovare il punto della nave.

8. Dati due rilevamenti dello stesso punto della costa, tenuto conto della corsa e della distanza fra le due stazioni del bastimento, determinare la posizione del bastimento stesso al punto della seconda stazione e la distanza della costa.

9. Data l'altezza di un faro dal livello del mare, indipendentemente dalla luce, calcolare a che distanza può essere visibile.

PROGRAMMA II. — *Calcoli di astronomia.*

1. In un luogo di cognita latitudine e longitudine, data l'altezza del sole osservata nel momento opportuno, e l'ora corrispondente del cronometro, calcolare l'avanzo od il ritardo del medesimo — Dato l'avanzo od il ritardo del cronometro in due epoche e due luoghi diversi, calcolare la variazione diurna.

2. Data l'altezza meridiana del sole, calcolare la latitudine della nave — Idem data l'altezza della stella polare.

3 Data l'altezza del sole osservata nel momento opportuno, l'ora corrispondente del cronometro e la longitudine della nave, calcolare la latitudine di bordo.

4. Data l'altezza del sole o d'una stella osservata in un momento opportuno, l'ora corrispondente del cronometro e la latitudine della nave, calcolare la longitudine della nave stessa.

5. Date le ore del cronometro relative a due altezze corrispondenti del sole, e date queste altezze, calcolare la longitudine della nave.

6. Data la latitudine e longitudine della nave, calcolare l'ora del sorgere o del tramonto del sole, l'amplitudine corrispondente, e la declinazione magnetica se si ha l'amplitudine osservata.

7. Data la latitudine e la longitudine della nave, l'altezza e l'azzimutto osservato del sole, calcolare la declinazione magnetica.

PROGRAMMA III. — *Componimento italiano.*

La Commissione darà un tema a scelta che abbia relazione col mestiere del navigante.

Capitani di gran cabotaggio.

ESAME VERBALE.

PROGRAMMA I. — *Navigazione stimata.*

Come pei Capitani di lungo corso, meno le domande 8 e 9.

PROGRAMMA II. — *Astronomia nautica.*

1, 2, 3, 4, 5, 6. Come pei Capitani di lungo corso — Correzione dell'altezza del sole — Depressione — Refrazione — Parallasse — Semidiametro.
7. Determinare la latitudine della nave con l'altezza meridiana del sole.
8. Determinare la variazione magnetica con l'amplitudine servendosi delle tavole.
9 Come la domanda 13 pei Capitani di lungo corso.

PROGRAMMA III. — *Maneggio del sestante e dell'ottante.*

Si farà praticamente osservare un'altezza del sole, e correggere lo strumento.

PROGRAMMA IV. — *Elementi di geografia descrittiva.*

1, 2. Come pei Capitani di lungo corso.
3. Descrizione generale delle coste settentrionali d'Africa.

PROGRAMMA V. — *Osservazioni pratiche di meteorologia.*

Solo la 8 domanda pei Capitani di lungo corso.

PROGRAMMA VI. — *Manovra pratica della nave.*

Come pei Capitani di lungo corso, meno le domande 1, 2 e 3.

PROGRAMMA VII. — *Nozioni del codice di commercio.*

Come pei Capitani di lungo corso.

PROGRAMMA VIII. — *Leggi e Regolamenti della marina mercantile e sanità marittima.*

ESAME SCRITTO.

PROGRAMMA I. — *Calcoli di navigazione.*

1. Come pei Capitani di lungo corso, ma servendosi delle tavole o del quartiere di riduzione.
2. Idem.
3. Come pei Capitani di lungo corso, ma servendosi delle tavole o del quartiere di riduzione.
4. Idem.
5. Come la domanda n. 9 pei Capitani di lungo corso.

PROGRAMMA II. — *Calcoli di astronomia.*

1. Data l'altezza meridiana del sole, trovare la latitudine.
2. Data l'amplitudine osservata del sole e la latitudine della nave, trovare la declinazione magnetica servendosi delle tavole.

PROGRAMMA III. — *Componimento italiano.*

Come pei Capitani di lungo corso.

Padroni.

ESAME VERBALE.

PROGRAMMA I. — *Principii di navigazione.*

1. Orizzonte — Equatore — Meridiano — Poli — Paralleli — Primo meridiano — Latitudine — Longitudine.
2. Descrizione, uso e maneggio della bussola.
3. Descrizione, uso e maneggio del solcometro — Della deriva.
4. Dell'uso e maneggio del quartiere di riduzione.
5. Correzione e radunazione delle corse.
6. Puntare la carta — Segnare un rilevamento.

PROGRAMMA II. — *Manovra pratica.*

4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Del programma N. 5 dei Capitani di lungo corso, ma limitate ai bastimenti latini.

PROGRAMMA III. — *Leggi e Regolamenti di navigazione.*

1. Doveri per l'iscrizione e la leva marittima.
2. Disciplina di bordo.
3. Doveri verso le Autorità marittime e consolari.
4. Prescrizioni doganali e sanitarie.
5. Delle carte i bordo.

ESAME SCRITTO.

1. Un problema d'aritmetica.
2. Date delle corse e delle distanze ed il punto di partenza, trovare il punto di arrivo.
3. Scrivere una pagina del giornale di bordo.

Primi Macchinisti.

ESAME VERBALE.

PROGRAMMA I. — *Aritmetica e geometria.*

1. Numerazione decimale.
2. Addizione e sottrazione dei numeri interi.
3. Moltiplicazione e divisione dei numeri interi.
4. Frazioni ordinarie — Addizione e sottrazione delle frazioni ordinarie.
5. Moltiplicazione e divisione delle frazioni ordinarie.
6. Frazioni decimali — Le quattro operazioni colle frazoni decimali.
7. Regola del tre diretta ed inversa.
8. Sistema di pesi e misure metriche decimali.
9. Definizioni elementari di geometria punto linea, superficie, corpo linee rette ed oblique, angoli e poligoni.
10. Principali proprietà delle figure simili — Scale geometriche e riduzione dei disegni da una scala in un'altra.
11. Area d'un triangolo, di un rettangolo, di un parallelogramma, di un trapezio, di un circolo.
12. Volume di un cubo di una piramide, di un cilindro, di un cono e di una sfera — Capacità di una carboniera.

PROGRAMMA II. — *Elementi di fisica e di meccanica.*

1. Definizione delle forze — Loro intensità, direzione e punto di applicazione — Forze parallele — Centro di gravità.
2. Relazione fra la potenza e la resistenza nella leva, nella puleggia, nell'argano e nelle ruote dentate.
3. Che cosa è il lavoro di una forza — Chilogrammetro — Cavallo vapore.
4. Peso dell'aria — Pressione dell'atmosfera sopra un centimetro quadrato — Altezza della colonna di mercurio che fa equilibrio alla pressione dell'atmosfera.
5. Descrizione ed uso del barometro — Che cosa s'intende per ruota — Mezzi per constatarne l'esistenza.
6. Definizione del calorico — Effetti prodotti nei corpi da un accrescimento o da una diminuzione di calorico — Dilatazione e contrazione dei metalli, contrazione, tempra e ricuocimento.
7. Descrizione ed uso del termometro — Conversione delle graduazioni dei termometri di Réaumur, di Farenheit e centigrado fra loro.
8. Mezzi per impedire che i corpi perdano il loro calore — Effetti delle superficie liscie e dipinto in colori chiari.
9. Formazione del vapore, evaporazione, ebolizione — Quantità di vapore prodotta daun litro d'acqua.
10. In che cosa consiste la forza elastica del vapore — Come varia la forza elastica devapore quando se ne aumenta o diminuisce la temperatura, e quando se ne aumenta e diminuisce il volume in cui trovasi rinchiuso.

1. Come si misura la tensione del vapore — Descrizione ed uso del manometro ad aria libera. e del manometro di Bourdon.
12. Che cosa s'intende per condensazione del vapore — e come si può operarla.
13. Come si misura la condensazione del vapore — Uso del barometro, del condensatore o dell'indicatore del vuoto.
14. Principali specie di trombe e loro modo di agire.

Programma III — *Applicazione dei principii di fisica e di meccanica alla trasmissione di movimento nelle macchine a vapore.*

1. Modo generale di agire del vapore dei motori a vapore — Funzione della caldaia, del cilindro, dello stantuffo, della valvola di distribuzione, del condensatore, della tromba d'aria e della tromba di alimentazione.
2. Lavoro prodotto dal vapore durante una corsa dello stantuffo e durante l'unità di tempo — Lavoro prodotto per espansione.
3. Regola per determinare la forza nominale di una macchina a vapore.
4. Forza effettiva od indicata delle macchine a vapore — Modo di determinarla coll'indicatore di Watt.
5. Lavoro utile trasmesso dai motori a vapore all'albero del propulsore — Indicazione delle principali resistenze passive delle macchine marine.

Programma IV. — *Esposizione dei diversi sistemi di macchine a vapore.*

1. Distinzione delle macchine a vapore in macchine ad alta, media e bassa pressione, con o senza condensatore.
2. Distinzione delle macchine a vapore giusta il loro impiego in macchine fisse, locomobili, locomotive e marine.
3. Distinzione delle macchine marine in macchine a ruote e macchine ad elica — Loro vantaggi ed inconvenienti — Necessità di servirsi di più di un cilindro.
4. Descrizione succinta delle macchine marine a bilanciere.
5. Descrizione succinta delle macchine a cilindri oscillanti — Particolare disposizione per la introduzione del vapore nei cilindri.
6. Descrizione succinta delle marine a tirante rovesciato — Disposizione particolare dell'asta degli stantuffi.
7. Descrizione succinta delle macchine marine a fodero — Perdita di forza prodotta dal raffreddamento dei cilindri.
8. Particolari del cilindro — Fondo — Coperchio e premistoppe.
9. Stantuffo — Guarnitura di canape — Guarniture metalliche.
10. Forma delle valvole di distribuzione — Valvole di distribuzione a D, lunghe e corte, valvole di locomotiva, valvole di cilindri oscillanti.
11. Particolari del condensatore — Organi di iniezione.
12. Tromba d'aria, suo stantuffo e valvole — Valvole di gomma elastica — Pozzo caldo e tubo di scarico.
13. Struttura degli organi che trasmettono il movimento dello stantuffo all'albero principale — Parallelogrammo di Watt.
14. Organi che trasmettono il movimento alle valvole di distribuzione — Eccentrico — Leva della messa in movimento.
15. Struttura degli alberi principali, delle manovelle, dei primacciuoli, delle armature e delle piastre di fondazione delle macchine.
16. Descrizione succinta delle ruote a scale fisse, e delle ruote a scale articolate.
17. Descrizione delle eliche fisse ed amovibili — Che cosa è il passo di un'elica — Eliche a due, a tre, a quattro, a sei ali — Che cosa è il recesso dell'elica — Commessione dell'elica col suo albero, premistoppe e reggispinta dell'elica.
18. Distinzione delle caldaie tubolari e gallerie, e descrizione dei loro caratteri distintivi — Caldaie di ferro e caldaie di rame — Caldaie cilindriche per altre pressioni.
19. Disposizioni particolari delle caldaie tubolari — Tubi di ferro e di ottone — Modo di fissare i tubi nelle caldaie.
20. Particolari pei fornelli e dei cinerosi — Struttura delle graticole e degli altari — Camini.

21. Necessità di rinforzare le caldaie con tiranti di ferro, e loro disposizione.
22. Ufficio e struttura delle valvole di sicurezza — Peso del quale devono essere caricate.
23. Bisogno di conoscere l'altezza dell'acqua nelle caldaie — Tubi e rubinetti di livello.
24. Alimentazione delle caldaie — Trombe di alimentazione — Macchinette ausiliari.

PROGRAMMA V. — *Condotta e conservazione delle macchine a vapore — Avarie.*

1. Qual è il combustibile comunemente usato nelle macchine a vapore marine — Qualità del carbon fossile di Newcastle e di Cardiff — Consumazione ordinaria media di carbone per ora e per forza di cavallo.
2. Disposizione del carbone sulle graticole — Grossezza dello strato — Accendimento dei fuochi e loro condotta durante la marcia.
3. Riempire le caldaie — Necessità di conservare un livello costante — Precauzoni da prendersi per ottenere questo scopo.
4. Purgare la macchina — Fare i giri di prova — Mettere in marcia — Rallentare la macchina — Passare dalla mercia avanti alla marcia indietro.
5. Manutenzione del motore durante la marcia; riscaldamento — Lubrificazioni — Fughe d'aria e di vapore — Mezzi per rimediarvi.
6. Salino delle caldaie — Necessità delle estrazioni — Perdita di calore che cagionano — Quantità d'acqua da estrarre — Estrazione a mano — Uso del salinometro — Estrazione continua.
7. Ebullizioni tumultuose — Da che cosa son cagionate — Precauzioni da prendersi per prevenirle o porvi riparo.
8. Variazioni nella pressione, precauzioni da aversi nell'aprire le valvole di sicurezza. Precauzione se la pressione scendesse al disotto della pressione atmosferica.
9. Sopprimere una caldaia in mare — Precauzioni da prendersi.
10. Fughe di vapore nelle caldaie e moda di riparare — Turare un tubo — Riparare le fughe nei tubi.
11. Cure che reclamano i camini — Necessità di mollare i loro venti prima di accendere.
12. Estinzione dei fuochi — Precauzione da prendersi.
13. Manutenzione delle macchine e delle caldaie durante la permanenza nei porti per conservarle in perfetto stato.
14. Indicazione delle principali avarie che possono avvenire nelle macchine, caldaie e propulsori durante la navigazione.
15. Modo di riparare provvisoriamente alla fenditura di un cilindro ovvero di un suo coperchio, fondo o stantuffo — Riduzione delle macchine da doppio a semplice effetto — Uso di una macchina sola
16. Avaria in una tromba d'aria — Uso di una macchina senza condensazione — Iniezione dalla stiva, casi in cui si deve usare.
17. Principali avarie delle trasmissioni di movimento delle armature e piastre di fondazione e modo di ripararle.
18. Modo di riparare le avarie nei tubi di scarico, di alimentazione e di estrazione.
19. Infiammazione spontanea del carbon fossile — Mezzi per prevenirla e per estinguerla — Uso del motore in caso di incendio a bordo.

PROGRAMMA VI. — *Doveri del Macchinista.*

1. Quali sono i doveri del macchinista rispetto alle Autorità marittime ed al Capitano di bordo — Obbligo verso la leva.
2. Che deve osservare il macchinista nel consegnarsi una macchina.
3. A che deve principalmente por mente il macchinista prima della partenza ed in prossimità dell'arrivo.
4. Come si distribuisce il personale della macchina in navigazione ed alla entrata ed uscita dai porti.
5. Come si tiene il giornale della macchina.

ESAME SCRITTO.

PROGRAMMA I. — *Componimento italiano.*

Scrivere sopra un tema qualunque relativo al mestiere del macchinista.

PROGRAMMA II. — *Disegno lineare.*

Eseguire un piccolo disegno riducendo un disegno proposto della Commissione da una scala in un'altra, ovvero deducendolo da dimensione o da modello fornito dalla Commissione stessa.

PROGRAMMA III. — *Calcoli relativi alle macchine.*

Calcolare la forza nominale di una macchina essendo dati il numero ed il diametro dei cilindri, la lunghezza della corsa degli stantuffi ed il numero di giri della macchina per minuto primo.

Secondi Macchinisti.

ESAME VERBALE.

PROGRAMMA I. — *Descrizione delle macchine a vapore marine.*

I numeri 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del programma 4 dei primi macchinisti.

PROGRAMMA II. — *Condotta e conservazione delle macchine marine.*

I numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del programma 5 dei primi Macchinisti.

PROGRAMMA III. — *Dovere del macchinista di guardia.*

1. Quali sono i doveri di un macchinista rispetto alle Autorità marittime ed al primo macchinista di bordo.
2. Che deve osservare un secondo macchinista nel consegnarsi la guardia.
3. Quali sono i doveri del secondo macchinista quando il primo sta alla direzione della macchina.
4. Come si tiene il giornale della macchina.

ESAME SCRITTO.

1. Scrivere una pagina sotto dettatura.
2. Mediante riga e semicircolo graduato elevare perpendicolari — Condurre parallele — Costruire angoli e misurarli e tracciare una scala, giusta una proporzione determinata.

Dato a Firenze il 4 aprile 1866. *Il Ministro* D. ANGIOLETTI.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro dei Lavori Pubblici a S. M. il 23 dicembre 1865 per la ripartizione del fondo stanziato sul bilancio 1865 per sussidiare i Comuni e Consorzi nell'eseguimento di opere pubbliche.

Sire! Nel bilancio 1865 del Ministero dei Lavori Pubblici sono stanziate L. 810 mila in favore dei Comuni e dei Consorzi che intraprendono opere pubbliche meritevoli di ricevere sussidi dallo Stato.

Di tale somma L. 100 mila sono specialmente destinate al concorso obbligatorio dello Stato nelle opere di rinnovazione o miglioramento delle traverse dello strade nazionali negli abitati, non che alla compartecipazione nella spesa di quelle opere in cui lo Stato è chiamato in consorzio colle Provincie e coi Comuni.

Le rimanenti lire 710 mila poi restano ad accordarsi a titolo di sussidio a quei Comuni e Consorzi comunali che non hanno mezzi di compiere opere stradali, le quali vestano il carattere di pubblica utilità.

Sovra il detto fondo di L. 710 mila già la M. V., a proposta del Riferente, degnavasi assegnare con Decreto 26 marzo p. p. un sussidio di L. 25 mila al Comune di Castania, Provincia di Messina, onde abilitarlo a riparare ai danni cagionati da una frana che minacciava quell'abitato. E con altro Decreto del 3 settembre successivo concedeva pure una sovvenzione di pari somma al Consorzio, in Provincia di Abruzzo Ultra I, della strada del Vomano, la cui costruzione è grandemente reclamata dalla mancanza di comunicazione fra i diversi Comuni che vi sono interessati in quella vallata.

Così ridotta a L. 660 mila la somma a distribuirsi in sussidio delle opere stradali da intraprendersi per cura dei Comuni e Consorzi, il Riferente, considerando il ristretto limite del fondo risultante disponibile per simili sussidi, ed il ragguardevole numero delle domande all'uopo innoltrate, dovette limitare l'accoglimento delle medesime a quelle di maggiore e generale interesse nelle diverse Provincie, ed alla più o meno ristretta condizione finanziaria dei Corpi morali che si fecero ad invocare il sussidio.

Nell'intento poi di eseguire, per quanto possibile, un'equa distribuzione dell'enunciato fondo di lire 660 mila, sentito l'avviso degli Uffici tecnici, ed avuti gli opportuni riguardi ai voti manifestati dalle Deputazioni provinciali, non che alle proposte dei signori Prefetti, credette il Riferente di tenere sovratutto a calcolo la entità della popolazione e della spesa prevista per le opere ad eseguirsi.

Partendo da tali dati, e riflettendo eziandio alle circostanze speciali di località ed alla importanza delle opere, instituiva il riparto consegnato nella tabella annessa al progetto di Decreto che si onora di presentare alla M. V. perchè Le piaccia apporvi l'augusta sua firma di approvazione.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 8 marzo 1866.

Riparto di sussidi accordati alle Provincie, Comuni e Consorzi per lavori stradali.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici; veduto il disposto dell'articolo 321 della Legge 20 marzo 1865, Allegato *F*, sui Lavori Pubblici; ritenuto l'ammontare del fondo inscritto in dipendenza di detto articolo nel bilancio 1865 dei Lavori Pubblici al capitolo 10, Spese ordinarie, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato il riparto della somma di lire 660,000 per sussidi stradali ai Comuni e Consorzi, quale risulta dalla tabella unita al presente Decreto, e vista d'ordine nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici.

Art. 2. Al pagamento di detta somma sarà provvisto coi fondi stanziati al capitolo 10, articolo 1°, Spese ordinarie del bilancio 1865, dei Lavori Pubblici.

Il suddetto Ministro Segretario di Stato resta incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Firenze addì 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — S. JACINI.

RIEPILOGO *dei sussidi accordati a ciascuna Provincia.*

Provincia di	Abruzzo Citra	L. 12000
»	Id. Ultra I	» 12000
»	Id. Ultra II	» 18000
»	Alessandria	» 27000
»	Ancona	» 5000
»	Arezzo	» 7000

Segue il Riepilogo.

Provincia di	Ascoli-Piceno	L. 9000
»	Basilicata	» 11000
»	Benevento	» 7000
»	Bergamo	» 10000
»	Bologna	» 19000
»	Brescia	» 15000
»	Cagliari	» 9000
»	Calabria Citeriore	» 24000
»	Id. Ulteriore I	» 8000
»	Id. Ulteriore II	» 7000
»	Caltanissetta	» 10000
»	Capitanata	» 13000
»	Catania	» 9000
»	Como	» 11000
»	Cremona	» 12000
»	Cuneo	» 26000
»	Ferrara	» 10000
»	Firenze	» 17000
»	Forlì	» 8000
»	Genova	» 14000
»	Girgenti	» 8000
»	Grosseto	» 18000
»	Livorno	» 5000
»	Lucca	» 6000
»	Macerata	» 5000
»	Massa-Carrara	» 14000
»	Messina	» 7000
»	Milano	» 14000
»	Modena	» 16000
»	Molise	» 8000
»	Napoli	» 9000
»	Novara	» 10000
»	Palermo	» 12000
»	Parma	» 8000
»	Pavia	» 12000
»	Pesaro e Urbino	» 8000
»	Piacenza	» 5000
»	Pisa	» 12000
»	Porto-Maurizio	» 5000
»	Principato Citeriore	» 8000
»	Principato Ulteriore	» 13000
»	Ravenna	» 7000
»	Reggio (Emilia)	» 5000
»	Sassari	» 14000
»	Siena	» 7000
»	Siracusa	» 6000
»	Sondrio	» 15000
»	Terra di Bari	» 6000
»	Terra di Lavoro	» 10000
»	Terra d'Otranto	» 16000
»	Torino	» 26000
»	Trapani	» 6000
»	Umbria	» 11000
	Totale generale	L. 660000

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro dei Lavori Pubblici il 27 dicembre 1865 pel riparto dei sussidi per opere idrauliche, assegnati sulla somma appositamente inscritta sul bilancio 18 5.

Sire! Avventuratamente nel corso del cadente anno non si è verificata alcuna delle imperiose eventualità che per l'urgenza de' provvedimenti da esse richiamati, nei due scorsi, indotta la necessità di portare sulle somme stanziate nei rispettivi bilanci (onde agevolare col mezzo di sussidi governativi l'esecuzione di opere idrauliche, a carico di Comuni e di Consorzi) non lievi diminuzioni prima che si fosse al momento di fare di tali somme la generale distribuzione.

Per effetto di quella favorevole circostanza la somma di lire 250,000 iscritta al detto uopo nel bilancio del 1865 non ha dovuto essere menomata che di lire 542 (sussidio al consorzio del Mallero nella Provincia di Sondrio, del cui pagamento lo Stato assunse l'impegno fin dal 1861); e quindi la somma che attualmente si ha ancora disponibile ascende a lire 249,458.

Al momento di venirne alla distribuzione, il più ragionevolmente possibile, fra i numerosissimi Comuni e Consorzi i quali hanno domandato di parteciparvi, sono state assunte in accurato esame le relative istanze compilando poi una tabella di riparto, e i criteri determinanti della medesima sono stati:

1. La qualità dei lavori per la cui esecuzione il sussidio governativo è stato invocato, preferendo a tutti le opere dirette alla difesa e conservazione del territorio;

2. La intenzione di destinarli ad opere il cui eseguimento non sia per mancare;

3. La bastante persuasione che il benefizio delle singole somme assegnate (in ragione dell'entità dei lavori da eseguire e dei mezzi per ciò occorrenti) sia per riuscire sufficientemente vantaggioso.

Dopo ciò la indicata tabella e il disegno di Decreto approvante la medesima, si onora il Riferente di sottoporre alla Maestà Vostra con preghiera che si degni sanzionare il prefato Decreto apponendovi l'augusta sua firma.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 28 aprile 1866.

Sussidi accordati a Comuni e Consorzi per l'esecuzione di opere idrauliche.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vedute le disposizioni di Legge relative a sussidi governativi da accordarsi a Comuni e Consorzi per facilitare l'esecuzione di opere idrauliche le quali siano a loro carico; veduto che la somma di lire 250,000, colla quale provvedere a simili sussidi, inscritta al cap. 12 del bilancio dei Lavori Pubblici per l'anno 1865, è stata menomata di lire 542, assegnate per impegno già fino dall'anno 1861 assunto dallo Stato a favore del consorzio del Mallero nella Provincia di Sondrio: quindi si riduce a lire 249,458, ecc.:

Art. 1. È approvato che la distribuzione della somma di lire 249,458 in ispeciali assegni costituenti i sussidi governativi, accordati nel 1865 a Comuni e Consorzii per la esecuzione di opere idrauliche, si faccia nel modo indicato dalla tabella annessa al presente Decreto, vista d'ordine nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici.

Art. 2. I pagamenti delle dette somme, da farsi solamente allora quando le amministrazioni sussidiate giustifichino per lo meno l'avvenuto incominciamento delle opere, per le quali fu accordato l'assegno, verranno imputati sulla parte ancora disponibile della cifra inscritta al cap. 12 del bilancio dei Lavori Pubblici pel 1865 (Spese ordinarie).

Il Ministro ecc. — Dato a Firenze addì 27 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE. — S. JACINI.

(Segue la TABELLA DI RIPARTO *dei sussidi accordati dal Governo a Comuni e Consorzi per l'esecuzione di opere idrauliche sul fondo inscritto al Capitolo 12 del Bilancio 1865).*

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 20 aprile 1866.

Sono dichiarate d'utilità pubblica alcune opere per la costruzione del gran viale che dee circondare la città di Firenze sulla destra dell'Arno.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto il nostro Decreto del 19 dicembre 1865, con cui fu dichiarata di pubblica utilità la costruzione d'un grande viale attorno alla città di Firenze sulla destra dell'Arno, nel luogo attualmente occupato dalle mura urbane; veduta la deliberazione del 19 di gennaio 1866, con cui il Consiglio comunale di Firenze approva il progetto dell'ingegnere cav. Poggi in data del 6 ottobre 1865 per il riordinamento di diversi corsi d'acqua, e per lo spostamento di un tratto della via ferrata Aretina, onde addivenire alla costruzione del viale predetto nella sezione prima e seconda; veduto il voto del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici in data del 10 marzo 1866; veduto l'articolo 12 della Legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica; udito il Consiglio di Stato; considerando che le opere di riordinamento dei corsi d'acqua, e di spostamento della strada Aretina non ponno riguardarsi che come supplementarie alla costruzione del gran viale; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono dichiarate di pubblica utilità le opere di riordinamento dei corsi d'acque e di spostamento della via ferrata Aretina, che sono da eseguire nella costruzione del gran viale che circonda la città di Firenze sulla destra dell'Arno, in conformità del progetto dell'Ingegnere cav. Poggi in data del 6 ottobre 1865, visto d'ordine nostro dal predetto Ministro, e conseguentemente resta autorizzata l'espropriazione forzosa degli edifizi e terreni da compiersi tanto per queste opere, quanto per le altre cui si riferisce il precedente nostro Decreto del 19 dicembre 1865 entro il termine di sei anni a datare dal 15 dicembre 1865. — Ved. alla pagina 109.

Art. 2. Lo stesso Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta ufficiale del Regno.*

Dato a Milano il 5 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE. — S. JACINI.

(N. 2835) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Uffiziale il 21 aprile 1866.

Temporaria occupazione ad uso civile del Monastero della Crocetta in Firenze.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduta la Legge 22 dicembre 1861 sulla occupazione temporaria di case religiose per causa di pubblico servizio sì militare che civile; vista la Legge 24 dicembre 1864, colla quale sono prorogate fino al 1° luglio 1866 le disposizioni della Legge suddetta; sulla proposta del nostro Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo:

È fatta facoltà al Ministro delle Finanze di occupare temporariamente ad uso civile il monastero della Crocetta in Firenze, provvedendo a termini dell'art. 1 della Legge 22 dicembre 1861 a ciò che riguarda il culto, la conservazione delle opere d'arte e il concentramento delle religiose ivi esistenti.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 9 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE. — SCIALOJA.

(N. 2837) REGIO DECRETO

Radiazione di una corvetta di terz'ordine a vela dal tipo 10 della tabella nona per la classificazione del Regio Naviglio.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'art. 2 del Regio Decreto 14 giugno 1865 circa l'armamento delle navi dello Stato; vista la deliberazione del Consiglio d'Ammiragliato in data 30 marzo p. p.; sulla proposta del nostro Ministro della Marina abbiamo decretato e decretiamo:

La corvetta di 3° ordine a vela *Aurora* sarà radiata dal tipo 10 della tabella n. 9 per la classificazione del Regio Naviglio, della quale cessa di far parte a causa della sua inservibilità all'uso della Regia Marina.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 9 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE. — D. ANGIOLETTI.

(N. 1734 *Suppl.*) REGIO DECRETO

Tassa imposta dalla Camera di Commercio di Milano sugli esercenti commercio e industria.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 31 della Legge 6 luglio 1862, n. 680; vedute le deliberazioni della Camera di Commercio e d'Arti in Milano in data 11 dicembre 1865 e 19 gennaio e 5 febbraio 1866; veduto il nostro Decreto 10 agosto 1865, n. 2441; sentito il parere del Consiglio di Stato; sulla proposta del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Camera di Commercio e d'Arti di Milano è autorizzata ad imporre un'annua tassa sugli esercenti commercio ed industria nel territorio dipendente dalla medesima. — V. Celerif. 1865, pag. 2110 e 2112.

2. Detta imposta, il cui ammontare sarà stabilito sulla base dei bilanci annuali della Camera debitamente approvati, verrà ripartita in ragione dei redditi commerciali ed industriali desunti dalla tabella dei redditi, formata per l'applicazione della tassa di ricchezza mobile.

3. Sono esenti dalla tassa camerale i redditi inferiori a lire 700.

4. Lo spoglio dei redditi sarà fatto a cura e spesa della Camera presso gli Agenti delle tasse, i quali dovranno autenticarlo, e saranno a cura e spesa della Camera stessa formati appositi ruoli di riscossione, i quali diventeranno esecutorii dopo che siano stati approvati dal Prefetto e pubblicati.

5. Il Regolamento da redigersi per l'esecuzione del presente Decreto sarà sottoposto al *Visto* del Ministro delle Finanze innanzi che venga applicato.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 9 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. SCIALOJA.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 20 aprile 1866.

Allargamento della via degli Avelli in Firenze, dichiarato di pubblica utilità.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di Firenze in data del 26 dicembre 1865, colla quale fu approvato il progetto in massima dell'8 precedente novembre, riguardante l'allargamento della strada degli Avelli, e venne ordinato il procedimento

per l'espropriazione del Cimitero e del terreno attiguo al tempio di Santa Maria Novella; veduta la deliberazione della Giunta municipale in data 14 febbraio 1866, con cui si domanda che venga dichiarata di pubblica utilità l'opera di allargamento della predetta via onde procedere all'espropriazione forzata; veduto il voto del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici emesso nell'adunanza del 28 di marzo 1866; veduto l'articolo 12 della Legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica; udito il Consiglio di Stato; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È dichiarata opera di pubblica utilità l'allargamento della via degli Avelli nella città di Firenze, giusta il progetto 8 novembre 1865, e conseguentemente viene autorizzata l'espropriazione forzosa del Cimitero e del terreno attiguo al tempio di Santa Maria Novella, in conformità del piano soscritto dall'Ingegnere Del Sarto il 19 febbraio 1866, visto d'ordine nostro dal predetto Ministro; la quale espropriazione avrà effetto dalla data del presente Decreto a tutto il corrente anno 1866.

Art. 2. Lo stesso Ministro è incaricato dell'esecuzione di questo Decreto che sarà registrato alla Corte de'conti ed inserto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Dato a Firenze il 19 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE. — S. Jacini.

(N. 2841) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 3 maggio 1866.

Occupazione temporaria ad uso militare del Convento di S. Domenico in Bologna.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la Legge 22 dicembre 1861 sull'occupazione temporaria di case religiose per cause di pubblico servizio sì militare che civile; vista la Legge 24 dicembre 1864, colla quale sono prorogate fino al 1° luglio 1866 le disposizioni della Legge suddetta; sulla proposta del nostro Ministro della Guerra abbiamo decretato e decretiamo:

È fatta facoltà al Ministro della Guerra di occupare temporariamente ad uso militare il Convento di San Domenico in Bologna, provvedendo, a termini dell'art. 1 della Legge suddetta, a ciò che riguarda il culto, la conservazione delle opere d'arte e l'alloggiamento dei monaci ivi esistenti.

Ordiniamo ecc — Dato a Firenze il 19 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE. — I. Pettinengo.

(N. 2851) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 3 maggio 1866.

Creazione di un Corpo di Piloti pratici nel porto di Siracusa, e sue discipline.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 21 della Legge in data 17 luglio 1861, n° 167, sulle tasse marittime; visto il titolo III, capo V, parte 1ª del Codice per la Marina mercantile in data 26 giugno 1865; sulla proposta del nostro Ministro della Marina abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nel porto di Siracusa esisterà un Corpo di Piloti pratici non eccedente il numero di quattro compreso il capo.

2. I suddetti Piloti saranno sotto la dipendenza del Capitano di porto, il quale deciderà in caso di controversie per mercedi o di qualsiasi altra circostanza non contemplata nel presente Regolamento.

3. L'uso di Piloti pratici è facoltativo pei bastimenti di qualunque bandiera, tanto all'entrata nel porto che all'uscita dal medesimo.

4. La barca e tutti gli attrezzi occorrenti pel servizio del pilotaggio dovranno essere provveduti dal Corpo dei Piloti. — La medesima sarà a loro spese mantenuta sempre in istato di servibilità, e tale da poter all'occorrenza essere armata almeno di otto remi.

5. I Piloti pratici quando si rechino per esercitare le loro funzioni a bordo di un bastimento in arrivo, andranno esenti dall'obbligo di condurre seco una guardia di sanità, purchè i medesimi abbiano prestato il giuramento prescritto per l'esercizio di tale qualità. — Tuttavia il Pilota capo dell'imbarcazione prima di recarsi incontro ad un bastimento scoperto, dovrà avvertirne l'Ufficio di sanità del porto, ed al ritorno fare al medesimo la sua relazione circa le operazioni eseguite e sulle comunicazioni che avessero avuto luogo.

6. La mercede ai Piloti pratici, quando siano richiesti della loro opera, è fissata come segue:

Per ogni Bastimento che peschi	BASTIMENTI			
	Nazionali		Esteri non assimilati ai Nazionali	
Da piedi francesi *uno* (metri 0,32) a *dieci* (metri 3,25) diritto fisso . . . . L.	25	»	37	50
Da id. *dieci* e *tre* pollici (metri 3,33) a *dodici* (metri 3,90) proporzione per ogni piede (metri 0,32) . . . . »	3	»	4	50
Da id. *dodici* e *tre* pollici (metri 3,98) a *quattordici* (metri 4,55) proporzione per ogni piede (metri 0,32) . . . . »	3	50	5	26
Al disopra di piedi *quattordici* e *tre* pollici (metri 4,63) proporzione per ogni piede (metri 0,32) . . . . »	4	»	6	»

La mercede come sopra stabilita è determinata dalla linea d'immersione che sarà valutata sulla ruota di poppa, sia o no il bastimento carico. Le frazioni saranno calcolate per un mezzo piede quando non raggiungono la metà, altrimenti per un piede intiero.

7. Nel caso che il bastimento non potesse afferrare il porto per venti contrari o per correnti, ed il capitano trattenesse a bordo più della giornata uno dei Piloti pratici, si dovranno corrispondere a quest'ultimo il vitto e la mercede giornaliera di lire *cinque*, oltre quella pel pilotaggio stabilita dall'articolo 6.

8. Se il bastimento avrà chiamato il Pilota pratico soltanto per parlamentare, o per far avvisare in città il mercante od il proprietario del carico senza che abbia avuto luogo altra operazione, la mercede dovuta sarà quella stabilita dall'art. 6 per la minore immersione del legno.

9. Mediante la mercede stabilita dalla precedente tariffa, uno dei Piloti pratici avrà l'obbligo di assistere all'ormeggio del bastimento quando si metterà in andana.

10. Se il capitano del bastimento volesse essere ormeggiato dai Piloti stessi, questi non potranno rifiutarsi, ma saranno in diritto, oltre la mercede dovuta pel pilotaggio, di conseguire una proporzionata retribuzione per la barca e per gli uomini che occorressero al compimento di tale operazione. — In caso di contestazione, la predetta retribuzione sarà determinata dal Capitano del porto.

11. L'intero prodotto del pilotaggio sarà ripartito nel modo seguente: — Al Capo Pilota una parte e mezzo; — Agli altri Piloti una parte per ciascuno; — Per la costruzione e manutenzione della barca una parte.

12. Per l'ammessione nel Corpo dei Piloti pratici si richiedono, giusta l'art. 193 del Codice per la Marina Mercantile, le condizioni che saranno determinate dal Regolamento per la esecuzione del Codice medesimo.

13. La scelta del Capo Pilota sarà fatta dal Capitano del porto fra coloro che risulteranno più idonei e d'irreprensibile condotta, e sarà sottoposta all'approvazione del Ministero di Marina. — Per mancanze o negligenze in servizio commesse da un Capo Pilota, il Capitano del porto proporrà la sospensione e la rimozione di lui allo stesso Ministero secondo la gravità delle mancanze.

14. I Piloti pratici, per la disciplina, dovranno uniformarsi esattamente a quanto prescrive il Codice per la Marina Mercantile. — Dovranno inoltre essere soggetti alla disciplina verso il loro Capo e gl'Impiegati della Sanità marittima.

15. Le mancanze in servizio saranno punite a termini del Codice per la Marina Mercantile.

16. La Capitaneria del porto terrà un ruolo matricolare dei Piloti pratici, nel quale saranno pure notate le punizioni inflitte per mancanze.

17. I Piloti pratici avranno stabile domicilio in Siracusa e non potranno allontanarsene, neppure momentaneamente, senza previo permesso della Capitaneria del porto.

18. Qualora uno dei Piloti pratici, col permesso della Capitaneria del porto, prendesse imbarco sopra un bastimento allo scopo di pilotarlo alle coste circonvicine dell'Isola, dovrà prima della sua partenza farsi supplire da un altro individuo pratico per tutto il tempo che resterà assente; questi per altro dovrà essere di soddisfazione del Capo Pilota, il quale lo presenterà al Capitano del porto per la sua approvazione.

19. Il Capo Pilota è particolarmente incaricato di mantenere il buon ordine e la disciplina nel Corpo. — Esso dovrà vigilare onde sia puntualmente eseguito il servizio, ed in caso che vengano ad avverarsi degli abusi, è in obbligo di riferirne immediatamente alla Capitaneria del porto.

Disposizione transitoria. — Gl'individui che attualmente fanno parte del Corpo dei Piloti in Siracusa saranno confermati in detta loro qualità per fornire il numero richiesto di cui all'art. 1, con che comprovino la regolare loro condotta, e di non essere mai stati condannati a pena criminale od anche correzionale per furto, truffa ed altro reato contro la fede pubblica, giusta l'art. 194 del Codice per la Marina Mercantile.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 19 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE.. — D. ANGIOLETTI.

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro della Pubblica Istruzione il 22 aprile 1866 sulla convenienza di promuovere incoraggiamenti alla istituzione di Scuole per gli adulti.

SIRE! Le cinquantanove Provincie in cui dividesi l'attuale Regno d'Italia sono in condizioni molto diverse quanto è all'istruzione dei loro abitanti.

Se ne' più alti ordini di cittadini notasi quasi da pertutto un egual gado d'istruzione, nei mezzani si scorgono già differenze, che van crescendo, fino a diventare grandissime, negli inferiori.

Dall'ultimo censimento apparisce che dove sopra mille abitanti la Provincia di Torino ne ha 511 che sanno leggere, e quella di Milano 432, la Provincia di Girgenti non ne ha che 72. Fra mezzo alle dette Provincie si collocano le rimanenti, generalmente però più vicine all'ultima, che alle prime. E vaglia il vero; quella di Torino è la sola che ha più di metà della sua popolazione che sa leggere; cinque Provincie ne hanno sopra 400 per 1000, sette sopra 300, otto sopra 200, ventitrè sopra 100, e quindici meno di 100.

Chi divida tutte le Provincie in due parti, collocando nell'una quelle che per ogni mille abitanti ne danno più di 200 che sanno leggere, e nell'altra quelle che ne han meno, avrà composta di 21 Provincie la prima parte, e di 38 le seconda.

Dolorosa dimostrazione di quanto il numero degli ignoranti sia superiore in Italia a quello di coloro che posseggono una qualunque istruzione. La differenza poi, che appare grande fra Provincia e Provincia, è ancor più grande fra Circondario e Circondario. trovandosi in quello di Torino 541 persone che sanno leggere e scrivere sopra ogni 1000, in quello di Milano 581 e solo 59 in quello di Lanusei in Sardegna.

Dalle cose accennate risulta che se nell'istruzione elementare alcune delle nostre Provincie possono sostenere il paragone di quelle di altri Stati civili di Europa, le altre che sono il maggior numero, rimangono molto indietro, e ciò mentre le scuole universitarie sono presso di noi frequentate da un numero quasi eguale di alunni a quello delle Università degli Stati più colti.

Chi invece di misurare l'istruzione del nostro popolo da ciò che ne dà il censimento generale della popolazione volesse fondare i suoi giudizi sopra il censimento della leva, giungerebbe a conchiusioni quasi identiche, e queste avrebbero tanto maggiore importanza, quanto quello rappresenta con maggiore sincerità lo Stato dell'istruzione nella classe minuta del popolo. La statistica della leva, pubblicata nel 1865, ci dà nella Provincia di Cuneo 711 coscritti che sanno leggere sopra mille; in quella di Trapani soli 76 per mille, e questa già grande differenza cresce al solito,

se si paragonino fra loro i Circondarii, essendo in quella d'Ivrea 892 per mille i coscritti che sanno leggere, dove in quel di Nicosia non son che 90. Importa altresì notare come, stando all'ultimo censimento generale sopra mentovato, il numero di quelli che non san leggere è maggiore fra gli adulti che nella intera popolazione, specialmente nelle nuove Provincie. La Provincia di Torino fra gli individui che han più di 19 anni ne conta 577 per mille che sanno leggere, quella di Milano 521, quella di Girgenti 99, e quella di Cagliari 93. Sono queste cifre molto significanti, chi pensi che nella popolazione ragguagliata a questo modo non si contan più i bambini che per l'età tenerissima sono necessariamente privi d'ogni istruzione.

Cercando le cagioni di questo dolorosissimo fatto della tanta ignoranza di adulti in Italia, due ne troviamo principalissime: generale l'una, di cui vediamo gli effetti anche in altri Stati, quali la Francia e la Prussia; questa procede da ciò che la poca e monca istruzione ricevuta nella fanciullezza e nell'adolescenza viene spesso col crescere degli anni interamente dimenticata, tra perchè mancano a coloro che la riceverono i modi di compierla agevolmente, e perchè datisi tutti ai lavori materiali non vedono del compierlo l'utilità. — La seconda cagione, tutta speciale a noi, e che vale in particolar modo per le nuove provincie italiane, eccettuata la Lombardia, ella è questa: che delle nuove scuole elementari che si sono istituite e si vanno via via instituendo, non potremo vedere gli effetti che fra un certo numero d'anni, quando cioè i fanciulli che ora vi si istruiscono saran fatti adulti, poichè a quelli che adulti eran già non potevano naturalmente arrecare nessun beneficio.

Ingiusto sarebbe accagionare gli abitanti delle nuove provincie del difetto grande d'istruzione in cui queste si trovano, quando per contrario le statistiche di questi ultimi anni ci provano ch'e'sentono il bisogno d'istruirsi, e si adoperano come san meglio per provvedervi, accrescendo il numero delle scuole pubbliche e delle private.

Una siffatta condizione di cose, oltre gli altri mali che produce, nuoce grandemente alla prosperità delle nostre industrie e della nostra agricoltura.

Egli è chiaro che molte industrie, le quali potrebbero essere fonte di grande ricchezza alla nazione, non prosperano all'Italia, o vi sono al tutto trascurate, perchè manca la istruzione tecnica ed elementare a quelle accomodata. Nè si opponga qui a scusa che quelle industrie ci sono impedite dalla mancanza di uno dei principali elementi di esse, il carbone fossile. Imperocchè a ciò si potrebbe rispondere chiedendo se è il carbon fossile che fa muovere i mille e mille telai che a Lione, nella Svizzera e in Inghilterra tessono quei drappi di seta a cui noi forniamo la materia prima, che poi ricompriamo lavorata? Ed appunto perchè manchiamo di alcune forze di cui sono dalla natura forniti altri popoli; l'istruzione elementare e tecnica è più necessaria a noi che non ai Francesi ed agli Inglesi. E pur vediamo ch'e'si hanno grandissima cura, mossi dal desiderio di perfezionare ogni dì più quelle industrie che posseggono e acquistarne delle nuove da esercitare con profitto.

Le esposizioni universali di Parigi e di Londra furono come tornei ove le due nazioni rivali poterono misurare le loro forze e studiare di agguagliarsi. Alla prima esposizione di Londra la Francia mostrò incontestabile il suo primato in tutte quelle industrie che si giovano delle arti del disegno; di che l'Inghilterra si preoccupò vivamente. E mossa dal desiderio di tor via le cagioni della sua inferiorità, fè venir di fuora operai e disegnatori, francesi molti, qualcuno italiano, a'quali affidò la direzione de'suoi laboratori, e sparse nelle città, ch'eran centro all'industria, scuole di disegno, ove gli operai si potessero formare e perfezionare il gusto dell'arte. Frutto di queste cure fu che all'ultima Esposizione di Londra i Commissari francesi restarono meravigliati a vedere le mobilie, i bronzi, le oreficerie, i drappi inglesi, onde esortarono i loro concittadini a non addormentarsi su gli antichi allori, ma a progredire se non volevano fra poco esser vinti. Al modo stesso gli ingegneri francesi poterono studiare i miracoli operati dalla meccanica inglese e trovare in ciò stimolo a perfezionare le loro macchine per guisa da poter sostenere e talora vincere nel commercio la concorrenza con l'Inghilterra.

Al qual successo non mancò di contribuire l'aumentata istruzione degli operai, comechè autorevoli scrittori francesi lamentino ch'ella resti ancora inferiore a quella degli operai inglesi.

Ed anche a noi quelle Esposizioni ci insegnarono quanto in molte industrie restiamo indietro alle altre Nazioni, ma (doloroso a dirsi!) poco o niente profittammo della salutare lezione. Di che una gran parte di colpa, anzi la principale, debbesi attribuire al non essersi mai fin qui provveduto in modo efficace alla istruzione dei nostri operai.

Ora, poichè sarebbe stoltezza somma sperare che potessimo senza prima provvedere a cotesta istruzione emulare nel perfezionamento delle industrie le altre Nazioni civili, il decoro e l'utile nostro richieggono che prontamente provvedasi a quella.

Bisogna nobilitare e rendere intelligente il lavoro, se vuolsi che anche in Italia sorgano nomi da contrapporre ad un Watt, a un Stephenson, a un Arkwright, che di oscuri operai seppero farsi sommi ingegneri.

In Italia perchè il sentimento delle arti belle è sempre vivo fra noi, solo qualche artista passò dalla bottega allo studio; ma questi in piccolissimo numero. In Francia e nel Belgio, non pochi operai per la coltura del loro ingegno e colla operosità si levarono alla condizione di ingegneri di ferrovie, dopo aver per più anni battuto e limato il ferro nelle scuole di Châlons e di Macon. Ma della istruzione tecnica in servizio delle industrie ci occuperemo di poi. Intanto covvien pensare alle fondamenta dell'edificio, e studiar modo di provvedere al difetto della primaria instruzione degli adulti senza la quale ogni altro insegnamento superiore sarebbe vano. — Insegniamo all'operaio e al contadino a leggere e scrivere, facciamogli sperimentare i vantaggi dell'istruzione, facciamo che e' provi come a misura ch' ei s' istruisce escono più perfetti i lavori dalle sue mani, ond'ei ne cava maggior profitto, ed insieme al profitto cresce la stima che gli altri hanno di lui; adoperiamoci a questo procurando di sradicare dalla sua mente quel triste pregiudizio che il tempo dato alla istruzione è perduto per il lavoro, e non ci sarà difficile ottenere ch' esso prenda in amore lo studio. Nè si creda che avremo fatto poco quando avremo ottenuto ciò:

L'operaio che sa leggere e scrivere e apprezza i vantaggi dell'istruzione, studiasi naturalmente di accrescere questa da sè sui libri, come vediamo accadere in Inghilterra, nel Belgio, ed anche, benchè meno, in Francia; nei quali paesi abbondano libri ben fatti, ove s'insegnano praticamente tutte le arti ed i mestieri. Tali libri mancano è vero in Italia, perchè nessuno li cerca; ma quando saran molti gli operai preparati a maggiori studi da una buona istruzione elementare e quando e'vedranno nell'applicazione e nello studio un modo agevole e sicuro di migliorare la loro condizione, anche il difetto di quei libri cesserà, perchè se ne proverà da tutti l'utilità e il bisogno. L'Ingegnere italiano, che fece lavorare carpentieri francesi, sa quanto essi sien abili, perchè provveduti di una conveniente istruzione, ad intendere ed eseguire con facilità qualunque più complicato disegno. E la istruzione acquistata nei libri invoglierà poi naturalmente gli operai di frequentare quelle scuole serali e domenicali di geometria, di fisica, di meccanica, che non dubito sorgeranno gratuite nei luoghi ove possono sperare di raccogliere non piccolo numero di uditori.

Tutto ci dimostra grave e strettissima la necessità di provvedere nei modi più pronti ed efficaci al difetto della istruzione degli adulti in Italia; senza di che, le altre nazionali seguitando a progredire nelle industrie e nell'agricoltura, diverrebbe ogni giorno più grande la nostra inferiorità; e invano potremmo desiderare che si facciano migliori le condizioni materiali di vita del nostro popolo.

Accennai a V. M. la cagione perchè delle nuove scuole primarie fin qui istituite non vediamo pronti i benefici effetti, e come esse non posson giovare agli adulti. Onde mentre si vuole senza dubbio provvedere all'aumento anche di quelle in special modo nelle Provincie che più ne difettano, son da cercare al nostro male presente rimedi di pratica utilità più immediata.

Come un de' migliori fra cotesti rimedi ci soccorre la istituzione di scuole speciali per gli adulti, istituzione che fa già da qualche tempo ottima prova in alcune delle nostre provincie, e che perciò merita tanto più di essere dal Governo di V. M. incoraggiata ed aiutata. Solamente con questa istituzione potremo rendere più morale più operoso, più industre il nostro popolo. Tali scuole poi, oltre a conseguire il fine principale per cui sono instituite, gioveranno anche a perfezionare l'istruzione elementare, spesso incompiuta, che i fanciulli acquistano nelle scuole primarie, e ad impedire l'inconveniente sopra notato che fatti adulti e' la dimentichino interamente.

L'istruzione data agli adulti gioverà a promuovere anche quella dei fanciulli; perchè, dove ora i padri non comprendono l' utilità del mandare a scuola i figliuoli, preferiscono di lasciarli crescere ignoranti al privarsi del piccolo guadagno che posson ritrarre dalle loro fatiche manuali; quando per gli esempi che ne vedranno saran fatti accorti dei molti vantaggi dell'istruzione, non è a supporre che vorranno per un piccolo lucro presente mandarne peivi i loro figli.

Le ragioni che io son venuto accennando mi hanno indotto a proporre alla approvazione di V. M. l'unito decreto, il quale ha per iscopo di favorire ed incoraggiare la istituzione delle scuole per gli adulti.

Giustizia e l'utile pubblico richieggono che il milione segnato in bilancio per sussidi all'istruzione elementare vada in buona parte applicato alle scuole degli adulti; dappoichè se le scuole primarie provvedono a prepararci migliore delle passate la generazione che cresce, quelle per gli adulti debbono migliorarci la presente in mezzo alla quale noi viviamo. Nè trattasi già di fare per gli adulti scuole governative, ma

soltanto di dare un forte impulso alla operosità del paese, sì che allettati e incoraggiati dall'eccitamento e dai sussidi che potrà dar loro il Governo e Provincie e Municipi e Società private facciano esse a gara ad instituire.

Io sono d'avviso che a voler promuovere in modo veramente utile la popolare istruzione, bisogna giovarsi di tutte le forze del paese, adoperarsi a metterle tutte in azione. Se nelle presenti condizioni dell'Italia è ragionevole dubitare che l'opera dei soli cittadini, che la lasciasse abbandonata a se stessa, non riuscirebbe sufficiente al bisogno, anche il Governo credo che non potrebbe ottenere grandi risultamenti se volesse far tutto da sè, e rinunziasse all'aiuto che gli può venire dalla libertà sinceramente e largamente intesa e praticata senza pregiudizi, senza privilegi, senza paure.

Chi nelle cose di evidente utile pubblico faccia appello alle popolazioni, può esser certo che queste o tosto o tardi risponderanno; nessuno dubita che il bisogno dell'istruzione non sia ai tempi nostri sentito fortemente dall'universale; ed io son d'avviso che l'Italia abbia in sè elementi tali da potere, chi sappia muoverli all'opera, soddisfare a quel bisogno bene e presto al pari di ogni altra nazione. Quante persone non vi sono in ogni città, in ogni paese, in ogni villaggio, che potrebbero, senza procacciarsi troppo grave molestia, cooperare efficacemente all'istruzione degli adulti! E forse non aspettano a ciò fare che un eccitamento, un'occasione propizia. E questo eccitamento e questa occasione intende appunto di offrir loro il Governo di V. M. col provvedimento che è sottoposto alla Vostra approvazione.

(N. 2860) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 26 aprile 1866.

Assegno di L. 300m. per incoraggiamenti alla istituzione delle scuole per gli adulti.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il capitolo 30 del bilancio passivo del Ministero di Pubblica Istruzione; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la Istruzione Pubblica abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È destinata la somma di 300,000 lire per promuovere la istituzione di scuole per gli adulti. — Detta somma sarà distribuita in sussidii a favore dei Comuni, delle società, degli insegnanti e de' privati cittadini che istituiranno siffatte scuole.

2. Per partecipare a tali sussidi, dovrà darsi avviso della istituzione delle scuole alle Podestà scolastiche, che ne informeranno il Ministero.

3. Il sussidio verrà accordato in ragione del numero degli alunni, della durata della scuola e delle condizioni speciali dei luoghi.

4. Sarà per cura del Ministero pubblicata ad ogni trimestre una relazione sul numero delle scuole aperte e sussidiate, sui metodi seguiti, e sui risultati che se ne ottennero.

5. La somma destinata ai sussidi, di cui è parola all'art. 1° del presente Decreto, sarà prelevata dal capitolo 30 del bilancio passivo del corrente anno.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 22 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE — Berti.

(N. 2864) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 1866.

Istituzione d'un posto di Medico governativo presso il Consolato generale italiano in Egitto.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 130 del Regolamento annesso alla convenzione sanitaria internazionale 3 febbraio 1852; considerando la somma opportunità di stabilire a tutela dell'interesse sanitario del Regno e della Colonia italiana in Egitto un posto di medico governativo con residenza in Alessandria; sulla proposta del Presidente del nostro Consiglio, Ministro per gli Affari Esteri e del Ministro dell'Interno, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituito presso il Consolato generale italiano in Egitto un posto di Medico governativo con residenza in Alessandria.

Art. 2. Il Medico governativo italiano disimpegnerà quelle funzioni tecniche ed amministrative che gli verranno designate con apposita istruzione da compilarsi d'ordine nostro dal Ministro dell'Interno, al quale spetterà pure la proposta del nuovo funzionario d'accordo col Ministro degli Esteri.

Art. 3. Lo stipendio annuo del Medico governativo predetto sarà di lire 8000 imputabili per quest'anno sul bilancio dell'interno al capitolo relativo al Personale sanitario marittimo.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 22 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE. — LA MARMORA. — CHIAVES.

(N. 2838) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 21 aprile 1866.

Occupazione per uso militare del Convento dei Minori Osservanti in Guastalla.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la Legge 22 dicembre 1861 sull'occupazione temporaria di Case religiose per causa di pubblico servizio sì militare che civile; vista la Legge 24 dicembre 1864, colla quale sono prorogate fino al 1º luglio 1866 le disposizioni della Legge suddetta; sulla proposta del Ministro della Guerra abbiamo decretato e decretiamo:

È fatta facoltà al Ministero della Guerra di occupare temporariamente ad uso militare il Convento dei Minori Osservanti in Guastalla, provvedendo, a termini dell'articolo 1 della Legge suddetta, a ciò che riguarda il culto, la conservazione delle opere d'arte e l'alloggiamento dei monaci ivi esistenti.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 9 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE. — PETTINENGO.

Firenze, 30 novembre 1865.

Circolare (N. 18) del Ministero della Guerra.

Gli studenti in medicina e chirurgia iscritti nella classe 1845 sono ammessi a proseguire i loro studi, come lo furono quelli della classe 1844.

Il Ministero della Guerra, avendo determinato che gl'inscritti della classe 1845, i quali hanno compiuto il primo anno di studi in medicina e chirurgia nelle diverse Università del Regno, siano ammessi, nell'esclusivo interesse dell'Esercito, a proseguire tali studi sotto le speciali condizioni, onde vi furono ammessi quelli della classe 1844, prescrive però ai Consigli di Leva ed alle Autorità tutte, cui si spetta concorrere all'esecuzione di questo provvedimento, di uniformarsi rigorosamente alle norme che in proposito vennero loro già tracciate colla Circolare N. 30, del 5 dicembre 1864; salvo l'avvertenza che il richiamo dei detti studenti a prestar servizio sotto le armi, pel mancato profitto negli studi, anzichè aver luogo secondo che prescriveva la detta Circolare alla lettera *g*) quando fossero per due volte consecutive rimandati dall'esame, lo avrà invece sol che una volta non presentassersi ad un esame annuo, o non lo sostenessero in tutte le materie del rispettivo corso, o sostenendovelo, non ne riportassero l'approvazione. — V. Celerif. 1865, pag. 658.

Il Ministro A. PETITTI.

Firenze, 14 dicembre 1865.

Circolare (N. 22) del Ministero della Guerra ai Prefetti.

Supplemento di avvertenze agli art. 68, 78, e 97 dell'Elenco delle infermità ed imperfezioni esimenti dal militare servizio.

Con Real Decreto in data 7 dicembre 1864 fu approvato e chiamato in vigore un novello Elenco delle infermità ed imperfezioni esimenti dal militar servizio.

Nella pratica applicazione delle disposizioni contenute negli art. 68, 78 e 97 di detto Elenco, riflettenti, il primo la misura dell'ampiezza del torace, come criterio della idoneità o inabilità al servizio militare; il secondo e il terzo le ernie e gli sventramenti, l'accavallamento dei diti dei piedi e i diti a martello come causa di riforma, insorsero nei Consigli di Leva come in quelli di Rassegna questioni d'interpretazione abbastanza gravi perchè il Ministero non avesse nell'interesse del servizio a preoccuparsene.

Formolate ora per suo incarico dal Consiglio Superiore militare di Sanità le nuove Avvertenze che debbono andare a dilucidazione e supplemento di quelle che già sono inserte nei rispettivi articoli succitati, il Ministero si fa colla presente a trasmetterle alle Autorità Civili e Militari cui spetta, e chiamando la loro attenzione sulle norme e spiegazioni in esse contenute, confida che colla osservanza delle medesime sarà data ovunque una retta ed uniforme applicazione alle singole disposizioni cui si riferiscono i citati articoli.

I signori Prefetti e Sotto-Prefetti provvederanno perchè gli annessi esemplari di queste nuove Avvertenze siano posti a corredo dell'Elenco trasmesso colla Circolare 15 dicembre 1864, N. 32, e cureranno perchè le une e l'altro siano conservati per uso esclusivo del Consiglio di Leva. — V. Celerif. 1865, pag. 115 e 117.

I Comandanti dei Corpi disporranno perchè una delle qui annesse due copie delle dette nuove Avvertenze sia posta a disposizione degli Uffizi Sanitari, come già era stato appunto prescritto relativamente all'Elenco loro trasmesso colla citata Circolare.

Il Ministro A. Petitti.

Supplemento di avvertenze agli articoli 68, 78 e 97 dell'Elenco delle infermità ed imperfezioni esimenti dal militare servizio, approvato con Regio Decreto 7 dicembre 1864.

Le modificazioni introdotte nel vigente *Elenco delle infermità ed imperfezioni esimenti dal militare servizio*, stato pubblicato nel dicembre 1864, diedero luogo così nei Consigli di Leva, come nelle rassegne di rimando, a vari dubbi ed interpretazioni, la cui risoluzione importa ora rendere di pubblica ragione, per norma tanto dei Consigli di Leva e dei Generali rassegnatori, quanto dei medici militari chiamati quali periti alla Leva od alle visite di rassegno. — Tali dubbi ed interpretazioni si riferiscono specialmente agli articoli 68, 78 e 97 del citato Elenco.

Art. 68.

Si dubitò e si richiede se un torace risultante di un perimetro minore di centimetri 80, colla misura presa a livello delle mammelle, costituisca una imperfezione che per se sola sia sufficiente motivo di riforma tanto per l'inscritto di Leva, quanto per il soldato già sotto le armi.

Supplemento d'avvertenze.

Ogni dubbio in proposito parrebbe escluso dalle considerazioni svolte nelle *Avvertenze* dello stesso articolo 68 e del 104, ma specialmente nel *Cenno sommario*, da cui è preceduto il nuovo Elenco, là dove è detto che un perimetro toracico minore di 80 centimetri hassi a ritenere come *uno dei criteri*, e non già come criterio assoluto per giudicare della predisposizione alle malattie degli organi del circolo e del respiro.

A maggiore schiarimento si osserva tuttavia che in nessun caso tale difetto, isolatamente considerato, può costituire titolo sufficiente di riforma per l'inscritto, molto meno poi pel soldato. Sebbene un perimetro toracico minore di centimetri 80 vada per lo più congiunto con altri vizi di conformazione del torace stesso, e con incoati od incoanti processi morbosi del cuore o dei polmoni, ovvero con manifesti segni di debolezza o gracilità generale, tuttavia accade talora che individui, nativi specialmente della Sardegna e di talune Provincie delle regioni meridionali del Regno, presentino un torace di misura perimetrica inferiore agli 80 centimetri, ed abbiano, non ostante, una bella e proporzionata conformazione del corpo ed un sufficiente sviluppo muscolare, non diano sotto l'auscultazione e la percussione risultato di predisposizione alle malattie del cuore e dei polmoni, lascino anzi tutta la presunzione dell'attitudine loro a resistere alle lunghe marcie ed alle più gravose fatiche del soldato.

Ond'è che se nel primo caso il perimetro toracico minore di 80 centimetri concorre a stabilire un giusto criterio per il giudizio di esenzione o di riforma, in quest'ul-

timo caso invece si aprirebbe il campo ad indebite esenzioni o riforme quando si volesse solo tener conto del difetto di misura in discorso.

A questo proposito vuolsi notare che la misura hassi a prendere mentre l'individuo eseguisce in modo normale gli atti respiratorii, e che la stessa debbe costantemente circondar orizzontalmente il torace a livello delle mammelle, e per guisa che il margine superiore del *nastrino metrico* venga a radere la base del capezzolo nella parte inferiore di quello.

ART. 78.

I dubbi sollevatisi nell'applicazione di quest'articolo non riguardano gl'inscritti, ma bensì i militari sotto le armi.

Ritenuto che la presenza di un'ernia, ben verificata, motiva sempre la riforma dell'inscritto, si chiese:

1º Se l'ernia, anche quando sia semplice e riducibile, motivi pure la riforma dei militari sotto le armi;

2º Se la medesima, perchè sovraggiunta in servizio, possa fare diritto alla pensione in favore del militare riformato.

Supplemento d'avvertenze.

Il trovarsi, in ordine al primo quesito, soppresso nel nuovo Elenco la condizione preesistente nelle avvertenze all'articolo 78 dell'antico Elenco, ed espressa con le parole *ove l'ernia incomodi gravemente nelle marcie e negli esercizii*, dimostra ad evidenza come l'ernia, purchè ben constatata, debba, sebbene semplice e riducibile, costituire caso di riforma semplice anche pel militare già sotto le armi.

Per rapporto al secondo quesito vuolsi osservare che, come delle infermità in genere, le quali possono fare diritto a riforma con pensione, così pure dell'ernia, non basta per l'acquisto di tale diritto che questa sia avvenuta in servizio, ma richiedesi che la medesima proceda esclusivamente da causa diretta e ben accertata del servizio stesso.

Riflettendo quindi alle innumerevoli cause, le quali anche nell'esercizio dei più comuni atti della vita ed all'infuori del militare servizio, valgono a favorire ed a determinare la comparsa di un'ernia, ragionevole ed equa ne deriva la conseguenza che non tutte le ernie, le quali si appalesano in un individuo durante l'esercizio della vita militare, abbiano a costituire un caso di riforma con diritto a pensione.

Si riterrà quindi che tale diritto è acquistato in quei casi in cui:

1º La causa traumatica, diretta od indiretta, produttrice dell'ernia, operò in tale e tanto rapporto di violenza con la naturale resistenza delle pareti addominali da escludere ogni dubbio che per l'unico fatto della violenza i visceri addominali siano stati per la prima volta spinti fuori dai canali e dagli orifizi naturali, ovvero abbiano potuto smagliare le fibre muscolari od aponeurotiche delle suddette pareti per costituire la così detta *ernia diretta;*

2º Tale causa traumatica abbia operato in servizio comandato, e questo sia stato di tale natura che avesse in sè il pericolo della causa stessa;

3º L'ernia abbia presentato i segni e sintomi che sono proprii delle ernie recenti prodotte da causa violenta, quali sono i sintomi di strangolamento, o quanto meno d'infiammazione, cosicchè rimanga escluso ogni dubbio di ernia già precedentemente incoata o preesistente:

4º Il militare colpito dall'ernia abbia immediatamente chiesta la visita del medico militare, se possibile, o di un medico borghese, e l'uno o l'altro di questi abbia, prima che siano trascorse le 24 ore dal disgraziato accidente consegnato al Comandante di Corpo, o di frazione di Corpo, la relativa attestazione medica da unirsi al processo verbale all'uopo prescritta dai vigenti Regolamenti.

Oltre al seguire codeste norme gli Ufficiali di Sanità avvertiranno ancora che il militare ernioso *per causa diretta da servizio* non ha diritto all'immediata riforma con pensione se non nel caso in cui l'ernia non essendo nè riducibile, nè contenibile, il medesimo si giudichi inetto anche al servizio sedentario, mentre nei casi d'ernia, *prodotta sempre da causa diretta di servizio*, ma che sia riducibile e contenibile, dovrà lo stesso venir proposto per il passaggio nel Corpo dei Veterani.

ART. 97.

L'applicazione di quest'articolo non diede luogo ad interpellanze tendenti ad ottenere schiarimenti sul *testo* o sulle *avvertenze* dell'articolo stesso. Solo per parte di alcuni Consigli di Leva, massimamente delle Provincie Meridionali, si avvertì come in alcuni inscritti siasi verificato il fondato sospetto che l'*accavallamento dei diti* od i *diti a martello*, da cui gli stessi inscritti mostravansi affetti, fossero stati procurati ad arte per esimersi dal militare servizio.

Basterà quindi l'aggiungere al suddetto articolo il segnente:

Supplemento d'avvertenze.

Sebbene a prima giunta paia inverosimile, pure è un fatto bastantemente accertato per un morale convincimento che alcuni inscritti, o di per se stessi, o con criminoso intervento dell'arte si procurano con un'operazione più o meno cruenta tanto l'accavallamento dei diti, quanto i diti a martello.

A smascherare la frode è perciò d'uopo che i Consigli di Leva, ma in specie gli Ufficiali di Sanità intervenienti come periti alla Leva stessa, badino attentamente:

1° Che tanto nell'uno, quanto nell'altro caso sussistono ordinariamente, in corrispondenza delle articolazioni *metatarso-falangee* o *falango-falangee* del dito o dei diti, le traccie della cicatrice residua al taglio praticato per lussare il dito verticalmente in basso od obliquamente ai lati.

2° Che siccome per lo più la colpevole pratica precede di poco l'epoca in cui l'individuo è chiamato per la Leva, così nel *dito a martello* manca d'ordinario il callo nella parte superiore del dito, che corrisponde all'articolazione *falango-falangea.*

3° Che nell'accavallamento artefatto havvi ben sovente una obliquità tale del dito accavallante, che non si osserva comunemente nei diti naturalmente accavallati, ed inoltre mancano per lo più nel primo caso le callosità sulla faccia dorsale del dito accavallante e quegli infossamenti canalicolati sulla faccia pure dorsale dei diti accavallati, che riscontransi costantemente nel secondo caso.

Avute presenti queste avvertenze, non che la naturale buona conformazione dei diti nell'altro piede, giacchè nell'accavallamento naturale il difetto si osserva per lo più, sebbene in diverso grado, nei diti d'entrambi i piedi, gli Ufficiali di Sanità pronuncieranno bensì il loro avviso sull'idoneità o non idoneità dell'individuo al servizio militare, a norma delle avvertenze che fanno seguito all'articolo 97 in vigore, ma dichiareranno al Consiglio di Leva la loro convinzione sulla frode di cui è caso, perchè questi proceda a tenore di legge contro i colpevoli.

Firenze, 12 dicembre 1865.

Firenze, 26 marzo 1866.

Circolare (N° 60) del Ministero della Guerra.

Certificati di penalità che si richieggono per le domande d'ammissione negli Uffizi, Corpi ed Istituti dipendenti dall'Amministrazione della Guerra.

Con Regio Decreto 6 dicembre 1865, N. 2644, venne istituito presso ogni Tribunale correzionale un *Casellario giudiziale* inteso ad accertare con maggior prontezza e precisione gli antecedenti giudiziari e la eventuale recidività degl'imputati. — Ved. alle pagine 263, 272 e 276.

Siffatta istituzione potendo fra gli altri sensibili vantaggi somministrare un validissimo criterio in ordine alla determinazione a prendersi sulle domande degli aspiranti all'ammissione negli Uffici, Corpi ed Istituti dipendenti dall'Amministrazione dello Guerra, questo Ministero ha quindi determinato che, a far tempo dal 1° prossimo luglio, tutte le domande intese ad ottenere siffatta ammissione, oltre tutti gli altri documenti rispettivamente richiesti da Regolamenti o Disposizioni in vigore, debbano essere pure accompagnate dal Certificato di penalità rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale, nel cui territorio siano nati i ricorrenti, e che in difetto di tale Certificato non abbiano le loro istanze ad essere prese in alcuna considerazione.

Tutte le Autorità militari sono invitate a curare, per quanto loro spetta, l'esecuzione della presente determinazione.

Per il Ministro, il Segretario Generale E. Parodi.

SOMMARIO

(N. 2853) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale addì 5 maggio 1866.

Creazione di un Corpo di Piloti pratici nel porto di Trapani, e suo ordinamento.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 21 della Legge in data 17 luglio 1861, n. 267, sulle tasse marittime; sto il titolo III, capo V, parte prima del Codice per la Marina mercantile in data 25 ugno 1865; sulla proposta del nostro Ministro della Marina abbiamo decretato e cretiamo:

Art. 1. Nel porto di Trapani esisterà un Corpo di Piloti pratici non eccedente il nuero di dodici compreso il Capo.

2. I suddetti Piloti saranno sotto la dipendenza del Capitano del porto, il quale dederà in caso di controversie per mercedi e per qualsiasi altra circostanza non conmplata nel presente Regolamento.

3. Il servizio di pilotaggio si eserciterà tanto nelle coste attigue, quanto fuori le ɔle adiacenti, e nello interno del porto.

4. L'uso dei Piloti è facoltativo pei bastimenti di qualunque nazione, tanto all'enata quanto all'uscita del porto.

5. Il Corpo dei Piloti pratici dovrà provvedersi a proprie spese di una barca, atta al servizio da esercitarsi alle coste e fuori le dette Isole, della portata dalle quindici alle venti tonnellate, e di un battello a sei remi con cui sarà fatto il servizio nell'interno del porto.

6. La barca e tutti gli attrezzi occorrenti pel servizio del pilotaggio dovranno essere provveduti dal Corpo dei Piloti. La detta barca sarà a loro spese mantenuta sempre in istato di servibilità, e tale da potere all'occorrenza essere armata almeno di otto remi.

7. I Piloti pratici, quando si rechino per esercitare le loro funzioni a bordo di un bastimento in arrivo, andranno esenti dall'obbligo di condurre seco una guardia sanitaria, purchè i medesimi abbiano prestato il giuramento prescritto per l'esercizio di tale qualità. Tuttavia il Capo Pilota dell'imbarcazione prima di recarsi incontro ad un bastimento scoperto, dovrà avvertirne l'Ufficio di Sanità, ed al ritorno farà al medesimo la sua relazione circa le operazioni eseguite, e sulle comunicazioni occorse.

8. La mercede ai Piloti pratici, quando siano richiesti della loro opera, è fissata come segue:

Per ogni bastimento che peschi	BASTIMENTI — Dalle coste attigue all'infuori le isole — Nazionali ed assimilati	BASTIMENTI — Dalle coste attigue all'infuori le isole — Esteri non assimilati	BASTIMENTI — Nell'interno del porto — Nazionali ed assimilati	BASTIMENTI — Nell'interno del porto — Esteri non assimilati
Da piedi francesi uno (metri 0,32) a dieci (metri 3,25) diritto fisso . . . . L.	37 50	41 25	18 75	20 62
Da piedi dieci e tre pollici (metri 3,33) a 12 (metri 3,90), proporzione per ogni piede (metri 0,32) . . . . »	4 50	4 95	2 25	2 47
Da piedi dodici e 3 pollici (metri 3,98) a quattordici (metri 4,55) proporzione per ogni piede (metri 0,32) . . . . . »	5 26	5 78	2 63	2 89
Al di sopra di piedi quattordici e tre pollici (metri 4,63), proporzione come sopra . «	6 00	6 60	3 00	3 30

La mercede come sovra stabilita è determinata dalla linea d'immersione che sarà valutata sulla ruota di poppa, sia o no il bastimento carico. Le frazioni saranno calcolate per un mezzo piede se non raggiungono la metà, altrimenti per un piede intero.

9. Nel caso che il bastimento non potesse afferrare il porto per venti contrari o per correnti, ed il Capitano trattenesse a bordo più della giornata uno dei Piloti pratici, dovranno corrispondersi a quest'ultimo il vitto e la mercede giornaliera di lire 5, oltre quella del pilotaggio stabilito all'articolo 8.

10. Se il bastimento avrà chiamato il Pilota pratico soltanto per parlamentare, o per far avvisare in città il mercante, o chi per esso od il proprietario del carico, o suo rappresentante senza che il Pilota siasi prestato ad altro servizio inerente alla sua qualità, avrà diritto alla metà della mercede, di cui all'art. 8, e giusta alla categoria della tariffa a cui il bastimento si riferisce.

11. Mediante la mercede stabilita dalla tariffa, uno dei Piloti pratici avrà l'obbligo di assistere all'ormeggio del bastimento quando si metterà in andana, od altrimenti.

12. Se il Capitano volesse ormeggiare il bastimento con l'opera dei Piloti stessi, questi non potranno rifiutarvisi, ma saranno in diritto di conseguire, oltre la mercede dovuta pel pilotaggio, una proporzionata retribuzione per la barca e per gli uomini impiegati all'ormeggio del bastimento. In caso di contestazione, la predetta retribuzione sarà determinata dal Capitano del porto.

13. Il prodotto del pilotaggio sarà ripartito nel modo che verrà stabilito dal Corpo dei Piloti stessi con apposito atto, del quale sarà data copia autentica alla Capitaneria del porto, per valersene all'occorrenza.

14. Per l'ammessione nel Corpo dei Piloti pratici si richiedono, giusta l'art. 193 del Codice per la Marina mercantile, le condizioni che saranno determinate dal Regolamento per la esecuzione del Codice medesimo.

15. La scelta del Capo Pilota sarà fatta dal Capitano del porto fra coloro che risulteranno più idonei e d'irreprensibile condotta, e sarà sottoposta all'approvazione del Ministero della Marina. — Per mancanze o negligenze in servizio commesse dal Capo Pilota, il Capitano del porto proporrà la sospensione o la rimozione di lui allo stesso Ministero.

16. I Piloti pratici saranno soggetti nell'esercizio delle loro funzioni, alla disciplina verso gl'Impiegati del porto e della Sanità Marittima, non che a quella del loro Capo. — Essi dovranno essere rispettosi verso i Capitani mercantili di tutte le Nazioni.

17. L'Ufficio della Capitaneria del porto terrà un ruolo matricolare dei Piloti pratici, nel quale saranno pure notate le punizioni inflitte per mancanza.

18. I Piloti pratici avranno stabile domicilio in Trapani e non potranno allontanarsene, neppure momentaneamente, senza permesso della Capitaneria.

19. Qualora uno dei Piloti pratici, col permesso della Capitaneria del porto, prendesse imbarco sopra un bastimento allo scopo di pilotarlo per le coste circonvicine dell'isola, dovrà, prima della sua partenza, farsi supplire un altro individuo pratico per tutto il tempo che resterà assente; questi per altro dovrà essere di soddisfazione del Capo Pilota, il quale lo presenterà al Capitano del porto per la sua approvazione.

20. Il Capo Pilota è particolarmente incaricato di mantenere il buon ordine e la disciplina nel Corpo. — Esso dovrà vigilare onde sia puntualmente eseguito il servizio, ed in caso che vengano ad avverarsi degli abusi, è in obbligo di riferirne immediatamente alla Capitaneria del porto.

21. Le mancanze in servizio saranno punite a termini del vigente Codice per la Marina mercantile.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 19 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE. — D. ANGIOLETTI.

(N. 2854) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale addì 5 maggio 1866.

In quali casi possa il Segretario Comunale supplire il Sindaco ed i Consiglieri nell'adempimento di alcune formalità stabilite per gli atti relativi al matrimonio.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la Legge del 2 aprile 1865, n. 2215, con la quale nell'autorizzare il Governo del Re a pubblicare il Codice civile gli fu data facoltà di fare con Decreto Reale quelle altre disposizioni che fossero necessarie per la completa attuazione del medesimo; visto il nostro Decreto del 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile, visto il parere emesso dal Consiglio di Stato nella sua adunanza del 23 marzo 1866; udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nei Comuni dove il Sindaco e i Consiglieri siano nell'incapacità di adempiere alle formalità stabilite per gli atti relativi al matrimonio, tali atti saranno ricevuti dal Sindaco o da chi ne fa le veci coll'intervento del Segretario del Comune, ma la lettura agli sposi degli articoli di Legge prescritta dal Codice civile o dai Regolamenti, la compilazione, la lettura e la sottoscrizione dei processi verbali, come pure le altre operazioni di lettura e di scritturazione che dovrebbero farsi dall'Ufficiale dello Stato Civile, saranno in questo caso eseguite dal Segretario che esprimerà nei relativi processi verbali l'ordine ricevuto dall'Ufficiale dello Stato Civile, l'autorizzazione di cui è parola nel seguente articolo, e la cagione per cui questa fu concessa.

Art. 2 L'intervento del Segretario comunale per l'adempimento delle formalità accennate nell'articolo precedente sarà autorizzato dal Procuratore del Re, dietro l'accertamento dell'incapacità del Sindaco o dei Consiglieri di adempiere le formalità medesime, ed osservate le norme stabilite dall'art. 2 del Decreto 15 novembre 1865 sull'ordinamento dello stato civile. — Le pene comminate all'Ufficiale dello Stato Civile per l'inosservanza delle dette formalità sono applicabili al Segretario comunale se questo vi contravviene. — V. Celerif. 1865, pag. 2083.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 26 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE. — De Falco.

(N. 2865) LEGGE

inserta nella Gazzetta Ufficiale il 1° maggio 1866.

Esercizio provvisorio dei bilanci attivo e passivo sino a tutto luglio 1866.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sino a tutto il mese di luglio 1866 il Governo del Re riscuoterà le tasse ed imposte d'ogni genere secondo le Leggi in vigore, farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, ed è autorizzato a pagare le spese ordinarie dello Stato e le straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi ed obbligazioni anteriori, conformandosi alle previsioni fatte nel progetto di bilancio pel 1866, colle modificazioni successive presentate al Parlamento, e contenendosi, quanto alle spese, nella misura ivi stabilita.

2. È confermata la facoltà accordata al Ministro delle Finanze coll'art. 2 della Legge 21 dicembre 1864, n° 2065, di emettere Buoni del Tesoro fino alla somma complessiva di 200 milioni, la cui decorrenza non sia maggiore di un anno, a quell'interesse che il Governo crederà più opportuno, e che dovrà esser noto al pubblico. — V. Celerif. 1865, pag. 122-23.

Ordiniamo ecc. — Data a Firenze addì 30 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE — A. Scialoja.

Ved. *Atti del Parlamento Italiano*, Sessione 1865-66, Camera dei Deputati, N. 329, 35 , 357, 358. — Senato del Regno, N. 74 e 75.

(N. 2872) LEGGE

inserta nella Gazzetta Ufficiale il 1° maggio 1866.

Sono accordate al Governo del Re sino a tutto luglio facoltà straordinarie per ordinare le spese necessarie alla difesa dello Stato.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato, ecc.:

A tutto il mese di luglio 1866 è data facoltà al Governo del Re di ordinare le spese necessarie alla difesa dello Stato, e di provvedere con mezzi straordinari ai bisogni del Tesoro, fermo rimanendo l'assetto delle imposte quali furono, e saranno votate dal Parlamento.

Ordiniamo ecc. — Data a Firenze addì 1º maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. Scialoja.

V. *Atti del Parlamento Italiano*, Sessione del 1865-66, Camera dei Deputati, N. 363, 64. — Senato del Regno, N. 76.

(N. 2873) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 2 maggio 1866.

Prestito al Governo del Re fatto dalla Banca Nazionale, i cui biglietti acquistano corso forzato, e disposizioni concernenti il Banco stesso, la Banca di Napoli, di Sicilia, la Banca Nazionale Toscana, e la Banca Toscana di credito pel Commercio d'Italia.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

In virtù della facoltà conceduta al Governo del Re colla Legge del 1º maggio 1866, nº 2872; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposizione del Ministro delle Finanze abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Art. 1. La Banca Nazionale (nel Regno d'Italia) darà a mutuo al Tesoro dello Stato la somma di duecento cinquanta milioni di lire, aprendo a tal fine un conto corrente col Tesoro medesimo. — Per questo mutuo il Tesoro corrisponderà alla Banca l'interesse in ragione dell'*uno e mezzo* per cento pagabile a semestri maturati.

2. Dal giorno 2 maggio, e sino a nuova disposizione, la Banca Nazionale suddetta è sciolta dall'obbligo del pagamento in danaro contante ed a vista de'suoi biglietti.

3. I biglietti della Banca saranno dati e ricevuti come danaro contante pel loro valore nominale, pei pagamenti effettuabili nello Stato tanto tra l'Erario pubblico e i privati, Società e Corpi morali d'ogni natura per qualsiasi titolo e anche in conto o saldo di tributi o prestiti, quanto tra privati o Società e Corpi morali d'ogni natura tra loro vicendevolmente, non ostante qualunque contraria disposizione di legge o patto convenzionale.

4. Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Banca Nazionale Toscana, e la Banca Toscana di credito per l'industria e pel commercio d'Italia continueranno rispettivamente ad emettere fedi di credito, polizie, e biglietti secondo i loro Statuti. — A scelta degli Istituti che li omettono, questi titoli sono rimborsabili in danaro o in biglietti della Banca Nazionale, di cui all'articolo 3.

5. Almeno due terze parti della massa metallica, che ciascuno degli Istituti indicati nell'articolo 4 deve avere in confronto della propria circolazione, rimarranno immobilizzate. — La quantità di massa metallica immobilizzata sarà fatta constare mediante processo verbale di verificazione da Commissioni composte dal rappresentante locale del Tesoro, dal Presidente della Camera di Commercio del luogo, dal Direttore delle Sede o Succursale della Banca Nazionale, e dal Direttore dell'Istituto di cui si verifica la massa metallica.

6. Sino alla misura della somma immobilizzata la Banca Nazionale (nel Regno d'Italia) dovrà sulla dimanda di ciascuno degli Istituti summenzionati rispettivamente fornir loro biglietti suoi proprii contro ricevuta munita del *Visto* dell'Agente locale del Tesoro. — Questi biglietti terranno luogo della massa metallica immobilizzata e non potranno servire di fondo per nuove emissioni.

7. Le fedi di credito e le polizze dei Banchi di Napoli e di Sicilia saranno date e ricevute come danaro contante per il loro valore nominale nei pagamenti effettuabili nelle Provincie Napoletane e Siciliane rispettivamente, tanto tra l'Erario pubblico e i privati, Società e Corpi morali per qualsiasi titolo ed anche in conto o saldo di tributi o prestiti, quanto tra privati o Società e Corpi morali vicendevolmente tra loro, non ostante qualunque contraria disposizione di legge o patto convenzionale.

8. La somma del valore dei biglietti in circolazione della Banca Nazionale (nel Regno d'Italia) non potrà eccedere quella fissata dai suoi Statuti. — Non entrerà nel calcolo della somma suddetta il valore dei biglietti del mutuo al Tesoro di cui all'articolo 1 del presente Decreto, nè quella dei biglietti che darà agli altri Istituti di credito secondo l'articolo 6 precedente.

9. La Banca Nazionale e gli altri Istituti indicati nell'articolo 4 non potranno variare il saggio dello sconto senza l'autorizzazione del Ministro delle Finanze.

10. Il Ministro delle Finanze potrà, depositando presso gli Istituti di credito di cui all'articolo 4 biglietti della Banca Nazionale pagati al Tesoro pel mutuo di cui all'articolo 1º, farsi rilasciare rispettivamente da ciascuno di essi Istituti, egual valore in titoli loro proprii.

11. Il Governo del Re ha la facoltà di vigilare sopra l'amministrazione degli Istituti di credito di cui si parla nel presente Decreto, di riscontrare le loro operazioni, e di opporsi alla esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti contrari ai loro Statuti, alle leggi ed agli interessi dello Stato.

12. Con altri Decreti Reali sarà ordinata la vigilanza ed il riscontro di cui si parla all'articolo precedente, e provveduto a quanto altro occorre per la esecuzione del presente Decreto.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 1° maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE — A. SCIALOJA.

(N. 2874) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 3 maggio 1866.

Cambio dei biglietti della Banca Nazionale con quelli dei Banchi di Napoli e di Sicilia.

VITTORIO EMANUELE II RE D'ITALIA.

Veduto il nostro Decreto 1° maggio 1866, n° 2873; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposizione del Ministro delle Finanze abbiamo ordinato e ordiniamo:

Art. 1. Il Banco di Napoli e quello di Sicilia cambieranno quotidianamente i loro titoli con la Banca Nazionale, mediante riscontrata.

2. La Banca non potrà portare al cambio in uno stesso giorno fedi di credito il cui valore ecceda la dodicesima parte del valore dei biglietti di Banca rappresentanti la massa metallica immobilizzata. — Se il conto corrente aperto dalla Banca Nazionale al Tesoro sul mutuo ad interesse dell'uno e mezzo per cento all'anno, a termini dell'articolo 1 del Decreto 1° maggio 1866, n° 2873, venisse a chiudersi prima della ripresa del pagamento dei biglietti in danaro contante, saranno presi altri provvedimenti in sostituzione del disposto di questo articolo.

3. Nell'usare la facoltà data nell'articolo 10 del suddetto Decreto al Ministro delle Finanze, questi procurerà che il deposito dei biglietti della Banca Nazionale presso i varii Istituti per averne in cambio titoli loro proprii, sia regolato in proporzione della loro circolazione media.

4. Nel valutare la massa metallica da immobilizzare e i titoli della circolazione dei varii Istituti di credito, non si terrà conto delle somme o dei titoli rappresentati in monete di bronzo.

5. Le masse metalliche immobilizzate saranno serbate in luogo chiuso con tre chiavi, di cui una sarà custodita del Presidente della Camera di Commercio, un'altra dal Rappresentante locale del Tesoro, ed una terza dalla Direzione dell'Istituto di credito ove la massa metallica è conservata.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 2 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. SCIALOJA.

(N. 2876) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 6 maggio 1866.

Mobilizzazione di 80 Battaglioni della Guardia Nazionale per servizio di guerra.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta dei Ministri della Guerra e dell'Interno; sentito il Consiglio dei Ministri; veduta la Legge 4 agosto 1861, n. 143 sulla Guardia Nazionale mobile, in un coi relativi Decreti Reali in data 8 febbraio 1863, n. 1150, 24 settembre 1864, numero 1954, e 29 gennaio 1865, n. 2137, abbiamo decretato e decretiamo:

I battaglioni di Guardia Nazionale mobile, descritti nell'unito Elenco firmato d'ordine nostro dai Ministri della Guerra e dell'Interno, sono mobilizzati per servizio di guerra per la durata di tre mesi a cominciare dal giorno della loro riunione, che resta fissata rispettivamente nei luoghi e giorni designati nel suddetto Elenco.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 3 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — CHIAVES. — PETTINENGO.

Elenco dei Battaglioni di Guardia Nazionale mobile.

Numero d'ordine	Numero assegnato ad ogni Battaglione nel quadro unito al Decreto Reale 8 febbraio 1863	Circondari amministrativi chiamati a comporre ogni Battaglione	Contingente d'uomini di bassa forza in ogni circondario nella formazione del Battaglione	Totale d'uomini di bassa forza di ogni Battaglione	Luogo fissato per la riunione di ogni Battaglione	Giorno fissato per la riunione
1	83	Montepulciano .	300			
		Siena	300			
			600	600	Siena	20 maggio 1866
2	84	Grosseto.	525			
		Orbetello	75			
			600	600	Grosseto	id.
3	86	Perugia	300			
		Fuligno	75			
		Camerino	225			
			600	600	Perugia	id.
4	87	Fuligno	150			
		Spoleto	300			
		Orvieto	150			
			600	600	Spoleto	id.
5	88	Rieti.	300			
		Terni	300			
			600	600	Rieti	id.
6	104	Comacchio . . .	225			
		Lugo.	375			
			600	600	Lugo	id.
7	106	Bologna.	600	600	Bologna	id.
8	109	Bologna.	450			
		Imola	150			
			600	600	Imola	id.
9	112	Forlì.	525			
		Pesaro.	75			
			600	600	Forlì	id.
10	118	Ancona	150			
		Macerata	225			
		Fermo	225			
			600	600	Macerata	id.
11	122	Teramo	600	600	Teramo	id.

Numero d'ordine	Numero assegnato ad ogni Battaglione nel quadro unito al Decreto Reale 8 febbraio 1863	Circondari amministrativi chiamati a comporre ogni Battaglione	Contingente d'uomini di bassa forza in ogni circondario nella formazione del Battaglione	Totale d'uomini di bassa forza di ogni Battaglione	Luogo fissato per la riunione di ogni Battaglione	Giorno fissato per la riunione
12	123	Penne	600	600	Penne	20 maggio 1866
13	124	Chieti	600	600	Chieti	id.
14	125	Aquila.	600	600	Aquila	id.
15	128	Lanciano	150			
		Vasto	150			
		Solmona.	300			
			600	600	Solmona	id.
16	129	Vasto	600	600	Vasto	id.
17	130	Avezzana	600	600	Avezzana	id.
18	131	Larino.	600	600	Larino	id.
19	132	Campobasso . .	600	600	Compobasso	id.
20	133	Sansevero. . . .	600	600	Sansevero	id.
21	134	Foggia.	600	600	Foggia	id.
22	136	Bovino.	300			
		Barletta	300			
			600	600	Bovino	id.
23	137	Barletta	600	600	Barletta	id.
24	139	Bari	600	600	Bari	id.
25	140	Bari	600	600	Bari	id.
26	142	Altamura	600	600	Altamura	id.
27	143	Brindisi	600	600	Brindisi	id.
28	144	Lecce.	600	600	Lecce	id.
29	147	Taranto	600	600	Taranto	id.
30	148	Sora	600	600	Sora	id.
31	150	Solmona.	150			
		Campobasso. . .	300			
		Isernia.	150			
			600	600	Campobasso	id.
32	154	Gaeta.	600	600	Gaeta	id.
33	157	Benevento. . . .	600	600	Benevento	id.
34	158	Caserta.	600	600	Caserta	id.
35	163	Napoli.	600	600	Napoli	id.
36	164	Idem	600	600	Napoli	id.
37	175	Salerno.	600	600	Salerno	id.
38	182	Potenza	600	600	Potenza	id.
39	185	Matera.	600	600	Matera	id.
40	190	Cosenza	600	600	Cosenza	id.
41	194	Catanzaro	600	600	Catanzaro	id.
42	199	Reggio Calabria	600	600	ReggioCalabria	id.
43	201	Messina	600	600	Messina	id.

Numero d'ordine	Numero assegnato ad ogni Battaglione nel quadro unito al Decreto Reale 8 febbraio 1863	Circondari amministrativi chiamati a comporre ogni Battaglione	Contingente d'uomini di bassa forza in ogni circondario nella formazione del Battaglione	Totale d'uomini di bassa forza di ogni Battaglione	Luogo fissato per la riunione di ogni Battaglione	Giorno fissato per la riunione
44	204	Mistretta . . . . Nicosia. . . . . . Caltanissetta . .	150 300 150			
			600	600	Nicosia	20 maggio 1866
45	206	Palermo.	600	600	Palermo	id.
46	208	Alcamo . . . . . Trapani . . . . . Mazzara	225 300 75			
			600	600	Trapani	id.
47	210	Girgenti	600	600	Girgenti	id.
48	212	Terranuova . . . Modica.	150 450			
			600	600	Modica	id.
49	213	Noto. . . . . Siracusa. . . . . Caltagirone . . .	225 300 75			
			600	600	Siracusa	id.
50	214	Catania	600	600	Catania	id.
		Totale .	. . . . . .	30000		

(N. 2885) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale addì 8 maggio 1866.

Temporaria deroga all'art. 62 del Codice della Marina mercantile per gli aspiranti alle patenti di Capitano di lungo corso, di gran cabottaggio o di padrone.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Codice per la Marina mercantile stato pubblicato col Reale Decreto 25 giugno 1865 in forza della Legge 2 aprile detto anno; visto l'articolo 461 del medesimo Codice; sulla proposizione del nostro Ministro della Marina abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Gli aspiranti alle patenti di Capitano di lungo corso, di gran cabottaggio o di padrone, i quali nel corso del volgente anno domanderanno di prestare gli esami stabiliti per tali gradi, sono esonerati dal comprovare la condizione contemplata nel se-

condo capoverso della lettera *d*, articolo 62 del Codice per la Marina mercantile, dovendo nel rimanente conformarsi a tutte le altre prescrizioni nel medesimo articolo contenute.

Art. 2. La disposizione portata dall'articolo precedente è estesa ai graduati della Regia Marina enunciati nell'art. 64 del Codice per la Marina mercantile, i quali nel volgere del corrente anno facessero domanda della relativa patente di grado nella Marina mercantile.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 3 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — D. ANGIOLETTI.

(N. 2877) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 7 maggio 1866.

È regolato il corso dei biglietti della Banca Nazionale Toscana.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

In virtù della facoltà conceduta al Governo del Re colla Legge del 1° maggio 1866, n. 2872; visto il nostro Decreto dello stesso giorno, n. 2873; considerando che la Banca Nazionale Toscana mediante il saldo del conto corrente che per effetto dell'articolo 68 de'suoi statuti aveva col Governo, ha regolato la sua propria situazione; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposizione del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

I biglietti della Banca Nazionale Toscana saranno dati e ricevuti come danaro contante per il loro valore nominale nei pagamenti effettuabili nelle Provincie Toscane, tanto tra l'Erario pubblico e i privati, società e corpi morali, per qualsiasi titolo, ed anche in conto o saldo di tributi o prestiti, quanto tra privati o società e corpi morali vicendevolmente tra loro, non ostante qualunque contraria disposizione di legge o patto convenzionale.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 6 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. SCIALOJA.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale l'8 maggio 1866.

Formazione di Corpi Volontari per cooperare coll'Esercito sul campo di battaglia.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È approvata la formazione di Corpi Volontari Italiani per cooperare coll'Esercito regolare. — Il Generale Garibaldi è nominato Comandante dei detti Volontari.

2. I Volontari avranno la Bandiera Nazionale, e presteranno giuramento di fedeltà al Re ed alle Leggi dello Stato.

3. Per esser ammesso nel Corpo Volontari è necessario non avere verun obbligo di leva militare. — Coloro i quali appartengono alla classe 1845 o anteriori non potranno essere accettati salvo che presentino o il congedo assoluto dal servizio, o il certificato d'aver soddisfatto all'obbligo della leva. — Coloro i quali successivamente alla loro ammissione nei Corpi Volontari venissero colpiti dalla leva dovranno adempire al loro obbligo nell'Esercito regolare, e la circostanza di far parte di Corpi Volontari non li esimerà dal dovere di presentarsi all'Autorità di leva, sotto pena d'essere dichiarati renitenti in caso non si presentino.

4. Gli individui che a qualunque titolo appartengono all'Esercito regolare non potranno far parte dei Corpi volontari a meno che ne ottengano espressa autorizzazione ministeriale. — Le infrazioni a questa disposizione saranno considerate quali diserzioni e punite colle pene stabilite per la diserzione nel Codice penale militare.

5. Gli Ufficiali dei Corpi Volontari saranno provvisti di una *commissione* ministeriale. — La relativa loro anzianità e le loro norme di avanzamento saranno regolate da speciali istruzioni.

6. Gli uomini di bassa-forza dovranno assoggettarsi ad una ferma di un anno.

7. Così gli Ufficiali come la bassa-forza dei Corpi Volontari sono pareggiati a quelli dell'Esercito regolare per quanto concerne le competenze, gli onori ed i vantaggi, e sono nello stesso modo soggetti al Codice penale militare ed a tutte le Leggi e Regolamenti che riguardano la subordinazione e la disciplina.

8. Coloro i quali per ferite riportate in guerra fossero resi inabili al servizio avranno diritto all'applicazione della Legge per le pensioni militari.

9. Il numero dei battaglioni da organizzarsi è per intanto stabilito a venti. La loro formazione avrà luogo secondo è stabilito dall'articolo 12 ed i quadri saranno successivamente attuati in rapporto della forza effettiva esistente, prendendo per base l'organico dell'Esercito regolare. — La corrisponsione delle competenze, così in denaro come in natura, avrà principio dal giorno in cui entreranno effettivamente a far parte del Corpo.

10. I Volontari dipenderanno dal Ministero della Guerra e saranno sotto gli ordini del Comando superiore dell'Esercito.

11. Apposita Commissione da nominarsi dal nostro Ministro della Guerra compilerà le speciali istruzioni concernenti: — *a*) Le norme d'ammissione, anzianità ed avanzamento degli Ufficiali; — *b*) Le condizioni d'età ed i requisiti necessari onde essere ammessi all'arruolamento della bassa forza; — *c*) L'equipaggiamento, armamento e la divisa; — *d*) Le regole amministrative. — La stessa Commissione proporrà pure le località in cui siano a formarsi i battaglioni.

12. Giusta le proposte di cui all'articolo precedente si stabiliranno le liste degli Ufficiali e si apriranno gli arruolamenti. — Per disposizione ministeriale sarà determinato il giorno della chiamata dei battaglioni.

13. I Corpi Volontari potranno essere sciolti ogni qualvolta il Governo lo creda conveniente. — In tal caso i componenti dei medesimi saranno congedati con una gratificazione eguale a sei mesi od un anno di paga a seconda dei servizi prestati, salvo a ricompensare in modo speciale coloro che abbiano acquistato benemerenze eccezionali.

14. Le presenti disposizioni potranno pur essere applicate ad altri Corpi di Volontari che secondo le eventualità locali venissero autorizzati nel seguito con Reali Decreti.

Il Ministro ecc. — Dat. Firenze addì 6 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — I. PETTINENGO.

Firenze, 11 *maggio* 1866.

Circolare del Ministero della Guerra alle Autorità Militari.

Disposizioni per eseguire il R. Decreto 6 *maggio* 1866 *sulla formazione di Corpi Volontari.*

In esecuzione del R. Decreto 6 maggio 1866, e prese in considerazione le proposte formulate dalla Commissione instituita a termini dell'articolo 11 del R. Decreto stesso, questo Ministero determina e fa conoscere quanto segue:

1° Coloro i quali, per avere già appartenuto col grado di Ufficiale all'Esercito regolare o al meridionale, aspirino ad entrare come Ufficiali nei Corpi Volontari che devono essere costituiti a termini del Decreto già citato, rivolgeranno le loro domande alla Commissione incaricata di esaminare i titoli ai quali appoggiano la loro domanda.

Le domande ed i documenti in appoggio, originali o in copia, ma debitamente

autenticati, saranno diretti al Presidente della Commissione coll'indirizzo: *Al Comando del dipartimento di Firenze*; ed aggiungendo l'indicazione *(Corpi Volontari)*.

2º Saranno considerate come non avvenute le domande dei *rimossi dal grado* nell'Esercito regolare, e di coloro i quali dalla Commissione di scrutinio per gli Uffiziali dell'Esercito meridionale non furono riconosciuti nel grado loro pei motivi stessi che danno luogo alla rimozione.

3º Gli arruolamenti per far parte dei Corpi Volontari saranno fatti tutti indistintamente nei Capiluogo di Circondario di nascita o di attuale domicilio di coloro che vogliono arruolarsi, e se ne dà questa avviso in anticipazione delle speciali disposizioni al riguardo, e dello stabilimento dell'epoca in cui gli arruolamenti s'intenderanno aperti.

4º Solo per gl'individui appartenenti alle Provincie Italiane, che non fanno parte del Regno d'Italia, e che non hanno domicilio nel Regno, gli arruolamenti saranno aperti nelle località ove si formeranno i Corpi de' Volontari, come sarà ulteriormente fatto conoscere: per coloro però che hanno domicilio nel Regno l'arruolamento avrà effetto nel Capoluogo di Circondario ove hanno il loro domicilio.

5º Ad evitare equivoci e disordini, questo Ministero avverte nel modo il più formale che per gli arruolamenti non ammette e non riconosce altri modi da quelli indicati negli articoli 3 e 4 precedenti.

Il Ministro I. PETTINENGO.

Firenze, 15 *maggio* 1866.

Circolare del Ministero della Guerra alle Autorità militari.

Norme per l'arruolamento dei Corpi dei Volontari Italiani, creati con R. Decreto del 6 *maggio* 1866.

In esecuzione del Regio Decreto 6 maggio 1866 per l'arruolamento dei Corpi dei Volontari Italiani si osserveranno le seguenti norme:

1º In ogni Capoluogo di Circondario si formerà un Consiglio di arruolamento così costituito: — il Comandante del Circondario, od in sua vece un Uffiziale del grado almeno di Capitano in attivo servizio, ed anche giubilato, da lui delegato: — Il Sindaco del luogo od in sua vece un Membro della Giunta municipale da lui delegato; — Due notabili del luogo designati dalla Commissione istituita a termini del § 11 del Regio Decreto 6 maggio 1866; — Un Ufficiale sanitario militare e in difetto un Medico del luogo designato dall'Autorità politica.

2º Nei principali Capi-luogo di Circondario potranno essere formati parecchi Consigli di arruolamento, i quali funzioneranno ciascuno in un quartiere distinto. — Ciascuno di tali Consigli sarà però composto degli stessi elementi indicati nel § precedente.

3º L'Autorità militare superiore residente prenderà gli opportuni concerti coll'Autorità politica del luogo stesso per la immediata costituzione dei Consigli di arruolamento di cui ai §§ 1º e 2º precedenti.

4º Uffizio dei Consigli di arruolamento si è di riconoscere: *a)* Se gli individui che vogliono arruolarsi non abbiano vincoli coll'Esercito che li escludano dall'arruolamento, a tenore del Regio Decreto 6 maggio già citato; — *b)* Se presentino i requisiti necessari di moralità per poter essere ammessi nel Corpo dei Volontari Italiani; — *c)* Se sieno nei limiti dell'età prescritti; — *d)* Se riuniscano le condizioni fisiche necessarie per essere ammessi all'arruolamento.

5º La moralità degli individui deve risultare o da sufficiente notorietà, o da documenti che nella coscienza del Consiglio sieno attendibili e sufficienti.

6º I limiti d'età sono: — *a)* Aver compiuto il 17º anno; — *b)* Non avere oltrepassato il 40º. — È fatta eccezione a quest'ultima condizione per gli ex-sergenti o ex-caporali tamburini o trombettieri, quando però riuniscano gli altri requisiti voluti dal § 4º. — L'arruolamento di questi avrà però soltanto luogo presso la sede dei Corpi Volontari.

7º I difetti fisici che escludono assolutamente dall'arruolamento sono: — *a)* Statura minore di metri 1,54; — *b)* Mancanza di un membro; — *c)* Deformità fisiche incompatibili col servizio militare. — Per gli altri requisiti il Consiglio porterà un giudizio d'apprezzamento che risponda al quesito « L'individuo è atto a sopportare le fatiche di una campagna?

8º I Consigli d'arruolamento faranno conoscere pubblicamente il luogo e le ore in cui l'arruolamento è aperto, e pronunzieranno per *si* e per *no* l'ammissione o meno degli aspiranti ad essere arruolati, a maggiorità di voti.

9° Quando un individuo sia dichiarato idoneo, il Comandante del Circondario lo prenderà in nota, prevenendolo di tenersi pronto alla partenza verso la località che gli verrà indicata appena il Governo faccia conoscere che si dà principio alla formazione dei Corpi Volontari.

10. Per gl'Italiani non regnicoli e non domiciliati nel Regno, l'arruolamento avendo luogo alle sedi dei Corpi, sarà ivi costituito un Consiglio speciale di arruolamento composto del Comandante del Corpo, di un Uffiziale superiore o Capitano, di un Medico del Corpo od altro del luogo. Il Consiglio così formato si pronunzierà cogli stessi criteri di cui al § 4°.

11. I Consigli d'arruolamento comincieranno a funzionare appena sieno costituiti, e s'intenderanno tali quando anche non fossero stati designati i due notabili del luogo di cui al § 1°; frattanto i Comandanti di Circondario prepareranno i ruolini di marcia dei drappelli, che al primo avviso del Governo dovranno essere diretti nella località ove avrà luogo la formazione dei Corpi Volontari, e sotto l'osservanza delle norme che saranno appositamente emanate.

Il Ministro Di Pettinengo.

Firenze, 3 gennaio 1865.

Circolare del Ministero di Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Quesiti circa l'esazione delle decime ecclesiastiche nella Sicilia.

Furono proposti al Ministero delle Finanze i seguenti dubbi:

1° Se debbasi insistere per la esazione delle decime dopo il 1860;

2° Se possano costringersi i Gabellotti di decima che eccepiscono non aver potuto esigere per la opposizione dei debitori;

3° Se debbasi continuare ad adibire l'opera dei periti per la formazione dei ruoli decimali, ovvero l'Amministrazione debba astenersi da ogni operazione fino alla commutazione di esse decime in denaro;

4° Come debba l'Amministrazione regolarsi sulle istanze dei periti che hanno formato le stime.

Per lo scioglimento di tali dubbj il sottoscritto deve anzitutto premettere che dopo l'attuazione del Regio Decreto 19 maggio 1864, n° 1783, per la conversione delle prestazioni in derrate dovute ad enti morali ecclesiastici in Sicilia, non occorrerà più questione di esazione in natura. Perocchè l'Amministrazione del Regio Patronato e i titolari di beneficj appartenenti al medesimo, che non avessero fatta la consegna nel termine stabilito dall'articolo 1° del Regolamento 18 ottobre, si saranno affrettati a supplirvi entro il termine rinnovato coll'art. 3 del sopracitato Decreto. Epperò le Commissioni, incaricate della conversione coll'art. 2 del Decreto stesso, le staranno ora operando in conformità del precedente art. 1° e del Regolamento 18 ottobre 1860 richiamato in osservanza. — V. Celerif. 1854, pag. 1249.

Se poi l'Amministrazione o qualche titolare avessero indugiato la prescritta consegna sarebbero incorsi nella sospensione comminata dall'art. 4, epperò non potrebbe farsi luogo all'esazione finchè non siasi operata la consegna e la conversione.

Le Direzioni delle Tasse e del Demanio dovranno quindi indilatamente fare le consegne che per avventura non avessero per anco avuto luogo per le sedi vacanti, verificare se qualche titolare di sedi piene di regio patronato si trovi in mora, e nell'affermativa sollecitarlo ad adempire l'obbligo suo.

Ciò premesso si risponde al quesito 1°: Gli arretrati delle decime tanto anteriori come posteriori al 1860, in quanto non vi si oppongano eccezioni di possessorio o di petitorio fondato in diritto, devono esigersi, e in caso di eccezioni che non si riconoscano fondate, i debitori debbono essere citati avanti ai Magistrati competenti.

Dovranno del pari adirsi i competenti Magistrati per la liquidazione del valore di quegli arretri, quando non riesca una liquidazione amichevole in base alle perizie o ai ruoli che già sieno stati fatti, od a bonarii accordi fra le parti.

Il rispondere al 2° quesito dipenderà nei singoli casi dalle diverse circostanze, dai patti convenuti coi Gabellotti, dai motivi delle opposizioni, dal vedere se essendo queste infondate i Gabellotti abbiano esaurito le vie legali per vincerle.

Le Direzioni provinciali dovranno quindi senza indugio riferire con rapporti distinti per ogni Gabellotto che trovasi in debito del canone pattuito o di una parte di esso, allegando i contratti e tutti gli atti necessarii, facendo le proposte che si credessero opportune per un bonario componimento.

Dovranno specialmente le Direzioni dichiarare in ogni singolo caso se il corpo morale creditore, o chi per esso, nel termine stabilito dal Regolamento 18 ottobre

1860, o in quello rinnovato col Regio Decreto 19 maggio 1864 abbia fatta la prescritta consegna. — V. Celerif. 1860, pag. 1913.

Al 3° quesito si risponde che non dovrà più adibirsi l'opera dei periti per la formazione dei ruoli; ma si dovrà invece curare l'esatto adempimento di ciò che prescrive ai creditori delle decime il Regio Decreto 19 maggio per la conversione.

Al 4° quesito si risponde che le Direzioni dovranno riferire di caso in caso e fare proposte che stimeranno eque non senza chiarire se le operazioni fatte dal perito possano essere ancora di giovamento, e in caso diverso accennare le ragioni che ponno scusare l'esaurimento di operazioni rese ora inutili.

Per il Ministro, Sacchi.

Firenze, 3 gennaio 1865.

Circolare del Ministero di Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Le richieste per apertura e supplementi di crediti debbono essere dirette unicamente alla Direzione Generale delle Tasse e del Demanio.

Consta al Ministero che alcuni Direttori delle Tasse e del Demanio quando loro occorrono aperture o supplementi di crediti sui fondi dei capitoli del bilancio per sopperire a pagamenti di spese riferibili al ramo Tasse e Demanio, rivolgono le loro richieste direttamente al Segretariato generale del Ministero delle Finanze, anzichè a questa Direzione generale da cui dipendono.

A prevenire gl'inconvenienti che da siffatto uso potrebbero derivare, il sottoscritto prescrive che le sovraccennate richieste per aperture o supplementi di crediti deggiono essere rivolte unicamente al Ministero (Direzione generale delle Tasse e del Demanio) e corredate dalle opportune notizie onde, per quanto è possibile, sia evitato il bisogno di doversi chiedere nuovi schiarimenti pria di darvi il debito corso.

I signori Direttori sono invitati a tenersi strettamente alle sovra contenute prescrizioni.

Il Direttore generale Sacchi.

Firenze, 25 gennaio 1865.

Circolare del Ministero di Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Bonifica di quote inesigibili per diritti di verificazione dei pesi e delle misure.

Qualche Agente della percezione ha lamentato che trovandosi da un canto fissato il termine di sei mesi dalla spedizione del ruolo a poter produrre le domande di rimborso per le quote inesigibili afferenti a diritti di verificazione sui pesi e sulle misure, e dall'altro essendo disposto che cotali domande debbano limitarsi ad un solo esercizio, ove abbia luogo la spedizione di uno o più ruoli suppletivi per lo stesso esercizio, e si dovesse attendere la spedizione dell'ultimo di essi ruoli per presentare le dimande di rimborso di cui è verbo, s'incorrerebbe nella perenzione del termine pel ruolo in principale. — Ved. Celerif. 1863, pag. 36.

Suggerivasi pertanto di stabilirsi che il termine di sei mesi decorresse dall'ultimo ruolo spedito per ogni esercizio.

Il Ministero però non trova che sia il caso di modificare le disposizioni in proposito emesse; perocchè se si rifletta, che i ruoli suppletorii sebbene facessero parte integrale dello stesso esercizio, pel quale si spediscono, pure per loro natura sono eventuali, riuscirà ovvio lo intendere che il § 13 della Circolare 16 ottobre 1862, n° 29, che limita ad un solo esercizio le dimande di rimborso di cui trattasi, non risguarda che il solo caso di reclami avverso i ruoli primitivi.

Ferma quindi restando per questi l'anzidetta disposizione, la si estenderà ai suppletivi, che eventualmente potranno spedirsi, presentandosi per cadaun di essi nel periodo di sei mesi dalla loro rispettiva data, le domande pei rimborsi che fossero per avventura dovuti.

Tanto si comunica a cotesto Ufficio per l'opportuna sua intelligenza, e per curarne lo adempimento.

Per il Ministro, Sacchi.

Firenze, 27 gennaio 1865.

Circolare (N. 220) del Ministero di Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Versamenti operati dai debitori dello Stato direttamente nelle Tesorerie.

In continuazione della Circolare litografata in data 21 giugno 1864, n° 188, e poichè l'osservanza della medesima fu riconosciuta non di rado trascurata, questo Ministero non può dispensarsi dal richiamare tutta la sollecitudine dei signori Direttori a non omettere d'ora in avanti di tener conto nei prospetti mensili delle riscossioni e versamenti, tanto nella parte del carico, quanto in quella del discarico, degli incassi operati, mercè i versamenti fatti direttamente dai debitori nelle Tesorerie.

Si ravvisa intanto utile di prescrivere che le Direzioni, colla scorta delle notizie, che già ritenessero intorno a crediti esigibili mediante versamenti da farsi direttamente nelle Tesorerie dai debitori, od altrimenti in base dello specchietto, che le medesime devono ricevere mensilmente dalle Agenzie del Tesoro a sensi della Circolare 26 agosto 1864, n° 199, aprano sovra un apposito campione i corrispondenti articoli di caricamento annotandoli delle volute emarginazioni dei pagamenti.

In questa parte di servizio le Direzioni rimangono pertanto incaricate delle operazioni demandate dalle istruzioni in vigore ai Contabili Demaniali, quindi ne deriva, che dopo stanziati gli articoli di credito debbono sorvegliarne l'incasso, renderne conta mensilmente e riferire i ritardi che per avventura si verificassero nei versamenti. — V. Celerif. 1864, pag. 2143; — 1865, pag. 400.

Resta anche dichiarato che fra i crediti anzidetti s'intendono pure inclusi i prodotti dei beni demaniali venduti, ed il cui prezzo, o perchè anticipato, o per altra causa fosse dagli acquirenti versato direttamente presso le Tesorerie, sia in effettivo, che in titoli dello Stato, od in altro valore qualsivoglia.

Chi scrive confida che penetrate della importanza della cosa, non dovrannosi ulteriormente lamentare le omissioni preavvertite, e che le Direzioni daranno opera alla compiuta osservanza delle premesse disposizioni.

Il Direttore Generale Sacchi.

Firenze, 30 gennaio 1865.

Circolare del Ministero di Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Disposizioni di massima per l'attuazione del R. Decreto 19 maggio 1864, N. 1783, sulla conversione delle decime ecclesiastiche in Sicilia.

Qui acchiuso si comunica alle Direzioni delle Tasse e del Demanio in Sicilia per loro norma e per le opportune comunicazioni ai beneficiati di Regio Patronato che hanno la sede nel circolo delle rispettive Direzioni, giusta gli articoli 3, 9, 17 del R. Decreto 4 dicembre 1864, n° 2045, l'estratto delle disposizioni di massima emanate dal luglio al dicembre 1864 dal Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti per l'attuazione del R. Decreto 19 maggio 1864.

In pari tempo e per lo stesso oggetto si rende noto alle Direzioni che nella tornata 18 corrente della Camera elettiva sarebbesi approvato nel progetto di legge per l'abolizione delle decime ecclesiastiche, un articolo in forza del quale i titolari creditori di decime da convertirsi giusta il R. Decreto 19 maggio 1864, e sulle quali sia nata controversia sulla legittimità del titolo dovranno adire i competenti magistrati entro l'improrogabile termine di tre mesi dal dì della sorta controversia; scorso il quale la prestazione si riterrà come indovuta, e prescritta qualunque azione per la riscossione della stessa. — V. Celerif. 1864, pag. 1249-50; — 1865, pag. 109 e 110.

Nella previsione che una tale disposizione possa essere approvata anche in Senato e definitivamente sancita; ed importando in ogni modo che i corpi morali di R. Patronato curino fin d'ora l'accertamento de'loro titoli e lo sperimento delle loro azioni, le Amministrazioni dei vacanti di R. Patronato presenteranno sollecitamente le loro petizioni ai Tribunali competenti, per le decime a loro dovute la cui legittimità sia contestata dai debitori, e cureranno che sieno spinti gli atti per le liti che già sono pendenti.

Qualora esistessero o si ottenessero eque condizioni per un amichevole componimento nè sarà fatto sollecito rapporto a questo Ministero.

Per il Ministro, Sacchi.

Estratto *delle disposizioni di massima emanate dal Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti per l'attuazione del Decreto 19 maggio 1864, n° 1783, sulla conversione delle decime in Sicilia,*

I. *Apprezzamento delle decime.* — Le norme per l'apprezzamento delle decime da convertirsi devono essere quelle stabilite negli ultimi due alinea dell'art. 6 della Legge 24 gennaio 1864, n° 1636, che furono espressamente mentovati nell'alinea dell'articolo 1° del Decreto 19 maggio successivo, n° 1783 (Circolare 19 luglio 1864 ai Prefetti delle Provincie Siciliane). — V. Celerif. 1864, pag. 481, 897 e 1249-50.

II. *Obbligatorietà della conversione. — Abrogazione dell'art. 4° del Decreto 4 ottobre 1860.* — La conversione delle prestazioni, considerato lo spirito e la lettera del Decreto del 4 ottobre 1860 e del relativo Regolamento, dee ritenersi come obbligatoria, epperò le Commissioni procederanno d'ufficio alle operazioni, essendo questo un provvedimento d'ordine pubblico. — L'articolo 4° del Decreto 4 ottobre 1860, il quale dispone che il capitale da impiegarsi in acquisto di rendita inscritta sul Gran Libro, debba corrispondere all'annua prestazione *lorda di ritenuta*, deve ritenersi come abrogato dall'art. 8 della Legge generale per le affrancazioni in data 24 gennaio 1864 (Circolare 20 luglio 1864, n° 58764, ai Prefetti delle Provincie Siciliane).

III. *Presentazione delle liste e degli allegati relativi.* — Ritenuto che la conversione in denaro delle prestazioni in natura è un provvedimento di pubblico interesse, alla cui attuazione debbono provvedere d'ufficio le Commissioni circondariali, e che è quindi conveniente l'agevolarlo colle possibili facilitazioni, si avrà per norma: 1° che le liste contenenti le indicazioni volute dall'art. 1° del Regolamento 18 ottobre 1860, potranno essere in carta libera in conformità di quanto fu stabilito per le dichiarazioni delle concessioni enfiteutiche; — 2° i documenti e titoli che i titolari debbono allegare alle liste basta che sieno in copia legalizzata, potendo, se occorra, le Commissioni ordinare d'ufficio la presentazione degli originali; — 3° trattandosi di titoli e documenti che trovansi negli archivj comunali e delle Prefetture, basterà che nelle liste al luogo delle osservazioni, i titolari accennino queste particolarità onde le Commissioni possano richiederli d'ufficio (Circolare 26 luglio 1864, n° 60782 ai Prefetti delle Provincie Siciliane).

IV. *Norme pel caso che manchino le perizie ed i ruoli, e richiamo di precedenti disposizioni.* — Sul dubbio qual norma debba seguirsi per l'apprezzamento delle decime nel caso che le perizie od i ruoli intitolati non si rinvenissero per tutti i dieci anni assegnati dall'ultimo alinea dell'art. 6 della Legge 24 gennaio 1864, si risponde come segue: Se le perizie mancassero perchè disperse, dovranno attendersi le prove che ponno aversi del pagamento seguito della prestazione, perocchè l'articolo suscitato della Legge dice che « la quantità della prestazione, in natura sarà stabilita » corrispondentemente alla quantità media *stata pagata* nell'ultimo decennio, » eppero non sarebbe vietato di ricorrere nel caso di dispersione delle perizie e dei ruoli, a tutti gli espedienti che furono apprestati dal Regolamento dell'11 ottobre 1833, segnatamente all'art. 6, Se poi mancassero le perizie perchè veramente non ebbero luogo, e mancasse quindi il pagamento, sarebbe allora il caso di accertare mediante uno o più periti quanta prestazione sarebbe stata dovuta da una terra per quegli anni in cui la prestazione non fu soddisfatta; ed all' uopo si potrà aver riguardo a quegli anni per cui esistono le perizie o le prove del pagamento. — Sul dubbio come deve procedersi quando mancassero le perizie per tutto il decennio, si risponde che dovranno anzitutto attendersi le prove dei pagamenti. Mancando anche queste, in tale ipotesi, o trattasi di prestazione fissa e certa per cui non occorra di determinare la quantità, ma solo accertare il prezzo, e questo sarà stabilito giusta il primo alinea dell'art. 6 della Legge 24 gennaio 1864; o trattasi di prestazioni variabili di cui occorrerebbe fissare la quantità, ed in tal caso non si dovrà ricorrere ai decennj antecedenti a quello fissato nella Legge, ma riescite vane tutte le ricerche dei ruoli negli uffici ove potessero trovarsi, potrà ricorrersi a tutti gli elementi su cui debbono essersi compilate le perizie, e principalmente ai libri stessi dei periti dei quali è cenno negli articoli 22 e 23 del Regolamento 11 ottobre 1833. — Circa la fissazione della media del prezzo delle prestazioni, ed il dubbio se i titoli da allegare alle liste debbono essere in carta libera e in copia legale, si richiamano le Circolari 19 e 26 luglio 1864. — Si rinnova la dichiarazione che il provvedimento della conversione è e deve considerarsi come di pubblico interesse, pel vantaggio che l'agricoltura ed il commercio ne riportano, e che quindi si deve in tutti i modi agevolare l'attuazione della legge; la quale ha lasciato del resto integra ai reddenti la facoltà, ove abbiano fondate ragioni per non soddisfare le prestazioni, di ricorrere ai Magistrati; facoltà che è stata loro riconosciuta e conservata così dal Regolamento dell'11

ottobre 1833 come dalle Leggi successive (Nota 8 agosto 1864, nº 64193, al Prefetto di Girgenti).

V. *Sulla formazione delle liste e sull'accertamento delle prestazioni.* — 1º Le liste di cui è parola nel Regolamento 18 ottobre 1860 debbono redigersi quanto alla denominazione ed al sito dei fondi, ed al nome, cognome e domicilio del debitore, sui libri catastali; 2º Per accertare la qualità e quantità della prestazione, il coacervo dalla Legge prescritto dovrà eseguirsi sulle perizie o ruoli variabili pel decennio dalla Legge stessa statuito; 3º La cifra della prestazione desunta dal coacervo decennale dovrà ripartirsi a ciascuna proprietà in ragione dell'estensione del fondo decumano (Nota 4 ottobre 1864, nº 77232, al Prefetto di Girgenti).

VI. *Spese per la conversione.* — Ritenuto che le spese per la conversione delle decime sono di natura eguali a quelle che occorrevano per la esecuzione del Regolamento 11 ottobre 1833, colla sola differenza che quelle occorreranno per una sol volta, mentre queste doveano annualmente ripetersi, tali spese dovranno soddisfarsi da coloro stessi che avrebbero dovuto sopportarle mentre vigeva il detto Regolamento.— Si darà quindi carico di dette spese a chi di ragione nella consegna del verbale dell'effettuata conversione, onde possa esserne rivalsa la Commissione che le avesse anticipate (Circolare 31 ottobre 1864, nº 84973, ai Prefetti delle Provincie Siciliane).

VII. *Sulle eccezioni contro le prestazioni.* — Se alle decime si oppone la eccezione che non sono dovute perchè personali o per altro titolo, le Commissioni per la conversione astenendosi dal conoscere e dal decidere del merito della eccezione, dovranno rimettere le parti al giudizio dègli ordinari Magistrati. Non dovranno però sospendere la conversione perchè loro ufficio è di attendere allo stato di possesso: bensì la praticheranno sugli elementi, quali sono le liste dell'ultimo decennio che attestano il predetto stato di possesso, salvi i diritti che l'art. 8 del Regolamento 18 ottobre 1860 riservò alle parti ancorchè esse non sieno intervenute nelle operazioni della Commissione (Circolare 31 ottobre 1864 ai Prefetti delle Province Siciliane).

VIII. *Sulle decime non comprese nelle liste o che si pretendono indovute, benchè nel fatto riscosse.* — Se una decima non è stata presentata in lista può ben presumersi essere indovuta, nè la Commissione ha diritto o dovere di eseguirne la conversione; se i titolari hanno ragioni a pretendere che tali decime non consegnate debbano prestarsi e quindi convertirsi potranno agire in petitorio presso i competenti Magistrati. — La Commissione deve fare le sue operazioni su quelle decime la cui esazione sia giustificata dagli atti che devono essere nella lista mentovati, e restare al contrario salvo ai reddenti i rimedi di Legge per l'esperimento de'rispettivi diritti ove credessero di sostenere che la decima sia per sua natura non dovuta, quantunque nel fatto abusivamente riscossa (Nota 23 novembre 1864, nº 92390, al Prefetto di Girgenti).

IX. *Sulla competenza delle Commissioni.* — Ritenuto che le prestazioni da convertirsi sono state per legge considerate come prediali, la competenza a provvedere alla conversione, è di quella Commissione nel cui Circondario sono siti i fondi soggetti alle prestazioni, anche quando la consegna fu fatta ad una Commissione diversa nel cui Circondario ha sede il corpo morale creditore (Circolare 16 dicembre 1864).

DECRETO MINISTERIALE.

Attributi della Commissione permanente incaricata di rivedere e determinare annualmente i prezzi medii delle merci d'importazione e di esportazione.

Il Ministro delle Finanze, visto l'art. 7 del R. Decreto 19 ottobre p. p., N. 2542; approva l'unito Regolamento e relative istruzioni pei componenti la Commissione permanente dei valori ufficiali delle merci, instituita presso il Ministero delle Finanze col suddetto Decreto. — V. Celerif. 1865, pag. 1987.

Firenze, 6 dicembre 1865. *Il Ministro* QUINTINO SELLA.

Regolamento pei componenti la Commissione creata con Regio Decreto del 19 ottobre 1865.

Art. 1. La Commissione permanente dei valori, instituita con R. Decreto del 19 ottobre 1865, ha per ufficio di rivedere e di determinare ogni anno i prezzi medii delle merci d'importazione e di esportazione che figurano nel *Movimento commerciale del Regno d'Italia*.— V. Celerif. 1865, pag. 1987.

2. Nella prima quindicina del gennaio di ogni anno saranno, per cura della Sezione amministrativa presso il Ministero di Finanze, distribuite a ciascun Commissario di Sezione le schede, sopra cui esso dovrà inscrivere giusta l'ordine dei prospetti del commercio e delle tariffe daziarie del Regno accanto al nome delle merci le unità di valutazione ed i valori sia dell'esercizio anteriore, sia di quello in corso.

3. I Commissari specificheranno sulla scheda la causa o le cause delle variazioni osservate nel valor generale delle merci e faranno inoltre conoscere i calcoli su cui avranno fondato i proprii apprezzamenti. Le istruzioni annesse al presente regolamento offriranno una norma circa al modo di provvedere a tali valutazioni, le quali porteranno la firma di ogni Commissario, e dovranno essere in fin d'anno rinviate alla Sezione amministrativa.

4. La Sezione amministrativa rivedrà le schede e farà le riduzioni che fossero stimate acconcie, onde ottenere la media dei valori sugli elementi di fatto dai singoli Commissari rassegnati.

5. Tutti indistintamente i Commissari delle varie Sezioni saranno chiamati ai primi di marzo presso il Ministero delle Finanze, dove si raccoglieranno in sezioni separate sotto le rispettive Presidenze per prender cognizioni e discutere intorno ai lavori di revisione compiuti dalla Sezione amministrativa.

6. Riuniti poscia in sessione plenaria i Commissari compileranno una relazione sull'operato dell'anno precedente e concreteranno la tabella dei nuovi valori da sottoporre alla firma del Ministero delle Finanze perchè sia resa esecutoria.

7. I Commissari che nel corso dell'anno e durante la sessione plenaria non avessero preso parte ai lavori, e soprattutto non avvessero rispedite le schede, saranno, quando non possono giustificarsi altrimenti, considerati come dimissionari.

Firenze, 12 gennaio 1866.

Circolare (N° 12) del Ministero della Guerra.

Disposizioni relative a renitenti alla leva militare, stati arrestati o costituitisi volontariamente.

Allorchè colla Legge 8 agosto 1863 venne devoluta ai Tribunali militari territoriali la cognizione dei reati di renitenza alla Leva, per un certo riguardo a quelli fra i colpevoli di tale reato che facevano atto di volontaria costituzione, si stabiliva che dovessero essere giudicati a piede libero, aggregati, pendente il giudizio, ad un Reggimento di stanza nella sede del Tribunale giudicante, e tenuti consegnati in quartiere sino alla definizione del rispettivo procedimento.

Dopo la cessazione di quella Legge onde continuare ai renitenti presentatisi spontaneamente i riguardi che, come sopra, venivano prima loro usati, il Ministero di Grazia e Giustizia, d'accordo con quello della Guerra, diramava agli Uffiziali del Pubblico Ministero apposita Circolare che per quanto già stata ripetutamente pubblicata nei Giornali, si crede tuttavia opportuno di inserirla anche nel presente onde le Autorità militari abbiano a curarne, per quanto loro spetta, l'esecuzione.

In seguito a ciò parecchie Autorità sì militari che politiche essendosi fatte a rappresentare le difficoltà che si incontrano per accordare la custodia preventiva fuori carcere ai renitenti giudicabili da Tribunali sedenti in Capi-luoghi di Circondario, nei quali non siavi truppa stanziata, non che gli inconvenienti che derivano dal custodire nelle caserme di truppa coloro che dovettero essere arrestati e non furono ammessi alla libertà provvisoria, questo Ministero di concerto con quello di Grazia e Giustizia ha determinato che, salve quelle più opportune disposizioni che i Comandanti generali di Dipartimento credessero nei singoli casi occorrenti di emanare onde ovviare alle segnalate difficoltà ed inconvenienti, siano in massimo adottate a tale scopo le seguenti misure.

Il Comandante di Circondario ove non è stanziato alcun Corpo di truppa ricevendo renitenti giudicabili dal Tribunale ivi sedente, previi gli opportuni concerti col signor Procuratore del Re presso il medesimo, provvederà a che vengano accompagnati e consegnati al Comandante del Circondario viciniore dove si trovi stanziato un Corpo o Distaccamento di truppa al quale essi verranno provvisoriamente aggregati. — V. Celerif. 1863, pag. 2208 e 2331; — 1865, pag. 1617 e 2024.

Per quanto poi riguarda ai renitenti arrestati e non ammessi a far le loro difese a piede libero, nei Circondari ove non esistono carceri militari o luoghi di detenzione dipendenti dall'Autorità militare nei quali per cura dell'Autorità stessa pos-

sono essere rinchiusi e custoditi senza pericolo di evasione gli individui di cui si tratta, i Comandanti di detti Circondari si asterranno dal riceverli, lasciandoli a disposizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria per essere detenuti nelle carceri civili del luogo, separati, per quanto possibile, dagli inquisiti di reati comuni.

Il Ministro Di Pettinengo.

Firenze, 4 aprile 1866.

Circolare (Div. 6) del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Osservanza dell'art. 101 del R. Decreto sullo stato civile. — Matrimonio contratto da vedove ed orfane di Impiegati provviste di pensione governativa

Con Circolare del 16 gennaio 1860 il Guardasigilli, accennando all'abuso invalso che soventi le vedove ed orfane d'Impiegati, nel passare rispettivamente ad altre nozze o a marito, continuano a percepire la pensione di cui sono provviste, chiamava l'attenzione delle SS. LL. sulla necessità d'invitare gli Ufficiali dello stato civile all'esatta osservanza del disposto dell'articolo 101 del Regio Decreto 15 novembre 1865, diretto appunto a prevenire simili abusi. — Celerif. 1865, pag. 2083 e 2120; — 1866, pag. 214.

Ora, per disposizione governativa, le pensioni pagandosi alla fine di ogni mese, e non trimestralmente come facevasi pel passato, il Ministero di Grazia e Giustizia, di concerto con quello delle Finanze, ha stabilito che le notificazioni di cui nell'anzidetta Circolare debbano farsi dai Pretori agli Agenti del Tesoro ed al Ministero delle Finanze al finire di ciascun mese, e ciò in base al Regio Decreto 15 novembre 1865 succitato, ed all'articolo 350 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato. — V. Celerif. 1864, pag. 961.

Vorranno quindi le SS. LL. indirizzare per tale oggetto le opportune istruzioni ai Pretori.

Pel Ministro, Borgatti.

Firenze, 4 aprile 1866.

Circolare (Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Dichiarazioni intorno al servizio delle Tasse dirette e del Catasto.

Perchè il servizio delle Tasse dirette e del Catasto proceda uniformemente in tutto il Regno, senza esitazioni od equivoci, ed a'sensi precisi del R. Decreto 26 luglio 1865, nº 2455, il sottoscritto reputa conveniente di dichiarare:

1. Che sebbene gli Uffizi speciali, che nelle varie Provincie sotto nomi diversi e con diverse attribuzioni erano incaricati della conservazione del Catasto, siano stati soppressi, pure i sistemi catastali vigenti nei varii Compartimenti dello Stato non sono stati punto mutati; — V. Celerif. 1865, pag. 1634, 1660 e 1853.

2. Che la conservazione del Catasto, secondo le regole locali, e l'applicazione della Tasse dirette, rimane dovunque a cura delle Agenzie delle Tasse, sotto il controllo e la sorveglianza delle Direzioni provinciali, dalle quali esse Agenzie sono dipendenti;

3. Che i libri catastali, e gli atti tutti, che in alcune Provincie si trovavano raccolti presso speciali Uffici distrettuali, debbono essere oramai riuniti presso le Agenzie delle Tasse, a seconda delle circoscrizioni stabilite col citato Decreto Reale, ed ai termini della Circolare a stampa 31 agosto 1865, nº 250;

4. Che nelle Provincie Napoletane e Siciliane i libri catastali che si trovano raccolti nelle varie Direzioni delle Tasse e del Demanio, appena saranno compiuti i ruoli fondiarii pel corrente esercizio, debbono essere distribuiti alle Agenzie delle Tasse da loro dipendenti secondo la circoscrizione anzidetta;

5. Che nel Compartimento Piemontese le Agenzie delle Tasse dovendo essere già fornite delle matrici dei Catasti, che esistevano presso i cessati Verificatori, debbono per ora curare di tenerle in evidenza, modificandole a tenore delle mutazioni o volture eseguite sui Catasti dai Cadastrari;

6. Che nelle Provincie di Parma e Piacenza i Catasti debbono per ora rimanere presso quelle Direzioni delle Tasse e del Demanio, salvo il provvedere definitivamente in appresso;

7. Che le Direzioni provinciali delle Tasse e del Demanio, quanto al Catasto ed alle Tasse dirette, debbono per massima generale esercitare le seguenti attribuzioni ed incombenze: — *a*) Dirigere, sorvegliare e controllare la conservazione del Catasto, secondo le norme in vigore in ciascun Compartimento; — *b*) Stabilire annualmente i contingenti comunali dell'imposta sui fondi rustici, comunicarli con le opportune istruzioni agli Agenti delle Tasse per la compilazione dei relativi Ruoli, esaminare e controllare i riepiloghi dei Ruoli stessi, e formarne un riepilogo generale; — *c*) Dirigere e sorvegliare l'applicazione della Tassa sulla rendita dei fabbricati, e sui redditi della ricchezza mobile, giusta il prescritto nei Regolamenti correlativi; — *d*) Stabilire le obbliganze dei Contabili, dove sono in uso, e curarne la sottoscrizione per parte dei medesimi; sorvegliare le contabilità esattoriali, dove non è in vigore il sistema della riscossione delle imposte per via di appalto, ed in genere curare ovunque la puntuale esazione delle imposte a seconda dei sistemi di riscossione attualmente in vigore;

8. Che le Direzioni delle Tasse e del Demanio in Parma ed in Piacenza debbano provvisoriamente continuare ad occuparsi del servizio delle volture nei libri censuarii, e della compilazione dei ruoli fondiari;

9. Che gli Agenti delle Tasse hanno indistintamente l'incarico di tutto il servizio fondiario, epperò debbono: — 1. Conservare i Catasti coi metodi locali, ed eseguire in conseguenza le volture e le mutazioni delle quote secondo le regole preesistenti. — 2. Formare i Ruoli della tassa sui terreni (Dai lavori indicati in questo e nell'altro numero precedente sono per ora dispensate le Agenzie delle Tasse nelle Provincie di Parma e Piacenza); — 3. Attuare le due tasse sui fabbricati e sulla ricchezza mobile a norma dei relativi Regolamenti, e nel Compartimento Piemontese adempiere tutte le incombenze che sono prescritte per l'esecuzione dell'art. 4 della Legge 14 luglio 1864, n° 1831; — 4. Sorvegliare le contabilità esattoriali dove esistono Agenti di riscossione governativi.

In quanto poi al servizio del Contenzioso delle Contribuzioni Dirette, essendo stati dalla Legge 20 marzo 1865, n° 2248, allegato E, aboliti i Tribunali speciali incaricati del contenzioso amministrativo, e devolute alla competenza dei Tribunali ordinari le cause che loro furono sottratte, i giudizi sui reclami fondiari sono stati equiparati agli altri, e soggettati alle norme comuni. — V. Celerif. 1864, pag. 1549 e 2474.

A questo intendimento del legislatore corrispondono esattamente i termini della Legge, la quale all'art. 10 stabilisce che nelle controversie che si agitano tra privati e pubbliche Amministrazioni, il giudizio sarà sempre trattato con le forme ad udienza fissa, ossia con le forme bensì più spedite e sommarie, ma non diverse da quelle segnate dal Codice di procedura civile. — V. Suppl. alla Celerif. 1865, N. 2248.

La competenza inoltre dei Tribunali ordinari in materia d'imposta viene anche sancita dal Codice di procedura civile, epperò le Direzioni e le Agenzie delle Tasse e del Demanio, per tutti i reclami di fondiaria pei quali prima si richiedeva una decisione di magistrato speciale, ora si atterranno strettamente alle disposizioni contenute nella suddetta Legge 20 marzo 1865, e cureranno di essere sempre rappresentate avanti ai Tribunali competenti, a seconda di quanto è prescritto dal Regolamento approvato con R. Decreto 25 giugno 1865, n° 2361. — V. Suppl. alla Celerif. 1865, N. 2361.

È superfluo di avvertire che nelle varie contestazioni, che potranno sorgere in materia di fondiaria, sarà opportuno e conveniente che le Direzioni provinciali interpellino l'avviso delle Direzioni del Contenzioso finanziario.

Determinati in questo modo i principali doveri dei varii Funzionari dell'Amministrazione delle Tasse e del Demanio per ciò che concerne il servizio delle Tasse dirette e del Catasto, si può bene sperare che le operazioni che ne dipendono, procedano oramai generalmente colla debita regolarità ed esattezza. Se non che, negli esordi specialmente di questo novello riordinamento, e con Leggi in tutto od in parte nuove da applicare, converrà che le Direzioni dispongano ordinarie e straordinarie ispezioni delle Agenzie che da loro dipendono, affinchè possano, per mezzo degli Ispettori o Sotto-Ispettori, attentamente vegliarne gli andamenti, e spingerli se lenti o raddrizzarli se difettosi.

Il Ministero attenderà di essere informato del corso degli affari a mezzo di rapporti mensili, che gli faranno immancabilmente pervenire, non più tardi del 10 di ogni mese le Direzioni provinciali delle Tasse e del Demanio; sull'attività e sullo zelo delle quali pienamente confida.

Il Ministro A. SCIALOJA.

Torino, 5 *aprile* 1866.

Circolare (Div. 8) del Ministero dell'Interno.

Bilanci attivo-passivi delle Case di pena per l'esercizio 1866.

È noto ai signori Direttori come non sia stato ancora approvato dal Parlamento il Bilancio della spesa per l'anno 1866.

In attesa di tale approvazione il Ministero non può regolare lo stanziamento dei fondi pel servizio così domestico che industriale degli Stabilimenti penali altrimenti che in base al Bilancio 1865, da cui non si discosta molto il progetto di Bilancio del 1866 per le modificazioni che vi sono state introdotte. Vero è che i fondi stanziati nel 1865 se bastarono pel servizio industriale, furono insufficienti alle spese del servizio domestico. Tuttavia la eccedenza è stata men grave di quanto a prima giunta erasi creduto, e vuolsi inoltre avvertire che nel 1865 in quasi tutte le Case penali si eseguirono straordinariamente non poche spese davanti al pericolo d'invasione del colera che si manifestò soltanto in due delle carceri di pena in proporzioni per fortuna assai miti. Se adunque durante l'anno che corre la Provvidenza ci salvi da calamità, e se i signori Direttori persevereranno a condurre il servizio con lo spirito di parsimonia che fu ad essi ripetutamente inculcato con le Circolari 17 marzo 1865, n° 3029, - 16 agosto n° 10195, - 6 settembre, n° 10917, ed a cui è dovere imprescindibile di ogni pubblico Amministratore di informarsi a fronte delle cresciute angustie della finanza dello Stato, anche gli assegni stanziati pel servizio domestico potranno forse risultare adeguati ai bisogni.

Restano in vigore anche nell'annata 1866 tutte le riserve esposte nella Circolare del 17 marzo 1865, Div° 8ª, n° 3029-329, in ordine alle spese sì pel servizio domestico, che per le manifatture, e non potranno i signori Direttori varcare la cifre stanziate, nè operare inversioni di fondi senza il preventivo consenso del Ministero. — V. Celerif. 1865, pag. 1595.

Nei progetti di Bilancio attivo, il Ministero non crede necessario di stabilir cifre; bensì eccita i signori Direttori a vigilare sull'andamento delle officine, ed a mettere molto studio ed accortezza nella compra delle materie, nella scelta dei lavori da eseguirsi, nello smercio dei manufatti, e nella riscossione dei crediti, affinchè il prodotto del lavoro dei condannati sia abbondante e convertito presto e la maggior parte in danaro.

Il Direttore Generale G. BOSCHI.

Torino, 6 *aprile* 1866.

Circolare (Div. 9) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Tassa sulla ricchezza mobile dovuta dagli Agenti di custodia nelle Carceri e nelle Case di pena.

Talune Autorità dirigenti le Carceri, facendo presente la difficoltà di vari agenti di custodia per pagare la tassa sulla ricchezza mobile, hanno chiesto la facoltà di poter far ritirare dai medesimi sul rispettivo fondo di massa una quota uguale a quella da loro dovuta per detta imposta.

Sebbene il Ministero abbia di già convenientemente risoluto sui singoli casi che sin ora si sono presentati, pure il sottoscritto, prevedendo che altre proposte possano venire innoltrate sull'oggetto, e convinto delle ragioni che quasi uniformemente sono state esposte, è venuto nella deliberazione di permettere in massima ed in via eccezionale a tutte le Autorità dirigenti di potere far diffalcare sul fondo di massa degli agenti di cu-

stodia, che mancassero di altri mezzi come supplirvi, quella cifra che potrebbe bisognare per estinguere il debito già dovuto dai medesimi all'Erario, per causa della tassa suddetta.

Il fondo di massa sarà poi reintegrato, sino alla concorrenza di lire 100 o 120, a'termini dei Regolamenti vigenti, con successive ritenute in continuazione di rate mensuali.

I pagamenti a'percettori dell'Erario saranno fatti direttamente dalle Autorità dirigenti depositarie della massa, sulla esibizione delle relative intime, e si avrà poi cura di consegnare alle parti le ricevute della somma versata.

Sarà finalmente dichiarato agli agenti di custodia che il Governo, dietro tale eccezionale facilitazione, non vedrebbe di buon animo la loro renitenza, oramai divenuta inescusabile.

Il Direttore Generale G. Boschi.

Torino, 6 *aprile* 1866.

Circolare (N. 305, Div. 6) del Ministero della Finanze
(Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Invio di Circolare della Direzione Generale del Tesoro sui mandati delle spese dello Stato.

Si comunica a codesta Direzione la Circolare 16 marzo ultimo, diramata da questo Ministero (Direzione Generale dal Tesoro), prescrivente che i mandati delle spese dello Stato, senza essere allontanati dagli Uffizi dei Tesorieri o dei Contabili incaricati del loro pagamento, siano in presenza di questi ultimi quitati dai titolari o dai loro rappresentanti nominati nei mandati medesimi. — Ved. alla pag. 638.

Se ne raccomanda con tutta efficacia la piena e costante esecuzione.

Il Direttore Generale Sacchi.

Torino, 6 *aprile* 1866.

Circolare (N. 306, Divisione 3) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Distribuzione agli Agenti Demaniali della nuova Tariffa in materia penale. — Avvertenze.

Queste Ministero ha fatto distribuire agli Agenti Demaniali la nuova Tariffa in materia penale stata approvata col R. Decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, e si riserva d'impartire, di concerto col Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, le occorrenti istruzioni onde assicurarne l'esatta esecuzione; frattanto reputa opportuno di fare le seguenti avvertenze:

1. Le disposizioni della Tariffa in parola hanno cominciato ad aver effetto soltanto col primo del corrente mese. — Si promuoveranno i necessari provvedimenti perchè vengano rimborsate le spese di giustizia penale liquidate durante lo scorso trimestre in base alle antiche Tariffe. — Ved. alle pag. 641 e 676.

2. Le prescrizioni della nuova Tariffa per la riscossione delle multe ed ammende e delle spese di giustizia affidata ai Cancellieri, non avranno però effetto che a cominciare dal 1° luglio p. v. ai termini dell'art. 277 della Tariffa medesima.

3. L'anticipazione delle spese di giustizia penale continua ad essere demandata all'Amministrazione delle Tasse e del Demanio, la quale vi provvede per mezzo dei dipendenti Ricevitori del Registro ed inoltre per mezzo dei Cancellieri Giudiziari (Tariffa, articoli 136, 152 e 159).

4. I Cancellieri delle Preture nei Mandamenti ove non vi ha Ufficio di Registro, hanno l'incarico d'anticipare le tasse ed indennità, ordinate dai rispettivi Pretori (Tariffa, art. 152). — I Cancellieri delle Corti, dei Tribunali e delle Preture degli altri

Mandamenti possono essere incaricati dell'anticipazione delle spese decretate dai rispettivi Magistrati, nei casi previsti dall'art. 159 della Tariffa, e previo l'assenso dei Direttori delle Tasse e del Demanio.

5. Per eseguire il pagamento delle spese agli aventi diritto, i Cancellieri devono valersi dei proventi di loro Ufficio spettanti all'Erario, e quando questi fossero insufficienti, potranno richiedere ai Ricevitori del Registro del proprio distretto una somma in anticipazione non superiore alle L. 50, nè potrà farsene una successiva se non dopo estinta la prima (Tariffa, art. 153). — Delle somme che i Ricevitori fossero richiesti di anticipare, dovranno sempre ritirare ricevuta dai Cancellieri, onde valersene a giustificazione del fondo di Cassa.

6. I mandati soddisfatti dai Cancellieri, se riconosciuti regolari, saranno scontati dai Ricevitori in occasione dei versamenti mensili od intermedii accennati all'art. 230 della Tariffa (Tariffa, art. 153).

Il Direttore Generale SACCHI.

AVVERTENZE.

Il n. 289 della serie delle Circolari a stampa del corrente anno è assegnato alla Circolare 3 gennaio, n. 23 e 15 della Divisione prima - Soluzione di dubbio sul Regolamento per l'imposta sui fabbricati e su quello pel conguaglio dell'imposta fondiaria.

Il n. 290 è assegnato alla Circolare 5 detto, n. 24, Divisione prima - Schiarimenti sull'art. 14 del Regolamento per l'esecuzione della Legge sull'unificazione dell'imposta sui fabbricati.

Il n. 291 è assegnato alla Circolare 12 gennaio, n. 20, 25, 16, Divisione prima - Pubblicazione delle tabelle delle rendite.

Il n. 294 è assegnato alla Circolare 21 gennaio, n. 21, Divisione seconda - Reclami relativi all'imposta sulla ricchezza mobile.

Il n. 296 è assegnato alla Circolare 4 febbraio, numeri 26-17, Divisione prima - Quesito sull'estensione delle attribuzioni delle Giunte e delle Commissioni provinciali d'appello.

Il n. 298 è assegnato alla Circolare 20 febbraio, n. 18, Divisione prima - Risultanze dell'accertamento delle rendite pel conguaglio dell'imposta fondiaria.

Il n. 299 è assegnato alla Circolare 16 febbraio, n. 27, Divisione prima - Istruzioni per l'appuramento dell'imponibile dei terreni e fabbricati.

Il n. 300 è assegnato alla Circolare 20 febbraio, n. 28, Divisione prima - Risultanze dell'accertamento delle rendite per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati.

Il n. 303 è assegnato alla Circolare 4 marzo, n. 4954 di protocollo, Divisione prima - Esazione dell'imposta sui terreni e sui fabbricati pel 1866, ed applicazione delle sovraimposte provinciale e comunali.

Il n. 304 è assegnato alla Circolare 22 marzo, n. 22, Divisione seconda - Formazione dei ruoli definitivi per la riscossione della seconda rata dell'imposta sulla ricchezza mobile.

Firenze, 7 aprile 1866.

Circolare (Div. 6) del Ministero delle Finanze (Direzione generale del Tesoro).

Adozione nelle Agenzie del Tesoro di un nuovo modello (51 bis*) pei registri di spese fisse pel debito vitalizio.*

Con Circolare del 27 novembre ultimo, per le ragioni in essa indicate, vennero emesse alcune disposizioni al fine di far servire per un quinquennio ancora i registri dei conti correnti dei Pensionati, che sono tenuti dalle Agenzie del Tesoro di quelle Provincie, nelle quali, fino dal 1861, andò in vigore il Regolamento sulla contabilità generale dello Stato del 7 novembre 1860. — V. Celerif. 1860, pag. 2065 e 2077.

Presso diversi Uffici però il ripiego proposto colla Circolare suddetta si addimostrò di difficile attuazione, stantechè parecchi di tali registri, e specialmente quelli degli Uffizi delle Provincie settentrionali, in cui esistevano le Tesorerie di Circondario, si trovano in poco conveniente condizione.

Rendendosi perciò necessaria la loro rinnovazione, essi dovrebbero essere surrogati da registri del modello 51, stabilito dall'articolo 346 del Regolamento di contabilità generale dello Stato del 13 dicembre 1863: ma l'esperienza di fatto ha dimostrato, come anche questo modello sia suscettibile di qualche miglioramento. — V, Celerif. 1864, pag. 961.

Si premette che, per retta esecuzione delle disposizioni degli articoli 334, 335 e 338 del Regolamento del 13 dicembre summentovato, gli Agenti del Tesoro, anche per le spese del Debito vitalizio, debbono:

a) Allibrare i mandati spediti sui conti correnti imposti nel registro (mod. 51), indicandovi il numero del mandato e la rata (non l'ammontare di essa), e sul registro di spedizione (Mod. 45) per quelli soltanto trasmessi ai Contabili per il pagamento (esclusi perciò quelli consegnati alle parti) le notizie tutte del mandato.

b) Scaricare i mandati pagati, tanto sui conti correnti compresi nel detto registro (Mod. 51), indicandovi l'ammontare di essi mandati, quanto sul registro (Mod. 45), inscrivendovi la data del pagamento per quei mandati soltanto che vennero consegnati alle parti.

Ma codeste operazioni, per la forma stessa del Modello 51, possono facilmente essere escluse, come di fatto se n'ebbe qualche volta a verificare il caso, perchè le Agenzie, nell'allibrare i mandati spediti sui conti correnti, indicando altresì indebitamente, l'ammontare dei mandati, possono evitare di farlo quando ritornano i mandati estinti dalla Tesoreria. La qual cosa invece è utile di eseguire al ritorno degli stessi, perchè allora necessariamente debbonsi riconoscere quelle diversità di somme causate da errori o da frodi. Inoltre non rilevandosi positivamente dai conti correnti, quali dei mandati spediti siano, o no, stati pagati, ne viene che si compilino inesattamente le note (Mod. 64), il che trae seco il trasporto, nel conto dell'esercizio successivo, di residui minori dell'importare delle partite effettivamente rimaste da pagare.

Quelle poi delle anzidette Agenzie che eseguiscono con precisione le surriferite operazioni, debbono perdere non poco tempo nell'effettuare il discarico dei mandati pagati, prima sul registro Mod. 51, e poscia sull'altro Mod. 45, incompleto, poichè, come fu accennato più sopra, non vi si trovano che i mandati consegnati alle parti.

Affine dunque di evitare siffatti inconvenienti, il sottoscritto credette opportuno di stabilire:

1º Che nei conti correnti (Mod. 51), e precisamente nella parte destinata pei pagamenti, vi sia aggiunta una colonna per indicare la contabilità in cui figurano i mandati pagati. — Si dice di indicare la contabilità, piuttostochè la data del pagamento, perchè questa data non apparisce, nè sui mandati, nè sui relativi elenchi. — D'altronde il conoscere la contabilità giova altresì per trovare più presto i mandati, che potesse occorrere di consultare, e per ricorrere poi ai giornali di cassa, onde aver notizia della data precisa, ove fosse necessario di conoscerla.

2º Che discaricati i pagamenti dei mandati nella surriferita colonna dei conti correnti, non si debba più indicare la data del pagamento nel registro (Mod. 45).

A tale intento dunque, il sottoscritto ha determinato di surrogare al suddetto Mod. 51, per gli Uffizi ove occorra di rinnovare i registri partitari dei Pensionati, il Modello 51 *bis* qui in seguito esemplificato.

Intendendo poi che i registri in parola si abbiano a tenere distinti per serie e classi vennero disposti i fogli di testa in modo da sopperire a tale intento.

Pertanto quegli Uffizi, pei quali occorre di rinnovare ora i registri suddetti, vorranno, a mezzo della propria Direzione, fare con sollecitudine conoscere a questo Ministero il numero dei fogli, sia di testa, sia d'intermedio che loro occorrono per l'impianto dei medesimi, debitamenti distinti per serie e per classi.

Tutti gli altri Uffizi poi, ove i vecchi registri possono tuttavia servire, vorranno disporre acciocchè, fruendo di essi per le partite già intestatevi, abbiano invece ad allibrare le partite nuove che saranno per sopraggiungere, e di mano in mano quelle per le quali il vecchio registro si rendesse insufficiente, in registri formati con stampe del nuovo Modello 51 *bis*, adempiendo alle istruzioni tutte sovraccennate. Di tal maniera, senza grave lavoro, i registri in parola verranno progressivamente a riformarsi secondo il Modello ora adottato, il quale è destinato a conservare il conto corrente delle partite iscrittevi per un tempo indeterminato, e cioè in fino a quando vi esista spazio che basti per allibrarvi i pagamenti.

Gli Uffizi del Tesoro vorranno prestarsi con ogni solerzia ed esattezza all'adempimento di siffatte disposizioni.

Per il Ministro, T. Alfurno.

Modello N. 51 bis.

(Articolo 346 del Regolamento sulla contabilità generale) *.

Provincia di *Bologna*

DEBITO VITALIZIO *ORDINARIO*

Serie N. 2

PENSIONI CIVILI

Capitolo N. 33 del Bilancio 1865
» » » 186
» » » 186
» » » 186
» » » 187
» » » 187
» » » 187

REGISTRO DEI CONTI CORRENTI INDIVIDUALI

delle Pensioni appartenenti alla suddetta Serie

* Nella Stamperia Reale di Firenze (via Condotta) si vende un fascicolo contenente le Leggi, Decreti e Circolari sulle disponibilità, aspettative, congedi, stipendi e pensioni degl'Impiegati civili, e sugli assegnamenti alle loro vedove ed orfani, seguiti da varii Provvedimenti correlativi, e da un Prontuario di liquidazione col ragguaglio degli stipendi fissi agli aggi ed altri proventi dei Contabili Demaniali, depurati dalle spese d'ufficio calcolate in base del Regio Decreto N. 1747, emanato il 24 aprile 1864. — Seconda edizione. — *Centesimi* 60 *franco mediante vaglia postale.*

CONTO CORRENTE

Signor (a) PASCOLI GIUSTINA, nata a Lugo il 31 maggio 1825. — Vedova
POGGI { PAOLO LUIGI, nato a Bologna il 21 giugno 1851.
MARIA TERESA, nata a Roma il 20 novembre 1852.
GIULIA CAROLINA, nata a Bologna il 18 luglio 1861. }

COMPETENZA

Numero ordinale: 11420 del Certificato d'inscrizione. 29550 del Regist. partitario del Min. delle finan. 6151 del Prospetto d'inscrizione.

Comune di domicilio: *Bologna, Circondario di Bologna Provincia di Bologna.*

Natura dell'assegno: *Pensione concessa con decreto della Corte dei conti, 25 luglio 1865,* N° 945.

Decorrenza dell'assegno: 26 *luglio* 1863.

Scadenza dei pagamenti: *a mesi maturati.*

DESIGNAZIONE	SOMMA — Annua dell'assegno	Di ciascuna rata — da ritenere in conto entrate dello Stato	Di ciascuna rata — da pagare al creditore	Di ciascuna rata — in totalità
1a Inscrizione	85 12	»	7 09	7 09

1° Indicazioni relative alle partite.

2° Avverten. particolari.

1° (a) Pagabile durante vedovanza della madre, la minore età del figlio (21 anni) e lo stato nubile delle figlie.

(b) Verso chiusura dell'acconto mensile di 4, 75 stato concesso con determin. minister. 4 luglio 1864, di cui a prospetto di iscrizione N° 4055, esercizio 1864, capit. 40 deducendo dalla pensione lo importo percetto.

2° (a) L'estratto del prospetto d'inscrizione è giunto all'Agenzia il giorno 31 agosto 1865.

MANDATO

Esercizio	Tempo cui si riferisce il pagamento	Numero	Somma totale	Contabilità in cui figura pagato
1865 Anni prec.	dal 26 luglio 1863 a tutto dicembre 1863	1202	(*) 40 22	settem. 1865
1863	dal 1° gennaio a tutto agosto 1865	1203	(**) 18 74	detto
»	settembre d.°	2400	7 09	ottobre detto

(a) Indicare il cognome, il nome e la qualità del Pensionato o dell'assegnatario.

Nº

prima ed orfani gli altri di **Poggi Carlo** già Sostituito Segretario mandamentale.

PAGAMENTI														
MANDATO				MANDATO					MANDATO					
Tempo cui si riferisce il pagamento	Numero	Somma totale	Contabilità in cui figura pagato	Esercizio	Tempo cui si riferisce il pagamento	Numero	Somma totale	Contabilità in cui figura pagato	Esercizio	Tempo cui si riferisce il pagamento	Numero	Somma totale	Contabilità in cui figura pagato	*Annotazioni*
														(*) Già imputate L. 81.58 importare dell' acconto di L. 4.75 mensili pel corrispond. periodo di tempo. (**) Già imputate L. 38, importare dell'acconto come sovra. (Vedi reg. degli acconti al foglio 172).

Firenze, 8 *aprile* 1866.

Circolare (N. 214, Div. 1) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale delle Gabelle).

Assimilazioni e spiegazioni di tariffa doganale avvenute nello scorso marzo.

Si notificano agli Uffici ed ai singoli Impiegati Doganali le assimilazioni e spiegazioni di Tariffa occorse nel passato marzo, con avvertenza di renderne informato il Commercio.

Pel Ministro, CAPPELLARI.

Al Repertorio.

CAVAFANGO — ossia escavatori dei porti anche con movimento meccanico a vapore — V. *Macchine atte alla locomozione* — *Bastimenti* — *Esenti da dazio* (Cat. XV).

GENERI PER TINTA E PER CONCIA — In relazione alla Circolare n. 203, del 3 gennaio scorso, si dichiara, che i generi per tinta e per concia, qualunque ne sia la natura, sono tutti a trattarsi quali *macinati*, sebbene siano soltanto *tritati*, purchè presentino una massa omogeneamente uniforme, senza riguardo poi se più o meno fina (Cat. II). — V. alla pag. 205.

FILTRI PORTATILI dei fabbricanti Hayard e Bourgoise di Parigi — formati di tessuto di canapa impermeabile in unione a diversi metalli comuni — V. *Mercerie comuni* — *Altre* non di legno (Cat. XV).

POLVERE DISINFETTANTE — composta di carbonato di soda e di carbonato di calce — V. *Carbonato di soda soggetto al dazio di centesimi* 50 *ogni cento chilogrammi* (Cat. II).

ACCIAIO — Per l'acciaio filato si seguiranno le regole stabilite dalla Tariffa pel ferro di trafileria (nota (*a*) a pagina 224 dell'ultima ristampa), per cui sarà da considerarsi quale *acciaio filato* quando il filo sia inferiore ai 7 millimetri di diametro, e dovrà classificarsi tra l'*acciaio in verghe* quando di diametro superiore (Cat. XVI).

Firenze, 10 *aprile* 1866.

Circolare (N. 23, Div. 2) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Nozioni sui redditi procedenti da titoli sul Gran Libro del Debito Pubblico e soggetti alla tassa sulla ricchezza mobile del 1865.

Occorre al sottoscritto di conoscere lo ammontare dei redditi procedenti da titoli sul Gran Libro del Debito Pubblico, che sono stati dichiarati dai contribuenti ed accertati dalle Commissioni di sindacato o d'appello per l'applicazione della ricchezza mobile del 1865.

Egli prega pertanto i signori Agenti delle tasse di compilare e trasmettergli direttamente, entro il corrente aprile, una tabella conforme all'annesso modulo, nella quale siano indicate per ciascun Comune le somme degli accennati redditi.

A tal fine gli Agenti, dopo aver contrassegnati nelle tabelle di modulo O ed O i contribuenti che posseggono redditi di categoria A, procederanno allo spoglio delle rispettive schede D e D *bis*, per accertare la parte degli stessi redditi che procede da *titoli nominativi* e quella derivante da *titoli al portatore* sul Gran Libro.

Riporteranno poscia siffatti redditi, a seconda della varia provenienza loro, in due note apposite, e fattane l'addizione per ciascun Comune, trascriveranno le somme parziali nelle colonne 3 e 4 della tabella.

Nella colonna 1 si indicheranno quei soli Comuni, in cui esistono possessori dei mentovati redditi.

Nella colonna 2 si inscriverà la total somma dei redditi di categoria A risultanti dalle tabelle di modulo O ed O[1], che vanno soggetti alle tasse del 1865.

Se per avventura nella categoria B dei redditi delle Banche, degli Istituti di Credito, ecc., figurino distintamente anche rendite sul Gran Libro, che dovevano essere

iscritte nella categoria A, di queste pure si farà lo spoglio, per comprenderle nel richiesto elenco.

Il sottoscritto non dubita che i signori Agenti vorranno usare ogni diligenza, affinchè le accennate tabelle pervengano al Ministero nel prefisso termine e scevre da qualsiasi inesattezza ed imperfezione.

Quegli Agenti, che eseguito il riscontro sopra indicato, non trovassero alcuna rendita di Debito Pubblico dichiarata ed accertata nei Comuni e Consorzi da loro dipendenti, daranno al Ministero anch'essi riscontro, con un semplice cenno di risultato negativo nelle ricerche.

Per il Ministro, G. FINALI.

PROVINCIA *di* .

AGENZIA DELLE TASSE *di*

TABELLA

Indicante l'ammontare dei redditi procedenti da titoli nominativi ed al portatore sul Gran Libro del Debito Pubblico, dichiarati ed accertati pel 1865.

COMUNI	Redditi totali della cat. A soggetti alla tassa del 1865	Redditi provenienti da titoli sul Gran Libro del Debito pubblico			*Annotazioni*
		da titoli nominativi	da titoli al portatore	Totale col. 3 e 4	
1	2	3	4	5	6

Fatto a *il* *aprile* 1866.

L'AGENTE DELLE TASSE

Firenze, 10 *aprile* 1866.

Circolare (N. 215, Div. 2) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Arresto dei contravventori quando non giustifichino la loro qualità di regnicoli, e l'esattezza del proprio nome, cognome, domicilio e della professione dichiarati.

L'art. 26 dello Statuto fondamentale del Regno guarentisce ai cittadini la libertà individuale, e dichiara che nessuno può essere arrestato e tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla Legge e nelle forme che essa prescrive. — V. Celerif. 1848, pagina 137.

Gli articoli 88 del Regolamento doganale approvato con la Legge 21 dicembre 1862, e 43, n. 1 della Legge sulle privative in data 15 giugno 1865, in ossequio al detto principio di pubblico diritto, dispongono che si proceda all'arresto dei contravventori in materia di dogana e di privativa nei soli casi di flagrante reato, e sempre quando questo sia punibile con pena corporale, o trattisi di persona estera che non presti cauzione. — V. Celerif. 1863, pag. 572; — 1865, pag. 1537 e 1464.

Questa distinzione di per sè manifesta la necessità, che si proceda al riconoscimento dell'identità del contravventore col nome dichiarato, e tale identità non può essere stabilita fuorchè col mezzo di documenti delle Autorità politiche, di polizia o municipali, ovvero colla testimonianza di due persone conosciute dagli arrestanti.

Altrimenti operando, egli è chiaro che, specialmente nelle privative, le contravvenzioni, alle quali oltre alla perdita del genere, importano punizioni di non lieve entità, sarebbe facile ad ogni contravventore di sottrarsi alle pene coll'indicare un nome ed un domicilio supposti.

È quindi di tutta evidenza la necessità, che le Guardie doganali, od altri Agenti, che sorprendono contravventori, esigano la prova della verità dell'asserto sulle indicazioni generali che devono accertare l'identità della persona, e che del prodotto documento, o dell'avuta testimonianza ne facciano menzione nel processo verbale; in caso diverso dovranno condurre i contravventori alla dogana più vicina e quindi rimetterli a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Si ritenga però che in fatto di contravvenzioni doganali non sarà necessario arrestare il suddito estero solo pel fatto, che non presta cauzione, se la merce sequestrata garantisce il dazio e la media della multa incorsa.

Tanto si partecipa alle Direzioni compartimentali delle Gabelle ed agli Uffici dipendenti ad opportuna norma con incarico di curarne l'esecuzione.

Il Direttore Generale CAPPELLARI.

Firenze, 11 *aprile* 1866.

Circolare (N. 216, Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Nuovo dazio sui petrolii raffinati e sugli olii di schisto bituminoso.

Si partecipa a codesto Uffizio che colla Legge n. 2855, 2 corrente mese, il dazio dei *petrolii, olii di schisto bituminoso rettificati, depurati, raffinati, ecc.*, è portato col 1° maggio p. v. a L. 6 per ogni cento chilogrammi, compresi i diritti accessorii.

Resta ferma la esenzione dal dazio pei detti generi greggi. — V. alla pag. 572.

Le Direzioni e gli Uffici dipendenti sono incaricati dell'adempimento della nuova Legge.

Il Direttore Generale CAPPELLARI.

Ved. gli *Atti del Parlamento Italiano*, Sessione del 1865-66, Camera dei Deputati, sedute delli 13 dicembre 1865; 8, 14 e 16 marzo 1866 (N. 44, 240, 250, 251 e 253). — Senato del Regno, sedute delli 20 e 25 marzo 1866 (N. 60 e 68).

Firenze, 12 *aprile* 1866.

Circolare (Div. 3) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro).

Assegnamento sul Tesoriere centrale dei Vaglia del Tesoro a favore del Quartiermastro per l'Armata, e per fondi di massa delle Guardie doganali riferibili agli esercizi 1866 *e successivi.*

I Vaglia del Tesoro da L. 200 per fondi di massa dell'assoldato in causa di surrogazione militare, che dopo il trasferimento della Tesoreria centrale in Firenze si emettevano sulla Tesoreria provinciale di Torino a favore del Quartiermastro per l'Armata,

saranno da ora in poi assegnati nuovamente sulla Tesoreria centrale, perocchè il Quartiermastro col 1° maggio prossimo avrà tramutato la sua residenza da Torino a Firenze.

Nessuna innovazione devesi del resto introdurre per ora nella intestazione e nell'assegnamento dei Vaglia a favore del Cassiere dell'Amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti in Torino per le somme di L. 3000, o di L. 1000, che saranno versate dagli inscritti di leva per surrogazioni o liberazioni dal servizio militare.

Anche i Vaglia per fondi di massa delle Guardie doganali, per tutte le somme che si riferiscono all'esercizio 1866 ed ai successivi, saranno tratti sul Tesoriere centrale ed intestati al Ricevitore della Dogana principale di Firenze; mentre invece pei versamenti relativi ad esercizi anteriori non ancora sistemati si continuerà l'assegnamento dei Vaglia sul Tesoriere provinciale di Torino a favore di quel Ricevitore della Dogana principale.

Delle premesse modificazioni gli Uffici del Tesoro prenderanno nota rispettivamente ai numeri 2 e 10 dell'Elenco annesso alla Circolare a stampa del 7 gennaio 1865, n. 14 — V. Celerif. 1865, pag. 342-43.

Per il Ministro, il Direttore Generale T. ALFURNO.

Torino, 13 *aprile* 1866.

Circolare (Div. 9) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Discipline pel gratuito trasporto dei Guardiani carcerarii.

L'art. 64 del Regolamento generale per le Carceri giudiziarie del Regno, approvate con R. Decreto del 27 gennaio 1861, accorda ai Guardiani traslocati da un carcere all'altro una indennità nella misura e nei casi dall'articolo stesso designati. Per benigna interpretazione, se un Guardiano chieda invece i gratuiti mezzi di trasporto, gli vengono accordati purchè egli rinunci previamente alla indennità suddetta (§ 1°, 2° e 3° della seconda parte delle disposizioni circolate da questo Ministero in data 10 maggio 1864, Divisione nona, Sezione prima). Tali mezzi possono dal Ministero essere conceduti anche per la famiglia del Guardiano (§ 2° citato). — V. Celerif. 1861, pag. 1037 e 1169; — 1864, 1414 e 1420.

Nell'un caso però e nell'altro s'intende sempre esclusa la indennità di cinque centesimi di lira per chilometro che suolsi fornire agli indigenti gratuitamente trasportati a carico erariale (Appendice 31 dicembre 1864 alle precitate disposizioni, penultimo capoverso). Tutto ciò fa manifesti i ristretti limiti nei quali s'intese di contenere il beneficio del gratuito trasporto, volendosi cioè che esso rimanesse, per quanto possibile, personale, come personale si è l'indennità cui può sostituirsi. Ora il Ministero ebbe frequente occasione di scorgere come il più delle volte nei *Buoni* o *Richieste* relative si comprenda anche il trasporto degli effetti di equipaggio, di mobilio ed altro spettante al Guardiano e famiglia. Ciò è assolutamente contrario, siccome apparisce dal fin qui detto, allo spirito che ebbe informato la concessione di cui è parola, e aggrava di maggiore e indebito dispendio l'Amministrazione. Dichiarasi pertanto che al trasporto de' sovraccennati effetti deve provvedere a proprie spese il Guardiano; e che le *Richieste* o *Buoni* per tali trasporti a carico dell'Erario non saranno in avvenire ammessi a pagamento, siccome irregolari, ricadendone ogni responsabilità sul Funzionario da cui le *Richieste* furono indebitamente rilasciate.

Il signor Prefetto è invitato a comunicare la presente a tutti i dipendenti Funzionari che vi hanno interesse, ed alle Direzioni delle Società delle ferrovie e dei piroscafi, le quali abbiano sede nella sua Provincia, ed a curarne l'esatta osservanza; e sarà insieme cortese di segnarne ricevimento a questo Dicastero.

Il Direttore Generale G. BOSCHI.

Firenze, 13 aprile 1866.

Circolare (Div. 3) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Tasse per atti in materia penale spedite dal 1º gennaio al 31 marzo, e non conformi alle prescrizioni della Tariffa Penale.

Per ovviare alla irregolarità che in relazione alla nuova tariffa penale si riscontrerebbero nelle tasse spedite prima del 31 marzo ora scaduto, questo Ministero d'accordo con quello delle Finanze ha stabilito:

1º Che tutte le tasse spedite dal 1º gennaio al 31 marzo dell'anno corrente, le quali sieno conformi alle disposizioni che prima erano in vigore nelle diverse Provincie del Regno, saranno considerate come regolari e come tali ammesse in iscarico nella contabilità dei funzionari che le avranno spedite o pagate;

2º Che occorrendo di dover regolarizzare quelle spedite prima dell'aprile corrente, le quali mancassero di alcuna delle formalità necessarie, si osserveranno le disposizioni prima vigenti;

3º Che tutte quelle spedite dal primo aprile corrente in poi dovranno essere regolarizzate osservando le disposizioni della nuova tariffa.

La S. V. provvederà affinchè le accennate prescrizioni sieno per la regolarità degli atti osservate. — Ved. alla pag. 641.

Il Ministro G. DE FALCO.

Firenze, 21 aprile 1866.

Circolare (N. 217, Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Applicazione delle tasse di bollo doganale sui manifesti parziali.

A scioglimento di questi proposti circa l'obbligo del bollo per i manifesti parziali, di cui fa cenno la Circolare nº 114 dell'8 luglio 1864, il sottoscritto, sentita anche la Direzione delle Tasse e del Demanio, dichiara:

A) Che ognuno di tali manifesti parziali deve sottoporsi alla tassa di bollo, giusta gli articoli 23, nº 20 e 24, nº 19, della vigente relativa Legge;

B) Che per le annotazioni sul manifesto generale riassuntivo delle merci imbarcate, a senso del nº 2 della succitata Circolare dell'8 luglio, non occorre nuova tassa di bollo, semprechè in mancanza di spazio non debba aggiungervisi altro foglio, al quale in tal caso si applicherà il bollo. — V. Celerif. 1864, pag. 2332.

Le Direzioni ed Uffici dipendenti si atterranno d'ora in poi a tali norme nella soggetta materia.

Il Direttore Generale CAPPELLARI.

Firenze, 15 maggio 1866.

Circolare (Div. 3) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro).

Dichiarazioni delle quantità e specie di biglietti e polizze dati in pagamento alle Amministrazioni Militari.

Dietro richiesta del Ministero della Guerra si prescrive ai Tesorieri Provinciali, ai Ricevitori di Circondario delle Provincie Meridionali, ed ai Cassieri delle Casse militari dei Corpi d'Armata, che al verificarsi dei pagamenti a tutte le Amministrazioni dell'Esercito abbiano a rilasciare ai percipienti dei mandati una dichiarazione da cui risultino gli estremi principali del mandato, cioè il numero, il capitolo del bilancio, l'esercizio, la data, il titolare e la somma, non che la quantità delle singole specie di biglietti compresi nel pagamento.

I Tesorieri e Ricevitori sono pregati di avvertire di questa disposizione gli Esattori o quegli altri Contabili che dovessero soddisfare per loro conto dei mandati alle predette Amministrazioni dell'Esercito, affinchè essi pure la osservino.

Per il Ministro, T. ALFURNO.

Firenze e Torino, 1866. — E. DALMAZZO editore. — Tipi della Stamperia Reale.

N° 25 della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI, per l'anno **1866**
(Assoc. per un anno: Firenze, L. 15 - Per la Posta, L. 16)

SOMMARIO

(N. 2875) LEGGE

inserta nella Gazzetta Ufficiale addì 5 maggio 1866.

Approvazione del R. Decreto N. 2481, col quale, a seguito delle nuove contribuzioni, fu ordinata una revisione straordinaria delle liste elettorali politiche.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

È approvato il R. Decreto in data 9 agosto 1865, n. 2431, col quale fu ordinata una revisione straordinaria delle liste elettorali politiche, al solo fine di aggiungervi quei cittadini che, mediante la quota da essi dovuta nel suddetto anno per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, e le altre contribuzioni dirette loro accollate, pagano in complesso l'annuo censo stabilito dalla Legge 17 dicembre 1860, n. 4513, ed hanno gli altri requisiti dalla stessa Legge prescritti per essere elettori politici. — V. Celerif. 1861, pag. 1 e seguenti; — 1865, pag. 1414 e 1502.

Ordiniamo ecc. — Data a Firenze addì 26 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE. — CHIAVES.

Ved. gli *Atti del Parlamento Italiano*, Sessione del 1865-66, Camera dei Deputati, N. 162, 315, 335 e 342. — Senato del Regno, N. 9 e 14.

(N. 2866) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale addì 8 maggio 1866.

Concorso dello Stato nella spesa per la ricostruzione della chiesa cattedrale di Nola.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Decreto 17 febbraio 1861 del nostro Luogotenente nelle Provincie Napoletane segnato di numero 253, nella Collezione delle Leggi e dei Decreti di quella Luogotenenza; visto il nostro Decreto 26 marzo 1863, n. 1214; visti gli stanziamenti fatti nei bilanci 1862, 1863, 1864, 1865, e nel progetto di bilancio del 1866 del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti per la ricostruzione del duomo di Nola; sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La somma di concorso dello Stato nella spesa per la ricostruzione della chiesa cattedrale o duomo di Nola è determinata per ora in lire 190,000; ma sarà aumentata fino a lire 220,000 qualora venga approvato lo stanziamento di lire 30,000 per ciò esposto nel progetto del bilancio 1866.

2. Tale somma si compone degli stanziamenti appositamente inscritti, pei lavori al detto duomo, nei bilanci 1862, 1863, 1864, 1865 e nel progetto di bilancio 1866 del Ministero di Grazia e Giustzia e dei Culti.

3. L'importare di questi stanziamenti del 1865 e retro, diminuito però dell'ammontare dei pagamenti già eseguiti, verrà versato all'Economato Generale dei benefizi vacanti in Napoli, cui sarà pure corrisposto lo stanziamento contenuto nel bilancio 1866 appena questo sia definitivamente approvato.

4. Eseguiti i detti versamenti cesserà ogni ulteriore concorso dei fondi dello Stato nelle spese per la costruzione del duomo di Nola.

5. L'Economato Generale dei benefizi vacanti in Napoli coi versamenti suaccennati, e con quelli che gli potranno essere fatti di provenienza degli altri cespiti destinati per la ricostruzione del detto duomo, provvederà giusta le disposizioni che saranno impartite dal Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti sia a fornire dei fondi occorrenti la Commissione instituita col nostro Decreto 26 marzo 1863, sia al soddisfacimento di quelle spese relative al duomo stesso che gli saranno affidate, sia all'utile temporaneo impiego di quelle somme che momentaneamente restassero giacenti, in pendenza dell'ultimazione dei lavori. — Ved. Celerif. 1863, pag. 1374.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 19 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE. — De Falco.

(N. 2867) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale addì 5 maggio 1866.

Temporaria occupazione ad uso civile del Convento di S. Domenico in Canicatti.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la Legge 22 dicembre 1861 e l'altra del 24 dicembre 1864 sull'occupazione delle Case religiose per servizi sì militari che civili; sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato dell'Interno abbiamo decretato e decretiamo:

È fatta facoltà al nostro Ministro anzidetto d'occupare temporaneamente, secondo le norme stabilite dalle citate Leggi, il Convento di S. Domenico di Canicatti, lasciando ai frati per loro abitazione le tre stanze che, poste a sinistra del primo corridoio, sono prossime alla scala che mette alla sagrestia.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 19 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Chiaves.

Firenze, 12 novembre 1865.

Circolare (N. 53) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Indicazioni richieste nei certificati di povertà da rilasciarsi agli studenti dalle Giunte Municipali.

Avendo il Ministro della Pubblica Istruzione fatto conoscere a quello scrivente che i certificati delle Giunte Municipali che gli studenti presentavano fin qui in prova della loro povertà, al fine di attenere la dispensa dalle tasse scolastiche, venivano pressochè tutti stesi in termini così generali ed indeterminati, che male potevano servire allo scopo per cui sono richiesti, ha fatto premura perchè sieno posti in avvertenza i Municipi e sieno ai medesimi indicate le norme alle quali dovranno in proposito attenersi nel rilascio dei detti certificati.

Aderendo il Ministro scrivente ai fattigli offici, invita i signori Prefetti a far conoscere ai Sindaci delle rispettive Provincie, ai quali incombe oggi per la nuova Legge il rilascio di tali certificati, che per essere i medesimi presi in considerazione dai Consigli Accademici nel giudizio loro demandato sulle condizioni economiche delli studenti, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

Il numero dei membri che compongono la famiglia;

La condizione e la professione di ciascun Membro;

La natura, quantità e valore (almeno approssimativo) dei beni posseduti da ciascuno dei membri stessi:

Le rendite annue dei beni e redditi delle professioni;

I tributi e le tasse che gravitano sui beni e sulle professioni.

Pel Ministro, RAELI.

Firenze, 15 *novembre* 1865.

Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti delle Provnicie Meridionali.

Tesorieri Comunali morosi nel rendere i conti della loro gestione.

È stato promosso il dubbio da qualche Ufficiale delle Provincie Meridionali se, dopo la promulgazione della Legge 20 marzo 1865, allegato *A*, siano ancora applicabili contro i Tesorieri Comunali morosi a rendere i conti, le misure di rigore stabilite dalla Legge del 12 dicembre 1816.

Lo scrivente credette opportuno di sentire in proposito il Consiglio di Stato, il quale con parere del 29 settembre p. p. ebbe ad opinare che dopo la pubblicazione della nuova Legge Comunale non possono più ritenersi affatto in vigore le predette speciali disposizioni, e così anche nella parte che stabilivano l'arresto personale e le multe, e che anche le Provincie Napoletane e Siciliane d'ora in avanti dovranno regolarsi in tale materia giusta le norme generali portate dalla Legge 20 marzo 1865, la quale stabilisce un altro metodo di sorveglianza, che rende assai più difficile il caso che un Tesoriere Comunale si renda moroso alla reddizione dei conti.

Ma ove ciò avvenisse, gli eccitamenti dell'Autorità amministrativa, le pronte deliberazioni dei Consigli Comunali che devono ricevere i conti nella sessione di primavera, per cui possono i Tesorieri essere rimossi dall'impiego, e le cauzioni che rispondono di ogni danno provenibile dal ritardo, debbono ritenersi mezzi sufficienti per garentire i Comuni e per curare senz'altro da parte di tali contabili l'esatto adempimento di tali doveri. — V. Suppl. alla Celerif. 1865, N. 2248.

Aderendo pienamente questo Ministero al summentovato parere del Consiglio di Stato, crede bene di darne notizia per loro norma e con preghiera di confermarvisi ai signori Prefetti delle Provincie Napoletane e Siciliane.

Pel Ministro, RAELI.

Firenze, 27 *novembre* 1865.

Circolare (N. 55) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

1. *Spesa pel Bollettino della Prefettura.* — 2. *Destinazione di locali per gli Uffici delle Ispezioni forestali.* — 3. *Osservanza delle Leggi sulla franchigia postale.*

§ 1. È stato proposto il dubbio se la stampa del bollettino della Prefettura che, a norma dell'articolo 2° del Regolamento 8 giugno scorso, num. 2321, per la esecuzione della Legge sull'Amministrazione Comunale e Provinciale, vuol essere diramato periodicamente ai Comuni d'ogni Provincia, debba annoverarsi tra le spese obbligatorie dei Comuni stessi, oppure debba far carico al bilancio dello Stato.

In merito a tale quesito vuolsi considerare che l'articolo 116, num. 16 dell'anzidetta Legge classifica fra le spese comunali obbligatorie l'associazione alla Raccolta ufficiale degli Atti del Governo: l'avere il legislatore impiegato la locuzione generica di *Atti del Governo*, anzichè quella di *Leggi e Decreti del Regno*, come viene intitolata conformemente ad apposita Legge la collezione stampata dalla Tipografia Reale, indica abbastanza l'intendimento che si abbia da comprendere nell'obbligo dell'associazione anche la raccolta degli Atti governativi che si compili essenzialmente a pro de'Comuni, e che costituisca un'appendice complementaria alla collezione delle Leggi e Decreti. Di questa natura si è appunto il bollettino della Prefettura prescritto dall'articolo 2° del citato Regolamento, il quale nel successivo articolo 21, § 3, conferma chiaramente il suespresso principio coll'enunciare cumulativamente nel medesimo § *Leggi e Decreti appartenenti alla edizione ufficiale* ed il *Bullettino della Prefettura*; di guisa che ben si scorge che la generica indicazione di *Atti del Governo* fu già, e con ragione, interpretata dal prefato Regolamento nel senso che abbracci e la collezione delle Leggi ed il detto bollettino.

Quindi il Ministero non esita a ritenere che la spesa di stampa del bollettino stesso debba, a cura delle Prefetture, essere ripartita in parti aliquote a carico dei Comuni per uso de'quali esso è specialmente destinato.

Il Ministero comunica quanto sovra ai signori Prefetti del Regno per norma opportuna, ed al fine di poter apprezzare la uniformità e regolarità di procedimento che sarà dalle varie Prefetture adottato nella bisogna, gradirà che i Funzionari stessi vogliano procurargli la spedizione periodica di alcuni esemplari del bollettino in discorso.

§ 2. Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, sebbene non metta in dubbio che la somministrazione de'locali per gli Uffici delle ispezioni forestali sia estranea agli obblighi imposti alle Provincie dalle nuove Leggi di unificazione amministrativa, ravviserebbe tuttavia assai confacente all'interesse del servizio affidato a tali Uffici che i medesimi - là dove esistono - potessero stabilirsi nei fabbricati destinati o da destinarsi a carico provinciale per la sede di altri Uffici governativi.

Il sottoscritto, concorrendo pienamente nelle vedute del prefato dicastero, prega i signori Prefetti di interessarsi per quanto possibile all'attuazione delle medesime, promuovendo dalle rispettive Deputazioni provinciali le convenienti proposte, da sottomettersi alle risoluzioni del Consiglio, nello scopo di far assegnare ai detti Uffici d'ispezione una piccola parte de'locali appartenenti alla Provincia o da essa tolti in affitto.

Per gli schiarimenti ed accordi che occorrano in ordine a questo oggetto, i signori Prefetti vorranno mettersi in rapporto diretto col Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

§ 3. È venuto a cognizione del Ministero scrivente, per comunicazioni avute da quello de'Lavori Pubblici, come presso alcune Prefetture sia invalso l'uso di far recapitare in franchigia al rispettivo indirizzo, per mezzo dei Sindaci o da Uffici da esse dipendenti, gli avvisi di convocazione del Consiglio Provinciale che si spediscono ai singoli Consiglieri.

Tale sistema non sarebbe consentaneo alle discipline che regolano la franchigia postale, le quali non ammettono che un'Autorità si valga della mediazione di altro pubblico Funzionario, col quale gode di detta franchigia, per far tenere lettere o pieghi a persone cui non è accordato simile privilegio.

Ciò premesso è considerato, che sarebbe sconveniente e contrario allo spirito degli ordinamenti Provinciali l'impostazione di simili avvisi senza affrancatura, lasciando che i destinatari sborsassero i diritti di posta e la sovratassa, il sottoscritto ha posto mente che le convocazioni dei Consigli Provinciali costituiscono un atto essenziale di amministrazione particolare della Provincia, necessario all andamento della sua azienda e degli affari accessorii, sebbene l'atto medesimo emani dal Prefetto per speciale delegazione della Legge.

Ne segue quindi ovvia la deduzione che le spese postali pel recapito di simili avvisi (come quelle per la stampa di essi) siano da comprendersi fra quelle d'Ufficio attribuite alle Provincie dalla Legge 20 marzo p. p. — V. Suppl. alla Celerif. 1865, N. 2248.

In base al suespresso principio lo scrivente prega i signori Prefetti di curare che, nelle occorrenze d'invio di avvisi di convocazione a Consiglieri Provinciali non residenti nel Capo-luogo, i relativi pieghi vengano impostati col relativo indirizzo personale ed affrancati a spese della Provincia.

Pel Ministro, Rabli.

Firenze, 30 novembre 1865.

Circolare (N. 54) del Ministero dell'Interno alle Prefetture.

Nozioni sui locali, mobili e spese di casermaggio dei Reali Carabinieri.

L'articolo 174 della nuova Legge 20 marzo 1865 sulla Amministrazione Comunale e Provinciale fra le altre spese obbligatorie ha imposto alle singole Provincie quella dell'accasermamento dei Carabinieri Reali a norma dei Regolamenti dell'Arma, cominciando dall'anno 1866.

All'oggetto quindi che siano disposti i relativi fondi nel bilancio preventivo della amministrazione di detto anno è mestieri che i signori Prefetti si compiacciano di fare attenzione a tutte le occorrenze del servizio e diano opera a raccogliere ed ordinare tutti gli elementi valevoli a far conoscere la entità della spesa per averne riguardo chi deve curare la compilazione dei rispettivi quadri.

Per concorrere da sua parte a facilitare il lavoro, il sottoscritto si pregia ricordare ai signori Prefetti alcune nozioni che reputa utile tenersi presenti sia pel buono andamento del servizio, che per la economia nella spesa.

Le spese dell'accasermamento dei Reali Carabinieri si distinguono essenzialmente in due categorie, in quella dei locali e nell'altra del mobiliare.

Fra le spese dei locali si intendono quelle dell'acquisto dei fabbricati, od altrimenti quella degli affitti delle caserme, e l'altra della manutenzione in quanto i proprietari non siano a ciò obbligati per effetto dei vigenti contratti di locazione. Sotto la denominazione di spese mobiliari si intendono ugualmente le provviste, come la manutenzione degli oggetti di arredo delle caserme.

Locali ad uso di caserme.

Sono situate le caserme dei Reali Carabinieri ora in edifici demaniali, ora in locale d'affitto.

In quanto alle caserme erariali, atteso che l'onere dell'acquartieramento è stato deferito alle Provincie, converrà che le Amministrazioni Provinciali abbiano a riconoscere la convenienza degli alloggi nei rapporti del servizio, indi si intendano colle Direzioni Demaniali per la concretazione di regolari contratti d'affitto.

Per locali appigionati le singole Amministrazioni Provinciali subentrando nella gestione degli alloggi al Governo, dovranno mantenere tutte le convenzioni da esso stipulate, come altra volta il Governo in esecuzione all'articolo 241 della antecedente Legge 23 ottobre 1859 nell'ordinamento Comunale e Provinciale ha trovato equo di riconoscere e mantenere i contratti stabiliti dalle Provincie e dalle disciolte Divisioni amministrative. Questa disposizione di Legge non impedirà però alle Provincie di addivenire per loro conto a quelle rescissioni o modificazioni di contratto che in base alle esigenze del servizio ravvisassero di loro interesse, e riescissero a conchiudere di comune accordo tra le parti. — Ved. Celerif. 1859, pag. 1249.

In quanto ai locali di proprietà delle Provincie, pei quali il Governo corrisponde un'annua pigione, occorre solo di prevedere che la decorrenza del fitto cessa a partire dal 1° gennaio 1866, e che da tale epoca le Provincie riacquisteranno la disponibilità di simili fabbricati, assumendo contemporaneamente il carico della somministrazione delle caserme.

L'importanza e la distribuzione dei locali viene desunta dal capitolato 15 maggio 1861, al quale si dovrà avere riguardo nelle contrattazioni. Tuttavia un tale capitolato nel quale furono notate le possibili occorrenze di una caserma, può e deve anzi andare soggetto a delle modificazioni a norma delle circostanze di luogo e della consistenza delle stazioni. Così, per esempio, non saranno da prendersi in affitto dei locali con scuderia, selleria e fenile, quando si trattasse di alloggiare un drappello composto esclusivamente di Carabinieri a piedi. Nè sarà da destinarsi una camera per ogni carabiniere nei grandi centri e nei Capo-luoghi di Luogotenenza ove possano benissimo alloggiare senza disagio due o più uomini in una stanza secondo la capacità dei locali.

Stanti le gravi difficoltà a rinvenire dei locali acconci per lo stabilimento delle stazioni dei Reali Carabinieri in taluna delle Provincie del Regno e più specialmente nelle Provincie della Sicilia e del Napoletano, il Ministero dell'Interno ha dovuto in parecchi incontri adattarsi a fare delle sovvenzioni ai proprietari, i quali non erano in posizione di ridurre i loro edifici all'uso di caserma cui venivano destinati. Fu convenuto che tali sovvenzioni venissero risarcite al Governo mediante trattenuta annuale di una data somma sulle rate di pigione, e per altre mediante la trattenuta dell'integrale prezzo di locazione fino alla concorrenza delle somme sovvenute. Accade qui di notare che le ritenzioni dovranno continuare comunque sia cambiata l'amministrazione, e che il prodotto avrà ancora ad affluire come provento alle Finanze. I versamenti delle somme trattenute sulle quote di fitto, saranno versate puntualmente nella cassa del tesoro a cura della Provincia, ed appena siano in mora le quote stesse.

I signori Prefetti sono invitati a portare particolare attenzione alla circostanza qui riferita, ed a riandare i Decreti di approvazione dei contratti di fitto, nei quali furono sempre indicate le somme che andavano a sovvenire, e le modalità della rifusione. Che anzi sarà molto opportuno che si accingano fin d'ora a questa disamina e procedano alla erezione di un analogo prospetto, nel quale avranno ad esprimere il Comune ove è situata la stazione, il nome del proprietario della caserma, la somma sovvenuta, il modo col quale deve eseguirsi la rifusione, le somme risarcite, e quelle che sono ancora a risarcire alla fine del corrente anno.

Crede superfluo lo scrivente di dovere qui allegare il prospetto degli affitti convenuti per l'alloggio dei Reali Carabinieri in codesta Provincia, essendo già i medesimi alla cognizione delle Autorità Provinciali, a cura delle quali sono stati stipulati i contratti. Sente all'incontro la necessità di invitare i signori Prefetti ad avviare le pratiche per l'affittamento delle caserme, che sono di appartenenza del Governo.

Effetti mobiliari e di casermaggio.

Meno le Provincie della Toscana, nelle quali il servizio succede parte in appalto a mezzo della Direzione della Pia Casa di Lavoro in Firenze, e parte in economia, provvedendo a norma delle proposizioni che vengono fatte dai Prefetti, in tutti gli altri dominii del Regno la manutenzione del mobiliare nelle caserme dei Reali Carabinieri viene eseguita in via di appalto.

Come per l'affitto dei locali, così per la somministrazione degli effetti mobiliari e di casermaggio corre obbligo alle Amministrazioni Provinciali di mantenere i contratti in corso, salvo a convenire a loro rischio e pericolo una risoluzione cogli appaltatori se la stimeranno conveniente. I contratti sono ora regolati sopra basi differenti.

In talune Provincie serve di norma il capitolato 15 maggio 1861; in altre provvede il Regolamento organico dell'Arma dei Reali Carabinieri 12 ottobre 1822. Di regola le imprese forniscono gli effetti e si ingeriscono della manutenzione solamente nelle Provincie Napoletane, meno in quella di Catanzaro (nella quale il servizio è regolato secondo il capitolato 15 maggio 1861), gli appaltatori provvedono alla manutenzione ed al rimpiazzo degli effetti dati loro in consegna, essendo stata tenuta la prima montatura a carico dell'Amministrazione. — Ved. Celerif. 1822, pag.. 301.

È libero alle Amministrazioni Provinciali di convenire nei futuri appalti in quella maniera che sembrerà loro più vantaggiosa; ma sarebbe a desiderarsi abbiano ad adoperare possibilmente un sistema uniforme. Ad ogni modo per ciò che riguarda la qualità e quantità degli oggetti a somministrare si avrà riguardo nelle nuove convenzioni a ciò che è stato determinato nel citato Capitolato 15 maggio 1861 (1).

La spesa a presumere nelle Provincie Napoletane pel prossimo anno 1866, astrazione fatta da quella di Catanzaro, dovrà risultare dall'acquisto delle nuove forniture che potessero abbisognare a complemento della prima montatura secondo la forza assegnata, indi dal premio di manutenzione delle forniture consegnate e da consegnare agli impresari per l'esercizio.

Nella Provincia di Catanzaro al pari delle altre Provincie del Regno, nelle quali l'appaltatore è obbligato alla prima montatura degli effetti ed alla successiva manutenzione, l'occorrenza a presumere nel bilancio verrà dedotta dal calcolo del premio annuale combinato col numero dei Carabinieri stabilito in ogni singola Provincia. In tutte le Provincie però vi dovrà essere un fondo per la somministrazione dell'acqua in quelle caserme ove mancano le cisterne e non sono tenuti a fornirla i proprietari degli edifici.

Le Autorità Provinciali della Toscana vorranno dare opera affinchè sia assicurato in tempo il servizio nelle rispettive giurisdizioni, avvegnachè alla fine del corrente anno scade l'appalto delle somministrazioni che venivano fatte dalla Pia Casa di Lavoro. Sarà perciò loro còmpito di invitare le rispettive deputazioni a studiare la quistione sul miglior modo di provvedere alle occorrenze della Provincia se cioè in economia, ovvero per appalto. E in quest'ultima ipotesi avranno ad esaminare se non possa essere di loro convenienza di stipulare d'accordo un solo contratto estensivo a tutto il territorio della Toscana, attesa la difficoltà di divenire a utili combinazioni con appalti di minore importanza tassativi ad ogni singola Provincia. Di questa maniera si vorrebbero anche evitare le complicazioni derivabili da nuova circoscrizione territoriale se mai fosse il caso di adottarla in avvenire.

Caserme delle legioni.

Anche le spese derivanti dalla somministrazione e manutenzione dei locali e del mobilio ad uso delle caserme delle legioni debbono essere sostenute dalle Amministrazioni Provinciali. Un trattamento diverso a riguardo di questo servizio sarebbe una deviazione all'articolo di Legge, il quale pone a carico delle Provincie tutte indistintamente le spese che emanano dall'alloggiamento dell'arma dei Reali Carabinieri.

A queste spese provvederanno direttamente le Provincie nelle quali siffatte caserme sono stabilite. Non essendo però equo che abbiano esse a subirne il carico per intiero, s'intende fin d'ora che vi dovranno concorrere le Provincie comprese nella circoscrizione di ogni comando. Laonde l'Amministrazione della Provincia, nella quale è stanziato il deposito della legione e anticipa le spese, avrà diritto di esigere dalle altre Provincie la quota di contribuiti loro incombenti in base alla ripartizione che verrà determinata.

Attenderà il sottoscritto un cenno di ricevuta della presente, e confida nello zelo e nella sagacia dei signori Prefetti, perchè dalle Provincie si provveda convenientemente a questo ramo importante di pubblico servizio.

Pel Ministro, Rasli.

---

(1) *Il tenore del* Capitolato per gli effetti di casermaggio dei Reali Carabinieri, *approvato con Decreto Ministeriale del 15 maggio 1861 trovasi riferito alla pag.* 378 *del* Manuale degli Amministratori Comunali e Provinciali, *diretto da* Carlo Astengo, *Impiegato nel Ministero dell'Interno.*

Firenze, 2 dicembre 1865.

Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Spese d'ufficio per le Delegazioni Mandamentali di Sicurezza Pubblica.

In dipendenza dell'attuazione della nuova Legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865, sono state soppresse le delegazioni mandamentali, e fu autorizzata la istituzione anche temporanea di delegati nei vari punti della circoscrizione, secondo i bisogni del servizio.

A questi delegati venne fatta ragione dell'alloggio gratuito, od altrimenti di una indennità in danaro, e per ciò che riguarda le occorrenze di Ufficio è stato loro acconsentito un assegno annuale di lire 200 senza obbligo di resa di conto.

Sulle proposizioni fatte dai signori Prefetti il Ministero dell'Interno ha determinato in quali località siano per ora a stabilirsi Uffici di delegazioni, e le Autorità Provinciali hanno già ricevuta l'autorizzazione a provvedere per il loro allestimento.

Tuttavia cotesti nuovi Uffici per ragioni diverse non furono ancora ovunque attuati. Da ciò il motivo pel quale il Ministero non ha ancora potuto impartire una provvidenza generale per la inscrizione dei diversi assegni.

Se non che, rispetto alle indennità d'alloggio agli Ufficiali in funzione, ai quali non è stata assegnata l'abitazione in natura, il Ministero colla Circolare 11 settembre 1865, nº 24651-24859, invitava i signori Prefetti a rassegnare le nozioni valevoli a far conoscere nei funzionari il diritto alla percezione e l'epoca dalla quale doveva cominciare la decorrenza.

Accade ora di dover domandare altrettanto per coordinare l'inscrizione degli assegni per le spese di Ufficio. E dappoichè coll'attuazione della nuova Legge di P. S. debbono immantinenti cessare le distinzioni e le disparità esistenti sulla materia in precedenza in taluna Provincia, perciò al completo ordinamento di questa categoria di spese, farà mestieri di conoscere non solamente gli assegni che debbono essere inscritti per effetto della nuova Legge, ma quelli eziandio che decorrevano in ossequio alle Leggi antecedenti, e debbono essere eliminati.

Conseguentemente i signori Prefetti sono colla presente invitati a compilare e a trasmettere a questo Ministero colla possibile premura due prospetti indicanti l'uno gli Uffici di Pubblica Sicurezza stati definitivamente soppressi accennando il giorno della chiusura, il nome e cognome dell'Ufficiale ultimamente addettovi, e la misura dell'assegno annuale che riceveva per le spese d'Ufficio. Il secondo prospetto avrà ad esprimere le delegazioni distaccate esistenti nella Provincia, cioè a dire gli Uffici di Pubblica Sicurezza stati conservati sotto altra forma, e quelli che vi furono aggiunti, la denominazione per nome e cognome del delegato che funziona in ogni singolo Ufficio, la misura dell'assegno cui ha diritto per le spese d'Ufficio e il giorno dal quale questo dovrà cominciare o decorrere in corrispondenza a quello della effettiva assunzione in servizio. — V. Celerif. 1865, pag. 1057 e 1886.

Pel Ministro, RAELI.

Firenze, 5 dicembre 1865.

Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti del Regno.

Schiarimenti sull'assegnazione dell'alloggio agli Ufficiali in distaccamento nelle Provincie Meridionali per servizio di Sicurezza Pubblica d'una durata di tre mesi o meno.

Colla Circolare di questo Ministero dell'11 scad. ottobre, nº 26937, il sottoscritto portava a cognizione delle singole Prefetture delle Provincie Meridionali le disposizioni resegli manifeste dal Dicastero della Guerra con nota 9 stesso mese, nº 8378, cioè a sostituzione del soprassoldo di villaggio a quello di Pubblica Sicurezza per le truppe impiegate contro il brigantaggio, la cessazione del diritto degli Uffiziali all'alloggio.

Se non che alcune Autorità amministrative, forse male interpretando le disposizioni della detta Circolare, fornirono argomento a qualche Municipio di rifiutarsi alla somministranza dell'alloggio agli Uffiziali in distaccamento di una durata di tre mesi o meno,

e diedero luogo al 6° Gran Comando militare di riferire la cosa al Dicastero della Guerra per le occorrenti sue istruzioni — Ved. Celerif. 1865. pag. 2027.

Ora il Ministero predetto partecipando con nota del 1° corrente n° 11446, che con tale dichiarazione volle alludere semplicemente al diritto d'alloggio derivante agli Ufficiali dalla goldita del soprassoldo di P. S., ma non intese invalidare per nulla il disposto dell'articolo 54, § 168 del Regolamento per la truppa in marcia del 9 agosto 1836, che accorda il diritto all'alloggio militare agli Ufficiali che siano in distaccamento di una durata di tre mesi o meno, il sottoscritto si reca a dovere di renderne intesi i signori Prefetti, perchè nelle istruzioni che occorrerà loro di impartire ai Municipi vi si uniformino. — Ved. Celerif. 1836, pag. 598.

Pel Ministro, Raeli.

Firenze, 15 *dicembre* 1865

Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti del Regno.

Gestione delle quote d'ingaggio delle Guardie di Sicurezza Pubblica.

Il Ministero ha determinato semplificare la gestione delle quote d'ingaggio delle Guardie di Pubblica Sicurezza. Questa semplificazione consisterà nel considerare le quote d'ingaggio, in deposito presso le varie speciali Amministrazioni, non più come personalmente devolute a determinati individui, ma come costituenti un fondo generale da impiegarsi, quando occorra nei relativi pagamenti.

Le speciali Amministrazioni cesseranno quindi sin d'ora dal fare qualsiasi restituzione al Governo di quote d'ingaggio, e dal trasmettere dall'una all'altra Amministrazione per tal motivo somma veruna. Potranno, all'incontro, pagare a qualunque graduato o guardia, coi fondi che attualmente posseggono quelle quote a cui avessero definitivo diritto.

Provvederà il Ministero nell'anno venturo perchè ogni Amministrazione abbia in deposito quote d'ingaggio per una somma corrispondente a tante lire 25. quanti saranno gli anni di servizio di ciascun graduato o guardia della rispettiva Provincia. Perciò esso non darà corso alle domande di pagamento per quote d'ingaggio presentategli da qualche tempo in qua.

Il signor Prefetto è pregato di tanto partecipare alla dipendente Amministrazione delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

Pel Ministro, Alasia.

Firenze, 19 *dicembre* 1865.

Circolare (N. 57) del Ministero dell'Interno ai Prefetti del Regno.

Istruzioni per compilare i conti provinciali di cassa del 1865, *e pel servizio di tesoreria delle Aziende Provinciali.*

Nel corso dell'esercizio finanziario 1866, questo Ministero avrà cura di diramare istruzioni e moduli per la formazione dei relativi conti consuntivi delle Aziende Provinciali, in rapporto alle istruzioni ed ai moduli diramati con sua Circolare del 19 agosto p. p., n° 35, per i bilanci preventivi delle stesse Aziende.

Frattanto però rendendosi opportuno il segnare alcune norme transitorie per la liquidazione e l'aggiustamento delle contabilità Provinciali dell'esercizio 1865 e retro, come pure lo stabilire le regole cardinali da applicarsi dal 1° gennaio 1866 per servizio di cassa e di controllo della gestione provinciale, il Ministero ha creduto il caso di concretare in apposite note istruttive un insieme di disposizioni atte a soddisfare a simili emergenze. Tali note, portanti la data della presente Circolare, si spediscono con la medesima nel numero di sei esemplari, incaricandosi le Prefetture di rimetterne due all'Ufficio, ed uno al Cassiere della Provincia. — V. Celerif. 1865, pag. 1697 e 1699.

Il sottoscritto si ripromette dalla solerte cooperazione dei signori Prefetti e delle Deputazioni Provinciali il soddisfacente adempimento delle norme e regole di cui si tratta.

Pel Ministro, Salino.

MINISTERO DELL'INTERNO

(19 *dicembre* 1865).

Note istruttive per la compilazione dei conti provinciali di cassa riferibili all'esercizio 1865 e *retro*, e per la organizzazione al 1° gennaio 1866 del servizio di tesoreria delle Aziende Provinciali.

Chiusura dell'esercizio 1865 *e* retro, *ed appuramento delle contabilità relative fino a tutto marzo* 1866.

1. L'annata finanziaria del 1865 si protrae a tutto il 31 marzo 1866, giusta l'articolo 105 del Regolamento 8 giugno p. p. Le operazioni di riscossione e di pagamento delle partite spettanti all'anno solare 1865, o ad altri anteriori, e riguardanti i relativi bilanci, si proseguiranno fino alla detta epoca del 31 marzo, in conformità degli ordinamenti contabili, a norma dei quali furono principiate.

Ritengasi che la gestione del 1865 va tenuta affatto distinta da quella del 1866, la quale si apre al 1° del prossimo gennaio, e che alla sera del 31 marzo 1866 occorrerà chiudere tutti i registri di cassa e di controllo, nei quali sono consegnate le risultanze del maneggio dell'annata 1865 e *retro*, sia che tale maneggio si fondi sopra un solo, sia che comprenda più bilanci. — V. Suppl. alla Celerif. 1865, N. 2321.

Liquidazione dei residui attivi e passivi 1865 *e* retro. — *Spogli dei medesimi.*

2. Nei primi giorni d'aprile 1866 si procederà dalla Deputazione Provinciale, con la scorta dei predetti registri e degli altri documenti della gestione, e sentito il Cassiere Provinciale nei suoi rilievi e schiarimenti, ad una liquidazione precisa delle somme rimaste a riscuotersi e di quelle rimaste a pagarsi la sera del 31 marzo sui singoli stanziamenti del bilancio o dei bilanci scaduti.

Con gli elementi di simile liquidazione verranno preparati, per il 15 aprile al più tardi, gli spogli dei residui attivi e passivi dell'Azienda generale e di ciascun'Azienda speciale, i quali — ammessi e firmati dalla Deputazione, e sottoscritti pure dal Cassiere per la parte che concerne la sua gestione — costituiranno la parte terza del rispettivo bilancio 1866.

Fra le restanze attive e passive (come d'altronde la loro denominazione fa palese) non sono ammissibili articoli di entrate e di spese non previste nel bilancio dell'esercizio o degli esercizi chiusi. Ciò non esclude per altro che fra i residui attivi s'inscrivano — nonchè eccedenti le cifre di previsione del bilancio — tutte le somme da riscuotersi a saldo di articoli di reddito contemplati dal bilancio stesso; ma i crediti e proventi dei quali, sebbene in mora negli esercizi scaduti, non siasi accesa iscrizione nei relativi bilanci, converrà classificarli fra le rendite straordinarie del 1866, da riportarsi in appositi ruoli.

Circa gli spogli dei residui passivi è essenzialissimo ritenere che la cifra dei rispettivi articoli non deve superare il restante disponibile sui corrispondenti stanziamenti portati dal bilancio, e da *storni* che fossero stati regolarmente deliberati nel corso dell'annata finanziaria scaduta.

Si ritenga poi che gli uni e gli altri spogli vanno depurati rispettivamente delle quote inesigibili e di quelle che passano in economia, previo l'accertamento di cui nel seguente articolo.

Accertamento di quote inesigibili e di economie sui bilanci 1865 *e* retro.

3. Contemporaneamente alle operazioni descritte nell'art. 2, la Deputazione addiverrà, previe diligenti indagini e sentito il cassiere nelle sue giustificazioni e proposte, all'accertamento di tutte le quote da dichiararsi inesigibili fra gli stanziamenti attivi dei bilanci anteriori al 1866, e ne farà constatare per mezzo di verbale in apposita tabella contenente la descrizione particolareggiata — per ogni Azienda — delle singole quote, cioè l'anno ed il bilancio da cui provengono, l'oggetto, la somma, i motivi d'inesigibilità: questa tabella, da firmarsi pure dal Cassiere, sarà posta a corredo del conto finanziario 1865 per essere tenuta presente nelle deliberazioni del Consiglio Provinciale e nelle decisioni del Consiglio di Prefettura sul medesimo conto.

Sarà parimenti dalla Deputazione proceduto nella stessa circostanza alla ricognizione delle partite passive dei bilanci anteriori al 1866, le quali non siansi erogate in tutto od in parte, e per le quali più non occorra far luogo a pagamenti, di guisa che il fondo destinatovi debba rimanere svincolato e passare fra le economie applicabili all'attivo dei successivi bilanci provinciali. Una tabella di siffatte economie ne segnerà i motivi, designando (come quella delle quote inesigibili e per ogni Azienda) la provenienza, l'oggetto e la cifra dei singoli articoli, e correderà il conto 1865 per l'effetto suespresso.

Compilazione dei conti di cassa del 1865.

4. Il conto finanziario dell'esercizio 1865 e *retro*, abbraccia tutte le contabilità della gestione Provinciale rimasta aperta a tutto marzo 1866, e riferentisi all'anno solare 1865 ed ai precedenti. Tale conto vuol essere redatto nella forma fin qui in uso ed appoggiato agli esistenti registri e titoli di riscossione e di pagamento, con l'aggiunta di una copia autentica degli spogli a tabelle menzionate negli articoli 2 e 3, la quale sarà dall'Ufficio Provinciale rimessa sollecitamente al Cassiere. Incombe a questi di allestire e consegnare al detto Ufficio in principio di maggio, ritirandone ricevuta, il proprio conto e tutte le carte giustificative accompagnate da elenco.

Operazioni in ordine al conto di cassa demandate alla Deputazione.

5. La Deputazione, ricevuto il conto, ne compie una prima disamina confrontandolo coi suoi registri di controllo, fa rettificare gli errori materiali che vi rinvenisse, appura e discute, in quanto è uopo, col cassiere i fatti e le quistioni che ravisasse influenti sulla regolarità intrinseca della gestione, fa aggiungere i documenti che credesse necessari per chiarire il maneggio del contabile, e prepara infine uno specchio da cui si desumano le risultanze finali del conto e degli spogli dei residui, la cifra del fondo effettivo rimasto in cassa la sera del 31 marzo, o la somma del fondo disponibile da applicarsi all'attivo del bilancio 1867, titolo 2°, categoria 1ª, sotto deduzione della quota stanziata in pari sede sul bilancio 1866 (Si veda a questo riguardo l'articolo 13 delle istruzioni sui bilanci).

Nello specchio di cui avanti — come negli spogli dei residui e nelle tabelle delle quote inesigibili e delle economie — non sono da fondersi in una sola massa le contabilità generali della Provincia e quelle speciali di Circondari, frazioni di territorio, ovvero di stabilimenti autonomi, ma importa presentare separatamente i risultati di ciascuna di tali contabilità, seguendo in ciò le massime inculcate dalle istruzioni e dai moduli sui bilanci.

Ad esaurimento poi del suo compito la Deputazione riassume in un rapporto le osservazioni suggeritele dall'esame del conto di cassa, per essere nella sessione ordinaria sottomesse al Consiglio provinciale unitamente allo stesso conto ed ai titoli e documenti di corredo.

Decisioni sul conto di cassa e loro notificazione al Cassiere.

6. Tostochè la Rappresentanza della Provincia abbia deliberato a norma di Legge sul conto di cassa e siasi soddisfatto, in quanto è d'uopo, al disposto dal titolo 3, capo 4 della Legge 20 marzo p. p., allegato *A*, il Prefetto cura la consegna del conto e dei relativi atti al Consiglio di Prefettura, il quale emana nel più breve termine le decisioni di sua competenza, giusta l'art. 197 della citata Legge. Quindi l'Ufficio Provinciale, cui viene rimesso il conto con tutte le carte e col Decreto del Consiglio di Prefettura, classifica ogni cosa nel suo archivio, dopo aver desunto dall'originale e fatto recapitare al Cassiere una copia autentica del solo conto e del Decreto di approvazione, ritirandone ricevuta. Questa ricevuta produrrà gli effetti di una legittima notificazione.

Contabilità e servizio di cassa da stabilirsi nel 1866.

7. Si premette, per abbondanza, che in quanto alla gestione materiale del 1865 e retro, ed alla forma del relativo conto di tesoreria, nulla è innovato degli ordinamenti che ressero finora quell'esercizio, tranne nelle parti contrarie alle norme specificate dagli articoli antecedenti.

Ciò posto, rimangono a determinarsi le massime in base alle quali verrà attuata al 1° gennaio 1866, l'impianto delle contabilità Provinciali e del servizio di cassa per l'esercizio del bilancio 1866 e di quelli avvenire.

Valgano in proposito le regole segnate qui appresso.

Ruoli di riscossione. — Norme per la loro compilazione.

8. Appena il bilancio sia divenuto esecutorio la Deputazione

A) Fa tenere al Cassiere una copia autentica del medesimo e di tutti gli allegati che ne fanno parte integrante, ritraendone ricevuta.

B) Prepara i ruoli di esazione dei redditi certi e liquidi previsti nell'attivo del bilancio, esclusi i proventi dei centesimi addizionali alle contribuzioni dirette; questi ruoli, destinati per l'Azienda Generale e per ognuna delle speciali ed intestati convenientemente, devono pure designare, in apposite colonne e per le singole partite, il numero d'ordine progressivo; il numero della categoria e dell'articolo di bilancio quando trattisi di redditi previsti ivi; il debitore e le persone che si fossero solidariamente obbligate per esso; l'oggetto ed i titoli del debito; l'anno cui ri riferisce; la somma da incassarsi scritta in tutte lettere ed in cifra; le scadenze infine dei pagamenti.

Nel quadro contenente le accennate indicazioni si lascierà una colonna in bianco dove il Cassiere noterà a riscontro di ciascuna partita e nel momento dell'esazione i pagamenti effettuatigli, con la data ed il numero delle quitanze spedite.

Per gli articoli di reddito composti di molte quote portate in somma certa e liquida da elenchi o riparti allegati al bilancio, non è necessario di aprire nel ruolo tanti articoli parziali, quanti sono i debitori, ma basterà descrivervi l'articolo collettivo, con riferimento a simili elenchi o riparti; così per esempio, le quote di concorso dei Comuni della Provincia nelle spese di mantenimento dei fanciulli esposti, dato che la ripartizione regolare ne sia annessa al bilancio, si noteranno sul ruolo nel loro complesso per mezzo di un solo articolo, enunciandosi l'epoca della scadenza dei pagamenti in una o più rate, ed aggiungendosi la spiegazione che la esazione della somma si farà dagli enti e nelle proporzioni risultanti dal riparto unito al bilancio sotto la lettera....

Le rendite non previste in bilancio che si verificassero nel corso dell'anno per qualsiasi causa e quelle stanziate in via approssimativa, si comprenderanno in ruoli suppletorii, cioè — le prime a misura che si verificano, e le seconde quando la cifra del credito e la persona del debitore siano accertate da contratti di locazione o di appalto, da riparti o da altri titoli.

Ogni ruolo porterà l'addizione delle somme descrittevi, sarà compilato in due originali firmati dalla Deputazione, uno dei quali da consegnarsi al Cassiere, che ne segna ricevuta in calce dell'altro da custodirsi presso l'Uffizio della Provincia.

Dalla data della recezione dei ruoli, o di titoli di riscossione che ne facciano le veci, il Cassiere è risponsabile della loro puntuale esazione nei modi e con le forme volute dalle Leggi.

Tabelle delle sovraimposte e spogli dei residui attivi. —
Formano titolo di riscossione come i ruoli.

9. Per le sovraimposte generali a carico della Provincia, e per quelle speciali a carico di Circondario o frazioni di Provincia, tostochè per opera delle Amministrazioni competenti siasi proceduto al riparto dei centesimi addizionali ad una delle imposte dirette, la Deputazione si procura i necessari dati o consegna in una tabella distinta per Azienda le quote complessive di sovraimposta attribuite ad ogni Comune. Simili tabelle costituiscono il titolo di riscossione che si rimette al Cassiere, mediante ricevuta come per i ruoli. Anche gli spogli dei residui attivi dell'ultimo esercizio chiuso costituiscono titolo di riscossione. Però la responsabilità del Cassiere circa l'esazione di essi residui risale all'epoca nella quale gli furono rimessi i ruoli da cui i medesimi provengono.

Registri di cassa ed operazioni del Cassiere.

10. Il Cassiere apre al principio dell'esercizio, e chiude definitivamente alla scadenza del medesimo i seguenti registri tanto per la contabilità generale, quanto per ciascuna delle speciali, cioè:

Numero 1, Registro giornale delle riscossioni.
Id. 2, Registro giornale dei pagamenti.
Id. 3, Registro a matrice delle quitanze.
Id. 4, Registro delle spese coattive.

(La tenuta di quest'ultimo è subordinata al caso in cui la cassa Provinciale, per effetto del sistema di riscossione in vigore ovvero dei contratti annessi, abbia qualche maneggio di fondi in tale natura).

I detti registri sono, nel primo giorno dell'esercizio, vidimati nel frontespizio dal Presidente della Deputazione previa dichiara del numero di fogli che li compongono; quello numero 3 si vidima pure dal Prefetto Presidente nell'ultimo foglio.

Giornale delle riscossioni. Nel registro numero 1 deve indicarsi il numero progressivo, la persona che fa il versamento, la data, l'oggetto e l'ammontare di ogni riscossione, come pure il numero corrispondente del ruolo o dell'equivalente titolo di esazione.

Giornale dei pagamenti. Nel registro numero 2 si annota per ogni pagamento la data in cui segue, il numero del mandato, il percipiente, l'oggetto della spesa e la somma soddisfatta.

Registro delle quietanze; avvertenze diverse. Il registro numero 3 deve contenere per ogni quitanza (sia nella madre, sia nella figlia da staccarsi per rimettere alla parte solvente) il numero d'ordine progressivo, quello del ruolo di esazione, l'indicazione dell'individuo o dell ente morale e dell'agente a favore di cui si rilascia, la natura del pagamento, la somma in tutte lettere e in cifra, la data, ed in calce la firma del Cassiere.

La quitanza figlia non si distacca dal registro, quando a termini di Legge è necessario l'uso della carta bollata: in tal caso, se la parte solvente lo richiede e rimborsa il costo della carta bollata, si rilascia una consimile quitanza in foglio a parte munita del bollo, annotandosi simile spedizione sullo spazio destinato alla scrittura della quitanza figlia.

Parimenti la quitanza figlia non si stacca quando si tratti di riscossioni operate in forza di un mandato di pagamento emesso da una pubblica Amministrazione a favore della Provincia e per essa del suo Cassiere, nel qual caso quest'ultimo appone la propria quitanza sul mandato, senza omettere di compilare sul suo registro la quitanza madre, e solo prende memoria del'a quitanza del mandato sullo spazio destinato alla quitanza figlia.

Registro delle spese coattive. Il registro numero 4 deve adattarsi, nel caso ne occorra la tenuta, agli ordinamenti in vigore nelle varie parti del Regno per la riscossione delle pubbliche rendite. Esso rappresenta, in forma di conto corrente, cioè nell'entrata la designazione dei debitori di rendite provinciali, i quali hanno pagato spese coattive, dell'articolo di ruolo da cui queste procedono, del loro ammontare, e della data del pagamento: nell'uscita si descrive la data, l'oggetto e la somma delle spese regolarmente soddisfatte per tutti gli atti coercitivi esauriti contro i debitori.

Tenuta dei registri del Cassiere. È obbligo del Cassiere di tenere i riferiti registri con la massima esattezza e di eseguire sui medesimi le rispettive scritture appena addiviene a riscossioni o pagamenti, evitando rigorosamente le abrasioni, cancellature ed interlinee. Le somme degli stessi registri sono dal Cassiere addizionate alla fine d'ogni mese, aggiungendosi al totale del mese quello dei precedenti, per stabilire mensilmente il totale generale.

Note delle riscossioni e dei pagamenti.

Il Cassiere compila ogni giorno, dopo chiusa la cassa, una nota descrittiva delle riscossioni e dei pagamenti della giornata, distintamente per la contabilità generale e per ognuna di quelle particolari. Questa nota, sottoscritta dal contabile, deve recapitarsi — nel mattino del giorno successivo — all'Ufficio Provinciale che ne riporta indilatamente i dati nei suoi registri di controllo e la custodisce in archivio.

Ufficio dal Cassiere. — Cautele pel maneggio dei fondi.

12. L'Ufficio del Cassiere rimane aperto nei giorni non festivi e nelle ore da determinarsi dalla Deputazione. Le operazioni di cassa sono sospese nel primo giorno d'ogni

mese, per far luogo alla verificazione periodica, e si sospendono anche — pel tempo strettamente necessario — alla evenienza di verificazioni straordinarie.

La Deputazione cura che il maneggio dei fondi venga solidamente guarentito; a questo scopo promuove ed assicura la prestazione, per parte del Cassiere, di una malleveria reale proporzionata all'entità della gestione e fa ascendere contro il contabile e i di lui mallevadori le iscrizioni d'ipoteca che fossero del caso: provvede inoltre alla tenuta di due casse, una delle quali — da denominarsi *Cassa corrente* — resti a piena disposizione del Cassiere, e l'altra — da chiamarsi *Cassa di deposito* — riceva le somme eccedenti i bisogni giornalieri dell'Azienda, e si chiude con due differenti chiavi una delle quali è conservata dal Cassiere, e l'altra dal Presidente della Deputazione.

Ambedue le casse rimarranno affidate alla custodia del Cassiere siccome il solo materialmente responsabile verso la Provincia dei fondi riposti in esse.

Ogni qual volta esistano nella *cassa corrente* fondi al di là del montare della malleveria del Cassiere, oppure superiori alle presunte esigenze giornaliere dei pagamenti, la somma di eccedenza si fa passare nella cassa di deposito; e viceversa quando accada di rifornire la cassa corrente, si estraggono da quella di deposito i necessari fondi.

Movimento della cassa di deposito. — Registro relativo.

13. Premesso che il suespresso movimento di deposito e di retrodazione si effettua coi fondi in massa, senza distinzione di provenienza e senza alterare in nulla i risultati delle singole Aziende, si accenna che per tale movimento occorre formare un registro da rimanere nella cassa di deposito, sul quale viene aperta una partita per le somme introdotte ed un'altra per quelle ritirate. In questo registro si notano volta per volta le relative operazioni compilandosi il totale di ciascuna partita, in guisa da constatare a primo aspetto la cifra dei fondi esistenti in cassa: ogni operazione è presenziata dal Presidente della Deputazione, dal Cassiere e dal Segretario dell'Ufficio Provinciale, ed autenticata con la loro firma sul detto registro.

L'Ufficio Provinciale tiene in evidenza fra i suoi atti la situazione della cassa di deposito, per regolarne attentamente le operazioni a misura del bisogno.

Verificazioni di cassa.

14. Il Presidente della Deputazione, al quale incumbe particolarmente la sorveglianza della cassa provinciale, procede il primo giorno d'ogni mese ad una diligente verificazione della stessa cassa, in contraddittorio del Cassiere e con assistenza del Segretario dell'Ufficio Provinciale, facendone redigere apposito verbale in doppio esemplare da firmarsi da tutti gli intervenuti e da ritenersi uno dal contabile, l'altro dalla Deputazione, la quale sarà dal Presidente invitata a prenderne conoscenza.

Lo stesso Presidente compie pure in altre epoche le verificazioni straordinarie di cassa che crede opportune. Egli si attiene in siffatte ricognizioni mensili o straordinarie alle massime ed istruzioni in vigore per la casse erariali, in quanto siano applicabili al caso, ed ha cura sopratutto di mettere in rilievo l'importare delle riscossioni e dei pagamenti regolarmente avvenuti dal giorno dell'apertura dell'esercizio del bilancio fino a quello della verificazione, il fondo complessivo ritrovato presso il Cassiere, e la somma che effettivamente devesi dal medesimo rappresentare, il dare e l'avere delle singole contabilità, dalle quali si desume il fondo complessivo di cassa.

Per le verificazioni mensili di gennaio, febbraio e marzo, come per le straordinarie che seguissero in tale periodo di tempo durante cui sono aperti due esercizi, si compilano verbali distinti per le contabilità del rispettivo esercizio, avvertendosi che il fondo presso il Cassiere deve raggiungere la somma complessiva che apparirà d'avanzo nei verbali di ricognizione contemporanea dei due esercizi.

Trasporto del fondo di cassa da un esercizio all'altro.

15. Il fondo di cassa proveniente dall'esercizio che si chiude al 31 marzo, nella somma constatata per le rispettive Aziende dal verbale di verificazione, si passa a credito dell'esercizio immediatamente successivo a quello scaduto, rilasciandosi a tal effetto — e per ogni contabilità — una quitanza a titolo di versamento per conto dell'esercizio in corso e riportandosi la corrispondente somma sul relativo registro delle

riscossioni. Simili quitanze si rimettono dal cassiere all'Ufficio Provinciale non più tardi del 2 di aprile.

Registri da tenersi presso l'Ufficio Provinciale.

16. L'Ufficio Provinciale, oltre ad un doppio dei ruoli, dei titoli di riscossione equivalenti ai ruoli, e dei verbali di verificazione di cassa, tiene *per ogni esercizio* i seguenti registri di controllo, cioè:

Registro delle riscossioni.
Id. dei pagamenti.
Id. dei mandati.

Registro di controllo delle riscossioni. Il registro di controllo delle riscossioni è destinato al giornaliero accertamento dei proventi che s'incassano, desunto dalle apposite note trasmesse dal cassiere. Contiene in separate colonne il numero d'ordine, la data del versamento del fondo, l'indicazione del debitore, l'oggetto dell'entrata, l'anno da cui questa procede e la somma. Per annotare le cifre delle rispettive esazioni si aprono tante colonne quante sono le Aziende comprese nel bilancio. In tal modo separando per Azienda le cifre dei proventi, ed addizionandole alla fine di ogni mese, con aggiungersi ai totali mensili quelli dei mesi precedenti, si avrà il riassunto delle entrate divise per ogni contabilità.

Registro di controllo dei pagamenti. Il registro di controllo dei pagamenti ricave giornalmente i dati delle rispettive note da tresmettersi dal Cassiere, e contiene un numero d'ordine progressivo, quello dei mandati ai quali sono appoggiati i singoli esiti, la data del pagamento, l'indicazione del percipiente l'oggetto della spesa, l'anno da cui proviene e la somma di ciascun articolo. Tale somma si colloca (conformemente alla separazione menzionata per le esazioni, e nello stesso scopo) in colonne distinte per le spese generali della Provincia e per quelle di ogni Azienda parziale. Il detto registro dei pagamenti si addiziona pure alla fine di ogni mese, epoca in cui si aggiungono agli esiti del mese i riporti degli anteriori, per formare il totale generale delle spese di ogni ramo di contabilità provinciale.

Registro dei mandati. Il registro ossia libro maestro dei mandati si compone di tante parti, quante sono le Aziende del bilancio. La prima parte abbraccia l'Azienda generale, e ciascuna delle successive contempla le spese esclusive di un Circondario o di altra speciale gestione. Nelle rispettive parti di esso libro, e nelle pagine a manca di chi scrive, si segnano le singole partite di credito fissate dal bilancio e le aggiunte o deduzioni fattevi con regolari storni, descrivendo il titolo, la categoria e l'articolo del bilancio, l'oggetto di ogni spesa e la somma disponibile.

Nelle pagine a destra di chi scrive ed accanto di ogni partita di credito vengono designati i mandati di pagamento che si rilasciano sovra ciascun articolo di spesa, notandosi ivi il numero d'ordine e la data del mandato, le indicazioni del creditore, la causale del pagamento, la somma, i documenti a corredo e la data della rimessione del mandato al Cassiere. Avvertasi di lasciare tra una partita e l'altra del registro lo spazio sufficiente ad inserirvi tutte le relative scritture con ordine e chiarezza.

Indice dei mandati. Onde assegnare ai singoli mandati un numero di ordine progressivo per ciascun'Azienda, si stabilisce in capo ad ogni parte del libro mastro un indice generale, dove viene inscritto in apposite colonne e per ordine di spedizione ogni mandato, limitatamente ai seguenti dati, cioè: il numero progressivo, la data, il creditore, la somma, e la pagina del registro nella quale si rilevano le particolarità del mandato.

L'indice in discorso è di tutta importanza anche per facilitare le ricerche e tanto più per mettere in evidenza — procedendosi di frequente all'addizione delle somme ivi riportate — l'andamento delle spese in confronto ai mezzi forniti dalle entrate reali risultanti dal registro di controllo delle riscossioni; per modo che varrà a far prevenire i gravi inconvenienti del rilascio dei mandati a *vuoto*, cioè nel momento in cui non esistessero fondi in cassa.

Norme per la spedizione ed estinzione dei mandati.

17. Per la spedizione dei mandati di pagamento e la loro estinzione si osserveranno le massime essenziali qui appresso riferite:

Siffatti recapiti si spiccano sempre in relazione ai titoli, categorie ed articoli del bilancio esecutorio nei modi prescritti, tenuto conto degli storni di fondo votati con deliberazioni produttive di effetto legale. La somma che col mezzo di storni si aggiunge ad uno stanziamento prende posto nel titolo, categoria ed articolo dello stanziamento medesimo, e per contro si detrae dal titolo, categoria ed articolo nei quali era stata inscritta.

Ogni mandato porta in fronte l'indicazione della Provincia; dell'Azienda cui spetta, se cioè quella generale oppure quella speciale di un Circondario, di una frazione di territorio, di uno stabilimento, ecc.; dell'esercizio finanziario; del numero d'ordine del titolo, categoria ed articolo sui quali si rilascia. Porta inoltre al margine dell'intestazione il totale della cifra stanziata, sia dal bilancio sia col mezzo di storni, per l'oggetto della spesa; e sotto la stessa cifra porta il totale di quella dei mandati che fossero già stati emessi per simile oggetto, la quale si sottrae dalla prima per constatare la rimanenza disponibile e la sufficienza di fondo per il mandato che si rilascia. La parte ordinativa del mandato esprime il nome, il cognome o la qualità del creditore, l'oggetto del pagamento, il montare in tutte lettere ed in cifre della somma da soddisfarsi; enuncia altresì i titoli e documenti a corredo e segna lo spazio in cui il percipiente deve apporre la propria quitanza.

Il Cassiere, presentandoglisi nel suo Ufficio il creditore ed assicuratosi della identità della persona, estingue puntualmente i mandati appoggiati a titoli regolari e spediti nei limiti dei crediti aperti dal bilancio e da successivi storni giustificati. Egli risponde in proprio della legalità delle quitanze e di ogni pagamento indebito.

Quando il Cassiere abbia motivi per cui si creda fondato a rifiutare il pagamento totale o parziale di un mandato, li dichiara alla parte interessata e ne riferisce indilatamente per iscritto all'Ufficio Provinciale ond'essere dalla Deputazione provveduto ai termini di Legge.

Prescrizioni di moduli di contabilità a cura della Deputazione Provinciale.

18. La disparità dei sistemi in vigore nelle varie parti del Regno per la riscossione dei proventi delle pubbliche Amministrazioni e la latitudine lasciata alle Provincie di provvedere alla gestione delle proprie casse sia con Agenti speciali, sia per opera della Banca Nazionale o di altre istituzioni di credito autorizzate, inducono il Ministero ad astenersi dalla diramazione di moduli pel servizio di tesoreria e di controllo delle Aziende Provinciali, giacchè nelle presenti circostanze di transizione mal potrebbesi adottare alla materia in discorso un metodo uniforme in tutte le Provincie, essendo evidente che il raggiungimento di questo scopo va subordinato alla unificazione del sistema di esazione delle pubbliche imposte dirette ed al partito cui le Amministrazioni delle Provincie si appiglieranno per il servizio della rispettiva cassa.

Laonde il Ministero rimette alle singole Deputazioni Provinciali la cura di prescrivere, in base ai vigenti ordinamenti di riscossione ed alle convenzioni già conchiuse o prossime a stabilirsi legittimamente pel maneggio dei fondi provinciali, i moduli che ravvisino più adati al servizio provinciale di tesoreria e di controllo: conchè però nel disimpegno di questo compito si attengano alle massime svolte alle presenti istruzioni, in tutte le parti che possano adattarsi agli Agenti ed alle contabilità della rispettiva Provincia, ed alla speciale organizzazione degl'istituti di credito coi quali si contrasse il maneggio dei fondi.

Avvertenza per assicurare l'alimentazione della Cassa Provinciale.

19. Per quanta sollecitudine sia usata nell'attivare la riscossione dei redditi provinciali (ed a questo riguardo la vigilanza della Deputazione non sarà mai soverchia), può di frequente accadere che nei primi mesi dell'anno le Provincie manchino di fondi per le esigenze giornaliere dei loro servizi, e ciò a causa di ritardi forzati nella compilazione dei ruoli di riparto delle sovraimposte, ovvero perchè gli altri redditi non siano in mora che in epoca dell'anno più inoltrata, o per altre circostanze.

In siffatta occorrenza riesce indispensabile che le Deputazioni adottino d'urgenza qualche temperamento efficace ad assicurare la temporaria alimentazione della cassa, e ad evitare qualsiasi ritardo nel soddisfacimento delle spese in mora.

Un mezzo acconcio a tale emergente, quello sarebbe della contrattazione di un prestito a breve scadenza ed anche (per le Provincie che posseggano titoli di rendita sui quali gl'istituti di credito ammettano anticipazioni) quello di procurarsi una competente somma mediante deposito di simili titoli.

Firenze, 19 dicembre 1865. *Pel Ministro*, ALASIA.

Firenze, 13 aprile 1866.

Circolare (N. 24, Div. 2) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Nozioni sui contribuenti soggetti alla tassa proporzionale sulla ricchezza mobile del 1865.

Al ricevimento della presente i signori Agenti delle Tasse porranno tosto mano alla formazione di una tabella, conforme all'annesso modulo, nella quale inscriveranno, per ciascun Comune, il numero dei contribuenti soggetti alla tassa *proporzionale* sulla ricchezza mobile del 1865, che sono compresi nelle varie serie, a seconda dell'entità del rispettivo reddito imponibile.

Il numero dei contribuenti, ascritto a ciascuna serie, sarà desunto dalle matrici dei ruoli (Mod. N), la cui scritturazione debbe essere a quest'ora compiuta, a norma del disposto della Circolare N. 22, § 7. — Ved. alle pagine 309 e 793.

La forma semplice della tabella dispensa dall'entrare in minute spiegazioni circa al modo di compilarla; epperò il sottoscritto si limiterà ad avvertire:

1. Che nella tabella non debbono affatto figurare i contribuenti soggetti alla sola tassa fissa, perchè aventi redditi imponibili non superiori a L. 250;

2. Che il complessivo *imponibile*, il quale deve determinare la classificazione dei singoli contribuenti nelle diverse serie o colonne della tabella, si è quello risultante dalla colonna 5 della matrice, *accresciuto delle prime L. 250 imponibili.*

Le tabelle saranno direttamente trasmesse al Ministero entro il corrente aprile.

Pel Ministro, G. FINALI.

(*Segue la* TABELLA *indicante il numero dei contribuenti alla tassa sulla ricchezza mobile del 1865, compresi in varie serie a seconda dell'entità del reddito imponibile*).

Firenze, 20 aprile 1866.

Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti del Regno.

Quesito sul pagamento di doti di beneficenza a donzelle nubende.

Dall'Economato generale preposto all'amministrazione del patrimonio ecclesiastico, a carico del quale incombe il pagamento di molteplici doti di beneficenza in occasione di matrimonio, venne promosso il quesito se debbasi richiedere, pel pagamento delle doti medesime, dopo la promulgazione del nuovo Codice civile, il certificato del Parroco che constati la celebrazione del matrimonio religioso.

Siccome la soluzione di questo quesito interessa non solo l'Economato generale, ma altresì tutti gli amministratori delle Pie Opere, le quali abbiano per iscopo la collazione di doti per matrimonio, così questo Ministero, presi gli opportuni accordi con quello di Grazia e Giustizia e dei Culti, ha considerato quanto segue:

La concessione ed il pagamento delle doti di matrimonio è cosa di diritto meramente civile, ossia è l'effetto mediato della Legge civile, la quale come ha creato in diritto l'Opera Pia, così la sostiene con uno scopo di utilità essenzialmente sociale. Or a causa della intervenuta promulgazione del nuovo Codice, il matrimonio religioso avendo cessato di essere riconosciuto per gli effetti civili, e ad esso essendo stato in tutto sostituito il matrimonio civile, ne deriva per naturale conseguenza che ogni altra forma di matrimonio, che si discosti da quella riconosciuta dalla Legge, non possa più avere in-

fluenza sulla concessione e sul pagamento delle doti in discorso, e debba quindi bastare all'uopo il matrimonio civile.

Le disposizioui adunque di Regolamenti che per avventura fossero tuttora in corso circa a tale materia, debbonsi ritenere implicitamente abrogate dal solo fatto della promulgazione ed attuazione del nuovo Codice, il quale, rispetto al matrimonio ed a tutto ciò che direttamente od indirettamente lo riguarda, costituisce la Legge nuovissima.

In conformità delle quali considerazioni resta stabilito che le doti per matrimonio debbano e possano pagarsi all'atto dell'esibizione del certificato dell'Ufficiale dello Stato Civile, che constati essersi celebrato il matrimonio civile delle dotande, senz'uopo di altro attestato da parte del Parroco.

I signori Prefetti si compiaceranno di far conoscere queste disposizioni alle Amministrazioni delle Pie Opere per loro norma e direzione.

Pel Ministro, Alasia.

Torino, 20 aprile 1866.

Circolare (Div. 9) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Norme per la formazione di Piante delle Carceri giudiziarie del Regno.

Questa Direzione generale chiamata giornalmente a provvedere su proposte per opere di riparazioni, di adattamenti e di parziali ampliamenti attorno gli edifici destinati ad uso di Carceri preventive ha ben di frequente avuto occasione di lamentare per non pochi di essi edifici la mancanza di piante dimostrative abbastanza precise da potervi fare sicuro ricorso per rendersi ragione della positiva utilità e convenienza dei reclamati provvedimenti.

Egli è bensì vero che si ebbe sempre cura di far corredare di piante e di disegni parziali le proposte di opere di qualche entità o che potessero in qualche modo influire sulla distribuzione o destinazione di altri locali del Carcere, ma oltre che un tale spediente deve di necessità tornare assai gravoso per gli Uffici del Genio civile chiamati ad ogni tanto a fornire simili recapiti, per altra parte non è neppure sufficiente a porgere le indispensabili indicazioui, ond'è che non rade volte avvenne, che modificazioni autorizzate sulla fede di simili giustificazioni, ebbero poi, dopo il loro eseguimento, a riconoscersi non in armonia con le altre parti del Carcere, in guisa che i miglioramenti procurati a taluni ambienti riuscissero a danno di altri sia per rapporto alla igiene, sia per la scemata facilità di sorveglianza nelle singole parti dell'edificio.

A prevenire la ripetizione di simili inconvenienti ed anche a scanso di maggior lavoro per gli Uffici tecnici è pertanto necessario che questa Direzione generale abbia raccolte nei suoi Uffici le Piante allo stato attuale di tutte le Carceri circondariali e succursali.

Di codeste piante, a disegnarsi nella conformità e colle avvertenze che verranno in appresso dichiarate, sarà ritenuto un esemplare conforme presso l'Ufficio del Genio civile. e con ciò occorrendo proposte di opere per qualche Carcere, meno circostanze speciali, si potrà in avvenire prescindere dal giustificare le proposte stesse colla produzione di appositi disegni, bastando che nelle relative relazioni siano esattamente richiamati gli ambienti o la parte di essi attorno i quali abbiano da eseguirsi le progettate opere.

Occorre appena osservare che delle modificazioni, che in tal modo venissero successivamente ad operarsi negli edifici carcerari, dovrà sempre farsi risultare nelle piante esistenti presso gli Uffici tecnici nella stessa guisa che sarà praticato sulle corrispondenti esistenti presso questa Direzione generale, affinchè si possa, ciò mediante, aver in qualunque tempo esatta e sicura notizia della distribuzione e destinazione dei singoli locali di ciascun edificio carcerario.

Non si dubita che i signori Prefetti e con essi i signori Direttori degli Uffici tecnici non siano per riconoscere e convenire pienamente nella opportunità del discorso temperamento, epperciò il sottoscritto facendo sicuro assegnamento sull'efficacia del volonteroso loro concorso si ripromette di avere entro breve termine riunita la raccolta

completa delle piante delle Carceri della categoria suddetta, segnate in margine per ciascuna Provincia, e vale anche a confermarlo in questa fiducia la presunzione che presso ciascun Ufficio tecnico debbano esistere di già le piante delle Carceri che ne dipendono, per cui facilmente gli Uffici medesimi per corrispondere alle premure che saranno loro dirette dai signori Prefetti non avranno che a procedere alle operazioni di riduzione richieste per la uniformità del lavoro, secondo che viene qui sotto indicato.

Si pregano i signori Prefetti di favorire un cenno delle dichiarazioni che saranno cortesi di procurarsi dai signori Direttori degli Uffici tecnici circa il tempo presumibilmente necessario, perchè possano essere trasmesse a questa volta le piante di cui è parola.

Norme per la formazione di un Atlante contenente le Piante di tutte le Carceri circondariali e succursali del Regno.

a) Per ciascun Carcere giudiziario si dovranno disegnare le Piante di tutti i piani, le quali dovranno essere acquerellate con una tinta leggiera composta di puro inchiostro della China.

b) Ciascuna pianta dovrà essere disegnata al 1-200 del vero, quando in questa scala essa possa essere tutta contenuta in un foglio delle dimensioni sottoindicate: o nella scala di 1|250 quando ciò sia necessario per far sì che essa resti tutta contenuta nel foglio.

c) Se il Carcere ha una grande estensione per cui neppure al 1|250 le piante possano essere contenute in un sol foglio, allora si disegnerà un piano d'insieme alla scala che si crederà più conveniente, p. es. al 1|500; e quindi separatamente si disegneranno le piante dei varii bracci di fabbrica costituenti l'edificio, alle scala di 1|200 od al 1|250, ciascuna delle quali piante dovrà essere controsegnata con una lettera, che si segnerà pure nel corrispondente braccio di fabbrica del piano d'insieme per farne vedere la corrispondenza.

d) Si potranno mettere in un sol foglio da disegno due o più Piante di un medesimo Carcere quando esse abbiano piccole dimensioni tali che vi possano comodamente capire alla scala di 1|200.

e) Se il Carcere sia circondato a qualche distanza da uno o più muri di cinta, oppure vi sieno muri interni divisori dei cortili, questi muri si potranno solo disegnare nella pianta del piano terreno oppure nel piano d'insieme pei Carceri maggiori di cui al § *c*.

f) Ciascuna pianta dovrà avere allato una leggenda che indichi la destinazione dei singoli locali, per cui ciò che è detto delle Piante circa al modo di essere contenute nei fogli, s'intende delle Piante unite alle rispettive leggende.

Ciascun foglio dee pure avere una scala metrica che indichi le dimensioni delle piante.

g) La carta sarà inglese, liscia, col segno del fabbricante J. Whatman - avente le dimensioni di 0,78 per 0,56. Siccome però per acquerellare le Piante sarà necessario di incollare i fogli sopra tavolette, si calcola la diminuzione che deve subire ciascun foglio, in otto centimetri per la lunghezza e sei per la larghezza, per cui in definitivo i fogli si dovranno trasmettere colle dimensioni di metri 0,70 per 0,50.

Dovendo questi fogli essere legati in un *album* che comprenderà le piante di tutte le Carceri giudiziarie del Regno, così è necessario che le dette dimensioni sieno rigorosamente osservate, che i fogli sieno perfettamente squadrati e che non vengano trasmessi piegati ad uno o più doppi, ma rotolati in tubi di latta o sopra cilindri di legno, o distesi in cartelle senza essere in esse legati.

Il Direttore Generale G. Boschi.

Firenze, 24 aprile 1866.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti ai Procuratori Generali.

Richiesta di notizie statistiche intorno ai giudizii capitali avvenuti presso ciascuna Corte d'Appello.

Allo scopo di ottenere che tra le varie Provincie del Regno spariscano affatto le vestigia di qualunque difformità legislativa, e gli ordini interni rispondano all'unità politica della Nazione, resta che un Codice penale sottentri alle diverse legislazioni che oggi in Italia variamente valutano e stabiliscono la gravezza e la penalità dei fatti criminosi. Convinto della necessità e dell'urgenza di procedere a questa riforma in una materia che è tanta parte del diritto dello Stato, il Guardasigilli si affrettò a nominare una Commissione di egregi giureconsulti delle varie Provincie d'Italia, alla quale affidò la compilazione del progetto d'un Codice penale che risponda alle esigenze della scienza ed alle nuove condizioni del popolo italiano.

Intanto egli era facile il prevedere che così nel seno della Commissione, come dinanzi al Parlamento, verrebbe elevata la questione della pena di morte, la quale per le sue speciali attinenze con l'ordine morale, col diritto dell'uomo individuo e col diritto della conservazione sociale, rimane ancora la più ardua e delicata delle questioni nella scienza della penalità. Ora egli è vero che questa grave questione sia stata svolta dal lato dottrinale nei più ampi modi sì dagli avversarii e sì dai propugnatori dell'abolizione dell'estremo supplizio; ma lo esame dei lavori scientifici non che delle discussioni nelle assemblee legislative, mostra che non è per anche sufficiente la materia fino ad ora raccolta di osservazioni desunte dall'indagine minuta dei fatti, e dalle esperienze cotidiane sulle condizioni peculiari del popolo, per il quale un sistema penale vuol essere instituito. E non pertanto più che le disputazioni astratte, lo studio accurato dei fatti può tornare efficacissimo alla soluzione pratica del difficile problema.

Essa è invero utilissima cosa il conoscere innanzi tutto quale sia il movimento della criminalità, non solo pei reati puniti con pena capitale, ma anche per quei reati che prima eran puniti di morte, e per Leggi posteriori furono minacciati di pena men grave: lo accertare lo stato della coscienza giuridica del paese in ordine alla pena capitale, desumendone la prova dal numero delle accuse, confrontato con quello delle assoluzioni e delle condanne sia all'estremo supplizio, sia a pene minori per circostanze o concernenti il fatto, o riguardanti la persona: il verificare coll'esito dei giudizii di rinvio dopo l'annullamento pronunciato dalla Magistratura suprema, la possibilità sia dello errore giudiziario, sia della diversa estimazione del fatto: lo studiare l'efficacia sullo spirito del paese sia delle esecuzioni capitali, sia delle grazie che commutarono la pena estrema in una pena minore: e soprattutto è utile non solo, ma necessario il raccogliere dalle esperienze nei luoghi di punizione quali sieno gli effetti delle gravi pene inferiori alla morte sullo stato morale dei condannati, in quelle Provincie segnatamente ove già trovansi instituiti dei penitenziarii. Dai risultamenti di tutte queste ricerche si potrà valutare, con più sicuri criterii, se, senza mettere a repentaglio l'ordine sociale, si possa surrogare all'estremo supplizio altro genere di punizione egualmente efficace, e che la coscienza generale del popolo possa con sicurezza accettare come guarentigia sufficiente alla tutela dei più sacri diritti dell'uomo dall'atrocità di taluni misfatti.

A tal uopo il sottoscritto stima opportuno di raccogliere tutti gli elementi di fatto che valgano a completare sulla grave questione gli studi della Commissione, ed a preparare quelli del Parlamento. Egli è vero che a riunire e valutare i dati statistici senza i quali quelle ricerche sarebbero impossibili, molte difficoltà si pareranno innanzi; imperocchè le diversità dei sistemi penali già in vigore nelle varie Provincie d'Italia, e le diverse condizioni politiche le quali han dovuto esercitare non poca influenza nelle definizioni e nella punizione dei fatti criminosi, rendono malagevoli quelle indagini; tanto più che debbono di necessità estendersi ad un periodo non breve, e seguirlo di anno in anno. Ma il Ministro confida nello zelo indefesso delle SS. VV., ed ha per fermo che porranno ogni studio e diligenza nel raccogliere notizie ed elementi di tanta importanza.

Epperò le SS. VV. avranno cura di trasmettere a questo Ministero una relazione

accompagnata da documenti di quadri statistici, nella quale si trovino distinte anno per anno, dal 1850 al 1865, le seguenti indicazioni relative al distretto di codesta Corte di appello:

1. Il numero delle accuse capitali ammesse dalle Camere di consiglio antiche, e dalle Sezioni di accusa;

2. Il titolo dei reati e le circostanze aggravanti per cui quelle accuse furono ammesse;

3. Il numero degli imputati ai quali ciascuna delle dette accuse si riferiva;

4. Il numero dei condannati alla pena di morte;

5. Il numero dei condannati a pena minore: — *a*) per modificata definizione del reato; *b*) per esclusione di circostanze aggravanti; *c*) per ammissione di scuse; *d*) per concorso di circostanze attenuanti.

6. La indicazione numerica degli annullamenti di sentenze capitali proferiti dalla Corte di cassazione o da altra Magistratura suprema: — *a*) per motivi di diritto; *b*) per motivi di rito.

7. I risultamenti dei giudizii di rinvio;

8. Il numero delle esecuzioni capitali, e quello delle grazie;

9. Il numero annuale dei reati che prima del 1850 eran puniti di morte; e quello de'reati stessi, dopo che con le Leggi posteriori vennero sottoposti a pena minore;

10. Il numero delle recidive pe'condannati a pena di morte, ai quali per grazia fu commutata la pena, e pei condannati a pene minori per crimini puniti antecedentemente con pena di morte.

Il Guardasigilli non ha d'uopo di pregare le SS. VV. a voler procurare che questo lavoro venga compiuto colla maggiore sollecitudine e diligenza possibile. Egli conta sul loro zelo, e spera che le indagini che verranno fatte ed i documenti che saranno raccolti, varranno a fornire nuovi e più sicuri argomenti per la risoluzione di questa grave questione, nella quale sono impegnati ad un tempo i più delicati diritti dell'umanità ed i più grandi interessi sociali.

Il Ministro G. De Falco.

Firenze, 25 aprile 1866.

Circolare (N. 38, Div. 3) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro).

Facoltà pei Consigli d'amministrazione dei Corpi ed Istituti dell'Esercito di chiedere ed ottenere la spedizione di vaglia del Tesoro.

Dietro domanda del Ministero della Guerra, il sottoscritto aderisce che i Consigli d'amministrazione dei Corpi ed Istituti dell'Esercito possano ottenere vaglia del Tesoro per provvedere al pagamento di assegni agli ufficiali ed alla truppa distaccati.

Gli Agenti del Tesoro, e gli altri Funzionari che ne fanno le veci, le Tesorerie, e le Ricevitorie incaricate della emissione dei vaglia riterranno la premessa autorizzazione in aggiunta a quelle comprese nell'elenco annesso alla Circolare a stampa del 7 gennaio 1865, N° 14. — V. Celerif. 1865, pag. 342-43 e 951.

Pel Ministro, il Direttore Generale T. Alfurno.

Firenze, 26 aprile 1866.

Circolare (Div. 3) del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Ordinamento dello stato civile nelle Provincie Napolitane e Sicule. — Interpretazione della Legge sul bollo del 10 agosto 1862.

Alcune Autorità chiesero per loro norma a questo Ministero se coll'attuazione del nuovo Codice di Procedura civile e dell'ordinamento dello Stato Civile si dovessero intendere abrogate le disposizioni contenute nei numeri 1 e 4 dell'art. 5 della Legge 10 agosto 1862, N. 740, in forza delle quali furono dichiarate esenti dalla tassa di bollo nelle Provincie Napolitane e Siciliane:

1. Le copie dei documenti di cui occorra notificazione nei giudizi;

2. Le copie ed estratti dello Stato Civile che occorrerà presentare in occasione di nascita, matrimonio o morte. — V. Celerif. 1862, pag. 756, 1409, 1541 e 2129.

Non è necessario rammentare quale sia la ragione che determinò la citata Legge del 10 agosto. Egli è noto come la medesima sia stata pubblicata affinchè la Tassa di Bollo non riuscisse nelle Provincie Napolitane e Siciliane più gravosa che nelle altre per causa della legislazione ivi vigente.

Le Leggi di Procedura Civile stabilivano che nei giudizii civili ciascuna parte dovesse notificare alle altre copia dei documenti prodotti. Questo obbligo non era imposto dalle Leggi di procedura de le altre Provincie, epperò fu detto che le copie che occoreva notificare nelle Provincie Napolitane e Siciliane fossero scritte sopra carta non bollata. Una simile disposizione fu adottata per le copie e gli estratti dello Stato Civile, perchè del pari nelle altre Provincie del Regno non era ancora ordinata l'istituzione dello Stato Civile.

Da ciò si vede che le accennate disposizioni non ebbero che un carattere eccezionale, momentaneo e transitorio. Le medesime formavano per così dire parte della legislazione allora vigente nelle Provincie Napolitane e Siciliane; e siccome questa ha cessato di esistere, così del pari quelle disposizioni coll'attuazione del nuovo Codice di Procedura Civile e dell'ordinamento dello Stato Civile han dovuto cessare di essere in osservanza.

Il Ministero delle Finanze interpellato su questo proposito ha dichiarato non esservi dubbio che le copie dei documenti prodotti in causa, che ora si volessero comunicare, e le copie e gli estratti dello Stato Civile non sono più esenti dalle prescrizioni delle Leggi sul Bollo, poichè altrimenti verrebbe a consacrarsi una disuguaglianza di carichi che la Legge del 10 agosto si propose precisamente di impedire, e si ammetterebbe una difformità di legislazioni,che colla promulgazione delle nuove Leggi si volle togliere.

Questa dichiarazione non è che la naturale conseguenza della nuova legislazione; non pertanto il sottoscritto crede di avvertirne le Autorità che vi possono essere interessate, affinchè gli Agenti finanziari non abbiano a procedere per contravvenzione a loro danno.

Si trasmette perciò ai signori primi Presidenti e Procuratori Generali delle Provincie Napolitane e Siciliane un numero sufficiente di esemplari della presente Circolare perchè i primi possano darne comunicazione ai Presidenti dei Tribunali del loro distretto, ed i secondi ai Procuratori del Re da essi dipendenti ed ai Pretori.

I signori Procuratori del Re provvederanno che gli Ufficiali dello Stato Civile del loro Circondario giudiziario abbiano conoscenza delle esposte dichiarazioni.

Il Ministro G. De Falco.

***Firenze*, 27 *aprile* 1866.**

Circolare (Div. 3) del Ministero di Grazia e Giustitiza e dei Culti.

Verifiche periodiche degli atti e registri di Stato Civile. — In quali casi debba applicarsi la Tariffa penale giudiziaria.

L'art. 126 del R. Decreto per l'ordinamento dello Stato Civile 15 novembre 1865, N. 2602, stabilisce che i Pretori devono eseguire, alla scadenza di cadun quadrimestre, le verificazioni degli atti e registri esistenti negli uffici di Stato Civile compresi nel loro mandamento. — V. Celerif. 1865, pag. 2083.

Dal N. 400 della tariffa civile è stabilito che « nel caso in cui dai Segretari comunali non si presentassero all'Ufficio di Pretura i registri dello Stato Civile, e quindi « si rendessero necessarie le trasferte dei Pretori per eseguire le ispezioni prescritte, « saranno dovute le tasse accordate per le trasferte in materia penale ». — Ved. alle pagine 641 e 577.

« Le somme per queste ad essi dovute saranno pure determinate osservando le « norme prescritte dalla tariffa penale, e pagate dai singoli Comuni nell'interesse dei « quali furono eseguite ».

Finalmente coll'art. 47 della tariffa penale si stabilisce che le indennità per tali trasferimenti non siano dovute ai Pretori se non nel caso che si tratti di Comuni distanti

più di quattro chilometri dal capoluogo di mandamento, e che dovranno essere tassate giusta il disposto dal precedente art. 40.

Nel richiamare le accennate disposizioni ai signori Sindaci dei Comuni dipendenti, vorranno i Procuratori del Re invitarli a prendere gli opportuni concerti coi Pretori prima della scadenza di ogni quadrimestre per determinare in qual giorno possano trasferirsi al capoluogo, e nel tempo stesso per stabilire le cautele opportune ad impedire lo smarrimento degli atti e dei documenti.

Vuo'si poi far notare ai signori Sindaci che sta alla loro saggezza lo apprezzare se ed in quali casi possa essere conveniente il trasferirsi sul luogo dei Pretori, piuttosto che il trasporto degli atti e dei registri alla Pretura, tenendo conto specialmente della quantità dei documenti presentati, del numero dei registri e delle speciali circostanze di luogo.

Vorranno inoltre i Procuratori del Re invitare i Pretori ad eseguire le dette verificazioni quando avvenga che per altri atti del loro Ministero dovessero trasferirsi nei Comuni nelle epoche fissate dall'art. 126 del Regolamento succitato, e semprechè si possano eseguire nello stesso giorno, avvertendo che le tasse per le indennità in questi casi sono compensate con quelle dovute per gli atti eseguiti.

Appena occorre avvertire che le disposizioni sopra accennate si riferiscono esclusivamente ai Comuni nei quali i Pretori non tengono residenza, giacchè in questi ultimi essi devono recarsi per le verificazioni agli Uffici di Stato Civile.

Quando poi le tasse siano dovute dal Comune giusta il N. 400 della tariffa civile, verranno spedite su modelli a stampa (N. 10, annesso alla tariffa penale) e trasmessi al Procuratore del Re per il *Visto* a norma dell'art. 142 della tariffa medesima, e quindi rimesse al Presidente del Tribunale per il Decreto di cui è cenno nell art. 138, con avvertenza che la richiesta di pagamento dovrà essere fatta *al Ricevitore comunale di....* od a quell'Ufficiale pubblico che avrà l'incarico dal Comune di eseguirlo.

Le tasse ora accennate non devono essere iscritte nel registro indicato nell'art. 160 della tariffa penale, ma i Cancellieri delle Preture dovranno ricavarne le copie valendosi del modello a stampa, e conservarle in fascicolo speciale con numero d'ordine progressivo, tanto per il caso di smarrimento, quanto per giustificazione, ove si elevassero reclami od altrimenti occorresse accertarne l'ammontare.

Il Ministro G. De Falco.

Firenze, 30 aprile 1866.

Circolare (Div. 3) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Stipendio dei Commessi Scrittori provvisorii nelle Cancellerie; interpretazione della Legge sull'ordinamento giudiziario.

La Corte dei Conti con recente sua deliberazione rifiutò di registrare alcuni decreti di nomina di Commessi provvisorii agli Uffizi di Vice-Cancellieri di Pretura, osservando che l'articolo 283 della Legge organica 6 dicembre 1865, nº 2626, nella locuzione *attuali Commessi* comprendeva soltanto i *Commessi* aventi qualità e posto definitivo ai termini delle disposizioni precedenti e delle piante organiche allora stabilite. — Ved. alle pag. 353 e 481.

Il sottoscritto ha dovuto perciò esaminare, se ammettendo siffatta interpretazione si potesse ancora continuare a corrispondere loro gli assegni provvisorii di cui si trovavano provvisti a carico dell'Erario; ed in altri termini, se non essendo essi compresi nel disposto dal citato articolo 283 non dovessero pure andar esclusi dal disposto dal precedente articolo 282, che mantiene i Commessi nel diritto di percepere gli stipendi od assegni loro fissati, essendo i due articoli evidentemente correlativi e identica la ragione della Legge, ed essendo pure identica tanto nell'uno quanto nell'altro la locuzione di *attuali Commessi* senza che vi sia aggiunta maggiore specificazione.

Questo dubbio fu sottoposto al Consiglio di Stato, il quale opinò:

a) Che le disposizioni degli articoli 282 e 283 della legge di ordinamento giudiziario devono applicarsi ai soli Commessi, che al pari degl'Impiegati degli Uffici di stralcio già avevano qualità definitiva, ma non possono estendersi a quelli che erano addetti alle Cancellerie e Segreterie soltanto *a titolo provvisorio*;

b) Che dalla Legge stessa essendosi imposto ai Cancellieri l'obbligo del pagamento della retribuzione agli scrivani *necessari nei loro Uffici* coi proventi ad essi riservati, deve perciò ritenersi cessato fin dal giorno della sua attuazione l'obbligo che a questo riguardo si era volontariamente assunto l'Erario, fatta eccezione di quelli cui accenna l'articolo 282; e che quindi i Commessi provvisorii devono ritenersi passati a carico dei Cancellieri nei proventi loro devoluti, continuando a ricevere gli attuali loro assegni sino a che entro il termine e nei modi stabiliti dagli articoli 27 e 28 del Regolamento generale giudiziario abbiano effettivamente ottenuta la loro nomina a scrivani, e quando ciò non avvenga debbano cessare dal far parte degli uffizi cui sono addetti.

Determinata per tal modo la condizione dei Commessi provvisorii od in soprannumero rispetto alla nuova Legge di ordinamento giudiziario, il sottoscritto convenendo nell'avviso espresso dal Consiglio di Stato, si affretta a parteciparlo ai signori Procuratori Generali. Le SS. LL. vedranno di leggieri che dagli indicati principii derivano due conseguenze:

1º Che i pagamenti fatti dall'Erario nei quattro mesi ora trascorsi ai Commessi provvisorii si debbono intendere eseguiti soltanto a titolo di anticipazione di quanto avrebbe dovuto al finire dell'anno ad essi pagarsi a termini del disposto del quarto capoverso dell'articolo 156 della Legge di ordinamento e dell'articolo 140 del Regolamento generale, se dalla liquidazione definitiva fosse riconosciuto giustificato e necessario un sussidio per parte dello Stato.

2º Che a partire dal primo del prossimo mese di maggio deve assolutamente cessare ogni carico all'Erario per il pagamento di qualsiasi stipendio od assegno a *Commessi provvisorii*, e che perciò toccherà ai Cancellieri a provvedervi sui proventi loro devoluti a termini del nº 2 dell'articolo 156 sopra citato, *ogniqualvolta i bisogni del servizio richiedano l'opera loro* ed i Cancellieri sieno autorizzati a valersene dal Primo Presidente della Corte.

Ora in esecuzione di quello che si è detto al nº 1 dovranno le SS. LL. provvedere acciocchè dai Cancellieri, i quali ebbero finora de'Commessi provvisorii, sieno versate all'Erario, nel termine di giorni dieci dalla data dell'avviso, le somme percepite per copie ed accessi sino alla concorrenza di quanto fu dall'Erario anticipato per il pagamento dei Commessi medesimi.

Che se le percezioni fatte sinora non raggiungessero la somma a questo titolo dovuta, provvederanno affinchè sia versato quanto fu esatto nell'interesse dei Cancellieri per diritti loro riservati, dedotte le spese di ufficio occorse, e nel tempo stesso sia tenuto conto della deficienza per supplirvi coi proventi dei mesi successivi, sino a che alla fine dell'anno, come già si accennava, si possa verificare col confronto dei proventi medesimi e delle spese d'ufficio, comprese quelle fatte per i Commessi, se sia o non il caso di qualche sussidio per parte dello Stato.

Dovranno però le SS. LL. avvertire i Cancellieri, che non possono essere annoverate fra le spese di loro Ufficio quelle che non sieno evidentemente *indispensabili* all'andamento del servizio, e non sieno giustificate con regolare quitanza.

Nel dare esecuzione al prescritto col nº 2 le SS. LL. dovranno fare accurato studio del personale esistente in cadauna Cancelleria, in relazione col numero degli affari e tenendo conto specialmente delle copie a spedirsi; e siccome è intendimento del Governo che i lavori richiesti nell'interesse dello Stato siano eseguiti dai Cancellieri e Vice-Cancellieri nominati, ne sorge ovvia la conseguenza che l'ammessione degli Scrivani o Commessi deve solo essere autorizzata quando i Cancellieri ne facciano domanda, e quando sia resa necessaria per la spedizione di copie ed altri atti pei quali è accordata una tassa in quelle Cancellerie, nelle quali i proventi per copie ed accessi siano sufficienti a sopperire al loro stipendio e nel tempo stesso alle spese d'ufficio.

Questa disposizione dovrà poi essere rigorosamente osservata, sia perchè conforme al prescritto dell'ultimo capoverso dell'articolo 28 del Regolamento generale, sia perchè dettata dall'imperiosa necessità di impedire si aggravino i Cancellieri di inutili spese, le quali, oltre a ridondare a loro danno col privarli di proventi eventuali, verrebbero anche a ricadere a carico dell'Erario a termini dell'articolo 156 più volte citato della Legge organica.

Lo scrivente è persuaso che le SS. LL. troveranno modo di conciliare l'interesse dell'Erario col buon andamento del servizio, ed il minor danno possibile dei Commessi che dovrebbero essere licenziati, promuovendone la traslocazione a quelle Cancellerie ove potesse esservi bisogno dell'opera loro.

Egli crede inutile soggiungere che in quasi tutte le Provincie del Regno, nelle quali era per lo addietro lasciato ai Cancellieri il carico di provvedere al servizio coi proventi del decimo, delle copie e degli accessi, non solo il Governo non ebbe

mai a sopperire ad alcuna spesa, ma ne traevano ancora ragguardevole lucro i funzionari; e che nulla essendosi innovato in tal parte, non vi ha ragione per cui in oggi abbia a sopportare lo Stato non lieve ed inutile aggravio, il quale non potrebbe essere in modo alcuno giustificato ed ammesso.

Vorranno perciò le SS. LL. portare a cognizione dei Funzionari delle Cancellerie dipendenti, che il sottoscritto nè può nè intende ora di imporre all'Erario maggiori spese di quelle ammesse in bilancio e che spera trovare nell'opera di tutti quel concorso e quel buon volere che sono indispensabili a superare le apparenti e momentaneè difficoltà che si potranno incontrare.

Vorranno pure far noto ai Commessi che dovranno essere per ora licenziati, che nel formarsi le piante organiche degli scrivani per ciascuna Cancelleria e nel determinare le norme da osservarsi per le spese d'ufficio, il Sottoscritto provvederà in modo da lasciare aperta la via per essi ad onesto guadagno quando vi sia sufficiente lavoro nelle Cancellerie medesime.

Siccome poi consta allo scrivente che molti dei Cancellieri delle Corti e dei Tribunali non hanno ancora versato all'Erario le somme da essi dovute giusta l'articolo 284 della legge di ordinamento in corrispettivo della parte loro imposta per il pagamento dei commessi addetti ai rispettivi Collegi, vorranno perciò le SS. LL. dare immediatamente le opportune disposizioni, affinchè tale versamento si eseguisca entro brevissimo termine e fino alla concorrente delle fatte percezioni, dedotto soltanto il decimo e le spese occorse, ed osservando le stesse norme sopra accennate.

A giustificare l'esecuzione di quest'ultima prescrizione ed i versamenti eseguiti dai Cancellieri mandamentali dovranno essere dai signori Procuratori Generali trasmessi a questo Ministero, nei primi cinque giorni del prossimo mese di giugno, altrettanti stati distinti per cadun distretto di Tribunale, indicanti le percezioni fatte nel quadrimestre in ogni Cancelleria per copie ed accessi, l'ammontare delle spese occorse e le somme versate.

I signori Procuratori Generali vorranno prendere coi Primi Presidenti gli opportuni concerti, affinchè le fatte prescrizioni sieno poste in esecuzione colla massima sollecitudine. *Il Ministro* G. De Falco.

Firenze, 10 maggio 1866.

Circolare (N. 30, Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Imposta sui fabbricati; se possa applicarsi una multa per meno esatta dichiarazione.

Fu fatto il quesito se il contribuente che abbia dichiarato come rurale, e perciò colle sole indicazioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 11 del Regolamento, un fabbricato, il quale dalla Commissione di Sindacato o dalla Giunta d'appello sia stato ritenuto come urbano, vada soggetto alle multe comminate per inesatta dichiarazione. — V. Celerif. 1865, pag. 258, 827 e 1030.

Considerando che dalla Legge del 26 gennaio 1865 non è contemplato tale caso; che le multe, secondo lo spirito della Legge, sono intese a frenare e punire le infedeltà delle dichiarazioni rispetto all'ammontare delle rendite; che nella applicazione delle pene non debbe usarsi mai interpretazione estensiva;

Considerando che il contribuente, sebbene abbia ritenuto il fabbricato come rurale, ha tuttavia soddisfatto al debito della dichiarazione;

Considerando che ben diverso è il caso di questo contribuente da quello in cui non fosse fatta alcuna dichiarazione;

Il sottoscritto risolve, in risposta al quesito proposto, non esser luogo ad applicazione della multa. *Pel Ministro*, G. Finali.

Firenze, 2 maggio 1866.

Circolare (N. 19, Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Formazione dei ruoli ed esazione dell'imposta fondiaria nelle Provincie Piemontesi e Liguri.

Le Direzioni delle Tasse riceveranno in pacco a parte un competente numero di stampati per la formazione dei ruoli dell'imposta sui terreni pel 1865, e si atterranno per questo servizio alle norme che seguono:

1. Dovendo i ruoli stessi essere formati dagli Agenti delle Tasse, esse ne faranno loro distribuzione, pigliando per base il numero dei proprietari dei Comuni componenti ciascuna Agenzia resultante dal quadro ordinato colla Circolare a stampa del 20 febbraio ultimo, N. 18. — Ne terranno però nell'uffizio di Direzione una scorta per provvedere ad ogni occorrenza. — V. alla pag. 398.

2. Il ruolo si compone di quattro fogli diversi. — Il modulo R ha nella prima pagina il frontespizio; nelle altre tre le caselle per inscrivervi i contribuenti. — Il modulo R[1] è l'intercalare, e quindi le quattro pagine portano le caselle per inscrivervi i contribuenti. — Il modulo R[2] serve per la ricapitolazione nelle prime tre pagine, e contiene nell'ultima la chiusa del ruolo. — Ed infine il modulo R[3] è il foglio intercalare del precedente, e quindi le quattro pagine servono esclusivamente per la ricapitolazione.

3. La prima operazione che devono compiere gli Agenti delle Tasse, appena abbiano ricevuto dalla Commissione provinciale d'appello il sunto dei giudizi pronunciati colle schede relative a termini dell'art. 48 del Regolamento, è di stabilire ed inscrivere nelle colonne 17, 18 e 19 della tabella (secondo che si tratti di beni della prima, della seconda o della terza categoria) la rendita netta per ciascun ente imponibile.

4. Se per avventura la rendita netta derivante dal giudizio della Commissione di sindacato, o da quella d'appello, fosse per qualche contribuente, o per qualche ente imponibile, inferiore a quella dal contribuente dichiarata, gli Agenti delle Tasse (purchè non esistano domande di riduzione fatte dai contribuenti stessi durante il corso delle operazioni d'accertamento, per motivo di errori materiali in cui fossero incorsi nella dichiarazione), riterranno le cifre dichiarate dal contribuente, imperocchè le Commissioni di Sindacato e quelle d'appello, avendo per mandato di accertare la rendita, non aveano certamente la facoltà di fissarle in somma minore di quella dichiarata dai contribuenti. Quando poi esistessero domande di rettificazione, come si accennava, si terrà ferma la somma di rendita determinata dalla Commissione di sindacato o d'appello. — Ved. Celer.f. 1865, pag. 1043 e 1402.

5. Determinate con queste avvertenze le rendite imponibili di ciascun ente, e riempite le colonne 17, 18, e 19 della tabella delle rendite, gli Agenti delle tasse dovranno riportare lo ammontare di ciascuna delle tre categorie, nelle quali fu divisa la rendita imponibile, nell'apposito quadretto del frontespizio del ruolo, riducendo però a 2|3 la rendita della terza categoria, perocchè essa, a tutto il 1866, deve sopportare soltanto 2|3 dell'imposta.

6. La Direzione, avuto dal Ministero il contingente provinciale, che le verrà quanto prima comunicato, lo dividerà fra i Comuni isolati ed i consorzi della Provincia, prendendo per base la somma annuale d'imposta fondiaria rurale effettivamente da ciascun Comune o Consorzio pagata prima della Legge del conguaglio. — Comunicherà poi agli Agenti delle Tasse i contingenti comunali o consorziali resultanti da tale operazione.

7. Gli Agenti delle Tasse in base alla rendita imponibile dei beni della prima categoria di ciascun Comune, divideranno tra i Comuni del consorzio il contingente consorziale, e troveranno così il contingente che per ciascun Comune del consorzio debbe essere ripartito sulla rendita imponibile dei beni della prima categoria. Questo contingente diviso per la rendita imponibile degli accennati beni, darà l'aliquota per la determinazione dell'imposta da sopportarsi dai beni della seconda e terza categoria.

8. Compiute tutte le accennate operazioni, avranno gli Agenti delle Tasse gli elementi per formare un quadro di conformità al modulo A annesso alla presente, e lo trasmetteranno alla Direzione delle Tasse, la quale ne farà un riassunto per Provincia che trasmetterà al Ministero.

9. In base ai risultati del precedente quadro il Ministero determinerà e farà conoscere alle Direzioni la parte dell'imposta sui beni non censiti che debbe andare in aggiunta al contingente, a senso del disposto dell'art. 3 della Legge del conguaglio, per compensare l'Erario delle perdite sofferte in causa alla limitazione voluta dall'articolo stesso pei Comuni di censo lombardo.

10. La Direzione ripartirà la somma avanti indicata tra i Comuni della Provincia prendendo per base l'ammontare dell'imposta risultante per ciascun Comune dalla colonna terza del quadro A.

11. Gli Agenti delle Tasse sommeranno insieme per ciascun Comune le rendite imponibili dei beni della prima e della seconda categoria, e sommando pure insieme il contingente comunale risultante dalla colonna seconda del quadro A colla somma d'imposta come avanti si disse stabilita dalla Direzione pei beni della seconda categoria, formeranno l'aliquota d'imposta, la quale, applicata separatamente alla rendita imponibile dei beni di ciascuna categoria, darà l'ammontare dell'imposta del Comune da inscriversi ai numeri 1, 2 e 3 del frontispizio.

12. Avuta in tal modo l'imposta effettiva da pagarsi da ciascun Comune pei beni della prima, seconda e terza categoria, gli Agenti delle Tasse ne formeranno un quadro di modulo B annesso alla presente, e lo trasmetteranno alla Direzione, la quale ne formerà un riassunto per Provincia da trasmettersi al Ministero.

13. In base a tale riassunto il Ministero stabilirà e farà conoscere alla Direzione per ciascuna Provincia la tangente dei 7 milioni per spese già provinciali.

14. La Direzione ripartirà detta tangente fra i Comuni sulla base delle somme della colonna quinta del quadro B, che le fu trasmesso, come fu avanti ordinato, dagli Agenti delle tasse. Contemporaneamente la Direzione determinerà quale sia la somma di sovrimposte provinciali e comunali che debbono andar a carico dell'imposta fondiaria, tenendo presente quanto venne ordinato col paragrafo 13 della Circolare 22 marzo p. p., N. 22, per la formazione dei Ruoli di ricchezza mobile; e ripartirà la somma di sovrimposte in tal modo stabilita fra i Comuni in base alle somme della colonna 5 del quadro B avanti accennato. — Farà poi conoscere agli Agenti delle Tasse per ciascun Comune l'ammontare della tangente di 7 milioni per spese già provinciali, la tangente delle sovrimposte provinciali e comunali, nonchè l'ammontare delle quote che fossero da reimporsi. — V. alla pag. 399.

15. Gli Agenti delle Tasse inscriveranno ai numeri 4, 5 e 6 del frontispizio del ruolo le somme di cui si è ora discorso; e formato il totale A, liquideranno su di esso il 3 per cento per le spese di riscossione; ed inscritto al n. 8 del frontispizio stesso lo ammontare della reimposizione, faranno sulle linee indicate colle lettere (*a*) (*b*) (*c*) il totale di ciascuna colonna del quadro del frontespizio; sui quali totali devono formarsi le aliquote da annotarsi nel quadretto che sta in fine del frontespizio stesso. — Per loro norma gli Agenti troveranno in fine della presente un modulo del frontespizio esemplificato.

16. Per la tariffazione dell'imposta pei contribuenti, gli Agenti delle Tasse dovranno per ciascun di essi fare la somma complessiva della rendita imponibile, desumendo dalla tabella delle rendite le cifre parziali delle colonne 17, 18 e 19; coll'avvertenza però di ridurre a 2/3 le cifre della colonna 19.

17. L'ammontare delle ammende o multe non può essere descritto nel frontespizio del ruolo, se non dopo che esse siano liquidate per ciascun contribuente; e perciò l'ammontare delle multe stesse dev'essere desunto dalla ricapitolazione del ruolo.

18. Le ammende o multe dovranno determinarsi in base all'imposta principale (scevra da ogni addizionale) che deve colpire la differenza risultante tra la rendita netta complessiva da ciascun contribuente dichiarata, e quella fissata dalla Commissione di sindacato o d'appello.

19. Ma per procedere con maggior sicurezza nell'applicazione delle multe gli Agenti delle Tasse debbono tener presenti i seguenti casi: — 1. Contribuenti che dichiararono in tempo utile tutti i cespiti di rendita fondiaria posseduti; — 2. Contribuenti che fecero dichiarazione tardiva; — 3. Contribuenti che, avendo ricevuta la scheda, non fecero dichiarazione; — 4. Contribuenti che, non avendo ricevuta la scheda, non fecero dichiarazione; — 5. Contribuenti che nella dichiarazione fatta in tempo utile o tardivamente abbiano omesso di dichiarare qualche cespite di rendita.

20. Nel primo caso gli Agenti delle Tasse debbono confrontare la rendita netta dichiarata con quella accertata e stabilirne la differenza. Calcolando sulla differenza l'imposta alla ragione che ne sarà resultata, e duplicando quest'imposta, si avrà la ammenda o multa da sopportarsi dai contribuenti. — Giova però avvertire che, trattandosi di beni affittati, vi ha luogo ad ammenda o multa, qualunque sia la differenza tra la rendita netta dichiarata e quella accertata; mentre all'incontro trattandosi di beni non affittati, l'ammenda o multa si deve soltanto applicare quando la differenza

fra la rendita netta dichiarata e quella accertata ecceda l'1|8. — Si avverte ad ogni buon fine, che il termine di confronto per determinare se la differenza fra la rendita dichiarata e la rendita accertata sia maggiore di 1|8, è la cifra della rendita stabilita dalla Commissione di sindacato o d'appello. A cagion d'esempio se un proprietario dichiarò una rendita di lire 800, e dopo gli accertamenti delle Commissioni questa rendita venne elevata a lire 910, non vi è luogo a multa, perchè la differenza di lire 110 è bensì maggiore di 1|8 della rendita dichiarata, ma non è maggiore di 1|8 della rendita accertata. — Da quanto avanti si disse ne segue, che quando la rendita complessiva del contribuente provvenga in parte da beni affittati ed in parte da beni non affittati, la multa si deve liquidare complessivamente se la differenza oltrepassa l'ottavo; e si deve liquidare invece soltanto sulla parziale differenza relativa ai beni affittati, quando la differenza complessiva non ecceda l'ottavo.

21. Nel secondo caso si liquiderà la multa per la tardiva dichiarazione nel quarto della imposta dovuta sulla rendita tardivamente dichiarata; salvo, ove d'uopo, la liquidazione di una seconda multa per la differenza fra la somma dichiarata e quella accertata come nei casi precedenti. — Anche in questo caso giova far distinzione tra la rendita dei beni affittati, e quella dei beni non affittati.

22. Nel terzo caso sarà applicata la multa nel doppio dell'imposta dovuta dal contribuente.

23. Nel quarto caso la multa sarà del quarto dell'imposta dovuta.

24. Nel quinto caso la multa si liquiderà nel doppio dell'imposta che sarà stabilita sulla rendita del cespite non dichiarato, sempre quando, sommando la rendita accertata pel cespite non dichiarato colle altre rendite dal contribuente dichiarate, la differenza tra questa somma e la rendita complessiva accertata non sia maggiore dell'ottavo di quest'ultima. Quando invece questa differenza ecceda l'ottavo, la multa sarà liquidata sulla differenza complessiva. — Con queste spiegazioni hanno gli Agenti delle Tasse le norme necessarie per l'applicazione delle multe.

25. Compiuti che sieno, colle norme che precedono, i ruoli, gli Agenti li trasmetteranno alla Direzione, insieme alle relative tabelle delle rendite.

26. La Direzione, colla scorta delle tabelle e degli altri elementi presso di lei esistenti, esaminerà i ruoli, li rettificherà, occorrendo; ma siccome è d'uopo che le cifre sieno nitide, e ben chiare, e non presentino correzioni, così occorrendo di ritoccare qualche cifra, la Direzione dovrà sostituire al foglio ritoccato altro foglio, in cui si trascriveranno gli articoli esistenti nel foglio pria eliminato; oppure scriverà in inchiostro rosso le cifre sostituite alle altre, le quali debbono però sempre restare leggibili. Ma in questo caso nel margine del foglio si porrà una nota, firmata dal Direttore, colla quale si accenni la variazione fatta. — Eseguita siffatta operazione, le tabelle delle rendite saranno restituite all'Agente delle Tasse.

27. Il Direttore munirà della propria firma ciascuna pagina del ruolo, e lo invierà al Prefetto, il quale lo renderà esecutorio secondo la formola che vi si trova in fine, e lo restituirà alla Direzione, onde ne faccia trasmissione agli Esattori.

28. Gli Esattori appena ricevuto il ruolo, inscriveranno in inchiostro rosso nella colonna 9, immediatamente sotto la somma totale dovuta dal contribuente, lo ammontare della multa del 6 per cento in cui il contribuente fosse incorso per non aver eseguito il pagamento anticipato della fondiaria, in senso della Legge 24 novembre 1864. — Delle somme così inscritte in rosso per ciascun contribuente, faranno pure in inchiostro rosso il totale in fin di pagina, riepilogandole nei fogli del ruolo a ciò destinati. — Nello spazio a ciò destinato emargineranno per ciascun contribuente i pagamenti parziali fatti sia in occasione dell'anticipazione, sia successivamente in base ai ruoli del secondo semestre 1864. Per le somme pagate in anticipazione in senso della citata Legge del 24 novembre 1864, lo sconto del 6 per cento dovrà figurare nell'emarginazione distinto dalla somma effettivamente pagata. — Nella colonna 10 del ruolo inscriveranno la somma totale, compreso, ove abbia avuto luogo, lo sconto del 6 per cento, da ciascun contribuente pagata. — Nelle colonne 11 o 12 faranno la differenza tra le somme complessive resultanti per ciascun contribuente dalla colonna 9, e quella resultante dalla colonna 10. Così nella colonna 11 avranno le somme residue da esigersi; nella colonna 12, il di più pagato da restituirsi ai contribuenti. Totalizzeranno indi le colonne 10, 11

e 12 facendone il riassunto nei fogli di ricapitolazione del ruolo. — V. Celerif. 1864, pag. 2466, 2469 e 2472.

29. Compiuta siffatta operazione, gli Esattori ne avviseranno l'Agente delle Tasse; il quale si porterà nell'Ufficio esattoriale; esaminerà le liquidazioni parziali operate per ciascun contribuente dall'Esattore; e farà occorrendo variare le risultanze delle operazioni eseguite dall'Esattore nelle colonne 9, 10, 11 e 12.

30. Gli Esattori avviseranno in seguito i Sindaci che il ruolo è ostensibile nello ufficio esattoriale per 15 giorni; indicando le ore in cui l'ufficio esattoriale sarà aperto.

31. I Sindaci pubblicheranno, dopo averlo debitamente riempiuto, l'avviso modello S che sarà loro fatto distribuire per cura della Direzione dalle Tasse.

32. Gli Esattori spediranno poi, secondo le consuete norme, gli avvisi di pagamento ai contribuenti, e procederanno nei modi soliti all'esazione delle residue somme dai contribuenti dovute.

33. Ponendo a confronto l'ammontare delle sovrimposte provinciale e comunale inscritto ai numeri 5 e 6 del frontespizio, coll'ammontare delle sovrimposte stesse esatte provvisoriamente in base ai ruoli del 1864 e versato alla Provincia ed al Comune, si avrà la differenza in più od in meno da accreditarsi o da addebitarsi alla Provincia ed al Comune. Nel primo caso gli esattori faranno alla Provincia ed al Comune il versamento della differenza. Verificandosi il secondo caso, vale a dire che siasi versato alla Provincia ed al Comune più del dovuto, la Direzione ne riferirà al Ministero, che si riserva di fare a suo tempo quanto occorre perchè la cassa esattoriale sia ripionata.

34. Gli Esattori, con avvisi speciali ai contribuenti, che faranno loro pervenire per mezzo dei Sindaci, avvertiranno i contribuenti stessi dei rimborsi loro spettanti, giusta le resultanze della colonna 12 del ruolo. — Il rimborso ai contribuenti sarà fatto in numerario effettivo. Qualora però siano per altri titoli debitori verso l'Esattoria, la somma loro spettante sarà commutata in una quitanza di pagamento da portarsi in deduzione od in estinzione del debito loro.

35. All'atto dell'effettuazione del rimborso, sia che esso venga eseguito con numerario, sia con rimessione di quitanza di pagamento, l'esattore dovrà farsi rilasciare dal contribuente quitanza di rimborso. — Quando colui, cui deve farsi il rimborso sia illitterato, la quitanza sarà crocesegnata dal percipiente; ma in questo caso deve essere convalidata dalla firma di due testimoni. — In mancanza di questa formalità, il rimborso sarà considerato come non avvenuto, e l'esattore sarà contabilizzato dalla relativa somma come sarà detto in appresso.

36. I rimborsi, di cui è questione, debbono essere eseguiti a favore di coloro che all'epoca del pagamento dell'imposta erano possessori del fondo cui l'imposta si riferisce.

37. Quando siano eseguiti i rimborsi, l'Esattore ne avviserà l'Agente delle Tasse, il quale intraprenderà nuovamente il giro degli Uffizi esattoriali. — Esaminerà le quitanze pei rimborsi riportate dall'Esattore, e quando l'ammontare complessivo di siffatte quitanze non eguagli l'ammontare della colonna 12ª della ricapitolazione del ruolo, o perchè i contribuenti non siansi presentati per ricevere i rimborsi, o perchè e quitanze di rimborso siano irregolari, o per altra causa qualsiasi, darà carico all'esattore della differenza sugli stati di contabilità. — Questa differenza sarà poi nei conti amministrativi e giudiziarii inscritta al carico dello esattore sotto la denominazione: *Somma non rimborsata per eccedenza di pagamento della fondiaria.*

Il sottoscritto raccomanda l'esatta osservanza e il sollecito adempimento di quanto è prescritto nella presente Circolare.

Pel Ministro, G. Finali.

Modulo R

Provincia *di* — **Comune** *di* —

CONGUAGLIO

dell'imposta fondiaria nel compartimento di Piemonte e Liguria per l'anno 1865.

RUOLO

FRONTESPIZIO

1. Rendita netta imponibile dei beni già soggetti ad imposta (1ª categ.) L.	168,200. »
2. Rendita netta imponibile dei beni non soggetti ad imposta perchè non censiti (2ª categoria) . . . . . »	6,000. »
3. Rendita netta imponibile (ridotta ai 2|3), dei beni non soggetti ad imposta perchè esenti (3ª categoria) . . . . . »	1,000. »
Totale . . . . . L.	175,200. »

		Imposta e sovraimposta Erariali	Provinciale	Comunale
1. Contingente in principale e relativo decimo di guerra, applicabile alla rendita dei beni della 1ª categ. L.	18,456. »	18,456. »		
2. Imposta in principale e relativo decimo di guerra, applicabile alla rendita dei beni della 2ª categ., alle ragione del per cento »	480. »	480. »		
3. Imposta in principale e relativo decimo di guerra, applicabile alla rendita dei beni della 3ª categ., alla ragione del per cento . . »	80. »	80 »		
4. Quota-parte dei 7 milioni pel rimborso di spese già Provinciali a carico dello Stato . . . . . »	200. »	200. »		
5. Sovraimposta Provinciale . . . . . »	3,300. »		3,300. »	
6. Sovraimposta Comunale . . . . . »	1,500. »			1,500. »
Totale . . . L. (A)	19,016. »	14,216. »	3,300. »	1,500. »
7. Ammontare del 3 per cento per le spese di riscossione . . . . . »	570. 48	570. 48		
8. Reimposizione per le quote inesigibili del 2º semestre 1864 . . . . »	12. 52	12. 52		
L.	19,599. 00	(*a*) 14,799. 00	(*b*) 3,300. »	(*c*) 1,500 »
9. Ammende e multe incorse dai contribuenti . . . . . »	2,351. »	2,351. »		
Totale . . . L.	21,950. »	17,150. »		

Aliquote per ogni lira di rendita imponibile	L.	Cent.
Dell'imposta Erariale (*a*) . . . . . L.	00	08,446918
Dalla sovrimposta Provinciale (*b*) . . . . . »	00	01,883562
Della sovrimposta Comunale (*c*) . . . . . »	00	00,856160
Aliquota complessiva . . . . . L.	00	11,186640

Firenze, 3 maggio 1866.

Circolare (N. 168) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Sono sospesi i congedi e le licenze ai Funzionari della Magistratura.

Gli avvenimenti politici e le particolari condizioni, nelle quali può trovarsi il paese, rendono necessaria la presenza di tutti i Funzionari della Magistratura nelle rispettive sedi. E però il sottoscritto, valendosi delle facoltà concessegli dall'art. 53 del Regolamento giudiziario, raccomanda ai Capi dei Collegi giudiziari e degli Uffici del Pubblico Ministero:

1º Di sospendere fino a nuovo ordine la concessione di congedi ai Funzionari da loro dipendenti, a meno che si trattasse di brevissime assenze accordate per gravi motivi, e dandone contemporaneo avviso al Ministero. — Ved. alle pag. 353 e 481.

2º Di invitare quelli fra i suddetti Funzionari che si trovano in congedo a ritornare alle loro residenze; salvo quanto è disposto dall'art. 59 alinea 1º del suddetto Regolamento.

Siccome poi nelle isole di Sicilia e di Sardegna corre il primo periodo delle ferie annuali, il sottoscritto senza alterare per ora l'ordine di servizio stabilito per la Magistratura giudicante, si limita ad invitare i signori Procuratori Generali a voler prescrivere a tutti i Funzionari del Pubblico Ministero di riassumere il loro ufficio nel più breve termine possibile, riservandosi di compensarli a tempo più opportuno di quel periodo di ferie che loro rimarrebbe tuttora a compire.

Il sottoscritto confida che tutti i Funzionari dell'ordine giudiziario non mancheranno di rispondere volonterosi a questo invito del Governo, e che saranno ben lieti di cogliere anche questa occasione per dare un nobile esempio di devozione al Re ed alla Patria.

Il Ministro G. DE FALCO.

Firenze, 3 maggio 1866.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti alle Autorità Giudiziarie.

È raccomandata alla Magistratura la vigilanza più operosa ed attiva per impedire i disordini.

Fidente nello zelo e nella devozione dei Funzionari della Magistratura, colla nota Circolare in data d'oggi, nº 168, ho raccomandata la sospensione dei congedi, la revocazione di quelli già concessi, ed il richiamo degli Ufficiali del Pubblico Ministero che nelle isole di Sicilia e di Sardegna godono ora delle ferie annuali. Io sono sicuro che nessuno esiterà ad obbedire a questo invito del Governo; ad ogni modo io commetto alla S. V. di riferirmi in via gerarchica il nome di coloro che senza speciale autorizzazione si allontanassero dalle loro residenze, o che, richiamati, sieno restii a ritornarvi.

Non accade dichiarare che se la presenza dei Magistrati nelle loro sedi è in tutti i tempi utilissima per rifermare nell'animo delle popolazioni il sentimento del rispetto alla Legge, e della protezione delle Autorità, diventa necessaria e indispensabile quando peculiari circostanze richiedono una vigilanza più operosa e più assidua per prevenire qualunque fatto che potesse turbare la Pubblica Sicurezza, o meritare pronta e severa repressione. Però mentre terrò ad argomento di merito e di lode la condotta di quei Funzionari, che adempiranno al loro dovere con quella sollecitudine e con quello zelo che le condizioni del paese richiedono, sarei dolente di dover ricorrere a misure di rigore contro coloro che dimenticassero la importanza del loro mandato.

Non è pertanto la sola presenza dei Magistrati alle loro sedi che io attualmente mi attendo da essi; ma è ben ancora una più zelante ed efficace cooperazione da loro parte, e specialmente di quelli ai quali è affidata la polizia giudiziaria, pel mantenimento dell'ordine e della tranquillità pubblica. Nei gravi avvenimenti che possono verificarsi egli è pur possibile, per quanto lontano ne sia il pericolo, che qualcuno tentasse sollevare difficoltà all'azione del Governo, o sciogliere quella mirabile concordia di sentimenti e di affetti, dei quali tutti i partiti danno ora mirabile esempio in Italia; e peggio ancora, egli è possibile che la piaga del brigantaggio riapparisse in qualche luogo a funestare quelle Provincie le quali ne sono state sì crudelmente e sì lungamente travagliate.

Io ho fiducia che il contegno della grandissima maggioranza delle popolazioni varrà a rimuovere tali pericoli. Ma a prevenirli è indispensabile che gli organi tutti

del Governo, concordi nei loro sforzi e nell'uso dei loro mezzi, concorrano con la loro attitudine prudente ma avveduta, e con la loro azione legale ma ferma e vigorosa, a raffermare nei buoni il sentimento di sicurezza e di fiducia nell'Autorità del Governo; e sieno preparati ad adempiere senza esitanza i loro doveri. Che se qualche fatto accadesse meritevole di repressione, io confido che la sollecitudine dell'azione della Giustizia e la prontezza del castigo serviranno di esempio a ritenere i tristi nella via del dovere.

Le condizioni speciali dei luoghi potranno suggerire l'opportunità di più particolari istruzioni; ed ove occorressero, io non mancherò di darle: al quale scopo attendo di ricevere dai signori Procuratori Generali frequenti rapporti intorno alle condizioni dello spirito pubblico e della sicurezza del paese. Frattanto i signori Procuratori Generali accompagnando la presente, della quale accludo un numero sufficiente di copie, ai Procuratori del Re, potranno aggiungere, e per essi e pei Pretori, quelle più particolareggiate istruzioni che crederanno opportune.

Attendo un cenno che mi assicuri delle disposizioni date per la esecuzione della presente Circolare,

Il Ministro G. De Falco.

Firenze, 3 maggio 1866.

Circolare (N. 39, Div. 3) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale del Tesoro).

Uso dei biglietti della Banca Nazionale e suoi effetti nelle pubbliche Casse.

Il Regio Decreto 1° maggio corrente prescrive che i biglietti della Banca Nazionale nel Regno d'Italia siano dati e ricevuti in pagamento come contante per il loro valore nominale, non ostante qualunque contraria disposizione di legge o di patto convenzionale. — Vedi alla pag. 743.

In adempimento di ciò si avvertono le cose seguenti:

1° I Tesorieri e tutti gli altri Contabili non sono obbligati di ricevere in biglietti una somma maggiore di quella dovuta, in modo da dare il residuo in numerario. Si permette però, per comodo delle parti versanti, che si ricevano biglietti per somma eccedente il debito, con che tale eccedenza non superi le lire 10. L'eccedenza sarà restituita per quanto sia possibile metà in moneta divisionaria di argento e metà in moneta di bronzo:

2° Nei pagamenti saranno impiegati i biglietti della Banca Nazionale suddetta, e nelle Provincie Napoletane e Siciliane anche le polizze dei Banchi di Napoli e di Palermo rispettivamente. Si potranno adoperare nelle Provincie Toscane i biglietti della Banca Nazionale Toscana di cui nell'articolo 4 del Decreto. Gli appunti e le partite che non raggiungono l'ammontare intiero di un biglietto o di una polizza di Banco saranno pagati in numerario e preferibilmente in moneta divisionaria di argento decimale, e fino alla somma di lire 2 in moneta di bronzo. Se i creditori dello Stato si rifiutassero a ricevere la moneta di bronzo per la somma suddetta di lire 2, in questo caso i Contabili limiteranno l'impiego del bronzo alla frazione della lira, come è prescritto dalla Legge.

3° Il pagamento dei mandati d'acconto per le paghe ai militari di terra e di mare sarà per ora eseguito nella proporzione seguente: — il settanta per cento in biglietti; o anche in fedi di credito o polizze per le Provincie Napoletane e Siciliane; — il venti per cento in moneta divisionaria d'argento; — il dieci per cento in moneta di bronzo;

4° Gli Agenti del Tesoro baderanno che le Tesorerie sieno provviste di biglietti e nelle Provincie Meridionali di biglietti e di polizze di diverse quantità in modo da adempire esattamente il servizio dei pagamenti, informando nelle relazioni giornaliere sulla situazione di cassa i Direttori Compartimentali del Tesoro, affinchè questi dispongano le sovvenzioni occorrenti.

I Capi di servizio e gli Agenti Provinciali del Tesoro vigileranno sotto la più stretta responsabilità che non si facciano dai Contabili cambi di monete e di biglietti o polizze.

Le Prefetture e Sotto-Prefetture sono anche pregate di apportare la loro vigilanza per l'esatta applicazione di tutte queste disposizioni.

Il Ministro Scialoja.

Firenze e Torino, 1866. — E. Dalmazzo editore. — Tipi della Stamperia Reale.

N° 26 della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI per l'anno 1866
(Assoc. per un anno: Firenze L. 15 - Per la Posta L. 16)

SOMMARIO

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 16 maggio 1866.

Nomina del Consiglio delle Miniere istituito colla Legge del 20 novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura e Commercio; veduta la Legge sulle miniere del 20 novembre 1859, n. 3755, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Consiglio delle Miniere istituito dall'art. 7 della Legge predetta è composto come segue: — Bruzzo comm. Giuseppe, referendario presso il Consiglio di Stato; — Cocchi cav. Iginio, prof. di geologia nell'Istituto di perfezionamento di Firenze; — Cordova comm. Filippo, Consigliere di Stato e Deputato al Parlamento italiano; — Curioni comm. Giulio, Segretario perpetuo dell'Istituto Lombardo di Milano; — Meneghini cav. Giuseppe, Professore nell'Università di Pisa; — Perazzi comm. Costantino, Ispettore Generale nel Ministero delle Finanze, — Scarabelli d'Imola Francesco, Senatore del Regno, Geologo; — Sella comm. Quintino, Deputato al Parlamento italiano. — L'Ispettore delle Miniere o chi lo rappresenti in ufficio prende parte al Consiglio come membro nato. — L'ingegnere delle Miniere Teodoro Haupt esercita l'ufficio di referendario presso il Consiglio medesimo. — V. Celerif. 1859, pag. 1793.

2. Il comm. Deputato Quintino Sella è nominato Vice-Presidente del Consiglio predetto; nel caso d'assenza o d'impedimento l'ufficio della Vice-Presidenza resta affidato al comm. Deputato Filippo Cordova.

3. L'ufficio di Segretario è disimpegnato dal Direttore della Divisione Commercio, e nel caso di assenza o d'impedimento, dal Capo della sezione cui è attribuito il servizio delle Miniere.

4. I Consiglieri Cocchi, Meneghini e Scarabelli possono d'ordine della presidenza essere riuniti in Comitato speciale per dirigere più particolarmente i lavori della carta geologica.

Il Ministro ecc. — Dato a Firenze addì 18 febbraio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Berti.

(N. 2839) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 4 maggio 1866.

Ruolo normale degli Impiegati nella Galleria delle pietre dure in Firenze.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il ruolo normale degli Impiegati nella Galleria dei lavori in pietre dure di Firenze annesso al presente Decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo ecc. — Dato in Firenze addì 15 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Berti.

RUOLO NORMALE

		Stipendi
1	Ispettore	L. 2,500
1	Direttore dei lavori	» 2,800
1	Aiuto al suddetto	» 1,200
1	Commesso	» 1,900
1	Maestro pei lavori di Commesso	» 1,850
1	Sotto-maestro come sopra	» 1,620
1	Maestro pei lavori di rilievo	» 1,850
1	Sotto-maestro come sopra	» 1,620
3	Lavoranti di prima classe a lire 1,500 ciascuno	» 4,500
4	Detti di seconda classe a lire 1,300 per ciascuno	» 5,200
1	Guardaportone	» 960
2	Inservienti a lire 960 per ciascuno	» 1,920
1	Maestro delle segherie	» 1,200
	Totale	L. 29,120

(N. 2840) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 4 maggio 1866.

Durata del godimento dei posti gratuiti di fondazione Ghislieri, *annessi al Collegio* Carlo Alberto, *per gli studenti delle Provincie in Torino.*

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduta la Bolla *Romani Pontificis providentia* in data 23 gennaio 1569, nella quale è stabilito che il godimento dei posti di studio del Collegio Ghislieri è concesso per anni sette; veduto che, essendo ora il corso liceale di anni tre, ed essendo pure stata protratta la durata del corso delle Facoltà di giurisprudenza, e di medicina e chirurgia, e di quello degli aspiranti al diploma d'ingegneri, non è più possibile che gli alunni possano in sette anni compiere tanto gli studi liceali quanto quelli di una Facoltà ora accennata; ritenuto essere stata volontà del benefico fondatore di assegnare agli allievi uno spazio di tempo sufficiente a compier i detti studi; sentito il Consiglio di Stato; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

Il godimento dei posti della fondazione Ghislieri, ora annessi al R. Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle Provincie in Torino, e riservati a beneficio dei nativi di Alessandria, del Contado Alessandrino, di Frugarolo, di Tortona e di Vigevano, sarà concesso pel numero di anni necessario agli allievi per compiere gli studi liceali, quando non gli abbiano già compiuti, e quelli di una qualsiasi Facoltà universitaria. — È abrogata ogni disposizione contraria al presente Decreto.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 15 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Berti.

(N. 2852) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 4 maggio 1866.

Ordinamento del Corpo di Piloti pratici nel porto di Catania.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 21 della Legge in data 17 luglio 1861, numero 267, sulle tasse marittime; visto il titolo III, capo V, parte prima del Codice per la marina mercantile in data 25 giugno 1865: sulla proposta del nostro ministro della marina, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nel porto di Catania esisterà un Corpo di Piloti pratici non eccedente il numero di nove compreso il capo.

2. I suddetti Piloti saranno sotto la dipendenza del Capitano del porto, il quale deciderà in caso di controversie per mercedi o per qualsiasi altra circostanza non contemplata nel presente Regolamento.

3. L'uso dei Piloti pratici nel porto o rada di Catania è facoltativo per i bastimenti di qualunque bandiera, i quali vi approdano o ne partono.

4. Le barche e tutti gli attrezzi occorrenti pel servizio di pilotaggio dovranno essere provveduti dal Corpo dei Piloti. — Le medesime saranno a loro spese mantenute sempre in istato di servibilità, e tale da potere, ove occorra, essere armate almeno di otto remi.

5. I suddetti Piloti pratici allorquando recansi per esercitare le loro funzioni a bordo di un bastimento in arrivo, andranno esenti dall'obbligo di condurre seco una guardia della Sanità, purchè i medesimi abbiano prestato il giuramento prescritto per l'esercizio di tale qualità. — Tuttavia il Pilota Capo dell'imbarcazione prima di recarsi incontro ad un bastimento scoperto, dovrà avvertirne l'Uficio di Sanità del porto, ed al ritorno fare al medesimo la sua relazione circa le operazioni eseguite e sulle comunicazioni che avessero avuto luogo.

6. La mercede, ai Piloti pratici, nel porto o rada di Catania, quando siano richiesti della loro opera, è fissata come segue:

Per ogni bastimento che peschi	BASTIMENTI			
	Nazionali		Esteri non assimilati ai Nazionali	
Da piedi francesi uno (metri 0,32) a dieci (metri 3,25) diritto fisso . . . . L.	25	•	37	50
Da id. dieci e tre pollici (metri 3,33) a dodici (metri 3,90) proporzione per ogni piede (metri 0,32) . . . . »	3	•	4	50
Da id. dodici e tre pollici (metri 3,98) a quattordici (metri 4,55) proporzione per ogni piede (metri 0,32) . . . . »	3	50	5	25
Al disopra di piedi quattordici e tre pollici (metri 4,63) proporzione per ogni piede (metri 0,32) . . . . »	4	•	6	•

La mercede come sopra stabilita è determinata dalla linea d'immersione che sarà valutata sulla ruota di poppa, sia o no il bastimento carico. Le frazioni saranno calcolate per mezzo piede quando non raggiungano la metà, e per un piede intiero se la superano.

7. Nel caso che il bastimento non potesse afferrare il porto per venti contrari o per correnti, ed il Capitano trattenesse a bordo più della giornata uno dei Piloti pratici, si dovranno corrispondere a quest'ultimo il vitto e la mercede giornaliera di lire *cinque*, oltre quella stabilita pel pilotaggio dell'articolo 6.

8. Se il bastimento avrà chiamato il Pilota pratico soltanto per parlamentare, o per far avvisare in città il mercante od il proprietario del carico senza che abbia avuto luogo altra operazione, la mercede dovutagli sarà quella stabilita dall'articolo 6 per la minore immersione del legno.

9. Mediante la mercede stabilita dalla precedente tariffa, uno dei Piloti pratici avrà l'obbligo di assistere all'ormeggio del bastimento quando si metterà in andana.

10. Se il Capitano del bastimento volesse essere ormeggiato dai Piloti stessi, questi non potranno rifiutarsi, ma saranno in diritto, oltre la mercede dovuta pel pilotaggio, di conseguire una proporzionata retribuzione per la barca e per gli uomini che occorressero al compimento di tale operazione. — In caso di contestazione la predetta retribuzione sarà determinata dal Capitano del porto.

11. L'intero prodotto del pilotaggio sarà ripartito nel modo seguente: — Al Capo Pilota, una parte e mezzo; — agli altri Piloti, una parte per ciascuno; — Per la costruzione e manutenzione della barca una parte.

12. Per l'ammessione nel Corpo dei Piloti pratici si richiedono, giusta l'articolo 193 del Codice per la marina mercantile, le condizioni che saranno determinate dal Regolamento per la esecuzione del Codice medesimo.

13. La scelta del Capo Pilota di cui all'articolo 1 del presente sarà fatta dal Capitano del porto fra coloro che risulteranno più idonei e d'irreprensibile condotta, e sarà sottoposta all'approvazione del Ministero della marina. — In caso di mancanze o negligenze in servizio commesse dal Capo Pilota, il Capitano di porto ne proporrà al Ministero la sospensione o la rimozione secondo la gravità delle mancanze.

14. I Piloti pratici, per la disciplina, dovranno uniformarsi esattamente a quanto prescrive il Codice per la marina mercantile. — Dovranno inoltre essere soggetti alla disciplina verso il loro capo ed agli impiegati della Sanità marittima.

15. Le mancanze in servizio saranno punite a termini del Codice per la marina mercantile.

16. La Capitaneria del porto terrà un ruolo matricolare dei Piloti pratici, nel quale saranno pure annotate le punizioni inflitte per mancanza.

17. I piloti pratici avranno stabile domicilio in Catania e non potranno allontanarsene, neppure momentaneamente, senza previo permesso della Capitaneria del porto.

18, Qualora uno dei Piloti pratici, col permesso della Capitaneria del porto prendesse imbarco sopra un bastimento allo scopo di pilotarlo per le coste circonvicine dell'isola, dovrà, prima della sua partenza, farsi supplire da un altro individuo

pratico per tutto il tempo che resterà assente: questi per altro dovrà essere di soddisfazione del Capo Pilota, il quale lo presenterà al Capitano del porto per la sua approvazione.

19. Il Capo Pilota è particolarmente incaricato di mantenere il buon ordine e la disciplina nel Corpo. — Esso dovrà invigilare onde sia puntualmente eseguito il servizio, ed in caso che vengano ad avverarsi degli abusi, è in obbligo sotto la sua responsabilità di riferirne immediatamente alla Capitaneria del porto.

Disposizione transitoria. Gl'individui che attualmente fanno parte del Corpo dei Piloti in Catania saranno confermati in detta loro qualità per fornire il numero richiesto di cui all'articolo 1 con che comprovino la regolare loro condotta, e di non essere mai stati condannati a pena criminale ed anche correzionale per furto, truffa falso ed altro reato contro la fede pubblica.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 19 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE. — D. Angioletti.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 22 maggio 1866.

Elenco delle persone insignite di medaglia o distinte con menzione onorevole per aver cooperato nei lavori di statistica.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduto l'articolo 5 del nostro Decreto 3 luglio 1862; volendo dare un attestato della nostra sovrana soddisfazione ai membri delle Giunte di statistica, ed a quegli onorevoli cittadini che maggiormente si distinsero per attiva ed intelligente cooperazione nei lavori della statistica ed in principal modo nella formazione del registro della popolazione; sulla proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica, reggente il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, abbiamo decretato e decretiamo:

Sono insigniti della medaglia di incoraggiamento e rispettivamente distinti della menzione onorevole le persone indicate negli uniti elenchi firmati d'ordine nostro dal Ministro predetto (*Ved. l'*Elenco *inserto nel Supplim. alla Gazzetta Ufficiale N.* 140).

Il prefato nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti. — V. Celerif. 1862, pag. 1988.

Dato a Firenze il 22 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Berti.

(N. 2880) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 15 di maggio 1866.

Ruolo degl'Impiegati nel Museo nazionale di Napoli nella Officina dei Papiri Ercolanesi, e negli Scavi d'antichità nelle Provincie Napolitane.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Decreto del nostro Luogotenente generale nelle Provincie Napoletane del 7 dicembre 1860, nel quale si stabiliva un nuovo ruolo per l'Amministrazione del Museo Nazionale di Napoli, dell'Officina de'Papiri Ercolanesi, e degli Scavi di antichità nelle Provincie Napoletane; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato il ruolo normale degl'Impiegati del Museo Nazionale di Napoli, dell'Officina dei Papiri Ercolanesi e degli Scavi di antichità nelle Provincie Napoletane, annesso al presente Decreto, e firmato d'ordine nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 22 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Berti.

RUOLO normale degli Impiegati del Museo Nazionale di Napoli, dell'Officina dei papiri ercolanesi e degli Scavi d'antichità.

Numero degli impiegati	GRADO DEGLI IMPIEGATI	Stipendio Individuale		Stipendio totale per ciascun grado	
1	Soprintendente	5,099	87	5,099	87
1	Ispettore reggente al Museo	3,569	91	3,569	91
1	Ispettore reggente agli scavi	2,000	»	2,000	»
1	Segretario	3,059	92	3,059	92
1	Archivista	1,800	»	1,800	»
2	Uffiziale di 1ª classe	1,586	»	3,172	»
1	Uffiziali di 2ª classe	1,200	»	1,200	»
1	Economo	1,764	»	1,764	»
1	Usciere	720	»	720	»
1	Controllore	2,549	94	2,549	94
1	Aiutante al Controllore	1,020	»	1,020	»
14	Conservatori di 1ª classe	1,274	97	17,849	58
12	Conservatori di 2ª classe	1,020	»	12,240	»
1	Architetto direttore di Pompei . . .	2,549	94	2,549	94
1	Architetto locale	2,039	95	2,039	95
1	Architetto di Ercolano	1,274	97	1,274	97
1	Disegnatore di 1ª classe	2,294	94	2,294	94
2	Disegnatori di 2ª classe	1,274	97	2,549	94
1	Alunno disegnatore	509	98	509	98
3	Ristauratori	917	98	2,753	94
1	Alunno ristauratore	455	99	455	99
1	Scalpellino	600	»	600	»
1	Formatore	254	99	254	99
1	Portinaio	917	98	917	98
5	Ordinanze	305	99	1,529	95
9	Inservienti	600	»	5,400	»
1	Oriuolaio	153	»	153	»
1	Avvocato	170	»	170	»
6	Soprastanti agli scavi	1,274	97	7,649	82
10	Custodi di 1ª classe	509	89	5,098	90
8	Custodi di 2ª classe	407	99	3,263	92
8	Custodi soprannumeri	254	99	2,039	92
1	Conservatore dei dipinti	764	98	764	98
1	Cappellano	841	48	841	48
1	Primo svolgitore dei Papiri	535	49	535	49
1	Secondo svolgitore	535	49	535	49
4	Incisori	535	49	2,141	96
1	Barandiere	586	49	586	49
109	Totale	. . . .		102,959	24

(N. 2881) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 13 maggio 1866.

Negli articoli 2 e 3 del R. Decreto N. 2817, sull'ordinamento del Lotto pubblico, l'indicazione degli articoli 8 e 15 del R. Decreto 5 novembre 1863, è sostituita quella degli articoli 18 e 13 del Decreto stesso.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Regio Decreto 11 febbraio 1866, numero 2817, sul Lotto pubblico; sulla proposizione del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo:

Negli articoli 2 e 3 del Regio Dereto 11 febbraio 1866, nº 2817, alla indicazione degli articoli 8 e 15 del Regio Decreto 5 novembre 1863 è sostituita quella degli articoli 18 e 18 del Decreto stesso. — V. Celerif. 1868, p. 2820 e 2674; — 1866, p. 464.
Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 26 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. SCIALOJA.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro della Guerra al Re il 26 aprile 1866.

Sire! Gli armamenti che in larga misura si apprestano in uno Stato limitrofo impongono la necessità che i soldati italiani, cessando dalle consuetudini del congedo illimitato, corrano sotto le armi e stiano pronti ad ogni evento.
Il rispettoso riferente crede a tal fine essere conveniente che gli uomini della 2ª categoria della classe 1844, i quali con Decreto Reale dato all'11 marzo p. p. furono chiamati, secondo che volevano i Regolamenti, a ricevere la istruzione militare per due mesi, vengano anch'essi immediatamente incorporati nell'esercito.
Nella lusinga che tale provvedimento sia per apparire opportuno anche alla M. V., il riferente si onora presentare alla real firma il Decreto occorrente per portarlo ad effetto.

(N. 2883) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 14 maggio 1866.

Tutti gli uomini assentati pel contingente di 2ª categoria della leva sulla classe 1844 sono incorporati nell'Esercito per prestarvi regolare servizio.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 69 della Legge sul reclutamento 20 marzo 1854; visto l'articolo 2 della Legge 13 luglio 1857; visti i §§ 1101 e 1102 del Regolamento per l'esecuzione della suddetta Legge 20 marzo 1854, ed il § 59 della relativa Appendice; visto il nostro Decreto datato 11 marzo prossimo passato; sulla proposta del nostro Ministro della Guerra abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:
Art. 1. Tutti gli uomini assentati pel contingente di 2ª categoria della leva sulla classe 1844, stati chiamati col nostro Decreto dell'11 p. p. marzo a ricevere durante il corso di due mesi gli elementi della disciplina e della istruzione militare, saranno incorporati nello Esercito per prestarvi regolare servizio, e rimarranno sempre ascritti alla 2ª categoria.
Art. 2. Quelli fra i detti uomini che, a tenore del succitato nostro Decreto 11 p. p. marzo, furono dispensati definitivamente o provvisoriamente dal ricevere l'istruzione militare, dovendo anche essi essere incorporati, saranno intimati a recarsi immediatamente sotto le armi.
Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 26 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE. — I. PETTINENGO.

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro della Marina del 26 aprile 1866.

Sire! Il Regio Decreto del 21 febbraio 1861 nel fissare i limiti dell'età nella quale gli allievi possono essere ammessi nelle Scuole di marina, non precisa alcun termine fisso pel computo di essa. Ne viene che quand'anche si voglia ritenere implicitamente considerato il giorno in cui cominciano gli esami, oppure quello per il quale è stabilita l'entrata in collegio, rimane pur sempre che la data in quistione non è determinata in modo assoluto e costante, dappoichè circostanze che mutano da un anno all'altro non permettono al Ministero di fissare in modo invariabile il giorno in cui debba riunirsi la Commissione esaminatrice, e molto meno quello in cui i candidati debbano essere definitivamente ricevuti.
Onde ovviare in qualche modo agli inconvenienti che nascono da tale stato di cose, il riferente si onora proporre alla sanzione della M. V. il seguente schema di Decreto.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 4 di maggio 1866.

Età prescritta pei giovani aspiranti ai posti di allievi nelle R. Scuole di Mar

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Regio Decreto 21 febbraio 1861; nel fine di ovviare a qualunque teso sul punto della età utile per l'ammissione alle Regie Scuole di Marina, proposta del nostro Ministro della Marina abbiamo decretato e decretiamo:

L'articolo 2 del Regio Decreto 21 febbraio 1861, il quale prescrive che i aspiranti ai posti di allievi nelle Scuole suddette debbono aver compiuto il di età e non oltrepassato il 16°, dovrà dalla data del presente ricevere la estensione, cioè: che l'età suddetta dovrà ad essi computarsi all'epoca dell'anno in cui subiranno i loro rispettivi esami di ammissione, lo che significare che non abbiano in alcun modo toccata in detta epoca l'anno tesimo di loro età. — Ved. Celerif. 1861, pag. 1137.

Il prefato Ministro della Marina ecc. — Dato a Firenze addì 26 aprile 18

VITTORIO EMANUELE. — D. Angioletti.

DECRETO MINISTERIALE

Commissione unica in Livorno per esaminare gli aspiranti ai posti di allie nelle Regie Scuole di Marina.

Il Ministro della Marina, avvalendosi della facoltà accordata dal § 1° dell'a 4 del Regio Decreto 21 febbraio 1861; considerando che i posti vuoti nelle Scuole di Marina sono due nella Scuola di Genova e dieci in quella di Napoli tali dodici posti in totale debbono essere concessi ai migliori tra i candid supereranno lo esperimento, e che per conseguenza sia equo che il merito i concorrenti sia valutato collo stesso criterio, decreta che tutti gli aspiranti missione nelle Regie Scuole di Marina sieno esaminati da una unica Comm la quale si riunirà in Livorno il giorno 10 del p. v. mese di giugno, nel centrale scientifico di Marina.

Dato a Firenze il 1° maggio 1866. D. Angiolet

RELAZIONE

Fatta dal Ministro della Marina al Re il 29 aprile 1866.

Sire! Nel prospetto di bilancio passivo per la Marina per l'anno in corso, il R ha presentato alla discussione pel Parlamento un nuovo organico del Corpo marittimo, nello scopo di migliorarne le condizioni spintovi non solo dalla con zione di meglio ricompensare gli importanti servizi che i Medici di Marina rend paese, tenendo eziandio delle privazioni loro imposte dalla vita di mare, ma più per aver mezzo di reclutare più convenientemente detto Corpo, nel quale si ver parecchie vacanze provenienti dalle ripetute volontarie dimissioni e dal poco sod cente esito dei concorsi stati aperti al pubblico negli ultimi anni.

In attesa intanto del risultato della discussione anzidetta, urgendo provved assicurare il servizio sì a terra che a bordo, il Riferente crede indispensabile toglier almeno uno dei maggiori ostacoli che l'esperienza ha dimostrato essere dello allontanamento dei giovani più distinti per ingegno dallo aspirare alla car sanitaria della Marina e delle frequenti dimissioni disopra lamentate, quello cioè poco convenienti condizioni loro offerte al principio della carriera medesima, sia il rapporto pecuniario che per il grado militare cui sono assimilati.

Perciò sarebbe egli venuto nel divisamento di attuare fin d'ora l'ultima parte progettato nuovo organico attribuendo alla seconda classe dei Medici di corvetta sarebbe provvisoriamente mantenuta, lo stipendio di lire 1800 ed elevandoli alla rispondenza del grado militare di Sottotenente di vascello, riflettendo d'altronde

questo provvedimento non produrrebbe che un piccolo aumento di spesa ed inferiore alle economie che si realizzano sulle somme che per il Corpo medesimo si hanno disponibili per il corrente anno.

(N. 2884) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 14 maggio 1866.

E' aumentata la paga e modificata la corrispondenza del grado militare dei Medici di corvetta di seconda classe.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il nostro Decreto 9 giugno 1863; visto il progetto di bilancio per la Marina presentato alla discussione del Parlamento per l'anno corrente; ritenuta la necessità di fin d'ora migliorare le condizioni dell'ultima classe del Personale componente il Corpo sanitario marittimo; sulla proposta del nostro Ministro della Marina; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

La paga dei Medici di corvetta di seconda classe ora di lire 1,500 è elevata a lire 1,800. — La corrispondenza del grado militare ora di Guardia marina di prima classe, è stabilita invece a Sottotenente di vascello. — Resta abrogata qualunque disposizione che risulti contraria al presente Decreto che avrà effetto a partire dal 1º maggio p. v.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 29 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE. — D. ANGIOLETTI.

(N. 2899) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 23 maggio 1866.

Esame di concorso a due posti di aspiranti allievi nel Corpo Reale delle Miniere per essere inviati alla Scuola Imperiale in Parigi.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio abbiamo decretato e decretiamo:

1. È aperto un esame di concorso a due posti di aspiranti allievi ingegneri nel Corpo Reale delle Miniere per essere inviati alla Scuola Imperiale delle Miniere in Parigi.

2. Per ciascuno dei detti due posti è assegnata l'annua indennità di L. 1200 durante i tre anni di dimora dell'allievo a Parigi, oltre ad una indennità per due viaggi d'istruzione, a condizione che esso frequenti quella scuola e riporti ogni anno il certificato d'idoneità in seguito degli esami finali.

3. L'esame di concorso verserà intorno ai seguenti soggetti:

1º *Meccanica.* Principio delle forze vive, ossia del lavoro meccanico. Principii di meccanica applicata alle macchine.

2. *Fisica.* Teoria del calore e sua applicazione alla combustione ed agli usi industriali.

3. *Chimica.* Caratteri distintivi dei componenti chimici di un corpo inorganico.

4. Coloro che vorranno essere ammessi al detto esame dovranno far pervenire al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio non più tardi del mese di agosto prossimo i certificati degli studi fatti ed il diploma di laurea di Ingenere, ottenuto in una Università del Regno.

5. Gli esami avranno luogo in Firenze nella prima metà di ottobre del corrente anno.

6. Con decreto ministeriale verrà nominata la Commissione incaricata degli esami e sarà fissato il giorno in cui avranno luogo.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 29 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE. — BERTI.

(N. 2902) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 23 maggio 1866.

Modificazione al R. Decreto N. 1645 sull'amministrazione del Banco di Napoli.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la deliberazione del Consiglio generale del Banco di Napoli in data del 5 febbraio 1866; visto il nostro Decreto 14 gennaio 1864, numero 1645, concernente l'amministrazione del Banco anzidetto; sentito il Consiglio di Stato; sulla proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica, reggente il Ministero di Agricoltura, industria e Commercio, abbiamo decretato e decretiamo:

L'articolo 9 del nostro Regio Decreto del 14 gennaio 1864, numero 1645, è modificato come segue:

« Saranno nominati otto deputati di sconto nella sede di Napoli, i quali formeranno la Commissione dello sconto, che dovrà riunirsi almeno in due giorni di ciascuna settimana. — Saranno nominati inoltre due deputati supplenti, i quali saranno chiamati a rimpiazzare coloro fra i deputati ordinari assenti per ottenuto congedo, o che cessassero dalle loro funzioni per dimissione o per morte. — Nelle succursali il numero dei deputati dello sconto sarà non minore di sei, i quali del pari si riuniranno in Commissione due volte la settimana. — L'esercizio delle funzioni di ciascuno di essi avrà la durata di due anni rinnovandosene la metà per ogni anno e potranno anche essere confermati. — Per la prima volta i deputati che avranno ad uscire saranno designati dalla sorte ». — V. Celerif. 1864, pag. 473 e 583.

Ordiniamo ecc. — Dato in Firenze addì 29 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE. — BERTI.

(N. 2910) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 21 maggio 1866.

Pianta numerica del Personale del Ministero per gli Affari Esteri.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la pianta numerica del Personale del Ministero per gli Affari Esteri approvata coi nostri Decreti 30 novembre 1862 e 28 giugno 1863; ritenuta la convenienza di meglio provvedere ai bisogni del servizio senza accrescere la somma per ciò stanziata in bilancio; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

1. La pianta numerica del Personale del Ministero per gli Affari Esteri è modificata in conformità dell'annessa tabella.

2. Il presente Decreto avrà effetto dal 1° del prossimo maggio. Potranno però conservarsi provvisoriamente e fino a quando se ne verifichi la vacanza due posti in più di Segretario di 2ª classe, purchè nel complesso del Personale del Ministero si risparmino i fondi occorrenti per lo stipendio dei medesimi.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 29 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE. — ALFONSO LA MARMORA.

PIANTA DEL PERSONALE.

Ministro; — Segretario generale; — 2 Capi di divisione di 1ª classe; — 2 Capi di divisione di 2ª classe; — 1 Segretario particolare del Ministro; — 7 Capi sezione; — 7 Segretari di 1ª classe; — 7 Segretari di 2ª classe; — 7 Applicati di 1ª classe; — 7 Applicati di 2ª classe; — 7 Applicati di 3ª classe; — 8 Applicati di 4ª classe.

(N. 2870) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale l'11 di maggio 1866.

mporario aumento al quadro organico del Commissariato della Marina Militare.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

sta la tabella che fa seguito al Regio Decreto 12 marzo 1863; considerando e il Personale stabilito dalla tabella medesima per il Corpo di Commissariato Marina militare non possa essere sufficiente in caso di straordinari armati del navilio e nelle circostanze di guerra; sulla proposta del nostro Ministro etario di Stato per gli affari della Marina abbiamo decretato e decretiamo:

Il quadro organico del Corpo suddetto è temporariamente aumentato:

Nel Personale del Commissariato:

di 1 Commissario di . . . . 1ª classe
di 1 Commissario di . . . . 2ª »
di 1 Sotto-Commissario di . . . . 1ª »
di 2 Sotto-Commissari di . . . . 2ª »
di 1 Sotto-Commissario di . . . . 3ª »
di 2 Sotto-Commissari aggiunti di . . . . . 1ª »
di 4 detti di . . . . . 2ª »
di 4 Scrivani.

Nel Personale contabile dei magazzini:

di 1 Contabile di . . . . 2ª classe
di 3 Aiutanti Contabili di . . . . 1ª »
di 1 detto di . . . . 2ª »
di 1 detto di . . . . 3ª »

È pure fatta facoltà al Ministro della Marina di prendere quel numero di tturali per la tenuta delle scritture dei vari magazzini che saranno creduti neari, i quali non avranno però caratteri d'Impiegati governativi.

I posti aumentati nel Corpo per conseguenza del presente Decreto non saranno feriti che a misura di bisogno. — V. Celerif. 1863, pag. 1361.

rdiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 3 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — D. ANGIOLETTI.

(N. 2871) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale l'11 di maggio 1866.

Temporario aumento al quadro organico del Corpo Sanitario militare marittimo.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la tabella che fa seguito al Regio Decreto 9 giugno 1863; considerando come Personale stabilito dalla tabella medesima per il Corpo Sanitario militare marittio non possa essere sufficiente in caso di straordinari armamenti del naviglio e in costanze di guerra; sulla proposta del nostro Ministro della Marina abbiamo detato e decretiamo:

.. Il quadro organico del Corpo suddetto è temporariamente aumentato di 1 Meo Direttore Capo di Dipartimento; 1 Medico di vascello; 7 Medici di fregata 1ª classe; 2 detti di 2ª classe; 1 Farmacista di 1ª classe; 2 detti di 2ª classe.

2. I posti aumentati nel Corpo in conseguenza del presente Decreto non saranno feriti che a misura del bisogno.

3. I posti che rimangono vacanti nei gradi o classi superiori potranno essere auntati nei gradi e nelle classi inferiori in numero uguale ai posti non occupati. — Ved. Celerif. 1863, pag. 1905.

Ordiniamo ecc. — Dato in Firenze addì 3 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — D. ANGIOLETTI.

(N° 2878) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale l'11 di maggio 1866.

Quadro organico dello Stato Maggiore Generale della Regia Marina in tempo di guerra.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la tabella IV annessa al Decreto 1° aprile 1861 indicante la forza, la gr duazione, le paghe, ed altri assegnamenti del Personale componente lo Stato Ma giore Generale ed aggregati della Regia Marina; considerato come l'organico m desimo non possa corrispondere alle esigenze del servizio nel caso di straordina armamenti del naviglio, e nella circostanza di guerra; sulla proposta del nostro M nistro della marina; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decre tiamo:

1. La pianta organica dello Stato Maggior Generale della Regia Marina sul pied di guerra consterà di

N° 1 Ammiraglio,
» 4 Vice-Ammiragli,
» 10 Contro-Ammiragli,
» 12 Capitani di vascello di 1ª classe,
» 16 detti di 2ª »
» 20 Capitani di fregata di 1ª »
» 32 detti di 2ª »
» 64 Luogotenenti di vascello »
» 108 detti di 2ª »
» 96 Sottotenenti di vascello,
» 26 Cappellani di 1ª categoria,
» 14 detti di 2ª »
» 18 Piloti di 1ª classe,
» 20 detti di 2ª »
» 24 detti di 3ª »

2. I posti che in conseguenza della pianta organica fissata dall'articolo precedente pel tempo di guerra risultino in aumento al quadro stabilito dalla tabella IV an nessa al Decreto 1° aprile 1861 sovracitato, saranno coperti a misura dei bisogni. — V. Celerif. 1861, pag. 1505; — 1862, pag. 321 e 340.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 3 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — D. Angioletti.

(N. 2879) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale l'11 di maggio 1866.

Modificazione al ruolo organico del Corpo Fanteria Real Marina.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Decreto 10 agosto 1865, relativo al Corpo Fanteria Reale Marina; considerato come il numero di Ufficiali collo stesso stabilito non possa essere sufficiente ai bisogni della Regia Marina, nel caso di armamenti straordinari; sulla proposta del nostro Ministro della Marina; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo;

Gli Ufficiali del Corpo Fanteria Reale Marina attualmente in aspettativa in conseguenza delle riduzioni portate al ruolo organico del Corpo medesimo col nostro Decreto 10 agosto 1865, potranno essere richiamati in effettività di servizio sebbene vengano a costituire un'eccedenza al numero fissato con esso Decreto, limitatamente però ai gradi e al numero indicati, cioè: di numero 4 Capitani, di 3 Luogotenenti, di 6 Sotto-Tenenti. — V. Celerif. 1865, pag. 1570.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 3 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — D. Angioletti.

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro della Marina il 3 maggio 1866.

Sire! Avendo V. M. con Decreto in data d'oggi costituita un'Armata navale di operazione, potrebbe sovente riuscire dannoso, che le regie navi bisognevoli di qualche rimpiazzo di materiali, o di qualche piccola riparazione, dovessero rimontare fino a Napoli, alla Spezia, a Genova o ad Ancona per approvvigionarsi o ripararsi.

Al fine di ovviare a tali inconvenienti, egregiamente si presterebbero un magazzino di materiali ed alcune officine provvisorie di riparazione, che fossero stabilite nel sicuro golfo di Taranto, all'estremità meridionale della Penisola, località preconizzata da molti uomini di arti e di mare, siccome quella che è probabilmente destinata a divenire il secondo grande centro della nostra Marina militare, come sede del secondo Dipartimento marittimo.

Egli è quindi per provvedere a tempo a tutti gli eventuali bisogni della Regia Armata d'operazione, che il Riferente prega V. M. a voler apporre l'augusta sua firma all'annesso Decreto, col quale si costituisce a Taranto un deposito della R. Marina.

(N. 2889) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale addì 10 maggio 1866.

Regolamento pel servizio ed amministrazione del deposito della R. Marina in Taranto.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 20 novembre 1862 sulla contabilità del materiale della Regia Marina; visto il R. Decreto 8 novembre 1865 che introduce alcune modificazioni al precedente; visto il R. Decreto 22 febbraio 1863 sull'ordinamento e sul servizio a terra della Regia Marina; riconosciuta la necessità di stabilire verso l'estremità meridionale della Penisola un deposito della R. Marina capace di provvedere al riapprovvigionamento del naviglio attivo ed alle sue più urgenti riparazioni; sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Marina abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È stabilito a Taranto un deposito della R. Marina. — Il deposito della Regia Marina in Taranto si compone di un magazzino di materiali e di officine provvisorie di riparazione.

2. Il contabile del magazzino dei materiali del deposito di Taranto ha la qualità di Contabile principale e rende conto particolare alla Corte dei Conti.

3. Il servizio militare ed amministrativo del deposito di Taranto sarà regolato giusta le norme e prescrizioni contenute nel capo settimo, titolo primo del Regolamento 22 febbraio 1863 pel servizio negli stabilimenti secondari della R. Marina, in quanto sono applicabili e salve le modificazioni sancite nel Regolamento annesso al presente Decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro della Marina.

4. Il presente Decreto avrà pieno effetto il 16 maggio 1866. — V. alla pagina 822.

Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Marina è incaricato dell'esecuzione di quanto sopra.

Ordiniamo ecc. — Firenze, 3 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — D. Angioletti.

Regolamento pel servizio del deposito della Regia Marina in Taranto.

Art. 1. La carica di Comandante del deposito della R. Marina in Taranto sarà retta da un Capitano di fregata o Luogotenente di vascello dipendente dal Comandante in capo del 2° dipartimento, col quale corrisponderà salvo i casi previsti dal presente Regolamento. — Egli sarà coadiuvato nelle sue funzioni dagli Ufficiali seguenti: Un Ufficiale d'arsenale, un Sott'Ingegnere navale, un Sotto-Commissario, un Aiutante contabile. — V. Celerif. 1862, pag. 849.

2. La forza graduale e numerica del Personale di bassa forza necessario al servizio del deposito di Taranto sarà determinato dal Ministro della Marina giusta le circostanze.

3. Tutti gli individui componenti il deposito dipendono per il servizio e per la disciplina dal Comandante del deposito, ma sono amministrati, compreso il medesimo comandante, dai rispettivi Corpi stanziati nella sede del secondo dipartimento marittimo.

4. Per massima il magazzino del deposito di Taranto è provveduto e rifornito dal magazzino generale del secondo dipartimento. — L'operazione succede per disposizione ministeriale, ed amministrativamente avviene per mezzo di ordini di passaggio (Modello n. 1 del Regolamento di contabilità del 20 novembre 1862), che in questo caso sono documenti di carico definitivo al contabile ricevente, e di scarico definitivo al contabile trasmettitore. — Si potranno però acquistare nel luogo, in seguito ad approvazione ministeriale, quei generi pei quali, avuto riguardo alla loro provenienza od alla urgenza del servizio, questo procedimento fosse reputato più conveniente.

5. Nei casi preveduti dal secondo capoverso dell'articolo precedente, la Giunta di ricezione si comporrà come segue: — Il Comandante del deposito, Presidente. — Un Uffiziale di vascello o un Sotto-Ingegnere navale. — Il Sotto-Commissario del deposito. — Le decisioni di questa Giunta saranno per eccezione inappellabili.

6. Al Sotto-Commissario è attribuita la direzione amministrativa del deposito. — Egli dipende pel servizio amministrativo dal Commissario generale del secondo dipartimento col quale corrisponde.

7. Tutti i magazzini e locali destinati a custodire i materiali saranno chiusi a doppia chiave, una delle quali sarà tenuta dal contabile del magazzino, e l'altra dal Sotto-Commissario.

8. Il Sotto-Ingegnere applicato al deposito accumula tutte le incumbenze dei Sotto-Direttori degli stabilimenti secondari per ciò che ha tratto alla vigilanza delle officine, del materiale e delle macchine che comprendono e dei lavori che vi eseguiscono.

9. L'estrazione dei materiali dal magazzino avrà sempre luogo mediante richieste regolari compilate giusta le prescrizioni dell'art. 80 del Regolamento 20 novembre 1862 se provenienti dalle reali navi armate, ovvero giusta l'art. 93 dello stesso Regolamento se avanzate dalle officine provvisorie del deposito. In quest'ultimo caso l'Uffiziale della Direzione dei lavori da cui dipende l'officina, del quale è caso nel primo capoverso di detto art. 93, verrà surrogato dal Sotto-Ingegnere applicato al deposito, ed il *visto* del Direttore, prescritto nel secondo capoverso del ripetuto art. 93, sarà surrogato dal *visto* del Comandante del deposito che renderà esigibile la richiesta.

10. I materiali di consumo dei regi legni possono venire rimpiazzati dal magazzino mediante richieste firmate dai rispettivi Comandanti. — Alla richiesta di rimpiazzo di materiali di consumazione verrà unito un estratto del conto a bilancio (Modello n. 17 del Regolamento 20 novembre 1862) riguardante gli oggetti e materiali domandati. — Le richieste saranno dirette al Comandante del deposito, il quale ordinerà la consegna dei materiali trasmettendo la richiesta o l'estratto del conto a bilancio al Sotto-Commissario del deposito. — Tosto seguìta la consegna dei materiali, una copia autentica dell'estratto del conto a bilancio ed una dichiarazione dell'operata consegna, firmate dal Sotto-Commissario, saranno da queste consegnate al Comandante del deposito che le trasmetterà col suo *visto* al Comandante in capo del dipartimento cui la nave è ascritta per l'opportuna verificazione e pel caricamento dei materiali.

11. Trattandosi di oggetti a cambiare delle regie navi armate, il Comandante relativo ne farà richiesta al Comandante del deposito. — La richiesta in questi casi sarà sempre accompagnata dai materiali usati da cambiarsi e da una dichiarazione firmata dal Comandante della nave, che il cambio degli oggetti è assolutamente indispensabile; questa dichiarazione per eccezione provvisoria terrà luogo del giudizio preventivo della Commissione di visita. — Il Comandante del deposito trasmetterà la richiesta, gli oggetti e la dichiarazione, di che al capoverso precedente, al Sotto-Commissario del deposito ordinando la consegna degli oggetti nuovi. — Tosto seguìta la consegna il Sotto-Commissario fornirà una copia autentica della dichiarazione del Comandante della nave al Comandante del deposito unitamente ad una dichiarazione da lui firmata dell'operata

onsegna, per essere entrambe trasmesse al Comandante in capo del dipartimento, per pportuna informazione, munite del *visto* del Comandante del deposito.

12. Allorquando una regia nave armata ha urgente bisogno di far eseguire la riparazione di oggetti, il relativo Comandante ne trasmette al Comandante del deposito la ota da lui firmata e accompagnata da una dichiarazione analoga a quella prescritta nel econdo capoverso dell'articolo precedente. — Il Comandante ordina al Sotto-Ingegnere avale di far eseguire i lavori, esclusivamente coi mezzi di bordo della nave richiedente con mezzi proprii del deposito secondo i casi e la natura del lavoro, seguendo in ciò e stesse regole degli stabilimenti secondari della Regia Marina. — Ultimato e collauato il lavoro il Sotto-Ingegnere farà al Comandante del deposito una relazione per scritto dove sarà specificata la natura del lavoro di riparazione e la quantità di mateiali e di mano d'opera fornite dal deposito per eseguirlo. — Il Comandante del depoito trasmetterà, munite del proprio *Visto*, al Comandante in capo del dipartimento cui a nave appartiene le relazione suddetta ed una copia autentica della dichiarazione del Comandante della nave accennata nel primo capoverso del presente articolo e che anlava annessa alla nota degli oggetti da riparare.

13. Nei casi indicati dall'art. 11 la Giunta di ricezione, di che all'art. 5, erigendosi in Commissione di visita opererà a suo tempo l'introduzione ed il caricamento degli oggetti usati nel magazzino del deposito. — La stessa Commissione di visita nei casi previsti dall'art. 12 si adunerà per collaudare gli oggetti riparati e certificherà a tergo dell'ordine di lavoro la quantità delle materie tutte impiogate ed i cali da concedersi.

14. Le officine annesse al deposito, pei lavori di cui abbisognassero le regie navi armate, prestano loro semplicemente i mezzi di eseguire quelli fra i detti lavori i quali non possono farsi a bordo dei legni stessi. — Questi lavori possono essere eseguiti o esclusivamente colla mano d'opera propria del bastimento o col concorso di quella che dal Comandante del deposito vi fosse destinata. — In qualunque caso però il lavoro sarà eseguito sotto la direzione del Sotto-Ingegnere navale addetto al deposito col concorso del capo di carico al quale appartiene l'oggetto od il lavoro.

15. I Comandanti di ciascun legno saranno tenuti di trasmettere al Comandante in capo del proprio dipartimento, volta per volta, rapporto dettagliato dei lavori fatti eseguire nelle officine a terra, i quali rapporti debitamente riepilogati faranno parte del rapporto che alle epoche stabilite i Comandanti in capo dei dipartimenti rivolgono al Ministero, e ciò all'oggetto di porgergli il mezzo di apprezzare convenevolmente l'utilità della istituzione delle officine.

16. Il Commissario Generale del secondo dipartimento trasmetterà trimestralmente al Ministero la situazione dei materiali esistenti nel magazzino del deposito di Taranto, dedotta dai documenti che riceve dal Sotto-Commissario del deposito stesso.

Firenze, 3 maggio 1866.

D'ordine di S. M. — Il Ministro D. ANGIOLETTI.

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro della Marina il 3 *maggio* 1866.

Sire! Con Decreto 22 giugno 1865 V. M. si è degnata di creare un Comando locale di Marina nel Golfo della Spezia, reso necessario dalla importanza dei lavori che si eseguivano per la creazione di un grande arsenale marittimo, e per lo stabilimento di un cantiere allora quasi ultimato.

L'istituzione da V. M. creata col Decreto sopra citato ha portato i suoi frutti ed oggidì non solo il cantiere di S. Bartolommeo è in pieno esercizio, costruendovisi una fregata corazzata di primo ordine ed una grande corvetta ad elica ed eseguendovisi il grande raddobbo di una fra le principali navi di trasporto del Regio naviglio, ma eziandio le officine della Direzione d'Artiglieria sono tanto avanzate da potervisi stabilire la Direzione del primo dipartimento, e tutti i lavori (compresi quelli di uno fra i bacini di carenaggio) sono portati al punto da potere porgere efficace aiuto alle operazioni di allestimento e di armamento delle regie navi.

Avendo presente l'angustia dei locali di cui dispone l'arsenale di Genova, ed il numero considerevole di navi da guerra che ora stanziano nel Golfo della Spezia

e che ivi si armeranno, reputo necessario di rivestire il Comando locale della Spezia di quelle maggiori facoltà che possono rendere la sua autorità adeguata alla missione che di fatto è chiamato a compiere nelle presenti gravissime contingenze.

Egli è perciò che il riferente prega la M. V. di apporre l'augusta sua firma all'annesso Decreto.

(N. 2890) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale l'11 di maggio 1866.

Al Comando locale di Marina militare istituito provvisoriamente alla Spezia con Regio Decreto 22 giugno 1865 sono dati gli attributi e la posizione di Comando in capo di Dipartimento marittimo, col titolo di Comando in capo del golfo della Spezia.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la Legge del 28 luglio 1861 che determina la costruzione alla Spezia dell'arsenale e del cantiere del 1º dipartimento marittimo; visto il Regio Decreto del 22 febbraio 1863 portante l'ordinamento della Marina militare; visto il Regio Decreto 22 giugno 1865 che istituisce alla Spezia un Comando locale provvisorio di Marina militare; considerando che il cantiere di San Bartolommeo nel Golfo della Spezia è ora in pieno esercizio; considerando che allo stato attuale dei lavori, l'arsenale della Spezia può cominciare a prestarsi efficacemente anche ai lavori di allestimento e di armamento delle regie navi; considerando gli accresciuti bisogni della Regia Marina nelle presenti contingenze; sulla proposta del nostro Ministro abbiamo decretato e decretiamo:

1. Il Comando locale provvisorio di Marina militare con giurisdizione su tutto il golfo della Spezia dall'isola del Tino alla punta della Magra, compresi tutti gli stabilimenti marittimi che vi si trovano ultimati e quelli altri che vi si andranno man mano ultimando, istituito con Regio Decreto 22 giugno 1865, assume gli attributi e la posizione di Comando in capo di dipartimento marittimo col titolo di *Comando in capo del golfo della Spezia*. — Ved. Celerif. 1865, pag. 1266.

2. Al Comando in capo del golfo della Spezia sarà preposto un Contr'Ammiraglio. — Esso per la parte militare e disciplinare dipende direttamente dal Ministero e con lui corrisponde. La parte amministrativa del personale e del materiale rimane concentrata al primo dipartimento.

3. Il Comando in capo della Spezia non avrà ingerenza nella esecuzione dei lavori di costruzioni murarie e idrauliche che continuano a rimanere affidate al Direttore del Genio locale. Egli dovrà agevolare però in ogni maniera l'andamento dei detti lavori, e richiederà tutto il concorso della Direzione locale per l'adempimento della missione affidatagli.

4. Il suddetto Comando in capo farà mensilmente al Ministero un circostanziato rapporto sul progresso dei lavori d'installamento, di armamento e di costruzione navale, nel quale farà tutte le proposte che crederà convenienti per accelerare i lavori di trasferimento alla Spezia della sede del primo dipartimento e per rimuovere tutte le cause di ritardo dei lavori stessi.

5. Il Comandante in capo della Spezia per tutto il tratto di sua giurisdizione avrà gli attributi ed i doveri che nell'ordinamento della Marina del 22 febbraio 1863 sono proprii di un Comandante in capo di dipartimento, salvo le modifiche che derivano dalle prescrizioni del presente Decreto. — V. Celerif. 1863, pag. 1777.

6. Al Comando in capo della Spezia sono applicate tutte le disposizioni particolari sanzionate pel terzo dipartimento marittimo negli articoli 269, 270, 271, 272, 273, 274 dell'ordinamento della Regia Marina del 22 febbraio 1863.

7. Per l'andamento delle varie parti del servizio sono stabiliti alla Spezia sotto la dipendenza del Comandante in capo: — un Comandante in secondo, Ufficiale superiore di vascello; — un Sotto-Direttore delle costruzioni navali, Ingegnere navale o Sotto-Ingegnere navale di prima classe; — un Sotto-Direttore di Artiglieria, Capitano di fregata o Luogotenente di vascello; — un Commissario di prima o seconda classe; — un Sotto-Direttore degli armamenti, Capitano di fregata o Luogotenente di vascello; — un Capo del distaccamento Fanteria Marina, Maggiore o Capitano; — un Capo del distaccamento Corpo R. Equipaggi, Luogotenente di vascello o Capitano di fregata; — un Medico capo pel servizio sanitario, Medico di fregata. — Quando un intiero ramo di servizio marittimo è trasferito da Genova alla Spezia, tutte le Autorità preposte alla Direzione del medesimo sono trasferite alla nuova sede, prendendo il posto delle Autorità temporanee stabilite dal presente articolo.

8. Sarà destinato alla Spezia a disposizione del comandante in capo, tutto quel numero di Uffiziali, Sotto-Uffiziali e comuni delle diverse categorie e Corpi della Marina, che crederà opportuno il nostro Ministro della Marina. Tra i predetti Uffiziali, il Comandante in capo sceglierà un Sotto-Tenente di vascello per suo Aiutante di bandiera.

9. Ai Capi di servizio indicati all'articolo 7 precedente s'intendono applicate le norme di servizio e le attribuzioni dei rispettivi Capi di servizio dei dipartimenti marittimi giusta l'ordinamento 22 febbraio 1863, in quanto possono essere applicabili alle condizioni speciali della Spezia e colle restrizioni indicate nel presente Decreto. — Tutti i suddetti Capi di servizio corrispondono unicamente col Comandante in capo della Spezia, salvo le seguenti eccezioni: — *a*) i Sotto-Direttori corrispondono col rispettivo Direttore del primo dipartimento per la parte tecnica di progetto dei lavori; — *b*) I Capi di distaccamento corrispondono col rispettivo capo di Corpo per tutto quanto ha riguardo all'Amministrazione del distaccamento.

10. Il Comandante in secondo della Spezia nei limiti e con le restrizioni derivanti dal presente Decreto ha tutti i doveri e gli attributi che nei Capiluoghi di dipartimenti marittimi spettano all'Aiutante generale, giusta il capo secondo, titolo primo del ripetuto Regio Decreto 22 febbraio 1863.

11. I Sotto-Direttori dei lavori alla Spezia hanno tutti i doveri ed attributi dei Sotto-Direttori degli stabilimenti marittimi secondari, se non che dovranno rivolgersi al Comandante in capo in tutti i casi in cui all'articolo 307 e seguenti dell'ordinamento 22 febbraio 1863 è detto che si debbano rivolgere al rispettivo Direttore o al Comandante militare, salvo il prescritto dell'articolo 9 del presente Decreto.

12. I Capi di distaccamento alla Spezia dipendentemente dal Comandante in capo hanno tutti i doveri ed attributi di ogni altro capo di distaccamento.

13. Il Comandante in capo della Spezia adibirà gli Uffiziali, Sotto-Uffiziali e comuni, messi dal Ministero della Marina sotto la sua dipendenza, per tutti quei servizi che a norma del rispettivo grado e specialità crederà più conveniente.

14. Il servizio del Commissariato alla Spezia sarà affidato ad un Commissario di prima o seconda classe, il quale avrà tutti gli attributi e i doveri stabiliti per i Commissari degli stabilimenti secondari dagli articoli 334 e seguenti dal citato ordinamento 22 febbraio 1863. Egli avrà verso il Comandante in capo del golfo della Spezia la dipendenza ai suoi ordini che i Commissari generali hanno verso i Comandanti in capo di dipartimento.

15. Sarà delegato alla Spezia dal nostro Ministro della Marina tutto quel personale del Commissariato che stimerà necessario. — Il Commissario capo del servizio alla Spezia, presi gli ordini del Comandante in capo, distribuirà il detto Personale nel modo più conveniente agli interessi del servizio.

16. Il servizio amministrativo alla Spezia sarà fatto come in ogni altro stabilimento marittimo secondario, giusta le norme stabilite dal Regolamento di contabilità 20 novembre 1862. — Vi sarà per tutti gli stabilimenti della Spezia un solo magazzino diviso in tre sezioni, l'una per le costruzioni navali, l'altra per l'artiglieria e la terza per gli armamenti. — Ved. Celerif. 1863, pag. 849.

17. La segreteria del Comandante in capo della Spezia sarà diretta dal Comandante in secondo, e sceglierà gl'Impiegati necessari tra gli Uffiziali, Sotto-Uffiziali e comuni addetti allo stabilimento.

18. Sopra uno dei bastimenti dello Stato in disponibilità alla Spezia sarà inalberata la bandiera di comando del Comandante in capo. — Il comando di un tale bastimento a qualunque ordine appartenga sarà affidato ad un Capitano di fregata che avrà tutti i doveri e gli attributi dei comandanti dei bastimenti ammiragli nei Capiluoghi di dipartimento.

19. Le competenze, oltre la paga, dovute alle Autorità marittime della Spezia sono determinate dalla tabella annessa al presente Decreto e firmata d'ordine nostro dal Ministro della Marina. Le indennità e spese d'Ufficio di cui nell'anzidetta tabella saranno pagate sul capitolo 4 del bilancio passivo della Marina pel corrente esercizio.

20. Coll'attuazione del presente Decreto che avrà pieno vigore il giorno 16 maggio 1866, rimane abrogato il Regio Decreto 22 giugno 1865.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 3 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — D. Angioletti.

Tabella delle competenze dovute alle Autorità marittime della Spezia.

	Indennità	Spese d'ufficio
Comandante in capo	L. 3600	L. 120
Comandante in secondo	» 900	» 150
Sotto-Direttore degli armamenti	» 500	» 150
Sotto-Direttore delle costruzioni navali	»	» 500
Sotto-Direttore d'Artiglieria	» 500	» 300

Il Comandante in capo avrà diritto all'alloggio fornito dell'occorrente mobilia.

Avranno alloggio senza mobilia alla Spezia, al Varignano ed a San Bartolommeo secondo i locali disponibili e le convenienze del servizio: — 1. Il Comandante in secondo; — 2. Il Commissario capo di servizio; — 3. Il Sotto-Direttore degli armamenti; — 4. Il Sotto-Direttore delle costruzioni; — 5. Il Sotto-Direttore d'Artiglieria; — 6. Il Contabile del magazzino.

Le spese d'ufficio del Comandante in capo saranno amministrate con le stesse norme, che si praticano per quelle dei Comandanti in capo di dipartimento.

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro della Marina il 8 maggio 1866.

Sire! Il Regio Decreto 22 febbraio 1863 sanzionò alcune disposizioni restrittive circa le attribuzioni ed il personale del 3° dipartimento marittimo, che ha per capoluogo Ancona, aventi per iscopo di formare e conservare in modo economico in questa località un centro amministrativo, un deposito di materiali, ed alcune officine capaci ad un dato istante di ampliarsi in guisa da bastare ai più urgenti bisogni di riapprovvigionamento e di riparazione di una flotta destinata ad operare nell'Adriatico.

Se alcune di tali misure restrittive erano opportune in quell'epoca per servire alle economie del pubblico erario in tempi normali, esse potrebbero però arrecare grave incaglio al sollecito disbrigo degli affari nelle circostanze eccezionali per le quali il 3° dipartimento venne specialmente costituito.

Gli straordinari ed ingiustificati armamenti operati da una potenza costiera dell'Adriatico rendendo probabile il bisogno di stabilire delle forze navali in questo mare, le quali potrebbero inaspettatamente essere chiamate ad esercitare un'azione attiva di guerra, reputandosi giunto il momento di accordare al comando in capo del 3° dipartimento quelle facoltà e quel personale direttivo che lo può porre in grado di corrispondere alle eventuali sue incumbenze, il riferente prega la M. V. di apporre l'augusta sua firma allo annesso Decreto.

(N. 2891) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 13 maggio 1866.

Al Magazzino dell'Arsenale d'Ancona sono concesse le facoltà ed applicate le regole amministrative e di contabilità vigenti nei magazzini marittimi.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Regio Decreto 20 novembre 1862 sulla contabilità del materiale dalla Regia Marina, nel quale sono stabilite norme eccezionali di amministrazione pel 3° dipartimento marittimo (Ancona), che ne limitano le attribuzioni in confronto del 1° e 2° dipartimento; visto il Regio Decreto 8 novembre 1865 che introduce alcune modificazioni in quello sopra citato senza arrecare variazione a quanto ha tratto al 3° dipartimento; visto il Regio Decreto 22 febbraio 1863, il quale determina pure in modo eccezionale il Personale del 3° dipartimento e le attribuzioni delle varie sua autorità in armonia col ripetuto Regolamento di contabilità del 20 novembre 1863; trovando necessario di aumentare il Personale militare ed amministrativo del 3° dipartimento, e di ampliarne le facoltà in modo corrispondente alle nuove esigenze del servizio marittimo in questa località; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato pegli affari della Marina abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Al Magazzino dell'arsenale di Ancona sono concesse tutte le facoltà ed applicate tutte le regole amministrative e di contabilità vigenti pei magazzini generali del 1° e 2° dipartimento marittimo. — Il Magazzino generale di Ancona accumulerà

le funzioni disimpegnate, giusta i vigenti Regolamenti, dai tre magazzini delle Direzioni dei lavori, cioè: *Costruzioni navali*, *armamenti* ed *artiglieria*.

2. La Giunta di ricezione, la Giunta superiore di ricezione e le Commissioni di visita si comporranno nel 3° dipartimento nello stesso modo che viene prescritto dagli articoli 28, 29, 49 e 51 del ripetuto Regolamento di contabilità del 20 novembre 1862. Esse procederanno nelle loro funzioni in modo identico a quello in vigore nel 1° e 2° dipartimento marittimo.

3. La presidenza della Commissione di visita di cui all'articolo 51 del Regolamento di contabilità è affidata al Direttore degli armamenti.

4. Al 3° dipartimento marittimo viene addetto un Luogotenente di vascello incaricato della Direzione d'Artiglieria. Egli godrà dell'annuo assegnamento di lire 500 a titolo d'indennità di funzioni e di lire 150 per spese d'Ufficio e farà parte del Comitato del dipartimento nei casi previsti dall'art. 277 del Regolamento 22 febbraio 1863.

5. Il servizio attribuito al Commissario Generale del 3° dipartimento si divide come nel 1° e 2° dipartimento nelle parti sotto indicate: — *a*) Personale e sussistenze; *b*) Provvisioni; *c*) Lavori. — L'Ufficio del Commissario al Personale è concentrato dal Commissario Generale, caduno degli altri due Uffici sarà retto da un Commissario o Sotto-Commissario. Questi Capi d'Ufficio amministrativi hanno attribuzioni e doveri eguali a quelli descritti al § 3° e 4° del capo 3°, titolo 1° del Regolamento 22 febbraio 1863.

6. Per quanto ha tratto alla destinazione ed amministrazione del Personale militare nel 3° dipartimento rimangono ferme le disposizioni degli articoli 270, 271, 272 del ripetuto Regolamento 22 febbraio 1863.

7. Al Personale per gli Uffici e scritturazione del 3° dipartimento, indicato nelle ultime quattro colonne della tabella n° 1 annessa al più volte citato Regolamento del 22 febbraio 1863, sarà aggiunto quel numero di individui tolti dai vari Corpi della regia marina, e quel numero di scritturali borghesi straordinari che il Ministero reputerà necessario per disimpegnare il servizio a norma delle esigenze.

8. Il servizio delle Direzioni dei lavori sarà regolato nel 3° dipartimento, giusta le prescrizioni del capo 3° del titolo 2° del Regolamento 22 febbraio 1863, e caduna Direzione avrà le medesime attribuzioni ivi indicate.

9. La Direzione delle costruzioni navali del 3° dipartimento consterà di due sole sezioni: — 1ª Sezione-Generalità, costruzioni nuove e grandi raddobbi. — 2ª Sezione-Armamenti, riparazioni e macchine a vapore. — Caduna di queste due sezioni cumulerà le attribuzioni di quelle fra le sezioni, specificate all'articolo 438 del Regolamento 22 febbraio 1863, delle quali si compone. — La Direzione degli armamenti e quella dell'Artiglieria non saranno suddivise in sezioni.

10. Sono abrogate le disposizioni particolari che si riferiscono al 3° dipartimento nel Regolamento di contabilità 20 novembre 1862 e nell'altro per l'ordinamento della Regia Marina del 22 febbraio 1863 per tutto quanto può trovarvisi di contrario al presente Decreto o da questo diversamente disposto.

11. Il presente Decreto avrà pieno effetto dal 16 del mese di maggio 1866. — Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Marina è incaricato della esecuzione di quanto sopra. — Ved. Celerif. 1863, pag. 849 e 1777.

Ordiniamo ecc. — Firenze, 3 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — D. ANGIOLETTI.

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro della Pubblica Istruzione il 3 maggio 1866.

Sire! Gli studi secondari classici variamente istituiti e governati dai passati Governi furono dopo la costituzione del Regno d'Italia quasi intieramente modellati sulle norme stabilite dalla Legge 13 novembre 1859, che in diverse occasioni venne quasi per intiero pubblicata nella maggior parte delle Provincie Italiane.

L'insegnamento quindi dato ora nei licei, che rappresentano la parte più alta dell'istruzione secondaria classica, e che da alcuni anni seguono quasi tutte le stesse discipline, può essere misurato e confrontato in una prova comune.

Egli è per questo che il Ministro riferente per accertare bene lo stato presente della cosa, e per paragonare come riuscissero nelle varie parti del Regno tali istituzioni, e porgere nello stesso tempo una solenne occasione di nobile emulazione tra i giovani che attendono agli studi liceali, e fra gli istituti varii che li professano instituendo sugli esempi delle più civili nazioni d'Europa, e seguendo l'espe-

rimento già utilmente fatto nel Vostro Regno per gli studi tecnici, propone alla M. V. di aprire un concorso per esami, ai quali sieno ammessi tutti i giovani da qualunque liceo vengano governativo, comunitativo o privato, purchè sieno nell'ultimo anno di corso.

A render la cosa di più facile attuazione ha pensato di designare ventisei città del Regno, dove possano i giovani, che appartengono agli istituti più vicini, presentarsi al concorso.

Nella scelta delle città il riferente si fece debito di porre tra le prime quelle, nelle quali esistono licei governativi frequentati da maggior numero di scolari.

Dopo questa prima designazione conveniva assicurare, che nessuna città importante per numero di popolazione ne venisse esclusa, e soprattutto non venisse esclusa alcuna regione d'Italia.

Ma rimanevano tuttavia ancora due nobilissime parti del Regno, in cui da un lato si avevano licei governativi troppo stremati di numero di scolari, e dall'altro le due principali città che erano evidentemente da scegliersi, si trovavano non essere sedi di un liceo dello Stato. Ma i nomi di Perugia e di Ancona sono così illustri, che il riferente non esitò di designare queste città a sedi pel concorso ai giovani Umbri e Marchigiani, tenuto conto eziandio che vi hanno stanza le Autorità scolastiche provinciali, cui spetterà la maggior parte di vigilanza in siffatta prova e vi sono aperti licei comunitativi fiorenti per numero di scolari.

Le prove poi del concorso che dovranno sostenere i giovani furono determinati in due composizioni, una in lingua italiana, ed una in lingua latina.

Così si avrà occasione a riconoscere, come sieno coltivate le menti ed educati gli animi dei giovani studenti, e mentre la prima prova ci darà modo di giudicare come si curi lo studio della lingua nazionale, la seconda ci assicurerà con quali risultati sieno proseguiti gli studi classici antichi.

Una Giunta nominata dal riferente preparerà l'argomento delle compilazioni e sarà poi chiamata a dar giudizio sulle medesime.

Ai vincitori del concorso saranno assegnati premi in medaglie d'oro, d'argento e di bronzo; ed agli istituti, che si segnaleranno per maggior numero di concorrenti idonei, il Governo di V. M. conferirà con una medaglia una testimonianza solenne della sua soddisfazione.

Così è aperta ai giovani studenti dei licei italiani una nobile palestra ove possono provare come abbiano studiato saviamente, ed il Ministro riferente avrà un criterio di più per sostenere la proposta di riordinamento che intende fare per la istruzione secondaria classica del Regno.

(N. 2897) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 1866.

Concorso per esami agli allievi de' Licei governativi, comunali e privati.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per l'Istruzione Pubblica abbiamo decretato e decretiamo:

1. È aperto un concorso per esami agli allievi dei licei governativi, che si trovano regolarmente iscritti nell'ultimo anno di corso. — Potranno parteciparvi eziandio gli allievi dei licei comunitativi e privati, che sono verso il termine dei loro studi.

2. Il concorso si farà in due prove per iscritto, consistenti in una composizione italiana, ed in una composizione latina, il cui argomento verrà proposto da una Giunta nominata dal nostro Ministro, alla quale spetterà poi il giudizio motivato sopra le composizioni dei concorrenti.

3. Gli esami avranno luogo nelle città di Ancona, Alessandria, Bari, Bergamo, Brescia, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Catania, Chieti, Como, Cuneo, Firenze, Genova, Milano, Modena, Messina, Napoli, Pavia, Parma, Palermo, Perugia, Pisa, Potenza, Reggio nell'Emilia e Torino.

4. Ai vincitori del concorso sono proposti due premi d'onore in due medaglie d'oro, sei premii d'incoraggiamento in altrettante medaglie d'argento, e menzioni onorevoli accompagnate da medaglie in bronzo in numero da designarsi dalla Giunta nominata dal Ministro secondo il risultato degli esami.

5. Ai licei, i quali, tenuto conto della proporzione tra gli iscritti al corso ed i correnti, avranno avuto maggior numero di idonei sarà sulla proposta della Giunta conferita una menzione onorevole con medaglia.

6. Il risultato del concorso sarà fatto di pubblica ragione per mezzo della relazione della Giunta.
7. Con apposito Regolamento ministeriale verranno determinate le norme per gli esami di questo concorso.
Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 3 maggio 1865.

VITTORIO EMANUELE. — BERTI.

(N. 2898) DECRETO MINISTERIALE

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 1866.

Regolamento pel concorso d'esame aperto agli allievi dei licei governativi, comunitativi e privati.

Il Ministro della Pubblica Istruzione, visto l'articolo 7 del Decreto Reale del 3 corrente mese, decreta:
È approvato l'unito Regolamento pel concorso d'esame aperto agli allievi dei licei governativi, comunitativi e privati.
Il presente Decreto coll'annesso Regolamento sarà registrato alla Corte dei conti ed inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia.
Dato a Firenze il 3 maggio 1866.

Il Ministro BERTI.

REGOLAMENTO

1. Gli esami di concorso cominciano il giorno undici del prossimo venturo giugno. — In questo giorno si farà la prova sulla composizione italiana. — Il giorno dodici si farà la prova sulla composizione latina.
2. Per essere ammessi dovranno i concorrenti presentare ai provveditori od alle Autorità scolastiche che ne fanno le veci non più tardi del 10 del detto mese, una domanda da cui risulti che sono iscritti nell'ultimo anno di corso liceale. — Per gli allievi dei licei governativi basterà unire alla domanda il certificato scolastico, per quelli dei licei comunitativi e privati l'attestazione del corso deve essere autenticata dal provveditore o dall'Autorità, che ne fa le veci.
3. Le prove del concorso si eseguiranno sotto la vigilanza di una Commissione composta del provveditore o dell'Autorità che ne fa le veci, del preside del liceo esistente nella città dove ha luogo il concorso, e di un'altra persona designata dal Ministro.
4. Saranno concedute sei ore per ciascuna tornata in cui si deve eseguire il tema di composizione italiana e latina.
5. L'argomento di ciascuna composizione verrà trasmesso suggellato dal Ministro alla Commissione di vigilanza, per cura della quale verrà aperto al cospetto de'giovani al momento di essere dettato.— Due membri della Commissione di vigilanza assisteranno alle prove per iscritto, perchè i concorrenti non comunichino tra loro o con persone estranee, e non si valgano di alcun libro o manoscritto.
6. Ciascun concorrente, compiuto il suo lavoro, scriverà in una scheda il suo nome cognome e patria con un'epigrafe; poi la suggellerà in forma di lettera riproducendovi la stessa epigrafe sulle parte esteriore della scheda e sopra ciascuna delle due composizioni; consegnerà in ciascuna tornata la scheda e la composizione alle persone incaricate della vigilanza, che firmeranno la scheda e la composizione corrispondente.
7. Al fine di ciascuna tornata il Presidente trasmetterà con piego suggellato al Ministro le schede ed i componimenti raccolti.
8. Una Giunta di sei persone, divisa in due sezioni, sarà chiamata a portar giudizio sulle composizioni. — Una sezione si occuperà delle composizioni italiane, l'altra delle composizioni latine. — Ciascun membro della sezione, dopo esaminata in comune la composizione, voterà sulla medesima, e la votazione sarà scritta sul lavoro esaminato, apponendovi ciascuno la forma.
9. Terminato l'esame delle composizioni, ciascuna sezione distribuirà i lavori dei concorrenti in ragione dei voti ottenuti, corredandoli di quelle osservazioni che crederanno opportune ed indicando a quali dei lavori si debba assegnare le medaglie d'oro, d'argento, la menzione onorevole e l'idoneità. — Su questi risultati la Giunta

compilerà una relazione la quale, sottoscritta da ciascun componente, sarà dal Presidente inviata al Ministro.

10. Il Ministro col concorso dell'Ispettorato, aperte le schede, aggiudicherà i premi, e manderà a pubblicare il nome dei vincitori, e quello di tutti i concorrenti col rispettivo numero dei suffragi conseguiti.

Firenze, il 3 maggio 1866. *Il Ministro* BERTI.

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro della Marina il 3 maggio 1866.

Sire! L'attuale situazione politica impone la necessità che la Marina sia messa in misura da provvedere in modo efficace alla difesa nazionale ed esser pronta per qualunque eventualità politica e militare possa sopravvenire. Gli armamenti straordinari dell'Austria accertati per modo incontestabile fanno credere al Riferente che sia venuto il momento di dare ai nostri armamenti navali quell'estensione ragguardevole che le attuali forze concedono; ed ha quindi l'onore di sottoporre alla sanzione della M. V. il seguente schema di Decreto.

(N. 2913) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 18 maggio 1866.

*Costituzione di un'Armata navale che avrà il titolo d'*Armata di operazione.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del nostro Ministro per la Marina abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È costituita un'Armata navale che avrà titolo d'*Armata d'operazione*. Il Ministro della Marina designerà le navi che devono farne parte. — Ved. alla pag. 843.

2. L'Armata d'operazione sarà divisa in tre squadre, cioè: — Squadra di battaglia (fregate corazzate); — Squadra sussidiaria (fregate e corvette ad elice); — Squadra di assedio (legni corazzati minori).

3. Il Comandante in capo dell Armata dividerà fra le tre squadre le navi messe sotto i suoi ordini nel modo che crederà più conveniente e destinerà i respettivi bastimenti ammiragli.

4. Il servizio e l'amministrazione di ciascuna squadra sarà accentrato sul rispettivo bastimento ammiraglio. — Il capitolo 3°, titolo 1°, parte prima del Regolamento sul servizio di bordo rimane analogamente modificato.

5. Qualunque bastimento da guerra nazionale non ascritto all'Armata suddetta, appena entra nelle acque ov'essa è stanziata, è messo sotto gli ordini del Comandante in capo della medesima.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 3 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — D. ANGIOLETTI.

(N. 2923) REGIO DECRETO

Occupazione temporaria di due Conventi in Livorno ad uso delle scuole elementari.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la Legge 22 dicembre 1861 sulla occupazione temporanea di case religiose, ecc.

È data facoltà al predetto nostro Ministro di occupare temporaneamente per uso delle scuole elementari i Conventi di San Ferdinando e della Madonna di Livorno, provvedendo a termini dell'art. 1 della citata Legge per ciò che concerne il culto, la conservazione delle opere d'arte e l'alloggio dei religiosi.

Ordiniamo ecc. — Dato in Firenze addì 3 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — BERTI.

RELAZIONE

Fatta dal Ministro della Marina al Re il 6 maggio 1866.

Sire! Con Decreto del 3 maggio corrente il Corpo di Commissariato della Marina militare veniva aumentato nei vari gradi e classi in cui si compone, affinchè cresciuto di numero potesse soddisfare agli eccezionali bisogni del servizio in caso di straordinari armamenti od in circostanza di guerra.

Ma lo scopo di siffatto provvedimento non si potrebbe ora raggiungere quando siano strettamente osservate le condizioni stabilite per gli avanzamenti della navigazione e del tempo di grado e sia mantenuta la prescrizione dell'esame, per cui non sarebbero possibili gli aumenti nei vari gradi ed in quello ora appunto più necessario di Sotto-Commissario aggiunto, in cui si ha già qualche deficienza.

Il riferente ha quindi l'onore di rassegnare a V. M. il qui unito Decreto, col quale si deroga a siffatte disposizioni in vista delle presenti eccezionali circostanze.

(N. 2882) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 14 maggio 1866.

Promozione in via eccezionale al grado superiore degli Ufficiali del Commissariato della Marina militare.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il nostro Decreto 12 marzo 1863, che riordina il Corpo di Commissariato della Marina militare; visto l'altro nostro Decreto 3 maggio 1866 che aumenta l'organico del Corpo medesimo; considerato come non si possa provvedere alle vacanze ora esistenti nei vari gradi e classi del Corpo di Commissariato della Marina, e tanto meno far luogo agli aumenti richiesti da eccezionali armamenti e nel caso di guerra, mantenendosi ferme le condizioni per gli avanzamenti stabiliti dal predetto nostro Decreto 12 marzo 1863; sulla proposta del nostro Ministro della Marina; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

In via eccezionale e limitatamente al numero stabilito dai predetti regi Decreti si potranno promuovere al grado superiore gli Ufficiali del Commissariato della Marina militare, purchè riconosciuti idonei, sebbene non riuniscano le condizioni di tempo nel grado di navigazione, e con deroga dalle prescrizioni dell'esame stabilite dal Decreto 12 marzo 1863. — V. Celerif. 1863, pag. 1361.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 6 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — D. Angioletti.

(N. 2886) LEGGE

inserta nella Gazzetta Uffiziale il 9 maggio 1866.

Spesa straordinaria per opere di fortificazione e fabbriche militari dipendenti.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

È autorizzata la spesa straordinaria di due milioni di lire per nuove opere di fortificazione e fabbriche militari dipendenti, in difesa dello Stato, da inscriversi in apposito capitolo del bilancio passivo della Guerra 1866 colla denominazione seguente: *Spesa straordinaria per opere di fortificazione e fabbriche militari dipendenti, a difesa dello Stato.*

Ordiniamo ecc. — Data a Firenze il 6 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Pettinengo.

Ved. gli *Atti del Parlamento Italiano*, sessione del 1865-66, Camera dei Deputati, N. 358, 363, 389, 397, 398 al 404. — Senato del Regno, N. 76, 77 e 83.

(N. 2892) LEGGE

inserta nella Gazzetta Ufficiale addì 12 maggio 1866.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere l'esenzione da tasse ed imposte all'Associazione denominata Consorzio Nazionale.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Il Governo del Re è autorizzato a concedere la esenzione dalla tassa delle manimorte e dall'imposta sulla ricchezza mobile, nonchè dalle tasse di bollo e registro per le quietanze dei versamenti delle oblazioni, all'Associazione sorta in Torino sotto il titolo *Consorzio Nazionale*, e di che nel manifesto sottoscritto da S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano in data 4 marzo 1866, quando sia costituita nelle forme prescritte dalle vigenti Leggi.

Ordiniamo ecc. — Data a Firenze addì 6 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — CHIAVES.

Ved. gli *Atti del Parlamento Italiano,* sessione del 1865-66, Camera dei Deputati, N. 270, 285, 326 e 334. — Senato del Regno, N. 74 e 76.

(N. 2893) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 14 maggio 1866.

Sono richiamati ad effettivo servizio gli Ufficiali del soppresso Stato Maggiore dei porti in aspettativa.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il nostro Decreto in data 20 luglio 1865, col quale venne soppresso il Corpo degli Ufficiali dello Stato Maggiore dei porti; considerato che se col nostro recente Decreto del 23 volgente mese, il quale stabilisce una pianta organica sul piede di guerra dello Stato Maggiore Generale della R. Marina, viene provveduto al servizio delle regie navi nella circostanza di straordinari armamenti, si rende anche necessario di assicurare del pari il servizio degli arsenali e stabilimenti marittimi; sulla proposta del Ministro della Marina; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Gli Ufficiali del soppresso Stato Maggiore dei porti, ora in aspettativa per scioglimento di Corpo, potranno essere chiamati in effettività di servizio nel rispettivo loro grado e classe, restando aggregati allo Stato Maggiore generale della Regia Marina.— Ved. Celerif. 1865, pag. 1474.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 6 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — D. ANGIOLETTI.

(N. 2895) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 1866.

Temporario aumento al quadro organico del Personale della Compagnia Infermieri.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la tabella *D* che fa seguito al R. Decreto 9 giugno 1863; Considerando come il personale stabilito dalla tabella medesima per le compagnie Infermieri degli ospedali marittimi non possa essere sufficiente in caso di straordinario armamento del naviglio ed in circostanze di guerra; sulla proposta del nostro Ministro della Marina; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

1. Il quadro organico del Personale delle Compagnie Infermieri è temporariamente aumentato di 2 Furieri; 14 Sergenti; 26 Caporali; 9 Infermieri di 1ª classe; 9 Infermieri di 2ª classe.

2. L'aumento di personale stabilito dal presente Decreto non sarà effettuato che a misura del bisogno. — Ved. Celerif. 1865, pag. 1905.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 6 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — D. Angioletti.

(N. 2896) LEGGE

inserta nella Gazzetta Ufficiale addì 18 maggio 1866.

Lotteria d'immobili appartenenti alla duchessa Donna Felicita Bevilacqua.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

È fatta facoltà al Governo del Re, in eseguimento della preliminare autorizzazione emanata nell'esercizio dei pieni poteri del 9 novembre 1859, di dare effetto ad una lotteria d'immobili appartenenti alla duchessa Donna Felicita Bevilacqua, sotto le discipline e cautele da stabilirsi con Decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato, per provvedere al soddisfacimento delle passività di ogni specie che aggravano il patrimonio anzidetto, provenienti nella maggior parte dalla successione del defunto fratello duca Guglielmo Bevilacqua.

Ordiniamo ecc. — Data a Firenze il 6 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. Scialoja.

Ved. gli *Atti del Parlamento Italiano*, sessione del 1865-66, Camera dei Deputati, N. 175, 271, 326 e 329. — Senato del Regno, N. 74 e 76.

(N. 2900) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 16 di maggio 1866.

Facoltà al Ministro della Marina di aumentare d'una o più Sezioni provvisorie le due Divisioni del Corpo Reale Equipaggi.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Viste le tabelle IV e VII annesse al Decreto primo aprile 1861; visto l'altro Decreto del 22 agosto 1863; ritenuto come pel richiamo sotto le armi di militari del Corpo Reale Equipaggi in congedo illimitato, ordinato il giorno 28 aprile ultimo scorso venga accresciuta notevolmente la forza delle due Divisioni del Corpo anzidetto; considerando come se quei militari fossero ammessi a far parte delle attuali sezioni, non si potrebbero regolarmente e colla richiesta esattezza amministrare; sulla proposta del nostro Ministro della Marina; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

1. Le Sezioni ordinarie di ciascuna delle due Divisioni del Corpo Reale Equipaggi potranno essere aumentate per disposizione del nostro Ministro della Marina di una nuova Sezione provvisoria per ogni 500 marinai che ritornino dal congedo illimitato.

2. Per ciascuna di dette nuove sezioni la pianta organica degli Ufficiali e della bassa forza di maggiorità sarà accresciuta di 1 Sotto-Tenente di maggiorità; 1 Sotto-Ufficiale di maggiorità; 1 Allievo di maggiorità; 2 Marinai di maggiorità. — Ved. Celerif. 1862, pag. 321 e 340.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 6 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — D. Angioletti.

(N. 2901) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 16 di maggio 1866.

Promozione eccezionale e limitata a grado superiore di sott'ufficiali macchinisti in servizio effettivo nella Regia Marina.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il nostro Decreto 25 settembre 1862 portante ordinamento del personale addetto al servizio delle macchine a vapore della Regia Marina; considerato come torni indispensabile al Regio servizio, tanto più in casi di eccezionali armamenti, e nella circostanza di guerra, che la forza organica dei sotto-uffiziali macchinisti risulti al completo, in quel numero appunto fissato per ogni grado dalla tabella n. 2, annessa al Decreto sovracitato; ritenuto come ciò non possa ottenersi se si tengono ferme le condizioni dal predetto Decreto stabilite per l'avanzamento di quei sotto-ufficiali; sulla proposta del nostro Ministro della Marina; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

In via eccezionale, e limitatamente al numero stabilito dalla tabella n. 2 annessa al sovracitato Decreto nostro del 25 settembre 1862, si potranno promuovere al grado superiore i sotto-uffiziali macchinisti al regio servizio effettivo, purchè riconosciuti idonei, sebbene non riuniscano le condizioni di età e di servizio di bordo, e con deroga dalle prescrizioni dell'esame, stabilite dal Decreto medesimo. — Ved. Celerif. 1862, pag. 1214, 1656 e 2589.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 6 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — D. ANGIOLETTI.

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro delle Finanze in udienza del 6 *maggio* 1866.

Sire! Vari Comuni convenuti col Governo pei dazi di consumo, o la cui riscossione trovasi ceduta alla Società dell'appalto generale, sebbene annoverati tra gli aperti, o per ragione della rispettiva loro popolazione agglomerata inferiore ad ottomila abitanti, o per altri legittimi motivi, sentendosi stretti dal bisogno di nuove risorse per poter sopperire alle crescenti spese della propria amministrazione, inoltrarono domanda a questo Ministero, ond'essere dichiarati chiusi per gli effetti della Legge sugli stessi dazi del 3 luglio 1864.

A tal fine quelli convenuti col Governo offrirono al medesimo un congruo aumento al loro canone in corrispettivo del maggior prodotto che saranno per ricavare dai dazi all'introduzione in qualità di Comuni chiusi, in confronto di quanto ritraevano sulla minuta vendita come aperti.

Considerato che l'invocato cangiamento di qualifica reca giovamento non solo agl'interessi municipali, ma ben anche alle Finanze, le quali per gli aumenti offerti dagli otto Comuni convenzionati verranno a percepire un maggior introito di lire 2,793 72, il Riferente crede che a tenore dell'articolo 5 della citata Legge convenga annuire alle predette domande, ed a tal fine egli ha l'onore di proporre alla firma di V. M. l'unito progetto di Decreto.

(N. 2903) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 22 maggio 1866.

Comuni dichiarati chiusi per gli effetti della riscossione dei dazi di consumo.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 4 e 5 della Legge sui dazi di consumo, del 3 luglio 1864, n. 1827; visto il nostro Decreto del 30 stesso mese, n. 1868, sulla classificazione dei Comuni in ordine agli stessi dazi; sulla proposta del Ministro delle Finanze, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Sono dichiarati chiusi, per gli effetti della riscossione dei dazi di consumo, i Comuni nominati nella unita tabella, vidimata d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze. — Tale variazione di qualifica avrà effetto dal primo del mese successivo alla pubblicazione del presente Decreto.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 6 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. SCIALOJA.

TABELLA *dei Comuni che vengono dichiarati chiusi.*

Arzano, dipendente dalla Direzione compartimentale delle Gabelle di Napoli.
Caramanico, idem di Chieti.
Massalubrense, idem di Napoli.
Meta, idem di Napoli.
Misterbianco, idem di Catania.
Porto S. Giorgio, idem di Ancona.
Secondigliano, idem Napoli.
Levanto, idem di Genova.

(N. 2925) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 26 maggio 1866.

Il Comune di Villarios trasferisce gli Uffici comunali e muta denominazione.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del nostro Ministro dell'Interno; viste le deliberazioni del Municipio di Villarios in data 14 gennaio e 18 maggio 1864, ed 11 marzo 1865, nonchè quelle del Consiglio provinciale di Cagliari in data 17 settembre 1864, e 5 settembre 1865, abbiamo decretato e decretiamo:

Il Comune di Villarios (Cagliari) è autorizzato a trasferire gli Uffici comunali nella borgata di San Giovanni Masainas, e ad assumere la denominazione di Villarios Masainas.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 6 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — CHIAVES.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 18 maggio 1866.

Riparto fra le Provincie di Genova e Porto Maurizio della spesa pel mantenimento degli esposti per l'anno 1866.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta del nostro Ministro dell'Interno; veduto il nostro Decreto del 18 marzo ultimo con cui, in esecuzione dell'art. 237 della Legge 20 marzo 1865, allegato A, si è stabilita la proporzione da osservarsi nel corrente anno 1866 pel riparto della spesa degli esposti fra i Comuni e le Provincie nell'istesso Decreto nominate, e si sono determinate le norme per l'effettuazione di tale riparto; vedute le deliberazioni che in relazione al citato articolo 237 della Legge 20 marzo 1865 vennero emesse dai Consigli e dalle Deputazioni delle altre Provincie non contemplate nel suddetto Decreto; sentito il Consiglio di Stato, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La spesa di mantenimento degli esposti per l'anno 1866 sarà sopportata nella proporzione di tre quarte parti dalla Provincia e di una quarta parte dai Comuni nelle Provincie di Genova e Porto Maurizio.

2. La spesa stessa sarà sopportata nella proporzione di una metà dalla Provincia e dell'altra metà dai Comuni nelle Provincie di Benevento, Calabria Citeriore, Caltanissetta, Messina e Trapani.

3. Sarà sopportata la detta spesa nella proporzione di un terzo dalla Provincia e di due terzi dai Comuni nelle Provincie di Livorno, Siena, Ravenna e Piacenza.

4. Tanto pel riparto della quota complessiva spettante ai Comuni delle singole Provincie sopranominate, quanto per le competenze delle rispettive loro Deputazioni provinciali, sarà osservato il disposto degli articoli 4 e 5 del citato nostro Decreto.

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Firenze addì 6 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Chiaves.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 14 maggio 1866.

Ammessione di Veterinari borghesi nel Corpo Veterinario militare.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Onde provvedere nelle attuali emergenze al servizio veterinario dell'Esercito, potranno essere ammessi nel Corpo Veterinario militare, come veterinari aggiunti provvisori, i Veterinari borghesi, i quali, facendone domanda, producano il diploma ottenuto, comprovino di essere in età non maggiore di 40 anni ed abbiano l'attitudine fisica necessaria per reggere le fatiche del servizio.

Art. 2. I detti Veterinari non avranno diritto alla conservazione del grado allorquando cessi il bisogno di valersi dell'opera loro, ma riceveranno nell'atto del licenziamento dal servizio un semestre di paga a titolo di gratificazione.

Il predetto nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato in Firenze addì 6 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — I. Pettinengo.

(N. 2941) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 21 maggio 1866.

In quali casi spettino indennità e competenze agli Ufficiali Generali ed agli Ufficiali non appartenenti al Corpo di Stato Maggiore.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Regio Decreto 9 giugno 1861 relativo alle competenze e indennità assegnate ai Comandanti generali dei dipartimenti e delle divisioni militari; visti i Regii Decreti del primo aprile 1860 e del 4 gennaio 1863 relativi alla destinazione di Aiutanti di campo agli Ufficiali generali; sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

1. Gli Ufficiali generali, che in caso di assenza del titolare di un Comando generale di dipartimento o di divisione siano incaricati interinalmente del Comando generale di un dipartimento o di una divisione o di ambidue i Comandi generali, continueranno a ricevere le competenze di cui godevano nella posizione in cui erano senza alcun diritto a indennità di rappresentanza ed alloggio. — Quando però l'Ufficiale generale dovesse allontanarsi dal luogo in cui è obbligato a risiedere per ragione di impiego onde recarsi ad assumere il comando generale, gli sarà in tal caso corrisposto il soprassoldo di lire otto al giorno sempre quando non possa occupare l'alloggio stabilito pel Comandante generale. — Il servizio di Aiutante di campo sarà disimpegnato da uno degli Ufficiali addetti allo Stato-Maggiore del dipartimento o della divisione. — V. Celerif. 1861, pag. 1412.

2. Gli Ufficiali non appartenenti al Corpo di Stato-Maggiore che siano applicati ai Comandi generali territoriali per disimpegnare le funzioni di Capo di Stato-Maggiore od attendere presso i medesimi ad altre incumbenze, riceveranno, a tenore dell'articolo 3º del Regio Decreto 30 dicembre 1865, le competenze che pel rispettivo grado sono stabilite per l'Arma di fanteria.

3. Le indennità per le spese d'Ufficio cessano di essere nel novero delle competenze del Comandante generale, e saranno invece pagate al Capo di Stato-Maggiore del dipartimento e della divisione nel modo e nella misura a fissarsi dal nostro Ministro.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 10 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — I. Pettinengo.

(N. 2922) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 1866.

Maggiori o nuovi assegni ad alcuni Ufficiali Consolari di prima categoria.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la Legge consolare del 28 gennaio 1866 colle annesse tabelle; vista la Legge del 30 ora scorso mese, num. 2865, con cui il Governo del Re fu autorizzato a pagare le spese dello Stato, in conformità alle previsioni fatte nel progetto di bilancio pel 1866, colle successive modificazioni presentate al Parlamento; visto l'allegato n. 2 alla seconda appendice al bilancio della spesa del Ministero dell'estero pel corrente anno; sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro per gli affari esteri, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il ruolo del Personale consolare di prima categoria annesso alla Legge consolare del 28 gennaio 1866 (tabella A) è aumentato di un Console generale di prima classe, di due Vice-Consoli di prima, uno di seconda e tre di terza classe.

Art. 2. Ai posti consolari in Guatemala (America centrale) Valparaiso (Chilì) e Callao (Perù) saranno destinati Ufficiali consolari della prima categoria, ai quali verrà corrisposto l'assegno locale fissato nell'annessa tabella.

Art. 3. Agli Ufficiali consolari della prima categoria addetti ai posti indicati nell'unita tabella saranno a partire dal primo del corrente mese aumentati i rispettivi assegni locali nella misura risultante dalla tabella stessa firmata dal nostro Ministro per gli affari esteri.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 10 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. La Marmora.

Tabella *dei maggiori o nuovi assegni ad alcuni Ufficiali Consolari.*

Assegni nuovi.

Guatimala	*Al Console*:	L. 24,000. —	*Al Vice-Console*:	L.	6,000.
Valparaiso	id.	» 20,000. —	id.	»	5,000.
Lima (Callao)	id.	» » —	id.	»	12,000.

Assegni aumentati.

Bayrouth (Damasco . .	*Al Console*:	L. 20,000. —	*Al Vice-Console*:	L.	7,500.
Cairo (Suez)	id.	» » —	id.	»	11,000.
Caracas	id.	» 25,000. —	id.	»	6,000.
Elseneur	id.	» » —	id.	»	6,500.
Lima	id.	» 22,000(*)—	id.	»	»
Nuova-York	id.	» 20,000. —	id.	»	5,000.
Smirne (Candia) . . .	id.	» » —	id.	»	6,000.
Id. (Metelina) . .	id.	» » —	id.	»	6,000.
Tripoli	id.	» 11,000. —	id.	»	»

(*) Al Console e non più come prima al Vice-Console.

(N. 2912) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 21 maggio 1866.

Facoltà di requisire pel servizio dell'Esercito cavalli e muli di privata proprietà.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto la Legge in data 1° maggio 1866; sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, abbiamo decretato e decretiamo:

È fatta facoltà al Ministro della Guerra di requisire pel servizio dell'Esercito cavalli e muli di privata proprietà in quelle provincie ch'esso creda più opportuno o conveniente nell'interesse del servizio e mediante un corrispettivo da determinarsi.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 11 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE — I. Pettinengo.

Firenze, 23 maggio 1866.

Circolare (N. 14) del Ministero della Guerra.

Istruzioni ai Prefetti sul modo di eseguire la requisizione dei cavalli autorizzata col R. Decreto 11 maggio 1866.

I signori Prefetti, ciascuno nella propria Provincia, procederanno al reparto aliquoto dei cavalli da requisire nei singoli Circondari o Comuni della Provincia stessa, come crederanno meglio, e fisseranno il giorno in cui dovrà aver luogo la riunione dei cavali requisiti nei Capoluoghi di Circondario. — Il numero dei cavalli da requisire nella Provincia risulta dallo specchio unito alle presenti istruzioni.

2. La riunione dei cavalli non dovrà ordinarsi simultanea in un solo giorno, ma sibbene successiva di giorno in giorno, per modo che la Commissione incaricata dell'accettazione dei cavalli possa impiegare due giornate presso ogni Circondario per l'adempimento del suo mandato.

3. La prima riunione sarà da fare non più tardi di 24 ore dopo la ricevuta della presente.

4. I cavalli da requisire dovranno essere sani, robusti, atti ad immediato servizio, ed i maschi essere castrati. — A cura del proprietario i cavalli saranno muniti di cavezza e posti in buono stato di ferratura.

5. I Comandanti dei Reggimenti spediranno al Capoluogo di Provincia un Uffiziale ed un Veterinario militare, ed in mancanza di questo, un altro Uffiziale, i quali, unitamente ad un veterinario borghese od altra persona competente, da nominarsi dal Prefetto, comporranno la Commissione incaricata della visita ed accettazione dei cavalli. — L'uffiziale Presidente della Commissione dovrà presentarsi al Prefetto per ricevere le analoghe sue disposizioni.

6. Le singole Commissioni fisseranno il prezzo dei cavalli, il quale non potrà mai eccedere le lire seicento per ognuno, e quindi rilasciano apposito pagherò al proprietario; pagherò da staccarsi dal registro a matrice (Modello A). — Il Ministero si riserva comunicare quanto prima ai signori Prefetti le norme pel pronto pagamento.

7. I cavalli accettati saranno da notare in uno specchio (Modello B), dove, oltre all'indicarvi il numero d'ordine di requisizione, il nome del proprietario e l'importo del prezzo, dovrà pure esprimersi il Corpo cui furono assegnati. — Terminata l'accettazione in ciascun Circondario, lo specchio ora detto sarà firmato in calce da tutti i Membri della Commissione.

8. Ai cavalli verrà impresso sul zoccolo anteriore destro il numero progressivo di requisizione, mediante bollo a fuoco.

9. I Comandanti i Reggimenti che debbono ricevere i cavalli disporranno che sieno mandati sul luogo del ricevimento dei medesimi, uomini di bassa forza acciò li conducano al Corpo..

10. Tanto agli Uffiziali e Veterinari componenti la Commissione, quanto agli uomini di bassa forza preaccennati, spetteranno, per cosiffatti servizi speciali, le competenze

portate dai paragrafi 20 e 21 dell'istruzione data il 30 marzo 1866 sul modo di eseguire la rimonta dei cavalli ad economia.

Il Ministro DI PETTINENGO.

(N. 2894) LEGGE

inserta nella Gazzetta Ufficiale addì 18 maggio 1866.

Spesa autorizzata per provvista di materiale per ospedali militari.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

È autorizzata la spesa di lire 400,000 per provvista di materiale per gli ospedali militari da inscriversi nel bilancio del Ministero della Guerra sotto la denominazione *Provvista di materiale per ospedali militari* da assegnarsi al bilancio 1866.

Ordiniamo ecc. — Data a Firenze il 12 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — I. PETTINENGO.

Ved. gli *Atti del Parlamento Italiano*, sessione del 1865-66, Camera dei Deputati, N. 365 e 366. — Senato del Regno, N. 77, 78 e 79.

(N. 2904) LEGGE

inserta nella Gazzetta Ufficiale il 17 maggio 1866.

Spesa straordinaria pel pagamento di un cavo sottomarino venduto allo Stato dall'Amministrazione francese dei telegrafi.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato, ecc.

Art. 1. È approvata la spesa straordinaria di lire 88,193 pel pagamento d'un cavo sottomarino, che il Governo del Re ha acquistato dall'Amministrazione francese dei telegrafi.

Art. 2. Per l'applicazione della predetta spesa è aggiunto nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici pel 1865 un nuovo capitolo col n. 165, e con la denominazione: *Pagamento d'un cavo sottomarino venduto allo Stato dall'Amministrazione francese dei telegrafi.*

Ordiniamo ecc. — Data a Firenze il 13 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — S. JACINI. — A. SCIALOJA.

Ved. gli *Atti del Parlamento Italiano*, sessione del 1865-66, Camera dei Deputati, N. 54, 217, 233, 234 e 235. — Senato del Regno, N. 60, 77, 80 e 82.

(N. 2905) LEGGE

inserta nella Gazzetta Ufficiale il 17 maggio 1866.

Costruzione ed esercizio della ferrovia Potenza Contursi-Eboli, collo svincolo parziale della rendita stata assegnata alla Società Vittorio Emanuele.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Avrà forza di Legge il Regio Decreto 12 ottobre 1865, n. 2530, colle modificche seguenti: — È approvata la convenzione stipulata addì 8 ottobre 1865 fra i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici ed il commendatore Luigi Ranco nella sua qualità di rappresentante la Società *Vittorio Emanuele*, con cui la detta Società si obbliga di costruire ed esercitare la ferrovia Potenza-Contursi-Eboli, nel termine di 5 anni, e viene alla medesima acconsentito il parziale svincolo della rendita statale assegnata in correspettivo del tronco di ferrovia ceduto allo Stato colla convenzione approvata con Legge 25 agosto 1863, n. 1440. — V. Celerif. 1863, pag. 2269.

Art. 2. L'ipoteca costituita a favore dello Stato coll'articolo 7 dell'anzidetta convenzione 8 ottobre 1865 sulle ferrovie calabro-sicule sarà inscritta con esenzione d'ogni tassa nei registri ipotecari delle ferrovie, che sono e saranno percorse dalle linee di ferrovia concedute alla Società suddetta. — V. Celerif. 1865, pag. 1875.

Ordiniamo ecc. — Data a Firenze il 13 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — S. JACINI. — A. SCIALOJA.

Ved. gli *Atti del Parlamento Italiano*, sessione del 1864-65, Camera dei Deputati, N. 108, 109, 271, 327, 328, 350, 334. — Senato del Regno, N. 4, 5, 10, 12, 13, 14, 75, 77 e 82.

(N. 2906) LEGGE

inserta nella Gazzetta Ufficiale il 17 maggio 1866.

Spesa straordinaria per riparare e rettificare la strada nazionale Sannitica nella Provincia di Campobasso.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria complessiva di lire 132,000 per le opere dirette a sostituire un tratto novello al tronco della strada nazionale Sannitica presso Centocelle, ed a sistemare stabilmente l'altro tratto della strada medesima, compreso fra Larino e Casacalenda, in Provincia di Campobasso. — L'eseguimento di queste opere è dichiarato di pubblica utilità.

Art. 2. Tale spesa per lire 87 mila sarà inscritta in apposito capitolo da istituirsi nel bilancio 1866 dei lavori pubblici col n. 64 *bis* sotto la denominazione: *Strada nazionale Sannitica; riparazioni e rettificazione di due tratti in Provincia di Campobasso*; e per le altre lire 45 mila nel corrispondente capitolo nel bilancio 1867.

Ordiniamo ecc. — Data a Firenze addì 13 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — S. JACINI.

Ved. gli *Atti del Parlamento Italiano*, sessione del 1865-66, Camera dei Deputati, N. 245, 363 e 364. — Senato del Regno, N. 77 e 82.

ERRATA-CORRIGE

Nel Regio Decreto 15 marzo 1866, N. 2828, sulla classifica dei porti del Regno pubblicato il 18 detto mese occorsero i due seguenti errori:

1° Nell'elenco dei porti di prima classe, al n. 4, colonna « enti interessati » si deve leggere: *Comuni di Genova e di Sanpierdarena, Circondario di Genova, Provincie, ecc.* — Ved. alle pagine 566-67-68.

2° Nell'elenco dei porti di terza classe al n. 26, colonna « enti interessati » leggasi: *Comune di Viareggio, Circondario e Provincia di Lucca.*

N° 27 della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI per l'anno 1866
(Assoc. per un anno: Firenze L. 15 - Per la Posta L. 18)

SOMMARIO

(N. 2924) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 21 maggio 1866.

Sede temporanea, durante la stagione estiva, della Corte d'assise, del Tribunale civile e correzionale, e della Pretura di Grosseto.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la Legge del 2 aprile 1865, numero 2215, colla quale il Governo del Re fu autorizzato ad estendere alle Provincie Toscane la Legge per l'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859, colle modificazioni accennate nella Legge medesima, a pubblicare una novella circoscrizione giudiziaria del Regno, ed a fare con Decreto Reale le disposizioni che fossero necessarie per la completa attuazione delle nuove

leggi e per coordinarle con le altre Leggi dello Stato; visto il nostro Decreto 2 dicembre 1865, numero 2626, col quale fu pubblicato per tutte le provincie del regno il nuovo ordinamento giudiziario da avere esecuzione col 1° gennaio del corrente anno; visto il nostro Decreto del 14 dicembre 1865, numero 2637, sulla circoscrizione giudiziaria nelle Provincie Toscane, col quale fu istituita nella città di Grosseto una Corte d'assise, oltre il Tribunale civile e correzionale e la Pretura, e venne aggregato al mandamento di Roccastrada il Comune di Montorsaio che faceva parte dell'antica Pretura di Grosseto; visto il Sovrano Rescritto del 17 maggio 1845, col quale fu stabilito che le Autorità Giudiziarie di Grosseto dovessero, a causa della mal'aria, trasferirsi durante l'estate in altra sede, cioè il Tribunale nel Comune di Scansano e la Pretura nel Comune di Montorsaio; ritenuto che la causa che ha determinato l'accennato provvedimento, per cui le Autorità giudiziarie di Grosseto si trasferirono sempre negli scorsi anni in altra sede durante l'estate, continua tuttora a sussistere; ritenuto che colla nuova circoscrizione Giudiziaria effettuatasi al 1° gennaio del corrente anno nelle Provincie Toscane, il Comune di Montorsaio, dove trasferivasi la Pretura di Grosseto, ha cessato di far parte del territorio soggetto alla giurisdizione della medesima, per modo che essa non ha nel suo perimetro giurisdizionale un luogo salubre in cui possa trasferirsi durante la stagione estiva; che in tale stato di cose il luogo ad ogni altro preferibile per la sede temporanea della detta Pretura durante l'estate è la città di Orbetello, la quale, mentre presenta una residenza più salubre, offre maggiore facilità di comunicazioni con Grosseto; udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, abbiamo decretato e decretiamo:

1. La Corte di assise ed il Tribunale civile e correzionale di Grosseto sederanno nella stagione estiva in Scansano. — La Pretura di Grosseto sederà nella detta stagione in Orbetello.

2. In ciascun anno sarà determinato con Decreto ministeriale, secondo l'andamento delle stagioni, il tempo in cui gli accennati cambiamenti di sede dovranno aver luogo.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 13 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — G. De Falco.

(N. 2926) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 1866.

Aumento provvisorio del Personale di Maggiorità nel Corpo Reale Equipaggi.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Viste le tabelle IV e VII annesse al Decreto 1° aprile 1861; visto il Decreto 22 agosto 1863; ritenuto come per la straordinaria chiamata sotto le armi dei militari del Corpo Reale Equipaggi in congedo illimitato debba aumentare sensibilmente il servizio degli spedali e dei diversi Uffici di amministrazione del Corpo suddetto; sulla proposta del nostro Ministro della Marina; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La pianta organica degli Uffiziali di Maggiorità potrà essere temporariamente aumentata sino alla concorrenza di 2 Capitani, 2 Luogotenenti, 4 Sottotenenti.

Art. 2. Potrà del pari essere aumentata la bassa forza di maggiorità di 4 Sott'uffiziali, 6 Allievi, 8 Marinari, i quali saranno ripartiti fra le due divisioni del Corpo Reale Equipaggi per disposizione del nostro Ministro della Marina.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 13 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — D. Angioletti.

(N. 2907) LEGGE

inserta nella Gazzetta Ufficiale addì 18 maggio 1866.

Al Governo del Re sono accordati, fino al 31 luglio 1866, poteri eccezionali per provvedere alla sicurezza interna dello Stato.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È vietato d'or innanzi di pubblicare, per mezzo della stampa o di qualsivoglia artifizio meccanico atto a riprodurre il pensiero, notizie o polemiche relative ai movimenti delle armi nazionali, salva la riproduzione delle notizie che siano ufficialmente comunicate o pubblicate dal Governo.

2. Il reato, di cui all'articolo precedente, sarà punito col carcere da sei giorni a sei mesi, e con una multa estensibile sino a 500 lire, oltre la soppressione dello scritto o dello stampato. — Il Giudice potrà applicare una sola delle suddette pene, ove lo esiga l'entità del reato. — L'azione penale contro il medesimo reato potrà essere esercitata cumulativamente contro l'autore dello scritto, l'editore ed il tipografo che l'abbia stampato o pubblicato, il direttore ed il gerente del giornale incriminato.

3. Il Governo del Re avrà la facoltà di assegnare per un tempo non maggiore di un anno il domicilio coatto agli oziosi, ai vagabondi, ai *camorristi* ed a tutte le persone ritenute sospette secondo le disposizioni del Codice penale del 20 novembre 1859, le quali saranno pubblicate ed avranno forza di Legge nelle Provincie Toscane. — Le stesse disposizioni saranno applicabili alle persone per cui ci sia fondato motivo di giudicare che si adoprino per restituire l'antico stato di cose, o per nuocere in qualunque modo all'unità d'Italia e alle sue libere istituzioni.

4. In caso di trasgressione alle ingiunzioni date dall'Autorità nei termini dell'articolo precedente, il tempo dell'allontanamento o del confino sarà convertito nella pena del carcere.

5. Il giudizio dei reati menzionati negli articoli 2 e 4 è devoluto ai Tribunali correzionali.

6. La presente Legge avrà vigore sino a tutto il 31 luglio 1866.

Ordiniamo ecc. — Data a Firenze il 17 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Chiaves. — G. De Falco.

Ved. gli *Atti del Parlamento Italiano*, sessione del 1865-66, Camera dei Deputati, N. 358, 363, 397, 398 al 404. — Senato del Regno, N. 76, 77 e 83.

(N. 2908) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale addì 18 maggio 1866.

Sono pubblicati nelle Provincie Toscane, in esecuzione della Legge 17 maggio 1866, alcuni articoli del Codice penale del 20 novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 3 della Legge 17 maggio 1866, n. 2907; sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e de'Culti, e del nostro Ministro dell'Interno, abbiamo decretato e decretiamo:

Saranno pubblicati ed avranno forza di Legge nelle Provincie Toscane gli articoli 447, 435, 436, 442, 45, 426, 428, 429 e 430 del Codice penale del 20 novembre 1859; i quali sono del tenore seguente:

Art. 447. Oltre agli oziosi, i vagabondi, e i mendicanti validi menzionati nelle due sezioni precedenti sono considerati come persone sospette: — 1. Coloro che sono diffamati per crimini o per delitti, e singolarmente per grassazioni, estorsioni, rapine,

furti e truffe; — 2. Coloro che sono sottoposti alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Art. 435. Si avranno per oziosi coloro i quali sani e robusti e non provveduti di sufficienti mezzi di sussistenza vivono senza esercitare professione, arte o mestiere e senza darsi a stabile lavoro.

Art. 436. Si avranno per vagabondi: — 1. Coloro i quali non hanno nè domicilio certo, nè mezzi di sussistenza e non esercitano abitualmente un mestiere od una professione; — 2. Coloro che vagano da un luogo all'altro affettando l'esercizio di una professione o di un mestiere, ma insufficiente per sè a procurare la loro sussistenza; — 3. Coloro che fanno il mestiere di indovinare, pronosticare o spiegare sogni per ritrarre guadagno dall'altrui credulità.

Art. 442. Niuno potrà andare pubblicamente questuando sotto pena del carcere estensibile ad un mese, salve le disposizioni speciali della Legge di pubblica sicurezza. — Ove si tratti di mendicante valido ed abituale, la pena del carcere potrà estendersi a tre mesi, e se fosse arrestato questuando fuori del circondario di sua dimora, sarà punito col carcere da due a sei mesi.

Art. 45. Saranno sempre assoggettati alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza: — I condannati per reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato; — I condannati ai lavori forzati od alla reclusione per grassazioni, estorsioni, rapine e furti; — I condannati a pene criminale o correzionale pei reati preveduti negli articoli 426, 428, 429 e 430 dell'*associazione dei malfattori.*

Art. 426. Ogni associazione di malfattori in numero non minore di cinque all'oggetto di delinquere contro le persone o le proprietà costituisce per se stessa un reato contro la pubblica tranquillità.

Art. 428. Gli autori, direttori o capi di tali bande saranno puniti pel solo fatto dell'associazione o coi lavori forzati a tempo, o colla reclusione secondo la qualità dei malfattori e l'oggetto del disegno o del concerto.

Art. 429. Ogni altra persona faciente parte dell'associazione, o pure che avrà scientemente e volontariamente somministrato a dette bande od a parte di esse, armi, munizioni, istrumenti atti al reato, alloggio, ricovero o luogo di riunione, sarà punita colla reclusione o col carcere, secondo le circostanze enunciate nell'articolo precedente.

Art. 430. Qualunque reato commesso da una riunione di malfattori preveduta nell'articolo 426 o da alcuni soltanto di essi quando abbiano agito, previo concerto coll'intiera banda, sarà punito con un grado di più della pena stabilita pel reato medesimo, oltre quella da essi incorsa pel fatto dell'associazione di cui negli articoli 428 e 429, e secondo le regole stabilite nel libro 1°, titolo 2°, capo 5°, sezione prima *De' rei di più reati.*

Ordiniamo ecc. — Dato in Firenze il 17 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Chiaves. — G. De Falco.

(N. 2909) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 17 maggio 1866.

Sono modificati gli obblighi della Banca Toscana di credito per l'industria e pel commercio d'Italia, ed è esteso ai biglietti della Banca stessa il disposto del R. Decreto 6 maggio 1866, N. 2877.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

In virtù della facoltà conceduta al Governo del Re colla Legge 1° maggio 1866, numero 2872; visto il nostro Decreto dello stesso giorno n. 2873; vista l'istanza con la quale la Rappresentanza della Banca Toscana di credito per l'industria e pel commercio d'Italia, chiedendo l'applicazione ai suoi biglietti del disposto dell'art. 7 del Decreto 1° maggio, n. 2873, propone che la Banca medesima sia d'oggi innanzi obbligata a serbare una certa proporzione tra l'incasso e la circolazione, oltre quella prescritta da

suoi statuti tra la circolazione e il capitale; visto il processo verbale con cui è stata immobilizzata una massa metallica superiore ai due terzi di quella che corrisponde al valore della terza parte della circolazione di essa Banca; sentito il Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro delle Finanze abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Da oggi innanzi la Banca Toscana di credito per l'industria e pel commercio d'Italia non avrà solamente l'obbligo di osservare come limite massimo della sua circolazione quello fissato dai suoi statuti in confronto del proprio capitale, ma anche l'obbligo di avere un incasso non minore della terza parte del valore della sua circolazione. — Ved. alle pag. 741 e 746.

Art. 2. Ai biglietti della Banca Toscana di credito per l'industria e pel commercio d'Italia è applicato d'oggi innanzi il disposto dell'articolo unico del Decreto 6 maggio, n. 2877, relativo ai biglietti della Banca Nazionale Toscana.

Ordiniamo ecc. — Dato in Firenze addì 17 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. SCIALOJA.

(N. 2914) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 18 maggio 1866.

Viene regolato il modo di pagamento da farsi dalla Banca Nazionale al Tesoro del mutuo di cui nel Decreto **1** *maggio* **1866**, *ed è la Banca stessa autorizzata ad emettere biglietti da lire* **10**.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

In virtù della facoltà conceduta al Governo del Re colla Legge 1° maggio 1866, numero 2872; visto il Decreto 1° maggio 1866, n. 2873; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposizione del Ministro delle Finanze abbiamo ordinato e ordiniamo:

La Banca pagherà al Tesoro la somma del mutuo di cui all'articolo 1 del Decreto 1° maggio 1866, N. 2873, con biglietti delle varie categorie che già emette, e con biglietti di lire 10 ai quali sarà applicato il disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 20 degli statuti della Banca. — La quantità dei biglietti di ciascuna categoria di valore sarà determinata dal Ministro delle Finanze con suoi speciali Decreti. — Il Ministro determinerà parimenti la quantità delle fedi di credito o di biglietti di vario valore che può farsi rilasciare dagli altri istituti di credito a termini dell'art. 10 del citato Decreto contro deposito di biglietti della Banca Nazionale. — V. alle pagine 741 e 746.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 17 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — SCIALOJA.

(N. 2921) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 1866.

Numero degli Uditori presso i Tribunali, e materie per gli esami di concorso.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visti l'articolo 18 della Legge sull'ordinamento giudiziario, e gli articoli 1 e 6 del del Regolamento giudiziario approvato col Reale Decreto 14 dicembre 1865, n. 2461; sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il numero degli Uditori per tutto il Regno è determinato per ora a 400.

Art. 2. Il concorso prescritto dal n. 2 dell'art. 12 della Legge sull'ordinamento giudiziario, e del quale è parola nell'articolo 6 del Regolamento giudiziario, avrà luogo in cinque giorni, e verserà sulle seguenti materie: — 1. Filosofia del diritto; — 2. Diritto romano e storia della legislazione italiana; — 3. Codice civile e di pro-

cedura civile; — 4. Codice penale e di procedura penale; — 5. Codice di commerc ed ordinamento giudiziario.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 17 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — G. De Falco.

DECRETO MINISTERIALE

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 25 marzo 1866.

Concorso per 70 posti di Uditori istituiti coll'ordinamento giudiziario.

Visti gli art. 17, 18 e 19 della Legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicem 1865, n. 2626, e gli articoli 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9. 10, 11. 12 e 13 del Regolam giudiziario del 14 dicembre 1865, n. 2641; visto il R. Decreto 17 maggio, ecc.:

Art. 1. È aperto il concorso per numero 70 posti di Uditore. Esso avrà luogo giorni 1, 3, 5, 7 e 10 settembre prossimo.

Art. 2. Le istanze per essere ammesso al concorso coi documenti relativi dovra essere presentate ai Procuratori del Re presso i Tribunali civili e correzionali cui giurisdizione risiedono gli aspiranti entro il mese di giugno prossimo, per es trasmesse dai Procuratori generali al Ministero prima del 31 luglio successivo (a).

Dato a Firenze addì 23 maggio 1866.

Il Ministro G. De Falco

(*a*) *Legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre* 1865, *n.* 2626:

Art. 9. Per essere ammesso a funzioni od uffizi giudiziari è necessario: — 1. Es sere cittadino del Regno; — 2. Avere l'esercizio dei diritti civili; — 3. Non tr varsi in alcuno dei casi d'incapacità contemplati dall'art. 87 de la presente Legge

Art. 18. Per essere nominato Uditore è necessario: — 1. Avere consegui laurea in Legge in una Università italiana; — 2. Aver vinto la prova di un conc

Art. 19. Questo concorso ha luogo in iscritto, avanti una Commissione esa trice, nominata dal Ministro della Giustizia, nei luoghi e nei modi determina Regolamenti. — Quegli che ha vinto la prova del concorso è nominato Uditore c Decreto Ministeriale.

(*b*) Art. 87. Non possono essere Giurati coloro:

1. Che furono condannati a pene criminali;
2. Che furono condannati per falso, furto, truffa, appropriazione indebita, va bondaggio od attentato ai costumi;
3. Che sono in istato di accusa o di contumacia o sotto mandato di cattura.
4. Che sono in istato di fallimento dichiarato e non riabilitati, e coloro che sono nello stato d'interdizione o inabilitati.

(N. 2929) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 27 maggio 1866.

Occupazione per uso civile del Convento dei Dottrinari in Pontecorvo (Caserta).

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduta la Legge 22 dicembre 1861 sulla occupazione temporaria di case religiose p causa di pubblico servizio sì civile che militare; vista la Legge 24 dicembre 1864, ec

È fatta facoltà al Ministro dell'Interno di occupare temporariamente per uso civile Convento dei Dottrinarii in Pontecorvo (Caserta), provvedendo, a termini dell'art. I della Legge 22 dicembre 1861, a ciò che riguarda il culto, la conservazione delle oper d'arte e il concentramento dei religiosi ivi esistenti.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 17 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Chiaves.

(N. 2930) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 27 maggio 1866.

Gli Allievi del secondo anno di corso nella Militare Accademia possono in via eccezionale essere promossi al grado di Sottotenente nell'Arma di Fanteria.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la Legge 1° maggio 1866, e considerate le attuali straordinarie contingenze; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli allievi del 2° anno di corso della R. Militare Accademia potranno essere promossi al 3° anno di corso e contemporaneamente nominati Sottotenenti nell'arma di Fanteria, tenuto conto della media dei punti di merito ottenuti nelle classificazioni trimestrali durante l'anno scolastico.

2. Gli allievi anzidetti, non ostante tale promozione e nomina, dovranno continuare fino al loro compimento gli studi del 2° anno di corso.

3. L'ordine d'anzianità relativa di detti allievi verrà determinato dai punti di merito rispettivamente conseguiti negli esami, a cui al termine dell'anno scolastico saranno regolarmente sottoposti.

4. Quelli fra i summentovati allievi, i quali rimangono deficienti negli esami di cui nell'articolo precedente, saranno inviati presso una scuola normale onde acquistare le cognizioni pratiche per bene disimpegnare le funzioni inerenti al grado di Sottotenente nelle armi di linea, e per quanto all'anzianità del grado saranno classificati dopo la promozione degli allievi della scuola militare di fanteria e cavalleria, e dei sotto-uffiziali contemporaneamente promossi al grado di Uffiziale.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 17 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — PETTINENGO.

REGIO DECRETO

Mezzi eccezionali per riempiere i quadri dei Graduati nell'Esercito.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Considerato come possa occorrere nelle attuali circostanze di dover alimentare con mezzi eccezionali i quadri dell'Esercito; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la Guerra abbiamo decretato e decretiamo:

1. Semprequando i mezzi ordinari di avanzamento nell'Esercito non possano bastare a riempire tutte le vacanze esistenti nei quadri, potranno con Regio Decreto essere riammessi nel grado ed arma cui appartenevano coloro che, già rivestiti di un grado di Capitano, Luogotenente o Sottotenente, cessarono dal servizio per volontaria dimissione. — Tale disposizione è applicabile sia a coloro che hanno conservato l'uso dell'uniforme, sia a coloro che non godono di tale autorizzazione.

2. A tutti gli ora detti Uffiziali il tempo scorso prima della cessazione loro dal servizio sarà computato, rispetto all'anzianità ed allo avanzamento, secondo le norme stabilite dalla Legge sullo stato degli Uffiziali, in quanto sieno applicabili.

3. Quei Sotto-Uffiziali e Caporali dei vari Corpi dell'Esercito che cessarono dal servizio per congedo assoluto potranno essere riammessi dal Ministero della Guerra nell'Arma alla quale appartenevano, come sergenti se Sott'Uffiziali, ed i Caporali, come caporali. —Sarà loro computato nel tempo richiesto dalla Legge per l'avanzamento anche il servizio prestato prima del ricevuto congedo, nel grado ed impiego loro.

4. I militari da riammettersi a tenore dei precedenti articoli dovranno avere un'età non maggiore di anni 45 se Uffiziali, di 40 se Sotto-Uffiziali, di 35 se Caporali, ed essere ravvisati idonei al servizio. — Essi potranno anche essere ammessi nel Treno d'Armata o nel Corpo d'Amministrazione, a seconda delle occorrenze del servizio, e della loro attitudine.

Il Ministro ecc. — Dato a Firenze il 17 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — I. PETTINENGO.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 1866.

Riammessione nell'Esercito di ex-Ufficiali che cessarono per volontaria dimissione dal servizio, colla conservazione dell'uniforme e con rinunzia allo stipendio.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Viste le domande che ci furono sporte da varii ex-Ufficiali del Regio nostro E-cito, i quali, avendo cessato dal servizio per dimissione volontaria colla con-zione dell'uniforme, chiedono di essere riammessi nell'eventualità e per la d-della guerra con rinunzia ad ogni stipendio; sulla proposta del nostro Ministr-gretario di Stato per la Guerra abbiamo decretato e decretiamo:

1. Gli ex-Ufficiali che si trovino nella condizione di cui sopra, e che abbiano o facciano domanda di essere riammessi al servizio potranno con Decreto M-riale ricevere una destinazione presso le truppe mobilizzate nel grado ed arma prima appartenevano.

2. Non saranno corrisposte a questi Ufficiali che le competenze in natura, v e foraggio.

3. Non potranno essere riammessi coloro i quali siano riconosciuti mancanti voluta idoneità fisica, oppure superino l'età di anni quarantacinque.

Il Ministro ecc. — Dato a Firenze addì 17 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — I. Pettinengo.

(N. 2915) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 1866.

A tutto giugno 1866 le cedole del Consolidato 5 per 100 al latore, scadenti il 1° successivo, saranno ricevute come denaro contante in pagamento d'imposte e debiti verso lo Stato; ed il pagamento del semestre interessi delle rendite no-sarà effettuato, a cominciare dal 10 giugno 1866, dalle Casse del Debito P-dalle Tesorerie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Veduta la Legge in data 1° maggio 1866, numero 2872; veduto il Decreto dello stesso giorno, numero 2873; nello scopo di agevolare sempre più ai l'eseguimento delle disposizioni contenute in detto Decreto Reale; sentito, e

1. A cominciare dal giorno della pubblicazione del presente Decreto e fino il mese di giugno prossimo le cedole del consolidato 5 per 100 al latore s-il 1° luglio 1866, saranno ricevute come danaro contante per il loro valore nale e senza sconto in pagamento di imposte e di altri debiti verso lo Stato i contabili della percezione, e dalle Tesorerie anche per acquisti di boni del e di vaglia del Tesoro. — Saranno pure ricevute in pagamento come danar-tante per il loro valore nominale e senza sconto da tutte le sedi e succursali Banca nazionale (nel Regno d'Italia), della Banca Nazionale Toscana, e dei di Napoli e di Sicilia che ne terranno conto al Governo. — Dal primo lu-pagamento delle cedole non ritirate sarà effettuato dalle Casse del Debito Pu e dalle Tesorerie provinciali a ciò destinate.

2. Attese le prescrizioni stabilite nei Regolamenti per il pagamento delle r-nominative del consolidato 5 per 0[0 non potendosi applicare alle medesime sposto dall'articolo precedente, sarà provveduto perchè il pagamento del se-scadente il 1° luglio 1866 venga effettuato a cominciare dal 10 giugno prossimo Casse del Debito Pubblico e dalle Tesorerie provinciali in appoggio dei co-ruoli semestrali. — Per l'eseguimento del presente articolo l'Amministrazione Debito Pubblico chiuderà subito i registri delle traslazioni, dei tramutamenti trasferimenti per ciò che concerne le iscrizioni nominative del consolidato 5

3. Il Ministro delle Finanze darà le istruzioni occorrenti pel rimborso agli limenti di credito indicati nell'articolo 1° delle cedole da essi ritirate, non che tutto quanto riguarda l'eseguimento del presente Decreto. — Ved. alla pag. 74.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 19 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. Scialoja.

(N. 2919) DECRETO MINISTERIALE

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 21 maggio 1866.

Modello e numero dei biglietti di lire 10 da emettersi dalla Banca Nazionale.

Il Ministro delle Finanze, veduto il Decreto Reale del 17 maggio 1866, numero 2914, determina quanto segue:

1. Il numero dei biglietti di lire dieci che la Banca Nazionale nel Regno d'Italia emetterà in virtù del suddetto Reale Decreto potrà ascendere a due milioni, rappresentanti il valore di venti milioni di lire. — Ved. alla pagina 837.

2. Il biglietto di lire dieci sarà stampato con inchiostro turchino in carta filigranata con dieci corone Reali disposte in due linee orizzontali di cinque corone ciascuna; porterà all'estemità superiore e nel mezzo l'effigie del Re identica a quella impressa sulle marche da bollo di lire una, e nel resto sarà simile all'unito modello e delle medesime dimensioni.

Il presente Decreto sarà inserto nella Raccolta Ufficiale degli Atti del Governo.

Firenze, addì 19 maggio 1866. A. SCIALOJA.

SERIE NUMERO

LIRE | Luogo dell'effigie del Re | DIECI

(10) (10)

BANCA NAZIONALE

(NEL REGNO D'ITALIA)

NUMERO

La legge punisce col *maximum* dei lavori forzati a tempo i fabbricatori dei Biglietti falsi, quelli che falsificassero i Biglietti della Banca Nazionale, e coloro che introducessero nello Stato Biglietti falsi o falsificati.

SERIE

(N. 2920) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 21 maggio 1866.

La Banca Nazionale Toscana è autorizzata ad emettere biglietti di lire 20 e di lire 50, e ad aumentare la categoria dei biglietti di lire 100.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

In virtù della facoltà conceduta al Governo del Re colla Legge del 1° maggio 1866, numero 2872; visto il nostro Decreto dello stesso giorno numero 2873, e quello successivo relativo alla Banca Nazionale Toscana del 6 pur corrente, numero 2877; visto l'altro nostro Decreto dell' 11 dicembre 1864 (numero 1854 supplementare), e l'articolo 141 dello Statuto di essa Banca; vista infine la deliberazione del Consiglio superiore di detta Banca Nazionale Toscana del 12 corrente maggio, colla quale sarebbesi provvisto per la emissione di biglietti di minor valuta di quelli correnti; considerando che ad evitare le difficoltà della circolazione trovasi opportuna nelle attuali circostanze simile determinazione, abbiamo ordinato ed ordiniamo:

1. La Banca Nazionale Toscana ha facoltà di emettere biglietti di lire 20 e di lire 50, e di aumentare la categoria dei biglietti di lire 100. — La quantità totale dei biglietti delle due nuove categorie di lire 20 e di lire 50, unita alla quantità dei biglietti di lire 100 che emetterà in aumento di quella che presentemente è autorizzata ad emettere, non può eccedere il valore di lire 5,000,000.

2. La categoria dei biglietti da lire 1,000 sarà scemata di numero 5,000 biglietti in sostituzione di quelli di lire 100, 50 e 20 che saranno emessi per effetto dell'articolo precedente.

3. La forma dei nuovi biglietti, le firme dei medesimi, la loro divisione nelle dette categorie, non che il modo della loro emissione saranno proposti dalla Direzione della sede di Firenze ed approvati dal Ministro delle Finanze.
Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 19 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. SCIALOJA.

(N. 2918) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 21 maggio 1866.

In ogni capo-luogo di Provincia è istituita una Giunta di cinque Magistrati per dare il parere sulla convenienza di assegnare un domicilio coatto alle persone designate nell'art. 3 della Legge 17 maggio 1866, N. 2907.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduta la Legge 17 maggio 1866, num. 2907; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, e del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e de' Culti, abbiamo decretato e decretiamo:
1. In ogni capoluogo di Provincia è istituita una Giunta consultiva composta del Prefetto Presidente, del Presidente e del Procuratore del Re del Tribunale civile e correzionale e di due Consiglieri provinciali scelti dai loro primi membri, la quale dà il suo parere sulla convenienza di assegnare un domicilio coatto alle persone designate nell'articolo 3 della Legge 17 maggio 1866, N. 2907. — V. alla pagina 835.
2. Presso il Ministero dell'Interno è istituita una Giunta composta di tre magistrati per rivedere i pareri emessi dalle Giunte consultive provinciali.
3. Visto il parere emesso dalla Giunta consultiva provinciale e il voto della Giunta consultiva centrale, il Ministro dell'Interno assegna un domicilio coatto e ordina l'accompagnamento delle persone che devono esservi assoggettate.
4. Le persone alle quali è assegnato un domicilio coatto sono soggette alle seguenti disposizioni:
1° Non possono allontanarsi dal luogo loro assegnato, nè uscire dal perimetro circoscritto con Decreto del Prefetto o del Sotto-Prefetto;
2° Non possono abbandonare l'abitazione loro assegnata dall'Uffiziale di Sicurezza Pubblica incaricato di sorvegliarle senza la di lui autorizzazione;
3° Non possono uscire dalla loro abitazione dopo un'ora di notte, nè prima del levare del sole senza l'autorizzazione dell'Uffiziale di Sicurezza Pubblica incaricato di sorvegliarle;
4° Devono avere costantemente presso di sè una carta di permanenza e mostrarla ogni qualvolta ne siano richieste agli Uffiziali ed Agenti di Sicurezza Pubblica;
5° Devono presentarsi agli Uffiziali di Sicurezza Pubblica incaricati di sorvegliarle ogniqualvolta siano chiamate.
5. Le persone soggette a domicilio coatto che non provino di avere mezzi proprii di sussistenza sono obbligate a lavorare. — Il Governo somministra l'alloggio, gli oggetti di letto e un sussidio di 40 centesimi al giorno alle persone soggette a domicilio coatto che non hanno mezzi proprii di sussistenza e non se ne possono procacciare lavorando per cause indipendenti dalla loro volontà.
Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 20 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — CHIAVES. — G. DE FALCO.

(N. 2931) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 29 maggio 1866.

Alle vedove ed orfani dei militari ne' Corpi Volontari Italiani sono applicate le Leggi sulle pensioni militari delli 27 giugno 1850 e 7 febbraio 1865.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Viste le Leggi sulle pensioni militari del 27 giugno 1850 e del 7 febbraio 1865; visto il nostro Decreto del 31 gennaio 1861 sulle pensioni alle vedove ed orfani dei militari dell'Armata meridionale; visto l'art. 8 del nostro Decreto del 6 del corrente mese sulle

formazione di Corpi Volontari Italiani, col quale si conferisce il diritto alla applicazione della Legge per le pensioni militari a quelli di essi che per ferite riportate in guerra fossero resi inabili al servizio; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Il diritto all'applicazione delle Leggi 27 giugno 1850 e 7 febbraio 1865 sulle pensioni militari è esteso alle vedove, agli orfani ed ai congiunti dei militari dei Corpi anzidetti, morti per le cagioni indicate all'articolo 27 della ora accennata Legge 27 giugno 1850. — V. Celerif. 1850, pag. 497; — 1865, pag. 324.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 20 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — I. Pettinengo.

(N° 2948) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 29 maggio 1866.

Lo Stato Maggiore della seconda e terza squadra dell'Armata navale d'operazione sarà quello previsto per una squadra navale indipendente.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Regio Decreto 3 corrente mese; considerando che il naviglio destinato col suddetto nostro Decreto a far parte dell'Armata navale di operazione è stato diviso in tre squadre, il cui servizio amministrativo viene accentrato in ciascuna squadra sul rispettivo bastimento Ammiraglio; sulla proposta del nostro Ministro della Marina abbiamo decretato e decretiamo:

A modificazione di quanto viene stabilito dalla tabella n. 3 annessa al Regio Decreto 14 giugno 1863 lo Stato Maggiore della seconda e terza squadra della predetta nostra Armata navale sarà quello stesso previsto dalla tabella istessa per una squadra navale indipendente. — V. Celerif. 1863, pag. 2113; — 1866, pag. 822.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 20 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — D. Angioletti.

Firenze, 31 gennaio 1865.

Istruzioni Ministeriali per l'Ufficio di Stralcio della soppressa Direzione Generale dei Rami e Diritti diversi.

Pratiche ultimate. — Documenti originali.

Art. 1. Nell'ordinamento delle carte di cui all'articolo 15 del Decreto Ministeriale in data pari al Decreto Reale 4 dicembre 1864, n° 2045, l'Ufficio di Stralcio avrà cura di estrarre dalle pratiche ultimate, prima d'inviarle al Grande Archivio, tutti i documenti originali od in copia, come Decreti, Rescritti, Istruzioni, Contratti, ecc., i quali potrebbero servire per la successiva trattazione degli affari al cui genere si riferiscono. — Tali documenti verranno classificati in distinti fascicoli possibilmente secondo la norma indicata all'art. 15, lettera *a*) del Decreto Ministeriale precitato, ed entro la prima settimana d'ogni mese si rimetteranno al Ministero delle Finanze, Direzione generale delle Tasse e del Demanio quelli raccolti nel mese precedente, con Elenchi in doppio, conforme a quanto venne disposto per le pratiche, le quali, non dovendo più servire agli Uffici, s'invieranno al grande Archivio. — V. Celer.f. pag. 109-10.

Pratiche pendenti.

Art. 2. L'Ufficio di Stralcio curerà innanzi tutto di riscontrare le note del Ministero di Finanza, lasciate inevase dalla soppressa Direzione, rimettendo contemporaneamente a questa Direzione generale tutto l'incartamento eccetto il carteggio scambiato fra questa e la soppressa Direzione, e le carte che al detto Ufficio di Stralcio occorressero per l'esaurimento delle operazioni a lui affidate cogli articoli 15, 19 e 21 del Decreto Ministeriale 4 dicembre 1864, e quelle che fossero invece da rimet-

tersi alle Direzioni provinciali giusta gli articoli 15, 20 e 22 del Decreto medesimo, e gli articoli 5, 11 e 12 delle presenti Istruzioni. — Per le trattazioni che non fossero sufficientemente istrutte pel riscontro dovuto al Ministero, dovranno essere sollecitati gli uffici o gl'individui da cui la Direzione soppressa attendeva qualche risposta, avvertendoli che questa dovrà essere inviata al Ministero con espresso riferimento a Nota dell'Ufficio di Stralcio in data e numero pari a quella diretta agli uffici od individui preindicati. — Con tale Nota l'Ufficio di Stralcio invierà al Ministero le minute delle sollecitazioni e tutto il precedente carteggio cogli atti relativi, colle norme tracciate nella prima parte di quest'articolo. Nell'invio degl'incartamenti al Ministero l'Ufficio di Stralcio avvertirà d'indicare sempre con esattezza l'oggetto della pratica nonchè la data ed i numeri di protocollo generale e divisionale dell'ultima Nota partita da questa Direzione generale sull'argomento.

Art. 3. I provvedimenti dei quali fosse stata incaricata la soppressa Direzione e che non abbiano peranco avuto luogo, in quanto non sieno un'ordinazione di spesa e non richiedano altre pratiche preliminari, si daranno dall'Ufficio di Stralcio colla formola: *D'ordine del Ministero delle Finanze, Direzione generale delle Tasse e del Demanio*, con avvertenza all'ufficio o persona a cui sarà diretto il provvedimento che ogni ulteriore trattazione sull'oggetto che avesse potuto spettare alla soppressa Direzione generale, verrà esaurito dal Ministero delle Finanze, Direzione generale delle Tasse e del Demanio. — La minuta del provvedimento e l'atteggio precedente, in quanto non si tratti di pratica definitivamente ultimata si trasmetterà al Ministero, Direzione generale delle Tasse e Demanio, osservando le norme tracciate nel precedente articolo. — V. Celeri. 1865, pag. 1660.

Art. 4. Se per potersi emettere il provvedimento abbisognasse qualche pratica preliminare, l'Ufficio di Stralcio esaurirà quanto può farsi subito trasmettendo contemporaneamente il carteggio a questa Direzione generale, giusta l'art. 2. — Per quanto concerne le spese l'Ufficio di Stralcio si limiterà a trasmettere lo stato e i notamenti prescritti coll'art. 15, lettera *l*) del Decreto Ministeriale 4 dicembre 1864.

Art. 5. Qualora si rinvengano incartamenti per affari in corso di competenza delle Direzioni provinciali, il che potrà succedere specialmente per le chiese ex-liguorine ed ex-gesuitiche, per le cappellanie e benefici devoluti o sotto sequestro, l'Ufficio di Stralcio li trasmetterà alle competenti Direzioni, giusta l'art. 15, lettera *a*) del Decreto Ministeriale precitato.

Art. 6. Gl'incartamenti delle pratiche pendenti per contravvenzioni di registro o per transazioni offerte, di cui nell'Elenco che si trasmette, verranno rimesse al Ministero entro il mese di febbraio corrente anno.

Regio Patronato, Cappellanie, Beneficj, Spese di culto.

Art. 7. Agli stati di temporalità delle Mense, Abbadie, ecc. di R. Patronato, da portarsi al corrente e trasmettersi al Ministero coi documenti relativi, giusta l'art. 16 del Decreto Ministeriale 4 dicembre scorso, dovrà unirsi un prospetto generale in forma analoga a quello del 1864 trasmesso con Nota 31 agosto scorso, nº 3059, della cessata Direzione generale dei RR. e DD., colle rettifiche portate dalle variazioni occorse durante l'anno. — Giova notare in ispecialità che nel suaccennato prospetto non dovrà comprendersi l'Abbazia di S. Maria la Grotta, quella di Parco e Partenico ed il Conventino di S. Teodoro. Gli stati e documenti di questi patrimonii si uniranno rispettivamente agli atti delle Aziende ex-gesuitica, di Magione e Ficuzza, e dei Conventini aboliti.

Art. 8. Al registro delle pensioni in corso da trasmettere, giusta l'art. 16 del Decreto surriferito, l'Ufficio di Stralcio unirà gli atti di concessione che si rinvenissero nel riordinamento delle carte della soppressa Direzione.

Art. 9. Per quanto concerne le tasse del 5 e 25 per 100 e gli altri fondi speciali di R. Patronato de'quali è cenno all'art. 15, lettera *b*) del Decreto Ministeriale 4 dicembre scorso, l'Ufficio di Stralcio curerà la sollecita evasione della Ministeriale 23 giugno 1864, nº 35972-7201, colla quale si richiamavano le disposizioni di massima sull'oggetto.

Art. 10. Si trasmetteranno del pari al Ministero in due distinti fascicoli con due distinti prospetti generali analogamente a quanto fu prescritto col precedente art. 5 gli stati di temporalità delle cappellanie e benefici devoluti alla Corona, indicati nel notamento compilato dalla soppressa Direzione che l'Ufficio di Stralcio troverà inserto alla Nota accompagnatoria delle presenti Istruzioni: non che delle cappellanie e dei beneficii non devoluti, ma che per vacanza trovavansi in amministrazione della Direzione generale dei RR. e DD. — Sul quale oggetto l'Ufficio di Stralcio curerà la sollecita evasione della Ministeriale 26 dicembre 1864. — V. Celerif. 1865, pag. 1660: — 1866, p. 856.

Art. 11. Per le spese di culto l'Uffizio di Stralcio curerà la sollecita trasmissione, in quanto già non siasi fatta, alle rispettive Direzioni provinciali delle comunicazioni di cui è cenno in varie Ministeriali dirette alla soppressa Direzione generale sulle dette spese di culto e sulle chiese, ecc.

Bolla di Crociata.

Art. 12. Le pratiche relative alla Bolla di Crociata, dovranno essere coordinate e trasmesse alla Direzione provinciale di Palermo, per l'oggetto di cui all'art. 13 delle Istruzioni annesse al Decreto Reale sopracitato. — Risultando dalle annotazioni fatte dalla Direzione generale soppressa sul Bilancio della Crociata consegnato all'Ispettore cav. Tini nel luglio scorso che il Tesoriere aveva reso i conti fino a tutto il 1860, e che rimaneva in debito di lire 12,942. 71, converrà appurare fino a qual epoca sieno stati resi posteriormente i conti, e quale sia tuttora il residuo debito; rimettendo alla Direzione provinciale sopraccennata gli elementi necessarii a regolarizzare questa partita.

Opera di Terrasanta.

Art. 13. Gli atti relalivi all'opera di Terrasanta di cui all'articolo 14 delle Istruzioni verranno coordinati e trasmessi a questa Direzione generale per gli ulteriori provvedimenti.

Azienda ex gesuitica e liguorina.

Art. 14. I bilanci (stati discussi) delle Aziende ex gesuitica e liguorina, tanto delle chiese come delle case unitamente a'documenti relativi, quali sono gli atti con cui vennero approvati, gli allegati di cui dovranno esser corredati, i titoli di debito e credito che verranno trasmessi in originale o nelle copie autentiche che si trovassero in archivio della soppressa Direzione generale alle rispettive Direzioni provinciali in quanto non siasi già fatta tale trasmissione.

Conventi aboliti.

Art. 15. Verranno trasmessi alle rispettive Direzioni provinciali i bilanci (stati discussi) e gli atti relativi de'conventini come fu disposto all'articolo 14 per le Aziende ex-gesuitica e liguorina.

Commende incamerate.

Art. 16. Si trasmetteranno alle rispettive Direzioni provinciali i bilanci (stati discussi) ed atti relativi delle Commende cavalleresche avocate al Demanio.

Cause pendenti.

Art. 17. Gli incartamenti relativi alle cause pendenti registrate ne'due Elenchi che l'Ufficio di Stralcio trovrrà inserti alla nota accompagnatoria, verranno trasmessi al Ministero, Direzione generale delle Tasse e Demanio colle norme tracciate dal precedente art. 2, avvertendone contemporaneamente l'Ufficio del Contenzioso finanziario e le rispettive Direzioni provinciali a cui sono affidate le Amministrazioni interessate nelle cause, onde si rivolgano a questa Direzione generale per le occorrenze nelle quali prima d'ora dovevano carteggiare con quella dei RR. e DD. — Ben inteso che dagli incartamenti dovranno previamente stralciarsi le produzioni ed i documenti che ponno occorrere per la trattazione della causa. I quali atti dovranno trasmettersi alle Direzioni provinciali in quanto non vengano prima richiesti dall'Ufficio del Contenzioso finanziario.

Art. 18. Alla scadenza d'ogni trimestre l'Ufficio informerà il Ministero sull'andamento e sullo stadio in cui si trovano le operazioni di stralcio a cui deve attendere giusta il precitato Decreto Ministeriale e le presenti istruzioni.

Torino, il 31 gennaio 1865.

Il Direttore generale SACCHI.

Firenze, 9 febbraio 1865.

Circolare del Ministero di Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Tassazione dei fabbricati demaniali. — Art. 10 della Legge pel conguaglio dell' imposta fondiaria.

Il sottoscritto estende a conoscenza di cotesta Direzione, onde le valga di norma, la soluzione data con nota del 10 scorso gennaio, ad un quesito proposto dalla Di-

rezione delle Tasse e del Demanio di Milano, intorno alla tassazione dei fabbricati Demaniali.

« Secondo l'interpretazione che il Ministero intende dare all'articolo 10 della
» Legge del conguaglio dell'imposta fondiaria tutti i fabbricati di proprietà dema-
» niale, ad eccezione di quelli che costituiscono le fortificazioni militari e loro di-
» pendenze debbono essere assoggettate a tassa. Quindi non solo quelli che il De-
» manio dà in affitto, ma quegli stessi che sono occupati da Dicasteri ed Uffici pub-
» blici debbono tassarsi.

» Tra i fabbricati costituenti le fortificazioni militari non possono annoverarsi
» le caserme nè gli ospedali militari ed altri locali servienti all'Amministrazione
» della Guerra, salvo in quanto essi siano inclusi od in qualche modo connessi con
» qualche fortificazione ».

Per il Direttore generale, G. Finali.

Firenze, 14 febbraio 1865.

Circolare (N. 222) del Ministero di Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Rendiconto annuale sull'andamento dei servizi demaniali.

Con Circolare del 28 luglio ultimo scorso, nº 195, furono invitati i signori Direttori delle Tasse e del Demanio a presentare il rapporto annuale sull'andamento del servizio ad essi affidato, e diretto non pur a mostrare col corredo di quadri sinottici e di prospetti statistici quel che siasi operato nell'anno di cui si dà conto, ma altresì a suggerire quei miglioramenti che giudicassero opportuno introdurre nell'andamento pratico del servizio medesimo. — V. Celerif. 1864, pag. 1549, 2412 e 2474.

Quella Circolare però emanata pria del nuovo ordinamento dell'Amministrazione avvenuto nel settembre successivo, dovette necessariamente soffermarsi al servizio relativo alle tasse sul trapasso di proprietà e sugli affari, e al Demanio. Fa d'uopo ora estenderne le disposizioni anche alle tasse dirette, cioè all'imposta fondiaria, ed a quella sui redditi della ricchezza mobile ed alle altre materie che sono a quelle due imposte riunite.

Il sottoscritto si fa quindi ad indicare le basi su cui cotale lavoro occorre sia formato e pel quale assegna il tempo utile per la trasmissione a questa Direzione generale a tutto marzo prossimo, e per procedere con ordine vengono qui appresso categoricamente segnati i vari punti sui quali viene precipuamente chiamata l'attenzione dei signori Direttori, i quali punti però non segnano confini oltre i quali essi non debbano estendersi quando ciò reputino opportuno.

1º *Legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.*

La parte che ciascuna Direzione ha preso alla esecuzione della suddesignata Legge somministrerà primieramente materia al resoconto pel 1864. — Epperò i signori Direttori daranno una precisa analisi di tutte le operazioni eseguite, indicando lo stato in cui trovansi i relativi lavori, le difficoltà incontrate, e la soluzione datasi ai vari dubbi che ebbero ad elevarsi nel corso dei lavori medesimi. In ispecie poi indicheranno gli effetti dell'applicazione e della osservanza degli articoli 10, 11, 12 e 13 della Legge 14 luglio 1864, nº 1831. — Accompagneranno poi a questa esposizione un quadro dei riparti d'imposta eseguiti pel secondo semestre 1864, tenuto conto delle diverse basi portate dalla Legge in ogni singolo compartimento.

2º *Legge sull'anticipazione dell'imposta fondiaria del* 1865.

Esporranno le operazioni eseguite ed il modo con cui procedette il pagamento della imposta per parte dei contribuenti, e l'anticipazione per parte dei Comuni delle provincie e degli Agenti contabili. — Dimostreranno in un quadro statistico i risultamenti per Circondari e Comuni con l'indicazione delle somme che restarono ad incassarsi dai contribuenti. — Aggiungeranno una seconda dimostrazione della somma netta riscossa dal Tesoro, e di quella bonificata per lo sconto dalla Legge concesso; come pure dell'ammontare della multa sulle quote non pagate, mettendo a raffronto l'ammontare dello sconto con quello della multa.

3º *Ruoli.*

Si ragionerà sui nuovi moduli stabiliti pei ruoli dell'imposta fondiaria, i quali furono resi uniformi, cercando però che si adattassero a tutti i vigenti sistemi, e

fossero semplici e facili. Si parlerà quindi dei vantaggi e degli inconvenienti che si credette rilevare nell'uso di quei ruoli; e si accennerà pure a quelle riforme che si credessero opportune, avendo però sempre in mente che un modulo uniforme debba servire per tutto il Regno.

4° *Riscossione delle imposte dirette.*

A. Si darà conto del modo come siensi eseguite le disposizioni generali di massima, e anche le speciali a ciascuna Provincia, state impartite dal Ministero intorno alla riscossione delle imposte nel corso dell'anno. — Presenteranno i signori Direttori altresì un sunto delle disposizioni che abbiano in proposito essi stessi rispettivamente emesse nella sfera delle proprie attribuzioni. Nelle Provincie meridionali, nelle quali va a mettersi in pratica il sistema delle matricole dei contribuente si faranno conoscere gli utili risultamenti che se ne ricaveranno. — Non sarà cosa vana nè superflua parlare dell'influenza dei vigenti sistemi sull'andamento della riscossione, benchè pel 1866 debba andare in vigore per tutto il Regno una nuova Legge sulla riscossione che è già stata votata dalla Camera dei Deputati.

B. Si darà un sunto della parte che ciascuna Direzione abbia preso nel corso del 1864 per sorvegliare ed eccitare l'incasso, delle imposte. — Nelle provincie meridionali in cui questa sorveglianza e più specialmente affidata alle Commissioni finanziarie, delle quali fan parte i signori Direttori, il sunto sarà basato sui risultamenti dei lavori di esse Commissioni per l'intiero anno. — A corredo poi di siffatta importante esposizione saranno compilati e trasmessi al Ministero i seguenti quadri, cioè: — *a*) Delle somme rimaste ad esigersi a tutto dicembre 1864 in ciascuna Provincia; — *b*) Delle somme rimaste ad esigersi a tutto dicembre 1863; — *c*) Del paragone tra le spese di esazione occorse nei suddetti esercizi; — *d*) Delle indennità pagate alle scorte armate adoperate nel 1864, in paragone con quelle 1863.

C. Importante oggetto è far conoscere le deficienze dei contabili che si faranno risultare dai seguenti dati statistici, riuniti in un solo quadro con quante colonne occorrono; — *a*) Prospetto di tutte le deficienze avvenute in ciascuna Provincia a tutto dicembre 1863, con le indicazioni delle somme incassate nel 1864, e di quelle rimaste ad esigersi al 1° gennaio 1865; — *b*) Idem di quelle che ebbero luogo nel 1864, delle condanne giudiziali, e delle liquidazioni amministrative state pronunziate nel corso di detto anno verso i Contabili debitori; — *c*) Quadro di paragone tra le somme incassate nel 1864 e nel 1863 in acconto di deficienze; — *d*) Elenco delle cause definite, e di quelle in corso, con la indicazione dell'ammontare della somma richiesta, e dei procedimenti che si sono eseguiti. — Nelle osservazioni che corredar debbono tale elenco si faranno conoscere i risultati finanziari conseguiti dalle cause ultimate o transatte nel 1864, e le spese incontrate.

D. Le Direzioni cui spetta questo servizio si occuperanno della compilazione di un prospetto che indichi l'ammontare dei caposoldi o multe incorse in ciascuna Provincia nel 1864, le domande fatte per condono o riduzione di cotale multa con la distinzione di quelle accolte e delle altre repulsate, e la somma riscossa di netto per queste penali. In generale si darà conto della parte presa nel servizio di cui trattasi.

E. Comecchè i furti delle Casse siano in tutte le provincie del Regno a carico dei rispettivi Contabili, pure è pregio dell'opera di dare conto di quei furti che per avventura siano avvenuti nel corso del 1864, indicando le bonifiche concedute per quelli derivati da forza maggiore, ed i provvedimenti che caso per caso siansi dati da ciascuna Direzione onde assicurare gli interessi dell'Erario.

F. Si accennerà particolarmente, ove ne sia il caso, alle deficienze dolose, ai furti ed alle sottrazioni di cui si siano resi colpevoli i Ricevitori, ed altri Contabili ed ai risultati dei relativi procedimenti penali e civili.

5° *Reclami e quote inesigibili.*

Sarà compilato un quadro dei reclami di qualunque natura avuti nella Provincia durante il 1864, o in quest'anno decisi, sul quale spicchino i reclami repulsati e quelli ammessi in tutto o in parte, quali restino a giudicare e quali restino in corso d'istruzione, e ne risultino pure le spese dei relativi giudizi. — Questo quadro sinottico comprenderà distintamente: — *a*) I reclami per moderazione o sgravio d'imposta fondiaria; — *b*) I reclami per errori nei ruoli della fondiaria, col confronto con quelli del 1863; — *c*) Quelli degli Agenti della riscossione per quote inesigibili; — *d*) Quelli delle Amministrazioni e dei privati contro gli Agenti suddetti, accampagnando questa parte della relazione con una succinta analisi dei motivi che diedero luogo ai reclami, e colla proposta dei provvedimenti che si reputassero acconci a migliorare il servizio della riscossione, rispetto al personale degli Agenti; — *e*) Finalmente i reclami contro le imposte mobiliari abrogate colla Legge del 1864, n° 1830. — Ved. Celerif. 1864, pag. 1543 e 1796.

6° *Pesi e misure.*

Importo di far constare l'esazione fattasi durante il 1864 per questo cespite. Si compilerà quindi in ciascuna Provincia un quadro statistico delle somme incassate e di quelle rimaste ad esigere, contrapposte al carico nascente dai ruoli, e tenuto conto delle quote condonate in seguito di reclami per insolvibilità od in altro modo inesigibili. — Siffatto quadro porterà il paragone con l'anno 1863 meno per le Provincie Meridionali, nelle quali i cennati diritti sono andati in riscossione col 1864. — Per quest'ultime i signori Direttori omettendo il quadro di paragone si occuperanno invece di aggiungere al prospetto dell'esazione un sunto dei dubbi insorti nella applicazione delle Leggi, Circolari e Regolamenti sulla materia, e del modo come siano stati risoluti. Faranno poi conoscere come questo servizio, testè entrato in vigore in quelle Provincie, vi funzioni Circondario per Circondario.

7° *Personale dei Contabili.*

A parte delle tabelle matricolari che debbono da ogni singola Direzione trasmettersi al Ministero i signori Direttori nel loro rapporto faranno conoscere Circondario per Circondario come adempiano gli Agenti della riscossione d'ogni grado alle proprie incombenze tanto pel grado di fedeltà e puntualità verso la finanza, quanto pel contegno verso i contribuenti.

8° *Imposte rimaste abrogate col 30 giugno 1864 per la Legge 14 luglio di esso anno.*

Queste imposte erano per le Provincie dell'ex-Regno di Sardegna: *La tassa personale mobiliare, la tassa patenti, la tassa sulle vetture pubbliche e private, la tassa sulle bevande.* — Per la Lombardia: *La tassa su la rendita, la tassa arti e commercio.* — Pel Parmense: *La tassa personale e la tassa patenti.* — Pel Modenese: *La tassa personale, la tassa del 1/2 per cento sui crediti fruttiferi e sui capitali in commercio, la tassa su le risaie*, e per la Toscana *la tassa di famiglia.* — Per tali imposte si farà conoscere l'ammontare della riscossione fattasi pel 1° semestre 1864 mediante un prospetto dimostrante il carico portato dai relativi ruoli, le somme incassate, quelle state condonate in seguito di richiami e quelle che rimangono da esigersi, e le inesigibili.

9° *Imposta sulla ricchezza mobile, Legge 14 Luglio 1864.*

Intorno a questa nuova imposta non potendosi se non più tardi avere i risultati finali delle operazioni e della riscossione, ed avendosi già presso il Ministero raccolti i voti dei Consigli provinciali intorno ai subriparti, i reclami dei Comuni intorno ai subriparti stessi, i dati statistici relativi alle liste dei contribuenti, ed il movimento delle schede, i risultamenti delle denuncie dei contribuenti, e le modificazioni operatevi dalle Commissioni di sindacato, basterà per ora segnalare l'andamento del servizio, le difficoltà incontratesi nell'applicazione delle disposizioni della legge e del regolamento, e senza voler segnare confini alle relazioni dei signori Direttori, si accennano alcuni speciali punti sui quali debbono quelle vertire.

A. Con quanta diligenza, se nel termine prescritto dal regolamento, o con quanto ritardo le Giunte Comunali abbiano compilate e trasmesse le liste dei contribuenti, ed in quali Comuni sia stato necessario che quelle liste fossero compilate per cura degli Agenti delle Tasse.

B. In generale come abbiano adoperato i Municipi e le Commissioni di Sindacato nell'adempimento delle incombenze loro demandate dalla Legge e dal regolamento. quanti rifiuti dell'incarico di Commissario siansi verificati, e come siasi proceduto nell'applicazione delle multe.

C. Come sia stata accolta dalle varie classi della popolazione una siffatta imposta, in quali luoghi siensi incontrate le maggiori difficoltà ed in quali il maggior appoggio nel compimento delle varie operazioni.

D. Se siasi manifestata la convenienza di modificare le composizioni dei consorzi.

E. Se la circoscrizione stabilita per gli Uffici degli Agenti speciali sia tale da non richiedere alcuna variazione per rendere più facile o meglio ripartito il lavoro di quei funzionari.

F. Come in generale i Ricevitori del Registro e bollo, e i Verificatori del Catasto, cui è affidata l'applicazione dell'imposta in discorso, abbiano adempiuto a quest'incarico; e se e quali non abbiano dato prova di poter continuare con buon effetto in un tale incarico, e se reputino in qualche luogo necessaria la nomina di un Agente speciale delle Tasse, ed all'incontro reputino altrove superfluo l'Agente speciale che vi fu istituito.

G. Se e quali modificazioni debbano essere portate al riparto degli assegni fissi stabiliti in favore degli Agenti incaricati dell'applicazione di questa imposta, per le spese d'Ufficio.

Si aggiunga un prospetto di quelle spese eventuali e straordinarie che si dovettero per avventura incontrare presso l'uno o l'altro Ufficio; e infine il signor Direttore esprima il suo avviso sulla convenienza di dare compensi propozionali al numero degli articoli dei ruoli, e in caso affermativo proponga la misura di questi compensi.

M. A queste nozioni saranno aggiunte quelle osservazioni generali e particolari che si reputeranno necessarie a schiarimento dei dati richiesti, e saranno proposte quelle medificazioni anche nel Regolamento 14 agosto 1864, che la pratica avrà dimostrato poter essere di giovamento al servizio ed all'interesse dell'Erario, le quali però sieno conformi allo spirito della Legge.

Il sottoscritto nutre fiducia che tutti i signori Direttori vorranno penetrarsi dell'importanza di raggnagliare il Ministero sullo andamento del servizio delle imposte dirette, il quale servizio già per sè importantissimo, è pel Ministero oggetto di peculiare studio ed esame per la circostanza che le due Leggi fondamentali d'imposta sono in vigore soltanto dopo la metà dello scorso anno, e che pel 1866 andrà in vigore nuova legge di riscossione delle imposte dirette.

Però per questa prima volta una difficoltà si potrebbe incontrare nell'essere stato sol da settembre ultimo generalmente affidato il servizio di cui trattasi alle Direzioni delle Tasse e del Demanio; ma questa difficoltà sarà di leggieri vinta se le Direzioni, le quali non avessero nei loro rispettivi archivi elementi anteriori al detto settembre vogliano rivolgersi per ottenere le correlative notizie a quegli Uffici che ebbero sino ad agosto a trattare siffatto servizio.

Giova da ultimo prevenire i signori Direttori che attesa la varietà dei sistemi in atto vigenti nel Regno in fatto di riscossione d'imposte dirette, le disposizioni date con questa Circolare saranno applicabili in ciascuna Provincia, tenuto conto della relativa opportunità.

Il Direttore generale SACCHI.

Firenze, 14 febbraio 1865.

Circolare (N. 223) del Ministero di Finanze (Direzione generale delle Tasse e del Demanio).

Esattezza necessaria nei lavori di contabilità demaniale.

Tuttochè con parecchie Circolari e precisamente con l'ultima del 5 aprile 1864, nº 177, si fosse mai sempre raccomandata alle Direzioni l'esattezza nei lavori di contabilità, nondimeno debbono tuttavia con grave rincrescimento lamentarsi gli stessi inconvenienti. I lavori per la situazione del Tesoro al 30 settembre 1864, da ultimo pervenuti, hanno troppo chiaramente dimostrato:

Che presso non poche Direzioni non è tenuta in regola la contabilità;

Che questo servizio è affatto trascurato, od abbandonato in potere d'Impiegati di modestissimo grado;

Che chi è preposto dalle istituzioni organiche a sorvegliarne e dirigerne l'andamento, o reputasene quasi estraneo, o non vi esercita la debita sorveglianza;

E finalmente, che il Ministero non può con sicurezza fare assegnamento sugli estremi che offrono i lavori di contabilità, i quali oltre alle molte inesattezze ed irregolarità, non si ottengono che a stento e dopo reiterati richiami.

La contabilità invero è il centro in cui convengono tutti gli interessi dell'Amministrazione. Tutte le operazioni che ne dipendono, devono svolgersi con una esattezza inappuntabile. — V. Celerif. 1864, pag. 2126.

È supremo dovere dei signori Direttori non solo verso l'Amministrazione, che ha in essi riposto la sua fiducia, ma ben pure verso loro medesimi, per gli effetti di quella responsabilità, che non possono in modo alcuno declinare, il non lasciare nulla di intentato perchè questa parte di servizio risponda con la chiarezza dei suoi risultamenti allo scopo cui tende.

Darchè l'Amministrazione è entrata nella sua via normale ed uniforme, non dovrebbe più il Ministero ricordare siffatti principi fondamentali, ma pure vi è astretto dal vedere che generalmente, o si sconoscono o si trascurano.

Queste spiacevoli impressioni emergono chiaramente dai replicati rinvii per errori nelle mensili contabilità, dalla costante trascuranza or di questo or di quello ademaimento, dalle sempre notevoli contraddizioni tra i vari elementi contabili, che

quantunque diversi nella forma, pure essendo tratti dagli stessi elementi, non dovrebbero essere presentati sempre oscillanti, ed incerti, ed in generale dalla facilità con cui gli stessi Uffici non esitano a dichiarare le mancanze, gli errori, le differenze, e le omissioni nei lavori già trasmessi.

Egli è per siffatte ragioni che il Ministero, nel dichiararsi poco soddisfatto del modo ond'è condotta la contabilità presso gli Uffici direttivi, crede volgere anco una volta le più efficaci raccomandazioni ai signori Direttori, ed interessarne vivamente tutto il loro zelo, perchè penetrandosi dell'importanza del servizio loro affidato, e di cui sono direttamente responsabili, vogliano mettersi in grado di corrispondere con puntualità ed esattezza alle richieste che vengono loro fatte, nè più abbiano a rinnovarsi le irregolarità finora lamentate, alle quali il Ministero non è più disposto a dar venia, come lo è stato sin oggi.

È quasi superfluo lo aggiungere che, trattandosi di un servizio di tanta importanza, i signori Direttori, oltre all'esercitarvi la loro diretta sorveglianza, vorranno anco affidarlo ad Impiegati, che avendo un grado elevato potessero esserne anch'essi responsabili.

Ed in proposito non è inutile il dichiarare, che il Ministero non può, nè deve menar buone le eccezioni messe avanti da alcuni signori Direttori, che credono imputare alla mancanza d'Impiegati versati nelle discipline contabili le irregolarità di questo servizio. A ben disimpegnare i lavori contabili non si richiede che conoscenza dei Regolamenti, attenzione e buon volere.

Con questi requisiti, di cui deggiono essere forniti tutti gli Impiegati, qualunque di essi, purchè ben diretto da chi regola il servizio, può ben rispondere al cómpito, che se è importante, non è poi di grande difficoltà.

Il Direttore generale SACCHI.

Firenze, 18 *febbraio* 1865.

Circolare del Ministero di Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Contabilità mensile dei proventi demaniali. — Versamenti degli Esattori fiscali.

Coll'articolo 1 (2° e 3° alinea) della Circolare a stampa 24 gennaio 1861, n° 959, fu prescritto che gli Esattori fiscali dovessero versare le somme da essi riscosse nelle Casse dei rispettivi Uffici di Commisurazione posti nel capoluogo di Provincia in cui risiede l'Esattoria fiscale. — Ved. Celerif. 1861, pag. 212, 943 e 1449.

Gli Uffici di Commisurazione doveano allibrare ad introito sui loro registri le preindicate somme, versarle alla Tesoreria di Circondario, e renderne conto in massa con quelle da essi stessi incassate previe le opportune annotazioni di pagamento alle rispettive partite del libro di liquidazione.

Scopo dell'Amministrazione Centrale nel dare le prescrizioni suindicate era precisamente quello di conoscere sotto unica cifra il prodotto di ciascun ramo di provento e di semplificare ad un tempo i rendiconti mensili che la Direzione dovea trasmettere al Ministero.

Ma l'esecuzione pratica delle disposizioni stesse non corrispose all'intento del Ministero poichè le somme versate dagli Esattori fiscali si limitarono a portare queste ultime nei loro conti sotto uno speciale titolo complessivo *Versamenti degli Esattori fiscali*, senza specificare i rami che li componevano, in modo che invece di un vantaggio si ebbe soltanto l'inconveniente di fare eseguire al denaro un giro vizioso dalle mani dell'Esattore all'Ufficio di Commisurazione e da questo alla Tesoreria.

D'altra parte il Ministero sente la convenienza di conoscere mensilmente in modo distinto anche le operazioni di cassa delle Esattorie fiscali onde poterne sorvegliare l'andamento. Dietro questi riflessi il sottoscritto determina che a cominciare dal 1° marzo corrente anno, gli Esattori fiscali abbiano ad eseguire i loro versamenti direttamente alla Tesoreria provinciale producendo a loro scarico nei rendiconti mensili le quietanze regolari della Tesoreria provinciale medesima in vece delle ricevute degli Uffici di Commisurazione ora Uffici delle Tasse e Demanio. I soprapezzi d'asta dovranno però essere dagli Esattori fiscali versati nella Cassa dei depositi e prestiti, giusta la Legge 17 maggio 1863, num. 1270, e relativo Regolamento 25 agosto stesso anno. — V. Celerif. 1863, pag. 1585 e 2740.

In conseguenza di tale rinnovazione gli Esattori fiscali nei loro rapporti contabili restano equiparati agli Uffici delle Tasse e Demanio, e quindi la Direzione dovrà comprenderli in linea separata nel prospetto generale delle riscossioni e spese da spedirsi mensilmente al Ministero, desumendone i dati dai rendiconti che deve dare l'Esattore fiscale, giusta gli obblighi assunti col suo contratto.

L'Esattore dovrà pure in fine d'ogni esercizio finanziere rendere all'Ispettore il conto annuale degl'introiti e dei versamenti nelle forme prescritte pei Ricevitori delle Tasse e Demanio, e ciò oltre ai suoi speciali rendiconti di diritto e di cassa.

È soppresso a contare dal 1º gennaio prossimo passato l'aggio che in via eccezionale fu accordato ai Ricevitori delle Tasse e del Demanio colla Nota Ministeriale dell'11 luglio 1863, fermo restando pei medesimi l'obbligo di fare le annotazioni delle partite riscosse dagli Esattori fiscali sui libri di liquidazione e di renderne conto mensile giusta le speciali regole prescritte dalle relative istruzioni. Queste disposizioni riguardano soltanto i rami dell'Amministrazione delle Tasse e del Demanio, epperciò codesta Direzione si limiterà a farle eseguire per quanto la riguarda, salvo ad applicarle anche pei rami dipendenti dall'Amministrazione delle Gabelle qualora questa le ravvisasse opportune.

Il Direttore generale Sacchi.

Firenze, 23 *febbraio* 1865.

Circolare del Ministero di Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Formazione annuale dei ruoli delle somme devolute all'Erario per diserzione, suicidio o condanna di assoldati nell'Esercito o surrogati ordinari.

Per adempiere a quanto si prescrive coll'articolo 731 del Regolamento 31 marzo 1855 sul reclutamento dell'Esercito, e col § 108 della relativa Appendice, lo scrivente invita i signori Direttori Demaniali delle antiche Provincie a rimettere lo stato degli introiti di cui nella Nota circolare 5 giugno 1758, numero 9353, per gli anni 1860 e seguenti fino al 1864 inclusivamente non essendosi dato adempimento alla Circolare sopra citata dopo l'anno 1859.

Siccome poi il sottoscritto fu richiesto dal Ministero della Guerra per la comunicazione di copia de'suddetti stati riferibili agli anni 1858 e 1859, i di cui originali più non si rinvengono, s'invitano ancora le Direzioni Demaniali delle antiche Provincie a voler trasmettere a questo Ministero i duplicati dei surriferiti stati per gli anni 1858-59 assieme agli originali sovra richiesti dal 1860 al 1864 inclusivi.

Le Direzioni Demaniali delle nuove Provincie del Regno sono pure invitate a trasmettere nel più breve termine possibile gli stati generali di tutte le somme devolute e pagate, giusta gli articoli 125, 143, 144 della Legge 20 marzo 1854, alle Finanze dello Stato per ciascuno degli anni fino al 1864 inclusivo, durante i quali furono in attività le Leggi ed i Regolamenti dell'antico Regno sardo; la cui applicazione ebbe luogo a far tempo dal 1861 nella Lombardia, nell'ex-Granducato di Toscana, negli ex-Ducati di Parma e Modena per la Legge 30 giugno 1860, numero 4140; dal 1862 nella Sicilia per la Legge 27 gennaio 1861, numero 4627; dal 1863 nelle Provincie Napoletane per la Legge 13 luglio 1862, numero 695; e dal 1861 in poi nelle Romagne e nell'Umbria per Decreto 30 giugno 1860, e nelle Romagne per Decreto 6 novembre 1860.

Per l'uniforme compilazione degli stati di cui sopra, i signori Direttori si varranno del modulo che s'unisce alla presente: e nel caso che per qualche anno non si fosse verificata alcuna eccezione pei titoli di cui si tratta, dovrà unirsi allo stato un certificato negativo.

Affinchè poi negli anni successivi le disposizioni che si danno colla presente possano avere esatta e pronta esecuzione, chi scrive interessa fin d'ora i suddetti signori Direttori di trasmettere, per quest'anno entro un mese, e per gli anni avvenire partendo dal 1866 nel mese di gennaio di ciascun anno, un simile stato di elenco delle somme devolute pagate all'Erario nell'anno precedente; comprendendo tanto in quelli arretrati, di cui è oggetto la presente Circolare, quanto negli stati degli anni successivi, a scanso di supponibile omissione di crediti, le denuncie di diserzione che si verificarono improduttive a causa delle dichiarazioni regolarmente giustificate e presentate da surroganti circa il pagamento dell'intero prezzo di surrogazione. — Ved. Celerif. 1854, pag. 193 e 289; — Suppl. al volume del 1855, pag. 1; — 1860, pagine 1053 e 1054.

Confida lo scrivente che la presente avrà da parte dei signori Direttori puntuale adempimento.

Pel Ministro, Sacchi.

Firenze, 23 *febbraio* 1865.

Circolare (N. 225) del Ministero di Finanze (Direzione delle Tasse e del Demanio).

Imposta sui beni censiti od esenti, e su quelli censibili e non censiti nella Sicilia.

Quando la cessata Direzione generale dei rami e diritti diversi in Palermo al cominciar di settembre 1864 esponendo che i fabbricati dei Comuni inferiori a duemila abitanti, esenti in Sicilia da tassa per ispeciale disposizione di legge ora abolita, erano in parte censiti ed in parte omessi in catasto, elevava il dubbio se solamente i censiti dovessero operare aumento al contingente dalla Legge fissato per quell'Isola, questo Ministero, considerando che l'articolo 11 della Legge del 14 luglio 1864, numero 1831, sottopone a tassa tutti gl'immobili finora esenti senza distinzione veruna di censiti e non censiti, trovò conforme a giustizia il dichiarare, che tanto i fabbricati dei detti Comuni riportati in catasto, quanto quelli non estimati, formando tutti unica categoria d'immobili esenti, doveano essere tutti sottoposti a tassa ai termini dell'articolo 11 suindicato, ed in aumento al contingente compartimentale.

Ma posteriormente le rimostranze in proposito pervenute avendo fatto riflettere, che i fabbricati dei quali si parla, non catastati, potrebbero anche essere compresi nella categoria dei beni non censiti, dei quali parla l'articolo 12 della medesima Legge ed operare disgravio, secondo cotale articolo, al contingente siciliano; il sottoscritto attenendovi alla applicazione più equa di tali disposizioni di legge, si è determinato a dichiarare siccome regola generale che la tassa proveniente dai beni censiti ed esenti per virtù di leggi speciali ora abolite deve operare in aumento del contingente compartimentale, e quella che verrà imposta sui beni censibili che prima non erano censiti per legittima esenzione o per qualsivoglia altra ragione, deve invece andare in disgravio dei contribuenti, fermo pel compartimento piemontese il disposto dall'articolo 3, alinea 2° della Legge surriferita; e salvi gli effetti della Legge d'imposta sui fabbricati, in data 26 gennaio, n° 2136. — Ved. Celeri. 1865, pag. 258, 827 e 1030.

Questa dichiarazione potendo interessare qualunque Provincia del Regno, se ne dà comunicazione a tutte le Direzioni delle Tasse e del Demanio per opportuna intelligenza e regolamento.

Il Ministro Sella.

Firenze, 25 *febbraio* 1865.

Circolare (N. 242-4) del Ministero di Finanze
(Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Soluzione di dubbi sulla riscossione dei diritti di verificazione dei pesi e misure.

Intorno alla riscossione dei diritti di verificazione sui pesi e sulle misure sono state richieste al Ministero da taluna Direzione delle Tasse e del Demanio delle istruzioni sui seguenti casi, che possono per avventura presentarsi nel corso dell'anno in cui sono riscuotibili i relativi ruoli, cioè: — 1° Che il contribuente inscritto morisse; — 2° Che si dimettesse dal consueto negozio o mestiere; — 3° Che trasferisse altrove il suo domicilio.

Il dubitare se le quote inscritte in un ruolo già entrato in riscossione continuino in cotali casi ad esser dovute sarebbe lo stesso che disconoscere il carattere annuale e di stabilità inerente alle imposte dirette, che la legge assegna a siffatti ruoli: stabilità che intende ad evitare le continue oscillazioni della tassa, e che spicca maggiormente dall'obbligo dato a ciascuno Agente della percezione di versare integralmente l'ammontare annuale del proprio carico scosso o non iscosso.

Salve quindi le modificazioni che gl'interessati cureranno a tempo debito di far portare ne'ruoli dell'anno successivo, la tassa dovuta dal contribuente morto nel corso dell'anno resta come debito ereditario a carico dell'erede, che gli succede ne'debiti e crediti.

Similmente non resta punto dispensato il contribuente dal pagamento della tassa attribuitagli nel ruolo pel fatto della successiva perdita, nel corso dell'anno, della condizione di imponibilità in cui trovavasi all'epoca della formazione del ruolo medesimo.

Che se poi al fatto della morte del contribuente, o dell'abbandono del consueto negozio o mestiere, seguisse quello della insolvibilità sia degli eredi, sia dell'utente medesimo, allora non resterà che ricorrere alle norme già date circa alla bonificazione delle quote inesigibili.

Quanto finalmente agli utenti che nel corso dell'anno in cui trovasi in riscossione l ruolo trasferissero altrove il loro domicilio, non potendosi essi al certo considerare come venditori ambulanti, l'Esattore cui spetta trasmetterà alla Direzione delle Tasse e del Demanio della correlativa Provincia gli analoghi estratti del ruolo, con 'indicazione del nuovo domicilio, e la richiederà degli opportuni provvedimenti, perchè tali utenti sieno astretti al pagamento delle rispettive quote ne'modi di legge.

Si comunicano siffatte dichiarazioni alle Prefetture ed alle Direzioni delle Tasse e del Demanio per l'opportuna loro norma e regolamento, con l'incarico a queste ultime di darne conoscenza a tutti gli Agenti della percezione da esse dipendenti.

Per il Ministro, SACCHI.

Firenze, 25 *febbraio* 1865.

Circolare (N. 226) del Ministero di Finanze.

Diritto di L. 1. 27 ai Conservatori delle Ipoteche nelle Provincie Napolitane e Sicule per la redazione delle note nelle iscrizioni e rinnovazioni d'Ufficio.

Tra i diritti, emolumenti, salari o proventi di qualunque titolo o denominazione che riscuotevansi dai Conservatori delle ipoteche in forza delle Leggi sul regime ipotecario, speciali per le diverse Provincie, e che il R. Decreto del 22 novembre 1863, numero 1551, dichiara di potersi continuare ad esigere dai detti funzionari dopo la pubblicazione della Legge 6 maggio 1862, numero 593, evvi quello di gramma 30, pari a lire 1. 27, nelle Provincie Napoletane e Siciliane per la redazione delle note ipotecarie, *quando lo richiedano le parti.*

A causa della soggiunta fatta con le parole sottolineate, è sorto il dubbio, se nelle iscrizioni e rinnovazioni d'Ufficio, per le quali non vi è una richiesta espressa delle parti, in virtù di cui i Conservatori procedano alla redazione delle note possano essi pretendere il diritto come sopra stabilito.

Questo Ministero, esaminata la questione in via di massima, ha considerato che il Decreto 22 novembre 1863 non ha concesso ai Conservatori nuovi emolumenti, ma ha soltanto dichiarato quali degli antichi avrebbero potuto essere da essi percetti, senza violazione dell'articolo 21 della Legge sulle tasse ipotecarie del 6 maggio 1862; e tra questi ha creduto di potersi comprendere il diritto per la redazione delle note, stabilito nella seconda parte § 3 dell'Istruzione generale nº 56 dell'abolita Amministrazione generale del registro e bollo in Napoli in data 31 dicembre 1819.

In tale istruzione quel Direttore generale avvertiva i Conservatori di non poter rifiutare senza infrazione delle leggi le note che le parti stesse avrebbero redatte o si sarebbero fatte redigere per presentarle all'Ufficio delle ipoteche, e soggiungeva:
« Il Conservatore qualora venga richiesto di formare il notamento può prestarsi
« egli stesso, ed allora solamente è autorizzato a riscuotere carlini 3 per le due note.
« In questo caso egli è tenuto di firmare la nota come redattore della medesima ».

Quest'articolo poi dell'Istruzione generale venne completato e spiegato dalla seguente Circolare del 10 marzo 1830, numero 1051, § 4, ove si legge:
« Per gli stabilimenti in vigore i Conservatori non possono nella loro qualità di
« Ufficiali Pubblici prestarsi alla redazione delle note anzidette, e redigendo queste
« note *nol fanno e non possono altrimenti prestarsi che nel rapporto di mandatari delle*
« *parti richiedenti* », in modo diverso da quanto praticavasi per lo innanzi giusta la Legge del 3 gennaio 1809.

Ora stando così le cose, è evidente che nelle iscrizioni e rinnovazioni d'Ufficio il mandato di formare le note devesi intendere concesso tacitamente dalle parti ai Conservatori, i quali *altrimenti non potrebbero prestarvisi.* E poichè la diversa forma del mandato, cioè tacita o espressa, non ne varia le conseguenze, specialmente quanto al lavoro ed alla responsabilità assunta dal Conservatore nella redazione delle note; così il sottoscritto ritiene e dichiara ad illustrazione della tabella annessa al R. Decreto del 22 novembre 1863, che la richiesta delle parti, per dar luogo al diritto di redazione delle note ipotecarie in favore dei Conservatori nelle Provincie Napoletane e Siciliane, si deve intendere esistente anche nel caso delle iscrizioni e rinnovazioni d'Ufficio, e però anche allora il Conservatore che redige la nota ha diritto al salario in lire 1. 27 come nel caso in cui la richiesta delle parti sia espressa. — V. Celerif. 1862, pag. 1467; — 1864, pag. 123 e 225.

Il Direttore generale SACCHI.

Firenze, 1º marzo 1865.

Circolare (N. 227) del Ministero di Finanze (Direzione generale delle Tasse e del Demanio).

Apertura degli esami di concorso per posti retribuiti nell'Amministrazione Demaniale.

Il Ministero ha determinato che nel giorno 15 e seguenti del prossimo mese di maggio siano aperti gli esami di concorso prescritto dall'articolo 35 del Regio Decreto 17 luglio 1862, nº 761. Essi verseranno sulle materie contemplate nell'articolo 8 delle Istruzioni ministeriali 4 luglio 1863, non che su quelle relative alla nuova imposta sui redditi delle ricchezza mobile ed all'imposta fondiaria. Saranno ammessi a questi esami:

1. I volontari della carriera superiore della cessata Amministrazione del Demanio e delle Tasse, che all'epoca sovra stabilita avranno compiuto l'anno di tirocinio prescritto dall'art. 35 del precitato Regio Decreto, e pei quali non vi sia motivo d'esclusione. — V. Celcrif. 1862, pag. 2151 e 2522.

2. I volontari della cessata Amministrazione delle Contribuzioni dirette, che aspirano indistintamente a tutti i posti della nuova Amministrazione, giusta la facoltà loro accordata colla Circolare litografata del 12 ottobre 1864.

3. Gl'impiegati della carriera inferiore che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 29 del Regio Decreto 17 luglio 1862 sopra indicato.

4. Coloro che bramano di percorrere la carriera di Commesso Gerente, e siano muniti dei requisiti prescritti dall'art. 4 delle accennate Istruzioni del 4 luglio 1863.

In via puramente transitoria ed eccezionale potranno pure essere ammessi ai preaccennati esami con che ne facciano istanza in iscritto a termini dell'art. 4 dell'istruzione precitata:

A. Gl'Impiegati della carriera d'ordine che aspirano a far passaggio alla carriera superiore purchè giustifichino d'aver prestato un servizio consecutivo di tre anni computati quelli del volontariato con nomina effettiva.

B. Gl'Impiegati stipendiati a carico del bilancio dello Stato, e provvisoriamente mantenuti in servizio presso gli Uffici ipotecari nelle Provincie di Lombardia, del Modenese e delle Romagne.

C. I volontari della carriera d'ordine della cessata Amministrazione del Demanio e delle Tasse stati riconosciuti in conformità dell'art. 159 dell'Istruzione 4 maggio 1863, con che contino non meno di tre anni di servizio effettivo nella qualità suddetta.

D. I Ricevitori soprannumerari delle Province Napoletane stati regolarmente riconosciuti in conformità del Decreto Ministeriale del 20 dicembre 1863 annesso alla Circolare litografata del 28 stesso mese, e dei quali verrà dal Ministero trasmesso elenco nominativo alle rispettive Direzioni.

L'ammissione al concorso accordato in via eccezionale agli Impiegati, volontari e soprannumerari indicati alle lettere *B*, *C* e *D* darà diritto esclusivamente ai posti di Ricevitore del Registro in favore di coloro che risulteranno idonei.

E. Potranno pure essere ammessi a questi esami in via eccezionale ed esclusivamente per percorrere la carriera di commesso gerente, quei commessi e diurnisti, i quali, sebbene non rivestiti del requisito richiesto dalla lettera C, nº 4 dell'art. 4, della precitata Istruzione del 4 luglio 1863, giustifichino d'aver almeno pel corso di cinque anni prestato servizio non interrotto negli Uffici dell'Amministrazione. Coloro fra di essi che avranno superato con successo l'esame concorreranno ai posti retribuiti secondo la modalità fissata dall'art. 48 del citato Regio Decreto.

Per l'aumentato numero dei temi non essendo più applicabili alla votazione le disposizioni degli articoli 19 e 21 dell'accennata istruzione le medesime s'intendono surrogate dalle seguenti:

« Per la votazione sul risultato degli esami di cui si tratta sono stabiliti centocinquanta voti o punti ripartibili in ragione di venti per ciascun tema scritto, e di trenta per l'esame verbale.

« Novanta punti stabiliscono il numero minimo dei voti per comprovare l'idoneità del candidato ».

I sigg. Direttori delle Tasse e del Demanio sono invitati a far conoscere le sovra tenorizzate determinazioni ai volontari e soprannumerari, non che agl'Impiegati e commessi in esse contemplati e residenti nel rispettivo Circolo acciò possano prepararsi a sostenere con onore gli esami, e rendersi così meritevoli di occupare a tempo debito un posto retribuito nella carriera superiore della nuova Amministrazione.

Le Direzioni, non più tardi del 31 prossimo marzo, trasmetteranno al Ministero un elenco nominativo degl'individui ai quali avranno data partecipazione dell'apertura

di questi esami; e provvederanno poi a suo tempo per la temporaria surrogazione di coloro i quali, trovandosi alla reggenza d'Uffici contabili all'epoca dell'apertura degli esami, chiederanno di esser posti in libertà per presentarsi al concorso.

Per il Ministro, SACCHI.

Firenze, 13 marzo 1865.

Circolare (N. 228-6) del Ministero di Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Dilucidazione della Circolare 10 febbraio 1865, N. 2895, intorno alla sottoscrizione delle obbliganze per parte degli Agenti Demaniali.

Ad evitare una men precisa interpretazione della Circolare 10 febbraio 1865, il sottoscritto crede opportuno avvertire che la cifra della quale dovrà nelle obbliganze dichiararsi diminuita la somma risultante dai ruoli, ed inscritta nelle obbliganze medesime, è quella corrispondente a quanto fu solamente versato dai Ricevitori circondariali e dal Ricevitore provinciale quale anticipazione fatta dai contribuenti.

Con quest'occasione crede pure il sottoscritto necessario ricordare alle Direzioni Tasse e Demanio che la Legge dell'anticipazione 24 novembre prossim. passato, stabilisce che sulle somme d'imposta che dai contribuenti non furono anticipate debba alla scadenza ordinaria delle rate d'imposta 1865 aggiungersi la multa del sei per cento. — Ved. Celerif. 1864, pag. 2466 e 2472.

L'operazione a questo scopo necessaria consistendo quasi in un conto di dare ed avere coi singoli contribuenti non può essere fatta che dagli Agenti della riscossione.

Le Direzioni quindi provvederanno perchè gli agenti della riscossione, stabilite le somme che per ciascun contribuente siano ancor dovute, sulla differenza tra quanto a titolo d'anticipazione ogni contribuente pagò, e quanto sulla base che si prese per determinare l'anticipazione medesima avrebbe dovuto pagare, venga aggiunto il sei per cento.

A facilitare queste operazioni le Direzioni formeranno e trasmetteranno agli Agenti della riscossione, una tariffa, nella quale da uno a 100, sia indicato a quanto ammonta il 6 per cento su ciascuna quota di imposta.

Per il Direttore generale, G. FINALI.

Firenze, 14 marzo 1865.

Circolare (N. 389) del Ministero di Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Esazione dei diritti di Segreteria in materia penale nella Lombardia per versarli nelle Casse dei Ricevitori del Registro.

Con Circolare del 16 precorso gennaio, inserita qui appresso, essendosi dal Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti ordinato ai Segretari giudiziari di codeste Provincie di versare nelle Casse dei Ricevitori del Registro i diritti penali ripetibili dalle parti, od altrimenti devoluti dall'Erario, lo scrivente estende tale comunicazione ai Direttori Demaniali, perchè dal loro canto si prestino alla sua esecuzione, con prescrivere ai Contabili dipendenti di incassare le somme che in oggetto loro verranno versate dai Segretari predetti, e darsene carico in apposita colonna del registro modulo 5, da intestarsi *Diritti delle Segreterie giudiziarie*, rilasciandone contemporaneamente regolare ricevuta ai Segretari stessi nell'apposito stampato, modulo 15. — Ved. Celerif. 1865, pag. 320.

Tali prodotti, sul cui servizio verrà quanto prima diramata analoga istruzione, a regolare i rapporti dei Ricevitori del Registro coi Segretarj giudiziari, dovranno versarsi in Tesoreria con tutti gli altri prodotti dell'Ufficio, e sotto l'imputazione Proventi della Direzione Generale delle Tasse e del Demanio.

Si avverte che su tali proventi i Segretari non hanno diritto alla ritenzione del decimo.

La presente serve anche di riscontro a quelle speciali interpellanze che si fossero fatte dalle Direzioni.

Il Direttore generale SACCHI.

Firenze, 14 marzo 1865.

Circolare del Ministero di Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Spese pei benefici di Regio Patronato devoluti al Demanio ed in sequestro.

Per norma di codesta Direzione la si rende avvertita che tutte le spese di qualsiasi natura che possono occorrere per i benefici contro indicati, debbono essere fatte sul capitolo 76 del bilancio passivo delle Finanze 1865 che corrisponde al capitolo 94 *bis* del bilancio 1864.

Si fa eccezione unicamente per i benefici che trovansi aggregati a patrimoni definitivamente incamerati come sono quelli indicati nell'alinea dell'art. 7 delle Istruzioni 31 gennaio prossimo passato, n. 6842-901, per l'Ufficio di Stralcio della Direzione Generale dei RR. e DD., le di cui spese vanno imputate sui capitoli con cui si provvede agli esiti del patrimonio demaniale. — V. alla pagina 848.

Furono quindi aperti i crediti per le occorribili spese variabili del 1865 in capo ai signori Direttori Demaniali, nella misura in cui si trovavano aperti al Direttore Generale dei Rami e DD. per le singole Provincie nello scorso anno.

Per gli arretrati del 1864 e degli anni precedenti furono pure aperti i crediti occorrenti sul capitolo 94 *bis*, e in caso d'insufficienza se ne apriranno degli ulteriori a norma del bisogno che codesta Direzione vorrà giustificare.

Per quanto poi concerne l'amministrazione delle mense e benefici di cui si tratta, si rammentano le disposizioni già date colle Istruzioni ministeriali 4 dicembre 1864, in forza delle quali, presso ciascuna Direzione, doveasi tenere un conto particolare per ogni beneficio, mensa, cappellania, ecc., in cui devono diligentemente annotarsi tanto gl'introiti, che le spese di qualunque natura. — V. Celerif. 1865, pag. 409.

Ciò è assolutamente indispensabile per le speciali eventualità che potrebbero avverarsi tanto pei benefici non devoluti, quanto per gli altri dotati di beni nazionali, e perchè in ogni caso di consegna o conferimento ad altre amministrazioni, o ai titolari che venissero investiti del beneficio, il Demanio sia in grado di presentare un esatto bilancio, e il resoconto della gestione da lui tenuta.

Per il Ministro, Sacchi.

Firenze, 7 aprile 1866.

Circolare (Div. 5) del Ministero di Grazia e Giustizia e de' Culti ai Prefetti.

Gratuita distribuzione agli Uffici Governativi della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti.

La Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti sarà nel volgente anno distribuita gratuitamente agli Uffizi segnati nell'unito elenco, e nella proporzione in esso pure indicata. I Prefetti e Sotto-Prefetti, ai quali è affidata la distribuzione pei singoli Uffizi delle loro Provincie e dei loro Circondari, vorranno provvedere perchè la medesima continui ad essere eseguita colla diligenza e sollecitudine che si potranno maggiori.

Se nelle successive spedizioni dei fogli di stampa che si fanno da questo Ministero venisse a riconoscersi essere stato trasmesso per errore un numero di fogli maggiore di quello richiesto, dovrà tosto farsi la restituzione a questo Ministero di ogni eccedenza. Che se per contro il numero dei fogli fosse minore dovrà senza ritardo essere indicata a questo Ministero la mancanza, onde vi si possa provvedere in tempo, giacchè in caso di ritardo non potrebbe accogliersi il reclamo se contemporaneamente non si pagasse l'importo di ciascun foglio richiesto.

I signori Prefetti e Sotto Prefetti avvertiranno e faranno avvertire come la Raccolta delle Leggi e dei Decreti sia destinata esclusivamente a corredo degli Uffizi ai quali viene distribuita, e come i titolari siano tenuti responsabili di ogni mancanza, per evitare la quale corre ad essi l'obbligo di provvedere alla diligente custodia ed alla legatura annuale dei singoli volumi.

Se nel corso dell'anno venisse a cessare o ad essere soppresso un qualche ufficio cui sia distribuita gratuitamente la Raccolta delle Leggi e dei Decreti sarà cura dei signori Prefetti e Sotto Prefetti di disporre pel pronto ritiro della medesima informandone questo Ministero, ed inviando contemporaneamente un elenco specificato degli atti ritirati, coll'obbligo intanto di conservarli presso di loro finchè non siasi da questo Ministero altrimenti provveduto.

Da ultimo i signori Prefetti vorranno compiacersi di fare avvertiti i Comuni, i quali si associano alla Raccolta Ufficiale che si pubblica dalla Stamperia Reale, che essi debbono nel più breve termine trasmettere al Direttore della medesima in Torino le loro domande franche di posta ed accompagnate dal corrispondente importo, che rimane quale era nello scorso anno di lire 8.

Pel Ministro, BORGATTI.

Firenze, 1° maggio 1866.

Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Concorso della Milizia Nazionale al mantenimento dell'ordine pubblico.

Per provvedere alla difesa della patria e perchè la bandiera italiana rimanga saldo e glorioso segnacolo di nazionale indipendenza il Governo del Re ha dovuto accingersi ad apprestamenti militari, i quali rendono necessario il richiamare da codesta Provincia buona parte delle truppe che vi stanno a presidio.

Se può sembrare da un canto diminuita così la somma dei mezzi che sono in potere della pubblica autorità per tutelare la sicurezza interna, d'altro lato però sottentrano a sopperire al bisogno di questa tutela quegli altri elementi d'ordine e di forza che in siffatte circostanze offrono le Leggi in vigore ed i sentimenti che animano le Autorità locali, la Guardia Nazionale ed ogni cittadino che ami la patria e ne voglia difesi i preziosissimi interessi.

Quindi venendo il bisogno di chiamare a straordinario servizio la Milizia Nazionale della Provincia cui Ella presiede, io non dubito che le sarà agevole il trovare nei militi che la compongono il migliore animo a soddisfare a questo debito che la securità del paese loro imporrebbe, quando pur non lo avesse la Legge assolutamente sancito. Come pure nella distribuzione che occorresse di milizie mobilizzate nel territorio di codesta Provincia, il servizio ne sarebbe efficacemente agevolato da quel vincolo di fraternità che lega ormai le Provincie Italiane fra loro, in modo che ciascuna di esse si senta parte d'una stessa famiglia.

A repressione però d'ogni attentato alla tranquillità interna dello Stato, in circostanze così gravi, non havvi mezzo pronto ed energico che non sia dalla coscienza pubblica altamente reclamato. E come il Governo non perdonerà a solerzia o vigore per soddisfare interamente alla responsabilità di cui sente tutta l'importanza, così è persuaso che la S. V. nulla intralascierà per mantenere forza alla Legge e prestigio alle Autorità legittime in ogni contingenza.

Il concorso d'ogni ordine di funzionari e di ogni classe di cittadini non è possibile manchi alla S. V. sol che si pensi che in questo concorso sta pure una delle forze più efficaci a difesa della Patria, ed a serbarne incolume i diritti e le istituzioni.

Il Ministro CHIAVES.

Firenze, 4 maggio 1866.

Circolare (N. 27) del Ministero della Guerra.

Determinazioni relative al ricevimento ed uso dei biglietti della Banca Nazionale presso le Amministrazioni, Corpi e Comandi Militari.

Con R. Decreto del primo corrente mese la Banca Nazionale venne prosciolta dall'obbligo di scontare i suoi biglietti.

Siccome le Casse dei Corpi e dei Comandi Militari potrebbero incontrare qualche perdita nel cambio dei titoli che hanno attualmente e che possono ricevere in seguito, questo Ministero in analogia a quanto si praticò negli anni 1849, 1859, ha determinato di fare le seguenti disposizioni:

1. Al ricevere della presente i Consigli d'Amministrazione, i Battaglioni, gli Squadroni, le Compagnie, le Batterie distaccate dai medesimi, non che tutti i Comandi Mi-

litari di Circondario e di Distretto aventi Cassa riconosceranno tostamente i diversi titoli esistenti nelle Casse, e ne constateranno l'ammontare mediante apposita dichiarazione da essi loro firmata. — Ved. pag. 741 e 837.

2. Tutti i Comandanti dei Corpi, Battaglioni, Squadroni, delle Compagnie e Batterie disgiunte dal proprio Consiglio di Amministrazione, non che i Comandanti Militari di Circondario e Distretto rivolgeranno la dichiarazione da essi loro firmata al rispettivo Consiglio, e questi alla sua volta, unendovi la dimostrazione dei titoli esistenti nelle proprie Casse, compilerà un atto deliberativo constatante l'ammontare generale delle somme esistenti in titoli suddetti, escludendone per conseguenza il numerario, le cedole sul gran Libro del Debito Pubblico, i buoni del tesoro, le cartelle della Cassa Depositi e Prestiti e tutti gli altri titoli di credito portanti interesse.

3. Tale atto deliberativo, sul quale dovranno essere dettagliati in quali Casse trovansi i titoli di cui si tratta, sarà trasmesso a questo Ministero.

4. Il Consiglio di Amministrazione dei Comandi pei Comandi Militari di Circondario e Distretto, il Comitato di Artiglieria per le Direzioni territoriali, non che il Comitato del Genio per le rispettive Direzioni osserveranno per quanto loro spetta le suaccennate prescrizioni.

5. I titoli suddetti, come quelli che dalle Casse siano dati in seguito in pagamento ai Corpi, Comandi Militari ecc. saranno cambiati con effettivo contante ed anche con biglietti di minor valore a misura del bisogno e di mano in mano che loro occorra per soddisfare la paga della Truppa e le altre minute spese, ritenendo però che tanto lo stipendio degli Uffiziali quanto qualunque altro pagamento dovrà essere eseguito coi tali titoli, ed il numerario sarà soltanto corrisposto in misura per compire la totalità delle somme dovute.

6. Pei titoli che si riceveranno posteriormente a quelli attualmente esistenti nelle Casse i Corpi ed i Comandi Militari si faranno rilasciare dalle Tesorerie che effettueranno i pagamenti una dichiarazione constatante le somme pagate in titoli.

7. Altra dichiarazione si faranno rilasciare dalle persone presso le quali si cambieranno i titoli dalla quale consti della perdita sopportata per lo scambio suddetto.

8. L'ammontare della perdita, in tal modo comprovato, sarà portato in ispesa dai Corpi e Comandi Militari applicando in uscita alla *Categoria Paghe*, la quale ne sarà rimborsata mediante buonificazione alla parte terza del foglio generale delle competenze, a corredo della quale verrà apposta una dimostrazione delle somme riscosse, e di quelle cambiate, corroborata dalle dichiarazioni accennate ai paragrafi 6 e 7 precedenti.

9. Per opportuna norma delle Amministrazioni tutte si partecipa inoltre che la misura per ora adottata nei pagamenti da effettuarsi dalle Casse dello Stato o da chi per esse, avuto riguardo ai bisogni del servizio militare ed alla situazione delle Tesorerie, si è di corrispondere il 70 per 0|0 in biglietti, e possibilmente il 20 per 0|0 in spezzati d'argento ed il 10 per 0|0 in monete di bronzo, e che nelle Provincie Toscane saranno pure impiegati i biglietti della Banca Toscana, e nelle Meridionali le polizze del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia a senso del citato R. Decreto.

Per il Ministro, Incisa.

Firenze, 6 *maggio* 1866.

Circolare del Ministero di Agricoltura e Commercio ai Prefetti ed alle Giunte di Vigilanza.

Presso il Museo industriale italiano di Torino è aperto un corso di letture sul mezzo migliore d'impartire l'istruzione tecnica.

L'importanza della istruzione tecnica industriale, da cui il Governo si promette i migliori risultati per l'incremento delle industrie e dei commerci in Italia, fu oggetto della mia particolare attenzione, fin dal giorno che S. M. mi commise l'onorevole ufficio di reggere questo Ministero.

Se, per il lodevole impulso che si diede in questi ultimi anni all'insegnamento tecnico, sorsero in gran copia istituti e scuole dirette da uomini dotti ed operosi, non credo tuttavia che l'insegnamento in esse impartito abbia sempre, e dappertutto, recato quei frutti di pratica utilità che se ne dovrebbero attendere. La troppa indeterminatezza di alcuni programmi e la scarsità di professori profondamente versati nelle singole scienze applicate, fecero sì che non sempre l'insegnamento tecnico si acconciasse alle condizioni ed ai bisogni delle industrie delle varie Provincie, e che si confondesse talvolta col classico, in guisa da parere almeno in parte una duplicazione di esso. Al quale inconveniente è mestieri ovviare, cercando di rendere, quanto più è possibile, speciale l'istruzione tecnica ed avvisando al modo di apparecchiare abili professori ne' vari ordini di essa.

Lo schema di Legge che ho testè presentato alla Camera dei Deputati, è volto appunto a raggiungere cotesti due scopi. Ma frattanto, avendo con savio consiglio il mio predecessore istituita a Torino presso il Museo industriale italiano una scuola normale per l'insegnamento industriale, ho stimato conveniente di trar partito dalla medesima, iniziandovi al più presto possibile un insegnamento, che nelle condizioni presenti reputo il più adatto, tanto a perfezionare i Professori che sono già in esercizio, quanto a formarne dei nuovi.

A tal fine è mio intendimento inaugurare in quella scuola, nei prossimi mesi di agosto, settembre ed ottobre, un corso di letture fatte da Professori valentissimi, allo scopo di indicare e spiegare il metodo migliore da seguirsi nel compartire la istruzione tecnica per le varie industrie, in modo che si possano, con la massima economia di tempo e di forza, ottenere quei risultati pratici a cui miriamo.

Gli argomenti da trattarsi in questa prima prova saranno quelli che si riferiscono all'insegnamento della chimica, della fisica, della meccanica industriale, della geografia, della storia del Commercio e del disegno industriale.

Nel partecipare alla S. V. questo mio divisamento, la prego a volerne dare notizia a tutte quelle persone cui esso possa maggiormente interessare, partecipando alle medesime che l'iscrizione sarà chiusa col giorno 20 del prossimo giugno. Fra coloro che potranno con molto profitto assistere alle dette lezioni trimestrali, sono anzitutto gli attuali Professori dei varii istituti e scuole tecniche; i quali, per quanto sieno abili nelle materie che insegnano, potranno tuttavia dalle idee e dal modo di esporle di uomini eminenti nella scienza, trarre occasione ad utili paragoni ed elementi preziosi di perfezionamento. Al qual fine tornerà altresì di non poco vantaggio il Museo industriale italiano che esiste in quella scuola, già ricco di tanti oggetti che agevolano in mirabil modo l'intelligenza dei procedimenti e delle arti industriali. Agli insegnanti poi che soltanto in qualità di incaricati professano negli istituti tecnici, arrecheranno doppio vantaggio le lezioni trimestrali che ora voglionsi instituire; imperocchè il certificato d'avere con frutto assistito ad esse darà loro titolo per la promozione a Professori assolnti. Tutti quelli finalmente che aspirano all'esercizio dell'insegnamento tecnico, quando abbiano assistito alle dette lezioni e subiti gli esami che verranno all'uopo stabiliti, otterranno dalla scuola un diploma che li abiliterà a quell'esercizio.

Siffatti vantaggi e l'interesse del bene pubblico che può derivare dalla felice riuscita dello esperimento che ora si tratta di fare nella scuola normale di Torino, mi danno speranza che il concorso alle lezioni trimestrali di cui è parola sarà numeroso. Ad ogni modo il Governo le sarà particolarmente grato della cura ch'Ella vorrà prendersi di diffonderne la notizia, affinchè non vadano frustrate le spese che il Governo incontra per promuovere con tutte le sue forze la pubblica prosperità.

Il Ministro Berti.

Firenze, 9 maggio 1866.

Circolare (N. 40, Div. 8) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro).

Come debba farsi il controllo sull'uso dei biglietti e del numerario nelle pubbliche casse.

L'esempio di qualche Contabile che, allontanandosi dalla osservanza dell'articolo 150 del Regolamento generale di contabilità del 16 dicembre 1863, si è arbitrato a commutare in biglietti di banca il numerario effettivo riscosso nelle entrate del proprio Ufficio con suo particolare vantaggio, e con pregiudizio del servizio dello Stato, od a cambiare biglietti di somme maggiori con altri di piccolo taglio, obbliga il sottoscritto ad adottare una cautela che impedisca il rinnovamento di un simile fatto. — V. Celerif. 1864, pag. 961.

Giusta l'articolo 209 del predetto Regolamento i Contabili, versando alle Tesorerie i proventi del ramo d'entrata loro affidato, presentano all'Agenzia del Tesoro una fattura (mod. n° 11 del Regolamento), in cui, oltre la somma che intendono di versare a sconto del rispettivo loro debito, sono accennate le specie di valute che la compongono, e le carte di spesa soddisfatte ivi comprese come danaro.

Ora è sommamente necessario che a questa fattura venga unita una distinta di tutte le singole esazioni dei Contabili in corrispondenza al registro bollettario d'entrata per rilevare come furono costituiti i singoli versamenti dei contribuenti e controllare l'uso che si è fatto dei valori da essi ricevuti.

Ed è pure indispensabile che la nota delle carte di spesa presenti gli importi erogati in biglietti, in valuta fina ed in valuta di bronzo.

A questo effetto d'ora in poi i Contabili dovranno riportare, mano mano che introitano e pagano, le somme ricevute o soddisfatte, distinte per specie, in due note delle quali si uniscono i modelli, e recandosi o mandando alle Tesorerie pel versamento dei prodotti d'Ufficio presenteranno all'Agenzia del Tesoro insieme alla fattura prescritta dal Regolamento le due note di cui sopra, l'una per lo stralcio degli articoli d'entrata che costituiscono la somma del versamento, cominciando dalle riscossioni del giorno 12 del corrente mese, e l'altra per l'erogazione nelle spese di una parte dei prodotti o dell'intera loro somma.

Altrettanto dovranno fare rimpetto ai Contabili principali quegli altri Contabili che non versano i proventi nelle Tesorerie, e le Note originali di essi saranno dai primi allegate a quella loro propria in occasione del riversamento al Tesoro dei prodotti raccolti dagli Uffici subalterni.

Gli Agenti del Tesoro avranno cura di esaminare se le specie di numerario e biglietti costituenti il montare della fattura corrispondono a quelle risultanti dai singoli articoli d'entrata, e respingeranno senz'altro la fattura, se dall'esame della medesima si scorgesse baratto per sostituzione di viglietti al contante, od anche abuso della facoltà accordata dall'articolo 1° della Circolare N. 39, 3 maggio 1866, di questo Ministero. — Vedasi alla pag. 800.

Le Amministrazioni centrali, compartimentali e provinciali sono pregate di comunicare la presente agli Uffici governativi preposti alla riscossione delle entrate dello Stato alla rispettiva loro dipendenza, affinchè osservino le prescrizioni di cui sopra, applicando ai contravventori severe misure disciplinari, e gli Uffici del Tesoro ricevono l'invito di notificare al sottoscritto se, e quali contabili si mostrassero riluttanti ad adempiere tali prescrizioni, o commettessero qualche abuso al riguardo.

Il Ministro Scialoja.

Firenze, 11 *maggio* 1866.

Circolare (N. 504) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale delle Gabelle).

Prescrizioni riguardo all'uso dei biglietti di banca nel pagamento delle Guardie Doganali, degl'Impiegati e degli Operai nelle manifatture dipendenti dalla Direzione delle Gabelle.

Il sig. Ministro ha disposto perchè nel più breve termine siano messi in corso biglietti di banca del valore di lire dieci. In pendenza di tale provvedimento generale, e fino ad ordine contrario si dovranno eseguire le seguenti prescrizioni:

1. La bassa forza del Corpo delle Guardie Doganali sia pagata, se ciò si rende indispensabile, col 70 per cento in biglietti, e col 30 per 100 in moneta d'argento, erosomista, ed in moneta di bronzo;

2. Gli Operai delle manifatture dei tabacchi e delle saline dello Stato, la cui mercede non raggiunga lo importo del minimo biglietto e rispettivamente ove sono in corso, delle minime fedi di credito o polizze, sieno interamente pagati con monete delle testè indicate specie.

Affiche le benefiche premure dell'Illustrissimo signor Ministro possano trovare sicura e facile attuazione, dispongo:

1. Che tutti i Contabili, sia delle Dogane che delle privative, i quali trovansi in condizione di fornire i fondi per le paghe delle Guardie Doganali, o degli Operai addetti agli accennati stabilimenti, abbiano a trattenere in cassa le monete d'argento, eroso-miste o di bronzo, e così pure i biglietti di minimo importo che ordinariamente occorrono per la somministrazione dei fondi suindicati, in modo che questi possano servire ai menzionati pagamenti alle condizioni assentite dal sig. Ministro. — I detti Contabili verseranno nelle Tesorerie la moneta sonante e quei biglietti di banca di minimo importo che esuberassero i suavvertiti bisogni.

2. Qualora i detti Contabili, trattenuti in cassa gli effetti di piccolo valore e tutta la massa metallica di cui fossero in possesso, non giungano a raccogliere tutto il contante necessario ai detti scopi, potranno far cambiare presso la Tesoreria in cui versano le somme introitate, biglietti di banca con effetti più piccoli e con monete di bronzo, delle quali le Tesorerie sono largamente fornite; avvertendo essere nelle vedute del Ministero di farne passare in circolazione una larga scorta.

3. Gli stipendi degl'Impiegati saranno interamente pagati in biglietti di banca e rispettivamente con fedi di credito o polizze, e non si pagherà in moneta metallica che il residuo importo inferiore al minimo valore della carta impiegabile.

4. I magazzinieri dei generi di privativa si adopereranno ad indurre i rivenditori a pagare i generi che levano nella maggior parte che a questi sarà possibile in piccoli biglietti ed in moneta metallica. In nessun caso potrà esser loro restituito in moneta di argento od eroso-mista, il maggior importo che pagassero in biglietti, oltre la somma da essi dovuta pei generi levati.

5. È tenuto fermo il divieto ai Contabili dello Stato di far mercimonio qualsiasi o procurarsi lucri con cambio di monete. biglietti e simili, e dovranno strettamente attenersi alle prescrizioni che su tale materia sono state o saranno diramate dalla Direzione generale del Tesoro sotto comminatoria delle censure disciplinari ivi stabilite.

Il Direttore Generale Cappellari.

Firenze, 14 *maggio* 1866.

Circolare (N. 41, Div. 4) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro).

Mandati provvisori di pagamento che i Prefetti del Regno possono trovarsi nel caso di rilasciare sulle Casse governative.

L'articolo 3° della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale del 20 marzo 1865 dichiara che *il Prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la Provincia*, e dispone fra le altre cose che esso Prefetto *veglia sull'andamento di tutte le pubbliche Amministrazioni, ed in caso di urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio.* — V. Suppl. alla Celerif. 1865, N. 2243.

Naturalmente codesti provvedimenti debbono essere ristretti alle competenze del *Potere esecutivo*; e siccome il Potere medesimo non ha facoltà di ordinare pagamenti a carico dello Stato, se non in conformità alle norme stabilite dalle Leggi e dal Regolamento di contabilità in vigore, così è fuor di dubbio che in nessun caso, anche d'urgenza, il Prefetto non può estendere i provvedimenti suoi fino ad ordinare *pagamenti provvisori sui fondi in genere esistenti nelle casse governative.*

Atteso però le attuali contingenze e le facoltà speciali state concedute al Governo il sottoscritto, per viemeglio provvedere al più pronto e regolare procedimento dei vari servizi, è venuto nella determinazione di emanare le seguenti prescrizioni, che avranno effetto sino a nuova contraria sua disposizione:

Art. 1. 1 Nel caso di non estrema urgenza i signori Prefetti chiederanno anche in via telegrafica al Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro) l'autorizzazione di spedire l'occorrente mandato provvisorio che sarà rilasciato, ottenuta la

detta autorizzazione, della quale autorizzazione sarà fatto risultare nel mandato provvisorio, unendovi l'originale, o la copia del relativo documento.

2. Nel caso di estrema urgenza che non permetta di domandare la preventiva autorizzazione, o nel caso d'interruzione di comunicazioni telegrafiche, i signori Prefetti spediranno *i mandati provvisori di pagamento* colla espressa dichiarazione: *Atteso la estrema urgenza del provvedimento, ed in virtù della facoltà impartita dalla Circolare del Ministero delle Finanze del* 14 *maggio* 1866, nº 14, *ordina al di pagare al la somma di Lire per*

Con ciò s'intende che i signori Prefetti assumeranno la responsabilità della regolarità dell'ordinato pagamento.

3. I mandati provvisori spediti in conformità alle prescrizioni degli articoli precedenti saranno senza più pagati dai Tesorieri o dagli altri Contabili incaricati del pagamento, i quali ne renderanno subito avvertito il rispettivo Agente del Tesoro cui incombe d'immediatamente informarne il Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro) per le disposizioni del rimborso, o materiale, o con quitanza della Tesoreria Centrale, a termini degli articoli 7 e seguenti delle Istruzioni 20 dicembre 1860, — V. Celerf. 1861, pag. 2220.

Il Ministro SCIALOJA.

Firenze, 15 *maggio* 1866.

Circolare (Div. 3) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro).

Dichiarazioni delle quantità e specie di biglietti e polizze dati in pagamento alle Amministrazioni militari.

Dietro richiesta del Ministero della Guerra si prescrive ai Tesorieri Provinciali, ai Ricevitori di Circondario delle Provincie Meridionali, ed ai Cassieri delle Casse militari dei Corpi d'Armata, che al verificarsi dei pagamenti a tutte le Amministrazioni dell'Esercito abbiano a rilasciare ai percipienti dei mandati una dichiarazione da cui risultino gli estremi principali del mandato, cioè il numero, il capitolo del bilancio, l'esercizio, la data, il titolare e la somma, non che la quantità delle singole specie di biglietti compresi nel pagamento.

I Tesorieri e Ricevitori sono pregati di avvertire di questa disposizione gli Esattori o quegli altri Contabili che dovessero soddisfare per loro conto dei mandati alle predette Amministrazioni dell'Esercito, affinchè essi pure la osservino.

Per il Ministro, T. ALFURNO.

Firenze, 21 *maggio* 1866.

Circolare (Div. 8) Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Adempimento del disposto nell'articolo 327 *del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato.*

Per raggiungere la maggiore speditezza quando trattasi di pagamento di spesa fissa che debba essere trasportata da una in altra delle Agenzie del Tesoro dipendenti dalla stessa Direzione compartimentale, occorre che con nota d'uffizio (a modo d'esempio dal Presidente o Procurator Generale), sia portato a notizia della Direzione il Decreto per effetto del quale sia stato ordinato il tramutamento del Funzionario, già inscritto nei Prospetti di spese fisse presso la Direzione suddetta, perchè questa possa provvedere da sè alla chiusura della partita sui registri dell'Agenzia del Tesoro, presso la quale deve cessare di essere assegnato il pagamento, e di disporne l'apertura nei registri di quella presso cui debb'essere inscritta; essendo un tal procedimento conforme alle disposizioni date dal Ministro delle Finanze con Circolare del 16 ottobre 1865, Div. VI, Direzione Generale del Tesoro. — V. Celerif. 1865, pag. 2109.

Si prega di curare da parte delle Autorità Giudiziarie lo adempimento di questa determinazione ministeriale.

Pel Ministro, BORGATTI.

Firenze, 21 *maggio* 1866.

Circolare (N. 42, Div. 2) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale del Tesoro).

Cedole del Debito Pubblico scadenti col 1° luglio 1866.

Con Regio Decreto del 19 corrente è stato disposto che a cominciare dal giorno stesso e fino a tutto giugno prossimo le cedole del consolidato 5 per 100 al latore scadenti il 1° luglio 1866, debbano riceversi come danaro contante per il loro valore nominale e senza sconto in pagamento di imposte e di altri debiti verso lo Stato da tutti i Contabili della percezione e dalle Tesorerie anche per acquisti di buoni del Tesoro, e dei vaglia del Tesoro che si spediscono in virtù delle vigenti disposizioni. — Vedi alla pag. 840.

In forza del suenunciato Decreto i Contabili dipendenti dalla Direzione Generale delle Gabelle, e dalla Direzione Generale delle Tasse e del Demanio, e i Tesorieri provinciali e Ricevitori circondariali sono tenuti a ricevere in pagamento le cedole suddette.

Essi potranno ricevere le cedole per pagamenti composti anche di più partite, ma in modo da non dare alcun resto.

Debbono i Contabili suddetti avvertire che le cedole che saranno loro consegnate sieno scadibili al 1° luglio prossimo venturo e che sieno fornite dell'intero bollo a secco portante le parole *cedola al portatore*, essendo esso uno de' principali segni caratteristici della legittimità della cedola pel modo chiaro e ben rilevato con cui questo bollo trovasi impresso.

Le cedole ricevute dai Contabili della percezione saranno comprese come contanti nei loro versamenti in Tesoreria, accompagnate da appositi elenchi, nei quali saranno descritti il numero e l'importo di caduna cedola, non che la somma totale a cui esse ammontano.

I Tesorieri si daranno credito delle cedole abbuonate ai Contabili nella contabilità del Debito Pubblico secondo il prescritto degli articoli 531 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità generale. — V. Celerif. 1864, pag. 961.

Il Ministro A. Scialoja.

Torino, 24 *maggio* 1866.

Circolare (N. 43) del Ministero di Finanze alle Direzioni e Contabili dipendenti.

Pagamento delle cedole al portatore del consolidato 5 *per* 100 *del* 1° *semestre* 1866.

Il Ministro delle Finanze sottoscritto, nello intento di porre un argine agli inconvenienti che da qualche tempo ed in varie città del Regno, senza vantaggio dei privati possessori della rendita, e con discapito del credito, si verificano per la incetta che da taluni si va facendo delle cedole al portatore del consolidato 5 per cento, per farne operazioni di aggiotaggio, e nell'intento anche di agevolare la riscossione del prossimo semestre e di rendere più spedito il pagamento, massime delle cedole di piccolo valore che non si possono pagare in biglietti, determina quanto segue:

1. Il pagamento delle cedole del consolidato 5 per cento al portatore, scadenti il 1° luglio 1866, si comincierà dal 4 giugno prossimo; in Torino presso la Banca Nazionale, in Napoli presso il Banco, in Firenze, Milano e Palermo presso le Casse speciali del Debito Pubblico, e negli altri capo-luoghi di Provincia presso le Tesorerie.

2. Le cedole suddette saranno pagate in numerario e in biglietti di Banca nel modo e con le norme seguenti: — *a*) Le cedole di lire 2 50, di lire 5 e di lire 12 50, intieramente in numerario. — *b*) Le cedole di lire 25 e di lire 50, per tre quinti in numerario e per due quinti in biglietti di Banca. — *c*) Le cedole di lire 100, di lire 250 e di lire 500, metà in numerario e metà in biglietti di Banca.

3. Il pagamento in numerario ed in biglietti nella proporzione di cui sopra, avrà effetto, sia che le cedole si presentino individualmente, sia che si presentino collettivamente.

4. Si dovranno dai presentatori fare distinte speciali per ognuna delle suddette tre categorie di cedole, e se cedole di più categorie fossero presentate con unica distinta,

saranno considerate come appartenenti tutte all'ultima delle categorie medesime, cioè a quella delle cedole di lire 100, di lire 250 e di lire 500.

Nelle Provincie Napolitane e Siciliane le Casse potranno impiegare, in vece di biglietti di Banca, polizze e fedi di credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia rispettivamente.

Le determinazioni qui sopra espresse, essendo fatte per agevolare le operazioni relative al pagamento del semestre nello interesse dei possessori delle cedole, e nel tempo stesso delle Casse pubbliche, i Cassieri ed i Tesorieri avvertiranno che non si facciano abusivi adoperamenti per intralciare quelle operazioni, come avverrebbe, per esempio, se si presentassero alla spicciolata l'una dopo dell'altra cedole per piccole somme, sia pel solo fine di ritirare biglietti di piccolo taglio, sia per ritardare o impedire il pagamento ad altri possessori di cedole che concorrano alla medesima Cassa.

Il Ministro A. Scialoja.

Torino, 21 maggio 1866.

Circolare (N. 18) della Direzione del Lotto Pubblico in Torino.

Disposizioni provvisorie sul versamento dei prodotti del Lotto.

A tenore delle disposizioni della Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Tesoro, in data 9 volgente, tutti i Contabili dello Stato devono « riportare, mano mano che introitano e pagano, le somme ricevute o soddisfatte, » distinte per specie, in due note *(delle quali si uniscono i modelli nella stessa Circolare)*, indicanti, l'una lo stralcio degli articoli d'entrata che costituiscono la » somma del versamento, e l'altra l'erogazione nelle spese di una parte dei prodotti, o dell'intera somma », per essere tali note presentate all'Agenzia del Tesoro quando i Contabili stessi si recano, o mandano alle Tesorerie pel versamento dei prodotti d'Ufficio. — Ved. alle pag. 800 e 860.

Siffatta disposizione ha per oggetto lo stabilire un controllo onde assicurare all'Erario il versamento di tutto il numerario introitato, e dei biglietti di Banca quali furono veramente esatti, e non come si potessero concambiare con altri di taglio più grosso.

Non essendo forse possibile, od almeno, non potendosi senza grave difficoltà ottemperare dai Ricevitori del Lotto a tale prescrizione, mentre il sottoscritto, per conciliare l'interesse dell'Erario col buon andamento del servizio, sta attendendo dal prefato Ministero le invocate modificazioni in riguardo alla specialità del ramo, dispone intanto in via provvisoria quanto segue:

1° I Contabili del Lotto Pubblico dovranno eseguire i singoli versamenti dei prodotti estrazionali per la metà almeno in contante;

2° In quella parte di versamento che venisse effettuata con biglietti di Banca non potrà comprendersi verun biglietto di grosso taglio, se giunga ad eccedere il terzo del valore complessivo di tutti i biglietti compresi in un versamento;

3° In prova di ciò dovranno i medesimi Contabili trasmettere a questa Direzione un esemplare della *fattura (Bordereau)* del versamento, munito del *Visto* dell'Agente del Tesoro, assicurandolo con uno spillo alla quietanza cui si riferisce.

Alle anzidette temporarie misure s'indusse la scrivente Direzione in seguito ad improvvise verifiche praticate presso diversi Banchi del Lotto, dalle quali ebbe a convincersi col fatto, che le riscossioni si operano per la maggior parte in danaro contante, nè quindi il sottoscritto si asterrebbe dall'applicare la misura della immediata sospensione di quei Ricevitori che non osservassero il presente ordine.

Nulla è innovato intorno alle altre disposizioni contenute nella precedente Circolare numero 17, ed il pagamento delle vincite dovrà quindi farsi dai Ricevitori in biglietti, meno gli aggiusti; nè si potranno dare resti in danaro ai giuocatori che paghino con biglietti, se tale resto superi il valore della metà del più piccolo biglietto circolante.

Il Direttore A. Vacca.

Firenze e Torino, 1866. — E. Dalmazzo editore. — Tipi della Stamperia Reale

Ved. alla pagina 896 il SOMMARIO *del foglio 28.*

(N. 2820) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale del Regno li 13, 14 e 15 aprile 1866.

Regolamento pel servizio dei Telegrafi dello Stato.

VITTORIO EMANUELE, RE D'ITALIA.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici; visti i nostri Decreti delli 18 settembre e 20 ottobre 1865 abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso Regolamento, visto per ordine nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici, e dal 1° aprile 1866 il medesimo regolerà l'applicazione delle norme del Decreto organico del servizio telegrafico del 18 settembre 1865 tanto per la parte eseguita, quanto per quella da eseguirsi progressivamente ai termini del R. Decreto 20 ottobre stesso anno, rimanendo nel tempo stesso abrogati i Regolamenti e le disposizioni anteriori. — V. Celerif. 1865, pag. 1857.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 4 marzo 1866.

VITTORIO EMANUELE. — S. JACINI.

REGOLAMENTO

CAPO I. — *Personale superiore.*

Art. 1. Il Direttore generale dei telegrafi presso il Ministero dei Lavori Pubblici, sotto la dipendenza immediata del Ministro, regola il servizio telegrafico in tutte le sue parti. — Dipendono direttamente da lui, oltre al personale della Direzione generale, gl'Ispettori capi i quali esercitano l'alta sorveglianza delle linee e degli Uffizi, ed i Direttori compartimentali i quali rappresentano nel rispettivo Compartimento il Direttore generale per tutte le parti del servizio. — Come organo consulente, ha presso di sè un Consiglio tecnico-amministrativo composto del Consultore scientifico, del Direttore capo Divisione della contabilità dei prodotti presso la Direzione generale e degli Ispettori capi. Egli può chiamare i Direttori compartimentali a far parte del Consiglio.

2. Il Direttore generale presenta all'approvazione del Ministro: — I progetti di riforme delle norme regolatrici del servizio e delle tariffe; — I progetti di convenzioni cogli Stati esteri pel servizio telegrafico; — i progetti di bilancio e di modificazioni che si dovessero fare agli stanziamenti di esso, e di quelle che occorresse d'introdurre nella pianta organica per mutazioni nel numero e nella categoria degli Uffizi e nel numero delle linee e dei fili; — i progetti di nuove opere e di contratti, non che quelli di grandi lavori e provviste che si dovessero eseguire ad economia; — le proposte di ripartizione di attribuzioni tra gli Ispettori capi, di destinazione dei Direttori compartimentali, di nomine, promozioni, congedi oltre un mese, collocazioni in disponibilità ed aspettativa, riamissioni in servizio, collocazioni a riposo, dispense dal servizio, destituzioni del personale, esclusi i capisquadra, guardafili, incaricati provvisori e fattorini; e generalmente tutte le proposte che si riferiscono ad affari di competenza del Ministro ai termini del Real Decreto 18 settembre 1865.

3. Il Direttore generale dispone specialmente in quanto riguarda: — lo studio delle riforme del servizio; — l'esecuzione delle Leggi e dei Decreti e regolamenti telegrafici; — l'approvazione e l'eseguimento di progetti di lavori e provviste preveduti in bilancio od ordinati da Legge speciale e non compresi nel disposto dell'articolo precedente; — l'ordinamento delle attribuzioni negli Uffizi della Direzione generale; — la convocazione straordinaria del Consiglio tecnico-amministrativo; — la destinazione degl'Impiegati, meno quella dei Direttori compartimentali, i congedi fino ad un mese, l'applicazione delle ricompense e delle pene disciplinari, escluse le promozioni e le

destituzioni che non riguardino Impiegati che egli abbia facoltà di nominare; — la nomina e la revoca dei capisquadra, guardafili e fattorini con rettribuzione mensuale, come eziandio la scelta e la revoca degl'incaricati provvisori pel servizio degli Uffizi di terza categoria; — la stipulazione di accordi con le società, coi Municipi e coi privati, giusta la disposizione dell' articolo 13 del Decreto Reale del 18 settembre 1865, e la vigilanza sulla loro esecuzione; — l'alta sorveglianza di tutte le parti del servizio. — Egli firma le disposizioni della Direzione generale tanto per delegazione del Ministro, quanto in nome proprio; e per quest'ultima parte, quando per assenza od impedimento vien delegata la firma ad altro funzionario, si dà avviso agl'Ispettori capi ed alle Direzioni compartimentali.

4. Negli Uffizi della Direzione generale possono essere chiamati temporariamente a prestar servizio alcuni Impiegati dell'Amministrazione telegrafica.

5. Il Consiglio tecnico-amministrativo si raduna ordinariamente nel primo giorno d'ogni mese. Le sedute straordinarie sono fissate dal Direttore generale. — È delegato dal Direttore generale chi dovrà presiedere il Consiglio in mancanza di lui e del Consultore scientifico.

6. Il Consiglio ha un Segretario archivista senza voto da scegliersi dal Direttore generale fra gl'Impiegati dell'Amministrazione.

7. Il Consiglio dev'essere richiesto d'avviso dal Direttore generale circa tutti gli affari dei quali è parola nell'articolo 2, tranne quelli di personale che non riguardino destituzione, come pure sulle modificazioni più rilevanti delle tariffe, sui metodi di costruzione di linee, sulle più essenziali riforme, di macchine e sulla adozione di nuovi sistemi d'apparati. — Negli altri affari è richiesto di avviso qualora il Direttore generale lo reputi necessario.

8. Il Consultore scientifico riferisce in Consiglio sui principali affari che è chiamato a trattare dall'articolo 4 del R. Decreto 18 settembre 1865.

9. Gl'Ispettori capi hanno la loro residenza ordinaria presso la Direzione generale. — Essi conferiscono e corrispondono col Direttore generale. — Possono corrispondere anche coi Direttori compartimentali per comunicazioni urgenti durante le loro ispezioni e coi sotto-Ispettori per istruzioni sui progetti che li avessero incaricati di preparare. — Essi esercitano la loro vigilanza in un circolo d'ispezione composto di più Compartimenti, ed uno è addetto esclusivamente ai lavori marittimi, ed altro quando è disponibile ha eziandio l'incarico di vegliare all'istruzione del personale facendo le opportune proposizioni per migliorarla. — Oltre alla sorveglianza del proprio circolo d'ispezione uno degli Ispettori capi ha l'incarico dell'alta vigilanza sull'istradamento generale della corrispondenza in conformità delle norme dettate dalla Direzione generale, ed un altro della direzione del magazzino generale e dell'officina meccanica centrale. — Sono loro trasmessi dal Direttore generale, pel parere i progetti di grandi rettificazioni, riparazioni e nuove opere, come eziandio i rapporti di cui è oggetto negli articoli 25, 27 e 30. — Essi sono tenuti inoltre di soddisfare a tutti quegli incarichi straordinari che venissero loro affidati dal Direttore generale nell'interesse del servizio e nell'indole delle loro attribuzioni, e riferiscono a lui ed al Consiglio, dietro suo ordine, sugli affari relativi al proprio circolo di ispezione e di loro attribuzione speciale.

10. Gl'Ispettori capi devono visitare nella primavera e nell'autunno tutte le linee loro affidate che contengono fili di comunicazione diretta insieme agli Uffici collegati dai medesimi. Visitano le altre linee e gli altri Uffici quando lo reputano necessario, avvisandone la Direzione generale, ed eseguiscono tutte le ispezioni che dal Direttore generale vengano loro prescritte.

11. In ogni ispezione semestrale gl'Ispettori capi visitano le Direzioni compartimentali comprese nel circolo di vigilanza loro assegnato, verificano l'andamento del servizio in ciascuna, e portano una speciale attenzione sullo stato dei magazzini compartimentali e sulle officine meccaniche.

12. Nelle loro ispezioni gl'Ispettori capi esaminano minutamente le condizioni delle linee e degli Uffici, danno i provvedimenti necessari affinchè siano eseguite tutte le disposizioni di massima sia relativamente alle prime, sia relativamente ai secondi, e verificano in qual modo sono stati eseguiti i lavori approvati. — Danno incarico ai sott'Ispettori preposti alle sezioni di presentare complessiva perizia alla Direzione compartimentale delle rettificazioni di linea che reputano indispensabili, non così dei lavori di grande importanza, dei quali invece propongono il concetto al Direttore generale per le sue determinazioni. — Raccolgono informazioni sul servizio degli Uffizi dai Prefetti e sotto-Prefetti e, ove occorra, dai Sindaci. — Verificano lo stato delle casse. Accolgono i reclami delle Autorità e dei privati. — In casi gravi ed urgenti possono sospendere dal servizio gli Impiegati di grado non superiore a sotto-Ispettore, dandone conto immediato alla Direzione generale colle proposte che reputano con-

ienti, ed avviso al Direttore compartimentale. — Durante l'ispezione invocano dal Direttore generale i provvedimenti che reputano non ammettere dilazione, sia riguardo al personale, sia riguardo al materiale. Informano le Direzioni compartimentali dei provvedimenti dati. — Ritornati in residenza fanno al Direttore generale una relazione complessiva in iscritto che comprende il ragguaglio delle osservazioni fatte, dei provvedimenti dati e di quelli già invocati o che invochino da lui.

13. L'Ispettore capo, che ha l'incarico dell'alta vigilanza sull'istradamento dei dispacci, si occupa giornalmente di questo còmpito relativamente alla corrispondenza sui fili diretti, raccogliendo le informazioni che crede opportune per mezzo dell'Ufficio telegrafico principale, e dopo di avere esaminato i dispacci giornalieri sull'andamento delle linee, dei quali gli è trasmessa copia, dispone sui provvedimenti che occorresse di prendere nella giornata, informandone i Direttori compartimentali. — Il Direttore del Compartimento ov'è la sede della Direzione generale, coadiuva l'Ispettore capo in questo incarico e lo supplisce in caso di impedimento o d'assenza. — Detto Ispettore capo si reca anche a sorvegliare lo istradamento dei dispacci sui fili diretti nei principali Uffici collegati dai medesimi, quando lo stima conveniente, o per ordine del Direttore generale; si assicura che le norme all'uopo dettate dalla Direzione generale sieno rettamente seguite e propone alla medesima le modificazioni o le nuove norme a prescrivere.

14. L'Ispettore capo incaricato del magazzino generale e dell'officina meccanica centrale fa i progetti dei contratti o capitolati per le provviste di materiali e per la costruzione di macchine, eseguisce le collaudazioni, sorveglia l'entrata e l'uscita del materiale del magazzino ed il lavoro dell'officina. — Un sotto-Ispettore può essergli addetto per coadiuvarlo e surrogarlo all'occorrenza.

15. L'Ispettore capo incaricato dei lavori marittimi fa i progetti dei contratti per la costruzione delle gomene telegrafiche che, occorrendo, sorveglierà sul luogo, come pure per la loro collocazione e riparazione, sia che vogliansi affidare a cottimo, sia che l'Amministrazione preferisca eseguirle essa stessa, e dirige tutti lavori che alle medesime si riferiscono. — Visita, quando lo reputa opportuno, i punti di congiungimento delle linee terrestri con le sottomarine. Provvede e propone l'occorrente perchè sieno in buone condizioni. Recasi in tali visite negli Uffici cui fanno capo i circuiti sottomarini e si assicura che sieno eseguite relativamente ai medesimi le disposizioni della Direzione generale. — Egli ha cura di tutto il materiale concernente le operazioni delle quali è incaricato. — Un sotto-Ispettore ed un competente personale gli sono addetti durante le operazioni.

16. I Direttori compartimentali nel disimpegno delle loro incombenze corrispondono colla Direzione generale per tutte le parti del servizio e cogl'Ispettori capi per comunicazioni urgenti durante le ispezioni; coi loro colleghi degli altri compartimenti e coi Funzionari delle altre Amministrazioni dello Stato, escluse le centrali, per gli accordi che convenisse di prendere nel comune interesse; coi Sotto-Ispettori di sezione tanto per gli affari relativi alle linee ed al personale di manutenzione che la loro dipende, quanto per quelli che si ri riferiscono all'Impianto degli Uffici ed alla sorveglianza che essi sono chiamati a portare sul personale, sul materiale e sul servizio degli Uffici, e ordinariamente richiedono il loro parere sulla tramutazione degli Impiegati; corrispondono coi capi degli Uffici per tutto ciò che si riferisce allo esercizio dei medesimi. — Effettuandosi tramutazioni d'Impiegati da uno ad altro Compartimento i Direttori compartimentali spediscono l'estratto della matricola propria (Mod. 1) al Direttore del Compartimento nel quale l'impiegato è tramutato, e vi uniscono le copie delle matricole avute da altri compartimenti e le indicazioni personali (Mod. 2) degli Impiegati stessi ricevute anteriormente alla formazione della loro matricola.

17. I Direttori compartimentali distribuiscono le incumbenze pel disimpegno del servizio della Direzione fra i sotto-Ispettori e Ufficiali che vi sono addetti, e vigilano perchè il medesimo proceda speditamente ed esattamente.

18. I Direttori compartimentali nominano, dispensano dal servizio e destituiscono i fattorini pagati a dispaccio dandone conto alla Direzione generale. — Possono sulle proposte dei sotto-Ispettori tramutare di residenza i capisquadra ed i guardafili entro i limiti del Compartimento, informandone subito la Direzione generale. — Possono accordare congedi di 15 giorni in un anno agli Impiegati del Compartimento, purchè non ne venga carico all'Amministrazione, nè incaglio al servizio; infliggere loro i due primi gradi di punizione disciplinare delle quali è parola nell'art. 170, ed in casi gravi ed urgenti tramutarli di destinazione ed anche sospenderli dal servizio, dandone conto subito alla Direzione generale colle proposte che reputano convenienti, mentre in casi comuni devono di ogni destinazione o tramutazione fare oggetto di proposta preventiva tranne che peri capi squadrae guardafili. Tali facoltà

sono limitate al congedo, all'ammonizione ed alla sospensione per quanto riguarda i sotto-Ispettori. — Riferiscono alla Direzione generale sulle mancanze che esigono punizione di grado maggiore di quelle che hanno facoltà d'infliggere. — Ad essa presentano le domande di congedo oltre i quindici giorni, di collocazione in aspettativa od a riposo, non che le proposte d'Ufficio per simili collocazioni. — Fanno proposta per la nomina di guardafili.

In caso di malattia d'Impiegati loro dipendenti hanno diritto d'inviare un medico di loro fiducia per riconoscere il fatto, e qualora risulti simulazione, addossano la spesa occorsa agl'Impiegati, salva l'applicazione delle misure disciplinari. Tale facoltà può essere da loro delegato ai sotto-Ispettori e ai Capi d'Ufficio. — Accolgono ed istruiscono i reclami delle Autorità e dei privati, spingendone il corso presso i colleghi quando riguardino altri compartimenti e con invio delle carte alla Direzione generale ove trattisi di rapporti internazionali.

19. Tutte le istanze degl'Impiegati dei Compartimenti alla Direzione generale devono essere trasmesse per organo dei Direttori compartimentali, i quali le accompagnano col loro parere. — Ai Direttori compartimentali è chiesto pure parere sulle istanza che la Direzione generale ricevute da altri dicasteri. — Essi devono prendere in esame tutte le proposte fatte dagl'Impiegati del Compartimento nell'interesse del servizio; nel caso in cui siano d'avviso contrario all'esposto del proponente, ne lo informano, e, ove egli esterni il desiderio che la sua proposta sia ad ogni modo trasmessa alla Direzione generale, ne fanno oggetto di rapporto motivato alla medesima.

20. I Direttori compartimentali portano speciale attenzione sul magazzino e sull'officina del compartimento, dispongono per mezzo del personale da loro dipendente la collaudazione dei materiali, curano che il magazzino si dia debito del materiale che introita, vidimano le richieste (mod. 3) del materiale domandato al magazzino, le bollette di spedizione (mod. 4) tanto del magazziniere, quanto dei Sotto-Ispettori e dei Capi d'Ufficio, ove trattisi di materiale scambiato fra di loro, come eziandio le ricevute (mod. 5), e sorvegliano diligentemente ai consumi. — Informano la Direzione generale, con apposita nota (mod. 6) del materiale direttamente acquistato da essi o dai Sotto-Ispettori dietro loro ordine, e ad essa comunicano le bollette di spedizione e le ricevute del materiale che scambiano con altro Direttore.

21. I Direttori compartimentali regolano il servizio di istradamento dei dispacci lungo i circuiti *omnibus* che si compiono entro i limiti del Compartimento, e pei circuiti *omnibus* comuni a più Compartimenti si mettono d'accordo coi propri colleghi. — Quanto ai circuiti diretti vigilano perchè le norme d'istradamento dettate dalla Direzione generale e dall'Ispettore capo siano esattamente seguite, ed a questi fanno rapporto di tutti gli inconvenienti che osservano. — Ove riconoscano l'urgenza di provvedimenti anche sui circuiti diretti li adottano tra loro d'accordo e ne informano l'Ispettore capo.

22. In caso di guasti e di sconcerti sulle linee prendono d'urgenza tutte le misure richieste pel sollecito riattivamento della corrispondenza, ed autorizzano a tal uopo le spese indispensabili. — Dei guasti di lunga durata rendono informata per iscritto la Direzione generale oltre il dispotismo dell'articolo 33 per quelli sui fili diretti, e lo stesso praticano appena ristabilita la comunicazione.

23. In ogni caso hanno autorità di ordinare agli Uffici limitrofi al loro Compartimento gli esperimenti necessari ed anche di accedervi personalmente e di procedere nello stesso scopo a quelle indagini che credono opportune.

24. I Direttori compartimentali visitano, una volta almeno ogni due anni, tutte le linee e tutti gli Uffici del rispettivo Compartimento, prendendo i necessari concerti con la Direzione generale in modo che tale visita si compia in varie riprese e senza incaglio del corso degli affari. — Fanno eziandio delle visite straordinarie, ove la Direzione generale ne riconosca l'utilità, ed in caso d'urgenza possono anche eseguirle dandone avviso alla Direzione generale e giustificando l'urgenza della determinazione adottata. — Al compimento d'ogni visita spediscono alla Direzione generale particolareggiato rapporto su quanto hanno osservato circa alle linee, agli Uffici ed ai depositi di materiali; su quanto hanno disposto, e rassegnano le proposte dei provvedimenti di competenza della Direzione generale.

25. Nel mese di ottobre di ciascun anno i Direttori compartimentali trasmettono alla Direzione generale un rapporto tanto sui lavori approvati per l'anno successivo in seguito della visita di primavera degl'Ispettori capi, quanto su quelli relativi alle linee da costoro non visitate. — A tale rapporto uniscono le perizie delle spese da sostenersi, e le note del materiale necessario pei lavori medesimi, e insieme le note di quello occorrente per l'ordinario corso del servizio, non che l'esposizione dei sistemi preferiti tanto per le provviste dei materiali, quanto per l'esecuzione

lavori. — Propongono eziandio in questo rapporto i cambiamenti di categoria visati opportuni circa gli Uffici, e le concessioni di maggiore stipendio ai comssi per quadrienni di servizio che si compissero nell'anno successivo.
i. Presi in esame dalla Direzione generale gli anzidetti rapporti coi pareri che nno stati emessi dagli Ispettori capi, essa assegna ad ogni compartimento la azione annuale di materiale da completarsi possibilmente prima del comincianto dell'anno nei magazzini compartimentali, provvedendo così il magazzino geale soltanto ai bisogni impreveduti dei compartimenti; ordina l'esecuzione dei ori divisati che riconosce convenienti e provvede sulle altre proposte nelle relani stesse contenute.
7. Oltre al rapporto prescritto dall'articolo 25 i Direttori compartimentali con norme medesime presentano a tempo debito tutte le altre proposte di lavori che o state disposte dagl'Ispettori capi in visita o che essi stimano necessari.
8. I Direttori compartimentali fanno eseguire i lavori di ordinaria manutenzione utte le opere straordinarie dopo averne ottenuta la regolare approvazione e ne ano la verificazione nel modo che reputano più conveniente quando la Direzione erale non abbia altrimenti ordinato.
9. Hanno a loro disposizione un fondo sul quale eseguiscono le varie spese del mpartimento e ne rendono conto alla Direzione generale.
0. Nel mese di aprile di ciascun anno i Direttori compartimentali spediscono alla rezione generale un rapporto complessivo dell'andamento del servizio nell'anno cedente, enunciano le osservazioni principali che hanno fatto circa l'azione degli linamenti in vigore, e propongono le riforme che credono più utili. — Accompaano al rapporto di che è parola l'inventario del Compartimento colla situazione cader dell'anno precedente (Mod. 7 e 8).
31. In generale i Direttori compartimentali dirigono l'andamento di tutte le parti l servizio nei limiti del Compartimento rispettivo, studiano i miglioramenti da recarvisi, esercitano giurisdizione sugli Impiegati addettivi, hanno cura di tutto il ateriale delle linee e degli Uffici, ed eseguiscono le incumbenze che sono loro affite alla Direzione generale.
32. È delegato dalla Direzione generale chi deve rappresentare il Direttore comrtimentale in caso d'impedimento o di assenza.
33. Oltre all'invio delle carte di contabilità attiva delle quali è parola nel capo III di quelle prescritte dagli articoli precedenti, i Direttori compartimentali devono re alla Direzione generale le seguenti periodiche comunicazioni:

Ogni mattina: — Il telegramma dello Stato dei fili diretti, con facoltà di delerne la firma al capo dell'Ufficio telegrafico di loro residenza.

Ogni decade: — L'elenco (Mod. 9) dei dispacci ritardati loro spedito dai capi Ufficio come dall'articolo 67, notandovi possibilmente le cause ed i provvedimenti iti, e facendo le opportune proposte.

Ogni mese: — Il quadro (Mod. 10) dell'andamento delle line coll'indicazione del ogo e della natura dei guasti non che dei provvedimenti dati- — La nota (Mod. 6.) l materiale acquistato nel mese precedente da essi o dai Sott'Ispettori, giusta il sposto dell'articolo 20. — Il quadro di entrata e di uscita delle somme versate lle Società di ferrovia o dai comuni in conto di spese di linee, e di quelle riosse per vendita di materiali fuori d'uso. — Il quadro delle variazioni nei pagaenti delle spese fisse (Mod. 11). — Il quadro dei congedi (Mod. 12). — Il quadro elle malattie (Mod. 12). — Il quadro delle punizioni (Mod. 13).

Ogni semestre: — Il bilancio del movimento del materiale del magazzino comrtimentale (Mod. 14). — L'elenco delle riparazioni eseguite nell'officina meccaica o negli Uffici. — Il quadro di tutti gli Impiegati (Mod. 15) notando a fianco i ogni nome le variazioni succedute nello Stato civile, e quelle di matricola che guardano nomina, promozione, sospensione dal servizio, collocamento in disponiilità od in aspettativa per motivi di salute o di famiglia, riammissione, collocaiento a riposo, dispensa dal servizio e destituzione, non che i punti di *merito* o di *emerito* che stimano doversi loro attribuire, tenuto conto della capacità, attività e ondotta dimostrata.

In principio di ogni anno: — Lo stato di situazione del personale e degli Uffici l 31 dicembre ultimo (Mod. 16). — La carta telegrafica del Compartimento colle ariazioni avvenute. — Il quadro delle modificazioni da farsi nella tabella dei ciruiti. — Il quadro delle somme rimaste a riscuotere dai Comuni o dai privati in onto di guarentigia di prodotto di Uffici nell'anno precedente.

CAPO II. — *Personale di manutenzione e di esercizio.*

34. Il Direttore compartimentale presceglie fra i Sott'Ispettori destinati presso la Direzione, quelli che debbono sostenere le funzioni di capi dei vari rami del servizio interno di essa a norma delle sue istruzioni.

35. I Sotto-Ispettori destinati presso la Direzione compartimentale possono essere spediti in missione, sia per sostituire provvisoriamente i Sotto-Ispettori di Sezione, sia per verificare la contabilità degli Uffici (Mod. 17), collaudare materiali ed esercitare altri incarichi attinenti al servizio. Di tali missioni deve informarsi immediatamente la Direzione generale.

36. I Sotto-Ispettori di Sezione sono responsabili della buona tenuta delle linee loro affidate e della pronta riparazione dei disordini che vi si manifestano, ed hanno speciale incarico di sorvegliare, nel raggio loro assegnato, il personale, il materiale, il servizio degli Uffici in esso compresi e con opportune proposte curarne il miglioramento. — Essi corrispondono colla Direzione compartimentale per tutti i provvedimenti che devono invocare e per tutte le informazioni che debbano fornire, e coi capi d'Ufficio per quanto concerne la sorveglianza che sono chiamati ad esercitare sui medesimi, ed il concorso che hanno diritto di richiederne per lo accertamento dello Stato delle linee. — Richiedono, quando occorra, la cooperazione degli agenti della Pubblica Sicurezza e degli agenti di manutenzione delle strade ove sono poste le linee telegrafiche, informandone la Direzione compartimentale. — Il Direttore può, quando lo creda conveniente, affidare al Sotto-Ispettore di Sezione residente ove è la Direzione compartimentale, la sorveglianza del magazzino e la collaudazione dei materiali in esso introdotti, e pure la sorveglianza dell'officina compartimentale, coll'incarico di spedire alla Direzione stessa, munite del suo *visto*, le carte da inviarsi periodicamente dal magazziniere e l'estratto del registro dei lavori eseguiti nell'officina.

37. I Sotto-Ispettori di Sezione accompagnano l'Ispettore capo nelle sue visite dal medesimo richiesti. Qualora siano trascorsi i mesi d'aprile o di settembre, senza che la visita dell'Ispettore capo sia stata loro annunciata, chiedono alla Direzione compartimentale il permesso di mettersi in giro senza attenderlo. — Devono ancora dio accompagnare l'Ispettore capo ogni qual volta ne ricevono ordine dal medesimo, avvisandone la Direzione compartimentale; accompagnano altresì il Direttore compartimentale, se richiesti. — Visitano le linee e gli Uffici allorquando ne prendono la consegna, ed eseguiscono tutte le altre visite che vengono loro ordinate dalla Direzione compartimentale o che credono reclamate da esigenze di servizio, domandandone la autorizzazione alla medesima, tranne nei casi d'urgenza ne'quali è sufficiente la contemporanea partecipazione e la successiva giustificazione.

38. Nel visitare le linee osservano se gli agenti di manutenzione adempiono esattamente il loro dovere, se tengono gli arnesi loro in buona condizione, se i piccoli depositi di materiali sono in regola, se i pali son ben piantati, o se devono cambiarsi, se i fili son ben tesi ed isolati, in fine se tutto è disposto a regola d'arte. — Nel visitare gli Uffici osservano se il locale e la mobilia sono corrispondenti ai bisogni del servizio, se gli impiegati sono diligenti, se le macchine e le pile sono ben tenute, se la cassa è in regola, se la contabilità e la statistica sono al corrente, se la collezione delle disposizioni di massima è in ordine, infine se gli Impiegati adempiono tutti i loro doveri. — Tanto nel visitare le linee, quanto nel visitare gli Uffici cui fanno capo i cordoni sottomarini, verificano se sono adempite esattamente le disposizioni di massima relative agli stessi. — Nelle visite provvedono nei limiti delle loro facoltà, ed immancabilmente al termine di ognuna ne spediscono particolarizzati verbali (mod. 18 e 19) alla Direzione compartimentale, invocando i provvedimenti necessari a portare il servizio nelle migliori condizioni sotto tutti gli aspetti.

39. Provvedono tutti gli Uffici della Sezione di un disegno esatto dell'andamento di tutte le comunicazioni interne e ne mandano alla Direzione compartimentale un duplicato insieme alla pianta dei locali.

40. Tengono esatto registro (Mod. 20) del materiale che loro vien fornito e di quello che forniscono al personale di manutenzione e regolano le richieste in modo di essere sempre provveduti di una scorta sufficiente pei bisogni eventuali. — Notificano con rapporto alla Direzione compartimentale gli acquisti di materiale che hanno fatto sul sito in caso di urgenza od in seguito ad autorizzazione e nello stesso tempo le ne mandano richiesta (Mod. 3) per darsene debito. — Mandano alla medesima, pel *visto*, la bolletta di spedizione (Mod. 4) del materiale che in caso di urgenza, od in seguito di autorizzazione si passano tra di loro, come eziandio tutte le ricevute (mod. 5). — Spediscono pure alla Direzione compartimentale le bollette (Mod. 4) del materiale venduto per suo ordine.

. **Vigilano sul consumi del materiale negli Uffici secondo le istruzioni che ri-**
ɪno dalla Direzione compartimentale.
. In caso di lavori autorizzati in base a regolari perizie possono dai Direttori
partimentali farsi anticipazioni di fondi pei crediti ad essi aperti come è dispo-
all'articolo 143, ai Sotto-Ispettori di Sezione per provvedere alle relative spese a
stificarsi nei modi e forme prescritte dal Regolamento generale di contabilità.
. I Sotto-Ispettori di Sezione fanno i progetti di tutti i lavori da intraprendersi
a Sezione, li trasmettono alla Direzione compartimentale per l'approvazione, ne
ano l'eseguimento e ad essa rendono conto tanto delle spese sostenute, quanto
materiali impiegati per ciascun lavoro.
. In caso di guasti sulle linee procurano di determinarne sollecitamente la loca-
e provvedono d'urgenza al ristabilimento, almeno provvisorio, delle comunica-
ni, facendo le spese necessarie e informandone immediatamente la Direzione
partimentale. — Hanno il diritto di evitare i Capi d'Ufficio della propria sezione
i quelle limitrofe ad eseguire gli esperimenti necessari per determinare la causa
dissesto.
5. Tengono esatto conto d'ogni mutazione della situazione delle linee dall'epoca
l'ultimo inventario per valersene nella formazione di quello successivo.
6. Sorvegliano il servizio d'istradamento dei dispacci tenendo informata la Dire-
ne compartimentale di tutte le irregolarità.
7. Propongono alla Direzione compartimentale le mutazioni che reputano neces-
ie nel personale degli Uffici.
8. Propongono alla Direzione compartimentale la distribuzione dei capisquadra
uardafili sulle norme di massima, ne regolano il servizio ed istruiscono i nuovi
messi. — Ad essa propongono le mutazioni di residenza di detti agenti nel limite
la sezione.
9. Hanno facoltà di accordare congedi di cinque giorni in un anno ai capisqua-
a e guardafili, assumendo la responsabilità degl'inconvenienti che potessero de-
arne, e purchè non ne venga carico all'Amministrazione. — Possono infliggere
o i due primi gradi di punizioni disciplinari (art. 170) ad eccezione delle multe
edenti due lire, ed in casi gravi ed urgenti sospenderli dal servizio, dandone
nto subito alla Direzione compartimentale colle proposte che reputano convenienti.
Devono dare immediato avviso alla Direzione compartimentale della partenza
gli agenti di manutenzione in congedo, del loro ritorno e di ogni penalità inflitta.
Riferiscono alla Direzione compartimentale sulle mancanze che esigono punizione
grado maggiore di quelle che possono infliggere. — Ad essa presentano col loro
rere le domande di congedo oltre ai cinque giorni e le altre istanze degli agenti
manutenzione, e nel caso dell'ultimo comma dell'articolo 36, anche del magazzi-
re e del meccanico. — Avvisano la Direzione del principio e del termine delle
lattie, come pure delle mutazioni nello Stato Civile di loro stessi e di detto per-
nale.
50. I Sotto-Ispettori di Sezione devono, oltre alle ordinarie loro incumbenze, di-
npegnare tutte quelle che vengono loro commesse dai Direttori compartimentali
ll'interesse del servizio.
51. I Sotto-Ispettori di Sezione devono fare alla Direzione compartimentale le
guenti periodiche comunicazioni:

Ogni mese: — Il rapporto sul servizio nella sezione (mod. 21). — I libretti del
rvizio dei capisquadra e dei guardafili (mod. 22).

Ogni trimestre: — La richiesta di materiale d'ordinaria manutenzione pel trime-
e successivo (mod. 3): quelle straordinarie si mandano coi progetti dei lavori
i quali il materiale si deve impiegare). — La richiesta di stampati pure pel tri-
estre successivo (mod, 23). — Il bilancio del movimento del materiale che ebbero
consegna nel trimestre precedente (mod. 24).

Ogni semestre: — La tabella sull'attitudine e condotta dei capi d'Ufficio che non
nno grado di Sotto-Ispettore, degli agenti di manutenzione e, qualora sia il caso
l magazziniere e del meccanico (mod. 25).

In principio di ogni anno: — Lo stato di situazione dei capisquadri e guardafili
31 dicembre ultimo. — L'inventario (mod. 7) delle linee e dei depositi colla si-
azione al cadere dell'anno precedente, unendovi una nota spiegativa delle differenze
l numero dei pali, e sull'impiego fatto di quelli mancanti.

Ai primi di settembre: — La nota dei bisogni di materiale per l'anno successivo.

52. Sono posti all'immediazione d'ogni Sotto-Ispettore di sezione: un capo squa-
a senza linea determinata di sorveglianza; — Un competente numero di capi-
uadra e guardafili con sorveglianza determinata. — Può destinarsi con assenso
lla Direzione generale all'immediazione del Sotto-Ispettore un Ufficiale telegrafico.

53. I Capi degli Uffici di prima categoria sono destinati dalla Direzione gen[illegible] e quelli degli altri dalle Direzioni compartimentali che devono sceglierli fra g[illegible] piegati addetti agli Uffici medesimi, quando non credano opportuno proporre a[illegible] Direzione generale un Impiegato residente altrove.

54. I Capi d'Ufficio sono responsabili del servizio degli Uffici in tutte le sue [illegible] Da loro dipende il personale addetto ai medesimi, e loro è affidato il materia[illegible] spettivo. — Corrispondono col Direttore compartimentale per tutti gli affari, [illegible] quelli che riguardano incarichi affidati ai Sotto-Ispettori di sezione pei quali c[illegible] spondono con questi.

55. I Capi d'Ufficio propongono all'approvazione della Direzione compartimen[illegible] il turno di servizio degl'Impiegati, a nessuno dei quali, negli Uffici d'orario [illegible] manente, può accordarsi esen ione dal servizio di notte, tranne per gravi mo[illegible] apprezzarsi dalla Direzione generale sulla proposta della Direzione compartim[illegible] — Distribuiscono il lavoro fra i loro dipendenti; ne ricevono le istanze, e le [illegible] smettono ad essa col loro parere.

56. I Capi d'Ufficio possono accordare permessi di poche ore in casi di ur[illegible] purchè non raggiungano le ventiquatt'ore, e non ne venga danno al servizio [illegible] fliggere i due primi gradi di punizioni disciplinari (art. 170) ai fattorin, [illegible] cezione delle multe eccedenti due lire, dandone immediato conto alla Dir[illegible] compartimentale. — In casi gravi ed urgenti possono ingiungere ai loro dipe[illegible] di cessare dall'intervenire in Ufficio, facendo immediato rapporto alla Di[illegible] compartimentale colle proposte che reputano convenienti. — Riferiscono alla [illegible] zione compartimentale sulle mancanze degli Impiegati, e le propongono l'ad[illegible] delle misure disciplinari che reputano necessarie: lo stesso praticano per le [illegible] canze dei fattorini che esigono punizione maggiore di quelle che possono inf[illegible] — Informano la Direzione delle mutazioni nello stato civile tanto di essi q[illegible] dei loro dipendenti, come eziandio del principio e del termine delle malattie [illegible] congedi; in egual modo praticano verso il Sotto-Ispettore pel personale di [illegible] tenzione della residenza.

57. Negli Uffici di maggior lavoro la Direzione compartimentale a propost[illegible] capi di Ufficio designa gli Ufficiali telegrafici che debbono a turno esercitare [illegible] sorveglianza immediata e permanente sull'andamento del servizio. — Questi U[illegible] telegrafici, capi-turno, adempiono alle incumbenze che sono loro affidate dal [illegible] d'Ufficio ai termini delle istruzioni date dalla Direzione compartimentale.

58. I Capi d'Ufficio sono i Cassieri dei prodotti. Qualora però non possano [illegible] stare la cauzione (negli Uffici ove è richiesta), i Cassieri sono scelti dalla Dir[illegible] compartimentale fra gli Impiegati dell'Ufficio che si offrono di fornirla; ess[illegible] responsabili della cassa e dipendono dal Capo d'Ufficio per ogni parte del ser[illegible]

59. Ogni cauzione è fissata dalla Direzione generale e può variare dalle m[illegible] sei mila lire, secondo il minore o il maggiore ammontare degl'incassi de[illegible] — Può essere data mediante vincolo di cedole di rendita pubblica o med[illegible] deiussione di persona notoriamente solvibile. — Una cauzione speciale e [illegible] bilita dalla Direzione generale pel Capo dell'Ufficio indicato all'articolo 53. — [illegible] l'indennità ai Capi d'Ufficio o ai Cassieri con cauzione si computa nel pro[illegible] solo ammontare delle riscossioni per dispacci privati.

60. I Capi d'Ufficio devono osservare i regolamenti e farli osservare dai di[illegible] pendenti, vigilare alla esattezza del ricevimento, della trasmissione e della con[illegible] dei dispacci, alla tenuta delle macchine e delle pile, alla conservazione del [illegible] della mobilia, alla tenuta della contabilità, della statistica, della raccolta d[illegible] sposizioni di massima e dell'archivio, alla disciplina del personale, infine al [illegible] mento di tutte le parti del servizio dell'Ufficio, e devono istruire i loro dip[illegible] in quanto difettano. — Denunciano alla Direzione compartimentale, mediante [illegible] sito foglio di controllo (mod. 26), le irregolarità commesse dagli Uffici corrisp[illegible]

61. Tengono esatto conto del materiale che loro vien fornito, ne regolano il c[illegible] sumo, mandano alla Direzione compartimentale pel *visto* la bolletta di spedi[illegible] (mod. 4) di quello che in seguito di autorizzazione si passano fra di loro, [illegible] eziandio tutte le ricevute (mod. 5). — Avvertono subito la Direzione e il Sotto-Ispet[illegible] tore quando ha luogo qualche variazione in più od in meno nella mobilia dell'U[illegible] ficio, e la notano a carico o a discarico nell'inventario.

62. Dirigono il servizio di istradamento dei dispacci lungo i diversi fili nei term[illegible] delle istruzioni dei loro superiori

63. Devono ottemperare agl'inviti delle Autorità provinciali e circondariali, [illegible] politiche quanto militari, qualora richiedessero in qualche giorno un'estensione [illegible] orario, e ne fanno subito informata per iscritto la Direzione.

64. Eseguiscono e registrano (mod. 27) gli esperimenti prescritti dalla Direz[illegible]

ıerale, dall'Ispettore Capo, dalla Direzione compartimentale e dai Sotto Ispettori · riconoscere i gradi di intensità delle loro pile e determinare i guasti delle linee, ·isando la Dir.zione di quelli di grave importanza ed i Sotto-Ispettori di tutti. Tengono in ordine i depositi di materiali di linee che fossero loro affidati, sorgliano la condotta dei capisquadra e guardafili, li spediscono sulla linea in caso guasti, seguendo le istruzioni ricevute dai Sotto Ispettori. — In generale, preno ai Sotto Ispettori pel buono andamento del servizio di manutenzione delle ee tutta l'opera cui sono richiesti, salvo l'adempimento delle loro incumbenze ative agli Uffici.

i5. I Capi d'Ufficio sono compresi nel turno di servizio e devono prestarsi al diapegno del lavoro dell'Ufficio come ogni altro ufficiale. — È fatta eccezione nelle costanze ordinarie pei Capi degli Uffici principali con approvazione della Direıne compartimentale.

i6. In caso di cambiamento di Capi d'Ufficio ha luogo formale consegna del mate.le, apparati e mobili, circolari, tariffe, carte di archivio e di contabilità e danaro appositi verbali (mod. 28 e 29) colle riserve che occorresse di notarvi. Tali verli sono spediti alla Direzione compartimentale che ne cura la verificazione. — Per surrogazioni temporanee la consegna può essere ommessa, sempre che il capo Ufficio surrogato ritenga durante la sua assenza l'intera responsabilità dell'Ufficio.

i7. Oltre all'invio delle carte di contabilità attiva, delle quali è parola nel capo I, i Capi d'Ufficio devono fare alla Direzione compartimentale ed al Sotto-Ispettore seguenti periodiche comunicazioni:

Alla Direzione compartimentale:

Ogni decade: — L'elenco (mod. 9) di tutti i dispacci interni ricevuti con grave ıardo, secondo le norme emanate dalla Direzione generale.

Ogni trimestre: — La richiesta dei materiali pel trimestre successivo (mod. 3). La richiesta di stampati pel trimestre successivo (mod. 23). — Il bilancio del ovimento del materiale dell'Amministrazione telegrafica che ebbero in consegna ıl trimestre precedente (mod. 24.)

Ogni semestre: — La tabella sull'attitudine degli Impiegati che ebbero per diındenti (modulo 25). — L'elenco delle riparazioni delle macchine eseguite sul sito seguito ad autorizzazione.

In principio di ogni anno: — L'inventario del materiale dell'amministrazione legrafica (mod. 8), e quello del materiale di proprietà dell'Amministrazione provinale e comunale che avevano in consegna al cadere dell'anno precedente.

Ai primi di settembre: — La nota dei bisogni di materiale per l'anno successivo. Soltanto i Capi dei principali Uffici, designati dalla Direzione compartimentale ·vono alla medesima ed al Sotto Ispettore fare il rapporto giornaliero sulla conzione di conducibilità dei fili.

Al Sotto-Ispettore:

Ogni mese: — — Lo specchio degli esperimenti dei quali si è detto all'articolo : (mod. 27). — Un rapporto sull'attitudine e condotta del personale di manutenone residente ove è l'Ufficio.

68. Gli Ufficiali e gli alunni tanto presso le Direzioni compartimentali, quanto ·esso gli Uffici, i commessi e gl'incaricati provvisori nel servizio degli Uffici di rza categoria, adempiono tutte le parti del servizio secondo le istruzioni dei loro ıperiori immediati. Devono secondo le circostanze accettare dai mittenti, trasmetre e ricevere per macchina, trascrivere, registrare e spedire i dispacci, attendere gli apparati, eseguire gli esperimenti, vegliare alla manutenzione delle pile, incacarsi della contabilità e della statistica, tenere i registri vari e l'archivio, redigere ›piare e spedire la corrispondenza.

69. Nei principali Uffici possono essere destinati dalla Direzione generale secondo bisogno del servizio quegli Impiegati che in seguito a formale esperimento abıano dato prova di scrivere e tradurre correttamente almeno due lingue estere. — uesti Impiegati sono retribuiti in più dello stipendio con gratificazione non eccente le lire 240 annuali, ed oltre al disimpegno degli obblighi comuni a tutti gli npiegati, devono prestarsi a scrivere e tradurre in dette lingue quando la Direone generale o la Direzione compartimentale lo richiedano.

70. Presso ogni macchina si tiene un registro (mod. 30) nel quale gli Impiegati otano i principali estremi dei dispacci trasmessi, ricevuti e transitati in traslazione, ora della trasmissione, ricezione e transito, e tutte le circostanze relative all'anamento della corrispondenza. — Nel cambio di turno gli Impiegati lo firmano faendo risultare la consegna data del servizio. Essi appongono altresì la loro firma i dispacci che trasmettono o ricevono, ed in caso di sensibile ritardo dei primi vi ccennano la causa.

71. **Tutti gli Uffici debbono essere pronti alle chiamate, debbono accettare** ... la corrispondenza loro offerta, senza permettersi discussioni per qualsiasi ... — L'Impiegato cui si trasmetta una corrispondenza viziosa, sia per l'istradamento sbagliato, sia per la sostanza delle parole trasmesse, dee limitarsi a farlo ... al corrispondente, ed in caso d'insistenza riceve, riferendo al superiore imme... — L'Impiegato che tiene occulta una corrispondenza abusiva è tenuto compl...

72. I meccanici dipendono dal funzionario immediatamente preposto alla ... glianza dell'officina. —Sono tenuti ad eseguire tutti i lavori relativi agli ... telegrafici, tengono un registro di entrata ed uscita che constati l'andamento ... anzidetti lavori, e ne consegnano ad ogni mese un estratto al funzionario ...

73. Il magazziniere addetto al magazzino generale corrisponde colla Dir... generale; quelli addetti ai magazzini compartimentali corrispondono coi Dir... compartimentali. — Essi avutone ordine del loro superiore, introitano il ... e ne curano il mantenimento in buono stato, eseguiscono con bolletta (mod. ... trasmettano a lui, le spedizioni di materiale in base alle richieste (mod. 3) ... del *visto*, e ne ritirano le ricevute (mod. 5). — I magazzinieri disimpegnano ... incumbenze per gli stampati, in base a speciali richieste (mod. 23), in calce ... segnano la spedizione; ne è loro trasmessa la ricevuta. — Essi sono pers... responsabili del materiale loro affidato. — Devono tenere un registro gio... di entrata ed uscita (mod. 31) ed un libro maestro disposto per ciascun art... materiale (modulo 32). — Il magazziniere capo del magazzino generale e i ... zinieri compartimentali fanno il primo alla Direzione generale, gli altri all... zioni compartimentali e seguenti periodiche comunicazioni;

Ogni mese: — L'estratto del registro giornaliero (mod. 31) pel mese pre...

Ogni trimestre: — La richiesta di stampati per quello successivo (mod. 23...

Ogni semestre: — Il bilancio del movimento dei materiali che ebbero in ... gna (mod. 14). — La tabella sull'attitudine e condotta del personale loro ... (mod. 25).

In principio di ogni anno: — Gl'inventari pel magazzino colla situazione ... dere dell'anno precedente (mod. 7 e 8).

74. Le note caratteristiche di attitudine e condotta degl'Impiegati chiama... poraneamente presso la Direzione generale, quelle dei Sotto Ispettori add... ispettori capi incaricati dei lavori marittimi e della sorveglianza del maga... nerale e dell'officina centrale, quelle del magazziniere capo del magazzino ... e dei meccanici dell'officina centrale non che le variazioni nello stato civile ... sono segnate in matricola d'Ufficio dalla Direzione generale, sentito il ... loro superiori immediati. Le Direzioni compartimentali segnano d'Uf... quadro semestrale (mod, 15) le note caratteristiche e le variazioni dello stato ... per tutti gl'Impiegati del compartimento, pei quali non ricevono proposta. ... cano e completano le proposte ricevute.

75. I capisquadra all'immediazione dei Sotto Ispettori di sezione eseguisco... carichi speciali che ricevono dai medesimi particolarmente per le ripara... danni alle linee e per la sorveglianza dei lavori che non siano di tale entità ... chiedere una gita del Sotto Ispettore. — Gli altri capisquadra hanno asse... tratto di linea da sorvegliare, mantenere in buono stato e riparare. — Tan... quanto i secondi dirigono le squadre di più individui che si formano per ... zione dei lavori. — È in facoltà del Sotto Ispettore di affidare la Direzione ... dre a guardafili quando in essa non trovinsi capisquadra.

76. I capisquadra e guardafili devono risiedere nel luogo loro assegnato, ... muniti dei necessari utensili e della competente quantità di materiale, le vis... dinarie dei tronchi di linea loro affidati in quel modo e con quel sistema ... dai Sotto Ispettori stabilito, mantenerli in perfetto stato e migliorarne la con... secondo le istruzioni che ricevono, come eziandio fare tutti i lavori relativi ... costruzione delle linee ed allo stabilimento degli Uffici di cui sono incari... Essi sono muniti di un libretto (mod. 22), in cui devono notare tutte le opera... fatte e le visite praticate, le quali ultime devono essere constatate dai capi ... Uffici, e pei luoghi ove non si trovano Uffici, dai Sindaci, dai capi delle staz... ferrovia o dai capi delle stazioni di Carabinieri, oltrechè dai militi di quest... che incontrassero per istrada e con quegli altri mezzi che il Sotto-Ispettore ... convenienti. Tengono nota nel libretto anche del materiale ricevuto ed ado...

77. I capisquadra e guardafili sono responsabili verso il Sotto Ispettore, col ... corrispondono, della buona manutenzione delle linee loro affidate, della esatta ... cuzione dei lavori, della regolare e sollecita riparazione dei guasti, dei depositi ... materiale, del loro impiego e degli arnesi ed utensili. Nello esercizio del loro ... essi devono strettamente attenersi alle istruzioni dei Sotto-Ispettori.

'8. Se risiedono in luogo ov'è Ufficio telegrafico, vi stanno presenti quando non vono essere in perlustrazione, ed allontanandosene con licenza del superiore locale vono lasciare indicazione del luogo in cui si possono ritrovare; devono partire pena avuto avviso di danno sulla linea, ancorchè l'abbiano già perlustrata, e per-rerla, finchè non abbiano trovato e possibilmente riparato il guasto, o non si no incontrati con l'agente di manutenzione del tronco di linea limitrofo al pro-io.

79. I capisquadra e gardafili devono invigilare che persone estranee al servizio non astino e neppure tocchino le linee, constatare per mezzo di regolari processi ver-li i danni che vi fossero arrecati e consegnare i verbali stessi al Sotto Ispettore sezione, perchè occorrendo si valga dei mezzi di legge per la punizione dei col-voli.

30. Presso gli Uffici ove risiedono guardafili possono nominarsi dalle Direzioni mpartimentali, con approvazione della Direzione generale, guardafili allievi eser-nti un mestiere meccanico, i quali a preferenza di estranei sono adoprati come anuali, come surroganti dei guardafili e come espressi. — Essi non godono di al-na retribuzione quando non prestano servizio. — Tanto i capisquadra quanto i ıardafili ed allievi devono avere in servizio un distintivo uniforme del loro Ufficio.

81. I fattorini dipendono dai capi d'Ufficio e da coloro che ne fanno le veci, e ne vono eseguire le istruzioni. — Essi devono incaricarsi della consegna a domicilio i dispacci che loro rimette l'impiegato, della pulizia del locale e della mobilia e lla disposizione e manutenzione delle pile, ed obbedire ai loro superiori su quanto en loro comandato nell'interesse del servizio. — Il servizio dei fattorini è regolato ti capi d'Ufficio. — Possono tuttavia destinarsi alcuni fattorini presso le Direzioni l in tal caso adempiono agli obblighi loro fissati dal Direttore. — Questi fattorini esso le Direzioni sono prescelti fra quelli retribuiti mensualmente. — I fattorini vono indossare in servizio la divisa che sarà determinata dalla Direzione generale.

82. Di tutti i dispacci consegnati ai fattorini si prende nota in Ufficio in apposito gistro (mod. 33), questi li portano immediatamente a destinazione, facendo a tal opo, quando ne occorre il bisogno, le più diligenti indagini. — Si assicurano del-esattezza del recapito e ne reclamano ricevuta (mod. 34) con l'indicazione sulla edesima dell'ora di consegna.

83. Quando non sia possibile di effettuare la consegna di un dispaccio, il fattorino restituisce chiuso all'Ufficio con dichiarazione sulla bolletta (mod. 34) dell'inuti-tà delle ricerche.

84. I fattorini devono portare e recapitare i dispacci uno per volta. Il capo d'Uf-io o chi lo rappresenta, può, sotto la sua responsabilità, quando il vantaggio del rvizio il richieda, consegnare loro un numero maggiore per volta.

85. I fattorini pagati a dispaccio sono obbligati di recapitare regolarmente senza tribuzione i dispacci diretti alle Autorità governative che risiedono nello edificio ve si trova l'Ufficio telegrafico. — È loro all'incontro retribuito il trasporto delle otizie di servizio dirette dall'Ufficio ai mittenti o destinatari.

86. I fattorini devono serbare il più assoluto segreto sul servizio, e badare di non ar cognizione ad estranei dell'esistenza dei dispacci da recapitare. È rigorosamente ro vietato di procurarsi notizie di telegrammi e di propalarle, come altresì di iiedere mance ai destinatari dei dispacci, e di riceverne.

CAPO III. — *Contabilità attiva.*

87. Per la tenuta della contabilità dei proventi telegrafici si segue il corso del-esercizio finanziere che ha principio col 1º gennaio e termina col 31 di dicembre i ogni anno. — Esso si protrae tuttavia di nove mesi, cioè sino a tutto settembre ell'anno successivo per dar luogo alla liquidazione di tutte le operazioni che vi si iferiscono, salve le modificazioni che venissero introdotte nel regolamento per la ontabilità generale dello Stato.

88. Appartengono ad un esercizio tutti i proventi liquidati dei dodici mesi del-'anno da cui esso prende nome, così pure le spese d'ordine inerenti ai medesimi norma degli articoli 107, 108, 109 e 113 del presente Regolamento.

89. A termini dell'articolo 87 durante i primi nove mesi dell'anno essendo in corso lue esercizi, le relative contabilità debbono essere tenute distinte. — Ciascun eser-izio deve avere i propri registri, e tutte le trasmissioni periodiche e le altre ope-azioni prescritte dal presente Regolamento si compiono distintamente.

90. I proventi telegrafici hanno origine:

a) Dalle tasse percepite negli Uffici per dispacci diretti all'interno ed all'estero;
b) Dalle tasse dei dispacci di Stato che si pagano direttamente dai Ministeri;

c) Dalle somme che vengono pagate dagli Stati esteri e da società private in ... alla liquidazione dei conti per le corrispondenze internazionali o considerate come ...

d) Dai rimborsi che danno le società di ferrovie per ispese di manutenzione ... dalle somme dovute dai Comuni per introiti guarentiti dalle ammende pa... dagl'Impiegati e da qualsiasi altra fonte di carattere eventuale ed estranea alle ... rispondenza dei privati sia all'interno che all'estero.

91. La contabilità attiva si divide in *interna* per i proventi accennati ai paragrafi *a, b d* dell'articolo precedente, ed *internazionale* per quelli del paragrafo *c*.

92. La contabilità dei proventi telegrafici di qualunque natura viene verificata ... accertata presso le Direzioni compartimentali e si riassume poi presso la Direzione generale.

93. Il Capo dell'Ufficio telegrafico centrale della sede della Direzione generale ... incaricato della esazione dei proventi indicati ai paragrafi *b* e *c* dell'articolo ... del loro versamento nella cassa dello Stato. — Egli ne tiene e rende conto d...

94. Ogni capo d'Ufficio è responsabile moralmente delle operazioni e scritture ... contabilità eseguite dagli impiegati addetti al suo Ufficio, salvo il diritto di re... verso di essi. — È responsabile anche materialmente e deve quindi rifare l'a... nistrazione dei danni che le derivino da sbagli di tassazione e soggiacere alle ... nalità per errori, ritardi non giustificati ed altre mancanze, allorchè non vi sia ... subalterno direttamente manchevole.

95. I proventi dei telegrafi si classificano nella contabilità generale dello S... sotto il titolo di proventi della Direzione generale dei telegrafi.

96. Tutti i dispacci governativi, di servizio e di privati si scrivono, possibil... sopra apposito stampato (mod. 35) sul quale l'Ufficiale di servizio, dopo d... esaminato se a termini dei Regolamenti siano ammessibili, appone il numero ... dine e le annotazioni necessarie. — I dispacci scritti su carta comune si attac... ad uno degli stampati suddetti, sul quale si pongono le indicazioni relative.

97. Ogni esazione deve farsi dagli Ufficiali telegrafici, registrandola sul bolle... (mod. 36) e consegnando la bolletta figlia a colui che paga. — Il numero d'... delle quitanze è progressivo per ogni bollettario.

98. Per i dispacci di Stato a credito che si pagano dai Ministeri alla Direzione generale si tengono in ogni Ufficio per ciascun Ministero fogli stampati sp... (mod. 37) da chiudersi in fin di mese. — L'Ufficio non si dà debito del lo... porto. — Se ne tiene pure uno mensuale complessivo pei dispacci in franchigia di servizio. — In questi fogli i numeri d'ordine di bolletta sono progressivi ... ogni mese.

99. Nella tassazione dei dispacci si osservano, tanto pel diritto di trasmissione quanto per quelli accessorii, se si tratta di corrispondenza interna, le dispo... dei Regolamenti vigenti nello Stato, e se di corrispondenza internazionale, ... stabilite dalle convenzioni speciali colle amministrazioni cui spettano in parte ... troiti.

100. Eseguite le disposizioni degli articoli 96 e 99, il dispaccio, giusta gli ... 97 e 98, registrarsi nel bollettario (mod. 36 o 37) indicandosi le tasse. Q... stacca la bolletta figlia, e si consegna all'esibitore del dispaccio, riscossa la ... indicatavi, quando non ne sia consentito il credito. — Pei dispacci in franchigia ... per quelli a credito pagabili dai Ministeri alla Direzione generale si conse... la bolletta agli esibitori, tralasciando di segnarvi la tassa pei primi. — Pei d... a credito da pagarsi all'Ufficio, si ritiene la bolletta come valore di cassa e ... segna solo dopo riscossa la tassa.

101. Si scrivono, nell'atto stesso della loro presentazione, gli estremi di tutti ... spacci da trasmettersi in un elenco (mod. 38) sul quale in quattro categorie di... si indicano le tasse pei dispacci privati, quelle pei governativi pagati o da p... all'Ufficio, quelle pei governativi pagabili alla Direzione generale, e quelle pe... spacci in franchigia non di servizio. Per quest'ultimi basta notare gli estremi. — ... ogni categoria si distinguono le tasse interne dalle internazionali, e le cifre e... nute in ciascuna categoria si addizionano al termine della giornata. I totali ... due prime Categorie costituiscono il debito dell'Ufficio e quelli delle altre forn... gli elementi per gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

102. Terminato un bollettario (mod. 36 il capo d'Ufficio ne fa l'addizione ... vendovi la somma in lettere, vi appone la data, lo firma e lo trasmette tost... Direzione compartimentale dopo averne riportato il totale in principio del b... rio seguente, e così di seguito fino alla scadenza dell'esercizio. — Alla fine del ... il Capo d'Ufficio addiziona il bollettario col riporto dei bollettari precedenti, si ... sicura che è d'accordo col giornale di cassa (mod. 39) e col conto mensuale (mod...

dei quali è parola negli articoli seguenti, e ne scrive analoga dichiarazione sull'ultima bolletta del mese.

103. Oltre al bollettario il capo d'Ufficio tiene un giornale di cassa (mod. 89), nel quale si iscrivono in distinte colonne:

A debito; — L'ammontare delle somme risultanti dal bollettario (mod. 36) in ciascun giorno;

A credito: L'ammontare delle somme versate nella cassa dello Stato, giustificato da regolari quietanze.

Il giornale di cassa viene sommato alla fine d'ogni mese, aggiungendovi la somma totale dei mesi precedenti fino alla scadenza dell'esercizio. — Quando però v'ha mutazione del Capo d'Ufficio il giornale viene addizionato al momento in cui egli cessa dalle funzioni.

104. Le carte relative a pagamento a credito consentito dalla Direzione generale, o alle spese d'ordine (art. 114) non ancora rimborsate si tengono in cassa come denaro. — Quando si spediscono i detti documenti alla Direzione compartimentale, se ne pone in cassa un elenco sul quale si cita la data dell'invio fatto.

105. Tutti i dispacci ricevuti da qualsiasi provenienza interna od estera, si scrivono letteralmente sopra apposito stampato (mod. 41) con le indicazioni tutte relative. Quelli transitati, ripetuti nell'Ufficio si scrivono sopra altro stampato (mod. 42).

106. All'atto di trasmettere o di ricevere un dispaccio, si deve notare sopra il registro apposito (mod. 30) come si è detto nell'articolo 70.

107. Appena arrivato il dispaccio all'Ufficio di destinazione se ne spedisce copia (mod. 41) al suo recapito. — Se per questo oggetto occorre qualche spesa d'espresso, che sia stata dal mittente anticipata, se ne paga il prezzo proporzionale alla distanza dandone notizie con dispaccio di servizio all'Ufficio d'origine e contro quietanza (mod. 43) che si pone in cassa come danaro secondo quanto stabilisce l'articolo 104. Nella quietanza deve essere indicata, almeno approssimativamente, la distanza in chilometri. — Se la spesa è da pagarsi dal destinatario, se ne stabilisce l'ammontare che si nota sulla sopraccarta del dispaccio. Nel caso che questo sia rifiutato, l'Ufficio paga la spesa dell'espresso, purchè il dispaccio respinto sia inalterato nel suggello ed accompagnato dalla dichiarazione del rifiuto fatto dal destinatario o suo rappresentante. — Nel contrattare la spesa per espressi si deve curare la massima economia.

108. Qualora il dispaccio indichi doversi trasmettere al suo indirizzo per mezzo della posta, l'Ufficio telegrafico che lo ha ricevuto ne trasmette il piego all'Ufficio di posta locale o più prossimo. — Se il mittente anticipò la spesa di affrancaziona e di raccomandazione, l'Ufficio ricevente ne paga l'ammontare ritirandone ricevuto che comprende fra le spese d'ordine.

109. Le risposte, il cui pagamento, si aspettano fino a dieci giorni dalla trasmissione del dispaccio, trascorsi i quali senza che arrivi, se trattasi di un dispaccio interno o scambiato con un'Amministrazione che non aderì all'ultima convenzione di Parigi, si restituisce la tassa nei modi stabiliti dall'articolo 113 purchè sia reclamata entro venti giorni dopo la scadenza dei dieci suddetti; se trattasi di un dispaccio scambiato con Ufficio di una delle Amministrazioni che aderirono alla convenzione di Parigi, si avvisa con dispaccio di servizio l'Ufficio mittente che la risposta non fu presentata e non si restituisce la tassa.

110. L'Ufficio telegrafico che riceve un dispacciò dal quale risulti che ne fu pagata la risposta all'Ufficio da cui proviene, invia al destinatario insieme alla copia di esso uno stampato (mod. 44) affinchè vi scriva la risposta che si trasmette poi come risposta pagata, purchè sia presentata non più tardi di otto giorni dalla data del dispaccio primitivo. Se la risposta ha un numero di parole maggiore di quello pel quale fu chiesta, l'Ufficio fa pagare dall'esibitore della medesima l'ammontare dell'eccedenza. — Nel caso che la risposta sia da dirigersi ad un Ufficio telegrafico diverso da quello da cui provenne il dispaccio primitivo, si avvisa subito per telegrafo l'Ufficio mittente della fatta trasmissione.

111. All'esibitore di una risposta pagata altrove deve essere consegnata una ricevuta staccata dal bollettario (mod. 36), indicandosi in essa l'Ufficio telegrafico presso cui fu pagata e tralasciandosi di notare la tassa pagata.

112. I reclami a motivo di errori o di ritardi, a tenore degli articoli 47, 48, e 49 del Regolamento 10 dicembre 1865 possono essere presentati alle Direzioni compartimentali, o alla Direzione generale. Gli esami e le decisioni sui provedimenti relativi spettano alle prime pei dispacci interni, alla Direzione generale per quelli riguardanti corrispondenze con Amministrazioni estere e sociali. Tutte le Direzioni devono prestarsi alle ricerche e comunicazioni necessarie. — Gl'Impiegati non possono accordare alcun rimborso per questo titolo senza ordine delle Direzioni suddette.

113. Le restituzioni di somme per qualsiasi motivo si fanno all'esibitore della relativa bolletta verso ricevuta (mod. 45) della somma restituita. — In caso di smarrimento di bolletta la Direzione compartimentale può ordinare che si facciano le restituzioni ritirandosi ricevuta, previo accertamento che il reclamante del rimborso sia il mittente del dispaccio e presa nota sulla relativa bolletta madre.

114. I Capi d'Ufficio eseguiscono i pagamenti per le spese d'ordine, cioè quelle per espressi, per posta e per restituzione di tasse col danaro di cassa, e ne viene loro dato il rimborso in seguito a produzione dei documenti giustificativi secondo le prescrizioni del presente Regolamento.

115. Nei casi di riscossioni straordinarie, come supplementi di tasse, abbuonamenti od altro, il capo d'Ufficio deve specificarne il titolo nella ricevuta prescritta dall'articolo 97.

116. I versamenti si fanno nelle casse determinate del Ministero delle Finanze, e laddove tali casse non esistono si pratica come è disposto dalle Direzioni compartimentali. Al termine d'ogni mese si versa tutta la somma che si ha in cassa, e durante il mese si fa un versamento ogni volta che si raggiunge la somma di lire cinquemila, o anche prima se così è disposto dalla Direzione compartimentale. Si accompagnano le somme versate con una nota (mod. 46) in doppio esemplare della specie di moneta e degli altri valori che costituiscono il versamento. Questo elenco deve essere datato e firmato dal capo d'Ufficio o dal Cassiere.

117. È determinato dalla Direzione generale in quali Uffici convenga lasciare a fin di mese un fondo per pagare le spese d'ordine.

118. I Capi d'Ufficio fanno per decade la spedizione delle carte di contabilità alle Direzioni compartimentali. Le fanno a periodi più brevi ed anche giornalmente negli Uffici di maggior lavoro determinati dalle Direzioni medesime. — Le decadi si compiono il 10, il 20 e l'ultimo giorno di ciascun mese. — Tranne i casi di eccezione dianzi cennati, i Capi d'Ufficio devono spedire il 2, 12, 22 d'ogni mese: — Gli originali dei dispacci trasmessi, ricevuti e transitati nella decade precedente, uniti ai secondi la ricevuta di consegna e tutti divisi per giornata e distinti per ciascuna categoria in *interni* ed *internazionali* sulle norme stabilite dalla Direzione generale. — L'elenco dei dispacci trasmessi (mod. 38); — L'elenco sommario (mod. 47) delle carte spedite nel quale si deve segnare l'indicazione *negativo* ai modelli che non si spediscono non avendosi operazioni da notarvi; — E per gli Uffici che hanno macchine imprimenti tutte le striscie di ricevimento e di collazionamento attaccate ai dispacci, ovvero ordinate in modo che si veda facilmente il numero del dispaccio cui si riferiscono e la data.

119. I Capi d'Ufficio devono spedire inoltre alla Direzione compartimentale il giorno 2 di ciascun mese: — Il registro di spedizione e di ricevimento alle macchine (mod. 30) del mese precedente prescritto dall'articolo 70; — Le bollette madri (mod. 37) dei dispacci a credito dell'intero mese pagabili dai Ministeri alla Direzione generale con una tabella a corredo (mod. 48) che contenga i totali dei crediti verso ciascun Ministero e la dichiarazione che l'ammontare complessivo è d'accordo col risultamento finale dell'ultimo elenco del mese (mod. 38); — Le bollette madri (mod. 37) dei dispacci in franchigia e di servizio; — Il conto (mod. 40) delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti nel mese precedente con la situazione di cassa. Questo conto deve essere corredato dalle quietanze dei versamenti (restando per altro in facoltà del Direttore compartimentale di domandarle anche nel corso del mese); dai documenti giustificativi delle spese d'ordine pagata nel mese descritti in una nota (mod. 49) in triplo esemplare; da un elenco (mod. 50) delle partite costituenti i crediti consentiti; da un elenco degli altri valori per contante. - Lo stato di consegna dei dispacci del penultimo mese (art. 82, mod. 33): — L'elenco delle carte spedite (mod. 47).

120. Quando accade la surrogazione di un Capo d'Ufficio e conseguentemente la formazione dei verbali accennati all'articolo 66, il surrogato consegna al surrogante i fondi esistenti in cassa al momento della cessione, comprese le quietanze definitive e provvisorie, i documenti giustificativi delle spese non ancora rimborsate e le bollette pei dispacci spediti a credito. Si deve far risultare dal verbale riguardante la contabilità (mod. 29) la somma esistente in contante e quella in valori per contante, i quali vi si descrivono partitamente.

121. Prima della chiusura dell'esercizio devono essere riscossi tutti i proventi telegrafici e compite le liquidazioni che vi si riferiscono.

122. Al 1° di ottobre di ciascun anno il Capo d'Ufficio chiude i registri di contabilità dell'esercizio dell'anno precedente, indicandovi in lettere la somma risultante; vi appone la data e la firma.

123. Entro il mese successivo a quello della chiusura dell'esercizio, ciascun Capo

l'Ufficio trasmette in triplice originale alla Direzione compartimentale il conto (mod. 51) dei proventi liquidati tanto riscossi quanto rimasti a riscuotere e dei versamenti fatti. In questo conto nota a suo debito prima l'ammontare complessivo delle partite rimaste a riscuotere alla chiusura dell'esercizio precedente, poi quello dei proventi dell'esercizio, cui il conto si riferisce, ed a suo credito prima la somma di cui risultasse creditore nel conto dell'esercizio precedente, poi le somme versate nel corso dell'esercizio, inscrivendovi le quietanze per ordine di data. — Ove accada che non risulti parità del debito col credito, le cause delle differenze si devono giustificare dal Capo d'Ufficio nel conto stesso. — L'ammontare di tali differenze si riporta nel conto successivo).

124. Le Direzioni compartimentali, a misura che loro pervengono i documenti indicati nell'articolo 118, registrano in apposito stato (mod. 52) il debito di ciascun Ufficio, e procedono alla verificazione delle contabilità cui si riferiscono.

125. Comunicano tosto agli Uffici le osservazioni (mod. 53) fatte circa tassazioni irregolari, invitandoli a procurare di restituire le somme esatte in più ed obbligandoli a risarcire l'amministrazione di quelle riscosse in meno secondo l'articolo 94.

126. Le Direzioni compartimentali ogni volta che lo reputano necessario ed almeno per una giornala in ogni mese procedano alla verificazione della corrispondenza. — A tal fine formano quadri distinti (mad. 54 e 55) dei dispacci originarii da Uffici degli altri compartimenti ricevuti in Uffici del proprio compartimento e da questi ritenuti perchè di destinazione o inoltrati direttamente ad Uffici dell'estero o di società ferroviarie. — Comunicano tali quadri alle Direzioni dalle quali dipendono gli Uffici di origine dei dispacci anzidetti e le medesime sulla scorta degli elementi che possiedono, esaminano se fosse avvenuta qualche irregolarità e ne curano la rettificazione con speciale foglio di osservazioni (mod. 36. — Similmente le Direzioni verificano, valendosi dei propri documenti, la corrispondenza che ha compito l'intero suo corso nel compartimento e quella trasmessa direttamente dai propri Uffici ad Uffici esteri o di società di ferrovie.

127. Le Direzioni nel cui compartimento sianvi Uffici, i quali comunichino direttamente con l'estero o con Uffici sociali di strade ferrate devono notare sommariamente in un quadro (mod, 57) il numero dei dispacci trasmessi all'estero od agli Uffici di strade ferrate ed il debito che lo stato si assume per essi, come eziandio il numero dei dispacci ricevuti dall'estero o da detti Uffici ed il credito che ne deriva allo Stato. In detto quadro si registrano tanto i dispacci scambiati cogli Uffici dello Stato, quanto quelli transitanti, e si segnano a parte le spese accessorie di posta, espressi risposte pagate od altro, delle quali si dovesse ricevere o dare il rimborso. Devono redigersi tanti quadri separati quanti sono gli Stati esteri e le società di ferrovie coi quali si corrisponde direttamente. — Se qualche amministrazione estera, o società di ferrovia non adotta per le sue contabilità il sistema riassuntivo, le Direzioni devono redigere stati particolareggiati (mod. 58 e 59), indicando per ciascun dispaccio i principali estremi, l'importo delle tasse italiane ed estere, e delle spese accessorie cui abbiano dato luogo. — Questi quadri e stati devono essere fatti con la massima esattezza, e nitidezza così da potersi mandare occorrendo alle altre amministrazioni — Vengono chiusi colla fine del mese, previo confronto coi registri (mod. 30) degli Uffici, e spediti alla Direzione generale.

128. Le Direzioni compartimentali, giungendo loro le contabilità mensuali stabilite dall'articolo 119, osservano se nei conti il debito degli Uffici è d'accordo coi conti mensuali precedenti e collo stato (mod. 52); se il credito corrisponde ai conti precedenti ed agli altri documenti che li accompagnano; se risulta tenuta in cassa una somma maggiore di quella accordata dall'articolo 117; se i documenti hanno la voluta regolarità, e se le partite date come crediti consentiti possono infatti comprendersi in quella categoria.

129. Riuniscono per Ministero le bollette madri dei dispacci a credito pagabili alla Direzione generale, le corredano di una tabella riassuntiva (mod. 60) per ciascun Ministero delle somme dovute a ciascun Ufficio, ed addizionatele si accertano che corrispondono al totale delle parziali tabelle ricevute dagli Uffici, e le spediscono alla Direzione generale,

130. Comunicano tosto agli Uffici le osservazioni che risultano da questi esami e regolano i conti tutti d'accordo, tenendo con essi un registro di dare ed avere di ciascun Ufficio (mod. 61).

131. Assestati i detti conti e presane nota sul registro (mod. 61), inviano alla Direzione generale distinto per mese e per esercizio un quadro particolareggiato (modello 62) delle riscossioni e dei versamenti fatti da ciascun Ufficio, riportandovi i risultamenti dei mesi antecedenti ed indicando il debito o credito degli Uffici alla fine del mese col relativo fondo di cassa in numerario o valori per contante e vi

uniscono altro quadro riassuntivo (mod. 63) di tutti i proventi del mese e del valore dei dispacci in franchigia. — Contemporaneamente mandano alle Direzioni dei compartimenti del tesoro, nei quali trovansi Uffici di loro dipendenza, i prospetti (mod. 64) dei versamenti fatti, divisi per provincia, ed agli Uffici di riscontro della Corte dei Conti un quadro complessivo analogo a quello di sopra prescritto per la Direzione generale; finalmente, appena che tutti i prospetti riguardanti lo stesso mese sono stati concordati colle Direzioni del tesoro, ne mandano un complessivo alla Direzione generale, e rinnovano le spedizioni del quadro particolareggiato (mod. 62) se si fosse dovuto modificare.

132. Accertata la regolarità dei documenti relativi alle spese d'ordine uniti alle note (mod. 49), le Direzioni compartimentali spediscono mensualmente i documenti e le note in doppio con tabella riassuntiva (mod. 65) pure in doppio alla Direzione generale, la quale di mano in mano che li ha verificati rinvia loro un esemplare della tabella vidimata, ed alla fine del semestre fornisce ad esse un fondo corrispondente all'ammontare complessivo delle spese. — Ricevuto questo fondo le Direzioni compartimentali effettuano mediante vaglia del tesoro il rimborso ai diversi Capi d'Ufficio delle spese da ciascuno sostenute, questi ne fanno versamento, ritirandone quietanza che uniscono al conto mensuale dopo di averla registrata nel giornale di cassa e ne mandano inoltre una ricevuta propria alla Direzione compartimentale pel suo discarico verso la Direzione generale.

133. Entro 45 giorni dalla scadenza dell'esercizio le Direzioni compartimentali presentano alle Corte dei Conti per mezzo della Direzione generale i rendiconti finali della gestione degli Uffici da loro dipendenti (mod. 51) dopo averli verificati dichiarando in calce, che le cifre in essi esposte corrispondono esattamente ai risultamenti constatati dai relativi documenti di contabilità. — Questi conti devono dalle Direzioni compartimentali accompagnarsi con una tabella riassuntiva da cui apparisca il debito e il credito di ciascun Ufficio e la differenza a parità ed essere in doppio esemplare, uno dei quali, dopo dichiarato regolare dalla Corte dei Conti, viene restituito e approvato dalla Direzione generale, a discarico definitivo dell'Ufficio.

134. In ogni Direzione compartimentale un impiegato delegato dal Direttore, e sotto la di lui immediata sorveglianza si occupa della riscossione e dei versamenti per le partite segnate al paragrafo *d* dell'articolo 90, e ne tiene la contabilità colle stesse norme prescritte pei Capi d'Ufficio.

135. Le Direzioni compartimentali e i Capi d'Ufficio portano la loro attenzione sui dispacci governativi in franchigia e a credito che sembrino non urgenti, prolissi, o non relativi ad affari d'Ufficio. — Ogni mese si spedisce dalle Direzioni compartimentali alla Direzione generale un rapporto sui dispacci maggiormente irregolari per le cause cennate, unendovisi le copie dei medesimi.

136. Le Direzioni compartimentali propongono dopo un biennio alla Direzione generale la distribuzione dei dispacci e delle striscie, ed ottenutane facoltà, delegano un loro impiegato a badare perchè, durante le operazioni del trasporto e della distruzione, il contenuto dei dispacci non si divulghi.

137. La Direzione generale prende nota del dare e dell'avere degli Uffici coll'appoggio delle carte che riceve dalle Direzioni compartimentali. — Trasmette mensualmente al Ministero delle finanze uno stato delle riscossioni e dei versamenti.

138. Esamina le spese d'ordine e dispone la somministrazione semestrale dei fondi alle Direzioni compartimentali pel relativo rimborso.

139. Tiene distinti registri di dare ed avere verso gli Stati esteri e le Società private con cui esistono convenzioni di corrispondenza telegrafica, dai quali consti mensualmente del credito e debito complessivo dello Stato per la medesima, e ne liquida la contabilità. — Se da queste liquidazioni di conti risulta che l'Erario dello Stato sia in credito di qualche somma verso uno Stato estero od una Società, la Direzione generale informa il Capo dell'Ufficio telegrafico indicato all'articolo 31 perchè ne faccia a suo tempo la riscossione. — Per l'opposto se l'Erario dello Stato rimane in debito, provvede per relativo pagamento con applicazione dei fondi del suo bilancio.

140. Alla scadenza dell'esercizio manda alla Corte dei Conti i rendiconti finali della gestione degli Uffici e ne comunica poi l'approvazione alle Direzioni compartimentali. — Forma il conto particolare amministrativo dei proventi telegrafici, secondo il prescritto dai generali Regolamenti.

CAPO IV. — *Contabilità passiva.*

141. La contabilità passiva è retta dalle norme dettate per la contabilità generale dello Stato.

142. Le spese fisse, escluse le indennità di pernottazione negli Uffici, sono pagate nei modi generalmente stabiliti per le spese fisse dello Stato, e con le variazioni indicate nei quadri spediti secondo i casi dalla Direzione generale o dalle Direzioni compartimentali.

143. Le altre spese sono possibilmente pagate, o fatte pagare dalle Direzioni compartimentali, alle quali perciò sono date anticipazioni o aperti crediti. Nessuna spesa, non approvata in massima, può esser fatta senza speciale approvazione, tranne le eccezioni consentite per i casi d'urgenza constatata. — In tempo opportuno le Direzioni compartimentali spediscono alla Direzione generale i fogli giustificativi delle spese fatte.

144. I Capi d'Ufficio e i Capi turno, negli Uffici di orario permanente, hanno diritto all'indennità di pernotazione.

145. Gl'Impiegati che hanno diritto all'indennità di missione e di traslocazione devono far tenere ai loro superiori immediati le note relative (mod. 66 o 67) non più tardi di tre mesi. Tali indennità sono pagate con mandati dell'amministrazione centrale, ovvero con mandati spediti dalle Direzioni compartimentali pei crediti alle medesime aperti, e osservate in ogni caso le prescrizioni in proposito vigenti.

146. L'indennità giornaliera stabilita con la tabella *B* annessa al R. Decreto del 18 settembre 1865 per gli Ufficiali telegrafici e per gli alunni, in caso di servizio temporaneo in Uffici fuori dell'ordinaria loro residenza, è pagata ai primi per non più di quindici giorni, oltre quelli impiegati in viaggio, ed ai secondi per tutta la durata della missione.

147. Le indennità di spece di Ufficio sono fissate caso per caso per Decreto ministeriale, esclusi gli Uffici di terza categoria, ai quali non è accordata indennità di sorta.

CAPO V. — *Accettazioni, promozioni e destinazioni.*

148. Non si può ottenere nomina ai posti di Ufficiale se non dopo un alunnato senza retribuzione.

149. Gli aspiranti devono corredare le loro domande con certificati comprovanti: — *a)* Essere italiani o naturalizzati; — *b)* Avere età non minore d'anni 18 e non maggiore di anni 25; — *c)* Essere di regolare condotta; — *d)* Avere costituzione sana, esente da imperfezioni incompatibili col servizio telegrafico, da verificarsi, occorrendo, dall'amministrazione; — *e)* Avere sufficienti mezzi di sussistenza per prestare servizio senza retribuzioni finchè venga loro accordata.

150. Ammesse le loro dimande, subiscono un esame di lingua italiana, lingua francese, calligrafia, aritmetica, nozioni elementari di fisica, chimica e geografia, e coloro che risultano approvati sono ammessi ad un corso teorico pratico di telegrafia da compiersi in sessanta lezioni allo incirca, secondo apposito programma. — Compito il corso sono chiamati ad un novello esperimento, e coloro che risultano i migliori conseguiscono i posti di alunni che saranno stati fissati; sono classificati secondo i punti di merito riportati nel concorso; prestano servizio di Ufficiali ove vengono destinati; ed a misura che vacano posti di Ufficiali di 5ª classe, li conseguiscono progressivamente secondo la classificazione ottenuta.

151. Pel passaggio dal grado di Ufficiale di prima classe a quello di Sotto Ispettore di quarta classe si deve subire un esame secondo speciale programma.

152. Il ruolo di anzianità degli Impiegati di carriera è compilato sulla base della data dell'ultima nomina — In caso di parità di data dell'ultima nomina fra più impiegati si preferisce colui che ebbe nomina di data anteriore nel grado o classe precedente, risalendosi, ove occorra, alla classificazione conseguita nell'alunnato. — Quando il grado o la classe precedente si riferissero ad antichi ruoli organici diversi fra loro, si tiene conto dell'importanza delle funzioni, dell'anzianità del servizio e dell'ammontare dello stipendio.

153. Il merito degli Impiegati di carriera per lo scopo dell'articolo 15 del Decreto 18 settembre 1865 si desume dai punti di merito notati in matricola per ordine della Direzione generale sia di motuproprio, sia in approvazione delle proposte contenute nei rapporti semestrali delle Direzioni compartimentali (mod. 15). In tali rapporti non si propone alcun punto di merito per la condotta puramente regolare, se ne propone uno in ricompensa degl'impiegati che si distinguono abitualmente per lodevole servizio, e due per coloro che hanno resi servigi straordinari. Ciascun punto di merito in matricola compensa due punti di demerito (art. 170).

154. Il personale di carriera si può mutare di residenza secondo i bisogni del servizio.

155. Gl'Impiegati del ruolo di carriera, compresi gli alunni, possono, oltre al disposto dall'articolo precedente, essere provvisoriamente destinati agli Uffici di seconda e terza categoria in mancanza di commessi e d'incaricati.

156. I meccanici sono scelti fra gli esercenti che offrono maggior garanzia di capacità. Le loro promozioni avvengono per due terzi per merito, e per un terzo per anzianità, meno quella a meccanico di prima classe, che avviene solamente per merito.

157. I magazzinieri di terza classe sono scelti fra gli Impiegati dell'Amministrazione che ne fanno domanda. — Le loro promozioni avvengono per due terzi per anzianità e per un terzo per merito, meno quella a magazziniere di prima classe che avviene solamente per merito.

158. I guardafili sono scelti a preferenza fra gli allievi guardafili ed in mancanza fra i giornalieri che abbiano prestato buon servizio in lavori di linee telegrafiche, abili per età e salute e che sappiano leggere e scrivere. — Le promozioni dei capisquadra e dei guardafili avvengono per due terzi per merito e per un terzo per anzianità.

159. Dovendosi provvedere un posto di Commesso cui non aspiri alcun Impiegato del ruolo di carriera, vien fatto invito di occuparlo agli alunni che avessero già compito un biennio di alunnato ed agli Impiegati in disponibilità che per avventura si trovino a prestar servizio negli Uffici elettro-telegrafici e la cui idoneità fosse debitamente constatata. — Qualora nessun individuo fra tali categorie reclami il posto disponibile, si accettano domande di alunni che non abbiano compito il biennio anzidetto, però alle condizioni dell'articolo 161, meno quella degli esperimenti. — In difetto di istanze anche da parte loro, si accettano quelle di estranei all'Amministrazione, ai quali si possono accordare tre mesi per acquistare le cognizioni necessarie. — Gl'Impiegati di carriera nominati commessi sono retribuiti nei limiti fissati pei commessi negli articoli 16 e 23 del Regio Decreto del 18 settembre 1865, contandosi i quadrienni per l'aumento di retribuzione dalla data della nomina di Commessi.

160. Gli estranei che aspirano al posto di commesso devono aver cognizione della lingua italiana, calligrafia, aritmetica, degli elementi di fisica e chimica che trovano la loro applicazione nella telegrafia elettrica ed elementi di geografia, e devono avere le condizioni di ammessione richieste per l'alunnato nell'articolo 149.

161. Accettate le loro domande, e scorsi, se stati richiesti, i tre mesi dei quali è detto all'articolo 159, gli aspiranti sono assoggettati ad un esperimento sulle materie cennate nell'articolo precedente, che valga a constatare la loro idoneità ed anche il diritto a preferenza in caso di pluralità di istanze. Coloro che sono riconosciuti meritevoli o preferibili per posti di Commessi da provvedersi, sono ammessi al tirocinio non eccedente un semestre presso uno degli Uffici dell'Amministrazione, dopo il quale subiscono un secondo esperimento sulla parte regolamentare e sulla parte pratica del servizio, e conseguiscono in caso di buon esito la destinazione nella località desiderata, salvo ad aver la nomina definitiva dopo un anno di regolare servizio gratuito, compresa la durata del tirocinio. — Quando non siano in qualunque stadio completamente soddisfatte le condizioni prescritte per la nomina definitiva a commesso, gli aspiranti sono congedati senza diritto ad alcuna indennità.

162. I Commessi si possono provvisoriamente tramutare in seguito di loro domanda o consenso in Uffici di prima o di terza categoria. — In caso di chiusura d'Ufficio di riduzione di personale viene loro applicata la Legge sulle disponibilità salvo il proporre loro altra destinazione quando l'interesse del servizio lo permetta.

163. L'alunnato, al quale sono tenuti i Commessi che vogliono far passaggio al personale di carriera, trae seco la perdita della retribuzione di cui godevano e non dà diritto che alla nomina di Ufficiale di quinta classe.

164. Dovendosi provvedere un posto d'incaricato provvisorio pel servizio d'un ufficio di terza categoria, è fatto invito agli alunni ed Impiegati in disponibilità, com'è detto pei posti di commesso all'articolo 159, senza altro tirocinio, nè esperimento. — L'Ufficio d'incaricato non fa loro perdere la propria qualità nei diritti alla carriera. — Quando nessuna domanda si abbia di alunni od Impiegati in disponibilità, è diretto invito ad estranei.

165. Gli estranei aspiranti alla nomina d'incaricati provvisori devono comprovare mediante certificati di — *a*) Essere italiani o naturalizzati; — *b*) Avere età non minore di anni 18; *c*) — Essere di regolare condotta e subire l'esame sulle principali nozioni delle materie prescritte nell'articolo 161. — Prima di subire l'esame possono essere a loro richiesta destinati in qualche ufficio al tirocinio pratico. — Fra più concorrenti è scelto il più idoneo sotto ogni aspetto.

166. Subito l'esame con favorevole risultamento, gli aspiranti sono messi in possesso dell'Ufficio, e retribuiti secondo il convenuto.

167. Gl'incaricati provvisori degli Uffici di terza categoria, per quanto riguarda la stabilità della loro condizione, non sono considerati Impiegati dello Stato, e possono essere congedati sempre che l'Amministrazione lo reputi conveniente.

168. Gli Uffici di terza categoria possono essere affidati anche alle donne.

169. I fattorini, salvo il disposto dall'articolo 18 del Reale Decreto 18 settembre 1865, sono scelti fra persone pratiche della città ove sono chiamati a prestare servizio; deve constare che siano italiani, dell'età fra i 16 e 25 anni, di fisico sano e robusto, di regolare condotta, e che sappiano leggere e scrivere correttamente. — Il limite fissato dal citato articolo per la retribuzione dei fattorini pagati mensualmente è applicabile anche agli agenti di manutenzione, dei quali si tratta nel secondo paragrafo dello stesso articolo.

CAPO VI. — *Punizioni.*

170. Le punizioni degli impiegati telegrafici hanno la seguente progressione: — 1º Ammonizione; — 2º Multa da lire 1 a 6: 3º Ritenuta da tre a quindici giornate di stipendio; — 4º Traslocazione a proprie spese: — 5º Sospensione dal servizio con ritenuta dello stipendio da 15 giorni a 3 mesi. — L'impiegato sottoposto a processo può essere sospeso durante tutto il tempo di esso, salve le determinazioni definitive all'esito del processo. — 6º Destituzione. — I Direttori compartimentali nel loro rapporto semestrale (mod. 15) possono proporre un punto di demerito per gl'impiegati negligenti, due per quelli insubordinati e tre per quelli che peccano in entrambi i modi non ostante che per colpe determinate i medesimi avessero subìto nel corso del semestre altre punizioni. — Due punti di demerito notati in matricola per ordine della Direzione generale sia di motuproprio sia in approvazione delle proposte delle Direzioni compartimentali, compensano un punto di merito scemando così i titoli degli impiegati alla promozione per merito (art. 153) — I Commessi soffrono il ritardo d'un semestre nell'aumento di retribuzione, quando loro spetti per tre punti di demerito che si trovino segnati in matricola.

171. Cagionano le punizioni segnate ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente il difetto d'attenzione e sollecitudine nel disimpegno dei propri doveri, i ritardi e gli errori nei telegrammi, l'irregolare tenuta degli apparati, i ritardi nella riparazione delle linee per guasti inosservati, l'assenza ancorchè di notte dalla residenza senza permesso, l'accettazione di mance e in generale la mancanza a quella condotta civile e rispettosa che si deve sempre tenere in un pubblico Ufficio.

172. Cagionano la punizione segnata al numero 3 la persistenza nelle mancanze punite coi numeri 1 e 2, le mancanze per negligenza assoluta, i falsi rapporti sui guasti, la dispersione e lo spreco del materiale, oltre al risarcimento del danno.

173. Cagionano le punizioni numeri 4 e 5 le replicate mancanze corrette con punizioni di grado minore; i fatti gravi di condotta riprovevole in servizio e fuori. — Ai Commessi è applicabile la punizione numero 4 solamente pei fatti gravi dei quali è parola nel periodo precedente.

174. Cagionano la destituzione (numero 6) la persistenza nelle mancanze accennate nei precedenti articoli, benchè seguite da punizioni numeri 4 e 5, la trasgressione del segreto dei telegrammi, la maliziosa distruzione o soppressione di un telegramma, l'abbandono dell'Ufficio non pienamente giustificato, ove esso cagioni l'interruzione assoluta del servizio, la dolosa interruzione o intromissione nelle comunicazioni telegrafiche, le violenze contro i superiori, la maliziosa riscossione d'una tassa eccedente quella fissata dai Regolamenti, la richiesta di mance, la deficienza di cassa, la malversazione, salva sempre l'azione penale nelle vie di Legge e finalmente le condanne del Magistrato, ad eccezione di quelle per le quali non potesse scemare la fiducia che l'Amministrazione deve avere nei suoi impiegati. — La comunicazione dell'oggetto di un telegramma o anche del solo nome del corrispondente ad altra persona che non vi abbia diritto è considerata quale trasgressione del segreto del telegramma.

175. La punizione della destituzione viene inflitta, tranne pei capisquadra, guardafili e Fattorini, sentito il parere del Consiglio tecnico amministrativo.

176. Per le abusive trasmissioni fatte per telegrafo, gl'Impiegati telegrafici sono soggetti al pagamento di doppia tassa se quelle trasmissioni hanno relazione col servizio, e di tripla se non vi hanno relazione, oltre all'applicazione delle punizioni segnate nell'articolo 170. — Il pagamento di tale tassa è inflitto dagli Ispettori Capi e Sotto-Ispettori in visita, dai Direttori compartimentali e dai Capi d'Ufficio. — Gl'Ispettori Capi, i Sotto Ispettori e i capi d'Ufficio ne danno avviso al Direttore compartimentale.

CAPO VII. — *Disposizioni generali.*

177. Tutto il personale telegrafico con stipendio annuale, nominato con Decreto, deve prestare il giuramento prescritto dalle Leggi, ed è sottoposto alla ritenuta per

aver diritto di esser collocato a riposo, e di conseguire pensione. — Prestano pure giuramento gl'incaricati provvisori.

178. Quando un Impiegato è tramutato di residenza per motivo urgente deve partire fra le ventiquattro ore del ricevimento dell'ordine. — Ove non siavi urgenza il suo superiore può accordargli una dilazione non maggiore di dieci giorni. — In tutti casi non è accordato pel viaggio che il tempo più breve in cui possa compiersi.

179. A tutti gli Impiegati è assolutamente vietato di abitare nell'Ufficio tranne che per disposizione dell'Autorità politica o militare data per urgente motivo e notificata al Direttore compartimentale, il quale la comunicherà al Sotto Ispettore per vegliare che si ritorni alla regola generale, cessato il motivo dell'eccezione. — È eccettuato altresì il caso in cui la Direzione compartimentale creda opportuno lasciare un Fattorino a custode dell'Ufficio. — A tutti gli Impiegati è vietato di esercitare alcuna arte, mestiere, negozio o traffico che distolga dal servizio, di ammettere estranei nell'Ufficio e tanto più d'istruirli ivi nel maneggio degli apparati. — Può farsi eccezione sul disposto del presente articolo per gli Uffici di terza categoria, seconda le circostanze da apprezzarsi dalle Direzioni compartimentale.

180. Per lavori di costruzione e di manutenzione delle linee di minor importanza, che si danno in appalto, si devono redigere speciali capitolati da approvarsi dalla Direzione generale.

181. I registri, i verbali ed elenchi sotto qualunque denominazione citati nel presente Regolamento si devono per la massima parte redigere su appositi stampati, dei quali viene dato il modello dalla Direzione generale. — I modelli possono essere variati dalla Direzione generale e non se ne deve stampare alcuno nuovo senza sua autorizzazione.

CAPO VIII. — *Disposizioni transitorie.*

182. Il rapporto prescritto dall'articolo 30, che si manderà nel prossimo aprile riguarderà il solo secondo semestre dell'anno 1865 avendo però a corredo l'inventario di fin d'anno.

183. Nel pesonale citato all'articolo 177 s'intendono compresi gli antichi messaggieri nominati per Decreto.

184. Gl'impiegati enunciati nell'articolo 23 del Real Decreto del 18 settembre 1865 che otterranno destinazione di Commesso, qualora risulti non potere essi fornire convenientemente le incumbenze loro affidate, saranno sottoposti ad un esame teorico-pratico d'idoneità, ed in caso di cattiva prova saranno posti in disponibilità per riduzione di organico.

185. Speciali istruzioni saranno dettate dalla Direzione generale, sentito il Consiglio tecnico-amministrativo, per regolare il sistema di costruzione ed il servizio di manutenzione delle linee, il sistema di stabilimento e l'esercizio degli Uffici e l'istradamento dei dispacci, in applicazione delle norme prescritte dal presente Regolamento.

186. Saranno pure dettate dalla Direzione generale nuove norme per la formazione della statistica delle linee e degli Uffici, in attesa delle quali resterà il vigore il sistema fin ora seguito.

Firenze, 4 marzo 1866.

(N. 2434) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale addì 30 agosto 1865.

Proroga dei termini conceduti col R. Decreto 15 giugno 1865, N. 2342, per la condonazione di penalità di registro e bollo.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il nostro Decreto 15 giugno 1865, n. 2342, portante condono di penalità per infrazione delle Leggi sulle Tasse di Registro e di Bollo in atti e contratti di affitto e di colonia; sulla proposta del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È prorogato a tutto il 15 settembre prossimo il termine utile per godere del condono conceduto col suddetto Decreto. — V. Celerif. 1856, pag. 1256.

Ordiniamo ecc. — Dato a Torino il 25 agosto 1865.

VITTORIO EMANUELE. — Q. Sella. — G. Lanza.

(N. 2446) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale addì 30 agosto 1865.

Proroga del termine per la presentazione dei reclami relativi agli errori materiali occorsi sui ruoli della tassa sulla ricchezza mobile.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Veduta la Legge 14 luglio 1864, n. 1830, e la Legge successiva del 20 dello stesso mese, n. 1832, intorno all'imposta di ricchezza mobile; veduto il nostro Decreto 14 agosto 1864 col quale venne approvato il Regolamento per l'esecuzione delle Leggi suddette; sulla proposta del Ministro delle Finanze abbiamo ordinato e ordiniamo:

Articolo unico. È accordata una proroga di quindici giorni al termine di un mese assegnato dall'art. 93 del citato Regolamento per i ricorsi contro gli errori materiali che rinvengonsi nei ruoli, il quale è perciò portato a 45 giorni dalla pubblicazione dell'avviso del Sindaco di cui all'art. 89 del Regolamento stesso. — Ved. Celerif. 1864, pag. 1796 e 2194; — 1865, pag. 1256 e 1580.

Ordiniamo ecc. — Dato a Torino addì 23 agosto 1865.

VITTORIO EMANUELE. — Q. SELLA. — G. LANZA.

(N. 2797) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale l'8 maggio 1866.

Temporaria occupazione del Convento di Sant'Agostino in Catania.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la Legge 22 dicembre 1861 sulla occupazione temporanea di case religiose per causa di pubblico servizio sì militare che civile; vista la Legge 24 dicembre 1864, colla quale sono prorogate fino al 1° luglio 1866 le disposizioni della Legge suddetta; sulla proposizione del Ministro d'Agricoltura e Commercio abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

È fatta facoltà al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio di occupare temporaneamente ad uso civile tre stanze del Convento di Sant'Agostino in Catania, uniformandosi alle norme stabilite dalle Leggi sopra citate.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 15 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE. — BERTI.

RELAZIONE

***Fatta a S. M. dal Ministro delle Finanze il 6 maggio* 1866.**

Sire! Le aule nelle quali il primo Parlamento Italiano propugnò i diritti alla indipendenza ed unità nazionale sono monumenti preziosi e cari all'Italia: il conservarli come una delle memorie illustri del nostro risorgimento è voluto dall'affetto del popolo per tutto ciò che è segno di patria grandezza.

Il Governo di V. M. pertanto, mentre accolse con viva compiacenza la deliberazione presa dal Consiglio comunale di Torino di conservare la grand'aula del Parlamento Sardo, della quale va adorno il Palazzo Carignano in quella città, stimò che guarentir si dovesse egualmente da qualsiasi innovazione l'aula del Palazzo Madama che fu sede in prima del Senato del Regno di Sardegna e poscia di quello del Regno d'Italia.

Ho quindi l'onore di presentare alla firma di V. M. l'unito schema di Decreto col quale al municipio di Torino ed all'Italia è dato pegno di rispetto a ciò che ricorda una delle più recenti sue glorie.

(N. 2932) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale addì 31 maggio 1866.

Conservazione della grande aula del Senato nel palazzo Madama in Torino.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze; sentito il Consiglio dei Ministri abbiamo decretato e decretiamo:

La grande aula del Senato nel Palazzo Madama in Torino sarà conservata, nell'attuale suo stato, come monumento di storia nazionale.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 6 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. SCIALOJA.

(N. 2927) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale addì 30 maggio 1866.

Occupazione temporaria, per uso militare, del Convento delle Orsoline in Piacenza.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la Legge 22 dicembre 1861 sulla occupazione temporaria di Case religiose per causa di pubblico servizio sì militare che civile; vista la Legge 24 dicembre 1864, colla quale sono prorogate fino al 1° luglio 1866 le disposizioni della Legge suddetta; sulla proposta del nostro Ministro della Guerra abbiamo decretato e decretiamo:

È fatta facoltà al Ministero della Guerra di occupare temporariamente ad uso militare il Monastero delle Orsoline in Piacenza, provvedendo, a termini dell'art. 4 della suddetta Legge, a ciò che riguarda il culto, la conservazione delle opere d'arte e l'alloggiamento delle monache ivi esistenti.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 13 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — I. PETTINENGO.

(N. 2928) LEGGE

inserta nella Gazzetta Ufficiale il 23 maggio 1866.

Sono abrogate le disposizioni dell'art. 4 del Decreto della cessata Luogotenenza Generale di Sicilia del 15 dicembre 1860, sulla Guardia Nazionale.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 4 del Decreto della cessata Luogotenenza generale di Sicilia del 15 dicembre 1860, n. 11. — Colla pubblicazione della presente Legge avranno piena esecuzione nelle Provincie Siciliane le disposizioni di Legge che negli art. 2 e 19 della Legge 4 marzo 1848 sulla Guardia Nazionale. — Ved. Calend. 1848, pag. 137.

Ordiniamo ecc. — Data a Firenze addì 13 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — CHIAVES.

Ved. gli *Atti del Parlamento Italiano*, sessione del 1865-66, Camera dei Deputati, N. 46, 271, 326 e 329. — Senato del Regno, N. 74, 77 e 82.

(N. 2933) LEGGE

Inserta nella Gazzetta Ufficiale addì 1° giugno 1866.

Regole per l'istituzione od il cambiamento in modo permanente di fiere e mercati.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Spetta ai Consigli comunali di stabilire le fiere ed i mercati nelle località dipendenti dalla loro amministrazione. — La rispettiva deliberazione sarà trasmessa al Prefetto perchè ne ordini la pubblicazione nei Comuni limitrofi. — In caso di opposizione da parte dei medesimi, deciderà la Deputazione provinciale. — Contro la decisione della stessa è aperto il ricorso al Consiglio provinciale che pronuncierà inappellabilmente. — Il termine per opporsi alla deliberazione dei Consigli comunali è di trenta giorni dal dì della pubblicazione, spirato il quale la deliberazione rimane esecutiva.

2. Per l'istituzione di una fiera o di un mercato e pel loro cambiamento in modo permanente sarà pagato a titolo di registrazione della deliberazione del Consiglio comunale una tassa a favore dello Stato, secondo la tabella qui unita.

3. Tutte le disposizioni attualmente in vigore relativamente alla istituzione delle fiere e dei mercati restano abrogate in quanto sieno contrarie alla presente Legge.

Ordiniamo ecc. — Data a Firenze addì 17 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Berti.

Tabella *per la tassa di registro a favore dello Stato.*

Comuni aventi una popolazione	Per ciascuna Fiera o Mercato nuovo	Pel cambiamento in modo permanente di una Fiera o Mercato.
Superiore a 60,000 abitanti	L. 200 »	L. 100 »
Superiore a 30,000 abitanti	» 150 »	» 75 »
Superiore a 10,000 abitanti	» 100 »	» 50 »
Superiore a 5,000 abitanti	» 50 »	» 25 »
Al dissotto di 5,000 abitanti	» 25 »	» 12 50

Ved. gli *Atti del Parlamento Italiano*, sessione del 1865-66, Camera dei Deputati, N. 45, 253, 254, 256, 257, 258. — Senato del Regno, N. 69, 80, 81 e 82.

(N. 2936) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 30 maggio 1866.

I Luogotenenti e Sottotenenti di vascello ed i Sottotenenti che cessarono dal servizio per volontaria dimessione possono venirvi riammessi.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 29, paragrafo 2°, della Legge sullo stato degli Ufficiali in data 25 maggio 1852, il quale permette che l'Ufficiale giubilato possa essere riammesso al servizio in tempo di guerra; considerato como possa occorrere di dover alimentare con mezzi eccezionali i quadri dell'Armata; sulla proposta del nostro Ministro della Marina abbiamo decretato e decretiamo:

La facoltà accordata col secondo paragrafo dell'art. 29 della Legge sullo stato degli Ufficiali sopraccitata di riammettere in tempo di guerra al servizio gli Ufficiali giubilati, è estesa ai Luogotenenti di vascello o Capitani, Sottotenenti di vascello o Luogotenenti, e Sottotenenti, i quali cessarono dal servizio per volontaria dimissione, purchè non con-

tino più di 45 anni di età. — Agli ora detti Ufficiali, il tempo scorso prima della cessazione loro dal servizio sarà computato rispetto all'anzianità ed allo avanzamento secondo le norme stabilite dalla Legge sullo Stato degli Ufficiali, in quanto sieno applicabili. — V. Celerif. 1852, pag. 381.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 17 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — D. ANGIOLETTI.

(N. 2949) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale addì 30 maggio 1866.

Istituzione di un Tribunale militare presso ogni Corpo d'Armata concentrato.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il disposto dell'art. 291 del Codice penale militare; sulla proposta del nostr Ministro della Guerra abbiamo decretato e decretiamo:

È stabilito un Tribunale militare presso ciascun Corpo d'Armata per le truppe concentrate.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 27 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — PETTINENGO.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 30 maggio 1866.

Formazione d'uno squadrone di Guide destinato in servizio presso i Corpi Volontari.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il nostro Decreto del 6 maggio 1866 per la formazione dei Corpi Volontari; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È approvata la formazione di uno squadrone di Guide destinato a prestare servizio presso i Corpi Volontari.

2. Lo squadrone sarà formato mediante arruolamenti volontari di individui provvisti di cavallo di loro proprietà, meno le eccezioni indicate nella tabella annessa al presente Decreto.

3. Le competenze in contanti ed in natura dello squadrone Guide, saranno quelle stesse che sono fissate per la cavalleria dell'Esercito.

4. Tutte le prescrizioni disciplinarie ed altre applicabili ai Corpi Volontari, a tenore del nostro Decreto 6 maggio 1866, sono applicate agli individui che fanno parte dello squadrone.

5. La composizione e forza dello squadrone Guide sarà quale risulta dalla tabella annessa al presente Decreto d'ordine nostro firmato dal Ministro della Guerra.

6. L'armamento, l'uniforme e l'equipaggiamento dello squadrone saranno determinati dal nostro Ministro della Guerra, il quale è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti. — Ved. alle pagine 746-47-48.

Dato a Firenze il 27 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — I. PETTINENGO.

Formazione dello squadrone Guide per i Corpi Volontari.

Uffiziali.

Comandante in 1° Uffiziale superiore 1 — Comandante in 2° Capitano 1 — Luogotenente in 1° 1 — Luogotenente in 2° 1 — Sottotenenti 2.

Guide (Bassa-forza).

Furiere 1 — Sergenti 6 — Caporali furieri 1 — Caporali 16 — Appuntati 8 — Trombettieri 4 — Maniscalchi 1 — Allievi maniscalchi 1 — Sellai 1 — Guide 160 — Cavalli di truppa n. 160 *.

* Dei 160 cavalli di truppa 30 saranno somministrati dall'Amministrazione della Guerra per uso di alcuni ex-sotto-uffiziali o ex-caporali di cavalleria, dei trombettieri, del maniscalco, allievo maniscalco e sellaio, che si presenteranno all'arruolamento.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 30 maggio 1866.

Aumento nei battaglioni dei Volontari Italiani formati con R. Decreto 6 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il nostro Decreto del 6 maggio 1866; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

I battaglioni dei Volontari Italiani formati in seguito del Decreto succitato sono aumentati sino al numero di 40. — Ved. alle pagine 746-47-48.

Il Ministro della Guerra ecc. — Dato a Firenze addì 29 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Di Pettinengo.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 30 maggio 1866.

Formazione di due battaglioni di Bersaglieri Volontari *armati di carabina.*

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il nostro Decreto 6 maggio 1866; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. È approvata la formazione di due battaglioni di Volontari armati di *carabina*, e destinati ad operare unitamente ai Corpi formati a tenore del Decreto succitato.

2. Gli ora detti battaglioni prenderanno la denominazione di 1° e 2° battaglione di *Bersaglieri Volontari* e saranno indipendenti l'uno dall'altro.

3. Le condizioni d'arruolamento saranno quelle stesse stabilite per gli altri Corpi nel Decreto già citato, ed il nostro Ministro della Guerra determinerà quelle altre speciali riconosciute necessarie per l'ammessione in tali battaglioni.

4. L'armamento potrà essere di proprietà degli individui o somministrato dai Municipi che già ne fecero la profferta; ad ogni modo dovrà essere uniforme in ciascun battaglione.

5. La formazione e forza dei battaglioni saranno le stesse di quelle dei battaglioni di bersaglieri dell'Esercito *sul piede di guerra*, e la divisa sarà determinata con disposizione del nostro Ministro della Guerra, il quale è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti. — Ved. alle pagine 746-47-48.

Dato a Firenze 29 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Di Pettinengo.

(N. 2951) LEGGE

inserta nella Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 1866.

Gli effetti della Legge 26 marzo 1865 sono estesi agli Ufficiali della cessata Marina Napolitana.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Le disposizioni della Legge 26 marzo 1865, n. 2203, a favore degli Uffiziali del già Esercito delle Due Sicilie, sono estese a quelli della cessata Marina Napolitana. — Ved. Celerif. 1865, pag. 844.

Ordiniamo ecc. — Data a Firenze addì 2 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — D. ANGIOLETTI.

Ved. gli *Atti del Parlamento Italiano*, Sessione del 1865-66, Camera dei Deputati, N. 285, 430 e 433. — Senato del Regno, N. 11, 38 e 40.

Firenze, 21 *dicembre* 1865.

Circolare del Ministero di Finanze (Direzione generale delle Tasse)

Tassa fondiaria sovra edifici provinciali e comunali nelle Provincie Meridionali, destinati ad uso pubblico.

Incerte sono state alcune Direzioni delle Tasse e del Demanio delle Provincie Meridionali sull'interpretazione dell'art. 10 della Legge 14 luglio 1864, N. 1831, e sull'applicazione dell'art. 11 della suddetta Legge in quanto agli edifici provinciali e comunali ch'erano esentati dalla fondiaria, lorchè erano destinati ad uso pubblico.

Questo Ministero, inteso il parere dell'abolito Consiglio delle contribuzioni dirette di Napoli, e conformemente allo avviso del Consiglio di Stato, è venuto nella seguente risoluzione:

1. Che la facoltà conceduta alle Provincie ed ai Comuni nelle Provincie Meridionali, di ottenere, in seguito di reclamo, la moderazione od il rilascio della tassa imposta sopra i loro edifici destinati a pubblico uso, si debba intendere quale uno dei privilegi dei quali si parla nell'art. 10 della sopracitata Legge di luglio 1864, N. 1831, e quindi per effetto di essa Legge abolito;

2. Che in conseguenza i detti edifici debbono con effetto pagare l'imposta fondiaria senza pretendere alcun rilascio, nè moderazione, ma nella misura prescritta dall'art. 11 della Legge suddetta fino al 1866; — V. Celerif. 1864, pag. 1549 e 2474.

3. Che, non potendo la detta Legge aver effetto retroattivo, si possa concedere nei soliti modi pel primo semestre 1864 la moderazione o rilascio della tassa corrispondente al detto semestre sui fabbricati dei quali si ragiona.

Pel Ministro, G. FINALI.

Firenze, 30 *dicembre* 1865.

Circolare (N. 89) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Concorso dei Comuni nelle spese delle Guardie di Sicurezza Pubblica.

Il Ministro stima opportuno di ricordare ai sigg. Prefetti del Regno che, conforme dispone l'articolo 25 della nuova Legge sulla Pubblica Sicurezza, devono in fine d'ogni anno comunicare ai Municipi lo stato delle giornate di presenza delle Guardie che furono realmente pagate pel servizio prestato nel rispettivo territorio, onde i Comuni siano in grado di predisporre i fondi occorrenti al pagamento della metà retribuzione che ad essi spetta per i graduati e Guardie di Pubblica Sicurezza, esclusi i Comandanti di compagnia. — Ved. Celerif. 1865, pag. 1057.

Per determinare la quota precisa che a tale oggetto deve assegnarsi a ciascun Comune, i signori Prefetti conteggieranno da prima le giornate in ragione della forza stabilita secondo l'organico, comprendendo gli allievi destinati al deposito d'istruzione: di poi desumeranno dai ruoli di paga le giornate per cui non occorse spesa, stante la mancata presenza od altro di qualche Guardia o graduato; avvertendo però di ritenere come sempre presenti gli allievi del deposito e quindi come pagato il loro stipendio. Se il numero di queste giornate è superiore al decimo di quelle computate sulla forza organica, in tal caso la spesa risparmiata verrà dedotta dal montare complessivo degli stipendi delle Guardie, e la quota del Comune verrà stabilita in ragione di metà del residuo risultante. A maggiore chiarezza in proposito, si vegga l'esempio posto in fine alla presente.

Per le Provincie Napoletane siffatta comunicazione avrà principio coll'ultimo dell'anno 1866; siccome soltanto dal 1° gennaio p. v. venne posta a carico di quei Comuni la metà della suindicata retribuzione per le altre Provincie, che già per effetto di precedenti Leggi avevano l'aggravio di simile spesa, essa avrà luogo alla fine dell'anno corrente. Ai Municipi di queste ultime Provincie verrà notificato per l'anno 1865 l'importo corrispondente alla metà delle spese di casermaggio sostenute dal Governo, acciò i medesimi abbiano del pari a provvedere per il relativo rimborso.

I signori Prefetti trasmetteranno contemporaneamente al Ministero un esemplare della notifica diretta ai Municipi, per poter curare l'incasso della quota rispettivamente attribuita.

Pel Ministro, ALASIA.

ESEMPIO

In un Comune il drappello delle Guardie, secondo l'organico, è costituito *poniamo dal* 1° *giugno a tutto dicembre* 1865) di un *vice-brigadiere*, due *appuntati* e di quattro *guardie*. Effettivamente però dai ruoli di paga risulta che fino al 15 novembre non venne corrisposto lo stipendio ad uno dei due appuntati e ad una delle quattro guardie fino al 1° ottobre. Risultati secondo l'organico:

				Giornate		Lire
1 Vice-brigadiere - dal 1° giugno a tutto dicembre . . . giornate. . . . . »	210	a L. 2,50 L.	525 »			
2 Appuntati id. id. . . . . »	420	» 2,22,22 »	933 »			
4 Guardie id. id. . . . . »	840	» 2, — »	1680 »			
	1470	L.	3138 32	1470		3138 32
Risparmio di spesa secondo i ruoli:						
1 Appuntato dal 1° giugno a tutto il 15 novembre . . . giornate . . . . »	165	L.	366 66			
1 Guardia dal 1° giugno al 1° ottobre . »	120		240 »			
Sommano . . »	285					
Essendo il numero delle giornate non pagate superiore a 147 che è il decimo delle giornate 1470 risultante in base all'organico, ha luogo la deduzione del risparmio della spesa di . . . . L.			606 66	»	L	606 66
e quindi il Comune dovrà concorrere nel pagamento della metà del residuo di . . . . L.						2531 66
che è quanto a dire in . . . . L.						265 83

Ammesso, per ipotesi, che il numero delle giornate non pagate fosse invece risultato di 146, il Comune non avrebbe avuto diritto ad alcuna riduzione, e dovrebbe contribuire nella metà della spesa complessiva di L. 3138. 32 stabilita sull'organico, giacchè il numero di dette giornate è inferiore al decimo di quello che corrisponde alle giornate 1470, conteggiate sul complesso della forza stabilita.

Firenze, 31 dicembre 1865.

Circolare (N. 60) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Competenza passiva delle spese pel casermaggio delle Guardie di Pubblica Sicurezza pel primo trimestre 1865.

In seguito alle molteplici rappresentanze pervenute da parte di diversi Municipi del Regno sulle disposizioni date colle Circolari del 12 luglio e 20 settembre p. p. in ordine al tempo in cui doveva entrare in vigore l'art. 23 della Legge sulla P. S. del 20 marzo 1865 allegato *B*, che pose a carico dei Comuni le spese pel casermaggio delle Guardie di P. S., il sottoscritto, desideroso che la questione venisse ripresa in esame e maturatamente studiata, provocava in proposito il parere del Consiglio di Stato a sezioni riunite, il quale in adunanza 23 p. p. settembre opinava doversi anche per tale categoria di spese, come per tutte le altre nuovamente imposte ai Comuni e alle Provincie dalle recenti Leggi di unificazione amministrativa, ritenere applicabile il disposto generale dell'art. 236 della Legge 20 marzo 1865, allegato *A*.

Lo scrivente, apprezzando le considerazioni di diritto svolte in siffatto parere, e preoccupandosi delle ragioni d'ordine amministrativo ed economico che raccomandano tale misura, in vista particolarmente dell'impossibilità in cui si trovavano i Comuni dello Stato di contemplare anteriormente alla pubblicazione della nuova Legge di Pubblica Sicurezza nei loro bilanci preventivi i fondi corrispondenti a tale onere, è venuto nella determinazione di adottare l'autorevole avviso del prefato consesso, e dichiara perciò che nulla dovrà innovarsi riferibilmente alla competenza passiva delle spese medesime fino a tutto l'anno corrente 1865.

Il signor Prefetto vorrà ciò partecipare ai Comuni da esso dipendenti, con avvertenza che, in riforma delle Circolari 12 luglio e 20 settembre 1865 (4689-4963 e 25687-25035), le spese pel casermaggio di cui si tratta non saranno ritenute a loro carico che dal 1° gennaio 1866 in avanti, non dubitando nemmeno il sottoscritto che nei preventivi Comunali di detto anno si sarà già provvisto allo stanziamento dei fondi all'uopo necessarii.

Si compiaceranno infine i signori Prefetti di disporre perchè vengano riprodotte a questo Ministero (Div. 4ª) le contabilità del casermaggio in parola per l'epoca dal mese di giugno a tutto dicembre 1865, e che erano state precedentemente respinte. — Ved. Celerif. 1865, pag. 1643 e 2139.

Pel Ministro, ALASIA.

Firenze, 8 gennaio 1866.

Circolare (N. 1) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Apertura di crediti ai Comuni per le spese di rimpatrio d'indigenti.

A partire dal 1° del corrente anno venne stabilito che la liquidazione delle contabilità delle spese di indennità di via e di trasporto d'indigenti, le quali, a tenore dell'articolo 5 del Regolamento 24 giugno 1860 sono i Comuni tenuti ad antecipare, venga direttamente operata dal Ministero in base alle specifiche di credito che trimestralmente o semestralmente le Comunità creditrici gli faranno pervenire col mezzo delle rispettive Prefetture.

Le aperture di credito per conseguenza che per tale articolo di spesa venivano fatte ai sigg. Prefetti negli scorsi anni cesseranno nell'anno corrente, per quanto ha tratto al servizio dell'anno in corso, nè più avranno luogo se non che per le restanze passive decorse a tutto il 1865, pelle quali continueranno a provvedere i sigg. Prefetti colle assegnazioni che loro si procureranno mediante convenienti aperture di credito sul capitolo 35 del bilancio di detto anno. — V. Celerif. 1860, pag. 1137-38.

A nessuna domanda di aperture di credito o di note di variazioni in aumento ai
ɪditi già aperti sarà dato corso, se contemporaneamente alla richiesta non sarà fatto
ɪoscere l'importo parziale delle somme che restano ad estinguersi, e pei crediti già
ərti non vien la domanda corredata del relativo prospetto di situazione finanziaria
ɪ cui venga dimostrata la necessità del nuovo fondo da assegnarsi.

Come poi non pochi Comuni trattandosi delle anticipazioni che fanno pel rimpatrio
gl'indigenti, ritardano anni ed anni a domandarne il rimborso. e mettono l'Ammini-
azione centrale nell'impossibilità, alla resa dei conti consuntivi dell'anno, il farne
urare l'importo tra le somme da trapassarsi dall'uno all'altro esercizio, il sottoscritto
ega i signori Prefetti di prevenire le Comunali Amministrazioni sotto la loro dipen-
nza dell'obbligo che tengono di presentare le loro specifiche di credito nel primo
mestre dopo scaduto l'anno solare da cui piglia nome l'esercizio finanziario a cui sono
ɪputabili, e di soggiunger loro che ogni e qualunque ritardo oltre detto termine le
ətterà nella circostanza di vedersene protratto il rimborso, infine a che entri in eser-
zio il bilancio di quell'anno in cui si avrà il mezzo di stanziarvi i corrispondenti fondi,
sendo intenzione del Ministero di non più ricorrere a domande di crediti sup-
imentarii.

Perdurando infine le Amministrazioni Comunali nel lamentato ritardo si vedrà chi
rive obbligato a promuovere dal Parlamento una disposizione che fissi un termine
la presentazione dei titoli in parola, trascorso il quale s'intendono decaduti dai loro
ritti di rimborso.

In questa circostanza il sottoscritto rinnova le più vive raccomandazioni, affinchè
rilascio dei fogli di via con indennità e mezzi gratuiti di viaggio sia rigorosamente
stretto ai casi preveduti nel Regolamento del 24 giugno 1860: esclusa ogni eccezione
favore, resa impossibile dalle condizioni delle Finanze.

Pel Ministro, ALASIA.

ISTRUZIONI MINISTERIALI

Per l'applicazione della Legge e Decreto sul domicilio coatto.

Art. 1. In ogni capo-luogo di Provincia è istituita una Giunta consultiva composta
el Prefetto Presidente, del Presidente e del Procuratore del Re del Tribunale ci-
ile e correzionale, e di due Consiglieri provinciali, scelti dai tre primi Membri,
ɪ quale dà il suo parere sulla convenienza di assegnare un domicilio coatto alle
ersone designate nell'articolo 3° della Legge 17 maggio 1866, numero 2907 (articolo
° del Regio Decreto 20 maggio 1866, numero 2918).— V. alle pagine 835 e 842.

2. I signori Prefetti si metteranno subito d'accordo col Presidente e col Procura-
ore del Re del Tribunale civile e correzionale del Circondario giudiziario, nel quale
ɪa sede la Prefettura per scegliere i due Consiglieri provinciali che debbono far
ɪarte della Giunta consultiva: sceglieranno pure altri due Consiglieri provinciali, i
ɪuali, come supplenti, surrogheranno i Membri ordinari in caso di assenza. — I si-
gnori Presidenti dei Tribunali, quando non possano intervenire alle sedute della
Giunta, si faranno surrogare dal Vice-Presidente, o da un Giudice. — Nello stesso
aso i signori Procuratori del Re si faranno surrogare da uno dei loro Sostituti. —
. signori Prefetti incaricheranno un Delegato di Pubblica Sicurezza dell'Ufficio di
Segretario della Giunta consultiva.

3. Le Giunte consultive danno il loro parere incondizionato sulla convenienza di
ɪssegnare un domicilio coatto agli oziosi, ai vagabondi, ai camorristi, a tutte le
ɪersone ritenute sospette secondo la designazione del Codice penale 20 novembre 1859,
ed a tutte quelle altre per cui vi sia fondato motivo di giudicare che si adoperino
ɪ restituire l'antico stato di cose, o per nuocere in qualunque modo all'Unità
d'Italia ed alle sue libere istituzioni.

4. Sul conto delle persone per le quali le Giunte consultive debbono dare pareri,
i signori Prefetti raccoglieranno le informazioni dai Sotto-Prefetti, Pretori, Sindaci
'unzionari di Pubblica Sicurezza e Comandanti l'Arma dei Reali Carabinieri; racco-
glieranno pure informazioni dai cittadini più rispettabili per onestà e rettitudine:
procureranno, se sarà possibile, di aver gli estratti del Casellario giudiziario, o do-
cumenti equivalenti.

5. Il Segretario della Giunta stende i processi verbali delle sedute. — Di questi processi verbali si fanno tanti estratti quante sono le persone alle quali la Giunta avvisa doversi assegnare un domicilio coatto: tali estratti sono conformi al mod. *A*. Ogni estratto deve contenere le seguenti indicazioni:

1° Data del processo verbale della seduta dal quale il parere è estratto;
2° Cognome, nomi e carica dei membri della Giunta che hanno emesso il parere;
3° Cognome, nomi, soprannomi e paternità della persona a cui si riferisce;
4° Luogo e data della nascita;
5° Luogo dell'ultimo domicilio;
6° Condizione sociale, ossia professione, arte o mestiere esercitati;
7° Stato civile o di famiglia, se cioè sia nubile, coniugato, con o senza prole;
8° Stato di fortuna, se cioè sia proprietario o nulla tenente, agiato o povero;
9° Designazione *assolutamente precisa* della categoria alla quale appartiene, se cioè ozioso, vagabondo, ecc.
10. Indicazione del giorno in cui è stato arrestato o altrimenti messo a disposizione dell'Autorità di Sicurezza Pubblica per essere assoggettato al parere della Giunta;
11. Motivazione del parere breve e precisa;
12. Termini del parere;
13. Firma del Segretario della Giunta munita del *visto* del Prefetto Presidente.

Ogni estratto del processo verbale deve oltreciò contenere un estratto delle informazioni delle Autorità, conforme al modello *B*, e, possibilmente, l'estratto del Casellario giudiziario. — V. alle pagine 263 e 272.

6. Gli estratti dei pareri affermativi, di quelli cioè coi quali la Giunta avvisa essere conveniente assegnare un domicilio coatto, devono essere *colla massima sollecitudine* inviati al Ministero dell'Interno, accompagnati da un elenco conforme al modello *C*. — Sono pure inviati al Ministero gli estratti dei pareri negativi, quando non siano emessi a voti unanimi.

7. Il Segretario della Giunta deve tenere un registro di tutte le persone per le quali la Giunta stessa dà parere conforme al modello *D*, e farvi successivamente le annotazioni indicate.

8. Nel manifestare al Prefetto la propria determinazione circa il parere della Giunta il Ministero gli indica il luogo nel quale deve essere inviata la persona da assoggettarsi a domicilio coatto.

9. Il Prefetto affida alla pubblica forza l'accompagnamento delle persone che devono essere assoggettate a domicilio coatto, procura che sia simultaneamente eseguito per molti, e che sia fatto senza pericolo di fuga.

10. Al Comandante della forza pubblica, alla quale è affidato l'accompagnamento, è consegnato un *foglio di ricognizione* conforme al modello *E*, il quale deve essere rimesso al funzionario di Sicurezza Pubblica incaricato di sorvegliare e amministrare le persone assoggettate a domicilio coatto.

11. Il comandante della forza pubblica alla quale è affidato lo accompagnamento rilascia ricevuta delle persone e dei documenti loro relativi al Funzionario che glieli consegna. — Il Funzionario incaricato dell'amministrazione e sorveglianza delle persone soggette a domicilio coatto, a sua volta rilascia ricevuta al Comandante della forza pubblica delle persone e dei documenti che gli sono consegnati.

12. Le persone alle quali è assegnato un domicilio coatto sono soggette alle seguenti disposizioni:

1° Non possono allontanarsi dal luogo loro assegnato, nè uscire dal perimetro circoscritto con Decreto del Prefetto o del Sotto-Prefetto.

2° Non possono abbandonare l'abitazione loro assegnata dall'Ufficiale di Sicurezza Pubblica incaricato di amministrarle e sorvegliarle, senza una di lui autorizzazione.

3° Non possono uscire dalla loro abitazione dopo un'ora di notte, nè prima del levare del sole senza l'autorizzazione dell'Ufficiale di Sicurezza Pubblica.

4° Debbono avere costantemente presso di sè una *carta di permanenza*, e mostrarla agli ufficiali ed Agenti della Sicurezza Pubblica ogni qualvolta ne siano richiesti.

5° Devono presentarsi all'Ufficiale di Sicurezza Pubblica ogniqualvolta egli le chiami (articolo 4°, Regio Decreto 20 maggio 1866, numero 2918).

13. In caso di trasgressione alle ingiunzioni date dall'Autorità nei termini dell'articolo precedente, il tempo dell'allontanamento o del confino sarà convertito nella pena del carcere (articolo 4° della Legge 17 maggio 1866, numero 2907).

14. Il giudizio dei reati menzionati negli articoli 2 e 4 della Legge è devoluto ai Tribunali Correzionali (articolo 5° della Legge 17 maggio 1866, numero 2907).

15. L'amministrazione e sorveglianza delle persone soggette a domicilio coatto è affidata ad Ufficiali di Pubblica Sicurezza specialmente incaricati di questo servizio, sotto la direzione dei signori Prefetti e Sotto-Prefetti.

16. L'Ufficiale di Sicurezza Pubblica incaricato dell'amministrazione e sorveglianza dei domiciliati coatti ha i seguenti doveri:

1º Appena ricevuta una persona soggetta a domicilio coatto la inscrive in un registro conforme al modello *F*;

2º Conserva il *foglio di ricognizione* conforme al modello *E*, e vi fa le necessarie annotazioni;

3º Comunica alle persone soggette a domicilio coatto le disposizioni legislative che regolano la loro condizione; fa loro conoscere i limiti, e le ore oltre le quali non è lecito uscire; rimette loro una *carta di permanenza* conforme al modello G, colla raccomandazione di tenerla costantemente presso di sè e di mostrarla agli Ufficiali ed Agenti di Sicurezza Pubblica;

4º Assegna l'abitazione e consegna gli oggetti di letto alle persone soggette a domicilio coatto colla raccomandazione di non abbandonare quella, e di conservare questi in buono stato, e nella massima nettezza;

5º Raccomanda alle persone soggette a domicilio coatto di darsi al lavoro secondo il dovere loro imposto; e procura, per quanto gli è possibile, a tutti il modo di ottenerne;

6º Procura che ogni persona soggetta a domicilio coatto frequenti le scuole, dove siano stabilite dal Ministero;

7º Mantiene l'armonia, la disciplina, l'ordine e la nettezza fra le persone affidate alla sua sorveglianza;

8º Ad ogni periodo di cinque giorni paga il sussidio a quelli che ne hanno diritto, e ne prende nota nel proprio registro;

9º Eseguisce le distribuzioni straordinarie che possono essere ordinate;

10. Tiene un conto esatto delle spese e delle somme ricevute per farvi fronte.

11. Tiene un esatto inventario degli oggetti destinati all'uso delle persone destinate a domicilio coatto;

12. Ad ogni periodo di 15 giorni, e colla data del 1º e del 16 d'ogni mese, trasmette al suo superiore una relazione sul movimento delle persone soggette a domicilio coatto diretta al Ministro dell'interno e conforme al modello *H*, oltre a quelle altre che i casi o le circostanze gli consiglieranno di fare;

13. Denunzia all'Autorità giudiziaria competente le contravvenzioni all'art. 4º del Regio Decreto 20 maggio 1866, numero 2918;

14. Eseguisce gli ordini de'suoi superiori e tutte le altre prescrizioni che gli son fatte dalla presente istruzione e dalle leggi generali.

17. La durata del domicilio coatto, la quale è di un anno, giusta l'articolo 3º della Legge, decorre dal giorno in cui la persona che vi è soggetta è stata arrestata o altrimenti messa a disposizione dell'Autorità di Sicurezza Pubblica.

18. Quando una persona soggetta a domicilio coatto debba comparire come testimonio, o come imputato davanti all'Autorità giudiziaria, la citazione, o il mandato d'arresto debbono essere trasmessi al Funzionario di Sicurezza Pubblica incaricato di sorvegliarla, il quale li ritiene presso di sè per suo discarico, ed esige ricevuta della consegna dal Comandante della forza pubblica a cui è a fidata la traduzione.

19. I parenti delle persone soggette a domicilio coatto possono essere autorizzati a recarsi presso di loro, purchè facciano il viaggio a proprie spese.

20. Nessun ricorso nell'interesse di persone soggette a domicilio coatto può essere mandato direttamente al Ministero, ma deve essere rimesso al Funzionario locale di Pubblica Sicurezza, il quale lo trasmette per la via gerarchica, annotandovi le proprie informazioni ed il proprio avviso sul merito. I ricorsi altrimenti trasmessi vengono annullati. È solo lecito di scrivere direttamente al Ministero, quando si tratti di reclami contro i Funzionari per le cui mani dovrebbe passare il riscontro, tenendo la via gerarchica.

21. Sono titoli a speciali riguardi verso le persone soggette a domicilio coatto la buona condotta, l'assiduità al lavoro, la frequenza alle scuole che possono essere stabilite a loro vantaggio.

22. Allorchè la persona soggetta a domicilio coatto debba essere rilasciata per scadenza del termine o per ordine del Ministero, viene munita dall'Ufficiale di Sicurezza Pubblica, incaricato della sorveglianza, d'un foglio di via obbligatorio, con indennità e mezzi di trasporto, quando sia necessario, e diretta al luogo nel quale dichiara voler fissare la sua residenza.

23. L'Ufficiale di Sicurezza Pubblica incaricato della sorveglianza deve avvertire

del rilascio che eseguisce il prefetto della provincia a cui è diretta la persona già soggetta a domicilio coatto.

24. Per far fronte alle spese il Ministero aprirà dei crediti sul fondo stanziato all'articolo 3°, capitolo 63, del bilancio passivo per l'esercizio corrente a favore dei signori Prefetti e Sotto-Prefetti, i quali somministreranno agli Ufficiali di Sicurezza Pubblica somme proporzionate ai bisogni. — Qualora debbano fare spese eccezionali o rilevanti, i signori Prefetti o Sotto-Prefetti ne domanderanno la facoltà al Ministero.

25. Le persone soggette a domicilio coatto che non provino di avere mezzi propri di sussistenza sono obbligate a lavorare. — Il Governo somministra l'alloggio gli oggetti di letto ed un sussidio di 40 centesimi al giorno alle persone soggette a domicilio coatto che non hanno mezzi propri di sussistenza, e non se ne possono procacciare lavorando, per cause indipendenti dalla loro volontà (articolo 7° del Regio Decreto 20 maggio 1866, numero 2918).

26. Gli oggetti di letto da somministrarsi alle persone soggette a domicilio coatto consistono in un paglericcio ed una coperta.

27 Le persone soggette a domicilio coatto che lavorando guadagnano 40 o più centesimi al giorno non hanno diritto al sussidio; sono però egualmente loro concessi gratuitamente l'alloggio e gli oggetti di letto.

28. Quando il Ministero lo creda opportuno invece del sussidio in danaro somministra il vitto, nelle proporzioni stabilite cogli articoli 227 e seguenti del Regolamento generale per le carceri giudiziarie, approvato col Regio Decreto 27 gennaio 1861. — V. Celerif. 1861, pag. 1057 e 1169.

29. Gli ammalati sono ricoverati negli spedali per conto del Governo; però mentre stanno negli ospedali non han diritto al sussidio; dove manchino gli ospedali il Ministero provvede alla cura gratuita.

Firenze, 20 maggio 1866. *Il Ministro* CHIAVES.

SOMMARIO

N° 29 della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI per l'anno 1866
(Assoc. per un anno: Firenze L. 15 - Per la Posta L. 16)

SOMMARIO

(N. 2942) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 7 giugno 1866.

Somma che il creditore deve anticipare per la spesa degli alimenti del debitore sottoposto all'arresto personale.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la Legge del 2 aprile 1865, n. 2215, con la quale il Governo del Re è autorizzato a fare con Decreto Reale le disposizioni necessarie per la compiuta attuazione del Codice di procedura civile; visto l'art. 761 del detto Codice che, prescrivendo il modo col quale il creditore deve anticipare la spesa degli alimenti del debitore sottoposto all'arresto personale, lascia che la somma occorrente a tal uopo sia determinata dai Regolamenti; essendo necessario che tale somma sia determinata in modo uguale per tutte le Provincie del Regno, sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia, d'accordo con quello dell'Interno, abbiamo decretato e decretiamo:

La somma che il creditore deve anticipare, giusta l'art. 761 del Codice di procedura civile, per la spesa degli alimenti del debitore sottoposto all'arresto personale, è fissata in una lira al giorno a cominciare dal 1° luglio 1866.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 27 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — CHIAVES.

(N. 2937) REGIO DECRETO

Apertura di un Corso eccezionale nella Scuola militare di Fanteria e Cavalleria.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visti i Regii Decreti 6 aprile 1862, 18 settembre 1865 e 30 dicembre 1865 relativi all'ordinamento della Scuola militare di Fanteria e Cavalleria; considerato che per le Armi di Fanteria e Cavalleria dell'Esercito può farsi il bisogno di un numero di Sottotenenti maggiore di quello che è in grado di fornire la Scuola militare di Fanteria, ecc.:

Art. 1. Il Regolamento 6 aprile 1862, con cui sono state regolate le condizioni per l'ammessione, il corso e lo scompartimento degli studi agli istituti militari superiori e secondari è temporaneamente modificato per quanto concerne la Scuola militare di Fanteria e Cavalleria dalle *Norme eccezionali* annesse al presente Decreto e firmate dal nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra, ferme restando le disposizioni in detto Regolamento contenute relativamente agli altri istituti militari, o che non siano in opposizione colle citate Norme eccezionali.

2. Il numero degli allievi sarà regolato dal nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra a seconda delle esigenze.

3. Gli allievi non provenienti dai collegi militari o dal militare servizio, dovranno, all'atto della loro ammessione nella Scuola militare di Fanteria e Cavalleria, contrarre l'arruolamento volontario per anni due. Per gli altri continuerà ad essere applicato il disposto dell'articolo 43 del Regolamento 6 aprile 1862.

4. La durata dell'intiero corso degli studi presso la Scuola militare di Fanteria e Cavalleria, fissata a due anni dall'articolo 41 del Regolamento 6 aprile 1862, potrà essere abbreviata ad un anno ed anche a meno conforme alle circostanze, e per semplice determinazione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra.

5. Il Personale pel governo e per l'amministrazione, e quello pel culto, per l'istruzione religiosa e per l'insegnamento nella scuola militare di Fanteria e Cavalleria, gli stipendi ed i vantaggi loro assegnati e l'assimilazione ai gradi militari dei membri dei personali ora detti che non fanno parte dell'Esercito, saranno conformi ai due specchi annessi al presente Decreto d'ordine nostro sottoscritti dal Ministro della Guerra, e si intenderanno sostituiti agli specchi 1 e 2 annessi al succitato R. Decreto 30 dicembre 1865, a datare dal 1° giugno 1866. — V. Celerif. 1862, pag. 1153; — 1866, pag. 382.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 20 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — I. PETTINENGO.

(Seguono due *Specchi del Personale pel governo, amministrazione, insegnamento e culto*, inserti nella *Gazzetta Ufficiale* N. 149).

(N. 2938) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 6 giugno 1866.

Convenzione per costrurre una strada ferrata da Cuneo a Bastia per Mondovì.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la domanda degli ingegneri Saverio Avenati ed Andrea Peverelli per ottenere dal Governo la facoltà di costrurre una strada ferrata da Cuneo a Bastia per Mondovì;

sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici; ritenuta l'autorizzazione accordata coll'articolo 8 della Legge 14 maggio 1865, n. 2279; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvata la convenzione stipulata sotto la data del 18 corrente tra il Ministro dei Lavori Pubblici e gli ingegneri Saverio Avenati ed Andrea Peverelli per la costruzione di una strada ferrata da Cuneo a Bastia per Mondovì.

Art. 2. Mediante apposito stanziamento nel Bilancio dello Stato, verrà a suo tempo provvisto per il pagamento del milione di sussidio accordato per la costruzione di detta linea dall'art. 8 della Legge 14 maggio 1865. — V. Suppl. alla Celerif. 1865, N. 2279.

Ordiniamo ecc. — Dato in Firenze addì 20 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — S. Jacini.

CONVENZIONE

per la costruzione di un tronco di strada ferrata da Cuneo *a* Bastia *per* Mondovì.

Tra il sig. Ministro dei Lavori Pubblici del Regno d'Italia contraente a nome dell'Amministrazione dello Stato, ed il signor ingegnere *Saverio Avenati*, stipulante a nome proprio, ed in quello del signor ingegnere *Andrea Peverelli* in forza di mandato speciale conferitogli con procura in brevetto del 5 maggio 1866, rogato in Torino dal notaio Cesare Taccone, fu convenuto quanto infra:

Art. 1. In dipendenza dell'autorizzazione data al Governo del Re coll'articolo 8 della Legge 14 maggio 1865, n. 2279, è concessa ai signori Saverio Avenati ed Andrea Peverelli la facoltà di costruire a tutte loro spese, rischio e pericolo una strada ferrata da *Cuneo* a *Bastia* per *Mondovì*. Essa strada sarà tracciata in base al progetto di massima dagli ingegneri suddetti redatto colla data 15 aprile 1866.

2. Nella compilazione del progetto definitivo verranno fatti gli opportuni studi per avvicinare maggiormente la linea a *Beinette*, *Margarita*, *Morozzo* e *Mondovì*, per limitare all'8 per mille la pendenza tra *Cuneo* e *Mondovì*, per raddolcire quella del 15 per mille segnata in profilo per la sezione tra *Mondovì* e *Bastia* e per elevare il suolo della ferrovia tra i chilometri 3 e 9 onde non intercettare lo scolo dei campi, secondo che fu proposto dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici con parere del 21 aprile corrente anno.

3. Lungo la linea saranno stabilite stazioni o fermate in vicinanza di *Beinette*, *Margarita*, *Morozzo-Roccadebaldi* e *Mondovì*, alle quali località verrà a tal uopo predisposto un piano orizzontale di metri 500. — Saranno inoltre a carico dei concessionari le spese per l'ampliazione dell'area della stazione, e dei lavori pei locali necessari al servizio della nuova linea sì a *Cuneo* che a *Bastia*. — Ove l'apertura della linea *Cuneo-Mondovì* preceda l'attivazione all'esercizio della linea di *Savona*, dovranno i concessionari a loro cure e spese predisporre quanto sarà necessario per il servizio della stazione di *Bastia*. — Le curve di raccordamento della linea con quelle di *Cuneo* e di *Savona* a *Cuneo* ed a *Bastia* potranno essere di un raggio di metri 300.

4. L'esercizio della linea verrà assunto dalla Società ferroviaria dell'Alta Italia col corrispettivo del 50 per 0|0 del prodotto brutto a mente dell'obbligo impostole dall'articolo 6 della convenzione 30 giugno 1864, a quale oggetto verrà dal Governo indirizzata a tempo debito alla predetta Società formale richiesta.

5. Ove si verifichi il caso che i concessionari, valendosi della facoltà che ai medesimi è fatta cedano ad una Società anonima i diritti ed obblighi che derivano dal presente atto, la Società si costituirà col capitale di 3,350,000 lire indipendentemente dal prodotto dei sussidi concessi dal Governo e Corpi morali interessati. — La Società sarà retta da uno statuto da sottoporsi all'approvazione del Governo in conformità delle Leggi vigenti. Essa avrà facoltà di emettere obbligazioni sino alla concorrenza di lire 1,800,000.

6. I lavori di costruzione della strada ferrata dovranno essere intrapresi entro il termine non maggiore di sei mesi a datare dal giorno della promulgazione del Decreto

Reale che approva la presente concessione, e saranno condotti a compimento in un periodo non maggiore di due anni dalla data medesima.

7. I concessionari sono autorizzati a percepire per i trasporti sulla ferrovia, che è oggetto della presente convenzione, le tariffe accordate alla Società ferroviaria dell'Alta Italia (allegato A alla convenzione 30 giugno 1864). — Ai trasporti di persone ed oggetti per conto del Governo sarà applicata la tariffa speciale portata all'allegato B della citata convenzione. — Pel servizio di posta saranno osservate le disposizioni dell'articolo 48 di detta convenzione.

8. I concessionari a condizioni eguali avranno diritto a prelazione per la diramazione della linea *Cuneo-Bastia* (esclusi i due punti terminali) sia che debbano tali diramazioni esercitarsi con forze animali e con forze fisiche.

9. Un mese prima dell'epoca stabilita per lo incominciamento dei lavori i concessionari dovranno depositare nella Cassa dei depositi e prestiti in numerario od in effetti pubblici dello Stato cioè in Buoni del Tesoro od in titoli di rendita al 5 per cento che saranno ricevuti a valor nominale la somma di lire 500,000 per cauzione definitiva. Verrà in questa somma imputato il deposito provvisorio di lire 100,000 fatto a garanzia della presente convenzione come risulta dalla prodotta bolletta di ricevuta rilasciata dalla Cassa dei depositi e prestiti a Torino in data 5 corrente, n. 145. — Il suddetto deposito di lire 500,000 verrà restituito in rate non minori di lire 50,000 quando i concessionari facciano constare con atti autentici, di terreni acquistati di lavori eseguiti, o di materiali provvisti sul luogo per il doppio almeno di ciascuna rata da restituirsi. — L'ultima rata di lire 50,000 sarà ritenuta sino al collaudo definitivo.

10. La presente concessione è fatta sotto l'osservanza delle condizioni generali stabilite nel titolo V della Legge 20 marzo 1865 sul riordinamento delle opere pubbliche, dalle prescrizioni portate dal quaderno d'oneri che regola la concessione della strada ferrata di Savona per quanto alla presente concessione può riferirsi, ed in quanto non si è provveduto cogli articoli che precedono. — Essa non sarà nè definitiva, nè valida se non dopo approvata per Reale Decreto, e potrà dal Governo e dai concessionari venir dichiarata risolta, ove la Società di Savona, che verrà dal Ministero interpellata, dichiari usare del diritto di prelazione, che per il tronco *Bastia-Mondovì* le compete a termini dell'articolo 72 del citato quaderno d'oneri; come pure nel caso che entro il termine di tre mesi dalla promulgazione del Decreto Reale non siano state emesse e rese esecutive le deliberazioni dei Comuni, e dei Corpi morali, ai quali è dai concessionari richiesto un sussidio di lire 850,000, e non siasi sottoscritto un numero di azioni corrispondente ad un capitale di 1,675,000 lire.

Fatta, letta e sottoscritta in doppio originale a Firenze il 18 maggio 1866.

(N. 2939) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 6 giugno 1866.

Convenzione approvata per costrurre una strada ferrata da Monza a Calolzio.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la domanda presentata dalla Società anonima *Briantea* per ottenere dal Governo la autorizzazione di costrurre una strada ferrata da Monza a Calolzio; sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici; ritenuta la facoltà concessa dall'art. 6, lettera F, della Legge 14 maggio 1865, n. 2279; sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la convenzione stipulata sotto la data del 18 corrente tra il Ministro dei Lavori Pubblici ed i rappresentanti della Società anonima *Briantea* per la costruzione di una strada ferrata da Monza a Calolzio.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 24 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — S. Jacini.

CONVENZIONE

per la costruzione di un tronco di strada ferrata da Monza a Calolzio.

Tra il sig. Ministro dei Lavori Pubblici del Regno d'Italia contraente in nome dello Stato da una parte, ed i signori cav. Giuseppe Badoni Presidente della Camera di Commercio e d'Arti di Lecco, e Deputato al Parlamento Nazionale, ed Avvocato Carlo Aureggi di Milano, mandatari della Società anonima Briantea dall'altra parte, fu convenuto quanto infra:

Art. 1. I signori cav. Giuseppe Badoni, Deputato al Parlamento Nazionale, ed Avvocato Carlo Aureggi, debitamente autorizzati dalla Società anonima Briantea con mandato del 6 novembre 1865, rogato Laurin, si obbligano, promettono, e si sottomettono a nome, e per parte della Società predetta, di costruire a spese, rischio e pericolo della medesima una strada ferrata da Monza a Calolzio secondo il progetto di massima 26 dicembre 1863, redatto dagli Ingegneri Ernesto Bianchi e Giuseppe Crespi, colle modificazioni che verranno nel progetto definitivo introdotte in senso alle osservazioni fatte dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici col voto emesso in adunanza del 21 maggio 1864.

2. La concessione della predetta linea è fatta dal Governo sotto la osservanza delle condizioni generali stabilite nel titolo V della Legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, ed a quelle speciali contenute nel capitolato 10 luglio 1863 approvato con Legge 11 agosto stesso anno, n. 1441, per la costruzione della ferrovia Gallarate-Varese in quanto è applicabile alla concessione di cui trattasi, e per quanto non viene diversamente stabilito cogli articoli seguenti.

3. Il Governo richiederà a suo tempo la Società concessionaria delle ferrovie dell'Alta Italia perchè a senso dell'obbligo assunto coll'articolo 5 dell'atto 2 febbraio 1865 addizionale alla convenzione 30 giugno 1864 approvata con Legge 14 maggio 1865, n. 2279, intraprenda l'esercizio della linea suddetta col corrispettivo del 50 per cento sul prodotto brutto chilometrico.

4. Si obbligano i predetti signori Badoni ed Aureggi sempre a nome, e per parte della sovraindicata Società Briantea di eseguire entro tre mesi dalla data dell'approvazione di questa Convenzione un deposito di lire 250,000 in effetti pubblici dello Stato a valore effettivo, od in libretti della Cassa di risparmio di Milano amministrata dalla Commissione centrale di beneficenza, e ciò a titolo di cauzione definitiva per l'ottenuta concessione. Nella predetta somma verrà compenetrata riducendola a valore effettivo del corso della giornata in cui verrà eseguito il deposito definitivo la cauzione primordiale già versata in lire 50.000 in titoli al portatore al valore nominale come risulta dalla annotazione di vincolo estesa dalla Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti a Milano col n. 2288-478 a tergo della polizza n. 466 in data 18 marzo 1864. — V. Celerif. 1860, pag. 1265; — 1863, pag. 2264; — Suppl. alla Celerif. 1865, N. 2248 e 2279.

5 Sino a che non venga dalla Società designata la persona abilitata a ricevere le notificazioni e le intimazioni che potesse occorrere di fare alla Società, e che dovrà a tale effetto eleggere il suo domicilio nella capitale del Regno, sarà valida qualsiasi notificazione od intimazione quando venga alla Segreteria della Prefettura della Capitale.

6. La presente convenzione sarà definitiva, e valida tosto che sia approvata per Reale Decreto, avendo già la Società della strade ferrate Lombarde, interpellata, dichiarato di rinunziare assolutamente per la costruzione della predetta linea *Monza-Calolzio* al diritto di prelazione che le spetterebbe per il combinato disposto degli articoli 17, 18 e 19 del capitolato annesso alla convenzione 25 giugno 1860, approvata colla Legge 8 luglio stesso anno.

Fatta, letta e sottoscritta in doppio originale a Firenze il 18 maggio 1866.

Firenze, 18 gennaio 1866.

Circolare (N. 5) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

§ 1. *Istruzioni circa i provvedimenti* d'Ufficio *per la soddisfazione dei servigi obbligatorii provinciali.*
§ 2. *Norme circa il rogito de'contratti interessanti l'Amministrazione Provinciale.*

§ 1. Il bisogno che i servizi obbligatorii Provinciali procedano senza incaglio e la convenienza che nei provvedimenti dell'Autorità Governativa necessari a conseguire l'indicato scopo si abbia quella regolarità ed uniformità, che formano il requisito indispensabile di una bene ordinata Amministrazione, inducono questo Ministero ad impartire ai signori Prefetti del Regno le seguenti norme direttive in proposito.

Allorchè si verifichi il caso che un Consiglio Provinciale, o la Deputazione a vece del Consiglio si recusino di riconoscere in massima l'obbligo della Provincia a provvedere ad un determinato ramo di servizio, per essa reso obbligatorio da disposizioni di Legge, oppure, riconosciutolo, non vogliano ammetterne la spesa in quella proporzione dalla Legge stabilita, non basta che si proceda all'annullamento della relativa deliberazione ai termini dell'art. 192 e seguenti della vigente Legge Comunale e Provinciale del 20 marzo 1865, ma converrà che contemporaneamente e con l'atto stesso dell'annullamento si faccia luogo al provvedimento indicato dall'art. 85 del Regolamento per la esecuzione della indicata Legge, stato approvato col Regio Decreto dell'8 giugno successivo.

Questo procedimento, mentre non trovasi in contraddizione col disposto della Legge, presenta da un lato l'apprezzabile vantaggio di non opportare ritardo alle esigenze del ramo di servizio, nel cui interesse viene adottato, e non pregiudica dall'altro ai diritti della Rappresentanza Provinciale, cui non preclude l'adito al reclamo al Re, stato ole dalla Legge accordato contro la misura dell'annullamento. Ed è appunto nella veduta di porre riparo all'inconveniente del ritardo, che indispensabilmente vien prodotto dalla interposizione del reclamo, che apparisce dettato il surriferito art. 85, come ben resulta dalle parole con le quali incomincia il secondo paragrafo del medesimo.

Così allorquando il Consiglio Provinciale o la Deputazione, richiamati a deliberare sopra una spesa obbligatoria, tralascino di prendere in considerazione la proposta, occorrerà che dal Prefetto si abbia cura di devenire immediatamente all'applicazione dell'indicato art. 85, su di che non è d'uopo di spiegazione, essendo abbastanza esplicita la dichiarazione contenuta nella prima parte dell'articolo stesso.

E poichè si è porta occasione di parlare del reclamo che le Rappresentanze Provinciali possano avanzare contro l'annullamento di una deliberazione o contro il procedimento adottato ai termini del surriferito art. 85, fu d'uopo avvertire i signori Prefetti a vigilare che il reclamo suddetto venga munito del bollo di una lira a norma della prescrizione contenuta nell'art. 24, N. 6 della Legge sul bollo del 21 aprile 1862, sia che il medesimo venga contenuto nel corpo della deliberazione del Consiglio o della Deputazione Provinciale, sia che venga prodotto con atto separato in seguito al mandato dato con apposita deliberazione (nel qual caso la deliberazione può esser trascritta su carta libera), e che abbia inoltre il corredo di tutti i documenti ed informazioni necessarie a dare al medesimo il conveniente corso ai termini di legge.

Giova poi fermare l'attenzione de'signori Prefetti sulla differenza che passa fra le deliberazioni che i Consigli Provinciali emettono ai termini dell'art. 172 della Legge Comunale e Provinciale 20 marzo 1865 relativamente agli oggetti in esso indicati, e quelle che da essi vengono prese ai termini del successivo art. 176.

Le deliberazioni di questa categoria, rivestendo il carattere di deliberazioni semplicemente consuntive, non vincolano nell'esercizio della sua giurisdizione l'Autorità che è chiamata a statuire sul soggetto che hanno preso di mira, e quindi, se sieno state emesse ne'casi e ne'modi dalla Legge assentiti, con l'indicato criterio dovranno essere esaminate per gli effetti di che nell'art. 192 della citata Legge.

§ 2. Il dubbio promosso per parte di alcuni Prefetti, se per il rogito degli atti amministrativi cui si riferisce l'articolo 6 della Legge del 16 novembre 1859, N. 5725, stato

estesa a tutte le Provincie del Regno, le Deputazioni Provinciali possano essere astrette a valersi dell'opera del Segretario capo della Prefettura o di chi per esso, ovvero possano provvedersi altrimenti, richiama il Ministero a dare schiarimenti pure su questo rapporto. — V. Celerif. 1859, pag. 1322 e 1542; — 1862, pag. 1409 e 1541; — Suppl. al a Celerif. 1865, N. 2248 e 2321.

Anche ai termini della indicata Legge del 16 novembre 1859 non è fatto obbligo alle Rappresentanze Provinciali di valersi imprescindibilmente per tali atti dell'opera dei Segretari delle Prefetture. Può talvolta riconoscersi il bisogno di ricorrere all'opera di un pubblico notaio, e questa libertà di apprezzamento, che avevano in precedenza le Rappresentanze Provinciali, rimane tanto più conservata alle medesime dalla nuova Legge amministrativa del 20 marzo 1865, che s'impronta al principio della completa autonomia nella Amministrazione dell'Azienda Provinciale.

Si aggiunge poi ad ogni buon fine ed effetto che gl'Impiegati delle Segreterie delle Prefetture, che hanno fatto passaggio dalla dipendenza del Governo a quella della Provincia, hanno perduto per tale passaggio quella facoltà che aveano nella precedente loro qualità di rogare gli atti dipendenti dal loro Ufficio soggetti ad insinuazione, imperocchè la Legge del 16 novembre 1859, essendo di natura affatto eccezionale, non può applicarsi ad Impiegati che hanno una veste differente da quella in essa indicata, dovendo le eccezioni per regola comune di diritto essere interpretate restrittivamente.

Ne consegue quindi per le accennate osservazioni che i contratti interessanti l'Amministrazione della Provincia potranno essere ricevuti dagl'Impiegati dell'Ufficio Provinciale, ad eccezione di quelli che per disposto di Legge hanno bisogno dello intervento di un pubblico Notaio, nel qual caso dovrà adibirsi preferibilmente l'opera del Segretario capo della Prefettura corrispondendo gli emolumenti stabiliti dalla indicata Legge 16 novembre 1859, oppure quella di un notaio qualunque di soddisfazione della Deputazione Provinciale, non escluso quell'Impiegato dell'Ufficio Provinciale che fosse autorizzato al libero esercizio della professione notarile

In coerenza delle osservazioni contenute in questo secondo paragrafo, le quali combinano pure con le vedute del Ministero di Grazia e Giustizia, i signori Prefetti si compiaceranno di fare le occorrenti comunicazioni alla respettiva Deputazione Provinciale.

Pel Ministro, ALASIA.

Firenze, 19 *gennaio* 1866.

Circolare (N. 3) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Annuale revisione dei ruoli della Guardia Nazionale, e formazione di un quadro statistico.

Il mese di gennaio è l'epoca stabilita dalla Legge in cui i Consigli di ricognizione della Guardia Nazionale debbono procedere all'annua revisione dei ruoli, inscrivendo nella matricola e sui controlli del servizio, e cancellandone a seconda i casi tutti coloro nei quali il termine dell'età, il pagamento del censo, il domicilio, la condizione civile e gli altri requisiti di Legge abbiano sofferti delle modificazioni nel corso dell'anno precedente. Si dovrà pure in quest'epoca procedere dai suddetti Consigli alla formazione delle liste di tutti coloro che avranno acquistate le qualità volute per far parte della Guardia mobile e passarsi immediatamente dai Consigli di revisione alle operazioni di verifica per la definitiva formazione dei ruoli, avvertendosi che con Regio Decreto del 29 gennaio 1865, N. 2137, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 febbraio seguente, fu modificato l'art. 10 del Regolamento 24 settembre 1864 nel senso che, invece di un Consiglio di revisione per battaglione, ve ne sarà uno per Circondario.

Il Ministero che conosce con quante cure e con quale impegno i signori Prefetti si adoperano perchè la Guardia Nazionale del Regno consegua quel grado di sviluppo e di perfetto ordinamento a cui è desiderabile di vederla presto pervenire, è sicuro che essi avranno diretto a quest'ora ai singoli Municipi gli opportuni eccitamenti perchè i Consigli di ricognizione adempiano colla dovuta sollecitudine e con iscrupolosa accuratezza l'importante incarico che viene loro dalla Legge affidato. È perciò che il sotto-

scritto si astiene dal fare alcuna raccomandazione in proposito. Prega soltanto i signori Prefetti che appena ultimate le operazioni della revisione facciano tenere a questo Ministero uno stato delle Guardie Nazionali delle rispettive Provincie secondo le indicazioni accennate nello annesso prospetto, di cui si acchiude un conveniente numero di copie in istampa, affinchè la compilazione di simili quadri proceda più spedita ed a modo uniforme. Il lavoro riuscirà facile per quelle Provincie dove trovasi istituito un Ispettorato della Guardia Nazionale, perchè allora le notizie richieste pei singoli Comuni della Provincia si troveranno già raccolte nell'Ufficio dell'Ispettore; ad ogni modo poichè tre mesi di tempo sono da ritenersi piucchè sufficienti per recarsi a termine le operazioni della revisione, e per ottenersi dai singoli Comuni le indicazioni volute, cureranno i signori Prefetti che gli stati dei quali è parola giungano a questo Ministero non più tardi del 30 aprile prossimo. — V. Celerif. 1864, p. 2305; — 1865, p. 331

Questo Ministero avendo ancora disponibile buona quantità di fucili nuovi a percussione si farà premura a semplice richiesta dei signori Prefetti di spedirne loro quel numero di cui riconosceranno ancora il bisogno in seguito alle risultanze delle notizie raccolte in occasione della formazione del quadro di cui si tratta.

Siccome poi in quest'anno va a scadere il periodo legale del quinquennio d'esercizio per una grande parte degli Ufficiali di regia nomina, il sottoscritto prega con questa occasione i signori Prefetti a voler trasmettere con quella sollecitudine che potranno maggiore un categorico elenco, di cui si unisce il modulo, di tutti gli Ufficiali suddetti e così tanto di quelli scadenti nel corrente anno, che degli altri la cui nomina spirerà tanto negli anni successivi, colla indicazione della data della nomina rispettiva, affinchè possa esser tenuto presente in ciò che possa occorrere.

Pel Ministro, SALINO.

Firenze, 19 *gennaio* 1866.

Circolare (N. 2) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

I condannati al carcere per contrabbando debbono considerarsi come persone sospette.

Il Ministero delle Finanze nulla lascia d'intentato per combattere vigorosamente il contrabbando, che tanto danno arreca ai proventi nazionali ed all'onesto commercio.

Nello scopo pertanto di coadiuvare i suoi sforzi con tutti i mezzi che le Leggi somministrano, questo Ministero ha creduto opportuno di esaminare se i contrabbandieri potevano essere considerati come persone sospette nel senso determinato dall'art. 447 del Codice penale.

Dopo una matura ed accurata discussione in proposito, lo scrivente d'accordo anche col Ministro Guardasigilli ha determinato di dichiarare che quando il contrabbando non porta la pena del carcere in principale, il contrabbandiere non potrà essere classificato fra le persone sospette nei sensi sopraccennati; ma qualora il contrabbando sia punito col carcere come pena principale, in tal caso, la contravvenzione essendo elevata a grado di delitto, l'articolo 447 potrebbe rendersi applicabile, laddove contempla i diffamati per delitto.

Questo caso si verifica riguardo al contrabbando di sali e tabacchi, giusta le Leggi 15 luglio 1862 e 15 giugno 1865.

Sebbene la parola *delitti* che leggesi nell'articolo 447 anzi citato si possa credere limitata ai delitti *previsti nel codice penale*, tuttavia le Autorità politiche non debbono ommettere di classificare i contrabbandieri fra le persone sospette, lasciando all'Autorità giudiziaria di decidere come crederà meglio giusta la propria competenza.

Il signor Prefetto vorrà intanto dare le necessarie istruzioni agli Ufficiali da lui dipendenti nel senso della distinzione sovra espressa, essendo la soluzione affermativa appoggiata al disposto letterale della Legge. — V. Celerif. 1862, pag. 2145 e 2611; — 1865, pag. 1315, 1316, 1464 e 1537.

Pel Ministro, ALASIA.

Firenze, 20 *gennaio* 1866.

Circolare (N. 4) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Carteggio dei Ministeri ed altri Uffici colle Legazioni Italiane ed estere.

Il sig. Ministro degli Affari Esteri si è lagnato perchè da alcune Amministrazioni dipendenti da questo Ministero sono state indirizzate comunicazioni o risposte per iscritto a Legazioni estere qui residenti od a quelle di S. M. all'estero; la qual cosa ha impedito talvolta che il prefato Dicastero fosse informato dell'andamento di parecchie pratiche, avviate già per suo mezzo con esteri Governi, e che invece avrebbe dovuto conoscere in ogni loro fase siccome è stretto debito del proprio Ufficio.

Ad ovviare un tale inconveniente, che nuoce al corso regolare degli affari che sono nelle attribuzioni del Dicastero dell'Estero, il sottoscritto prega i signori Prefetti di dare ai loro dipendenti e specialmente ai Sindaci le convenienti istruzioni, onde si valgano sempre della via di questo Dicastero quando occorre di indirizzare comunicazioni alle regie Legazioni all'Estero ed ai Rappresentanti di esteri Governi accreditati presso quello di S. M.

Pel Ministro, ALASIA.

Firenze, 26 *gennaio* 1866.

Circolare (N. 1557) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Inservienti comunali presso gli Uffici di Pubblica Sicurezza.

In esecuzione dell'art. 5 della Legge di Pubblica Sicurezza 20 marzo 1865, colla soppressione delle Delegazioni mandamentali furono istituiti degli Uffici distaccati di Pubblica Sicurezza. — V. Celerif. 1865, pag. 1057, e Suppl. del 1865, N. 2248.

La formazione di questi nuovi Uffici, deve ritenersi meramente provvisoria, essendo prestabilito abbiano mano mano a cessare a misura che andranno a scomparire le cause che ne hanno consigliata l'attivazione.

A differenza delle soppresse Delegazioni mandamentali, alle quali i Comuni dovevano provvedere il locale col relativo mobilio, e quanto aveva attinenza al basso servizio, gli Uffici distaccati sono posti intieramente a carico dello Stato.

Al Governo pertanto incumbono ora la spesa degli stipendi ai Delegati, quella dei locali e dei mobili di ufficio, l'altra delle occorrenze di cancelleria, e finalmente la spesa degli inservienti.

È bensì vero che a proposito degli inservienti nulla di esplicito fu dichiarato nella Legge. E in questo silenzio si potrebbe presumere non senza fondamento ferma l'osservanza della pratica antecedente. Tuttavia il Ministero non intende di insistere per ritenere la spesa a carico dei Comuni.

E dovendo ora provvedere perchè il servizio venga fatto, chi scrive commette ai signori Prefetti di invitare i Municipi, nel cui territorio è stata stabilita una Delegazione di Pubblica Sicurezza, a volere disporre, onde la pulizia di quei locali d'ufficio e le altre incumbenze di basso servizio vengano disimpegnate da un inserviente comunale contro una congrua retribuzione da determinarsi previamente secondo la consistenza del lavoro.

Ha ragione il Ministero di presumere che un siffatto procedimento riescirà di facile attuazione, essendo i Comuni alla portata con poca spesa di rispondere. Che se la previsione avesse a fallire, in tal caso li signori Prefetti vorranno avere la compiacenza di suggerire quale altro provvedimento possa essere adottato, sentite al caso le Sotto-Prefetture, ed anche i Delegati posti alla dirigenza degli Uffici.

Pel Ministro, ALASIA.

Firenze, 27 gennaio 1866.

Circolare (N. 6) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Richiesta di elementi per la migliore circoscrizione dei Comuni.

Dopo pubblicata la Legge del 20 marzo 1865, uno de' cui principali oggetti fu di provvedere coll'allegato A alla riforma dell'amministrazione comunale e provinciale, questo Ministero confidava che le Autorità e le Rappresentanze delle Provincie si sarebbero specialmente adoprate ad apprestare al Governo gli elementi indispensabili per un beninteso esercizio delle facoltà concessegli di modificare la circoscrizione comunale. È chiaro infatti che a qualunque riforma dell'amministrazione municipale deve logicamente precedere la ricostituzione stessa del Comune sopra basi che rendano possibile anzitutto la sua regolare esistenza, e poi anche quel materiale e morale sviluppo ch'è il fine ragionevole di ogni civile associazione. Nè gli elementi di siffatta ricostituzione potevano altronde aspettarsi che da quelle Autorità e da quelle rappresentanze, le quali per la immediata conoscenza delle condizioni e de' bisogni locali erano sole in grado di somministrarli. I mutamenti territoriali che occorrer possano nella costituzione delle Provincie, dipendono principalmente dal concetto che il Governo si faccia del miglior modo di ripartire la propria azione su tutta la superficie del Regno: quelli invece, da apportarsi nella circoscrizione dei Comuni sono essenzialmente subordinati alla piena e retta estimazione delle particolari loro condizioni, alla quale non è possibile che il Governo, da tante maggiori cure distratto ed a tanta distanza, per se stesso pervenga. Perciò si vede la detta Legge del 20 marzo 1865, nell'art. 2 della sua parte generale dar facoltà di mutare le circoscrizioni delle Provincie e dei Circondari, e riserbare alla prima delle sue parti speciali (allegato A), cioè agli articoli 13, 16 della Legge comunale e provinciale, la facoltà di provvedere ad un migliore assetto della circoscrizione comunale.

Ma l'attitudine in tal materia serbata dal più delle Autorità provinciali non ha risposto a tali speranze ed intendimenti del Governo. Perciocchè talune di esse, nelle comunicazioni in proposito avute con questo Ministero, si sono mostrate convinte che ad esso propriamente si appartenesse l'iniziativa delle modificazioni da apportarsi alla circoscrizione dei Comuni; e le altre, sebbene non dessero segno di tale erroneo giudizio, pure non si sono punto manifestate così fatti comprese dell'obbligo di porre al più presto il Ministero medesimo in istato di far godere ai Comuni che ne abbisognano i benefizi di una più ragionevole esistenza. Il sottoscritto, pertanto, sente il bisogno di rivolgersi ai signori Prefetti del Regno per pregarli di fare essi medesimi e di procurare che le Rappresentanze dei loro amministrati facciano al più presto le pratiche occorrenti al conseguimento di tanto desiderabile scopo. E primieramente debbono essi misurare a ciò, che i Municipii impotenti a raggiungere i fini della vita municipale riconoscano eglino stessi cosiffatta impotenza, e domandino di essere abilitati a più larga e prospera esistenza, fissando da sè le condizioni della loro riunione con altri Comuni. Questo è il primo dei casi previsti dalla Legge comunale e provinciale nel suo art. 13, e questo ragionevolmente dev'essere il primo degli obbietti da opporsi nulla essendovi di più desiderabile in tanta importante materia, che lo spontaneo consentimento degl'interessati. Solo giova avvertire che sebbene per tal caso non sia particolarmente richiesto il voto dei Consigli provinciali, tal silenzio vuolsi interpretare nel senso che quel voto non debba di necessità esser favorevole alle riunioni spontanee, com'è per le forzose, non potendo il Consiglio provinciale intendersi dispensato dalla generale prescrizione dell'art. 176 della Legge medesima, di deliberare sopra qualunque proposta di cambiamento di circoscrizione, anche comunale.

Quando le pratiche tendenti alla rinunzia spontanea di un'autonomia impossibile e nociva sieno riuscite infruttuose, allora soltanto sarà il caso di preparare il campo all'esercizio dell'Autorità governativa, richiamando la sua attenzione su quelle condizioni locali che i signori Prefetti hanno già avuto, o possono facilmente avere, modo di conoscere e valutare, e comunicando quei lumi che i Consigli e le Deputazioni provinciali possono fornire in proposito. E perchè la riunione imposta di più Comuni riesca meno ingrata, sarà bene di tener presente e di richiamare alla considerazione degli in-

teressati che anche in tal caso l'art. 14 della detta Legge fa luogo alle divisioni di patrimonio consigliate da speciali circostanze. — V. Suppl. alla Celerif. 1865. N. 2248.

Resta la costituzione delle frazioni in Comuni distinti; ma questo provvedimento essendo subordinato alla espressa richiesta degli abitanti, nè il Governo avendo altro movente ad applicarlo che la soddisfazione dei richiedenti medesimi, non occorre in ciò sollecitare l'opera dell'Autorità della Provincia.

La solerzia solita del sig. Prefetto di . . . . in tutto ciò che possa contribuire al bene della sua Provincia, fa certo il sottoscritto ch'egli si affretterà, col concorso del Consiglio e della Deputazione provinciale, a porre questo Ministero in grado di provvedere con piena cognizione di causa alle modificazioni occorrenti alla presente circoscrizione dei Comuni.

Pel Ministro, Alasia.

Firenze, 6 febbraio 1866.

Circolare del Ministero dell'Interno alle Prefetture del Regno.

Richieste per trasporto degli Agenti di custodia delle Carceri giudiziarie.

Frequenti richiami pervengono a questo Ministero, specialmente da parte delle Società ferroviarie, sulle irregolarità che si riscontrano nelle richieste di trasporto degli Agenti di custodia carceraria, omettendovisi fra l'altro, la indicazione del Ministeriale dispaccio che accordò ai detti Agenti il gratuito trasporto, indicazione che pur venne già da tempo prescritta con le disposizioni 10 maggio 1864, Direzione generale delle carceri, num. 10171-7, e riconfermata coll'appendice 31 dicembre detto anno.

Siccome la irregolarità, qualunque siasi, delle richieste impedisce a chi ebbe eseguito i trasporti di ottenerne il pagamento, così il sottoscritto invita i signori Prefetti a dichiarare ai Funzionari incaricati di rilasciarle, che quind'innanzi, se le richieste non saranno pienamente regolari e quindi strettamente conformi al modulo annesso all'appendice suindicata, la Società, od altri che sia chiamato a fornire il trasporto, sarà in diritto di rifiutarlo, insino a richiesta regolarizzata, ed il Funzionario che commise la irregolarità e fu cagione del ritardo al trasporto sarà tenuto responsabile della conseguenza del ritardo medesimo.

Di questa disposizione vorrà pure dai signori Prefetti darsi comunicazione a quelle Società di ferrovie e di piroscafi, le quali hanno sede nel Capo-luogo della rispettiva Provincia. — V. Celerif. 1864, pag. 1414 e 1420; — 1866, pag. 908.

Il Direttore Generale Boschi.

Firenze, 16 febbraio 1866.

Circolare (N. 8) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Collocamento a riposo degl'Impiegati che dal servizio Governativo passarono al Provinciale.

Questo Ministero si è rivolto alla Corte dei Conti pregandola dell'autorevole suo avviso sul dubbio se il pronunciare la collocazione al riposo degli Impiegati che, giusta le Leggi del 1865 per l'unificazione amministrativa, sono passati a carico delle singole Provincie, spetti all'Autorità Governativa ovvero alla Provinciale.

E la prefata Corte con nota del 12 febbraio corrente, N° 317, si è compiaciuta di rispondere nei seguenti termini:

« La Corte senza addentrarsi nelle questione di merito, ossia di competenza, e senza pregiudicare le future sue deliberazioni a casi concreti, fecesi anzi tutto a considerare che dall'un canto per la Legge di sua istituzione non esercita essa verun controllo sugli atti della Autorità Provinciale quando agisce col carattere di Capo ed Amministratore della Provincia, e che dall'altro lato l'Autorità Provinciale non può imporre oneri al bilancio dello Stato.

« Considerò in secondo luogo che i soli Decreti Governativi sono soggetti al registrazione della Corte e che sfuggendo perciò dalla sua giurisdizione i Decreti dall'Autorità Provinciale, non ponno produrre effetti giuridici innanzi alla Corte stessa, nè avere conseguenza a carico dello Stato.

« A ciò aggiungesi che per l'art. 4 della Legge 14 aprile 1864, salvo si trat i d'impiegati addetti al Parlamento, il collocamento a riposo non può essere dato che per Decreto Reale o Ministeriale da registrarsi alla Corte dei Conti, ai termini degli articoli 13 e 19 della Legge organica 14 agosto 1862.

« Conseguentemente un Decreto di collocazione a riposo dato da un'altra Autorità e non debitamente registrato, non può nè condurre alla liquidazione di pensione per parte di essa Corte, nè essere produttivo, in tutto od in parte, di pensione a carico dello Stato, ritenuto massimamente che niuna quota di pensione può iscriversi sul bilancio del Stato, salvo in seguito a deliberazione della Corte medesima, la quale mancando, torna evidente che resterebbero ognora inefficaci i Decreti di riposo dati dall'Autorità Provinciale o da altra Autorità qualunque che non sia Governativa, o non abbia facoltà di pigliar ingerenza nel maneggio e nell'esercizio del bilancio nazionale.

« Dietro a siffatte considerazioni la Corte andò nello avviso che il collocamento a riposo degl'impiegati in questione debba darsi con Decreto dell'Autorità Governativa, siccome soli soggetti alla registrazione della medesima e soli produttivi di utili effetto in ordine a Funzionari e salariati già Governativi; e ritenne di più che quando pure taluno di tali Impiegati venisse dalla Autorità Provinciale dispensato dal servizio non potrebbe giammai presentarsi alla Corte per la liquidazione della competentegli pensione se non fu in seguito posto a riposo ed abilitato ad esperire del relativo suo diritto per Decreto Reale o Ministeriale da sottoporsi alla dovuta registrazione ».

Il sottoscritto non esita ad adottare il sovra recato parere, e però si affretta di renderne intesi i signori Prefetti affinchè quando accada di collocare al riposo uno dei detti Impiegati si adoperi conformemente allo avviso della Corte dei Conti, cioè si proceda secondo le norme della Legge 14 aprile 1864, N. 1731 e del Regolamento 24 dello stesso mese, N. 1747. — V. Celerif. 1864, pag. 1153 e 1819; — 1862, pagine 2385 e 2486.

Pel Ministro, Alasia.

Firenze, 22 *febbraio* 1866.

Circolare del Ministero dell'Interno alle Prefetture del Regno.

Aggiunte e spiegazioni alla Circolare del 6 febbraio 1866 circa le richieste per trasporto degli Agenti di custodia delle Carceri giudiziarie.

In aggiunta ed esplicazione della precedente Circolare di questo Ministero, in data 6 corrente, Divis. 9ª, Sez. 2ª, N. 2354-69-1-*A* (Direzione generale delle Carceri), giova dichiarare, che quanto ivi si dispone non concerne il *foglio di via*, del quale deve essere munito l'Agente di custodia carceraria cui viene accordato il gratuito mezzo di trasporto, ma sì la *richiesta* o *buono*, che in seguito appunto al *foglio di via* gli viene rilasciato, e che, dovendo passare a mani di chi somministra il trasporto e servirgli di titolo al relativo pagamento, è d'uopo sia ben regolare, munito cioè di tutte le necessarie indicazioni, fra cui quella del Ministeriale dispaccio di concessione del gratuito trasporto, giusta le prescrizioni della Circolare-appendice 31 dicembre 1864, Divis. 9ª, Sez. 3ª (Direzione generale delle Carceri). N. 282-69-1-*A*, di guisa che, in caso di irregolarità del *buono*, può la fornitura del trasporto essere ricusata da chi viene chiamato a somministrarla.

Anche della presente Circolare vorranno i signori Prefetti favorire cenno di ricevuta al Ministero, e darne comunicazione agli Uffici da essi dipendenti, ed alle Società ferroviarie ed altri interessati. — V. Celerif. 1861, pag. 1057 e 1169; — 1866, p. 907.

Il Direttore Generale Boschi.

Firenze, 23 febbraio 1866.

Circolare (N. 9) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

§ 1. *Assegno fisso alle Prefetture, Sotto-Prefetture e Questure di Pubblica Sicurezza per le rispettive spese d'Ufficio.*
§ 2. *Bollettino delle Prefetture: norme circa la pubblicazione e compilazione del medesimo.*

§ 1. Nel fermo intendimento d'introdurre nelle spese d'Ufficio delle Prefetture, Sotto-Prefetture e Questure di Pubblica Sicurezza le economie, delle quali simile ramo di servizio fu riconosciuto suscettibile, come pure nello scopo di far cessare le attuali complicazioni del relativo sistema di contabilità il quale non produsse utili resultati, questo Ministero ha reputato indispensabile che si stabilisca un nuovo riparto del fondo stanziato per le dette spese sul proprio bilancio e che si adotti il metodo dell'assegnamento delle rispettive quote in somma fissa ed invariabile.

Si è perciò che lo scrivente ha promosso la emanazione di un Regio Decreto mediante il quale — tenuto per base l'annuo assegno complessivo fissato dalla tabella annessa al Decreto Reale del 6 giugno 1863, N. 1330 — in L. 542,900, viene approvato un nuovo reparto di questa somma e si determina che, a partire dal 1° del 1866, la tangente per ciascun Ufficio sia corrisposta al rispettivo capo in porzioni dodicesimali da anticiparsi mensilmente, con obbligo al titolare di provvedere a proprio carico (e quindi a suo rischio e pericolo senzachè occorrano rendimenti di conti) a tutte le esigenze di siffatto servizio. — V. Celerif. 1863, pag. 1198 e 2105.

Il Ministero non pone in dubbio che l'assegnamento attribuito ai singoli Uffici della nuova ripartizione, permetta di sopperire alle spese in discorso con sufficiente larghezza, purchè presiedano alla gestione delle medesime i principii d'ordine e le regole di ben intesa economia, giacchè tale riparto fu appoggiato a varii criterii che rappresentano nel loro insieme con approssimativa sicurezza il bisogni reali dei singoli Uffici. E se le quote non raggiungono la media delle somme erogate nel biennio dal 1° luglio 1863 a tutto giugno 1865, ciò vuolsi attribuire alla persuazione del Ministero, che una proposta di aumento del fondo totale ammesso dalla precitata tabella (che è pur quello inscritto nel progetto di bilancio per 1866) non sarebbe giustificata, ostandovi le considerazioni seguenti:

Dal 1° gennaio 1866, per effetto della costituzione dell'Ufficio Amministrativo della Provincia — le spese del quale sono sostenute dall'Azienda Provinciale, le Prefetture risentiranno un corrispondente risparmio nelle spese d'Ufficio, e tanto ad esse quanto alle Sotto-Prefetture ridonderà altresì una qualche economia per la diminuzione di personale derivata dal passaggio d'Impiegati Governativi alle Provincie.

È inoltre cessata per le Prefetture e Sotto-Prefetture, in conseguenza dell'associazione obbligatoria de'Comuni al bollettino della Prefettura, una spesa di qualche riguardo che in addietro esse sostenevano per la stampa di circolari, istruzioni ed atti diversi, i quali si dirameranno col mezzo del detto bollettino, come si accenna nel § 2° della presente. Quindi il sottoscritto si fa premura di portare a cognizione dei Funzionari interessati il recente provvedimento per il servizio delle spese d'Ufficio, e di prevenirli che il Governo rimarrà assolutamente estraneo alla gestione materiale di qualsiasi ramo del ripetuto servizio, mediante il compenso fisso ossia abbuonamento decorrente a loro favore dal 1° gennaio p. p.

All'oggetto poi di escludere possibili dubbiezze sulla estensione degli obblighi inerenti a tale compenso, si segnano qui appresso per sommi capi alcune regole generali, cioè:

1ª Sotto la denominazione di *Spese d'Ufficio,* si comprendono quelle degli oggetti di Cancelleria e delle stampe occorrenti al disimpegno di tutte le incombenze dei rispettivi Uffici; quelle per l'illuminazione ed il riscaldamento — nelle circostanze e stagioni in cui se ne presenti il bisogno — dei locali destinati al personale; quelle di abbuonamento ad un esemplare della *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dei rendiconti del Parlamento.

Vanno pur comprese sotto la stessa denominazione le associazioni a giornali ed altre pubblicazioni periodiche amministrative e politiche tanto nazionali quanto estere, delle

quali i singoli Uffici si trovino nel caso di valersi per l'esercizio delle loro funzioni. La scelta e la quantità di siffatte associazioni è lasciata al discernimento de'Funzionari, e spetterà ad essi il cessare da quelle che stimino superflue od estranee ai loro Uffici, previe le disdette e le pratiche che si rendano necessarie.

2ª Si dichiara ad ogni buon fine che fra le spese di cancelleria e di stampa sono da annoverarsi anche le provviste di tutti i registri e moduli necessari al celere e puntuale andamento dell'Ufficio; le pubblicazioni periodiche o straordinarie — in forma di circolari, manifesti od altrimenti — per le quali non sia adatto il mezzo fornito dal bollettino della Prefettura; la legatura degli esemplari della collezione ufficiale delle Leggi distribuiti dal Governo per dotazione degli Uffici; la legatura della *Gazzetta Ufficiale*, degli Atti del Parlamento, del bollettino di Prefettura, ed in genere di tutti gli atti e documenti collettivi di corpi morali o pubbliche Amministrazioni che importi di tenere riuniti.

3ª I titolari dei singoli Uffici sono risponsabili verso il Governo dell'adempimento soddisfacente dei pesi che costituiscono il correspettivo della quota fissa assegnata ad essi per le *Spese di Ufficio*, ed a loro volta gl'Impiegati, ai quali gli stessi titolari affidassero l'incarico dell'economia dei relativi fondi, rispondono della buona e diligente gestione verso i loro capi.

4ª Avvenendo la surrogazione del titolare di un Ufficio, il successore riceve in consegna e rimborsa al predecessore od a chi per esso — ai prezzi correnti nella città dove ha sede l'Ufficio — l'ammontare degli oggetti di cancelleria, delle stampe e del combustibile che restano di provvista ad uso dello Ufficio nel giorno in cui il titolare cessato ne lasciò la Direzione.

Nella liquidazione relativa, alla quale si procederà dal Funzionario cessante e da quello che lo surroga o da rispettivi delegati, si terrà conto del dare e de l'avere di ciascuno sulle porzioni di assegno muturate nel giorno della consegna.

Per le operazioni enunciate nel presente numero il nuovo titolare, nel caso di assenza, è rappresentato di diritto dal Funzionario che regge interinalmente l'Ufficio.

Se il posto del titolare rimane scoperto per meno di un mese dalla data della vacanza, la gestione delle spese in discorso ha luogo per conto del Funzionario che sarà chiamato ad occupare tal posto; in caso di vacanza per oltre un mese, siffatta gestione procede per conto del reggente.

§ 2. Il bollettino della Prefettura conviene che sia edito con un formato economico, le cui pagine abbiano le proporzioni di quelle della collezione delle Leggi; e ciò al fine di raccoglierne annualmente tutti i fogli in un volume facile a maneggiarsi e consultarsi.

Tale bollettino si pubblica almeno una volta al mese; ciascun numero si compone di uno o più fogli, secondochè la quantità delle materie sia per richiedere.

Nel corso del mese possono pubblicarsi più numeri, a misura che si abbia in pronto la materia per un foglio di stampa, ovvero quando trattasi di provvedimenti urgenti.

Di regola è da evitarsi la pubblicazione di articoli dimezzata tra un numero e l'altro, giovando che ogni numero contenga integralmente le materie segnate nell'oggetto.

La Prefettura distribuisce i fogli del bollettino alle Sotto-Prefetture, alla Questura — dove esiste — ed a tutti i Comuni della Provincia, notando in apposito registro il numero d'ordine e la data della spedizione dei fogli all'indirizzo dei destinatari.

La collezione annuale del bollettino abbraccia il periodo dell'anno solare: le singole pubblicazioni portano un numero d'ordine progressivo, che si rinnova d'anno in anno, e la numerazione delle pagine — pure progressiva e da rinnovarsi annualmente.

In testa a ciascun numero si appone un sommario delle materie che vi si contengono, per ordine d'inserzione.

Scaduto l'anno, il Prefetto affida ad un Impiegato della Segreteria l'incarico di compilare, sotto la speciale direzione del capo della medesima, un indice cronologico ed un indice analitico-alfabetico per tutte le materie trattate nel bollettino dell'anno decorso, prendendo norma dal metodo tenuto per consimili indici nella Raccolta ufficiale delle Leggi. Gl'indici anzidetti si formano separati e si distribuiscono non più tardi del mese di febbraio per essere uniti alla collezione del bollettino dell'anno decorso, cioè quello cronologico in precedenza alla prima pagina e quello alfabetico dopo l'ultima del volume.

Circa alle misure da prendersi per la stampa, il Ministero si affida alle premure ed al particolare interessamento dei signori Prefetti, persuaso che sapranno con opportune convenzioni (nelle quali si tenga conto del costo di ogni foglio di stampa e si escluda qualunque contabilità diretta tra la Prefettura e l'editore) assicurare il relativo servizio in modo economico e puntuale, addivenendo anche — a seconda dei casi — a speciali licitazioni tra gli editori, e valendosi — ove circostanze eccezionali lo consigliassero — dell'opera di tipografie esercite in altre città.

Relativamente all'intrinseco del bollettino, si accenna che per massima non vi si deve inserire il testo delle Leggi, nè dei Reali Decreti integralmente pubblicati dalla collezione ufficiale che si conserva presso ciascun Comune: tale massima non si estende ai Regi Decreti riferiti per sunto nella parte supplementare di detta collezione, dei quali fosse utile di generalizzare la conoscenza. Nulla osta poi che in via di eccezione si pubblichi nel bollettino anche il testo di qualche Legge o Regio Decreto fra quelli da pubblicarsi per disteso nella Raccolta ufficiale, quando si abbiano motivi di affrettarne la diramazione.

Del resto avranno conveniente posto nel bollettino le Circolari ed Istruzioni tendenti all'attuazione di Leggi e Regolamenti che concernano la pubblica amministrazione, ovvero a richiamare l'osservanza di provvedimenti d'ordine pubblico; quelle che si aggirano intorno a riforme d'interesse economico generale; le risoluzioni di quesiti e decisioni che involgono massime di giurisprudenza amministrativa; documenti statistici; qualsiasi atto insomma che interessi in alto grado la pubblica amministrazione economica e finanziaria ne'suo rapporti coi Municipi od in materie nelle quali i medesimi abbiano qualche ingerenza diretta od indiretta.

L'esperienza dei luoghi e degli affari giuderà i signori Prefetti nella scelta e nello svolgimento dei soggetti del bollettino, ed il sottoscritto si rimette in tal parte al prudente loro giudizio, aggiungendo solo che uno fra i precipui intenti delle pubblicazioni in discorso vuol essere quello di riuscire nella unificazione dei sistemi amministrativi in base alle norme generali che si vanno diramando dalle Autorità Centrali.

In fine si raccomanda ai signori Prefetti di fare puntualmento l'invio a questo Ministero (Direzione generale amministrativa) di due esemplari di ogni numero del rispettivo bollettino, a misura che ne seguirà la pubblicazione.

Pel Ministro, Alasia.

Firenze, 26 *febbraio* 1866.

Circolare (N. 15) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Provviste di vestiario per le Guardie di Pubblica Sicurezza.

Dai rendiconti di massa delle Guardie di Pubblica Sicurezza, che pervennero al Ministero, si è rilevato che in molte Provincie restano giacenti in magazzino oggetti di vestiario per importo relativamente considerevole, e si è conosciuto che ciò solo proviene dall'abuso invalso di ordinare provviste in quantitativo superiore al reale bisogno. — Ved. Celerif. 1861, pag. 1911.

A porre una volta rimedio a tale usanza, che reca gran danno all'Amministrazione tanto per il deterioramento degli oggetti come per l'anticipazione del danaro, e che rende maggiormente complicata la contabilità di massa, il Ministero, uniformandosi al disposto dell'articolo 53 del Regolamento 31 agosto 1861, trova opportuno di prescrivere che d'ora innanzi la provvista del vestiario debba assolutamente essere ordinata solo nel caso di un bisogno personalmente determinato, per guisa che non abbia mai a verificarsi nel magazzino esistenza di oggetti.

E perchè ciò abbia a sortire il suo effetto è utile che la richiesta del vestiario sia fatta per l'avvenire mediante buoni, conformi al modello che si unisce alla presente, da rilasciarsi al graduato o guardia che ne giustifichi il bisogno, come pure che il pagamento del relativo importo non venga fatto al fornitore che in seguito alla presentazione dei buoni medesimi debitamente regolarizzati, e solo quando per mezzo

di dichiarazione da apporre in piede alla specifica del fornitore, sarà certo il debito delle Guardie pel vestiario loro somministrato. È necessario poi dichiarare agli Amministratori, di cui fa parola l'articolo 22 del succitato Regolamento 31 agosto 1861, che saranno irremissibilmente chiamati a rispondere di tutte le conseguenze derivanti dalla trasgressione di siffatto obbligo. — Ved. Celerif. 1866, pag. 129.

Adottato questo sistema, non solo si porrà al sicuro l'Amministrazione da qualsiasi danno, ma ancora si renderà più semplice la contabilità e meno dispendiosa per lo Stato, potendosi tralasciare la compilazione dei quadri - moduli 4 e 8 del Regolamento 31 agosto 1861 - quando non esistano più oggetti nel magazzino di ciascuna Provincia. E perchè ciò abbia ad avverarsi al più presto possibile, dovranno gli Amministratori disporre che non abbiano a farsi nuove provviste fino a tanto che vi siano in magazzino oggetti già acquistati.

Infatti il modulo n. 4 è superfluo ora che la distribuzione del vestiario alle Guardie si rileva dalla matrice dei buoni esistenti presso ciascuna Amministrazione; e il modulo n. 8 è del pari inutile, poichè, dovendo la provvista esser contemporanea alla distribuzione fra le Guardie non occorre dimostrazione di magazzino. È vero bensì che altrettanto non potrebbe dirsi a riguardo degli abiti consegnati alle Guardie uscite dal Corpo, potendo verificarsi che non avesse luogo la totale distribuzione; ma a ciò è facile supplire, senza la necessità dei suddetti moduli, col tenere apposita nota e trasmetterne copia al Ministero in unione al semestrale rendiconto di massa, debitamente firmata e verificata dal Prefetto.

D'altronde non vengono a mancare per ciò gli estremi utili all'efficace sindacato dei rendiconti, trovando la prova della regolarità nel fatto che il montare del debito delle Guardie, inscritto nel modulo 16 alla apposita colonna *Vestiario e riparazioni*, deve corrispondere all'importo complessivo formato dalle partite pagate e dovute ai fornitori e dal prezzo degli oggetti usati distribuiti nel semestre. Tanto i pagamenti effettuati ai provveditori del vestiario, quanto le somme loro dovute saranno a tale uopo riassunte per semestre in apposito elenco, il quale verrà unito al rendiconto di massa, ed avrà a corredo i documenti giustificativi di pagamento, e le dichiarazioni comprovanti il rispettivo avere de'fornitori.

Il sottoscritto, per ultimo, crede opportuno di ricordare ai signori Prefetti che le variazioni al vestiario portate dal Regolamento 21 novembre 1865 debbono aver immediato effetto, e che quindi si dovranno stabilire fin d'ora cogli appaltatori le condizioni per la fornitura e riduzione degli abiti che occorrono, promuovendo l'autorizzazione Ministeriale, onde le analoghe conclusioni possono formar oggetto di appendice ai vigenti contratti.

Pel Ministro, Alasia.

MODELLO

N° *del Buono*	**GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA**
N° *del Mastro*	*N°* *del Buono* — *N° del Mastro*
Buono per	Buono per
a favore del	a favore del
il 18	da somministrarsi dal
L.	*il* 18
Firma per la ricevuta del Buono	Il Comandante
	Firma per la ricevuta degli oggetti — Il (1)
	(1) Il questore o delegato

GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

Firenze, 26 *febbraio* 1866.

Circolare del Ministero dell'Interno alle Prefetture.

Camera di disciplina pei Brigadieri nel Corpo dei R. Carabinieri.

Per effetto di alcune modificazioni avvenute nel Regolamento di disciplina militare, all'occasione che un Sott'Ufficiale dell'Esercito viene punito colla sala di disciplina, il medesimo dev'essere rinchiuso in una camera distinta da quella della bassa-forza.

Tale trattamento speciale fu pure esteso ai Brigadieri del Corpo dei Reali Carabinieri, perciò tanto il Ministero della Guerra come il Comitato del Corpo dei Reali Carabinieri hanno fatto uffici presso questo Ministero dell'Interno, onde in ogni sede di Comando d'Ufficiali venga allestita una seconda camera di disciplina ad uso esclusivo dei Brigadieri, i quali venissero puniti con quella specie d'arresto.

Nel desiderio di corrispondere a una così giusta domanda, il sottoscritto si rivolge ai signori Prefetti colla preghiera di rappresentare l'emergenza alla rispettiva Deputazione Provinciale, e di adoperare di tutto l'impegno affinchè a cura e spese di chi spetta, venga dato opera ai relativi provvedimenti colla possibile premura.

Pel Ministro, ALASIA.

Firenze, 1° *marzo* 1866.

Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti, Questori e Direttori di carceri.

Temporaria sospensione di pagamenti per mancanza di fondi.

Con Circolari autografate 5 agosto e 18 dicembre 1865 furono i varii Uffici Amministrativi e politici avvisati dal Ministero della mancanza di fondi ad alcuni capitoli del bilancio, per cui i mandati tratti su di essi dovevano essere tenuti in sospeso infino all'ammessione per parte del Parlamento delle occorrenti maggiori spese.

In dette Circolari, e particolarmente in quella del 18 dicembre, si accennava ai capitoli sui quali erasi verificata tale deficienza di fondo, che si erano quelli destinati alle spese di stampa, alle indennità di tramutamento e di missione.

Ciò nonostante, ed in via privata ed in quella ufficiale, non si è discontinuato fin ora di sollecitare presso il Ministero pagamenti a carico di cosiffatti fondi.

Il sottoscritto che non ha assolutamente mezzo alcuno di secondare le dette istanze, deve novellamente dichiarare agli Uffici Amministrativi e politici anzi lodati, che le spese tutte facienti carico ai capitoli di stampa, d'indennità di traslocazione e di missione del bilancio 1865 ed anni precedenti, le quali non furono finora soddisfatte, non lo potranno essere prima che dal Parlamento non saranno ammessi i crediti occorrenti, e che quindi riesce inutile qualunque sollecitazione che possa venir fatta dai rispettivi creditori.

Appena il maggior credito sia ammesso, chi scrive prende impegno di darne sollecita partecipazione, e di provvedere alla pronta emissione dei mandati relativi.

Pel Ministro, ALASIA.

Firenze, 8 *marzo* 1866.

Circolare (N. 12) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Da chi debba impartirsi il consenso al matrimonio degli esposti.

Da alcune Prefetture del Regno, massime delle Provincie Meridionali, venne al Ministero promosso il dubbio se, dopo l'attuazione del nuovo Codice civile, l'Autorità chiamata a dare il consenso al matrimonio degli esposti, che non hanno ancora raggiunta l'età richiesta per contrarlo senza questa preliminare formalità, sia tuttora la Congregazione locale di carità sotto la dipendenza della Deputazione Provinciale.

Questo Ministero, dopo aver preso gli opportuni concerti con quello di Grazia, Giustizia e dei Culti, crede necessario a schiarimento di siffatto dubbio di [illegible] signori Prefetti alcune avvertenze, affinchè servano loro di norma all'evenienza [illegible] e possano dare le occorrenti istruzioni alle Pie Amministrazioni interessate.

Secondo l'art. 66 del nuovo Codice civile spetta al Consiglio di tutela dare il [illegible]senso pel matrimonio dei figli naturali che non sono legalmente riconosciuti e [illegible] hanno genitori adottivi.

Ove i figli nati fuori matrimonio non siano stati ammessi in un pubblico ospizio [illegible] Consiglio di tutela si compone del Pretore, di due Consiglieri Comunali, e di due persone scelte dal Pretore stesso (art. 261 dello stesso Codice civile).

Pei trovatelli ammessi negli Ospizi la stessa Amministrazione dell'Ospizio forma [illegible] essi il Consiglio di tutela senza intervento del Pretore (art. 262, ivi).

Ad ambedue questi Consigli di tutela sono comuni le disposizioni riguardanti i [illegible]sigli di famiglia in quanto possono avere applicazione (art. 261 ivi in fine).

Queste disposizioni regolando per intero la tutela degli esposti, ne segue che ri[illegible]gono abrogate le Leggi preesistenti in questa materia (art. 48 del Regio Decreto [illegible]vembre 1865, nº 2600).

Solo potrebbe sorgere dubbio se la formazione dei nuovi Consigli instituiti ne[illegible]resse dei trovatelli sia obbligatoria altresì pei nati anteriormente all'attuazione [illegible] nuovo Codice civile, i quali sottostavano finora alla cura e sorveglianza delle Congregazioni di carità o di altri istituti di beneficenza.

Ma questo dubbio è risoluto dagli articoli 14 e 16 del sovracitato Regio Decreto [illegible] novembre 1865, numero 2600, contenenti disposizioni transitorie per la esecuzione [illegible] Codice civile. Infatti l'articolo 14 sancisce che, anche per le tutele già aperte al [illegible] dell'attuazione del nuovo Codice, è costituito un Consiglio di famiglia permanente [illegible]sta le disposizioni del medesimo; e con l'articolo 16 dello stesso Decreto siffatta [illegible]sizione viene ugualmente estesa al Consiglio di tutela. Anzi conviene all'uopo so[illegible]gere che per le combinate disposizioni degli articoli succitati incombe specialmente [illegible] Congregazioni di carità, che per le Leggi anteriori avevano la cura e la sorveglianza degli esposti, l'obbligo di promuovere la convocazione dei Consigli di tutela.

Insomma spetta in ogni caso a questi Consigli, come sopra si è detto, dar il consenso al matrimonio degli esposti. — V. Celerif. 1865, p. 2121 e 2127; — 1866, pag. [illegible]

Pel Ministro, SALIS

Firenze, 3 *aprile* 1866.

Circolare (N. 18) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Limitazione alla facoltà di concedere i mezzi di viaggio gratuito.

Il Ministero dell'Interno si è continuamente preoccupato di schiantare gli abusi [illegible] pur troppo e molti si erano introdotti nella concessione di mezzi gratuiti di tras[illegible] e malgrado tutta la sua diligenza e le assidue raccomandazioni non è ancora riu[illegible] contenere questo ramo di spesa nei limiti dal Parlamento assegnati in bilancio.

Lo stato presente però della pubblica finanza imperiosissimamente richiede che [illegible] proposito del Ministero sia ad ogni costo raggiunto, e che si eviti la necessità di [illegible]mandare al Parlamento maggiori fondi. Laonde il Ministero determina:

Le Autorità politiche, le quali per le vigenti disposizioni sono autorizzate a conce[illegible] i mezzi di viaggiare a norma del Regolamento approvato con R. Decreto del 21 [illegible] 1860, potranno tuttavia concederli alle persone *che si trovino affatto sprovviste di mezzi propri* ne'casi determinati dai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 1 del citato Regolamento.

Quando si tratti di individui che sono rilasciati dalle carceri o da altri luoghi [illegible] potranno egualmente le stesse Autorità, *se il rilasciato si trovi affatto sprovvisto di mezzi propri*, provvederli dei mezzi di viaggio per restituirsi in patria od al luogo [illegible] domicilio. — Ved. Celerif. 1860, pag. 1137-38.

Nel caso poi che per misura di pubblica sicurezza un regnicolo debba essere [illegible] al luogo in cui nacque od in cui tenga domicilio, e *manchi affatto di mezzi per* [illegible]

viaggio, le medesime Autorità potranno apprestarglieli, solamente però quando il luogo a cui l'individuo deve essere indirizzato sia compreso nel territorio della Provincia.

Se il luogo a cui l'individuo deve essere avviato nel caso di cui al periodo precedente appartenga a territorio di altra Provincia, la concessione dei mezzi gratuiti di viaggio non potrà essere accordata che dal Prefetto della Provincia di dove l'individuo deve partire, previa però sempre l'autorizzazione di questo Ministero, il quale si riserva di concederla o no su rapporto anche telegrafico del Prefetto.

Queste disposizioni dovranno essere rigorosamente osservate a datare dal 1º venturo maggio, dalla qual epoca saranno mandate a carico di chi rilasciasse richieste indebite e spese derivanti dalla loro inosservanza.

Pel Ministro, **Alasia**.

***Firenze*, 3 *aprile* 1866.**

Circolare (N. 17) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Osservanza delle disposizioni intese a scemare le spese per sussidi alla emigrazione straniera.

Dacchè emanarono le disposizioni relative ai sussidi agli emigrati stranieri, e quelle del Regolamento in data 14 agosto 1864, le quali furono estese alla emigrazione straniera, si è dovuto notare come tuttora sussistano le ragioni per le quali il Ministero, con Circolare del 26 agosto 1865, n. 37, interessava i signori Prefetti del Regno a promuovere l'esatta osservanza di siffatte disposizioni allo scopo di diminuire la spesa di tali sussidi, che cade sui fondi di sicurezza pubblica.

Importa oggi più che mai che questa spesa abbia notevolmente a scemare; nè il Ministero si diffonde in considerazioni per dimostrarne la necessità assoluta, facile essendo di avvertirla, ove solo si voglia por mente che il fondo per le spese di sicurezza pubblica trovasi di molto ristretto, e che, oltre a sopperire ai sussidi alla emigrazione straniera, deve poi far fronte ad altri più importanti servizi.

Egli è quindi che il sottoscritto deve pregare i signori Prefetti del Regno a voler dare precise istruzioni affinchè le disposizioni che riguardano gli emigrati stranieri in punto al sussidio che loro si appresta, siano strettamente osservate; e tanto più gli incumbe di far ai signori Prefetti seria raccomandazione in proposito, in quanto che deriverebbe grave incaglio all'andamento del servizio di sicurezza pubblica qualora i fondi a questo destinati continuassero ad essere nella proporzione fin qui tenuta, distratti a sussidiare gli emigrati stranieri. — V. Celerif. 1864, pag. 2081 e 2089; — 1865, pag. 1885.

Pel Ministro, **Alasia**.

***Firenze*, 3 *aprile* 1866.**

Circolare (N. 19) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Pagamento delle indennità d'alloggio agli Ufficiali di Pubblica Sicurezza, e d'altre spese fisse.

Molti sono i richiami che vengono a questo Ministero inoltrati dai Delegati di Pubblica Sicurezza per ritardata riscossione della indennità d'alloggio e delle spese d'ufficio loro rispettivamente dovute.

Il fatto del ritardo è il più delle volte da attribuirsi alle traslazioni dei Funzionari da uno ad altro Ufficio in località diverse, per cui variata viene ad essere la Tesoreria incaricata del respettivo pagamento, benchè anche questa dipendente dalla stessa Direzione del Tesoro.

Ove ciò sia, siccome è fatta facoltà dall'art. 327 del Regolamento generale di contabilità 13 dicembre 1863, che la variante delle Tesorerie possa essere fatta dalla stessa Direzione del Tesoro sulla domanda solo del creditore, e senza il concorso di questo Ministero, in tal caso, sono pregati i signori Prefetti e Sotto-Prefetti d'invitare i predetti Funzionari a rivolgere alla medesima le loro domande, dovendo soltanto il Mini-

stero provvedere quando il pagamento della spesa debba essere fatta da un Tesoriere posto nella giurisdizione di altra Direzione del Tesoro. — V. Celerif. 1864, pag. 961.

Lo stesso invito dovrà essere fatto a tutti gli altri creditori di spese fisse, che pel fatto del tramutamento di residenza vogliono essere soddisfatti dei loro averi in tesorerie diverse da quelle accennate nei prospetti indicati coll'art. 521 del menzionato Regolamento, semprechè queste tesorerie sieno poste sotto la dipendenza della medesima Direzione del Tesoro.

Pel Ministro, ALASIA.

Firenze, 5 aprile 1866.

Circolare (N. 20) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Liquidazione delle spese arretrate riguardanti l'accasermamento dei Reali Carabinieri e delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

Importa assai a questo Ministero di por termine alle liquidazioni delle contabilità relative all'accasermamento dei Carabinieri Reali e delle Guardie di Pubblica Sicurezza, che come anteriori al 1° gennaio 1866 sono pagabili con fondi dello Stato.

Egli è perciò che il sottoscritto si rivolge ai signori Prefetti, interessandoli a sollecitare la spedizione a questo Ministero delle contabilità delle fattispecie riguardanti l'alloggio, opere e riparazioni e le spese di fornitura e manutenzione del mobilio per i Carabinieri e Guardie di Pubblica Sicurezza. Così che ogni contabilità siffatta sia giunta al Ministero prima del 15 giugno venturo. — V. Celerif. 1861, pag. 2225 e 2275.

Sarà superfluo l'avvertire rispetto alle spese d'alloggio ossia di pigioni che s'intende parlare di quelle eventuali soltanto e non fisse ed emananti da regolari scritture in corso e come tali inscritte nei ruoli relativi, per cui si provvede con analoghi prospetti a tenore del vigente Regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Le anzidette contabilità (ritenuta anzitutto la distinzione dei due servizi dei Carabinieri Reali e delle Guardie di Pubblica Sicurezza) dovranno essere prodotte separatamente secondo che si tratta d'alloggi ossiano fitti, opere e riparazioni, o di oggetti e premi di casermaggio, e distinguersi in altrettante contabilità in duplo quante sono le annate cui si riferiscono le spese che le costituiscono, avvertendo inoltre quanto a quelle che per avventura ancora si verificassero anteriori all'esercizio 1862, che, siccome il curare la liquidazione ed il pagamento delle medesime sarebbe spettato alla sezione temporanea, cui accenna il Regio Decreto 3 novembre 1861, n. 303 (ben inteso per le Provincie Napoletane, Siciliane e Toscane come in esso Decreto) così converrà che ai documenti di corredo s'aggiunga un certificato dell'Agenzia locale del Tesoro *Visto* dalla Tesoreria provinciale, constatante non essersi per cotali spese ordinato nè operato alcun pagamento.

Pel Ministro, ALASIA.

Firenze, 10 aprile 1866.

Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti del Regno.

Spese dei locali per alloggio od ufficio di Sicurezza Pubblica.

In seguito all'attuazione della nuova Legge di Pubblica Sicurezza 20 marzo 1865 e relativo Regolamento, oltre la spesa del locale d'ufficio, e relativo mobilio per le Questure, Ispezioni di sezione e Delegazioni distaccate sono a carico dell'Erario anche quelle dell'alloggio ai Questori, Ispettori e Delegati Capi d'Ufficio nei capo-luoghi di Provincia e di Circondario, ed a quelli incaricati di reggere un Ufficio separato.

Il Ministero ha quindi riconosciuto il bisogno di rilevare e tenere in evidenza le cifre a cui montano le spese per le suddette emergenze.

A tale scopo dovendo instituire un apposito registro, ed occorrendo avere sott'occhio i contratti che vennero stipulati, e si stipuleranno sia per i locali d'ufficio come per quello dell'alloggio, il sottoscritto trasmette qui unito un esemplare di prospetto,

il quale sarà compiacente il sig. Prefetto di far riempire colle nozioni richieste dalle rispettive finche, e restituire quindi al Ministero producendo contemporaneamente in appoggio una copia in carta semplice di ogni contratto, i cui estremi risultar dovranno sul modulo in correlazione al contratto stesso.

Accadendo che con una sola ed unica scrittura od atto di convenzione siasi compreso il fitto di un locale ad uso di ufficio e per alloggio, ovvero che in uno di questi atti siasi cumulativamente compreso il fitto pure di altri locali destinati ad uso diverso, come per esempio, a caserma di Guardie di Pubblica Sicurezza, sarà cura del sig. Prefetto di far stabilire separatamente quale sia la somma che si riferisce al locale d'ufficio e quale al locale per alloggio, e quella che abbia relazione ad altri servizi. — V. Celerif. 1865, pag. 1057; — Suppl. al 1865, N. 2248.

La trasmissione delle copie e la trascrizione degli estremi sul prospetto dovrà riferirsi ai soli contratti tuttora in corso, e sarà fatta indipendentemente da qualsiasi altra trasmissione che per altri effetti abbia potuto effettuarsi prima d'ora.

Lusingasi il sottoscritto che non sarà posto indugio alla restituzione del modulo così riempito, o, quando non esistano nella Provincia contratti di tal genere, con cenno negativo, e prega intanto il sig. Prefetto di curarne l'esatta regolarità nella compilazione.

Pel Ministro, Alasia.

PROSPETTO

Colonna 1ª Numero d'ordine.
» 2ª Comune.
» 3ª Circondario.
» 4ª Nome e cognome del locatore.
» 5ª Data dell'atto di locazione.
» 6ª Montare della pigione.
» 7ª Modi ed epoche dei pagamenti della pigione.
» 8ª Durata e decorrenza della locazione.
» 9ª Data del Decreto di approvazione del contratto.
» 10ª Locale per alloggio.
» 11ª Locale per ufficio.

Firenze, 12 *aprile* 1866.

Circolare (N. 21) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Vantaggi derivanti dalla istituzione di un Casellario giudiciale.

Fra le riforme recentemente introdottesi nell'amministrazione della giustizia è meritevole di speciale considerazione la istituzione del *Casellario giudiziale* per l'accertamento degli antecedenti penali degli imputati e della recidiva, approvata con Decreto Reale del 6 dicembre 1865, n. 2644. — V. alle pagine 263 e 276.

Ad amministrare la giustizia con un esatto criterio ed a proporzionare le pene non solo secondo la gravità del male commesso dal reo, ma anche secondo la maggiore o minore perversità dell'animo, è necessario aver una completa *cognizione biografica* dell'imputato. I metodi generalmente usati per l'addietro nelle varie Provincie del Regno per constatare la morale condotta degli imputati innanzi alle Leggi non erano nè solleciti, nè sicuri nei loro risultamenti. In tanto movimento di pubblici affari, in tanta facilità e rapidità di comunicazioni, non era difficile a molti, dopo d'aver commesso un reato e subìta la pena, trasferendosi in lontane Provincie e tenendo celato il nome dei luoghi che furono testimoni della loro vergogna, di occultare il loro fallo ed evitare il carico della recidiva. Questo particolarmente si verificava trattandosi di oziosi e vagabondi, senza professione e senza fisso domicilio, i quali, di continuo tramutandosi di luogo in luogo, potevano ovunque cominciare una nuova serie di reati, protetti dal mistero che ascondeva il loro passato. La lentezza poi nell'ottenere da tutti e singoli i Tribunali le risposte alle ricerche fatte sull'imputato, faceva

sì che non di rado la detenzione preventiva del medesimo riuscisse sensibilmente protratta per questo solo motivo.

A questi inconvenienti ora saviamente ripara il *Casellario giudiziale*, il quale porge all'Autorità giudiziaria non meno che a quella di pubblica sicurezza ed alla pubblica amministrazione in genere, i mezzi per aver sott'occhio in brevissimo tempo e colla maggiore esattezza la biografia giudiziaria, per così dire, di ogni cittadino.

Ma perchè questo sistema possa produrre completamente il suo effetto, che è quello in sostanza di porre il potere in grado di colpire sempre e dovunque i malviventi, è necessaria la comune azione delle due Autorità, giudiziaria e politica, e questa e quella si mantengano in reciproca relazione, comunicandosi all'uopo le necessarie notizie. — Ved. alle pagine 263 e seguenti.

Nell'intento di cooperare dal canto suo all'attuazione del nuovo sistema, questo Ministero, con Circolare del 27 dicembre 1865 (Direzione Generale delle Carceri, Divisione ottava, n. 15709-1253), ebbe già a dare istruzioni alle Autorità preposte alla Direzione delle Carceri sull'obbligo, loro imposto dall'art. 22 del Regolamento per la esecuzione del Regio Decreto 6 dicembre 1865, di notificare la morte, quando avvenga, di detenuti in istato di pena al Procuratore del Re del Tribunale nel cui territorio giurisdizionale esiste il luogo di nascita del condannato, se regnicolo; ed al Ministero di Grazia e Giustizia, se straniero o di origine sconosciuta.

Non dubita poi lo scrivente che le Autorità tutte di Pubblica Sicurezza si saranno fatte una premura di prestarsi a dare alle Autorità giudiziarie i ragguagli occorrenti, di cui fossero state richieste per la formazione e manutenzione del Casellario giudiziale; in ogni modo se ne fa loro colla presente uno speciale obbligo per l'avvenire.

È d'uopo altresì ora avvertire come uno dei proventi necessari a risarcire le spese di formazione e manutenzione del Casellario giudiziale, e ad un tempo uno dei mezzi più idonei per rendere facile e fondata l'ammissione o reiezione delle domande numerose di licenze, patenti, funzioni, impieghi e simili, sia quello d'esigere da chiunque la presenta, che a sue spese faccia constare della sua immunità da antecedenti giudiziari sfavorevoli. È giusto che chi domanda una concessione qualunque alle pubbliche Autorità, siano esse municipali o governative, dimostri di possedere i requisiti necessari.

Debbe quindi cessare l'uso di rivolgere le domande di certificati giudiziarii sugli antecedenti di postulanti in via d'ufficio. Ciò reca alle Autorità non lieve dispendio pel carteggio che debbono tenere coi Procuratori del Re e per le note di risposta che questi debbono scrivere; oltre al carico di lavoro, a spesa pubblica ed a vantaggio privato, che si addossa alle Segreterie ed alle Cancellerie. Per rendere pertanto più equo il riparto di tal carico, e per procurare all'Erario pubblico i vantaggi assegnati dall'art. 18 del Regolamento sovracitato, il sottoscritto prega specialmente i signori Prefetti a disporre affinchè d'or innanzi la presentazione di certificati giudiziari sia fatta dai ricorrenti nelle loro istanze; di che dovrà farsi obbligo negli avvisi di concorso a posti vacanti e simili. S'intende però da sè che qualora alle pubbliche Autorità come tali e per iscopo di pubblico interesse, p. es. per la depurazione delle liste elettorali e di quelle dei giurati, importi di conoscere gli antecedenti giudiziari di taluno, la domanda ne sarà fatta d'ufficio, come dispone l'art. 17 del Regolamento.

Dopo ciò un'ultima importante preghiera deve fare il sottoscritto. Come si vede dall'art. 25 del Regolamento, allo scopo di rendere proficuo fin d'ora il Casellario giudiziale, si è dovuto ordinare la trasformazione degli attuali registri in cartellini, senza di che sarebbe stato protratto ad epoca lontana l'uso ed il vantaggio del Casellario medesimo. Tuttavia siccome siffatta operazione è assai vasta, e sarebbe di gran peso alle cancellerie, se ne è limitato il periodo ad un decennio. Ora può pure avvenire che un individuo condannato anteriormente al 1° gennaio 1856 commetta di nuovo un reato, e mancando il suo nome nel Casellario giudiziale apparisca scevro di precorse imputazioni. Secondando pertanto un'analoga richiesta del Ministero di Grazia e Giustizia, il sottoscritto invia direttamente ai signori Direttori delle Case di pena un competente numero di cartellini, pregandoli perchè da idoneo funzionario, sotto la loro vigilanza e controllo, colla scorta dei registri esistenti si faccia eseguire la stesa dei singoli cartellini *per tutti i condannati entrati negli stabilimenti penali*

'al 1° *gennaio* 1846 *al* 31 *dicembre* 1865. Anzi siccome un condannato non giunge li regola al luogo di pena che parecchi mesi dopo la sentenza, così per ovviare al ericolo che un certo numero di condannati non figurassero nè nelle trascrizioni eseuite nei tribunali, nè in quelle eseguite presso le direzioni di stabilimenti penali; ovranno essere ispezionati i registri anche per un congruo tempo *posteriore al* • *gennaio* 1856, per rilevare quali fra i condannati pervenuti in quel periodo avesero ricevuta la condanna nel tempo *anteriore*: comprendendoli per conseguenza nei artellini da trascriversi. — I cartellini dovranno essere redatti come il modello anesso al Regolamento, in quanto almeno i dati occorrenti risultano dai registri. Ove osse intervenuta una grazia, sarà annotata a tergo e verranno in ogni caso ommessi condannati mancati ai vivi, e quelli che avrebbero ora raggiunta l'età di anni 70. ledatti e controllati saranno spediti periodicamente, p. es. una volta al mese, fino d operazione compiuta, al Ministero di Grazia e Giustizia, Divisione settima, dove, rattenuti quelli destinati al *Casellario centrale*, sarà fatta la separazione degli altri econdo i luoghi di nascita per trasmetterli ai rispettivi *Casellari giudiziari*..

I Direttori, i quali per essere le case di pena, di cui sono alla direzione, state ativate posteriormente all'epoca per la quale si ricercano le notizie, mancheranno di lementi per riempire i cartellini, li respingeranno, in bianco, inviandoli direttamente l Ministero di Grazia e Giustizia con un cenno del motivo.

E sebbene si sappia che tanta minore copia di elementi potranno fornire le direioni delle carceri giudiziarie, nelle quali i detenuti di regola non rimangono dopo he siano stati condannati, ed anche perchè le notizie ricevute risalendo a tempo emoto, i registri del movimento dei carcerati di quell'epoca non si troveranno più ei singoli Uffici, ma più probabilmente presso i rispettivi Tribunali, tuttavia si crede pportuno di rimettere anche ad esse un competente numero di cartellini per lo scopo opraindicato. I signori Prefetti sono incaricati della distribuzione della presente Cirolare ed annessivi cartellini alle Direzioni delle Carceri giudiziarie esistenti nelle ispettive Provincie in base all'ultima circoscrizione giudiziaria, e di raccogliere dalle irezioni medesime i cartellini, o riempiuti od in bianco, per trasmetterli poscia al linistero di Grazia e Giustizia, Divisione settima.

Confida il sottoscritto che ciascuna Autorità, a cui è diretta la presente, si adorerà coi suoi mezzi, rispettivamente nei limiti della propria sfera, per rendere l'istiuzione, di cui si tratta, attuabile e sempre più efficace.

Pel Ministro, ALASIA.

Firenze, 22 *aprile* 1866.

Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti del Regno.

Limitazione nelle spese per le Guardie Nazionali distaccate in servizio di pubblica sicurezza.

Per far fronte alle spese derivanti dai distaccamenti di Guardia Nazionale, di cui ratta l'articolo 112 della Legge 4 marzo 1848, fu inscritta nel bilancio dell'Interno lei 1866, art. 1, cap. 63, la somma di L. 2.000,000, la quale si è riputata più che ufficiente a sopperire a tutte le esigenze del servizio, tenuto conto che nessuna comletenza è dovuta a simili distaccamenti quando non escono dal proprio territorio, iusta il disposto dell'articolo 116 della mentovata Legge, ed in questo caso ancora, e il servizio che prestano è durativo oltre le 24 ore.

Avuto perciò riguardo alle condizioni politiche di ciascuna Provincia del Regno, il linistero ha nel principio del corrente anno aperti crediti ai signori Prefetti in una nisura corrispondente ai loro bisogni, per l'intiero anno, ed ha in ciò erogato presochè l'intiera somma nella supposizione che la previdenza dei signori Prefetti avrebbe vvisato al modo di limitare simili spese al quotitativo del credito stato loro rispetivamente aperto. — Ved. Celerif. 1848, pag. 149.

Se non che non sono ancora trascorsi 4 mesi, e già parecchie domande vengono noltrate dagli Uffici di Prefettura di aumento alle fatte assegnazioni, dichiarando

anche taluni che non solo il fondo fu esaurito, ma che neppure fu sufficiente ad estinguere le passività incontrate nel primo trimestre.

Un tale stato di cose lascia supporre o che la chiamata dei distaccamenti di Guardia Nazionale in servizio di pubblica sicurezza fuori del proprio territorio non venga limitata ai soli casi contemplati dalla Legge, e se ne protragga la durata oltre il bisogno, od altrimenti che siasi introdotto un qualche abuso, cui giovi non lasciarlo radicare a danno dell'Erario pubblico e senza vantaggio della pubblica sicurezza.

Egli è a questo scopo adunque che il Ministero, mentre prega i signori Prefetti a dare istruzioni ai loro dipendenti, acciò non abusino della facoltà loro accordata di chiamare distaccamenti di Guardia Nazionale in servizio di pubblica sicurezza, se non nei casi limitatamente dalla Legge previsti, dichiara nello stesso tempo che il fondo stato per questo ramo di servizio assegnato alle rispettive Prefetture nel principio dell'anno, deve intendersi sufficiente per far fronte ad ogni spesa che sarà per occorrere durante il medesimo, cosicchè ad ogni domanda di aumento che potesse venir fatta sarà risposto negativamente.

Pel Ministro, Alasia.

Firenze, 14 *maggio* 1866.

Circolare (N. 8) del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Invio di una Pubblicazione riflettente il servizio di pesi e misure nelle varie Provincie del Regno.

Il sottoscritto si pregia di rivolgere qui compiegata a codest'Ufficio una pubblicazione testè fatta da questo Ministero sul sistema metrico nello Stato, racchiudente i risultati della verificazione prima e periodica pel triennio decorso.

Dalla medesima è facile scorgere che successivamente e gradatamente in ogni Provincia del Regno l'attuazione del sistema metrico-decimale si va estendendo; e lo scrivente confida, che i risultati dell'anno in corso saranno ancora più soddisfacenti, se i signori Verificatori, assistiti dalle Autorità provinciali e comunali porranno impegno sempre maggiore nel disbrigo delle attribuzioni che sono loro affidate.

I Verificatori inscriveranno l'annesso documento nell'inventario d'Ufficio.

Il Ministro Berti.

Torino, 21 *maggio* 1866.

Circolare (N. 313, Div. 3) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Alle Società di mutuo soccorso non può applicarsi la tassa di mano-morta.

Questo Ministero ha di bel nuovo presa ad esame la questione, se possa alle Società di mutuo soccorso degli operai, degli impiegati, dei maestri e simili, applicarsi la Legge 21 aprile 1862, numero 587, sulle tasse di mano-morta, e dopo maturo esame l'ha risolta in senso negativo, ognora che per altro le dette Società non abbiano cambiata la loro natura di enti sociali in quella di veri enti morali con scopo determinato e perpetuo. — V. Celerif. 1862, pag. 1432 e 1436.

Come enti sociali le Società di mutuo soccorso possono possedere, acquistare e vendere come qualunque privato, e sono ad esse applicabili le disposizioni del libro 3°, titolo 10 del nuovo Codice civile, dalle quali viene eliminata ogni idea di immobilizzazione a perpetuità. — Ved. Celerif. 1864, pag. 1921 e seguenti.

Queste Società possono inoltre sciogliersi a piacimento, ed in tal caso le cose sociali sono divisibili tra i soci come qualunque altra cosa posseduta in comune.

Conseguentemente fino a che non risulti che le Società di mutuo soccorso abbiano acquistata una diversa natura, e sia scomparso affatto l'associato come compossessore, per far luogo alla sola ed esclusiva personalità di un vero ente morale avente scopo determinato e perpetuo; o fino a che le stesse Società non siano dall'Autorità Sovrana dichiarate vere opere pie, esse non puonno ritenersi colpite dalla Legge di tassa sulle mani-morte, la quale accenna ai soli enti morali che posseggono beni in tale esclusiva loro qualità.

Lo scrivente si affretta di portare a conoscenza degli Impiegati delle Tasse e del Demanio queste determinazioni affinchè vi si uniformino intieramente, avvertendo di far cenno delle medesime in margine della soluzione del quesito N. 602.

Per il Direttore generale, L. De Margherita.

Firenze, 26 *maggio* 1866.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Convenienza di fondare depositi di merci e prodotti italiani presso i Regii Consoli del Levante.

Il R. Console a Salonicco, preoccupato della poca importanza del nostro commercio in quelle regioni, ha proposto al Governo del Re d'invitare i fabbricanti italiani a mandare in quella città ed in altre del Levante collezioni complete dei prodotti delle nostre industrie e delle manifatture. E ciò a somiglianza di quanto praticarono gli industriali della Germania, i quali fondarono *Bazar* presso i rispettivi Agenti Consolari, dalla cui istituzione, noi siamo accertati, conseguì un aumento notevolissimo del commercio germanico con quei paesi del Levante, ristrettissimo da prima.

E' superfluo ch'io spenda parole per dimostrare il vantaggio che trarrebbero le nostre industrie aprendosi un mercato nel Levante; ed è perciò che ne rendo avvertita codesta Camera di Commercio affinchè a sua volta ne porga contezza ai nostri fabbricanti.

Significo inoltre a Vossignoria che il R. Console in Salonicco offre la sua opera a quegli industriali che volessero approfittarne.

Il Ministro Berti.

Firenze, 15 marzo 1865.

Circolare (N. 229-7) del Ministero di Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Tassazione degl'immobili demaniali destinati ad un pubblico servizio gratuito.

Il sottoscritto partecipa a codesta Direzione, perchè le valga di norma, la risoluzione presa da questo Ministero sul quesito proposto dalla Direzione Compartimentale del Catasto in Firenze intorno alla tassazione dei terreni demaniali che possono essere destinati ad un pubblico servizio gratuito:

« Importa notare che due specie di rendite possono produrre gl'immobili demaniali: l'una, rendita effettiva ed è quella che il Governo ricava dando altrui in affitto le sue proprietà sì urbane che rustiche, o facendo coltivare direttamente le sue terre, l'altra, è quella che il Governo ottiene mediante l'uso che esso stesso fa dei suoi fabbricati per sedi delle sue Amministrazioni ed altri somiglianti usi, invece d'usare di proprietà private, per le quali dovrebbe corrispondere un fitto.

« Secondo l'interpretazione data alla Legge del conguaglio, gl'immobili demaniali produttivi sia della prima, sia della seconda specie di rendita sono soggetti a tassa, ad eccezione di quelli costituenti le fortificazioni militari e le loro dipendenze, qualunque sia la specie di rendita che essi producono.

« Ma vi hanno immobili, che possono essere talvolta di proprietà dello Stato, e che non danno affatto nè l'una nè l'altra delle accennate rendite. Tali sono a modo d'esempio i campi di esercizio militare, le piazze pubbliche, le loggie, i giardini, e i passeggi pubblici e simili; immobili questi che precisamente possono dirsi sottratti alla produzione per un servizio pubblico gratuito.

« A questa categoria di beni si riferisce la disposizione contenuta nell'ultima parte dell'art. 10 della Legge del conguaglio, che li dichiara esenti da imposta ». — Ved. Celerif. 1864, pag. 1549 e 2474.

Con queste dichiarazioni pare al sottoscritto possa codesta Direzione essere in grado di risolvere tutti i dubbi che in argomento le si presentassero.

Per il Ministro, Sacchi.

Firenze, 17 marzo 1865.

Circolare (N. 230-8) del Ministero di Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Multa del 6 per 100 da aggiungersi alle quote d'imposta fondiaria non anticipate.

L'articolo 8 della Legge sull'anticipazione della fondiaria 1865 in data 24 novembre 1864, nº 2006, ha stabilito che le somme d'imposta in tutto od in parte non anticipate dai contribuenti fino al 15 dicembre di detto anno debbono alla scadenza ordinaria delle rate d'imposta 1865 essere accresciute del 6 per cento.

Quest'operazione consistendo quasi in un conto di dare ed avere coi singoli contribuenti non può essere eseguita che dagli Agenti della riscossione e le Direzioni pertanto faranno loro conoscere:

1º Che i pagamenti eseguiti dai contribuenti in via d'anticipazione della fondiaria 1865 debbano imputarsi rateatamente sulle singole quote che vengono maturandosi nell'anno corrente in guisa che a modo d'esempio il contribuente che abbia pagato in anticipazione la metà od i due terzi della quota da esso effettivamente dovuta venga richiesto della metà o del terzo di ciascuna rata d'imposta.

E la ragione di ciò si è che lo sconto dai contribuenti ottenuto sui pagamenti anticipati riguarda l'intiera annata, e se questi pagamenti s'imputassero per intiero nella prima rata, si verrebbe in sostanza a concedere uno sconto maggiore di quello che effettivamente la legge volle concedere;

2º Stabilite così le somme che per ciascun contribuente siano ancora dovute, sulla differenza tra quanto a titolo di anticipazione ogni contribuente pagò e quanto sulla base che si prese per determinare l'anticipazione medesima avrebbe dovuto pagare verrà liquidata la multa del 6 per cento.

Per rendere poi più facile siffatta liquidazione le Direzioni formeranno e trasmetteranno agli agenti della riscossione una tariffa nella quale da uno a cento sia indicato a quanto ammonta il 6 per cento su ciascuna quota d'imposta.

Bisogna però avvertire che questa multa non deve aver luogo nel caso che il Comune, la Provincia od altri per loro avesse fatta anticipazione della tassa dovuta dai contribuenti, con espressa rinunzia di questa penale in loro favore, e se la rinunzia si limitasse ad una parte soltanto della multa stessa, dovrà conteggiarsi la parte rimanente nel modo stabilito. — V. Celerif. 1864, pag. 2466 e seguenti.

Pel Direttore generale, G. Finali.

Firenze, 28 marzo 1865.

Circolare (N. 232-9) del Ministero di Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Imposte sugl'immobili censiti già esenti dalla tassa fondiaria.

Per intelligenza e regola di cotesta Direzione, le si trascrive il tenore della soluzione data al quesito stato proposto, se cioè la tassa sugli immobili censiti finora esenti debba essere limitata ai due terzi sino a tutto il 1866 quand'anche l'esenzione sia temporaria e cessasse prima di detta epoca:

« La limitazione dell'imposta ai due terzi sino a tutto il 1866 stabilita dall'art. 11 della Legge del conguaglio, deve intendersi ristretta agli immobili già censiti ed esenti, pei quali la esenzione dovesse continuare sino od oltre al 1866 quando non fosse stata abolita con detta Legge, e quindi a quelli fra tali immobili pei quali l'esenzione scade prima di detta epoca, devesi applicare l'intiera quota d'imposta a partire dalla data della scadenza medesima ». — V. Celerif. 1864, pag. 1549 e 2474.

Per il Ministro, Sacchi.

Firenze, 10 aprile 1865.

Circolare (N. 233) del Ministero di Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Invio degli stati riepilogativi delle spese di giustizia e di riscossione pagate dai Contabili Demaniali nelle Provincie Meridionali e Toscane.

A modificazione del disposto dell'articolo 10 della Circolare numero 20 si commette alle Direzioni delle Tasse e del Demanio delle Provincie Meridionali e To-

Firenze, 29 aprile 1865.

Circolare del Ministero di Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Norme per la contabilità dei prodotti delle Cappellanie e dei Benefici Ecclesiastici nella Sicilia.

Le Cappellanie e i Benefici sono stati sinora amministrati dalle Direzioni e dai dipendenti Uffici con metodi vari.

Sino al 1861 rendevasi e mensilmente ed annualmente un distinto conto per ciascun Beneficio e Cappellania ed i prodotti riscossi versavansi al conto a parte della madrefede in testa del Direttore Generale dei RR. e DD., da cui ordinavansi tutti gli esiti occorrenti. Col riordinamento dell'Amministrazione questo sistema, incompatibile con le nuove forme di contabilità, dovea naturalmente cessare come cessò di fatto.

Dal 1862 in poi i prodotti dei Benefici e delle Cappellanie si riscossero come gli altri proventi dell'Amministrazione e le somme andarono versate in massa con tutte le altre Tesorerie.

Fu solo conservato lo speciale rendiconto mensile sulla ragione che esistendo ancora in quell'epoca la Direzione generale dei RR. e DD. in Palermo che teneva un distinto conto per ciascuno di tali enti, non ravvisandosi necessari speciali provvedimenti.

Soppresso ora quel generale Ufficio e demandato intieramente alle singole Direzioni provinciali questo servizio, sorgerebbe il bisogno di disciplinare la contabilità relativa, non tanto in rapporto alle sue forme intrinseche, quanto, e più precisemente, in vista della speciale natura di cosiffatte istituzioni e del vario titolo con cui vengono amministrati.

Difatti se di quei Benefici e Cappellanie già definitivamente devoluti, lo Stato ne riscuote le rendite senza che alcuno possa venire a chiedergliene ragione, degli altri invece dichiarati non devoluti o di cui ancora non fosse stata esaminata l'indole della fondazione, ne è ritenuta l'amministrazione a semplice titolo di sequestro, che quando verrà sciolto potrà occorrere di render conto a chi di ragione del riscosso e del pagato.

In vista delle accennate cose il Ministero laddove fosse stato in possesso di tutte le occorrenti notizie avrebbe sin d'ora indicate le norme per regolare definitivamente cosiffatto servizio.

Ma mancandogli ancora alcuni elementi deve limitarsi per ora a dare delle avvertenze, che mettano almeno le Direzioni nella possibilità di dirigere questo servizio e conoscerne qualche dettaglio. Resta quindi provvisoriamente dichiarato:

1° Che ferme le norme dettate per l'Amministrazione a mezzo dei dipendenti Ricevitori dei Beni delle Cappellanie e Benefici con Decreto Ministeriale 4 dicembre 1864 le Direzioni avvertiranno i Contabili che dei soli prodotti delle Cappellanie e Benefici definitivamente devoluti allo Stato, debba essere tenuto conto nella categoria prodotti dei beni in sede vacanti ed altri di Regio Patronato, compreso sui bilanci mensili (Comma 3° dell'articolo 1 del detto Decreto);

Che i prodotti delle altre Cappellanie e Benefici dichiarati non devoluti, dei quali pende l'esame sull'indole dell'istituzione dovranno pure essere riportati nei mensili bilanci, ma separatamente e sotto apposito articolo che sarà aggiunto a mano nei mensili bilanci con questa indicazione: *Prodotti delle Cappellanie e Benefici sotto sequestro.*

Con questa distinzione dovranno pure essere riportate le partite riscosse nel dettaglio prescritto dal 4° comma dell'articolo 1 del ripetuto Decreto del 4 dicembre 1864. Con ciò nulla è innovato circa il versamento che dovrà essere sempre in massa con tutte le altre riscossioni fatte dall'Ufficio; — V. Celerif. 1865, pag. 409.

2° Che tanto nel conto corrente di ciascun ente prescritto all'articolo 2, quanto nel prospetto di situazione (articolo 4) che nei campioni (articolo 5) le Direzioni all'indicazione dell'ente morale debbono aggiungere o farvi aggiungere quella se la Cappellania o il Beneficio sia stato dichiarato devoluto, oppur no, ovvero ne sia ancora pendente l'esame dell'indole della fondazione;

3° Ciascuna Direzione con la guida degli stati attivi e passivi e degli altri elementi e notizie che potrà raccogliere, compilerà e trasmetterà al Ministero al più presto possibile uno stato che indichi:

a) La denominazione della Cappellania o Beneficio esistente nel proprio circolo.

b) Il Comune ove sono situati i beni o si esigono le rendite;

c) L'ammontare dei redditi annuali e quello dei pesi e spese secondo la forma contenuta nel modulo A annesso all'accennato Dec[illegible] bre 1864;

d) L'indicazione se il Beneficio o Cappellania sia già devoluto o[illegible] vero sia ancor definita la natura.

Le Direzioni eseguiranno e faranno eseguire puntualmente dai risp[illegible] denti le sovra contenute disposizioni.

Pel Ministr[illegible]

Firenze, 8 maggio 1865.

Circolare del Ministero di Finanze (Direzione Generale delle Tasse e d[illegible]

Esatto adempimento degli articoli 243 e 247 del Regolamento sulla Contabi[illegible]

È accaduto ed accade tuttavia che le Direzioni non adempiano alla [illegible] alle competenti Tesorerie degli Stati dei versamenti fatti dai dipende[illegible] entro i termini e con la puntualità prescritta dagli articoli 243 a 247 [illegible] mento 13 dicembre 1863 sulla Contabilità generale dello Stato.

Essendo di grave importanza gli effetti che debbono derivare presso l'[illegible] zione del Tesoro dall'esame e confronto di cosiffatti elementi, i quali v[illegible] cumento certo dell'effettivo debito da attribuirsi a ciascun Tesoriere p[illegible] sottoscritto interessa efficacemente i signori Direttori a voler eseguire c[illegible] tualità ed esattezza il periodico invio degli stati su espressi, tenendo [illegible] oltre l'esser questo un servizio prescritto dai Regolamenti, può ben pu[illegible] produrre delle conseguenze dannose per le Finanze e per la responsa[illegible] avesse smesso di concorrervi come è suo debito. — V. Celerif. 1864, pa[illegible]

Il Direttore general[illegible]

Firenze, 13 maggio 1865.

Circolare (N. 203-49) del Ministero di Finanze (Direzione generale d[illegible] e del Demanio).

Compilazione dei ruoli dei contribuenti all'imposta sui redditi di ricchez[illegible]

In conseguenza dell'art. 6 della Legge 11 maggio corrente, nº 2276, su[illegible] menti finanziari, il quale abolisce anche pel 1864 l'imposta graduale p[illegible] buenti che hanno reddito imponibile compreso fra lire 250 e lire 500, so[illegible] alla tassa minima i redditi di qualsivoglia contribuente fino alla somm[illegible] al di là della quale si applica l'imposta proporzionale; con Regio Dec[illegible] maggio, che sarà quanto prima comunicato ai signori Direttori e Agenti [illegible] si sono modificati alcuni articoli del Regolamento approvato con Regio [illegible] agosto 1864, che riguardano la distribuzione dell'imposta e la formazio[illegible] dei contribuenti. — V. Celerif. 1864, pag. 1796 e 2194; — 1865, pag. 827

Di quella modificazione si è dovuto tener ragione nel prescrivere le [illegible] procedere alla formazione dei ruoli, alle quali strettamente si atterran[illegible] Direttori e gli Agenti delle Tasse per la parte che loro rispettivamente [illegible]

Distribuzione del contingente d'imposta tra i Comuni riuniti in cons[illegible] e fissazione delle addizionali e delle aliquote d'imposta e sovrimpo[illegible]

1. Per poter preparare i ruoli dell'imposta e delle sovrimposte, è nec[illegible] cedentemente distinguere la parte del contingente comunale e consorzial[illegible] dente alla tassa fissa, e quella corrispondente alla tassa proporzionale [illegible] od in ciascuno dei Comuni riuniti in consorzio.

A tal fine nelle tabelle *O* dei contribuenti di 2ª e 3ª classe, l'Agente do[illegible] gere una colonna che sarà intestata: *Reddito soggetto a tassa proporzio[illegible]* quale inserirà la eccedenza del reddito imponibile della colonna 17 (ta[illegible] pra lire 250, la quale eccedenza rappresenta il reddito soggetto a tassa pro[illegible]

2. Eseguita tale operazione per ciascun Comune sulle relative tabelle [illegible] classe, ed ottenuti i relativi totali, sommerà assieme i redditi soggetti [illegible] porzionale di entrambe le classi, e li inscriverà nel quadro numero II [illegible] pato *B* (vedi allegato 1) alla colonna 6, corrispondentemente al nome d[illegible] Comuni, precedentemente posti nello stesso quadro e classificati per con[illegible]

3. Nel quadro medesimo alle colonne 3 e 4 segnerà pure per Comune il numero dei contribuenti che hanno reddito imponibile non superiore a lire 250 (col. 3), di quelli che lo hanno superiore a detta somma (col. 4), ed il numero totale dei contribuenti (col. 5), desumendo i dati dalle relative tabelle *O*.

4. Fatta la somma per consorzj dei dati inscritti nelle colonne 3, 4, 5, 6 innanzi di procedere oltre, colla scorta dei dati stessi, passerà a determinare nel quadro n° I, posto nella prima pagina nello stesso stampato di modulo *R*, l'ammontare dell'imposta fissa e della proporzionale di ciascun consorzio o Comune isolato.

5. A tal fine l'Agente inscriverà nella

Col. 1. Il nome dei Comuni isolati o dei consorzj compresi nel proprio ufficio.

Col. 2. Il numero totale dei contribuenti desumendolo dalla colonna 5 del quadro n° II.

Col. 3. I redditi soggetti a tassa proporzionale, desumendoli dalla colonna 6 dello stesso quadro n° II.

Col. 4. Il contingente assegnato a ciascun consorzio o Comune isolato.

Col. 5. L'ammontare dell'imposta fissa calcolando che ciascun contribuente debba pagare lire 1, che è il massimo a cui può essa salire pel 2° semestre del 1864.

Col. 6. La differenza tra il contingente (col. 4) e l'imposta fissa valutata a lire 1 per contribuente (col. 5).

Col. 7. Il rapporto tra la differenza suddetta ed il reddito imponibile per ogni lira di reddito. A tal fine occorre dividere la differenza (col. 6) pel reddito (col. 3).

Col. 8. L'imposta fissa individuale, la quale sarà di lire 1, se il rapporto segnato alla colonna 7 supera 0,02, e sarà di lire 0,50 se il rapporto suddetto è inferiore a 0,02.

Col. 9. L'ammontare definitivo dell'imposta fissa, che si ottiene moltiplicando il numero dei contribuenti (col. 2) per l'imposta fissa individuale (col. 8).

Col. 10. L'ammontare definitivo dell'imposta proporzionale. Quando il rapporto indicato nella colonna 7 non è superiore a 0,05 per lira di reddito, allora l'imposta proporzionale sarà stabilita dalla differenza che passa tra il contingente (col. 4) e l'imposta fissa (col. 9); ma se il rapporto suddetto supera il 0,05 in tal caso l'imposta proporzionale sarà eguale ad un ventesimo del corrispondente reddito imponibile (col. 3).

Col. 11. La parte di contingente che, eccedendo il 5 per cento del reddito (col. 3), per l'articolo 30 della Legge, non può essere distribuita. Per determinare tale eccedenza occorre solo sottrarre dal contingente (col. 4) l'ammontare dell'imposta fissa e proporzionale assieme unite (colonne 9 e 10).

6. I risultati ottenuti nelle colonne 9 e 10 del quadro n° I per ciascun consorzio o Comune isolato, si iscriveranno nel quadro n° II alle rispettive colonne 9 e 10 corrispondentemente ai Comuni isolati od ai totali dei consorzi. Nella colonna 7 si segnerà il prodotto del numero dei contribuenti che hanno un reddito non superiore a lire 250 imponibili (col. 3) per l'ammontare dell'imposta fissa individuale indicata nella colonna 8 del quadro n° I, i quali non sono soggetti all'imposta proporzionale; e nella colonna 8 del quadro n° II si scriverà il prodotto della medesima imposta fissa individuale pel numero dei contribuenti che hanno reddito superiore a lire 250 imponibili (col. 4), e che sono sottoposti anche alla tassa proporzionale.

7. Le imposte fisse e proporzionali di un consorzio saranno distribuite tra i diversi Comuni che lo formano. Le fisse verranno stabilite nel modo sopra indicato, moltiplicando cioè per la quota fissa individuale il numero dei contribuenti di ciascun Comune stabilito alle colonne 3 e 4; la proporzionale sarà distribuita in ragione dei redditi che trovansi alla colonna 6.

Nella colonna 11 si segnerà la somma dell'ammontare dell'imposta fissa (col. 8) e della proporzionale (col. 10) in ragione della quale dovranno distribuirsi le sovrimposte comunali e provinciali, secondo il prescritto dall'art. 34 della Legge 14 luglio 1864. — V. Celerif. 1864, pag. 1549 e 24 4.

9. Nella colonna 12 sarà iscritto il totale dell'imposta fissa e proporzionale, ossia la somma delle due precedenti colonne 9 e 10.

10. Nella colonna 13 s'iscriverà l'aliquota dell'imposta erariale proporzionale, la quale si otterrà dividendo l'imposta stessa della colonna 10 per il reddito della colonna 6.

11. Nella colonna 18 si noterà l'imposta fissa individuale indicata alla colonna 8 del quadro n° 1 aumentata del 4 per cento, e nella colonna 19 l'aliquota della colonna 15 parimente aumentata del 4 per cento.

12. Compiute tutte le operazioni indicate nei precedenti articoli innanzi al 5 giugno, l'Agente delle Tasse farà tenere lo stampato di Modulo *R* al Direttore delle Tasse e del Demanio, e si accingerà tosto a preparare le intestazioni dei contribuenti

nella matrice dei ruoli (stampato di Modulo *R2*), e nei ruoli stessi (stampato di Modulo *R1*), come ai successivi articoli.

13. Il Direttore delle Tasse verifica, ed occorrendo corregge i dati contenuti negli stampati di Modulo *R1* di mano in mano che gli pervengono; quindi trascrive nello stampato di Modulo *R2* (vedi allegato II) per ogni provincia l'ammontare dell'imposta soggetta alle sovratasse in ogni consorzio o Comune isolato che si trova nello stampato *R1* alla colonna 11 del quadro n° II.

14. Ottenuto che abbia per l'intera provincia l'ammontare totale dell'imposta soggetta a sovrimposta lo trascrive nel frontispizio dello stesso stampato *R2* nel luogo in esso indicato, e sotto al medesimo trascrive pure l'ammontare della sovrimposta provinciale, comunicatogli dal Prefetto, come all'art. 86 del Regolamento.

15. Con i dati sopra accennati, dividendo l'ammontare della sovrimposta provinciale per l'imposta soggetta a sovrimposta, otterrà per quoziente l'aliquota di sovrimposta provinciale che segnerà nel frontispizio stesso, e quindi la porterà nell'intestazione della colonna 17 del quadro n° II dello stampato *R1* di ciascun Ufficio delle Tasse della Provincia.

16. Il Direttore completerà inoltre il quadro n° II dello stampato di Modulo *R*, di ciascun Agente da lui dipendente, inserendovi alla

Col. 13. le sovrimposte comunali comunicategli dal Prefetto, come all'art. 86 del Regolamento 14 agosto 1864.

Col. 14. L'ammontare della sovrimposta provinciale che si otterrà moltiplicando per l'aliquota, determinata come al numero 15, l'imposta della colonna 11.

Col. 16. L'aliquota della sovrimposta comunale per ottenere la quale si dividerà la sovrimposta stessa (col. 13) per l'imposta soggetta a sovrimposta (col. 11).

Col. 17. L'aliquota complessiva delle sovrimposte comunali e provinciali, la quale si otterrà sommando assieme l'aliquota della colonna 16 con l'aliquota della sovrimposta provinciale risultante dallo stampato *R2*.

17. Il Direttore avrà cura che in ogni comune l'aliquota d'imposta proporzionale (col. 19) e quella di sovrimposta (col. 17) abbiano il numero di cifre decimali che è necessario perchè moltiplicate rispettivamente per il reddito imponibile (col. 6) o per l'imposta soggetta a sovrimposta (col. 11) diano per prodotto sino al centesimo l'imposta proporzionale (col. 10) e l'ammontare delle sovrimposte (colonne 13 e 14) coll'aumento del 4 per cento.

18. Ultimate e verificate tutte le operazioni necessarie a compiere il quadro II dello stampato *R1*, il Direttore delle Tasse lo autenticherà e trasmetterà immediatamente all'Agente delle Tasse innanzi al 20 giugno.

Formazione della matrice dei ruoli, e dei ruoli.

19. L'Agente delle Tasse, appena spediti gli stampati *R1* al Direttore delle Tasse, inscriverà, tanto nella matrice dei ruoli (Modello *R3*), quanto nei ruoli stessi (Modello *R*) l'intestazione dei contribuenti ed il corrispondente reddito imponibile.

20. Le matrici dei ruoli ed i ruoli saranno formati distintamente per ciascun Comune in uno o più quaderni numerati cogli stampati rispettivi, e nel modo che scorgesi dagli annessi esempi (allegati III e V).

21. Per le intestazioni dei contribuenti si seguirà l'ordine strettamente alfabetico, riunendo assieme tutti i contribuenti che furono distinti in tre classi nelle tabelle di Modello *O*.

22. L'intestazione dovrà portare il cognome, nome, paternità, professione o qualità, e domicilio del contribuente; e, se si tratta di società industriali e commerciali o di enti morali, invece del cognome, nome e paternità, si inscriverà il titolo della società od ente morale, e si aggiungerà, in via subordinata, il nome della persona che le rappresenta e che deve pagare l'imposta.

23. Quando trattasi di minori, interdetti, ecc., alla loro intestazione si aggiungerà pure il nome dei tutori, curatori, ecc., dai quali sono rappresentati.

24. Appena l'Agente abbia ricevuto autenticato dal Direttore lo stampato di Modello *R1* inscriverà nel frontispizio della matrice, desumendoli dal quadro II dello stampato stesso, tutti i dati nel medesimo indicati e che sono necessari alla formazione della matrice. Quindi, valendosi delle aliquote d'imposta e sovrimposta già notate nel frontispizio determinerà l'ammontare dell'imposta e sovrimposta di ciascun contribuente.

25. L'imposta fissa è dovuta da tutti i contribuenti e verrà notata, nella somma indicata alla lettera *a* nel frontispizio, nella colonna 4ª della matrice del ruolo, se il contribuente non ha reddito soggetto a tassa proporzionale; verrà poi segnato nella colonna 5 se il contribuente ha reddito soggetto ad imposta proporzionale.

è soggetta alle sovrimposte; e per ottenere la parte delle medesime spettante a ciascun contribuente è necessario moltiplicare le cifre della colonna 7 per l'aliquota e del frontispizio, il cui prodotto sarà notato nella colonna 8.

28. Nella colonna 9 sarà segnato l'ammontare totale nelle imposte e sovrimposte compreso il 4 per cento per spese di riscossione e distribuzione, nella colonna 10 l'ammontare delle multe, e nella colonna 11 l'ammontare totale di ciò che è dovuto da ogni contribuente.

29. Le multe stabilite dagli articoli 19 e 20 della Legge 14 luglio 1864 essendo state ridotte ad un quarto del loro ammontare pel disposto dall'art. 16 della Legge 11 maggio 1865, ne consegue che quelle dell'art. 19 corrisponderanno alla metà della tassa, e quelle dell'art. 20 ad un sedicesimo della tassa stessa.

30. Per stabilire le multe suddette l'Agente delle Tasse confrontando la dichiarazione della scheda e la data della medesima colle modificazioni introdotte ed accettate dalle commissioni, farà risultare il fatto della multa incorsa, e ne determinerà l'ammontare che verrà notato nella colonna 10; e nella colonna 12 delle osservazioni si noteranno i motivi della multa e la liquidazione della medesima, come scorgesi nell'annesso allegato III. — V. Celerif. 1864, pag. 1549 e 2474.

31. I dati contenuti nelle colonne 1, 2, 3, 9, 10, 11 della matrice del ruolo verranno accuratamente ricopiati nelle colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del ruolo (Modulo *R*), il quale dovrà inoltre contenere nel frontispizio le indicazioni necessarie, conformemente al modello esemplificato nell'allegato V, e nell'ultima pagina l'autenticazione dell'Agente.

32. In ogni pagina della matrice e del ruolo si farà il totale delle colonne che vi sono comprese.

Negli appositi stampati di Modulo *R*4 (allegato IV) e di Modulo *R*5 (alleg. VI), si riepilogheranno i totali delle colonne di ciascuna pagina formando così un riassunto che dia il totale generale delle colonne per l'intero comune. Questo riassunto deve essere annesso alla matrice ed al ruolo, e se questi sono formati di diversi quaderni si riuniranno all'ultimo quaderno.

33. Ultimati i ruoli innanzi al 15 luglio verranno spediti al Direttore delle Tasse insieme alle matrici, agli stampati *R*1 ed alle tabelle *O*.

34. Il Direttore delle Tasse dopo che li abbia riconosciuti esatti e all'occorrenza rettificati, renderà esecutori i ruoli con suo decreto, come scorgesi all'allegato V, e li passerà agli incaricati della riscossione dell'imposta fondiaria (art. 85 del Regolamento), restituendo all'Agente delle Tasse la matrice e gli altri quadri o tabelle che gli furono inviate.

Disposizioni speciali.

35. Nei Comuni in cui è stabilito più d'un Ufficio di Agente delle Tasse, si compilerà una matrice ed un ruolo distinto, come se per ciascun Ufficio comprendesse un Comune isolato.

36. A tal fine il Direttore delle Tasse, assumendo i dati relativi da ciascun Agente, compilerà i quadri I e II dello stampato di Modello *R*1, e ne comunicherà i risultati a ciascun Agente affinchè possa procedere alla formazione delle matrici dei ruoli, e dei ruoli.

Il sottoscritto confida che i signori Direttori, Ispettori, Sotto-Ispettori ed Agenti delle Tasse vorranno, con l'alacrità mostrata sino ad ora, coronare l'edificio dell'imposta della ricchezza mobile innalzato con tanta cura e con tanta illuminata intelligenza dalle Commissioni di sindacato e d'appello.

Colle modificazioni recate dal Decreto Reale dell'11 maggio al Regolamento 14 agosto 1864 si è portato dal 15 giugno al 15 luglio il compimento delle operazioni necessarie alla riscossione dell'imposta, ridotte più semplici per la soppressione della tassa graduale; quindi il sottoscritto fa sicuro assegnamento che le medesime sieno per quell'epoca puntualmente compiute.

I signori Direttori col mezzo degl'Ispettori e Sotto-Ispettori invigileranno con particolare attenzione acciocchè le epoche stabilite dal Regolamento e richiamate dalla presente Circolare non sieno oltrepassate, e le norme in essa prescritte sieno ovunque osservate.

Il Ministro Q. Sella.

Firenze e Torino, 1866. — E. Dalmazzo editore. — Tipi della Stamperia Reale.

SOMMARIO

(N. 2953) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale addì 7 giugno 1866.

Chiamata di dieci battaglioni della Guardia Nazionale mobile per servizio di guerra.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposizione dei Ministri della Guerra e dell'Interno; sentito il Consiglio dei Ministri; veduta la Legge 4 agosto 1861, n. 143, sulla Guardia Nazionale mobile, in coi relativi Decreti Reali in data 8 febbraio 1863, n. 1150; 24 settembre 1864, . 1954; e 29 gennaio 1865, n. 2137, abbiamo decretato e decretiamo:

I battaglioni di Guardia Nazionale mobile descritti nell'unito elenco, firmato d'ordine nostro dai Ministri della Guerra e dell'Interno, sono mobilizzati per servizio di guerra per la durata di tre mesi a cominciare dal giorno della loro riunione che resta ssata rispettivamente nei luoghi e giorni designati nel suddetto elenco. — Ved. la Celerif. 1863, pag. 1109-10; — 1864, pag. 2305; — 1865, pag. 331.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 27 maggio 1866.

30 C. C.

Elenco de Battaglioni di Guardia Nazionale mobile chiamati sotto le armi.

Numero d'ordine	Numero assegnato ad ogni Battaglione nel quadro unito al Regio Decreto 8 febbraio 1863	Circondari amministrativi chiamati a comporre ogni Battaglione	Contingente d'uomini di bassa forza in ogni circondariò nella formazione del Battaglione	Totale d'uomini di bassa forza di ogni Battaglione	Luogo fissato per la riunione di ogni Battaglione	Giorno fissato per la riunione
1	1	Torino	600	600	Torino	15 giugno 1866
2	19	Acqui	150			
		Alessandria . . .	150			
		Tortona	300			
				600	Tortona	idem
3	24	Valsesia	150			
		Ossola	150			
		Pallanza	300			
				600	Pallanza	idem
4	29	Milano	600	600	Milano	idem
5	57	Savona	225			
		Albenga	300			
		Porto Maurizio.	75			
				600	Savona	idem
6	58	Porto Maurizio.	225			
		San Remo . . .	375			
				600	S. Remo . . .	idem
7	169	Avellino	600	600	Avellino . . .	idem
8	215	Cagliari	600	600	Cagliari. . . .	idem
9	218	Oristano	150			
		Alghero	225			
		Ozieri	225			
				600	Alghero	idem
10	219	Sassari	450			
		Tempio	150			
				600	Sassari	idem

Firenze, 30 *gennaio* 1866.

Circolare (N. 7) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Provvedimenti per la procedura contro i renitenti alla leva militare.

Essendo per la cessazione della Legge 8 agosto 1863 ritornata ai Tribunali ordinari la cognizione dei reati di renitenza alla leva, avveniva quasi sempre che i renitenti arrestati erano dal Potere giudiziario comune ammessi a libertà provvisoria o rimandati alle loro case, mentre quelli che si presentavano spontaneamente continuavano, come si era praticato prima della cessazione di quella Legge, ad essere giudicati a piede

ibero, venendo, pendente il giudizio, aggregati ad un Reggimento di stanza nella sede lel Tribunale giudicante, e tenuti consegnati in quartiere sino alla definizione del ripettivo provvedimento. — V. Celerif. 1863, pag. 1548, 2146, 2208 e 2331.

Onde ovviare alle tristi conseguenze di un sistema manifestamente contrario all'equità, lannoso agli interessi dello Stato, e contrario al principio di facilitare sempre più la resentazione dei renitenti, il Ministro Guerdasigilli, secondando il desiderio dell'onoevole suo collega sig. Ministro della Guerra, diramava agli Uffiziali del Pubblico Minitero, sotto la data del 7 ottobre p. p., la Circolare che lo scrivente crede bene di qui rascrivere letteralmente, perchè anche i signori Prefetti e Sotto-Prefetti, ai quali finora ion venne trasmessa, ne abbiano congnizione:

« Col giorno 22 agosto p. p. cessarono di aver vigore le Leggi del 27 luglio 1862, e lel dì 8 agosto 1863, con le quali era stata devoluta ai Tribunali militari ad ai Consigli li Guerra marittimi la competenza nei giudizi per renitenza alla leva, sì di terra, che di nare, e per favoreggiamento alla renitenza o alla diserzione, e ritornò al potere giuliziario comune la cognizione di tali reati.

« Questo Ministero con Circolare del dì 1° maggio 1863, N. 35484, dava le istruioni da seguirsi in cosiffatti procedimenti; e i Rappresentanti del Pubblico Ministero orranno attenersi a quanto fu in esse prescritto.

« Ma rivolgeranno speciale l'attenzione sul § 2 di esse, che riguarda la *libertà provvisoria.*

« Spesso avviene infatti che renitenti, tornati a miglior consiglio, si presentino ill'Autorità per soddisfare all'obbligo loro imposto dalla Legge. Altri, per contrario, erseverando nella latitanze, vengono man mano arrestati dalla forza pubblica. Ora, e per i primi il beneficio della libertà provvisoria anche senza cauzione non deve rovare ostacolo, in riguardo alla fatta sottomissione, non così per gli altri ai quali ion dovrebbe essere accordata che mediante cauzione.

« Il signor Ministro della Guerra ha poi fatto conoscere il desiderio che i renitenti, quali volontariamente si presentano, e quelli che vengono catturati, nell'intervallo he corre dalla presentazione o cattura al giudizio, non siano collocati in carcere nsieme a'malfattori, nè, in caso di ammissione alla libertà provvisoria, siano lasciati sposti alle suggestioni dei tristi, ma vengano invece collocati presso un Corpo miitare del Circondario per essere preliminarmente educati alle militari discipline.

« Il Guardasigilli pertanto, pienamente concorrendo nelle esposte cose, invita i lappresentanti del Pubblico Ministero:

« 1. A voler proporre con maggior facilità la libertà provvisoria a favore dei enitenti che volontariamente si costituissero, qualora però a loro carico non vi sieno inche sospetti, indizi o imputazioni di reati comuni o di mala condotta;

« 2. A voler opinare negativamente pei renitenti arrestati, i quali non presenino cauzione, e non sieno di buona condotta;

« 3. Infine, a prendere gli opportuni concerti affinchè tanto gli uni quanto gli iltri, ammessi o no al beneficio suddetto, quando non abbiano a loro carico veruna mputazione di reato comune, sieno avviati al Comandante militare del Circondario, l quale sarà tenuto a presentarli ad ogni richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

« I signori Procuratori Generali del Re si compiaceranno inviare copia della preente agli Uffici dipendenti dal Pubblico Ministero, e curarne l'esecuzione.

Perchè poi nulla affatto resti ignorato dalle superiori Autorità politiche in ordine ille disposizioni relative ai renitenti, vuolsi ancora aggiungere che il Ministero della Guerra, d'accordo pure con quello di Grazia e Giustizia e dei Culti, onde ovviare ille difficoltà che s'incontrano per accordare la custodia preventiva fuori carcere ai enitenti giudicabili dai Tribunali sedenti nei capo-luoghi di Circondario nei quali non iavi truppa stanziata, non che agli inconvenienti che derivano dal custodire nelle aserme di truppa coloro che dovettero essere arrestati, e non furono ammessi alla ibertà provvisoria, ha disposto fossero intanto adottate le seguenti misure, sulle quali enne già chiamata l'attenzione dei signori Comandanti generali di Dipartimento.

Il Comandante di Circondario, ove non è stanziato alcun Corpo di truppa, riceendo renitenti giudicabili dal Tribunale ivi sedente, previi gli opportuni concerti col

signor Procuratore del Re presso il medesimo, provvederà a che vengano sco
g nati e consegnati al Comandante di Circondario viciniore, dove si trovi stan
un Corpo o distaccamento di truppa, al quale essi verranno provvisoriamente agg

Per quanto riguarda ai renitenti arrestati e non ammessi a fare le loro co
piede libero nei Circondarii ove non esistono carceri militari o luoghi di dete
dipendenti dall'Autorità militare, nei quali possono essere rinchiusi e custoditi
pericolo d'evasione gli individui di cui si tratta, i Comandanti di detti Circon
esimeranno dal riceverli, lasciandoli a disposizione dell'Autorità Giudiziaria ord
per essere detenuti nelle carceri civili del luogo, separati, per quanto possibile,
gli inquisiti di reati comuni.

Questi provvedimenti il sottoscritto, secondando le premure del suo onor
collega della Guerra, si fa debito di portare a cognizione dei signori Prefetti e S
Prefetti perchè vogliano dar opera efficace a che siano scrupolosamente osserv

Pel Ministro, Ala

SOLUZIONE DI QUESITI

Proposti al Ministero delle Finanze per l'esecuzione delle Leggi *s*
gistro, sul bollo, sulle tasse ipotecarie, di mano-morta, *società*
merciali, di assicurazione, ecc. ecc.

Ved. *Collez. Celerif.* 1862, pagina 2186 (Ques. 1 al 161); — 1863, pag. 374 (Q
al 230), pag. 1938 (Ques. 231 al 409); — 1864, pag. 1921 (Ques. 410 al 699); —
pag. 147 (Ques. 700 al 729), pag. 1022 (Ques. 730 al 734), pag. 1729 (Ques. 735 a
— 1866, pag. 932 (Ques. 806 all'882).

N. 806. — Bollo. — *Atti di pignoramento eseguiti dai Segretari delle Giudicat*
di Mandamento.

Ques. A qual tassa di bollo debbano assoggettarsi gli atti di pignoramento es
dai Segretari delle Giudicature di Mandamento in esecuzione di sentenze di
nali o Corti d'Appello e di atti notarili?

Risp. Per la risoluzione del proposto quesito vogliosi distinguere gli atti di
gnoramento fatti dai Funzionari delle Giudicature mandamentali in esecu
sentenze di Tribunali o Corti da quelli che fatti dagli stessi Funzionari in
atti notarili. I primi dovranno necessariamente essere stesi in carta filigranat
bollo da lire 1 a centesimi 20, siccome espressamente contemplati dall'art. 21
della vigente Legge, il quale comprende tutti gli atti o provvedimenti giu
dal *ricorso* fino all'*esecuzione*, esclusine soltanto le produzioni ed allegati.

Quelli invece che hanno luogo in esecuzione di atti notarili, anche per som
cedenti le attribuzioni dei Giudici di Mandamento devono ritenersi comp
disposto dell'art. 23, n° 4, quali atti celebrati dai Funzionari giudiziari, n
menti contemplati dalla Legge, e perciò possono essere redatti in carta da
centesimi 50.

N. 807. — Bollo. — *Mandati di pagamento collettivi che si rilasciano dalle A*
strazioni provinciali e comunali per somme eccedenti le lire venti per cre
ditore.

Ques. Se vadano soggetti a tante marche da bollo quanti sono i creditori.

Risp. Tali mandati essendo atti unici, sebbene riflettenti persone ed inter
versi, vanno soggetti ad una sola tassa di bollo di centesimi 50 per ognun
una sola marca da bollo corrispondente devesi applicare ai medesimi qua
si voglia far uso di carta filigranata, salve in ogni caso le disposizioni de
amministrativa provinciale e comunale, e del Regolamento generale di co
circa i limiti della facoltà di comprendere più spese in un sol mandato D
mente procederebbe la cosa, se i mandati fossero scritti sopra un sol foglio
l'uno di seguito all'altro, e venissero distintamente firmati, perchè allora co
separati andrebbero soggetti ognuno alla tassa competente.

N. 808. — Bollo. — *Referto di notificazione cominciato sul foglio di carta nel quale trovasi scritto l'atto che si notifica.*

Ques. Se debba proseguirsi sopra carta con lo stesso bollo in esecuzione dell'articolo 32, nº 1 della Legge 21 aprile 1862.

Risp. L'art. 32 della Legge sul bollo 21 aprile 1862 contenendo un'eccezione di favore alla regola stabilita coll'art. 21 non può tramutarsi in una eccezione di aggravio contro l'altra regola stabilita nell'art. 23, numeri 2, 4 e 24 della Legge stessa, però quando l'atto di notificazione di Usciere (che per i citati numeri dell'art. 23 dovrebbe essere scritto sopra carta col bollo di centesimi 50 e di lire 1, 20) si cominicia in applicazione dell'art. 32 sopra un foglio di carta che contiene altro atto soggetto a un bollo superiore, può continuarsi sopra un altro foglio di minor bollo, purchè corrispondente alla qualità dell'atto da redigersi parzialmente sul foglio di giunta, e così sopra foglio col bollo a centesimi 50 se si tratta di notificazione stragiudiziale, o fatta in un procedimento di competenza di un Giudice di mandamento, o di lire 1, 20 se trattasi di notificazione in una procedura di competenza dei Tribunali o delle Corti, anche se delegati ai Giudici Mandamentali.

Resta così eliminata ogni altra contraria risoluzione, e specialmente quella contenuta nell'ultima parte del quesito nº 250. — V. Celerif. 1863, pag. 1933 e seguenti.

N. 809. — Bollo. — *Carte da giuoco. Contravvenzioni.*

Ques. Nei giudizi per contravvenzioni alla Legge sulle tasse di bollo per le carte da giuoco quale procedura deve seguirsi?

Risp. La Corte di Cassazione con sentenza 16 agosto 1864 sancì il principio, che nei procedimenti per contravvenzioni alla Legge sul bollo 21 aprile 1862 debbono osservarsi le norme della procedura penale. — V. Celerif. 1863, pag. 306 e 308.

Questo principio è pienamente applicabile ai giudizi per contravvenzioni alla Legge sul bollo delle carte da giuoco, del 21 settembre detto anno.

N. 810. — Bollo. — *Carte da giuoco. Contravvenzioni.*

Ques. Accertata una contravvenzione all'art. 7 della Legge 21 settembre 1862 sulle tasse di bollo per le carte da giuoco, rimangono dovute dal contravventore tante pene pecuniarie quanti sono i mazzi di carte da giuoco non bollati di cui facevasi uso nel suo negozio, e che furono posti sotto sequestro?

Risp. Qualunque sia il numero dei mazzi sequestrati, una sola è la contravvenzione accertata, poichè dipende da un solo fatto incriminabile; quindi una debb'essere la pena pecuniaria da infliggersi al contravventore in base al disposto dall'articolo 8 della citata Legge. — V. Celerif. 1863, pag. 306 e 308.

Il precedente articolo 7 dichiara responsabili gli esercenti pubblici ivi nominati dell'uso che nei loro negozi si facesse di carte da giuoco non bollate; tale generica dizione esclude pertanto l'idea che il legislatore abbia voluto stabilire che ogni mazzo di carte non bollate costituisca una contravvenzione speciale alla Legge.

N. 811. — Registro. — *Conferma o revoca di atto di comando. Provincie rette dal Codice di procedura civile 30 novembre 1859.*

Ques. A qual tassa debba essere sottoposta la sentenza che conferma un atto di comando per pagamento di determinata somma in dipendenza d'instromento pubblico o esecutorio a mente degli art. 678, 679 del Codice di procedura civile del 1859?

Risp. Se le eccezioni spiegate contro l'atto di comando furono dirette ad oppugnarlo soltanto per nullità di forme rituali e di procedura, senza intaccare in un modo il merito dell'obbligazione risultante dall'istromento costituente il titolo esecutorio, la sentenza che, rigettando codeste eccezioni, conferma l'atto di comando, da luogo al pagamento della semplice tassa fissa, imperocchè in tal caso la controversia risolta non contempla nemmeno indirettamente alcun diritto relativo a cosa apprezzabile per cui possa esigersi tassa proporzionale di registro.

Gli è con tale restrizione che vuol essere intesa la risoluzione data al ques. nº 712. — V. Celerif. 1865, pag. 147 e seguenti.

N. 812. — Registro. — *Esattori Comunali. Repertorio.*

Ques. Se gli Esattori comunali della Lombardia sieno obbligati alla tenuta del repertorio ed alla presentazione trimestrale del medesimo al *Visto* del Ricevitore del registro.

Risp. Per le combinate disposizioni degli articoli 27 e 65 della Legge sul registro non vi ha dubbio alcuno che gli Esattori comunali delle Provincie Lombarde, quali

a presentarlo al *Visto* trimestrale del Ricevitore, in conformità del disposto dall'articolo 68. — Ved. Celerif. 1862, pag. 1345 e 1393; — 1863, pag. 374.

Si osserva che non vale a dispensarli da quest'obbligo la circostanza che, dopo l'incanto, l'atto d'asta sopra i beni dei debitori morosi venga consegnato al Segretario o Agente comunale che vi ha assistito, come è prescritto all'ultimo alinea dell'articolo 69 della Patente 18 aprile 1816, poichè sta sempre che chi tiene l'asta è l'Esattore comunale, il quale è per ciò obbligato quale delegato del Comune alla tenuta del repertorio per iscrivervi l'atto suddetto non che sottoporlo al relativo Visto del Ricevitore a tenore degli articoli avanti citati.

N. 813. — Registro. — *Indennità o condanna a risarcimento di danni ed interessi.*

Ques. La sentenza di condanna a pagamento di una somma determinata per risarcimento di danni derivati da occupazione di suolo dà luogo a tassa proporzionale del 2 per cento a sensi dell'art. 95, nº 24 della Legge 21 aprile 1862, o soltanto a quella dell'uno per cento stabilita dal precedente nº 12 di detto articolo di Legge?

Risp. Si sa luogo all'applicazione della tassa proporzionale del 2 per cento, poichè la citata disposizione sotto la generica locuzione *indennità pronunciata tanto in materia civile che penale*, contempla qualsiasi condanna a pagamento o risarcimento di danni senza distinzione alcuna, e così senza tener conto dei fatti che vi diedero origine e fondamento. — V. Celerif. 1862, pag. 1409 e 1541.

Ad egual tassa deve sottoporsi la condanna al pagamento degli interessi decorsi sull'ammontare delle pronunciate indennità, attesochè questi interessi rappresentano i frutti delle somme aggiudicate a titolo d'indennità ed hanno conseguentemente lo stesso carattere.

N. 814. — Registro. — *Ordinanze per cancellazioni di ipoteche. Provincie rette dal Codice di Procedura civile del 20 novembre 1859.*

Ques. Chiedesi se siano esenti dalla registrazione le ordinanze dei Giudici commessi colle quali, di conformità al Codice di procedura civile, mandansi a cancellare le ipoteche che gravitano sovra i beni venduti in seguito a giudizio di subasta.

Risp. Si risponde affermativamente, ritenendo che le dette ordinanze sono sempre provvedimenti di procedura esecutiva dichiarati esenti dalla registrazione dall'articolo 96, nº 18 della Legge 21 aprile 1862.

N. 815. — Registro. — *Quietanza dei creditori utilmente collocati in giudizio di graduazione. Provincie rette dal Codice di Procedura civile del 20 novembre 1859.*

Ques. Il deliberatario di beni venduti all'incanto in seguito a giudizio di subasta, per ottenere la cancellazione delle ipoteche che gravitano sovra i beni subastati, deve esibire al Giudice commesso le giustificazioni di aver soddisfatto i creditori utilmente collocati dietro il successivo giudizio di graduazione.

Chiedesi se gli atti che contengono le prodotte giustificazioni sieno sottoposti all'obbligo della registrazione.

Risp. Premesso che simili giustificazioni non possono farsi altrimenti che colla produzione delle quietanze rilasciate per iscritto in calce delle rispettive note di collocazione dei creditori utilmente collocati, non si esita a dichiarare che le medesime deggiono essere registrate prima di farne uso in giudizio.

Data però la esistenza di un'ordinanza di cancellazione della riferita specie, dalla quale non risulti che in modo generico delle fornite giustificazioni, non si farebbe luogo a pretendere la registrazione delle quietanze prodotte al Giudice commesso, se non nel caso che della fattane presentazione si fosse presa nota sul registro delle produzioni di cui agli articoli 25 e 150, nº 11 del Regolamento approvato col R. Decreto 15 aprile 1860, nº 4067. — V. Celerif. 1860, pag. 753.

Gli Agenti delle Tasse debbono conseguentemente indagare se, o dal registro delle produzioni o dalle ordinanze od in altro modo, risulti dalla fatta presentazione delle quietanze, ed in caso affermativo dovranno richiedere il pagamento non solo delle dovute tasse di registro, ma eziandio delle pene pecuniarie incorse dai Funzionari dell'Ordine giudiziario, a norma degli articoli 58 e 59 della relativa Legge.

N. 816. — Registro. — *Sentenze annullate dietro giudizio d'oppello.*

Ques. Le disposizioni dell'art. 78, nº 2 della Legge di registro 21 aprile 1862 danno esse diritto alle parti di ripetere la restituzione della tassa percetta sopra una sentenza posteriormente annullata in giudizio d'appello?

Risp. Si risponde negativamente.
Le disposizioni sarriferite costituendo una eccezione al principio generale stabilito dagli articoli 76, 77 della Legge medesima non possono ricevere applicazione se non nel caso da esse tassativamente contemplato, vale a dire, quando si tratta di atti dichiarati nulli in giudizio per vizio radicale che ne tolga la legale esistenza fin dall'origine. Ora nelle sentenze state annullate nei giudizi d'appello non si riscontra veruna nullità di detta specie.
Queste sentenze hanno avuta legale esistenza, e malgrado i loro vizi intrinseci avrebbero anzi state pienamente efficaci, qualora non fosse avvenuta la loro denunzia in appello, e il giudicato che ne emerse non le avesse risolte e distrutte.
La cosa è ben diversa rispetto agli atti e contratti radicalmente nulli, poichè la sentenza che pronuncia la loro nullità ha effetto non già risolutivo, ma bensì declarativo e rimonta all'origine dell'atto che riconosce non avere mai potuto ricevere una legale esistenza.

N. 817. — Registro. — *Sentenza d'appello.*

Ques. La sentenza d'appello che conferma in ogni sua parte la sentenza appellata, contenente più disposizioni indipendenti l'una dall'altra, può dar luogo a tante tasse distinte quante sono le disposizioni medesime state confermate dal giudizio d'appello, in applicazione del disposto dall'articolo 11 della Legge sulle tasse di registro 21 aprile 1862? — V. Celerif. 1862, pag. 1345 e 1393.
Risp. Si risponde affermativamente. Il principio sancito dall'art. 11 della citata Legge, è applicabile tanto alle sentenze di 1ª istanza quanto a quelle d'appello, poichè nei rapporti dell'imposta, le due sentenze hanno gli identici effetti giuridici. Infatti anche la sentenza d'appello pronuncia sul merito delle domande e delle questioni sottoposte ai Giudici; e può del pari che la sentenza di 1ª Istanza accogliere o rigettare in tutto od in parte le promosse instanze o le fatte eccezioni.
Ne segue pertanto che, quando una sentenza d'appello conferma in tutto la sentenza appellata, viene nei suoi effetti a riprodurre implicitamente tutte le distinte disposizioni che si contengono nella sentenza di 1ª Istanza, e producendo gl'identici effetti della medesima, deve sottostare alle stesse norme di tassazione.

N. 818. — Registro. — *Sentenza portante condanna ed assolutoria.*

Ques. La sentenza che accoglie solo in parte la domanda dell'attore dà essa luogo a tassa anche per la disposizione relativa alla reiezione delle maggiori instanze proposte?
Risp. La Legge sulle tasse di registro non avendo stabilita alcuna tassa particolare per le dichiarazioni d'assolutoria, la sentenza che reietta ogni maggiore instanza e accoglie solo in parte la domanda dell'attore, dà luogo ad una sola tassa, fissa o proporzionale, secondo la natura della disposizione colla quale fu accolta parte della domanda stessa; attesochè l'altra disposizione si risolve in una assolutoria, non imponibile, in questo caso per omaggio al principio sancito dall'art. 11 della citata Legge che prescrive l'applicazione di una sola tassa alle disposizioni necessariamente connesse fra di loro e dipendenti l'una dall'altra.
Avvertasi però che quando l'assolutoria riguardasse un capo distinto e fosse indipendente da ogni altra disposizione della sentenza, in allora essa andrebbe soggetta ad una particolare tassa fissa.

N. 819. — Registro. — *Sentenza portante affrancazione di dominio utile.*

Ques. Può essa ritenersi contemplata dall'art. 18 della Legge 24 gennaio 1864, n. 1636, e quindi esente da tassa di registro la sentenza che pronuncia lo svincolo del dominio utile di beni immobili, ed ordina la stipulazione del relativo atto di affrancazione? — V. Celerif. 1864, pag. 481 e 897.
Risp. Sebbene l'affrancazione di beni vincolati ad enfiteusi od a dominio utile sia riconosciuta da un giudicato dell'Autorità giudiziaria, tuttavia a renderla efficace è sempre necessaria, a termini dell'articolo 5 del Regolamento 31 marzo 1864; la stipulazione del relativo atto di affrancazione, e questo deve essere rogato in contumacia quando una delle parti non volesse prestarvisi volontariamente.
Ciò, posto, ne segue, che l'affrancazione dei beni non s'opera effettivamente in vista dell'intervenuta sentenza, ma sibbene per mezzo del successivo atto. La sentenza non fa che risolvere le contestazioni insorte sia riguardo al diritto d'affrancamento, sia riguardo alla liquidazione del correspettivo dell'affrancazione e non può quindi godere dell'esenzione dalla tassa di registro accordata alle sole affrancazioni.
Le sentenze di questo genere debbono pertanto essere registrate con pagamento di tassa, la quale non può essere che fissa, perchè il riconoscimento dell'affranca-

zione dei beni vincolati ad enfiteusi è bensì una declaratoria di diritto relativa a cosa apprezzabile, ma senza indurne per sè stessa nè l'acquisto nè la dismissione.

N. 820. — Spese di giustizia penale. — *Diritti agli Uscieri.*

Quest. Si è fatta questione, se i diritti o salari dovuti agli Uscieri per atti da essi compiuti anteriormente al 1° febbraio 1865 giorno dell'attuazione del R. Decreto 15 gennaio precedente o ricuperati dopo dai condannati, abbiansi ad inscrivere il repertorio per gli affari penali, e sul cartolaro ordinato colla Circolare stampata aprile 1865, n° 195, e debbansi conseguente per le relative somme rilasciare mandati di pagamento collettivi in senso dell'art. 8 della Circolare medesima.

Risp. Il Ministero di Grazia e Giustizia con dispaccio 21 agosto 1865, n° 43063, Div. ha risolto la questione in senso negativo osservando, che nè il surriferito R. Decreto nè le relative Istruzioni 15 successivo marzo, ponno ritenersi applicabili ai diritti di che trattasi, alla riscossione dei quali gli Uscieri vantano un diritto acquisito dal giorno in cui vennero compiuti gli atti corrispondenti; che perciò in caso di ricupero dai condannati non occorre fare iscrizione di codesti diritti sul repertorio nè sul cartolaro summenzionati e le relative somme deggiono ripartirsi agli Uscieri cui competono per mezzo di mandati di pagamento individuale.

N. 821. — Spese di giustizia penale. — *Indennità di viaggio.*

Ques. Quando è che al testimonio spetta l'indennità di viaggio di lire una stabilita dall'art. 4 della Legge 17 dicembre 1854, e quante indennità sono dovute allorchè vi sono più giornate di viaggio?

Risp. Tale indennità compete al testimonio allorchè per trasferirsi al luogo dell'esame ha percorso una distanza maggiore di 2 chilometri e 1/2. Se la distanza percorsa è minore nessun compenso di viaggio rimane dovuto.

Quando più sono i giorni di viaggio, le indennità devono ragguagliarsi alle giornate effettivamente impiegate nel viaggio medesimo. — V. Celeri. 1854, pag. 9[illegible].

N. 822. — Spese di giustizia penale. — *Indennità ai Segretari giudiziari.*

Ques. Se fra le indennità da anticiparsi ai Segretari giudiziari che accompagnano l'Autorità procedente siano pur da comprendersi quelle loro dovute per le spese di soggiorno, non ostante il disposto dall'articolo 119 della tariffa penale.

Risp. Si risponde affermativamente. — Le indennità di soggiorno rappresentano anch'esse il compenso delle spese che il Segretario deve sopportare quando è obbligato a soggiornare nel luogo delle operazioni; e così giustizia vuole che le relative competenze gli siano anticipate al pari di quelle altre per spese di trasferta, come praticasi per i Giudici, non essendovi motivo a diversità di trattamento in consimili circostanze. — V. Celerif. 1865, pag. 222, 395, 685, 714 e 717.

N. 823. — Multe e spese di giustizia penale. — *Soldati dell'Esercito.*

Ques. Qual'è l'Ufficio incaricato della esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di multe e spese contro assoldati dell'Esercito, e quali incumbenti debbonsi farsi per la significazione ai debitori degli atti coattivi?

Risp. Giusta la massima stabilita coll'articolo 56, 2° alinea della nuova istruzione 12 aprile 1865, l'Uffizio contabile incaricato della esecuzione di tali sentenze è quello nel cui distretto gli assoldati nell'Esercito, condannati al pagamento delle pene pecuniarie e delle spese giudiziali, tengono il suo domicilio d'origine.

Per la intimazione degli estratti esecutivi delle sentenze e delle copie delle parcelle delle spese, il Ricevitore di codesto Ufficio contabile si rivolgerà al collega del luogo dove stanzia il Reggimento nel quale trovansi incorporati gli assoldati debitori. questi, presi ove d'uopo gli opportuni concerti col Comandante il Reggimento medesimo, farà procedere, a nome del Ricevitore mittente, a tutti gli occorrenti atti d'esecuzione, salvo ripetere il dovuto rimborso delle corrispondenti spese anticipate.

N. 824. — Pene pecuniarie. — Prescrizione. — *Contravvenzioni alla Legge del 24 agosto 1862 sull'unificazione del sistema monetario, n° 788.*

Ques. Chiedesi se in caso di contravvenzioni all'art. 11 della menzionata Legge la prescrizione dell'azione penale per la condanna del contravventore al pagamento della incorsa pena pecuniaria cominci a decorrere dal giorno della commessa contravvenzione, oppure dal giorno in cui la contravvenzione venne accertata o denunziata all'Autorità giudiziaria. — V. Celeri. 1862, pag. 2115 e 2353.

Risp. La surriferita Legge 24 agosto 1862, a differenza di quella 28 luglio 1861 sui pesi e sulle misure, non contiene alcuna disposizione al riguardo della prescrizione

juesta deve perciò essere regolata ai termini delle disposizioni dell'art. 140 del lice penale. — V. Celerif. 1862, pag. 1684 e 1777.

N. 825. — Pene pecuniarie e sopratasse per contravvenzioni alle Leggi di registro, bollo, ecc.

Ques. Come può darsi eseguimento alle disposizioni dell'art. 19 della nuova Istrune per le multe e spese di giustizia penale 12 aprile 1866 nelle località dove la tione di questi proventi è affidata a un Ufficio, ed altri Uffici sono incaricati della tione delle tasse di registro, bollo, mano-morta e simili?

Risp. Nel caso supposto la Direzione all'appoggio dei titoli di credito farà sulenco modulo nº 28 nella colonna delle osservazioni e dirimpetto all'inscrizione la pena pecuniaria di registro, bollo, ecc. apposita annotazione di riferimento 'articolo dell'Ufficio dove sta inscritta la corrispondente tassa proporzionale, e nel municare l'elenco medesimo al contabile incaricato dell'esazione di detta pena uniaria gli ordinerà di fare eguale annotazione nell'iscrivere al campione multe spese il relativo articolo. Contemporaneamente procurerà le nozioni necessarie al evitore della tassa principale, perchè faccia in margine del corrispondende artilo opportuno cenno di riferimento all'articolo del campione dove figura in carico pena pecuniaria. — V. Celerif. 1865, pag. 895 e 717.

N. 826. — Registro. — *Donazioni di stabili gravati di censi nelle Provincie Meridionali.*

Ques. Se i contratti di donazione in linea retta di proprietà gravate di censi debno o no ritenersi a titolo oneroso fino alla concorrenza dei censi stessi debitaente capitalizzati, per quindi nell'affermativa assoggettarsi alla tassa del 4 per 100 l capitale come sopra formato.

Risp. Rispondesi affermativamente, semprechè l'atto di donazione tra vivi contenga collo al donatario della responsione dei censi in discorso, perchè i medesimi dalla egge civile vigente nelle Provincie suddette sono sempre riguardati come ragioni credito e non come oneri limitativi della proprietà su cui sono imposti.

N. 827. — Registro. — *Uso degli atti privati per provviste alla Regia Marina.*

Ques. Se i contratti fatti *sotto forma privata* per provviste alla Regia Marina debno essere registrati prima che se ne faccia uso dalle giunte di ricezione nell'accermento dei generi somministrati, ossia delle altre Autorità marittime nella liquizione dei mandati, nello svincolamento delle cauzioni, od in altre pratiche conmili.

Risp. Finchè la Regia Marina si serve degli atti di provvista, stipulati in *forma rivata* tra essa e i fornitori, sia negli Uffici di Commissariato, sia in qualunque tro della marina stessa, siccome l'atto rimane sempre nelle mani dell'Amministraone che è parte contraente, non può in ciò ravvisarsi *uso presso un'Autorità* nel nso della Legge, da render necessaria la preventiva registrazione degli atti.

N. 828. — Registro. — *Tassa sulle dichiarazioni di mandato.*

Ques. Si domanda se l'annullamento di un atto di aggiudicazione, riconosciuto regolare, faccia luogo alla restituzione della tassa proporzionale di registro stata ercetta sopra dichiarazioni di mandato dipendenti da essa aggiudicazione.

Risp. Si risponde affermativamente; imperocchè quando l'atto di agg udicazione iene riconosciuto irregolare, ed è annullato dall'Autorità competente. le posteriori ichiarazioni di mandato che furono emesse in dipendenza di quella, restano per ecessaria conseguenza invalidate, e si fa luogo al rimborso della tassa in applicaione dell'art. 78, nº 1, della vegliante Legge sul registro.

N. 829. — Registro. — *Usufrutto legale. Leggi civili Napolitane.*

Ques. Se l'usufrutto che compete al padre o alla madre sui beni dei figli minorenni n ordine al disposto dagli articoli 298 e 299 delle Leggi civili Napolitane sia soggetto tassa di successione.

Risp. Rispondesi negativamente, perchè si tratta d'usufrutto legale, non devoluto titolo successorio.

N. 830. — Registro. — *Successioni, sovratassa per tardivo pagamento.*

Ques. Dopo la denunzia di successione ed il pagamento della relativa tassa viene provarsi che la eredità anzichè appartenere al primo denunziante spetta ad altro onginnto in grado più prossimo col defunto.

In questo caso dovrà restituirsi oltre la tassa anche la sopratassa per tardivo pagamento che il supposto erede avesse dovuto soddisfare?

Risp. La sopratassa di tardivo pagamento che fu corrisposta da chi dichiar erede denunziava la successione non può essere restituita in quanto che de essa considerarsi non come accessorio della tassa principale ma come pena il fatto del tardivo pagamento di una tassa che in origine fu legittimamente non può risentire gli effetti di una eventualità ulteriore essendo stata regolar applicata in relazione al constatato ritardo di pagamento.

N. 831. — Registro. — *Sentenze sopra contratti verbali d'affittamento di sta*

Ques. Se il Giudice, prima di proferire una sentenza sopra contratto verbal fitto di stabili non registrato ed annunciato o nell'atto di citazione o nella sione emessa in giudizio dalle parti contendenti, debba ordinare al Segretario celliere la denunzia del contratto all'Ufficio di registro, e se abbia a riten contravvenzione il Segretario o Cancelliere che eseguisca la denunzia della se ma ometta quella del contratto verbale d'affitto.

Risp. Gli obblighi imposti ai Funzionari ed Ufficiali dell'Ordine giudiziario articoli 58, 59, 61 e 63 della Legge sul registro hanno attinenza ai contratti s non a quelli verbali. Nel caso proposto può perciò il Giudice emanare la se senza preoccuparsi della denunzia del contratto verbale d'affitto, nè cade in co venzione il Segretario o Cancelliere che denunziando la sentenza ometta la de del contratto medesimo.

È obbligo però dei Ricevitori di trarre profitto dalla constatazione d'esisten contratto operato mercè la sentenza, e d'inscrivere articolo al campione co parti contraenti per la riscossione della tassa e occorrendo della sopratassa pei contratti medesimi.

Quando per altro si tratti di contratti d'affitto contemplati dal nº 21 dall'a non potrà mai reclamarsi la sopratassa in dipendenza dell'uso fattone in giu senza la preventiva registrazione.

N. 832. — Pene pecuniarie. — *Lotto pubblico. Riparto.*

Ques. Quali norme debbansi seguire nella ripartizione delle pene pecuniari vanti da contravvenzioni alla Legge sul lotto pubblico, ricuperate dai conda

Risp. L'art. 43 del Regio Decreto 5 novembre 1863, nº 1534, sul riordinam pubblico lotto, dispone che il prodotto delle multe derivanti da contravvenzio relative prescrizioni saranno ripartite per intiero a pro degli agenti scoprito

Questa disposizione derogò ad ogni altra contraria precedentemente in vigo varie Provincie del Regno; ma ebbe breve vita, poichè a sua volta venne de dalla Legge 26 gennaio 1865, nº 2134, che stabilì norme generali pel ripar pene pecuniarie appartenenti allo Stato.

Ne segue pertanto, che le multe della specie portate da sentenze emanate ne periodo di tempo in cui rimase in vigore il disposto dall'art. 43 del succita Decreto, cioè dal 1º gennaio 1864 sino al giorno dell'attuazione della surriferit 26 gennaio 1865, dovranno, in caso di ricupero, essere ripartite per intiero a degli Agenti che accertarono le corrispondenti contravvenzioni, e che per lo i le pene pecuniarie derivanti da sentenze profferite dopo quel periodo di tem vranno essere ripartite a favore degli Agenti medesimi solo per 1/4, giusta il dall'art. 3 di detta Legge, e di conformità alle relative Istruzioni 12 aprile anno. — V. Celerif. 1863, pag. 2674 e 2820; — 1865, pag. 395 e 717.

Firenze, 17 *aprile* 1865.

Circolare (N. 235-10) del Ministero di Finanze
(Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Applicazione degli articoli 10 *e* 11 *della Legge pel conguaglio dell'imposta fo*

È stato proposto il quesito, se i beni demaniali, che prima della Legge pel guaglio si trovassero censiti ed esenti da tassa passando per causa di vendi altro nella proprietà di privati, debbano essere assoggettati solamente al paga dei 2/3 dell'imposta fondiaria determinati dal terzo comma dell'articolo 11 Legge anzidetta.

Potendo tornar utile a tutte le Direzioni delle Tasse e Demanio e del Cata conoscere la soluzione data al detto quesito, se ne trascrive il tenore:

« Secondo la massima stabilita con Circolare del 28 marzo scorso, la limita
» dell'imposta ai 2/3 sino a tutto il 1866 deve intendersi ristretta agl'immob
» censiti ed esenti, pei quali l'esenzione dovesse continuare sino ad oltre il

quando non fosse stata abolita colla Legge del Conguaglio, e che perciò laddove la esenzione scadesse prima di detta epoca, si debba agli immobili applicare l'intiera quota d'imposta a partire dalla data della scadenza medesima.
In conseguenza di tale principio, e ritenuto che i beni demaniali, passando a mano dei terzi, perdono naturalmente il privilegio dell'esenzione, giacchè godevano di questo privilegio, non per la natura propria dei beni, ma unicamente perchè erano di spettanza demaniale, debbono i beni demaniali finora esenti essere sottoposti all'intiera tassa appena passano in potere di privati ». — V. alla pag. 932.

Pel Direttore generale, G. Finali.

Firenze, 17 *aprile* 1865.

Circolare del Ministero di Finanze (Direzione Generale delle Tasse e Demanio).

Gli Esattori fiscali nella Lombardia non sono più competenti a riscuotere le multe e spese di giustizia.

In conseguenza della Legge 26 gennaio 1865 dovendo cessare tutti i diversi sistemi con cui si procedeva nelle diverse Provincie del Regno alla riscossione delle multe e spese di giustizia, il sottoscritto deve ritenere che a far tempo dal 20 febbraio prossimo passato, giorno in cui andò in vigore la Legge medesima, già comunicata agli Uffici direttivi, deve essere cessata ogni ingerenza degli Esattori fiscali nell'esazione forzosa dei crediti della specie, e perciò i medesimi più non possono, sotto pena di nullità, compiere verun atto coattivo.
Ciò non pertanto, ed a sovrabbondanza di cautela, reputa necessario farsene ricordo a codesta Direzione ad opportuna sua norma, aggiungendo che quanto prima verranno diramate opportune istruzioni d'accordo col Ministero di Grazia e Giustizia, onde manodurre i Contabili nella esazione delle partite in discorso. — Ved. Celerif. 1865, pag. 395, 716, 717, 855 e 1012.

Il Direttore Generale Sacchi.

Firenze, 25 *aprile* 1865.

Circolare del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Esazione e versamento dei proventi di Segreteria in materia penale nella Lombardia.

Sciogliendo la riserva fatta nella Circolare manoscritta 14 marzo prossim. p., numero 389, e dietro i concerti presi col Ministero di Grazia e Giustizia, si sono stabilite le norme che devono regolare l'esazione ed il versamento dei proventi di segreteria in materia penale, che si esigono nelle Provincie di Lombardia.
Tali norme sono contenute nella Circolare a stampa 6 corrente mese, numeri 9216-804, del Ministero di Grazia e Giustizia, e della quale si trascrive il tenore, con raccomandazione di attenersi esattamente all'osservanza di dette prescrizioni.
Avvertiranno inoltre gli Uffici, come già venne dichiarato colla suavvertita Circolare 14 marzo ultimo, che sui proventi in discorso i Segretari non hanno diritto alla ritenzione del decimo; e che perciò in questa parte resta derogato il disposto dalla Circolare 14 dicembre 1863, n. 161. — V. Celerif- 1864, pag. 1396 e 2139.

Il Direttore Generale Sacchi.

Firenze, 17 *maggio* 1865.

Circolare del Ministero di Finanze (Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

I depositi per ricorrere in cassazione non sono colpiti dalla Legge 17 maggio 1863 sulle Casse dei depositi e prestiti.

I depositi per ricorrere in cassazione essendo proventi condizionati dell'Erario non devono ritenersi colpiti dalla Legge 17 maggio 1863, ma continuarsi a riscuotere e restituire dai Ricevitori del Registro come fu fin qui praticato.
Tanto essendosi deciso di comune accordo tra questo Ministero e quello di Grazia e Giustizia, previo concerto coll'Amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti, se ne dà partecipazione a codesta Direzione ad opportuna sua norma. — Ved. Celerif. 1863, pag. 1585 e 2740.

Il Direttore generale Sacchi.

Firenze, 28 *maggio* 1865.

Circolare (N. 237) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale delle Tasse e del Demanio).

Distinzione delle spese fra le tasse dirette e quelle indirette.

Dallo esame delle carte contabili che pervengono a questo Ministero si è r[illegible]
che da talune Direzioni sonosi gravate sui crediti stati loro aperti sul ram[illegible]
sugli affari e Demanio, ed anche rimborsate indistintamente tra quelle di r[illegible]
sione prodotte nei mensili inventari, alquante spese che riflettono il servizio [illegible]
contribuzioni dirette e della ricchezza mobile.

Se per la fusione in una delle due Amministrazioni delle Tasse dirette e[illegible]
rette dovettero nella compilazione del vigente bilancio riunirsi sotto uno stes[illegible]
pitolo le spese pei due servizi, ciò non importa che debbano nei pagament[illegible]
rimborsi confondersi indistintamente le une colle altre, ed a questo scopo [illegible]
lancio medesimo sono assegnati per ciascun servizio i rispettivi fondi.

È perciò fatta raccomandazione ai signori Direttori di voler chiedere se[illegible]
crediti per ciascun ramo e di conservare la distinzione medesima sì nei pa[illegible]
che ordineranno sui crediti aperti, che nel disporre i mandati di rimborso delle[illegible]
di riscossione facendone analoga distinta a mano a margine del prospetto r[illegible]
tivo delle spese rimborsate che deggiono in ogni trimestre rimettere al Minis[illegible]
adempimento delle Circolari numeri 20 e 970.

Il Direttore generale S[illegible]

Firenze, 31 *maggio* 1865.

Circolare del Ministero delle Finanze alle Direzioni delle Tasse e del Dem[illegible]

***Parallelo dei prodotti demaniali riscossi nel primo quadrimestre* 1864-65.**

Nel primo quadrimestre di quest'anno le riscossioni effettuate non pre[illegible]
quei risultamenti che si avrebbe avuto tutta la ragione di aspettarsi dal con[illegible]
mento dell'Amministrazione e della sua migliorata condizione nei rapporti de[illegible]
sonale e degli ordinamenti.

Il riscosso per parecchie entrate e non solo al disotto di quello avuto [illegible]
stesso quadrimestre del precedente anno, ma non ha neppure raggiunto l'a[illegible]
tare dei 4|12 del previsto in bilancio.

Siffatta posizione di cose non può che produrre penosa impressione e far [illegible]
più aperto il bisogno di pronti provvedimenti.

Se le riscossioni non vengono sorvegliate e controllate, se non valgono a [illegible]
la solerzia dei Funzionari preposti a questo scopo, i continui eccitamenti e [illegible]
comandazioni di questo Ministero, l'istituzione delle Direzioni e degli Isp[illegible]
Sotto Ispettori, non attinge il suo scopo.

Col mensile parallelo dei prodotti prescritto dalla Circolare 487 credevasi [illegible]
Direzioni, obbligate a rendere mensilmente ragione delle cause delle di[illegible]
avessero dovuto, se non altro per necessità, volgere la loro speciale attenz[illegible]
questo argomento, ma pur troppo le superficiali osservazioni di cui cosiffatti [illegible]
leli vengon corredati, han dimostrato sin qui che i signori Direttori non [illegible]
punto penetrati dell'importanza del còmpito loro affidato e del dovere che [illegible]
d'impiegarvi il debito zelo.

È specialmente sensibile la minorazione che offrono i prodotti delle Tasse [illegible]
nomorta e quella delle rendite del patrimonio dello Stato.

Se per le altre tasse puossi in qual modo addebitarsene la minorazione al[illegible]
lazioni degli affari, a scarsi raccolti, ed a tutte quelle altre circostanze econ[illegible]
e politiche, che possono talvolta influirvi, non può dirsi lo stesso dei due [illegible]
cenati prodotti, i quali essendo certi e determinati da ruoli, possono sol[illegible]
produrre minori incassi, quando minore è la diligenza a riscuoterli nelle de[illegible]
scadenze.

In questi prodotti quindi non vi ha scusa alcuna per gli Agenti dell'Amm[illegible]
zione; la minor riscossione è conseguenza diretta della loro negligenza e de[illegible]
sorveglianza che sovra essi esercitano le Direzioni.

È quindi incaricato il signor Direttore a richiamar tosto dai dipendenti [illegible]
la giustificazione delle minorate riscossioni di mano-morta e delle rendite del[illegible]
ed avutala, aggiungendovi le proprie osservazioni, trasmetterla al Ministero [illegible]
riserba di farne le convenienti apprezziazioni.

Il Ministro Q. Sel[illegible]

Firenze, 1° *giugno* 1865.

Circolare del Ministero di Finanze alle Direzioni delle Tasse e del Demanio.

Norme pel pagamento delle tasse dovute in Sicilia sui beni di Regio Patronato in sede vacante.

Ai fondi delle diverse tasse cui sono sottoposti i beni di R. Patronato in Sicilia come sono quelli infra indicate, contribuiscono sì le Prelature, abbadie e benefici in sede piena, che le altre in sede vacante amministrate dagli Uffici delle Tasse e del Demanio.

Per le prime, essendo i titolari che debbono corrispondere le tasse anzidette, la riscossione segue le norme comuni a tutti i crediti che sono all'Amministrazione dovuti da particolari debitori.

Per le seconde però è il Demanio stesso che deve a se medesimo corrispondere le tasse dovute sugli enti che amministra perchè in sede vacante.

Ora, ad evitare che per questi pagamenti che si fanno, per così dire, compensativamente, fra le ragioni di debito e credito della stessa Amministrazione, non incontrasse il denaro pubblico pel semplice passaggio da uno ad un altro capitolo dei bilanci una diminuzione per l'aggio dovuto ai Contabili, si prescrive che i signori Direttori, pur continuando a far pagare le tasse dovute pei vacanti sul credito loro aperto sul relativo capitolo del bilancio passivo, intestino però il corrispondente mandato al Tesoriere della provincia, il quale dovrà farne introito come versamenti dai debitori diretti di conto dell'Amministrazione generale delle Tasse e del Demanio.

I signori Direttori poi, mentre eseguito il pagamento manderanno ad annullare per quell'anno il relativo articolo sulla lista di carico o campione dell'Ufficio ove trovasi inscritto, cureranno d'altro canto che alla fine del mese, quando loro perverrà dall'Agenzia del Tesoro lo stato dei versamenti fatti per conto dell'Amministrazione dai debitori direttori, ne sia riportato l'ammontare nell'apposita colonna del prospetto mensile (mod. 43): ***Prodotti dei beni di R. Patronato in sede vacante.***

Si raccomanda l'esattezza e la puntualità nell'esecuzione.

Il Direttore generale SACCHI.

Designazione dei fondi delle diverse tasse cui sono sottoposti i beni di Regio Patronato in Sicilia.

Tassa di mano-morta; — Tassa di 5 e 25 per cento sulle pensioni; — Tassa per lo spoglio del mobile; — Terzo pensionabile inassegnato; — Fondo per le pensioni perpetue; — Fondo delle once 2000; — Fondo delle onze 1600; — Fondo delle onze 431.

Firenze, 2 *giugno* 1865.

Circolare del Ministero di Finanze, alle Direzioni dalle Tasse e del Demanio.

Orario d'ufficio e doveri degl'Impiegati durante il medesimo.

Consta a questo Ministero che non in tutte le Direzioni, nè da tutti gl'Impiegati si osserva l'orario prescritto dall'art. 10 dell'Istruzione 4 maggio 1863. Ciò è causa che in alcune circostanze essendosi accumulato il lavoro, qualche Direttore si fece a chiedere con insistenza il sussidio di nuovo Personale in aggiunta a quello di cui normalmente dispone. — V. Celerif. 1864, pag. 1814-15-16.

Oltrechè, come è noto non è in facoltà del Ministero di oltrepassare negli assegni per stipendi le somme votate dal Parlamento, per cui è impossibile un aumento ai ruoli organici, giova notare che la pianta organica stabilita col Regio Decreto 14 agosto 1864, n° 1886, ed il riparto del Personale fatto colla Tabella *A* annessa a Decreto Ministeriale del giorno successivo, furono basati sopra studi comparati dell'importanza ed entità degli affari che affluiscono in ogni Direzione, e del Personale occorrente al loro disimpegno. L'esperienza ha poi dimostrato come le fatte previsioni non fossero erronee, dappoichè presso molte Direzioni il Personale assegnato risultò sufficiente al bisogno, ed il servizio vi procede infatti con soddisfacente regolarità.

I ritardi adunque, ed i dissesti che in alcune Direzioni qualche volta si lamentano, devonsi attribuire più che a insufficienza di Personale, a difetto di solerzia per parte dei singoli Impiegati. Su tal punto il sottoscritto chiama tutta l'attenzione dei signori Direttori, osservando ad ogni buon fine che nelle sette ore di lavoro prescritte dalla succitata Istruzione non è compreso il tempo che s'impiega per la refezione, e che in ogni caso colla semplice presenza in Ufficio non si soddisfa al precetto di detto articolo se durante la medesima non si attende di proposito al proprio dovere.

Coll'orario debbono pure i signori Direttori farsi carico di un'equa distribuzione del lavoro, tenendo pur sempre presenti le disposizioni dell'ultimo alinea dell'art. 7 della già citata Istruzione.

I bisogni del servizio dovendo prevalere sopra ogni sorta di riguardo personale, i signori Direttori vorranno usare dei mezzi di censura loro accordati dai Regolamenti verso gli Impiegati che non si prestassero a sussidiare altre Sezioni, o che si rifiutassero nelle circostanze di maggior lavoro a rimanere in Ufficio oltre l'orario, non mancando di denunziarli anche al Ministero per gli ulteriori provvedimenti.

Col nuovo organamento tutti indistintamente gli Agenti delle Tasse e del Demanio e per aumento normale di stipendi, e per frequenza di promozioni migliorarono sensibilmente la loro sorte, è adunque giusto che prestino anche in confronto del passato una maggiore e più solerte opera.

È dell'interesse stesso dei signori Direttori di mostrarsi severi nella sorveglianza, poichè ad essi soli incumbe sempre la personale risponsabilità del servizio; il Ministero non ammette a questo riguardo pretesto o scusa. Il Capo di servizio che crede diminuita la propria responsabilità se non viene assecondato nelle sue istanze di maggior collaborazione, dimostra col fatto di non conoscere l'essenza dell'impiego che copre.

Il Ministero non risparmia studi per venire in aiuto e facilitare il còmpito dei signori Direttori, ma frattanto non può a meno di ravvisare nelle domande di nuovo Personale che un indizio di debole sorveglianza sugl'Impiegati, e difettoso indirizzo degli affari.

Il Direttore generale SACCHI.

Firenze, 3 giugno 1865.

Circolare del Ministero di Finanze alle Direzioni delle Tasse e del Demanio.

Osservanza delle pratiche per gli atti di pubblici incanti nella Sicilia.

Il Ministero ha dovuto in troppo gran numero di casi rilevare la straordinaria difficoltà in codeste Provincie Siciliane di stipulare i contratti nell'interesse dello Stato, secondo le prescrizioni volute dalla Legge e dai Regolamenti pei pubblici incanti.

Alcune Direzioni hanno adotto come ragioni di ciò, talvolta speciali condizioni agricole o commerciali, tal'altra la poca sicurezza e la scarsità o malagevolezza delle strade; ovvero le abitudini contrarie alle pratiche richieste dalla nuova legislazione; e ben anco in alcuni casi s'addebitarono le numerose diserzioni d'incanti ai difetti delle leggi vigenti, e si propose d'applicarvi altre disposizioni, specialmente quelle del cessato Governo.

Il sottoscritto non può disconoscere la probabile e grave influenza delle prime cause in molte parti dall'isola, e può essere anche desiderabile qualche innovazione delle norme vigenti. Ma ha dovuto altresì notare che in contingenze più o meno simili si trova pure la maggior parte delle altre Provincie, in ispecie il continente Napoletano; e in nessuna di esse hanno luogo e si ripetono in tal numero e con tanta frequenza come in Sicilia, le diserzioni d'incanti nei contratti per beni demaniali, specialmente se di R. Patronato.

Dal che è naturale arguire la esistenza di qualche altra causa; e specialmente una maggior facilità d'approfittare di certe condizioni speciali alla Sicilia, per impedire o turbare la libertà e la gara degli incanti; e fors'anche una riprovevole incuria, per non supporre peggio, in taluni funzionari, a vegliare e sventare e denunziare colpevoli intrighi tessuti contro gli interessi del Demanio. Tanto più essendosi parecchie volte verificato che poco tempo dopo gli incanti deserti, si presentarono offerte quasi identiche al quaderno d'onere, o s'accettarono condizioni pochissimo diverse, in private trattative in cui la gara non era possibile.

Dopo ciò lo scrivente, disposto, per quanto concerne le discipline vigenti, a tenere conto delle considerazioni che gli vengono dai signori Direttori, li invita intanto, anzichè a fare pei singoli casi proposte d'innovazioni e riforme, che non ponno presentare utilità pratica perchè extra legali, ad occuparsene invece nelle relazioni periodiche in cui ciò è prescritto dalla Circolare del 14 febbraio p. passato, nº 222 (V. Celerif. 1866, pagina 846). Nè il Governo del Re mancherà di promuovere quei provvedimenti che valgano a conciliare nell'interesse comune le esigenze locali con quelle indiscutibili della unità della legislazione.

E per quanto concerne gli atti colpevoli, il sottoscritto invita i signori Direttori di ricordare ai loro dipendenti i propri doveri nella materia, e vegliare che tanto

essi quanto ad altri che cadessero in reato, si proceda secondo i casi a tenore le leggi amministrative, o del Codice penale di cui segue qui appresso il testo.

Libro II, Titolo V, Capo III, § 2 del Codice penale italiano.

Pubblici incanti.

« Art. 402. Coloro i quali, sia prima, sia nell'atto degli incanti delle proprietà, delsufrutto o della locazione di cose mobili od immobili, di una impresa, d'un aplto, d'una coltivazione, o d'un'opera qualunque, avranno impedita o turbata la ertà degli incanti o delle obblazioni, con vie di fatto, violenze o minaccie, sanno puniti col carcere da quindici giorni a sei mesi, oltre ad una multa da lire nto a duemila.

« Art. 403. Incorreranno nella stessa pena coloro che avranno allontanati gli obblari con offerta di denaro o con promessa qualunque, o con altri mezzi di frode. — e convenzioni che si facessero a questo effetto sono nulle di pien diritto. — Il deberamento, che fosse seguito a favor d'alcuno il quale abbia avuto parte in tali nvenzioni, potrà essere annullato ad istanza di chi v'ha interesse.

« Art. 404. Se i reati preveduti nei precedenti articoli 402 e 403 saranno commessi agli Ufficiali preposti agli incanti, la pena del carcere non potrà essere minore di esi sei, nè la multa potrà essere minore di lire duecentocinquanta oltre alla sosensione dai pubblici uffici.

« Art. 405. Le pene del carcere e della multa stabilite nei tre precedenti articoli otranno essere imposte separatamente a seconda dei casi ».

Si attende frattanto un cenno di ricevuta della presente, avvertendo che in pari ata e numero se ne è spedita copia a tutte le Procure del Re e Prefetture dell'Isola, remendo assai al sottoscritto che con tutti i mezzi legali si provveda ad assicurare 'adempimento delle Leggi dello Stato, e gli interessi del Demanio, compresi quelli li R. Patronato.

Il Ministro Q. Sella.

Firenze, 22 *giugno* 1865.

Circolare del Ministero di Finanze alle Direzioni delle Tasse e del Demanio.

Redazione di un prospetto delle prestazioni in generi dovute a Prelature di regio patronato vacanti.

Facendo seguito alle precedenti Circolari, ed il sottoscritto volendo essere perfettamente istrutto di quanto s'è fatto e s'andrà facendo in ordine a questa materia, prescrive alle Direzioni demaniali quanto segue:

1º Esse dovranno presentare al Ministero delle Finanze, Direzione generale delle Tasse e del Demanio, con riferimento alla presente Circolare, non più tardi della fine di luglio un prospetto dimostrativo delle prestazioni in generi e delle operazioni di conversione, quali si trovano al 30 corrente. — Per tale prospetto s'uniformeranno al modulo unito alla presente, richiamando dall'Ufficio di stralcio dei RR. e DD. le carte ed informazioni che occorressero, giusta il Decreto 4 dicembre 1864, articolo 15, lettera *a*, che all'uopo verranno da lui rimesse alla Direzione d'Ufficio a norma del Decreto stesso, anche senza ricerca.

2º Entro la prima settimana, ed in caso di validi motivi d'indugio entro la prima quindicina d'ogni trimestre dal 1º prossimo futuro luglio in poi, esse dovranno presentare un prospetto identico nella forma a quello precedentemente indicato, dimodochè dal confronto fra i due risultino le differenze verificatesi, dietro l'adempimento delle prescrizioni ministeriali. — V. Celerif. 1865, pag. 409.

3º L'Ufficio del Contenzioso finanziario e l'Ufficio di Stralcio dei RR. DD. somministreranno con tutta la sollecitudine e l'impegno le nozioni ed i consigli di cui fossero richiesti, e solo nei casi in cui lo credessero urgente riferiranno direttamente al Ministero.

Il sottoscritto non dubita dello zelo e della sollecitudine che sarà messa nella esecuzione di quanto sovra, e frattanto attende un pronto cenno di ricevimento della presente da tutti gli Uffici a cui è diretta, evitando d'esserne nuovamente richiesti, come in altri casi avvenne.

Per il Ministro, Sacchi.

Firenze, 23 giugno 1865.

Circolare del Ministero di Finanze alle Direzioni delle Tasse e del Demanio.

Soppressione dei diritti di pedaggio in dipendenza della nuova Legge sulle opere pubbliche.

La nuova Legge sui lavori pubblici pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno nei supplementi n° 117 dispone all'art. 31 che, ad eccezione dei pedaggi pel varco di fiumi o torrenti sopra chiatte e ponti galleggianti, tutti gli altri pedaggi esistenti a favore dello Stato lungo le strade nazionali debbano cessare.

All'art. 381 stabilisce poi che la percezione dei diritti di pedaggio, se si faccia in via economica dall'Amministrazione, cesserà col 1° di luglio p° v°, e se tale percezione è data in appalto, non potrà durare oltre la scadenza dei relativi contratti.

In applicazione pertanto di siffatta legge codesta Direzione provvederà che col 1° di luglio cessi ogni esercizio di pedaggio che sia amministrato ad economia nel suo distretto tanto alle barriere così dette nazionali, quanto sovra ponti in muratura, di in legno od in altro modo che valga a dare al manufatto il carattere di immobile.

Assieme a tali pedaggi deve cessare eziandio qualunque altro diritto, che per ragione o dipendenza dei medesimi si riscuota pel transito anche con legni privati dall'una all'altra sponda dei fiumi o torrenti attraversati dai ponti stabili.

La Direzione non più occupandosi pel riappalto dei pedaggi colpiti dall'abolizione provvederà che in detta epoca cessi anche l'esercizio di quelli i di cui contratti d'affitto, proseguiti tacitamente ma non ancora rinnovati, si abbia diritto di risolvere come altresì di quelli pei quali sebbene abbia avuto luogo il deliberamento e la stipulazione del contratto, pure il medesimo non sia ancora stato regolarmente approvato da questo Ministero. — V. Suppl. alla Celerif. 1865, N. 2248.

In ordine ai pedaggi in appalto per contratti tuttora vigenti questo Ministero, considerando che l'intento del legislatore nel lasciare che la percezione possa durare anche fino alla scadenza dei contratti, fu solo di evitare le contestazioni ed i danni che potessero derivare al pubblico Erario da una prematura risoluzione dei medesimi, ha stabilito che anche tali pedaggi debbano farsi cessare tutte le volte che l'appaltatore dichiarerà per parte sua di rinunziare al proseguimento del contratto senza chiedere compenso alcuno all'Erario, sia che a tale rinunzia si offra spontaneamente, sia che vi s'induca dietro accordi presi coi Comuni o le Provincie, ai quali le Finanze rimarranno estranee.

Per ciò che concerne la soppressione dei pedaggi nel concorso delle preindicate circostanze vennero anche diramate le opportune istruzioni alla locale Prefettura con cui codesta Direzione potrà prendere gli occorrenti concerti.

Presumendosi poi che colla soppressione dei suddetti pedaggi abbiano a rendersi disponibili alcuni casotti già occupati dai pedaggieri, come pure degli effetti mobili fuori d'uso, la Direzione presenterà con lettera a parte le sue proposte sul miglior modo di trarne partito comunicando l'estimo del loro valore.

Si gradirà di ricevere a suo tempo un cenno delle fatte disposizioni, con un elenco indicativo dei pedaggi soppressi e di quelli sussistenti in forza di contratti d'appalto non ancora scaduti, ovvero con una dichiarazione negativa per quelle Direzioni nel cui compartimento non esistono pedaggi.

Per il Ministro, Sacchi.

Firenze, 4 *luglio* 1865.

Circolare (N. 221-4) del Ministero di Finanze agli Agenti Demaniali.

Invio di stampati per l'esecuzione della Legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria.

Quanto prima perverrà a ciascuna Direzione una competente quantità degli stampati moduli *D*, *E* e *F* per le operazioni di cui è parola agli articoli 6 e 22 del Regolamento per l'esecuzione della Legge di conguaglio.

Lo stampato modulo *D* è la notificazione che i Sindaci devono pubblicare il 31 luglio corrente per invitare i contribuenti, che non avessero ricevuto la scheda, a ritirarla dall'Ufficio comunale e dall'Agente delle tasse (art. 6 del Regolamento).

Lo stampato modulo *E* è il registro a matrice di ricevuta delle schede, che i Sindaci e gli Agenti delle Tasse devono rilasciare a richiesta dei dichiaranti (art. 9 del Regolamento). — V. Celerif. 1864, pag. 1549 e 2474.

Lo stampato modulo *F* è l'elenco, col quale i Sindaci devono accompagnare le schede loro rimesse che inviano all'Agente delle Tasse (articolo 22 succitato).

Gli stampati pertanto dei moduli *D* e *F*, appena ricevuti, saranno dalle Direzioni distribuiti esclusivamente ai Sindaci in quella quantità che sarà ravvisata sufficiente.
Gli stampati del modulo *E* saranno distribuiti ai Sindaci ed agli Agenti delle Tasse nella proporzione che la Direzione potrà approssimativamente ravvisare atta al bisogno.
Ciascuna Direzione però dovrà tenere di scorta presso di sè, per soddisfare prontamente alle richieste che le venissero fatte, una parte di tali stampati.
Si ripromette il sottoscritto che le Direzioni, gli Agenti delle Tasse, ed i signori Sindaci adempiranno con sollecitudine a quanto loro incombe; ed ai signori Sindaci raccomanda specialmente di pubblicare, come è prescritto dall'articolo 6 del Regolamento, la notificazione modulo *D*.

Per il Ministro, SACCHI.

Firenze, 6 *luglio* 1865.

Circolare (N. 239) del Ministero di Finanze ai Contabili Demaniali.

Trasmissione di moduli per la vendita di beni demaniali a mezzo della Società Anonima.

In appendice alle Istruzioni Ministeriali del 15 maggio 1865 riguardanti la vendita dei beni demaniali a mezzo della Società anonima, si dichiara quanto segue:

1° Per il campione di cui all'articolo 16 delle citate istruzioni si farà uso del registro modello 57 della serie generale, apponendovi a mano sul frontespizio la leggenda: — *Campione speciale per le vendite* ecc. — siccome è indicato nel modulo esemplificato annesso alle istruzioni medesime.

2° Gli estratti degli articoli stanziati sovra il campione suddetto, si formeranno sullo stampato modulo 38. — *Copia letteraria degli articoli.* — V. Celerif. 1865, pag. 904 e 909; — 1863, pag. 1756.

3° Per il Registro speciale di cui all'articolo 57 delle ripetute istruzioni si trasmette colla presente alle singole Direzioni un competente numero dell'apposito stampato in fogli sciolti, lasciando a cura delle Direzioni medesime di formarne dei fascicoli corrispondenti all'entità degli Uffici cui sono destinati, per essere quindi previa la parafazione prescritta dall'articolo 15 della Circolare 6 giugno 1863, numero 59, distribuiti agli Uffici nel cui distretto esistono beni da vendersi col mezzo della Società.

Il Direttore generale SACCHI.

Firenze, 8 *luglio* 1865.

Circolare (N. 240 bis.) del Ministero di Finanze alle Direzioni delle Tasse.

Ricognizione delle risme di carta bollata esistente nei magazzini succursali.

Sebbene ripetutamente si siano fatte le più vive raccomandazioni perchè dagli Uffici del Bollo ordinario si attendesse alla bollazione della carta filigranata con la massima attenzione, ciò non ostante dall'esame dei ricorsi e dei documenti che pervengono a questo Ministero si è riconosciuto che sovra moltissimi fogli il bollo è stato così malamente impresso, che riesce quasi impossibile di distinguere la configurazione, perchè tanto le linee quanto i contorni non sono nè precisi nè distinti.

Quando i bolli sono male impressi si possono falsificare i punzoni con maggiore facilità, ed è inoltre quasi impossibile il distinguere i bolli falsificati da quelli impressi sopra la carta bollata per conto dello Stato, perchè non si riesce a conoscere, nei bolli di cui è munita, l'esistenza dei segni convenzionali che valgono a caratterizzarli.

È quindi urgente di ovviare al gravissimo pregiudizio che potrebbe derivare al Pubblico Erario se si continuasse a bollare la carta in modo imperfetto ed a farne la spedizione ai magazzini succursali ed agli Uffici distributori.

A questo scopo lo scrivente ha già impartite le occorrenti istruzioni agli Uffici del Bollo ordinario, ed ora incarica il signor Direttore di provvedere a sua volta perchè sieno eseguite le seguenti prescrizioni.

I. Il Magazziniere della carta bollata, assistito dal facente funzione di Controllare e da un Delegato del signor Direttore, farà immediatamente procedere al dissuggellamento delle risme di carta bollata esistente nel magazzino e alla ricognizione dei singoli fogli che le compongono onde attentamente esaminare se fra i medesimi ve ne esistono di quelli sui quali il bollo sia stato impresso in modo imperfetto.

II. I fogli sui quali l'impronta del bollo non fosse riescita nitida e distinta come quella esistente sull'unito campione, si metteranno a parte quali fogli di scarto.

III. Di mano in mano che saranno state aperte e riconosciute due o tre risme, si numereranno i fogli e i quaderni e si formeranno altre risme osservando al riguardo le prescrizioni degli alinea 1º e 4º dell' Istruzione 30 novembre 1862, e si suggelleranno nello stesso modo praticatosi per l'unito modello. — Sull'involto di ciascuna risma s'indicherà in tutte lettere il prezzo della carta che esiste nella medesima, e quindi tanto il Magazziniere ed il Controllore, quanto il Delegato della Direzione vi apporranno la loro firma.

IV. Dei fogli di scarto si formeranno risme separate e su di esse si apporrà inoltre in grosso carattere la parola *scarto*; queste risme saranno custodite in luogo separato, e si tratteranno nel Magazzino in attesa delle ulteriori disposizioni di questo Ministero.

V. Appena compiuta la sovra prescritta operazione il signor Direttore ne ragguaglierà lo scrivente.

VI. Il signor Direttore autorizzerà la provvista della carta, dello spago e della cera lacca necessaria per l'operazione anzidetta e ordinerà il pagamento della relativa spesa sulla Cassa del Ricevitore locale e appena sarà compiuta l'operazione trasmetterà a questo Ministero la nota delle spese fatte anticipare, munita del suo *visto* e delle parcelle dei fornitori debitamente quitanzate, affinchè si possa disporre per l'occorrente rimborso a favore del Contabile. — V. Celerif. 1863, pag. 340.

Il Ministero crede superfluo di fare altre raccomandazioni al riguardo, e confida che il signor Direttore delegando una persona di sua confidenza ad assistere alla ordinata verificazione ne assicurerà la buona riescita.

Il Direttore generale Sacchi.

Firenze, 14 *luglio* 1865.

Circolare del Ministero di Agricoltura e Commercio alle Prefetture del Regno.

Applicazione del bollo alle Patenti per concessioni di fiere e mercati.

Il Ministero delle Finanze ebbe ad osservare che non tutte le Prefetture, nell'accordare autorizzazioni ai Comuni di stabilire nuove fiere o mercati, o variarne l'esercizio, osservano la prescrizione che si contiene all'articolo 24, numero 3 della Legge sul bollo. Mi trovo quindi nel caso di richiamare l'attenzione della S. V. illustrissima sulla convenienza che non sia trascurata l'applicazione della Legge sul bollo in tali decreti di concessioni. — V. Celerif. 1662, pag. 1409 e 1541.

Per la riscossione del diritto di bollo dovuto in lire una per ognuno di codesti Decreti non si potrebbe seguire il sistema prescritto per le tasse di concessione, le quali si pagano ai Ricevitori del Registro nell'atto della consegna del Decreto: altronde, per imprescindibile disposizione del citato articolo 24 sulla Legge del bollo la marca debbe essere apposta al decreto avanti che sia firmato, per cui converrà meglio provvedere a che l'importo della marca sia dai ricorrenti anticipatamente depositato presso la Segreteria della Prefettura o anticipato da questa per conto del Comune.

Il Ministro Torelli.

Firenze, 18 *luglio* 1865.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Osservanza della Legge sulle tasse di registro e bollo nelle vendite commerciali ai pubblici incanti.

Dando alle Camere di Commercio e d'Arti la facoltà di fare eseguire le vendite volontarie delle merci ai pubblici incanti, la Legge del 6 luglio 1862, numero 680 (art. 3), volle conservati quel favore e quella facilitazione consentiti agli atti di transazione commerciale. — V- Celerif. 1862, pag. 1976 e 2093.

Il perchè tassava le dette vendite in pro dell'Erario nella misura del 1/2 per cento, la quale misura è più mite di quella stabilita per le altre vendite congeneri di cose mobili.

Ma al di là dell'atto puro della vendita il privilegio non si estende, nè possono rimanervi compresi gli atti che susseguono alla vendita o che l'hanno preparata; i

quali atti rientrano sotto l'impero delle norme generali e debbono in *ispecie* sottostare alle prescrizioni sancite dalla Legge sulle tasse di registro.

Così, in obbedienza all'articolo 27 di quella Legge, i verbali delle vendite debbono essere registrati dentro 30 giorni dalla loro data, e debbono essere trascritti su carta da bollo, secondo la rispettiva natura, tanto gli originali dei detti verbali, quanto le copie e gli estratti dei medesimi, i certificati delle avvenute vendite, gli avvisi che le Camere hanno l'obbligo di pubblicare, e tutti gli altri atti che possono precedere le vendite, come sarebbero le perizie, i capitolati e simili.

È poi fuori di dubbio che la tassa del 1/2 per cento in pro dell'Erario sul prodotto della vendita, stabilita dalla Legge, debba sempre essere prelevata a cura delle stesse Camere, che ne sono prime e principali responsabili dinanzi alla Amministrazione delle Finanze, ancorchè, non occorrerebbe il dirlo, nel Regolamento speciale approvato sia stata omessa o non sia stata ripetuta la disposizione legislativa.

Queste prescrizioni dovranno essere osservate dalle Camere di Commercio e d'Arti che domandarono ed ottennero già di fare eseguire le vendite commerciali all'incanto, e saranno poi tenute presenti dalle altre Camere che in avvenire intendessero di domandare la stessa facoltà.

Il Ministro Torelli.

Firenze, 3 agosto 1865.

Determinazione della Direzione generale delle Tasse e del Demanio.

L'inserzione d'Atti governativi ed amministrativi nella Gazzetta Ufficiale del Regno spetta esclusivamente al Ministero dell'Interno.

Le disposizioni date dal Ministero dell'Interno per la pubblicazione degli Atti governativi ed amministrativi nella Gazzetta ufficiale del Regno prescrivono, che gli Atti stessi all'oggetto di tale pubblicazione devono essere comunicati esclusivamente al Ministero dell'Interno, Divisione 1ª.

Nessuna comunicazione deve essere fatta direttamente all'Ufficio della Gazzetta, neppure come duplicato di altra di egual natura che fosse stata già trasmessa al Ministero suddetto per l'occorrente inserzione.

Tali istruzioni dovranno essere strettamente osservate da ciascun Ufficio direttivo delle Tasse e del Demanio, qualunque siasi l'atto da pubblicarsi, non esclusi gli avvisi degl'incanti per la vendita dei beni demaniali.

Il Direttore generale Sacchi.

Firenze, 6 agosto 1865.

Circolare del Ministero di Finanze alle Direzioni delle Tasse e del Demanio.

Divisa degli inservienti al servizio delle Direzioni Demaniali.

Con Decreto 5 spirato mese è stato approvato il modello della divisa adottata per gl'inservienti presso le Direzioni provinciali delle Tasse e del Demanio, il cui uso diventa obbligatorio col 1° settembre prossimo venturo.

Nel trasmettere ai signori Direttori copia dell'anzidetto Decreto ed annesso figurino onde ne abbiano a curarne lo adempimento, si crede opportuno di avvertire che in giornata viene promossa l'apertura di appositi crediti pel pagamento della indennità di vestiario agli inservienti che si uniformeranno al disposto dell'articolo 3 del citato Decreto. Al mandato da emettersi non più tardi del 10 settembre prossimo venturo su tali crediti da esigersi prima della chiusura dell'esercizio 1864, verrà unita una dichiarazione comprovante essersi l'inserviente titolare provvisto della prescritta tenuta, ad eccezione del cappotto per il quale l'obbligo della provvista è protratto al 1° gennaio 1866.

Si avverte pure che il costo e la durata di ciascuna divisa completa è approssimativamente il seguente:

cioè:				
	Tunica	prezzo lire 40 —	durata anni	3
	Pantalone	» 18 —	»	1
	Cappotto	» 60 —	»	6
	Berretto	» 4 —	»	1
	Cravatta	» 1 50		

Ciascun Direttore vorrà a suo tempo dare un cenno di riscontro sulla esecuzione dell'accennato Decreto e della presente Circolare, non più tardi del 15 settembre prossimo.

Il Direttore generale Sacchi.

Circolare del Ministero di Finanze alle Direzioni delle Tasse e del Demanio.

Istruzioni per lo stralcio dei fabbricati non rurali dagli attuali catasti.

Perchè l'estrazione da tutti gli articoli o partite di catasto, della rendita od estimo corrispondente ai fabbricati non rurali, ed alle loro aree, prescritta con l'articolo 70 del Regolamento 25 maggio di quest'anno, proceda nei vari Compartimenti catastali del Regno con metodo uniforme, e con la necessaria sollecitudine ed esattezza, il sottoscritto stima opportuno di emettere le istruzioni che seguono:

1° Laddove i catasti offrano distintamente in libri o colonne separate la rendita dei terreni e quella dei fabbricati, di questa non si terrà più conto nella compilazione dei ruoli fondiari pel 1866 e non occorrerà di fare per questa parte alcuna operazione di stralcio. — Converrà solamente in tale caso d'indicare a questo Ministero in apposito specchietto e per ciascun Comune la cifra complessiva della rendita di cotali fabbricati secondo i rispettivi catasti.

2° La rendita od estimo dei fabbricati non rurali e delle loro aree, che si trova riportata nei catasti confusamente con quella dei terreni, sarà estratta generalmente da'libri censuari col metodo delle mutazioni di quota localmente in vigore.

3° Questa estrazione sarà fatta articolo per articolo, e non sarà mai abbastanza raccomandata la diligenza che si dee impiegare, perchè niuna partita di fabbrica urbana rimanga trascurata, e perchè da un articolo di catasto non si deduca la rendita di quell'edificio, che per alcuna mutazione di quota si trovi già precedentemente discaricata. Converrà pertanto ripercorrere attentamente più volte tutte le annotazioni fatte in un medesimo articolo di catasto o di registro di mutazioni per assicurarsi, che la fabbrica della quale si dee estrarre la rendita sia attualmente intestata allo stesso contribuente.

4° Della rendita dei fabbricati che si dovrà estrarre dai catasti i quali per comprendere anche quella dei terreni si potranno dire complessi, sarà formato un notamento semplicissimo simile al modulo qui compiegato.

5° Niuna estrazione sarà fatta di partite che nei catasti figurino come relative a fabbriche rurali. Se queste sono veramente tali saranno esenti dall'imposta sul reddito dei fabbricati, e continueranno a pagare la tassa dei terreni; ed ove per avventura nol sieno, si dedurrà dall'articolo corrispondente del catasto la rendita od estimo correlativo in seguito alla dichiarazione, che ne sarà fatta dall'interessato a termini dell'articolo 76 del Regolamento.

6° In quanto alla rendita od estimo attribuito all'area dei fabbricati urbani, se questa rendita od estimo è compenetrata nella stessa rendita del fabbricato, sarà essa implicitamente dedotta con l'estrazione della rendita sua; se oltre la rendita od estimo del fabbricato si vegga immediatamente notato la rendita o l'estimo dell'area di esso, se ne farà parimente l'estrazione; se poi la rendita dei fabbricati urbani si trovi riportata in catasto o colonna separata, e quella delle rispettive aree in altro catasto o colonna insieme ai terreni, e niuna citazione si trovasse di numeri o di articoli correlativi, sarà mestieri di attendersi la dichiarazione dell'interessato per eseguirne l'opportuna verifica ed estrazione.

7° Fino a che non sarà provveduto al modo definitivo di sceverare dalle antiche tavole censuarie della Lombardia gli estimi relativi ai fabbricati urbani, si continuerà a concedere ai contribuenti la tassa sul reddito dei fabbricati suddetti, quelle compensazioni, che finora si sono ai medesimi concedute per ragione di estimo antico.

8° Laddove taluno dei contribuenti avesse giusto motivo di chiedere la soppressione di alcune quote d'imposta fondiaria governativa in atto vigente sui suoi edifici, che sieno stati soggetti alla novella tassa sui fabbricati, ne farà istanza alla Direzione delle Tasse e del Demanio, la quale sulle indicazioni e documenti forniti dagl'interessati darà i provvedimenti che saranno riputati opportuni.

Da quanto precede risulta evidente che la parte della tassa riferibile alla rendita totale dei fabbricati che si stralcia dagli attuali catasti, giunta a quella che rimane pei terreni, dovrà immancabilmente presentare la cifra totale dell'imposta complessiva attuale. — V. Celerif. 1865, pag. 258, 827, 1030, 1045 e 1089.

Il Ministro Q. Sella.

Firenze, 14 agosto 1865.

Circolare del Ministero di Finanze alle Direzioni delle Tasse e del Demanio.

Documenti che giustificano la regolarità delle gestioni sostenute negli Uffici Contabili di Lombardia.

La revisione ordinata col Decreto di questo Ministero 27 dicembre 1862, anche considerata nei rapporti di pura contabilità, ed astrazione fatta dalla verifica delle tassazioni che la stessa include, riempie un' importante lacuna, col dar modo di accertare se tutti i Contabili dei cessati Uffici di commisurazione si sieno dati carico nei loro rendiconti mensili di tutte le somme da essi riscosse per tasse d'immediata esazione e per equivalente imposta. — V. Celerif. 1863, pag. 645.

Una tale revisione volge ora a suo termine, e fra non molto per tutte dette gestioni, e fin da questo momento per quelle di cui sonosi già ammesse le risultanze, le Direzioni potranno rilasciarne la relativa evasione da servire per lo svincolo della cauzione dei Contabili succitati.

Siffatta evasione dovrà riguardare tutte le gestioni sostenute da ciascun Contabile nei predetti Uffici a tutto il 31 maggio 1862 dovrà concernere tutti i servigi che erano annessi agli Uffici stessi. Essa si redigerà dopo attenta disamina d'ogni opportuno elemento contabile, e tenuto conto specialmente a seconda dei casi e delle occorrenze:

A. Dei risultati emessi dalla revisione in principio accennata;

B. Delle evasioni finali che fossero state emesse dalla cessata Contabilità di Stato in Milano, e di quanto risultasse dagli atti e registri di essa, esistenti presso la Direzione compartimentale del Tesoro in detta città;

C. Dei conti annuali assestati dal 1861 in avanti;

D. E dei ragguagli che si richiederanno agli Uffici contabili succeduti a quelli in cui ebbero luogo le gestioni cui si tratta.

Per le gestioni poi posteriori al 31 maggio 1862 se ne giustificherà la regolarità mediante certificato emesso dall'Ufficio contabile in cui ebbe luogo la gestione, e munito del *visto* del Direttore da cui l'Ufficio dipende. Tale certificato indicherà la durata delle gestioni, la fattane definitiva verifica, i risultati ottenutine, ed in caso di contabilità incontrate, il saldo delle medesime.

Le premesse disposizioni combinate con quelle portate dall'articolo 50 delle Istruzioni 4 maggio 1863, formano pertanto le norme a cui debbono attenersi le Direzioni della Lombardia, in quanto concerne lo svincolo delle mallevarie dei Contabili del Registro e Bollo.

Il Direttore generale Sacchi.

Firenze, 26 agosto 1865.

Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ai Prefetti.

Diritti degli autori d'opere dell'ingegno; opere rappresentate e non pubblicate.

Nella Gazzetta ufficiale del Regno del 25 agosto corrente è stato pubblicato il Reale Decreto del 29 luglio prossimo passato, nº 2439, che riproduco a'piedi della presente, e col quale si danno disposizioni per l'esecuzione della Legge del dì 25 giugno sui diritti spettanti agli autori di opere dell'ingegno, in aggiunta a quelle sancite col Reale Decreto dello stesso giorno, nº 2438. — V. Celerif. 1865, pag. 1217 e 1463.

Per effetto del Decreto in principio citato coloro che vorranno riservarsi i diritti di autore sovra opere rappresentate e non pubblicate, non avranno che a presentare, nelle forme precedentemente stabilite, il manoscritto originale che sarà loro restituito, munito della dichiarazione prescritta.

Inoltre, per le opere delle quali fu già eseguito il deposito presso questo Ministero dal 17 marzo 1861 al primo agosto dell'anno corrente, basterà il deposito di un solo esemplare dell'opera invece dei due o tre che erano indicati nel Reale Decreto del 25 giugno.

Infine per tutte le opere che per la loro piccola mole si pubblicano a collezioni, il diritto da pagarsi non dovrà essere soddisfatto che una sola volta per la intiera collezione già stampata.

Tanto si partecipa ai signori Prefetti per loro norma, avvertendoli però che resta ferma ogni altra disposizione concernente la presentazione delle opere, la forma della domanda e le tasse da pagarsi.

Il Ministro Luigi Torelli.

Circolare del Ministero di Finanze alle Direzioni delle Tasse e del Demanio.

Leggi sul bollo: versamento dei diritti di cancelleria nelle Provincie Meridionali.

Il Ministero di Grazia e Giustizia, prese le opportune intelligenze collo scrivente, ha diramato ai Procuratori Generali di Napoli e di Palermo la Circolare che si trascrive qui di seguito:

« Alcuni Cancellieri mandamentali furono dagli Agenti finanziari dichiarati in contravvenzione alla Legge sul bollo, ed assoggettati alle multe previste, per avere scritto sopra una carta libera le deliberazioni dei consigli di famiglia convocati dai Giudici d'Ufficio, e le copie delle deliberazioni stesse da trasmettersi al Procuratore del Re, a termini degli articoli 386 e 387 del Codice civile vigente nelle Provincie Meridionali.

» Qualunque sieno le disposizioni delle Leggi cessate in materia di bollo, e le consuetudini invalse sotto l'impero delle medesime, egli è certo che la nuova Legge sul Bollo non esime dalla tassa gli atti testè menzionati; e che quindi i medesimi debbono essere scritti sopra carta bollata.

» Dovranno però curare i Giudici, che gli amministratori del minore soddisfaciano alla spesa a tale uopo occorrente; ma poichè potrebbe accadere che il minore versasse in tale povertà da non poter sopperire alla tassa, il sottoscritto affine di impedire che il medesimo rimanga per tal causa privo di tutela, presi gli opportuni concerti col Ministero delle Finanze, autorizza i Giudici di Mandamento a prelevare l'importo della medesima sui proventi di Cancelleria, facendo però constare della legittimità della spesa, e delle impossibilità di ottenerne il ricupero al Procuratore del Re da cui dipendono.

» Approvato il prelievo dal Procuratore del Re, sarà dagli Agenti finanziari abbonata ai Cancellieri la spesa occorsa nei versamenti che periodicamente debbono eseguire dei proventi di Cancelleria, portando loro la somma stessa in deduzione del debito ».

Il sottoscritto ne dà conoscenza a codesta Direzione, invitandola a porgere ai dipendenti Ricevitori le avvertenze all'uopo necessarie.

Il Direttore generale SACCHI.

Firenze 5 settembre 1865.

Circolare del Ministero di Finanze alle Direzioni delle Tasse e del Demanio.

Personale addetto ai beni che dalla Cassa Ecclesiastica passa al Demanio.

A molti fra i beni immobili che dalla Cassa Ecclesiastica passano al Demanio dello Stato per effetto della Legge 21 agosto 1862, nº 794, trovasi addetto un personale di basso servizio. — V. Celerif. 1862, pag. 2545 e seguenti.

Siffatta legge non imponendo all'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di conservare detto personale, il medesimo dovrà perciò di massima venire licenziato all'atto della presa di possesso dei fondi.

Ove però il buon regime di taluni di detti beni esigesse la conservazione in servizio di tutto o parte dell'addettovi personale, le Direzioni potranno farne apposita proposta al Ministero, il quale a seconda dei casi si riserba di permetterne l'assunzione a carico delle Finanze in via però affatto provvisoria e senza tratto di conseguenza.

Tali proposte dovranno venire corredate di un prospetto redatto secondo l'unito Modulo.

Per gl'individui poi che per effetto di precedenti autorizzazioni di questo Ministero già si trovassero assunti in servizio le notizie di cui nel precitato prospetto dovranno essere fornite entro il termine di 20 giorni dalla data della presente.

Quando per effetto di vendita degli stabili o per altra causa qualsiasi cessi la necessità di quest'opera provvisoria, gl'individui assunti in servizio verranno prontamente licenziati per cura delle Direzioni che ne daranno tosto avviso al Ministero, indicando il giorno del licenziamento o della conseguente cessazione della mercede.

Circa poi al pagamento di questo personale, trattandosi di spesa provvisoria, che non può essere compresa nei ruoli delle spese fisse, le Direzioni vi provvederanno coi crediti aperti in loro favore sul Capitolo 72 del Bilancio corrente; ed in mancanza di fondi promuoveranno presso questo Ministero l'apertura dei necessari crediti in quella giusta misura che sarà del caso.

Confidando nello zelo delle Direzioni, è convinto il sottoscritto che sarà curata la osservanza esatta delle surriferite prescrizioni, e che non sarà gravato lo Stato da spese non reclamate dalla vera necessità.

Il Direttore generale SACCHI.

Firenze, 7 settembre 1865.

Circolare (N. 243) del Ministero di Finanze alle Direzioni delle Tasse e del Demanio.

Edifizi demaniali occupati nell'interesse de' Comuni e Provincie. Esecuzione della Legge 20 marzo 1865, N° 2248.

Nel fine di agevolare alle Direzioni il còmpito loro affidato dal Regolamento approvato dal Reale Decreto del dì 8 giugno ultimo per la esecuzione della nuova Legge Comunale e Provinciale in quella parte che concerne gl'interessi del Demanio dello Stato come proprietario di stabili e mobili addetti ad uso dei Comuni e delle Provincie, il sottoscritto reputa opportuno di fare le seguenti istruzioni.

1° Entro 30 giorni dalla data della presente ciascuna Direzione invierà a questo Ministero un elenco descrittivo degli edifici demaniali già occupati per uffici o per alloggio di funzionari, la cui spesa dal 1° gennaio 1866 sarà a carico delle Provincie e dei Comuni, dichiarando se ne' medesimi stiano mobili di pertinenza dello Stato.

2° Nella esistenza di un contratto di locazione coi Comuni o con le Provincie se ne farà speciale menzione, unendosi allo elenco una copia del contratto in corso. Quando non vi sia contratto, o questo volgesse al suo termine le Direzioni saranno sollecite di promuovere in tempo le deliberazioni delle Rappresentanze Provinciali e Comunali, onde prima del fine del 31 dicembre avvisare al modo di utilizzare i locali che rimarranno disponibili. — V. Suppl. alla Celerif. 1365, N. 2248 e 2321.

3° Appena che le suddette Rappresentanze avranno manifestato di voler togliere in fitto gli stabili, le Direzioni provvederanno al regolare accertamento del loro valore locativo, e previo accordo colle Rappresentanze suddette procederanno alla stipulazione ed approvazione di quei contratti che per ragioni di somma sono di loro competenza, e per gli altri provocheranno le risoluzioni del Ministero.

4° Le Direzioni saranno sollecite di delegare un loro rappresentante per la confezione degl'inventari e relativa perizia che il Genio Civile dovrà fare dei mobili dello Stato che attualmente esistono negli alloggi ed Uffici di Prefettura e Sotto-Prefettura. Qualora i mobili medesimi fossero richiesti dalle Provincie e dai Comuni saranno loro ceduti al prezzo di stima, ed il pagamento potrà patturirsi a rate annuali da estinguersi fra tutto il 1867. In contrario saranno messi in vendita colle norme dettate dal Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

5° Compiute le operazioni tutte prescritte dal Regolamento, le Direzioni trasmetteranno al Ministero un terzo esemplare delle note di cui all'art. 111.

6° Tuttavolta che occorrerà alle Direzioni di farsi rappresentare in parte lontana dal capoluogo del Circolo, si serviranno dei Contabili locali dando ai medesimi le occorrenti norme. — V. Celerif. 1864, pag. 961.

Mentre il sottoscritto si riserba di mettersi in accordo col Ministero dell'Interno per quanto riguarda l'uso temporaneo di taluni oggetti mobili conservato agli attuali Prefetti e Sotto-Prefetti dall'art. 113 del citato Regolamento, spera, mercè l'alacrità ed accorgimento dei signori Direttori, veder raggiunto lo scopo di conciliare gl'interessi delle Finanze dello Stato coi riguardi dovuti alle Rappresentanze delle Provincie e dei Comuni.

Pel Ministro, SACCHI.

Firenze, 13 settembre 1865.

Circolare del Ministero di Finanze alle Direzioni delle Tasse e del Demanio.

Liquidazioni amministrative redatte a carico dei Contabili debitori verso lo Stato, nelle Provincie Meridionali.

Dopo l'emanazione del Ministeriale Decreto 31 maggio 1864 diretto a togliere alcuni dubbi circa l'applicazione dell'art. 34 della Legge 10 luglio 1861 sul Debito Pubblico riguardante la confisca ed esproprio delle cauzioni dei Contabili debitori verso lo Stato, furono promossi diversi quesiti in merito alla validità o meno del procedimento che nelle Provincie Meridionali veniva regolato dalla Legge 20 dicembre

1826, giusta la quale tali debiti si facevano risultare da una apposita decisione amministrativa, che rivestita da Decreto dei singoli Direttori demaniali, aveva forza di atto giuridico per l'esproprio delle cauzioni. — V. Celerif. 1865, pag. 1 e 41.

Or prese sull'argomento le opportune intelligenze colla Direzione del Debito Pubblico, colla Corte dei conti e cogli altri Uffici generali di questo Ministero è stato in via di massima stabilito:

1º Che l'uso delle decisioni amministrative secondo la Legge 20 dicembre 1826 possa seguire unicamente per tutti i debiti dei Contabili dipendenti da gestioni anteriori al 1º gennaio 1862;

2º Che pei debiti dei Contabili rilevanti da gestioni posteriori al 1º gennaio 1862 debba seguirsi il procedimento stabilito dalla Legge 14 agosto 1862 sull'istituzione della Corte dei conti del Regno d'Italia;

3º Che all'esecuzione delle decisioni amministrative e dei giudicati della Commissione temporanea pei debiti del Contabili a tutto il 1861, non che delle decisioni della Corte dei conti, per quelli dipendenti da gestioni a tale epoca posteriori, debba provvedersi con Decreti Ministeriali che deggiono indistintamente esser visti alla Corte dei conti;

4º Che l'ugual Decreto debba esser emesso per rendere esecutivi gli atti coi quali i Contabili debitori cedono al Tesoro tutta o parte della loro malleveria a sconto del rispettivo debito, e che anche questo Decreto debba essere visto alla Corte dei conti.

Nel comunicarsi a codesta Direzione per propria norma le sovraccennate disposizioni a modificazione di quelle contenute nella Circolare 22 marzo 1864, nº 174, giova aggiungere che quindi innanzi i signori Direttori dovranno, sì nel caso di decisioni amministrative, che di qualsivoglia altro titolo, che provveda alla condanna dei Contabili debitori, ed alla conseguente espropriazione della rispettiva cauzione, trasmettere siffatti titoli a questo Ministero cui solo incombe di provvedere gli atti ulteriormente necessari. — V. Celerif. 1864, pag. 2123.

Pel Ministro, Sacchi.

Firenze, 13 settembre 1865.

Circolare del Ministero di Finanze alle Direzioni delle Tasse e del Demanio.

Non compete il decimo sui diritti penali ai Segretari Giudiziari nella Lombardia.

Qualche Direzione ha esternato il dubbio se la disposizione contenuta nella Circolare manoscritta del 14 marzo ultimo, numeri 18074-2375, di non competere decimo ai Segretari giudiziari nei diritti penali per essi esatti e versati nelle Casse degli Uffici di Registro, debba o non estendersi ai diritti stessi, lorchè vengono riscossi dai Ricevitori direttamente dalle parti. — Ved. alle pagine 855 e 939.

A troncare tale dubbio si dichiara che quella disposizione deve intendersi dettata in senso generico ed assoluto, e che perciò non compete ai Segretari il decimo in discorso sui diritti surriferiti, sia che questi si versino dai Segretari, o vengano riscossi dai Ricevitori direttamente dai condannati.

La ragione di tale interpretazione sta in ciò, che le Segreterie Giudiziarie di codeste Provincie, non essendo ancora rette dalle Leggi 26 giugno 1856 e 20 novembre 1859 che stabiliscono il prelievo del decimo sui diritti di Segreteria per gli atti originali, non possono quei titolari invocare in loro favore le disposizioni in detta Legge contenute. — V. Celerif. 1856. pag. 600; — 1859, pag. 1322 e 1542.

Tale pure essendo il parere del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, come risulta dalla Nota 10 marzo 1865, numeri 14671-804, Divis. IXª, chi scrive ne rende edotta cotesta Direzione, perchè, ove avesse già emessi mandati per simili quote a favore dei Segretari Giudiziari, disponga subito pel loro annullamento, e per la rifusione a Cassa di quelle pagate, mediante iscrizione di appositi articoli sul campione demaniale di quarta categoria.

È quasi superfluo d'avvertire che, riscuotendosi tali quote, vorranno dedursi dalla liquidazione dell'aggio perchè sostanzialmente il loro importo non rappresenta che la restituzione di una somma su cui il Contabile ha liquidato l'aggio sulla riscossione primitiva.

Il Direttore generale Sacchi.

Firenze, 29 settembre 1865.

Circolare del Ministero di Finanze alle Direzioni delle Tasse e del Demanio.

Prospetto delle prestazioni passive del Demanio affrancabili giusta la Legge del 24 gennaio 1864, N. 1636.

Importa al Ministero di avere al più presto possibile l'elenco di tutte le prestazioni passive che stanno a carico del Demanio, e che ponno essere affrancate a termini della Legge 24 gennaio 1864, numero 1636, non che delle disposizioni speciali ad alcune Provincie mantenute in vigore coll'articolo 22 della Legge stessa.

Codesta Direzione vorrà quindi compilarlo, riempiendo il qui annesso modulo con tutte le indicazioni corrispondenti alle intestazioni delle singole colonne, e richiamando all'uopo le occorrenti notizie alla Direzione compartimentale od alle Agenzie del Tesoro presso cui sono i registri delle spese fisse.

Qualora per altro mancassero per talune partite alcune delle indicazioni richieste ed occorresse qualche tempo onde poterle accertare, si registrerà ugualmente la partita nell'elenco, la cui trasmissione non sarà punto indugiata, e le indicazioni mancanti verranno poi comunicate appena siensi potute avere con prospetti o rapporti suppletorii. — Ved. Celerif. 1864, pag. 481 e 897.

Si raccomanda vivamente la maggior possibile sollecitudine e precisione nell'adempimento della presente.

Il Direttore generale SACCHI.

Firenze, 3 ottobre 1865.

Circolare del Ministero di Finanze alle Direzioni delle Tasse e del Demanio.

Indennità agli Agenti di Finanza pel servizio delle Tasse dirette.

Con Decreto del 30 scorso settembre il signor Ministro ha approvato il riparto delle indennità stabilite colla tabella *A* annessa al Regio Decreto del 26 luglio 1865, numero 2455, per spese di giro e d'Ufficio agli Agenti delle Tasse, ed ai Ricevitori del Registro incaricati del servizio delle Tasse dirette.

Affinchè vi sia data regolare esecuzione si comunica al signor Direttore il precitato Decreto trascritto a seguito della presente, in cui è indicato l'ammontare delle indennità fissate per ciascun Ufficio dipendente da cotesta Direzione.

Al pagamento delle indennità dovute agli Agenti delle Tasse ed ai Ricevitori del Registro provvederà direttamente il Ministero. La Direzione avvertirà soltanto che in occasione di Reggenze dei relativi Uffici siano dai titolari soddisfatte ai Reggenti, quando questi ne facciano istanza, le quote delle predette indennità corrispondenti alla durata delle Reggenze stesse. — V. Celerif. 1865, pag. 1634 e 1853.

Codesta Direzione vorrà partecipare con tutta sollecitudine ai dipendenti Impiegati l'ammontare dell'indennità a ciascuno di essi assegnata, avvertendoli che nel primo foglio di stampa del volume in corso della Collezione delle Leggi e dei Regolamenti, pubblicata per cura di questa Direzione generale, verranno inserti tanto il Decreto precitato, quanto questa Circolare ad opportuna norma.

Il Direttore generale SACCHI.

Firenze, 4 ottobre 1865.

Circolare del Ministero di Finanze alla Direzione delle Tasse e del Demanio.

Sommarie istruzioni pel servizio della Conservazione del Catasto nella Lombardia unito ora all'Amministrazione delle Tasse dirette.

Facendo seguito alla Circolare a stampa in data 31 agosto ultimo, numero 250, colla quale furono in massima indicate le attribuzioni, che, in conseguenza del Decreto 26 luglio prossimo passato, sono demandate alle Direzioni delle Tasse e del Demanio, ed alle Agenzie delle Tasse rispetto alla Conservazione del Catasto, il sottoscritto crede necessario di dare alle Direzioni ed Agenzie medesime qualche più speciale norma, affinchè il servizio del quale si tratta proceda con uniformità e regolarità a seconda di quanto fu finora praticato. — V. Celerif. 1865, pag. 1660.

Relativamente alla Conservazione del Catasto le Direzioni delle Tasse e del Demanio della Lombardia debbono tener presenti le norme ed osservazioni che seguono:

I. Le Direzioni provinciali delle Tasse e Demanio in Lombardia come quelle cui venne ora aggregato il servizio di conservazione del Catasto esercitano cadauna per la propria Provincia tutte quelle incumbenze che, per la Conservazione del Catasto medesimo, erano dapprima demandate per tutto il Compartimento lombardo alla Direzione del Catasto fondiario in Milano.

II. La conservazione del Catasto riguarda principalmente due oggetti: *a)* La evidenza delle mutazioni che avvengono negli enti censiti o censibili; *b)* L'evidenza dei cambiamenti che succedono nelle persone dei possessori.

III. Le mutazioni negli enti censiti o censibili si rilevano in via ordinaria mediante visite locali dette *lustrazioni censuarie*, le quali si eseguiscono ogni 10 anni a cura e spese dell'Amministrazione pubblica e ad opera di appositi periti.

Pel *nuovo censo* queste lustrazioni sono disciplinate dal Regolamento pubblicato dalla Giunta del Censimento il 12 luglio 1858, numero 60520, e dalle annessevi Istruzioni pratiche si estendono a tutto il territorio soggetto al censo medesimo, ed hanno per iscopo di accertare tutte quelle mutazioni che a termini del citato Regolamento ponno dar luogo a sgravi o riduzioni, introduzioni od aumenti d'estimo.

Pel *vecchio censo milanese* le norme direttive delle lustrazioni sono ancor quelle contenute nel Sovrano Editto del 29 novembre 1759, e tali lustrazioni si limitano alle zone lungo i fiumi principali. Per tutti gli altri cambiamenti nell'interno del territorio, come sarebbero le perenzioni assolute, le occupazioni in causa di opere pubbliche, la cessazione del titolo per cui un ente era stato originariamente escluso dall'estimo, vi si provvede di caso in caso sopra domanda degli interessati, o sopra mozione d'Ufficio.

Nell'*un censo e nell'altro* poi sono ammesse delle ricognizioni locali e rettificazioni particolari a tutte spese però di chi ne fa domanda (articolo 23 del citato Editto del 1759 e § 22 del Regolamento 1858 pel nuovo censo); e sono pure ammesse le correzioni degli errori materiali e di fatto che si scoprissero d'Ufficio o fossero denunciati dalle parti nella scrittura censuaria, e ciò a termini delle risoluzioni di massima contenute pel vecchio censo, nel Decreto Vice-Reale 3 agosto 1832, numero 7293, riassunte pel nuovo censo nella parte II del citato Regolamento del 1858.

VI. Alle Direzioni Demaniali, come subingresse alla Direzione del Catasto, spetta pertanto:

1° Di provvedere affinchè ogni dieci anni venga eseguita da appositi periti la lustrazione censuaria nella diversa estensione di sopra accennata secondo che si tratti del nuovo o del vecchio censo.

2° Di far luogo a quelle particolari visite che nel periodo tra una lustrazione e l'altra venissero chieste ed a loro spese dalle parti interessate.

3° Di disporre che i resultamenti di queste operazioni generali o parziali, debitamente perfezionati al tavolo, sieno o mediante pubblicazione o direttamente portati a cognizione degli aventi interesse per le eventuali loro osservazioni e pei loro reclami.

4° Di decidere tali reclami, ed approvare definitivamente le conseguenti mutazioni d'estimo, ond'abbiano effetto pel pagamento delle imposte, facendole riportare tanto sui registri centrali presso di esse esistenti, quanto su quelli depositati presso le Agenzie delle Tasse.

5° Di ammettere od approvare a termini delle citate risoluzioni di massima, la emenda degli errori materiali e di fatto sia che vengano denunziati dalle parti, o scoperti d'Ufficio.

6° Di far luogo alla eliminazione dall'estimo pei fondi perenti o convertiti ad uso pubblico, come strade pubbliche, piazze, chiese e cimiteri comunali, oppure occupati da fortificazioni militari, avuto però per questi presente l'ultimo alinea dell'articolo 10 della Legge di conguaglio 14 luglio 1864.

7° Di curare che siano introdotti in censo tutti quei beni che risultassero indebitamente esclusi od esenti, e pei quali fosse cessato il titolo della esclusione dal censo o della immunità dalle imposte.

V. La evidenza dei cambiamenti che avvengono nelle persone dei possessori, allo scopo di conoscere sempre il vero ed attuale debitore delle imposte, si ottiene col sistema dei *Trasporti censuari e volture d'estimo*, a doppia registrazione, tanto cioè sui libri dei trasporti o delle partite esistenti presso le Agenzie delle Tasse quanto su quelli centrali.

La materia dei trasporti d'estimo è regolata nel vecchio censo dal Decreto Italico 10 febbraio 1809 e dalla Governativa Notificazione 12 aprile 1816; e pel nuovo censo dalle pressochè identiche norme contenute nel Regolamento sui trasporti censuari 12 luglio 1858, numero 60519, e nelle relative Istruzioni pratiche.

VI. Nell'argomento relativo alle mutazioni di proprietà o possesso, spetta alle Direzioni Demaniali:

a) Di rivedere scrupolosamente sotto l'aspetto legale, tecnico ed economico tutti i trasporti d'estimo eseguiti dagli Agenti delle Tasse, e ciò sulla base delle copie delle petizioni che questi devono presentare alla fine d'ogni trimestre; verificare se le perizioni stesse sieno compilate, registrate ed inoltrate nelle forme e nei termini prescritti dai Regolamenti; richiamare gli opportuni schiarimenti; ordinare le necessarie correzioni, infine registrarle per duplicati sopra il libro centrale.

b) Di accordare ai possessori, in caso di giustificati motivi, proroghe dei rigorosi termini stabiliti alla presentazione delle petizioni.

c) D'invigilare a che gli Agenti delle Tasse applichino debitamente i Regolamenti sull'inflizione delle multe in causa di omessi o ritardati trasporti d'estimo.

d) Di rinnovare a tempo congruo i vecchi registri d'Ufficio, sempre sopra esatta appurazione delle singole ditte e bilancio colla partita in corpo del Comune.

d) Di sorvegliare, dirigere e rivedere l'eguale appurazione e rinnovazione dei libri presso le Agenzie.

f) Di tenere in evidenza il Registro provinciale dell'estimo distinto per Comune censuario, per Mandamento e per Circondario, nel quale Registro sono notate le cifre complessive dei Comuni stessi per le superficie e per l'estimo, e vi si praticano di mano in mano le variazioni dipendenti da mutazioni di cifre estimali.

Dal Registro provinciale poi si desumono annualmente i dati per le complessive cifre servienti di base all'imposta, le quali cifre devono coincidere esattamente con quelle risultanti da Registri parziali presso le Agenzie.

g) Di rilasciare a favore dei privati o corpi morali che ne facessero ricerca, e verso pagamento delle prescritte tasse, copie, lucidi ed estratti di mappe, come pure i certificati storici di possesso che non potessero per qualsivoglia motivo emettersi dagli Agenti delle Tasse.

VII. Pel disbrigo degli affari riguardanti il Catasto sarà conveniente che gl'Impiegati venuti dal ramo catastale vengano raggruppati in apposita sezione.

All'Ingegnere perito anziano sono specialmente riservate le frazioni riguardanti mutazioni di cifra estimale, e le occorrenti proposte da sottoporsi all'approvazione del Direttore, il quale passa in seguito gli atti all'incaricato contabile pei suoi annotamenti sulla cifra imponibile, e per le occorrenti compense e rifusioni.

Per gli affari più importanti e per le variazioni di estimo il rapporto o la proposta di mutazione, sia in aumento che in minorazione di cifra estimale, riporterà il *Visto* anche dell'Ispettore provinciale, il quale, ove occorra, potrà soggiungere le proprie osservazioni.

Ha la sorveglianza l'Ingegnere perito anziano:

a) Sul computista anziano che sorveglia e controlla la registrazione delle mutazioni di proprietà, la perfetta coincidenza dei Registri provinciali con quelli presso le singole Agenzie, e tutte le variazioni d'estimo autorizzate da registrarsi nei libri centrali e presso le diverse Agenzie.

b) Sull'Archivista od il facente funzione, cui incumbe la custodia di tutte le mappe, registri ed atti catastali da registrarsi in appositi inventari, ed a cui spetta di provvedere tanto al rilascio delle copie ed estratti occorrenti, che all'esigenza delle relative tasse. L'Archivista promoverà altresì le occorrenti riparazioni e rilegamenti dei libri censuari.

c) Sul disegnatore che attende specialmente alla conservazione delle mappe e loro necessario ristauro e dispone le copie e gli estratti di mappa occorrenti.

All'Ingegnere perito anziano è pure affidata la sorveglianza e direzione di tutti i lavori catastali di cui al numero VI.

VIII. Il Personale delle Agenzie dipendenti dal Direttore sarà sorvegliato direttamente e localmente dall'Ispettore provinciale, ed a questi poi pei Comuni di nuovo censo spetterà di controllare le petizioni e i tipi risguardanti i numeri di mappa divisi a norma del Capo V del Regolamento 12 luglio 1858, numero 60519, sui trasporti censuari.

IX. Il Direttore del Demanio e delle Tasse, col mezzo dello Ispettore provinciale veglierà affinchè i lavori demandati ai singoli Agenti delle Tasse procedano regolarmente, ed affinchè gli Agenti medesimi si attengano fedelmente all' apposita Istruzione loro consegnata.

X. Per la maggiore precisione e regolarità del pubblico servizio le Agenzie dovranno venire mensilmente visitate dall'Ispettore, ed il signor Direttore delle Tasse e Demanio potrà, ogni volta che lo creda necessario, ordinare anche una seconda visita nello stesso mese a quella Agenzia per cui si verificasse il bisogno.

qui per la conservazione del Catasto medesimo praticate, non crede inutile questa il ricordare loro a tale riguardo le principali loro attribuzioni, rimettendosi quanto agli altri servizi alle Agenzie stesse affidati, alle norme che, e nei relativi Regolamenti e nelle Istruzioni di mano in mano diramate, si contengono.

Quanto alla Conservazione del Catasto pertanto dovranno gli Agenti delle Tasse delle provincie di Lombardia avere ognora presenti le osservazioni che seguono:

1º La giurisdizione degli Uffici delle singole Agenzie è estesa ai Mandamenti e comuni specificati per ogni Direzione delle Tasse e Demanio nella Tabella sotto *B* unita al Decreto succitato.

2º Tutti gli atti censuari raccolti in ogni Agenzia pei singoli Comuni amministrativi e censuari verranno descritti in un inventario complessivo ordinato per Comune e Mandamento in corrispondenza agli integrali o parziali inventari, già esistenti presso le cessate Verificatorie distrettuali.

3º Anche pei mobili esistenti in ogni Agenzia verrà compilato apposito inventario complessivo in corrispondenza agli analoghi inventari presso le cessate Verificatorie.

4º Ogni Agente dovrà tenere e conservare in giorno uno esatto protocollo generale degli esibiti giusta la pratica, annualmente ed a norma dell'articolo 243 della Governativa Notificazione 12 aprile 1816.

Qualsivoglia esibito che risguardi l'interesse particolare dei privati, dei consorzi delle società e stabilimenti industriali, non che dei corpi morali, civili o religiosi non verrà registrato al protocollo se non è steso in carta da bollo competente.

5º In corrispondenza al protocollo generale l'Agente delle Tasse terrà in giorno il repertorio degli atti relativi alla corrispondenza d'Ufficio, giusta la pratica ed in relazione all'articolo 243 dell'Istruzione 2 aprile 1816, attenendosi, in quanto alla nomenclatura e fascicolazione delle carte, a quanto verrà uniformemente prescritto dall'Ispettore provinciale.

L'Agente delle Tasse poi conserverà uno speciale registro delle Leggi, Regolamenti, Circolari e decisioni di massima a continuazione di quello tenuto presso le Verificatorie.

6º Per le petizioni che vengono presentate a richiesta dei censiti per trasporto d'estimo o mutamento di proprietà, si conserverà il Protocollo speciale detto delle Petizioni, con numerica progressiva in ordine di data da incominciarsi ogni anno al numero progressivo di ciascuna petizione. e di qualsivoglia Comune dipendente dall'Agenzia si contrapporrà il numero speciale delle petizioni in ordine progressivo competente a ciaschedun *Comune censuario* come trovasi prescritto dalle Istruzioni particolari 23 aprile 1816 pel censo milanese, giusta il modello IX annesso alla Notificazione 3 novembre 1858, numero 61172, pel nuovo censimento.

7º Per la stesa delle petizioni di trasporto restano ferme le norme prescritte dall'Italico Decreto 12 febbraio 1809 e dalla Istruzione governativa 12 aprile 1816 pel censo milanese, e dal Regolamento 12 luglio 1858, numero 60519, pel nuovo censimento, valendo per ambo i censi i modelli per la stesa delle petizioni e per la registrazione dei trasporti annessi all'anzicitato Regolamento, e valendo pure le Istruzioni 7 maggio 1839, numero 20987-21145, per le intestazioni censuarie da introdursi nelle petizioni e quindi nei libri di trasporto e delle partite.

8º Nelle correzioni d'intestazioni da eseguirsi presso le Agenzie a norma dell'articolo 172 della Governativa Notificazione 12 aprile 1816, pel vecchio censo, e giusta l'articolo 71 dell'Istruzione pratica 3 novembre 1858, numero 61172, per l'esecuzione del Regolamento sui trasporti di nuovo censo, l'Agente delle Tasse avrà cura che non vengano defraudati i diritti del Demanio per bollo e registro, e che sotto il titolo di correzione d'intestazione non si abbia ad effettuare invece un vero trasporto di proprietà.

Epperò ogni qualvolta l'Agente delle Tasse possa aver qualche dubbio sulle concordi dichiarazioni delle parti, potrà esigere apposito certificato dalla Giunta Municipale prima di fare luogo alla chiesta correzione d'intestazione.

9º Le istanze dei censiti per correzioni di superficie e valore estimale verranno dagli Agenti delle Tasse accompagnate alla Regia Direzione del Demanio, con tutte le informazioni relative in confronto delle risultanze dei Registri censuari esistenti presso l'Agenzia.

10º Le correzioni poi per errori di fatto e per rettifiche parziali approvate dalla Direzione verranno introdotte nella tavola dell'estimo o Catasto e nei libri de' trasporti o delle partite giusta i fogli di supplemento. e gli spogli che si trasmetteranno

dalla Direzione agli Agenti delle Tasse, giusta la pratica fin qui osservata presso le Verificatorie.

11° Le correzioni invece e le risultanze delle rettificazioni decennali lungo i fiumi nei territori di vecchio censo e delle lustrazioni territoriali nelle Provincie di nuovo censo approvate come sopra, verranno registrate previamente presso l'Agenzia ed allo Agente poi incomberà l'obbligo di trasmettere alla Direzione del Demanio lo spoglio per ciascun Comune della seguita registrazione, onde questa pure abbia luogo di conformità presso i Registri centrali giusta la pratica finora osservata.

Per la registrazione della rettifica decennale lungo i fiumi nei Comuni di censo milanese si richiama l'Istruzione a stampa 14 marzo 1851, numero 783, diramata dalla cessata Amministrazione generale del Censo, e pei Comuni di nuovo censo le Istruzioni a stampa 4 maggio 1855, numero 1510, e 12 marzo 1856, numero 859, della Amministrazione generale medesima.

12° Le mercedi per la stesa delle petizioni determinate dalle succitate Istruzioni (§ 168). e Regolamento (§ 45, e precisamente dalla Circolare 10 giugno 1862, numero 2625, della cessata Direzione delle Contribuzioni e del Catasto cadono a favore del R. Erario, giusta il disposto dall'articolo 11 del Regio Decreto 26 luglio 1865, numero 2455. — V. Celerif. 1865, pag. 1634 e 1853.

Lo stesso dicasi delle mercedi pei certificati censuari, per le copie delle scritture ed atti risguardanti l'interesse dei privati, su di che richiamansi gli articoli 249, 250 e 251 delle Istruzioni 12 aprile 1616, e l'articolo 100 dell'Istruzione pratica 3 novembre 1858, numero 61172.

13° Gli Agenti sono tenuti a trasmettere alla Regia Direzione Demaniale, da cui dipendono, le copie autentiche delle petizioni occorse in ogni trimestre, e ciò per gli effetti della conseguente controlleria che venne prescritto di mantenere presso le Direzioni medesime.

Tale trasmissione sarà da farsi entro quindici giorni dopo scaduto il trimestre a termine dell'articolo 38 del succitato Regolamento.

14° Sarà cura dell'Agente di far riscontro colla possibile sollecitudine ai rilievi emersi alla Regia Direzione sulla stesa e registrazione delle petizioni tenendo separate le risposte e contro osservazioni per ciascun Comune censuario seguendo la pratica già in corso presso le cessate Verificatorie distrettuali.

15° Sarà obbligo degli Agenti di curare se avvengono contravvenzioni alla Legge sui trasporti a termini delle succitate Istruzioni e Regolamento che saranno da osservarsi nell'intimazione dei monitori e nell'inflizione delle corrispondenti multe da registrarsi nell'apposito bollettario, e si richiama all'uopo il Regolamento annesso alla governativa Circolare 1° giugno 1818, numero 13629-2364, l'Istruzione II del 3 novembre 1858, numero 61172, e relativi modelli per l'applicazione ed esazione della multa, non che la Circolare 24 febbraio 1861, numero 752, della cessata Amministrazione generale del Censo.

16° Oltre il bollettario delle multe di cui nell'antecedente paragrafo, l'Agente delle Tasse è tenuto a conservare scupolosamente in giorno il bollettario delle mercedi d'Ufficio, tanto per la stesa delle petizioni, quanto per le copie e certificati censuari che si rilasciano alle parti, avvertendo che nelle singole bollette madri e figlie dovrà notarsi il numero e data del protocollo generale se trattasi di semplici copie di certificati, ed uniformandosi nel resto al modello XXIII, annesso all'Istruzione pratica 3 novembre 1858, numero 61172, per l'esecuzione del Regolamento sui trasporti censuari pubblicato dalla Giunta del Censimento.

17° Prima del termine di ciascun anno avrà cura l'Agente delle Tasse che sieno compilate tutte le rubriche dei possessori pei singoli Comuni censuari assegnati all'Agenzia, alla quale spetterà poi di conteggiare ed esporre nelle medesime rubriche e comunale da esigersi nel seguente anno, in base all'aliquota che sarà stata superiormente stabilita e notificata agli Agenti delle Tasse.

Tanto pel vecchio che pel nuovo censo la rubrica vuol essere disposta di conformità al modello XXI annesso all'Istruzione pratica 3 novembre 1858 succitata.

18° In base alle rubriche conteggiate come sopra verranno subito dopo compilati i quinternetti di scossa da consegnarsi agli Esattori per l'esigenza delle imposta di cadaun Comune, giusta la pratica fin qui osservata presso i cessati Uffici di Verificatoria, e di conformità al capitolo VI, § 5, delle succitate Istruzioni del 12 aprile 1816.

19° Rispetto al metodo di procedura nei diversi lavori ed operazioni catastali demandati agli Agenti delle Tasse si osserveranno nel dettaglio le varie Istruzioni e Circolari diramate ai cessati Verificatori, che si troveranno distinte nei registri delle normali conservate presso le Verificatorie, e si osserveranno specialmente pel Censo milanese il Decreto italico 10 febbraio 1809, e la governativa Notificazione

12 aprile 1816 colle particolari Istruzioni 23 aprile detto anno; e pel Censo nuovo si osserveranno i Regolamenti sulle mutazioni d'estimo e sui trasposti censuari pubblicati colla Notificazione 12 luglio 1858, numero 60519-60520, della cessata Giunta del Censimento Lombardo-Veneto.

20º Sarà obbligato degli Agenti di tenere aperto tutti i giorni il proprio ufficio dalle ore 9 alle ore 4 pomeridiane per comodo delle parti, sempre ritenuto che l'occupazione dell'Agente e suoi Impiegati, dovrà estendersi anche prima e dopo il suddetto orario d'Ufficio ogni volta che lo richiegga qualche arretrato di lavoro.

21º Gli Agenti sono sottoposti all'immediata sorveglianza e direzione dell'Ispettore provinciale, ed il lavoro dai medesimi eseguito verrà riconosciuto ed esaminato dettagliatamente nelle visite mensili che si praticheranno dall'Ispettore medesimo, il quale è tenuto di riferire il resultato delle visite stesse alla Direzione del Demanio colla proposta di quai provvedimenti che risulteranno del caso.

Mediante queste sommarie istruzioni che le Direzioni vorranno attentamente osservare e colla massima prontezza diramare per la parte che loro riguarda alle Agenzie delle Tasse loro dipendenti, il Ministero nutre piena fiducia che l'importante servizio della Conservazione del Catasto, potrà in codeste Provincie essere regolarmente compiuto.

Pel Ministro, Sacchi.

Firenze, 17 ottobre 1865.

Circolare (N. 270-17) del Ministero di Finanze alle Direzioni Demaniali.

Unificazione dell'imposta sui fabbricati; rendite provenienti da affitti in corso.

Fu esternato il dubbio, se in vista del disposto dall'articolo 6 della Legge per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati, e dall'articolo 17 del relativo Regolamento, gli Agenti delle Tasse abbiano facoltà di proporre aumenti alle rendite dichiarate come provenienti da affitti, sieno essi stipulati con scritture, o verbalmente convenuti.

L'articolo 6 della Legge distingue il reddito dei fabbricati in *effettivo* e *presunto*; e determina che il reddito effettivo da dichiararsi gli è quello che risulta dagli affitti in corso all'atto della dichiarazione.

L'articolo 17 del Regolamento non ha fatto che tradurre in termini quasi identici la disposizione dell'articolo 6 della Legge, vale a dire che la rendita da dichiararsi per i fabbricati dati in affitto deve esser quella in corso nel momento della dichiarazione.

La Legge nello stabilire quale dovesse essere la rendita da dichiararsi per i fabbricati dati in affitto, non poteva non ammettere che dovesse esser quella che dall'affitto in corso risulta.

Ma però da ciò non potrebbe derivarsi, che debbansi senza esame accettare le rendite come sopra risultanti dagli affitti.

Tale non poteva essere il pensiero del Legislatore; chè per tal modo sarebbe aperta facile via alle frodi, e sarebbe per tale rispetto tornata vana l'ampia facoltà data alle Commissioni di sindacato per la determinazione delle rendite; imperocchè sarebbe bastato che il contribuente avesse presentato o le scritture d'affitto, od il scritto dei patti verbalmente convenuti, perchè la rendita sua fosse di per sè stessa determinata.

Le Commissioni di sindacato e le Giunte provinciali d'appello, hanno largo potere nell'accertamento delle rendite; e quando possono dubitare che nei documenti prodotti a corredo della dichiarazione della rendita dei beni affittati o sia simulata o alterata la verità delle cose per frodare alle finanze dello Stato parte dell'imposta, le Commissioni di sindacato debbono, a termini dell'articolo 37 del Regolamento, istituire prove sommarie contro la veridicità delle scritture d'affitto, e delle dichiarazioni relative ai contratti verbali, e attribuire poi al fabbricato la rendita vera.

Occorre pertanto che gli Agenti delle Tasse piglino ad esame i documenti annessi alle schede per accertare se l'affittamento e per l'epoca in cui fosse stato fatto, e per il fitto che ne risulta, sia stato fatto in frode dell'Erario; e quando abbiano motivi di ciò supporre, devono raccogliere tutti gli elementi possibili per dimostrare presso le Commissioni di sindacato la infedeltà della dichiarazione.

In siffatto scopo, potrà servire di efficace controllo, sia il paragone delle rendite del fabbricato con quelle di altri che si trovino in identiche od analoghe condizioni e la cui rendita sia stata debitamente accertata; sia l'interrogare coloro che prima ebbero od abbiano attualmente a pigione il fabbricato.

Occorrendo, potranno gli Agenti far procedere alla visita del fabbricato da un perito, per constatarne la rendita presuntiva, se non si abbia altro mezzo di conoscerne la vera.

All'appoggio poi dei documenti in tal modo raccolti gli Agenti delle Tasse dovranno insistere presso le Commissioni di sindacato, affinchè si valgano della facoltà loro concessa dall'art. 37 del Regolamento.

Il sottoscritto raccomanda alle Commissioni di sindacato di usare per parte loro quella diligenza, e quella imparzialità di cui ebbe a lodarsi nel passato; dovendosi procurare che le imposte sieno da tutti in egual misura sopportate; perocchè avrebbe giustamente a lagnarsi colui che, pagando in proporzione delle rendite sue, vedesse che altri pagasse in altra misura per aver avuto modo di sottrarre parte della sua rendita all'imposta.

Il Ministro Q. Sella.

Firenze, 17 ottobre 1865.

Circolare del Ministero di Finanze alle Direzioni delle Tasse e del Demanio.

Spiegazioni riguardo al prospetto delle prestazioni affrancabili in Sicilia.

Qualcuna delle Direzioni di Sicilia ha promosso i seguenti dubbi sull'adempimento della Circolare 29 settembre scorso:

1º Se debbansi comprendere nel prospetto delle prestazioni affrancabili anche quelle a debito del patrimonio ex-gesuitico e liguorino incamerate a beneficio della Istruzione pubblica.

2º Se si debbano comprendervi anche quelle a debito di abbazie di R. Patronato assegnate alle Università degli studi.

Ad ambedue i sopraccennati dubbi si risponde affermativamente, giacchè i beni della Istruzione pubblica in Sicilia sono amministrate dal Demanio, epperò spetta a lui di esaurire le pratiche di cui nella Legge 24 gennaio 1864.

Qualche Direzione ha pure significato che non può colla richiesta sollecitudine evadere la Circolare, perchè manca dei titoli da cui soltanto si potrebbero desumere le indicazioni da inscrivere in talune colonne del prospetto; ed ha promosso una disposizione governativa per imporre ai creditori la presentazione dei titoli.

Su tale proposito, si richiama l'attenzione delle Direzioni sul 3º periodo della Circolare, e si rinnova la raccomandazione di sollecitarne l'adempimento, accennando nelle osservazioni quelle proposte che stimassero opportune a raggiungere più completamente lo scopo. — V. Celerif. 1864, pag. 481 e 897.

Pel Ministro, Sacchi.

Firenze, 18 *ottobre 1865.*

Circolare (N. 271-14) del Ministero di Finanze alle Direzioni Demaniali.

Invio di moduli per eseguire la Legge di conguaglio dell'imposta fondiaria.

Fra breve tempo perverranno alle Direzioni gli stampati di modulo *M*, *N*, *O* e *P*, dei quali esse devono fare distribuzione come sarà detto in appresso.

Gli stampati modulo *M* e *N* sono le notificazioni della prima e della seconda pubblicazione delle tabelle delle rendite, da affiggersi in ciascun Comune, com'è prescritto dagli articoli 37 e 38 del Regolamento.

Tali stampati, la cui quantità fu ragguagliata per ciascuna Direzione al numero di 6 per ciascun Comune e per ciascun modulo, saranno distribuiti tra i Sindaci; coll'avvertenza che pei piccoli Comuni ne possono bastare tre o quattro, mentre un numero maggiore ne occorre pei Comuni di maggiore importanza.

Lo stampato di modulo *O* è il registro a matrice di ricevuta dei ricorsi in appello. Di esso, che sarà invitato a ciascuna Direzione in sufficiente quantità, sarà fatta distribuzione ai Sindaci dei Comuni, ed alle Commissioni di sindacato, essendochè sia in facoltà dei contribuenti di consegnare i ricorsi in appello od alla Commissione di sindacato od alla Segreteria del Comune.

Siccome poi è a prevedere che la maggior parte dei ricorsi, almeno pei Comuni che non sieno sede della Commissione di sindacato, sarà presentata alla Segreteria comunale, così converrà che di tale circostanza tengano conto le Direzioni nella distribuzione che devono farne, onde non avvenga che, nel mentre presso la Commissione ve ne sia ad esuberanza, manchino presso i Sindaci.

Lo stampato in fine di modulo *P* è l'elenco dei ricorsi in appello che il Sindaco deve trasmettere in due originali, insieme ai ricorsi stessi, alla Commissione di sindacato; del quale pertanto sarà fatta distribuzione ai soli Sindaci.

Nella distribuzione dei suddetti stampati occorre che le Direzioni si prefiggano giuste norme, e tengano conto delle particolari circostanze di ciascun Comune e consorzio, come sarebbe ad esempio del numero dei contribuenti; onde non avvenga, come per gli altri stampati, che se ne facciano poi considerevoli richieste, le quali non potrebbero ravvisarsi in relazione alle esigenze del servizio, e ad altro attribuirsi se non a ciò, che non siasene fatta la distribuzione con prudente criterio.

Per il Ministro, G. Finali.

Firenze, 18 ottobre 1865.

Circolare (N. 272-15) del Ministero di Finanze alle Direzioni Demaniali.

Invio di stampati per esigere l'imposta di ricchezza mobile pel 1865.

Saranno trasmessi fra breve alle Direzioni gli stampati di modulo *L*. *L1* e *M*, dei quali esse devono fare distribuzione come sarà detto in appresso.

Gli stampati di modulo *L* e *L1* sono le notificazioni della prima e della seconda pubblicazione delle tabelle delle rendite.

L'invio fu ragguagliato per ciascuna Direzione, ad un dipresso, al numero di sei per ciascun Comune e per ciascun modulo.

Esse ne faranno distribuzione ai signori Sindaci, avvertendo che pei Comuni piccoli ne possono bastare tre o quattro, mentre ne occorre un numero maggiore pei Comuni più notevoli.

Gli stampati di modulo *M* sono il registro a matrice di ricevuta dei ricorsi in appello, che saranno inviati alle Direzioni in sufficiente quantità.

Le Direzioni li distribuiranno tra le Commissioni di sindacato, alle quali, a' termini dell'art. 91 del Regolamento, debbono rimettersi i ricorsi in appello; ma nella distribuzione avvertiranno di pigliar per norma il numero dei contribuenti di ciascun Comune o consorzio, onde possano bastare al bisogno.

Per il Ministro, G. Finali.

Firenze, 19 ottobre 1865.

Circolare (N. 273-16) del Ministero di Finanze alle Direzioni Demaniali.

Prospetto dei risultati dello stralcio dell'estimo dei fabbricati dagli attuali catasti.

A quest'ora devono essere compiute le operazioni di stralcio dell'estimo dei fabbricati urbani da quello dei terreni, di cui è cenno agli articoli 70, 71, 72 e 73 del Regolamento per l'esecuzione della Legge d'imposta sui fabbricati.

Importa pertanto che le Direzioni trasmettano senza ritardo al Ministero il prospetto per Comuni dei risultati di dette operazioni, prescritto dall'ultimo alinea del citato articolo 73 del Regolamento. — Ved. Celerif. 1865, pag. 258, 827, 1030 e 1089.

Affinchè detto prospetto sia regolare ed uniforme per tutto lo Stato, fu fatto stampare un apposito modulo, di conformità a quello annesso alla presente, che viene diramato alle Direzioni in sufficiente quantità di copie.

Esse porranno mano a riempire il modulo stesso, avvertendo che i risultati parziali dei Comuni sieno totalizzati per Circondario, ed infine ricapitolati per Provincia.

Confida il sottoscritto che tale lavoro sarà compiuto con quella accuratezza che la sua importanza richiede, e con quella sollecitudine necessaria per non ritardare la formazione dei ruoli pel 1866 dell'imposta sui terreni.

Pel Ministro, G. Finali.

Firenze e Torino, 1866. — E. Dalmazzo editore. — Tipi della Stamperia Reale

SOMMARIO

REGIO PROCLAMA AI POPOLI D'ITALIA.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Italiani! Sono corsi ormai sette anni che l'Austria, assalendo armata i miei Stati perchè io aveva perorato la causa della comune Patria nei Consigli d'Europa, e non ero stato insensibile ai gridi di dolore che si levavano dall'Italia oppressa, ripresi la spada per difendere il mio trono, la libertà dei miei Popoli, l'onore del nome Italiano, e combattere pel diritto di tutta la Nazione.

La vittoria fu pel buon diritto; e la virtù degli Eserciti, il concorso dei Volontari, la concordia e il senno dei Popoli e gli aiuti di un Magnanimo Alleato rivendicarono quasi intera la indipendenza e la libertà d'Italia.

Supreme ragioni che noi dovemmo rispettare, ci vietarono di compiere allora la giusta e gloriosa impresa: una delle più nobili ed illustre regioni della Penisola, che il voto delle popolazioni aveva riunito alla nostra Corona, che una eroica resistenza e una continua e non meno eroica protesta contro il restaurato dominio straniero ci rendeva particolarmente cara e sacra, rimase in balìa dell'Austria.

Benchè ciò fosse grave al mio cuore, nondimeno mi astenni dal turbare l'Europa desiderosa di pace, che favoriva colle sue simpatie il crescere e il fondersi del mio Regno.

Le cure del mio Governo si volsero a perfezionare ed assodare gli ordinamenti interni, ad aprire ed alimentare le fonti della pubblica prosperità, a compiere gli armamenti di terra e di mare, perchè l'Italia, posta in condizione di non temere offesa, trovasse più facilmente nella coscienza delle proprie forze la ragione dell'opportuna prudenza, aspettando che si maturasse nel tempo, col favore dell'opinione delle genti civili e degli equi e liberali principii che andavano prevalendo nei Consigli d'Europa, l'occasione propizia di ricuperare la Venezia e di compiere e assicurare la sua indipendenza.

Quantunque l'aspettare non fosse senza pericoli e senza dolori, entro confini mal circoscritti e disarmati, sotto la perpetua minaccia di un inimico, il quale nelle infelici Provincie rimaste soggette alla sua dominazione aveva lungamente accumulato i più formidabili argomenti dell'offesa e della difesa; collo spettacolo continuo innanzi agli occhi dello strazio ch'egli faceva delle misere popolazioni, che la conquista e una spartizione iniqua gli avevano dato: pure io seppi frenare, in omaggio alla quiete di Europa, i miei sentimenti d'Italiano e di Re, e le giuste impazienze dei miei Popoli. Seppi conservare integro il diritto di cimentare opportunamente la vita e le sorti della Nazione, integra la dignità della Corona e del Parlamento, perchè l'Europa comprendesse che doveva dal canto suo giustizia intera all'Italia.

L'Austria, ingrossando improvvisamente sulle nostre frontiere, e provocandoci con un atteggiamento ostile e minaccioso, è venuta a turbare l'opera pacifica e riparatrice intesa a compiere l'ordinamento del Regno e ad alleviare i gravissimi sacrifici imposti ai miei Popoli dalla sua presenza nemica nel territorio nazionale.

Alla non giustificata provocazione ho risposto riprendendo le armi, che già si riducevano alle proporzioni delle necessità della interna sicurezza; e voi avete dato uno spettacolo maraviglioso e grato al mio cuore colla prontezza e coll'entusiasmo con che siete accorsi alla mia voce nelle file gloriose dell'Esercito e dei Volontari.

Nondimeno quando le Potenze amiche tentarono di risolvere le difficoltà suscitate dall'Austria in Germania e in Italia per via di un Congresso, io volli dare un ultimo pegno dei miei sentimenti di conciliazione all'Europa, e mi affrettai di aderirvi.

L'Austria rifiutò anche questa volta i negoziati e respinse ogni accordo, e diede al mondo una prova novella che se confida nelle sue forze, non confida egualmente nella bontà della sua causa e nella giustizia dei diritti che usurpa.

Voi pure potete confidare nelle vostre forze, Italiani, guardando orgogliosi il florido Esercito e la formidabile Marina, pei quali nè cure nè sacrifizi furono risparmiati; ma potete anche confidare nella santità del vostro diritto, di cui ormai è immancabile la sospirata rivendicazione.

Ci accompagna la giustizia della pubblica opinione, ci sostiene la simpatia dell'Europa, la quale sa che l'Italia indipendente e sicura nel suo territorio diventerà per essa una guarentigia d'ordine e di pace, e ritornerà efficace strumento della civiltà universale.

Italiani! Io do lo Stato a reggere al mio amatissimo Cugino il Principe Eugenio, e riprendo la spada di Goito, di Pastrengo, di Palestro e di San Martino.

Io sento in cuore la sicurezza che scioglierò pienamente questa volta il voto fatto sulla tomba del mio magnanimo Genitore.

Io voglio essere ancora il *Primo Soldato dell'indipendenza italiana. Viva l'Italia!*

Dato in Firenze il 20 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Ricasoli.

REGIO PROCLAMA ALLA GUARDIA NAZIONALE.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Ufficiali, Sott'Ufficiali e Militi della Guardia Nazionale del Regno.

Io lascio il reggimento dello Stato al mio amatissimo Cugino il Principe Eugenio, e torno a combattere le supreme battaglie per la libertà e l'indipendenza d'Italia.

Mentre le forze di terra e di mare rivendicano alla Nazione il suo dritto contro le minaccie e le provocazioni dell'Austria, voi la manterrete ordinata e composta, perchè nell'ossequio alle leggi fortifichi le sue libertà, e si prepari degnamente al glorioso avvenire che l'aspetta. Voi costituiste questo Regno coi vostri voti: serbatelo intatto adesso colla vostra disciplina e colle armi cittadine.

A voi commetto con piena fiducia la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, e tranquillo vado la dove la voce d'Italia mi chiama.

Dato in Firenze il 20 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — RICASOLI.

COMANDO IN CAPO DELL'ESERCITO ITALIANO.

Dal quartier generale di Cremona, 20 *giugno* 1866.

L'impero Austriaco ha più d'ogni altro contribuito a tenere divisa ed oppressa l'Italia, e fu cagione principale degli incalcolabili danni materiali e morali che da molti secoli ha dovuto patire. Oggi ancora che ventidue milioni di Italiani si sono costituiti in Nazione, l'Austria, sola fra i grandi Stati del mondo civile, si rifiuta a riconoscerla. Tenendo tuttora schiava una delle più nobili nostre Provincie, trasformatala in un vasto campo trincerato, di là minaccia la nostra esistenza, e rende impossibile il nostro svolgimento politico interno ed esterno. Vani riuscirono in questi ultimi anni i tentativi e i consigli di Potenze amiche per rimediare a questa incompatibile condizione di cose. Era quindi inevitabile che l'Italia e l'Austria si trovassero a fronte al primo manifestarsi di qualche complicazione europea.

La recente iniziativa dell'Austria ad armare e la ripulsa che oppose alle pacifiche proposte di tre grandi Potenze, mentre fecero palese al mondo quanto fossero ostili i suoi disegni, commossero l'Italia da un capo all'altro.

Ond'è che S. M. il Re, custode geloso dei diritti del suo popolo e difensore dell'integrità nazionale, si sente in dovere di dichiarare la guerra all'Impero Austriaco.

D'ordine quindi del prefato Augusto mio Sovrano, significo a V. A. I., qual Comandante le truppe austriache nel Veneto, che le ostilità avranno principio dopo tre giorni dalla data della presente; a meno che V. A. I. non volesse aderire a questa dilazione, nel qual caso la pregherei di volermelo significare.

Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano.
ALFONSO LA MARMORA.

ORDINE DEL GIORNO DEL GENERALE CIALDINI

Ufficiali, Sotto-Ufficiali e Soldati del IV Corpo d'Armata.

Ripigliamo le armi auspice e duce Re Vittorio Emanuele. Non ci muove ambizione di dominio nè desiderio di conquista. Altro non cerchiamo fuorchè di far libera la misera Venezia, terra non austriaca, ma altamente italiana. Altro non vogliamo fuorchè compiere l'indipendenza e l'unità del nostro Paese. Sacro per ogni anima generosa e e cittadina è questo còmpito. Ci accompagnano quindi i voti di quanti nel mondo amano la Patria.

All'annunzio della sospirata impresa sparvero fra noi gare municipali e differenze politiche, tacquero rivalità di uomini e discordie di partiti. Tutti ci demmo fraternamente la mano. Spettacolo solenne, esempio sublime che insegna all'Italia in qual modo possa, volendo, raddoppiare sempre la sua potenza.

All'armi dunque! La santità dello scopo, la grandezza dei mezzi, la concordia degli animi prepararono la vittoria. Ora a noi di conseguirla. All'armi dunque!

Lasciamo al nemico le minacciose bravate e le superbe parole, il linguaggio dell'ira e dell'orgoglio non fu mai argomento di forza nè di giustizia.

Noi invece ricordiamo quietamente come la nostra bandiera corresse l'Italia da Torino a Marsala per la splendida via dei nazionali trionfi. Noi invece traendo dal pas-

sato, tranquilla fiducia nell'avvenire attendiamo calmi e sicuri gli ordini del Re guerriero, attendiamo i Decreti del destino e le sentenze del cannone.

Dal quartiere generale di Bologna il 20 giugno 1866.

Il Generale d'Armata E. Cialdini.

(N. 2941) REGIO DECRETO

Temporaria occupazione ad uso civile di un Convento nella città di Arezzo.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Vista la Legge del 22 dicembre 1861, e l'altra del 24 dicembre 1864, ecc.

È fatta facoltà al nostro Ministro dell'Interno d'occupare temporaneamente, per uso del Municipio Aretino, il Convento della SS. Trinità in Arezzo, rimanendo a carico del Municipio medesimo le spese necessarie alla restaurazione di quel locale in seguito della nuova strada già approvata dalla stazione ferroviaria a piazza del Popolo, come anche quelle occorrenti per l'alloggio delle religiose, o che per avventura occorrere potessero pel mantenimento del culto nella chiesa di detto Convento, e per la conservazione di oggetti d'arte o preziosi.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 17 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Chiaves.

(N. 2934) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale l'8 giugno 1866.

Il Comune di Polistena è dichiarato di quinta classe, ed aperto per la riscossione dei dazi di consumo.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze; visti gli articoli 4 e 5 della Legge 3 luglio 1864 sui dazi di consumo; visto il nostro Decreto 30 detto mese, n. 1868, sulla classificazione dei Comuni rispetto agli stessi dazi; sentito il parere del Consiglio di Stato, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Il Comune di Polistena della Provincia di Reggio di Calabria è dichiarato di quinta classe, e per conseguenza aperto per la riscossione dei dazi di consumo. — Tale variazione di qualifica avrà effetto a partire dal primo del mese successivo alla pubblicazione del presente. — V. Celerif. 1864, pag. 1537 e 1594.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 20 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. Scialoja.

(N. 2940) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 15 giugno 1866.

Convenzione fra l'Italia ed il Principato di Monaco per l'estradizione dei malfattori.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno; sentito il Consiglio dei Ministri, ecc.:

Piena ed intiera esecuzione sarà dato alla Convenzione per la estradizione dei malfattori conchiusa tra l'Italia ed il Principato di Monaco, e sottoscritta in Firenze il 26 marzo 1866, le cui ratificazioni furono ivi scambiate il 19 maggio stesso anno.

Ordiniamo ecc. — Dato in Firenze il 20 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — La Marmora.

CONVENZIONE

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute!

Una Convenzione per l'estradizione dei malfattori essendo stata conchiusa tra Noi e Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco, e sottoscritta dai rispettivi Plenipotenziari in Firenze il 26 marzo 1866, Convenzione del tenore seguente:

Sa Majesté le Roi d'Italie et Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, désirant assurer la répression des crimes, et voulant introduire un système de concours réciproque pour l'administration de la justice pénale, ont résolu d'un commun accord de conclure una Convention et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, Monsieur le chevalier Auguste Peiroleri, Chevalier de Son Ordre des Saints Maurice et Lazare, Commandeur de 2me classe du Danebrog, Chevalier des Ordres de Léopold de Belgique, du Wasa de Suède et du Lion Néerlandais, Chef du Bureau commercial au Ministère des Affaires Étrangères;

Et Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, Monsieur le comte Adrien Piccolomini, Officier de Son Ordre de Saint Charles, Chevalier des Ordres de Saint Grégoire le Grand, de la Légion d'Honneur, de l'Ordre Hyérosolimitain du Saint Sépulcre et de l'Ordre de Saint Marin, Son Consul Général à Florence;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Le Gouvernement Italien et le Gouvernement Monégasque s'engagent à se livrer réciproquement les individus qui, ayant été condamnés ou étant poursuivis par les Autorités compétentes de l'un des deux États contractants pour l'un des crimes ou délits énumérés à l'article 2 ci-après, se seraient réfugiés sur le territoire de l'autre.

2. L'extradition devra être accordée pour les infractions suivantes aux lois pénales:

1. Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre.

2. Coups et blessures volontaires ayant occasionné la mort.

3. Bigamie, rapt, viol, avortement procuré, prostitution ou corruption des mineurs par les parents ou toute autre personne chargée de leur surveillance.

4. Enlèvement, recèlement ou suppression d'enfant, substitution d'un enfant à un autre, ou supposition d'un enfant à une femme, qui ne sera pas accouchée.

5. Incendie.

6. Dommage causé volontairement aux chemins de fer et aux télégraphes.

7. Association de malfaiteurs, extorsion commise à l'aide de violence, rapine, vol qualifié, spécialement le vol avec violence ou effraction, et le vol de grand chemin.

8. Contrefaçon ou altération de monnaies, introduction ou émission frauduleuse de fausse monnaie. — Contrefaçon de rentes ou obligations sur l'État, des billets de Banque ou de tout autre effet public, introduction et usage de ces mêmes titres contrefaits; — Contrefaçon d'actes souverains, de sceaux, poinçons, timbres et marques de l'État ou des Administrations publiques et usage de ces objets contrefaits; — Faux en écriture publique ou authentique, privée, de commerce et de banque, et usage d'écritures falsifiées.

9. Faux témoignages et fausse expertise, subornation de témoins et d'experts, calomnie.

10. Soustractions commises par des officiers ou dépositaires publics.

11. Banqueroute frauduleuse.

12. Faits de baraterie.

13. Sédition parmi l'équipage dans le cas, où des individus faisant partie de l'équipage d'un bâtiment se seraient emparés dudit bâtiment par fraude ou violence envers le commandant ou l'auraient livré à des pirates.

14. Abus de confiance (appropriazione indebita), escroquerie et fraude. — Pour ces infractions l'extradition sera accordée, si la valeur de l'objet extorqué dépasse mille francs. — Il est entendu que l'extradition sera aussi accordée pour toute sorte de complicité ou participation aux infractions susmentionnées.

3. L'extradition ne sera jamais accordée pour les crimes ou délits politiques. L'individu qui serait livré pour une autre infraction aux lois pénales, ne pourra dans

aucun cas être jugé ou condamné pour un crime ou délit politique commis antérieurement à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à ce crime au délit. — Il ne pourra non plus être poursuivi ou condamné pour toute autre infraction antérieure à l'extradition et non comprise dans la présente Convention, à moins que, après avoir été puni ou définitivement acquitté du crime qui a motivé l'extradition, il n'ait pas quitté le pays avant l'expiration d'un délai de trois mois, ou bien qu'il n'y soit retourné.

4. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans laquel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

5. Dans aucun cas et pour aucun motif les Hautes Parties contractantes ne pourront être tenues è se livrer leurs nationaux. — Lorsque d'après les lois en vigueur dans l'État auquel le coupable appartient, il y aura lieu à le poursuivre à raison de l'infraction commise dans l'autre État, ce dernier communiquera les informations et les pièces, les objets constituant le corps du délit et tout autre document ou éclaircissement requis pour l'affaire criminelle ou correctionnelle.

6. Lorsque le condamné ou le prévenu sera étranger aux deux États contractants, le Gouvernement qui doit accorder l'extradition informera celui du pays, auquel appartient l'individu réclamé de la demande qui lui a été adressée; et si ce dernier Gouvernement réclame à son tour le coupable pour le faire juger par ses tribunaux, celui auquel la demande d'extradition a été fait pourra à son choix le livrer à l'État sur le territoire duquel le crime ou délit a été commis, ou à celui auquel ledit individu appartient. — Si le condamné ou le prévenu, dont l'extradition est demandée en conformité de la présente convention par l'une des deux Parties contractantes, est réclamé aussi par un autre ou par d'autres Gouvernements, pour des crimes ou délits commis par le même individu sur les territoires respectifs, ce dernier sera livré au Gouvernement de l'État, dont la demande aura une date plus ancienne.

7. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans le pays où il s'est réfugié pour un crime au délit commis dans ce même pays, son extradition pourra être différée jucqu'à ce qu'il ait été acquitté par une sentence definitive, ou qu'il ait subi sa peine.

8. L'extradition sera toujours accordée lors même que le prévenu viendrait, par ce fait, à être empêché de remplir les engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront toutefois faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.

9. L'extradition sera accordée sur la demande adressée par l'un des deux Gouvernements à l'autre par voie diplomatique, et sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits, les actes seront délivrés en original ou en expédition authentique, soit par un Tribunal, soit par toute autre Autorité compétente du pays qui demande l'extradition. — On fournira en même temps, si c'est possible, le signalement de l'individu réclamé, ou toute autre indication de nature à en constater l'identité.

10. Dans les cas urgents, et surtout lorsqu'il y a danger de fuite, chaucun des deux Gouvernements, s'appuyant sur l'existence d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation ou d'un mandat d'arrêt, pourra par le moyen le plus prompt et même par le télégraphe demander et obtenir l'arrestation du condamné ou du prévenu à condition de presenter dans le plus bref délai, le document dont on a indiqué l'existence.

11. Les objets volés ou saisis en la possession du condamné ou du prévenu, les instruments et outils, dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit, ainsi que toute autre pièce de conviction, seront rendus, en même temps que s'effectuera la remise de l'individu arrêté, même dans le cas, où l'extradition après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du coupable. Cette remise comprendra aussi tous les objets de la même nature que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays, où il s'est réfugié, et qui y seraient trouvés plus tard. — Sont

cependant réservés les droits des tiers sur les objets susmentionnés, qui devront le être rendus sans frais après la conclusion de l'affaire criminelle ou correctionnelle.

12. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu, dont l'extradition aura été accordée ainsi que ceux de consignation et de transport des objets, qui aux termes de l article précédent doivent être restitués ou remis, resteront à la charge de l'État qui a fait la demande de l'extradit on. — Dans le cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port que désignera le Gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.

13. Si l'un des deux Gouvernements juge nécessaire pour l'instruction d'une affaire criminelle ou correctionnelle, la déposition des témoins domiciliés sur le territoire de l'autre État, ou tout autre acte d'instruction judiciaire, des lettres rogatoires, adressées par voie diplomatique, seront à cet effet expédiées en due forme par la Cour d'appel compétente du Royaume d'Italie au tribunal supérieur de la Principauté de Monaco, et réciproquement, lesquels seront tenus d'y donner cours, conformément aux lois en vigueur dans le pays où le témoin sera entendu ou l'acte délivré.

14. Dans le cas où la comparition personnelle d un témoin serait nécessaire, le Gouvernement, dont il dépend, s'engagera à obtempérer à l'invitation qui lui en aura été faite par l'autre Gouvernement. Si les témoins requis consentent à partir, les passaports nécessaires leur seront aussitôt délivrés et les Gouvernements respectifs s'entendront pour fixer l'indemnité, qui leur sera accordée par l'État réclamant en raison de la distance et du séjour, ainsi que l'avance des fonds, qui devra préalablement être fait. — Dans aucun cas ces témoins ne pourront être arretés ou molestés pour un fait antérieur à la demande de comparition, pendant leur séjour forcé dans le lieu, où le juge qui doit les entendre, exerce ses fonctions, ni pendant le voyage soit en allant, soit en retournant.

15. Si, à l'occasion d'une affaire criminelle ou correctionnelle instruite dans l'un des deux États contractants, il devient nécessaire de procéder à la confrontation du prévenu avec des coupables détenus dans l'autre État ou de produire des pièces de conviction ou des documents judiciares qui lui appartiennent, la demande devra en être faite par voie diplomatique, et excepté le cas où des considérations exceptionnelles s'y opposeraient, on devra toujours déférer à cette demande, à la condition toutefois de renvoyer le plutôt possible les détenus et de restituer les pièces et les documents susindiqués. — Les frais de transport d'un État à l'autre des individus et des objets ci dessus mentionnés, ainsi que ceux occasionnés par l'accomplissement des formalités énoncées à l'art. 13 seront supportés par le Gouvernement qui en a fait la demande.

16. Les deux Gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement les arrêts de condamnation pour crimes et délits de toute espèce qui auront été prononcés par les Tribunaux de l'un des deux États contre les sujets de l'autre. Cette communication sera effectué moyennant l'envoi par voie diplomatique du jugement prononcé et devenu définitif, au Gouvernement dont le condamné est sujet, pour être déposé au greffe du tribunal. qu'il appartiendra. — Chacun des deux Gouvernements donnera à ce sujet les instructions nécessaires aux Autorités compétentes.

17. La présente Convention est conclue pour cinq années à partir du jour de l'échange des ratifications. Dan le cas où aucun des deux Gouvernements n'aurait notifié six mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire pour cinq autres années, et ainsi de suite de cinq en cinq ans.

18. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Florence, dans l'espace de trois mois, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les deux Plénipotentiaires l'ont signée en double original et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Florence le vingtsixième jour du mois de mars, l'an de grâce milhuitcent soixante six.

Le Plénipotentiaire de S. M. le Roi d'Italie A. Peiroleri.

Le Plénipotentiaire de S. A. S. le Prince de Monaco A. Piccolomini.

Noi, avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare. In fede di che Noi abbiamo firmato di nostra mano le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il nostro Reale sigillo.

Date a Firenze il 6 maggio l'anno del Signore 1866, e del Regno nostro il decimottavo.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di S. M. il Re, il Presidente del Consiglio **A. La Marmora.**

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro della Marina il 27 maggio **1866.**

Sire! La Legge sull'avanzamento dell'Armata di mare del 4 dicembre 1858, con le modificazioni introdottevi da quella in data 8 luglio 1860 regola l'ammissione nella R. Marina con la qualità di Sottotenente di vascello, di Piloto, di Guardia marina di prima e di seconda classe, e di secondo Piloto, dei Capitani marittimi di prima e seconda classe, che sono gli attuali Capitani di lungo corso e di grande cabotaggio.

Queste disposizioni, che furono dettate evidentemente allo scopo di riempire i vuoti che si verificassero nel quadro organico degli Ufficiali dello Stato Maggiore della Regia Marina quando le norme generali d'avanzamento non vi potessero supplire cogli elementi propri del Corpo, non trovano luogo ad applicarsi laddove non mancano i mezzi ordinari e vi sia d'altra parte bisogno di un numero maggiore di Ufficiali in via provvisoria. — Ved. Celerif. 1858, pag. 1455; — 1860, pag. 1105.

Ed ora appunto bisogni di altra natura consigliano di valersi del concorso dei Capitani marittimi, per affidare loro più particolarmente la direzione delle navi da trasporto in servizio alla flotta, o per altri uffici speciali in cui la loro opera si appalesa grandemente proficua.

Non trovando nella Legge sullo avanzamento disposizioni che più particolarmente contemplino questo caso, il sottoscritto crede necessario un eccezionale provvedimento, il quale però s'informi allo spirito della Legge stessa, la quale permette l'ammissione dei Capitani mercantili nella Marina con grado di Ufficiale.

E seguendo quasi per analogia quelle disposizioni, proporrebbe alla M. V. di autorizzare la chiamata ad un concorso di esami dei Capitani marittimi per n. 20 posti di Sottotenenti di vascello, e per n. 10 posti di Piloto di terza classe che sarebbero istituiti in via affatto temporanea, cessando colla cessazione delle straordinarie circostanze che ne additano ora il bisogno.

Già parecchi fra i Capitani marittimi si trovano sotto le armi come marinai o secondi Piloti pel richiamo delle classi dal congedo illimitato, o stanno per giungervi a misura del loro ritorno nei porti dello Stato.

Anche costoro, ragion vuole siano ammessi al concorso, ed anzi a parità di merito dovranno avere la precedenza sugli altri. Il sottoscritto crede inoltre indispensabile che sia dichiarato che, qualora cessato il bisogno essi dovessero deporre il grado provvisorio, non possano essere altrimenti trattenuti sotto le armi, sebbene vincolati da una ferma di servizio, e qualora dovessero un giorno ritornare al Corpo non possano esservi richiamati che con la qualità di Ufficiali, per mantenere il necessario prestigio al grado di cui essi verranno insigniti.

Non vuolsi omettere di contemplare il caso di coloro che per segnalata azione di guerra, o per altro titolo si rendessero meritevoli di una considerazione speciale. Il Ministero dovrà avere la facoltà di mantenerli in modo definitivo nello Stato-Maggiore della Regia Marina come guiderdone di una bella condotta.

Agli Ufficiali ora estranei alla Marina militare verrebbe accordata una gratificazione di sei mesi di paga al tempo del licenziamento.

Per ultimo trovando equo che agli Ufficiali, i quali rimanessero feriti, sia accordata una pensione, e così alle famiglie di quelli che per ragioni di servizio perdessero la vita,

si propone di applicar loro le disposizioni relative ai militari dell'Armata morti o feriti per servizio.

Esposte per tal modo le ragioni del provvedimento che il sottoscritto sottopone alla M. V., gli giova per ultimo notare che cotesta ammissione di Ufficiali straordinari al servizio della Marina non tronca la via degli avanzamenti alle guardie marine ed ai sotto-ufficiali nel Corpo Reale Equipaggi che non sono muniti di una patente di Capitano nella Marina mercantile, dappoichè per essi restano aperti gli avanzamenti come nei tempi normali, anzi sopra una più larga scala, attesa la pianta di guerra testè dalla M. V. approvata.

Confida pertanto il sottoscritto nella Sovrana sanzione al provvedimento contenuto nello schema di Decreto che ha l'onore di sottoporre alla M. V.

(N. 2960) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 7 giugno 1866.

Ammissione di Capitani mercantili nella qualità di Sottotenenti di vascello o di Piloti di terza classe nello Stato Maggiore Generale della Regia Marina.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA

Considerato come lo straordinario armamento della flotta richiegga un considerevole numero di bastimenti di trasporto in servizio temporaneo della flotta medesima; considerato come la pianta organica dello Stato-Maggiore Generale della R. Marina sul piede di guerra non presenti margine sufficiente per tale servizio; visti gli articoli 9 e 12 della Legge sullo avanzamento nell'Armata di mare in data 4 dicembre 1858, e l'art. 4 di quella in data 8 luglio 1860; sulla proposta del nostro Ministro della Marina; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1. È aperto un concorso per n. 20 posti di Sottotenente di vascello, e n. 10 di Piloto di terza classe nello Stato-Maggiore Generale della R. Marina.

2. Saranno ammessi al detto concorso i Capitani di prima classe della Marina mercantile, sieno o no al regio servizio, i quali non abbiano al 1° giugno p. v. compiuto il 32° anno di età. — Alle stesse condizioni vi saranno ammessi i Capitani di seconda classe, purchè abbiano comandato bastimenti nazionali per un anno, ovvero esercitato per lo stesso periodo di tempo le funzioni di secondo bordo, nei viaggi fuori del Mediterraneo.

3. I Capitani di prima classe potranno aspirare alla nomina tanto di Sottotenente di vascello, quanto di Piloto di terza classe; i Capitani di seconda classe a quella soltanto di Piloto di terza classe.

4. I posti di cui all'art. 1 saranno in eccedenza al numero stabilito dalla pianta organica nell'articolo medesimo, e gli Ufficiali così nominati rimarranno al servizio fino a che le esigenze straordinarie della Marina il richieggano, e quindi saranno licenziati. Coloro che fossero ancora vincolati da una ferma di servizio, non potranno essere più chiamati che nella qualità di Ufficiali. Gli altri riceveranno all'atto del licenziamento una gratificazione uguale a sei mesi di paga. — Saranno conservati in servizio e passati a far parte definitiva dello Stato Maggiore Generale della Real Marina coloro che, per segnalata azione di guerra o per altri titoli, si saranno resi meritevoli di particolari riguardi.

5. Agli Ufficiali suddetti e alle famiglie loro sono applicate le disposizioni delle Leggi sulle pensioni pei militari dell'Armata feriti o morti per ragione di servizio.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 27 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — D. ANGIOLETTI.

(N. 2962) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale addì 9 giugno 1866.

Al Ministero delle Finanze sono attribuite l'autorizzazione e la sorveglianza governativa sulle società anonime, in accomandita e per azioni.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 1° maggio corrente, n. 2873, sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro per gli Affari Esteri, di concerto coi Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e delle Finanze; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Sono attribuiti alla competenza del Ministero delle Finanze tutti gli affari concernenti l'autorizzazione e la sorveglianza governativa sulle Società anonime in accomandita e per azioni, i quali, in forza del R. Decreto 5 luglio 1860, erano nelle attribuzioni del Ministero di Agricoltura e Commercio. — Ved. Celerif. 1860, pag. 1097 e 1153.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 27 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. LA MARMORA — A. SCIALOJA — BERTI.

(N. 2966) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 14 giugno 1866.

Norme e personale per l'ispezione alle società commerciali ed agl'istituti di credito.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

In virtù delle facoltà concedute al Governo del Re con la Legge del 1° maggio 1866, n. 2872; visto il nostro Decreto dello stesso giorno, n. 2873; visto il Decreto di questo giorno relativo al passaggio dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio a quello delle Finanze delle attribuzioni riguardanti le società anonime in accomandita per azioni; sulla proposizione del Ministro delle Finanze; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. L'ispezione alle società commerciali ed agli istituti di credito è affidata ad un Ufficio di sindacato istituito presso il Ministero delle Finanze; e sono quindi soppressi gli Uffici commissariali che la esercitano presentemente. — Le norme di tale ispezione sono quelle contenute nel Decreto 30 dicembre 1865, n. 2727; e sulle domande di autorizzazione delle società anonime e in accomandita per azioni, sottoposte dal Codice di commercio all'autorizzazione governativa, sarà provveduto dal Ministero delle Finanze secondo le norme stabilite dalle Leggi, e previo esame dell'Uffizio suddetto.

2. L'Ufficio di sindacato sarà diretto da un Censore centrale, e sarà composto di lui, di un Ispettore generale, di undici Ispettori e di Uffiziali locali delegati. — Gli stipendi, le indennità e le spese d'ufficio saranno regolate secondo l'annessa tabella *A*. — Le funzioni di Uffiziali locali delegati potranno essere conferite ad Impiegati in servizio attivo o in disponibilità. — All'Uffizio di sindacato diretto dal Censore centrale sarà pure unito un Personale di Segreteria secondo l'annessa tabella *B*, il quale farà parte del ruolo organico del Ministero. — Ved. alle pagine 113, 122, 740 e 741.

3. Agli stipendi, alle indennità e alle spese dell'Ufficio e degli Impiegati indicati nell'articolo precedente, sarà provveduto con le somme rispettivamente indicate nelle annesse tabelle *C* e *D*, le quali somme sono presentemente comprese nel bilancio dello Stato, e saranno soltanto trasportate dal prospetto delle spese per il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio nel prospetto delle spese per il Ministero delle Finanze.

4. Oltre delle attribuzioni indicate nell'art. 1° è uffizio del Censore centrale, degli Ispettori e degli Ufficiali delegati: — *a*) Vigilare più specialmente sugli istituti di credito, detti *Banche di circolazione*, per quanto concerne la emissione dei loro titoli fiduciarii, e la conservazione delle riserve; — *b*) Verificare le loro situazioni di contabilità e di cassa, e richiedere, quando sarà creduto necessario, la nota degli sconti e

delle anticipazioni, quella dei valori sui quali le anticipazioni furono fatte, e le valutazioni date ai valori medesimi; — *c)* Provvedere alla pubblicazione della situazione finanziaria degli istituti suddetti, avvisare sulle variazioni al saggio dello sconto, e sui provvedimenti opportuni a prevenire o regolare operazioni dalle quali possa derivare pregiudizio al credito generale dello Stato; — *d)* Assistere alle adunanze dei Consigli di amministrazione o degli azionisti, o farsi comunicare le loro deliberazioni prima che alle medesime sia data esecuzione.

5. I rappresentanti dell'Ufficio di sindacato presso le banche comprese nel Decreto 1° maggio 1866, n. 2873, hanno facoltà di sospendere provvisoriamente le deliberazioni che reputino contrarie agli Statuti ed ai Regolamenti, alle Leggi ed agli interessi dello Stato, riferendone immediatamente al Ministro col mezzo dell'Ufficio centrale di sindacato. — Il Ministro conferma e revoca la sospensione. — Nel caso di conferma, il Consiglio di amministrazione sarà immediatamente convocato per accordarsi col Governo. Se l'accordo non ha luogo, il Ministro, con deliberazione presa in Consiglio dei Ministri, previo avviso del Consiglio di Stato, può annullare la deliberazione la cui esecuzione era stata sospesa.

6. Le disposizioni contenute nel presente Decreto avranno effetto a cominciare dal 1° luglio prossimo venturo.

Ordiniamo ecc. — Dato in Firenze addì 27 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. SCIALOJA.

TABELLA A. — *Ruolo organico dell'Ufficio di sindacato degli istituti di credito.*

1	Censore centrale a	L. 8,000
1	Ispettore generale a	» 6,000
3	Ispettori di prima classe a lire 5,000	» 15,000
4	» di seconda classe a lire 4,000	» 16,000
4	» di terza classe a lire 3,000	» 12,000
	Somma a calcolo per gratificazioni agli Ufficiali delegati	» 11,000
	Assegnamenti ai rappresentanti locali dell'Ufficio di sindacato per le spese d'ufficio e per la paga di un commesso	» 12,000
	Totale	L. 80,000

TABELLA B. — *Personale di segreteria dell'Ufficio di sindacato degli istituti di credito.*

1	Capo di sezione	L. 4,000
1	Segretario di seconda classe	» 3,000
1	Applicato di prima classe	» 2,200
1	Applicato di terza classe	» 1,500
1	Applicato di quarta classe	» 1,200
	Totale	L. 11,900

TABELLA C. — *Spesa annua stralciata dal prospetto del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio e da trasportarsi a quello del Ministero delle Finanze pel servizio di sindacato degli istituti di credito.*

Capitolo	1	— Amministrazione centrale — Personale	L. 18,500
»	2	— Id. — Spese d'ufficio	» 2,000
»	21	— Ispezioni alle società commerciali ed agli istituti di credito	» 80,000
»	24	— Fitto di locali	» 1,250
»	26	— Indennità di tramutamento	» 1,000
»	28	— Casuali	» 2,000
»	33	— Assegnamenti di disponibilità	» 2,500
		Totale	L. 107,250

[T]abella D. — ***Somme da stralciarsi dal prospetto delle spese del Ministero dell'Agricoltura e Commercio, e da trasportarsi su quello delle Finanze per le spese relative al sindacato degli istituti di credito, che per R. Decreto 27 maggio 1866 è passato sotto la dipendenza del Ministero delle Finanze.***

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

CAPITOLI		Somme inscritte nel progetto di bilancio pel 1866	Somme da stralciarsi	Somme restanti
Nº	Denominazione			
1	2	3	4	5
	Spese ordinarie.			
1	Amministrazione centrale (Personale) . . .	275,700 »	9,250 »	266,450 »
2	Amministrazione centrale (Spese d'ufficio) .	30,000 »	1,000 »	29,000 »
21	Ispezione alle società commerciali ed agli istituti di credito	80,000 »	40,000 »	40,000 »
24	Fitti di locali.	73,859 61	625 »	73,234 61
26	Indennità di tramutamento agl'impiegati .	20,000 »	500 »	19.500 »
28	Casuali	50,000 »	1,000 »	49,000 »
			52,375 »	
	Spese straordinarie.			
35	Assegni di disponibilità	30,570 »	1,250 »	29,320 »
			53,625 »	

Le somme indicate nella colonna 4 rappresentano la metà di quelle esposte nella tab. C.

MINISTERO DELLE FINANZE

CAPITOLI		Somme inscritte nel progetto di bilancio pel 1866	Somme da aggiungersi	Totale
Nº	Denominazione			
1	2	3	4	5
	Spese ordinarie.			
54	Personale del Ministero delle Finanze . .	1,343,700 »	9,250 »	1,352,950 »
55	Spese d'ufficio ed officina litografica id. .	110,000 »	1,000 »	111,000 »
61 *bis*	Uffizio di sindacato degli istituti di credito.	»	40,000 »	40,000 »
61 *ter*	Fitti di locali per il sindacati degli istituti di credito		625 »	625 »
138	Indennità di tramutamento, competenze di viaggio, e diete per missioni d'ufficio .	150,000 »	500 »	150,500 »
140	Casuali	350,000 »	1,000 »	351,000 »
			52,375 »	
	Spese straordinarie.			
142	Assegnamenti agli Impiegati in disponibilità	1,000,000 »	1,250 »	1,001,250 »
			53,625 »	

Nelle somme inscritte alla colonna 3 si è tenuto conto delle variazioni portate dal R. Decreto 23 dicembre 1865, nº 2702. — Vedi alla pag. [illegible].
Le somme indicate alla colonna 4 rappresentano la metà di quelle esposte nella tab. C.

(N. 2963) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 9 giugno 1866.

Al Ministero delle Finanze sono attribuiti gli affari concernenti il servizio dei pesi e delle misure.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro per gli Affari Esteri, di concerto coi Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, e delle Finanze; sentito il Consiglio dei Ministri, abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Sono attribuiti alle competenze del Ministero delle Finanze gli affari concernenti il servizio dei pesi e misure, i quali, in forza del R. Decreto 5 luglio 1860, erano nelle attribuzioni del Ministero di Agricoltura e Commercio. — V. Celerif. 1860, pag. 1097 e 1153.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 27 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. La Marmora. — A. Scialoja. — Berti.

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro dell'Interno il 27 maggio 1866.

Sire! Sorgeva non ha guari in mezzo alla Nazione preoccupata del compimento dei suoi destini il desiderio che venisse fondata una istituzione per provvedere al mantenimento ed alla educazione delle figlie dei valorosi che hanno combattuto o combatterebbero le patrie battaglie.

Il concetto essendo nobile e generoso trovò tosto promotori e cooperatori, inquantochè col tradurlo in atto ognuno comprese che venivasi a dare una meritata testimonianza d'onore e di riconoscenza al nostro Esercito, ed a tutti quei prodi, a cui lo amore della prole non impedì che prendessero le armi in difesa della nazionale indipendenza.

La M. V., che fu sempre prima ad applaudire alle proposte patriottiche e caritatevoli, vi poneva il maggior incitamento col donare la villa denominata *della Regina*, deliziosamente situata a cavaliere dei colli di Torino, la città dei forti propositi.

A raccogliere i mezzi all'uopo necessari aperse con larghe offerte la sottoscrizione uno dei più illustri Municipi italiani, la cui voce si elevò ognora gagliarda e prodiga tutte le volte che si trattò della patria e dei suoi bisogni.

Ne seguirono l'esempio moltissimi Comuni con elargizioni non meno cospicue, e parecchi Corpi morali e privati cittadini; e se le somme raccolte non ancora bastano a soddisfare tutta l'ampiezza della vagheggiata istituzione, sono sufficienti però ad avviarla con fondata speranza di felice successo.

Il provato patriottismo e la filantropia della Nazione faranno il rimanente.

La sede principale dell'Istituto sarà posta in Torino. Vi saranno delle sedi succursali che con quella dovranno collegarsi in mutua relazione ed assistenza.

In massima dovranno aver diritto a tale beneficenza tutte le figlie dei militari italiani che abbiano combattuto per il Paese sia nelle file dell'Esercito regolare, sia nei Corpi dei Volontari.

Avranno la preferenza le figlie di chi è morto sul campo, oppure in seguito a ferite ricevute a causa di servizio militare, o per effetto di malattie incontrate per tale servizio. Dopo queste sarebbero prescelte le figlie dei mutilati o feriti e specialmente le figlie dei genitori resi incapaci ad esercitare qualche utile professione o mestiere.

Da ultimo vi sarebbero ammesse le orfane dell'uno o dell'altro genitore ed ove bastassero i mezzi e lo spazio anche le figlie di chi, senza appartenere alle precedenti categorie, avesse lodevolmente militato nelle file dell'Esercito o dei Volontari.

In presenza degli eventi che si preparano urgendo che l'Istituto sia aperto al più presto possibile, il sottoscritto ha l'onore di sottoporre alla firma di V. M. il relativo

Decreto che lo erige in Corpo morale, affidandone temporaneamente l'amministrazione alla Commissione promotrice, con riserva di sottoporre alla Sovrana sanzione il Regolamento organico da cui dovrà essere definitivamente retto.

Così quando suonerà l'ora del cimento per tutti quei moltissimi o militi o volontari che sono accorsi tanto solleciti alla chiamata del Governo di V. M. lasciando dietro a sè una famiglia, sarà loro più che dolce conforto il sapere che in ogni caso di sinistro evento la Nazione provvederà alle loro care creature.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale addì 10 giugno 1866.

Viene eretto in Corpo morale l'Istituto educativo e di beneficenza per le figlie dei militari italiani avente la sua sede principale in Torino.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Sulla proposta del nostro Ministro dell'Interno; vista la domanda della Commissione promotrice dell'Istituto Nazionale per le figlie dei militari, fondato col concorso delle oblazioni fornite da ogni parte del Regno; considerando essere scopo di tale Istituto la educazione delle figlie dei militari italiani che abbiano combattuto per la Patria o nelle file dell'Esercito regolare o nei Corpi dei volontari, con preferenza alle figlie di chi è morto sul campo o in seguito a ferite ricevute per causa di servizio militare; avuto il parere del Consiglio di Stato, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'Istituto educativo e di beneficenza per le figlie dei militari italiani, avente la sua sede principale in Torino (Villa della Regina) ed altre sedi succursali da determinarsi, è eretto in Corpo morale.

Art. 2. L'amministrazione dell'Istituto è temporaneamente affidata alla suddetta Commissione promotrice, che nel più breve termine dovrà presentare alla nostra sanzione uno schema di statuto organico, onde sia provveduto all'amministrazione definitiva dello stabilimento.

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Firenze addì 27 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Chiaves.

(N. 2943) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'8 giugno 1866.

Riduzione di Personale nell'Amministrazione Centrale della Guerra.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il nostro Decreto del 18 dicembre 1864, num. 2062, portante riduzione alla pianta numerica del Personale dell'Amministrazione centrale della Guerra; considerando che l'esperienza ha dimostrato la necessità di modificare, nell'interesse del servizio, la pianta ora detta; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

A partire dal 1° luglio del 1866 la pianta numerica del Personale dell'Amministrazione Centrale della Guerra stabilita dall'art. 1 del succitato nostro Decreto, è ridotta di otto Capi-Sezione, ed aumentata di quattro Applicati per ciascuna classe.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 31 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Pettinengo.

(N. 2961) DECRETO MINISTERIALE

inserto nella Gazzetta Ufficiale l'8 giugno 1866.

Mutuo della Banca Nazionale al Tesoro dello Stato, pagabile con biglietti diversi.

Il Ministro delle Finanze, veduti i Regi Decreti 1° e 17 maggio 1866, num. 2873 e 2914; veduto il Decreto Ministeriale del 19 maggio stesso anno, n. 2919, determina:

La quantità dei biglietti con cui la Banca Nazionale nel Regno d'Italia pagherà al Tesoro il mutuo di lire 250,000,000 ordinato coll'art. 1 del Decreto 1° maggio 1866 è fissata come infra:

Per L. 20 milioni in biglietti da L. 10
» » 40 » » » 20
» » 20 » » » 50
» » 40 » » » 100
» » 130 » » » 250, 500 e 1000.

Nella suddetta somma di 40 milioni di lire in biglietti da L. 20 non sono compresi gli otto milioni di lire in biglietti pure da L. 20 autorizzati coll'art. 20 degli statuti della Banca approvati col R. Decreto dal 1° ottobre 1859. — V. Celerif. 1859, pag. 1121.

Il presente Decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale degli Atti del Governo.

Firenze, 2 giugno 1866.

Il Ministro Scialoia.

(N. 2944) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 15 giugno 1866.

Concorso per alquanti posti di Sottotenenti nell'Arma di Artiglieria e nel Genio.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

In virtù della facoltà concessa al Governo del Re colla Legge 1° maggio 1866, n. 2872; nella previdenza che i mezzi e i modi ordinarii di avanzamento non possano sopperire al bisogno d'Ufficiali subalterni nell'Armi d'Artiglieria e del Genio; sulla proposta del nostro Ministro della Guerra abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È aperto un concorso alle condizioni sotto divisate per cento posti da Sottotenenti nell'Arma di Artiglieria, e per quaranta posti nell'Arma del Genio, ai quali posti saranno nominati, sulla proposta del nostro Ministro della Guerra, altrettanti giovani che ne facciano domanda e che sieno laureati in matematiche pure, ovvero abbiano superato l'esame dal 3° al 4° anno in detta Facoltà.

2. Per essere ammessi al concorso di cui all'articolo precedente, i candidati dovranno soddisfare alle seguenti condizioni: — 1. Essere regnicoli, salvo quelle eccezioni che il Governo giudicasse di fare conforme al disposto dell'art. 51 della Legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'Esercito; — 2. Aver riportato in una delle Università dello Stato e nella Facoltà di matematiche pure la laurea ovvero anche soltanto il diploma di licenza a mente dell'art. 17 del Regolamento speciale per le Facoltà matematiche, approvato con R. Decreto 14 settembre 1862; — 3. Aver compiuta l'età di anni 18 e non superata quella di 26 al 1° luglio 1866; — 4. Soddisfare alle condizioni prescritte dalla sovra citata Legge 20 marzo 1854 per l'arruolamento volontario.

3. Quando il numero dei richiedenti superasse il numero prefisso, avranno ragione alla precedenza nell'ammissione: — 1. Quelli che già fossero al servizio militare nell'Esercito; — 2. Quelli che fossero arruolati nei Corpi Volontari Italiani; — 3. Quelli non militari, già laureati nella Facoltà di matematiche pure; — 4. Quei non militari muniti del diploma di licenza o dell'equivalente attestato di aver subito gli esami dal 3° al 4° anno nella detta Facoltà, e giusta il numero dei voti che avranno riportato in tali esami. — Ved. Suppl. alla Celerif. 1855, pag. 1.

4. I Sottotenenti che saranno nominati per effetto del presente Decreto, prima di prestar servizio nelle armi rispettive, dovranno attendere ad un corso teorico-pratico-

militare della durata di sei ad otto mesi presso la Scuola di applicazione delle Armi di Artiglieria e Genio secondo le norme ed i programmi speciali da stabilirsi dal nostro Ministro della Guerra, colla riserva di completare poi a tempo opportuno quegli studi ed istruzioni tecniche e scientifiche che si richiedono per percorrere la carriera militare nelle prementovate Armi.

5. La loro anzianità nel grado verrà regolata secondo l'esito degli esami che dovranno subire al termine del corso anzi accennato. — Quelli che non riuscissero a superare tali esami potranno essere ammessi a ripetere per una volta il corso, ovvero transiteranno nelle Armi di Fanteria e Cavalleria coll'anzianità dal giorno della loro nomina a Sottotenenti.

6. Ad occupare i posti effettivi da Sottotenenti che si renderanno vacanti nelle Armi dell'Artiglieria e del Genio, i 140 Sottotenenti che saranno nominati in virtù del presente Decreto, unitamente a quelli provenienti dalla Regia Militare Accademia, concorreranno coi sott'ufficiali dell'Arma rispettiva nelle proporzioni stabilite dalla vigente Legge sull'avanzamento dell'Esercito. — V. Celerif. 1862, pag. 2161 e 2641.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 7 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Pettinengo.

(N. 2964) DECRETO MINISTERIALE

inserto nella Gazzetta Ufficiale addì 9 giugno 1866.

La Banca Nazionale emette nuovi biglietti da lire 100, da lire 50 e da lire 20.

Il Ministro delle Finanze, veduto l'articolo 3 del Decreto Reale del 19 maggio 1866, n. 2920; vedute le proposte del Direttore della Banca Nazionale Toscana (sede di Firenze), determina quanto segue:

Art. 1. I biglietti da lire 100, da lire 50 e da lire 20, che la Banca Nazionale Toscana emetterà in virtù del suddetto Reale Decreto, saranno divisi nelle appresso indicate categorie; N° 15,000 da L. 100 per L. 1,500,000
» 30,000 » 50 » 1,500,000
» 100,000 » 20 » 2,000,000.

2. La forma dei biglietti da lire 100 sarà uguale in tutto a quelli attualmente in corso e distinti solamente dalla data di emissione. — I nuovi biglietti da lire 50 saranno in carta rossastra, con filograna analoga a quella dei biglietti in corso indicante *Banca Nazionale Toscana*, e la cifra della valuta rispettiva. — I nuovi biglietti da lire 20 saranno in carta verde e con filograna come sopra.

3. Tutti i suddetti nuovi biglietti saranno come quelli in corso staccati dalle matrici che si conserveranno nella sede di Firenze. — Ciascuna delle suddette categorie sarà divisa in serie distinte con lettera alfabetica, e ciascuna serie avrà numero progressivo manoscritto, e tutti avranno la data del 19 maggio 1866 corrispondente a quella del R. Decreto col quale fu ordinata la emissione dei nuovi biglietti.

4. I nuovi biglietti porteranno le firme del Delegato del Consiglio Superiore e dei due Cassieri delle sedi principali in Firenze e Livorno. — Le firme suddette potranno esservi apposte mediante *fac-simili* a stampiglie, di cui rimarranno custodi e responsabili il Delegato suddetto e i Cassieri, ognuno per la parte che li riguarda.

5. A misura che verranno emessi i nuovi biglietti del 19 maggio 1866 verrà ritirata una corrispondente quantità di biglietti da lire 1000, i quali saranno depositati in una cassa a tre chiavi di cui una verrà consegnata al Presidente della Camera di commercio di Firenze, la seconda al Direttore compartimentale del Tesoro in Firenze, e la terza al Censore di turno nella sede della Banca di Firenze. — Il ritiro di questi biglietti ed il loro deposito sarà constatato in apposito verbale in triplo originale, dei quali uno sarà consegnato al Direttore compartimentale del Tesoro e gli altri due saranno conservati presso la Banca Nazionale Toscana. — Ved. alla pagina 841.

Il presente Decreto sarà inserto nella Raccolta Ufficiale degli Atti del Governo.
Firenze, 7 giugno 1866.

Il Ministro A. Scialoja.

(N. 2965) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale addì 12 giugno 1866.

Chiamata sotto le armi degli uomini delle classi 1842, 1843 e 1845, seconda categoria.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto l'art. 69 della Legge sul reclutamento 20 marzo 1854; visto l'articolo 2 della Legge 13 luglio 1857; visti i paragrafi 1101, 1102 del Regolamento per l'esecuzione della suddetta Legge 20 marzo 1854, ed il § 59 della relativa Appendice; sulla proposta del nostro Ministro della Guerra abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Gli uomini arruolati pel contingente di seconda categoria delle classi 1842, 1843 e 1845 sono chiamati sotto le armi nel modo e nei giorni che verranno stabiliti dal nostro Ministro della Guerra. — V. Suppl. alla Celerif. 1855, pag. 1.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 7 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Pettinengo.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale l'11 giugno 1866.

Formazione di un Corpo d'Intendenza Militare; d'un Personale contabile; d'un Corpo Sanitario, Farmaceutico e Veterinario, e d'una Compagnia di sussidio al detto Corpo Sanitario.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il nostro Decreto in data 6 maggio 1866; sentito il Consiglio dei Ministri, ecc.:

Art. 1. È approvata la tabella qui unita del Corpo d'Intendenza militare e del Personale contabile per i Corpi Volontari Italiani.

Art. 2. È pure approvata la tabella qui inserta del Corpo Sanitario, Farmaceutico e Veterinario per i Corpi suddetti.

Art. 3. Sarà istituita una Compagnia di 200 uomini, detta *di sussidio* al mentovato Corpo Sanitario, per i servigi inferiori, la quale verrà formata mediante arruolamento volontario, secondo le norme che saranno fissate dallo stesso Ministro della Guerra.

Il Ministro ecc. — Dato a Firenze addì 10 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — Pettinengo.

Tabella graduale numerica del Corpo d'Intendenza militare e del Personale contabile per i Corpi Volontari Italiani.

Corpo d'Intendenza militare.

N° 1 Intendente generale.
» 1 Commissari di Guerra di prima classe.
» 3 Idem di seconda classe.
» 3 Sotto-Commissari di Guerra di prima classe.
» 3 Idem di seconda classe.
» 3 Idem di terza classe.
» 6 Idem Aggiunti.
» 12 Scrivani di prima classe.
» 12 Scrivani di seconda classe.

Personale contabile.

N° 3 Contabili.
» 3 Aiutanti contabili.
» 3 Aspiranti contabili.

Tabella graduale numerica del Corpo sanitario, farmaceutico e veterinario per i Corpi Volontari Italiani.

Corpo sanitario.

N° 1 Medico capo.
» 1 Medico di divisione (sotto capo).
» 20 Medici di reggimento.
» 50 Medici di battaglione.
» 20 Medici aggiunti.

Corpo farmaceutico.

N° 5 Farmacisti.
» 2 Veterinari.

Avvertenze. Qualora i Corpi Volontari si formassero in divisioni, verranno aggiunt alla presente tabella tanti Medici divisionali quante saranno le divisioni formate.

(N. 2967) LEGGE

inserta nella Gazzetta Ufficiale addì 13 giugno 1866.

Discipline che regolano la coltivazione del riso nelle varie Provincie del Regno.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. La coltivazione del riso è permessa alle distanze dagli aggregati di abitazioni e sotto le condizioni prescritte nell'interesse della pubblica igiene da Regolamenti speciali, che, sentiti i Consigli comunali e sanitari delle Provincie, sono deliberati dai Consigli provinciali ed approvati dal Re, previo il parere del Consiglio Superiore di Sanità e del Consiglio di Stato.

2. Chiunque voglia attivare la coltivazione a riso dovrà nei modi e tempi fissati dai Regolamenti farne apposita dichiarazione al Prefetto che la comunicherà immediatamente al Sindaco. — La Giunta municipale entro dieci giorni successivi all'avuta comunicazione dovrà dichiarare se sono osservate le distanze e le condizioni volute dai Regolamenti stessi, od indicare le prescrizioni che a termini di questi occorressero, notificandole al ricorrente.

3. La dichiarazione colla deliberazione della Giunta saranno pubblicate e trasmesse entro altri dieci giorni all'Autorità governativa, la quale vi apporrà il suo *visto*, se riconoscerà osservata la Legge ed il Regolamento. — In caso contrario, e quando insorgano opposizioni, il Prefetto deciderà con Decreto motivato in Consiglio di Prefettura nel termine di un mese dalla ricevuta, decorso il quale senza alcun provvedimento, la coltivazion del riso dichiarata non potrà vietarsi se non dopo un anno.

4. Le risaie coltivate entro le distanze proibite, o contro il divieto dell'Autorità governativa, potranno a diligenza di questa essere fatte distruggere a spese dei contravventori.

5. Alle infrazioni della presente Legge e dei Regolamenti emanati in esecuzione della medesima, saranno applicabili pene pecuniarie sino alla somma di lire 200 per ogni ettare di risaia in contravvenzione.

6. I Consigli provinciali dovranno sottoporre alla sanzione Sovrana i Regolamenti di cui all'art. 1 entro il termine di sei mesi dalla promulgazione della presente Legge. Trascorso detto termine senza effetto, il Regolamento sarà proposto d'ufficio dal Consiglio di Prefettura.

7. Cesseranno di aver effetto le Leggi e i Regolamenti vigenti riguardo alla formazione e coltivazione delle risaie, all'epoca in cui andranno in vigore i Regolamenti contemplati nella presente Legge.

Ordiniamo ecc. — Data a Firenze addì 12 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — CHIAVES.

Ved. gli *Atti del Parlamento Italiano,* sessione del 1865-66. Camera dei Deputati, N. 394, 474, 512, 513, 514 e 520. — Senato del Regno, N. 63, 74 e 75.

(N. 2970) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale addì 19 giugno 1866.

La Banca Nazionale cambia i suoi biglietti superiori a L. 50 con marche da bollo per le cambiali da L. 15, da L. 10 e da L. 5.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Considerando che quantunque la fabbricazione dei biglietti di Banca della categoria di minor valore si vada effettuando e rendendo di giorno in giorno più attiva, pure si richiede qualche tempo perchè la quantità loro giunga alla misura richiesta urgentemente dal bisogno delle minute contrattazioni, e che perciò occorre un provvedimento che supplisca al momentaneo difetto di quei biglietti; in virtù della facoltà conceduta colla Legge del 1° maggio 1866, n. 2872; veduto il Decreto Reale dello stesso giorno n. 2873; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposizione del Ministro delle Finanze abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. La Banca Nazionale nel Regno d'Italia cambierà nelle città che saranno designate dal Ministero delle Finanze, e secondo le norme e la misura che le verranno prescritte, i suoi biglietti superiori a L. 50 con marche da bollo per le cambiali da L. 15, da L. 10 e da L. 5.

2. Il Ministero delle Finanze ha facoltà di somministrare alla Banca suddetta sino a trenta milioni di lire in marche da bollo indicate nell'articolo precedente.

3. Le marche da bollo messe in circolazione dalla Banca sono temporaneamente destinate a supplire i suoi biglietti; hanno quindi lo stesso corso obbligatorio ed il loro ammontare è computato nel valore della circolazione totale consentito alla Banca dall'art. 8 del R. Decreto del 1° maggio 1866, n. 2873.— Ved. alle pag. 740 e 741.

4. I possessori delle marche da bollo messe in circolazione possono farle cambiare dalla Banca con biglietti delle categorie di valor superiore a L. 100.

5. Il 30 settembre 1866 cesserà il corso obbligatorio delle marche da bollo messe in circolazione, le quali verranno ritirate mediante cambio con biglietti della Banca Nazionale o con danaro nel modo che verrà a suo tempo stabilito.

6. Con Decreto del Ministero delle Finanze sarà provveduto al modo di evitare che sieno usate per le cambiali le marche da bollo che avranno la destinazione di cui all'art. 3 del presente Decreto.

Ordiniamo ecc. — Dato a Torino il 13 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. SCIALOJA.

(N. 2968) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale addì 15 giugno 1866.

Fabbricazione ed emissione di monete di bronzo di 10 centesimi per 16 milioni di lire.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

In virtù della facoltà conceduta colla Legge del 1° maggio 1866, n. 2872; veduti i Decreti 20 novembre 1859, n. 3773, e 15 dicembre 1860; veduta la Legge 6 agosto 1862, n. 737; veduta la Legge 24 agosto 1862, n. 788; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposizione del Ministro delle Finanze abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzata la fabbricazione e la emissione di monete di bronzo di dieci cent. secondo il sistema stabilito dal Decreto 20 novembre 1859, num. 3773, e dalla Legge 6 agosto 1862, n° 734, per un valore nominale di 10 milioni di lire. — Ved. Cass. 1860, pag. 3; — 1862, pag. 1942, 2145 e 2525.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 14 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — SCIALOJA.

(N. 2973) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale addì 19 giugno 1866.

Sono istituiti Tribunali militari presso i Corpi di Volontari Italiani concentrati.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il disposto dell'articolo 291 del Codice penale militare; visto il nostro Regio Decreto in data 6 maggio 1866 per la formazione dei Corpi Volontari Italiani; sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Presso i Corpi Volontari anzimentovati sono stabiliti tre Tribunali militari per le Truppe concentrate.

Ordiniamo ecc. — Dato in Firenze il 14 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — PETTINENGO.

(N. 2976) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale addì 19 giugno 1866.

Aumento al Personale sanitario e religioso del bastimento-ospedale natante presso l'Armata d'operazione.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il Regio Decreto 14 giugno 1863, dovendosi stabilire il Personale sanitario e religioso per il bastimento destinato ad ospedale natante dell'Armata d'operazione; ritenuta la necessità di imbarcare un secondo Medico sulle piro-cannoniere corazzate di 1° ordine e di aumentare gli infermieri sulle fregate di 1° e di 2° ordine in tempo di guerra; sulla proposta del nostro Ministro della Marina abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Personale sanitario e religioso del bastimento ospedale sarà composto di 1 Medico di fregata di prima classe, capo del servizio. — 1 Id. di prima e di seconda classe. — 2 Medici di corvetta. — 1 Farmacista. — 1 Cappellano. — 1 Ufficiale di maggiorità. — 2 Sotto-Ufficiali della Compagnia Infermieri. — 2 Caporali. — 16 Infermieri.

Art. 2. Sulla detta regia nave saranno inoltre imbarcati due Medici di corvetta a disposizione dell'Ammiraglio Comandante in capo per le impreviste occorrenze del servizio sanitario dell'armata di operazione che si potessero presentare.

Art. 3. In tempo di guerra sarà imbarcato in più un Medico di corvetta sulle piro-cannoniere corazzate di 1° ordine ed aumentato un infermiere sulle fregate di 1° e 2° ordine.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 14 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — D. ANGIOLETTI.

(N. 2971) DECRETO MINISTERIALE

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 1866.

A Bologna, Firenze, Genova, Livorno e Torino è aperto il cambio tra i biglietti della Banca Nazionale e le marche da bollo.

Visto il R. Decreto del 15 giugno 1866, il Ministro delle Finanze determina quanto segue:

Art. 1. Sarà per ora aperto il cambio tra i biglietti della Banca Nazionale (nel Regno d'Italia) e le marche da bollo, secondo il disposto degli articoli 1 e 4 del suddetto Regio Decreto, nelle seguenti città: Bologna, Firenze, Genova, Livorno, Milano e Torino. — Con avviso al pubblico, visto ed approvato dal Prefetto di ciascuna delle città indicate, la Banca annunzierà quali sono le ore durante le quali farà il cambio.

2. Con simile avviso annunzierà il giorno in cui cesserà il cambio dei biglietti con marche da bollo.

3. Nessuno potrà richiedere che gli sia ad una volta sola cambiato in marche da bollo per un valore maggiore di lire 1,000, nè che gli sia fatto il cambio in una o altra delle tre categorie di marche da bollo. — Ved. alla pagina 979.

Il presente Decreto sarà inserto nella Raccolta Ufficiale degli Atti del Governo.

Firenze, 15 giugno 1866.

Il Ministro A. Scialoja.

(N. 2972) DECRETO MINISTERIALE

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 1866.

Forma ed uso delle marche da bollo messe in circolazione dalla Banca Nazionale.

Visto l'articolo 6 del Regio Decreto del 15 giugno 1866, il Ministro delle Finanze determina quanto segue:

Le marche da bollo di lire 15, lire 10 e lire 5 messe in circolazione dalla Banca per supplire temporaneamente i suoi biglietti, avranno *un tratto nero* sulle parole *da bollo* impresse sul margine inferiore. — Questo tratto nero le distinguerà da quelle che continueranno ad essere adoperate per le cambiali secondo le Leggi vigenti. — L'applicazione ad una cambiale d'una marca da bollo messa in circolazione col segno distintivo sopradetto sarà come non avvenuta e di nessun effetto rispetto alle disposizioni della Legge sulla tassa del bollo.

Il presente Decreto sarà inserto nella Raccolta Ufficiale degli Atti del Governo.

Firenze, 15 giugno 1866.

Il Ministro A. Scialoja.

Firenze, 20 febbraio 1866.

Nota del Ministero di Finanze al Direttore delle Gabelle di Novara.

Interpretazione dell'art. 8 della Legge 3 luglio 1864, sul dazio-consumo.

Un albergatore, un oste, sia poi in un Comune chiuso od in uno aperto, che introduce carne fresca nel proprio esercizio o nella propria abitazione per gli usi dell'esercizio stesso e della sua famiglia non può essere considerato come un venditore di carni passibile d'imposta, avvegnachè la Legge 3 luglio 1864 stabilisca all'art. 8 che nei Comuni aperti il dazio sulle carni si riscuota sulla macellazione e sulla introduzione nei luoghi di vendita delle carni fresche di bestie macellate in altri Comuni. — V. Celerif. 1864, pag. 1537 e seguenti.

Secondo la Legge adunque è necessaria per la tassazione in detti Comuni l'introduzione di carni fresche in luoghi di vendita di carni fresche.....

Il Direttore generale Cappellari.

Firenze, 23 febbraio 1866.

Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti del Regno.

Certificati di vita che si rilasciano dai Sindaci ai Pensionari dello Stato.

Essendosi verificato non infrequentemente il caso di attestazioni meno precise per parte dei sigg. Sindaci del Regno, nel rilasciare i certificati di esistenza in vita pei pensionari dello Stato, ed anco più specialmente nelle attestazioni sullo stato vedovile od nubilità delle pensionarie, lo scrivente, aderendo alle sollecitudini in proposito manifestategli dal Ministero delle Finanze, invita i sigg. Prefetti del Regno a volere in questa parte di servizio richiamare tutta la maggiore attenzione dei sigg. Sindaci, perchè vogliano usare maggiori cautele nel rilascio dei predetti certificati di vita, onde evitare indebiti pagamenti e il danno che può risentirne l'Erario nazionale, non che la responsabilità personale che in difetto verrebbero ad incontrare.

Pel Ministro, SALINO.

Firenze, 12 marzo 1866.

Circolare (N. 8) del Comitato del Corpo dei R. Carabinieri.

Arresto di latori d'armi proibite se sono persone sospette.

L'articolo 60 del Codice di procedura penale, pubblicato con Regio Decreto 26 novembre 1865, e che andò in vigore per tutto il Regno il primo giorno del corrente anno, prescrive l'arresto e la traduzione davanti il Pretore di qualunque individuo colto in flagrante reatò o che sarà denunziato dalla voce pubblica, allorchè il reato importi la pena del carcere per un termine maggiore di mesi tre od altra più grave, ovvero trattisi delle persone menzionate nella prima parte dell'articolo 206 dello stesso Codice, cioè *di oziosi, vagabondi, di diffamati per crimini o delitti*, e di quelle *sottoposte alla sorveglianza della pubblica sicurezza*, ed il reato sia punibile col carcere.

Da ciò deriva che i latori d'armi proibite, il cui reato dal Codice penale in vigore non è punito che a soli tre mesi di carcere, non potranno per questo solo *titolo* essere arrestati, *salvo che appartengano alla suddetta classe di persone sospette*, ma sarà sempre dovere de'Carabinieri Reali di sequestarne le armi per essere con apposito verbale consegnate al Pretore, come si usa nelle contravvenzioni al porto d'armi da caccia.

Siccome poi, a senso della stesso Codice penale, anche il porto d'armi non proibite è punito nelle persone sospette ora citate con il carcere oltre tre mesi e devono perciò le medesime, quando sono sorprese con tali armi, essere arrestate, per conseguenza il nº 8 dell'articolo 243 del Regolamento generale del Corpo, compreso nell'estratto pubblicato con la Circolare di massima nº 68 dell'antico Corpo, dovrà essere sostituito dal seguente:

8. *Di arrestare i latori d'armi di qualunque genere se trattisi di oziosi, di vagabondi, di diffamati per crimini o delitti o sottoposti alla sorveglianza della pubblica sicurezza, e presentarli cogli opporti verbali al Pretore. In caso contrario saranno solo confiscate le armi e consegnate con verbale alla suddetta Autorità.*

Sarà la presente classificata fra le Circolari di massima.

Il Luogotenente Generale, Presidente LOVERA.

Crediamo opportuno, a complemento di questa Circolare, di riportare il seguente parere in proposito testè emesso dal sig. Procuratore Generale del Re presso la Corte d'Appello di Catanzaro, diretto al Colonnello di quella Legione:

« Mi affretto a rispondere alla nota ufficiale di V. S. del dì 22 di questo mese, con la quale ritenendo esservi contraddizione tra la disposizione del § VIII dell'art. 243 del Regolamento Generale del Corpo dei Carabinieri, che impone loro l'obbligo di arrestare i latori di armi proibite, e le disposizioni del novello Codice di procedura penale, che vieta poterli arrestare in flagranza, perchè punibili con tre mesi di prigione, con quello spirito conciliante, che tanto onora e distingue V. S., mi viene a domandare delle norme

per simili congiunture, essendosi diverse Autorità Giudiziarie negate di ricevere in carcere gli arrestati per siffatti delitti, nè essendo stato al Corpo dei Carabinieri ufficialmente comunicato il Codice suddetto.

« Da parte, che una Legge posteriore può bene derogare od abrogare una Legge o Regolamento anteriore; da parte, che una Legge diviene obbligatoria in tutto il Regno, senza distinzione di persone o di classi, nel decimo quinto giorno dopo quello della pubblicazione, eseguita mediante la sua inserzione nella Raccolta ufficiale delle Leggi e Decreti, o nella Gazzetta del Governo ai termini dell'art. 1° delle disposizioni sulla pubblicazione delle Leggi in generale, io non veggo nel fatto in esame quella contraddizione che crede V. S. ravvisare fra le citate disposizioni.

« L'art. 60 del nuovo Codice di procedura penale non è già che in tutti i casi vieta l'arresto in flagranza dei colpevoli di reati passibili tre mesi di carcere o meno, poichè anche per questi reati il permette ove si trattasse di oziosi, vagabondi, diffamati per crimini o delitti, e contro coloro che siano sottoposti alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza: art. 60, 206 Codice procedura penale, e 455 e 447 Codice penale.

« Or se il Regolamento dell'Arma del Corpo dei Carabinieri, i quali sono Ufficiali di polizia giudiziaria, non potrebbe derogare al Codice e procedura penale di cui invece è complemento di esecuzione, che deve andare interpretato in concordanza delle Leggi cui serve, V. S. di leggieri scorgerà che il Codice di procedura penale, contemplando, in linea di eccezione, diversi casi in cui è permesso in flagranza l'arresto degli asportatori di armi proibite, come sopra, è a questi casi che unicamente il paragrafo ottavo dell'art. 243 del Regolamento debbe riferirsi; è per questi casi unicamente che il citato articolo debbe ritenersi scritto ed aver forza obbligatoria pei Carabinieri.

« Imperocchè sarebbe strano veramente il concepire soltanto la idea, che il Regolamento volesse imporre ai Reali Carabinieri l'obbligo di arrestare coloro che per Legge nol potrebbero essere.

« Una interpretazione contraria scardinerebbe tutto il sistema su cui poggia la nostra costituzione, l'armonia delle Leggi, e renderebbe il Corpo dei Carabinieri superiore alla Legge stessa. — Quale assurdo non sarebbe cotesto?

« Ritenuta adunque questa interpretazione che logicamente è la ammessibile, il modo di superare le difficoltà insorte presso l'Autorità giudiziaria nelle ricezioni degli arrestati per porto d'armi proibite, sarebbe quello di ordinare ai dipendenti di V. S. che per porto d'armi proibite non procedano agli arresti in flagranza, che unicamente quando si tratta di notorii vagabondi, oziosi, diffamati per crimini o delitti, o sottoposti alla sorveglianza della pubblica sicurezza, e che tale circostanza la facciano risultare dal verbale di arresto. — Solo in tal modo possonsi mettere nella condizione giuridica di obbligare legalmente le Autorità Giudiziarie a far ricevere nelle prigioni gli arrestati per porto di armi proibite.

« Sarà così, che mentre da un parte il Regolamento del Corpo dei Carabinieri verrà a ricevere sempre la sua esecuzione nei casi della Legge contemplata, dall'altra le Autorità Giudiziarie, col permettere la ricezione in carcere, non si esporrebbero al pericolo di rendersi complici di un arresto illegale, ed agenti principali di una detenzione arbitraria. Quando i Carabinieri avranno nel verbale attestato, che il latore di arme vietata appartenesse alla classe delle persone, per la quali poteva procedersi all'arresto in flagranza, rimarrà a loro responsabilità la esistenza giuridica del fatto, ma nella forma apparente l'arresto sarà sempre legalmente eseguito, e le Autorità giudiziarie non potrebbero in tal caso mai negarsi, salvo loro il diritto di escarcerarli, ove non si trovasse fondata l'assertiva d'appartenere l'arrestato alla classe delle persone catturabili in flagranza di reato, che menasse ad una pena di tre mesi di carcere o meno.

« Da parte mia sarà in tal senso che darò le convenevoli istruzioni ai miei dipendenti, cui non mancherò insinuare quello spirito di conciliazione affettuosa, che pur deve essere la virtù armonizzante tutti i poteri dello Stato; ma a V. S. piaccia del pari imporre ai suoi subordinati in simili congiunture quella prudenza e discrezione, che tanto onorano il loro capo. — Essi certamente son forniti della lista dei sorvegliati dalla pubblica sicurezza, degli oziosi, dei vagabondi e dei diffamati; han dunque gli elementi per poter procedere con cognizione di causa e criterio giuridico in siffatta bisogna ».

Firenze, 15 marzo 1866.

Circolare (N. 15) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Oggetti diversi d'interesse Provinciale e Comunale.

§ 1. *Schiarimenti sulla intelligenza da darsi alla eccezione posta in fine dell'art. 142 della Legge Comunale e Provinciale 20 marzo 1865.*

La eccezione posta in fine dell'articolo 142 della vigente Legge Comunale e Provinciale e contenuta nelle parole ivi « salvo quelle concernenti l'Amministrazione della Provincia » e la mancanza di speciale disposizione nella Legge stessa che provveda al caso dall'eccezione contemplato, resero dubbioso questo Ministero circa la giusta interpretazione da darsi a siffatta riserva e circa il modo con cui debbasi legalmente supplire all'azione della Deputazione Provinciale, allorchè rendasi applicabile l'eccezione predetta. Quindi il Ministero stesso, all'oggetto di rimuovere il dubbio surriferito, stimò conveniente rivolgersi al Consiglio di Stato per essere confortato dal suo autorevole parere in proposito. Ed il Consiglio di Stato con i suoi due voti emessi nelle adunanze delli 28 dicembre 1865 e 30 gennaio prossimo decorso, espresse avviso che l'indicata eccezione trovi la sua applicazione solo in quelle operazioni che sono previste dall'articolo di Legge che la contiene, vale a dire, nei provvedimenti di ufficio, che la Deputazione Provinciale è chiamata a fare dall'articolo stesso allorchè l'interessa del Comune sia in contrasto con quello della Provincia. Ed in quanto poi al modo con cui debbasi provvedere a siffatta contingenza, il Consiglio medesimo, ponendo il principio che per l'economia della Legge surriferita, ove manca espressa disposizione, spetta il provvedere alla superiore Autorità Governativa, cioè al Re che ha il potere di riformare i provvedimenti degli Uffici Amministrativi inferiori, è stato di parere che debbasi provvedere caso per caso mediante Decreto Reale.

Schiarito per tal modo il dubbio sorto a questo Ministero, il sottoscritto trova opportuno di dar comunicazione ai signori Prefetti del Regno del parere che in proposito ha espresso il Consiglio di Stato, affinchè le Deputazioni Provinciali possano in esso avere una norma per giudicare quando, chiamate a provvedere, a termini del surriferito articolo 142, la loro azione rimanga interdetta per l'esistenza di un contrasto d'interessi fra il Comune e la Provincia, e perchè i Prefetti in tal caso si prendano la cura di rimettere l'affare debitamente istruito a questo Ministero per promuovere sovra esso la conveniente risoluzione. — Ved. Suppl. alla Celerif. 1865, N. 2248 e 2321.

§ 2. *Uffici telegrafici addetti alle Prefetture e Sotto-Prefetture. Competenza passiva nelle spese pei locali e pei mobili degli Uffici predetti.*

Le lagnanze fatte da alcune Rappresentanze Provinciali del Regno circa l'onere imposto alla Provincia di provvedere il locale e mobilia per gli Uffici telegrafici istituiti presso le Prefetture e Sotto-Prefetture, in coerenza all'indicazione contenuta nella tabella di num. 4, annessa al Regolamento per l'esecuzione della Legge Comunale e Provinciale, rimasto approvato col Regio Decreto dell'8 giugno 1865, nº 2321, indussero questo Ministero ad interpellare il Consiglio di Stato sull'attendibilità che le medesime potessero meritare di fronte all'indicazione surriferita ed alle disposizioni emanate dalla Legge Comunale e Provinciale suddetta. Ed il Consiglio di Stato, esaminando la questione dal lato del rigoroso diritto, col suo voto del 29 gennaio prossim. decorso è stato di avviso che, tranne il caso speciale di Uffici telegrafici addetti ad una Prefettura per suo uso esclusivo, come esistono nei più importanti Capoluoghi, si presentino fondate le osservazioni fatte da alcune Rappresentanze Provinciali per escludere che le spese pei locali e pei mobili degli Ufficii telegrafici a servizio del pubblico debbano andare a carico dell'Azienda Provinciale.

In ossequio pertanto a siffatto parere, ed al seguito dei concerti presi fra questo Ministero con l'altro dei Lavori Pubblici, è stato ritenuto che le spese dei locali e mobili per gli Uffici telegrafici addetti alle Prefetture e Sotto-Prefetture, eccettuati per altro quelli inservienti ad uso esclusivo di una Prefettura, abbiano a sostenersi, come per il passato, a carico dell'Erario Nazionale, salvo per altro il disposto degli art. 12 e 13 del Regio Decreto 18 settembre 1865, nº 2504. — V. Celerif. 1865, pag. 1857.

Si comunica quanto sopra ai signori Prefetti perchè si compiacciano darne partecipazione per notizia e regola alle rispettive Rappresentanze Provinciali, facendo sentire a pari tempo a quelle, che per l'insorta vertenza, quanto all'obbligo delle spese predette produssero reclamo, che essendo ormai cessata per l'adottato provvedimento la causa che gli diè vita, sparisce pure la ragione di dare al medesimo l'ulteriore corso di ragione ai termini di Legge.

§ 3. *Adempimento delle formalità prescritte dalla Legge per la esecutorietà degli atti interessanti l'Amministrazione Provinciale.*

A tenore del combinato disposto degli articoli 59 e 96 del Regolamento 8 giugno 1865; occorre che gli atti interessanti l'Amministrazione della Provincia, alla pari di quelli del Comune, siano muniti, per divenire esecutorii, del visto del Prefetto, affinchè resti accertato che sono state osservate pei medesimi le forme dalla Legge prescritte.

A conseguire l'esatto adempimento della disposizione surriferita il Ministero sente il bisogno di raccomandare ai signori Prefetti di farsi carico, prima di procedere all'indicata formalità, di esaminare diligentemente se siano state in effetto osservate per gli atti sovraccennati le prescrizioni di forma voluta dalle vigenti Leggi, e di quelle in ispecie che non possono essere disimpegnate che da un pubblico Notaio o da chi è autorizzato legittimamente a farne le veci.

§ 4. *Franchigia postale per gli affari da trasmettersi ai Membri della Deputazione Provinciale non residenti nel Capoluogo della Provincia, esclusi per altro gli affari attinenti all'Azienda Provinciale.*

Il richiamo fatto per parte di alcuni Prefetti, al seguito della Circolare di questo Ministero del 27 novembre 1865, n° 14802, sulla convenienza di concedere la franchigia postale alle corrispondenze destinate a far pervenire ai Membri della Deputazione Provinciale non residenti nel Capoluogo della Provincia le carte attinenti agli affari che la Deputazione stessa è obbligata ad esaminare non nella sua qualità di Rappresentanza della Provincia, ma come Autorità tutoria in questa parte autonoma e indipendente dal Consiglio Provinciale, fece sentire al Ministero stesso la necessità di iniziare a questo proposito le occorrenti trattative con quello dei Lavori Pubblici per ottenere siffatta concessione. Ed il Prefato Ministero, fattosi persuaso delle ragioni di convenienza che a tale uopo gli furono sottoposte, ha assicurato di avere trasmesso agli Uffici postali gli ordini occorrenti perchè vengano ammesse a franchigia postale le indicate corrispondenze, da tenersi per altro col mezzo dei Sindaci o Sotto-Prefetti locali.

§ 5. *Comunicazione al Ministero dell'Interno di affari che interessano pure le competenze di altri Ministeri.*

Accade di sovente che i signori Prefetti si rivolgano a questo Ministero, incaricandolo di dar comunicazione ad altri Dicasteri di affari che direttamente interessano le competenze dei medesimi. A risparmio di tempo e di opera e pel conseguimento di una più pronta risoluzione dell'affare, giova avvertire essere indispensabile che siffatte comunicazioni vengano di subito indirizzate al Dicastero interessato e non a questo Ministero, come fino ad ora si è talvolta praticato. — V. Celerif. 1850, pag. 979.

Le attribuzioni dei vari Dipartimenti Ministeriali furono determinate dal Regolamento approvato con Decreto Reale 21 dicembre 1850, n° 1122, e riferito a pagina 53 e seguenti « della Raccolta di Atti governativi sull'Amministrazione Centrale e Provinciale « pei rapporti col Ministero dell'Interno, edita per cura di esso Ministero — Torino — « Stamperia Reale — dicembre 1861 ». Ivi trovansi annotate le modificazioni apportatesi posteriormente e fino a tutto il 1861 a tale Regolamento, cosicchè riescirà agevole agli Uffici il tener presenti le innovazioni occorse dal 1862 in poi.

§ 6. *Riscontro al ricevimento delle Circolari.*

Questo Ministero ha dovuto notare come da alcuni Uffici non si usi di dar riscontro del ricevimento delle Circolari o di altre importanti comunicazioni, che vengono loro spedite, sebbene il riscontro sia stato espressamente richiesto.

Tale omissione, facendo incerto questo Ministero dell'avvenuto ricevimento delle fatte comunicazioni, rendesi indispensabile che d'ora innanzi non abbia più a verificarsi; ed

il Ministero riterrà come segno di grave trascuratezza per parte dei rispettivi Uffici il rinnovarsi di simile inconveniente.

Pel Ministro, ALASIA.

Milano, 19 *marzo* 1866.

Circolare del Procuratore Generale in Milano ad un Pretore.

Quesito sul bollo dovuto pei verbali di conciliazione dinanzi ai Pretori.

Fu proposto il seguente dubbio: « Se le conciliazioni avanti i Pretori si debbano
» stendere sul registro indicato sotto il n° 2 dell'art. 192 del Regolamento generale
» giudiziario, oppure sopra foglio separato da L. 1, facendo sul detto registro un
» cenno generico della seguita conciliazione ». — Ved. alle pagine 353 e 481.

Sottoposto al sig. Procuratore Generale questo dubbio, lo stesso, in conformità all'opinione spiegata da quest'Ufficio, con dispaccio 14 andante mese, ha dichiarato:
» Che i processi verbali di conciliazione, di cui all'art 417 Codice di Procedura
» civile, debbono essere scritti sul registro, bollato a norma di legge, indicato al
» n° 2 dell'art. 192 del Regolamento generale giudiziario, così dovendosi ritenere
» per le combinate disposizioni preindicate, la seconda delle quali serve a spiegare
» il significato della dizione *ne fa risultare*, usata nella prima di esse.
» Nè le Leggi sul bollo ponno formare seria difficoltà in contrario, ove si consi-
» deri che tali leggi non dovettero certamente sfuggire al legislatore, il quale abba-
» stanza mostrò di non volere che le conciliazioni si redigessero in foglio separato
» con bollo da L. 1 quando coll'accennato art. 192 del Regolamento prescrive di-
» verse norme ».

LONGONI *Procuratore Generale.*

Firenze, 21 *marzo* 1866.

Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Assegni per le spese d'Ufficio ai Funzionari di Pubblica Sicurezza.

Onde aver agio di promuovere in tempo e di far cessare gli assegni normali per le spese d'Ufficio ai Funzionari di P. S. occorre che il sig. Prefetto informi sollecitamente del giorno preciso in cui hanno esecuzione i movimenti ordinati dal Ministero nei detti Ufficiali, non che delle altre mutazioni che avvengono per decesso o per collocamento in disponibilità od aspettativa.

E con eguale premura annuncierà la entrata in funzione di altro fra gli Impiegati di P. S. che sia destinato a surrogare quello che ne sarà partito, in modo che il Ministero possa conoscere la durata del tempo in cui l'Ufficio sia rimasto vacante, e provvedere alla emergenza.

Pel Ministro, ALASIA.

Firenze, 22 *marzo* 1866.

Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Ispezione uniforme alle contabilità delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

In seguito agli utili risultati che si ebbero dalle ispezioni fatte per cura di questo Ministero, presso alcune Amministrazioni delle Guardie di P. S., il sottoscritto è venuto nella determinazione di estendere il sistema di simili ispezioni indistintamente a tutte le Provincie del Regno, uniformandosi così a quanto dispone l'articolo 56 del Regolamento 31 agosto 1861. — Ved. Celerif. 1861, pag. 1911.

In questa guisa operando, non solo si avrà chiara notizia delle contabilità e si potranno adottare gli opportuni provvedimenti che valgano a guarentire l'interesse dell'Amministrazione, ma si raggiungerà ancora lo scopo di ordinarle dovunque in modo uniforme e si avrà mezzo di ben verificare quale fondamento abbiano le accuse che di continuo si fanno a questo delicato ramo di servizio, ed all'uopo smentire le false

novelle. Di tale determinazione si dà notizia ai Prefetti del Regno a conveniente norma, e perchè non giunga loro inaspettato l'arrivo del Funzionario del Ministero che avesse li carico della ispezione.

Pel Ministro, Alasia.

Firenze, 28 marzo 1866.

Circolare (N. 16) del Ministero dell'Interno ai Direttori della Sanità Marittima.

Condizioni ai quarantenanti poveri per conseguire il gratuito mantenimento nei Lazzaretti.

La Legge del 30 giugno 1864, relativa al servizio della sanità marittima, prescrive all'art. 12 che i poveri provenienti dall'estero sopra navi soggette a quarantena siano mantenuti nei Lazzaretti e curati se infermi a spese del Governo. — V. Celerif. 1852, pag. 993; — 1864, pag. 1677.

È ben lontano il Governo dal volersi esimere dalla stretta esecuzione di questa disposizione di Legge, ma nell'interesse delle Finanze ed a prevenire ogni possibile abuso, è suo dovere di sorvegliare a che sotto la generica denominazione di poveri non si ammettano al benefizio della Legge quei viaggiatori che in realtà non vi abbiano diritto.

A questo scopo deve il Ministero osservare che l'obbligo imposto dalla Legge ha radice in analoga disposizione del Regolamento annesso alla Convenzione Internazionale Sanitaria 3 febbraio 1852, attualmente in vigore in tutto lo Stato in virtù della precitata Legge, il quale Regolamento all'art. 84 dichiara che le persone, la cui povertà sarà constatata dall'Autorità Sanitaria, saranno non solo ammesse, ma anche nutrite gratuitamente nei Lazzaretti.

Non avendo quindi la Legge 30 giugno avuto in mira di modificare menomamente la Convenzione e il Regolamento sanitario internazionale, ma solo di estendere in tutto il Regno questo e quella, è evidente che la qualificazione di *povero* deve essere subordinata al riconoscimento delle Autorità Sanitarie.

Ma siccome queste Autorità nei porti di approdo non potrebbero, senza nuocere grandemente al servizio ed al pronto disimpegno delle operazioni che loro incumbono all'arrivo di una nave, procedere alla ricognizione di povertà dei singoli viaggiatori che invocassero il benefizio della Legge per il loro mantenimento e cura gratuita in Lazzaretto, nè d'altronde potrebbero avere gli elementi per una esatta consimile ricognizione, il Regolamento sanitario internazionale contiene pure l'indicazione dei recapiti che possono senza altro far riconoscere la vera condizione di povertà richiesta, mentre all'art. 99, nº 5, si dichiarano esenti dal pagamento di ogni diritto sanitario *gli indigenti, che siano stati imbarcati a spese del Governo del loro paese, o per Ufficio dei Consoli.*

Non basterà quindi l'asserzione dei viaggiatori di non aver mezzi di sussistenza, e tanto meno la condizione di aver avuto imbarco, sia o no gratuito, fra i passeggieri di ultima categoria per essere ammessi al trattamento gratuito nei Lazzaretti, ma sarà necessario la presentazione di un certificato da cui risulti non solo dell'imbarco nel senso sovra espresso, ma lo stato di loro indigenza.

A questo certificato dovranno rigorosamente attenersi le Autorità ed i Funzionari preposti agli stabilimenti quarantenari, i quali rimangono sin d'ora diffidati, che non saranno ammesse in loro discarico le spese di mantenimento incontrate per qualsiasi viaggiatore, senza la presentazione contemporanea del documento che attesti la povertà e l'imbarco di esso nel modo dichiarato dall'art. 99 del Regolamento.

Nel pregare il signor Direttore di comunicare le presenti istruzioni ai suoi subalterni preposti alla Direzione degli stabilimenti quarantenari di sua giurisdizione, il sottoscritto lo informa che si è inviata copia della presente ai Consoli del Regno all'estero per loro norma nel rilasciare i ricapiti in essa accennati.

Pel Ministro, Alasia.

Firenze, 28 marzo 1866.

Circolare del Ministero dell'Interno alle Prefetture.

Spese delle Prefetture e Questure di P. S. per l'abbuonamento ai giornali.

Ad opportuna norma di codest'Ufficio e degli Uffici di Sotto-Prefettura e di Questura si previene che, avendo la recente Circolare 25 febbraio, n° 9, derogato al disposto della Circolare 12 marzo 1852, n° 25, nella parte che riguarda l'abbuonamento ai giornali, comprendendone la relativa spesa fra quelle d'Ufficio, da doversi perciò imputare dal 1° gennaio del corrente anno in poi allo assegno annuo fatto per queste ultime alle singole Prefetture, Sotto-Prefetture e Questure, più non verrà ammesso d'ora innanzi in iscaricamento nei rendiconti trimestrali delle spese di Pubblica Sicurezza l'importo del detto abbuonamento. — Ved. alla pagina 909.

Pel Ministro, ALASIA.

Firenze, 21 aprile 1866.

Circolare del Ministero di Finanze alle Direzioni delle Tasse e del Demanio.

Differenze risultanti fra la quota anticipata dai contribuenti per la tassa fondiaria 1865 e quella stabilita dal reparto definitivo.

È stato elevato il dubbio se i contribuenti che, anticipando pel 1865 secondo i riparti provvisori, avessero pagato una minore di quella in realtà da loro dovuta, giusta i reparti definitivi posteriormente pubblicati, fossero o no passibili della multa sancita dall'art. 8 della Legge 24 novembre 1864 che decretava quella anticipazione.

Considerando che i contribuenti anticipando pel 1865 la quota di fondiaria che venne loro richiesta, adempirono pienamente al debito loro, e che se la somma da loro pagata fu minore di quella che realmente avrebbero dovuto, fu questo l'effetto della mancanza del reparto definitivo all'atto del pagamento; e non può ascriversi a loro colpa, o negligenza, il sottoscritto dichiara che per la differenza tra la somma anticipata secondo i ruoli provvisorii, e quella dovuta giusta i ruoli definitivi, non havvi luogo al pagamento della multa nel citato articolo comminata. — V. Celerif. 1864, pag. 2466.

Il che si comunica alle Direzioni delle Tasse e del Demanio per loro norma, nei casi che ancora in proposito potessero loro presentarsi.

Pel Ministro, G. FINALI.

Firenze, 27 aprile 1866.

Circolare (Div. 4) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Irregolarità che si verificano nei passaporti che vengono rilasciati ad emigranti per paesi esteri.

Per corrispondere alle vive raccomandazioni fatte da questo Ministero d'invigilare sulle numerose emigrazioni e partenze per l'estero, che hanno luogo dai diversi porti del Regno, e segnatamente da quello di Genova, le Autorità di Pubblica Sicurezza non mancarono di fare in quelle località uno speciale servizio di controllo sui passeggieri medesimi in base alle relative carte di viaggio. Se non che, se cotali precauzioni recarono in parecchie occasioni soddisfacenti risultati, non infrequenti sono i casi in cui i confronti dei passaporti a bordo conducono le suddette Autorità a far soffrire ritardi ad alcuni dei passeggieri stessi, perchè i recapiti o sono mal redatti, o sono inesatti e mancanti dei contrassegni personali per fatto dei Funzionari che li estendono.

Ad evitare la riproduzione di siffatti gravi inconvenienti, il sottoscritto invita i signori Prefetti a dare le più energiche disposizioni agli Ufficiali da loro dipendenti perchè nella compilazione de' passaporti non venga ommessa alcuna utile e prescritta indicazione.

Pel Ministro, ALASIA.

Firenze, 27 aprile 1866.

Circolare (N. 24) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Facilitazioni e discipline riguardo al commercio interno degli stracci.

La scomparsa del colera asiatico da tutto il territorio del Regno impone al Governo il debito di prosciogliere, in quanto si possa senza danno della sanità pubblica, il commercio interno degli stracci da quei vincoli cui fu e rimane tuttavia soggetto in forza della Circolare del Ministero dell'Interno, in data del 27 settembre 1865, nº 3120, Divisione 7ª, Sezione 1ª.

Quindi è che, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, il sottoscritto dispone quanto appresso:

1. È mantenuto fermo il divieto della uscita degli stracci dai Comuni infettati di colera.

2. La esportazione degli stracci dai Comuni mai stati infetti di colera nella cessata epidemia è libera, rimanendo così abrogate le disposizioni di cui è discorso nei numeri 2, 3 e 4 della Circolare del Ministero dell'Interno, in data 27 settembre 1865. — I Comuni dove durante la cessata epidemia non siasi verificato che un solo caso di colera sono equiparati, quanto al commercio interno degli stracci, ai Comuni mai stati infetti. — Ved. Celerif. 1865, pag. 1855 e 1908.

3. La esportazione degli stracci dai Comuni stati infetti di colera ed attualmente esenti dal morbo è permessa, a condizione però che sieno trascorsi almeno trenta giorni dall'ultimo caso di colera ivi avvenuto e che siasi adempiuto alle seguenti prescrizioni:

a) Gli stracci da esportarsi saranno sottoposti alla operazione conosciuta col nome di sciorinamento da farsi, col tenerli distesi in istrati sottili e in verun caso più alti di 25 centimetri ed esposti a molta libera ventilazione. — A ciò si aggiunga il maneggio, sia che questo avvenga mediante la separazione che si usa delle diverse qualità di stracci sia facendolo espressamente.

Al medico condotto membro e segretario della Commissione Municipale di sanità è affidato, sotto la dipendenza della Commissione stessa, l'incarico di regolare lo sciorinamento degli stracci a norma delle circostanze locali e di sorvegliarlo.

Le spese dello sciorinamento sono a carico dello esportatore degli stracci.

b) La operazione dello sciorinamento degli stracci ammessi alla esportazione da un certificato del Sindaco da presentarsi ad ogni richiesta delle Autorità Minicipali e Governative dei Comuni sul territorio dei quali succede il trasporto.

I colli ed, occorrendo, il carico, saranno legati o posti in tali condizioni che durante il tragitto non sia possibile introdurvi nuova quantità di stracci o sottrarne senza alterarne visibilmente lo imballaggio. Nel certificato dovranno essere indicati il numero dei colli ed il loro peso approssimativo.

4. Gli stracci esportati dai Comuni stati infetti di colera, e posti in circolazione senza il certificato della seguita disinfezione, potranno essere sequestrati.

L'Autorità Governativa locale che avrà ordinato il sequestro ne darà immediatamente avviso al Prefetto della Provincia, il quale invierà un suo particolare rapporto al Ministero dell'Interno, il quale deciderà se e sotto quali condizioni gli stracci possano essere restituiti al propretario o se debbano invece essere bruciati.

Le spese di sequestro e tutte le altre che concernano sia la restituzione sia la dispersione degli stracci sequestrati sono a carico del proprietario.

I Prefetti, i Sotto-Prefetti ed i Sindaci, ciascuno per quella parte che li riguarda, sono incaricati della esecuzione delle presenti disposizioni.

Il Ministro Chiaves.

Elenco dei Comuni ai quali sono applicabili le disposizioni contenute ne'numeri 3 e 4 della Circolare del Ministero dell'Interno, in data 27 aprile 1866, n° 24, Divisione 7ª, Sezione 1ª.

PROVINCIE	COMUNI
ABRUZZO CITRA .	Chieti
	Casale in Contrada
	Forcabobolina
ABRUZZO ULTRA 1°	Giulianova
	Pescara
	Penne
ABRUZZO ULTRA 2°	Castelsangro
ALESSANDRIA . .	Acqui
	Cartosio
	Cavatore
	Castelletto d'Erro
	Frassineto Po
	Gavi
	Melazzo
	Quattordio
	Rivalta Bormida
	Visone
ANCONA	Ancona
	Aguagliano
	Camerino
	Chiaravalle
	Camerata Picena
	Castelfidardo
	Falconara
	Filottrano
	Fabriano
	Iesi
	Loreto
	Montesicuro
	Montemarcino
	Montalboddo
	Osimo
	Offagna
	Paterno
	Polverigi
	Poggio S. Marcello
	Sinigaglia
	Sª Mª Nuova.
	Sirola
	Umana
AREZZO	Castiglion Fiorentino
ASCOLI	Ascoli
	Fermo
	Pedeso
	S. Elpidio
BASILICATA . . .	Melfi
	Lavello
	Rapolla
	Tito
BENEVENTO . . .	Castelvetere Valfortore
BOLOGNA	Bologna
CAPITANATA . . .	Apricena
	Foggia
	Lucera
	Manfredonia
	Motta
	Poggio Imperiale
	S. Severo
	S. Nicandro
	S. Paolo Civitate
	S. Marco in Lamis
	Torremaggiore
	Vico del Gargano
	Volturino
	Vieste
CUNEO	Alba
	Busca
	Caraglio
	Cuneo
	Casalgrasso
	Cavallermaggiore
	Cavallerleone
	Centallo
	Caramagna
	Fossano
	Genola
	Limone
	Morozzo
	Magliano
	Monastirolo
	Oncino
	Polonghera
	Revello
	Ruffia
	Racconigi
	Savigliano
	Saluzzo
	Tarantasca
	Villanova Solaro
FERRARA	Ro (per Copparo)
	Ferrara

PROVINCIE	COMUNI
Forlì	Forlì
	Longiano
	Rimini
	S. Giovanni Marignano
	S. Arcangelo
	Verrucchio
Genova	Pareto
	Zuzzarello
Macerata	Camerino
	Cingoli
	Civitanova
	Macerata
	Marrovalle
	Monteluppone
	Muccia
	Potenza Picena
	Recanati
	Serravalle
	Tolentino
Modena	Modena
	Sassuolo
Molise	Campo di Pietra
	Castelpizzuto
	Casella
	Gildone
	Isernia
	Larino
	Longano
	Macchia Valfortore
	S. Martino
	Termoli
	Tufara
Napoli	Afragola
	Arzano
	Barra
	Bosco Reale
	Bosco tre case
	Capri
	Casoria
	Caivano
	Casandrino
	Casalnuovo
	Caldito
	Castellamare
	Frattamaggiore
	Giugliano
	Grumo Nevano
	Ischia
	Meta
	Mugnano
	Napoli
	Ottaiano
	Portici
	Ponticelli

PROVINCIE	COMUNI
Napoli	Pomigliano d'Atella
	Pozzuoli
	Pianura
	Piano di Sorranto
	Resina
	S. Giovanni a Taduccio
	S. Anastasia
	S. Giorgio a Cremona
	Secondigliano
	S. Antimo
	S. Pietro a Patierno
	Torre del Greco
	Torre Annunziata
Novara	Novara
Pavia	Rosasco
	Bobbio
	Semiana
Pesaro	Fano
	Mondolfo
	Pesaro
Porto Maurizio	Aurigo
	Vallebona
Principato Citra	Angri
	Auletta
	Bracigliano
	Castiglione
	Lutra
	Montecorvino
	Nocera Inferiore
	Nocera Superiore
	Prignano
	Scafati
	Salerno
Principato Ultra	S. Paolino
Ravenna	Ravenna
Reggio Emilia	Bibbiano
	Cavriago
	Reggio
Terra di Bari	Andri
	Bari
	Barletta
	Bitonto
	Bisceglie
	Bitetto
	Bitritto
	Capurso
	Carbonara
	Cassano
	Canneto
	Corato

PROVINCIA	COMUNI	PROVINCIE	COMUNI
Terra di Bari	Fasano	Terra di Lavoro	S. Cipriano
	Giovinazzo		Sessa
	Grumo		S. Marcellino
	Molfetta		Vico del Pantano
	Mudugno	Terra d'Otranto	Brindisi
	Montrone		Ceglie
	Monopoli		Galatina
	Noci		Ginga
	Noicattero		Genosa
	S. Nicandro		Lecce
	S. Michele		Latiano
	Saline di Barletta		Mesagne
	Terlizzi		Manduria
	Triggiano		Ostuni
	Turi	Torino	Bardonnêche
Terra di Lavoro	Aversa		Barbania
	Acerra		Bussoleno
	Caserta		Bruzzolo
	Castelvolturno		Chianoc
	Carinola		Grugliasco
	Cassino S. Angelo		Lingotto
	Casaluce		Madonna di Campagna
	Cascano		Novalesa
	Frignano Maggiore		Pozzo di Strada
	Frignano Piccolo		Rivoli
	Gricignano		Susa
	Lusciano		Torino
	Maddaloni		Villar Almese
	Marcianise	Umbria	Magione
	Marigliano		Perugia
	Marigliauella		Spoleto
	Nola		
	Parete		
	Portico		

Firenze, 4 maggio 1866.

Circolare (N. 218, Div. 1) del Ministero delle Finanze
(Direzione Generale delle Gabelle).

Spiegazioni ed assimilazioni di Tariffa doganale avvenute nello scorso aprile.

Si notificano agli Uffici ed ai singoli Impiegati Doganali le spiegazioni ed assimilazioni di Tariffa occorse nel mese di aprile ultimo scorso, con avvertenza di renderne informato il Commercio.

Pel Ministro, Cappellari.

Al Repertorio.

Carta e Buste da lettere semplicemente filettate o listate in colore. — *Ved. Carta colorata* (Categoria IV).

Piastre di ferro prediposte per corazzature di bastimenti. — *V. Ferro di prima fabbricazione* (Cat. XVI).

Alla Tariffa convenzionale.

Galloni di seta misti. — Sono da classificarsi tra i nastri di seta misti anche quelli che, in unione ad altre materie, fossero formati eziandio con oro ed argento fino o falso (Categoria XI).

N° 32 della COLLEZIONE CELERIFERA DELLE LEGGI per l'anno 1866
(Assoc. per un anno: Firenze L. 15 - Per la Posta L. 18).

SOMMARIO

PROCLAMA DEL PRINCIPE EUGENIO DI SAVOIA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. IL RE D'ITALIA.

Italiani! S. M. il Re mio augusto Cugino mi dà a reggere lo Stato mentre egli combatte le ultime battaglie della indipendenza d'Italia.

Il mio cómpito sarà facile, perchè fra gli ordini dei cittadini si manterrà quello spirito maraviglioso di abnegazione e di concordia, che ha riempito così copiosamente e così sollecitamente le file dei combattenti per la Patria.

Tornando vittoriosi ai loro focolari, trovino essi intatto quel patrimonio di civiltà e di libertà, per assicurare il quale pongono la vita.

Sarà questa la più gran prova che per noi si possa dare della nostra devozione al Re che guerreggia la guerra nazionale, ed ai Valorosi che lo seguirono nel glorioso cammino.

Dato a Firenze il 21 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — Ricasoli.

PROCLAMA DEL PRINCIPE EUGENIO DI SAVOIA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. IL RE D'ITALIA.

Uffiziali, Graduati e Militi della Guardia Nazionale del Regno.

Alle vostre armi si affida la custodia della sicurezza e dell'ordine pubblico in questi solenni e supremi momenti.

Voi, parte più eletta e più valida dei cittadini, risponderete anche questa volta degnamente, come sapeste risponder sempre al cômpito vostro.

Mostrerete al mondo che la Nazione per volontà propria redenta e costituita, per forze proprie si mantiene e si tutela.

Il Re e l'Esercito si allontanano da noi per rivendicare intero il nostro diritto nazionale: tra le fatiche del campo, fra i rischi delle battaglie non giungeranno ad essi altre voci che non siano di devozione, di incoraggiamento e di augurio per la gloriosa impresa cui si consacrano.

Dato a Firenze il 21 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. — RICASOLI.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 24 giugno 1866.

Destinazione di libri già appartenenti ai Minori Osservanti di Bonorva.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il disposto dell'art. 27 della Legge 29 maggio 1855; vista la deliberazione della Commissione di alta sorveglianza della Cassa Ecclesiastica in data 22 marzo ultimo scorso; sulla proposizione del nostro Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

I libri già appartenenti alla famiglia religiosa dei Padri Minori Osservanti di Bonorva sono applicati alla Biblioteca della Università di Sassari.

Il ministro ecc. — Dato a Firenze addì 26 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE. — DE FALCO.

(N. 2935) LEGGE

inserta nella Gazzetta Ufficiale il 20 giugno 1866.

Convenzione tra i Ministri delle Finanze e della Marina, contraenti a nome dello Stato, ed il signor Luigi Orlando, per la locazione del Regio Cantiere di Marina in Livorno.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

È approvato il contratto 31 agosto 1865, stipulato fra i Ministri delle Finanze e della Marina da una parte e l'ingegnere Luigi Orlando dall'altra, con cui fu a questo concesso in affitto per anni trenta il Regio Cantiere militare marittimo di San Rocco in Livorno, colle modificazioni indicate dalla Commissione agli articoli 16, 22 e 23 del progetto.

Ordiniamo ecc. — Data a Firenze addì 17 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — SCIALOJA.

CONVENZIONE

Essendo stato convenuto tra i signori Ministri delle Finanze e della Marina, ed il signor Luigi Orlando il contratto di locazione e conduzione del Regio Cantiere di Marina in Livorno, e volendo i medesimi far constare dei patti e delle condizioni intese, si addiviene al seguente atto col quale:

Il signor commendatore Quintino Sella, nella sua qualità di Ministro delle Finanze, ed il signor commendatore Diego Angioletti, nella sua qualità di Ministro della Marina, ed Agenti nell'interesse esclusivo dello Stato, per una parte,

Ed il signor Ingegnere Luigi Orlando fu Giuseppe, dimorante in Genova, e che per gli effetti tutti del presente contratto dichiara di eleggere domicilio in questa capitale:

A reciproca accettazione e stipulazione hanno convenuto e convengono quanto segue:

Art. 1. Il Governo concede in affitto all'Ingegnere signor Luigi Orlando l'attuale cantiere militare di marina di San Rocco esistente in Livorno, con tutti i locali adiacenti e dipendenti, e con l'uso del canale o darsena che lo bagna. Tale uso è limitato alla facoltà di occuparlo temporaneamente con navi o galleggianti, ed al diritto di transito di essi. — Non sono compresi nella locazione gli oggetti mobili e le macchine di proprietà del Governo ora esistenti nel cantiere, e restano ugualmente al Governo stesso tutti i materiali che ora si trovano nel cantiere medesimo.

2. L'affitto comincierà a decorrere dal giorno in cui sarà effettuata la consegna del cantiere all'Ingegnere signor Orlando, e durerà per anni trenta.

3. L'Ingegnere signor Orlando pagherà in corrispettivo della concessione un canone annuo fisso di lire italiane tremila ducento, ed oltre a ciò lire italiane quattro per ogni tonnellata di stazatura delle navi nuove che saranno eseguite in detto cantiere, siano per uso del commercio, siano per conto della Regia Marina.

4. La misura di stazatura delle nuove costruzioni per le navi appartenenti alla Regia Marina sarà rilevata da contratti che saranno passati con la medesima, per le navi appartenenti al commercio; tale misura sarà dedotta dai registri del Consolato di Marina. Sarà poi in facoltà del Governo di far verificare dai suoi Ingegneri in contraddizione del concessionario la misura di stazatura delle nuove costruzioni che saranno per farsi.

5. Il pagamento del canone fissato con l'art. 3 si farà annualmente dal concessionario nelle Casse dello Stato in quattro rate trimestrali. Ogni rata sarà pagata nel primo giorno d'ogni trimestre, e conterrà la quarta parte anticipata del canone annuale fisso, e la rata proveniente dall'obbligazione del pagamento delle lire quattro la tonnellata di stazatura applicata alle navi nuove completate nell'ultimo trimestre.

6. La consegna del cantiere ed accessorii si farà dagli Agenti che verranno destinati dal Governo, secondo le istruzioni che ai medesimi verranno impartite.

7. L'Ingegnere signor Orlando riceverà la consegna personalmente od a mezzo di un suo incaricato munito di speciale mandato, in forma legale, da unirsi al verbale di consegna. — Il verbale di consegna si redigerà in triplo esemplare, e vi si allegheranno gli inventari descrittivi ed estimativi degli edifizi e di tutto quanto si consegnerà in affitto all'Ingegnere Orlando con l'obbligo di riconsegna per un valore eguale a quello consegnato, e secondo le norme stabilite in appresso.

8. Il concessionario si obbliga a mantenere il cantiere per tutta la durata dell'affitto in buone condizioni, ed atto al normale esercizio, restando a di lui carico tutte le riparazioni di qualunque natura.

9. Il concessionario non avrà facoltà di eseguire nuove fabbriche e di modificare quelle già esistenti, se non dietro approvazione del Governo, la quale dovrà risultare da ufficiale dichiarazione. — L'approvazione sarà necessaria anche pei lavori, per la esecuzione dei quali il concessionario assume obbligo a tenore dei successivi articoli.

10. Al termine della locazione si ripeterà l'inventario e la perizia delle fabbriche e dei locali concessi in affitto, e ne sarà rilevato il prezzo tanto per quelle edificate di nuovo dal concessionario, quanto per quelle già esitesnti all'atto della consegna. — Il

confronto degli inventari di consegna e riconsegna darà luogo a debito o a credito del concessionario, osservate le seguenti norme:

a) Le nuove fabbriche e costruzioni di ogni genere eseguite senza l'approvazione governativa, sebbene deggiano restare in proprietà del Governo, non potranno dar titolo di compenso a favore del concessionario.

b) Per le fabbriche già esistenti che fossero state in qualsiasi maniera modificate senza l'approvazione del Governo, le nuove aggiunte non potranno essere valutate in sostituzione delle parti demolite o variate senza approvazione.

c) Non potrà formar titolo di compenso al concessionario il maggior valore derivante da aumento nei prezzi comuni dei fabbricati, ma solo quello derivante da aggiunzioni o miglioramenti autorizzati come sopra.

11. Le perizie di consegna e di riconsegna saranno eseguite a spese del conduttore da due periti nominati l'uno dal Governo, l'altro dal concessionario. Ove il giudizio dei medesimi non risultasse concorde, essi ne eleggeranno un terzo, ed ove non si accordassero nella scelta del terzo, esso sarà nominato dal Tribunale di commercio di Livorno. Il giudizio dei due arbitri o del terzo, eletti come sopra, sarà inappellabile e definitivo per ambe le parti.

12. Alla fine della locazione sarà in facoltà del Governo l'acquistare tutte le macchine utensili, che il concessionario si troverà di aver installate nel cantiere. Convenendo ciò al Governo, le macchine stesse saranno valutate da due arbitri da eleggersi nei modi indicati nel precedente articolo. — Qualora il Governo non intenda acquistare le macchine, ne sarà fatta dichiarazione all'atto della riconsegna ed il concessionario sarà obbligato a ritirarle dallo stabilimento.

13. Il concessionario si obbliga di creare nel detto cantiere i mezzi abbisognevoli per la costruzione, riparazione, armamento ed attrezzamento delle navi a vela od a vapore, sia in ferro, sia in legno o miste, tanto da guerra che per uso del commercio. — Per tale oggetto il concessionario avrà la facoltà di stabilire nel detto cantiere e nel fondo del canale che lo bagna tutte quelle costruzioni, scali ed avanscali che crederà necessari pel varamento ed alaggio a terra delle navi da ripararsi, come ancora delle macchine per alberare i bastimenti e per l'imbarco e lo sbarco delle macchine e delle caldaie.

14. Non più tardi di quattro mesi dopo eseguita la consegna del cantiere, il concessionario sig. Orlando si dovrà trovare nello stato di dar principio alla costruzione di quelle navi che gli potranno essere ordinate; e di sviluppare successivamente ed a misura della importanza degli ordinativi i mezzi di produzione.

15. Il concessionario si obbliga ad impiegare nei lavori in generale un personale composto esclusivamente di nazionali. Però nei primi cinque anni egli potrà valersi sino alla concorrenza del 2 per cento di personale straniero.

16. Il Governo avrà diritto di precedenza sui privati per l'esecuzione delle proprie commissioni quando ne siano convenuti i prezzi tra esso ed il concessionario.

17. Resta in facoltà del Governo, anche dopo eseguita la consegna del cantiere, di fare ultimare coi propri Agenti, ed in modo da non recare impedimento ad altri lavori intrapresi dal concessionario, i lavori della fregata *Conte Verde*, la quale trovasi impostata nel cantiere e dovrà essere varata nel corso dell'anno 1867. Il Governo sarà obbligato a sbarazzare il cantiere stesso di tutti i materiali o altri oggetti di sua proprietà nel termine di tre mesi dopo eseguito il varo della fregata.

18. Durante l'occupazione parziale del cantiere per parte del Governo, il canone fisso di annue lire 3200 da pagarsi dal concessionario sarà ridotto in proporzione dell'area occupata dal Governo medesimo.

19. Occorrendo al concessionario di aumentare la superficie del cantiere e qualora il Ministero dei Lavori Pubblici giudicasse di poter cedere senza inconveniente l'area o parte di essa in atto occupata dai lavori marittimi, in tal caso il concessionario avrà la preferenza della locazione dell'accennata area sopra qualunque altro offerente che potrebbe presentarsi e ciò con le stesse condizioni stabilite nella locazione attuale e restando aumentato il canone fisso delle annue lire 3200 nel rapporto della superficie di suolo aggiunta rispetto a quella del cantiere attuale, qualunque sia il valore dei fabbricati che potranno trovarsi compresi nella parte che sarà annessa. È bene inteso che il

Governo potrà disporre dell'area in quistione qualora il locatario non intenda profittare del privilegio accordatogli.

20. Alla fine della locazione il concessionario avrà diritto di prelazione sopra ogni altro offerente per avere o la rinnovazione dell'affittamento o la cessione in proprietà dello stabilimento alle stesse condizioni fatte dagli altri offerenti.

21. Il concessionario signor Orlando non potrà in tutto o in parte sublocare ad altri il cantiere o destinarlo ad altri usi che non siano attinenti alla costruzione ed al completamento delle navi a vela ed a vapore, in ferro o legno, ed allo sviluppo dell'industria metallurgica meccanica in generale.

22. Sarà in facoltà del concessionario signor Orlando lo stabilire per l'esercizio e sviluppo del cantiere ed annesse officine una società di cui egli dovrà essere socio solidale e responsabile. In caso che occorra la nomina di un Direttore tecnico, o amministrativo, questi dovrà essere italiano e consentito dal Governo.

23. Il concessionario sarà obbligato ad assumere l'esercizio del bacino da raddobbo che il Governo fa costruire nel porto di Livorno, appena sarà ultimato e per tutto il tempo che durerà la locazione del cantiere. La manutenzione del bacino, quella del battello-porta e quella dell'apparecchio di esaurimento saranno a carico del concessionario. — Il prodotto di diritti pagati dalle navi entrate in bacino a norma delle tariffe approvate dal Governo sarà diviso per giusta metà fra quest'ultimo ed il concessionario, dedotte prima le spese di manutenzione ed esercizio del bacino. — Il concessionario non godrà di alcuna precedenza per servirsi del bacino ad uso delle navi proprie, restando ferma la precedenza solo per le navi della Marina Reale.

24. Sarà sempre in facoltà del Governo delegare Ingegneri o Capi maestri al cantiere per controllare ed invigilare l'eseguimento dei lavori che potrà ordinare per servizio dello Stato, come ancora l'eseguimento delle nuove fabbriche e delle modifiche che saranno praticate alle esistenti in seguito ad approvazione ministeriale.

25. In generale sarà sempre in facoltà del Governo di far sorvegliare la puntuale esecuzione di tutti singoli gli obblighi assunti dal locatario con la presente convenzione, per mezzo dei propri agenti e nei modi e tempi che crederà opportuni. L'Ingegnere Orlando personalmente od a mezzo dei proprii incaricati, dovrà ad ogni richiesta prestarsi affinchè gli agenti del Governo non incontrino ostacolo veruno nello adempimento del loro mandato.

26. Nel termine di due anni dall'epoca della consegna del cantiere, il concessionario dovrà aver fatto costruire nel medesimo due nuovi avanscali in fabbrica con gli scali corrispondenti, i quali potranno essere in muratura o in legno, e dovranno trovarsi installate nelle officine almeno diciotto macchine utensili, tra macchine a tagliare, a forare, a piegare, a far perni, limare, piallare o di altro genere, nel difetto di che il contratto di locazione s'intenderà sciolto, il Governo potrà locare ad altri il cantiere, conserverà la facoltà di acquistare le macchine utensili che si troveranno installate nelle officine, alle condizioni stabilite nell'art. 12, ed in caso che non voglia ritenerle, il concessionario dovrà ritirarle dal cantiere.

27. La mora al pagamento di una annualità di canone, o il rifiuto del concessionario alla puntuale osservanza dei patti sovra stabiliti, daranno luogo, se così piacerà al Governo, allo immediato scioglimento della presente convenzione ed al riaffitto del cantiere in danno del concessionario, e ciò senza pregiudizio di qualsiasi ragione ed azione competente al Governo per qualunque infrazione del presente contratto.

28. Onde assicurare il puntuale adempimento degli obblighi assunti, il concessionario nell'atto della firma del processo verbale della consegna del cantiere dovrà depositare un certificato di rendita sul Debito Pubblico di annue lire 1000. Tale deposito sarà restituito al concessionario, quando sarà constatato per certificato del Presidente della Camera di commercio di Livorno, che nel cantiere siano state introdotte non meno di sei macchine utensili tra macchine a bucare, a tagliare, a piegare o di altro genere, e che il valore di tali macchine riunito all'importo dei valori di fabbrica o di installazioni già eseguite dal concessionario raggiunga il valore complessivo di lire 40,000. — L'introduzione delle macchine sovra indicate dovrà essere fatta entro quattro mesi dall'epoca della consegna del cantiere, in difetto di che il concessionario incorrerà la

decadenza negli stessi modi previsti dall'art. 26, oltre la perdita del deposito di garanzia che si devolverà a beneficio del Governo.

29. Il concessionario sarà obbligato a permettere l'accesso nelle officine del cantiere agli allievi delle scuole tecniche e degli istituti e collegi di Marina designati dai capi dei rispettivi stabilimenti. — Gli allievi dovranno però conformarsi alle discipline del cantiere.

30. La presente convenzione non sarà obbligatoria per le finanze se non dopo la sua approvazione per Legge. — Siccome però urge por mano ai lavori, rimane convenuto che in pendenza di detta approvazione avrà luogo la consegna dello stabilimento nei modi prescritti dagli articoli 6, 7, 11, sotto obbligo per parte del Governo, in caso di mancata approvazione e della conseguente retrocessione dello stabilimento, di rimborsare al conduttore, a giudizio dei periti, il prezzo dei lavori che fossero stati eseguiti dietro sua autorizzazione.

31. Le spese del presente contratto si convengono a carico del signor Orlando. — Le quali cose tutte le parti contraenti, rispettivamente in quanto le concerne, dichiarano di accettare e promettono e si obbligano di eseguire in tutta buona fede, rimossa ogni eccezione. — In conferma di che, previa lettura della presente convenzione stesa in doppio originale, si sono le parti contraenti sottoscritte insieme ai testimoni espressamente chiamati, ed al signor avvocato Federico Terzi Capo di Sezione nel Ministero delle Finanze incaricato del ricevimento del presente atto.

D. Angioletti Ministro della Marina. — Quintino Sella Ministro delle Finanze.
Orlando, Ingegnere.

Ved. gli *Atti del Parlamento Italiano*, sessione del 1865-66, Camera dei Deputati, N. 59, 108, 258 al 267, 326 e 334. — Senato del Regno, N. 74, 77, 80 e 82.

(N. 2982) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 23 giugno 1866.

Competenze degl'Impiegati civili chiamati al disimpegno dei servizi contabili dipendenti dal Ministero della Guerra.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Real Decreto in data 24 aprile 1859 relativo alle competenze per le truppe in campagna; visto il Real Decreto in data 5 giugno 1865 relativo all'ordinamento degli Impiegati civili chiamati al disimpegno di servizi contabili dipendenti dal Ministero della Guerra; ritenuto che le competenze stabilite dal Reale Decreto del 24 aprile 1859 non sarebbero più in armonia col nuovo ordinamento dei detti Personali contabili; sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso:

Art. 1. Le competenze di campagna degl'Impiegati civili chiamati al disimpegno dei servizi contabili dipendenti dal Ministero della Guerra saranno regolate in base a quelle assegnate agli Ufficiali ed Impiegati del Corpo d'Intendenza militare, a seconda dell'assimilazione di rango al grado militare cui sono questi ultimi assimilati. E perciò: — I Contabili principali di prima e seconda classe godranno delle competenze del Commissario di Guerra di seconda classe; — I Contabili di prima e seconda classe, di quelle del Sotto-Commissario di Guerra; — Gli Aiutanti contabili di prima e seconda classe, di quelle del Sotto-Commissario di Guerra aggiunto. — Gli Aiutanti contabili di terza classe, gli Aspiranti contabili e gli Scrivani, di quelle degli Scrivani dell'Intendenza militare.

Art. 2. Rimane derogato quanto nelle tabelle I, III e VI che fanno seguito al Reale Decreto 24 aprile 1859 si riferisce al già Personale contabile del materiale del Genio e dell'Artiglieria ed al Personale delle sussistenze militari.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 20 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — I. Pettinengo.

(N. 2946) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 23 giugno 1866.

Pianta numerica degl'Impiegati e dei Serventi nella Segreteria della Regia Università di Pavia.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la pianta numerica degl'Impiegati e dei serventi della Segreteria della Regia Università di Pavia approvata col R. Decreto 18 agosto 1861, num. 192; riconosciuta la convenienza di modificare la pianta medesima; sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per l'Istruzione Pubblica abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la pianta numerica degl'Impiegati e dei serventi della Segreteria della Università di Pavia annessa al presente Decreto, e firmata d'ordine nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze il 27 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE. — BERTI.

PIANTA NUMERICA

1	Segretario	*Stipendio,*	L. 3,500
1	Vice-Segretario	»	» 2,400
1	Economo-Cassiere (oltre l'alloggio in natura)	»	» 3,000
1	Applicato	»	» 2,000
1	Applicato	»	» 1,700
1	Applicato	»	» 1,400
1	Portinaio-servente alla Segreteria (oltre l'alloggio in natura)	»	» 840
1	Custode del locale (id.)	»	» 780
1	Servente (id.)	»	» 720

(N. 2945) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 1866.

Sono stabilite alcune modificazioni nell'ordinamento del lotto pubblico.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto in data 11 febbraio 1866, n. 2817; udito il parere del Consiglio di Stato; sulla proposizione del Ministro delle Finanze abbiamo ordinato e ordiniamo:

È approvato l'annesso Regolamento, visto d'ordine nostro dal Ministro delle Finanze per l'esecuzione del R. Decreto 11 febbraio 1866, che stabilisce alcune modificazioni nell'ordinamento del lotto pubblico. — Ved. alla pag. 464.

Ordiniamo ecc. — Dato in Firenze il 2 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — SCIALOJA.

REGOLAMENTO

Art. 1. Gli archivi succursali da istituirsi presso talune Direzioni Demaniali, a'sensi dell'art. 2 del R. Decreto 11 febbraio 1866, N. 2817, verranno stabiliti nella stanza più sicura del locale dell'Ufficio delle Direzioni medesime, la quale non potrà avere che un solo ingresso con solida imposta munita di tre serrature a congegni diversi. — V. Celerif. 1864, pag. 199 e 665; — 1865, pag. 2674, 2820 e 2828.

2. I Ricevitori ai banchi, che dovranno far capo agli archivi suddetti, trasmetteranno alle Direzioni demaniali, presso cui gli archivi stessi saranno stabiliti, le matrici dei giuochi raccolti per ciascuna estrazione unitamente alle copie dei giuochi di estratto ed al prospetto dei sommati; osservando per tale invio la disposizione dell'articolo 17 del Decreto organico 5 novembre 1863, num. 1534, e quelle tutte prescritte in proposito dal relativo Regolamento generale 3 dicembre 1863, n. 1563.

3. Il conto estrazionale colle quietanze dei versamenti, i biglietti vincenti della precedente estrazione, e le tabelle delle vincite saranno dai Ricevitori trasmessi direttamente alla Direzione del lotto, da cui dipendono, in *piego raccomandato*, non appena avranno eseguito il versamento dei prodotti del giuoco nel termine prescritto dall'art. 33 del Regolamento generale.

4. Le Direzioni demaniali, ricevuti i pieghi delle matrici e degli altri documenti, procederanno sulle matrici e sulle copie alle operazioni rispettivamente prescritte dagli articoli 72 e 73, 90 e 91 del suddetto Regolamento; indi riporranno in un piego le copie-giuochi, il conto dei registri, che verrà previamente vidimato, le note dei giuochi d'estratto e il prospetto dei sommati con una copia del verbale di deposito delle matrici nella stanza d'archivio, e, assicurati i pieghi stessi con funicella e col suggello d'ufficio, li rivolgeranno immediatamente per le successive operazioni alla Direzione del lotto, consegnandoli *in raccomandazione* all'Uffizio postale.

5. La chiusura nell'archivio delle matrici dovrà sempre farsi dalla Direzione demaniale un'ora prima di quella fissata per l'estrazione. — Accadendo che al momento della chiusura si avvertisse la mancanza delle matrici di qualche Banco, senza che fosse pervenuta la notizia di cui all'articolo 24 del Regolamento generale, le Direzioni demaniali dovranno procedere a termini dell'art. 59 del Regolamento stesso all'annullamento dei giuochi, prescritto dall'art. 19 del Decreto organico 5 novembre 1863, porgendone tosto avviso alla Direzione del Lotto.

6. I Ricevitori trasmetteranno alle Direzioni Demaniali i biglietti, di cui all'art. 29 del Regolamento generale, quando i giuocatori non preferissero di presentarli direttamente alle Direzioni stesse. — Tali biglietti verranno confrontati colle matrici dai Funzionari a ciò delegati nei modi prescritti dagli articoli 76 a 79 e 81 del citato Regolamento; dopo di che i Funzionari stessi dovranno rivolgere alla Direzione del lotto *in piego raccomandato* quelli che denno pagarsi con mandato assieme a una copia dell'elenco dei medesimi e del verbale dei confronti. — Il piego di cui sopra verrà suggellato dai Funzionari suddetti, i quali apporranno inoltre la firma sull'involto esterno del piego stesso.

7. Le matrici dei giuochi non si potranno togliere dagli archivi succursali se non dopo trascorsa una settimana dalla scadenza del termine prefisso nell'art. 23 del Decreto organico per la prescrizione delle vincite. — Le matrici stesse verranno indi rivolte alla Direzione del Lotto *in pacco raccomandato* colle cautele che verranno appositamente stabilite.

8. In esecuzione dell'art. 3 del R. Decreto 11 febbraio 1866, i Ricevitori registreranno i giuochi sul nuovo registro composto di una sola bolletta madre o matrice, di una bolletta figlia o *biglietto* e d'uno *scontrino*, descrivendoli in presenza del giuocatore sulla matrice e sul biglietto colla maggior diligenza e chiarezza.

9. Eseguita la registrazione del giuoco, il Ricevitore prima di staccare il biglietto per consegnarlo al giuocatore dovrà collazionarlo colla matrice. — I biglietti verranno staccati dalla matrice e dallo scontrino per modo che rimanga nella matrice una parte sufficiente del frapposto bollo, e nello scontrino una parte della leggenda da servire di confronto nel taglio dell'uno e dell'altra coi relativi biglietti.

10. Tutte le disposizioni del Decreto organico 5 novembre 1863 e del Regolamento generale del lotto 3 dicembre successivo, concernenti le prime matrici del registro abolito s'intenderanno applicabili alle bollette madri o matrici del nuovo registro; come pure le disposizioni concernenti le seconde matrici saranno applicabili alle copie che rimarranno presso i Ricevitori. — Lo scontrino terrà luogo pei Ricevitori delle seconde matrici pei confronti da farsi coi biglietti vincenti nel taglio della leggenda e negli altri segni che possono constatare l'identità dei biglietti stessi, innanzi di dar luogo al pagamento delle vincite.

11. I Banchi, che, giusta l'art. 7 del R. Decreto 11 febbraio 1866, saranno dal Ministero specialmente designati a ricevere giuochi anche sulle estrazioni degli altri compartimenti, porteranno la iscrizione: *Banco di Lotto N. . . . . delegato pei giuochi sopra tutte le estrazioni del Regno.*

12. I giuochi verranno descritti separatamente per le estrazioni di ciascun compartimento sopra registri formati con carta di diverso colore, e portanti l'indicazione a stampa della città, in cui ha luogo l'estrazione. — La numerazione progressiva dei registri sarà tenuta distinta per ogni compartimento.

13. L'importo di ciascun registro verrà separatamente per compartimento riportato sul prospetto Mod. 4 *bis.* — Il rilevare dei sommati per ogni compartimento verrà riepilogato in fine al modulo stesso pel totale complessivo della riscossione del Banco. — La norma stessa sarà dai Ricevitori tenuta per la compilazione della tabella delle vincite (Mod. 9 *bis*) e per lo spoglio delle vincite stesse (Mod. 7 *bis*).

14. Le matrici dei registri dovranno essere infilzate insieme con unica cordicella, e con l'ordine alfabetico con cui vanno disposti i compartimenti, mettendo sempre innanzi quelle relative al compartimento ove è posto il Banco. — Eguale procedimento sarà osservato per le copie giuochi.

15. L'avviso di cui all'art. 24 del Regolamento generale sarà anche dato dai Ricevitori delegati nei casi in cui non avessero raccolto giuoco per taluna soltanto delle estrazioni del Regno, sebbene ne avessero raccolto per le altre.

16. Il conto dei registri impiegati in ogni estrazione e per ciascun Compartimento verrà formato sul modulo 11 *bis.*

17. L'aggio spettante ai Ricevitori delegati sarà liquidato sul totale complessivo delle riscossioni del Banco fatte sopra qualsiasi estrazione dei Regno.

18. Le estrazioni prescritte dall'art. 120 del Regolamento generale si eseguiranno nelle città in cui hanno sede le Direzioni del Lotto negli stessi giorni e nelle stesse ore, da fissarsi per ciascun anno dal Ministero delle Finanze. — In ogni Banco di lotto dovranno tenersi esposti bollettini ufficiali di tutte le estrazioni del Regno.

Visto d'ordine di S. M. — A. Scialoja.

(N. 2954) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale addì 7 giugno 1866.

Aumento al quadro graduale numerico del Personale addetto ai Tribunali militari.

VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia.

Visto il Codice penale militare 1° ottobre 1859; visto il Decreto 18 agosto 1861, ecc.;

Al quadro graduale numerico stabilito dal mentovato R. Decreto 30 dicembre 1865 per il Personale addetto ai Tribunali militari surriferiti è recato il seguente aumento:

Sostituiti Avvocati Generali militari	a L. 5000	da N° 1	a N° 2.
Avvocati Fiscali militari	» 6000	» 4	» 5.
»	» 5000	» 5	» 8.
»	» 4000	» 5	» 8.
Uffiziali Istruttori	» 700	» 10	» 15.
» Sost. Istruttori	» 500	» 3	» 8.
» »	» 400	» 3	» 5.
Segretari	» 3000	» 4	» 6.
»	» 2500	» 5	» 8.
»	» 2200	» 5	» 7.
Sostituiti Segretari	» 2000	» 12	» 14.
»	» 1800	» 12	» 14.
»	» 1500	» 12	» 14.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze addì 2 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — I. Pettinengo.

(N. 2977) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 21 giugno 1866.

Disposizioni relative al servizio dei pesi e misure affidato all'Amministrazione delle Tasse e Demanio.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Vista la Legge 28 luglio 1861, n. 132, ed i Regolamenti relativi annessi ai Reali Decreti 28 luglio e 13 ottobre 1861, n. 163 e 320; visto il R. Decreto 11 settembre 1864, n. 1931; visto il R. Decreto 27 maggio 1866, n. 2963, col quale venne attribuito alle competenze del Ministero delle Finanze il servizio dei pesi e delle misure; sulla proposizione del Ministro delle Finanze, udito il Consiglio dei Ministri, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il servizio dei pesi e misure è posto nelle attribuzioni dell'Amministrazione delle Tasse e del Demanio, alla quale spetta la riscossione dei relativi proventi.

2. Il Personale addetto al servizio dei pesi e delle misure fa parte del Personale dell'Amministrazione delle Tasse e del Demanio. — Nulla è innovato al ruolo organico stabilito dal R. Decreto 11 settembre 1864, n. 1931, in sino a che non sarà provveduto al suo riordinamento. — V. Celerif. 1864, pag. 2246 e 2247.

3. Le incumbenze, che dalle Leggi e dai Regolamenti sui pesi e sulle misure sono ora affidate al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ed alle Prefetture e Sotto-Prefetture, saranno esercitate dal Ministero delle Finanze e dalle Direzioni provinciali delle Tasse e del Demanio secondo le norme di competenza che verranno stabilite. — La pubblicazione prescritta dalla prima parte dell'art. 67 del Regolamento 28 luglio 1861 continuerà tuttavia a farsi per cura dei Prefetti di concerto coi Direttori delle Tasse. — V. Celerif. 1861, pag. 1084 e 1777.

4. I Prefetti e Sotto-Prefetti continueranno parimenti ad esercitare, in concorso coi Direttori Demaniali, la sorveglianza sulla esecuzione delle Leggi e dei Regolamenti relativi ai pesi ed alle misure loro attribuita dall'art. 5 del Regolamento sopracitato.

5. I Direttori delle Tasse dovranno compilare e rivedere le tabelle di cui è cenno all'art. 55 del Regolamento, e sottoporle all'approvazione del Prefetto che provvederà per la pubblicazione ordinata dall'art. 56 successivo.

6. L'inventario del materiale di verificazione prescritto dall'art. 53 del Regolamento predetto, e la ricognizione annuale dell'inventario medesimo avrà luogo in contraddittorio di un Ispettore o Sotto-Ispettore delle Tasse. — Tali inventari e verbali di ricognizione saranno redatti in triplice originale da rimanere uno presso l'Uffizio di Verificazione, l'altro sarà depositato all'Uffizio di Direzione, ed un terzo trasmesso al Ministero delle Finanze.

7. I Direttori e i loro delegati avranno facoltà per le occorrenze di servizio di riconoscere i campioni dei pesi e delle misure depositati presso gli Uffizi di Prefettura.

8. I ruoli degli utenti e dei diritti di verificazione, appena formati, verranno dai Verificatori rimessi al Direttore della Provincia, il quale, previa apposizione del *visto*, li trasmetterà alle Giunte comunali per lo scopo previsto dall'art. 77 del Regolamento. Il Prefetto tostochè li avrà resi esecutivi ne farà la consegna al Direttore che provvederà per la pubblicazione e riscossione.

9. Le dichiarazioni coi documenti di cui è cenno all'art. 4 del Regolamento 13 ottobre 1861, sulla fabbricazione dei pesi e delle misure, saranno presentate al Direttore delle Tasse della Provincia da cui dipende il Comune nel quale ha luogo la fabbricazione. Il Direttore dovrà notificare la dichiarazione al Prefetto della Provincia.

10. Gl'Impiegati dei pesi e misure nelle relazioni di servizio corrisponderanno coi Direttori Demaniali della Provincia in cui ha sede l'Ufficio di Verificazione, e saranno tenuti all'osservanza delle discipline vigenti per l'Amministrazione delle Tasse e del Demanio. — Oltre agl'incarichi loro assegnati dalle Leggi, Regolamenti ed Istruzioni sui pesi e sulle misure, gl'Impiegati suddetti dovranno anche attendere alle operazioni relative alle imposte dirette e a quelle altre incombenze di servizio poste nelle attribuzioni dell'Amministrazione delle Tasse e del Demanio che verranno loro affidate.

11. Il presente Decreto avrà esecuzione dal 1° luglio 1866, e da quel giorno s'intenderanno abrogate le disposizioni contrarie al medesimo.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 10 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — A. SCIALOJA.

(N. 2969) LEGGE

inserta nella Gazzetta Ufficiale il 16 giugno 1866.

Getto di un gruppo equestre ad onore del Principe Ferdinando duca di Genova.

VITTORIO EMANUELE II, RE d'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato, ecc.:

È autorizzato il Ministero della Guerra a concedere gratuitamente al Ministero della Real Casa chilogrammi 10,200 circa in bronzo di cannoni fuori servizio pel getto del gruppo equestre ad onore del Principe Ferdinando di Savoia Duca di Genova.

Ordiniamo ecc. — Data a Firenze addì 15 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — I. PETTINENGO.

Ved. gli *Atti del Parlamento Italiano*, Sessione del 1865-66, Camera dei Deputati, N. 112, 280, 334 e 342. — Senato del Regno, N. 82 e 83.

(N. 2974) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale addì 18 giugno 1866.

Sono mobilizzati per servizio di guerra i battaglioni della Guardia Nazionale di Clusone e Sondrio.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla proposta dei nostri Ministri della Guerra e dell'Interno; sentito il Consiglio dei Ministri; veduta la Legge 4 agosto 1861, n. 143. sulla Guardia Nazionale mobile in un coi relativi Regi Decreti in data 8 febbraio 1863, n. 1150, 24 settembre 1864, numero 1934, e 29 gennaio 1865, n. 2137, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I battaglioni di Guardia Nazionale n. 44 (Clusone) e 45 (Sondrio) sono mobilizzati per servizio di guerra per la durata di tre mesi a cominciare dal giorno della loro riunione, che resta fissata a Breno per il primo, ed a Sondrio per il secondo nel giorno 25 corrente.

Art. 2. Qualora i due battaglioni dovessero concorrere ad operazioni di guerra per la difesa della frontiera dello Stato nella Valcamonica e nella Valtellina, potranno essere posti sotto il comando di un Colonnello Ispettore di Guardia Nazionale, secondo le norme che saranno diramate dal nostro Ministro per la Guerra.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 15 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — PETTINENGO. — CHIAVES.

(N. 2975) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 19 giugno 1866.

Sono riuniti in legione due battaglioni di Guardia Nazionale mobile (Clusone-Sondrio).

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il nostro Decreto in data 15 giugno 1866, con cui vennero chiamati sotto le armi per servizio di guerra i battaglioni di Guardia Nazionale mobile n. 44 e 45; visto

l'articolo 4 della Legge 4 agosto 1861 sulla Guardia Nazionale ora detta; sulla proposta dei nostri Ministri della Guerra e dell'Interno abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

I summentovati due battaglioni di Guardia Nazionale mobile sono riuniti in legione.

Ordiniamo ecc. — Dato in Firenze il 17 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — I. PETTINENGO. — CHIAVES.

REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale addì 24 giugno 1866.

Destinazione di quadri e statue marmoree pervenute alla Cassa Ecclesiastica.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il disposto dell'art. 27 della Legge 29 maggio 1855; vista la deliberazione della Commissione d'alta sorveglianza della Cassa Ecclesiastica in data 29 aprile 1866; sulla proposta del nostro Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. I quadri di pregio provenienti dalle soppresse Corporazioni religiose dei Cappuccini e PP. Minori Osservanti Riformati di Spezia saranno consegnati all'Accademia Ligustica di belle arti per essere conservati nella sua pinacoteca in Genova.

2. Il quadro del Bacciccio rappresentante San Feliee, quello del Merano rappresentante San Francesco da Padova, e quello di Bernardo Castello rappresentante il Salvatore, esistenti nella chiesa già dei Padri Cappuccini di Loano, attualmente chiusa al culto, saranno parimenti consegnati all'Accademia Ligustica di belle arti in Genova, coll'obbligo però di restituire il primo di tali dipinti alla famiglia Maccaglio di Loano quando la medesima ne giustifichi l'asserta sua proprietà.

3. All'Accademia stessa saranno pure consegnate le due statue marmoree dei santi titolari del Monastero delle Domenicane dei santi Giacomo e Filippo in Genova che si trovano ai lati dell'altare maggiore nella chiesa annessa al Monastero stesso, che oggi serve ad uso di Corte d'Assisie, non che il piccolo tabernacolo con bassorilievo esistente al dissopra dell'altare medesimo.

4. È fatta fin d'ora facoltà all'Accademia Ligustica di belle arti di staccare a proprie spese le pregievoli pitture a fresco esistenti nella chiesa delle già Domenicane di San Giacomo e Filippo in Genova per conservarle nell'interesse dell'arte, da valere però siffatta facoltà solo quando la chiesa medesima cessi di servire per le Assisie, e sia destinata ad altro uso non religioso. — V. Celerif. 1855, pag. 481 e 486.

Il Ministro ecc. — Dato a Firenze addì 17 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — G. DE FALCO.

(N. 2978) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 20 giugno 1866.

Nomina del Principe Eugenio di Savoia-Carignano *a Luogotenente Generale durante l'assenza del Re dalla Capitale.*

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Sulla relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, e sentito il Consiglio stesso, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Il nostro amatissimo cugino, Principe Eugenio di Savoia-Carignano è nominato a nostro Luogotenente Generale durante la nostra assenza dalla Capitale. — Egli provvederà in nome nostro, sulla relazione dei Ministri responsabili, negli affari correnti e nelle cause d'urgenza, firmando i Reali Decreti, i quali saranno controsegnati e vidi-

mati nelle solite forme. — Egli disporrà perchè ci siano rassegnati gli affari di grave importanza.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 20 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — RICASOLI.

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro della Marina il 20 giugno 1866.

Sire! La guerra dichiarata fra il Regno d'Italia e l'Impero d'Austria chiama il Governo della M. V. alla pronta attuazione di tutti quei provvedimenti che la condizione di Potenza belligerante richiede.

Fra questi provvedimenti vi ha quello della istituzione della Commissione delle prede prevista dall'art. 225 del Codice per la Marina mercantile.

I sottoscritti hanno considerato d'accordo la convenienza che nella Commissione di cui trattasi non mancasse l'intervento di tutte quelle specialità atte a portarvi, colla maturità del consiglio, il concorso di ogni intelligenza e la esperienza giuridica, tecnica e pratica richieste dal delicato ed importante incarico che la Legge le conferisce.

A questo scopo mira perciò lo schema di Decreto che i Riferenti si onorano di rassegnare a V. M. colla preghiera che ove sia per incontrare la sua approvazione, voglia degnarsi di apporvi la Sovrana sua firma.

(N. 2979) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 22 giugno 1866.

Viene istituita una Commissione delle prede, colla residenza in Firenze.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Stante lo stato di guerra dichiarato fra il Regno d'Italia e l'Impero d'Austria; visto l'art. 225 del Codice per la marina mercantile; udito il Consiglio di Stato; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta dei nostri Ministri degli Affari Esteri e della Marina abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È istituita la Commissione delle prede contemplata dall'art. 225 del Codice per la marina mercantile la quale avrà la sua residenza in Firenze.

2. La Commissione delle prede si compone: — Del Vice-Presidente del Consiglio di ammiragliato, Presidente; — Di un Membro del Consiglio di ammiragliato stesso; — Di tre Consiglieri d'appello; — Di un membro del Consiglio del contenzioso diplomatico; — Di un funzionario superiore dell'Amministrazione della Marina mercantile; — Di un Commissario del Governo, e di un Segretario, ambidue senza voto deliberativo. — Il Commissario è incaricato di promuovere la istanza a nome del Governo e di dare le sue conclusioni. Egli non potrà intervenire alla votazione.

3. I membri della Commissione delle prede, eccetto il Segretario, sono nominati da Noi sulla proposizione dei nostri Ministri degli Affari Esteri e della Marina. — Occorrendo membri supplenti alla Commissione si procederà alla loro nomina nello stesso modo. — Il Segretario sarà scelto dalla Commissione stessa fra i funzionari del Ministero degli Affari Esteri o della Marina.

4. È in facoltà della Commissione di scegliere quello fra i suoi membri votanti che in mancanza del Presidente ne faccia le veci.

5. La Commissione delle prede stabilisce sulla validità e sulla confisca delle prede marittime fatte durante la presente guerra, secondo le norme sancite dal Codice per la Marina mercantile, e le istruzioni emanate ai Comandanti delle forze navali di operazione.

6. Le deliberazioni della Commissione stessa sono valide quando vi sia l'intervento di cinque membri. In caso di parità di voti quello del Presidente o di chi ne fa le veci determina la maggioranza.

7. Le decisioni della Commissione delle prede saranno comunicate ai nostri Ministri degli Affari Esteri e della Marina entro 8 giorni dalla loro emissione.

8. Sulle decisioni della Commissione delle prede potrà farsi ricorso al Consiglio di Stato, il quale pronunzierà definitivamente nelle forme stabilite dal suo Regolamento.— Il ricorso stesso dovrà essere prodotto entro tre mesi dalla data della decisione, se sarà promosso dal Commissario del Governo, ed entro tre mesi dal dì della notificazione della decisione stessa, se promosso dalle parti interessate.

9. Le parti potranno presentare memorie in iscritto indirizzandole al Presidente della Commissione. — Gli Agenti consolari stranieri potranno indirizzare al Commissario del Governo quelle osservazioni che giudicheranno convenienti nell'interesse dei loro nazionali.

10. Le spese di Segreteria ed altre accessorie pel servizio della Commissione delle prede formeranno un capitolo speciale del bilancio del Ministero della Marina. — I nostri Ministri degli Affari Esteri e della Marina sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 20 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — RICASOLI. — DEPRETIS.

(N. 2980) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 22 giugno 1866.

Nomina del Presidente e dei Membri della Commissione delle prede.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto il nostro Decreto in data d'oggi che instituisce la Commissione delle prede: sulla proposizione dei nostri Ministri degli Affari Esteri e della Marina abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È nominato Presidente della Commissione delle prede Serra conte Francesco, Vice-Ammiraglio, Vice-Presidente del Consiglio di Ammiragliato, Senatore del Regno.

Art. 2. Sono nominati Membri della Commissione stessa: — Wright comm. Alessandro, Contr'Ammiraglio, Membro del Consiglio d'Ammiragliato; — Branchi cav. Enrico, Consigliere presso la Corte d'appello di Firenze; — Tondi cav. Nicola, id. id.;— Cacace cav. Oreste, id. id.; — Susinno cav. Romano, Capo di Divisione di prima classe al Ministero degli Affari Esteri, Membro del Consiglio del Contenzioso diplomatico; — Fauché cav. Gio. Battista, Capitano di porto di prima classe, capo del Compartimento marittimo di Livorno.

Art. 3. È nominato Commissario del Governo nella Commissione medesima Deforesta conte Adolfo, Sostituto Procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 20 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — RICASOLI. — DEPRETIS.

RELAZIONE

Fatta a S. M. dal Ministro della Marina il 20 giugno 1866.

Sire! L'articolo 213 del Codice per la Marina mercantile stabilisce che le norme da seguirsi in tempo di guerra dai Comandanti delle forze navali di V. M. siano determinate con Decreto Reale.

Le relative istruzioni preparate dal sottoscritto sono conformi alle disposizioni del Codice stesso, ed ai principii sanzionati nella dichiarazione del 16 aprile 1856 emanata dal Congresso di Parigi.

Se alla M. V. piacerà di approvarle, il sottoscritto la prega degnarsi onorare della sovrana sua firma l'unito schema di Decreto.

(N. 2981) REGIO DECRETO

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 22 giugno 1866.

Istruzioni del Ministro della Marina a tutti gli Ufficiali generali superiori e subalterni comandanti l'Armata, le squadre ed i bastimenti di operazione in tempo di guerra.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 213 del Codice della Marina mercantile del Regno d'Italia; visto il nostro Decreto in data d'oggi che istituisce la Commissione delle prede; sentito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del nostro Ministro della Marina abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Sono approvate le istruzioni ai Comandi delle nostre forze navali, firmate d'ordine nostro dal nostro Ministro della Marina, e qui unite.

Ordiniamo ecc. — Dato a Firenze addì 20 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE. — DEPRETIS.

ISTRUZIONI MINISTERIALI

Essendo dichiarata la guerra fra il Regno d'Italia e l'Austria mi fo a darvi le istruzioni che serviranno a regolare la vostra condotta nelle operazioni a cui le nostre squadre o navi staccate saranno chiamate.

E innanzi tutto io devo richiamare alla vostra attenzione che l'Italia e l'Austria avendo firmata la dichiarazione del 16 aprile 1856 emanata dal Congresso di Parigi, i principii in essa proclamati sono per esse obbligatorii e debbono dalle due Potenze essere osservati e mantenuti. — V. Celerif. 1856, pag. 369 e 374.

Questi principii sono: — 1. L'armamento in corsa è, e rimane abolito; — 2. La bandiera neutra copre la mercanzia nemica ad eccezione del contrabbando di guerra; — 3. La mercanzia neutra, ad eccezione del contrabbando di guerra, non è sequestrabile sotto bandiera nemica; — 4. I blocchi per essere obbligatorii devono essere effettivi, vale a dire mantenuti da una forza sufficiente per impedire l'accesso del litorale del nemico.

Io v'invito adunque a tenere ben presenti queste massime e quelle altre ancora che qui vengo a sviluppare:

1. Da questo momento siete chiamati ad inseguire ed impossessarvi colla forza delle armi, di tutti i bastimenti da guerra austriaci.

2. Avendo l'Austria con ordinanza imperiale del 13 maggio u. s. dichiarato di attenersi al principio di reciprocità contemplato dall'art. 211 del nostro Codice della Marina mercantile, voi non prederete i bastimenti di commercio nemici, nè i loro carichi, salvo nei casi che essi trasportassero contrabbando di guerra o che tentassero di violare un blocco.

3. Voi farete attenzione che lo esercizio della pesca sulle coste nemiche non porti seco verun incaglio o pregiudizio alle operazioni militari marittime che sarete chiamati a compiere.

4. Terrete presente di dovervi astenere dall'esercizio di qualsiasi atto di ostilità nei porti o nelle acque territoriali di Potenze neutre, con avvertenza che il limite delle acque territoriali si estende ad una portata di cannone dal lido.

5. Voi catturerete i bastimenti di commercio nazionali neutri e nemici che; — *a*) Tentassero di violare un blocco; — *b*) Trasportassero contrabbando di guerra per conto o a destinazione del nemico.

6. S'intende da sè che la violazione del blocco risulta tanto dal tentativo di penetrare nel luogo bloccato che dal tentativo di sortirne dopo la proclamazione del blocco stesso, a meno che in quest'ultimo caso, non si tratti di bastimento in zavorra o con

un carico preso avanti il blocco od entro il termine fissato dal Comandante del blocco; termine che dovrà sempre essere sufficiente per proteggere la navigazione ed il commercio di buona fede.

7. Un blocco non è di diritto conosciuto da un bastimento che si diriga verso un porto bloccato se non dopo che la notificazione speciale ne sia stata inscritta sulle sue carte di bordo da uno dei bastimenti di guerra bloccanti. Questa formalità voi non dovrete punto trascurare di adempiere tutte le volte che sarete incaricato di una operazione di questo genere.

8. Sono contrabbando di guerra: i cannoni, mortai, fucili, le carabine, i revolvers, le pistole, sciabole ed altre armi da fuoco o portatili d'ogni genere; i proietti, la polvere da guerra, il cotone fulminante e le munizioni da guerra di qualunque specie; i soldati di terra e di mare regolari o volontari; gli attrezzi e gli oggetti di vestiario ed armamento militare; i dispacci e la corrispondenza ufficiale e generalmente tutto ciò che senza subire ulteriore manipolazione possa servire ad immediato armamento marittimo o terrestre. — Sono inoltre considerati come contrabbando di guerra lo zolfo ed il nitro.

9. Se per rilascio forzato in causa di cattivo tempo o di mancanza di viveri, ecc., un bastimento neutro volesse entrare in un porto bloccato, voi lo permetterete dietro giustificazione della sussistente forza maggiore che a ciò lo obbligasse. Ma se il naviglio stesso portasse degli articoli di contrabbando di guerra, voi farete in modo ch'esso li depositi a bordo della vostra nave o di una delle altre che sostengono il blocco.

10. Per compiere i doveri risultanti dalle precedenti istruzioni voi avrete ad esercitare il diritto di visita; ed io quindi vi indico in qual guisa dovrete procedere affinchè da tale diritto non possa sorgere alcuna spiacevole difficoltà. Sebbene questo diritto in tempo di guerra possa essere illimitato (salvo quanto è detto all'articolo seguente), nondimeno io vi raccomando di non esercitarlo che nei paraggi e nelle circostanze che daranno dei motivi fondati per credere che da questo esercizio possa risultarne la confisca del bastimento visitato. — Voi opererete adunque nel modo seguente:

a) Quando avrete a riconoscere e visitare un bastimento mercantile, voi issere'e la bandiera nazionale accompagnandola con un colpo di cannone a polvere, segnale al quale il bastimento dovrà rispondere issando la propria bandiera; se egli non obbedisce voi agirete in conseguenza secondo i regolamenti di bordo, fintantochè egli non lo faccia.

b) Se il bastimento mercantile si fermasse tosto ed issasse la propria bandiera, voi rimarrete alla distanza che vi sembrerà conveniente secondo lo stato del vento e del mare o qualunque altra circostanza che qui non sia possibile prevedere, ma vigilando sempre alla sicurezza della imbarcazione che voi invierete alla ricognizione. In questa contingenza io vi raccomando però la più grande cura perchè la moderazione sia congiunta, nell'atto di cui trattasi, col soccorso del quale potesse aver bisogno l'imbarcazione destinata alla ricognizione, e voi potrete manovrare conformemente a quanto fu detto al principio di questo paragrafo.

c) Subito che il bastimento mercantile si sarà messo in panna voi gl'invierete una imbarcazione comandata da un Ufficiale. Questi, accompagnato soltanto da due o tre uomini, monterà a bordo e procederà a riconoscere la nazionalità e la specie del bastimento e se egli sia o no impiegato ad un commercio illecito, vale a dire se egli porti degli articoli od altro di contrabbando di guerra. — Perciò l'Ufficiale esigerà che il Capitano gli presenti la patente di nazionalità, il ruolo d'equipaggio, la patente di sanità del luogo di partenza ed i documenti che certifichino la natura del carico, e se dall'esame di essi risulti che il bastimento non abbia contrabbando di guerra per conto o a destinazione del nemico, la visita sarà così terminata ed il bastimento rimarrà in libertà facendone relativa annotazione nelle sue carte di bordo. Ma se questi documenti provassero l'esistenza a bordo di contrabbando di guerra, voi catturerete il bastimento, v'impossesserete delle carte di bordo, e vi regolerete conformemente alle disposizioni dei Regolamenti di bordo, fatta avvertenza che anche in questo ultimo caso voi non dovrete fare aprire i boccaporti, gli armadi ed altri ripostigli collo scopo di riconoscere si vi sieno altre carte o mercanzie sospette.

d) S'intende però che tutto ciò che è indicato nei paragrafi di questo articolo non altera punto le discipline prescritte per il caso che si trattasse d'infrangere il blocco.

e) Voi dovrete aver presente che se delle circostanze fortuite vi allontanassero dalla linea di blocco, e vi portassero sulle acque territoriali di un paese neutro, il diritto di visita dovrà cessare nelle acque stesse, e ciò in analogia a quanto sta espresso nel precedente articolo quarto.

11. Non visiterete i bastimenti che si trovassero in un convoglio scortato da un bastimento da guerra neutro, e vi limiterete a domandare al comandante del convoglio una lista dei bastimenti posti sotto la sua protezione, con dichiarazione scritta che a bordo di essi non esiste contrabbando di guerra per conto o a destinazione del nemico. Se non di meno voi potrete supporre che la buona fede del comandante del convoglio sia stata sorpresa, comunicherete i vostri sospetti al detto comandante, il quale procederà solo alla visita del bastimento sospetto.

12. Nel caso di cattura di un bastimento da guerra voi vi limiterete a constatarlo sul vostro giornale e procederete a condurre la preda nel modo il più conforme alla sicurezza degli equipaggi, ai quali la confiderete tenendo presente l'art. 94 del Regolamento sul servizio di bordo.

Firenze, il 20 giugno 1866. *Il Ministro della Marina* DEPRETIS.

(N. 2984) DECRETO MINISTERIALE

inserto nella Gazzetta Ufficiale il 23 giugno 1866.

Qualità e quantità dei biglietti da emettersi dalla Banca Nazionale.

Veduti i Reali Decreti 1 e 17 maggio 1866, n. 2873 e 2914; veduti i Decreti Ministeriali delli 19 maggio e 2 giugno dello stesso anno, num. 2919 e 2961, il Ministro delle Finanze determina quanto segue:

Art. 1. Il numero dei biglietti da lire 10, che la Banca Nazionale nel Regno d'Italia emetterà in virtù del Decreto Reale del 17 maggio 1866, determinato dal Decreto Ministeriale del 19 dello stesso mese, è aumentato di altri due milioni rappresentanti il valore di venti milioni di lire. — V. alla pag. 975.

Art. 2. La quantità dei biglietti con cui la Banca Nazionale nel Regno d'Italia pagherà al Tesoro dello Stato il mutuo di 250 milioni di lire ordinato coll'art. 1 del Decreto 1° maggio 1866, che fu fissata dal Decreto Ministeriale 2 giugno 1866, resta stabilita come infra:

Per lire 40 milioni in biglietti da lire 10.
Per lire 40 milioni in biglietti da lire 20.
Per lire 20 milioni in biglietti da lire 50.
Per lire 40 milioni in biglietti da lire 100.
Per lire 110 milioni in biglietti da lire 250, 500 e 1,000.

Il presente Decreto sarà inserto nella Raccolta Ufficiale degli Atti del Governo.

Dato a Firenze il 22 giugno 1866.

Il Ministro A. SCIALOJA.

Firenze, 10 maggio 1866.

Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti e Sotto-Prefetti.

Divieto ai Funzionari ed Impiegati di allontanarsi dal loro posto, ed obbligo agli assenti di farvi immediato ritorno.

Di fronte alle imperiose circostanze in cui versa il Paese, il Ministero dell'Interno crede necessario che nessuno dei Funzionari o degl'Impiegati da esso dipendenti si trovi ora lontano dal suo posto.

In conseguenza invita tutti quelli fra essi che si trovano assenti per causa o di traslocazione o di congedo, a qualunque grado appartengano, a raggiungere indilatamente il proprio Ufficio, e revoca ogni disposizione che ne autorizzava l'assenza.

La S. V. vorrà quindi provvedere a che sia tosto notificata tale disposizione non solo ai Funzionari e Impiegati appartenenti all'Ufficio cui ella è proposto, e che ora sono fuori residenza, ma ben anche a quelli che assenti da un Ufficio dipendente da questo Ministero, ella sappia trovarsi momentaneamente costì.

Il sottoscritto non dubita che nella solennità del momento alcuno possa mancare all'appello. Gradirà però di conoscere le pratiche che la S. V. avrà fatto al riguardo, e quando i Funzionari e gl'Impiegati degli Uffici da lei dipendenti si restituiranno al loro posto. *Pel Ministro*, Alasia.

Firenze, 14 *maggio* 1866.

Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti ed ai Questori.

Istruzioni pel pagamento delle indennità di via agl'indigenti forniti di trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi.

All'art. 3, paragrafo 2 del Regolamento 24 giugno 1860 è stabilito non doversi corrispondere alcuna indennità di via agli indigenti cui sono concessi i mezzi di rimpatrio sulle ferrovie e sui piroscafi, se non quando la distanza che debbono percorrere oltrepassi gli 80 chilometri o siavi interruzione nella corsa per cui la durata del viaggio debba eccedere le sei ore. — V. Celerif. 1860, pag. 1137-37.

Oltrepassando la distanza gli 80 chilometri od essendovi la notata interruzione di viaggio, l'indennità di via a corrispondersi è fissata in ragione di 20 centesimi ogni 25 chilometri.

Ciò malgrado, nelle contabilità che vengono trasmesse a questo Ministero pel rimborso ai Comuni delle anticipazioni fatte al predetto titolo, spessissime volte avviene di trovarvi annotate somme per indennità corrisposte ad indigenti forniti di viaggio gratuito sulle ferrovie e sui piroscafi per viaggio in meno di una distanza di 80 chilometri, la qual cosa fa sì che tali spese non si possono rimborsare perchè illegale il pagamento.

Importa dunque vengano richiamati i Funzionari autorizzati al rilascio dei fogli di via per rimpatrio d'indigenti, con indennità e mezzi di trasporto, alla stretta e precisa osservanza del Regolamento, richiamandone loro a memoria non solo l'indole e il concetto, ma eziandio col diramare istruzioni mediante cui ogni indebita assegnazione di indennità che potesse venir fatta in avvenire, non possa sortire il suo effetto se non a carico di chi l'ha ordinata, o veramente si è prestato nel tradurla ad effetto.

Ed a questo oggetto il Ministero invita i signori Prefetti a prevenire le Amministrazioni Comunali della Provincia da essi amministrata, ed in cui sono stabilite stazioni ferroviarie o partenze con piroscafi, che d'ora in poi abbiano a rifiutare l'accettazione e il pagamento di tasse portanti indennità conteggiate sovra una distanza minore degli 80 chilometri, da percorrersi in ferrovia o piroscafi, salvo a sopportarne esse medesime il carico, e d'ingiungere ai loro dipendenti di non riempiere tessere nè firmarle per indennità corrispondenti a distanze minori di 80 chilometri, se non vogliono incontrare la responsabilità del rimborso verso i Comuni che le hanno anticipate.

In ogni caso il Ministero dichiara voler restare fin d'ora estraneo al rimborso di tali spese.

Pel Ministro, Alasia.

Firenze, 17 *maggio* 1866.

Circolare (N. 26) del Ministero dell'Interno ai Prefetti e Sotto-Prefetti.

Anticipazione di spese per la stampa delle sentenze penali.

Essendosi stabilito dall'articolo 114 della nuova tariffa penale, approvata dal Regio Decreto 23 dicembre 1865, nº 2701, che la spesa occorrente per la stampa delle sentenze penali che debbono pubblicarsi a mente dell'articolo 23 del Codice penale, debba essere anticipata dalle Procure Generali presso le Corti d'Appello, per esserne poi rim-

borsate dal Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti coi fondi stanziati nel proprio bilancio per spese di giustizia penale, il sottoscritto si reca a premura di fare avvertiti i signori Prefetti e Sotto-Prefetti che restano da ora innanzi esonerati di anticipare la spesa predetta. *Pel Ministro*, ALASIA.

Firenze, 22 *maggio* 1866.

Circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti e Sotto-Prefetti.

Rinnovazione dei Consigli Sanitari ed aggiunta di nuovi individui.

I Consigli sanitari del Regno ai termini dell'art. 14 del Regolamento 8 giugno 1865 sulla sanità pubblica, nella prima adunanza del p. v. mese di giugno, debbono procedere alla rinnovazione del terzo dei loro membri per estrazione a sorte.

Per quanto il Ministero debba ritenere che i signori Prefetti o Sotto-Prefetti nella loro rispettiva qualifica di Presidenti dei Consigli Provinciali e Circondariali di sanità, non avrebbero mancato di convocare a tale effetto i Consigli stessi in tempo utile per provvedere entro lo stesso mese di giugno ed in conformità del disposto all'articolo 11 della Legge 20 marzo 1865 (all. C.) a nuove nomine ovvero alla conferma dei Consiglieri sanitari, pure il sottoscritto stima suo debito di raccomandare, siccome fa colla presente, ai signori Prefetti e Sotto-Prefetti ogni maggiore diligenza nell'adempimento della prescrizione di cui si tratta. — V. Suppl. alla Celerif. 1866, N. 2322.

In questa occasione il sottoscritto stima opportuno dichiarare che il Governo del Re ha stabilito in massima di far partecipare alle funzioni di Consigliere sanitario tutti indistintamente i cittadini dello Stato capaci di esercitarle degnamente. Gli è perciò che i signori Prefetti, conformemente ad una tale dichiarazione nello adempiere alle prescrizioni dell'art. 15 del Regolamento sulla sanità pubblica, proporranno al Ministero la nomina di nuovi individui sia che si tratti del Consiglio Provinciale, sia che si tratti di Consiglio Circondariale di sanità, limitando la proposta di conferma nei casi eccezionali della mancanza di altri che possano rimpiazzare coloro i quali vanno a compiere il periodo legale di loro funzione.

Pel Ministro, ALASIA.

Firenze, 22 *maggio* 1866.

Circolare (N. 190, Div. 5) del Ministero della Istruzione Pubblica.

Coscritti delle ultime leve che dimenticarono la istruzione ricevuta nelle scuole elementari.

Sono conosciute le cure di cotesta nobile Provincia per diffondere l'istruzione: è noto com'essa non rifugga dai più gravi carichi per ottenere questo scopo. Dal 1848 in poi il numero delle scuole e la frequenza degli allievi andò rapidamente crescendo, e le spese che ora sostiene sono veramente considerevolissime e degne di essere rammentate con titolo di benemerenza. Epperò in ogni cosa che riguardi l'istruzione popolare, il Ministro è certo di trovare in tutti i Comuni di essa benevola ed attiva cooperazione.

Ora premendo al Ministro di accertare se i risultamenti ottenuti corrispondono alle spese alle quali i Comuni liberalmente si sottopongono, alla moltiplicazione delle scuole ed alla maggiore frequenza dei giovanetti, si trova di fronte ad un fatto doloroso e che vuole essere segnalato per trovar modo di farlo cessare Il fatto è questo: che, osservando la statistica delle recenti leve dal 1856 al 1864, periodo nel quale i maschi avrebbero potuto profittare delle molte scuole pubbliche, si ebbe a verificare che il numero dei coscritti illetterati non sia diminuito quanto si poteva aspettare; che anzi in alcuni circondari delle stesse provincie meglio provvedute di pubbliche scuole, il numero dei coscritti che non sanno nè leggere nè scrivere negli ultimi quattro anni sia andato crescendo, mentre diminuiva in alcuni altri, come appare dalle tavole che qui si uniscono.

Egli è ben vero che simili fatti si riscontrano anche in altre contrade e segnatamente in Francia e nella stessa Prussia, ma in proporzioni minori che presso noi.

Questi fatti ci dimostrano la difficoltà di far penetrare nel popolo l'istruzione, la quale non può dirsi proficua se colui che la riceve non la conserva, e se le cure e

le gravi spese delle pubbliche amministrazioni non ritraggono il dovuto compenso nell'aumento della coltura popolare. Ora se cotesti Comuni pongono in confronto quello che spenderano innanzi al 1848 e il numero di coloro che sapevano leggere e scrivere, con quello che ora spendono con larghezza degna [illegible] elogio e il risultamento che se ne ottiene, si vedrà come sia necessario adoperarsi, perchè queste spese e cure rechino frutto proporzionato.

Le cagioni per le quali si ebbe un così scarso aumento nel numero di quelli che sanno leggere e scrivere, quelle per le quali è avvenuto che questo aumento cessasse negli anni a cui si riferiscono le ultime leve per alcuni circondari, e cominciasse un periodo di decremento, meritano la più seria attenzione. E il Ministro desidera che le Provincie e i Comuni, ricercando le cagioni di questo fatto, vogliano fargli conoscere il risultato dei loro studi.

Bisognerebbe vedere se esse provengono da vizio nell'insegnamento, o da condizioni particolari o generali nella educazione del popolo, Provincia per Provincia, Circondario per Circondario, Comune per Comune, e come operino per recare il risultato che lamentiamo. Giova indagare se per avventura ciò non dipenda da poca idoneità e poco zelo negl'insegnanti, o se in alcune scuole l'insegnamento non sia dato tanto superficialmente che tosto sia dimenticato; se i padri di famiglia compiano l'obbligo loro posto dalla Legge di procacciare ai loro figli di ambo i sessi il benefizio della istruzione; se i Sindaci dal canto loro si mostrino solleciti ad eseguire quanto loro vien raccomandato dagli articoli 326 e 327 della Legge 13 novembre 1859. Bisognerà vedere se manchino le scuole serali o domenicali per adolescenti e per adulti, le quali servono a mantenere e crescere la coltura ricevuta dai sei ai dodici anni: vedere se troppi allievi non si addensino nella scuola pubblica sotto un solo maestro, talchè una parte dei fanciulli non possa essere curata e rimanga senza apprendere mai nulla; o se, mentre cresce il numero delle scuole pubbliche rimanga lo stesso il numero degli alunni che imparano, chiudendosi in pari tempo le scuole private; ed ancora se l'istruzione che si ha ragione di attendere dalle scuole femminili, contribuisca a recar nelle famiglie l'amore di maggiore coltura nei maschi.

Al Ministro sta a cuore che sieno rimosse tutte quelle cagioni che impediscono all'istruzione primaria di portare i suoi frutti, e additandone alcune che crede possano essere le principali, spera dal noto zelo e dalla operosità singolare della S. V. che vorrà rintracciare e indicare le altre; ed insieme l'invita a studiare e proporre quei rimedi che giudicasse più efficaci per far cessare il male che deploriamo.

Il Ministro desidererebbe che si ponesse mente, se forse, dove la scolaresca è molto numerosa, non convenga consigliare al maestro che la ripartisca in sezioni, assegnando a ciascuna di esse una o due ore al giorno, in cui possa direttamente occuparsi di ciascuna e con maggiore profitto; o se non torni più vantaggioso a tutta la popolazione ancora capace di ammaestramento che il Maestro pubblico limiti le ore di scuola pei fanciulli, per consacrarne alcuna ai già grandicelli che ne sono usciti ed agli adulti illetterati, tenendo così il Maestro in conto non solo di Maestro dei fanciulli, ma di Maestro del popolo.— Ved. Celerif. 1859, pag. 1425.

Gioverebbe ponderare se non possa riuscire profittevole d'imporre alle famiglie più agiate una leggera tassa scolastica annuale, per valersene a provvedere al Maestro in troppo numerosa scuola un aiuto o Sotto-Maestro, o procurargli un qualche compenso per quelle maggiori fatiche che presterebbe alla scuola serale o domenicale, o a fornire di libri e carta i fanciulli più poveri, od a sussidiare qualche scuola privata, a condizione che riceva gratuitamente un determinato numero di allievi di qualsiasi età. La concorrenza della scuola privata colla pubblica è di gran momento per destare l'emulazione, e sopperire al gran bisogno di diffondere e conservare l'istruzione.

Perocchè si verifica dalla statistica scolastica di parecchie Provincie, che per esempio, su dieci fanciulli in quelle nelle quali è maggiore la frequenza alla scuola si trovano poi soli sei che all'epoca della leva abbiano conservato la facoltà del leggere e dello scrivere; laddove in altre Provincie nelle quali pure la frequenza è minore, di cinque fanciulli spesso quattro conservano quella abilità; e questo è in parte dovuto al maggior numero delle scuole private, le quali nell'interesse della universale coltura popolana sono da tenersi in gran conto e da aiutarsi dalle potestà amministrative e scolastiche, anzichè trascurarle o guardarle con diffidenza.

Il sottoscritto insomma non fa qui che un rapido cenno di alcuni rimedi sulla cui efficacia desidererebbe che si facesse ponderato esame, e se gliene suggerissero altri che si giudicassero più opportuni per far cessare più prontamente che sia possibile questa vergogna incomportabile da un popolo libero, e che altra volta ebbe il primato nella civiltà.

Il Ministro Berti.

ANALFABETI per 1000 sul Contingente di Leva

PROVINCIE	CIRCONDARI	LEVA DEI NATI NELL'ANNO				
		1839	1840	1841	1842	184
Alessandria	Acqui	394	416	367	376	50
	Alessandria	490	287	262	312	351
	Asti	357	265	287	303	30
	Casale Monferrato	314	330	291	335	43
	Novi	538	535	433	421	5
	Tortona	409	436	377	393	31
Bergamo	Bergamo	•	500	505	646	66
	Clusone	•	371	341	349	32
	Treviglio	•	387	442	508	53
Cremona	Casalmaggiore	•	599	527	575	5
	Crema	•	499	456	585	7
	Cremona	•	372	461	561	507
Genova	Albenga	467	469	458	520	52
	Chiavari	574	569	536	690	64
	Genova	629	633	549	369	5
	Levante	712	489	609	805	66
	Savona	599	546	482	520	48
Novara	Biella	158	147	136	166	15
	Novara	491	393	422	361	37
	Ossola	124	301	153	291	17
	Pallanza	230	153	223	92	27
	Valsesia	154	293	130	145	13
	Vercelli	417	392	447	646	42
Pavia	Bobbio	801	700	436	622	73
	Lomellina	419	824	449	342	40
	Pavia	•	339	407	517	58
	Voghera	246	478	362	417	55
Porto Maurizio	Porto Maurizio	420	275	202	269	36
	San Remo	404	333	359	389	41
Torino	Torino	275	79	231	227	41
	Aosta	149	149	245	217	2
	Ivrea	268	200	349	180	1
	Pinerolo	592	590	427	410	2
	Susa	447	362	289	309	5

Firenze, 23 maggio 1866.

Circolare (Div. 1) del Ministero di Finanze alle Direzioni Generali.

Trattamento da usarsi agl'Impiegati che prendono servizio nell'Esercito o nel Corpo dei Volontari.

Il Ministero interpellato sul trattamento da usarsi agli Impiegati che prendono servizio nell'Esercito, nei Corpi di Volontari, o nella Guardia Nazionale mobilizzata ha stabilito quanto segue:

Gli Impiegati che si arruolano nell'Esercito o nel Corpo dei Volontari saranno trattati come Impiegati in aspettativa per motivi di famiglia; cessando dal servizio militare riprendono il loro posto e lo stipendio di cui sono provvisti; eguale trattamento si usa agli Impiegati i quali appartenendo alle seconde categorie dei contingenti di leva, vennero ora chiamati sotto le bandiere. — Ved. alla pag. 1022.

Gli Impiegati che sono chiamati nella Guardia Nazionale mobilizzata conservano, durante la mobilizzazione, il grado e lo stipendio; sono invece considerati dimissionari coloro i quali senza esservi chiamati entrassero volontariamente nella Guardia Nazionale mobilizzata.

Il Governo crede così di adoperare cogli Impiegati i riguardi consigliati dalle circostanze, impedendo nello stesso tempo che il pubblico servizio soffra troppo per diminuzione di Personale.

Mentre s'invita cotesta Direzione Generale ad attenersi alle massime sovraccennate, il sottoscritto non crede inutile di soggiungere che la diversità di trattamento degli Impiegati che si assentano dall'Ufficio per assumere servizio militare, è giustificata evidentemente dalla diversa condizione loro nell'adempiere ai doveri di cittadini e di funzionari.

Coloro che si arruolano volontari si espongono ad un grave pericolo per la difesa diretta del Paese, e l'opera che prestano in tale guisa compensa in merito il servizio civile; quelli che per legge sono mobilizzati nella Guardia Nazionale subiscono una condizione alla quale non ponno sottrarsi; non sarebbe quindi giusto che soffrissero essi detrimento da un fatto indipendente dalla loro volontà, e che la Legge previde benissimo comprendendo gli Impiegati nella Guardia Nazionale mobile; gli Impiegati al contrario che, sebbene non chiamati, volessero entrare nella Guardia mobilizzata, pospongono il dovere dell'Ufficio ad un interesse che non è altrettanto grave, poichè, oltre di non assumere la difesa diretta del Paese, il bisogno dell'opera loro non è constatato in alcuna guisa dal momento che non sono chiamati in servizio tutte le categorie della Guardia Nazionale mobile; l'atto che essi compiono non è nè generoso come quello dei volontari, nè indispensabile come quello dei militi mobilizzati per legge.

Poteva forse nascer dubbio sui riguardi da usarsi agli Impiegati compresi nelle seconde categorie dei contingenti di leva, ma non si esitò a trattarli al pari degli Impiegati arruolatisi volontariamente, riflettendo che, quantunque prima di entrare, o dopo entrati negli impieghi pubblici conoscessero di dovere soddisfare agli obblighi di leva, conoscevano pure che le seconde categorie dei contingenti si considerano in congedo per tempo indeterminato, e la loro chiamata sotto le armi è così eccezionale da non doversi ritenere quale un impedimento permanente a percorrere la carriera degli impieghi.

Queste disposizioni non riguardano il Corpo delle Guardie Doganali.

Pel Ministro, G. Finali.

Firenze, 24 maggio 1866.

Circolare (N. 547) del Ministero delle Finanze (Direzione generale delle Gabelle).

Arruolamento d'Impiegati Doganali nell'Esercito o nei Corpi dei Volontari.

Sul trattamento da usarsi agli Impiegati che chiamati o spontanei prendono servizio nell'Esercito regolare o nei Corpi dei Volontari, o che entrano a far parte della Guardia Nazionale mobilizzata, comunico testualmente in allegato una disposizione del signor Ministro, che i signori Direttori ed Impiegati tutti dovranno riguardare come un'assoluta indeclinabile norma. — *Ved. la Circolare precedente.*

È ovvio che gl'Impiegati i quali intendono di partire come Volontari non potranno farlo senza il previo permesso almeno della Direzione Compartimentale, affinchè questa possa in tempo provvedere, onde non nascano massimi disguidi nel servizio.

Le accennate disposizioni non riguardano il Corpo delle Guardie Doganali. Nessuno che ne faccia parte sia esso ufficiale, graduato o guardia, può arruolarsi spontaneamente nell'Esercito o nei Corpi dei Volontari o entrar nella Guardia mobilizzata a meno che non ne ottenesse dalla superiore Autorità speciale permesso che non potrà però di regola essere concesso.

La Guardia Doganale è oggi grandemente assottigliata pel forte numero dei suoi agenti chiamati dalla legge sotto le militari insegne. Coloro che rimangono al Corpo devono raddoppiare di attività e di ardore per tutelare quelle rendite erariali che sono il nerbo della guerra.

Nè in ciò solo consiste il compito utilissimo della Guardia Doganale. Nelle circostanze supreme in cui versa il Paese, più che mai necessario è il concorso di essa nel mantenere inalterato l'ordine interno e nello impedire che dall'estero s'introducano, oltrechè generi di contrabbando, esploratori, briganti, nemici del Governo e della Patria.

Se la Guardia Doganale non corrispondesse a questo doppio gelosissimo còmpito, la Nazione ne patirebbe gravissimo detrimento.

Il Direttore generale CAPPELLARI.

Firenze, 25 maggio 1866.

Circolare (N. 28) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Comunicazione ai difensori erariali presso il Contenzioso Finanziario di tutti i documenti e notizie relative alla lite vertente.

A risparmio di tempo e per la più pronta e regolare instaurazione dei giudizii, nei quali sono interessate le Amministrazioni dello Stato, il Ministero delle Finanze fa vive raccomandazioni presso lo scrivente, affinchè, quando gli Uffici pubblici richieggano le Direzioni del Contenzioso Finanziario di sostenere liti per conto dell'Amministrazione dello Stato, abbiano contemporaneamente a comunicare alle Direzioni stesse tutti i documenti e le notizie relative all'affare in questione, sicchè i difensori erariali possano tosto farsi un giusto concetto della causa che si deve iniziare.

Il sottoscritto pregiasi dare di ciò partecipazione al signor Prefetto, affinchè cotesta Prefettura e gli Uffici dalla medesima dipendenti vogliano uniformarsi alla saggia raccomandazione suespressa del Ministro delle Finanze.

Pel Ministro, ALASIA.

Firenze, 28 maggio 1866.

Circolare del Ministero dell'Interno alle Prefetture e Sotto-Prefetture.

Riparto della spesa per registri supplementari dello stato civile.

Per la provvista di vari registri supplementari dello stato civile fatta per gli ultimi due mesi dell'anno 1864 e per tutto il 1865 ai Comuni delle antiche Provincie di Terraferma, delle Romagne e delle Marche, occorse la spesa di L. 556.

Questo Ministero fece il riparto di detta somma fra li accennati Comuni giusta il Regolamento 20 giugno 1857 sulla complessiva loro popolazione; ed in seguito a tale ripartizione venne a risultare che il quoto individuale è di L. 0,005,402,32 e che conseguentemente a codesto Circondario per la sua popolazione di... abitanti tocca la somma di lire....

Ora il sottoscritto prega codest'Ufficio d'eseguire sulla medesima base il riparto di detta somma fra i Comuni del Circondario, di trasmettere colla maggiore possibile sollecitudine a questo Ministero l'elenco dei Comuni stessi, coll'indicazione delle somme a ciascuno attribuite e di provvedere che senza ritardo sia operato il versamento delle rispettive quote nelle Tesorerie locali. — Ved. Celerif. 1857, pag. 68 e 97.

Pel Ministro, SALINO.

Firenze, 2 giugno 1866.

Circolare (Div. 3) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Se i Cancellieri siano risponsabili delle irregolarità commesse nell'osservanza della Tariffa civile in gennaio e febbraio 1866.

Poichè non fu possibile portare a conoscenza delle Autorità giudiziarie pel 1º di gennaio la nuova Tariffa civile, il Ministero di Giustizia e quello delle Finanze hanno d'accordo stabilito di non tenere responsabili i Cancellieri delle riscossioni omesse od insufficienti dei mesi di gennaio e febbraio, e di esigere la rigorosa applicazione della Tariffa medesima soltanto dal primo giorno di marzo.

Il sottoscritto prega il signor Procuratore Generale di comunicare una simile determinazione a tutte le Cancellerie giudiziarie da esso dipendenti.

Pel Ministro, BORGATTI.

Firenze, 2 giugno 1866.

Circolare (Div. 8) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Informazioni per determinare il numero degli Scrivani presso le Corti d'appello, i Tribunali civili e correzionali e le Preture.

Quando entrarono in vigore le nuove Leggi di ordinamento giudiziario e di procedura, se questo Ministero non ha dato tosto i provvedimenti per la formazione delle piante organiche, giusta il capoverso dell'articolo 156 della Legge di ordinamento, si fu per lasciare ai Primi Presidenti ed ai Procuratori Generali il mezzo di potere più agevolmente provvedere temporaneamente all'avviamento del servizio dei Copisti e degli Scrivani delle Cancellerie senza aggravare di inutili spese i Cancellieri o l'Erario. — Ved. alle pag. 329-30, 353 e 481.

Ma essendo avvenuto che in vari collegi, in luogo di valersi dell'opera di Copisti *straordinari* retribuiti in proporzione del loro lavoro, si è stimato di nominare scrivani a stipendio fisso in numero molto superiore alle ordinarie esigenze del servizio, e nell'assegnare gli stipendi si è pure accordato a molti fra essi il massimo fissato dal Regolamento prima che ne fossero con R. Decreto determinate le classi ed il numero, il sottoscritto volendo ovviare tali irregolarità e nel tempo stesso procurarsi gli elementi necessari per provvedere definitivamente a questa parte del servizio, si rivolge alle SS. LL. pregandole di invitare i Cancellieri da loro dipendenti a compilare *nel termine di giorni dieci* dalla comunicazione della presente uno stato conforme al modulo annesso (nº 1), indicando *distintamente* ed in modo preciso:

1º Nella prima colonna i lavori ai quali intendono provvedere coll'opera dei Vice-Cancellieri e Vice-Cancellieri aggiunti menzionati nelle tabelle annesse al R. Decreto 14 dicembre 1865, nº 2636, ritenendo come nominati tutti i Funzionari ivi indicati.

2º Nella seconda colonna, il numero dei Vice-Cancellieri o Vice-Cancellieri Aggiunti che credono necessari per ciascuna parte di servizio.

In altro simile stato (nº 2), dovranno, seguendo le stesse norme, indicare *distintamente* i lavori da eseguirsi dagli Scrivani ed il numero che per essi lavori sarà necessario, e complessivamente il numero di quelli ai quali sarebbe affidata la spedizione delle copie. Nella formazione dei due stati ora accennati dovranno ritenere i Cancellieri essere intendimento del Governo:

a) Che da essi, oltre alla direzione e vigilanza del servizio, si concorra direttamente alla spedizione di quegli affari, nei quali potrà essere più utile la loro opera, secondo le istruzioni che riceveranno dai Capi dei Collegi rispettivi;

b) Che i Vice-Cancellieri e Vice-Cancellieri Aggiunti addetti alle udienze civili debbano redigere i verbali mentre si stanno trattando le cause (art. 349 del Regolamento generale), e nelle altre ore d'ufficio debbano coadiuvare alla scrittura degli originali delle sentenze, dei processi verbali d'esami e delle perizie, e di altri simili atti, non che dei processi verbali delle udienze e degli atti *contraddittorii* che hanno luogo avanti i Presidenti o Giudici commessi;

c) Che gli stessi Vice-Cancellieri e Vice-Cancellieri Aggiunti debbano coadiuvare alla tenuta dei registri e prestare l'opera loro a tutti indistintamente quei servizi, pei quali fossero richiesti dai Cancellieri, per quanto lo consentano le altre attribuzioni loro specialmente affidate.

d) Che i Vice-Cancellieri e Vice-Cancellieri Aggiunti debbano prestarsi promiscuamente al servizio delle Corti d'assise e delle Sezioni d'accusa, come pure alla

compilazione dei processi verbali, alla scrittura degli originali delle sentenze, alla redazione delle note o specifiche di spese, alla tenuta dei registri ed in genere a tutto ciò che può essere necessario alla conservazione e spedizione degli oggetti sequestrati.

e) Che le stesse attribuzioni siano assegnate, nelle Cancellerie dei Tribunali, a quei Vice-Cancellieri od Aggiunti che vengono incaricati del servizio delle udienze.

f) Che i Vice-Cancellieri od Aggiunti addetti agli Uffici d'istruzione sieno pure incaricati di redigere le note di spese allegate ai processi, le copie delle ordinanze da trasmettersi all'Ufficio superiore e di concorrere secondo il bisogno alla tenuta dei registri dell'Ufficio.

g) Che gli Scrivani siano impiegati nella tenuta dei registri e nella spedizione delle copie e di altri affari di Cancelleria in materia sì civile che penale, ma solamente quando sia giustificato che non possano attendervi i Cancellieri, Vice-Cancellieri od Aggiunti.

Nel calcolare il numero degli Scrivani i Cancellieri dovranno avvertire che non solo è obbligo loro d'indicare nello stato il numero di quelli che saranno strettamente necessari, ma debbono eziandio ritenere che il Governo confida che i proventi delle Cancellerie debbano essere più che sufficienti alle spese occorrenti; e che esso quindi non intende sopportare il peso di sussidi, se non nel caso in cui sia realmente giustificata la necessità dell'opera dalla qualità e quantità degli atti e dalle copie spedite per uso di pubblico servizio e senza pagamento. Onde è che non potrebbesi ammettere, salvi i casi veramente eccezionali, che vi abbiano ad essere scrivani nominati se non quando i diritti di decimo, di copia e di accesso sieno sufficienti a retribuirli.

I Cancellieri dovranno unire ai due stati richiesti colla presente un elenco nominativo degli Scrivani che tenevano occupati a stipendio fisso e di quelli retribuiti in proporzione di lavoro nell'anno 1865 (mod. nº 3), ed un rapporto nel quale sieno da essi indicate quelle speciali circostanze di fatto e quelle osservazioni che ravviseranno meritevoli di considerazione, o necessarie a giustificare le fatte proposte.

Gli stati medesimi ed il rapporto dovranno essere dai Cancellieri dei Tribunali rimessi ai Procuratori del Re, i quali esprimeranno il loro avviso proponendo quelle modificazioni ed aggiunte che crederanno opportune, e quindi li rimetteranno ai Presidenti perchè diano anche essi il loro avviso e trasmettano tanto gli stati, quanto le note e gli allegati ai Primi Presidenti delle Corti d'appello.

I Primi Presidenti, appena ricevuti gli stati medesimi e le note od i rapporti allegati, procederanno al loro esame di accordo co'Procuratori Generali e daranno su di essi il loro parere, proponendo quelle modificazioni che crederanno opportune tanto sul numero degli Scrivani, quanto sulla distribuzione del lavoro. La stessa cosa faranno per gli stati ed i rapporti che saranno loro presentati dai Cancellieri delle Corti, e quindi rimetteranno tutti gl'indicati stati ed avvisi a questo Ministero in un piego *raccomandata d'ufficio*.

Le SS. LL. vorranno poi con separato rapporto proporre a questo Ministero quei provvedimenti che crederanno più opportuni e suggerire ad un tempo quelle modificazioni che credessero necessarie al Regolamento Generale Giudiziario, allo scopo di conciliare il buon andamento del servizio delle Cancellerie colla maggiore possibile semplicità e tenendo conto di tutte le fonti di reddito che dalle tariffe in vigore sono devolute ai Cancellieri per decimo, copie ed accessi.

Nel caso di dissenso coi Primi Presidenti, i Procuratori Generali trasmetteranno direttamente a questo Ministero un rapporto separato, indicando le ragioni del dissenso e i provvedimenti che ravviseranno opportuni.

Le SS. LL. vorranno avvertire i Cancellieri che nel calcolo dei possibili lavori non dovranno darsi carico di quelli che potessero occorrere *in casi eccezionali e di urgenza* per spedizione di copie, o di altri affari, pei quali sarà provveduto con prescrizioni speciali. Ed avvertiranno ancora che il Governo vuole osservato nelle Cancellerie l'orario fissato dall'articolo 117 del Regolamento generale giudiziario, e richiede ad un tempo che dai Funzionari sia usata la dovuta diligenza e sollecitudine nella spedizione degli affari loro affidati.

Quanto alle Cancellerie de'mandamenti le SS. LL. dovranno indicare in separato elenco quelle per le quali possano essere ammessi in pianta alcuni Scrivani, ritenendo sempre che devono assolutamente esser esclusi da questo numero le Cancellerie nelle quali i proventi di decimo, copie ed accessi, fossero insufficienti a sopperire al loro stipendio e nel tempo stesso alle altre spese d'Ufficio.

Il sottoscritto crede superfluo il raccomandare ai signori Primi Presidenti e Procuratori Generali di adoperare la massima cura nello esame dei rapporti e degli stati che verranno loro trasmessi, specialmente per impedire che si aggravino le

Cancellerie di inutili spese di Scrivani e Copisti con danno dell'Erario o dei Funzionari che vi sono addetti; e confidando pienamente nella sagacia delle SS. LL., Le prega per ultimo a voler provvedere che le chieste informazioni sieno trasmesse a questo Ministero non più tardi del giorno 30 del corrente mese di giugno.

Pel Ministro, Borgatti.

Firenze, 2 *giugno* 1868.

Circolare (Div. 3) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Informazioni sul personale dei Commessi e Copisti nelle Segreterie Giudiziarie.

L'art. 282 della Legge di ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, nº 2626, ha mantenuto i Commessi delle Cancellerie e Segreterie nelle Provincie Napoletane e Siciliane, i Copisti, Aiuti-Copisti e Copisti aggregati nella Toscana coi loro stipendi ed assegni, finchè non vengano altrimenti collocati. — V. alle p. 329-30, 353 e 481.

Questo grave peso conservato a carico dell'Erario fu in parte attenuato da quanto è prescritto dal successivo art. 284, col quale fu imposto l'obbligo ai Cancellieri di rilasciare a favore dell'Erario medesimo sui proventi indicati nell'articolo 156, dedotte le spese d'ufficio, una somma corrispondente alla retribuzione minima di altrettanti Scrivani, quanti sono i Commessi o Copisti applicati, stando sempre nei limiti delle piante organiche da stabilirsi per gli Scrivani.

Per attuare adeguatamente siffatte prescrizioni e rendere meno gravoso all'Erario l'obbliga impostogli, il sottoscritto ha riconosciuto essere indispensabile:

1º Che le Commissioni istituite dall'art. 136 del Regolamento generale giudiziario stabiliscano approssimativamente le spese delle Cancellerie rispettive;

2º Che per i Commessi e Copisti che hanno stipendio a carico dell'Erario debbano i Cancellieri versare regolarmente, e cogli altri proventi devoluti allo Stato, anche le somme corrispondenti allo stipendio minimo che ai Commessi e Copisti sarebbe dovuto ai termini dell'art. 32 del detto Regolamento, deducendole dai diritti di copia e dalle tasse di accesso;

3º Che appena formate le piante del Personale degli Scrivani, sia provveduto alla destinazione ad altre Cancellerie di quelli tra i Commessi o Copisti che saranno in eccedenza, colla loro nomina a Vice-Cancellieri o Vice-Cancellieri Aggiunti, od applicandoli a fare le veci di Scrivani.

Il sottoscritto invita perciò le SS. LL. a voler provvedere, ove già non siasi provveduto, che sieno nel più breve termine possibile riunite le suddette Commissioni, e sieno determinate le somme occorrenti per le spese d'ufficio delle singole Cancellerie, avvertendo specialmente:

a) Che vi si devono comprendere le somme tutte occorrenti per lo stipendio di un adeguato numero di Scrivani, per le provviste di registri, carta, penne ed altri oggetti indispensabili all'andamento del servizio;

b) Che devono pure esservi comprese le spese occorrenti per legna, e servizio o pulizia dei locali occupati dalle Cancellerie medesime;

c) Che fra le spese della provvista dei registri non deve essere compresa la tassa di bollo fatta solo eccezione per il repertorio prescritto dalla Legge 21 aprile 1862 sulle tasse di registro, ed eccettuati pure il libro delle registrazioni, il foglio d'udienza ed il registro degli afferenti agli incanti; imperocchè, mentre per questi registri la spesa di bollo è a loro carico, per gli altri tutti invece deve ricadere a carico dei privati, verso i quali hanno diritto a rimborso in proporzione dei fogli o delle pagine impiegate.

Per assicurare il pagamento della quota di stipendio ai Commessi o Copisti, posta a carico dei proventi riservati ai Cancellieri dall'art. 284 della Legge di ordinamento, i signori Procuratori Generali e Procuratori del Re dovranno invigilare che il versamento della somma corrispondente sia eseguito *senza ritenzione di alcun decimo*, e ne sia riportata separata quitanza con indicazione *in rimborso di stipendio a Commessi o Copisti*.

Si dovrà poi far risultare di tali versamenti nei processi verbali delle verifiche trimestrali prescritte dal nº 440 della Tariffa civile; ed i Cancellieri avranno obbligo di farne menzione negli stati mensili (modulo nº 3 annesso alla tariffa) dopo l'annotazione della *distinta del fondo di cassa*.

Affinchè lo scrivente possa provvedere alla formazione delle piante degli Scrivani, e tener conto delle condizioni speciali di età, di capacità e di famiglia dei singoli Commessi e Copisti che ricevono uno stipendio fisso dallo Stato, i Presidenti dei

Tribunali e Procuratori del Re formeranno un elenco, valendosi del modulo annesso, ed indicando nella seconda colonna e distintamente cognome, nome, paternità, età, Comune e Circondario di nascita di ciascun Commesso o Copista; nella terza, se è celibe, oppure ammogliato o vedovo, se con prole, ed in qual numero; nella quarta lo stipendio di cui sono provvisti a carico dello Stato, compresa la quota che dovrebbe essere rimborsata dalla Cancelleria; nella quinta se ha sufficiente abilità per essere nominato Vice-Cancelliere, o se meglio convenga conservarlo al posto di Scrivano, se abbia date prove di diligenza ed assiduità ai lavori affidatigli, e finalmente se per infermità o per altri speciali motivi debba essere dispensato dall'ufficio o destinato ad altra Cancelleria.

Gli elenchi in tal modo redatti saranno firmati dagli stessi Presidenti e Procuratori del Re, ed in caso di dissenso sarà riportato nello stato l'avviso dei primi, ed i Procuratori del Re riferiranno con nota a parte ai rispettivi Procuratori Generali le ragioni del dissenso ed il loro avviso sui provvedimenti da emanare.

I Presidenti dei Tribunali trasmetteranno i detti elenchi *nel termine di giorni dieci* dalla ricevuta della presente ai Primi Presidenti delle rispettive Corti, i quali d'accordo coi Procuratori Generali faranno le loro osservazioni nella colonna sesta a tal uopo riservata, tenendo conto delle osservazioni che si fossero fatte dai Procuratori del Re in caso di dissenso, ed allegando le note da essi trasmesse; proporranno inoltre quei provvedimenti che ravviseranno opportuni nell'interesse del servizio, quando credano che i Commessi possano essere nominati ai posti di Vice-Cancellieri o Vice-Cancellieri Aggiunti che fossero vacanti, oppure dovessero essere traslocati o dispensati dal servizio.

Per i Commessi e Copisti addetti alle Cancellerie delle rispettive Corti e gli elenchi dovranno essere redatti dai Cancellieri i quali vi aggiungeranno pure le informazioni, e le SS. LL. faranno sulle medesime, come fu prescritto per gli stati relativi ai Tribunali, le osservazioni e proposte nella colonna a tal uopo riservata.

E siccome consta al sottoscritto che non pochi dei Commessi, o sono inetti al servizio che dovrebbero prestare, oppure non usarono sempre la voluta diligenza e sollecitudine nell'adempimento dei loro doveri, e che alcuni lo trascurarono affatto, vorranno perciò le SS. LL. assumere precise informazioni sui medesimi anche per mezzo dei Cancellieri dei Tribunali, avvertendo questi ultimi e quelli delle Corti, che dovranno imputare a se stessi se per essersi applicate alle loro Cancellerie persone meno diligenti od inette, si troveranno poi nella necessità di dover sopportare coi proventi loro riservati delle spese per Scrivani straordinari, quando le somme occorrenti avrebbero potuto essere convertite a vantaggio loro e degli altri Funzionari delle Cancellerie medesime.

Il sottoscritto spera che le informazioni richieste verranno date alle SS. LL. colla più scrupolosa esattezza, ed in ogni caso confida che vorranno, per quanto sta in loro, coadiuvarlo a far cessare ogni irregolarità od abuso, e procureranno che gli stati ed allegati richiesti colla presente Circolare pervengano a questo Ministero colla possibile sollecitudine e non più tardi del giorno 30 del corrente giugno.

Pel Ministro, Borgatti.

Firenze, 4 giugno 1866.

Circolare (N. 30) del Ministero dell'Interno ai Prefetti.

Compilazione degli stati delle distanze per l'applicazione della tariffa in materia penale.

Per l'eseguimento dell'art. 16 del Regio Decreto in data del 23 dicembre 1865 sulla tariffa in materia penale conviene che siano compilate le tabelle delle distanze, ed il Ministero di Grazia e Giustizia ha ufficiato lo scrivente a disporre in proposito verso dei signori Prefetti.

Giusta le prescrizioni del citato articolo e le norme indicate dal suddetto Ministero, al lavoro si deve procedere come segue:

1. Gl'Ingegneri provinciali compileranno lo stato delle distanze in chilometri che separano ciascun Comune dal Capoluogo del Mandamento, e da quelli ove hanno sede il Tribunale correzionale e la Corte d'Appello;

2. Le Giunte d'ogni Comune formeranno con apposita deliberazione un altro stato delle distanze che separano ogni borgata, parrocchia od altra qualsiasi frazione che di-

pende da un Capoluogo tutto insieme riunita, ovvero concorre a formarlo, prendendo per base nell'ultimo caso la borgata, parrocchia o frazione dove esiste la casa Comunale. Esse giunte debbono anche far constare delle distanze che separano la detta località dai Comuni limitrofi, e se le medesime trovansi in senso opposto a quello del Comune da cui dipendono in direzione del Capoluogo di Pretura o Tribunale e Corte d'Appello;

3. In questo secondo stato le Giunte si faranno carico soltanto delle sole borgate, parrocchie o frazioni staccate che comprendono non meno di cento abitanti; qualora si tratti di un numero ragguardevole di case, ville a cascinali a varie distanze si faranno divisioni speciali nello Stato, indicandole per vallate o monti o per vallate in modo di formarsi un complesso di abitanti non minore di cento e non maggiore di dugentocinquanta, segnando la distanza dal punto approssimativamente più centrale. Se per ciascuna di tali regioni o vallate non si hanno più di cento abitanti, si terrà conto della sola distanza del Comune, della parrocchia o della borgata cui esse appartengono;

4. Non è punto necessaria una indicazione geometrica e matematicamente esatta delle distanze, ma bensì una esattezza giusta gli apprezzamenti che di ordinario se ne fanno nell'uso comune delle località;

5. Lo stato delle Giunte dovrà essere controllato e verificato dagli Uffici del Genio Provinciale;

6. Appena compilati gli stati si distribuiranno alle Autorità Giudiziarie.

Il sottoscritto prega i signori Prefetti di dare le necessarie disposizioni, e per agevolare agl'Ingegneri Provinciali la revisione e l'approvazione degli stati preparati dalle Giunte Comunali, ed anche per ottenere un maggiore elemento di garanzia per l'Erario, questo Ministero d'accordo con quello di Grazia e Giustizia ravvisano conveniente che i signori Prefetti diano ad un tempo incarico ai Reali Carabinieri, rivolgendosi ai rispettivi Comandanti di compilare per parte loro gli stati di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 della presente Circolare.

Essi Carabinieri, pratici delle località, le quali per ragioni del loro servizio debbono percorrere di continuo, compieranno facilmente il lavoro ed il raffronto che gl'Ingegneri Provinciali potranno fare fra questi stati e quelli preparati dalle Giunte Comunali, e li metterà in grado di potere con maggiore sollecitudine e con maggiore sicurezza soddisfare all'ufficio che nella preparazione di detti stati loro viene commesso.

Non si dubita che la diligente cooperazione dell'Arma dei Reali Carabinieri sarà efficace. — V. alle pag. 577, 641 e 676.

Pel Ministro, Alasia.

Firenze, 4 giugno 1866.

Circolare (N. 191, Div. 5) del Ministero della Pubblica Istruzione.

Distribuzione dei sussidi alle scuole primarie ed ai maestri elementari.

Volendo questo Ministero distribuire con la maggiore giustizia e nel modo più profittevole la somma dei sussidi dalla Nazione stabiliti a vantaggio della istruzione primaria, io mi rivolgo a V. S. invitandola a mandarmi, con l'approvazione del Consiglio Scolastico, una nota dei maestri che riputerà degni di essere segnalati al Governo per l'opera da loro prestata in pro della educazione popolare.

E perchè questa nota sia compilata in guisa da fornire al Ministero i criteri necessari per proporzionare il sussidio all'opera degli insegnanti, stimo opportuno indicare alla S. V. le norme principali che dovranno seguirsi in tale compilazione.

Si riguarderanno come degni di sussidio;

1° Gli insegnanti che avranno aperto di loro proprio moto scuole serali e festive, ed ottenuto in esse la frequenza continua di un discreto numero di alunni;

2° I maestri e le maestre dei piccoli Comuni rurali, che, provveduti di tenue stipendio, abbiano ottenuto buoni risultati nelle loro scuole;

3° I maestri che per età avanzata, strettezze domestiche e lodevole condotta sieno in particolar modo meritevoli dell'aiuto del Governo, e quelli che per segnalata perizia si siano resi degni di ricompensa.

Sarò poi grato a V. S. se con una proposta a parte, deliberata in adunanza del Consiglio scolastico, vorrà indicarmi i bisogni principali delle scuole, alle quali po-

trebbe concedersi una parte del sussidio, sia per migliorare i locali, sia per provvedere agli arredi, quando i Comuni difettino di mezzi per sopperire a ciò.

È quasi superfluo ch'io noti come, dovendosi la concessione dei sussidi tenere entro i limiti della somma segnata in bilancio, sia necessario che nelle proposte così dei maestri come delle scuole da sussidiare, si mettano in primo ordine i più degni.

Torna per ultimo indispensabile che gli Ispettori, dopo diligente visita, mandino al Ministero ampia e particolareggiata informazione intorno alle scuole poste sotto la loro vigilanza.

Potrà in questa guisa il Ministero, per mezzo di giusta e ragionata distribuzione dei sussidi, ottenere un più certo e generale progresso della primaria istruzione.

Il Ministro Berti.

Torino, 8 giugno 1866.

Circolare (Div. 6) del Ministro dell'Interno ai Prefetti, Sotto-Prefetti, ecc.

È affidata la custodia delle prigioni alla Guardia Nazionale ed agl'Impiegati che hanno ingerenza in tale servizio.

Ora che il Governo ed il Paese han rivolto quasi tutto il pensiero e l'azione ad uno scopo supremo, anche al servizio carcerario è toccata la sua parte di difficoltà.

Richiamata la Truppa che stava a guardia degli Stabilimenti carcerari, obbligati parecchi guardiani a tornare alle bandiere per compiere al dovere della Leva, e partiti molti altri per ingrossare le file dei volontari, si sono indeboliti allo stesso tempo i mezzi che affidavano della sicurezza al di fuori, e mantenevano la interna disciplina. Bensì è lieto il Governo che la Guardia Nazionale, a cui non v'ha sacrifizio che repugni, abbia già posto sentinella a molte Carceri, e questo Ministero si è inoltre concertato con quel della Guerra, affinchè dalla Guardia Nazionale mobilizzata, appena, che arrivi ai luoghi di sua destinazione, si formino dei picchetti per lo stesso servizio. Intanto nelle Carceri più affollate di detenuti si continuerà a rimpiazzare i guardiani partiti, prendendoli dagli Stabilimenti carcerari di minore importanza, o ad ammettere subito tutti gli aspiranti che abbiano i necessari requisiti, allettandoli coll'agevolezza del viaggio gratuito.

Resta adesso che i signori Prefetti, Sotto-Prefetti, Direttori di Case di pena e di Carceri giudiziarie in unione a tutti gl'Impiegati che abbiano ingerenza nel servizio delle prigioni, a fronte di queste straordinarie circostanze, che si spera avran breve durata, si adoperino con tanta più assidua vigilanza ed approfittando accortamente dei mezzi di custodia che pur rimangono a loro disposizione, e che saranno, come sopra è detto, accresciuti, prevedano e provvedano a tempo ed efficacemente per iscongiurare pericoli di evasioni o di gravi violenze alle discipline carcerarie. Il Ministero dal canto suo li aiuterà, anche risolvendo celeremente tutte le proposte che gli vengano rassegnate sulla distribuzione del servizio, che le Autorità le quali trovansi sul luogo sono più competenti a regolare, e nutre fiducia che malgrado le difficoltà si manterranno inalterate la sicurezza delle prigioni e le esigenze della giustizia.

Pel Ministro, G. Boschi.

Firenze, 16 *giugno* 1866.

Circolare (Div. 3ª) del Ministero di Grazia e Giustizia e de'Culti.

Corrispondenze delle Autorità Giudiziarie colle Militari presso l'Esercito di operazione.

Il Ministero dei Lavori Pubblici ha testè partecipato che al fine di ovviare ad ogni errore e ad ogni ritardo nel recapito delle corrispondenze dirette alle Autorità Militari dell'Esercito di operazione è necessario sia omessa nell'indirizzo l'indicazione del luogo in cui eventualmente le medesime si trovano, e sia soltanto designato il *Corpo d'armata* cui appartengono, ovvero il *Quartiere generale principale* se di questo fa parte il destinatario.

Il sottoscritto si reca a premura di portare questa istruzione a conoscenza delle Autorità Giudiziarie, affinchè, occorrendo, vi si possano uniformare.

Pel Ministro, Borgatti.

Firenze, 16 giugno 1866.

Circolare (Div. 1) del Ministero delle Finanze ai Direttori Generali.

Trattamento degli Impiegati che prendono volontariamente servizio militare.

Per norma delle Amministrazioni di Finanza si compendiano in questa Circolare le massime stabilite dal Ministero intorno al trattamento degli Impiegati che si arruolano nell'Esercito e nei Corpi dei Volontari, o prendono servizio nella Guardia Nazionale mobilizzata.

a) Nessun Impiegato può allontanarsi dal posto senza uno speciale permesso.

b) Gli Impiegati che, avendone ottenuto speciale permesso, si arruolano nell'Esercito o nei Corpi dei Volontari, come pure quelli che, facendo parte delle seconde categorie dei contingenti di leva, venissero chiamati sotto le armi, saranno parificati agli Impiegati in aspettativa per motivi di famiglia. — Ved. alla pag. 1014.

c) Gli Impiegati mobilizzati nella Guardia Nazionale conservano grado e stipendio.

d) Sono ritenuti dimissionari coloro che senza esservi chiamati a termini di Legge si arruolassero volontariamente nella Guardia Nazionale mobile.

e) Agl'Impiegati mobilizzati nella Guardia Nazionale che ottenessero un grado di Ufficiale, non sarà corrisposto, durante la mobilizzazione, lo stipendio inerente all'impiego.

f) Gli Impiegati in disponibilità conservano il loro assegno durante il servizio militare di cui alle lettere *b* e *c*, e sono trattati come gli Impiegati in attività nei casi di cui alle lettere *d* ed *e*.

I signori Direttori Generali si uniformeranno alle disposizioni suaccennate, e le porteranno a notizia dei loro dipendenti.

Il Ministro A. Scialoja.

Firenze, 16 giugno 1866.

Circolare (N. 44, Div. 1) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro).

Secondo quadro di provvisoria classificazione delle entrate dello Stato per lo esercizio 1866.

Per la fattasi presentazione di un secondo progetto di bilancio delle entrate presunte nel 1866, e per essere passato da una ad altra Amministrazione l'esercizio di alcune di dette entrate, si è resa necessaria la formazione di un nuovo quadro di provvisoria classificazione da sostituirsi a quello che andava annesso alla Circolare N. 34, del 26 dicembre 1865. — Ved. alla pag. 195.

Il sottoscritto, mentre trasmette alle Amministrazioni centrali ed alle Direzioni Compartimentali del Tesoro cotesto secondo quadro di provvisoria classificazione delle entrate presunte pel 1866, ravvisa opportuno di porle in avvertenza che qualora il progetto di Bilancio pel 1866 non fosse in quest'anno discusso e votato dal Parlamento Nazionale, oppure venisse votato senz'altre modificazioni, la classificazione stabilita in via provvisoria dal quadro qui unito diverrà definitiva.

Pel Ministro, T. Alfurno.

Firenze, 18 giugno 1866.

Circolare (Div. 4) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Offerte allo Stato in sollievo delle spese per la guerra nazionale.

A sollievo delle ingenti spese che lo Stato deve sopportare per la prossima guerra nazionale, il signor Ministro, accettando le offerte che già vennero fatte e che si faranno, ha disposto che sia aperto un apposito capitolo nel Bilancio delle Entrate pel 1866, col nº 61, e colla denominazione: *Offerte per la guerra dell'indipendenza e dell'unità italiana.*

Essendo fatta facoltà alle Agenzie del Tesoro di autorizzare il ricevimento nelle Tesorerie provinciali di tutte le somme offerte con tale destinazione, le quitanze che per ciò verranno rilasciate indicheranno il nome, cognome e qualità della persona a nome della quale il versamento fu eseguito, e dalle Agenzie medesime ne sarà dato immediato avviso al Ministero delle Finanze.

Le somme che gl'Impiegati dello Stato si proponessero di rilasciare sui propri stipendi, saranno ricevute come le altre di volta in volta che gli oblatori le verseranno nelle Tesorerie, senza adottare il sistema delle ritenute sui mandati degli stipendi stessi, volendosi che alle dette offerte sia conservato il carattere di spontaneità anche se i generosi offerenti credessero vincolarsi a continuarle per un tempo più o men lungo.

Il Direttore Generale CAPPELLARI.

Firenze, 20 giugno 1866.

Circolare (N. 219, Div. 4) del Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Gabelle).

Spiegazioni sovra taluni punti controversi nei giudizi contravvenzionali in materia gabellaria.

In seguito alla pubblicazione della Legge sul Contenzioso amministrativo del 20 marzo 1865, allegato E, e relativo Regolamento, non che della Legge organica sull'Ordinamento giudiciario, e dei Codici di procedura civile e penale, seri dubbi insorsero presso le diverse Autorità giudiciarie del Regno, sia intorno alla competenza dei giudicii contravvenzionali gabellari, ed all'indole che è ad essi propria per determinarne la sede ed il procedimento, sia intorno alla facoltà nell'Amministrazione di appellare dalle sentenze emanate, ed al modo di darvi esecuzione.

Opinioni in senso diverso si manifestarono sopra ciascuno di questi punti, a tale diversità, ove non fosse stata eliminata, grave turbamento avrebbe recato nell'andamento di questo interessante ramo del servizio, con danno rilevantissimo dell'Erario nazionale. — V. Suppl. alla Celerif. 1865, N. 2248.

Avvertito di ciò il sottoscritto, si occupò tosto ad attentamente esaminare sopra ciascuno dei punti controversi quali ragioni si presentassero in favore dell'una o dell'altra opinione, e quindi a dare istruzioni alle Direzioni compartimentali ed agli Uffici dipendenti, per attenersi a quelle che a lui sembravano più in armonia con la lettera e lo spirito delle nuove sanzioni legislative. Non essendosi però con questo mezzo eliminato il disaccordo, credè espediente di impegnare l'attenzione del Ministero di Grazia e Giustizia, col quale si è stabilito di concerto quanto in appresso:

1° I Giudici del contenzioso dei dazi indiretti nelle Provincie Napoletane e Siciliane, e le Giudicature Provinciali di finanza in Parma sonosi ritenuti aboliti, ed i rispettivi Funzionari furono messi in disponibilità per aver cessato da ogni giurisdizione. Quindi i giudicii contravvenzionali saranno d'or innanzi trattati da identiche magistrature, e con identici procedimenti in tutto il Regno;

2° L'indole di tali giudicii è stata ritenuta puramente penale, di tal che vanno trattati in sede penale, e col procedimento dettato dal nuovo Codice di procedura penale;

3° La competenza a conoscere di tali controversie penali è stata riconosciuta essere deferita *esclusivamente* ai Tribunali circondariali, che oggi sono civili e correzionali, non ostante che la pena si trovi stabilita col carcere inferiore a tre mesi, e con multa inferiore a lire 300. Le sole contravvenzioni punibili con gli arresti, o con l'ammenda fino a lire 50, sono di cognizione dei Pretori;

4° In tali giudicii poi devesi sempre procedere col metodo della citazione diretta al seguito dei verbali che saranno dagli Agenti gabellari officialmente trasmessi al Procuratore del Re colla forma e istanza pel relativo procedimento;

5° La facoltà d'appellare dalle sentenze si è ritenuto competere all'Amministrazione gabellaria quando si è costituita parte civile in giudicio, nei casi, con le formole e nei termini prescritti nel nuovo Codice di procedura penale per i privati che si costituiscono parte civile in giudicio penale;

6° In quanto alla esecuzione delle sentenze in via penale per la esazione delle multe e delle spese, essendosi veduta la necessità di stabilire con apposita Legge un metodo uniforme in tutto il Regno, si è creata una Commissione ad oggetto di fare gli analoghi studi, e quindi formulare il progetto da sottoporsi all'approvazione del Potere legislativo. Intanto però, e fino a che cotesta Legge non sia stata pubblicata, sarà necessario attenersi a'sistemi di esecuzione tuttora in vigore nelle diverse parti del Regno. — V. Celerif. 1865, pag. 1361.

Nel partecipare queste massime alle Direzioni compartimentali delle Gabelle ed Uffici dipendenti, ed alle Direzioni del Contenzioso finanziario, il sottoscritto lo invita ad uniformarsi alle medesime sia nell'iniziare che nel proseguire i giudizi contravvenzionali in tema di gabelle, non che propugnarle strenuamente, quando

non venissero osservate, sì presso gli Agenti del Pubblico Ministero che presso le Autorità giudiciarie in qualunque grado di giurisdizione, facendo pur subito avvertito il Ministero dei casi in cui trovassero da parte delle Autorità medesime una qualsiasi riluttanza.

Con quest'occasione infine lo scrivente richiama sempre più l'attenzione degli Agenti gabellari sulle istruzioni date colle precedenti Circolari, e con quelle segnatamente delli 12 giugno ed 11 settembre 1865, nº 191, in ordine alla alacrità e diligenza che si richiede nei giudici contravvenzionali. È ovvio intendere che ristretta la facoltà dei richiami nei limiti sovra tracciati, tutta la cura debbono darsi gli Agenti gabellari per conoscere il tenore delle sentenze nel giorno stesso in cui sieno emesse.

In tal guisa si avrà non sola l'opportunità di promuovere i rimedi, che saranno creduti convenienti per mezzo del gravame diretto quando vi sia la costituzione di parte civile; ma, in difetto di questa, si potrà pure impegnare l'Ufficio del Procuratore del Re, o del Procuratore Generale a richiamarsi di propria autorità da quelle sentenze, che potessero in qualunque modo ledere i diritti dell'Amministrazione per la facoltà che ad essi accorda il Codice di procedura penale.

E quando pure sorgesse dubbio intorno alla convenienza o meno del gravame, questo si produrrà egualmente per ogni cautela nel ristretto termine fissato dalla Legge, riferendone però indilatamente al Ministero per quelle maggiori istruzioni e direzioni che saranno del caso. — V. Celerif. 1865, pag. 707, 1199, 1784 e 1269-70.

Il Direttore Generale CAPPELLARI.

Firenze e Torino, 1866. — E. DALMAZZO editore. — Tipi della Stamperia Reale